

RENDICONTI

DEL

PARLAMENTO ITALIANO

DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

(XI^a LEGISLATURA)

SESSIONE DEL 1870-71

(1^a della Legislatura)

DAL 5 NOVEMBRE 1870 AL 5 NOVEMBRE 1871

SECONDA EDIZIONE UFFICIALE RIVEDUTA

VOL. UNICO



FIRENZE, 1871

COTTA E COMPAGNIA, TIPOGRAFI DEL SENATO DEL REGNO

SENATO DEL REGNO

UFFICIO DI PRESIDENZA

Presidente	. . .	TORRE ARSA (Fardella di) Ecc. March. Vincenzo
Vice Presidenti	}	VIGLIANI Ecc. Comm. Paolo Onorato
		MARZUCCHI Ecc. Comm. Celso
		DI CASTROPIGNANO D'AFFLITTO Duca Rodolfo
		MAMIANI Conte Terenzio
Segretari	}	CHIESI Comm. Luigi
		MANZONI Conte Tommaso
		BERETTA Conte Antonio
Questori	}	GINORI-LISCI March. Lorenzo
		SPINOLA March. Tommaso
		CAPRIOLO Comm. Vincenzo

ELENCO

nominativo ed alfabetico dei Senatori del Regno

S. A. R. IL PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA

S. A. R. IL PRINCIPE EUGENIO DI SAVOIA CARIGNANO

ACQUAVIVA *Luigi duca d'Atri.*

ALFIERI DI SOSTEGNO *march. Carlo*

AMARI *conte Michele.*

AMARI *comm. prof. Michele.*

AMBROSETTI *cav. Giovanni Antonio.*

ANGIOLETTI *comm. Diego.*

ANTONACCI *sig. Giuseppe.*

ANTONINI *conte Prospero.*

ARALDI-ERIZZO *march. Pietro.*

ARCONATI-VISCONTI *march. Giuseppe.*

ARESE *Ecc. conte Francesco.*

AREZZO di Donnafugata *barone Corrado.*

ARRIVABENE *conte Giovanni.*

ASTENGO *comm. Giacomo.*

AUDIFFREDI *cav. Giovanni.*

AUDINOT *comm. Rodolfo.*

BALDI-PIOVERA *march. Giacomo.*

BALDI-SENAREGA *march. Francesco.*

BARRACCO *barone Alfonso.*

BARBAVARA di Gravellona *comm. Giovanni.*

BELGIOIOSO (Barbiano di) *conte Luigi.*

BELLA *comm. Giuseppe.*

BELLAVITIS *conte prof. Giusto.*

BENINTENDI *conte Livio.*

BERETTA *conte Antonio.*

BESANA *sig. Alessandro.*

BEVILACQUA *march. Carlo.*

BIANCHETTI *dott. Giuseppe*

BISCARETTI *conte Carlo.*

BIXIO *comm. Nino.*

BOLMIDA *barone Vincenzo.*

BONA *comm. Bartolommeo.*

BONACCI *comm. Filippo.*

BONELLI *march. Raffaele.*

BORGHESI-BICHI *conte S. p. none.*

BORROMEO *conte Vitaliano.*

BRIOSCHI *comm. Francesco.*

BUFALINI *comm. Maurizio.*

BUONCOMPAGNI LUDOVISI *principe di Piombino D. Antonio.*

BURCI *prof. comm. Carlo.*

CABELLA *comm. avv. Cesare.*

CACACE *comm. Tito.*

CACCIA *comm. Gregorio.*

CADORNA *Ecc. comm. Carlo.*

CALABIANA (Nazari di) *monsignor Luigi.*

CALCAGNO *Ecc. comm. Francesco.*

CAMBRAY-DIGNY *conte* Guglielmo.
 CAMERATA-SCOVAZZO *barone* Rocco.
 CAMOZZI-VERTOVA *nobile comm.* Gio Battista.
 CAMPELLO (di) *conte* Pompeo.
 CANESTRI *conte* Pellegrino.
 CANTELLI *conte* Gerolamo.
 CAPONE *sig.* Giuseppe.
 CAPPONI *Ecc. march.* Gino.
 CAPRIOLO *comm.* Vincenzo.
 CARACCIOLO *cav.* Luigi *duca* di S. Arpino.
 CARRADORI *conte* Antonio.
 CASATI *Ecc. conte* Gabrio.
 CASTAGNETTO *Ecc.* (Trabucco di) *conte* Cesare.
 CASTELLI *Ecc. conte* Edoardo.
 CASTELLI *Ecc. comm.* Michelangelo.
 CASTIGLIA *Ecc. comm.* Pietro.
 CATALDI *comm.* Giuseppe.
 CAVALLI *conte* Ferdinando.
 CENTOFANTI *comm.* Silvestro.
 CEPPI *Ecc. conte* Lorenzo.
 CERRUTI *comm.* Marcello.
 CHIAVARINA *conte* Amedeo.
 CHIESI *comm.* Luigi.
 CHIGI *comm.* Carlo Corradino.
 CIALDINI *Ecc. comm.* Enrico.
 CIANCIAFARA *comm.* Giuseppe.
 CICCONE *comm.* Antonio.
 CIPRIANI *conte* Le netto.
 CIPRIANI *comm. prof.* Pietro.
 CITTADELLA *conte* Giovanni.
 COLLA *Ecc. comm.* Federico.
 COLLACCHIONI *nob. cav.* Giambattista.
 COLONNA *cav.* Andrea dei Principi di Stigliano.
 COLONNA *cav.* Gioachino dei Principi di Stigliano.
 CONELLI DE-PROSPERI *avv.* Francesco.
 CONFORTI *Ecc. comm.* Raffaele.
 COPPOLA *barone* Giacomo.
 CORNERO *comm.* Giuseppe.
 CORREALE di Terranova *conte* Franc. Maria.
 CORSI di Bosnasco *conte* Carlo.
 COSSILLA (Nomis di) *conte* Augusto.
 COSTANTINI *cav. dottor* Girolamo.
 CUCCHIARI *comm.* Domenico.
 CUSA *barone* Niccolò.
 D'ADDA *nobile comm.* Carlo.
 DALLA VALLE *march.* Rolando Giuseppe.
 DE FALCO *comm.* Giovanni.
 DE FERRARI *Ecc. comm.* Domenico.
 DE FERRARI *march.* Raffaele *duca* di Galliera.
 DE FORESTA *Ecc. conte* Giovanni.
 DE GASPARIS *cav. prof.* Annibale.

DE' GORI PANNILINI *conte* Augusto.
 DE GREGORIO *march.* Litterio.
 DEL GIUDICE *barone* Eugenio.
 DELLA BRUCA *barone* Guglielmo.
 DELLA GHERARDESCA *conte* Ugolino.
 DELLA ROCCA *Ecc. conte* Enrico.
 DELLA VERDURA *duca* Giulio Benso.
 DE LUCA *comm.* Nicola.
 DE RISO *march.* Tancredi.
 DES AMBROIS *Ecc. comm.* Luigi.
 DE SAUGET *Ecc. conte* Roberto.
 DE SONNAZ *conte* Maurizio
 DEVINCENZI *comm.* Giuseppe.
 DI BOVINO (GUEVARA) *duca* Giovanni.
 DI CASTROPIGNANO D'AFFLITTO *duca* Rodolfo.
 DI GIACOMO *monsignor* Gennaro.
 DI GIOVANNI *cav.* Francesco.
 DI LARDEREL *conte* Federigo.
 DI MOLITERNO *principe* Giuseppe.
 DI MONALE *comm.* Alessandro.
 DI NEGRO *march.* Orazio.
 DI S. GIULIANO *march.* Benedetto.
 DI SORTINO (Specchi-Gaetano) *march.* Ignazio.
 DORIA *march.* Giorgio.
 DORIA PAMPILI *principe* Andrea Filippo.
 DUCHOQUÉ *Ecc. comm.* Augusto.
 DURANDO *Ecc. comm.* Giacomo.
 DRAGONETTI *march.* Luigi (Morto il 21 febbraio 1871).
 ELENA *comm.* Domenico.
 ERRANTE *comm.* Vincenzo.
 FARINA *comm.* Paolo (Morto il 25 marzo 1871).
 FENZI *comm.* Emanuele.
 FINOCCHIETTI *conte* Francesco.
 FIORELLI *comm.* Giuseppe.
 FONDI DE SANGRO Giovanni (*principe di*) (Morto il 19 settembre 1871).
 FONTANELLI *march.* Camillo.
 GADDA *comm.* Giuseppe.
 GAGLIARDI *march.* Enrico.
 GALLOTTI *barone* Giuseppe.
 GALVAGNO *Ecc. comm.* G. Filippo.
 GAMBA *conte* Ippolito.
 GIUGLINI *nobile cav.* Lorenzo.
 GINORI-LISCI *march.* Lorenzo.
 GIORDANO *cav.* Carlo.
 GIORGINI *comm.* Gaetano.
 GIOVANELLI *principe* Giuseppe.
 GIOVANOLA *comm.* Antonio.
 GIUSTINIAN *conte* Giambattista.
 GOZZADINI *conte* Giovanni.
 GRAVINA *cav.* Giacomo.
 GRIFFOLI *cav.* Giuseppe.
 GRIXONI *nobile comm.* Giuseppe.

- GUALTERIO *march.* Filippo.
 GUARDABASSI *comm.* Francesco. (*Morto il 20 agosto 1871*).
 GUICCIARDI *comm.* Enrico.
 GUICCIOLI *march.* Ignazio
 IMBRIANI *comm. prof.* Paolo Emilio.
 IMPERIALI *march.* Giuseppe Principe di Sant'Angelo (*Morto il 28 aprile 1871*).
 IRELLI *cav.* Vincenzo.
 JACINI *comm.* Stefano
 LACONI (Aymerich di) *march.* Ignazio.
 LAMBRUSCHINI *comm. abate* Raffaele.
 LANZA *conte* di Sommatini dei Principi di Butera.
 LANZILLI *Ecc. comm.* Antonio Maria.
 LAURI *conte* Tommaso.
 LAUZI *nobile comm.* Giovanni.
 LINATI *conte* Filippo.
 LISSONI *cav. avv.* Andrea.
 LOMBARDINI *cav.* Elia.
 LOSCHIAVO *comm.* Pasquale *conte* di Pontalto.
 LOVERA DI-MARIA *comm.* Federico (*Morto il 16 maggio 1871*).
 LUNATI *comm.* Giuseppe
 MAGLIANI *comm.* Agostino
 MAGLIONE *comm.* Girolamo.
 MALVEZZI *conte* Giovanni.
 MAMELI *comm.* Cristoforo.
 MAMIANI DELLA ROVERE *conte* Terenzio.
 MANNELLI *nobile* Luigi.
 MANZONI *conte* Alessandro.
 MANZONI *conte* Tommaso.
 MANNI *conte* Giuseppe.
 MARLIANI *comm.* Emanuele.
 MARSILI *conte* Carlo.
 MARTINENGO *conte* Leopardo.
 MARZUCCHI *Ecc. comm.* Celso.
 MAYR *comm.* Carlo.
 MAZARA *march.* Cristoforo.
 MEDICI *comm.* Giacomo.
 MELEGARI *comm.* Luigi Amedeo.
 MELODIA *sig.* Tommaso.
 MENABREA *Ecc. conte* Luigi Federico.
 MEURON *nobile* Napoleone.
 MEZZACAPO *comm.* Luigi
 MICHIEL *conte* Luigi.
 MINISCALCHI-ERIZZO *conte* Francesco.
 MIRABELLI *Ecc. comm.* Giuseppe.
 MIRAGLIA *Ecc. comm.* Giuseppe.
 MISCHI *march.* Giuseppe.
 MONACO LA VALLETTA *cav.* Gaspare.
 MONGENET *cav.* Baldassarre.
 MONTANARI *comm.* Antonio.
 MONTEZEMOLO (Cordero di) *march.* Massimo.
 MONTI *conte* Doménico.
 MORILLO *cav.* Francesco.

MOSCUZZA *cav. dott.* Gaetano.
MUSIO *Ecc. comm.* Giuseppe.
NAPPI *comm.* Gio. Battista.
NAZARI *comm.* Giovanni Battista (Morto il 7 giugno)
NITTI *cav.* Cataldo.
NORANTE *cav.* Costanzo.
NOTTA *comm.* Giovanni.
OLDOFREDI *conte* Ercole.
ONETO *cav.* Giacomo.
PADULA *comm. prof.* Fortunato.
PALLAVICINI *march.* Fabio.
PALLAVICINI *principe* Francesco.
PALLAVICINI *march.* Ignazio (Morto il 16 settembre 1871).
PALLAVICINO-NOSSI *march.* Lodovico.
PALLAVICINO-TRIVULZIO *Ecc. march.* Giorgio.
PALLIERI *conte* Diodato.
PANDOLFINA *principe* Ferdinando.
PANIZZI *comm.* Antonio.
PASOLINI *conte* Giuseppe.
PASQUI *comm.* Zanobi
PASTORE *Ecc. comm.* Giuseppe.
PATERNO' di Spedalotto *cav.* Giuseppe.
PAVESE *comm.* Nicola.
PEPOLI *conte* Carlo.
PEPOLI *march.* Giovacchino.
PERNATI di Momo *cav.* Alessandro.
PERSANO (Pellion di) *conte* Carlo.
PETITTI BAGLIANI di Roreto *conte* Agostino
PETTINENGO (Do Genova di) *conte* Ignazio.
PIACENTINI *avv.* Giuseppe.
PIAZZONI *nobile cav.* Giovanni Battista.
PIRONTI *conte* Michele.
PISANI *barone* Casimiro.
PIZZARDI *march.* Luigi (Morto il 3 settembre 1871).
PLEZZA *avv. comm.* Giacomo.
POGGI *comm.* Enrico.
PONZI *comm. prof.* Giuseppe.
PORRO *nobile comm.* Alessandro.
POSSENTI *comm. ing.* Carlo
PROVANA DEL SABBIONE *conte* Pompeo.
QUARANTA *Ecc. conte* Filippo.
REVEDIN *conte* Luigi.
RIBOTY *comm.* Augusto
RICCI *march.* Alberto.
RICOTTI *comm.* Ercole.
ROBECCHI *comm.* Giuseppe.
RONCALLI *cav.* Vincenzo.
RONCALLI *conte* Francesco.
ROSA *comm.* Pietro
ROSSI *comm.* Alessandro.
ROSSI *Ecc. comm.* Giuseppe.
RUSCHI *cav.* Rinaldo.

SAGARRIGA VISCONTI *cav.* Girolamo.
 SAGREDO *conte* Agostino (*Morto l'8 febbraio 1871*).
 SALMOUR (Gabaleone di) *conte* Ruggiero.
 SALUZZO *march.* Gioachino principe di Lequile.
 SALVATICO *conte* Pietro.
 S. CATALDO (di) *principe* Nicolao.
 S. ELIA (Trigona di) *principe* Romualdo.
 SAN MARTINO (Ponza di) *conte* Gustavo.
 SAN SEVERINO *conte* Faustino.
 SANVITALE *conte* Luigi.
 SAPPA *barone* Giuseppe.
 SARACCO *comm.* Giuseppe.
 SATRIANO *cav.* Filippo.
 SAULI d'Igliano *conte* Lodovico.
 SAULI *march.* Francesco.
 SAVI *prof. comm.* Paolo (*Morto il 5 aprile 1871*).
 SCACCHI *prof. comm.* Arcangelo.
 SCARABELLI *cav.* Giuseppe.
 SCIALOJA *comm.* Antonio.
 SCLOPIS di SALERANO *Ecc. conte* Federigo.
 SELLA *cav.* Giovanni Battista.
 SERRA *Ecc. comm.* Francesco Maria.
 SERRA *conte* Francesco.
 SERRA *march.* Domenico.
 SERRA *march.* Orso.
 SIGHELE *Ecc. nobile comm.* Scipione.
 SIOTTO PINTOR *com. n.* Giovanni.
 SISMONDA *comm.* Angelo.
 SPACCAPIETRA *Ecc. comm.* Nicola.
 SPADA *conte* Alessandro.
 SPINOLA *march.* Tommaso.
 STARA *Ecc. conte* Giuseppe.
 STRONGOLI PIGNATELLI *principe* Vincenzo.
 STROZZI *principe* Ferdinando.
 SYLOS-LABINI *cav.* Vincenzo.
 TANARI *march.* Luigi.
 TAVERNA *conte* Carlo (*Morto il 11 febbraio 1871*).
 TECCHIO *Ecc. comm.* Sebastiano.
 THOLOSANO *barone* Edoardo.
 TOMMASI *comm. prof.* Salvatore.
 TONELLO *com. n.* Michelangelo.
 TORELLI *comm.* Luigi.
 TORRE *conte* Carlo.
 TORRE ARSA *Ecc. (Fardella di) march.* Vincenzo.
 TORREMUZZA *principe* Gabriello.
 TURRISI COLONNA *barone* Nicolò.
 VACCA *Ecc. comm.* Giuseppe
 VANNUCCI *prof. comm.* Atto.
 VARANO *march.* Rodolfo dei Duchi di Camerino.
 VEGEZZI *comm.* Zaverio.
 VENINI *cav.* Eugenio.

DEI SENATORI DEL REGNO

VERCILLO *barone* Luigi.
VESME (Baudi di) *conte* Carlo.
VIGLIANI *Ecc. comm.* Paolo Onorato.
VILLAMARINA (Pes di) *Ecc. march.* Salvatore.
ZANETTI *comm.* Ferdinando.
ZANOLINI *comm.* Antonio.

NB. I Signori Senatori segnati con asterisco non hanno ancora prestato giuramento.

MINISTERO

Durante l'attuale Sessione

<i>Presidente del Consiglio dei Ministri</i>	LANZA Comm. Dott. Giovanni, Deputato.
<i>Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio</i>	CASTAGNOLA Cav. Antonio, Deputato.
• <i>dell'Estero</i>	VISCONTI-VENOSTA Nob. Cav. Emilio, Deputato.
• <i>delle Finanze.</i>	SELLA Cav. Quintino, Deputato.
• <i>di Grazia e Giustizia e dei Culti</i>	{ RAEI Cav. Matteo, Consigliere di Stato, Deputato, cessato il 24 febbraio 1871. DE FALCO Comm. Giovanni, Senatore, nominato con R. Decreto del 24 febbraio 1871.
• <i>della Guerra</i>	RICOTTI Magnani Cav. Cesare Francesco, Deputato.
• <i>dell'Interno</i>	LANZA Comm. Dott. Giovanni, predetto.
• <i>dell'Istruzione Pubblica.</i>	CORRENTI Cav. Cesare, Consigliere di Stato, Deputato.
• <i>dei Lavori Pubblici.</i>	{ GADDA Comm. Giuseppe, Senatore, cessato il 31 ago- sto 1871. DEVINCENZI Comm. Giuseppe, Senatore, nominato con R. Decreto 31 agosto 1871.
• <i>della Marina.</i>	{ ACTON Cav. Guglielmo, vice ammiraglio, Deputato, cessato il 31 agosto 1871. RIBOTY Comm. Augusto, contr'Ammiraglio, Senatore, nominato con R. Decreto 31 agosto 1871.

DISCORSO

PRONUNCIATO

DA S. M. VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA

all'apertura della Prima Sessione del 1870

IL 5 DICEMBRE 1870

Alle ore 11 S. M. il Re colle LL. AA. RR. i Principi Umberto ed Eugenio Di Carignano, fa ingresso nell'aula dei Cinquecento, accolto da applausi fragorosi e prolungati, e da vive grida di *Viva il Re!*

Il Ministro di Grazia e Giustizia fa l'appello dei signori Senatori che non prestarono ancora giuramento.

Il Ministro per l'Interno fa l'appello dei signori Deputati, i quali pure prestano giuramento.

S. M. pronuncia il seguente discorso:

Signori Senatori, Signori Deputati:

L'anno che volge al suo termine ha reso atterrito il mondo per la grandezza degli eventi che niun giudizio umano poteva prevedere. Il nostro diritto su Roma noi lo avevamo sempre altamente proclamato, e di fronte alle ultime risoluzioni cui mi condusse l'amor della patria, ho creduto dover mio di convocare i nazionali comizi.

Con Roma capitale d'Italia ho sciolto la mia promessa e coronata l'impresa che ventitrè anni or sono veniva iniziata dal magnanimo mio genitore. (*Applausi generali vivissimi e reiterati, e grida: A Roma! a Roma!*)

Il mio cuore di Re e di figlio prova una gioia solenne nel salutare qui raccolti per la prima volta tutti i rappresentanti della nostra patria diletta, e nel pronunciare queste parole: « L'Italia è libera ed una, ormai non dipende più che da noi il farla grande e felice. » (*Nuova salve di applausi fragorosi.*)

Mentre qui noi celebriamo questa solennità inaugurale dell'Italia compiuta, due grandi popoli del Continente, gloriosi rappresentanti della civiltà moderna, si straziano in una terribile lotta.

Legati alla Francia ed alla Prussia dalla memoria di recenti e benefiche alleanze, noi abbiamo dovuto obbligarci ad una rigorosa neutralità, la quale ci era anche imposta dal dovere di non accrescere l'incendio e dal desiderio di poter sempre interporre una parola imparziale fra le parti belligeranti. E questo dovere di umanità e di amicizia noi non cesseremo dall'ademperarlo, aggiungendo i nostri sforzi a quelli delle altre Potenze neutrali per metter fine a una guerra che non avrebbe mai dovuto rompersi fra due nazioni la cui grandezza è egualmente necessaria alla civiltà del mondo. (*Benissimo!*)

L'opinione pubblica, consacrando col suo appoggio questa politica, ha mostrato un'alta di più.

che l'Italia libera e concorde è per l'Europa un elemento d'ordine, di libertà e di pace. (*Applausi*).
Quest'attitudine agevolò il compito nostro quando, per la difesa e per l'integrità del territorio nazionale, e per restituire ai Romani l'arbitrio dei loro destini, i miei soldati, aspettati come fratelli e festeggiati come liberatori, entrarono a Roma. (*Vivi applausi*) Roma, reclamata dall'amore e dalla venerazione degli Italiani, fu così resa a se stessa, all'Italia ed al mondo moderno. (*Bravissimo!*)

Noi entrammo in Roma in nome del diritto nazionale, in nome del patto che vincola tutti gli Italiani ad unità di nazione (*Bravo!*); vi rimarremo mantenendo le promesse che abbiamo fatto solennemente a noi stessi: libertà della Chiesa; piena indipendenza della Sede Pontificia nell'esercizio del suo ministero religioso, nelle sue relazioni colla cattolicità.

Su queste basi, e dentro i limiti dei suoi poteri, il mio Governo ha già dato i provvedimenti iniziali, ma per condurre a termine la grande opera si richiede tutta l'autorità, tutto il senno del Parlamento.

L'imminente trasferimento della sede del Governo a Roma ci obbliga a studiar modo di ridurre alla massima semplicità gli ordinamenti amministrativi e giudiziari, e rendere ai comuni e alle provincie le attribuzioni che loro spettano. (*Benissimo!*)

Anche la materia degli ordinamenti militari e della difesa nazionale vuole essere studiata, tenendo conto della nuova esperienza di guerra. — Dalla terribile lotta che tiene tuttora attenta e sospesa l'Europa sorgono insegnamenti che non è lecito di trascurare a un Governo che vuole tutelato l'onore e la sicurezza della Nazione.

Su tutti questi temi vi saranno sottoposti disegni di legge, e sulla pubblica istruzione eziandio, che vuole essere annoverata essa pure fra gl'istrumenti più efficaci della forza e della prosperità nazionale. (*Bene!*)

Ci converrà poi riprendere colla più grande alacrità l'opera forzosamente interrotta dell'assetto definitivo delle nostre finanze.

Compiuta finalmente l'Italia, non vi può più essere fra voi altra gara che quella di consolidare con buone leggi un edificio che tutti abbiamo contribuito ad erigere.

Signori Senatori, Signori Deputati:

Mentre l'Italia s'inoltra sempre più sulle vie del progresso, una grande nazione, che le è sorella per stirpe e per gloria, affida ad un mio figlio la missione di reggere i suoi destini. (*Fragorosi prolungati applausi*) Io sono lieto dell'onore che, reso alla mia dinastia, è reso insieme all'Italia, e mi auguro che la Spagna grandeggi e prosperi mediante la lealtà del Principe e il senno del popolo. (*Nuovi applausi*) Codesto accordo è il più saldo fondamento degli Stati moderni, che vedono così assicurato dinanzi a loro un lungo avvenire di concordia, di progresso, di libertà. (*Scoppio di applausi vivissimi, unanimi*).

Il signor Ministro per l'Interno dichiara aperta la prima Sessione della XI Legislatura.

Alla partenza di S. M. prorompono di nuovo fragorosi, generali applausi, e acclamazioni al Re.

DISCUSSIONI

DELLA CAMERA DEI SENATORI

Sessione del 1870-71 — Prima della Legislatura XI.

TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1870

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Lettura dei Decreti Reali per la riapertura del Parlamento e di nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Senato del Regno — Parole del nuovo Presidente — Squittinio per la nomina dei Segretari e dei Questori — Risultato dello squittinio — Lettura dei Decreti Reali di nomina di 25 nuovi Senatori — Comunicazione del Presidente e proposta del Senatore Chiesi, accettata — Sorteggio della Deputazione per presentare omaggi e congratulazioni alle LL. MM. il Re d'Italia e il Re di Spagna — Proposta del Senatore Scialoia sull'ordine del giorno, approvata — Sorteggio degli Uffici.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Non è presente alcun Ministro, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e i Ministri dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.

Presidente. A' termini del Regolamento invito i signori Senatori più giovani ad assumere le funzioni di Segretarii provvisorii. Questi sarebbero i Signori Senatori Rossi Alessandro, Giovanelli, Strozzi ed Araldi Erizzo.

Incominceremo dalla lettura del Decreto Reale di riconvocazione del Parlamento.

Il Senatore Segretario provvisorio Giovanelli, dà lettura del Decreto seguente:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1870, N. 4513;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

« Art. 1. La Camera dei Deputati è sciolta.

» Art. 2. I Collegi elettorali sono convocati per giorno 20 del mese di novembre ad effetto di eleggere ciascuno un Deputato.

» Art. 3. Ove occorra una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 27 dello stesso mese.

» Art. 4. Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati sono convocati per giorno 5 dicembre. »

Ordiniamo che il presente Decreto munito del Sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 2 novembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Presidente. Si darà lettura del Decreto di nomina del Presidente del Senato.

Il Senatore *Segretario provvisorio* **Giovanelli** dà lettura del Decreto seguente:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Il Senatore del Regno Marchese Vincenzo Fardella di Torrearsa è nominato Presidente del Senato del Regno per la prossima Sessione parlamentare;

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 1 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Presidente. Seguono ora i Decreti Reali per la nomina dei quattro Vice-Presidenti. Se ne dà lettura.

Il Senatore *Segretario provvisorio* **Giovanelli** dà lettura dei quattro Reali Decreti così concepiti:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Il Senatore del Regno Commendatore Paolo Onorato Vigliani è nominato vice-Presidente del Senato del Regno per la prossima Sessione parlamentare;

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 1 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno commendatore Celso Marzucchi è nominato Vice-Presidente del Senato del Regno per la prossima Sessione parlamentare.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze, addì 1 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno marchese Rodolfo D'Amitto di Montefalco è nominato Vice-Presidente del Senato del Regno per la prossima Sessione parlamentare.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 1 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senatore del Regno conte Terenzio Mamiani è nominato Vice-Presidente del Senato del Regno per la prossima Sessione parlamentare.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, addì 1 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Presidente. Onorandi Colleghi!

Ultimo fra di voi per ogni altro riguardo, pari vostro soltanto nella devozione alla Patria ed alla Dinastia che ci regge, sento tutta l'importanza dell'ufficio affidatomi dal Re e dal suo Governo, chiamandomi all'alto onore della Presidenza del Senato.

Misurando le mie forze, non trovo in me alcun conforto; al contrario confido nell'indulgenza vostra, e spero mi sorreggerà il vostro benevolo suffragio. Intanto sono fortunato di salutare insieme a voi questo fausto giorno, nel quale siede per la prima volta la rappresentanza nazionale al suo completo nelle due Camere del Parlamento, per l'unità omai compiutasi della gran Patria Italiana.

(Vivi applausi.)

Ora, per costituire la Presidenza del Senato, invito i signori Senatori a preparare le schede per la nomina dei quattro Segretarii, e per la nomina dei due Questori. In una scheda si possono comprendere i nomi dei quattro Segretarii, nell'altra quelli dei Questori.

Il Senatore *Segretario provvisorio*, Giovanelli fa l'appello nominale.

Presidente. Intanto che si depongono le schede, si procederà al sorteggio dei tre scrutatori per farne lo spoglio.

(Sono estratti i nomi dei Signori Senatori Marzucchi, Giovanelli e Tecchio.)

Ora i signori Senatori sono invitati a venire a deporre la loro scheda per la nomina dei due Questori.

Si procede al sorteggio di tre altri scrutatori.

(Sono estratti i nomi dei Signori Senatori Meuron, Des Ambrois e conte Pepoli.)

Mentre si attende il risultato degli squittinii, resta sospesa la seduta.

(Dopo un quarto d'ora si riapre la seduta.)

Presidente. Comunico al Senato il risultato dello squittinio per la nomina dei quattro Segretarii:

Schede	N. 58
Maggioranza	» 30
Il Senatore Chiesi riportò.	voti 55
Il Senatore Ginori-Lisci	» 50
Il Senatore Manzoni T.	» 46
Il Senatore Beretta	» 45
Il Senatore Cavalli	» 14
Il Senatore Scialoia	» 5

e per conseguenza riescirono eletti i signori Senatori Chiesi, Ginori-Lisci, Manzoni T. e Beretta.

Risultato dello squittinio per la nomina dei due Questori:

Schede	N. 57
Maggioranza	» 23
Il Senatore Spinola ebbe	voti 51
Il Senatore Capriolo	» 35
Il Senatore Chiaverrina	» 13
Il Senatore Beretta	» 7

e perciò riescirono eletti i signori Senatori Spinola e Capriolo.

Io quindi invito tanto i signori Segretarii quanto i signori Questori stati testè nominati a prendere il loro posto.

Ora si darà lettura dei Reali Decreti di nomina dei nuovi Senatori.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. legge i Decreti.)

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categorie 3 e 18) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno l'ingegnere Carlo Possenti già Deputato, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, membro dell'Istituto di Scienze e Lettere in Milano.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 4 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categorie 5 e 14) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il commendatore Augusto Riboty già Ministro della Marina.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 4 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 33 (categoria 3) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il marchese Carlo Alfieri di Magliano.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 1 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Costanzo Norante ex-Deputato.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 1 dicembre 1870

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 17) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il Barone Niccolò Cusa Prefetto in disponibilità.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 1 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il Marchese Ignazio Guiccioli.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 1 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 8) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il Commendatore Francesco Calcagno, Primo Presidente della Corte di Cassazione di Palermo.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 1 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 15) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il Cav. Alessandro Buglione di Monale ex Deputato.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 1 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'Articolo 33 (Categoria 20) dello Statuto fondamentale del Regno,

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il Commentatore Pietro Rosa.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 1 Dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'Articolo 33 (Categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il Principe Filippo Andrea Doria Panfilì.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 1 Dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'Articolo 33 (Categoria 6) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il Commendatore Marcello Cerruti inviato straordinario e Ministro plenipotenziario.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 1 Dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (Categoria 14) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio de' Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il Conte Maurizio Luigi Gerbaix de Sonnaz, Luogotenente generale, Nostro Primo Aiutante di campo.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato a Firenze, addì 1 Dicembre 1870

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 33 (Categorie 3, 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio de' Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il Cav. Baldassarre Mongenet.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato a Firenze, addì 1 Dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 33 (Categorie 3, 20) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio de' Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il Conte Giuseppe Angelo Manni.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato a Firenze, addì 1 Dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 33 (Categoria 12) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio de' Mini-

stri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il Commendatore Filippo Bonacci, Presidente di Sezione di Corte di Cassazione.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato a Firenze, addì 1 Dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 33 (categorie 5 e 14) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio de' Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il conte Agostino P. Pitti-Bigliani di Roreto, Luogotenente generale, già Ministro.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 1 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 33 (categoria 14) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio de' Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il cav. Luigi Mezzacapo, Luogotenente generale.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 1 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 33 (categoria 12) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio de' Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il commendatore Zanobi Pasqui, Consigliere di Corte di Cassazione.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 1 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno l'avvocato Giuseppe Piacentini, Consigliere della Luogotenenza Generale in Roma.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 1 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 33 (categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno l'avvocato Giuseppe Lunati.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 1 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il Principe Francesco Pallavicini

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 1 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (categoria 18) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il professore Giuseppe Ponzi

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze, addì 1 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (Categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno Cataldo Nitti.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato a Firenze, addì 1 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (Categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il Commendatore Giuseppe Cianciafara Sindaco di Messina.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato a Firenze, addì 1 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 33 (Categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il Conte Commendatore Federigo di Larderel Sindaco di Livorno.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato a Firenze, addì 1 dicembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Presidente. Essendosi colla nomina dei Segretari e Questori costituito il Seggio, sarà mia cura darne comunicazione a S. M. il Re ed al Presidente della Camera dei Deputati.

Debbo ancora partecipare al Senato che avendo ieri avuto l'onore di assistere insieme ai Vice-Presidenti e Questori del Senato alla solenne funzione che ebbe luogo al Reale Palazzo, in occasione dell'offerta della Corona di Spagna a S. A. R. il Principe Amedeo, io non ho mancato di presentare gli omaggi e le congratulazioni del Senato al nuovo Re, e credo di avere con ciò interpretato i vostri sentimenti....

(Voci. Benissimo.)

Presidente.... lasciando però a Voi il giudicare se quest'atto sia stato sufficiente, o se credete dover fare altre dimostrazioni.

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** L'illustre signor Presidente ci ha dato comunicazione dell'atto di somma importanza politica che fu ieri solennemente compiuto.

Il Principe Amedeo ha accettato la corona di Spagna offertagli dai legittimi Rappresentanti delle Cortes Costituenti della Nazione Spagnuola, di quella generosa ed eroica Nazione, la quale per la santa causa della

libertà, e dell'indipendenza, e per la Monarchia costituzionale ha combattuto e vinto le più aspre e formidabili battaglie.

Il Senato e l'Italia non possono non esser dolenti di perdere un amato Principe, modello di ogni più nobile virtù, un valoroso Principe che ha versato il suo sangue sui campi di battaglia per l'Indipendenza e per l'Unità della Patria. Nondimeno l'Italia non può non esultare di gioia per questo grande avvenimento politico, che cresce l'aureola di gloria ond'è circondato il capo dell'Augusto nostro Monarca, il quale meritò il titolo di Re Galantuomo; esempio raro di Re, cittadino e soldato, che insegnò ai suoi Figli a quali condizioni si possa nobilmente portare la Corona Reale.

Io credo perciò, o Signori, di farmi interprete del voto dei miei onorandi Colleghi, col proporre che l'intero Senato, associandosi all'iniziativa presa dal nostro egregio Presidente, voglia nominare una Deputazione, la quale si rechi a rassegnare gli atti del suo ossequio e della sua devozione all'Augusto nostro Re, il quale diede il suo assenso a questo grande atto, e ad esprimere i sensi della più viva congratulazione a S. M. il Re di Spagna, che il Senato si gloriava di annoverare fra i suoi Colleghi, e che meritò l'alto onore di essere chiamato al Trono di una generosa e forte nazione che con tanto slancio le affidava l'alta missione di reggere i suoi destini.

Presidente. Domando al Senato se la proposta del Senatore Chiesi è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il Senatore Chiesi adunque propone che venga nominata una Commissione per fare atto di omaggio e congratulazione al Principe Amedeo, oramai non più Principe Italiano, ma Re della generosa e nobile nazione Spagnuola.

Chi crede che debba rendersi questo omaggio a S. M. il Re di Spagna, voglia alzarsi.

(Approvato all'unanimità.)

Coloro che credono doversi porgere le congratulazioni al Re d'Italia per questo avvenimento, abbiano la compiacenza di alzarsi.

(Approvato all'unanimità.)

Ora conviene fissare il numero dei componenti questa Deputazione.

(Viene proposto ed approvato il numero di sei.)

Una voce. A scelta del Presidente.

Presidente. Li trarremo a sorte.

Risultano eletti i seguenti Signori Senatori:

Chiesi
Costantini
Pasolini
Mannelli
Farina
Montezemolo.

Presidente. Ora passeremo all'estrazione a sorte dei due supplenti.

Risultano eletti i seguenti:

Bona

Caccia.

Presidente. Sarà cura della Presidenza il domandare il giorno dell'udienza.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Do la parola al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Abbiamo udito la lettura delle nomine fatte da S. M. il Re di 25 nuovi Senatori. Fra questi ci sono anche parecchi appartenenti alle provincie di recente unite al Regno. Ora, siccome si dovrebbe, secondo l'ordine del giorno, passare alla nomina delle Commissioni permanenti, mi parrebbe conveniente che prima si procedesse alla revisione almeno della nomina di alcuni di quei nuovi nostri Colleghi, acciocchè nella formazione delle Commissioni permanenti possano essere nel medesimo tempo ed elettori ed eleggibili.

Presidente. Prima di domandare al Senato se approva la proposta dell'onorevole Scialoja, io mi permetto di fare un'osservazione.

Se attendiamo per alcuni, parmi si debba attendere per tutti, poichè altrimenti si farebbe una spiacevole esclusione.

Senatore Scialoja. Permetta, signor Presidente. Io prevedeva il caso che in qualche Ufficio s'incontrassero delle difficoltà: che il nominato cioè, non presentasse un documento, perchè a volte la poca diligenza del nominato fa sì che non si dà premura di presentare in tempo i documenti. Mi pare che quando la maggior parte di coloro che sono nominati si è fatta sollecita di presentare i documenti, si potesse procedere oltre, senza attendere che tutti fino all'ultimo i Senatori nominati sieno ammessi in Senato.

Presidente. Con questa intelligenza io domando al Senato se la proposta del Senatore Scialoja è appoggiata.

Chi l'appoggia, si alzi.

(È appoggiata.)

Chi crede che debba attendersi la convalidazione dei titoli dei nuovi Senatori per passare alla nomina delle Commissioni permanenti, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora passeremo al sorteggio degli Uffici.

Avverto i signori Senatori che domani si terrà seduta pubblica per comunicazioni del Governo.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* procede al sorteggio degli Uffici, i quali restano così composti:

UFFICIO I.

Tanari
Pallavicini-Mossi
Mirabelli
Medici
Astengo
Bufalini
Lambruschini
Venini

Del Giudice
Colonna Giachino
Spinola
Chiavarina
Pisani
Sighele
Ceppi
De Falco
Capponi
Cavalli
Pallavicini Trivulzio
De Luca
Cossilla
Chigi
Guicciardi
Sylos Labini
Pettinengo
Giovanola
Rossi G.
Fontanelli
Giustinian
Pavese
Rossi Alessandro
Di Nociglia
Beretta
Amari *conte*
Satriano
Pallavicini Fabio
Marzucchi
De Riso
Coppola
Mameli
Ricci
Pizzardi
Gozzadini
Antonini
Quaranta
Fiorelli
Des Ambrois
Arconati
Linati
Colla
Roncalli Vincenzo
Borromeo
Di Castagnetto
Di Castropignano
Sismonda
Sauli Lodovico.

UFFICIO II.

Siotto Pintor
Sanvitale
Cicccone
Notta
De Gasparis
Capriolo

S. Cataldo
Cambray-Digny
De Gregorio
Della Verdura
Serra Francesco
Sappa
Della Gherardesca
Devincenzi
Di Bovino
Manzoni Alessandro
Musio
De Sauget
Menabrea
Costantini
Laconi
Colacchioni
Di Sortino
Casati
Cataldi
Serra Orso
Grixoni
Caccla
Bona
Sclopis
De Ferrari R.
Lissoni
Cialdini
Balbi Piovera
Sauli Francesco
Canestri
Cipriani Pietro
Persano
Maglione
Giordano
Colonna Andrea
Meuron
Conelli
Tecchio
Lauri
Ruschi
Melegari
Strozzi
Lanzilli
Ambrosetti
Sella
Torremuzza
Spaccapietra
Vegezzi
Antonacci
Biscaretti.

UFFICIO III.

Vannucci
De Ferrari Domenico
Varano
Bevilacqua
Salmour

Corsi
De Gori
Montezemolo
Doria
Cantelli
Salvatico
Torre
Pepoli Carlo
Centofanti
Saracco
Monti
Carradori
Belgiojoso
Dallavalle
Barbavara
Cabella
Camerata-Scovazzo
Correale
Pironti
Michiel
Finocchietti
Della Rocca
Pastore
Ghiglini
Montanari
Cipriani Leonetto
Castelli M. A.
Loschiavo
Nazari
Moscuzza
Vacca
Arese
Della Bruca
Tommasi
Pasolini
Pernati
Gadda
Oldofredi
Cittadella
Cornero
Pepoli Gioachino
Mamiani
Arrivabene
Martinengo
Caracciolo
Bolmida
Di Campello
Acquaviva
Cacace
Stara
Bonelli

UFFICIO IV.

Burci
S. A. R., il Principe Umberto
Villamarina

Durando
Irelli
Gamba
Dragonetti
Pallavicini Ignazio
Serra F. M.
Pandolfini
Amari, *professore*
Bellavitis
Brioschi
Gallotti
Di Giovanni
Porro
Duchoqué
Gualterio
Bella
Balbi Senarega
Poggi
Miniscalchi Erizzo
Di Negro
Iacini
Cucchiari
Padula
Provana
S. Martino
Taverna
Imbriani
Errante
Mannelli
Gagliardi
Miraglia
Torelli
Mischi
S. A. R. il Principe Eugenio
Roncalli Francesco
Manzoni Tommaso
Panizzi
Zanolini
San Severino
Mazzara
Imperiali
Di S. Giuliano
Giovannelli
Melodia
Chiesi
Serra Domenico
D'Adda
Castiglia
Barracco
Calabiana
Spada
Scacchi
Savi

UFFICIO V.

Araldi Erizzo
Guardabassi

Ginori-Lisci
Conforti
Castelli Edoardo
Griffoli
Camozzi Vertova
Galvagno
Vesme
Monaco-Lavallette
Piazza
Oneto
De Foresta
Mayr
Sagredo
Revedin
Nappi
Borghesi
Sant'Elia
Vigliani
Strongoli Pignatelli
Fenzi
Scarabelli
Ricotti
Piazzoni
Sagarriga
Audiffredi
Lauzi
Lovera
Malvezzi
Scialoia
Di Giacomo

Marliani
Saluzzo
Farina
Robecchi
Marsili
Tholosano
Elena
Besana
Gravina
Angioletti
Giorgini
Fondi de Sangro
Pallieri
Paternò
Audinot
Tonello
Vercillo
Arezzo
Boncompagni
Bixio
Capone
Cadorna
Benintendi.

Presidente. Domani dunque i signori Senatori sono convocati al tocco negli Uffici ed alle due in seduta pubblica.

L'ordine del giorno per la seduta pubblica è: Comunicazioni del Governo.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1870

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario — *Omaggi — Congedi — Commemorazione del Senatore Luigi Cibrario — Lettura del verbale di deposito dell'atto di nascita del Conte di Torino — Relazione sui titoli dei Senatori Mongenet, Alferi, Petilli, Possenti — Presentazione di parecchi progetti di legge — Proposta del Senatore Manzoni T. combattuta dal Senatore Farina — Osservazioni dei Senatori Bellavitis e Scialoja — La proposta Manzoni è appoggiata — Avvertenze dei Senatori Consorti, Sagredo, Farina, Arrivabene, Montezemolo e De Luca — Ritiro della proposta Manzoni — Proposta del Senatore Giovanola, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pom.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e i Ministri della Guerra, della Marina e degli Esteri.

Il Senatore *Segretario* Manzoni T. dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

I Senatori Sanvitale e Bonelli domandano un mese di congedo, ch'è loro dal Senato concesso.

Fanno omaggio al Senato:

Il Presidente del R. Istituto musicale di Firenze, degli *Atti dell'Accademia musicale*.

I Prefetti di Salerno, Ferrara, Pavia, Bergamo, Venezia, Catania, Ancona e Bologna, degli *Atti di quei Consigli provinciali delle Sessioni ordinarie e straordinarie del 1869 e 1870*.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, di quattro esemplari del *Fascicolo del mese di gennaio 1870, seconda serie del Bollettino industriale*, e delle seguenti opere pubblicate da quella Direzione di Statistica: *Opere Pie; Abruzzi e Molise; Trattura della seta; Annali del Ministero; Situazione mensile dei conti del mese di agosto; I Comizi Agrari del Regno; Istituti industriali e scuole militari*.

Il Presidente della R. Deputazione di Storia patria di Torino, dei *Vol. IX e X della Miscellanea di Storia Italiana*.

Il Direttore Generale delle Gabelle, di 50 esemplari della *Statistica del commercio speciale d'importazione e d'esportazione nei primi nove mesi del corrente anno*.

Il signor Padelletti Guido, d'un suo libro per titolo: *Teoria della elezione politica*.

La tipografia Eredi Botta del *Vol. X delle discussioni della Camera dei Deputati, Parlamento Subalpino, Sessione 1853-54*.

Il signor dottore V. di Tregolina, d'un suo componimento poetico sopra *Roma liberata Capitale d'Italia*.

Il Senatore Rinaldo Ruschi, di due copie a stampa d'una sua *Esposizione agraria e industriale della città di Pisa*.

Presidente. Signori! Adempio ad un triste dovere che addolora l'animo mio e certamente rinnoverà la mestizia nel vostro. Il Senatore Cibrario, che vedemmo fra noi anco sullo scorcio dell'ultima Sessione, dopo lungo e acerbo soffrire, cessò di vivere a Salò, dove era andato a cercar salute.

La perdita di un tanto uomo dev'essere sentita non solo in Senato, di cui era membro prestantissimo, ma nell'Italia intera.

Egli era cittadino integerrimo, uomo pubblico onorevole, letterato sapiente, distintissimo. Di varie discipline egli scrisse, e basta rammentare la sua *Storia di Chieri*, quella della *Monarchia di Savoia*, l'opera sulla *Economia politica del Medio Evo*, per annoverarlo fra i valenti ed operosi scrittori moderni.

A noi non ispetta seguirlo nella carriera letteraria dove pure si distinse; solamente io credo, per rendere un giusto omaggio alla memoria di lui anche per questo lato, dover rammentare com'egli fosse prediletto sin dalla sua giovinezza dal Re Carlo Alberto per l'Ode che egli compose in occasione della nascita del Re, nelle cui mani si raccoglie oggi la *Monarchia Italiana*. Dell'amicizia che a quel Sovrano lo legava, diede egli un'ultima prova scrivendo quel prezioso libro dei *Ricordi* della sua missione ad Oporto, ed accompagnando a Superga la salma del Magnanimo Re, che fu primo iniziatore dell'indipendenza italiana.

Dal Governo Subalpino ebbe egli la difficile missione, quando insorsero la Lombardia e la Venezia, di rappresentarlo presso quei popoli, ed ivi si fece ammirare per temperanza di propositi, per coraggio civile, e per quella moderazione che in momenti difficili rendono importanti siffatte missioni.

Tornato a Torino, gli venne offerto il Ministero delle Finanze, che allora non credette poter accettare. In seguito però egli fu, nella sua carriera politica, compagno al Conte di Cavour; e seguendone le orme ed i consigli, propugnò il pensiero di far partecipe alla guerra di Crimea l'allora piccolo Stato della Sardegna. Quel fatto fu certo di non lieve momento, poichè da quel punto cominciò a farsi strada la influenza dell'Italia nelle cose europee, e ad iniziarsi indi la nostra grandezza. Egli vide fin d'allora, che gli Italiani, associati per quella impresa a due grandi Potenze come l'Inghilterra e la Francia, cominciavano a rappresentare nelle grandi quistioni europee una parte che certo, più che a quel picciolo Stato, s'addiceva a quello ben maggiore che stavamo per acquistare col valore delle armi e dei consigli.

Indi fu Ministro delle Finanze, e nell'amministrazione sua, fece sempre professione di liberi principii di economia. Tenne pure, non per gran tempo, il portafogli dell'Istruzione pubblica, ed elaborò un Codice universitario, che per sopravvenuti mutamenti, non poté venire alla pubblica discussione.

Chi non sa d'altra parte che quella dell'istruzione pubblica fu la sua cura più costante e premurosa, e che in ogni cosa che ad essa si attiene, fu sempre tra i primi e principali suoi promotori?

Quando morì ce lo rapì, era il Conte Cibrario vicepresidente del Senato, come dianzi era stato per molti anni de' suoi Segretari, uffici ne' quali si rendeva a tutti sommamente acetto.

D'onorificenza fu ricco, e, fra queste, senza rammentare i molti Ordini cavallereschi, di cui tessè la storia, e dei quali era insignito, dirò solamente che egli ebbe la Croce di Savoia al merito civile, la quale, come voi sapete, non si concede che col parere del Consiglio dell'Ordine stesso, e con espressa votazione. Moderato nei giudizi e nei costumi, di liberi propositi, e di carattere integerrimo, il nome suo resterà caro ai buoni e passerà, come nobile esempio, ai posteri. (*Vivi segni di approvazione*).

Ora si darà lettura dell'atto di deposito nell'Archivio del Senato dell'atto di nascita del Conte di Torino.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. legge.)

Il giorno cinque del mese di dicembre dell'anno mille ottocento settanta, in Firenze, nel locale dove ha sede il Senato e nel Gabinetto semicircolare della Biblioteca.

Compievansi il dì 26 dello scorso novembre in Torino da S. E. il Conte Gabrio Casati Presidente del Senato nella ultima Sessione, in qualità di ufficiale

dello Stato civile della Real Famiglia, l'atto civile di nascita di S. A. R. Vittorio Emanuele, Torino, Giovanni Maria, Conte di Torino, figlio delle LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa d'Aosta;

E nel successivo giorno veniva dallo stesso Eccellentissimo Conte Casati restituito e consegnato alla Direzione Generale degli Archivi del Regno altro dei due registri originali degli atti di nascita già ritirato dal medesimo ufficio per inscrivervi il nuovo atto di nascita, come risulta da apposito processo verbale che si esibisce.

Ora, avendo il prefato Eccellentissimo Conte Casati richiesto di poter consegnare l'altro dei Registri originali che vuol essere depositato nell'Archivio della Real Famiglia presso il Senato, si sono per tal effetto riuniti S. E. il Marchese di Torrearsa Presidente, l'onorevolissimo signor Marchese Spinola Questore ed il Cavaliere Avvocato Franceschi Bibliotecario coll'intervento del Barone Avvocato De Margherita Segretario Capo, ed aperto col mezzo delle tre chiavi ritenute dai prefati Presidente, Questore e Bibliotecario, il forziere dell'Archivio della Real Famiglia, vi si è depositato il Registro medesimo presentato dallo stesso Eccellentissimo Conte Casati col riferito verbale, non che l'atto di battesimo del neonato Principe e quello pure di S. A. R. il Principe di Napoli trasmesso dalla Cappella Regia dopo che era già stato depositato l'atto civile di nascita dello stesso Principe.

Dopo di che si è richiuso il forziere e ne vennero ritirate le chiavi dai medesimi che le hanno in consegna, Presidente, Questore e Bibliotecario.

E perchè risulti di quanto sopra se n'è redatto il presente processo verbale firmato dai prelodati Ecc. Conte Casati per la consegna, Presidente, Questore, Bibliotecario e Segretario Capo, copia del quale verrà unita al processo verbale da leggersi nella prima seduta pubblica del Senato.

Firmati all'Originale

CASATI
TORREARSA
T. SPINOLA
E. FRANCESCHI
F. DE MARGHERITA.

Per copia conforme all'Originale

Il Segretario Capo
F. DE MARGHERITA.

Presidente. Il Senatore Giovanola ha la parola per riferire sopra la nomina di nuovi Senatori.

Senatore Giovanola, *Relatore*. Con Decreto 1° dicembre corrente venne nominato Senatore del Regno il signor Cavaliere B. Massarra Mongenet.

L'Ufficio I, ha esaminato i titoli della di lui nomina, ed ha riconosciuto che l'onorevole Cav. Mongenet ha compiuta l'età richiesta dallo Statuto, e che

oltreciò è compreso nella Categoria terza dell'Art. 33. Per conseguenza l'Ufficio I per mezzo mio vi propone la convalidazione della nomina del Cav. Mongenet a Senatore del Regno.

Presidente. Chi ammette la conclusione del Relatore del 1° Ufficio, Senatore Giovanola, voglia alzarsi.

(Approvata.)

Senatore **Giovanola**, *Relatore.* Con Decreto 1° dicembre corrente venne nominato Senatore del Regno il marchese **Carlo Alfieri di Sostegno**.

L'Ufficio I ha riconosciuto nell'eletto le qualità volute dallo Statuto, avendo egli raggiunto l'età prescritta, ed appartenendo alla terza Categoria dell'Art. 33, e vi propono la convalidazione della sua nomina a Senatore del Regno.

Presidente. Chi ammette le conclusioni testè lette in favore del Senatore Alfieri, voglia alzarsi.

(Approvate.)

La parola è al Senatore **Manzoni T.**

Senatore **Manzoni T.** *Relatore.* Con Regio Decreto del 1° corrente S. M. elevava alla dignità di Senatore del Regno il Generale conte **Agostino Petitti Bagliani di Roretto**. L'Ufficio IV, cui venne commesso l'esame dei relativi titoli, ha rilevato che il nuovo eletto ha già varcato l'età senatoria: è investito fin dal 1860 del grado di luogotenente generale dell'esercito, tenne per ben due volte il portafoglio della Guerra, e fece parte della Camera dei Deputati qual rappresentante del Collegio di Cherasco nelle Legislature 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Riunendo quindi il conte Petitti le qualità richieste per far parte di quest'Assemblea, a mente dei paragrafi 3, 5 e 14 dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno, in nome dell'Ufficio IV vengo a propor la convalidazione dei suoi titoli.

Presidente. Chi ammette queste conclusioni sulla nomina del Senatore Generale Petitti, sorga.

(Approvate.)

Senatore **Capriolo**, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Capriolo**, *Relatore.* Con Reale Decreto del 1° del corrente mese fu nominato Senatore del Regno l'ingegnere comm. **Carlo Possenti**, già deputato, e presidente del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

Egli ha titoli incontrastabili per sedere in quest'Aula, imperocchè appartiene alla Categoria terza dell'Art. 33 dello Statuto, essendo egli stato deputato per tre Legislature, la settima cioè l'ottava e la decima; quindi, a nome del II° Ufficio, vi propongo la convalidazione della nomina del comm. Possenti a Senatore del Regno.

Presidente. Chi ammette le conclusioni del Relatore del II° Ufficio, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvate.)

La parola è all'onorevole Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di comunicare al Senato che Sua Maestà con Decreto del 7 settembre ultimo scorso accettava le dimissioni del Ministro della Guerra, Generale **Govone**, da esso rasse-

gnate per motivi di salute, e con Decreto di pari data nominava a Ministro della Guerra il Generale **Ricotti-Magnani**:

Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

1° Sullo stato degli impiegati civili;

2° Sull'ordinamento della Guardia Nazionale;

3° Codice sanitario;

4° Sulle incompatibilità parlamentari.

Presidente. Do atto della comunicazione fatta dal Presidente del Consiglio e della presentazione di questi quattro progetti di legge, che saranno tosto stampati e inviati agli Uffici.

La parola è al sig. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Di concerto col mio Collega, il Ministro di Grazia e Giustizia, ho l'onore di presentare al Senato lo schema di legge per modificazioni alla legge del 25 giugno 1865 sopra i diritti di autore.

Ho altresì l'onore di presentare un progetto di legge per l'abolizione dell'onere di vagantivo per le provincie di Venezia e Rovigo.

Presidente. Do atto al sig. Ministro della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno essi pure stampati e inviati agli Uffici.

La parola è al sig. Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge relativi alla riorganizzazione dell'Esercito.

Il primo si riferisce ad alcune modificazioni sulla legge organica del 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'Esercito.

Il secondo all'istruzione della milizia distrettuale.

Il terzo, che modifica la legge 27 giugno 1850 e 7 febbraio 1865.

Presidente. Do atto al signor Ministro della guerra della presentazione dei progetti di legge di cui diede comunicazione, e che avranno il loro solito corso.

Senatore **Manzoni T.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Manzoni T.** Alcuni dei progetti di legge testè presentati dagli onorevoli signori Ministri, lo furono già nella scorsa Sessione, e vennero esaminati negli Uffici e nominato l'Ufficio Centrale; io perciò proporrei che i menzionati progetti di legge si rimandassero agli stessi Uffici Centrali, che già se ne occuparono.

Presidente. Su questo dee deliberare il Senato, essendo un nuovo mandato che si tratta di conferire; anzi sarebbe conveniente di sapere innanzi tutto id quali progetti intende parlare l'onorevole proponente.

Senatore **Manzoni T.** Del progetto di legge sulla Guardia Nazionale, e di quello sullo stato degli impiegati civili e sulle incompatibilità parlamentari.

Presidente. Per procedere regolarmente e prima di mettere ai voti la proposta testè fatta, converrebbe prendere nota dei componenti questi Uffici.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Mi pare che il motivo che ha suggerito al Senato di soprassedere alla nomina delle Commissioni permanenti, possa anche indurre il Senato stesso a non nominare i nuovi Uffici Centrali per i progetti di legge oggi presentati, fino a che siano ammessi i nuovi Senatori che vennero ultimamente nominati: conseguentemente io chiederei che si differisca l'esame di questi progetti fino a che siano stati esaminati i titoli dei nuovi Senatori.

Presidente. Debbo fare osservare al Senato che il sospendere la nomina di questi Uffici, siccome propone l'onorevole Senatore Farina, porterebbe una remora negli affari, ed il Senato deve considerare se vuole ammettere questo ritardo.

Se lo vuole, io non posso fare a meno di chiamare la sua attenzione sulla proposta che fa l'onorevole Senatore e provocare su di essa il voto del Senato.

Comincio dunque dal domandare se questa proposta è appoggiata.

Si tratta di non nominare per ora alcuno Ufficio Centrale per i progetti di legge annunziati. S'intende che questa proposta verrebbe ad escludere implicitamente quella del Senatore Manzoni; perchè tanto varrebbe non nominare nuovi Uffici, quanto il non confermare i già esistenti.

Chi appoggia la proposta del Senatore Farina, sorga. (È appoggiata.)

La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io credo che nella proposta attuale esistano gli stessi motivi per non accettarla, che fecero ieri determinare dal Senato che per la nomina delle Commissioni permanenti, si attendesse l'approvazione delle nomine dei nuovi Senatori.

Questa determinazione non è talmente assoluta, che sia necessario che tutti i Senatori nominati siano ammessi, ma bensì è una determinazione la quale impedisce che si escludano assolutamente dal far parte degli Uffici e delle Commissioni, che devono esaminare questi nuovi progetti di legge, i nuovi Senatori.

Ora, se per quei progetti di legge che si dovrebbero demandare alle Commissioni permanenti, si è trovato opportuno di fare sì che potessero intervenire anche i Senatori dei quali man mano si vanno riconoscendo i titoli, pare a me che la stessa ragione possa militare per questi progetti di legge di cui è stato fatto cenno oggi, cioè che non si escludano indirettamente dal prendere parte alla discussione negli Uffici e nelle Commissioni quei Senatori dei quali man mano saranno convalidati i titoli.

Questa cosa mi pare tanto più opportuna in quanto che, come venne osservato ieri, vi sono dei Senatori di una provincia nuovamente annessa, i quali in questo modo resterebbero esclusi dall'esame di leggi importantissime, alcune delle quali sono nuove per i loro paesi.

Senatore Bellavitis. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Bellavitis.

Senatore Bellavitis. La proposta fatta dal Senatore Manzoni T. tendeva ad accelerare i nostri lavori, rimettendo ad Uffici Centrali, che già hanno studiato l'argomento, i progetti di legge di recente presentati.

Per altra parte a me pare che a tale proposta si opponga il nostro Regolamento, in quanto che le leggi devono essere rimesse agli Uffici, e a questi spetta nominare gli Uffici Centrali, i quali alla lor volta eleggono i Relatori.

Mi sembra però che l'altra proposta del Senatore Farina potrebbe ritardare i lavori del Senato, perchè le stesse circostanze potrebbero riprodursi ogni volta che da S. M. il Re fosse fatta la nomina di nuovi Senatori. Se ieri fu approvata la proposta del Senatore Scialoja, questa si riferiva soltanto alle Commissioni permanenti, le quali si occupano di speciali progetti di legge; nel nostro caso parmi si debba agire giusta il disposto del Regolamento, vale a dire che i progetti di legge sieno rimessi agli Uffici, i quali, nella nomina degli Uffici centrali o delle Commissioni potranno naturalmente tener presenti i nuovi Senatori, a mano a mano che la loro nomina venga dal Senato convalidata, e in tal modo non sarà arrestato l'andamento dei nostri lavori.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore Farina. Scusi, chiederei la parola per dare una semplice spiegazione.

Presidente. Ha la parola il Senatore Farina.

Senatore Farina. Io non ho inteso dire che si dovessero arrestare i nostri lavori, ma accennava solamente ad una brevissima sospensione, affinchè potessero intervenire negli Uffici quei Senatori, dei quali si stanno in questi giorni esaminando i titoli, e fra i quali, per esempio, oggi stesso se ne sono dal Senato ammessi tre o quattro.

Presidente. Ha la parola il Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Io credo che vi sia da fare una triplice distinzione intorno alla materia di cui ora si discute.

Ieri io feci la proposta, che il Senato adottò, sol per quanto concerneva le Commissioni permanenti, la cui missione per la massima parte è d'ordine economico interno del Senato, una sola occupandosi di materie legislative, cioè quella di finanze.

Per quest'ultima non mi pare sconveniente che si attendesse qualche giorno, perchè quelli fra i Senatori che sono stati nominati recentemente, e che appartengono alla nuova provincia testè aggregata al Regno, potessero portare anch'essi il contingente dei loro lumi in questa Commissione, od almeno concorrere come elettori alla sua formazione; ma qualora questa proposta speciale fosse convertita in massima generale, io credo che veramente i lavori del Senato ne uscirebbero, ed a questo proposito sento con piacere che

non fosse nemmeno nell'intenzione dell'onorevole Senatore Farina che questa massima venisse adottata.

Oggi dunque si discute, mi pare, indirettamente di questo solo, cioè, se si debbano nominare i nuovi Uffici centrali secondo la forma del nostro Regolamento, cioè a dire, negli Uffici, o per mezzo del Presidente, ovvero confermare li stessi Uffici che già avevano fatti studi intorno a questi progetti di legge. Io credo che, posta così la questione, sia cosa pericolosissima deciderla per massima; bisogna, per ciascuna legge, sapere i nomi di coloro che si erano occupati delle materie, consultare un poco questi Colleghi presenti se intendono continuare nel loro mandato, vedere insomma se vi è la loro convenienza e quella del Senato, di profittare degli stessi Uffici centrali; e se si dovessero rinnovare in tutto o in parte, allora si dovrebbe ricorrere ad uno dei due mezzi che ci offre il Regolamento, cioè o la nomina di queste Commissioni negli Uffici o per mezzo del Signor Presidente.

Presidente. In conseguenza parmi che, quando venga appoggiata la proposta dell'onorevole Senatore Manzoni, si debba interrogare il Senato se vuole o no confermare il mandato alle Commissioni nominate in altra Sessione. Ma prima di far ciò, si darà lettura dei nomi dei componenti i varii Uffici centrali.

Progetto di legge sullo stato degli Impiegati civili:

Farina
Cambray-Digny
Cantelli
Tonello
Des Ambrois.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Io pregherei il Presidente di mettere a partito volta per volta se s'intende di confermare l'Ufficio o rinnovarlo.

Presidente. Li leggeremo tutti, mettendoli ai voti partitamente.

Legge sulla riforma della Guardia Nazionale.

Menabrea
Cambray-Digny
Cantelli
Camozzi
Pepoli Carlo.

Legge sulle incompatibilità parlamentari.

De Foresta
Lauzi
De Falco
Amari professore
Sauli Francesco.

Legge sull'abolizione dell'onere del vagantivo nelle provincie di Venezia e di Rovigo.

De Foresta
Sagredo
Michiel
Pasolini
Giustinian.

Ora domando se la proposta Manzoni è appoggiata, (È appoggiata.)

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Io credo che anche quando il Senato votasse che si riconfermino gli antichi Uffici Centrali si perderebbe gran tempo, perchè dei signori Senatori dei quali si componevano, io credo che non ve ne sia alcuno presente.

Voci: Sì, sì, ve ne sono.

Senatore Conforti. O almeno ve ne saranno pochi; e bisognerebbe perciò fare un esame per verificare quei che vi sono e quelli che mancano, e ciò, ripeto, porterebbe una perdita di tempo,

Presidente. Io credo che parecchi dei signori Senatori che facevano parte di quegli Uffici, siano presenti, e che vi sia quindi la maggioranza.

Se si credesse però più opportuno di rinnovarne la nomina, bisognerebbe fare una votazione particolare per ogni Ufficio Centrale.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io prego ancora una volta il Senato a considerare che vi sono leggi importantissime che debbonsi applicare a una provincia dello Stato, della quale nel Senato non vi è ancora alcun rappresentante. Per conseguenza, proporrei che questi progetti di legge vengano rimandati agli Uffici, e intanto si compierà la convalidazione dei titoli di tutti i nuovi Senatori che dovranno prender parte alla votazione di quelle leggi stesse.

Per massima gli Uffici Centrali o Commissioni cessano colla chiusura della Sessione; e quindi, in forza del nostro Regolamento, devono essere rinnovati; che se si vuole fare una deroga al Regolamento, io credo si debba riservare alla circostanza in cui non possa essere esclusa niuna provincia dello Stato per esservi i suoi rappresentanti in questo onorevole Consesso.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Mi pare che il sistema più semplice sia quello di rimandare i progetti di legge agli Uffici.

Questi avranno le liste delle Commissioni passate, e probabilmente nel nominare gli Uffici Centrali verranno confermati quelli che anteriormente ne facevano parte. Intanto rinviandosi i progetti di legge agli Uffici non si perderà tempo.

Presidente. Debbo dichiarare che di diritto questi Uffici Centrali più non esistono, e quindi si dovrebbe procedere ad una nuova nomina. Se poi si accetta la proposta del Senatore Manzoni, si deroga al Regola-

mento: forse ci sarà qualche precedente, ma la lettera del Regolamento vi è decisamente contraria. Quindi chi accetta la proposta del Senatore Farina, non deve fare altro che votare contro quella dell'onorevole Manzoni, e questa reietta, il Senato rientrerà nel diritto suo, rimandando cioè agli Uffici l'esame delle accennate leggi, i quali nomineranno quelli Uffici Centrali che crederanno.

Senatore Manzoni T. A mia giustificazione debbo dire che io ho proposto una cosa che già si fece in altre Sessioni.

Senatore Farina. Ma non c'erano nuove provincie aggregate.

Presidente. Il Senatore Montezemolo ha la parola.

Senatore Montezemolo. Apprezzando le ragioni esposte dal Senatore Farina, ma tenendo anche gran conto del bisogno che ha il Senato di procedere spedatamente nei suoi lavori, io credo che ci sarebbe ancora un mezzo termine da poter conciliare tanto le esigenze del lavoro quanto quelle del Regolamento.

Per massima, come l'onorevole Presidente affermava, ora tutte le Commissioni sono cessate. D'altronde, la nomina di esse fatta ora dal Senato recherebbe inconvenienti, sia perchè non accertato il numero dei presenti, sia perchè non si sa quando arriveranno quelli che sono ancora desiderati.

Forse un mezzo vi sarebbe per conciliare i diversi interessi; si potrebbe cioè affidare la nomina degli Uffici centrali al signor Presidente, il quale può avere tutte quelle notizie di fatto che a noi difficilmente può accadere di conoscere; e così si procederebbe spedatamente nei nostri lavori con tutti quei riguardi che si devono ai Senatori nuovamente nominati, ed a quelli che volentieri prendono parte alle nostre discussioni.

Presidente. Ringrazio l'onorevole Senatore Montezemolo della deferenza che ha voluto usare verso il Presidente; ma comprendendo l'interesse che si annette alla composizione degli Uffici Centrali che devono riferire su parecchi progetti di legge, io debbo declinare assolutamente un tale incarico, e credo che la cosa più conveniente sia che il Senato francamente deliberi, se accetta di ritenere gli Uffici centrali preesistenti, derogando al Regolamento, secondo la proposta dell'onorevole Senatore Manzoni T., oppure se crede che questi debbansi eleggere nel modo prescritto dal nostro Regolamento.

Senatore De Luca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Luca. Io credo che il meglio che si possa fare è di stare al Regolamento, non essendovi ora una ragione per violarlo.

Aggiungo pure — e premetto che non fo parte di verun Ufficio centrale — che col sottoporre ai voti del Senato se queste Commissioni debbano rimanere o no, se uno di essi, per esempio, non fosse approvato dal Senato stesso, rimarrebbero con tutta i Senatori che ne facevano parte.

Ora se debbono rimaner tutti gli Uffici antecedenti, si faccia una votazione per tutti; oppure, ed è ciò che io proponevo, si stia al Regolamento, e domani o questa sera stessa gli Uffici addivengano alla nomina degli Uffici Centrali, il che potranno fare con più cognizione di causa, perchè sapranno, ora che gli Uffici sono rinnovati, essenzialmente a chi confidare i loro pensieri e la loro maniera di vedere sulle leggi proposte.

Senatore Manzoni T. Ritiro la mia proposta.

Presidente. Il signor Senatore Manzoni T. avendo ritirato la sua proposta, i progetti di legge stati testè presentati saranno rimandati agli Uffici per la nomina regolare degli Uffici Centrali.

Signori, il Senato deve ora, a norma del Regolamento, occuparsi della Commissione che deve redigere l'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Sanno che la stessa si fa a schede, e che la Commissione è composta di tre Senatori.

Se i Signori Senatori vogliono preparare le schede...

Senatore Giovanola. Se l'onorevole signor Presidente avesse la compiacenza di nominarli egli stesso, come s'è fatto altre volte, saremmo contentissimi.

Presidente. Mi si permetta dichiarare una volta per sempre che io ringrazio vivamente il Senato dell'onorevole incarico che vorrebbe affidarmi, ma che anerei non assumermi questa responsabilità.

Senatore Giovanola. Sta benissimo che dal Regolamento del Senato siano prescritte le norme per la nomina della Commissione incaricata di redigere la risposta al discorso della Corona, ma i precedenti di questi ultimi anni portano che il Senato incaricava l'Ufficio stesso di Presidenza della compilazione dell'indirizzo; sarei quindi d'avviso di attenerci a questi precedenti; si pregasse cioè l'Ufficio di Presidenza di volere formulare l'indirizzo da approvarsi poi dal Senato.

Presidente. Rispettando i precedenti, io non posso oppormi alla proposta dell'onorevole Giovanola; è necessario per altro che sia approvata dal Senato.

Metto dunque ai voti la proposta del Senatore Giovanola; chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvata.)

L'ordine del giorno è esaurito. Appena l'indirizzo sarà pronto, i Signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio, e ciò avrà luogo al più presto possibile.

Senatore Farina. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola per una mozione d'ordine.

Senatore Farina. Pregherei il signor Presidente a voler convocare gli Uffici per l'esame dei progetti di legge stati già presentati.

Presidente. Verranno convocati gli Uffici appena quei progetti saranno stampati.

La seduta è sciolta (ora 3 1/2).

TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1870

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario — Omaggi — Congedi — Sunto di petizione — Messaggi del Presidente della Corte dei Conti e del Presidente della Camera dei Deputati — Relazione sui titoli dei Senatori Cerruti, Di Larderel, Pallavicini, Di Monale, Ribolty, Bonacci, Pasqui, De Sonnaz, Mezzacapo, Guiccioli — Introduzione dei Senatori Alferi e Guiccioli — Giuramento dei Senatori Pelitti, De Sonnaz, Mezzacapo — Lettura ed approvazione del Progetto d'indirizzo in risposta al Discorso della Corona — Presentazione di cinque progetti di legge — Interrogazione del Senatore Chiesi al Ministro della Guerra — Risposta del Ministro — Istanze dei Senatori Arrivabene e Sagredo — Replica del Senatore Chiesi — Si riprende l'ordine del giorno — Osservazioni dei Senatori Poggi, Farina e Casati — Presentazione di una proposta firmata da dieci Senatori — Osservazioni del Ministro dei Lavori Pubblici, cui risponde il Senatore Chiavarina — Obbiezioni del Senatore Farina — Schiarimenti del Senatore Scialoia — Replica del Ministro dei Lavori Pubblici — Nuove obbiezioni del Senatore Farina — Avvertenza del Senatore Menabrea — Proposta del Senatore Scialoia, accettata — Sorteggio della Deputazione per presentare a S. M. il Re l'indirizzo in risposta al Discorso della Corona.

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pom.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze; più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e il Ministro della Guerra.

Il Senatore Segretario Ginori-Liscini legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Reggio (Emilia) della *Statistica generale di quella provincia*;

Il Cav. Luigi Osio, d'un volume dei *Documenti diplomatici tratti dagli Archivi Milanesi, da esso coordinati*;

Il Sig. Cav. E. Strada, Generale di cavalleria, d'un esemplare della seconda parte d'un suo lavoro per titolo: *Scherma e Tiro, cenno sulla cavalleria e sulle contabilità; sulle razze di cavalli e cani e caccia*;

Il Ministro della Guerra, di 300 esemplari a stampa delle *Relazioni della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa militare per gli anni 1867-68-69*;

Il Cav. M. Graffagai, Procuratore Capo, d'un suo *Discorso pronunciato all'assemblea dei Procuratori di Genova il 30 novembre 1870*;

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, della seconda serie del *Bollettino industriale del Regno d'Italia*;

Il Cav. Avv. Aristide Battaglia d'un suo opuscolo per titolo: *Il diritto pubblico ed il Papa*.

I Senatori Gallotti, Sylos Labini, Sagarriga, Roncalli Francesco e Della Gherardesca chiedono un con-

gedo, i quattro primi d'un mese, l'ultimo di giorni quindici, ch'è loro dal Senato accordato.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del seguente sunto di petizione:

N. 4464. Il Sindaco, a nome del Consiglio comunale di Spezia, espone le ragioni del voto emesso da quel Municipio che il Circondario di Spezia venga staccato dalla provincia di Genova, e sia costituito Capoluogo di Provincia colla aggregazione del territorio di quello di Massa e dei mandamenti di Pietrasanta e Serravezza.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà pure lettura dei seguenti messaggi:

Firenze, addì 8 dicembre 1870.

La Camera dei Deputati nella pubblica tornata di quest'oggi si è definitivamente costituita mediante lo insediamento del suo Ufficio di Presidenza.

Il sottoscritto nel recarsi a premura di renderne informata l'E. V. Le porge i distinti ringraziamenti per il favoritogli annunzio della costituzione del Senato del Regno da V. E. sì degnamente presieduta.

Il Presidente
GIUSEPPE BIANCHERI.

Firenze, 6 dicembre 1870.

Adempiendo al disposto della legge 15 agosto 1867, N. 3853, il sottoscritto si pregia trasmettere a cotesto onorevole Ufficio di Presidenza l'Elenco delle registra-

zioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti nelle quindici scorse, dal 16 agosto al 30 novembre 1870.

Il Presidente
DUCHOQUÉ.

Presidente. Il Senatore Alfieri, che prestò giuramento nella seduta reale, ed i cui titoli di nomina furono riconosciuti validi dal Senato, attende di essere introdotto in quest'Aula. Prego i signori Senatori Scialoja e Des Ambrois a volerlo introdurre.

(Il Senatore Alfieri è introdotto nell'Aula, ed il Presidente lo proclama Senatore e lo invita a prendere posto fra i suoi Colleghi.)

Invito il Senatore Chiavarina a riferire sui titoli per la nomina a Senatore dei signori Marcello Cerruti e Di Larderel.

Senatore Chiavarina, *Relatore*. Ho l'onore di riferire a nome del I Ufficio sui titoli del Commendatore Marcello Cerruti, Ministro Plenipotenziario e Inviato Straordinario, nominato Senatore del Regno con Regio Decreto in data del 1° dicembre 1870.

Il Commendatore Marcello Cerruti è stato nominato Inviato straordinario, e Ministro plenipotenziario con Decreto 30 novembre 1862, perciò appartiene alla Categoria 7^a dell'Articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno.

Egli ha oltrepassata l'età di anni 40, epperò a nome del I Ufficio propongo la sua ammissione a Senatore del Regno.

Presidente. Chi intende approvare le conclusioni del I Ufficio per la convalidazione della nomina a Senatore del Commendatore Marcello Cerruti voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore Chiavarina, *Relatore*. Ho parimenti l'onore di riferire a nome dello stesso I Ufficio sui titoli del signor Conte Federico di Larderel sindaco di Livorno, stato nominato Senatore del Regno con Decreto 1° dicembre 1870. Appartiene egli alla Categoria 21 dell'Articolo 33 dello Statuto. Come risulta dalle fidi di battesimo, egli è nato nel 1815, epperò ha raggiunto l'età di 40 anni. Dagli attestati autentici risulta inoltre ch'egli paga da più anni tre mila franchi di imposizioni dirette; epperò, a nome dello stesso I Ufficio, propongo la sua ammissione in Senato.

Presidente. Chi accetta le conclusioni del I Ufficio per la nomina a Senatore del Conte Federico di Larderel voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore Caccia, *Relatore*. Con Decreto del 1° dicembre 1870 il Principe Francesco Pallavicini fu nominato Senatore del Regno in base alla Categoria 21 dell'Articolo 33 dello Statuto. Egli ha dimostrato di pagare imposte al di là di 6 mila lire. Ha sorpassato il 40° anno d'età, quindi il II Ufficio ad unanimità propone

al Senato la conferma del Principe Pallavicini a Senatore del Regno.

Presidente. Chi accetta le conclusioni del II Ufficio per la nomina a Senatore del Principe Pallavicini si levi.

(Approvato.)

Senatore Pepoli Carlo, *Relatore*. Sua Maestà il Re con Decreto in data del 1° dicembre 1870 ha nominato Senatore del Regno il signor Commendatore Vice-Ammiraglio Augusto Riboty, già Ministro della marina. Vista e considerata la citazione dell'Art. 33, Categorie 5 e 14, che sono applicabili al caso presente, ho l'onore, a nome del III Ufficio, di proporre al Senato di voler convalidare la nomina a Senatore del Regno, nella persona del sullodato signor Commendatore Vice-Ammiraglio Augusto Riboty.

Presidente. Chi ammette le conclusioni del III Ufficio voglia levarsi.

(Approvato.)

Senatore Pepoli Carlo, *Relatore*. Sua Maestà il Re con Decreto in data del 1° dicembre 1870 nominò a Senatore del Regno il Cavaliere Alessandro Buglione Di Monale ex-deputato e Consigliere di Stato.

Visti i documenti da lui presentati, e considerato l'art. 33, Categoria 15, applicabile al caso presente, ho l'onore a nome del III Ufficio di proporre al Senato il convalidamento della nomina a Senatore del Regno nella persona del signor Cavaliere Alessandro Buglione Di Monale.

Presidente. Chi accetta le conclusioni testè formulate per la convalidazione dei titoli del Cavaliere Di Monale, voglia levarsi.

(Approvato.)

Senatore Pepoli Carlo, *Relatore*. Con Decreto Reale in data del primo dicembre 1870 piacque a S. M. il Re di nominare Senatore del Regno il Commendatore Filippo Bonacci Presidente di Sezione di Corte di Cassazione: citandosi l'Articolo 33, 8^a Categoria dello Statuto fondamentale del Regno.

Avendo verificato i titoli tutti che appartengono per tale nomina al sullodato sig. Commendatore, ed anche udito il parere del III Ufficio, ho in suo nome l'onore di proporre alla approvazione del Senato la nomina di Senatore nella persona del signor Commendatore Filippo Bonacci.

Presidente. Chi ammette le conclusioni del III Ufficio per la convalidazione della nomina a Senatore del Commendatore Filippo Bonacci, sorga.

(Approvato.)

Senatore Poggi, *Relatore*. A nome del IV Ufficio ho l'onore di riferire al Senato che con Decreto del 1° dicembre 1870 il Commendatore Znobi Pasqui è stato nominato da S. M. il Re Senatore del Regno. Egli cominciò la sua carriera giudiziaria fin dal 1831, e questa data basterà a persuadere il Senato come egli abbia di non poco superati i 40 anni. Da 11 anni poi copre ed esercita le funzioni di Consigliere di

Corte di Cassazione, dimostrandò che ha oltrepassato il termine prefisso dall'articolo 33 dello Statuto, categoria 12, per poter essere nominato Senatore; per cui a nome del IV Ufficio ho l'onore di proporvi la convalidazione di questa nomina.

Presidente. Chi ammette le conclusioni del IV Ufficio relative alla convalidazione della nomina a Senatore del Commendatore Zanobi Pasqui, sorga.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, Relatore. Il conte Maurizio Luigi Gerbaix De Sonnaz, Primo Aiutante di campo di S. M., fu nominato Senatore del Regno con R. Decreto del 4 dicembre 1870, fondato sulla Categoria dell'articolo 33 dello Statuto.

Nacque a Torino il 26 novembre 1816, e percorsa una splendida e brillante carriera nelle armi, venne per merito di guerra nominato maggior generale con R. Decreto del 25 maggio 1859, e per merito parimenti di guerra con altro Decreto Reale del 3 ottobre 1860 fu elevato all'alto grado di luogotenente generale, ed ebbe altresì il comando del Corpo d'armata di riserva nel 1866 conferitogli con R. Decreto del 16 luglio di quell'anno.

Risultando pertanto dagli esibiti documenti che egli ha passata l'età dei 40 anni prescritta dall'Art. 33 dello Statuto, e che trovasi compreso nella Categoria a cui si riferisce il Reale Decreto di nomina, mi reco ad onore di proporvi, a nome del IV Ufficio, che vogliate ammetterlo fra i Senatori del Regno.

Presidente. Chi accetta le conclusioni del IV Ufficio in favore del generale De Sonnaz, voglia levarsi.

(Approvato.)

Senatore Manzoni T. Relatore. Il IV Ufficio, a cui ho l'onore di appartenere, mi dava il piacevole incarico di proporre la convalidazione della nomina a Senatore del Regno fatta da S. M. con R. Decreto del 1° corrente, in persona del comm. Luigi Mezzacapo, luogotenente generale nell'Esercito.

Questo distintissimo official generale ha oltrepassato l'età prescritta, essendo nato il 25 gennaio 1814, e per l'alto grado di cui è investito appartiene alla Categoria 14^a dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno per poter far parte di quest'Assemblea.

Presidente. Chi ammette le conclusioni del IV Ufficio, voglia alzarsi.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Chiesi, per riferire sulla nomina del Senatore Guiccioli.

Senatore Chiesi, Relatore. Il marchese Ignazio Guiccioli fu nominato Senatore del Regno con Regio Decreto del 1° dicembre 1870, che si riporta alla Categoria 21 dell'Articolo 33 dello Statuto.

Nato a Ravenna il 18 marzo 1806, fu nel 13 maggio 1848 nominato membro dell'Alto Consiglio istituito dal Pontefice Pio Nono nei primi momenti dell'italiano risorgimento; fu eletto nel 31 gennaio 1849 dalla città e provincia di Ravenna a rappresentante del po-

polo nell'Assemblea Costituente Romana; fu ministro di Finanza a Roma nel 1849; e sedè deputato al Parlamento Italiano nella cessata Legislatura.

Ma non occorre venir noverando i meriti politici di questo esimio cittadino. Basti il notare che, possessore in vario provincia del Regno di ricche proprietà, nel solo Comune di Ravenna è intestato da molti anni, per un estimo complessivo per fondi rustici di lire italiane settecento cinquantotto mila seicento quaranta sei, per i quali paga lire diciassette mila settecento novanta due d'imposizione diretta, senza contare altre annue lire settecento trenta sei che paga per fondi urbani situati nello stesso Comune.

Avendo egli pertanto passata l'età prescritta dall'Art. 33 dello Statuto, come risulta dall'esibito certificato dell'Ufficiale dello Stato Civile del Municipio di Ravenna, e constando da certificato autentico della Agenzia delle Imposte Dirette e Catasto di Ravenna come sia a lui largamente applicabile la categoria del censo, a cui si riferisce il Decreto di nomina, mi pregio di proporvi, a nome del IV Ufficio, che vogliate ammetterlo tra i Senatori del Regno.

Presidente. Chi accetta le conclusioni del IV Ufficio, voglia levarsi.

(Approvato.)

Il Senatore Guiccioli avendo prestato giuramento nella Seduta Reale, prego i signori Senatori Mamiani e Beretta a volerlo introdurre nell'aula.

(Il Senatore Guiccioli, introdotto nell'Aula, è proclamato Senatore.)

Ed ora pregherò i Senatori Aresi e Beretta ad introdurre il Senatore Petitti.

(Il Senatore Petitti, introdotto nell'Aula, presta giuramento nella consueta formola.)

Presidente. Do atto al Senatore Petitti del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

(Il Senatore De Sonnaz, introdotto nell'Aula, presta giuramento nella consueta formola.)

Presidente. Do atto al Senatore De Sonnaz del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

(Il Senatore Mezzacapo, introdotto nell'Aula, presta giuramento nella consueta formola.)

Presidente. Do atto al Senatore Mezzacapo del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Nella Seduta precedente fu incaricato l'Ufficio di Presidenza della redazione dell'Indirizzo in risposta al Discorso della Corona. Il Relatore Senatore Mamiani avrà la compiacenza di darne lettura al Senato.

Senatore Mamiani, Relatore. Sire. Il Senato del Regno reudevi grazie solenni delle calde e sapienti parole che testè pronunziaste nell'Aula Parlamentare, colmando i cuori italiani di consolazione, di fiducia e di gratitudine. Nè il cuore stesso della Maestà Vostra le poté proferire senza gioia sublime indirizzandole

per la prima volta ai Rappresentanti d'ogni parte d'Italia e loro annunziando che lo stendardo nazionale è inalberato per sempre sulla cima del Campidoglio.

Nessun figliuolo di Re vendicò e compiette, come la Maestà Vostra, con devzione e coraggio eroico i paterni proponimenti. Voi, dando Roma all'Italia, sua capitale gloriosa e desideratissima, scioglieste appieno il gran voto e confermaste a Voi stesso il titolo sacro e invidiato di Re Galantuomo. (*Bene!*)

Gli ansiosi pericoli, le sventure, le trepidazioni di ventitré anni sono oggidì compensate ad esuberanza, poichè vi condussero a potere affermare dall'alto del trono che *l'Italia è libera ed una, e ormai non dipende più che da noi il farla grande e felice*. E diverrà, del sicuro, grande e felice, se un senso operoso del dovere, se il risorgimento nostro morale pareggerassi a quello delle sorti politiche.

Ma sebbene Voi siate compreso, o Sire, da giusta letizia per l'Italia compiuta, nullameno vi è forza di riflettere che in questo mentre due nazioni potenti e cultissime si lacerano con lunga e terribile guerra, e sembrano far dubitare dei vantati progressi della età che viviamo.

Il Senato approva la rigorosa neutralità osservata dal vostro Governo inverso due popoli a cui la Penisola è debitrice di alleanze recenti e fruttuose, e fra cui ci affrettammo d'interporre uffici schiettamente amichevoli.

Piacca a Dio che l'intervenir nostro premuroso ed assiduo in unione con altri Stati giunga a metter fine a un conflitto troppo ingiurioso all'umanità, troppo dannoso all'Europa, cui fa ugual bisogno la scienza, la prosperità e la forza della Francia e della Germania. Tale su questi frangenti è il giudizio non già di pochi ma d'ogni ordine di cittadini, per quella imparzialità di animo che l'Italia assume dal sentirsi nata a crescere al mondo i pegni e le guarentigie di equilibrio e di pace internazionale.

Salvochè per adempiere quest'alta di lei missione fra i popoli conveniva serrare l'ultima porta rimasta dischiusa di qua dall'Alpi a qualunque straniero, e restituire ai Romani il diritto imprescrittibile di poter disporre di se medesimi.

Per ciò, Sire, Voi comandaste che le truppe italiane entrassero nella Città Eterna, dove le accolse una festa ed una esultazione sì fatta, che mai non fu mostrata maggiore a nessuna milizia liberatrice, e dove l'antico e tacito patto fraterno fu suggellato dall'autorità irrefragabile d'un solenne plebiscito.

Spetta ora al Parlamento di provvedere perchè le coscienze più timorate s'acquietino; l'alto ufficio spirituale della Santa Sede rimanga intatto e indipendente, rimangano franche le relazioni di lei con l'universo cattolico e vi si aggiunga l'esempio, che intendiamo porgere a tutti, di allargare al possibile le libertà della Chiesa, la quale oggimai non avrà impedimento nessuno per ritemperarsi nelle venerande tradizioni dei secoli antichi.

Il Senato applaude a Vostra Maestà, sentendola assicurare che la traslazione in Roma della sede capitale è imminente; e che ciò porge occasione al vostro Governo di studiar di nuovo una maggiore semplicità negli ordinamenti giudiziarii e ministrativi, dilatando in pari tempo le attribuzioni e le libertà provinciali e municipali, che sono, del certo, le più feconde e conformi in tutto all'indole nostra.

Il Senato altresì è lieto di apprendere dalla Vostra bocca che non andranno perduti per noi i copiosi ammaestramenti che la guerra attuale scrive col sangue di migliaia di valorosi, e ci movono a credere che cittadino e soldato debbono essere un nome solo, e che tanto cresce la probabilità del vincere quanto le armi sono più dotte e disciplinate. Ciò studieremo con zelo nelle proposte ministeriali; per ciò stesso aspettiamo premurosi i disegni di legge promessi circa la istruzione pubblica, che Vostra Maestà reputa a gran ragione strumento primo ed efficacissimo della potenza nazionale.

Ma i nervi della guerra come della pace sono eziandio le buone finanze; e intorno ad esse ripiglieremo, Sire, le nostre cure incessanti, con desiderio di acquistare al possibile il tempo involontariamente perduto.

Su questo tema e sovr'altre proposte di legge che piaccia al Vostro Governo di presentarci, noi adopereremo tanta maggiore diligenza e ponderazione in quanto, come l'avverte la Maestà Vostra, compiuti oggimai il riscatto e l'unificazione della patria, si dileguano le cagioni dei passati dissidii, e solo ci resta di gareggiare nobilmente fra noi nel fornir quella di buone leggi e condurre insino al fastigio il monumento incrollabile a cui tutti gli onesti ed i generosi recarono la loro pietra.

SIRE,

La lealtà proverbiale dei Principi di Savoia, e soprattutto la Vostra, cimentata da mirabili prove mossero la Nazione Spagnuola a chiedervi un gran sacrificio, concedendo a Lei il Vostro figliuolo Amedeo per reggerne ed accertarne i destini.

L'Italia partecipando a quel sacrificio e privandosi insieme con Voi d'una cara parte di se medesima, gode tuttavolta che un degno rampollo di Vostra stirpe chiamato a stringere lo scettro glorioso di Carlo V, dedichi tutto se stesso al felice risorgimento d'un popolo affratellato con noi di schiatta, di genio, di civiltà, di sventure, e saldo come noi nel proposito di conciliare quindi innanzi la libertà e il Principato, il progresso e l'ordine, le istituzioni popolari e l'autorità delle leggi.

(*Segni d'approvazione.*)

Presidente. Se nessuno domanda la parola sull'indirizzo, lo metterò ai voti.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativamente alla *Sila delle Calabrie*.

Altro per la *Proroga del termine dell'art. 16 della legge del 24 gennaio 1864 per l'affrancazione delle enfiteusi nelle provincie della Venezia e di Mantova*.

Altro per la *Proroga dei termini stabiliti dalla legge 26 febbraio 1865 N. 2168, sull'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia*.

Altro per il *Divieto di attingere acque salse e d'exportare alghe o terre salifere, e vigilanza dei tabacchi nelle zone doganali della Sicilia*.

Ed un altro per la *Prescrizione degli stipendi ed altri assegnamenti personali*.

Presidente. Do atto al sig. Ministro delle Finanze della presentazione di questi progetti di legge.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Poichè veggio presente nell'Aula l'onorevole sig. Ministro della Guerra, se il Senato me lo consente, vorrei chiedere al medesimo alcune spiegazioni intorno a due Decreti del 13 novembre del corrente 1870; l'uno riguardante l'istituzione dei Distretti Militari di provincia, l'altro sulle modificazioni introdotte nel Corpo dei Bersaglieri.

Non intendo di muovere una vera interpellanza; bramo semplicemente di chiedere all'onorevole signor Ministro della Guerra, come diceva, alcune spiegazioni.

Presidente. L'onorevole Senatore Chiesi domanda all'onorevole Ministro della Guerra alcune spiegazioni.

È necessario che ciò sia consentito dal Senato e venga accettato dall'onorevole Ministro. Interrogherò anzitutto il Senato.

Chi acconsente che il Senatore Chiesi interroghi il signor Ministro della Guerra sui due citati Decreti del 13 novembre 1870, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Domando al signor Ministro della Guerra se intende rispondere.

Ministro della Guerra. Sono a disposizione del Senato.

Presidente. Il Senatore Chiesi adunque ha la parola.

Senatore Chiesi. Con R. Decreto del 13 novembre 1870 furono soppressi i Comandi Militari di provincia. A questi vennero sostituiti i Distretti Militari. Giova peraltro avvertire che i Comandi Militari di Provincia soppressi somonavano a 69, e che i Distretti Militari nuovamente istituiti sono ridotti a soli 45. Questi Distretti furono divisi in tre classi.

Ho letto attentamente la Relazione che precede il Decreto Reale da me citato, e sebbene io non sia militare, e sia anzi profano interamente a questa scienza che può dirsi il fondamento e il baluardo della libertà e della indipendenza dei popoli, ciò nullameno dichiaro che non ho potuto non riconoscere la ragionevolezza di molti fra i motivi addotti per giustificare

un tale Decreto; e principalmente tra questi mi è sembrato notevolissimo quello dell'istruzione che verrà data da questi Comandi di Distretto ai soldati di seconda categoria. Questa è, a mio credere, un'importantissima modificazione, tanto più che, come avverte l'onorevole signor Ministro nella sua elaborata Relazione, i soldati della seconda categoria potranno ricevere quest'istruzione senza essere allontanati dalla loro terra nativa.

Cionullameno è un fatto che questa soppressione dei Comandi di Provincia, la quale è una vera demolizione, ha destato molto scontento nelle diverse provincie nelle quali essi funzionavano. Queste lagnanze furono ripetute da vari Giornali, ed anche molto accreditati.

Io vorrei pregare l'onorevole signor Ministro della Guerra a volerci dare qualche spiegazione intorno a questa soppressione dei Comandi di Provincia e sulla nuova istituzione dei Distretti Militari, tanto più che in alcuni periodici ho notato che si fa carico al Ministero di aver emanato questo Decreto prima della presentazione del Progetto di Legge sull'ordinamento dell'Esercito.

Io non ho in animo certamente di fare opposizione al Ministero; ripeto anzi che sebbene io sia profano a questa materia, molte delle ragioni che ho riscontrate nella relazione che precede il Decreto, mi hanno persuaso della utilità e della convenienza del Decreto stesso.

Ad ogni modo io prego il signor Ministro, poichè è presente, a voler dare qualche spiegazione in proposito.

E giacchè ho la parola, vorrei pur chiedere qualche spiegazione allo stesso signor Ministro sull'altra importante modificazione che ha fatto nell'arma dei Bersaglieri, arma benemerita che ha gloriose tradizioni, e che gode la stima, la fiducia, la simpatia di tutti gli Italiani.

Quest'arma, che fu creata dal compianto generale Alessandro La Marmora, fu da prima un piccolo Corpo, era anzi una sola compagna. Divenne nel 1842 un battaglione, e a poco a poco, riconoscendosene i buoni risultati, venne talmente accresciuta, che fu portata a dieci battaglioni di 4 compagnie per ciascuno. E questo accrescimento si debba al merito e alla bravura degli stessi Bersaglieri, e lo dichiara lo stesso onorevole signor Ministro nella sua relazione che precede il Decreto, di cui mi sia permesso riportare le parole: « I Bersaglieri, così esso si esprime, non hanno mai smentito la buona reputazione acquistata, ed anzi la illustrarono così in Crimea come nella campagna del 1859 e nelle successive. »

Con queste parole il Signor Ministro rende giustizia al valore, al patriottismo, all'abilità di questo benemerito Corpo. Ma è cosa indubitata ch'esso viene ora radicalmente modificato.

Erano dapprima cinque reggimenti; e questi reggimenti sono ora ampliati sino al numero di 10. Invece, ne sono diminuiti i battaglioni, dimodochè questo Corpo soffre una diminuzione di 5 battaglioni; dal che, come

diceva, ne proviene (per quanto sembra a me) una radicale modificazione del Corpo medesimo.

Anche su questo Decreto si sono lette nei Giornali non poche critiche e molto amare; e perciò io mi sono permesso, giacchè il Senato ha aderito, di pregare l'onorevole Signor Ministro, a voler dare una qualche spiegazione anche su questo Decreto, e specialmente manifestarci per quali cause ha creduto opportuno che questi due Decreti precedessero il progetto di legge che egli ha presentato sull'ordinamento dell'esercito.

Attendo dalla cortesia del Signor Ministro quella risposta che crederà dare alle mie domande.

Ministro della Guerra. Deggio prima d'ogni cosa ringraziare l'onorevole Senatore Chiesi di ciò che, nel chiedermi qualche spiegazione intorno alla istituzione dei Distretti Militari, egli ha ben voluto cortesemente premettere, vale a dire come in generale siffatta istituzione sia stata favorevolmente accolta, e per assai buone siano state ammesse le ragioni da me addotte nel presentarla alla sanzione Sovrana.

Se bene ho inteso, l'onorevole Senatore vorrebbe che io dessi qualche schiarimento intorno alla opportunità di questo provvedimento, e intorno ai danni che ne possono derivare per alcune province, dacchè, come egli ha avvertito, a 69 Comandi di provincia vengono ora sostituiti 45 Comandi di Distretto Militare, e così 24 province ne rimangono prive.

Quanto all'opportunità, osserverò anzitutto come nella mobilitazione dell'Esercito fatta nell'anno 1866, non che in quella su scala minore, ma pure assai notevole, eseguita nell'agosto del corrente anno, siansi incontrate non poche difficoltà di vario genere.

Si riconobbe essere necessaria la creazione di centri territoriali ove riunire, quando richiamati alle armi, i molti soldati che in tempo di pace si tengono alle case loro in congedo illimitato, a disposizione del Governo per afforzare l'Esercito in caso di guerra.

Il richiamo di questi uomini sotto le bandiere, i quali sono in numero di 200 mila e più, produce un disordine momentaneo in tutti i servizi militari dello Stato.

Per raggiungere direttamente i loro Corpi, essi percorrono il Regno da un'estremità all'altra, alla spicciolata, ciascuno per conto suo; onde agglomerazioni nelle stazioni ferroviarie e nelle marittime, e ritardi nell'organizzazione de' Corpi di truppe, e molti altri inconvenienti e guai.

Mediante i Distretti, cotesti uomini, in caso di richiamo, saranno convocati al capoluogo del Distretto, e vuol dire in prossimità del loro domicilio. Ivi saranno armati, riproveduti delle robe di vestiario mancanti, e quindi in ben ordinati drappelli verranno inviati ai Corpi attivi, ed al campo, qualora la guerra fosse incominciata. Così sarà evitato ogni disordine, e si guadagnerà tempo: cosa preziosa al di d'oggi, che

le mobilitazioni degli eserciti deggiono poter effettuarsi rapidissimamente.

Questa è la ragione, e questo è il fine per cui furono creati i Comandi dei Distretti Militari. Affinchè però potessero soddisfare all'oggetto loro istitutivo, era necessario dare a ciascuno di essi un personale assai più numeroso che non fosse quello de' singoli Comandi di Provincia, e fornirli ad un tempo di adeguata dotazione di materiale di varia specie. E siccome per lo appunto io non intendeva pregiudicare con un fatto interamente compiuto la discussione e l'effetto della legge, che ebbi l'onore di presentare al Senato nella tornata del 6 corrente mese, nè tampoco di aggravare le finanze dello Stato, prima delle deliberazioni del Parlamento, ho creduto conveniente di limitare per ora a 45 il numero de' Distretti, cosicchè la sostituzione de' Comandi di Distretto a quelli di Provincia non dovesse in verun modo accrescere la spesa pel personale occorrente alla nuova istituzione.

Qualora poi il Parlamento approvi il progetto di legge per le basi dell'ordinamento dell'Esercito, che ebbi l'onore di presentare al Senato, allora, siccome il numero degli uomini in congedo illimitato che si dovranno chiamare sotto le armi in tempo di guerra, sarà di gran lunga maggiore che non sia adesso, bisognerà necessariamente aumentare il numero di questi Distretti, e portarli da 45, forse da 80 a 90. In tal caso non solamente le Province, che non furono erette a distretto in questo primo riparto, diverranno la sede naturale di un Comando di Distretto, ma ugual cosa succederà anche per non pochi Capoluoghi di Circondario.

Secondo il progetto di legge che ho sottoposto alla vostra sapiente discussione, l'Esercito attivo, nel trasformarsi dal piede di pace a quello di guerra, dovrà ingrossarsi di circa 300 mila uomini. Ora, la esperienza ha dimostrato che difficilmente si può raccogliere, organizzare e amministrare oltre tre o quattro mila uomini nella stessa località, sotto un unico comando; per la qual cosa diverrà evidentemente indispensabile di modificare lo scompartimento distrettuale del Regno, di guisa che ogni Capoluogo di distretto non debba, in caso di guerra, riunire e provvedere per più di tre o quattro mila uomini.

Ma questo, ripeto, non si potrà fare se non quando sia stato approvato il progetto di legge.

L'opportunità della creazione dei Distretti Militari è dunque attestata dal fatto che precedentemente il passaggio dal piede di pace al piede di guerra presentava delle difficoltà, e poteva esporre lo Stato a grave pericolo, al che sarà ovviato mercè i Distretti.

Le condizioni d'Europa non sono certamente tranquille, e lo erano anche meno quando fu promulgato il Decreto istitutivo dei Distretti Militari. Onde per dovere e di coscienza e di responsabilità, io non avrei potuto continuare a reggere il Ministero della Guerra senza premunirmi contro un'eventualità possibile, quella cioè di dovere in pochi giorni richiamare sotto le armi

tutti i soldati che stanno in congedo illimitato alle ase loro, e mobilitare interamente l'Esercito. E ciò ho creduto di poter fare senza ledere le leggi esistenti, e senza punto pregiudicare quella in progetto per l'ordinamento dell'Esercito: ho creduto di poter fare una cosa che mi parve indispensabile e urgente, e che penso riconosciuta utile da tutti.

Quanto ai lagni che la sostituzione dei Comandi di Distretto a Comandi di Provincia può avere sollevato per parte di alcune provincie, potrò, spero, giustificarmene innanzi al Senato con poche parole.

Il reparto distrettuale e la scelta de' Capoluoghi di Distretto furono fatti puramente ed esclusivamente sotto il punto di vista della convenienza militare.

È di prima convenienza che, possibilmente, il Capoluogo di Distretto si trovi su di una linea ferroviaria affinchè vi riesca facile e spedito l'arrivo delle armi, delle robe di vestiario e d'ogni altra cosa necessaria allo approvvigionamento degli uomini che potrebbero essere richiamati alle bandiere, e torni poi facile e spedito il trasporto di essi dal luogo di riunione ai Corpi rispettivi, od altrove quando possa occorrere.

Ed era un'altra convenienza, dal punto di vista militare, che nei Capoluoghi di Distretto vi fossero locali in numero sufficiente, e adatti, e subito e senza spesa.

Di queste due condizioni si è dovuto essenzialmente tener conto per questo primo e sollecito impianto.

D'altro canto poi riflettendo ad altro ufficio che assumono i Comandi di Distretto Militare, a quello cioè di servire come Depositi di leva, non saprei davvero trovare fondati i lagni della Provincia che non furono scelte a Capoluoghi di Distretto.

Difatti, dapprima non si aprivano all'epoca della leva che 20 a 25 Depositi di leva; e si aprivano generalmente nelle maggiori città; e, che io rammenti, forse neppur una delle città Capoluogo di Provincia, ove ora non sia posto Comando di Distretto, su mai sede di Depositi di leva. Per questa parte adunque danno non vi può essere per esse, bensì invece, un qualche poco, alle grandi città che prima erano Depositi di leva per due o tre mila uomini, e che ora non saranno più che per 1000 o 1500.

I Comandi di Distretto devono altresì servire da magazzini di vestiario. Ebbene, prima noi non avevamo che 10 o 12 di codesti magazzini, ed erano propriamente nelle primarie città; ora invece ve ne saranno in 45 città, ciò che faciliterà assai le distribuzioni e gli approvvigionamenti, particolarmente nella occasione della chiamata delle classi sotto le armi. Ma neppur in questo ebbero danno altri Capoluoghi di Provincia, salvo quelli ov' erano prima accentrati i pochi magazzini, cioè, come ho detto, le principali città dello Stato.

Finalmente i Comandi di Distretto sono altresì incaricati della istruzione delle classi di 2.^a categoria.

Ma questa 2.^a categoria per lo passato non s'istruiva. Tale istruzione si è incominciata quest'anno, e spero

che continuerà. Essa concentrerà temporaneamente al Capoluogo di Distretto una certa quantità d'uomini; e ciò recherà naturalmente un vantaggio alle città.

Ma questo vantaggio che ne avranno i 45 Capoluoghi di Distretto, può forse chiamarsi un danno per gli altri 24 Capoluoghi di provincia? No certamente, dacchè è cosa affatto nuova. Il vero danno pecuniario sarà per la cassa dello Stato che dovrà spendervi un paio di milioni all'anno, quando pur non sia fattibile di compensare questa nuova spesa con una qualche diminuzione equivalente nel Bilancio della guerra.

Per tutto ciò parmi dimostrato incontestabilmente che se l'istituzione dei Distretti può recare un qualche vantaggio alle città prescelte a centri distrettuali, non per questo ne soffrono danno le altre città, salvochè si potesse chiamar danno proprio il bene altrui, o che seriamente si potesse calcolare per danno lo aver perduto, col Comando Militare di provincia, 3 o 4 persone.

Ad ogni modo, se la legge per le basi dell'ordinamento dell'Esercito da me presentata, incontrerà l'approvazione del Parlamento, come già ho detto, ritengo che tra qualche anno il numero dei Distretti dovrà essere considerevolmente accresciuto, ed allora potranno esser Capoluoghi di Distretto Militare tutti quanti i Capoluoghi di provincia, ed anco altre città.

Ora, se me lo permetta il Senato, dirò anche qualche parola di risposta all'altra interrogazione fattami dall'onorevole Senatore Chiesi relativamente al riordinamento dei Bersaglieri.

Come ricordava l'onorevole Senatore Chiesi, i Bersaglieri furono creati nel 1836 per iniziativa ed a cura del compianto generale Alessandro La Marmora. Ed all'epoca della loro creazione tre condizioni essenziali li distinguevano dalla fanteria di linea, cioè: arma particolare a lunga portata e con precisione di tiro, mentre il resto della fanteria era fornito di fucili ordinari di tiro incertissimo, e di breve portata; modo di manovrare affatto diverso da quello della fanteria; ed in fine scelta rigorosa degli uomini.

Ma dal 1836, o quanto meno dal 1842, da quando cioè i Bersaglieri ebbero in Piemonte una certa qual forza, ad oggi, le cose di guerra si sono immensamente cambiate; attalchè non è nemmeno più possibile la discussione se si possa o no ammettere una diversità di armamento fra la fanteria di linea ed i Bersaglieri. Quin ti quanto alla prima delle tre specialità dei primitivi Bersaglieri, cioè la particolarità dell'arma da fuoco; essa più non esiste; neppure più esiste la seconda, cioè la diversità del manovrare, dacchè le due fanterie hanno uguale regolamento di manovra.

Non rimane dunque che la terza, la scelta degli uomini.

Or bene, a me pare che mutate le condizioni dell'arma e del modo di servirsene o di combattere, mutate inquantochè per questo non vi può più essere diversità essenziale tra la fanteria di linea e i Bersaglieri, ne può ben conseguire che se l'organizzazione antica dei Bersaglieri era ottima allora, potrebb'essere in

oggi cattiva, quando l'ordinamento tattico di essi non si pieghi alle nuove esigenze.

Ed invero i Bersaglieri del 1848 e del 1849 ed anche quelli del 1859, erano impiegati nelle Divisioni, per coprire le colonne e le linee di battaglia della fanteria di linea. Oggi invece si riderebbe di quel generale il quale adoperasse un battaglione di Bersaglieri per coprire la sua Divisione, mentre ogni Reggimento di linea ha per questo mezzi proprii, cioè armi di lunga portata e di precisione quanto i Bersaglieri, e i soldati addestrati a combattere così in ordine sparso, come in ordine chiuso.

È dunque assolutamente incontestabile che lo scopo primitivo, la particolarità tattica istitutiva dei Bersaglieri è cambiata.

Io venni al Ministero con una certa predilezione pei Bersaglieri, ma nello stesso tempo con la profonda convinzione che se non si provvedeva a modificarne opportunamente l'ordinamento tattico ed a stabilirne giustamente la tattica destinazione, essi avrebbero finito per essere sciolti, al che sarebbe bastato di prestar orecchio all'opinione del Generale Trochu e di altri esimii scrittori militari, i quali affermano, e con ragione, che le truppe speciali recano danno alla massa principale dell'Esercito, dacchè la privano de' migliori elementi del reclutamento.

Desiderando, non che sciogliere quest'arma e neppur diminuirla, ma conservarla ed aumentarla, perchè io ne conosceva tutto il pregio, io sapeva ch'essa era, per così dire il tipo caratteristico del nostro Esercito, io mi occupai tosto a cambiarne l'indirizzo tattico, nella maniera in cui mi sembrava necessario allo scopo prefissomi.

Epperò presentai alla firma del Re il Decreto che modificava l'organamento dei Bersaglieri. Le ragioni per le quali ho proposto la formazione di 10 reggimenti di 4 battaglioni soltanto, sono di diverso ordine. Ammesso che i Bersaglieri più non possono essere una truppa speciale con armamento speciale, e con modo di combattere speciale, ma bensì una fanteria scelta, io credo che qualunque militare istruito non possa concepire una fanteria scelta, se non solidamente organizzata, se non in forti masse.

Al giorno d'oggi un battaglione è zero in campo di battaglia; al giorno d'oggi si parla di grandi masse, di corpi d'Esercito, di Divisioni; il *minimum* che si possa considerare come Corpo da sé tanto organicamente quanto tatticamente, è un reggimento di tre o quattro battaglioni, e non isolati, e non che agiscano ciascuno per proprio conto. È dunque manifesta la necessità che anche la fanteria scelta sia ordinata in reggimenti e sappia combattere per reggimenti ed anche per masse maggiori al pari della fanteria comune; senza di ciò essa non soddisferebbe alla sua destinazione tattica, senza di ciò più non avrebbe ragion d'essere.

D'altronde questa verità non è cosa che ci giunga nuova.

Nella campagna del 1866 ogni Divisione avea due battaglioni di Bersaglieri, e più d'una volta vennero concentrati e riuniti tutti quelli di un intiero Corpo d'Esercito.

Il Generale Cialdini, sotto il quale io avea l'onore di comandare una Divisione, ci toglieva ad ogni momento i Battaglioni Bersaglieri, sia quando si doveva passare il Po, sia in altra circostanza, per formarne masse particolari per particolari scopi.

Or benè, queste riunioni così improvvisate sull'ora e momentaneamente, chi non intende come siano di comando difficilissimo, appunto perchè non hanno un nesso regolare e permanente?

E che cosa è avvenuto anche ultimamente nelle operazioni delle nostre truppe nell'Agro Romano?

Un Generale avea nella sua Divisione, che per certo tratto doveva agire indipendente, 3 battaglioni di Bersaglieri senza comandante particolare. Ebbene, per potersene servire ad uno scopo speciale, egli ricorse al Ministero telegraficamente, affinchè gli fosse subito mandato un Colonnello per comandarli, e questo Colonnello si dovette togliere dal suo proprio Reggimento, ed assunse il comando dei 3 battaglioni, quando la operazione era già in corso, cioè senza conoscerli e senza quindi averli bene alla mano per adoprarli bene.

Non fu questo un grave inconveniente? E questa è la conseguenza di voler conservare nei battaglioni dei Bersaglieri l'indipendenza assoluta, come alcuni desidererebbero.

Se invece i battaglioni fossero stati costituiti in veri reggimenti, come lo saranno fra un mese, io credo che le cose sarebbero andate con maggior regolarità o almeno con maggior facilità.

Fu dunque per uniformarli alle condizioni tattiche attuali, alla necessità comprovata dai fatti della storia militare, che io mi decisi a modificare l'ordinamento de' Bersaglieri, senza del che, io era e sono pienamente persuaso, avrebbero finito per scomparire dal nostro Esercito. Fu per ciò, lo ripeto, che io mi indussi a costituire più saldamente i battaglioni dei Bersaglieri, riunendoli a 4 a 4 sotto il comando di un Colonnello, e facendo sì che questo Comando divenisse effettivo e non nominale come era per il passato.

E questa mia determinazione non è già il risultato di un capriccio, no: è il portato di attenti e coscienziosi studi che ho fatto come Generale di Divisione.

Io avea osservato come mentre da 4 anni l'istruzione della fanteria di linea progrediva rapidamente, quella dei Bersaglieri andava invece di giorno in giorno declinando. Mi rincresce dirlo, ma mentre alcuni battaglioni di Bersaglieri conservavano disciplina ed istruzione pari all'antica fama, altri invece lasciavano molto a desiderare dall'uno e dall'altro canto; e deggio anzi per dovere di coscienza dichiarare in modo assoluto che nella generalità l'istruzione dei Bersaglieri era divenuta inferiore a quella della fanteria di linea.

Vidi battaglioni Bersaglieri tirare al bersaglio in

modo deplorabilissimo, quando invece nella fanteria di linea la scuola del tiro si fa in tutti i reggimenti in modo assai lodevole e proficuo. E perchè ciò? Senza dubbio per la inettitudine dei comandanti di battaglione. Tanti sempre isolati ed autonomi, e sfuggendo così all'occhio di chi può giudicare e informarne il Ministro, non è meraviglia se parecchi dei battaglioni Bersaglieri possono essere male comandati.

Ciò più non avverrà, né potrà avvenire, quando saranno incorporati realmente in reggimenti, dacché allora vi sarà un capo che dovrà e potrà realmente rispondere del servizio e di tutto e di tutti.

Avrei forse potuto tacere molte delle cose che ho dette: un solo fatto avrebbe bastato a comprovare la convenienza, la necessità della effettiva riunione dei battaglioni dei Bersaglieri in reggimenti: un fatto deplorabile avvenuto in questi stessi giorni in alcuni battaglioni di Bersaglieri. Si ebbe l'ardire di fare delle sottoscrizioni collettive per opporsi al Decreto R. relativo alla nuova riorganizzazione dei Bersaglieri. Ed è un fatto senza riscontro nel nostro Esercito.

Io mi sapeva che l'istruzione era in decadenza, e che anche la disciplina lasciava a desiderare in parecchi battaglioni, ma in fede mia, io non mi poteva immaginare che le cose fossero al punto che si verificarono.

Il male si è limitato a pochi battaglioni, anzi a pochissimi; ed in ciò la colpa si deve attribuire ad incapacità dei comandanti i battaglioni, perchè la maggior parte degli ufficiali giovani ed inesperti, naturalmente seguono l'indirizzo del loro comandante. Ma a questo provvederò colla misure disciplinari che sono poste a disposizione del Ministero.

Alcuni appunti, ed anche un po' vivi, furono fatti sui giornali. Dicono questi che i battaglioni si lagnano perchè vorrebbero avere conservato il loro numero, che rappresenta la loro storia.

Questo io non avrei avuto nessuna difficoltà di concedere, ma per ciò sarebbe stato necessario scovolgere tutto l'ordinamento già esistente. Bisognava prendere i quattro primi battaglioni per formare il primo reggimento, poi il 5°, 6°, 7° ed 8° per formare il secondo, senza alcun riguardo al luogo ove ora sono di stanza i singoli battaglioni. E per riunirli o quanto meno ravvicinarli, sarebbe accaduto un trasmutamento generale e quindi una notevole spesa di trasporto, senza tener calcolo dei moltissimi scambi di battaglione da reggimento a reggimento, che avrebbero cagionato difficoltà ed impacci amministrativi.

Io quindi credetti di dover imporre questo piccolo sacrificio ai Bersaglieri, anziché far sopportare allo Stato e all'Amministrazione delle spese e delle difficoltà non abbastanza giustificabili.

Altro non avrei da aggiungere, se nonchè mi preme, poichè me ne è data l'occasione, di fare al Senato una dichiarazione. Per il riorganamento dell'Esercito che con molta cura si studia da voi da 4 o 5 anni e che fu

già formulato in differenti progetti di legge, e che io ebbi l'onore di nuovamente ripresentare in un altro che spero verrà sollecitamente esaminato dal Senato; per questo riorganamento, dico, si riscontreranno, non giova dissimularlo, non poche difficoltà; e le maggiori difficoltà staranno nell'attuazione.

Vi saranno pregiudizi di antica data da distruggere, suscettibilità da toccare, ed anche interessi personali da ledere; ed il Ministro che dovrà fare tutto ciò, avrà necessariamente da urtarsi contro molti e molti ostacoli.

Non mi manca l'animo di cimentarmi ad un tale compito, di assumerne tutta la responsabilità; affronterò anche l'impopolarità; ma se per avventura il Senato mi mostrasse la menoma disapprovazione circa alla opportunità ed alla convenienza del Decreto che proposi alla Sanzione R. per il nuovo ordinamento dei Bersaglieri, rinunzerei immediatamente al mio mandato, perchè ordermi veramente di essere sulla cattiva strada, avendo io la convinzione di aver fatto appunto con questo riordinamento, non solo una cosa necessaria, indispensabile ed utile allo Stato ed all'Esercito, ma più particolarmente utile ai Bersaglieri. E ne sono così convinto; che ho la certezza che coloro stessi dei Bersaglieri, i quali ora si lagnano di questa disposizione, tra un anno o due riconosceranno come sia stato l'unico modo per conservare all'Esercito ed all'Italia i suoi Bersaglieri.

Senatore **Arrivabene**. Io non mi aspettava che fosse sollevata la questione dei Distretti Militari, ma non posso nascondere che nella città di Mantova questa disposizione ha fatto una dolorosa impressione.

La città di Mantova, che è città e fortezza, credeva di aver certo il diritto che le fosse accordato il distretto. Questo affare dei distretti ha sollevato tale agitazione in questa città, che il Sindaco ed alcuni altri signori, ai quali io pure mi associerò, si recheranno dall'onorevole Ministro della Guerra per vedere se fosse possibile ritornare su questa disposizione.

D'altra parte però la promessa che ha fatto testè il signor Ministro per altre città, d'estendere cioè anche ad esse i distretti, sarà applicata anzitutto a Mantova, vista la sua importanza militare.

Profitto di questa occasione per parlare al sig. Ministro di un'altra circostanza dolorosa, cioè della diminuzione della guarnigione in Mantova, in guisa da esser questa ridotta ad un solo reggimento. Quella città trovava, in un altro ordine di cose, un gran vantaggio in una guarnigione di 6 o 7 mila uomini. Naturalmente il sentimento patriottico è grande nella città, e certo non desidera il ritorno dell'antico stato di cose; ma pregherei il signor Ministro di vedere se fosse possibile almeno di aumentarne la guarnigione.

Io credo che un provvedimento simile calmerebbe l'agitazione del mio paese, e gioverebbe a far rinascere la fiducia massime del piccolo commercio, il quale ritrae un gran vantaggio quando in una città c'è una

numerosa guarnigione. Io avrò dunque prossimamente l'onore di presentarmi al signor Ministro con i miei colleghi che giungeranno da Mantova, e sono sicuro che egli farà il possibile per appagare i nostri desiderii.

Senatore Sagredo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sagredo. Io dovrei fare per la città di Venezia le stesse osservazioni che fece l'onorevole mio collega per Mantova.

La città di Venezia si trova in tali condizioni, che non può non sentire gravemente la perdita del Comando militare che finora possedeva.

A Venezia è stata conservata la differenza di dazio così grave per essa, che Trieste arriva a superarla. Venezia perde, colla soppressione del Comando una quantità di risorse per il paese, che assolutamente sarebbe un delitto di lesa patria quello di non reclamare per quanto si può, acciò quella povera città, che ha fatti tanti sacrifici, che ha portato per tutto il nome glorioso d'Italia, sia abbandonata, come lo sarebbe anche in questa circostanza.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Forse alcuno dei signori Senatori si è meravigliato che io, non militare, abbia fatto una domanda al signor Ministro della Guerra intorno ad un argomento puramente militare; ma le parole ora profferite dall'onorevole Senatore Arrivabene e dall'onorevole Sagredo giustificano la interrogazione che io ho fatta.

Sì, o Signori, non sono militare, sebbene io sia entusiasta per l'esercito; ma io non potevo non preoccuparmi dei lamenti vivissimi che ho sentiti da molte parti contro i citati Decreti.

Confesso che leggendo la relazione del sig. Ministro della Guerra, mi era persuaso, e lo dichiaro francamente, della bontà dei provvedimenti da esso adottati; ciò nullameno desideravo di avere alcune spiegazioni, le quali potessero fare cessare tali lamenti.

Queste spiegazioni sono state date ampiamente dall'onorevole signor Ministro.

Io certo non provo molto stento a rimanere persuaso della utilità dei detti Decreti, poichè io era già quasi convertito da prima, e tanto più poi lo sono ora dacchè l'onorevole signor Ministro ha dichiarato che col Decreto riguardante i Distretti non rimane per nulla pregiudicata la legge sull'ordinamento dell'esercito, e che cercherà con equi temperamenti di fare in modo che la provincia che saranno danneggiate dalla soppressione dei Comandi di provincia possano avere qualche compenso.

In quanto alla nuova organizzazione dei Bersaglieri io aveva letto nella relazione che precede il Decreto alcune parole le quali mi avevano molto rassicurato; poichè erano espressioni di stima e di simpatia del signor Ministro per questo benemerito Corpo che ha tante gloriose tradizioni. Ma molto più son rimasto persuaso

della bontà di questo Decreto dopo udite le dichiarazioni dell'onorevole signor Ministro il quale affermò di avere appunto riorganizzato il Corpo dei Bersaglieri per poterlo conservare.

Oramai le cose sono ridotte al punto che o bisogna distruggere quel Corpo, o riformarlo secondo le esigenze della scienza, se si vuole conservato e mantenuto in vigore. È questa, o Signori, la storia di tutte le istituzioni in Italia; se vogliamo che si conservino certe istituzioni le quali hanno fatto buona prova in altri tempi, bisogna che sieno riformate.

Questa è la sorte che tocca ora ai Bersaglieri.

Quindi, dopo le spiegazioni date dall'onorevole signor Ministro della Guerra, io mi dichiaro abbastanza soddisfatto.

Presidente. Se nessuno domanda più la parola sull'interpellanza, si riprende l'ordine del giorno.

Trovasi in esame negli Uffici il progetto di legge pel riordinamento militare.

Tre degli Uffici, vale a dire la maggioranza, domandano che la Commissione la quale deve poscia riferirne al Senato, sia scelta a squittinio di lista.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io faccio parte del IV Ufficio il quale non avrebbe aderito alla proposta degli altri tre. Desidererei perciò sottoporre al Senato alcune osservazioni. Gli Uffici furono convocati unicamente perchè si osservasse il sistema ordinario delle discussioni da farsi nel seno degli Uffici medesimi circa la nomina dei Commissari.

Noi abbiamo questa mane speso più di due ore per discutere quel progetto di legge, e domani continueremo la discussione. Se oggi il Senato deliberasse che si debba fare la nomina a squittinio di lista, potrebbe accadere che non fosse nominato nessun Commissario che faccia parte dell'Ufficio, e allora la discussione fatta da noi sarebbe perduta. Laddove se il Senato fin dal primo giorno deliberava che si facesse la nomina a squittinio di lista, gli Uffici, od almeno il nostro, avrebbero redatto un verbale della discussione fatta, per presentarlo ai Commissari eletti.

Io faccio quest'osservazione unicamente perchè quando fossimo stati prevenuti, non avremmo fatto una discussione inutile: forse io crederei più regolare e conveniente fare quello che si è usato altre volte in simili casi, di nominare cioè uno o due Commissari per Ufficio, anzichè procedere oggi alla nomina a squittinio di lista.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Nella mia qualità di Presidente del V Ufficio, debbo a un dipresso ripetere le cose dette dall'onorevole Senatore Poggi. Anche nel nostro Ufficio si sono fatte osservazioni, e specialmente una che mi pare di molto rilievo, relativamente all'istruzione che sarebbe desiderabile avessero coloro

che vengono destinati a comandare la milizia distrettuale. E queste osservazioni non furono redatte per iscritto appunto perchè non si poteva conoscere la disposizione che ora si verrebbe a prendere. Diventerebbero perciò pressochè inutili tali osservazioni, seppure il Senato non ordinasse che l'Ufficio nuovamente si convocasse per redigere in iscritto le osservazioni che emergero dalla discussione seguita nel seno dell'Ufficio stesso.

Presidente. Due sarebbero i modi di procedere a questa nomina, o a squittinio di lista fatto in Senato, o a squittinio di lista negli Uffici: allora, se il Senato crede, si potrebbe votare prima per lo squittinio di lista negli Uffici, e se questa proposta non passa, votare per lo squittinio in Senato.

Chi dunque è d'avviso che gli Uffici scelgano i loro Commissari a squittinio di lista negli Uffici, vogliano levarsi.

(Approvato.)

Si propone ora che la Commissione sia composta di sette membri.

(Approvato.)

Senatore Farina. Non faccio opposizione circa il numero, ma non capisco lo squittinio di lista negli Uffici.

Senatore Manzoni T. Segretario. Lo squittinio si fa sulla totalità dei membri del Senato.

Senatore Casati. Faccio osservare che secondo il Regolamento ciascun Ufficio fa la sua lista. Si raccolgono poscia i cinque Presidenti degli Uffici, e fanno lo spoglio delle liste, da cui verrà a risultare quali sono i sette membri che hanno avuto maggior numero di voti.

Senatore Farina. Mi permetto di osservare che ciò non toglie nulla all'inconveniente accennato dal Senatore Poggi e da me.

Senatore Poggi. Io desidererei allora che gli Uffici che hanno già incominciato i loro lavori, stendessero i loro verbali. Se lo hanno già fatto, bene; se no, fossero invitati a farlo, perchè altrimenti, sarebbero inutili le discussioni negli Uffici stessi, avvenute, per taluno dei quali potrebbero non esservi rappresentanti.

Presidente. Gli Uffici hanno un rappresentante naturale, per cui le osservazioni che avessero fatte, potrebbero essere portate in Senato.

Senatore Poggi. Ma allora non abbiamo nella Commissione, la quale deve preparare i lavori, chi sia stato presente alle discussioni fatte, per tenerne conto.

Presidente. A me pare che l'osservazione del Senatore Poggi miri a far sì che la discussione, che già si è fatta, sia conosciuta dalla nuova Commissione, ed a questo suo giusto desiderio non mi pare che si opponga la fatta proposta.

Senatore Poggi. Precisamente, io non vorrei che andasse perduta questa discussione, ma se i verbali non ne vennero stesi, io veramente non comprendo come la si possa dalla nuova Commissione aver pre-

sente, non avendovi i suoi componenti preso parte.

Presidente. Domani dunque saranno convocati gli Uffici per questa nomina.

Annunzio ora al Senato che venne presentata alla Presidenza una proposta firmata da 10 nostri colleghi, cioè dai signori Senatori: Sagredo, Chiavarina, Poggi, Stotto-Pintor, Pepoli, De Luca, Sciavoia, Castelli, Di Cosilla e Guardabassi, del tenore seguente:

« I sottoscritti Senatori pregano il sig. Presidente del Senato di ben voler radunare il Senato in Comitato segreto per trattare della scelta e dell'adattamento dei locali che dovranno essere destinati a sede di questo ramo del Parlamento in Roma. »

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io certo non voglio oppormi alla domanda giustissima che fanno gli onorevoli Senatori. Ma mi parrebbe più opportuna quando il progetto di legge relativo al trasporto della Capitale sarà portato innanzi al Senato. Quella mi pare l'occasione in cui questo argomento si presenti naturale e spontaneo, e per quel momento il Governo avrà potuto anche concretare meglio le proprie proposte relativamente alle deliberazioni che la Camera dei Deputati avrà preventivamente prese; perchè non vorrei che le deliberazioni contemporanee del Senato e della Camera potessero alle volte venire ad inceppare la regolare discussione di una questione così importante; quindi se questi Signori Senatori lo credono, io li pregherei pure a tenere la seduta privata, come per loro opportuno, ma desidererei si aspettasse a trattare la questione quando il Governo avrà presentato anche al Senato il progetto per il trasporto della Capitale.

Senatore Chiavarina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiavarina. Io credo che la proposta fatta non pregiudichi in niente la discussione dell'altro Ramo del Parlamento, nè le determinazioni che vorrà prendere il Ministero. La proposta che abbiamo fatto è solo per intenderci e vedere il modo di concertarci poi col Governo coi locali che potremmo avere nella nuova Capitale. Ma se noi attendiamo, può avvenire che il Governo prenda determinazioni di cui il Senato non si trovasse soddisfatto pienamente; ed in questo caso sia poi il Senato obbligato ad avere delle difficoltà col Governo; epperò se nel caso speciale il Senato fa un Comitato segreto per cominciare a stabilire le basi generali sulle quali procedere alla scelta e all'adattamento di questi locali, mi pare che ciò nulla pregiudichi alle decisioni del Ministero, nè a quelle che sarà per prendere l'altro Ramo del Parlamento; insisto perciò nella proposta pel Comitato segreto.

Senatore Chiavarina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io credo che le osservazioni del signor Ministro abbiano un grande fondamento; nè mi persuadono le dichiarazioni dell'onorevole preopinante; se si trattasse che il locale fosse già determinato, e già esistesse, intenderei che come misura interna si aspettassero le deliberazioni di questo Ramo del Parlamento. Ma da che questo fatto non esiste, da che si tratta di una destinazione di località che non sono ancora per legge aggregate allo Stato, io credo che in una circostanza come questa debbasi lasciare al Ministero una certa facoltà, una certa latitudine per meglio determinare i locali che possono convenire, anzichè prendere una deliberazione la quale possa portare poi grande imbarazzo. Suppongasi, ad esempio, che il Governo trovasse opportuno di concedere il locale, che noi ora domandiamo, e non sappiamo bene ancora con qual vista lo destiniamo per il Senato, trovasse opportuno di darlo invece alla Camera dei Deputati; ecco che noi avremmo presa una determinazione che creerebbe imbarazzi al Governo medesimo.

In conseguenza io credo più opportuno lasciare al Governo di coordinare le proprie idee, tenendo conto del voto che noi oggi abbiamo espresso, ma di lasciargli la facoltà, come dico, di potere coordinare col nostro interesse anche quello degli altri Ministeri e di tutti gli Uffici per il servizio dello Stato, onde poter poi addivenire ad una destinazione di locali a tempo più opportuno.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Quando ho sottoscritto la domanda formulata dall'onorevole mio collega il Senatore Chiavarina, non ho inteso affatto di pregiudicare il voto di alcuno dei sottoscrittori, nè del Senato, intorno a progetti di legge che sono ora sottoposti alla Camera dei Deputati e che debbono esserlo in breve a Senato.

Il Governo ha presentato alla Camera dei Deputati un progetto di legge al quale ha unito una domanda di fondi per 17,000,000. Se ha domandato 17 piuttosto che 15 o 18, è perchè ha fatto già un certo progetto, un presuntivo di spesa, il quale è impossibile a farsi senza certi dati generali, fra i quali ci deve essere la scelta dei locali, e perciò quelli certo delle Camere Legislative, ma con questo il Governo non ha inteso di pregiudicare il voto del Parlamento. Noi abbiamo provocato un convegno segreto ed amichevole appunto per trattare di questo: data l'ipotesi che il Senato abbia a trasferirsi a Roma, quale sarà il locale che gli sarà destinato; per dire quali siano i nostri bisogni, quali le nostre esigenze ecc., giacchè nel precedente trasferimento non si è tenuta in gran conto l'ampiezza della sala, per esempio, per le sedute pubbliche, per le sedute straordinarie Reali ecc. Noi abbiamo veduto gli inconvenienti di non averci pensato a tempo. Facciamolo adunque ora, intendiamoci in proposito, onde non avvenga che le disposizioni prese

o da prendersi, non corrispondano poi alle nostre esigenze. *Cosa fatta capo ha.* Quindi, lo ripeto, non si tratta di andare in questo o piuttosto in quell'altro luogo di Roma, perchè noi non sappiamo ancora legalmente se si debba o no andarvi. Noi con ciò non intendiamo, come dissi, di pregiudicare per nulla il voto intorno ad un progetto che si sta ora studiando, ma non miriamo ad altro che ad intenderci circa i nostri bisogni: ecco qual sarebbe lo scopo della nostra riunione segreta, e siccome si dovrebbe parlare di cose non molto dilettevoli per essere trattate in pubblico, si era proposto di farlo in Comitato segreto.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io non intesi di fare menomamente opposizione alla proposta fatta dagli onorevoli Senatori, io non ho per nulla censurato la loro proposta, e quand'anche ne avessi avuto il diritto, non era nel mio animo il farlo.

Soltanto, nel desiderio di procurare che le considerazioni ora svolte dall'onorevole Scialoja fossero meglio secondate dal Governo, io proponevo al Senato di differire quell'esame e quella discussione al tempo in cui io fossi in grado di presentare il progetto che sarebbe stato già approvato alla Camera dei Deputati. Io non intendo parlare solamente della legge sul trasferimento della Capitale, ma ben'anche dell'altra, Allegato di questa, che sta sul banco della Presidenza della Camera dei Deputati, che è appunto un progetto dietro il quale il Senato avrebbe potuto meglio concretare i suoi desiderii, o meglio far conoscere al Governo quali fossero le sue intenzioni.

Era quindi mio desiderio di giovare alla proposta degli onorevoli Senatori e non mai di farvi opposizione, perchè se questa seduta segreta si fosse tenuta anche prima, io non mi sarei certamente rifiutato di far conoscere fin da quel giorno i lavori della Commissione incaricata di studiare questa materia, e l'avrei fatto ben volentieri perchè non voglio per nulla contrariare i loro desiderii.

Mi pareva soltanto più utile e, direi quasi, più naturale, che si tenesse questa seduta dopochè la Camera dei Deputati si fosse pronunciata, onde non incorrere nell'inconveniente che il Senato esprimesse desiderii e dichiarazioni che si trovassero in contraddizione alle dichiarazioni e ai desiderii che per avventura fossero espressi dalla Camera dei Deputati.

Date queste spiegazioni, che verranno certamente dal Senato prese in considerazione, mi rimetto a quanto egli vorrà deliberare in proposito.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Farina.

Senatore Farina. Sempre in senso di opportunità, io insisto sulla proposta dilatoria che ho appoggiata fin dappprincipio. Che cosa si dice per escluderla? Si

dice: noi dobbiamo far presenti i nostri bisogni. Ma chi non conosce i bisogni del Senato? Sono forse un mistero? Ma il Ministero il quale tutti i giorni assiste alle nostre sedute, e nel cui seno vi sono membri che fanno parte di questo Consesso, conosce al certo i nostri bisogni al pari di noi.

Dunque essa è per una espressione teorica di questi bisogni, stessi sono talmente già conosciuti dal Ministero, che io la ravviso assolutamente inutile. Od invece si tratta di venire ad una discussione concreta per vedere se un determinato locale conviene o non conviene a noi; ma allora affinché una tale discussione possa aver una qualche utilità, è d'uopo avere in mira uno, due, tre, quattro locali, per vedere quali possono realmente essere atti a soddisfare ai bisogni materiali di questo Consesso, e quindi poter con fondamento portare un giudizio. Ma finché davanti agli occhi nostri non è portato niente di concreto, non è designato verun locale come atto a servire di sede per noi, io trovo affatto prematura una discussione in proposito. Se questi studii preliminari ci saranno presentati, potremo con utilità radunarci a vedere quanto ciò che ci si propone sia atto a soddisfare ai nostri bisogni; ma se questo studio concreto non è ancor fatto, davvero io trovo inutile la riunione che ci viene proposta.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Menabrea ha la parola.

Senatore Menabrea. Io faccio notare al Senato che ogni discussione sul fare o non fare questa seduta segreta è completamente superflua, poichè il Regolamento è molto preciso a questo riguardo, mentre dichiara che quando dieci membri del Senato fanno domanda di una seduta segreta, questa domanda deve essere esaudita. Dunque l'osservazione che fa il signor Senatore Farina non può esser rivolta contro alla domanda di riunire il Senato in seduta segreta. Aspettiamo a quel momento per sapere dai membri che l'hanno domandata, quali ragioni li hanno spinti a fare la proposta che ora si discute. D'altronde conosciamo già i motivi esposti e dall'onorevole Senatore Chiavarina e dall'onorevole Scialoja, e come ha veduto il Senato, qui non si tratta in verun modo d'inceppare l'azione del Governo, nè quella della Camera dei Deputati; ma probabilmente si tratterà d'incaricare o la Presidenza od una Commissione, di concertarsi col Ministero, affinché, venuto il momento in cui si farà il trasporto della capitale, sia provveduto in modo conveniente a che il Senato abbia un locale adatto: mi pare che si tratterà semplicemente di questa questione. In conseguenza io propongo che si tronchi ora ogni discussione, la quale non può avere alcun risultato.

Senatore Farina. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola sull'ordine della discussione.

Senatore Farina. La quistione non è ora di sapere se si ha diritto o no di promuovere una riunione segreta, ma bensì se sia opportuno esaminare in detta seduta l'argomento che è stato pubblicamente annunciato.

L'onorevole preopinante scambia completamente i termini della quistione, poichè io non mi sono in alcun modo opposto al diritto di domandare una seduta segreta; ho detto soltanto che è inopportuno in questo momento il discuter l'argomento che si vuol trattare.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Non posso rimanere sotto l'imputazione, che mi è fatta dall'onorevole Senatore Farina. Io non ho niente affatto scambiato i termini della quistione; ho detto unicamente che dal momento in cui dieci membri del Senato si sono sottoscritti alla domanda di una seduta segreta, questa doveva aver luogo di diritto. In essa i proponenti esporranno le ragioni che gli hanno spinti a domandarla, e allora il Senato vedrà qual peso dovrà dare alla loro proposta. Ma una volta demandata la seduta segreta nelle forme volute dal Regolamento, il Senato non può non accorlarla.

Presidente. Prima di passare alla votazione sulla proposta, io credo opportuno leggere al Senato l'articolo 58 del nostro Regolamento:

« Art. 58. La domanda acciò il Senato si costituisca in Comitato segreto, la quale, giusta il disposto dell'art. 52 dello Statuto, deve farsi da 10 Senatori, sarà fatta da essi in iscritto e sottoscritta: i loro nomi si noteranno nel processo verbale.

« Il Senato decide senza discussione se consenta la domanda; consentendovi, statuisce poi nel Comitato medesimo se la deliberazione sull'oggetto in essa discussa debba seguire in pubblico o no.

« I Ministri del Re hanno il diritto d'intervenire nel Comitato segreto. »

Senatore Farina. Se non c'è motivo enunciato, io non mi oppongo alla seduta segreta; se vi è enunciazione di motivo, io intendo di discuterlo.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, io metto ai voti la proposta per la seduta segreta. Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Allora essendo domani il Senato convocato negli Uffici, la seduta segreta avrà luogo giovedì, alle ore 3 pom.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Io feci alcuni giorni sono una proposta al Senato che fu accettata, cioè di sospendere per alcun tempo la nomina delle Commissioni permanenti per attendere che buona parte dei nostri colleghi venisse per concorrere all'elezione dei membri di queste Commissioni e per farne anch'essi parte. Ora mi pare che sia passato abbastanza tempo, e che un buon numero dei nostri colleghi sia già tornato: pregherei

quindi il nostro Presidente, se non crede altrimenti, di mettere all'ordine del giorno della prossima tornata pubblica l'elezione di questi membri.

Presidente. Si metterà all'ordine del giorno della prossima tornata l'accennata elezione.

Ora si procederà al sorteggio della Deputazione per presentare a S. M. il Re l'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

(Risultano i seguenti:)

Pisani
Pandolfina
Desambrois

Mamiani
Della Verdura
Cipriani Pietro.

Supplenti.

Ginori
Salmour.

Avverto i signori Senatori che per la prossima seduta saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 e 1/2).

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1870

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Sunto di petizioni -- Omaggi — Messaggio del Presidente della Corte de' Conti — Congedo — Giuramento dei Senatori Possenti, Pallavicini F., Cerruti, Di Larderel, Pasqui — Lettera del Prefetto del Palazzo di S. M. il Re — Sorteggio della Deputazione a S. M. pel primo dell'anno — Presentazione dei bilanci di prima previsione e del progetto di legge per l'approvazione del plebiscito romano — Urgenza dichiarata per tre progetti — Presentazione di altri due progetti dal Ministro della guerra — Urgenza concessa per secondo — Squittinio per le Commissioni permanenti — Sorteggio degli scrutatori — Relazione sui titoli del Senatore Doria Panfili — Discussione del progetto di legge per la proroga dei termini stabiliti dalla legge 26 febbraio 1865 sull'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia — Osservazione del Senatore Chiesi, e risposta del Senatore Cambray-Digny, Relatore — Approvazione per articoli del progetto di legge suinducato — Risultato dello squittinio per la nomina della Commissione per la cassa militare — Presentazione dei Documenti diplomatici relativi alla questione di Roma, fatta dal Ministro degli Affari Esteri — Risultato dello squittinio per la Commissione del Debito Pubblico, per quelle dei Depositi e Prestiti, e dell'Amministrazione del fondo per il Culto e per la Commissione permanente di Finanza.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

È presente il Ministro dei Lavori Pubblici, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, il Ministro della Guerra e quello degli Affari Esteri.

Il Senatore Segretario Manzoni T. legge il processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Dà poi lettura del seguente sunto di petizioni:

« N. 4465. La Giunta Comunale di Caltagirone (Sicilia) domanda che nella legge sul riordinamento del Notariato venga adottato il sistema degli Archivi fondamentali.

« 4466. L'Ispettore capo di Sicurezza Pubblica presso la Prefettura dell'Umbria, domanda che si introduca una modificazione al progetto di legge sopra lo stato degli impiegati civili.

(*Petizione mancante dell'autenticità della firma.*)

« 4467. Giuseppe Pegurt di Annecy (Savoja), allegando di aver ottenuto la naturalità italiana, domanda di essere reintegrato nelle sue funzioni di Capo-guardia forestale.

(*Petizione mancante dell'autenticità della firma.*)

Fanno omaggio al Senato:

Il Cav. P. Bianchi, Direttore Generale della Società degli Insegnanti di Torino degli *Atti della diciottesima Consulta di quella Società, e dello Statuto organico e Regolamento della medesima;*

Il Cappellano Augusto Castiglia, d'un suo opuscolo

politico-religioso-popolare, per titolo: *Il Papa e l'Indipendenza italiana;*

Il Cav. Lazzaro Boeri Conservatore delle ipoteche, de'suoi *Pensieri sul regime ipotecario;*

Il Sindaco di Domodossola, di 100 esemplari in istampa degli *Atti di fondazione degli Istituti di beneficenza di Gian Giacomo Galletti;*

Il Professore Alberto Errera, delle sue *Monografie degli Istituti di previdenza, di cooperazione e di credito dell'industria e del Commercio;*

La Tipografia Eredi Botta, degli *Atti del Parlamento subalpino della sessione 1853-54. Discussioni della Camera dei Deputati, vol. VI;*

Il signor G. I. Piantanida, d'una sua opera per titolo: *L'arte e la scienza della Statistica;*

Il Direttore Generale delle Gabelle, di 100 esemplari del *Movimento Commerciale del Regno, durante l'anno 1869.*

Il Senatore Segretario Manzoni T. legge il seguente messaggio del Presidente della Corte dei Conti:

« Firenze, 16 dicembre 1870.

» Adempiendo al disposto della legge 15 agosto 1867, N. 3853, il sottoscritto si pregia trasmettere a codesto onorevole Ufficio di Presidenza l'Elenco delle regi-

strazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti nella quindicina dal primo al 15 dicembre 1870.

» *Il Presidente,*
» *DUCHOQUÉ.* »

Il Senatore Paternò chiede un congedo di un mese che viene dal Senato accordato.

Presidente. L'elenco delle registrazioni con riserva sarà, secondo il consueto, deposto alla Segreteria per comodo dei signori Senatori che volessero esaminarlo.

Trovandosi nelle sale del Senato alcuni de' Senatori i cui titoli furono convalidati, saranno introdotti nell'Aula per la prestazione del giuramento.

Prego i signori Senatori Gadda e Menabrea a volere introdurre il Senatore Possenti.

(Il Senatore Possenti, introdotto nell'Aula, presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al signor Senatore Possenti del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego ora i Senatori Caccia ed Arese a volere introdurre nell'Aula il Senatore Pallavicini Francesco.

(Il Senatore Pallavicini, introdotto nell'Aula, presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al signor Senatore Pallavicini del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

I signori Senatori Chiesi e generale Durando sono pregati a volere introdurre nell'Aula il Senatore Cerruti.

(Il Senatore Cerruti, introdotto nell'Aula, presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al signor Senatore Cerruti del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Pregherei ora i Senatori Cambray-Digny e Duchoqué a volere introdurre nell'Aula il Senatore Di Larderel.

(Il Senatore Di Larderel, introdotto nell'Aula, presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al signor Senatore Di Larderel del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego i Senatori Poggi e Marzucchi a volere introdurre nell'Aula il Senatore Pasqui.

(Il Senatore Pasqui, introdotto nell'Aula, presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al signor Senatore Pasqui del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Il Senatore *Segretario* Manzoni T. dà lettura del seguente messaggio del Prefetto del Palazzo di S. M. il Re.

« Firenze, 21 dicembre 1870.

» Il sottoscritto ha l'onore di annunziare a V. E. che domenica primo giorno del nuovo anno alle ore 10

del mattino, e nel grande appartamento del R. Palazzo, S. M. il Re riceverà l'E. V. unitamente alla Deputazione del Senato del Regno (Gala).

» Lo scrivente previene ad un tempo l'E. V. che S. M. ha dispensato tutte le Deputazioni dei Corpi dello Stato dal consueto discorso.

» *Il Prefetto del Palazzo*
» *Gran Mastro delle cerimonie*
» *M. DE SONNAZ.* »

Presidente. Prima di procedere al sorteggio della Deputazione che deve complimentare S. M. il Re in occasione del primo dell'anno, è mio dovere d'informare il Senato che la Deputazione incaricata di presentare l'Indirizzo in risposta al Discorso della Corona è stata benignamente accolta da S. M. il Re, il quale con quella nobiltà e magnanimità di sentimenti di cui è ricca l'anima sua, esprimendo il suo gradimento, aggiunse che è ormai giunto il momento in cui i Grandi Poteri dello Stato, per assicurare la prosperità e l'avvenire della Patria, debbano dar opera a migliorare i nostri interni ordinamenti e a sviluppare le nostre libere istituzioni.

Ora si passa al sorteggio della Deputazione a S. M. che risulterebbe composta dei signori Senatori Capponi, Sappa, Caccia, Chiesi, Conforti e Strozzi.

Supplenti i signori Senatori Sagredo e Tanari.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Come Procuratore Generale del Re io debbo già andare pel ricevimento del primo dell'anno; pregherei perciò il signor Presidente a deputare un altro in vece mia.

Presidente. Allora prego il Senatore Sagredo a prendere il suo posto, e si estrarrà un altro supplente, che riesce il signor Senatore Cerruti.

Senatore Sagredo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sagredo. Mi duole assai di dover anch'io declinare l'onore di far parte della Deputazione, perchè in quel giorno non potrei trovarmi a Firenze.

Allora si estrarrà a sorte un nuovo supplente.

(Viene estratto il Senatore Alfieri.)

Presidente. La Deputazione riesce quindi così costituita: Capponi, Sappa, Caccia, Chiesi, Strozzi e Tanari.

Supplenti i signori Senatori Cerruti e Alfieri.

Annuncio al Senato il risultato dello squittinio per la nomina della Commissione che deve esaminare il progetto di legge pel nuovo Regolamento militare.

Ebbero maggioranza di voti i signori Senatori Pettini, Menabrea, Mezzacapo, Durando, Pastore, Cantelli, Pettinengo e Bixio.

I due ultimi, avendo ottenuto pari voti, si sceglie il più anziano ch'è l'onorevole Pettinengo.

Ora si procederà allo squittinio per la nomina delle Commissioni permanenti.

Le Commissioni da nominare sono: quella di finanza in numero di 15 membri, di contabilità interna di 5, della Biblioteca di 3.

Io proporrei, se il Senato non dissente, che i signori Senatori facciano tre schede, una di numero 15 nomi per la Commissione di finanza, una di 5 per la contabilità interna, ed una di 3 per la Biblioteca, e così con un solo appello si faranno tre votazioni.

La parola è al signor Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato i progetti di legge per l'approvazione dei Bilanci di prima previsione dell'anno 1871 tanto dell'entrata quanto dell'uscita, già stati approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Ho pure l'onore di presentare un progetto di legge, già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, per la conversione in legge del Regio Decreto 9 ottobre 1870 per l'accettazione del Plebiscito delle Province Romane.

Credo inutile che io preghi il Senato a volersi occupare d'urgenza di questi progetti di legge, giacchè questa è abbastanza dimostrata dalla stessa loro natura, specialmente per i Bilanci.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione di questi progetti di legge.

Il signor Ministro avendo domandato l'urgenza di quello riguardante l'approvazione del Plebiscito, interrogo il Senato se voglia ammetterla.

Chi ne ammette l'urgenza, si alzi.

(Approvato.)

Gli Uffici saranno riuniti al più presto per esaminare il suindicato progetto.

Ha pure domandato l'urgenza per gli altri progetti riguardanti l'approvazione del bilancio di prima previsione; ma questi devono essere mandati alla Commissione di Finanza che siamo appunto per nominare, ed appena nominata, si occuperà dell'esame di questi progetti di legge.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge relativi: l'uno all'abrogazione della legge del 4 maggio 1865 sull'anzianità pel grado di Sotto-tenente degli allievi del terzo anno di corso dell'Accademia Militare, e l'altro ad alcune piccole modificazioni al Codice penale militare, e ciò relativamente alle nuove sedi dei Tribunali Militari. Questo secondo progetto di legge poi, benchè di lieve importanza, pregherei il Senato a volersi compiacere di decretarlo d'urgenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici, ed intanto interrogo il Senato se intende accordare l'urgenza pel secondo di essi.

Chi è d'avviso che il progetto di legge relativo alle

modificazioni al Codice penale Militare si discuta di urgenza, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora i signori Senatori son pregati di preparare le schede per la nomina delle Commissioni.

(Il Senatore Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Presidente. Ora si passerà al sorteggio degli scrutatori, essendo urgente che almeno la nomina della Commissione permanente di finanza si faccia seduta stante perchè possa esaminare tosto i progetti di legge, stati oggi presentati, del bilancio di prima previsione.

Sono estratti i seguenti Senatori:

Per la Commissione permanente di finanza, i Senatori Desambrois, Sagredo e Meuron.

Per la Contabilità interna, i signori Senatori Antonini, Caccia e Cerruti.

Per la Biblioteca, i signori Senatori Poggi, Mezzacapo e Tanari.

Il signor Senatore Chiavarina è pregato di riferire sui titoli del Senatore Doria Panfili.

Senatore Chiavarina, Relatore. A nome del I Ufficio ho l'onore di riferire sui titoli del Senatore principe Doria Panfili, il quale fu nominato Senatore del Regno con Decreto del 1° dicembre 1870, a norma dell'Art. 33, Categoria 21, dello Statuto fondamentale del Regno.

Il principe Doria Panfili è nato nel 1813, e da due certificati degli esattori delle sole esattorie di Genova e Voltri è constatato che paga da più di tre anni oltre sei mila lire di imposizioni dirette.

Avendo il principe Doria Panfili raggiunta l'età di 40 anni, e constando, a termini della Categoria 21 dell'Articolo 33 dello Statuto, che paga da oltre tre anni più di tre mila lire d'imposte dirette, io prego il Senato a confermare la sua nomina a Senatore del Regno.

Presidente. Se non si fanno opposizioni, metto ai voti le conclusioni del I Ufficio.

Chi le approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora si ripiglierà lo squittinio per la nomina di altre Commissioni, cioè;

Commissione per la sorveglianza del Debito Pubblico, tre membri;

Commissione per la sorveglianza del Fondo del Culto, tre membri;

Commissione per la sorveglianza della Cassa dei Depositi e Prestiti, tre membri;

Commissione per la sorveglianza della Cassa Militare, due membri.

Sono dunque quattro Commissioni, tre di due membri e una di due.

Prego i signori Senatori di fare tre schede di tre nomi e una di due.

Le precedenti Commissioni di vigilanza erano così composte:

I signori Senatori Fenzi, Bevilacqua e Pallieri, al Debito Pubblico;

I signori Senatori Spinola, Pasolini e Mischi, alla Cassa di Depositi e Prestiti;

I signori Senatori Desambrois, Tonello e Mameli, all'Amministrazione del Fondo del Culto;

I signori Senatori Pastore e Tonello alla Cassa Militare.

Prego i signori Senatori, che hanno pronte le schede, di venire a deporle nelle urne di mano in mano che saranno chiamati.

(Il Senatore Segretario Chiesi fa l'appello nominale.)

Si lasceranno le urne aperte per quei signori Senatori che possano sopraggiungere.

Intanto, mentre attendiamo il risultato dello spoglio delle schede metterò in discussione il progetto di legge dichiarato di urgenza, sulla Proroga dei termini stabiliti dalla legge 26 febbraio 1865, N. 2168, sull'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

Ne do lettura:

(Vedi infra e Atti del Senato N. 9.)

Prego i signori membri componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

È aperta la discussione generale.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. In massima io sono contrario alle proroghe dei termini stabiliti dalle leggi. Convengo però che riguardo al progetto che ora si discute può farsi ragionevolmente un'eccezione, inquantochè si mira a render libere in modo definitivo le proprietà del Tavoliere di Puglia, ed a ridurre a semplice credito l'utile dominio che spettava ai censuari su questi beni.

Io vorrei solo domandare all'onorevole Relatore una spiegazione, ed è questa: nella legge 26 febbraio 1865 che riguarda appunto l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia, all'art. 3. è stabilito:

« Entro un anno dalla pubblicazione della presente Legge ciascun censuario, e suoi aventi causa, qualunque sia l'estensione delle sue terre, dovrà presentare davanti all'Autorità amministrativa che sarà designata con Regolamento, il titolo in forza del quale possiede il fondo, ed accertare l'ammontare del suo debito verso il Demanio, sulla base stabilita nell'articolo precedente, comprendendovi anche i canoni arretrati, se ve ne sono.

« Di tale accertamento sarà disteso nelle forme da prescriversi, anche con Regolamento, un atto, il quale sarà esente dalla tassa proporzionale. »

E l'ultimo alinea dice:

« Ove il censuario non si uniformi all'obbligo avanti prescritto, e non sia con lui concordato l'accertamento, l'Autorità amministrativa procederà alla liquidazione del debito, e lo farà notificare al censuario, dal quale s'intenderà accettata, qualora non vi faccia opposizione per iscritto avanti l'Autorità stessa entro un mese dal giorno della notificazione. »

Ora, se si trattasse soltanto di un termine accordato

a questi censuari per liquidare il loro credito, io capisco benissimo che sarebbe ragionevole ed equo accordare la proroga di cui parla il progetto di legge sottoposto alle nostre deliberazioni, appunto pel grande interesse di favorire la libertà della proprietà fondiaria e di ridurre a credito liquido il diretto dominio che il Demanio aveva sulle terre possedute da questi censuari. Ma dal momento che, non curandosi questi censuari di operare nel termine fissato dalla legge l'accertamento del loro debito, la stessa Autorità amministrativa può fare quello che essi non hanno fatto bramerei conoscere qual sia la ragione che giustifica questa proroga di termini accordata ai censuarii.

Io non intendo di fare opposizione al progetto di legge, sebbene in massima io sia contrario, come diceva, a queste proroghe; ma la seconda parte dell'art. 3 da me citata, mi pare che escluda la necessità di tale proroga, mentre l'Autorità amministrativa può fare di ufficio (quando è scaduto il termine assegnato ai censuari) ciò che erano tenuti a fare i censuarii stessi.

Sarò grato all'onorevole signor Relatore se vorrà darmi una spiegazione intorno a questa necessità, non ostante le disposizioni di cui or ora ebbi l'onore di dar lettura.

Senatore Cambray-Digny, Relatore. La disposizione dell'articolo 3, che ha citato l'on. Senatore Chiesi, contiene anzi una delle ragioni per le quali queste proroghe successive sono state chieste e per le quali è necessario, o almeno così sembrò al Ministero e all'Ufficio Centrale, di accordare la proroga proposta.

Al termine del primo anno, dopo la legge citata dall'onorevole Senatore Chiesi, la massima parte dei censuarii non aveva presentato i titoli e le domande, e sarebbe stato necessario che fin d'allora l'Amministrazione avesse proceduto a quelle constatazioni, di cui le dà facoltà l'ultimo paragrafo dell'art. 3 della legge.

Ma questo in pratica poi riesci assolutamente impossibile; si presentarono difficoltà enormi per constatare la proprietà direttamente per opera del Demanio: quindi venne la necessità di continuare a ricevere le dichiarazioni, le domande ed i titoli dei censuarii anche dopo l'epoca prefissa dalla legge, e questo stato di cose si prolungò tanto che, allorquando io aveva l'onore di reggere il Ministero delle Finanze, mi trovai nella necessità di chiedere al Parlamento una proroga, che fu la prima, perchè e l'Amministrazione da una parte ed i censuarii dall'altra potessero mettersi in pari. Ciò non riesci neppure allora, e nello scorso giugno il Ministero dovette presentare una nuova domanda di proroga fondata sulle stesse ragioni.

Però, come risulta dalla Relazione presentata al Senato dall'on. Ministro delle Finanze, sembra che ora l'Amministrazione abbia raccolto dati sufficienti per compiere il lavoro degli accertamenti, anche senza il concorso dei censuarii, nel corso di un altro anno cominciando da oggi. Quindi si ha fiducia, anzi, si può dire, certezza che nuove proroghe non potranno es-

sere richieste, perchè, qualora alla fine del 1871 taluni dei censuari non presentassero i loro documenti, l'Amministrazione sarà in grado di dar compimento essa stessa all'opera, come prescrive la legge.

Per tali ragioni il vostro Ufficio Centrale ha creduto di dovervi proporre l'accettazione di questa nuova proroga.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ringrazio l'onorevole Senatore Digny delle spiegazioni da lui date. Veramente a me faceva ostacolo all'accettazione di questo progetto di legge l'ultima parte dell'articolo 3 della legge del 1865 per le ragioni da me esposte, mi pareva cioè, come ho dianzi accennato, che non fosse necessario di ricorrere a nuova proroga in favore dei censuari, dal momento che l'Amministrazione stessa, non valendosi i censuari del diritto che loro accorda la legge, poteva procedere alla liquidazione del debito. Ma dal momento che il fatto ha dimostrato che l'Amministrazione stessa, senza il concorso dei censuari, era posta nell'impossibilità di procedere a questa liquidazione, cessa ogni mio dubbio, e, dopo le spiegazioni date, io sono disposto a votare in favore del progetto di legge.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passerà alla discussione degli articoli:

Rileggo l'art. 1.

« Gli ex-censuari del Tavoliere di Puglia e loro aventi causa potranno presentare a tutto dicembre 1871 i titoli e le domande di cui all'art. 3 della legge 26 febbraio 1865, N. 2168, ed all'art. 4 del Regolamento per la sua esecuzione, approvato col Regio Decreto 9 marzo dell'anno stesso, N. 2211, senza incorrere nelle penali sancite dall'altra legge del 7 luglio 1868, N. 4477. »

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Scorso un tal termine senza che gli ex-censuari suddetti e loro aventi causa avessero adempito ad un tale obbligo, essi decaderanno di diritto dal beneficio loro accordato dall'articolo 5 della detta legge 26 febbraio 1865, e l'Amministrazione Demaniale procederà contro i medesimi all'immediata esazione della multa stabilita dall'art. 2 della suindicata legge del 7 luglio 1868. »

(Approvato.)

Art. 3. « Quegli ex-Censuari e loro aventi causa che profitteranno della nuova proroga concessa coll'art. 1, continueranno a pagare fino a tutto il 1871 il canone a titolo d'interessi, ed il pagamento del loro debito accertato, diviso per quindicesimi, non che dei corrispondenti interessi scalari, comincerà nel 1872 alle

scadenze indicate dall'art. 24 del citato Regolamento 9 marzo 1865. »

(Approvato.)

Art. 4. « Il privilegio di cui all'art. 2 della legge 26 febbraio 1865, N. 2168, continuerà a sussistere e ad avere effetto legale, senza la formalità dell'iscrizione, sino a che non sarà compiuto in concorso degli ex-Censuari e loro aventi causa l'atto di accertamento del debito rispettivo, ovvero fino al giorno nel quale si avrà come accertata la liquidazione d'Ufficio compilata dall'Amministrazione.

L'iscrizione però avrà luogo necessariamente entro il periodo di giorni sessanta computabili dalla data dell'atto di accertamento o della liquidazione d'Ufficio giusta il secondo alinea dell'articolo suddetto della legge 26 febbraio 1865.

(Approvato.)

Presidente. In altra seduta si farà la votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge.

Verrebbe ora all'ordine del giorno un altro progetto di legge esso pure urgente, circa la proroga del termine per l'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie della Venezia e di Mantova; però, siccome l'Ufficio Centrale che lo ha esaminato, proporrebbe una modificazione al medesimo, è d'uopo rimandarne la discussione ad altra seduta, in cui il signor Ministro delle Finanze sia qui presente e possa esporre sull'argomento la sua opinione.

Do conto al Senato del risultato del primo squittinio della votazione fatta per la nomina della Commissione di sorveglianza sulla contabilità interna.

Furono eletti i Senatori Gamba, Chiavarina, Pasolini, Sagredo e Pallavicini Francesco.

Comunico eziandio al Senato il risultato dello squittinio della votazione stata fatta per la nomina della Commissione per la Biblioteca.

Votanti 49.

Ebbero la maggioranza dei voti:

Senatore Poggi	39
» Vannucci	34
» Pallieri	29

Rimangono perciò eletti.

Ora farò il sorteggio degli scrutatori degli squittinii per la nomina di altre quattro Commissioni.

Sono estratti scrutatori:

Per la Commissione di sorveglianza pel Fondo del Culto; scrutatori i Senatori Poggi, Di Larderel e Caccia;

Per la Commissione di sorveglianza per la Cassa Militare; i Senatori Errante, Possenti e Carradori;

Per la Commissione di sorveglianza per la Cassa dei Depositi e Prestiti; i Senatori, Sauli Francesco, Pasqui e Chiavarina;

Per la Commissione di sorveglianza per il Debito Pubblico; i Senatori Pallieri, Vigliani e Conforti.

La seduta è sospesa per aspettare di conoscere e proclamare il risultato della votazione per la nomina della Commissione di Finanza. Prego i signori Senatori

a non volere assentarsi, poichè è urgentissimo che la anzidetta Commissione si costituisca questa sera stessa per poter domani esaminare i progetti di legge sul bilancio.

(La seduta è sospesa per attendere il risultato dello spoglio delle schede.)

Presidente. Si ripiglia la seduta.

La parola è al Ministro degli Affari Esteri.

Ministro degli Affari Esteri. Ho l'onore di presentare al Senato la raccolta dei documenti relativi agli affari di Roma, la cui pubblicazione mi fu chiesta nell'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Do atto al signor Ministro degli Affari Esteri della presentazione di questi documenti sulla questione romana; che saranno tosto distribuiti ai signori Senatori.

Comunico al Senato il risultato degli squittinii :

Debito Pubblico.

Il Senatore Pallieri ebbe 23 voti, Bevilacqua 20, Fenzi 20.

Riescono perciò eletti questi tre Senatori a membri dell'anzidetta Commissione.

Cassa dei Depositi e Prestiti.

Il Senatore Spinola ebbe voti 25 ; Pasolini 25 ; Mischi 23.

Riescono perciò eletti.

Fondo del Culto.

Ebbero la maggioranza dei voti i Senatori Desambrois 30, Mameli 27, Tonello 26 che sono perciò eletti.

Commissione permanente di Finanza.

Risultarono eletti i signori Senatori, Pallieri, Desambrois, Duchoqué, Scialoia, Cambray-Digny, Di Giovanni, Mischi, Spinola, Beretta, Pasolini, Menabrea, Caccia, Rossi Alessandro, De Vincenzi, De Gori.

I signori Senatori sono convocati per domani al tocco negli Uffici, ed alle due in seduta pubblica per discutere i progetti di legge sui quali sarà in pronto la relazione, e pei quali il Ministero ha domandato l'urgenza.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1870

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Congedi — Omaggi — Sunto di petizione — Giuramento del Senatore Di Monale — Presentazione di tre progetti di legge — Urgenza dichiarata — Discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie della Venezia e di Mantova.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore *Segretario* **Ginori-Lisci** legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Il Senatore **Casati** chiede un congedo per 20 giorni, il Senatore **Carlo Pepoli** per 15, ed il Senatore **Farina** per 3, che loro sono dal Senato accordati.

Fanno omaggio al Senato :

Il Rettore della Regia Università di Torino, di alcune copie dell' *Orazione inaugurale degli studi del corrente anno scolastico* ;

Il Dottor **Antonino Somma**, di una sua *Memoria storico-geologica* per titolo: *Esame critico sul Porto Ulisseo*;

Il professore **Augusto Pierantoni**, d'un suo opuscolo intitolato: *La Chiesa Cattolica nel diritto Comune*.

Il Senatore, *Segretario*, **Ginori-Lisci** dà lettura del seguente sunto di petizione :

N. 4468. Il Sindaco del Comune del Galluzzo (Firenze) fa istanza perchè nel progetto di riforma della legge Comunale e Provinciale venga introdotta una disposizione che conceda la facoltà ai Municipi di stabilire i loro uffici Comunali fuori del proprio territorio, quando ciò sia consigliato da esigenze d'interesse e di servizio.

Presidente. Essendo presente nelle sale del Senato il Senatore **Di Monale** prego i Senatori **Capriolo** e **Spinola** d'introdurlo nell'Aula.

(Il Senatore **Di Monale** introdotto nell'Aula, presta il giuramento nella consueta formola.)

Presidente. Do atto della prestazione del giuramento, e proclamo il signor **Di Monale** Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Il Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge stati votati nell'altro ramo del Parlamento stamattina, il primo relativo al convalidamento del Decreto Reale del 5 set-

tembre 1869, con cui viene approvata la convenzione stipulata colla Società del Canale Cavour; il secondo relativo al riparto dell'imposta fondiaria nel Compartimento Ligure-Piemontese per gli anni 1871-72; il terzo per l'estensione alla Provincia Romana della Legge sul Dazio Consumo, sulle tasse per la fabbricazione dell'alcool, della birra, delle acque gazoze e della polvere da sparo.

Mi permetto d'invocare dalla cortesia del Senato l'urgenza per questi progetti di legge.

Dirò le ragioni semplicissime per le quali preme all'Amministrazione averne l'approvazione.

Per ciò che riguarda l'approvazione della convenzione stipulata colla Società del Canale Cavour, si tratta di una convenzione già fatta fin dal settembre 1869, da cui dipende una emissione di titoli che la Società deve fare per poterli dare in cambio di altri titoli, che altrimenti sarebbero estinti e non avrebbero più valore, per cui ogni indugio porterebbe grave danno. Vi sono molti ritentori di tali titoli che non possono essere soddisfatti del loro avere, e siccome la massima parte di questi sono sparsi su' mercati esteri, è, ripeto, urgente il provvedere.

Quanto alla estensione alla Provincia Romana della Legge sul Dazio Consumo, basta solo l'osservare che dovendosi addossare ai Comuni e alla Provincia di Roma i carichi che si hanno nelle altre Provincie dello Stato, è cosa naturale che debbano essi avere le stesse risorse.

Rispetto poi al progetto di legge relativo al riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento Ligure-Piemontese, basta notare che senza questa legge, l'Amministrazione non ha più modo alcuno per fare il riparto dell'imposta fondiaria in quelle provincie per gli anni 1871 e 1872.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi tre progetti di legge.

Il Ministro delle Finanze dimanda l'urgenza per tutti e tre.

Senatore Desambrois. Per quest'urgenza s'intende che tali progetti di legge siano votati entro ventiquattro ore?

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Chieggo scusa al Senato, se non sono abbastanza esperto del suo Regolamento. Se l'urgenza dovesse significare approvazione e votazione di una legge entro 24 ore, sarei poco discreto. A me basta che la deliberazione per questi progetti avvenga prima del finire dell'anno, vale a dire, quando il Senato discuterà il Bilancio del 1871.

Presidente. Chi crede accordare la demandata urgenza, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Essendo ora presente il Ministro delle Finanze, metteremo in discussione il progetto di legge per la proroga dei termini dell'articolo 16 della legge del 24 gennaio 1864, per l'affrancazione delle enfiteusi nelle provincie della Venezia e di Mantova.

(V. Atti del Senato N. 10.)

Prego i signori Commissari a prendere il loro posto.

Leggo l'articolo del progetto di legge:

Art. unico. « È prorogato fino al 31 dicembre 1870 il termine stabilito dall'art. 16 della legge del 24 gennaio 1864, per la esenzione del pagamento della tassa

d'immediata esazione sulle affrancazioni nel Veneto e nel Mantovano, autorizzate dalla legge 28 luglio 1867, N. 3820. »

È aperta la discussione generale.

A questo articolo l'Ufficio Centrale ha presentato un emendamento concepito in questi termini, cioè sostituire le parole: « È prorogato fino al 31 marzo 1871, » alle parole: « È prorogato fino al 31 dicembre 1870 » contenute nell'articolo del progetto del Ministero.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Dichiaro d'accettare l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Se nessun'altro domanda la parola, avendo l'onorevole signor Ministro accettato l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, ed essendo il progetto di legge composto d'un solo articolo, se ne rimanda la votazione allo squittinio segreto.

Non essendo ancora in pronto alcuna Relazione sui progetti di legge decretati ieri d'urgenza, non mi resta che sciogliere la seduta ed avvertire i signori Senatori che la prossima tornata si terrà il dì 27 corrente, e i signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 3 1/4).

TORNATA DEL 27 DICEMBRE 1870

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Congedi — Omaggi — Giuramento del Senatore Bonacci — Rinnovamento di squittinio per la nomina di due Commissari alla Cassa Militare — Relazione sui titoli dei Senatori Calcagno e Ponzi — Presentazione di due progetti di legge — Discussione del progetto di legge per la conversione in legge del R. Decreto 9 ottobre 1870 per l'accettazione del plebiscito delle Province Romane — Discorso del Senatore Mameli contro il progetto — Presentazione del progetto di legge pel trasferimento della capitale — Urgenza dichiarata — Discorso del Senatore Musio in favore del progetto di legge in discussione — Replica del Senatore Mameli — Discorso del Senatore Correale contro. — Dichiarazioni e riserve del Senatore Alfieri — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia e della Guerra, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e i Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lischi* legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Domandano un congedo, il Senatore Zanolini per un mese, per venti giorni il Senatore Michiel, per quindici il Senatore Borghesi, per dieci i Senatori Tommaso Manzoni e Giustiniani, che è loro dal Senato concesso.

Fanno omaggio al Senato :

Il Sig. Mario Rizzari, di due copie di un suo scritto sulla *Situazione finanziaria del Regno d'Italia*;

Il Senatore Marchese Guiccioli, di un suo opuscolo *Sur le gouvernement du Pape et sur les réformes.*

Presidente. Signori Senatori; la vostra Deputazione incaricata di presentare a S. M. il Re di Spagna gli omaggi del Senato fu ricevuta l'altro ieri, e S. M. degnossi di manifestare il suo gradimento ai voti che per mezzo nostro Le faceste esprimere.

Essendo presente nelle sale senatorie il Commendatore Bonacci, prego i signori Senatori Chiesi e Poggi ad introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore Bonacci, introdotto nell'Aula, presta giuramento nella consueta formula.)

Presidente. Do atto al sig. Senatore Bonacci del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Nella seduta precedente fra i vari squittinii fatti

non si è compiuto quello per la Commissione di sorveglianza alla Cassa militare.

I signori Senatori sono perciò pregati a preparare una scheda con due nomi.

Gli antichi Commissari erano i signori Senatori Pastore e Tonello.

(Il Senatore *Segretario Ginori-Lischi* fa l'appello nominale.)

Presidente. Ora estraggo a sorte i nomi di tre scrutatori. Riescono eletti i signori Senatori, Chiavarina, Caradori e Conforti.

Il Senatore Errante è pregato di riferire sui titoli del Comm. Calcagno.

Senatore **Errante, Relatore.** Il commendatore Francesco Calcagno venne nominato Senatore del Regno con Decreto Reale del 1° dicembre 1870.

Egli è primo Presidente della Corte di Cassazione in Sicilia, perciò è compreso nell'Art. 33, Categoria 8 dello Statuto. Egli è nato in gennaio 1803 ed ha perciò più che raggiunto l'età voluta dallo Statuto. Per questi motivi a nome dell'Ufficio IV ~~ve~~ ne propongo l'ammissione in Senato.

Presidente. Chi approva le conclusioni dell'Ufficio IV, v. gli alzarli.

(Approvato.)

Il signor Senatore Ruschi è pregato di riferire sui titoli del Senatore Ponzi.

Senatore **Ruschi, Relatore.** Con Decreto del 1° dicembre corrente, Giuseppe Ponzi, Professore di Geologia e Mineralogia nell'Università romana, fu nominato Senatore del Regno. Appartenendo egli fino dal 1848 alla Reale Accademia dei Lincei di Roma, viene di

diritto compreso nella Categoria 18 dell' Articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno. È nato nell'anno 1805, ed ha perciò l'età richiesta.

Per incarico ricevuto dall'Ufficio II, io ho pertanto l'onore di proporre al Senato la convalidazione della sua nomina a Senatore del Regno.

Presidente. Chi ammette le conclusioni testè lette, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge: uno relativo a nuove e maggiori spese sul Bilancio del 1870; l'altro relativo all'approvazione della Convenzione per la cessione al Municipio di Genova di quell'Arsenale marittimo e del Cantiere della Foce, e all'autorizzazione di spese per lavori all'Arsenale marittimo di Spezia. Per ragioni gravissime io raccomando alla sollecitudine del Senato questi progetti di legge, dovendo essi andar in vigore col cominciare dell'anno.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi due progetti di legge; il primo dei quali sarà mandato alla Commissione di Finanza, l'altro agli Uffici pel solito corso.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 9 OTTOBRE 1870, PER L'ACCETTAZIONE DEL PLEBISCITO DELLE PROVINCE ROMANE.

(V. *Atti del Senato* N. 13.)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la conversione in legge del R. Decreto 9 ottobre 1870, N. 5903, per l'accettazione del Plebiscito delle Province Romane.

Ne do lettura:

Art. 1. « È data forza di legge al Regio Decreto 9 ottobre 1870, N. 5903, col quale fu dichiarato che Roma e le Province Romane fanno parte integrante del Regno d'Italia. »

Art. 2. « Le disposizioni degli art. 2 e 3 saranno particolarmente determinate con apposita legge. »

È aperta la discussione generale:

Presidente. La parola è al Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Signori Senatori,

Come avete già rilevato dalla diligente ed elegante Relazione, il mio dissenso è fondato sopra alcuni punti, che per maggiore chiarezza ho formulato nei seguenti termini:

« Sussiste tuttora in dritto la sovranità del Papa: impossibile quindi la coesistenza di due Sovrani in Roma. Se anche ciò fosse possibile, fatta la separazione del temporale dallo spirituale, sarebbe necessario dimostrarlo praticamente, e indi la necessità di discutere simultaneamente le guarentigie di libertà e d'indipendenza nell'esercizio del ministero spirituale, che si vogliono concedere al Papa. Devesi ad ogni modo ritenere che,

sotto qualunque aspetto, la quistione è di sua natura internazionale. »

Tracciata così la materia sulla quale verserà il mio ragionamento, dichiaro fin d'ora che non intendo seguire un metodo rigorosamente oratorio, attesa l'indole speciale dell'argomento così strettamente connesso in tutte le sue parti, che rendono necessari frequenti richiami dall'una all'altra, e per le angustie del tempo, che non mi avrebbero altrimenti consentito.

Epperò dovendo rendere ragione del mio voto, mi è d'uopo risalire, mio malgrado, alla invasione ed occupazione del piccolo Stato della Chiesa, per cui tutto il mondo si è commosso, ed attende impaziente una soluzione.

Il carattere politico e morale del fatto era stato pochi giorni avanti espresso e definito dagli stessi signori Ministri, allorchè rispondendo alle vive ed incalzanti sollecitazioni di taluni che ad ogni costo volevano spingere il Governo a quel malaugurato passo, opposero il vincolo di una precedente Convenzione; la flagrante violazione del diritto di natura e delle genti, e la pessima politica che sarebbe quella di profittare delle difficili contingenze nelle quali versava la generosa Nazione francese nostra amica ed alleata, per violare e rompere i contratti impegni.

Ed a queste savie e giustamente applaudite considerazioni, che furono pochi giorni dopo dimenticate o disdette, un'altra principalissima avrebbe potuto e dovuto aggiungersene, quella cioè dei doveri che impone l'articolo primo dello Statuto verso la Religione dello Stato.

La legge che comanda il rispetto dei diritti altrui, obbliga gli Stati come gl'individui, perchè è legge del diritto naturale, ch'è il fonte primario del diritto delle genti, secondo l'unanime dottrina di tutti i pubblicisti.

Per essere breve, mi contenterò di addurre l'autorità dell'illustre Vattel, le cui parole riguardano più specialmente il nostro caso.

Egli nella celebratissima sua opera: *Discours sur l'étude du droit de la nature et des gens*; liv. prem., chap. XIV, N. 184, sotto la rubrica, ossia epigrafe: « La Nation ne doit pas augmenter sa puissance par des moyens illicites » così si esprime:

« Voilà en quoi consiste cette puissance, que la Nation doit augmenter et accroître. Est-il nécessaire de faire observer qu'elle ne peut y travailler que par des voies justes et innocentes? Une fin louable ne suffit pour légitimer les moyens: ceux-ci doivent être légitimes en eux-mêmes. Car la loi naturelle ne peut se contredire; si elle proscriit une action, comme injuste ou déshonnête en elle-même, elle ne la permet jamais, par quelque vue que ce soit. Et dans le cas où on ne peut atteindre à une fin si bonne et si louable sans employer des moyens illégitimes, on doit tenir cette fin pour impossible, et l'abandonner. Ainsi nous ferons voir, en traitant des justes causes de la guerre, qu'il n'est point permis à une Nation d'en attaquer une

autres, dans la vue de s'agrandir en la soumettant à ses lois. C'est comme si un particulier voulait s'enrichir en ravissant le bien d'autrui. »

Notate, che Vatel non era cattolico, nè molto benevolo ed amico della S. Sede, come risulta in più luoghi della stessa opera sua.

Dalle cose fin qui dette, facile è lo scorgere quale possa essere il mio giudizio sulla proposta legge, che ai miei occhi si presenta come il complemento di una enorme ingiustizia, e la consacrazione del dritto della forza.

Si può disputare con ragioni più o meno apparenti, se convenga tenere uniti o separati in Roma i due poteri; ma non può essere dubbio che quell'atto sia stato un grave scandalo per tutto il mondo, ed una grave aberrazione che tutte le leggi condannano.

Si dice, che lo Stato Pontificio faceva già parte del Regno d'Italia. Ma qui appunto sta il sofisma. Lo Stato Pontificio faceva parte del territorio italiano, non del Regno d'Italia, come di quello non di questo sono parte il Cantone Ticino Svizzero, il Tirolo Trentino, le province del Friuli ed altre tuttora austriache.

Ora, facendomi ad esaminare, almeno in genere, se il fatto compiuto sia conciliabile colla libertà ed indipendenza del Pontefice nell'esercizio del suo ministero apostolico, non esito a dichiarare vano ogni studio per conciliare due estremi diametralmente opposti, fare cioè in modo che il Pontefice sia Sovrano indipendente senza territorio, e suddito ad un tempo del vero ed unico Sovrano territoriale, senza che quello sia da questo soverchiato, e ridotto a subirne l'impero.

Ciò è anche praticamente di tutta evidenza. Affinchè i cattolici possano avere sempre libero accesso al loro Capo spirituale, è necessario che l'autorità temporale non possa frapporti ostacolo. Ma d'altra parte, chi può negare al Sovrano il diritto d'impedire nel suo territorio comunicazioni anche solo sospette, coi sudditi d'una Potenza nemica, quando lo creda conveniente per la propria sicurezza?

Il Papa condannerà le dottrine che giudicherà opposte alla religione cattolica, e che da buon pastore deve difendere anche a costo della vita, mentre l'Autorità temporale proclamerà massime affatto contrarie, e le tradurrà in legge dello Stato; anzi non è nuovo nella storia il caso in cui un Imperatore abbia voluto imporre ai suoi sudditi, ai Vescovi e perfino all'istesso Pontefice la formola della fede, sottoponendolo all'esilio ed ai più duri trattamenti, come avvenne appunto quando erano in voga gli errori degli Ariani e dei Monoteliti.

Voi certamente non ignorate che le cose arrivarono al punto, anche in tempi peraltro meno tristi, regnante il cattolico Giustiniano, che l'Imperatrice Teodora, non essendo riuscita coi suoi raggiri a fare eleggere Papa il Diacono Vigilio, pose il generale Belisario, allora comandante in Italia, nell'impegno di deporre l'eletto Silverio, e mettere in suo luogo sulla cattedra pontificia il favorito dell'Imperatrice, e vi riuscì:

ma pentita poi del suo fallo, fece, a riparazione pubblica, edificare in Roma una Chiesa, con una iscrizione che ciò esprimeva. Questo fatto ed altri di simile natura mi porgono ancora occasione di chiamare la vostra attenzione sul pericolo di frequenti scismi, sì perchè le Potenze in generale ripugneranno a far dipendere i loro sudditi da un suddito straniero, nel qual caso, anzichè un Papa, vedranno un Cappellano, un Vescovo, od al più un nuovo Patriarca italiano, sì perchè temeranno l'influenza straniera nelle dottrine e nelle elezioni del Pontefice stesso e dei Cardinali che sono gli elettori e gli eleggibili.

Ritornando ora all'argomento della incompatibilità, si ha di questa una prova di più, nel volere (come si dice) concedere al Pontefice la più ampia libertà, che in effetto dipenderà interamente dall'arbitrio del Governo e dei suoi agenti, in virtù della appostavi riserva « in quanto lo comporta la sicurezza dello Stato ».

Io voglio ammettere tutta la buona fede e lealtà nella promessa di ampia libertà, come ammetto la necessità di quella limitazione. Ma intanto, dovendo una sola delle parti essere giudice di ciò che possa veramente compromettere la sicurezza dello Stato, la cosa diventa illusoria, e si ricade in un circolo vizioso.

Il male sta, o Signori, nella natura delle cose, nel volere cioè conciliare gli inconciliabili, un Papa in apparenza sovrano e indipendente, in realtà suddito, e soggetto agli altrui voleri.

I fatti non mancano a dimostrarlo anche nel breve periodo che è trascorso di questo anormale stato di cose; intendo parlare soltanto del sequestro di tutti i giornali che pubblicarono l'Enciclica del 1.º novembre senza alcun commento, nota del resto già prima a tutto il mondo.

Alieno da ogni spirito di partito, do la più larga parte alla viva impressione eccitata negli animi dallo stile severo ed energico del Santo Padre. Ma anche noi dobbiamo essere giusti verso di lui, e riconoscere che, irritato per le patite violenze e per le conculcate secolari ragioni della Chiesa, avea tutto il diritto di difenderla colle spirituali sue armi. Ed ecco i funesti effetti delle collisioni fra due Autorità poste a fronte l'una dell'altra, e l'una dell'altra indipendenti sotto i diversi rispetti di temporale e spirituale podestà.

Debbo pur dire che non poco in apparenza si vuole concedere al Pontefice per quanto spetta alla dignità esteriore e al lustro della persona, nel che io non veggio che la cortecchia delle cose. Ma per quanto riguarda la libertà ed indipendenza del ministero, l'autorità morale, la fiducia che dee ispirare ogni suo atto all'esterno come all'interno, per non sollevare politiche gare, gelosie, sospetti e contraddizioni degli altri Stati, nel che consiste l'intima essenza della istituzione cattolica, animata sempre dallo spirito d'unità e di pace, nulla si è fatto, nè si potrà fare, finchè avremo un

Pontefice incardinato ed assoldato, specialmente in uno Stato, alla cui politica dovrà suo malgrado partecipare, o sentirne almeno le scosse e le influenze.

Che dirò poi degli imbarazzi e delle difficoltà che nasceranno quando il Papa voglia convocare Concilii di Vescovi per provvedere ai bisogni della Chiesa universale? Lascio a voi il pensarlo.

Nè meglio si avvisano quelli che vorrebbero spogliare il Papa d'ogni prerogativa ed immunità personale e reale. Costoro non hanno saputo formarsi un giusto criterio della duplice personalità, morale e politica, di cui è rivestito; e perciò vorrebbero trasformarlo da sovrano indipendente e Capo supremo del cattolicesimo di tutto il mondo, in un semplice cittadino italiano ed ufficiale al soldo dello Stato.

Non mi occupo di quei pochi, i quali con satanico scherno vorrebbero concedere al Pontefice la libertà di Pietro e dei suoi successori nei primi secoli della Chiesa.

Dirò solo che in quei tempi non vi erano interessi di diverse Nazioni da conciliare, perchè quasi tutto il mondo allora conosciuto soggiaceva alla dominazione romana, ed ubbidiva ai cenni di un solo despota e tiranno, era sconosciuta la vera separazione di spirituale e di temporale, perchè tutto si concentrava nell'Imperatore e nei suoi satelliti: non si conosceva libertà di culti; ed infatti la propagazione e lo stabilimento della Religione di Cristo costò venti milioni di martiri! Niuno di noi sospira quei beati tempi, che destano orrore e raccapriccio al solo pensarvi.

Per giudicare rettamente in questa materia, è d'uopo avere principalmente riguardo ai tempi ed alle circostanze. Ed a ciò pare aver voluto accennare quell'insigne uomo di Stato colle memorabili parole pronunciate al Senato francese: « Noi vogliamo i due poteri uniti in Roma, per averli separati e divisi nello Stato. »

A questo proposito, non sarà altresì inutile il ricordare che Costantino il Grande, soggiogata Roma, e stabilita colla prodigiosa sua cooperazione in tutto l'Impero la Religione di Cristo, ebbe il savio accorgimento di trasferire la sua sede in Oriente, ove edificò una magnifica città sotto il suo nome, potendosi da ciò non senza fondamento argomentare, in difetto di ogni altra probabile od apparente ragione di quell'improvviso mutamento censurato da molti come improvvido, che egli pensasse serbare così meglio il prestigio, la riverenza e la libertà dell'una e dell'altra Autorità.

Molto si è detto, scritto e stampato, di abusi commessi in Roma, dopo l'invasione: cioè di violazione di domicili, di occupazione violenta dei palazzi pontifici, della Consulta e del Quirinale; di sfratto di Cardinali che vi avevano stanza anche per ragione di diversi uffici, di cancellazione dell'emblema dello Spirito Santo dalla sala del Conclave; di profanazione del sacro nome di Gesù dinanzi al quale piegano le ginocchia tutte le

podestà celesti, terrestri ed infernali, fondatore della Religione che ha incivilito il mondo, e che lo Statuto nostro ha proclamato sola religione dello Stato; di essersi fatte togliere da Collegi e dalle scuole le immagini della Santissima Vergine, introducendovi non pochi ebrei in qualità di professori o direttori, e di allievi, per tacere di tanti altri arbitrii non atti certamente a conciliare la stima dei buoni e sinceri cattolici al nuovo ordine di cose.

Non voglio entrare di proposito in tutte queste particolarità, che aprirebbero il campo a discussioni di fatti personali e odiosi, dai quali il mio carattere sempre abborre. Chi sia stato presente a cotesti fatti, gli avrà giudicati come meritano, senza ch'io, che nulla posso attestarne per propria conoscenza, vi aggiunga parola.

Noterò solo, per modo di consiglio, quanto ai fatti che offendono il sentimento religioso, che il presentarsi in Roma colla veste degli iconoclasti, che la Chiesa ha già da molti secoli condannato, e col furore degli'imperatori Leone Isaurico e Costantino il Copronimo per distruggere la sacre immagini, che i cattolici non adorano ma venerano, come emblemi e ricordi dei più augusti misteri della loro fede e degli eroi che colla loro virtù la illustrarono, inaugura una nuova era di barbarie, non di civiltà, la quale non isdegnava neppure il rispetto dovuto alle statue ed alle immagini dei sovrani, quantunque si sappia che sono mortali come noi, e non tutti santi.

Con tali mezzi non si spiana la via di Roma, ma si rende sempre più malagevole, se non inaccessibile.

Stimo superfluo aggiungere altre ragioni alle già accennate, per dimostrare che la questione di Roma e del Papato è di sua natura internazionale, atteso il carattere d'universalità che gli è inerente come capo e centro della cattolica unità.

Il Governo del Re lo ha col suo fatto confermato, sottoponendo di proprio moto l'esame delle guarentigie che ha stimato opportune per mantenere la piena libertà e indipendenza del Pontefice, a tutte le Potenze che hanno nei loro Stati associazioni cattoliche riconosciute ed ammesse al pubblico culto, con gerarchia subordinata alla S. Sede, secondo le norme della Chiesa.

Nè può essere altrimenti, per la ben ovvia considerazione che ogni nostro e regolare Governo, in quanto da sè dipende nello Stato, e nei rapporti internazionali all'estero, deve guarentire ai sudditi cattolici la libera corrispondenza e comunicazione col loro Capo per i molteplici e quotidiani bisogni spirituali di sua competenza.

I Governi adunque deggiono anzitutto essere giudici della conservazione del dominio temporale del Pontefice, e lo devono tantopiù in virtù eziandio del Trattato di Vienna del 1815, col quale gli furono, d'accordo di tutte le Potenze segnatarie, restituiti i suoi Stati, dei quali lo avea spogliato Napoleone I.

Io non darò mai voto favorevole ad una legge che sia concepita sul presupposto espresso o tacito di una legittimata spogliazione, e secondando così i dettami della giustizia e del giure universale, credo di essere fedele ai veri e benintesi interessi del Regno d'Italia e della Dinastia cui sono sinceramente devoto.

Nè questi sentimenti sono punto dissimili da quelli che il Re, tanto caro alla Nazione per la sua lealtà, avea espresso nel discorso della Corona del 15 dicembre 1866; ed eccone le precise parole:

« Il Governo francese, fedele agli obblighi assunti » colla Convenzione di settembre 1864, ha già ritirato » le sue milizie da Roma: Dal canto suo il Governo » italiano, mantenendo gli impegni presi, ha rispet- » tato e rispetterà il Territorio Pontificio. Questi nostri » intendimenti, rassicurando le coscienze cattoliche, fa- » ranno, io spero, esaudito il mio voto, che il Ponte- » fica continui a rimanere indipendente in Roma. »

Coloro, che non riguardando nei fatti umani che il cieco evento, senza elevarsi ad una sfera superiore, dicono già morto il dominio temporale del Papa, non hanno pensato che (anche prescindendo dagli ammaestramenti della storia a tutti nota, e specialmente di quella di Arrigo IV di Germania e di Gregorio VII, di Arnaldo da Brescia, di Federico Barbarossa e di Alessandro III, di Carlo V e di Clemente VII, di Pio VI e della Repubblica Francese, di Pio VII e dei tempi napoleonici) trattasi ora di un richiamo al dritto internazionale e delle genti, confermato dal grido di tutti i popoli che si manifesta colle innumerevoli proteste individuali e collettive, richiamo, che non può essere risolto e soddisfatto che dal voto di tutte le Potenze interessate.

Il Papa è sovrano; la sua sovranità è suggellata dall'autorità dei secoli e dal riconoscimento di tutti gli Stati, con trattati solenni, e dalle diplomatiche relazioni; un atto d'ingiusta violenza non ha potuto spogliarnelo, come il Governo stesso lo ha implicitamente ammesso col trattamento che vuole usargli.

I rapporti ed i vincoli del Pontefice non sono circoscritti dal suolo italiano, ma si estendono a tutto il mondo cattolico: dunque anche la libertà e indipendenza dell'istesso Pontefice sono un interesse mondiale che debbono tutti gli Stati curare, non lasciare all'arbitrio del Regno d'Italia.

E poi, che gioverebbe il volerci ad occhi aperti illudere? Se l'Italia non si è tenuta vincolata dai Concordati, che sono convenzioni formali e solenni per loro natura non risolvibili senza il consenso di ambe le parti, come potranno essere buone guarentigie pel Papa e per la Chiesa le nostre leggi, le quali sono per se stesse sempre rivocabili ad arbitrio delle Autorità dalle quali sono emanate?

Soggiungo un'altra considerazione che non vi parra inopportuna:

Percorrendo le diverse fasi di questo spinoso affare, è facile lo scorgere che più larghe furono al principio

le concessioni offerte per guarentire la libertà e la indipendenza del Papa nell'esercizio del suo ministero; ma che poi vennero man mano assottigliate e ridotte ai termini del disegno presentato alla Camera elettiva, dalla quale possono essere ancora profondamente modificate.

Io non accuso le intenzioni di alcuno, ammetto anzi di buon grado che sincero sia stato fin dal principio nel Governo l'amore della conciliazione: nè sarebbe stato forse impossibile qualche accordo, se nuovi fatti non fossero sopravvenuti ad aggravare le presenti condizioni.

Ma se il Governo non ha stimato di persistere nelle sue prime determinazioni già notificate alle estere Nazioni; e se l'esito delle posteriori è ancora incerto, non vedo come possa attenderne l'effetto ch'esso si era proposto, e non vi sia invece l'evidente pericolo di compromettere più gravemente ed irreparabilmente gli interessi dello Stato e della Religione, che è l'Arca santa sulla quale riposa l'ordine morale.

Avverto però, ed è questa l'ultima considerazione: Noi non dobbiamo lasciarci dominare dall'idea assoluta di libertà ed uguaglianza di tutti i culti religiosi in Roma, idea che si è già manifestata altrove nelle discussioni a questo argomento relative.

Siffatto concetto, oltre all'essere contrario all'art. 1 dello Statuto, che dichiara soltanto tollerati gli altri culti esistenti nello Stato, non sarebbe attuabile in Roma, la quale, destinata a centro e sede della cattolica unità, diventerebbe il centro di tutti gli errori e della più strana confusione, se vi si autorizzasse il pubblico culto non solo di tutte le sette ereticali, ma anche delle Religioni di Confucio, di Zoroastro, di Brama e di Maometto non che degli adoratori degli elefanti, dei serpenti o d'altri più sozzi animali, in una parola, sarebbe una Babilonia peggiore di quella che accennava S. Pietro nelle lettere che scriveva da Roma colla data di *Babilonia*. Questa sola proposta renderebbe impossibile ogni conciliazione.

Non parlerò delle conseguenze immediate di questa legge, cioè, delle spese che cagionerà all'esausto Erario nazionale con nuovo e non necessario aggravio dei contribuenti; dei danni delle dissestate pubbliche Amministrazioni; del nuovo sacrificio imposto agli impiegati; della lontananza della nuova capitale dal centro; del torto fatto alla nobile ed illustre Firenze, capitale già designata per legge, e delle perdite alle quali sarà esposta, dei pericoli eventuali di clima ed altri, perchè cose a tutti note, e tali che per se stesse basterebbero a determinare il mio voto, se si trattasse fin d'ora del trasporto della Capitale.

Per tutti questi motivi, ed anche perchè, nella peggiore ipotesi per me, avrei almeno desiderato che si fossero simultaneamente discusse le guarentigie che si vogliono concedere al Papa, affinché egli sappia a quale partito appigliarsi in tempi così difficili, e lo Stato co-

nosca fin d'ora i suoi veri rapporti con esso lui, respingo con tutte le mie forze la legge.

Finisco col ricordare la sentenza di un illustre scrittore da molti anni impressa nella mia ormai troppo labile memoria: « Siffatte questioni si risolvono coi lumi » della storia e della più fredda e ponderata ragione, » lungi dai cavilli delle appassionate polemiche e dai » plateali clamori. »

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dalla Camera dei Deputati, per il trasporto della Capitale a Roma.

Prego il Senato a volerlo dichiarare d'urgenza, perchè esso si trova collegato con tutti gli altri che il Ministero ha già presentati al Senato, e con un altro che attualmente si trova dinanzi all'altro Ramo del Parlamento e che appena approvato verrà presentato al Senato.

Presidente. Do atto al Signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito sollecitamente, come di consueto, agli Uffici.

Il Ministro avendo chiesta l'urgenza, domando al Senato se intende accordarla.

Chi approva l'urgenza, sorga.

(Approvato.)

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore Musio. Signori Senatori. Ad un triplice ordine di ragioni io appoggio il mio voto favorevole alla legge; io lo appoggio a ragioni di ordine giuridico, io lo appoggio a ragioni di ordine politico, io lo appoggio a ragioni di ordine religioso.

La legge, secondo me, è fondata sopra due grandi elementi giuridici, sopra grandi principii di vita e di giustizia.

Il primo è il diritto dell'unità nazionale; il secondo è il diritto della sovranità popolare. Che tutto il mondo abbia una sola ed unica origine e formi una vasta famiglia, o, come diceva Cicerone, una vasta Repubblica, è nei libri, è nella storia, è nelle tradizioni, è nelle credenze religiose di tutti i popoli.

Essa è l'idea dell'umanità, essa è la base fondamentale della legge cristiana, che fa d'Iddio il Padre comune di tutto il genere umano.

Le Nazioni sono i membri componenti questa famiglia, e la Nazione formando essa stessa una famiglia secondaria, ha per membri tutte le Province che la compongono e siccome ogni Nazione ha per costituzione della natura umana il diritto ed il dovere di vivere con tutte le altre Nazioni in reciproci vincoli di fratellanza, così viepiù i membri che compongono la Nazione hanno questo diritto sacrosanto, che si risolve nel diritto che hanno i fratelli di avere in casa loro la sorte comune cogli altri fratelli, nel diritto che hanno i figli di vivere in seno del padre, nel diritto

che hanno i genitori alla consolazione di morire in braccio dei figli; secondo me, il dubitare di questo diritto è cosa barbara, il negare questo diritto è cosa inumana. Questo diritto esiste in tutti i libri, esiste nella storia, esiste nel fondo della ragione; esiste nella necessità di quella costituzione che Dio ha dato al mondo, e da esso per genesi giuridica scaturisce il diritto di unità nazionale. Ora questo diritto è invocato da Roma e dall'Italia tutta, ed io non posso in modo alcuno dubitare che la sanzione del Plebiscito racchiuda la negazione di un diritto dichiarato dal consenso unanime di tutta l'umanità.

Altro diritto su cui si fonda a senso mio, la legge, è quello della sovranità popolare. Questo diritto non è un trovato ingegnoso della mente dei grandi e liberi pensatori, non è una teoria, o pratica destrezza dei grandi statisti; ma ad essa viene anche in appoggio S. Tommaso d'Aquino.

Una sola, vera e reale sovranità esiste nel mondo, ed è la sovranità dell'Io; a me, a me solo Dio ha dato la sovranità di tutto me stesso, a me solo Dio ha dato il dominio del corpo e dell'anima mia, a me solo ha dato il dominio delle mie facoltà mentali e dei miei organi fisici; ed a me solo ha dato il sovrano arbitrio e la libertà di disporre di me; e questo diritto reca in seno alla società ogni individuo che la compone, e quindi ogni società ha diritto, come ogni individuo, di regolare le sue sorti e di disporre di sé: in conseguenza, quando essa dispone liberamente di sé, si serve di un suo diritto che niuno può negarle, ed è arbitra di scegliersi la forma di governo che crede più conveniente al bene ed alla sicurezza comune.

Questo diritto ha ricevuto solenne consacrazione presso tutti i popoli civili; ha ricevuto solenne consacrazione in Inghilterra, in Francia, testè in Spagna, e noi lo abbiamo consacrato coll'accettazione di tanti plebisciti precedenti. Come dunque oggi si vuol muovere questione sull'accettazione del plebiscito di Roma? È forse questo plebiscito diverso da quello di Palermo, di Napoli, di Firenze, di Parma? Non può essere diverso certamente. Se noi col riconoscere il diritto delle genti civili allora non abbiamo errato, non erriamo neanche adesso; o se erriamo adesso, bisogna dire che abbiamo errato allora, giacchè oggi come allora si è esercitato lo stesso diritto di sovranità popolare irrecusabile alle società che hanno votato i plebisciti.

Ora mi rivolgo ad una persona, che per titoli che abbracciano tutta intera la mia vita, mi è cara assai. Mi rivolgo all'onorevole Mameli che, lo ripeto, io tengo in alto grado di stima. Egli ci ha detto una cosa: Sussiste ancora in diritto la sovranità temporale del Papa. Ma egli mi perdoni, se io debbo negare recisamente quest'asserzione, giacchè per me esiste il diritto della sovranità popolare, consacrato da tutte le nazioni civili, che in questo momento esercita Roma, ed esiste il diritto di unità nazionale, che in questo momento esercita l'Italia; quindi io non posso ammettere: 1° che

l'esercizio di questi due diritti possa essere qualificato atto di violenza; 2° che l'esercizio di questo diritto non distrugga ogni autorità temporale del Papa, quindi non posso dire che ancora sussiste in diritto la sovranità temporale del Papa, giacchè devo dire che essa è stata distrutta dal diritto nazionale dell'Italia e dalla sovranità popolare di Roma.

L'onorevole Mameli ha appoggiato le sue asserzioni sulla dottrina del Vatel; ma mi scusi l'onorevole Mameli, giacchè le dottrine del Vatel non sono applicabili al caso nostro. Vatel condanna le guerre intraprese per ingiusti motivi; e siccome l'Italia e Roma esercitano verso il Papa dritti intangibili e sacrosanti, perciò le dottrine citate dall'onorevole Mameli non sono applicabili al caso nostro.

Del resto, se l'onorevole Mameli vuol ricorrere al Vatel, ricordi quello ch'egli ha scritto de' Papi nel libro dei Trattati; ricordi con quanta e giusta severità il Vatel ha condannato l'illegittima, empia e sacrilega ingerenza dei Papi nel regolamento del dritto internazionale. Sa perfino di delirio che il Papa con una bolla solenne abbia condannato la pace di Westfalia, perchè non è stata approvata da lui.

Ma può verun Papa invocare alcuna specie di autorità che non discenda dalle Sacre Carte? In qual parte delle Scritture Divine è stata data facoltà ai Papi di regolare le cose terrene? Lo ha mai fatto Gesù Cristo? Lo hanno mai fatto gli Apostoli? Lo hanno mai insegnato i Santi Padri?

A questo proposito ci basterà ricordare S. Bernardo che riassume tutti i Santi Padri anteriori. S. Bernardo, che parla di Gesù Cristo, del Vangelo, della Religione era dei nostri padri, che cosa scriveva ad Eugenio Papa? « Tu hai avvilito il tuo santo ministero, ingerendoti in queste cose terrene che Dio ti aveva proibito! No, non ti mise là Dio per invogliarti di cose e di beni terreni! Ma là ti mise per la conversione delle anime, per la diffusione della fede, per la religione e non per la politica, non per l'ambizione. »

Questo è quello che scrive S. Bernardo nel libro *De Consideratione* a Papa Eugenio.

Ma torniamo al Vatel. Egli enumera una serie di atti emanati da non so qual chimerica autorità dei Papi per turbare il mondo, per santificare lo spergiuro, e mi ricordo che cita quella Bolla infelice colla quale il Papa volle assolvere Ladislao re di Polonia dal suo giuramento e lo autorizzò a muovere quella guerra, la quale fin miseramente colla sua morte, colla distruzione dell'armata, colla rovina della Polonia, e gli fece scrivere (e lo riporta il Vatel) questo epitaffio tremendo sulla sua tomba: « Ho fatto infelice il mio Regno, ed io sono morto per essere stato spergiuro ed aver mancato alla fede giurata. »

Ecco dove trascinano i Papi ingerendosi nelle cose che Dio ha loro interdette!

Nell'ultima parte del mio discorso io mi rivolgerò nuovamente all'onorevole Mameli, e lo pregherò a

mantenermi la sua benevolenza, giacchè il calore con cui nel dissidio attuale egli difende la sua ed io difendo la mia opinione, non porta dissidio di affetti, nè porta dissidio di animi, e non porta, nè porterà mai la menoma diminuzione della mia stima e della mia riverenza verso di lui.

Enumerate brevemente le ragioni di ordine giuridico, molto più brevemente io discorrerò delle ragioni di ordine politico.

Io domando a Voi, o Signori, come si poteva resistere al grande impulso che da ogni parte veniva dato per andare a Roma? L'impulso era irresistibile. Da tutti gli angoli d'Italia, dai più piccoli paesucci non s'innalzava che un solo grido: A Roma, a Roma!

Questo grido è il grido di 10 anni, e meglio possiamo dire che è il grido di 10 secoli!

In quale condizione ci mettevano le circostanze? Nell'alternativa di secondare o di soffocare questa generale aspirazione.

Ma dovevamo noi ogni giorno rinnovare le stragi fratricide? Dovrassi ogni giorno far versare il sangue dei nostri fratelli? No, basta quello che già fu versato. Dunque meglio che sottostare a nuovi disastri, bisognava prevenirli.

Ora, quale conseguenza trarrebbe con sé il rigetto del plebiscito? Quella di ricondurci allo stato in cui eravamo prima, e sotto la minaccia di dover versare di nuovo il sangue fraterno. E si può con carità di Patria, con un che di prudenza entrare in questo consiglio?

Roma oggi o è la nostra sede, o è la nostra tomba; e siccome, o Signori, non possiamo scegliere che sia la nostra tomba, per ciò la medesima deve essere la nostra sede.

Quanto alla ragione politica, a me basta questa suprema ragione che la assorbe e la comprende tutta.

Ora entro nella parte più ardua, e nella parte più irta di spine; entro nella parte della ragione religiosa. Io dichiaro che, comunque spieghi il mio convincimento con brio, con vivacità, con persuasione, io altamente rispetto qualunque contraria opinione che partendo dagli intimi convincimenti della coscienza mi tocchi a combattere, come quella dell'onorevole Senatore Mameli, non meno chiaro per dottrina che per sentimenti religiosi che io altamente rispetto; e se dirò qualche cosa che forse mi sfugga inavvertitamente, sia inteso sempre nel senso improntato del più alto rispetto per tutti.

Entrando in questa questione, esporrò primamente l'interno processo del mio spirito, e come a grado a grado si venne ad ingenerare nella coscienza mia l'idea che il potere temporale dei Papi rinnega il Vangelo, che contraddice ai precetti ed agli esempi di Gesù Cristo, che fu per ciò sempre condannato dai Santi Padri e dai Concilii, ed ha cagionato immensi danni alla religione ed all'umanità.

Ora, ecco come procede la mia mente. Io divido in due grandi epoche tutta la storia dei Papi:

Prima epoca. Papi solamente sacerdoti.

Seconda epoca. Papi sacerdoti e re.

Dopo mi domando da quali leggi, da quali norme deve essere regolato il mio criterio per giudicare quale delle due epoche siasi meglio confermata alla missione divina, ai precetti del Vangelo; quale abbia meglio promosso lo stabilimento della Chiesa, l'incremento della fede, ed il miglioramento morale dell'umanità?

Devo esaminare paritativamente l'una e l'altra epoca, e siccome oggi sono chiamato a decidermi o pei Papi-Re, o pei Papi solamente sacerdoti, credo sia dovere di religione, di coscienza dire: preferisco quello dei due sistemi che mi risulterà più santo in se stesso, e più proficuo alla umanità alla religione.

Ura scendo all'esame.

Io divido la prima grande epoca in altre due parti:

Prima parte, dall'origine del Cristianesimo a Costantino;

Seconda parte, dal trasferimento della sede imperiale da Roma a Costantinopoli sino a papa Zaccaria primo Papa-Re, ed a Carlo Magno che gli donò il feudo.

Nella prima parte che cosa mi si offre?

Il Cristianesimo nascente in seno di un paese suo nemico capitale che per conservare se doveva soffocare il Cristianesimo nella sua culla; ma esso muove di là con piè gagliardo, si diffonde nell'Asia si diffonde nell'Africa, viene in Europa, ed ha per centro Roma, dove i cristiani danno eroicamente per la fede il proprio sangue.

Arriva Costantino, ed il Cristianesimo è già conosciuto, già riverito, già temuto, già portato sul trono imperiale dei Cesari.

Io domando: Che cosa ha dato tanta forza ad un semplice convincimento, a un semplice atto intimo della coscienza di ciascuno che nella sua forma esterna nulla aveva in suo aiuto e non aveva ancora nessuna organizzazione, e non la ebbe che nel quarto secolo la prese dalla polizia dell'Impero, prendendone anche i nomi come *diocesi* e *metropoli*, che sono nomi della gerarchia imperiale, ed attingendo al fuoco dello Spirito Santo la forza ed il vigore della sua missione celeste

Si sarebbe allora sognato di andare con una gran tromba gridando per tutto il mondo: Guai se il Papa non è Re, guai cade la Religione!

Per me dunque resta evidente che la Religione in questo primo grande, glorioso e ammirabile periodo si è fondata e miracolosamente cresciuta e fortificata, malgrado che i Papi non fossero Re.

Vengo ora al secondo periodo, e ne prendo il punto più culminante, che è la sudditanza dei Papi all'Imperatore di Costantinopoli.

I Papi sono sottomessi al trono imperiale, e ricevono ordini e comandi dagli imperatori pure la Religione progredisce, la Religione si propaga: essa converte gli imperatori medesimi, essa combatte e vince, e si spande in tutte le parti del mondo.

Lo spirito di Dio animava allora i suoi ministri e non lo spirito dell'ambizione, i suoi ministri combattevano e morivano spargendo tutto il loro sangue per compiere la loro gloriosa e divina missione, non per fondar regni ai Papi.

Ma, o Signori, quelli stessi Papi che voi vedete prostrati appiè dei troni imperiali, escono di lì con lo spirito di Dio, con quella forza che dava il santo ministero di Cristo, ed usciti di lì giravano il mondo per predicare la sua santa religione, per ispargerla in ogni dove e per rigenerare l'umanità ad una novella vita spirituale. I Papi, sacerdoti nei primi otto secoli, facevano questi miracoli sebbene fossero sudditi e non Re. Quindi conchiudo che la fede e la religione hanno bisogno di Papi buoni sacerdoti e non di Papi-Re.

Ora vengo alla seconda epoca, quella dei Papi-Re e mi fisserò a due periodi: io mi fisserò al secolo X e mi fisserò al secolo XVI.

E giacchè l'onorevole Mameli ci ha parlato della santità dell'elezione dei Papi, soffra che a questo proposito io citi un passo, il più tremendo della storia, giacchè oggi è giorno che la storia bisogna dirla e non mascherarla.

Arrivo alla metà del secolo X, e come allora si si no eletti i Papi, ho studiato nell'infanzia con i versi del Poeta:

Marozia e Teodora ah! vitupero!

Le chiavi governâr del Sommo Piero.

Sì, Signori, in quel tempo queste due Messaline moderne hanno per 50 anni fatto e disfatto i 12 Papi; sì, dodici Papi furono fatti che si ammazzavano reciprocamente; Papi per le loro nefandità, tutti notevoli ma più notevole Giovanni X, perchè fu fatto Papa per avere ben meritato degli amori di Teodora, e Giovanni XI fu fatto Papa perchè figlio adulterino di Marozia e del Papa Sergio III.

Signoril! Io ho manifestato questi fatti tratti dalla storia, e chi amasse leggerli in questo momento, non ha che da andare giù in Biblioteca e prendere l'*Enciclopedia Popolare* del Pomba, ed aprirla ai vocaboli Teodora e Marozia.

Vengo al secolo XVI ed

Io temo di funestare il Senato, come sono funestato io stesso, ma con mio sommo dolore sono obbligato a ricordarvi la storia del Papa-Re Alessandro VI. Io ne cito la storia scritta dal Broccardo, sant'uomo che viveva dentro il Palazzo, e che aveva sempre dinanzi il *santissimo* Alessandro VI; leggo la storia di questo santo uomo, ove tratto tratto da un periodo all'altro trovo una serie di punti, indicanti che non ha il coraggio di dirvi tutta la verità; ma da questa storia anche, mutilata per carità, rilevo, (*horresco referens, sed oportet infandum renovare dolorem*) rilevo il Papa padre che viola la propria figlia, le figlie che si contaminano coi fratelli, i fratelli che si uccidono fra loro: padre, figlia e fratelli che vivono nel sistema delle laidezze, dei

tradimenti, degli avvelenamenti, degli assassini e di ogni nefandità. Le cene di Alessandro e di Lucrezia Borgia trovano appena un pallido riscontro nelle dissolutezze dei baccanali. Ma finalmente Alessandro muore di sua mano bevendo per isbaglio il veleno da lui preparato al Cardinale di Corneto.

Ecco il bene che ha recato alla Chiesa il dominio temporale dei Papi. Io domando se il Papa-Re Alessandro VI trova riscontro nemmeno nella storia dei principi secolari più scellerati? Io per me non trovo storie che possano somigliare al puzzo ed al fetidume di quella di Alessandro VI.

Ho chiesto il permesso al Senato di prendere due dei più insigni Papi della prima epoca e due della seconda e paragonarli fra loro. Nella prima io prenderò Leone il Magno e Gregorio il Magno, nella seconda Gregorio VII ed Innocenzo III.

Leone cos'era? Un sacerdote consacrato intieramente a Dio; a Dio solo sono consacrate le sue veglie, i suoi sacrifici, i suoi studi, i suoi viaggi intrapresi, non per diffondere la discordia fra i principi, non per armare i popoli cristiani gli uni contro gli altri, come hanno fatto tanti altri Papi-Re, ma per ristabilire la pace fra di loro e ritornarli amici, come fece nella Gallia riconciliando i due Capi dell'armata romana Aezio ed Albino che combattevano un contro l'altro. Viveva santamente, moriva santamente nell'umiltà; ma egli si mostrò, e caddero ai suoi ginocchi i barbari trionfanti: egli parlò, ed Attila vincitore si ritirò dall'Italia fino al Danubio. Certamente fu detto il Grande perchè fece grandi cose, e legò alla Chiesa una perenne eredità di gloria e di santità.

A Leone Magno paragono Gregorio VII; anche costui era uomo santo, ed era di costumi puri e santi, e le sue prime cure, secondando gli sforzi di Nicola II, suo immediato antecessore, furono dirette a purgare la Chiesa dalle nequizie della Simonia; egli era da tre mesi eletto Papa, e finchè la sua elezione non fu approvata dal suo Alto Signore Arrigo IV Imperatore, non volle ritenerla egli stesso per valida. Ma passato il primo periodo e accortosi che era principe, si sentì invaso dal demone della superbia, e divenne nemico furibondo ed implacabile del suo Alto Signore, per la così detta questione delle investiture.

In quel tempo i Vescovi, come tutti i supremi funzionari dello Stato di qualunque ordine, laico od ecclesiastico, civile o militare, vivevano sopra i redditi dei feudi e benefizi, giacchè allora queste due parole significavano una sola e medesima cosa; e siccome i feudi o benefizi partivano dagli Imperadori, per ciò essi soli avevano il dritto di darne l'investitura. L'essere l'investito laico od ecclesiastico, mutava la persona non già la natura della cosa, e quindi all'Imperatore solo spettava il dritto di dare l'investitura anche ai Vescovi, che dovevano giurare vassallaggio e fedeltà. Perciò la pretesa di Gregorio, che non aveva l'esem-

pio di alcun altro Papa prima di lui, era una nuova e manifesta prepotenza.

Allegava Gregorio che Arrigo avesse investito di feudi persone indegne, ma tali erano allora le condizioni del clero; e quindi non era un cattivo uso che l'Imperatore facesse del suo diritto, ma una necessità de' tempi. Supponiamo pure che fosse stato cattivo uso del dritto competente all'Imperatore, da chi, come e quando il Papa ha ricevuto da Dio l'autorità di mettersi perciò a scompigliare il mondo, a far versare fiumi di sangue, a dispensare dal giuramento di fedeltà, ad inimicare un dopo l'altro al padre i figli di Arrigo e ad indurli a far morire il padre di miseria, farlo morire in quello stato dopo 50 anni d'impero e dopo aver combattuto 62 battaglie ed avere riportato 62 vittorie, e dopo tutto ciò negargli perfino l'umanità della tomba, che non potè avere che dopo un quinquennio?

Dal paragone di Leone solamente sommo sacerdote e Gregorio Papa-Re, io sono necessariamente obbligato a dire che il primo ha operato come l'uomo mandato da Dio, e che il secondo ha operato a rovescio.

Vengo ora a paragonare gli altri due certamente grandi, Gregorio Magno ed Innocenzo III.

Gregorio Magno, già prima di essere eletto Papa, si preparava ad andare a predicare la fede in Inghilterra; poi, fatto Papa suo malgrado, non ne depose l'idea, e mandò il monaco Agostino per predicare la fede in quel paese. Egli trovò in quel momento l'Italia travagliata da peste, da guerra e da fame. Alla fame provide facendo venir grano da tutte le parti, alla peste colla carità, alla guerra adoprando egli stesso alla difesa di Roma e della patria. Dopo di aver mandato Agostino in Inghilterra, mandò in Spagna a predicarvi la fede e convertire quei popoli. Della sua vita santa solo rimane dubbio se fosse più operosa la sua santità o la sua sapienza: egli si occupò perfino dei riti della Chiesa, che oggi ancora si chiamano col suo nome Canti Gregoriani; ma se pensò anche ai sacri riti, non lo fece già per introdurvi il trionfo, l'oro e le mollezze orientali, ma la santità, il raccoglimento e la maestà della religione.

Vengo finalmente a mettere a paragone questo santo con Innocenzo che mercè le scomuniche, fece patto con Ottone di Brunswick di scomunicare tutti i suoi avversari, popoli, famiglie od individui; e fra gli altri la scomunica, cosa curiosa, cadeva sopra un bambino ancora in fasce; quello era Federico II di Svevia. Innocenzo III, per ingrandire lo Stato, tutto prostituit, anche l'arma spirituale della Chiesa, quell'arma tremenda che Dio gli diè per ben altri fini che per quelli.

Paragonando Innocenzo III con Gregorio Magno, mi risulta che Gregorio mandava in Inghilterra, in Spagna e nelle altre parti del mondo per predicare la fede e convertire i popoli a Gesù Cristo, e che Innocenzo mandava in Inghilterra e nelle altre parti del mondo per isquattrinarlo ed alimentare le sue ingorde ambizioni.

Dai fatti paragoni deduco che ben a ragione il Papa San Gelasio disse che era cosa infernale l'unione dei due poteri. Ed invero che cosa dissero i Santi Padri posteriori? che cosa dissero gli uomini più eminenti della Chiesa?

Non fu un grido unanime di tutta la cristianità, una riforma della Chiesa nel suo Capo e nei suoi membri? Riforma tante volte chiesta, riforma mai ottenuta, riforma decretata dal Concilio di Basilea.

Così si sostenne la divinità del Ministero del Papa, e la necessità del suo potere temporale.

Possiamo noi avere altro libro migliore di quello di Gesù Cristo? E se Gesù Cristo, e se tutti gli Apostoli condannano il dominio temporale del Papa, potrò io farne oggi il panegirico e l'apoteosi?

Io finisco, e ringrazio il Senato della sua attenzione benigna, finisco anco perchè sono stanco, e mi riassumo. Per ragioni d'ordine giuridico, d'ordine politico e di ordine religioso do il mio voto favorevole alla legge, e spero che il voto del Senato innalzerà la colonna del non *plus ultra* a dieci secoli di vergogne, di dolori, di sventure e di malvagità. Io darò dunque il voto favorevole persuaso che servo alla patria, e che obbedisco a Dio.

Senatore **Mameli**. Domando la parola sull'ordine della questione, per rispondere all'onorevole Musio.

Io avrei mille cose da osservare sulla verità storica delle cose dette dall'onorevole Musio; segnatamente in quanto all'origine del dominio temporale dei Papi, perchè la prima origine deve ripetersi dall'abbandono in cui gli Imperatori d'Oriente lasciarono i popoli d'Occidente, i quali trovarono un rifugio presso i Pontefici che ne assunsero il governo e li ebbero sotto la loro protezione, tenendo ad un tempo cura della loro educazione; in conseguenza si ha in ciò il titolo più legittimo, cioè la spontanea dedizione.

Presidente. Scusi, signor Senatore, ma Ella non è nell'ordine della questione.

Senatore **Mameli**. Credo di essere nella questione. Il Senato ha udito, e nella sua saviezza potrà apprezzare, se possa stare nell'ordine della questione l'occuparsi della moralità dei Papi, fra i quali merita una speciale menzione Gregorio VII, giudicato dagli stessi scrittori protestanti il primo uomo del suo secolo.

Del resto osservo ancora che il mio discorso è stato in gran parte travisato, giacchè io non mi sono mostrato tanto tenero del dominio temporale dei Papi, se non in quanto l'ho tenuto e lo tengo necessario per la libertà e indipendenza del Pontefice, che non vedo altrimenti possibile, come credo avere a sufficienza dimostrato.

Presidente. La parola è all'onorevole Correale.

Senatore **Correale**. Domando scusa al Senato se sono costretto a leggere il mio discorso, perchè potrei forse dimenticare molte cose, tanto più trattandosi di un così importante argomento.

(Voci. Sì, sì, legga pure.)

Senatore **Correale**. Signori Senatori,

Sento la necessità, per debito di coscienza, per amor di patria, di prendere la parola sul grave argomento di Roma. Forse non tornerà gradita; ma avrò fatto il mio dovere, ed è pur questo un gran conforto.

Signori, la questione di Roma, vi apro francamente l'animo mio, l'ho considerata sempre la pietra d'inciampo dell'Italia rigenerata.

Per tale motivo io mi astenni sempre dal prender parte a qualunque discussione e votazione in proposito che ebbero luogo in quest'Aula.

Sperai che il tempo, saggio consigliere, modificasse le idee e i disegni, ma rimasi deluso.

La questione di Roma è più che mai ardente, e l'occupazione fattane militarmente, mostra quale svolgimento si ebbe.

Signori, francamente, senza ambagi e reticenze di sorta, mi reco ad onore sottoporvi la mia opinione. Io respingo quanto si ha in animo di operare in Roma. I monumenti, le grandezze di Roma antica, tuttavia in essere, ci ricordano la virtù, la potenza degli avi nostri. L'immaginazione giustamente si esalta, il sentimento nazionale si rialza, ma la ragione si turba. Noi veggiamo nell'insediarsi a Roma, là ove i nostri padri comandarono al mondo conosciuto, il più potente mezzo di rafforzarci, e compiere la nostra unità.

Un grande Italiano scriveva: « L'Italia, carica di gloria romana, ha nella storia antica guastata la storia moderna sino ai nostri di . . . Non bisogna esagerare l'importanza della storia . . . In generale le storie sono tanto più utili, quanto più s'accostano, più si avvicinano i tempi, più si assomigliano a poco a poco ai nostri, più si provvedono esempi utili, imitazioni possibili, esperimenti concludenti per noi. Queste sono verità volgari. Ma non è abbastanza volgare quest'altra, che fra la storia antica e la moderna, fra il mondo antico e il cristiano non vi è solamente una di quelle differenze insensibili, uno di quei passi lenti che sono in generale tra due tempi vicini, vi è un precipizio, un mare, un mondo di differenza. » (Balbo, *Pensieri sulla Storia d'Italia*.)

Queste parole del nostro Cesare Balbo, scritte per combattere il vezzo degli Italiani di voler tradurre in atto troppo leggermente le cose antiche, a me pare calzino interamente al fatto nostro.

La smania di prendere esempi dall'antica Roma è inveterata negli Italiani.

Il rinnovamento del Romano Impero fu la prima imitazione che si volle fare, e non tornò felice all'Italia. Or questa idea fissa tornò fortemente ad occupare le nostre menti: errore grave, alimentato dalla fantasia, non dalla ragione; errore che pagheremo caro. Noi crediamo rafforzarci in Roma, nella città ove dominarono i nostri grandi Avi; ma noi mettiamo in pericolo la nostra unità, la nostra indipendenza.

L'immaginazione ci fa sostituire il fantasma alla realtà.

Qual differenza fra Roma antica e la presente! Fra quei tempi e i nostri intercede un abisso, un mondo nuovo!

L'Impero Romano cadde sotto il peso della sua corruzione, fu vinto dai barbari. L'Italia disertata, abbattuta da quelli, stette per perdere ogni traccia di civiltà. Il Papato mansuefece le genti invaditrici, le convertì al cristianesimo, ne fece uomini civili; gittò nel mondo nuovi semi di civiltà, che fruttarono un'era novella che dicesi cristianesimo.

Nei tempi di mezzo, il Pontificato capitaneggiava il Guelfismo; fu l'anima delle leghe libere degli Italiani contro la prepotenza degli Imperatori di Germania; proteggeva le lettere, le scienze; innalzava splendidi monumenti in Roma rivaleggianti con gli antichi.

Il Papato sedeva sul trono dei Cesari moderatore dei grandi, sostegno, appoggio dei deboli, successore nel dominio quasi universale dell'antica Roma colla potenza della parola religiosa. Tanta virtù e operosità gli meritavano anche il dominio temporale. Il quale gli venne naturalmente, legittimamente, perchè l'Italia invilita, abbandonata dagli Imperatori di Oriente, nel Vescovo di Roma trovava il solo appoggio, il solo consiglio nelle cose civili. Il Gran Papa Leone arrestava il furore di Attila, e per lui Roma fu salva.

Ciò dimostra come la parola religiosa si sostituì in quei tempi alla potenza dei Cesari che per propria corruzione si era annullata.

Questa è la differenza di Roma antica da Roma moderna.

Per fare una buona politica è mestieri tener conto di tale differenza. Teniamoci alla realtà, non andiamo in cerca d'imitazioni troppo diverse, non confacenti ai tempi nostri. Ora abbiamo in Roma il papato; il Sommo Pontefice, investito anche del potere temporale, la cui parola religiosa è più efficace, perchè l'universalità dei cattolici non dubita che il Pontefice non sia libero da ogni influenza e soggezione in suolo non da altri dominato. Questa è la realtà, questi gli elementi che troviamo ora coi quali si deve ricostruire l'Italia. Questi elementi non è prudenza, non è buona politica scartarli, facciamone anzi il nostro pro.

Ma potrà chiedersi: I papi non esercitarono forse il potere spirituale nei primi tempi senza il temporale?

Qui, o Signori, cadiamo nello stesso errore avvertito dal Balbo; noi confondiamo i tempi.

Quale diversità fra i papi che esercitarono il loro sacro ministero quasi esclusivamente sui sudditi di un solo impero, e i papi dell'orbe cattolico dei nostri tempi, in cui tante diverse nazioni han diritto di sapere ed essere certe che la parola del Pontefice sia libera, e non soffra influenza di sorta da principe straniero ad esse.

Un altro errore è invalso fra noi in fatto dell'autorità temporale del Papa.

Si dice: I papi si valsero della loro autorità nei tempi andati per tener divisa l'Italia e chiamarvi lo

straniero. Io non vo far notare che la divisione allora non veniva dai papi, ma era negli animi degli Italiani, fra città e città, fra famiglie e famiglie, discordie che i papi cercavano di smorzare con leghe, e altre volte, per evitare mali più gravi, si rivolgevano allo straniero. Mi fermerò solo ad una patente considerazione.

Signori, ponete mente che se i papi nei tempi andati trovarono appiccato nelle discordie nostre per rivolgersi allo straniero, non lo potrebbero ora che l'Italia non è sminuzzata in tanti Stati, ma una, ma retta da un solo sovrano, fedele a' suoi impegni, forte in armi, concorde in un sol volere. Solo lo potrebbe colla sua autorità spirituale riverito da più di 200 milioni di cattolici. Ma voi volete tutelata l'autorità spirituale del Papa, e non è questione di ciò. Quindi io non veggo perchè vi faccia tanto spavento questo potere temporale del Papa.

Ma sarà facile, si dice, che il Papa si acconci a siffatta distruzione. Vana speranza! l'eterno *non possumus* è stato profittato e lo sarà sempre. Forse il Papa esulerà: tanto meglio, si afferma, ci caveremo d'impacci. Tanto peggio, dico io. Il capo della Chiesa esule, rammingo il venerando Pontefice, carico di anni, tanto più riverito, quanto più in lui splendono le virtù dell'animo, e la prerogativa dell'eminente posizione, troverà in ogni parte d'Europa simpatia, e le sue sventure saranno più efficaci a muovere il mondo cattolico a nostro danno.

Non facciamo a fidanzi coll'indifferenza con che è stata accolta l'occupazione di Roma dalle altre Potenze.

La guerra micidiale presente occupa tutti, o come attori, o come spettatori di tanto sangue che si versa sui campi di battaglia. Tornerà la calma, e non so se allora ci sarà del pari propizia la fortuna.

Rammentiamoci, o Signori, della nostra finanza disordinata, dell'amministrazione non ancora assediata, della condizione infelice dei contribuenti. Il tramutamento della capitale non farà che aggravare enormemente le nostre condizioni.

Questi i mali materiali per la violenta occupazione di Roma. I mali morali non sono minori.

Il dissidio della Chiesa collo Stato turba le coscienze, ferisce il sentimento religioso offeso nell'oltraggio arrecato al Capo della cattolicità.

Chi non sa che dell'elemento religioso le società non possono fare a meno? La storia ci ammaestra, l'umano consorzio esser basato sulla Religione, con essa progredire, e senza di essa corrompersi.

Un tristo esempio, o Signori, abbiamo in casa nostra, di quanto sia funesto il dissidio dei due poteri. Da dieci anni a questa parte, trasalando noi le più serie occupazioni, e tutti intenti alla questione di Roma, non abbiamo potuto ancora ordinarci.

A sciogliere questo insolubile problema, il nostro Governo or si occupa alacramente, offerendo al Papa alcuni privilegi e guarentigie.

Qualunque queste sieno, io non so come potranno

funzionare e coabitare in Roma senza conflitto e divergenza due potestà, due sovranità.

Signori, furti proposti si basano su forti animi, e però questo accordo io non lo credo attuabile.

Il Governo italiano è stato ed è tuttavia indeciso, debole. Quale guarentigia potrà dare l'Italia al Pontefice? Quello che promette, manterrà puntualmente? L'operato finora non dà molto a sperare. Abbiamo promesso di andare a Roma con mezzi morali, e il cannone ha aperto la breccia nelle mura dell'eterna città. Abbiamo proclamato libera Chiesa in libero Stato, e abbiamo sequestrato l'Enciclica, che rendeva pubblica la parola del Pontefice. Abbiamo dichiarato libero l'insegnamento, ma si vieta l'insegnamento agli uomini di Chiesa. Abbiamo proclamata sacra la persona del Pontefice, e non si è vietato ed impedito che la stampa scagliasse le più grandi ingiurie al venerando Capo della Religione.

Ciò mostra evidentemente che il Governo non ha la forza, il coraggio della propria opinione. Mostra che ad onta del buon volere, una forza irresistibile lo trascina ad arrischiare e imprudenti imprese. Andando a Roma con queste disposizioni, noi potremo mancare ai nostri impegni, potremo essere, nostro mal grado, trascinati là ove non vorremmo.

Or riassumendomi dico: se il potere temporale dei Papi non può più nuocere, perchè non trovasi nelle condizioni di una volta;

Se l'aureola del regio potere è guarentigia vera agli stranieri cattolici, ed ai nazionali che la parola del Papa non è dominata dal potere civile in cui risiede;

Se il Sommo Pontefice risiedente in Italia è forza dell'Italia stessa;

Se in fine lo spodestamento del Pontefice è pericoloso per un intervento estero, è pericoloso per la finanza, mantiene la discordia nell'Italia, indebolisce il Governo turbando quell'accordo indispensabile tra le due Autorità, io non veggio ragione sufficiente di tanta mutazione. Nè ci turbi, o Signori, l'anomalia del potere temporale unito al religioso, il niuno esempio nel mondo di siffatta miscela. Imperocchè il Capo della Chiesa universale non è forse un personaggio unico nel mondo? Non è un potere che non ha l'eguale? Se voi lo spogliate della prerogativa regia, non rimarrà meno un personaggio eccezionale, senza esempio nel mondo.

Tutte queste considerazioni ci consigliano, o Signori, a smettere un disegno irto di pericoli, di difficoltà.

Tutto ci consiglia a rispettare nel Papa la duplice autorità, ed a rimanere noi in Firenze. Firenze continuerà ad essere la Capitale politica d'Italia. Roma sarà la città sacra e Capitale dell'Orbe Cattolico. Le nostre schiere, ora in Roma, vi rimarranno a sostegno e ad onoranza del Pontefice.

Questo è il partito più utile all'Italia, confacente ai tempi nostri, alle condizioni in che si trova il Papato in relazione con tutti i fedeli sparsi in tante

diverse nazioni, la cui parola religiosa sarà tanto più rispettata e sicura quanto più la persona del banditore rimane estranea ed immune da qualunque potere principesco.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. A me pare che il progetto di legge sottoposto alle deliberazioni di questo Consesso debbasi considerare sotto due distinti aspetti, cioè giuridico e politico.

In quanto all'aspetto giuridico, a parer mio, non si può mettere in dubbio il pieno diritto che avevano i Romani, di sciogliersi dal Governo che loro più non conveniva altrimenti, e di scegliere quello che già da tutti gli altri Italiani era stato acclamato.

Pare a me ugualmente indiscutibile il diritto della Nazione Italiana di estendere la propria sovranità anche a questa parte del patrio suolo.

Finalmente in vista delle nostre leggi costituzionali, confermate dai precedenti delle altre annessioni, io son d'avviso che non si possa dubitare del pieno diritto del Governo di decretare l'annessione dell'ex-Stato Pontificio al rimanente del Regno e di accettare il Plebiscito dei Romani.

Ho udito autorevoli nostri Colleghi invocare quella che io chiamerei eccezione al diritto nazionale in favore della sovranità pontificia.

Ma io non posso trovare nell'istoria, anche accettando per istoria quello che non è che tradizione, non posso trovare, dico, nell'istoria altra origine del potere temporale dei Papi, se non una che gli è comune con tutti gli altri poteri politici, e che il diritto moderno fa dipendere dalla libera volontà dei popoli.

Ora, mi parrebbe cosa superflua, se, nei tempi in cui viviamo, nel paese che io mi glorio di avere per patria, nell'augusta Assemblea della quale, benchè senza merito, fui di recente chiamato a far parte, io mi dilungassi a dimostrare che non vi può essere principato contro la sovranità popolare, contro il diritto delle nazioni al possesso di se medesime. E per ciò non potrei intendere che si negasse ai Romani quello che si riconobbe giusto e legittimo a qualunque altra parte d'Italia.

Passando dalle considerazioni giuridiche alla disamina del concetto politico del presente progetto di legge, sorge nell'animo mio qualche dubbio nel vedere, a diversità dei precedenti delle altre annessioni, che all'accettazione del Plebiscito il Decreto reale agguinse uno speciale ordine di disposizioni che si riferiscono alle nuove condizioni giuridiche che si devono fare alla istituzione cattolica nel Regno d'Italia, giacchè è decaduta dal potere temporale, e dovrà d'ora innanzi esercitare il suo ufficio in un territorio soggetto ad un'altra sovranità che non è quella del Sommo Pontefice. Per verità, io vedo con dispiacere che siasi, anche solo in apparenza, ristretto o vincolato quel diritto pienissimo di cui ho fatto cenno testè, che in qualche modo possa taluno supporre che siavi una

condizione cui il Governo o il Parlamento intendessero d'imporre a se medesimi, condizione per la quale potrebbe essere rifiutata l'annessione, o disdetto il diritto nazionale sopra una parte del suolo d'Italia.

Ma io credo che il Governo sia stato indotto ad unire queste due materie in un solo Decreto da considerazioni esclusivamente politiche. E qui viene in acconcio che io dichiaro che mentre mi sono professato così ricisamente disposto a dare il voto favorevole al presente progetto di legge, non vorrei per altra parte che questo voto potesse implicare in veruna maniera la mia approvazione per quei fatti dipendenti dal Governo, i quali hanno condotto al fortunato compimento dell'unificazione italiana.

Io però non saprei interamente addebitare al Ministero attuale se egli si sia trovato in circostanze tali da dover compiere il gran fatto dell'annessione dello Stato Pontificio senza osservare, secondo me, tutte quelle norme, senza rispettare tutti quegli impegni che da dieci anni erano stati presi dinanzi al Parlamento, e che il Governo, a nome della Nazione, aveva assunti rimpetto a tutte le altre Nazioni del mondo, le quali hanno interesse in ciò che riguarda la Chiesa Cattolica.

Da più anni ho visto la politica italiana sviarsi da quella strada per la quale avrebbe potuto giungere al medesimo risultato, senza sollevare tanti timori, senza urtare nelle leggi supreme della giustizia e del diritto, che devono regolare i rapporti delle genti civili.

Basta accennare come una questione di tanta importanza, una questione la cui risoluzione pareva dovesse essere la missione assegnata alla civile sapienza d'Italia nella storia del progresso umano, la questione di stabilire la perfetta distinzione tra la politica e la religione, questa questione, dico, sia venuta a risolversi nella parte pratica, nella parte di fatto, senza che la nostra legislazione fosse stata condotta per esplicitamento dei principii di libertà in quella condizione per cui la Chiesa Cattolica, anche quando il Pontefice fosse spogliato del potere temporale, rimanesse pienamente sicura e libera nel territorio soggetto alla sovranità italiana.

Tuttavia, se non voglio disconoscere che l'attuale Ministero è venuto a governare le cose d'Italia quando già grandi errori erano stati commessi intorno a questa questione, e ne avevano spostati i termini segnati dal voto solenne del 27 marzo 1861, senza volere entrare ora in una discussione che stimo poco opportuna, voglio fare quelle riserve nell'apprezzamento delle cautele e dei provvedimenti che il Governo ha creduto di prendere nella risoluzione della questione romana, quelle riserve, dico, che valgano a svincolare compiutamente il mio voto per questa legge, dall'approvazione della politica cui ho accennato.

Taluno vorrebbe che questo progetto di legge non fosse stato votato se non accompagnato dalla esplica-

zione completa delle guarentigie di cui si fa cenno nell'art. 2.

Delle guarentigie della libertà religiosa a me pare piuttosto si debba discutere allorchè si tratti di decretare il trasporto della Capitale; ora noi compiamo un atto giuridico, allora si tratterà di atti eminentemente politici.

Ora, l'accettare il plebiscito, il proclamare l'annessione, il convertire in legge il Decreto Reale, sono fatti piuttosto di forma che di sostanza. Dal momento che il Governo del Re è autorizzato dalla Costituzione, è autorizzato dai precedenti a proclamare l'annessione per mezzo di un Decreto Reale, quando questo Decreto ha già avuto effetto, io non posso considerare in realtà l'azione di Assemblee legislative se non in quanto per esse si accerta e si proclama solennemente la legittimità e legalità costituzionale del plebiscito accettato e della facoltà esercitata dal Governo per Decreto Reale.

Non è propriamente questa una di quelle deliberazioni d'ordine legislativo colle quali si regolano per l'avvenire i rapporti dei cittadini tra di loro, o i rapporti dei diversi Poteri dello Stato colle istituzioni che hanno diritto di esistere nello Stato medesimo.

Quindi, a parer mio, quando verrà in campo innanzi a quest'Assemblea il progetto di legge che già è stato presentato dal Ministero ed approvato dall'altro Ramo del Parlamento, il quale si riferisce al trasporto della Capitale, allora converrà prendere ad esame sotto tutti gli aspetti quella gravissima determinazione, e decidere se si possa fare, e con quali condizioni si debba fare, affinchè la suprema istituzione cattolica non venga a trovare ostacoli nel libero e legittimo esercizio del suo ufficio religioso.

Io pertanto non credo di dovere, in mezzo ad un Consesso dove ha tanta copia di maggiore esperienza, di maggior autorità di consiglio e di parola di quello che io non possedga, prolungare il mio dire. Altro scopo io non ho se non quello già indicato e che credo sia giustificato dalla necessità, in cui tutti ci troviamo, di palesare schiettamente la nostra opinione, e di non permettere mai che il nostro voto possa essere interpretato in un senso più lato di quello che la nostra coscienza gli prescrive. Quindi io non aggiungerò parola, e ripeterò soltanto che il mio voto favorevole a questo progetto di legge non include veruna approvazione dei fatti che per opera del Governo hanno potuto condurre il popolo romano nella fortunata libertà di pronunciare per mezzo di un Plebiscito la sua annessione al Regno d'Italia, e non pregiudica punto tutti quegli altri voti che io potrei essere chiamato a dare intorno a quelle guarentigie che si crederanno necessarie, perchè senza danno dello Stato, senza pericolo della libertà dei cittadini e della più preziosa di tutte, della libertà di coscienza, possa venire, quando entrambi i Rami del Parlamento abbiano ap-

provato i progetti di legge presentati dal Ministero, trasportata in Roma la sede del Governo.

Presidente. La parola è al Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Ministero è stato attaccato sia nella condotta tenuta per arrivare all'occupazione di Roma, e per venire al fatto che forma il soggetto delle vostre deliberazioni, sia anche per aver osato di accettare il Plebiscito, e così privare il Pontefice del dominio temporale. La questione prima e suprema quindi, secondo me, è quella che si proponeva l'onorevole Senatore Mameli, se l'accettazione del Plebiscito, la cessazione cioè del potere temporale, sia un atto talmente ingiusto da doversi da voi disapprovare. Egli è però vero che l'onorevole Senatore Mameli, nel prendere una seconda volta la parola, accennava che non era poi tenero del potere temporale, e che piuttosto faceva una questione di modo sulla cessazione, e di guarentigie da potersi dare per l'indipendenza e libertà del Pontefice; e io sono lieto di questa sua restrizione, come lo sono stato della sua eloquente perorazione in sostegno del potere temporale, perchè il mondo cattolico conosca come questa tesi abbia anche qui avuto la difesa di autorevole parola, come la Rappresentanza nazionale risolva dopo aver ben ponderato tutte le ragioni, e non cedendo ad un momento d'entusiasmo, o, come fu detto, ad un momento di debolezza del Governo verso l'agitazione delle popolazioni.

Dissi, ne son lieto, perchè sarà utile conoscere il vero sulle accuse tutte che contro l'occupazione di Roma, e contro poi l'andamento della cosa pubblica sono state proclamate dai nostri nemici, con tutta la esagerazione della passione.

Il rivenire sulla questione se la cessazione del potere temporale era una necessità per l'Italia, dirò meglio, una necessità per lo stesso sentimento religioso, che tutti siamo interessati a mantenere e far rispettare, sarebbe una discussione a mio avviso superflua dopo che per 10 anni non solamente dagli scrittori e da quelli che la questione hanno trattata in una maniera scientifica, ma da voi legislatori le mille volte si è ripetuto che doveva cessare il potere temporale purchè si fosse nello stesso tempo assicurata e guarentita la indipendenza e libertà del Pontefice.

Nè più conveniente mi sembra, o Signori, la discussione che si è impegnata fra due valorosi atleti e compagni, l'onorevole Senatore Muslo e l'onorevole Senatore Mameli sull'origine e sull'esercizio del potere temporale. Il Senato ben comprende come, in questo momento in cui l'Italia in forza del suo diritto nazionale, e del diritto dei Romani, proclamando la cessazione del potere temporale, si è ben anche impegnata, e con ragione, a dare delle guarentigie al Sommo Pontefice, onde perlo in condizioni tali da potere adempiere con tutta libertà alla sua missione spirituale non solo nei rapporti con gli Italiani, ma bensì con tutto il

mondo cattolico, sia da evitare quanto possa eccitare le passioni.

E a questo eccitamento si andrebbe incontro col rian- dare sul passato storico di una istituzione che tanta influenza ha esercitato sui destini dell'Italia e della umanità, e la quale, per quanto spirituale ne sia la missione, e sublime il suo scopo, pur non di meno ha dovuto sentire l'influenza delle miserie umane e delle passioni degli uomini che la rappresentavano, ha dovuto ben anche subire le vicissitudini della civiltà, dei vizi e delle virtù della società, nella quale si esplicava e visse e per la quale esercitava il suo potere. Lasciamo da canto, ve ne prego, o Signori, lasciamo da canto il riandare una storia che se talora offre sublimi esempi di virtù e di eminenti servigii resi alla umanità, offre ben anco deplorabili fatti: parliamo piuttosto dello stato attuale delle cose; vediamo quale è la sua situazione, vediamo se veramente vi fosse necessità indispensabile del potere temporale per l'esercizio dell'autorità spirituale; vediamo se nell'attuale stato di civiltà e secondo il diritto pubblico si possa esigere e permettere che si imponga ad una parte dei cittadini un potere che non sia quello da loro scelto e che non corrisponda al diritto nazionale.

L'autorità del Sommo Pontefice, per quanto sia suprema nella gerarchia ecclesiastica, se si guarda nel rapporto di ciò che è proprio al ministero sacerdotale, per se stessa non ha bisogno d'altro, se non se di non essere soggetta al potere civile nella sua missione d'insegnare ciò che bisogna credere, e ciò che bisogna praticare, cioè la teologia dogmatica, e la teologia morale. E però non ha bisogno della sovranità politica e territoriale, perchè parla alla coscienza dello individuo, e la fede non s'impone: ha bisogno soltanto della libertà.

La sovranità temporale non è stata difatti dalla Corte Pontificia, anche negli ultimi tempi, richiesta come una condizione indispensabile per lo esercizio del potere spirituale, ma piuttosto come una guarentigia della sua libertà, e come tale si reclama dai cattolici stranieri, i quali temono, o mostrano di temere che, cessato il potere temporale, e restando il Sommo Pontefice nel Regno Italiano, non possa più liberamente insegnare, ed esercitare il proprio ministero, ed invece possa essere influenzato dal Governo Italiano.

Ma cos'è stato il potere temporale in questi ultimi tempi?

Io ripeterei ciò che le mille volte si è detto, se volessi oggi dimostrarvi colla storia come questo potere dall'ultimo secolo non ha vissuto se non se sostenuto dall'appoggio e dall'influenza di estere Potenze; se volessi ricordare ciò che voi ben conoscete ed è stato di già avvertito in quest'Aula, cioè, come il potere temporale non faceva se non se assoggettare il principio e l'esercizio della potestà spirituale, lo interesse della Chiesa alle esigenze della politica, allo in-

teresse del dominio temporale. Bisogna invece assicurare al Sommo Pontefice una condizione tale per la quale i Cattolici tutti, e specialmente gli esteri, possano essere certi che tutto ciò che egli insegna, tutto ciò che egli ordina nell'esercizio della sua potestà spirituale non solamente non sia l'effetto della influenza del laicato, ma di più non possa nè anco esporlo ad essere molestato o colpito dall'effetto delle leggi civili. A questo intese il Governo provvedere col Decreto per l'accettazione del plebiscito, che oggi forma il progetto di legge sul quale siete chiamati a dare il vostro giudizio.

Abbiamo ritenuto che non vi sia necessità del potere temporale, che non vi sia necessità assoluta ed intrinseca, per l'esercizio del potere spirituale e dell'autorità suprema del Sommo Pontefice, di essere egli una potenza territoriale. Nello stesso tempo però, in ragione della sua condizione, in ragione dell'autorità spirituale che egli esercita, e che si estende oltre i confini del Regno, abbiamo ritenuto la necessità che egli fosse posto in una condizione per la quale fosse escluso il timore di essere sotto l'influenza del Governo Italiano, e di essere egli responsabile verso il Governo medesimo degli atti che come autorità spirituale egli farebbe.

Questo era il concetto che determinava il Governo ad aggiungere, nell'accettazione del plebiscito, due articoli, per i quali alcuno ci moveva critica.

Il Decreto contiene un'accettazione pura, ma con dichiarazione di ciò che vuol farsi nello stesso tempo in favore del Sommo Pontefice.

Non vi sono condizioni nello stretto senso giuridico della parola; ma il Governo, volendo soddisfare agli interessi di tutti i cattolici, dovendo usare loro quei riguardi che impone il diritto internazionale, era in obbligo, nello stesso tempo che proclamava la cessazione del potere temporale, di riconoscere e dichiarare quali erano le guarentigie che intendevansi dare al Sommo Pontefice per assicurare la sua indipendenza nello esercizio del potere spirituale. A questo mira l'articolo secondo in una maniera formale determinando la posizione che si faceva al Pontefice; e si promette con l'articolo terzo sviluppare le conseguenze del principio formulato nell'articolo secondo, e dare quelle altre guarentigie che sieno necessarie ad assicurare la indipendenza del Sommo Pontefice, ed il libero esercizio dell'Autorità Spirituale della Santa Sede.

Si è detto che le date guarentigie non sono sufficienti per la indipendenza e la libertà del Sommo Pontefice, perchè dipendono dalla legge da farsi.

Ma il principio dell'indipendenza personale del Sommo Pontefice è scritto nell'art. 2°; là voi trovate sanzionato che il Sommo Pontefice è sottratto all'autorità delle leggi nostre nell'esercizio del suo potere spirituale; la sua inviolabilità, le sue prerogative di Sovrano lo mettono in condizione di potere in qualun-

que tempo e modo liberamente istruire, predicare, parlare ai fedeli senza timore di essere colpito dalle leggi nè dalle Autorità del Regno. La legge cui rimanda l'art. 2° del Decreto, non potrà fare che la esplicazione di questi principii, e determinare i modi come codesta sua inviolabilità si sviluppi e si espliciti in tutti i modi per assicurare l'indipendenza e la libertà del suo potere spirituale.

Si è altresì obiettato che tutte queste leggi, tutte queste guarentigie che noi promettiamo, non possono assicurare i cattolici perchè, si dice, voi non avete rispettato, non rispettate i Concordati, e non rispetterete neanche una legge che oggi fate per poi disfarla domani.

Sentii con pena ripetere questo rimprovero, perchè, o Signori, lo ritengo non meritato: che se i Concordati non sono stati osservati, la è stata una conseguenza dei cambiamenti sopravvenuti nella stessa esistenza dei vari Stati nei quali era divisa l'Italia, del nuovo regime politico, e della ostilità della Santa Sede verso il Regno.

La più sicura garanzia che si può dare per il mantenimento della legge, oltre la dignità e l'onore della nazione che vi si impegna, io credo che sia e consista nell'interesse dell'Italia stessa. Una volta, o Signori, che siamo convinti che, ricongiunta Roma alla Italia, e cessato il potere temporale, sia necessario, per assicurare le coscienze cattoliche, il guarentire l'indipendenza e la libertà dell'esercizio del potere spirituale, e che la osservanza di queste guarentigie influisca ad evitarci ostacoli e disturbi; in questo interesse voi trovate la certezza che il senno di una nazione resisterà a qualsiasi tentativo di mancare alle medesime guarentigie.

Si obietta ancora che il Governo non può ispirare alcuna fiducia, perchè la sua condotta, e prima e dopo la entrata in Roma, non è stata conforme ai principii del dritto, ai principii di giustizia; e ci si rimprovera lo avere usata la forza per entrare a Roma, e si ripetono le notizie, o esagerate, o false, date da alcuni giornali.

Il mio onorevole collega degli Affari Esteri e il Presidente del Consiglio più convenientemente vi diranno, se ne fosse bisogno, che i fatti che si consumarono nel mese di settembre erano una necessità, non solamente per l'esperimento del diritto nazionale e per l'assicurazione del diritto dei Romani, ma per la conservazione anche della esistenza propria, della esistenza della Nazione; non già per un pericolo dell'oggi, ma perchè il Governo deve anche provvedere a tutte le conseguenze che da certi fatti possono avvenire a danno del paese stesso.

Ora il Vatel e tutti gli scrittori che furono citati, riconoscono sempre come accanto al rispetto per i Trattati e le Convenzioni anche le più formali, vi sta un altro grande principio, il principio che sta anche per l'individuo, quello, cioè, della conservazione della propria

esistenza, della propria personalità sia fisica, sia morale.

Ora, o Signori, io credo che ciascuno di noi sia ben convinto, e conosca che la soluzione della questione romana, in vista dei grandi e straordinari avvenimenti che si sono compiuti in Europa, era per noi una questione di esistenza, di esistenza per l'unità, di esistenza per le nostre istituzioni. Voi lo riconosceste quando nei primi giorni di settembre, occupandovi della questione medesima, impegnavate il Governo a risolverla. E però era nostro dovere il risolverla in corrispondenza alle aspirazioni ed agli interessi della Nazione.

Alcuni ci rimproverano che abbiamo però mancato alle convenienze, ai riguardi di uso in simili casi: ma ciascuno di voi conosce che furono offerte al Santo Padre condizioni le più ampie per una soluzione pacifica; ma queste proposte non furono accolte; esse furono respinte, e voi comprendete, o Signori, che in questi casi, quanto più gli avvenimenti stringevano, tanto più urgeva al Governo di provvedere in tutti i modi alla soluzione della questione, soluzione che la coscienza pubblica, non solamente la nostra, ma di tutta l'Europa, avevano riguardato come una necessità per la conservazione dell'unità nazionale e delle patrie istituzioni.

In progresso, Signori, ha mancato forse il Governo? Si può veramente dire che sino dal primo giorno in cui siamo entrati in Roma si sia dimostrata l'impossibilità della dimora nella stessa città del Papato e del Governo? E qui permettete che anticipi un'idea, cioè che mentre cotesta incompatibilità accenna piuttosto alla questione della Capitale, i ragionamenti che si fanno porterebbero a concludere per il rigetto del plebiscito, importerebbero la conservazione della sovranità temporale sopra Roma in favore del Papa.

Si accennava a varii fatti così raccolti sulle notizie sparse nei giornali; ma davvero, su questi particolari, io sono lieto che mi si offra l'occasione di dichiarare che la massima parte dei fatti non sono veri, e che vi è per tutti alterazione o esagerazione nelle circostanze o nelle cause.

Si è detto che sono stati insultati ministri del santuario nell'esercizio delle loro funzioni, che sono state manomesse le sacre immagini, che si è fatto insulto a tutto ciò che vi era di più sacro.

Il Governo, al momento che ha letto l'annuncio di questi fatti, ha usato le più severe indagini, sia mercè l'Autorità di sicurezza pubblica, sia mercè l'Autorità giudiziaria, con procedimenti formali.

Ebbene, o Signori, da questi procedimenti è stato luminosamente dimostrato, per la confessione stessa di coloro che custodivano queste immagini e le chiese, che nulla vi era di vero; e di certo non si sono avute denunce e indizi dei fatti dapprima con tanta asseveranza pubblicati. Accadde un fatto doloroso, il fatto cioè di un forsennato che ha ferito tre preti; è un fatto che dimostra la esasperazione di alcuni contro il passato Governo, e che varrebbe a provare come

il potere temporale nuocesse alla religione e ai suoi ministri; comunque sia, il Governo è stato pronto, la giustizia ha corrisposto a quanto le leggi esigevano; l'autore di questo fatto, in prima istanza ed in appello, è stato condannato alla pena severa che infligge la legge vigente in Roma.

Non si può dire quindi che il Governo italiano non assicuri la libertà dei ministri dell'Altare e delle funzioni religiose. In Roma è stata pubblicata ed affissa la Enciclica dell'ottobre, se non erro, per la sospensione del Concilio, senza che vi si facesse ostacolo, ancor che non si risparmiassero ingiurie contro il Governo.

Ma, sento rimproverare al Governo, e principalmente al Guardasigilli, il quale più di ogni altro deve rispondere in questi argomenti, il sequestro avvenuto dell'Enciclica del 2 novembre, e dedurne la prova che non saremmo per mantenere ed osservare la legge delle guarentigie.

Ma sembrami che dal sequestro non si possa dedurre la conseguenza suddetta: non si dubita che la legge esistente sulla stampa autorizzava, direi meglio, imponeva all'Autorità giudiziaria il sequestro: la legge era stata modificata nel pubblicarla nella Provincia di Roma in forza dell'art. 82 dello Statuto, ma per quella Provincia soltanto, e per le pubblicazioni che il Sommo Pontefice avrebbe fatto nelle solite forme. La Enciclica del 2 novembre non fu pubblicata in Roma, e nelle solite forme, che anzi, a giudicarne dal modo insolito di pubblicazione, se anco non si potesse dire apocrifia, si doveva ritenere che era diretta in segreto ai Vescovi e non per pubblicarla; arrole l'aggiunta fattavi dal giornale *l'Unità Cattolica*, che per il primo la pubblicava, e che ribadiva sulle recriminazioni, e le querele contenute nella Enciclica medesima.

In conseguenza, Signori, non si può dire che si è violata una promessa, non si può dire che si è violata una legge, che anzi si deve riconoscere di averla osservata. Né si dirà che era nostro interesse, era nostro dovere politico il non sequestrarla: è ozioso il discorrere su questo argomento, poichè, se anco fosse esatto un tale apprezzamento, sarà sempre vero che il Ministro di Grazia e Giustizia avrà mancato politicamente nel non vietare il sequestro, nel lasciare libero il corso alla giustizia, ma non si potrà rimproverargli di avere violato una legge, e trarre argomento da questo fatto che non si osserverebbero le guarentigie promesse e sancite per legge.

Mi sembra quindi che il voler sostenere che le guarentigie che si promettono non valgono per assicurare l'indipendenza del Sommo Pontefice, e che l'Italia, il Governo, sarebbero facilmente indotti a violare le promesse, o quanto sarete per disporre, sia una proposizione che importa una ingiuria gratuita, la quale può essere scusata agli esteri i quali nella ignoranza della verità vi sono spinti da un cieco zelo per il poter temporale, ma non sarebbe giusta nè ragionevolmente

pronunziata in una Sala legislativa, ed innanzi al paese, il quale troppo conosce come da parte nostra si fa di tutto per assicurare sempre più la libertà e l'indipendenza del Sommo Pontefice.

Ma basteranno le guarentigie che abbiamo proposto?

Il progetto di queste guarentigie sarà sufficiente a rassicurare i cattolici?

Questo esame lo farete quando verrà in discussione il relativo progetto di legge. Per ora siete chiamati a dare il vostro voto sul Decreto Reale riguardo al plebiscito, Decreto che io prego l'onorevole Senatore Alfieri di credere che non è un atto che il Ministero abbia fatto come un atto proprio del potere esecutivo, ma è un atto che ha bisogno della sanzione legislativa, un atto, per così dire, che s'incarna nel nostro diritto pubblico interno, nel nostro diritto statutario, e perciò viene sottoposto alla sanzione del Parlamento.

Voi non potete negarla senza rinnegare tutti i fatti per i quali si è costituita l'unità nazionale: non potete negarla perchè il plebiscito ed il Decreto che l'accetta, sono il portato del diritto nazionale all'integrità del territorio, e del diritto dei romani a scegliersi un Governo; voi non dovete temere di accettarlo e darvi la vostra sanzione per il pericolo di estere opposizioni,

inquantochè, o Signori, se i cattolici hanno un interesse a richiedere che il Sommo Pontefice, nell'esercizio della sua potestà spirituale, abbia tutta la possibile libertà ed indipendenza, non possono richiedere, non possono esigere che sia per questo loro interesse manomesso il diritto dell'Italia e dei Romani alla cessazione del potere temporale; voi dovrete accettarlo senza bisogno di attendere la legge esplicativa delle guarentigie, perchè negli articoli 2 e 3 vi è la dichiarazione e il riconoscimento di quei diritti che dal Governo sono ritenuti, e spero che lo sieno anche da Voi, come una necessità nell'interesse stesso dell'Italia per rassicurare le coscienze cattoliche in quanto all'esercizio del potere spirituale del Sommo Pontefice; ed io credo che voi, accettando il Decreto che vi si propone, avrete ben corrisposto all'interesse dell'Italia e della Religione.

Presidente. Domani i signori Senatori sono convocati negli Uffici al tocco per l'esame di quelle leggi di cui fu chiesta l'urgenza.

Alle ore due si terrà seduta pubblica pel seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione del Decreto del plebiscito.

La seduta è sciolta, ore 6 1/4.

TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1870

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Relazione sui titoli del Senatore Lunati — Seguito della discussione del progetto di legge per la conversione in legge del R. Decreto 9 ottobre 1870 per l'accettazione del Plebiscito delle Province Romane — Dichiarazione del Senatore Di Castagnetto — Osservazioni e proposta sospensiva del Senatore Menabrea — Giuramento dei Senatori Riboty e Mongenet — Osservazioni e Dichiarazioni del Presidente del Consiglio in favore del progetto — Avvertenze del Senatore Musio, e risposta del Senatore Mameli per un fatto personale — Replica del Senatore Musio — Considerazioni del Senatore Cambray-Digny — Dichiarazioni del Senatore Errante in favore del progetto — Schiarimenti dei Senatori Alfieri e Menabrea — Replica del Senatore Errante — Interrogazione del Senatore Menabrea al Ministro dei Lavori Pubblici sul compimento dell'opera del traforo del Moncenisio — Risposta del Ministro — Proposta di un ordine del giorno del Senatore Menabrea — Approvazione di questo con un emendamento proposto dal Ministro dei Lavori Pubblici.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, i Ministri degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia, della Guerra e dei Lavori Pubblici; più tardi intervengono quelli dell'Istruzione Pubblica e delle Finanze.

Il Senatore *Segretario* Ginori-Lisci legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presidente. La parola è al Senatore Mamiani per riferire sui titoli del Senatore Lunati.

Senatore Mamiani, Relatore. Ho l'onore di annunziare al Senato che per nomina regia è proposto Senatore del Regno il signor avvocato Giuseppe Lunati, romano.

Fu citato l'Art. 33 dello Statuto, Categoria 5^a, che contempla gli uomini che sono, o sono stati Ministri dello Stato.

Ora è certo che il signor Giuseppe Lunati fu due volte Ministro durante il tempo del regime costituzionale di Pio IX, e le sue amministrazioni sono consegnate nella storia per atti conosciutissimi; per conseguenza non si domanda nessuna maggiore giustificazione.

Dopo di che il III Ufficio vi propone di accettare e approvare la nomina a Senatore del Regno del signor Giuseppe Lunati.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti le conclusioni del III Ufficio in favore del Senatore Lunati.

Chi approva queste conclusioni, sorga.

(Approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 9 OTTOBRE 1870, PER L'ACCETTAZIONE DEL PLEBISCITO DELLE PROVINCE ROMANE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per la conversione in legge del Regio Decreto 9 ottobre 1870, per l'accettazione del plebiscito delle province romane.

La parola è all'onorevole Senatore Di Castagnetto.

Senatore Di Castagnetto. Non si adombri il Senato che io voglia sollevare una discussione in proposito del fatto compiuto: i fatti compiuti appartengono alla storia, e di questo che ci viene presentato, la storia a suo tempo darà un imparziale e severo giudizio.

Ma questo fatto ha le sue conseguenze, ed è di queste conseguenze che io non voglio assumere la responsabilità, come non mi sono a suo tempo voluto associare all'ordine del giorno che dichiarava Roma capitale d'Italia.

Io non abuserò, o Signori, della vostra sofferenza, tanto più poi che l'onorevole Senatore Mameli nella sua dotta ed incalzante orazione di ieri, mi ha prevenuto, spigolando con mano maestra quanto di meglio si può dire in questo vasto campo, onde farei torto al vostro senno se presumessi di illuminarvi con nuovi argomenti.

Io dunque dichiaro innanzi a Voi, onorevoli Colleghi, lo dichiaro dinanzi al Paese, che non accetto il Plebiscito; non lo accetto perchè esso costituisca una violazione aperta e flagrante del diritto pubblico e

internazionale specialmente verso il più venerando de' sovrani.

Non basta, a mio avviso, il dire che l'Italia è una; che l'Italia reclama la sua capitale; che Roma è nostra: queste sono parole altisonanti, ma non sono il diritto, non sono la giustizia.

Noi sappiamo che Roma antica fu la capitale, o per meglio dire, fu la signora dispotica assoluta dell'Italia, come lo fu della maggior parte del mondo allora conosciuto. Ma il suo dominio è cessato da molto tempo, ed ora la verità è, e la storia ce lo conferma, che da molti secoli, e prima ancora che il Regno subalpino esistesse, i Papi sono i Signori di Roma. Essi, come tali furono sempre riconosciuti dai Principi della Casa di Savoia per mezzo dei loro ambasciatori, lo furono, e lo sono dagli altri Potentati; che se dovesse prevalere la contraria opinione, se dovesse bastare la volontà del popolo, a cui alludeva nel suo discorso l'onorevole Senatore Musio, per rovesciare l'ordine di cose esistente, non vi è monarchia, non repubblica, non governo al mondo che non fosse scosso dalle sue fondamenta. Dico di più: con siffatte teorie la stessa proprietà privata non potrebbe mai essere al sicuro; io dunque non posso accettare queste conseguenze.

Non accetto poi il Plebiscito perchè esso distrugge il regime spirituale della Chiesa, la sua dignità, le sue relazioni col mondo cattolico. Vi rammenti, o Signori, che il Divino Autore del Vangelo ha fondato la sua Chiesa sul primato di Pietro: *Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam*. Ora, il primato non può stare senza l'indipendenza. Non parlo ora di potere temporale; il potere temporale può essere utile, può anche essere necessario, come io lo credo ai nostri giorni, e mi duole di non essere su ciò d'accordo coll'onorevole Guardasigilli; ma la indipendenza è indispensabile. Ora, mettete a lato del Pontefice il potere civile, e dite quel che volete, ma il Pontefice sarà suddito.

Signori, il Sovrano spirituale ed il Principe temporale non possono albergare nella stessa città; o la Chiesa colla sua maestà ecclisierà il principato, ovvero il principato colla sua forza materiale opprimerà la Chiesa. Il fatto dell'Enciclica lo prova in modo speciale; comunque l'onorevole Guardasigilli abbia ingegnosamente data una spiegazione, allegando i motivi dell'autenticità di cui si poteva dubitare, io sono tuttavia persuaso che se non ci fosse stato il timore che quel documento importante potesse fallire al suo scopo, non si sarebbe ricorso alla stampa clandestina; e convien dire che il Pontefice non siasi creduto padrone in casa sua per prendere siffatta precauzione.

Un'altra prova anche più convincente io la trovo nella stessa Relazione dell'onorevole Guardasigilli, il quale, citando il Decreto Reale a cui si riferisce la presente legge, così si esprime:

« La seconda condizione fu adempiuta dalle solenni

parole con le quali il Re, confermando i ripetuti voti del Parlamento, accettò l'unione espressa con mirabile concordia ed esultanza dalle popolazioni romane, e dichiarò insieme di rimaner fermo nel proposito di voler assicurata la libertà della Chiesa e l'indipendenza del Sommo Pontefice. »

Ma io dico, o Signori, chi è libero, chi è indipendente, non ha bisogno che gli si assicuri la sua libertà, la sua indipendenza. Il Pontefice era pur dapprima libero, era indipendente; ora solo, egli ha bisogno che la sua libertà, la sua indipendenza vengano assicurate.

Ebbene, chi dà le guarentigie può essere nel caso di non potere o di non volerle mantenere. Signori, io sono lontano dal voler fare ingiuria al Ministero, di credere cioè che egli non voglia mantenere lealmente le guarentigie promesse; io non credo che verrà meno nel Governo la volontà; ma credo, o Signori, che ci sarà un'altra volontà, un'altra autorità che potrà forse distruggere queste guarentigie: e questa volontà, questa autorità, sapete quale possa essere? È quella della stampa.

Si, o Signori, fu la stampa che soffocò nel suo nascere il progetto della Città Leonina, quantunque, debbo dirlo, pur troppo questo fosse un parto infelice e non vitale; e questa stampa istessa può soffocare le guarentigie.

Io qui non muovo una crociata contro la stampa; la stampa è una potenza, una potenza che può fare immenso bene, come può fare immenso male. Ma una stampa prevaricatrice, una stampa eretica, immorale, empia, può rendere nulla qualunque guarentigia nel centro della Cristianità e del Cattolicesimo.

Ma, diceva ancora l'onorevole Guardasigilli, i vincoli che uniscono il Cattolicesimo col Sommo Pastore della Chiesa, non possono impedire, non possono togliere il diritto ai Romani di avere la cittadinanza italiana.

A questo riflessò io rispondo che vi sono i Sanmarini, vi sono i Maltesi, i Corsi, Tirolesi ed altri, i quali sono ugualmente italiani; dunque l'argomento perchè prova troppo, non prova nulla.

Per altra parte, se il Governo crede che possa essere giusto concedere la cittadinanza ai Romani, egli potrà cogli accordi e coi mezzi di conciliazione riuscire in questo assunto, e allora Roma papale resterebbe l'Arca santa del Pontefice, il centro del cattolicesimo, l'onore e il palladio d'Italia.

Molte cose vi sarebbero da dire ancora, ma io qui, o Signori, m'arresto perchè non voglio anticipare sulla discussione delle due leggi che dovranno essere poi votate dal Senato, quella del trasloco della capitale, e quella delle guarentigie.

Signori, voi siete chiamati a prendere una grande deliberazione, una deliberazione che forse la più grave non si potrà presentare mai più al Senato. Piaccia a Dio benedire la vostra intenzione: quanto a me, faccio

voti per la felicità della mia patria, dell'Augusta Persona del Re e della sua Dinastia.

Presidente. La parola è al Senatore Mameli.

Senatore **Mameli.** Ieri mi fu tolta la parola, oggi non parlo più.

Presidente. Avendo il Senatore Mameli rinunciato alla parola, questa spetta al Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea.** Signori, le discussioni che ebbero luogo ieri e quest'oggi sulla legge che aspetta la vostra deliberazione, mi confermano maggiormente nell'opinione ch'io ebbi occasione di emettere nel seno dell'Ufficio di cui faceva parte, opinione secondo la quale mi sembra che questa legge non possa convenientemente venir votata e con cognizione di causa prima che sia sottoposta o almeno presentata al Senato la legge relativa alle guarentigie da darsi al Sommo Pontefice. Ed invero, queste leggi sono talmente collegate fra di loro, che è impossibile separarle nella discussione, e non so come si potrebbe venire ad una votazione seria e sincera, se prima non sia determinato e stabilito quali guarentigie dovrà avere il Pontefice.

E in quest'opinione io sono confortato dalle parole dette ieri dall'onorevole Presidente del Consiglio, il quale mentre presentava la legge sul trasferimento della Capitale a Roma, annunciava che fra poco questa legge sarebbe seguita da altra relativa alle immunità del Pontefice, e dichiarava ad un tempo che queste leggi erano intimamente connesse, e per così dire formavano un solo sistema di soluzione relativo a quella grande questione di Roma.

Ora permettetemi che io dimostri con semplici ragionamenti i motivi che mi indussero a domandare che sia differita la discussione o almeno la votazione di questo disegno di legge.

Io non mi innalzerò nelle regioni della religione, dell'alta politica e nemmeno del diritto, perchè in quest'ordine d'idee i pareri possono essere molti e diversi gli uni dagli altri, ma mi atterro semplicemente alla questione pratica, dalla quale spero di dimostrare che nasce la necessità di accedere alla proposizione che io ebbi l'onore di fare. Io prendo i fatti come sono accaduti. Non voglio cercare, come fece un altro oratore nella precedente seduta, se il Ministero che aveva dichiarato solennemente al Parlamento che non si doveva andare a Roma se non coi mezzi morali, dovesse essere lo stesso che vi andò colle cannonate; ma lascio questo argomento ed altri, e mi limito al caso pratico.

Siamo adunque entrati in Roma; il potere temporale del Papa nella sua lotta contro l'unità d'Italia è stato, direi, sconfitto, ed ora l'unione della provincia romana col resto d'Italia è stabilita, se non ancora legalmente, ma di fatto.

Questo fatto generale ne involge due speciali, l'uno relativo alla provincia romana pontificia, l'altro che riguarda specialmente alla città di Roma. Quello che si riferisce alle province pontificie implica il potere tem-

porale del Papa, e dal momento che queste province sono annesse al rimanente d'Italia, si può dire che quel potere è scomparso; secondo la mia convinzione non credo che nessuno verrà a farci la guerra per costringere l'Italia a restituire al Pontefice quelle province che furono distaccate da Roma.

Ma la questione di Roma è tutt'altra. Roma è la sede del Sommo Pontefice, è la città del cattolicesimo, e certamente è impossibile che l'annessione di questa città al rimanente d'Italia possa farsi senza condizioni speciali; tanto più se si vuole che questa medesima città diventi anche la sede del Governo Italiano in modo che vi sieno di fronte due Sovrani indipendenti e diversi l'uno dall'altro, l'uno cioè politico, e l'altro religioso; per cui in tal maniera si verrebbe a scegliere il più gran problema della umanità, problema che per quanto mi sappia, non è stato sciolto ne' tempi antichi, e non lo fu nei moderni.

Ma intanto siamo a Roma, ed il Governo ha proclamato che ivi intende stabilire la sede del Governo.

Nel discorso della Corona si è considerato questo fatto come compiuto, ed io credo che sarebbe molto pericoloso il recedere da questo, senza mettere a repentaglio l'unità stessa d'Italia che si è ottenuta con tanti sforzi e con tanti sacrifici.

Ma bisogna vedere in qual modo noi possiamo mantenere questi risultati. È questa la gran questione che io credo debbasi anzitutto esaminare.

Ebbene diceva l'onorevole collega, il Senatore Muslo: *Roma deve essere la nostra sede, o la nostra tomba.*

E siccome io non voglio che essa sia la nostra tomba, prima che sia la nostra sede, è bene studiare in qual maniera si andrà e con quali mezzi vi si potrà stare.

A me pare che la difficoltà non fu di entrare in Roma, ma la difficoltà sarà nello starvi.

Ora, o Signori, se si trattasse semplicemente di una questione interna, la cosa si potrebbe aggiustare; ma non è una questione interna, è questione che importa grandemente a tutti i governi de' popoli cattolici; nè a questi solo, ma a quelli ancora che non essendo cattolici, hanno gli interessi religiosi di parte dei loro connazionali da tutelare.

Qui è la questione, e sotto questo riguardo essa assume un carattere internazionale che è impossibile sconoscere, e bisogna perciò venire ad una soluzione tale che possa dare una equa soddisfazione a tutti quegli interessi che non sono soltanto italiani ma, io direi, mondiali, perchè i cattolici sono sparsi su tutta la superficie della terra.

Posti questi principii, io debbo riconoscere che il Ministero nel promulgare il Decreto del 9 ottobre, ha tenuto conto delle esposte considerazioni, e infatti egli non ha creduto di potere accettare il plebiscito senza simultaneamente stabilire se non in tutto, però in modo bastantemente esplicito, quali sarebbero le guarentigie che si vorrebbero dare al Pontefice. Sotto questo riguardo

io non posso che applaudire allo spirito che informò il suddetto Decreto, col quale si dichiara implicitamente che il plebiscito non può essere disgiunto dalle guarentigie per il Pontefice.

Nell'altro ramo del Parlamento si è bensì accettato il Decreto del 9 ottobre, ma si sono rimandati ad una altra legge speciale gli articoli 2 e 3 del Decreto medesimo relativi alle guarentigie a favore del Pontefice. Ciò vuol dire che la legge che dobbiamo attualmente votare accetta il plebiscito, ma riserva l'altra quistione che costituisce il nodo della difficoltà.

Io ho seguito con attenzione l'elegante discorso del Sig. Guardasigilli pronunziato nella seduta di ieri. Egli non ha messo in dubbio che col primo articolo della legge attuale sieno anche approvati i due articoli del Decreto che specificano le guarentigie pontificali, ma, io, leggendo attentamente il progetto di legge, vedo che in forza di esso si trova completamente sospesa per il momento ogni deliberazione intorno alle guarentigie medesime, per cui, adottando il progetto come è proposto, il Senato verrebbe ad accettare il plebiscito colla sola speranza che in una legge futura saranno stabilite le dette guarentigie.

Io perciò debbo dichiarare francamente, che questo modo di procedere non mi rassicura molto. Primo perchè leggendo la Relazione della Commissione della Camera dei Deputati sull'argomento, scorgo che vi furono molte divergenze di opinione riguardo alle guarentigie più volte accennate; in secondo luogo perchè mi sembra essere in balla di uno dei rami del Parlamento di accettare il plebiscito e di non consentire alle guarentigie medesime che pur sono accennate nel R. Decreto.

Io sono tanto più dubbioso a questo riguardo, se tengo dietro colla mente all'andamento che prese questa quistione. Difatti, o Signori, prima si parlava di un *atto internazionale* che dovesse intervenire per regolare la posizione del Papa; poi si è abbandonata questa idea, e non se ne parlò più. Venne in seguito l'idea della Città Leonina, e questa era proclamata nei dispacci, annunziata pubblicamente, e direi quasi che è stata sul punto di essere effettuata; ma intervenne una dimostrazione contraria alla condizione fatta alla Città Leonina, e quest'idea pure fu abbandonata.

Venne la terza fase col Decreto Ministeriale nel quale non si fece più parola della Città Leonina; ma si dice all'art. 2. « Il Sommo Pontefice conserva la dignità, la inviolabilità e tutte le prerogative personali del Sovrano. » E all'art. 3: « Con apposita legge verranno sancite le condizioni atte a garantire anche con franchigie territoriali l'indipendenza del Sommo Pontefice, ed il libero esercizio dell'Autorità Spirituale della Santa Sede. »

Anche questi due articoli sono abbastanza espliciti, e possono presentare una base per l'oggetto di cui si tratta, ma essi sono per il momento rimandati ad altra

legge, questa è la quarta fase. In questo stato di incertezza, io domando come potremo fare noi a votare ora il Plebiscito senza sapere quali saranno le conseguenze di questo voto, e senza sapere se veramente quelle guarentigie che ne debbono essere la conseguenza indispensabile saranno effettivamente date?

La cosa, o Signori, è gravissima, perchè come io dissi, oltre all'essere una questione interna, riveste il carattere di questione internazionale; e certamente se non possiamo dare una soddisfazione vera, equa al mondo Cattolico, io credo che la questione romana diventa più compromessa di quello che lo fosse per lo addietro. Per questi motivi, o Signori, e nell'interesse stesso della cosa e della dignità del paese, io vorrei che nulla fosse compromesso; epperchè il Plebiscito e le guarentigie pontificali debbono essere trattati simultaneamente, perchè sono indivisi, e non si può ammettere l'una legge senza che l'altra sia definitivamente stabilita.

L'onorevole Senatore Alfieri diceva ieri che l'adottare questo Plebiscito non pregiudica in nulla le guarentigie e si riservava di proporre la questione sospensiva in occasione della legge pel trasferimento della Capitale. Ma mi permetta l'on. Senatore Alfieri un'osservazione. Colla legge tal quale ci viene presentata, non facciamo altro che approvare il Plebiscito, senza nessuna garanzia: ma coll'approvazione del Plebiscito che cosa si farebbe ancora? si approverebbe la spogliazione compiuta del potere temporale del Papa, senza nessun provvedimento per il Pontefice.

Ora, io domando, se questo sia possibile, se questo sia giusto, sia equo, se sia nello spirito pubblico. Io non credo che l'equità generale che domina l'opinione pubblica, questo possa approvare.

Vi è poi, o Signori, un'altra considerazione, e questa riguarda il Senato.

Se mai vi fu questione importante nel Parlamento, è quella che ora discutiamo, cioè quella che fa scomparire il Potere temporale del Papa e trasforma le relazioni della Chiesa collo Stato.

Essa in sostanza è la più grave questione che siasi mai presentata in Parlamento.

Ora io dico: È conveniente, che questioni tanto gravi siano presentate al Senato così alla spicciolata, una per una, non ordinatamente, e che leggi le quali dovrebbero venire di seguito, siano presentate le prime, mentre la principale è ancora in speranza?

Signori! mi pare che se mai vi fu argomento che più particolarmente fosse di spettanza del Senato, esso è l'attuale, perchè nel Senato, per ragioni d'esperienza, e pacatezza d'animi, frutto degli anni, si può giungere a tale soluzione, che in fine presenti le massime probabilità di uno stabile componimento.

Ora questo non si è fatto, ed io credo che chiamare il Senato a deliberare su questioni isolate senza conoscerne il complesso, è veramente un esautorarlo.

Io ho esposto francamente queste considerazioni al

Senato, considerazioni che ho svolte nell'Ufficio di cui faccio parte.

Certamente non mi oppongo nè al Plebiscito, nè alle conseguenze che nascono dai fatti che sono accaduti, ma dal momento che questi fatti hanno avuto luogo, io credo che sia indispensabile che, per parte del Parlamento e del Governo sia provveduto a tutti i mezzi possibili, affinchè questi fatti possano mantenersi e non possano recar pericolo all'esistenza stessa d'Italia.

Se questa soluzione della questione romana non si fa in modo conveniente, io credo che sarà cosa piena di pericoli; ma se si vuol fare in modo conveniente è necessario che la deliberazione cui dà luogo sia più lungamente e più liberamente discussa sia nell'uno che nell'altro ramo del Parlamento.

Adunque, Signori, la mia opinione sarebbe che, fatta la discussione generale, per ora si differisse quella dei singoli articoli, o almeno la votazione definitiva della legge, appunto per aspettare che si presenti al Senato l'altro disegno di legge che riflette le guarentigie da darsi al Sommo Pontefice e che deve precedere o almeno essere simultaneamente discusso con quello che ammette il Plebiscito Romano.

Io ho espresse queste considerazioni con tutta sincerità e spero che troverò qualche appoggio alla mia proposta sospensiva.

Io non vorrei che s'interpretasse questo voto, questo desiderio mio come atto contrario alla legge od ai fatti che infine uniscono Roma all'Italia; ma bensì come un desiderio che questo grande atto si compia in modo conveniente e sicuro, e non possa destare nessun serio timore per l'avvenire. Se la legge si fosse limitata solo ad approvare il Decreto, forse non avrei avuto difficoltà a votarla; ma siccome essa accetta questo Decreto e non parla degli articoli sostanziali quali sono il 2° e 3° del Decreto medesimo, pare a me che debbasi dal Senato riparare a questo difetto coll'approvare la proposta sospensiva che non pregiudica veruna questione.

Presidente. Essendo nelle sale del Senato i Senatori Riboty e Mongenet, prego i Signori Senatori Sauli F. e Farina a voler introdurre nell'Aula il Senatore Riboty per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore Riboty, introdotto nell'Aula, presta giuramento nella formola consueta.)

Presidente. Do atto al signor Senatore Riboty del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

I Signori Senatori Chiavarina ed Alfieri sono prelati a voler introdurre nell'aula il Senatore Mongenet.

(Il Senatore Mongenet, introdotto nell'Aula, presta giuramento nella formola consueta.)

Presidente. Do atto al signor Senatore Mongenet del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

La parola è all'onorevole Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Signori Senatori.

Io non mi farò ad oppugnare gli argomenti di coloro fra i Senatori, i quali respingono il Plebiscito, perchè credono che sia una violazione dei diritti del Pontefice, una violazione del diritto internazionale, del diritto delle genti. Non occorre che io adduca ragioni per combattere questa opinione; essa è già stata confutata tutte le volte che si è messa innanzi in Parlamento da 10 anni in qua; fu ancora confutata, a mio avviso, vittoriosamente ieri dal mio amico e collega l'onorevole Guardasigilli.

Coloro che sostengono questi vietati principii dovrebbero rammentare che il Regno d'Italia è stato costituito in virtù di altri principii; di principii che voi avete sanciti, che avete creati; per mezzo dei quali voi sedete in quest'Aula, e avete diritto a rappresentare il Paese.

Se valesse quella teoria, per essere conseguenti dovrete disfare l'Italia, giacchè l'Italia è stata costituita in virtù del diritto nazionale, del diritto riconosciuto nei popoli, di costituirsi secondo i loro interessi.

Non occorre quindi di dilungarci a confutare questa opinione, tanto più che essa è rappresentata, per buona sorte, da pochi individui così nell'una, come nell'altra Aula del Parlamento.

Riconosciuto il diritto d'Italia di completare la sua Nazionalità, il Parlamento, in parecchie solenni occasioni, ha non solo proclamata la necessità che Roma fosse unita all'Italia, ma ha tracciato un programma, mediante il quale si doveva arrivare a questa unità. E voi, o Signori, rammentatelo bene, prima che il Parlamento venisse prorogato nel mese di agosto scorso, eccitaste quasi unanimi il Ministero a promuovere sollecitamente il compimento dell'unità nazionale, congiungendo Roma all'Italia.

Il Ministero quindi, oltre alla propria convinzione, doveva obbedire a questo mandato ricevuto da entrambi i Rami del Parlamento, doveva cogliere l'occasione opportuna che si fosse presentata per compiere il supremo voto degli Italiani; e se non lo avesse fatto, voi avreste ora il diritto di chiedergli ragione d'averla lasciata inettamente sfuggire.

E perchè sollecitaste voi, in tale occasione il Governo al compimento di quel voto? Certamente perchè la vostra saviezza vi dimostrava che le circostanze d'Europa e le nostre condizioni interne erano tali che il momento non poteva tardare, in cui il Governo avrebbe dovuto soddisfarlo.

E, difatti, quali erano le nostre condizioni interne, quali erano le esterne?

Rammentate, o Signori, le condizioni della sicurezza pubblica in quei giorni che bande armate scorrazzavano parte d'Italia, e tentavano tutti i modi d'irrompere nel territorio pontificio; rammentate che il Governo, per tener ferme le redini e non lasciarsi strappar di mano la direzione della cosa pubblica, ha dovuto procedere col massimo rigore nel frenare quest'impetuosi dis-

sennati, e non indietreggiò davanti a qualsiasi provvedimento che fosse richiesto dalla necessità di conservare intatti l'autorità, il prestigio del Governo. Ricordate che a tal effetto egli fece arrestare Mazzini, tenne a guardia Garibaldi nell'Isola, e contenne l'ardore di tutti quei giovani i quali, senza pensare alle difficoltà che avrebbero suscitate col fatto loro, senza arrestarsi alle considerazioni d'ordine pubblico, tentavano di prendere l'iniziativa sul Governo, credendo che Governo e Parlamento non volessero adempiere alle promesse solennemente fatte in parecchie circostanze, e a quelle contenute nei plebisciti, che avevano dichiarato di voler compiuta l'Italia con Roma a capitale. Il Governo era giunto al punto d'aver ormai usato sino all'estremo de' suoi diritti, delle sue forze, della sua autorità; e voi sapete che quando un Governo è giunto a tal segno, è difficile assai la sua condizione; poichè può accadere che, andando innanzi, qualche rivoluzione prorompa, e volgendo indietro si possa discreditare non solo il Governo, ma anche la Dinastia. Tal era la nostra condizione interna in quei giorni; qual'era la esterna?

Una guerra gigantesca si combatteva, e pur troppo si combatte ancora in Europa tra due grandi e generose nazioni venute tra loro ad un estrema lotta; c'era evidente pericolo che questa lotta potesse estendersi e degenerare in conflagrazione europea.

L'Italia doveva prepararsi a questa eventualità, raccogliendo tutte le sue forze, e premunendosi in guisa che da nessuna parte le potesse venir danno. Il territorio pontificio il quale sempre ha potuto malamente difendersi colle proprie forze poteva essere, in caso di guerra generale, uno di quei punti ove l'Italia poteva esser vulnerata; quindi la necessità della difesa richiedeva di assicurarsi di quella parte. E però voi vedete, come tanto le condizioni interne quanto l'esterne richiedevano che il Governo prendesse una risoluzione, e cercasse il miglior modo per risolvere la questione. Se egli avesse lasciato passare questa opportunità, io credo che il Parlamento avrebbe avuto diritto di trarre sul banco d'accusa i Ministri.

Ma qui sorge un altr'ordine di accuse; non si fa più questione circa il diritto nazionale, si ammette che il Governo doveva cogliere l'opportunità, si ammette che Roma debba essere Capitale d'Italia; ma si biasima il Governo de' mezzi adoperati. Si dice che noi abbiamo usata la violenza invece dei mezzi morali, che non abbiamo saputo condurre l'impresa con quella saviezza che si richiedeva, non solo per l'importanza della cosa, ma eziandio per dare buon indirizzo allo scioglimento dell'ardua quistione romana; che, in una parola, noi ci siamo allontanati dal programma nazionale.

Ora, io sostengo che il Governo non si è per nulla allontanato dal programma nazionale. Il Governo, prima degli ultimi avvenimenti, e mentre davanti l'altro ramo del Parlamento si discuteva la questione romana, ha dichiarato che non intendeva altrimenti di ricorrere

alla violenza per andare a Roma, ma che bisognava andarvi usando i mezzi morali. Questa dichiarazione era conforme alle altre simili che s'erano sempre fatte precedentemente nelle due Aule Parlamentari; e noi abbiamo coscienza di esservi attenuti.

Se permettete, o Signori, io vi darò lettura di alcuni brani dei discorsi pronunciati dal Conte di Cavour nel 1860-61, dove è tracciato il programma nazionale sulla questione di Roma da uomo il quale aveva preveduto la necessità per l'Italia di aver Roma a Capitale, ne aveva viste le difficoltà e indicato i modi di superarle.

Or bene il Conte di Cavour, nella Tornata del 2 ottobre 1860, così si esprimeva:

» La questione di Roma non è di quelle che possano sciogliersi colla sola spada. Essa incontra sulla sua via ostacoli morali che le sole forze morali possono vincere. Ed abbiamo fede che presto o tardi quelle forze indurranno nelle sorti della insigne Metropoli una mutazione consentanea coi desiderii del suo popolo, con le aspirazioni di tutti i buoni Italiani, coi veri principii e i durevoli interessi del cattolicesimo.

» È consiglio da savii e da patrioti il sapere aspettare un mutamento così salutare dalla virtù del tempo e dallo influsso grande ed incalcolabile che l'Italia rigenerata eserciterà sui pareri e giudizi del mondo cattolico... »

Voi vedete che mentre il Conte di Cavour fondava principalmente sui mezzi morali la soluzione della questione romana, non escludeva, insieme, la necessità di dover ricorrere anche alla forza.

Per rappresentare in modo abbastanza esatto e concreto l'idea di quel grand'uomo di Stato sulla stessa questione, leggerò due brevi tratti dell'altro discorso da lui pronunciato il 25 marzo 1861: egli diceva:

» Noi dobbiamo andare a Roma, ma a due condizioni. Noi dobbiamo andarvi di concerto colla Francia; inoltre, senza che la riunione di questa città al resto d'Italia possa essere interpretata dalla gran massa dei cattolici come il segnale della *schiavitù della Chiesa*. Noi dobbiamo cioè andare a Roma, senza che per ciò l'indipendenza vera del Pontefice venga a menomarsi. Noi dobbiamo andare a Roma senza che l'autorità civile estenda il suo potere all'ordine spirituale....

» Ma dirò di più: quando anche per eventi che credo non siano probabili e nemmeno possibili, la Francia si trovasse ridotta in condizioni tali da non potere materialmente opporsi alla nostra andata a Roma, noi non dovremmo tuttavia compiere l'unione di essa al resto d'Italia, se ciò dovesse recar grave danno ai nostri alleati.

» Se per circostanze fatali alla Chiesa e all'Italia l'animo del Pontefice non si prestasse, o rimanesse fermo nel respingere ogni maniera di accordo? Ebbene non perciò noi cesseremo dal proclamare altamente i principii che qui ora vi ho esposti; noi non cesse-

remo dal dire che qualunque sia il modo con cui l'Italia giungerà alla Città eterna, sia che vi giunga per accordo o senza, giunta a Roma, appena che avrà dichiarato decaduto il potere temporale, essa proclamerà il principio della separazione, ed attuerà immediatamente il principio della libertà della Chiesa sulle basi più larghe. Quando noi avremo ciò operato; quando queste dottrine avranno ricevuto una solenne sanzione dal Parlamento; quando non sarà più lecito di porre in dubbio quali siano i veri sentimenti degl'Italiani; quando sarà chiaro al mondo che essi non sono ostili alla religione dei loro padri, io porto speranza che la gran maggioranza della società cattolica assolverà gl'Italiani e farà cadere su coloro a cui spetta la responsabilità della lotta fatale che il Pontefice volesse impegnare contro la Nazione in mezzo alla quale esso risiede. »

Voi vedete da queste parole che l'accordo non poteva allora aver luogo, e si prevedeva una lotta, davanti alla quale non s'indietreggiava.

Ora voi conoscete la massima parte degli atti compiuti dal Ministero in questo periodo. Noi abbiamo cercato innanzi tutto di persuadere l'Europa della necessità in cui si trovava l'Italia, per la sua sicurezza interna, e per la difesa nazionale, di occupare il territorio romano. Nello stesso tempo, noi abbiamo proclamato la libertà e l'indipendenza del Pontefice e della Chiesa, assicurando il mondo cattolico che noi li avremmo preuniti delle più salde ed ampie guarentigie.

Queste dichiarazioni noi abbiamo fatte prima di entrare nel territorio romano; le abbiamo rese note a tutta l'Europa; e l'Europa non ci oppose verun ostacolo. Alcuni Gabinetti possono aver fatte delle riserve; essersi cioè riservati a giudicare quando avessero veduta in atto l'efficacia delle nostre promesse; ma ostacolo alcuno non venne frapposto, ed anzi parecchi di essi riconobbero francamente la necessità in cui si trovava lo Stato di occupare il territorio pontificio.

La Francia stessa, colla quale bisognava procedere particolarmente d'accordo, la Francia stessa ha annuito ed applaudito a quest'atto; essa ha riconosciuto che la Convenzione di Settembre non aveva più ragione alcuna di esistere.

È dunque chiaro da tutto questo, che la parte del programma, la quale riguarda i mezzi morali, e, cioè, le guarentigie a stabilirsi per la libertà e l'indipendenza del Pontefice, e l'assicurazione a darsi alle Potenze impegnate alla tutela degl'interessi cattolici, che il Governo non li avrebbe, con procedimento irreflessivo, negletti; questa parte, dico, del programma fu pienamente adempiuta, però che le Potenze si acquietarono e non opposero difficoltà alcuna al Governo.

Allo stesso modo noi procedemmo verso il Pontefice. Noi gli abbiamo francamente esposto i pericoli che correva l'Italia, che correva lo stesso Pontefice, ove

si fosse indugiato a prendere la risoluzione di tutelare efficacemente da qualsiasi rivoluzione interna od estera invasione il territorio pontificio.

Noi abbiamo, nello stesso tempo, cercato di rassicurare il Sommo Pontefice, e non soltanto in termini generici, ma specificando le condizioni, mercè le quali, la sua indipendenza e dignità altissima potevano essere pienamente guarentite.

Ciò fatto, noi avemmo bene qualche ragione di credere, di sperare che non si sarebbe opposta alcuna resistenza alle nostre armi.

E difatti le nostre truppe entrarono e percorsero trionfalmente tutto il territorio pontificio. Mai non ci fu manifestazione più splendida, più unanime, più cordiale di quella che ha accompagnato le nostre truppe lungo il territorio che percorrevano per giungere sino alle mura di Roma. Fu solamente alle mura di Roma, che si trovò una resistenza, alla quale per verità non eravamo preparati. In vero, noi avevamo, e non potevamo non avere una grande speranza, che dirimpetto a questa manifestazione generale delle popolazioni romane, dirimpetto alla stessa impossibilità di poter resistere alle truppe Italiane, dirimpetto alla responsabilità che si assumeva per certo il Governo Pontificio ad ordinare una lotta, uno spargimento inutile di sangue, noi avevamo fondata speranza che si sarebbe evitata una collisione.

E le nostre truppe, come sempre, così allora, mostrarono una abnegazione, per la quale non vi è elogio che basti; giacchè sopportarono impassibili per parecchie ore il fuoco delle orde straniere, le quali difendevano Roma. Imperocchè, la breve lotta che c'è stata, non seguì che fra le truppe italiane da un lato, e quelle bande raccogliatrici di stranieri dall'altro, le quali pretendevano di difendere il trono pontificio.

Io domando dopo ciò a coloro che mostrano tanto ribrezzo per questa breve lotta accaduta alle porte di Roma, e per la breccia di Porta Pia aperta da' nostri soldati, io domando loro con quali altri mezzi, giunti a quel punto, essi intendevano di coronare l'impresa?

Volevano essi per avventura retrocedere? Volevano desistere dall'occupazione delle province romane e di Roma? Si sarebbero assunta, coloro che ora fanno i censori, se si fossero trovati su questo banco, la responsabilità di ritardare, di differire questa occupazione, di lasciar sfuggire quella occasione, quel complesso di circostanze favorevoli che davano tanta speranza di felice riuscita all'impresa? Mi permettano di credere che al nostro posto essi avrebbero fatto come abbiamo fatto noi.

A quanto v'ho narrato, a nulla più, si riduce dunque questa pretesa violenza. Ma tutti i mezzi morali furono adoperati; e con efficacia, poichè indussero le Potenze di tutto il mondo cattolico ad aver fede nelle promesse da noi fatte; poichè con tale affidamento si persuasero tutti che il momento era giunto in cui

doveva compiersi il gran fatto della cessazione del Principato temporale.

Ma taluni, mentre forse ci accompagnarono coi loro voti fino alle porte di Roma e anche dentro le sue mura, e si acquietano al possesso di essa, rimangono però perplessi quando pensano alle difficoltà che ancora rimangono a risolvere.

Il Ministero non ha mai dissimulato a se stesso coteste difficoltà, e a coloro che lo felicitavano aver finalmente occupato Roma, rispondeva; le difficoltà, cominciano ora; ma bisognava prevederle prima di occupare questa città; ora che si è occupata bisogna pensare a risolverle, bisogna usar tutto l'acume della mente e tutta l'energia e perseveranza nostra, per ottenere una soddisfacente soluzione.

La difficoltà che taluni trovano più grave, è questa: Come volete, dicono essi, che due sovranità possano coesistere in Roma senza venire a continui conflitti? Tale difficoltà, formulata in quel modo generico, può fare una certa impressione. Ma questa svanisce, ove si esamini da vicino. Per verità, se si trattasse di due Sovranità, ciascuna delle quali avesse gli stessi diritti, possedesse un proprio territorio, avesse diritto di far leggi, di far grazia, d'infliggere punizioni, che esercitasse insomma i suoi diritti sovrani come li esercita un Sovrano temporale, comprenderei questi conflitti; ma qui si tratta di cosa ben diversa. Il titolo di Sovrano, le prerogative di Sovrano attribuiti al Pontefice non sono che onorifici, ed egli è perfettamente libero nell'esercizio delle sue attribuzioni spirituali, come deve esser libero il Sovrano d'Italia nelle sue attribuzioni temporali.

Questa è la linea di divisione, netta, precisa, la quale separa le due potestà, e che può impedire, quando vi sia buona volontà da una parte e dall'altra, gli urti e i conflitti.

Ora è certo che se lo Stato volesse conservare sugli atti dell'autorità spirituale tutte quelle ingerenze che ora costituiscono l'arsenale delle prerogative regie, è certo che gli urti e i conflitti sarebbero continui, ed è probabile che il Pontefice, a contatto del Poter civile, avesse a soccombere; ora un tal fatto non potrebb'essere tollerato, nè dall'Italia cattolica, nè dall'Europa. Quindi appunto per togliere l'occasione e le cause di questi conflitti, il Governo nella legge delle guarentigie che ha presentato, propone un sistema mediante il quale questo conflitto sarà allontanato; il sistema della libertà piena, intera della Chiesa.

Non è ora il momento di discutere questa grande questione, ma non si può al certo negare che se c'è un sistema il quale possa rendere possibile la coesistenza dell'autorità spirituale e dell'autorità civile nello stesso Stato e nella stessa città, se ci è un sistema, il quale possa dare un complesso di guarentigie speciali per assicurare insieme il Pontefice e la cattolicità, circa la piena e indipendente esplicazione del Religioso Ministero, è certamente quello della libertà

della Chiesa. Io sono convinto che quando questo sistema si sarà applicato convenientemente e senza restrizione, con franchezza e con buona fede, porterà dei frutti salutari non solo alla Religione, ma anche all'Italia e a tutto il mondo civile. Sarà questo il vero mezzo di attuare un giorno la piena libertà di coscienza.

È dunque chiaro che questa incompatibilità dei due Poteri non sussiste e non è punto a temere che la loro coesistenza dia luogo a gravi urti e conflitti.

Certo non dissimulo che l'una o l'altra delle autorità potrà in qualche caso abusare, ed eccedere i propri confini; ma in quanto a me io confido in una potenza, la quale è al disopra di tutte le altre potenze; io confido nella coscienza pubblica, nella opinione pubblica, la quale, ogni qualvolta possa esservi abuso o dell'una o dell'altra delle autorità, saprà frenarla e contenerla nella cerchia e nei limiti della libertà e delle attribuzioni rispettive.

Questa potenza della opinione pubblica acquista ogni giorno maggior forza; e sarà essa la Sovrana dei Sovrani, sarà essa il correttivo, perchè la libertà di coscienza e il libero esercizio dei culti sieno una verità ed un fatto, che nessuno potrà infrangere impunemente.

Del resto, o Signori, il passo è fatto; fatto con opportunità, ed anzi necessitato dal diritto della propria conservazione; e non è più possibile retrocedere. Nessuno, non solo in Italia, ma direi, fra tutti i popoli colti, penserà che si debba ristabilire un'altra volta il potere temporale. Quindi sorge la necessità di surrogare altri mezzi in sostituzione di quello; di escogitare e di stabilire tutte le condizioni che valgano a render possibile la coesistenza separata delle due potestà, senza che l'una sia all'altra di alcun pregiudizio.

Signori, dopo aver cercato di difendere l'operato del Governo riguardo agli avvenimenti compiuti per l'occupazione di Roma, io verrò rispondendo brevemente ad alcuni appunti che furono mossi ultimamente dall'onorevole Senatore Menabrea.

Il Senatore Menabrea, che accetta il Plebiscito, riconosce la necessità che Roma sia la capitale d'Italia; nè credo di eccedere nell'interpretazione delle sue parole, giacchè mi rammento assai bene, e rimangono in me scolpite parole assai più esplicite, che egli pronunziò, credo nel 1868, nella Camera dei Deputati sopra la questione della Capitale.

Quivi egli ha detto: « che l'Italia non poteva esistere senza Roma capitale, come la Francia senza Parigi, come l'Inghilterra senza Londra.

Ma mentre egli riconosce questa necessità, fa insieme avvertire con molto acume, che, tolto con l'accettazione del Plebiscito il potere temporale al Pontefice, esso non può peraltro lasciarsi senza quelle guarentigie che valgano, in sostanza, a sopperire al potere temporale ora perduto, e sul quale egli fondava la sua indipendenza. Quindi vorrebbe che si sospendesse

l'approvazione del Plebiscito finchè non venissero in discussione e fossero votate le proposte guarentigie. Egli si fondava in quest'opinione anche per le parole da me dette ieri nella presentazione del progetto di legge sul trasporto della Capitale, quando soggiunsi, che questo progetto di legge andava coordinato e con quello del Plebiscito e con quello delle guarentigie, formando per tal modo un tutto completo.

Io confermo quanto ho detto ieri. D'altra parte ognuno di voi scorge facilmente il nesso, la relazione intima che corre fra questi tre progetti; ma da ciò non segue che si debba sospendere la votazione di questo progetto di legge per approvare quello delle guarentigie che debbono esserne il compimento.

L'onorevole Senatore Menabrea ben sa che oltre le considerazioni del nesso che legano tra loro i tre progetti di legge, ve ne hanno, quanto all'ordine a tenersi per discuterli, delle altre politiche, le quali hanno un gran peso e non potrebbero esser trascurate dagli uomini politici che siedono in quest'Aula.

L'inconveniente di ritardare fino alla votazione delle guarentigie il progetto di legge per l'approvazione del Plebiscito, è cosa gravissima. Noi abbiamo, così nell'uno come nell'altro ramo del Parlamento, dei Senatori e Deputati delle provincie romane che prendono parte nella votazione delle nostre leggi. Ora sarebbe egli cosa conveniente che costoro rimanessero *in partibus*, attendendo che venga la votazione di questo progetto?

E anche rispetto all'Europa, importa assaiissimo che il Plebiscito sia senza indugio votato dal Parlamento. Benchè io non sia di quelli che danno immensa importanza ai fatti compiuti, l'uomo politico non dee tuttavia trascurarli; e la pronta votazione del Plebiscito è un atto pubblico di grande rilievo, che le potenze dovranno apprezzare. La sospensione, invece, potrebbe far dubitare che il Parlamento non acconsenta di buona voglia all'unione delle provincie romane col rimanente d'Italia. D'altra parte, c'è ella poi questa necessità di votare contemporaneamente le due o le tre leggi? A me non pare; dacchè nella legge stessa che ora stiamo discutendo ci sono, avvertite bene questo riflesso, ci sono le basi fondamentali delle guarentigie di cui si tratta.

L'onorevole Menabrea è caduto in errore quando ha creduto che la Camera dei Deputati, aggiungendo il 2° articolo al progetto di legge d'approvazione del Plebiscito, abbia voluto annullare l'articolo 2° e l'articolo 3° del Decreto che accetta il Plebiscito. Questa non è di certo l'intenzione della Camera nè del Ministero, e se altrimenti fosse, la soppressione degli articoli 2° e 3° del R. Decreto sarebbe stata espressa nell'articolo 2° votato dalla Camera dei Deputati. Il Ministero consentì colla Giunta della Camera in quest'articolo 2°, perchè non faceva che spiegar meglio l'idea, che era già concretata nel 3° articolo del Decreto sul Plebiscito. In vero, nel 3° articolo del Decreto sul

Plebiscito, dove si parla delle guarentigie per l'indipendenza del Pontefice e delle franchigie territoriali, è detto, che con apposita legge saranno sviluppate le condizioni di tali guarentigie. Questa riserva dunque non riguarda che le garanzie comprese nel 3° articolo del Decreto; e non riguarda punto l'articolo 2° nel quale si parla delle prerogative sovrane del Pontefice.

Infatti la Giunta della Camera dei Deputati ci diceva: ma perchè volete una legge apposita per l'esplicazione delle guarentigie contenute nel 13° articolo, e non per quelle dell'art. 2°; mentre nel progetto di legge delle guarentigie, anche l'art. 2° ha la sua esplicazione? Voi vedete, dunque, che col vostro progetto sulle guarentigie, non vi siete unicamente ristretti a sviluppare le garanzie contemplate nel 3° articolo del Decreto; e dovete necessariamente dire, che, con apposita legge, saranno meglio dichiarate le guarentigie, tanto dell'art. 3° del Decreto, quanto del 2°: ecco il preciso significato del 2° articolo del progetto di legge; ma i due articoli del Decreto non sono punto soppressi, e quando ci sarà la vostra sanzione avranno forza di legge, e ciò è di grandissima importanza, trattandosi di promulgare de' principii che il Governo potrà subito attuare, e che gli serviranno di norma, finchè altre norme più speciali non gli vengano dalla legge sulle guarentigie. Questi articoli contengono una disposizione analoga a quella che troviamo nello Statuto, riguardo alla libertà della stampa, delle associazioni, là dove si dice, che con leggi speciali saranno determinate le condizioni per tali libertà, ma, intanto, mentre queste leggi non vennero per anche sancite, il Governo si tenne al principio segnato da quelle disposizioni. Allo stesso modo questi due articoli che sono uniti al Plebiscito, saranno dal Governo applicati e gli serviranno di norma finchè non vengano le maggiori esplicazioni della legge sulle guarentigie.

Il Governo non avrebbe mai rinunciato a questi due articoli, non avrebbe mai accettato la loro soppressione, per le stesse considerazioni fatte dall'onorevole Senatore Menabrea. Imperocchè, mentre col primo articolo del Decreto si fa cessare il potere temporale, col secondo e terzo, in surrogazione del potere temporale, si assicurano le prerogative sovrane del Pontefice, si assicurano la sua indipendenza e la sua libertà. Un'altra importanza hanno questi due articoli; ed è che uniti al Plebiscito, essi faranno parte integrale della nostra legge fondamentale, e saranno intangibili da qualsiasi legge che possa farsi o variarsi in seguito sulle guarentigie. Essi, in effetto, contengono le due condizioni fondamentali, i due principii che staranno sempre saldi, ed a cui ogni legge sulle guarentigie dovrà conformarsi; l'indipendenza del Pontefice e la libertà della Chiesa. Come mai l'onorevole Senatore Menabrea ha potuto dichiarare che con questo 2° articolo sono annullati gli articoli 2 e 3 del Reale Decreto sul Plebiscito? Io prego l'onorevole Senatore Menabrea a pensare alla conseguenza di questa dichiarazione, la quale

non venne fatta da nessun altro alla Camera dei Deputati; nessuno ha ivi sollevato la dubbiozza ch'egli mette innanzi.

Pensi alle conseguenze che sono gravissime, venendo tal dichiarazione da persona autorevole qual è l'onorevole Menabrea.

Ma il Governo, in qualunque caso, ritiene che gli articoli 2 e 3 del Decreto continueranno ad esistere, e che il Governo avrà facoltà di applicarli fintantochè non intervenga la legge delle guarentigie, colla quale sia meglio spiegato in che debbano precisamente consistere le guarentigie medesime.

Io non starò qui ora a rispondere alle critiche fatte rispetto a variazioni notate nella condotta del Governo. Il Governo fu sempre coerente a sè stesso; egli non ha fatto che obbedire agli impegni che di mano in mano gli s'imponavano.

È evidente, che nel primo atto, nella prima fase di questi grandi avvenimenti, se fosse stato possibile un accordo diretto col Pontefice, si sarebbe felicemente evitata qualsiasi collisione.

È evidente, che ad un tale scopo si potevano accordare e la Città Leonina ed altre condizioni; ma dappoichè queste condizioni sono state respinte, e si è dovuto entrare a forza in Roma, l'onorevole Menabrea comprende che il Governo non era più in alcuna guisa legato, ed ha acquistato, alla sua volta, piena libertà di azione.

Intanto che cosa avvenne? Rislutando il Pontefice di accettare la Città Leonina come sua sede, e come sovrano, bisognava pur governare nella Città Leonina; bisognava pure promulgarvi delle leggi, non si poteva lasciare in balia di sè e dell'anarchia; bisognava che il Governo occupasse anche la Città Leonina, e vi esercitasse quella sorveglianza che i popoli hanno diritto di avere da un Governo.

Sopravvenne il fatto del Plebiscito. La popolazione della Città Leonina andò a votare con tutti gli altri, e diede un risultato più favorevole forse di tutti gli altri quartieri di Roma. Questo fatto è certo di molta importanza nell'argomento; ma, indipendentemente da esso, considerata la questione dal lato pratico; esaminata, in tutta la sua conseguenza, questa combinazione artificiale di una piccola città in una grande, con un sovrano diverso, con leggi diverse, presentava tali difficoltà, dava luogo a tali urti ed attriti, che questa sola cagione sarebbe bastata perchè il Governo ne abbandonasse l'idea, siccome affatto inattuabile. Ecco, o Signori, perchè vi si è rinunciato; ma non per questo si può far rimprovero al Governo di veruna incoerenza.

L'onorevole Menabrea ha giustamente avvertito che la questione romana, massime considerata dal lato dell'indipendenza del Pontefice, è una delle più ardue questioni che s'iesi mai presentate. Non sarebbe quindi a stupire, che, ne' primi passi verso la soluzione

di essa, si fosse preso alcun abbaglio. Certo è che l'indipendenza del Pontefice è sempre stata la nostra mira; e voi potete conoscere questo intendimento del Governo dal complesso de' suoi atti, sempre franchi e leali, sempre diretti ad offrire nel proposito tutte le assicurazioni, così al Pontefice come alle Potenze.

Ma oltre la questione di lealtà, oltre la questione di buona fede, oltre gli impegni presi dal Governo, come avvertiva ieri il mio onorevole collega il Ministro di Grazia e Giustizia, è nell'interesse d'Italia il regolare questa questione in guisa da soddisfare a tutte le coscienze cattoliche; giacchè se non si arrivasse a risolverla in modo conveniente, questa difficoltà recherebbe grave disturbo all'Italia, e le impedirebbe di prendere in Europa quel seggio che le appartiene. Vi hanno dunque delle considerazioni, anche d'interesse, che nessuno può disconoscere, e che c'impongono questa conciliazione. E ancorchè questa fosse respinta dall'una delle parti, c'incomberebbe tuttavia l'obbligo di mantenere le guarentigie bastevoli, perchè il mondo cattolico si assicurasse che il Sommo Pontefice è pienamente libero nell'esercizio del suo sacro Ministero. Per me, io reputo che quando il Governo e il popolo Italiano sieno fermi nel proposito, ed abbiano senno, si finirà col convincere anche i più restii, che i nostri mezzi sono assai più validi per l'indipendenza del potere spirituale che non poteva essere un principato temporale, il quale per sostenersi, aveva bisogno esso medesimo del soccorso continuo di genti straniere.

Io prego pertanto il Senato di voler accettare la legge del Plebiscito sì come è stata da noi presentata.

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore Musio. Signori Senatori. Non temete, io non prolungherò la discussione, dirò poche parole, e non le avrei dette se non mi fossero imperiosamente comandate da una legge di decoro e di difesa personale.

Duolmi che l'onorevole e caro Senatore Mameli abbia rinunciato allà parola, ma io spero e ne lo prego, che qualche parola vorrà dire dopo le mie. Egli certo avendo molta benevolenza e molta bontà per me, non ha inteso menomamente offendermi, ma ieri egli ha detto che io non fui esatto nel riferire la storia dei Papi.

Se egli avesse detto che io sono immemore e illogico non parlerei, ma se dice che i fatti narrati sono infedeli ed inesatti.....

Senatore Mameli. Per non vagare inutilmente su questo argomento, osservo che io non dissi questo.

Senatore Musio. Ma se dice che

Presidente. Faccio notare che gli oratori devono, parlando, dirigersi all'Assemblea, e che il dialogo tra Senatore e Senatore non è permesso dal nostro Regolamento.

Senatore Musio. Ma se egli mi dice che io sono stato inesatto, sento la necessità che mi spinge a domandargli in qual parte ?

Io ieri ho fatto un quadro generale della storia: questo quadro si divideva naturalmente in due grandi epoche. Prima epoca, Papi sacerdoti: seconda epoca, Papi-Re. Mio assunto era di mostrare che, esaminate comparativamente queste due epoche nell'interesse di ciò che detta la religione ed il bene dell'umanità, la prima epoca dava tanti risultati di consolazione, che non poteva esservi dubbio che questa prima epoca, cioè la condizione dei Papi sacerdoti, fosse immensamente preferibile alla condizione dei Papi-Re.

Ho detto, ho spiegato quale potè essere il processo della mia mente per venire nel mio convincimento a stabilire questa conclusione. Sono quindi ulteriormente disceso ai particolari; ho suddiviso la prima epoca e la seconda, e specialmente nella seconda dolorosissima epoca sono venuto a mettere in rilievo due tremendi e vergognosi periodi della metà del secolo X e del secolo XVI.

Ho detto che per riferire la storia di Marozia e di Teodora, me ne appellavo a tanti autori, ed ho citato inoltre l'Enciclopedia popolare, edizione Pomba che abbiamo alle mani.

Venendo poi alla storia di Alessandro VI, ho citato anche quel sant'uomo di Broccardo, che aveva sempre Alessandro VI sotto gli occhi. Ora, questa storia noi non l'abbiamo nella nostra biblioteca, ma trovasi nella Biblioteca Nazionale, e possiamo averla a mano.

Se si volesse consultarla si vedrebbe quanto quell'autore sia stato religiosamente fedele nel riferire anche l'ortografia del libro, giacchè ho detto che da un periodo all'altro dava a capire che la verecondia dello scrittore taceva di moltissime cose.

Veniva peraltro ad una conclusione, ed era quello che mi era proposto di dimostrare. Ma questa non era la mia conclusione, era la conclusione di un grande, di un immortale uomo di Stato ed è la conclusione del Macchiavelli, nome per cui è scritto nella Chiesa di Santa Croce, Panteon degli uomini sommi italiani.

Tanto nomini nullum par elogium.

Egli, egli è il più grande statista dell'Italia e della storia moderna. Egli è che ha indirizzato la gran mente di Giovan Battista Vico, ed è quello un autore che l'onorevole Mameli in una circostanza, segnatamente in quella in cui si parlava del dovere dei chierici a concorrere alla leva militare, ha citato come autorità: egli non lo ricuserà, ed il Senato mi permetterà, che siccome io voglio essere brevissimo nè aggiungere nulla del mio, legga il corrispondente brano del Macchiavelli.

Nei Discorsi del Macchiavelli sulle Deche di Tito Livio, libro 1°, pag. 69, ecco quello che scrivo parlando della religione e della sua decadenza.

« La qual religione se nei principii della repubblica cristiana si fosse mantenuta secondo che dal Datore di essa ne fu ordinato, sarebbero gli Stati e le repubbliche cristiane più unite e più felici as-

» sai che elle non sono. Nè si può fare altra maggiore congettura della declinazione di essa quanto è vedere come quei popoli che sono più propinqui alla Chiesa Romana, capo della religione nostra, hanno meno religione.

» E chi considerasse i fondamenti suoi e vedesse l'uso presente quanto è diverso da quelli, giudicherebbe essere propinqui senza dubbio, o la rovina o il flagello. E perchè sono alcuni d'opinione che il benessere delle cose d'Italia dipende dalla Chiesa di Roma, voglio contro ad essa discorrere quelle ragioni che mi occorrono, e ne alleggerò due potentissime, le quali, secondo me, non hanno ripugnanza, la prima è che per gli esempi rei di quella Corte, questa provincia ha perduto ogni divozione ed ogni religione, perchè si trae dietro infiniti inconvenienti ed infiniti disordini, perchè così, come dov'è religione si presuppone ogni bene, così dev'essere che dove ella manca, si presuppone il contrario.

« Abbiamo adunque colla Chiesa e coi preti noi Italiani quest'obbligo di essere divenuti senza religione e cattivi. Ma ne abbiamo ancora uno maggiore il quale è cagione della rovina nostra. Questo è che la Chiesa ha tenuto e tiene questa nostra provincia divisa; e veramente alcuna provincia non fu mai unita e felice, se la non viene tutta all'obbedienza di una repubblica o di un principe come è avvenuto alla Francia ed alla Spagna. E la cagione che l'Italia non è in quel medesimo termine, nè abbia anch'ella o una repubblica o un principe che la governi, è solamente la Chiesa, perchè avendovi abitato e tenuto imperio temporale, non è stata sì potente, nè di tal virtù che l'abbia potuto occupare il restante d'Italia e farsene principe. E non è stata dall'altra parte sì debile, che per paura di non perdere il dominio delle cose temporali, la non abbia potuto invocare un potente che la difenda contro a quello, che in Italia fosse diventato troppo potente; come si è veduto anticamente per assai esperienze, quando, mediante Carlo Magno la ne cacciò i Lombardi, che erano già quasi re di tutta Italia; e quando nei tempi nostri ella tolse la potenza ai Veneziani con l'aiuto di Francia; dipoi ne cacciò i Francesi con l'aiuto degli Svizzeri.

« Non essendo dunque stata la Chiesa potente da potere occupare l'Italia, nè avendo permesso che un altro la occupi, è stata cagione che la non è potuta venire sotto un Capo, ma è stata sotto più Principi e Signori: dai quali è nata tanta disunione e tanta debolezza, che la si è condotta ad essere stata preda non solamente dei barbari potenti, ma di qualunque l'assalta. Di che noi altri Italiani abbiamo obbligo con la Chiesa, e non con altri. E chi ne volesse per esperienza certa vedere più pronta la verità, bisognerebbe che fosse di tanta potenza che mandasse ad abitare la Corte Romana con l'autorità che l'ha in Italia, nelle terre degli Svizzeri, i quali oggi sono quelli soli po-

» poli che vivono, e quanto alla religione, e quanto agli
 » ordini militari, secondo gli antichi; e vedrebbe che in
 » poco tempo farebbero più disordine in quella provin-
 » cia i costumi tristi di quella Corte, che qualunque
 » altro accidente che in qualunque tempo vi potesse
 » sorgere. »

Scusi il Senato, se con molta mia pena, e suo fastidio, ho dovuto leggere per disteso questo brano di un autore cui nessuno potrà nè apporre minor sagacità, nè pietà minore. A queste parole, a queste idee io ho confermato le mie conclusioni di ieri. In queste parole, in queste idee si risolve tutta la storia alla quale io accennai ieri. Se mai contro la mia certezza, contro la mia intenzione, io fossi caduto in errore, io sarei lieto, se l'onorevole Senatore Mameli potrà dire, dove e come io ho sbagliato.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Mi pare che Ella abbia già rinunciato alla parola.

Senatore Mameli. Allora domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola il Senatore Mameli per un fatto personale.

Senatore Mameli. Io non posso neppure un momento rimanere sotto il peso della imputazione, che io abbia con qualche espressione poco misurata potuto offendere il rispetto che devo a tutti, e per ispeciali titoli al signor Senatore Musio. Egli ha esordito col dire che io gli abbia obbiettato qualche infedeltà nei fatti storici da lui riferiti.

Queste parole non sono state da me pronunciate: ho detto solo che non mi pareva che il signor Senatore Musio avesse desunto certi fatti da buone fonti.

Egli ha toccato in compendio di alcuni fatti storici, ai quali non ho nella seduta di ieri accennato, ed ha taciuto quelli dei quali ho fatto parola.

Ho detto e ripeto, che non sono d'accordo con lui sulla origine del potere temporale, che il Senatore Musio ripete da concessioni fatte nel secolo ottavo o circa, mentre io la deduco dalla spontanea dedizione dei popoli abbandonati dagli imperatori d'Oriente, e quindi dalla più legittima causa. A questo proposito può consultare uno storico italiano non sospetto, che è Carlo Botta nella sua *Storia dei popoli italiani*.

Il signor Senatore Musio, parlando poco favorevolmente di Gregorio VII, il quale ha meritato l'onore degli altari, e fu qualificato il primo uomo del suo secolo ebbe ad osservare la usurpazione tentata da lui a danno del potere civile mediante l'ingerenza che voleva arrogarsi nelle investiture feudali dei vescovi, a danno del potere civile.

Storici protestanti di gran nome hanno rivendicato abbastanza da tutte le ingiurie quell'uomo, di cui è stato fatto segno da scrittori anche cattolici o male informati o male intenzionati.

In quanto poi al fatto speciale a cui alludeva il signor Senatore Musio è quello appunto che ha formato

la maggior gloria di Gregorio VII. Ed infatti egli trovò le cose nel deplorabile stato che i vescovi, lontani sempre dalle diocesi, strisciavano nei campi di battaglia e nelle corti sotto il pretesto di servizio militare a cui erano tenuti come feudatarii; e di più ebbe a combattere il vizio dominante della simonia che in larga sfera si esercitava specialmente nelle corti, ove si vendevano spudoratamente i benefizii ecclesiastici.

Dopo ciò, protesto che non prenderò più parte in queste discussioni, che convertirei libero il Senato in Accademia, non senza aggiungere, che il brano del Macchiavelli, che ci ha letto il signor Senatore Musio, non è una storia, ma un giudizio dell'autore, che non è stato sempre retto ed imparziale.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ella ha già parlato due volte.

Senatore Musio. Due soli periodi mi sono consentiti?

Voci. Parli, parli.

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore Musio. Quando si giudica della bontà o malvagità di una condizione storica, nulla importa che essa dati dal secolo 8°, dal 6° o dal 7°. Dunque la data è indifferente quando si tratta di giudicare se il dominio temporale dei Papi fu cosa buona o cattiva.

In un libro da me testè pubblicato e da me mandato all'onorevole Mameli ho detto già quanto egli ricorda in questo momento. Ma quello è principato morale e non civile.

Per quanto poi concerne Alessandro VI, io ho citato il Santo Broccardo, che non è certo un protestante.

Del resto, la storia la conosco anch'io, e dopo ciò non parlo più.

Senatore Mameli. Ed io non ho più nulla a replicare.

Presidente. La parola è al Senatore Capponi.

Senatore Capponi. La cedo al Senatore Digny.

Presidente. Allora la parola è al Senatore Digny.

Senatore Cambray-Digny. Non è mia intenzione di trattenere lungamente il Senato. Ho dimandata la parola unicamente per motivare il mio voto affinché non fosse attribuito a ragioni diverse da quelle che io manifesterò.

Spero che il Senato vorrà accordarmi quella benevola attenzione di cui mi è stato largo in tante occasioni.

Prima di tutto debbo notare che nella discussione che ebbe luogo in quest'Aula nella tornata di ieri, alcuni onorevoli oratori vollero rivolgere espressioni estremamente lusinghiere e cortesi alla mia città nativa.

Io sento il dovere di esprimere loro la mia riconoscenza, e non esito a dirlo, anche quella dei miei concittadini.

Però, signori Senatori, io non posso consentire, che se i fatti di cui ci occupiamo, se le gravi quistioni che vi sono sottoposte debbono condurre a vantaggi grandi per l'intera Nazione, io non posso consentire, ripeto,

che siano posti in bilancia gli interessi di Firenze, che gli interessi di Firenze preoccupino menomamente il Senato.

Io sono certo, o Signori, nell'esprimere questi sentimenti, di essere approvato dalla universalità dei miei concittadini.

Fatta astrazione però da questi interessi locali, non posso tacere che io non ho potuto approvare interamente la politica seguita dal Ministero in questi ultimi tempi.

Noi tutti, o Signori, eravamo d'accordo che il Governo approfittasse d'ogni occasione per giungere allo scioglimento della questione romana, ma non si deve dimenticare che il Senato, anzi il Parlamento intero, ebbe assolutamente e sempre esclusi i mezzi violenti. Nè mi pare che le parole che ha citate l'onorevole Presidente del Consiglio dell'ormai tanto e giustamente compianto conte di Cavour suonino diversamente.

Di questa esclusione il Ministero non tenne conto; e io dico il vero, seguendo l'andamento dei fatti come si sono svolti, mi pareva che il Ministero in questa grave questione dell'annessione delle province romane non si fosse reso conto della differenza enorme che passa tra essa e le altre annessioni fattesi nel tempo passato. Mi pareva che non si fosse reso ben conto che la questione romana non è che l'ultima trasformazione di quella gran lotta tra il sacerdozio o l'Impero, di cui ieri udimmo tessere la storia da due oratori eminenti e da due punti di vista diversi, lotta che dura da 10 secoli e che non è sperabile di terminare con un colpo di mano.

Alcune parole dette oggi in quest'Aula dall'onorevole Presidente del Consiglio mi hanno fatto riconoscere che anch'esso, da un punto di vista forse un po' diverso dal mio, ha apprezzato la difficoltà della situazione che ne emerge. Le sue parole stesse mi confermano nel concetto che io volevo appunto adesso esprimere al Senato, cioè che, malgrado i fatti compiuti malgrado la legge che è ora sottoposta alle nostre deliberazioni, la questione romana non è sciolta.

Io non voglio, o Signori, rientrare nella storia di dieci secoli, non voglio certo abusare, come ho detto in principio, della vostra pazienza; ma accettando i fatti quali il Ministero li ha esposti, accettando i fatti consumati e le ragioni addotte di questi fatti, io ripeto: la questione romana non è, e non sarà risolta finchè non siano stabilite le guarentigie da accordarsi per l'indipendenza del Pontefice, finchè il Pontefice non abbia sicura libertà di azione, sicura libertà nell'esercizio del suo supremo ministero. Non mi pare in questo concetto dilungarmi affatto dall'opinione manifestata dagli onorevoli Signori Ministri, e credo poter affermare senza timore di essere contraddetto in Senato, che nelle garanzie per la libertà del Pontefice sta il nodo della questione romana; se un dubbio vi fosse a persuadercene, basterebbe leggere il Libro Verde

comunicato al Parlamento dall'onorevole Signor Ministro degli Affari Esteri.

L'onorevole Presidente del Consiglio ci ha parlato oggi di una piena acquiescenza delle potenze . . .

Presidente del Consiglio. Quel piena è di troppo.

Senatore Cambray Digny. . . . di acquiescenza delle Potenze europee a tutti gli atti del Governo italiano; io trovo che dal Libro Verde risulta che in generale le Potenze hanno taciuto: pare che il Ministro deduca da questo silenzio il loro assenso. È proverbio ormai vecchio, *chi tace acconsente*; però vi si oppone l'altro, *chi tace dice niente*. Basta! io non voglio entrare ad analizzare partitamente il Libro Verde e i diversi documenti che vi sono contenuti, occuperei troppo lungamente l'attenzione del Senato, e ho detto di non volerlo fare. Offrirei poi al mio amico il Ministro degli Esteri una occasione per fare uno di quei suoi splendidi discorsi che sono monumenti di abilità diplomatica, ed anche questo voglio evitare, soprattutto perchè dubito che egli potesse scuotere le mie convinzioni; imperocchè non sempre questi discorsi sono stati pienamente confermati dai fatti.

Mi riferirò unicamente all'eloquenza del Libro Verde, il quale mi pare, per chi lo ha letto, ed io spero che i signori Senatori lo abbiano letto attentamente, non abbisogni di spiegazioni. Si vede chiaro da quel documento importantissimo che tutto dipende dalla questione delle garanzie. Io dunque m'ingannerò, ma mi pare evidente che i fatti compiuti, quelli che stanno per compiersi, le leggi che ci si presentano e i diversi provvedimenti di cui il Ministero ha parlato, tutto questo, senza che siano stabilite garanzie sufficienti per l'indipendenza e la libertà del Pontefice, tutto questo, ripeto, non fa che compromettere il Paese senza risolvere la questione romana.

Io credo di potervi dare di questa verità una prova palpabile, o Signori, con una semplice interrogazione diretta al Ministro degli Esteri. Io vorrei che esso mi dicesse se crede che senza che sieno stabilite ed accettate le garanzie dell'indipendenza del potere spirituale del Papa, il Corpo diplomatico sarebbe disposto ad andare a Roma.

Signori, io, ben inteso, non mi faccio difensore del potere temporale del papa: ma credo che la questione delle guarentigie abbia una grande importanza anche all'interno, imperocchè se noi vogliamo veramente fare forte ed unita questa Nazione, noi dobbiamo evitare di turbare le coscienze nel seno delle private famiglie in tutto il Regno. Non giovano a tranquillizzarle le dottissime argomentazioni che noi abbiamo udito, e solo può riuscirvi la definitiva sistemazione del Pontificato.

Dunque, o Signori, le guarentigie sono il punto capitale della questione. Perciò i signori ministri potranno, malgrado tutto quello che può dirsi, aver fatto cosa gloriosa riuscendo a stabilire garanzie che siano accet-

tate almeno dal mondo cattolico: in caso contrario, non avranno fatto che compromettere le sorti del paese.

Per ciò mi pare evidente, o Signori, che è dalle garanzie che bisognava cominciare, come or ora vi diceva l'onorevole generale Menabrea.

Del resto, perchè questa differenza nel modo di trattare questa grave questione tra la Camera dei Deputati e il Senato? Nella Camera, il Ministero ha portato le tre leggi unite; ha portato sì la legge del Plebiscito che comprende il germe, il principio delle garanzie, ma insieme ha unito una legge che le svolge in pratica, le definisce secondo il concetto del Governo. Al Senato si porta la legge sul Plebiscito, che parla in massima delle garanzie, si porta l'altra legge che parla del trasferimento della Capitale; ma la legge che stabilisce le garanzie, la sola sostanziale e decisiva noi non la conosciamo. Essa è sempre sottoposta alle discussioni dell'altra Camera.

Io confesso che a me pare che con questo modo di procedere si venga a menomare la libertà del nostro voto.

Si dice, è vero, che il Plebiscito sta da sè, che comprende il principio fondamentale delle garanzie e che questo deve bastare. Io ho pienissima fiducia nella lealtà dei Signori ministri, ma domanderò loro se sono convinti e persuasi che la Camera elettiva approvi in tutte le parti la legge sulle garanzie come essi l'hanno proposta? Finora noi abbiamo veduto il Ministero fare dichiarazioni, proclamare intenzioni e spesse volte essere condotto dalla forza delle cose a modificarle. Potrebbe, e molto facilmente accadere lo stesso anche a proposito di questa legge.

Ha detto l'onorevole Presidente del Consiglio che l'interesse dell'Italia richiede che si diano queste garanzie.

E anch'io sono perfettamente della sua opinione in quanto che credo che sia una necessità assoluta per l'Italia di dare queste garanzie e di darle più estese che sia possibile; ma dubito forte che tutti intendano l'interesse d'Italia allo stesso modo che lo intende il ministro e che lo intendo io, e quindi temo che queste garanzie possano uscire dalle discussioni parlamentari ben diverse da quelle che il Governo, ed io con esso crediamo necessarie.

Pertanto sono costretto a dichiarare formalmente al Senato che essendo per me queste tre leggi una cosa sola, io aderisco alla proposta della sospensione. Che se il Ministero, se il Senato vorranno respingere questa proposta, il mio voto sarà contrario alla legge che ci viene proposta.

Presidente. La parola è al signor Senatore Errante.

Senatore Errante. Signor Presidente, signori Senatori. A grandi fatti brevi parole.

La questione che si agita da due giorni in Senato è stata svolta sotto tre aspetti, e tutte le opinioni si riassumono in queste: vi sono di quelli che vorrebbero l'adozione immediata della legge che accetta il plebiscito; vi sono di quelli che la contraddicono aperta-

mente per ragioni religiose e politiche; vi è finalmente un terzo partito che vorrebbe la sospensione della medesima.

Ieri, due egregi e dottissimi uomini, esposero una lunga serie di fatti, e se ne richiamarono alla storia. Io rispetto molto la storia, ma so che, ottima maestra, per lo più non dà buoni discepoli.

In quanto poi alla filosofia della storia, ho i miei gravi dubbi su di essa, quando due uomini eccelsi, da fatti identici traggono conseguenze opposte a fil di logica!

Non voglio dunque peregrinare in campi che ci porterebbero lungi dalla questione attuale, e mi partirò dal punto dove noi ora ci troviamo. La questione, o Signori, dobbiamo risolverla chiedendoci: chi noi siamo? dove noi siamo? quali sarebbero le conseguenze del rigetto o della sospensione della legge.

Chi noi siamo? La maggior parte di noi veniamo dai plebisciti; non possiamo dunque in verun modo rinnegare la nostra origine. L'Italia si è fatta in questo modo; per noi il plebiscito è il diritto vivente, e credo che non vi sia differenza tra il plebiscito romano ed i plebisciti di tutte le altre province d'Italia. Anzi, dirò di più, che il plebiscito romano ha ragioni speciali che ci obbligano ad adottarlo indilatamente.

Tutti i popoli delle altre province italiane hanno fatto la rivoluzione da sè e poi è venuta l'accettazione del loro Plebiscito. Qui è il Governo che è andato a Roma; i fratelli italiani sono andati come liberatori di Roma: il Governo ha invitato i Romani a fare il Plebiscito; ed ora si dubita se dobbiamo sospenderlo o rigettarlo!

In quanto a me, credo che per essere conseguenti a voi stessi, per essere ossequenti al voto che per 40 anni abbiamo espresso nelle due Camere, in cui si è detto che Roma appartiene all'Italia, anzi che deve essere Capitale d'Italia, una tal questione innanzi al Senato è impossibile e strana!

Quello che si è detto intorno ai papi, buoni o tristi che siano stati, non porta a conseguenza giuridica: lasciamo pure le loro ombre in pace: dico solo, e nessuno vorrà contraddirmi, che chiamati da loro le tante volte gli stranieri sono scesi in Italia, e ne han fatto strazio miserando; e noi, colla occupazione di Roma speriamo aver chiuse per sempre le porte agli stranieri. Sono fatti antichi, che ci si minacciano di ripetersi per l'avvenire!

In quanto a me non dubito dunque che la legge debba accettarsi: ma sorge un'altra opinione la quale consiglia che bisogna temporeggiare.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fatto talune osservazioni direi quasi di semplice convenienza.

Signori, in mezzo a voi siedono Senatori Romani, alla Camera sono Deputati Romani; ebbene, costoro debbono stare sospesi non sapendo se debbano o no far parte del Parlamento Italiano!

Questo dubbio è indelicato.

Ma dirò qualche cosa di più: Quali sarebbero le conseguenze del vostro temporeggiare?

Ho sentito dire: dipende dalle garanzie che si daranno al Pontefice, se si debba, o no accettare il Plebiscito: Ma dove si va?

Le garanzie che si offrono, non soddisfaranno certamente i nostri nemici; le garanzie che si daranno potranno piacere, o non piacere alle altre potenze, ma che importa ciò dinanzi al nostro diritto?

Noi abbiamo l'interesse a dare guarentigie tali al Pontefice, che possano assicurare gli interessi di tutti i cattolici; ma da questo non dipenderà certo l'accettazione del Plebiscito.

Vi sarà taluno di noi che crederà che una guarentigia di più o di meno si debba accordare o negare al Sommo Pontefice, ma non per questo avverrà mai che si possa rigettare il Plebiscito dei Romani, nè che noi dobbiamo ritirarci da Roma.

E le conseguenze quali sarebbero? Il disfacimento d'Italia non per opera de' nostri nemici, ma per viltà nostra; e oltre al disfacimento d'Italia, il nostro disonore!

Tutti i Deputati, e Governo e Senatori, dobbiamo metterci d'accordo per formare al Pontefice tale condizione che migliore non glie ne possano offrire le altre Potenze.

Tutti ragionevolmente dobbiamo tenere a questo fine; ma non preoccuparci di quanto avverrà dopo aver fatto il debito nostro. Ora il dado è tratto, e indietro non si torna a guisa di disertori. Dopo entrati in Roma, uscirne nuovamente è un disfare l'Italia. Qui non c'è via di mezzo. Il quistionare ora se si debba o non si debba accettare il Plebiscito, far dipendere il nostro voto dalle condizioni che possano essere offerte al Pontefice è lo stesso che mettere in dubbio il principio in virtù del quale noi siamo qui, in virtù di cui l'Italia si è fatta, vive e respira. Per queste sole e brevi considerazioni, o Signori, io avrei sperato che in una quistione in cui ci è ben altro in giuoco che l'interesse del Ministero, e il sapere se abbia fatto bene o male di adoperare i mezzi materiali, vista la inefficacia de' morali, districare se la formula *libera Chiesa in libero Stato* sia attuabile, o se abbisogni di concordia senza cui non potrà allignare; quistioni gravi, sulle quali si dovrà disputare chi sa per quanto tempo: si avrebbe dovuto tagliar corto, e votare subitamente, ciascuno secondo coscienza! Io spero poco nella conciliazione dell'Italia, fatta una, colla Santa Sede; ma credo che queste sono tutte quistioni le quali non ci devono far recedere di un passo innanzi agli altri e molto meno innanzi a noi stessi nello adempimento del nostro dovere.

Per queste considerazioni io accetto il Plebiscito, fermo nel mio proponimento di votare tutte quelle guarentigie in favore della indipendenza e libertà del Sommo Pontefice, che crederò convenienti ed opportune, affinché tutta la cattolicità viva sicura: preoc-

cupandomi poco di tutte le conseguenze che ne verranno: Dio e il nostro dritto! Ecco le ragioni del mio voto.

(*Vivi segni d'approvazione*).

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Mi fo lecito di prendere una seconda volta la parola in questa discussione per chiarire il senso che è stato attribuito a quanto ebbi l'onore di dire nella seduta d'ieri, poichè non corrisponde esattamente alle mie parole, oppure le mie parole non avrebbero corrisposto al mio pensiero.

L'onorevole Guardasigilli ieri suppose che io considerassi il Decreto Reale, col quale fu accettato il Plebiscito romano, come uno di quegli atti d'ordine amministrativo che la costituzione dà facoltà al Governo di promulgare per necessità urgente di servizio pubblico. Io posso richiamarmi a tutto quanto espressi ieri, e che fa fede come tutt'altro fosse il mio concetto. Ho detto solamente che la costituzione autorizza il Decreto Reale e che i precedenti delle altre annessioni davano ampia facoltà al Governo di provvedere per Decreto Reale, all'accettazione del Plebiscito, ed alla conseguente annessione. Questo Decreto Reale ha già avuto il suo effetto, e quindi, nel fatto, l'opera legislativa che ora stiamo compiendo si distingue per il suo carattere proprio dagli uffici legislativi consueti del Parlamento. Ciò in quanto nella presente circostanza noi facciamo essenzialmente una dichiarazione solenne del dritto esercitato dai Romani col Plebiscito, del retto esercizio del dritto sovrano fatto dal Governo coll'accettazione del Plebiscito medesimo, anzichè discutere e deliberare disposizioni legislative destinate a regolare i rapporti dei cittadini fra di loro o dei cittadini e della istituzioni esistenti nello Stato col Governo e coi poteri pubblici.

Mi piace ancora insistere sulla distinzione che ho fatto tra l'aspetto giuridico e l'aspetto politico del progetto di legge che stiamo discutendo. Poichè a me è parso che sotto l'aspetto giuridico non si potesse menomamente porre in dubbio che l'accettazione del Plebiscito debba essere svincolata da ogni qualsiasi considerazione, da ogni qualsiasi rispetto ad altri diritti, poichè il diritto della sovranità popolare nei romani, il diritto della sovranità nazionale erano per me superiori a qualunque eccezione che si volesse fare in favore di qualsiasi istituzione che pure debba esistere sul territorio dello Stato. Ora, quando noi trattiamo dell'accettazione del Plebiscito, è questa una materia, secondo me, esclusivamente giuridica.

Quando invece noi tratteremo della legge per determinare, o regolare il trasporto della Capitale, verranno in prima linea le considerazioni politiche, ed allorquando il Senato sarà chiamato a votare su quest'atto politico, dovrà richiedere che esso sia sorretto da tutte quelle cautele, da tutte quelle guarentigie che possano cagionar minor disturbo degli ordini amministrativi

dello Stato, ed evitare di porre la Nazione ed il Governo in condizioni, esterne ed interne, d'ordine diplomatico o d'ordine sociale, pericolose o difficili.

Per queste ragioni io insisto, contro il parere di parecchi onorevoli preopinanti, a che il Senato dia la sua approvazione al presente progetto di legge, senza tener conto degli altri che abbia a discutere in avvenire. All'incontro amo fin d'ora dichiarare che vedrei con molto rincrescimento che la questione del trasporto della capitale e dell'insediamento del Governo in Roma fosse disgiunta da quelle riforme legislative che valgono ad assicurare alla Chiesa cattolica l'esercizio, pieno, libero e dignitoso del proprio ufficio spirituale.

Mi si permetta aggiungere ancora una parola in risposta al signor Presidente del Consiglio.

Mi duole di non più vederlo al suo banco, ma credo che i suoi Colleghi non avranno a male che ciò non ostante io dia sfogo alla mia replica.

Il Presidente del Consiglio si compiaceva tener conto delle dichiarazioni da me espresse ieri, e procurò di respingere l'accusa che io aveva mossa con tutta franchezza al Ministero; cioè, che nel compiere i fatti che hanno condotto i Romani nella felice libertà di pronunciare la loro volontà, la loro sovrana volontà di sciogliersi dalla sudditanza imposta loro colla forza, esso si sia discostato dalle norme che erano state segnate fino dal 1861 dai due rami del Parlamento, e che erano state in molte occasioni confermate ed accettate con formali impegni dal Governo come regola necessaria del compimento dell'unità nazionale in Roma.

L'onorevole Presidente del Consiglio volle dimostrare la concordanza della condotta del Governo con le massime proposte dal Conte di Cavour nel 1861 e solennemente dichiarate dal Parlamento con plauso grandissimo della Nazione.

Mi sia lecito però di completare la rimembranza che ha voluto fare l'onorevole Presidente del Consiglio e di rammentare al Senato che a base di tutte quelle dichiarazioni, di tutto quel sistema che il Conte di Cavour propose e il Parlamento dichiarò di voler seguire nel compimento dell'unità nazionale, e nello scioglimento perciò della quistione romana, stava la più ampia libertà religiosa, la quale non poteva essere scompagnata (e anzi era dal Conte di Cavour raccomandata con parole che al certo non avrete dimenticate) da un sistema di larghissime libertà negli ordini politici che civili della Nazione italiana.

Or bene, il rimprovero che credo di non esser solo a rivolgere, non a questo Ministero soltanto, ma eziandio ai suoi predecessori, è quello di aver trascurato questa parte fondamentale del programma nazionale. Per la qual cosa allorchè noi siamo giunti piuttosto per fatalità di caso, che non per nostro accorgimento, al felice compimento dell'unità nazionale, la legislazione dello Stato non si trovò informata a quei principii che erano stati nel 1861 annunciati e promessi alla Nazione ed al mondo cattolico, onde il disagio

presente del Governo e del Parlamento; onde i timori di alcuni ed i gravi e turbati pensieri di moltissimi.

Io sono ben lungi dal disconoscere i servigi eminenti che gli egregi uomini chiamati a reggere il Governo d'Italia hanno reso alla patria; ma non posso astenermi dal deplorare che la gran copia di senno, di esperienza amministrativa e politica, soprattutto la gran copia di patriottico zelo da cui erano animati, siasi esaurita in altre imprese.

Io avrei voluto che stancando meno l'Italia a quel lavoro da Sisifo di ristaurare delle finanze con mezzi fiscali, con trovati ingegnosissimi di meccanica, con metodi ancora più ingegnosi, o per lo meno più ricercati e complicati di computisteria, si fosse pensato che la Nazione avrebbe per avventura guadagnato assai più dandosi ad attuare i principii veri della libertà in tutti i rami del pubblico servizio e della patria legislazione.

Dunque, o Signori, io non voglio addebitare interamente a questo Ministero se, allorquando noi ci siamo trovati in grado di compiere l'unità della Nazione, non abbiamo potuto procurare alla istituzione cattolica, che pure doveva rimanere in vita sul territorio italiano, quegli ampi confini, che una legislazione di vera libertà religiosa, di vera libertà in tutti i rami dei servizi pubblici, gli avrebbe potuto offrire.

Io non voglio attribuire unicamente al Ministero attuale questa responsabilità, ma stando così le cose, io ne traggio due conclusioni: la prima che noi non possiamo ricusare il nostro voto all'accettazione del Plebiscito, perchè con ciò non facciamo che proclamare la pienezza della sovranità del popolo, la pienezza del diritto nazionale. La seconda conclusione è la seguente: che, compiuto questo primo atto, reso omaggio al nostro diritto nazionale, noi non dobbiamo procedere oltre senza adempiere in modo perfetto e completo, e non per vie mouchè e sconnesse, a quello che noi ci siamo impegnati di fare fino dal 1861: noi non dobbiamo disgiungere gli atti politici coi quali porteremo la Sede del Governo in Roma, da quelle leggi, che io non chiamerò di garanzia, perchè spero che siano unicamente leggi di libertà, le quali valgano a mantenere nella pienezza della sua indipendenza e della sua dignità l'istituzione cattolica, senza che ne sia scosso l'ordine sociale e ne siano turbate le coscienze.

Dette queste parole, io non ho che a riferirmi a quanto espressi ieri al Senato, poichè i discorsi uditi di poi, per quanto notevoli, non devono, a parer mio, indurci ad altro partito.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Procurerò di essere molto breve, perchè vedo che l'ora è assai tarda; ma io debbo rilevare alcune osservazioni che io credo erronee dell'onorevole Presidente del Consiglio circa l'interpretazione del progetto di legge che è oggi sottoposto alle nostre deliberazioni.

L'onorevole Presidente del Consiglio diceva che il progetto di legge quale ci è venuto dalla Camera dei Deputati approva intieramente il Decreto Regio del 9 ottobre prossimo passato nel quale è accettato non solamente il Plebiscito Romano, ma sono anche stabilite le basi delle guarentigie da darsi al sommo Pontefice; ora mi pare che il testo della presente legge sia preciso a questo riguardo. I due articoli di cui si tratta non hanno nulla che fare coll'approvazione dell'articolo primo che si riferisce al Plebiscito, e mi permetta il Senato di leggere gli articoli del Decreto.

Questi sono i seguenti:

« Art. 1. Roma e le province Romane fanno parte integrante del regno d'Italia. »

« Art. 2. Il sommo pontefice conserva la dignità, la inviolabilità e tutte le prerogative personali del sovrano. »

« Art. 3. Con opposita legge verranno sancite le condizioni atte a garantire, anche con franchigie territoriali, l'indipendenza del sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede. »

Ora che cosa dice la relazione della Camera dei Deputati? Ecco come si esprime su questo particolare:

« Alcuni membri della Commissione, dopo parecchie considerazioni di principii, per le quali mantengono le loro riserve, nell'intendimento di lasciare illese questioni sulle quali voi dovete discutere in altro progetto di legge, avrebbero desiderato che ora si limitasse l'approvazione del Regio Decreto all'articolo primo soltanto. »

« Ma altri membri della Commissione, attenendosi al voto del Comitato, stimarono invece di non doversi dilungare dalle precedenti manifestazioni della volontà nazionale, e sancire al tempo stesso la unione di Roma e quelle garanzie che mirano ad assicurare la indipendenza del Pontefice e la libertà della Chiesa. »

« Senonchè essendo già pure sottoposta al vostro esame la legge in cui sono particolarmente determinate le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del detto Decreto, per lasciare illese le questioni relative alla detta legge, stimò la Commissione opportuno aggiungere all'articolo unico proposto dal Ministero un altro articolo nel quale fosse dichiarato che i principii sanciti nei detti articoli saranno espliciti ne' suoi particolari in altra legge. »

Il Senato adunque vede che il testo della Relazione della Camera Elettiva mira essenzialmente a non pregiudicare in nulla la questione relativa alle garanzie; sicchè io ritorno alle mie conclusioni, che se noi votiamo ora il Plebiscito puro e semplice senza votare anche gli altri articoli del Decreto Reale, noi votiamo l'abolizione del potere temporale del Papa, senza nulla stabilire per le garanzie che sempre si è detto di volerli dare, e ne verrebbe l'inconveniente, che il Senato in certo modo sarebbe vincolato e non avrebbe più intera la sua libertà, perchè non sappiamo quale sarà la deliberazione della Camera Elettiva.

Io sono persuaso delle buone intenzioni del Ministero, ma il corso degli avvenimenti è tale che queste possono mutare completamente.

Io credo perciò essere nell'interesse del Governo che il suo Decreto sia completamente approvato, oppure si differisca l'approvazione della legge fino al momento che sarà presentato il disegno di legge per le garanzie. A me pare in questa circostanza di essere più ministeriale del Ministero stesso, il quale non rinnega il Decreto, ma ne abbandona le principali disposizioni all'avvenire, il quale, ripeto, molte volte tradisce.

Io debbo ancora rilevare alcune inesattezze proferte dall'onorevole Collega Errante nel suo brillantissimo discorso. Egli ha fatto distinzione tra il Plebiscito di Roma e gli altri delle varie province italiane. Io credo che i plebisciti siano tutti eguali e che tutti siano stati parimenti liberi. Non ammetto nemmeno che noi facciamo dipendere l'approvazione del plebiscito dalle garanzie da darsi al Pontefice. Non è esatto il dire che noi abbiamo questa opinione, la nostra opinione è che le due questioni sono intimamente legate tra loro e che l'una non può staccarsi dall'altra; giacchè ammettere il Plebiscito, andare a Roma, condurvi il Re, stabilirvi il Governo senza che prima non sia ben definita la situazione, è cosa non solo inammissibile, ma anche pericolosa che potrebbe portare a uscire nuovamente da Roma, il che noi non vogliamo certamente.

Un'altra inesattezza debbo rilevare, è un'espressione, se non erro, del Presidente del Consiglio e dell'onorevole Errante, cioè che se noi non approviamo ora il Plebiscito, i Deputati ed i Senatori che vengono dalle province romane non possono sedere in Parlamento; ma questo è un errore, e mi fa meraviglia che questo sia uscito dalla bocca del Presidente del Consiglio. È evidente che il Governo doveva promulgare un Decreto reale che era dettato dalla circostanza, e quel Decreto, secondo lo Statuto, ha forza di legge fino a che un atto del Parlamento lo abbia respinto. Ora, se il Decreto ha forza di legge, perchè i Deputati ed i Senatori delle province romane non potranno intervenire al Parlamento? È dunque erroneo l'asserire che il Decreto cessa di essere esecutivo, se noi non votiamo questa legge.

Io credetti opportuno fare queste osservazioni per dimostrare che se noi insistiamo sulla proposta testè fatta non è per spirito di opposizione, ma perchè la libertà del Senato sarebbe vincolata, qualora questa venisse respinta.

Per parte mia, onde provare che sono consentaneo a me stesso e che in sostanza accetto tutte le conseguenze delle parole che dissi altra volta, qualora la questione sospensiva non fosse accettata, voterei il primo articolo della legge, ma respingo assolutamente il secondo articolo, perchè credo che questo distrugga la base stessa del Decreto Regio già più volte citato.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Vi rinunzio.

Presidente. Allora do la parola al Senatore Errante.

Senatore Errante. Sarò brevissimo: il Senatore Menabrea mi appuntava di due inesattezze. Egli disse che io faceva distinzione fra Plebiscito e Plebiscito, e che per lui il Plebiscito di Roma era come quello delle altre province: perfettamente d'accordo; soltanto io diceva che vi era una circostanza di più perchè il Plebiscito di Roma fosse immediatamente convalidato; ed è appunto la circostanza, che fu il Governo, che fummo noi che ci siamo fatti iniziatori di questo avvenimento. Ora, ciò non avvenne nelle altre province, nè in Napoli nè in Sicilia ecc., dove abbiamo prima fatta la rivoluzione, poi il Plebiscito, dopo è venuto il Governo: allora forse potevano porsi dei patti e delle condizioni nell'accettazione; ma qui no, perchè il Governo fu cooperante nel Plebiscito di Roma. Questa è la prima cosa che mi premeva rettificare.

Vengo ora alla seconda, cioè, che io dissi, che si fa dipendere l'accettazione del Plebiscito dalle garanzie che si potranno adottare. Qui il Senatore Menabrea ha cercato dimostrare che coll'articolo secondo e terzo non si sono riconfermati gli articoli del Decreto Reale, e sino qui siamo perfettamente d'accordo: gli articoli del Decreto tali quali non si potevano riconfermare, una volta che la legge a quelli riferibile doveva portarsi dinanzi alla Camera Elettiva e dinanzi al Senato. Ma il principio delle garanzie da accordarsi sta nel rimettersi categoricamente a quegli articoli in cui si accennano quali debbano essere, e ciò è confermato dall'art. 2 che dice: « Le disposizioni degli articoli 2 e 3 saranno determinate con apposita legge. » Dunque si tratta soltanto di un'esplicazione di quei tali principii e non già che quei tali principii sieno contraddetti o modificati; rimane soltanto a determinarli specificatamente; questo è quello che farà la Camera ed il Senato, nè altrimenti poteva farsi.

Quanto poi all'accettazione del Plebiscito romano io ripeto: il Plebiscito romano fu richiesto in termini assoluti, fu dato in termini assoluti. Che si propone nell'articolo 1, del Regio Decreto? « Roma e le province romane fanno parte integrante del Regno d'Italia. » Questo fatto, e questo diritto non si devono mettere in dubbio.

Se voi dite che ciò dipenderà dalle garanzie, e se giungerete che le garanzie sono inscindibili da questo atto, ne viene per conseguenza logica che se le garanzie non piacciono, si possa negare l'accettazione del Plebiscito; e ciò è così evidente, che l'onor. Senatore Digny disse, che se non sarà ammessa la proposta sospensiva, voterà contro il progetto di legge.

Vedete dunque che si tratta di conseguenze che non si possono disgiungere. Per me il Plebiscito romano è un fatto tale, che sta da sè, e bisogna

sorvolare su tutte le altre disposizioni: bisogna accettarlo ed accettarlo immediatamente: Le garanzie si daranno; è obbligo nostro di darle; ma da questo non dipenderà l'approvazione del Plebiscito.

Roma e le province romane sono già indivisibili dall'Italia Una!

(Voci. A domani, a domani!)

Presidente. Domando se i signori Senatori potessero domani riunirsi al tocco: ciò sarebbe non che utile, urgente, perchè c'è anche il bilancio di prima previsione da discutere, oltre ad altri progetti di legge.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Ho domandato la parola per una interrogazione al sig. Ministro dei lavori pubblici: sarò brevissimo.

Io credo o Signori che le discussioni e le preoccupazioni politiche non devono far dimenticare un fatto immenso succeduto recentemente nel paese e che onora altamente l'ingegno italiano, e che ha un'importanza grandissima per l'avvenire economico dell'Italia e specialmente delle province subalpine.

Io voglio parlare del traforo delle alpi tra l'Italia e la Francia che fu, se non erro, ieri l'altro felicemente compiuto.

Signori, io debbo in brevi termini rammentare quanti ostacoli si dovettero superare non solo per raggiungere la meta, ma per cominciare l'ardua impresa. Debbo rammentare quanta poca fede si avesse in questo grande lavoro, e quali opposizioni si trovarono fra' scienziati d'Europa i quali osteggiarono e negarono assolutamente che un tal lavoro si potesse mai compiere.

Ebbene, o Signori, malgrado queste difficoltà, lo studio profondo dei nostri ingegneri è pervenuto a vincere tutti gli ostacoli, e non solo a vincerli coi mezzi ordinarii, ma mediante l'invenzione di mezzi nuovi, creando forze finora sconosciute, e che faranno probabilmente una rivoluzione nell'industria.

In questa circostanza, o Signori, io debbo ancora ricordare il nome illustre del Conte di Cavour alla cui costanza, alla di cui fede nella scienza si deve se questo lavoro ha potuto essere intrapreso e condotto a termine.

Io prego quindi il sig. Ministro dei Lavori Pubblici a voler dirci qualche parola sopra i risultati ultimi ottenuti ed esporre i particolari di un fatto il quale, ritraendo gli animi dalle preoccupazioni politiche e dalle lugubri idee che fa nascere la gran lotta la quale funesta due grandi popoli europei, viene a rallegrare l'Italia colla prospettiva delle grandi conseguenze di cui sarà fecondo.

(Segni d'adesione!)

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Mi unisco di gran cuore alle parole pronunciate dall'onorevole Senatore Menabrea, e divido con lui tutta l'esultanza per questo grandioso fatto.

Il Gabinetto si è affrettato ad esprimere già questo sentimento a quei valenti che ebbero la gloria di dirigere e di condurre a termine quell'opera colossale, opera alla quale, come a quasi tutte quelle gloriose del nostro paese, va associata la memoria dell'illustre Conte di Cavour.

Il Gabinetto poi ebbe anche la soddisfazione di poter partecipare ai Direttori del Traforo del Moncenisio che S. M. si era, di moto proprio, degnata di dare loro un segno di distinzione, affine di attestar loro, in nome proprio ed in quello del paese, quanta parte si prendesse al grande avvenimento.

Dirò pure al Senato, che si sta ora preparando una Relazione la quale conterrà estesi ragguagli intorno al modo col quale procedettero i lavori e come furono compiuti.

Io credo interpretare l'intenzione di questo illustre Consesso e dell'intero paese pubblicando, tosto che sia possibile il farlo, questa Relazione, affinché il mondo conosca quanto si è operato dagli Italiani, e come l'Italia sia in una via elevata di progresso in fatto di opere pubbliche e di grandi imprese.

Il Gabinetto ha poi anche in animo, e questo probabilmente avverrà soltanto in occasione in cui s'inaugurerà l'apertura definitiva della galleria, di preparare qualche cosa che ricordi in particolar modo questo avvenimento, ma siccome intorno a ciò non si sono ancora concretate le idee, così il Senato mi perdonerà se io per ora non faccio che accennare la cosa, riservandomi a darne comunicazione più precisa quando si tradurrà in atto.

Intanto ringrazio l'onorevole Senatore Menabrea di avermi opportunamente porto occasione di attestare la gratitudine mia e quella dell'intero Gabinetto pel memorando fatto che si è testè felicemente compiuto.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Ringrazio l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici per le parole da lui pronunziate intorno al grandioso lavoro di cui ho parlato,

e sono persuaso che il Senato si associerà a tutti gli attestati di lode che ha dato ai benemeriti che lo condussero a termine; ma affinché rimanga perenne memoria di questa manifestazione, io sarei per proporre al Senato il seguente ordine del giorno:

Il Senato, porgendo un voto di lode agli uomini che hanno ideato e condotto a termine l'opera grandiosa del Traforo delle Alpi tra l'Italia e la Francia dichiara che hanno ben meritato del paese.

(Benissimo!)

Senatore Amari, prof. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari, prof. Mi associo tanto più volentieri a questo ordine del giorno, in quanto che tra i promotori dell'impresa ci è un Senatore defunto, ed un Senatore felicemente vivente, l'illustre Senatore Menabrea.

Presidente. Rileggo l'ordine del giorno proposto dal Senatore Menabrea. (Vedi sopra.)

Chi intende di appoggiarlo, è pregato di alzarsi.

(È appoggiato.)

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Accettande di buon grado quest'ordine del giorno, avrei desiderio che vi fosse compreso anche un cenno del merito del Parlamento Subalpino, che con ammirabile costanza e coraggio grandissimo cooperò all'effettuazione di questa opera grandiosa.

Senatore Menabrea. Mi associo completamente alla proposta del Ministro, e lo prego di avere la compiacenza di redigerla.

Presidente. Leggo l'ordine del giorno come venne testè redatto: *Il Senato, porgendo un voto di lode agli uomini che hanno ideato e condotto a termine, ed al Parlamento Subalpino che comprese e votò l'opera grandiosa del Traforo delle Alpi, fra l'Italia e la Francia, dichiara che hanno ben meritato del Paese.*

Presidente. Chi approva quest'ordine del giorno, sorge.

(Approvato all'unanimità.) (Applausi prolungati.)

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1870

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Messaggio del Ministro della Marina — Congedi — Dichiarazione di voto per lettera del Senatore Araldi — Risultato dello squittinio per la nomina di due Commissari alla Cassa militare — Presentazione di due progetti di legge — Proposta del Senatore Chiesi, approvata — Seguito della discussione sul progetto di legge per la conversione in legge del R. Decreto per l'accettazione del Plebiscito delle Province Romane — Discorso del Senatore Capponi in appoggio della proposta sospensiva, cui risponde il Presidente del Consiglio — Dichiarazioni del Senatore Capponi in risposta al Presidente del Consiglio — Dichiarazione di voto dei Senatori Arconati e Chiesi — Obbiezioni del Senatore Poggi — Discorso del Senatore Conforti, relatore — Dichiarazione del Senatore Menabrea — Approvazione dell'art. 1 — Osservazione del Ministro di Grazia e Giustizia sull'art. 2 — Risposta del Senatore Poggi — Osservazioni del Senatore Vigliani e dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Discorso del Senatore De Gori contro l'articolo 2 — Approvazione dell'articolo 2.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed i Ministri delle Finanze, degli Affari Esteri, della Guerra, di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono pure quelli dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore *Segretario* Ginori-Lisci legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Il Senatore *Segretario* Chiesi dà lettura del seguente messaggio del Ministro della Marina:

« Firenze, 28 Dicembre 1870.

» Trovandosi attualmente prorogata la Camera dei Deputati, il sottoscritto si pregia trasmettere all'Eccellenza Vostra, pel caso in cui stimasse opportuno di disporre la stampa prima della riapertura del Parlamento, la Relazione annuale cogli annessivi documenti relativi ai lavori eseguiti nell'Arsenale militare marittimo di Spezia, durante l'anno 1869, e ciò in adempimento al disposto dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1861. »

Presidente. È bene che il Senato sappia che questa Relazione solevasi trasmettere alla Camera dei Deputati, che ne ordinava subito la stampa, per essere poscia distribuita ai Deputati e ai Senatori. Non sedendo ora la Camera dei Deputati, il Ministro la presenta al Senato, e prega che se ne ordini la stampa e la distribuzione.

Dimando ora se il Senato consente che si ordini la stampa di questa Relazione.

Chi è di quest'avviso, si alzi.

(Approvato.)

Domandano un mese di congedo i Senatori Citta-

della, Balbi-Senarega, Serra Domenico, Imperiali, Bevilacqua, Cusozzi e Araldi Erizzo, che viene loro dal Senato concesso.

Presidente. Prego il signor Segretario a dar comunicazione di una lettera che il Senatore Araldi Erizzo diresse alla Presidenza.

Il Senatore *Segretario* Ginori-Lisci legge:

« Cremona, 26 dicembre 1870.

» Eccellenza,

» La mia salute non permettendomi di pormi in viaggio con la incessante neve che da tre giorni cade, prego l'E. V. di tenere legittimata la ben dispiacevole mia assenza, mentre dichiaro dare il mio voto favorevole alla legge postasi in discussione sull'accettazione del Plebiscito delle Province Romane.

» Con tutta osservanza mi sottoscrivo

» Di V. E.

» *Devotissimo*

» Senatore ARALDI-ERIZZO.

Presidente. Renderò conto al Senato del risultato dello squittinio per la nomina dei due Commissari per la Cassa Militare.

Votanti 54

Maggioranza 28

Il Senatore Pastore ebbe 50 voti

Il Senatore Tonello 48 »

Sono perciò eletti commissari i due Senatori Pastore e Tonello.

La parola è all'onorevole Ministro Guardasigilli.

Ministro Guardasigilli. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione nella sede del Governo.

Ho pure l'onore di presentare un altro progetto di legge per l'unificazione legislativa nelle province di Venezia e di Mantova.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. L'onor. Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore Chiesi. Appoggiandomi ai precedenti del Senato ed all'art. 22 del nostro Regolamento, io mi permetterei di proporre che questi due importantissimi progetti di legge, anzichè agli Uffici, fossero mandati ad una Commissione speciale da nominarsi con le norme stabilite dal nostro Regolamento.

L'art. 22 del Regolamento stabilisce così:

« Sta in facoltà del Senato il determinare se una proposta di legge, comunque iniziata, debba rimandersi agli Uffici acciocchè venga esaminata in conformità degli articoli 15, 16, 17, oppure ad una conferenza degli Uffici riuniti, o finalmente ad una Commissione.

» In quest'ultimo caso, sulla proposta del Presidente o di altro Senatore, l'Assemblea stabilisce il numero dei membri di cui la Commissione deve comporsi, ed il modo della loro elezione, nei termini segnati nell'articolo precedente.

» Ove non sia fatta proposta speciale quanto al rinvio, s'intenderà che esso debba farsi agli Uffici in conformità degli articoli precitati. »

Ho citato i precedenti del Senato.

Infatti quando si trattò del Codice Civile, della Legge sull'istruzione primaria, del Codice Penale marittimo, della Legge sui Procuratori ed Avvocati, della Legge pel Notariato, il Senato accolse la proposta di nominare Commissioni speciali.

Io credo che i due progetti di legge oggi presentati dall'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, siano egualmente importanti, e forse più delle leggi, per le quali il Senato ha creduto opportuno di nominare Commissioni speciali, e che sia perciò il caso di accogliere la proposta ch'ebbi l'onore di fare.

Presidente. Domando al Senato se questa proposta è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata.)

Se nessuno domanda la parola, la metterò ai voti.

Chi approva la proposta testè fatta dall'onorevole Senatore Chiesi, cioè di mandare i due progetti di legge presentati testè ad una speciale Commissione eletta secondo le norme prescritte dal Regolamento, abbia la bontà d'alzarsi.

(Approvato.)

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. In questo caso proporrei che si eleggesse una Commissione di sette membri da nominarsi poi secondo il Regolamento.

Presidente. Chi approva questa proposta, sorga. (Approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 9 OTTOBRE 1870, PER L'ACCETTAZIONE DEL PLEBISCITO DELLE PROVINCE ROMANE.

Presidente. Si riprende ora la discussione del progetto di legge per l'accettazione del Plebiscito Romano.

Mi rincresce dovere annunziare però che il Senatore conte Mamiani, Relatore dell'Ufficio Centrale, è malato con tosse e febbre.

La parola è al Senatore Capponi.

Senatore Capponi. Signori Senatori!

Ho chiesto la parola per associarmi alla proposta fatta ieri dall'onorevole Senatore Menabrea, quella cioè di sospendere la votazione dell'attuale progetto di legge sul Plebiscito romano.

Accennerò quanto io possa brevemente i motivi che mi ci hanno condotto, e che si riducono in sostanza a due: la gravità, l'importanza somma dell'argomento, la dignità, la convenienza del Senato di esercitare l'ufficio suo moderatore, massimamente in cosa tanto grave, in cosa la cui discussione, come è accaduto più volte senza colpa di nessuno ma per la necessità delle cose, dovette essere abbreviata.

In questa occasione mi pareva che il Senato, col l'imporre a sè medesimo un indugio, servisse non che alla convenienza sua, anche al bene stesso del paese; e che in un caso di questa sorta non si dovesse contentare di farlo, ma dovesse anche mostrarlo, e che in ciò pure consistesse parte dell'ufficio suo.

Signori! noi ci siamo separati l'ultima volta nel mese di agosto tutti nella persuasione che non si sarebbe fatto nulla più di quello che potevano richiedere le circostanze presenti, e che si sarebbe fatto colla gravità, colla prudenza maggiore, e sempre nell'ordine morale, e che il Ministero pigliava di ciò impegno con se stesso. Oggi noi siamo chiamati a votare il Plebiscito delle province romane.

Signori, io mi affretto a dire, che io sono ben lontano nel fondo dell'animo mio dal farne la minima accusa a chicchessia, dal farne accusa ai Ministri poi quali io nutro tutta la stima.

Signori, vi sono certe circostanze delle cose, non imputabili a nessuno; entrati per una via, un passo chiama un altro passo; una concessione fatta oggi a taluno, chiede un'altra concessione domani, e, diciamolo francamente, a questo modo i Governi tutti si trovano condotti ad abusare facilmente (come si suol dire) il loro principio; che questo sia avvenuto oggi, può essere opinione di taluni: il signor Ministro del-

l'Interno, Presidente del Consiglio, ieri vi annunziava due motivi di quelli che io chiamerò gravi in materia molto grave; accennava due ragioni, e queste due ragioni si riducevano ai pericoli nell'interno ed ai pericoli all'estero. Diceva il signor Ministro con quella franchezza che lo distingue: Signori che volete? avevamo Garibaldi, avevamo Mazzini, bisognava provvedere, bisognava affrettarci noi: quei pericoli, (non vorrei aggiungere parole mie) gravi pericoli ci condussero a quello che poteva essere chiamata una temerità....

Con le debite osservanze di ciò che è dovuto non solo alla qualità dell'uomo, ma anche alla qualità dell'ufficio, osserverei su questo proposito che un Ministro dell'Interno è costretto giorno per giorno a guidare una macchina che va sempre e che in certi momenti va più speditamente, che presenta non di rado dei pericoli, per cui il Ministro dell'Interno ha grandi obblighi da soddisfare. Il Garibaldi ed il Mazzini, potevano essere questi pericoli, e il signor Ministro dell'Interno nei suoi lavori d'ogni giorno trovandosi in faccia questo Garibaldi e questo Mazzini, non è meraviglia se abbia dato loro un'importanza che in realtà non avevano.

Io non so veramente qual pericolo abbia fatto correre il Mazzini che abbiamo facilmente arrestato, facilmente liberato; credo che la vigilanza esercitata sul Garibaldi fosse più che sufficiente, o in ogni caso noi potevamo, ed io, o Signori, sarei stato il primo a consigliarlo, potevamo mandare dei soldati nello Stato Romano.

Questi soldati erano necessari per la sicurezza nostra, erano necessari in faccia all'interno ed in faccia all'Estero, io sono il primo ad ammetterlo.

Questi soldati io credo che fossero più che sufficienti per impedire qualunque mossa, qualunque temerità venisse dal Mazzini e dal Garibaldi; e credo che non fosse per l'appunto necessario per salvarsene andare ad abbattere (ripeto una frase del Ministro) le mura di Porta Pia. Io non credo che fosse assolutamente necessario; credo benissimo che si potevano far occupare dai nostri soldati Civitavecchia e Velletri anche tutto il territorio attorno a Roma, e ciò sarebbe stato sufficiente e senza gravi inconvenienti. Il territorio intorno a Roma che cosa importava? importava l'ampiezza dello Stato Temporale del Pontefice, e questa non è precisamente, io credo, la questione che più stia a cuore alla maggior parte di noi, dell'Italia in generale e dei paesi esteri. Quella sarebbe stata una cosa che non avrebbe arrecato scandalo.

Le difficoltà, o Signori, cominciano alle porte di Roma perchè da ciò dipende o si può credere che dipenda l'indipendenza del Pontefice. Qui è il punto capitale nella opinione di noi cattolici, e dell'Italia la quale è cattolica, e di quel numero grandissimo che segue la professione cattolica per tutto il mondo, ai quali bisogna che facciano attenzione anche i Governi

che non ne avessero la volontà: i protestanti si interessano di questa questione politicamente, e moltissimi se ne interessano anche religiosamente, gli stessi liberi pensatori qualche cosa pure dovranno capirne.

Ora dunque mi si permetterà di osservare che il partito che è stato preso dal Governo, non mi pare fosse necessario strettamente, e che con minor dispendio di forze vere si sarebbe potuto ottenere lo stesso risultato.

Il medesimo egregio signor Ministro dell'interno diede poi un'altra ragione, e lo prego, se ripetessi male le sue parole, a riprendermi. Egli parlò anche della circostanza della grande guerra scoppiata nel mondo, per cui dovevamo più che in altri tempi provvedere alla nostra sicurezza.

Io non entrerò in questo argomento che riguarda troppo alla politica generale: domanderei solamente se l'essere noi entrati in Roma ci abbia aggiunto in questi mesi una grande forza: lo domando, e lascio andare questo punto dell'argomento.

Solo farò qui osservare che il signor Presidente del Consiglio conveniva ieri che non era l'andata a Roma che fosse difficile, ma era la permanenza che poteva in sé avere difficoltà: diceva con quella saviezza che gli è propria, che le difficoltà si riducono a tre punti: l'adesione del Pontefice; la persuasione calma dei cattolici italiani; il consenso delle Potenze estere.

Ma perchè tali cose si possano ottenere in quel modo solo che sarebbe desiderabile, resta a risolvere una questione importante sopra tutte, voglio dire le condizioni che intendiamo fare al Pontefice, la libertà, i mezzi insomma che noi adotteremo onde assicurare a lui quella indipendenza che noi vogliamo, che i Signori Ministri cercano, che desiderano di trovare: io non credo di fare loro alcun encomio col dir questo, ma godo di offrirglielo, se riuscisse un encomio.

Ora, la buona piega che possa pigliare questo scabroso negozio, dipendendo dalle condizioni da fare al Pontefice, io vi chiamava a discuterlo insieme con lo stesso primo punto, quello del Plebiscito. Queste condizioni io non le voglio esaminare nell'estensione loro, chè non è questo il luogo di farlo. Ma la difficoltà somma di queste condizioni dipende appunto dall'essere noi entrati in Roma, dall'essere nella necessità di rimanervi.

Io non so come queste difficoltà oggi si presentino; un punto sostanzialissimo è quello di ritrovarsi nella città stessa un Capo politico, e un Capo spirituale. Io non dirò nulla sopra questo punto già troppe volte trattato; da questo dipendono tutte le difficoltà che noi incontriamo; ma è un fatto, o Signori, che dalla sola indipendenza del Pontefice dipende la vostra indipendenza nella città di Roma. Finchè questo punto non sia ottenuto, noi non potremo, e non dico nulla di nuovo, noi non potremo possedere moralmente e sicuramente Roma.

Voi non avete bisogno che io vi dia maggiori spiegazioni in proposito, nè io ho volontà di darle; osserverò solamente, che nella città dei palazzi, voi siete costretti a cercare dei palazzi, ma tutti saranno più bassi del Vaticano, alzato da secoli con quella leva possente sopra tutte, che è la religione. Chi tenga quel palazzo non può conoscere altri più alto di lui; quel palazzo, se fosse vuoto, riescirebbe una solitudine spaventosa! Queste cose prego, o Signori, di considerare, e mi affretto ad uscire da questo argomento.

Rimane poi quello del di fuori; nessuno può dirmi, che abbiamo una completa sicurezza. Il *Libro Verde* non mi ha abbastanza rassicurato: non mi ha mostrato altro che il chiarvedere del nostro Ministro degli affari esteri. Quanto all'avvenire delle cose nostre, io vi dirò che il *Libro Verde* non mi ha detto e non mi poteva dire abbastanza.

Vorrei toccare un altro argomento: e dire due cose ambedue delicatissime.

Io non saprei, e lo dico a malincuore, se l'opinione dei Potentati d'Europa ci sia molto favorevole.

Abbiamo fatto una rivoluzione; questa rivoluzione ci ha fatto sedere al banchetto delle Nazioni, e la necessità delle cose ci ha portato ora a continuare quello che altri di certo chiama una rivoluzione.

Ciò ha fatto naturalmente venire a galla di quelle categorie d'uomini, che l'Europa conservatrice suole temere, e che non son fatti per dare riputazione. Tutto questo, Signori miei, non ci dà amici e non ce li può dare.

* Direi anche un'altra cosa più delicata, più difficile a dire di questa.

Signoril per questa benedetta questione romana, senza colpa di nessuno, senza colpa del Governo sicuramente, noi per la leggerezza che mettiamo nelle più serie cose, per certa temerità di parole, per un certo tuono di dileggio, per certe facezie sguaiate siamo tenuti al di fuori per un popolo leggero, per un popolo irreligioso. Signori, io non ci ho che fare, ma un popolo irreligioso è tenuto generalmente per qualche cosa di più inferiore (*sensazione*); quest'accusa più volte ci fu data e spesso ripetuta.

Si sono poi notate certe sviste che avvengono nell'istruzione pubblica di cui si lagnano alcune famiglie: tutto questo forma qualche cosa di grave che non può essere a vantaggio nostro. Per l'agitarsi della questione che oggi trattiamo, siffatti casi più spesso avvengono: io non voglio riandare il passato, ma prego i signori Ministri a provvedere; la cosa è grave.

Finisco, o Signori, e prego il Senato ad esercitare in queste cose tutta l'autorità sua moderatrice: non si ebbe giammai argomento che sia più grande, più solenne, più terribile di questo che stiamo trattando.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. L'illustre Senatore Capponi, mentre dichiarava dappriocipio che si asso-

ciava alla proposta sospensiva fatta ieri dagli onorevoli Senatori Menabrea e Cambray-Digny, passava a confutare parte degli argomenti che io ieri ebbi l'onore di addurre al Senato a sostegno del progetto di legge che ora si sta discutendo.

Mi duole il dirlo, ma l'illustre Senatore Capponi, nel voler confutare il mio discorso di ieri, prendeva separatamente alcune considerazioni, e ne traeva illazioni che non reggono assolutamente e sono contrarie agli intendimenti del Governo.

Considerando egli che tra le ragioni ond'io diceva essersi determinato il Governo ad occupare il territorio Pontificio, vi era pure la considerazione dei partiti rivoluzionari, i quali minacciavano la sicurezza pubblica e, fatti forti di un voto del Parlamento, spingevano con ogni possa il tentativo per attuare questo voto all'infuori del Governo; da questa mia considerazione egli ne traeva la conseguenza, che il Governo, unicamente per compiacere Mazzini e Garibaldi e per togliere a questi due uomini politici il merito di andare a Roma, abbia voluto andarci egli stesso.

Senatore Cappont. Io non ho detto questo.

Presidente del Consiglio. Se male ho compreso l'argomentazione, io ritiro le mie parole.

Senatore Cappont. Mi sarò forse male espresso.

Presidente del Consiglio. Tale è l'impressione che le sue parole han fatto sopra di me; quindi sono obbligato a difendermi da questa, che direi imputazione, che io non credo di meritare.

Ieri, per dimostrare quali erano le circostanze che ci determinarono all'occupazione di Roma, io, tra le altre ragioni, ho pur detto questa delle condizioni della sicurezza pubblica interna, che doveva essere una considerazione politica d'alta importanza della quale il Governo doveva tener conto nella sua determinazione.

Ma, Signori, oltre a questa considerazione, io ne feci ben altre per dimostrare ch'era venuto il momento propizio per compiere il voto nazionale.

Innanzi tutto io ho avvertito che il Ministero aveva ricevuto dal Parlamento un mandato esplicito e quasi imperativo di non lasciar sfuggire l'occasione, la quale, a parere del Parlamento, sembrava prossima, per l'occupazione e per la proclamazione di Roma a Capitale effettiva d'Italia.

Ora si tratta di esaminare, e questa è la sola questione sulla quale si possa istituire una discussione in questo momento, si tratta di esaminare se, veramente, quando il Governo ha presa la risoluzione di occupare Roma, l'occasione era o non era opportuna; se i mezzi ch'egli ha adoperati sieno stati i più convenienti; o se invece poteva adoperarne altri.

Ora nessuno potrà contestare che l'occasione era veramente opportuna; e fin da ieri io dicevo che a provare questa opportunità, vi erano il voto del Parlamento e il voto generale del Paese, manifestato, in tutti i modi, colla stampa e cogli indirizzi che venivano da tutte le città dello Stato. Dunque non è per

prevenire Mazzini e Garibaldi che il Governo andò a Roma, ma vi andò perchè l'occasione era tale, che avrebbe commesso un grave errore se non ne avesse approfittato; e fin qui nessuno degli oratori che hanno parlato contro il Plebiscito (giacchè gli oppositori parlarono generalmente contro il Plebiscito sotto diverse forme più o meno esplicite) nessuno ancora ha dimostrato che l'occasione non fosse opportuna; nessuno ha fin qui dimostrato che il Governo potesse adoprare altri mezzi da quelli ai quali egli si è attenuto. Io ho quindi ragione di ripetere che il Governo, andando a Roma, non intese altrimenti di fare un atto rivoluzionario, ma intese di mantener fermo l'indirizzo dello Stato, l'autorità dello Stato nelle mani del Governo. Egli ha inteso di compiere un atto, il quale, mentre lo premuniva contro qualunque eventualità che si potesse temere dall'estero, nello stesso tempo gli accresceva forza all'interno. Egli lo ha compiuto, perchè tale era il voto della Nazione palesato nel Parlamento e fuori del Parlamento.

L'illustre Senatore Capponi, non ostante questi suoi appunti, concedeva tuttavia in certo qual modo che il Governo, appena si fosse presentata l'occasione, dovesse occupare il territorio pontificio; ma mi pare che egli abbia soggiunto che bisognava arrestarsi alle porte di Roma.

Io rispetto altamente l'opinione di un illustre veterano della libertà, di un uomo il cui solo nome costituisce un'autorità per tutti noi; ma prego l'onorevole Senatore Capponi a considerare se era possibile che il Governo si arrestasse sotto le mura di Roma, quando questa era occupata da truppe straniere, quando bisognava rimanere continuamente in istato di ostilità, colle armi al braccio, continuamente sull'avviso, accampati si può dire sotto Roma, col pericolo di essere da un momento all'altro assaliti, col pericolo di una sollevazione entro Roma la quale sarebbe stata un disastro gravissimo, e la cui tremenda responsabilità sarebbe certo caduta sul Ministero.

D'altra parte, il voto del Parlamento non era solamente di occupare il territorio romano, ma anche di acquistar Roma a Capitale d'Italia. Quindi è manifesto che il Ministero non avrebbe adempiuto a tutto il suo mandato, e per di più avrebbe accresciute le difficoltà, invece di attenuarle, con queste mezze misure.

Ben a ragione l'illustre Senatore Capponi si preoccupò delle condizioni del Pontificato e della Chiesa Cattolica. Egli notò colla solita sua assennatezza, che un Popolo ed uno Stato, debbono avere una Religione, e che questa Religione dev' essere rispettata, e i Ministeri debbono mantenerne il sacro ufficio in tutta la indipendenza, in tutto il decoro che essa richiede. Intorno a ciò noi siamo perfettamente d'accordo. Ma sappia l'onorevole Senatore Capponi che non da questo momento soltanto il Ministero è convinto di così grande verità, e mi pare che tutti i suoi atti,

vi si siano mai sempre conformati. Noi non esitammo mai a dichiararci ossequenti ai principii religiosi, e principalmente ai principii religiosi cattolici, che sono i principii di quasi tutta l'Italia. Ma dico di più; bisognerebbe supporre che gli uomini i quali hanno la fiducia della Corona e del Parlamento, fossero privi del senso politico, per voler fare astrazione da questo grande interesse, manomettere principii così sacri colla certezza di eccitare un profondo malcontento e un'indignazione generale in Italia e fuori.

Supponendo pure che al banco dei Ministri sedessero liberi pensatori; supponendo pure che un Ministero professasse principii religiosi diversi dai cattolici, o non professasse punto principii religiosi, essendo però gli uomini che lo compongono uomini politici, non potrebbero mai fare astrazione da questo grande interesse, che può avere tanta influenza sull'andamento della cosa pubblica e sulla tranquillità dello Stato.

Io posso dunque assicurare l'onorevole Capponi, che il Ministero non ha trasandato e non trasanderà mai siffatte considerazioni, e che mostrerà sempre il più alto rispetto ai principii professati dalla grande maggioranza, e quasi dalla unanimità degli Italiani. Nè io credo che fra gli atti del Ministero si possa accennare a fatti che dimostrino il contrario. Potrà forse essere avvenuto, io nol so, che in qualche scuola un professore abbia mancato al suo dovere manifestando per avventura qualche opinione offensiva alla religione; ma questo, o Signori, può essere un'eccezione, non già costituire un sistema; e meno ancora, può esser motivo d'accusa contro un Ministero il semplice fatto che un funzionario possa aver mancato al suo dovere.

Sarebbe condannabile il Ministero se ricorresse, per solito, a persone le quali, oltrechè professare, divulgassero fra alunni e scolari, dei principii contrari alla religione. Ma oltrechè nessuno potrà certamente addurre alcun fatto in sostegno di questa opinione, io credo che nemmeno lo stesso illustre Senatore Capponi vi partecipi.

Io reputo però che basti unicamente leggere il progetto di legge che abbiamo presentato, relativo alle guarentigie a stabilirsi pel Sommo Pontefice, per convincersi che il Ministero non solo desidera, ma crede necessario che le guarentigie stesse sieno salde, reali, efficaci, tali insomma da assicurare al Papa la sua piena indipendenza: se poi il Parlamento suggerirà altre guarentigie, ed aggiungerà altre condizioni le quali tutelino viemmeglio questa indipendenza, il Ministero ne terrà gran conto; le prenderà ad esame, e sarà ben lieto se troverà modo di completare il suo sistema.

Senonchè io sono persuaso che l'illustre Senatore Capponi il quale ci è stato maestro nella dottrina della libertà, non vorrà certo che questi principii si arrestino ora, e non sieno applicati anche alla Chiesa.

Mi sembra invece che egli debba convenire che il Ministero, nel progetto che ha presentato, ha proposte condizioni, le quali sopra solide basi possono

stabilire le prerogative del Capo della Chiesa; nè credo che l'onorevole Capponi possa supporre necessaria l'esistenza del potere temporale per guarentirle, nè che egli, per assicurare la libertà del Papa, preferisca il Governo teocratico a quello che assicura la libertà intiera della Chiesa.

L'onorevole Senatore Capponi ha pur mosso alcuni dubbi sopra gl' intendimenti che possono avere le Potenze estere riguardo alla questione di Roma.

Noi vi abbiamo esposto sinceramente quali sieno le nostre relazioni coll'estero, particolarmente rispetto alla questione romana; vi abbiamo distribuiti tutti gli atti e i dispacci principali che si riferiscono a tale questione; e voi avrete veduto come da essi evidentemente resulti che le stesse Potenze cattoliche sarebbero ben liete che il sistema da noi proposto per garantire la libertà della Chiesa e del Pontefice, potesse raggiungere il suo scopo. È perciò evidente che il loro atteggiamento non è punto ostile; che i loro intendimenti non sono pel ripristinamento del potere temporale. Esse debbono naturalmente tenere una certa riserva, per sapere che cosa intendiamo di fare, e quale sarà la efficacia delle disposizioni sulle guarentigie che noi stabiliremo. Ma io credo che voi dobbiate dichiararci ben soddisfatti di tale attitudine delle potenze, e cercar modo di corrispondere alla loro aspettazione ed alla speranza che hanno concepito della nostra saviezza, del nostro senno politico.

Non posso però dispensarmi dal chiedere all'illustre Senatore qualche schiarimento rispetto ad una considerazione che egli fece, sempre appunto nell'ordine degli intendimenti e dell'opinione che possono aver di noi le Potenze estere. Egli ha detto che queste non possono essere molto soddisfatte dal vedere che vengono a galla certi uomini, i quali non ispirano loro gran fiducia.

Veramente questa frase generica può riferirsi all'interno, può riferirsi all'estero; può riferirsi al banco dei Ministri, può riferirsi ad altre personalità; ma è bene di non lasciare alcun dubbio; e su di ciò io mi appello alla lealtà specchiatissima dell'illustre Senatore.

Io non credo ch'egli abbia potuto alludere a nessuno degli uomini che ora godono la fiducia della Corona e del Parlamento, perchè bisognerebbe credere che ignorasse completamente i loro precedenti. E se non possono contare tanti servigi quanti l'illustre Senatore ne rese alla patria, essi pure possono contare sopra una oramai lunga vita politica, scevra da qualsiasi macchia. E dirò di più, che essendo lecito anche a noi di conoscere quali siano le opinioni che possono aver le Potenze, i Gabinetti esteri sopra gli uomini che ora si trovano al Governo, io credo che noi non abbiamo certamente ragione di esserne malcontenti.

Spero che le spiegazioni che vorrà favorire l'onorevole Senatore Capponi potranno dissipare ogni dubbio nel proposito; ed io sarò lieto di dichiarare d'aver male compreso le sue parole.

Senatore Capponi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Capponi. Per conseguenza di quella stima che io professo ed al Ministro che ultimamente ha parlato, e a tutti gli onorevoli suoi Colleghi, di quella stima che ho dichiarato professar loro in tutto il corso delle mie qualunque siasi parole; mi permetta il signor Ministro che io muova una lagnanza.

Io non credevo che un dubbio di questa natura potesse nascere: e quando anche un trascorso di parola avesse potuto destare in lui questo sospetto, confesso, avrei osato sperare che il signor Ministro non lo potesse accogliere menomamente nell'animo.

Di più: mi pare, e mi pare davvero di aver accennato alle categorie degli uomini più volgari e al linguaggio di certa stampa; ho parlato, oppure ho inteso, di certo, parlare di tutti quelli che quando avviene una rivoluzione, scappano fuori per profittarne, e noi delle rivoluzioni ne abbiamo fatte più d'una. Ho parlato evidentemente di questi, ed il sospetto che il signor Ministro ha potuto concepire, non solamente io lo rigetto, ma mi permetta che io di nuovo me ne lagni seco per la stima che io ho l'onore di professargli.

Presidente del Consiglio. Ringrazio l'onorevole Senatore delle spiegazioni datemi, e sono ben lieto di aver male interpretato le sue parole; ma per quella alta stima, per quell'autorità che gode meritamente l'illustre Senatore Capponi, ogni sua parola dev'essere da noi pesata; e se per avventura una di esse potesse avere un significato menomamente dubbio, è nostro dovere, è nostro interesse di far sì che venga chiarita.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente del Consiglio. Signori, non replicherò lungamente al discorso testè pronunciato dal Senatore Capponi, parendomi di aver risposto alle sue principali obiezioni. Però non posso prescindere dal dire ancora qualche parola riguardo alla questione principale, e cioè alla proposta che si sospenda l'esame di questo progetto di legge.

Già ieri cercai di confutare le ragioni con le quali l'onorevole Menabrea sosteneva la sua proposta. Ora che la sento anche appoggiata dall'illustre Senatore Capponi, credo di dover aggiungere qualche altra considerazione in proposito.

Gli argomenti principali che si adducono, sono: che il progetto è di un'alta importanza, e che il decoro e la dignità del Senato richiedono di sospendere la votazione fin tanto che non sieno discusse anche le guarentigie che si vogliono dare al Pontefice.

Per verità io non comprendo la forza di quest'argomentazione. Il progetto di cui ci occupiamo attualmente, e quello delle guarentigie, sono entrambi importanti per se stessi. Ora però ci occupiamo di questo; e credo che la discussione fin qui seguita dimostri appunto quanta importanza dia il Senato a questo progetto di legge; essa può quindi continuare, finchè l'onorevole Consesso creda che possa dichiararsi

esaurita. Quanto poi alla questione di dignità, io non vedo affatto qual relazione vi possa essere tra la questione sospensiva, e il decoro del Senato. A me pare che il Senato rimanga completamente libero di discutere a fondo le guarentigie. Io comprenderei l'obbiezione, se si volesse fare un solo progetto così delle guarentigie come del Plebiscito; ma quando questi due progetti di legge debbono rimanere ugualmente staccati, io non vedo come mai ci entri la dignità del Senato nel discutere ora quello del Plebiscito, e poi quello delle guarentigie, oppure nel discutere prima le guarentigie, e poscia il Plebiscito.

Se ritenete che in questo Plebiscito si contengono già le massime fondamentali delle guarentigie, voi dovete non lasciar preterire altro tempo senza approvarlo.

Avvertiva l'onorevole Senatore Menabrea che non si può lasciare il Pontefice senza potere temporale, e senza guarentigie.

Senatore Menabrea. Senza garanzia?

Presidente del Consiglio. Sta bene: Da una parte, il potere temporale suppliva dapprima, secondo il modo di vedere di molti, ad una garanzia d'indipendenza, ed ora è tolta questa garanzia materiale. Non è già in senso offensivo che io intendevo di fare la mia considerazione, sono ben lontano da ciò; ma io dico che, allo stato attuale delle cose, il potere temporale non esiste più. Noi occupiamo Roma; or bene, volete voi sospendere questo progetto, il quale, se non altro, stabilisce che le garanzie vengano in surrogazione di ciò che più non esiste; e ciò stabilisce con una legge fondamentale che formerà parte del nostro diritto pubblico, e che fissa le due massime essenziali di queste guarentigie; la dignità, e le prerogative sovrane del Pontefice, con l'art. 2°; la sua indipendenza, con l'articolo 3°?

Senatore Menabrea (interrompendo). Non esistono più quei due articoli.

Presidente del Consiglio. All'onorev. Menabrea sembra che la Camera, coll'aggiungere il 2° articolo al progetto di legge, abbia voluto sopprimere il 2° ed il 3° articolo del Decreto sul Plebiscito; ed io ripeto che questo non è, e che i due articoli esistono integralmente, ed avranno tutta la forza di legge. Mi perdoni l'onorev. Senatore Menabrea, ma questo è un suo errore, ed egli non troverà, nè nella Relazione della Giunta della Camera dei Deputati, nè nella discussione che ebbe luogo, alcuna allusione a questa soppressione dei due detti articoli. Noi Ministri aggiungiamo inoltre la nostra testimonianza, che quel 2° articolo del progetto di legge è stato fatto d'accordo, colla condizione e pei motivi che ho adottati; ma che non si è voluto in nessun modo infirmare il valore dei due articoli che si contengono nel Decreto del Plebiscito.

Quindi a me pare, che una sospensione di questo progetto di legge non potrebbe veramente giustificarsi

per nessuna ragione sostanziale, mentre d'altro lato può presentare gravissimi inconvenienti.

Un Plebiscito, o Signori, non si può lasciar sospeso, mesi e mesi in questo modo: o si accetta, o si respinge. Quando i Deputati rappresentanti delle province romane siedono fra noi, il voler indugiare ad approvarlo, per una considerazione qualunque che non sia una considerazione vitale, credo che sarebbe un immenso errore politico. E però io sono persuaso che il Senato, tenendo conto di queste considerazioni, vorrà respingere la proposta sospensiva dell'onorevole Senatore Menabrea.

Presidente. La parola è al Senatore Arconati.

Senatore Arconati. Signori. Io ho domandato la parola per fare una semplice dichiarazione. Io respingo questo progetto di legge e mi unisco alle ragioni addotte dall'onorevole Senatore Di Castagnetto.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Sarò brevissimo e non abuserò della pazienza del Senato.

Signori Senatori,

Nella seduta dell'11 agosto 1867 l'onorevole Senatore Conforti proferiva queste parole:

« Abbiamo compiuta una grande rivoluzione, ma » bisogna terminarla: bisogna abolire il dominio » temporale. Il giorno in cui cadrà il dominio tem- » porale, il sentimento religioso sarà più vivo nella » Nazione. »

In quell'occasione io mi associi alle nobili parole dell'onorevole Senatore Conforti, ed espressi anch'io la fiducia che il giorno della caduta del dominio temporale segnerebbe un'era novella pel potere spirituale del Pontefice.

È venuto il momento opportuno della caduta del potere temporale del Pontefice, ed io sento il dovere di esprimere anche in questa occasione il mio voto.

Signori Senatori. L'occupazione di Roma è un fatto compiuto. L'onorevole Senatore Gino Capponi, di cui tutti veneriamo l'autorità, vi diceva poc'anzi che vi sono necessità di cose imputabili a nessuno, e che entrati in una via, bisogna percorrerla fino alle sue ultime conseguenze. Siamo veramente, o Signori, arrivati a questo punto: l'occupazione di Roma è un fatto compiuto.

Quando l'Esercito nostro entrò in Roma, fu salutato dalle popolazioni romane come l'Esercito liberatore, e i Romani sentendosi liberi votarono il Plebiscito. Questo fatto fu festeggiato, o Signori, da tutta Italia, ed anche dalla nobile e patriottica Firenze con entusiastiche dimostrazioni.

Possiamo ora noi negare il voto a questo Plebiscito?

I nostri precedenti, il nostro Diritto Pubblico c'impongono la necessità di votarlo.

L'onorevole Senatore di Castagnetto, di cui rispetto la profonda convinzione dalla quale sono sempre ispirate le sue parole, l'onorevole Senatore di Castagnetto di-

ceva che l'accettazione del Plebiscito è una violazione del nostro Diritto Pubblico

Mi permetta l'onorevole Senatore di Castagnetto che io gli dichiaro che sarebbe invece una violazione del nostro Diritto Pubblico il rifiuto del Plebiscito.

La base della nostra Monarchia nazionale, come vi dicevano ieri l'onorevole Senatore Errante, e l'onorevole Presidente del Consiglio, è appunto il voto delle popolazioni. Le annessioni, ed i Plebisciti hanno costituito il Regno d'Italia. Chi nega il voto al Plebiscito dei Romani deve rinnegare quelli pur anche della Lombardia, dell'Emilia, della Toscana, delle Province Napolitane, della Sicilia, della Venezia, nonchè delle Marche e dell'Umbria che pure facevano parte della Stato Pontificio, e che furono aggregate al Regno d'Italia con un Plebiscito, che venne proclamato dopo una guerra combattuta e vinta dal nostro valoroso esercito contro truppe straniere.

Signori: *Alea jacta est*, e noi non possiamo indietreggiare. Mi spaventano le conseguenze che deriverebbero dal rifiuto del Plebiscito. D'altra parte, questo Plebiscito che importa, o Signori? Offende esso forse la Religione Cattolica? No, assolutamente no. Il Plebiscito, o Signori, null'altro importa che la cessazione del dominio temporale; il Plebiscito null'altro importa che l'annessione delle Province Romane al Regno italiano.

Ma siamo giusti, o Signori: questo dominio temporale del Pontefice aveva forse elementi e speranza di vitalità? Io non intendo spendere parole per dimostrare come il dominio temporale fosse oramai condannato ad una prossima morte; permettetemi soltanto che io vi citi alcune autorità non sospette.

Il Ministro di Napoleone III, Billault, in una seduta del Senato Francese del marzo 1862 proferiva queste parole: « La Tiara non è protetta in Roma che dalla bandiera francese. Il governo temporale non è vitale. Se sgomberiamo Roma, questo governo cade. »

E i fatti hanno provato quanto fosse vera questa profezia. I Francesi sgombrarono Roma, e il dominio temporale è caduto.

Citerò ancora l'autorità di Palmerston, il quale, nella Camera dei Comuni proferiva, nella seduta dell'11 aprile 1862, queste parole:

« Il potere temporale di Roma è una causa perduta. È mia opinione che tardi o tosto il suo regno finisca, e che ogni anno, ogni mese di quel regno alieni sempre più il popolo italiano dalla sua autorità spirituale. »

Aggiungerò ancora un'altra autorità anche meno sospetta, l'autorità del Senatore Pietri, caldo fautore e difensore della politica di Napoleone III. Nella seduta del Senato del 28 febbraio 1861 egli diceva: « Che vuoi si fare oggi? Limitarsi a salvare il potere spirituale del sovrano Pontefice. Il potere temporale deve essere considerato come perduto. Ma deve consolare le anime cattoliche il pensiero che il potere temporale non è istituzione politica. La Francia e l'Italia

» convengano nel dare soddisfazione al papato considerato nel potere spirituale. Sia questo potere superiore alle nostre discordie, ai nostri interessi! Regui nelle anime! — In questa elevata sfera sarà rispettato ed amato. Rendiamo a Dio ciò che è di Dio, agli Italiani la loro libertà ed indipendenza. »

Signori, è caduto il potere temporale del Pontefice, e spero sia caduto per sempre anche per l'interesse della religione cattolica. Ma importa il ricordare che questo potere temporale del Pontefice non è inviolabile e fu demolito un'altra volta. Napoleone I, dopo il suo ingresso in Vienna, non ricorse a Plebisciti, ma decretò per legge l'abolizione del potere temporale del Pontefice ed aggregò all'Impero Francese gli Stati Pontificii. Egli non ricorse, dico, a Plebisciti, ma si valse dell'onnipotenza della sua sovrana autorità.

Ma questo fatto forse poco varrebbe a giustificare la caduta del potere temporale. Ne citerò uno ancora più importante. Nel 25 gennaio 1813 a Fontainebleau fu stabilito e sottoscritto un concordato tra Napoleone I e Pio VII, col quale questo Pontefice si spogliava interamente del dominio temporale degli Stati Pontificii.

È verità storica che i Cardinali disapprovarono questo concordato, ma è pure verità di fatto, confermata dall'eminente storico Thiers nella *Storia del Consolato*, che il Pontefice Pio VII non ebbe mai il coraggio di rinnegarlo.

E quando fu, o Signori, che i Pontefici ricuperarono il dominio temporale?

Il dominio temporale lo ricuperarono coi trattati del 15, con quei trattati che ormai tutta Europa ha lacerati.

Signori, ho chiesto la parola, come ho detto da principio, non già coll'intenzione di fare un discorso dopo i molti e tanto eloquenti che si sono uditi in questa Aula; l'ho chiesta unicamente per esprimere e chiarire pubblicamente il mio voto che darò favorevole a questa legge.

Signori, io sono profondamente convinto che ormai non ci sia tempo da perdere, e che senza alcuna esitanza, senza alcuna dilazione e sospensione si debba votare il Plebiscito.

Votando il Plebiscito, o Signori, faremo omaggio ai principii del nostro Diritto Pubblico, daremo una giusta soddisfazione al voto dei Romani ed alle aspirazioni della grande maggioranza degli Italiani, e liberando il Pontefice dalle mondane pastoie del dominio temporale, renderemo più rispettata e venerata l'autorità sua spirituale sulle coscienze dei cattolici.

Per queste ragioni io darò, come diceva, il voto favorevole al progetto di legge che stiamo discutendo.

Presidente. L'onorevole Poggi ha la parola.

Senatore Conforti. La parola l'aveva domandata io prima.

Presidente. L'aveva domandata però come Relatore. **Senatore Conforti.** Appunto come Relatore, poichè

essendo assente il Senatore Mamiani, lo sostituisco io nell'ufficio di Relatore.

Presidente. Avrà adunque la parola dopo il Senatore Poggi.

Senatore Conforti. Sta bene.

Senatore Poggi. Motiverò brevemente il mio voto, giacchè dopo le opinioni esternate da molti oratori, desidero far intendere al Senato come voterò questa legge.

La fine del dominio temporale da me è stata veduta e creduta fin da dieci anni addietro come un beneficio per la religione e per la civiltà. Non avendo io nel 1860 potuto proferire in tempo il mio discorso in Senato, lo stampai dirigendolo a un mio Collega ed amico, quindi a me non giungo spiacevole che questo fatto sia avvenuto: il dominio temporale doveva finire, come finiscono tutte le istituzioni umane.

Non era per me malefico come uno dei nostri onorevoli Collegi ha manifestato credere, dicendo che quel potere è stato un malefizio per dieci secoli; no: era un'istituzione, la quale nata in principio per accidentali ragioni, ma necessarie fino a un certo punto, produsse il suo bene ed il suo male come tutte le cose di questo mondo, diversamente non avrebbe avuto ragione di esistere, o non sarebbe esistita per tanto tempo.

Io credo che per poter giudicare quella istituzione convenientemente bisogna che trascorrano ancora molti anni, e che chi la studia lo faccia non preoccupandosi dell'idea che ne abbiamo oggi, ma colle idee del tempo in cui l'istituzione nacque e percorse la sua non breve vita, e allora si vedrà che se produsse dei danni, produsse anco dei vantaggi e dei benefizii non piccoi, e che quando non ha avuto più ragione di essere, è venuta la sua fine. Io non avrei voluto che questa fine seguisse per una politica che non è stata mai la mia, come più volte ho avuto l'onore di manifestare al Senato. Credo però che l'ultimo atto della politica del presente Ministero rispetto a Roma sia stato una conseguenza non dirò inevitabile assolutamente, ma inevitabile all'avverarsi di certe circostanze e condizioni, una conseguenza, un corollario della politica tenuta dal 1861 in poi...

Una voce. Da Cavour...

... la quale non è opera di questo Ministero soltanto, ma di tutti quelli che fino da quell'epoca lo hanno preceduto; ed è perciò che non posso fare uno speciale addebito al presente Gabinetto se verificandosi quelle condizioni che tutti conosciamo, esso ha creduto venuta l'ora di sciogliere con quei modi che non sarebbero mai stati i miei, la questione del dominio temporale, che pur troppo si reggeva sulle baionette straniere. Ciò detto, si comprenderà facilmente, che guardando io il fatto compiuto, ed unicamente a questo, non posso associarmi al parere degli oratori i quali hanno sostenuta la convenienza di sospendere la votazione del presente progetto di legge fino al giorno in cui verrà

presentato il progetto sulle guarentigie da accordarsi al Pontefice. Non posso unirmi al loro voto, perchè mi pare che il Plebiscito di Roma non possa tollerare una così grave dilazione, mi pare che questo Plebiscito debba essere accolto come tutti gli altri, e che la sospensione porterebbe dei guai gravissimi e di più farebbe indebitamente credere che da parte di coloro i quali l'hanno propugnata, si volesse mirare ad uno scopo ben diverso, il che certamente non sarebbe vero, ma potrebb'essere in questo senso pur troppo interpretato.

Quindi a parer mio non si può parlare di sospensione della votazione del Plebiscito, e perciò dichiaro che quantunque cattolico e cattolico di principii e di pratiche, voto tranquillamente l'art. 1, giacchè la mia coscienza mi dice che la cessazione del potere temporale non solamente non sarà un danno per la Religione e per il Papato, ma sarà un beneficio per essi e per la civiltà moderna, la quale, vogliasi o no, ha bisogno dei salutari influssi della religione, agenti sopra di lei per vie, con modi, che la dirigano, e la temperino, ma non la rinneghino, come finora facevasi per mezzo della vecchia istituzione del dominio temporale.

Ma se io intendo di dare il mio voto al Plebiscito, non posso però essere egualmente tranquillo nel darlo all'art. 2.

Quest' articolo, per quanto l'abbia sentito valentemente difendere dall'onorevole signor Ministro dell'Interno, a me porge materia di gravissimi dubbi. Quest'articolo a parer mio ingenera il sospetto che delle guarentigie da accordare al Sommo Pontefice non si voglia per ora parlare nè statuire nulla di definitivo, sebbene il Decreto Reale ne faccia parola, ma che si voglia riservare la piena e libera discussione delle medesime a quel momento in cui si tratterà nell'altro Ramo del Parlamento la legge sulle guarentigie.

Per me il progetto primitivo del Ministero era il progetto vero, era il progetto a cui do il mio appoggio; come frutto dell'intimo convincimento al quale il Ministero era stato condotto dalle condizioni in cui esso si trovò appena entrate le truppe in Roma e fatto il Plebiscito. Il Ministero sentì allora la convenienza che sebbene il Plebiscito romano fosse per la unione incondizionata, alla pari di tutti gli altri Plebisciti, pure occorreva ricordarsi che Roma non era una città come le altre. In Roma rimaneva il Monarca spodestato, il quale era insieme il Capo della Chiesa Cattolica. Questa condizione di cose non era creata artificialmente da alcuno, ma era una condizione naturale che bisognava accettare.

In Roma non si risolveva un semplice problema di aggregarsi una parte di territorio italiano che veniva a noi, ma si risolveva insieme il problema di mettere in armonia il Regno d'Italia col Papato; ed è perciò che il Ministero comprese la necessità di dichiarare fin d'allora che egli intendeva dare delle guarentigie al Pontefice come Capo della Chiesa, e di dargliele in surrogazione di quella ormai cessata e divenuta sterile

ed improduttiva di buoni frutti, cioè del dominio temporale.

E cosa disse nei due articoli, che sono gli articoli fondamentali del Decreto Reale, e che io approvo pienamente? L'articolo 2 stabilisce fin d'ora una guarentigia, la quale non ha più bisogno di ulteriore spiegazione: essa è pienissima, ed una legge nuova non potrebbe che alterarla, o ripetere ciò che essa dice.

Ecco come si esprime l'articolo 2: « Il Sommo Pontefice conserva la dignità, l'invulnerabilità e tutte le prerogative personali del Sovrano. »

Segue l'articolo 3 così concepito: « Con apposita legge verranno sancite le condizioni per guarentire anche con franchigie territoriali la indipendenza del Sommo Pontefice ed il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede. »

Vi era dunque una prima guarentigia, la quale approvando il Decreto Reale nella sua pienezza, senza ambagi, senza riserve, senza condizioni, rimaneva intatta e non aveva più bisogno di una legge ulteriore. Soltanto l'articolo 3 aveva bisogno di esplicitamento. Cosa ha fatto l'altro Ramo del Parlamento? Incalzato dalla opposizione della minoranza, la quale avrebbe voluto che non si tenesse parola se non del Plebiscito e che fosse riservato ad altra legge il parlare delle guarentigie, come se il Decreto Reale avesse un solo articolo, l'altro Ramo del Parlamento non volle accettare quelle pretese, ma nello stesso tempo credè di trovare un ripiego tranquillante le altrui dubbiezze introducendo nella legge l'art. 2, il quale è concepito in questi termini: « Le disposizioni degli articoli 2 e 3 saranno particolarmente determinate con apposita legge. »

È stato detto che quest'articolo conferma le disposizioni degli art. 2 e 3 del Decreto Reale e che quindi non vi è da temere che possa ricevere alcuna alterazione.

Io non voglio qui promuovere una discussione che sarebbe da legali più che da uomini politici. Io parlo da uomo politico e dico: che il tenore di quest'articolo in me ingerisce il sospetto che alcune disposizioni del Decreto Reale possano essere alterate colla legge nuova. Ora, riconoscendo io che il Ministero pel primo ed il Re stesso nel giorno che ricevette il Plebiscito, hanno ritenuto che il Sovrano Pontefice dovesse essere fino da quell'istante garantito della sua invulnerabilità ed indipendenza, non so perchè si debba rimandare ad altro tempo l'adozione piena e libera di un articolo il quale è inalterabile e non ha bisogno di nulla, neppure di una virgola, mentre esso sancisce che saranno conservate al Pontefice la dignità ed invulnerabilità e le prerogative personali di Sovrano. Per questa disposizione, volendola ammettere, non rimaneva più nulla da fare. La legge ulteriore potrebbe circoscriverla, potrebbe limitarla, e, non ci illudiamo, potrebbe anche disfarla. Sono legale, sono avvezzo alle quistioni di tribunale, e so cosa sono queste riserve che si fanno le molte

volte negli affari contenziosi. Può accadere benissimo che esse portino a nulla, e che il giorno in cui si tratti di determinare l'importanza della disposizione riservata, essa sparisca.

Ora, ripeto, dobbiamo parlare da uomini politici, e quindi il diffidare in questo caso non credo sia indegno del Senato. Il Senato apprezzerà la situazione in cui noi siamo, apprezzerà che il Governo stesso nei momenti in cui la verità si presentava agli occhi suoi scevra di ogni preoccupazione, riconobbe la convenienza di convertire in legge codesta disposizione unitamente al Plebiscito, non vi si deve più ritornare. Le aggiunte posteriori non hanno bisogno di riserva, le variazioni e le modificazioni sì.

Quindi l'articolo 2° aggiunto dalla Camera dei Deputati, e aggiunto, non ci illudiamo, ai termini della stessa Relazione, nell'intendimento di lasciare intatta ogni questione relativa alle guarentigie, per me fallisce allo scopo, e intorbida le disposizioni del Decreto Reale.

L'art. 2 aggiunto dalla Camera poteva ammettersi, se nel medesimo articolo...

Presidente. Ma mi pare che così si esca dalla discussione generale e si entri in quella dell'articolo.

Senatore Poggi. Mi permetta, signor Presidente, io intendo di stare nei termini della discussione generale spiegando la ragione per cui dissento da quelli che chiedono la sospensione della legge, e mostrando ciò che debba invece curarsi.

Mi pare che non sarebbe stato conveniente di metterci l'art. 2 del Decreto Reale. Se in quell'articolo vi fosse stato solo riferito l'art. 3, avrei detto al Senato: l'articolo aggiunto è una superfluità, ma non produce nessun danno, giacchè l'art. 3 del Decreto Reale promette appunto, e dichiara che le libertà e guarentigie ulteriori che si daranno al Pontefice saranno determinate con apposita legge, ora l'articolo nuovo della Camera dei Deputati non fa altro che ricordare quello che diceva già il Decreto Reale.

Poco male, è una superfluità che non metteva il conto di discutere, ma dove io trovo il male e l'inconveniente si è nell'aver compreso in quell'articolo anche l'art. 2 che non aveva più bisogno nè di complemento, nè di determinazione. È già in se stesso una guarentigia intera e piena la quale dovrebbe, a parer mio, essere fin d'oggi votata liberamente e senza riserve approvata dal Senato. Ecco la ragione per la quale sono d'avviso che mentre non conviene per nessun rispetto, sia per riguardo ai nostri nuovi colleghi, sia per ragioni politiche sospendere il voto del Senato sul Plebiscito, il Senato però deve curare e volere che sia mantenuto e convertito in legge il Decreto Reale nella sua pienezza, senza subordinare a riserve e discussioni ulteriori quella guarentigia suprema che è la base di tutte le altre contenute nell'articolo 2 di detto Decreto, guarentigia che può e deve riescire di piena soddisfazione a tutta la cattolicità.

Io credo che non vi sia inconveniente in questa vo-

tazione; quando il Senato non approvi l'art. 2, non si tratterebbe che di una dilazione di pochi giorni.

Il progetto ritornerebbe alla Camera dei Deputati, e l'altra Camera, sebbene presentemente non s'ieda, può riunirsi anche fra due o tre giorni. Intanto il Senato avrebbe fin d'oggi accettato il Plebiscito, perchè non vi è ragione di non accettarlo, ma nello stesso tempo avrebbe provveduto a rendere inalterabile fino da questo momento la prima delle guarentigie necessarie all'autorità ecclesiastica, vale a dire quella della sua inviolabilità e delle dignità inerenti ad un Sovrano.

Quindi dichiaro che mentre sono risoluto, benché cattolico di piena convinzione, a votare l'articolo 1 del Plebiscito, non sono disposto ad approvare il 2, perchè temo che le guarentigie riservate ad ulteriore discussione, possano essere menomate od alterate.

Presidente. Non essendovi altro oratore iscritto o che abbia chiesto la parola, la discussione generale si terrà per chiusa, e la parola spetta al Relatore.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Ministero si riserva di rispondere al Senatore Poggi quando verrà in discussione l'art. 2.

Presidente. La parola è al Senatore Conforti, Relatore.

Senatore Conforti. Signori Senatori!

Io era deliberato di serbare compiuto silenzio in questa discussione, poichè non mi aspettava che il Plebiscito romano fosse impugnato con tanta forza da alcuni degli onorevoli miei Colleghi.

Nulla si è risparmiato per respingerlo; tutto l'arsenale degli argomenti è stato esaurito, e poichè l'onorevole Mamiani, Relatore, è impedito da improvvisa indisposizione, assumo io il carico di sostenere le conclusioni dell'Ufficio Centrale.

Si cominciò già dall'invocare il primo articolo dello Statuto, il quale dichiara che la Religione Cattolica, Apostolica, Romana, è la sola religione dello Stato.

Quest'articolo s'invocò quando in Piemonte si presentò la legge Siccardi, che aboliva un mostruoso privilegio a favore dei chierici.

Quest'articolo s'invocò, quando si discusse la legge di abolizione delle Corporazioni religiose.

Quest'articolo si invocò quando si discusse la legge intorno la conversione dei beni ecclesiastici.

A quest'articolo si ricorse quando si presentò la legge che stabiliva il matrimonio civile.

A quest'articolo si farà ricorso qualunque volta si presenterà un progetto di legge, il quale abbia un'apparente attinenza con la Chiesa.

Ma quest'articolo dello Statuto non ha altra significazione se non questa, che la grande maggioranza della Nazione è cattolica. È vero che nello Statuto si dice che gli altri culti sono tollerati; ma lo Statuto venne promulgato prima del grande progresso che ha fatto presso di noi la libertà religiosa.

Signori, il sentimento religioso è naturale e spontaneo, e le varie religioni non sono che diverse lingue

che esprimono il sentimento dell'infinito. Ciascuno ha diritto di adorare Iddio come egli crede. La libertà di coscienza è la più grande conquista della civiltà.

Si è detto: a Roma si doveva andare coi mezzi morali; il Ministero, invece dei mezzi morali, ha adoperato il cannone.

L'onorevole Presidente del Consiglio lesse già alcuni brani de' discorsi del Conte di Cavour, dai quali risulta che dovevano adoperarsi i mezzi morali per la soluzione della questione romana, ma non si escludevano assolutamente i mezzi materiali nelle straordinarie circostanze.

Non pertanto i mezzi morali furono dal Governo in larga copia adoperati.

In che dovevano consistere questi mezzi morali?

Dovevano consistere nel persuadere l'Europa, che il potere temporale dei Papi non era necessario al libero esercizio del potere spirituale, alla libertà ed indipendenza del Pontefice.

Si è fatto codesto?

Voi avete letto il Libro Verde, che contiene le corrispondenze diplomatiche dell'onorevole nostro Ministro degli Affari Esteri coi Ministri delle Potenze straniere. Quei dispacci a che cosa miravano? Miravano a persuadere le Potenze d'Europa che l'abolizione del potere temporale, non che nuocere, avrebbe giovato al libero esercizio del potere spirituale, e restituito al Pontefice, sciolto dai ceppi del dominio temporale, la più compiuta libertà ed indipendenza. E non sono questi i mezzi morali, i veri mezzi morali atti a sciogliere la questione romana?

Le Potenze risposero senza fare alcuna opposizione, sicure che il Governo italiano avrebbe lasciato compiutamente libero il Pontefice nell'esercizio delle auguste sue funzioni.

I mezzi morali sono questi; e, ripeto, furono largamente adoperati.

Nò questo è tutto. Che cosa non fece il Governo italiano nel corso di dieci anni per ottenere dalla Santa Sede un *modus vivendi*, una conciliazione? Ma tutto fu vano. Alle più miti proposte il Governo Pontificio oppose l'inesorabile *non possumus*.

Una guerra terribile e sanguinosa, unica forse nelle storie, scoppia fra due grandi Nazioni; l'entusiasmo italiano per l'acquisto di Roma giunge quasi al delirio; in questa condizione di cose che doveva fare il Governo? Doveva resistere, e combattere il voto supremo del paese? Se ciò avesse fatto, il Governo avrebbe suscitato una grande agitazione e sarebbe caduto sotto il peso della riprovazione generale.

Chi non riconosce in questo stato di cose la suprema necessità di sciogliere il nodo della questione romana?

Nò si dica che fu violata la Convenzione di settembre; perocchè, come risulta dal Libro Verde, il Governo Francese non fece opposizione di sorta, anzi si congratulò col Governo Italiano che si era liberato da un

grande impaccio, ed aveva finalmente dato compimento all'unità nazionale.

A respingere il Plebiscito, si è ricorso persino al trattato di Vienna, a quella vecchia pergamena fatta a brani dalla Russia, dall'Italia, dalla Germania, dalla Francia, e di più cui non rimane che la infelice memoria! Dico infelice memoria, dappoichè con quel trattato si fabbricarono le catene de' popoli, che dopo tanto sangue e tanti dolori furono spezzate per sempre. (*Sensazione.*)

Ma, si dice: il Papa non può essere libero nell'esercizio delle sue funzioni allorquando non ha il potere temporale.

Signori, non v'è cosa così smentita dai fatti, non v'è cosa così contraria alla verità. I Papi sono stati quelli, i quali strenuamente sostennero la separazione del potere temporale e del potere spirituale: per mezzo di questa savia separazione, i Papi nel medio evo fecero cose stupende a favore dell'umanità, e mitigarono la ferocia delle orde settentrionali che si scatenarono sopra l'Italia.

Ma le cose andarono a male quando essi, abbandonando quella savia separazione, aspirarono al dominio temporale. Allora si fecero Dio d'oro e d'argento, allora fu smarrita la purità della fede evangelica. L'ambizione del temporale li fece amareggiare con lo straniero, il quale per molti secoli ha calpestato la nostra Patria.

Signori, uno dei teologi e dei predicatori cattolici più potenti che abbia la Francia, il Padre Giacinto, dopo di aver deplorato la guerra tra la Francia e la Prussia, parlando delle diverse religioni, pronunziò queste memorabili parole:

« È già qualcosa che per la guerra attuale si sia compiuta l'unità e la libertà d'Italia, che fu tenuta così schiava dalla Francia, per un malinteso interesse. È già qualcosa vedere nel compimento dell'Italia il principio della rigenerazione della mia Chiesa, della Chiesa di Roma. Se questa guerra ci libera anche dai mali nostri, ringrazio Iddio, poichè non ci ha altro rimedio, di una guerra che ci ridona la nostra antica purezza. »

E come non immaginare, o Signori, che la confusione dei due reggimenti, ossia del temporale e dello spirituale, la cura ad un tempo dello spirito e della materia non aduggi la religione? Come non immaginare che le condizioni sempre mutabili della vita pratica non turbino il libero esercizio, la libertà e la indipendenza del potere spirituale? Per mantenere il potere temporale, il Pontefice ricorreva agl'interventi, che riempivano la povera Italia di terrore e di sangue. Per l'amore del dominio temporale, il Vicario di Cristo era costretto a rinnegare il suo divino Maestro, il quale aborrisce dalla forza e dalla violenza ed impediva a Pietro di adoperare la spada per difenderlo contro gli sgherri che lo assalivano.

Signori, io benedico il Cielo che il Governo Italiano abbia avuto il coraggio di abbattere il potere tem-

porale del Papa. Il potere temporale doveva cadere, era impossibile che non cadesse; la sua vita era precaria, paralitica ed impotente: da un giorno all'altro doveva sparire. Invece di cadere sotto i colpi di un governo libero, di un governo civile che vuole accordare le più grandi libertà alla Chiesa, sarebbe caduto sotto i colpi di una rivoluzione violenta.

Doveva l'Italia rinnegare il diritto nazionale per sostenere un potere impossibile? Doveva l'Italia soffrire che nel centro della Penisola si accampassero eserciti stranieri? Che la sua libertà e la sua indipendenza fossero sempre minacciate? Quale Potenza soffrirebbe che nel suo seno stanziassero mercenari stranieri? Nessuna; eppure il Governo Italiano per lo spazio di dieci anni ebbe la pazienza di Giobbe, soffersse quanto si poteva soffrire, poichè una dura necessità ve lo costringeva.

D'altra parte il Governo Pontificio, Signori, era un pericolo continuo per la Nazione.

Che cosa era lo Stato Pontificio? Era il rifugio di tutti i malfattori d'Italia, il rifugio di tutti i refrattari della leva, il rifugio dei briganti. Dove si rifugiava Chiavone? Nello Stato Pontificio. Dove Pilone, ultimamente ucciso? Nello Stato Pontificio. Dove i fratelli La Gala? Nello Stato Pontificio. Dove il famigerato Crocco? Nello Stato Pontificio; e con essi una miriade di briganti e di assassini. Ma che forse vi si rifuggivano clandestinamente? No; erano protetti dal Governo Pontificio; e voi sapete che i fratelli La Gala ebbero un passaporto; un passaporto ebbe Crocco: i fratelli La Gala, che furono arrestati a Genova, nel passaporto pontificio erano designati come industriali!

Ma la cosa più dolorosa è quanto sto per narrarvi. I nostri bravi soldati, esempio ammirabile di abnegazione, nel perseguire i briganti dovevano arrestarsi sul confine pontificio.

I briganti, perseguiti dalla truppa, entravano nello Stato Pontificio che era il loro quartiere generale.

Quivi si riordinavano, si rinvigorivano, si rinforzavano, e quindi con novello vigore assalivano le attigue provincie italiane; ed i poveri nostri soldati con grave disagio dovevano da capo combatterli e ricacciarli nello Stato Pontificio.

Quanti refrattari, quanti delinquenti il Governo Italiano non ha dovuto arrestare dopo l'occupazione di Roma?

I Romani trattati come paria, emigravano in grandissimo numero nel territorio italiano, fuggivano un Governo che negava tutte le libertà, e sostituiva il Sillabo ai diritti dell'uomo!

Ora, domando io, un Governo simile poteva durare?

Un Governo che doveva mantenersi per mezzo dell'elemosina, un Governo che doveva continuamente metter fuori carte clandestine per poter sopperire al disavanzo, un Governo che veniva sorretto da orde di avventurieri stranieri, (*Benel!*) raggranellati in tutte le parti del mondo, questo Governo era possibile?

Eppure il Governo italiano quante umiliazioni non ha dovuto soffrire da parte del Governo pontificio! Tutte le Potenze d'Europa ci hanno riconosciuto, Vittorio Emanuele Re d'Italia e il Regno d'Italia sono riconosciuti da tutto il mondo. Quel Governo, non ci ha mai riconosciuti!! (*Bene!*)

Il Re d'Italia ed il Regno d'Italia non esistevano pel Governo Pontificio. Quando nelle Encicliche, con cui ci lanciava una pioggia di maledizioni, esso era costretto di nominare il Re e il Regno d'Italia, Vittorio Emanuele non si nomava già Re d'Italia, che dico? non si nomava neppure Re di Piemonte o di Sardegna, ma Re subalpino!!!... che sta sotto le Alpi! (*ilarità generale.*)

Il Nostro gloriosissimo Re Vittorio Emanuele non era nominato da quel Governo che Re subalpino, e non era nominato che per farlo segno di maledizioni! (*Bene! bene!*)

Che più? Passando per quel territorio, nel centro della nostra Italia, eravamo soggetti ad umiliazioni, a persecuzioni!

I Deputati del Regno talora si respingevano dopo noiose visite ed inquisizioni.

E questo non è tutto. La nostra bandiera, la nostra gloriosa bandiera, che è rispettata in tutti i mari, la nostra bandiera, cosa oscena! era costretta ad abbassarsi dinanzi alle Autorità di quel Governo! Non entravano nel porto di Civitavecchia i legni italiani che con la bandiera abbassata!

Non erano questi insulti altrettanti casi di guerra? (*Bene!*)

Ma il Governo italiano non poteva far nulla, perchè il Governo pontificio era molto debole, e una Nazione molto forte lo proteggeva. (*Bene! Applausi dalle gal-lerie.*)

Presidente. Prego fare silenzio.

Senatore Conforti, Relatore. Ma quando l'occasione si è presentata, io, che poi non sono sviscerato amico del presente Ministero, dico che esso ha operato in conformità del diritto nazionale.

Ma si dice: Il potere temporale senza dubbio si troverà in conflitto col potere spirituale. — Signori, queste questioni non si possono decidere *a priori*.

Gioberti diceva che queste questioni si risolvono colla pratica. Alcuni hanno creduto impossibile che reggesse una Costituzione quale è la nostra, e quali sono le Costituzioni del Continente, perchè contengono *pesi e contrappesi*; ma nella pratica, quantunque la Costituzione sia fondata sulla divisione dei poteri, essa procede per bene.

Ora, perchè volete voi che il Governo del Re non possa esistere nel medesimo Stato, anzi nella stessa città col governo spirituale del Papa?

Certamente non possono esistere insieme quando una delle parti sia di mala fede; ma quando vi sia lealtà d'ambe le parti io credo che i due poteri senza collisione possano adempiere l'ufficio loro.

Il potere temporale ed il potere spirituale, l'uno appartenente al Re e l'altro al Papa, sono due sfere diverse, percorrono diverse vie, sono due linee parallele che non possono incontrarsi. Quando si accordi alla Chiesa piena libertà ed indipendenza per ciò che si riferisce alla religione, la linea di separazione tra le due potestà esiste, la loro convivenza è possibile.

Essa poi diviene inevitabile, quando la Curia Romana avrà smessa ogni speranza di riacquistare il dominio temporale.

Alcuni onorevoli Senatori hanno sostanzialmente impugnato il Plebiscito e altri onorevoli Senatori più abili hanno opposto la questione sospensiva. Gli uni lo respingono compiutamente: gli altri ne fanno dipendere l'accettazione dalle guarentigie che saranno deliberate a favore del Pontefice.

Ora, o Signori, non è possibile che il Senato accetti la proposta sospensiva del Plebiscito. I Plebisciti sono il fondamento del nostro diritto pubblico, mercè i Plebisciti si è fatta l'Italia, questa Italia ch'era da molti secoli divisa, suddivisa, e tiranneggiata dai despoti.

Col progetto di legge delle guarentigie, il Ministero ha abbandonato tutto il bagaglio dei *placet*, degli *exequatur*, delle investiture, per cui tanti conflitti sorsero tra l'Impero e la Chiesa. Insomma il Governo, abolendo il potere temporale, concede alla Chiesa la più ampia libertà.

Con la questione sospensiva si manifesta il dubbio che l'altro Ramo del Parlamento voglia respingere le guarentigie già stabilite col Decreto Reale. Questa a me sembra una politica di diffidenza la quale non è degna del Senato. Come! noi abbiamo accettato con plauso e senza veruna opposizione i Plebisciti delle varie regioni d'Italia, ed ora esitiamo ad accettare senza più il Plebiscito Romano che è il Plebiscito principe, il Plebiscito che compie la unità della patria italiana? Dubitiamo di accettare il Plebiscito Romano a cui fecero plauso le popolazioni, i municipii, le Deputazioni delle provincie, le associazioni popolari, gli Istituti, gli Italiani tutti, disseminati sulla superficie del globo? Ah! no, il Senato nol farà! il Senato che in tutte le occasioni ha manifestato il più ardente voto che Roma si riunisse all'Italia, il Senato che rispose al *jamaie* del Ministro Rouher con quel mirabile ordine del giorno che venne presentato dall'attuale onorevole nostro presidente, allora semplice Senatore!!!

Il plebiscito votato dai Romani con tanto slancio, solennemente accettato dal Re, festeggiato da questa nobile città con tanta esultanza, riceverebbe dal Senato una così fredda accoglienza?

Io lo dico per l'onore del Senato: accettiamo questo plebiscito senza riserve, senza condizioni; è nostro dovere di farlo. Non accettandolo, quale politica sarebbe la nostra? Sarebbe la politica della diffidenza verso l'altro Ramo del Parlamento.

Questa politica di diffidenza a me sembra per lo

meno inopportuna, perocchè nelle più gravi circostanze il Parlamento ha sempre corrisposto ai bisogni ed alle esigenze del paese. D'altra parte, il più piccolo dubbio che non sieno votate le guarentigie dall'altro Ramo del Parlamento si dilegua quando si pensi che il Comitato privato della Camera fece plauso al progetto delle guarentigie; quando si pensi che dalla Giunta fu nominato il Relatore nella persona dell'onorevole Bonghi, di cui tutti conoscono la dottrina e la larghezza delle idee intorno alla libertà della Chiesa. Stando le cose in questi termini, io pregherei il Senato di respingere la questione sospensiva; anzi mi permetto di pregare gli onorevoli Menabrea e Digny, de' quali è conosciuto il senno politico, di ritirarla.

Per queste ragioni, o Signori, non solo io voto il Plebiscito romano, ma lo voto con entusiasmo, perchè riguardo questo Plebiscito come il coronamento dell'edifizio nazionale.

(Applausi vivi e prolungati.)

Presidente. Ha la parola il Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Nella precedente seduta io aveva fatto la proposta di sospendere l'attuale progetto di legge per rimandarne la discussione degli articoli al momento in cui sarebbe conosciuto lo schema di legge relativo alle guarentigie che verranno adottate riguardo al Sommo Pontefice.

Io fui indotto a fare questa proposta dalle dubbiezze che lasciava nell'animo mio la legge la quale fu approvata dalla Camera Elettiva, nella quale havvi l'articolo 2, che, secondo l'intima convinzione mia, toglie ogni efficacia a quelle disposizioni che saviamente il Ministero aveva introdotte nel R. Decreto che ora si tratta di convertire in legge.

Io ho fatto la distinzione tra il territorio pontificio, relativamente al quale non può esservi discussione relativamente cioè all'annessione del territorio pontificio al Regno d'Italia che ha per conseguenza l'abolizione del potere temporale, e la città di Roma, la quale certamente vuole essere considerata sotto un altro punto di vista.

Senza rientrare negli argomenti che ho ieri lungamente svolti, io dirò che io sono nel convincimento che nulla di stabile potrà farsi in Roma e per Roma, finchè le guarentigie del Pontefice non sieno solidamente consacrate ed accolte dalle popolazioni cattoliche; è per questo motivo, Signori, che in una quistione di tanto momento in cui può essere compromesso non dirò il Senato, ma il paese intero, io credeva che prima di procedere alla votazione di questa legge fosse indispensabile di ben ponderare quali fossero queste guarentigie.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha spiegato giusta il suo modo di vedere quell'art. 2 votato dalla Camera dei Deputati.

Certamente io non metto in dubbio la sincerità delle intenzioni che si ebbero nel votare quest'articolo; ma il fatto sta che quest'articolo, come è redatto, come

può essere interpretato, contiene l'abolizione, la soppressione, per meglio dire, di quelle guarentigie che erano formolate nel Decreto Reale. Ora, queste conseguenze furono svolte con molto maggior eloquenza, ed autorità di quello che io possa fare, dall'onorevole nostro Collega il Senatore Poggi, il quale, pratico delle cose legali, dimostrò che quest'articolo, quale è redatto, può dar luogo ad interpretazioni le quali avrebbero per risultato di cancellare completamente quelle guarentigie che il Ministero aveva creduto inseparabili dal Plebiscito. Quantunque la mia proposta di sospensione sia stata appoggiata da voci autorevoli, tuttavia non intendo insistere, e invece mi accosto a quella che venne fatta dall'onorevole Senatore Poggi, che in sostanza ha lo stesso scopo della mia, quello cioè di stabilire innanzi tutto in modo indiscutibile le condizioni fondamentali fatte al Papa.

Come già dissi ieri, io voterò l'art. 1. della legge, che è l'articolo presentato primieramente dal Ministero, ma io voterò contro l'art. 2, perchè distrugge le disposizioni del Decreto Reale relative al Pontefice.

Presidente. La discussione generale essendo chiusa, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

« È data forza di legge al Regio Decreto 9 ottobre 1870, N. 5903, col quale fu dichiarato che Roma e le Province Romane fanno parte integrante del Regno d'Italia. »

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti quest'articolo. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Presidente. Do lettura dell'articolo 2°.

« Art. 2. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 saranno particolarmente determinate con apposita legge. »

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Il Senato ha colla votazione dell'art. 1. dimostrato come al suo senno giuridico sia eminentemente unito il senno politico: però sull'art. 2. è surta da tre onorevoli Senatori una obiezione in quanto alla sua portata, poichè si crede che venissero con quell'articolo aggiunto dalla Camera dei Deputati, ed accettato dal Ministero, distrutti quei principii, quelle garanzie che il Governo aveva accennato nel Decreto del 9 ottobre come i mezzi coi quali intendeva, cessato il potere temporale, assicurare l'indipendenza del Sommo Pontefice, la libertà dell'esercizio del potere spirituale della Santa Sede.

L'onorevole Poggi, che si è reso eloquente propugnatore di questa tesi, vi diceva: « Non voglio esaminarla dal lato giuridico in quanto che molto si può dire quando si tratta di sostenere una tesi come legali, e in conseguenza andremmo troppo per le lunghe. Voglio esaminarla soltanto dal lato politico, e dichiaro che respingo quell'articolo, perchè ho diffidenza che con quest'articolo non si voglia far altro se non se negare quelle garanzie che si promettono perchè poi non

si verrà a conclusione della legge a cui rimanda l'articolo secondo. »

Credo nondimeno, o Signori, perchè il Senato avvenga ad una matura votazione dell'articolo secondo, che sia necessario determinare quale sia veramente la sua portata; perchè se il pericolo a cui accennavano gli oppositori non esiste, voi comprendete che in tal caso non sarebbe giustificata la reiezione dell'articolo, e aggiungerò non sarebbe giustificata in confronto alle gravissime difficoltà che dal rigetto possono per avventura derivare.

Quale era, o Signori, lo stato delle cose quando dalla Giunta della Camera si propose l'articolo secondo in discussione?

Sui due articoli 2 e 3 del Decreto 9 ottobre vi erano coloro i quali da una parte opponevano che in quella formola si contenesse qualche cosa di vago che avrebbe potuto accennare a conservazione, o in tutto o in parte del potere temporale, se non in tutto il territorio, in quanto a Roma o ad una parte di essa.

A questa accusa che veniva da coloro i quali volevano trovare ostacoli al concetto del Ministero e alla sincerità di opinioni e di giudizi sulla questione romana, dava corpo e faceva riscontro quella degli oppositori in altro senso, cioè che l'annessione della città di Roma, dovea essere regolata con condizioni speciali appunto per la necessità di una sovranità nel Sommo Pontefice.

Secondo si legge nella Relazione della Giunta della Camera alcuni suoi membri volevano escludere dall'accettazione del Plebiscito il 2° ed il 3° articolo ritenendo che il Plebiscito doveva essere semplice, e perchè i due articoli ammettevano dei principii le cui conseguenze erano indeterminate e potevano portare a risultati non voluti dallo stesso Governo e non prevedibili.

La maggioranza al contrario riteneva le dichiarazioni esplicite del Ministero che gli articoli 2 e 3 del Decreto 9 ottobre, mentre proclamano i principii che devono costituire e costituiscono le guarentigie che si devono dare per la indipendenza del Sommo Pontefice, ed il libero esercizio del potere spirituale, non devono spingere alla continuazione del potere temporale, nè a quelle conseguenze a cui l'opposizione accennava per fare respingere gli articoli stessi, ed in prova di questo si invocava il progetto di legge sulle guarentigie già presentato. A scanso di equivoci, quindi, la Giunta propose, ed il Ministero accettava l'art. 2 del progetto di legge per il quale si stabilisce che le disposizioni degli articoli 2 e 3 del Decreto 9 ottobre, che si converte in legge, saranno particolarmente determinate con apposita legge, e, come dice la Relazione, perchè fosse dichiarato che i principii sanciti nei detti articoli saranno espliciti nei loro particolari in altra legge.

L'onorevole Senatore Poggi concede che cotesto articolo nulla toglie all'art. 3 del Decreto, che a suo

dire era per se stesso innocuo, in quanto che non faceva se non se rimettere alla legge la determinazione delle guarentigie.

Ma io credo che questa proposizione dell'onorevole Poggi non sia divisa certamente nè dal Senato nè da coloro i quali sostengono che in questo articolo 3 vi è proclamazione di principii, nè l'accetta il Ministero, perchè il Ministero ritiene che nell'articolo 3, come è stato scritto, vi è la dichiarazione, l'obbligo assunto di doversi dare delle guarentigie sufficienti, capaci di assicurare l'indipendenza e la libertà del Sommo Pontefice.

(Voci. No, no!)

Senatore Farina. Anzi sì, sì!

Ministro Guardasigilli. Signori! Sento dire no. Ma se fosse vero questo no, che sorge per la prima volta in quest'Aula, allora comprendete benissimo che tutto quello che fu detto sulla importanza di questo articolo 3° sarebbe cosa vana, nè saprei comprendere il perchè della lunga animata discussione che da tre giorni si è fatta sulle guarentigie promesse coll'articolo medesimo; io credo invece che con buona ragione si è data tanta importanza all'art. 3° del Decreto, perchè, lo replico, nel concetto del Governo, nel concetto della Camera, nel concetto vostro avete trovato che nell'art 3° malgrado la rimessione ad una legge, vi è la proclamazione di un principio le di cui conseguenze devono essere esplicitate in una legge per essere determinate. Come risulta altresì dalla Relazione suddetta, e dalla stessa lettera dell'art. 2 del progetto di legge, si volle fare per l'art. 2 del Decreto ciò che nello stesso Decreto e nell'art. 3 si era fatto per le guarentigie.

Non si poteva sconoscere che se è preciso e determinato il significato delle parole dignità ed inviolabilità, non si può dire lo stesso sulle parole prerogative personali di Sovrano, in modo da potersi applicare senza esitanza a tutte le possibili eventualità.

Parlando a Voi, eminenti giureconsulti, uomini politici, uomini di Stato, basta il ricordare quanto vi sia d'incerto sulla estensione di queste prerogative, specialmente nei rapporti del dritto internazionale.

E questo stesso era riconosciuto dal Governo del Re, quando nel presentarvi la Legge sulle guarentigie, ritenendo sempre fermo il principio che nella persona del Sommo Pontefice si dovevano ritenere conservate, e rispettare le prerogative personali della sovranità, passava a dichiararlo e precisarlo con espresse disposizioni. Anzi lo riteneva una necessità per meglio assicurarne la applicazione, ed evitare il pericolo che sotto forma d'interpretazione a cui potrebbe spingere la generalità delle parole, si potesse in alcun caso distrurre, o dare troppo, e al di là di quello che sarebbe stato conveniente e conforme agli interessi ai quali s'intende provvedere, e alle intenzioni del Potere legislativo.

Difatti nella Legge sulle guarentigie voi trovate che

nel 1° articolo si dice: « La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.

» Al Sommo Pontefice sono dovuti in tutto il Regno gli onori sovrani, e gli sono mantenute le prerogative onorifiche riconosciutegli dai sovrani cattolici.

Poi seguono le disposizioni per la immunità dei suoi palazzi, e sono una conseguenza della prerogativa della sovranità che si riconosce nella persona del Sommo Pontefice: così anche le guarentigie diplomatiche attribuite ai suoi nunzi ed ai rappresentanti delle potenze estere presso di Lui.

AmMESSO così nell'interesse dell'Italia e della cosa pubblica che ciò che si dà sia sanzionato per legge, onde evitare arbitrii o in un senso o in un altro, nessuna difficoltà si poteva opporre a che anche nella legge stessa colla quale si sanziona il principio della inviolabilità e delle prerogative della sovranità nella persona del Sommo Pontefice, si dichiarasse che le conseguenze di questo principio sieno anche determinate e specificate per legge.

Ecco qual è, o Signori, la portata semplice e giuridica dell'art. 2°, che il Ministero accettava e che presenta alla Vostra deliberazione non già per averlo subito, ma perchè riconosca che era un'utile aggiunta nell'interesse stesso delle promesse guarentigie.

Ora, se il Senato, facendo, per dir così, eco alle parole dell'onorevole Poggi, trovava che non era necessario nè conveniente di arrestarsi alla proposta sospensiva, cioè di attendere che fossero prima conosciute e determinate queste guarentigie per passare alla accettazione del Plebiscito, non ostante che nell'art. 3° del Decreto già votato si rimetteva ad una legge speciale, e così votava perchè nell'articolo 3° vi è l'obbligo delle guarentigie e lo scopo cui devono tendere, non mi sembra che vi sia ragione per dare un effetto diverso all'art. 2° in discussione nel rapporto dell'art. 2° del Decreto, e respingerlo poichè, giova ripeterlo, come ieri vi accennava l'onorevole Presidente del Consiglio, non si intende coll'art. 2 della legge derogare per nulla a quella dichiarazione e riconoscenza di inviolabilità e di prerogative di Sovrano che è scritta nell'art. 2 del Decreto già votato. Io vi confesso, o Signori, che avrei desiderato che il dubbio sulla portata dell'art. 2 non fosse mosso in Senato, e che si fosse ritenuto invece, com'è certo, il senso datovi dalla Giunta nella Relazione e dalla Camera che alla quasi unanimità votava la legge dopo il discorso del mio collega degli affari esteri, questo cioè che i principii dichiarati negli articoli 2 e 3 del Decreto, restano fuori controversia, e che la legge, cui l'articolo in esame si rimette, non deve fare che esplicarli nei particolari.

Io vi dissi avrei desiderato che non si fosse mosso alcun dubbio, perchè, o Signori, da tutto ciò che si è detto, resta soltanto, secondo accennava l'onorevole Senatore Poggi, il sospetto, il dubbio, la diffidenza

che nella legge che si dovrà fare voi poteste negare ciò che oggi proclamate.

L'onorevole Presidente del Consiglio vi ha già accennato come questa diffidenza non ha fondamento e non si può comprendere mentre si dimostra fiducia nel Governo.

L'articolo di cui si discute è stato accettato dal Governo perchè esso ha ritenuto di poterlo accettare in quanto che non si faceva alcun torto alla proclamazione del principio stesso. Ma, o Signori, mentre che voi dichiarate di aver fiducia nella lealtà del Governo, mentre che voi dichiarate di aver fiducia nella lealtà del Paese, o per dir meglio voi constatate un gran fatto, quello cioè che il Paese nella sua grandissima maggioranza è compreso della necessità di dover dare queste guarentigie perchè si acquieti quell'agitazione che a lungo andare ci potrebbe condurre a dei disturbi e a delle difficoltà per l'Italia, io non comprendo, o Signori, di che allora si può diffidare. Se in un Governo costituzionale un Ministero non è nè può essere che il rappresentante della maggioranza del paese, non può esistere se non quando è forte dell'appoggio dell'opinione del Paese, e spero siate sicuri che il Ministero, se dubitasse di non avere questa fiducia, si dimetterebbe, dovete essere certi che quando il Ministero ha proclamato che ritiene necessarie queste guarentigie, che ha proclamato quali siano i suoi principii per attuarle, che questo programma è stato approvato quasi con un nuovo Plebiscito di tutta l'Italia, che il Decreto nel quale sono dichiarati i principii medesimi è approvato alla quasi unanimità dalla Camera Elettiva, non mi sembra ragionevole la diffidenza che alcuno vi possa mancare.

Non diffidate o Signori, non dimostrate della sfiducia, la quale si potrebbe (non avrei osato dirlo, ma fu detto da un onorevole vostro collega), si potrebbe anche rimbalzare in altro senso; siamo tutti fidenti nel senno e più che nel senno, nell'interesse d'Italia per essere certi che le guarentigie che saranno formolate nella legge saranno quali debbono essere, corrispondenti ai bisogni dell'Italia e del cattolicesimo. Ma seguendo questa triste via, (perdonate la frase di triste, perchè quella via la vedo pericolosa) questa triste via della diffidenza, dove porterebbe la vostra reiezione? Si potrebbe dire che la reiezione non sarebbe che una sospensiva mascherata; ma ho troppa fiducia nella vostra lealtà, e tutti dobbiamo render giustizia all'onestà delle vostre convinzioni per escludere anche il sospetto che si volesse ricorrere ad un mezzo indiretto per la sospensione. Ma io temo, o Signori, che la reiezione importerebbe anche senza volerlo, la sospensione dell'accettazione del Plebiscito almeno pel corso della Sessione.

Signori, non c'illudiamo: il giorno in cui rigettereste l'art. 2 come un segno di sfiducia verso la Rappresentanza elettiva del paese, questa, o Signori, potrebbe tenervi forte, tenervi fermo, persistere nell'articolo 2°, non ammettere il vostro rigetto; e in questo

caso cosa può fare il Governo? Nel mentre voi ritenete la necessità, l'urgenza di votare il Plebiscito, voi andrete incontro ad uno stato di cose il quale di certo io credo non potrebbe ammettersi. (*Rumori.*)

Signori, io non intendo con ciò di fare alcuna pressione per la quale quasi vorreste e potreste essere spinti a votare contro il vostro sentire: io ritengo che siate e dobbiate essere perfettamente liberi, come ritengo che vorrete anche rispettare, come l'avete sempre rispettata, la libertà degli altri.

Io ho voluto soltanto accennarvi che poichè l'articolo 2° non porta a quelle conseguenze le quali si annunciavano per farlo rigettare; se il rigetto dell'articolo medesimo potesse essere attribuito soltanto ad una specie di diffidenza che io non credo affatto meritata, credeva di potervi pregare che in tale ipotesi non abbiate da fare questo rigetto, e poichè il Ministero dichiarava francamente e recisamente che egli riteneva doversi mantenere l'articolo secondo nel senso che era stato votato, cioè che, fermi restando i principii ed i diritti proclamati negli articoli 2° e 3° del Decreto 9 ottobre, la legge da farsi li avrebbe espliciti nei particolari, ripeto ancora una volta che io non intendo menomamente di imporre un limite ai vostri poteri, di aggiungere o modificare un progetto di legge ma invocava che avreste seguito la stessa saggezza politica colla quale voi avete respinto la sospensione, perchè mi sembrava che gli effetti avrebbero potuto essere del pari dannosi e forse più della sospensione medesima.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Debbo rammentare che i voti del Senato sono stati e saranno sempre dettati dal più puro ed indipendente patriottismo. (*Vivi segni d'adesione.*)

Rileggo ora l'articolo 2° così concepito.

« Le disposizioni degli articoli 2 e 3 saranno particolarmente determinate con apposita legge. »

Ha la parola il Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Mi dispiace davvero che l'onorevole Guardasigilli abbia creduto che colla mia opposizione all'art. 2° io avessi inteso di esternare un sentimento di diffidenza personale verso di lui medesimo e verso il gabinetto. Questa non è stata nè poteva essere la mia intenzione, perchè nel proporre il rigetto di quell'articolo, innanzi tutto io non facevo altro che invitare il Senato a ritornare al progetto ministeriale. Pareami quindi ben difficile che nell'emettere questo voto potessi essere creduto ostile al Ministero, il quale aveva presentato quel progetto da me preferito alla Camera Elettiva. E ben s'intende che il Ministero, il quale ha dovuto accettare una modificazione al suo progetto, dall'altro Ramo del Parlamento, deve sostenerla in Senato; ma non potrà mai adontarsi se in questo Ramo del Parlamento altri preferisca di ritornare alla sua primitiva proposta, eliminando la fatta modificazione.

Duole quindi a me di sentire quasi fare una questione di gabinetto....

Voci. No, no.

Senatore Poggi... per una cosa la quale tutti i giorni è nella impossibilità di avverarsi in seguito alle discussioni che hanno luogo nei due Rami del Parlamento.

Che se io ho parlato di diffidenza, non ho inteso riferirmi al presente Ministero, ma ho parlato della diffidenza dirimpetto agli avvenimenti possibili che possono occorrere nel discutere una legge che noi ancora ufficialmente non conosciamo, e che si trova presso la Camera dei Deputati.

L'onorevole Guardasigilli vorrà fare anche un'altra considerazione: io ammetto tutta la lealtà del presente Ministero e tutta la sua fermezza nell'insistere perchè le guarentigie siano votate in quella pienezza che meglio si possa desiderare, e che anche vi sia compresa senza restrizioni quella contenuta nell'art. 2° del Decreto Reale; ammetto eziandio che ne possa fare, come suol dirsi, una questione di Gabinetto. Ma questo che significa? Se l'altro Ramo del Parlamento nel discutere la legge delle guarentigie volesse ritornare su di una cosa, sulla quale avesse inteso di riservarsi piena libertà di discussione, una crisi ministeriale non toglierebbe che l'inconveniente si verificasse, e che il Decreto Reale, (non convertito oggi pienamente e incondizionatamente in legge) potesse essere menomato.

Se non provvedesse ora a toglier via ogni riserva, ed a statuire definitivamente, non troverebbe rimedio alla sua cieca fiducia in un cambiamento di Ministero.

E allora il Senato che guarentigia avrebbe? Non l'avrebbe, e non la potrebbe trovare se non nel giorno in cui gli venisse presentato un progetto di legge in cui vi fosse inserito un articolo che già si trova nel Decreto Reale e modificato.

Comprende dunque l'onorevole Guardasigilli che qui non vi può essere questione di diffidenza verso il Ministero; il Senato si deve preoccupare della sorte possibile delle guarentigie, e se sino da questo momento ne sancirà una già attuata dal Ministero stesso, come la base fondamentale di tutte le altre, farà un passo notevole per cominciare a definire la grande questione romana, valè a dire le nuove relazioni tra il Papato e il Regno d'Italia.

In questa occasione appunto il Senato, Corpo essenzialmente conservatore, deve procedere colla più gran calma, colla più gran ponderatezza, e guardare con occhio vigile e scrupoloso tutte le proposte che si fanno, perchè appunto l'influsso dei due Corpi sta in questo che l'uno modera la votazione dell'altro. Il Senato è più tranquillo ne' suoi provvedimenti, ed è quello che può moderare le impazienze o le male intelligenze che possano sorgere dalle votazioni fatte nell'altro Ramo del Parlamento, massime quando si tratta della risoluzione di una delle più gravi questioni che siasi presentata innanzi ad un Parlamento nazionale.

Se si intendesse di interdire questa parte al Senato, io non saprei in quale altra occasione esso potrebbe con

più autorità, e direi, con più maturità che viene se non altro dalla età, emettere un voto saggio e tranquillo per l'effetto che si sanzionino nel modo più conveniente quei provvedimenti legislativi che tanto ci stanno a cuore, perchè cominci quell'era, che comincerà tardi, ma pur comincerà, della conciliazione tra l'autorità religiosa e l'autorità civile dello Stato.

Ma se è vero, come l'onorevole Guardasigilli sostiene, che quel che vogliamo noi, lo vuole anco l'altro Ramo del Parlamento, in una parola lo vogliamo tutti, siamo tutti d'accordo, non deve far carico a me se propongo la soppressione dell'articolo aggiunto, perchè riferendosi tutti al Decreto Reale ogni ombra di disparere, e di dubbio su possibili futuri cangiamenti è delegata all'istante.

Se tutti siamo d'accordo, io ritengo che l'altro Ramo del Parlamento non ne farà una questione d'amor proprio, e se egli è deciso a realmente volere quel che l'articolo secondo del Decreto Reale stabilisce rispetto alla dignità del sommo Pontefice, egli si acquieterà ai nostri giusti scrupoli, e riconoscerà che in questo proposito val meglio fare una votazione libera e scevra di ogni riserva, che aprir la via a nuove e pericolose discussioni in una legge successiva.

Io torno a ripetere che se nell'articolo aggiunto non si facesse parola dell'articolo 2 del Decreto Reale io non mi sarei neppure alzato a farvi opposizione. Se dicesse per esempio: le disposizioni dell'articolo 3 saranno particolarmente determinate con apposita legge; potrei riflettere che è inutile perchè l'articolo 3 del Decreto Reale diceva lo stesso; ma perchè vi è stato inserito anche l'articolo 2, il quale non ha bisogno di esplicazioni, io ho ragione di temere che l'aggiunta non solo sia inutile, ma pericolosa.

Si dirà:

Vi si potranno fare dell'aggiunte, si potranno fare delle accessorie disposizioni eccezionali; ma per queste non vi è bisogno di riserve. Ampliare è permesso anco senza riserve; variare no. Ecco perchè, diffidando dell'aggiunta, ne propongo al Senato la soppressione. E il diffidare non è disdetto ad uomo politico, perchè il regime costituzionale si sostiene con l'equilibrio di poteri che si vigilano e si controbilanciano a vicenda, è il sistema delle guarentigie per eccellenza; e là dove si parla di guarentigie si presuppone di necessità la diffidenza.

Ed ora mi si permetta di rivolgere anche una parola al signor Senatore Conforti, egli ci incitava a confidare nel senno e nel patriottismo dell'altro Ramo del Parlamento. E quando il Senato ne ha mai dubitato? Ma non ne segue da ciò che egli debba condursi come un corpo morto, accettare ciecamente quel che viene di là, e rinunciare a far uso della propria intelligenza e dei propri lumi. I grandi Corpi politici dello Stato son due, noi facciamo il nostro dovere, l'altro Ramo del Parlamento farà il suo.

Il Senatore Conforti diceva altresì che è nominata la

Commissione parlamentare che dovrà fare la relazione del progetto di legge per le guarentigie del Pontefice e che ha scelto a suo relatore l'onorevole Bonghi. Ciò non ha nulla che fare con la questione presente; ad ogni modo, perchè egli ci ha condotto su questo terreno, mi permetta dirgli che ho letto un bellissimo articolo dell'onorevole Bonghi stampato nella *Nuova Antologia* e che ha per titolo: *Le Chiese libere*, ma in esso mi è parso di scorgere ch'egli non sia troppo partigiano di questa sovranità personale del Pontefice, egli non la crede necessaria.

Torno dunque a concludere che il concetto più giusto, più scevro di ambagi, più logico e più conveniente, sia quello di stare al Decreto Reale. Non deve nascere nell'animo di nessuno neppure il menomo dubbio che al momento in cui si approva il Plebiscito, si possano sanzionare le principali e nuove guarentigie che l'Italia intende dare al Pontefice. Votata così da noi la legge col ripristinamento del progetto ministeriale, la Camera lo potrebbe riprendere in esame fra pochi giorni, giacchè la proroga fino al giorno quindici non è che una proroga volontaria, la quale può cessare tostochè lo voglia. In ogni caso non si deve dire che essendo la Camera in proroga, il Senato debba astenersi dal modificare la legge; questo discorso offenderebbe la sua dignità, e non può per questo trattenersi dal prendere quella deliberazione che reputi la migliore.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Signori Senatori.

Io ho fatto plauso alla nuova dichiarazione con cui l'egregio mio amico Generale Menabrea cedendo all'eloquenza efficace del Senatore Conforti, ritirava la proposta sospensiva che egli aveva messo avanti, non dirò sul 2 articolo della legge che stiamo discutendo, ma sopra il complesso della legge stessa, giacchè mirava a sospendere la votazione.

Dico che ho fatto plauso a quella dichiarazione, perchè francamente io confesso che la reputazione dell'onorevole Senatore Menabrea, come uomo politico, credo che abbia assai guadagnato col ritirare quella proposta, come ho la persuasione che avrebbe sofferto, quando l'avesse mantenuta. Io quindi, da buon amico, come da gran tempo sono dell'egregio Generale, sono lietissimo di questo fatto.

Ma d'altra parte debbo dire, che non sono abbastanza soddisfatto, dacchè l'ho veduto aderire ad altra proposta, che in questo momento ha meno opportunità, e forse può avere conseguenze consimili a quella che egli ha nobilmente ritirata.

Io vorrei davvero essere così felice come fu l'egregio Conforti, nel rivolgermi all'amico e Collega oggi, invitandolo a volere acquietare i suoi scrupoli, e recedere dal rifiuto che egli vorrebbe fare, anzi vorrebbe impegnare il Senato a fare, dell'articolo 2.

Dirò anzi tutto che lascio in disparte una certa maniera d'argomenti che non m'è quasi gradita.

Ho inteso dal labbro eloquente dell'egregio Ministro di Grazia e Giustizia dire cosa che certamente io penso non corrisponda alla sua mente, poichè savio e intelligente come è, certamente egli non avrebbe mai potuto, rivolgendosi a questo Corpo eminente, esercitare sopra la sua indipendenza, che è la sua qualità prima, che è la sua vita, che è la sua ragione di essere, esercitare, dico, sopra la sua indipendenza, la menoma pressione. E a questo riguardo l'osservazione fatta dall'ottimo nostro Presidente, credo che abbia ristabilite le cose in quello stato in cui debbono sempre rimanere. Noi possiamo qui, o Signori, ragionare francamente e liberamente delle nostre convinzioni, ma fare appello a pressioni, fare appello a resistenze di qualunque maniera, Signori, non è mai permesso. Noi dobbiamo avere piena fiducia nella libertà di tutti gli elementi che compongono questo gran Corpo del Governo costituzionale, e non rivolgerci mai ad altre influenze quali che sieno.

Metto ugualmente in disparte l'argomento della diffidenza, di cui l'egregio Senatore Poggi pare abbia fatto una base del Governo costituzionale. Io per verità non posso associarmi alla sua idea. Il Governo costituzionale è un Governo di equilibrio fra i diversi Poteri che concordemente debbono tendere ad uno scopo comune, e se il Governo costituzionale togliesse a sua guida la diffidenza, questa macchina che ha funzionato felicemente in molti luoghi e, dobbiamo dirlo con orgoglio, da noi meglio che in altre Nazioni di razza latina, questa macchina, dico, andrebbe rovesciata e perduta il giorno in cui volesse funzionare diversamente. Dunque messa in disparte ogni idea di pressione, poniamo dall'un dei lati la diffidenza, ed esaminiamo francamente se l'art. 2 che la Camera dei Deputati ha creduto opportuno di aggiungere all'approvazione del Decreto del 9 ottobre 1870 implichi veramente quel senso, contenga veramente quegli effetti che è sembrato all'onorevole Poggi di scorgervi.

Come l'onorevole Poggi, mi guarderò bene dal farvi qui una questione giuridica, ve ne farò una molto più semplice, anche più semplice di quella dell'onorevole Poggi, perchè vi farò una questione, che direi di buon senso, e il buon senso, credo sarà accettato in qualunque Corpo deliberante.

Vi prego di esaminare bene il Decreto del 9 ottobre e di metterlo a raffronto colle disposizioni dell'art. 2, del Decreto del 9 ottobre. Come voi avete rilevato dalla lettura che più volte è stata fatta, esso sancisce nel 1° articolo quell'accettazione del Plebiscito che il Senato molto saggiamente e con voto quasi unanime ha or ora accolto.

Il Decreto è ispirato evidentemente da due concetti, di far cessare il potere temporale del Papa da una parte, e dall'altra, di dare salde guarentigie al Capo della religione e della Chiesa. Diffatti questi due articoli gettano le basi generali e direi fondamentali di queste guarentigie che debbono essere date al Papa ed

alla Chiesa; l'articolo 2 riguarda più specialmente ed anche più esclusivamente la persona del Pontefice. Ivi è detto che il Pontefice conserva la dignità, la inviolabilità e tutte le prerogative personali del Sovrano. Si passa quindi all'art. 3, nel quale più appositamente si tratta del Ministero spirituale del Capo della Chiesa cattolica e del Corpo intero della Chiesa. L'articolo è concepito a modo di rinvio ad una legge di cui si determina in maniera abbastanza precisa l'obiettivo. Il Governo non aveva creduto che il 2° articolo avesse bisogno di altra determinazione e che potesse stare da sè.

Nell'altro ramo del Parlamento si è considerato, ed io credo con ragione, che anche quel 2° articolo potesse ricevere ampliamenti, e non essere logico il porre il Parlamento in condizione di non poterlo toccare, e di doverlo accettare anche quando per avventura riconoscesse che quello che è detto nell'articolo stesso, non sia sufficiente a raggiungere lo scopo.

Infatti l'altro ramo del Parlamento ha creduto che non solamente la disposizione dell'art. 3, ma anche la disposizione dell'art. 2 del Decreto Reale dovesse ricevere determinazione da una legge. Ma con questa parola, o Signori, di principii da determinarsi con legge, non si è inteso di menomarne punto le disposizioni. Io per verità non credo che alcuno, il quale voglia fissare conscienziosamente e seriamente la sua attenzione sopra quell'articolo e metterlo a confronto di questa generica disposizione dell'art. 2 della legge che ci sta innanzi, possa dedurne questo concetto: che l'art. 2 del progetto di legge cioè rechi diminuzione, offesa o detrazione all'art. 2 del Decreto Reale.

L'art. 2 della legge lascia l'art. 2 del Decreto Reale nella condizione in cui è, mette soltanto il Parlamento in grado di potervi aggiungere sviluppo, ampliamenti, dichiarazioni e determinazioni, qualora lo riconosca utile. Non voglio entrare per ora in questa gravissima questione: dirò solo qualche parola per chiarire il concetto che parmi siasi avuto nella Camera Elettiva quando si esaminò questo punto. Veramente quando si considera l'art. 2 del Decreto Reale, si vede che vi è alcunchè d'indeterminato e di vago, e mi riservo quando verrà innanzi a noi la legge delle guarentigie pontificie, qualora non sia prevenuto nell'altro ramo del Parlamento, di fare quelle proposte che tendano a dare a quelle disposizioni generiche un concetto più chiaro e preciso, acciò non si possa dire che si attribuiscono al Capo della Chiesa certe prerogative personali del Sovrano, alcune delle quali non convengono per nulla al Pontefice, come sarebbe il comandare un'armata, ecc. Anche in questa materia bisogna fare in modo che non sorgano più quelle collisioni che si lamentarono in antico tra l'Impero ed il sacerdozio. (*Bene, bene!*)

Io credo perciò che l'altro ramo del Parlamento, non solo non ci ha vincolato in nulla, ma ci ha reso un vero servizio, come lo ha reso alla nazione, perchè con questo gravissimo argomento delle guarentigie, volle

determinare che non solo il Pontefice avesse piena libertà e indipendenza, ma che le disposizioni del Decreto Reale avessero la loro pratica e reale applicazione.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Senatore Vigliani. Ciò posto, mi è facile scendere alla conclusione del mio discorso. Il **Senatore Poggi** disse che quando fosse assicurato, che rimangono sin d'ora al Pontefice quelle garantigie le quali stanno scritte nell'art. 2° del Decreto Reale, egli non avrebbe difficoltà di votare tutta la legge come votò l'accettazione del Plebiscito. Io lo prego a voler riflettere più maturamente a queste sue parole, le quali forse per un momento hanno potuto inquietare l'animo suo; io lo prego di riflettervi, e si persuaderà che all'articolo 2°, cui egli dà tanta importanza, a questo articolo, dico, nulla è stato detratto.

Ponete, o Signori, che le disposizioni che riguardano le guarentigie, quando giungano innanzi a Voi, non corrispondessero ai voti del Senato e dessero luogo ad una discussione anche lunga, io vi domando: in questo frattempo chi può negare che restino in vigore le disposizioni dell'articolo 2° del progetto di legge, come restano in vigore le disposizioni dell'articolo 3° del Decreto Reale? Francamente, i Ministri unanimi dissero che essi si tenevano vincolati a quelle disposizioni, e di volerle osservare come facenti parte del nostro diritto pubblico, fino a che non venga altrimenti disposto. E per verità, io vi domando, dove potrebbe trovare il Ministero la ragione di esimersi dall'osservare le disposizioni di questi due articoli, se l'articolo 1° della nostra legge converte in legge il Decreto Reale e lo converte in pieno, quando lo qualifica Decreto di accettazione del Plebiscito? Questa è infatti la sua qualità principale, e tutto il Decreto riceve da quella disposizioni, forza di legge. Dunque quel Decreto quando il Re avrà dato la sua sanzione alla legge che discutiamo, quel Decreto, dico, non può non obbligare il Potere esecutivo ad osservarlo già come norma delle sue relazioni colla Chiesa.

Quando mai si trovasse un argomento qualunque, il quale provasse che si possa attenuare dal Potere Esecutivo nell'applicazione di questa legge ciò che sta disposto nell'articolo 1° del Decreto Reale, anche io allora mi associerei all'onorevole **Poggi**; ma quando mi trovo in presenza di una disposizione, la quale agli occhi miei chiaramente mantiene non solo le disposizioni dell'articolo 2° e dell'articolo 3° del Decreto Reale, ma fa ancora facoltà di aggiungere, in una parola, di ampliare tutte quelle guarentigie e maggiori sanzioni che si possono desiderare, allora io depongo ogni timore, allora io voto francamente quelle disposizioni, sicuro che esse raggiungono precisamente quello scopo al quale noi tutti tendiamo, cioè di dare fin d'ora qualunque garanzia al Pontefice dal momento in cui coll'articolo 1° si pone fine al Potere Temporale. Io credo adunque che v'abbia molto maggior

ragione d'abbandonare questa seconda proposta che forse non vi fosse, ancorchè grandissima, di abbandonare l'altra sospensiva. Imperocchè quando anche avreste respinto quest'articolo 2°, che cosa ne può avvenire? Avverrà che gli articoli 2° e 3° del Decreto Reale rimangono in vigore, ed io vi domando se dopo aver approvato l'articolo del progetto di legge, non ne otterrete la stessa conseguenza.

Manca adunque assolutamente ogni ragione di adombrarsi per la disposizione contenuta nell'art. 2; manca ogni ragione per coloro i quali si contentano delle disposizioni che si trovano nel Decreto Reale del 9 ottobre, per respingere l'art. 2 di questo progetto di legge, il quale, ben lungi dal nuocere a quelle disposizioni, come disse l'onorevole **Senatore Conforti**, non fa che dar loro maggior vigore.

Io faccio quindi calda preghiera all'onorevole **Senatore Poggi** di volere accordare il suo voto all'art. 2 come volenteroso lo ha accordato all'art. 1.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Mi duole che forse nel calore della discussione io abbia potuto proferire qualche parola intorno alla quale poteva nascere un equivoco sulla mia intenzione; ma sono grato all'onorevole **Senatore Vigliani** il quale, conoscendo qual rispetto, quale devozione io mi abbia per il Senato, ha messo le mie parole nel vero loro senso, cioè di non dover servire per nulla come argomento da poter influire sulla libertà ed indipendenza del voto che il Senato avrebbe dato sull'art. 2 del progetto di legge.

Presidente. Ha la parola il **Senatore De Gori**.

Senatore De Gori. Non solo con la maggiore attenzione, ma colla più grande deferenza io ho assistito a questa importante discussione, alla quale hanno preso parte eminenti giureconsulti ed uomini di Stato. Ma dopo che l'onorevole mio collega ed amico il **Senatore Vigliani** l'ha voluta fare discendere anche nel modesto campo del buon senso, mi credo lecito anch'io di recar la mia parola in un terreno sopra del quale i miei colleghi, io spero, non mi vorranno rifiutare.

Mirabile, anzi mirabilissima è stata, signori Senatori, la quasi unanimità colla quale è stato già votato l'articolo 1° del progetto di Legge. Questo fatto così mirabile della pressochè unanimità del Senato, certamente non si deve supporre che sia l'espressione d'idee uniformi, di concetti concordi sopra quella gravissima questione che da tanto tempo preoccupa in modo così differente le menti più pensatrici e profonde; nè tampoco si può credere che quest'unanimità sia l'espressione della convizione generale della somma facilità della naturale agevolezza colla quale l'Italia e il Papato potranno convivere insieme siccome perfetti alleati in Roma, in quel modo lusinghiero che sorride

alla mente dell'onorevole mio amico il Senatore Conforti.

La questione di Roma, o Signori, poteva considerarsi sotto due programmi molto differenti l'uno dall'altro. Uno si è quello che io indicherò col nome del suo principale autore, il compianto nostro collega e mio amico Massimo D'Azeglio, l'altro quel programma che dette origine nel 1867 a dei fati che il Parlamento e ripetutamente il Paese hanno condannati.

Ma gli eventi straordinari, imprevedibili, che si sono verificati nell'anno attuale, ma un complesso di circostanze, di cause e di casi, hanno spinto il Governo italiano a risolvere quest'intricato nodo, in un modo differente da quei due sistemi, che chiamerò assoluti, con i quali era stato, secondo l'indole diversa e le diverse tendenze, finora considerato. Il Governo ha creduto di risolvere l'ardua questione proclamando nel modo il più solenne l'unione di Roma all'Italia, e in pari tempo la completa libertà e l'indipendenza di quel potere morale, che efficacemente e salutarmente in Roma risiede. Questo è un concetto complesso, inscindibile, ed appunto perchè complesso ed inscindibile, trattandosi oggi di approvarlo, il Senato, a mio avviso, quantunque possano essere differenti gli antichi pensamenti e le intime aspirazioni, quasi unanimemente ha dato il voto ad un atto, il quale essendo conseguente al principio giuridico del diritto pubblico nazionale, non poteva essere disconosciuto.

Signori! Il Decreto Reale col quale viene accettato il Plebiscito Romano precisamente all'art. 3° contiene un grande principio, il principio, che io credo debba essere l'animatore della società moderna sotto tutte le forme, e a tutti gli effetti, il principio della libertà, il principio della facoltà ad ogni onesta opinione, ad ogni onesta credenza, ad ogni onesta istituzione od associazione di vivere, di agitarsi, di espandersi, di propagarsi, quando non offenda in modo alcuno il diritto pubblico.

Quel principio è contenuto nell'art. 3° del Decreto Reale. Se adesso nella presente legge voi ponete in oblio ciò che si contiene in quella parte del Decreto Reale, alla quale la presente legge dà la forza autorevole di un responso del potere legislativo, voi a quel Decreto togliete tutta la sua virtù.

Che cosa rimane?

Rimane di prendere atto del Plebiscito romano! Ma è certo, o Signori: il suffragio popolare è la base del diritto nostro nazionale; noi siamo tutti qui riuniti in forza dei Plebisciti, come molto opportunamente ve lo rammentava ieri il Senatore Errante.

Se altro non vi fosse nella legge, se non che constatare che a Roma fu convocato il Comizio popolare e quasi unanimemente i Romani decretarono la loro unione al Regno d'Italia, questa legge non avrebbe altro valore che la ricognizione di un fatto, e rigetterebbe da sé la proclamazione di qualunque principio. Io, o Signori, non posso rassegnarmi di rimandare all'ignoto ciò

che debbe formare a mio avviso la base della coesistenza del Papato e del Regime Costituzionale, ciò che deve formare a mio credere il principio costitutivo delle società moderne relativamente al Culto, voglio dire la libertà.

Io non voglio rimandare all'ignoto quelle dichiarazioni che possono fondare quella concordia fra elementi, i quali fino ad ora hanno proceduto per vie assai diverse.

Io voglio che il principio sia proclamato nella presente legge, perchè è solamente sopra questo fondamento di libertà, che intendo si possa inalzare il nuovo edificio che deve congiungere col più bel rapporto la Chiesa e lo Stato, la Fede e la Civiltà.

Sento parlare vagamente di provvedimenti da adottarsi, di guarentigie. Non posso tacere che questa parola guarentigie mal suona alle mie orecchie. Che guarentigie? Tutti quanti in un libero paese deggiono essere garantiti nella propria azione, quando non contraria alle leggi. Devono essere guarentigie personali? Ma allora saranno privilegi. E come andiamo noi a Roma per rinunciare al gran principio dell'eguaglianza civile e rassegnarci a ritornare ai privilegi ed alle immunità?

Non vi è che una guarentigia sola, e questa deve essere uguale per tutti; la libertà, o Signori.

Io non voglio dichiarare adesso quali fossero le mie precedenti aspirazioni su questa grave questione; mi basta di avere con i miei voti secondato questo grave fatto, col modesto mio concorso accettarne o mitigarne le conseguenze, intendo in questo modo adempiere al doppio dovere di cittadino e di Senatore. E tanto più io lo sento questo dovere, inquantochè nato in queste province, le quali col primo loro Plebiscito gettarono il primo germe al compimento dei destini d'Italia, appartenendo a queste popolazioni le quali volontariamente fecero getto della gigliata corona di Cosimo I, bello si è per noi il sacrificio di perdere quel fiore della cittadinanza d'Italia, che quasi meteora luminosa ha traversato il nostro Cielo, purchè si compia l'unità della patria, purchè sul Elivo Capitolino, ove il fato lo guida, resti potente, sicuro, incontaminato il vessillo italiano.

Ma quando, o Signori, in luogo della proclamazione di un principio grande e fecondo, devo vedere l'incertezza e l'ignoto quale si contiene nell'articolo 2 del progetto, quando esso sia votato qual è, debbo dichiarare che darò il mio voto contrario alla legge.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, rileggo l'articolo secondo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Prima di procedere alla votazione per squittinio segreto sul complesso del progetto di legge, metterò in discussione quello per l'approvazione del bilancio di prima previsione: e si farà la votazione di entrambi con un solo appello nominale.

Voci. A domani!

Presidente. Proporrei, per finire, che domani si apra la seduta al tocco.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho domandato la parola per appoggiare la mozione del Presidente e pregare il

Senato ad adottarla, perchè, oltre il bilancio, vi sono altri tre progetti i quali per ragioni di pubblico servizio, come ho già manifestato, hanno d' uopo dell'approvazione del Senato onde possano tradursi in legge prima del finire dell'anno.

Presidente. La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

TORNATA DEL 30 DICEMBRE 1870

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario — *Congedi* — *Lettera del Senatore Pernati* — *Dichiarazione del Ministro delle Finanze* — *Discussione del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione del Bilancio dell'entrata pel 1871* — *Approvazione dei 7 articoli del progetto* — *Avvertenza del Senatore Cambroy-Digny* — *Approvazione dei 4 articoli del progetto di legge per gli stati di prima previsione della spesa per l'anno 1871* — *Discussione del progetto di legge per il riparto dell'imposta fondiaria nel Compartimento Ligure-Piemontese* — *Osservazioni ed istanze del Senatore Chiesi, cui risponde il Ministro delle Finanze* — *Approvazione dei 9 articoli del progetto* — *Approvazione per articoli del progetto di legge per il convalidamento del Decreto Reale del 5 settembre 1869, col quale venne approvata la Convenzione colla Società dei Canali Cavour* — *Discussione del progetto di legge per l'approvazione della Convenzione per la cessione al Municipio di Genova di quell'Arsenale marittimo e del Cantiere della Foce, e per autorizzazione di spese per lavori all'Arsenale marittimo della Spezia* — *Raccomandazioni del Relatore Farina e del Senatore Menabrea* — *Dichiarazione del Ministro delle Finanze* — *Approvazione dei 5 articoli del progetto* — *Relazione sul progetto di legge per nuove e maggiori spese sui bilanci del 1869 e 1870* — *Approvazione dei 2 articoli del progetto* — *Mozione del Senatore Poggi circa i progetti di legge ieri presentati* — *Osservazioni dei Senatori Astengo e Desambrois* — *Squittinio sui progetti di legge dianzi discussi* — *Lettera degl'ingegneri Grattoni e Sommeiller.*

La seduta è aperta alle ore 2 pom.

È presente il Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, i Ministri degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici, della Guerra e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore Segretario Chiesi, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Domandano un congedo di un mese i Senatori Stara, Taverna, Ginori-Lisci e Pernati, che loro viene dal Senato concesso.

Presidente. Prego il Senatore Segretario Chiesi di dar lettura d'una lettera del Senatore Pernati.

Senatore Chiesi legge:

« Torino, 26 dicembre 1870.

» Eccellenza,

» Trattenuto al letto di un mio cognato, che versa negli estremi pericoli di vita, chiedo venia al Senato se non posso intervenire alle sue prossime adunanze, pregandolo di dispensarmene.

» Siccome poi vedo che la legge relativa alla Società dei Canali Cavour sta per essere discussa, ed io mi era riservato, in seduta del 12 agosto prossimo passato, di presentare istanze ed osservazioni in questa occasione per giustificare alcuni atti del Consiglio di Amministrazione, di cui in allora faceva parte, perciò mi

permetto di pregare l'E. V. di partecipare al Senato, quando si faccia luogo alla discussione suddetta, che nulla avrei più a dire in oggi allo scopo suaccennato, poichè l'onorevolissimo Signor Ministro delle Finanze con sua ufficiale dell'undici novembre scorso, ebbe la compiacenza di farmi elogi e ringraziamenti per la gestione da me avuta, e con alua sua lettera autografa confermava questi stessi suoi sentimenti a mio riguardo.

» Voglia gradire l'assicurazione del massimo ossequio con cui mi pregio di dirni

» Dell'E. V.

» Dev. Obbl. Serv.

» PERNATI. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Il Senato avrà memoria di una domanda che l'onorevole Senatore Pernati faceva relativamente all'Amministrazione dei Canali Cavour.

Duolmi che egli non possa essere qui presente, e me ne duole tanto più per la gravissima causa che glielo impedisce. Se egli fosse qui presente, mi sarei fatto un dovere di ripetere ciò che diceva nella lettera a lui diretta, cioè che per parte dell'Amministrazione non vi era che a fare elogi allo zelo, alla capacità, all'attività

dell'onorevole Senatore Pernati, e per parte mia non ho altro a dire se non che certamente avrò ancora occasione di ricorrere a lui perchè voglia assistere me e l'Amministrazione intorno all'importante servizio che si riferisce ai Canali Cavour.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione del bilancio dell'entrata per l'anno 1871.

Do lettura del progetto di legge.

(Vedi infra e Atti del Senato N. 14.)

È aperta la discussione generale.

Se non v'è chi domandi la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1: « Sino all'approvazione del Bilancio definitivo per l'anno 1871, e salvo il disposto del seguente articolo 7, il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte di ogni genere, e farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, giusta lo stato di prima previsione delle entrate, annesso alla presente legge. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Sono mantenute, anche per l'anno 1871, per tutte le province del Regno, le ritenute sugli stipendi, sui maggiori assegnamenti e sulle pensioni, autorizzate colla legge del 18 dicembre 1864, N. 2034, e l'aumento di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, N. 4513. »

(Approvato.)

« Art. 3. È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere Buoni del Tesoro secondo le norme in vigore. La somma dei Buoni del Tesoro in circolazione non potrà eccedere i 300 milioni di lire. »

(Approvato.)

« Art. 4. È pure continuata al Governo del Re per l'anno 1871 la facoltà di riscuotere la tassa del macinato, secondo l'esigenza dei casi, od in base agli accertamenti fatti per il 1871, giusta l'art. 7 della legge del 7 luglio 1868, N. 4490, oppure mediante proroga temporanea dei ruoli del 1870 fatta d'accordo coi mugnai interessati, ovvero in ragione delle indicazioni dei contatori, man mano che si andranno applicando, od anche direttamente per mezzo di agenti della finanza, quando sia riconosciuto indispensabile. »

(Approvato.)

« Art. 5. È fatta facoltà al Ministro delle Finanze di emettere ed alienare o depositare tanta rendita consolidata 5 p.0/0 da inserirsi sul Gran Libro del Debito Pubblico, quanto valga a fare entrare nelle casse dello Stato il capitale di lire *settantacinque milioni, duecento settantun mila, ottantasei e centesimi ottan-*

tatè (L. 75,271,086,83), corrispondente al rimborso di prestiti che si effettua nel 1871. »

(Approvato.)

« Art. 6. Sarà provveduto con Decreto Reale al riparto fra i vari corrispondenti Capitoli del presente stato di prima previsione, della somma inscritta complessivamente, alla parte terza per l'entrata della provincia di Roma. »

(Approvato.)

« Art. 7. Qualora all'epoca della presentazione del Bilancio definitivo dell'entrata e della spesa, secondo la legge di contabilità, il Parlamento, per le circostanze straordinarie dell'anno corrente, non si trovasse riunito, esso sarà chiamato alla prima sua riconvocazione ad adottare un provvedimento definitivo. »

(Approvato.)

Ora si dovrebbe dar lettura dello stato di cui al primo articolo di questo progetto di legge.

Interrogo il Senato se intende che questa lettura si faccia.

Senatore **Cambray Digny, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny, Relatore.** Siccome sarebbe inteso e risoluto che per questa volta la discussione degli articoli sarebbe rimessa alla presentazione e discussione del bilancio definitivo rettificato, così parrebbe inutile la lettura dettagliata dello stato, avvertendo poi che questo precedente venne anche adottato dalla Camera dei Deputati.

Presidente. Se non vi sono opposizioni, passeremo alla discussione del progetto di legge per l'approvazione degli stati di prima previsione della spesa per l'anno 1871, del quale do lettura.

(Vedi infra e atti del Senato N. 15.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

« Sino all'approvazione del Bilancio definitivo per l'anno 1871, e salvo il disposto dell'art. 7 della legge che approva gli stati di prima previsione dell'entrata, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie dei vari Ministeri in conformità degli stati di prima previsione annessi alla presente legge. »

Se non v'è chi voglia parlare su quest'articolo, lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Per gli effetti di che all'articolo 32 della legge 22 aprile 1869, N.º 5026, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nel qui unito elenco A. »

(Approvato.)

« Art. 3. Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministri aprire cre-

diti mediante mandati a disposizione di funzionari da essi dipendenti.

(Approvato.)

« Art. 4. Con Decreto Reale sarà provveduto al riparto ed all'aggiunta ai vari corrispondenti capitoli di spesa dei diversi Ministeri, della somma inscritta complessivamente per la provincia di Roma nella parte quinta dello stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

(Approvato.)

Per gli annessi pare che debba stare la stessa osservazione del Relatore e testè stata accolta dal Senato.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIPARTO DELL'IMPOSTA FONDIARIA NEL COMPARTIMENTO LIGURE-PIEMONTESE.

(Vedi Atti del Senato N. 18.)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per il riparto dell'imposta fondiaria nel Compartimento Ligure-Piemontese.

Prego i Signori Membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Do lettura del progetto.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Sono gravi e continui i lamenti che si fanno dai proprietari dell'ex-Ducato di Modena per l'ingiusto riparto dell'imposta fondiaria in quelle provincie. Le Giunte Comunali, le Deputazioni provinciali, si sono fatte organo di questi lamenti, hanno indirizzato parecchie volte suppliche e proteste al Ministero e ai due Rami del Parlamento.

Io stesso nella seduta del 23 maggio 1867, discutendosi in Senato il progetto per modificazioni alla legge sull'imposta della ricchezza mobile e sull'entrata fondiaria, feci un'interpellanza all'onorevole Commissario che rappresentava il Ministero delle Finanze, mettendo in rilievo questi giusti lamenti e pregando il Ministero a voler provvedere affinché cessassero le ingiustizie di cui i proprietari si lagnavano. Io avevo anzi con quest'intendimento proposto un ordine del giorno, ma le esplicite dichiarazioni e promesse fatte a nome del Governo dal regio Commissario mi indussero a ritirarlo. È però vero che il Ministero non fu sordo a questi reclami, e con Decreto 15 febbraio 1868 nominò una Commissione, dando alla medesima a Presidente il Prefetto di Modena, incaricandola di fare studii su questa importantissima questione e proporre quei provvedimenti che credesse opportuni.

Questa Commissione, composta in gran parte di membri dell'altro Ramo del Parlamento, e della quale io pure doveva far parte, se occupazioni gravissime non me lo avessero impedito, questa Commissione, dico, studiò con molta cura e diligenza la gravissima questione

del contingente e del riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento dell'ex-Ducato di Modena, e poté presentare un'elaboratissima Relazione al Ministero, nella quale si mettevano in evidenza i motivi delle giuste lagnanze dei proprietari e si proponevano quei provvedimenti che si credevano necessari ed opportuni per acquietarle.

Ma pur troppo il Ministero nulla ha ancora fatto per quelle provincie; ha lodato il rapporto presentato dalla Commissione, ha dichiarato che ne avrebbe tenuto conto, e che avrebbe pensato a presentare al Parlamento qualche provvedimento legislativo che potesse render tranquilli i proprietari delle provincie dell'ex-Ducato; ma è un fatto che questi non hanno ancora veduto sorgere la sospirata luce, e che non fu ancora presentato al Parlamento alcun progetto di legge in loro sollievo. Essi soffrono ancora le pene di Tantalò! È però necessario l'avvertire che quando avanti al Comitato Privato della Camera fu presentato nell'altra Sessione il progetto che ora stiamo discutendo, il Comitato stesso deliberò che la Giunta incaricata di riferire su quel progetto di legge avesse pure l'incarico di esaminare la Relazione della Commissione, nominata dal Ministro delle Finanze col citato Decreto 15 febbraio, 1868, concernente l'assestamento dell'imposta fondiaria nel Compartimento Modenese, e di proporre quei provvedimenti che avrebbe giudicati di urgenza e giustizia. La Giunta esaminò questa Relazione, ma dichiarò di non aver potuto compiere il suo lavoro e di non essere perciò in grado di poter fare alcuna proposta al Parlamento per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Essa si espresse in questi termini: « Ci rimarrebbe a discu-

» tere sopra una proposta che prevalse nel Comitato » e che riguarda l'entità ed il subriparto delle imposte » nel Compartimento di Modena. La Commissione prese » ad esame il lavoro di una Commissione amministrativa che lungamente ed accuratamente esaminò questa » difficile questione; ma essa non è in grado di riferire alla Camera, non avendo ancora ottenuto dal » signor Ministro le sue dichiarazioni in proposito.

» La Commissione si riserva quindi di riferire separatamente sopra questa controversia, che potrà formare oggetto di legge. »

Importa altresì avvertire che la Commissione Generale del Bilancio dell'altro Ramo del Parlamento, toccando anch'essa questa questione, fece la seguente esplicita dichiarazione:

« Diremo anche una parola sull'entità e sul riparto » dell'imposta fondiaria del Compartimento Modenese. » È questione delicata e importante, ma sulla quale » la Commissione non ha dati sufficienti per pronunciare un giudizio. Essa non può che chiamare su » questo argomento tutta l'attenzione del Governo. »

Vede dunque il Senato che la questione sollevata dai proprietari delle provincie dell'ex-Ducato è stata presa in seria considerazione non solo dal Mi-

nistro delle Finanze, che nominò un'apposita Commissione, ma eziandio dal Comitato privato della Camera elettiva, dalla Giunta nominata dallo stesso Comitato, e dalla Commissione generale del Bilancio. Ora si tratta di approvare un progetto di legge che riguarda il riparto dell'imposta fondiaria nel Compartimento Ligure-Piemontese, ma nell'art. 9 è detto che le disposizioni della legge 28 maggio 1867 sono mantenute per tutti gli altri Compartimenti Catastali per gli anni 1871 e 1872. V'era dunque il pericolo che approvando questo progetto di legge, potesse essere pregiudicata la questione sollevata dai proprietari delle province dell'ex-Ducato, ed opportunamente il deputato della provincia di Reggio, l'onorevole avvocato Fornacciari, quando si discusse questa legge alla Camera, fece un'apposita interpellanza, appunto perchè non fosse pregiudicata una tanto importante questione. L'onorevole Ministro delle Finanze, colla lealtà che lo distingue, fece ragione alle osservazioni dell'onorevole deputato Fornacciari, e dichiarò esplicitamente che la questione doveva rimanere riservata e impregiudicata, non ostante la disposizione dell'art. 9 del presente progetto di legge, e promise inoltre che si sarebbe occupato di questa questione, e che avrebbe nuovamente esaminata la Relazione della Commissione di Modena, e compiuti gli opportuni studi, si sarebbe fatto un dovere di presentare al Parlamento un apposito e speciale progetto di legge.

Io non dubito che l'onorevole Ministro delle Finanze, ora che anche il Senato è chiamato a discutere questo progetto di legge, coll'approvazione del quale si potrebbe credere pregiudicata la questione a cui io accennava, vorrà anche qui ripetere quelle franche e leali dichiarazioni che fece davanti alla Camera dei Deputati.

Presidente. L'onorevole signor Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Come diceva benissimo l'onorevole Senatore Chiesi, io non posso che ripetere qui le dichiarazioni che già ho fatto nell'altro Ramo del Parlamento.

E infatti, gli studi compiuti dalla Commissione creata dall'onorevole mio predecessore hanno posto fuori di dubbio la necessità di modificare l'assetto dell'imposta fondiaria nel Compartimento Modenese.

La questione ha due termini: l'uno riguarda l'entità del contingente assegnato al Compartimento, l'altro riguarda il reparto di tale contingente entro il Compartimento stesso. Gli studi della Commissione, di cui ho fatto cenno, hanno dimostrato che le diseguaglianze erano ben più gravi per la seconda anzichè per la prima di queste parti; imperocchè da quegli studi parrebbe che, conguagliata l'imposta ai redditi, vi sieno, tra le varie parti di quel Compartimento, delle diseguaglianze le quali danno luogo ad aggravii d'un ordine assai più elevato di quello che derivino dalla cifra totale del contingente. Nè certamente una modificazione a que-

sta cifra totale varrebbe a togliere la causa delle lagnanze più gravi. Dopo le osservazioni, del resto, che vennero fatte all'Amministrazione sopra quest'argomento, io mi sono fatto un dovere di consultare i Consigli Provinciali del Compartimento in discorso per sentir la loro opinione intorno a codesta distribuzione, quale precisamente era proposta dalla Commissione creata dall'onorevole Senatore [Cambray-Digny. Fino ad oggi non c'è riuscito di mettere un accordo intorno a tale reparto ed è questo un gravissimo argomento sul quale io non posso che rinnovare le mie promesse; mentre confesso che un rimedio efficace a quei mali non si può portare senza l'aiuto dei degnissimi rappresentanti di quel Compartimento, trattandosi di questione alla cui risoluzione occorre una perfetta conoscenza intorno alla vera condizione delle cose.

Quanto poi all'altra questione dell'entità del contingente assegnato a quel compartimento, essa viene ad involversi in un'altra maggiore, quella cioè del reparto dell'imposta fondiaria su tutto il Regno, per la quale ho preso negli ultimi giorni della scorsa Legislatura degli impegni nell'altro Ramo del Parlamento, impegni che la Relazione dell'Ufficio centrale qui ricorda.

A tali studi già si sarebbe posto mano, se gli avvenimenti politici di quest'anno non avessero prodotto una distrazione e nei Ministri, ed oso dire, in tutti i membri dell'uno e dell'altro Ramo del Parlamento, per cui non si sarebbe potuto, con quella continuità e con quella serietà che è indispensabile, metter mano ad uno studio di questa natura. Io non aspettava altro se non che fosse venuto un momento in cui i personaggi, ai quali mi rivolgeva, avessero tempo disponibile per metter mano a questo studio gravissimo.

Ad ogni modo mi faccio un dovere di confermare, anche davanti al Senato, le dichiarazioni che ho fatte all'altro ramo del Parlamento, e soprattutto di lasciare intieramente impregiudicata la questione del contingente da assegnarsi al Compartimento modenese, come ancora pel subreparto di questo contingente nel Compartimento stesso, imperocchè questa è la domanda, se non erro, che l'onorevolissimo Senatore Chiesi mi rivolgeva.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola per ringraziare l'onorevole sig. Ministro della cortesia che ha avuta nel rinnovare davanti al Senato quelle stesse dichiarazioni che egli fece alla Camera dei Deputati. Egli ha esplicitamente dichiarato che rimane impregiudicata la questione del Compartimento Modenese; che formerà oggetto di seri studi la questione sollevata da quei proprietari e che anzi egli solleciterà il concorso degli stessi rappresentanti di quel Compartimento per definirli.

Può essere certo l'onorevole signor Ministro che questo concorso non gli verrà mai meno: ed io, rin-

graziandolo mi dichiaro soddisfatto dell'ottenuta risposta.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, si riterrà per chiusa la discussione generale, e si passerà a quella degli articoli.

Rileggo l'art. 4. « Per gli anni 1871 e 1872 il contingente totale d'imposta sui fondi rustici del compartimento Ligure-Piemontese sarà ripartito ed esatto giusta la tabella A annessa alla legge 26 luglio 1868, N. 4513. »

Se non vi è chi chiegga la parola, lo metto ai voti. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. I contingenti provinciali saranno ripartiti in contingenti comunali sì e come lo furono nell'anno 1870, in esecuzione della legge 26 luglio 1868 sopracitata, salvo il disposto dell'articolo seguente. »

(Approvato.)

« Art. 3. Sono ammessi i reclami dei Comuni sul contingente comunale loro assegnato pel 1871 e 1872 :

» a) Quando si verifichi essersi attribuita ad un Comune la rendita di uno o più contribuenti, che doveva attribuirsi ad altro Comune.

» b) Quando le operazioni di revisione, prescritte dalla legge 26 luglio 1868, non siano state eseguite dalle Commissioni Provinciali, e che perciò il contingente comunale d'imposta sia stato determinato sulla base delle antiche quote. »

(Approvato.)

« Art. 4. Salvo il caso di esplicita dichiarazione da parte del Consiglio Comunale, approvata dal Consiglio Provinciale e sanzionata dal Ministro delle Finanze, il riparto della imposta nell'interno del Comune sarà fatta nel modo adottato pel 1870. »

(Approvato.)

« Art. 5. Sono ammessi i reclami dei singoli contribuenti sul riparto del contingente comunale fra essi in tutti i Comuni che debbono ripartire l'imposta sulla base delle rendite accertate e rivedute.

» Il reclamo può essere presentato, sia individualmente dai singoli contribuenti, che dal Consiglio Comunale, non mai però dopo scaduto il termine che sarà a tale scopo stabilito dal Regolamento di cui all'articolo 8. »

(Approvato.)

» Art. 6. I reclami saranno esaminati e risolti da una Commissione Provinciale composta ed eletta giusta il disposto della legge 26 luglio 1868, ed investita dei poteri che quella legge le conferisce.

» Le deliberazioni della Commissione Provinciale dopo una prima convocazione saranno valide coll'intervento del terzo dei Commissari che la compongono.

» I lavori della Commissione dovranno compiersi nel termine di tre mesi dal giorno della sua prima convocazione. »

(Approvato.)

» Art. 7. Sono ammessi ricorsi all'Amministrazione finanziaria per gli errori materiali che fossero occorsi

sia nella formazione delle matricole, sia nella formazione dei ruoli.

« Tali ricorsi dovranno presentarsi nel termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione del ruolo: essi non sospendono l'esazione della imposta, salvo il diritto al rimborso. »

(Approvato.)

« Art. 8. I modi e le forme dei reclami e del loro esame da parte delle Commissioni Provinciali, come pure i termini entro i quali dovranno essere presentati, saranno determinati per Regolamento da approvarsi per Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato. »

(Approvato.)

« Art. 9. Le disposizioni della legge del 28 maggio 1867, N. 3717, sono mantenute per tutti gli altri Compartimenti Catastali per gli anni 1871 e 1872. »

(Approvato.)

Presidente. Passeremo ora alla discussione del progetto di legge per il convalidamento del Decreto Reale del 5 settembre 1869 col quale venne approvata la Convenzione colla Società dei Canali Cavour.

(Vedi atti del Senato N. 19).

I componenti l'Ufficio Centrale sono pregati a prendere il loro posto.

Il progetto si compone di un solo articolo del quale do lettura :

« È convalidato il Decreto Reale in data 5 settembre 1869, portante approvazione della Convenzione stipulata addì 7 marzo stesso anno, tra i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze e la Società anonima dei Canali d'irrigazione italiani (Canali Cavour), con facoltà alla medesima di emettere, in estinzione del suo debito, nuove obbligazioni cinquantennali, per una somma non maggiore di quindici milioni di lire.

» Al secondo comma dell'articolo 1 del citato Reale Decreto, sarà sostituito il seguente :

» Detta Società è ricostituita sotto la stessa denominazione per l'oggetto e lo scopo contemplati dalla succitata Convenzione del 9 maggio 1862, colle modificazioni derivanti dalla Convenzione sovra citata del 7 marzo 1869.

» I suoi statuti verranno perciò modificati con Decreto Reale, intesa prima l'assemblea generale degli azionisti, e previo parere del Consiglio di Stato. »

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, e la legge constando di un solo articolo, si rimanderà allo squittinio segreto.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA CESSIONE AL MUNICIPIO DI GENOVA DI QUELL'ARSENALE MARITTIMO E DEL CANTIERE DELLA FOCE, E PER L'AUTORIZZAZIONE DI SPESE PER LAVORI ALL'ARSENALE MARITTIMO DELLA SPEZIA.

(Vedi atti del Senato N. 21).

Presidente. Viene ora in discussione il progetto di legge per l'approvazione della Convenzione per la ces-

sione al Municipio di Genova di quell'Arsenale Marittimo e del Cantiere della Foce, e per l'autorizzazione di spese per lavori all'Arsenale Marittimo della Spezia.

Leggo il progetto di legge.

(Vedi infra e atti del Senato N. 21.)

È aperta la discussione generale.

Senatore **Farina**, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**, Relatore. L'Ufficio Centrale ha creduto opportuno di rinnovare, nella circostanza in cui si parlò di destinare una gran parte della somma che si ricaverà dalla vendita dell'Arsenale marittimo di Genova e del Cantiere della Foce, ai lavori marittimi dell'Arsenale della Spezia, ha creduto opportuno, ripeto, di rinnovare le istanti preghiere, che vennero rivolte in quest'Aula al Ministero, affinchè voglia fare in modo che quell'importante Stabilimento marittimo, acconcio alle militari difese, sia posto al riparo dai colpi di mano che potessero minacciarlo in caso di guerra.

Sebbene io non veggia qui presente il signor Ministro della Marina, pur credo che i suoi colleghi vorranno a questo riguardo tranquillare l'animo dei componenti l'Ufficio Centrale, e il Senato, che loro conferiva il mandato del quale è fatto cenno nella Relazione.

Io prego quindi il sig. Ministro delle Finanze a volere manifestare la sua intenzione a tale riguardo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi duole che non siano presenti i nostri Colleghi che sono competenti a trattare questa materia.

Però la questione gravissima di cui ha parlato l'onorevole Senatore Farina a nome dell'Ufficio Centrale, è stata già molte volte agitata, e credo che, secondo il pensiero di tutti gli uomini competenti, debba indubbiamente ricevere una soluzione nel senso indicato dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. Se poi in una più che in altra maniera debba farsene la spesa, è questo un argomento che lasceremo decidere agli uomini competenti; ma intanto posso dire che il Ministero non ha a questo riguardo opinione diversa da quella che è stata testè enunciata. In simili questioni naturalmente bisogna andare avanti un po' per volta, e anche a seconda delle risorse disponibili, ma egli è certo che di mano in mano che più importanti diventano i lavori alla Spezia, che più ragguardevole è il materiale che vi si va accumulando, vieppiù seria e grave si fa la questione di cui ha fatto cenno l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Sono lieto di avere udito la dichiarazione dell'onorevole signor Ministro delle Finanze relativamente all'Arsenale ed alla difesa della Spezia. Già io non dubitavo punto dei sentimenti che a questo riguardo nutrono i signori Ministri della

Guerra e della Marina; ma si sa che sgraziatamente, per lo stato infelice delle nostre finanze, i Ministri che presiedono a questo dicastero talvolta non sono sempre disposti a consentire a tutte le domande che loro vengono inoltrate per i bisogni della guerra. Quindi io considero come grande ventura che il signor Ministro delle Finanze sia persuaso della necessità di provvedere alla difesa della Spezia, e non soltanto della Spezia, ma credo anche di tutto lo Stato.

Laonde io spero di veder presentare qualche progetto di legge che valga a rassicurare il paese a questo riguardo, portando un rimedio allo stato di debolezza in cui questo si trova.

Le quistioni di danaro sono sempre sanabili, ma quando un paese è invaso e schiacciato dal nemico, allora si cade in rovine alle quali non si reca riparo che coi secoli; per cui, se credo da una parte che in questo affare bisogna andare cauti, e non fare spese inutili, ritengo però che sarebbe grandissimo errore il trascurare questi lavori quando si tratta di provvedere a ciò che v'è di più sacro, cioè la difesa del paese.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non ho niente da opporre contro la tesi generale che testè sosteneva l'onorevole Senatore Menabrea: solamente non vorrei che i complimenti che egli ha voluto farmi fossero poi intesi in un senso tanto largo da far supporre che io non mi preoccupi d'altro che dello stato delle Finanze.

Evidentemente qui si cammina fra due difficoltà interamente opposte, poichè mentre da una parte non si può disconoscere l'importanza di provvedere alla difesa dello Stato, dall'altra parmi troppo ampia la proposizione dell'onorevole Senatore Menabrea, che cioè le ferite finanziarie siano sempre sanabili. Se io non riuscissi a persuadere del contrario l'onorevole Senatore Menabrea, mi rivolgerei alla compiacenza dell'onorevole Senatore Digny, il quale reggeva il Ministero delle Finanze sotto l'amministrazione presieduta dall'onorevole Senatore Menabrea; ed io potrei certamente fare assegno sopra il suo appoggio, poichè vidi pure che, per quanto fosse a capo di quel gabinetto un uomo che certamente è il più competente in questa questione della difesa dello Stato, pure nelle proposte che fece al Parlamento in proposito, non ha potuto a meno di tener conto della condizione finanziaria del paese. Prescindendo del resto da questa questione generale, posso assicurare che il Governo vivamente si preoccupa di questa questione, imperocchè le ragioni di preoccuparsene, certamente sono cresciute per la condizione generale delle cose in Europa.

Presidente. Se nessuno altro domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e si passerà a quella degli articoli.

Leggo l'articolo 1°

« È approvata l'unita Convenzione conclusa in

Firenze il 19 maggio 1870, tra i Ministri delle Finanze, della Marina e dei Lavori Pubblici ed il Municipio di Genova, per l'alienazione a quest'ultimo dell'Arsenale marittimo ed adiacenze e del Cantiere della Foce. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. È autorizzata la nuova spesa di L. 5,700,000 per lavori nell'Arsenale marittimo della Spezia.

Tale spesa sarà iscritta sul Bilancio passivo del Ministero della Marina in apposito capitolo con la denominazione: *Lavori dell'Arsenale marittimo della Spezia*, e ripartita come segue:

Esercizio 1870	L. 2,500,000
» 1871	» 2,200,000
» 1872	» 1,000,000

Totale . . L. 5,700,000

(Approvato.)

« Art. 3. È approvato il R. Decreto 21 luglio 1869, portante autorizzazione di una maggiore spesa di L. 2,500,000, per i lavori in costruzione dell'Arsenale della Spezia. »

(Approvato.)

« Art. 4. Sul Bilancio attivo delle Finanze verrà iscritta in apposito Capitolo, con la denominazione: *Rata dovuta al Governo dal Municipio di Genova per la cessione dell'Arsenale marittimo di quella Città e del Cantiere della Foce*, la somma di sette milioni, ripartita come segue:

Esercizio 1870 Capitolo	L. 3,000,000
» 1871	» 3,000,000
» 1872	» 1,000,000

(Approvato.)

« Art. 5. È data facoltà al Governo del Re di modificare le date di scadenza dei pagamenti stabiliti dall'art. 5 della suddetta Convenzione, a seconda dell'indugio nei termini di consegna dei locali stabiliti all'art. 4 della Convenzione stessa.

« In conformità delle predette modificazioni nelle rate dei pagamenti, rimangono pure variate le relative quote da iscriversi sul Bilancio attivo, a tenore del precedente art. 4 della presente legge. »

(Approvato.)

Presidente. Resta da ultimo un progetto di legge riguardante nuove e maggiori spese sui Bilanci del 1869-70 colle corrispondenti economie sui Bilanci stessi e precedenti.

Di questo progetto di legge non è terminata la stampa epperò non si è potuto distribuire, ma essendo urgente, si potrebbe procedere alla lettura della Relazione, quindi alla votazione.

Domando se il Senato accoglie questa proposta.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

(Vedi atti del Senato N. 22.)

Prego il Senatore Caccia, *Relatore*, di dare lettura della Relazione.

Signori Senatori,

Il novello sistema di contabilità che al primo gennaio prossimo venturo va ad inaugurarsi è principal ragione della urgenza di venir discusso questo progetto di legge, ed è insieme la più severa preservazione avverso la ripetizione di fatti per i quali è sorto tanto spesso il bisogno di questo progetto, e di altri consimili.

Ed invero adoperando le norme sancite dalla Legge del 22 aprile 1869, vuoi per la formazione degli stati di prima previsione, vuoi per la formazione de' Bilanci definitivi di previsione; collocando e negli uni e negli altri due capitoli, uno sotto la denominazione « Fondo di riserva » per far fronte alle spese obbligatorie e di ordine, ed uno sotto la denominazione « Fondo per le spese impreviste » per quelle maggiori spese che al di là delle previsioni possano occorrere, non si vedrà ripetere quel meno regolare andamento della pubblica azienda che sin'oggi hassi ragione di non accettare con animo indifferente.

Ma appunto perchè un sì diverso sistema di contabilità va ad essere attuato, insorge evidente essere supremo bisogno abbia effetto definitivo tutto quanto ha relazione all'assetto dell'azienda degli esercizi precedenti, e così tutto quanto fu sin'ora praticato in base degli articoli 12 e 13 del Real Decreto 3 novembre 1861 sia convalidato da apposita legge quale è quella che ora alla Vostra sanzione si offre.

La Vostra Commissione di Finanza non può con minuta e dettagliata analisi esporvi tutte le ragioni che sono state adottate dal Ministro delle Finanze per farvi convinti della necessità delle nuove e maggiori spese occorse nello esercizio di Bilanci degli anni 1869 e 1870, ma non ommetterà di farvi chiari di ciò che precipuamente occorre perchè sia con sufficiente istruzione concessa la vostra approvazione al presente progetto di legge. E dappura occorre aversi a mente che delle spese di cui si chiede l'approvazione è doppia la specie.

Una è quella che vien costituita da 8 Reali Decreti emessi dal 19 agosto 1869 al 9 febbraio 1870, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Per essi Decreti sono state provvisoriamente autorizzate nuove e maggiori spese sui Bilanci del 1869 per la somma complessiva di lire 7,425,614 78.

La seconda è quella che, senzachè sia stato provvisto alla provvisoria esecuzione di esse per Decreti Reali, hanvi degli impegni già presi dai diversi Ministeri, all'infuori di quello di Agricoltura e Commercio, e la cifra di tali spese nuove e maggiori riferibili ai due Bilanci del 1869, e del 1870 ascende a L. 7,462,498. 73; della

quale somma L. 5,027,742. 77 hanno relazione all'anno 1869 ed al Bilancio di esso, e L. 2,434,755. 96 all'anno 1870 ed al correlativo Bilancio.

E queste ultime spese riferibili al Bilancio 1870, si ripartiscono fra soli quattro Ministeri, cioè:

Ministero Finanze	L. 1,378,400. 00
Id. Grazia e Giustizia	17,032. 10
Id. della Pubblica Istruzione	76,783. 16
Id. de' Lavori Pubblici	962,540. 70
	<u>L. 2,434,755. 96</u>

Il Ministero delle Finanze per la estensione e la svariata specie di servizi cui deve intendere, è quello cui la maggior parte di queste nuove e maggiori spese si riferiscono, ed è anche quello in cui essendo avvenute negli anni 1869 e 1870 delle innovazioni nell'ordinamento di organici e di servizi, han dovuto trovarsi in difetto le previsioni fatte ne' suoi Bilanci.

Senza seguire con minuta analisi la decomposizione delle suddette somme, va osservato che fra le spese autorizzate con Decreti Reali e riferibili all'esercizio 1869, vi ha la cifra di lire 547,171. 72, per la quale il solo Ministero delle Finanze ebbe ad impegnarsi per lire 27,767. 50 per il nuovo organico del personale della Direzione Generale del Debito Pubblico mandato in esecuzione il 10 ottobre 1869, e così emerse la mancanza nel Bilancio di quelle delle somme occorrenti al novello impianto. Ebbe pure lo stesso Ministero ad assumere una maggiore spesa straordinaria in lire 500,000 a causa dell'impianto delle Intendenze di Finanza, e della quale spesa invero avrebbsi dovuto tener conto allorquando si stabilirono le variazioni ai vari capitoli del Bilancio passivo per l'anno 1870.

Delle spese nuove e maggiori non per anco autorizzate in lire 5,027,742. 77 e riferibili al Bilancio del 1869, il Ministero delle Finanze riesce impegnato per il complesso di lire 3,481,122. 19.

E se dal Ministero delle Finanze ebbsi a fornire con le sue note una giustificazione ben completa di siffatte spese, pure non è futile richiamare all'attenzione del Senato che le maggiori spese per circa 71,000 lire, vennero fatte necessarie dacchè si vollero presupporre delle economie ne' capitoli che si riferiscono al personale mentre questo si lascia intatto ed in pieno vigore a seconda de' rispettivi organici.

Di tale procedere sarebbe desiderabile anzitutto sia smesso l'uso, od almeno assai scemato, il che del resto sembra adottato negli stati di prima previsione per l'anno 1871.

Inorse la necessità di provvedere alla spesa di L. 2,500,000, come quella che è la conseguenza dei giudicati che hanno sottratto dalla ritenuta per la ricchezza mobile gli stipendi, pensioni ed altri assegni personali al disotto di L. 400.

È anche emersa un'altra spesa straordinaria di L. 265,000, cui occorre provvedere, per lo impianto

delle Intendenze di Finanze ed a compimento delle già autorizzate L. 500,000, e sarebbe stato desiderabile che una sola volta e con più maturo senno ed esatto criterio si fosse dato luogo alle previsioni delle spese occorrenti per lo impianto di questo nuovo servizio.

Sulle altre L. 2,434,755, 96 per maggiori spese non autorizzate sul Bilancio 1870 lo stesso Ministro delle Finanze appare impegnato per L. 1,378,400.

Ora fra queste c'è la spesa di L. 500,000 per la provvista di un fondo di corredo a S. A. R. il Duca d'Aosta nella occasione della sua elezione a Re di Spagna. Spesa è dessa, non pure ben giustificata dal suo scopo testè enunciato, ma anco ben dal considerare che dal Bilancio 1871 viene remossa la spesa per L. 400,000 che quale appannaggio godevasi dalla prefata Altezza Reale.

Perseverando il Ministro delle Finanze nell'applicazione del contatore, come quel congegno che le disposizioni sia legislative sia regolamentari gli danno fin ora ragione e dovere di adoperare, ha dovuto sobbarcarsi nella spesa di altre L. 600,000 per acquisto ed applicazione di contatori, ed altri congegni meccanici. Infine per custodire nelle Prefetture e nelle Sotto-Prefetture i titoli del Debito Pubblico, la conservazione e trasmissione dei quali fu a esse novellamente affidata, si è dovuto far provvista di casse forti oltre quelle che già erano esistenti presso talune Prefetture e sotto-Prefetture, e così si va incontro ad una spesa di L. 724,000.

Infine per essere stato dalla Camera Elettiva ritenuto non esser facoltato il potere esecutivo di troncato il godimento de' maggiori assegnamenti che erano goduti dagli impiegati di tutte le amministrazioni, è occorso dover provvedere alla continuazione di tale spesa, infuori ed al di là de' Bilanci per tutti i Ministeri. Così nuove e maggiori spese s'incontrano dal Ministro delle Finanze e dagli altri suoi colleghi per tale circostanza.

Sorvolando dal Ministro delle Finanze a quello della Giustizia, le nuove e maggiori spese per ambe le due categorie si riducono od al bisogno di continuare i maggiori assegnamenti, o a non veder verificare nelle spese fisse il presunto risparmio del 5 per cento, od alla necessità di sobbarcare a spese per straordinarie visite nelle Cancellerie dei Tribunali, e per la creazione di Commissioni per la unificazione legislativa del Regno.

Per quanto riguarda il Ministero di Agricoltura e Commercio, le sole nuove e maggiori spese si riducono al servizio degli assegnamenti al di là degli stipendi, e persisterà tal bisogno di spesa sino all'emanazione di una legge speciale.

Per il Ministero della Guerra si hanno nelle due categorie di maggiori spese autorizzate e di maggiori spese non autorizzate le cifre di L. 4,418,000, e di L. 800,000, ma ambedue queste spese non sono che uno storno da un Capitolo ad altro, avvegnachè per economie sia autorizzate da Decreto, sia già effettuate, si è riuscito a bilanciare quelle due cifre.

Per il Ministero della Marina, mentre non offrono nuove e maggiori spese per l'anno 1870, si chiede la convalidazione di quelle fatte per il 1869, sia per far fronte a maggiori assegnamenti restituiti al godimento dei suoi dipendenti, sia per attuare la convenzione del 4 marzo 1846 tra la Camera di commercio di Ancona e la Camera Apostolica; spesa però che nel Bilancio attivo trova iscritta una somma in perfetta corrispondenza, come pure la maggior spesa per L. 8,421 70, per dispacci telegrafici trova un'identica economia su altro capitolo passivo.

Per il Ministero degli Affari Esteri si appalesano bisogni di nuove e maggiori spese, ma venendo analizzate, addimostriamo essere alcune coperte da opportune economie, altre essere sorte dalla non avverata economia del 5 per cento; ed a ciò unendo l'osservazione che altre economie per circa 100,000 lire si sono effettuate, puossi in omaggio della necessità o della utilità delle nuove spese far plauso alla proposta approvazione di esse.

Se per il Ministero della Pubblica Istruzione non offesi alcuna economia per far fronte alle nuove e maggiori spese d'amba le categorie da esso incontrate, pure siffatte spese hanno per cause anche o il servizio di maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione, od il trasporto dell'Osservatorio Astronomico, o la mancata economia del 5 per cento sugli stipendi, o la spesa per la Commissione e per gli studi dell'eclissi solare di questo mese, od infine altre spese che se accusano meno esatte previsioni nelle cifre stanziata in Bilancio, e per aggiunta una non sollecita cura di regolazione, non lasciano di essere bene giustificate.

In ordine al Ministero dell'Interno si ripetono le maggiori spese per non verificarsi economie sugli stipendi, e per servizio de' maggiori assegnamenti.

Bensi non essendo stato per legge nel 1869 approvato il passaggio della spesa per la vaccinazione alle Province ed ai Comuni, fu mestieri sobbarcarvisi all'anzidetto Ministero.

Il titolo, e lo scopo di altre maggiori spese per lo stesso Ministero, segnate nella Relazione ministeriale, e tra le quali la spesa di L. 1,100,000 per la repressione del brigantaggio, bastano in questi urgenti momenti per farne ammettere l'adozione, tenendo conto di una non cospicua economia avvertasi per lire 6000 sulle spese diverse di Sanità interna.

Infine per quanto concerne il Ministero dei Lavori Pubblici, mentre la Commissione Permanente di Finanza a maggioranza pienamente adotta le riserve fatte nell'altro Ramo del Parlamento sulla legalità ed efficacia della Convenzione del 9 marzo 1869 con la Società Adriatico-Orientale per il servizio postale marittimo prolungato sino a Venezia, non sa non proporvi di sanzionare il resto delle partite di nuove e maggiori spese, fra cui han luogo quelle solite per maggiori assegnamenti, per mancate economie sugli stipendi, per la spesa di lire 410,000 come continuazione di quella autoriz-

zata con legge 17 agosto 1862, per la costruzione di un bacino di carenaggio nel Porto di Messina. Non è da prescindere il tener conto di economie per lire 418,000 che offrono sulle spese previste per gli anni 1869 e 1870 di questo Ministero.

Dalle cose compendiosamente fin qui dette, emerge che questo progetto di legge impone sulle Finanze dello Stato la maggiore spesa di lire 8,899,691. 81 che è l'addizione del disavanzo fra le maggiori spese autorizzate e non autorizzate, detratte le economie autorizzate, e non autorizzate sui Bilanci del 1869 e del 1870.

Per mandato della vostra Commissione Permanente di Finanza propongo che a Voi piaccia dare la Vostra sanzione a questo progetto di legge.

Presidente. Do lettura del progetto di legge.

(Vedi infra)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola passeremo alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1: « Sono approvate le nuove e maggiori spese state autorizzate provvisoriamente con Reali Decreti sul Bilancio 1869 per la complessiva somma di lire sette milioni quattrocento venticinque mila, seicento quattordici e centesimi settantotto (Lire 7,425,614 78), ripartibili fra i diversi Ministeri e capitoli designati nell'annesso quadro A.

« Sono contemporaneamente approvate le economie ordinate in via provvisoria sul Bilancio medesimo cogli stessi Reali Decreti, per il totale importo di lire quattro milioni seicento sessantadue mila (L. 4,662,000) ripartitamente come al quadro B. »

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'articolo. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Sono autorizzate maggiori spese sui Bilanci 1869 ed anni precedenti e 1870 per la complessiva somma di lire sette milioni quattrocento sessantadue mila, quattrocento novantotto e centesimi settantatré (L. 7,462,498 e cent. 73) da ripartirsi fra i Ministeri e capitoli descritti negli uniti quadri C e D.

« A parziale compenso di tali maggiori spese sono ordinate economie sugli stessi Bilanci per un complessivo importare di lire un milione trecento ventisei mila, quattrocento ventuna e centesimi settanta (Lire 1,326,421 70) ripartitamente come nei quadri E ed F. »

(Approvato.)

Presidente. Ora non resta che passare allo squittinio segreto su tutti i progetti di legge che sono stati in questa e nelle precedenti tornate discussi.

La prima votazione comprenderà le quattro leggi seguenti:

Proroga del termine dell'art. 16 della legge 24 gennaio 1864 per l'affrancamento delle enfiteusi nelle Province della Venezia e di Mantova.

Proroga dei termini stabiliti dalla legge 24 febbraio 1865, N. 2168, sull'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

Riparto dell'imposta fondiaria nel Compartimento Ligure-Piemontese.

Approvazione della Convenzione per la cessione al Municipio di Genova di quella Darsena e del Cantiere alla Foce, e per l'autorizzazione di nuove spese per lavori all'Arsenale Marittimo della Spezia.

Si fa l'appello nominale.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Ho domandato la parola perchè ieri il Senatore Chiesi fece una proposta, che non mi pare fosse esaurita, cioè che fosse nominata una Commissione per l'esame dei due progetti di legge presentati dal Ministro di Grazia e Giustizia. Il Senato deliberò affermativamente sulla nomina di questa Commissione.

Il Senato sa che questi modi sono diversi, quindi io desidererei che il Senato stabilisse il modo che crede più conveniente, perchè così la Commissione eletta potrebbe intanto dare principio a' suoi lavori.

Presidente. La Presidenza si era occupata della nomina di questa Commissione, non essendosi stabilito nulla, se cioè il Senato intendesse che si facesse la nomina a squittinio di lista negli Uffici, come richiede il Regolamento, oppure in seduta pubblica.

Si pensò anche di domandare al Senato se intendesse procedere a questa votazione per squittinio di lista in questa stessa adunanza; ma è nato il dubbio se fosse possibile di ottenere la maggioranza assoluta per i sette membri che devono comporre la Commissione. Tuttavia, se il Senato è disposto a ripetere la votazione sino a che riesca perfetta l'elezione, non vi sarebbe difficoltà.

Ma se il Senato non è di questo parere, converrà rinviare la votazione agli Uffici.

Il Senato deliberi in qual modo intende procedere.

Senatore Astengo. Io proporrei che si desse alla Presidenza l'incarico di nominare i membri di questa Commissione.

Presidente. Si tratta dell'esame di leggi importantissime, e crederei che fosse più conveniente mandare agli Uffici questa nomina.

Senatore Desambrois. Io pregherei il Presidente di accettare questo mandato, perchè è bensì vero che le leggi sono importanti, ma appunto perciò importa anche che ne sia deferito l'esame agli uomini più competenti, e ciò può fare meglio la Presidenza. Faccio poi osservare le difficoltà che vi sarebbero nel caso che probabilmente non si radunino gli Uffici in questi giorni.

Senatore Astengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Astengo. In altre occasioni consimili quando si trattava di proposte di Codici, si adottò

il sistema d'incaricare il signor Presidente di nominare la Commissione: mi parrebbe quindi che anche in questo caso si potrebbe procedere nella stessa guisa, il che sarebbe assai più spiccio, poichè il Presidente può scegliere appunto quegli uomini che sieno più competenti in questa materia.

Presidente. Quando il Senato è di questo parere, la Presidenza sceglierà essa la Commissione.

Il Senatore Segretario, Chiesi fa l'appello nominale.

Resultato della votazione.

Approvazione della Convenzione per la cessione al Municipio di Genova di quella Darsena e del Cantiere alla Foce e per l'autorizzazione di nuove spese per lavori all'Arsenale Marittimo della Spezia.

Votanti . . .	78
Favorevoli . . .	76
Contrari . . .	2

(Il Senato adotta.)

Proroga del termine dell'articolo 16 della legge del 24 gennaio 1864 per l'affrancazione delle enfiteusi nelle province della Venezia e di Mantova.

Votanti . . .	77
Favorevoli . . .	75
Contrari . . .	2

(Il Senato adotta.)

Riparto dell'imposta fondiaria nel Compartimento Ligure-Piemontese.

Votanti . . .	78
Favorevoli . . .	75
Contrari . . .	3

(Il Senato adotta.)

Nuova proroga dei termini stabiliti dalla legge 26 febbraio 1865, N. 2168, sull'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

Votanti . . .	78
Favorevoli . . .	75
Contrari . . .	3

(Il Senato adotta.)

Presidente. Ora si passerà alla votazione delle altre leggi:

1° Convalidamento del Decreto Reale del 5 settembre 1869 di approvazione della Convenzione colla Società dei Canali Cavour.

2° Approvazione di maggiori spese nei bilanci degli esercizi 1869 e 70.

3° Approvazione degli stati di prima previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1871.

4° Conversione in legge del Regio Decreto 9 ottobre 1870, N. 5903, per l'accettazione del Plebiscito delle Province Romane.

(Il Senatore, *Segretario*, *Chiesi* fa l' appello nominale.)

Presidente. Prima di procedere allo spoglio dei voti, darò comunicazione della seguente lettera degli Ingegneri *Grattoni* e *Sommeiller* in risposta al voto dal Senato emesso nella tornata del 28.

« *A Sua Eccellenza il Presidente del Senato del Regno.*

« L'ordine del giorno votato all' unanimità dal Senato del Regno e comunicatoci con telegramma d' ieri dall' Eccellenza Vostra ha profondamente commosso l' animo nostro.

« La loda che ci giunga spontanea dal Primo Corpo dello Stato per la fortuna a noi toccata d' ideare insieme e di condurre insieme a termine l' opera del traforo delle Alpi, è un ben prezioso compenso al lungo nostro lavoro. Ma la dichiarazione di aver noi bene meritato del Paese sorpassa ogni nostra aspettazione, essendo essa il più alto onore cui possano mirare i Cittadini.

« Noi rispettosamente ringraziamo adunque il Senato del Regno con tutto l' animo nostro e colla nostra più profonda riconoscenza. »

« Torino, il 29 dicembre 1870.

« *S. GRATTONI. G. SOMMEILLER.* »

Presidente. Risultato delle votazioni.

Progetto di legge per l' approvazione dello stato di prima previsione del bilancio dell' entrata per l' anno 1871.

Votanti . . .	78
Favorevoli . . .	71
Contrarii . . .	7

(Il Senato adotta.)

Progetto per l' approvazione degli stati di prima previsione della spesa per l' anno 1871.

Votanti . . .	78
Favorevoli . . .	71
Contrarii . . .	7

(Il Senato adotta.)

Progetto per l' approvazione di nuove maggiori spese sui bilanci 1869 e 1870.

Votanti . . .	78
Favorevoli . . .	69
Contrarii . . .	9

(Il Senato adotta.)

Progetto per il convalidamento del Decreto Reale del 5 settembre 1869 di approvazione della Convenzione colla Società del Canale Cavour.

Votanti . . .	78
Favorevoli . . .	71
Contrarii . . .	7

(Il Senato adotta.)

Progetto per conversione in legge del Regio Decreto 9 ottobre 1870, N° 5903, per l' accettazione del Plebiscito Romano.

Votanti . . .	78
Favorevoli . . .	56
Contrarii . . .	22

Il Senato adotta.

Fasendo esaurito l' ordine del giorno, credo dover avvertire il Senato che quando saranno in pronto le relazioni dei progetti di legge che sono ora allo studio, i signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

Senatore *Lauzi*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Lauzi*. Pregherei l' onorevole signor Presidente a non fare troppo presto questa convocazione, perchè saranno molti i Senatori che vorranno recarsi a passare il primo giorno dell' anno a casa, e non potranno subito essere in grado di rifare la via per ritornare a Firenze. Senza fare nessuna proposta, mi limito a pregare il signor Presidente a voler usare questo riguardo.

Presidente. Tenga per fermo l' onorevole Senatore *Lauzi* che, senza pregiudicare i doveri che può imporre il pubblico servizio, si avranno tutti i riguardi possibili ai signori Senatori.

La seduta è sciolta (ore 4 1/4).

TORNATA DEL 23 GENNAIO 1871

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Messaggio del Presidente della Corte dei Conti — Comunicazione della nomina della Commissione incaricata dell'esame dei progetti di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione nella sede del Governo e per l'unificazione legislativa delle province venete — Relazione sui titoli dei Senatori Rosa e Norante — Giuramento del Senatore Ponzi — Discussione del progetto di legge per disposizioni relative al trasferimento della sede del Governo a Roma — Dichiarazione del Presidente del Consiglio — Osservazioni del Senatore Audiffredi in favore del progetto — Dichiarazione del Senatore Linati, cui rispondono il Presidente del Consiglio ed il Senatore Scialoja Relatore dell'Ufficio Centrale — Parole del Senatore Linati per un fatto personale — Avvertenza del Presidente del Consiglio — Considerazioni ed appunti del Senatore Jacini al progetto di legge, cui risponde il Senatore Amari prof. — Presentazione di due progetti di legge — Discorso del Senatore Ponsa di San Murtino.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pom.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e il Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono i Ministri dei Lavori Pubblici, della Marina e della Guerra.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Lo stesso dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4469. Alcuni impiegati Comunali della Provincia di Arezzo fanno istanza perchè vengano sancite per legge alcune norme, che regolino le condizioni del loro impiego.

N. 4470. Il Sindaco e la Giunta Comunale di Piana dei Greci (Sicilia) fanno istanza perchè venga concesso a quel Comune un assegnamento di territorio in ripristinamento di quello che allegano essergli stato indebitamente ritolto.

N. 4471. Giuseppe Colucci di Velletri domanda per l'intromissione del Senato di ottenere una promozione, ovvero lo scioglimento della sua ferma nel servizio delle Guardie di Pubblica Sicurezza a cui trovasi vincolato.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

N. 4472. Domenico Sco'ari di Venezia rinnova la domanda contenuta in precedenti petizioni onde ottenere lo annullamento dei sequestri sulla sua pensione.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio di cinque esemplari della *Statistica forestale del Regno d'Italia e di quella dei Bilanci Comunali nel 1869.*

Il Ministro dell'Interno, di cinque esemplari della *Statistica degli Asili infantili nel 1869.*

Il Direttore Generale dei Telegrafi, di 300 esemplari della *Relazione Statistica dell'Amministrazione dei Telegrafi per l'anno 1869.*

Il signor A. De Gaetani, d'un suo opuscolo per titolo: *L'indipendenza del Papa fatta precipua guarentigia dell'unità italiana.*

Il Presidente della Deputazione di Storia patria per le Province di Romagna, dei fascicoli 4°, 5° e 6°, *Tomo I, fascicolo I, Tomo II degli Statuti Bolognesi, e del fascicolo I degli Statuti di Ferrara.*

Il Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Torino, di 300 copie della *Relazione sui mercati dei bozzoli nel 1870.*

La Deputazione Provinciale di Bologna, degli *Atti di quel Consiglio della Sessione ordinaria dell'anno 1870.*

Domandano un congedo per un mese i signori Senatori Antonacci, Di Sortino, Rossi Giuseppe, Gozzadini, Di Castagnetto, Sylos-Labini, Costantini, Roncalli F., San Vitale, Venini, Balbi Piovera, Sagarriga Visconti, Acquaviva, Di Bovino, Pernati, e il Senatore Sagredo per 15 giorni, che viene loro dal Senato concesso.

Presidente. Il Senatore Cataldi scrive dichiarando che, se fosse stato presente all'ultima seduta del Senato, avrebbe votato colla minoranza.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** dà lettura del seguente messaggio del Presidente della Corte dei Conti:

« Firenze, 16 gennaio 1871

» Adempiendo al disposto della Legge 15 agosto 1867, N. 3853, il sottoscritto si pregia di trasmettere a questo onorevole Ufficio di Presidenza, l'Elenco delle RegISTRAZIONI *con riserva* fatte dalla Corte dei Conti dal 16 dicembre 1870 a tutto il 16 gennaio 1871.

» Il *Presidente*, **Ducnoquè.** »

Presidente. Nella seduta precedente fu devoluta al Presidente la nomina della Commissione incaricata dell'esame e della Relazione dei due progetti di legge per l'istituzione di una Corte unica di Cassazione nella sede del Governo, e per l'unificazione legislativa nelle province di Venezia e Mantova.

La Commissione sarebbe composta dei Senatori **Vigliani, Bonacci, De Falco, Tecchio, Errante, Conforti e Poggi.**

Signori Senatori, la vostra Deputazione fu ricevuta il primo dell'anno da S. M. il Re, che colla solita sua benignità accolse i voti e gli omaggi del Senato per la gloria maggiore della Dinastia, che non va mai separata dal bene della Patria.

Prego il Senatore **Casati** a voler riferire sui titoli del Senatore **Rosa.**

Senatore Casati, Relatore. Con decreto 1 dicembre 1870, S. M. nominò a Senatore del Regno il signor commendatore **Pietro Rosa**, ascrivendolo alla categoria 20 dell'art. 33 dello Statuto.

Il signor commend. **Rosa** per le opere da lui edite gode oramai fama europea. La carta dell'antico Lazio è opera insigne, per cui si meritò di essere ascritto alle più repute Accademie d'Europa, e tra queste all'Istituto di Francia, nel quale fu annoverato fra i soci onorari. Gli scavi del Palazzo de' Cesari illustrarono il **Rosa** in modo indubbio; per le quali cose l'Ufficio II^o, riconoscendo i meriti distinti del signor commendatore **Rosa**, m'incarica di proporvi l'ammissione sua tra i nostri Colleghi, riunendo egli le altre condizioni richieste dallo Statuto.

Presidente. Se non si fanno opposizioni alle conclusioni della Relazione testè letta, le pongo ai voti.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Ora prego il Senatore **Chiavarina** di riferire per l'Ufficio I^o sui titoli del Senatore **Norante.**

Senatore Chiavarina, Relatore. Il signor **Costanzo Norante** venne con Regio Decreto del 4 dicembre 1870 nominato Senatore a termini della categoria 21^a, dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno.

Il Senatore **Norante**, nato nell'anno 1828, paga oltre lire seimila annue d'imposta erariale, come consta dal certificato dell'esattoria di Campomarino (provincia di Molise), epperò siccome egli ha compiuta l'età di anni quaranta, e paga ben oltre le tre

mila lire di censo da detta categoria volute, così a nome del primo Ufficio propongo al Senato la convalidazione della nomina a Senatore del Regno del cav. **Costanzo Norante.**

Presidente. Se non si fanno opposizioni, pongo ai voti queste conclusioni.

Chi le approva sorga.

(Approvato.)

Trovandosi nelle sale del Senato i Senatori **Ponzi e Rosa**, che attendono di essere introdotti nell'aula, prego i Senatori **Chiesi e Sauli** a voler intanto introdurre il Senatore **Rosa.**

Essendosi i Senatori **Ponzi e Rosa** momentaneamente assentati, appena verranno, saranno introdotti per la prestazione del giuramento.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DEL GOVERNO A ROMA.

(Vedi atti del Senato N. 23.)

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per disposizioni relative al trasferimento della sede del Governo a Roma.

Invito i signori componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Do lettura del progetto di legge.

« Art. 1. La città di Roma è la capitale del Regno.

» Art. 2. La sede del Governo vi sarà stabilita non più tardi del 30 giugno 1871.

» Art. 3. Per le spese del trasferimento è stanziata in apposito capitolo nella parte straordinaria del Bilancio del Ministero dei lavori pubblici dell'anno 1871 ed anni successivi, secondochè verrà determinato per Decreto Reale, la somma di lire 47,000,000, colla denominazione: TRASPORTO DELLA CAPITALE.

» Art. 4. Al Governo è data facoltà per un biennio dalla data della pubblicazione della presente legge di espropriare con Decreto Reale, per causa di pubblica utilità, gli edifici appartenenti a Corpi morali esistenti in Roma, che sieno necessari al trasporto della Capitale.

In favore dei detti Corpi morali sarà in corrispettivo inscritta tanta rendita nominativa cinque per cento, pari al reddito netto attribuito all'edificio espropriato.

» Art. 5. A tutto il 1871 è fatta facoltà al Governo di fare i lavori necessari al trasporto della Capitale anche ad economia ed a partiti privati, prescindendo, ove sia veramente indispensabile, dal voto preventivo del Consiglio di Stato.

» Art. 6. I Ministri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici sono incaricati della esecuzione della presente legge. »

È aperta la discussione generale.

I signori Senatori conoscono gli emendamenti che furono fatti dall'Ufficio Centrale a questo progetto di legge; quindi domando ai signori Ministri se li accettano.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Il Governo non può accettare l'emendamento introdotto dall'Ufficio Centrale del Senato all'art. 2°; accetta però gli altri emendamenti successivi, salve alcune modificazioni che verranno dal Ministero presentate quando verranno in discussione gli articoli cui si riferiscono.

Presidente. La parola spetta al Senatore Audifredi.

Senatore Audifredi. Mi pareva che si sarebbe potuto dare la parola prima a qualcuno che parlasse contro; io parlo in favore della legge.

Presidente. Ella parla in favore della legge, ma sta contro il progetto dell'Ufficio Centrale; perciò può parlare ora.

Senatore Audifredi. In un soggetto di tanta rilevanza era prevedibile che sorgessero opinioni divergenti anche in questo ramo del Parlamento; ma ormai, o Signori, è tale e tanta l'aspettazione della nazione di vedere soddisfatto il desiderio del complemento della nostra nazionalità, che io davvero non dubito che il Senato voglia dare voto favorevole a questa legge.

Noi abbiamo in questi pochi anni, favoriti dalla Provvidenza, compiuto una tale opera di unificazione, una tale opera di completamento nella nostra legislazione, che ha meritato l'attenzione di tutti i legislatori di Europa, i quali quasi trepidanti vedevano sorgere le nostre libere istituzioni, dubitando della nostra saviezza, del nostro contegno, dubitando insomma che quest'opera iniziata improvvisamente, potesse aver compimento.

Ebbene providenzialmente si avverò tal fatto, poichè quest'unificazione si è operata direi più per forza divina, che per forza umana, non tanto pel sapere nostro, quanto per le occasioni favorevoli che si offerse all'Italia.

A noi resta però il dovere di consolidare queste istituzioni, e per arrivare a tale scopo era indispensabile che noi andassimo a Roma.

Quest'ispirazione è venuta in tempo al Governo, al Paese, alla Dinastia che ne regge i destini.

Sicuramente circostanze più favorevoli non si potevano dare per compiere quest'opera; a noi spetta ancora di proseguire con quella prudenza, con cui abbiamo operato finora.

Noi andremo a Roma per troncargli il filo a chi sperava trovarci contrari a questa risoluzione, e voleva andarci con altri mezzi.

Non è la rivoluzione disordinata, è la rivoluzione ordinata, quella che abbiamo fatta noi: sì, siamo stati rivoluzionarii, ma rivoluzionarii in modo che è a desiderarsi che lo siano anche le altre Nazioni.

Compire quello che si è compiuto, senza grandi sacrifici, era impossibile; noi dovevamo aspettarci grandi

contrastanti, dovevamo aspettarci difficoltà grandi di ogni genere.

Ebbene, queste difficoltà, questi contrasti non furono poi tali quali si presumevano. Un certo istinto naturale nel cuore degli Italiani ci diceva: il tempo è venuto di costituirci fortemente in Nazione, è venuto il momento di assicurare i nostri interessi! E tutto questo con mezzi regolari e per iniziativa di persone capaci. Difatti l'opera di Cavour fu proseguita da quelli che lo seguirono. Noi, diceva Cavour, dobbiamo andare a Roma: noi Piemontesi, che facemmo grandi sacrifici per la causa nazionale, non fummo restii a votare la prima convenzione come mezzo di togliere dal paese quella Potenza che si dava il vanto di accordarci la sua protezione, ma che ci proteggeva in modo direi non poco assoluto, offensivo talvolta alla nostra dignità. Ma ormai gli ostacoli più non vi sono; l'Italia è libera nei suoi destini, l'Italia, andando a Roma, darà segni di rispetto alla Chiesa, e si meriterà la confidenza di tutte le Nazioni, le quali vedranno come l'Italia è ossequentissima al Pontefice. Difatti già si stanno elaborando le basi per le guarentigie colle quali si assicura al Pontefice piena libertà nel suo ministero, e queste sono tali che la diplomazia non avrà che ad esserne soddisfatta, come lo sarà il mondo cattolico.

Noi dobbiamo andare a Roma liberamente, nell'interesse della Chiesa stessa, perchè il Governo temporale del Papa non è stato mai tale da acquistarsi la fiducia del mondo cattolico.

Compiendo dunque la nostra andata a Roma, soddisfaremo il voto degli Italiani, e credo che per questo progetto di legge non mancherà nel Senato una grande maggioranza.

Le guarentigie da accordarsi al Sommo Pontefice stanno per votarsi dall'altro ramo del Parlamento, e qualora esse non piacesse a questo Consesso, si potrà discuterne delle altre; ma il far dipendere la nostra andata a Roma dall'approvazione di quelle garanzie mi sembra cosa affatto inopportuna.

Di più, noi abbiamo il tempo di studiare con ponderatezza la legge che ci verrà presentata, ma l'atto che noi ora facciamo, è un atto politico, assolutamente necessario, indispensabile al consolidamento della nostra nazionale unità.

Gli interessi della Chiesa saranno sicuramente tutelati.

Sono i Cardinali politici che hanno fatto i nemici alla Chiesa, ma nemici naturali della Chiesa non ci sono. La religione non può mai avere nemici, quando sieno esclusi i Cardinali politici. La conciliazione col Pontefice e colla Corte di Roma sarà per noi almeno possibile; quanto più faremo ogni sforzo per riuscire in quest'intento, che sarà apprezzato dal mondo cattolico e quindi sarà preparatorio di quella conciliazione che tardi o tosto dovrà avvenire nell'interesse nostro e della religione a cui dobbiamo professar ri-

verenza, troncheremo il filo a quelle indiscrete pretese di voler confondere la politica colla religione. La politica ha fatto sempre del male alla religione, la storia ce lo dimostra, e la storia dei Pontefici non è stata, io credo, delle più onorifiche per la Chiesa.

Spero che le leggi che voteremo saranno sufficienti; ma che queste riescano tali da soddisfare il Capo della Chiesa, per ora, io non lo credo, poichè consigliato com'è, si terrà in dovere di protestar sempre: ma poichè noi non abbiamo il torto di mancare al nostro dovere, l'opinione della cristianità verrà con noi, e faremo un'opera riparatrice di uno stato di cose che fu svantaggioso a tutti.

Presidente. Prima di proseguire la discussione, essendo ora presenti nelle sale del Senato i signori Senatori Ponzi e Rosa, prego i signori Senatori Sauli e Chiesi ad introdurre nell'Aula il signor Senatore Ponzi per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore Ponzi, introdotto nell'Aula, presta giuramento nella formula consueta.)

Presidente. Do atto al signor Senatore Ponzi del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego i signori Senatori Arese e Casati ad introdurre nell'Aula il signor Senatore Rosa.

(Introdotta nell'Aula dai sopraindicati signori Senatori, il Senatore Rosa, il quale ha già prestato giuramento nella seduta reale, il Presidente lo proclama Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.)

Si riprende la discussione del progetto di legge sul trasferimento della Capitale.

La parola è al signor Senatore Linati.

Senatore Linati. Signori, vi è una questione pregiudiziale che pochi osano porre in parole, ma che è nel cuore di molti onesti cittadini. Coloro che occuparono Roma e vogliono trasferirvi la Capitale del Regno, hanno pensato alla Francia?

Noi abbiamo colla Francia un trattato fino dal 1864, col quale c'impegnavamo di non andare a Roma, e di porre la nostra Capitale a Firenze.

La Convenzione che si fece nel settembre di quell'anno non fu l'effetto di alcuna coercizione; fu un contratto liberamente stipulato fra due Nazioni.

Questo trattato poteva essere sciolto nel 1867, e venne invece riconfermato. Poteva chiedersene la modificazione più tardi, e non si fece; anzi nell'agosto dell'anno passato si assicurava il Governo francese che, per parte nostra, sarebbero mantenuti i patti del 1864.

Ma noi invece siamo andati a Roma, e vogliamo oggi trasferirvi la Capitale. Noi dunque abbiamo infranto i solenni trattati, abbiamo mancato alla lealtà che dobbiamo ad una nazione sventurata ed amica.

Ma qual'era questa nazione? Era la nazione francese che nel 1859 scendeva sui campi di battaglia, spargeva il suo sangue per fare l'Italia libera e indipendente.

Non basta. Quest'atto noi lo abbiamo compiuto, quando? Nel momento in cui questa Nazione, che tanto aveva operato per noi, si trovava afflitta dalla maggiore sventura, dalla invasione dello straniero.

Non voglio qualificare in qual modo possa essere interpretato, oltre le Alpi, un fatto di simile natura: mi basta constatarlo.

Ora, credete voi, o Signori, che la Francia non debba ricordarsi un giorno del contegno che noi abbiamo tenuto verso di lei? I popoli non dimenticano le offese ricevute, perchè la loro vita è lunga, è vita di secoli, perchè trasmettono di generazione in generazione i sentimenti d'affetto e d'odio che hanno concepiti.

I Romani, dopo secoli ricordarono l'invasione dei Galli, e la vendicarono; i Greci dopo secoli ricordarono l'invasione di Serse, e la vendicarono. Verrà dunque un giorno nel quale la Nazione francese ci chiederà conto di quanto oggi abbiamo operato. Se allora noi avremo la nostra sede in Firenze o in altra città del Regno, avremo modo di comporre la questione, potremo evitare dissidii; ma se invece avremo la Capitale a Roma, non ci sarà altra alternativa per noi che la guerra, ed atti, che oggi non voglio neppure accennare, ma che avrebbero gravissime conseguenze a danno dell'unità della nostra Italia.

Senatore Ponza di San Martino. Domando la parola.

Senatore Linati. Io non domandai la parola per la speranza di convincere alcuno, chè troppo vi si oppongono le cieche passioni dal basso, e le cieche paure dall'alto: non domandai la parola per la speranza che si revocassero i fatti compiuti. Domandai la parola perchè si sappia dal mondo civile che v'hanno ancora in Italia uomini che più dell'aura popolare e del favor dei potenti tengono in pregio la lealtà e la gratitudine: e perchè si sappia che v'hanno uomini che scendendo nel cuore dei loro concittadini per interpretarne gli affetti e i pensieri, sanno tener fede ai patti giurati, sanno tener conto dei benefizi ricevuti, sanno rispettare le nobili sventure d'un popolo che ci è fratello d'origine, che ci fu compagno nei sacrifici per l'indipendenza e per la libertà.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Le parole pronunziate dall'onorevole Senatore Linati, non posso celarlo al Senato, mi commossero vivamente l'animo. Io non m'aspettavo che l'onor. Senatore Linati o poco conscio dei fatti, o volendo con intenzione celarli venisse tanta leggerezza ad accusare il Governo, di slealtà, di aver mancato alla fede pubblica, condannasse il Governo stesso e tutti quelli che hanno approvato i fatti compiuti, vale a dire l'immensa maggioranza della Nazione per mancanza di lealtà, e di fede pubblica. Io credo che gli Italiani, ed i Signori Senatori in ispecie, si uniranno tutti per respingere quest'ingiusta accusa.

Il Governo non ha violato verun trattato e siccome, i documenti sono fatti di pubblica ragione, quindi io credo di non asserire una cosa troppo arrischiata col dire che l'onorevole Senatore Linati non poteva ignorarli.

Noi, prima di andare a Roma, comunicammo diplomaticamente questo nostro intendimento al Governo francese, esponemmo le ragioni per le quali eravamo spinti a compiere quest'ultimo atto del ristauo nazionale. Non trovammo opposizione, anzi, direi quasi, avemmo incoraggiamento a farlo.

Il trattato stesso di cui si parla, il quale, secondo l'onorevole Senatore Linati, avremmo infranto, fu dal Governo francese disdetto per mezzo del suo inviato a Firenze.

Dunque, se questi sono fatti veri, e fatti pubblici, io non so comprendere come l'onorevole Linati, nella sua qualità di Senatore, venga ad esporre avanti al paese, ed avanti al Senato opinioni estremamente offensive al Governo del Re, estremamente offensive all'Italia.

Io quindi le respingo recisamente come ingiuste ed immeritate.

Senatore Linati. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Scialoja, Relatore. Ho domandato la parola per protestare anch'io, a nome dell'Ufficio Centrale, contro alcune esplicite asserzioni dell'onorevole Senatore Linati.

Egli, dicendo che voleva provare come qui ancora vi fosse chi si sentiva capace di parlare secondo lealtà, e rammentare la gratitudine, veniva implicitamente a supporre che la maggioranza degli Italiani, e la pluralità di coloro che li rappresentano nelle due Aule del Parlamento potesse essere ingrata e sleale.

Dal profondo dell'animo io sono mosso a dirgli che egli solennemente s'inganna (*sensazione*).

Signori: quanto a ciò che concerne i trattati, ed il rispetto delle forme, ha già risposto abbastanza l'onorevole Presidente del Consiglio.

Questo rispetto delle forme si volle spingere fino agli ultimi suoi limiti possibili; e quando il Governo della Francia venne in mano ad uomini arditi che lo avevano preso per la necessità della difesa, anche a loro, che la rappresentavano per via di fatto, il Governo del Re si credette tenuto, per rispettare i precedenti vincoli, a fare quelle dichiarazioni che tutti avete letto, e che sono di pubblica ragione, perchè inserite nei documenti ufficiali raccolti nel Libro Verde.

Ma senza insistere ulteriormente su questi particolari, io sollevo la questione in più alta regione.

Io dico che non sono mai esistiti nè potevano esistere vincoli tali che portassero rinunzia all'esercizio di un nostro diritto interno, di un diritto nazionale,

che è fondato sopra i principii essenziali della civiltà moderna.

Se vi fossero stati trattati di simile natura, questi sarebbero stati colpiti da un vizio intimo che li avrebbe resi nulli nel loro nascere.

È ritenuto dal dritto pubblico di tutti gli Stati che i Potentati non possono alienare i diritti della sovranità, e sarebbe alienazione stranissima di diritti imprescrittibili, quella che consistesse nel rinunziare alle condizioni della propria conservazione, alla facoltà di ordinare la propria nazionalità, di assicurare allo Stato il proprio avvenire.

Queste rinunzie non si possono presumere, queste rinunzie, quand'anche fossero esplicite, e non erano certamente, sarebbero di loro natura nulle. La loro sanzione sarebbe temporanea, quanto la forza efficace a mantenerle: esse cesserebbero col cadere di questa.

Signori, ho scritto nella Relazione, e ripeto ora a viva voce, che una lotta si era impegnata fra il potere temporale e l'esistenza nazionale dell'Italia. Questa lotta doveva oramai avere un termine, e perchè realmente passasse questa convinzione nella coscienza di tutti, l'Italia ha, con esemplare longanimità, temperato l'ardore e frenata l'imprudenza degli uomini più generosi. Essa era certa che non le considerazioni secondarie, ma le necessità stesse delle cose, dovevano un giorno provare al mondo civile che il potere temporale doveva cessare dinanzi alle esigenze della nuova civiltà. Il modo con cui si comportò il potere spirituale, per sorreggere questo vacillante potere temporale che era entrato in lotta con la civiltà moderna, chiari sempre meglio agli occhi dei credenti non pregiudicati da fini occulti o politici, che oramai il potere temporale aveva compiuto il suo tempo. Ed è perciò, o Signori, che quando si avverò il grande avvenimento della sua caduta, e quando questo gran fatto fu da voi sancito, voi faceste un atto di conservazione dello Stato, e tutto il mondo civile lo guardò se non con plauso, per lo meno in silenzio. Da alcuni atti solenni anzi apparisce che il silenzio si avvicina talvolta anche ad un'esplicita approvazione; e tale può dirsi specialmente per quello che parte dal Governo della nazione, che per la vicinanza geografica, per l'identità della razza e per tutti i precedenti storici, doveva pur infine terminare anch'essa per convincersi che l'Italia aveva preciso ed assoluto bisogno, per conservare se stessa, di porre termine alla mischianza del potere temporale col potere spirituale, e che questo aveva finito per compromettere colla purezza del potere spirituale anche la sua influenza e la sua stabilità.

Io quindi, o Signori, riprotestando contro le parole dell'onorevole Senatore Linati, aggiungo alle cose dette dall'onorevole Presidente del Consiglio, che non solo non esistevano più patti i quali ci potevano legalmente impedire, e non solo adempimmo a quanto richiedevasi per rimuovere ogni ostacolo convenzionale, ma che qualunque efficacia avessero mai avuta questi patti, non

potevano mai avere quella di condannare l'Italia a rinunziare alla sua unità di Stato, che era il compimento necessario della sua unità nazionale, senza la quale unità il nostro avvenire sarebbe irrimediabilmente perduto.

Presidente. La parola è al Senatore Linati per un fatto personale, e lo prego di volersi limitare al puro fatto personale.

Senatore Linati. Il signor Ministro mi ha accusato di non conoscere i documenti relativi alla presente questione, e in ispecie quelli passati tra lui e il Governo francese.

Io conosceva benissimo questi documenti, ma non credeva di dover tener conto di atti emanati da un Governo come è quello della difesa nazionale, il quale non si è creduto fin qui neppure autorizzato a venire ad alcuna stipulazione né di pace né di armistizio coi nemici che ha in casa, molto meno poi poteva avere l'autorità di frangere trattati che erano stati sanciti e stipulati dal Parlamento Francese.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Io non posso lasciare senza una risposta la difesa che volle fare l'onorevole Senatore Linati delle parole acerbe pronunziate da lui precedentemente. Egli, respingendo una specie di scusa, se non di giustificazione, che io volevo addurre in suo favore, vale a dire che egli per avventura non conoscesse i documenti pubblicati nel Libro Verde, dai quali risulta che il Governo italiano non mancò al debito suo, di comunicare alla Francia gli intendimenti che aveva di compiere l'unità nazionale, e che dalla Francia, non solo non ebbe ripulsa, ma ebbe un'adesione più o meno esplicita, e che inoltre il Governo francese per mezzo del suo inviato riconobbe la cessazione dell'esistenza di quel trattato, che alla Francia ci legava intorno alla questione romana, mentre, ripeto, io adduceva questa specie di scusa in favore del Senatore Linati, egli invece dichiara apertamente che questi documenti erano a lui noti, ma che ad essi non dava valore, perchè il Governo, che ora si trova a capo della Francia, non è un Governo riconosciuto, e che per conseguenza noi non dovevamo tener conto delle sue dichiarazioni.

Un'alta sorpresa, o Signori, mi produssero queste parole. Io qui non voglio contraddire all'onorevole Senatore Linati, il diritto che ei possa avere di non riconoscere il Governo di Francia, in quantochè ciò riguarda lui solo; ma l'attuale Governo di Francia, come Governo di fatto, è oramai riconosciuto da quasi tutta l'Europa, nè comprendo come si possa mettere in dubbio, dal momento che un suo rappresentante è ammesso alla Conferenza di Londra per trattare una delle più grandi questioni, che trovinsi all'ordine del giorno, quella d'Oriente, e che questo Governo è pur riconosciuto come Governo legittimo di fatto dalla stessa

intera Nazione francese. Non posso quindi a meno di non ripetere che la scusa da lui messa in campo aggrava, anzichè diminuire, l'acerbità delle parole poco riflessive da lui pronunziate nel primo suo discorso.

Presidente. Ha la parola il Senatore Jacini.

Senatore Jacini. Se ho chiesto la parola, non è già perchè io trovi obiezioni da muovere contro la parte tecnica del progetto di legge che si sta discutendo. La fiducia pienissima che ripongo nella solerzia dell'attuale Ministro dei Lavori Pubblici e de' suoi colleghi, m'infonde la certezza assoluta che l'operazione del trasferimento della Capitale a Roma, potrebbe essere compiuta da essi ottimamente sotto tutti i riguardi. Un tale assunto non è certo un letto di rose, ed io ne posso dire qualche cosa, per esperienza mia propria. Per altro quando penso che nel 1865 siamo riusciti a trasportare la Capitale da Torino a Firenze entro sei mesi, con perfetto ordine, e con una spesa di circa 7 milioni in tutto, per la parte tecnica, e di 2 milioni per indennità agli impiegati e per altri elementi accessori (io sono in dovere di rammentare questo perchè il merito principale della riuscita si deve attribuire al mio ottimo amico e nostro collega il Conte Cantelli, allora prefetto di Firenze); se, io dico, potemmo ottenere il nostro intento allora, è a supporre che sia possibile ripetere il medesimo risultato a Roma nel 1871 entro i limiti di spesa e di tempo determinati dal Governo. Può essere che le difficoltà materiali, che si incontrano a Roma, si verifichino superiori a quelle che abbiamo trovato a Firenze, epperò fece benissimo il Governo di domandare una somma molto maggiore a quella del 1865, cioè 17 milioni; ad ogni modo queste difficoltà io non le giudico superiori al buon volere, all'intelligenza e all'operosità degli attuali Ministri. Quindi su questo punto io mi dichiaro pienamente rassicurato.

Se non che, la proposta che ci vien fatta dal Governo non si riduce tutta ad una questione tecnica; essa abbraccia in pari tempo una questione politica della massima importanza; ed è appunto sulla questione politica che non posso dispensarmi dal fare alcune osservazioni, a salvaguardia della mia responsabilità personale come membro di questa Assemblea.

Un mutamento di Capitale di uno Stato è sempre un grande atto, anche considerato in se stesso, nelle sue conseguenze immediate, nei suoi rapporti prossimi, e indipendentemente dai motivi più remoti e più elevati che possono averlo suggerito.

Permettetemi dunque, o Signori, che io cominci ad esaminarlo appunto in questi suoi rapporti prossimi, in queste sue conseguenze più immediate.

Considerato sotto questo aspetto modesto, che cosa ci apparisce? Ci apparisce che noi siamo per assumere un'impresa che è singolarissima, ed unica anzi negli annali della storia.

E veramente, prima di tutto, la Capitale di un grande

Stato moderno non è come la *smala* di un capo di Tribù arabo che si trasporta facilmente da un luogo all'altro del deserto. Noi daremmo il primo esempio di un popolo incivilito il quale avrebbe mutato tre Capitali nel corso di sei anni, malgrado il detto di Franklin: *due San Martini equivalgono ad un incendio*.

Così pure, l'opportunità dell'ubicazione della Capitale di uno Stato si dovrebbe desumere dalle attinenze che ha questa ubicazione col complesso delle necessità civili, amministrative, politiche di ogni specie di un paese. Sarà meglio ubicata una Capitale là dove queste necessità possono esser meglio appagate. Or bene, l'Italia darebbe il primo esempio di una Nazione la quale risolve un problema così eminentemente pratico, così eminentemente positivo e di competenza esclusiva della riflessione, del ragionamento e di accurati studi, che lo risolve, dico, per acclamazione, senza averlo mai fatto precedere, nè oggi nè in nessun altro tempo, dal minimo esame dell'argomento nei suoi aspetti positivi.

A questo si aggiunga che, dato pure si credesse di poter prescindere da siffatto esame, si dovrebbe per lo meno presumere che i vantaggi i quali presenta la città che s'intende prescegliere a Capitale, in confronto di quella che si vuole abbandonare, siano evidentemente così grandi da giustificare una preferenza intuitiva. *Chi sta bene non si muore*, dice il proverbio, e infatti tutti i popoli che hanno mutato Capitale lo hanno fatto per istar meglio. Così, per esempio, la storia ci insegna che Pietro il Grande trasferì la sua Capitale da Mosca a Pietroburgo. Ma perchè lo fece? Perchè Mosca, coi mezzi di comunicazione d'allora, si trovava talmente disgregata da qualsiasi comunicazione e relazione col mondo incivilito, che il fondatore della grandezza russa, per riuscire nell'intento di togliere al suo paese il carattere asiatico che ancora aveva e di infondergliene uno europeo, trasferì la Capitale sulle sponde del golfo di Finlandia, l'unico punto del territorio russo d'allora per cui si potesse, per la via di mare, facilmente comunicare coll'Europa occidentale; egli così raggiunse il suo alto scopo politico.

Ma da noi avviene tutto il contrario; noi lasciamo una città che ha tutte le condizioni più vantaggiose che si possano immaginare per una Capitale di un Regno che si stende dalle Alpi fino al Mare africano, e la lasciamo per trasportare le nostre tende in altra città, la quale, senza farle menomamente torto, è ben lungi dal presentare altrettante condizioni favorevoli.

Infatti niuno potrebbe negare che Firenze non solo è, per lo meno, pari a Roma, come grande città moderna, ma che la supera grandemente per salubrità di clima, locchè parmi cosa non indifferente.

Se poi vogliamo guardare alla topografia, è evidente che la postura di Firenze concilia mirabilmente le esigenze dell'Italia settentrionale con quelle della meridionale, mentre Roma s'accosta troppo al mezzo-

giorno. Or bene, l'ubicazione non può mancare di far sentire i suoi effetti sui rapporti civili e sociali di un paese.

Io sono ben lungi dal sostenere che sia conveniente che l'Italia settentrionale abbia ad esercitare una prevalenza sulla meridionale. Questo, a mio credere, sarebbe una bestemmia; non domando altro che l'equilibrio delle legittime influenze; e qui non intendo parlare di influenze politiche o parlamentari, ma piuttosto di influenze civili e sociali.

Io sono Lombardo, ma se le circostanze avessero fatto sì che si fosse proposto di trasportare la Capitale, per esempio, a Milano od a Piacenza, io mi sarei opposto, non solo come Italiano, ma ben anche come Lombardo; imperocchè son convinto che il bene di una parte della patria italiana sia inseparabile dal bene del complesso e che solo un equo equilibrio può conciliare il bene delle singole parti col bene di tutta la Nazione. Per conseguenza io credo nocivo il trasferimento della Capitale a Roma, non solo nell'interesse della gran Patria Italiana, ma anche in quello delle stesse province meridionali per la stessa ragione di cui ho detto nell'ipotesi di un trasferimento di Capitale a Milano o a Piacenza.

E qui mi cade in acconcio di chiarire una frase della relazione del nostro Ufficio Centrale. L'onorevole suo Relatore dice che Roma si troverebbe topograficamente meglio ubicata di Firenze. La cosa sarebbe esatta se si tenesse conto solamente della longitudine, ma guardando anche alla latitudine, o, per meglio dire, alla risultante tra la latitudine e la longitudine, e se oltre a ciò si calcolasse la distribuzione e la densità della popolazione, emergerebbe che Firenze si trova molto più nel centro delle popolazioni italiane di quello che lo sia Roma. Al mezzogiorno di Roma non vi sono che nove milioni e mezzo o dieci milioni di abitanti, a settentrione invece ce ne sono quindici o sedici. Del resto in tesi generale questa sarebbe una questione oziosa, ma io ho dovuto accennarla perchè trattasi del confronto fra l'ubicazione di Firenze e quella di Roma. Dunque persisto nel dire che Firenze è assai meglio ubicata quando non si dimentichi che, in questo caso, l'elemento topografico va combinato collo statistico.

Che se poi consideriamo la cosa dal punto di vista della sicurezza militare, che cosa ci risulta? Ci risulta che tanto Firenze come Roma sono assai bene ubicate, per il caso di un attacco da parte di terra. In questo caso c'è la barriera delle Alpi, poi quella delle fortezze della valle del Po, poi quella della catena degli Appennini. Ma la questione cambia aspetto nell'eventualità di uno sbarco fatto da una Potenza marittima nemica, di uno sbarco simile a quello che fu eseguito in Crimea ad Eupatoria all'epoca della spedizione degli alleati occidentali. In una simile contingenza Firenze sarebbe lontana cinque o sei tappe dal luogo più prossimo di sbarco; il che è quanto dire che c'è tutto il tempo necessario per riunire, a mezzo delle ferrovie, sotto le

mura di Firenze, tanta forza che basti per respingere qualsiasi attacco nemico che venisse dalla parte del mare; imperocchè l'armata che si può trasportare per mare non può essere molto numerosa anche con i mezzi perfezionati di trasporto d'oggi giorno. Al contrario poco manca che Roma non sia sulla sponda del mare. Essa è vicinissima ad una costa aperta su cui si può fare uno sbarco, e dopo questo sbarco, in poche ore un esercito nemico potrebbe presentarsi alle porte della Capitale. Roma pertanto sarebbe una Capitale esposta ad un colpo di mano per parte di una Potenza nemica prevalente per mare. Io domando se questo è un piccolo inconveniente?

Ma io non finirei più se enumerassi tutte le circostanze per le quali risulta che, come Capitale del Regno d'Italia, Firenze è preferibile a Roma. Invece io invano frugherei nella mia mente per trovare un solo argomento da contrapporre in favore di Roma; e questo dico senza fare il minimo torto a questa insigne città.

Or bene, noi siamo oggi in condizioni finanziarie tutt'altro che floride. La nostra macchina amministrativa, per quanto sia grande il buon volere e lo zelo di chi è preposto ad essa, lascia molto a desiderare nel suo modo di funzionare. Abbiamo bisogno più che mai di credito e di considerazione all'estero.

Come mai avviene che noi, i quali versiamo in condizioni finanziarie così poco soddisfacenti, mostriamo tanta smania di sobbarcarci ad una spesa così rilevante, come è quella del trasporto della Capitale? E notisi qui, che tale spesa non si riduce solamente ai 17 milioni che ci propone l'attuale progetto di legge; ma, considerando tutte le conseguenze che necessariamente deriverebbero da questo provvedimento (come, per esempio, le fortificazioni per proteggere la nuova Capitale, i compensi a Firenze, ecc.), un nostro collega assai competente nella materia le avrebbe calcolate a circa 200 milioni. Come avviene, che mentre la nostra macchina amministrativa lascia molto a desiderare per compattezza ed efficacia di azione, noi andiamo a scompagnarla ancora di più con un nuovo trasporto della Capitale? Come è che affrontiamo il rischio di farci credere una nazione poco riflessiva e pronta ad improvvisare risoluzioni per le quali gli altri paesi credono necessari anni e decenni ad essere maturate? e tutto questo per cambiare una Capitale opportuna con una che lo è assai meno?

Senatore Casati. Domando la parola.

Senatore Jacini. Bisogna che ci sieno ragioni di grande importanza che c'impongano questo partito, o Signori. Ma per quanto siano gravi, voi non mi negherete certamente la facoltà di esaminarle anch'esse un poco da vicino.

La prima ragione che si sente addurre più frequentemente è la seguente: la questione romana si compenetra siffattamente nella questione dell'unità, dell'indipendenza, della sicurezza futura del Regno d'Italia,

che è naturale se tutti i buoni patrioti si rifiutano persino di accettare la discussione intorno al modo di sciogliere una questione, il quale poi si traduce nelle magiche parole *Roma Capitale*.

Ma a me sembra che quest'argomento pecchi nella base e si appoggi sopra un equivoco.

Se realmente la questione del trasferimento della Capitale fosse tutt'uno col complesso della questione romana, anche io sarei di parere che essa non si potrebbe discutere, perciocchè nè io, nè verun altro dei membri del Senato, vorremmo fare oggetto di discussione l'unità, l'indipendenza e la sicurezza futura del Regno d'Italia. Ma la cosa è ben diversa.

La questione romana è complicatissima e vastissima; essa abbraccia elementi molto più importanti che non sia quello del trasferimento della Capitale. Il quale atto anzi altro non è che un accessorio e neppur esso necessario della vera questione.

Allorchè si costituì il Regno d'Italia nel 1860, esso trovò immediatamente sulla sua via la questione romana in tutta la sua ampiezza. Essa si presentava sotto tre aspetti:

1.° Quello di un'occupazione straniera di un territorio situato nel cuore della Penisola, di un'occupazione operata precedentemente alla formazione del Regno d'Italia, da una Potenza la quale aveva contribuito a renderci indipendenti ed uniti;

2.° Quello di una popolazione italiana, di sangue, di cuore e di pensieri, condannata a rimanere come manomorta della cattolicità, in contatto con tutti i suoi fratelli di sangue, di cuore e di pensiero, che pure erano riusciti a costituirsi in uno Stato uno e grande e a realizzare così il voto di tanti secoli;

3.° Quello finalmente di un potere ecclesiastico insediato da secoli e secoli in Roma, il quale per riguardo alla sua autorità spirituale era riconosciuto dalla maggioranza degli Italiani, da 200 milioni di cattolici e dai rispettivi Governi, di che per conseguenza l'Italia doveva necessariamente tener conto.

Questi sì che erano i veri aspetti essenziali della questione romana.

Si potevano concepire molti modi diversi di risolvere la grande questione in ciascuno degli accennati tre aspetti. Si potevano escogitare dei modi radicali e dei modi conservativi; dei modi radicali come quelli che poi finirono per essere adottati dal Governo attuale; dei modi più conservativi come quelli di cui si parlò più volte, ma di cui non si poté mai fare l'esperimento. Insomma poteva esservi differenza di opinione sul metodo di soluzione. Ma a nessun uomo politico che fosse preposto al Governo d'Italia era lecito dispensarsi dal prefiggersi come scopo indeclinabile, quello di risolvere in un modo o in un altro, ma di risolvere, e completamente, la questione romana in tutti e tre gli accennati aspetti.

Ai suaccennati tre aspetti si venne poi ad aggiungere un quarto, quello cioè di far Roma la Capitale d'Italia.

Ma, o Signori, mi basta di aver rammentato la triplice natura del problema romano, affatto indipendente dall'idea di Roma capitale d'Italia, per far toccar con mano l'enorme differenza in linea d'importanza che esiste fra esso e quest'ultima idea.

Infatti a che cosa si ridurrebbe l'indipendenza d'Italia finchè una Potenza straniera stesse accampata nel cuore della Penisola? Come mai si potrebbe concepire la lunga durata della coesistenza dei due sistemi politici così opposti, come il reggimento temporale dei Papi e quello libero del Regno d'Italia? Agli occhi tanto degli amici come dei nemici d'Italia dovevano apparir due termini incompatibili fra di loro, dei quali o l'uno o l'altro era destinato a sparire. Così pure, come mai, scomparsa questa coesistenza, potevasi concepire che l'Italia vivesse tranquilla, se non avesse appagata l'esigenza cattolica della assoluta libertà e indipendenza del Papa nell'esercizio della sua autorità spirituale?

Ma si può forse dire lo stesso della questione del trasferimento della Capitale a Roma? Quando è che l'esistenza di una Nazione si sia fatta dipendere dalla ubicazione della sua capitale, tanto più quando ha già una capitale stupendamente ubicata? Povera esistenza nazionale se dovesse rimanere sospesa ad un filo così fragile!

Eppure, o Signori, questa confusione d'idee fu molto generale in questi ultimi anni, e da questa confusione nacque la questione pregiudiziale sollevata contro tutti coloro che avessero tentato di discutere l'argomento. Ma ciò non toglie che la differenza tra la questione romana complessiva e la questione di Roma capitale sia immensa, e che se la prima è essenziale per la Nazione, l'altra si presta ad essere discussa in senso positivo o negativo, anche dal punto di vista il più liberale e il più nazionale che immaginar si possa.

Qui mi si presenta naturalmente alla memoria un altro fra i motivi addotti per giustificare un nuovo trasferimento di Capitale. « Sta bene, dicono molti, che non si debba confondere la vasta e complicata questione romana col trasporto della sede del Governo a Roma. Quello però che non si potrà negare si è che un tale fatto, se non è in se stesso la soluzione, potrà peraltro essere considerato come il suggello della soluzione; esso sarà la materiale dimostrazione che anche tutto il complesso della triplice questione è stato definitivamente risolto. »

A questa osservazione io non posso a meno di contrapporre il seguente dilemma: o la questione romana è veramente risolta nei suoi tre aspetti (fu tolto cioè di mezzo il pericolo di un possibile intervento straniero a Roma, quello di una restaurazione del governo pontificio, e quello di una lotta del sentimento cattolico contro la conculcata indipendenza del Papa), o allora che bisogno abbiamo noi di un suggello, o per meglio dire, perchè mai dovremmo pagare così caro un tale suggello, come sarebbero tutti gli inconvenienti di una nuova Capitale meno opportuna? O

la questione romana, non è ancora realmente risolta nei suoi tre aspetti essenziali, e allora non vi è forse pericolo che il trasferimento della Capitale anzichè coadiuvare la soluzione, invece non la incagli?

Non è questo il momento d'indagare se la condotta tenuta dal Ministero sia stata la migliore per superare le due prime parti del problema, quelle cioè della occupazione straniera e della cessazione del potere temporale. Mi limito oggi a fare le più ampie riserve a questo proposito, tanto più che non mancherà occasione di discorrere anche di ciò. Comunque sia, dalla lettura dei documenti diplomatici e dall'apprezzamento della condizione politica d'Europa è chiaro per me che se sapremo circondare la Santa Sede di tali guarentigie che bastino a tranquillare le coscienze più illuminate del mondo cattolico; e se oltre questo sapremo fare in modo che ci sia in Italia un Governo abbastanza forte per mantenere rigorosamente l'osservanza di quelle guarentigie, qualunque sia il Ministero, tutto il problema si potrà considerare come definitivamente risolto, dato pure che la condotta del Governo nostro non sia stata politicamente corretta nell'iniziarne la soluzione. Ma se invece non sapremo raggiunger queste due condizioni, la questione romana rimarrà una questione aperta; e in certi momenti guai a lasciar questioni internazionali aperte! Noi, in tal caso, avremmo perfino peggiorata la nostra condizione in confronto di quella che ci faceva la Convenzione di settembre, la quale almeno non ci metteva in presenza che di una potenza sola, la Francia.

In conclusione, la soluzione completa della questione romana è tutta in nostra mano; e siccome si tratta di cosa vitale per l'avvenire d'Italia, così tutto il nostro intento deve essere diretto a questo scopo.

Ciò posto, non bisogna dimenticare che anche le più sapienti guarentigie, anche il miglior Governo, per poter dare buoni risultati, hanno bisogno di certe condizioni indispensabili. La prima condizione, nel nostro caso, è quella di toglier di mezzo, nei primi tempi almeno, tutti i possibili attriti fra il Governo del Regno d'Italia e il Governo della Chiesa cattolica. Or bene; la loro coesistenza nel medesimo luogo non è essa la cosa più azzardosa che immaginar si possa?

Si ha bel dire che alle due potestà si sia assegnata una sfera d'efficienza diversa. Io so che in tutte le grandi trasformazioni politiche e sociali non si può prescindere dall'elemento del tempo che forma le abitudini. Esso solo sa aggiustare molte cose che sembravano incompatibili. Ma accingersi ad affrontare la soluzione di un problema così colossale incominciando dal dimenticare l'elemento del tempo, mi sembra un'imprudenza imperdonabile. Il Papa nel Vaticano e il Re al Quirinale, ciascuno con un corpo diplomatico distinto, con una lista civile, a pochi mesi di distanza dal giorno in cui il primo era il Sovrano temporale e assoluto del paese, il Parlamento Italiano e il Collegio dei Cardinali; lo Statuto e il Sillabo; due tradizioni opposte; se tutto

questo non arrecherà urti tremendi ad ogni ora, a ogni minuto, sarà un miracolo. O il potere civile cederà, e allora i liberali italiani deploreranno la loro risoluzione di aver intrapreso questo esperimento (e quando si pensa come il Governo della Chiesa Cattolica è potentemente organizzato ed ha mezzi d'azione e di resistenza formidabili assai più che non lo siano le guardie di pubblica sicurezza e i carabinieri, l'ipotesi non è assurda; o il potere civile assumerà energicamente la lotta, e, per timore di essere soverchiato, sarà condotto ad invadere la cerchia di prerogative lasciata alla Santa Sede, e allora le note diplomatiche piovveranno come una gragnuola e agiteranno l'Europa contro di noi. Non bisogna dimenticare che il nostro sangue è meridionale, e che l'equilibrio che converrebbe osservare per sfuggire ai due pericoli, è così difficile, che la sapienza dei più abili uomini di Stato, di cui sembra siasi perduto lo stampo, non basterebbe.

Insomma il trasferimento della Capitale a Roma considerato come suggello della questione romana si risolve in un onere inutile, se è chiusa; e invece se non lo è, anziché suggellarla, la disuggellerebbe.

La gloria di risolvere la questione romana è troppo grande perchè la poniamo inconsultamente a rischio.

Un altro dei motivi che si sogliono mettere in campo per propugnare l'idea di Roma capitale consiste nelle deliberazioni del Parlamento più volte ripetute.

Su questo proposito non ho bisogno di invocare l'argomento, che il medesimo legislatore che delibera una cosa ha pieno diritto di revocarla, ed ha anche obbligo di farlo qualora riconosca che la risoluzione presa non è conveniente al paese, tanto più quando nel frattempo son mutate le circostanze che gli suggerirono la risoluzione. Piuttosto osserverò che se il Parlamento Italiano ha proclamato Roma capitale, la parola *capitale* è soggetta ad essere interpretata in modi diversi. Il Governo potrebbe risiedere e funzionare a Firenze, e Roma essere la città scelta per l'incoronazione del Re d'Italia e per certe altre grandi solennità dello Stato, quindi la Capitale onoraria: con ciò le deliberazioni del Parlamento non cesserebbero di essere eseguite. Comunque sia, è innegabile che l'impegno di trasferire la Capitale a Roma non è stato preso da noi che verso noi stessi.

Ma ecco che mi si affaccia il più formidabile dei motivi che si adducono a favore di Roma capitale: l'opinione pubblica.

È un fatto innegabile che l'opinione pubblica in Italia accetta l'idea di Roma capitale come una idea indiscutibile. Io constato il fatto, e questa constatazione basterà a togliere al mio discorso qualunque carattere di opposizione personale agli attuali Ministri, mentre essi possono sostenere vittoriosamente che sono stati gli esecutori del volere dell'opinione pubblica. Essi devono anzi desiderare tutti i giorni un'opposi-

zione come la mia che mette essi dal lato della popolarità e carica sull'oppositore tutta l'impopolarità.

Io non sono di quelli che disprezzano l'opinione pubblica; anzi la tengo in grandissimo conto, ed ammetto che *plus vident oculi quam oculus*; ma ad un patto però: a patto che l'opinione pubblica sia il verdetto che pronuncia la maggioranza del paese in seguito ad una discussione ampia, completa, che abbia avuto luogo in contraddittorio sopra tutti gli elementi di una determinata questione. Davanti a questo verdetto, io non mi arrendo sempre; ma quando è pronunciato, se io persisto in un'opinione contraria, non posso a meno di nutrire il dubbio ch'io sia, per avventura, in grave errore. Ma questo non si applica certamente al caso nostro. Io vi domando, o Signori, quando è avvenuto, in tutti questi anni, che si sia discussa non solo, ma semplicemente sfiorata la questione concreta, positiva, del trasferimento del governo nazionale sul Tevere? Mai. L'idea fu accolta come un dogma politico, e come dogma gli organi della pubblicità e le sessioni del Parlamento se la tramandarono d'anno in anno per un decennio.

Ma esaminiamo un po' d'avvicino questo dogma nella sua genesi, e verificiamo se meriti realmente di essere accettato come tale.

La prima origine di questo dogma consiste nella educazione della nostra fanciullezza. Il contrasto fra la grandezza romana, che aveva avuto il suo piedestallo in Italia, e l'annichilamento politico degli Italiani della prima metà di questo secolo, non poteva sfuggire ai lettori di Tito Livio e non lasciarvi profonde tracce.

L'avvenire d'Italia si associava nelle menti inseparabilmente all'idea della restaurazione di una grandezza che prendeva il nome da Roma. Il primo canto nazionale che intuonavamo con entusiasmo incominciava, ve ne rammenterete colle parole:

O figli d'Italia, la patria s'è desta,
Dell'elmo di Scipio s'è cinta la testa.

Nelle lotte nazionali i tedeschi avrebbero invocato il nome d'Arminio; i Francesi, di Giovanna d'Arco; gli Svizzeri, di Guglielmo Tell. Noi che avremmo potuto ricorrere alle memorie della Lega Lombarda, il nome di chi invocavamo? il nome del distruttore di Cartagine. Noi eravamo deboli, noi eravamo sconsiderati dall'Europa presso a poco come i Raia della Turchia, i Fellah di Egitto o gli Indiani soggetti alla Compagnia delle Indie. Noi eravamo un popolo *taillable et corvéable à merci*. In Roma erano sorti i dominatori del mondo, i padroni dei nostri padroni; Roma incarnava la reminiscenza di una forza politica immensa sorta nella terra italiana. Questo ci bastava! La prima idea di Roma capitale è dunque un prodotto della retorica, di quella retorica la di cui influenza, ad Italia costituita, dovrebbe essere la prima cosa da abolire, se vogliamo

veramente prendere posto fra le nazioni moderne più civili.

La seconda causa riposa nel fatto che la insurrezione politica nazionale uscì per la prima volta dalla sfera delle congiure per scendere nel popolo e pigliar corpo concreto, in Roma, all'ascensione di Pio IX al trono pontificio. Essa prese la forma neo-guelfa che nei suoi scritti Gioberti aveva preconizzata. Il Papa cioè alla testa di una confederazione di principi italiani doveva assumersi l'opera dell'indipendenza nazionale. Quale profondo mutamento l'idea nazionale abbia subito nel corso dei 24 anni che ci dividono da quell'epoca, non ho bisogno di dirlo. La forma colla quale si è terminata l'impresa sta precisamente agli antipodi, nell'ordine delle idee, colla forma con cui fu incominciata. L'unica cosa che si è mantenuta è la reminiscenza del lungo in cui fu inaugurata.

La terza origine è dovuta a due celebri discorsi del conte di Cavour, del 2 ottobre 1860 e del 25 marzo 1861. Aveva potuto effettuarsi, assai più rapidamente di quello che poco prima egli stesso avesse sperato e presunto, l'unificazione d'Italia, di quell'Italia la cui storia nei secoli anteriori non era stata altro che una guerra civile provocata dalla rivalità delle sue grandi città e de' suoi diversi popoli. Non poteva sfuggire alla profonda intuizione del grande statista come convenisse eliminare, senz'indugio, una causa di possibili futuri dissapori che per avventura sarebbero stati esiziali se si fosse lasciato credere che si intendesse di governare perpetuamente un regno che si distende dalle Alpi a Girgenti, da una città illustre, insigne e benemerita, ma situata presso che ai confini del nuovo Stato. D'altra parte, una Capitale, inamovibile per qualche tempo, era pur necessaria per poter dar governo, leggi, amministrazione al nuovo Stato fino a che questo non si fosse consolidato, e questo centro nel fatto non poteva essere altro che quello del paese il quale s'era costituito il perno e il fattore principale della fortuna nazionale.

Il conte di Cavour si comportò presso a poco come Licurgo, il quale fece giurare agli Spartani di osservare le sue leggi sino al suo ritorno, e poi non ritornò. Il conte di Cavour svitò l'attenzione degli Italiani delle varie parti d'Italia dal pensiero che questa o quest'altra delle grandi città della Penisola potesse diventare il centro del Governo. Egli adottò Roma, precisamente la sola fra le grandi città italiane che non fosse in nostro potere e che nei riguardi araldici sovrastava a tutte, insistentemente peraltro sopra due condizioni come indispensabili per realizzare quel concetto, condizioni per adempiere alle quali, lunghi anni si richiedevano: l'adesione cioè della Francia e l'applicazione della formola « *Libera Chiesa in libero Stato* ».

Ad alcuni venne il sospetto che Cavour intendesse con quella proposta perpetuare la Capitale a Torino. Giammai più meschina e più insussistente calunnia fu

lanciata contro di lui. L'uomo che aveva ceduto la Savoia, doveva essere il primo a comprendere che uno Stato così esteso non poteva essere stabilmente e normalmente governato da una città di confine.

Ma non credo che si appoggiano al vero nemmeno coloro che suppongono che Cavour abbia attribuito un'importanza di primo ordine al fatto materiale del trasferimento della sede del Governo nazionale a Roma in avvenire, e che si sono arrestati esclusivamente a questa sua dichiarazione senza rendersi conto del grande pensiero politico che racchiudeva, quello cioè della eliminazione di ogni possibilità di rivalità municipali fra i grandi centri della Penisola, quello di dare il colpo di grazia ad ogni velleità di federalismo in Italia, quello di compiere l'opera della indipendenza, dell'ordinamento e del consolidamento dell'Italia unitaria, all'infuori della preoccupazione di un intempestivo trasferimento della Capitale, e quello finalmente di interporre un lungo lavoro organico di preparazione nei rapporti dello Stato colla Chiesa fra le condizioni politiche della Penisola d'allora e il fatto futuro dell'acquisto di Roma. Oggi invece si vuol risolvere il grande problema senza averlo fatto precedere da nessun lavoro di preparazione; che anzi in tutti questi anni non si fece altro dai legislatori d'Italia che allontanarsi sempre più dalla formola di Cavour.

Non si poteva attribuire un'interpretazione meno fedele, nello spirito, alle dichiarazioni di Cavour di quella che si sta facendo.

D'altronde nessuno era più di Cavour fisso e tenace nelle sue idee quando si riferivano alla essenza della politica nazionale, cioè all'unità, alla indipendenza, alla grandezza d'Italia; ma nessuno era più di lui disposto alla trasformazione dei modi più acconci ad ottenere uno scopo. Or bene, quando taluno anche dimostrasse che il grande uomo di Stato coltivasse l'idea di far di Roma non solo una Capitale onoraria, ma anche una sede effettiva di Governo, chi avrebbe il coraggio di sostenere che questo ultimo punto fosse per lui un'idea organica e fondamentale e non un modo trasformabile? Ci vorrebbe lui stesso per decidere la questione. Ma pur troppo non c'è, e pur troppo ci accorgiamo della sua assenza.

A queste cause fondamentali altre vennero ad aggiungersi per investire quasi del carattere di dogma l'idea di Roma capitale. L'una, e la più efficace, fu l'opposizione piemontese contro la Convenzione di settembre o, per parlare più esattamente, contro il protocollo annesso a quella Convenzione.

Qui mi trovo nella necessità di risollevarmi tristi reminiscenze, ma non posso dispensarmene. Ho avuto occasione di manifestare pubblicamente che sebbene gli autori della risoluzione di trasportare la Capitale da Torino a Firenze siano stati ispirati da motivi leali e patriottici, pure il modo con cui venne attuato questo pensiero fu una grave sciagura; cosicchè il risentimento

del Piemonte per quel modo è stato naturale e legittimo. Io mi mantengo più che mai in questa sentenza. Il Piemonte da tanti anni e con mirabile pertinacia, ed assoggettandosi a molti sacrifici, aveva assunto un istante un'alta e patriottica missione di cui doveva essere, a ragione, orgoglioso. Quell'atto di cui non era tampoco possibile riconoscere la materiale opportunità, fu interpretato da esso come una gratuita offesa. Questo era il movente dello sdegno che invase tutto il Piemonte alla notizia del protocollo annesso alla Convenzione di settembre, e non già il danno proveniente ad alcuni proprietari di case e commercianti della città di Torino.

Se non che sfortunatamente in alcune parti d'Italia si disse e ridisse che tutta l'opposizione del Piemonte si riduceva ad una questione di interessi materiali lesi nella città di Torino. Il Piemonte sentì tutta la forza e la portata di questa insinuazione immeritata; e per timore che pigliasse credenza, invece di proclamare altamente il vero motivo politico e, secondo me, legittimo, del suo disgusto, ricorse a quello fra i motivi che si potevano addurre, il quale stesse più agli antipodi di ogni idea di interessi municipali. « Il protocollo annesso alla Convenzione di settembre vuol dire l'abbandono dell'idea di Roma capitale. » Così si disse in Piemonte, e per conseguenza *Roma Capitale* divenne il programma di una potente falange politica, la quale, afferrata quella forma, si appassionò per essa, si convinse sinceramente della sua bontà e ne fece la propria bandiera (e ciò per effetto di una naturale legge psicologica); e questo malgrado che sia evidente come se c'è una popolazione che deve perdersi per il trasferimento della Capitale a Roma si è la popolazione piemontese, prima di tutto perchè tutti gli Italiani hanno a perdersi per questo provvedimento, e i Piemontesi sono eccellenti Italiani, poi anche dal punto di vista degli interessi speciali delle province Subalpine stante la grande distanza della loro terra nativa dalla nuova Capitale. In quanto a me, confesso, deploro l'inevitabile diminuzione dell'influenza piemontese, perchè la tenacità di quel popolo sarebbe per molti anni necessaria all'Italia.

Mi rincresce di prolungare il mio discorso, ma spero di finire presto.

Voci. Parli! parli!

A queste origini se ne deve aggiungere una quinta e questa è lo spirito di setta.

Signori, io non voglio essere frainteso. Io non confondo la setta coi partiti. Tutti coloro i quali hanno manifestato le loro opinioni chiaramente, nei modi legali, ai miei occhi sono rispettabili, a qualunque partito appartengano.

Settari io chiamo coloro che hanno mire politiche per raggiungere le quali essi lavorano nelle tenebre.

Di questi settari non ne mancano in Italia, e non

dubito che l'onorevole Ministro dell'Interno mi darà ragione.

L'aria di Torino non confaceva loro; là ci erano troppe tradizioni monarchiche e dinastiche.

L'aria di Firenze non era migliore, perchè qui ci sono tradizioni di ordine, e poi ci è una tempera calma e moderata nella popolazione, che è veramente quasi eccezionale in Italia; Roma invece è ancora un'incognita.

Essi sperano che potranno trovare un terreno più propizio. Io credo che s'ingannino a partito, perchè sono certo che i Romani sapranno dimostrare col fatto che essi sanno ospitare deguamente tutti gli uomini e tutte le idee d'Italia, ma non le sette e i settari. Per altro, siccome Roma ebbe sempre un Governo *sui generis* per cui fu impossibile un'organizzazione civile simile a quella di altri grandi centri d'Italia, così è naturale che i settari vi fondino sopra le loro speranze per l'attuazione delle loro mene.

Finalmente, a contribuire alla formazione del dogma politico di Roma Capitale d'Italia, non si può nascondere che concorresse anche un altro fattore negativo, voglio dire la mancanza di coraggio civile di molti uomini politici d'Italia.

Noi abbiamo molti uomini politici eminenti, e non solo appartenenti al così detto partito di destra, ma anche a partiti più avanzati, i quali tanto nei discorsi privatissimi, famigliari, come in privati colloqui, già da molto tempo facevano professione di fede nel senso che a Roma realmente il Governo non ci sarebbe andato, nè gli conveniva di andarci, la cessazione del potere temporale del resto essendo per loro fuori di questione.

Or bene, se questi uomini avessero in tempo debito proclamato le loro idee, ne sarebbe sorta probabilmente una discussione, le opinioni diverse sarebbero state vagliate e ne sarebbe scaturita molta luce.

Ma sfortunatamente quegli uomini politici cui io accennavo, che hanno intelligenza pari a quella degli statisti più eminenti degli altri paesi d'Europa, che non mancano nè di patriottismo, nè di abnegazione, nè di spirito di sacrificio che, ove occorresse, darebbero la loro vita per l'Italia, hanno questo grave difetto che non saprebbero sopportare il pensiero di incorrere nel pericolo di un giorno d'impopolarità; e ciò che è curioso poi si è che con questo grande terrore dell'impopolarità, non sono mai riusciti ad acquistarsi la più piccola briciola di popolarità!

Quale meraviglia, se l'opinione pubblica, lasciata a se stessa, non abbia deviato dall'indirizzo che le fu tracciato dopo il primo impulso, e se, non trovando ostacoli, continui a ripetere la medesima sentenza che: Roma Capitale d'Italia è un'idea indiscutibile?

Tutti gli errori in politica si devono scontare, e un modo di scontarli è appunto il veder trionfare un'idea di cui si conosce l'inopportunità. Come mezzo di giustificazione si suole invocare la parola *fatalità* la

quale tanto si attaglia al caso quanto la scusa di un nocchiero il quale, avendo trascurato le vele e il timone del vascello, non attribuisse a se stesso la perdita di questo, in caso di burrasche.

Eppure, o Signori, malgrado questo, il paese, quantunque abbandonato a se medesimo, quantunque senza guida, quantunque abituato a doversi non solo ispirare da se stesso, ma a rimorchiare anche quelli che lo dovrebbero rimorchiare, mi sembra che sia molto meno fanatico di quello che si crede pel trasferimento della Capitale e sempre più, ogni giorno che passa, proponga a se stesso il dubbio se ciò sia realmente opportuno.

Mi è accaduto più volte, in questi giorni, il seguente fatto per quanto curioso possa sembrarvi. Io, mi rivolgeva a Tizio e gli diceva: perchè siete così smanioso di trasportare la Capitale a Roma? Tizio rispondeva: a me non importa nulla del trasporto della Capitale a Roma; ma ci è Sempronio e Martino i quali sono smaniosi di andarvi, e se non ci si andasse chi sa cosa farebbero: essi sarebbero capaci di uccidermi. Allora io parlava con Sempronio e Martino e ripeteva loro la stessa domanda: perchè siete così smaniosi di trasportare la Capitale a Roma? ma che! a me non importa un bel nulla, mi rispondevano, di trasportare a Roma la sede del Governo, ma ci sono Tizio e Caio che vanno sulle furie, e sarebbe molto pericoloso il contraddirli; e così via via. Ora supponete che questi Tizio, Caio, Sempronio e Martino siano intere popolazioni!

Ebbene, mi si dirà da ultimo, perchè è pur tempo che dia termine al mio discorso, che cosa vi sembrerebbe utile di fare?

Io non metto avanti proposte, e mi limito a parlare di possibilità.

Se il Senato facesse sentire la sua voce autorevole al paese e gli dicesse: Io non intendo di contrariare la volontà del popolo italiano; ma badi questo che il dogma di Roma Capitale, come sede di Governo, è un sogno, è una fisima che non resiste ad un'attenta disamina.

Codesta proposta fu mai in nessun momento esaminata sotto l'aspetto suo positivo, e quando lo fosse, risulterebbero evidenti i danni che la sua accettazione trarrà con sé.

Il trasporto della Capitale a Roma non è un impegno che abbiamo preso verso altri, ma solo verso di noi stessi.

L'idea di Roma sede di Governo non è una idea essenzialmente liberale o patriottica; essa è una idea da antiquari adottata dai patrioti e dai liberali in buona fede, ma senza rendersene ben ragione; essa non risponde ai bisogni dell'Italia nuova; è il belletto di una Italia decrepita e che ha fatto il suo tempo, e non l'ornamento di quell'Italia che vagheggiamo e che deve percorrere le vie della libertà e del progresso se vuole assidersi da pari a pari colle nazioni più incivilite del mondo.

Il Senato sospende per ora ogni decisione intorno

a questa proposta di legge, e rende al paese il servizio di lasciargli tempo perchè esamini ponderatamente le conseguenze della sua risoluzione, le quali gli sono sempre state tenute nascoste finora.

Quando il popolo italiano avrà ben considerato queste conseguenze, si pronuncerà liberamente, e per la prima volta dopo dieci anni, a coscienza illuminata. Se esso, a coscienza illuminata, persisterà nel suo divisamento di voler Roma per Capitale, ebbene il Senato allora non contrarierà il voto del paese, anzi lo appagherà.

Questa sarebbe una soluzione teoricamente possibile, ma non oso proporla nemmeno, perchè vedo benissimo, caso mai il Senato secondasse queste idee, quali conseguenze costituzionali ne nascerebbero, conseguenze che io non vorrei provocare. Ciò essendo, io devo limitarmi a prendere il partito di esporre francamente le mie idee. È il meno che io possa fare, non essendo la proposta governativa consentanea alle mie convinzioni.

Signori!

Io vi ringrazio della benevolenza che mi avete dimostrata, e della sofferenza con cui avete voluto ascoltare il mio lungo discorso. Io credo che voi sarete rimasti persuasi che le mie idee partono da una profonda convinzione. Io ben mi aspetto che fuori di quest'Aula esse saranno svisate, e chi sa che cosa si dirà di esse; ma mi rimarrà sempre la soddisfazione di aver parlato liberamente in un Consesso in cui siedono gli uomini più distinti ed illustri d'Italia, molti dei quali dissentiranno probabilmente da me, ma fra i quali sono certo che non ve n'è uno solo che metterà in dubbio le intenzioni mie patriottiche e leali. *(Segni di approvazione dai diversi banchi.)*

Presidente. La parola è al Senatore Amari prof. Senatore Amari prof. Signori Senatori.

Mi accuora dover parlare immediatamente dopo il Senatore preopinante, il quale nella bella e minuta analisi che ha fatto della genesi di quello che si compiace chiamare dogma di Roma Capitale, è stato portato dal suo soggetto a toccare un fatto il quale è doloroso a tutti gli Italiani, e particolarmente dee tornar tale a chi faceva parte dei Consigli della Corona nel settembre 1864. Io non prenderò la parola, che sarebbe oggi sconveniente ed inopportuno, per giustificare il Ministero che firmò e conchiuse la Convenzione di Settembre. Soltanto io dico che la memoria di questo fatto, che è doloroso a tutti, ha pure una parte che ci dee rallegrare. L'Italia fu per tanti secoli lacerata dalle guerre civili e dagli odii; ma la generazione presente ha dimostrato, nel caso testè accennato, e in qualche altro, al quale fu anche occasione la questione di Roma, ha dimostrato al mondo che in lei è spento il seme della guerra civile, e che dopo quei primi impeti di natura, sa cedere immediatamente vinta dal sentimento del ben pubblico, dal sentimento della vera carità della patria.

Mi occorrerà in appresso ed a suo luogo di toccare un poco l'argomento principale del discorso dell'onorevole Senatore Iacini. Ma prima di ciò, essendomi scostato io solo dall'opinione degli altri membri dell'Ufficio Centrale, debbo spiegare particolarmente la cagione del mio dissenso; la debbo spiegare più largamente di quello che ho potuto ne' pochi righi che la cortesia del Relatore e di tutto l'Ufficio Centrale, mi ha concesso d'inserire nella Relazione.

Io voglio spiegare le mie ragioni anche perchè è naturale che diffidi alquanto di me, trovandomi in opposizione con uomini, dei quali io ammiro, come tutto il Senato, anzi, tutti i cittadini, ammiro la sapienza e la pratica ne' pubblici negozii, riconosco i servizi che hanno reso alla Patria. E nello stesso tempo mi duole separarmi dagli altri membri dell'Ufficio Centrale, tra i quali io ho più d'un amico diletto, e con la più parte di loro mi sono trovato a camminare insieme, mentre andavamo tutti verso la mèta che oggi felicemente è raggiunta, la mèta dell'unità nazionale:

Ma non è meraviglia che quando si è arrivati ad un punto così alto e così grande, e quando si deve ripigliare il cammino per conseguire altri intenti, come oggi sarebbero l'ordinamento definitivo dell'Italia, ed il compimento della nostra rigenerazione, non è meraviglia che la falange la più compatta, gli uomini politici che più siano stati d'accordo tra loro, si trovino in dispartire e prendano vie diverse.

Se mai ci fu, o Signori, una questione capace di dividere gli animi e le intelligenze, questa di certo è quella che si presenta dinanzi a noi. Non dico io già della modificazione dell'articolo secondo proposta dalla pluralità dell'Ufficio Centrale, perchè questa veramente mi pare questione di poco rilievo, ma accenno al principio maggiore onde muova questa questione, alla linea di condotta che dovrà serbare l'Italia dirimpetto alla Corte papale.

Eccoci dinanzi la legge delle immunità pontificie la quale in questo momento è messa a partito nell'altro ramo del Parlamento, e che verrà a noi, e sarà argomento di gravissime discussioni, e ci porterà in un terreno sul quale molte dispute dovranno seguire, ond'io mi debbo ora astenere dal trattarla non solo, ma anche dal delibarla. Non posso però non toccare un momento questa questione perchè sono appunto le immunità che offrono le ragioni alla maggioranza dell'Ufficio Centrale per dissentire dalla proposta del Ministero votata dall'altro ramo del Parlamento in quanto riguarda l'articolo secondo che si discute.

Le immunità della Corte papale, se noi le esaminiamo colla scorta della logica, non dovrebbero esistere; la logica non vuole che si diano immunità a una dottrina e ad un culto; perocchè la dottrina ha la immunità in se stessa, ed il culto altro non chiede che la libertà.

Se noi interroghiamo la Storia, essa ci dirà che il cristianesimo nacque, progredi, si sparse e divenne

generale senza immunità di sorta; anzi con mille ostacoli, e che fu anzi in gran parte per gli ostacoli che tanto progredi e si prestamente conquistò il mondo. Nè i capricci di quei pochi re barbari e degli Imperatori bizantini, i quali talvolta si mischiavano nelle faccende religiose, e volevano farla da teologi, impedirono punto alla Corte di Roma di fare prevalere in tutto l'Occidente le sue dottrine morali e disciplinari, le quali non ritardarono pur di un minuto il corso del loro sviluppo.

Ognun sa che fino all'ottavo secolo i Papi erano sudditi degli Imperatori d'Oriente.

I Papi ebbero molte amarezze in questa condizione; ma io domando se la Chiesa ne fu mai danneggiata: la Chiesa non fece altro che progredire appunto per le opposizioni degli Imperatori e di quei capi barbari che avevano conquistata l'Italia, alcuni de' quali seguivano una scuola di Cristianesimo diversa da quella che approvava la Corte di Roma.

Quando fu, o Signori, che l'influenza delle altre nazioni si fece sentire sulla Corte di Roma?

Non fu mentre essa era perseguitata, non fu mentre essa era soggetta, ma quando in quel caos del Medio Evo essa aveva afferrato una sovranità temporale, onde entrò a golfo lanciato nella lotta delle piccole signorie, tra le quali si scompartiva l'Italia. Allora avvenne, e non di rado, che per mantenere ed aumentare la sovranità temporale le decisioni della Corte di Roma in fatto di disciplina e nella morale stessa, non furono sempre conformi ai suoi antecedenti, e non furono sempre quelle che da lei potevano e dovevano aspettarsi. Dunque, come ho detto, nè la logica, nè la storia ci consiglierebbero a dare immunità al Papa.

Ma negli affari degli Stati la logica, semplicità ch'ella è, non si può sempre secondare; nè le decisioni dei partiti politici si possono prendere belle e fatte dalla storia, perchè le condizioni degli uomini e delle cose cambiano ad ogni momento e non si danno mai nelle memorie degli uomini due momenti storici perfettamente identici.

Prendiamo dunque le condizioni degli uomini e delle cose come stanno ora. Io non credo molto allo zelo dei 200 milioni di cattolici che ci dà la statistica; la maggior parte di essi non sa forse che esiste il Papa nè l'Italia; o se lo sa, pochissimi se ne curano. Ma non è da dissimularci che un gran numero di cattolici di tutta l'Europa, è agitato da un piccol numero il quale sostiene il potere temporale anzi la onnipotenza del Papa, perchè ha fruito dei vantaggi che il Vaticano prometteva a tutti coloro che gli si avvicinarono.

Io dico che v'ha un gran numero di uomini i quali attualmente lamentansi di offese recate alle loro coscienze dalla liberazione di Roma, e affermano ora non poter alterare Idilio in pace e in gioia perchè il Papa non è libero pienamente nell'esercizio della sua autorità spirituale.

O Signori, le coscienze sono rispettabili, le moltitudini sono anch'esse rispettabili. E però io credo che in buona politica si debba dare ascolto all'une ed all'altre; io dico senza ambagi che, nonostante le contraddizioni de' principii ai quali ho accennato, io sono disposto a votare, quando che sia, una legge che conceda al Papa ed alla Corte Pontificia quelle immunità che saranno riconosciute necessarie.

Ma venendo al caso presente, noi non possiamo ignorare che nel Decreto del 9 ottobre ultimo, il quale accettò il Plebiscito romano, se le immunità non sono tutte scritte, tutte chiaramente definite, però ci è un articolo il quale ne dà le basi, ne fonda stabilmente il principio. Voi dovete ricordare, o Signori, come nella memorabile discussione dell'ultima legge che poi fu sanzionata il 31 dicembre, il giorno 29 dello stesso mese, in quest'Aula, il Senatore Vighiani manteneva e secondo me con molta ragione, manteneva, io dico, che il principio delle immunità stabilite col Decreto del 9 ottobre, non fosse punto diminuito dall'articolo 2 del progetto che due giorni appresso divenne la legge del 31 dicembre.

Si può affermare dunque che le immunità del Papa, almeno il principio, la parte essenziale delle medesime, è stabilita per legge, e questa è appunto quella che potrà assicurare la Corte pontificia da un lato e tranquillizzare dall'altro le coscienze dei cattolici se essi sono di buona fede, quando gridano e rumoreggiano. Ma ecco, o Signori, che l'Ufficio Centrale ripugna dall'ammettere assolutamente l'estremo termine del trasferimento della capitale per il 30 giugno, per la sola ragione che le guarentigie potrebbero non essere definite in quel giorno. Io domando ora se non sono guarentigie quelle del Decreto del 9 ottobre e della legge del 31 dicembre?

Ciò mi mena ad un altro ordine di ragioni, quelle cioè che io dissi in seno dell'Ufficio Centrale, delle quali voi avete visto un cenno nella Relazione dell'onorevole Scialoja.

A me pare erroneo il principio che si voglia differire il trasporto della capitale fino alla sanzione delle immunità da concedersi colla nuova legge che attualmente è in discussione.

Io domando se il Papa attualmente in Roma è in una condizione accettabile, se la sua dignità è tutelata e il principio della indipendenza spirituale assicurato, ancorchè rimangano a definire i particolari dell'attuazione.

Io domando in che il trasporto della capitale potrà mutare le condizioni del Papa?

L'esecuzione delle leggi, o Signori, nella capitale del Regno è affidata alle stesse mani che in un capoluogo di provincia; la differenza è sol questa, che nella capitale i magistrati incaricati dell'esecuzione delle leggi stanno sotto gli ordini immediati del ministero e possono essere da lui guidati e corretti; e che v'ha anche il Parlamento per far sentire all'occorrenza la

sua voce all'amministrazione. Ora io domando in che modo si possa supporre che la presenza del Parlamento, la presenza del Ministero offra alla corte papale guarentigie minori di quelle che dia l'autorità di un prefetto?

Parmi che anzi la guarentigia nel primo caso sia maggiore. E se mi si obietta sempre quella mancanza della definizione delle immunità pontificie, io dico allora che per ragione più forte si debba presto trasportare la capitale in Roma; perchè quando la volontà del legislatore non è ben definita, è utile di certo che i corpi politici, i quali hanno facoltà di porre mano alla legge, diano, in qualche momento dubbio, un indirizzo al quale si provvede molto più facilmente e molto più felicemente da vicino che da lontano.

Io adunque non trovo assolutamente ragioni che ci consiglino a differire infino alla sanzione delle immunità, il trasporto della Capitale a Roma. E replico che io comprendeva fino a un certo punto (quantunque abbia votato per l'ammissione degli articoli di legge che poi furono sanzionati il 31 dicembre) le obiezioni fatte dall'onorevole Senatore Menabrea, il quale voleva attuata o almeno sanzionata una legge di guarentigia prima che si accettasse il Plebiscito; ma non comprendo questo scrupolo adesso. Per effetto del Plebiscito e dell'omologazione del Decreto Reale del 9 ottobre, Roma è divenuta parte integrante del Regno d'Italia, e non aspetta a divenirlo il giorno nel quale vi sarà trasferita la Capitale. Il Papa, ch'è rimasto molto saviamente a Roma, si trova già in una posizione alla quale il trasporto della Capitale non può recare modificazione alcuna, nè farla migliore nè peggiore.

Dirò adesso poche parole sul trasporto della Capitale considerato assolutamente in se stesso e senza relazione al tempo nel quale si dovesse mandare ad effetto.

Voi avete sentito su questo argomento il savio discorso del Senatore Jacini. Io confesso che le sue ragioni non mi persuadono affatto, ma tratterò questo soggetto molto brevemente, perchè sono sicuro che risponderanno con maggiore autorità di me i signori Ministri e lo stesso Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale nell'Ufficio e nella Relazione non ha mosso alcun dubbio sull'articolo 1 della legge che vi è presentata, ma soltanto si è limitato a quella eccezione che ho detta. Ma per non lasciare del tutto senza risposta l'onorevole Jacini, farò considerare al Senato che l'opinione pubblica pel trasporto della capitale a Roma non merita d'essere disprezzata. Non dico io già che il Senatore Jacini, si temperato nelle parole e cortese nei modi, abbia offeso coloro che tengono simile opinione, ma non mi sembra poi ch'essi meritino di essere considerati come antiquari, o scolari di umanità o di retorica che volessero conturre la Nazione dove lor suggerisca una fantasia riscaldata. Noi ci ricordiamo tutti che nei primi anni, dai quali i Senatori sono molto lontani, leggendo

i classici, questo gran nome di Roma ci infiammava e commoveva. Pur troppo le illusioni se ne vanno via col tempo: gli avvenimenti ed il contatto degli uomini le vanno limando, e logorando a poco a poco. Eppure io dico che per noi Italiani questi magici effetti del nome di Roma non sono punto dileguati. Se invece di abbandonarci al sentimento estetico che ci destava un poeta o un oratore latino, oppure di ispirarci a quel santo sdegno che destava negli animi nostri, sino a pochi anni addietro, lo stato dell'Italia conculcata e disprezzata da tutti; se invece di abbandonarci, dico, a queste passioni, noi esamineremo freddamente la condizione politica di una capitale dell'Italia, io credo che non ci allontaneremo molto, anzi punto, dalla conclusione che oggi vi è presentata nel progetto di legge.

Certamente un filosofo che nella tranquillità e nell'ozio del suo scrittoio si mettesse a investigare quale tra le primarie città d'Italia fosse più acconcia alla Sede del Governo, potrebbe fissare la scelta sopra parecchie. Perchè per ventura della nostra patria, non una abbiamo, non due città grosse splendide, fiorenti, orgogliose per monumenti e per grandi fatti storici. Roma non è di certo la più popolosa, non la più ricca, non la più forte, nè la più comoda; ma nessuna è Roma, nessuna può vantare quella tradizione la quale non è mica un trastullo da scolare, nè da antiquario, ma è parte della nostra vita, della coscienza nazionale, quella tradizione la quale ci condusse all'unità, alla libertà, che ci fece divenir Nazione. Vedrà ancora che il piccolo punto del globo occupato da Roma, fu quello dove si sviluppò il nucleo di potenza militare più grande, di sapienza civile più sublime che sia citata mai nella storia. E dopo il caos del Medio Evo fu appunto in quel medesimo luogo che rinacque una dominazione la quale unificò di nuovo l'Europa e la incivilì secondo i tempi, ancorchè la stessa dominazione abbia divisa e corrotta l'Italia, io dico espressamente corrotta!

Or bene, o Signori, io credo che sia questa una buonissima ragione di scegliere Roma a Capitale d'Italia. Aggiungete che, una volta caduto il potere temporale dei Papi, Roma non può essere altro che la Capitale d'Italia.

L'illustre Senatore Capponi, con intendimento diverso di certo dal mio, nella seduta dell'11 dicembre, se non erro, vi rappresentò una bella immagine che fa alla nostra presente questione.

« In Roma, egli vi disse, voi dovrete cercare dei palazzi, dei palazzi ne troverete, ma nessuno sarà più alto che il Vaticano. »

Ebbene, appunto perchè il Vaticano è troppo alto, non dobbiamo tenere in Roma un palazzo di prefetto, ma quello dei Supremi Magistrati del Reame Italiano, quello del Parlamento, la residenza del Re.

Io perciò, su questo punto non ammetto la possibilità di una questione, conosco il merito dell'esame fatto dall'onorevole Senatore Jacini, ma non soscrivo alle sue conclusioni.

Signori, avvicinandomi al fine del mio discorso, io non seguirò per filo e per segno l'opposizione fatta dall'onorevole mio amico Senatore Scialoja ad un mio scritto che egli ebbe la cortesia di inserire nella Relazione, e che egli chiamò *nota*, forse perchè questa parola mi era sfuggita in una lettera particolare. Ne parlo perchè egli ha scritto la parola *nota* in carattere corsivo; e devo osservare che questo nome era stato da me dato senza alcuna pretensione, poichè noi non facciamo in Senato note diplomatiche. Siccome io forse non mi era espresso bene nella precedente riunione dell'Ufficio Centrale, avvenne che quando l'onorevole Senatore Scialoja ebbe la cortesia di leggere ai Membri dell'Ufficio Centrale l'abbozzo della sua Relazione, mi parve che avesse rappresentata la mia opinione in un modo non troppo esatto, e perciò io lo pregai che, colla sua solita amorevolezza verso di me, volesse inserire quelle poche parole di spiegazione.

Come ho avvertito, io non risponderò ad una ad una alle osservazioni che egli ha fatte alle mie poche parole buttandole giù a sillaba a sillaba, ma voglio profittare di un momento di distrazione in cui è caduto il mio formidabile avversario, per notare che gli è sfuggito dalla penna come alla fin fine non si tratterebbe che del differimento di poche settimane, se si accettasse la proposta modificazione all'articolo 2. del presente progetto di legge. Io osservo che non trattandosi che del differimento di poche settimane, mi pare che l'Ufficio Centrale faccia troppa ressa per troppo poco guadagno.

Al contrario io sostengo che questo differimento, benchè di poche settimane, non si debba ammettere. Ho dinanzi agli occhi una gran ragione, cioè di non permettere che alcuno possa mai apporre al Senato intenzioni che esso certamente non ha, e nessuno possa dir ch'ei si opponga a quello che è volere nazionale, consentito dalla ragione; perchè se il volere nazionale non fosse conforme ai veri interessi dello Stato, il Senato farebbe bene ad opporvisi. Ma qui non ci è assolutamente nessun motivo, non ci è nessuna ragione per questo.

E finalmente io ricordo al Senato che al punto in cui noi siamo non si deve fare un passo il quale mostri esitazione da scoraggiare e scontentare i nostri amici e dar nuova baldanza ai nemici.

Presidente. La parola è al sig. Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, uno relativo al matrimonio degli ufficiali e l'altro alle pensioni da accordarsi agli ufficiali riformati.

Presidente. Do atto al sig. Ministro della Guerra della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

La parola è al Senatore Casati.

Senatore Casati. Io intendeva dire solamente poche parole per giustificare il mio voto, ma poichè non

farei che ripetere, e certo con minore eloquenza, quello che ha detto poco fa l'onorevole Senatore Jacini, giacchè le mie opinioni sono perfettamente consone con quelle da lui emesse, quindi, ad evitare inutili ripetizioni, rinunzio alla parola, dichiarando però di associarmi pienamente a quanto ha detto l'onorevole preopinante Senatore Jacini.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Rinunzio al mio turno di parola, avendo io intenzione di parlare in favore del progetto dell'Ufficio Centrale.

Presidente. La parola è al Senatore Ponza Di San Martino.

Senatore Ponza Di San Martino. Io non parlo in favore del progetto dell'Ufficio Centrale, anzi intendo combattere l'articolo secondo da esso formulato: lo ha già combattuto or ora il Senatore Amari; quindi se la discussione dev'essere alternata, sarebbe bene che avesse la parola un oratore in favore.

Presidente. Se intende discutere l'articolo 2º, potrà farlo a suo tempo: ora siamo alla discussione generale.

Senatore Ponza Di San Martino. L'essenza del progetto che è in discussione sta nel 2º articolo: non ho tuttavia difficoltà di dichiarare subito il mio pensiero anche sulle questioni generali che furono sollevate.

Io non mi era proposto di domandare la parola in questa discussione, ma non mi sono potuto trattenere dal domandarla allorché il Senatore Linati, parlando delle difficoltà che può trovare presso certuni francesi la nostra lotta riguardo alla questione romana, ci raccomandava una condotta così piena di circospezione, e avvolta in una serie di considerazioni, che sull'animo mio fecero quasi l'effetto di considerazioni di paura, e mi cagionarono una penosa impressione urtando quei sentimenti, che ho sempre nutriti.

Io riconosco prima di tutto che l'Italia era nell'obbligo strettissimo, sacrosanto di mostrare alla Francia, e soprattutto all'Imperatore che più di tutti ci si mostrò amico, riconoscenza per la condotta loro verso di noi nel 1859.

Io fui a Genova nel 1859 incaricato della missione straordinaria di ricevere e provvedere ai bisogni dell'Esercito francese; mi sono trovato in contatto in quel momento solenne, e con i Capi principali dell'armata francese, e coi Capi del partito liberale italiano. Ho sentito allora i Capi del partito liberale italiano professare i doveri della riconoscenza in termini tali, che nell'animo mio restarono profondamente scolpiti, ed avrei immensamente desiderato che la condizione di preparazione degli avvenimenti europei fosse stata tale che l'Italia venisse consultata e chiamata ad interloquire, onde così avesse potuto impedire le deliberazioni inconsulte, ed avesse potuto ad un tempo predisporre i suoi mezzi d'azione, per compiere una parte gloriosa negli avvenimenti che si preparavano.

Io ritengo che nessuno possa muovere appunti all'Italia per la sua condotta, e che nessuno potesse pretendere che essa scendesse in campo non avvertita nè preparata.

Io godo delle spiegazioni che l'onorevole Presidente del Consiglio ha date.

Queste spiegazioni dimostrano ampiamente che l'Italia non ha da rimproverarsi alcun fatto; che essa ha operato d'accordo col Governo, al quale i Francesi obbediscono, e che le Potenze riconoscono; e quando le Potenze lo riconoscono, quando i Francesi gli obbediscono, non tocca a noi di contestarlo.

Io non mi nascondo che un partito esiste in Francia, il quale ci è avverso adesso, come lo fu sempre. Ma dichiaro che, a mio avviso, noi a questo partito non dobbiamo niente. Questo partito, crescendo, potrebbe forse, quando per caso arrivasse al potere, occuparsi delle cose nostre e della questione specialmente di Roma con animo o poco benevolo od ostile, potrebbe anche volerci assalire, ma in questo caso, io confido che l'Italia saprà resistere colle armi in mano alle ingiuste pretese, e confido che strettamente uniti coi nostri figli saremo pronti a difendere il nostro onore e la nostra indipendenza.

Ciò basti sull'incidente sollevato dall'onorevole Senatore Linati.

Il Senatore Jacini ha portato la questione sopra un terreno più vasto e l'ha fatto con quella lealtà di carattere, con quella indipendenza da ogni sentimento di popolarità che tanto lo onora.

Ma a mio avviso esso ha portato la questione sopra un terreno che non è precisamente il suo. L'Italia nel proclamare i principii di unità, di nazionalità e di indipendenza si è trovata a fronte di un potere regolarmente stabilito in Roma fin allora sorretto dall'appoggio di vari popoli cattolici, si è trovata a fronte di un potere, il quale, non le perdonava e non poteva perdonarle nè la via in cui si era incamminata, nè la bandiera che aveva innalzata, nè la simpatia che le era professata dalla popolazione romana.

Da molti anni esisteva nel nostro paese una lotta, la quale non poteva a meno di venire un giorno a battaglia campale, non essendo possibile che due principii così avversi, come quello del regno temporale del Sommo Pontefice che sosteneva il suo diritto divino, e quello dell'Italia che sosteneva il diritto della monarchia popolare, potessero stare insieme.

L'Italia aveva proclamato Roma capitale; ma secondo i principii che ha sempre proclamato, l'Italia non poteva domandare ai Romani se non un voto libero, un voto pienamente spontaneo, un voto di unità che fosse opera loro, non opera di settari, non di pressioni, non di Governo.

Ora, Signori, come mai avrebbe potuto l'Italia rivolgersi ai Romani, domandare loro che rinunziassero alle condizioni assai eminenti nelle quali si trovava la loro città come capitale della cattolicità, come poteva

domandare alla metà della popolazione di Roma di rinunciare ai lucri su cui fondava la sua esistenza, come poteva domandare ai Romani di rinunciare a quel primato che era nella storia di tanti secoli, e sperare che i Romani non vedessero in questa nuova condotta degli Italiani a loro riguardo, una intenzione, una volontà indiretta di spingerli a una risposta negativa?

L'Italia per completarsi non poteva disdire nessuna delle parole date; l'Italia per completarsi non poteva rinunciare a nessuna delle sue glorie; portandosi a Roma colla capitale, l'Italia risolveva completamente l'ultima delle sue grandi quistioni d'unificazione nel solo modo che fosse pratico e possibile.

Il Senatore Jacini si lamenta di ciò, che nessuno degli uomini eminenti del suo colore politico abbia avuto il coraggio civile di opporsi in tempo, ed apertamente, all'idea di portar la capitale a Roma. Pare a lui che bisognasse bensì abolire il potere temporale del Papa, e riunir Roma all'Italia, che si potesse proclamare Capitale onoraria del Regno, ma non si dovesse portarvi la sede del Governo.

Pare a lui che per tal modo Roma, la quale continuava ad essere sede e centro del Governo spirituale dei cattolici e godrebbe del beneficio di essere unita all'Italia, venisse a trovarsi nella condizione la più desiderabile tanto per lei che per tutto il rimanente dell'Italia.

A me sembra che tutte queste felicità siano vanlusinghe, e che la condizione in cui viviamo da varii mesi lo abbia provato abbondantemente. Da varii mesi Roma è unita all'Italia, continuò ad essere la sede del Papa e capo della cattolicità, e malgrado le vecchie promesse, il Governo non vi ha ancora portato la sua sede: nessun cattolico, nessuna delle grandi e ricche famiglie cattoliche può temere di esser molestata dal Governo Italiano, che non ha mai in fatto molestato nessuno, ed ha proclamato altamente di non volerli molestare. Gli eccidii che si commettono in altri paesi d'Europa dovevano muovere molta gente a venirvi a cercar rifugio; eppure gli alberghi sono deserti, i numerosi alloggi dei forestieri sono vuoti, e ciò malgrado che già sia cominciato un movimento di una certa considerazione degli industriali italiani che si portano ad aprire negozii in Roma nella speranza che sia presto Capitale effettiva d'Italia. La cosa è naturale; col cessare del dominio temporale Roma cessa di essere la città prediletta di tutte le grandi e ricche famiglie sclassificate e noi le togliamo la più gran parte dei guadagni che ne ritraeva. Essa andrebbe presto in uno stato di squallore, e noi che l'abbiamo solennemente proclamata Capitale, e l'abbiamo poi invitata a fare il suo plebiscito, l'avremmo solennemente mistificata ed ingannata.

Chi è mai che possa supporre che la città di Roma intendesse di diventare un semplice Capoluogo di Provincia del Regno d'Italia, e che dopo di aver dato

favorevole il suo voto per l'annessione, non dovesse restarle che la rappresentanza del suo nome ed una miseria universale!

L'on. Senatore Jacini ci dice avere l'Italia fatto un errore grave pronunziando il trasporto della Capitale da Torino a Firenze nel modo che si è fatto; aver con ciò dato una maggior forza ai sentimenti della popolazione piemontese, alla quale io appartengo, per pronunziarsi nel senso dell'idea romana.

Io domando di poter rettificare la storia dell'ordine delle date.

Non è dal giorno in cui fu decretato il trasporto della Capitale a Firenze, che nel Parlamento piemontese, per opera di Deputati e di Senatori strettamente piemontesi, l'idea di Roma fu proclamata ed altamente proclamata; e non soltanto il compianto Conte di Cavour, ma tutto il partito liberale del Parlamento Subalpino ad ogni occasione, ad ogni movimento non cessò mai in nessun tempo di pronunziare questo grande concetto. Io stesso quando, reduce dalla mia missione a Napoli nel 1861, dovetti prendere un giorno la parola in Senato sopra questioni che si riferivano all'andamento futuro del nostro paese, fin d'allora dichiaravo che, a mio avviso e per la convinzione che mi era formato stando al governo delle provincie napoletane, l'Italia non sarebbe fatta finchè la sede del governo non fosse portata a Roma, e a ciò dire mi movevano ragioni potentissime e speciali alle provincie meridionali.

Le provincie meridionali, tenute da quel governo in uno stato di servitù, prive di ogni modo di comunicazioni, tendevano a riconoscere una vera superiorità nella sola Roma, la sola Città cui nei tempi passati avevan potuto accorrere senza tanti ostacoli, grazie all'esser capo e centro delle cose religiose.

Poi mi pareva nell'interesse generale di tutta la nostra rigenerazione che la Sede del Governo dovesse essere avvicinata a quelle Province che avevan maggior bisogno di sentire l'influenza dell'attività del Governo, e se molte volte anche in appresso io risollevai la questione Romana, ei fu sempre per servire alle necessità della Patria.

E tale, posso assicurarne il Senato, fu sempre l'unico pensiero di una gran parte dei miei concittadini, delle cui opinioni doveti talvolta essere l'interprete.

Io non vorrei poi che il Senato si commovesse all'osservazione, per se stessa assai grave che il Senatore Jacini ha fatto dicendo che col trasporto della Capitale a Roma, si diminuirà l'influenza delle provincie settentrionali e si accrescerà quella delle meridionali. A me sembra che queste osservazioni non possano muovere nè il Senato nè lo spirito pubblico italiano a modificare questa questione.

La vicinanza è un elemento per accorrere con maggior frequenza al Parlamento, ma non è la sola vicinanza quella che determina la influenza che esercitano nel Parlamento gli uomini che ne dirigono il pensiero; noi vediamo continuamente i membri stessi dimoranti

nella capitale essere molto meno influenti di quelli che vengono da province lontane.

L'influenza non è frutto della vicinanza, è frutto dell'attività personale, ed io sento che farei atto meno degno di cittadino se volessi subordinare la mia attività alle condizioni che mi portassero il Governo in casa.

Noi abbiamo veduto tanto a Torino che a Firenze, come l'andamento della cosa pubblica sia stato indipendente dalle influenze locali, ed il complemento rapido delle ferrovie ben presto ridurrà il maggior incomodo delle province settentrionali a così poca cosa, che io non saprei indurmi a tenerne conto.

Ogni giorno la fusione dei rappresentanti delle diverse province acquista una maggior importanza, e ne vediamo una stupenda prova nei rappresentanti del popolo toscano che stanno uniti con noi nel propugnare la causa che è in discussione nel senso delle aspirazioni nazionali.

Quindi non è la vicinanza né la lontananza quella che può procurare il predominio degli uomini politici di una parte o dell'altra del Regno. Ma noi speriamo che ogni giorno più, il predominio sia acquistato a chi sosterrà la causa più giusta.

Io confido intanto che, portando il Parlamento in Roma, portandovi la sede del Governo si faccia sentire più vivamente nelle vicine provincie napoletane la grande, l'immensa attività che regna nel centro del Governo, e una gran parte di tale attività si spanderà nelle provincie e con questa attività si accrescerà col commercio e l'industria locale la ricchezza, la prosperità e la moralità generale d'Italia.

Roma è per sua natura una città neutrale più di tutte e noi possiamo sperare che in essa possa cessare una volta la triste usanza invalsa fin qui di classificare i ministri e gli uomini politici secondo la loro origine geografica, e che una volta finalmente la cosa pubblica sarà data a reggere a chi sia capace, senza che si trovi ostacolo nel bisogno di equilibrare le influenze locali.

L'onorevole Jacini ci disse che la questione di Roma capitale non commove in fatto le popolazioni; che una gran parte di quelli che la propugnano lo fanno nella supposizione che gli altri la vogliano, ma che in fatto pochi sono che abbiano a questo riguardo una volontà decisa, e che si potrebbe sopprimerla senza nessun pericolo.

Io voglio ammettere un momento che ben soventi quando una questione sorge, 99 su cento abitanti sono indifferenti, ma quelli che non sono indifferenti, quell'un su cento che non è indifferente, è il solo che ha tutta l'attività necessaria per guadagnarsi partigiani, ed è il solo pel cui pensiero il paese manifesta le sue inclinazioni. Ora io domando se quel partito che solo sa muovere il paese, se il partito liberale, se la stampa non siasi pronunziati ed altamente pronunziati nella questione romana?

Certamente io desidero con tutto il cuore e come uomo politico e come cattolico sincero che la questione romana si scioglia nel modo più favorevole alla libertà del Pontefice: ed io riconosco che il Governo, nel formulare la legge sulle guarentigie è stato mosso dal pensiero di assicurare pienamente questa libertà, ma io confesso che ho dei grandi dubbi sull'efficacia del sistema che il Governo ha proposto.

Io ho ritenuto e ritengo fermamente che, qualunque siano le disposizioni di questo progetto di legge, anche quando si aggravassero nel senso dei privilegi che si daranno, la Corte Romana non vi presterebbe fede; essa non potrebbe credere a queste guarentigie ed a questi privilegi; essa potrà credere alla buona fede dei ministri che le hanno proposte e del Parlamento che le sancisse, ma non crederà che fra 10 anni i ministri che vi saranno ed i membri del Parlamento che vi sarà, vogliano continuare in questa via. Quindi ciò che si prepara con una legge di privilegi non è la pace interna, ma il principio di una nuova lotta che potrà rendere le condizioni del Governo più difficili nell'avvenire.

D'altronde mentre si creano privilegi, si negano le libertà le più necessarie: se un ecclesiastico vuol aprire una scuola, la mancanza di patente o di altro requisito glielo impedisce. Se si vuol formare un'associazione, il Governo lo impedisce, e a ciò fare il governo trova armi sufficienti nelle leggi che mantiene in vigore.

Per la stampa poi il Governo ha l'infelice idea di voler dare alla Chiesa una libertà maggiore della libertà comune, ed io prevedo che porterà un vero accanimento nelle lotte che gli avversarii della Chiesa prenderanno a sostenere. Prevedo che difficilmente l'opinione dei Magistrati sarà favorevole a questo privilegio, e che la legge ideata sarà la causa anche in questo di un aggravamento di lotta.

Noi certamente non possiamo sperare che il Pontefice e i suoi Consiglieri si acconcano a vedere pubblicate e introdotte tutte le libertà senza muovere querela, senza lamentarsi degli oltraggi fatti alla Religione colla stampa e di tutti i tentativi che potessero farsi per divulgare un insegnamento ateo e cose simili, ma io sono convinto che le cattive dottrine e le pubblicazioni sconcie portan danni molto minori in un sistema di libertà complete, che in qualsiasi altro, e credo che, provvedendo alla libertà della Chiesa con un sistema di libertà generali, non occorra altro se non il coraggio di aspettarne i risultati per far persuaso ognuno che questa, nello stesso interesse della religione e della moralità, è la sola via che conduca a bene.

Io pertanto sono dell'avviso che la legge che il Ministero propone per assicurare la libertà del Papa può dar luogo a lunghe e seriissime questioni. Credo di più che per voler assicurata la libertà del Papa non sia possibile di fare adesso una legge perfetta ed im-

domandare alla metà della popolazione di Roma di rinunciare ai lucri su cui fondava la sua esistenza, come poteva domandare ai Romani di rinunciare a quel primato che era nella storia di tanti secoli, e sperare che i Romani non vedessero in questa nuova condotta degli Italiani e loro riguardo, una intenzione, una volontà indiretta di spingerli a una risposta negativa?

L'Italia per completarsi non poteva disdire nessuna delle parole date; l'Italia per completarsi non poteva rinunciare a nessuna delle sue glorie; portandosi a Roma colla capitale, l'Italia risolveva completamente l'ultima delle sue grandi quistioni d'unificazione nel solo modo che fosse pratico e possibile.

Il Senatore Jacini si lamenta di ciò, che nessuno degli uomini eminenti del suo colore politico abbia avuto il coraggio civile di opporsi in tempo, ed apertamente, all'idea di portar la capitale a Roma. Pare a lui che bisognasse bensì abolire il potere temporale del Papa, e riunir Roma all'Italia, che si potesse proclamare Capitale onoraria del Regno, ma non si dovesse portarvi la sede del Governo.

Pare a lui che per tal modo Roma, la quale continuava ad essere sede e centro del Governo spirituale dei cattolici e godrebbe del beneficio di essere unita all'Italia, venisse a trovarsi nella condizione la più desiderabile tanto per lei che per tutto il rimanente dell'Italia.

A me sembra che tutte queste felicità siano vanlusinghe, e che la condizione in cui viviamo da varii mesi lo abbia provato abbondantemente. Da varii mesi Roma è unita all'Italia, continuò ad essere la sede del Papa e capo della cattolicità, e malgrado le vecchie promesse, il Governo non vi ha ancora portato la sua sede: nessun cattolico, nessuna delle grandi e ricche famiglie cattoliche può temere di esser molestata dal Governo Italiano, che non ha mai in fatto molestato nessuno, ed ha proclamato altamente di non volerli molestare. Gli eccidii che si commettono in altri paesi d'Europa dovevano muovere molta gente a venirvi a cercar rifugio; eppure gli alberghi sono deserti, i numerosi alloggi dei forestieri sono vuoti, e ciò malgrado che già sia cominciato un movimento di una certa considerazione degli industriali italiani che si portano ad aprire negozii in Roma nella speranza che sia presto Capitale effettiva d'Italia. La cosa è naturale; col cessare del dominio temporale Roma cessa di essere la città prediletta di tutte le grandi e ricche famiglie sclassificate e noi le togliamo la più gran parte dei guadagni che ne ritraeva. Essa andrebbe presto in uno stato di squallore, e noi che l'abbiamo solennemente proclamata Capitale, e l'abbiamo poi invitata a fare il suo plebiscito, l'avremmo solennemente mistificata ed ingannata.

Chi è mai che possa supporre che la città di Roma intendesse di diventare un semplice Capoluogo di Provincia del Regno d'Italia, e che dopo di aver dato

favorevole il suo voto per l'annessione, non dovesse restarle che la rappresentanza del suo nome ed una miseria universale!

L'on. Senatore Jacini ci dice avere l'Italia fatto un errore grave pronunziando il trasporto della Capitale da Torino a Firenze nel modo che si è fatto; aver con ciò dato una maggior forza ai sentimenti della popolazione piemontese, alla quale io appartengo, per pronunziarsi nel senso dell'idea romana.

Io domando di poter rettificare la storia dell'ordine delle date.

Non è dal giorno in cui fu decretato il trasporto della Capitale a Firenze, che nel Parlamento piemontese, per opera di Deputati e di Senatori strettamente piemontesi, l'idea di Roma fu proclamata ed altamente proclamata; e non soltanto il compianto Conte di Cavour, ma tutto il partito liberale del Parlamento Subalpino ad ogni occasione, ad ogni movimento non cessò mai in nessun tempo di pronunziare questo grande concetto. Io stesso quando, reduce dalla mia missione a Napoli nel 1861, dovetti prendere un giorno la parola in Senato sopra questioni che si riferivano all'andamento futuro del nostro paese, fin d'allora dichiaravo che, a mio avviso e per la convinzione che mi era formato stando al governo delle provincie napoletane, l'Italia non sarebbe fatta finchè la sede del governo non fosse portata a Roma, e a ciò dire mi movevano ragioni potentissime e speciali alle provincie meridionali.

Le provincie meridionali, tenute da quel governo in uno stato di servitù, prive di ogni modo di comunicazioni, tendevano a riconoscere una vera superiorità nella sola Roma, la sola Città cui nei tempi passati avevan potuto accorrere senza tanti ostacoli, grazie all'esser capo e centro delle cose religiose.

Poi mi pareva nell'interesse generale di tutta la nostra rigenerazione che la Sede del Governo dovesse essere avvicinata a quelle Province che avevan maggior bisogno di sentire l'influenza dell'attività del Governo, e se molte volte anche in appresso io risollevai la questione Romana, ei fu sempre per servire alle necessità della Patria.

E tale, posso assicurarne il Senato, fu sempre l'unico pensiero di una gran parte dei miei concittadini, delle cui opinioni doveti talvolta essere l'interprete.

Io non vorrei poi che il Senato si commovesse all'osservazione, per se stessa assai grave che il Senatore Jacini ha fatto dicendo che col trasporto della Capitale a Roma, si diminuirà l'influenza delle provincie settentrionali e si accrescerà quella delle meridionali. A me sembra che queste osservazioni non possano muovere nè il Senato nè lo spirito pubblico italiano a modificare questa questione.

La vicinanza è un elemento per accorrere con maggior frequenza al Parlamento, ma non è la sola vicinanza quella che determina la influenza che esercitano nel Parlamento gli uomini che ne dirigono il pensiero; noi vediamo continuamente i membri stessi dimoranti

nella capitale essere molto meno influenti di quelli che vengono da province lontane.

L'influenza non è frutto della vicinanza, è frutto dell'attività personale, ed io sento che farei atto meno degno di cittadino se volessi subordinare la mia attività alle condizioni che mi portassero il Governo in casa.

Noi abbiamo veduto tanto a Torino che a Firenze, come l'andamento della cosa pubblica sia stato indipendente dalle influenze locali, ed il complemento rapido delle ferrovie ben presto ridurrà il maggior incomodo delle province settentrionali a così poca cosa, che io non saprei indurmi a tenerne conto.

Ogni giorno la fusione dei rappresentanti delle diverse province acquista una maggior importanza, e ne vediamo una stupenda prova nei rappresentanti del popolo toscano che stanno uniti con noi nel propugnare la causa che è in discussione nel senso delle aspirazioni nazionali.

Quindi non è la vicinanza nè la lontananza quella che può procurare il predominio degli uomini politici di una parte o dell'altra del Regno. Ma noi speriamo che ogni giorno più, il predominio sia acquistato a chi sosterrà la causa più giusta.

Io confido intanto che, portando il Parlamento in Roma, portandovi la sede del Governo si faccia sentire più vivamente nelle vicine provincie napoletane la grande, l'immensa attività che regna nel centro del Governo, e una gran parte di tale attività si spanderà nelle provincie e con questa attività si accrescerà col commercio e l'industria locale la ricchezza, la prosperità e la moralità generale d'Italia.

Roma è per sua natura una città neutrale più di tutte e noi possiamo sperare che in essa possa cessare una volta la triste usanza invalsa fin qui di classificare i ministri e gli uomini politici secondo la loro origine geografica, e che una volta finalmente la cosa pubblica sarà data a reggere a chi sia capace, senza che si trovi ostacolo nel bisogno di equilibrare le influenze locali.

L'onorevole Jacini ci disse che la questione di Roma capitale non commove in fatto le popolazioni; che una gran parte di quelli che la propugnano lo fanno nella supposizione che gli altri la vogliano, ma che in fatto pochi sono che abbiano a questo riguardo una volontà decisa, e che si potrebbe sopprimerla senza nessun pericolo.

Io voglio ammettere un momento che ben soventi quando una questione sorge, 99 su cento abitanti sono indifferenti, ma quelli che non sono indifferenti, quell'un su cento che non è indifferente, è il solo che ha tutta l'attività necessaria per guadagnarsi partigiani, ed è il solo pel cui pensiero il paese manifesta le sue inclinazioni. Ora io domando se quel partito che solo sa muovere il paese, se il partito liberale, se la stampa non siasi pronunziati ed altamente pronunziati nella questione romana?

Certamente io desidero con tutto il cuore e come uomo politico e come cattolico sincero che la questione romana si scioglia nel modo più favorevole alla libertà del Pontefice: ed io riconosco che il Governo, nel formulare la legge sulle guarentigie è stato mosso dal pensiero di assicurare pienamente questa libertà, ma io confesso che ho dei grandi dubbi sull'efficacia del sistema che il Governo ha proposto.

Io ho ritenuto e ritengo fermamente che, qualunque siano le disposizioni di questo progetto di legge, anche quando si aggravassero nel senso dei privilegi che si daranno, la Corte Romana non vi presterebbe fede; essa non potrebbe credere a queste guarentigie ed a questi privilegi; essa potrà credere alla buona fede dei ministri che le hanno proposte e del Parlamento che le sancisse, ma non crederà che fra 10 anni i ministri che vi saranno ed i membri del Parlamento che vi sarà, vogliano continuare in questa via. Quindi ciò che si prepara con una legge di privilegi non è la pace interna, ma il principio di una nuova lotta che potrà rendere le condizioni del Governo più difficili nell'avvenire.

D'altronde mentre si creano privilegi, si negano le libertà le più necessarie: se un ecclesiastico vuol aprire una scuola, la mancanza di patente o di altro requisito glielo impedisce. Se si vuol formare un'associazione, il Governo lo impedisce, e a ciò fare il governo trova armi sufficienti nelle leggi che mantiene in vigore.

Per la stampa poi il Governo ha l'infelice idea di voler dare alla Chiesa una libertà maggiore della libertà comune, ed io prevedo che porterà un vero accanimento nelle lotte che gli avversari della Chiesa prenderanno a sostenere. Prevedo che difficilmente l'opinione dei Magistrati sarà favorevole a questo privilegio, e che la legge ideata sarà la causa anche in questo di un aggravamento di lotta.

Noi certamente non possiamo sperare che il Pontefice e i suoi Consiglieri si acconcano a vedere pubblicate e introdotte tutte le libertà senza muovere querela, senza lamentarsi degli oltraggi fatti alla Religione colla stampa e di tutti i tentativi che potessero farsi per divulgare un insegnamento ateo e cose simili, ma io sono convinto che le cattive dottrine e le pubblicazioni sconcie portan danni molto minori in un sistema di libertà complete, che in qualsiasi altro, e credo che, provvedendo alla libertà della Chiesa con un sistema di libertà generali, non occorra altro se non il coraggio di aspettarne i risultati per far persuaso ognuno che questa, nello stesso interesse della religione e della moralità, è la sola via che conduca a bene.

Io pertanto sono dell'avviso che la legge che il Ministero propone per assicurare la libertà del Papa può dar luogo a lunghe e scriissime questioni. Credo di più che per voler assicurata la libertà del Papa non sia possibile di fare adesso una legge perfetta ed im-

mutabile, e che qualunque sia la legge che si faccia ora, avrà bisogno senza fallo di essere col tempo modificata.

Per conseguenza io ritengo che il voler modificare il progetto di legge votato dalla Camera dei Deputati sottoponendolo alla condizione di una legge di guarentigie, a cui quasi pare si voglia dare un carattere di immutabilità, è un errore a cui il Senato non deve associarsi.

Non parlo dell'apparenza che si avrebbe di volere con ciò porsi in opposizione coll'altro ramo del Parlamento, apparenza che non si può negare. Il Senato, come Senato, obbligandosi esso a fare una legge, evidentemente fa un atto inutile. Se oggi si obbliga a farla, è segno che è determinato a farla domani. Non ci è dunque ragione di porre questa condizione. Il Governo la propone, dunque è disposto anch'esso a farla senza bisogno che gli sia imposto. Se pertanto si pone una condizione siffatta nella legge, egli è certo che è per renderla obbligatoria all'altro ramo del Parlamento, ed è tale atto di sconvenienza che non occorre fermarvisi.

Io dichiaro quindi francamente che non mi sentirei disposto di entrare in una questione di tal natura. L'indipendenza e la libertà assoluta che i poteri devono avere nelle loro discussioni è sempre stata il fondamento della loro concordia, la quale se fu necessaria in tutti i tempi, lo è presentemente più che mai, perchè io non mi dissimulo che la questione che trattiamo è piena di pericoli; e se paese, Parlamento e Governo non cerchiamo di trattarla tutti d'accordo ed in perfetta conformità di sentimenti, si aggrava la posizione difficilissima dalla quale siamo circondati.

Io per conseguenza, vedendo due poteri d'accordo, sono convinto che il meglio che si possa fare presentemente è che si accordi anche il terzo e che sia votato l'articolo 2 tale quale fu presentato dal Ministero e votato dalla Camera dei Deputati.

Presidente. A domani la continuazione della discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 24 GENNAIO 1871

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — Omaggio — Domanda di undici Senatori per un Comitato segreto del Senato, approvata — Proposta di un ordine del giorno del Senatore Chiesi — Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni relative al trasferimento della sede del Governo a Roma — Discorsi del Senatore Alfieri contro e del Senatore Errante in favore del progetto ministeriale — Parole del Senatore Audiffredi per un fatto personale — Riassunto del Senatore Scialoja, Relatore, cui risponde il Senatore Jucini — Considerazioni e dichiarazioni del Ministro delle Finanze intorno alle varie proposte di emendamenti.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pom.

Non è presente alcun Ministro, e poco stante intervengono il Presidente del Consiglio, i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore Segretario Ginori-Lisci legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Fa omaggio al Senato il Prof. Cav. Emidio Mezzopreti Gomez, Prefetto reggente la Provincia di Sassari, del suo *Discorso letto all'apertura della Sessione 1870 di quel Consiglio Provinciale.*

Presidente. Undici Senatori, cioè i signori Spinola, Beretta, Chiavarina, Belgioioso, Guardabassi, Audiffredi, Giovanola, Sappa, Scarabelli, Menabrea e Bellavitis, a termini del Regolamento domandano che il Senato si costituisca in Comitato segreto in altra seduta.

Il Senato sa che simili proposte non si discutono, e che si sottopongono soltanto a votazione.

Chi accoglie questa domanda, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Il Senatore Chiesi nella seduta d'ieri ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, associandosi ai sentimenti espressi dalla
» Commissione eletta a riferire sul progetto di legge
» relativo al trasferimento della Sede del Governo a
» Roma, rende solenne atto di onore e di gratitudine
» all'illustre Città di Firenze pel nobile suo contegno
» e pel suo ammirabile patriottismo, e la proclama
» benemerita dell'Italia. »

Data conoscenza al Senato di questa proposta, mi riserbo di metterla ai voti quando sarà ultimata la presente discussione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO DELLA
CAPITALE A ROMA.

Si riprende ora la discussione del progetto di legge per disposizioni relative al trasferimento della Capitale a Roma.

La parola spetta al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri.** Coll'accettazione del Plebiscito dei Romani, colla caduta del potere temporale, l'unità d'Italia è compiuta, la sovranità nazionale ha avuto un pieno e definitivo trionfo. Non vi ha più terra italiana che non sia degli Italiani, non vi ha più Italiano il quale sia assoggettato ad un Governo che egli non riconosce come legittimo rappresentante della sovranità nazionale. A questi Italiani tutti liberi, a quest'Italia interamente padrona di se stessa si propone ora di compiere un grand'atto di politica interna: il trasferimento della sede del Governo in quella Città che fu già metropoli del Romano Impero, che fu poscia, e deve, nel concetto credo di noi tutti, rimanere la sede del sommo pontificato cattolico, delle supreme istituzioni di quella religione alla quale sono devoti i moltissimi fra gli Italiani. Basta enunciare questa proposta per intendere quale ne sia l'importanza, e come essa si connetta colle più gravi questioni che interessano l'avvenire della libertà e dell'ordine sociale nella patria nostra.

D'altronde quest'atto finale della nostra rivoluzione fu già annunziato agli Italiani dieci anni or sono dal Conte di Cavour.

Ed è palese a tutti con qual corredo di condizioni

l'illustre Statista, abbia, consenziente il Parlamento, dichiarato il trasferimento a Roma della sede del Governo parte integrante del programma nazionale.

Ma ohimè! a quali meschine proporzioni ora la proposta del Governo, tal quale venne concordata nell'altro ramo del Parlamento, riduce quest'atto così grave e così importante!

Noi abbiamo innanzi un progetto di legge che non oltrepassa nella sua portata i limiti di un atto amministrativo, e che davvero non tanto da quei Ministri, i quali rappresentano il Governo e la direzione politica che essi intendono dare al paese, quanto e piuttosto da quei Ministri che rappresentano degli Uffici speciali di amministrazione interna, dovrebbe essere difeso e sostenuto: poichè il progetto, tal quale viene innanzi a noi, non interessa essenzialmente che il Ministro dei Lavori Pubblici per la parte tecnica, ed il Ministro delle Finanze, per i mezzi che sono necessari per dare esecuzione al trasferimento.

Il Conte di Cavour di cui il Presidente del Consiglio ha così spesso invocato la memoria tutte le volte che si è trattato di risolvere qualche parte della questione romana nel Parlamento, il Conte di Cavour aveva detto: « Quando coll'attuazione di tutte le libertà, e segnatamente della più larga libertà religiosa; coll'attuazione della libera Chiesa in libero Stato voi avrete rassicurato le coscienze cattoliche potrete avere Roma per Capitale. »

Nè basta: egli aveva soggiunto:

- « Non fosse a pensarsi che appena Roma fosse restituita, in qualsiasi modo all'Italia, il Governo dovesse issofatto trasportarvi la sua sede;
- » Questo trasferimento doveva dar luogo a mature discussioni dei tre poteri dello Stato, ed essere considerato in ordine di tutti gl'interessi che nel presente e nell'avvenire potevano trovarvisi compromessi. »

Come si conformino la proposta del Ministero e le disposizioni di cui esso chiede l'approvazione al Senato, a quel programma che il Parlamento aveva fatto suo e per ripetute solenni dichiarazioni era divenuto per l'Italia una regola indeclinabile della sua condotta nel compimento dell'unità, io lascio a tutti voi il considerare.

Dirò due sole parole del trasferimento della Capitale in Roma come atto isolato e indipendente dall'indirizzo generale della nostra politica interna, un poco più m'estenderò, se il Senato me lo consente, sulle relazioni di questo atto con questioni gravi che toccano gli ordini sociali e l'avvenire delle libere istituzioni della patria nostra.

La risoluzione di trasferire la sede del Governo da una ad altra città, non è senza esempi nella storia, e ne ricorrono alla mente di ognuno di noi quello del trasporto della Capitale del Romano Impero da Roma a Costantinopoli e quello dell'edificazione di una nuova

Capitale fatta da Pietro il Grande lasciando l'antica e sacra Mosca.

Ma, o Signori, l'atto che ci si propone di compiere, non era precisamente in senso inverso di quello compiuto da Costantino e da Pietro il Grande. Se veramente vi è un confronto possibile fra i paesi e fra le città che io ho mentovate e l'argomento che trattiamo, egli è per quello che avvenne in Russia.

Ebbene, o Signori, il giorno in cui Pietro il Grande volle dare un avviamento del tutto nuovo alla politica dell'impero riunito sotto il suo scettro egli abbandonò la capitale antica, la capitale che era insieme religiosa e politica, la capitale che racchiudeva in sé tutte le tradizioni del passato. Pietro il Grande edificò una città nuova, dove le tradizioni del passato che egli voleva troncare non gli si imponessero, e non incespassero lo svolgimento della nuova civiltà, della nuova politica da esso lui inaugurata. Parimente si fu per abbandonare le tradizioni dell'antico Impero Romano, per riordinarlo affatto a nuovo Stato, per separare il potere politico dell'Impero dal potere religioso del Papaio, che Costantino lasciò questo libero ed indipendente in Roma, e trasferì la sede del proprio Governo a Costantinopoli. E questa sede si mantenne propizia allo svolgimento dell'autorità imperiale e dell'impero ricostituito da Costantino fino a tanto che non divenne eziandio la Capitale religiosa del Cristianesimo Orientale. Quando si trovarono insieme riuniti in Costantinopoli e il Supremo Pontificato del Cristianesimo Greco-Orientale e l'Impero, voi tutti sapete come questo ravvicinamento, questa coesistenza fossero nocive all'una e all'altra potestà, come la riunione di quei due poteri nella medesima sede coincidesse colla decadenza e della religione e della politica nell'Impero d'Oriente.

Si dice o Signori, che noi trasportando a Roma la sede del Governo, daremo una nuova vita alle nostre libere istituzioni, che noi nello stesso tempo più prontamente e più efficacemente infonderemo in quella popolazione così lungamente privata d'ogni libertà, di ogni esercizio dei diritti popolari, l'affetto e l'attitudine alle libere istituzioni.

In Italia si è fatto la prova di portare la sede di una importantissima istituzione in un paese dove essa non aveva nessuna radice. Ora io domando agli onorevoli miei colleghi, e credo che parecchi ve ne siano i quali appartengono alla Corte di Cassazione, e vi appartenevano all'epoca in cui essa fu da Torino trasferita a Milano, io domando loro, se dopo breve residenza in Milano, la Corte di Cassazione non se ne sia dipartita, e non sia tornata a Torino senza avere indotto nell'animo dei Lombardi nessun desiderio di passare dall'antico sistema della terza istanza a quello della Cassazione, e se la Cassazione stessa abbia col menomo rincrescimento lasciata la sede recente per tornare all'antica? Quest'esempio di una grande istituzione giudiziaria, si rinnoverà senza fallo per le no-

stre istituzioni politiche, allora quando voi le transporterete a Roma.

Ma vi ha una ragione politica, o Signori, che non si confessa, ma che spinge al trasferimento repentino ed immaturo della Capitale.

Questa ragione politica, o Signori, mi duole il dirlo, non è che la paura del potere temporale caduto, che gli sopravvive nella mente dei suoi più ardenti avversari.

Sì, o Signori, molti non si sono ancora persuasi che il potere temporale sia definitivamente cessato; molti ne tengono dinanzi agli occhi lo spettro, e credono che non si possa questo spettro far svanire, se non portando la sede del Governo in Roma, dove prima quello risiedeva. Questa paura mi rammenta il fatto dell'ultimo Re di Casa Valois, Enrico III, il quale aveva pari alla brama del potere assoluto, l'effeminatezza del carattere e la timidità del Consiglio.

Vi era un potente feudatario, che recava ombra all'autorità regale; il Duca di Guisa: il Re trovò cortigiani e sgherri abbastanza vili per liberarlo coll'assassinio da quell'incomodo ed insubordinato vassallo; e quando ebbero compiuto l'opera atroce chiamarono il Re, il quale si affacciò dietro una cortina della camera dove era stato trucidato il Duca di Guisa.

Enrico III guardò il cadavere giacente al suolo e si arretrò gridando: *Dieu! qu'il était grand!*

Il colossale e sanguinoso fantasma non cessò da quel giorno di molestare la cupa fantasia del Re e di turbarne le veglie ed il sonno.

Ebbene, Signori, vi è un partito in Italia il quale ha spinto il Governo a rovesciare il potere temporale colla violenza, mentre che altrimenti avrebbe potuto farsi cessare con maggior gloria e con maggior utile della patria nostra.

Il Governo pur troppo si è lasciato soverchiare da quel partito, il quale tuttora guarda con ispavento quel cadavere che il Governo gli fece cadere ai piedi, si arretra e dice anch'esso: *Dieu! qu'il était grand!*

Quello è lo spettro, quella è la paura che spinge molti ad un precipitoso, non discusso, non maturato trasloco della sede del Governo italiano a Roma.

Io compiango il Governo di essersi fatto in certo modo complice di codesta paura, quando ha acconsentito a portare innanzi al Senato il progetto di legge che stiamo discutendo.

Ad ogni modo, qualunque sia per essere l'esito finale della discussione incominciata ieri in quest'aula, il Senato un gran bene ha procurato all'argomento, intorno al quale noi stiamo discutendo, restituendogli tutta la sua importanza, esaminandolo sotto tutti gli aspetti.

Il trasferimento della Capitale non è più soltanto una soddisfazione dell'amor proprio nazionale, non è più un atto di amministrazione di cui il Parlamento concordi le convenienze tecniche, e conceda i mezzi finanziari occorrenti.

Per opera della maggioranza dell'Ufficio Centrale prima, per opera poi particolarmente degli onorevoli nostri colleghi i Senatori Jacini e Di San Martino, la questione è riportata nel posto che le appartiene essa è ricollocata nel programma della politica nazionale interna come lo concepirono uomini di Stato insigni.

Egli è precisamente perchè la questione della Capitale deve essere coordinata e subordinata a risoluzioni di primaria importanza, e di conseguenze assai più estese e profonde. Egli è precisamente perchè la condotta del Ministero, a mio giudizio, dimostra che esso queste cose non le ha abbastanza valutate nè intese; egli è precisamente per questo che io chieggo d'intrattenervi per alcuni istanti.

L'onorevole Jacini chiamò molto felicemente il concetto di Roma Capitale: « dogma politico », e così chiamandolo, io credo che ciò era dire abbastanza che egli non ne accettava la definizione. Nè io certo l'accetto, non ammettendo che in politica vi siano dogmi.

Il conte di S. Martino si provò a negare quella arguta definizione dell'onorevole Jacini. Egli disse, fra l'altre cose, che noi dovevamo trasportare la Capitale a Roma, non perchè questo fosse un dogma politico, ciecamente accettato dall'opinione pubblica, ma perchè noi avevamo preso l'impegno di così fare allorchè avevamo tracciato il programma nazionale del 27 marzo 1861. Ma un tale apprezzamento del voto del 27 marzo 1861, io non lo potrei accogliere. Se pure quello era un impegno; ben altri ve ne aveano in quel voto solenne e tante volte richiamato alla memoria degli Italiani. Vi erano degli impegni solenni presi in faccia all'Italia, in faccia al mondo, di riformare la nostra legislazione per modo che venisse stabilita la piena libertà religiosa; allora soltanto noi potevamo sperare di poter esaudire il voto espresso dagli Italiani ed aver Roma per Capitale. A me pare che sia precisamente il concetto dell'Ufficio Centrale col suo emendamento all'art. 2° che risponde meglio alla richiesta dell'onorevole Di San Martino, allorchè egli diceva che l'Italia nel completarsi deve mantenere tutti gli impegni assunti.

Difatti che cosa è il concetto espresso dall'Ufficio Centrale se non di coordinare l'esecutorietà della legge pel trasferimento della sede del governo a Roma alla promulgazione di una legge che stabilisca i nuovi rapporti tra la Chiesa e lo Stato? Questo concetto è il solo in verità che possa farci mantenere tutti gli impegni, che noi abbiamo presi per lo innanzi.

Se non ch'è io accetto il concetto dell'Ufficio Centrale ma fo le mie riserve in quanto alla forma, perchè partecipo ad un'altra delle opinioni dell'onorevole Senatore Di San Martino, e credo che non con le garantigie che si vogliono dare alla persona ed anche all'istituzione papale, si potrà riuscire a quell'assicurazione delle coscienze cattoliche che è sempre stata posta innanzi dal nostro Governo come condizione necessaria per il felice compimento dell'unità e della

sovranità nazionale. Io avrei più volentieri veduto il Senato entrare in un altro sistema per giungere al medesimo effetto che l'Ufficio Centrale si propone. A me pare che con due disposizioni legislative unite al progetto di legge, col quale si volesse dal Senato acconsentire di trasportare la sede del Governo in Roma, si sarebbe provveduto assai meglio agli interessi di primo ordine che stanno tanto a cuore al Senato.

Cioè, io avrei prima di tutto desiderato che si fosse puramente proclamata da noi l'incompetenza dei poteri politici in materia religiosa: la vera e piena libertà di coscienza tale quale essa è scritta nella Costituzione degli Stati Uniti d'America.

In secondo luogo avrei creduto necessario, per garantire la dignità e l'indipendenza della Santa Sede, di riconoscerle non già una dotazione in un modo qualunque dipendente dalla volontà del Parlamento o dalla volontà del Governo Italiano, ma bensì di riconoscerle con quelle cautele che le leggi della scienza economica possono imporre e che la necessità della sicurezza politica dello Stato possono consigliare, quella proprietà privata che dal diritto comune è assai meglio tutelata e sicura che non possa esserlo qualsiasi assegno sotto qualunque forma che dipenda dalla volontà della Nazione di determinare. Mentre nessuna specie di limitazione può essere imposta all'Italia, ed al suo Parlamento, allorchè si tratta di determinare il luogo ove deve risiedere il Governo, per altra parte, ritengo che non si possa assolutamente, senza andare nell'assurdo, volere che le condizioni di esistenza materiale della Santa Sede sieno assoggettate unicamente alla volontà di una sola Nazione, poichè la Santa Sede, è di necessità riconoscerlo, è una istituzione che oltrepassa i confini di tutte le Nazioni, di tutti gli Stati, è una istituzione per sua indole stessa universale.

È tanta per me l'evidenza che nella via accennata dalla proposta dell'Ufficio Centrale, sia essa accettata dal Senato in quella forma, sia questo Consesso inclinato a quell'ordine d'idee che ora mi sono fatto lecito di esporre, si rinvenga l'unico modo di adempire i nostri impegni, di adempire il programma che sempre fu dal Ministero, e particolarmente dall'onorevole signor Presidente del Consiglio richiamato alla nostra memoria, che veramente io mi meraviglio, come il Governo abbia assolutamente rifiutato di entrare in una via di conciliazione sulla proposta fatta dall'Ufficio Centrale. Se non che la meraviglia mia diminuisce d'assai, rammentando che, allorchè si discuteva in quest'Aula l'accettazione del Plebiscito, l'onorevole Presidente del Consiglio ci dimostrò l'ingenua convinzione che prima di impiegare quei mezzi coi quali tutti sappiamo che fu condotta a termine l'annessione di Roma, si erano esauriti tutti i mezzi morali.

Davvero, che se coi mezzi morali indicati nei così spesso rammentati discorsi del 1861, se coi mezzi morali, che si riassumevano nella formola *libera Chiesa in libero*

Stato, l'onorevole Presidente del Consiglio e i suoi Colleghi scambiano i tentativi più o meno serii, più o meno accorti, più o meno diplomatici che si fecero parecchie volte per trattare o direttamente con Roma, o indirettamente per mezzo di potenti e influenti intermediarii, certe combinazioni e *modus vivendi* proposti alla Santa Sede, davvero che se si faceva allora codesta confusione, si può ben credere che gli stessi uomini politici, per tanti altri versi benemeriti cotanto della patria, cadano nella singolare illusione di compiere il grande programma nazionale dichiarato nel marzo 1861 mediante un trasferimento non discusso, non maturato, fatto alla peggio, in fretta e in furia, da Firenze a Roma.

Un'altra ragione ancora di intendere come possono essere stati tratti gli onorevoli Ministri a questo apprezzamento, per me assai erroneo ed assai rimpicciolito della questione che ci occupa, risulta dal fatto che essi, essendo venuti al potere in un momento in cui il paese sembrava loro disposto a sospendere interamente la sua vita politica ed a restringersi nell'ingrato lavoro di pagare tasse, mentre il Governo ed il Parlamento a null'altro si sarebbero dedicati che a far conti, era ben naturale che quegli egregi uomini si trovassero sorpresi e sopraffatti, da una questione di ben maggiore importanza, e che con tutt'altro criterio che non quello dei conti e delle tasse, si poteva opportunamente risolvere.

Ma il Senato che è il primo custode delle patrie istituzioni assentirà, non ne dubito, al mio parere, che quello che ora importa all'Italia non è essenzialmente che il Governo risieda piuttosto sopra un ettare o sopra un altro ettare del territorio nazionale, non è che da una sede all'altra il Governo si traslocchi un mese prima, od un anno poi; quello che essenzialmente importa all'Italia, si è che una risoluzione politica così grave com'è quella che ci è proposta, e la quale interamente dipende dalla nostra volontà e per la quale non abbiamo da consultare altro che le nostre convenienze, che questa risoluzione dico, non si prenda che a due condizioni.

1. In modo da non disturbare nè affievolire l'azione di quel primiero e potentissimo elemento d'ordine sociale che è la religione dominante nel paese.

2. Che in questo complemento ed incoronamento dell'unità e della sovranità nazionale si chiuda il periodo della rivoluzione, si entri in quello dell'attuazione e del progresso delle nostre istituzioni, si entri nell'impero esclusivo della legge; locchè non si può ottenere se non colla pacificazione degli animi e con una libertà così sincera e così larga, che permetta il concorso alla vita pubblica di tutte le opinioni leali e costituzionali, di tutte le opinioni che non sono ribelli alla sovranità nazionale nè alle leggi statutarie in cui essa si concreta.

Non è ufficio del legislatore allorchè egli guarda alle opinioni religiose dominanti del paese, non è uf-

fizio del legislatore civile e politico di volerle stabilire o mutare.

Egli ne deve tener conto, per la sapienza de' suoi decreti, come deve tener conto delle condizioni geografiche del suolo, delle condizioni etnologiche, delle origini, della storia del popolo sul quale esso stende la sua giurisdizione. Assai più agevole d'altronde è questo ufficio in quei paesi nei quali la religione dominante è la cristiana.

Dappoichè nessuno può negare che i precetti della sua morale siano precisamente gli stessi ai quali noi cerchiamo dar forza colle nostre leggi, coi nostri codici.

L'onorevole Ministro delle Finanze in uno di quegli ingegnosi discorsi che rimangono scolpiti nella memoria non solo de'suoi uditori, ma di tutta la società politica italiana, disse una volta, che non bisognava disgustare i preli affinché in confessionale rifiutassero l'assoluzione ai contrabbandieri.

A conoscenza mia questo è il solo cenno che, come uomo pubblico, l'onorevole Sella abbia fatto mai delle sue opinioni in materia religiosa e politica; e mi si permetta di notare di passaggio, che questo cenno potrebbe parere a taluno insufficiente, per istabilire la competenza dell'onorevole ministro a risolvere sotto tutti gli aspetti la questione romana.

Ma io mi permetterò di osservare all'onorevole Sella, che non occorre punto che il Governo faccia nessun favore ai sacerdoti cristiani, perchè inculchino il rispetto della proprietà, ed anche il rispetto alle leggi dello Stato. Il rispetto a tutti i precetti della moralità è insegnato a tutti i cristiani fino da bimbi dal catechismo, che tutti devono imparare, e non vi è certo nessun sacerdote che venga, quando poi questi bimbi sono fatti adulti, a suggerire loro di dimenticare, di trascurare quel catechismo.

Or bene, questi precetti morali, questi precetti, che nella religione cristiana si raccolgono essenzialmente nel Decalogo, se mai hanno un'autorità sugli animi di molti Italiani, per quale ragione l'hanno?

Essi l'hanno perchè a quei precetti morali si attribuisce un'autorità divina, perchè quei precetti morali sono nella mente della immensa maggioranza degli Italiani inscindibilmente connessi colla loro fede religiosa.

Or io non credo, che nemmeno l'onorevole Sella voglia proporre di sostituire un'altra causa di forza, e di autorità a quei precetti invece di quella che loro viene da questa credenza religiosa. Io non credo che l'onorevole Sella, e molto meno nessuno de'miei onorevoli Colleghi pensi di poter sostituire ai tempi nostri un'altra fede religiosa imposta per Legge politica e civile, in luogo di quella che da secoli domina nella maggior parte dei nostri concittadini.

Dunque, o Signori, se voi volete lasciare piena ed efficace l'azione di questa fede religiosa la quale ha tanta importanza nell'ordine sociale, dappoichè non

può negarsi che se ciascun cittadino obbedisse a quei precetti morali che il catechismo insegna, voi potreste dispensarvi e dei legislatori che fanno i codici penali, e dei carabinieri che ne arrestano i contravventori e dei magistrati che li condannano e li puniscono, or bene, se voi volete lasciare piena azione a questo ramo essenziale dell'ordine sociale, non lo potete fare che per mezzo della libertà. Questa è quella che io invoco e che io vi domando, se volete dare un carattere di grande atto politico a quello del trasferimento della sede del Governo a Roma.

In secondo luogo, o Signori, oltre a questa che è considerazione più sociale che politica, io ho detto che credevo si dovesse, quando si compiesse questo grande atto del trasferimento, chiudere il periodo rivoluzionario.

Signori! sono noti a tutti, corrono per la bocca di tutti i fatti certamente deplorabili che dimostrano come una gran parte della Nazione non partecipi alla vita politica, che dimostrano come moltissimi cittadini si astengano dall'adempimento dei loro doveri e disprezzino l'esercizio dei loro diritti.

Pur troppo la statistica delle ultime elezioni generali ci fa vedere come appena vi abbia preso parte un terzo degli elettori; un terzo del Corpo elettorale dal quale è pur tuttavia esclusa quella parte di cittadini che potrebbero scusare e spiegare la loro non curanza dei diritti politici colla crassa ignoranza, e col difetto assoluto di agiatezza.

Signori, guai alla nazione nella quale si mostra in una gran parte dei suoi cittadini questa astensione, questa inerzia! E pur troppo noi abbiamo sotto gli occhi un tremendo e luttuosissimo esempio! Noi possiamo vedere come l'ingegno svegliatissimo, come l'azione energica, come l'amore ardente della libertà in pochi non riesce a compensare il concorso quotidiano di tutti nell'esercizio della vita politica. Guai alle nazioni che non sanno assumere tutta intera la responsabilità dei fatti del loro Governo!

Perciò io vorrei che fossero allontanate tutte quelle cause, le quali hanno prodotto quest'astensione, questa sorta di paralisi parziale nella società politica italiana. Io lo so bene, non è solamente col togliere le cause di conflitto fra la religione e la politica, non è solamente con attuare il gran principio della libertà religiosa che noi riusciremo a riconciliare tutti gli animi, che riusciremo a richiamare nell'orbita delle nostre istituzioni costituzionali tutti i cittadini d'Italia.

Ma io credo per altra parte che questa sia un'occasione cui sarebbe gran danno lasciare sfuggire. Stimò anzi che sia necessità, in questa circostanza, di far sì che una gran parte della Nazione concorra di nuovo all'andamento generale degli affari del paese, e si pigli cura degli interessi generali d'Italia. Io l'ho detto in molte circostanze e non mi asterrò mai dal ripeterlo, credo necessaria, credo urgente più di una

riforma sostanziale nei nostri ordini costituzionali; io non mi asterrò da nessuno sforzo che possa dipendere da me, quale si sia la mia picciolezza, per promuovere l'attuazione di queste riforme; ma intanto cominciamo da quella che da tanti anni fu annunciata e promessa. Io intendo che nella storia dei popoli vi siano dei periodi necessari di rivoluzione; io intendo che allorquando la mala signoria si è imposta ad un paese, che ha fatto dell'ingiustizia la legge permanente dello Stato, sia necessario di ricorrere ai mezzi violenti, sia necessario abbattere quella legge stessa. Io non temo in quei casi di acconsentire a quella massima che spaventò tanta onesta gente, che cioè in quei casi *l'insurrection est le plus saint des devoirs!* Ma quando quest'opera di distruzione della mala signoria è compiuta, non bisogna per tempo in mezzo a richiamare coi mezzi della conciliazione, e della pacificazione degli animi tutto il paese a costituire il nuovo ordine di cose, a ristabilire i principii di giustizia e di libertà.

Or bene, o Signori, io posso ammettere che si faccia anche quest'estrema concessione a quei partiti che colla loro maggiore risolutezza, col loro maggiore ardimento hanno meritato particolarmente la riconoscenza della Nazione italiana, perchè senza di loro certamente non si sarebbero potuto compiere, e non si sarebbero sopra tutto potuto compiere in così breve giro d'anni i grandi fatti che hanno restituita alla patria la libertà e la signoria di se medesima; ma io dico, si faccia quest'estrema concessione a quei partiti di portare la Sede del Governo a Roma, ma si faccia ad una condizione cioè che la rivoluzione, avendo in quest'atto il suo compimento, e la maggior sua soddisfazione, abdichi volontaria, e rimetta d'ora innanzi la direzione del Governo del Paese a quelle due divine sorelle, inseparabili benefattrici dei popoli civili, la legge e la libertà.

Signori, avendo creduto di svolgere le mie considerazioni dinanzi a questo augusto Consesso, io ne traggio, per le risoluzioni pratiche nel voto del presente progetto di legge, le seguenti conclusioni.

(Segni di attenzione).

Anzitutto io sarei d'avviso che la decisione intorno al trasferimento della Capitale in Roma non possa assolutamente prendersi dal Senato, senza unirvi la definizione dei nuovi rapporti tra la religione e lo Stato, e senza attuare nel medesimo scopo l'altra parte essenziale, quella (alla quale, questa, di Roma Capitale, è subordinata) di, *libera Chiesa in libero Stato*, che anzi io vorrei in un modo più chiaro e più assoluto trasformare in quest'altra formola di *libera Religione in libero Stato*.

Ma allorquando però non fosse possibile ottenere la maggioranza in quest'Assemblea per la risoluzione, che ora son venuto esponendo, io piuttosto acconsentirei all'emendamento dell'Ufficio Centrale, perchè se non si procura l'attuazione del sistema rispetto alle rela-

zioni della Religione colla politica, che fin qui ho cercato di dimostrare essere la cosa più sicura per l'avvenire sociale e politico del nostro paese, almeno in qualche parte si può raggiungere la seconda delle condizioni, che io ho creduto dover essere necessario di apporre al trasferimento della sede del Governo in Roma.

Se voi non arriverete a sistemare in modo definitivo, in modo certo, in modo conforme alla giustizia ed alla libertà le relazioni della religione colla politica, voi almeno otterrete uno scopo politico altamente favorevole allo sviluppo ed alla sicurezza delle nostre istituzioni. Voi otterrete in una certa misura la conciliazione degli animi, voi otterrete in una certa misura la partecipazione di tutta la Nazione ai doveri ed ai diritti consacrati dal nostro sistema costituzionale.

(Segni di adesione).

Presidente. Le parola è al Senatore Errante.

Senatore Errante. Signori Senatori, Roma è la capitale d'Italia? Bisogna votare l'art. 2 nel modo come venne proposto dal Ministero ed approvato dalla Camera dei Deputati, o sostituirvi invece l'altro formulato dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale?

Ecco le due questioni che bisogna risolvere.

Roma è la capitale d'Italia; qui non si tratta di scelta; si tratta di una semplice dichiarazione; le capitali non si scelgono dai Consessi legislativi, le capitali si impongono da sè, noi non dobbiamo far altro se non dichiarare quello che è: val quanto dire, che Roma è nell'opinione universale la Capitale d'Italia.

Quando l'onorevole Jacini si diede ieri a sostenere, che l'idea di Roma capitale d'Italia è un'idea direi quasi rettorica, è un dogma che si accetta senza alcuna discussione, bisogna pur convenire, che egli faceva atto di coraggio civile, per la ragione, che la sua opinione se non è singolare, è certo della minoranza: ed aggiungo, che con questa confessione egli stesso segnava il rigetto della sua proposta.

Che cosa siamo noi? siamo uno dei Corpi legislativi. Veramente noi non veniamo direttamente dall'elezione popolare, ma non per questo non siamo i rappresentanti del Popolo Italiano.

Ebbene, quando si tratta di dovere dichiarare qual è la Capitale dell'Italia, non bisogna consultare noi stessi, niente affatto; dobbiamo vedere qual è il sentimento della gran maggioranza degli Italiani. Noi non possiamo imporre all'Italia una Capitale, che la gran maggioranza non vuole, dobbiamo invece ricercare l'utile, la convenienza, il modo di pensare e di sentire di tutta la Nazione. Parrebbe che con questo metodo io volessi eliminare o allontanare l'esame sul merito della questione cioè, se veramente sia stato ben detto, che la proclamazione di Roma Capitale sia una idea rettorica, un dogma che non si è discusso abbastanza, che non vi si è pensato più che tanto!

Lasciando stare quello che si è scritto, quello che si è detto in passato; egli è certo che nell'epoca più

recente io ho visto sempre andar congiunte insieme, come anima e corpo due idee: la cessazione del potere temporale con Roma Capitale d'Italia. E questo doppio concetto approvato fin dal 1861, fu riconfermato parecchie volte e dal Senato e dalla Camera dei Deputati.

Tutte le città italiane sono concordi in quest'idea cedendo il primato alla città di Roma. E mentre tutti gli Italiani sono unanimi nel volere Roma Capitale d'Italia, vogliamo noi negare ciò che gli altri vogliono? L'onorevole Senatore Jacini volendo dedurre le conseguenze dalle sue premesse, manifestò in prima delle ambagi, poi disse: io non so fare altro se non che votare contro la legge: ma questo non basta; votare contro la legge importa: Roma non è Capitale d'Italia; ma allora risorge un'altra più grave questione: quale è dunque la Capitale d'Italia? A questo punto, Signori, quella concordia estrema che noi vediamo, cioè che tutte le città d'Italia cedono il posto a Roma, sparisce come per incanto, e si butta in mezzo all'Italia il pomo della discordia. Allora dirà Torino tutto quello che ha fatto per la libertà e l'indipendenza d'Italia; dirà Firenze essere madre della civiltà moderna e del risorgimento: e dirà Napoli essere la più popolosa, e la più vaga di tutte le città italiane! Reclamerebbero tutte a coro; e dietro Torino verrebbe gran parte dei Piemontesi, dietro Firenze gran parte dei Toscani ecc. una vera Babele! Ed ecco, un'altra questione che certamente non gioverebbe alla causa dell'unità italiana! Che cosa ci darà Roma? ci darà forse maggiore libertà di quella che possediamo? No certamente. Signori, non è dal lato della libertà che noi dobbiamo guardare la questione; dobbiamo guardarla dal lato dell'unità: Roma è la volta dell'unità, Roma è quel punto in cui concentransi tutti i voti, tutte le aspirazioni degli Italiani, è la parola d'ordine che sta nella bocca di tutti, che non si può che non si deve discutere!

Ma ci si oppone, è una idea questa che avete presa dagli scrittori classici, un'idea fantastica e vana, indegna di sommi Statisti.

Lessi una volta un libro che portava per titolo: *Il verme roditore della società moderna*; si sosteneva in quel libro che si devono bandire i classici perchè i classici ci fanno pagani, e soffocano ne' cuori della gioventù i germi del cristianesimo. Sarà pure; ma i classici non si possono bandire, i classici sono la più alta manifestazione di quanto vi è di più grande, di più splendido, di più sublime nel pensiero umano. Le loro idee, le loro aspirazioni sono in noi sangue e vita: così siamo noi, e le moltitudini italiane son fatte ad immagine nostra.

Sarebbe bene però consultare l'opinione generale? ma che vorreste? un altro Plebiscito? non ne avete avuto or ora uno solenne? quando si andò a Roma, tutti l'acclamarono Capitale; Firenze, la stessa Firenze, con sacrificio sublime si fe' innanzi e disse: si tratta di Roma? ebbene, io le cedo il posto mio!

Roma Capitale è dunque pegno della concordia generale! Questa, o Signori, non è una teoria, è una grande rivelazione, un gran fatto!

Che cosa è Roma? Roma è la città per eccellenza, *Alma parens*; non è che l'abbiamo da erigere noi, è la *Capitale*: su questo punto pare ci sia poco da discutere.

Sento dirmi: badate! il più grand'uomo politico, il più grande Statista moderno, allorquando disse che Roma doveva essere la Capitale d'Italia, intendeva tutt'altro di quello che disse: ei la voleva Capitale ad *honorem*. Davvero è avvenuto al conte di Cavour quello che accadde al sommo poeta: entrambi ereditarono una turba infesta di commentatori che diversamente li hanno interpretati, ciascuno secondo la sue passioni, il suo modo di vedere.

In quanto a me, ho preso il mio partito: di Dante leggo il testo soltanto, se non altro vi scorgo un'onda di ineffabile poesia; altrimenti, seguendo le tracce dei commentatori, dopo aver letto un primo canto, stanco ed annoiato mi casca il libro di mano, e non intendo più il divino poema.

Per esempio, so d'un poeta, il Gargallo, valente scrittore, cui venne in mente l'idea di commentare il verso:

« Poscia più che il dolor, potè il digiuno »

Ebbene! si diede a sostenere che il conte Ugolino avesse divorati i suoi figli, dopo tre di dacchè eran morti, da vero cannibale! Idea rivoltante, idea da commentatore, non del celeste Cantore di Beatrice!

Lasciamo i commenti da parte, e vogliamo una volta restringerci soltanto ed unicamente a quello che ci disse il sommo Statista: La parola è fatta non per velare il pensiero, ma per esprimerlo nitidamente.

Or bene, Cavour proclamò altamente, che Roma era la Capitale d'Italia!

È questa la prima volta che una tal questione sorge in Parlamento; ma la questione stessa fu altra volta bellamente discussa per via della stampa da un ingegno eletto, a cui l'Italia deve moltissimo, sotto tutt'altro aspetto, e da un punto di vista che a parer mio era più logico e più razionale.

Nel prezioso opuscolo sulle *Questioni urgenti*, Massimo d'Azeglio vi avvertiva sull'impossibilità che il potere civile stesse accanto al potere religioso, dell'incompatibilità delle leggi religiose da una parte e delle leggi liberali dall'altra. E dava per consiglio, il consiglio stesso dell'illustre Senatore Capponi dicendovi: che dovevate fermarvi alle porte di Roma; lasciar Roma al Pontefice; Roma città santa, oasi o deserto che vuolsi, ma Roma in comunicazione coll'orbe cattolico, e col cielo soltanto; città eccezionale, città solitaria.

Questo se non altro è un sistema: il venire ora a dirci, badate che il trasferimento della capitale ove sta il Pontefice produce un finimondo quando già siete dentro Roma, e non volete uscirne è un non senso: ma che importa che leggi siansi fatte a Roma

o a Firenze, una volta che in Roma avete introdotte le vostre leggi civili, che avete proclamato il principio della libertà di coscienza e la libertà della stampa, che con quelle leggi avete permesso il matrimonio civile, l'antinomia è bella e creata: che importa se le nuove leggi si facciano a Firenze o a Roma, se saranno obbligatorie anche in Roma: non dipende dunque dal trasferimento della Capitale; la incompatibilità, fra i due poteri, esiste già; l'antinomia deriva invece dalla natura stessa delle due giurisdizioni; ed allora la conseguenza quale sarebbe? Dobbiamo uscire da Roma.

Badate che questa idea è sorta già nell'altra Camera e un deputato diceva ieri appunto che bisogna lasciar Roma.

È questo un sistema, ma non è il mio; al punto in cui siamo, noi non possiamo disfare quello che si è fatto, perchè non possiamo rinnegare l'opera nostra, perchè noi non siamo arbitri di scomporre l'unità italiana.

Ma non è sistema logico il dire: non vogliamo trasferire la Capitale perchè dobbiamo evitare i conflitti. Ma i conflitti, le ire, i dispetti ci sono già da quattro mesi, la Capitale non è in Roma, nè vedo per questo che i due poteri stieno in grande armonia.

La questione non dipende dunque dal trasferimento della Capitale. Chi sente per la prima volta questa discussione qui, direbbe che del sonno di poi sono piene le fosse. Perchè questi dubbi non si mossero al punto in cui si veniva innanzi al Senato o alla Camera dei Deputati a dire che Roma doveva essere la Capitale d'Italia? Era quello il momento di dire: non entreremo in Roma; ma ora, quando già siamo in Roma, si discute se Roma debba essere o non essere la Capitale; cioè, se aggregando a noi la città di Roma e trasferendoci tutto il nostro ordinamento, il Parlamento debba stare a Roma o a Firenze?

Io reputo dunque che questa questione è stata già irrevocabilmente risolta; ora non abbiamo da fare altro, e la Camera ci ha già preceduto in ciò, riconfermare cioè che Roma è la capitale d'Italia!

Vengo all'altra questione.

Ho letto con molta attenzione la Relazione dell'Ufficio Centrale ed ho seguito il consiglio di Ulisse che si turava le orecchie per non udire il canto della Sirena.

Ho chiesto poi a me stesso: abbiamo una questione di termini o di condizione? Pare che il Relatore dell'Ufficio Centrale abbia fatto di tutto per dimostrare che la questione è di termine e di brevissimo termine. Egli, direi, con cura paterna, attenuò per quanto gli fu possibile tutte le difficoltà che potrebbero sorgere ove mai non venisse adottato l'articolo 2 in discussione. E che la questione venne presentata qual semplice questione di termine, secondo me, risulta evidentemente dalle ultime parole della Relazione dove è detto:

« Al contrario si esporrebbe a ritardare al certo per non breve tempo, ed a porre in condizioni più ardue e malagevoli una parte di codesto rinnovamento

di leggi, consuetudini ed ordini fondamentali, chi per un eventuale risparmio di settimane o di giorni, volesse esporsi al pericolo di rimandare al tempo della futura convocazione del Parlamento in Roma, la riforma di ordini importanti: la quale intanto, ecc. »

Ora, io dico, che come questione di termine è un vero scrupolo, perchè, se diamo uno sguardo al luogo ed alle condizioni in cui si trova ora la legge per le guarentigie, tutto induce a credere che dentro il termine che venne prefisso dal Ministero....

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore Errante.... sarà quella legge votata. Infatti noi sappiamo che dal Ministero fu presentato tal progetto di legge; sappiamo che dalla Camera dei Deputati ne fu anzi cominciata la discussione, d'onde dobbiamo trarre la conseguenza che o in questo o nel mese prossimo tutt'al più, la questione delle guarentigie al Pontefice dev'essere finita.

Io non ammetto l'ipotesi che le garanzie anzidette non vengano date; possono essere più o meno ampie, ma non è possibile che siano disdette: sarebbe una colpa e un errore!

Non si dubita punto che tanto la Camera dei Deputati, quanto il Senato non facciano di tutto per mettersi d'accordo affinché la legge delle garanzie sia votata per l'impegno solenne che ne abbiamo assunto dinanzi a tutta l'Europa, e per noi stessi. È debito nostro dimostrare, che il Capo supremo della religione cattolica abbia tutte quelle garanzie per cui non possa apparire come suddito o dipendente da altro potere: abbiamo tutte le probabilità per concludere che nel termine assegnato la legge sulle garanzie verrà votata. Ma qui si dice: badate! vi è un termine che non si potrà oltrepassare, quello del 30 giugno; invece dentro quel termine il trasferimento della Capitale potrebbe eseguirsi, quindi può avvenire benissimo che questo abbia effetto prima del termine prefisso e prima che la legge sulle garanzie sia votata.

Io credo che ciò non possa avvenire; perchè tutti sappiamo che pel fatto del trasferimento della capitale tanti ancora sono gli ostacoli materiali da vincersi, che è molto problematico che si possa andare a Roma nel termine assegnato del 30 giugno. Quanto alla questione di termine, parmi quindi non si possa ragionevolmente supporre, che la legge delle garanzie non sia votata prima del tempo che venne stabilito dal Ministero e che venne approvato dalla Camera dei Deputati.

Ove poi si voglia andare oltre è dire: badate se la legge delle garanzie non ci soddisfa, allora non si andrà a Roma; allora è una condizione che si vuole imporre, ed io mi vi oppongo recisamente.

Io allora seguirei piuttosto il parere di quella parte della maggioranza dell'Ufficio Centrale che opinava di sospendersi questa legge fino a che non sia votata la legge sulle garanzie anzichè quest'altro parere, che mentre approva da un lato il trasferimento, mentre

autorizza la spesa di 17 milioni, mentre dà facoltà al Potere Esecutivo di effettuare il trasporto della capitale, dall'altro poi farebbe dipendere il detto trasferimento da una condizione: ciò sarebbe volere e non volere ad un tempo, una vera contraddizione.

In questo caso la questione diviene molto grave, perchè la condizione sospende od annulla il trasferimento della capitale a Roma.

Sarebbe minor male sospendere la votazione di questa legge, anzichè metterla per condizione che non si possa andare a Roma prima che la legge sulle garanzie non sia votata.

La questione che ci sta dinanzi è molto ardua, ci siamo messi in mente che da quest'opera nasca la conciliazione: la conciliazione si può sperare, ma confidare che dalla legge sulle garanzie possa nascere la conciliazione, è forse un'illusione: voi non tranquil-lerete la coscienza dell'Orbe cattolico col progetto di legge che stabilisce la massima di libera Chiesa in libero Stato, ovvero di religione libera, nello stato libero; Il cattolicesimo non ammette che una sola e vera religione, ed esclude tutte le altre, ed appunto perchè vera è sola. Queste massime che credete conciliatrici sperando vi rendano benevolo il pontefice e la Corte Romana sono state solennemente dalla Chiesa dislette. Con questo progetto farete opera che riguarda la potestà civile, ma non contenterete nè il Pontefice nè l'Orbe Cattolico.

Dire come l'onorevole Alfieri, di voler andare a Roma quando gli Elettori si presenteranno più numerosi alle urne, quando sarà finita l'opera della rivoluzione; è rimandare ad epoca indeterminata il trasferimento della Capitale.

Intanto noi abbiamo urgente bisogno d'intenderci tra di noi, perchè questo è l'unico bene di cui possiamo godere: Tutti gli altri sono problematici: avverranno forse; ma chi sa quando e come?

Tutte le questioni che si sono messe innanzi, cioè se Roma debba essere la Capitale, e se in essa debba trasferirsi la sede del Governo, possono riuscire funeste, possono turbare quella concordia, che apparisce se non altro nel partito liberale, che se mai venisse a sparire, chi sa dove ci condurrebbe:

Periculosæ plenum opus alae
Tractas et incedis per ignes
Suppositos cineri doloso!

Rastando concordia, avremo soddisfatto se non altro al voto di quanti amano la grandezza e l'unità della Patria!

(Segni d'approvazione.)

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore **Audiffredi.** Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Se si tratta di fatto personale, le accordo la parola.

Senatore **Audiffredi.** Dirò due sole parole al Senatore Alfieri.

Io credo sicuramente che sarà senza intenzione malevola, ma l'onorevole Alfieri ha dichiarato che l'andare a Roma è un fatto di cospirazione, che una Società segreta germogliava in tutta l'Italia, e che questa aveva per mira il trasferimento della Capitale a Roma. Per verità, io non credo di essere mai stato l'espositore delle idee di alcuna Società segreta. Questa idea è così peregrina, che a dir vero io non ho bisogno di difendermene, e son convinto che tutti gli onorevoli miei Colleghi ormai abbiano la convinzione che questo trasferimento sia una necessità politica, divenuta ora anche più incalzante. Credo altresì che essa sia una conseguenza naturale, logica e necessaria degli atti politici che l'Italia ha compiuti; poichè è certo che prima che l'Italia compiesse la sua unità, nessuno di noi al certo pensava di trasferirsi a Roma.

Mi rincresce che l'onorevole Jacini possa credere che noi intendiamo recarci a Roma per persuadere il Pontefice del fatto della nostra unità nazionale; ma noi non abbiamo questa pretesa.

Presidente. Si tenga al fatto personale.

Senatore **Audiffredi.** Io mi sono tenuto al fatto personale.

Presidente. Mi permetta, ma questo non è più fatto personale; e non posso lasciarla continuare.

Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola.

Senatore **Scialoja, Relatore.** Signori Senatori.

Come Relatore dell'Ufficio Centrale io sorgo in questo punto della discussione perchè sento l'obbligo di segnare la vera linea che l'Ufficio ha seguito, e nello stesso tempo distinguere le sue proprie opinioni da quelle opposte o discordi che nelle tornate di ieri e di oggi si sono venute manifestando.

Temerei al contrario che, inoltrandosi di più la discussione, gli oratori, che ancora non hanno presa la parola, credessero che in fondo alla proposizione nostra si nascondesse alcuna di quelle opinioni che noi vogliamo escludere.

Ieri udiste come si sollevassero opinioni anche contro il concetto che è espresso dal primo articolo di questa legge, come cioè si mettesse in dubbio che Roma abbia ad essere dichiarata la Capitale d'Italia.

Però nello splendido discorso in cui questa opinione fu svolta, si annunciò che non si sarebbe inteso di arrivare per essa ad alcuna pratica conclusione.

Questo potrebbe fare supporre che per indiretto vi si potesse sostituire la nostra proposta.

A me quindi spetta il compito di cominciare dallo esaminare partitamente il discorso dell'onorevole Senatore Jacini.

Egli dice che Roma non meriterebbe essere la Capitale d'Italia, sì come l'Ufficio Centrale vi raccomanda di proclamare, perchè le mancano alcune qualità, per essere Capitale acconcia e degna del Regno d'Italia, e perchè furono pregiudizi, o per lo meno opinioni

accolto senza serio esame e senza discussione, quelle che fecero universalmente affermare che Roma abbia ad essere la Capitale d'Italia.

Se noi oggi, o Signori, fossimo in terreno vergine, se non si trattasse dell'Italia le cui parti hanno ciascuna una istoria, se non si trattasse di un vasto regno che ha tante gloriose città, se, invece di essere nell'anno in cui parliamo, fossimo alla fine del secolo scorso, e ci trovassimo in America, avendo dinanzi a noi parecchie colonie di fresco liberate e prive di una storia propria o aventine una assai breve e recente; allora potremmo, mi sembra, andare ricercando minutamente e per via di analisi qual è la città, che sotto il rispetto del clima, o del luogo, e sotto gli altri riguardi o topografici, o geografici, o politici, potrebbe essere preferibile alle altre per diventare la sede del Governo. E per vero una ricerca analitica non presuppone precedenti di sorta, o precedenti di così poca importanza, che possano essere trascurati.

Ma quando si tratta di Roma e d'Italia, e se ne tratta oggi, fare una simile ricerca, è lo stesso, a mio avviso, che aver torto pel modo stesso onde si cerca di aver ragione.

Roma è più o meno sana di Firenze in quanto al clima? È più o meno centrale? Si può meglio o meno facilmente difenderla in caso di guerra? — Ma, Signori Senatori, questo difetto di buone condizioni, questa mancanza di qualità relative, non sono effetti di cause sorte da poco in qua, o prima ignorate. E ciò nonostante voi metteste sempre, forse poco esattamente, ma però ripetutamente la questione romana dinanzi all'Italia sotto l'aspetto di una ricerca contrariata della sua vera Capitale. Voi la ripeteste sotto questa forma esplicitamente, e non senza discussione anche l'ultima volta che quella quistione fu agitata qui in Senato la vigilia dell'entrata delle nostre armi nelle province romane.

Quando avvenne un fatto politico, di dolorosa ricordanza per i suoi effetti immediati, e la Capitale da Torino fu trasportata a Firenze, molti credevano che quel fatto politico potesse essere un primo passo per quindi attendere miglior tempo, e l'occasione di usare il modo più acconcio a risolvere, secondo possibilità, la questione romana; ma Voi tutti, ed il Governo il primo, annunziaste all'Italia ed all'Europa che Firenze era soltanto una tappa della nostra marcia verso Roma, ripeteste continuamente questa medesima affermazione; nè le Assemblee politiche nei discorsi fatti dai loro oratori, o nelle leggi, tollerarono che, parlando di Firenze, si chiamasse *Capitale* senza l'inseparabile aggiunto di *provisoria*.

E finalmente, o Signori, non l'ora del meridiano di Firenze, nè quella di altra città, fu segnata negli orologi di tutte le stazioni ferroviarie d'Italia, ma bensì quella di Roma, quasi per ricordare ad ogni istante all'Italia intera che Roma era la città più centrale, la principale città dell'Italia.

Voi dunque potreste esaminare oggi anatomicamente

le qualità speciali di Roma, le quali sono per lo appunto quelle che erano ieri: ma la coscienza delle moltitudini, che non procede per via di analisi, vi risponde coll'intuito, col sentimento, e vi dice che, se questa mancanza di qualità fosse stata sufficiente per convincervi che Roma non può essere la Capitale del Regno, voi non l'avreste costantemente proclamata tale.

E per fermo, o Signori, quantunque alcuni degli appunti dell'onorevole Senatore Jacini abbiano in loro qualche cosa di vero, pure è innegabile che se quegli appunti non fossero stati fatti oggi, ma fossero stati fatti prima della caduta del potere temporale; tutti, senza eccezione, gli avrebbero risposto: « Essi non » sono sufficienti per dissuaderci dal proclamare Roma » Capitale d'Italia. » Ora perchè deve pretendersi che sieno divenuti sufficienti il domani, se certamente non si sarebbero tenuti per sufficienti la vigilia?

Toccherò solo di uno dei particolari ricordati dall'onorevole mio amico Senatore Jacini, perchè fu rammentato esplicitamente all'indirizzo del relatore dell'Ufficio Centrale.

Questi aveva detto che Firenze è poco meno centrale di Roma. All'onorevole oppositore sembra al contrario che Roma sia men centrale di Firenze. Ma considerando nella sua lunghezza l'Italia, certamente Roma è più centrale di Firenze; e se per alcune differenze di latitudine, come diceva l'onorevole Senatore, questa centralità è quasi compensata; ciò non toglie che, tracciando tra Roma e Firenze, a metà della distanza, una linea ideale dall'uno all'altro mare, voi troverete allo in giù di quella linea, verso mezzogiorno, una popolazione che, rispetto a quella che rimane al disopra, è meno sproporzionata che non sia oggi, quando si consideri la ripartizione di essa popolazione rispetto a Firenze. Sicchè sta l'asserzione di essere poco men centrale Firenze piuttosto che Roma, e quindi cadrebbe l'appunto di essere Roma meno centrale di Firenze.

Quanto poi all'influenza maggiore che potrebbero acquistare gli abitanti delle provincie meridionali d'Italia ove il Governo centrale fosse insediato a Roma, l'on. Senatore Di San Martino giudiziosamente osservava che nell'ordine politico è più che mai vero il proverbio che dice, che il mondo è dei solleciti. La preponderanza e l'influenza non si ragguagliano alla distanza, ma alla capacità, alla tempratura dell'animo, ed al criterio degli uomini che esercitano il potere politico.

Ora, se in alcune provincie queste qualità sono maggiori che in altre, l'influenza loro relativa varierà poco o nulla per effetto della distanza di poche decine o centinaia di chilometri, che le strade ferrate riducono a quella di poche ore. Io però aggiungo un'altra osservazione, ed è che, sotto questo rispetto, potrebbe affermarsi essere un bene, anzichè un male, l'avvicinamento della Capitale alle Provincie Meridionali. Imperciocchè è un'opinione accreditata in quelle provincie che la distanza di alcune di esse dal centro del Go-

verno spieghi, perchè sia scarsa l'influenza loro nell'indirizzo delle cose politiche in Italia.

E per dire il vero, Signori, riandando con la mente lo svolgimento che ha avuto la politica italiana dal 1860 in poi, io, che in quelle province sono forse non ultimo tra coloro che vengono indicati come partigiani troppo delle province settentrionali; io medesimo debbo confessare che comincio a sentire, che sarebbe oramai tempo che quelle province avessero occasione di diventare più attive, e di acquistare un'influenza maggiore nell'indirizzo della cosa pubblica.

Se dunque quest'opportunità può loro essere offerta dal trasporto della Capitale a Roma, io credo che sia un beneficio per tutti; sì perchè gioverà a rimuovere l'opinione di quelli che credono che l'influenza dipende dalla maggiore o minore distanza; e sì perchè, servendo di facilitazione a' meno avanzati nella via dell'attività politica, contribuirà a ristabilire l'equilibrio delle influenze nell'indirizzo dell'amministrazione pubblica; il quale è tanto indispensabile al buon governo di una nazione, ed è cemento e garanzia della unità dello Stato.

La seconda parte del discorso dell'onorevole Jacini tratta delle cause principali le quali, secondo lui, artificialmente hanno mantenuto vivo negli animi il concetto di Roma capitale.

Ma sono realmente artificiali quelle cause? o per lo contrario, i fatti da lui ricordati non sono piuttosto effetti, forme secondarie, manifestazioni accidentali di cause vere e reali, e molto più alte e più comprensive? — Vediamolo.

Egli disse, una delle occasioni artificiali del culto di Roma, essere la retorica; Livio e l'elmo di Scipio di cui ci cingemmo il capo giovani ancora al risveglio della nuova era.

Questa però è una ingegnosa forma oratoria, che allude agli effetti della nostra educazione, alla influenza delle lettere nostre ed al culto di Roma, che queste lettere hanno mantenuto vivo per mezzo de' più grandi nostri poeti e dei nostri classici scrittori. Ma il concetto e la coscienza dell'essere proprio della vita di una nazione, o Signori, si compongono di elementi non soltanto fisici o geografici, ma anche intellettuali e morali: ed anzi il più essenziale distintivo di un popolo è la forma che prendono il suo pensiero ed il suo affetto: e se Roma è stata sempre tenuta in cima di questo pensiero e di questo affetto, voi non conoscerete l'alta importanza di questo fatto, anche quando poteste credere che sarebbe stato assai meglio se non fosse esistito. (*Bene!*)

Ed il pensiero e l'affetto proprio di un popolo, che l'educazione mantiene vivi nelle classi più elevate, si trasfondono da loro alle moltitudini, in modo che queste partecipano a quel pensiero ed a quello affetto; ma vi partecipano in modo proporzionato alla incolta spontaneità della mente loro, cioè sotto forma di occulto intuito e di nascosto sentimento. Sicchè quando

questo poi, in qualche solenne occasione, prorompe, e dappertutto si manifesta in modo concorde, ben può affermarsi che risponda ad una realtà, ed anzi che esso medesimo costituisca una grande realtà.

Ebbene, o Signori, Voi la vedeste questa concorde manifestazione non solo nelle altre città d'Italia, ma in questa stessa esemplare Firenze all'annunzio dell'entrato in Roma.

Questo annunzio prese come per lo innanzi la forma di Roma Capitale: e così pure intendendolo il popolo minuto, proruppe, non meno che le classi più elevate, in acclamazioni di gioia e diede segni clamorosi di pubblica festa: questo è sentimento popolare, vivo, spontaneo, concorde, e non artificiale e convenzionale retorica.

Soggiunge l'onorevole Jacini che il risveglio dell'Italia cominciò dalle provvisioni prese dal nuovo Pontefice Pio IX; mosse quindi da Roma; sicchè il concetto di Roma rimase come annesso a questa ricordanza dell'inizio del moto italiano. Se non che egli afferma che il moto allora iniziato in Roma, si è andato mutando in modo che oggi può dirsi aver cambiata natura; anzi aver assunta una indole diametralmente contraria. Ma ciò non ostante rimase nella memoria de' più quella ricordanza di Roma.

Innanzi tutto però, rifacendoci un po' più indietro con la mente, noi non possiamo sconoscere che la prima spinta del moto italiano ebbe tutto quell'effetto, appunto perchè partiva da Roma. Dunque, o Signori, l'influsso di quella spinta si spiega anche per il luogo da cui mosse; e non parlo del luogo, come spazio, ma come centro a cui si riferiscono le tradizioni e la storia che lo rendono grande nell'opinione del mondo civile. La importanza di Roma preesisteva dunque all'importanza della spinta; e se questa ebbe grande effetto, perchè partiva da Roma, e dal nuovo Papa che pareva risvegliarne la grandezza; codesto effetto medesimo è la prova dell'importanza di Roma nel concetto universale.

Il moto, disse l'onorevole Jacini, oggi è essenzialmente mutato da quel che era nel suo inizio.

Veramente, o Signori, i moti morali che rappresentano l'andamento della storia, sono una continuazione dello svolgimento dello spirito umano: possono arrestarsi e sospendere il loro corso, possono altresì trasformarsi, ma non mai nel tempo stesso continuare e trasmutarsi in guisa da assumere una natura contraria a quella che avevano nella loro origine.

Il pensiero umano sottostà alle leggi sue proprie, non procede a caso; e la storia è una delle forme del pensiero umano.

Veramente il risultato a cui siamo giunti oggi si è una trasformazione del primo moto, non è il suo opposto; è un incremento che quel moto ha avuto, è una combinazione di quel moto con altri elementi che esistevano già, che erano già preparati, ma non è una smentita di quel primo moto.

Era stato detto anche allora che Roma sarebbe stata

centro d'Italia; non è meraviglia se anche oggi il sentimento comune, conservando quel che dello inizio rimane nel trasformato movimento, trova in capo ad esso il concetto di Roma; ma vel trova trasformato da Roma papale centro d'Italia confederata, in Roma laicale capo d'Italia unita, e sede del Papa Spirituale.

Altra influenza artificiale, secondo l'onorevole Jacini, hanno avuto sulle popolazioni italiane i discorsi del Conte di Cavour. Li commentava quindi a suo modo: e l'onorevole Errante, respingendo il commento, preferiva attenersi alla parola.

Signori, io rispondo all'onorevole Jacini in altro modo. Io dico che, per grande che sia un uomo, egli non ha mai l'autorità sufficiente di far diffondere in un istante un suo concetto e di muover con esso le moltitudini, se il suo concetto non è realmente la traduzione chiara e spiccata di un sentimento, che oscuro e latente covava già nell'animo delle moltitudini medesime. (*Benissimo*).

Udiste ieri dall'onorevole Jacini, come, per arrestare, per deviare la corrente del federalismo, il Conte di Cavour pose in campo quella idea.

Vero o Signori, è ciò che egli affermava. Ma quando una corrente è forte ed impetuosa, l'argine che la devia o che l'arresta deve essere certamente ben forte e ben saldo.

Ciò prova dunque che il sentimento di Roma Capitale, il quale fu nelle coscienze di tutti trovato dal Conte di Cavour, e da lui tradotto in un concetto esplicito, era di per sé forte e potente.

Questa forza servì bene agli alti fini del Conte di Cavour; non fu da lui creata.

Io non nego pertanto che un grande uomo quando ha raccolto nel sentimento delle moltitudini un concetto e lo ha tradotto in un pensiero esplicito, dà a questo concetto colla sua autorità e colla forma del suo alto pensiero, una potenza che prima non aveva.

Dunque sta in fatto che il Conte di Cavour ha rinforzato ancora più questo concetto, ma non è punto esatto l'affermare che questo concetto non aveva in sé una vera realtà.

Quarta occasione, che l'onorevole Jacini indicava come fatto accidentale che concorse ad accreditare artificiosamente il concetto di Roma Capitale, sarebbero gli avvenimenti di Torino del 1864.

A lui pareva che, avendo allora le altre città creduto che il trasferimento della Capitale a Firenze fosse un bene per l'Italia, e avendolo perciò acclamato, i Torinesi vollero rispondere a quelle acclamazioni, col grido di *Viva Roma!*, che rompeva l'eco dei loro applausi.

L'onorevole Senatore Errante ha fatto giudiziose osservazioni intorno a questo proposito.

Io non istarò a ripeterle, ma soltanto osserverò che è noto oramai a tutti quanti in Italia, come, principale dote e quasi carattere distintivo di quei nostri buoni e cari concittadini del Piemonte sia il predo-

minio della fredda ragione e del calcolo sull'impeto del sentimento e sopra l'immaginazione.

Ora quando, dopo la calma sopravvenuta, le popolazioni del Piemonte hanno continuato ad acclamare Roma Capitale, nonostante che il trasporto della Sede del Governo da Firenze a Roma, per la maggior lontananza accrescesse il loro disagio e certo non giovasse ai loro interessi; è segno, o Signori, che anche nell'animo loro il sentimento ha traboccato.

Questo dunque non era fittizio e passeggero; e deve avere radici ben profonde e muovere da più alte cagioni se ha tanta prepotenza nell'animo di popolazioni, nelle quali l'immaginazione e l'affetto cedono facilmente il posto al calcolo ed alla ragione.

Di ultimo diceva l'onorevole Senatore Jacini essere lo spirito di setta quello che fa gridare: Roma Capitale d'Italia; perciocchè coloro che fanno parte di segrete conventicole sperano sempre nei mutamenti: e quantunque egli credesse che Roma non si abbia a prestare agli adoperamenti delle sette, pure supponeva che le sette, sperando di potervi trovare un terreno a loro più favorevole, accreditassero il trasferimento della Capitale da Firenze a Roma.

Certamente, o Signori, le conventicole segrete, le sette propriamente dette sono una vergognosa piaga di un popolo libero.

Gli individui che le compongono sogliono mancare di forte tempra d'animo, dappoichè là dove ciascuno può liberamente dire quello che pensa, e legalmente agitare il paese per diffondervi le sue idee, se si nasconde nel segreto, lo fa d'ordinario per debolezza d'animo: sotto questo rispetto, se i settari non recassero danno, meriterebbero compatimento.

Ma all'osservazione dell'onorevole Jacini si potrebbe rispondere con un dilemma: O questa piaga è così larga e profonda, che queste sette formano la maggioranza — il che assolutamente non è — ovvero è piccola e leggera; sicchè esse costituiscono soltanto una piccola minoranza, come io affermo che sia.

Nel primo caso sarebbe da rimpiangere la sorte dell'Italia; ma pure non si potrebbe sconoscere nè vincere il lagrimevole fatto.

Nel secondo, che è il vero, io dirò che, posto il riscontro del loro grido col sentimento delle moltitudini, le sette potrebbero trovare maggiore appiglio per far prevalere le loro male arti contro gli ordini e la sicurezza dello Stato, quando quel sentimento fosse contraddetto.

È sotto quest'aspetto soltanto io mi avvicino all'opinione dell'onorevole Senatore Di San Martino, che diceva essere un mezzo di pace e di sicurezza l'insediamento della sede del Governo in Roma.

Sono altresì certo che quando da tutte le parti d'Italia sarà andata in Roma numerosa gente ed esperta nella vita politica (poichè la sola esperienza può differenziare alcune province d'Italia da altre province), io sono certo, dico, che quando gran numero di gente

esperta sarà andato in Roma, i settari non troveranno punto un terreno acconcio; ed anche in quella città come dappertutto altrove, saranno ridotti ad essere una inefficace e piccola minoranza, condannata a diventare sempre più piccola dal progresso della vera libertà.

Anche quando si trapiantò la Capitale da Torino a Firenze, ci si diceva: Voi andate in una città che non ha grandi tradizioni dinastiche; dove non è tradizionale il rispetto alla legge, dove, consultando la storia dei suoi bei tempi, troverete che erano fiere e tremende le ire partigiane.

Eppure noi venimmo a Firenze, e trovammo che il progresso della civiltà era stato tale e tanto che Firenze aveva, oltre di tutte le altre splendide doti che nessuno osava negarle, anche quelle che si temeva potessero mancarle. Così avverrà di Roma; io non ho dubbio punto.

L'onorevole San Martino aggiunge, in favore della tesi che sostengo, un argomento il quale io gli chiedo licenza di respingere quanto alla forma, quantunque l'accetti nella sostanza.

Egli dice che forse la popolazione di Roma non avrebbe dato il suo voto favorevole nel Plebiscito, se non fosse stata sicura che la città di Roma diventasse Capitale d'Italia: poichè con l'annessione all'Italia quella città perde molti vantaggi, e bisogna che in compenso ne acquisti altri.

Signori, io credo che Roma avrebbe votato la sua annessione all'Italia anche nella certezza di non esser Capitale del Regno. Io lo credo fermamente, perchè in non metto punto in dubbio che il grande avvenimento che si è compiuto, non ha soltanto avuto per iscopo la soddisfazione di un diritto dei Romani, ma bensì quella contemporanea e non punto divisibile del diritto loro e del nostro. Dico del nostro; cioè dell'Italia intiera di cui i Romani sono parte: il diritto di compiere, e di conservare, compiendola, l'unità di Stato che suggella l'unità di Nazione. Era questo il diritto sul quale si fondava la nostra andata a Roma; e quello che avevano i Romani di entrare a far parte dell'Italia, era il naturale suo riscontro.

Sono sicuro che non sarebbe mai fallito questo riscontro per vedute di meschino tornaconto.

Ma, Signori, è indubitato che Roma attuale, è la città dove sono tutte le grandi tradizioni di Roma antica, dove sono anche le grandi vestigia, quantunque non sempre benefiche, di Roma papale.

Essa è come il capo di una grande e nobile famiglia, il quale non vanta più ricco censo, ma porta un gran nome ed è abituato all'ossequio e al comando; se voi lo chiamate a prender parte ad un solenne convito, voi non gli assegnate il posto in ragione del suo patrimonio, ma in ragione dell'alta sua rinomanza e della sua illustre prosapia.

Venendo Roma al banchetto dell'Italia fra le città sorelle, il primo posto naturalmente le spetta.

E l'onorevole Senatore Jacini non dissente del tutto che ciò s'abbia a fare: « ma crede che basti far di Roma una Capitale *in partibus*, » una Capitale che avesse bensì il posto di onore a quel banchetto; ma che fosse condannata a rimanersi digiuna.

Questa distinzione di una Capitale onorifica e di una Capitale reale, dopo che si è tanto detto che Roma debb'essere la Capitale reale d'Italia, temerei forse che non avesse a diventare per se stessa il lievito di una gara perenne e di gelosie fra città e città; una perpetuazione di quella instabilità e di quella incertezza che è una delle principali ragioni per le quali l'attività, sotto tutte le sue forme, in Italia non è ancora svegliata, a segno da farci prevedere come prossimo il grande miglioramento economico di cui è capace.

Alcuni, è vero, possono anche oggi dubitare che sia conveniente che Roma diventi Capitale d'Italia; e confortare il loro dubbio con gravi argomenti. Essi però si comportano in questo particolare come quel Re d'Aragona il quale diceva, che se egli fosse stato consultato sulla creazione del mondo, avrebbe saputo evitare molti inconvenienti. Ma il mondo era fatto, e quel bravo Re dovette accettarlo e subirlo quale era. Oggi è un fatto morale, un fatto politico, un fatto che deve essere compiuto nella parte materiale soltanto, quello che Roma sia Capitale d'Italia. E questo fatto morale e politico fa parte del mondo morale, il quale ha pur esso le sue forze, le sue leggi e le sue necessità. Anche chi crede che dovrebbe esser fatto meglio, è talvolta costretto a concludere che non può esser fatto altrimenti.

Se il Senato me lo permette, chiedo di riposarmi per pochi istanti.

Presidente. Il riposo è ammesso se il Senato lo consente.

(Ammesso).

Si sospende la seduta per 10 minuti.

Presidente. Si riprende la seduta. I signori Senatori sono invitati a riprendere i loro posti.

Senatore Scialoja. Signori Senatori, male si apporrebbe colui che dal mio discorso volesse inferire, essere mio convincimento che il Governo, nell'insediarsi a Roma, non incontrerà gravi e terribili difficoltà. Certamente, o Signori, tutti gli interessati nel potere temporale caduto, tutti gli affezionati sinceramente al precedente stato di cose, coopereranno colle fazioni turbolenti ed estreme di qualunque natura a turbare l'opera nostra. Noi però confidiamo che queste difficoltà saranno vinte, ad una condizione però, che il Governo si faccia abbastanza vigoroso per moderare l'azione di alcune forze alle quali fin' ora si è dovuto pur troppo ubbidire, ma che ci trascinerrebbero oltre il giusto segno se non si riuscisse a signoreggiarne il movimento, a regolarlo, e, se è mestieri, frenarlo.

Noi perciò vogliamo che il Governo s'insedii in Roma: ma che non accresca volontariamente le difficoltà che si deve accingere a superare; come avverrebbe se vi andasse sbadatamente e con modi che anticipa-

tamente si possa prevedere che debbano aumentare gl' imbarazzi.

Questo è il pensiero dell' Ufficio Centrale. Come vedete, è un pensiero tutto politico, che per lo meno merita l' attenta meditazione del Senato.

Innanzi tutto, o Signori, lasciando una vita incerta a quella parte del diritto pubblico che è stata già scossa con le proclamazioni fatte ad occasione del Plebiscito, e che è già condannata dalla coscienza delle popolazioni italiane, intendo parlare di quella che concerne le relazioni tra la Chiesa e lo Stato, lasciando, dico, incerta questa parte del diritto pubblico interno, e dubbia quella che deve esservi sostituita, si ottengono due risultati opposti, ma tutti e due perniciosi: si aumenta cioè da una parte il timore di coloro che credono che noi non siamo abbastanza risoluti e forti per arrestarci in quella linea di condotta, la quale sola ci ha meritato il tacito consentimento della grande maggioranza delle popolazioni cattoliche e de' potentati che le rappresentano; e dall'altra parte si eccitano le speranze di coloro, i quali vorrebbero spingerci al di là o trascinarci fuori di quella linea. La convergenza di questi timori e di queste speranze dà per effetto un risultato che può condurci, o Signori, a passi molto dolorosi, o farci incorrere in troppo gravi pericoli.

L'onorevole Senatore Amari, abituato a meditare sui grandi fatti e a non arrestarsi alle accidentali loro apparenze, ma a penetrare con la mente fino a ciò che essi contengono di reale e di vero, vi diceva ieri che la quistione la quale oggi sorge sotto la forma di un lieve emendamento all'art. 2, è questione per se medesima piccola, ma è l'occasione di rilevare per la prima volta due opposte e grandi tendenze.

Accetto, o Signori, la spiegazione che ha dato l'onorevole Senatore Amari allo incidente al certo non grave che pare oggi differenziare il disegno di legge ministeriale da quello del vostro Ufficio Centrale.

Diffatti, l'onorevole Amari accennava la tendenza dell'animo suo, quando vi diceva che, come risultato dei suoi studi storici, egli ha la convinzione che il papato spirituale diventò grande nel periodo, in cui il Papa fu suddito degl'imperatori d'Occidente, e che si corruppe, quando venne acquistando potenza temporale, e sovranità.

Ognuno di voi intende che, se si obbedisse a questa tendenza ideale, avrebbe grandissima importanza la differenza che ci separa da lui intorno al modo di intendere il secondo articolo di cui si tratta.

Ma egli, da uomo pratico e da uomo politico, soggiunse che, ciononostante, facendo omaggio alle presenti condizioni dei tempi, egli condiscendeva ad accettare alcune immunità, alcune guarentigie, e ad accettarle sieno più o meno ampie, più o meno ristrette di quelle che sono indicate nella legge, la cui discussione è già cominciata nell'altro Ramo del Parlamento.

Il Senatore Di San Martino, ritornando su questo proposito, e anche egli scorgendo sotto il velame di un

incidente secondario una grande e reale quistione d'indirizzo politico, aggiungeva, come egli reputi che alle immunità debba essere sostituita la pura o mera libertà. Secondo lui, non vi potrebbe essere vera libertà con immunità (ed in ciò io mi differenzio dalla sua opinione), ed aggiungeva che la legge che noi saremo per fare è una legge destinata a mutare più volte.

Certamente, o Signori, quale è la legge che non è destinata a mutare? Ma la conseguenza che perciò appunto sia inutile che venga fatta oggi, mi parrebbe troppo ampia e non corrisponderebbe alla promessa: mi parrebbe ancora peggio quando rammento che appena pochi giorni or sono approvammo le condizioni espresse dal Re nell'accettare il Plebiscito.

A quale, adunque, delle due tendenze appartengono le opinioni dei due principali oratori che hanno parlato con ampie vedute intorno all'importanza del nostro emendamento?

Quantunque essi facciano parte del partito politico moderato, la loro tendenza, quella della loro leale convinzione è, che sarebbe da desiderare, che fossero se non rimosse, per lo meno diminuite quelle che voi Governo (*rivolto al banco dei ministri*) avete solennemente promesso a voi medesimi al cospetto dell'Europa, sotto il nome di guarentigie.

Noi vogliamo invece, ed è questa l'alta nostra tendenza non religiosa ma politica, che vi mostriate fermi e decisi all'Europa, che proviate al mondo che la maggioranza del Parlamento vi appoggia nella risoluzione di sostenere realmente con coscienza e con lealtà quanto avete promesso.

E qui m'interrompo, per dire che non intendo menomamente parlare delle individuali intenzioni nè dell'onorevole Amari, nè dell'on. Di San Martino. Anzi ho soggiunto: che il primo, da vero uomo politico e pratico diceva: come egli crede che oggi sia necessario anzichè utile che la legge delle garanzie si faccia. Io parlava della tendenza delle loro opinioni e delle loro convinzioni, quali essi le hanno espresse. Del resto è naturale che, i principali uomini d'Italia al pari di quelli di tutto il mondo civile abbiano, intorno a quistioni gravi come sono quella che noi abbiamo per le mani, opinioni diverse: ed è pure naturale che i più eminenti si dividano in due principali schiere e seguano due principali tendenze.

Ora siccome noi intendiamo che oggi l'Europa civile sia fatta certa che la tendenza degli uomini che avranno in mano il potere in Italia, che la tendenza di coloro che sono destinati a compiere l'opera incominciata, è la tendenza a cui noi apparteniamo; così abbiamo giudicato opportuno che si presenti a questa Camera del Parlamento la questione sollevata intorno all'art. 2, per dar solenne occasione alla sua maggioranza, di manifestare nettamente la sua intenzione a tal riguardo. — Delle due tendenze quale dovrà prevalere?

La dichiarazione che voi Governo avete fatto a tutti i potentati d'Europa, e della quale io altamente vi

pregio, è stata sufficiente, perchè questi potentati nell'interesse dei sudditi loro abbiano giudicato che la caduta del potere temporale non contenga ragione di lagnanza; purchè però il potere spirituale sia, come da voi si è già promesso, e come noi intendiamo che sia, collocato in tale condizione di indipendenza e di libertà, da non far punto sospettare alle popolazioni cattoliche, che voi vogliate manometterlo, e ridurre chi ne è il Capo alla condizione di vostro suddito.

Se questa vostra assicurazione ha avuto tanto magico effetto, volete voi farne oggi così poca considerazione, che quando sorga un dubbio sul valore che possa quella avere, o che possiate voi darle, non debba il Senato dar prova all'Italia che l'ha in tanto alto pregio quanto è quello in cui l'ebbe l'intera Europa?

Forse la modificazione che noi vi presentiamo sotto quella determinata forma potrà essere più o meno criticata, e per parte mia, sono pronto a farle prendere quella forma che possa meglio raggiungere il nostro intento: ma questo è il vero, il grande intento che ci mosse a proporla; ed io sono meravigliato come amici che stimo, e il cui ingegno apprezzo altamente, abbiano potuto credere che si trattasse di un piccolo incidente, d'un meschino espediente di tattica interparlamentare. Può essere piccolo nella forma, ma è grande nel concetto l'emendamento proposto, io ne ho la piena coscienza.

Ma, ci si dice, può bastare al nostro intento la proclamazione che si è fatta del principio della indipendenza del Pontefice nel Decreto il quale accetta il Plebiscito romano.

Veramente, o Signori, in quel decreto si legge per l'appunto che il Sommo Pontefice conserva la inviolabilità personale di Sovrano; e poi si aggiunge che con apposita legge verranno sancite le condizioni atte a garantire l'indipendenza del Sommo Pontefice ed il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.

Signori, sì: questa è una proclamazione generale come quella che le associazioni sono libere; che è libera la stampa. Ma tutti sappiamo gl'inconvenienti sperimentati in Italia, perchè la prima di quelle due proclamazioni di diritto fatte dallo Statuto, la libertà di associazione, non è stata fin oggi mai più regolata, e tutti comprendiamo quali sarebbero gl'imbarazzi del Governo se non vi fosse la legge sulla stampa che regola l'altra libertà proclamata dallo Statuto.

Le libertà, i diritti, e molto più poi le immunità così ampiamente proclamate, quando non sono determinate e definite nei particolari, o sono troppo grande cosa, o nulla; ed io non vorrei che fossero nè l'uno nè l'altro. Perciocchè le parti interessate essendo spinte ad interpretarle chi per troppo, e chi, in qualche occasione per nulla, i conflitti non possono essere leggieri. Potrebbero essere tali, ed anche diventar nulli, quando vi fosse reciproca amicizia ed amorevolezza: ma se pure un giorno a questa amicizia ed a questa amore-

volezza si possa giungere, sventuratamente non può sperarsi che questo giorno sia vicino.

Si osserva che in ogni modo oggi Roma è nostra, ed il Papa è nel Regno d'Italia, senza che esista la legge sulle guarentigie, e che la presenza in Roma del Governo Centrale anzichè peggiorare questo stato di cose, lo renderebbe meno pericoloso.

Giacchè si dice: quando in Roma fossero Parlamento e Governo, allora, con espedienti che il Ministero potrebbe adoperare sotto la sua responsabilità, con risoluzioni che potrebbe prendere il Parlamento, sarebbe facile supplire alla mancanza di quella legge che voi lamentate.

Questo, o Signori, è vero; ma ha il vizio di essere troppo vero. Le provvisioni che si prendono con l'appoggio del Parlamento, quelle che si prendono o che possono essere prese sotto la responsabilità ampia del Governo, sono provvisioni le quali compromettono la nazione intera. Il pericolo che ne può derivare è gravissimo; e certo assai più gran male che non sia la riprovazione di un Prefetto o la tolleranza troppo grande di lui: il sequestro dell'enciclica parla da sè: basta il rammentarlo a voi uomini pratici, perchè intendiate quello che voglio dire, senza che io mi spieghi di vantaggio.

Quei grandi uomini che dopo avere fondata la libertà e la indipendenza dell'America si mostrarono anche più grandi ordinando con altissimi sensi di conservazione quel nuovo Stato, quell'immensa Repubblica; quando furono a scegliere una città per stabilirvi la sede del Governo, preferirono una città più remota con pochi abitanti, meno soggetta a quelle influenze politiche e a quelle agitazioni che allora più che oggi erano frequenti a cagione del recente rivolgimento.

Essi di tempra certo più robusta della nostra, essi figliuoli di profughi i quali andavano in cerca di libertà religiosa e politica nelle foreste del nuovo mondo, questi uomini, che meritano la nostra ammirazione ed il nostro rispetto come energici fondatori di libertà e d'indipendenza, temettero che i grandi corpi dello Stato fossero esposti alle influenze troppo immediate di popolo e di piazza.

Queste influenze si spiegano sui grandi corpi dello Stato per mezzo delle azioni che hanno sugli uomini che gli compongono, i quali sono come, tutti gli uomini, soggetti alle infermità della umana natura. Fra le quali infermità sono più temibili quelle che hanno origine dalle nobili passioni, e nobili passioni sono il sentimento della propria autorità, della dignità e della indipendenza dello Stato. In modo tale che quando queste cose si potesse temere che fossero offese per fatto altrui; e quando dimostrazioni di piazza potrebbero essere provocate per alcuni di codesti fatti, ai quali non potreste rispondere con l'applicare la legge; è quasi inevitabile che quelle nobili passioni non reagiscano. Questa reazione che può essere vostra, come mia, perchè anch'io sono puntiglioso per ciò che concerne la dignità

dello Stato, del quale pur sono una minima parte, ove per poco spingesse Governo e Parlamento ad atti che nella mancanza di una legge sarebbero arbitrarii, avrebbe forse in Italia ed in Europa lo stesso effetto che potrebbe avere il risentimento sconfessato o anche tollerato o scusato, di un Commissario, di un Prefetto? Lo lascio alla vostra considerazione.

Noi dunque vogliamo che andiate a Roma, noi siamo sicuri che a Roma incontrerete molte difficoltà, noi speriamo, anzi confidiamo che le vincerete, ma vogliamo che non vi andiate spensieratamente e colla certezza di affrontare difficoltà maggiori che potete per anticipazione evitare. Questo è il nostro concetto.

Ma si dirà: Dunque se questa condizione mancasse affatto, non ci si andrebbe mai? Questa ipotesi, o Signori, mi perdonino, quest'ipotesi, e non il nostro emendamento offende la dignità, la lealtà de' poteri dello Stato. Noi non possiamo ammettere che vi siano poteri dello Stato i quali vogliano far mancare quelle condizioni che sono necessarie al compimento di un fatto così grandioso. È impossibile che il potere legislativo dimentichi che si è preso un impegno politico, convalidato da una solenne promessa consacrata in un articolo di legge. E se, per assurda ipotesi, ciò avvenisse, avrebbe sempre il Supremo Moderatore dello Stato la facoltà di consultare sopra questo grande argomento la Nazione sovrana.

Noi perchè abbiamo la certezza, che è impossibile che si venga meno all'adempimento della promessa legislativa, noi vogliamo scrivere nella presente legge che si parta per Roma appena che quella sarà adempiuta. Questa clausola rileverà la tendenza che predomina nel Governo e nel Parlamento; quella tendenza che assicura l'Europa, non quella che la mette in apprensione.

Questo è il nostro fine, somministratoci un altro mezzo per raggiungerlo, e noi lo accetteremo.

Presidente. La parola è al Senatore Jacini; lo prego però di attenersi al puro fatto personale.

Senatore Jacini. Io mi atterrò strettissimamente al fatto personale; peraltro credo bene di dire qualche parola nell'interesse stesso della discussione, perchè parecchi oratori avendomi fatto l'onore di citare le mie parole, mi è accaduto di scorgere che talvolta queste non vennero interpretate esattamente, forse per difetto della mia esposizione.

Nella prima parte del suo discorso, l'onore Scialoja ha voluto trovarmi in contraddizione coi miei precedenti. Io ho preso parte alle votazioni dell'altro ramo del Parlamento nel 1861, e poscia fui membro di Ministeri i quali non abbandonarono mai l'idea nazionale; se non che l'onorevole Scialoja non ha tenuto conto della distinzione che io ho fatto tra Capitale e sede di Governo. Se si ammette che si possa concepire questa distinzione, la quale del resto ebbe attuazione in altri paesi, Roma potrebbe essere per l'Italia quello che era Rheims per la vecchia Francia quello che è

Mosca per la Russia, quello che è Koenigsberg per la Prussia.

Dunque, qualora si parta da questa distinzione, l'onorevole Senatore Scialoja non mi può trovare in contraddizione.

Il mio onore amico ha fatto allusione al mio decreto sul tempo medio d'Italia. È vero che nel 1866 come Ministro dei Lavori Pubblici, io ho scelto il meridiano di Roma per determinare il tempo medio di tutto il Regno; tuttavia altri sono i criterii che ci vogliono per stabilire un meridiano pel tempo medio di un paese, ed altri quelli che ci vogliono per la scelta della miglior Capitale.

In Italia nel 1866 erano vi tre o quattro tempi medii; quello di Torino, quello di Bologna, quello di Napoli, ed anche quello di Verona, al momento della liberazione del Veneto, se ben mi rammento. Da ciò nasceva grande confusione nei nostri servizi ferroviarii, postali e telegrafici, per cui era una necessità attendersi ad un meridiano solo. È vero che si sarebbe potuto scegliere quello di Firenze; ma siccome allora esisteva ancora lo Stato Pontificio, il quale, per le relazioni ferroviarie e telegrafiche era in continuo contatto colle altre parti d'Italia, e siccome il Governo Pontificio certamente non si sarebbe voluto adattare al meridiano di Firenze, così si decise di scegliere e fissare quello di Roma, il quale naturalmente non avrebbe potuto venir rifiutato da quel Governo, e così si sarebbe ottenuto un tempo medio comune per tutta l'Italia.

Del resto poi sulle mie idee circa la distinzione da farsi fra sede di Governo e Capitale non ne ho mai fatto mistero. Possono essere idee erronee se così vuole l'onorevole Scialoja, ma intanto è su di esse che mi sono regolato.

L'onorevole Scialoja verso la fine della prima parte del suo discorso ha confutata quella mia distinzione. Io non gli risponderò, perchè dovrei uscire dalla questione personale. Mi basta di poter constatare che partendo io da quelle premesse, non regge ch'io mi sia contraddetto in alcun modo.

Vorrei pure rettificare quanto l'onorevole Relatore mi ha attribuito intorno alla preponderanza che potrebbe l'Italia Meridionale esercitare in conseguenza della nuova Capitale.

Restringendomi al fatto personale, rammenterò solo che ieri io ho fermato l'attenzione de' miei uditori sulla distinzione fra la preponderanza politica, e la preponderanza morale, civile, sociale; ed è a quest'ultima ch'io mi riferiva esclusivamente. Capisco benissimo che alla influenza politica dell'Italia settentrionale che scarseggiasse, si possa supplire collo zelo dei rappresentanti dei due rami del Parlamento come diceva l'onorevole Di San Martino; ma all'influenza civile, morale e sociale è impossibile che si supplisca artificialmente; questa è un'influenza che viene da sè, e ci vuole molto tempo perchè l'equilibrio delle legittime influenze civili d'Italia possa stabilirsi a Roma.

Gli onorevoli Senatori Amari e Scialoia mi hanno anche attribuito un'eresia storica. Essi hanno creduto che io non tenessi in alcun conto le glorie romane. Per me la storia romana è una gloria della stirpe nostra; ma non ha nulla a che fare col movimento nazionale italiano che è un'idea dei secoli moderni. La prima parte della antica storia romana non è altro che una lotta di una popolazione italiana contro le altre della Penisola; insomma è una guerra civile terminata col trionfo di Roma. La seconda parte di quella storia non è altro che la storia di tutto il mondo occidentale.

Presidente. Scusi, signor Senatore, ma parmi che ella si allontani dal fatto personale.

Senatore Jacini. Mi permetta, signor Presidente; ma mi sarebbe impossibile altrimenti combattere coll'onorevole Scialoia. Ma conchiuderò. L'onorevole Relatore è entrato nel campo del sentimento, io invece mi sono mantenuto nel campo del positivismo. Sono due scuole opposte. Non dico già che l'onorevole Scialoia rappresenti sempre le idee della scuola sentimentale ed io quella della positiva; ma in questa questione speciale egli ha fatto uso dell'arme che offre la scuola del sentimento, mentre io ho adoperato l'arme che presta la scuola opposta. Che l'onorevole Scialoia sia anche quando lo vuole eminentemente positivo, lo ha dimostrato nella parte seconda del suo discorso, nella quale mi avrebbe fornito armi irresistibili contro i suoi ragionamenti della prima parte.

Signori, le grandi difficoltà della mutazione della sede di Governo sono positive, evidenti, inconfutabili, e preoccupano molti uomini serii. Esse non possono distruggersi coll'arme del sentimento. Ammetto però anche dal canto mio che potrei addurre argomenti positivi finchè voglio, ma che non verrei mai a distruggere le argomentazioni attinte al puro sentimento con le quali sono venuti innanzi gli onorevoli Senatori Errante e Scialoia. Contro il sentimento è inutile combattere.

E qui mi arresto. Desidero ingannarmi nelle mie poco liete previsioni. Per altro è certo per me che se le difficoltà che io ho accennate fossero tali da potersi superare coll'eloquenza e colla dialettica, a quest'ora esse sarebbero già superate col discorso dell'onorevole Senatore Scialoia. Quanto a me rimango colle mie convinzioni, e non posso dimenticare il motto del più grande uomo del nostro secolo, che cioè:

L'homme d'État doit avoir son cœur dans sa tête.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Siccome credo che anche l'onorevole Senatore Menabrea intenda di prendere la parola nel senso che discorse l'onorevole Scialoia, così sulla seconda parte del suo discorso, non sarà forse inopportuno che da questo Banco si dica qualche parola in senso contrario.

La questione della Capitale da assegnarsi all'Italia venne così bene svolta sotto tutti i suoi aspetti dall'onorevole Senatore Scialoia che in verità nulla vi saprei aggiungere, e temerei piuttosto colle mie parole di menomare l'efficacia del suo discorso; però non posso a meno trattando una questione di questa natura, di elevarmi contro una proposizione enunciata dall'onorevole Senatore Jacini, che cioè questa Capitale che si vuole da tutta Italia sia solo una questione di sentimento e che gli uomini i quali vengono a conclusione contraria alla sua si lasciano guidare più dal sentimento che dalla fredda ragione e da serii e positivi calcoli; non posso non elevarmi contro questo concetto che informa tutto il suo discorso nel quale egli trattò questo che egli chiama dogma della Capitale come un pregiudizio volgare.

È questo un concetto già altre volte enunciato nè mancarono quelli i quali andando più in là dissero che l'idea di Roma capitale è un concetto retorico da antiquarii istillato in menti puerili. Questa è pure l'opinione dell'onorevole Jacini; a me pare invece che il popolo italiano in questa, come in tutte le altre questioni essenziali, abbia dimostrato di intenderne con meravigliosa perspicacia il vero aspetto e, ritengo che la domanda di Roma capitale fatta da tutte le parti d'Italia parta da un concetto eminentemente politico, eminentemente filosofico.

Lasciamo stare la questione di ubicazione; lo ha già detto il conte di Cavour nel 1861 che la scelta della Capitale si faceva per ragioni di ordine morale; lo ha detto Cavour che Roma non è il centro topografico d'Italia come Londra non è il centro topografico d'Inghilterra e Parigi non è quello della Francia; non si troverebbe, io credo, un paese che abbia la Capitale proprio nel suo centro.

Si disse che questa idea nasceva da null'altro che da ricordi storici; ma sono una gran cosa i ricordi storici, la nostra tradizione, la nostra educazione. Per verità sono le idee che muovono il mondo o Signori. Gli stranieri parlando delle aspirazioni italiane hanno detto le mille volte che erano rimembranze storiche; « l'Italia è una espressione geografica » ci fu detto per tanto tempo; ma o Signori, che cos'è che ci ha portato all'unità d'Italia? che cosa è che ci ha reso una Nazione libera, se non il concetto dell'unità? Ed allora gli uomini che si dicevano positivi, che si dicevano serii, non hanno mancato di darci dei consigli, trattando da rettorici, trattando da sentimentali, concetti di questa natura.

Ma, o Signori, io vi devo confessare, e qui, più che come Ministro, parlo per i miei personali convincimenti, vi devo confessare che nella debole mia mente la questione di Roma Capitale, fin dai primi tempi in cui ebbi facoltà di pensare ai casi nostri, mi si è sempre affacciata in questi precisi termini: « O l'unità d'Italia sarebbe riuscita ad uccidere il potere temporale, od il potere temporale avrebbe distrutta l'unità d'Italia. » Ma

non basta: imperocchè in questo concetto conviene probabilmente anche l'onorevole Senatore Jacini; Ma io inoltre non ho mai capito come si potesse ritenere abolito il potere temporale qualora Roma non fosse la Capitale civile d'Italia.

Per me confesso che non trattasi di questione di sentimento, di rimembranze storiche o di interessi municipali, ma non ho mai compreso come un paese potesse affrontare la soluzione di un problema così grave quale è quello dell'abolizione del potere temporale e del mantenimento del Papa in Italia, senza portare la sede del suo Governo civile là dove esisteva la sede di questo potere e specialmente là dove aveva seduto per tanti secoli.

Io veggio, o Signori, che nella maggior parte dei paesi dove succedono mutamenti di Governo, veggio che la maggior parte dei Governi nuovi si peritano di permettere che gli antichi sovrani abitino nel paese. Io non dubito punto che la cosa si possa risolvere bene per parte nostra; ma che si direbbe se si lasciasse in una ex-capitale un'antica dinastia con grande potenza di mezzi materiali e con un'influenza morale veramente grandissima, mentre per contrapposto la nostra influenza non si farebbe sentire che di lontano? Ed a tanta potenza materiale e morale che cosa contrapporreste voi? Un Prefetto, per avere il piacere di sconfessarlo il giorno dopo non appena si creda utile, come diceva testè l'onorevole Senatore Scialoja.

Ma come è egli possibile, o Signori, che una condizione di cose così fatta possa avere stabilità altrimenti che contrapponendo a questa influenza morale certo grandissima, un'altra influenza morale non meno grande, come la sede del Governo, come la maestà del Parlamento? Come si può egli immaginare una condizione di cose duratura, se, come diceva ieri benissimo l'onorevole Senatore Amari, ricordando un motto dell'onorevole Senatore Capponi, se alla grande casa del Vaticano non contrapponete una reggia egualmente maestosa?

Quindi è che, o Signori, quanto a me sarò fra quegli uomini poco colti e poco serii, come diceva ieri l'onorevole Jacini, che sopra questa questione della Capitale hanno accettata la prima risoluzione che si è loro offerta, se la sono ripetuta da Tizio a Caio a Martino; ma senza analizzarla. Io mi subirò se lo merito, l'attribuito di poco colto, di poco serio, ma gli confesso che non capisco l'unità d'Italia senza l'abolizione del potere temporale; nè davvero io capisco l'abolizione del potere temporale, senza che la Capitale civile sia trasportata a Roma. Bisognerebbe, per avere un'altra soluzione, che s'intendesse di bandire il papato dall'Italia; cosa che io credo nè l'onorevole Jacini, nè noi, nè nessuno in quest'aula non voglia imperocchè nascerebbero pericoli molto serii di altra natura.

Io poi confesso che sono indotto ancora a questa conclusione da un'altra considerazione; (e qui conce-

detemi intiera libertà di opinione anche prescindendo dal banco in cui sono); io credo che il trasporto della Capitale a Roma, questo desiderio che è così vivo nelle menti italiane, parta non solo da un concetto politico come è quello che testè accennai, ma parta ancora, come dicevo, da un concetto filosofico. Non si può, o Signori, non sentire da tutti coloro i quali abbiano per poco esaminato l'andamento delle cose, specialmente in questi ultimi tempi, quanto opportuno sia che la sede del Papato, il Capo di una religione così importante in tutto il mondo, così universale per l'Italia, viva in un ambiente nel quale la discussione sia libera.

Io credo che certi principii che si sono uditi e che nelle mie opinioni personali considero come funesti ad una religione che tutti abbiamo interesse di mantenere e di vedere prosperare, partendo anche da sole considerazioni politiche, io credo o Signori, che questi principii forse non si sarebbero manifestati sotto il benefico influsso di una libera discussione. Io insomma ho sempre creduto ed ogni giorno più mi confermo in questo convincimento, che non meno nell'interesse d'Italia, dell'unità del nostro paese e del mantenimento delle nostre istituzioni, che nell'interesse della religione stessa sia da desiderare lo stabilimento della Capitale a Roma.

È quindi mia convinzione che sia un pensiero eminentemente politico e filosofico, quello che in questa quistione ha condotto tutti gli Italiani; ed oso dire tutti, imperocchè i dissenzienti sono così pochi che davvero non fanno numero; e se un numero di dissenzienti esiste non è certamente nel senso dell'onorevole Jacini.

L'onorevole Jacini attribuisce la scarsità di questo numero alla timidità degli uomini politici.

Timidità! Ma io credo che si tratti anzi di una delle quistioni nelle quali più liberamente siansi manifestate le più contrarie opinioni: ed io vedo poi che in tutte le circostanze gli uomini politici italiani non hanno esitato mai a manifestare le loro opinioni.

Non è una questione di timidità; è una questione al tutto diversa. Io capisco degli uomini come gli onorevoli Senatori Di Castagnetto, Mameli e tanti altri, i quali dicono che del potere temporale non devesi toccar briciolo. Capisco coloro che hanno votato contro l'annessione di Bologna, contro l'annessione delle Marche, dell'Umbria, contro l'annessione di Roma, perchè hanno creduto che il mantenimento del potere temporale dei Papi fosse una necessità politica ed una necessità religiosa. Essi sono logici, e un partito che la pensa in quel modo ci è, ed è abbastanza serio; ma non intendo davvero come si possa deliberare l'abolizione del potere temporale e poi immaginare una soluzione lasciando a Roma il Papa con tutte le istituzioni che lo circondano, con la posizione altissima che non solo ha per sé e per la sua dignità ecclesiastica, ma per quella ancora che gli risulterà in forza delle nostre leggi, e nella stessa città collocare a rappre-

sentante del potere civile niente altro che un prefetto od una autorità subalterna!

Una voce. Un luogotenente.

Ministro delle Finanze. Un luogotenente! E l'onorevole Senator Scialoja dice: « Colla facoltà di smentirlo quando convenga. » Ed io soggiungerò che a questo patto i luogotenenti serii si stenta a trovarli. Io dunque diceva, o Signori, che non intendo la logica di questo concetto che si ferma a metà di una strada. Vi sono certe quistioni nelle quali non si può stare alla metà; si è padroni di non intraprendere una impresa, ma una volta incominciata non si può fermarsi a mezza strada. Non è nella natura delle cose il fermarsi sopra un troppo ripido pendio; chi si mette sopra una china, bisogna che vada fino in fondo. Quindi o non si voleva l'abolizione del potere temporale, o, dal momento che lo si volle abolire (e questa abolizione sarà una delle più grandi glorie, se pur non è la più grande della generazione attuale, e delle più grandi opere rispetto alla civiltà del mondo) per me la conseguenza logica non è altro che questa: Roma capitale, non onoraria (abbiamo aboliti perfino i titoli *onorarii* e vuole l'onorevole Jacini costituire per Roma il titolo di onoraria?) ma Capitale effettiva in cui abbiano sede il Parlamento ed il Governo.

Del resto, o Signori, sopra questa quistione io credo che non vi sia molto a disputare e me lo avrebbe anche maggiormente dimostrato la mancanza della conclusione al discorso dell'onorevole Senatore Jacini.

Io son certo che la grande maggioranza di quest'alto Consesso non è del suo avviso, e come già altra volta ha proclamato Roma Capitale d'Italia, e invitava il Governo a procedere per questa via, così oggi pure darà il suo voto al primo articolo del progetto che proclama Roma Capitale d'Italia.

Ma sventuratamente dopo avere udito il discorso dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale rimane sempre un punto di dissenso fra noi i quali pure ammettiamo l'articolo 1°.

Questo dissenso è se si debba deliberare puramente e semplicemente che la Capitale sia portata a Roma non più tardi del 30 giugno, ovvero se si debba subordinare l'effettivo trasporto della Capitale alla votazione della legge sulle guarentigie. E qui me lo perdoni l'onorevole Senatore Scialoja, io credo che egli come l'onorevole Senatore Jacini diceva, abbia in fatto somministrato molte armi che si possono ritorcere contro di lui, quando cercò di dimostrare la logica della sua proposizione. Con ciò io non intendo di togliere nulla alla venerazione che ho per gli uomini illustri che compongono l'Ufficio Centrale, ma non posso a meno di osservare che per me le sua proposizione è ancora meno logica di quella dell'onorevole Jacini che vuole l'abolizione del potere temporale, ma non vuole la Capitale a Roma.

Diceva l'onorevole Senatore Scialoja: Noi vogliamo con quest'articolo manifestare quali sono le nostre

tendenze: non è un incidente è una solenne dichiarazione che vogliamo fare delle nostre tendenze; vogliamo cioè dichiarare essere nostro intendimento che per risolvere la questione Romana sia necessario dare al Papa ed alla Chiesa le convenienti guarentigie. Ma, o Signori, chi lo pone in dubbio? Chi pone in dubbio che il papato debba essere circondato dalle guarentigie convenienti, perchè sia veramente libero nell'esercizio del suo altissimo ministero?

Chi mai in questa o nell'altra aula del Parlamento pone ciò in dubbio?

Vi possono essere discussioni intorno al modo ed alla misura; ma è egli possibile che non vi siano discussioni e gravissime sopra una materia di questo genere che, forse per la prima volta si presenta davanti ad un Parlamento?

Lo stesso onorevole Di San Martino, che l'onorevole Scialoja con ragione rilevava avere manifestato intendimenti diversi da quelli del Governo, e dalle proposte che si discutono in altra parte del Parlamento (perchè egli diceva di non volere una legge d'immunità, ma una legge di libertà per tutti, come se non vi fosse nel Papato un Ente speciale) pure ha mai detto egli od altri che il Papa debba essere trattato come un semplice cittadino del regno d'Italia?

Vi sono state delle negazioni da qualche parte: lo ammetto, alcune speciali proposizioni furono osteggiate; ma si è egli negato che debba darsi una guarentigia?

Io non l'ho udito da alcuna parte, oserei dire che è un concetto in cui conveniamo tutti. Per conseguenza, mi perdoni l'onorevole Scialoja, ma io credo che egli domandando una manifestazione di tendenze al Senato diminuisca la forza di questa manifestazione e viene a porre in dubbio che il Senato possa volere la risoluzione della quistione Romana senza che sia garantito al Papa per legge, il libero esercizio del suo Ministero.

Quindi io credo che questa tendenza, o questa manifestazione di tendenze che l'onorevole Scialoja vuole provocare, non solo nulla aggiunge, ma diminuisce la convinzione che quegli intendimenti siano comuni a tutti.

Vi sono certe cose inutili a dirsi. Ed in un articolo di legge sotto quella forma la manifestazione che l'onorevole Scialoja...

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

... desidera, e che io non combatto per se stessa, diverrebbe non solo inutile ma nociva. Nel merito, io credo non vi è divergenza, credo altresì che dai nostri atti apparisca questo concetto, che cioè l'adozione di una legge di guarentigie sia una necessità assoluta, una necessità *sine qua non*, per la buona soluzione della quistione romana.

Noi l'abbiamo promessa all'estero, ed in paese abbiamo fin dal principio consigliato il Re a manifestare questo pensiero nel discorso stesso dell'accettazione del Plebiscito.

Non so che si possa fare di più per manifestare un proposito. Il Senato stesso, tutte le volte che ha votato qualche ordine del giorno relativo alla quistione di Roma, ha sempre espresso questo pensiero.

Quindi desidererei bene che l'Ufficio Centrale interpretasse il nostro rifiuto dell'articolo che propone nel suo vero senso, cioè non perchè vi sia dissentimento nel merito della quistione, su cui non vi è divergenza, ma unicamente perchè questa manifestazione, inutile per sé, ha d'altra parte un aspetto che può essere sospettato come una pressione dell'uno sopra l'altro ramo del Parlamento.

So essere talvolta avvenuto che un ramo del Parlamento ha detto a se medesimo: io voterò le tali leggi insieme, leggi che ha già davanti a sé; ma non è avvenuto mai, io credo, che un ramo del Parlamento abbia preso una deliberazione che potesse credersi una pressione sopra l'altro ramo.

Mi duole doverlo dire, ma l'opinione pubblica, della quale, come egregiamente diceva l'onorevole Senatore Scialoja, bisogna pur tener gran conto, si è alquanto meravigliata che si stimi necessario oggi muovere quistioni di questa natura per dimostrare la necessità delle guarentigie al Papa. Chi le ha contestate? D'altra parte si dice: Ma come? noi non potremo più discutere con quell'ampiezza che si merita, e votare con tutta libertà una legge così grave come quella delle guarentigie? Saremmo noi iugulati da una spada di Damocle che indugi o acceleri il trasporto della capitale? Io per conseguenza fo preghiera all'Ufficio Centrale di considerare, se per avventura l'effetto che avrebbe la disposizione messa innanzi, non sia di tutt'altra natura di quello che esso immagina. In quanto a noi, ne siamo così fattamente convinti, che con rincrescimento non possiamo in alcun modo accettarla, e dobbiamo far una preghiera al Senato di non ammetterla.

L'onorevole Senatore Scialoja, coll'ingegno preclaro che lo rende uno degli uomini più eminenti d'Italia, nella stessa sua Relazione, allorquando trattava alcuna parte di queste disposizioni, ha lasciato sfuggire delle espressioni che davvero, per poco che si considerino, potrebbero dimostrare che almeno allorquando scriveva, neppure egli era molto convinto della necessità della deliberazione che propone.

Infatti, si è detto che l'art. 2 avrà effetto all'estero. Ma credete voi sul serio che avrà un effetto all'estero quest'articolo 2 come voi lo proponete?

Mi duole il dirlo, ma io credo che all'estero non avrà alcun effetto, che non se ne accorgeranno neppure, ovvero troveranno che, trattandosi di deliberare se Roma è o non è la Capitale, nulla hanno a che fare le guarentigie. Sta bene che la legge delle guarentigie ci voglia, ma lo stesso onorevole Scialoja l'ha detto nella Relazione che essa non ha nesso logico con quella del trasferimento della Capitale. Infatti è detto nella Relazione: « È indubitabile che la legge sulle guarentigie compie logicamente il concetto dell'accet-

tazione del Plebiscito e che non ha lo stesso nesso logico con quello del trasferimento della Capitale. »

Infatti si intende benissimo come prima di deliberare intorno alla legge della accettazione del Plebiscito taluno domandasse la votazione della legge delle guarentigie, imperocchè la quistione romana non è veramente soluta se non si votano le tre leggi dell'accettazione del Plebiscito, delle guarentigie e del trasferimento della Capitale; ma, o Signori, dal momento che avete ammesso una legge la quale annette Roma all'Italia, la quale riconosce quei provvedimenti che in virtù dell'articolo 82 dello Statuto il Ministero ha promulgato in Roma, cioè che riconosce uno stato di cose per cui in Roma è promulgato il Codice Civile, il matrimonio civile e le leggi più importanti del Regno, come mai si può suscitare la questione della necessità che la Capitale non si trasporti a Roma se non dopo la promulgazione della legge delle guarentigie?

Tutti gli anni abbiamo in Parlamento avuti esempi di questa natura, cioè di leggi che il Parlamento doveva, come una necessità morale, votare in una determinata sessione.

Che si voglia discutere in questo scorcio di sessione questa legge delle guarentigie, mi pare siasene abbastanza dimostrata la buona volontà da tutte le parti.

Ho io bisogno di ricordare al Senato che nell'altro ramo del Parlamento le discussioni del Comitato non furono neppure lunghe, imperciocchè da tutti si sentiva la necessità di arrivare presto alla conclusione?

Ho io bisogno di ricordarvi come l'egregia Commissione di quel ramo del Parlamento abbia sollecitamente atteso a presentare alla Camera le sue deliberazioni e come la Camera, lasciando ogni altra questione, attenda senza posa a codesta discussione?

Ma che volete di più, o Signori?

Non avete il convincimento che seriamente l'altro ramo del Parlamento attende per portare al più presto possibile a compimento la discussione e votazione di un così importante progetto di legge, qual'è quello delle guarentigie, onde voi pure la possiate esaminare con larghezza e con ampiezza di studi e di discussioni?

Ma, e nell'interesse istesso di questo progetto di legge, o Signori, nell'interesse stesso dell'accurata disamina di disposizioni così importanti e cardinali, volete voi, o Signori, mettervi sotto le strettoie d'un articolo come il 2° che viene proposto dall'Ufficio centrale?

Ma pensate che ogni discussione un po' protratta, che ogni desiderio di riforme o di modificazioni, sarebbero per avventura interpretati come un proposito di indugio al trasporto della capitale, e riflettete pure come una legge di quella fatta, deve formar oggetto di una discussione tranquilla ed indipendente affatto da una questione ardente come certamente è quella del trasporto della capitale.

Ma e poi, venendo all'esecuzione, come faremo noi,

o Signori, per provvedere al fatto? Andiamo, o non andiamo al 30 giugno? Come si fa a prendere i provvedimenti esecutivi intanto che questo progetto di legge ancor si discute? Ma pensate che diventa irrisorio il termine del 30 giugno fissato nello stesso progetto.

Ne saprà qualche cosa il mio amico Gadda, e ben possono immaginarsi i triboli che avrà, gli onorevoli Senatori Jacini e Cautelli: noi siamo già verso la fine di gennaio, si deve provvedere perchè la Capitale sia trasportata al 30 giugno ed intanto si discute nell'altro ramo del Parlamento la legge delle guarentigie.

Questa legge non è cosa che si improvvisi, non è cosa che si possa fare in otto giorni, e il Senato non so se gradirebbe, non so che accoglienza farebbe a noi o ad altri per noi quando venissimo avanti con una legge di questa natura e dicessimo: Signori, badate che se non la approvate in tanti giorni di tempo, noi non sapremo come provvedere per quell'epoca al trasporto della Capitale.

Io pongo fine a queste parole e se avessi sopra i membri dell'Ufficio Centrale quell'autorità che hanno essi sopra di me, vorrei far loro quella vivissima preghiera che avrei fatta se mi avessero accordato l'onore di chiamarmi: fra noi non vi è divergenza in quanto allo scopo; poichè noi vogliamo le guarentigie come le vuole l'Ufficio Centrale; noi non possiamo dimen-

ticare di aver presa sopra di noi questa immensa responsabilità della soluzione della quistione romana, e non ci facciamo illusione imperocchè sappiamo che senza la legge delle guarentigie la quistione romana non riceve soluzione completa e stabile. Io credo che sopra questo punto per parte nostra le dichiarazioni siano poco meno che superflue, voi dovete sentire tutti quale sia la nostra situazione, quanto tremenda sia la nostra responsabilità davanti al paese. Non vi è dunque dissenso nel concetto; ma quanto all'opportunità e per evitare quei cattivi effetti che noi temiamo, effetti di eccitamenti, di sospetti, di pressione noi non possiamo fare a meno di pregare vivamente il Senato ad accettare su questo punto la proposta ministeriale.

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Sono invitati i signori Senatori a convenire domani al tocco negli Uffici per l'esame de' progetti di legge presentati nella tornata di ieri da Ministro della guerra, sui matrimoni degli Ufficiali ed assimilati militari, e sulla riforma degli Ufficiali ed assimilati militari.

Alle 2 in seduta pubblica per la continuazione della discussione della legge sul trasferimento della sede del Governo a Roma.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4.)

TORNATA DEL 25 GENNAIO 1871

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Omaggi — Comunicazione della rinuncia del Senatore Fenzi da Commissario all'Amministrazione del debito pubblico. — Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni relative al trasferimento della Sede del Governo a Roma — Discorso del Senatore Menabrea in favore del progetto dell'Ufficio Centrale — Ordine del giorno del Senatore Vigliani, appoggiato — Discorso del Presidente del Consiglio in risposta a vari oppositori del progetto ministeriale — Dichiarazioni del Senatore Menabrea e del Relatore — Considerazioni del Senatore Arrivabene a favore del progetto ministeriale — Risposta del Senatore Jacini al Presidente del Consiglio per un fatto personale — Considerazioni dei Senatori Villamarina e Siotto-Pintor, in favore del progetto ministeriale — Osservazioni ed istanza del Senatore Vigliani in appoggio del suo ordine del giorno — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo 1° — Parole del Senatore Bellavitis — Dichiarazioni del Senatore Arese e avvertenze del Senatore Menabrea sull'ordine del giorno Vigliani, cui rispondono il Presidente del Consiglio e il Senatore Vigliani — Istanza del Senatore Galvagno — Replica del Senatore Menabrea al Senatore Vigliani — Osservazioni del Relatore e del Senatore Galvagno — Dichiarazioni dei Senatori Amari prof. e Alfieri — Approvazione dell'ordine del giorno Vigliani e dell'articolo 2° del progetto ministeriale.*

La seduta è aperta a ore 2 1/2 pom.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Fanno omaggio al Senato: il Ministero dell'Istruzione Pubblica di parecchi esemplari della *Relazione della Commissione pel riordinamento degli Archivi di Stato.*

Il Senatore Alessandro Rossi d'un libro per titolo: *Della educazione e della coltura di se stesso di Guglielmo Chaming*, con una sua prefazione.

Presidente. Annunzio al Senato che il Senatore Fenzi, per ragioni di salute, rinuncia di appartenere alla Commissione di sorveglianza al Debito Pubblico. Si porrà dunque all'ordine del giorno di domani la nomina di un altro membro che supplisca l'onorevole Fenzi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DEL GOVERNO A ROMA.

Si riprende la discussione sul progetto di legge per disposizioni relative al trasferimento della sede del Governo a Roma.

La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea.** Come membro dell'Ufficio Centrale e rappresentante dell'Ufficio II del Senato mi credo in debito di esporre i motivi pel voto che darò al progetto di legge in discussione quale venne emendato.

Anzitutto debbo dichiarare che l'Ufficio Centrale proponeva la sospensione della discussione di questo progetto di legge; e il motivo che si adduceva per tale determinazione era che si credeva necessario che fossero deliberate le guarentigie da darsi al Pontefice prima di venire a qualsiasi deliberazione relativa al trasferimento della Capitale. Io penso che questo sistema sarebbe stato il più logico, il più razionale, e quello che avrebbe evitato le difficoltà e gli screzii che si manifestavano nella discussione del presente progetto di legge. E in vero, o Signori, prima di determinare che si debba trasferire la sede del Governo, è assai opportuno di sapere in qual modo si starà a Roma, quali condizioni siano fatte al Sommo Pontefice, per rendere possibile la convivenza delle due supreme Autorità civile e religiosa, e per tranquillare le coscienze di tutti coloro che credono indispensabile che sia mantenuta la dignità e l'indipendenza del Pontefice. Epperò le deliberazioni che si prenderanno a questo riguardo, debbono esser tali che destino la con-

vinzione che, colla perdita del potere temporale, il Sommo Pontefice nulla abbia perduto dell'intero e libero esercizio della sua autorità religiosa.

Questa è la base che deve reggere tutto il sistema dell'edificio, base che se viene a mancare, io temo assai che l'intento non si possa raggiungere. Ma disgraziatamente si è seguito un altro ordine di idee; si è fatto precisamente il rovescio di quello che, secondo me, si doveva fare. Si è voluto, per così dire, piantare la piramide sulla punta anziché sulla base, che in questo caso altro non può essere che le garantigie da accordare al Pontefice. Questo modo di procedere fu, secondo me, un primo errore del Ministero.

Non vorrei però lasciare nel pensiero de' nostri oppositori che noi rifuggiamo dall'idea di Roma capitale. Niente affatto: questo pensiero fu proclamato più volte nel Parlamento; fu accolto con voti quasi unanimi nel paese; il principio di Roma capitale sta adunque: se non che, bisogna spiegarcelo. Roma capitale, nell'idea degli Italiani, rappresentava un complesso di fatti da compiersi. Primo fatto era di vedere quella città insigna che fu a capo del mondo antico e che fu, per così dire, anche per molti secoli a capo del mondo moderno, di vedere insomma la città più illustre dell'universo cessare dall'essere separata dall'Italia, e far parte della Nazione. Era desiderio, anzi era necessità sentita da tutti, che le baionette straniere, le quali erano quasi un insulto alla nazionalità italiana, sparissero per sempre dal territorio romano. Era necessità sentita da tutti che vi fosse comunanza di leggi, d'interessi tra i cittadini del territorio pontificio e quelli del rimanente d'Italia. Era infine necessario che Roma, che il Pontefice, più non fossero protetti da armi straniere, ma bensì dalla bandiera italiana.

Queste dunque erano le vere aspirazioni della nazione, aspirazioni naturali e giustificate, poichè ben si sentiva che finchè non fossero state realizzate, la nostra unità era incerta.

Ma a queste aspirazioni si annette un altro pensiero, ed è che Roma sia mantenuta la sede del Pontefice, e quantunque quest'idea non sia stata tanto proclamata quanto l'altra, pure esiste profonda nell'anima e nella coscienza della maggioranza degli Italiani. Dunque in Roma posseduta dagli Italiani doveva mantenersi la sede del Sommo Pontefice. Ed è per ciò che la questione era prima di tutto di vedere in qual modo queste due condizioni si potevano accoppiare, cioè come la città di Roma dovesse essere italiana e come nello stesso tempo potesse starci il Pontefice.

Tutte queste cose avevano adunque bisogno di essere dilucidate, di essere discusse: ma disgraziatamente non lo furono, e si venne a determinazioni radicali prima che un serio esame ne potesse aver luogo nel Parlamento.

Ho spiegato quali fossero le vere aspirazioni dell'Italia: si voleva pure che Roma fosse Capitale d'Italia in

questo senso che tutti i grandi atti politici della vita italiana si compissero anche a Roma.

Ma qui subentra un'altra considerazione quella, cioè della Capitale considerata come centro amministrativo del Governo Italiano. Ieri l'onorevole Ministro delle Finanze ha alquanto celiato sulla distinzione messa innanzi dal Senatore Jacini tra la Capitale onoraria, o per meglio dire di *onore*, ed il centro amministrativo. Senza pronunziarmi sopra questa distinzione io mi permetto di fargli osservare che esistono nella storia esempi di fatti simili: basti nominare la città di Francoforte che era città libera, ma faceva parte dell'Impero Germanico e ne era la capitale, senza esserne il centro amministrativo. Ma su questo punto non insisto; soltanto voleva dire come questa distinzione, che sembrava al sig. Ministro così poco opportuna, trova però anche la sua conferma nei fatti storici.

L'onorevole signor Ministro delle Finanze ieri nel suo brillante discorso accennava varie ragioni perchè Roma dovrebbe essere il centro degli affari dello Stato; e fra le altre cose ne addusse una che mi parve assai singolare. Egli disse essere necessario anche dal lato filosofico, che la sede del Governo fosse a Roma, perchè la libertà che si godrà nel Governo costituzionale, sotto gli occhi del Sommo Pontefice, eserciterà la sua influenza anche sulla Chiesa che necessariamente dovrà accogliere le idee liberali, alle quali fu finora avversa.

Io per l'appunto credo che avverrebbe il contrario, ed è di fatti; se leggiamo le storie, anche dei tempi più remoti, vediamo sempre che il principato civile ha cercato di risiedere lontano dall'autorità suprema religiosa; gli Egizii avevano *Tebe* e *Memphi*, gli Indiani hanno *Dehli* e *Benares*, i Buddisti *Lassa* e *Pekino*, i Giapponesi *Miako* e *Jeddo*, e ciò per la ragione semplice che l'influenza del potere religioso finisce col diventare preponderante su quella del potere civile, poichè esso è più costante, più pertinace ed ha un'azione morale di tutti i momenti e che si manifesta in tutti gli atti della vita.

L'allontanamento di questi due poteri l'uno dall'altro si è perciò fatto in generale nell'interesse della indipendenza del potere civile.

Ho adunque qualche ragione per credere che accadrebbe il contrario di ciò che spera l'onorevole Ministro delle Finanze, e sarebbe quindi meno a meravigliarsi se l'onorevole Sella, che passa per un libero pensatore, rimanendo per lungo tempo a Roma, esposto all'influenza del Vaticano, giungesse a meritarsi la gloria della beatificazione che se il Pontefice si trasformasse in *liberale*.

Si può, in generale, ritenere che il costante contatto della potenza civile colla suprema potenza religiosa sia piuttosto a vantaggio della preponderanza della religiosa anzichè della civile.

Non faccio che accennare le varie questioni che furono toccate dall'onorevole Ministro nella seduta di ieri.

Ma ve n'è una che non fu trattata, e che per me ha molta importanza.

Si vuole andare immediatamente a Roma: ma si è pensato alla condizione militare di quella Metropoli? Questo è un affare immenso, o Signori.

Roma non è difesa; Roma è esposta ad un attacco dalla parte del mare, ch'è a pochi chilometri di distanza. Quando sia trasportata a Roma la sede del Governo, la sua condizione sarà sempre precaria finchè non sia provveduto alla difesa della Capitale ed al modo di assicurare le sue comunicazioni colle altre province d'Italia.

Ora, stabilire il centro degli affari a Roma senza esserci fatti sicuri che infine vi si possa stare al riparo degli attacchi del nemico, mi sembra cosa se non imprudente, almeno prematura.

Io credo, che tale questione avrebbe dovuto essere studiata profondamente. Ma ciò non si è fatto; a questa eventualità non si è nemmeno pensato.

Invece, con un'impazienza, che io direi vertiginosa, si è deciso addirittura il trasporto della sede del Governo a Roma, stabilendo che debba eseguirsi in un tempo brevissimo, cioè pel 30 giugno prossimo.

Non voglio esaminare se sia possibile o no il farlo; ma intanto tale questione non è punto stata discussa, anzi è stata pregiudicata, e si ignora perciò in qual modo i due poteri testè accennati staranno accanto uno all'altro, non si sa quali condizioni saranno fatte al Pontefice, e non si sa nemmeno accertare se la città, come si trova al presente, possieda fin d'ora le condizioni volute per potere diventare la sede del Governo.

L'onorevole Ministro, a coloro che vogliono anzitutto sapere quali condizioni saranno fatte al Pontefice, rispondeva ieri: ma voi non potete dubitare delle intenzioni del Ministero, ci va del suo onore, della sua esistenza di far sì che queste condizioni siano quali noi tutti desideriamo e come sono necessarie.

Io non metto in dubbio le buone intenzioni del Ministero, credo anzi che sia nel suo interesse massimo che le sue promesse si avverino. Ma, o Signori, assistiamo da molto tempo ad uno spettacolo poco rassicurante per le previsioni del Ministero, le quali sono così spesso deluse, non dirò per colpa sua certamente, ma per effetto degli avvenimenti.

Abbiamo veduto, nella questione relativa al Pontefice, i mutamenti che hanno sofferto i suoi propositi. Siamo di molto lontani dalla prima idea della città Leonina, alla proposta ristretta del Vaticano che si fa nel Progetto di legge che si discute ora nella Camera dei Deputati.

Ogni giorno accadono nuovi cambiamenti, per cui è impossibile sapere quale sarà il risultato definitivo intorno a questo argomento.

Ora, o Signori, il portare in Senato questa legge sul trasporto della Capitale per il 30 giugno, senza sapere quando ed in qual modo la questione ora detta sarà sciolta, veramente è volere che il Senato voti, per

così dire, alla cieca la questione forse la più grave, la più importante, che si sia mai presentata ad un Parlamento.

Io credo che coloro i quali negli Uffici hanno espresso il parere che fosse sospesa la discussione della legge sul trasferimento della Capitale finchè fosse venuta in discussione la legge sulle garanzie, erano perfettamente nella vera via, erano logici, anzi porgevano una mano al Ministero per aiutarlo ad uscire dal ginepraio nel quale esso si trova. Il Governo ha commesso un primo errore, col non far precipitare la discussione della legge sulle garanzie a tutte le altre leggi, e ne ha commesso un secondo nell'accettare quel breve termine troppo breve del 30 giugno per trasferimento della Capitale, mentre la questione fondamentale sulla quale doveva poggiare tutta questa legge non è ancora nè votata nè discussa.

Dunque per un sentimento di conciliazione, coloro i quali credevano che il primo sistema fosse il più conveniente, il più logico, desiderando dimostrare che non volevano osteggiare l'idea del trasferimento della Capitale e mettere ad un tempo il Ministero in grado di prendere fin d'ora quei provvedimenti materiali che sono necessari ad effettuare questo trasferimento, proponevano appunto l'aggiunta dell'articolo 2, che venne formulata dall'Ufficio Centrale.

In questo modo si lasciava facoltà al Ministero di eseguire tutte quelle operazioni materiali occorrenti per il trasporto della Capitale, e dall'altra parte si riservava anche al Parlamento il diritto di discutere la questione essenziale, senza la quale non credo si possa rimanere a Roma.

Mi pare che questo fosse un sistema forse meno logico dell'altro, ma che fosse una transazione la quale poteva essere accettata.

Ma, Signori, è certo che non si può domandare ad un corpo deliberante che venga ciecamente ad accettare la legge quale venne presentata, e che può portare con sé conseguenze tali da porre a repentaglio tutto il nostro edificio.

E qui io mi riferisco alla frase detta dall'onorevole Senatore Muslo in una precedente discussione, e sperando che questa frase potrà essere accolta dal Ministero come che proferita da uno dei più valenti difensori della legge che si riferiva al Plebiscito. Il Senatore Muslo diceva: *Roma deve essere la vita o la tomba dell'Italia*. Io ammetto questa parola, ma prima di andare a Roma, voglio sapere se vi andiamo per trovarci la vita, oppure la morte. (*Sensazione.*)

Pare dunque che il domandarvi di differire ogni decisione definitiva relativamente all'epoca del trasporto della Capitale fino a che sia discussa e votata la legge sulle garanzie da darsi al Pontefice sia una cosa così naturale, così giusta, da non poter essere messa in controversia.

Credo poi che questo sia anche nell'interesse del

Ministero, e che per parte sua sia un altro errore il rifiutare quell'emendamento proposto al Senato.

Mi permetterò di fare ancora una osservazione: l'onorevole San Martino, con un realismo piuttosto crudo, misurava il patriottismo dei Romani ad una stregua d'interessi materiali quali debbono scaturire dal trasporto della Capitale. Pare a me che senza trasportare la sede immediata dell'Amministrazione Centrale a Roma, si può trovare per quella città una combinazione, la quale sarebbe forse più consona alla sua indole, e più utile ai suoi interessi che non quella che si propone attualmente. Io però non entro in questo argomento, e mi attengo alla questione principale, cioè alla convenienza di non mandare ad effetto questa legge, senza che prima sia sciolta la questione delle guarentigie pontificali.

Mi occorre ancora di rilevare una osservazione che faceva l'onorevole Ministro delle Finanze.

Egli diceva, per indurre il Senato a respingere la proposta dell'Ufficio Centrale; badate, vi saranno dei sospetti che il Senato voglia incagliare l'azione dell'altro ramo del Parlamento!

Signori! Non entriamo in questa via dei sospetti! perocchè il Senato potrebbe dire che dall'altro ramo del Parlamento si vogliono avere dei fatti compiuti per imporre al Senato.

Non entriamo, dico, in questa via di recriminazioni, essa è troppo al disotto della dignità e della indipendenza di cui hanno ognora fatto prova i Corpi che compongono il Parlamento; come per altra parte io ho troppa stima per il carattere individuale dei membri del Ministero, per nemmeno ideare di far risalire fino ad essi certi articoli di giornali che pretendono rappresentare l'opinione moderata, che contengono parole quasi comminatorie contro il Senato, che dessi sembrano voler ridurre ad un Corpo di vegliardi che non deve avere altra missione fuorchè quella di registrare gli atti degli altri Poteri dello Stato.

Respingiamo adunque questi argomenti, questi sospetti, e si sappia che i gran Poteri sentono che la salvaguardia della nostra libertà sta nella loro indipendenza e nel loro mutuo rispetto.

Signori, io ho cercato di essere il più breve possibile, nel palesarvi quali fossero i motivi gravissimi che mi inducono a votare per la proposta dell'Ufficio Centrale, imperocchè questo mezzo di conciliazione serve appunto a dimostrare che noi non ci opponiamo al trasporto della Capitale, che anzi vogliamo dare al Ministero i mezzi di effettuarlo, ma che nello stesso tempo non vogliamo risolvere questa quistione così alla cieca senza sapere quello che facciamo e senza poterne misurare le conseguenze.

Per me, qualunque sia il voto che darà il Senato in questa circostanza, io lo rispetterò profondamente, perchè questo voto sarà sempre dato col sentimento della propria indipendenza e dignità; non subirà influenze

di sospetti o di pressioni, ma sarà dettato dall'amore del paese, che fu sempre il movente de' suoi verdetti.

(*Segni d'approvazione.*)

Presidente. Per il buon andamento della discussione do lettura di un ordine del giorno trasmesso alla Presidenza dal Senatore Vigliani:

« Il Senato, confidando che per opera concorde del Parlamento e del Governo saranno con leggi sancite le garanzie per l'indipendenza del Sommo Pontefice e per la libertà della Chiesa, prima che si compia il trasporto della sede del Governo Centrale in Roma, prende atto delle esplicite dichiarazioni fatte dal Ministero a questo proposito, conformemente ai precedenti suoi atti, e passa alla votazione dell'articolo 2. del progetto ministeriale. »

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

Chi lo appoggia voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Presidente del Consiglio. Mi affretto a rispondere all'allusione fatta nelle ultime sue parole dall'onorevole Senatore Menabrea, vale a dire l'allusione a certi giornali, i quali in tal qual modo cercano di svisare gli intendimenti dell'Ufficio Centrale del Senato riguardo al 2° articolo, e di esercitare quasi una pressione morale sopra il Senato medesimo con parole poco caute, poco convenienti.

L'onorevole Senatore Menabrea fece un'allusione al Ministero, quasi che il Ministero potesse in tal qual modo esercitare un'ingerenza

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente del Consiglio. . . . esercitare un'ingerenza, o almeno ha fatto supporre che potesse esservi l'opinione che il Ministero

Senatore Menabrea. Domando la parola per dare una spiegazione.

Presidente del Consiglio. Accetto le sue spiegazioni, e le attendo per continuare il mio discorso.

Senatore Menabrea. Non so se siano state ben intese le mie parole, ma parmi che esse furono chiare. Io ho ricordato le parole pronunziate ieri dall'on. Ministro delle Finanze, il quale diceva, che potevano nascere dei sospetti. Io ho respinto l'idea de' sospetti che il Senato volesse incagliare l'azione della Camera dei Deputati, perchè credo che quest'idea non può attribuirsi al Senato, come pure io respingo, e respingerei ogni pensiero che si potesse attribuire al Ministero una tale qualsiasi ingerenza sopra articoli di giornali, i quali cercano influire sul Senato, perchè io ho troppa stima individuale dei singoli Ministri e per il loro carattere e perchè io ritengo che i tre Poteri dello Stato sono al di sopra di queste misere combinazioni, ed agiscono sempre con coscienza ed indipendenti ogni qualvolta trattano degli affari del paese.

(*Segni d'approvazione.*)

Presidente del Consiglio. Io prendo atto della sua dichiarazione, giacchè mi parve che nella sua esposizione potesse almeno lasciare sussistere il dub-

bio che il Ministero in qualche modo avesse potuto influire sulle opinioni palesate da alcuni giornali. Io prendeva le mosse appunto da queste parole per protestare da parte del Governo contro qualsiasi opinione che cerchi di esercitare una pressione morale sopra l'uno o sopra l'altro Ramo del Parlamento. Io so che il Parlamento è ben superiore a qualunque pressione morale, e che quando pure vi fosse l'intendimento di esercitarla, sarebbe vano lo scopo, tuttavia è sempre deplorabile che la stampa, la quale dovrebbe essere, in certo qual modo, la salvaguardia delle istituzioni costituzionali, voglia ricorrere a simile sistema per cercare in qualche maniera di esercitare influenza sul Parlamento.

Ciò detto, vengo al merito della questione.

In questa discussione, che dura già da alcuni giorni, i discorsi pronunziati si sono particolarmente aggirati sopra due ordini di considerazioni e sopra due questioni pratiche.

La prima è, se si debba trasportare la Capitale a Roma, e questa veramente è la questione generale predominante: la seconda è quella che riflette l'emendamento introdotto dalla Giunta del Senato al secondo articolo della legge, questione che, a dire il vero, io credevo dovesse essere riservata alla discussione particolare della legge, e più specialmente quando fosse venuto in esame l'articolo secondo. Ma dagli argomenti addotti dai sostenitori dell'opinione della Giunta, mi avvedo che ha una gran relazione colla prima, cioè con quella del trasporto della Capitale, giacchè la maggior parte degli argomenti che vennero esposti dai sostenitori degli emendamenti dell'Ufficio Centrale del Senato sono ad un di presso dello stesso genere di quelli addotti da coloro che credono inopportuno, impolitico il trasporto della Capitale.

Per conseguenza riconosco che tanto l'una, quanto l'altra questione entrano di pien diritto nella discussione generale.

Signori, io non vi celo un sentimento di meraviglia che ho provato quando vidi improvvisamente sorgere questa questione sull'opportunità del trasporto della Capitale a Roma; mi perdonerete questa mia meraviglia, giacchè io non mi attendeva veramente che venisse ancora in discussione la convenienza, la necessità di trasportare la Capitale a Roma. Le considerazioni dalle quali io muoveva per credere che questa questione non dovesse sorgere, sono a voi tutti palesi.

Dal 1861 in poi, o Signori, dopochè venne nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento proclamato che Roma doveva essere la Capitale d'Italia; dopochè in tutte le legislature del Parlamento, e direi quasi in tutte le Sessioni, questo voto venne quasi unanimemente ripetuto; dopochè io vidi che negli Uffici stessi del Senato, per quanto ho potuto argomentare dalla Relazione della Giunta, dove non una parola si legge riguardo al trasporto della Capitale, cosicchè è da supporre che negli Uffici non fosse questa quistione stata sollevata; dopo ciò,

voi ben vedete, o Signori, che io aveva un corredo di argomenti e di considerazioni più che ampio per star tranquillo, e per ritenere che virtualmente si fosse risolta in guisa da non potersi più revocare in dubbio, nè da poter tornare in discussione.

L'onorevole Senatore Jacini è stato il primo ad aprire la discussione sopra questo grande argomento, ed egli, con vasto corredo di cognizioni, ha voluto dimostrare che la questione della Capitale è una questione accessoria, è una questione di poco interesse, tutta radicata alla grande questione della cessazione del potere temporale, e dell'intervento straniero, non che all'unificazione di tutte le province italiane in un solo Regno.

Io non mi sarei aspettato dall'onorevole Senatore Jacini che egli si fosse potuto formare un simile concetto della quistione della Capitale. E non poteva aspettarmelo perchè io che da molti anni ho l'onore di conoscere, particolarmente come uomo politico, l'onorevole Jacini, ed ebbi l'onore di sedere al suo fianco nei consigli della Corona, ben sapeva che questa opinione non l'aveva mai manifestata, che anzi ogni qualvolta venne in discussione la questione romana e si proclamò altamente la necessità politica di dichiarare Roma Capitale d'Italia, io non udii mai la sua eloquente voce a protestare contro questa opinione ed accamparne di fronte un'altra.

Or dunque, se così è, come mai egli può avere il diritto e come trova opportuno dopo dieci anni che questo concetto è stato proclamato a più riprese nel Parlamento, e che la nazione lo ha accettato quasi unanimemente, che è entrato nella coscienza del popolo italiano, come trova opportuno, ripeto, di venire a fare argine ad una opinione la quale è così generale e forte al giorno d'oggi che io credo sia assai difficile, anzi impossibile, di poterla stradicare?

E di fatti, o Signori, per provare che il suo concetto di considerare la quistione della Capitale come una quistione accessoria sia erroneo, basta richiamare alla mente l'origine che ebbe in Parlamento la quistione romana, come essa è stata esposta, quale fu il programma, che pronunziato dal Conte di Cavour in Parlamento, venne all'unanimità accettato dal Parlamento stesso e divenne programma della Nazione.

Il Conte di Cavour ha dichiarato apertamente che Roma era necessaria all'Italia e che solo dimostrando all'Italia ed all'Europa questa necessità suprema, si poteva convincere l'Italia e l'Europa ed il Cattolicesimo della convenienza che Roma fosse unita all'Italia.

Nè ciò egli dichiarava per altre considerazioni, come quella della cessazione del potere temporale, ma bensì allo scopo precipuo di provare che Roma dovesse essere la Capitale d'Italia. E perchè, o Signori? Perchè quel grande ed illustre uomo di Stato, con eloquenza e con copia di argomenti solidissimi, ben dimostrava che nessun'altra città d'Italia avrebbe potuto essere accolta dagli Italiani per Capitale. Egli svolgeva queste sue

considerazioni con molti argomenti storici e politici. Difatti, o Signori, voi tutti che conoscete la storia italiana, ben potete persuadervi come sia difficile che fra le principali città d'Italia si possa scegliere una Capitale senza destare gelosie e discordie nelle altre città sorelle! Pur troppo, o Signori, noi abbiamo avuto dei tristi effetti che l'onorevole Jacini non dovrebbe mai dimenticare! Quindi l'illustre statista, per non destare discordie, per non lasciare questo germe di diffidenza e gelosia, proclamò Roma Capitale di Italia, colla fiducia che gli animi degli Italiani, proclamata Roma Capitale, si sarebbero rivolti al compimento dell'unità italiana e non avrebbero più concepito diffidenza o gelosia.

Difatti lo stesso Senatore Jacini non poté che rendere giustizia a questa idea quando egli, forse in un momento di abbandono, proferì quelle parole che io mi feci un pregio di registrare immediatamente, cioè che Cavour con questa proclamazione ha ucciso il sistema federale. Sì, o Signori, senza Roma Capitale, ne sono convinto, l'Italia non aveva la forza, non aveva la potenza dell'unità, e necessariamente sarebbe stata trascinata alla confederazione.

Ora ben vedete, o Signori, che lo scopo nazionale, il vero movente, l'idea primitiva nella questione romana era quella di dichiarare che Roma fosse la Capitale d'Italia, e questa necessità era dimostrata dalle circostanze particolari dell'Italia stessa, come condizione inscindibile per la sua unità, per la sua concordia e perchè potesse avere un assetto stabile e definitivo.

Se mai, o Signori, voi dubitaste che io abbia di troppo colorito o dirò meglio, esagerato il senso delle parole pronunciate dal conte di Cavour, io mi farò un debito di citarle testualmente. Ecco quello che diceva il conte di Cavour nella seduta del 25 marzo 1861 dopo lo splendido discorso pronunciato dall'allora deputato Audinot:

« L'onorevole deputato Audinot lo disse senza riserve: — Roma dev'essere Capitale d'Italia. — E lo diceva con ragione. Non vi può essere soluzione della questione di Roma, se questa verità non è prima proclamata ed accettata dall'opinione pubblica d'Italia e d'Europa. Se si potesse concepire l'Italia costituita in unità in modo stabile senza che Roma fosse la sua Capitale, io dichiaro schiettamente che reputerei difficile, forse impossibile la soluzione della questione romana. Perchè noi abbiamo il diritto, anzi il dovere di chiedere, di insistere perchè Roma sia unita all'Italia? Perchè senza Roma capitale, l'Italia non si può costituire. »

Ebbene, o Signori, voi vedete chiaro, come nella mente del sommo statista la ragione cardinale ed essenziale per la quale si doveva chiedere la cessazione del potere temporale e la soluzione della questione romana, era precisamente perchè Roma era all'Italia necessaria come Capitale. Egli era di ciò convinto, e credo positivamente che la sua convinzione sia oramai partecipata da tutti gli uomini di Stato, e credo infine che tutti

gl'Italiani che si occupano di politica, sieno convinti che, senza avere Roma per Capitale, sia immensamente difficile all'Italia il costituirsi ad unità di nazione.

Ciò detto, la questione che vien dopo a questa, cioè a dire, la opportunità di trasportare più o meno presto la Capitale a Roma, diventa una questione piuttosto di ordine amministrativo che politico. Ma se si credesse, o Signori, che una volta occupata Roma, si potesse differire lungo tempo il trasporto della sede del Governo si cadrebbe in un grave errore politico. Non è possibile, una volta che Roma è degli Italiani, che si possa indugiare lungamente a portare la sede del Governo in quella metropoli, senza suscitare nuove agitazioni nel paese, senza creare continuamente lotte politiche e nel Parlamento e fuori; questo, o Signori, basta enunciarlo perchè ne siate convinti; la cosa è troppo manifesta per sé, giacchè non si saprebbero comprendere le ragioni per le quali si voglia indugiare, e credo difficile che queste ragioni si possano addurre.

Io ben comprendo il sistema di coloro i quali preoccupati a ragione delle condizioni dell'autorità spirituale, e del Pontificato, e nella loro convinzione credendo assai difficile, o quasi impossibile la coesistenza delle due autorità civile e spirituale in Roma, propugnano il sistema di costituire di Roma una città neutrale, direi, con un regime municipale, dove il Pontefice non abbia che una sovranità nominale; comprendo, dico, questo sistema, ne vedo le cause e lo apprezzo, benchè non ne partecipi l'opinione.

Ma, o Signori, qui è inutile che io voglia combattere questo sistema, il quale ha pochi aderenti, per quanto si possa fin qui conoscere, e che d'altronde urterebbe sempre nella grande difficoltà qual'è quella della necessità suprema d'Italia di aver Roma per Capitale.

Ma almeno è un sistema possibile, è un sistema razionale, mentre che coloro i quali ammettono che Roma sia degli Italiani, che Roma sia governata ed amministrata colle leggi, coi funzionari italiani, dopo questa concessione vogliono ritardare il trasferimento della Capitale a Roma, io credo che assolutamente non possono avere ragione, giacchè ripeto, ciò non servirebbe ad altro che a creare agitazioni nel paese.

Ma quali sono le ragioni che vengono addotte? Nessuno le ignora. Essi dicono: badate bene, che quando si troveranno di fronte il Governo, rappresentato dal Parlamento, dal Ministero e dal Sovrano, ed il Pontefice, possono nascere degli urti e dei conflitti.

Saranno difficili, per non dire impossibili, l'accordo, l'armonia, la convivenza fra questi due Poteri. Quindi almeno vi chiediamo un tempo per potere superare le difficoltà, per potere provvedere con delle leggi, con della guarentigie, a che questi urti fra le due autorità vengano tolti o scemati.

Ma, o Signori, io non so comprendere come gli urti e gli attriti debbano essere maggiori, quando vi

sia la presenza del Parlamento e del Governo a Roma, e debbano essere minori quando vi siano i rappresentanti secondari del Governo.

Io ho sempre veduto che dove ha sede il Governo, dove ha sede il Sovrano, generalmente in quella città la cosa pubblica procede con maggiore regolarità, in confronto di quei luoghi dove risiedono soltanto dei rappresentanti del Governo. E questo è chiaro poichè se il Ministero non sa egli prevedere e provvedere con anti-veggenza e con perspicacia a tutti gli inconvenienti che possono sorgere, non so come questo si possa attendere da un suo dipendente secondario.

Dunque io non trovo che possa esser questa una ragione per chiedere che sia differito il trasporto della Capitale.

Un'altra considerazione si fa valere, o Signori, e si dice: date prima le garanzie, e poi trasportate la sede del Governo. Questo è il sistema logico e più prudente che possiate seguire. Non è giusto che cominciate ad insediare il Governo a Roma senza che le guarentie che avete promesso al Pontefice, in surrogazione del potere temporale, sieno votate dal Parlamento.

Signori! Io non esito punto a dichiarare, a nome mio ed a nome del Governo, che questo sistema è il migliore, e che tale è sempre stato il sentimento nostro, benchè non veda la necessità assoluta di seguirlo; poichè, dal momento che il Parlamento ha già votato una legge, che è quella del plebiscito, nella quale sono sancite le massime cui debbono informarsi le garanzie, sono già somministrate al Governo tali norme onde possa regolare i suoi rapporti colla S. Sede da impedire, senza dubbio, che nascano disordini.

Ma, ripeto, io ammetto per altre considerazioni, l'opportunità e la convenienza che queste garanzie sieno votate e convertite in legge prima che sia compiuto il trasporto della Capitale.

La considerazione precipua che prevale sul mio animo a questo riguardo si è: che parrebbe meno conveniente che la discussione che può aver luogo sull'argomento delle garanzie, si facesse nella sede stessa del Pontefice. Signori, il vostro Ufficio Centrale quantunque non sollevi alcun dubbio sulle dichiarazioni del Governo, tuttavia vorrebbe assicurarsi mediante una disposizione che avrebbe introdotto nell'articolo 2 del progetto di legge.

Ora io chieggo se questa disposizione per se stessa possa dare una maggiore garanzia di quella che consiste in una dichiarazione esplicita del Governo. Dichiarazione ripetuta in tutte le circostanze e sotto tutte le forme, dai due rami del potere legislativo, e che viene fatta senza distinzione di partiti da tutti. Sorge quindi una considerazione di ordine politico, direi, mi si permetta la parola, di ordine politico parlamentare, di vedere cioè se vi sia convenienza che dopo le dichiarazioni così esplicite fatte anche nell'altro ramo dal Parlamento che le garanzie

si debbano votare, dopo che si è dimostrato tanta solerzia perchè venisse al più presto riferito sul progetto di legge delle garanzie, dopo che la Camera oggi ne ha intrapreso la discussione, se in questo stato di cose diceva sia convenienza, sia prudenza, che dal Senato si adotti una disposizione la quale, volere o non volere, può suscitare un sentimento di diffidenza che il Senato abbia concepito verso gli intendimenti e del Governo e dell'altro ramo del Parlamento.

Se il caso fosse diverso, cioè se il progetto di legge sul trasporto della Capitale, prima di essere votato dalla Camera dei Deputati, fosse venuto in discussione al Senato; e che il Senato avesse introdotto quelle modificazioni che viene ora proponendo l'Ufficio Centrale, io credo che probabilmente il Ministero non avrebbe fatto opposizione. Ma una volta che questa legge è stata votata dall'altro ramo del Parlamento, e che, sia in quell'occasione come dopo, si è manifestata la massima condiscendenza, il desiderio di votare al più presto le garanzie, il volere in questo stato di cose, e direi disposizione degli animi, introdurre una condizione la quale sottometta la legge del trasporto della Capitale a quella sulle garanzie, potrebbe offendere certe suscettività, far nascere diffidenze che affievoliscano quell'armonia che deve regnare fra i diversi rami del Potere legislativo.

Quindi io prego istantemente l'Ufficio Centrale di prendere in considerazione queste osservazioni, e di voler accettare l'ordine del giorno testè letto, presentato dall'onorevole Vigliani, col quale ei prende atto della dichiarazione del Governo, del suo vivo desiderio e del suo intendimento che queste garanzie siano votate prima che sia compiuto il trasporto della Capitale, cosa di cui assolutamente non si debbe avere dubbio.

Noi abbiamo ancora cinque mesi di tempo prima che sia passato il termine fissato per il trasporto della Capitale. Il progetto di legge sulle garanzie è già in discussione davanti alla Camera elettiva: evidentemente, colla solerzia con cui se ne occupa la Camera e colla solerzia stessa con cui il Senato vorrà occuparsene, non disgiunta da un maturo studio necessario perchè la legge riesca il meno imperfetta possibile, resta palese che dentro questi cinque mesi la legge sarà votata dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento.

Perciò io prego vivamente l'Ufficio Centrale perchè voglia accettare l'ordine del giorno presentato dal Senatore Vigliani.

Senatore Scialoja Relatore. Domando la parola. Siccome siamo tuttora nella discussione generale, ed io intenderei parlare sul secondo articolo, se così crede l'onorevole Presidente, si potrebbe chiudere la discussione generale e discutere sul primo articolo.

Presidente. Debbo fare un'osservazione. Si domanda di chiudere la discussione generale. Secondo me, la discussione sul 2° articolo è essa stessa discussione generale.

A me sembra che in questo progetto di legge tutta la questione sta nel 1° e nel 2° articolo, e che è impossibile trattare di questi articoli senza abbracciarli nel pensiero generale: quindi cre lo non essermi ingannato lasciando agli oratori ampia libertà di dire sui due articoli la loro opinione, e penso che il fatto mi abbia dato ragione, poichè nessuno si è occupato degli articoli posteriori ai summenzionati. Quindi se il Senato crede che io sia nella buona via, accordo la parola al Relatore.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore Scialoja, Relatore. Intesa così la discussione generale, io non mi tratterrò che sul secondo articolo.

Io sono in debito di dire pochissime parole in risposta ad alcune osservazioni, alle quali io non aveva replicato finora, perchè mi riserbava di prender la parola sull'articolo speciale.

Notava l'onorevole Senatore Amari che, stando ad un mio detto, la mia preoccupazione riducevasi al timore del ritardo di poche settimane, che questo era così lieve cosa, che veramente non meritava la pena di mettere il campo a rumore con l'emendamento all'articolo secondo.

Ma il mio pensiero al quale alludevasi era questo: io diceva: da che nella presente legge non s'impone alcun termine al Ministero prima del quale non possa andare a Roma, ne deriva che appena promulgata, il Ministero potrebbe pigliare la via di Roma, chiudendo la Sessione del Parlamento e rimettendo la discussione già cominciata sulla legge delle guarentigie, alla nuova apertura delle Camere a Roma: vale quanto dire che, per il risparmio di poche settimane, quante forse ne potrebbero occorrere al compimento della discussione di quella legge, potrebbe esserne ritardata l'emaneazione non solo di pochi mesi ma di quasi un anno. E però io soggiungeva: non mette conto per l'eventuale ritardo di alcune settimane nel trasporto della Capitale, esporsi a un ritardo di altra natura, che certo sarebbe assai lungo, e che andrebbe congiunto ad un altro inconveniente che ha rammentato così acconciamente il Presidente del Consiglio, cioè che per prima discussione del Parlamento nelle mura di Roma, si avrebbe appunto questa delle garanzie che di sua natura è molto ardente, e che per prudenza, e per convenienza, è molto meglio che si compia qui in Firenze.

L'onorevole Ministro delle Finanze ieri, dopo molte cortesi parole al mio indirizzo, delle quali lo ringrazio di tutto cuore, diceva che forse il sistema dell'Ufficio Centrale sul 2° articolo peccava in logica, in quanto che si trovava in una certa contraddizione coll'esplicita sua adesione al 4° articolo. Se si deve andare a Roma, e se è necessario che Roma sia Capitale del Regno d'Italia, è necessario altresì che non si indugi di andarci, ed il meglio che si possa fare, è di andarci il più presto che si può.

L'onorevole Presidente del Consiglio oggi ripeteva

presso a poco la medesima cosa e noi diciamo di non aver mai contraddetto che sia utile, dovendo andare a Roma, di non ritardarne l'andata; ma il ritardare o non ritardare una qualche cosa, non esclude di farla nelle migliori condizioni possibili.

Ed è proprio questo il punto che bisognava esaminare, se cioè il ritardo eventuale di poche settimane, che pure nel criterio comune potrebbe tenersi come lieve danno, ha importanza tale che, per evitarlo, si debba inciampare nell'inconveniente che ci pareva e pare tuttora sia di gran lunga maggiore, quale sarebbe quello di andarci prima che la legge delle guarentigie sia votata.

Ora, appunto perchè ci pareva che i nostri contraddittori, per evitare quel possibile ritardo, volessero mandare alle calende greche la legge delle garanzie, noi credevamo utile di dichiarare in un articolo della presente legge, che ciò non potesse esser fatto; e per conto mio sono lieto di essere concorso in quest'opinione, perchè, se non altro, le cose si sono sì fattamente chiarite, che oggi il Governo e la maggioranza del Senato inclinano nella nostra sentenza, val quanto dire, che ove si tratti di un ritardo, che certo non può essere lunghissimo, da contrapporre al pericolo di andare a Roma senza aver votato la legge delle guarentigie, bisogna piuttosto subire quel lieve ritardo.

Quindi se a questa conclusione si giunge da tutte le parti, non so comprendere come si possa appuntare d'illogico ciò che l'Ufficio Centrale aveva proposto. Pare all'onorevole Presidente del Consiglio, e potrà parere a molti più conveniente dare un'altra forma all'espressione di questo sentimento; ma se il sentimento è comune, chi lo chiama illogico per gli altri, non può chiamarlo logico per se medesimo.

Un altro appunto era fatto dall'onorevole Ministro delle Finanze all'Ufficio Centrale, ed era di poter confermare, non dirò un'opinione, perchè di questa parola si abusa troppo, ma un voto che corre per la città, e che ha avuto eco in alcuni giornali, cioè che fosse intendimento nostro di fare al Senato una proposta che ove venisse da lui accolta, porrebbe inciampo alla libertà del procedere dell'altra Camera del Parlamento.

Signori, se per poco io avessi dubitato di ciò, quando concorsi nell'opinione dei miei Colleghi, dichiaro che me ne sarei assolutamente astenuto: imperocchè io credo che il miglior mezzo di far rispettare se stessi è quello di rispettare gli altri, e siccome il Senato sa che io tengo opinione ch'esso debba far rispettare se stesso, così io vorrei evitare anche l'ombra della credenza che il Senato volesse invadere la competenza, la giurisdizione, le attribuzioni dell'altro Ramo del Parlamento.

Presidente. Prego il Senatore Scialoja d'avvertire che tale argomento è così delicato e difficile a toccarsi, che sarebbe meglio metterlo da parte, potendo egli ben esser sicuro sulla coscienza del Senato, e su quella della Camera.

Senatore Scialoja, Relatore. Certamente la coscienza dell'intero Senato si riverbera in quella del Presidente, ed io non posso neppur dubitare che nella coscienza del Senato sia accolto il sospetto che qualcuno dei suoi membri, che il suo Ufficio Centrale, abbiano potuto entrare in una via così erronea. Ma poichè il Ministero diceva che questo sospetto era sorto, io volevo giustificare il nostro procedere e dimostrare che questo sospetto era del tutto infondato. Non mi sarei mai arriacciato di dire parola che non fosse riguardosa allo indirizzo di alcuno dei Poteri, anzi volevo far pubblica testimonianza del rispetto nostro per gli altri Poteri, acciocchè gli altri Poteri rispettino noi. Nella Relazione espressi la opinione che noi crediamo essere il Senato del Regno tanto alto locato da non poter essere creduto capace di un sospetto somigliante, ond'è che io volentieri, rispettando il desiderio del nostro onorevolissimo Presidente, passo oltre.

Dico adunque che poichè l'onorevole Presidente del Consiglio, ed anche l'onorevole Ministro delle Finanze, nel discorso dal secondo pronunciato ieri, e dal primo oggi, concordano nel concetto dell'Ufficio Centrale, mi pare che risolvere se questo concetto debba prendere la forma del nostro emendamento, ovvero la forma dell'ordine del giorno non sia che un giudizio di convenienza, e di prudenza; ma che ed il Ministero ed il Senato, qualunque sia la via che si sceglierà, in sostanza adottano la proposta dell'Ufficio Centrale.

Io non ho nè tempo, nè modo di consultare i miei colleghi per sentire quale sia l'opinione loro, e parlare a nome dell'Ufficio Centrale; posso soltanto dire che ciascuno dei membri, che lo compongono, è libero intorno a questa questione di opinare come crede, e che se il nostro Presidente vorrà mettere a partito l'ordine del giorno, certamente il partito, che prenderà il Senato su quest'ordine del giorno, indicherà quale sia la via che esso intende di seguire.

Senatore Arrivabene. Signori Senatori! Io conosco abbastanza me stesso e poichè io non ho mai preso parte all'amministrazione dello Stato, so di essere incompetente a tenere discorsi su questa materia; e quand'anche fossi competente, dopo la discussione di tre giorni già fatta su questa legge, io credo che sia molto difficile soggiungere cosa che possa tener viva l'attenzione del Senato. Io dunque ero determinato a dare il mio voto silenzioso, coscienzioso, e allo stesso tempo secondo che me lo ispirava il bene del paese; ma in seguito al discorso pronunciato dall'onorevole Linati, che ha destata sì trista impressione, mi trovo in obbligo di chieder la parola all'onorevole Presidente.

Si direbbe quasi, se noto non fosse il suo patriottismo, che l'onorevole Senatore Linati si è assunta la missione di proferir cose che possono far torto all'intero nostro paese.

Ben mi ricordo di un'altra epoca, nella quale egli fece delle condizioni del nostro paese un quadro così

nero da suscitare la gioia tra i nemici d'Italia; questa volta ha pronunciato un discorso che ha ottenuto lo stesso risultato. Egli poteva a sua voglia trovare che la Convenzione di settembre doveva sussistere; ma, secondo me, non aveva il diritto di dare a se stesso il monopolio, dirò così, della lealtà e della franchezza, poichè, così operando, ha gettato sopra il Senato, sopra il Governo, e sopra una gran parte dell'Italia la taccia del disonore, quella cioè di non avere nè franchezza, nè lealtà.

L'onorevole Presidente del Consiglio e l'onorevole Senatore Scialoja hanno saggiamente notato quanto fossero inconvenienti le sue parole: ed io domando scusa al Senato se ho voluto aggiungere la debole mia alla potente loro voce.

E giacchè ho la parola, mi si permetta di aggiungere alcun che sulla discussione in corso.

Quanto all'art. 2, certamente le garanzie io le credo importantissime; ma poichè il Ministero ha ripetutamente assicurato il Senato che è sua intenzione di far sì che queste garanzie sieno votate al più presto, poichè la Camera dei Deputati ha subito incominciato i suoi lavori su quel progetto di legge, a me sembra che veramente sarebbe mancare, non voglio dire di convenienza, ma di opportunità insistendo nella non accettazione dell'art. 2 del progetto ministeriale.

In quanto al trasferimento della Capitale a Roma ho pure qualche cosa a dire.

In tutte le umane vicende vi è del male e del bene, vi sono inconvenienti e vantaggi. Si gli uni che gli altri furono sì eloquentemente ed ampiamente esposti dagli onorevoli Jacini e Di San Martino, che io potrei soltanto ricalcare le loro orme, dicendo male ciò che essi dissero bene.

Ma io credo che quand'anche gli inconvenienti superassero i vantaggi, il Senato non possa fare a meno di votare la legge del trasferimento, lasciando sussistere il secondo articolo quale la Camera l'ha votato. L'opinione liberale di tutte le gradazioni si è talmente pronunciata in favore del trasferimento della Capitale, che il resistere al suo desiderio potrebbe far sorgere un conflitto pericoloso che offuscherebbe il prestigio del Senato e sarebbe di danno alla Nazione. V'ha chi accusa il Senato di piegare sempre dinanzi alle esigenze della Camera Elettiva; ma quando esso ha creduto dover fare atto di indipendenza, non ha mai esitato e non esiterà mai a farlo. Io quindi darò un voto favorevole al progetto ministeriale.

Presidente. L'onorevole Jacini ha la parola per un fatto personale. Lo prego di non uscire da questi limiti, rientrando nella discussione.

Senatore Jacini. L'onorevole Presidente del Consiglio ha fatte le meraviglie perchè io, avendo avuto l'onore di sedere nel Consiglio della Corona insieme a lui, nel 1864 e 1865, non gli abbia allora mai manifestato tutte le idee che ho esposte nella seduta di ieri l'altro.

L'onorevole Presidente del Consiglio ebbe sempre una parte così importante ed efficace nella vita parlamentare, anche quando non sedeva ne' Consigli della Corona, che non ho ragione di stupire se egli non sappia quello che in questi anni è uscito dalla mia penna. Ma se egli avesse avuto il tempo di informarsene, egli avrebbe veduto che tanto prima quanto dopo il tempo in cui ebbi l'onore di sedere con lui ne' Consigli della Corona, io non ho mancato di tener sempre ben distinto il concetto di Roma Capitale da quello di Roma sede del Governo; del che mi venne anzi fatto pubblicamente rimprovero dagli oppositori, in occasione di lotte elettorali.

Comunque sia, quando si forma un Ministero non si prende mai l'impegno coi colleghi di essere d'accordo in ogni questione che mai si presentasse in un avvenire indefinito. L'accordo si fonda sopra il programma che trattasi di concretare in comune. Allorchè io ebbi l'onore di essere chiamato a formare parte del Ministero del Generale La Marmora, il programma consisteva nell'eseguire fedelmente la Convenzione di settembre e nel cercare con tutti i mezzi possibili di sventare i pericoli che potevano nascere in conseguenza dei fatti che tennero dietro alla pubblicazione della Convenzione di Settembre, e ciò per mezzo di un grande successo nazionale, che per noi doveva essere allora quello della liberazione del Veneto. Noi quindi potevamo essere dissenzienti nello apprezzamento di molti punti di altre quistioni che non erano all'ordine del giorno, ma su quel programma eravamo d'accordo, e si fece da noi tutto il possibile per realizzarlo nell'interesse nazionale. Che intorno agli orizzonti più vasti, e in quel tempo assai remoti, della Questione Romana non potessimo essere perfettamente d'accordo, senza che ciò fosse causa di screzio fra noi, lo si può dedurre dal fatto che il Generale La Marmora, dopochè usci dal Ministero, scrisse una lettera ai suoi Elettori di Biella.

Ora io domando se quello che disse il Generale La Marmora dopo essere stato Presidente di un Ministero in cui sedevamo insieme, gli onorevoli Lanza, Sella ed io, intorno alla Questione Romana ai suoi Elettori, fra i quali credo ci sia anche il nostro Ministro delle Finanze, sia perfettamente d'accordo con le idee del Gabinetto Lanza ed anche con tutte le fasi della politica seguita dal Governo in questi ultimi mesi relativamente a Roma?

Io ho di più un'altra considerazione da fare:

L'altro giorno io muoveva rimprovero a molti uomini politici i quali, essendo pur convinti che il programma nazionale si potesse realizzare senza trasportare definitivamente la sede del Governo a Roma, pure non misero mai esplicitamente innanzi questa loro idea.

Io mantengo questo rimprovero, ma giustizia vuole ch'io faccia cenno di una circostanza attenuante. È avvenuto di recente un fatto il quale stabilisce una differenza essenziale fra il momento attuale e gli anni precedenti alla caduta dell'Impero Napoleonico, per riguardo all'atteggiamento che possono prendere gli uo-

mini politici d'Italia. Fino alla battaglia di Woerth, il trasportare la Capitale a Roma poteva essere un desiderio, ma non era una cosa praticamente realizzabile: c'era il *veto* di una grande Potenza a cui ci legavano vincoli di amicizia ma soprattutto poi un trattato...

Presidente. Permetta, ella non parla più per un fatto personale.

Senatore Jacini. Se mi permette, finisco subito. Oggi invece gli Italiani considerano se stessi come perfettamente liberi; oggi dipende da essi di non trasportare o di trasportare la Capitale a Roma, senza che alcun governo straniero abbia reclamato. Or bene, pochi mesi sono soltanto, agli uomini politici che fossero venuti avanti con un discorso come quello che ho fatto, si sarebbe potuto dire: voi vi pronunciate così perchè avete paura di una Potenza straniera; voi manifestate delle idee che sentono l'influsso dei consigli e della politica di una Potenza che sarà nostra amica, ma che non è la nazione italiana; e per conseguenza questo solo dubbio, questo solo sospetto avrebbe tolta molta forza, molta efficacia ai ragionamenti che si potevano fare. Oggi invece, ripeto, nessuno ci vieta di trasferire, se così ci piace, la Capitale a Roma, e non si solleva nessun sospetto contro chi dice il contrario. Oggi abbiamo la fortuna per noi e ne dobbiamo profittare. Però, secondo me, la fortuna dell'Italia in questo momento non consiste...

Presidente. Scusi, ma esce dal fatto personale....

Senatore Jacini. Un solo minuto ancora....

Presidente. Perdoni, questo non è il suo turno.

Senatore Jacini. La fortuna d'Italia in questo momento non è tanto di aver potuto compiere materialmente il fatto della occupazione di Roma, ma di avere davanti a sè, non per merito della sua diplomazia, ma per effetto dei grandi avvenimenti d'Europa, un periodo di tempo durante il quale ci è lecito e facile di dare uno stabile assetto alle cose nostre e, mediante una saggia politica, prevenire le complicazioni future...

Presidente. Io le darò la parola al suo turno: l'onorevole Senatore Villamarina ha la parola.

Senatore Villamarina. Signori, dirò poche cose onde non prolungare di troppo questa discussione, molto più che l'argomento è stato largamente sviluppato, e ci sono poche cose a dire: ciononostante il Senato mi permetterà di sottoporgli alcune considerazioni che mi colpiscono; non abuserò della sua pazienza, e mi sbrigherò in poco più di un quarto d'ora.

Io sbaglierò, ma per me oggi la questione del trasloco della capitale non è tanto una questione di opportunità che si debba attendere il momento per essere esplicita, quanto questione di principio che vuole la sua soluzione. In altri termini. Per me, altra cosa è il trasloco della Capitale, altra cosa sono le guarentigie che si devono dare al Papà.

Il primo è la conseguenza di un principio che è già stato proclamato e sancito. Il secondo è un impegno che abbiamo preso verso le Potenze cattoliche e il mondo cattolico, impegno che il Governo e la na-

zione italiana soddisferanno nel modo più ampio, più leale e più assoluto. Sono due diritti, secondo me; uno sociale, l'altro nazionale.

Se giustizia vuole che si tenga conto della coscienza sociale che trovò sempre in Roma la sua gran rappresentanza, nessuno vi è che mi potrà negare che non si debba tener conto e in prima linea, del diritto nazionale, cui è corollario logico il trasloco della capitale e della sede del Governo sulle rive del Tevere.

Sono due questioni che possono essere trattate parallelamente se così volete, e mi pare che è ciò che succede, ma una non deve essere confusa coll'altra, e molto meno una andare soggetta all'altra senza ledere il diritto e gl'interessi della Nazione.

Importa senza dubbio che si diano al Pontefice delle guarentigie che siano da tanto perchè un capo di una vasta associazione che esiste nel mondo, vi possa rimanere con decoro, con dignità, con indipendenza. Ma importa pure moltissimo che queste garanzie siano l'applicazione di un principio che vuole rispettato il nostro diritto su Roma come Capitale naturale del Regno.

Coll'agire altrimenti si può esporre il nostro diritto agli oltraggi altrui, e si favorisce la parte avversa con subire forse onte e mortificazioni che ridondano a danno e discredito della Nazione e dei suoi diritti.

Nessuno mi potrà negare che il sollecito trasporto della Capitale a Roma sia oggi una necessità morale, politica, e dirò anche economica. Il subordinare il trasferimento alle garanzie, oltre che mette il Senato in urto coll'altro ramo del Parlamento, oltre che lo mette in contraddizione con se stesso e con i voti che egli ha emessi in agosto ed in dicembre ultimi, potrebbe per avventura dargli una certa apparenza di volere indebolire esso stesso il principio che ha già proclamato, lasciando supporre che siamo a Roma non già in forza del nostro diritto, ma solo in quanto daremo al Pontefice delle garanzie sufficienti.

Ora, noi sappiamo che il Vaticano ricusa ogni sorta di garanzie: egli vuole o tutto o niente, perchè la Curia Romana è logica più di noi, perchè il Vaticano è ben più preoccupato del temporale che perde, anzichè dello spirituale che gli si vorrebbe accrescere, avendo continuamente usufruito lo spirituale per conquistare, accrescere e mantenere il temporale. Quindi ne segue che collo svolgersi degli avvenimenti potrebbe il Senato aver prestato egli stesso senza volerlo (parlo degli avvenimenti politici che non possiamo prevedere), aver prestato, diceva, egli stesso senza volerlo il mezzo di far rinascere, chi sa, un qualunque altro *jumais* che per il passato ha avuto per base la Convenzione di settembre, e che ora potrebbe benissimo prendere per base le garanzie papali, stante massime la natura e l'indole della Curia Romana

che ha per abitudine e per sistema di accettare sempre negli utili, e di non rinunciare mai a nulla.

Io ho detto che il trasloco era la conseguenza di un principio che era già stato proclamato; e voi, Signori, converrete meco che su questo punto la concordia dei poteri dello Stato deve essere tanto perfetta, quanto è stato unanime il consenso e l'accordo delle popolazioni italiane: e ritenete che la sottoscrizione che si va ora facendo a favore dei danneggiati per l'inondazione del Tevere, benchè abbia avuto per base la beneficenza ed il sentimento di umanità, è divenuta una dimostrazione politica bella e buona in favore precisamente del principio di Roma Capitale del Regno e Sede del Governo; e si trova che questa dimostrazione è quasi convalidata e consolidata dalla stessa gita che vi fece il Sovrano in momenti luttuosi, però opportunissimi, in cui la Casa di Savoia provò una volta di più che essa sa vivere della vita dei sudditi e della fortuna della patria; e quando questa è in pericoli, in sventure, in disgrazia, divide con essa i pericoli, le sventure e le disgrazie.

Vuole il Senato mettersi in urto e in contraddizione colla Nazione? Non lo credo. D'altronde vi sarebbe da pensarvi seriamente; difatti, checchè se ne dica, è la Nazione che ha voluto che si andasse a Roma, e vi si andò.

Oggi la Nazione reclama Roma per Sede del Governo, e l'avrà.

Io queste cose, o Signori, le ho dette da molto tempo, e vi ho insistito anche quando mi si voleva far passare per visionario e nemico dei preti. E non fui nè l'uno nè l'altro.

Visionario, non lo sono stato, poichè i fatti mi hanno dato ragione: nemico dei preti neppure, perchè sfido chicchessia di trovare nella mia vita pubblica o privata un atto, che non sia stato di stima e di rispetto verso il Clero; ma intendiamoci bene, il Clero che compie degnamente la sua missione, che sta nei limiti dell'esercizio del suo augusto ministero, e soprattutto, che rispetta le leggi dello Stato; poichè, a mio modo di vedere, il Clero alto e basso deve rispettare le leggi dello Stato come qualunque altro cittadino.

Ma io sono partito sempre da questa base: o si va a Roma, o l'Italia si disfa.

E oggi, o Signori, ho l'onore di dirvi, o si trasporta la Capitale a Roma, o avremo malumori, agitazioni, diffidenze, disordine interno.

L'Italia oggi è una Nazione di 25 milioni d'uomini, e 25 milioni d'uomini non si possono facilmente guidare con sotterfugi politici più o meno abili, con sotterfugi, che in cambio di esaltare, di rialzare la Nazione, la umiliano, la mortificano, e danno alla parte avversa una forza che non ha.

Ho detto, che le guarentigie erano la conseguenza di un impegno contratto verso le Potenze cattoliche: ma notate, che mentre le Potenze cattoliche stanno attendendo di conoscere le disposizioni che il Governo

Italiano intende di prendere onde assicurare debitamente la libertà, l'indipendenza del Pontefice, hanno però tutte protestato unanimemente, come risulta dai documenti diplomatici che furono pubblicati, di voler essere tutt'affatto esonerate, disinteressate nella questione del potere temporale, in guisa che noi siamo autorizzati a dire che le stesse Potenze hanno separato il diritto nazionale a cui appartiene il trasloco, dal diritto sociale a cui appartengono le guarentigie papali. Quindi noi nella quistione del temporale non possiamo ammettere nè riconoscere altro diritto fuori di quello della volontà della Nazione.

E qui, o Signori, permettetemi una leggerissima e brevissima digressione. Brevissima sì perchè non amo scostarmi dall'argomento; ma che mi è però necessaria per le conseguenze che voglio dedurne.

Il poter temporale, checchè se ne dica, è nato dalla sovranità spirituale: oggi ritorna là dove ha avuta la sua origine, e la sua decomposizione, o Signori, non data da oggi solo; ma è incominciata da lustri; oggi noi assistiamo alla sua agonia. Infatti 10 anni fa Monsignore Avignone, Canonico della Chiesa milanese, uomo insignite, dotato di immensa dottrina, di costumi illibatissimi che esercitava in Milano una ben meritata influenza sul Clero, sulla popolazione, compresi i più ferventi cattolici, scriveva nel 1861, ... sono poche righe che il Senato mi permetterà di leggere testualmente.

« Gli ultimi anni del Potere temporale somigliano a quella estreme lotte per le quali anche l'uomo discende nella tomba: una vita faticosa, stentata, protratta a pena dalle vigili cure dell'altrui pietà o dell'interesse altrui; una vita di prestito, che teneva in piedi una morente con la mano paralitica della polizia o colle pungenti armi del mercenario e dello straniero. »

E noi Italiani, o Signori, abbiamo per molto tempo veduto gli stranieri e i mercenari accampati nel Vaticano, abbiamo veduto il Pontefice appoggiato ad un braccio di ferro, armato di *Chassepot*. Ora io credo che oggi sia sacrosanto dovere del Governo italiano di evitare all'Italia il pericolo di poter essere nuovamente invasa od occupata da truppe straniere per opera dei Papi.

Non confondiamo le idee, o Signori, e non vogliamo rendere oscuro ciò che è chiaro e semplicissimo per se stesso.

Noi siamo entrati in Roma, noi vogliamo stabilirvi la sede del Governo, non per impedire la libertà del potere spirituale del Pontefice, nè per impedire che egli possa comunicare liberamente col mondo cattolico per quanto riguarda la potestà religiosa, anzi a questa noi vogliamo dare una libertà più ampia, un'indipendenza più assoluta, facendo cadere anche le leggi restrittive che sono oggi in vigore, e che furono sempre mantenute a difesa dello Stato; con ciò noi diamo al Pontefice una libertà ben maggiore, un'indipendenza ben più grande di quella che gode ora presso

le Potenze cattoliche, presso le quali molte leggi restrittive sono mantenute.

L'Italia, essendo entrata a Roma, sa di essere in debito di garantire che la Chiesa cattolica, dirimpetto alla legge, sia riguardata come un'associazione perfettamente libera, un'associazione riconosciuta, legalizzata, protetta come tutte le associazioni libere in paese perfettamente libero, e se il Vaticano, ad onta di tanta libertà ed indipendenza per la parte religiosa, vuole rimanere nella sua impenitenza, lasciamolo stare; per noi l'essenziale si è che il Governo, interpretando giustamente il voto supremo della Nazione, e sanzionando il grave principio della libertà per tutti, sappia porlo ad effetto, e in essa, ma in essa soltanto, e nella sua intrinseca armonia si appoggi, si stabilisca, si muova verso il meglio, senza soverchio precipizio, ma nello stesso tempo senza paura, senza esitazioni.

Per noi, o Signori, è giunto il momento di dare all'Italia il suo centro naturale, di compiere il voto supremo della Nazione, di giungere alla soluzione del problema che per diciotto secoli gravitò sull'umanità, di trarre il beneficio di tutti i lavori, di tutte le sofferenze, di tutti i dolori che l'Italia, e soprattutto il popolo romano hanno sostenuto con tanta abnegazione e con tanta rassegnazione e pazienza.

So bene che a questi pensieri liberi forse certi fanatici danno la taccia di ostilità alla Chiesa, e forse anche di ateismo. Ma, o Signori, la parola ingiuriosa di ateismo è sempre stata, ed è ancora oggidì l'arma delle passioni politiche, e per conto mio, o Signori, lo dico franco, passando sopra ad ogni rispetto umano, mi onoro di portare la divisa del mio Re, non mi vergogno di fare pubblica professione di fede cattolica.

Ma per buona sorte nè il cattolicismo, nè la legge di Cristo mi vietano di avere la coscienza di Italiano in una questione che, risolvendosi a norma delle nobili aspirazioni nazionali, rientra nella sfera di un ordine puramente mondano, di un ordine puramente politico, economico, amministrativo, astrazione fatta da ogni credenza religiosa.

Per buona sorte nè il cattolicismo, nè la legge di Cristo vogliono che sia soffocato il sentimento nazionale; anzi per essi si vivifica, si esalta, e lo si rende sempre più sublime.

Oggi, secondo me, Roma è per noi il centro di gravità, verso cui si aggira tutta l'esistenza, e tutto il benessere della Nazione; ed infatti si ripete oggi dappertutto, e per le stampe, e nei discorsi, essere urgente, per lo sviluppo delle nostre risorse, di dare una più liberale organizzazione alle Provincie ed ai Comuni sulle basi di un ben inteso decentramento, e ciò che finora non si poteva fare, o non pareva forse opportuno, perchè mancava all'Italia il suo centro naturale, oggi diventa urgente e necessario.

Si dice essere indispensabile di sviluppare liberamente, a seconda delle condizioni locali, la vita di ciascuna regione d'Italia, dacchè un eccessivo e so-

verchio accentramento produce il caos, la tirannide amministrativa, e paralizza, se pur non arresta, l'iniziativa e l'attività individuale; ma per raggiungere questo scopo, o Signori, bisogna che il trasloco si faccia senza indugio, e non già che, ad un'epoca determinata e a scadenza fissa, se ne voglia sostituire un'altra del tutto vaga ed incerta, e dipendente da eventualità e da circostanze future, che non si possono prevedere, per cui si viene ad impedire in certo modo la stessa azione del Governo nelle misure e nelle disposizioni che deve adottare nell'interesse delle Amministrazioni, che hanno ad essere traslocate.

Ed ora, o Signori, passando ad un altro ordine d'idee, permettetemi ancora che vi sottoponga altri riflessi che mi paiono poter meritare la vostra attenzione, e forse esercitare qualche influenza sul voto che siamo chiamati a pronunciare.

La situazione generale di Europa oggi è tale che a noi rimane, se non facile, certamente meno difficile lo sciogliere definitivamente e completamente la grave questione romana.

La Francia e la Prussia, impegnate in una guerra che ha preso proporzioni tali che la storia non rammenta le uguali sia per i successi del vincitore, come per l'onorata e patriottica resistenza di coloro cui la fortuna non fu propizia, non sono in grado di contrattarci di proseguire innanzi in un fatto che, se moralmente le riguarda in qualche modo, certamente non è una minaccia diretta al loro avvenire. D'altra parte l'Europa, tutta intenta alle nuove condizioni che possono scaturire dall'attuale perturbazione del suo interno ordinamento, ci lascia volentieri proseguire lo scopo dei nostri voti, soddisfatta se ciò si può da noi eseguire senza alterare o accrescere le interne sue complicazioni, mantenendo ordinato il Regno e rispettato il supremo principio religioso.

Or bene, Signori, possiamo noi lusingarci che questo stato di cose possa essere immutabile collo svolgersi degli avvenimenti? Possiamo noi essere sicuri che più tardi, ristabilita la pace, il principio di non-intervento, che oggi tutti accolgono per timore di mali maggiori e che tutti rispetterebbero dinanzi ad un fatto compiuto, sarà ancora mantenuto dinanzi ad una posizione incompleta, imperfetta, che si presti a mutamenti i quali potrebbero forse riuscire graditi alle passioni d'un partito che conta anche all'estero non spregevoli campioni e non pochi adepti? Io credo, o Signori, che ad un tale avvenire, e alla gravissima responsabilità che peserebbe sul Senato, si debba dare una somma importanza. Se ci coglie questo avvenire nella situazione precaria in cui ci troviamo, quali e quante non possono essere le conseguenze, tutte funestissime per l'Italia? Io non istarò ad enumerarle perchè ciascuno di voi le intende; e il Senato, si sente egli il coraggio di assumere una tale responsabilità? Io non lo credo; e, quantunque io non sia dei più timidi, confesso che non avrei questo coraggio, soprattutto nella ne-

cessità in cui ci troviamo in questo momento di togliere ogni speranza ai nostri nemici che stanno nel Vaticano, di ispirare fiducia nelle popolazioni, di premunirci contro l'incerto che ci può cogliere e che ci coglierebbe in una buona posizione quando il Governo fosse trasferito a Roma.

Signori, un fatto compiuto scioglie tutto: un fatto a compiersi può farci naufragare! E se fossimo per naufragare, di chi la colpa, se non di noi stessi che non abbiamo saputo approfittare del tempo, malgrado gli eccitamenti avuti, le astensioni benevole, il silenzio d'Europa, che è ben più eloquente delle parole?

Se fossimo per naufragare, in quale situazione ci troveremmo in faccia al plebiscito romano che il Senato ha sanzionato nella seduta del 31 dicembre scorso ed in faccia all'assalto dato a Porta Pia, cui il Senato ha contribuito col voto emesso nella seduta del 24 agosto?

Che cosa volete, o Signori, che l'Europa pensi di noi se dopo aver preso Roma a cannonate, oggi non osiamo occuparla come sede del Governo, stiamo incerti, dubbiosi, tentennanti, in un continuo ondeggiare? Perdoni il Senato le mie parole un poco libere forse, ma ho l'abitudine di parlar chiaro e con tutta la franchezza. Che cosa si dirà di noi vedendoci avanzare con precauzioni esagerate e col tremolio nelle gambe, col timore che la terra si apra sotto i nostri piedi? Questa, Signori, è la condotta di chi si sente colpevole, e non già quella di chi è convinto di aver fatto il proprio dovere, di aver usato del proprio diritto, di aver compiuto il voto supremo della Nazione, di aver realizzato il sogno di tanti secoli.

Sì, o Signori, una politica troppo avventata può esserci oltremodo dannosa; ma una politica soverchiamente timida può gravemente compromettere i nostri interessi, perchè impiccolisce l'Italia ed ingrandisce il Vaticano.

Ora ricordiamoci, o Signori, che l'Italia ha versato il suo sangue per avere Roma, ricordiamoci, o Signori, che sul suolo pontificio son cadute tante vittime, di non altro colpevoli che di avere amato e immensamente amato la loro patria!! Orsù, prendiamo coraggio! abbandoniamo una politica che ci dà una certa apparenza di non sapere quello che vogliamo, quello che facciamo, di non avere un piano prestabilito, o peggio ci dà l'apparenza che il nostro piano sia quello di non averne alcuno. Abbandoniamo una tale politica che finirà per essere tacciata quale politica di controsenso e di pentimento, e adottiamo invece una politica più decisa, più libera, prudente ma risoluta, che ci concilierà il rispetto dei potentati esteri, e formerà la solidità delle patrie istituzioni.

Io forse, Signori Senatori, avrò detto anche troppo ed avrò abusato della vostra sofferenza; perciò concludo col dichiarare che io voto la legge quale fu votata dalla Camera Elettiva e quale ci venne proposta dal Ministero. Anzi, io spero che esso non

avrà veruna difficoltà di lasciarmi prendere atto qui, davanti al Senato, della dichiarazione che il Ministero stesso ha fatto alla Camera, cioè che avrebbe fatto il possibile per anticipare il trasloco anche prima della fissata scadenza, e ciò perchè vi confesso (io sono avvezzo a dire francamente il mio parere), vi confesso, ripeto, che se si aspetta precisamente alla scadenza, questo trasloco non lo si potrà eseguire perchè alle altre difficoltà si aggiungeranno la stagione avanzata, la proroga del Parlamento, le indennità agli impiegati, le licenze che si danno ai medesimi, e quindi in luglio una proroga di tre mesi diventerà di sei: e intanto, siamo noi sicuri, o Signori, che la situazione d'Europa ci permetterà di eseguire fra tanto tempo ciò che possiamo eseguire ora e fra 4 mesi al più? Dico questo perchè, qualunque cosa avvenga, voglio aver salvato la mia responsabilità e la mia coscienza dinanzi alla Nazione.

(Bene! da alcuni banchi, bravo! dalle tribune.)

Presidente. La parola è al signor Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. Signori, dopo una lunga discussione io non farò altro che farvi avvertiti delle ragioni del mio voto, il quale sarà recisamente contrario alla proposta della maggioranza dei membri dell'Ufficio Centrale. Ai quali, rispettosamente parlando, dirò innanzi tutto che fanno contro il diritto pubblico universale.

Votaste il Plebiscito di Roma Capitale, e oggi che il Governo vi presenta altra legge per eseguirlo, oggi mettete avanti una proposta di sospensione. Ora, per mio giudizio, una proposta di sospensione equivale ad un voto condizionato.

Poniamo infatti che al Senato non piaccia la legge che sarà presentata per le garantigie papali, e che debba perciò respingere la legge della traslocazione.

Ho udito a dire da molti membri di questa Camera essere ciò impossibile: io lo trovo anzi possibilissimo, e abbiamo già cominciato ad averne la prova in questa stessa discussione.

Che vi diceva egli, fra gli altri, l'onorevole Senatore Di San Martino? Vi ha detto nettamente: per me non voglio garantigie speciali, non voglio privilegi, voglio la legge comune. Ciò vuol dire che nella discussione di quella legge potranno essere respinte tutte le speciali garantigie.

Io domando se nel caso proposto il popolo romano ritiene o no il diritto di rifarsi sul voto. Sì? bel servizio che avrete renduto all'Italia! No? e in qual parte del diritto pubblico universale trovate che a un voto dato con una sola condizione, una delle parti contraenti possa aggiungere un'altra condizione?

La condizione dei Romani fu una, la monarchia costituzionale sotto il Governo di Vittorio Emanuele e dei suoi successori. E voi ne volete aggiungere un'altra?

Voi fate di più contro il diritto nazionale. O che, con quale diritto andiamo noi a Roma se non se col di-

ritto nazionale? Ora io vi dico che il diritto nazionale, quando si tratta di propagazione d'imperio consentito da tutte le parti, non può ricevere le condizioni. Esso è un diritto assoluto e supremo.

Voi fate di più (certo contro le vostre intenzioni) contro la dignità del Senato.

Vogliamo noi credere che in 25 milioni di Italiani non sieno almeno 12 milioni i quali, a torto (io ammetto), accolgano il sospetto di pensieri nascosti di aspettazione di tempi più o meno rimoti, di eventi più o meno possibili? Nè io vi vo' dire di più in questa parte, avvegnachè sia molto lubrico il terreno, pericoloso il sermone.

Voi fate inoltre contro la volontà nazionale.

Il Governo presenta la legge, la Camera l'approva, la stampa la protegge, la Nazione l'aspetta. Testè vi interrogava l'onorevole Senatore marchese di Villamarina, chi tra voi vuole assumere questa responsabilità di mettersi contro la Nazione, contro l'altra Camera del Parlamento? Per mio conto io rispondo, No!

Non so chi disse che governare è resistere. Disse bene? disse male?

Disse bene se intendeva che il governo è resistere alla violazione del diritto, alle opinioni manifestamente errate.

Ma se intendeva di parlare delle legittime aspirazioni nazionali, disse malissimo chi disse che il governo è resistere.

E finalmente, o Signori, voi fate contro l'utilità nazionale.

Se fossi richiesto a dire che sia la politica, io risponderei: la politica è la scienza della previsione, la discrezione dei tempi.

La rondine e la cicogna conoscono il tempo della loro emigrazione; è egli possibile che non lo conosca l'Italia.

Come testè vi avvertiva l'onorevole mio amico Senatore Di Villamarina, i tempi presenti sono facili, sono piani, sono agevoli per il conseguimento delle aspirazioni nazionali. Ebbene, o Signori, gran parte della politica è il saper usare le occasioni. Possono di qui a poco spuntare dei punti neri sull'orizzonte, possono sopraggiungere i tempi grossi. La politica sta nel prevedere i pericoli e saperli scansare. I tempi non tornano, *irremeabile tempus*. Vi cito un'autorità che confido non vorrete ricusare, l'autorità del conte Di Bismark, il quale diceva alla Camera dei Deputati, se non erro, nel 1868, « quello che si perde in un minuto non recupera l'eternità. » Ecco il segreto della politica prussiana.

Pare che qui si tema.... Ricordate il proverbio italiano: *fatto un certo che, la roba vien da sé*.

Se fosse mestieri, io vi direi: dell'audacia! dell'audacia! ma mi basta dirvi, della fermezza! della fermezza! perchè se ci è qualche cosa a temere in politica, non è la risoluzione, ma sono gli ondeggiamenti, le esitazioni, le irresoluzioni.

Signori, oggi mi avviene tal cosa che poche volte nella mia vita politica mi è avvenuta. Oggi mi trovo pienamente col Ministero, e oso dire che sono più ministeriale dell'on. mio amico il Presidente del Consiglio.

Io voto per la legge presentata dal Ministero, per la legge approvata dalla Camera dei Deputati, per la legge protetta da tutta la stampa, tranne, ci si intende, la stampa reazionaria, per la legge aspettata da tutta la Nazione.

Presidente. La parola è al Senatore Conforti.

Non essendo egli presente nell'Aula, la parola è al Senatore Tecchio.

Senatore Tecchio. Parendomi che la discussione sia stata già abbastanza prolungata, e soprattutto avendo notato che gli ultimi discorsi sono stati tutti favorevoli al progetto di legge, e che per conseguenza a me non toccherebbe se non ripetere cose che meglio di quanto potrei farlo io stesso, sono già state dette da altri, rinunzio alla parola.

Presidente. La parola è al Senatore Amari.

Senatore Amari Prof. Io ho domandato la parola per una semplice rettificazione ad un' espressione dell'onorevole Senatore Scialoja, ma non vale la pena, e quindi vi rinunzio.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Io potrei attendere a dirvi qualche parola della mia proposta, quando venisse in discussione l'articolo 2 del progetto di legge a cui la proposta si riferisce, ma, come avete inteso, la discussione generale ha assorbito i due primi articoli del progetto, i quali porsero anzi esclusiva materia a quella discussione, perciò, seguendo l'esempio di coloro che mi precedettero, io chiederò il permesso di farvi brevissime osservazioni intorno alla mia proposta, che veramente non credo ne esiga molte, perocchè mi è parso che incontrasse qualche favore così sui banchi del Senato, come su quello del Ministero.

Presidente. Prego l'onorevole Vigliani di tener presente che se è il caso di venire ad una votazione, sarebbe bene che ciò segua quando si verrà alla discussione particolare dell'articolo 2.

Senatore Vigliani. Non cade in discussione se la mia proposta abbia ad essere votata ora, o quando si verrà alla votazione dell'articolo 2; di ciò sarà giudice il Senato.

Prima di entrare in materia, credo mio dovere rivolgere una interrogazione al Presidente del Consiglio e dirò anche al Ministero.

Ho bisogno di chiarire un dubbio, ho bisogno di avere una dichiarazione la quale completi le dichiarazioni che nella tornata di ieri sono state fatte in modo chiaro ed esplicito circa l'intenzione del Ministero, che la legge relativa alle guarentigie pontificie ed alla libertà della Chiesa preceda il definitivo insediamento del Governo a Roma.

In un diario della mattina, non amico al Ministero,

ma che per le relazioni che tiene con i suoi amici, suol essere solitamente ben informato delle cose che si passano nelle aule ministeriali, si dice correr voce, che se l'opinione di separare in due parti la legge che di presente si discute alla Camera prevalesse, e fosse deciso dalla maggioranza di rimettere ad altro tempo quella che riguarda la libertà della Chiesa, il Ministero piuttosto che ritirarsi, non sarebbe alieno dall'aderire a questo spediente.

Confesso, o Signori, che ho troppa stima del carattere onorando ed intemerato dell'uomo che siede a capo del Consiglio, e che da gran tempo mi onora della sua amicizia, per poter supporre che esso voglia abbandonare quello che ha costituito la base degli atti pubblici della sua amministrazione in questa questione.

Le due parti della legge, quella che riguarda le prerogative del pontefice, e l'altra che concerne la libertà della Chiesa camminarono di pari passo.

In tutti gli atti del Governo, cominciando dal primo in cui si trattò la questione romana, e scendendo fino agli ultimi, non dirò solo del Ministero attuale ma di tutti i Gabinetti che ebbero ad occuparsene, si posero sempre le due parti della legge sulla medesima linea.

Io so che alcuni uomini politici non fanno uguale stima delle due leggi, e circa la seconda parte di quella delle guarentigie avete inteso alcuni manifestare maggiore, anzi intera fiducia nella libertà della Chiesa che nelle prerogative pontificie. Io non dirò che questa questione sia da mettersi in non cale; dico anzi che di questa opinione è da tenersi assai conto, precisamente per dimostrare che sarebbe un guastare il già fatto, quando con tanta docilità si aderisse a questa separazione e divisione della legge.

Io ripeto che sono persuaso che questo non sia conforme al vero, ma prima di inoltrarmi a parlare della mia proposta, la quale suppone sempre la legge nella sua integrità, desidererei avere qualche schiarimento a questo riguardo, e ne rivolgo particolare preghiera all'onorevole Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Mi si permetta il dichiarare che questo non è esatto, e assicuro l'onorevole Vigliani, che non è mai stato pensiero del Ministero di aderire ad una separazione della seconda parte del progetto di legge per le garanzie da darsi alla Sede Pontificia, e che di questa idea ne ho unicamente avuta notizia, come ne ha avuta l'onorevole Vigliani, dalla lettura del giornale a cui egli ha fatto allusione.

Dichiaro intanto che quella notizia non ha fondamento di sorta.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Confortato dalle esplicite dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio, le quali rispondono alle altre del suo collega delle Fi-

nanze che abbiamo intese nella tornata di ieri, io dirò poche parole intorno alla mia proposta.

Io non ho detto nulla della prima parte della legge, ossia della quistione principale che è quella del trasferimento della Capitale, di cui io debbo dire col Presidente del Consiglio e con qualche altro dei nostri colleghi che non credo esser più questione.

La larga, esplicita dichiarazione citata nella relazione del nostro Ufficio Centrale mi confermava in questa opinione. Senza preamboli il vostro Relatore vi diceva che è necessità politica l'accettare la città di Roma per Capitale del Regno, e che questa deliberazione si trova consacrata già e sancita da più voti del Parlamento.

Non è stato quindi senza molta sorpresa che intesi oratori, sicuramente molto eloquenti e pregevoli, che sostennero non doversi andare a Roma, perchè temono di trovare difficoltà che non possono vincere, e negano l'andarci a quelli che sono decisi, e che hanno la profonda persuasione che con le regole di prudenza, coi savii portamenti di un Governo civile e liberale, le difficoltà cadranno, e si giungerà ad ottenere quel grande risultato, della pacificazione del Pastorale e della Spada, della Chiesa e dell'Impero che da tanto tempo fu distrutta, non mai riottenuta per l'esistenza del potere temporale, ma che per fermo, io ne ho fede, si deve ottenere, quando ne sia cessata, come ora lo è, la causa.

Io non vi dirò nulla, Signori, di un'idea, che per la prima volta intesi manifestare, intorno ad una distinzione fra Capitale reale e Capitale onorifica.

Veramente mi duole che persone gravi, e che rispetto grandemente, abbiano messa avanti questa distinzione, la quale se in altro luogo e tempo potè essere accolta ed essere messa in esecuzione, credo che quando si mettesse avanti nel tempo attuale della nostra civiltà, col modo di procedere del nostro Governo, moverebbe meraviglia sicuramente presso gli stranieri.

Non parlerò sicuramente della distinzione di Capitali che trovasi fatta nelle Indie, nel Giappone e nella China, poichè non è là che andremo a cercare argomenti per la nostra condotta. Dirò una sola parola di Francoforte che è città forte e la più degna di considerazione che esista, poichè si tratta di paese civilissimo e di epoca anche a noi vicina.

Ora io dico che a Francoforte vi era una capitale, ed era la capitale della Confederazione Germanica, ma non era capitale d'onore, era una vera capitale in cui si compievano gli atti proprii della Confederazione; là stava la Dieta federale, là intervenivano tutti i principi per mezzo dei loro rappresentanti.

Ora io domando ai nostri avversari, se essi intendono per capitale d'onore che vi sia il Parlamento a Roma. Se essi mi rispondono che intendono che a Roma segga il Parlamento italiano, come la Dieta della Confederazione tedesca stava in Francoforte, allora io domanderò loro, come credono di far procedere il Go-

verno tenendo a Roma il Parlamento ed i Ministeri e la Corona a Firenze, o in qualche altra città.

Io credo che questo sia veramente un impossibile politico, governativo e amministrativo; e per conseguenza mi trovo perfettamente tranquillo per ciò che riguarda la prima questione, che è il trasporto della Capitale.

Vengo senz'altro all'art. 2, che è quello che riguarda il tempo del trasporto.

L'Ufficio Centrale, che si trova pienamente d'accordo sul primo articolo col Ministero, ne discorda alquanto nel secondo articolo.

A me pare che, come dicono i giuristi, questa questione sia una specie di cosa giudicata dal Parlamento ripetutamente, giudicata dalla Corona che faceva eco al Parlamento, cosa infine giudicata ed applaudita dall'intera Nazione. E se è vero, o Signori, il noto adagio, che la voce del popolo è voce di Dio, *Vox populi vox Dei*, io credo che ormai non dobbiamo fermarci a tal questione, e che francamente, poichè siamo entrati in questa via, noi dobbiamo andare al fine, ed accettare e proclamare Roma Capitale del Regno.

Non credo che questo, o Signori, sia un atto di paura, come mi è parso che qualcuno dei nostri colleghi abbia asserito; asserzione veramente che mi parve si potesse con molta facilità ritorcere contro quello che la faceva, perchè quelli che temono, sono quelli che non vogliono andare a Roma, sono quelli che non vogliono Roma Capitale, ma qualche cosa di distinto.

Rispetto al tempo del trasporto, conviene l'Ufficio Centrale che è da accettarsi il termine che si trova scritto nell'art. 2, ma, mosso da un sentimento che io trovo molto lodevole, che cioè importi ad un tempo che tutto il programma politico per quell'epoca sia compiuto, che tutte le parti del programma le quali si riferiscono al problema del Governo in Roma, abbiano la loro contemporanea attuazione, l'Ufficio, dico, vi invita a collegare i due concetti, quello cioè del trasporto della Capitale e l'altro della consacrazione di quelle guarentigie che l'Italia ha solennemente promesso e che darà al Pontificato ed alla Chiesa. Il concetto, ripeto, mi pare molto giusto e degno di tutta la vostra considerazione, dico anche del vostro appoggio. Nè il Ministero discorda circa il merito del concetto stesso, poichè, come voi avete inteso, il Ministero è perfettamente d'accordo che questo sia il modo con cui si deve procedere, e vi assicura che così egli procederà. Ma ancora più che il Ministero, confermano i fatti, che così veramente le cose procederanno secondo il voto degli Italiani.

Infatti colla legge di accettazione del Plebiscito, e col progetto di legge che ora esaminiamo, venne pure presentato all'altro ramo del Parlamento l'altro progetto di legge di ben più larga importanza, e che per conseguenza esige un più lungo e maturo esame davanti

all'altra Camera, la quale precisamente già sta discutendolo.

Voi vedete dunque, o Signori, che questi atti del Governo non potrebbero procedere meglio, ed in modo più parallelo e contemporaneo di quel che con questa coincidenza si verifica, poichè poteva benissimo accadere, che, mentre noi discutiamo questo progetto di legge (il quale si sarebbe anche potuto discutere prima, se non fostervi state le feste o vacanze dell'anno scorso) nell'altro ramo del Parlamento ancor non si fosse intrapresa la discussione della legge su le garantigie, il che quando anche fosse, io vi confesso che non avrei punto esitato a ritenere che questi atti avrebbero egualmente proceduto, e si sarebbero raggiunti in un punto comune, cioè nel compimento.

Ad ogni modo però è grato per me il constatare che questi atti, i quali si debbono desiderare contemporanei, procedono nel medesimo tempo, ed offrono una certezza, non dirò matematica, ma sicuramente morale, che saranno contemporaneamente compiuti, e che quando il Governo italiano risiederà in Roma, o per dire più esattamente, compirà il suo insediamento in Roma, si avranno pure quelle garantigie che debbono costituire un naturale compimento di quest'atto del trasporto della Capitale.

Ora le cose stando in questi termini, o Signori, dove troviamo noi una ragione per esigere più di quello che lo stato delle cose ci dà; per fare di questo concetto, certamente commendevole, dell'Ufficio Centrale, una condizione nel progetto di legge; per discostarci dalle disposizioni votate nell'altro ramo del Parlamento, ed adottarne un'altra, la quale, contro ciò che suol avvenire all'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale, non ha nemmeno il pregio di molta chiarezza, come lo ebbe a riconoscere in qualche modo egli stesso? Ma passo sopra questo, poichè il mio assunto è di dimostrare che non vi è ragione per cui noi dobbiamo fare di questa disposizione, di questo concetto dell'Ufficio Centrale una condizione espressa della legge. Io credo che l'Ufficio Centrale nel fare quella proposta, non ebbe sicuramente in animo di manifestare nè dubbi, nè sospetti, nè diffidenza verso chicchessia e ancor meno verso l'altro ramo del Parlamento, perchè gli egregii uomini che compongono l'Ufficio Centrale non ci permettono nemmeno di accoglierne il dubbio; ma ad un tempo l'Ufficio Centrale vorrà concedere a me, che la sua proposta fatta in questo momento, colle aure politiche che spirano, sia stata presa come l'espressione di un dubbio, più ancora come la espressione di un sospetto, come un atto di diffidenza verso l'altro ramo del Parlamento. Ora io domando ai membri dell'Ufficio Centrale: non basta egli questo solo sospetto, non basta questa sola dolorosa interpretazione che venne data a quella proposta, per persuadere uomini savii, uomini prudenti ad abbandonarla e ad accogliere per lo meno un'altra forma la quale sia immune da ogni sospetto, la quale

mentre dimostri qual importanza il Senato annetta al compimento della legge delle garantigie contemporaneamente al trasporto della sede del Governo in Roma, escluda però che con questo suo voto intenda fare ingiuria od offesa a chicchessia? Io non voglio nemmeno supporre che uomini sensati e prudenti vadano in diversa sentenza, quindi io vorrei persuaderli, che ridotta la quistione, come è già stato savientemente notato dal Relatore dell'Ufficio Centrale, a una semplice differenza, si possa usare una cortese facilità ed ammettere un'altra forma la quale sia, dirò così, innocente, ed assicuri ad un tempo, quanto basta, quell'intento che si vuol ottenere.

Ora parmi che la proposta che vi ho presentato raggiunga questo scopo; mi pare che essa mantenga quella tendenza nel Senato, come diceva il Relatore dell'Ufficio Centrale, a riconoscere la necessità pratica che i due atti, cui io accennava, camminino uniti, mentre contiene ad un tempo un atto di fiducia, un atto di confidenza, in tutti gli altri poteri dello Stato, inquantochè essi si dimostrarono disposti tutti e propensi a concorrere precisamente nella stessa idea. Non sarà meglio che noi camminiamo in questa via di fiducia e confidenza, anzichè perseverare in un'altra, che non sarà, ma viene accusata di sospetto e di diffidenza? Io prego caldamente gli onorevoli componenti dell'Ufficio Centrale a voler accogliere questa proposta, come pegno di concordia, la quale io credo sommanente opportuna nei momenti in cui ci troviamo.

Le difficoltà che incontreremo a Roma, oh sì, saranno molto gravi, se non saremo concordi per combatterle e vincerle; sì, saranno molte gravi, se cominciamo a manifestare noi stessi la diffidenza e non usiamo i mezzi per superarle! (*Bravo, bravo!*)

Importa, o Signori, che noi andiamo a Roma con piena fiducia nella nostra intrapresa, che vi andiamo concordi, tutti disposti ad impiegare le nostre forze per superare quelle difficoltà, che certamente là noi troveremo, e che nessun uomo di senno si può dissimulare.

Ma l'Italia, se saprà essere unita, potrà aggiungere alle altre sue quasi miracolose venture, quella di aver superate queste difficoltà, di aver ottenuto la concordia della civiltà attuale colla Chiesa cattolica, la concordia della Chiesa coll'impero; e ciò noi certo otterremo, se vorremo che la nostra patria sia grande, sia felice, sia prospera nella nuova sede che, quale madre antica le tende le braccia, e le dà pegno di stabilità, in quei Geni tutelari e conservatori, che erano simboleggiati in Giove Statore (*Benissimo.*)

Io vorrei, o Signori, che il Senato desse primo l'esempio di questa concordia, ed io mi faccio malleatore del plauso e della riconoscenza dell'Italia e di tutte le nazioni. (*Vivi segni d'approvazione.*)

Presidente. La parola spetta all'onorevole Senatore Musio.

Senatore Musio. Dichiaro anch'io coll'onorevole

Tecchio che credo esaurita la materia. Non volendo quindi tediare il Senato, rinuncio alla parola.

Presidente. La parola ora spetta all'onorevole Senatore Jacini.

Senatore Jacini. Non val la pena. Non mi restava a dire che una mezza frase, e con questa sarebbe stato esaurito l'incidente del fatto personale.

Presidente. L'onorevole Senatore Bellavitis voleva parlare sul secondo articolo, perciò avrà la parola quando su questo sarà aperta la discussione.

La discussione generale essendo esaurita, cominceremo ad occuparci dei singoli articoli.

Do lettura del primo articolo:

« La città di Roma è la Capitale del Regno. »

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla votazione di quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

L'articolo secondo della proposta ministeriale suona così:

« La sede del Governo vi sarà stabilita non più tardi del 30 giugno 1871. »

Giusta l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, l'articolo secondo sarebbe concepito così:

« La sede del Governo vi sarà stabilita dopo che sarà diventata obbligatoria la Legge riserbata con l'articolo secondo della legge 31 dicembre 1870, N. 6165: e non più tardi del 30 giugno 1871.

« Se quella legge diventerà obbligatoria in tempo posteriore al 30 giugno suddetto, questo termine sarà prorogato di altrettanto. »

Ora darò lettura dell'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Vigliani.

(Vedi sopra.)

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Galvagno.

Senatore Galvagno. Io intendo di rinunziarvi giacchè non mi resta che appoggiare l'ordine del giorno, il quale fu abbastanza sviluppato.

Credo quindi, perchè la votazione proceda più sollecitamente, di rinunziare alla parola.

Presidente. L'onorevole Senatore Bellavitis ha la parola.

Senatore Bellavitis. Nel prendere la parola sopra una questione che si formula con queste parole: Roma capitale d'Italia, per mia parte sento il bisogno...

Presidente. Mi permetta, il primo articolo è già stato votato.

Senatore Bellavitis. È vero, ma io sento il bisogno di ringraziare l'attuale Ministero, il quale, sebbene spinto forse da impazienti, a far cose non bene opportune, e d'altra parte forse trattenuto da troppo prudenti, pure sotto la sua responsabilità portò a compimento quella opera che era stata tanto tempo desiderata e più volte votata da ambedue i rami del Parlamento. Finchè le truppe di una Nazione che ora più che mai può dirsi grande ed eroica, finchè, dico, le truppe di quella

nazione, a cui ci lega tanto obbligo di gratitudine, occupavano lo Stato Pontificio, non si poteva e non si doveva ricorrere alle armi; ma dal momento che soltanto truppe mercenarie erano a difesa del potere temporale, il Governo non poteva operare diversamente da quello che ha fatto.

Presidente. Le ripeto che l'art. 1 è votato.

Senatore Bellavitis. Allora passerò a dire che il bisogno che particolarmente mi pare che noi tutti dobbiamo sentire, si è quello della concordia che dà forza per gli avvenimenti che forse c'incalzano. Pensiamo che un impero, il quale in qualche maniera personificava la gran rivoluzione francese, personificava tutte le vittorie della civiltà moderna, quell'impero è caduto, ed è sorto un altro impero che nei dieci secoli di sua durata rappresentò ben altre idee.

Io credo che per prepararsi a quei qualunque avvenimenti che possono venire da questo grande cambiamento, importi soprattutto la concordia, e questa concordia che io ho veduto intanto essersi avverata nella votazione del primo articolo, spero si avvererà anche nella votazione del secondo articolo quale è stato approvato dall'altra Camera.

Dirò che in quella famosa Convenzione, la quale pur conteneva tanti utili effetti per l'Italia, la cosa che a me era dispiaciuta si era che si fosse...

Presidente. La prego, non devii dalla questione.

Senatore Bellavitis. In questo caso mi limiterò a dire che io desidero che il trasporto della Capitale, la quale è sola cosa interna, non venga subordinato a nessun'altra condizione.

Non con questo nego, anzi approvo, e spero che si prenderanno tutte le misure per guarentire la libertà della Chiesa, che gioveranno a mantenere la quiete nello Stato; ma nello stesso tempo mi spiace di porre l'approvazione di quelle guarentigie come una condizione per compire un fatto che, come dicevo, sembrami del tutto interno, quale è quello di trasportare la sede del Governo da una città all'altra; ed è per questo che io darò il voto favorevole all'articolo quale fu approvato dalla Camera dei Deputati, e quindi anche alla proposta fatta dal Senatore Vigliani, la quale infine viene alla stessa conclusione.

Presidente. L'onorevole Relatore ha dichiarato che l'Ufficio Centrale lasciava libero ognuno dei membri che lo compongono, di votare secondo la propria convinzione.

Senatore Arese. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arese. Io dichiaro di respingere la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani, e ciò per due ragioni.

La prima si è che non è già che io diffidi dell'ordine del giorno da lui presentato, ma mi permetta di diffidare di una certa tal quale estrema libertà che lascia nella sua interpretazione.

L'altra ragione si è che il mandato che io ricevetti

dall'Ufficio del quale sono commissario, è affatto esplicito, cioè che l'approvazione del progetto di legge che ora stiamo discutendo, sia subordinata all'approvazione di quella relativa alle guarentigie.

Per conseguenza, ripeto, io non posso accettare l'ordine del giorno proposto dal Senatore Vigliani.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Io mi credo in debito anche come membro dell'Ufficio Centrale di dichiarare qual sia la mia opinione intorno all'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Vigliani.

Quantunque l'onorevole preopinante abbia un poco criticato alcuni membri dell'Ufficio Centrale, veggio nullameno con somma compiacenza che egli è entrato completamente nelle idee che furono svolte nella Relazione del nostro egregio Relatore, e che queste idee furono eziandio accolte dal Ministero, poichè il Ministero ha riconosciuta la necessità che le guarentigie pel Pontefice siano votate e convertite in legge prima che si effettui il trasporto della Capitale; egli infatti accetta l'ordine del giorno Vigliani, il quale consacra questo principio.

Ma, mi duole il dirlo, quest'ordine del giorno è in perfetta contraddizione col testo dell'articolo 2 del Ministero. Quest'articolo dice: « La sede del Governo vi sarà stabilita non più tardi del 30 giugno 1871. »

Ora, cosa dice l'ordine del giorno Vigliani? Esso dice che ha la fiducia che quando sarà fatto il trasporto della Capitale le guarentigie per il Pontefice saranno divenute legge, ed il Ministero prende l'impegno di non effettuare il trasporto....

Voci (dal banco dei Ministri). No, no.

Senatore Menabrea. Dal momento che accetta l'ordine del giorno, prende l'impegno da me accennato.

Voci (dal banco dei Ministri). No.

Senatore Menabrea. Allora bisogna spiegarci chiaramente. Se le guarentigie non sono votate prima del 30 giugno, come potrà il Ministero mantenere la parola data e consacrata dall'ordine del giorno?

Mi rincresce che il mio egregio amico ed illustre magistrato....

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Senatore Menabrea.... il quale sa che la legge non deve esprimere desideri, ma deve imporre la sua volontà, venga fuori con un ordine del giorno che nulla decide, che lascia il Ministero nell'imbarazzo, nell'incertezza, mentre la nostra proposta tronca definitivamente la questione e stabilisce le cose nel loro vero aspetto, dichiarando ciò che il Ministero e Senato vogliono, cioè che le guarentigie da accordarsi al Pontefice siano convertite in legge prima che si effettui il trasporto della Capitale. Ebbene, Signori, se questo è il desiderio di tutti, diciamolo francamente, qui non c'è sotterfugio, non c'è sospetto, niente affatto, ma è la verità che ci conduce a fare questa proposta.

Io spero adunque che il Senato vorrà entrare in quest'idea e riconoscere che l'ordine del giorno proposto dal Senatore Vigliani, benchè conforme al pensiero dell'Ufficio Centrale, non corrisponde interamente a ciò che si desidera, a ciò che si vuole, cioè che le guarentigie da accordarsi al Pontefice precedano il trasporto della Capitale.

Presidente. La parola è al Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Mi pare che l'onorevole Senatore Menabrea non abbia inteso esattamente quanto io ho detto, o per avventura io mi sarò male spiegato.

Ora, in una questione di tanta importanza, quando il Ministero fa una dichiarazione al Senato, prima che si prenda una deliberazione in proposito, questa deve essere esplicita, chiara in guisa da evitare ogni equivoco, qualsiasi mala intelligenza. Io dunque credo bene di ripetere quanto ho detto dapprima, cioè che il Ministero ritiene sia conveniente ed opportuno che le guarentigie vengano votate e convertite in legge prima che sia compiuto il trasporto della sede del Governo a Roma.

Ho soggiunto di più che non è necessario di aggiungere un articolo di legge che prescriva che questo si faccia, poichè l'andamento delle cose è tale da assicurarci che veramente la legge delle guarentigie verrà votata prima che sia trascorso il tempo fissato per il trasporto della Capitale. Queste sono le mie dichiarazioni, e non potrei andare più in là, senza cadere non solo in contraddizione, ma nell'assurdo.

Come può il Ministero prendere l'impegno di non trasportare la Capitale se non dopo che la legge delle guarentigie sia votata, quando ciò non dipende più dal solo suo fatto, ma da quello del Parlamento?

Io ho detto che abbiamo ancora poco meno di sei mesi di tempo per discutere la legge sulle guarentigie, che la discussione di questa legge già pende davanti all'altro Ramo del Parlamento, e che perciò spetta interamente alla buona volontà del Parlamento di votare questa legge prima che sia scaduto il termine fissato per il trasporto della sede del Governo.

Ora siccome io ed i miei colleghi abbiamo intera fiducia nella buona volontà, nelle buone disposizioni e nello zelo del Senato, perchè questa legge sia discussa in tempo opportuno, ne viene la nostra convinzione, che sarà votata la legge delle guarentigie prima che sia scaduto il termine per il trasferimento della Sede del Governo a Roma.

Non potrei andare più in là senza cadere nell'assurdo, cioè promettere quello che non dipende più unicamente dal potere del Governo di mantenere.

Ecco in qual senso il Ministero accetta l'ordine del giorno formulato dall'onorevole Senatore Vigliani, e credo che l'onorevole Senatore Vigliani lo abbia redatto nel senso che il Ministero lo intende.

Se taluni credono di voler mantenere l'articolo del-

l'Ufficio Centrale, tanto più accompagnato da certi ragionamenti e voti che vennero manifestati sul 1° art., il Ministero respinge assolutamente l'emendamento dell'Ufficio Centrale, nel caso che la sua maggioranza lo voglia mantenere: ma dalle dichiarazioni fatte dall'onorevole suo Relatore nutro fiducia che l'Ufficio Centrale vorrà accettare l'ordine del giorno formulato dal Senatore Vigliani e si dichiarerà contento delle dichiarazioni esplicite e leali che il Ministero ha fatto in proposito.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Il Senato sente che io debbo disculpare la mia proposta da un appunto molto grave, che dall'onorevole Senatore Menabrea le vien fatto.

Un'accusa di contraddizione che viene da un distinto matematico, qual è l'ottimo mio amico l'onorevole Menabrea, è cosa la quale esige un'attenzione molto seria; ma io temo che all'onorevole Menabrea, in questa occasione, sia accaduto di confondere ciò che è sua intenzione, ciò che ha sostenuto, ciò che è sua tendenza, con ciò che dice il progetto di legge.

Egli ha creduto di trovare una contraddizione tra la mia proposta e l'articolo secondo che si tratta di votare, ed invece mi ha dimostrato esservi contraddizione tra esso e la proposta che fece l'Ufficio Centrale.

Se voi confrontate la mia proposta con le disposizioni dell'articolo secondo, trovate che vanno in perfetta armonia, in quanto che l'articolo secondo stabilisce un termine entro cui il Governo deve trasportare la sua Sede in Roma, e la mia proposta vi esprime la fiducia che entro il medesimo termine sarà portata a compimento la legge sulle guarentigie.

Ma l'onorevole Menabrea dice: chi mi assicura che entro questo termine la legge sarà compiuta e votata?

Questa osservazione non dimostrerebbe per nulla contraddizione tra la mia proposta e le disposizioni dell'articolo. Dimostrerebbe tutt'al più che nel pensiero dell'on. Menabrea è insufficiente la mia proposta, e qui non ho nulla a dire in contrario; ero certo che ciò non bastasse all'onorevole Senatore che era appena contento delle proposte della Commissione, mentre egli, e in questo lo credo più logico, voleva che si sospendesse e assolutamente non si votasse la legge fino a che non si avesse sotto gli occhi quella più desiderata delle guarentigie. Questo sistema può esser buono effettivamente per quelli che non confidano nè nel Ministero, nè negli altri poteri dello Stato; ma io nel fare la mia proposta ebbi fiducia nelle dichiarazioni solenni che gli onorevoli membri del Consiglio e il loro Presidente hanno fatto davanti a noi nella presente discussione e in tutti gli atti che precedettero gli ultimi fatti, dichiarazioni che non permetterebbero loro di recedere di un punto, senza esporsi alla disistima e al disonore.

Animato da questa fiducia e da quella che ho negli altri poteri dello Stato, che credo animati dagli stessi sentimenti, come lo dimostrarono coi fatti, io mi tengo soddisfatto che il Senato manifesti questo suo

pensiero, non come una istanza assoluta a fare, ma come fiducia verso chi è disposto a fare. Io credo per contro che la formola dell'Ufficio Centrale includa un'accusa, un rimprovero al Ministero che egli non merita, mentre la mia proposta, nelle condizioni in cui versiamo, esprime quel sentimento che deve manifestare il Senato verso il Ministero e verso l'altro ramo del Parlamento.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Mi pare aver sentito dire dal Senatore Menabrea che l'ordine del giorno del Senatore Vigliani imponga come condizione che le guarentigie debbano avere la loro esecuzione prima del trasporto della Capitale: questo dunque sarebbe, secondo il suo avviso, una vera condizione.

Quindi era mio pensiero di pregare il Signor Presidente di rileggere l'ordine del giorno perchè se mai vi potessi trovare una condizione qualunque, sarei il primo a darvi il rifiuto, giacchè le leggi che fa il Parlamento non debbono dipendere da nessuna condizione, devono essere precise, solenni; io quindi mi riservò a votare l'ordine del giorno dopo che se ne sarà nuovamente data lettura, perchè esso non può avere che il senso di fiducia nel ministero e nell'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Rileggo l'ordine del giorno del Senatore Vigliani. « Il Senato, confidando che per opera concorde del Parlamento e del Governo saranno con legge sancite le garanzie per l'indipendenza del Sommo Pontefice e per la libertà della Chiesa, prima che si compia il trasporto della Sede del Governo Centrale in Roma, prende atto delle esplicite dichiarazioni fatte dal Ministero a questo proposito, conformemente ai precedenti suoi atti, e passa alla votazione dell'articolo 2 del progetto ministeriale. »

La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Mi permetta il Senato di rispondere poche parole all'onorevole Senatore Vigliani.

Il Senatore Vigliani, per impugnare le mie osservazioni, ha portato la questione sopra un terreno molto ardente, dal quale io ho cercato nel breve discorso che feci poco fa di allontanarmi.

Egli ha trasportato la questione sulla fiducia nel Ministero e nell'altro ramo del Parlamento. Io ho scartato completamente quest'idea; io non feci veruna questione di sfiducia pel Ministero, perchè sono persuaso che il Ministero desidera al par di me che le guarentigie sieno votate prima del trasferimento della Capitale. Io sono persuaso che anche la maggioranza dell'altro ramo del Parlamento lo desidera quanto io stesso; ma io so che da sei mesi noi assistiamo ad avvenimenti così straordinari che può darsi che, prima della votazione delle guarentigie, il Ministero attuale forse non sia più al potere, e che la legge delle guarentigie non abbia potuto essere sancita dal Parlamento,

e che intanto la legge attuale quale fu proposta ora al Senato sia diventata obbligatoria.

Quindi il Governo, e qualunque siano i Ministri che sederanno a quel Banco, saranno obbligati ad eseguirla, senza che quelle condizioni, le quali sono indispensabili secondo la mia coscienza, siano stabilite. Ed allora io domando, se, trovandoci a fronte di queste eventualità, che non dipendono nè dalla volontà del Ministero, nè da quella del Parlamento, ma dagli avvenimenti che non sappiamo prevedere, non sia cosa prudente da parte del Senato di prendere quelle precauzioni che possono allontanare i pericoli a cui può trovarsi esposto il nostro paese per una troppo precipitata determinazione.

Presidente. La parola è al Senatore Galvagno.

Senatore Scialoja, Relatore. Ma io l'avevo domandata prima.

Presidente. Allora la parola è al Relatore.

Senatore Scialoja, Relatore. Io sarei poco disposto a credere con l'onorevole Senatore Galvagno, che si tratti o si possa trattare di una condizione imposta, e che quest'idea di condizione si possa mai anche trovare originariamente nel nostro emendamento.

Io farò qualche osservazione...

Senatore Galvagno. Domando la parola dopo il relatore.

Senatore Scialoja Relatore ...la quale credo necessaria per tenermi lontano quindi ugualmente da due indirizzi che veggio adesso prendere le opinioni di coloro che parlarono intorno all'ordine del giorno, ed intorno all'emendamento. Abbiamo la bontà di lasciarmi andare sino in fondo; non dirò cosa che non sia conciliante, che non tenda allo scopo comune che abbiamo noi tutti.

Io non ammetto come possibile che il potere legislativo possa non votare una legge quale è da noi indicata nell'emendamento dell'art. 2, quale è indicata nell'ordine del giorno Vigliani; io non posso ammetterlo come possibile, al modo stesso che non potrei ammettere come possibile che il Parlamento voglia fare cosa contro un articolo qualunque dello Statuto del Regno, per esempio. Questo è un possibile materiale, ma non è una possibilità legale. Così io non posso ammettere come possibilità legale che non si voti la legge delle garanzie, perchè io trovo nella dichiarazione statutaria, — che tale si è definita qui in Parlamento sulle parole esplicite del Presidente del Consiglio, — io trovo nell'impegno statutario preso coll'accettazione del Plebiscito, che questa legge debba esser fatta. Quell'impegno è preso da Voi, Signori, è preso dall'altra Camera del Parlamento, è preso dal Re, val quanto dire è preso dalla Nazione, perchè i tre poteri rappresentano la Nazione.

Ora quando la Nazione, più che legislativamente, statutariamente, ha non solo preso l'impegno, ma ha imposto a se medesima l'obbligo di fare la legge delle guarentigie, io non posso, senza ingiuria vostra, del-

l'altra Camera e del Paese, supporre che questa legge non sia votata.

E questo voleva dire sin da principio per escludere ogni possibile ombra che noi, nel proporre il nostro emendamento, abbiamo inteso di limitare la libertà dell'altro ramo del Parlamento, mentre non abbiamo inteso altro che di far eco a ciò che e l'altro ramo del Parlamento, e noi e prima di tutti il Re, avevamo innanzi alla Nazione ed all'Europa già stabilito con una legge.

Ora, eliminato che nel nostro concetto ci sia una condizione che vincoli, una condizione imposta, non rimane che un'altra parte della nostra proposta cioè il termine.

A noi pare che si abbiano a distinguere due momenti, quello che precede il 30 giugno, e quello che segue. Sino al 30 giugno il Governo, dopo votato il progetto di legge, da lui proposto, sarebbe libero di andare, e sarebbe commesso al suo arbitrio ed al suo giudizio, il che significa che siccome per andare a Roma egli dovrebbe necessariamente chiudere il Parlamento a Firenze, e troncane la discussione della legge delle guarentigie, così noi per impedire questa eventualità (nel modo come a noi era possibile farlo, cioè con un emendamento al progetto di legge in discussione) vi proponevamo di prescrivere al Governo che non usasse di questa facoltà se non dopo l'avveramento di una condizione (condizione di tempo e non di cose), cioè dopo che quella legge, che deve essere fatta sulle garanzie, sia approvata dai due rami del Parlamento, e resa obbligatoria.

Posto che sino al 30 giugno il Governo non muova per Roma, è indubitato che il Senato avrà tutto l'agio di discutere il disegno di legge sulle guarentigie, e d'introdurvi, volendolo, quei temperamenti che potrà mai giudicare più convenienti. Questo avverti l'Ufficio Centrale: e reputando che anche la maggioranza dell'altra Camera pensi essere utile che non si interrompa la discussione della legge sulle guarentigie, per ricominciarla dopo un anno a Roma, venne in questo parere che, per riguardo di convenienza e di delicatezza verso l'altra Camera, si dovesse rendere prorogabile il termine del 30 giugno sino al giorno della emanazione di quella legge. E per vero il Senato, ove rimandasse il disegno di legge emendato all'altra Camera, questa dovrebbe avere larghissimo arbitrio di riemendarlo, e respingerlo al Senato, senza che lo scoccare della mezzanotte del 30 giugno le faccia pressione.

Ora, il Ministero, accettando l'ordine del giorno, accetterebbe l'obbligo di non andare a Roma sino al 30 giugno, se prima non è votata l'altra legge, perchè è sua facoltà di andarvi o di non andarvi sino a quel giorno. Soltanto dopo il 30 giugno, se l'altra legge non fosse ancora votata, il Ministero sarebbe costretto a far quello ch'esso medesimo reputa dannoso. Ma, io ripeto che, essendo impossibile che la legge non sia fatta,

e d'altra parte essendo certo che il Senato avrà tutto il tempo per discuterla, se mai avverrà che il tempo manchi ad altri, ci pensi a cavarsela il Governo, e chi sospetta di noi.

Presidente. La parola è al Senatore Galvagno.

Senatore Galvagno. Domando scusa al Senato se prendo la parola per la terza volta; volevo solamente richiamare l'attenzione del Senato sul Decreto Reale del 9 ottobre.

Io dico che quand'anche succedesse, ciò che è possibile, che non si voti la legge sulle guarentigie prima del tempo prefisso al trasferimento della Capitale, vi è sempre il Decreto Reale di cui ho parlato; questo Decreto è composto di 3 articoli, fu adottato il primo, ma gli altri due furono annullati dalla Camera dei Deputati; furono però annullati dal Senato? No, dunque anche ammesso che la legge sulle guarentigie non fosse promulgata prima del trasferimento della Capitale, non vi sarebbero inconvenienti di sorta, perchè il Governo col secondo e terzo articolo del Decreto ha manifestato le sue idee, e può prenderne norma all'evenienza dei casi.

Ora entrerei in una lunga discussione, ma intendo astenermene.

Senatore Amari, prof. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari Prof. Ho domandata la parola per dire al Senato che io voterò contro l'ordine del giorno Vigliani perchè al mio modo di giudicare la questione, lo credo superfluo.

Credo necessaria questa nuova dichiarazione perchè non si meravigli il Senato se io non voto l'ordine del giorno, e non interpreti in altro senso il motivo della mia opposizione, mentre altri membri dell'Ufficio Centrale, a cui appartengo, potrebbero non votarlo per altre ragioni.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Siccome preme a me che i miei voti siano sempre interpretati in modo conforme al mio pensiero, sono costretto a dichiarare che, oltre i motivi addotti dall'onorevole Arese per non accettare l'ordine del giorno Vigliani, benchè contenga il principio da me desiderato per la contemporaneità della promulgazione della legge sui nuovi rapporti tra la Religione e lo Stato e la legge che trasferisce a Roma la sede del Governo, io non voto l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Vigliani perchè le parole che vi furono introdotte, e che suonano: « *che le dichiarazioni fatte dal Ministero sono conformi ai suoi atti precedenti* » a me sembrano implicare in un modo più o meno diretto l'approvazione della politica tenuta dal

Governo, nel compiere un fatto, il quale d'altronde va applaudito nei suoi risultati, cioè il compimento dell'unità e della Sovranità nazionale. Per queste ragioni, io non posso associarmi all'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Vigliani, e con rincrescimento mi devo rassegnare a votare contro.

Senatore Andinot. Domando la parola sull'ordine della votazione. Pregho l'onorevolissimo sig. Presidente a dirmi se dopo la votazione che noi faremo per questo ordine del giorno dell'onorevole Senatore Vigliani, si porrà egualmente ai voti anche l'articolo 2 come venne proposto dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Appunto sopra questo argomento io avrei la intenzione di fare una proposta: l'ordine del giorno del Senatore Vigliani esclude assolutamente l'emendamento dell'Ufficio Centrale; perciò se verrà accolto quest'ordine del giorno, si riterrà respinto l'emendamento dell'Ufficio Centrale:

In primo luogo si porrà dunque ai voti l'ordine del giorno Vigliani, e se questo non venisse accolto, si porrà ai voti l'emendamento dell'Ufficio Centrale e finalmente l'articolo 2° del Progetto Ministeriale.

Senatore Andinot. Ho fatto questa interrogazione perchè, essendo mia intenzione di votare contro l'emendamento dell'Ufficio Centrale, mi era necessario sapere se conveniva o no che io votassi anche contro l'ordine del giorno del Senatore Vigliani.

Presidente. Rileggo l'ordine del giorno del Senatore Vigliani, per metterlo ai voti.

(V. sopra.)

Presidente. Chi approva quest'ordine del giorno, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora leggo l'articolo di legge come è proposto dal Ministero:

« La sede del Governo vi sarà stabilita non più tardi del 30 giugno 1871. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Domani alle 2 continueremo la discussione di questo progetto di legge, saranno pure all'ordine del giorno i progetti di legge per la prescrizione degli stipendi ed altri assegni personali; e per l'estensione alle province romane delle leggi sul dazio consumo e sulle tasse di fabbricazione dell'Alcool, della birra, delle Acque gazoze e della polvere da sparo.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 26 GENNAIO 1871

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Lettura del processo verbale di deposito negli Archivi del Senato dell'atto di accettazione del Trono di Spagna per parte di S. A. R. il Principe Amedeo — Omaggi — Sunto di petizioni — Congedo — Squittinio per la nomina di un Commissario all'Amministrazione del Debito Pubblico — Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni relative al trasferimento della sede del Governo a Roma — Approvazione dell'articolo 3° del progetto ministeriale — Dichiarazione del Ministro delle Finanze circa gli emendamenti dell'Ufficio Centrale all'articolo 4 ministeriale — Schiarimenti del Relatore — Osservazioni dei Senatori Bellavitis e Musio, e del Ministro dei Lavori Pubblici in risposta al Relatore — Nuovi schiarimenti del Relatore, dei Senatori Menabrea e Musio e dei Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze — Nuova proposta del Relatore — Emendamento del Senatore Vigliani — Osservazioni del Relatore e del Ministro delle Finanze — Approvazione dell'articolo 4 emendato — Nuova proposta del Relatore sull'articolo 5 — Aggiunta proposta dal Senatore Beretta oppugnata dal Ministro delle Finanze — Appunti del Senatore Alfieri — Protesta del Senatore Jacini e del Ministro delle Finanze, ai quali rispondono i Senatori Alfieri e Cantelli — Replica del Ministro delle Finanze — Emendamento proposto dal Relatore, oppugnato dal Ministro delle Finanze, e dai Senatori Astengo e Beretta — Aggiunte proposte dal Senatore Menabrea e dall'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Robecchi, e dichiarazioni e istanza del Ministro delle Finanze, cui risponde il Relatore — Osservazione del Senatore Vigliani cui risponde il Relatore — Proposta del Ministro dei Lavori Pubblici — Nuove dichiarazioni del Relatore — Approvazione del primo comma dell'art. 5 — Avvertenze del Ministro delle Finanze, cui risponde il Senatore Astengo — Osservazioni del Senatore Menabrea, del Ministro delle Finanze, e del Senatore Amari prof. — Ritiro dell'emendamento Beretta — Approvazione dell'intero art. 5 — Emendamento del Senatore Vigliani all'art. 6, accettato — Approvazione dell'art. 6 emendato — Interrogazione del Senatore Casati, cui rispondono il Ministro delle Finanze, il Relatore, ed il Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione degli articoli 7, 8 — Motivazione del Ministro dei Lavori Pubblici all'articolo 9, oppugnata dal Relatore e sostenuta dal Ministro delle Finanze — Dichiarazione del Senatore Astengo — Rinvio dell'art. 9 all'Ufficio Centrale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro delle Finanze, e pocostante intervengono il Presidente del Consiglio e il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata d'ieri che viene approvato.

Presidente. Si dà lettura del verbale di una copia di deposizione negli Archivi del Senato dell'atto di accettazione del Trono di Spagna per parte di S. A. R. il principe Amedeo.

Il Senatore segretario Manzoni T. legge il seguente verbale.

« Verbale di deposizione negli Archivi del Senato » della copia autentica dell'atto d'accettazione per » parte di S. A. R. il principe Amedeo della Corona » di Spagna.

» Il giorno 26 del mese di gennaio mille ottocento » settant'uno, in Firenze, nel palazzo degli Uffizi, dove » ha sede il Senato e nel Gabinetto semicircolare della » sua Biblioteca.

» A seguito del voto delle Cortes Sovrane Costi- » tuenti di Spagna, col quale il Real Principe Amedeo » di Savoia Duca d'Aosta venne eletto Re di Spagna, » recato tale voto a S. M. il Re d'Italia ed al Prin- » cipe Eletto, da una Deputazione delle Cortes me-

» desime, si compieva il dì quattro dicembre ultimo
» scorso in forma solenne davanti alla Corte riunita,
» ed alla presenza della prefata Deputazione delle Cortes l'atto d'accettazione per parte di S. A. R. il principe Amedeo di Savoia Duca d'Aosta dell' offerirgli
» Corona di Spagna.

» Del quale atto pubblico rogato da S. E. il Nobile
» Emilio Visconti Venosta, Ministro degli Affari Esteri,
» in qualità di Notaio della Corona, essendo stato
» dallo stesso trasmessa copia autentica alla Presidenza
» del Senato per essere depositata nell'Archivio degli
» Atti della Reale famiglia, riunitisi oggi a tale effetto
» S. E. il marchese di Torrearsa, Presidente del Senato,
» e l'onorevolissimo Marchese Spinola Questore, coll'intervento del Cav. Franceschi Bibliotecario, e del Barone
» Da Margherita Segretario Capo, ed aperto colle tre distinte chiavi ritenute dai prefati Presidente, Questore e
» Bibliotecario, il forziere dove si trovano depositati gli
» atti della Real Famiglia, vi è stato deposto il succitato
» atto d'accettazione della Corona di Spagna, e quindi
» richiuso il forziere medesimo, restituendone le chiavi
» a chi sopra.

» Ed affinchè risulti di quest'operato, se n'è redatto
» il presente processo verbale firmato dai prelodati
» Presidente, Questore, Bibliotecario e Segretario
» Capo, del quale si dovrà unire copia al processo
» verbale dell'ultima tornata del Senato, da leggersi
» nella pubblica successiva seduta.

» Firmati: TORREARSA
» T. SPINOLA
» E. FRANCESCHI
» F. DE MARGHERITA

» Per Copia Conforme

» Il Direttore Capo degli Uffici del Senato.
» F. DE MARGHERITA. »

Fanno omaggio al Senato.

Il Municipio di Bologna: 1. *Degli Statuti civili di Bologna, anno 1532;*

2. *Degli Statuti della Università dei mercatanti di Bologna riformati nel 1550, ed il 17 di novembre di detto anno editi.*

3. *Della Raccolta delle addizioni allo Statuto dei mercanti anno 1704.*

Il Senatore Zanolini: 1. *Degli Statuti della Compagnia dei Fabbri della città di Bologna anno 1579;*

2. *Degli Statuti della Compagnia degli Orefci della città di Bologna anno 1672.*

3. *Degli Statuti ed ordini per l'onoranda Arte dei fabbricatori di Tele, detti Tovagliari, anno 1731.*

Il Senatore conte Cavalli: *Dello Statuto delle tre giurisdizioni di Telvana, Juano e Custell'Alto con la dichiarazione Italiana del testo latino anno 1721;*

Il Signor Pietro Pasella del suo libro sulla *libertà della Chiesa.*

Il Senatore Sella domanda un mese di congedo, che gli viene dal Senato concesso.

Presidente. Ora prego i Signori Senatori a voler formare una scheda per la nomina di un Commissario alla Cassa di sorveglianza del Debito Pubblico. Gli altri due membri sono i Signori Senatori Pallieri e Bevilacqua.

(Il Senatore Segretario Ginori-Lisci fa l'appello nominale.)

Si estraggono tre scrutatori per lo spoglio delle schede, e risultano i Senatori: Meuron, Duchoqué e Gamba.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DEL GOVERNO A ROMA.

Presidente. Si riprende la discussione del progetto di legge per disposizioni relative al trasferimento della Sede del Governo a Roma.

Siamo rimasti all' art. 3°: lo leggo:

« Per le spese del trasferimento è stanziata in apposito capitolo nella parte straordinaria del Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici dell'anno 1871 ed anni successivi, secondochè verrà determinato per Decreto Reale, la somma di Lire 17,000,000, colla denominazione: TRASPORTO DELLA CAPITALE. »

Se non si domanda la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 4°:

« Al Governo è data facoltà per un biennio dalla data della pubblicazione della presente legge di espropriare con Decreto Reale, per causa di pubblica utilità, gli edifici appartenenti a Corpi morali esistenti in Roma che siano necessari al trasporto della Capitale.

» In favore dei detti Corpi morali sarà in corrispettivo iscritta tanta rendita nominativa cinque per cento pari al reddito netto attribuito all'edificio espropriato. »

A questo articolo l'Ufficio Centrale ha proposto una serie di articoli come emendamento, dei quali io darò lettura.

(Vedi infra.)

Per l'acciamento regolare della discussione, io domando ai Signori Ministri se accettano in massima l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, che si discuterebbe poi articolo per articolo.

Ministro delle Finanze. Il Ministero accetta in massima lo sviluppo proposto dall'Ufficio Centrale dell'articolo 4 ministeriale, nei varii articoli testè letti dall'onorevole signor Presidente, riservandosi di proporre le variazioni che gli parrauno opportune per taluni di essi.

Presidente. Il Ministero avendo aderito, questo emendamento si discuterà articolo per articolo.

Leggo l'art. 4:

« Se per lo trasferimento della Capitale a Roma il Governo riconosca la necessità di occupare in quella città Case di corporazioni religiose o altri immobili

loro appartenenti, purchè non destinati ad opere o uffici di pubblico uso, potrà pronunciarne la espropriazione con Decreto Reale, deliberato in Consiglio dei Ministri, senza bisogno di altre precedenti formalità.

« Questo Decreto avrà tutti gli effetti del Decreto del Prefetto di cui all'articolo 48 della legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, N. 2359, pubblicata in Roma il 17 novembre 1870. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il Ministero prega il Senato e l'Ufficio Centrale a non voler insistere sulle seguenti parole dell'articolo 4. *purchè non destinati ad opere o uffici di pubblico uso.* Con quest'articolo è dato facoltà di occupare le Case di corporazioni religiose ed altri immobili loro appartenenti con forme più brevi di quelle che prescriverebbe la legge di espropriazione per utilità pubblica.

Non vi è dunque contestazione intorno alla facoltà di espropriare, e si tratta soltanto di stabilire una più rapida procedura.

Ora, entro quali limiti si deve applicare questa procedura ?

Secondo il progetto presentato dal Ministero e votato dall'altro ramo del Parlamento, si chiedeva di poter espropriare in questo modo più pronto gli Edifici appartenenti a corpi morali. L'Ufficio Centrale però ha mosse delle obiezioni contro questa troppo generica facoltà, ed ha osservato che vi possono essere per avventura degli Ospedali ed altri corpi morali per i quali non convenisse entrare in questo sistema, perchè questo corpo morale avrebbe potuto aver bisogno non già della rendita che gli si voleva dare a titolo di compenso dell'edificio di cui lo si espropriava, ma bensì del capitale corrispondente.

In seguito a queste osservazioni il Ministero aderì a questo concetto di limitare le sue domande agli immobili appartenenti a corporazioni religiose, colla qual limitazione rimanevano eliminata la difficoltà affacciate dall'Ufficio Centrale.

Ma adesso se si dice, qui: *case di corporazioni religiose o altri immobili loro appartenenti, purchè non destinati ad opere o uffici di pubblico uso*, io credo che queste parole che si scriverebbero nella legge avrebbero una portata ben diversa da ciò che è nello intendimento dell'Ufficio Centrale stesso imperocchè in un primo progetto di relazione, che l'Ufficio Centrale aveva favorito di comunicare al Ministero, non era fatta, relativamente ai conventi, restrizione alcuna alla facoltà di applicare questa speciale procedura.

Questa formola che ora si propone renderebbe nel maggior numero dei casi inapplicabile la legge, poichè si potrà quasi sempre trovar modo di provare che un edificio di una corporazione religiosa sia in tutto od in parte di pubblico uso.

L'Ufficio Centrale si preoccupa per avventura della possibilità che in qualche convento vi sia un ospedale

od altro simile stabilimento; questi casi saranno rarissimi, ma anche quando ciò fosse, io prego il Senato di considerare che, limitata la domanda alle case di corporazioni religiose, noi non chiediamo altro se non una facoltà che il Parlamento ha per molti anni concessa al Ministero.

Mi basterà ricordare la legge del 1861 dalla quale è fatta facoltà al Governo di occupare per Decreto Reale le case delle corporazioni religiose di ciascuna provincia del Regno, quando, e sino a che lo richiegga il bisogno del pubblico servizio.

Il Parlamento quando ha adottato questa legge non ha inteso dire che se vi era una corporazione religiosa la quale tenesse un ospedale, si mettessero i malati in piazza; oppure che si dislocasse un ospedale per pigliare una casa onde adattarla a qualche ufficio pubblico. Ha confidato nella discrezione del potere esecutivo, il quale certamente nell'applicazione di una legge di questa fatta non può non preoccuparsi dell'uso al quale sia il locale adoperato da una corporazione religiosa.

Quindi è, che mentre il Ministero ha cercato di secondare gli intendimenti dell'Ufficio Centrale dipartendosi da quella generalità di espressioni che prima si era adottata, e rinunciando a chiedere la procedura speciale per i corpi morali in genere, a sua volta deve ora pregare l'Ufficio Centrale a non insistere nella sua proposta, ed a voler consentire che siano radiate queste parole *purchè non destinate ad opere od uffici di pubblico uso*, riponendo nell'amministrazione, per i casi, al certo rarissimi, di locali destinati ad usi che convenga mantenere, quella fiducia che tutti i Parlamenti precedenti hanno avuto, come lo dimostra appunto la legge del 1861 che era durata per tre anni, e che è stata prorogata fino a che non venne la legge sopra le corporazioni religiose. E questo noi chiediamo prevedendo che la legge, nei termini in cui viene ora proposta, avrebbe probabilmente per effetto di impedire che questo procedimento speciale per le case delle corporazioni religiose riceva alcuna applicazione.

O ragioni o pretesti si troverebbero sempre per provare che in quelle case si attende ad un'opera o ad un ufficio di pubblico uso.

Questa è la preghiera che noi facciamo all'Ufficio Centrale e che sottoponiamo al Senato.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Quest'inciso *purchè non destinati ad opere o uffici di pubblico uso*, è uno dei due emendamenti, pei quali l'Ufficio aveva anche esso dichiarato che non si era preso accordo con il Ministero, perchè furono introdotti nel testo della legge quando furono ultimamente discussi gli articoli che erano stati soltanto in massima concordati.

Ora mi permetterò semplicemente di notare che mi sembra che non ci siamo ancora bene intesi in quanto

all'importanza di quell'inciso, e posso argomentarlo appunto dalle parole dell'onorevole Ministro delle Finanze. Egli crede che quella limitazione si applica anche alle case dei Corpi religiosi, e quindi gli pare che l'Ufficio Centrale restringa una concessione già fatta quando si trattava dei Corpi morali in genere.

Veramente nel progetto ministeriale all'art. 4 si era parlato unicamente di edifici di Corpi morali; ma l'Ufficio aveva fatto osservare che oltre ai semplici edifici dei Corpi morali, ci possono essere anche altri immobili, che può essere utile occupare per l'impianto della nuova Capitale. Se non che giudicava che si avesse a distinguere tra gl'immobili, secondo la loro destinazione: ed eccettuava in genere per tutti i Corpi morali gl'immobili de' quali ora tratta l'inciso in discussione.

Dichiarava bensì che in questa eccezione non entravano i *conventi*, ossia le case delle Corporazioni religiose. Ma siccome le Corporazioni religiose (non le case), oltre delle case che abitano, possono avere altri immobili, e questi essere destinati ad alcun uso pubblico, come sarebbero, per quanto si dice, Biblioteche, Ospedali, ecc. ha creduto l'Ufficio Centrale di non sottoporre gl'immobili delle Corporazioni religiose, quando hanno questa destinazione, all'espropriazione eccezionale di cui si tratta nella legge. Questo limite si riferisce agli immobili che hanno questa destinazione, e che appartengono alle Corporazioni, non alle case.

Date queste spiegazioni, mi pare che quell'inciso non abbia tutta quella importanza che credeva il Ministero in sulle prime.

Quest'inciso ci fu suggerito anche dalle notizie giunte ad alcuni membri dell'Ufficio Centrale che realmente nella città di Roma le Corporazioni religiose abbiano alcune Biblioteche aperte al pubblico, abbiano qualche Spedale.

Ci è sembrato che quando si voleva, in questi articoli di legge dare al Governo il diritto eccezionalissimo di espropriare con modi abbreviati e di pagare in modo affatto speciale, si potesse, quando si tratta di questi edifizi, per lo meno metterli in condizione di una espropriazione ordinaria.

Ecco la sola ragione che aveva mosso l'Ufficio Centrale: dico questo senza venire per ora a conclusione, appunto per attendere la discussione sopra questo pensiero che l'Ufficio Centrale ha voluto esprimere.

Presidente. La parola è al Senatore Bellavitis.

Senatore Bellavitis. Aveva domandato la parola appunto su quell'inciso di cui ha parlato l'onorevole signor Ministro delle Finanze, per cui poco ho da aggiungere a quello che egli ha detto.

Mi sembrava che alle volte possa darsi il caso che le biblioteche si trovino in tali luoghi, che sarebbe pur necessario occupare nei vari stabilimenti occorrenti al trasporto della Capitale. Mi era sembrato che quell'inciso potesse in tal caso inceppare l'opera del Governo, e anche io avrei desiderato che gli si la-

sciasse maggior larghezza, rimettendosi alla sua discrezione; per cui se anche dovesse occupare un immobile che servisse ad uso di biblioteca, potrebbe facilmente sostituirvi un altro locale, senza mancare lo scopo principale a cui tende.

Del resto, io me ne rimetto al Senato.

Presidente. La parola è al sig. Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Mi permetterò soltanto di osservare all'onorevole Relatore che, apprezzando moltissimo le sue considerazioni, ammetto che il Governo non deve chiudere gli Ospedali per porvi gli Uffici dell'Amministrazione, nè valersi delle Biblioteche, disturbando un servizio pubblico tanto utile come è quello che è rivolto all'istruzione.

Però mentre ammetto la ragionevolezza di queste sue considerazioni, non posso nello stesso tempo comprendere che la frase, *purchè si tratti di edifizi non destinati ad opere o uffici di pubblico uso*, si riferisca soltanto agli Ospedali ed alle Biblioteche.

Io spero che l'onorevole Relatore concederà che una frase così ampia non può corrispondere a questo scopo limitato e giustissimo che egli si propone; e se noi la accettassimo, verremmo molto probabilmente ad inceppare tutta l'azione del Governo nell'espropriare quei locali che urge di occupare, e che urge appunto perchè senza di essi sarebbe impossibile compiere la missione che il Governo si è imposto e che il Parlamento gli ha dato.

Vorrei dunque pregare l'onorevole Relatore a contentarsi della dichiarazione che facciamo, cioè che nè gli Ospedali nè le Biblioteche aperte al pubblico si ha intenzione di occupare nell'esecuzione di questa legge, ed a sopprimere quest'inciso, che può aprire a quelli che volessero sollevare ostacoli ad eseguirla, un vasto campo, e suggerire moltissime eccezioni, le quali forse paralizzerebbero, se non interamente, almeno in gran parte l'azione del Governo; quindi, confermando le cose dette dall'onorevole mio collega, e mentre accetto le spiegazioni date dall'Ufficio Centrale a mezzo del suo Relatore, concluderò di nuovo pregando che sia tolto questo inciso.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Anche io unisco le mie preghiere a quelle degli onorevoli preopinanti, acciò l'Ufficio Centrale ben voglia accondiscendere a che vengano tolte queste parole dall'art. 4.

Quando io leggo l'articolo 4 come è proposto dal Ministero, io non trovo altro che il principio generale dell'espropriazione per causa di pubblica utilità, come è scritto in tutti i libri, in tutti i codici.

Io capisco che si possa fare qualche osservazione; ma che si possano fare osservazioni in principio, e si possano fare sostituendo una formola, che annienta la legge, secondo i casi di cui parla l'inciso dell'Ufficio

Centrale, allora io dico che è meglio non scrivere questa formola.

Quando io leggo queste parole: *purchè non destinati ad opere o uffici di pubblico uso*, si presenta alla mente un senso così ampio, così esteso, così indeterminato, che chiunque può venire, massime se si tratta di case religiose o di conventi, a dirmi che veramente tutto ciò è destinato ad opere ed uffizii di uso pubblico: Io prego l'Ufficio Centrale a considerare la portata, l'immensa portata di quella formola, la quale ripeto, forse forse è spinta ed intesa al punto di rendere inutile la parte pratica del progetto di legge, e quindi avendo presenti solo le regole della pubblica espropriazione quali sono scritte in tutti i Codici, ed ammesse da tutti gli autori, fra i quali il loro capo Romagnosi, prego l'Ufficio Centrale....

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Senatore Musio.... di acconsentire a che vengano tolte quelle parole.

Presidente. Ha la parola il Senatore Menabrea.

Senatore Scialoia, *Rel.* L'avevo chiesta io prima.

Senatore Menabrea. Parli, parli pure.

Senatore Scialoia, *Rel.* Io sorgo unicamente per dire che parmi che l'onorevole Senatore Musio dia anch'egli al nostro pensiero una portata troppo estesa: dico questo per non deviare la discussione. Noi siamo pronti a correggere la parola, se non ci siamo bene espressi, ma vogliamo evitare la discussione inutile. Noi non intendiamo di parlare nell'art. 4 della espropriazione forzata per causa di pubblica utilità in genere, la quale noi non mettiamo in dubbio per qualunque specie d'immobili e di edifizii: noi soltanto intendiamo che questa eccezionalissima maniera di procedere, questo eccezionale modo di pagamento di cui qui si tratta, sieno applicati con certe limitazioni. Noi non abbiamo parlato di altro, perchè il Governo col Decreto del 17 novembre 1870, ha pubblicato già in Roma la legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità che è in vigore in tutto il Regno. Ora, noi, volendo fare delle eccezioni a quella legge generale prescrivendo delle formalità più abbreviate e un modo di pagamento eccezionale per quella specie di immobili di cui si parla, crediamo sottrarre da queste eccezioni quei tali edifizii che forse avremo male definiti, che si potranno meglio indicare; ma che in ogni modo vogliamo sottrarre all'espropriazione eccezionale al modo di pagamento eccezionale, ma non al disposto della legge sull'espropriazione per pubblica utilità.

Presidente. Il Senatore Menabrea ha la parola.

Senatore Menabrea. Le spiegazioni date dall'onorevole Relatore mi dispensano dal fare troppe parole; io volevo solamente collocare la questione sul suo vero terreno. Non si tratta di sottrarre certe case di Corporazioni religiose alla legge generale di espropriazione per pubblica utilità, ma solamente di sottrarre alcuni di quegli stabilimenti in certi casi determinati alle ec-

cezioni sancite col presente progetto. E poichè bisogna dire le cose come stanno, confesserò che sono io che nell'Ufficio Centrale ho provocato l'aggiunta di queste parole *opere di pubblico uso*, perchè venne a mia conoscenza che fra gli edifizii che si volevano espropriare a Roma vi era un convento nel quale esiste una biblioteca che è di proprietà dei frati, ma che da lungo tempo serve ad uso pubblico.

La disposizione introdotta dall'Ufficio Centrale permette però di trasportare la biblioteca in altro sito, purchè poi l'espropriazione si faccia colle norme della legge generale, ossia comune a tutto il Regno.

Date queste spiegazioni, il signor Ministro dei Lavori Pubblici vedrà che la portata che si può dare a quest'articolo non ha l'importanza che egli crede, e che desso in nulla lede il diritto che ha il Governo di espropriare per causa di pubblica utilità in qualsiasi circostanza, purchè però nei casi indicati dall'Ufficio Centrale, questa espropriazione abbia luogo non colla legge eccezionale, ma colla legge generale.

Presidente. La parola è all'on. Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Mi pare l'abbia chiesta l'onorevole Senatore Musio.

Presidente. Il Senatore Musio ha la parola.

Senatore Musio. Se l'interpretazione delle parole scritte in una legge si potesse sempre desumere dall'intenzione di coloro che l'hanno scritta, io sarei perfettamente d'accordo cogli onorevoli Scialoia e Menabrea, e mi appagherei delle spiegazioni che essi hanno date. Ma scritta una volta la legge, l'intenzione di coloro che l'hanno scritta non può più essere nell'animo di coloro che la devono interpretare.

Se dunque coloro che la devono interpretare, trovano una frase che ha un senso così ampio, così indeterminato, presa letteralmente come è scritta, in certi casi si può menomare lo spirito e la forza della legge stessa; anzi in questo caso non corrisponderebbe al principio vero di espropriazione per pubblica utilità, come ho già detto.

Dunque, se lo scopo di chi ha scritto quelle parole è dettato, come non dubito, dall'intenzione di non imbarazzare coloro che devono applicare la legge, mi pare che non dovrebbe avere difficoltà a consentire che siano tolte.

Presidente. Il Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Aggiungerò soltanto una parola sulle considerazioni esposte dall'onorevole Senatore Menabrea. Se io l'ho bene compreso, dalle sue considerazioni deriverebbero conseguenze precisamente conformi a quelle che il Governo testè espose e che sono contrarie a quelle dell'Ufficio Centrale. L'onorevole Menabrea dice: « Io non voglio mettere questi edifici al di fuori della legge comune: ed intendo benissimo che voi possiate occuparli; solo faccio questione di procedura e di prezzo. » Ora io

credeva, e poco fa parlava in questo senso, credeva, dico, che le Signorie Loro volessero tutelare quegli edifici e sottrarli all'azione del Governo; ma una volta che non s'intende di fare per essi alcuna eccezione, allora credo che l'argomento dell'Ufficio Centrale perda l'importanza, perchè effettivamente anche da parte nostra si desidera e si ritiene opportuno che gli edifici aventi una destinazione speciale a beneficio pubblico, come appunto sono gli ospedali e le biblioteche, non si debbano occupare. Ma se anche questo scopo non si vuol raggiungere, allora la frase diventa superflua, perchè non esclude nemmeno quegli edifici che dovrebbe tutelare, poichè da noi si potrebbero occupare ed espropriare ospedali e biblioteche, e soltanto ci si verrebbe ad imporre un'altra procedura ed un altro prezzo.

Questa allora sarebbe questione di dettaglio, e credo che qui non vorremo discutere nè di procedura nè di prezzo; noi qui vogliamo discutere di principii molto più generali. Nel combattere quest'aggiunta dell'Ufficio Centrale noi siamo ispirati a considerazioni di un ordine molto diverso, che non sia quello di tenere una procedura più o meno lunga o di pagare un dato prezzo piuttosto che l'altro, in effettivo piuttosto che in rendita pubblica.

Queste sono questioni puramente di dettaglio, lo ripeto, nel mentre a noi pareva che la vera questione fosse quella di escludere tali edifici, quindi crediamo anche in quest'ultimo caso di aver delegato gli scrupoli dell'Ufficio Centrale.

Che se poi questo non è lo scopo dell'Ufficio Centrale, se non si mira nemmeno a tutelare in modo speciale gli ospedali e le biblioteche, allora noi abbiamo una ragione di più e un obbligo maggiore di domandare che il Senato non adotti la proposta.

Dopo queste brevi considerazioni e le ragioni esposte dall'onorevole Senatore Muslo, spero che il Senato vorrà togliere dall'articolo questo inciso perchè esso non avrebbe in verità altro scopo se non quello di rendere incerta, di disarmare la procedura eccezionale che è pur nelle intenzioni del Senato di adottare. Perciò confido che l'Ufficio Centrale vorrà acconsentire a questo desiderio, che è una necessità per il Governo; diversamente non saprei quale sia la procedura che il Senato con quest'articolo stabilisce.

Senatore **Menabrea**. Mi pare che non ci siamo bene intesi; pure io desidero che siamo tutti d'accordo.

Che cosa vuole il Governo? egli intende di occupare le case di alcune Corporazioni religiose in Roma, ma con modi che differiscono da quelli sanciti dalla legge generale dello Stato. In primo luogo, con procedimento diverso da quello stabilito dalla legge generale; in secondo luogo egli vuol pagare non il capitale corrispondente alla rendita di stima, ma soltanto dare, invece di questo, cartelle di rendita corrispondenti al capitale nominale, cioè egli vuol dare veramente un prezzo minore del valore effettivo la cui differenza corris-

ponde al divario che passa tra il prezzo della rendita dello Stato ed il suo valore nominale.

Ora, per questi edifici in generale delle Corporazioni religiose, l'Ufficio Centrale non fa difficoltà di sorta: si capisce benissimo che siamo in circostanze eccezionali e che ci vuole un procedimento eccezionale per potere occupare questi fabbricati; ma tra questi stabili ve ne sono alcuni di uso pubblico, come ad esempio v'accennai una biblioteca, e credo che vi sieno anche degli ospedali: e tanto la biblioteca, come gli ospedali, come un edificio per la istruzione pubblica, rientrano nella legge generale, per cui quando il Governo creda di espropriarli per occupare i locali destinati a quegli usi, egli debba procedere secondo quella legge. Ma ciò che non vogliamo è che egli applichi le norme eccezionali del progetto in discussione sia relativamente al procedimento, sia relativamente alla entità del pagamento; perchè è evidente che se voi occupate un locale di uno spedale, naturalmente quest'ospedale dev'essere trasportato altrove. Ma il volere dare alla corporazione a cui incombe questo obbligo, un prezzo che superi di poco il valore effettivo dello stabile, pagandolo semplicemente con cartelle del Debito Pubblico al valore nominale non sarebbe equo, e sarebbe contrario all'interesse pubblico stesso. L'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale fu adunque una eccezione per i casi accennati. L'articolo mi sembra abbastanza chiaro, e lo diviene maggiormente per le spiegazioni che riceve dagli articoli susseguenti sicchè non ci può esser dubbio a questo riguardo.

A me pare che l'osservazione fatta dal Senatore Muslo non regga menomamente, perchè questo articolo non sottrae in verun modo alla legge comune i varii edificii che si tratta di occupare; ma soltanto restringe ad alcuni edificii speciali le regole eccezionali contenute nel progetto in discussione, sia per il modo di procedimento, sia per quello di pagamento.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Menabrea non vorrà certo prenderci per barbari, i quali intendano andare a Roma a chiudere biblioteche; anzi desideriamo di andar là ad aprirne. Ma la questione è in questi termini, cioè che questa piccola aggiunta che l'onorevole Senatore Menabrea raccomanda al Senato, la consideriamo come una grave questione, che ci mette nell'impossibilità di raggiungere lo scopo che ci siamo colla legge prefisso. Imperocchè se noi prendiamo un gran convento, per esempio il convento della Minerva, e supponiamo che in esso vi siano due camere destinate a biblioteca aperta al pubblico; allora, come si dovrà procedere secondo quest'articolo? Potrà per esempio il Governo lasciare stare la biblioteca aperta al pubblico?

Ma se l'onorevole Menabrea dà quest'articolo nelle mani di un bravo avvocato, ne trarrà facilmente la

conclusione che non si deve espropriare quel fabbricato col procedimento già indicato.

Lo scopo del presente progetto di legge non è soltanto di pagare più o meno, ma è anzi suo scopo principale quello di una procedura più rapida.

Ora, come si procederà quando una parte di un edificio sia destinata ad uso pubblico?

Sapete quale sarebbe il risultato, o Signori? Che sarebbe forse meglio avere la sola legge comune, anzichè porsi nel rischio d'impegnarci colla legge eccezionale e di non poter arrivare in fondo per le difficoltà che ci fossero suscitate.

Io prego il Senato (ripeterò ancora l'argomento da cui ho cominciato) di avere presente che i legislatori attuali hanno accordato al Governo la facoltà di occupare le case delle Corporazioni religiose, e ciò senza distinzione alcuna, rimettendosi al criterio del Potere esecutivo, e mentre d'altra parte non si dava nulla ai conventi i cui locali fossero occupati.

Al Governo non si impose allora altro obbligo che quello di concentrare in altre case i membri delle Corporazioni religiose le cui case fossero occupate, e di conservare gli oggetti di arte, obbligo che saviamente propone l'Ufficio Centrale sia stabilito pure in questa circostanza, e che noi accettiamo.

Il Senato quindi può vedere come i precedenti in tale materia siano questi, che il Potere legislativo dava facoltà al Potere esecutivo di occupare le case di Corporazioni religiose e senza nessuna specie di distinzione.

Ora, o Signori, se con questa legge noi domandiamo da una parte una procedura speciale per poter far presto, dall'altra però proponiamo che si dia alle Corporazioni religiose una rendita pari al reddito presunto dello stabile espropriato.

In conseguenza noi domandiamo realmente assai meno di ciò che fu altre volte concesso al Governo dal Potere legislativo.

Si dirà che allora trattavasi di occupazione provvisoria, ma fatto sta però, che tale provvisorietà ha continuato fino a che non venne approvata la legge sulla abolizione delle Corporazioni religiose.

Senatore Scialoja, *Relatore*. L'Ufficio Centrale avrebbe da fare una proposta.

Ministro delle Finanze. Se l'Ufficio Centrale ha da fare una proposta, noi l'ascolteremo; ma ripeto, desideriamo che non ci siano messi, come suol dirsi, dei bastoni nelle ruote del carro.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, prendendo in considerazione parecchie delle osservazioni state fatte dall'onorevole Ministro delle Finanze, e specialmente quella relativa all'imbarazzo pratico che vi potrebbe essere in alcuni casi per distinguere quella parte dell'edificio che sia destinata ad uso pubblico dal resto, per cui non si saprebbe come proce-

dere per l'espropriazione del tutto, sicchè forse tale espropriazione potrebbe essere impedita, appunto perchè vi è quella parte la quale potrebbe essere altrimenti rispettata; propone che si elimini questo inciso dall'articolo 4, e si aggiunga qualche cosa di simile, non come eccezione ma come regola in fine dell'articolo 5, dove si dice che il Governo provvederà alla conservazione d'oggetti d'arte e di antichità, se mai ve ne saranno annessi all'immobile. Propone cioè di mettere ivi qualche cosa che possa concernere anche la conservazione di quegli edifici che sieno destinati ad opere o servizi di utilità generale; che d'altronde intende sottoposta sempre al criterio del Governo: il quale naturalmente può anche distruggere gli stabilimenti che non crede più utili, quando l'autorità di non conservarli gli viene da altra legge dello Stato.

Presidente. Dunque l'Ufficio Centrale consente a che l'inciso in questione sia tolto dall'articolo 4, per cui l'articolo medesimo resterebbe così concepito:

« Art. 4. Se per lo trasferimento della Capitale a Roma, il Governo riconosca la necessità di occupare in quella città case di Corporazioni religiose o altri immobili loro appartenenti, potrà pronunciarne l'espropriazione con Decreto Reale, deliberato in Consiglio dei Ministri, senza bisogno di altre precedenti formalità.

« Questo Decreto avrà tutti gli effetti del Decreto del Prefetto di cui all'articolo 48 della legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, N. 2359, pubblicata in Roma il 17 novembre 1870. »

Senatore Vigilani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani. Poichè è consentita la soppressione dell'inciso che ha formato oggetto di discussione, prima che si ponga a partito l'articolo 4, proporrei all'Ufficio Centrale di volere acconsentire ad una leggera modificazione nel testo dove si dice: *case di Corporazioni religiose od altri immobili loro appartenenti*. A me parrebbe più preciso il dire: *edifici od altri immobili loro appartenenti*.

Credo più conveniente il dire *edifici* che *case*, massime che quel nome è nel testo del progetto di legge stampato con lettera maiuscola.

Parlando di Corporazioni religiose, la parola *Case* significa piuttosto la famiglia delle Corporazioni medesime, anzichè l'*Edificio*. Del resto, colla legge non si intende solamente di fare facoltà al Governo di espropriare le Case che servono all'abitazione delle Corporazioni religiose, ma anche quelle che fossero di loro proprietà, senza servire loro d'abitazione.

Ed anche per questa osservazione, converrebbe usare un'espressione più larga, quale sarebbe, come diceva, la parola *Edifici*.

La cosa è stata talmente sentita, che l'onorevole Senatore Menabrea, dopo aver proferito la parola *Case* soggiunse, o meglio *Edifici*, o *altri immobili appartenenti a Corporazioni religiose*; ciò che dimostra

come un senso intimo suggerisca questa modificazione.

Pregherai quindi l'Ufficio Centrale ad acconsentire che sia usata la parola *Edifici* invece di quella di *Case*.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non può trovare difficoltà ad acconsentire a questa modificazione, tanto più che esso proponeva fin da principio di usare la sola parola *immobili*, che è la parola certo più ampia e più comprensiva fra tutte. Ma dopo un colloquio avuto coll'onor. sig. Ministro della Giustizia, si credette usare la locuzione che si legge nell'articolo per togliere difficoltà secondarie, che si volevano eliminare; e certamente, come allora non si fece difficoltà intorno all'espressione, così non ne facciamo oggi, e siamo affatto indifferenti a che si dica *Edifici ed altri immobili*, o solo *immobili*, che sarebbe la parola più conforme al Codice Civile, e la più comprensiva di tutte.

Presidente. Allora alla parola *Case* si sostituirà quella di *Edifici*.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Io proporrei la parola *immobili* esclusivamente, perocchè se si dicesse *Edifici ed altri immobili*, vi si avrebbe il genere e la specie.

Il genere è l'immobile, l'edificio è la specie. Se si enuncia il genere, vi resta compresa anche la specie.

Senatore Vigliani. Si potrebbe dire *qualunque immobile appartenga* ecc.

Ministro delle Finanze. Capisco, che forse l'esattezza della espressione sta in favore della proposta dell'onorevole Scialoja; ma io lo pregherei di volersi accostare alla proposta dell'onorevole Vigliani di *Edifici ed altri immobili* per il caso in cui potessero essere necessari, sebbene gli *Edifici* sia ciò cui si mira principalmente.

A stretto rigore di logica, sta la proposta dell'onorevole Scialoja; ma se egli non fa difficoltà, al Ministero pare più acconcia e più rispondente ai vari casi l'espressione suggerita dall'onorevole Vigliani.

Presidente. Pregherai gli onorevoli proponenti di redigere i termini in cui debba essere espressa la loro idea.

Ministro delle Finanze. I termini sarebbero questi: *edifici ed altri immobili appartenenti a Corporazioni religiose*.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, rileggo l'articolo colle proposte variazioni per metterlo a partito.

« Art. 4. Se per lo trasferimento della capitale a Roma, il Governo riconosca la necessità di occupare in quella città edifici ed altri immobili appartenenti a Corporazioni religiose potrà pronunciare la espropriazione con Decreto Reale, deliberato in Consiglio dei Ministri, senza bisogno di altre precedenti formalità.

« Questo Decreto avrà tutti gli effetti del Decreto del Prefetto di cui all'articolo 43 della legge di espropria-

zione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, N. 2359, pubblicata in Roma il 17 novembre 1870. »

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

Presidente. Leggo l'art. 5. « Nel Decreto di espropriazione sarà indicato il termine allo scader del quale il Governo prenderà possesso dell'immobile. Questo termine non sarà minore di giorni 50 dalla notificazione del Decreto medesimo al Corpo morale spropriato.

« Il Governo provvederà alla conservazione degli oggetti di arte o d'antichità, se mai ve ne saranno annessi all'immobile. »

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Qui sarebbe il caso di vedere con quali parole esprimere il concetto che fu indicato quando a nome dell'Ufficio Centrale si è proposto di trasportare il significato dell'inciso dell'articolo 4 alla fine dell'articolo 5.

Dico trovare le parole, perchè noi non mettiamo importanza alla locuzione, e solo cerchiamo quella che meglio valga a chiarire e a significare il nostro concetto. Qui sono esimii magistrati e avvocati insigni che possono suggerire appunto quanto noi domandiamo. Non mi periterei di cominciare a proporre una perchè temerei di suscitare una lunga discussione. Dirò solo, come ombra del mio pensiero, che forse potrebbe dirsi: *quegli edifici che sono destinati ad uso pubblico*; perchè il dire a *pubblica utilità* sarebbe un ripetere le parole della legge della espropriazione e generare equivoco: *uso pubblico*, mi pare che basterebbe.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Giacchè l'Ufficio Centrale ha usata nell'articolo l'espressione *opere di pubblico uso come sono gli ospedali, le biblioteche*, mi pare che al 2.° alinea si potessero inserire poche parole. Là dove dice: « Il governo provvederà alla conservazione degli oggetti d'arte ed antichità, se mai ve ne saranno annessi agli immobili »; io proporrei che si aggiungessero queste: « ed alla sostituzione di altri locali e per le biblioteche ed ospedali, se mai ne saranno annessi agli immobili ».

Siccome tutta la questione consiste, secondo me, nel modo di pagamento, perchè il Governo pagando in rendita, non avrebbe a sborsare che circa il 60 0/0 del valore, e bisognerebbe riedificare un altro locale per le biblioteche e per gli ospedali, così mi pare che dovesse il Governo provvedere a sostituire altri locali che possano servire agevolmente all'uso pubblico di ospedale o di biblioteca.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Le parole che propone l'onorevole Senatore Beretta farebbero credere che si tratti di andare ad espropriare degli ospedali. Io mi

appello a tutti i precedenti se mai si sia andato ad occupare ospedali per pubblico uso.

Io temo che questa formola d'altra parte non comprenda forse quanto nel concetto stesso dell'onorevole Senatore Beretta dovrebbe esservi compreso. Oltre agli spedali ed alle biblioteche, vi potrebbero essere infatti istituti non meno interessanti come raccolte d'antichità, musei, scuole e simili.

Io credo che quando voi consideriate tutto quello che si è fatto in passato ed in specie come realmente siamo ben lungi dal chiedere delle facoltà così late come si chiesero e furono concesse pel passato, vi potrete convincere che basta la discussione avvenuta in Senato perchè sia chiamata tutta l'attenzione del Governo sopra questo punto, e si sappia che nella esecuzione della legge si deve tener conto di queste case di uso pubblico, delle quali credo che sia molto difficile dare una definizione la quale da una parte comprenda tutto ciò che è nell'intendimento nostro, e dall'altra non dia luogo ad una grave difficoltà giuridica.

Quindi io pregherei l'Ufficio Centrale di non voler ulteriormente insistere sopra questo punto.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Se gli esempi che abbiamo avuto prima, e particolarmente quelli che sono così acconci alla circostanza presente, cioè quelli che ci fornisce la storia del trasferimento della Capitale da Torino a Firenze, non mi dimostrassero che nell'Amministrazione non regna quello spirito di rispetto e di venerazione verso i monumenti artistici, che certamente nessuno può negare essere altissimamente locato nell'animo dell'onorevole signor Ministro delle Finanze, io mi accochierei alle parole che egli ha testè pronunziate; ma pur troppo molti sono gli esempi che hanno provato come sventuratamente in una gran parte delle persone incaricate di porre ad esecuzione le misure legislative dell'indole di quelle che il Senato sta ora discutendo, come in una gran parte, dico, di queste persone regni uno spirito, direi quasi, malevolo verso i monumenti d'arte, tanto più se questi trovansi in edifizi che sieno destinati all'esercizio del culto, o che rappresentino cose che in un modo o nell'altro al culto si riferiscano.

Tutti sanno come e con quale spirito di invasione, degno quasi direi degli antichi Barbari, con quale spirito di accanimento, di reazione, di vendetta e di dispetto siasi proceduto in ogni luogo che avesse una gloria, un carattere eminentemente artistico, massime poi se a questo carattere artistico andava anche unito il carattere religioso, e come questi locali fossero invasi da qualsiasi grado anche infimo di dipendenti dal Governo, ed adoperati a qualunque uso potesse essere necessario ai funzionarii della pubblica Amministrazione pel loro ufficio.

Ebbene! in presenza di questi fatti, che nessuno ignora, che hanno offeso il sentimento artistico ed il

rispetto a certi ricordi storici, ed a certi sentimenti che sono sparsi universalmente nelle popolazioni, in presenza di questi fatti, che hanno prodotto meraviglia ad una gran parte di stranieri, distinti cultori delle arti e delle memorie storiche, i quali vengono a visitare l'Italia, come il più illustre ed il più splendido Museo di queste memorie e di queste arti, di fronte a questi fatti, dico, io non potrei ora formulare un articolo che pienamente risponda al desiderio ed ai sentimenti che provo, ed ai quali credo partecipi la maggioranza del Senato. Vorrei però che, oltre alle assicurazioni che ci ha dato l'onorevole Ministro delle Finanze, e che pienamente rispondono al concetto che io mi faccio dei suoi sentimenti in questa materia, vorrei, ripeto, che le cose dette in quest'Aula fossero tenute bene a mente da tutti i capi delle Amministrazioni del Governo Italiano, e che ci fosse data, se non la certezza, almeno la speranza che gl'inconvenienti avvenuti nella circostanza del trasferimento della Capitale da Torino a Firenze non abbiansi a rinnovare.

Senatore Jacini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacini. Desidererei che il Senatore Alfieri accennasse gl'inconvenienti che sono avvenuti nella circostanza del trasferimento della Capitale da Torino a Firenze, ch'egli qualificò per atti di vandalismo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Per mia parte non posso che invitare il Senatore Alfieri ad indicare questi fatti, poichè non si calunnia un'Amministrazione come egli fa, senza indicare in modo preciso i fatti sopra i quali l'accusa è fondata.

Io comprendo benissimo che possa essere avvenuto a qualche agente secondario, il quale non è un professore di Belle Arti, ad una guardia doganale, per esempio, di aver commesso qualche errore; questo può essere avvenuto, ma non si può per questo accusare una Amministrazione intera di deliberata malevolenza verso oggetti artistici e di una malevolenza che sia diretta specialmente a quegli oggetti che si riferiscono a scopo religioso.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola. Raccomando però la calma nella discussione.

Senatore Cantelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. L'onorevole Cantelli ha domandato la parola, e credo che egli risponderà più ampiamente di quello che potrei fare io stesso a quella specie di sfida che mi hanno fatto gli onorevoli Jacini ed il Ministro delle Finanze, per dimostrare con fatti speciali la verità delle mie asserzioni; mi duole peraltro che il Ministro delle Finanze, nel prendere la difesa dell'Amministrazione finanziaria e degli agenti a lui subordinati, sia arrivato sino al punto di lanciare la parola *calunnia*.

Per verità, io posso avere esagerato nell'accusa, ma non so se nemmeno un esperto matematico qual è l'onorevole Sella, sappia sempre trovare la misura precisa; ma in ogni modo io mi riferisco ai fatti che sarà per allegare l'onorevole Cantelli, ed altro non intendo dimostrare se non che io mi son guardato dal proferrare parole che possano autorizzare il Ministro delle Finanze a qualificarle come calunnie.

Presidente. Il Senatore Cantelli ha la parola.

Senatore Cantelli. Io entro con dispiacere in questa discussione, giacchè l'ufficio che io copriva all'epoca del trasferimento della Capitale a Firenze mi mette in una delicata e difficile posizione.

Bisogna distinguere in due periodi il lavoro che si fece pel trasferimento della Capitale da Torino a Firenze. Nel primo di essi furono preparati i locali per il Parlamento, per i Ministeri e per le principali Amministrazioni, dietro progetti che venivano approvati dalla Commissione appositamente creata dal Ministro dei Lavori Pubblici, la quale ebbe naturalmente tutti i riguardi possibili alle condizioni speciali in cui si trovava, in fatto di monumenti d'arte, gran parte dei locali che si era nella necessità assoluta di occupare, nè si dipartì mai dai consigli degli uomini dell'arte che venivano consultati.

Ma nel secondo periodo, quando cioè i diversi Ministeri, per mezzo di loro speciali delegati, procedettero alla scelta di locali per i rami minori delle stesse Amministrazioni, e soprattutto per l'alloggio degli impiegati e degli inservienti, la cosa non procedette sempre così, e l'opera della Commissione fu non rare volte soverchiata. Fu allora che si procedette alla occupazione di case religiose in quantità superiore al bisogno, e che se ne occuparono alcune poco opportunamente per alloggio di impiegati e di inservienti, i quali non potevano certo avere per locali da essi occupati tutti quei riguardi che sarebbe stato necessario avere, attesa la forma loro e la loro destinazione anteriore.

Così accadde, per esempio, nel Convento di Santa Croce, la qual cosa provocò lagnanze e polemiche spiacentissime.

Io credo che a ciò volesse alludere l'onorevole Senatore Alfieri: e veramente i fatti da me accennati furono causa di osservazioni mosse da uomini dell'arte, i quali vedevano in quell'occupazione uno sfregio all'arte, trattandosi di locali, come quelli annessi a S. Croce ed a S. Marco, ricchissimi di cose che l'arte grandemente interessano.

Non fu certo buon consiglio il collocare, per esempio, l'amministrazione del lotto in S. Maria Novella, in modo che la estrazione si fa nel magnifico chiostro: ciò che offende giustamente le suscettività artistiche e religiose del paese.

Orn, ricordando ciò che allora accadde nell'occasione del trasferimento, veggio con qualche dispiacere che si vogliano fare molte facilitazioni per l'occupazione

degli edifici o case religiose in Roma. E siccome mi preoccupo non poco delle grandi difficoltà che si incontreranno in Roma per trovare locali ove mettere le pubbliche amministrazioni, e dell'elevato loro prezzo, per cui vi sarà già naturalmente una certa tendenza a servirsi di preferenza di locali ora destinati al culto e ad abitazione di religiosi, non vorrei che queste medesime facilitazioni influissero a condurre il Governo a fare a Roma ciò che fece a Firenze, ove in occasione del trasferimento della Capitale e nei due anni successivi, prima che intervenisse la legge per la soppressione degli ordini religiosi, tutti i conventi e tutti i monasteri di Firenze furono in tutto o in parte occupati.

Non dico che in parte questo non fosse una necessità; ma aggiungo che le condizioni nelle quali si trovava Firenze di fronte a quelle di Roma sono molto diverse, che si poteva fare a Firenze assai più di quello che sarà lecito fare a Roma, che dei riguardi per le cose religiose converrà averne assai più in Roma di quello che bisognava averne a Firenze.

Quindi prego il Senato a voler considerare se il facilitar troppo il modo di espropriazione di questi locali non possa per avventura eccitare le pubbliche amministrazioni ad andare in una via, la quale credo che a Roma potrebbe avere conseguenze assai deplorabili.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Veramente l'ultima parte del discorso dell'on. Senatore Cantelli, quella cioè nella quale egli vuol persuadere il Senato a non esser largo nell'accordare delle facilitazioni per le espropriazioni delle case religiose, avrebbe trovata sede più opportuna quando si discuteva l'art. 4 nel quale si è deliberata la massima che per le espropriazioni di case religiose basti un Decreto Reale.

In quanto alla questione di massima convergo perfettamente che sotto un certo punto di vista l'espropriazione di alcuni conventi a Roma sia cosa assai più seria e più difficile di quel che lo fosse a Firenze; ma io lo prego di considerare per altra parte che, ove abbia per avventura messo gli occhi sopra una carta di Roma, la quale indichi la superficie dei conventi, e la estensione dei terreni che sono occupati da case religiose, e quando abbia fatto degli studi intorno alla quantità di persone che abitano in questi locali, vedrà che il problema offre sotto altri aspetti difficoltà molto minori di quello che offrì a Firenze.

Ma, ripeto, lascio stare la questione generale intorno alla quale vedo che l'on. Senatore Cantelli stesso non fa una proposizione speciale, e vengo all'altra questione stata sollevata.

Nel modo con cui ha posta la questione l'onorevole Cantelli, la comprendo anch'io e non posso dargli torto, già avendo detto io stesso che qualche volta per ignoranza si era offeso anche qualche oggetto artistico.

Ricordo di avere in persona nel 1865 visitato in un locale una camera abitata da un usciere, nella quale camera con vero terrore vidi un affresco, che mi parve, se non m'ingannava, essere di Fra Angelico.

Può avvenire che un agente inferiore, non molto intelligente di queste cose, compia un simile fatto, e se guardiamo bene quello che è avvenuto per il passato in Italia, sappiamo pur troppo quanti oggetti artistici siano stati sciupati per ignoranza di coloro nelle cui mani erano caduti.

Quindi non nego che possa essere avvenuto qualche fatto: e anzi dirò che per parte mia mi sono le mille volte raccomandato al mio collega dell'Istruzione Pubblica, e delle belle Arti, acciò facesse riconoscere da persone esperte, in vari luoghi, ciò che poteva essere interessante per la storia dell'arte onde fosse conservato. Imperocchè non dovete chiedere da una Guardia Doganale, o da un altro funzionario di questa natura, delle cognizioni artistiche. Ma la parola che mi spiace molto è quella che disse il Senatore Alfieri, che cioè quegli atti fossero stati compiuti per malevolenza verso cose religiose.

Signori, sbagliare possono tutti; tutti posson peccare di ignoranza; ma è cosa ben diversa dall'aver un proposito di malevolenza, e di malevolenza poi per oggetti di belle Arti che riguardano cose più specialmente rispettabili.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Rel.* Se possiamo ritornare sul nostro proposito, direi che all'Ufficio Centrale pare che alla fine dell'art. 5 si potessero aggiungere alcune parole alla cui accettazione il Governo non dovrebbe trovare difficoltà di sorta.

L'art. 5 dice così: « Il Governo provvederà alla conservazione degli oggetti d'arte, o d'antichità, se mai ve ne saranno annessi all'immobile. » Si intende già che il Governo, quando giudica che uno stabilimento, un'opera qualunque abbiano cessato di essere d'utilità pubblica, possa ne' modi di legge restringerla o sopprimerla anche oggi senza occupare il convento, senza espropriare la casa.

Noi vogliamo che quando giudica che l'opera merita di essere mantenuta, invece di non espropriarla, come si era proposto sopra, la conservi: e che questa raccomandazione sia fatta come per le cose d'arte e di antichità.

Credo che così formulato e così inteso l'articolo possa essere accettato dal Ministero.

Ministro delle Finanze. Veramente io temo che ci ingolfiamo in un ginepraio di cui non si troverà più uscita. Infatti, se si tratta di oggetti d'arte o di antichità, per questi la legge vuole essere imperativa, essa deve volere che si conservino, poichè in caso contrario ci sarebbe ben attribuita l'accusa di barbarie. Se invece una parte di un edificio è destinata ad uso pubblico, per esempio, ad uso di biblioteca, deve ba-

stare che l'uso di tale biblioteca sia conservato se non in quello, in altro luogo.

Ora, se voi mettete nello stesso periodo la conservazione degli oggetti d'arte e di antichità e la conservazione della parte di un edificio destinato ad uso di pubblica utilità, che cosa succede? Che se si vuole espropriare un edificio che abbia, per esempio, tre camere destinate ad uso di biblioteca, od a qualche altro uso simile, si dovranno conservare le tre camere, e non si potrà, per esempio, riedificare lo stabile per adattarlo a nuovi bisogni.

Io confesso che credo sarebbe miglior partito tacere affatto su questo riguardo, poichè altrimenti, ripeto, entreremo in un ginepraio che ci procurerà molte difficoltà.

Senatore Astengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Astengo. Pare a me che l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale sia perfettamente inutile.

Coll'art. 4 è data al Governo una semplice facoltà di potere espropriare, quando ne riconosca la necessità.

Dunque bisogna prima che vi sia la necessità, e quando la necessità vi sia, è lasciato al discernimento del Governo, al prudente suo arbitrio di espropriare o no.

Ma se il Governo ha la facoltà di espropriare o non espropriare, ha naturalmente la facoltà di escludere dall'espropriazione una parte qualunque dell'edificio che credesse nell'interesse pubblico non doversi espropriare.

Il dire in un articolo di legge che il Governo provvederà alla conservazione delle parti di un edificio destinate ad uso di pubblico servizio, importa un obbligo preciso per una tale conservazione. Ma in questo caso bisogna bene che vi sia chi possa costringere il Governo all'osservanza di tale obbligo. Gli interessati adunque potrebbero credersi in diritto di costringere giuridicamente il Governo ad escludere dalla espropriazione quei beni che essi sostenessero, contro l'avviso del Governo, essere destinati a servizio pubblico.

Con ciò il Governo si troverebbe incagliato nell'esercizio delle facoltà che gli accorderebbe questa legge. Lasciando invece al Governo la libera facoltà di espropriare o non espropriare, secondo il proprio giudizio, è desso che deve apprezzare la utilità di conservare o no un edificio od una parte di esso all'uso che ha presentemente, e se convenga nell'interesse pubblico espropriarne una sola parte. Questa facoltà discrezionale risulta abbastanza dagli articoli già votati, senza che occorra il bisogno di aggiungervi una disposizione che mi pare perfettamente inutile.

Se poi si volesse negare al Governo il giudizio sulla opportunità di escludere per uso di utilità pubblica un edificio o una parte di esso, in questo caso l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale sarebbe

un incaglio nell'esercizio di quei poteri eccezionali che si vogliono accordare col presente progetto, per affrettare il trasporto della Capitale. Io quindi voterò contro l'aggiunta proposta.

Senatore Scialoja, *Rel.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Rel.* L'Ufficio Centrale si rimette al Senato perchè giudichi se sia utile che s'introduca quest'aggiunta nell'art. 5, o se la dizione dell'articolo garantisca già abbastanza quello che tutti sentiamo che debba essere garantito.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Giacchè l'Ufficio Centrale pare che rinunzi all'idea di fare un'aggiunta qualunque, ritiro anche io la mia.

Presidente. Ma la proposta dell'Ufficio Centrale debb'essere mandata ai voti.

Senatore Beretta. Io credo allora di dovermi opporre alla proposta dell'Ufficio Centrale.

A parer mio, l'aggiunta di dover conservare una parte dei locali nel caso di una espropriazione di tutto un fabbricato per convertirlo, a modo d'esempio, ad uso di uno dei Ministeri, od a sede del Parlamento, è una cosa impossibile ad eseguirsi all'atto pratico.

Supponiamo che in uno di questi locali vi siano una o più sala destinate ad uso di ospedale; si conserveranno esse come ospedale in un edificio destinato all'uso di cui ho fatto cenno?

— Mi pare impossibile che si voglia insistere su questo punto: epperò io rinnoverei la proposta già fatta, d'imporre cioè l'obbligo al Ministero di provvedere colla sostituzione di altri locali a quel servizio pubblico cui era destinata una parte del locale che si verrebbe ad espropriare.

In questo modo non sarebbero offesi i diritti di chicchessia. L'uso pubblico cui serve quel locale avrebbe ancora la sua destinazione fuori di quel locale ed a spese del Governo e non a danno delle Corporazioni che verrebbero espropriate. Perocchè, come vedete, si tratta di espropriare pagando soltanto il 60 per 0/0.

Se dunque la Corporazione, privata di questo edificio, avesse a sostituirne un altro per mantenere un ospedale, dovrebbe quasi duplicare la sua spesa.

Per queste ragioni io mi oppongo alla proposta dell'Ufficio Centrale.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Invece delle parole che furono proposte dall'Ufficio Centrale, potrebbero, a parer mio, sostituirsi le seguenti, appunto tenendo conto delle osservazioni dell'onorevole Beretta.

« Il Governo provvederà alla conservazione degli oggetti d'arte o di antichità, se mai ve ne saranno annessi all'immobile, ed alla conservazione degli sta-

bilimenti di pubblica utilità che esistessero nell'immobile espropriato ».

Voci. Ma è la stessa cosa.

Senatore Menabrea. No, perchè col mio emendamento si potrebbero trasportare in altro locale gli stabilimenti di pubblica utilità che esistessero nell'immobile espropriato, vale a dire, si avrebbe l'obbligo di trasportarli in altro luogo.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Menabrea d'inviare scritta la sua proposta al banco della Presidenza.

Darò in primo luogo lettura dell'aggiunta proposta dal Senatore Beretta.

Dopo le parole « *oggetti d'arte o di antichità*, propone che siano aggiunte le seguenti: *e alla sostituzione di altri locali per le biblioteche o ospedali*, alle quali terrebbero dietro quelle dell'articolo, *se mai ve ne saranno annessi all'immobile.* »

L'Ufficio Centrale modifica l'articolo 5° in questo modo.

« Nel Decreto di espropriazione sarà indicato il termine allo scader del quale il Governo prenderà possesso dell'immobile. Questo termine non sarà minore di giorni 30 dalla notificazione del Decreto medesimo al Corpo morale sproprariato.

« Il Governo provvederà alla conservazione degli oggetti di arte o d'antichità, alla conservazione o trasporto degli stabilimenti di pubblica utilità ove esistessero negli immobili. »

Accetta il Ministero quest'aggiunta?

Ministro dei Lavori Pubblici. Prego l'onorevole Presidente di mettere ai voti l'articolo intero: mi pare che ciò debba farsi prima.

Presidente. Ma prima debbo sapere se il Ministero accetta l'aggiunta.

Senatore Robecchi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Robecchi. La difficoltà che si incontra nel trovare non solo l'espressione, ma anche il luogo dove collocare quest'espressione, che indichi il concetto che si vorrebbe esprimere dall'Ufficio Centrale, prova, secondo me, che è perduta l'occasione e l'opportunità del concetto stesso.

Infatti, quale è stata quella disgraziata parola che ha fatto nascere il sospetto che si volessero espropriare anche gli ospedali, le Biblioteche ecc ?

È stata la parola dell'art. 4° del progetto del Ministero, che dice *appartenenti a corpi morali esistenti in Roma*, perchè si è detto vi sono corpi morali aventi scopo di beneficenza, come sono gli ospedali ed altri di simil genere.

Ora, questo dubbio è tolto dal momento che avete scritto nel vostro art. 4° che gli edifici, della espropriazione de' quali si tratta, sono soltanto quelli spettanti a Corporazioni religiose, le quali ordinariamente non hanno scopo di beneficenza.

Ove però qualcuno di questi edifici fosse destinato

1
L'inv. 25/12

ad uso di ospedale od altro, possiamo andar certi che non saranno espropriati.

Io, per parte mia, ho tanta fede nel Governo, da poter essere sicuro che non vorrà mai mettere mano a questi locali.

Dunque dal momento che voi avete cambiato la parola di *enti morali* in genere, in quella di *edifici spettanti a Corporazioni religiose*, avete tolto fin il più lontano sospetto che mai potesse il Governo andare ad espropriare ospedali o locali dedicati a pubbliche biblioteche e simili. Per cui io credo non si debba aggiungere altro a questo articolo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al sig. Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Il Ministero prega il Senato di non accettare altra aggiunta, perchè in sostanza qui in fatto è certo che noi non vogliamo andare ad invadere degli stabilimenti di pubblica utilità; noi abbiamo accettato di limitare il nostro progetto agli edifici ed altri immobili di Corporazioni religiose, ed io credo che l'entrare in particolari di questa natura non sia conveniente.

D'altronde poi, che significano quest'insolita diffidenza, queste insolite prescrizioni, che si pongono innanzi e che, per quanto io consulti tutte le leggi che abbiamo davanti a noi, pure non trovo in nessuna, non ostante ancora che per questa si sia fatto un passo più in là che non si era fatto per le altre?

Io prego il Senato a non volere introdurre queste aggiunte, le quali possono avere una portata pratica ben diversa, perchè non sarebbe fuor di proposito che, approvando queste aggiunte, si cercasse di dare l'aspetto di uno stabilimento destinato al pubblico uso, o di pubblica utilità ad un convento, per esempio, nel quale si distribuisse la minestra nel venerdì di ogni settimana, e via dicendo.

Queste aggiunte, queste parole potrebbero presentare un significato ben diverso da quello che è nell'intendimento di noi tutti, e d'altra parte il Governo, avendo già accettato di escludere da questa legge gli edifici dei corpi morali riguardo ai quali poteva esistere il dubbio di cui si tratta, parmi che non vi sia motivo alcuno per insistere nella proposta dell'Ufficio Centrale; tanto più che non è stato mai intendimento del Governo di toccare né ospedali, né altre istituzioni di pubblica utilità.

Ciò detto, avrei ancora qualche osservazione a fare sulla prima parte dell'articolo 5, ma forse converrà che sia prima pienamente esaurita colla votazione del Senato la discussione fattasi sin qui.

Presidente. L'articolo è stato modificato dall'Ufficio Centrale, quindi secondo l'andamento parlamentare diviene un emendamento fatto al testo presentato dal Ministero, ed un emendamento deve esser votato prima. Se il signor Ministro ha qualche osservazione a fare sulla prima parte dell'articolo, la faccia, perchè

altrimenti non so quali altri incidenti potrebbero prolungare la discussione.

Ministro delle Finanze. Ringrazio il signor Presidente di avermi corretto; il testo vero intorno al quale il Senato discute è la proposta dell'Ufficio Centrale; quindi il Ministero propone al Senato come suo emendamento l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale nella sua prima parte; ci è poi la seconda parte sulla quale abbiamo altre osservazioni a fare intorno al termine di 30 giorni, che si vorrebbero compresi nel Decreto di espropriazione, che discuteremo più tardi. Per la chiarezza della discussione converrebbe che si mettesse a voti l'ultimo periodo dell'articolo votandolo come emendamento del Ministero.

Presidente. Veramente a me pare che sarebbe più logico esaminare la prima parte e poi la seconda; diversamente, saremmo obbligati a fare più votazioni.

Ministro delle Finanze. Questa osservazione reggerebbe se si fosse discussa la prima parte dell'articolo, prima dell'ultima; ma è avvenuto che nel votare l'articolo 4 si è fatta una riserva per una variazione all'ultima parte dell'articolo 5.

Per la prima parte, mi permetto di osservare che sta benissimo la prescrizione per la quale si deve indicare nel Decreto il termine allo scadere del quale si prenderà possesso degli immobili; ma poi si aggiunge: *il termine non sarà minore di giorni 30 dalla notificazione del Decreto medesimo al corpo morale spropriato.*

Noi preghiamo il Senato di non ammettere questo periodo, perchè il termine che ivi si stabilisce sarebbe troppo lungo. Considerate, o Signori, che avete votato adesso che la sede del governo deve essere stabilita in Roma non più tardi del 30 giugno.

Se è necessario provvedere alla concentrazione può stare quel termine; ma se non è necessario perchè volete farci aspettare inutilmente 30 giorni in tanta strettezza di tempo? Io osservo poi, e prego l'onorevole relatore a considerare che se si trattasse di una casa abitata, convengo che ci vorrebbe un certo tempo, ma se si trattasse per esempio di un giardino? In questo caso perchè mai si dovrebbe stare 30 giorni colle mani alla cintola aspettando che sia trascorso questo termine?

Io prego di non voler inceppare l'azione nostra, e prego l'Ufficio Centrale di non volere insistere su questa proposizione lasciando solo la prima parte dove è detto: *nel Decreto di espropriazione sarà indicato il termine allo scadere del quale il Governo prenderà possesso dell'immobile.*

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Dirò quali sono le ragioni per le quali si è creduto, non solo opportuna, ma legalmente utile l'indicazione di un termine di giorni 30.

Innanzitutto farò la storia dell'introduzione di que-

sto inciso. Quando l'Ufficio Centrale propose alcuni emendamenti all'art. 4, supponeva che l'abbreviazione della procedura dovesse consistere in tutto ciò che precede la dichiarazione di pubblica utilità, e che inoltre non si dovesse mai incorrere nel caso di una discussione in giudizio plenario sulla liquidazione del prezzo. Di modo che era andato in questa parte anche al di là di ciò che il Ministero propose in quest'articolo e che l'Ufficio accettò.

L'Ufficio Centrale proponeva questo sistema, cioè che quando offerto il prezzo eccezionale di cui parla questa legge, quando, offerta la rendita, vi fosse opposizione alla liquidazione di questa rendita, poteano avvenire 2 casi: 1° che vi fossero elementi certi per questa liquidazione; 2° che si fosse proceduto per via di stima.

In entrambi questi casi richiedevasi che le carte si mandassero al tribunale nelle forme dell'articolo 31 della legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, e che il Presidente del tribunale delegasse degli uomini esperti a rivedere quella liquidazione, o, quando si fosse trattato di stima avesse delegato degli esperti per rifare la stima, ma che questa stima o la liquidazione riveduta, sancita sommariamente dal tribunale, fosse diventata effettiva.

Invece il Ministro di Grazia e Giustizia, che mi dispiace non sia presente, credette che per garantire anche di più l'interesse della parte espropriata, da una parte si facesse a meno di andare dinanzi al Presidente del Tribunale, come si prevede negli art. 31 e seg.: ma che se mai nascesse questione sul prezzo, sulla sua liquidazione, sulla sua importanza, invece di questa procedura sommaria che l'Ufficio Centrale era disposto ad accordare, si andasse dinanzi il tribunale in giudizio plenario, quale è quello appunto che prevede la legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità negli articoli 51, 52 e seguenti.

E perciò si propose di introdurre nell'art. 8 la citazione appunto di questi articoli.

Quanto al termine, si lasciò in bianco il numero dei giorni, ma si ammise che dovesse prescriversi un limite minimo. L'Ufficio Centrale aveva proposto 20 giorni nel suo sistema; ma si lasciò in bianco per armonizzarlo con quegli articoli della legge della espropriazione forzata che si volevano conservati dal Ministro Guardasigilli.

Ora nell'art. 51 conservato e citato espressamente è detto:

« Ognuno di essi (parlando dei proprietari espropriati) nei 30 giorni successivi alla notificazione suddetta (cioè a quella sul prezzo) può proporre avanti l'autorità giudiziaria competente la sua istanza contro la stima fatta dai periti, ecc. »

Era appunto per compenetrare in un solo spazio di tempo i due termini che l'Ufficio Centrale scrisse la cifra 30 là dove si era lasciata in bianco. Oltre di che la legge citata nell'articolo medesimo soggiunge: « tra-

scorso questo termine senza che sia proposto richiamo dinanzi ai tribunali contro la stima, la indennità si avrà per definitivamente stabilita. » Perchè la indennità sia definitivamente stabilita, e perchè possa dal silenzio presumersene l'accettazione prima di procedere alla occupazione, avevamo combinato questi due termini in modo che si riscontrassero, e cominciassero e finissero insieme.

Ho mostrato come il termine di 30 giorni non era stato un termine messo a caso, nè che sia esatto che non ci sieno termini nella legge; quello invece era il riscontro di un termine posto in un articolo della legge generale e richiamato in questa, non per proposta dell'Ufficio Centrale che voleva anzi abbreviare al più possibile le forme giudiziarie, ma per proposta concordata fra l'Ufficio Centrale ed il Ministro.

Presidente. La parola è al signore Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. La storia che l'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale ci ha narrato intorno a quest'articolo, mi pare che porga facile il modo d'intendere come sia occorso che si sia inserito un periodo il quale non solo non è necessario, ma va diametralmente contro lo scopo della legge, e bisogna pur dirlo, va pure contro il disposto della legge generale delle espropriazioni per causa di pubblica utilità, che, come sapete, è già stata pubblicata in Roma.

Convieni chiarire anzitutto, secondo il mio modo di vedere, quale sia il termine di 30 giorni che realmente esiste nella legge che ha citato. Il termine di 30 giorni, come avete inteso dalla lettura dell'art. 5 riguarda la facoltà che hanno gli espropriati di fare opposizione alla determinazione dell'indennità. Ma questo termine sospende forse la presa di possesso? Qui sta la difficoltà. Esso non la sospende punto, anzi nella legge è detto che, appena emanato il Decreto Reale, si prenderà immediatamente possesso dell'immobile espropriato, e gli espropriati non avranno altro mezzo di fare opposizione alla determinazione dell'indennità fuorchè il termine di 30 giorni.

Noi, invece, che cosa facciamo? Diamo due volte il termine di 30 giorni (mi spiace il dirlo e lo dimostrerò), e di più sospendiamo la facoltà di prendere possesso.

Dico che diamo due volte questo termine, perchè cominciamo a dare 30 giorni nell'art. 5, e durante questo termine si sospende la facoltà di prendere possesso, perchè nella relazione è detto che si dà questo termine perchè l'espropriato abbia tempo di esaminare se gli conviene o no accettare il corrispettivo dell'espropriazione. Poi, nell'art. 8, noi richiamiamo l'articolo 51 per le rimostranze del Corpo morale espropriato contro la determinazione del reddito netto, e così accordiamo ancora altri 30 giorni, i quali per verità non potrebbero che confondersi col primo termine accordato dall'art. 5 ed accordato con un fine diverso, col fine non soltanto di mettere in grado l'espropriato di lagnarsi dello smontare dell'indennità,

ma col fine di sospendere, ciò che è gravissimo in una procedura di espropriazione, la presa di possesso. Ma, mi si potrà dire: bisogna che voi manteniate intatti tutti quei termini i quali debbono servire allo stabilimento dell'indennità come provvede l'art. 8 il quale vuole che nell'atto stesso in cui si prende possesso, si faccia un atto, come dice l'articolo, di consistenza (sulla quale espressione farò qualche osservazione a suo tempo) dello stabile, e sta bene. Si fa quest'atto il quale permetta di conservare tutti quelli elementi che dovranno poi servire alla determinazione dell'indennità. Ma quando voi avete fatto questo, e lo fate nell'atto della presa di possesso, io credo che non avete più nessuna ragione di stabilire il termine di altri 30 giorni per prendere possesso.

Sarebbe necessario questo termine, quando ne avesse bisogno lo espropriato per mantenere le circostanze di fatto che sono necessarie all'esperimento delle sue ragioni, ma, come io vi accennava, questa necessità scompare dal momento in cui la presa di possesso deve essere accompagnata da un atto che non è prescritto dalla legge generale di espropriazione per pubblica utilità.

Ora quando in questo sistema si prescrive quest'atto, e dal momento in cui voi provvedete a che l'espropriato possa avere salve tutte le prove che sono necessarie per stabilire l'indennità, io credo veramente che il termine di 30 giorni di cui parla l'articolo 5 sia affatto superfluo e chiarisca piuttosto un equivoco dell'Ufficio Centrale.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

• **Presidente**. Ha la parola.

• **Ministro dei Lavori Pubblici**. Domando la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Ho poche parole a dire su questo particolare, se me lo permette l'onorevole signor Ministro.

Io non mi meraviglierei se fossimo incorsi in un equivoco, atteso il modo come sono stati compilati questi articoli, ed i signori Ministri ed l'Ufficio Centrale lo sanno, cioè dopo lunghi dibattimenti e dopo avervi introdotta moltissime modificazioni. Nullameno non vorrei neanche che fossimo troppo facilmente imputati d'equivoci, e che con questa prevenzione potessimo introdurre correzioni che fossero un equivoco esse medesime.

Tale mi parrebbe in parte quella dell'onorevole Senatore Vigliani, se io mal non mi appongo; e dico in parte, perchè io convengo che il suo ragionamento è fondato sul vero per una parte; ma per un'altra parte, mi pare che egli alla sua volta sia incorso in un equivoco.

L'articolo 7 finisce così: « L'offerta della rendita sarà fatta colla notificazione del Decreto Reale che pronuncia l'espropriazione. »

Nell'articolo di cui parliamo adesso, e che ha dato luogo alle osservazioni dell'onorevole Ministro delle

Finanze, è detto: « Questo termine non sarà minore di 30 giorni dalla notificazione del decreto medesimo al Corpo morale espropriato ecc. », così i 30 giorni che cominciano a decorrere da questa notificazione, sono i medesimi che cominciano a decorrere perchè il Corpo morale, col silenzio, dia luogo a ritenere di avere esso accettato il prezzo.

Sicchè per questa parte parmi che non siamo incorsi nell'errore grossolano di accordare 60 giorni invece di 30: cioè prima 30 giorni per l'occupazione, e poi 30 per il prezzo.

Qui mi permetterà l'onorevole Vigliani di dire che se da una lettura rapida data agli articoli, non composti molto elegantemente, egli ha potuto incorrere in errore, certamente maggiore sarebbe stata la nostra colpa quando vi potessimo essere incorsi dopo averli abbastanza meditati.

Dunque questa prima imputazione è tolta via.

Rimane l'altra parte del suo discorso, che mi permetterò di esaminare. Dirò le ragioni per cui abbiamo creduto far riscontrare tra loro questi termini: se il Senato non le troverà sufficienti, potrà emendare l'articolo da noi proposto, senza inconvenienti.

Ecco le ragioni:

Posto che i due termini sono compenetrati in uno, noi abbiamo detto: se questo termine è imposto al Governo perchè occupi alla sua scadenza lo immobile, e nel tempo medesimo è imposto al Corpo morale perchè rifiuti, o altrimenti s'intende al suo scadere avere definitivamente accettato il prezzo, avverrà che quando il Corpo morale, scorsi i 30 giorni, non si sarà opposto, siccome il prezzo s'intende accettato, è inutile fare lo stato di consistenza.

Lo stato di consistenza diventa indispensabile per entrare nella occupazione quando il Corpo morale rifiuta il prezzo, perchè in questo caso bisogna andare incontro ad un giudizio plenario.

Ora, siccome il fare lo stato di consistenza è fare una spesa, e quando si tratta di alcuni edifizii, come di conventi che hanno divisioni e suddivisioni, e dove possono esistere oggetti d'arte, naturalmente si debbono sentire anche i rilievi che debbono fare le parti interessate, occorrono tempo e spese considerevoli.

Questo tempo e queste spese sono certamente necessari per occupare l'immobile espropriato quando vi ha questione sul prezzo; ma quando questione sul prezzo non vi è, allora diventa inutile lo stato di consistenza.

Ora, siccome è da presumere, per le condizioni delle cose che tutti intendono, che i corpi morali il più delle volte accettino col silenzio, così la compenetrazione dei due termini avrà frequentemente per effetto il risparmio del tempo e delle spese di cui abbiamo parlato.

Capisco che non è necessario che si riscontrino perfettamente questi due termini, ma allora lo stato di consistenza dovrà essere fatto sempre. Vegga il Senato quale de' due sistemi crede preferibile.

Quanto a me, ho dette le regioni che all'Ufficio Centrale sembrano atte ad appoggiare la sua proposta.

Presidente. La parola spetta al Signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Mi sembra che volesse dire qualche parola l'onorevole Senatore Vigliani.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Se è occorso equivoco da parte mia, è stato di parole, che forse non erano precise.

Io intesi dire che nel progetto di legge due sono i termini in realtà stabiliti; ma non intesi di dire che questi due termini nella loro decorrenza non venissero ad assorbirsi. Lo stabilire due termini in due diversi articoli per lo stesso oggetto, mi concederà l'onorevole Scialoia che sarebbe un'accusa fatta alla legge, accusa che il magistrato non potrebbe altrimenti evitare, se non supponendo che il termine secondo abbia un altro punto di decorrenza. E per verità se la legge stesse come è stata presentata, io credo che ogni magistrato la interpreterebbe così: che sono stabiliti 30 giorni unicamente per la presa di possesso, e che dopo preso il possesso, all'espropriato siano accordati dalla legge comune altri 30 giorni per far valere le sue lagnanze. Il Senatore Scialoia, saggio come è, ha inteso benissimo che la cosa non può procedere a questo modo, e concesse che i due termini di 30 giorni non ne formano che uno, perchè ha fissato egli medesimo un sol punto di decorrenza, vale a dire la notificazione del Decreto Reale di occupazione, a cui avete inteso dover andare sempre unita la determinazione dell'indennità.

Ora io vi domando se con la notificazione del Decreto a cui va unita la determinazione dell'indennità, sia ancora necessario per l'espropriato un altro termine che riguarda la presa di possesso; questo termine io non arrivo ad intendere.

Io credo che il sistema dell'Ufficio Centrale sarebbe giusto, quando si desse la facoltà di prendere il possesso senza determinazione di termini, e coll'obbligo soltanto di notificare all'espropriato che in quest'occasione si fa l'atto di consistenza per accertare i beni, e ch'egli dal giorno della notificazione del decreto e dell'offerta indennità ha 30 giorni per far valere i suoi richiami.

A me pare che questo debba essere il sistema più razionale ed anche più conforme al diritto comune da ammettersi in questa materia; io sarei felice se questa opinione ottenesse l'approvazione dell'Ufficio Centrale e dell'egregio suo relatore.

Presidente. La parola è all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Aveva domandato la parola, ma ormai, dopo le cose dette dall'onorevole Senatore Vigliani, mi par superfluo ciò che io volevo dire.

Richiamerò nondimeno l'attenzione del Senato a considerare lo spirito da cui questa legge è informata.

Noi intendiamo fare una legge eccezionale per l'espro-

priazione, la quale solleciti la procedura dell'occupazione. Invece col secondo periodo di quest'articolo si viene a stabilire eccezionalmente un termine fra l'intimazione del Decreto e l'effettiva occupazione, mentre la legge generale sulla espropriazione non ne fissa alcuno. La legge proposta provvede con cautela a stabilire il prezzo, dà la sicurezza che il prezzo possa essere liquidato d'accordo fra le parti, e nei casi di contestazione stabilisce il modo con cui la contestazione deve venire giudicata.

E questo sta bene; ma negli articoli successivi veniamo a disporre altrimenti. Fu l'Ufficio Centrale che suggerì le cautele da osservare onde il prezzo sia il prezzo vero, ed i diritti di tutti gli interessati rimangano illesi; ma rispetto all'occupazione che è urgente si faccia, che non offende le ragioni di nessuno, ma che nello stesso tempo permette al Governo di compiere il proprio incarico, di provvedere cioè al trasferimento nel periodo di tempo prefisso dalla legge, è impossibile introdurre un termine come questo che contraddice allo spirito della legge.

Nell'articolo antecedente si dice: « Questo decreto avrà tutti gli effetti del decreto del Prefetto » e dopo, in un articolo successivo, veniamo ad aggiungere un obbligo, che il decreto del Prefetto non potrebbe imporre a termine della legge generale. Il decreto del Prefetto ci permetterebbe di occupare immediatamente l'immobile appena fosse depositato il prezzo offerto; qui invece esigiamo che decorrano 30 giorni fra l'intimazione del Decreto Reale e l'occupazione.

L'Ufficio Centrale e l'onorevole Senatore che ne esponeva il concetto, dicono occorrere questo termine per fare quell'atto di consistenza (come fu chiamato) e che è un atto giustissimo, perchè se noi, occupati gli edifizi, ne alteriamo le condizioni attuali, quando poi saremo a discutere sulla liquidazione del prezzo, non avremo più gli elementi per concretarne il vero valore all'epoca dell'occupazione. Ma quest'atto può impiegare ed impiegherà sempre un termine di 30 giorni? Nella maggior parte dei casi due o tre giorni potranno bastare. In due o tre giorni si può fare l'atto di consistenza di qualunque edificio; quindi io domando, perchè si vuole imporre quest'obbligo di stare 30 giorni ad aspettare inoperosi, e fare dopo le verificazioni di consistenza, che potrebbero menare a contestazioni, per appianar le quali si richiederebbe dell'altro tempo? Certo l'Ufficio Centrale era animato dal desiderio di tutelare gli interessi degli espropriati; ma io prego l'Ufficio Centrale ed il Senato a considerare che noi in questa legge dobbiamo cercare di mettere disposizioni che non ci allontanino dallo scopo che ci siamo proposti; quello cioè di far presto.

Presidente. Pare che il Ministero proponga la soppressione della prima parte dell'articolo.

Ministro delle Finanze. Non di tutta la prima parte, ma di quella relativa al termine.

Presidente. L'Ufficio Centrale insiste?

Senatore Scialoja. Relatore. Io per parte mia non c'insisto; ho già detto quale era lo scopo dell'Ufficio Centrale, quello cioè di far risparmiare al Governo tanti atti di consistenza: il Governo crede di farli; l'Ufficio Centrale non trova difficoltà.

Presidente. Allora si tratterebbe di votare l'articolo paragrafo per paragrafo.

Metterò quindi ai voti il primo paragrafo.

« Art. 5. Nel Decreto di espropriazione sarà indicato il termine allo scader del quale il Governo prenderà possesso dell'immobile. Questo termine non sarà minore di giorni 30 dalla notificazione del Decreto medesimo al corpo morale spropiato. »

Metto ai voti....

Ministro delle Finanze. Mi permetto di osservare che non deve essere messa ai voti per ora che la sola prima parte di questo paragrafo, cioè sino alle parole: « il Governo prenderà possesso dell'immobile. » Quanto alle altre: « Questo termine ecc. » per ora non devono essere votate.

Presidente. Metto dunque ai voti la prima parte del paragrafo primo dell'art. 5.

Chi è d'avviso che debba conservarsi questa prima parte, si alzi, e chi è d'avviso contrario, cioè che non debba questa parte conservarsi, stia seduto.

Senatore Mirabelli. Pregherei il signor Presidente a rileggere il testo della parte che si deve ora votare.

Presidente. Essa è così concepita:

« Nel Decreto di espropriazione sarà indicato il termine allo scader del quale il Governo prenderà possesso dell'immobile. »

Chi approva questa prima parte, sorga.

(Approvato.)

Ora rileggo la seconda parte.

Una voce (dal banco dell'Ufficio Centrale). Non credo che debba leggersi, perchè è stata ritirata.

Presidente. Questa seconda parte deve essere votata perchè è nell'emendamento dell'Ufficio Centrale, e chi non la vuole, la rigetti. Ed è poi appunto perchè questa seconda parte non formava un capoverso da sé, che io son testè caduto in equivoco, intendendo che questa prima parte fosse tutto il primo capoverso, da me letto, e la seconda parte l'altro capoverso.

Rileggo dunque detta seconda parte del primo capoverso.

« Questo termine non sarà minore di giorni 30 dalla notificazione del Decreto medesimo al Corpo morale spropiato. »

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Adesso metto ai voti l'altra parte coll'aggiunta dell'Ufficio Centrale.

Ministro delle Finanze. Siccome il Ministero propone come emendamento l'articolo senza variazioni ed aggiunte, così pregherei il signor Presidente a mettere ai voti l'antica redazione.

Presidente. Permetta: siccome l'articolo sul quale si discute è quello dell'Ufficio Centrale, così lo metto ai voti come emendamento.

Ministro delle Finanze. Siccome il Ministero ha fatto suo l'articolo dell'Ufficio Centrale intorno a cui il Senato discute, pregherei il Senato stesso a volere adottare la proposta primitiva quale venne stampata e distribuita.

Senatore Astengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Astengo. Faccio osservare che il periodo che ha per oggetto di provvedere alla conservazione degli oggetti d'arte e di antichità sta tanto secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, come secondo la proposta del Ministero: la discrepanza sta intorno all'aggiunta che vorrebbe farvi l'Ufficio Centrale.

Parmi adunque che si debbano fare due votazioni distinte, una sulla prima parte e l'altra sulla seconda. Se non si adotta questo sistema, bramerei sapere come si dovrà votare. La prima parte la vogliamo tutti. È solamente sulla seconda parte che voteranno in senso negativo coloro che sono dell'avviso del Ministero.

Dunque bisogna fare la divisione.

Presidente. Scusi; non credo che si possa fare la divisione: sono due dizioni diverse; chi vuole la redazione dell'Ufficio Centrale, rigetti quella del Ministero, e viceversa, chi vuole la redazione del Ministero, rigetti quella dell'Ufficio Centrale.

Senatore Astengo. Pregherei di por mente se le parole della Commissione non sieno eguali a quelle del Ministero.

Presidente. Leggo la redazione primitiva:

« Il Governo provvederà alla conservazione degli oggetti di arte od antichità, se mai ve ne saranno » annessi all'immobile. » Ed è questa che accetta il Ministero. L'Ufficio Centrale invece dice:

« Il Governo provvederà alla conservazione degli oggetti d'arte od antichità, ed alla conservazione o trasporto degli stabilimenti di pubblica utilità, ove esistessero nell'immobile. »

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Ho domandato la parola per parlare sull'ordine della votazione.

La proposta che fa l'onorevole Ministro concorda con una parte di quella dell'Ufficio Centrale. Noi accettiamo tutto ciò che propone il Ministro, ma domandiamo che sia messa ai voti anche l'aggiunta che abbiamo fatta noi.

Ministro delle Finanze. Per non perder tempo, sia pure così.

Presidente. Ma la Commissione non fa un'aggiunta: se avesse fatto un'aggiunta, sarebbe come dica l'onorevole Menabrea; ma qui si tratta di un emendamento che cambia il senso.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Per togliere ogni ulteriore discussione, e per non far perdere un tempo tanto prezioso ai membri di questo illustre Consesso, da parte nostra consentiamo che si cominci a votare tutto l'articolo come è stampato; poi verrà ai voti l'aggiunta che propone l'Ufficio Centrale, ed allora pregheremo il Senato di non accettarla.

Senatore Amari Prof. Demando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari Prof. Mi pare necessario arrestarsi alle parole *oggetti d'arte o d'antichità*, giacchè le parole seguenti: *se mai ve ne saranno annessi*, le giudico superflue; se vi saranno oggetti d'arte, o d'antichità il Governo provvederà alla loro conservazione, se non ve ne saranno, non potrà conservarli.

Presidente. Accetta il Ministro?

Ministro delle Finanze. Perfettamente.

Presidente. Dunque si voterà innanzi tutto la prima parte: « Il Governo provvederà alla conservazione degli oggetti d'arte o di antichità. »

Chi la approva, sorga.

(Approvato.)

C'è poi un'aggiunta antecedente a quella dell'Ufficio Centrale, dell'onorevole Senatore Beretta; del seguente tenore: « ed alla sostituzione di altri locali per le biblioteche e gli ospedali. »

Senatore Beretta. Siccome sento che anche l'Ufficio Centrale è disposto a ritirare l'aggiunta che aveva fatta, e poichè nel proporre la mia, io aveva in mira soltanto di combattere quella dell'Ufficio Centrale, per facilitare la votazione, confidando che il Ministero stesso provvederà alla necessità di avere dei riguardi speciali agli ospedali e alle biblioteche, se mai ve ne fossero nell'immobili espropriati, io ritiro la mia proposta.

Presidente. Allora, avendo il Senatore Beretta ritirata la sua aggiunta, pongo ai voti quella dell'Ufficio Centrale, che è del seguente tenore: « ed alla conservazione o trasporto degli stabilimenti di pubblica utilità. »

Chi la approva, sorga.

(Non è approvata.)

Ora pongo ai voti le ultime parole:

« Se mai ve ne saranno annessi all'immobile. »

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Ora rileggo l'intero articolo per porlo ai voti:

« Art. 5. Nel Decreto di espropriazione sarà indicato il termine allo scader del quale il Governo prenderà possesso dell'immobile.

» Il Governo provvederà alla conservazione degli oggetti d'arte o d'antichità, se mai ve ne saranno annessi all'immobile. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 6:

« Qualunque opposizione non potrà sospendere la presa di possesso.

» Nell'atto di prendere possesso sarà compilato uno stato di consistenza dell'immobile da un perito nominato dal Presidente del Tribunale civile sopra domanda dell'autorità incaricata della espropriazione.

» Gli'interessati potranno assistere alla compilazione dello stato di consistenza per fare i loro rilievi.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Intendo di fare una proposta di piccolo momento, ma che pure nel linguaggio legislativo, a me pare che abbia qualche importanza.

Ho già notato, parlando al Senato sull'articolo precedente che trovavo in questo articolo 6 la citazione di *uno stato di consistenza*. Nella nostra legislazione questa espressione non s'incontra; si parla di descrizione di stabili in generale, e quindi non credo che convenga scostarsi da ciò che si suole ordinariamente dire nel linguaggio legislativo. Quantunque l'espressione possa trovare appoggio in qualche testo di lingua, giacchè l'onorevole Senatore Scialoja mi fa sentire che si usa in Toscana, e sebbene io riverisca altamente l'autorità della Toscana, in questa materia pure quando si tratta di fare delle leggi, credo sia meglio attenersi allo stile del nostro linguaggio legislativo. Io crederei quindi in questo caso espressione più nota quella di *descrizione dello stabile*, perchè precisamente questa descrizione è quella che conterrà tutti gli elementi necessari a farne la valutazione.

Senatore Scialoja Relatore. Ho detto fin da principio che l'Ufficio Centrale non fa questione di parole, ma che parlando all'Italia le parole toscane sieno più acconce che le altre. Si potrebbe allora usare non più l'espressione di legge, ma una frase che userebbe qualunque grammatico e che si trova nell'articolo 1586 del Codice civile, e che dica; « sarà proceduto alla descrizione dello stato della casa. » Ma questa siccome non è più nome dell'atto, ma è l'indicazione di ciò che si fa, e tutte le parole sono realmente italiane, possono benissimo accogliersi.

Senatore Vigliani. Accetto di buon grado la proposta che risulta dall'articolo del Codice civile, perchè per me è la prima autorità in materia di lingua, quando si tratta di far leggi che riguardano il diritto civile.

Presidente. Favorisca l'onorevole Relatore di mandare al banco della Presidenza la sostituzione che intende sia fatta all'articolo in discussione.

Essa è così concepita:

« Nell'atto di prendere possesso, sarà compilata la descrizione dello stato dell'immobile, ecc. »

Se nessuno domanda la parola, la metterò ai voti.

Rileggo tutto l'articolo.

« Qualunque opposizione non potrà sospendere la presa di possesso.

» Nell'atto di prendere possesso, sarà compilata la descrizione dello stato dell'immobile da un perito nominato dal Presidente del Tribunale civile sopra domanda dell'autorità incaricata della espropriazione.

» Gli interessati potranno assistere alla compilazione dello stato di consistenza per fare i loro rilievi. »

Ministro delle Finanze. Nell'ultimo alinea bisognerà ripetere le stesse parole sostituite nel secondo.

Senatore Scialoja, Rel. Crederei più opportuno richiamare l'attenzione dell'onorevole Senatore Vigliani e del Senato, anche su questo punto. Invece di dire *assistere alla compilazione della descrizione* si potrebbe dire: *assistere alla descrizione*, perchè la descrizione è l'atto e l'azione nello stesso tempo.

Presidente. Si direbbe adunque: « Gli interessati potranno assistere alla descrizione dello stato degli immobili per farne i rilievi. »

Chi approva quest'articolo così emendato, si alzi.

(Approvato.)

Do lettura dell'articolo 7:

« Ai detti Corpi morali sarà data in corrispettivo una rendita cinque per cento pari al reddito netto dell'immobile espropriato, tenendo ragione dei frutti a loro favore dal giorno del possesso.

» Il reddito netto dell'immobile sarà stabilito nella misura delle denunce accertate, o dell'accertamento d'ufficio, che possa mai essere fatto per l'applicazione d'imposte dirette.

» In difetto si terrà ragione degli affitti: e, dove questi mancassero, si procederà per istima di periti alla determinazione di esso reddito netto.

» L'offerta della rendita sarà fatta colla notificazione del Decreto Reale che pronuncia l'espropriazione. »

Io proporrei di votare quest'articolo, paragrafo per paragrafo.

Ministro delle Finanze. Se non vi fossero opposizioni, mi pare che si potrebbe votare nel suo complesso.

Presidente. Ho fatto questa proposta perchè un onorevole Senatore ha domandato di parlare.

Leggo nuovamente il 1.° paragrafo:

« Ai detti Corpi morali sarà dato in corrispettivo una rendita cinque per cento pari al reddito netto dell'immobile espropriato, tenendo ragione de' frutti a loro favore dal giorno del possesso. »

Senatore Casati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Casati. Faccio una semplice interrogazione.

Perchè a questi Corpi morali, i quali sono riconosciuti esistenti, si vuol dare una rendita piuttosto che il capitale?

O questi Corpi morali sono veramente Corpi riconosciuti esistenti, e perchè si deve far per loro un'eccezione alla legge comune sulle espropriazioni che

vuole si paghi il valore dello stabile? O questi Corpi morali non li riconoscete come esistenti, e li considerate come soppressi, se non altro *in fieri*, e allora non date loro niente, e prendete loro lo stabile senza compenso.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi rincresce di dover dire che trovo l'onorevole Senatore Casati troppo radicale nelle sue conclusioni, e che non posso essere così avanzato quanto egli è nella proposta che fa al Senato, imperocchè vi è un principio che il Parlamento ha molte volte ammesso, cioè che si debba procedere all'incameramento dei beni di mano morta, e che si debba dare agli enti morali possessori di certi stabili, una rendita corrispondente a quella dello stabile di cui veniva espropriato. Questa è la posizione che noi proponiamo di fare a questi Corpi morali, cioè di dar loro una rendita corrispondente a quella presunta del reddito dello stabile di cui vengono espropriati.

Noi ci fermiamo là.

È tutt'altra questione quella di vedere se debbono questi enti morali essere soppressi o no. Su questa gravissima questione potranno farsi a suo tempo altre proposizioni davanti il Parlamento; ma per ora ci parrebbe veramente inopportuno il parlarne.

Io spero che dopo queste spiegazioni l'onorevole Senatore Casati non vorrà essere avverso alla proposta del Ministero.

Senatore Casati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Casati. L'onorevole signor Ministro mi fa conoscere che questi Corpi morali sono attualmente nella loro pienezza di esistenza. Ora, perchè si fa una differenza a loro riguardo, eccettuandoli dal partecipare ai provvedimenti stabiliti dalla legge generale sulla espropriazione forzata?

Anch'essi dovrebbero avere intero il loro capitale. Se questi Corpi morali esistono, certamente, espropriandoli della loro abitazione, dovranno far ricerca di un altro edificio per trasportarvi la loro dimora.

Ora, con una semplice rendita non lo potranno certamente acquistare, giacchè per fare un simile acquisto sono obbligati a sborsarne il prezzo. Dunque io non vedo il perchè abbiano ad avere solamente il corrispondente alla metà del capitale presso a poco, invece del capitale per intero.

Ma si dirà: il Corpo morale, una corporazione religiosa per esempio, potrà andare ad abitare un altro convento del medesimo ordine.

Prima di tutto non so se sia giusto, per la libertà di tutti gli individui, che si possa obbligarli ad andare in un altro convento, quando non abbiano voglia di andarci.

Questo è il primo caso.

Ecco ora il secondo. Non vi potrebbe essere un Corpo

morale che non abbia un altro convento fratello? e i componenti quei Corpi dove andranno?

Non è detto che tutti i Corpi morali abbiano più conventi: non lo so; ma vi possono essere di quelli, e credo di fatto che ve ne sia qualcheduno, così ristretti di numero, pei quali non vi sia un secondo convento dove riparare. Questi devono perciò prendere una casa per loro uso d'abitazione fino a tanto che una legge di soppressione non li cacci via in generale.

Dunque attualmente il signor Ministro mi ammette che per ora non c'è soppressione. La legge relativa sarà una cosa che succederà o non succederà.

Non ammette la legge di soppressione, ma ammette che questi Corpi morali sono veri, vivi ed esistenti; dunque essi hanno il diritto di essere trattati come un altro proprietario qualunque a cui è tolta la sua proprietà.

Io non posso uscire da questo dilemma.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Scialoja, Relatore. Vi ha certe obiezioni che hanno il torto di arrivare un poco troppo tardi, contro la legislazione del paese: poichè o Signori, noi abbiamo già intorno a questa materia dell'asse degli Enti religiosi una legislazione vigente in tutta Italia.

Senza entrare qui a discutere di possibile soppressione o no, il fatto è che ci troviamo a fronte di Corporazioni religiose esistenti, cioè di personalità civili religiose che continuiamo a riconoscere, oggi, mentre discutiamo questa legge: ma anche nel resto d'Italia ci siamo trovati a fronte di Enti religiosi, di corporazioni, di benefici od altri Corpi morali di simil natura, che abbiamo conservati, la cui personalità civile non abbiamo punto abolita, e di cui abbiamo voluto convertire i beni, vale a dire espropriarli sotto la forma che avevano di proprietà immobiliari, per sostituirvi il loro prezzo. Ed in allora che cosa abbiamo fatto?

Noi in questa conversione abbiamo tenuto conto della rendita degli immobili, ed abbiamo assegnata a questi Corpi una rendita pubblica uguale. Ora, quando tutta la legislazione dello Stato relativa agli enti conservati ed esistenti si fonda appunto su questo criterio per ciò che riguarda la liquidazione del valore dei beni immobili posseduti da loro, ci è sembrato che sarebbe stato uscire da tutti questi precedenti legislativi, se in Roma si fosse cominciato ad applicare a questi enti ed a' loro beni, ad occasione di questa specialissima espropriazione di pubblica utilità, un criterio diverso. Eppoi quel criterio è per se stesso tale che ci è sembrato giusto sempre nelle specie simili alla presente.

Quando si tratta di privati, la espropriazione consta di diversi elementi economici e giuridici rispetto a quelli che posseggono gli immobili, i quali non si riscontrano tutti quando quello che possiede è un ente morale, un ente astratto. Imperocchè l'individuo ha certe relazioni private e singolari con le cose che possiede, le

quali relazioni si risolvono poi in modi di soddisfazione, in pregi di affezione, che non si possono verificare certamente in un ente morale.

Io ho la mia casa, il mio giardino, e se mi dessero anche una casa, un giardino più belli, mi sentirei sempre un poco offeso nel mio affetto per ciò che io possiedo come individuo; ma il Corpo morale che possiede per ritrarre un vantaggio semplicemente finanziario dalla cosa che possiede, la vera relazione che stabilisce tra se medesimo e la proprietà stessa sta appunto in questa relazione puramente economica. E perciò credo che sia giusto che questa relazione economica rappresentata dal frutto che si ricava dall'immobile sia rispettata, sostituendovi il frutto che si potrà ricavare da un'altra specie di valore; il quale sebbene mobile di sua natura, ha pure tanta stabilità quanta un immobile, come appunto è quello dei fondi pubblici consolidati.

Senatore Casati. Vorrei fare una sola osservazione, e dimanderei la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Casati. Io faccio una semplice osservazione all'onorevole Relatore: siccome egli ha fatto notare che vi sono altri Enti morali; non Corpi morali; Enti morali, a cui fu sostituita una rendita alla rendita che ritraevano dai loro beni immobili che furono incamerati; io, ripeto, faccio osservare che quelli Enti morali erano individui come Vescovi, Canonici, i quali non avevano altro diritto che di ritirare una data rendita; quindi conservata quella tale rendita del capitale, a loro poco premeva il resto. Ma qui io considero un Corpo morale che ha diritto di avere un alloggio, e a cui voi date una rendita.

Questo pare a me che sia un atto, non dirò d'ingiustizia, perchè non voglio pronunciare una tale parola, ma parmi un atto che non mi sembra equo, perchè quel Corpo morale dovrà cercarsi un altro luogo, e quest'altro luogo che si ricerca conviene che lo paghi con un capitale e non con una rendita; mentre che un Vescovo, un Canonico od altri simili Enti, quando hanno conservato la loro abitazione, hanno conservato tutto quello che può essere necessario per l'individuo; a loro è solo sostituita una rendita in denaro alla rendita dei fondi, locchè per verità non cambia la loro situazione. Ma nel caso attuale vi è assoluto cambiamento di situazione, perchè questo Ente morale si trova privo del suo nido ove poggiare la testa.

Io faccio presenti queste cose che mi paiono molto chiare, perchè, ripeto, non mi pare atto di equità il metterlo in una simile situazione.

Quando lo sopprimete è un altro conto (non che io dia il voto per la soppressione), poichè quando sopprimete, entrate in un altro ordine di idee.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho preso la parola per tranquillizzare l'animo dell'onorevole Senatore Casati.

Nel proporre quest'articolo si partì dall'idea appunto che le corporazioni religiose, a cui noi alludiamo, avessero vita; ed è appunto perchè le corporazioni religiose non possono disporre del capitale, che si ebbe il concetto di dare la rendita. Che poi i Corpi morali abbiano bisogno di trovarsi materialmente un'altra abitazione e di avere quel capitale che corrisponda al vero valore dello stabile, non è la cosa normale; forse non accadrà mai, ed è quasi impossibile che nello stato in cui sono in Italia le corporazioni religiose, vi sia tanta necessità di cercare altri locali per riunire i membri delle corporazioni che rimangono.

Praticamente avviene (e le leggi si fanno per i casi generali) che vi sono sempre locali, in cui possono convenientemente collocarsi questi membri delle Corporazioni religiose; si propone quindi, giustamente a nostro avviso, di dare la rendita all'istituzione religiosa, la quale così potrà provvedere a se stessa; ed il reddito solo, senza rendere disponibile il capitale, basta a tal uopo.

Ho voluto soggiungere queste poche parole per far vedere che lungi dall'essere questa una disposizione non equa, essa sta invece nei termini dell'equità, e corrisponde alla situazione normale delle cose.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, rileggo l'art. 7 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva voglia levarsi.

(Approvato.)

L'articolo 8 è così concepito:

« Per la forma della notificazione del Decreto medesimo, pei richiami del Corpo morale espropriato contro la determinazione del reddito netto, e per gli effetti così della notificazione del corrispettivo in rendita come dell'espropriazione, riguardo ai Corpi morali espropriati ed ai terzi, saranno osservate le disposizioni degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge suddetta 25 giugno 1865. »

Chi approva quest'articolo si alzi.

(Approvato.)

« Art. 9. I creditori aventi privilegio od ipoteca speciali legalmente conservati sull'immobile espropriato e precedenti al Decreto del 26 settembre 1870, col quale la *Giunta per la città di Roma e Provincia* vietò che le Corporazioni religiose alienassero o assoggettassero i loro beni ad ipoteche, avranno diritto al pagamento del capitale della rendita data in corrispettivo, alla ragione del 100 per 5, sino alla concorrenza dei loro crediti.

» I privilegi o le ipoteche generali danno diritto a simile pagamento nei limiti indicati, nel caso che tutti

i beni del corpo morale non sieno sufficienti al pagamento dei crediti. »

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Non credo che vi sia differenza di sorta fra il concetto espresso nell'articolo testè letto, ed il concetto del Governo: non si tratterebbe che del modo di esprimerlo, per cui essendovi nella redazione dell'articolo che il Governo proporrebbe, pochissima differenza da quello dell'Ufficio Centrale, io pregherei l'onorevole Relatore e l'Ufficio ed esaminarlo e vedere se non potrebbe, come noi lo preghiamo, aderire a che venisse sostituito.

Il nostro articolo sarebbe concepito nei seguenti termini:

« I creditori aventi privilegi od ipoteca legalmente conservati sul mobile espropriato e precedenti al Decreto del 26 settembre 1870, col quale la Giunta per la città di Roma e Provincia vietò che le corporazioni religiose alienassero od assoggettassero i loro beni ad ipoteca, avranno diritto, e fino a concorrenza dei loro crediti, al pagamento del capitale della rendita data in corrispettivo alla ragione del 100 per 5, quando gli altri beni del corpo morale, insieme al valor venale della rendita suddetta, non bastassero al pagamento dei loro crediti. »

Presidente. Invito l'Ufficio Centrale a prendere cognizione di detto articolo.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Io conosco benissimo l'articolo letto, perchè quest'articolo, quando si discussero gli altri, venne scritto appunto sul tavolo del signor Ministro delle Finanze dal Ministro Guardasigilli; ma quando quest'articolo fu da me riferito nel seno dell'Ufficio Centrale, furono fatte delle osservazioni, che ai Membri dell'Ufficio Centrale parvero ragionevoli, e quindi l'articolo venne riformato in questo modo: ed è questo il secondo punto che nella Relazione si fa notare non essere stato concordato col Ministero.

Ecco quali sono le differenze di questi due articoli.

L'art. 9, come è stato letto dal Ministro dei Lavori Pubblici, contiene questo concetto; quando un creditore ha un'ipoteca sopra uno stabile che si vuole espropriare, ha certamente diritto sulla rendita che si assogguerebbe in ragione dei redditi: ma se il valore della rendita dovesse essere realizzato in capitale, ognuno di noi sa che vi sarebbe la differenza tra il prezzo di borsa e il prezzo nominale; potrebbe quindi avvenire che il creditore non trovasse di che essere pagato col prezzo venale della rendita, e oltre di ciò potrebbe avvenire, come avverrebbe certamente, che anche quando il creditore potesse essere pagato, il Corpo morale essendo costretto a vendere la rendita, lo si costringerebbe a perdere un frutto di gran lunga maggiore di quello che corrisponderebbe al capitale del credito.

Ci pareva che fosse conforme a giustizia che quando vi è un credito ipotecario iscritto specialmente sopra un immobile, il creditore avesse sempre il diritto di dire: pagatemi, traducendo le vostre rendite in cento lire per ogni cinque lire di rendita sino alla concorrenza del mio credito, e se il suo credito fosse minore, prenderebbe solo una parte, e l'altra parte sarebbe assegnata sotto forma di rendita e non più di capitale al proprietario dell'immobile espropriato. Ne veniva per conseguenza la necessità di introdurre un emendamento alla proposta ministeriale, perchè secondo questa proposta potrebbe ciò fare il creditore, ma unicamente quando, espropriando tutti gli altri beni del debitore, egli non trovasse di che pagarsi del suo credito. Ci parve veramente che non sia equo nè giusto che il creditore debba espropriare gli altri beni del debitore, liquidare tutto il patrimonio di lui per vedere se trova capienza il suo credito; tanto più che allora dovrebbe farlo col concorso di que'creditori che potrebbero essere iscritti sopra altri immobili, ed anche dei creditori non ipotecarii. Si entrerebbe in un ginepraio, in una via che veramente non è quella dell'equità e della giustizia. Si deve adunque distinguere l'articolo secondo in due ipotesi: nell'ipotesi del creditore ipotecario speciale, ed in quella di un creditore ipotecario che non abbia ipoteca speciale. Potrebbe essere seguito il sistema del Governo per le sole ipoteche generali che naturalmente affliggono tutti gli immobili del debitore. In questo caso non potrebbe ragionevolmente il creditore pretendere di essere unicamente pagato da quel tale immobile, e quindi dovrebbe prima escutere il patrimonio del debitore per dimostrare che non vi è capienza pel suo credito, e costringere quindi il Governo al pagamento.

Ho detto il pensiero dell'Ufficio Centrale, acciocchè la discussione si apra su questo suo intendimento.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io pregherei l'Ufficio Centrale a fare alcune considerazioni a questo riguardo.

Nell'art. 9 si è potuto stabilire che si prendano in considerazione soltanto le ipoteche o privilegi anteriori al 26 settembre 1870, poichè è da quell'epoca che secondo il decreto della Giunta della città di Roma non hanno più valore le ipoteche che fossero state prese, o g'i altri vincoli che fossero stati imposti sui beni delle Corporazioni religiose.

Quando l'on. Scialoja supponga che le ipoteche le quali gravitano sul complesso di tutti gli stabili di una Casa religiosa venissero ridotte sopra gli stabili che il Governo intende occupare, il che dal Decreto della Giunta Romana non sarebbe vietato, egli vedrà come per tal modo si verrebbe ad ottenere per via indiretta codesto effetto, che un credito ipotecario per il cui pagamento vi sarà grandissimo margine nella rimanente parte del patrimonio del corpo morale, tuttavia con questo mezzo verrebbe ad assumere il carattere di un

aggravio speciale sopra lo stabile espropriato dal Governo e darebbe luogo alla corresponsione del capitale effettivo anzichè di un capitale nominale per mezzo di una rendita 5 0/0 commisurata sul reddito presente dello stabile espropriato.

E tanto più mi metto in pensiero che casi di questo genere possano accadere che non veggio chiaramente come dalla dicitura di quest'articolo consegua quello che disse l'egregio Relatore, cioè che quando si trova un'ipoteca sopra uno stabile, debba il pagamento farsi in ragione del capitale della rendita 5 0/0 sino alla concorrenza dei crediti; ad ogni modo poi qui non è detto che si debba fare della rimanenza; in conseguenza resterebbe una lacuna.

Sembra quindi a me che sarebbe più opportuno adottare un articolo come quello proposto da noi in cui si dice espressamente che si procede ad un pagamento in questa maniera per la parte soltanto che riguarda il credito in quanto non bastano a coprirlo il valore degli stabili e il valore venale della rendita; ma se però si trovasse troppo cruda la prescrizione proposta dal Ministero, io pregherei l'Ufficio Centrale a voler considerare il caso, od anzi i casi che ho indicato, casi, che certamente l'egregio signor Relatore nella sua sagacia riconoscerà pienamente come possibili, e a voler proporre una dizione che porti rimedio a questi inconvenienti.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta all'onorevole Senatore Astengo.

Senatore Astengo. Ho chiesto la parola per dichiarare francamente che non mi soddisfano nè la proposta dell'Ufficio Centrale nè quella del Governo.

Per esporre le ragioni per le quali queste proposte non mi soddisfano, avrei bisogno di qualche tempo, e l'ora è già troppo avanzata.

Mi limiterò quindi a far presente al Senato che la legge del 15 Agosto 1867 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico ha trovato il modo di conciliare l'interesse dell'ente ecclesiastico coll'interesse dei creditori e con quello dello Stato. Il sistema che ha adottato quella legge mi parrebbe che sia quello che noi dovremmo adottare al presente, salvo la modificazione che nasce dalla circostanza che ci occupiamo di beni da espropriarsi per uso di pubblica utilità, i quali conseguentemente non potrebbero andar soggetti alla vendita al pubblico incanto, come ci sono soggetti tutti gli altri beni che possono essere espropriati ad istanza dei creditori.

La legge che ho citata contiene all'articolo 4 le seguenti due disposizioni:

« I privilegi e le ipoteche legittimamente iscritte sopra i beni immobili devoluti al demanio dello Stato in forza della legge 7 luglio 1866 e della presente, conserveranno i loro effetti. »

« Conseguentemente i creditori privilegiati ed ipotecarii di Enti i cui beni sieno passati al Demanio, o

dall'Ente ecclesiastico conservato, o dalla corporazione religiosa soppressa, hanno conservato integri i loro diritti, e se non sono integralmente pagati dal Demanio che ha preso i beni, hanno diritto di farli vendere all'incanto, come in tutti i casi ordinarii. »

Ecco che questa legge ha assolutamente rispettato i diritti dei creditori. Ma bisognava conciliare questo principio coll'altro che rispetto, ma solamente rispetto all'Ente ecclesiastico o al fondo per il culto, il Demanio doveva inscrivere una rendita 5 per 100 corrispondente al reddito dei beni a lui devoluti.

Per conciliare codesti due principii che ha fatto la legge?

Ha detto: « Però si dovrà nella inserzione nel gran libro del Debito Pubblico della rendita al fondo per il culto, od all'Ente ecclesiastico rispettivamente, fare la deduzione della somma corrispondente agli interessi del credito ipotecario iscritto. »

Ecco in qual modo ha conciliate le due disposizioni.

Ora, io dovrei indicare le conseguenze a cui vanno incontro il sistema della Commissione e quello del Governo, e mi rincresco che l'ora sia tarda, ma la materia è grave e merita tutta l'attenzione del Senato, trattandosi del mio e del tuo, e di un principio di giustizia, e sui principii di giustizia non si può transigere.

Ministro delle Finanze. Perdoni; domanderei la parola per una mozione d'ordine, se il sig. Presidente me lo permette.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro delle Finanze. Io convengo pienamente della gravità della questione, ma mi pare anche difficile che si possa venire ad una soluzione soddisfa-

cente; imperocchè la questione del mio e del tuo è una questione che da tutti i banchi desideriamo di trattare con prudenza.

Io mi permetterò di fare questa proposizione che l'Ufficio Centrale tenesse altra seduta alla quale permettesse che convenissero i rappresentanti di questo banco, e anche coloro che avessero studiato in proposito per vedere di portare al Senato una redazione la quale soddisfi a tutti i desiderii; e, per quanto sarà possibile, nella seduta di domani.

Senatore Astengo. Accetto pienamente l'invito, e anzi, per facilitare la risoluzione di questo punto, che mi tocca troppo la coscienza, esporrò alcuni studii che io in questi giorni ho fatto, per trovare il modo di formulare l'articolo, in guisa che si potrebbe conciliare il diritto di tutti.

Alcune voci. Si rinvii all'Ufficio Centrale.

Senatore Scialoja, Relatore. L'Ufficio Centrale accetta.

Presidente. Domani vi sarà seduta alle ore 2, per la continuazione della discussione di questo progetto di legge e per la discussione dei seguenti:

Prescrizione degli stipendi ed altri assegni personali.

Estensione alle Provincie Romane delle leggi sul Dazio Consumo e sulle tasse di fabbricazione dell'Alcool, della Birra, delle Acque gazoze e della Polvere da sparo.

Abrogazione della legge 4 maggio 1865 relativa all'anzianità del grado di Sottotenente ed alla pensione degli allievi del terzo anno di corso della R. Accademia Militare.

Se ci sarà tempo, si terrà Comitato segreto.

La seduta è sciolta (ore 6 pom.).

TORNATA DEL 27 GENNAIO 1871

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Interpellanza del Senatore Di San Martino al Ministro dei Lavori Pubblici — Dichiarazioni del Ministro — Sospensione della seduta — Ripresa della seduta — Seguilo della discussione del progetto di legge per disposizioni relative al trasferimento della Sede del Governo a Roma — Nuova redazione dell'art. 9 dell'Ufficio Centrale — Avvertenze del Senatore Caccia, cui rispondono il Relatore ed il Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 9 emendato — Emendamento proposto dal Relatore all'art. 10, approvato — Approvazione degli art. 10 e 11 — Approvazione per acclamazione dell'ordine del giorno del Senatore Chiesi — Discussione del progetto di legge per la prescrizione degli stipendi ed altri assegnamenti personali — Proposta sospensiva del Senatore Lauzi combattuta dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Alfieri Relatore — Replica del Senatore Lauzi — Approvazione dei due articoli del progetto — Approvazione per articoli del progetto di legge per l'estensione alla Provincia Romana delle leggi sul Dazio-Consumo e sulle tasse sulle fabbricazioni dell'alcool, della birra, delle acque gazoze e della polvere da sparo — Discussione del progetto di legge per l'abrogazione della legge 4 maggio 1865, relativa all'anzianità del grado di sottotenente ed alla pensione degli allievi del terzo anno di corso della R. Accademia Militare — Ordine del giorno del Senatore Pettinengo Relatore — Istanza del Senatore Menabrea, a cui risponde il Ministro della Guerra — Replica del Senatore Menabrea — Avvertenza del Senatore Poggi — Obbiezioni del Senatore Chiesi, e risposta del Senatore Menabrea — Osservazioni del Ministro delle Finanze e replica del Senatore Poggi — Approvazione dell'ordine del giorno del Senatore Pettinengo, Relatore — Approvazione per articoli del progetto di legge — Squittinio segreto dei quattro progetti di legge dianzi discussi.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, della Guerra, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed il Ministro delle Finanze.

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** legge il verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Senatore Di San Martino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino. Prego il Senato a voler permettermi di fare un'interpellanza all'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici sul servizio delle strade ferrate, e che questa abbia luogo al termine della discussione del progetto di legge pel trasferimento della capitale, onde evitare il pericolo di non aver più tra noi l'onorevole Ministro cui è diretta la mia interpellanza.

Presidente. Accetta il signor Ministro questa interpellanza?

Ministro dei Lavori Pubblici. Accetto volentieri l'interpellanza; non nascondo però che avrei desiderato di sapere preventivamente a qual rete delle nostre strade ferrate sia essa relativa, oppure se si riferisce a tutte le strade ferrate italiane in generale.

Senatore Di San Martino. Essa riguarda l'acceleramento dei mezzi di comunicazione fra l'Italia Settentrionale e Roma.

Ministro dei Lavori Pubblici. Accetto l'interpellanza, e sono agli ordini del Senato pel momento in cui crederà che questa debba aver luogo.

Presidente. L'Ufficio Centrale per la legge sul trasferimento della capitale essendo occupato per concordare la nuova compilazione dell'art. 9, propongo di sospendere momentaneamente il seguito della discussione di questa legge, e di passare all'esame di quella relativa alla prescrizione degli stipendi ed altri assegni personali.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Trattandosi di un breve intervallo, sarebbe forse meglio di approfittare di questo tempo per dar passo all'interpellanza annunciata dall'onorevole Senatore Di San Martino; perchè il principiare la discussione di un'altra legge sulla quale qualche Senatore potrebbe forse parlare a lungo, porterebbe la conseguenza di doverle poi interrompere tutte e due.

Io quindi pregherei l'onorevolissimo signor Presidente ed il signor Ministro, che ha accettato l'interpellanza, e che si è dichiarato pronto a rispondere, a volerla esaurire in questo momento.

Presidente. Siccome pare che l'interpellanza annunciata non debba dar luogo a lunga discussione, si potrà accettare la proposta del Senatore Lauzi, e dar passo imminente alla medesima, se il Senatore Di San Martino non ha nulla in contrario.

Senatore Di San Martino. Io son pronto a farla immediatamente.

Presidente. La parola è al Senatore S. Martino.

Senatore Di San Martino. L'altro ieri un nostro Collega, l'onor. Senatore Jacini, parlando delle considerazioni che devono trattenere il Parlamento dal votare il trasferimento della Capitale a Roma disse, fra le altre cose, che i membri del Parlamento appartenenti alle provincie settentrionali si troverebbero in tali difficoltà per recarsi a Roma, che ne verrebbe un grande spostamento dell'azione loro e della parte d'influenza che equamente devono esercitare sulla politica italiana.

Sebbene io non abbia creduto che questa considerazione dovesse muovere il Parlamento a negare il suo voto al trasferimento della Capitale a Roma, non posso tuttavia non riconoscere che questa osservazione deve formare oggetto di seria meditazione per tutti noi. Se io parlo specialmente delle provincie settentrionali, egli è perchè confido che i bisogni ai quali occorresse provvedere per le provincie meridionali, saranno ugualmente rappresentati, e meglio di quello che lo possa fare io, dai Senatori che sono più al fatto delle condizioni materiali del servizio di quelle provincie. Intanto io prego il Senato di voler ritenere che nello stato attuale delle cose, se il servizio di comunicazione tra il *tunnel* del Moncenisio e Roma non fosse coordinato e non ricevesse da un nuovo miglior andamento tutta la celerità di cui è suscettivo, non si potrebbe facilmente dai membri del Parlamento che dalle provincie settentrionali avranno a recarsi a Roma, compiere il loro dovere senza tali perdite di tempo che comprometterebbero gravemente la possibilità per essi loro di soddisfarvi.

Essi avrebbero ad impiegare quasi 24 ore in viaggio, ed è difficile che dopo un viaggio così lungo si possa subito, giunti alla metà, accingersi a seri lavori, come facciamo noi quando, partendo la sera dalle nostre residenze, arriviamo oggi a Firenze prima dell'ora in cui cominciano le sedute del Parlamento.

Dalle indagini che ho fatto risulterebbe che ove sia stabilito un convoglio diretto a grande velocità, senza nessuna interruzione, di servizio tra Bologna, Falconara e Roma, si potrebbe da Torino giungere a Roma in 17 ore: da Milano in minor tempo, ed anche, per conseguenza, dal Veneto e da tutte le provincie di quelle regioni che avrebbero il guadagno, che avremmo noi, perchè il punto di partenza da cui deriva tutta

la diversità degli orari e del tempo necessario al percorso, è la stazione di Bologna, stazione comune a tutte queste provincie.

Dalla stazione di Bologna a Falconara si può andare in 4 ore senza che il convoglio abbia una velocità straordinaria, maggiore di quella che si pratica tra Alessandria e Bologna; quindi si giunge a Falconara con un'ora di guadagno sul tempo che deve impiegarsi per giungere a Firenze.

Tra Falconara e Bologna vi sono 80 chilometri meno della strada che si ha da percorrere tra Firenze e Bologna: 80 chilometri possono produrre due ore di risparmio di tempo.

Questi risparmi congiunti con tutti i miglioramenti possibili che possono essere introdotti nel servizio di tutta la linea, dovrebbero dare per ultimo risultato che da Torino a Roma si possa giungere in 47 ore. Ma evidentemente sarà per ciò necessario che il Ministro, usando di tutta l'autorità che compete al Governo, autorità tanto più legittima in quanto che la Nazione ha fatto dei grandi, grandissimi sacrifici per le ferrovie, obblighi le tre Società che hanno da concorrere a questo servizio, a farlo con un complesso di disposizioni e con tale perfezione, che i cittadini non abbiano da accorgersi che esistono Società diverse.

Io tutte le volte che ho dovuto occuparmi di strade ferrate, ho sempre tenuto quella parte che credeva più conveniente al paese, animando il Governo a creare Società potenti e forti, perchè credo che nella potenza e nella forza delle Società riposi, più che in altro, la bontà del servizio. Ma se questa potenza dovesse riuscire tale che s'imponesse al Governo, allora invece di essere un bene, sarebbe un male immenso, e io confido che il Ministero, preoccupandosi della necessità di giustificare in faccia alle popolazioni i sacrifici che si sono fatti, vorrà occuparsi dei miglioramenti che ho indicati, con tutta quella solerzia che richiedono i miglioramenti di un servizio che nelle attuali circostanze non solo riveste nel modo più eminente la qualità di servizio pubblico, ma ha ad un tempo l'importanza di un grande atto politico.

Importa quindi che il Governo, vincendo tutte le opposizioni e le rivalità delle Società, usando del diritto eminente che la Nazione ritiene sempre sopra tutti i pubblici servizi, provveda senza riguardi e faccia compiere questi servizi come è voluto dalle necessità del Paese.

Dopo di aver accennato al modo di provvedere ai bisogni del momento, secondo si può farlo sulle linee già costrutte, io devo pur parlare di provvedimenti a prendersi per la linea della Spezia che formerà la comunicazione più breve tra il *tunnel* del Moncenisio e Roma.

Il tronco tra Genova e la Spezia diminuirà assai ancora il tempo necessario per andare a Roma, e quando il *tunnel* del Moncenisio sia aperto, l'aver un'ora di più di risparmio nella via tra Parigi, Londra e Roma sarà

di tale beneficio che varrà a muovere il Ministero a procurare con ogni possibile modo che questo tronco ferroviario sia aperto il più presto possibile.

Io so che le difficoltà materiali che s'incontrano sono molte: vi sono contratti che il Ministero deve rispettare, vi sono impegni assunti, ed io non gli chiedo cose che credo impossibili, ma confido che il Ministero farà tutto il possibile perchè le Società imprenditrici di lavori siano alacri nell'eseguire i loro contratti; e che ove vi sia opportunità e mezzo di accelerarne l'eseguimento con nuovi provvedimenti, porrà ogni cura per farlo prontamente.

Per conseguenza prego il signor Ministro di voler tranquillare non solo me, ma un gran numero dei nostri Colleghi che mi hanno animato a fare questa interpellanza, ed anche le popolazioni tutte che sono maggiormente interessate al miglioramento di queste nostre comunicazioni con Roma capitale, assicurando che provvederà e che lo farà con tutta la maggiore energia, onde non dar ragione a chicchessia d'invocare scuse per la sua inerzia, e non aversi nulla a rimproverare quando il trasporto della Capitale diventi un fatto compiuto.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. La legge importante che occupa il Senato in questo momento, quella cioè del trasferimento della Capitale a Roma, doveva naturalmente richiamare l'attenzione dell'onorevole Senatore Di San Martino sulle conseguenze che derivano da questo grande fatto per le popolazioni, le quali vedono cresciuta la distanza fra loro e la sede del Governo. Nuovi bisogni sorgono nel paese collo spostamento della Capitale, e primo fra essi quello del ravvicinamento con più facili comunicazioni ai principali centri di popolazione e di interessi, affinchè non abbiano danno dallo allontanamento della Capitale.

Era quindi naturale e doveroso che il Governo se ne occupasse; e difatti appena gli avvenimenti politici portarono il paese al punto di poter fissare definitivamente la Capitale a Roma, e posero il Governo in grado di concretare il progetto di legge che sta ora attendendo la deliberazione del Senato, il Ministero immediatamente rivolse le sue cure alle nuove condizioni create da questi fatti.

Due sono gli ordini delle idee che sorgono da essi, e due appunto sono le interpellanze che muove l'onorevole Senatore Di San Martino.

Prima nasce il bisogno di accelerare la costruzione di quelle ferrovie che conducono più direttamente a Roma, e principalmente quelle che collegano i centri principali dell'Italia con Roma.

L'altro provvedimento, a cui subito la mente ricorre, ed al quale il Governo deve pensare, sta nell'accelerare il servizio ferroviario, in guisa che la velocità cresciuta del trasporto abbrevii le distanze.

Quanto al primo bisogno, cioè rannodare meglio a Roma i centri principali della Penisola, il Governo vi ha posto mano immediatamente nei limiti delle sue attribuzioni facendo eseguire degli studi, parte dei quali sono anche già a quest'ora compiuti, per vedere quali tronchi di ferrovia si possono costruire onde accorciare le linee già esistenti e già in esercizio, ed abbreviare le distanze da Roma.

Dirò che fra gli altri studii venne fatto quello relativo alla congiunzione di Pistoia ed Empoli; e sebbene la Relazione ufficiale non sia ancora stata presentata al Governo, posso dire fin d'ora al Senato che dalle informazioni officiose avute, mi consta che non sarebbe conveniente di attuare quel tronco di ferrovia, di cui molti sostenevano la opportunità. Vi è poi un altro tronco che vuol essere immediatamente preso in considerazione, e che gioverebbe alla linea Ligure, congiungendo direttamente Pisa a Colle Salvetti.

Questo tronco brevissimo credo si potrà con molta facilità attuare; ed attendo appunto a giorni una relazione, che faccia conoscere al Governo quale sia la spesa che dovrebbe incontrarsi.

Venne anche studiato se si potesse, con speranza di solleciti e convenienti lavori, condurre su Roma immediatamente la ferrovia decretata già dal Parlamento, e che deve staccarsi dall'Adriatico a Pescara. Tale ferrovia, tenendo conto delle concessioni fatte, sarebbe la linea più breve per arrivare da Roma all'Adriatico. Ho accennato questi divisamenti per persuadere l'onorevole Di San Martino e gli altri che mi onorano della loro attenzione, come il Governo si sia immediatamente preoccupato della necessità di studiare le linee per congiungere più facilmente a Roma i centri principali dell'Italia, e per formare intorno a Roma quel gruppo ferroviario che necessariamente e per forza delle cose è destinato a far capo alla Capitale del Regno.

Per rispondere poi più direttamente a quanto ha accennato l'onorevole interpellante intorno alla costruzione della ferrovia Ligure, dirò, che il Governo ha già da tempo incaricato quella Direzione dei lavori di studiare e riferirgli se vi era modo di accelerarne il compimento. All'esercizio della linea di Levante mancano 44 chilometri, che sono quelli appunto che esigono un lavoro più difficile e dispendioso.

Le due gallerie di Biassa e del Mesco, che intercludono questo tronco, sono già in corso di costruzione avanzata, ma in tali condizioni che non si possono portare innanzi con quella celerità che ben sarebbe nel desiderio del Governo, almeno per quanto si riferisce alla galleria di Biassa.

Ho dovuto occuparmi in modo specialissimo anche di quest'argomento perchè, mentre si facevano dal Governo tali pratiche, la Deputazione provinciale di Genova ha mosso una rimostranza al Ministero per sollecitare i lavori di quella ferrovia.

Come era naturale, la Deputazione faceva voti, quan-

unque in verità espressi in tuono quasi di rimprovero verso il Governo, (rimprovero al certo immeritato, ma da potersi perdonare allo zelo dei rappresentanti di così importanti interessi locali) affinché si facessero quegli studi, e si prendessero quei provvedimenti, che valgano a raggiungere l'intento.

Allora fu il caso di sentire anche il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici perchè, studiato quest'argomento, ed esaminate le cose esposte da quella Deputazione provinciale, suggerisse le pratiche che nella sua autorità, e nella sua specialità di scienza, credesse di additare al Governo. Ed il Consiglio medesimo ha indicato tutto ciò che a suo avviso, si possa, e convenga fare.

Devo però dire che per verità non sono grandi i vantaggi, almeno dal lato dell'acceleramento dei lavori, che noi possiamo aspettarci, inquantochè nell'anno 1871 la ferrovia ligure per la riviera di ponente potrà mettersi benissimo in esercizio; ma per la riviera di levante (alla quale particolarmente ora poniamo la nostra attenzione in seguito ai fatti di Roma) non potrebbe porsi in esercizio prima della fine del 1873, per quanto gli sforzi del Governo siano intensi.

Se non credessi abusare del tempo del Senato potrei leggere l'intero testo della deliberazione del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, perchè io, che non sono tecnico, non vorrei per nulla dire cosa che fosse meno esatta, ed amerei d'altra parte che il voto del Consiglio superiore fosse conosciuto nel suo pieno tenore dal Senato.

Non essendo di molta lunghezza, credo, lo potrei leggere; del resto, se il Senato lo crede, lo depositerò sul banco della Presidenza a comodo dei signori Senatori.

Parecchie voci. È meglio che lo legga.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ne darò dunque lettura.

« Visto, ecc. ecc.

« Sentito il Relatore ecc.

« Considerando quanto alla rimostranza contenuta nella deliberazione 29 ottobre della Deputazione provinciale di Genova, che se può giustificarsi l'enorme spesa dell'applicazione del sistema pneumatico...

(E qui si accenna alla proposta di applicare le macchine pneumatiche del Cenisio)

...al perforamento di gallerie alpine di 10 a 15 mila metri di lunghezza, non ottenibili coi sistemi ordinari fuorchè in 20 o 30 anni di lavoro, mancherebbe ogni modo di giustificazione, ove lo si volesse applicare a gallerie appennine assai più brevi ed eseguibili in periodi di tempo molto minori; che mancherebbe tanto più nel caso delle gallerie del Mesco e di Biassa, sì perchè già perforate per due terzi, non rimangono più a perforarsi fuorchè circa 800 metri della prima, e 1300 della seconda, o che per l'epoca in cui potrebbero mettersi in azione gli scalpelli pneumatici sarebbero ridotti a 600 o 1200 sì perchè il costo unitivo crescerebbe in proporzione

maggior che nella galleria del Cenisio, non tanto per la maggiore loro brevità che aumenta la quota delle spese generali, quanto perchè alla forza quasi gratuita idraulica sarebbe d'uopo di sostituire la costosissima del vapore con apparati se non di nuova invenzione, certo però di costruzione speciale da commettersi in base a progetti del pari speciali; sì finalmente perchè posta a conto la notevole perdita di tempo della commissione, della costruzione e dell'impianto dei meccanismi e dei cantieri, sarebbe così tenue il guadagno di accelerazione dei lavori, da rendere affatto inconsulto ed ingiustificabile il cangiamento di sistema;

« Considerando che sarebbe tanto più inconsulto ed ingiustificabile, in quanto che il sistema pneumatico non potrebbe applicarsi fuorchè per economia e previa rescissione dei tre contratti d'appalto in corso coll'altro grave danno economico di tacitazione delle pretese degli appaltatori;

« Considerando che per queste ragioni e per le altre svolte dal Direttore tecnico delle costruzioni della ferrovia ligure nel suo rapporto 14 corrente, cessa ogni opportunità di evadere ai quesiti sul tempo che si risparmierebbe coll'applicazione di tale sistema, ai quali quesiti d'altronde non sarebbe possibile di rispondere concludentemente fuorchè dopo lunghi e seri studi, e pratiche a farsi con Società costruttrici;

« Considerando che quand'anco coll'adozione della proposta si riuscisse ad anticipare di un anno (ciò che sarebbe sempre assai problematico) l'escavazione delle due gallerie, sarebbe purtuttavia problematico anche il compimento di tutti gli altri notevoli lavori da eseguirsi fra Sestri e Spezia, i quali (nella certezza in cui fu sempre l'Amministrazione che in qualunque modo si sarebbero sempre potuti terminare per l'epoca dell'apertura della galleria di Biassa, senza della quale riescirebbero di nessun vantaggio) furono fin qui posposti, nella applicazione dei fondi disponibili, a quelli della linea di ponente; senza di che non sarebbe possibile l'aprire questa linea all'esercizio entro l'anno corrente;

« Considerando che il cangiamento di sistema di perforamento, pel notevole incremento di spesa che esigerrebbe, non potrebbe attivarsi fuorchè in base ad una nuova legge di stanziamento di maggiori fondi che nelle contingenze politiche attuali assai difficilmente potrebbe essere decretato in tempo utile dal Parlamento, e che laddove il Ministero si ritenesse autorizzato ad attivarlo coi fondi disponibili, sarebbe giuoco forza di sospendere la maggior parte degli altri lavori delle due linee di levante e di ponente per porre gran parte di quei fondi a disposizione dei lavori delle due gallerie;

« Considerando finalmente che ad ottenere qualche acceleramento nel compimento delle due gallerie, varrà meglio di ogni altro l'assegnare premii più rilevanti per ogni giorno d'anticipazione, ed il far pagare rigorosamente le multe di ritardata esecuzione oltre i termini stabiliti; ecc. »

Qui vengono le considerazioni del Consiglio superiore intorno ai lavori della linea di ponente, considerazioni che non interessano alla questione attuale, e che perciò risparmio di leggere al Senato.

Da queste conclusioni del Consiglio le loro Signorie vedono che il mezzo principale per abbreviare i lavori di galleria non può essere convenientemente accolto. Oltre l'opinione del Consiglio ove ne sono altre di uomini tecnici, le quali non sono autorizzate ad esporre; ma se ciò mi fosse stato permesso, le avrei riportate volentieri, perchè a me incombe specialmente il debito di raccogliere lumi da tutte le persone competenti sopra così importante argomento, di cui mi sono occupato con amore, perchè avrei avuto veramente orgoglio e piacere di procurare che i lavori della via ferrata di Levante fossero accelerati.

Certo qualche cosa si potrà fare perchè i lavori si proseguano con maggiore celerità, adottando i suggerimenti del Consiglio Superiore, vale a dire i premi e le multe. Siffatti mezzi verranno da noi applicati per quanto lo permetteranno i contratti in corso.

Ora mi resta a dire alcunchè in riguardo alla seconda parte dell'interpellanza, cioè al modo di sollecitare il servizio ferroviario fra l'Alta Italia e Roma, avuto riguardo agli esercizi attuali.

Molto opportunamente asseriva l'onorevole Senatore San Martino che si potrebbe meglio utilizzare per viaggiatori diretti a Roma il tratto di ferrovia tra Ancora e Bologna.

L'importanza dell'accorciamento per questa differenza non è però così rilevante come l'onorevole San Martino accennava, e se la memoria non mi tradisce, non dovrebbe oltrepassare i 20 chilometri.

Ad ogni modo è certo che quella linea sarebbe più breve, ed il Governo deve fare in modo che i viaggiatori ne possano approfittare. Mi permetto però di osservare che trattasi di mettere in servizio cumulativo esatto e regolare tre Società ferroviarie, le quali hanno naturalmente degli interessi disparati e dei disaccordi.

Il Governo, ad ottenere questo servizio cumulativo, ha adottato dei mezzi di rigore che però conducono difficilmente in porto. Vi sono molte procedure in corso, ma a dir la verità c'è poco da sperare sui risultati, perchè nella nostra Legislazione questa parte è molto vaga, avuto specialmente riguardo al testo dei diversi atti di concessione, che danno obbligo di mettersi in accordo, il che implica due concetti diversi, mentre era meglio dare al Governo facoltà esclusiva di imporre e regolare il servizio cumulativo.

Il mettere d'accordo gli interessi divergenti è molto più difficile di quello che il nostro desiderio vorrebbe che fosse. In seguito alle ingiunzioni del Governo nel mese scorso avvennero alcune conferenze fra le Società; ma devo confessare che alla data d'oggi non so ancora l'esito che queste conferenze abbiano potuto ottenere, ed avrei quindi argomento a ritenere che non abbiano ancora portato un effetto concreto. Spero

nondimeno che siano in via di ottenerlo, perchè confido che le Società, prestandosi alle trattative, hanno in animo di condurle a buon fine.

Oltre a questo argomento generale vi sono molte questioni gravi, parziali alle diverse Società; ma io non potrei entrare in siffatte questioni speciali, perchè involgono gli interessi delle singole Società, ed il Governo non può pronunciarsi anticipatamente sopra differenze che forse possono insorgere, e che speriamo di potere appianare. Quindi io debbo limitarmi a dire che questo del servizio cumulativo è un argomento senza dubbio interessante, che io desidero esaurire con sollecitudine. Che se non potessi ottenere risultato nelle vie ordinarie, provocherà anche, quando occorresse, un provvedimento legislativo che dia al Governo tutte quelle facoltà che forse le concessioni non danno. Assolutamente bisogna giungere a questo scopo, mentre sarebbe assurdo il costruire delle ferrovie con tanti sacrifici del paese, se esse non dovessero rendere tutti quei servizi a cui sono destinate.

Io quindi prendo impegno di far tutto quello che è nelle attuali attribuzioni del Governo; e quando risultasse che il Governo non abbia facoltà sufficiente, mi propongo di domandare un provvedimento legislativo, avvegnachè sia cosa indispensabile il venirne a capo; ed in ciò io sono perfettamente d'accordo col l'onorevole interpellante, perchè diversamente, ripeto, sarebbe in gran parte reso frustraneo il molto che si è speso dallo Stato per questo servizio.

Senatore **Di San Martino**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di San Martino**. Ringrazio l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici delle spiegazioni che mi ha date. Le interpellanze che io mossi non facevano verun cenno appunto della sostituzione dei mezzi pneumatici nel perforamento delle gallerie della Riviera di Levante, inquantochè anche dalle informazioni che io aveva assunte dalle persone tecniche, era stato pienamente convinto della impossibilità di domandare la sostituzione di questi mezzi a quelli fin'ora adoprati; e quindi intendeva di limitare la mia domanda nel solo campo del possibile e del consentaneo ai buoni principii d'amministrazione.

Spero che il Ministro darà anche maggiore estensione alle buone intenzioni che ci ha manifestate per agevolare la celerità delle comunicazioni di quelle nuove linee, procurando che quelle stazioni che sono ancora da compiere, sieno fatte in modo che la linea internazionale principale, non abbia da entrarvi per uscirne a rovescio, come succede nella stazione di Bologna presentemente, per i convogli che vengono a Firenze, operazione in cui si perde un notevole tempo e per cui occorre una lunga fermata.

La stazione di Pisa, per esempio, può essere suscettiva, mentre si compiono i lavori, di ricevere a questo riguardo molti miglioramenti da essere utilmente studiati. In quanto poi al perfezionamento del servizio,

chiamando le tre Società a compierlo con una regolarità e con una celerità perfetta, io già sapevo le difficoltà che il Ministro incontrerebbe.

Già mi era stato supposto che queste Società anziché preoccuparsi dell'obbligo che avrebbero di corrispondere ai favori che hanno ottenuti, rinunziando tra loro ad ogni gara, ad ogni contestazione, si facessero una guerra reciproca di cui le popolazioni sopportano tutto il peso. Già mi era assicurato che il Governo non credeva di essere sufficientemente armato per condurle, come l'interesse pubblico vorrebbe, con una mano di ferro, e che talvolta dettavano esse la legge.

Ma il Governo può essere certo che in tutto il paese non solo, ma nel Parlamento specialmente le tendenze di queste Società destano un malumore universale. Il Governo può confidare quindi che, qualunque siano gli ostacoli che incontri, ci troverà tutti pronti a difenderlo coi provvedimenti legislativi necessari onde dimostrare a queste Società che l'Italia che ha ora fatto cessare il Governo temporale dei Papi, non vuole cadere sotto il Governo temporale delle strade ferrate.

Io quindi conforto non solo il Ministro a proseguire risolutamente nella via in cui ci dice che si propone di entrare; ma confido che entrando in questa via, il Governo avrà l'appoggio di tutte le popolazioni interessate a mantenere l'autorità dell'Amministrazione pubblica in quelle condizioni che tiene in tutti i Governi forti e regolari.

Per conseguenza mi dichiaro che sarò tanto più soddisfatto della risposta del signor Ministro in quanto lo vedrò più energico percorrere la via in cui dichiara di voler entrare.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Soggiungo una sola parola, perchè non vorrei aver contribuito a provocare qualche equivoco.

Io non ho detto e non credo che le Società facciano opposizioni capricciose. Questo, per la verità, non potrei crederlo, e forse il pubblico talvolta non è un giudice molto giusto ed esatto.

Dico che vi sono degli interessi in contrasto, ed è quindi naturale che ciascuna Società miri a tutelare i propri, e facilmente s'induca a fare opposizione ai desiderii degli altri, quando questi desiderii non coincidono coll'interesse speciale della Società. Volsi soggiungere questa poche parole per togliere a quelle dell'onorevole Senatore Di San Martino la specie di rimprovero che indirettamente si riverserebbe anche sopra il Governo per aver permesso, locchè certo non potrebbe tollerare, che le Società delle ferrovie venissero a costituire una nuova specie di dominio temporale.

Presidente. Esaurita così l'interpellanza, ed essendo imminente la finale compilazione dell'art. 9 del progetto legge di cui si deve ora continuare la discussione, si sospende per pochi minuti la seduta, in attesa che l'Ufficio Centrale presenti questa nuova redazione.

(La seduta è sospesa.)

(Dopo pochi minuti la seduta è ripresa.)

Presidente. Prego i signori Senatori ad occupare i loro posti. Si riprende la seduta.

Leggo l'articolo 9 come fu concordato fra l'Ufficio Centrale e il Ministero.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione.

La parola è all'onorevole Caccia.

Senatore Caccia. Domandai la parola precisamente per la citazione che si fa in questo articolo del Decreto 26 settembre 1870, con cui la Giunta per la città di Roma vietò che le Corporazioni religiose alienassero od assoggettassero i loro beni ad ipoteca.

Io vorrei persuadere il Senato non essere opportuno che in modo indiretto si venisse con questa menzione a risolvere una questione, che credo di molta gravità, giacchè io ebbi occasione di conoscere che fin da quando il generale Cadorna entrava nel territorio Pontificio e in Roma con le sue truppe, varii municipii ebbero a costituire delle Giunte di Governo, e queste, che realmente altro scopo non avevano che quello di provvedere alle urgenze del momento, credettero di poter dare disposizioni legislative, nelle quali vennero derogate disposizioni non per fuorusciti politici, non per dei militari usciti dall'esercito pontificio, non per la sorte degli impiegati civili, ma per altri oggetti, quali per esempio, per la valutazione del servizio dei tabacchi, solo risolta dalle Giunte, e per la proibizione delle iscrizioni ipotecarie posteriori al giorno dell'emaneazione di questo Decreto.

Senatore Scialoja, Rel. Domando la parola.

Senatore Caccia. Tutti questi Decreti sollevano una grave questione, cioè se le Giunte avessero potere di emetterli.

La Luogotenenza credo che se ne occupò, e credo che fece una distinzione, ritenendo per buoni i Decreti che avevano uno scopo speciale individuale, ma tutti gli altri emessi dalle Giunte stesse, che miravano a scopi generali, a disposizioni legislative da innovare, od a spese da inscrivere nel bilancio dello Stato, vennero giudicati di nessun valore.

Però anche la Luogotenenza si affrettò a dichiarare che fra i Decreti che hanno scopo generale rimanessero in vigore quello del 26 settembre 1870 che è quest'oggi ricordato, ed altri di altre Giunte che riguardano proprio le ipoteche consentite dopo quel giorno da Corpi religiosi.

Ora domanderò, che bisogno c'è di citare quel Decreto in questa legge? È perchè si segni un punto in cui un diffidamento si deve a tutti coloro che volevano consentire delle ipoteche, e riconoscere che questa diffida importerà l'illegalità delle iscrizioni che testè ho accennato?

E difatti non sarebbe la prima volta che nelle nostre leggi, e specialmente in quella sull'Asse ecclesiastico, abbiamo veduto che, appunto per preservare

questi grandi patrimoni da consentimenti, direi, fraudolenti che si potessero fare durante la discussione della legge e la sua pubblicazione, si è arrivato a sancire, come il Senato può ricordare che questi diritti di terzi ingeriti sui patrimoni, avessero vigore soltanto che sono anteriori alla presentazione del progetto di legge. Insomma con questo si è inteso che alloraquando per un progetto di legge il Governo ha dato un diffidamento, quegli atti che sarebbero stati fatti dopo la presentazione della legge sarebbero stati nulli.

Seguiamo questo sistema, e poichè abbiamo già veduto che le Giunte di Governo dello Stato Pontificio si affrettarono a fare questi atti, senza venire ora a risolvere la questione della loro legalità e validità per non compromettere poi l'altra se siano validi e legali gli altri atti, evitiamo in qualunque modo che si dia con quest'articolo, indirettamente e senza volerne fare un esame giuridico, una forza legale e giuridica a tali atti della Giunta di Roma.

Io non farò per ora una proposta, ma bramerei che l'Ufficio Centrale ci dicesse se con questa indicazione del 26 settembre ha inteso fare una convalidazione di questo Decreto, oppure soltanto accennare da questo giorno un diffidamento si era dato, da questo giorno indistintamente, dimodochè le iscrizioni fatte da quel giorno in avanti sarebbero invalide e rigettate.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. L'Ufficio Centrale, appunto perchè non ha voluto risolvere egli la questione, se tutti gli atti di quella Giunta, od alcuni di essi avessero valore legislativo, ha creduto di citare quell'atto, che ha indicato nell'art. 9; perchè, se avesse presupposto essere fuori dubbio che quei decreti, ed anche quello che ha citato, avessero forza di legge, sarebbe stato perfino inutile citarlo, e sarebbe forse solamente stato utile richiamare la data, ed anche non richiamandola, sarebbe sempre il Decreto stato operativo per se medesimo; ma il vostro Ufficio Centrale ha voluto indicar la data, e, per giustificare che quella data poteva plausibilmente ritenersi come giusta, ha ricordato l'atto in cui quella data fu registrata, perchè, essendo quello un atto stato fatto in quella città, pubblicato da coloro, che momentaneamente la governavano, senza risolvere la questione se quell'atto sia o no un atto legislativo, ha creduto giusto che, essendo diffidate quelle Corporazioni religiose da quell'autorità di fatto che si era costituita, fosse il giorno 26 settembre che segnasse quell'atto, altrimenti non si sarebbe inteso perchè l'Ufficio Centrale avesse a menzionare quella data.

Si intese adunque di non fare altro che indicare il giorno, e di giustificare quest'indicazione riferendo quell'atto, poichè se esso già si fosse ritenuto come legge, allora era inutile, ripeto, l'indicarlo, e quasi soverchia sarebbe stata l'indicazione del giorno; per

cui l'Ufficio Centrale non ha voluto per niente risolvere la questione, anzi ha espresso tacitamente il dubbio che quell'atto non fosse un atto legislativo.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia. Queste aperte dichiarazioni del Relatore dell'Ufficio Centrale facendo ormai ritenere che quell'indicazione non è altro se non che per dare un diffidamento a coloro che avessero a comprar dai rappresentanti delle Corporazioni religiose, ritiro le mie osservazioni.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io dichiaro che il Governo aveva accettato la formola proposta dall'Ufficio Centrale collo stesso intendimento che risulta dalle parole dell'onorevole Senatore Caccia, che non si intendesse cioè di pregiudicare nessuna questione di questo genere, ma che si accennasse soltanto ad una data nella quale in tutti i casi era seguito un diffidamento. Un mo lo consimile già si era seguito nella legge sull'Asse ecclesiastico, in cui si erano ammessi come legali i soli atti anteriori al giorno della presentazione della legge.

Ho creduto fosse utile che anche da questi banchi si facesse una dichiarazione in questo senso.

Presidente. Leggo l'art. 9 nuovamente redatto dall'Ufficio Centrale.

« I creditori aventi privilegio od ipoteca legalmente conservati sull'immobile espropriato e acquistati precedentemente al Decreto del 26 settembre 1870, col quale la Giunta per la città di Roma e provincia vietò che le Corporazioni religiose alienassero o assoggettassero i loro beni ad ipoteca, avranno diritto al pagamento del capitale della rendita data in corrispettivo alla ragione del 100 per 5, fino alla concorrenza dei loro crediti.

« La somma corrispondente agli interessi dei crediti privilegiati od ipotecari anzidetti sarà sottratta dalla rendita spettante al Corpo morale giusta l'articolo 7.

« Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili quando sono creditori altri corpi o enti religiosi o ecclesiastici ».

Chi approva questo articolo voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 10.

« La facoltà accordata al Governo di espropriare colle forme e ne'modi indicati in quest'articolo potrà essere esercitata per un biennio dalla data della presente legge: la quale sarà obbligatoria dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.* »

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Mi pare che sia

qui sfuggito un errore: dove dice: « *colle forme e nei modi indicati in quest'articolo* » dovrebbe dirsi: invece in questa legge....

Senatore Scialoja, *Relatore*. È un errore puramente di stampa; anzi più sotto ov'è scritto: *dalla data della presente legge* sarà forse meglio si dica: *dalla data della medesima legge*.

Presidente. Rileggo l'articolo 10 così corretto:

« La facoltà accordata al Governo di espropriare colle forme e nei modi indicati in questa legge, potrà essere esercitata per un biennio dalla data della medesima legge: la quale sarà obbligatoria dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*. »

Senatore Pasqui. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasqui. Mi pare che sarebbe meglio aggiungere: *nei modi e forme sopra indicati*.

Presidente. La prego a scrivere la sua proposta e mandarla al banco della Presidenza.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Permetta, io forse avrei trovato una formola che potrebbe contentar tutti, e che sarebbe del seguente tenore:

« La facoltà accordata al Governo di espropriare colle forme e nei modi indicati nei precedenti articoli, potrà essere esercitata per un biennio dalla data della presente legge, la quale sarà obbligatoria dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. »

Presidente. Prego l'onor. Scialoja di mandare al banco della Presidenza la nuova redazione dell'art. 10 che egli propone.

Ne do lettura:

(*Vedi sopra.*)

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'art. 10 così emendato. Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

L'articolo 11 è identico all'art. 5 del progetto ministeriale; ed è così concepito:

« A tutto il 1871 è fatta facoltà al Governo di fare i lavori necessari al trasporto della Capitale anche a economia ed a partiti privati, prescindendo, ove sia veramente indispensabile, dal voto preventivo del Consiglio di Stato. »

Senatore Pasqui. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasqui. Invece di dire, *è fatta facoltà al Governo di fare ec.*, io proporrei che si dicesse, *è data facoltà al Governo di fare ecc.*

Presidente. Il Ministero acconsente?

Ministro delle Finanze. Me ne rimetto all'Ufficio Centrale.

Senatore Scialoja, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta.

Presidente. Rileggerò l'articolo 11 con questa variazione per metterlo ai voti.

« A tutto il 1871 è data facoltà al Governo di fare i lavori necessari al trasporto della Capitale anche ad

economia ed a partiti privati, prescindendo, ove sia veramente indispensabile, dal voto preventivo del Consiglio di Stato. »

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora l'ultimo articolo del progetto del Ministero che l'Ufficio Centrale non ammette. Il Ministero vi insiste?

Ministero dei Lavori Pubblici. Il Ministero aderisce a che sia soppresso questo articolo.

Presidente. La discussione di questo progetto di legge è dunque compiuta. Ora viene l'ordine del giorno presentato nella seduta di martedì dall'onorevole Senatore Chiesi. Comincio dal rileggerlo per domandare se è appoggiato, poi darò la parola al Senatore Chiesi.

L'ordine del giorno è così concepito:

« Il Senato, associandosi ai sentimenti espressi dalla Commissione eletta per riferire sul progetto di legge relativo al trasferimento della sede del Governo a Roma, rende solenne atto di onore e di gratitudine alla illustre città di Firenze pel nobile suo contegno e pel suo ammirabile patriottismo, e la proclama benemerita della Italia. »

Chi appoggia quest'ordine del giorno voglia alzarsi. (È appoggiato.)

Allora do la parola al sig. Senatore Chiesi per svilupparlo.

Voci da tutti i banchi. Per acclamazione!

Presidente. L'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Chiesi è approvato ad unanimità per acclamazione.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PRESCRIZIONE DEGLI STIPENDI ED ALTRI ASSEGNAMENTI PERSONALI.

(*V. Atti del Senato N. 12.*)

Passeremo alla discussione delle altre leggi che sono all'ordine del giorno, e si farà un'unica votazione per isquittinio segreto.

Cominceremo dal progetto di legge per la prescrizione degli stipendi ed altri assegnamenti personali.

Prego i membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Do lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi duole moltissimo di dover richiamare l'attenzione del Senato, con un passaggio così forte, dall'importanza massima della discussione antecedente, alla quale . . .

Presidente. Scusi se lo interrompo. Se Ella discute su tutta la legge, ha la parola, ma se vuole confutare qualche articolo sarà bene che lo faccia quando verremo alla discussione di esso.

Senatore Lauzi. Permetta, signor Presidente, io parlo contro la legge.

Dunque ripeto, mi dispiace di dover richiamare l'attenzione dei signori Senatori da un argomento così grave, come era quello di cui ci siamo occupati fin'ora, ad uno che può sembrare minimo al paragone. E sicuramente l'importanza relativa dista immensamente dall'una e dall'altra legge.

Ma, per chi riflette, che dove si può trattare dell'interesse privato, del mio e del tuo, vi è sempre un interesse di giustizia che rende importante un qualsiasi argomento, senza riguardo alla somma alla quale si riferisca, sarà facile il convincersi che anche un tale argomento ha una speciale importanza.

Il Senato quindi mi perdonerà se, obbligatovi dall'ordine della discussione, devo prendere la parola in questo momento.

Signori Senatori. In questa legge si tratta di quel ceto rispettabile ed onorevole che sono i servitori dello Stato, si tratta degli impiegati, di quella classe, dirò così che agli occhi di alcuni è fatta segno di immensa invidia, mentre per molti altri è segno di pietà profonda.

Io non provo nè l'uno nè l'altro di questi eccessivi sentimenti, ma credo bene che la classe degli impiegati, che tanto interessa lo Stato, tanto in complesso come nei singoli individui, meriti veramente l'interesse che io prego il Senato a volerle accordare.

Lo scopo della legge parrebbe abbracciare ad un tempo i grandi ed i piccoli impiegati, giacchè non fa alcuna distinzione, e, dirò così, degli impiegati tuttora viventi ed in grado elevato si è più particolarmente occupato l'Ufficio Centrale, e l'onorevole nostro collega che ne è il Relatore.

Ma se io leggo attentamente l'esposizione fatta dall'onorevole Ministro delle Finanze nel presentare la legge, veggio che più particolarmente si tratta di una massa di piccoli residui di stipendi, che spetta necessariamente ai più piccoli impiegati, cioè a quelli che sono meno retribuiti. Ora è difficile il caso che un impiegato vivente, meno che in circostanze straordinarie, possa lasciare giacente, e non percepire il proprio stipendio. Difficile più ancora se l'impiegato è di grado elevato, in cui per conseguenza lo stipendio è piuttosto grosso. Dunque veramente l'effetto, che a me pare dannoso, di questa legge, riguarda solamente i piccoli impiegati, e concerne specialmente, come lo dice la Relazione ministeriale, quei residui di stipendio che rimangono ad esigersi, quando qualche piccolo impiegato viene a morire.

Ma se io guardo alle cause che possono produrre questa massa di piccoli crediti, io debbo ravvisarle in un ordine di cose che in alcune parti d'Italia fu mantenuto, in alcune altre introdotto, pel quale quei piccoli stipendi che in diverse Provincie d'Italia si pagavano, sino ad una certa somma, anticipatamente, fu poscia introdotto l'uso di pagarli a periodi posticipati.

È evidente che quando si pagavano anticipati, non accadeva mai il caso di questi avanzi, perchè allo scadere del primo giorno del mese gli stipendi erano dagli impiegati acquisiti, (*Dies cedit et dies venit*), e questi non si restituivano quand'anche gli impiegati fossero morti il due del mese.

Un'altra causa per cui rimangono tutte queste pendenze, e l'indico molto ragionevolmente l'onorevole signor Ministro nella Relazione, sta nella difficoltà di presentare i documenti, (e nella difficoltà c'entra anche la spesa) di presentare, dico, i documenti giustificativi e per la distanza qualche volta dei luoghi, e per il giro d'ufficio che le carte dovrebbero fare.

E qui avrei desiderato di conoscere l'ammontare di queste somme, e dirò così, la media di questi residui, che sicuramente, in media, non arriveranno forse a 100 lire: sarà di 50, 60, 70 lire; trattandosi sempre di piccoli impiegati. Ma appunto perchè gli eredi di questi impiegati sono sicuramente povera gente, e meritano perciò tutti i riguardi, io non saprei vedere il perchè si debba uscire dal diritto comune per fare una eccezione sfavorevole a questi eredi.

Il signor Ministro adduce, quasi per causa esclusiva questa: di risparmiare un lavoro che pare molto penoso, per registrare tra i creditori dello Stato tutti questi eredi o successori.

Ma se, non adottando la prescrizione che ora propone il Governo, dovessero per lungo tratto di tempo rimanere queste partite ad ingombrare i registri dello Stato ed i bilanci annuali, io sarei il primo a convenire col signor Ministro che qualche cosa bisogna fare per togliere questo immenso lavoro; ma dal momento che, stando al diritto comune, tutti questi assegni che si pagano, o debiti che scadono ad anno od a minor termine, si prescrivono in cinque anni, la differenza non ci è più nel lavoro giacchè a me pare che il lavoro principale si fa al momento in cui deve registrarsi al primo anno la nuova partita; perchè allora bisogna raccogliere tutti i dati, ed evidentemente nella nota dei creditori dello Stato bisogna dire: « eredi ignoti del tale impiegato dello Stato, nato nel tal luogo, morto il tal giorno, che aveva l'assegno di tanto, per tanti mesi, per tanti giorni », quello insomma che sarà necessario, e questo io lo vedo veramente un lavoro penoso; ma una volta che dobbiamo farlo ugualmente per due anni nei quali questi crediti sono ancora esigibili, il lavoro, che viene dopo, non è che una materiale copia o trascrizione del documento, e credo che la pratica che si fa nel copiare nel 2° anno, si possa fare anche nel 3°, nel 4° e nel 5° senza che ne venga un grave danno all'Amministrazione.

Ora abbrevierò più che sia possibile, perchè in questo momento il Senato è certamente impaziente di votare la legge già discussa. Se noi lasciamo le cose come sono, questi crediti rimarrebbero esigibili ancora per 5 anni invece di due. Ma si è detta una cosa dal Ministro nella Relazione, come pure dall'onorevole Re-

lattore dell'Ufficio Centrale; si è detto che siamo obbligati a fare questo per amore della giustizia, e perchè la prescrizione biennale l'abbiamo adottata già nella legge sulle pensioni. Ora, io prego il Senato a riflettere che il caso qui non è punto eguale.

Il diritto a pensione fu creato in genere per l'Italia, giacchè in molte parti non esisteva, con la legge del 1863 o 64 che sia, non ricordo più precisamente.

Ora, nulla vietava, come non vietò, che nel momento in cui si creava questo diritto, si facesse tale concessione utile agli impiegati, si potesse anche mettere un limite all'esigenza della pensione prescritta da quella legge.

Ma qui il diritto di esigere lo stipendio è di diritto comune, prima di tutto perchè è il corrispettivo della locazione di opera, e poi perchè in fatti esiste già per tutti gli impiegati; dunque il caso è molto diverso da quello delle pensioni.

Io soggiungerò anche un'altra osservazione, ed è che se mai fossimo falsamente usciti dal diritto comune per creare un privilegio odioso con una legge anteriore, non sarebbe questo un motivo per replicarlo, per duplicare l'inconveniente che lamentiamo; si potrebbe tollerare quello che si è già fatto, senza accrescere l'autorità dei precedenti.

Io dunque vorrei che per l'amore di questi poveri impiegati, che da un ingegno distinto dell'alta Italia e da un egregio artista furono personificati con una parola che è stata accettata ed è diventata popolare in tutta l'Italia, io vorrei, dico, che per il bene di questi poveri impiegati il Signor Ministro riflettesse se non fosse il caso di prescindere per ora da questa legge.

La lamentata operazione può presentare un certo lavoro; ma mi pare di avere dimostrato che la differenza del lavoro non sia molta.

In quanto poi al vantaggio che se ne possa trarre dallo Stato nel complesso, non credo che sarà grande neppure questo, perchè i piccoli impiegati non sono molti, e non possono dare gran somma; del resto, non sarebbe mai giustificabile agli occhi miei che lo Stato, il quale si serve di queste persone, dovesse poi arricchirsi a loro spese.

Io piuttosto pregherei l'onorevole Signor Ministro, quando accedesse ai miei desiderii, di procurare che siano dati (e questo anche in ogni caso) degli indirizzi, che siano fatte facilitazioni a queste povere famiglie, affinchè questi residui non vadano a finire nel gran pentolone, e che ne rimangano prive esse stesse. Per esempio: un Piemontese, uno nativo di Susa o di Vercelli, è impiegato in Sicilia, nelle Calabrie; evidentemente esige il suo soldo in quel paese, perchè è assegnato a quella cassa il pagamento del suo stipendio. Questi muore; i suoi poveri parenti si trovano lontani tante centinaia di miglia, e non sanno da che parte volgersi per procurarsi questo pagamento, e forse non sanno neppure di avere un credito.

Ora, non potrebbe il Ministero (conoscendo l'origine

di tutti gli impiegati), quando ne muore uno, prevenire la famiglia che vi è d. esigere quella piccola somma?

Si potrebbe anche facilitare senza obbligarli ad atti autentici e bollati, e, con una semplice attestazione del Municipio che assicurasse l'identità delle persone attinenti a quel povero impiegato, acconsentire il pagamento.

Io ho promesso di abbreviare il mio discorso per non tediare il Senato, e quindi mi limito a questi cenni non senza speranza che il signor Ministro accoglia i miei desiderii, e che in ogni caso il Senato possa giudicarli degni d'attenzione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io comincerò dal dichiarare che realmente lo scopo di questa legge non è di procurare un lucro alla finanza; si tratta di cose di poco momento, di residui che alle volte sono di pochi centesimi; lo scopo è quello di risparmiare un lavoro gravosissimo e dispendiosissimo, qual è la registrazione di tutte queste piccole partite che dopo l'instituzione delle ragionerie devono figurare in più registri ed in più amministrazioni.

E d'altra parte bisogna ritenere che mentre si è obbligati a fare tutto questo lavoro, si ha la certezza che nessuno quasi verrà a riscuotere queste somme, perchè si tratta di cose minime.

L'onorevole Senatore Lauzi dice di facilitare il modo di riscossione; ma come si può egli facilitare l'esazione di una somma se la Corte dei Conti, quando non le sono presentati tutti i documenti che giustifichino la qualità di chi esige, non libera il funzionario che paga? Come può la Corte dei Conti, liberare il contabile che abbia pagato una somma se questo non può presentare i titoli comprovanti che chi l'ha esatta aveva veste per riscuoterla?

L'onorevole Lauzi osservava pure che si tratta talora di pochi centesimi, e non è quindi giusto richiedere all'eredità di un povero impiegato che porti per due lire di carta bollata per avere questi pochi centesimi. Il Senatore Lauzi ha perfettamente ragione: ma per altra parte egli converrà che il Ministro delle Finanze non può assolutamente ammettere il principio che si paghi una somma qualsiasi ad una persona senza che questa provi che vi ha diritto, nè la Corte dei Conti può liberare il contabile che in queste condizioni avesse pagato.

Veniamo all'atto pratico, o Signori, qui non è questione nè di togliere qualche cosa ad alcuno nè di far lucro nell'interesse delle Finanze; lo scopo non è questo, ma sibbene unicamente di togliere di mezzo quei piccoli residui, la cui tenuta in evidenza importa un lavoro grave e fastidioso per una cosa da nulla senza avere in definitiva nemmeno la soddisfazione di vedere ritirati quei piccoli residui da coloro cui spettano.

Il Senato vede che questo progetto già venne presentato nella sessione passata, le ragioni che ne consi-

gliano l'adozione si sono fatte ora più imperiose per le esigenze della nuova legge di contabilità, secondo la quale è di molto accresciuto il numero dei registri; nei quali si dovrebbero riportare quelle piccole partite. Una consimile disposizione già venne d'altronde ammessa per le pensioni, senza che, riguardo a queste, concorressero così gravi motivi come per gli stipendi.

Non essendovi quindi nessun svantaggio per gli impiegati, ed essendovi invece un vero e reale utile per l'amministrazione, io prego l'onorevole Senatore Lauzi a non insistere nella sua proposta, e prego il Senato ad approvare il progetto di legge come venne presentato.

Senatore Alfieri, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore Lauzi. La domando anch'io per dare una spiegazione.

Presidente. Ha la parola il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Alfieri, *Relatore*. L'onorevole signor Ministro delle Finanze ha dimostrato la convenienza amministrativa del progetto di legge che stiamo discutendo, ed io non avrei nulla da aggiungere a quanto egli ha esposto, non tenendomi io abbastanza competente a farlo. Desidero per altro rispondere ad una frase sfuggita all'onorevole Lauzi, certamente non con intenzione, io credo, di far un rimprovero all'Ufficio Centrale, ma che da taluno potrebbe essere presa appunto come un rimprovero.

L'onorevole Lauzi ha accennato come l'attenzione dell'Ufficio Centrale si sia rivolta piuttosto a tutelare impiegati di grado superiore.

Le stesse interrogazioni da noi fatte per avere schiarimenti, come risulta della Relazione, le stesse espressioni usate dall'onorevole Ministro delle Finanze nel fornire questi schiarimenti, mi pare possano convincere l'onorevole Lauzi e l'intero Senato che noi non abbiamo punto avuto di mira un grado piuttosto che un altro degli impiegati.

L'onorevole Lauzi potrà vedere che nel secondo schiarimento da noi chiesto, parlavamo di ufficiali, sottufficiali, soldati, marinai ed altri quando sono in viaggio; vede dunque che noi avevamo compreso tutti quelli che per una ragione qualunque possono ricevere uno stipendio od un assegno personale.

Io crederei che oltreciò si debba aver presente che questo progetto di legge riguarda più gli eredi che coloro che ricevono stipendio; ora, dal momento che questa frazione della di stipendii cade nell'eredità, ciascun privato considera questa come qualunque altro credito che fosse caduto nell'eredità giacente; perchè infino dei conti lo stipendio di un impiegato non è che la remunerazione del suo lavoro e cade perciò nella sua eredità; l'erede sa quello che gli rimane a riscuotere di questa remunerazione, e vede se valga la pena che egli faccia le pratiche necessarie per riscuoterla.

Io non posso veramente intendere come il Governo si sostituirebbe in qualsiasi guisa a questa che è doverosa preoccupazione di ciascun privato per affari

suoi proprii; tanto più che la persona che ciò riguarda, non è lo stipendiato, non è la persona dipendente dal Governo, ma la persona della quale il Governo non ha verun dovere di tutelare gl'interessi.

Per queste ragioni io credo sia necessario, come lo ha disposto l'onorevole Ministro delle Finanze, di non sopraccaricare gli impiegati che sono al servizio dello Stato, di un lavoro che in fin dei conti non torna utile ad alcuno, e che i residui minimi di stipendii, lasciati da coloro che disgraziatamente hanno per morte cessato dal loro ufficio, siano riscossi dalle persone che vi hanno diritto.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Risponderò prima poche parole all'onorevole Relatore della Commissione per dichiarare che io non ho inteso di fare all'Ufficio Centrale un rimprovero qualunque per aver avuto in vista, nello stendere la Relazione, piuttosto un lato che un altro della questione, e sono ben lontano dal supporre che gli interessi dei pusilli non entrassero nella mente e nel cuore dei membri dell'Ufficio Centrale.

Aggiungerò poi che le ragioni che adduceva testè l'onorevole Relatore, che cioè questi eredi dei poveri impiegati vanno considerati come qualunque altro cittadino, io le ammetto, ma egli converrà con me che non essendovi più rapporti particolari tra questi eredi ed il Governo, ma essendovi i rapporti di qualunque cittadino, sia la legge comune che regola la prescrizione per tutti gli altri cittadini quella che dovesse tutelare anche questi.

Quanto all'onorevole Ministro, non ho bisogno di scolararmi, perchè non ho attaccata la legge accusando di voracità le finanze dello Stato.

Ho detto espressamente che il signor Ministro indicava precisamente lo scopo della legge che era quello di risparmiare un lavoro tedioso. A ciò io risposi che ritengo che la parte veramente tediosa e penosa del lavoro consista principalmente nella prima registrazione di tali crediti, ma una volta registrati, non c'è che la fatica di ricopiarli, e questa fatica la si fa tanto per due anni come la si farebbe per 5.

Ad ogni modo, vedendo che ho fatto poco presa sull'animo del signor Ministro e sulla sua pietà per i poveri impiegati dello Stato, io, non avendo fatto alcuna proposta, non ne ho nemmeno alcuna da ritirare; ma non potendomi persuadere delle ragioni contrariamente esposte, farò quello che fa un povero Senatore quando non è persuaso della bontà di una legge.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola nella discussione generale, passeremo a quella degli articoli.

Rileggo l'articolo 4.

« Gli stipendii e gli altri assegni fissi personali a carico dello Stato, dei quali non sia domandato il pagamento entro due anni dal giorno della rispettiva loro scadenza, sono prescritti. »

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

« Nello stesso termine di due anni, computabili dall'attuazione della presente legge, rimarranno prescritte le rate già scadute dei detti stipendi ed assegni, per la prescrizione delle quali, secondo le leggi anteriori, si richiedesse ancora un tempo maggiore di quello preindicatedo. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE ALLA PROVINCIA ROMANA DELLE LEGGI SUL DAZIO-CONSUMO E DELLE TASSE SULLE FABBRICAZIONI DELL'ALCOOL, DELLA BIRRA, DELLE ACQUE GAZOSE E DELLA POLVERE DA SPARO.

(V. *Atti del Senato N. 20.*)

Presidente. Passeremo ora alla discussione del progetto di legge per l'estensione alla Provincia Romana delle leggi sul Dazio Consumo e delle tasse sulle fabbricazioni dell'alcool, della birra, delle acque gazoze e della polvere da sparo.

Prego i Signori componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Do lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra.*)

È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola, passeremo alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1°.

« Sono pubblicata in Roma e nella Provincia Romana per avervi effetto dal giorno primo aprile 1871, le seguenti disposizioni relative ai dazi interni di consumo ed alle tasse sulle fabbricazioni dell'alcool, della birra, delle acque gazoze e delle polveri da sparo:

« Legge 3 luglio 1864, N° 1827;

« Titolo 1.° del Decreto Legislativo 28 giugno 1866, N° 3018;

« Articolo secondo della legge 28 dicembre 1867, N° 4136;

« Legge 5 giugno 1869, N° 5111;

« Allegato L alla legge 11 agosto 1870, N° 5784. »

Se nessuno chiede la parola su quest'articolo, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

L'art. 2 è così concepito:

« Col giorno stesso il dazio che ora si riscuote sul pesce in Roma passerà a profitto di quel comune coi diritti ed obblighi annessivi anche dipendentemente dall'appalto in corso. »

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 3.

« Sono abrogate dal primo aprile 1871, tutte le

disposizioni vigenti in Roma e nella provincia romana sulle materie indicate nel precedente articolo 1°, salvo le sanzioni penali in relazione alle contravvenzioni anteriormente commesse. »

(Approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABROGAZIONE DELLA LEGGE DEL 4 MAGGIO 1865 RELATIVA ALL'ANZIANITÀ DEL GRADO DI SOTTOTENENTE E ALLA PENSIONE DEGLI ALLIEVI DEL TERZO ANNO DI CORSO NELLA R. ACCADEMIA MILITARE.

(V. *Atti del Senato N. 17.*)

Ora passeremo alla discussione del progetto di legge ultimo che rimanga all'ordine del giorno quello per l'abrogazione della legge del 4 maggio 1865 relativa all'anzianità del grado di sottotenente e alla pensione degli allievi del terzo anno di corso nella R. Accademia militare.

Do lettura del progetto.

(Vedi *infra.*)

È aperta la discussione generale.

Ha la parola il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Di Pettiaengo Rel.** Io ho avuto l'onore di presentare al banco della Presidenza un ordine del giorno che sarebbe accettato dall'onorevole sig. Ministro della Guerra, in base del quale l'Ufficio Centrale accetterebbe la legge quale è rassegnata al Senato.

Presidente. Io aveva creduto che il sig. Relatore avesse domandato la parola per isvolgere il suo ordine del giorno ma poichè egli vi si riferisce senza aggiungere considerazioni di sorta, passerò a darne lettura:

« Il Senato, sentite le dichiarazioni del Ministro della Guerra per le quali egli intende di veder modo di procurare vantaggi reali a favore degli allievi della R. Militare Accademia nel fine di rimeritare il maggior studio, e di allettare i giovani a dedicarsi alle armi speciali, passa alla discussione della legge. »

Senatore **Menabrea.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea.** Prima che si venga alla votazione di quest'ordine del giorno, che io, come membro dell'Ufficio Centrale, accetto completamente, vorrei ancora rivolgere una raccomandazione all'onorevole sig. Ministro della Guerra a vantaggio degli uffiziali che escono dall'Accademia Militare e dalla Scuola d'Applicazione.

Si sa che in Francia gli allievi della Scuola Politecnica, i quali sono anche destinati in gran parte alla carriera militare, hanno il privilegio d'essere considerati come licenziati in matematica, quantunque essi non abbiano fatto i loro studii in una delle Università dell'Impero. Ora io credo che sarebbe una cosa molto utile e molto conveniente che uguale vantaggio fosse concesso agli allievi dell'Accademia militare, poichè se noi osserviamo quali sono le condizioni di ammissione nell'Accademia Militare, se noi consideriamo i corsi che si fanno nell'Accademia, riconosceremo facilmente che i giovani i quali hanno superato gli esami,

hanno certamente acquistato cognizioni uguali a quelle che si possono acquistare presso le Università per conseguire il grado di licenziato in matematiche.

Perciò io pregherei il sig. Ministro della Guerra di volersi intendere col suo collega Ministro della Istruzione Pubblica affinchè tale vantaggio sia dato a questi giovani, che certamente lo hanno meritato sia per via di concorso, che per gradi di studio. Domanderei anche qualche cosa di più.

I giovani che escono dall'Accademia Militare passano alla Scuola d'Applicazione dell'Artiglieria, e del Genio, e vi stanno due anni, e posso dire che in queste Scuole si fanno studii seriissimi, e si lavora molto.

Se noi paragoniamo questi studii, a quelli che si fanno nelle Scuole d'Applicazione degli ingegneri tanto a Torino, quanto a Milano ed a Napoli, vedremo che questi studii hanno molta relazione, e che tali studii non sono inferiori a quelli che si fanno in questi luoghi. Mi pare dunque, che quei giovani, che escono da codeste Scuole potrebbero essere pareggiati nei diritti ad ingegnere a quelli che frequentano le Scuole nelle accennate città.

Io credo che questo vantaggio sarebbe un grandissimo allettamento per i giovani ad entrare nell'Accademia, perocchè il timore che ha l'Ufficio Centrale è che le difficoltà che si mettono all'entrata nell'Accademia, ed i pochi vantaggi che vi sono nella carriera delle armi speciali, possano far dare ai giovani la preferenza all'ingresso nell'arma di linea, ed allontanarne molti dal seguire quell'altra carriera.

Ora, per indurli a presentarsi ed a concorrere per l'Accademia militare bisognerebbe almeno far loro sentire il vantaggio che ritrarrebbero dal seguire quella carriera, accordando loro un titolo equivalente a quello che si rilascia dalle Università, in forza del quale possano esercitare una professione civile, quando circostanze straordinarie li costringano ad abbandonare la carriera militare.

Credo domandare una cosa giustissima, perchè quantunque gli Allievi dell'Accademia dipendano dal Ministro della Guerra e non dal Ministro dell'Istruzione Pubblica, pure come il Ministro della Guerra non appartiene allo Stato della Cina, o quello dell'Istruzione Pubblica a quello della Persia, ma sono entrambi dello stesso paese, debbono tenere vicendevolmente buone le prove date nei due dicasteri.

Quindi, siccome questi giovani hanno fatti analoghi studii, sono sottoposti a prove ugualmente severe, io credo debbano avere i medesimi vantaggi. Certamente i giovani che frequentano l'Università non diventano militari; ma quelli che vanno all'Accademia sono sottoposti ad un concorso, e di più debbono arruolarsi come semplici soldati; quindi mentre fanno studii uguali, sono sottoposti a condizioni molto più rigorose; pare giusto adunque che quando per circostanze straordinarie essi non possono più seguire la carriera militare, almeno abbiano un diploma e una posizione civile dalla quale

possano ritrarre onorevolmente la loro sussistenza.

Io pregherei quindi il signor Ministro a voler tener conto di queste osservazioni e mettersi per questo riguardo d'accordo col suo Collega il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Già molti anni or sono erano aperte le pratiche fra il Ministero della Guerra e quello dell'Istruzione Pubblica nel senso che esprime oggi l'onorevole Senatore Menabrea, almeno nella prima parte; e dalla parte militare si ottenne alcun vantaggio. Ma il Consiglio superiore degli studi universitari si rifiutò sempre di accordare senz'altro la laurea come ingegneri civili a quei giovani che avevano compiuti gli studi nella Accademia militare. Il Ministero della Guerra non insistette allora maggiormente, e oggi stesso io che ho l'onore di essere a capo di questo dicastero non potrei fare diversamente; perocchè se possono recare alcuni vantaggi, come ben diceva l'onorevole Senatore Menabrea, queste pratiche possono pure d'altra parte produrre grandissimi inconvenienti.

Il vantaggio sarebbe certamente quello di facilitare ai giovani che, avendo intrapreso la carriera militare, per una qualche eventualità fossero costretti ad abbandonarla, di intraprenderne un'altra, quella d'ingegnere civile.

Ma l'Amministrazione della Guerra, e quindi lo Stato, incontra spese ingenti per educare questi giovani alle armi.

È verissimo, come diceva l'onorevole generale Menabrea, che il corso è per gran parte eguale nell'Accademia militare e nella facoltà matematica delle Università; però mi occorre osservare che è pur vero che i giovani nell'Accademia militare incontrano una spesa assai più limitata che i giovani in generale i quali frequentano le Università.

I giovani che escono dall'Accademia militare hanno poi altri due anni di corso presso la Scuola di Applicazione d'Artiglieria e Genio; ma in questi due anni ricevono la paga come ufficiali. Oltre, parificando gli studii fatti nel corso militare a quelli del corso civile, come propone l'onorevole Senatore Menabrea, mentre pel primo le famiglie possono cavarsela con una spesa di due o tre mila lire, nel secondo invece ce ne vogliono 8 o 10 mila. Converrebbe quindi a tutti di fare il corso militare, dacchè giungerebbero allo stesso fine per una via molto più economica e nello stesso numero d'anni; ed accadrebbe così che i molti dopo essere stati alle spese dello Stato mostrando voler intraprendere la carriera militare, la lascierebbero poi per la civile.

Il Senato può comprendere che come Ministro della guerra io non potrei aderire a tale proposta. Ritengo sia utile ed opportuno che lo Stato porga facilitazioni e allettamenti a giovani che intendono dedicarsi alla carriera delle armi e incontri spese per elevarne quanto

più si può l'istruzione: ma che esso si sottoponga a coteste spese, per chi poi potrà facilmente indursi a lasciare il servizio, non mi pare sia cosa nè ragionevole nè giusta, nè punto nell'interesse dell'Esercito.

Io quindi, mentre accetto con riconoscenza l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore di Pettinengo, e mentre prometto di farmi debito nell'anno venturo di presentare tutti i miglioramenti, tutte le facilitazioni che sarà possibile, anche con sacrificio del Bilancio della guerra, onde vantaggiare la posizione e gli studii dell'Accademia Militare, non posso però interamente acconsentire a quanto propose l'onor. Senatore Menabrea.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Mi duole di non trovarmi concorde coll'onorevole signor Ministro della Guerra nella questione che ho sottoposto al Senato.

L'onorevole Ministro della Guerra non ha considerato la questione che dal lato finanziario; io però la considero anche dal lato della giustizia, e nell'interesse delle armi speciali; perchè abbiamo veduto negli anni addietro che da quando si mise più rigore negli esami, pochi sono i concorrenti serii che si presentano all'Accademia Militare, e sono tanto più pochi, in quanto che veramente la carriera militare finora sembra che non presenti vantaggi abbastanza, e porti seco troppe incertezze per indurre i parenti a mandarvi i loro figli, per cui preferiscono di avviarli alla carriera civile, quantunque sia molto più costosa della carriera militare.

Il timore del signor Ministro non pare che possa verificarsi, perchè sappiamo che quando un giovane è stato educato nell'Accademia Militare, quando è stato per due anni nella scuola d'applicazione, che ha rivestito l'uniforme lusinghiera di un'arma speciale, egli difficilmente abbandona la carriera militare nella quale è stato educato.

Dunque io volevo prevedere solo i casi in cui un ufficiale, non potendo proseguire la carriera militare per ragioni di famiglia, o per motivi di salute, dopo di avere speso denari per istruirsi, e consacrata la più bella parte della sua vita al servizio dello Stato, egli non si trovi privato della facoltà di valersi della sua istruzione e della sua esperienza per esercitare una professione civile. Io sostengo che questo è giusto. Se si negasse, saremmo condotti a domandare la libertà assoluta delle professioni. Io credo che noi dobbiamo attenerci ai principii liberali che devono informare il Governo costituzionale, e non rifiutare l'esercizio di una professione a chi ha dato prove di poterla esercitare onorevolmente.

Per cui mi rincresce molto che il Ministro della Guerra abbia respinta la mia proposta. La mia proposta non nuoce in verun modo alla carriera militare, ed io credo che avrà per risultato di chiamarvi a concorrere un molto maggior numero di giovani capaci di quello che adesso non si abbia; e di più credo, che farà rendere giustizia a coloro che hanno studiato, non

privandoli della facoltà di esercitare all'uopo una professione civile.

Ministro della Guerra. Faccio osservare che una gran parte dei desiderii del generale Menabrea, sono già realizzati.

Quelli che hanno compiuto il corso biennale presso la scuola d'applicazione dell'Artiglieria e del Genio, con un esame d'ammissione e quindi con un anno di corso alla scuola d'applicazione per gli ingegneri, possono conseguire la laurea d'ingegnere. Con siffatto esame e con quest'anno di corso il Ministro dell'Istruzione Pubblica, che è quello che dà i diplomi, vuole accertarsi della loro idoneità, e ne ha diritto e dovere.

Già da qualche anno è stabilito che chi ha finito il corso presso la scuola di applicazione d'Artiglieria e del Genio può essere direttamente ammesso all'ultimo anno di corso della scuola di applicazione per gli ingegneri civili; e così gli basta un altro anno di corso per essere laureato.

A me pare che non si possa ragionevolmente pretendere di più, che cioè non si possa pretendere che all'uscire dalla scuola di applicazione militare uno venga senz'altro laureato ingegnere.

Le lauree e i diplomi sono concessi per leggi e regolamenti, e giustizia vuole che questi siano osservati per tutti.

La concessione fatta mi pare sufficiente, e, a parer mio, non si può andare più in là senza ledere la giustizia e la convenienza.

L'onor. Senatore Menabrea ha in certo qual modo prevenuto le difficoltà che gli si potevano opporre. Ad ogni modo però è evidente che se si vuol pretendere che il giovane che esce dalla scuola d'applicazione militare possa senza altro aver la laurea d'ingegnere, per ragione d'equità devesi pure stabilire che chiunque esca dalla scuola d'applicazione degli ingegneri civili possa senz'altro ottenere il brevetto d'ufficiale nella Artiglieria o nel Genio.

Non posso dunque, lo ripeto, dividere interamente l'opinione dell'onorevole Senatore Menabrea.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Senatore **Poggi**. L'aveva già domandata anch'io.

Presidente. Ha la parola il Senatore Poggi.

Senatore **Poggi**. Prendo la parola per aggiungere qualche osservazione a quelle fatte dall'onorevole Senatore Menabrea, ed anche per dare al medesimo spiegazioni, sulle quali desidero che anche il signor Ministro fermi la sua attenzione.

Il Senatore Menabrea dice che l'Accademia Militare di Torino e gli altri Istituti Militari non sono frequentati quanto si desidererebbe, e che i cittadini non mandano molto volentieri nè in gran numero i loro figli a queste scuole.

Ora, mi permetta l'onorevole Senatore Menabrea che io avverta che almeno nell'anno testè decorso la cosa è andata in modo ben diverso: i giovani si sono presentati in gran numero; i posti da conferirsi erano

168, gli allievi che si sono presentati erano 180 e più; ma è avvenuto che più della metà sono stati scartati per un sistema di esami che, mi si permetta il dirlo, abbisogna di essere ricorretto e modificato, in quanto che da giovani anche di 15 anni (il nuovo Regolamento ammettendo gli allievi dai 15 ai 20 anni) si pretendevano cose impossibili.

A Torino, a Napoli, a Modena si respinsero molti di questi giovani per aver fallito ad un primo esperimento su materie che non avevano gran relazione colla carriera militare, ed i quali nullameno per l'età in cui erano, avevano se non tutti, una parte non piccola risposto in modo più che sufficiente, onde si è chiusa loro, si può dire *a priori*, una carriera per la quale si sentivano chiamati; e nella quale forse avrebbero fatto bella prova di sé, quando non avessero avuto a sperimentare troppo presto gli effetti di questo viziosissimo sistema di esami.

Stando dunque le cose come sono, è inevitabile che la gioventù non si dia volentieri a questa carriera, poichè vi si corre troppo facilmente e troppo vanamente il pericolo di venir respinti sul principio per un' indiscreta esigenza di risposte inadeguate all'età sopra materie accessorie alle discipline militari. Credo quindi indispensabile una riforma al presente sistema.

Ho anche un'altra avvertenza da fare, sovra le condizioni fisiche volute nei giovani dai regolamenti per l'ammissione tanto agli Istituti militari, che a quelli di marina, e segnatamente per la condizione della vista, riguardo alla quale si videro aumentare in questi ultimi anni le misure per leggere a gran distanza lettere alte un centimetro. Prima bastava leggere alla distanza di tre metri, ora se ne richieggono quattro. Così i giovani che possono aver le migliori attitudini intellettuali e fisiche per imprendere la carriera dell'ufficiale di marina o dell'ufficiale dell'esercito, si trovano respinti sul limitare della porta di tali Istituti, perchè la loro vista non gode del beneficio di legger correntemente a quattro metri di distanza.

Nell'Accademia militare poi, e nelle altre scuole militari accade di più che un giovane, dopo l'esperimento della sua facoltà visiva e delle altre qualità fisiche, riuscito felice nel primo anno, non è sicuro da questo lato! Al secondo anno di corso si fa un altro esperimento, e se allora non viene nuovamente riconosciuto idoneo per il lato fisico, è licenziato dall'Accademia e dagli altri Istituti, e deve consumare otto anni nell'esercito fra i semplici soldati in forza dell'obbligo contratto nel diciassettesimo anno di sua età: e notate bene, o Signori, questo nuovo giudizio non avviene al seguito dei deterioramenti che possa aver subito il giovane nelle sue qualità fisiche dopo il primo anno; così può essere sempre nelle stesse condizioni, e vedersi respinto, comunque abbia fatto buona prova negli studi e negli esami.

Voi intendete bene, o Signori, che questo sistema trattiene molti padri di famiglia dall'inviare e molti gio-

vani dal presentarsi agli studi degli Istituti militari poichè il pericolo di dover arrestarsi nella carriera prescelta, quando gli studi loro li hanno avviati verso quella, e quando sovrasta loro il timore di otto anni di servizio nell'esercito, come semplici militi, deve disgustarli assai, e recare inciampo alle migliori volontà.

Vi è finalmente un'altra ragione, ed è quella che avvertiva l'onorevole Menabrea; uscendo un giovane da questi collegi, se ha compiuto il suo corso e non può più attendere, o per una ragione o per un'altra, alla carriera militare, non è ammesso all'esercizio di altre professioni senza ripercorrere la carriera degli studii; se esce poi a mezzo corso, gli studii fatti nei collegi militari non gli sono menati buoni per abbreviare il corso degli studii che si fanno negli Istituti tecnici; bisogna che si rifaccia da capo, e si presenti le più volte a scuole inferiori di grado di quelle in cui si è esercitato presso i collegi militari.

Pregherei quindi ancor io il Signor Ministro della Guerra a voler provvedere affinchè il sistema degli esami sia in avvenire reso migliore di quello che non è stato nell'anno presente, sovra tutto a far sì che non si esigesse troppo da menti giovanili, massime in quelle materie che non sono essenziali per la carriera militare.

E l'esorterei pure a provvedere perchè d'accordo coi suoi Colleghi stabilisca una certa armonia tra gli studii dei Collegi militari e di marina e quelli delli Istituti tecnici, affinchè se per avventura accada che un giovane abbia dovuto abbandonare la sua carriera o a mezzo o alla fine del corso, non sia costretto a ricominciare di nuovo, e tema di aver perduto molti anni senza potersi fare uno stato. Quindi unirei in questa parte il mio voto a quello dell'onorevole Menabrea.

Presidente. Ha la parola il Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Io mi associo con tutto l'animo alle idee espresse dall'on. Menabrea. Ma mi permetta l'on. Senatore di dirgli che il Ministro della Guerra non può rispondere in nessun modo alla sua proposta.

In questa legge non si tratta d'altro che di regolare la condizione, l'anzianità ed il grado degli allievi del terzo anno di corso della R. Accademia Militare. Per tutto ciò che si riferisce ad altri studi, sia tecnici delle scuole superiori per gl'ingegneri, sia studi universitari, è necessario provvedere con leggi e regolamenti speciali.

Se l'onor. Menabrea proporrà un progetto di legge per attuare le idee che egli ha espresso, io l'assicuro che sarò il primo ad associarmi a lui e a dargli il mio voto favorevole. Ma nell'attuale stato di cose, io credo che il Ministro della Guerra non possa rispondere altrimenti da quello che ha fatto testè.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Ho chiesto la parola per dare una spiegazione all'onorevole Chiesi perchè veda che sono perfettamente nella questione.

L'Ufficio Centrale ha veduto con dispiacere che fosse tolto colla legge attuale un vantaggio di cui godevano i giovani che studiavano nelle Accademie militari; tuttavia dopo che si è stabilito che anche in Modena fossero portati a tre gli anni di studio che prima erano soltanto due, non vi era motivo per mantenere in favore dell'Accademia militare i privilegi di avere, dopo due anni di studio, l'anzianità di sottotenente. Però l'Ufficio Centrale ha riconosciuto che era indispensabile di allettare i giovani che entrano nelle Accademie militari con alcuni vantaggi speciali; e senza specificare questi vantaggi, l'Ufficio Centrale ha proposto un ordine del giorno col quale invitava il Ministro della Guerra a provvedere affinchè vantaggi fossero dati a quei giovani.

Il signor Ministro ha accettato quest'ordine del giorno. Ora, fra i vantaggi che possono esser dati ai giovani che entrano nelle Accademie militari mi sono permesso di accennare quello di tenere come buoni gli studi fatti all'Accademia militare ed alla scuola di *applicazione* per abilitarli ad esercitare una professione civile; questo è che ho domandato. Quindi ho pregato il signor Ministro della Guerra di intendersi anche col suo collega dell'Istruzione Pubblica, affinchè da quel Ministero fossero riconosciuti gli studi fatti nell'Accademia militare e nelle scuole d'applicazione d'ingegneri. A questa mia proposta il signor Ministro ha opposto delle ragioni che saranno buone, se vuole, ma che io non posso accettare perchè credo non sieno più consentanee a questi tempi. Tuttavia io non insisto nelle mie idee, ma confido che la loro opportunità si verrà a dimostrare: credo poi certamente che il signor Ministro della Guerra, il quale ha troppo talento e troppo patriottismo per non accettarle, finirà per accoglierle, e le accoglierà anche quel Dicastero che vi fece finora sì viva opposizione.

Presidente. Il Signor Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Per toni il Senato se entro in una questione che parrebbe riguardare soltanto il Ministro dell'Istruzione Pubblica e quello della Guerra, ma vi entro se non altro per aver fatto alcuni degli studi di cui si parla.

Mi conceda l'onorevole Senatore Menabrea di dirgli che non è già che il mio Collega si rifiuti a che sieno tenuti per buoni e per validi gli studi fatti nell'Accademia militare piuttostochè altrove. Su questo argomento mi piace ricordare, e credo che già sia abbastanza notorio, che chi ha più di tutti operato affinchè s'entrasse in questa via fu appunto il Generale Ricotti allorchando era Direttore generale al Ministero della Guerra. Ma qui, mi perdoni l'onorevole Senatore Menabrea, non trattasi di questo, ma bensì si entra nella questione di esami. L'onorevole Senatore Menabrea

sa perfettamente quanto si richiegga e quante volte si pretendano prove ed esami negli altri paesi anche più avanzati di noi.

Ora, conviene considerare che un Istituto militare può certamente dare un esame di meccanica, un esame di chimica, ma lo darà probabilmente sotto uno speciale punto di vista e limitandosi a richiedere cognizioni di una sfera determinata.

Se si tratta invece di esercitare un altro ramo della ingegneria si richiedono, ed egli è stato ed è tuttora maestro mio in tutte queste questioni, si richiedono, dico, esami che si estendono in un altro campo.

Quindi non è che sieno da tenersi per più o meno buoni gli studi fatti in uno od in un altro Istituto; ma io dico, che quando uno ha fatto uno studio speciale in una scuola di applicazione, per esempio, per l'arte militare, certamente egli ha studiato molte cose che gli possono giovare per la professione d'ingegnere civile: ma se, per esempio, questo tale vuol diventare ingegnere metallurgico, a parer mio ci sono delle cose che deve studiare; e se gli si richiede qualche esame, io dico, o egli sa queste cose, ed allora non deve aver difficoltà di subire codesto esame; o non le sa, ed allora niente di più giusto che egli debba fare qualche studio prima di intraprendere la nuova via.

Poniamo che si tratti di fare un ingegnere agricolo; io mi immagino che un ufficiale del Genio avrà benissimo fatti degli studi di chimica per fare delle analisi di bronzi, per fare delle analisi di materiali da costruzione; ma davvero se gli si darà un concime ad analizzare, se gli si darà da fare un'analisi di chimica organica, egli dirà: io ho studiato la chimica minerale e non ho pensato mai ad occuparmi della chimica organica; egli dovrà per certo spender forse un anno in un laboratorio per esser capace di trattare questa parte della chimica che non ha mai trattata. Certamente gli studi fatti prima gli renderanno più facili questi altri; ma io credo che non sia disforme per niente alla indole dei tempi il richiederlo da lui un esame.

Io credo quindi che sotto questo punto di vista neppure l'onorevole Senatore Menabrea potrà dissentire da ciò che appunto diceva il mio collega Ricotti cioè che ogni Istituto ha le sue speciali esigenze, e quindi non si può domandare che un diploma dato in un Istituto debba proprio ritenersi per equivalente a quello dato in un altro. Allo stesso modo che un ingegnere dottissimo può non avere sufficienti cognizioni speciali per dirigere, ad esempio, un arsenale, così per lo stesso motivo ad un ufficiale d'artiglieria per quanto dotto, sarà pur sempre bene richiedere qualche esame speciale prima di dargli il diploma speciale d'ingegnere.

Io quindi credo che, ritenendo le cose nei loro veri termini, non ci sia, in fondo in fondo, tutto quel disparere che può sembrare tra l'onorevole generale Menabrea ed il mio collega Ministro della Guerra, nè credo che le cose dette dal mio collega possano con-

siderarsi come contrarie all'indole dei tempi, anzi, io le credo veramente all'indole dei tempi conformi.

Sicuramente ad un Ministro della Guerra non deve far piacere che concorrano dei giovani alle scuole con secondi fini, con *arrière-pensées*, di seguire un'altra carriera che non sia quella di ufficiale.

Io intendo perfettamente che in certi casi, come per ragioni domestiche o per causa di salute un ufficiale non possa continuare la sua carriera e si dedichi ad una carriera civile: è certo a quest'ufficiale vien fatto da tutti la miglior accoglienza possibile; ma se nella nostra gioventù prevalesse il secondo fine, e da essa si dicesse: piuttosto che andare all'Università, andiamo alla scuola militare, imperocchè nella scuola militare faremo i corsi a spese dello Stato, mentre se andiamo all'Università o alla scuola di applicazione civile, dobbiamo fare i corsi a spese nostre; e che poi questi giovani, dopo di avere subiti gli esami all'Accademia o alla scuola di applicazione militare, abbandonassero la carriera militare, davvero che il Ministro della guerra non avrebbe ragione per essere molto soddisfatto.

Quindi, io credo, che le cose dette dal mio collega, me lo perdoni egli e me lo perdoni il Senato, se mi son permesso di entrare anch'io nell'argomento, sono veramente opportune, senza negare perciò che debba sempre tenersi presente la questione dei rapporti fra gli Istituti militari e gli Istituti civili per ciò che riguarda l'istruzione pubblica.

Osservo poi all'onorevole Senatore Poggi, il quale ha enunciato una proposizione, cioè: che si debbano rendere più miti gli esami per gli Istituti militari, che io non so invero nulla degli esami che vi si danno, quindi non potrei parlarne di proposito; ma pregherei gli onorevoli membri di questo Consesso così autorevole di andare guardinghi nel raccomandare che siano dati esami più facili, avvegnachè io credo che il Potere esecutivo debba in genere essere invece incoraggiato a star fermo in esami severi, dappoichè, se vogliamo davvero far progredire il paese, la cosa che noi dobbiamo assolutamente combattere è l'ignoranza.

Certamente l'onorevole Poggi è troppo dotto, e non ha inteso di dir nulla...

Senatore Poggi. Domando la parola.

Ministro delle Finanze... in questo senso; ma siccome le sue parole congiunte a tanti reclami che avvengono per parte di padri di famiglia per interesse, ed anche per instigazione di giovani che hanno poca voglia di studiare, avrebbero potuto fare cattiva impressione, così mi sono permesso di fare quell'osservazione perchè sono certo che ciò è anche nell'intenzione dell'onorevole Senatore Poggi.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Io ho domandato la parola per rispondere all'onorevole Ministro delle Finanze, che io non sono fautore dell'ignoranza, se quanto ho avuto l'onore di sostenere altre volte in questo Consesso

parlando dell'istruzione secondaria e degli Istituti che attendono all'istruzione civile, ho creduto di ripetere auco rispetto agli Istituti militari, nei quali si riscontrano gli stessi difetti da me e da altri onorevoli Colleghi deplorati. Vi sono delle materie così superiori alle forze dei giovanetti, e così disparate fra loro, da rendere difficilissimo che vi attendano simultaneamente e con frutto, e quasi impossibile che ne sostengano gli esami con successo. Voi inaridite, ho detto altre volte, e lo ripeto ora, le forze dei giovani intelletti, e guardate i migliori a preferenza dei mediocri.

Io intendo benissimo che si debbano i giovani presentare all'Accademia militare forniti di studi, ma quando voi volete che ci vadano all'età di 15 anni, non potete pretendere da essi risposte splendide, una risposta a temi di belle lettere e di storia, quale la darebbe un professore non di arte militare, ma di letteratura o di storia. Qui sta il vizio radicale del sistema in uso.

Non aggravate indebitamente la condizione dei giovanetti costituiti in un'età ancora fresca; o se volete esiger molto da chi chiede di entrare nell'Accademia militare, stabilite per condizione l'età di anni diciotto.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, si passerà alla votazione dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale e accettato dal Ministero.

Lo rileggo:

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'ordine del giorno, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Presidente. Do ora lettura degli articoli della legge.

Rileggo l'art. 1:

« È abrogata la legge 4 maggio 1865 relativa all'anzianità degli allievi dell'ultimo anno di corso della Regia Militare Accademia promossi sottotenenti. »

Se non vi sono osservazioni, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Gli allievi del 3° anno di corso della Regia Militare Accademia, che avranno superato gli esami finali, saranno promossi al grado di sottotenenti nel Corpo di Stato Maggiore, o nelle Armi d'Artiglieria e del Genio con lo stipendio annesso a tale grado e coll'anzianità della data del Reale Decreto di nomina. »

(Approvato.)

« Art. 3. Durante il 3° anno di corso la pensione degli allievi sarà a carico delle loro famiglie. »

(Approvato.)

« Art. 4. Le disposizioni della presente legge non sono applicabili agli allievi ammessi alla Regia Militare Accademia anteriormente al 1° gennaio 1870. »

(Approvato.)

Presidente. Ora si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto sulle leggi dianzi discusse.

Preveggo i Signori Senatori che domani vi sarà adunanza in Comitato segreto alle ore 3.

Nella prossima settimana, se sarà possibile, il Senato verrà convocato per la discussione importantissima sulla legge della unificazione legislativa del Veneto.

(Il Senatore *Segretario* Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Presidente. Nello squittinio fatto ieri per la nomina di un altro membro nella Commissione di sorveglianza del Debito Pubblico in sostituzione del Senatore Fenzi, nessuno ottenne la maggioranza assoluta.

Chiedo dunque al Senato se intende rinnovare la votazione, o dichiarare eletto quello che ottenne la maggioranza relativa.

Molte voci. Sì, Sì.

Presidente. Il Senatore Pasolini, avendo ottenuto più voti degli altri, rimane dunque eletto.

Risultato della votazione sul progetto di legge per disposizioni relative al trasferimento della Sede del Governo a Roma:

Votanti . . .	133
Favorevoli . . .	94
Contrarii . . .	39

(Il Senato adotta.)

Progetto di legge per la prescrizione degli stipendi ed altri assegnamenti personali:

Votanti 133.	
Favorevoli . . .	123
Contrarii . . .	10

(Il Senato adotta.)

Progetto di legge per la estensione alla Provincia Romana delle leggi sul Dazio Consumo e sulle Tasse sulle fabbricazioni dell'alcool, della birra, delle acque gazoze e della polvere da sparo.

Votanti 129:

Favorevoli . . .	109
Contrarii . . .	20

(Il Senato adotta.)

Progetto di legge per l'abrogazione della legge relativa all'anzianità del grado di sottotenente e alla pensione degli allievi del terzo anno di corso della R. Accademia Militare.

Votanti 133:

Favorevoli . . .	122
Contrarii . . .	11

(Il Senato adotta.)

Per la prossima seduta i signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1871

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario — Sunto di petizioni — Omaggi — Presentazione di cinque progetti di legge.

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

È presente il Ministro delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, **Ginori-Lisci** dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni:

N. 4473. Il Municipio di Bassano (Veneto) porge al Senato motivate istanze perchè venga adottata una modificazione all'art. 3 del progetto di legge per l'unificazione legislativa nelle province della Venezia e di Mantova.

4474. La Giunta municipale d'Este (Padova) porge al Senato motivate istanze perchè nell'art. 3 del progetto di legge per l'unificazione legislativa nelle province Venete venga introdotta una modificazione per lo stabilimento in detta Città d'Este della sede di un Tribunale civile correzionale.

A questa petizione fanno adesione, per mezzo delle rispettive Giunte municipali, i seguenti Comuni della provincia di Padova: Baone, Barbona, Carceri, Euganeo, Sozzo-Atestino, Ospedaletto-Euganeo, Piacenza d'Adige, Ponzo, S. Elena, S. Urbano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, e Vò.

Fanno omaggio al Senato:

Il Sindaco di Ravenna d'un lavoro dell'ingegnere cav. Bacarini sul *Movimento marittimo commerciale del Porto Corsini*.

Monsignor Pietro Durio di Novara, d'alcuni esemplari delle *Iscrizioni mortuarie da lui dettate a memoria del fu Senatore Conte Cibrario*.

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello delle Puglie, del *Rendiconto amministrativo della giustizia in quelle province, nell'anno 1870*.

Il Prefetto di Pisa, d'una copia del *Bilancio preventivo di quella provincia pel 1871*.

Il Commendatore D. Ramon De Valladares y Saavedra, Console di Spagna in Napoli, de' suoi *Cenni biografici*

dei componenti il primo Ministero Spagnuolo sotto la Monarchia costituzionale di S. M. il Re Amedeo I di Savoia.

La Società di navigazione R. Rubattino e C., del *Resoconto statistico della navigazione fra i porti d'Italia, l'Egitto e le Indie.*

Presidente. Ha la parola il Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento, uno concernente le *disposizioni per la riscossione nel 1871 dell'imposta sui fabbricati e, nel Compartimento ligure-piemontese, dell'imposta sui terreni*; l'altro che riguarda una convenzione col Municipio di Napoli relativa alle *pensioni degli Impiegati del dazio consumo di quella città.*

Io credo che il Senato troverà opportuno di trasmettere queste leggi alla sua Commissione di finanza.

Presidente. Do atto al sig. Ministro delle Finanze della presentazione di questi progetti di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanza.

Ministro delle Finanze. Ho pure l'onore di presentare al Senato, a nome del mio collega il Ministro di Grazia e Giustizia, un progetto di legge relativo a *rettificazioni alle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile nella Provincia Romana, pubblicate col R. Decreto 30 novembre 1870*; ed a nome del Ministro degli Esteri, due progetti di legge recanti approvazione di *Convenzioni postali tra l'Italia e la Gran Bretagna, e tra l'Italia ed il Belgio.*

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, dichiaro sciolta la seduta.

Per la prossima seduta i signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

(La seduta è sciolta, ore 3 3/4.)

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1871

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Sunto di petizione — Omaggi — Presentazione di un progetto di legge — Lettura di due proposte per un comitato segreto del Senato, approvazione delle proposte.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro della Guerra.

Il Senatore *Segretario Ginori Liscl* dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizione:

N. 4475. La Giunta Municipale d'Adria domanda che nell'articolo 3. del progetto di legge per l'unificazione legislativa nelle Province di Venezia e di Mantova, venga introdotta una modificazione colla quale sia data facoltà al Governo di aumentare i Tribunali civili e correzionali.

Fanno omaggio al Senato:

Il tipografo Vincenzo Bona, d'alcuni esemplari di una *Memoria del professore I. Porro sul traforo del Moncenisio*;

Il Senatore Vacca del suo *Discorso d'inaugurazione* pronunziato dinanzi la Corte di Cassazione di Napoli.

Presidente. — Il Senato è convocato per deliberare sulla seguente domanda:

« I sottoscritti pregano l'eccellentissimo signor Presidente a voler convocare il Senato in Comitato segreto in via d'urgenza, allo scopo di deliberare sulla scelta del locale per la residenza del Senato in Roma, onde possa il Ministero disporre perchè sia prontamente dato opera ai necessari adattamenti. »

I Senatori che firmarono la domanda sono i seguenti:

Spinola, Beretta, Chiavarina, Chiesi, Marzucchi, Pallieri, Antonini, Poggi, Amari *prof.* e Musio.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge che dovrebbe essere sostituito alla legge del 7 luglio 1866, per il passaggio dalla 1^a alla 2^a categoria e per il riassoldamento con premio.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Al banco della Presidenza fu presentata in questo momento un'altra domanda nei seguenti termini:

« I sottoscritti domandano che il Senato si costituisca in Comitato segreto per prendere in esame una parte del progetto di riforma del suo Regolamento interno. »

Firmarono i signori Senatori: Vigliani, Chiesi, Spinola, Beretta, Antonini, Balbi-Senarego, Orso-Serra, Poggi, Marzucchi, Ginori-Lisci.

Se non v'è opposizione, il Senato potrebbe deliberare su queste due domande con una sola votazione.

Chi accorda il Comitato segreto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Essendo esaurito l'ordine del giorno, dichiaro sciolta la seduta.

La seduta è sciolta (ore 3 pom.)

TORNATA DEL 1° MARZO 1871

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Giuramento del Senatore Norante — Relazione sui titoli del Senatore Piacentini — Cenni necrologici dei Senatori Sagredo, Taverna e Dragonetti — Comunicazione del Presidente del Consiglio — Annunzio d'interpellanza del Senatore Rossi Alessandro al Ministro della Guerra — Volazione per la surrogazione di un Commissario alla Giunta per la contabilità interna — Sorveglianza degli Uffici — Discussione del progetto di legge per l'unificazione legislativa nelle Provincie della Venezia e di Mantova — Domanda del Senatore Bellavitis, cui rispondono il Senatore Tecchio Relatore, e il Ministro di Grazia e Giustizia — Istanza del Senatore Chiesi sull'art. 1 — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni del Senatore De Foresta, cui risponde il Relatore — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione degli art. 1 e 2 — Proposta del Senatore De Foresta di soppressione del 3° capoverso dell'art. 3°, appoggiata dal Senatore Musio — Modificazione proposta dal Ministro di Grazia e Giustizia, accettata dalla Commissione — Approvazione degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 — Dichiarazioni dei Senatori Chiesi, Musio e Lauzi sull'art. 8, cui rispondono il Ministro Guardasigilli e il Relatore — Approvazione degli art. 8 e 9 — Emendamento proposto dal Ministro Guardasigilli all'art. 10 e modificato dalla Commissione — Osservazioni del Senatore Conforti, e proposta di un nuovo emendamento — Dichiarazioni del Ministro Guardasigilli — Approvazione dell'art. 10 ed ultimo del progetto di legge, coll'emendamento del Senatore Conforti — Raccomandazione del Senatore Chiesi, cui risponde il Ministro Guardasigilli — Proposta del Relatore della Commissione pel rinvio al Ministro di Grazia e Giustizia delle petizioni sul progetto di legge testè discusso.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.

È presente il Presidente del Consiglio, e più tardi intervengono i Ministri della Guerra e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, ch'è approvato.

Lo stesso legge il seguente sunto di petizioni:

N. 4476. Il Sindaco del Municipio di Minerbe (Verona) fa istanza perchè coll'attuazione della legge per l'unificazione legislativa nel Veneto, venga in quel Comune stabilita una Pretura con sede notarile.

N. 4477. Parecchi abitanti di Chioggia in numero di 507 fanno istanza che col progetto di legge per l'unificazione legislativa delle Provincie di Venezia e di Mantova venga fatta facoltà di stabilire in quella città la sede di un Tribunale civile e correzionale.

N. 4478. Diversi Comuni della provincia di Venezia e di Mantova, in numero di 133, fanno istanza al Senato perchè voglia emendare il progetto di legge per l'unificazione legislativa in quelle provincie, eliminando l'art. 3 del progetto stesso, ed aggiungendolo nell'art. 4 la facoltà al Governo del Re di aumentare i

Tribunali civili e correzionali, sentito il voto dei Consigli provinciali.

Fanno omaggio al Senato:

Il Direttore Generale delle Gabelle, di 50 esemplari della *Statistica del commercio speciale d'importazione e di esportazione verificatosi nel 1870.*

Il dottore Angelo Sesta, di un suo scritto per titolo: *Intimi rapporti fra la costituzione fisica e morale dell'uomo con la costituzione politica della Società.*

Il Ministro di Grazia e Giustizia, di dieci esemplari della *Statistica giudiziaria civile e commerciale dell'anno 1869.*

Il dottore Alberto Cornaglia, d'un suo *progetto di ferrovia Pinerolo-Carignano-Chieri.*

L'ingegnere Angelo Manfredi, delle sue *Osservazioni sulla nuova proposta dell'ingegnere Possenti, di sistemazione del basso Po.*

Chiedono il congedo di un mese i Senatori Sclopis, Sylos Labini, Di Castagnetto e Serra Domenico, che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Essendo presente nelle sale del Se-

nato il Senatore Norante, prego i Senatori Mazzara e conte Amari a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il Senatore Norante, introdotto nell'Aula, presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al Senatore Norante del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Invito il Relatore del III Ufficio a riferire sui titoli a Senatore dell'avvocato Piacentini.

Senatore **Gulciccioli, Relatore.** L'avvocato Giuseppe Piacentini, nato nel 24 gennaio 1803 a Collecchio, provincia di Rieti, fu nominato Senatore del Regno con Decreto 1 dicembre 1870, ed iscritto alla Categoria (20) dell'Articolo 33 dello Statuto.

Il Piacentini, che è una illustrazione del Foro Italiano, sostenne varie importantissime cariche; fece parte della Consulta istituita da Pio IX nel 1847; e quando questo Pontefice concesse lo Statuto Costituzionale, venne il Piacentini dalla provincia di Rieti eletto deputato alla Camera. Poco appresso, fuggito il Pontefice a Gaeta, fu il Piacentini uno dei componenti la Commissione Governativa, e venne nominato Commissario straordinario pel Dicastero di Grazia e Giustizia.

Era tenuto nel 1860 in tale pregio per vastità di dottrina, e per potenza d'ingegno, che fu officiato dal Conte di Cavour a voler far parte della Commissione straordinaria legislativa, istituita per la preparazione delle leggi, e gli venne proposta eziandio da quell'insigne statista la nomina a Senatore e quella a Consigliere di Stato. Ma il Piacentini, affranto allora da grave malattia, e colpito da sciagure domestiche, non poté accettare l'onorevole incarico di far parte della Commissione suddetta.

Il Piacentini era testè Consigliere di Luogotenenza in Roma per l'Amministrazione di Grazia e Giustizia; e nelle ultime elezioni venne eletto Deputato dal collegio di Poggio Mirteto.

Per le sovra discorse cose, che vi sono argomento dei meriti distintissimi dell'avvocato Giuseppe Piacentini, che, ripeto, è una delle più eminenti illustrazioni del Foro Italiano, io, a nome del III Ufficio, ho l'onore di proporvi di ammetterlo fra i Senatori del Regno.

Presidente. Chi approva le conclusioni del III Ufficio per la nomina dell'avvocato Piacentini a Senatore, voglia alzarsi.

(Approvato.) +

Signori Senatori,

È mio doloroso dovere annunziarvi le nostre perdite e nell'adempirlo mi unisco a voi nel dir *vale* agli estinti.

Nel corso del mese ora finito ci vennero meno tre egregi Colleghi. La pietra del sepolcro si è chiusa sulla spoglia mortale del Senatore Conte Agostino Sagredo, del Senatore conte Carlo Taverna, e su quella del Senatore Marchese Luigi Dragonetti.

Fu il Conte Agostino Sagredo distinto cultore delle storiche e letterarie discipline, e delle arti esimio estimatore. Si ebbe egli i natali in Venezia, e per l'indole sua benevola e per le belle doti dell'animo vi fu altamente pregiato, rendendosi caro ai suoi intimi. Visse vita privata e studiosa, adoperandosi al bene come gli fu possibile; e non piegandosi mai alla straniera dominazione, allorchando pubblicò nel 1856 il suo pregiato libro sulle consorterie delle arti edificatrici in Venezia, non potendo dire di più, dedicò *agli onorati cittadini che, con serbare incolume un patrio monumento, ritornavano in vita delle antiche corporazioni artigiane che quello solo che i tempi concedevano.*

Per la guerra del 1866 mutate le sorti delle Venete Provincie, venne egli a far parte di quest'alto Consesso, ed ebbe quindi la ventura di salutare qui insieme a noi, nello scorso dicembre, il compimento dell'unità della grande patria italiana. Tornato poscia alla sua villa di Vigonovo, nella provincia di Padova, ed ai suoi prediletti studii, vi cessò di vivere, quasi repentinamente, a dì 7 febbrajo, lasciando al Museo Correr della sua città nata i suoi quadri, i suoi libri e l'archivio privato del nobile suo casato che con esso si estinse.

Il conte Carlo Taverna, animato, sino nella sua prima giovinezza, da caldo amor patrio, quando insorse Milano nel 1848, per affrancarsi dall'austriaco dominio, all'illustre Comitato, che divenne in seguito governo provvisorio, e che nelle prime ore della lotta cercava ove adunarsi per provvedere ai supremi bisogni della difficile impresa, offrì spontaneo la propria casa, e fornì larga e signorile ospitalità finchè ne fu uopo. Scacciato lo straniero a furia di popolo dalla città, e seguitone la guerra, prendendo egli servizio nel nostro esercito, per avere combattuto alla Sforzesca ed a Novara, meritossi la medaglia al valore militare. Volti a male gli avvenimenti, e tornata, temporaneamente, la Lombardia in potere dell'Austria, il Conte Carlo Taverna, senza macchiare la sua fede politica, ritornò alla vita domestica, e vi rimase fino a quando, affrancata definitivamente la patria sua, ebbe l'onore di sedere in Senato. Quale ei poi fosse nelle domestiche mura, e quale sia stata la sua benefica e cittadina operosità, ve lo mostri il lutto che circondò la sua bara, e l'aver egli, morendo, per penoso malore, a' 13 del finito febbrajo, donato alla sua Milano il suo prezioso medagliere, lire 25,000 agli Asili infantili di quella città, ed uguale somma all'Opera pia dei Sordomuti di quelle campagne.

La vita del Senatore Marchese Luigi Dragonetti fu precipuamente spesa in servizio della patria e per il trionfo di quei principii di temperata libertà che fino da giovane desiderò che, trionfando, avessero assicurato il prospero avvenire dell'Italia. Nato in Aquila sul cadere del secolo precedente, non ancora o appena trentenne fu dalla sua città nativa eletto Deputato al Par-

lamento Napoletano del 1820, e vi ebbe parte sufficientemente importante, essendone stato Segretario, annoverandosi tra pochi che tentarono moderare le esagerazioni dei partigiani della Costituzione Spagnuola del 1812, allora, con poco savio consiglio, adottata, ed essendo stato uno dei 26 Deputati che il 13 marzo 1821 protestarono solennemente contro l'invasione straniera e l'abolizione del libero reggimento. Nel 1841 malignamente incolpato, per i suoi noti principii politici, di complicità nell'uccisione del Comandante militare d'Aquila, soffrì ingiusta carcerazione; e dopo nove mesi, comunque riconosciuta la sua innocenza dallo stesso tribunale che mandò a morte i colpevoli, venne pria confinato per quattro anni a Montecassino, e poscia mandato in esilio: rifugiatosi a Roma, poté rimanervi sino al 1848, non ostante che la borbonica polizia ne lo avesse voluto espulso. Gli avvenimenti di quell'anno gli riaprirono la via di Napoli, e tornatovi alle faccende politiche, fu Ministro degli affari esteri in quel Ministero rovesciato dalla reazione il 15 maggio, e del quale altri onorandi nostri Colleghi facevano parte. Arrestato poco dopo per supposte incolpazioni, rimase nelle dure carceri di Napoli, e nei fossi di Castel S. Elmo, sino a quando nel 1852, per la sua provata innocenza, fu altra volta esiliato, e poté raggiungere nella terra straniera due de' suoi figli scampati anch'essi a tiranniche persecuzioni. Il 1860, dopo lungo peregrinare, lo trovò a Firenze occupato nella direzione d'un giornale politico-letterario, e come la vittoria, omai non più passeggera, della buona causa lo ricondusse in Napoli, vi fu tosto nominato Consigliere di Stato, e dopo l'annessione delle Province meridionali si ebbe la meritata dignità di Senatore. Il Marchese Luigi Dragonetti fu inoltre letterato di non comune erudizione, ed elegante e facile scrittore, come mostrano le opere sue, che non si appartiene a me rammentare, e così studioso, che dedicava gli estremi giorni della sua grave età alla pubblicazione d'una raccolta degli ultimi suoi scritti, allorchè si estinse, in mezzo al dolore de' suoi cari, in Aquila il 21 dell'or passato febbraio.

Possano le civiche e singolari virtù dei nostri tre compianti Colleghi servire d'utile esempio!

La parola è al Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di annunziare al Senato che S. M., con Decreto Reale del 24 febbraio, ha accettato le dimissioni offerte, per motivi di salute, dal Comm. Matteo Racli dalla carica di Ministro Guardasigilli, e con Decreto dello stesso giorno ha nominato a Ministro Guardasigilli il Comm. Giovanni De Falco.

Presidente. La parola è al Senatore Rossi per una interpellanza al Ministro della Guerra.

Senatore **Rossi A.** Io desideravo di muovere una interpellanza all'onorevole Ministro della Guerra, per sapere se e quali provvedimenti abbia presi circa

la riforma dei Capitolati di onere delle forniture dei panni militari.

Io sarei ben contento se il Senato destinasse un giorno in cui io potessi svolgere questa mia interpellanza.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Quando il Senato creda di stabilire questo giorno, io sono sempre ai suoi ordini.

Presidente. Allora, se il Senatore Rossi intende svolgere domani la sua interpellanza, potrebbe farsi subito dopo la lettura del processo verbale, quando il signor Ministro non abbia nulla da opporre.

Ministro della Guerra. Non ho nulla da opporre.

Presidente. Il defunto Senatore Sagredo faceva parte della Commissione di Contabilità interna: bisogna dunque surrogarlo.

Mentre che si farà il sorteggio degli Uffici prego i signori Senatori a formare una scheda con un solo nome per la nomina di questo nuovo Commissario.

Gli altri componenti la detta Commissione sono i Senatori Gamba, Farina, Pasolini e Pallavicini.

(Il Senatore *Segretario Manzoni T.* procede al sorteggio degli Uffici, che rimangono così composti):

UFFICIO I.

De Sonnaz
 Meuron
 Della Gherardesca
 Desambrois
 Cipriani Pietro
 De Gregorio
 Arconati
 Griffoli
 Guardabassi
 Arrivabene
 Saracco
 Poggi
 Miniscalchi Erizzo
 Giovanelli
 Marsili
 Manzoni Tommaso
 Beretta
 Pepoli Carlo
 Pasolini
 Audiffredi
 Mameli
 Finocchietti
 Pandolfina
 Fiorelli
 Bisoretti
 Pepoli Giovacchino
 Di Pettinengo
 Serra Orso
 De Gasparis

Colonna Andrea
Sighele
Quaranta
Pallavicini Fabio
Saluzzo
Ricci
Di S. Giuliano
Collacchioni
De-Luca
Lissoni
Della Verdura
Gallotti
Balbi-Senarega
Malvezzi
Persano
Venini
Corsi
Cucchiari
Coppola
Di Sortino
D'Adda
Castiglia
Sant' Elia
Monti
Chigi
Melegari
Satriano
Jacini
Della Rocca
Gravina.

UFFICIO II.

Mezzacapo
Durando
Belgioioso
Vigliani
Ruschi
Di Giovanni
De Falco
Bella
Duchoquè
Norante
Monaco La Valletta
Amari *prof.*
Ginori
Sauli Francesco
Chiavarina
Devincenzi
Alfieri
Cantelli
Burci
Cambray-Digny
Costantini
Pastore
Camerata Scovazzo
S. A. R. il Principe Umberto

Colonna Giovacchino
Linati
Centofanti
Nappi
Sagarriga
Maglione
Fontanella
De Gori
Acquaviva
Salvatico
Salmour
Caracciolo
Pallavicino Mossi
Manzoni Alessandro
Correale
Cornero
Pallavicini Ignazio
Stara
Lo Schiavo
Benintendi
Giovanela
Antonacci
Revedin
Lovera
Ghiglini
Ciccione
Pernati
Bellavitis
Sclopis
Angioletti
Michiel
De Sauget
Paternò
Ricotti
Conforti.

UFFICIO III.

Castelli Michel Angelo
Pasqui
Irelli
Scialoja
Pavese
Brioschi
Pallieri
Casati
Galvagno
Mischi
Gamba
Farina
Araldi
Cavalli
Martinengo
Bonacci
Tonello
Arese
Scarabelli

Siotto Pintor
Ponzi
Tanari
Sylos Labini
Strongoli
Lanzilli
Marliani
Torremuzza
Roncalli Vincenzo
De-Riso
Cabella
Arezzo
Nazari
Imperiali
Elena
Borghesi
Dallavalle
Capone
Colla
Canestri
De Foresta
De Ferrari Domenico
Besana
Grironi
Pironti
Gadda
Plezza
Lambruschini
Spada
Cadorna
Vesme
Cacace
Villamarina
Padula
Vercillo
Bolmida
Laconi
Boncompagni
Bonelli
Serra Francesco Maria.

UFFICIO IV.

Giorgini
Errante
De Larderel
Musio
Rosa
Capponi
Carradori
Giustinian
Cossilla
Pisani
Sanseverino
Astengo
Sappa
Mamiani
Chiesi

Guicciardi
Spinola
Serra Francesco
Castelli Edoardo
Robecchi
Lauzi
Rossi Alessandro
Vegezzi
Calabiana
Imbriani
Doria
Fenzi
Deferrari Raffaele
Mongenot
Gualterio
Camezzi Vertova
Di Bovino
Melodia
Vacca
Torre
S. A. R. il Principe di Carignano
Mayer
Roncalli Francesco
Di Castropignano-D'Amite
Ambrosetti
Riboty
Cittadella
San Martino
Medici
Sella
Montanari
Zanolini
Piazzoni
Rossi Giuseppe
Pallavicini Trivulzio
Scacchi
Notta
Cataldi
Della Bruca
Di Nociglia
Del Giudice
Varano
Porro.

UFFICIO V.

Di Monale
Cerruti
Possenti
Guiccioli
Bevilacqua
Antonini
Montezemolo
Strozzi
Vannucci
Amari Conte
Mannelli
Caccia

Lauri
 Conelli
 Capriolo
 Marzucchi
 San Vitale
 Barbavara
 Audinot
 Tecchio
 Menabrea
 Bona
 Mirabelli
 Tholosano
 Pallavicini Francesco
 Serra Domenico
 Di San Cataldo
 Miraglia
 Di Castagnetto
 Ceppi
 Tommasi
 Moscuza
 Oldofredi
 Sauli Lodovico
 Gagliardi
 Cipriani Leonetto
 Savi
 Campello
 Di Negro
 Panizzi
 Gozzadini
 Provana
 Bixio
 Spaccapietra
 Borromeo
 Pizzardi
 Di Giacomo
 Sismonda
 Mazara
 Oneto
 Giordano
 Barracco
 Fondi
 Balbi Piovera
 Bufalini
 Cialdini
 Torelli
 Petitti

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Come Relatore della Commissione delle petizioni, mi credo in debito di dichiarare che la Commissione nominata dagli Uffici ora scaduti è pronta a riferire sulle poche petizioni che le furono trasmesse, qualunque volta piaccia alla Presidenza di fissare un giorno, ed al Senato di udirne la Relazione.

Presidente. In altra seduta si udrà la Relazione delle petizioni; intanto i Signori Senatori sono

invitati a deporre la loro scheda per la nomina di un membro della Contabilità interna in surrogazione del Senatore Sagredo.

(Il Senatore *Segretario Chiesi* fa l'appello nominale.)

(Si estraggono i 3 scrutatori, che riescono i Signori Senatori Belgioioso, Alfieri e Lauzi.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA UNIFICAZIONE LEGISLATIVA NELLE PROVINCE DI VENEZIA E DI MANTOVA.

V. *Atti del Senato* n° 25

Prego i Signori Senatori a voler riprendere i loro posti, poichè si apre la discussione del progetto di legge sulla unificazione legislativa nelle provincie di Venezia e di Mantova.

Invito l'onorev. Commissione a prendere il suo posto.

Senatore **Tecchio**, *Relatore*. Mi permetta, Signor Presidente; di fare una rettificazione all'ultimo capoverso che fu aggiunto dalla Commissione all'art. 3.

Presidente. Scusi, Signor Senatore, io credevo di dover dare prima lettura del progetto, perchè non so ancora se il sig. Ministro accetti quello della Commissione.

Senatore **Tecchio**, *Relatore*. È una semplice rettificazione che si può dire di un errore di stampa.

Presidente. Il Signor Ministro accetta il progetto della Commissione?

Ministro di Grazia e Giustizia. Lo accetto in genere, riservandomi di fare le mie osservazioni allorchè si discuteranno gli articoli.

Presidente. La parola è al sig. senatore Tecchio.

Senatore **Tecchio**, *Relatore*. Al capoverso che venne aggiunto dalla Commissione all'art. 3° del progetto ministeriale fu scritto:

« Tutte le dette provincie dipenderanno dalla Corte di Cassazione stabilita nella sede del Governo. »

Come e dove sta scritto questo capoverso, potrebbe apparire che comprendesse anche quei distretti delle provincie di Mantova, che vanno soggetti alla Corte d'appello di Brescia, e quindi, senz'altro, alla Corte di Cassazione di Torino. Bisogna dunque rettificare la locuzione ne' seguenti termini:

« Le provincie soggette alla Corte d'appello di Venezia dipenderanno dalla Corte di Cassazione stabilita nella sede del Governo. »

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, darò lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Prego i Signori Senatori, che intendono fare delle osservazioni sui singoli articoli, a volerle riservare alla discussione di essi, tenendosi per ora alla questione generale.

La parola è al Senatore Bellavitis.

Senatore **Bellavitis**. Come Italiano, godo altamente che sia tolto questo screzio alla tanto desiderata unità italiana; come Veneto, io sono obbligato verso il Ministero che compie quella unificazione la quale, a parer

mio, era una conseguenza necessaria ed immediata del plebiscito di annessione.

Mi sia permesso però di fare una domanda. Dopo votata questa legge, il Veneto sarà egli interamente parificato alle altre parti del Regno, oppure nel passare il Mincio, si muterà una qualche legge?

Io vorrei che fosse rivolta l'attenzione del Ministero su questo argomento per ciò che riguarda l'istruzione pubblica. Per mezzo di decreti furono applicate al Veneto le stesse leggi vigenti nel Regno, ma non intieramente. L'Università di Padova, per esempio, è ancora retta dalle leggi austriache. Domanderei perciò se questo non fosse il momento opportuno per istabilire il principio generale pel quale anche in questo vi sia perfetta eguaglianza in tutto il Regno.

Senatore Tecchio, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio, Relatore. Se l'interpellanza dell'onorevole Senatore Bellavitis è diretta al Ministero, evi-entamente a me non tocca rispondere. Se mai fosse diretta alla Commissione, soggiungerei che la Commissione non poteva occuparsi che della unificazione legislativa, quanto alle materie che vengono comunemente sotto il nome di *giudiziarie*. Le leggi che riguardano altre materie, come quelle della istruzione, cui alludeva l'onorevole Senatore Bellavitis, certo è che non possono entrare nel presente progetto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non posso da parte mia che ripetere la medesima dichiarazione dell'onorevole Tecchio. L'attuale progetto di legge riguarda l'unificazione legislativa per la materia giudiziaria; le altre materie non possono essere che oggetto di altri studi, e per conseguenza di altri distinti progetti di legge.

Senatore Bellavitis. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bellavitis. Ringrazio l'onorevole Ministro della risposta che volle farmi; lo prego peraltro di prendere in considerazione questo mio desiderio, che credo sia generale nella provincia alla quale mi pregio appartenere.

Ministro di Grazia e Giustizia. Lo comunicherò ai miei onorevolissimi Colleghi, ciascuno per la parte che lo può riguardare.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola nella discussione generale, passeremo a quella degli articoli.

Rileggo l'articolo primo.

« Art. 1. Sono estesi alle Provincie della Venezia e di Mantova, aggregate al Regno d'Italia colla legge del 18 luglio 1867, N. 3841:

« I. Il Codice civile, e le Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale che lo precedono, approvati con R. Decreto del 25 giugno 1865, N. 2358.

« II. Il Codice di procedura civile, approvato col R. Decreto del 25 giugno 1865, N. 2366, ed il R. Decreto 6 dicembre 1865, N. 2611.

« III. Il Codice di commercio, approvato col Regio Decreto del 25 giugno 1865, N. 2364, ed i RR. Decreti 23 dicembre 1865, N. 2712, 2671 e 2672, e 30 dicembre 1865, N. 2727: eccettuate le disposizioni relative alla materia rogolata dalla Legge generale di cambio, promulgata in quelle Provincie colla Sovrana Patente del 25 gennaio 1850, che ivi continua ad aver vigore, iusiemme colle seguenti Ordinanze pubblicate dal Ministero della Giustizia:

« Ordinanza del 6 ottobre 1853, N. 199, relativa agli articoli 7 e 82 di detta legge generale di cambio;

« Ordinanza 2 novembre 1858, N. 197, relativa al n° 4 dell'art. 4, e agli articoli 7, 18, 30 e 99 di detta legge;

« Altra Ordinanza del 2 novembre 1858, N. 198, relativa all'art. 29 della legge medesima.

« IV. Il Codice per la Marina mercantile, approvato col R. Decreto del 25 giugno 1865, N. 2360.

« V. Il Codice penale, approvato col R. Decreto 20 novembre 1859, N. 3783; ed i RR. Decreti del 26 novembre 1865, N. 2590, e del 30 dicembre 1865, N. 2720.

« VI. Il Codice di procedura penale, approvato col R. Decreto del 26 novembre 1865, N. 2598; il R. Decreto 28 gennaio 1866, N. 2782, e la legge 28 giugno 1866, N. 3008.

« VII. La legge sull'Ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, N. 2626.

« VIII. Il R. Decreto 6 gennaio 1866, N. 2755, con cui è stabilita la cauzione da prestarsi dagli uscieri giudiziarii.

« IX. Il R. Decreto 15 novembre 1865, N. 2602, per l'ordinamento dello Stato Civile.

« X. Il R. Decreto 26 aprile 1866, che prescrive l'intervento del Segretario comunale nei casi ivi indicati.

« XI. Il R. Decreto 30 dicembre 1865, N. 2721, concernente l'applicazione delle pene stabilite dall'art. 404 del Codice civile.

« XII. Il R. Decreto 6 dicembre 1865, N. 2627, col quale è regolato il gratuito patrocinio dei poveri.

« XIII. La legge sulla espropriazione per causa di utilità pubblica, 25 giugno 1865, N. 2359.

« XIV. La legge sul Contenzioso amministrativo, 20 marzo 1865, N. 2248.

« XV. La legge sui conflitti di giurisdizione, 21 dicembre 1862, N. 1014.

« XVI. Le tariffe giudiziarie approvate coi Decreti Reali del 23 dicembre 1865, N. 2700 e 2701.

« XVII. La legge 26 gennaio 1865, N. 3136, sul reparto delle pene pecuniarie ed altri proventi in materia penale.

« XVIII. Le leggi e i Decreti relativi alle tasse sugli affari, cioè:

Tasse di registro.

« Decreto legislativo 14 luglio 1866, N. 3121, e Decreto Reale 18 agosto 1866, N. 3186.

Tasse di bollo.

« Decreto legislativo 14 luglio 1866, N. 3122, e Decreto Reale 18 agosto 1866, N. 3187.

Tasse sulle Società industriali e commerciali, e sulle Assicurazioni.

« Legge 21 aprile 1862, N. 588.

Tasse Ipotecarie, e Disposizioni sugli Uffici delle Ipoteche.

« Legge 6 maggio 1862, N. 593.

« Legge 11 maggio 1865, N. 2276, per i soli articoli 10 e 11.

« Legge 28 dicembre 1867, N. 4137.

Disposizioni modificative.

« Legge 19 luglio 1868, N. 4480.

« Legge 11 agosto 1870, N. 5784; Allegato M. »

Senatore **Chiesi**. Domando la parola sopra il capo terzo dell'articolo primo.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Io sono lietissimo che il Ministero e la Commissione abbiano esteso alla Venezia il Codice di Commercio del Regno d'Italia.

Ricorderà il Senato che nella seduta del 26 luglio 1867 fu presentata una petizione, se non m'inganno, dalla Camera di Commercio di Verona, colla quale si chiedeva che il Codice di Commercio italiano non fosse esteso alle Province della Venezia, in quanto che il Codice di Commercio Germanico vigente in quelle provincie è più perfetto del Codice Italiano.

Quella petizione suscitò una discussione a cui prese vivissima parte il compianto Senatore Pasini, il quale si fece a difendere e a dimostrare l'importanza del Codice di Commercio Germanico, importanza che certamente nessuno contestava.

La Commissione delle Petizioni, della quale io era relatore, penetrata della necessità dell'unificazione legislativa, propose l'ordine del giorno puro e semplice, che ottenne l'approvazione del Senato.

Io son lieto che con questo progetto di legge il Ministero e la Commissione vengano a confermare il voto che nella circostanza di quella petizione diede il Senato. È però un fatto sostenuto da molti, e forse a ragione, che il Codice Germanico sia migliore del Codice Italiano; è un fatto che nell'altro ramo del Parlamento si tenne un'importante discussione su questo argomento e che vi fu presentato un ordine del giorno per invitare il Ministero a fare nel Codice Italiano, sulle basi del Codice Germanico, tutte quelle riforme che erano richieste dalla civiltà e dal progresso dei tempi e della scienza. Il Ministero non è stato inerte; esso nominò una Commissione composta

di persone autorevolissime e competentissime; ed è cosa indubitata che questa Commissione procedè molto avanti nel lavoro della riforma del Codice commerciale. Credo anzi ch'essa piuttostochè di una modificazione e di una riforma parziale del Codice di Commercio Italiano, si stia occupando della compilazione di un nuovo Codice. Ad ogni modo è certo che questa Commissione ha lavorato alacramente intorno a questo progetto di Codice di Commercio; ed è pure fuor di dubbio che nelle provincie venete anche coloro i quali sono disposti ad accettare l'attuale Codice di Commercio Italiano, desiderano essi pure che sia il più presto possibile attuato questo nuovo Codice, al quale dà opera la lodata Commissione.

Io ho letto un pregevolissimo opuscolo del conte Riboldi segretario di quella Commissione, nel quale sono appunto indicati gli importanti studi che già furono fatti; e si accenna alla speranza che tutto il lavoro potesse compiersi nei primi mesi del passato anno 1870.

Perciò io ho chiesto la parola per pregare l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia a voler fare in modo che il lavoro di questa Commissione sia condotto a termine il più presto che si possa. È verissimo che i cittadini delle provincie venete, per quanto mi consta, sono dispostissimi ad accettare, per desiderio della unificazione legislativa, anche il Codice di Commercio Italiano; ma è pure altrettanto vero che l'opinione pubblica ritiene che il Codice di Commercio Germanico vigente nelle provincie venete sia di gran lunga migliore del Codice Italiano.

L'attuazione del Codice di Commercio Italiano potrebbe arrestare il lavoro dell'encomiata Commissione; potrebbe farne sentir meno il bisogno e l'importanza; quindi, ripeto, io mi sono permesso di chiedere la parola all'unico scopo di pregare il signor Ministro, facendomi interprete pur anche del voto dei Veneti, affinché voglia dare le opportune disposizioni onde il lavoro di questa benemerita Commissione possa essere al più presto possibile compiuto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Comprende il Senato che avendo da pochi giorni l'onore di sedermi su questi banchi, non ho notizie precise di tutto ciò che ha narrato al Senato l'onore Senatore Chiesi. Certo è però che i chiarimenti che egli ha dati possono servire di risposta agli stessi dubbi che egli ci proponeva. Da parte mia, non posso altro che dichiarare che ne prenderò conto, e con tutta sollecitudine cercherò di fare in maniera che sia al più presto possibile compiuto il lavoro della Commissione, e in modo da poterlo presentare al Parlamento.

Senatore **Chiesi**. Io non posso che dichiararmi soddisfatto della gentile risposta datami dal sig. Ministro.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Ho domandata la parola per fare un'osservazione e chiedere uno schiarimento.

L'osservazione è sul numero 3 dell'art. 1 là dove si parla appunto del Codice di Commercio.

Mi pare che non sia senza pericolo il dire che il Codice di Commercio sarà in vigore nella Venezia, eccettuate le disposizioni relative alla materia regolata dalla legge generale di Cambio, circa la quale rimarrà in vigore la legge che attualmente impera nella Venezia medesima.

Questa generica eccezione delle disposizioni relative alle lettere di Cambio può certamente dar luogo a gravi difficoltà per determinare precisamente in quali disposizioni il detto Codice sarà o non sarà in vigore, ed a parer mio, sarebbe preferibile, come diceva, che venissero indicati i titoli che vuolsi non abbiano vigore.

Io non faccio un'opposizione formale a questo riguardo, e nemmeno una proposta, ma prego l'onorevole sig. Ministro e la Commissione di riflettere alla mia osservazione.

Lo schiarimento poi che desidererei, riguarda il modo con cui sarà fatta la pubblicazione dei Codici, e di tutte le leggi che sono indicate in quest'articolo. Parmi che ad una mole così grande di codici e di leggi di vario genere e di diverse materie, non possa applicarsi il modo ordinario per la pubblicazione delle leggi, e che dovrebbero in questa legge stessa stabilire un modo speciale, come si è fatto ogni qualvolta si è pubblicato qualche codice. Prego pertanto il signor Ministro e la Commissione a manifestarmi il loro pensiero a questo proposito ed a provvedere, qualora trovino fondata la mia osservazione.

Senatore Tecchio, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio, Relatore. Quella che al N. 3 dell'articolo 1° è denominata legge generale di Cambio, non è altrimenti una parte del Codice di Commercio germanico, ma è una legge separata e distinta che la Germania ha dettato molti anni innanzi a quel Codice.

La legge cambiaria germanica ha la data del 1850: il Codice di commercio germanico ha invece quella del 1862, o almeno fu pubblicato in quell'anno.

Non c'è pericolo d'antinomia tra la legge cambiaria germanica e il Codice di commercio germanico, perchè quando i Delegati degli Stati e paesi germanici si radunarono nel 1857 a Norimberga per formare il Codice di Commercio, ebbero appunto in vista la legge cambiaria, che già era emanata sino dal 1850, ed è anzi da ciò che ebbero origine quelle Novelle, delle quali l'articolo dice che vengono mantenute in vigore insieme con la legge cambiaria.

Questo mi pare che basti in risposta alla prima interpellanza dell'onorevole De Foresta.

Del resto, fu esaminato accuratamente, tanto da

parte del Ministero, quanto da parte della Commissione, se per avventura tra la legge cambiaria germanica e il Codice di commercio italiano ci potessero essere quelle antinomie che non sono tra la legge cambiaria germanica, ed il Codice di commercio germanico, e siamo rimasti unanimemente convinti che nessuna antinomia esiste; che non si corre pericolo di veruna implicanza tra la detta legge e il Codice di Commercio del nostro Regno.

Quanto alla seconda interpellanza dell'onorevole De Foresta, cioè quando e come si debba fare la pubblicazione dei Codici e delle leggi, che sono indicati in questo articolo 1°, devo rispondere che la bisogna è tutta propria del Ministero, e che il Ministero provvederà, come ne abbiamo fiducia, in modo che questa legge e questi Codici possano venire pubblicati così da lasciar tempo sufficiente perchè vengano conosciuti da tutti, e specialmente dai curiali e dai Magistrati; e se considero che nella provincia Romana i Codici e le leggi vennero pubblicati, o, a meglio dire, ne venne ordinata la pubblicazione col Decreto 27 novembre 1870, e che nondimeno (senza che, per quanto io ne sappia, siano sorte lagnanze) poterono essere attuati in parte col primo gennaio, in parte col primo febbraio, e per l'ultima parte io credo saranno certamente posti in vigore nell'aprile del corrente anno 1871, non posso temere che v'abbia difficoltà a pubblicare nel Veneto in tempo utile le leggi e i Codici dei quali parliamo.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Non avendo fatto che una semplice osservazione, non dovrei replicare a quanto mi è stato risposto; ma mi permetta il Senato che io aggiunga due sole parole, perchè dalla risposta dell'onorevole Relatore mi è sembrato che, o io non mi sono bene spiegato, o forse egli mi ha frainteso.

Io non temo che vi sia antinomia tra il Codice di commercio che verrà posto in vigore nella Venezia, eccettuate le disposizioni relative alle cambiali, e la legge cambiaria del 1850. Il mio timore è che sia troppo vaga la eccezione che si fa delle disposizioni del detto Codice che non saranno osservate, potendosi fare molte questioni per ampliare o restringere quelle disposizioni relative, e ripeto che sarebbe più sicuro il determinarle, escludendo i titoli o capi che trattano delle cambiali.

Del resto, io me ne rimetto al giudizio della Commissione e del Senato.

Quanto poi allo schiarimento domandato da me circa il modo col quale debba essere fatta la pubblicazione dei Codici e delle molte leggi che sono accennate in quest'articolo, io mi permetterò d'osservare, che se questa legge non contiene una disposizione speciale per tale pubblicazione, converrà necessariamente che essa si faccia nelle forme ordinarie, non parendomi che possa essere in facoltà del signor

Ministro di fare quella pubblicazione nel modo che crederà più opportuno e più economico, allontanandosi dalle norme ordinarie; per conseguenza ripeto che le forme ordinarie non mi paiono adatte e opportune per la pubblicazione di tanti Codici e di tante leggi tutte in una volta.

Senatore **Tecchio**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore **Tecchio**, *Relatore*. Quanto alla prima interpellanza od osservazione dell'onorevole De Foresta, debbo ripetere che si mantiene in vigore nel Veneto tutta la legge cambiaria del 1850; e che di conseguenza necessariamente non avranno colà vigore quelle parti del Codice di Commercio italiano che si riferiscono alla materia cambiaria, e che tutti conoscono perchè sono iscritte in appositi Titoli e Capi del detto Codice.

Quanto alla seconda osservazione io non ho inteso nè intendo che sia nell'arbitrio del Ministero di mutare la legge relativa al modo di publicar leggi e Codici. Questa legge è stabilita nell'art. 1 delle Disposizioni generali che sono stampate in fronte al nostro Codice Civile, e che dominano tutta la materia legislativa.

Dico solo, e sono certo che il Signor Ministro, anzichè mantenersi negli stretti limiti di tempo entro i quali avrebbe diritto di stare a tenore delle Disposizioni generali, adoprerà tutta la sua diligenza e la sua sollecitudine affinchè i Codici e le altre leggi possano venir pubblicate, e quindi conosciute colla maggior possibile facilità dal maggior numero possibile di cittadini.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Prendo la parola per una semplice dichiarazione, della quale si potrebbe anche far a meno.

Indubbiamente se nella legge attuale non si scrive veruna disposizione speciale, che provvegga intorno al modo della sua pubblicazione, non si potrà a meno di stare alla regola generale prescritta dal Codice Civile; perchè non credo possibile ad alcun Governo o Ministro di far eseguire una legge, quando non sia pubblicata nei modi prescritti dall'art. 1 del Codice Civile, ovvero secondo una disposizione speciale, la quale faccia parte della legge, che s'intende pubblicare, il che non entra affatto nel caso nostro.

In quanto poi all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Tecchio, io ne comprendo tutta la gravità; e trattandosi di una gran quantità di leggi, che vogliono essere pubblicate e conosciute, il Governo non trascurerà modo perchè la pubblicazione avvenga il più possibile in guisa che, dal giorno della pubblicazione a quello dell'attuazione loro passi un intervallo di tempo anche maggiore di quello prescritto dall'art. 1 del Codice Civile; ed a questo scopo, quando saremo all'ul-

timo articolo relativo all'epoca in cui dovrà questa legge andar in vigore, vedremo se convenga conservare quella disposizione come è scritta, ovvero se, non potendosi anticipatamente giudicare del tempo in cui possa questa legge venir votata anche dall'altro Ramo del Parlamento, non convenga adottare un'altra formula, che dica che questa legge avrà vigore dopo un dato tempo dalla sua pubblicazione.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, rileggo l'art. 1 per metterlo ai voti.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Permetta, signor Presidente; forse il Senato approverà di buon grado che il nostro signor Presidente sia dispensato dal leggere per la terza volta questo articolo, che è abbastanza lungo; pregherei quindi il signor Presidente a voler mettere ai voti questo mio desiderio.

Presidente. Metto ai voti la proposta del Senatore Vigliani.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Allora passeremo alla votazione dell'art. 1.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 2.

« Il Governo del Re avrà facoltà di fare con Decreto Reale le disposizioni transitorie, e quelle altre che siano necessarie per la completa attuazione dei Codici e delle leggi sopraindicate.

(Approvato.)

« Art. 3. Nelle Provincie Venete vi sarà una sola Corte d'Appello sedente in Venezia.

« La Corte d'Appello di Brescia estenderà la sua giurisdizione su tutta la Provincia di Mantova.

« Le provincie soggette alla Corte d'Appello di Venezia dipenderanno dalla Corte di Cassazione stabilita nella sede del Governo. »

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta**. Io non posso lasciar passare questo articolo, o dirò meglio l'aggiunta propostavi dalla Commissione, senza fare un'osservazione, o meglio una riserva ed una protesta.

Il Senato sa che contemporaneamente a questo progetto di legge ne è stato presentato un altro a questo ramo del Parlamento in cui si tratta di sapere se debba esservi la Corte di Cassazione unica da stabilirsi nella sede del Governo, o qualche altra Suprema Magistratura. Ora, se noi diciamo in questo articolo che le provincie Venete dipenderanno dalla Corte di Cassazione stabilita nella sede del Governo, secondo me si pregiudica quella grave questione che è soggetto di quell'altro progetto di legge.

Per evitare questo inconveniente meglio sarebbe di non parlare, ed aspettare di provvedere nel progetto concernente la Cassazione, od accompagnare l'aggiunta

da qualche dichiarazione che valga a lasciare intatta la questione.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. L'on. Senatore Musio ha la parola.

Senatore Musio. Prendo la parola per appoggiare la proposta dell'onorevole De Foresta.

Veramente, ognun sa che pende una questione di altissima importanza, una questione vitale, che sarà quella che dovrà decidere se questo o quello dev'essere l'ultimo grado di giurisdizione che devono adire le parti, e a cui debbonsi sottoporre le questioni per riparare un'ingiustizia; ora, mi pare che l'aggiunta proposta dalla Commissione rechi pregiudizio a questa importante questione.

Io pregherei quindi la Commissione a permettere che quel punto di questione sia riservato al momento, che credo non lontano, in cui si discuterà la legge sulle Corti di Cassazione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io credo, per evitare tutte le controversie, che si potrebbe fare una cosa più semplice, cioè, che quello che oggi crediamo debba esser fatto, si stabilisca pel primo luglio, riservando alla discussione della legge della Cassazione la risoluzione di tutte le altre questioni, se mai ce ne fossero, che possono avere rapporto alla materia stessa.

Ora, secondo il concetto attuale, noi crediamo che le cause della Corte d'Appello di Venezia debbano essere deferite alla Corte di Cassazione che è presentemente a Firenze; ecco il concetto della legge: dunque adottiamo in questo modo l'articolo, e quando poi si discuterà la legge dell'unificazione e ordinamento della Corte di Cassazione, allora si regolerà questa parte come tutte le altre che hanno rapporto alla Corte di Cassazione. Quindi è che a questo proposito si potrebbe dire che « *Le provincie soggette alla Corte d'Appello di Venezia dipenderanno dalla Corte di Cassazione che risiede in Firenze.* »

Senatore Tecchio, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio, Relatore. La Commissione accetta, perchè dicendo: « *stabilita nella sede del Governo* » ha inteso appunto significare « *stabilita in quella città che è la sede del Governo al tempo dell'attuazione della legge.* »

Se questa legge, come dovrebbe avvenire, andrà in attività prima che la Corte di Cassazione venga trasferita a Roma, certamente per le parole « *della Corte di Cassazione stabilita nella sede del Governo* » si intenderà la Corte di Cassazione di Firenze, perchè appunto Firenze è attualmente la Sede del Governo.

Quanto poi alle osservazioni degli onorevoli De Foresta e Musio, che cioè per avventura con quest'articolo si possa pregiudicare la questione del futuro ordinamento della Corte di Cassazione, o di quell'altra

qualunque Suprema Magistratura che le si volesse sostituire, io dichiaro che la questione della Suprema Magistratura non può farsi in questo momento, ma la si potrà fare appunto quando verrà in discussione il progetto dell'unificazione della Cassazione, sul quale è già pronta la Relazione.

Frattanto è certo che, siccome per questa stessa legge, e precisamente per l'articolo primo che abbiamo votato, mandiamo alla Venezia la legge dell'ordinamento giudiziario, che è fondata sul sistema della Corte di Cassazione, e i Codici di procedura civile, di procedura penale, e gli altri, sempre regolati sul sistema della Cassazione; così è indubitabile che nell'articolo terzo si doveva indicare da quale delle Corti di Cassazione dipenderanno le Provincie della Venezia. Altrimenti sarebbe rimasto affatto indeterminato ed incognito qual sia il Supremo Tribunale a cui i ricorsi di Cassazione provenienti dalle Provincie Venete abbiano ad esser presentati.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Io sono lieto delle spiegazioni favoritemi dall'onorevole Relatore della Commissione e dal signor Ministro; ne prendo atto ed accetto la modificazione proposta dall'onorevole signor Ministro stesso all'aggiunta della Commissione, e non insisto più nella domanda per la soppressione di questa aggiunta.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Musio. L'unica ragione per la quale l'onorevole Senatore De Foresta ed io abbiamo presa la parola, non era che quella d'intenderci meglio. Ora siamo intesi che ogni questione è riservata al momento in cui si tratterà della unificazione delle Cassazioni; e ci riserveremo a toccare la questione allora. Intanto ringrazio il signor Ministro e la Commissione delle spiegazioni che ci hanno favorite.

Presidente. Domando al signor Relatore in che consiste la variazione che vuol fare in questo articolo.

Senatore Tecchio, Relatore. Consiste solo nel mutare le ultime parole dell'ultimo alinea, dove dice, cioè: *stabilita nella sede del Governo* sostituire di *Firenze.*

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, rileggerò l'articolo per metterlo ai voti.

« *Art. 3. Nelle Provincie Venete vi sarà una sola Corte d'Appello sedente in Venezia.* »

» *La Corte d'Appello di Brescia estenderà la sua giurisdizione su tutta la Provincia di Mantova.*

» *Le Provincie soggette alla Corte d'Appello di Venezia dipenderanno dalla Corte di Cassazione di Firenze.* »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passiamo all'art. 4

Ne do lettura:

« Il Governo del Re è incaricato di fare con Decreto Reale, prima dell'attuazione della presente legge, una nuova circoscrizione giudiziaria de' Tribunali e delle Preture delle dette Provincie, sentiti i Consigli provinciali.

« I Consigli provinciali saranno convocati per questo oggetto entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, e dovranno, entro egual termine dalla convocazione, trasmettere al Ministro della Giustizia le loro deliberazioni. »

Chi approva quest'articolo abbia la bontà di alzarsi.
(Approvato.)

« Art. 5. Nel provvedere alla nuova circoscrizione giudiziaria sarà tenuto conto del numero degli affari che spedisce ciascun Tribunale e ciascuna Pretura; della popolazione sulla quale è esercitata la giurisdizione, come pure di quella del Comune in cui la Sede del Tribunale o della Pretura è o dovrà essere stabilita; della maggiore o minore distanza tra l'una e l'altra delle Sedi; della facilità dei mezzi di comunicazione; delle condizioni economiche e topografiche.

(Approvato.)

« Art. 6. Il Tribunale di Commercio e Marittimo sedente in Venezia è conservato, e assume il nome di Tribunale di Commercio.

(Approvato.)

« Art. 7. Sarà determinato con Decreto Reale, prima della attuazione della presente legge, il numero dei funzionari che dovranno essere addetti alla Corte d'Appello di Venezia, ai Tribunali, alle Preture, ed agli Uffici del Pubblico Ministero.

(Approvato.)

« Art. 8. I funzionari dei quali siano soppressi i posti o gli Uffici, ed i funzionari meno anziani che eccedessero il numero fissato nella nuova pianta, rimarranno, senza uopo di altro Decreto, collocati in disponibilità dal giorno in cui andrà in vigore la citata legge sull'Ordinamento giudiziario. Potranno tuttavia essere applicati col loro grado e stipendio alle Corti, ai Tribunali, alle Preture, ed agli Uffici del Pubblico Ministero, secondo il bisogno del servizio. »

Senatore Chiesi. Domandò la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io ho chiesto la parola perchè desidero che il Ministero e il Senato prendano atto delle belle parole scritte nella Relazione a pagina 25 in proposito di quest'articolo.

Il Relatore dice:

« E resta del pari fuori d'ogni dubbio che siffatta graduatoria particolare, non altrimenti che quella delle altre Magistrature del Regno che mano mano si vennero riordinando, dovrà avere il suo effetto eziandio per la formazione della *Graduatoria generale* prescritta dalla prima parte del riferito articolo 286, ed egualmente richiesta e dal voto dei Magistrati, e dalla necessità di costituire una e grande la Magistratura italiana. »

Tutti sentono il bisogno dell'unificazione, e ne è una prova questa legge, o Signori. Importa però che sia unificata anche la Magistratura, e che vi sia una sola Magistratura italiana. Ora vi sono diverse graduatorie: i Magistrati sono distinti per regioni: io non dubito di dire, o Signori, che ormai questa distinzione di graduatorie è uno scandalo. È assolutamente necessario che vi sia una sola graduatoria generale. È noto, o Signori, che queste parziali graduatorie regionali producono moltissimi inconvenienti, e tali che molti Magistrati credono di essere offesi nei loro diritti, e fanno reclami al Ministero, il quale non ne ha colpa, perchè è costretto ad applicare l'art. 286 dell'Ordinamento Giudiziario.

Senatore Musio. Domando la parola.

Senatore Chiesi. Si è verificato molte volte questo caso, o Signori. Un Magistrato, che fa parte di una determinata graduatoria, p. e. della graduatoria Napoletana, se viene traslocato sotto altra Corte, conserva la posizione, che aveva nella graduatoria a cui prima fu iscritto; conserva cioè quel grado che aveva nella graduatoria della regione dalla quale fu traslocato. In questa nuova regione, cui egli è applicato, può darsi che sia l'ultimo: intanto si verificano dei casi che nella regione alla quale egli prima apparteneva si diano tali e tanti cambiamenti per cui egli ottenga una promozione.

Quale ne è la conseguenza?

La conseguenza è che questo Magistrato, il quale si trovava, al momento del suo traslocamento in una posizione inferiore a molti Magistrati della regione, a cui fu applicato, a un tratto, in forza dei cambiamenti avvenuti nella graduatoria della regione, alla quale prima apparteneva, e nella quale, come si disse, conservò e conserva sempre la sua posizione, passa innanzi a tutti i Magistrati che si trovano nella graduatoria della regione, nella quale fu traslocato, e così da ultimo che egli era, diventa il primo.

Potete immaginare, Signori, quali dissidii, quali discordanze, quali diffidenze porti questo stato di cose.

La graduatoria generale è un bisogno assoluto: abbiamo unificato tutto: l'unificazione è una necessità sentita da tutti gli italiani, e credo che il Ministero vorrà dar opera onde questa unificazione si effettui ancora nella magistratura.

Quindi mi permetto di fare le più calde raccomandazioni, perchè voglia il Ministero dare una promessa che questa graduatoria generale, per quanto è da lui, sarà il più presto possibile attuata.

Presidente. Il Senatore Musio ha la parola.

Senatore Musio. Allorchè pel primo, il non mai abbastanza compianto Senatore e Guardasigilli Cassinis manifestò quest'idea, dico la verità, non potei giungere a capire nè la giustizia del principio, nè la giustizia degli effetti che da questo sistema dovevano derivare.

Gli elementi da cui si desumevano queste graduatorie erano elementi, i quali non contenevano, nè costi-

tuivano alcun fondamento, e fu per necessità stabilito quello della regione.

Gl'inconvenienti manifestati dal Senatore Chiesi sono tali, che i superiori immediati e locali per quanto pongano di buona volontà non possono impedire che alcuni giovani di poco servizio salgano al disopra di vecchi magistrati.

L'esempio a cui accennava l'onorevole Senatore Chiesi si viene verificando moltissime volte. Pochi giorni fa io parlava con uno dei più vecchi consiglieri di Appello, il quale si trovava ancora nell'ultima categoria: perchè?

Perchè fu sovente mandato da un luogo ad un altro, e, si noti, per migliorare il servizio e senza demeriti suoi; ed ora si trova nella categoria di 7000 lire in compagnia di altri magistrati che erano assai più lontani di lui da quella medesima categoria.

Queste cose non sono giuste nè valgono a rendere più attiva e migliore la diligenza di qualche magistrato, e sarebbe necessario un rimedio.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Comprendo bene tutte le gravi ragioni che mi hanno addotto l'onorevole Senatore Chiesi e l'onorevole Senatore Musio intorno alla necessità e alla utilità di verificare le graduatorie per tutti i magistrati italiani. Comprendo come sia questo un atto di giustizia e un atto di politica; un atto di giustizia per impedire quegli inconvenienti di cui si è fatto cenno, un atto di politica perchè se si unifica la legislazione è utilissimo che si unifichino i magistrati che debbono attuare la legislazione medesima; e formandosi una graduatoria generale vengano a scomparire sempre più le distinzioni, e a meglio unificarsi questa gran famiglia italiana.

Perciò da parte mia metterò tutto lo studio per compiere il voto degli onorevoli Senatori Chiesi e Musio.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore Musio. Ho domandato la parola per fare plauso ai sentimenti manifestati dall'onorevole Guardasigilli e per ringraziarlo.

Senatore Chiesi. Io pure mi associo alle parole dell'onorevole Senatore Musio.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Gli onorevoli Senatori che hanno testè parlato, e con eccellente successo, si sono occupati dei Magistrati del Veneto che rimarranno in pianta, affinchè siano poi posti nella graduatoria generale ed unificata di tutto il Regno.

Io vorrei dire una parola relativamente a quelli che non resteranno; intendo cioè parlare di quell'inciso dell'art. 8, che dice, che *i funzionari dei quali siano soppressi i posti o gli uffici, ed i funzionari meno anziani che eccedessero il numero fissato nella nuova*

pianta, rimarranno senza uopo di altro Decreto collocati in disponibilità.

La mia osservazione si appoggia ad un fatto che si è verificato quando l'ordinamento giudiziario fu applicato alle provincie lombarde.

Allora questa minore anzianità che per la diminuzione degli impieghi venne applicata, lo fu ai meno anziani dei singoli uffici.

Supponiamo che presso il Tribunale di Pavia vi fossero stati tre sostituti Procuratori del Re; essi vennero ridotti a due, ovvero se erano due, vennero ridotti ad un solo, non rammento bene, e fu messo in disponibilità quello ben inteso che era l'ultimo nominato presso quell'Ufficio di procura.

Ora da ciò segui che, mentre per l'accidentale diminuzione di posti piuttosto in uno che in altro Tribunale, rimaneva in disponibilità chi aveva 12 o 14 anni di servizio, per contro e per la semplice accidentalità di non esservi in un dato Tribunale stata diminuzione di posti, rimanesse in attività chi per esempio non contava che 5 o 6 anni di servizio.

Io quindi, sperando che un'eguale benigna interpretazione voglia il signor Ministro della Giustizia dare alla mia osservazione, come la diede favorevole a quella degli onorevoli preopinanti, lo prego che anche su questa materia voglia assicurare il Senato che quando questa disposizione, che parla degli impiegati che, sopravanzando, dovranno essere posti in disponibilità, dovrà essere applicata nel Veneto, si terrà conto non della minor anzianità che per accidentalità possa aver uno in un dato Tribunale, e che più non avrebbe in un altro, ma della anzianità reale di tutti gli impiegati nel loro complesso.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. In verità io non potrei fare all'onorevole Senatore Lauzi una dichiarazione così esplicita come ho fatto per l'onorevole Senatore Chiesi, perchè mi pare che la questione, a cui egli accenna, sia abbastanza seria da meritare accurato esame.

Stando al testo come è ora scritto nella legge, parrebbe che si dovessero i funzionari meno anziani prendere su tutti i funzionari delle Provincie, nelle quali viene questa unificazione ad essere introdotta; ma potrebbe anche darsi che in qualche caso speciale si dovesse altrimenti fare, per cui prego l'onorevole Senatore Lauzi a credere che in codesta questione il Ministero nel momento dell'attuazione farà uno studio accuratissimo, perchè possibilmente non si abbiano a verificare gli inconvenienti ai quali accennava l'onorevole Senatore.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io mi acconcio alle dichiarazioni di benevola intenzione fatte dal signor Ministro, di esaminare questo punto. Io ho accennato ad un la-

mentato inconveniente che accade in Lombardia, e basterà l'averlo accennato perchè il signor Ministro coll'eccellenti intenzioni che ha manifestato, possa procurare che non si verifichi anche nel Veneto.

Senatore Tecchio, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio, Rel. La Commissione non ha fatto, nè far poteva alcuna variazione in questo articolo, quale venne formulato dal Ministero; perchè questo corrisponde precisamente all'articolo generale che fu stabilito e applicato in tutto il Regno in virtù del Decreto 14 dicembre 1865, N. 2636.

Evidentemente la Commissione e il Ministro, intendendo di unificare, non potevano avere, nella materia disciplinata dall'articolo settimo del Ministero, od altro della Commissione, altra norma da quella che è scritta nel Decreto 14 dicembre 1865.

Del rimanente conviene anche aver fede nel Ministro che dovrà applicare l'articolo.

Non mi è noto il caso a cui fece allusione l'onorevole Senatore Lauzi; ma conoscendo il Ministro attuale, come conoscevo il suo predecessore, voglio sperare che anche questo articolo sarà applicato nei termini della ragione e dell'equità.

Presidente. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 9. Il Governo del Re è inoltre incaricato di provvedere con Decreto Reale, prima dell'attuazione della presente legge, alla circoscrizione dei Circondarii del Compartimento Marittimo di Venezia, e stabilire nel litorale Veneto l'Amministrazione della Capitaneria di Porto, introducendo le necessarie aggiunte e modificazioni nelle Tabelle numeri 1 e 2 annesse al Codice per la Marina mercantile di cui al N. IV dell'articolo 1 della presente. »

(Approvato.)

« Art. 10. La presente legge avrà esecuzione a cominciare dal 1° luglio 1871. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io prego il Senato a prendere in considerazione quanti obblighi si danno al Governo prima dell'attuazione di questa legge, per vedere se il termine che si stabilisce in questo articolo sia sufficiente per poter aver esecuzione la legge medesima.

Nell'art. 5. è detto che nel provvedere alla nuova circoscrizione giudiziaria sarà tenuto conto del numero degli affari che spedisce ciascun tribunale e ciascuna Pretura; nell'art. 4 è prescritto che devono essere convocati i Consigli provinciali entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, e che entro egual termine, dalla convocazione, dovranno trasmettere al Ministero della Giustizia le loro deliberazioni.

L'art. 9 poi dice che il Governo del Re è inoltre incaricato di provvedere con Decreto Reale, prima del-

l'attuazione della presente legge, alla circoscrizione dei Circondarii del Compartimento marittimo di Venezia, e stabilire nel litorale veneto l'amministrazione della Capitaneria di Porto, introducendo le necessarie aggiunte e modificazioni nelle tabelle numeri 1 e 2 annesse al Codice per la marina mercantile, di cui al N. IV dell'art. 1 della presente.

Vede dunque il Senato che molti carichi si danno al Governo da doversi compiere prima che questa legge possa avere la sua attuazione.

Siamo a marzo: approvata oggi questa legge, deve passare all'altra Camera. Io non so quanto tempo impiegherà la Camera dei Deputati per la discussione della legge stessa: rimarrà allora tempo sufficiente perchè si possano compiere tutti i doveri necessari all'attuazione ed esecuzione di questa legge, prima del 1° luglio 1871?

Per evitare tali inconvenienti io direi che quest'articolo prendesse una formola più generale, cioè: si potrebbe far dipendere l'epoca dell'esecuzione di questa legge dall'epoca della sua pubblicazione, e si potrebbe dire per esempio: « La presente legge avrà esecuzione entro 3 mesi dalla sua pubblicazione ». Con ciò infatti si lascierebbe al Governo il tempo di compiere regolarmente i doveri imposti per l'esecuzione della medesima.

Senatore Tecchio, Rel. La Commissione non sarebbe aliena dall'accettare la proposta dell'onorevole signor Ministro, per altro con una modificazione, che cioè invece di dire « entro tre mesi dalla pubblicazione della legge », si dicesse « entro tre mesi dalla definitiva approvazione del Parlamento ». È evidente che altrimenti la pubblicazione della legge potrebbe essere troppo a lungo ritardata, e non si saprebbe quando essa sarà per succedere.

Sono verissimi gl'incumbenti che il signor Ministro ha detto dover esaurirsi per parte del Governo prima del luglio 1871, ma questi incumbenti sostanzialmente, riguardo alla maggiore lunghezza del tempo che possono richiedere, si riducono a due: quello della circoscrizione dei Tribunali e delle Preture, e quello della circoscrizione dei circondarii del Compartimento Marittimo di Venezia.

Tutti sanno che siccome di questa bisogna si occuparono tutti i Ministri che man mano hanno assunto il portafoglio della Giustizia; nel Ministero si fecero anche man mano gli opportuni studi, e credo altresì che sieno stati preparati alcuni progetti, ai quali certo il nuovo Guardasigilli non può nè deve soscrivere ciecamente, ma che faciliteranno di molto l'opera sua.

Quanto ai Consigli provinciali, io penso che la legge abbia stabilito il breve termine di 15 giorni appunto per obbligarli a dare prontissimamente il loro voto consultivo; e forse per questo eziandio, che ove si tratta d'interessi municipali, se si accorda troppo tempo a metterli innanzi, sempre si solleveranno nuove domande e nuove difficoltà.

Quando i Consigli provinciali avranno dato il loro voto consultivo, e frattanto tutti i Municipii che domandano nuovi Tribunali o nuove Preture, avranno presentati i documenti e i quadri statistici, che già ebbero cura di apparecchiare; e il Ministro avrà sotto occhio i lavori che sono allestiti nel Ministero; parmi lecito di presumere che l'opera della circoscrizione dei Tribunali e delle Preture non sarà nè molto lunga nè di molta fatica. Ciò dico per riguardo alle incombenze del Ministro della Giustizia.

Riguardo poi alla parte che spetta al Ministro della Marina, o più propriamente al Ministro dell'Agricoltura e Commercio, ch'è la circoscrizione dei circondarii marittimi di Venezia; avverto, essere stato appunto il Ministro di Agricoltura e Commercio, quello che insistette perchè venisse aggiunto a questa legge l'articolo 9, che non esisteva nel progetto del Ministro Raeli, e dalla domanda del Ministro di Agricoltura e Commercio si deve arguire che la materia è da un pezzo studiata; massime se si ricordi che circa due anni addietro una simile domanda era stata promossa per conto del Governo alla Camera dei Deputati, e probabilmente sarebbe stata sin d'allora accettata, se non fossero sopravvenuti altri incidenti i quali diedero luogo alla prorogazione della Camera.

Quindi pregherei il signor Ministro o di mantenere l'articolo 10 quale è, o almeno di limitare con qualche discrezione il termine della pubblicazione.

Anche le leggi più utili hanno i loro avversarii: possono incontrarsi ancora di tali che siano nemici della unificazione legislativa. È pertanto evidente che ove si dica in genere *dalla pubblicazione* senza dire entro qual termine la pubblicazione si debba fare, si lascia libero il varco a nuove obiezioni da parte dei nemici, e negli amici si induce la diffidenza. Sopra tutto è da notare che, se il tempo dell'attuazione sia concretamente stabilito nella legge, tutti, anche i meno diligenti, studieranno subito e fervidamente le nuove leggi, i nuovi codici: ma se invece il termine si lasci indefinito, gli studi o non si imprenderanno, o saranno lenti, e per ciò medesimo poco proficui.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia nella disamina dell'art. 10 della presente legge in cui si dice: « La presente legge avrà esecuzione a cominciare dal 1° luglio 1871 » faceva osservare che, poichè bisogna soddisfare a diversi obblighi che si enunciano nella legge stessa, potrebbe avvenire che per il tempo il quale trascorre per la disamina di questo progetto di legge nella Camera dei Deputati, la presente legge non si trovasse pronta nel tempo stabilito da questo articolo per la sua attuazione. Allora bisognerebbe ricorrere un'altra volta al Parlamento, non potendo il Ministero prendersi questo arbitrio, di derogare alle norme stabilite nell'art. 1

delle Disposizioni Generali del Codice civile circa alla pubblicazione delle leggi.

L'onorevole Senatore Tecchio, Relatore della Commissione, faceva osservare che, se per avventura si desse al Ministero la facoltà domandata, potrebbe ingenerare la convinzione in alcuni che questa legge non andasse in vigore se non in tempo assai lontano.

Riguardo alla prima proposta del Ministero, io trovo in realtà che è un po' larga, e per ciò che riguarda la proposta dell'onorevole Relatore, mi sembra che potrebbe dirsi: Ma come? voi volete che la legge sia pubblicata in tempo determinato dopo che sarà approvata dal Parlamento? Ma che cosa si intende per Parlamento?

Se intendete per Parlamento la Camera dei Deputati, il Senato e il Re, non si vede come possa esservi la data certa della sua approvazione. Se volete intendere per Parlamento la Camera dei Deputati, ed il Senato solo, allora costringete il Potere Esecutivo a dovere assolutamente pubblicare una legge, che egli ha il diritto e la facoltà di non pubblicare, anche quando sia stata approvata dalla Camera dei Deputati e dal Senato. Per conseguenza io direi, senza accettare nè l'una nè l'altra proposta, che invece di fissare la pubblicazione di questa legge al primo luglio 1871, si potrebbe fissare al primo agosto od al primo settembre, ed allora si avrebbe una data certa, e si toglierebbero tutte le difficoltà.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Per mio riguardo non trovo difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Senatore Conforti, e la ragione che mi muove in favore di questa proposta è appunto quella di poter avere pubblicata la legge, e che possa avere esecuzione, perchè può benissimo succedere che se ne ritardi la discussione, e che poi non si possa ottenere dal Parlamento una proroga all'esecuzione della medesima.

Dirò ancora due parole in risposta all'onorevole Senatore Tecchio, il quale manifestava il desiderio di avere un tempo un po' più discreto dalla pubblicazione di questa legge. Se l'onorevole Senatore Tecchio conta sulla data, può scorgere benissimo che il tempo di tre mesi che io domandava dalla pubblicazione di questa legge, non era lungo, poichè bisogna prima pubblicare la legge, e dovendola pubblicare il termine di 15 giorni prescritto dall'art. 1 del Codice Civile per renderla esecutoria, mi pare un termine assai ristretto per poter prendere cognizione di tutta questa grande quantità di leggi; ed infatti ci è stato appunto fatta raccomandazione di dare un po' più di larghezza tra il tempo della pubblicazione ed il tempo dell'esecuzione della legge; aggiungete a questo il mese necessario perchè il Consiglio dei Ministri dia il suo voto, ad avrete già un mese e mezzo, pur sempre suppo-

nendo che tutto cammini a corsa di posta. Poi le deliberazioni per le circoscrizioni richiedono pur esse un tempo, onde si vede che nella domanda di tre mesi dall'epoca della pubblicazione non vi era indiscrezione.

Ciò non pertanto, per togliere ogni difficoltà, non ho nessuna ragione per non accettare la proposta dell'onorevole Conforti, che la legge vada in esecuzione in agosto, od in settembre, ossia in quel tempo che il Senato può credere che possa avere esecuzione.

Se la Camera la vota sollecitamente, essa potrebbe avere forse la sua attuazione fin dal 1° luglio, epperò la mia proposta sarebbe più abbreviativa di quella dell'onorevole Conforti: ad ogni modo rendo giudice il Senato in proposito della deliberazione a prendersi.

Senatore Conforti. Si potrebbe dire: *La presente legge avrà esecuzione a cominciare dal 1° agosto 1871.*

Presidente. Il Ministro accetta questa proposta?

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho detto le ragioni per cui mi rimetteva alla prudenza del Senato: avrei desiderato stabilire un termine tale, che non escludesse la probabilità che l'esecuzione della legge potesse aver effetto prima ancora del luglio: ma non intendo farne una questione: mi rimetto alla prudenza del Senato.

Senatore Conforti. Allora proporrei che l'articolo dicesse: *La presente legge avrà esecuzione a cominciare dal 1° settembre 1871.*

Presidente. La Commissione accetta?

Senatore Tecchio, Relatore. La Commissione aderisce.

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto.

Presidente. Rileggo l'articolo coll'emendamento proposto dal Senatore Conforti, per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva scrga.

(Approvato.)

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ho cominciato colle raccomandazioni; permetta il Senato che con una nuova raccomandazione io finisca.

Nella seduta 19 febbraio 1868 il Senato approvò la legge sulla professione degli avvocati e dei procuratori. Nella seduta 2 dicembre 1868 approvò la legge sul notariato. Ora siamo nel 1871: importa che la unificazione sia estesa ancora alle professioni di avvocato e di procuratore, e io mi sono permesso di prendere la parola per pregare l'onorevole sig. Ministro a voler fare in modo che anche queste leggi siano al più presto possibile approvate ed attuate.

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto la raccomandazione e ne terrò conto per quanto sarà possibile.

Senatore Tecchio, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio, Rel. Non posso dubitare che il Si-

gnor Ministro solleciterà quanto è possibile la legge degli avvocati e dei procuratori: giacchè, come membro della Commissione che ha esaminata la legge per la Cassazione, consenti ed approvò che nella Relazione si facesse in proposito una espressa raccomandazione al Guardasigilli.

Ora per sdebitarmi del carico di Relatore, annuncierò che sono state presentate al Senato parecchie petizioni di città e di comuni che dimandano nuovi tribunali, nuove preture, nelle provincie venete.

Queste petizioni sono pervenute dopo che la Commissione aveva rassegnata al Senato la sua relazione. Voglio sperare che i petenti si saranno persuasi che la Commissione aveva preso in considerazione l'argomento su cui versano le loro domande, e lo aveva nella massima, favorito per quanto è compatibile e con una buona circoscrizione giudiziaria, e coi rispetti debiti alla finanza.

A ogni modo, la Commissione propone che il Senato deliberi di rinviare tutte le Petizioni al Ministro di Grazia e Giustizia.

Debbo pure soggiungere che da varie parti mi vennero fatte istanze perchè in questa legge si intromettessero certi Decreti i quali in fatto non hanno carattere che di *Regolamenti*, e non racchiudono disposizioni di natura legislativa.

Riguardo a codesti Decreti la Commissione si è astenuta, e doveva astenersi dal proporre che vengano promulgati.

La promulgazione de' Decreti regolamentari sta nelle competenze del Potere Esecutivo; di che abbiamo parlato abbastanza nella nostra relazione.

Il Potere Esecutivo è da questa legge autorizzato a fare tutte le disposizioni transitorie e tutte le leggi che sono necessarie alla completa attuazione della legge medesima. Quanto ai Decreti di indole regolamentare, spetta a lui il decidere sotto la propria responsabilità, se e quali di essi abbiano a venire nelle provincie venete pubblicati.

Presidente. La Commissione intende fare una proposta?

Senatore Tecchio, Relatore. La sola proposta che fa la Commissione è che il Senato voglia deliberare che siano rinviate al Ministro di Grazia e Giustizia le petizioni delle quali ha fatto cenno.

Presidente. Metto dunque ai voti il rinvio domandato della Commissione.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Prego, i signori Senatori che non avessero ancora deposto la loro scheda, di volerlo fare, perchè gli scrutatori possano riferire nella seduta di domani il risultato.

L'ordine del giorno per la seduta di domani è il seguente:

Al tocco. Riunione negli Uffici per la loro costituzione e per l'esame della legge sul passaggio dalla

TORNATA DEL 1° MARZO 1871.

1^a alla 2^a categoria e sul riassoldamento con premio.

Alle due Sedute pubblica per la interpellanza del Senatore Rossi al Ministro della Guerra, e successiva-

mente pel seguito della discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 2 MARZO 1871

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Omaggi — Congedo — Risultato dello squittinio per la nomina di un Commissario alla Contabilità interna — Proposta del Senatore Arrivabene approvata — Relazione di petizioni — Relazione sui titoli del Senatore Nitti — Discussione del progetto di legge per la determinazione della Sede e della giurisdizione dei Tribunali militari territoriali e speciali — Considerazioni e proposta del Senatore Vigliani sul progetto, cui rispondono il Senatore Capriolo, Relatore, il Ministro della Guerra e il Senatore Bixio — Chiusura della discussione generale, e rinvio di quella degli articoli alla tornata di domani — Interpellanza del Senatore Rossi Alessandro al Ministro della Guerra, e risposta di questo — Replica del Senatore Rossi.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Non è ancora presente alcun Ministro, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed i Ministri della Guerra e delle Finanze.

Il Senatore *Segretario*, **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Corpo di Stato Maggiore Generale, della *Carta topografica della Sicilia*, da esso ultimata e riprodotta col sistema di foto-incisione;

Il Senatore conte Arrivabene, di una sua Memoria: *Una pagina di storia contemporanea del Belgio.*

Il Senatore Revedin domanda un mese di congedo, che gli viene dal Senato accordato.

Presidente. Non essendo ancora presente alcuno dei signori Ministri, invito la Commissione delle petizioni a riferire su quelle ultimamente giunte al Senato, ed intanto porto a cognizione dei signori Senatori che nella votazione fattasi ieri per surrogare il Senatore Sagredo nella Commissione di contabilità interna, nessuno ha ottenuto la maggioranza assoluta, per cui bisognerà o rinnovare la votazione, o stare alla maggioranza relativa.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Io proporrei che ci attenissimo alla maggioranza relativa.

Presidente. Il Senatore Arrivabene propone che il Senato si attenga alla maggioranza relativa, per cui domando se questa proposta è approvata.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

De ora lettura del risultato della votazione.

Il Senatore Alessandro Rossi ebbe voti 20

» Di Giovanni	» 16
» Di Cossilla	» 7
» Pallieri	» 7
» Lauzi	» 6
» Cambray-Digny	» 4
» Poggi	» 1
» Finocchietti	» 1
» San Severino	» 1

per cui, stando alla proposta testè votata dal Senato, rimane eletto membro della Commissione di contabilità interna il Senatore Alessandro Rossi.

Ora la parola è al Senatore Chiesi, Relatore della Commissione delle petizioni.

Senatore Chiesi, Relatore. « N. 4164. — Il Sindaco a nome del Consiglio Comunale di Spezia, espone le ragioni del voto emesso da quel Municipio, che il Circondario di Spezia venga staccato dalla Provincia di Genova, e sia costituito Capoluogo di Provincia colla aggregazione del territorio di Massa e dei Mandamenti di Pietrasanta e Seravezza. »

È molto grave la domanda fatta con questa petizione; e per giudicare della sua importanza, basta considerare che il Circondario, ossia Sottoprefettura di Spezia, dipendente ora dalla Prefettura di Genova, ha una popolazione di 78,162 abitanti, ha 6 Preture e 29 Comuni. Questa Sottoprefettura domanda non solo di essere elevata a Prefettura, ma vuole che il territorio di Massa, che è una Prefettura, sia aggregato ad essa al fine d'ingrandirsi. La provincia di Massa e Carrara ha una popolazione di 140,733 abitanti, ha 14 Preture e 37 Comuni, di modo che è maggiore la provincia di Massa, la quale si vorrebbe ridurre a Sottoprefettura, dell'attuale Sottoprefettura di Spezia,

la quale vuole diventare Prefettura a scapito di quella di Massa. Di più la Sottoprefettura di Spezia vorrebbe aggregarsi i Mandamenti di Pietrasanta e Serravezza, che dipendono ora dalla provincia di Lucca, di modo che, quando fosse secondata questa domanda, si scompiglierebbe anche la provincia di Lucca, la quale dovrebbe perdere questi due Mandamenti. Insomma per contentare la Sottoprefettura della Spezia, si dovrebbe uccidere la provincia di Massa la quale, essendo ora Prefettura, dovrebbe adattarsi a divenire Sottoprefettura, e la provincia di Lucca dovrebbe perdere due Mandamenti, quelli cioè di Pietrasanta e di Serravezza.

Io non intendo entrare nel merito della domanda del Comune della Spezia; ho voluto solo mettere in rilievo questa circostanza di fatto, onde il Senato sia penetrato della importanza di tal petizione. Ad ogni modo non è ora pendente alcun progetto di legge per un riordinamento della circoscrizione amministrativa dello Stato, e ricordo anzi che quando fu presentato dall'onorevole ex Ministro Chiaves il progetto di legge per la soppressione delle Sottoprefetture, col quale era data facoltà al Governo di cambiare la circoscrizione amministrativa del Regno, l'Ufficio Centrale, modificando il progetto ministeriale, volle che fosse assegnato al Potere esecutivo un termine preciso per far uso di detta facoltà e metter mano alla nuova circoscrizione. E non solo questo termine è scaduto, ma anzi quella legge, già approvata dal Senato, non potè avere la sua definitiva sanzione.

Non essendovi quindi alcun progetto in corso nè in questo, nè nell'altro ramo del Parlamento, il quale importi un cambiamento nella circoscrizione amministrativa del Regno, io, a nome della Commissione, non posso proporre altro che l'ordine del giorno puro e semplice intorno a questa petizione.

Presidente. Chi ammette queste conclusioni della Commissione per le petizioni, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, Relatore. « N. 4165. La Giunta Comunale di Caltagirone (Sicilia) domanda che nella legge sul riordinamento del Notariato venga adottato il sistema degli Archivi Mandamentali. »

Questa domanda si lega colle disposizioni della legge sul Notariato. Questo progetto di legge fu già approvato dal Senato, ed io stesso ieri ebbi l'onore di pregare il signor Ministro di Grazia e Giustizia a voler fare in modo che il più presto possibile possa avere il suo intero compimento. Non dubito che questa legge sarà rappresentata al Parlamento, ed allora sarà il caso che la Commissione del Senato, che si occuperà di essa nuovamente, prenda in esame questa petizione; e quindi a nome della Commissione ho l'onore di proporre che sia trasmessa la presente petizione agli Archivi per essere presa in considerazione quando verrà ripresentato al Senato il progetto di legge sul Notariato.

Presidente. Chi ammette questa conclusione, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, Relatore. Non occorre far parola della petizione N. 4466, notata con asterisco, giacchè venne a suo tempo comunicata all'Ufficio Centrale, il quale si occupa della legge sopra lo stato degli Impiegati Civili.

N. 4468. Il Sindaco del Comune di Galluzzo (Firenze), fa istanza perchè nel progetto di riforma della legge Comunale e Provinciale venga introdotta una disposizione che conceda la facoltà ai Municipi di stabilire i loro uffici Comunali fuori del proprio territorio quando ciò sia consigliato da esigenze d'interesse e di servizio.

Leggerò anche la petizione N. 4469, che si riferisce anch'essa alla Legge Comunale e Provinciale.

« 4469. Alcuni impiegati Comunali della Provincia di Arezzo fanno istanza perchè vengano sancite per legge alcune norme che regolino le condizioni del loro impiego. »

L'onorevole Presidente del Consiglio, nell'altro ramo del Parlamento, presentò un progetto di legge per modificazioni alla Legge Comunale e Provinciale. Questo progetto di legge verrà a suo tempo portato alle deliberazioni del Senato, e sarà allora il caso di occuparsi delle domande fatte con queste due petizioni, le quali appunto si riferiscono alla legge Comunale e Provinciale, alla quale intendono sia fatta una modificazione.

Io quindi a nome della Commissione ho l'onore di proporre al Senato che queste due petizioni N. 4468 e 4469 sieno trasmesse agli Archivi.

Presidente. Chi approva le conclusioni della Commissione, voglia levarsi.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, Relatore. « N. 4470. Il Sindaco e la Giunta Comunale di Piana dei Greci (Sicilia) fanno istanza perchè venga concesso a quel Comune un assegnamento di territorio in ripristinamento di quello che allegano essergli stato indebitamente ritolto. »

Questa petizione è stata accompagnata da una Memoria a stampa.

Il Municipio di Piana dei Greci lamenta che sia stata tolta al medesimo una gran parte del territorio che da lunghissimo tempo gli era stato assegnato, e con la sua Memoria allega che in forza di questo smembramento di territorio, a cui è andato soggetto, esso non è più in grado di poter sopportare le forti spese delle quali è aggravato, e perciò prega il Parlamento, acciocchè prenda in considerazione la sua domanda, e perchè faccia in modo che gli sia restituita quella parte di territorio che gli venne tolta.

Nella petizione è detto che il Municipio ha ricorso al Ministero, ma che non potè ottenere nulla, e quindi ricorre al Parlamento.

Alla Commissione pare che la questione, senza en-

trare nel merito delle pretese del Municipio di Piana dei Greci, sia semplice: o quel Municipio crede che questa parte di territorio gli competa come parte del territorio comunale, ed allora non deve ricorrere al Parlamento, ma deve valersi, per ottenere il desiderato ingrandimento, dei rimedi accordati dall'art. 15 della Legge Comunale e Provinciale, il quale così dispone nell'ultimo alinea:

« Per Decreto Reale potrà una borgata, o frazione » essere segregata da un Comune, ed aggregata ad al- » tro contermine, quando la domanda sia fatta dalla » maggioranza degli elettori della borgata o frazione, » e concorra il voto favorevole tanto del Comune a cui » essa intende di aggregarsi, quanto del Consiglio » Provinciale, che sentirà previamente il parere del » Consiglio del Comune, a cui la frazione appar- » tiene. » O il Municipio di Piana intende che questa parte di territorio che esso reclama appartenga ad esso Comune come parte del patrimonio comunale, ed al- » lore deve far valere le sue ragioni in giudizio, per- » chè in questo caso si tratta di far valere un di- » ritto di proprietà. Infatti nella stessa petizione il Municipio dichiara che non ha potuto far valere le sue ragioni in giudizio per non sobbarcarsi al grave peso delle molte spese che avrebbe dovuto sostenere.

Per ciò la Commissione crede che questa petizione non possa esser presa in considerazione. Imperocchè il Municipio ricorrente, o deve valersi dei mezzi che l'attuale Legge Comunale e Provinciale stabilisce per ottenere che il territorio comunale sia allargato; o, se si tratta di beni che devono essere aggiunti a titolo di proprietà al patrimonio del Comune, deve far valere le sue ragioni in giudizio come qualunque altro proprietario che reclama e rivendica un diritto di proprietà.

Quindi, a nome della Commissione, ho l'onore di proporre al Senato l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

Presidente. Chi approva la conclusione della Commissione su questa petizione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, Relatore. Le altre poche petizioni sono state trasmesse ai rispettivi Uffici, che si occupano di progetti di leggi, ai quali le petizioni stesse si riferiscono, e quelle che riguardavano l'unificazione legislativa nelle Provincie Venete, furono ieri riferite dall'onorevole Senatore Tecchio.

Delle petizioni 4467, 4471 e 4472, le quali mancano dell'autenticità della firma, non occorre far menzione, come quelle che non possono essere prese in alcuna considerazione a termini del nostro Regolamento.

Presidente. Do la parola al Signor Senatore Cambray-Digny, per riferire sulla nomina a Senatore del Signor Cataldo Nitti.

Senatore Cambray-Digny. Signori Senatori, l'Ufficio cui ho avuto l'onore di appartenere, mi dette in-

carico di riferire sui titoli del signor Cataldo Nitti nominato Senatore con Decreto del 1° dicembre 1870.

Il signor Cataldo Nitti, a termini dell'Art. 33, Categoria 21 dello Statuto fondamentale del Regno, già precedentemente con Decreto del 24 maggio 1863 era stato nominato Senatore.

Allora parvero insufficienti i titoli che egli presentava; ma oggi egli trasmise un certificato dell'Ufficio delle esazioni di Taranto, dal quale risulta che egli effettivamente paga da tre anni più di tre mila lire annue d'imposta principale.

L'Ufficio non trovava però sufficienti questo certificato, imperocchè dai documenti medesimi risultava che tutti i beni per i quali esso paga l'imposta fondiaria al Governo, non sono registrati agli estimi in testa sua; e quindi l'Ufficio volle che il sig. Nitti presentasse dei documenti sufficienti, e provasse che questi beni gli appartengono, e che gli appartengono da più di tre anni.

Il signor Nitti trasmise infatti una serie di documenti autentici di contratti e di testamenti, i quali in regolarissima forma dimostrano che i beni per i quali egli paga la somma indicata dal percettore, sono effettivamente di sua assoluta proprietà, e lo sono da più di tre anni.

Questa dimostrazione è sembrata all'Ufficio sufficiente per incaricarmi di proporvi l'ammissione del signor Cataldo Nitti a Senatore del Regno.

Presidente. Chi accetta le conclusioni del Relatore, voglia alzarsi.

(Approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SEDE E DELLA GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI E SPECIALI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la determinazione della sede e della giurisdizione dei Tribunali militari territoriali e speciali.

Domando al signor Ministro se accetta gli articoli aggiunti dall'Ufficio Centrale.

Ministro della Guerra. Accetto.

Presidente. Do lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

La discussione generale è aperta.

Senatore Vigilani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani. Io sento il dovere di sottoporre al Senato alcune osservazioni intorno al Progetto di legge che vi è presentato, il quale a' miei occhi ha un'importanza che supera di molto la tenuità della sua mole. Lontano dal pensiero di fare un atto qualunque di opposizione all'egregio Ministro della Guerra, di cui ammiro la solerzia e l'attività nel promuovere diverse riforme in tutti i rami che dipendono dal suo Ministero, sento però tutta la convenienza di pre-

gare il Senato di volere arrestarsi sopra alcune considerazioni le quali a me sembra debbano trovar luogo nel suo seno, principalmente allorchè si tratta di così fatte riforme.

Il progetto di legge che sta innanzi a voi mira ad introdurre alcune modificazioni in un Codice penale militare per l'esercito che non conta più di un anno di vita. È antico, voi lo sapete, il rimprovero fatto agli Italiani esclusivamente, non immeritato, che con troppa facilità essi volgono l'animo a mutare le loro leggi, quasi al mutare di luna. Il rimprovero che era fatto dal fiero Ghibellino alla sua Firenze, pare che veramente vada ottenendo nei tempi in cui viviamo un largo campo di applicazione, giacchè pur troppo ci avviene di continuo di fare e rifare questa tela di Penelope, che è quella della nostra legislazione.

Di questo frequente mutare di leggi voi comprendete che gli inconvenienti sono molti e gravi, ma due sono gravissimi; l'uno è di togliere autorità alle leggi ed a coloro che le fanno, l'altro è di generare confusione nella nostra legislazione, cosicchè ormai riesce assai difficile il trovare un uomo che conscienziosamente possa dire in Italia: — Conosco una parte sola del dritto italiano.

Sedendo nei Tribunali avviene pur troppo, ve lo debbo confessare, non rado, di doversi udire citare leggi delle quali non tutti i giudici avevano notizia, perchè non si credeva che leggi appena nate fossero state o condannate a morte, o grandemente vulnerate. Questi inconvenienti, che sono di per sè gravi, diventano poi gravissimi allorchè si tratta, non di leggi speciali, ma di un corpo di leggi a cui diamo il titolo di Codici.

Ognuno sa che i Codici hanno principalmente due caratteri: uno è quello della stabilità, in quanto che sono per loro natura destinati a vivere lungamente; l'altro carattere è quello di presentare le leggi meglio ordinate, meglio tra loro armonizzate, così che riesca più facile il loro studio, più agevole la loro applicazione.

Ora avviene precisamente in questo progetto di legge che dobbiamo discutere, che si tratta di arrecare modificazioni, non dirò veramente fondamentali, ma non prive di qualche importanza ad una parte del Codice penale militare in quanto riguarda la composizione dei Tribunali.

La materia, voi lo comprendete, è per sè delicata, perciocchè la composizione dei Tribunali è parte grandissima dell'Amministrazione della giustizia.

Nell'Amministrazione della giustizia militare, diversi sistemi si sono presentati circa il modo di comporre questi Tribunali.

Pareva ad alcuni che si dovessero aver Tribunali che camminassero coi Corpi militari, che fossero ambulatorii, come sogliono essere ambulatorii i Corpi militari presso i quali sono istituiti. Altri preferivano di avere un'Amministrazione della giustizia, la quale, in tempo

di pace almeno, fosse sedentaria, a un dipresso come i Tribunali ordinari.

La cosa fu disputata con argomenti degni di molta considerazione dall'una e dall'altra parte: ma fatto è che da qualche tempo prevale il sistema dei Tribunali militari permanenti.

Noi abbiamo accolto questo sistema nel Codice penale militare del 1859, se non erro. Nel Codice penale militare del 59, nel regolare la composizione dei Tribunali militari permanenti si disse: — Questi Tribunali esisteranno in ciascun Capo-Luogo di Divisione militare; e si soggiunse, che il Governo però avrebbe potuto per particolari circostanze stabilire Tribunali anche fuori dei Capi-Luoghi di Divisione. E siccome allora esistevano le Sotto-Divisioni militari, si disse che questi Tribunali si sarebbero potuti, con Decreto reale, costituire anche nelle sedi di queste Sotto-Divisioni.

Questo sistema era stato tolto dal Codice penale militare di Francia che di due anni aveva preceduto il nostro, da quello cioè del 1857. Nel Codice francese si trova sancito il principio della costituzione dei tribunali nel capoluogo di divisione, e sancita pure la eccezione che dà facoltà al Governo di stabilire e costituire dei tribunali anche fuori del capoluogo, quando la necessità del servizio lo richiedesse.

Voi non ignorate che il Codice penale militare del 1859 era stato promulgato in virtù dei pieni poteri; però in seguito a lavori molto seri e molto maturi che si erano fatti singolarmente in Senato dove il progetto era stato presentato, si stabilì purè in quel Codice che affine di dargli la sanzione parlamentare, nella Sessione del 1865 il Codice stesso sarebbe stato riveduto.

Come accade d'ordinario, passò il 65 ed altri anni, e la revisione non si fece, sinchè si è presentata una occasione la quale ha obbligato il Parlamento a volgere la sua attenzione a quel Codice.

Ricorderete che nel 1869 in Senato si è discussa l'approvazione di un Codice penale militare per la marina.

Il progetto, che veniva dall'altro Ramo del Parlamento, aveva introdotto essenziali modificazioni in quel Codice, riferendole a quello che era in vigore per l'esercito di terra.

Il Senato ha creduto essere essenzialissimo che tra le due armate si mantenesse, per quanto era possibile, e per quanto la loro composizione lo consentiva, una uniformità di diritti. Così è stato dal Senato votato un progetto di legge con cui si autorizzava il Governo a pubblicare il Codice penale militare per la marina, ed a rivedere nello stesso tempo il Codice penale militare per l'esercito, ponendo i due Codici, per quanto era possibile, tra loro d'accordo.

Quest'operazione dell'accordo dei due Codici si è poi fatta di concerto fra tre Ministri, quello della Guerra, quello della Marina e quello di Grazia e Giustizia.

Restringendomi all'argomento a cui si riferisce il

progetto di legge, dirò che precisamente quegli articoli che ora si tratta di modificare, almeno secondo la proposta ministeriale, hanno formato argomento di revisione nel 1869.

Il primo articolo che nel progetto ministeriale si propone di modificare, è quello che concerne la composizione dei tribunali militari permanenti, che dirò ordinari, quelli cioè che sono destinati a giudicare tutti i militari, meno gli ufficiali. Quest'articolo nel Codice del 1869, entrato in vigore nel febbraio 1870, quindi appena un anno fa, così prescrive: Art. 294 — « In quei Capoluoghi di divisione militare territoriale che verranno designati con Decreto Reale, vi sarà un Tribunale militare permanente la cui giurisdizione si eserciterà sulle Divisioni designate pure con Reale Decreto. »

Qui si arresta l'articolo che ho letto. Ma se quest'articolo si pone a confronto coll'articolo corrispondente del Codice del 1859, si trova allargato il potere concesso al Governo, in quanto che vi si incontra una disposizione, la quale permette al Governo di stabilire questi Tribunali militari anche fuori del Capoluogo di Divisione.

Permettetemi di darvi lettura della parte dell'articolo corrispondente del Codice penale militare del 1859, cioè dell'articolo 275 che contiene quest'eccezione.

« Potrà esso (il Tribunale) venire pure istituito nei Capoluoghi di Sotto-divisione militare, e quando non lo sia, la giurisdizione in tali suddivisioni sarà esercitata dal Tribunale militare di quella Divisione militare che verrà designata per apposito Decreto Reale. »

Pare che, a giudizio del Ministro della Guerra, e di quello della Marina d'allora, non fosse nè necessaria nè opportuna questa maggior facoltà lasciata al Governo, imperocchè d'accordo i due Ministri consentirono che l'articolo fosse sancito in modo che questa facoltà ne venisse esclusa.

Dehho però far notare che a certe emergenze del servizio militare, le quali possono derivare da concentramento maggiore di truppe in determinate località, è stato provveduto dal Codice ora vigente nell'articolo 311, se non erro, a cui allude il signor Ministro nella sua relazione, in questo modo: « Nel caso di concentramento di truppe fuori dei luoghi ove siedono i Tribunali militari, sia per un campo di esercizio, o per altre circostanze, potranno stabilirsi per Decreto Reale presso il Comando generale delle stesse truppe uno o più Tribunali secondo le basi stabilite nelle precedenti disposizioni. »

Con questo sistema si era creduto di provvedere sufficientemente al bisogno del servizio della Giustizia militare, ed ammettendo sin dal principio che il Tribunale dovesse sempre essere stabilito nel Capoluogo di Divisione, ammettervi poi anche la facoltà di costituire, al bisogno, Tribunali speciali quando uno straordinario concentramento di truppe, od altra cir-

costanza derivante dalla distribuzione delle forze militari così consigliassero.

Ora il signor Ministro della Guerra ci viene esponendo che i poteri accordati al Governo dall'articolo 294 del Codice penale militare non sono sufficienti, e non provvedono abbastanza alle diverse maniere, con cui nelle diverse Divisioni le truppe si trovano distribuite, per modo che egli ha sentito e sente il bisogno di doversi allontanare dalla regola, che rende obbligatoria la costituzione dei Tribunali nei Capoluoghi delle Divisioni militari, e di costituire qualche Tribunale in altri luoghi, che non son capi di Divisione.

Io non voglio sicuramente mettere in dubbio questo bisogno, e poichè il signor Ministro lo allega, lo tengo come positivo; ma mi permetto di credere che questo bisogno non possa essere che eccezionale, non possa essere che uno di quei bisogni che emergono da circostanze straordinarie, perciocchè sarebbe singolare che si costituisse un capoluogo di divisione militare in una città dove non vi fosse ciò che si richiede per costituirvi opportunamente un tribunale militare. Direi anzi che quando ciò accadesse, questa città perderebbe il diritto di continuare ad essere capoluogo di divisione militare, se non presenta gli elementi che il Codice penale militare suppone che debba avere perchè possa costituire un tribunale. Rimarrebbe però sempre il dubbio, se emergendo queste circostanze straordinarie, non vi si possa sufficientemente provvedere facendo uso un poco largo delle disposizioni che vi ho testè lette dell'articolo 311, e quando questo fosse, mancherebbe il bisogno di metter mano al Codice di una data così recente.

Passo all'altra riforma che viene proposta nel progetto del Ministero; questa riforma riguarda pure il luogo di costituzione del tribunale militare, ma non più del tribunale militare ordinario, sibbene di quello speciale, che ha il mandato di giudicare gli ufficiali; e anche qui vi debbo domandare la permissione di fare un piccolo confronto fra il sistema ora vigente e quello di un anno fa, perchè il Senato consideri se sia il caso di occuparsi di una riforma in questo momento, se esista una ragione così impellente, così grave da porre mano al codice in questa parte. E qui lo dirò immediatamente, perchè non si creda che io mi tenga adoratore del Codice penale militare che abbiamo: io ebbi l'onore di essere relatore in Senato del Codice, ed ebbi poscia l'onore di sottoporre alla firma del Re, in concorso coi due Ministri della Guerra e della Marina, il Codice che ora ci regge, e quelli che erano in Senato lo rammenteranno, io ho dichiarato in Senato ciò che scrissi nella relazione, che cioè io consideravo come molto imperfetto quel Codice, e avrei desiderato che vi fossero introdotte tutte quelle riforme di cui era suscettivo; toccate diverse questioni le quali mi pareva

che meritassero esame; ma siccome si faceva valere la grave ragione d'urgenza, importava di dare alla marina un Codice penale militare che non fosse indegno dei tempi, il Senato ha acconsentito di approvare quel Codice introducendovi i miglioramenti che nell'urgenza erano possibili, riservandone il perfezionamento ad epoca migliore; di modo che, come dissi, io considero quel Codice come bisognoso di miglioramenti, ma ad un tempo desidero, raccomando vivamente al Senato ed al Governo che a questi miglioramenti non si metta mano a spilluzzico, a pezzettini, ma vi si metta mano con un'opera seria, perchè riesca degna del Governo e del Corpo legislativo.

Fatta questa dichiarazione, discendo ad esaminare l'articolo che concerne la costituzione dei tribunali che devono giudicare gli ufficiali. Nel Codice del 1859 era stabilito che un solo tribunale esistesse per giudicare gli ufficiali, un tribunale avente sede sempre nella capitale dello Stato. Allargato lo Stato, si è poscia proceduto alla riforma del 1869 stabilendo diversi centri in cui si costituissero tribunali incaricati di giudicare gli ufficiali, e quindi venne stabilito nell'art. 13, che i tribunali militari da costituirsi lo fossero in conformità del precedente tribunale: l'annessa tabella indica gli ufficiali che debbono comporre i tribunali secondo il grado degli ufficiali da giudicarsi.

I tribunali siederebbero, secondo quella disposizione, in Firenze per le divisioni di Firenze, Bologna, Livorno, Perugia Ancona; in Napoli per quelle di Napoli e di Bari; in Palermo per Palermo; in Torino per quelle di Torino, Padova, Treviso, Brescia; in Venezia per Venezia e per la città e fortezza di Mantova. Avvenuta la felice unione della provincia romana al Regno, l'onorevole Ministro della Guerra ha provveduto alla costituzione di un tribunale per giudicare gli ufficiali in quella divisione militare, e con ciò sarebbe terminata l'opera. Egli con questo progetto pare che bramerebbe più largo potere, e in una parola domanda che questi tribunali possano essere costituiti ovunque creda il Governo. Io qui farò due osservazioni, la prima è, che per quanto abbia letto e meditato la relazione del Ministro e la relazione del nostro Ufficio Centrale, io non sono giunto a persuadermi che veramente in questa parte esista una ragione, almeno equivalente a quella che esiste per i tribunali Militari Comuni, onde dipartirci dalle disposizioni dell'articolo 313.

Mi pare che le città che sono designate in quest'articolo sieno tali da presentare in tutti i casi elementi più che sufficienti per costituire opportunamente e convenientemente il Tribunale militare per gli ufficiali.

La seconda osservazione è che, quando pure esistesse questa ragione sufficiente, il modo con cui si vorrebbe provvedere, non parmi conforme ai principii ai quali in questa materia è informato il nostro Codice militare.

Imperocchè, il tribunale in qualche modo costituito ad arbitrio del Governo in luogo ove egli crede con-

veniente secondo le circostanze, verrebbe esso ad avere il carattere di tribunale permanente? Carattere che pure il Codice mantiene, e che io credo sia essenziale di mantenere, se non si vuole cambiare il sistema già introdotto, cosa che non è stata dichiarata.

Ora, poichè manteniamo sempre permanente il tribunale militare comune, così si dovrebbe mantenere permanente anche questo speciale.

Egli è ben vero che anche pel tribunale ordinario, il Ministro desidererebbe avere la facoltà di stabilirlo dove crede conveniente; ma io non penso che con questa larghissima proposta abbia altro se non che il potere di designare i luoghi di divisione e di capoluogo dei distretti secondo la circoscrizione che è stata recentemente introdotta. Ma benchè i nostri Codici vadano soggetti ad inconvenienti, tuttavia io crederei che tutte le circoscrizioni militari, come anche le amministrative dovrebbero essere mutate con molta riserva, in quanto che le circoscrizioni di qualunque genere sieno, creano degli interessi speciali, delle abitudini, nei diversi luoghi, e il vederle continuamente e così facilmente mutarsi, produce grandi inconvenienti.

Ad ogni modo io credo che le mutazioni che si sono introdotte non sieno di tale gravità da divenire incompatibili colle disposizioni dell'attuale codice penale militare; ma quando pur ciò si voglia ritenere, io dovrei sempre almeno pregare caldamente il Ministro e l'Ufficio Centrale di voler mantenere il carattere di permanenti a questi tribunali, e quindi di ammettere una designazione dei luoghi, la quale sia determinata con maggior larghezza, se così si desidera, ma con limiti certi e determinati nella legge.

L'esempio del Ministro non ha mancato di trovare facili seguaci nell'Ufficio Centrale. Pur troppo, quando si apre una breccia, si trovano facilmente persone le quali trovano comodo di passarci dentro; e così fece il nostro Ufficio Centrale il quale, visto che il Ministro proponeva di disfare due articoli del codice, disse; poichè ne distruggiamo due, sarà anche meglio che ne distruggiamo quattro, e così compiremo l'opera e daremo anche al Governo poteri più larghi di quelli che desidera. Ma io credo veramente che l'Ufficio Centrale, quando si fosse penetrato della questione, che mi pare pregiudiziale in questa materia, che cioè i codici non debbono essere toccati che con grandissima difficoltà, o non si debbono toccare affatto, avrebbe forse meglio ponderata la proposta riforma. Si è sempre visto che tutti i paesi i quali sogliono mutare le loro leggi con facilità, non fecero codici, ma hanno provveduto secondo le circostanze; ma i paesi singolarmente di razza latina che hanno creduto adottare, ad esempio dei Romani, il sistema legislativo dei codici, debbono astenersi assolutamente dal mutarli se non a lunghi intervalli e per cause gravissime. Se, dico, di questa questione l'Ufficio Centrale avesse avuto

campo di occuparsi, probabilmente sarebbe stato meno proclive ad entrare nella via additata dal Ministro della Guerra; ma poichè vi si è entrati, io vi dirò anche qualche parola sulle due modificazioni che sono proposte dall'Ufficio Centrale (*Mormori*.)'

Pregherei a volere accordarmi silenzio, altrimenti mentre gli altri parlano, io sono costretto a tacermi.

Dunque, ripigliando il filo del discorso, dirò che l'Ufficio Centrale propone altre due modificazioni, le quali riguardano, non più la sede del Tribunale, ma il personale del Tribunale, il modo con cui debba essere composto.

L'articolo 293 del nostro Codice penale militare stabilisce che fra i componenti del tribunale militare vi deve essere un Colonnello, od in difetto, un Luogo Tenente Colonnello.

L'Ufficio Centrale vedendo forse che questa espressione *od in difetto*, incagliava la combinazione del tribunale, propone di sopprimere queste parole *od in difetto*, e di lasciare così libera la facoltà di chiamare a presiedere il tribunale militare od un Colonnello, od un Tenente Colonnello. Anche qui (mi spiace doverlo dire) è una disposizione che esiste dal 1859 in poi, e nel 1859 si è fatto il nostro codice penale militare e si inserirono egualmente le parole: *dal Colonnello, od in difetto, dal Luogotenente Colonnello*, e si procedette sino al 1869; per 10 anni consecutivi non si disse mai che queste disposizioni producessero incagli.

Nè crediate che non si sia mai posto mano a questa materia, al contrario si presentava una Legge precisamente che riguardava alcune modificazioni che furono introdotte nella costituzione dei tribunali.

Di questo punto nulla fu detto, e ciò mi persuade che per lo meno questa grave difficoltà, che ora ci si presenta, non sia esistita mai, o sia molto leggera, e in questa persuasione mi conferma il riflesso che l'articolo 293, quando sia bene inteso, lascia una certa larghezza; non obbliga sempre a chiamare un Colonnello a presiedere il tribunale; e invero vi dice che quando manca il Colonnello, si procede alla scelta del Tenente Colonnello; e quando questi è impedito, entra di diritto a surrogare il Colonnello il Tenente Colonnello, che viene subito dopo.

Ora qualunque volta, come avviene in tutti i corpi Giudiziari, alcuno si trovi impedito, è chiamato a supplirlo quello che viene dopo di lui.

In conseguenza io credo che se l'articolo che è ora in vigore è inteso con quel sano criterio che è conveniente, che è proprio della materia, non può esistere la difficoltà a cui si vuole provvedere.

L'altra disposizione concerne i Tribunali Militari incaricati di giudicare gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori.

L'Art. 314, se non erro, regola questa materia, contiene diverse disposizioni che concernono i diversi ufficiali a cui possono essere applicate. Venendo poi

a trattare dei Generali che abbiano il grado di Maggiore Generale e di Luogotenente Generale, o di Generale, così stabilisce:

« Se debbesi invece giudicare alcuno fra gli Uffiziali Generali designati nei numeri 6 e 7 della tabella, i Giudici saranno scelti per Decreto Reale in qualunque parte dello Stato. » Qui dipartendosi il Codice dal sistema dell'estrazione esaurita molto probabilmente per il ristretto numero dei Giudici che sono chiamati a comporre questi Tribunali, ne rimette la composizione alla scelta del Governo.

Io non vi dirò che questa disposizione mi piaccia; in generale io non amo i Tribunali che sono composti d'occasione, desidero che i Tribunali siano composti prima che avvengano i reati, e se si debbono comporre dopo il reato, preferisco di molto che sia arbitrata la sorte, oppure che si debbano seguire certe e determinate norme.

Ma non è men vero che questa disposizione, la quale ora provoca una riforma, non è nuova, è una disposizione la quale esisteva nel Codice del 1859, e non è sfuggita all'attenzione dei Ministri della Guerra e della Marina nelle riforme proposte nel 1869, in quanto che, se voi esaminate l'articolo corrispondente, trovate che in quest'articolo si introdusse una garanzia di più.

Il Codice del 1859 si contentava di una designazione fatta dal Governo con Decreto Reale, ma nel caso di Uffiziali non aventi grado nè di Maggiore Generale nè di Luogotenente Generale, si contentava di una dichiarazione fatta dal Comandante Generale della divisione: invece il Codice attuale aggiunge che il Comandante Generale debba fare l'estrazione in presenza del Ministero Pubblico: dunque una modificazione fu introdotta nel 1869, ma nulla si disse della parte, che ora ci occupa, e ciò parmi dimostrare, che veramente non era sentita allora nè la necessità, nè l'utilità di portarvi una modificazione.

Non so veramente se si possa dire che vi abbia una ragione per modificare la composizione dei Tribunali: so che il Ministro non lo ha proposto, e non avendolo proposto, mentre ha avuto la franchezza di proporre altre riforme che credeva necessarie, non ha riputato questa necessaria.

Quindi dovrei dire che, per lo meno, le due modificazioni che vi vengono proposte dall'Ufficio Centrale, dovrebbero essere poste in disparte.

Questo, o Signori, ho detto per manifestarvi il mio modo di vedere su questo progetto di legge, ma non intendo di fare atto di opposizione al progetto; intendo unicamente che il Senato ponderi la gravità dell'atto a cui egli è chiamato.

Quindi, senza fare una proposta per il rigetto di questo progetto, od una preghiera al signor Ministro perchè lo ritiri (preghiera che realmente farei se avessi speranza che fosse accolta), io mi ripiegherò in un altro sistema di maggiore indulgenza.

Questo sistema consiste nel pregare il Ministro e l'Ufficio Centrale di voler adottare nella forma quel modo di procedere che si suole adoperare nel riformare i Codici.

Quando si riformano i Codici, siccome le disposizioni che li compongono, sono fra loro coordinate, si suole procedere per surrogazione di articoli: non si tolgono di mezzo gli articoli e vi si surroga una legge speciale, ma togliendosi gli articoli, si surrogano con altre disposizioni.

Questo metodo ha due vantaggi: l'uno di obbligare a coordinare le disposizioni che si fanno con quelle che già esistono: l'altro, di rendere più facile il maneggio del Codice, e di non turbare tutte quelle parti di Codice dove per avventura si trovassero citati quegli articoli, che s'intende riformare.

Quindi, stando a questo sistema, io mi permetterò di far passare al Ministro e all'Ufficio Centrale un mio scritto nel quale ho dato alle proposte stesse del Ministro e dell'Ufficio Centrale la forma che intenderei si dovesse adottare: cioè propongo che si dica: *gli articoli tali e tali* (quelli che sono indicati nel progetto del Ministero e dell'Ufficio Centrale) *sono riformati nel modo seguente*. Riferisco quindi tutti gli articoli introducendovi quelle modificazioni che si vuole introdurre nei medesimi.

Io non mi sono attenuto fedelmente alle proposte dell'Ufficio Centrale. Vi renderò conto di due modificazioni che ho creduto dovervi fare; l'una riguarda la prima parte, cioè la riforma relativa al luogo dove debbono sedere i tribunali militari ordinari. Io ho creduto che, invece di abbandonare assolutamente quell'articolo che sancisce il principio della costituzione dei tribunali militari nel Capoluogo di divisione, convenga sancire questo principio ed aggiungere poi, come si è fatto nel 1859 (e voi vedete che è un ritorno al passato, un ritorno che, per vero dire, ci onora poco), aggiungere, dico, alla regola l'eccezione, cioè che quando le esigenze del servizio lo esigono, si possa anche costituire questi tribunali fuor dei Capiluoghi di divisione, il che avrà il merito di sancire per legge il principio mantenendolo, e di fare avvertito il Governo che di questa facoltà eccezionale che gli viene attribuita, non deve fare che un uso molto sobrio.

È questo pure il sistema francese che era il modello preso per i nostri Codici, e mi fa veramente meraviglia che questo sistema, che venne altravolta tanto magnificato, sia poi stato abbandonato.

La seconda delle mie proposte concerne la composizione del Tribunale speciale per giudicare gli Ufficiali Generali.

L'Ufficio Centrale ha proposto di costituire questo Tribunale mediante una estrazione di giudici fatta davanti al Ministro della Guerra. Io per verità non credo che convenga di mescolare il Ministro della

Guerra, che è sempre uomo politico, nella composizione di un Tribunale.

Io credo che converrà meglio, anche per l'amministrazione della Giustizia, il non comprometersi con l'uomo politico; io non saprei immaginare un'autorità più adatta che quella del Tribunale Supremo di Guerra e Marina, è avanti a questo Tribunale si potrebbe fare molto opportunamente l'estrazione in pubblico; la qual forma, e pel modo e per l'autorità che vi presiede, ha tutte le garanzie possibili, poichè veggio che questo sistema si pratica anche per l'estrazione dei Giurati.

Questa estrazione poi, se fatta davanti a un corpo come quello che ho accennato, ha maggiori garanzie di qualunque altra, perchè fatta in pubblica udienza dal Tribunale.

Abbandonando adunque al senno del Senato le osservazioni di massima che ho presentato sopra gli inconvenienti di modificare troppo facilmente i Codici, io mi restringo per ora a rimettere uno scritto, come dissi, all'Ufficio Centrale ed al Ministero, pregandoli di vedere, se essi acconsentirebbero ad adottare quel modo che io proposi nella riforma che si tratta di operare.

Senatore Capriolo *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Capriolo, *Relatore*. Nessuno disconviene dall'onorevole Senatore Vigliani quando afferma che bisogna audare a rilento, quando trattasi di toccare ai Codici, e che è sempre increscevole cosa il farsi a ritoccarli alla spicciolata; nessuno gli contraddice a questo riguardo.

Peraltro l'onorevole Vigliani vorrà ammettere che nel caso presente vi sono due circostanze molto attenuanti. La prima si è che trattasi di un Codice che non fu mai discusso in Parlamento, giacchè esso fu bensì riformato nel 1869, ma sempre senza discussione in Parlamento. Che poi questo Codice abbia bisogno di essere riformato, lo riconobbe più di tutti l'onorevole Vigliani in una dottissima sua Relazione, quando, lamentando di non poter fare in esso tutte le riforme che credeva indispensabili, si limitava a proporre alcune che furono poi introdotte in quello del 1869.

La seconda delle circostanze attenuanti consiste in ciò, che si tratta di modificazioni così lievi e di così poco conto, le quali, non toccando per nulla la sostanza, parve all'Ufficio Centrale di poterle adottare senza infrangere quel principio secondo il quale non conviene toccare ai Codici.

A questo riguardo l'onorevole Vigliani non è del nostro avviso. Egli crede che non si tratti di modificazioni di poco conto: a parer suo queste modificazioni sono intese a riformare la costituzione dei Tribunali.

Per verità, non venne mai in mente all'Ufficio Centrale di riformare la costituzione dei Tribunali, quando acconsenti di accordare al Ministero la facoltà chiesta

di trasportare in altre sedi, fuori dei Capo-luoghi di divisione, i Tribunali militari.

Non ha mai creduto l'Ufficio Centrale di farsi con ciò a modificare la natura dei Tribunali stessi: credeva di mantenere i Tribunali permanenti, quali sono a seconda del Codice, e di limitarsi a non introdurre altra modificazione, fuor questa sola ben poco importante, di poter trasferire i Tribunali dal capo-luogo di divisione in una città che non sia capo-luogo; trasferimento che per certo non modifica la condizione del Tribunale, nè diminuisce le garanzie dovute all'inquisito.

Duolmi dover dire che versa in errore l'onorevole Senatore Vigliani quando afferma che siasi toccato alla composizione dei Tribunali, dacchè coll'articolo 275 del Codice non si faccia possibilità al Ministro di trasferire il Tribunale da una in altra località, in quanto che invece quell'articolo non toglie mezzo al Ministro di stabilire la sede del Tribunale o nel Capo-luogo di divisione, od in quell'altra divisione in cui possa verificarsene il bisogno, e conseguentemente di trasportarlo dall'una all'altra divisione soggetta al Capo-luogo, essendo in oggi i Capo-luoghi, come tutti sanno, composti di 4 o 5 divisioni, dove il Ministro, dichiarando all'uopo una di queste divisioni anche capo-divisione, può sempre trasferirvi il Tribunale senza contravvenire al disposto del Codice.

Posta perciò la questione in questi termini, ben vede il Senato che non si tratta che di allargare d'alquanto tale facoltà, ma non mai di toccare alle guarentigie che si devono accordare a tutti coloro che hanno a che fare coi Tribunali, e tanto meno alla composizione di questi; non si tratta insomma che di accordare direttamente facoltà al Ministro di trasferire in altro luogo la sede del Tribunale, senza aver d'uopo di dichiarare questa nuova sede Capo-luogo di divisione.

Ora mi affretto a dire il motivo per cui l'Ufficio Centrale non crede di accettare il primo emendamento proposto dal Senatore Vigliani.

Egli dice: — Stabilite che si possa trasportare il Tribunale quando lo esige il bisogno del servizio. Ma perchè aggiungere alla legge questa cautela di straordinaria diffidenza, quando sta tuttodì nell'autorità del Ministro, senza necessità di preventive dichiarazioni relative a bisogni del servizio, di trasferire la sede dei Tribunali mediante un decreto con cui farebbersi capo-luogo di Divisione la località prescelta a nuova sede del Tribunale? Acconsentendo alla modificazione proposta dal Ministro, non intendevamo per certo di farne peggiore la condizione, ed assoggettare l'esercizio delle sue attribuzioni a restrizioni alle quali prima non andava soggetto. Del resto l'Ufficio Centrale non seppe nè può credere che possa esservi Ministro che facciasi a trasferire dall'una all'altra sede i Tribunali per la sola soddisfazione di trasferirli; ho sempre creduto e credo che non possa nè voglia farlo se non per ragioni di pubblico interesse: perciò l'Ufficio

Centrale non volle limitare la facoltà con alcuna restrizione, nè può ora accettare quella proposta dell'onorevole Senatore Vigliani.

Presidente. Permetta che io faccia una raccomandazione all'Ufficio Centrale pel regolare andamento della discussione.

Mi pare che l'onorevole Vigliani abbia proposto un emendamento completo, perciò a me sembra che l'Ufficio Centrale, prima che si vengano a discutere particolarmente gli articoli, dovrebbe pronunciarsi se rigetta o se prende in considerazione l'emendamento complessivo dell'onorevole Vigliani, ovvero dichiarare quali parti ne accetta e quali ne rigetta; fare cioè quelle modifiche che crederà opportune; se poi insiste nella sua redazione, allora si procederà avanti nella discussione.

Senatore Capriolo, *Relatore.* L'Ufficio Centrale ha già dichiarato quale sia l'emendamento che accetta.

Presidente. Questo è un emendamento, ma non dice se intenda....

Senatore Capriolo, *Rel.* In quanto al primo articolo abbiamo detto che non crediamo di accettarlo, cioè che non sia il caso di aggiungere all'art. 1 che il Ministro possa trasferire il Tribunale allora solo che sia necessario di farlo per bisogno del servizio; noi intendiamo dare al Ministro la piena facoltà di....

Presidente. Ma perdoni, questa è una discussione parziale; teniamoci ora alla discussione generale; si verrà poscia alla discussione degli articoli.

Senatore Capriolo, *Relatore.* La forma poi suggerita dall'onorevole Vigliani di surrogare l'articolo riformato all'articolo attuale, noi l'accettiamo di buon grado, e quando il Ministro non dissenta, siamo pure disposti ad acconsentire che l'estrazione venga fatta dinanzi al Tribunale supremo di guerra. Pareva all'Ufficio Centrale che non si dovesse andar tant'oltre da togliere al Ministro anche la facoltà di procedere all'estrazione, dacchè venivasi a togliergli quella di procedere addirittura alla scelta dei giudici. Se la legge ispirava tanta fiducia da affidare al Ministro la scelta dei giudici, come non credere che almeno possa essere a lui affidata, a vece della scelta dei giudici, la loro estrazione? Ma, in ogni modo, lo si disse, se il signor Ministro accetta, per parte dell'Ufficio Centrale non intendesi di fare opposizione a questo riguardo.

Ma ora il Senatore Vigliani suggerisce che si passi a discutere gli articoli. In quanto alla questione di forma si accetta di surrogare l'articolo riformato all'attuale; in quanto al modo di estrazione a sorte non si dissente di affidarla al Tribunale supremo di guerra.

Dopo ciò si acconsente di venire senz'altro alla discussione degli articoli.

Senatore Bixio. Domando la parola.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro della Guerra ha la parola.
Ministro della Guerra. Non intendo di ri-

battere le osservazioni critiche, del resto molto benevole, dell'illustre Senatore Vigliani, ch  invero non sarei di forza a sostenere con esso lui una simile discussione.

Per  mi far  lecito di aggiungere alcune parole a quella dell'onorevole Relatore, e ci  per dare alcune spiegazioni di fatto.

L'onorevole Senatore Vigliani ha osservato come il Codice militare e marittimo ultimamente promulgato, quello del 1869, non sia di suo pieno gradimento, che ci  sia suscettibile di miglioramenti opportuni. Fra i difetti che io trovo in questo codice vi ha quello di appoggiare e vincolare alcune disposizioni legislative ad atti ministeriali, che per Decreto Reale possono essere di momento in momento variati e mutati, conforme le circostanze possono richiedere. Cos  esso Codice stabilisce la sede dei tribunali militari nei Capoluoghi delle divisioni, alle quali per Decreto Reale si pu  cambiare la giurisdizione militare territoriale, e si possono anche sopprimere, come difatti alcune ne vennero soppresse dopo la promulgazione di esso Codice.

Ma vengo al fatto particolare delle osservazioni dell'onorevole Senatore Vigliani.

Egli ha rammentato come nel Codice del 1859 si desse la facolt  al Ministro della Guerra di stabilire le sedi dei Tribunali militari nei Capoluoghi di Divisione e, per eccezione, anche in quelli delle *Sotto-divisioni militari*. Nel Codice del 1869 fu soppressa la facolt  eccezionale lasciando quella sola di stabilire le sedi dei Tribunali esclusivamente nei Capoluoghi di Divisione.

Mi permetta l'onorevole Senatore di fargli avvertire che le sottodivisioni, le quali esistevano quando il Codice precedente emanava, ora pi  non ci sono. Non fu quindi una restrizione di proposito quella di non pi  accennare nel nuovo Codice alle Sotto-Divisioni, bens  una conseguenza di fatto compiuto, poich  ora non vi hanno pi  Sotto-Divisioni.

Altrettanto pu  dirsi riguardo ai Tribunali speciali per giudicare gli ufficiali. Il Tribunale speciale di Napoli, p. e., aveva sotto la sua giurisdizione la divisione militare di Catanzaro e quella di Chieti. Attualmente la divisione di Catanzaro pi  non esiste, e quella di Chieti, prima dipendeva dal Comando Generale di Corpo di Esercito in Napoli, ora invece   soggetta a quello che   stato istituito poc'anzi in Roma. Sarebbe quindi irregolare che la divisione di Chieti che per tutto il resto del servizio militare dipende da Roma, si lasciasse, solo per riguardo al Tribunale speciale, sotto la giurisdizione di Napoli. Eppure, a termini del Codice attuale, io non posso fare questo cambiamento, che evidentemente sarebbe opportuno.

Sotto a questo rapporto tutto quel che si chiede non   altro che di poter parzialmente modificare la giurisdizione dei Tribunali che giudicano gli ufficiali, ovverossia di aggregare per questo le divisioni in

modo alquanto diverso da quello che   nominativamente stabilito dal Codice vigente; e ci  unicamente perch  vi sia unit  tra le varie specie di giurisdizione militare.

D'altronde dal momento che il Ministro ha la facolt  di cambiare tutte le altre giurisdizioni militari, non saprei darmi ragione perch  lo si voglia vincolare particolarmente da questo solo lato.

La necessit  di fare facolt  al Ministro di stabilire Tribunali permanenti non solo nei capi luoghi di divisione, ma anche in altre citt ,   resa evidente da circostanze di fatto che mi permetter  accennare al Senato.

Quando fu promulgato il Codice attuale le divisioni territoriali erano 24, ora sono ridotte a 16. Diminuito il numero delle divisioni e variata la loro composizione, ne   conseguito che alcune citt  che erano Capoluogo di divisione e che erano quindi sede di Tribunale militare, ora pi  non essendo capoluoghi di divisione, non potrebbero, a termine del Codice, conservare i Tribunali che vi si trovano, quando invece non solo non vi ha ragione di traslocamenti, ma bens  convenienza a lasciarveli.

Citer  Venezia ed Ancona.

Entrambe queste citt  erano capoluogo di divisione, ed in ciascuna ha sede un Tribunale Militare, che ora, dopo la nuova circoscrizione territoriale militare del Regno, bisognerebbe trasferire, quello di Venezia a Padova, e quello d'Ancona a Perugia. Or bene, questo non solo sarebbe un inutile traslocamento, una superflua spesa, ma si avrebbe l'inconveniente di spostare svantaggiosamente due Tribunali che hanno non solo giurisdizione sull'esercito, ma anche sull'armata, e che quindi opportunissimamente convien di mantenere nelle citt  marittime ove attualmente sono ed ove vi hanno e truppe di terra e truppe di mare.

Ecco, o Signori, il vero ed unico motivo che mi ha determinato a presentare lo schema di legge ora in discussione, onde il Ministero potesse cos  aver modo di mantenere o di trasportare la sede dei Tribunali Militari, non esclusivamente ne' capoluoghi di divisione, ma ben anche in quelle altre citt  ove fosse o divenisse pi  conveniente di averli nell'interesse del servizio particolare dell'amministrazione della giustizia militare marittima.

Del resto poi alla fin fine questa   una facolt  che il Ministero potrebbe anche indirettamente prendersi da s . Non basterebbe forse per ci  rimutare un poco la circoscrizione militare territoriale per erigere a Capoluoghi di Divisione quelle citt  che ora nol sono ed ove si volessero conservare o metter i Tribunali?

Epper  mi permetto di pregare l'onorevole Senatore Vigliani di non voler insistere nella sua proposta; non perch  io mi opponga in massima alle sue idee circa al modo in cui le disposizioni legislative dovrebbero esser sempre redatte, ma perch  nel caso presente non si tratta di cosa di sostanza; si tratta semplicemente

di riparare ad un inconveniente che si è appalesato dopo i recenti cambiamenti introdotti nella circoscrizione militare territoriale.

Quanto all'art. 3° proposto dalla Commissione, ed al quale assento pienamente, confesso francamente che non me ne era venuta in mente l'idea, attesochè da molti anni non s'è dato il caso di un Ufficiale Generale che dovesse essere giudicato da un Tribunale militare; e quindi non s'era verificato se l'applicazione del Codice, com'è, potesse presentare inconveniente per questo punto.

L'articolo aggiunto dalla Commissione, che io accetto con molta soddisfazione, è il secondo. Con questo articolo al primo capoverso dell'articolo 295 del Codice penale militare sono cambiate, anzi sopprese due sole parole « in difetto », le quali esistevano già nell'articolo corrispondente del Codice cui l'attuale fu sostituito. Giuridicamente interpretate, si è creduto che quelle parole *in difetto* volessero prescrivere che la presidenza del tribunale potesse essere assunta da un luogotenente colonnello, sol quando in tutto il territorio della giurisdizione del tribunale stesso non si trovasse un colonnello.

Col precedente Codice la nomina del Presidente di un tribunale militare poteva essere fatta per Decreto Reale, ed era allora una necessità legalmente consentita che il colonnello delegato a questo servizio non potesse avere in generale altro incarico. Ma dal nuovo Codice le nomine di colonnelli per l'esclusivo impiego di Presidenti del tribunale, non sono ammesse. Onde i Presidenti stessi debbono necessariamente essere presi tra i colonnelli comandanti di Corpo o Capi di altri servizii. Ora, ai comandanti di reggimento non è possibile l'attendere al loro servizio militare, complicato e importante dell'amministrazione e del comando di un Corpo, e nello stesso tempo reggere un tribunale militare che in alcun luogo siede tre volte la settimana; e d'altronde lo studiare un processo e il condurre un dibattimento non è cosa tanto agevole, particolarmente per chi non è legale. Onde non mi pare opportuno il dare due così gravi ed importanti incarichi ad una stessa persona, cioè il comando di un Corpo e la presidenza di un tribunale.

Quest'articolo 2 fu proposto dall'onorevole Senatore Bixio, il quale, come comandante generale della Divisione di Alessandria, si trovava poc'anzi appunto nella circostanza di dover scegliere uno fra i 3 o 4 colonnelli comandanti di Corpo a sua disposizione, a Presidente del tribunale di quella Divisione.

Siccome io ritengo che assolutamente non si debba cumulare alla carica di Comandante di corpo quella di Presidente di un tribunale, non trovo che due mezzi di risolvere questa questione.

O stare alla lettera del Codice, ed esigere che i 15 tribunali militari siano presieduti da altrettanti Colonnelli; ed in questo caso bisogna inscrivere in bilancio 15 Colonnelli per coteste funzioni, ciò che darà una

spesa di qualche entità. Oppure a lottare l'emendamento suggerito dal Senatore Bixio all'articolo 295 del Codice, ed al quale acconsento molto volentieri; cosicchè laddove non si trovi un Colonnello al quale si possa, senza pregiudizio del suo impiego ordinario, affidar la presidenza del tribunale, questa potrà essere delegata ad un tenente colonnello.

Il tenente colonnello, che non ha comando di Reggimento, può facilmente essere dispensato dal suo servizio ordinario senza danno dell'istruzione della disciplina e del comando del corpo cui è ascritto. La sua carica diventa importante quando è assente il colonnello, ma fuori di questa circostanza l'ufficio suo ordinario è di gran lunga inferiore. Questo tenente colonnello delegato a presiedere il tribunale potrà così adempiere a tutti i suoi doveri, ed istruirsi diligentemente delle cause, senza dover perciò compromettere il servizio militare, come quando fosse comandante di corpo.

Per ciò ho accettato l'articolo 2° proposto dalla Commissione; e se questo articolo sarà approvato, resterà a scelta del Generale di Divisione di affidare la presidenza del Tribunale ad un Colonnello quando le sue occupazioni glielo permettono, ed in caso contrario ad un Tenente Colonnello, quando cioè creda veramente che il Colonnello debba esserne per ragioni di servizio dispensato.

Null'altro mi resta da aggiungere. Se il Senato crede che si debba passare alla discussione degli articoli della legge colle modificazioni che propone l'onorevole Senatore Vigliani, oppure se intende di rimandarla in altra seduta... io mi rimetto pienamente al giudizio del Senato.

Senatore Bixio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bixio. Io comincio per invocare la benevolenza del Senato, se entro a trattare un argomento di giurisprudenza, argomento che è veramente superiore alle mie forze; ma spero che il Senato vorrà concedermi di mettergli sott'occhio talune considerazioni, per ammorbidire, dirò così, un po' le parole dirette dall'onorevole Senatore Vigliani all'Ufficio Centrale, di cui io mi trovo immeritamente a far parte.

L'onorevole Senatore Vigliani ha detto cose, che in bocca ad un giureconsulto di tale elevatezza d'ingegno e d'ufficio, possono fare sensazione sopra l'animo di molti. Egli ha parlato della necessità di una certa immutabilità di Codici.

Tutto questo sta bene quando si parla di un Codice Civile e di un Codice che governa una data popolazione la quale certo non muta la sua civiltà ed i propri costumi repentinamente; ma qui si tratta di un esercito che si forma e raccoglie tutti i giorni elementi nuovi, e che, secondo sono stati governati, hanno quasi direi una storia ed una civiltà diversa.

Per ciò la questione muta alquanto d'aspetto, e le

considerazioni dell'onorevole Vigliani, in fatto d'esercito, perdono molto del loro valore.

Se l'onorevole Vigliani ci riflette, vedrà che le ragioni che si possono dire per le codificazioni generali dei popoli, non valgono per le condizioni militari di un paese, tanto più che l'esperienza nostra è breve.

Si parla di immutabilità dei codici in generale per i popoli che hanno un lungo periodo di esistenza, che si conta, direi, se non a secoli, almeno a decenni; ma il nostro esercito è fatto da non molto tempo.

L'annessione di Roma si felicemente avvenuta, è recente: altre annessioni sono state fatte nel 1866, ed hanno recato fra noi elementi diversi. Questo esercito, i cui elementi in parte ci vengono da eserciti stranieri, non ha ancora un Codice sperimentato ed una giurisprudenza su cui poggiarsi nei dubbi e nelle interpretazioni.

I codici e la giurisprudenza di altri tribunali, d'altri eserciti, non valgono troppo per il nostro, che ha abitudini, tradizioni diverse: vi sono cose che certi eserciti fanno, altri no, per cui altra dev'essere l'interpretazione data ad una disposizione di legge, e le stesse sanzioni penali possono fallire nell'applicazione.

Se si consulta la giurisprudenza inglese, si troverà che la maggior parte delle pene originano dal bere troppo. In Italia, benchè abbiamo una produzione di oltre 30 milioni di ettolitri di vino, l'ubriachezza non dà luogo a gravi turbamenti.

Basterebbe il ricordo di un magnifico lavoro di Lord Wellington, quando si è trattato di introdurre un nuovo sistema disciplinare e legislativo nell'esercito inglese: egli faceva il paragone tra l'esercito inglese ed il prussiano, ed esaminandone la diversa composizione, dimostrava come fosse necessario regolare sopra diversa scala penale e sopra altre basi la disciplina dei due eserciti, perchè si componevano in modo diverso.

Forse sarebbe molto meglio, se nel parlare del nostro codice militare, non ci preoccupassimo tanto di talune formalità, quanto della urgente necessità di provvedere prontamente ed efficacemente alle gravi pecche che nei medesimi si riscontrano.

Il nostro Codice ne ha molte, che, nelle condizioni nelle quali ci troviamo, politicamente possono avere molta gravità.

Io debbo naturalmente tenere un linguaggio di una certa prudenza, ma non posso fare a meno di accennare che taluni crimini, e spesso molto gravi, oggi sfuggono alla giurisdizione militare per ricoverarsi fra i giurati, i quali, apprezzando con altri criterii possono assolvere chi meritava d'esser punito.

Supponiamo, per esempio, un cospiratore contro lo Stato, che appartenga all'esercito. Questo viene giudicato dai Giurati. Voi ben comprendete quale e quanto danno ne derivi non solo alla disciplina, ma ben anche all'ordinamento stesso dell'esercito. Capite dunque a prima vista che questa è cosa di grave momento, a cui importa provvedere.

Queste riflessioni sottopongo al Senato ed all'onorevole Senatore Vigliani, e concludo che trattandosi di un Codice che non ha ancora nè può avere veruna giurisprudenza, e di un esercito che comprende elementi diversi di origine, di storia, di civiltà, e diciamolo pure, per talune classi sociali, di moralità, la dottrina della immutabilità nel codice va modificata e sensibilmente modificata.

Questo per la parte che mi pareva più rilevante.

Le cose che potrei soggiungere ora sono pure state dette prima di me dall'onorev. Relatore; e poscia più specialmente dall'onorevole Ministro della Guerra.

Aggiungerò una sola cosa, almeno per mia soddisfazione, quale membro dell'Ufficio Centrale, relativamente all'art. 2. Prima di tutto, in via quasi di considerazione generale, bisogna ben riflettere che tutto ciò che è composizione del tribunale militare ha un nesso naturale, come saggiamente avvertiva il Ministro della Guerra, coll'ordinamento dell'esercito stesso.

Ora, io che ho avuto l'onore di far parte, per un certo numero d'anni, della Commissione del bilancio e delle Sotto-commissioni speciali della guerra, sebbene non mi sia mai trovato tanto propenso alla stessa tendenza, ho però sempre veduto la falce dei Commissarii (ed il Presidente del Consiglio, che è quasi sempre stato Presidente della Commissione del bilancio, lo ricorderà), ho veduto, dico, la falce dei Commissarii colpire le istituzioni militari: si cercava dappertutto dove prendere danari, e si diceva: — Ma questo tribunale c'è di troppo, questi Generali, questi Colonnelli sono troppo numerosi, e li radia senza pietà tribunali, radia Generali, radia Colonnelli.

Ora, questo personale fuori dei quadri non essendovi più, bisogna prenderlo nei corpi attivi; ciò che toglie i capi o a chi ne ha più di bisogno, o non lascia tempo al disimpegno di funzioni così delicate come quelle di Presidente. Ora, i magistrati non si improvvisano, e ben altro tempo, ben altri studii abbisognano. Se ancora voi mettete a presiedere chi ha la grave responsabilità d'un corpo attivo, voi avrete questo senza comando, ed il tribunale presieduto ben modestamente.

Il Tenente Colonnello che non sia Capo di Corpo, può corrispondere all'Ufficio quanto un Colonnello, inquantochè voi tutti dall'Annuario militare potrete rilevare come molti reggimenti siano comandati non da Colonnelli ma da Tenenti Colonnelli, avendo sempre nel reggimento un Tenente Colonnello comandante di battaglione. Ora questi Tenenti-Colonnelli nell'uso comune sono chiamati addirittura Colonnelli, quantunque non ne abbiano nè il grado nè la paga; ma al pari del Colonnello potranno essi nei tribunali tener egual posto, essendo in continuo contatto col soldato, conoscendone i bisogni, e potendo apprezzare tutte le circostanze che possono attenuare od aggravare una mancanza. Mi pare così di aver anch'io risposto alle obbiezioni dell'onorevole Vigliani.

Quanto alle modificazioni proposte da noi all'art. 3, tutto si riassume in questo: che noi domandiamo non un privilegio, ma l'uguaglianza; noi chiediamo che i Generali sieno giudicati da giudici estratti a sorte, come in fatti succede, per il rimanente dell'esercito, quantunque in diverso modo. Noi accettiamo la modificazione proposta dall'onorevole Vigliani, che i giudici sieno estratti a sorte innanzi al tribunale supremo in vece che alla presenza del Ministro. Del resto, questa proposta nostra è proposta del relatore. Noi, membri militari dell'Ufficio Centrale, non l'avevamo avvertito perchè in Italia fin qui, la Dio mercè, il caso non si è mai presentato; e presentandosi, non temiamo che il Ministro possa peccare. Comprendiamo però che le Leggi devono basarsi sopra altri criteri, e abbiamo accettato le modificazioni, su cui insistiamo nel modo che ho detto.

Presidente. Ora, se l'Ufficio Centrale s'incarica, d'accordo col Senatore Vigliani, di occuparsi della redazione nuova, diventa vana la discussione.

Senatore Menabrea. Poichè la discussione è rimandata a domani....

Presidente. La Commissione acconsente?

Senatore Capriolo, Rel. La Commissione non sente questo bisogno.

Presidente. Poichè la Commissione non sente questo bisogno, allora possiamo passare alla discussione degli articoli.

Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Ma prima, poichè sono presenti il Ministro della Guerra e delle Finanze, darò la parola al senatore Rossi per sviluppare la sua interpellanza.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Siccome non so quanto tempo potrà durare la discussione che sarà mossa dall'interpellanza dell'onorevole Senatore Rossi, e prima di venire alla discussione degli articoli, mi permetto di fare una domanda all'Ufficio Centrale intorno alla composizione dei Tribunali scelti a giudicare gli ufficiali generali.

Io domando all'Ufficio Centrale se ha pensato al caso in cui un ufficiale generale, che è investito di un comando importantissimo, e che non possa abbandonare senza grave pericolo dello Stato il suo posto, venga chiamato a far parte di un Tribunale. Io credo che questo caso si possa presentare, è stimo opportuno, anzi necessario che vi si pensi.

Io prego perciò l'Ufficio Centrale di prendere ad esame questa mia osservazione, e poichè fino a domani, come credo, non avrà più luogo la discussione degli articoli di questo progetto di legge, studii e presenti una nuova redazione a questo riguardo.

Presidente. La parola è al senatore Rossi.

Senatore Rossi. Col prendere la parola per un'interpellanza io vorrei quasi poter precedere la discussione del Progetto di legge sull'ordinamento militare.

Incompetente qual sono nella parte tecnica, io mi reputerei fortunato se, affrontando una questione amministrativa, potessi riempire una lacuna che a me sembra esistere nel progetto.

Chi non conosce il sistema prussiano? ma la bontà di quell'organismo oltrechè sulle qualità di quei dati uomini, di quel dato popolo e di quelle date istituzioni, riposa sopra una gagliarda e bene ordinata amministrazione, ed io credo che per arrivare a quei fatti meravigliosi di cui fummo testimoni, non avrebbe bastato alla Prussia il creare tecnicamente la sua organizzazione militare, se allo studio, al lavoro, all'abnegazione e al sacrificio di oltre mezzo secolo non andava unita una potente Intendenza militare.

In Prussia il sistema è riuscito sotto la responsabilità personale di alcuni uomini dotati di molta potenza intellettuale e morale che la Nazione di buono o mal grado ebbe a secondare.

Anche col nostro progetto tutta quanta la Nazione valida alle armi viene ad obbligarsi alla dipendenza Sovrana del Ministro della Guerra e della sua Cancelleria. Però, ammesso che questo da noi sia possibile e pratico, ed avendo fede, come io l'ho intera, nel Ministro, io mi domando se si possa averne altrettanto nella sua cancelleria.

E se ciò non fosse, io domando allora: il controllo del Potere Legislativo non verrà a creare un sistema ibrido di facoltà e poteri che si elidono e si confondono, e dove sfugge la responsabilità?

V'ha chi sostiene che per la povertà delle nostre finanze e per la tenuità dei nostri risparmi non potremo mantenere la nazione armata, e taluno anzi vuol prevedere la rovina economica della nazione nei suoi commerci, nelle sue industrie manifatturiere ed agricole, in quelle stesse arti di pace nelle quali si devono affilare le armi pel tempo di guerra, allungandosi che la durata del servizio non tolga in tempo di pace gli inconvenienti del sistema che si vuole abbandonare, senza evitare in tempi di guerra quelli del sistema che si vuole adottare. Ma infatti, a dissimularle, le difficoltà non si rimediano. Se l'onorevole Ministro della Guerra è persuaso che un nuovo piano tecnico debba venire circondato da maggiori garanzie amministrative, dovesse essere anche l'ottava fatica di Ercole, egli ha mente ed animo per poterlo condurre a fine.

Da taluno si osserva a torto che l'Italia è sopra un letto di Procuste, o per lo meno male adagiata, in questo senso che parecchie delle sue leggi, se vecchie, non raggiungono, se nuove, sorpassano la presente sua condizione politico-sociale. Che non debba esser questo il caso nella futura legge del riordinamento militare; che essa non preceda o non esageri in certi argomenti, che qui non mi tocca nominare, la situazione; e per contro non resti digiuna di quelle garanzie amministrative che devono essere una parte importante del suo organismo.

È a questa Amministrazione che si rivolge la mia

interpellanza; e mi sorprende che in faccia ai rimproveri, più o meno antichi, più o meno fondati che le vengono mossi, l'onorevole Ministro non cogliesse l'occasione per richiamare l'attenzione del Parlamento al di là della parte specialmente tecnica che informa questo progetto di legge; non portasse i suoi studi sopra la parte, forse non meno scabrosa, certo meno apparente, quella amministrativa, senza la quale tutto il resto può riuscire opera vana.

Non può essere ignoto all'onorevole Ministro della Guerra un opuscolo pubblicato l'anno scorso da un Luogotenente Generale dell'Esercito, il quale si riferiva a queste riforme. Per quelle parti nelle quali io non mi riconobbi affatto profano, devo dire che non accetterei senza qualche riserva tutte le conclusioni dell'opuscolo; ma per la gravità delle cose esposte e per la competenza dell'autore ebbe a destarsi una certa impressione nel pubblico.

Ora chi vorrà negare nella strategia moderna la grande importanza delle intendenze militari che sono divenute una vera scienza? Noi abbiamo dovuto essere nel conflitto franco-prussiano testimoni di un meraviglioso spettacolo comparativo.

Io non so cosa ci fosse di vero nelle pubbliche avvertenze fatte all'Amministrazione della guerra nella campagna dello scorso autunno; ma io domando all'onorevole signor Ministro: La nostra amministrazione così come si trova risponde essa alle esigenze di guerra moderne?

Abbiamo noi una pronta e sicura e veramente responsabile Intendenza militare? E laddove ciò fosse dubbio, laddove fosse venuto il caso di operare in questa circostanza una riforma, dovremmo noi aggiornarla indefinitamente?

Io voglio sperare che l'onorevole signor Ministro della Guerra vorrà considerare sotto un aspetto più elevato e più vasto la mia modesta interpellanza. Certo io mi credo in debito di sviluppare i motivi che devono giustificarla innanzi al Senato. Resterà poi al signor Ministro di considerare se nella sua Amministrazione esista un controllo reale e non nominale, o quasi nominale; e per conseguenza quale speciale attenzione meritino a questo riguardo le conclusioni della detta Relazione sul Bilancio della Guerra dell'esercizio del 1870; se i regolamenti e le istruzioni interne non possano generare abusi; se i magazzini militari non siano una specie di rifugio della contabilità; se la burocrazia non impacci e non invada l'elemento militare perfino sul campo di guerra; se ci abbia anima viva che si renda responsabile innanzi al soldato della sua vestizione malgrado il forte assegno ond'è caricato; se i quadri di spesa dell'esercito a questo titolo corrispondano con quelli dei meglio ordinati Stati europei, o non li superi di molto, e l'esercito per giunta sia male vestito; se, quale, e quanta parte abbiano in questo alcuni fra gli stessi fabbricatori nazionali; in fine se non costituiscano un'egregia

somma quei milioni perduti che risultano dai costetti debiti di massa dei soldati congedati.

Signori! E chi non parla in Italia di riforme amministrative? Sgraziatamente i più si fermano a teorie generali. Sono argomenti che si trattano mal volentieri, e quasi di straforo in Parlamento.

Ebbene, io sarei contento se colla mia interpellanza dessi motivo all'onorevole Ministro della Guerra di operare una riforma, che segni ordine, semplicità, economia, sicurezza, e garanzie effettive e reali; e nello stesso tempo contribuisse in certo modo a ritemperare una parte dell'Amministrazione che lo circonda.

Questa interpellanza io l'ho fatta tanto più volentieri in quanto che tocca una riforma, che è stata riconosciuta necessaria dal Ministro precedente, e per la quale esistono già, come dirò più tardi, studi e lavori del medesimo ordinati.

Ma per giungere a questo mi abbisogna dire cose che dal Ministro certamente non sono ignorate, di fare un po' di storia sommaria su alcuni fatti del 1866.

In quell'anno, per difetto di regolamenti organici, e specialmente per difetto degli statuti che reggono le forniture militari, estesi dall'antiche provincie a tutto il Regno, l'amministrazione militare, benchè la guerra non fosse affatto impreveduta, si trovò sprovvista di panni.

Fatto un appello sommario, urgente e per ciò stesso superficiale alla produzione del paese, ben presto l'Amministrazione dovette cadere in mano di speculatori nazionali ed esteri, mancanti la maggior parte di qualifiche, ed anche fino ad un certo punto di responsabilità, i quali fecero all'estero quelle colossali provviste che tutti sanno, ondè si fornirono i magazzini militari per quattro anni e di certe merci anche per otto anni successivi. Cosicchè grandi spedizioni si fecero anche quando la guerra già era terminata, e precisamente dal 23 ottobre 1866 al 4 marzo 1867.

Lascio pensare all'onorevole Ministro della Guerra quanto grandi e legittimi fossero i lamenti dei fabbricatori nazionali, i quali mentre le loro fabbriche erano sotto la crisi della guerra e per le piccole loro somministrazioni avevano dovuto subire condizioni molto strette di consegna, vedevano poi dalla sola via di Genova giungere quotidiani convogli di questi panni ed enumeravano dal 18 maggio 1866 al 4 marzo 1867 nientemeno che 1152 balle di panni comprati all'estero e 237 balle di cappotti militari.

Reputati periodici presero le loro difese, a cui l'Amministrazione non poté opporre buoni argomenti.

Ma il peggio si è che l'Esercito, come era a prevedersi, fu assai male servito, e, quello che è altrettanto doloroso, l'Amministrazione ebbe a guadagnarsi all'estero una sfavorevole rinomanza.

Io tralascio d'entrare in maggiori particolari perchè non mi muove alcun desiderio di recriminare sul passato, ma certo dobbiamo farcere scuola per l'avvenire; e continuo la narrazione.

Deputato in quel tempo al Parlamento ed industriale disinteressato affatto nella questione, io volli far opera perchè gli interessi generali dello Stato e quelli della produzione nazionale fossero in seguito meglio tutelati; mi sono portato nei centri principali di produzione, ho conferito coi più distinti miei colleghi; poi sono andato a prendere esame all'estero dei principali statuti militari e conoscenza dettagliata delle provviste fatte pel governo, e quando tornai, nel luglio 1867, ventitrè dei più distinti fabbricanti mi consegnarono una petizione colla quale ricorrendo al Ministro d'allora, conte Revel, domandavano la riforma dei Capitoli d'onere che avevano fatto così cattiva prova, e dimostravano che erano in grado di potere fornire in tempo di pace 980 mila metri di ottimo panno militare e in tempo di guerra il triplo, cioè metri 2,940 mila.

Il Ministro Revel accolse con favore l'istanza, e prestò il suo aiuto efficace intanto per il Corpo dei R. Carabinieri, che da lunghi anni si serviva all'estero ed ora si serve nel paese.

Nella stessa guisa che a partito si serve all'estero tuttora l'Amministrazione delle Finanze per le sue 15 mila guardie doganali in forza di contratti vecchi, che pur sono in vigore malgrado tutte le leggi vigenti di contabilità.

Intanto al Conte Di Revel succedeva nel Ministero il Generale Bertolè-Viale, ed al medesimo io di nuovo rappresentava i legittimi voti dei produttori nazionali, nel desiderio soprattutto di migliorare le condizioni dell'Amministrazione; per queste istanze finalmente al 15 giugno 1868 seguì la nomina di una Commissione amministrativa, mista di alti funzionari militari, e di quattro industriali, presieduta dal Generale Serpi, allo scopo di proporre al Ministero la Riforma dei Capitoli d'onere per dette provviste; di quella Commissione io faceva parte.

Essa diede opera attiva e con un accordo, che mi parve vestire tutti i caratteri delle migliori intenzioni, propose e formulò le seguenti basi.

1. La fornitura sia d'ora in avanti affidata all'industria nazionale;

2. L'amministrazione militare tratti direttamente coi produttori;

3. Venga accertato se i fabbricanti sono in grado di poter produrre le merci per la cui provvista si accingono a far partito;

4. In ragione dei mezzi dei produttori ed a prezzi eguali si ripartisca la fornitura ai concorrenti.

Poi si richiedeva la revisione periodica dei prezzi, si fissava la somma delle provviste ordinarie e straordinarie, la cauzione in mercanzia, e tutte le condizioni e precauzioni atte a dar piena guarentigia da una parte e dall'altra; questi punti, indipendentemente dai riguardi che possa avere l'amministrazione della contabilità, presentavano tutti i caratteri di una reciproca onestà; era una specie di sindacato di mag-

giori o minori fabbricanti che si aggruppavano attorno al Governo nazionale.

Pare a me che l'Amministrazione dovesse fare buon viso a quella proposta; difatti i membri della Commissione, alcuni dei quali, industriali, si erano spostati da Biella, da Napoli e dal Veneto, furono ringraziati, e lodati; però dovettero insistere perchè il loro lavoro venisse pubblicato; e così avvenne; l'onorevole Ministro anzi mandò una copia della relazione a tutte le innocentissime Camere di commercio del Regno; ma quanto a mettere in pratica le conclusioni della Commissione, il Ministro si trovò arrestato dalla legge di contabilità. Fu ristampato tale e quale l'antico capitolato, aggiungendovi alcune linee insignificanti e cambiandone la data.

Ma questo non è tutto; un membro della Commissione aveva osservato che nel 1862 si erano cambiati i buonissimi tipi del 1855, e vi si erano sostituiti dei tipi assai inferiori i quali permettevano il fraudolento impiego delle lane rifatte, il cui commercio aveva preso allora una grande estensione in Italia; ma non per questo eransi ribassati i prezzi normali, anzi si era levata dai Capitoli d'onere l'unica testimonianza degli antichi tipi, la quale potesse servire di controllo anche ad uomini meno esperti nel ricevimento, l'enumerazione cioè dei fili dell'ordito. Si fu in queste condizioni che si fecero le provviste del 1866.

Invero io m'accorgo di entrare forse in troppo minuti particolari. Ma devesi considerare che la vestizione dell'esercito quale ci verrà proposto col nuovo ordinamento militare importerà non meno di 60 milioni; ben vale occuparsene perchè un saggio sistema può farli spendere bene per l'erario coll'utile dell'industria nazionale; un cattivo sistema abbiamo visto dove ci conduce.

L'Amministrazione dunque ha dovuto rilevare questo fatto importantissimo, ed ha ordinato a quattro principali fabbricatori la confezione di nuovi ed appositi tipi. I fabbricatori lodevolmente produssero ogni tipo nelle differenti qualità di panno e con differenti apparecchi.

L'Amministrazione aveva da scegliere un tipo sopra quattro buoni.

I fabbricatori vennero ringraziati e lodati, ma i tipi del 1862 (ed in questo mi pare propriamente che la legge di contabilità non ci avesse a che fare) rimasero, come rimasero gli Statuti del 1862 a norma dei magazzini militari e della fermezza de' principii dell'Amministrazione militare. Intanto si apriva nell'anno scorso improvvisamente la campagna romana; i magazzini erano sprovvisti di una certa quantità di panno, talchè in fretta ed in furia si dovette aprire un appalto a condizioni di tempo troppo ristretto come al solito e con metodi insufficienti di riparto e di pubblicità.

Laonde sebbene i prezzi fossero assai remuneratori, l'incanto non potè essere coperto per la ristrettezza del tempo.

Per ventura le classi furono rimandate; senza questo si sarebbe rinnovato lo spettacolo dell'anno 1866.

Io sono certo che l'onorevole signor Ministro della Guerra mi dirà che ad onta di aver dato condizioni di tempo ristrette, questi panni non gli sarebbero giunti a tempo per lo scopo per il quale erano stati ordinati, ed io potrei anche soggiungere che verranno in parte forniti di una qualità non del tutto regolare. Ed ora i magazzini di alcune qualità sono in difetto, e noi abbiamo dinanzi il progetto di una vasta riorganizzazione militare che presenterà maggiori bisogni in un tempo non lontano; anzi si parla anche di cambiamenti di uniformi. È probabile che in queste circostanze gli antichi speculatori torneranno a galla, ma quello che posso assicurare si è che l'industria nazionale non ne sa nulla.

Io devo francamente dichiarare che nei riguardi dell'Amministrazione questo mi sembra un sistema di scialacquo, di penuria, di pedanteria, di disordine, e nei riguardi dell'industria nazionale io veggio che i migliori si allontanano disgustati dagli appalti Governativi per lasciar libero il campo a tutta la gente senza paura. E si dovrebbe soggiungere che le Giunte di revisione, come sono costituite, sembrano favorire questo stato di cose; e quest'ente impersonale, irresponsabile che si chiama il « Magazzino di Merci Militari » il quale ha potuto funzionare *de bona fide* nelle antiche provincie, ora si trova ad avere sei filiazioni, ossia sei sedi quasi autonome fra loro e spesso contraddicentisi, dove occorre il sestuplo di funzionari onesti ed abili, in luogo di un solo recapito generale di ricevimento e di diramazione che dovrebbe bastare; e tutto il sistema è così composto, che sembra l'onestà supporre, o negarsi e l'abilità limitarsi più che tutto alle forme.

Ma quale condizione intanto vien fatta alla industria nazionale?

Se havvi industria in Italia che segni un vero progresso, è questa dei pannilana. Il Ministro delle Finanze fa scrupolosamente ricercare la forza produttiva soggetta alla imposta della ricchezza mobile, e fa bene; anzi queste statistiche gli stessi produttori nazionali, come ho detto, con una istanza le sottomettono al Ministro della Guerra; quindi egli non deve ignorare queste potenze produttrici. In ogni modo io non so immaginare un Governo gabelliere al di dentro e consumatore al di fuori.

All'estero si osserva che i primi a sconsiderarci siamo noi stessi; e pur troppo c'è presso di noi la mania di sprezzare i nostri prodotti in confronto dei prodotti esteri; ma l'esempio non deve venire certamente dal Ministero della Guerra. Il nostro sistema d'imposte finisce quasi colla protezione delle produzioni estere, ma il Ministero della Guerra non deve essere costretto ad aggravare la situazione delle nostre. Si è egli mai fatta questa domanda, di quanta parte d'imposte dirette ed indirette sia stato defraudato l'erario per

questo lavoro negato alla industria nazionale (senza aggiungere la perdita che ci può aver fatta la dogana per mancato diritto d'introduzione) onde vedere se, supposta e non ammessa anche l'ipotesi che all'estero si potesse pagare un minor prezzo, non convenga pur preferire le produzioni nazionali? Se non che la nostra politica liberale, in fatto di scambi internazionali suppone all'interno una certa energia di resistenza alla concorrenza dell'estero, e mi piace di dire che in questo ramo per lo meno la concorrenza si può benissimo affrontare.

Non è possibile che il Ministro della Guerra sia di un altro avviso: la colpa è del sistema; il Ministro è troppo illuminato, e troppo patriottico per non vederne gli inconvenienti. Ben io prevedo che egli mi opporrà la legge della contabilità; ma io gli devo rispondere che non saprei comprendere una legge di contabilità, ribelle anche a riforma che autorizzar possa le riserve e le diffidenze verso i produttori nazionali, per creare poi una situazione la quale conduca forzatamente ai soliti poteri eccezionali, onde usare liberamente del più largo arbitrio all'estero.

Intanto io piglio l'occasione per domandare all'onorevole Signor Ministro perchè non si è tenuto conto del lavoro della citata Commissione nominata dal Ministro precedente? e se egli pure ha creduto che talune delle proposte non si accordassero colla legge di contabilità, perchè non ne chiese alla Commissione le facilissime modificazioni? E se questo ancora non gli aggradiva, perchè, presentando ora un progetto di legge di ordinamento militare, lasciò egli sfuggire questa opportunissima occasione per riferirsene al Parlamento?

L'argomento, come io diceva, è più interessante di quello che si enuncia.

Il vantaggio materiale dei produttori entra in ultima linea; entra dopo la sicurezza e la bontà del servizio erariale, dopo l'utile che ritraggono la finanza e l'armata nello avere disponibili certe quantità di panni gratuiti costituenti il deposito di garanzia su cui metter le mani ad ogni evenienza, entra finalmente dopo ottenuta la semplificazione e la regolarità dell'amministrazione: alieno dal muovere all'onore signor Ministro della Guerra veruna osservazione diretta sopra una situazione antica non creata da lui, non mi spinge altro desiderio che quello di ottenere che sia meglio ordinata e più rispettata l'Amministrazione della guerra nel momento in cui si deve operare, e per suo mezzo operare, il riordinamento dell'esercito nazionale. Non dubito quindi che le dichiarazioni dell'on. signor Ministro della Guerra saranno tali da soddisfare così giuste esigenze; e poichè una occasione ovvia, evidente di riforme ci si presenta, io voglio sperare che egli saprà accettarla di buon grado. E come io non voglio asserire che il lavoro della Commissione possa essere scevro d'emendamenti, così in quanto dianzi venni ad esporre, dichiaro che non intesi di pronunziare giudizi assoluti, tanto più che

non saprei arrogarmi competenze che non mi spettano

L'onorevole signor Ministro conosce assai meglio di me quanto avesse di buono su questo argomento lo Statuto francese, e soprattutto deve conoscere la semplicità di quello prussiano, che si affida specialmente sull'onestà degli aventivi parte senza difetto alcuno di tutte le garanzie morali e materiali. Si fu a quelle norme che si ispirò la nota Commissione. Che se io dovessi dare un giudizio del sistema vigente, nelle parti di mia competenza, io condannerei il meccanismo senza arrogarmi sentenze sul personale che ne forma parte. Io voglio immaginarmi tutto un ceto di impiegati ligi ai principii della più stretta moralità. Io non voglio chiedermi se in tutti i funzionari del Ministero della Guerra vi abbia un individuo solo che conosca così bene un panno militare come conosce i diversi casi dove può servire e dove deve servire la legge di contabilità.

Ma se un Ministro riformatore non potesse vincere una tenacità tradizionale la quale fosse ormai riconosciuta inopportuna, anzi irragionevole, non avrebbero ragione coloro i quali si figurano, beninteso a torto, in certe burocrazie amministrative una specie di muraglia cinese la quale si frappone fra il Governo ed il paese, come uno degli ostacoli che impediscono quella sospirata solidarietà di sentimenti e di interessi che è l'anima e la forza di un Governo costituzionale?

Nè io mi preoccupo solamente delle enormi somme che negli anni passati si sono dovute mandare all'estero dai Ministri della Guerra e della Marina. Non indagherò se si sia pensato abbastanza, ed abbastanza in tempo a consultare le forze produttive del paese, e se forse, con minore precipitazione, non avesse potuto il Governo giovare indirettamente e concorrere a sviluppare e nutrire alcune industrie che mancano di lavoro, o che senza colpa languiscono.

Nè io posso dissimularmi le difficoltà: per esempio so benissimo che le flavi corazzate non si creano in un giorno; ma di questo mi preoccupo principalmente, cioè del malcontento che non ragiona ed esagera. Non conviene permettere che s'insinu il dubbio nelle popolazioni, che anche certi disastri passati e recenti, invece che alla sventura, vadano attribuiti alla colpa; onde non ne derivi che il valore individuale, l'ardore nazionale e quel legittimo orgoglio di un paese che pure ha la coscienza di se stesso non si annorzi allorché i sistemi della nostra Amministrazione perdurino a fare cattiva prova.

Del resto, i Consiglieri attuali della Corona si annunziarono al paese con l'intento di migliorare l'amministrazione e con quello di sviluppare la pubblica e privata economia.

Questi due scopi, malgrado, e dirò anzi in ragione degli importanti avvenimenti politici che si sono succeduti, non possono non essere gli elementi anche della più ardita delle riforme annunziata dall'onore-

vole Ministro della Guerra, del quale aspetto con fiducia le dichiarazioni.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Sono agli ordini del Senato se intende che risponda subito.

Voci. A domani.

Io prego gli onorevoli Senatori di permettermi di parlare adesso, dovendo domani assistere alla seduta dell'altro Ramo del Parlamento ove sarà in discussione un progetto di legge che oggi appunto doveva trattarsi, progetto che io feci rimandare onde aver campo d'intervenire a questa tornata, alla quale mi chiamava l'interpellanza dell'onorevole Senatore Rossi.

Mi spiace che non sia oggi presente; forse domani verrà il Senatore Generale Pettinengo, il quale meglio di me sarà in grado di giustificare l'amministrazione militare degli appunti che l'onorevole Senatore Rossi ha mosso relativamente al 1866.

Onde mi limiterò, se me lo permette il Senato, a rispondere per mio conto poche parole all'onorevole Senatore Rossi.

Egli in primo luogo provoca la mia attività alle riforme amministrative.

A questo proposito debbo dichiarare al Senato che tutto quello che ho fatto fino al giorno d'oggi ha sempre avuto per scopo la riforma e il miglioramento dell'amministrazione. Ho istituiti i distretti militari principalmente sotto il punto di vista amministrativo; ho riordinata l'artiglieria sotto il punto di vista amministrativo, e dirò di più per fino il riordinamento dei bersaglieri fu fatto da me sotto un punto di vista quasi più amministrativo che tecnico.

Le riforme amministrative non si possono attuare colla semplice emanazione di decreti o di regolamenti, bisogna prepararle di lunga mano e praticarle passo a passo, onde non portino generale scompiglio nell'andamento dell'amministrazione militare e dell'esercito.

A questo riguardo ho delle idee determinate. Potranno essere giuste od erranee: io le ritengo giuste. Credo che nell'attuale sistema d'amministrazione si debbano introdurre importanti modificazioni, e talune radicali.

L'attuale sistema di contabilità dei corpi è fondato sul contratto preventivo. Molti, versati in questa materia, sostengono un tale sistema, che per me è sistema di diffidenza e troppo complicato nello stesso tempo, oltre a che non raggiunge lo scopo.

Il contratto preventivo moltiplica le difficoltà nelle disposizioni, ritarda l'esecuzione dei provvedimenti. Se può applicarsi senza troppi grandi inconvenienti in tempo di pace, impossibile non riesce la pratica reale ed intera nelle circostanze di mobilitazione o di guerra, quando già tante altre sorta di difficoltà è necessario di superare.

Secondo l'attuale sistema la responsabilità degli atti amministrativi ricade particolarmente sui consigli di

amministrazione e sulle Giunte di revisione, cioè sopra enti collettivi.

Di principio tutti i Membri di questi Consigli o Giunte sono dichiarati responsabili, ma nel fatto, quando poi si verifica un guaio, quando si tratta di far risarcire un danno, non si sa realmente sopra di chi far cadere il peso della responsabilità.

Or bene, a codesto sistema della responsabilità collettiva ed inefficace io intenderei di sostituire quello della responsabilità personale e positiva. E giacchè l'on. Senat. Rossi accennò criticamente alle Giunte di Revisione dirò esser già preparato, per essere sottoposto alla sanzione sovrana, il R. Decreto che le sopprime.

Disapprovo le Giunte come sistema: del resto, personalmente, le Giunte sono e furono sempre composte nel modo più onorevole, da non lasciare il meno dubbio sull'onestà e sullo zelo dei loro Membri. Ma manca loro la qualità e la capacità di poter assumere la responsabilità che loro è fatta.

Alle Giunte di Revisione, io intendo sostituire i controllori, i quali ad ogni oggetto riscontrato ed accettato appongano il proprio bollo e ne rispondano personalmente.

Ma lo ripeto, tutte queste modificazioni che sto introducendo, sono opera di lunga lena, e non si possono improvvisare, e d'altronde io parto dal principio che si non può distruggere un sistema prima di sostituirgliene un altro.

Il Senatore Rossi fece pur cenno di un opuscolo dettato da un distinto Generale dell'Esercito nostro, dal Duca di Mignano, il quale opuscolo venne alla luce nell'anno scorso.

Io non approvo in massima tutte le idee di quello opuscolo, anzi ne sono totalmente contrario in principio, inquantochè il Generale Mignano vorrebbe stabilire per principio il Controllo preventivo, mentre io preferisco e voglio, come già ho detto, il Controllo posteriore; nondimeno non nego che non sianvi delle osservazioni giuste, specialmente per quanto ha tratto al ramo amministrativo del vestiario.

Tra le altre cose il Duca di Mignano fa notare come il nostro soldato provinciale, dopo una ferma piuttosto corta, se ne vada a casa portando seco tutto il suo vestiario militare, una parte del quale sovente appartiene ancora al Governo, il soldato essendo in debito di massa: vestiario che poco o nulla serve all'individuo in congedo, mentre avrebbe il suo valore reale per il Governo.

Provvedere in proposito è presto detto, ma il farlo riesce più assai difficile. Coll'ordinamento prussiano a corpo d'Esercito e Divisioni costituite territorialmente la cosa è agevole. Da noi era indispensabile istituire prima dei Depositi o Magazzini sparsi su tutta la superficie dello Stato, ed è anche a questo scopo che ho istituiti i Distretti Militari. I soldati provinciali mandati in congedo illimitato, quivi deporranno non solo le armi, ma anche una gran parte del vestiario ed il corredo: tutto ciò per essere ripreso poi

dai medesimi quando dovessero essere richiamati sotto le armi, oppure in caso diverso per servire alle reclute. In questa maniera il vestiario non sarà più consumato pel solo fatto della partenza del soldato dal reggimento, dacchè servirà, almeno per la metà del suo valore, ad altro soldato.

Io non voglio distendermi maggiormente per non tediare il Senato; ma io non potevo tacere contro al rimprovero che mi si mosse, che nulla o quasi nulla avessi fatto finora per la parte amministrativa, mentre me ne sono immensamente preoccupato, ed ho fatto tutto quanto mi fu possibile. E certo se qualche cosa ho operato, fu assai più dal lato amministrativo che da quello tecnico.

Certo, quello che ho fatto finora non si appalesa, poichè ci vogliono degli anni onde i risultati di siffatte modificazioni si dimostrino e possano essere apprezzati.

Quanto alla provvista dei panni, non parlerò di quelle considerevoli fatte nel 1866, che vennero eseguite per le imperiose circostanze del momento. D'allora in poi non ne furono più fatte, ad eccezione di 100 mila metri che furono comperati nell'agosto dell'anno passato quando sovrastava il pericolo di qualche complicazione politica, e quando si ingrossava l'esercito con la chiamata di parecchie classi dal congedo illimitato.

Mancavano 100 mila metri di panno turchino, e vi fu speso circa un milione: dei panni d'altro colore ne abbiamo ancora nei magazzini, delle provviste fatte nel 1866, per quasi due anni di panno *bleuté* e per altrettanto di panno *tournon* bigio. Dunque per il momento non abbiamo bisogno di far nuovi acquisti di questa stoffa; sta in vero che l'Amministrazione precedente ha nominato Commissari che hanno fatto lavori molto importanti e commendevoli sull'argomento ora in discussione; ma io non posso accettare intieramente il portato di questi lavori che, come ha accennato il Senatore Rossi, si concretavano nei quattro punti seguenti:

1. La fornitura sia d'ora in avanti affidata all'industria nazionale;

2. L'Amministrazione militare tratti direttamente coi produttori;

3. Venga accertato che i fabbricanti siano in grado di poter produrre le merci per la cui provvista si accingono a far partito;

4. In ragione dei mezzi di produttività ed a prezzi uguali si ripartisca la fornitura fra i concorrenti.

Ammetto la massima che la fornitura dei panni sia data all'industria nazionale, ma non però in modo assoluto. Sarei disposto a stabilire i campioni ed a porger tutte le facilitazioni alle manifatture del paese, ma non potrei ammettere l'assoluta esclusione della merce estera.

Ciò non riguarda il Ministro della Guerra, ma è questione che riguarda tanto il Governo, quanto il Parlamento.

È questione di sistema economico generale. Dal momento che l'introduzione di queste materie è libera mediante una tassa da pagarsi alla frontiera, come potrei io pretendere che con una legge speciale si cambiasse il sistema generale? se il Governo e il Parlamento intendono di favorire maggiormente l'industria nazionale....

Voci. No, no.

Ministro della Guerra. Bene.... ma allora non si può far eccezione o violazione al sistema generale dello Stato.

Farei, lo ripeto, ogni facilitazione alla industria nazionale, ma non vorrei mai fosse posto il *veto* in modo assoluto all'introduzione delle produzioni estere.

Vuolsi, in secondo luogo, che l'Amministrazione militare tratti coi produttori: qui non vi è alcuna difficoltà e accetto la proposta. Soscrivo del pari alla terza proposta, che cioè venga accertato che i fabbricanti siano in grado di poter produrre le merci per le cui provviste si accingono a fare partito.

Deggio però recisamente oppormi alla quarta proposta, e ne dirò brevemente le ragioni.

Si vorrebbe che la fornitura fosse obbligatoriamente ripartita a prezzi uguali fra i concorrenti. Per ciò fare bisognerebbe fare una legge speciale di contabilità o modificare l'attuale mentre io credo che questa sia opportuna a soddisfare i bisogni militari e l'interesse generale dello Stato.

Il concorso per simili forniture dev'esser libero, com'è prescritto dalle leggi di contabilità, ed il riserbarlo ai soli produttori nazionali, come vorrebbe il Senatore Rossi, sarebbe non solo contrario a tutti i principii della legislazione dello Stato, ma anche pregiudizievole dal lato economico.

A cotesti appalti deve poter essere ammesso qualunque fabbricante come la vigente legge di Contabilità generale saviamente prescrive. Il sostituire al libero concorso il sistema, che chiamerò paterno, che l'onorevole Senatore Rossi propone e sostiene, mi sembrerebbe un gravissimo errore nello interesse dell'Amministrazione militare e nell'interesse pubblico.

I contratti a restrizioni paterne hanno inoltre un lato sconveniente dal punto di vista morale. Ingenerano dubbi e sospetti, che non cadranno sul Ministro poichè non è lui che combina e formola i contratti, ma cadranno su altri funzionari, su quelli che tratteranno i prezzi e compileranno i contratti, e questi dubbi e questi sospetti, non è d'uopo che io dimostri come nascano facilmente e quanto riescano perniciosi.

Anche dunque sotto questo rapporto non potrei accettare la quarta proposta.

Al ogni modo, sebbene anche prima di assumere la direzione dell'Amministrazione militare, io mi fossi occupato di questa quistione, non ho però ancora avuto tempo di approfondirla. Prometto tuttavia all'onorevole Senatore Rossi di farlo con quanta sollecitudine mi sarà possibile, e particolarmente per istabilire nuovi

Capitolati che credo potranno soddisfare in gran parte i desiderii dei produttori, ma non interamente, come proporrebbe l'illustre Senatore Rossi.

Senatore Rossi. Io ringrazio l'onorevole Ministro della Guerra delle spiegazioni che mi ha dato e della cortesia con cui le ha date. Io mi congratulo di avergli porto l'occasione di dire al Senato che cosa aveva fatto e soprattutto che cosa intendeva di fare per le riforme amministrative del suo dipartimento.

Credo anch'io che mettendo in pratica effettivamente la responsabilità personale e preferendo il controllo repressivo, troverà un grande vantaggio, e convengo altresì delle grandi difficoltà che dovrà incontrare, per cui non è questione la cui risoluzione possa attendersi da un giorno all'altro, ma ci vuole del tempo, purchè però si operi davvero.

Ma quando è entrato a toccare i quattro punti proposti dalla Commissione Amministrativa, il signor Ministro ha detto che non acconsentiva a che la fornitura fosse esclusivamente affidata all'industria nazionale, ed a me parve di udire nell'Aula un mormorio di plauso a questa dichiarazione.

Dirò al Senato che, disinteressato affatto nella questione come industriale, posso affermare che in punto di libero scambio, c'è molto maggior virtù a praticarlo che a proclamarlo. Dirò al Ministro che per le forniture in Prussia, non solo non viene accettato un panno estero, ma il fabbricante che ha assunto la fornitura, deve egli stesso fornire la sua propria merce, e non gli è permesso di andare a prendere la merce da un altro suo collega.

Questo sistema è seguito anche in Francia, e su quegli esempi è modellato il lavoro della Commissione.

Del resto, se l'Italia desidera essere più progressista ancora degli altri Stati in fatto di relazioni internazionali, ne faccio complimenti al Ministro, io non ci ho nulla a dire; credo che su questo riguardo una buona parte delle industrie lanarie possa sostenere la concorrenza dei prodotti esteri, ma dopo quanto ho palesato or ora dei servizi esteri, la dichiarazione è per lo meno inopportuna.

Noi infatti usiamo una grande e costante delicatezza nei nostri rapporti internazionali, sia nel commercio come nelle comunicazioni ed altro ancora. Io ho persino visto in giornali reputati accusato l'onorevole Ministro dell'Interno di un eccesso di neutralità nella recente guerra, a scapito di interessi nazionali, che si credevano legittimi. Ebbene questo sia; ma non al punto da far credere che si antepongano i comodi, gli interessi, e le convenienze estere ai comodi ed agli interessi nazionali.

Qual membro poi della Commissione devo difendere il quarto punto delle proposte sopra il quale il Ministro ha detto: voi avete fatto una cosa paterna; ed avete detto: contentiamoli un poco tutti questi fabbricatori.

Mi perdoni il signor Ministro, ma mi sembra che

non abbia letto interamente quel lavoro. Ivi è detto che una Commissione governativa doveva innanzi tutte accertarsi della moralità e della forza produttiva, finanziaria e tecnica di ciascuna fabbrica; e quando avessero questi requisiti, allora soltanto sarebbero i fabbricatori stati chiamati ad un contratto ad egual prezzo, perchè fra il maggiore ed il minore non ci fosse differenza; questo è sistema seguito testualmente dal regolamento che fece il Ministro della guerra Randon in Francia: i contratti militari francesi presentano precisamente gli stessi fatti, le stesse condizioni, e meno la durata dei contratti, che in Prussia sono annuali soltanto, non c'è nemmeno in Prussia, certo, differenza di metodo.

Io poi non ammetto assolutamente che nei contratti a partito ci sia la disonestà, e l'onestà stia solo in quelli per appalto. Io potrei dare cento prove in contrario. Fui a Torino l'altro giorno e visitai quell'opificio meccanico militare; il distinto colonnello che è alla direzione, mi faceva vedere le pelli provviste a partito privato; esse costavano lire 5, 75 l'una, mentre invece richiestesi all'incanto, questo era andato deserto a L. 6; e gli stessi fornitori che lo avevano

lasciato andare deserto a quel prezzo, erano venuti ad offrirgli le pelli a L. 5 75.

Non facciamo dichiarazioni assolute; la Commissione non ha inteso niente affatto di inaugurare un sistema paterno per declinare la concorrenza o fuggire la pubblicità, quasichè si potessero trattare così importanti affari in un gabinetto senza che fossero prese tutte le garanzie dall'amministrazione.

Dunque, io ripeto, che per quanto si riferisce alla legge di contabilità, sono possibilissime le modificazioni ad essa inerenti; ma spero ancora che il Ministro comprenderà e giudicherà diversamente il lavoro della Commissione perchè da 4 proposte, togliendone 2, il concetto certamente non resta più lo stesso.

Del resto, io ringrazio l'onorevole Signor Ministro della Guerra di aver detto che se ne sarebbe incaricato, e che così avrebbe potuto prevenire a tempo, affinchè non si rinnovino gli inconvenienti del 1866. Io non mancherò di ricordarglielo.

Presidente. La seduta è sciolta.

Domani seduta pubblica alle 2.

(La seduta è sciolta (ore 6).)

TORNATA DEL 3 MARZO 1871

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Sunto di petizione — Messaggi del Presidente della Corte dei Conti — Omaggio — Istanza del Senatore di Pettinengo — Seguito della discussione del progetto di legge per la determinazione della sede e della giurisdizione dei Tribunali militari territoriali e speciali — Lettura della proposta Vigliani — Schiarimenti del proponente — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze e del Relatore — Avvertenze del Senatore Vigliani, cui rispondono i Senatori Bixio e Musio — Replica del Senatore Vigliani — Altre osservazioni del Senatore Bixio, e nuova risposta del Senatore Vigliani — Avvertenze del Senatore Chiesi e del Ministro delle Finanze — Rigetto della modificazione all'art. 294 proposta dal Senatore Vigliani e approvazione di quella dell'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Chiesi sull'art. 295 — Istanza del Ministro delle Finanze — Avvertenze del Relatore — Approvazione della modificazione all'articolo 295 — Considerazioni del Relatore sull'emendamento dell'Ufficio Centrale all'art. 313, oppugnato dal Senatore Vigliani — Approvazione dell'art. 313 — Osservazioni ed emendamento del Senatore Vigliani all'art. 314 — Approvazione dell'art. 314, emendato dal Senatore Vigliani — Proposta del Senatore Scialoia, accettata dall'Ufficio Centrale — Osservazione e proposta del Ministro delle Finanze, cui risponde il Senatore Vigliani — Replica del Ministro delle Finanze — Proposta d'emendamento del Senatore Menubrea, appoggiata dai Senatori Vigliani e Bixio — Approvazione della proposta del Senatore Scialoia — Schiarimenti e proteste del Senatore Di Pettinengo in risposta all'interpellanza del Senatore Rossi A. — Replica del Senatore Rossi — Controreplica del Senatore Di Pettinengo — Presentazione di un progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro delle Finanze, e più tardi interviene il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore *Segretario Ginori Lisci* dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

Senatore Di Pettinengo. Domando la parola.

Presidente. È in relazione al verbale?

Senatore Di Pettinengo. Ha qualche relazione col verbale; non dissento però dall'approvazione del medesimo.

Presidente. Metto dunque prima ai voti l'approvazione del processo verbale.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del seguente sunto di petizione:

N. 4479. Carmine Miraglia con alcuni altri impiegati civili al riposo, dell'ex Regno di Napoli, fa istanza perchè dal Senato venga sollecitamente discusso il progetto di legge che estende ad essi il beneficio del condono del biennio per la giubilazione.

Dà poscia lettura dei seguenti messaggi:

« Adempiendo al disposto dall'art. 10 della legge 22 aprile 1869, N. 5026 sulla Contabilità Generale

dello Stato, il sottoscritto si pregia trasmettere a cotesto onorevole Ufficio di Presidenza l'Elenco dei Contratti stipulati, previo il parere del Consiglio di Stato, i cui decreti d'approvazione furono ammessi a registrazione dal 16 febbraio, giorno in cui entrò in vigore questa parte della legge, al 31 dicembre 1870.

Il Presidente
DUCNOQUÉ. »

« Adempiendo al disposto della legge 13 agosto 1867, N. 3853, il sottoscritto si pregia trasmettere a cotesto onorevole Ufficio di Presidenza l'Elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti nelle quindicine dal 16 gennaio a tutto febbraio 1871.

Il Presidente
DUCNOQUÉ. »

Fa omaggio al Senato:

Il Deputato Conte Pianciani, a nome dell'Architetto signor Giovacchino Ersoch di un Progetto per lo stabile collocamento in Roma dei due rami del Parlamento.

(Il progetto coi relativi disegni trovasi depositato presso la Biblioteca.)

Presidente. La parola è al Senatore Di Pettinengo.

Senatore Di Pettinengo. Nella tornata di ieri l'onorevole Senatore Rossi fece degli appunti all'Amministrazione militare, specialmente per quanto si riferisce all'anno 1866. Non trovandomi io ieri presente alla seduta, essendo giunto in Firenze soltanto questa mane, sono stato informato del fatto. L'onorevole signor Ministro della Guerra ebbe già la compiacenza di annunziare ieri stesso che dovendo io oggi trovarmi presente alla seduta, avrei risposto agli appunti dell'onorevole Senatore Rossi.

Io quindi pregherei il signor Presidente di accordarmi la parola onde porgere al Senato quelle dilucidazioni, che io credo necessarie per togliere quel biasimo che peserebbe sull'Amministrazione militare, che ho avuto l'onore di dirigere in quel tempo.

Presidente. Il Senatore Rossi non è presente: se vuole parlare ora, è in facoltà di farlo: in caso contrario, le accorderò la parola a tempo opportuno.

Senatore Di Pettinengo. Io sono agli ordini del Senato; solo desidererei che fosse presente l'onorevole Senatore Rossi, perchè, quand'io incorressi in qualche errore, sarei lieto che venisse rettificato.

Presidente. Se si contenta, io le accorderò la parola dopo la discussione della legge che è all'ordine del giorno.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SEDE E DELLA GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI E SPECIALI.

Presidente. Rileggo l'articolo primo del progetto di legge in discussione, e poscia leggerò l'emendamento presentato dal Senatore Vigliani.

« Art. 1. Le sedi e le circoscrizioni giurisdizionali dei Tribunali militari territoriali e speciali, saranno stabilite con Decreto Reale. »

Domando al Senatore Vigliani se questo articolo sia o no contenuto nella sua proposta.

Senatore Vigliani. Il primo articolo della legge abbraccierebbe più di uno degli articoli che sono riferiti nell'articolo unico della mia proposta.

Il metodo che io preferirei sarebbe che la legge fosse compresa in un solo articolo: quest'articolo poi comprenderebbe tutti gli articoli del Codice penale militare che verrebbero modificati.

Presidente. Allora, se permette, procederò in questo modo: ho dato lettura dell'articolo primo del progetto dell'Ufficio Centrale; darò ora lettura del suo emendamento, e gli accorderò la parola per svilupparlo.

(Il Senatore Segretario Chiosi dà lettura dell'emendamento del Senatore Vigliani.)

« Articolo unico. Gli articoli 294, 295, 313 e 314 del Codice penale militare per l'esercito sono modificati nella conformità seguente:

« Art. 294. In quei Capo-luoghi di divisione militare territoriale, che verranno designati con Decreto Reale vi sarà un tribunale militare permanente, la cui giurisdizione si eserciterà sulle divisioni designate pure con Decreto Reale.

« Ove i bisogni del servizio lo esigano, il Tribunale potrà anche essere istituito fuori dei Capo-luoghi di divisione.

« Art. 295. Il Tribunale militare sarà composto di un colonnello, od in difetto, di un luogotenente colonnello, presidente, e di cinque giudici, due dei quali almeno saranno ufficiali superiori, e gli altri capitani.

« Mancando il presidente, l'uffiziale in grado più elevato o di maggiore anzianità ne farà le veci.

« La stessa regola sarà osservata nei casi contemplati negli articoli 300 e 312.

« Art. 313. Il Tribunale militare da comporsi in conformità della precedente tabella siederà in modo permanente nei Capo-luoghi di divisione che saranno stabiliti con Decreto Reale.

« Art. 314. Allorchè trattisi di giudicare alcuni degli uffiziali indicati dal N. 4 al N. 5 inclusivamente di detta tabella, il Tribunale sarà composto di giudici estratti a sorte tra gli uffiziali residenti nella divisione.

« Nel caso che il numero degli uffiziali di ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del Tribunale, sono compresi nella estrazione tutti gli uffiziali del grado medesimo della Divisione più vicina.

« L'estrazione a sorte sarà fatta per ogni processo dal Capo dello Stato maggiore in presenza del Generale Comandante la divisione e dei Comandanti le brigate stanziate nel luogo ove dovrà sedere il Tribunale, non che del Ministero Pubblico.

« Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli uffiziali generali designati nei numeri 6 e 7 della tabella, i giudici saranno estratti a sorte tra gli uffiziali generali dell'esercito aventi il grado e l'anzianità richiesti nella tabella, dal Presidente del Tribunale supremo di guerra e marina in pubblica udienza: fra gli estratti di maggior grado, il più anziano sarà il Presidente.

« In difetto di uffiziali generali che abbiano il grado e l'anzianità menzionati nell'indicata tabella, l'estrazione si farà fra gli uffiziali dello stesso grado, ancorchè meno anziani, e mancando questi, fra gli uffiziali del grado immediatamente inferiore. »

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Come io già notai, la mia proposta abbraccierebbe in un articolo solo tutto il progetto che è stato presentato dal Ministero e modificato dal nostro Ufficio Centrale.

Io farò per altro osservare che il primo articolo proposto dall'Ufficio Centrale ed a cui ha aderito il

Ministero, riguarda le sedi e le circoscrizioni giurisdizionali dei tribunali territoriali e speciali. Questo argomento si trova compreso in due degli articoli da me riferiti, e sono il 294 e il 313.

L'articolo 294, come rileverete dallo stampato che è stato distribuito, tratta appunto del luogo dove devono essere stabiliti i tribunali militari territoriali permanenti che hanno per missione di giudicare i militari, esclusi gli uffiziali generali.

L'articolo 313 tratta specialmente delle sedi dove debbono essere stabiliti i tribunali militari speciali per gli uffiziali.

Sopra l'uno e l'altro di questi articoli io mi trovo in disaccordo col Ministero e insieme con l'Ufficio Centrale; pure m'affretto a dire che a me pare il disaccordo sia più apparente che sostanziale, se si riguarda a quello scopo a cui il Ministero ha dichiarato essere rivolto questo progetto.

Voi avete inteso ieri dall'onorevole Ministro della Guerra che alla costituzione dei tribunali militari, che dirò comuni per tutti i soldati, egli incontrava nella legge attuale, cioè nella disposizione dell'art. 294, la difficoltà, che in alcune Divisioni egli non potrebbe utilmente costituirli, e bramerebbe di avere facoltà di poterli costituire anche in un luogo che non fosse il Capo-luogo della Divisione.

Io vi aveva già fatto notare come nel sistema del Codice del 1859 fosse data al Governo quella facoltà che ora egli viene domandando al Parlamento, e quindi entrando nella via del Ministero (benchè di mal animo, per la ragione che non veggo con piacere modificarsi parzialmente i Codici), diceva che al desiderio del Ministero si poteva soddisfare col ristabilire quella disposizione del Codice del 1859, disposizione che s'incontra pure nel Codice penale militare della Francia da cui il nostro è stato quasi interamente desunto, e che consiste nell'attribuire al Governo la facoltà di stabilire i tribunali anche fuori del Capo-luogo di Divisione, sempre che i bisogni del servizio così esigano, e questo concetto io l'ho inchiuso letteralmente nel capoverso che ho aggiunto all'articolo 294.

Parmi quindi che, se si entra nello spirito del progetto, se si entra nella disamina dello scopo a cui mira il Ministero ed a cui ha pure rivolto il suo voto l'Ufficio Centrale, non vi possa essere difficoltà ad accogliere l'aggiunta che io propongo di introdurre nell'art. 294 del Codice penale militare.

Ma che cosa propone l'Ufficio Centrale, il quale ieri ha creduto di sollevare qualche difficoltà nell'accettazione di questo capoverso? Egli propone di dare una sconfinata facoltà al Governo per costituire questi Tribunali militari in qualunque luogo gli piaccia. Ecco la proposta che vi sottopone l'Ufficio Centrale. « *Le sedi e le circoscrizioni dei Tribunali militari territoriali e speciali saranno stabilite con Decreto Reale.* »

Riflettete che in questa formola non vi è più nessuna

limitazione di luogo, ma un assoluto arbitrio lasciato al Governo. Quando quest'arbitrio fosse veramente necessario per raggiungere lo scopo a cui tende il presente progetto di legge, allora si potrebbe disputare se convenga o no di accordarlo; ma quando è evidente che tutto quest'arbitrio non è punto necessario, e che questa disposizione verrebbe ad alterare il carattere dei Tribunali militari territoriali, che sono dalla legge stessa detti *permanenti*, io non veggo perchè non si debba mantenere il principio, che per regola i tribunali debbono essere costituiti in un Capo luogo di divisione, aggiungendovi poi la facoltà straordinaria per il Governo, di costituirli anche fuori dei Capo-luoghi di divisione, quando il bisogno del servizio lo esiga; ed in vero mi pare che con questa formola si raggiunga un doppio scopo, quello cioè di provvedere a quegli interessi del servizio militare, che il Governo ci vien rappresentando, e quello di mantenere quel carattere di tribunali territoriali e permanenti che il Codice penale militare stabilisce.

Voi comprendete come sia poco regolare, e debbo anche dire, del tutto nuovo anche nel Codice penale militare francese, su cui è poggiato il sistema nostro, che si dia facoltà al Governo di stabilire questi tribunali militari in qualunque luogo gli piaccia, ed io confesso che una proposizione siffatta in un Codice non oserei farla, e nemmeno di ammetterla, credendola troppo sconfinata ed eccedente ogni ragione; per cui mi persuado che l'Ufficio Centrale, tornando su questa questione, e facendovi sopra più matura riflessione, si convincerà che possiamo metterci facilmente d'accordo per raggiungere quello scopo, a cui gli uni e gli altri tendiamo.

Io mi limiterò per ora alla disposizione di questo articolo, parendomi che l'ordine della discussione richiegga che si cominci a risolvere questa prima questione; passerò poi a discutere la seconda che riguarda i tribunali speciali militari per giudicare gli Uffiziali, quando il Senato avrà deliberato sopra questa prima questione.

Intanto rivolgendomi all'Ufficio Centrale, io lo prego a volersi penetrare dei motivi che mi spingono a sostituire una formola più limitata a quella ch'egli ha proposta, e spero che arriveremo molto probabilmente ad intenderci.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Perdoni il Senato se essendo trattenuto nell'altro ramo del Parlamento il mio collega, competente in questa materia, sono nella necessità di dire a suo nome il meno male che saprò quello che egli mi incaricò di esporre al Senato su questo argomento.

Il Ministero approva il concetto esposto dall'onorevole Senatore Vigliani, cioè di sostituire quattro nuovi articoli a quelli preesistenti del Codice, acciocchè, lasciata intatta la numerazione e per quanto si può

la locuzione degli articoli, si ottenga da una parte lo scopo che il Ministero si è proposto e che il mio collega dimostrava essere necessario, e dall'altra non si perturbi l'armonia del Codice e non si offenda così quel delicato sentimento che ha esposto l'onorevole Senatore Vigliani, e che è comune a tutti i Magistrati, di non toccare così facilmente ai Codici come se fossero leggi temporanee e facilmente mutabili.

Crede che anche l'Ufficio Centrale consenta in questo concetto, e sarà per tal modo molto facile andare intesi nel rimanente.

Così quanto alla nuova redazione dell'art. 294 proposta dall'onorevole Senatore Vigliani, a me pare che essa sia poco diversa nella sostanza da quello che era nel progetto ministeriale, imperocchè come ieri espose il mio collega, è certo intendimento del Ministero della Guerra di tenere i tribunali militari territoriali nel Capo-luogo di Divisione; ma egli accenna esservi casi, come quello di Venezia, in cui il Tribunale deve servire alle cause di terra come a quelle della marina, per cui sia poco meno che indispensabile il dare a questi Tribunali una sede diversa di quella delle Divisioni territoriali. Quanto alla locuzione che meglio risponda al concetto che si vuol esprimere, io non posso che rimettermi all'Ufficio Centrale, solo avvertendo che il concetto del progetto ministeriale è quello di stabilire per regola che i Tribunali debbano essere nei Capo-luoghi di divisione, ma ammettendo che in caso di necessità, si possano per decreto stabilire in altro luogo. Quanto alla locuzione, ripeto, me ne rimetto all'Ufficio Centrale che studiò la materia.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore Capriolo, Relatore. L'Ufficio Centrale ha dichiarato fin da ieri che accetta la parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Vigliani, così concepita: « Gli articoli 294, 295, 313 e 314 del Codice militare » per l'esercito sono modificati nella seguente conformità »; questo primo periodo, ripeto, lo accetta quale si propone dall'onorevole Vigliani.

Ma non è così a riguardo degli articoli seguenti: L'art. 294, come è proposto dall'onorevole Vigliani, esprime un concetto che non è quello dell'Ufficio Centrale; egli dice che i tribunali permanenti risiedono nei Capo-luoghi di divisione, e quindi nel capoverso aggiunge che, *quando lo esiga il bisogno del servizio*, il tribunale può essere traslocato in località che non sia Capo-luogo di divisione. Invece il Ministero, e col Ministero l'Ufficio Centrale, propone di dichiarare che le sedi dei tribunali militari territoriali siano stabilite con Decreto Reale.

Importa pertanto che il Senato dichiari se intenda o no di ammettere il limite statuito dall'onorevole Vigliani, che cioè non si possa assegnare la sede del tribunale territoriale fuori del Capo-luogo di divisione, e meno che codesta eccezionale assegnazione non sia richiesta dal bisogno del servizio; ovvero, sia piuttosto

da accogliersi l'articolo ministeriale, per il quale la facoltà di traslocare al tribunale territoriale non viene assoggettata ad alcuna restrizione. Quando il Senato si attenesse a questo secondo partito, che è pure quello dell'Ufficio Centrale, in questo caso dall'art. 4 proposto dall'Ufficio Centrale, dovranno sopprimersi le parole *speciali*, perciocchè dei tribunali speciali si terrebbe poi parola nel successivo art. 213, per mantenere integra l'attuale numerazione del Codice.

Crede l'onorevole Vigliani s'abbia ad aggiungere la clausola da lui proposta, che, cioè, di questa facoltà di traslocare il tribunale il Ministro possa valersi allorchando lo *esigano i bisogni del servizio*. Parve invece all'Ufficio Centrale che non sia da accettarsi codesta restrizione, perchè, se non altro, la sarebbe almeno *superflua*, certo essendo che quando la legge dà una facoltà ad un Ministro, non intende già di autorizzarlo a far cosa che sconvenga all'interesse pubblico, per compiacere ad un suo capriccio, ovvero per procacciarsi una qualunque soddisfazione personale.

Noi abbiamo sempre tenuto, e teniamo per fermo, che quando una legge dà una facoltà al Ministro, si intenda che gliela dà perchè la eserciti nella sua qualità di Ministro e in adempimento del suo ufficio, cioè nell'interesse pubblico. Del resto, come ebbi ad osservare nella seduta d'ieri, poichè il Ministro ha facoltà di creare Capo-luoghi di divisione, e per tal modo attenendosi all'attuale disposizione del Codice, trasferire nel nuovo Capo-luogo di divisione il tribunale militare senza dare ragioni nè di *bisogno di servizio*, nè di altre condizioni, perchè vorrebbe ora peggiorare la condizione che gli è fatta dal Codice, e restringere quella sua facoltà di trasferire il tribunale dove giudichi meglio per l'interesse della giustizia e delle pubbliche finanze? Noi non crediamo che sia conveniente di farlo. Non crediamo che convenga di esporre il Ministro alla necessità di addurre i motivi per giustificare il fatto dell'ordinato traslocamento, con pericolo di avere a sostenere contraddizioni, come se il motivo che lo determinava, non potesse tenersi in conto di un vero *bisogno del servizio*. Parve e pare all'Ufficio Centrale che una consimile *postuma discussione* sia assolutamente da evitarsi.

L'onorevole Senatore Vigliani si preoccupa molto di questo, perchè, a quanto pare, crede che noi, nel dare siffatta facoltà al Ministro, vogliamo modificare la costituzione dei Tribunali, e che per il nostro articolo i Tribunali territoriali cessino di essere *permanenti*. Ebbene, l'onorevole Vigliani cade manifestamente in errore, perciocchè col precitato articolo viene bensì fatta facoltà al Ministro, quando egli lo creda conveniente, di traslocare un Tribunale in altra sede, ma per rimanere nella nuova località *permanente*, mantenendo sempre lo stesso numero di giudici che lo compongono ora, presentando sempre la stessa guarentigia. Ond'è che l'Ufficio Centrale non seppe e non sa trovar ragione sufficiente

per limitare nell'esercizio di queste facoltà l'autorità del Ministro, massime che il limite assumerebbe apparenza di soverchia o poco ragionevole diffidenza, il che sconviene oltremodo, specialmente nella legge che stiamo discutendo.

Per queste principali ragioni l'Ufficio Centrale persiste nel suo articolo, cancellando però le parole « speciali. »

Rammento che ieri l'onorevole Senatore Vigliani diceva che quando sorgono circostanze eccezionali la legge provvede abbastanza coll'articolo 311 nel quale è detto « che nel caso di concentramento di truppe nei » luoghi dove siedono i Tribunali militari, sia per » altre circostanze, potranno stabilirsi per Decreto » Reale presso il comando delle truppe stesse uno o » più Tribunali, secondo le basi stabilite colle disposizioni precedenti. »

L'onorevole Senatore Vigliani crede che con questo articolo del Codice si soddisfaccia abbastanza al bisogno che può sorgere di traslocare i Tribunali; avvegnachè, dice egli, quando vi occorra di concentrare truppe, voi potete trasferire anche i Tribunali, senza che abbiate d'uopo di ottenere una facoltà speciale.

Ma è certo, e l'onorevole Senatore Vigliani lo riconosce indubbiamente, che in questo articolo 311 non si tratta di Tribunale permanente, ma si invece di Tribunale affatto eccezionale e temporaneo che dura appena quei pochi giorni che durano quelle circostanze speciali per cui il Tribunale è creato: certo ebbe pure inoltre a rilevare l'onorevole Senatore Vigliani che in questo articolo si crea un Tribunale al tutto speciale ed eccezionale, perchè la scelta dei giudici è data al Generale comandante le truppe, e non più al Generale di Divisione. Di più e l'avvocato militare fiscale e il Segretario possono essere ufficiali subalterni; nel mentre nei Tribunali territoriali devono gli avvocati fiscali militari essere togati.

Laonde non si può dire che alla facoltà ora chiesta dal Ministero ed acconsentita dall'Ufficio Centrale, provveda abbastanza il precitato art. 311, affatto eccezionale e dettato per circostanze affatto speciali. Ora decida il Senato.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Prima di dare la parola all'onorevole Senatore Vigliani, occorre che io chiarisca il concetto dell'articolo da lui proposto il quale, se mal non mi appongo, con un articolo solo provvede al cambiamento di redazione di alcuni articoli del Codice; mentre il Ministro e l'Ufficio centrale presentano una legge in 4 articoli.

Senatore Capriolo, Relatore. Accettiamo il sistema di fare un articolo solo, come ha proposto l'onorevole Vigliani.

Ma la questione è sull'aggiunta dell'art. 294. L'articolo 294 dell'onor. Vigliani è ben altro dell'articolo che noi abbiamo l'onore di proporre al Senato.

Presidente. La parola è all'onorevole Vigliani.

Senatore Vigliani. Mi duole veramente di dovere trattener ancora il Senato su questa questione, che parevami chiarita in modo da dover credere che il Ministero e l'Ufficio Centrale sieno di uno stesso avviso.

A me pare che l'Ufficio Centrale non può giungere a sostenere il suo assunto salvo che dimostrando esservi bisogno per il servizio militare di abbandonare la regola, che prescrive che questi Tribunali debbano sedere nel Capoluogo di Divisione.

Se egli non dimostra questo, se egli si limita soltanto a sostenere che in alcuni casi bisogna dipartirsi da questa regola, mi pare che la conseguenza non può essere quella di abbandonare la regola, ma che può essere soltanto quella di stabilire un'eccezione.

A me questa cosa pare di tanta evidenza, che quasi temerei di fare ingiuria al senno del Senato, cercando di dimostrare più chiaramente una cosa che per me è chiara, e mi fa meraviglia che sia sfuggita alla mente così acuta e matematica dell'onorevole ministro delle Finanze.

Io non veggio come si possa dimostrare che bisogna abbandonare interamente il sistema del Codice penale militare, che vuole questi Tribunali nei Capo-luoghi di Divisione, e sostituirvene un altro che li vorrebbe in qualunque luogo, oppure, se non basta per lo scopo del progetto di legge, di ammettere l'eccezione a quella regola, dando al Governo, ove i bisogni del servizio lo esigano, la facoltà di stabilire i Tribunali in altre località. Ma una ragione che a me pare veramente più speciosa che reale, è quella che intesi muovere dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale circa alla necessità in cui si porrebbe il Governo di rendere conto di questi bisogni del servizio.

Qui, me lo permetta l'onorevole Relatore, egli prende un abbaglio. Quando si conferiscono tali facoltà, è evidente che si stabilisce un potere discrezionale che è interamente rimesso a quella autorità che deve usarne.

Io non credo certamente che il Governo di Napoleone, che usa precisamente questa formola nel suo Codice penale militare, si sia posto nella necessità di dare di questi schiarimenti al paese.

Ho tolto questa formola da un Governo che sicuramente non era di troppo facile contentatura, e se il Governo Italiano, quando gli sia offerta, la ricusasse, sarebbe molto schizzinoso.

Io mi limito a queste osservazioni, e lascio al senno del Senato la decisione.

Senatore Bixio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bixio. Mi permetta il Senato ch'io risponda all'onorevole Senatore Vigliani il quale ha voluto dimostrare la ragionevolezza delle sue proposte coll'esempio di quanto si è fatto in Francia, esempio che potrebbe sembrare di molta autorità. Ora io penso che i criterii direttivi del sistema di difesa della Francia e quelli per conseguenza che portano con sé

la circoscrizione militare territoriale, sono un fatto antico e che fece le sue prove in molte guerre e direi da ogni punto del suo orizzonte geografico. La storia lo prova, e noi certo, meno che gli altri, lo dobbiamo dimenticare. — Ma è così per l'Italia? A me pare di no, non solo, ma mi pare di poter dire che è anzi il contrario. Ma questo che dico ha bisogno di prove: mi permetta il Senato ch'io tenti di darne.

Quando l'Italia la si considerava come un campo di battaglia di chi se la divideva, dalla Germania, da Vienna, da Parigi e da Madrid, le quistioni si decidevano nella valle del Po, e questo perchè gl'Italiani non c'entravano; o c'entravano per combattere per l'uno o per l'altro dei contendenti. — Quando invece imperavano i Romani, la valle del Po l'ebbero per molto tempo per frontiera: vedete l'origine delle città, della valle del Po, sono quasi tutte colonie militari romane.

Più tardi giungono alle Alpi, ma è sempre lo stesso criterio fondamentale, dal vallo Romano dell'Istria a Torino. Lo stesso criterio voi lo trovate nei Romani che occupano le Gallie! base al Sud: frontiera al Reno.

Ebbene questo criterio a me pare che bisogna riprenderlo in esame per l'Italia d'oggi.

La Commissione di difesa credo che ha proceduto presso a poco così. L'onorevole Senatore Menabrea, che è uno dei membri illustri della Commissione, se fosse presente credo che non m'impugnerebbe. Mi ricordo di aver letto, alcuni anni or sono, una memoria di uno, dei nostri generali più autorevoli, diretta al Presidente del Consiglio dei Ministri d'allora, e che richiama la questione nei termini che dico. I fratelli Mexicapò, generali entrambi, ed uno di essi nostro Collega, hanno pubblicato un lavoro aureo sull'argomento della difesa del nostro Paese, e questo lavoro, che ricordo, poggia sugli stessi criteri fondamentali. Oggi però siamo ancora assisi sopra i vecchi criteri dei nostri dominatori.

Voi lo vedete con Verona, che io vorrei distrutta come opera Austriaca, ed oggi è Austriaca e Germanica all'occasione. Voi lo vedete con Piacenza, Venezia e Bologna, lasciate ben poca cosa.

Ma, Signori, oggi noi siamo a Roma! e gl'Italiani contano per numero e per ordinamento militare. Ma è vero che noi procediamo molto guardinghi: l'Italia la vogliamo tutti, ma amiamo di procedere coll'aiuto del sangue d'altri e con poca spesa, se è possibile. Ebbene, io dico che tardi o tosto il criterio romano prevarrà, e la politica animosa ispirerà i nostri Statisti. Questo giorno per me non è lontano; ebbene allora le circoscrizioni militari d'oggi saranno notevolmente modificate; questo lo si farà forse a poco a poco, ma insomma lo si farà. È per questo che noi dell'Ufficio Centrale sosteniamo in termini generali la facoltà chiesta dal Governo, e combattiamo le immutabilità condizionate che vi proponeva l'onorevole Senatore Vigliani.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Lo scopo che si propone l'Ufficio Centrale e quello che si propone l'onorevole Vigliani per me sono identici e così identici, che mi desta meraviglia come continui ancora oggi un dissenso fra loro.

L'onorevole Vigliani teme che, lasciando un illimitato arbitrio al Ministro della Guerra, possa venire il caso che provveda in modo non troppo conforme a quello che si conviene alla legalità ed al servizio, perciò propone un testo in cui la facoltà che si dà al Ministro della Guerra, sia esplicitamente ristretta ai casi in cui così esiga il bene del servizio.

Il bene del servizio, stando all'avviso del Ministro esige che da un luogo un Tribunale militare possa essere trasferito all'altro, e il Ministro allora, a termini di ciò che propone l'onorevole Vigliani, può farlo, ed è nel suo diritto.

Ma mi pare che si consegue lo stesso fine col testo proposto dall'Ufficio Centrale. L'Ufficio Centrale dice: « La sede del Tribunale Militare sarà stabilita con Decreto Reale ». Ma posso io altrimenti intendere questa proposta se non nel senso che voglia quello che vuole l'onorevole Vigliani? Il presupposto legale, la presunzione giuridica, il fine da cui muove il Ministro non può essere altro che di volere ciò che meglio conviene al bene del servizio, dunque nello spirito della proposta dell'Ufficio Centrale è contenuto ciò che vuole l'onorevole Vigliani. Quindi dico: e com'è che l'onorevole Vigliani non consente nel testo dell'Ufficio Centrale, o l'Ufficio Centrale non consente in quello dell'onorevole Vigliani? Per me faccio questo dilemma: o il Ministro muove dal fine da cui deve muovere, che è quello dell'interesse del servizio, ed allora si deve accostare al testo dell'Ufficio Centrale; o suppongo il caso contrario, ed allora nè l'uno nè l'altro testo si dovrebbero ammettere.

Dunque, ripeto, o s'intende, o non s'intende di dare questa facoltà al Ministero? Se si crede di dovergliela accordare, allora tanto vale tenersi al testo proposto dall'onorevole Senatore Vigliani, quanto a quello proposto dall'Ufficio Centrale, conducendo entrambi, secondo me, allo stesso scopo, per cui l'accordo parmi debba essere facile fra le due parti contendenti.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Io dirò due sole parole per non abusare della pazienza del Senato.

A me pare che le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Bixio stiano bene nella bocca di un Generale, il quale si occupa della difesa dello Stato; ma in verità sono rimasto assai meravigliato nell'intendere citare in questa discussione il sistema di difesa della Valle del Po, il qual sistema, mi duole il dirlo, ha che fare colla Costituzione dei Tribunali militari come i cavoli a merenda.

Senatore **Bixio**. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore **Vigliani**. Per quanto si possa dare militarmente maggiore importanza a Verona, a Mantova, od a Piacenza, questo non vuol dir nulla nel caso nostro, poichè ogni volta che avvenga una circostanza, per la quale una città non abbia una forza militare tale da richiedere che in essa risieda il Tribunale militare, o che il bisogno del servizio altrimenti esiga, potrà il Governo farlo, senza che sia intanto il caso di dare quella sconfinata libertà di stabilire anche tutti i Tribunali militari fuori dei Capi-luoghi di Divisione, il che equivarrebbe a non aver più nessun sistema, cosa che inevitabilmente accadrebbe quando si adottasse la formola incondizionata che viene proposta dall'Ufficio Centrale.

Nel sistema del Codice vi è una disposizione in virtù della quale si designa la qualità che deve avere il luogo dove si deve stabilire il Tribunale, sistema che pare abbia la predilezione del Senatore Musio.

Ma in quello dell'Ufficio Centrale si può stabilire il tribunale dove più piace, non vi è più alcuna sorta di condizioni che leghi il Governo, solo si dice: dato che il bisogno del servizio lo richiegga; ma questo è lo stesso che permettere due volte. Io non tengo i ministri come uomini che abusino del loro potere: io credo che i ministri quando è loro fissata nella legge una condizione la quale vuole che non si faccia mutazione senza che il bisogno del servizio la richiegga, quando questi si trovano in presenza del Parlamento, in presenza del pubblico, il quale ha tutto il diritto di vigilare e di censurare i loro atti, ben si guardino di usare di questo potere se non in quelle circostanze le quali giustificano il loro operato. Vi è dunque differenza fra l'uno e l'altro sistema, e se pericoli ci sono, non trovo si evitano col sistema il quale permette di portare i tribunali dove si vuole e dove la politica potrebbe non essere estranea. In fatto di giustizia, amo che la politica rimanga estranea a tutti i suoi atti.

Ho inteso farmisi un rimprovero dall'onorevole **Bixio** col dirmi che bisogna provare quando si asserisce una cosa; in verità se mai avessi ragione di ritorcere l'argomento, si è questa, e mi spiace di dover dire, che l'onorevole **Bixio** ha parlato di tutt'altro fuor di quello che riguarda la convenienza, il principio con cui si debbano stabilire le costituzioni dei tribunali militari. Io rispetto di certo la sua competenza, la sua capacità in ciò che riguarda le cose militari, ma mi duole dovergli dire che, in quanto riguarda la legislazione penale militare, egli ha dimostrato chiaramente di non essersene guari occupato.

Senatore **Bixio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Bixio**. Io faccio giudice il Senato della poca morbidezza delle parole di cui si è servito l'onorevole Senatore **Vigliani**; mi pare che avrebbe potuto adoperare termini un poco più temperati; i ca-

voli a merenda non è espressione molto parlamentare per dirigerla ad un uomo che si preggia dell'amicizia sua; relativamente alle parole *bisogna provare* le ho dette per me e l'onorevole Senatore **Vigliani** se vorrà avere presente, od appellarsene a qualche collega vicino, si convincerà che parlando di prove diceva di me stesso.

Mi permetto per altro di soggiungere che come a Magistrato mi inchino e ben volentieri prenderei delle lezioni dall'onorevole **Vigliani**; io non sono che un soldato e marinaio, ma sarei ben lieto di istruirmi, alla condizione però che mi si insegni bene. Egli, del resto, dice che non mi sono occupato della questione di diritto: certamente sarei stato assai prountuoso se io mi fossi occupato di ciò; io mi sono occupato della questione della quale precisamente trattiamo ora; della composizione cioè dei Tribunali e del loro collocamento nelle circoscrizioni militari in relazione alla ordinaria dislocazione delle truppe; e l'onorevole **Vigliani** consentirà, spero, che chi comanda le truppe sappia della opportunità di luogo e di persone quanto altri. Egli ammetterà che colui che deve dirigere l'istruzione e vegliare sulla disciplina delle truppe deve preoccuparsi dell'assenza dei Colonelli Capi di Corpo che si vorrebbero a presiedere i Tribunali, e così della residenza del Tribunale in modo che la formazione di esso non tolga ai corpi presenti un numero di Ufficiali da lasciar troppo vuoto fra coloro che hanno pur dovere di comando e responsabilità.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Io debbo dichiarare che è stato lontano dal mio animo il dire la benchè mi ima cosa che potesse spiacere all'egregio **Bixio**, il quale sa benissimo in quale stima io lo tenga per il suo molto patriottismo. Ma veramente l'effetto che le sue parole hanno prodotto sull'animo mio, non ho potuto a meno di esprimerlo francamente al Senato. Forse le mie parole saranno state un poco eccessive; ma erano l'espressione del vero, e mi duole di dovere dire ancora che questa mia persuasione egli non ha fatto che ribadirla colle nuove sue osservazioni, perchè egli suppone che io, neghi al Governo la facoltà di distribuire i tribunali, secondo il bisogno del servizio militare. Io rammenterò a lui che realmente queste circoscrizioni militari vanno soggette a modificazioni, e ciò non sarà solo per noi, ma sarà anche per la Francia e per altri paesi d'Europa, dove sorgono eventi ben più gravi che la variazione di circoscrizioni delle sedi dei tribunali militari. Ma la mia proposta, se si compiace di esaminarla, dà facoltà al Governo precisamente di conformarsi a queste speciali e straordinarie esigenze e modificazioni che possono accadere nelle circoscrizioni militari. Io credo poi, che poichè egli si preoccupa delle lagnanze che le variazioni delle sedi di questi tribunali possono produrre, egli dovrà comprendere

che le lagnanze sono molto più facili dove si concede un potere più largo.

Ora se, come vuole l'Ufficio Centrale si possono costituire le sedi dei tribunali in qualunque luogo senza nessuna condizione; ciò potrà dar campo a lagnanze, molto più gravi di quelle che possano farsi quando il Governo ha una norma stabilita, dietro la quale si debba regolare secondo i casi.

Fatta questa spiegazione, io mi rimetto, come dissi, al Senato, ma amerei sentire prima dal Ministro delle Finanze, che rappresenta ora quello della Guerra, se non si crede pago del potere che io colla mia proposta intenderei di confidare al Governo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non posso che ripetere quanto ho detto, cioè che di regola il Ministero intende che i tribunali siano nei Capo-luoghi di divisione, ma quando vi sieno delle ragioni, e l'onorevole Senatore Bixio ne ha indicate parecchie, per porre il Tribunale fuori del Capo-luogo di divisione, il Ministero chiede la facoltà di poterlo fare.

Io confesso che a questo riguardo entropersonalmente un po' nell'ordine di idee dell'on Senatore Musio, cioè che non vedo tanta differenza fra l'una e l'altra redazione, perchè certamente un Ministero nel prendere disposizioni come quelle che con questa legge gli si darebbe facoltà di adottare, non è condotto da altro se non dall'interesse del servizio.

Questo è sempre il criterio che ha il legislatore.

Si giudicherà in ciascun caso se i Ministri abbiano fatto bene o male, ma però evidentemente le leggi si fanno, supponendo che il Governo nelle sue deliberazioni, parta dal concetto dell'interesse pubblico.

Quindi per me questa non è che una questione di redazione.

A me sembra che la redazione proposta dall'onorevole Senatore Vigliani dica: di regola mettete questi tribunali nei Capo-luoghi di divisione, però vi faccio facoltà di metterli anche fuori dei Capo-luoghi di divisione.

La formola dell'Ufficio Centrale, che è pure quella proposta dal Ministro della Guerra, è più recisa, ma essa, al mio modo di vedere, contiene lo stesso concetto espresso soltanto in termini più brevi.

Mi pare perciò che non valga la pena di fermarvisi più sopra, e che la cosa debba essere rimessa al sovrano giudizio del Senato.

Presidente. L'Ufficio Centrale insiste nella sua proposta?

Senatore Capriolo, Relatore. Insiste.

Presidente. Allora possiamo procedere alla votazione, limitandola a quella parti su cui non vi ha dissenso.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Relativamente all'articolo?

Senatore Lauzi. Intendo parlare in merito a ciò che ha detto il signor Ministro.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. La questione, la quale sembra a molti indifferente, a me non sembra tale se vedo da una parte insistere tanto fortemente l'onorevole Vigliani sulla sua locuzione, e vedo con eguale costanza l'Ufficio Centrale non accettarla. Questa questione dunque pare a me, per una presunzione che credo giusta, che non sia tanto indifferente. Ora, l'aver detto recentemente l'onorevole signor Ministro, che rappresenta il Governo del Re, che la crede una questione da nulla, mi pare che possa pregiudicare assai l'animo di molti Senatori.

Di questa questione io dirò poche cose, perchè non mi credo competente nè come eminente Magistrato, e molto meno come generale; ma dirò una cosa che può venire in mente a qualunque persona di mezzana coltura.

Una condizione sottintesa, morale, come sarebbe quella che un Ministro, se usa di una facoltà, lo fa per l'utilità del servizio, non pregiudica niente; ma altra e ben diversa cosa è una condizione per una facoltà che si vuole dare al Governo, scritta nella legge espressamente.

Allora non è più una condizione morale, ma legale.

Ora, io non faccio che questa breve domanda a tanti fra i miei colleghi, non dico, che ne sanno più di me, tutti ne sanno più di me, ma a quelli che in questa materia, direi così, dominano nell'illustre Assemblea.

Quando il Governo, stando la legge coll'emendamento Vigliani, avrà detto: — il Tribunale che era nel tal luogo, resta trasferito nel tal altro, che non è capo luogo di circoscrizione, — che avverrà?

L'avvocato il quale dovrà difendere un militare che cade sotto processo, siccome prima di tutto cerca sempre di uncinare, mi si permetta la parola, sulla competenza del Tribunale, se non fosse altro per guadagnare tempo, potrà dire: — questo Tribunale è illegalmente costituito, perchè non consta della necessità del pubblico servizio per cui fu trasferito dal Capoluogo, a questa sede che non è Capoluogo di circoscrizione!

Tale questione di competenza la farà l'avvocato, e se la fa, siccome di solito si prende sempre nel senso della difesa, sarà necessario un giudizio di competenza. Sarà poi decisa, si stabilirà col tempo una giurisprudenza; ma se la cosa è indifferente, perchè vogliamo esporci a questo pericolo?

Io ho detto queste poche parole perchè sotto l'impressione di quelle proferite dall'onorevole Ministro non si credesse veramente l'attuale una questione da nulla.

Presidente. Ora rileggerò la redazione dell'onorevole Vigliani; l'Ufficio Centrale mi faccia osservare dove non sono d'accordo.

Articolo unico. « Gli articoli 294, 295, 313 e 314 » del Codice penale per l'esercito sono modificati nella » conformità seguente:

» Articolo 294.....

Senatore Capriolo, Rel. Qui non siamo più d'accordo.

Presidente. In tutta la redazione dell'articolo, o nell'ultimo comma solamente?

Senatore Capriolo Rel. Noi manteniamo la nostra redazione concertata con l'onorevole Ministro, eccetto per quanto riguarda i tribunali speciali per gli Ufficiali.

Presidente. Abbia la bontà l'Ufficio Centrale di far pervenire al Banco della Presidenza la sua redazione.

Ne do lettura: « Le sedi e le circoscrizioni giurisdizionali dei tribunali militari territoriali saranno stabilite con Decreto Reale. » Viceversa il Senatore Vigliani dice:

« In quei Capo-luoghi di divisione militare territoriale che verranno designati con Decreto Reale, » vi sarà un tribunale militare permanente, la cui giurisdizione si eserciterà sulle divisioni designate pure con Decreto Reale.

» Ove i bisogni del servizio lo esigano, il tribunale » potrà anche essere istituito fuori dei capoluoghi di » divisione. » È questa la redazione dell'onorevole Vigliani?

Senatore Vigliani. Perfettamente.

Presidente. Allora per procedere alla votazione, comincerò dal domandare se il suo emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(È appoggiato.)

Ora, come emendamento, lo metterò ai voti per il primo.

Senatore Chiesi. Domando la parola sull'ordine della votazione.

Presidente. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore Chiesi. Votandosi la prima parte dell'articolo unico della proposta del Senatore Vigliani, il quale è così concepito: « Gli articoli 294, 295, 313 e 314 del Codice penale militare per l'esercito sono modificati nella conformità seguente », ne verrebbe di conseguenza che se qualche Senatore credesse conveniente proporre la soppressione degli articoli 2 e 3 dell'Ufficio Centrale non potrebbe più farlo.

Desidererei quindi che, votandosi la prima parte di detto articolo, non sia pregiudicata la questione degli articoli del Codice penale militare modificati dall'Ufficio Centrale

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Se io ho bene intesa la questione come è stata posta si dovrebbe cominciare a votare partitamente gli articoli 294, 295, 313 e 314, e se qualcheduno di questi non sarà approvato.....

Presidente. Appunto, si comincerà la votazione dall'art. 294, omettendo la prima parte dell'articolo unico e così mi pare che sia più regolare perchè la prima parte di quest'articolo non è che il riassunto.

Dunque, ripeto, essendo l'emendamento Vigliani

stato appoggiato, si procederà ora alla votazione a termini del nostro Regolamento cominciando dall'emendamento, e passando, quando non venisse approvato, al testo dell'Ufficio Centrale e del Ministero.

Rileggo l'emendamento del Senatore Vigliani.

« Art. 294. In quei Capoluoghi di divisione militare territoriale, che verranno designati con Decreto Reale, vi sarà un Tribunale militare permanente, la cui giurisdizione si eserciterà sulle divisioni designate pure con Decreto Reale.

» Ove i bisogni del servizio lo esigano, il Tribunale potrà anche essere istituito fuori dei Capoluoghi di divisione. »

Chi lo approva, voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Viene ora il testo dell'Ufficio Centrale così concepito:

« Le sedi e le circoscrizioni giurisdizionali dei Tribunali militari territoriali saranno stabilite con Decreto Reale. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora si passa all'art. 295 proposto dal Senatore Vigliani.

Senatore Capriolo, Relatore. Su questo siamo d'accordo, avendo il Senatore Vigliani aderito alla soppressione delle parole « od in difetto ».

Presidente. Leggerò dunque l'articolo senza quelle parole.

« Art. 295. Il Tribunale militare sarà composto di un colonnello, o di un luogotenente colonnello, presidente, e di cinque giudici, due dei quali almeno saranno ufficiali superiori, e gli altri capitani.

» Mancando il presidente, l'uffiziale in grado più elevato o di maggiore anzianità ne farà le veci.

» La stessa regola sarà osservata nei casi contemplati negli articoli 300 e 312. »

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Il presente progetto di legge, come avvertiva ieri l'onorevole Senatore Vigliani, ha due parti, almeno secondo la proposta dell'Ufficio Centrale; nell'una si intende di variare il modo di determinare la sede dei tribunali militari; nell'altra si propone di disporre diversamente l'organizzazione dei tribunali medesimi.

Quando io lessi la Relazione del progetto ministeriale, rimasi pienamente convinto della necessità della proposta riforma, che si limita al modo di determinare la sede e la giurisdizione dei tribunali militari. Il nostro Ufficio Centrale è andato più avanti, approfittando di questo cambiamento che si porta col progetto ministeriale alle disposizioni degli articoli 294 e 313 del Codice penale militare. Essa ha voluto ancora portare delle modificazioni nel personale dei tribunali militari, e aggiunse gli art. 2 e 3, i quali sono articoli nuovi che non erano compresi nel progetto ministe-

riale. Dichiaro che io sono persuaso della bontà di queste disposizioni, e non intendo di sollevare una questione sul merito delle medesime; ma d'altra parte sono penetrato delle ragioni che ieri esponeva al Senato l'onorevole Vigliani, e credo con lui che senza una ragione di assoluta necessità non si debba toccare a spizzico un codice qualunque siasi.

Il Ministero ha presentato il suo progetto indottrinato dalla necessità dei cambiamenti che si verificano nella circoscrizione militare, e convinto anch'io della necessità della modificazione proposta dal Ministero riguardo alle sedi dei Tribunali militari, di buon grado vi ho fatto adesione col mio voto. Ma non credo che un'uguale necessità possa allegarsi per volere oggi cambiare il Codice Penale militare nella parte che si riferisce al personale degli stessi Tribunali militari.

Non intendo, ripeto, di fare appunti sul merito delle modificazioni portate dall'Ufficio Centrale; penso anzi che queste modificazioni siano buone, ma non credo sia il momento opportuno per farle, e per conseguenza dimando la soppressione degli articoli aggiunti dallo Ufficio Centrale.

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Sopra questo argomento devo fare al Senato una vivissima raccomandazione per parte del mio collega il Ministro della Guerra. Egli mi raccomandò che pregassi il Senato a lo pregassi vivamente a voler approvare quest'articolo. Se nella proposta ministeriale non si parlò della composizione dei tribunali militari è perchè la cosa che si era presentata più sensibile agli occhi del Ministro della Guerra era la necessità di chiedere la facoltà di stabilire la sede delle divisioni.

Ma quando egli venne sull'argomento ha dovuto riconoscere che molte volte il capo di un reggimento si trova assorbito dal tribunale per 5, 6 e 7 ore al giorno in cose gravi le quali richiedono tutta l'attenzione sua anche in molte ore fuori delle sedute del tribunale poichè egli ne deve dirigere la discussione; e per conseguenza ne avviene che un corpo si trova così per molto tempo privo del suo capo, ed il servizio ne soffre sensibilmente. Quindi il mio collega, udita la proposta dell'Ufficio Centrale, non poté che ringraziarlo, come lo ringrazia, della modificazione introdotta. Anche l'on. Chiesi quando voglia considerare le ragioni che ho addotte con poche parole perchè mal pratico della materia, riconoscerà gli inconvenienti che ne nascerebbero seguendo quel sistema, come lo ha fatto ben rilevare l'on. Bixio.

E difatti, per poco che ci si pensi conviene persuadersi come vi sono dei momenti speciali in cui i corpi hanno da prestare servizi così rilevanti, che il privarli per parecchi giorni interamente del loro capo è cosa sommamente dannosa al pubblico servizio. Quindi è che non trattasi di modificare a spizzico e leggermente il codice, ma si bene di soddisfare ad una necessità

di una parte del servizio, al che certamente l'onorevole Chiesi non si vorrà opporre.

Senatore Capriolo, Relatore. Dopo le dichiarazioni del signor Ministro io voglio sperare che l'onorevole Chiesi sarà favorevole alla fatta proposta poichè egli ebbe a dichiarare che votava l'articolo del Ministero, perchè nel proporlo il Ministero rivelava il convincimento della sua necessità; ora che questa necessità è dichiarata dal sig. Ministro anche per l'articolo successivo, io credo che, indottrinato dall'istesso ragionamento, egli vorrà accettare ancora questo.

Oltre alle ragioni addotte dall'onorevole Senatore Bixio ve n'ha anche un'altra, che, cioè, coll'articolo da noi proposto si vengono a sciogliere tutti i dubbi possibili, mentre lasciando la parola « in difetto » gli avvocati potrebbero prendere occasione per fare della contestazione, e promuovere delle nullità, pericolo questo che vuol essere diligentemente rimosso, come, molto opportunamente osservava l'onorevole Senatore Lauzi.

Lasciando sussistere le parole « in difetto » non mancherebbero forse i difensori che vorrebbero nullo il giudizio che fosse stato presieduto dal Luogotenente Colonnello quando eravi nella sede del Tribunale il Colonnello.

Del resto, udiste ieri l'onorevole Vigliani. Egli crede che le parole « in difetto » non siano d'ostacolo ad assegnare la presidenza al Luogotenente Colonnello, quando il Colonnello abbia in quei giorni a soddisfare qualche servizio. Invece altri pretendono che quelle parole non ammettono il Luogotenente Colonnello, se non quando il Colonnello sia assente od ammalato. Ebbene, non conviene forse di togliere di mezzo tutti questi dubbi, ed ogni possibilità di controversie? Mi lusingo pertanto che l'onorevole Chiesi vorrà ritirare la sua proposta.

Senatore Chiesi. Io credeva veramente che le disposizioni aggiunte dall'Ufficio Centrale non fossero mosse da quella stessa necessità da cui furono consigliate le disposizioni del progetto ministeriale.

Dal momento che persone autorevoli più di me credono che vi sia eguale necessità ed urgenza, non ho più ragione alcuna d'insistere, e perciò ritiro la mia proposta.

Presidente. Rileggo l'art. 295 dell'emendamento Vigliani, accettato dall'Ufficio Centrale.

« Il Tribunale sarà composto di un Colonnello o di un luogotenente colonnello, presidente, e di cinque giudici, due dei quali almeno saranno ufficiali superiori e gli altri capitani.

» Mancando il presidente, l'uffiziale in grado più elevato o di maggiore anzianità ne farà le veci.

« La stessa regola sarà osservata nei casi contemplati negli art. 300 e 312. »

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Passiamo all'articolo 313.

« Art. 313. L'Ufficio Centrale propone a quest'articolo la redazione seguente:

« Il Tribunale militare speciale, da comporsi in conformità della precedente tabella, siederà in quelle sedi dei Tribunali di cui all'art. 294, le quali saranno determinate con Decreto Reale. »

L'emendamento Vigliani dice invece:

« Il Tribunale militare, da comporsi in conformità della precedente tabella, siederà in modo permanente nei Capo-luoghi di Divisione che saranno stabiliti con Decreto Reale.

La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore **Capriolo**, *Relatore*. Nel progetto ministeriale si univano in un solo articolo, nell'articolo 4, tanto le sedi dei Tribunali militari territoriali come quelle dei Tribunali speciali; perchè nell'articolo 2 si abrogavano gli articoli relativi anche ai Tribunali speciali.

Ma noi che abbiamo accettato il sistema propostoci dall'onorevole Senatore Vigliani di non toccare la numerazione del Codice e di conservare quest'art. 213, non possiamo più sopprimerlo: crede poi l'Ufficio Centrale che non possa accettarsi la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani, per la quale i *Tribunali speciali* sarebbero mantenuti nelle sedi loro assegnate nell'art. 213, perciocchè, accettandola, si sarebbe condotti a serie conseguenze.

L'art. 213 dispone che: il Tribunale militare da eleggersi in conformità della precedente tabella siederà in Firenze per le Divisioni di Firenze, Livorno, Perugia, Bologna, Ancona e Cagliari.

Or bene, se il Ministro, avvalendosi della facoltà che gli accordaste per l'art. 294 già da voi modificato, traslocasse la sede del Tribunale territoriale di Firenze, da Firenze a Cagliari, che fa parte del gruppo delle Divisioni appartenenti ad esso Capoluogo, ne conseguirebbe che da Cagliari si avrebbero a chiamare in Firenze per giudicare un Ufficiale, e l'Istruttore, e il Pubblico Ministero, e la Commissione d'inchiesta e il Segretario; perciocchè l'art. 316 statuisce che i *Tribunali speciali* devono valersi di questo personale dei *Tribunali territoriali*.

È evidente pertanto che, fatta facoltà al Ministro di traslocare la sede dei *Tribunali territoriali*, l'istessa facoltà gli vuol essere fatta per traslocare *conformemente* anche la sede dei *Tribunali speciali*, come vi si propone di statuire all'art. 213, e come ci lusigliamo vorrete decretare.

Presidente. Il Senatore Vigliani insiste nella sua redazione ?

Senatore **Vigliani**. Io convengo coll'Ufficio Centrale che questo Tribunale speciale militare debba trovarsi in quei luoghi dove si trova un Tribunale militare comune, precisamente per potersi valere dell'Ufficio di Istruzione e di quello del Pubblico Ministero. Difatti nell'attuale circoscrizione, la quale stabilisce vari gruppi di Divisioni per questi Tribunali speciali, il

Tribunale è stabilito dove si trova uno dei Tribunali comuni.

Io credeva che nella redazione da me proposta si inchiodasse questo concetto, perchè essendo il Governo padrone di stabilire in quel Capo luogo di Divisione il Tribunale speciale per gli Ufficiali superiori, sceglierà naturalmente uno di quei luoghi dove si trova già il Tribunale territoriale.

Quando però si creda che questo concetto non sia sufficientemente espresso, non avrei difficoltà che vi si introducesse un'aggiunta la quale indicasse questa condizione, che cioè il Tribunale deve essere stabilito dove si trova già costituito uno dei Tribunali indicati nell'art. 294.

Presidente. Il Senatore Vigliani insiste sulla sua proposta ?

Senatore **Vigliani**. Per poter dire se insisto o no, mi conviene sentire ancora una volta qual sia la nuova redazione dell'Ufficio Centrale.

Io temo ci sia un equivoco.

Non è mai stato nella mente della legge di far camminare i Tribunali p. e. da Cagliari a Firenze. Nel sistema del Codice attuale, si sono scelti quei Capo-luoghi di Divisione più cospicui, e intorno a questi Capo-luoghi se ne sono raggruppati altri.

Si è stabilito poi che questi Tribunali Militari speciali seggano in quei Capo luoghi di Divisione più distinti dove si possano trovare più Ufficiali che debbono comporre il Tribunale; ma in tutti questi Capo-luoghi, in quello di Firenze, che abbracciava le Divisioni che avete inteso, come in quello di Napoli, di Torino, di Verona, si trova un Tribunale Militare.

Presidente. Il testo dell'emendamento dell'Ufficio Centrale è il seguente: « Il Tribunale Militare da » comporsi in conformità della precedente tabella, » siederà in quelle sedi dei Tribunali di cui all'art. 294 » le quali saranno determinate con Decreto Reale. »

Chi approva quest'articolo così redatto, sorga.

(Approvato.)

Ora leggo l'articolo 314, secondo l'emendamento Vigliani:

« Allorchè trattisi di giudicare alcuno degli ufficiali indicati dal N. 1 al N. 5 inclusivamente di detta tabella, il Tribunale sarà composto di giudici estratti a sorte tra ufficiali residenti nella Divisione.

» Nel caso che il numero degli ufficiali di ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del Tribunale, sono compresi nella estrazione tutti gli ufficiali del grado medesimo della Divisione più vicina.

» L'estrazione a sorte sarà fatta per ogni processo dal Capo dello Stato Maggiore in presenza del Generale Comandante la Divisione e dei Comandanti le brigate stanziate nel luogo ove dovrà sedere il Tribunale, non che del Ministero pubblico.

» Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli ufficiali generali designati nei numeri 6 e 7 della tabella,

i giudici saranno estratti a sorte tra gli ufficiali generali dell'esercito aventi il grado e l'anzianità richiesti nella tabella, dal Presidente del Tribunale supremo di Guerra e Marina in pubblica udienza: fra gli estratti di maggior grado, il più anziano sarà il presidente.

» In difetto di ufficiali generali che abbiano il grado e l'anzianità menzionati nell'indicata tabella, l'estrazione si farà fra gli ufficiali dello stesso grado, ancorchè meno anziani, e mancando questi, fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore. »

Presidente. Domando al Ministro se accetta quest'articolo?

Ministro delle Finanze. Il Ministero lo accetta.
Senatore Vigilanti. Domando la parola.

Presidente. E l'Ufficio Centrale lo accetta?

Senatore Capriolo, Relatore. Lo accetta.

Presidente. La parola è al Senatore Vigilanti.

Senatore Vigilanti. Come il Senato ha inteso, nel corso di questa discussione, la disposizione dell'articolo 314 è riprodotta per intero unicamente per non turbare l'ordine delle disposizioni del Codice; ma le parti che veramente sono modificate sono due sole, cioè i due ultimi capoversi, quello che incomincia colle parole: « Se debbasi invece giudicare ecc. » e l'altro che incomincia con quelle: « In difetto di ufficiali generali ecc. ».

Nel primo di questi capoversi converrà sopprimere le parole « e l'anzianità », che leggansi dopo quelle di « aventi il grado », e convertire quella « richiesti in « richiesto »; e la ragione di questa soppressione nasce da ciò che, facendosi la nomina per estrazione a sorte, non sarebbe più possibile tener conto dell'elemento dell'anzianità che è prescritta dalla tabella pel caso in cui la nomina si facesse per scelta dal comandante o dal Ministro.

Converrà dunque tralasciare la parte che nell'ultimo capoverso riguarda l'anzianità.

Ivi è detto:

« In difetto di ufficiali generali che abbiano il grado e l'anzianità menzionati nell'indicata tabella, l'estrazione si farà fra gli ufficiali dello stesso grado, ancorchè meno anziani, e mancando questi, fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore. » Invece si dirà: « In difetto di ufficiali generali, che abbiano il grado menzionato nell'indicata tabella, l'estrazione si farà fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore. »

Se il signor Presidente me lo permette, faccio nel testo queste correzioni, che farò passare poi al banco della Presidenza.

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore Capriolo, Relatore. Accetta.

Presidente. Rileggo l'articolo come fu emendato dal proponente, per metterlo ai voti.

« Art. 314. Allorchè trattasi di giudicare alcuno degli ufficiali indicati dal N. 1 al N. 5 inclusivamente

di detta tabella, il Tribunale sarà composto di giudici estratti a sorte tra gli ufficiali residenti nella Divisione.

» Nel caso che il numero degli ufficiali di ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del Tribunale, sono compresi nella estrazione tutti gli ufficiali del grado medesimo della Divisione più vicina.

» L'estrazione a sorte sarà fatta per ogni processo dal Capo dello Stato Maggiore in presenza del Generale Comandante la Divisione e dei Comandanti le brigate stanziate nel luogo ove dovrà sedere il Tribunale, non che del Ministero Pubblico.

» Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli ufficiali generali designati nei numeri 6 e 7 della tabella, i giudici saranno estratti a sorte tra gli ufficiali generali dell'esercito aventi il grado richiesto nella tabella, dal Presidente del Tribunale supremo di Guerra e Marina in pubblica udienza: fra gli estratti di maggior grado, il più anziano sarà il Presidente.

» In difetto di ufficiali generali che abbiano il grado menzionato nell'indicata tabella, l'estrazione si farà fra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato.)

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Lo scopo pel quale si sono numerati questi articoli, votati dal Senato, colla numerazione medesima che hanno nel Codice penale militare, evidentemente è quello di sostituirli nelle edizioni ufficiali che saranno fatte di quel Codice, agli articoli che sotto lo stesso numero vi si trovano presentemente.

Ma se noi votiamo questo primo paragrafo come è concepito, cioè *Gli articoli 294, ecc. sono modificati nella conformità seguente*, io non credosi possa fare altro se non stampare il Codice penale militare come sta, e poi in fine aggiungervi questa legge con le parole che la precedono e cogli articoli che seguono.

Mi pare di aver veduto negli altri Parlamenti tenersi questo sistema, che quando il legislatore ha voluto quello che noi vogliamo lo dice in coda agli articoli già votati colla numerazione corrispondente a ciascuno.

Quindi io proporrei di sostituire alle parole che l'onorevole Presidente ha cominciato a leggere, queste altre: « Agli articoli 294, 295, 313 e 314 del Codice penale militare per l'esercito sono sostituiti i seguenti, i quali nelle edizioni ufficiali successive di esso Codice saranno stampati in luogo di quelli che presentemente vi si leggono sotto i medesimi numeri. »

Senatore Capriolo, Relatore. È questione di forma: la sostanza è sempre la stessa; per ciò l'Ufficio Centrale accetta.

Presidente. Leggo dunque la redazione del primo comma dell'articolo come è proposta dal Senatore Scia-

loia: « Agli articoli 294, 295, 313 e 314 del Codice penale militare per l'esercito sono sostituiti i seguenti, i quali nelle edizioni ufficiali successive di esso Codice saranno stampati in luogo di quelli che presentemente vi si leggono sotto i medesimi numeri. »

Do la parola al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Non prendo già la parola per combattere la diversa redazione testè proposta dall'onorevole Scialoja. Anzi io credo che a quella non solo non possa farsi difficoltà, ma che si debba accettare perchè avrà per conseguenza una nuova edizione del Codice coi novelli articoli al posto e in sostituzione degli articoli antichi. Per tal modo si avrà appunto quello che si proponeva l'onorevole Vigliani.

Prendo invece la parola per sollevare un'altra questione, ed è, che mi sembra doversi riformare coll'articolo 314, che fu testè votato a proposta dell'onorevole Vigliani, anche l'articolo 312 del Codice militare colle annesse tabelle, imperocchè la tabella annessa nell'articolo 312 stabilisce che quando l'accusato ha il grado di maggior generale, tre dei giudici debbano avere il grado di luogotenente generale e due il grado di maggior generale, e questi ultimi debbano anche essere anziani all'accusato.

Ora io capisco che l'Ufficio Centrale abbia proposto nel suo articolo 3, che non si richiedesse più questa anzianità.

Senatore Capriolo, Rel. Non ne abbiamo parlato.

Ministro delle Finanze. Permetta un momento. L'Ufficio Centrale ha proposto, che dovendosi giudicare alcuni fra gli uffiziali generali designati nei numeri 6 e 7 della tabella, i giudici fossero estratti a sorte fra i generali dell'esercito, e l'estrazione fosse fatta alla presenza del Ministro della Guerra.

Senatore Capriolo, Rel. A norma del Codice.

Ministro delle Finanze. Questa locuzione poteva essere interpretata in questo senso che facendosi la scelta alla presenza del Ministro colla estrazione a sorte non fosse più necessaria quella maggior garanzia per l'accusato che stabiliva l'articolo 312, il quale voleva che i due maggiori generali che intervengono nella Commissione giudicante fossero più anziani dell'accusato.

Ora, l'art. 314 come fu proposto dal Senatore Vigliani e come fu votato, se ho capito bene, toglie di mezzo questa condizione dell'anzianità, e per conseguenza modifica per i maggiori generali la composizione del Tribunale, imperocchè ammette che possano essere giudici anche due maggiori generali meno anziani dell'accusato. Quindi è necessario modificare anche l'art. 312 del Codice, altrimenti si avrebbero due disposizioni contraddittorie, poichè coll'art. 312 si direbbe che i due maggiori generali che entrano nella Commissione giudicante debbano essere di anzianità superiore a quella dell'accusato; mentre invece l'articolo come fu votato dice che, in difetto di uffiziali

generali che abbiano il grado menzionato, l'estrazione si farà fra gli uffiziali del grado immediatamente inferiore. Mettendo insieme i due articoli formulati così, si correrebbe rischio di andare incontro a questa interpretazione che quando i componenti la Commissione giudicante debbono essere maggiori generali, questi debbano essere più anziani dell'accusato: e che nel caso in cui non vi siano maggiori generali di anzianità superiore, si dovesse andare addirittura agli uffiziali di grado immediatamente inferiore.

Io propongo la difficoltà all'Ufficio Centrale, all'onorevole Senatore Vigliani ed a tutti quelli che hanno più competenza di me nella materia, ma mi pare che dopo la votazione dell'articolo 314 si debba modificare anche l'art. 312 ripetendolo tutto coll'omissione di quelle due parole, *anziani all'accusato* che si trovano nella categoria sesta, ovvero si debba fare qualche aggiunta all'articolo testè votato.

Presidente. Faccio osservare che l'articolo essendo già votato non è più questione di modificazioni.

Senatore Vigliani. Domanlo la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Io credo che importi anzitutto chiarir bene lo stato della questione. Non vi è dubbio che se l'art. 214 si ritiene come è stato testè votato, ne deriva la conseguenza che bisogna anche modificare la tabella annessa all'art. 312. In questa parte credo che la dimostrazione che ne ha fatto l'onorevole signor Ministro non vada soggetta ad obbiezione. Ma io credo che non si possa dire che il Senato, votando l'art. 314 nel modo che lo ha da ultimo modificato, si sia preclusa la via a prendere pure in considerazione la questione che riguardasse l'anzianità. Io ho soppresso alcune parole, e le ho sopresse io stesso che sono l'autore dell'emendamento, ed il Senato accettò la mia proposta con quella soppressione. Ora, intendo da persone molto competenti in questa materia, farsi la difficoltà che l'articolo, preso in questi termini possa offendere gli usi e le suscettività militari. Sicuramente in questa materia io credo che la difficoltà è di grave momento e vuole essere presa in seria considerazione. A me sembra che per il caso contemplato nel N. 6 della tabella, che è quello dei giudizi contro i maggiori generali, l'elemento dell'anzianità sia da conservarsi. Nulla osterebbe però che si facesse una votazione ancora sopra quest'elemento, e si introducesse nell'articolo quella parte che io non ho creduto di sottoporre alle deliberazioni del Senato.

Io ho dettato quella parte del mio emendamento, perchè dall'Ufficio Centrale mi si era fatto osservare, che, sostituendo la sorte alla scelta, il numero degli Uffiziali da imbussolarsi fosse così piccolo che la sorte non si potesse bene esercitare. In vista di questa ristrettezza del numero, io accento a modificare la mia proposta. Ma se mai questa non è difficoltà sufficiente, se si crede, che, non ostante la ristrettezza del numero degli uffiziali aventi questo grado superiore,

convenga limitare l'estrazione a quelli che hanno anzianità superiore all'accusato, nel caso del numero sei della Tabella di cui all'articolo 312, non credo che il Senato sia punto vincolato, e per parte mia non avrei difficoltà d'aderirvi.

Presidente. L'aggiunta di una parola, secondo il Regolamento, si può sempre effettuare in un articolo anche votato, quando questa parola non ne alteri il senso, e sia soltanto spiegativa.

Ministro delle Finanze. È utile che mi spieghi. Ho fatto notare al Senato l'incompatibilità che sor-geva tra l'art. 312 del Codice penale militare, e la Tabella che è annessa all'art. 314 come fu votato.

L'onor. Vigliani ha dimostrato benissimo come si possa rimediargli facendo due aggiunte di poche parole all'art. 314 come fu votato; e come del resto il Regolamento permetta l'aggiunta di parole ad articoli votati.

Io ho portato avanti al Senato la questione della incompatibilità che ci era tra l'art. 312 e l'art. 314, senza però manifestare alcuna opinione intorno al modo col quale fosse più conveniente di rimediargli.

Qui evidentemente si può o togliere le parole da me indicate nell'art. 312, o accogliere la proposta dell'on. Vigliani ed aggiungere altre parole all'articolo 314: trattasi qui di risolvere la questione se quando si ha da giudicare un Maggiore Generale, l'estrazione a sorte si debba fare indifferentemente fra tutti i maggiori generali, ovvero farla prima esclusivamente fra quelli di grado più anziano, e non ricorrere a quelli di grado meno anziano se non quando effettivamente difetti quello di grado più anziano. Ma per quanto riguarda la risoluzione di questa questione il Senato capisce che non è il Ministro delle Finanze che deve pronunziarsi. Io prego quindi gli illustri membri di questo Consesso che appartengono all'esercito a volere manifestare la loro opinione in proposito. In tutti i casi però se si tratta di modificare questa parte dell'articolo 312, io non potrei non chiedere al Senato il permesso di differire la discussione per aver tempo di consultare il mio collega Ministro della Guerra, perchè non vorrei prendere sopra di me il pronunziarmi intorno a questione sì grave e nella quale io non posso avere personale competenza.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Essendo giunto troppo tardi, perchè ero in Commissione, non ho potuto assistere al principio di questa discussione; peraltro io osserverò che la soppressione fatta dal mio onorevole collega Senatore Vigliani della parola *anzianità*, potrebbe avere serie conseguenze, inquantochè, avrebbe per risultato principale di modificare la tabella annessa all'art. 312 del Codice penale militare.

Io faccio pertanto osservare al Senato che è massima generale in tutto l'esercito, che quanto un ufficiale generale deve esser giudicato, lo sia, per quanto

è possibile, da ufficiali più anziani: sarebbe dannoso sopprimere nella tabella dell'articolo 312 che è relativa a questi consigli, le parole *generale più anziano*.

Ora, siccome dall'articolo che venne testè votato dal Senato, si potrebbe indurre che questa soppressione debba aver luogo, io credo che sia bene chiarire la cosa. Io ritengo che il Senato debba mantenere intatta la tabella dell'articolo 312, perchè diversamente si andrebbe incontro a gravi disturbi che danneggerebbero grandemente la disciplina militare.

Io prego quindi l'onorevole Vigliani di voler fare una proposta in aggiunta all'articolo votato la quale principalmente abbia per oggetto di mantener ferme le disposizioni che si trovano nella tabella dell'articolo 312 del Codice penale militare.

Senatore Vigliani. Apprezzando altamente le gravi considerazioni che sono state esposte dall'onorevole Senatore Menabrea, non ho punto difficoltà di sottoporre di nuovo al Senato quelle parole che aveva tolte dall'articolo 314 proponendo un'aggiunta mediante la quale si verrebbe a conservare nella sua integrità la tabella che fa parte dell'articolo 312. Propongo adunque che nel penultimo capoverso dopo le parole *il grado* si rimetta la parola *e l'anzianità*, e che nell'altro capoverso dopo le parole *fra gli ufficiali dello stesso grado* si rimettano quelle *ancorchè meno anziani*.

Il resto come sta scritto.

Senatore Bixio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Bixio.

Senatore Bixio. Credo debito mio di unirmi alla proposta dell'onorevole Generale Menabrea ed alle considerazioni dell'onorevole Vigliani in quanto che credo che sia una necessità fondamentale degli eserciti il tenere fermo alla questione dell'anzianità, perchè il cuor umano essendo sempre propenso a credere al male, non si possa sospettare che i tribunali siano composti in guisa da facilitare il modo a colpevoli ambizioni di aprirsi una via a promozioni.

Presidente. Faccio riflettere al Senato che quelle parole furono soppresse con accordo particolare dell'Ufficio Centrale e dell'onorevole Vigliani, che ne fece la proposta, ma che però la soppressione non fu votata, e non è una vera aggiunta a termini del Regolamento, epperò la proposta ora fatta può essere ammessa. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti con questa aggiunta.

(Vedi sopra.)

L'Ufficio Centrale è d'accordo nel ristabilire in via di aggiunta le parole ora lette?

Senatore Capriolo, R. I. Siamo d'accordo.

Presidente. Allora si passa alla votazione.

Chi approva l'aggiunta di dette parole, sorga.

(Approvato.)

Ora viene il primo articolo colle correzioni proposte dall'onorevole Senatore Scialoja, in questo senso:
« Agli articoli 294, 295, 313 e 314 del Codice pe-

nale militare per l'esercito sono sostituiti i seguenti, i quali nelle edizioni ufficiali successive di esso Codice, saranno stampati in luogo di quelli che presentemente vi si leggono sotto i medesimi numeri. »

Consentono tutti in questa redazione ?

Senatore **Bixio**. Domanderei la parola per uno schiarimento dall'onorevole Senatore Scialoja.

Questo primo articolo, che parmi sia stato votato...

Voci varie. No, no, non lo fu ancora.

Presidente. Quest' articolo non fu ancora votato, perchè, prevedendo io il caso che potesse qualche articolo essere interamente rigettato, avvertii il Senato, che consenti con me che fosse discusso e posto in votazione per l'ultimo.

Senatore **Bixio**. Allora non ho più bisogno di schiarimento.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, porrò ai voti il capoverso di quest' articolo come è proposto dall'onorevole Scialoja.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Prima di passare allo squittinio segreto su di questo progetto di legge, e su quello dell'unificazione legislativa nelle Provincie Venete e di Mantova, do la parola al Senatore Di Pettinengo.

Senatore **Di Pettinengo**. Nel giungere questa mattina in Firenze, sono stato avvertito come l'onorevole Senatore Rossi, nell'indirizzare un'interpellanza all'onorevole Ministro della Guerra, siasi essenzialmente fermato sull'Amministrazione generale della Guerra, e specialmente sulla gestione del 1866, ed il Ministro della Guerra, con gentile pensiero e per deferenza a me, ha ieri dichiarato che per questa parte lasciava a me il compito di porgere al Senato le relative spiegazioni, comechè io avessi in quel tempo l'onore di reggere il Ministero della Guerra; prego pertanto il Senato a ricordarmi la sua indulgenza sia per il tempo che impiegherò per dare alcune dilucidazioni che credo necessarie, sia per il modo poco ordinato col quale io darò queste spiegazioni, inquantochè non avendo assistito all'interpellanza, non ho potuto conoscerla che sulle bozze che mi venne dato stamane di leggere.

Stimo mio dovere di chiarire il Senato sugli appunti enunciati perchè, essendo stato Ministro della Guerra nel 1866, debbo assumere la responsabilità dei fatti che allora si passarono nella mia amministrazione, perchè riflettenti un'amministrazione nella quale tenni il posto di Capo dell'Azienda generale di Guerra e di Direttore generale dell'Amministrazione; e per altra parte ancora, se non avessi avuto questi incarichi, ma però la convinzione che le cose dette non sono esatte, avrei domandato la parola nullameno, in quanto che credo sia dovere di ogni cittadino impedire che su di un ramo dell'Amministrazione dello Stato si getti un biasimo, come ieri biasimo grande si è gettato sull'Amministrazione della guerra.

Non disconosco gli intendimenti dell'onorevole Sena-

tore Rossi che egli volle spiegare colle parole seguenti :

« Ebbene io sarei contento se colle mie interpellanze dessi motivo all'onorevole Ministro della Guerra di operare una riforma, che segni ordine, semplicità, economia, sicurezza e garanzie effettive e reali, e nello stesso tempo contribuisca in certo modo a *ritemperare una parte dell'Amministrazione che la circonda* » Ma per giungere a questo abbisogna dire cose che dal Ministro non sono certamente ignorate, di fare un po' la storia sommaria su alcuni fatti del 1866. »

Io per contro, signori Senatori, sento il bisogno di dire cose non sommarie; ma per intero e complete affinchè il Senato e la Nazione sappiano come nel 1866 si è amministrato.

Io credo che se l'onorevole Rossi avesse letto la Relazione che io ho avuto l'onore di rassegnare al Parlamento pochi mesi dopo che lasciai la carica di Ministro della Guerra, nella quale minutamente riferii le esigenze del Parlamento per stretta economia e di riduzioni di spese nel primo trimestre del 1866, e come di poi fu necessario provvedere ad un'armata di 500 mila uomini, se l'avesse letta dico, non avrebbe usato le parole che pronunciò ieri, dello spettacolo che offriva l'amministrazione del 1866.

A quale spettacolo intenda l'onorevole Senatore di accennare io non so; ma so bene che io sono responsabile della esattezza di tutte le cifre che sono accennate in quella Relazione e di tutti i fatti, dai quali scorge che l'amministrazione ha adempito pienamente al suo dovere.

Io non intendo adentrarmi in tutti i particolari che riguardano l'amministrazione, e sui quali parlava ieri l'onorevole Rossi e tanto meno dell'intendenza; ma però io sono d'avviso con lui che un'armata ha bisogno di un'Intendenza bene ordinata, bene costituita, e che sappia adempiere ad un'efficace controllo. L'intendenza italiana organata nel 1852 sulle basi della francese, lodevolmente disimpegnò il suo compito nel 1855 in Crimea e nella guerra del 1859 e nella guerra del 1860 e 1866, e sotto l'illuminata e attiva direzione del compianto Generale Della Rovere, e del Generale Bertolè-Viale, seppe meritarsi lode, e ispirare fiducia all'esercito.

Ma, io passo ai fatti che si riferiscono all'Amministrazione del 1866. Primo appunto che l'onorevole Senatore le fa è che « benchè la guerra non fosse impreveduta, i magazzini erano sprovvisti di panni. »

Ora, i gran fatti sull'Amministrazione accennati in un modo così generale si riducono alla questione dei panni! Eppure anche sulla questione dei panni io saprò dare tutte le spiegazioni al Senato, purchè esso voglia favorirmi della sua attenzione. Nel 1864 il Ministero, reputando necessario che nei magazzini si mantenesse sempre nelle quantità stabilite la dotazione, se non di tutti, almeno dei principali oggetti del corredo militare, effettuava opportune provviste per le

quali occorsero circa 29 milioni più di quello che al l'uopo erano assegnati. Fu quindi mestieri invocare dal Parlamento la sanzione di siffatte spese.

Ma la opposizione sollevatasi in quella congiuntura indusse il Governo dopo la relazione de' deputati del 1° aprile 1865 ad assentire che quanto nel 1864 venne speso al di là dei limiti fissati in Bilancio fosse compensato col diminuire di altrettante somme l'uscita presente del 1865, ondechè l'Amministrazione della guerra dovette rinunziare agli acquisti che sarebbero occorsi per riempire i vuoti che i consumi ordinari avevano naturalmente cagionato nei magazzini.

Ora, il Senato ricorderà in quali congiunture il Ministero si modificasse al principio del 1866, e come in quel tempo il Parlamento esigesse tale economia, che ben si poteva chiamare Ministero delle economie quello che assumeva l'Amministrazione pubblica al 1° gennaio 1866. In quel tempo nè Governo nè Ministero non avevano alcun sentore nè alcun'ombra della guerra che si svegliò poscia, e credo che in allora nè il Parlamento nè quanti uomini politici vi erano, non prevedessero i fatti che succedessero poi in giugno.

Nè sui primordi del 1866 si potè provvedere all'assottigliarsi sempre maggiore del materiale, imperocchè essendo imposti i massimi risparmi, ricordando come il Parlamento avesse imposto una riduzione di 10 milioni sul Bilancio, fu giocoforza all'amministrazione della guerra preterire da ogni ulteriore acquisto di robe, mentre d'altra parte era necessario continuare le distribuzioni pel corredo dell'Esercito; e però il fondo dei magazzini che nel 1864 fissavasi nella quantità bisognevole per vestire 400 mila uomini, allorchè si manifestarono i primi sentori di guerra, era per taluni capi assai stremato.

Nè si creda però che i magazzini fossero sprovvisti per le circostanze ordinarie, e che si peccasse contro la principale massima di amministrazione, quella cioè di avere una competente riserva nei magazzini, in quanto che, limitandomi ad accennare soltanto ai panni, oggetto delle interpellanze dell'onorevole Senatore Rossi, dirò che al 1° del '66, del panno bigio ve ne erano 370,000 metri; che si avevano 68 mila cappotti nuovi di fanteria, e si aveva di panno *tournon* bigio 415 mila metri; di panno bigio alto 1,50, 162 mila metri; di panno turchino 87,000 metri; 101 mila m. da 1, 20; 100 mila m. da 1,50, tacendo dei quantitativi di pantaloni e pastrani.

L'amministrazione delle Antiche Provincie mai mancò a tale precetto, e fino dal 1852, poco dopo che ebbi l'onore di assumere l'amministrazione della guerra, il Conte di Cavour accettava la massima, d'accordo col Ministro della Guerra Generale La Marmora, che si avesse costantemente per 25 mila uomini di vestiario nei magazzini.

E difatti per la guerra del 1855, che pure venne inaspettata, ebbe modo di vestire completamente i 20 mila uomini che allora furono spediti in Crimea; nè

si ebbe allora da fare contratti fuori dell'ordinario per vestiario.

Tuttavolta che si affaccia la possibilità di guerra si presenta il seguente dilemma all'amministratore: se io non provvedo in misura conveniente, sarò incolpato delle mancate provviste, e se fo in larga misura, incontrerò il rimprovero di aver troppo provveduto!

Ma io credo che fra i due rimproveri sia meno sentito quello di aver troppo provveduto.

Un grave esempio abbiamo innanzi a noi! Se nel settembre del 1866, quando si doveva prevedere di rivestire di nuovo per lo inverno lo esercito di 500 mila uomini, avessero fatto difetto li oggetti di vestiario, troppo grave responsabilità sarebbe pesata ed a ragione sul Ministro della guerra, dacchè il Parlamento non aveva limitati i fondi, e la sapienza del Ministro delle finanze d'allora, l'on. senatore Scialoja, sapeva sempre far fronte alla varie esigenze.

Io ritengo e credo che Parlamento e Ministero abbiano dimostrato di comprendere il loro dovere, e che l'amministrazione abbia provveduto a seconda della necessità.

Egli è incontestabile che le condizioni eccezionali di cui si tratta costituiscono sempre uno dei più malagevoli problemi amministrativi.

Infatti se da un lato importa prevedere e provvedere in misura non minore ai viveri ed agli urgenti bisogni che ha l'esercito, sia al cominciare, sia anche finita la guerra, dall'altro importa non meno prevenire lo eccesso nelle provviste per non incorrere nel biasimo, che spesso si fa, di avere arrecato peso soverchio ed inutile all'erario.

L'onorevole Senatore Rossi dichiara che:

« Fatto un appello sommario, urgente, per ciò stesso superficiale alle produzioni del paese, ben presto l'Amministrazione dovette cadere in mano di speculatori nazionali ed esteri mancanti anche fino ad un certo punto di responsabilità, i quali fecero all'estero quelle colossali provviste che tutti sanno... »

Ora, sa l'onorevole Senatore il modo col quale l'Amministrazione soddisfece agli obblighi immensi che pesavano su di essa?

Dapprima si calcolarono i bisogni dell'Esercito sulle seguenti basi:

1. Dei 200,000 uomini circa, onde allora si componeva l'Esercito, una parte considerevole, e massime quella che nell'Italia meridionale era stata impiegata nella repressione del brigantaggio, aveva bisogno di rinnovare il vestiario, e fu calcolato per 50,000 uomini;
2. Il richiamo dei provinciali dal congedo illimitato, a cui era mestieri ritornare quasi tutto il corredo, produceva il bisogno di vestire 140,000 uomini;
3. La chiamata sotto le armi della seconda categoria richiedeva il vestiario per 120,000 uomini;
4. La leva della classe del 1845 portava la necessità di fornire il corredo ad altri 40,000;
5. E per ultimo per gl'inscritti della prima e se-

conda categoria della classe del 1846 si faceva imminente la necessità del vestiario per 90,000 uomini;

Epperò un totale di 440,000 uomini da vestire.

Tale era adunque da calcolarsi la cifra dell'Esercito regolare a cui occorreva il corredo

A questo erano da aggiungere ancora 68 battaglioni di Guardia Nazionale mobile, cioè 37,000 uomini; e di più il Corpo dei Volontari di 40,000 uomini.

Ora, Signori, quanto esisteva nei magazzini in quel tempo?

Io l'ho detto, e non vi era verga di Mosè che bastasse a moltiplicar le riserve dei magazzini.

Era mestieri vestire questi soldati al momento che arrivavano, ed era necessità di provvedere al rinnovamento pel mese di settembre, in quanto che nessuno, e nemmeno il Ministro della Guerra, poteva vaticinare la durata della guerra.

In qual modo poi il Ministero della Guerra addivenisse alla compra dell'ingente quantità di panno necessaria è pur d'uopo che il Senato consenta che io l'esponga entrando in altri particolari.

Da prima si faceva facoltà eccezionale ai Consigli di Amministrazione di provvedere essi stessi nel modo che meglio potessero dalle manifatture del paese, anche a prezzi superiori a quelli stabiliti in tariffa, onde sopperire ai primi bisogni per l'arrivo delle classi sotto le armi, senza ricorrere ai magazzini generali, nel mentre che l'Amministrazione generale doveva adoperare di procacciarsi maggiori provviste cercando di ottenere, mediante la pubblicità e la concorrenza, quei vantaggi all'Esercito che una buona amministrazione deve sempre avere di mira.

Da prima essa pubblicò gli incanti in tutto lo Stato per mezzo degli Uffici principali d'Intendenza; e ne determinava il giorno, a tale distanza l'uno dall'altro, che i provveditori che per avventura non trovassero accolta la loro offerta in un incanto, potessero ripeterla in un altro incanto successivo. Raccolto tutto quanto fu possibile con questo mezzo e ad un prezzo inferiore a quello di tariffa, pur ritenendo che taluni fornitori, speculando sui bisogni dell'amministrazione, si fossero astenuti dal concorrere agli incanti, per via delle sue Intendenze militari e di tutti gli agenti dei quali poteva disporre fece invito per iscritto a tutti i fabbricatori del paese di fare le offerte di cui si sentivano capaci, in uno spazio di tre, quattro, cinque mesi, indicando il prezzo di offerta.

L'Amministrazione accettò di botto tutta la merce che era non superiore ai prezzi ordinari di tariffa, e vedendo che alcuni fabbricatori spingevano la speculazione sul bisogno per aumentare i prezzi, loro fece conoscere che essa non farebbe incetta a prezzi superiori; per tal modo ottenne nuove e convenienti offerte, realizzando prezzi sempre inferiori al 50%, nella fiducia eziandio di esaurire tutte le risorse dell'industria del paese.

Ma è qui d'uopo accennare, sebbene sia doloroso il

dirlo, che i temperamenti sopra avvertiti, a fronte del desiderio di utilizzare tutti i prodotti della industria nostrana, in ogni punto della Penisola, fecero palese che essa non bastava ai bisogni, e si ebbe sull'argomento delusione amarissima; imperocchè avvenne che taluni fabbricatori, dopo di essersi legalmente impegnati coll'amministrazione generale, avuti conoscenza di ulteriori autorizzazioni date ai Consigli d'amministrazione di provvedere di urgenza, essi mancarono ai patti convenuti col Ministero, sospendendo lo adempimento dei relativi contratti, e stipulandone altri con le dette amministrazioni, le quali meno avvedute e per l'urgenza dei bisogni si affrettavano ad accettare le proposte esorbitanti di codesti speculatori.

Questi fatti di mala fede, e più i ristretti mezzi dell'industria nostrana costrinsero il Ministero a ricorrere a quella straniera.

E per rispetto a questa non si creda già che l'amministrazione non abbia agito con tutta ponderatezza e con tutta l'oculatazza che le era possibile, imperocchè fu affidato ad un Intendente Militare di spечhiata riputazione per intelligenza, conoscenze tecniche e maggiore di ogni eccezione. L'incarico di recarsi a Parigi a stipulare dei contratti, mentre che per la via diplomatica il nostro Ministero degli Esteri faceva uffici al nostro Ambasciatore onde far preghiera al Ministro di Guerra di Francia di voler consentire che quell'Amministrazione aiutasse di consigli, di direzione e dell'opera di periti collaudatori il nostro incaricato a tali ingenti provviste.

Altro provetto e distinto funzionario fu in pari tempo spedito in Belgio, e per rispetto all'Inghilterra, come aveva sempre avuto occasione di lodarsi dell'opera di quel Console Generale, così ricorreva direttamente al medesimo nello stesso scopo di provviste.

L'onorevole Senatore Rossi soggiunge: « ma il peggio » si è che l'erario, come era da prevedersi, fu assai » male servito, e quello che è d'altrettanto doloroso, » l'amministrazione ebbe a guadagnarsi all'estero una » sfavorevole rinomanza. »

Signori, un'amministrazione può acquistare sfavorevole rinomanza quando taluno de' suoi agenti manchi ai suoi doveri. È soltanto concesso di enunciare una tale sentenza in Parlamento quando si possono addurre fatti positivi, o che l'amministrazione in qualsiasi modo abbia male agito.

Ma, o Signori, il modo con cui si è disimpegnato questo servizio, è quello che io ho avuto l'onore di esporre, non senza soggiungere che i nostri delegati non ebbero sempre e ovunque quell'aiuto che speravano, e che non tutti i fornitori usarono di quella buona fede che dovrebbe essere in Commercio, indipendentemente dal prezzo, circa la bontà dei generi, non senza avvertire, e qui l'onorevole Rossi mi sarà maestro, che la fabbricazione precipitata non può a meno di lasciare a desiderare nella bontà del manufatto.

Fu appunto detto ed avvenne che fabbricatori fran-

cesi e belgi cercarono di dar merce men bene lavorata, e, per lo stringer del tempo, di trarre partito anche dalle circostanze del paese, cosa che in tempo di guerra ed in momenti di somma urgenza si potè verificare, come molti esempi si potrebbero addurre, sulle Amministrazioni militari estere, e per riguardo ai fabbricatori del paese.

Egli soggiunge più sotto, che « i capitoli d'onere avevano fatto cattiva prova. »

Veramente io ho cercato di spiegarmi il significato di queste parole in quanto che il Capitolato non è che lo insieme delle condizioni di obbligo delle due parti contraenti, e delle qualità e condizioni della merce.

Egli accenna bensì con lode al Capitolato del 1852, e ne lo ringrazio, imperocchè quello fu appunto da me studiato, e compilato sotto la direzione del compianto cavaliere Gregorio Sella, persona intelligentissima in fatto di fabbricazione di panni, ed anche in molti altri rami di scienza, e di due intelligentissimi e fra i più considerevoli negozianti di panni di Torino, i signori Engelfred e Priotti, e di concerto con essi si erano appunto stabiliti quei capitoli d'onere che non hanno sollevate osservazioni da parte dei provveditori.

Nè credo che sieno dissimili da quelli i Capitolati del 1862, ad eccezione delle variazioni portate nel tipo del panno; in ogni modo poi non era possibile al momento del rompersi improvvisamente della guerra di rifare il Capitolato; epperò il Ministero della Guerra del 1866 non può essere addebitato di alcun appunto sul Capitolato.

Dall'esame del Capitolato sia del 1852 sia del 1862, come di fatti sempre si praticò nelle Provincie subalpine, ben si rileva che le incette erano fatte dall'industria nazionale, fatta eccezione per l'arma de' Carabinieri, non rilevante in allora, che provvedeva direttamente, e trovava il tornaconto a provvedersi all'estero.

Il Conte di Cavour nello stabilire la novella tariffa daziaria a peso era appunto indotto dalla considerazione di eccitare lo sviluppo delle fabbriche nazionali senza tema di concorrenza dall'estero per i panni grossi, come sono appunto quelli ad uso militare.

L'onorevole Senatore Rossi, parlando degli ultimi fatti di Roma, soggiunse: « per ventura le classi furono rimandate, senza questo si sarebbe rinnovato lo spettacolo del 1866. » Ora domando io quale spettacolo sia avvenuto nel 1866? Nel 1866 l'amministrazione provvide a tutto; e non vi furono che ritardi inerenti ad un'armata di 500 mila uomini; qualche cosa può aver fatto difetto, ma non si mancò di vestiario, e vi sarebbe stato modo di rivestire l'armata intiera anche nel mese di settembre, se vi fosse stata la necessità.

L'onorevole Rossi fa poi gravi appunti al sistema degli incanti inquantochè dice: « devo dichiarare che nei riguardi dell'amministrazione questo mi sembra un sistema di scialacqua, di pignoranza, di pedanteria, di disordine, e nei riguardi dell'industria nazionale, io

veggo che i migliori si allontanano disgustati dagli appalti governativi ecc. »

Il sistema degli appalti può avere degli inconvenienti talora, ma non v'ha chi abbia amministrato per lo Stato, che, fatte talune eccezioni, non sia convinto essere sistema da preferirsi al contratto privato od a licitazioni; è massima generale accettata da tutte le amministrazioni.

Si praticano gl'incanti in Francia, in Inghilterra, in Italia e credo anche in Austria. Tali sono le massime e le teorie stabilite e osservate dal Consiglio di Stato.

Ei in merito della proposta, a cui allude l'onorevole Senatore Rossi, fatta da una Commissione della quale faceva parte, per la provvista dei panni sul fare del sistema francese, crede egli che sia una novità per l'amministrazione militare?

Mi fa sorpresa che egli non sia stato informato dei lavori fatti nel tempo dell'amministrazione subalpina; che se la Commissione si fosse rivolta al Ministero della Guerra, avrebbe trovato negli archivi dal 1852 al 1855 una quantità di lavori fatti da persone competenti.

Il cav. Gregorio Sella già da me menzionato, e che mi fu largo di consigli, era appunto stato incaricato dal Conte di Cavour, e da me pregato di studiare la convenienza del sistema francese per la provvista dei panni, quello cioè di lasciare a carico dei fabbricatori un determinato fondo di merce per le eventualità di guerra, evitando al Governo i magazzini, e di potere all'evenienza avere dei panni; determinando massimi e minimi di provvista annuale con determinati provveditori e non per pubblico concorso.

Dopo molti studi osservava il Conte di Cavour che quando un impresario sia obbligato a tenere per 100,000 franchi di panni nei suoi magazzini per somministrarli alla domanda dell'amministrazione, è certo che al prezzo del panno aggiungerà l'interesse, in ragione di commercio, della somma cui corrisponde il valore del panno in deposito, ovvero aumenterà in corso ordinario di provvista annuale il prezzo del panno per compensarsi dell'interesse del capitale improduttivo che egli tiene in magazzino.

Ora, soggiungeva il Conte Cavour: i depositi non potendo mai esser tali da sopperire a tutti i bisogni d'una guerra, ed inoltre la guerra essendo un'eventualità, ammessa anche di decennio, ne avverrà che l'amministrazione pagherà per nove anni un prezzo superiore al vero valore dei panni senz'aver provveduto alle esigenze straordinarie; laonde economicamente è da preferire il sistema vigente.

Come vede il Senato, l'amministrazione attesa da ben lunga mano allo studio delle quistioni accennate.

Dirò infine che il sistema di determinare con quali fabbricatori tratterebbe esclusivamente l'amministrazione; sistema desiderato e promosso dai grandi fabbricanti, fu abbandonato da noi da lunga mano, e mai il Consiglio di Stato, ed io credo a ragione, volle consentire a tale sistema, che esclude il piccolo fabbricante dai

Incrici dei contratti, e gli impedisce di sviluppare la sua industria. Varii esempi si potrebbero citare di fabbricanti che cominciarono dal concorrere con un lotto, ed ora possono sostenere la concorrenza a vantaggio loro individuale e dell'industria del paese.

Io non mi estenderò su molte altre considerazioni, mentre or non è il caso di esaminare e pronunciare in merito al Capitolato promosso dall'onorevole Rossi, bene avvertendo che tutte le quistioni che non sono soggette ad una risoluzione matematica, possono ricevere diversa soluzione per mutare di tempo e di circostanze. Tutto progredi, così i fatti, come le idee e le apprezzazioni, ed alle ragioni nel tempo accettate dal Conte di Cavour, se ne possono opporre delle altre. Fu mio scopo provare al Senato ed all'on. Rossi, che quell'amministrazione che egli tanto biasimò, ha sempre studiato, e non è digiuna di nessuna delle quistioni amministrative che si riferiscono alla specialità sua.

Signori. Io non mi dilungherò maggiormente, ho creduto dovermi intrattenere alfine di far comprendere al Senato ed alla Nazione come non siano giusti gli appunti lanciati sull'amministrazione del 1866, come siano infondate le lagnanze dei provveditori, e come l'amministrazione militare abbia bene adempiuto al compito suo.

L'onorevole Senatore Rossi, dopo aver così biasimata l'amministrazione, sorge ad esprimere un sentimento veramente patriottico ed al quale io fo plauso e che avrei desiderato avesse servito di norma alle sue considerazioni svolte nell'interpellanza.

« Esso osservò che i primi a sconsiderarci siamo noi stessi, e pur troppo si è presa da noi la mania di disprezzare i nostri prodotti in confronto dei prodotti esteri. »

Tale sentenza per amore di patria io invocherei in oggi a mia volta a riguardo di una amministrazione dello Stato di grande importanza.

Senatore Rossi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Rossi. Dopo la risposta alla mia interpellanza di cui mi ha onorato ieri il Signor Ministro della Guerra, io non mi attendeva di dovere oggi ritornare sull'argomento.

Sarà dunque impossibile per timore di toccare alcune suscettibilità, per quanto degne di omaggio, di portare in Parlamento le più importanti quistioni di amministrazione?

A me è sembrato di non aver fatto allusione alcuna, di essermi rivolto all'amministrazione militare in genere come a un ente impersonale. Io ho dovuto accennare alcuni fatti del 1866, perchè entravano a corroborare le mie ragioni.

Quando si trattava di venire a dei particolari, ho detto che io non intendeva di fare alcuna recriminazione del passato, ma che intendeva solamente che se ne facesse scuola per l'avvenire. Ora, il Senato vorrà permettermi, quantunque l'ora sia tarda, che io ri-

sponda ad alcuni appunti fattimi dall'onorevole Senatore Pettinengo e presi di volo nel discorso da lui pronunziato.

L'onorevole Senatore Pettinengo ha detto che non tollera che sia gettato il biasimo sull'amministrazione nella quale egli ha avuto parte, e citando alcune parole che io ho detto ieri; mi sfida a produrre i fatti; e riversa sopra di me le osservazioni che ieri ho fatto, che cioè gli Italiani siano accagionati di sprezzare i propri prodotti, avvertendomi che non avrei dovuto biasimare l'amministrazione.

Ma, o Signori, quando la voce pubblica è quasi unanime a segnalare gl'inconvenienti che io ho narrato si vorranno credere cose del tutto immaginarie? Non si vorrà riconoscere che un fondo di verità c'è? Come! la leggerezza e l'imperizia distinguono nel 1866 gli agenti mandati dal Governo all'estero

Senatore Di Pettinengo. Domando la parola.

Senatore Rossi. Il sarto di un altissimo personaggio estero diventa fornitore per parecchi milioni pel Governo italiano: riceve dei mandati a vista sopra una Banca primaria di Parigi, pagando i panni prima che siano collaudati. Il Governo ne assume tutte le spese, tutti i rischi, tutte le avarie, chè vi furono anche avarie, paga l'aggio della valuta, ci perde il diritto di Dogana. Se il Ministero mancava di abili ed onesti agenti, non bastava certamente l'essersi rivolto col mezzo dell'ambasciatore al Ministero francese.

Nel Belgio si diedero *pro forma* due ufficiali del Genio che vennero a Verviers, dove il mio amico il Senatore Laoureux non ha voluto mischiarsene; caduta la provvista in mano di speculatori, l'agente italiano fu, credo, richiamato.

Ammetto l'onestà, ma l'imperizia in questi casi equivale nei suoi effetti alla disonestà. La cosa è notoria a Verviers: basta leggere i rapporti della Camera di Commercio di Verviers per vedere che la risorsa di quelle fabbriche in quell'anno provenne dalle forniture fatte al Governo italiano. Perciò io dissi ieri che s'era acquistata all'estero una sfavorevole rinomanza, essendo avvenuto che i panni che rimasero a Verviers si rivendevano in pubblico incanto a 4 o 5 lire il metro, mentre i nostri prezzi normali di tariffa sono di 10, 11, 12 e più lire al metro.

L'onorevole Senatore Pettinengo dice che gli furono imposte delle economie dal Parlamento. Però il Ministero non fu per questo impedito di comprare tanto, che abbiamo, secondo le stesse dichiarazioni dell'onorevole Ministro Ricotti, per 4 anni ancora nei magazzini del panno bigio, e delle altre qualità ne abbiamo pure per qualche tempo. Dunque penuria prima e sciaglacquo poi.

Il Senatore Pettinengo ha soggiunto che io non aveva a ridire che sulla provvista dei panni, ma vi sono ancora centinaia di migliaia di scarpe assai mal comprate. Io non parlerò degli zaini di tela americana,

delle scarpe a suola di cartone, perchè voglio ritenerla una favola.

L'onorevole contraddittore porta l'esempio delle antiche provincie, e della campagna di Crimea; mi onoro di aver conosciuto e stimato il compianto Gregorio Sella, e convengo che si poteva andare bene nelle antiche provincie anche con i capitolati del 1855, ma ripeto che erano insufficienti pel Regno intero, e lo provò il fatto del 1866.

E furono peggiorati, nel 1862, capitolati e tipi.

I tipi furono cambiati, perchè c'era qualcuno cui conveniva che si cambiassero, perchè non poteva stare la condizione dell'enumerazione dei fili, volendosi impiegare la lana artificiale. Con questa materia non si può ottenere che una filatura grossa, e quando in un centimetro dovete numerare per es. 15 a 18 fili tessuti, non potete mettere che della buona lana, ma se ne mettete soltanto 8 a 10, allora può introdursi nel filato la lana artificiale. Io dubito che anche nelle merci che si riceveranno attualmente, le lane rifatte ci avranno la lor parte.

È questo non è regolare, questo è disordine.

La pedanteria poi è tutta nelle formalità, che hanno l'aria di guarentire l'Amministrazione, e non guarentiscono nulla.

Presidente. Raccomando la calma all'Oratore.

Senatore Rossi. Ringrazio il signor Presidente della sua raccomandazione, ma certe cose non si possono tacere quando sono note al paese e vengono negate qui.

L'onorevole Senatore Pettinengo ha detto che egli preferiva il sistema degli incanti al sistema dei contratti privati.

Io non ne faccio una condizione dei contratti a partito; la Commissione nel produrre quel lavoro aveva pensato che per il primo impianto conveniva meglio una trattativa a partito privato. Però questo non si proponeva nel senso di eludere la pubblicità o di fare le cose come in un gabinetto, come ho detto ieri, e senza il corredo di tutte le garanzie necessarie.

Il Senatore Di Pettinengo ha detto che in Francia, ed in Prussia vi sono gli incanti; io mi permetto di osservare che in Prussia non vi sono incanti ma....

Senatore Di Pettinengo. Non parmi di aver detto ciò per la Prussia.

Senatore Rossi. Sta bene; dirò io che in Prussia non vi sono incanti, ma sottomissioni da un anno all'altro e ciò per evitare di trovarsi nel pericolo in cui ci trovammo noi nel 1866. In Francia invece sono contratti per un novennio, e non per incanto.

Ha detto ancora l'onorevole Senatore che il compianto Conte di Cavour aveva scartato l'idea di avere una rimanenza in mano de' fornitori; propriamente il pensiero della Commissione non era questo, ma sibbene che il deposito a farsi, anzichè in denaro, fosse in panni, e con questo sistema l'Amministrazione

avrebbe avuto un magazzino di mercanzia gratuita, che alle finanze non costava nulla, e che in caso di guerra avrebbe servito, potendo l'Amministrazione valersene in forza del diritto che ci avrebbe sopra come garanzia, mentre col sistema del *minimum* e del *maximum* nei lotti a fornire, scoppiando una guerra (e pur troppo sappiamo come ora avvengano i casi di guerra molto più improvvisamente che non in altri tempi) si troverebbe diversamente nel caso di non poter provvedere alla prontissima vestizione dei soldati.

Non era dunque il caso temuto dal Conte Cavour, cioè d'una rimanenza in mano dei proprietari, che avrebbe potuto far pressione sul Governo, ma invece di cauzione gratuita in mercanzie nelle mani dell'Amministrazione militare.

Del resto, se ho risposto un po' vivamente, l'ho fatto perchè mi parve che l'appello fattomi dall'onorevole Pettinengo, pel quale io professo la più grande considerazione, fosse stato parimenti un po' vivace.

Pur troppo se tutti quelli che hanno avuto parte in un modo o nell'altro nelle nostre amministrazioni, (chè non è meraviglia se alcune d'esse sieno imperfette, trovandoci noi tuttora in via di formazione) si tenessero in obbligo di venirle a difendere, quasi a difendere se stessi, ne avverrebbe che il Parlamento si farebbe ancora più ritroso a metter mano alle riforme amministrative.

Tali riforme non sono cose che si possano fare da un momento all'altro; ci vuole del tempo; dissi che mi pareva che questa fosse una pratica occasione, ed io mi consolo che lo stesso mio contraddittore abbia finito coll'asserire che tutto quaggiù progredisce e muta e che naturalmente ogni giorno ci porta nella condizione di migliorare il passato.

Per mia parte ripeto di non aver avuto altro movente che il desiderio di un esatto servizio in tempo di guerra, il decoro del paese e l'interesse dell'erario, tanto più quando questo può andare unito all'interesse di una rispettabile classe di cittadini qual è quella dei fabbricatori di panni.

Senatore Pettinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pettinengo. Io non entrò a rispondere a tutti i particolari esposti dall'onorevole Senatore Rossi. Egli ha detto che io pronunciassi amare parole; la pubblicità del Giornale Ufficiale potrà qualificare se sieno state più amare le mie parole o le invettive lanciate contro chi era ministro nel 1866 e dirigeva l'amministrazione militare.

Non parlo come individuo, parlo per il dovere che come Capo io sento verso il distinto Ufficiale Generale, che era Direttore Generale dell'Amministrazione, e di tutti quegli impiegati che hanno operato con zelo, con premura e con un lavoro indefesso.

Colle mie parole non intendo di respingere quella responsabilità che pesa su di me come Ministro. Io rispondo delle mie azioni e del modo in che agivano i

capi principali che erano sotto di me; io non ammetto nessuna mezza parola su quei fatti che si sono compiuti. Tutti sanno che un Ministro, per quanto lavori 16 ore del giorno e forse più, non può penetrare ne' piccoli particolari di esecuzione: se vi fu chi fallì, vi sarà chi potrà scoprirlo, e lo potrà l'onorevole Senatore Rossi, se lo vorrà; ma fino a che i fatti non siano provati, io respingo l'accusa, e dichiaro di non conoscere punto il fatto del sarto provveditore.

Io ritengo che per provare la sua tesi d'ieri, cioè per chiamare l'attenzione del Ministro della Guerra sul progresso che si poteva fare nell'amministrazione su di un modo piuttosto che un altro di effettuare le provviste del panno, non era necessario gettare il biasimo, come ha fatto, sull'amministrazione del 1866.

Il Senatore Rossi disse che non si aspettava in oggi queste parole da me; dimenticò forse che il Ministro della Guerra gli dichiarava che egli lasciava a me il compito di rispondere pel fatto del 1866?

Io credo di non aver detto troppo quando diceva che mi sento offeso nel mio amor proprio, e sento dover difendere i miei dipendenti.

Quanto ai panni incettati nel Belgio, disse il Senatore Rossi che, rifiutati dai nostri delegati, furono venduti sul mercato a vile prezzo. Questo fatto parmi dimostrare la mala fede dei fabbricatori, ed il retto operare dei delegati.

Il Senatore Rossi insiste nel dimostrare che si sono esagerate le compre nei quantitativi in quanto che per quattro anni i fabbricatori del paese non ebbero più a fare provviste.

Ma basta, a parer mio, un facile calcolo aritmetico per dimostrare l'assurdità di tale sentenza.

Invero, avendosi il 12 agosto 1866 n° 565,082 uomini sotto le armi ai quali si doveva provvedere il vestiario per surrogazioni parziali e forse generali, in settembre era necessario avere a disposizione tale quantitativo di robe che si richiede per quattro anni per l'esercito sul piede di pace di 150 mila uomini. E se la guerra avesse continuato?

Dirò infine come in merito al nuovo capitolato propugnato dal Senatore Rossi, tutte le osservazioni del conte Cavour e di Gregorio Sella cadrebbero di per sé stesse avverandosi un fatto nuovo nella Storia del commercio, che io non arrivo a comprendere, che cioè, i fabbricatori conserverebbero cospicui fondi di stoffe improduttivi e senza ombra d'interesse o di compenso.

Questa per me è una teoria nuova che non so comprendere!

Il Senato, il paese sono ora in grado di giudicare. **Presidente.** Do la parola al Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'estensione alla provincia romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile.

Presidente. Do atto al sig. Ministro della presentazione di questo progetto di legge a cui sarà dato corso a termini del regolamento. Domani si terrà seduta pubblica alle 2.

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).

TORNATA DEL 4 MARZO 1871

PRESIDENZA TORRE ARSA.

Sommario. — Omaggio — Congedi — Proposta del Senatore Pastore — Osservazione del Senatore Angioletti, cui risponde il Senatore Pastore — La proposta è approvata — Approvazione per articolo del progetto di legge per la riscossione nel 1871 dell'imposta sui fabbricati e, nel Compartimento Ligure-Piemontese, anche dell'imposta sui terreni — Dichiarazione del Ministro delle Finanze e osservazione del Senatore Lauzi, circa la discussione del progetto di legge per disposizioni relative ai matrimoni degli ufficiali e degli assimilati militari — Annunzio di interpellanza del Senatore Bixio — Avvertenza del Senatore Casati e del Ministro delle Finanze — Interpellanza del Senatore Bixio — Riserva del Ministro delle Finanze — Discussione del progetto di legge suindicato — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Avvertenze dei Senatori Pastore e Di Pettinengo sull'art. 3, cui risponde il Senatore Poggi Relatore — Approvazione degli articoli 3 e 4 — Variante proposta all'art. 5 dal Senatore Lauzi, accettata dall'Ufficio Centrale e dal Ministro della Guerra — Dubbii dei Senatori Alfieri e Amari professore — Risposta del Relatore — Approvazione dell'art. 5, emendato — Avvertenza del Senatore Chiesi sull'articolo 6, appoggiata dal Ministro della Guerra e dal Senatore Menabrea — Risposta del Relatore — Rinvio dell'art. 6 — Proposta del Senatore Tecchio di rinvio dell'art. 7, oppugnata dal Relatore e dal Senatore Lauzi — Proposta del Relatore di emendamento al 3. alinea — Approvazione per paragrafi dell'art. 7 — Osservazioni del Relatore e del Senatore Pasqui — Proposte dei Senatori Pettiti ed Arrivabene — Replica del Relatore — Osservazione del Senatore Menabrea — Squittinio segreto sulle leggi ultimamente discusse.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro delle Finanze e più tardi intervengono i Ministri della Guerra e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, **Ginori Lischi** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Fa omaggio al Senato:

Il Prefetto di Grosseto, degli *Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1869 e 1870.*

Presidente. Domandano un congedo, il Senatore Belgioioso di 15 giorni, e il Senatore Giovanola di un mese che loro è dal Senato accordato.

Senatore Pastore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pastore. L'Ufficio Centrale che fu incaricato dell'esame del progetto di legge per il passaggio mediante pagamento dalla prima alla seconda categoria, e per il riassoldamento con premio, dietro il mandato che i singoli suoi componenti ebbero dai rispettivi loro Uffici, crede che questo progetto di legge sarebbe meglio che fosse dal Senato deman- lato alla stessa Commissione che già fu incaricata dell'e-

same del progetto di legge sul riordinamento dell'esercito. Questa legge non è che una conseguenza o il corollario necessario di quella prima, e non può esser presa in esame e tanto meno posta in discussione, se il principio dell'affrancazione per riassoldamento con premio non è adottato dal Senato colla prima legge.

Dunque, in nome dell'Ufficio cui appartengo, ho l'onore di proporre al Senato che voglia demandare questo progetto di legge alla stessa Commissione che fu incaricata dell'esame del progetto di legge sul riordinamento dell'esercito.

Senatore Angioletti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Angioletti. Io non avrei niente da osservare sulle parole dette ora dall'on. Collega Generale Pastore, ma vorrei però che il Senato ammettesse altresì che l'invio di questo nuovo progetto di legge alla Commissione che ha in esame l'altro sul riordinamento dell'esercito non portasse ritardo alla discussione del primo; inquantochè io annetto al progetto di legge sul riordinamento dell'esercito un grandissimo interesse e mi sembra anche di grande urgenza; e siccome mi pare dalle parole dell'onorevole Senatore Pastore che quello dovrebbe venire in seguito

all'altro, non vorrei che fosse preparato prima, e che per conseguenza ritardasse la discussione del primo.

Senatore Pastore. Mi faccio una premura d'informare il Senato e conseguentemente il signor Senatore Angioletti che il progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito, vale a dire la Relazione della Commissione su quel progetto di legge, è già stata approvata e si diede alla stampa, quindi nella settimana ventura potrà essere discusso dal Senato, se esso creda di doverlo mettere all'ordine del giorno.

Sicchè quel progetto di legge non ritarderà menomamente l'esame di questo, anzi è probabile che si possano seguire subito l'uno dopo l'altro.

Nel progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito si propone che la legge sul reclutamento sia ristampata onde inserirvi tutte le mutazioni che fossero giudicate opportune secondo quel progetto.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, si passerà alla votazione.

Chi approva la proposta dell'onorevole Pastore, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora in discussione il progetto di legge: Disposizioni per la riscossione nel 1871 dell'imposta sui fabbricati e, nel compartimento Ligure Piemontese anche dell'imposta sui terreni.

(V. *Atti del Senato*, n. 23).

Prego l'Ufficio Centrale a prendere il suo posto.

Do lettura dell'articolo unico del progetto di legge.

« Provisoriamente, e sino alla pubblicazione dei ruoli del 1871, la riscossione dell'imposta sui fabbricati, e, nel compartimento Ligure-Piemontese, anche la riscossione dell'imposta sui terreni saranno operate sui rispettivi ruoli del 1870, salvo il supplemento od il compenso del meno o del più pagato. »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, la legge constando di un solo articolo, si voterà poi per squittinio segreto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Se il Senato crede, io bramerei che fosse differita la discussione dell'altro progetto di legge che è all'ordine del giorno. Tale progetto riguarda il mio Collega il Ministro della Guerra, ed egli è tuttora occupato nell'altro ramo del Parlamento in una discussione cominciata ieri e non ancora terminata; per tale motivo io temo che non possa intervenire al Senato in questa seduta. Per parte mia confesso che se ieri mi sono permesso di entrare in una discussione che riguardava il Ministero della Guerra, si è perchè non la credeva di massima importanza, ma per verità io ho troppo poca conoscenza della materia cui si riferisce il presente progetto per sostenerne anche oggi la discussione a nome del Governo.

Presidente. Secondo la proposta del Ministro delle Finanze converrebbe sciogliere la seduta non essendovi altro progetto di legge all'ordine del giorno.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la facoltà di parlare.

Senatore Lauzi. Non crederebbe per avventura l'onor. sig. Ministro che fra una mezz'ora, od un'ora potesse essere libero l'onor. Ministro della Guerra di venire ad assistere in Senato alla seduta?

Ministro delle Finanze. Nell'altro ramo del Parlamento la discussione generale sopra il progetto di legge sulla leva ha occupato tutta la tornata di ieri, e appena ora si entrò nella discussione particolare degli articoli, quindi sarei in questo momento nell'impossibilità di rispondere categoricamente alla domanda dell'on. Senatore Lauzi.

Presidente. Il Senato ha sentito i motivi esposti dal sig. Ministro delle Finanze per i quali sarebbe necessario ritardare la discussione.

Senatore Pastore. Io concorro nell'avviso del Ministro delle Finanze, e desidererei che fosse presente il Ministro della Guerra, perocchè io pure avrei a fare qualche mozione sulla quale egli avrà da rispondere e da prendere una deliberazione: quindi se il Ministro della Guerra non è presente, comprendo come il Ministro delle Finanze non possa rispondere, e sia opportuno l'aggiornamento della discussione dal medesimo domandato.

Presidente. Il sig. Ministro delle Finanze crede che possa tardare di molto il Ministro della Guerra ad intervenire alla seduta del Senato?

Ministro delle Finanze. Sono, come ho già detto, nella impossibilità di dare una risposta soddisfacente: io mi sono trattenuto nell'altro ramo del Parlamento per vedere quale piega prendeva la discussione: il mio Collega Ministro della Guerra desiderava di presentarsi al Senato: ma siccome nella Camera dei Deputati la discussione tocca appena i primi articoli che contengono questioni gravissime concernenti la leva, resta impossibile prevedere se nella giornata la discussione possa essere finita.

Io credo quindi che sia miglior partito quello di differire la discussione, tanto più che sarei dolente se il Senato dovesse aspettare invano l'intervento del Ministro della Guerra.

Presidente. In questo caso non essendo possibile procedere alla discussione del progetto di legge posto all'ordine del giorno, si passerà intanto alla votazione per squittinio segreto dei progetti di legge già discussi, sospendendo per mezz'ora la seduta, in aspettazione che si abbia un maggior numero di Senatori.

Segue la votazione, si vedrà se sia il caso di venire alla discussione del progetto di legge all'ordine del giorno, oppure di rimandarla ad altra seduta.

Senatore Bixio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bixio. Sento che si tratta di prorogare la seduta, e me ne rincresco. Io non pretendo influire sulle deliberazioni del Senato, ma domanderei di fare una interpellanza che interessa tutti i Ministri. Essa

si aggira intorno al nostro commercio coll'Oriente estremo e medio, e sugli intendimenti del Governo a questo riguardo.

La questione concerne la necessità che siano sistemati i porti dell'Italia meridionale; interessa le colonie che possono impiantarsi sulle sponde del Mar Rosso ed altrove; tocca delle tariffe di passaggio attraverso lo stretto; ha quindi un interesse generale, come ha un interesse marittimo anche speciale. Vorrei perciò che il Senato, se fosse possibile, non mi togliesse il modo di fare questa interpellanza in un tempo breve, perchè io che sono deciso di occuparmi di queste questioni, vorrei camminare di celere passo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Sarebbe bene che l'onorevole Senatore Bixio volesse indicare i punti principali sopra i quali vuole fare la sua interpellanza. Egli ha accennato una serie di argomenti sui quali evidentemente il Governo dovrebbe prepararsi per rispondere. Se egli volesse indicare per sommi capi gli argomenti sui quali chiede dal Governo delle spiegazioni; ciò gioverebbe moltissimo, mettendoci in grado di prendere quelle informazioni che occorrono per una completa risposta.

Senatore Bixio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bixio. Io sono a disposizione del Senato: se crede, comincio anche subito, per quanto ora precisamente manchi di documenti e di cifre; ma potrò peraltro dire abbastanza, perchè il Ministero ed il Senato si facciano una chiara idea della questione che intendendo svolgere.

Senatore Casati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Casati. L'interpellanza che intende fare il Senatore Bixio riguarda alcuni dei Ministri i quali se potessero intervenire, parmi che l'interpellanza potrebbe aver luogo anche oggi.

Presidente. Mi pare che il Ministro delle Finanze abbia detto che amava di sentire prima in generale il soggetto dell'interpellanza, che importanza potesse avere per giudicare e per prendere informazioni.

Senatore Casati. Ma anche per ciò, secondo me, qualche altro Ministro, non essendo necessariamente trattenuto nell'altra Camera, si potrebbe rinvenire.

Ministro delle Finanze. Siamo perfettamente d'accordo che altri Ministri potrebbero intervenire, ma mi pareva utile che l'onorevole Bixio, senza svolgere ora formalmente l'interpellanza, accennasse però i punti principali sopra cui intende farla; perchè il Ministero dovendo dare una risposta così completa come si richiede in questioni trattate innanzi ad un Consesso così autorevole, possa venire preparato. E siccome si tratta di materie delle quali i Ministri non si occupano tutti i giorni, credo utile, nell'interesse dell'interpellanza stessa e della dignità del Senato, che

siano prima accennati in massima i punti ai quali deve estendersi l'interpellanza.

Presidente. Allora il Senatore Bixio ha la parola per accennare i punti principali della sua interpellanza.

Senatore Bixio. Procurerò di essere più breve che sarà possibile, limitandomi ad indicare per sommi capi, per quanto l'argomento sia vasto, la mia interpellanza.

Il criterio generale delle cose, dirò così, su cui sto lavorando da molti anni è questo, che le nostre relazioni commerciali col mondo in complesso, tolta l'Europa, si riducono a pochissima cosa, inquantochè di relazioni serie ed importanti non ne abbiamo che colle due Americhe, dove da qualche anno il nostro commercio va prendendo uno sviluppo di qualche importanza; ma in tutto il rimanente del globo, il nostro commercio è nulla, o pressochè nulla.

Si vendono benissimo in qualche punto d'Africa, e d'Asia, dei generi nazionali, ma di seconda mano per mezzo di negozianti d'Inghilterra, degli Stati Uniti, dell'Olanda e Germania i quali trovano il loro tornaconto a pigliare le merci nostre, e rivenderle per loro conto, mentre da noi direttamente, al punto in cui siamo giunti ora, si potrebbe fare questo commercio con vantaggio modesto da principio, ma immenso in un prossimo avvenire; ma per ciò ottenere non basterebbe, secondo me, la sola attività del commercio, ma si renderebbe pur necessaria l'azione del Governo, bisognerebbe creare un insieme di combinazioni, per maggiormente ravvivare fra le popolazioni industriali l'attività commerciale.

Ora poi da poco tempo si aggiunse il taglio dell'Istmo di Suez, il quale naturalmente ci facilita sempre più il commercio coll'Asia, e ci riesce immensamente più facile, per cui si rende sempre più sensibile, e dirò quasi più pungente il rimprovero che da noi stessi ci dobbiamo fare nel vedere che sonvi nelle Indie Inglesi oltre 150 milioni di abitanti, coi quali potremmo avere, e non abbiamo commercio; che sonvi 400 milioni di popolazione della China, 18 milioni delle Indie Olandesi, 3 delle Indie Spagnuole, l'Australia, la Nuova Zelanda, Madagascar, il Capo ecc.; e in tutte queste regioni noi quasi soli al mondo non abbiamo case commerciali nostre, e nostri bastimenti che vi facciano traffico regolare. Mi pare che sia questa una condizione di cose che possa venir modificata, mercè il passaggio dello stretto di Suez, e un po' di attività.

Già i Romani facevano questa navigazione delle Indie partendo dal Mar Rosso; sono i Romani i primi che hanno trovato il modo di approfittare dei venti stagionali per quella navigazione, i primi che abbiano interpretato le leggi che governano quei venti, ed allora hanno potuto fare le grandi navigazioni dei loro tempi. Dopo i Romani, i Veneti navigarono li stessi mari, e nel 1538 vi avevano delle flotte di oltre 40 galere. Ma il passato è passato! oggi intanto

fra le 600 mila tonnellate che nel 1870 passarono lo stretto di Suez noi abbiamo una sola Compagnia, quella Rubattino, che, a suo onore, slancia su quei mari i suoi bastimenti. Ora io domando quali sono le ragioni per cui la navigazione italiana, che pure conta 800,000 tonnellate di bastimenti, non si avvia in maggior numero per quei mari? Dalle relazioni che si hanno, ed anche da quelle del nostro Console a Suez, si vede lo stato di tutto il materiale che passa. Inglese e sempre Inglese, Russi, Greci, Spagnuoli, Olandesi, ci vanno in gran numero, e gli Italiani, pochissimi. Secondo me, la ragione principale è questa, che noi non abbiamo materiale a vapore a sufficienza, e quel pochissimo che abbiamo è quel poco creato dal Governo colla sovvenzione postale e di portata inferiore al bisogno.

Il Senato ricorda, e non lo ha di certo dimenticato il Ministro delle Finanze, che le sovvenzioni postali marittime ammontano a 6 milioni. Oltre il materiale di queste linee, abbiamo alcuni gruppi che trafficano coll'America meridionale; ma cosa è tutto questo? noi non giungiamo a 100 vapori di navigazione in tutto!

Ora per intraprendere utilmente la navigazione delle Indie, coi noli bassi come sono, bisogna avere dei vapori di grande portata. Bisogna stabilire in quelle regioni delle Case commerciali nostre: queste due cose soltanto esigono grandi capitali, e tutti sanno che i grandi capitali non sono facili a trovarsi. Ora, la cosa è tanto più difficile in quanto che pare a tutti che pel passaggio dal Bosforo di Suez le spese sieno esorbitanti. Infatti 10 franchi per tonnellata di registro, e 10 franchi per passeggero, e poi altre somme pel pilotaggio, fanno un totale troppo considerevole.

Ora io domando: può il Governo adoperarsi presso la Società del Canale per veder se volesse e giudicasse di suo interesse ribassare le tariffe? Abbiamo fra noi uno dei direttori della Compagnia, il Torelli, ed egli intende perfettamente la cosa e l'utilità che la Compagnia avrebbe a fare quello che dico, e già se ne occupò.

Ma una quistione più radicale io oso mettere innanzi; è egli possibile rendere il transito per Suez libero come per gli stretti di Gibilterra, di Costantinopoli, di Copenaghen? Crede il Governo possibile disinteressare la Società? non potrebbe il Ministro degli esteri iniziare presso le nazioni d'Europa pratiche in questo senso?

Quasi tutte le Nazioni d'Europa vi hanno interesse quanto possiamo averne noi. Quasi tutte vi posseggono territorio, ed il loro naviglio a vapore, meno l'inglese, è ancora, se non minimo come il nostro, poco sviluppato. È certo che tanto la Francia quanto la Russia, che navigano o si propongono di navigare il Mar Rosso con linee postali importanti, così come la Spagna, debbono avere interesse grandissimo ad associarsi con noi. Lo stesso dicasi dell'Olanda, che vi possiede enormemente, e dei porti della Germania, come Amburgo ed

altri, le cui navi corrono tutti i mari ed hanno case commerciali dovunque.

Chiedo dunque: 1° ribasso di tariffe, se è possibile; 2° chiesto che s'inizino pratiche coi rimanenti Stati d'Europa pel disinteressamento della Compagnia sostituendosi alla tariffa attuale una tassa ragionevole pel passaggio; vi sarebbe una 3^a disposizione che potrebbe riuscire di qualche utilità, disposizione che vi accenno, sebbene non la creda molto efficace.

Il Ministro delle Finanze paga annualmente una certa somma ai costruttori navali per la costruzione di navi di una data capacità. È una disposizione che la si trova in Francia ed in Russia, e che era a Napoli. Una misura similare non si potrebbe applicare ai bastimenti nostri a vapore che s'indirizzassero pel Mar Rosso alle Indie, non fosse che per un certo numero di viaggi? Mi pare cosa da esaminarsi, e l'accenno.

Ora viene una quistione che io credo più importante e per noi capitale. Bisogna che io dica tutto e senza riguardi di sorta alcuna.

Il Governo oggi possiede un lembo di territorio sulle sponde del Mar Rosso. È stata una felice ispirazione dell'amministrazione del Generale Menabrea, che si è poi eseguita dal presente Ministero. L'attuale Ministro della Marina l'ha egli stesso riconosciuto per incarico avuto dal Ministro Ribotti, e, breve, oggi è cosa dello Stato. Il modo dell'occupazione fu secondo il nostro solito: compiere di fatto, ma evitare col modo ogni richiamo. Qualunque sia il modo usato, oggi però questo territorio essendo dello Stato, dovrebbe utilizzarsi come stazione commerciale; e per questo chiedo al Governo se vuole farne l'occupazione militare in guisa da garantire le persone e le merci di coloro che vi si stabilirebbero, facendo quanto importa per l'impianto d'una stazione commerciale.

Io non credo che per questo sieno necessarie spese tali da impensierire il Governo d'un paese come il nostro. Un bastimento della marina militare come stazionario un distaccamento di truppe del Genio e d'artiglieria, l'erezione di alcune opere di difesa, alcuni adattamenti economici per l'imbarco e sbarco degli uomini e delle merci, fare la topografia e l'idrografia del luogo, segnalizzare i bassi fondi che vi sono, stabilire un fanale, sia anche galleggiante, per l'entrata; dare un impianto alla colonia colla costruzione di alcune case in legno, tracciar alcune strade, aprire dei pozzi ecc, ecc., tutto questo può bastare; coll'aggiunta di alcune disposizioni legislative sul regime della colonia.

Quel che mi pare importante si è che per un certo numero d'anni la colonia sia esente da ogni dazio sulle merci, e sia in tutto e per tutto un porto-franco. Questo regime economico vorrebbe essere assicurato da leggi dello Stato per un periodo abbastanza lungo. A me la cosa par fattibilissima. Io ne tenni discorso coi Ministri, e mi parve che ognuno di essi la trovasse tale. Quello della Guerra che dovrebbe, con quello della Marina, assecondare di più, mi rispose

che la cosa doveva naturalmente trattarsi in Consiglio; ma che quanto a lui certo non si sarebbe opposto, ed anzi trovava che l'Italia doveva lanciarsi su questa via. Io non dubito punto di affermare che se il luogo è sicuro, in breve tempo noi avremo nella baia d'Assab una vera stazione commerciale di cui abbiamo assolutamente bisogno sul Mar Rosso, se vogliamo davvero trafficare nelle regioni Orientali. Prima di tutto importa garantirsi un porto da cui irradiare, e un porto che ci permetta di farlo centro delle nostre operazioni sul Mar Rosso e stazione importante di approvvigionamenti per procedere oltre per le Indie e la China.

Questa delle stazioni commerciali e al sicuro degli insulti, è per noi una necessità evidente se vogliamo contare tra i popoli commerciali del mondo. Il modo di stabilirle non può essere costoso. L'Inghilterra e l'Olanda ci insegnarono. Non è molto tempo che dei nostri negozianti chiedevano che si prendesse possesso di Lagos, sulla costa occidentale d'Africa: non lo si è voluto. L'Inghilterra non ha esitato. Se oggi il Governo nostro, pur avendo la proprietà del territorio di Assab, esitasse ad occuparlo efficacemente, io non esito a dire che il nostro commercio ne soffrirebbe, e pur volendo aprirsi una via, sarebbe costretto a mettersi sotto la protezione delle nazioni che, come l'Inghilterra e la Francia, hanno occupate e rese sicure le loro stazioni sul Mar Rosso e dovunque.

A me pare che fin dove dico, arrivi il dovere del Governo; quello che viene dopo è questione di abilità e di sapere dei negozianti e dei marinai che andranno sul luogo, ed è insieme questione di fortuna, che spesso non abbandona gli animosi.

Detto così delle tariffe del transito, del canale e della stazione commerciale sul Mar Rosso, mi rimane che io dica di cose ugualmente importanti, cioè delle condizioni in cui sono ancora oggi i nostri porti dell'Italia meridionale, i cui territori offrono maggiori merci e sono come porti per la loro posizione più opportunamente collocati, per la caricazione su grande scala delle merci che trovano facile esito per le regioni orientali.

Intendo parlare dei porti della Sicilia come Siracusa ed Augusta, e di Cotrone, nelle Calabrie. Potrei dire lo stesso di Messina, di Girgenti e di Trapani. Ma per ora dirò dei tre primi, accennando pur Trapani. Tacerò di Messina, sia perchè è già in discreta condizione, sia perchè le esigenze della difesa dello Stato potrebbero comprenderla nelle sue zone.

Dirò dunque che Siracusa, Augusta e Cotrone bisogna pure sbrigliarle dalle zone di servitù militari. Come sono oggi, non vi si possono compiere le operazioni di caricazione in modo celere ed economico. Non vi si possono costruire magazzini, nè stabilire in luoghi opportuni i porti d'imbarco economico.

Sono delle rade in cui sono necessarii degli interventi costosi, non solo, ma che prendono un tempo maggiore assai di quello che i vapori possono spen-

dere nei porti per la loro caricazione. Questo che dico abbisogna forse di essere chiarito con maggiori dettagli: mi permetta il Senato che io tenti di chiarirlo.

I bastimenti a vela, generalmente parlando, facevano, ed usano anche oggi compiere le loro operazioni di scarico e carico in un solo porto, e per questo spendevano uno o due mesi a seconda del come caricavano ed a seconda della comodità dei luoghi. Non fa così il vapore, il quale ha invece un itinerario fisso, noto al commercio, di più porti, in ognuno dei quali prende quel tanto che è pronto e prontamente imbarcabile. Col bastimento a vela tutto è incerto; con quello a vapore anche per lunghe navigazioni la differenza è sempre poca cosa, ed il telegrafo per essi, più che per altri, serve per compre e vendite.

Ora come si farà questa caricazione con materiale a vapore a, Siracusa, ad Augusta, a Cotrone ed a Trapani? Nel primo e nel secondo porto tutto è imbrigliato dalle zone di servitù militari; nel terzo e nel quarto, oltre talune restrizioni della stessa specie, non vi è abbastanza acqua per ricevere i bastimenti di qualche importanza! A questo bisogna assolutamente rimediare. La marina del porto di Siracusa è imbrigliata e malsana, quella di Augusta lo stesso e nello stato primitivo: io vidi in quest'ultima un bastimento che scaricava materiale ferroviario ed era il solo che vi fosse, ed era costretto a cacciarlo in mare. Cotrone è interrito. Trapani, dove pure si è fatto molto, abbisogna d'essere scavato. Le sue saline producono un 100 mila tonnellate annue; 50 mila tonnellate possono aversi da Augusta, ben altra quantità di sal gemma può dare Cotrone, perchè non si metteranno questi porti in buona condizione?

Io spero che le risposte del Governo saranno tali da credere che agli inconvenienti che ho detto si porrà rimedio: la cosa è tutt'altro che difficile.

Riassumendomi dunque io chiedo:

1. Se il Governo intenda adoperare la sua influenza per ottenere che le tariffe pel transito lungo il Canale di Suez sieno ribassate;
2. Se il Governo crede di poter efficacemente iniziare delle pratiche coi rimanenti Governi d'Europa pel riscatto del Canale di Suez;
3. Se il Governo sente venuto il momento di procedere all'occupazione di sicurezza della baia d'Assab, sulle sponde del Mar Rosso;
4. Se il Governo è disposto a presentare al Corpo legislativo un progetto di legge per l'occupazione e pel regime economico della Colonia, il quale ne assicuri il Porto franco e la libertà assoluta dei Culti;
5. Se il Governo intende svincolare i porti di Siracusa e di Augusta dalle servitù militari; e fare eseguire in questi come in quelli di Trapani e di Cotrone l'escavazione per potervi entrare con bastimenti di grande capacità;
6. Se il Governo intende che i lavori del porto di Girgenti (Empedocle) sieno spinti con alacrità.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io credo che allo stato delle cose non ci sia altro da fare, se non che i Ministri presenti avvertano i colleghi dell'argomento che ha portato innanzi al Senato l'onorevole Senatore Bixio, riserbandosi poi di stabilire un giorno nel quale l'onorevole Senatore, se lo crederà, possa svolgere ulteriormente quest'argomento, e nel quale i Ministri rispondano alle domande che loro vennero dirette.

Senatore Bixio. Ringrazio l'onorevole signor Ministro della risposta che mi ha dato, e mi dichiaro a disposizione del Senato e del Ministero quando lo credano, per risolvere ulteriormente questo argomento.

Presidente. Essendo esaurita, per ora, l'interpellanza, poichè è presente il Ministro della Guerra, si passerà alla discussione del progetto di legge sul matrimonio degli Ufficiali.

Il Ministro della Guerra accetta la discussione su testo dell'Ufficio Centrale?

Ministro della Guerra. Accetto.

Presidente. Allora darò lettura del testo dell'Ufficio Centrale.

(V. *infra*.)

Presidente. È aperta la discussione generale.

Nessuno dimandando la parola, passeremo alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

« Gli ufficiali dell'esercito e gli impiegati per legge o per R. Decreto assimilati a grado militare, siano essi in servizio effettivo, attivo o sedentario, o siano in istato di disponibilità, o di aspettativa, quando vogliano contrarre matrimonio, devono impetrare il regio assentimento. »

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Non può tenere il regio assentimento per contrarre matrimonio l'ufficiale o l'assimilato che non abbia prima efficacemente assicurato con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascita una rendita sufficiente al mantenimento ed al decoro della famiglia. »

(Approvato.)

« Art. 3. Per gli effetti voluti dall'articolo precedente, il titolo ipotecario deve rappresentare l'annua rendita:

a) Di lire 1200 per l'ufficiale generale od ufficiale superiore od assimilato a tali gradi;

b) Di lire 1600 per il capitano od assimilato;

c) Di lire 2000 per l'ufficiale subalterno od assimilato.

Senatore Pastore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pastore. La Relazione dell'Ufficio Centrale vi ha rivelato, o Signori, che uno dei suoi Componenti avrebbe voluto che la rendita tassativa ed obbligatoria per gli ufficiali fosse uguale per tutti, e non inver-

samente proporzionata al grado, come l'ha voluta il Ministero, e l'ha consentita una parte, autorevole certamente, dell'Ufficio Centrale, ed io voglio dichiarare al Senato ora, che quel tale è tuttora della stessa opinione; forse sarà questo in lui un errore d'apprezzamento, un'illusione della sua mente, ma egli è di avviso che una tale gradualità offenda il sentimento militare, e crede tanto più di potersi tener fermo in questa opinione, in quanto che, avendo avuto occasione di tenerne parola con molti Ufficiali di diverso grado, ha veduto che questa novità produceva sull'animo loro lo stesso effetto che aveva prodotto sul suo.

Io però me ne rimetto intieramente al Senato con piena fiducia in ciò che esso sarà per deliberare, perchè non credo che la cosa sia di tale importanza da francare la spesa di fargli perdere un tempo prezioso dimostrandogli che il mio modo di vedere è il migliore. Se colla tassa graduale si crede di lasciare all'Uffiziale subalterno la possibilità, od almeno la speranza di potere poi contrarre un matrimonio, che non abbia potuto combinare prima d'allora, quando perverrà al grado di Capitano o di Uffiziale Superiore, sia pure, io non mi vi oppongo. Domando solamente la facoltà di potere, quando sia terminata la discussione degli articoli, proporre un articolo addizionale a questo progetto di legge.

Senatore Pettinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pettinengo. Tanto nelle Regie Patenti del 1834, come in tutte le leggi sulla materia presso altre nazioni si ebbe appunto in mira quanto è prescritto dall'art. 2 del presente progetto di legge, cioè di assicurare, a favore della futura sposa, e della prole nascita, una attività sufficiente al mantenimento ed al decoro della famiglia.

Ora quello stesso bisogno, che si sentiva nel 1834, è pure sentito in oggi egualmente; e se in quell'epoca si richiedeva quella rendita di L. 1,200, si ebbe campo di osservare in appresso che le condizioni si erano d'assai cambiate, in quanto che la rendita di L. 1,200, rispondeva ad un capitale molto più vistoso, quasi cioè, il doppio di quel che corrisponde in oggi; onde ne viene che in oggi i matrimoni sono molto più facilitati, e che venendo poi l'epoca in cui, o la vedova od i figli abbiano bisogno di realizzare la dote, non troveranno più quel capitale che avrebbero trovato secondo la legge del 1834.

Quindi, senza voler fare alcuna proposta, associandomi al principio di una gradazione nel senso proposto dal Ministro, osservo però che il limite minore fissato per la rendita della dote dovrebbe corrispondere a quella dote, in ragione del capitale, che si aveva nel 1834 colle 1,200 lire, e quindi doversi anche aumentare per l'Uffiziale Generale, o per l'Uffiziale superiore assimilato.

Rossigno queste osservazioni all'Ufficio Centrale per quel conto che crederà di farne.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi, Relatore.

Senatore Poggi, *Rel.* L'Ufficio Centrale ha creduto, per le ragioni esposte nella Relazione, di dover mantenere la gradualità e non accettare la proposta che veniva fatta da un onorevole ed autorevole collega, cioè di stabilire una tassa unica.

La tassa unica sembrò alla maggioranza dell'Ufficio Centrale che avesse l'inconveniente di impedire, quando fosse portata ad una misura piuttosto alta come era proposto, di contrarre matrimonio non solo agli uffiziali subalterni, ma anche a quelli che erano in grado più elevato; quindi invece di essere una remora perchè non si contraessero dei matrimoni da uffiziali che non fossero in condizione di mantenere la moglie e la prole; sarebbe apparsa come diretta ad un altro fine, quello cioè di rendere se non impossibile, almeno sommaramente difficile il matrimonio degli uffiziali in qualunque grado. Questa fu la ragione per cui la maggioranza dell'Ufficio Centrale, non ostante che pigliasse in seria considerazione le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Pastore, credette di mantenere la gradualità, la quale avea dei precedenti nell'esercito prussiano, e credo anche, nell'esercito austriaco. Quanto poi alla misura stabilita per i diversi gradi, se ho bene inteso le osservazioni fatte dall'onorevole Pettinengo, parrebbe che egli volesse che fosse più alta la rendita da richiedersi per gli uffiziali generali; ma noi in questo non abbiamo fatto altro che rimetterci alla proposta del Ministro della Guerra, e non abbiamo creduto che importasse di alzare di più questa tassa, perchè eravamo certi che l'uffiziale generale troverebbe nel suo più largo stipendio tale e tanta entrata da poter contrarre il matrimonio e mantenere decorosamente la prole anche con la garanzia di una rendita pari a quella proposta.

Quanto al sostituire il capitale alla rendita, noi osserveremo che nel testo ministeriale essendo stata posta la condizione di una rendita, l'abbiamo mantenuta perchè ci parve che era più facile il procurarsi la garanzia. Il Capitale, oltre a dar luogo a stime ed operazioni dispendiose, vuole esser fatto al ragnuglio di una rendita inferiore a quella che ordinariamente si esige per la rendita sul debito pubblico; dimodochè avremmo dovuto stabilire una misura di capitale diversa, secondochè quello riposasse su beni immobili e fosse rappresentato da fondi ipotecati, o dal consolidato sul debito pubblico. Egli è perciò che non abbiamo creduto di far mutazioni alla proposta del Ministero, tanto più che lo scopo della legge è quello di assicurare al matrimonio degli uffiziali il beneficio di un'annua rendita, e non il lucro di un capitale.

Presidente. Rileggo l'articolo 3, per metterlo ai voti.

« Per gli effetti voluti dall'articolo precedente, il titolo ipotecario deve rappresentare l'annua rendita :

a) Di L. 1200 per l'ufficiale generale od ufficiale superiore od assimilato a tali gradi;

b) Di L. 1600 per il capitano od assimilato;

c) Di L. 2000 per l'ufficiale subalterno od assimilato. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 4. La dote della futura sposa può tener luogo della rendita, quando nel contratto nuziale sia costituita nella misura e pel fine voluto negli art. 2 e 3. »

(Approvato.)

« Art. 5. Le annualità si riscuotono dall'ufficiale durante il matrimonio.

» Nel caso di separazione si riscuoteranno da quello dei coniugi che sarà riconosciuto dal Tribunale non colpevole della separazione stessa. Quando ambedue i coniugi siano in colpa, si riscuoteranno da uno di essi od anco da una terza persona secondochè verrà ordinato dal Tribunale, per spendersi principalmente nel mantenimento dei figli comuni, se ve ne sono, o in caso contrario per ripartirsi fra loro in quella misura che sarà fissata dal Tribunale stesso.

» Sciolto il matrimonio, si riscuoteranno dal coniuge superstite o dal tutore nel solo caso contemplato dal capoverso dell'articolo 7 e per il tempo ivi stabilito. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. Io non vorrei che il Senato credesse che, venendo io a fare una proposta speciale, fossi nel più piccolo disaccordo cogli onorevoli miei colleghi.

La colpa è mia, perchè avendo fatta un'osservazione sul presente articolo mentre si discuteva la legge in seno all'Ufficio Centrale, ed essendo quindi accidentalmente passato ad altra materia, ho dimenticato d'insistere, dimodochè quando la cosa mi tornò alla memoria, il diligentissimo ed egregio nostro Relatore avea già steso la relazione, ed io sicuramente non voleva richiamare a nuovi studi l'Ufficio Centrale.

La mia osservazione è questa:

La frase adoperata in questo articolo 5.º: « Le annualità si riscuotono dall'ufficiale » e quindi nell'altra linea: « Nel caso di separazione, si riscuoteranno da quello dei coniugi ecc. » ha destato in me il timore che questa locuzione potesse fare eccezione alle norme che sono vigenti per il pagamento della rendita del Debito pubblico, in modo da far credere ad un'eccezione in questa legge ai regolamenti comuni per tutti.

È notorio che le rendite dei certificati nominativi si pagano in un determinato luogo, nel quale viene assegnato il rispettivo pagamento, ma per correggere questa durezza di non poter esigere che in quel dato luogo, il Regolamento del Debito pubblico, riconfermato col Decreto Reale del 3 ottobre 1870, prescrive che la rendita dei certificati nominativi si paghi alla

persona che presenta il certificato stesso, la quale, sebbene non intestata, firma una piccola ricevuta, quindi coll'apposizione di un timbro di pagamento tutto è fatto.

Il regolamento soggiunge che se la persona intestata vuole che il pagamento non sia fatto che a lei, deve dichiararlo, e questa circostanza deve essere inscritta sul certificato; allora la rendita di quel dato certificato nominativo non può essere pagata che alla persona intestata, o ad un suo procuratore munito di regolare ed autentico mandato.

Ora io ho temuto che dicendosi nella legge; *l'annualità si riscuoterà dall'ufficiale*, si possa far nascere nell'Amministrazione del Debito pubblico, che con suo grande onore è la più scrupolosa di tutte le amministrazioni, si possa, dico far nascere anche questo scrupolo, che cioè la rendita non si potesse pagare che alla persona dell'ufficiale, od al suo procuratore.

Ora, siccome questo non era nè il pensiero del Ministro proponente, nè quello dell'Ufficio Centrale, unico scopo della disposizione essendo di assicurare il diritto alla percezione della rendita vincolata all'ufficiale durante il matrimonio, ed in caso di separazione o dopo la sua morte nei modi indicati dal detto articolo, io mi sono permesso di fare questa piccola variante, sulla quale credo di avere già preventivamente aderente l'onorevole Ministro della Guerra, cui ne ho fatto cenno.

Invece di dire: *Le annualità si riscuoteranno dall'ufficiale durante il matrimonio. Nel caso di separazione si riscuoteranno ecc.* io propongo che si dica: *Il diritto di riscuotere le annualità appartiene all'ufficiale durante il matrimonio. Nel caso di separazione tale diritto spetterà a quello dei coniugi*, ed il resto come nell'articolo.

In questo modo non c'è pericolo che nasca lo scrupolo che qui si tratti di riscossione materiale, e quindi non può nascere l'inconveniente, che io lamenterei e che sarebbe certo gravissimo, quello cioè dell'obbligo di riscuotere in persona o mediante procuratore, specialmente per gli ufficiali i quali non sanno mai, per così dire, dove stanno di casa.

Spero dunque, che questa nuova locuzione, che non altera niente il senso e lo scopo dell'articolo potrà essere benevolmente accolta dal Senato.

Senatore Poggi. *Rel.* L'Ufficio Centrale non ha nessuna difficoltà.

Ministro della Guerra. Aderisco.

Presidente. Dunque l'articolo 5, secondo l'emendamento proposto, sarebbe così concepito:

« Il diritto di riscuotere le annualità appartiene all'ufficiale durante il matrimonio. »

» In caso di separazione, tale diritto spetterà a quello dei coniugi che sarà riconosciuto dal Tribunale non colpevole della separazione stessa. Quando ambedue i coniugi siano in colpa, si riscuoteranno da uno di essi

od anche da una terza persona seconchè verrà ordinato dal Tribunale, per spendersi principalmente nel mantenimento dei figli comuni, se ve ne sono, o in caso contrario per ripartirsi fra loro in quella misura che sarà fissata dal Tribunale stesso.

» Sciolto il matrimonio, si riscuoteranno dal coniuge superstite o dal tutore nel solo caso contemplato dal capoverso dell'art. 7 e per il tempo ivi stabilito. »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Io desidererei avere dall'Ufficio Centrale qualche spiegazione che mi persuada della convenienza di fare una legge speciale riguardo ai casi di separazione fra i coniugi quando si tratta di ufficiali.

A questa circostanza è già provveduto dal Codice per tutti i cittadini, e non vedo quindi per qual motivo se ne farebbe menzione speciale in questa legge, e si voglia fare un trattamento particolare per i cittadini che fanno parte dell'esercito. Se poi questa disposizione non è nel titolo del Codice, che io non ho presente, dove è trattata la questione di separazione fra i coniugi, allora sarebbe una riforma da introdursi per tutti i cittadini e da aggiungersi al Codice stesso.

Ma questo non avrebbe che fare precisamente con questa legge che ha uno scopo tutto speciale e determinato, e che riguarda non la legislazione matrimoniale, ma unicamente la convenienza della disciplina, nell'interesse del servizio militare, per la circostanza in cui gli ufficiali prendano moglie.

Vi è ancora un altro punto che, a mio vedere, richiederebbe qualche chiarimento per parte dell'Ufficio Centrale, ed è questo:

Si parla qui del caso in cui la separazione sia imputata a colpa dell'uno o dell'altro dei coniugi, o di tutti e due; ma se pure fosse dimostrato ciò intorno a cui ho emesso il mio primo dubbio, cioè la necessità, la convenienza per lo meno di introdurre questa disposizione nella presente legge, bisognerebbe almeno che questa fosse completa e che si determinasse anche il caso in cui la separazione avvenisse senza che fosse imputato a colpa nè dell'uno, nè dell'altro dei coniugi, ma avvenisse per altre ragioni che sono nel Codice prevedute, quando tratta del matrimonio e dei casi di separazione.

Io aspetto dalla cortesia dell'Ufficio Centrale qualche dilucidazione che valga a darmi un motivo di accettare, oppure di respingere l'art. 5 quale è stato proposto dall'Ufficio Centrale, mentre il Ministero non avrebbe creduto di proporre.

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha sentito il bisogno di fare un'aggiunta particolare per il caso della separazione, perchè uomini esperti e competenti che hanno pratica di questa materia ci dice-

vano che questo era un vuoto che esisteva nella legge precedente e che aveva dato luogo ad inconvenienti.

Da più parti pervennero queste notizie all'Ufficio Centrale, e quando l'Ufficio Centrale ebbe nel suo seno l'onorevole signor Ministro, gli fece presente questa difficoltà e gli annunciò che avrebbe provveduto con una disposizione speciale, alla quale subito il signor Ministro annuì perchè si mostrò anche egli convinto del vuoto che, a questo proposito, esisteva nel progetto.

Quanto poi alla natura della disposizione aggiunta dall'Ufficio Centrale, darò una breve spiegazione come desidera l'onorevole preopinante.

Sarebbe stato nostro desiderio di poterci limitare ad una disposizione che richiamasse unicamente gli articoli relativi del Codice civile, che sono gli art. 156 e 154, e lo avrebbe fatto volentieri per non discostarsi senza necessità dal diritto comune: ma esaminato attentamente l'articolo 156, abbiamo dovuto persuaderci che in esso si parlava di utili e di lucri pattuiti dai coniugi fra di loro nell'occasione di matrimonio, e la sorte dei quali, nel caso di separazione, era regolata a norma appunto di quell'articolo; ma della rendita in discorso nessun cenno vi si poteva fare, perchè non dipendente dai patti nuziali, onde avremmo messo in imbarazzo i Tribunali con un semplice rinvio a quell'articolo che non si occupa di tale materia. Si sa che la rendita può essere costituita dall'ufficiale sul patrimonio proprio, e da terze persone: e può essere costituita anche con la dote della moglie, la quale se portasse in dote una rendita superiore a due mila lire, la vincolerebbe a norma della presente legge soltanto nella misura da essa voluta.

Ora, questa rendita che deve essere stabilita ed assicurata prima di contrarre il matrimonio, innanzi tutto non è un lucro, nè un utile che uno dei coniugi conferisca all'altro; è un assegnamento richiesto da una legge tutelare dell'esercito, voluto nell'interesse pubblico, e non in virtù di una libera convenzione dei contraenti: quindi non si poteva assimilare ad alcuno dei lucri, e degli utili contemplati nell'art. 156 del Codice: epperò siamo stati nella necessità di provvedere con speciale disposizione. Ma appunto perchè il Codice non poteva prenderla in considerazione, nè preoccuparsi di questa speciale natura di rendita che è richiesta dalla sola autorità militare, noi abbiamo fatto il solo passo di contemplare quel che il Codice non contemplava, attenendoci in tutto il resto alle disposizioni del Codice stesso nel regolare le sorti della rendita nel caso di separazione dei coniugi.

La separazione avviene o per colpa di uno dei coniugi o per colpa di tutti e due.

Se la separazione avviene per colpa di uno dei coniugi, questi perde ogni diritto ai lucri dotali e a tutti gli utili che l'altro coniuge gli avesse concessi nel contratto matrimoniale, e l'altro rimane in pieno possesso dei suoi. Accade ancora che il coniuge che non è in colpa può esser incaricato dal Tribunale di rite-

nerne presso di sé i figli e di provvedere alla loro educazione ed al loro mantenimento. Se poi ambedue i coniugi sono in colpa, la legge dice che ognuno perde quel beneficio che gli era compartito dal contratto nuziale, salvo che se evvi bisogno di provvedere agli alimenti, il coniuge meglio provveduto deve prestarli.

Ora noi in armonia a questa disposizione abbiamo creduto di poterci dipartire dal criterio della colpa che serviva di norma al Codice per regolar gli effetti della separazione, ed abbiamo stabilito che il diritto a riscuotere le annualità rimaneva a quel coniuge non colpevole della separazione per farne l'uso che la legge presente vuole, cioè per provvedere al decoroso mantenimento proprio ed alla educazione dei figli.

Se poi invece i coniugi fossero tutti e due colpevoli, il tribunale stabilirebbe quale di essi dovrebbe riscuotere la rendita per erogarla principalmente nel mantenimento dei figli, i quali essendo fuori d'ogni colpa non devono perdere i vantaggi largiti dalla presente legge; abbiamo anco ammesso, che il tribunale ove lo credesse opportuno, potesse designar anche una terza persona per la riscossione e la erogazione della rendita stessa.

Se non vi saranno figli, la rendita sarà distribuita fra i coniugi in quella misura che sembrerà più equa al tribunale. Non abbiamo poi contemplato il caso della separazione volontaria, giacchè per questa abbiamo creduto che bastasse la disposizione che è nel Codice, e l'abbiamo anche accennato nella Relazione.

Quando la separazione si fa per consenso delle parti senza che si vada al tribunale, allora i coniugi sono in grado di pattuire quel che meglio credono per rapporto alla rendita o alla sua distribuzione. Il tribunale non interviene che per omologare il concordato delle parti.

Queste sono le ragioni per cui non abbiamo creduto di dovere aggiungere nessuna disposizione a questo riguardo.

Credo di aver risposto in questa guisa alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Alfieri, non so se lo avrò appagato, sia nel render ragione su di quello che abbiamo aggiunto, sia del silenzio che abbiamo serbato riguardo alla separazione volontaria.

Senatore Amari, Prof. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Amari ha la parola.

Senatore Amari, Prof. Io non sono ben chiarito dalla risposta dell'onor. Senatore Poggi.

Egli ha detto che nel caso in cui non vi sia colpa di nessuno, il Tribunale dovrà provvedere come è detto nella relazione; ma ognuno sa che la relazione non è un articolo di legge. . . .

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Senatore Amari, Prof. I Magistrati che si dovranno regolare secondo quest'articolo di legge, quale provvedimento prenderanno? A quale dei due coniugi attribuiranno tutta o parte della rendita?

Domando uno schiarimento particolare sopra questo punto.

Presidente. La parola è al relatore.

Senatore Poggi, *Relatore.* Forse non mi sarò spiegato bene; ma io ho detto che la relazione spiegava la ragione per cui non si era creduto di dovere aggiungere una disposizione speciale, giacchè pareva che il Codice Civile provvedesse in questo caso — Quando c'è separazione volontaria il Codice Civile, dopo d'aver determinato gli effetti della separazione, a seconda che o uno solo o ambedue i coniugi erano in colpa, all'art. 158 così dispone « La separazione per solo consenso dei Coniugi non può aver luogo senza l'omologazione del Tribunale. »

Ora siccome il Codice non ha creduto di dovere in questo caso regolare gli effetti della separazione come li ha regolati nel caso di colpa e di separazione decretata dal Tribunale, perchè ha riconosciuto che era nella libertà delle parti di stabilire quello che meglio credevano, così non abbiamo stimato di farlo neppure noi.

Il caso è uguale. Se l'ufficiale e la moglie si separano volontariamente, stabiliranno tra loro quello che crederanno meglio per il riparto della rendita. In questo ci siamo rimessi al diritto comune nè più nè meno; l'art. 158 si osserverà tanto per i casi contemplati da questa legge quanto per gli altri casi dei matrimoni di cittadini non militari.

Presidente. Rileggo l'art. per la votazione tenendo conto della proposta fatta dal Senatore Lauzi perchè accettata.

(V. sopra.)

Presidente. Chi approva l'articolo 5, sorga.

(Approvato.)

L'articolo 6 è così concepito:

« La rendita non può essere alienata nè in tutto, nè in parte, e l'ipoteca non può essere cancellata o ristretta nè per avanzamento dell'ufficiale od assimilato, nè per qualunque altra causa. »

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola per chiedere una spiegazione all'onorevole Ufficio Centrale, ed a ciò sono mosso dall'unico intendimento di prevenire quei dubbii, e quelle liti a cui con tanta assennatezza accennava ieri l'onorevole Senatore Lauzi.

Io temo, lo confesso, temo le sottigliezze degli avvocati, dalle quali nascono molte volte deplorabili liti, per cui è opera saggia far di tutto per prevenirle.

Quest'articolo stabilisce che « la rendita non può essere alienata, e l'ipoteca non può essere cancellata o ristretta nè per avanzamento dell'ufficiale od assimilato, nè per qualsiasi altra causa. »

Evidentemente lo scopo di tale disposizione si è che questa rendita debba sempre rimaner salva, perchè tanto l'ufficiale, quanto la famiglia possano con sicurezza valersene pel loro mantenimento e pel loro decoro. Ma leggendo le Regie Patenti del 1834, io osservo

ch'esse stabilivano espressamente che la rendita non potesse mai essere sequestrata dai creditori dell'ufficiale.

Io non so se nelle espressioni dell'articolo che stiamo discutendo possa essere compreso il sequestro dei creditori, sequestro, che secondo il Codice di Procedura vigente, è chiamato *pignoramento*.

Sanno i signori Senatori che altro è il pegno, altro è il pignoramento. Il pegno è un contratto, col quale il debitore stesso dà al creditore una cosa mobile per sicurezza del credito. Il sequestro, o pignoramento si opera indipendentemente dalla volontà del debitore quando un creditore che non può ottenere il pagamento del suo credito, ricorre al tribunale e procede agli atti di esecuzione, la quale in primo luogo si fa sui mobili e sui crediti del debitore. Questo modo di esecuzione si chiama appunto pignoramento.

Io domando dunque all'Ufficio Centrale che si compiacca di ben dichiarare, se colla disposizione dell'articolo 6 s'intende solo che l'ufficiale non possa alienare, o diminuire in qualsiasi modo la rendita, e se intendasi altresì che questa rendita non sia sequestrabile dai creditori.

Non v'ha fra i signori Senatori chi non sappia che per una legge del Parlamento gli stipendi degli impiegati sono stati dichiarati esenti dal sequestro; ma questa legge non può essere applicabile alla rendita di cui si tratta. Io però, astenendomi dal fare qualsiasi proposta, mi limito a pregare l'Ufficio Centrale a voler ben mettere in chiaro il concetto di questo articolo, onde non ne nascano questioni, e non si suscitino litigi che sarebbero tanto più deplorabili, in quanto che l'Ufficio Centrale e il Senato sono a tempo ancora per prevenirli.

Senatore Poggi, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Rel.* L'art. 4 come è concepito vieta l'alienazione o in tutto o in parte della rendita; ma non parla del sequestro della rendita medesima, perchè nè il Ministero, nè la Commissione han creduto di poter portare il divieto fino al punto stesso in cui lo ha portato la legge sugli stipendi e sulle pensioni, vale a dire di impedire anche un piccolo sequestro per un'annualità, un semestre o per altro minor tempo, come si è fatto per lo stipendio e la pensione. Il Ministro non ha stimato necessario spingere tant'oltre il privilegio dei militari, e neanche noi abbiamo pensato a farlo; quindi la parificazione nello stato delle cose non è ammissibile tra questa rendita e le pensioni e gli stipendi.

Quanto poi al dubbio che affacciava in altro senso il Senatore Chiesi, vale a dire se possa essere soggetto di pignoramento la rendita, io avvertirò che se si tratta di sequestro di un'annualità, di uno due o più mesi essa non sarebbe sequestrabile qualora fosse parificabile agli assegnamenti alimentari ma non essendo tale, il sequestro certamente si potrà fare. Quello che la legge vuole è che sia impedito l'alienare in tutto

o in parte il diritto alla rendita, ma col sequestro di un semestre o di un'annualità, non sarebbe tolto, nè menomato il diritto alla rendita, e quindi l'azione dei creditori in questi limiti sarebbe libera. Pertanto se l'onorevole Chiesi non propone nulla, l'Ufficio Centrale lascia l'articolo qual'è, perchè nei termini in cui è concepito non si ebbe in mira che d'impedire la vendita di tutta o parte della rendita. Non facendosi quindi alcuna proposta, non intende aggiungere nulla.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Veramente il Ministero nel suo progetto non si è abbastanza chiaramente espresso, giacchè era ed è sua intenzione che quella rendita non sia soggetta a pignoramento; senza ciò si mancherebbe allo scopo che si prefigge con questo disegno di legge. Io prego quindi la Commissione ad introdurre nell'articolo una modificazione nel senso enunciato dal Senatore Chiesi, e per la quale sia reso chiaro che quella rendita non deve poter essere soggetta a pignoramento di sorta.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Io volevo soltanto appoggiare la proposta del signor Ministro; parmi per altro che ci voglia qualche cosa di più che una semplice dichiarazione dell'Ufficio Centrale per far sì che la rendita di cui si tratta non possa essere sottoposta al sequestro.

D'altronde, ripeto con l'onorevole Ministro che la legge sarebbe assolutamente illusoria qualora la rendita che deve servire appunto al mantenimento dell'ufficiale e della sua famiglia, fosse soggetta al sequestro; quindi credo sia necessario di fare questa dichiarazione nella legge, affinchè essa apparisca chiara, e possa esercitarsi in tutta la sua estensione.

Presidente. Accetta l'Ufficio Centrale?

Senatore Poggi, Relatore. L'Ufficio Centrale non ha veruna difficoltà d'accettare. Ho detto le ragioni perchè esso non credeva di farlo, non trovandosi prima nel progetto ministeriale; del resto quando trattasi di un'aggiunta, converrebbe sospendere la seduta per formularla.

Presidente. L'onorevole Pastore intendeva forse parlare su quest'articolo?

Senatore Pastore. Domandava di fare un'aggiunta dopo discussa la legge.

Presidente. Allora rimane sospeso l'art. 6, e passeremo alla discussione dell'art. 7 di cui dò lettura:

« La rendita resta sciolta da ogni vincolo ipotecario, e diviene liberamente disponibile:

» a) Quando l'ufficiale o l'assimilato avrà cessato dal servizio senza diritto alla pensione o ad un assegno vitalizio a norma delle leggi militari;

» b) Quando il matrimonio è sciolto per la morte di uno dei coniugi senza discendenti superstiti in età minore.

» Se rimangono superstiti dei figli minori, e che la rendita sia stata costituita coi beni propri non dell'ufficiale, nè della moglie, ma di persone estranee, il vincolo sulla medesima continuerà a sussistere a beneficio dei figli minorenni, persino a che non siano giunti all'età maggiore, escluse sempre le femmine maritate. »

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Non posso acconsentire alla lettera a di questo articolo 7, il quale dice: « La rendita resta sciolta da ogni vincolo ipotecario, e diviene liberamente disponibile, a) quando l'ufficiale o l'assimilato avrà cessato dal servizio senza diritto alla pensione o ad un assegno vitalizio a norma delle leggi militari. »

Tutti sanno i motivi per i quali vengono costituite queste rendite.

I motivi che sono dichiarati nel proemio dell'editto di Carlo Alberto, 29 aprile 1834, ci dimostrano che il legislatore intendeva di assicurare, comechè modestamente, la condizione di questi ufficiali e delle loro famiglie, non solo finchè gli ufficiali conservavano il carattere militare, ma finchè duravano in vita e specialmente quando avevano ancora o moglie, o figli e per quantunque avessero cessato dal servizio militare.

Se noi approviamo questa lettera a, quale sarà la conseguenza?

Prima di tutto, siccome pur troppo vi ha degli Ufficiali che, o per ispirito giovanile, o per altra cagione che li renda men provvidi del loro avvenire economico, non pensano abbastanza a persistere nella loro carriera; potrà avvenire che per vaghezza di poter subito disporre della rendita di cui si parla, non pochi rinuncieranno all'impiego, rinuncieranno al grado; e forse i più pronti a rinunciare saran di quelli che per i loro militari talenti sarebbe più desiderabile che nell'impiego e nel grado rimanessero.

Ma vi è di peggio. Accade non rade volte che per qualche colpa, ancorchè non grave, l'Ufficiale venga assoggettato a Consiglio di disciplina, ed in seguito al parere di questo Consiglio venga revocato o dimesso.

Or bene, quest'Ufficiale verrebbe ad essere in certo modo premiato, e proprio a detrimento della moglie e dei figli.

In vero, il giorno che egli è revocato o dimesso, pel parere del Consiglio di disciplina e pel conseguente Decreto Reale, egli che prima (per ciò che riguarda a questa rendita) avea le mani vincolate, a favore non tanto di sé, quanto della moglie e dei figli, viene ad avere le mani perfettamente libere; e, forse anche nella illusione di poter procacciarsi miglior sorte frammettendosi a talune delle odierne speculazioni che molto promettono e molto ingannano, lo vedrete di subito sciupare una rendita che costituisce, per solito, l'unico patrimonio degli Ufficiali ritirati o dimessi

dal servizio senza diritto a pensione. Che sarà allora di lui, della moglie, dei figli, tuttavia bisognosi di educazione?

Non dico di più: io penso che tutti possano farsi capaci delle conseguenze della disposizione contenuta nella lettera *a* dell'articolo 7.

Quindi pregherei l'Ufficio Centrale, che ha testè accettato un primo rinvio, a volerne accettare un secondo a questo proposito; e se non fosse per altro, per maturare più direttamente le sue riflessioni sopra una materia che è tanto grave quanto delicata, e dare poi il suo definitivo parere al Senato.

L'articolo settimo è redatto in maniera che non basterebbe l'aggiunzione di qualche parola alla lettera *a*, perchè sorge chiaro il concetto delle restrizioni che, secondo me, dovrebbero apporvisi. E perciò voglio credere che l'Ufficio Centrale non rifiuterà di accettare il rinvio che propongo.

Senatore **Poggi, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi, Relatore.** L'Ufficio Centrale non aderirebbe, a meno che non lo imponga il Senato, al rinvio proposto dall'onorevole Senatore Tecchio di quest'articolo per le ragioni che valdo a esporre. Tanto il Ministero, quanto l'Ufficio Centrale credono che la presente legge debba tutelare specialmente gli ufficiali che prendono moglie e le loro famiglie finchè essi rimangono nell'esercito, o fanno parte dell'esercito stesso, quantunque siano stati messi a riposo con soldo, od in disponibilità, ma dal momento che essi cessano dal far parte dell'esercito, e non vi appartengono più, e non hanno diritto a nessuna pensione, perchè hanno incorso o la destituzione, o la revocazione od anche hanno dato la dimissione, non vi è più ragione di una tutela speciale, come non vi è più ragione di discostarsi dal diritto comune.

I motivi per i quali, e Ministero ed Ufficio Centrale sono andati d'accordo sulla formula, *avrà cessato dal servizio senza diritto a pensione*, sono questi; che con quel linguaggio s'intendeva che l'ufficiale aveva cessato dal far parte dell'esercito per volontà propria, o per revocazione o destituzione.

Ma siccome l'Ufficio Centrale ha ritenuto, che vi potevano essere dei casi, anche in ordine ad una legge di recente presentata dal Ministro della Guerra, in cui gli ufficiali in seguito a riforma, hanno diritto, non a pensione, ma ad un assegno vitalizio equivalente alla pensione, allora conservando essi il carattere d'ufficiali, era giusto che la legge presente li proteggesse: ma quando ogni vincolo coll'esercito è sciolto, non vi è più motivo ad una tutela speciale in favore nè della moglie, nè dei figli.

Il diritto comune impera su tutti.

L'onorevole Senatore Tecchio comprende meglio di me che pur troppo molte famiglie di non impiegati, ed anche di impiegati si possono trovare in condizione assai trista, perchè il padre di fa-

miglia non si conduce bene, o commette cattive azioni e tali da non potere più esercitare una professione lucrosa, ed allora egli è costretto a distrarre i suoi capitali. Quei pericoli a cui vanno soggette le famiglie comuni è inevitabile che li sopportino le famiglie degli ufficiali che sono stati spogliati di questo carattere: una continuazione del privilegio non avrebbe ragione di essere.

Nel caso però che la rendita fosse stata costituita con la dote della moglie, s'intende bene che cessato il vincolo dipendente da questa legge, la dote rimane sempre dote, e va soggetta alle regole stabilite dal diritto comune.

Quindi come abbiamo creduto di dover abolire ogni vincolo ulteriore sulla rendita dopo lo scioglimento del matrimonio, così abbiamo trovato ragionevole che questo vincolo debba cessare dal momento che l'ufficiale, a tutti gli effetti non fa più parte dell'esercito. Se vi è stato un poco, egli è scomparso rapidamente e non deve avere più favori di leggi speciali, perchè allora comincerebbero differenze di condizioni tra uno che è stato ufficiale e coloro che non lo sono stati, le quali darebbero luogo ad indebiti privilegi.

E giacchè ho la parola io avvertirò il Senato che l'Ufficio Centrale intenderebbe di sopprimere alcune parole della lettera *b*, precisamente dove è detto:

« Quando il matrimonio è sciolto per la morte di uno dei coniugi, *senza discendenti superstiti di età minore.* »

Toglierebbe le parole *senza discendenti superstiti di età minore*, perchè queste potrebbero dar luogo a qualche dubbio, quindi la lettera *b* dovrebbe dire semplicemente:

« Quando il matrimonio è sciolto per la morte di uno dei coniugi. »

La legge a senso dell'Ufficio Centrale vuole il beneficio del vincolo della rendita a favore dei figli minori nel solo caso contemplato nel caso ovverso successivo; quindi vanno soppresse le parole suddette che potrebbero essere interpretate in un senso più largo di quello che si è voluto.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Mi permetta di aggiungere una osservazione, la quale nell'abbondanza delle ragioni dette dal nostro onorevole Relatore, non è stata accennata.

Il Senato potrebbe credere da quanto ha osservato l'onorevole Tecchio che sotto l'impero della legge del 1834, realmente il vincolo durasse anche dopo che l'ufficiale avesse cessato totalmente di appartenere all'esercito. Forse m'inganno sul fatto: chi è più pratico di me lo potrà dire, ma io credo di potere asserire che fra le disposizioni della Patente del 1834 non ci era disposizione precisa su questo punto. Per un certo numero di anni fu consuetudine che quando un ufficiale abbandonava totalmente il servizio senza

diritto a nessuna pensione, l'Ufficio fiscale militare lo abilitava a togliere il vincolo ipotecario. Soltanto in questi ultimi tempi è nata una questione, d'rei, di competenza, per vedere se spetti piuttosto all'Autorità giudiziaria militare, ovvero ai Tribunali ordinari l'autorizzare questo svincolo, ed in questa dubbiezza vi sono molti ufficiali che non hanno ancora potuto far risolvere la questione.

Ma io credo che il fatto per un certo numero d'anni è stato così, che quando un ufficiale abbandonava il servizio, il vincolo ipotecario, che per lo più era dato sopra beni stabili, veniva sciolto.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Tecchio ha la parola.

Senatore Tecchio. Prima di tutto, siccome ho citato l'Editto e le Patenti del 1834 in un senso, debbo dichiarare che le dette Patenti sono scritte appunto nel senso da me indicato; nel senso, cioè, che la rendita debba rimanere vincolata durante tutta la vita dell'Ufficiale, anche quando egli abbia perduto il grado e carattere militare. Così risulta non solamente dallo spirito dell'Editto, e dalle frasi del suo proemio, ma risulta più categoricamente dall'articolo 12, nel quale sono noverati ad uno ad uno i casi dello svincolo della rendita, la quale è per l'Ufficiale la condizione *sine qua non* del permesso di contrarre matrimonio.

Ciò premesso, rispondo all'onorevole Senatore Poggi che è verissimo che quando l'Ufficiale cessa dall'impiego, e specialmente se cessa senza diritto a pensione o ad assegno vitalizio, egli non ha più carattere militare, e ridiventa, come suol dirsi, *un borghese*, o come dicevano le leggi militari marittime, un *pagano*. Ma io domando, dopo che un cittadino ha servito nell'esercito, e forse anche per lunghi anni, quantunque non sufficienti a raggiungere la pensione; dopo che egli ebbe grado di ufficiale, e in tale qualità ha preso moglie, e procreati de' figli; potrà piacere al Governo, al paese, che, cessando egli dal servizio senza pensione e senza assegno vitalizio, sia quasi costretto a vendere immediatamente la *rendita*, che venne per voler della legge costituita a causa appunto del suo matrimonio; e il giorno appresso si veggano nella miseria insieme con esso, la moglie ed i figli; quella moglie e quei figli, i quali vivevano, se non un diritto assoluto e perfetto, certo almeno una ragionevole speranza che quella rendita durante la vita del marito, del padre, non sarebbe alienata?

So anch'io che la detta rendita, se avrà propriamente il carattere di *dote* muliebre a termini del Codice civile, conserverà il suo carattere d'inalienabilità, finchè non si verifichi alcuno dei casi nel Codice civile contemplati; ma, benchè volgarmente, nel comune linguaggio, la si chiami *dote*, tale propriamente nella massima parte de' casi non è, nè tale la si può considerare nel senso del Codice civile; e quindi, se mai prevalessesse l'articolo ch'io combatto, essa diventerebbe

immediatamente, liberissimamente, intierissimamente alienabile, a voglia e libito di chi ha smesso o perduto il suo grado di ufficiale.

Voi non ignorate come questa così detta *dote militare*, in molti casi la si formi, la si raccolga, per aiuti di parenti, e talvolta eziandio di *terzi*. Assai volte avviene che un ufficiale impegna la sua parola d'onore verso una zittella. Se la conduce in moglie senza la rendita voluta dal regio editto, e quindi senza il consenso del Governo, ei perde il grado e l'impiego: se non la conduce in moglie, egli manca alla sua parola d'onore: si interpongono allora parenti ed amici, i quali tra tutti cercano di mettere insieme la somma occorrente alla rendita, affinchè le cose vadano alla men male. Quando saprà il pericolo che d'ora innanzi va a correre questa rendita, le cose invece chè alla men male, senza dubbio andranno alla peggio, ed io, che non voglio il peggio, ho raccomandato, e raccomando all'Ufficio Centrale le mie osservazioni sulla lettera *a* dell'articolo 7.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. I principii dai quali parti il Ministero, e che sono condivisi anche dall'Ufficio Centrale, furono appunto quelli di non sottrarre gli uffiziali dal diritto comune, se non per quanto fosse strettamente imposto dalla disciplina e dalle necessità militari; la quale idea essendo accettata dalla Commissione e da essa più ampiamente sviluppata, diede per risultato di eliminare dal diritto speciale militare tutto ciò che non è rigorosamente necessario. Le osservazioni dell'onorevole Tecchio hanno certamente un gran valore, ma esse attagliansi pure a qualunque impiegato civile, e dirò di più a qualsiasi individuo della civile società. L'uffiziale dal momento che cessa di rivestire la qualità di militare rientra nel diritto comune, e le conseguenze di questo diritto devono essere eguali per lui come per gli altri cittadini; quindi io non potrei associarmi all'avviso dell'onorevole Relatore e del Senatore Lauzi, e pregherei il Senato a volere condiscendere alla proposta dell'Ufficio Centrale.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Giacchè l'Ufficio Centrale ed il Ministero non accettano alcun temperamento a questo articolo, io per mia parte, quand'anche dovessi rimanere solo, propongo la soppressione del capoverso, *a*.

Presidente. Domando se la proposta del Senatore Tecchio è appoggiata.

(È appoggiata.)

Senatore Menabrea. La proposta dell'onorevole Tecchio tende a domandare che sia messo ai voti il capoverso *a*: quanto a me, proporrei che si facesse la votazione separata.

Senatore Tecchio. Per me quando si faccia la votazione per divisione, non mi oppongo, e mi associo alla proposta del Senatore Menabrea.

Rileggerò l'art. 7.

(Vedi sopra.)

Metto ai voti il primo comma così concepito: « La rendita resta sciolta da ogni vincolo ipotecario, e diviene liberamente disponibile: »

Chi approva questo primo comma, sorga.

(Approvato.)

Il secondo comma è così concepito:

« a) Quando l'ufficiale o l'assimilato avrà cessato dal servizio senza diritto alla pensione o ad un assegno vitalizio a norma delle leggi militari; »

(Approvato.)

Il resto dell'articolo credo si possa votar tutto insieme: lo rileggo:

« b) Quando il matrimonio è sciolto per la morte di uno dei coniugi senza discendenti superstiti in età minore.

» Se rimangano superstiti dei figli minori, e che la rendita sia stata costituita coi beni propri non dell'ufficiale, nè della moglie, ma di persone estranee, il vincolo sulla medesima continuerà a sussistere a beneficio dei figli minorenni, persino a che non siano giunti all'età maggiore, escluse sempre le femmine maritate. »

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo:

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Dovendosi fare una nuova redazione dell'articolo 6, credo opportuno rimandare a lunedì la seduta.

Accosente l'Ufficio Centrale?

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore Poggi, *Rel.* L'Ufficio Centrale accetta l'incarico di fare un'aggiunta secondo l'articolo 11 delle R. Patenti del 1824, ma mi trovo in debito di domandare se il Senato ritiene di accordare la liberazione del sequestro dell'intera rendita oppure soltanto di parte.

Le R. patenti 29 aprile 1834 non andarono tanto in là perchè prescrivevano all'articolo 11 che:

« il reddito annuo predetto, come pure quella parte »
» dei frutti della dote che ne tenesse luogo, a mente »
» dell'articolo quarto, non sarà per parte dei creditori »
» del marito della vedova, o della prole, soggetto in »
» nessun caso a sequestro, se non che per la terza »
» parte solamente. »

Quindi è che l'Ufficio Centrale pregherebbe per sua norma, che il Senato si spiegasse su questo riguardo.

Presidente. Mi permetta l'onorevole Poggi, ma questo sarebbe un anticipare la discussione. L'Ufficio Centrale formuli nel suo giudizio l'aggiunta, e poi la presenti al Senato, e allora sarà il caso di discuterla.

Senatore Pasqui. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasqui. A me parrebbe che nel modo in

cui è concepito l'articolo 6, la rendita non possa essere alienata nè in tutto nè in parte e che questa dizione sia così generica da comprendere tanto l'alienazione volontaria quanto la coattiva. Non so se questo sia stato il concetto dell'Ufficio Centrale, ma in caso affermativo si vorrebbe una spiegazione.

Senatore Poggi, *Rel.* Allora l'Ufficio Centrale farà una proposta che possa corrispondere ai desiderii del Senato.

Presidente. Do la parola al Senatore Petitti.

Senatore Petitti. Dacchè veggo che si è rimandato all'Ufficio Centrale un articolo, vorrei pregare l'Ufficio Centrale a voler esaminare se non si potesse estendere il vantaggio di questa migliore Giurisdizione (che a me invero sembra con questo progetto migliorata) dei matrimoni militari anche agli anteriori matrimoni, introducendo una disposizione transitoria, concepita all'incirca in questi termini:

« Le disposizioni degli articoli 5 e 6 sono estensibili ai matrimoni fatti prima della pubblicazione della presente legge, in conformità delle Lettere Patenti del 29 aprile 1834. »

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. L'onorevole signor Presidente, sembrando disposto a rimandare a lunedì il seguito di questa discussione, mi pare che sarebbe meglio rimandar pure a lunedì tutte queste osservazioni, o altrimenti continuare finchè sieno tutte esaurite.

Senatore Poggi, *Rel.* L'Ufficio Centrale giacchè deve riesaminare questi altri articoli, si farà carico anche della proposta dell'onorevole senatore Petitti, non senza avvertire che forse vi può essere un ostacolo nei diritti quesiti. Ciò non pertanto la esamineremo e vedremo se si possa accogliere.

Presidente. Prima di passare allo squittinio segreto sulle leggi, già discusse annunzio al Senato l'ordine del giorno per la seduta di lunedì:

Al tocco riunione negli Uffici per l'esame del progetto di legge per l'estensione alla provincia romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile.

Alle due si terrà seduta pubblica per la continuazione di questa discussione, e distribuendosi domani la relazione sul progetto di legge riguardante l'istituzione di una sola Corte di cassazione, lo metteremo all'ordine del giorno, se il Senato non dissente dopo esaurita la discussione della presente legge: poscia verrà alla discussione il progetto di legge che riguarda l'ordinamento dell'Esercito.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. La relazione del progetto di legge sull'ordinamento militare sarà distribuita domani o posdomani al più tardi.

Molti dei nostri colleghi sono venuti a Firenze per assistere a questa discussione. Importa quindi grandemente che essa non sia ritardata di troppo.

Presidente. Si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto delle seguenti leggi :

1° Disposizioni per la riscossione nel 1871 dell'imposta sui fabbricati e, nel Compartimento ligure-piemontese anche dell'imposta sui terreni.

2. Determinazione della sede e della giurisdizione dei tribunali militari territoriali e speciali.

3. Unificazione legislativa nelle provincie della Venezia e di Mantova.

(Il Senatore *Segretario* Manzoni T. fa l'appello nominale).

Presidente. Risultato della votazione.

• Disposizioni per la riscossione nel 1871 dell'imposta sui fabbricati e, nel Compartimento ligure-piemontese anche dell'imposta sui terreni.

Votanti 77
Favorevoli 73
Contrari 4

(Il Senato adotta.)

Unificazione legislativa nelle provincie della Venezia e di Mantova.

Votanti 74
Favorevoli 72
Contrari 2

(Il Senato adotta.)

Determinazione della sede e della giurisdizione dei Tribunali militari territoriali e speciali.

Votanti 75
Favorevoli 71
Contrari 4

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

TORNATA DEL 6 MARZO 1871

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedi — Relazione sui titoli del Senatore Cianciafara — Seguito della discussione del progetto di legge sui matrimoni degli ufficiali e degli assimilati militari — Proposta del Senatore Angioletti — Dichiarazioni del Ministro della Guerra — Raccomandazione del Senatore Tecchio — Nuova redazione dell'articolo 6 proposta dall'Ufficio Centrale — Approvazione di quest'articolo e dell'articolo 8 — Raccomandazioni del Relatore sull'articolo 9 proposto dall'Ufficio Centrale — Dichiarazione del Ministro della Guerra — Approvazione degli articoli 9 e 10 — Proposta dell'Ufficio Centrale sull'aggiunta chiesta dal Senatore Petitti — Osservazioni e proposta del Senatore Tecchio accettata dall'Ufficio Centrale, e dal Ministero approvata — Proposta di un articolo addizionale del Senatore Pastore, consentita dal Ministro della Guerra — Avvertenze e raccomandazione del Relatore, e risposta del Ministro della Guerra — Approvazione di questo articolo e dell'art. 12 ed ultimo del progetto — Discussione del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella Sede del Governo — Rettificazioni del Senatore Tecchio Relatore — Discorso del Senatore De Foresta contro il progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Non è ancora presente alcun Ministro, e più tardi intervengono i Ministri della Guerra e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore *Segretario Manzoni, T.* dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Lo stesso dà lettura del seguente sunto di petizione:

N. 4480. Parecchi abitanti del Comune di Gallicchio (Basilicata) in numero di 140 muovono lagnanze contro l'Agente delle imposte dirette di Montemurro, Ludovico Novellini, e fanno istanza perchè si provveda per la sua surrogazione.

Domandano un congedo di un mese i Senatori *Saggarriga-Visconti, e Sismonda*, che viene dal Senato accordato.

Presidente. La parola è al Senatore *Caccia* per riferire sui titoli del nuovo Senatore signor *Cianciafara*.

Senatore Caccia, Relatore. Allora quando imperversava il Cholera in Sicilia il signor *Cianciafara* Sindaco della città di Messina dava prova di coraggio civile e di grande abnegazione. Egli restava al suo posto, talchè il Governo lo nominava R. Commissario in quella luttuosa circostanza.

I servizi resi al suo paese evidentemente attirarono su lui gli sguardi del Governo, che con decreto del 12 marzo 1868 lo fregiava della dignità di Senatore. Venuti gli atti al Senato per la discussione, si trovava

che il signor *Cianciafara* aveva raggiunto l'età voluta; ma il censo di cui è fornito proveniva da due patrimoni, dal patrimonio paterno e da quello dello zio. Per il paterno si verificava in lui il possesso più che triennale; ma in quanto a quello dello zio, egli non ne era proprietario e usufruttuario che da venti mesi.

Per queste ragioni il Senato credè che all'epoca in cui il Decreto era emanato, il signor *Cianciafara* non aveva raggiunto il triennio per il pagamento delle lire 3,000 d'imposte dirette.

Però questo giorno si compieva al 1869, cosicchè il Governo con decreto del primo dicembre 1870 ripeteva la nomina del signor *Cianciafara* a Senatore.

Il quinto Ufficio è ora entrato nel merito della valutazione della rendita e dei pesi, che egli deve pagare secondo l'Articolo 33, Categoria 21 dello Statuto, ed essendo stata eseguita la voltura di tutti i beni tanto paterni che dello zio, risulta che egli paga una imposta maggiore delle lire 3,000, cosicchè il quinto Ufficio all'unanimità mi ha incaricato di proporre al Senato la convalidazione del Decreto che nomina il signor *Cianciafara* a Senatore del Regno.

Presidente. Se non si fanno opposizioni alle conclusioni del quinto Ufficio per la convalidazione della nomina del signor *Cianciafara* a Senatore del Regno, le pongo ai voti.

Chi le approva sorga.

(Approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE AL MATRIMONIO DEGLI UFFICIALI E DEGLI ASSIMILATI MILITARI.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni relative al matrimonio degli Ufficiali e degli assimilati militari.

Prego i signori componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Senatore **Angioletti**. Chiedo la parola per fare una domanda al signor Ministro della Guerra.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Angioletti**. Io credo che sia questo il momento opportuno per far noto al Senato un fatto, che ogni Senatore probabilmente conosce, e che l'onorevole signor Ministro della Guerra pure conosce meglio di noi tutti, il fatto, voglio dire, che un certo numero di Ufficiali, cominciando dal 1854 fino al giorno d'oggi, contrassero matrimonio senza averne prima ottenuto il debito permesso dal Ministro della Guerra, come il Regolamento di disciplina prescrive.

Le annessioni, la fusione delle diverse provincie del Regno che si effettuarono dal 1859 in poi, fino alla riunione ad esse della comune madre, Roma, offrirono agli Ufficiali occasione di infrangere quell'articolo del regolamento, che prescrive che dopo non possano prender moglie senza avere una rendita assicurata e ben constatata di L. 1200 all'anno; e se ne capisce la ragione.

Gli Ufficiali che giungevano nelle nuove provincie, nella loro doppia qualità di liberatori e di fratelli trovarono sempre buona accoglienza, e dalla buona accoglienza si passava all'affezione, e dall'affezione all'amore, e dall'amore alla promessa di matrimonio, dimenticando (perchè pur troppo l'amore fa perdere la testa!) di fare i conti prima con quell'articolo del Regolamento; fatti i conti e trovatili corti si trovavano nel bivio o di mancare alla promessa fatta, o di infrangere il Regolamento di disciplina; guidati da un sentimento di delicatezza, si sono attenuti a questa seconda via; ed è un fatto che ora vivono in mezzo a quella angustia nello stato anormale in cui si trovano, sempre colla spada di Damocle sulla testa, col timore insomma di essere denunziati ufficialmente dal Ministro della Guerra, e così rinviati davanti ad un Consiglio di disciplina e rivotati dall'impiego, senza far conto della certezza che hanno che le loro famiglie resteranno sul lastrico, senza pensione nel caso della loro premorienza.

Io mi permetto adunque di domandare al Senato, di domandare al Governo se non sarebbe questa una occasione per provvedere a questo stato anormale di cose, rettificando la posizione di questi ufficiali, perdonando loro l'errore commesso ed ammettendoli a fruire dei diritti che di fronte alla legge hanno gli ufficiali che contrassero matrimonio regolarmente.

Allo scopo poi di ovviare agli inconvenienti che si

potrebbero verificare, vorrei che si dichiarasse fin da ora, qualora la mia proposta fosse gradita dall'onorevole Ministro della Guerra, che si dovesse parlare dei matrimoni, ossia di quegli ufficiali che hanno contratto matrimonio fino al giorno d'oggi 6 marzo 1871, appunto perchè questa mia proposta si comincerà a conoscere dal giorno d'oggi, e vorrei anche che si dichiarasse che d'ora in poi si userà di tutto il rigore della legge contro tutti quelli che cadessero in simile errore.

Ho veduto dare tante amnistie, perdonare tanti errori, per poter sperare che il Senato e il Governo, accomodando le cose in una forma qualunque, sia coll'aggiungere un articolo a questa legge, o in qualunque altro modo, perdonino agli ufficiali gli errori di cui ho parlato, e così sia reso all'esercito un vero e grande servizio, giacchè quegli ufficiali potrebbero passare più tranquilla la loro vita, e soddisfar meglio agli obblighi di servizio che loro incombono.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. La questione sollevata dal Senatore Angioletti è certamente di molta gravità, ed io nel poco tempo dacchè sono al Ministero vi ho portato sopra la più seria attenzione, come già ne ebbi anche a tenere parola in seno all'Ufficio Centrale. Malagevole tuttavia riesce il prendere a questo riguardo una pronta decisione, attese le molte difficoltà che s'incontrano. Queste difficoltà sono di diversa specie.

Una prima difficoltà sta in ciò, che il dare una sanatoria a tutti i matrimoni contratti da ufficiali in opposizione alle vigenti disposizioni disciplinarie spetta solo alla prerogativa reale.

Ammissa in secondo luogo, con amnistia, la legalità dei matrimoni, resta la questione delle pensioni, sulla quale il Potere legislativo soltanto può decidere.

Un terzo ostacolo deriva infine dal fatto che da 10 anni a questa parte molti ufficiali, per aver appunto contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione, dovettero portare la pena del loro errore e furono, dietro proposta di Consigli di disciplina, rivotati dallo impiego. Il ritornare ora sopra le determinazioni prese riguardo a costoro, io ritengo che sarebbe errore grandissimo, dal quale devono tenersi lontani il Potere legislativo ed il Governo, essendo assolutamente impossibile che detti ufficiali più possano essere riammessi in servizio.

Fatta questa dichiarazione, aggiungerò come io non sia alieno dal prendere in considerazione la proposta del Senatore Angioletti per vedere se ed in qual modo possa essere accolta ed attuata.

Però rivolgo preghiera al Senato ed al generale Angioletti di non voler insistere perchè la proposta stessa faccia parte del progetto di legge che si discute, desiderando di poter meglio e più profondamente studiare la questione innanzi di adottare un temperamento col quale risolverla.

Mi giova però qui ripetere che in nessun caso io sarò per dare il mio assentimento a che la grazia sia estesa: primieramente a coloro che per detto motivo già furono colpiti dalla vigente legge e messi fuori dell'esercito; in secondo luogo a quegli altri che avessero contratto o contraessero matrimonio dopo il 1° gennaio del corrente anno.

Ho già esposte le ragioni per le quali devono i primi essere assolutamente esclusi da ogni amnistia.

Quanto a questi ultimi l'esclusione è consigliata dalla considerazione che qualcuno, approfittando appunto di questo stato di indecisione, fosse ora tentato a stringere il matrimonio, nella speranza di poter poi essere parimenti ammesso a fruire della grazia Sovrana.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Angioletti ha la parola.

Senatore **Angioletti**. Condivido perfettamente le idee espresse dall'onorevole Ministro della Guerra relativamente all'escludere da codesta grazia, la chiamerò così, coloro che sono già stati revocati, per la ragione semplice che quelli non appartengono più all'esercito, e la proposta fatta da me era per ottenere che nell'esercito questi ufficiali si potessero tranquillare e pareggiare ai loro compagni senza preoccupazioni così tristi come sono quelle del loro avvenire.

In quanto poi all'epoca da stabilirsi per limite a questa grazia, io sono affatto indifferente, e il Ministro la stabilirà secondo il suo avviso.

Finisco col ringraziare il signor Ministro della Guerra per aver avuto la compiacenza di entrare in quest'ordine di idee; quindi mi pare di non aver a fare nessuna proposta, poiché prendo atto e mi attengo interamente alla dichiarazione del signor Ministro della Guerra.

Presidente. Do la parola al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Dopo le spiegazioni del Senatore Angioletti non ho altro a dire, per cui rinunzio alla parola.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Per parte mia mi associo alle osservazioni dell'onorevole Senatore Angioletti, ed accetto le favorevoli disposizioni che il signor Ministro ha dimostrato in proposito. Ma siccome ad attuare le favorevoli disposizioni del signor Ministro occorrerà qualche spazio di tempo, intendo di fargli una speciale raccomandazione. Per la legge sullo stato degli ufficiali, quando il Consiglio di disciplina ha dichiarato che l'ufficiale merita di esser rimosso o revocato dall'impiego per la ragione (tra gli altri casi) che l'ufficiale ha contratto matrimonio senza la rendita voluta dalla legge, e quindi senza permesso del Ministero, resta in facoltà del Potere esecutivo di mitigare l'effetto di questa dichiarazione. Raccomando pertanto al signor Ministro di voler fare nel frattempo la più larga applicazione possibile di questo benefico temperamento che è

rimosso nel suo prudente criterio per la legge stessa che governa il Consiglio di disciplina.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro della Guerra. In una proposta, che mi risulta essere per fare l'Ufficio Centrale, si tratterebbe appunto di modificare il principio cui accenna l'onorevole Senatore Tecchio, quello cioè di lasciare al Consiglio di disciplina il dichiarare se l'ufficiale che ha contratto matrimonio in opposizione alla legge, deve essera o no revocato dall'impiego. Questo sistema ha dato luogo ad alcuni inconvenienti, dai quali prendendo appunto argomento il Senatore Pastore e l'Ufficio Centrale stanno, come dissi, per proporvi alcune modificazioni. In quanto alla seconda raccomandazione fatta dall'onorevole Senatore Tecchio, dal momento che il Ministero si riserva di vedere se sia il caso di promuovere l'emanazione di un Sovrano Decreto, o di presentare un apposito progetto di legge, per determinare sulle conseguenze derivanti dai matrimoni contratti prima del gennaio 1871, le conseguenze che da questo fatto ne derivano sono quelle appunto che venivano indicate dall'onorevole Senatore Tecchio.

Presidente. Domando all'Ufficio Centrale se ha formulato di nuovo l'articolo 6, che nella precedente seduta fu rinviato all'Ufficio Centrale?

Senatore **Poggi, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi, Relatore**. L'Ufficio Centrale ha preso in esame di nuovo l'art. 6 per formulare una disposizione che fosse conforme ai desiderii esternati l'altro ieri dal Senato, ed ha creduto però dover prendere norma da una disposizione consimile che si trova nella legge sugli stipendi e sulle pensioni; vale a dire parificare per questa parte le annualità della rendita agli stipendi e alle pensioni mensuali che si ritirano dall'impiegato; e siccome nè gli uni nè le altre possono cederse nè sequestrarsi, oggi si direbbe, dopo il Codice di procedura civile oppignorarli, se non per causa di alimenti dovuti per legge e dentro una certa misura che sarebbe quella del terzo; così in armonia a questa disposizione noi avremmo formulato l'art. 6 in questo modo:

« La rendita non può essere alienata nè in tutto nè in parte, e l'ipoteca non può essere ristretta per l'avanzamento dell'ufficiale o assimilato. Le annualità della rendita non possono cederse nè oppignorarli se non per causa di alimenti dovuti per legge, e soltanto nella misura di un terzo. »

Presidente. Do lettura dell'articolo com'è proposto dall'Ufficio Centrale:

(Vedi sopra.)

Il signor Ministro lo accetta?

Ministro della Guerra. L'accetto.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'art. 7 fu già votato nella seduta di ieri l'altro; ora leggo l'art. 8:

« L'idoneità e la validità della costituzione della rendita, di che agli articoli 3 e 4, è dichiarata dal Tribunale Supremo di Guerra e Marina sopra ricorso dell'ufficiale che domanda il permesso di contrarre matrimonio, e sentito l'avvocato generale militare.

» Per i provvedimenti ulteriori sono competenti i Tribunali ordinari. »

(Approvato.)

« Art. 9. Un Decreto Reale determinerà le norme da seguirsi per la esecuzione della presente legge. »

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. L'Ufficio Centrale desidera di esporre al Senato le ragioni per cui ha proposto quest'articolo (ragioni che sono anche svolte nella Relazione), con fiducia che questo voglia unirsi alla raccomandazione che l'Ufficio Centrale medesimo ha creduto di dover fare al Signor Ministro.

In virtù della legge del 1834, le pratiche in essa prescritte portavano a far emanare il Decreto Reale in conseguenza della domanda di matrimonio, prima che fossero fatte le verificazioni necessarie sull'idoneità e validità della rendita da costituirsi dall'ufficiale. Appena era presentata la domanda del matrimonio, se l'Autorità militare non aveva ragioni speciali da opporre indipendentemente dalla rendita, emanava il Decreto Reale di consenso al matrimonio, a condizione che si facessero quelle prove necessarie per dar le guarentigie volute dalla legge.

Questo sistema in pratica dava luogo ad inconvenienti; e, fra gli altri, accadeva alcune volte quello di vedere il Decreto Reale rimanere senza esecuzione perchè, se il Supremo Tribunale di guerra avesse trovato che le guarentigie offerte non erano idonee e che non adempivano al disposto della legge, il matrimonio non era autorizzato, ed il Decreto anzidetto rimaneva lettera morta.

Poteva anche succedere un inconveniente di altro genere, vale a dire: che il matrimonio si contraesse con la presentazione del Decreto Reale prima che la condizione fosse adempiuta. Ad evitare questi inconvenienti appunto l'Ufficio Centrale ha aggiunto quest'articolo perchè si faccia in modo che d'ora in avanti, appena viene avanzata una domanda di matrimonio, non si emani il Decreto Reale, ma l'Autorità militare amministrativa riconosca se vi sono o no obiezioni speciali da fare all'Ufficiale contro la sua domanda, e poi lo abiliti a presentare le prove dell'idoneità della garanzia avanti il Tribunale Supremo, e una volta che questo ha riconosciuto l'idoneità della cauzione offerta, emetterà la sua deliberazione, in appoggio alla quale soltanto dovrà emanare il Decreto Reale: in questo

modo gli inconvenienti sono evitati; il Decreto Reale chiude, per così dire, tutto il processo di quest'affare, e non v'è pericolo che sia eseguito prima che le condizioni volute dalla legge siano adempiute, e nemmeno che rimanga inefficace perchè non possano queste condizioni adempiersi. Tanto più è necessario il tenere oggi questo sistema, dacchè la legge che contiene le disposizioni sullo Stato civile ha un articolo il quale stabilisce che non si possa dar corso alle domande di pubblicazione dei matrimoni degli Ufficiali se non presentano il Decreto che li autorizzi al matrimonio.

Una seconda raccomandazione l'Ufficio Centrale ha creduto di dover fare all'onorevole Signor Ministro, che dovrebbe esser soggetto delle norme di cui si parla in questo articolo, ed è di vedere se non potesse trovarsi un sistema diverso dai precedenti per il corso che deve avere quest'affare. Secondo le Regie Patenti del 1834, l'Ufficiale che avanzava la domanda per il Regio assenso al matrimonio, doveva nominare un causidico nella Capitale, e quindi affidare al medesimo la pratica, e stare col medesimo in relazione, perchè se il Tribunale Superiore di guerra riconoscesse che i documenti presentati non fossero sufficienti e reputasse necessari degli schiaramenti, il Procuratore incaricato si rivolgesse all'Ufficiale in qualunque luogo fosse per supplire a quello che mancava e per informarlo, del fatto.

Nel Regno Subalpino, che sebbene grande rispetto agli altri Stati esistenti allora in Italia, è piccolo però rispetto al Regno che si è dipoi costituito, non era difficile tenere questo sistema, perchè l'Ufficiale, in qualunque luogo si trovasse, non era mai a così gran distanza dalla Capitale da non potere coadiuvare da sé quelle pratiche; ma oggi che può trovarsi in luoghi lontanissimi dal centro in cui siade il tribunale, può riescire difficile lo scegliere un difensore nella Capitale, a cui delegare i suoi interessi e dare quelle istruzioni che potessero essere necessarie affinché l'affare prenda la piega e produca il risultato che egli desidera. Quindi l'Ufficio Centrale avrebbe espresso un pensiero, che sarebbe questo, di vedere se non si potesse autorizzare l'Ufficiale che chiede di contrarre matrimonio, a presentare la sua domanda all'avvocato fiscale del tribunale militare del luogo nel quale si trova di guarnigione, e allora l'avvocato stesso potrebbe farsi l'organo di comunicazione fra il Tribunale e l'Ufficiale che chiede di contrarre matrimonio e porgergli l'opportunità di fornire gli schiaramenti necessari.

Noi non abbiamo voluto insistere in modo assoluto su questa proposta, perchè potrebbe avere degli inconvenienti; ma ad ogni modo raccomandiamo all'on. signor Ministro di prenderla in considerazione, per vedere se si può almeno tracciare un procedimento diverso da quello stabilito dalle Regie Patenti, e che non potrebbe,

più essere attuabile in Italia dopo l'ingrandimento del Regno.

Queste sono le ragioni per le quali l'Ufficio Centrale ha creduto di proporre un articolo addizionale, e spera che tanto il Senato come l'onorevole Ministro si compiaceranno di riflettervi sopra acciocchè la faccenda possa avere un corso più regolare e più proficuo di quello che non aveva in passato.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Le raccomandazioni dell'Ufficio Centrale fatte per mezzo del suo egregio Relatore sono troppo giuste e troppo importanti perchè non creda debito mio di tosto dichiarare che le avrò presenti allor quando si tratterà di formulare il Regio Decreto, nel quale debbano essere contenute le norme per l'applicazione della presente legge.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

« Art. 9. Un Decreto Reale determinerà le norme da seguirsi per la esecuzione della presente legge. »

Chi approva l'articolo voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore Poggi, Rel. Il Senato diede commissione all'Ufficio Centrale, l'altro giorno, di esaminare la proposta avanzata dall'onorevole Senatore Petitti. Ha creduto l'Ufficio Centrale, dopo averla presa in considerazione, di formularla in un articolo che sarebbe il penultimo.

Presidente. Scusi, signor Relatore, questo andrebbe dopo l'articolo decimo?

Senatore Poggi, Rel. Prima dell'art. decimo. Forse ne sarà presentato un altro dall'onorevole Senatore Pastore, che potrebbe esser collocato in altra sede; ma questo da me proposto va prima dell'articolo decimo.

Dunque, come dissi, l'Ufficio Centrale ha creduto di potere accettare la proposta dell'onorevole Senatore Petitti, riformandola con una qualche aggiunta.

Il Senatore Petitti chiedeva che fossero applicate anche alle rendite costituite sotto l'impero delle Patenti del 1834, le disposizioni che si contengono negli articoli 5 e 7 della presente legge. L'Ufficio Centrale non ha trovato ostacoli nell'assentire di applicarli anche alle rendite costituite in occasione di matrimoni anteriori. Per altro ha dovuto riflettere che le Regie Patenti concedevano più ampi privilegi al matrimonio degli ufficiali di quelli che concede la legge presente.

E siccome questi privilegi potrebbero avere in alcuni casi stabilito dei diritti a favore di qualche coniuge, od anche ai figli minori d'età, così ha creduto, nell'accettare la proposta, di dover aggiungere che le disposizioni di questi articoli vi si potessero applicare, senza pregiudizio dei diritti acquisiti.

Quindi l'articolo che verrebbe dopo l'articolo 9, sarebbe del tenore seguente :

« Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della presente legge sono applicabili alle rendite costituite in occasione dei matrimoni contratti sotto l'impero delle Regie Patenti 29 aprile del 1834 senza pregiudizio però dei diritti quesiti in virtù delle medesime. »

Senatore Petitti. Ringrazio l'Ufficio Centrale di avere supplito ad un'omissione da me fatta. Non poteva essere nella mia idea pregiudicare i diritti quesiti, questi vanno sempre rispettati, ed io consento perfettamente nella redazione dell'Ufficio Centrale, che li rispetta.

Presidente. Allora quest'articolo rimarrebbe l'articolo 10.

Senatore Poggi Relatore. Forse, se il Senato accetta un'altra proposta che farà l'Ufficio Centrale, diventerà l'11.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Tecchio ha la parola.

Senatore Tecchio. Per verità, io non mi sento inclinato ad accettare quest'articolo, ma non lo prendo neanche a combattere: spetterà alla saviezza del Senato il decidere se sia o no prudente consiglio il sancirlo.

Solamente accenno che quando si vuol introdurre questo nuovo articolo, non bisogna limitare il suo riferimento ai soli articoli 5 e 7 del progetto attuale, ma bisogna altresì estenderlo all'art. 6.

Senatore Poggi, Relatore. Per qual ragione?

Senatore Tecchio. Per identità di ragione, per la necessaria correlazione delle idee e delle cose.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Senatore Tecchio. Coll'articolo 5 fu preveduto il caso che per la separazione dei coniugi, si debba procedere alla distribuzione delle annualità della rendita di che parliamo. Nell'art. 7, sono stati indicati i casi nei quali la rendita resta sciolta dai vincoli ipotecari. Fra l'uno e l'altro di questi articoli 5 e 7 v'è l'articolo 6, che dichiara come la rendita non possa essere alienata, e se e in quali limiti possa essere sequestrata. Dunque evidentemente quella stessa ragione onde si vuole che gli articoli 5 e 7 si applichino anche ai matrimoni già contratti prima di questa legge, quella stessa ragione conduce necessariamente ed egualmente ad applicare a tali matrimoni l'articolo 6.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore Poggi, Relatore. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di aggiungere anche l'articolo 6, sebbene si trovasse già una disposizione consimile nell'articolo 11 delle Regie Patenti del 1834; ma siccome la nuova disposizione è più favorevole ai coniugi, perchè restringe la facoltà del pignoramento ai soli crediti derivanti da alimenti dovuti per legge, così non ha difficoltà di estenderlo; che se ci fossero dei diritti quesiti per cessioni fatte prima di questa legge, saranno rispettati sicchè si potrebbe dire « degli articoli 5, 6 e 7. »

Presidente. Accetta il signor Ministro questa modificazione?

Ministro della Guerra. Accetto.

Presidente. Allora se non si fanno altre osservazioni, rileggo l'articolo per porlo ai voti.

« Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, della presente legge sono applicabili alle rendite costituite in occasione dei matrimoni contratti sotto l'impero delle Regie Patenti 29 aprile del 1834, senza pregiudicio però dei diritti quesiti in virtù delle medesime. »

Chi approva questo articolo sorga.

(Approvato).

Senatore Pastore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pastore. Ho domandato la parola per chiamare l'attenzione del Senato sopra una grave difficoltà sorta nell'applicazione delle disposizioni penali della Legge sullo stato degli ufficiali a coloro i quali contraggono matrimonio senza l'autorizzazione sovrana, e pregarvi di voler prendere in considerazione una proposta che avrà l'onore di sottoporvi a tale riguardo.

Cotale difficoltà non è nuova certamente, dappoichè si è manifestata sino dai primi anni in cui fu posta in vigore la legge 25 maggio 1852, ma finora non si era mai trovata l'opportunità di risolverla. Oggi però che per la prima volta il Parlamento è chiamato ad occuparsi del matrimonio degli ufficiali, parmi questa un'occasione tanto più propizia per porre un riparo al lamentato inconveniente, in quanto che a misura che si rendono più difficili le condizioni imposte alla concessione della licenza di contrarre matrimonio, è a temersi che possa crescere il numero di coloro che crederanno di poterne fare a meno, motivo per cui importa assicurarsi che la legge repressiva sia rigorosamente applicata. Prima di esporvi la questione, sono lieto di potervi dire che essendomi fatto un dovere di comunicare il mio divisamento all'onorevole Ministro della Guerra, egli si è subito dimostrato assenziente e disposto ad appoggiarlo.

Ecco in poche parole di che si tratta. L'art. 27 della summenzionata legge sullo stato degli ufficiali infligge al n. 6 la revocazione all'uffiziale il quale abbia contratto matrimonio senza autorizzazione del Governo, ed il successivo art. 28 statuisce che la revocazione ha luogo per Decreto Reale, sulla relazione del Ministro della Guerra e dietro il parere di un Consiglio di disciplina.

Avvenne che talun Consiglio, chiamato a dare il suo parere sulla revocazione di uffiziali ammogliatisi senza permesso, pronunziasse un verdetto negativo; la qual cosa indusse il Ministro della Guerra a pubblicare nel Giornale Militare una nota (14 dicembre 1854) colla quale eccitava i Consigli di disciplina a fare una più esatta applicazione della legge, facendo loro giustamente osservare che: « in codesti casi non ha il Consiglio a ricercarne ed apprezzarne la gravità, ma solamente riconoscerne la realtà. Riconosciuto il fatto, (ed esso consta ordinariamente da documenti

» autentici), non rimane al Consiglio che applicare la legge. »

Convien credere che codeste savie raccomandazioni non abbiano sortito il loro effetto, dappoichè il Ministro della Guerra, probabilmente per procurarsi buone armi colle quali potersi opporre a tale irregolarità, sottopose il quesito al Consiglio di Stato, richiedendolo del suo avviso in proposito; ma quell'alto Consesso si pronunziò in senso contrario alla previsione del Ministro; e credo motivasse il suo parere sul riflesso che, dovendo a termini dell'art. 62, n. 6 della legge medesima essere posta al Consiglio di disciplina la questione: *Il signor tale è egli nel caso di essere rivotato per matrimonio contratto senza autorizzazione del Governo? ne veniva per logica conseguenza che il Consiglio il quale, come i giurati, non ha a rispondere se non con un sì od un no, fosse libero di pronunziarsi tanto per la negativa quanto per l'affermativa.*

Dopo una tale sentenza, il Ministro della Guerra, ha dovuto necessariamente ricredersi, pubblicando nel Giornale ufficiale militare una seconda nota nella quale diceva: « Se talun Consiglio di disciplina, » o per meno esatta interpretazione della legge, o » per insufficiente conoscenza dei fatti, o per altro » non prevedibile caso, si astenesse dal pronunziare l'avviso richiesto dalla legge per la revocazione, ciò non di meno, e conformemente al parere » del Consiglio di Stato, rimarrebbe sempre nella » sua efficacia la disposizione della legge 27 giugno » 1850, per cui la vedova di un militare è esclusa dalla » pensione, ogni qual volta il matrimonio è stato contratto senza aver adempiuto alle condizioni prescritte » dalla legge. »

Ciò premesso, io osserverò che, non potendosi mettere in dubbio come fosse intenzione del Legislatore di prescrivere che non solamente è privata di pensione la vedova, ma incorre di pieno diritto nella revocazione l'uffiziale il quale abbia contratto matrimonio senza l'autorizzazione Sovrana, rendesi indispensabile che si trovi modo di assicurare l'osservanza della legge. Si potrebbe, a mio credere, ottenere l'intento per due vie diverse; la prima sarebbe di fare a meno del parere del Consiglio di disciplina ed inserire nella legge in esame un nuovo articolo il quale in conformità dell'idea dell'onorevole signor Ministro potrebbe essere concepito nei seguenti termini:

« Art. 11. L'uffiziale che contrae matrimonio senza aver prima ottenuto il regio assentimento come è stabilito dalla presente legge, va rivotato dall'impiego a termini della vigente legge sullo stato degli Uffiziali, 25 maggio 1852.

» In questo caso la revocazione ha luogo senza il parere di un Consiglio di disciplina, ma dietro dichiarazione del Tribunale Supremo di Guerra e Marina, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione alla presente legge. »

L'Ufficio Centrale teme però che l'aggiunta di così fatta disposizione possa avere troppo gravi conseguenze. Diffatti l'art. 68 della legge sullo stato degli ufficiali accorda al Governo la facoltà di modificare il parere del Consiglio di disciplina in favore dell'ufficiale; laonde qualora si presentasse il caso, certamente rarissimo ma non impossibile, nel quale si dovesse e si volesse usare indulgenza, nemmeno coll'intervento della Grazia Sovrana più non si potrebbe salvare l'ufficiale dalla revocazione.

Qualora impertanto il Senato dividesse siffatto timore, in questo caso sarebbe giuoco forza ricorrere ad altro mezzo, ed è questa la seconda via, dare cioè, alla domanda da sottoporsi al Consiglio di disciplina tale una forma, la quale si limiti a farlo pronunziare sull'esistenza del fatto materiale del contratto matrimonio senza la Sovrana autorizzazione.

Io rimetto la risoluzione del dubbio alla saviezza del Senato, ed intanto prima di por termine a quanto avevo a dire, osserverò ancora che per avventura potrebbe a taluno sembrare conveniente che si preveda altresì il caso in cui un ufficiale abbia contratto senza licenza, il solo matrimonio religioso, e questo caso già deve essere accaduto, dacchè nel 1865 il Ministero della Guerra ha fatto inserire nel Giornale Militare Ufficiale una nota, nella quale ha detto che il fatto di simili unioni sarà ritenuto come mancanza grave contro la disciplina, motivo per cui gli ufficiali incorreranno egualmente nella revocazione.

L'unione semplicemente ecclesiastica non producendo, a termini di legge, effetti civili, essa non può dirsi contemplata dalla legge del 1852, e qui sarà veramente il caso che il Consiglio di disciplina vegga e pronunzi se essa costituisca oppure no quella grave mancanza contro la disciplina che deve far incorrere chi l'ha commessa nella pena comminata dalla legge.

Supponiamo per esempio, il caso di uno di quei matrimoni che si dicono di coscienza e che, ricevuta la benedizione, i due sposi si separino per forse non vedersi più, gli è evidente che in simili circostanze la disciplina militare non ne rimarrebbe offesa; ed allora il Consiglio di disciplina sarebbe fondato a pronunziare un verdetto di non colpevolezza. L'apprezzamento adunque di tali circostanze era lasciato al coscienzioso criterio degli ufficiali che lo compongono. Ma così non deve e non può succedere nell'altro caso che vi ho supposto, e sul quale vi prego di voler deliberare.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Io mi associo interamente alle considerazioni ed alle idee svolte dall'onorevole Senatore Pastore, in appoggio alla proposta di introdurre in questa legge un articolo che determini un modo speciale di procedura per l'applicazione della pena della revocazione alla quale va incontro l'ufficiale che contrae matrimonio senza l'autorizzazione del Governo. Prego però il Senato di voler adottare la re-

lazione dell'articolo quale venne proposto. Imperocchè se si accordasse al Governo del Re la facoltà di applicare in alcuni casi la pena della revocazione all'ufficiale che prende moglie senza il preventivo assentimento Sovrano, l'azione della legge sarebbe totalmente alterata, e si lascierebbe aperto l'adito alla rinnovazione di quegli inconvenienti che si vogliono appunto evitare. Infatti siccome allorquando trattasi di giudicare un ufficiale per trasgressione a questa legge, non è già un delitto che si punisce, ma una semplice trasgressione ad una necessità della vita militare, così il Ministero avendone la facoltà, difficilmente saprebbe resistere alla tentazione di far ricorso a questo diritto di grazia, e rendere per tal modo nulli quasi intieramente gli effetti della presente legge.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Alcuni membri dell'Ufficio Centrale, fra i quali ero io, fecero obiezioni alle proposte dell'onorevole Senatore Pastore, le quali erano dirette ad esaminare se non convenisse di mantenere le disposizioni esistenti che erano nella legge sullo stato degli ufficiali del 1852.

Una volta che si adottassero quelle proposte non ha più luogo il parere del Consiglio di disciplina, e per conseguenza è tolta al Governo del Re ogni potestà di modificare in meglio la deliberazione del Consiglio di disciplina; laddove se si prendesse un temperamento che lasciasse sempre facoltà di potere in alcuni casi valersi di quelle disposizioni, si eviterebbero degli inconvenienti.

L'Ufficio Centrale in questa parte non intende di insistere. Se l'onorevole Ministro della Guerra, il Senatore Pastore e gli altri distinti ufficiali dell'esercito che si trovano in Senato, credono che usare un estremo rigore sia più conveniente alla disciplina dell'esercito, noi che siamo semplici cittadini e non siamo esperti di affari militari dell'esercito, ce ne rimettiamo al loro giudizio.

Ma dove io farei alcune osservazioni sarebbe sulla circolare di cui ha parlato l'onorevole Senatore Pastore. Se vi è una circolare la quale dichiara essere una grave mancanza di disciplina che possa dar luogo alla rimozione, il matrimonio religioso contratto dagli ufficiali, in questa parte io non potrei lodare la circolare medesima.

È un fatto che la legge civile non riconosce che il matrimonio civile; qualunque altro vincolo, per essa, non esiste e non produce effetto.

Quindi il voler impedire un vincolo, sia pur morale, che non deve essere preso in considerazione: nè dal Governo, nè dai capi dell'esercito, solo perchè tal vincolo si chiama matrimonio religioso, parrebbe a me un andar contro la libertà di coscienza, ciò che non potrebbe ammettersi.

Io intendo che l'Autorità militare debba aver cura

del buon costume degli ufficiali come di quello di tutti gli altri membri dell'esercito, ma invece di qualificare come grave mancanza alla disciplina il matrimonio religioso, essa può qualificare come tale il concubinaggio, senza aver d'uopo di scandagliare se nel foro interno la convivenza domestica dell'ufficiale ha ricevuto una sanzione religiosa. Per l'Autorità militare basta la mancanza del matrimonio civile per qualificare come colpevole di concubinaggio e sottoporre ai provvedimenti di disciplina l'ufficiale che conviva con una donna, che non è sua moglie dirimpetto alla legge; ma non pare a me, ripeto, opportuno di qualificare come grave infrazione alla disciplina tale da dar luogo alla rimozione dell'ufficiale, il solo fatto della unione di esso con una donna, unione benedetta dalla Chiesa, fatto che può essere avvenuto per ragion di coscienza e non dar luogo a veruno scandalo.

Quiodi, io raccomanderei, per parte mia, all'onorevole Ministro di non voler prendere in considerazione questo evento in un modo così scoperto, nè punirlo con la remozione, perchè se alla disciplina dell'esercito giova che non si stabiliscano delle relazioni non approvate dalla legge civile e che possono dar cattivo esempio; giova altresì che il rigore in una materia così delicata e di coscienza non sia spinto ad un eccesso che potrebbe essere fatale all'Esercito stesso.

Ministro della Guerra. Domanlo la parola.

Presidente. La parola è al Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Quanto ha esposto l'onorevole Senatore Poggi in ordine alla seconda parte dell'articolo che si discute, concorre pienamente nelle idee che regolano al giorno d'oggi la condotta del Ministero.

Questo, quando si tratta di semplice matrimonio religioso, non se ne preoccupa finchè la condotta dell'ufficiale non dia luogo a scandalo, e non siano compromessi quella dignità e quel decoro che l'ufficiale deve a se stesso ed al corpo, cui appartiene.

Allorchè poi vi venga a mancare, non è più questione di legalità, bensì di disciplina, e come trasgressore di questa è sottoposto a consiglio di disciplina e giudicato da altri ufficiali, i quali sono a ciò giudici competentissimi, anzi i soli competenti. Il desiderio adunque espresso dall'on. Senatore Poggi è perfettamente conforme a quanto si usa fare al giorno d'oggi, ed è perciò già soddisfatto.

Presidente. Prego il Senatore Pastore a formulare la sua proposta.

Senatore Pastore. La proposta rimarrebbe formulata come fu convenuto ieri fra il signor Ministro e l'Ufficio Centrale. Se l'Ufficio di Presidenza la desidera, non ho che a trasmettergliela.

Presidente. Favorisca di trasmetterla al banco della Presidenza, acciocchè ne dia lettura al Senato.

La proposta del Senatore Pastore sarebbe la seguente:
(Vedi sopra.)

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore Poggi, Relatore. Si accetta.

Presidente. Il Ministro pure consente?

Ministro della Guerra. Sì.

Presidente. Allora metto ai voti l'articolo così redatto.

Chi l'approva abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 12. Le disposizioni contenute nelle Regie Lettere Patenti del 29 aprile 1834 sono abrogate. »

(Approvato.)

Rimane così esaurita la discussione di questo progetto di legge.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO NELLA SEDE DEL GOVERNO.

(V. Atti del Senato N° 21.)

Presidente. Passeremo ora alla discussione dell'altro progetto di legge che è all'ordine del giorno, per lo « Stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo.

Il signor Ministro Guardasigilli accetta il progetto della Commissione?

Ministro Guardasigilli. Lo accetto come soggetto di discussione, salvo qualche piccola osservazione che mi riservo di fare durante la discussione dei singoli articoli.

Presidente. Allora si darà lettura del progetto della Commissione. Prego intanto la Commissione medesima a prender il suo posto.

Il Senatore Segretario Chiesi dà lettura del progetto.

(Vedi infra.)

Presidente. È aperta la discussione generale, e la parola è al Senatore De Foresta.

Senatore Tecchio, Relatore. Se il signor Presidente mi permette, farei due semplici osservazioni circa la stampa della Relazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio, Relatore. Nelle prime copie della Relazione, che furono ieri distribuite, son corsi due errori di stampa, i quali già vennero rettificati nelle copie successive che tuttavia si stanno distribuendo, cioè: 1° nella epigrafe della Relazione tra i Senatori componenti la Commissione venne per errore scritto il nome dell'onorevole *Donelli*, e doveva invece scriversi quello dell'onorevole *Bonacci*, che fa veramente parte della Commissione; 2° alla pagina 20 fu detto che la Sezione dei ricorsi esiste (oltrechè nella Francia) nel Belgio, mentre il fatto è che nel Belgio la Sezione dei ricorsi, avvegnachè vi si fosse pensato, non fu istituita, avuto riguardo alla tenuità del territorio, e quindi al poco numero delle cause che portate verrebbero in cassazione.

Quindi, perchè non corrano codesti errori, ne faccio avvertito il Senato, ripetendo che si è già provveduto per la correzione loro nelle copie ulteriori della Relazione.

Presidente. Ora ha la parola il Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Signori Senatori. Quando nel 1868 l'onorevole Guardasigilli De Filippo presentò alla Camera dei Deputati un progetto di legge per la revisione dell'ordinamento giudiziario e dei Codici di procedura, io casualmente e per cagione d'ozio, trovandomi a godere delle mie ferie in campagna, con una serie di lettere dirette al giornale *L'Opinione*, feci vari appunti a questo progetto di legge, indicai le gravi questioni che si presentavano e che dovevano risolversi onde non si avesse tosto a venire ad un'altra revisione ed a nuovi ritocchi, che tanto pregiudicano l'autorità morale delle leggi e massime degli ordinamenti giudiziari, e invitai le persone competenti, i magistrati e i giurisperiti, a meditare su quelle questioni e a pubblicare la loro opinione prima che il progetto venisse discusso avanti il Parlamento.

Essendosi ora presentata non più alla Camera, ma al Senato, una parte dello stesso progetto, quella appunto concernente la Cassazione, che io aveva maggiormente impugnato, mi trovo, sebbene lo stato di mia salute da varii giorni poco me lo conceda, impegnato per onore e per dovere, a venir a dire al Senato se ho fatto ciò che invitavo gli altri a fare, e quale sia il risultato dei miei studi e delle mie meditazioni.

Quindi, sebbene mi rincresca di trovarmi in questa grave questione in disaccordo coll'onorevole Ministro Guardasigilli, cui professo particolare stima ed amicizia, non che cogli egregi componenti la Commissione, tra i quali mi onoro di annoverare alcuni personali amici, io prendo la parola per dimostrare che la Corte di Cassazione, questa pianta esotica all'Italia, non conviene al nostro ordinamento giudiziario, e che lungi dal confermarla, è giunto il momento per abolirla e per surrogarla con un'altra più efficace istituzione.

Io non vi farò, o Signori, un discorso scientifico sull'origine della Corte di Cassazione in Francia e sulla sua introduzione in Italia; neppure entrerò in osservazioni teoretiche in ordine alla convenienza o meno di avere più gradi di giurisdizione, non volendo convertire il Senato in un'accademia di giurisprudenza. Solo osserverò all'onorevole Relatore della Commissione che egli prendeva un grande abbaglio quando nella sua relazione diceva che la Corte di Cassazione sia anche di origine italiana...

Senatore Tecchio, Relatore. Domando la parola.

Senatore De Foresta... Egli notava, a prova di questa asserzione che fino da antichissimi tempi, Napoli e la Sardegna avevano qualche cosa di simile nei loro ordinamenti. Ma mi conceda l'onorevole Relatore che gli dica, che ei confonde le Cassazioni colle Revisioni, che è appunto ciò che noi domandiamo che sia stabilito in Italia invece delle Corti di Cassazione. È vero che in Napoli come nella Sicilia, come nelle antiche provincie, oltre ai Tribunali di appello, vi è sempre stato o sotto una forma o sotto un'altra, un Tri-

bunale Supremo permanente e anche talvolta semplicemente temporario, per giudicare i casi di aperta violazione della legge, di nullità delle sentenze, di errori di fatto, di manifesta ingiustizia; ma quel tribunale se, giudicando, riconosceva l'errore, lo riparava egli stesso, e questo si è appunto ciò che fanno i tribunali di Revisione o di Terza Istanza e che non fa né può fare la Cassazione francese.

Ma nè in Italia nè in verun altro paese d'Europa, anzi dirò del mondo, prima della rivoluzione francese, v'è mai stato un tribunale che abbia la potenza di esaminare se si è violata la legge, di annullare la sentenza, se crede che la legge sia stata violata o male interpretata, e che debba poi lasciar le cose nello stato in cui sono e rinviare ad un tribunale a lui molto inferiore, affinché giudichi nuovamente e dica chi si è ingannato tra il tribunale di cui si è annullata la sentenza, o la Corte di Cassazione che ha pronunciato l'annullamento.

Ripeto che un tribunale di questa fatta non si è conosciuto mai in verun paese all'infuori della Francia, e se in Italia l'abbiamo avuto e l'abbiamo ora nella massima parte, si è perchè esso ci è stato portato dalla Francia colle sue armi e colle sue leggi.

Ma, come ho già detto, non voglio far questione scientifica sull'origine della Cassazione, la quale d'altronde, chi vuol conoscerla, la trova benissimo trattata nell'opera del Tarbè, *L'origine et l'organisation de la Cour de Cassation*. Io, o Signori, vi farò un discorso semplice e pratico onde poter essere inteso da tutti, anche da quelli che non sieno giureconsulti nè magistrati. Vi farò due quadri; nel primo dei quali vi dirò il bene ed il male che si dice e che si può dire della Corte di Cassazione; nell'altro dirò eziandio il bene ed il male della Terza Istanza, ossia Revisione; e quindi vi farò una proposta che, se troppo non m'illudo, nella sua modestia e nella sua ragionevolezza potrà forse essere accettata dal Signor Ministro e dalla Commissione stessa.

Prima però di entrare in materia io devo rispondere ad una osservazione che è stata fatta nella Relazione che precede il progetto del Ministero, e ripetuta in quella dotta ed elegante dell'onorevole Relatore della Commissione, e che costituisce per me quasi un fatto personale.

Si è detto e nell'una e nell'altra Relazione che lo stabilimento di una Cassazione unica avente sede nella Capitale del Regno, non sia mai stato contrastato da veruna delle Commissioni che furono dai vari Guardasigilli incaricate di studiare questa questione, e che sia stato quasi alla unanimità propugnato e deliberato dalla così detta Commissione dei 25 che fu nominata nel 1865 e nel 1866 dal Ministro Guardasigilli Vacca, e dall'attuale Ministro Guardasigilli De Falco.

Ora, io dichiaro in primo luogo che io aveva l'onore di far parte di questa Commissione, e che fui recisamente contrario al sistema della Cassazione, e

sostenni quello della Terza Istanza, che altri pure furono della stessa opinione, fra i quali rammento l'illustre e compianto deputato Boggio, che aveva già manifestato lo stesso avviso nella Camera dei Deputati, e che nella Commissione dichiarò di riservarsi di impugnare il progetto del Ministero se fosse favorevole al sistema della Cassazione unica da stabilirsi nella Capitale del Regno.

Aggiungo, che se da quella Commissione si deliberò favorevolmente alla Corte di Cassazione, non fu per le discussioni scientifiche che si facessero, e per il merito od il demerito di tale istituzione, in confronto del merito e demerito della Revisione o della Terza Istanza, ma perchè da alcuni membri di quella Commissione, e se non erro, principalmente dagli onorevoli Deputati Rattazzi e Restelli, fu giustamente osservato che per surrogare alla Cassazione la Revisione, o la Terza Istanza, faceva d'uopo necessariamente modificare le disposizioni del Codice di procedura, ma che però il Mandato della Commissione non si estendeva a tanto, non avendo la Commissione ricevuto dal Governo tale missione. E questa osservazione valse principalmente a far trionfare per allora la Cassazione, o almeno fece sì che cessassero le discussioni scientifiche, le quali forse avrebbero potuto convincere più di un Commissario.

Noterò inoltre che d'allora in poi vari giurisperiti scrissero intorno a questa grave questione; uscirono opuscoli in Milano, nella Venezia, a Genova, a Torino, e a Napoli stessa, e tutti questi scrittori, fra i quali nominò principalmente a cagione di onore, l'avvocato Carcano di Milano, unanimemente sostennero la Terza Istanza, ed impugnarono la Corte di Cassazione.

Noterò infine, che all'occasione dei provvedimenti finanziari, l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, dovendo fare una proposta che potesse essere prontamente discussa ed essere compresa nel complesso delle leggi volute per migliorare le condizioni del pubblico Erario, senza danno ben inteso della giustizia, presentò alla Camera dei Deputati in marzo 1870 un progetto ristretto inteso a fare intanto approvare l'unificazione legislativa nella Venezia, la Corte unica di Cassazione, e la revisione e modificazioni delle tariffe giudiziarie.

Come sapete, vi era per tutte quelle leggi una Commissione generale composta di 40 Deputati, la quale si suddivise in varie Sotto-Commissioni in ragione delle materie.

Ora, la Sotto-Commissione giudiziaria, che fu composta degli uomini più competenti e che erano gli onorevoli Deputati Mari, De Filippo, Borgatti, Pisanelli, Torigiani, Piccoli e Fossa, tra i quali, come vede il Senato, vi erano quattro antichi Guardasigilli, questa Sotto-Commissione, dico, dopo aver lungamente esaminata e studiata la questione, e dopo aver naturalmente ottenuta l'approvazione della Commissione generale dei Quaranta, alla quale dovette leggere la sua Relazione, propose

alla Camera, con questa stessa Relazione, stampata il 20 del mese di giugno dello stesso anno, che intanto la Camera approvasse, con le modificazioni che essa proponeva, il progetto di unificazione della legislazione e dell'ordinamento giudiziario nella Venezia e la parte concernente la revisione delle tariffe giudiziarie; ma quanto alla parte concernente la Cassazione, questa competentissima Commissione propose che si soprassedesse e che si rimandasse questa parte del progetto alla presentazione e discussione dell'intero progetto dell'ordinamento giudiziario, dicendo saviamente nella sua Relazione che questa era una questione non solo giuridica, ma anche politica e di alta prudenza; la qual cosa, diceva pure la Commissione, fu fatta sentire dal Ministero medesimo creando la Commissione dei venticinque, giacchè nel decreto di creazione della Commissione e nella lettera di avviso egli diceva che era questa una questione che doveva essere esaminata anche dal lato politico e con le conseguenze che ne derivano.

Io non commetterò la indiscretezza, massime che non è più sul banco del Ministero l'onorevole Raeli, di dimandare se oltre al motivo che egli adduce nella sua Relazione, dello avere disertato la Camera dei Deputati dove già era stampata perfino la Relazione del progetto, e di averlo iniziato ora di preferenza al Senato a cagione delle speciali cognizioni dei membri del Senato, delle molte occupazioni della Camera, e pel timore che il Senato rimanesse senza lavoro; non chiederò, dico, se, oltre a questo motivo, non ve ne sia per avventura alcun altro.

Dirò bensì che all'epoca in cui la Sotto-Commissione stava esaminando quelle tre parti del progetto e attendeva alla sua Relazione, vari giornali che pretendevano essere al corrente degli studi e dei lavori di tutte le Commissioni della Camera, dicevano che i vari membri della Sotto-Commissione giudiziaria si fossero facilmente ravvicinati intorno alla prima e alla terza parte del progetto; ma che quanto alla seconda parte, cioè a quella concernente la Cassazione, i dibattimenti, fossero lunghi e serii, e che una minoranza forte (dicevano i giornali) avente a capo l'illustre Deputato Mari, propugnasse la Terza Istanza invece della Corte di Cassazione, e che questo fosse uno dei motivi per quali si credette conveniente di rimandare questa parte del progetto all'epoca in cui sarebbe ripresentato e discusso l'ordinamento giudiziario.

A tal che, quando avvenne l'annessione delle provincie romane, generalmente si pensò che alla Camera dei Deputati la Terza Istanza avrebbe il sopravvento.

Ma chechè ne sia di tutto questo, io l'ho dovuto riferire, per rispondere all'allegazione che vi sia già quasi questione decisa in favore della Cassazione. Premesso che la questione non è ancora stata risolta nè direttamente, nè indirettamente, entro ora in materia.

Comincio dalla Corte di Cassazione, e, come vi ho detto, presento coi più semplici e chiari colori il

quadro del bene e del male che se ne dice e che se ne può dire.

La Corte di Cassazione è necessaria, dicono i propugnatori di questa istituzione, perchè mantiene l'uniformità della giurisprudenza e l'esatta osservanza della legge; è necessaria per risolvere i conflitti di giurisdizione tra le autorità supreme giudiziarie e tra le Autorità giudiziarie e amministrative; è necessaria per provvedere alla materia disciplinare; è necessaria per le materie penali; è necessaria perchè vi è già in una gran parte del Regno, cioè in Napoli dal 1809, nella Sicilia dal 1819, nella Toscana dal 1838, nelle antiche provincie dal 1848; infine è necessaria perchè senza di essa (sono parole testuali della Relazione del Ministero) verrebbe meno il sussidio che così il Governo, come il Parlamento, ricevono per l'opera e pei consigli dei più eminenti magistrati.

Esaminiamo brevemente questi motivi che sono i soli addotti e i soli veramente che si possano addurre: e cominciamo dal primo che è il più importante:

La Cassazione mantiene l'uniformità della giurisprudenza e la esatta osservanza delle leggi.

Quanto all'uniformità della giurisprudenza io oso dire che questo è un errore di diritto ed un errore di fatto.

È un errore di diritto ossia scientifico, perchè la giurisprudenza non è altro che il consenso unanime o quasi unanime della universalità sovra una controversia legale; ora io credo che questo non possa farsi che con una serie di giudicati, col tempo, colle discussioni, cogli scritti degli autori, coll'insegnamento dei professori, con le discussioni davanti i Tribunali, e che è impossibile volere che la giurisprudenza si formi con una sentenza di una Corte Superiore, per quanto possa essere elevato il suo seggio, per quanto possa essere superiore il suo sapere; questa cosa ha potuto pensarsi nell'89 in Francia all'epoca in cui anche le persone più liberali erano invase dall'idea della forza, e si credeva che tutto, per fino la scienza, dovesse cedere all'autorità; l'autorità parlava, e ciò bastava perchè il bianco dovesse credersi nero se essa lo avesse detto, e viceversa, ma d'allora in poi è corso un lungo tratto, e tutto ha progredito e rivendicato i suoi diritti.

La scienza ha anch'essa conquistati i suoi. Oggi la forza s'inchina davanti alla scienza e ad essa ricorre per vincere le battaglie.

Oggi giorno se vi fosse una questione scientifica tra medici, chimici, astronomi e non so quali altri scienziati, chi oserebbe proporre di farla finita con una dichiarazione dell'Istituto o dell'Accademia delle Scienze. No, non è così che si chiariscono i dubbi della scienza, si è, come ho detto, collo studio, colla meditazione e col tempo.

Quindi ripeto che sia un errore il dire che la Corte di Cassazione stabilisca la giurisprudenza....

Senatore Bonacci. Domando la parola.

Senatore De Foresta.... E difatti la legge stessa lo ha riconosciuto poichè nell'editto organico del '1865, all'art. 122, non si è detto che la Cassazione abbia per missione di mantenere l'uniformità della giurisprudenza, ma invece quella di mantenere l'osservanza delle leggi; ma anche ciò è un errore forse peggiore del primo....

Senatore Caccia. Domando la parola.

Senatore De Foresta. Mi duole che debba parlare di errore in una legge che è in vigore, e che deve essere rispettata, come la rispetto; ma la verità anzi tutto.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Senatore De Foresta. E difatti; come si vuole che la Corte di Cassazione mantenga l'osservanza della legge, quando essa non provvede che per le cause che le sono deferite e le sue decisioni non fanno mai stato per le altre cause, per modo che l'indomani, il giorno stesso una Corte d'appello, un Tribunale, un Pretore possono giudicare diversamente di quanto ha giudicato la Corte suprema, e se hanno il tempo e l'ingegno, possono divertirsi anche, facendo la sentenza contraria nella causa che è loro deferita, possono divertirsi, dico, a dimostrare che la Suprema Corte, che gli uomini eminenti che hanno giudicato contro la loro opinione, si sono ingannati, e questo si può ripetere le cento, le mille volte e sempre?

Dunque è anche un errore io dico, di pretendere che la Corte di Cassazione mantenga l'esatta osservanza della legge.

Ma come d'altronde potrebbe ciò sostenersi quando la Corte stessa cambia soventi-sime volte di massima e di opinione? Oggi la Corte in una causa decide in un senso; domani si presenta in altra causa la stessa questione, si dibatte inaggiornamente, si presentano dei nuovi punti di vista; e la Corte, la quale non ha mai in vista altro che la giustizia, non si perita di giudicare oggi nero quanto ieri ha giudicato bianco. Io potrei citare a centinaia gli esempi di cause nelle quali e la Corte di Cassazione di Francia e le Corti di Cassazione d'Italia hanno giudicato oggi in un senso, domani in un altro, a tale che non vi è questione, per grave, per difficile, per peregrina che sia, la quale non abbia l'appoggio di qualche decisione della Corte di Cassazione.

Mi permetta il Senato di citare almeno due casi che mi hanno molto colpito, e che credo che possano anche fare qualche sensazione al Senato. Uno di questi casi lo prenderò da affari portati alla Corte di Cassazione di Torino dalla Corte di Appello di Bologna, che pertanto io bene conosco; l'altro lo prenderò dalla Corte di Cassazione di Firenze, che sarà sicuramente ben conosciuto dalla Commissione.

Alla Corte di Appello di Bologna si presentò, dopo la legge che ha aboliti i fidecommissi, la grave questione di sapere se, quando si tratta di fidecommissi condizionali, come per esempio, se l'erede muoia senza

prole od altro discendente, il primo chiamato cui la legge abolitiva riserva la metà della nuda proprietà dei beni componenti la dotazione del fidecommissio, sia quegli che aveva quella qualità all'epoca della pubblicazione della legge abolitiva, ovvero colui che fosse tale quando verrebbe a verificarsi la condizione sotto la quale fu costituito il fidecommissio.

La Corte di Bologna, Sezione 1^a, in una causa Astolfi, decise che il primo chiamato che aveva diritto alla metà della nuda proprietà dei beni fidecommissari, era quello che aveva cotale qualità all'epoca dell'attuazione della legge.

La questione era molto impegnata, fu molto dibattuta, e naturalmente fu portata alla Corte di Cassazione, dalla quale, dopo 2 o 3 anni, venne una sentenza in data de' 28 dicembre 1864, che è riferita nella Raccolta del Bettini, vol. XVI, 1864, parte I, pag. 798, colla quale la Corte fu di avviso che il primo chiamato che aveva diritto alla metà dei beni, era quello che si troverebbe avere quella qualità, allora quando si verificherebbe la condizione sotto la quale era stato istituito il fidecommissio.

Quindi cassò la sentenza della Corte di Appello di Bologna, commise ad altra Corte di giudicare nuovamente; giudizio però che non ebbe luogo perchè le parti si composero amichevolmente.

Due anni circa dopo, la stessa questione si presenta di nuovo avanti la medesima Corte di Bologna in altra causa, cioè nella causa Malmusi contro Veggiani.

Nuova questione molto impegnatamente ed eruditamente discussa, massime che quegli che sostenevano che il primo chiamato dovesse essere quello che avrebbe tale qualità quando si verificasse l'indicata condizione, avevano per sé l'autorevole voto della Cassazione.

Questa volta il giudizio, per motivi che il Senato apprezzerà senza dubbio, fu rimesso alla 2^a Sezione della Corte d'Appello e questa persistette nella giurisprudenza che aveva stabilito la 1^a Sezione, tornando a dichiarare che il primo chiamato avente diritto ai beni, era colui che aveva tal qualità all'epoca in cui il fidecommissio aveva cessato, per la sopravvenienza della legge abolitiva.

Fu ricorso naturalmente da questa sentenza alla Corte di Cassazione, ove di nuovo ebbe lunga aspettazione, e finalmente la Corte suprema con sentenza del 14 agosto 1868 riferita nella stessa raccolta del Bettini, volume 1^o di quell'anno, parte prima, pagina 736, a relazione di uno dei consiglieri, che è ora uno degli ornamenti della Corte di Cassazione di Firenze, ritrattando la sua prima giurisprudenza, riconobbe che il primo chiamato che aveva diritto ai beni fidecommissarii, era realmente quello che aveva tale qualità all'epoca della pubblicazione della legge, come lo aveva reiteratamente deciso la Corte di Bologna, e quindi respinse il ricorso contro la sentenza della Corte medesima.

Vengo alla causa della Corte di Cassazione di Firenze.

Tutti conoscono la grave quistione che si agitò davanti ai tribunali per sapere se la legge del 1867, che obbliga i beni degli enti ecclesiastici alla conversione, fosse egualmente applicabile ai beni delle fabbricerie.

Varie, a questo riguardo, furono le opinioni dei tribunali e delle Corti; gli uni si pronunciarono per la comprensione, gli altri per l'esclusione.

Intanto sorvenne una sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, lungamente e sapientemente motivata, colla quale si decise che la legge del 1867 sulla conversione dei beni degli enti ecclesiastici non era punto applicabile alle fabbricerie.

Or bene, come sa il Senato, il Governo che avrebbe potuto fare una legge nuova, dandole anche, se voleva, effetto retroattivo, e rispettare la decisione della Corte di Cassazione, convintosi senza dubbio che questa si era ingannata, propose una legge interpretativa, e dichiarò che la detta legge aveva compreso i beni delle fabbricerie fra quelli da essere convertiti, dando in sostanza ragione alle Corti d'Appello che avevano pronunziato in questo senso, e torto alla Cassazione.

Ora io domando, come si possa dire sul serio che la Corte di Cassazione mantenga l'uniformità della giurisprudenza, l'esatta osservanza della legge?

Veniamo ora al secondo motivo. La Cassazione, si dice, è necessaria per sciogliere i conflitti di giurisdizione tra la suprema autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa.

Signori, io credo che questo sia un errore, e più che un errore, una cosa che urge che sia corretta nella nostra legislazione. Io credo che lo sciogliere i conflitti tra le Autorità Supreme, e massime quello tra l'Autorità giudiziaria e l'Autorità amministrativa, in un Governo ben regolato e costituzionale non appartenga che ad una sola Autorità, al Capo del Potere esecutivo, che è quanto dire al Re. A lui solo, al Capo del Potere esecutivo deve spettare di decidere allorchè sorga conflitto, tra due rami del potere stesso indipendenti l'uno dall'altro. Il Re, per mezzo di un Decreto controfirmato dal Ministero, sentite le Autorità che hanno preso parte al conflitto, deve scioglierlo, come quello da cui emanano quei poteri stessi.

- Vero è che ci si dice: Ma questo non presenterebbe abbastanza garanzie perchè il Ministero sente l'avviso del Consiglio di Stato, sente l'avviso del Procuratore generale della Corte di Cassazione, ma poi fa quello che stima, e quindi chi risolve la questione è il Ministero; d'altronde, non sarebbe conveniente che il Consiglio di Stato decidesse la questione tra l'amministrazione e l'Autorità giudiziaria, per non dare la preminenza al potere amministrativo sul potere giudiziario, e viceversa.

Signori, io non parlerò di queste questioni di preminenza, che sono miserie che non credo che debbano essere valutate dal legislatore. Parlerò bensì della garanzia, e dirò che è un errore costituzionale il dire che le risoluzioni dei conflitti, fatte dal Re sulla proposta

dei Ministri, sentite le parti interessate, non presentano tutte le garanzie desiderabili. Si dimentica, ciò dicendo, che il Ministero è il rappresentante della maggioranza del Parlamento, e che il Parlamento rappresenta la Nazione, si dimentica inoltre che il Ministero è responsabile dei suoi atti ed è censurabile.

Quando mai accadesse che il Re, sulla proposta del Ministero, risolvesse un conflitto di giurisdizione in modo contrario alla legge, la parte interessata ha diritto di ricorrere al Parlamento, di dimostrare che il Ministero si è ingannato, e di domandare la revoca del decreto reale. Il Parlamento esamina, e se trova fondato il richiamo, può chiamare all'ordine il Ministero e ingiungergli di revocare il decreto, od in difetto dargli un voto di sfiducia; se invece crede che il conflitto sia stato ben risolto, respinge il ricorso.

Quindi io ripeto che credo un errore il voler dare alla Corte di Cassazione l'attribuzione di risolvere i conflitti di giurisdizione tra l'Autorità giudiziaria e l'Autorità amministrativa.

Ma si dice: — La Corte di Cassazione è inamovibile, e nella sua inamovibilità avete tutte le garanzie. —

Ed io rispondo che, appunto perchè la Corte di Cassazione è inamovibile, sarebbe molto pericoloso di darle la facoltà di risolvere in modo sovrano ed assoluto i conflitti di giurisdizione tra il potere giudiziario ed il potere amministrativo, perchè dopo la sua decisione non vi è più nessun mezzo legale e costituzionale per correggere l'errore o vincere la sua renitenza, e quindi si potrebbe andare fino allo squilibrio dei poteri ed alla confusione.

Quindi ripeto che questa attribuzione non deve essere data nè alla Corte di Cassazione, nè al Consiglio di Stato.

Del resto, se anche non si volesse dare questa facoltà, (come io sono convinto che si deve dare, e come è in Francia, come è in tutti i paesi costituzionali) al Capo del Potere esecutivo, si potrebbe studiare qualche altro mezzo, e lo si potrà quando verremo alla revisione della legge del 1862 che ci è promessa da otto anni, e forse si riuscirà a stabilire che i conflitti di giurisdizione fra le Autorità supreme giudiziarie, e principalmente quelli tra le Autorità giudiziarie e le amministrative siano risolti da una Commissione mista, composta di supremi amministratori e di supremi Magistrati, oppure composta da un numero di Senatori e da un numero di Deputati, la quale Commissione avesse un'esistenza o permanente, o anche annuale, e fosse presieduta un anno da un Senatore, ed un anno da un Deputato.

La cosa sarebbe facilissima. Intanto io dico che il secondo motivo, col quale si propugna l'istituzione della Corte di Cassazione, non solo non è fondato, ma anzi totalmente erroneo.

Del terzo motivo dirò pochissimo.

Si dice: — La Corte di Cassazione è necessaria per provvedere nelle materie disciplinari. —

Io rispondo primieramente che i casi di intervento della Corte di Cassazione per le materie disciplinarie sono rarissimi.

Dallo stabilimento del Regno d'Italia, cioè dal 1860 in poi io non ho veduto un caso solo, in cui si sia portata davanti alla Corte di Cassazione una domanda disciplinaria contro di un Magistrato.

Ed è naturale, o Signori, e sgraziatamente naturale, perchè a lato dell'inamovibilità dei giudici, palladio dell'indipendenza della Magistratura e della garanzia dei cittadini, il Governo (dico il Governo e non il Parlamento, perchè la disposizione, di cui sto per parlare, non è mai stata approvata dal Parlamento) ha collocato la facoltà di traslocare i Magistrati, questa spada che si tiene continuamente sospesa al capo della Magistratura. Con questo rimedio il Ministero non ha più bisogno di ricorrere alla Corte di Cassazione per punire il Magistrato che trasgredisca al suo dovere; egli ha in mano quanto basta per comandare da padrone; fortunatamente però, lo dico in onore del vero, da una parte sono rari i casi nei quali qualche Magistrato obblighi il Ministero a ricorrere a questo grave provvedimento; e dall'altra non solo il Ministero non ne abusa, ma non ne usa che rarissimamente e con estrema ripugnanza, massime da poi che un energico Ministro avendo voluto usarne contro alcuni Magistrati, protetti da un certo partito, rimase vittima della sua energia e dovette rinunciare al portafoglio. Ma non è nemmeno vero che per provvedere alle materie disciplinarie sia indispensabile la Corte di Cassazione.

Ciò che fa essa, potrebbero farlo le Corti di Revisione, e quanto ai membri della Corte di Revisione vi si provvederebbe come si provvede per quelli della Corte di Cassazione; ogni Corte provvederebbe per la disciplina di tutta la Magistratura inferiore del suo distretto e per quella dei singoli membri di una Corte. Dunque anche il terzo motivo non ha alcun valore.

Il quarto concerne le materie penali. Si dice: — La Corte di Cassazione è necessaria per le materie penali, massime per le sentenze che vengono dalle Corti d'Assise.

Ma la risposta è semplicissima: un solo articolo basterebbe per provvedere a questo scopo: non si avrebbe altro che a dire: — Le Corti di Revisione avranno le attribuzioni tutte che hanno ora le Corti di Cassazione nelle materie penali. — Come si provvede ora in queste materie dalle quattro Corti di Cassazione?

Ciascuna Corte provvede pel suo distretto. Ebbene, fate le Corti di Revisione, le quali potrebbero essere appunto, almeno nel principio, quattro, nei luoghi stessi dove sono adesso le Corti di Cassazione, e la legge stessa dica: — Le Corti di Revisione avranno le attribuzioni nella materia penale che attualmente hanno le Corti di Cassazione. —

Quinto motivo. Dirò una parola sola. Si disse che si deve conservare la Corte di Cassazione, perchè vi è in Napoli, in Torino, in Palermo, in Firenze.

Ma io osservo che se la Cassazione vi è in quello

parti del Regno, si è, come l'ho già detto, perchè vi è pure nel Codice di procedura francese che abbiamo accettato forse troppo ad occhi chiusi, come abbiamo accettato tante altre cose non buone, perchè accettando l'organizzazione francese colla sua procedura, era naturale che vi fossero anche le Corti di Cassazione che ne facevano parte; ma nel giorno in cui gl'Italiani penseranno a far essi pure un buon Codice di procedura, prendendo per istampo, non gli ordinamenti della rivoluzione francese, ma quelli dei nostri maggiori, allora cesserà la ragione o il pretesto di avere la Cassazione francese.

Ed a questo motivo si potrebbe anche aggiungere il patrocinio che questa istituzione, una volta accettata, ha sempre trovato nei membri che la compongono, che sono i Magistrati più autorevoli e più influenti: ma anche questo appoggio le sarà tolto mercè il patriottismo e l'amore del pubblico bene di questi Magistrati, del quale punto non dubito.

Ora mi rimane l'ultimo motivo accennato nella Relazione ministeriale, cioè: affinchè non venga meno il sussidio di opera e di consiglio che così il Governo come il Parlamento ricevono dagli eminenti Magistrati che compongono la Corte di Cassazione.

Io non avrei voluto parlare di questo motivo, e non ne avrei parlato per certo, se un rispettabilissimo ed antico Magistrato, sapendo che io dovevo prendere la parola in questa discussione, non m'avesse esortato a parlarne, e non me ne avesse fatto quasi un caso di coscienza. Se le mie parole cadranno sotto i suoi occhi, egli vedrà che, qualunque ne sia il mio dispiacere, ho accolta la sua esortazione perchè condivido i suoi pensieri e perchè per verun riguardo al mondo non transigo mai col mio dovere e colla mia coscienza.

Signori, io ho la più alta stima e venerazione degli uomini che compongono e principalmente che dirigono la Corte di Cassazione è l'Ufficio generale che vi è a lato, e sono certo che il Governo come il Parlamento non potranno che giovarsi ricorrendo ai loro consigli ed alla loro opera per progetti di leggi, per gravi deliberazioni e per altri affari; come sono certo egualmente della somma onoratezza ed indipendenza di quegli illustri Magistrati. Ma però io non vorrei che nè questi nè altri Magistrati avessero verun contatto col Governo nè col Parlamento, nè partecipassero per questo o per quell'altro Ministero, onde la Magistratura non corra pericolo di essere travolta nelle vicende politiche, o per lo meno scossa ad ogni crisi ministeriale.

Mirate, o Signori, cosa è avvenuto in Francia! Fin tantochè la Magistratura si è tenuta lontana dal potere, dalle amministrazioni e dai Ministri ed è stata fedele a quello storico detto del Barone Legier: *La Cour rend des arrêts, et pas des services!* essa ha sopravvissuto a tutti i mutamenti politici: sono cadute le dinastie, sonosi cambiate più volte le forme di governo; ma la Magistratura è sempre stata salda e rispettata al suo posto.

Quando nell'ultimo impero, negli ultimi 10 anni i capi della Magistratura, seguendo l'esempio di quel signor Troplong penultimo primo presidente della Corte di Cassazione, che era rispettabilissimo per la sua scienza, ma disgraziatamente non altrettanto per la dignità e per la indipendenza del suo carattere, sonosi troppo accostati al Capo dello Stato che regnava sulla Francia ed ai suoi Ministri, ed hanno imprestato il loro concorso per Commissioni, per Consigli, anche in affari personali ed altro, hanno dato luogo al severo decreto della Delegazione di Bordeaux del Governo della Difesa nazionale.

È vero che si è ora presentato un progetto di legge per far revocare questo decreto. Ma Dio voglia che nella discussione di questa legge non segua qualche scandalo peggiore del decreto medesimo!

Ad ogni modo, il male è fatto, se un giorno il partito che sembra ora in minoranza alla Assemblea Costituente, venisse in maggioranza, chi ci assicura che il decreto di Bordeaux non fosse anche oltrepassato, e invece che su 10 o 12 capi della Magistratura, non si menasse man bassa sopra di tutto? Io credo pertanto che quest'ultimo motivo addotto nella Relazione del Ministero non possa essere approvato; anzi è mia opinione che le parole che ho riferite sieno forse uscite inavvertitamente dalla penna del redattore della Relazione ministeriale, e che ad ogni modo abbiano oltrepassato il suo pensiero.

Comunque sia, egli è certo che esse hanno fatto una penosissima impressione fuori di questo recinto, e massime nella Magistratura; e una prova di ciò è appunto l'esortazione che ho io avuta, e della quale vi ho parlato.

Desidero sinceramente che questa penosa impressione possa essere a pieno cancellata dalle voci autorevoli dell'onorevole Ministro e della Commissione. Intanto io dico che non si deve parlare di questo motivo per appoggiare la Cassazione, e che se esso sussistesse in fatto, sarebbe una ragione di più per non volere la Cassazione, e tanto meno nella Capitale del Regno, a lato del Governo e dei Ministri.

Questi sono i motivi che si adducono in favore della Cassazione; avete inteso, o Signori, che valore essi abbiano. Tuttavia io voglio supporli più o meno fondati; ma mi concederete che per decidere se una istituzione sia buona o cattiva, se sia da conservarsi o da modificarsi, bisogna esaminarla da tutti i lati, bisogna udire il bene e anche il male.

Ebbene, io dirò poco, non entrerò in grandi argomentazioni; ma vi dirò in poche parole il gran male che frutta questa Cassazione, e porto opinione che ne sarete grandemente colpiti.

L'istituzione della Corte di Cassazione è in se stessa viziosa, è poco meno che assurda.

La parola è dura, è aspra, ma è necessaria, perchè è una verità.

La Cassazione rende il nostro organico giudiziario

illogico ed imperfetto; la Cassazione prolunga indefinitamente le liti e talvolta, a scapito dell'autorità morale della giustizia, a disdoro della Magistratura e con rovina delle famiglie; la Cassazione, infine, è politicamente e materialmente impossibile nel Regno d'Italia.

Io mi attengo a questi quattro motivi e prescindo dai molti e molti altri che si potrebbero addurre, per non prolungare indefinitamente il mio discorso. Comincio dal primo vizio intrinseco dell'istituzione:

Sapete che cosa fa la Corte di Cassazione?

Voi, Signori Senatori, avrete forse creduto, o l'avrete inteso, che quando si va davanti ad un Tribunale superiore e si dice: — il Tribunale che mi ha giudicato ha violato la legge o l'ha male interpretata, o ha errato in fatto, o ha errato in criterio, domando che la sentenza sia annullata, — quel Tribunale Supremo, riconoscendo l'errore, annulli la sentenza denunciata e ripari l'errore e l'ingiustizia. Ma no, per la Cassazione la cosa è diversa. Se essa riconosce l'errore, annulla la sentenza denunciata e rinvia la causa ad un altro Tribunale di grado uguale a quello che essa crede che abbia male giudicato affinché giudichi egli alla sua volta; e il Tribunale, la Corte d'Appello, e perfino un semplice Pretore possono di nuovo giudicare, cosa che avviene sovente, come aveva giudicato il precedente.

Ora, ditemi voi col semplice vostro buon senso ed alto criterio se nel secolo in cui viviamo un sistema di questa fatta possa dirsi logico e sia tollerabile?

Dunque io dico che questa istituzione è in se medesima viziosa.

Vengo al secondo motivo contrario alla Cassazione, il rendere cioè il nostro sistema giudiziario imperfetto.

Tre difetti sono i motivi per i quali un giudicato può essere erroneo ed ingiusto, o dirò meglio, tre sono i modi con i quali si può commettere, involontariamente sempre, non ne dubito, una più o meno grave ingiustizia:

O perchè non si è bene interpretato o si è violata la legge, o perchè si è errato in fatto, o perchè non si sono bene apprezzate le clausole di un contratto, gli elementi di prova, le applicazioni del fatto alla legge e della legge al fatto.

Or bene, col sistema esotico della Cassazione noi abbiamo il mezzo per poter riparare l'ingiustizia quando sia la conseguenza dell'erronea interpretazione o della violazione della legge; ricorrendo alla Cassazione, abbiamo il mezzo per far riparare la ingiustizia quando questa emani da un errore materiale di fatto che sia stato commesso o nel presentare la difesa, o dal giudice nel giudicare.

Ma quando l'ingiustizia sia causata dall'apprezzamento delle clausole di un contratto, dagli elementi delle prove dalle disposizioni di un testamento, da tutti quegli innumerevoli errori che possono accadere e che sono chiamati errori di criterio, non c'è mezzo di farli correggere; se siete pregiudicati nel primo o nel secondo modo, troverete mezzo di ottenere giustizia, ma se lo

siete stato, perchè i giudici hanno male giudicato la vostra causa, dovrete aver pazienza, e l'ingiustizia non avrà rimedio benchè sia manifesta.

Coloro ai quali accade sovente di dover compulsare le raccolte delle sentenze della Corte di Cassazione di Francia, e di quelle d'Italia avranno veduti molti casi nei quali la Corte considerando questo, considerando quest'altro e considerando ancora quell'altra cosa, considerando che da tutto questo risulta che veramente il primo, il secondo, o il terzo motivo adottato nel ricorso sono fondati, ma che però questi motivi non costituiscono che un *mal jugé*, un *male giudicato*, un errore di criterio, rigetta il ricorso. — Vi è stata fatta un'ingiustizia, ma abbiate pazienza: io, dice la Corte, sono impotente a ripararla. —

Ora, io domando se un tale sistema sia tollerabile; quando la legge non lasciasse più al litigante la facoltà di ricorrere dopo la prima o la seconda sentenza, si potrebbe intendere la cosa: — Avete portata la causa in prima istanza, l'avete portata in Appello, ora è finito, non avete più niente a dire; — ma quando la legge dà facoltà di ricorrere ancora ad un Tribunale Supremo, ad un Tribunale che ispira confidenza per la sua sapienza e per la sua autorità, e che questo tribunale viene e dice: — Si avevate ragione, vi è stata fatta un'ingiustizia, ma non è nelle mie attribuzioni di correggerla, — oh! allora io dico che quel sistema è vizioso, e che è obbligo imprioso del legislatore di modificarlo e di cambiarlo.

E notate che questo sistema della Cassazione dà anche luogo ad un altro grave inconveniente che tende sempre a minorare l'autorità morale ed il prestigio della giustizia.

Vi ho detto che per gli errori di diritto si ricorre in Cassazione; per gli errori di fatto la legge attuale accorda la revocazione della sentenza errata da proporsi davanti allo stesso Magistrato, che l'ha pronunziata, non credendosi che la Corte di Cassazione debba mai occuparsi delle questioni di fatto.

Io sono certo che se tutti i litiganti che si trovano nel caso di valersi del mezzo della revocazione, fossero testimoni della diligente attenzione, delle pazienti operazioni, delle più minute indagini, del massimo scrupolo con cui quegli stessi giudici, i quali già hanno pronunziata la tal sentenza impugnata, verificano se l'errore sussista, ne sarebbero sommamente edificati.

Ma che volete? gli uomini bisogna prenderli come dono.

Quando la domanda di revocazione per errore di fatto è rigettata, quello che perde la causa vi dice: — Cosa volete; il Pretore, il Tribunale, la Corte non danno torto a se stessi, e per non iscomparsi, hanno rigettato la mia domanda; — e queste cose non fanno certamente bene all'amministrazione della giustizia, come non ne accrescono il prestigio.

Dunque per questo secondo motivo la Corte di Cassazione, anzichè un bene, è un male.

Veniamo al terzo.

Prolunga indefinitamente le cause, e benespesso è gravissima rovina delle famiglie.

Sapete qual è l'organizzazione della Corte di Cassazione?

Molti di voi, Signori, quelli che sono Magistrati, certo lo sanno; altri forse no.

Ebbene quando una sentenza di un Pretore, di un Tribunale, di una Corte è denunciata alla Corte di Cassazione, (e notate che si può andare alla Corte di Cassazione per qualunque somma anche per uno scudo;) quando è denunciata una sentenza alla Corte di Cassazione, la Corte, nell'innumerabile arretrato che ha, e di cui parlerò tra poco, dopo due, tre, quattro anni, ed ho letto in un discorso inaugurale di un procuratore generale, dopo cinque anni, pronuncia la sua sentenza. Se rigetta il ricorso, la causa è finita; ma se trova che realmente vi sia luogo ad annullamento, annulla la sentenza e rimanda la causa ad un altro Tribunale di ugual grado, affinchè giustichi nuovamente, e quest'altro Tribunale, dopo un tempo, che non è sempre dei più brevi, dopo molte discussioni, si costituisce giudice tra il Tribunale suo collega e la Corte Suprema, esamina chi dei due ha detto bene. Se crede che la Corte di Cassazione abbia avuto ragione, seguita la sua giurisprudenza e giudica in quel senso; se crede al contrario che il Tribunale di 1^a o di 2^a istanza abbia detto meglio della Corte di Cassazione, persiste e giudica come aveva giudicato l'altro Tribunale; allora si può di nuovo andare alla Corte di Cassazione: questa volta la Corte di Cassazione, dopo una nuova e lunga aspettativa di più anni, pronuncia a Sezioni riunite; nè è raro il caso in cui la Corte riconosca che essa si era ingannata, e che i due Tribunali hanno giudicato meglio, allora respinge il ricorso. Ma se invece persiste nella sua prima opinione, in tal caso annulla anche la seconda sentenza denunciata; rinvia la causa per la terza volta ad un Tribunale sempre di ugual grado, il quale nella applicazione della legge deve in quella causa giudicare come la Corte gli prescrive. E con questo andirivieni da un Tribunale all'altro, si sono perduti più anni e consumate sovente le estreme risorse di un povero litigante, balustrato da un polo all'altro.

E notate che intanto la sentenza denunciata in Cassazione è esecutoria: cosicchè accade talvolta che quando la Corte di Cassazione o l'ultimo Tribunale ha detto l'ultima parola, il danno è già irreparabilmente consumato. Un povero disgraziato che si voleva debitore di una somma, e che non lo era, con tutto questo andirivieni, è intanto obbligato a pagare ciò che non può pagare, sono venduti i suoi beni, ed egli e la sua famiglia sono posti sul lastrico prima che venga la decisione definitiva.

Ora domando io se è possibile di approvare un si-

stema che conduce a queste sì frequenti e sì strazianti conseguenze?

Potrei estendermi più lungamente su questo terreno anche con casi pratici che sono veramente lamentevoli, e lagrimevoli, ma credo che quanto ho detto basti.

Vengo all'ultimo:

Ho detto che l'istituzione della Corte di Cassazione nel Regno d'Italia è politicamente e materialmente impossibile.

Politicamente perchè con l'avvertenza stessa che faceva il Ministro alla Commissione dei 25, io credo poter dire che in questi tempi e per ancora molto tempo avvenire non possa essere prudente di togliere la Corte di Cassazione da Napoli, di togliere la Corte di Cassazione da Torino, di toglierla da Palermo, e di toglierla con ingratitudine da Firenze al momento stesso che le viene tolta la Capitale. Abbiamo già sufficienti altri motivi di malcontento, senza aggiungere anche questo, per una sola ragione che in ogni caso sarebbe più metafisica che reale.

Abbiamo veduto nel Regno Subalpino, nel quale le cose si facevano con calma e alla cui prudenza siamo debitori dello stato in cui ci troviamo, che quando si son tolti i vantaggi che aveva la Città di Milano, si è trasportata la Corte di Cassazione da Torino a Milano, togliendola così dalla Capitale del Regno. Nè ho veduto che siano avvenuti degli inconvenienti, perchè la Corte di Cassazione sedesse in un'altra Città e non, in quella dove sedeva il Governo; anzi, posso assicurare che quando la Cassazione fu poi da Milano restituita a Torino, ho inteso da varii membri della Corte di Cassazione, e specialmente da varii avvocati di gran fama esercenti a Torino stesso, che trovavano che era meglio quando la Corte era a Milano dove non si sapeva nemmeno se vi fosse nè dove fosse.

Ma lascio tosto la politica per la quale mi affido all'alto senno del Senato.

Vengo alle difficoltà materiali. Signori, nella sua Relazione l'onorevole Relatore (senza che io vada a rivangare i dati statistici che avevo preparato), l'onorevole Relatore vi ha detto che vi sono diecimila e tante cause civili e quattromila e più cause penali arretrate, e così in tutto quasi 15 mila.

Ora, con 4 Cassazioni avete un arretrato spaventevole di 15 mila cause che aspettano giustizia; e come volete che con una sola Corte si possa provvedere alla retta e pronta amministrazione della giustizia per tutto il Regno, con l'aggiunta ancora che sopravviene dalle Provincie di Roma, della Venezia e di Mantova? È impossibile, e l'impossibile non può esser fatto. Fate pure tutte le combinazioni che volete, non è possibile che la Corte di Cassazione unica possa adempire al suo ufficio. Di qui ad alcuni anni saremo nuovamente a ritoccare la istituzione ed a dover riconoscere l'assoluta impossibilità che vi è già ora dimostrata. Ed infatti, parlo sempre di quattro Corti, si vede che la media delle cause civili che annualmente s'introducono in

Cassazione, senza le nuove provincie, è di 2000 cause circa all'anno, e quella delle cause che si spediscono è di circa 1080. Ma come è possibile di andare avanti se s'introduce il doppio delle cause che si giudicano? E se ciò avviene con 4 Cassazioni e con minore territorio, come volete con una Corte sola spedire tutte le cause?

Sentite, o Signori, le parole che diceva un dotto e venerando Magistrato che, dopo essere stato decano ed ornamento della Corte di Cassazione di Torino, per una disposizione della legge che io non voglio criticare, ma che non lodo, sebbene abbia attinto l'età di 75 anni, non avendo diritto alla giubilazione, perchè entrato in età provetta al servizio, ha dovuto assumere l'ufficio di sostituto del Procuratore Generale: questo grave e venerando Magistrato, nel discorso inaugurale di quest'anno, accennando a quel tremendo stato di cose, ed ai pericoli che ne possono derivare, dicea:

« Cinque anni di tempo per decidere una causa » in Cassazione! vale a dire dopo che la causa stessa » ha già percorso i lunghi stadii della prima e della » seconda istanza; e nel pericolo che una decisione » di annullamento riapra la discussione del merito » quando speravasi e forse era intrapresa e compiuta » la discussione del giudicato. È una prospettiva tremenda per qualunque padre di famiglia che sia costretto a litigare.

» Gl'Inglese dicono proverbialmente: *il tempo essere moneta*, può dirsi con eguale esattezza: *il tempo è giustizia*.

» È impossibile valutare i danni economici che sono la conseguenza di codesti ritardi.

» Quanti capitali giacenti senza profitto! quante miserie per mercedi dovute e non consegnate, quante abilità rimaste inattive, quanti fallimenti di onestissimi commercianti per non avere avuto più presto il soddisfacimento dei propri crediti, quante vittorie ottenute dopo che la jattura è già consumata e dopo che il debitore prima ricco divenne poi per malizia o per disgrazia insolvente! »

Continua poi il dotto e venerando Magistrato osservando che la colpa non è della Corte di Cassazione, ma dell'insufficienza dell'istituzione.

Egli passa poi a parlare dei ritardi nelle cause penali, nè è più lieta la narrazione che fa del grande arretrato e delle dolorose sue conseguenze.

Qualunque sieno le teorie, nel fatto però e nella pratica, esse devono trovare una piena ripulsa.

Ma si dice. — Siamo penetrati di questo; intendiamo anche noi che la Corte di Cassazione deve essere sufficiente a fare il proprio compito; se vi ha lavoro per dieci, è impossibile che si voglia far fare da cinque o da sei; ma noi vogliamo comporre diversamente la Corte di Cassazione unica, la quale avrà sede nella Capitale del Regno.

Noi vogliamo che sia molto numerosa, e che essa invece di sedere tre o quattro giorni la settimana,

possa tener sedute tutti i giorni, e così le cause saranno più prontamente spedite.

Io credo che coloro i quali vagheggiano quest'idea, dottissimi personaggi in teoria, dimentichino la pratica. In pratica, se si tentasse questo spediente, si vedrebbe che la cosa è impossibile; il rimedio non impedirebbe il male, anzi lo accrescerebbe, e lo provo.

Primieramente, quando farete sedere la Corte di Cassazione tutti i giorni della settimana, non avrete che l'aggiunta di una metà di lavoro attuale: ma se ora quattro Corti di Cassazione non ispediscono che la metà del numero delle cause che s'introducono, è evidente che quando avrete una sola Corte di Cassazione, quand'anche questa Corte unica facesse la metà di più del lavoro attuale, voi avreste sempre cinque ottavi dell'arretrato che ora si lamenta, e ciò anche senza calcolare l'aumento che pur le vien a cadere sulle spalle per le Provincie di Roma, della Venezia e di Mantova.

Ma questo progetto delle sedute in tutti i giorni dell'anno è egli possibile, è egli praticabile? Io non lo credo: primieramente, perchè vi sarebbe tale ingombro nella Cancelleria e negli Uffici dipendenti, da non potersi più riconoscere; 2° perchè si troverebbe una ripulsa invincibile da tutta la Curia, poichè gli Avvocati che esercitano avanti alla Corte di Cassazione sono anche occupati in altre cause; e se tutti i giorni voi avete seduta pubblica alla Corte di Cassazione, non potranno più difendere i loro clienti, perchè accaderà sovente che siano per varie udienze chiamati avanti la Corte ed avanti altri Tribunali.

Ma vi è di più: io lascio a parte queste considerazioni secondarie ma che nulladimeno sono di grande importanza, perchè l'esperienza dimostra che le difficoltà secondarie nell'applicazione sovente sono quelle che impediscono il buon andamento delle cose; e dico che col far tenere udienza tutti i giorni alla Corte di Cassazione si rende impossibile il regolare andamento del servizio. Come si farà per ripartire questo continuo servizio tra tutti i membri della Corte?

Probabilmente, anzi certamente si farà a turno di ruolo.

Ebbene, prendete questo sistema, prendete anche quello, che sarebbe peggiore, di lasciare all'arbitrio del Presidente di chiamare oggi Tizio, dimani Caio, un altro giorno Sempronio, vedrete gli intrighi che si faranno e i continui lamenti, perchè la causa sia giudicata oggi piuttosto che dimani, perchè oggi v'è Tizio giudice, dimani vi sarà Sempronio. E poi, quando uno avrà perduto la causa, dirà che l'ha perduta perchè non si è giudicata il giorno in cui vi doveva essere quel tale o tal altro consigliere, e perchè si è giudicata un altro giorno, e l'autorità morale della giustizia verrà a scapitarne: essa è già molto scossa, confessiamolo pure, e con quel sistema sarebbe intieramente atterrata.

Ma v'è ancora di più: il peggio si è che con questo

sistema non si può andare avanti per giudicare le cause; imperocchè se la Corte deve tenere udienza tutti i giorni, siccome le udienze si prolungano assai e fino agli estremi limiti, essa non avrebbe mai il tempo per deliberare. E poi se i giudici cambiano tutti i giorni, come si farà per far trovare quelli avanti ai quali la causa fu discussa? Bisognerebbe variare il ruolo, interrompere il servizio delle sedute pubbliche.

Tutto questo, credetelo pure, o Signori, ci condurrebbe al caos, e prova che quando si vuol tentare l'impossibile, si cade nell'assurdo e nel precipizio.

Ma, si dice: — Guardate la Francia; essa ha 38 milioni d'abitanti, eppure si va avanti con una sola Corte di Cassazione nella Capitale del Regno: perchè non si potrà fare altrettanto in Italia nella quale non siamo che 25 milioni? — La risposta a questo argomento è facile e perentoria.

In primo luogo si avverta che in Francia sono tre quarti di secolo che si hanno i Codici e le leggi d'imposta, e che pertanto le questioni di diritto sono in molto minor numero di quello che necessariamente sono e devono essere in Italia, dove abbiamo da poco tempo tutti i Codici ed una massa di nuove leggi di imposta e di altro genere; che in Francia nella stessa Corte di Cassazione vi sono, si può dire, due Corti; vi è la Sezione dei ricorsi, vi è la Sezione di merito, e tutte e due funzionano contemporaneamente: la Sezione dei ricorsi, la quale non sente che una parte, nè ammette discussione, ed allontana buon numero dei ricorsi; e non vanno poi alla Sezione che si occupa del merito, che i ricorsi ammessi dalla Sezione dei ricorsi, che sono la parte più piccola.

Nelle antiche Provincie eravi pure la Sezione dei ricorsi, ma nella revisione dell'ordinamento giudiziario fatta nel 1868 la Sezione dei ricorsi fu abolita, e si fece bene perchè essa vizia e rende anche peggiore l'istituzione per molte ragioni che sarebbe troppo lungo ed inopportuno di qui riferire.

Ma non basta ancora!

In Francia vi è tuttora la giurisdizione dei Tribu-

nali speciali del Contenzioso Amministrativo contro le cui decisioni non si ricorre alla Corte di Cassazione, ma sibbene al Consiglio di Stato: ed è certo, o Signori, per chi ha la pratica degli affari, che, attese le nuove nostre leggi di imposta, la legge per la soppressione delle Corporazioni religiose, ed altre molto interessanti lo Stato, un buon terzo delle liti che qui abbiamo, in Francia non vanno davanti alla Cassazione, ma sibbene al Consiglio di Stato.

Questa giurisdizione voi l'avete pure abolita, ed avete fatto bene. Dunque il paragone colla Francia non regge, ed anzi vi condanna.

Ora, ritenuto che stando senza la Sezione dei ricorsi e senza i tribunali del Contenzioso Amministrativo col ricorso al Consiglio di Stato, l'insufficienza della Corte di Cassazione è dimostrata perfino dal vostro confronto colla Francia, io vi propongo questo semplice dilemma:

O volete la Cassazione unica, e bisogna ristabilire la Sezione dei ricorsi e togliere dai tribunali ordinari la giurisdizione del Contenzioso Amministrativo: o volete mantenere queste due abolizioni, che furono grandi conquiste, massime l'ultima, sull'esoso privilegio del Governo in odio dei cittadini, e per la quale conservazione non avreste forse dieci voti all'altro ramo del Parlamento, ed allora bisogna rinunciare all'utopia della Cassazione unica.

Scegliete, ma sottomettetevi ad una delle due invincibili alternative.

Voci. A domani!

De Foresta. Dovendo ancora protrarsi molto in lungo il mio discorso, pregherei l'onorevolissimo signor Presidente a riserbarmi la parola per la tornata di domani.

Presidente. Allora, stante l'ora tarda, dichiaro sciolta la seduta. Domani alle ore 2 seduta pubblica pel seguito della discussione di questo progetto di legge, riserbando la parola al Senatore De Foresta per la continuazione del suo discorso.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

TORNATA DEL 7 MARZO 1871

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Congedi — Omaggi — Mozione d'ordine del Senatore Poggi — Seguito della discussione del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo — Seguito del discorso e ordine del giorno del Senatore De Foresta — Appunti del Senatore Musio contro il progetto — Osservazioni del Senatore Bonacci in risposta ai Senatori De Foresta e Musio e in favore del progetto.*

La seduta è aperta a ore 2 e 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

Domandano congedo per un mese i Senatori *Mazara e Giustinian*, e per 5 giorni il Senatore *Lauzi*, che viene loro dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro della Guerra di due esemplari dell' *Annuario militare del 1871*.

Il Sindaco di *Mongiana* rassegna una copia a stampa della *Deliberazione di quel Consiglio Comunale per il ripristinamento dei lavori di quello stabilimento metallurgico*.

Senatore *Poggi*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Poggi*. Come Relatore della legge pei matrimoni degli ufficiali e degli assimilati militari stata votata ieri dal Senato, chiedo la facoltà di coordinare gli articoli della medesima che sono stati modificati ed aggiunti, come si suol fare in simili casi.

Presidente. Se nessuno fa opposizione, si intende conceduta tale facoltà.

Si riprende la discussione interrotta ieri; la parola è al Senatore *De Foresta*.

Senatore *De Foresta*. Signori Senatori, ieri vi ho presentato il quadro delle Corti di Cassazione; oggi vengo a sottoporvi quello delle Corti di Revisione o di Terza Istanza. Questo quadro sarà più piccolo, perchè, secondo me, la cosa è più chiara, e quindi abuserò meno dell'indulgenza del Senato.

Prima però di presentarvi questo quadro, devo dire non ai giurisperiti, che lo sanno meglio di me e potrebbero insegnarmelo, ma a quelli che non lo sanno, che cosa sia questa Terza Istanza. La Terza Istanza è un ri-

medio straordinario contro la sentenza di ultimo grado che ha violato la legge, che è nulla per vizio o per forma, che pecca per materiale errore di fatto, che è manifestamente ingiusta, e decide quando la sentenza del giudice di appello non sia conforme a quella del giudice di Prima Istanza, quando cioè le due sentenze siano difformi, ovvero contrarie.

Spiegato in che consiste la Terza Istanza, dirò anche il motivo per cui vado sempre dicendo Terza Istanza o Revisione. Questo motivo si è perchè il detto rimedio contro le sentenze straordinarie proferite in ultimo grado in alcune parti dell'Italia, è chiamato puramente e semplicemente Terza Istanza, come in Lombardia, nella Venezia e negli Stati Pontifici, ed in altre è chiamato Revisione, come nei Ducati di Parma, Piacenza e Modena.

Vengo ora al quadro del bene e del male di questa Terza Istanza o Revisione.

Io dico anzitutto che questo rimedio non solo è dettato dalla ragione legale e giuridica, ma anche dalla ragion naturale.

Voi, signori Senatori, avrete avuto, e quotidianamente avrete occasione di metterlo in pratica o per voi stessi o per i vostri amici e conoscenti. Ogniqualvolta accade che tra due o più persone vi sia una controversia cioè opinione diversa sopra una materia qualunque, e massime sur una materia scientifica, come si fa per risolverla?

Naturalmente, si dice subito: — Facciamo risolvere la questione da un terzo: — non si va a cercare se uno sia vecchio e l'altro giovane, uno nobile e l'altro plebeo, uno dotto e l'altro avente appena appena il senso comune; le opinioni sotto tutte rispettabili e libere: quindi allorchè accadono queste disparità persistenti d'opinione, il sentimento naturale porta subito a dire: — Ebbene, facciamo decidere la questione da un terzo. —

Tutti i signori Ministri giornalmente adottano que-

sto rimedio della Terza Istanza. Quando accade loro di dover consultare qualcuno fra i loro rappresentanti nei varii rami di amministrazione, e che ricevono un parere che lasci ad essi qualche dubbio, ricorrono ad un altro: se l'altro va d'accordo con quello già avuto, sono tranquilli e vanno avanti, se invece l'altro è diverso dal primo, ne consultano un terzo, e quindi adottano l'opinione che è manifestata da due sopra tre. Vi ha poi una cosa che è da riflettersi, e che non fa troppo onore alla legge francese, da cui abbiamo preso la Cassazione, ed alla legge nostra colla quale l'abbiamo adottata, ed è che il Codice di procedura è in varie parti calcolato sulla massima della doppia conforme.

Aprite questo Codice, e vedrete che dove si tratta delle perizie in ogni materia, sia per stabilire il valore di un fondo, sia per determinare i danni, sia per tante altre cose, primieramente si fa fare una perizia per mezzo di due persone che abbiano la fiducia e la confidenza delle rispettive parti: se questi periti sono d'accordo, cioè emettono un avviso uguale, non se ne cerca altro, si crede vero ciò che questi periti hanno detto, e tutto è finito; ma se essi sono discordi, che cosa vuole la Legge? La Legge non va a cercare se quegli che ha emesso un avviso sia il più vecchio; sia il più giovane, sia il più dotto o meno dotto; la Legge dice: — I due primi periti sono discordi; ebbene, si ricorra ad un terzo. —

Ecco la similitudine naturale e razionale della Terza Istanza, cioè del ricorso dalle due sentenze contrarie.

Di questi Tribunali che pronunciano in ultimo grado in casi speciali e determinati e quando le prime sentenze sieno discordi, noi abbiamo esempi nelle leggi in tutta Italia.

Io non saprei trovare una parte d'Italia, in cui anticamente non vi fosse questo rimedio straordinario. Non ha guari era ancora vigente, e se ne trovavano bene nella Lombardia, nella Venezia, in tutti gli Stati Pontifici, nei Ducati, come diceva, di Parma, di Piacenza e di Modena.

Ecco dunque un primo motivo per preferire alle Corti di Cassazione create in Francia, sopra di un tipo ideale di sospetto e di diffidenza contro la Magistratura in generale, il sistema delle Corti di Revisione o Terza Istanza.

Il secondo motivo si è perchè esso garantisce maggiormente la giustizia e rende perfetta la sua azione.

Io ho già detto nella seduta di ieri quali sono i modi coi quali un giudice, colla migliore volontà del mondo, può commettere un'ingiustizia. In tre modi diceva: o male interpretando o violando la legge, o errando in fatto, o giudicando con falso criterio.

Ora, col sistema della Cassazione, come diceva pure ieri, noi abbiamo il mezzo, bene o male, per ricorrere contro un'ingiustizia proveniente dalla falsa interpretazione o violazione della legge; abbiamo il

mezzo per reclamare contro l'ingiustizia proveniente da un errore di fatto; ma per l'ingiustizia, la quale deriva più frequentemente dall'erroneo apprezzamento fatto dal Giudice delle clausole degli atti o degli elementi di prova, non abbiamo verun mezzo giuridico di riparazione. Di questa ingiustizia, per manifesta che sia, il legislatore non si preoccupa; il legislatore si preoccupa fino allo scrupolo della uniformità della giurisprudenza, provvede per la riparazione di un errore materiale, ma non si cura delle altre ingiustizie: quanto a queste, chi ne è vittima, se le sopporti in pace.

Se questo sia un buon sistema, ditelo voi, Signori Senatori; lo dica l'alto e retto vostro criterio.

Infine il sistema delle Corti di Revisione vince mirabilmente e pienamente la gran difficoltà che io sosterrò sempre della insufficienza materiale innegabile ed invincibile della Corte di Cassazione.

Voi avete inteso ieri che le cause arretrate, tra civili e penali, non ascendono a meno di 15 mila con quattro Corti di Cassazione che funzionano contemporaneamente; e notate che finora non avevano esse giurisdizione sulle provincie della Venezia, del Mantovano e su quelle di Roma. Tenendo conto di questo ampliamento di giurisdizione, e riducendo la Cassazione ad una sola, il voler far procedere regolarmente l'amministrazione della giustizia sarebbe come il voler far muovere colla forza di un uomo il palazzo in cui sediamo. Ma colle Corti di Revisione si provvede sufficientemente imperocchè non avendo esse per iscopo di tener dietro all'ideale uniformità della giurisprudenza, può esserne stabilito il numero che faccia d'uopo, anche all'effetto di avvicinare il più possibile la giustizia ai litiganti, ed ogni Corte di Revisione potrebbe essere divisa in tante sezioni quante farebbero mestieri per spedire tutte le cause senza lasciare verun arretrato.

A Napoli per esempio, che è il più gran centro giudiziario che abbiamo nel Regno, che è la città dove vi sono cause in più gran numero, la Corte di Revisione può essere composta di più sezioni, due, tre o quattro se fosse necessario; a Torino possono esservene per lo meno tre; così a Firenze, così a Palermo, e nelle altre città della Lombardia e dovunque si credesse opportuno di stabilirle.

Mi è stato supposto che negli ultimi tempi alla Suprema Corte di Revisione di Vienna, funzionassero contemporaneamente sette sezioni, che là si chiamano Senati. Presentemente vi sarebbe ancora un'altra utilità che raccomando specialmente al Senato ed all'onorevole signor Ministro di aver presente, ed è che con queste Corti di Revisione si trova il mezzo di fare subito scomparire quello spaventevole arretrato di cause civili e penali che esiste, stabilendo a questo fine sezioni temporanee, che cesserebbero, spedito l'arretrato.

Il sig. Ministro saprebbe nell'ordine giudiziario dove trovare Magistrati sapienti ed operosi, per poter

adempiere a quel temporaneo incarico senza aggravio del pubblico erario.

Napoli è il luogo dove c'è un maggiore arretrato: Ebbene! Se si vuole fare scomparire subito quell'arretrato, si costituiscono due o tre sezioni temporanee, prendendo un Consigliere da una parte, un altro da un'altra, senza che si sconcerti il servizio, applicandoli colà a quelle sezioni temporanee. E questi magistrati accetteranno volentieri tale incarico, perchè naturalmente sarà questo un titolo di merito, un titolo per cui, vacando poi qualche posto di Consigliere effettivo nella Corte Suprema di Revisione, vi saranno chiamati di preferenza.

Parmi che questo vantaggio debba essere preso in seria e particolare considerazione.

Riassumendo, dico dunque che le Corti di Revisione, o di Terza Istanza sono un mezzo giuridico naturale, conforme al diritto storico dell'Italia, e che perfezionano il nostro sistema giudiziario e vincono le difficoltà altrimenti insuperabili dell'insufficienza di una sola Corte di Cassazione.

Ora, come ho fatto per la Cassazione, e affinché il mio quadro non sia incompiuto, dopo aver detto il buono, devo anche riferire il male che si dice delle Corti di Revisione, o di Terza Istanza. Si obietta che esse non mantengono la uniformità della Giurisprudenza; che per stabilire le Corti di Revisione fa d'uopo modificare la Procedura onde armonizzarla con esse, che le Corti di Revisione infine cagionerebbero maggiori spese all'erario.

Io non ho intesi altri appunti.

Or bene, quanto al primo appunto: uniformità della Giurisprudenza, credo averne già detto abbastanza nella seduta d'ieri.

L'uniformità della Giurisprudenza è una illusione, è impossibile di averla con la Corte di Cassazione, da che la Corte di Cassazione non giudica che per la causa arrecata avanti ad essa, e non impedisce che l'indomani i tribunali inferiori, dalla Corte di Appello al Pretore, giudichino diversamente da quanto abbia anche le cento volte giudicato la Corte di Cassazione.

Al secondo motivo, la necessità di modificare la procedura, rispondo: Io ne convengo, se alla Cassazione sostituite la Terza Istanza, è d'uopo che la procedura si armonizzi con questa istituzione.

Ma per non modificare 10 o 12 o 15 articoli del Codice di procedura, dobbiamo noi rimanere colle mani legate, quando vediamo che la giustizia non funziona bene, che è imperfetta? Nessuno oserebbe dirlo; il Parlamento Italiano si farebbe gran torto!

Mettiamoci all'opera, facciamo queste modificazioni se sono necessarie, per correggere un danno immenso, quale è quello di avere un sistema che non funziona, e che conduce all'impotenza della giustizia. Quanto poi alla ragione dell'economia, non so se in un Parlamento Italiano, se avanti al Senato, si possa mettere innanzi una ragione di questa fatta.

Come! Noi vi dimostriamo che la Cassazione è impotente, che con un tale sistema non si può andare avanti, che è impossibilissimo di poterla ridurre ad una Corte unica perchè questa riduzione accrescerebbe anzi il male e lo peggiorerebbe, e ci rispondete: Ma per cambiare si deve spendere di più, e perciò bisogna sopportare il sistema imperfetto che costa meno!

Ma allora tanto varrebbe dire: Le pubbliche finanze non sono in buono stato: onde ristorarle, sopprimiamo per qualche tempo tutti i Tribunali, sopprimiamo l'Esercito, sopprimiamo la Pubblica Sicurezza.

Deggio però dichiarare ad onore del vero che la ragione di economia non è stata recata in mezzo dalla Commissione, nè dal signor Ministro, e neppure espressamente addotta nel Parlamento.

Dunque neppure il motivo dell'economia ha valore, nè può essere accettato.

Dopo avervi detto il bene e il male e della Cassazione e della Terza Istanza, naturalmente io dovrei concludere perchè rigettiate questo progetto di legge, ed invitate il Ministero a presentarne un altro, in cui alla Cassazione sia sostituita la Terza Istanza.

Ma io non voglio andare tant'oltre; io, come ho detto, voglio farvi una proposta, che, se non m'illudo, sarà di buon grado accettata dall'onorevole sig. Ministro, e non oppugnata forse neppure dalla Commissione. E questa proposta è che non vi affrettiate troppo, che questa gravissima questione non sia da voi esaminata, discussa e troncata isolatamente, e che aspettiate a risolverla definitivamente quando verrà in discussione il progetto già due o tre volte presentato alla Camera dei Deputati per la revisione dell'intero Ordinamento giudiziario, e del Codice di procedura civile.

In altri termini, faccia il Senato ciò che la Sotto-Commissione della Commissione dei Quaranta nella sua Relazione del 20 giugno 1870 proponeva alla Camera dei Deputati, e frattanto si lascino le cose come sono, aggregando solamente alla Cassazione di Firenze le Corti d'appello di Roma, della Venezia e quelle altre che si credesse pure conveniente di aggiungere, allo scopo anche di diminuire l'arretrato nelle altre Corti di Cassazione.

Pochi riflessi basteranno a giustificarvi la ragionevolezza di questa proposta, e spiegare la mia speranza che possa essere accettata dal signor Ministro ed approvata dal Senato.

Il primo motivo, del quale tutti possono farsi un'idea chiara, sta in ciò, che la Suprema Magistratura qualunque ne sia la forma, è la chiave della volta dell'edificio giudiziario.

Ora, o Signori, chi ha mai veduto che facendo un grande edificio, si cominci appunto dal tetto? (*ilarità.*)

Io non credo che un Architetto, anche con tutta la scienza del mondo, voglia tentare una cosa di questa fatta, cominciando a costruire il tetto, scendendo poi giù sino alle fondamenta; e se volesse ten-

tarla, si direbbe che è matto: eppure sarebbe precisamente la stessa cosa ciò che noi faremmo ora!

Si è presentato due volte un progetto per la revisione dell'intero ordinamento giudiziario, e dei Codici di procedura, e noi lasceremo indietro tutte le parti fondamentali ed essenziali di questo progetto, per occuparci in fretta della sola Cassazione!

Questo è il primo motivo.

Il secondo poi sta nella necessità di non accrescere le difficoltà politiche del Governo e dello Stato, spogliando Napoli, Torino, Palermo e Firenze della Corte di Cassazione, che attualmente siede in dette città, e che si dice esistere in un luogo dal 1809, nell'altro dal 1819, nell'altro dal 1838 e nell'altro infine dal 1848, senza sostituirvi niente altro. È cosa di fatto che a Napoli vi sono niente meno che diecimila curiali; ora, andate a togliere la Corte di Cassazione da Napoli per portarla nella Capitale, e figuratevi che *mare magnum* di guai va a suscitare il Governo, pensate in che condizione andate a porre migliaia di famiglie! Invano voi cercate di indorare la pillola dicendo: ma intanto vi saranno sezioni temporanee, queste sezioni continueranno anche a ritenere il nome di Corti di Cassazione. Con questi ritrovati non tranquillizzerete quei gran centri di popolazione, non tranquillizzerete quelle Curie che sapranno leggere tra le righe del vostro progetto, e capiranno che una volta stabilito il principio che non vi sia che una Corte unica di Cassazione con sede nella Capitale del Regno, il precario che lasciate può cessare da un giorno all'altro, e dovrebbe difatti ben presto cessare per le gravi difficoltà che non tarderebbero a verificarsi nell'esecuzione, e il giorno, che io chiamerò fatale, in cui questa legge fosse approvata, sarebbe il giorno in cui comincierebbero i guai maggiori e le difficoltà più gravi per il Governo.

Il terzo motivo è questo: io non vedo che vi sia una ragione per affrettarci cotanto a cambiare lo stato delle cose e per recare quasi colla celerità del vapore la Corte di Cassazione a Roma; io credo anzi che questo sarebbe un pericolo che prudentemente il Governo deve evitare, e il Parlamento ed il Senato devono resistervi a tutta forza. In primo luogo, come volete portare a Roma la Corte di Cassazione con tutto il grande apparato e l'imponenza che deve avere, mentre si va studiando e studiando moltissimo per trovare qualche locale conveniente pel Senato, per la Camera dei Deputati, pei Ministeri, a Roma dove non si sa ancora dove collocare il Consiglio di Stato che per sua natura deve essere il consulente continuo del Governo e dei Ministri, e dove si cercano ancora i locali per la Corte dei Conti, colla quale il Governo è in continuo necessario contatto da mane a sera? Portando a Roma si repentinamente la Corte di Cassazione sapete che ne accadrà? Accadrà che la Corte di Cassazione, la prima Magistratura del Regno verrà insediata nel luogo più disadatto, più infelice, e più umile che possa immaginarsi. La Corte di Cassa-

zione di Firenze ne sa qualche cosa. Quando si è trasferita la Capitale da Torino a Firenze, si sono dovute fare alloggiare le Corti di Appello e di Cassazione in locali che tutti sanno come non rispondano alla dignità loro, e non presentino quelle necessarie comodità che sarebbero indispensabili.

Io credo che molte pratiche si siano fatte dal Governo e dagli eminenti personaggi che dirigono queste Corti, ma tuttavia la Corte di Cassazione e la Corte di Appello sono ancora come erano quando vi sono state trasferite.

Vi citerò anche l'esempio della Corte di Appello di Bologna. Essa ha una residenza infelice e vorrebbe averne una migliore. Il proprietario del palazzo dove è la Corte, che è appunto il Municipio, non la vuole più, perchè ha bisogno dei locali da essa occupati per ampliare i suoi uffizii. Egli ci ha già più volte dato il congedo in debita forma. Il Governo ha fatte delle pratiche, ha dato degli incarichi, io stesso ed il procuratore generale abbiamo nominato una Commissione di due egregii magistrati del paese affinchè facessero delle ricerche, lo stesso Municipio ci ha aiutato nominando egli pure una Commissione: ebbene, da tre anni che si fan ricerche, siamo ancora dove eravamo, malgrado che il Municipio più non ci voglia, e che noi vogliamo andarcene.

V'ha di più: quattro anni or sono, essendo scaduto il fitto del locale in cui era stabilita la Corte d'Assisie, si dovette in fretta cercarne un altro. In difetto di altro migliore, si accettò un locale nel convento dei Padri Bernabiti; là, in un ultimo piano sotto il tetto, in un locale il più mal sicuro, il più infelice, il più malsano che si possa immaginare, si è collocata la Corte d'Assisie con la speranza che fra sei mesi il Municipio avrebbe provveduto e si sarebbe avuto un locale più adatto. E in fatti si son fatte delle pratiche e molte. Io non posso nè voglio far censura a nessuno; ma intanto in tutte le sessioni i giurati, prima che la sessione sia chiusa, fanno una protesta in cui dichiarano che essi non andranno più alla Corte d'Assisie se non si trasferisce in altro locale, perchè la loro salute è in pericolo, perchè non è loro possibile di star radunati in un simile locale tre o quattro ore al giorno.

La protesta è rimessa al Presidente della Corte d'Assisie, il Presidente la rimette a me, io la trasmetto al Municipio, la trasmetto al Ministero, faccio le istanze più vive e più calde possibili, ma che cosa si guadagna? La Corte d'Assisie è ancora in quell'infelice locale; le difficoltà, or una ora l'altra, la forza dell'inerzia possono più della urgente necessità riconosciuta da tutti.

Ora andate a Roma, e mentre mancano tutti i locali, portate via di qui al primo novembre la Corte di Cassazione, e poi vedrete che cosa accadrà: avverrà ciò che è accaduto fino adesso a Firenze ed a Bologna; la generazione attuale forse non vedrà la residenza della Su-

prema Corte in un luogo adatto, dignitoso e confacente, come sarebbe necessario.

Quindi anche per questo motivo io credo che bisogna andare a rilento. Aggiungerò poi, se l'interesse personale degli individui, dei magistrati, potesse anche essere valutato, ed io credo che dopo la cosa pubblica debba essere anche preso in considerazione l'interesse privato, che quell'interesse privato di tutti i membri della Cassazione che ora risiedono in Firenze devono avere, ed hanno di certo i loro alloggi fermati per qualche tempo, ed i loro comodi quivi stabiliti, si oppone anche alla precipitata traslocazione a Roma. Con quei grassi, e dico grassi per ironia, con quei grassi stipendi che il Governo dà a questi funzionari, pensate se potranno sopportare il danno degli alloggi che ora hanno qui, la disdetta, l'indennità che dovranno dare al proprietario, il trasporto della loro mobilia e andare in fretta a cercare a Roma un alloggio a carissimo prezzo, col pericolo di dover vivere chi sa per quanto tempo all'albergo. Questo solo motivo certo non sarebbe sufficiente per non fare una cosa che fosse necessaria nell'interesse pubblico; ma quando l'interesse privato vada d'accordo con quest'interesse pubblico, sarebbe imprudenza ed imprevidenza da parte del Governo e del Parlamento di non pensarvi, e il meno che potrebbe accadere, sarebbe perder qualche utile magistrato il quale, piuttosto che correre pericolo di questi disagi, chiederebbe la sua collocazione a riposo, con danno dell'erario e della amministrazione della giustizia.

Ma si dice: è indispensabile che la Corte di Cassazione seguiti il Governo, e che sia concentrata per certe questioni, come per esempio per quelle delle tasse.

Quanto alla vicinanza ed al contatto della Corte di Cassazione col Governo, ne ho detto abbastanza, nè voglio ritornarvi sopra.

Quanto alle tasse, non esito a dire che la necessità di far giudicare tutte le relative questioni da una sola Corte ha l'apparenza di un pretesto.

Io non ho inteso che sia accaduto veruno scriczio, e nemmeno che vi sieno grandi divergenze di opinioni fra le Corti di Cassazione attualmente esistenti sulle questioni in materia di tasse.

D'altronde, se mai accadesse che vi fosse controversia in una questione importante, dalla cui risoluzione potesse dipendere una vera ineguaglianza nella tassa fra i cittadini, il rimedio è presto preso; si farebbe cioè quello che si è fatto per le cause delle fabbricerie. Si presenterebbe un progetto di legge al Parlamento, si narrerebbe lo stato delle cose, e si farebbe troncata la questione con una legge interpretativa. Questo sarebbe il mezzo adatto, il solo mezzo confacente perchè diversamente, anche quando aveste una sola Corte di Cassazione non avreste progredito di un passo, avegnachè, come vi ho detto più volte, l'indomani la Corte di Appello, i Tribunali, i Pretori decider possono in

contrario senso, e ciò ripetere anche cento volte se sono convinti che la questione debba essere risolta altrimenti dal modo in cui l'ha risolta la Cassazione.

Quindi il motivo che si adduce della necessità di concentrare la Corte di Cassazione per certe questioni non ha alcun peso, e mi permetto di dirlo, ha più l'apparenza di un pretesto che di una vera ragione. E tutto questo, l'ho già detto, perchè? Per niente.

Se non che mi si presenta ancora un'altra considerazione per la quale noi non dovremmo affrettarci a trasportare la Corte di Cassazione a Roma, e l'ho riservata all'ultimo affinché vi rimanga bene impressa nella mente. Togliendo la Cassazione alla città di Firenze, quando intanto lasciate le altre, ed al momento istesso in cui le togliete la Capitale, voi fate un atto non bello per lo meno a Firenze, a Firenze che ha fatto tanti e così grandi dispendi per degnamente accogliere il Governo e tutti i funzionari che, quali nuovi ospiti, lo hanno seguito; a Firenze, alla quale la storia dirà di quanto l'Italia sia debitrice se si è compiuta l'unità nazionale.

È vero che si è scritto nella Relazione ministeriale che la città di Firenze ha dato esempio di una generosità senza pari, che essa ha acclamato alla nuova Capitale, a Roma, che essa ha concorso a votare il pronto trasferimento della sede del Governo là dove ci chiamano gli ulteriori nostri destini, e che devesi sperare che sopporterà con rassegnazione anche questo ultimo sacrificio.

Ma, Signori, un illustre Generale diceva in questo stesso recinto in una memoranda discussione, che anche la generosità ha i suoi limiti, e che non è mai prudente nè da savio di abusarne. Io mi permetto di ricordarvi questa grande verità.

Quindi io credo che non sarebbe neppure da questo lato conveniente di affrettare il trasloco della Corte di Cassazione. Ma si dice ancora: — Fate attenzione, che conviene subito provvedere per l'attribuzione delle Corti d'Appello della Venezia e di Roma a qualche Corte di Cassazione. — Io però rispondo: — Nello stesso modo con cui vorreste attribuire questi distretti a Roma, potete attribuirli a Firenze. —

L'altro giorno, votando la legge unificativa della legislazione nella Venezia, abbiamo appunto detto che fino a tanto che sia altrimenti provvisto, il distretto della Corte di Venezia dipenderà dalla Corte di Cassazione di Firenze.

Che più? il progetto di legge stesso che ci sta davanti, propone che dal giorno in cui sarà attuata la presente legge fino al 1° novembre 1871 il distretto di Roma dipenderà dalla Corte di Cassazione di Firenze; quindi non vedo che vi possa essere gran difficoltà. Invece di dire sino al 1° novembre, si dica: — Fino a tanto che il Parlamento non abbia definitivamente statuito sul genere di suprema magistratura che creda di adottare, il distretto di Roma, come quello di Venezia, come gli altri che gli si vorranno attribuire, dipenderanno

da Firenze. — E giacchè il Ministero e l'Ufficio Centrale hanno invocata la generosità di Firenze, mi permettano che io faccia anche un poco affidamento sulla generosità e riconoscenza di Roma.

Io suppongo che Roma non si crederebbe nè offesa nè pregiudicata quando si dicesse: *frattanto le cause di Cassazione di Roma saranno portate alla Corte di Cassazione di Firenze.*

Non si credette offesa la città di Torino, quando per considerazioni di alta politica le fu tolta la Corte di Cassazione, e la si portò a Milano. Essa sopportò la privazione ed il danno che gliene risultava per il bene pubblico, e mise volenterosa questo sacrificio sull'altare della patria e della concordia. Faremmo torto ai Romani col credere che essi sarebbero meno ragionevoli e generosi dei Torinesi.

Dico dunque che il modo più prudente sarebbe quello di differire questa grave questione; e se dovessi ancora aggiungere una parola, sarebbe questa: la convenienza parlamentare, convenienza che non fu mai dimenticata dal Senato, consiglia anch'essa questo temperamento.

Io ho detto che la questione fu impegnata alla Camera dei Deputati; che nella Camera dei Deputati si è già fatta una Relazione stampata nella quale si propone appunto che la questione della Suprema Magistratura sia differita fino a quando si presenterà e si potrà discutere l'intero progetto di revisione dell'Ordinamento giudiziario; e del Codice di procedura; questa circostanza non deve essere dimenticata.

Ecco pertanto, o Signori, l'ordine del giorno, che io proporrei al Senato:

« Il Senato, considerando che le questioni se debbano esservi due soli gradi di giurisdizione, ovvero, in certi determinati casi, possano esservene tre, e se oltre alla Corte di Appello debba esservi un'altra Suprema Magistratura, quale essa debba essere, e dove abbia ad avere la sua sede, sono questioni gravissime e molto complesse le quali non possono essere opportunamente discusse nè risolte che quando verrà ripresentato e discusso l'intero progetto di legge già presentato altre volte al Parlamento per la revisione dell'Ordinamento giudiziario e dei Codici di procedura;

» Considerando inoltre che gravi motivi politici e di alta convenienza consigliano a non troppo affrettare la discussione isolata di questa parte dell'anzidetto progetto e a lasciare per ora le cose nello stato in cui si trovano;

» Rinvia la discussione di questo parziale progetto di legge alla ripresentazione e discussione dell'intero progetto per la revisione dell'Ordinamento giudiziario e dei Codici di procedura; invitando intanto il Ministero a proporre le opportune disposizioni per attribuire provvisoriamente alla Corte di Cassazione di Firenze la Corte di Appello di Roma e quelle altre che si crederà pure conveniente, e passa all'ordine del giorno. »

Signori,

Probabilmente io non prenderò nemmeno più la parola in questa grave discussione, qualunque sieno le osservazioni che saranno fatte in risposta al mio discorso, tanto più che in questi giorni poco mi regge la salute, a meno che non dovessi ancora parlare per qualche essenziale fatto personale o per combattere qualche grave appunto.

Io vi ho parlato sinceramente, senza viste d'interesse e senza mire indirette; e potete crederlo, sebbene sia Presidente della Corte d'Appello sedente in una città, la quale per la sua posizione centrale potrebbe forse aspirare ad avere una Corte di Revisione, perchè sono ora mai giunto alla fine della laboriosa e lunga mia carriera, ed a nient'altro più aspiro, che al mio riposo. Se potrò ancora rendere qualche servizio allo Stato ed alla cosa pubblica, non sarà che da questi stalli; le mie parole, ve lo accerto, non sono dettate che dal sentimento del dovere, e dall'amore che porto alla buona amministrazione della Giustizia, a questo palladio della nostra libertà, a questo cardine dell'ordine sociale.

Come ho detto, io mi lusingo ancora che l'onorevole Ministro, nel cui patriottismo ed alto senno ho pienissima fiducia, e l'onorevole Commissione, accetteranno la ragionevolissima e modesta mia proposta; che se io mi ingannassi, se la fretta vincesse la ragione e la prudenza, in questo caso, farei voti sinceri, perchè non abbiano essi ben presto a pentirsi amaramente, e per quanto è possibile, mi consolerei ripensando, che se le poche mie forze non bastarono ad impedire il male che molto pavento dall'approvazione di questo progetto di legge, ho avuto almeno il coraggio di oppormi a fronte di avversari illustri, dei quali rispetto la scienza e il valore.

(*Bene! bravo!*)

Presidente. Domando al Senato se è appoggiato l'ordine del giorno del Senatore De Foresta.

Chi lo appoggia, sorga.

(È appoggiato.)

La parola è al Senatore Mulo.

Senatore **Mulo.** Signori Senatori, voi che ieri ed oggi avete avuto il bene di udire, e dirò anche di ricrearvi nella dotta, eloquente e copiosissima orazione dell'onorevole De Foresta, avete veduto come egli con zelo straordinario e degno di lui, quasi dimenticando quel consiglio di lasciare nel campo qualche spiga a pro di chi vien dietro, ha mietuto il campo in modo che non resta più niente da spigolare.

Dunque il mio maggior compito sarà quello di non rifriggerle le cose fritte, contro il precetto d'Orazio *ne coctum recoquere cambrem.*

Entrando dunque in materia dirò, come è noto a voi, che da molti e da molti con larga copia di studi con somma elevatezza di mente, con grande amore di patria si ricerca quale sia l'istituto giudiziario che meglio convenga mettere alla testa di tutta la nostra Magistratura.

In chi ed in quali mani giova e bisogna collocare il sacro deposito e la suprema guarentigia dei dritti dell'uomo e del cittadino? In chi ed in quali mani è meglio collocata la suprema tutela della vita, dell'onore, della libertà e di ogni dritto di *mio* e di *tuo*? A chi ed a quale istituto si dee dare l'ultima parola e l'autorità di pronunziare i supremi oracoli della giustizia, che fu, è, e sarà sempre il fondamento dei regni?

Molti hanno sudato alla soluzione di questo arduo problema, ma sento il dovere di collocare fra i più chiari l'illustre Carcano, cui ha pure accennato ieri l'onorevole De Foresta. Io godo di avere con lui strette e familiari relazioni: io me ne glorio, e duolmi altamente che l'opera di tanto uomo non sia presto riacquistata agli elevati gradi della magistratura.

Ora, due istituti giudiziari si disputano l'onore ed il diritto di essere collocati all'apice della gerarchia e di essere autorizzati a pronunziare l'ultima parola della giustizia; uno è la Corte di Cassazione, l'altro quello che si chiama Terza Istanza.

L'onorevole Commissione del Senato, composta di individui che tutti altamente stimiamo, crede di dover dare la preferenza alla Corte di Cassazione.

A quali motivi essa appoggia e fonda questa preferenza? A cinque; ed il primo è quello che la Cassazione sia pensiero, opera, merito di mente italiana, quindi la dice gloria avita; ma qui ripeterò ancora qualche parola di Orazio, e dirò che *quandoque bonus dormitat Homerus*.

In prova della sua asserzione, la Commissione indica due istituti, uno il Regio Sacro Consiglio di Napoli, e l'altro il Sacro Supremo Consiglio di Sardegna. Ma valga il vero, essi non sono d'origine italiana, ma spagnuola. Io parlerò del primo per bocca del Nicolini; e permettetemi che parli dell'altro in nome mio, giacchè per me *est res domestica*.

L'illustre Nicolini, che meritamente fu appellato in Francia *l'aquila* del Foro Napoletano, che collo sguardo dell'aquila penetrò i più reconditi sensi della *scienza nuova*, e che indagando con vasta ed acuta erudizione l'origine e la forza delle voci di dritto, aggiunse molto a Vico, che ci dà la storia del Sacro Regio Consiglio Napoletano, e ci racconta che Alfonso I di Aragona, che primo tra quei re salì sul trono di Napoli, istituì quel Consiglio, e dice che esso fu pensiero di un vescovo Borgia, poi papa Calisto III, cui dobbiamo forse la poco venerata, per non dire detestata, memoria di Alessandro VI, suo nipote. Nicolini dice che il Consiglio fu istituito perchè si raccogliessero intorno al re quanto vi era di più distinto nella monarchia: egli poi ci spiega quale fu la missione di quel Consiglio, quella cioè di giudicare *prout aequius melius, sola facti veritate inspecta*.

Noi dunque vediamo che esso è affatto il contrapposto della Corte di Cassazione che deve vigilare sulla più rigorosa osservanza del diritto; esso era

come ora è la Corte di equità in Inghilterra; ed era quindi ben diverso da una Corte di Cassazione, la quale abborre da quanto non è pura materia di diritto per non contaminare la sua pura verginità, fornendo *negl'impuri contatti del fatto*. Ho letto queste ultime parole in un ampolloso e sfrenato panegirico della Cassazione.

Dunque il Sacro Regio Consiglio Napoletano nè l'origine, nè nei suoi principii, nè nella sua missione poteva racchiudere il germe della Cassazione, ed era anzi il vero contrapposto e l'antitesi di questa istituzione. Non posso dunque concedere che nel Regio Consiglio di Napoli si possa trovare il menomo germe della Cassazione, nè il menomo appiglio ad alcuna gloria o vanagloria italiana.

In verità nella favola io capisco perchè la Cornacchia abbia vestito le penne del pavone, perchè erano più belle; ma nella storia non capisco perchè l'Italia, che non troverà mai penne più belle delle sue, voglia abbellirsi delle altrui.

V'ha poi il Sacro Supremo Consiglio in Sardegna: permettetemi che ve ne parli in nome mio: *est per me, ripeto, res domestica*.

Questo supremo corpo era rivestito di doppie attribuzioni, di ordine misto, altre erano politiche, altre giudiziarie.

La Sardegna in forza del trattato di Utrecht aveva diritto di essere governata da una politica costituzione, e là sul posto ogni triennio si rinnovava la rappresentanza nazionale; ma il Re era lontano dalla Sardegna, e quindi fra il Re ed il popolo era collocato il Sacro Supremo Consiglio di Sardegna.

La missione politica del Consiglio era quella di vegliare al mantenimento dei principii dello Statuto, affinchè questo non potesse da nessuno violarsi, e quando v'era il pericolo che ciò potesse accadere, allora esso sospendeva i provvedimenti, ed investito dalla costituzione e dal suo giuramento del dritto di rappresentare il caso al Re, lo faceva colla maggior riverenza tanto nelle cose d'ordine e d'interesse generale, quanto in quelle di un ordine minore.

Dopo questa parte di attribuzioni politiche venivano le giudiziarie, che erano quelle di una perfetta Terza Istanza.

Noi in Sardegna eravamo governati da leggi giudiziarie diverse da quelle del Regno Subalpino. Noi avevamo tre gradi di giurisdizione: Prima Istanza, Appello e Terza Istanza col nome di supplicazione, parola consacrata anche nelle Leggi romane. Questa supplicazione era elettiva, e chi la invocava era in diritto o d'introdurla sul posto in Cagliari davanti le due Sezioni civili della Corte d'appello, oppure d'introdurre il giudizio avanti il supremo Consiglio di Sardegna sedente in Torino, il quale era considerato come presieduto sempre dal Re, aveva anche il trattamento di Sacra R. Maestà, e giudicando non faceva distinzione fra questione di diritto e questione di fatto.

No, non faceva questione nè distinzione tra questa e quella ingiustizia: su tutto provvedeva, ed era vero Tribunale di Terza Istanza.

Ora, anche questo Supremo Consiglio venne in Sardegna dalla Spagna; e difatti il primo atto col quale i RR. di Savoia ricostituirono, in Torino, questo Supremo Consiglio, fu modellato sulle basi del Supremo Consiglio di Aragona, che raccolse sempre nel suo seno quanto era di più illustre nella Magistratura insulare e continentale.

Dunque, se vogliamo dare i diritti di cittadinanza alla Cassazione, non possiamo invocare l'origine spagnola dei due predetti Consigli, nè possiamo noi Italiani gloriarci di averne concepito, e di averle infuso il primo germe, invocando documenti e fatti che depongono contro di noi, e che condannano le nostre pretese.

Noi, rintracciando le vere glorie italiane, se dobbiamo tenerne conto anche in questo argomento, non abbiamo bisogno di ricorrere nè a questo nè a quel paese, nè mendicarne ed usurparne i meriti. Noi abbiamo il Digesto: quella sì è gloria italiana, chè le glorie di Roma son nostre glorie. Roma, che non ha guari era rappresentata in quest'Aula come una figura poetica ed una semplice reminiscenza storica, è caduta, ma anche caduta è rimasta grande, nè ha mai potuto dirsi di essa: *I fasti copre poca arena ed erba*. Essa non è mai morta o perita, ma è rimasta immortale ed imperitura, è la vera Città eterna, ed è rimasta sempre come quella colonna di luce, che nell'oscurità del deserto ha guidato i posteri nella via della scienza e del progresso giuridico. Essa vive anche oggi, come parte vitale dei Codici moderni, vive negli studii e nelle università dei popoli più civili, vive in tutte le classiche letterature, vive come sovrana e perpetua norma dei legislatori, e vivrà sempre nei principali elementi che ha depresso, in seno della moderna civiltà.

Ora, nel Digesto, opera dei nostri grandi antichi, noi troviamo la dottrina e la funzione in atto della Terza Istanza, e vi troviamo la dottrina, ma non già l'istituto della Cassazione, che costituita come oggi è, non fu e non trova esempio in veruna parte del mondo prima della Costituente francese.

Nel Digesto in una legge, se non erro, al titolo *De auctoritate rei iudicatae* si parla di due sentenze contrarie emanate nella stessa causa, e si domanda quale è quella che dovrà essere eseguita. Risponde il giureconsulto. Il pretore dovrà dichiarare quale delle due meriti di esser mandata ad esecuzione; e dunque, secondo il Digesto, se si trattava di due sentenze nella stessa causa una contraria all'altra, il pretore doveva dichiarare quale delle due sentenze dovesse essere eseguita, e bisogna concedere che in questa risposta del giureconsulto trovo non solo la dottrina, ma anche la funzione in atto della Terza Istanza. Questa dottrina poi è più ampiamente confermata nel Codice di Giustiniano.

Ho detto che nello stesso Digesto al Titolo: *Quas*

sententiae sine appellatione, è contenuta la distinzione: *inter jus litigatoris et jus constitutum*, ossia *sacras constitutiones*. In una legge di questo Titolo si ricerca quali sentenze possano rescindersi anche senza appello, e nella risposta del giureconsulto si fa la sovraddetta distinzione e si domanda che cosa offende la sentenza? Offende solo il diritto dei litiganti? e si risponde, no. Ma se invece: *est contra sacras constitutiones*, allora, essendo in aperta violazione della legge, non può mai considerarsi come cosa giudicata, e può venire rescissa senza appello.

Permettetemi che indichi le predette due specie proposte una nel Digesto e l'altra nel Codice Giustiniano, al titolo: *Quando provocare non est necesse*.

Nel Digesto si propone la specie di uno che fu nominato tutore e che domandava di essere esonerato per il numero di cinque figli e per l'avanzata età di 70 anni. Il giudice ha rigettato la domanda e si cerca se questa sentenza sia rescindibile senz'appello, o se abbia bisogno d'appello. Il giureconsulto distingue, se il giudice ha dichiarato che il postulante non aveva l'età od il numero di figli voluto dalla legge, allora non è rescindibile senza appello, e non appellata, passa in giudicato, perchè è questione di fatto ed è una semplice violazione del diritto del litigante. Ma se ha giudicato che il numero di cinque figli, o l'età di 70 anni non esimono dalla tutela, allora la sentenza è *contra sacras constitutiones*: e contenendo una violazione di legge, non può passare in cosa giudicata, e può rescindersi senza appello.

Finchè non sono sopravvenuti i tempi di barbarie e d'ignoranza, le regole insegnate nelle precitate leggi hanno guidato tutti i tribunali; e quando nella rinnovata civiltà si ritornò ai buoni studii ed allo stabilimento di magistrati composti di giurisperiti, le precitate regole tornarono a guidare tutti i tribunali comuni e giudicanti, non già uno speciale istituto che ancora non esisteva e si cominciò ad averne un'idea in Francia, non già in un Corpo distinto, ma in quella Sezione del Consiglio del Re, che fu appellato Consiglio privato e delle parti, perchè le parti vi erano sentite in contraddittorio.

Ora, se dalle premesse considerazioni appare ad evidenza che tanto il Sacro Regio Consiglio di Napoli, quanto il Sacro Supremo Consiglio di Sardegna sono due istituti di origine meramente spagnuola, che hanno nulla di comune colla Cassazione, giacchè era un Tribunale di equità e l'altro una perfetta Terza Istanza, bisogna avere la dignità di non mendicare in essi un titolo di gloria. E se in vece dalle stesse considerazioni risulta, che la Cassazione come oggi è costituita, è di origine indubitabilmente francese, bisogna confessare che essa è per noi Italiani tutt'altro che una gloria, che essa ci è stata imposta dalla legge del conquistatore, e che oggi è una triste dolorosa ed umiliante reliquia di patita servitù.

Ma vediamo quali erano le condizioni della Francia

allorchè senti la necessità della Cassazione, e la legge della Costituente ne ha fatto come un'ancora di salvezza di tutte le altre istituzioni giudiziarie, e del novello suo riordinamento legislativo.

La Francia si è trovata nella necessità di simile Tribunale, perocchè in quel momento della sua creazione usciva da un caos, e tutto era anarchia; il paese era diviso parte in diritto scritto, parte in diritto consuetudinario, e le consuetudini erano non solo fra loro dissimili, ma contraddicenti e ripugnanti.

Si parlò di Codice: e ne fu sancito uno degno d'imperituri encomii; ma in quello sbrigliamento generale un Codice era lettera morta. Si creò questo corpo affinché il Codice diventasse legge comune e si dimenticassero gli statuti particolari, e le consuetudini.

Questo è il vero pensiero dominante depresso dai più illustri giureconsulti francesi. Quindi Henrion de Pensey luminare sommo del foro francese, voleva che a formare uno degli estremi necessari perchè potesse essere ammesso il ricorso in Cassazione non bastasse la violazione della legge, ma dovesse anche risultare che il magistrato avesse violato la legge con animo deliberato di violarla. Queste cose risultano dal Loaré, Dalloz, ed altri insigni giureconsulti francesi.

Non la contestiamo dunque alla Francia, ma diciamo che l'abbiamo ricevuta quale legge del conquistatore: che questa fu la sua origine in Italia, e che oggi, lo ripeto ancora una volta, essa è un tristo, doloroso ed umiliante ricordo di patita servitù.

A questo primo motivo l'egregia nostra Commissione ne aggiunge altri quattro che leggerò testualmente come sono scritti nella Relazione. Il primo è in questi termini « custodisce l'autorità legislativa dalle usurpazioni del potere giudiziario, contenendo questesso » nei termini del suo mandato, e cancellando le sentenze che alla legge perfettamente non corrispondono. »

In forza dei principii e conseguenze dello Statuto, il potere giudiziario è un ente senza ombra di spontaneità e di autonomia, che dee rimanere impassibile ed immobile, e non può mai usurpare nessun altro potere; e se consideriamo bene la cosa, il potere giudiziario manca di mezzi, e non può nè dire nè fare che ciò che gli viene richiesto dalle parti e comandato dalle leggi.

Esso non può occuparsi che di una cosa ed affare singolare, ed in questo stesso affare, qualunque cosa dica e faccia, la sua sentenza è sempre governata da quelle date regole, secondo le quali essa è come se non fosse al mondo per chiunque non è stato parte nella causa. Ma, dimando io: se questo è tutto quanto può fare il potere giudiziario, come si fa a dire che può usurpare l'autorità legislativa, cosa che non si può concepire e molto meno praticare.

Io dovrò tratto tratto chiedere venia alla Commissione, e la chiedo anche ora, se dico che non trovo modo di tradurre in verità di fatto queste belle frasi.

« Custodisce l'autorità legislativa dall'invasione del potere giudiziario. »

Signori, ove anche l'autorità giudiziaria facesse quanto mai umanamente è possibile, non può in nulla usurpare il potere legislativo.

Forse prima che fossimo così costituiti sotto le guarentigie di una legge fondamentale, forse allora poteva avvenire che l'autorità giudiziaria investita di potere misto usurpasse qualche cosa sull'autorità legislativa; ma, ridotto il medesimo alle condizioni volute dallo Statuto, io non ho veduta alcuna autorità che possa giustificare l'idea della Commissione; e questa mattina stessa ho voluto bene assicurarmi rileggendo l'ello, che mi dice essere possibile che l'autorità giudiziaria possa in qualche parte invadere ad usurpare alcunchè all'autorità legislativa.

Dunque questa gran dote che è attribuita dalla Commissione alla Corte di Cassazione non è che una bella frase.

Ma essa segue: « cancella le sentenze che alla legge perfettamente non corrispondono. »

Ma non potendo la sentenza riguardare che un singolare ed unico fatto, e non potendo partorire alcuna conseguenza, anche quando trattasi dello stesso fatto, quando può dirsi *res inter alios acta*, e viene invocata da terzi, che fecero parte in causa, io domando come può avvenire che il potere giudiziario possa usurpare sull'autorità legislativa? La sentenza non può diventare legge, perchè la sentenza è norma nell'unico fatto deciso e la legge è norma generale di un generale ordine di fatto. Anche ove la sentenza contenga violazione di legge, non può dirsi usurpazione del potere legislativo, giacchè altrimenti si dovrebbe dire che anche i crimini e i delitti che sono la massima violazione della legge, sono usurpazioni del potere legislativo.

Leggo nel 2° motivo:

« Costituisce l'indipendenza giudiziaria da ogni alieno ingerimento, provvedendo nel sapiente congegno delle proprie funzioni che l'ordine giudiziario basti a se medesimo, ed in se medesimo trovi modo e misura da correre il ciclo della sua legittima azione. »

Io non trovo nemmeno qui modo di tradurre la frase in fatto, giacchè tutto quanto entra nella sfera delle attribuzioni della Corte di Cassazione si risolve in un atto che cancella una sentenza, od in un altro che rigetta un ricorso; ma, domando io: e l'uno e l'altro di questi atti che cosa contiene in se stesso ed in tutte le sue conseguenze che sia atto a difendere l'ordine giudiziario da ogni straniera ingerenza? Che anzi se dalla sfera della idea discendo a quella dei fatti; io devo dire che i fatti formalmente depongono in contrario.

La Corte di Cassazione, per fatti che sono pubblici non ha mezzo alcuno per potersi attribuire tale carattere, e lungi dall'aver il mezzo di salvare l'ordine intiero, non ha il mezzo di salvare se stessa.

Terzo motivo: « Custodisce i limiti di tutti i poteri

» dello Stato nell'esercizio delle facoltà rispettive, regolando le competenze, risolvendo i conflitti e negando ogni giuridico effetto a qualsiasi atto di pubblica autorità se questa ecceda la meta che le fu prefinita. »

Questa prerogativa è cosa notissima, è cosa certa, è cosa indubitata ma non è la Corte di Cassazione sola, bensì è tutto l'ordine giudiziario, cui tale prerogativa compete; e lo Statuto lo ha creato per ciò, e messo come custode dei limiti imposti ad ogni potere e ciò cominciando dall'ultimo Pretore e salendo per tutta la gerarchia; imperocchè l'ultimo Pretore a cui si presentasse un atto del potere esecutivo il quale creasse un nuovo reato, lo tiene in conto di non avvenuto, e rivenlica all'autorità legislativa il diritto che ha che sia rispettato dal potere esecutivo.

Ma questo lo fa il Pretore, lo fa il Tribunale Civile, lo fa la Corte d'Appello; non è dunque una prerogativa speciale della Corte di Cassazione, ma è la missione dell'ordine intero.

Viene il quarto ed ultimo motivo: che « custodisce la unità del diritto, e la uniformità delle giurisprudenze. »

Signori, per me io non trovo che un solo modo di custodire l'unità del diritto e l'uniformità delle giurisprudenze ed è l'unità del Codice; io non ne trovo altri.

Ho detto che non rifrigerò le cose fritte, quindi alle cose molto e molto ben dette dall'on. De Foresta non farò che aggiungere qualche parola: e domanderò: è vero, è possibile questa uniformità? e se fosse possibile, è dessa un bene o un male?

Signori, la giurisprudenza è scienza come tutte le altre, è la scienza che non deve riprodurre quello che si è detto, ma è una scienza che deve fare il suo progresso conforme al progresso del sapere umano: dunque, se fosse possibile questa uniformità, sarebbe forse un regresso.

Vediamo adesso se in forza dei principii costitutivi ed effetti pratici dell'uno e dell'altro Istituto, la Cassazione meriti di esser preferita alle Terza Istanza.

Cominciando dai principii costitutivi, ecco quelli che informano il sistema della Cassazione. Essa è fondata sopra due gradi di giurisdizione, ed il nostro attuale Codice di procedura permette che si possano produrre nel secondo grado nuove prove, che non furono prodotte nel primo. Di là nascono due scontri, uno, che il principio di sottoporre a due giudizi od istanze ogni causa o questione è intieramente falsato, e l'altro che l'appello diventi un evidente controsenso.

Allorchè in Seconda Istanza si permettono nuove prove, ne nasce inevitabilmente che la causa in secondo giudizio non sia più quella che fu decisa nel primo: quindi non è più vero, ma diviene evidentemente falso, che la causa subisca due gradi di giurisdizione, dovendo in virtù delle nuove prove la causa subire un'assoluta trasformazione o mutazione, e ricevere in un appello non la seconda ma la prima decisione.

Ne nasce poi un altro scontro, ed è che l'appello diventi un controsenso. Io oso di dire questa parola alquanto acerba, poichè la pronunzio in bocca dell'illustre Bentham. Egli osserva con acutezza non minore della ragionevolezza, che quando uno appella dalla sentenza, dice che la medesima è ingiusta. Ora, l'ingiustizia di una sentenza non può essere desunta che dallo stato in cui erano gli atti al momento della sua emanazione; e quindi chi dice *appello* dalla sentenza, dice che gli atti, come sono, ne dimostrano l'ingiustizia. Ma quando egli stesso dice di appellare con nuove prove, dice che la sua causa non è abbastanza istruita e fondata, e che per istruirla e fondarla bene, ha bisogno di prove che non erano fatte in primo giudizio; quindi l'appellante, mentre in forza dell'appello dice che la sentenza è ingiusta nello stato in cui sono gli atti colla riserva di fare nuove prove, dice che non spera una buona sentenza, se non muta lo stato degli atti con altre prove. È dunque chiaro, che l'appello con nuove prove è un controsenso.

Il controsenso cresce quando si considera, che la seconda sentenza con nuove prove o senza di esse deve costituire cosa giudicata sia o non sia conforme alla prima: allora devono verificarsi molti casi contrari ad ogni regola di ragione e di prudenza. Uno di questi casi può essere che la sentenza la quale ha avuto in suo favore un maggior numero di voti rimanga inutile e cancellata da una sentenza che ne ha avuto un numero molto minore.

Oggi i tribunali civili sono composti di tre membri e le sezioni di Appello sono composte di cinque.

Quindi, quando la sentenza di prima istanza ha avuto l'unanimità dei voti, ed in appello ne ha avuto due favorevoli e tre contrari, avviene che una sentenza appoggiata al voto di cinque giudici è cancellata da una che ha avuto quello solamente di tre.

Si ha bel dire che bisogna presumere maggior scienza e maggior senno nei giudici di appello; giacchè il vero è che anche due giudici di appello sono nella proposta ipotesi concorsi a pronunziare la seconda sentenza, e che la forza data a questa di cancellare la prima è tutta fondata sul voto di un solo giudice contro altri tre. Ora, in questi casi la ragione si ribella a dare più peso ad un voto e meno a tre, e cade il primo fondamento razionale della verità giudiziaria che è riposto sul principio che essa ha fondato sulla base della verità reale.

Ma se approfondiamo meglio il principio vitale, ed il meccanismo della Cassazione, noi vedremo a piena evidenza che tutto il suo pomposo e divino apparato termina in una fantasmagoria, in un certo giuoco di prestigio, e per così dire in una specie di farsa.

Riassumendo tutte le cause delle ingiustizie in un supremo concetto, bisogna dire che esse dipendono o da un errore di fatto o da un errore di diritto. Veruno può impugnare che il danno derivante dall'ingiustizia, qualunque ne sia la causa, è sempre uguale, e

che è sempre uguale l'imperiosa necessità che venga riparata onde dare una vera, reale e non chimerica gaurentigia ai dritti dell'uomo e del cittadino.

Ora, ecco cosa fa la Cassazione. Essa distingue le ingiustizie dipendenti da errore di diritto da quelle dipendenti da errore di fatto; e quantunque le ingiustizie dipendenti da errori di dritto siano in molto minor numero di quelle dipendenti da errori di fatto, pure la Cassazione non pensa, che a riparare il minore, e dà una specie di benedizione al numero maggiore, e condanna la società a sopportare il maggior numero delle ingiustizie.

Se poi badiamo al modo con cui essa arriva a riparare il minor numero delle ingiustizie al modo in cui provvede, bisogna rimanerne attoniti, e convenire che mentre da un lato è obbligata a violare il giudice nell'uomo e nell'uomo il giudice, è obbligata dall'altro lato a finire in uno sconcio e comico disimpegno teatrale.

La Cassazione dopo di avere annullato e rinviato una, due, tre ed anche quattro volte una sentenza: dopo di avere tante volte picchiato alla porta dei Tribunali inferiori tentando di convertirli alla sua opinione, dopo di avere tralazato i poveri litiganti dal sud al nord, e dal nord al sud, dopo di averne esaurito la pazienza, la borsa, e qualche volta la vita, non tenta più, ma s'impone col precetto e coll'impero a Tribunali inferiori, e loro comanda di giudicare a modo suo. Gli studi, la scienza, la mente e la coscienza dei Tribunali inferiori sono un nonnulla: essi non sono più che un giuocatoio, un fantoccio, un automa in mani della Cassazione; ad essi non rimane che dire umilmente *Domine, fiat voluntas tua*; e quindi mentre la Cassazione protesta e grida alto che non giudica, e il mondo deve credere che giudicano i Tribunali, tutto ciò si risolve in una specie di fantasmagoria, e la verità è che la Cassazione giudica e comanda e che i Tribunali non giudicano ma obbediscono ad un vero e reale dispotismo.

Dalle premesse considerazioni risulta chiaro che quando la Cassazione dice *annullo e non giudico*, pronunzia una parola disdetta formalmente dal fatto. Ora, questa è l'unica via e l'unico modo onde la Cassazione può compiere il suo alto ufficio; e siccome un tal modo ripugna all'ordine civile e morale, alla ragione e alla coscienza, perciò la Cassazione si risolve in un istituto ripugnante ai primi principii, ed alla personalità umana, che di tutti è il più sacrosanto.

Ora esponghiamo il sistema della Terza Istanza e vediamo se mentre esso meglio corrisponde ad ogni principio razionale e giuridico, non sia pur quello che pienamente soddisfacendo a tutti i voli e bisogni della giustizia somministri una più solida base all'ordine, alla pace ed alla sicurezza della società.

Esso è fondato sulla doppia conforme.

Quando i due primi tribunali hanno concordemente deciso una questione, esso consacra una presunzione *juris et de jure* che la sentenza non contenga alcuno

errore né di fatto né di dritto, e quindi non lascia più luogo ad ulteriore istanza.

Non si può dare presunzione più ragionevole di questa, ed essa sola basta per togliere di mezzo una metà delle liti e delle cause che non hanno bisogno di Terza Istanza o giudizio né in dritto né in fatto.

Affinchè questo sistema raggiunga meglio il suo fine e meglio corrisponda ai principii della scienza e della ragione, bisogna che sia adottata la regola, di doversi tutte le prove produrre e fare in primo giudizio; poichè, ommessa questa regola, si falserebbe il sistema dei tre gradi di giurisdizione, come quello di due gradi, poichè tanto nell'uno quanto nell'altro le nuove prove riducono a primo il secondo giudizio, e quindi ne rimangono falsati ambo i sistemi.

Quando poi le sue prime sentenze, invece di essere conformi sono contrarie, allora per un principio non meno di giustizia che di buon senso, si dee fare luogo alla Terza Istanza.

Ho detto per un principio di *giustizia*, poichè quando al primo perdente si è dato il dritto di appellare, bisogna darlo anche al secondo perdente, altrimenti resta violata l'uguaglianza e consumata un'ingiustizia.

Ho detto pure per un principio di *buon senso*. E veramente quando una sentenza afferma e l'altra nega, il *si* ed il *no* vengono ad elidersi mutuamente e non rimane più alcun elemento razionale sul quale si possa fondare la verità della cosa giudicata. Di questo vizio pecca il sistema dei due soli gradi di giurisdizione, e dall'ipotesi accennata risulta anche lo sconcio che talvolta il voto di soli tre giudici sia assunto come una verità giudiziaria ed il voto di cinque giudici come un errore. Quindi nel caso di due sentenze una contraria all'altra, è indispensabile una Terza Istanza o terzo giudizio.

L'idea ed il principio della Terza Istanza sono consacrati dalla sapienza del diritto romano. In una legge del Digesto al titolo *De auctoritate rei judicatae*, è proposta la specie di due sentenze emanate nella stessa causa, una contraria all'altra. Si domanda quale delle due debba essere mandata ad esecuzione: ed il giureconsulto risponde che il Pretore deve giudicare quale delle due sia la giusta. Ora, qui il Pretore, è un terzo giudice e fa proprio l'ufficio della Terza Istanza.

È stato questo il sistema giudiziario che fino a tutto il secolo diciottesimo ha governato i popoli civili, e continua ancora a governarne una massima parte. Non fu che sullo scorcio di esso secolo che in Francia è nata la Cassazione e che distinguendo gli errori di fatto dagli errori di diritto, e suddividendo inoltre quegli stessi errori di diritto, ne è nato un sistema, che si limita a riparare appena un quarto delle ingiustizie.

Parmi quindi, che a chi voglia imparzialmente considerare i principii razionali e gli effetti pratici risultanti dal sistema della Cassazione, e da quello della Terza Istanza, debba palesarsi fino all'evidenza che la

Terza Istanza è di gran lunga preferibile alla Cassazione.

Prego il Senato a volermi concedere pochi minuti di riposo per poter terminare il mio discorso.

Presidente. La seduta è sospesa per pochi minuti. (Dopo dieci minuti si riprende la seduta.)

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore **Musio.** Io vivamente ringrazio il Senato per la bontà di avermi concesso un momento di respiro.

In ricambio prometto di non tediare lungamente: abbrevierò il mio discorso più che mi sarà possibile.

Senz'altri preamboli riprendo il filo delle mie idee.

La Terza Istanza che è cosa veramente italiana, questa Terza Istanza come sanno i pratici della storia della legislazione è in conformità, non solo al Digesto ma anche agli usi e alle pratiche del diritto canonico.

Forse il diritto canonico andò troppo in là, anzi senza forse, andò a richiedere non già la doppia ma la terza conferma, cioè quella che prolungava la lotta e che ne faceva una luttuosa eredità dei lontani nipoti. Senza questo vizio però la Terza Istanza, lo ripeto e proclamo, porta con sé le benedizioni degli uomini e merita la lode di tutti.

Ho detto quale sia la immensa perdita di tempo e di danaro che porta con sé la materia civile, peggio è ancora se consideriamo gli errori suoi in materia penale.

Racconterò un caso, e credo che resterete persuasi, un caso raro, sì raro, ma pure che punge l'animo e lo addolora, *horresco referens!* Io ricorderò la causa di un infelice condannato a morte dalla Corte di Assisie di Sardegna; ricorse in Cassazione; e la Corte di Cassazione annullò la sentenza, e rinviò la causa alla Corte di Assisie di Genova.

La Corte d'Assisie di Genova conferma la sentenza. Altro ricorso, altro annullamento, rinvio alla Corte d'Appello di Casale, conferma della sentenza, altro ricorso, altro rinvio alla Corte d'Assisie di Torino e questa Corte d'Assisie ha finalmente pronunciato l'ultima fatale e ferale parola di morte, si fece punto, salvo errore, dopo quattro anni. Ecco come dopo quattro anni che uno gira tutto il Regno, e cerca un Gulgota senza poterlo trovare con ognuna delle quattro sentenze di morte, ne riceve una quinta, ma conserva ancora un filo di vita perchè diventi più angosciata e più straziante il quattrennale spasimo dell'agonia. Ecco il grande beneficio che hanno prodotto allo sciagurato i suoi quattro ricorsi alla Cassazione.

È vero pure che con molta frequenza si dà il caso che gl'infelici condannati alla morte debbano essere rinchiusi dentro la camicia di forza durante il lungo tempo che la Corte di Cassazione senza sua colpa deve mettere per poter pronunciare il suo finale giudizio, lasciando il misero a desiderare sempre la morte che

non può darsi di sua mano, e che non può conseguire nemmeno dalla mano del carnefice.

Dunque molti sono i danni che reca la Cassazione alla giustizia nella materia civile con tutti gli orrori che reca nella materia criminale, ed io non posso accordare che debba essere Suprema Magistratura la Cassazione che per necessità della sua istituzione non può compiere nemmeno una terza parte dei voti e bisogni della giustizia, ed è obbligata, dirò, suo malgrado, condannata anche ad offendere le leggi dell'umanità.

Presidente. La parola è al Senatore Tecchio.

Senatore **Tecchio, Relatore.** La cedo all'onorevole Senatore Bonacci.

Presidente. La parola è al Senatore Bonacci.

Senatore **Bonacci.** Prima di entrare nell'argomento che ci occupa, desidero dire poche parole intorno alle cose dette dall'onorevole Senatore Musio relativamente al contegno della Cassazione nelle cause capitali, ed al suo operato in un caso speciale accennato dall'onorevole preopinante. Desidero rispondervi, non tanto perchè, avendo io l'onore di presiedere la Sezione penale della Corte di Cassazione di Torino, potessi quasi riguardare le ultime osservazioni dell'onorevole Senatore Musio come un fatto personale...

Senatore **Musio.** Domando la parola.

Senatore **Bonacci...** o come una critica degli atti del Collegio, che ho l'onore di presiedere; ma per dissipare la sinistra impressione, che possano aver fatto in alcuno le medesime osservazioni, ed impedire, per quanto è da me, che esse esercitino una indebita influenza nella soluzione del gravissimo problema, del quale ci occupiamo.

Fu dunque citato un caso di quattro decisioni della Cassazione e di quattro rinvii in una causa capitale; causa che io dichiaro di non conoscere...

Senatore **Musio.** Causa Delitala.

Senatore **Bonacci...** non avvenne sotto la mia Presidenza; ciò non monta.

Ora io credo che in questo caso meritassero censura, non già la Corte di Cassazione, ma le Corti d'Assisie, come la meritano ogni volta che violano la legge e commettono nullità. Se tutti i Magistrati, come ve ne sono moltissimi, fossero periti e diligenti nell'applicare le leggi e nell'evitare le nullità, questi scandali non avverrebbero certamente. Io dico adunque che, nel caso accennato dal Senatore Musio, provvidamente operò la Cassazione e tanto più provvidamente operò, in quanto che, trattandosi di una causa capitale, essa sentiva doppiamente i propri doveri e la propria responsabilità, e doveva fare ciò che fece anche quattro, e cinque, e tante volte, quante le Corti d'Assisie avessero violato la legge.

Senatore **Musio.** Ho domandato la parola..

Senatore **Bonacci.** Si disse poi che i condannati a morte stanno alcune volte dei mesi e forse anche degli anni ad aspettare dalla Cassazione la decisione della loro sorte. Ciò è inesatto. La Cassazione di Torino

(e credo che le altre provvedano con ugual diligenza) pone le cause capitali non solo fra le urgenti, ma fra le urgentissime, e difficilmente trascorre un mese dalla introduzione del ricorso senza che esse siano decise.

Tanto ho voluto accennare in risposta alle ultime considerazioni dell'onorevole Senatore Musio, sebbene, lo ripeto, io non creda che esse abbiano molta relazione colla grave questione che ora si discute.

Venendo a ciò che mi era proposto di dire su questa, debbo dichiarare che ho chiesto la parola specialmente per due motivi; cioè primo, perchè avendo inteso ieri, nella dotta ed eloquente orazione dell'onorevole Senatore De Foresta, fare allusione alle provincie romane ed ai Tribunali che ivi funzionavano prima che cessasse il Governo Pontificio; appartenendo io a quelle provincie ed avendo lungamente dimorato in Roma ho creduto che questo mi autorizzasse a parlare specialmente delle leggi e delle istituzioni giudiziarie di quel paese, ed a rettificare e spiegare ciò che intorno alle medesime leggi ed istituzioni si fosse per avventura potuto dire meno esattamente in questa discussione.

L'altro motivo per cui ho domandato la parola si è che, appartenendo io ad una delle Cassazioni del Regno, mi è sembrato che questa mia posizione m'impone l'obbligo di esprimere francamente in questa occasione ciò che gli studi e l'esperienza mi hanno insegnato di una istituzione, che, spettatore non inerte, veggio funzionare da più anni.

Dirò poche cose, e queste con la maggiore possibile brevità.

Io credo infatti che possa e debba semplificarsi molto la questione; imperocchè ove si dovesse procedere considerando tutti i lati deboli, tutti gli inconvenienti dell'uno o dell'altro sistema mescolando insieme quelli che derivano dalle loro naturali ed irrimediabili imperfezioni con quelli che derivano dal difetto delle riforme e dei miglioramenti che vi si potrebbero introdurre, o dalla inevitabile imperfezione di tutte le cose umane; io credo che sarebbe agevole fare delle terze istanze un quadro altrettanto fosco e spaventevole quanto quello che ci venne fatto della Cassazione dagli onorevoli preopinanti.

Gli argomenti, che si traggono dagli inconvenienti e dagli abusi di una istituzione sono, generalmente parlando, poco sicuri e niente decisivi. Ben altri argomenti si vogliono per risolvere una gravissima questione come è quella di decidere quale debba essere il Tribunale Supremo, e di costituire ed ordinare nel suo più alto grado la magistratura del Regno, alla quale pure è applicabile il noto aforismo: *Regis ad exemplum totus componitur orbis*. Qual'è il capo, tali saranno le membra. Dalla buona o mala prova della Corte primaria dipenderà in gran parte la riuscita della magistratura tutta; e quando dico la riuscita della magistratura, dico quasi la sorte della nazione: giacchè le leggi, che sono il primo elemento vitale di

una nazione, niente possono se non v'ha una buona magistratura, che ne faccia retta applicazione; e questa non si ottiene senza una istituzione eminentemente (chiamisi come si vuole), la quale diriga e moderi tutto il corpo giudicante. Ripeto quindi che la questione è delle più gravi, ed esige un accurato e profondo esame da coloro che sono chiamati a risolverla.

Le cose dette dagli onorevoli preopinanti, se attestano il loro valore scientifico ed oratorio non sono però tali da fare impressione nell'animo di quelli, che hanno ben meditato sull'argomento. Quanto a me dichiaro che esse non hanno scosso per nulla le mie convinzioni.

Io sono convinto che l'istituzione della Cassazione debbasi mantenere, che l'Italia farebbe un vero regresso nella via della civiltà se la repudiasse. Gli onorevoli Senatori De Foresta e Musio ci hanno fatto una pittura assai triste della Cassazione, ed hanno concluso che essa è un'istituzione viziosa, irrazionale ed assurda. Certo, chi ha ascoltato con attenzione, come ho procurato di fare io, i loro discorsi, e poi li mediti nel suo pensiero, dovrà domandare a se stesso: un'istituzione così viziosa, così irrazionale, così assurda, com'è la Cassazione, vive in Francia da 70 anni, e non vi è stato mai alcuno che abbia biasimata quest'istituzione, nessuno che abbia desiderato di sopprimerla e di sostituirla la Terza Istanza?

Eppure sappiamo che i Francesi sono facili a mutazioni. Dicasi quello che si voglia, la Francia è contentissima della Cassazione, ne va orgogliosa, e guai a chi ne proponesse l'abolizione, e si mettesse in capo di sostituirla il sistema della Terza Istanza; sarebbe considerato come un retrogrado, e certamente non troverebbe ascolto, nè avrebbe seguaci.

Lo stesso diciamo del Belgio: nel Belgio funziona da gran tempo la Cassazione e funziona nobilissimamente. Non parlerò delle Provincie Renane, che a similitudine della Francia hanno anch'esse la Cassazione. Dirò bensì che negli Stati Uniti d'America la Cassazione forma uno dei principali elementi della Costituzione di quel popolo libero, e credo che noi dovremmo essere ben lieti ed alteri di avere istituzioni simili alle istituzioni di quel popolo avventurato.

Aggiungerò che la Cassazione degli Stati Uniti d'America ha una missione più elevata che altrove, è una potenza senza esempio: per poco essa non esercita anche il potere legislativo, o lo esercita anzi veramente, dappoichè può dichiarare incostituzionale qualsiasi legge, non solamente per motivi estrinseci, ma anche per motivi intrinseci; onde, come insegnano quelli che hanno visitato e studiato diligentemente l'America, fra i quali il Toqueville, la Corte di Cassazione può paralizzare l'effetto di qualunque legge.

Chiederò poi a chi ritiene irrazionale ed assurdo il sistema della Cassazione, come mai abbia ella messo radici ed acquistato tanto favore in Italia. Nè si dica che all'Italia l'abbia imposta lo straniero colla con-

quista. Quando Re Carlo Alberto creava in Piemonte la Cassazione, non fu dessa ivi salutata come una istituzione liberale, come una progressiva e felicissima innovazione? Io me ne appello a coloro, che appartengono alle provincie subalpine.

Nella Toscana la Cassazione fu istituita dal Granduca Leopoldo, parmi nel 1838: ebbene, anche qui allora la Cassazione fu salutata come un' istituzione sapientissima, come una riforma veramente progressiva e liberale.

La Cassazione funziona a Napoli fino dal 1808, e nessuno se ne è mai lamentato. Anzi allorchè nel 1819 si trattò di riformare le leggi del Regno; ed insigni giureconsulti, fra i quali il Nicolini, lavorarono intorno a quella riforma legislativa, la Cassazione fu mantenuta come un prezioso acquisto della civiltà moderna.

E basta leggere le conclusioni del sommo Nicolini per conoscere il concetto ch'egli aveva di questa nobilissima istituzione, delle cui origini egli compiacvasi rivendicare la gloria alla sua patria.

La Cassazione di Palermo, fu istituita sotto gli auspicii e per opera della riforma legislativa testè accennata.

Si dice che la Cassazione è una pianta esotica, che ci è stata imposta dalla Francia colla conquista, e che quindi è quasi per noi un marchio di schiavitù. Io nego tutto questo. Fosse anche vero che quando i Francesi vennero ad occupare l'Italia vi avessero portato l'istituto della Cassazione: ma abbiamo veduta la Cassazione ripristinarsi in Piemonte da Carlo Alberto e non essergli imposta dalla dominazione francese. L'abbiamo veduta istituita nelle provincie napoletane mentre si abolivano tante altre reliquie del governo francese; l'abbiamo veduta sorgere spontaneamente in Toscana, l'abbiamo veduta introdursi a Palermo senza ombra di pressione straniera.

Quindi io non posso ammettere che sia stata quasi una forzata importazione francese.

Ma quale è poi infine l'addebito che si fa alla Cassazione col rimproverarle la sua origine francese, quasi fosse un peccato inespiable l'esser nata dalla rivoluzione del 1789?

E forse non abbiamo ricevuto da quel grande poema della rivoluzione di Francia i principii sui quali, oggimai si reggono gli ordini di tutti i popoli civili; i principii che noi abbiamo applicati nella nostra gloriosissima rivoluzione? Io credo che sarebbe un vanto della Cassazione l'esser nata in quel periodo memorando. Deploro anch'io certamente le carneficine ed i disordini della rivoluzione francese; ma in mezzo a quel caos, a quelle lacrime, a quel sangue, veggio tanto di buono, di bello e di grande che sarà sempre di quell'epoca gloriosa un'era di nuova civiltà.

Dalla Francia adunque, da cui abbiamo ricevuto i grandi principii dell' 89, non dovremmo vergognarci di aver ricevuto anche la Corte di Cassazione.

Se non che per formarsi un giusto concetto delle origini della Cassazione io credo necessario distinguere la sostanza della istituzione dalle forme che essa riveste attualmente presso di noi e presso altre nazioni.

Ora mentre io ritengo che la sostanza della istituzione sia antichissima ed abbia le sue radici nello stesso diritto Romano, non esito ad ammettere che la sua forma attuale deriva senza meno dalla Francia, da quella Francia che ha creato il Codice Civile.

Signori, nella storia dei popoli vi sono dei momenti felicissimi, che io non saprei caratterizzare altrimenti che chiamandoli *epoche creatrici*.

La Francia ebbe appunto uno di questi momenti al tempo della sua prima rivoluzione; ed ha creato la codificazione moderna. Dicasi ciò che si vuole, ma il Codice Napoleone, se ha difetti, ha pur grandissimi pregi. Esso possiede in sommo grado la formola legislativa; e questo è il titolo principale che gli ha meritato di essere il tipo ed il modello di tanti altri Codici moderni.

I Codici di Alemagna, e l'Austriaco in ispecie, con tutti i loro pregi scientifici, non in tutto stanno a livello del Codice francese, e gli sono assolutamente inferiori nella formola; ed io credo che l'Italia abbia dimostrato assai chiaramente di vederlo e riconoscerlo, modellando sul Codice francese non solo il Codice Albertino ed altri, ma anche quello del 1866 destinato a riunire sotto il suo impero tutto il regno.

Pertanto io ripeto e concludo, che se dalla Francia, la quale ci ha dato il modello dei nostri Codici Civili, ci derivano le forme e l'ordinamento della Cassazione, questa origine è un titolo di encomio e di uobiltà, anzichè di biasimo e di vituperio per la medesima istituzione.

Illo detto che la sostanza della istituzione preesisteva e se ne trovano le radici fin nel diritto Romano.

Io non pretendo già che il diritto Romano conoscesse la Cassazione quale essa è nelle moderne istituzioni giudiziarie: non sarebbe serio codesto assunto, e vani, a mio credere, riuscirono i tentativi fatti da alcuno per sostenerlo.

Ma se nel diritto Romano non si rinviene la Cassazione, indarno vi si ricercerebbero altresì le tracce della Terza Istanza, sebbene taluno abbia preteso di ritrovarcele.

Chiunque per altro abbia qualche familiarità colle leggi romane può facilmente scorgervi il germe ed i primi rudimenti di quella istituzione, che svolta ed ordinata secondo i bisogni del diritto moderno, si è personificata nella Cassazione.

In fatti se osserviamo il diritto Romano antico, sotto la repubblica, non troviamo che un solo grado di giurisdizione; non vi era neppure un appello. Il Pretore esauriva tutta la giurisdizione; i litiganti si presentavano ad esso, esponevano le loro ragioni; parlava l'attore, parlava il convenuto. Il Pretore dava la formola dell'azione, la formola dell'eccezione, e poi dava

il giudice del fatto, un cittadino. Avanti al giudice si faceva l'esposizione dei fatti, si sentivano i testimoni, si esaminavano i documenti; ed il giudice pronunciava secondo la formula stabilita dal pretore.

Quest'unica sentenza pronunciata dal giudice secondo la formula data dal pretore formava la *res judicata*, e non si poteva paralizzare se non con un atto del tribuno della plebe. Non ci voleva meno di un atto sovrano per impedire l'effetto della cosa giudicata, che Cicerone considerava come uno dei principali fondamenti della repubblica.

Sotto l'impero cominciò l'uso dell'appellazione; ma unica appellatione; chè di un terzo grado di giurisdizione non si ha traccia.

Allora si distinsero due ordini di motivi per impugnare le sentenze, l'*ingiustizia* e la *nullità*. Per il primo era aperta la via all'appellazione; per il secondo, le sentenze che avevano il carattere di cosa giudicata, si rescindevano od annullavano senza appello, come risulta specialmente dal titolo: *Quae sententiae sine appellatione rescindantur* del Digesto, e dal titolo: *Quando provocare non est necesse* del Codice.

Che cosa è la *res judicata*? Rispondono i legali che essa è la verità, una verità legale e fittizia, *fictione juris*, che non esclude la possibilità dell'errore e della ingiustizia reale. Dicevano in proposito alquanto eufaticamente gli antichi forensi che la cosa giudicata converte il nero in bianco, e il bianco in nero; il che dimostra che anch'essi riconoscevano come la cosa giudicata fosse la verità legale, non sempre conforme alla reale.

La cosa giudicata per altro riposa sopra una presunzione: la presunzione cioè che nel giudizio sia stata osservata la legge di rito, almeno nella parte sostanziale *juris ordine servato*, che sia stato rispettato l'ordine delle competenze, e che non sia stata violata la legge di merito.

Se mancava uno di questi estremi; se risultava o che il giudice fosse incompetente, o che nel giudizio si fossero trasgredite forme sostanziali di rito, o che nell'applicare la legge si fosse fatto dire alla legge l'opposto o più, o meno, di ciò che essa dice, la presunzione cadeva di fronte alla certezza contraria; la *res judicata* apparente, tale non era in fatto; la sentenza era nulla *ipso jure*, nè occorreva il rimedio dell'appello per infirmarla.

L'onorevole Senatore Musio ve ne addusse un esempio; un altro io ne aggiungerò desunto dal Codice giustiniano.

È noto come per dritto Romano chi non aveva 14 anni non potesse fare testamento: ebbene si portava al giudice un testamento fatto da uno che non aveva quattordici anni. Il giudice ne pronunciava la validità. Si ricercava se questa sentenza fosse valida o nulla.

L'Imperatore distingueva: se il giudice disse che chi ha meno di 14 anni può far testamento, e che però il

testamento è valido, la sentenza è nulla, perchè in tal caso il giudice ha giudicato *de jure constitutionis*, e non *de jure litigatoris*, ed ha fatto dire alla legge l'opposto di quello che dice.

Se poi il giudice ha dichiarato in fatto che il testatore aveva 14 anni, quantunque non ne avesse che 12, quand'anche fosse caduto nel più grossolano errore di fatto, egli ha giudicato *de iure litigatoris*, non *de iure Constitutionis*; non vi è rimedio, la cosa giudicata può essere ingiusta, ma è irretrattabile.

Questo sistema aveva un gravissimo inconveniente. Quando la sentenza era nulla per la violazione di legge o di forme sostanziali di rito, o per incompetenza, non vi era un Tribunale istituito specialmente per dichiarare questa nullità, e rescindere o annullare la cosa giudicata.

Potevasi bensì impugnare di nullità la sentenza avanti al giudice ordinario.

Che ne avveniva? Ne avveniva che colui il quale aveva ottenuta la cosa giudicata, doveva rimaner sempre incerto e trepidante di vederla annullata dopo un anno, due, dieci.

Ognun vede quanto incomoda e dannosa dovesse riuscire codesta perpetua incertezza, per cui era quasi distrutta la stabilità della cosa giudicata, precipuo fondamento della sicurezza dei diritti.

Col tempo si sentì il bisogno di un rimedio; e il rimedio più tardi si rinvenne nel potere del Sovrano.

Si considerò che essendo la cosa giudicata inviolabile al pari di una legge, nessuno potesse mettervi mano e distarla, tranne il Sovrano. Ma siccome il Sovrano non poteva provvedere da sé a tutte le occorrenze di tal genere, egli costituì all'uopo un Consiglio. Così nel medio evo ebbero nascimento quei Consigli Regi di Francia, di Napoli, di Sardegna e tanti altri, fra i quali la Segnatura Romana.

Questi Consigli regi erano sostanzialmente tante Cassazioni, sebbene, nella forma, dalla Cassazione, quale oggi è, assai differissero. In ciò io convergo con l'onorevole Senatore Musio.

D'altronde allora non vi era un Codice nè un diritto certo. Aveva virtù di legge il diritto romano modificato dalle teoriche dei dottori, dal diritto canonico, dalle consuetudini e dalla pratica del foro; insomma può dirsi che si viveva *incerto magis jure et consuetudine quam per latam legem*.

Non può far dunque meraviglia che i Consigli predetti, e per l'autorità che rappresentavano, e per la incertezza delle leggi, avessero una latitudine di arbitrio, che non ha riscontro nelle attribuzioni della Cassazione moderna.

Ciò non pertanto l'ufficio loro non differiva sostanzialmente da quello della moderna Cassazione, il cui concetto fondamentale ed il cui organamento deriva incontrastabilmente dall'esempio e dalle norme di queste antiche istituzioni.

A coloro pertanto che dicono la Cassazione aliena

e difforme dalle abitudini e dal genio italiano, non recherò innanzi il precedente del Consiglio Regio di Sardegna, sul valore e sul carattere del quale lascio che pronuncii più competente giudizio il Senatore Musio; rammenterò loro il Consiglio Regio di Napoli, e l'opinione che su di esso esprimeva l'insigne Nicolini il cui avviso in proposito mi si permetterà di preferire a quello di ogni altro per quanto si voglia autorevole e degno di tutto il rispetto. Il Nicolini vede nel Consiglio Regio di Napoli l'immagine e quasi il modello della moderna Cassazione.

E parlerò pure della Segnatura Romana.

Si è detto che in Roma funzionava la Terza Istanza. È verissimo si avevano tre Istanze, ossia la giurisdizione ordinaria constava di tre gradi, e la cosa giudicata nasceva o dalle due prime sentenze conformi, ovvero dalla terza, sebbene difforme dalle altre.

Ma la cosa giudicata non era assolutamente irratrabile, giacchè in Roma, ove si conservarono sempre le buone tradizioni giuridiche, non poteva non vedersi la necessità di un rimedio straordinario per infirmare le sentenze che avessero i caratteri esteriori della cosa giudicata, ma non ne avessero l'intrinseco valore o per essere emanate da giudici incompetenti o per inosservanza di forme o per altre violazioni di legge.

Questo rimedio si ebbe nei poteri e nelle attribuzioni del Supremo Tribunale della Segnatura che ha funzionato in Roma fino al 20 settembre 1870.

Il Supremo Tribunale della Segnatura era una vera Cassazione. Tale era anticamente nel modo stesso che si è veduto dei Consigli Regi. Tale soprattutto divenne dopo la riforma che subì all'epoca della restaurazione pontificia che seguì le mutazioni politiche avvenute nel principio del nostro secolo.

Alla Segnatura si ricorreva, esaurita la giurisdizione ordinaria, o per l'annullamento fondato sopra l'incompetenza o la violazione di forme sostanziali; o per la restituzione in intero che concedevasi contro la cosa giudicata per violazione della legge applicata, o della legge che doveva applicarsi e non lo fu.

La Segnatura adunque annullava

Senatore **De Foresta**. Giudicava.

Senatore **Bonacci**. Domando perdono, non giudicava, cassava se trovava vizi sostanziali di forma o di incompetenza e rimandava le parti a provvedersi da capo in un nuovo giudizio colla formola: *circumscriptis omnibus gestis ex defectu ecc.... partes ulantur iuris suis*.

Se poi trovava la manifesta violazione della legge di merito, rinviava alla Rota la causa in grado di restituzione in intero.

È dunque evidente l'analogia somma, se non anche l'identità, della Segnatura colla Cassazione.

Nè si dica che Roma siasi lasciata imporre codesta istituzione dalla Francia. Ognuno sa quanto si è lottato dal Governo Pontificio in varii tempi per respingere il Codice Napoleone che sapevagli di troppo libe-

rale. D'altronde la Segnatura è antichissima e conta varii secoli, sebbene, come già osservai, essa sia stata recentemente modificata e vestita di forme alquanto più moderne dal Governo Pontificio.

Aggiungerò un altro ricordo riflettente Roma.

Nel 1848, quando Roma ebbe anch'essa una Costituzione ed un libero governo, io feci parte del Consiglio di Stato, il quale, fra molti altri incarichi, ebbe pur quello di studiare e preparare il riordinamento delle leggi civili, e la riforma dell'organamento giudiziario in armonia colle mutate condizioni del paese e colle sue nuove leggi.

Il Consiglio di Stato prese allora ad esaminare un progetto di Codice Civile anteriormente elaborato, e preparò esso stesso uno schema di legge per la riforma dell'organico giudiziario, di cui tengo qui una copia stampata.

Debbo notare che del Consiglio di Stato facevano parte Giureconsulti preclarissimi, fra i quali nominerò a causa di onore il nostro collega Piacentini, che fu appunto incaricato della relazione di questo progetto, e lo Starbinetti e il Pagani, rapiti dipoi ai viventi, ed il Giuliani, tutti insigni giureconsulti.

In quella occasione adunque si sollevarono in seno al Consiglio di Stato due questioni ben distinte e diverse, la cui confusione io credo seconda di deplorabili equivoci nel tema che stiamo discutendo.

Si esaminò dapprima se dovessero istituirsi due o tre istanze, due o tre gradi di giurisdizione ordinaria.

I pareri furono divisi intorno a questo primo quesito. Alcuni preferivano il sistema delle due istanze, appoggiandosi soprattutto alla necessità di accelerare i giudizi, e riguardando nella buona costituzione delle Corti d'Appello una sufficiente garanzia di giustizia, mentre notavano che la perfezione assoluta, non essendo delle cose umane, non si otterrebbe col moltiplicare i gradi della giurisdizione.

Ma l'opinione prevalente era favorevole ai tre gradi di giurisdizione. Sorretta specialmente dalle abitudini locali questa opinione si rafforzava col solito argomento, per cui fra due sentenze discordi vuolsi che sia necessaria una terza, la quale determini la preponderanza, nella stessa guisa che fra due periti, quando non si trovano d'accordo, occorre l'intervento di un terzo, che faccia prevalere l'una delle due opinioni.

A questo argomento opponevasi dai sostenitori dei due gradi, che non v'è parità nè contrappeso fra la sentenza di un tribunale inferiore e quella di un tribunale superiore, sia perchè deo presumersi dotato di maggior dottrina ed esperienza il magistrato superiore, sia perchè dopo un primo esame ed un'ampia discussione avanti ai primi giudici, dopo che questi hanno sentenziato e svolto i motivi del loro giudizio nella sentenza, la causa si presenta in appello più matura, ed è quindi più facile, in seguito ad un nuovo esame, cogliere nel segno e giudicare rettamente: che un errore

di fatto difficilmente potrebbe rinnovarsi in due giudizi, a meno che non si supponesse la inabilità dei giudici; alla quale per altro non si riparerrebbe coll' istituire una Terza Istanza: per l'errore di diritto provvederebbe la Cassazione.

Non ostante queste ragioni, prevalse il sistema dei tre gradi di giurisdizione.

Separatamente dall' accennata questione si esaminò poi l'altra, se dovesse istituirsi la Cassazione.

In questo non vi fu dissenso: il Consiglio di Stato fu unanime per l'affermativa, essendo troppo evidente agli occhi di tutti la necessità di una Magistratura suprema, che in luogo della Segnatura, stesse sopra la giurisdizione ordinaria, custode e vindice della legge.

Mi sia permesso di leggere un articolo del citato progetto, in prova della opinione in quella occasione manifestata dai romani giureconsulti sul tema della odierna discussione; opinione, che, per quanto io so, dura tuttavia, nè venne mai cancellata da alcuna contraria manifestazione.

« Nelle cause civili » dice l'art. 2 del progetto, che non divenne mai legge nè fu discusso dal Parlamento per le sopravvenute vicende politiche « nelle cause civili vi sono tre gradi di giurisdizione, e la giustizia si amministra:

» 1° dai Giudicenti municipali, che assumono il titolo di Giudici Conciliatori;

» 2° dai Pretori;

» 3° dai Tribunali di prima istanza;

» 4° dai Tribunali di appello;

» 5° dal Tribunale di ultima istanza;

» 6° dal Tribunale di Cassazione. »

Chi leggesse più addentro nel progetto troverebbe nel titolo VI, che il Tribunale di Cassazione ideato a Roma nel 1848 avrebbe avuto presso a poco le stesse attribuzioni della Corte di Cassazione francese, e delle nostre.

Tale è il voto solenne emesso su questo argomento dal Consiglio di Stato di Roma nel 1848. Io credo che gli ottimi giureconsulti romani non abbiano mutato opinione nel ventennio che trascorse da quell'epoca. Io credo perchè, educati alle buone tradizioni del diritto romano, essi devono riguardare la Cassazione come una istituzione necessaria a conoscere della validità o nullità della cosa giudicata, a distinguere cioè quelle sentenze che ne hanno solamente le apparenze, da quelle che ne hanno i veri caratteri e la sostanza; a vigilare e garantire la osservanza dei limiti della giurisdizione e della competenza, e delle forme sostanziali di rito, e la retta interpretazione ed applicazione delle leggi in generale.

Ma se la istituzione della Cassazione è consentanea e conforme ai principii ed alle tradizioni del diritto romano, essa è altresì un bisogno assoluto dell'età moderna. Finchè non verano i Codici, forse se ne poteva fare a meno; e un Tribunale di Terza Istanza

o una Corte di Revisione potevano sembrare più utili della Cassazione.

Ma quando si è riconosciuta la opportunità di definire e formulare il diritto in un Codice, allora di necessità conviene accettare la Cassazione per conservare il Codice, per mantenerne la retta intelligenza, per tutelarlo dall'opera demolitrice della pseudointerpretazione.

Infatti, la naturale varietà degl'ingegni e delle tendenze morali accresciuta dagli accidenti della educazione, della cultura e da altre molteplici cause, alle quali sono soggetti, come tutti gli altri uomini, anche i Magistrati, fa sì che ad un giudice sembri talvolta dura ed ingiusta una disposizione di legge.

Nell'atto di render giustizia questo giudice sente una viva ripugnanza ad applicare quella disposizione; gli sembra di fare un male, di commettere una ingiustizia, applicandola. Combattuto ed esitante fra la creduta giustizia e la legalità, egli comincia a torturare la sua mente per trovare una interpretazione, che armonizzi le esigenze della legalità con quelle della giustizia soggettiva. Tanto egli fa, che finisce per convincersi di aver trovato ciò ch'ei cercava; e in realtà fa dire alla legge l'opposto di ciò ch'essa vuole e dice. Chi conosce lo spirito umano non si maraviglierà di queste mie osservazioni.

E si noti che il fatto è quello che travia più facilmente la coscienza del giudice. Quando egli si convince che in un caso la legge riesce dura ed assurda, allora è che la mente s'industria maggiormente per torcere la legge ad una immaginaria equità. Qualche volta il giudice pecca per ignoranza, qualche volta per leggerezza, il più delle volte, in buonissima fede, esso erra per uno zelo eccessivo di giustizia male intesa.

Frattanto esiste una sentenza, che consacra una falsa interpretazione della legge.

Se non v'è chi corregga l'errore, avverrà che un altro Tribunale faccia lo stesso; a poco a poco nascerà un complesso di cose giudicate simili, che accrediterà l'erronea interpretazione; dalle interpretazioni erronee sorgeranno le teoriche; e le teoriche moltiplicate, accolte, e confermate dalla pratica soffocheranno il Codice.

In breve non si aprirà più il Codice; si cercheranno piuttosto i volumi dei commentari, che racchiuderanno il tesoro della interpretazione; e lo spirito del Codice sarà perduto.

Per evitare questi inconvenienti non v'è altro mezzo che costituire una Magistratura suprema, la cui missione moderatrice e censoria abbia per iscopo di frenare e contenere nei termini della legalità l'arbitrio dei magistrati giudicanti più nell'interesse pubblico che nell'interesse privato. — Dico specialmente nell'interesse pubblico; e se questo carattere eminentemente sociale della funzione della Cassazione è da taluni considerato come un imperdonabile difetto, io lo

stimo all'opposto uno dei suoi migliori titoli di pregio e di benemerenzza.

La legge dà diritto alle parti di ricorrere in Cassazione non solo per sovvenire al loro interesse, ma anche e principalmente per porre l'interesse privato a servizio della pubblica utilità.

Lo stimolo dell'interesse privato vince talvolta in sollecitudine lo zelo e la vigilanza degli ufficiali, ai quali è affidata la custodia della legge. Ma se le parti tacciono, e il Pubblico Ministero vede in una sentenza un errore di diritto che tenta a pervertire il senso della legge, esso è moralmente obbligato a denunciarla alla Corte Suprema, ed a chiederne la cassazione nell'interesse della legge.

Se adunque abbiamo i Codici, e se vogliamo conservarli; se sentiamo la necessità di mantenerne intatta ed illibata la intelligenza, non possiamo rifiutare la Cassazione, il cui istituto è appunto di custodire e proteggere la legge.

Ed io mi sento confortato in questa illazione dagli stessi concetti di alcuni scrittori, che in recenti pubblicazioni hanno preso a combattere la Cassazione.

Essi considerano come una illusione ed una vana lusinga l'istituto della Cassazione, perchè non hanno fede nella codificazione, e la stimano un'utopia, non essendo possibile, secondo essi, racchiudere e definire il diritto nelle formole di un Codice.

Essi seguono ancora le antiche dottrine di Savigny, che questo insigne scrittore aveva però più tardi abbandonate, e che per certo sono inconciliabili colle condizioni e collo spirito del nostro tempo.

Un valoroso giureconsulto, il Consigliere Bandi, che siede nella Corte di Cassazione di Firenze, e della cui amicizia mi onoro, in una recente pregevole sua pubblicazione si professava apertamente avverso alla codificazione.

Egli ritiene che il Codice sarà immancabilmente oppresso e soffocato dal commentario.

Egli avrebbe pienamente ragione, e anch'io temerei che per una tendenza innata dello spirito umano ad anteporre la ragione individuale alla universale; temerei, dico, che all'impero del Codice subentrasse ben tosto quello della infedele ed arbitraria interpretazione, se da questo pericolo non ci assicurasse una istituzione, il cui speciale attributo fosse quello di mantenere integro ed inviolato il senso della legge.

In societate civili, dice Bacone, aut lex, aut vis valet. Ove la legge impera è la libertà; il dominio della forza è il dispotismo e l'anarchia.

Quindi io credo che la Cassazione, custode e conservatrice della legge, sia un valido presidio ed una preziosa garanzia di libertà, e lo sia specialmente per quei popoli, che da un regime dispotico passarono recentemente al governo di se stessi.

Un popolo abituato da gran tempo alla libertà, come l'Inglese, nel quale si è conaturato il senso della legalità per modo che ciascuno s'interessa alla osser-

vanza della legge, e si sente offeso dalla sua violazione: un popolo come l'Inglese, potrebbe facilmente fare a meno di siffatta istituzione.

Ma un popolo, che, vissuto per secoli sotto il dispotismo, si fosse abituato a riguardare la legge come la espressione dell'arbitrio del Principe, e quindi a disprezzarla ed a considerare quasi come una virtù il trasgredirla e l'eluderla, e rigenerato da poco tempo a libertà non si fosse interamente spogliato delle sue vecchie abitudini, questo popolo a mio avviso avrebbe più di ogni altro bisogno di una istituzione diretta specialmente ad instaurare e mantenere l'osservanza ed il rispetto della legge.

Possiamo noi dire che il nostro paese non si trovi in questa condizione? Possiamo noi affermare che le nostre popolazioni abbiano della legge quella idea e quel rispetto che ne hanno i popoli provetti nella libertà?

Siano noi certi che i nostri Tribunali, che sono anch'essi una emanazione del popolo e vivono ed operano in mezzo ad esso, siano interamente immuni dagli abiti morali, che ereditammo da una servitù secolare, e non si arrogino talvolta il diritto di modificare la legge coll'onesto fine di mitigarla e correggerla, sotto il pretesto della interpretazione?

Io credo in verità che noi non possiamo tutto questo affermare, credo che il tirocinio delle libere istituzioni non sia ancora compiuto nel nostro paese: credo che convenga ancora e per gran tempo ancora in Italia lavorare per ispirare alle popolazioni il senso della legalità, per imprimere nella loro coscienza un profondo ed efficace convincimento che la legge non è un nemico, nè un istromento di oppressione, ma la benefattrice di tutti, e la naturale e necessaria protettrice della libertà.

A questo scopo risponde mirabilmente la istituzione della Cassazione, la quale *reprimendo*, come dice il Nicolini, i *trascorrimenti* dei Tribunali giudicanti, informa la Magistratura alla disciplina della legalità, e propagando il rispetto della legge, educa ben anche e migliora la popolazione.

La molteplicità degli annullamenti delle Sentenze, o Signori, di cui si è voluto fare un argomento contro la Cassazione, non fa a mio avviso che confermare le mie precedenti considerazioni, e dimostrare sempre più che le condizioni del nostro paese sono quelle appunto, per le quali è più opportuna e necessaria la Cassazione. Se frequenti sono gli annullamenti, ciò vuol dire che frequenti sono nelle Sentenze le violazioni della legge, e che avvi pur troppo nei nostri Tribunali quella tendenza a modificare la legge col pretesto d'interpretarla, tendenza che è appunto nell'istituto della Cassazione di combattere e d'infrenare.

Colle cose dette intorno all'ufficio, agli attributi, allo spirito della Cassazione avrei già risposto ad altre censure che si fanno a questa istituzione; parte delle quali ho letto in alcuni recenti scritti sull'argomento,

e parte ne ho udito anche ripetere in questa discussione.

Mi si permetta tuttavia di aggiungere in proposito qualche altra considerazione.

Si rimprovera alla Cassazione di giudicare del diritto e non del fatto, e si argomenta a questo modo: o la Cassazione giudica non solo del diritto, ma anche del fatto, ed essa esce dal suo istituto ed oltrepassa i termini di quella missione, che le attribuiscono i suoi sostenitori. O la Cassazione si limita a giudicare del diritto, ed ella cessa di essere un Tribunale, e si converte in un'Accademia di giurisprudenza.

Ma anzitutto conviene spiegare chiaramente in qual senso si dice che la Cassazione giudica del diritto e non del fatto; cosa, che non sempre rettamente intesero coloro, che si fecero a discettare su questo argomento. Sebbene possa parer superfluo, io dichiaro che, così dicendo, non intendo parlare degli egregi e dottissimi magistrati, che presero parte a questa discussione; ma unicamente di alcuni scrittori, che trattando il tema del quale stiamo discutendo, mostrarono non avere una idea molto esatta dell'ufficio della Cassazione.

La questione di fatto ha due aspetti differentissimi; l'uno riguarda la sua esistenza, l'altro il suo carattere giuridico.

Se il fatto sia o non sia, è questione di prova e di convinzione, e spetta al giudice il deciderla irreframabilmente. *Facti quaestio*, dice di essa il giureconsulto romano, *in potestate est iudicantis*. Non è che il giudice sia sciolto assolutamente da ogni regola nel decidere se un fatto esista o non esista. Non mancano criteri e norme legali anche per così fatto giudizio: ma il giudice ne usa e ne fa l'applicazione ai singoli casi con maggiore libertà; egli può e deve secondare la propria coscienza, il cui verdetto costituisce il giudizio di fatto.

Stabilita per tal modo la esistenza del fatto, conviene apprezzarne la fisionomia ed il carattere di fronte alla legge; ed ecco l'altro aspetto della questione.

Non abbiamo più allora una questione di puro fatto; ma una questione mista, nella quale cioè il fatto s'intreccia e si fonde col diritto. Trattasi di determinare i rapporti del fatto colla legge.

Sotto questo secondo aspetto la questione entra nel dominio della Cassazione; la quale prende il fatto quale lo ha figurato la coscienza del giudice, senza poterlo mutare, nè sindacare i motivi della convinzione del giudice; quindi lo apprezza raffrontandolo colla legge e se trova che il giudice ha cangiato la fisionomia legale, e negato il loro valore giuridico agli elementi di fatto da esso sovranamente accertati, dichiara che la legge fu violata, e pronunzia l'annullamento.

Non sussiste dunque che il fatto sfugga onninamente al giudizio della Cassazione. La Cassazione giudica anch'essa del fatto; non quanto alla sua esistenza, ma quanto alla sua impronta legale. Essa non esamina e

non apprezza gli elementi della convinzione del giudice, per cui vennero stabilite le circostanze della specie giudicata; ma esamina ed apprezza il giudizio, per cui alle medesime circostanze venne riconosciuta ed attribuita questa è quella impronta legale, e venne così determinato e definito il fatto nei suoi rapporti colla legge.

Questo è il subbietto della Cassazione; la quale perciò non può dirsi, senza disconoscerne la vera natura e l'ufficio, un'Accademia di diritto; ma deve considerarsi, quale essa è, un vero e proprio Tribunale.

Si è pure tacciata la Cassazione di dispotismo, quasi ella tendesse ad imporre i propri oracoli agli altri Tribunali; e le si è altresì rimproverata la mutabilità della sua giurisprudenza, per cui talvolta ripudiando una massima anteriormente proclamata, essa avrebbe adottata l'opinione professata dai Tribunali inferiori. Censure, come ognuno vede, che si combattono e si distruggono a vicenda.

Se la Cassazione non rifugge dal modificare le sue massime quando ne sente il dovere; se non rifiuta di accogliere le dottrine spiegate dai Tribunali inferiori quando le trova giuste, come si può accusarla di dispotismo? Come può dirsi che essa eserciti una perniziosa pressione sui Tribunali inferiori?

Nè si dica d'altra parte che il modificare talvolta le sue massime le faccia disonore, e le tolga quel prestigio, di cui deve essere circondata la Suprema Magistratura del Regno.

Finchè non si provi (ed è impossibile il provarlo) che queste mutazioni siano troppo frequenti, il rendere omaggio alla verità riformando in meglio la propria opinione, non può umiliare alcuno, ed è anzi riguardato come un titolo di onore da chiunque non sia animato da meschino orgoglio.

Convien dunque encomiarla, anzichè biasimare, la Cassazione per questo suo zelo di verità e di giustizia, che le fa talvolta anteporre una nuova interpretazione della legge a quella da essa precedentemente adottata; a meno che non voglia pretendersi nella Cassazione quella infallibilità, che non appartiene alle istituzioni umane.

Non so veramente se qualche scrittore abbia inteso rimproverare alla Cassazione di pretendere alla infallibilità, dicendo che il sistema della Cassazione raffigura il cattolicismo, e per contro quello della Terza Istanza rappresenti il libero esame. Se mai ciò fosse, io credo che le precedenti osservazioni basterebbero a respingere anche codesta accusa, e a dimostrare lo strano parallelo un fantasma privo di qualsiasi realtà.

Ben altri inconvenienti e danni gravissimi risentirebbero l'amministrazione della giustizia e gl'interessi più vitali del paese dalla mancanza di una Suprema Corte regolatrice.

La varietà della giurisprudenza, che si considera come un male dagli stessi oppositori (poichè essi rimproverano alla Cassazione di non apportarvi sufficiente ri-

paro) la varietà della giurisprudenza aumenterebbe mostruosamente. Non sarebbe più una rara eccezione; ma il portato normale e perpetuo di una causa permanente, cioè del difetto di unità nella giurisdizione.

La giustizia assumerebbe tante forme diverse, quante fossero le provincie o le regioni soggette alle diverse Corti Superiori. Le forme del rito giudiziario, l'ordine delle competenze, l'intelligenza dei Codici e delle altre leggi in breve non sarebbero più le medesime a Torino ed a Palermo, a Napoli ed a Firenze. Lo spettacolo del giusto e dell'ingiusto, che si scambierebbero le veci alla distanza di poche leghe, non so in verità se gioverebbe a mantenere e ad accrescere l'autorità della legge e la riverenza della magistratura, o non piuttosto a produrre il discredito di entrambe, e quell'anarchia morale, che è l'antitesi dell'unità di pensiero nel concetto del diritto, ossia della tanto vagheggiata coscienza nazionale.

Non posso nè debbo dissimularlo. Queste riflessioni mi hanno fatto sempre desiderare, e mi farebbero desiderare anche oggi la più sollecita unificazione delle Cassazioni.

Dirò di più; accetto i temperamenti, che si propongono nel progetto di legge intorno al quale stiamo discutendo, perchè sono un avviamento alla unificazione; ma preferirei la immediata unificazione.

Nè credo insuperabili le difficoltà, che alcuni vogliono opporsi alla sua attuazione. L'arretrato, unica obbiezione che abbia un'apparenza di gravità, non mi sgomenta.

Io credo che una delle cause e non ultima dell'arretrato sia la molteplicità delle Cassazioni. Senza esaminare se sia un bene od un male, e senza indagare le ragioni di questo fenomeno, io credo potere affermare in generale, che le cause aumentano in ragione del numero dei Tribunali.

Vuolsi pur notare che l'arretrato è causa di nuovo e sempre crescente arretrato, dando l'impulso ad un gran numero di ricorsi, che vengono proposti unicamente in vista del ristagno, che ne ritarda la spedizione, e alla vigilia di questa vengono ritirati. Onde non tutto l'arretrato è reale ed effettivo; ma, in parte almeno, è soltanto apparente.

Ad ogni modo non si speri di vederlo diminuire finchè rimangono più Cassazioni.

Attendere la cessazione dell'arretrato per fare la unificazione, sarebbe lo stesso che rinunziarvi.

Si potrebbero piuttosto attuare varie riforme nell'organamento della Cassazione, suggerite dalla osservazione e dalla esperienza; riforme, che fragli altri salutarî effetti, produrrebbero pur quello di diminuire in breve tempo, se non estinguere completamente l'arretrato.

Il tema gravissimo delle riforme e dei miglioramenti, di cui è suscettivo l'attuale organamento delle nostre Cassazioni, sarebbe subbietto di lunghe considerazioni.

Io mi limiterò ad accennare alcune di tali modificazioni, che avrebbero per principale effetto di liberare le Cassazioni dall'enorme lavoro, di cui sono sovraccariche.

Credo ormai generalmente riconosciuta la utilità della Sezione dei Ricorsi. Nella Cassazione di Torino, dove la Sezione dei Ricorsi liberava già la Classe Civile dalla metà dei ricorsi, la massima parte dell'arretrato si è formata dopo la soppressione di detta Sezione.

Dovrebbe dunque ripristinare la Sezione dei Ricorsi, si potrebbero altresì diminuire i casi di ricorso.

Sono state anche indicate altre innovazioni e miglioramenti, che non oserei proporre formalmente, ma che accennerò come materia di studio e di meditazione.

Presidente. Le vuole rimettere a domani?

(Voci: A domani! a domani!)

Senatore Bonacci. Un momento solo ed ho finito.

Alcuni pensano che la Cassazione, in certi casi rarissimi e quando il fatto fosse immutabile potesse giudicare in merito, e senza rinvio: e che in alcune materie si potessero attribuire alle Corti d'appello le facoltà della Cassazione.

Non intendo che accennare queste idee; sulle quali mi riservo di spiegare in altra occasione il mio avviso.

Presidente. Allora il seguito di questa discussione è rinviato a domani alle 2.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

TORNATA DELL'8 MARZO 1871

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Congedi* — *Schiarimenti del Senatore Di Pettinengo sopra fatti relativi ad una antecedente interpellanza*: — *Seguito della discussione del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo* — *Avvertenza del Senatore Tecchio, Relatore* — *Discorso del Senatore Poggi in favore del progetto e in risposta ai Senatori De Foresta e Musio* — *Presentazione di due progetti di legge* — *Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia in favore del progetto in discussione* — *Presentazione di altri cinque progetti di legge, e istanza del Ministro delle Finanze* — *Risposta del Senatore De Foresta al Senatore Poggi per un fatto personale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Non è presente nessun Ministro e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, di Agricoltura e Commercio, della Guerra, delle Finanze e il Presidente del Consiglio.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Domandano un mese di congedo i Senatori Di Lardereel e Rossi Giuseppe, che viene loro dal Senato accordato.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Di Pettinengo.

Senatore Di Pettinengo. Nella seduta di venerdì io non ho potuto raggiugnare il Senato intorno ad alcuni dati relativi a contratti e compre fatte all'estero per servizio della amministrazione della guerra nel 1866, che, per quanto io avessi criterio dei medesimi, per ossequio al Senato volli richiedere al Ministero della Guerra in modo positivo.

Ricevendo all'istante opportuni riscontri autentici dalla cortesia dell'onorevole Ministro della Guerra, stimo mio dovere di dichiararli a complemento di quanto ebbi l'onore di esporre in quella tornata.

Resulta impertanto dai medesimi che furono stipulati dei contratti col signor Dussotoy per provvista di panni, di tele e di cappotti per l'ammontare di circa 6,730,000 franchi.

Non fu concessa veruna anticipazione; e le spese di trasporto furono compensate al detto provveditore, come a tutti gli altri provveditori esteri per condizione di contratto.

Tutte le provviste furono collaudate dai periti francesi e nessun pagamento fu fatto prima delle singole collaudazioni.

I particolari relativi a questi contratti furono riferiti al Consiglio di Stato nell'ottobre 1866 e dal medesimo vennero approvati.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO NELLA SEDE DEL GOVERNO.

Presidente. Si riprende la discussione del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo. La parola è all'onorevole Senatore Tecchio.

Senatore Tecchio, Relatore. Signor Presidente, io dovrei muovere una preghiera. Il Signor Ministro Guardasigilli ha espresso ieri sera la sua intenzione di prendere oggi la parola al principio della seduta; e dall'altro canto io temerei che se egli non potesse parlare oggi, non lo potrebbe neppure in seguito e molto meno domani, perchè da quanto so, stasera, o domani si ripiglierà alla Camera dei Deputati la discussione della legge delle guarantee; quindi se il Signor Presidente lo credesse, il Ministro Guardasigilli si potrebbe attendere un momento.

Veggio che il Signor Ministro ha già mandato qui il suo portafoglio, per cui è da credere sarà presto anch'egli presente. Del resto, sono agli ordini del Senato.

Presidente. Se il Senato non fa opposizione, attenderemo l'arrivo del Signor Ministro prima di ripigliare la discussione. Intanto io manderò nuovamente a sollecitarlo.

(Dopo pochi minuti entra nell'Aula il Ministro Guardasigilli.)

Presidente. Essendo ora presente il Signor Ministro, si riprende la seduta.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Il Relatore, Senatore Tecchio, mi concede di esporre alcune considerazioni al Senato, prima che si prosegua la discussione nell'ordine stabilito.

Nella seduta d'ieri ho inteso con dispiacere porre innanzi un argomento che fu chiamato argomento politico, come uno di quelli che doveva essere preso in considerazione dal Senato nel pronunciarsi sopra la legge che pende innanzi ad esso. E sotto nome di argomento politico, si allegava dall'onorevole De Foresta, il malcontento dei luoghi in cui presentemente esistono le quattro Corti di Cassazione, e si preconizzavano tristi eventi se queste Corti si togliessero.

Io debbo confessare schiettamente, che non mi sarei atteso che in una questione della natura di quella che ci occupa, si ricorresse anco ai così detti argomenti politici, e si evocassero, per dir così, degli interessi regionali e municipali, quasi per impedire che il meglio si stabilisse nell'interesse dell'amministrazione della giustizia.

Se i sacrifici delle città, se i sacrifici delle regioni avessero dovuto essere tenuti in conto, questa grande opera dell'unità d'Italia, che pur nonostante le immense difficoltà e le tante fatiche si è fatta, non sarebbe nemmeno al suo principio. Essa si è fatta in virtù di sacrifici di ogni città, d'ogni provincia; si è fatta in virtù di abnegazioni che sono state il contrapposto delle gare dolorose municipali che divisero per tanti secoli l'Italia.

A furia di rinunziare agli interessi municipali, i quali in specie si opponevano a questa grande unità, si è ottenuto che l'opera sia compiuta, ed ora che pel bene dell'amministrazione della giustizia occorre che si faccia cessare un deplorabile stato di cose che impedisce il migliore ordinamento della medesima, spiace a me che sia stato posto innanzi un interesse che non è certamente della natura di quelli che hanno contribuito a fare grande la patria nostra. Si sono evocate reminiscenze, e posso dire, passioni che dovevano omai essere sepolte.

Bisognava sperare, e sperare con fiducia che quest'ultimo sacrificio che viene imposto a poche città, a poche regioni, sarebbe compiuto senza dolore e senza che dovesse per questo ritardarsi la grande opera del riordinamento giudiziario. E me ne dispiace tanto più, che l'onorevole Senatore De Foresta, il quale ha oggi propugnato il sistema della Terza Istanza, quale ha oggi propugnato il sistema della Terza Istanza, è stato pure uno dei distinti Ministri di Grazia e Giustizia nel Regno Subalpino.

Egli ha dato mano ad un lavoro importante, qual era quello di uno dei Codici di Procedura Civile che era basato sopra il sistema di Cassazione. Egli ha veduto all'opera la Corte di Cassazione del suo paese, e non credo che si sia lagnato dell'andamento della medesima.

Egli poi appartiene ad un paese che non ha mai conosciuto la Terza Istanza, perchè in Piemonte vi erano soltanto i Senati, i quali decidevano in secondo grado di giurisdizione.

Oggi soltanto egli si accorgeva della fatuità del sistema di Cassazione, che ha qualificato di vizioso, di assurdo ed impossibile a mantenersi, mentre se vi era pur qualche cosa da dire, non per la natura dell'istituzione, ma per la sua esplicazione, la quale abbisogna di un grande territorio, (perchè l'interesse del rispetto alla legge, e della sana sua interpretazione cresce a misura che lo Stato è più grande) egli doveva avvertirlo nel piccolo Regno Subalpino, ed anco negli altri Stati d'Italia dove questo Istituto esisteva.

Ora che abbiamo un gran Regno e in cui, se non vi fosse un Istituto per indole propria diretto a mantenere la rigida osservanza e la retta intelligenza della legge, converrebbe crearlo, spiace a me di aver sentito accusarlo di tali e tanti difetti, che in altri tempi non si riconobbero.

Egli soprattutto ci ha prognosticati i grandi guai a cui si andrebbe incontro se da Napoli fosse rimossa la Corte di Cassazione, da quel gran centro giudiziario in cui fiorisce una Magistratura distinta, ed una Curia ugualmente illustre: egli si è sforzato a mostrare l'inconveniente di quella soppressione, e ci ha perfino detto che nel giorno in cui di là fosse tolta la Corte di Cassazione si correrebbe il rischio di un grave turbamento politico: quindi si è impietosito anche della nostra, anzi della mia Firenze, ed è venuto a fare per essa la parte che io non ho fatto, e che anzi do segno di non fare, perchè mi trovo unito agli onorevoli Colleghi della Commissione e concordo con essi.

A me sarebbe importato più che ad ogni altro di combattere questa pretesa di togliere la Corte di Cassazione a Firenze, se veramente avessi compreso che questo fosse un male per Firenze non compensato da un grandissimo vantaggio che ne viene all'ordine giudiziario; ma io posso assicurare l'onorevole Senatore De Foresta ed il Senato, che Firenze sa ben fare dei sacrifici, quando questi sono necessari, per il bene delle istituzioni nostre e della patria comune.

Quali sacrifici abbia potuto fare Firenze, io più di ogni altro lo so che or sono undici anni dalla ringhiera di quel palazzo che ci sta vicino, pubblicai in mezzo alle acclamazioni della popolazione il plebiscito che distruggeva l'autonomia toscana. Firenze non la rimpiangeva, e non aveva neppure allora la probabilità nè la speranza che potesse divenir capitale, perchè era allora agli ultimi confini del nuovo Regno.

Firenze non si commosse nè cercò il trasporto della Capitale, e quando avvenne, mostrò bene che se fosse stata mandata anche altrove, certo se ne sarebbe rimasta indifferente.

Voi tutti, o Signori, siete stati testimoni del contegno suo da che fu fatta la riunione delle provincie Romane e di Roma al Regno Italiano, e vedeste come

Firenze accolse la nuova di questo avvenimento che pur la dissesterà e la disturberà per tempo non breve nei suoi interessi. Firenze, che non si è commossa per questo gran fatto, non si commoverà certamente neppure per il trasferimento della Corte di Cassazione, che qui come è ordinata, vive di una vita effimera, non ha membri sufficienti a mantenere un regolare servizio, ed ha un sì scarso numero di affari che sotto l'aspetto economico presentano ben poca importanza.

Firenze, come applaudi al Plebiscito delle Provincie Romane, se ne rimarrà certamente indifferente qualunque sia la sorte della legge presente, e non sarà per lei, che se il Parlamento riconosce esser venuto il tempo di riordinare una magistratura suprema, per il bene della retta amministrazione della giustizia, non sarà dico, per lei che si debba indugiare anche di un giorno, perchè questo gran fatto essenzialmente necessario a consolidare l'opera della unificazione legislativa, si compia.

Non è indifferente per la giustizia che si unifichi il supremo istituto degli ordini giudiziari, come non è indifferente che la Corte di Cassazione risieda in un luogo piuttosto che in un altro, o qui o nella capitale; se lo fosse, capirei allora che si potesse indugiare dell'altro, e rimandare la questione a miglior tempo.

Non è indifferente l'unificazione del Supremo Istituto giudiziario, perchè la pluralità delle Cassazioni è la negazione di quest'Istituto. Chi sostiene il sistema di più Cassazioni, chi ne vuole più, invece di una sola, la rinnega.

Qui non vi è questione; e credo che ciò si comprenda per naturale intuito non solo dagli uomini esperti della materia, e dai giureconsulti, ma ben anche dagli uomini inesperti. Più Cassazioni sono contrarie alla logica ed al buon senso, e contraddicono alla natura intrinseca dell'Istituto ed al suo scopo.

Nè mi si alleggi che, non ostante le molte Cassazioni, vi sia il gravissimo inconveniente del ritardo nell'andamento degli affari, inconveniente che si allega per mostrare gli assurdi a cui si andrebbe incontro coll'unificazione.

Mi permetta l'onorevole Senatore De Foresta di dirgli, che questo fatto della grande molteplicità degli affari che sono in ritardo, non ha nulla che fare con l'indole intrinseca di una Suprema Magistratura, sia che si chiami Corte di Cassazione, sia che si chiami Terza Istanza, esso è un fatto estrinseco; nondimeno si può dire con certezza, non è l'effetto dell'unica Corte di Cassazione, perchè questa noi non l'abbiamo. A parer mio una delle principali cause per cui si siano accumulati tanti affari in due sole, quella di Torino e quella di Napoli, dipende dalla pluralità delle Corti medesime, perchè la vicinanza fa sì che là vadano tante cause che non dovrebbero andarvi, e che non si pigli della istituzione stessa quel concetto che se ne dovrebbe avere.

Il differire più a lungo l'unificazione non produce altro effetto che il turbamento della giustizia, la disuguaglianza dei cittadini nelle condizioni giuridiche ed il soverchio accumulamento degli affari.

Ma non è questo il solo danno; molte altre piaghe esistono nell'ordinamento giudiziario e nella procedura penale, che l'esperienza ha posto in chiaro, e molte riforme occorre di fare.

Vi è la Magistratura dei pretori, l'ultima in grado, nell'ordine gerarchico, ma di suprema importanza per la molteplicità delle sue attribuzioni, la quale ha bisogno urgentissimo di essere riordinata, e ricevere un sostanziale miglioramento nelle sue condizioni economiche.

I pretori sono a tal punto, che se non si provvede a loro celeremente, noi li vedremo declinare nella pubblica opinione, e cadere in tale avvilitamento da non invogliare più alcuno dei giovani valenti e capaci nella palestra giudiziaria ad occupare quegli ufizi.

Vi sono da fare le circoscrizioni giudiziarie dei Tribunali, vi è l'istituzione dei giurati, la quale ha bisogno di essere ricorretta in parti sostanziali, perchè i più gravi difetti si sono oggimai scoperti, ed urge di provvedere; vi sono infine altre questioni che nascono dal Codice di procedura penale, quella dell'appello nei giudizi correzionali, quella dei processi scritti moltiplicati oltremisura invece degli orali, quella delle grandi nullità che si vedono sparse a larga mano nel Codice di procedura, le quali portano a gravissime conseguenze, e finalmente quella della riforma del Ministero Pubblico.

Ma sapete voi, o Signori, perchè non si pone mano a tutte queste riforme dell'ordine giudiziario divenute urgenti? Perchè se non tutte, almeno la gran parte delle questioni di cui vi ho parlato è connessa intimamente col riordinamento del Supremo Istituto giudiziario.

Come parlare infatti della riforma in parte giuridica, in parte economica dell'Istituto dei Pretori se i fautori della Terza Istanza ci dicono che questa dovrà estendersi in tutte le parti del territorio, in guisa che allora occorrerebbe che i Pretori fossero non più giudici minori, ma giudici aventi giurisdizione uguale a quella dei Tribunali di Prima Istanza?

Non si può nemmeno parlare della circoscrizione giudiziaria, perchè questa di necessità vi porta ad esaminare la questione se debba riordinarsi in relazione ad una Terza Istanza, oppure al vigente sistema di Cassazione.

Nemmeno l'istituzione dei giurati può essere riveduta, perchè anche questa si congiunge col sistema della Cassazione.

Finalmente anche le altre questioni, le quali non avranno un nesso necessario con quella del Supremo Istituto sono temute, perchè una volta che si mette mano ad esaminare i punti che richiedono riforma, viene subito fatto di passare all'esame dell'altro più

grave, cioè del supremo istituto giudiziario; onde pare che sia una valuta intesa di allontanare il più che sia possibile lo studio delle altre urgenti riforme dell'ordinamento giudiziario e della procedura, per non affrontare la riforma della suprema Magistratura, che vi si impone come l'ombra di Banco, e vi obbliga a risolverla appena si pone in campo qualunque altra questione.

Ma ci si dice che la questione non è matura, che bisogna studiarla, aspettare tempi tranquilli, esaurire tutte le questioni politiche, e forse anco le finanziarie, e dopo prendere a disputare della Terza Istanza, o della Cassazione.

Mi si permetta che io dica a mia volta che è un pezzo che la questione si studia. Si studiava nel 1861, quando, dopo di aver unificato le Marche, l'Umbria e l'Emilia, si pensò di proporre un progetto di Corti di Revisione, che fu poi abbandonato nel suo nascere. Si studiava nel 1862, quando si deliberò di riordinare la Magistratura della Lombardia, in un tempo in cui reggeva il Ministero della Giustizia l'onorevole nostro Collega che mi siede qui accanto, il Senatore Conforti; ed allora si prese il partito di rimettere sotto la giurisdizione della Cassazione di Milano gli affari penali, e di riservare la Terza Istanza per gli affari civili, perchè si voleva studiare ancora, finchè almeno non fosse pubblicato il Codice civile. Nel 1865, al momento di trasportare qui la Capitale, il Parlamento deliberò che in una delle prime sessioni si sarebbe presentato un progetto di legge per stabilire una suprema Magistratura del Regno, non più nel tempo che si pensava a studiare dell'altro, e si sopprimeva la Terza Istanza di Lombardia, la quale era sottomessa, anco per gli affari civili, alla Corte di Cassazione che da Milano si trasportava a Torino; si continuò lo studio anco dopo la riunione della Venezia, e fu nominata una Commissione dall'onorevole Senatore De Falco che oggi è tornato a sedere su quei banchi, e la Commissione compì il suo lavoro, proponendo un'unica Corte di Cassazione da risiedere nella Capitale.

Fu presentato alla Camera nel 1868 un progetto di legge in conformità di codeste proposte; ma gli studi non pareva che bastassero, e si disse: bisogna studiare dell'altro, e si studiò fin al 1870.

Nel 1870 si presentò un altro progetto di legge dall'onorevole Raeli, ed anche allora non pareva che fosse venuta la maturità dei tempi e delle idee: occorreano sempre ulteriori studi. Ora poi, avuta Roma, avuta quella città cui tutti si inchinano perchè è la città specialmente dei giureconsulti, la cuna del diritto e la comune patria nostra, al dire di Modestino, il Ministro Raeli, con quella franchezza, con quella coscienza che lo distingueva, presentava un progetto di legge stato accettato con qualche modifica dall'attuale Ministro; sicchè il tempo degli studi mi pare esaurito. Quindi mi si permetta che io dica schiettamente al Senato

la mia opinione: lasciamo queste frasi che io non voglio qualificare con parole sconvenienti innanzi al Parlamento, ma che son fatte per nascondere il vero pensiero, non per esprimerlo; lasciamo di ripetero con parole ingannevoli, *la questione non è abbastanza studiata*; perchè essa è studiata ed arcistudiata, matura ed arcimatura, ed un ritardo ulteriore a risolverla produce il danno gravissimo d'impedire il riordinamento della giustizia in tutte le sue parti più vitali. Noi ci intendiamo tutti; e siamo in grado di pronunziarci, gl'inesperti come gli esperti; quelli che non han mai studiato nè studierebbero, disposti a rimettersi agli esperti, questi perchè ne sanno abbastanza da molto tempo.

Ma i fautori della Terza Istanza son quelli che amano e tentano di differire la risoluzione; e le ragioni sono molte. La prima è questa, che mentre essi parteggiano per la Terza Istanza, non possono disconvincere che questa istituzione avrebbe degli inconvenienti. Essi, e dirò quasi i più calorosi nel sostenerla, sentono che non hanno l'abitudine della Terza Istanza, non l'hanno i giureconsulti, non l'hanno i magistrati, perchè, tranne pochi della Lombardia e della Venezia, anco i magistrati di codesti paesi si rassegnano colla più gran disinvoltura e dirò col più grande amor di patria a pigliare l'Istituto della Corte di Cassazione: tutti gli altri poi non sono educati sotto il sistema della Terza Istanza.

Il paese più giovine nell'istituzione della Cassazione è il Piemonte dove la Cassazione fu ordinata nel 1848; ma in Piemonte non vi era la Terza Istanza, nè il Senatore De Foresta, nè l'onorevole Muslo l'hanno veduta in pratica, essi non sono stati giudici di Terza Istanza. Negli altri luoghi, in Firenze per esempio, fu istituita nel 1838, a Napoli nel 1809, di modo che quelli che acclamano la Terza Istanza, si trovano imbarazzati, perchè dentro sé stessi non hanno un vero e chiaro concetto della medesima, non l'hanno vista in azione, e non possono perciò con sicura coscienza dire: la Terza Istanza è quell'istituto che ci conviene. Poi vi è un secondo inconveniente, o meglio pericolo; non sarebbe strano che nel venire sul serio ad una proposta di Terza Istanza, si dovesse scendere ad un altro quesito: perchè Terze Istanze e non Terza Istanza? Eppure nei luoghi in cui la Terza Istanza ha avuto vita lunga e vive ancora, cioè in Austria, vi è una Terza Istanza unica che siede a Vienna; e se si dovesse porre la questione anco su questo terreno, io credo che molti argomenti di quelli che parteggiano per la Terza Istanza comincierebbero a perdere forza, si sosterrebbero con languore, e poi si verrebbe a porre la questione sopra altro punto: sulle riforme da farsi per migliorare l'istituto della Corte di Cassazione, nel qual caso tutti ci accosteremmo e ci daremmo la mano.

Vi è una terza ed ultima ragione, ed è che se noi volessimo restaurare la Terza Istanza, non possiamo dissimulare che occorrerebbe rifare l'ordinamento giudi-

ziario; i Pretori dovrebbero essere messi in quella condizione in cui si trovano ancora nella Venezia, e che abbiamo stabilito dover cessare mercè della legge votata l'altro giorno; bisognerebbe fare di essi tanti giudici di Prima Istanza pari a quelli dei Tribunali collegiali. Si dovrebbe pur decidere la massima, se la Terza Istanza debba essere basata sul sistema Lombardo, oppure su quello una volta Toscano, Modenese oppure sul Romano.

Tra questi sistemi vi è un abisso di mezzo. La Lombardia e la Venezia ritenevano che le prove non potessero variare dopo il primo giudizio, e quindi vi era una vera e doppia conforme, perchè lo stato del processo non variava più dopo la prima istanza. Nella Toscana e nel Modenese, la prova documentale e testimoniale poteva mutare tanto in seconda come nella terza Istanza, ma questo non era certamente il sistema della doppia conforme, perchè ognuno intende che variato lo stato degli atti, può ben variare anche la pronuncia, senza che per questo possa tacciarsi d'erronea la prima come la seconda sentenza. Vi è infine il sistema romano che ammette la terza, la quarta e forse anche la quinta istanza. Sicchè converrebbe definire quale dei vari sistemi vorrebbe preferirsi, e ciò stabilito, bisognerebbe ordinare le cose in modo che il terzo grado di giurisdizione lo percorressero non solamente le sentenze definitive e di merito, ma anche le incidentali in cui si negassero od ammettessero delle prove, talchè le liti allora si protrarrebbero all'infinito.

E aggiungasi, che questo ci porterebbe non solo a variare per intero il Codice di Procedura civile, ma ben anco a ritoccare quasi tutte quante le leggi e politiche e finanziarie che hanno una qualche attinenza col sistema giudiziario ora vigente in tutto il Regno.

Ora bene, i fautori della Terza Istanza, i quali pure sono patrioti, esitano e indugiano, anco perchè pensano che è da pochi giorni che è stata ordinata questa benedetta Nazione. Pensano che quest'ordinamento, comunque potesse esser fatto dapprincipio per una cattiva via, ormai è fatto dappertutto, e se può e deve essere migliorato, non può essere variato radicalmente dopo poco tempo.

Si, essi stessi, per le conseguenze che ne verrebbero, non si dissimulano che andremmo incontro ad una reazione negli ordini legislativi. Ora, questa reazione non dovrebbe nè potrebbe esser vista di buon occhio da chi ama la patria, perchè quando ne incominciassero una delle reazioni, potrebbero far capolino molte altre, e perciò non è bene avventurarsi.

Queste sono le ragioni per cui il sistema di Terza Istanza ogni tanto ricompare, appena si propone la questione della unicità della Cassazione; ma poi non ha coraggio di venire ad una battaglia campale e decisiva; si ritira indietro e si ripiega sulla famosa formula: ancora la questione non è matura, dobbiamo

studiarla! Ma il tempo è venuto da poter dire che la questione non ha bisogno di ulteriori studi, e che tutti ormai, e quelli che sono per la Terza Istanza, e quelli che sono per la Cassazione, sono in grado di poter pigliare francamente un partito; ma una volta preso, se trionfa quello della Cassazione, non si ponga più innanzi la molteplicità delle Corti di Cassazione perchè allora si offende la logica, e si impedisce la efficacia di questo istituto.

Diceva pocanzi, che non è indifferente che la Corte di Cassazione risieda là dove è la Sede del Governo, dove è la Capitale, e non è indifferente, perchè questo Istituto Supremo giudiziario, la Corte di Cassazione, come ci diceva ieri l'onorevole Bonacci, con parole anche più eloquenti delle mie, è destinato a procurare il rispetto e la riverenza delle leggi dirimpetto a tutti i cittadini; quindi un Istituto di tale natura sta bene là dove siede il Governo, dove si aduna il Parlamento, dove è il centro della legalità e dove appunto la Corte di Cassazione può essa sola temperare gli eccessi e gli arbitrii, a cui per avventura andasse incontro il Potere esecutivo. E se è bene che risieda dove è la Capitale, molto più occorre che ci sia in Roma, perchè là possono presentarsi delle questioni di ben altro genere, ed un Istituto come quello della Cassazione occupato da magistrati, i quali si dedichino intieramente all'Amministrazione della giustizia, può alcune volte scongiurare delle tempeste ed emanare provvedimenti circondati di tale autorità, che non sempre potrebbe avere ove fosse posto in luoghi lontani dal centro degli affari.

Io, o Signori, avrei sostenuto collo stesso coraggio, con cui sostengo oggi la necessità della unificazione della Cassazione e della sua residenza nella Capitale, se qui avesse dovuto rimanere la capitale. Io ho la coscienza, l'ho dirimpetto a me, e spero dirimpetto ai miei Colleghi che se avessi sostenuto questo assunto quando la capitale era a Firenze, non si sarebbe potuto attribuirlo ad affetto municipale, o ad amore di campanile.

Credo di avere nel corso della mia vita dimostrato che sono abbastanza Italiano, che ho il sentimento vivo ed ardente che l'amministrazione giudiziaria proceda con tutta la sua rettitudine e con quelle migliori garanzie che sono i primi bisogni di un paese libero, di qualunque paese retto da un Governo civile.

Ora, come avrei detto questo quando Firenze fosse stabilmente rimasta la capitale, senza tema di essere tacciato di municipale, così mi sento il debito di doverlo confessare oggi che si tratta di trasportarla a Roma.

Non mi sgomentano gl'inconvenienti che affacciava l'onorevole Senatore De Foresta, vale a dire, la difficoltà dei locali, l'aumento delle pigioni che porterebbero a conseguenze gravi per i magistrati che là si recano, i cui sottili stipendii non dovrebbero essere di più assottigliati.

Mi spiace che anche questo genere di argomenti sia stato posto in campo nell'occasione di questa legge.

Se l'onorevole De Foresta fosse stato presente il giorno in cui si discuteva la legge sul trasporto della capitale, quello era il momento opportuno per svolgere un tale argomento; perchè non sono solamente gl'impiegati giudiziari quelli che possono risentire danno economico nel trasporto della capitale, ma è quella miriade d'impiegati dei Ministeri e di altre direzioni centrali, che pure hanno minimi stipendi e devono inesorabilmente soggiacere alla legge comune.

Quello era il momento per alzare la voce e chiedere che si differisse il trasporto fino a che non fossero accresciuti i locali per alloggiare le famiglie degli impiegati. Ma venire innanzi oggi con tale discorso in occasione di una legge che riguarda la Corte di Cassazione, pare a me del tutto inopportuno.

Al sacrificio Firenze si rassegna anco perchè vede che è osservata una certa eguaglianza per tutti i paesi che hanno Corti di Cassazione.

Il presente progetto di legge toglie a Torino tre Corti di Appello, quella di Cagliari che faceva parte delle antiche provincie, quella di Ancona, quella di Bologna: a Venezia muore la Terza Istanza, la quale aveva una vita effimera, ma l'aveva da quattro anni.

Da Napoli si toglie la Corte di Appello di Aquila, e Firenze perde la sua, comunque piccola, e sopporterà anche questo minore sacrificio, insieme con quelli molto più gravi che tengono dietro al trasporto della capitale.

Sapete quale sarebbe un danno sensibile per Firenze? Quello che le produrrebbe l'accettazione dell'ordine del giorno dell'on. De Foresta per parte del Senato. Quando oggi si mantenesse la Corte di Cassazione a Firenze, e si mantenesse provvisoriamente, perchè due Corti di Terza Istanza, una a Roma ed una a Firenze non possono coesistere per insufficienza di territorio giurisdizionale; e se si aggiungessero e si sottoponessero alla medesima le Corti di Appello di Ancona, di Bologna, di Roma e di Venezia, come sembra esserè nel desiderio dell'on. De Foresta, si andrebbero a creare interessi nuovi, la cui offesa potrebbe essere dolorosa quando fra due, tre o quattro anni si dichiarasse: la Corte ora non può più rimanere a Firenze, ma deve essere trasferita a Roma.

In questo momento è sacrificio per Firenze il perdere la Corte di Cassazione, ma è un sacrificio minimo, che appena cresce il cumulo gravissimo di quelli a cui questa città si rassegna di buon animo dopo aver applaudito al plebiscito di Roma. Esso non è tale che debba trattenere il Senato dal pigliare in esame la legge presente e dal votarla, siccome quella che ci conduce non dove vorremmo noi membri della Commissione andare fin d'ora, ma ci avvicina verso quella meta dell'unico Istituto supremo giudiziario, e della effettuazione delle altre riforme nell'amministrazione della

giustizia riconosciute necessarie, e ritardate fin qui, per la renitenza a risolvere una questione ravvolta fin qui ed oscurata da meri interessi municipali.

Prima di terminare, mi permetta il Senato che io risponda poche parole a quelle dette dall'on. senatore Musio.

Non mi aspettava, per verità, di trovare fra gli oppositori della Cassazione e fautori della Terza Istanza l'onorevole Musio. Vi confesso schiettamente che non mi ha fatto meraviglia l'opposizione dell'onorevole De Foresta, perchè le sue idee egli le aveva già esternate nelle lettere scritte su questo argomento al giornale *L'Opinione*.

Senatore De Foresta. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore Poggi... Ma mi ha fatto grandissima meraviglia di sentir sostenuta la tesi della Terza Istanza e combattuta aspramente la Cassazione dall'onorevole Musio. Custodisco con piacere, e lo tengo caro questo regalo, non unico, anzi uno dei molti che si è compiaciuto farmi l'onorevole Senatore Musio della cui stima, e del cui affetto altamente mi onoro. È desso un libretto inteso ad esporre alcuni degli studi ulteriori da esso fatti sull'ordinamento giudiziario, argomento meditato a lungo, e svolto anche con maggiore ampiezza in un altro libro pubblicato nel 1864.

Questo libretto s'intitola: *Nuovi studi sopra la legge organica dell'ordine giudiziario*, pubblicato nel 1868. Egli propone molte riforme che meritano gravi considerazioni. Propone l'istituzione di una suprema censura, un sistema di elezione dei magistrati ben diverso del presente; ma non censura per niente la istituzione della Cassazione, e non mette innanzi idea veruna che alluda alla Terza Istanza. Questo libro ha suscitata una vivace discussione fra l'onorevole Senatore Musio, e un altro magistrato che non siede in Firenze, e diede luogo ad una terza successiva pubblicazione nella quale non mi venne fatto di ricontrarvi le lodi della Terza Istanza. Ma apriamo il libretto che ho tra mano, in cui sono confermati e svolti sotto nuovi aspetti gli studi molto profondi e coscienziosi da esso fatti in tale materia. Vi trovo il testo di un intero progetto di legge sull'ordinamento giudiziario, ed all'articolo 41, leggo quanto appresso:

« È istituito un Tribunale unico di Cassazione per mantenere l'universale osservanza delle leggi. »

Ed all'art. 42.

« Il Tribunale di Cassazione è composto di un primo Presidente di due Presidenti di Sezione di 33 Giudici divisi in varie sezioni, uno per i ricorsi, uno per le materie civili, ed uno per le penali. »

« Il Tribunale di Cassazione in ciascuna sezione giudica con numero invariabile di 7 membri » e così via via.

Adunque fino al 1870 le opinioni dell'onorevole Senatore Musio sulla convenienza, non solo di mantenere la Corte di Cassazione, ma di modificarla, erano ferme

ed incrollabili. Per verità non so comprendere come egli tutto ad un tratto sia stato perseguitato dall'incubo della Terza Istanza, e che la serenità della sua mente si sia turbata venendo il momento di dare un voto decisivo sopra l'unificazione della Corte di Cassazione, fino al punto d'innamorarsi della Terza Istanza, di cui non aveva mai parlato nei suoi libri, e di rinunciare al frutto di tanti studi.

La Terza Istanza, mi permetta l'onorevole Senatore Musio che lo dica schiettamente, è un anticaglia, è un istituzione che si addiceva a popoli oppressi dal servaggio politico più che a popoli liberi, era una istituzione de' tempi dei governi patriarcali che avevano i loro vantaggi, io non lo dissimulo....

Senatore Musio. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore Poggi. ma che avevano gl'inconvenienti gravissimi di chiudere ogni strada all'attività umana, perchè non entrasse nel campo della politica; e vietavano ogni occupazione di cose che non fossero attinenti alla propria professione.

Allora avere tre tribunali di diverso grado aperti era un grande beneficio. Tre udienze pubbliche di Tribunali diversi che dovevano trattare della stessa causa, offrivano materia di occupazione agli sfaccendati, a quelli che erano bramosi di novità, e tenevano dietro, non potendo fare altro, a tutto quello che giornalmente accadeva nel paese.

Mi ricordo, benchè allora fossi un giovanetto di 8 o 10 anni, quando il mio genitore, che patrocinava con zelo e passione le cause, aveva per mano una celeberrima causa di quei tempi, che si protrasse fino alla Terza Istanza, una causa che richiamava l'attenzione generale, come oggi avviene per esempio della guerra tra la Prussia e la Francia, degli avvenimenti del nuovo mondo, del taglio dell'Istmo di Suez, e del traforo del Moncenisio, mi ricordo bene, quantunque non capissi allora l'importanza di quegli affari, che nel giorno in cui doveva pronunziarsi la terza delle sentenze, mio padre palpitava, gli amici suoi, la gente del paese che lo avvicinavano stavano col cuore affannoso ad attendere la parola che doveva dichiarare chi aveva vinto.

Io capiva che si trattava di una gioia di famiglia, ed era anch'io in ansiosa aspettazione di veder giungere il corriere apportatore di questa sospirata notizia.

Arrivò il corriere ed annunziò che la Terza Istanza aveva dato ragione alla parte sostenuta da mio padre. Allora per me fu quello un avvenimento di gran gioia e di indicibile commozione, come potè essere nel 1859 e nel 1860 l'avvenimento della unità d'Italia, e Firenze, la quale teneva pressochè tutta per la parte vincitrice, fece poco meno che fuochi di gioia all'annunzio di quella vittoria.

Allora si poteva intendere che in mancanza d'altro si occupassero i cittadini della sorte delle liti altrui, e quanto più questi si prolungassero, e più ne go-

dessero, perchè i tutori dei popoli volevano distrarne l'attenzione da ogni affare governativo e politico, e da ogni studio della cosa pubblica.

Ma oggi abbiamo troppo largo campo d'operazioni, troppe sono le cose, che interessano i cittadini per dovere essi desiderare che le liti abbiano un lungo corso.

Le riforme migliori che devono attendersi dal futuro, e quelle che sono proposte da coloro che attendono premurosamente agli studi degli ordini giudiziari, non mirano già al ripristinamento della Terza Istanza, ma piuttosto allo stabilimento di una unica Istanza. E questo avverrà certamente col tempo, quando le opinioni saranno più mature; un'unica Istanza divisa in più stadii, per la preparazione delle prove, e per la manifestazione dei dubbi, è il problema dell'avvenire; ma con essa dovrà sempre e necessariamente mantenersi l'istituto della Corte di Cassazione.

Ora, l'evocare la Terza Istanza quando Veneti e Lombardi si sono rassegnati a perderla, e vari Magistrati di quelle province siedono in Corti di Cassazione, è un evocare un passato non più conveniente con i presenti ordini. Basta che vi sia la Corte Suprema, la quale mantenga l'osservanza della legge e la incolumità della cosa giudicata; il resto è un di più il quale non potrebbe recare che nuovi imbarazzi e cagionare forti spese senza dare maggiori garanzie all'amministrazione della giustizia.

Presidente. Due oratori hanno domandata la parola per un fatto personale; ma l'ha chiesta altresì l'on. Ministro di Grazia e Giustizia; stimo conveniente di accordare subito la parola al signor Ministro; riservando la parola agli altri due oratori immediatamente dopo.

Senatore Musio. Ben volentieri.

Ministro di Grazia e Giustizia. Prima di entrare nella discussione della legge, ho l'onore di presentare al Senato, in nome del mio Collega il Ministro delle Finanze, due progetti di Legge che furono già approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Il primo che riguarda la soppressione del fondo territoriale nelle Provincie Venete e di Mantova, il secondo che riguarda la revisione della rendita dei fabbricati in Firenze.

Devo anche in nome dello stesso Ministro delle Finanze, pregare l'onorevole Presidente di sollecitare per quanto è possibile quel lavoro che si sta facendo dalla Commissione per la Sila, perchè nell'altro ramo del Parlamento si fecero vive istanze perchè questa questione abbia finalmente una soluzione.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi due progetti di legge, ed in quanto alla legge riguardante la Sila è già stato convocato l'Ufficio Centrale per procedere al suo esame.

La parola è all'onor. Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io, in verità non mi aspettava, o Signori, che questo progetto di legge,

soprattutto nelle proporzioni nelle quali era stato redatto, avesse incontrata così viva ed aspra opposizione. Non lo credeva, perchè non si tratta già di istituire una Corte di Cassazione e di sostituirla ad un Tribunale di Terza Istanza, creando l'una ed abolendo l'altro, e cangiando così gli ordini giudiziarii, ma unicamente di provvedere ai bisogni di alcune provincie recentemente messe sotto le guarentigie, e sotto la tutela della legislazione comune d'Italia, e di provvedere a taluni bisogni di unificazione nella giurisprudenza più universalmente sentiti.

Non lo credeva perchè nelle prime parole della Relazione fatta dalla Commissione appare scolpita questa idea, che non è una innovazione quella che vuol farsi ma semplicemente l'attuazione, richiesta dalle nuove condizioni d'Italia, di un Ordinamento Giudiziario che già esiste da lunga pezza nella più gran parte del Regno. Ivi si leggono infatti queste dichiarazioni:

« Il progetto di legge pel quale il Ministro Guardasigilli chiede le nostre deliberazioni, non intende ad innovare il sistema della Suprema Magistratura stabilito nel Regno per le leggi del 13 novembre 1859 e del 6 dicembre 1865. » E quasi che ciò non bastasse, immediatamente dopo si soggiunge: « Il progetto, a quel sistema susseguente, intende solo ad integrarne la esecuzione, distendendolo alle provincie di Venezia e di Roma che ancora lo aspettano, e promovendo la cessazione di quei provisionati temporamenti, i quali scemano o mettono a rischio i benefici effetti che dalla Suprema Magistratura la nuova Italia invoca e spera. »

Non lo credeva, perocchè tutti i Codici che attualmente ci reggono sono informati al sistema della Cassazione; ed uomini politici, e Magistrati Supremi dovevano facilmente comprendere come fosse impossibile mutare il sistema organico della Suprema Magistratura, quando si trattava unicamente di estendere a provincie novelle quei Codici che da più anni sono in osservanza nel resto d'Italia.

Ciò non pertanto, Signori, la mia aspettativa non ha avuto l'effetto che io sperava. Due onorevoli Senatori, Magistrati integri, di grande sapere e di grandissime virtù, sono sorti a combattere, ed a combattere valorosamente, il sistema della Corte di Cassazione, dipingendolo come un sistema illogico, assurdo, e buono soltanto per protrarre i giudizi, ma inefficace e pressochè inutile per regolare l'andamento della giustizia; ed a propugnare, come unico rimedio quello di sostituire, non so, perchè ancora non ho potuto farmene un'idea ben certa non avendo avuto presenti i loro discorsi, se un Tribunale di Terza Istanza, od un Tribunale di Revisione, se un Tribunale unico, sia di Terza Istanza, sia di Revisione, ovvero più Tribunali o di Terza Istanza, o di Revisione.

Ascoltando, o Signori, i discorsi degli onorevoli Senatori, io debbo confessare che ne rimasi commosso; imperocchè se in ogni altro ramo della pubblica am-

ministrazione le riforme possono farsi aspettare, in materia giudiziaria, una volta che entrasse nel convincimento del Parlamento o del Governo che gli ordini esistenti non possono raggiungere lo scopo pel quale sono istituiti, nessuno potrebbe ricusare il suo voto, per sostituire ad un sistema riconosciuto erroneo, uno migliore e più efficace.

Ma il mio animo si venne calmando quando presi a considerare se fosse poi veramente possibile che il sistema della Corte di Cassazione avesse tutti quei difetti, e producesse tutti quegli inconvenienti, che si sono oggi venuti enumerando; quel sistema che in Francia dura dal 1791, per quasi un secolo; che nel Belgio venne accolto e benedetto, come lo fu in Prussia, almeno nelle provincie Renane; che funziona da molto tempo a Napoli, cioè dal 1808, e così da circa 62 anni; che in Toscana fu approvato dai più eminenti suoi giureconsulti nel 1837; e che in Piemonte venne nel 1847 salutato come il principio di un'era novella, e come un felice passaggio da un sistema di regresso ad uno di progresso e di libertà.

E non fermandomi a queste considerazioni, altre ancora si affacciarono all'animo mio; e, come, io dissi, come è mai possibile che, se questi inconvenienti sussistessero quali furono in oggi dichiarati al Senato, l'onorevole Senatore De Foresta, che fu, non so, se due o tre volte Ministro Guardasigilli, e che è così eminente magistrato come è saggio cittadino, non abbia pensato a proporre egli stesso la sostituzione del sistema della Terza Istanza che solo, secondo lui, assicura il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, a questo anormale della Cassazione?

Come è possibile che, essendo stato proposto questo problema fino dal 1860, e, da quell'epoca in poi, esaminato da quattro o cinque Commissioni composte di Senatori e Deputati, se gli inconvenienti notati fossero veri, tutti, eccetto qualche rara eccezione, sieno venuti nella conclusione che la Suprema Magistratura in Italia debba essere la Corte di Cassazione e non la Terza Istanza?

Questi fatti e queste osservazioni mi persuasero che nelle fatte censure dovesse esservi qualche cosa di esagerato; ma non pertanto, o Signori, essendosi proposta la questione ed elevato il dubbio, io credo sia dovere del Governo e del Senato di esprimere chiaramente il suo voto onde impedire che rimanga, in certo modo, scemata l'autorità di questa istituzione, ed in tale condizione di incertezza da renderle difficile il compimento di quell'alta missione che la legge le confida e che la Nazione ne aspetta.

Ed ecco perchè io prego il Senato a permettermi di addentrarmi per poco nell'esame della questione.

La discussione su questo argomento, o Signori, fu ampia: essa è cominciata fin dai primi momenti in cui si parlò della Corte di Cassazione; esaminate i dibattimenti che ebbero luogo in Francia, all'Assemblea Costituente nel 1792 e troverete che tutti i grandi

oratori, tutti i grandi legislatori della Francia, vi presero parte; e, ventilando le questioni stesse che sono proposte oggi al Senato, esaminarono se la Suprema Magistratura dovesse giudicare anche del merito, se dovesse essere divisa od unica, se permanente o mobile nei diversi dipartimenti della Francia; se dovesse avere stanza nella sede del Governo, ovvero, per assicurarne vieppiù la indipendenza, in una sede speciale.

E tutte queste questioni furono trattate, discusse e risolte nel senso di quella Cassazione unica che forma una delle più gloriose e venerate istituzioni che abbiano illustrata la Francia.

Nel 1809 la Corte di Cassazione venne istituita nel Napoletano. Ma i giureconsulti che presero parte a quell'ordinamento giudiziario dal 1808 al 1811, fra i quali nomino quella mente sublime del Winspeare, e quell'onorevole giureconsulto, l'autore della storia dei feudi, colui che in sedici mila decisioni distrusse la feudalità, e che l'onorevole Senatore Musio non esitava a ricordare col nome di aquila del foro napoletano, il Nicolini, tutti esaminarono la questione, e vennero nella convinzione che la Cassazione dovesse essere mantenuta. Nel 1819, quando, cessata l'occupazione straniera, la dinastia borbonica, tornando dalla Sicilia, voleva abolire la legislazione francese, fu riproposta la questione della Cassazione.

Due opere eminenti apparvero in quell'epoca su questo argomento: una di Gaspare Capone, Consigliere di Stato, che propugnava la Terza Istanza con argomenti ai quali, mi si permetta il dirlo, non ne sono stati aggiunti altri dopo 40 o 50 anni: e in senso contrario, cioè della Cassazione, un'opera rimasta manoscritta del Criteri, Consigliere di Stato, e professore di diritto nell'Università di Napoli, che meriterebbe di essere stampata e pubblicata.

Ma la conclusione di tutte queste solenni discussioni fu di mantenere la Cassazione, comunque venisse nominata Suprema Corte di Giustizia.

Io credo, o Signori, che il medesimo esame sia stato fatto qui in Toscana quando nel 1837 vi fu introdotto cotesto Istituto, come ebbe luogo nel Piemonte quando nel 1847 la nuova Corte di Cassazione fu ivi stabilita: e ieri udiste dall'onorevole Senatore Bonacci che la questione medesima fu trattata in Roma quando nel 1843 il Governo papale prese forma di Governo civile; e che quel Consiglio di Stato, chiamato a risolverla, opinò per lo stabilimento della Corte di Cassazione, la quale alla fin fine, come appunto l'onorevole Bonacci faceva osservare, non era che una trasformazione dell'antico tribunale della Segnatura.

Fu dunque questione lungamente dibattuta; e se volessi ridirne tutte le fasi, ed esporre tutte le ragioni, tutte le opinioni che emersero, abuserei di troppo della pazienza del Senato.

Mi permetta perciò il Senato che io *summa sequar vestigia rerum*, e mi limiti ad esaminare i principali

argomenti che sono stati svolti nella dotta ed ampia discussione che ha avuto luogo in quest'Aula.

Se non che, o Signori, per procedere con un certo ordine, io dividerò gli argomenti che sono stati esposti contro l'attuale progetto di legge in due ordini: l'uno che dirò d'argomenti speciali perchè tratti da circostanze particolari, e che, se il Senato me lo permettesse, chiamerei argomenti *ad effectum*; l'altro degli argomenti che sono stati tratti dalla natura medesima della questione, con i quali si intendeva portarla alle severe regioni del diritto.

Io mi disbrigherò brevemente dei primi i quali, per quanto a me pare, si ridussero principalmente a quattro.

Il primo di questi argomenti fu tratto dalle origini della Corte di Cassazione. Si disse che è una pianta esotica venuta di oltr'Alpi, da lasciarsi allo straniero, per riprendere le tradizioni pure del diritto e della giurisprudenza italiana.

L'onorevole Senatore Bonacci vi dimostrò ieri come non sia esatto questo concetto che la Corte di Cassazione sia importazione straniera. Se nel corso del mio dire mi accadrà di tornare sul medesimo argomento, potrò forse dimostrarvi che, senza ricorrere nè al Sacro Regio Consiglio degli Aragonesi, nè al Supremo Sacro Magistrato di Sardegna, nè alla Regia Camera di Santa Chiara, è avvenuto della Corte di Cassazione quello che accadde di tutte le istituzioni che hanno più salde radici nella Storia civile dei popoli; il suo primo concetto, la sua prima idea rimonta al diritto antichissimo della repubblica; ed è poi andato svolgendosi gradatamente sotto forme e modi diversi, *rebus sic stantibus et humana necessitate suadente*.

Ma fosse pure la Corte di Cassazione venuta di oltr'alpe, fosse pure modellata sul Sacro R. Consiglio Aragonese, o sulla Corte di Cassazione francese, forse perchè quivi prese prima le forme moderne e più perfette colle quali esiste ora in Italia, dovremmo noi perciò solo respingerla?

Ma le Leggi e i Codici che abbiamo non sono stati forse formulati sulle traccie del Codice francese?

Lo stesso Statuto che forma la base della unione italiana, non è stato forse fatto ad imitazione di quello francese del 1830?

E la Francia medesima, o Signori, non ha forse imitato il nostro antico diritto? non è forse l'impronta dell'antica sapienza italiana, quella che io trovo in ogni articolo de'suoi Codici?

Ora, solo perchè queste leggi francesi hanno preso per loro base, la legislazione Romana, hanno desunto da essa i loro principii sostanziali, dovranno perciò essere meno cari e rispettati da quella nazione?

Il secondo argomento speciale che è stato svolto contro l'attuale progetto di legge è anche più delicato. Fu detto essere poco conveniente il togliere in questi momenti a Firenze non solo la Sede del Governo, ma eziandio quella della Corte di Cassazione, e minacciare

in questa guisa anche altre città cospicue d'Italia, come Napoli, Torino, Palermo, di veder scomparire quella Suprema Magistratura che possiedono da tanti anni. Diceva l'onorevole De Foresta: la generosità ha anche essa i suoi confini, ed è sapienza, è prudenza di non mostrarci ingrati per chi tanto fece per l'Italia.

L'onorevole Senatore Poggi ha creduto di dover protestare in nome della sua città nativa contro queste dichiarazioni.

Io ho fede che i sentimenti dell'onorevole Senatore Poggi sono divisi da tutta la cittadinanza fiorentina. Sì, o Signori, questa nobile città che cessa senza raucore di essere la Sede del Governo al quale aveva dato così generosa ospitalità, solo perchè è necessario al bene ed all'unità d'Italia, non si arresterà dinanzi a quest'altro sacrificio di ben minore importanza, quale è quello di veder trasferire la Sede della Corte di Cassazione dalle rive dell'Arno a quelle del Tevere.

Io comprendo, o Signori, qual dolore deve costare questo sacrificio. Io comprendo perchè lo sento ancor io; lo sento per Firenze, per Torino, per Palermo, e, permettetemi che lo dica, lo sento per la mia città nativa. Io ben veggo che con questo progetto, se si risparmiassero ancora le Corti di Cassazione a qualcuna di coteste città, in un tempo più o meno vicino esse saranno raccolte intorno all'unica Cassazione Italiana che va a sedere a Roma.

E l'onorevole De Foresta che ha l'animo gentile, e voi tutti con lui, dovete comprendere quanto dolore io provi al pensiero che questa sorte è serbata alla Cassazione Napoletana; a quella Cassazione che è la più antica di tutte in Italia; a quella Cassazione che io ho veduto illustrare da Magistrati ed Avvocati sapientissimi, ora miei maestri, ora miei amici; a quella Cassazione dove per la prima volta giovinatto, e me lo ricorderò sempre, io perorai la mia prima causa capitale; a quella Corte di Cassazione alla cui Magistratura ho la gloria di appartenere. Ciò non pertanto io stringo nell'animo il mio dolore, e compio il mio dovere perchè sono convinto che questo gran fatto dell'unificazione dell'Italia necessariamente deve spostare molti interessi, e, per la sua medesima grandezza, necessariamente imporre grandissimi doveri e richiedere grandissimi sacrifici.

Il terzo argomento speciale è stato desunto dalla lunghezza dei giudizi e dal prolungamento delle liti. L'on. senatore De Foresta vi ha descritti ieri i procedimenti che si protraggono per anni interi, e vi ha presentato l'immagine di litiganti ridotti alla miseria prima che le loro cause fossero state decise.

L'on. senatore Musio vi ha presentato un quadro ancora più desolante; quello di un condannato a morte che vide sospesa sul suo capo la spada della legge per cinque interi anni trascorsi da annullamento in annullamento, e da giudizio in giudizio, commovendo

il vostro cuore colla descrizione delle inquietudini di questo infelice che ogni notte sentendo schiudersi le porte della sua prigione, sperava fosse l'ultima in cui l'animo suo vivrebbe agitato fra la speranza ed il timore. Signori, addurre un inconveniente non è risolvere una questione; per risolverla è necessario dimostrare due cose: la prima, che il sistema che si vuole sostituire sia più facile, e più spedito di quello che si vuole abolire; la qual cosa, come fra poco vi dirò, è pur essa, di difficile dimostrazione; la seconda, che questi procedimenti non sieno stati necessari per constatare la verità giuridica e la legalità del giudicato.

E per verità, Signori, la legge non obbliga a percorrere tutti i gradi di giurisdizione ed a valersi di tutti i rimedi che essa concede: se la parti litiganti credono leso il loro diritto, e necessario di proteggerlo e, ricorrendo alla Corte di Cassazione, esaurire tutti gli stadii del procedimento, devono al certo non maledire, ma benedire la legge che loro apre la via, e fornisce il mezzo di vedere meglio chiarita la verità, meglio assicurato il loro diritto. E quanto al condannato a morte che per cinque anni vide annullare il suo giudizio, io credo che ben a ragione avrà benedetta la provvidenza della legge che gli ha concesso di contestare la sua condanna finchè ogni dubbio intorno alla legalità di essa fu tolto, e risultò giuridicamente stabilito il suo delitto e regolarmente applicata la legge.

E ben più triste e da rimpiangere sarebbe stata la sua sorte se, appena condannato, sul semplice avviso di un Tribunale Supremo di Terza Istanza, la sua sentenza fosse divenuta esecutoria; la vita vale sempre meglio della morte, e dopo cinque anni è difficile, anzi impossibile, che una sentenza capitale venga eseguita.

L'ultimo argomento, o Signori, che è stato addotto contro il sistema della Cassazione, e precipuamente contro il progetto di allogarla nella sede del Governo, l'onorevole De Foresta lo tolse da alcune parole scritte dal Relatore della Commissione dei Venticinque, e trascritte nella Relazione che è sottomessa al Senato. Quivi si legge:

« Che la Commissione credeva che la Corte di Cassazione dovesse avere la sua sede nella sede del Governo ancora per il riflesso che una contraria deliberazione toglierebbe o certamente diminuirebbe, così al Governo come al Parlamento, l'efficace sussidio della dottrina e della esperienza dei più eminenti Magistrati.

« Questa considerazione, soggiunge la Commissione, avrebbe eliminata dall'animo della Commissione qualsivoglia titubanza nello adottare siffatta deliberazione. »

L'onorevole De Foresta dichiarava essere suo convincimento che per l'onore e pel decoro della Magistratura sarebbe miglior cosa che la Corte Suprema fosse piuttosto lontana dalla sede del Governo e del

Ministero, che vicina ad essa; ricordava come la Magistratura francese avesse serbato dignità e indipendenza fino a che si era tenuta estranea alle lotte politiche; quindi, preso da santo sdegno, l'onorando Magistrato sciamava che la Magistratura agli inviti del Governo non deve rispondere che colle parole memorande del Séguier, « la Magistratura è chiamata a rendere *des arrêts et pas des services.* »

Io applaudo ai nobili sentimenti dell'onorevole Magistrato; ma in verità credo che egli cade certo in equivoco interpretando le parole della Commissione.

Quivi non si parla se non se del danno che potrebbe derivare alla cosa pubblica, ove mancasse, al Governo come al Parlamento, il concorso della dottrina e dell'esperienza dei più eminenti Magistrati.

È dunque il concorso dei lumi e della dottrina che si reclamava nell'interesse della cosa pubblica; quel medesimo concorso che appunto l'onorevole Senatore De Foresta, con altri sapienti Magistrati, diedero alla Commissione legislativa che gettò le basi di questo progetto di legge; quel medesimo concorso che egli stesso dà assistendo alle sedute ed alle deliberazioni del Senato.

Si rassicuri adunque l'onorevole Senatore De Foresta, che non è di servigi che si tratta qui; ed io sono convinto che non vi sarà giammai in Italia un Ministro che osi o voglia domandare alla Magistratura dei servigi anzi che delle sentenze; come posso far fede che, se questo impossibile si verificasse, mai non si troverà un Magistrato in Italia che manchi al suo dovere e tradisca la nobile sua missione.

Disbrigatomi così degli argomenti particolari con i quali il progetto di legge è stato combattuto, io vengo, o Signori, al merito della questione.

Per poter giudicare se il sistema della Cassazione sia da preferirsi a quello della Terza Istanza, o quello della Terza Istanza al sistema della Cassazione, egli bisogna rendersi conto quale sia l'Ufficio della Cassazione ed il modo come spiega la sua azione, e quale sarebbe l'Ufficio della Terza Istanza o del Tribunale di Revisione, e del modo come esso spiegherebbe l'azione sua.

Nella Relazione che è stata sottomessa al Senato, l'onorevole Relatore ha creduto compendiare tutti gli Uffici della Corte di Cassazione in alcune parole delle quali domando permesso al Senato di dare lettura.

Dice l'onorevole Relatore:

« Secondo gli Ordinamenti e i Colici del Regno, in questa materia non molto dissimili da quelli di Francia, e per avventura meglio temperati ai nostri principii politici, la Corte di Cassazione, nello esplicamento delle sue incumbenze, adempie quattro officii momentosissimi. — Custodisce l'autorità legislativa dalle usurpazioni del Potere giudiziario, contenendo questo nei termini del suo mandato, e cancellando le sentenze che formalmente alla Legge non corrispondano. — Custodisce la indipendenza giudiziaria da

ogni alieno ingerimento, provvedendo, nel sapiente congegno delle proprie funzioni, che l'Ordine giudiziario basti a se medesimo, e in se medesimo trovi modo e misura da correre il ciclo della sua legittima azione. — Custodisce i limiti di tutti i Poteri dello Stato nello esercizio delle facultà rispettive, regolando le competenze, risolvendo i conflitti, e negando ogni giuridico effetto a qualsiasi atto di pubblica Autorità, se questa ecceda la meta che le fu prefinita. — Custodisce la unità del diritto, e, quanto è possibile, la uniformità della giurisprudenza, richiamando a norme comuni la interpretazione e l'applicazione delle leggi. »

L'onorevole Musto fece aspra censura e di questi concetti e del modo con cui erano espressi.

Egli disse che non comprendeva il primo concetto, nè sapeva rendersi ragione come avesse potuto ridursi a verità di fatto, imperocchè, diceva egli, è impossibile cosa che il Potere giudiziario possa mai usurpare le facultà del Potere legislativo: che non poteva spiegarci nemmeno il significato del secondo concetto, perciocchè l'indipendenza dell'Autorità giudiziaria non trovava nè la custodia, nè la difesa nella Corte di Cassazione, ma nella virtù dei proprii Magistrati: che molto meno sapeva o poteva comprendere il significato preciso del terzo concetto, quello cioè di custodire i limiti dei Poteri, negando esecuzione agli atti che non avessero carattere e valore legale, perciocchè questo uffizio, diceva egli, è compiuto da tutta intiera la Magistratura, cominciando dal Pretore, e terminando alla Corte di Cassazione.

Soggiungeva ancora che molto meno applaudeva al quarto concetto, perciocchè la Giurisprudenza è di sua natura progressiva; nè la Corte di Cassazione mantiene l'uniformità, e se la mantenesse farebbe più male che bene. Non la mantiene, perchè continuamente vengono pronunziati dalle Cassazioni giudicati discordi; se la mantenesse, farebbero ancor più male, imperciocchè toglierebbe alla Giurisprudenza quel carattere progressivo, che deve corrispondere al movimento ed al progresso delle idee.

Io non so, o Signori, se l'onorevole Relatore, vorrà farsi a sostenere queste formole; se egli lo farà, io so che la quistione acquisterà grandissimo lume; perciocchè colla sua eloquente parola mostrerà al Senato, assai meglio di quello che non possa far io, tutta la giustezza di quei concetti e di quelle definizioni; ma se egli lo non facesse, io ne assumerei la responsabilità, perchè effettivamente quei concetti e quelle espressioni (non certo con quella forma splendida, con cui furono scritti nella Relazione) ebbi io l'onore di esporli in un discorso, che preferii dinanzi alla Corte di Cassazione di Napoli nel 1864, e di svolgerli poi in una monografia sulla Corte di Cassazione.

Nè voglio, o Signori, farmi l'inventore di quel concetto e di quelle formole, di cui io non fui che il raccogliitore e fino ad un certo punto l'espositore. Di questo concetto antichissimo, sviluppato da esimii

Giureconsulti si trova la prima idea nella *Scienza nuova* di quell'altissima mente di Vico, dove negli ultimi tre capitoli del libro 4° si tratta appunto della *custodia dei confini, della custodia degli ordini e della custodia delle leggi*; questo concetto del Vico fu incarnato e applicato alle Corti di Cassazione da quell'eminentissimo Giureconsulto che fu il Cavaliere Nicolini, del quale è principale argomento di lode quello di avere applicata la *Scienza nuova* alla materia del Diritto e della Giurisprudenza; questo concetto medesimo con forme diverse, ma sempre colle medesime idee e cogli stessi principii, voi lo trovate sviluppato in tutti gli autori di Diritto costituzionale.

Se il Senato me lo permette, cercherò di spiegare le idee che si comprendono sotto quelle formole; e da queste spiegazioni risulterà meglio definita l'idea della Corte di Cassazione e la nobile missione che essa compie a vantaggio dello Stato.

Il primo e più segnalato ufficio commesso alla Corte di Cassazione, o Signori, è quello di attendere alla custodia del potere legislativo, per mantenerlo garantito ed immune dalle ingerenze ed usurpazioni delle autorità giudiziarie.

E di vero nelle società civili quasi tutte le cose vanno ad esser risolte e difinite nei giudizi. Imperò tanto qualunque questione soggetta al giudice, qualsiasi decisione emanata dalla sua autorità è composta essenzialmente di due parti affatto distinte, una delle quali appartiene all'individualità della specie, l'altra si riferisce a qualche interesse generale di un ordine più alto: la prima concerne il fatto, la seconda riguarda il diritto. Queste due parti si rinvergono necessariamente in qualunque affare, ed è soltanto la loro unione, la relazione e combinazione loro che comprende le funzioni giudicarie. Nondimeno esse non possono né debbono esser mai confuse, ed ambedue sono subordinate allo esperimento di certe forme e di certe garantigie generali che valgano ad assicurare al pronunziato dell'uomo la presunzione giuridica della verità.

Ora il giudice può errare nell'estimazione del fatto: può ingannarsi o travalicare nell'applicazione della legge: può trasandare quelle forme e quelle garantigie che sole danno alle sue sentenze il carattere e l'impronta della verità. Se egli s'inganna sul fatto, se pure violenta la propria coscienza, può danneggiare una parte, può financo rendersi reo di prevaricazione. Ed è certo grave il noquimento che reca alla giustizia, soprattutto perchè la invisce nella pubblica coscienza. Ma alla fin fine il male non è che individuale. La questione di fatto difficilmente si produce, e quel giudizio erroneo o ingiusto non ha forza di esempio.

La legge debbe senza dubbio assicurare alle parti qualche mezzo per prevenire quegli errori, o rian dare quelle sentenze che credono ingiuste, o che tali sono effettivamente. Ed è questo appunto il motivo che ha fatto introdurre le istruzioni, le ricusazioni,

le revisioni, le ritrazioni civili, e più comunemente gli appelli: rimedii più o meno felici destinati a tutelare la fede nei giudizi. Ma la legge istessa deve porre un termine alle incertezze; e siccome è tanto possibile che un tribunale di appello s'inganni per isbaglio o per mancanza di volontà, quanto il supporre questi difetti in un giudice di prima istanza; così la possibilità dell'errore e dell'ingiustizia sussisterà sempre, quando pure si moltiplicassero gli appelli. E non pertanto è dell'interesse pubblico e privato che non appena una causa venga decisa dal suo giudice inappellabile, l'atto che emana da lui, prenda carattere di decisione sovrana, e non possa più, finchè questa sussista, richiamarsi ad esame il merito della controversia.

Ma se il giudice non riveste i suoi pronunziati delle forme dichiarate essenziali per guarentirne la fede; se viola la legge; se sostituisce a questa la sua volontà, o la sua ragione; se mette i suoi giudizi in opposizione alla legislazione dello Stato: allora il danno che proviene da questo sovvertimento degli ordini, non offende la sola ragione privata delle parti, ma il riflesso generale della legge, che è comune a tutte le cause e interessa non pure l'individuo, ma tutta intera la società. Imperocchè nel primo degli indicati casi il potere giudiziario esce affatto da' suoi confini, esercita arbitrariamente la sua autorità, e senza le condizioni impostegli nel secondo, sostituisce la ragione individuale all'imperio della legge, e da giudice si cangia in legislatore.

Per rimediare al male due sistemi nel corso dei tempi sono stati tentati: o quello di costringere le azioni giudiziarie in alcune *formole sacramentali ed inflessibili*: o quello d'instituire un'autorità che avesse l'austera missione di ricondurre alla legge il giudice che ne ha deviato, sia pure per le seduzioni della sua ragione.

Quando le domande portate innanzi ai tribunali sono obbligate a certe *formole*, siccome un tempo a Roma, e ancora oggi per molti casi in Inghilterra, le *formole* sono la regola unica pel giudice, e una regola senza supplemento. Se la *formola* manca all'azione, il giudice si astiene: sistema falso e ristretto, che esagera la ragione umana nel legislatore per disconoscerla interamente nel giudice; e con i suoi rigori è opportuno tutt'al più per quel momento della storia, che viene addimandato tempo eroico, nel quale l'elemento aristocratico e conservativo è affatto prevalente. La equità corre allora tutto il pericolo, perchè è minacciata di morire soffocata sotto le *formole* del diritto positivo; e queste d'altra parte non potendo nè antivedere tutti gli svariati casi della vita socievole, nè a tutte le possibili occorrenze della libertà e del progresso umano provvedere, non tardano a divenire incomplete e difettive. Il perchè a sovvenire gli ognora crescenti bisogni dell'attività popolare, Roma dovette istituire il suo diritto pretorio;

e l'Inghilterra la sua Corte di Cancelleria: due istituzioni le quali, siccome è stato ben osservato, non hanno che la medesima ragione.

Ma quando col progredire della civil comunanza le azioni sono districate dalle *formole sacramentali*, quando sono di buona fede, e fatte le leggi, u'è lasciata al giudice la libera applicazione; allora tutto il pericolo è per la legge, perchè questa è la tendenza dell'uomo: esercitare incessantemente l'attività della sua ragione e lasciarne l'impronta sopra tutto ciò che tocca. Ed è allora di suprema convenienza lo stabilire un'autorità che valga a contenere il giudice ne' suoi confini e nel suo mandato; ch'è quello di essere l'organo della legge, e di dovere unicamente prestarle la sua voce, e, a così dire, parlare per lei.

Impertanto, Signori, nell'antica Costituzione romana, ove con sistema affatto diverso da quelli al presente usati, le autorità ed i poteri dello Stato non venivano contenuti ed infrenati per ragioni di gerarchia e di partizioni di facoltà, ma piuttosto pel loro concorso e la vicendevole loro contrapposizione; non si ebbe un particolare magistrato rivestito di questa missione. Le sentenze emesse contro la legge, *contra jus constitutum*, erano essenzialmente nulle, nulle di dritto; e senza che altra sentenza di magistrato superiore le avesse rescisse, era il pretore stesso che ne rifiutava la esecuzione.

Ma quando gl'Imperatori, posate le armi pubbliche, guadagnatisi co' donativi i soldati, col pane il popolo e ognuno col dolce riposo, incominciarono, secondo l'ammirevole descrizione di Tacito, pian piano a salire, e gli uffici far' del Senato, dei magistrati, delle leggi, niuno contrastante, essendo i più audaci morti nelle battaglie o per proscrizioni, e gli altri quanto più pronti al servire più arricchiti e onorati (storia deplorabile di tutte le usurpazioni e di tutte le tirannie!); ancora la potestà di rescindere le sentenze per violazione di legge essi assorbirono. E fra la decadenza dell'impero, e le paure del dispotismo, non osando confidarne l'esercizio ad alcun ordine stabile di magistrati, lo serbarono a se stessi, o a loro particolari procuratori lo delegarono; nè permisero che a quel supremo rimedio si avesse ricorso se non per via di supplicazioni, e dietro loro speciale licenza: ordini e forme che basterebbero soli a dimostrare lo stato di abiezione in cui, affranto dalla tirannide, era ignobilmente caduto il popolo Romano. *Qui contra jus se laeson affirmabant, non provocandi sed supplicandi licentiam habebant.*

Un sistema simigli-vole fu seguito al primo riordinarsi dei governi e delle monarchie in Europa. Occorreva allora rivendicare innanzi tutto la giustizia dagli abusi feudali, dalle prepotenze de' signori, dagli arbitrii delle curie, dai privilegi de' vescovi; ed i Re che rappresentavano la più grande personalità dello Stato, compirono, non senza combattimenti e fatiche, questa opera importantissima col guarentire e proteg-

gere gli appelli ed i ricorsi, dapprima alla stessa potestà regia, e di poi a tribunali, o parlamenti permanenti, investiti di giurisdizione sovrana, siccome la dignità reale da cui emanavano. Ma quando sorgeva querela che questi tribunali avessero giudicato contro le leggi, gli editti, o le ordinanze, i Re, siccome un tempo gl'Imperatori, richiamarono a sè la giurisdizione che avevano delegata; e reputando di competenza esclusiva del potere sovrano il giudicare delle violazioni della legge, e lo annullare una sentenza di Corte reale, non ammisero que' ricorsi senza un loro speciale permesso, che concedevansi per *lettere reali*; ed ammessi, o li giudicarono essi stessi, o li fecero giudicare nel loro medesimo Consiglio, o li deferirono tutto al più a particolari magistrati e speciali Commissioni. Le quali per questo appunto che erano in sul principio dai re medesimi presiedute, ora presero il nome di *Sacro regio Consiglio*, o di *Corte del banco del Re*; ora ritennero quello di *gran Consiglio*, o *Consiglio delle parti*, per distinguersi dalle altre sezioni del Consiglio reale, ch'erano intese più particolarmente agli affari amministrativi e politici dello Stato; ora si contentarono di nomi ancor più temperati e modesti.

Ma eran sempre eccezionali que' procedimenti più amministrativi che giudiziari, e per essi era continuo e diretto l'intervento del potere legislativo e del potere esecutivo negli affari giudiziari. Il peggio fu che questo stesso ordinamento, scadendo e corrompendosi col tempo, finì coll'occupare affatto il potere giudiziario. Imperocchè que' ricorsi, fornendo frequenti occasioni di avocare, e commettere il giudizio delle particolari controversie, si divenne a creare la mercè loro un nuovo grado di giurisdizione, nel quale non solo del dritto, ma ancora del fatto si giudicava; e con giudizi tanto più sospetti e pericolosi, quanto più varii e rivocabili, a piacimento n'erano i giudici più assoluti e prepotenti i pronunciati.

Ma quando la rivoluzione francese sorse a decretare la partizione dei poteri, l'Assemblea costituente, questa grande propugnatrice di libertà e ordinatrice sapiente dello Stato, non solo stabilì giurisdizioni certe per tutte le controversie, ed eguali per tutti i giudicabili; non solo ordinò che l'ordine costituzionale delle giurisdizioni non potesse esser mai mutato, ed i giudicabili distratti dai loro giudici naturali, ma coronò la sua opera col costituire alla sommità della gerarchia giudiziaria un Tribunale supremo, che togliendo i ricorsi per violazione di legge agli arbitrii amministrativi, potesse nel tempo stesso difendere l'autorità della legge, e sottrarre i giudizi da ogni ingerimento governativo.

Da qui l'origine e la prima ragione della Corte di Cassazione, istituita non per compiere *fra le parti il dovere pratico della giustizia, non per rendere a ciascuno il suo*; ma per dichiarare e tutelare la legge, per far di questa una persona morale, che ha il suo

interesse proprio, che è stata ferita, e si tratta di vendicare: singolar sacerdozio, ordinato pel culto della più grande astrazione, ed i cui responsi resi in contemplazione del diritto creano, secondo la felice espressione di un esimio pubblicista, una specie d'algebra per la giurisprudenza.

E questo eminente ufficio commesso, o Signori, alla Corte di Cassazione, se è importantissimo e geloso sotto tutti i regimi, lo è singolarmente nei governi rappresentativi, dove la legge non è l'espressione di una volontà unica, e sovente arbitraria, ma quella delle deliberazioni costituzionali de' rappresentanti dello Stato. Laonde quando adempiendo al suo mandato, veglia all'esatta osservanza della leggi, essa è la vera custode del potere legislativo, e dell'articolo terzo dello Statuto; il quale proclama che la potestà di far le leggi non ad altri appartiene, che collettivamente al Re ed alle due Camere.

Ma con la custodia dell'autorità legislativa, un altro e non men grave mandato è commesso alla Corte di Cassazione dalla legge, ed è la tutela della indipendenza del potere giudiziario.

E per fermo, Signori, egli non vi ha potere che costituzionalmente possa dirsi indipendente se non quello che è ordinato in maniera che possa nelle svariate sue occorrenze bastare a se stesso, e che, libero da ogni estraneo ingerimento, trovi nel suo ordine medesimo i modi da essere contenuto nella cerchia della sua legittima azione. Ora, è mercè l'ordinamento appunto della Corte di Cassazione, e la sapiente congegna delle sue funzioni che questo supremo carattere del potere giudiziario viene ad essere assicurato e guarentito.

Ed invero la sola istituzione di un Tribunale supremo, che, facendo parte dell'ordine giudiziario, ha il mandato permanente di giudicare della legalità dei giudizi e delle sentenze, e di richiamare alla esecuzione delle leggi i giudici che se ne fossero allontanati; libera innanzi tutto e proscioglie l'amministrazione della giustizia da ogni ingerenza governativa. Il ricorso per contravvenzione alle leggi non viene più diretto, secondo che era prescritto dagli antichi riti, in forma di supplicazione al principe; nè ha bisogno di una speciale autorizzazione per essere ammesso; ed ammesso, non viene giudicato nel consiglio del Re con forme più amministrative che giudiziali. Ma indiritto alla Cassazione stessa, che se alle Magistrature tutte sovrasta, ne fa nondimeno parte, viene da essa giudicato non in altro modo che con forme giuridiche, nè con altra qualità che con quella di giudici o consiglieri inamovibili, incaricati dell'alto mandato di verificare se le decisioni e le sentenze siano state o no profferite in conformità della legge.

Ma se la Corte di Cassazione, verificata la violazione della legge, si facesse ella stessa giudice della causa; ovvero se, dichiarata la legge, il suo pronun-

ziato avesse autorità di comando sopra i tribunali inferiori, ella si muterebbe, nel primo caso, in Corte di merito, i cui giudizi sarebbero tanto più pericolosi quanto più assoluti ed incensurabili; offenderebbe, nel secondo, quella indipendenza giudiziaria ch'è chiamata a guarentire; e per essere scevri di controllo i suoi giudicati, potrebbe ella stessa facilmente affrancarsi dalla legge. Il perchè con saggio consiglio si è provveduto di attribuirle il solo diritto di annullare e rescindere, ovvero, come altri dicono, di apporre il *veto* alla esecuzione delle sentenze profferite in contraddizione della legge, affinchè rimanesse questa per tutti inviolata.

Per tal modo conoscendo che la sentenza denunciata contravviene al disposto della legge, la Corte di Cassazione l'annolla, ed annullandola non fa che interporre il *veto* alla sua esecuzione; ma rinvia in pari tempo la causa ad un nuovo esame, e ad un nuovo giudizio davanti un tribunale di qualità e grado pari a quello che ha precedentemente giudicato; il quale, libero a sua volta, viene investito di nuovo della cognizione del fatto e dell'applicazione della legge.

Si è soltanto eccettuato da questa regola generale il caso delle quistioni di competenza, il definir le quali è proprio dell'indole di un giudice regolatore: quello di annullamento per contrarietà di giudicati; e, per favore della libertà civile, quello nelle cause criminali in cui il fatto che ha motivato la condanna, non sia dalla legge qualificato reato, o abbia cessato di essere punibile. La quale facoltà di annullare in questi casi senza rinvio, era stata alla Corte di Cassazione Napoletana concessuta dalle leggi del 1808 e 1812; venne tolta dalle diffidenze governative del 1819; ed è stata restituita dalle nuove leggi, siccome inerente alla sua missione.

Ma qui vi ha tre punti speciali regolati dalle nuove istituzioni in modo affatto diverso dalle antiche, i quali avendo per iscopo di viemeglio difendere la indipendenza giudiziaria, ch'è tanta parte della libertà civile, vogliono essere particolarmente ricordati.

Nell'antico ordinamento Napoletano del pari che negli ordini politici della Francia fino alla costituzione del 1830, il Governo si era riservato tre modi da spiegare il suo ingerimento sul potere giudiziario, e da intervenire ancora nell'amministrazione stessa della giustizia. Parlo dei modi legali, o almeno di quelli consacrati nelle leggi, chè de' modi arbitrarii coi quali il dispotismo scende talvolta dall'alto per istrappare con la prepotenza dell'impero alle timide coscienze la libertà del suffragio, non accade discorrere; delitti son questi più che abusi, i quali lasciano nella storia tracce incancellabili di vituperio e d'infamia, e bastano, anche soli, a scrollare un regno e condannare una dinastia.

Ma questi modi, che dirò legali, erano l'esercizio del poter disciplinare sopra i membri dell'ordine giudiziario, affidato al Gran Giudice, o Ministro della giustizia: la facoltà data allo stesso Ministro di presedere

alla Corte di Cassazione, quando procedeva a camere riunite; e da ultimo il potere riservato al Re d'intervenire egli stesso, mercè la interpretazione autentica della legge, a decidere la causa dopo il secondo annullamento a camere riunite.

Ma, grazie alla Costituzione dello Stato ed alla divisione dei poteri, tutto ciò è cangiato, e Signori: quella potestà che la Cassazione aveva divisa con gli agenti del Governo, e che perciò appunto scemava di libertà e d'indipendenza, oggi ad essa sola è rimasta esclusivamente affidata.

Il Ministro della Giustizia, come agente revocabile del potere esecutivo, non ha più partecipazione possibile alla di lei distribuzione. Egli esercita l'alta sorveglianza sopra tutte le magistrature. Per essa egli può, o direttamente o per mezzo del pubblico Ministero, promuovere l'azione disciplinare sopra i magistrati che contravvenissero ai doveri del loro ufficio; ma l'esercizio del potere disciplinare non è che un attributo ed una dipendenza dello stesso potere giudiziario. È un diritto della famiglia sopra i suoi membri, *castigatio domestica*. Esso perciò appartiene a tutti i corpi giudiziari sui loro componenti. Ma qualora questi o ricusino, od omettano di esercitarlo, spetta alla Corte di Cassazione custode suprema del loro decoro, del pari che della loro indipendenza, il compierlo virilmente ed efficacemente.

Per la stessa ragione, nessun Ministro, per sapiente giureconsulto ed onorevole cittadino che sia, può al presente in caso veruno prender parte ai giudizi, o presedere alle discussioni della Corte di Cassazione: essa deve bastare a se stessa. E quando dopo un primo annullamento, la nuova sentenza giudichi in contraddizione del suo pronunziato ed in conformità della prima decisione annullata, non è il Governo del Re che interviene a risolvere la questione: se lo facesse, preoccuperebbe il potere legislativo, ovvero il potere giudiziario. Ma è la Cassazione stessa che, a camere riunite, risolve definitivamente il punto di diritto in contesa. E la Corte di rinvio deve, in questo caso, conformarsi alla sua decisione, senza che pel medesimo punto di diritto possa competere altro ricorso.

E la mercè di tutte queste attribuzioni la Corte di Cassazione, o Signori, compie un altro ufficio ancor più grave ed importante, quale è quello di vegliare alla custodia de' limiti di tutt' i poteri fra loro, e di mantenere fra essi quella divisione di potestà, che costituisce l'essenza de' governi costituzionali, e la salvaguardia maggiore di tutte le libertà pubbliche e private. Essa compie questo gravissimo mandato quando regola le competenze; lo adempie quando risolve i conflitti di giurisdizione; lo eseguisce quando annulla le sentenze ed i giudicati per eccesso di potere. Ma l'ufficio medesimo essa compie in una materia ancor più delicata e difficile, quando è chiamata a discernere le condizioni legali degli atti delle pubbliche autorità, ai quali deve il giudice accordare o ricusare la

esecuzione giudiziaria. Il quale potere, adoperato negli istituti inglesi, spiccatissimo nelle leggi americane, sconosciuto o diniegato dai governi assoluti, conseguito dopo lunghi sforzi nel regime costituzionale di Francia, è non pertanto inerente alla natura stessa della potestà giudiziaria, e forma una delle maggiori garantigie dei liberi governi.

Nè coll'esercitare questa prerogativa suprema il potere giudiziario esce dai suoi confini: esso impedisce solamente che altri esca dai suoi. Imperocchè non è già che, siccome gli antichi Parlamenti, esso assuma carattere politico, e rifiuti di ricevere e registrare gli atti o i decreti che sono, o ei giudica abusivi; ovvero che a titolo di superiore eserciti su di essi una censura diretta ed irritante, che li mette nel nulla: funesta confusione sarebbe questa, invaditrice di tutt' i poteri dello Stato. Ma siccome all'autorità giudiziaria non è lecito profferire certe condanne o imporre certe obbligazioni se non in virtù di atti che abbiano certi determinati caratteri; così è della essenza del suo mandato lo esaminare la natura dell'atto di cui le si chiede l'esecuzione, e da qual potere esso proviene. E quando trova che non offre le condizioni necessarie alla sua esecuzione; l'autorità giudiziaria, nei termini de' suoi doveri, non fa che negare la condanna richiesta. Ma poichè tutte le misure imperative e punitive han bisogno della sanzione di cui il potere giudiziario dispone per essere eseguite; così è che l'obbligo in cui sono tutt' i poteri attivi di ricorrere a lui per un mezzo di coercizione, lo costituisce giudice necessario de' loro eccessi, e quindi custode legale de' loro legittimi confini.

Ma ancora un altro ed importantissimo oggetto ha la Corte di Cassazione. E questo, che nelle presenti condizioni d'Italia deve richiamare singolarmente l'attenzione del Senato, si è di mantenere nello Stato l'unità della giurisprudenza e l'uniformità della legislazione contro le inevitabili divergenze delle interpretazioni giudiziarie, e la possente influenza delle tradizioni e delle consuetudini locali. È certo se le singole Corti ed i singoli Tribunali fossero tutti supremi ed affatto indipendenti nell'interpretazione ed applicazione della legge, ovvero se non venissero tutti contenuti e diretti da un regolatore comune; molte giurisprudenze disformi verrebbero naturalmente introducendosi, e la uniformità della legislazione scomparirebbe per dar luogo alla più oscura incertezza. Apparentemente il diritto resterebbe uno per tutta la Nazione: in realtà differirebbe da un luogo all'altro, secondo la varietà degli usi e de' costumi, secondo le tradizioni e le scuole diverse; e cosiffatta diversità di giurisprudenza farebbe lentamente, ma infallibilmente, perdere non solo il beneficio di una legge a tutti comune, ma rallenterebbe ancora, se non discioglierrebbe, i legami di connessione ed omogeneità dello Stato.

Ed è per questo, o Signori, che la Corte di Cassazione è stata reputata da tutti come uno dei più potenti vincoli dell'unità della Nazione. In Francia ha

servito eminentemente a questo scopo; ed è questa ragione non ultima per cui se non si trovasse istituita bisognerebbe istituirla in Italia, appunto per meglio raffermare, per meglio stabilire l'unità nazionale sotto la salvaguardia dell'unità del diritto.

Opponete, o Signori, a questo sistema della Cassazione il sistema della Terza Istanza. Che cosa avreste?

La Terza Istanza potete stabilirla in doppio modo, o come Tribunale di appello, o come Tribunale di revisione. Se la stabilite come Tribunale di appello val quanto dire come Tribunale che ha permissione di esaminare per una terza volta le cause, quale maggior presunzione può avere a suo favore su quello di Seconda Istanza? e perchè vi fermate alla terza, e non create la quarta?

Se lo stabilite invece come Tribunale di Revisione, donde volete desumere la doppia conforme? volete desumerla dai motivi o dal dispositivo della sentenza? Ma se anche riusciste a superare queste difficoltà, come potrete voi supplire al difetto di un Tribunale che giudichi puramente ed esclusivamente del diritto?

E qui permettetemi, Signori, che in appoggio delle mie osservazioni io invochi l'autorità del Cav. Nicolini, il quale esaminò appunto cotesta questione, e, dopo avere discorso dei pregi della Corte di Cassazione, dice:

« Alcuni ai quali sembra una troppo ardua novità ed un mezzo di prolungamento di liti l'istituzione di un Collegio che non giudica *de jure litigatoris* ma *de jure constituto*, avrebbero voluto ammettere piuttosto una terza appellazione nelle cause che non presentassero una doppia conforme.

» Ma in primo luogo la verità della cosa giudicata, sulla quale *status rei publicae maxime continetur*, non è in se stessa che una presunzione quando però

- » 1. Le leggi giurisdizionali;
- » 2. Le leggi di procedura;
- » 3. Le leggi regolatrici dei diritti e delle obbligazioni, vi siano state osservate.

» Per creder ciò può istituirsi ed è istituito in voi un Collegio supremo, il quale, riconosciuto che ha questi tre limiti della giurisdizione essere stati osservati nel giudicato, gl'imprime, per così dire, il marchio della sua legale presunzione. Ma il secondo o terzo giudice per cui si farebbe la doppia conforme non è inteso a veder solamente ciò, nè a vederlo uniformemente in tutti i giudizi del Regno. Dunque la doppia conforme, non può dare che un'altra uguale presunzione.

» Dunque allora la verità della cosa giudicata sarebbe una presunzione di presunzione la quale verrebbe nel pubblico combattuta sempre da pari e contraria presunzione

» In secondo luogo non è sì agevole, come alcuno pensa, il trovare nella decisioni, cioè tanto nei loro motivi, quanto nella dispositiva, una doppia conforme, specialmente se le cause siano assai complicate di

» quistioni e di fatti, come sono le cause più gravi. » Per incontrarci dunque in una doppia conforme ci converrebbe andare di appellazione in appellazione, e se si dicesse doverci fermare ad un'ultima, il giudice di questa diverrebbe appunto quel giudice arbitrario e dispotico che si vorrebbe evitare. »

Per queste considerazioni, Signori, io credo che il sistema della Cassazione, che è già diventato connaturale all'Italia, che vige nel Napoletano da 62 anni, che vige nella Toscana da 30 e più anni, nel Piemonte da 20 e più anni, ed al quale sono stati informati tutti i nostri Codici, sia quello che dev'essere mantenuto.

La legge che vi è stata presentata non fa che riformare il sistema medesimo; non fa che provvedere ai bisogni presenti dell'unione delle provincie romana e veneta sotto la stessa legislazione, e riserva ad una legge ulteriore l'organamento definitivo di questa Magistratura suprema.

Quando questa legge sarà presentata, allora si potranno discutere le questioni secondarie intorno al modo onde rendere questo grande istituto più adatto a provvedere ai bisogni della giustizia, ed a supplire al grave mandato che gli viene confidato. Ma per ora credo che il Senato possa votare la legge come è proposta e così mantenere la Corte di Cassazione; la quale, come diceva il Colletta, è il più grande istituto dei tempi moderni, e basta di per sé sola a mostrare la miglioranza dei tempi nostri sugli antichi. (*Bravo! bene!*)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato di concerto col Ministro degli Affari Esteri un progetto di legge per l'approvazione della convenzione postale fra l'Italia e il Portogallo; e d'accordo pure con lo stesso Ministro, un altro progetto di legge per l'approvazione della convenzione finanziaria tra l'Italia e l'Austria riguardante il trattato di pace del 1866.

Di concerto con il Ministro di Agricoltura e Commercio reggente il Ministero dei Lavori Pubblici, ho l'onore pure di presentare al Senato un progetto di Legge per l'approvazione di maggiori spese nei bilanci del 1871 e 72 per il bacino di carenaggio di Messina.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi tre progetti di legge che saranno stampati e mandati agli Uffici, meno quello relativo a maggiori spese che sarà trasmesso alla Commissione di Finanze.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Chiederei, per la convenzione finanziaria tra l'Austria e l'Italia che il Senato volesse esaminarla con sollecitudine, stantechè è per scadere il termine fissato per le ratifiche.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare

al Senato due progetti di legge già approvati dalla Camera dei Deputati, l'uno relativo « al computo delle » Campagne di Guerra ai militari di terra e di mare » riformati con diritto a pensione; » l'altro relativo » alla chiamata sotto le armi delle classi del 50 e 51. »

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti di legge che saranno tosto stampati e inviati agli Uffici.

La parola è al Senatore De Foresta per un fatto personale.

Senatore De Foresta. Signori Senatori. L'onorevole Senatore Poggi si maravigliava testè che io abbia invocate considerazioni politiche a sostegno dell'opinione mia che non debba il Senato affrettarsi ad approvare questo progetto di legge. Egli profferiva nobili parole per assicurarmi che Napoli, Torino, Palermo e Firenze suo paese nativo, sopporteranno anche il sacrificio della privazione della Cassazione per il bene d'Italia.

Io applaudo alle sue nobili parole e sono anche persuaso che non solo Napoli, Palermo, Torino e Firenze sono disposte a qualunque sacrificio per il bene della patria nostra, ma anche tutte le altre città del Regno. Mi permetta però l'onorevole Poggi di osservargli che gli uomini di Stato ed i Legislatori non provvedono unicamente appoggiati a sentimenti nobili e generosi, ma pensano anzitutto alla prudenza e considerano la natura umana quale è in generale. Aggiungo inoltre che non sono io il primo che ho parlato di considerazioni politiche in questa grande questione. Ha cominciato a parlarne il Governo stesso.

Il Ministro che creò la Commissione governativa così detta dei Venticinque ne ha parlato, accennando nel decreto stesso col quale istituiva detta Commissione, come questa questione non dovesse essere esaminata solo dal lato giuridico, ma eziandio dal lato delle sue considerazioni politiche.

Hanno parlato di considerazioni politiche tutti quelli...

Presidente. Non vorrei interromperlo, vedendo come il Senato lo ascolti volentieri, ma è mio dovere di pregarlo di attenersi al fatto personale.

Senatore De Foresta. Ringrazio l'onorevolissimo signor Presidente della cortese sua avvertenza e ne terrò conto.

Intanto, continuando, dico che hanno pure parlato delle considerazioni politiche tutti coloro che hanno scritto su questa materia; che ne ha parlato infine la Commissione della Camera dei Deputati, la quale appunto per considerazioni politiche ha detto, che era prudente di rimandare questa parte del progetto presentato dal Ministro Raeli, all'epoca in cui si discuterebbe il progetto intero.

Ha osservato l'onorevole Senatore Poggi con quella cortesia di parola che gli è propria, che essendo io stato vari anni Ministro della Giustizia nel Regno Subalpino, allora quando appunto era stata da poco tempo istituita la Cassazione, ed avendo io preparato

un Codice di procedura civile calcolato sulle basi del sistema della Cassazione, non dovessi ora essere tanto contrario a questa istituzione. Ed a lui si è aggiunto l'onorevole signor Ministro, il quale ha detto, se ho bene inteso, che sarebbe stato allora il momento di mettere innanzi la Terza Istanza di cui attualmente mi mostro sì convinto fautore.

Io risponderò a questo personale appunto dei due preopinanti, che quando io era al Ministero, la Cassazione in Piemonte era da poco tempo stabilita, e non si erano ancora avvertiti i gravi inconvenienti che ora si lamentano, perchè funzionando in un piccolo Stato, non vasto di territorio, e soltanto forte di coraggio e di sentimento nazionale, essa suppliva abbastanza a suo compito; che infine non si pensava ancora che gl'inconvenienti dell'istituzione potessero arrivare al punto da rendere anche ai ciechi manifesto, che questa istituzione non è possibile nè politicamente, nè materialmente, nè giuridicamente.

Aggiungerò da ultimo che se d'allora in poi sono divenuto ardente fautore, come mi si dice, della Revisione o Terza Istanza, è perchè ho avuto degli esempi che hanno scosso la mia convinzione, e mi hanno fatto persuaso che senza di questo rimedio non vi è completa e perfetta giustizia.

Mi permetta il Senato che a mia giustificazione (la quale si rende tanto più necessaria, perchè si tratterebbe di contraddizione col mio fatto anteriore) io gli ricordi un fatto storico e positivo. Io ho l'onore di presiedere alla Corte d'Appello di Bologna dalla sua istituzione: in forza delle relative leggi transitorie la detta Corte fu incaricata di giudicare, come Tribunale di Terza Istanza, in Sezione composta di 7 giudici, le cause allora pendenti e che avevano acquistato il diritto a questo rimedio dopo l'appello. Già fin dal 1868, quando io scriveva quelle lettere, che mi hanno obbligato a questa discussione, quella Corte aveva giudicato 17 cause in Terza Istanza, in otto delle quali la sentenza del Tribunale d'Appello era stata rievocata e confermata quella del Tribunale di Prima Istanza e nelle altre era stata conservata quella del Tribunale di Appello.

Fra le prime ve ne erano due, gravissime quanto mai si possa immaginare, concernenti due illustri famiglie patrizie, una fiorentina della quale un membro è nostro Collega in Senato, l'altra romagnola, ed il cui capo attuale è pur nostro Collega.

In quelle cause, e massime nell'ultima, non si trattava nientemeno che dell'essere o non essere di quella famiglia, della rovina sua direi quasi, (vedo l'illustre Collega cui alludo assiso al suo stallo, egli potrebbe correggermi se m'ingannassi quanto alla somma importanza della causa). Ebbene in questa causa la sentenza del Tribunale di Prima Istanza era stata ripetuta dal Tribunale d'Appello, la Corte giudicando in Terza Istanza rievocò la sentenza del Tribunale d'Appello e confermò invece quella del Tribunale di Prima

Istanza che era stata malamente riparata in Appello, ed ho poi avuto io stesso la soddisfazione di sentire, da alcuni dei più rispettabili Membri del Tribunale d'Appello, che avevano essi lottato per sostenere la sentenza dei primi giudici, ma che fatalmente la maggioranza pensò diversamente. Quando ho veduto esempi di quella fatta, quando sovra diciassette cause, in otto ho veduto che il Tribunale d'Appello aveva giudicato peggio dei Tribunali di Prima Istanza, che la Corte rivedendo le sentenze ha dovuto riformare le sentenze di Appello e confermare quella dei primi giudici, confesso, o Signori, che da quel giorno mi sono irrevocabilmente convertito alla Terza Istanza. Io ho detto allora: sia pure ciò che si vuole della Corte di Cassazione nella sua organizzazione giuridica, sia pure ciò che si vuole del rigorismo di principio dell'Autorità della cosa giudicata, dacchè l'istituzione della Cassazione mi lascia possibile e senza rimedii sì grandi e sì frequenti ingiustizie, non si può sostenere che con questo sistema la giustizia si renda completamente.

Io non ho saputo trovare che la Terza Istanza per raggiungere lo scopo di una piena e perfetta giustizia; sarei felice se si potesse trovare qualche cosa di meglio, qualche altro istituto che piacesse a tutti e lo accetterei subito e volentieri; ma fin tanto che non si trovi niente di meglio, fino a che si persiste a sostenere un sistema, che sono persuaso che non è sufficiente per la buona amministrazione della giustizia, non si stupiscano i miei onorevoli contraddittori se io mi sia convertito alla Terza Istanza e sia contrario alla Cassazione.

Ho ancora a rispondere poche parole all'on. Ministro Guardasigilli, il quale osservava un momento fa che ho parlato sempre di Terza Istanza e di Revisione, e che egli non essendo stato presente a tutto il mio discorso non sapeva se volessi una cosa o l'altra o quale volessi di queste due istituzioni. Veramente se il signor Ministro fosse stato presente a tutto il mio discorso avrebbe intesa la spiegazione del perchè io parlassi della Terza Istanza e della revisione. Ho dichiarato ieri che andavo ripetendo Terza Istanza o Revisione non perchè sieno due istituzioni diverse, ma perchè la stessa istituzione in alcune provincie come nella Lombardia nella Venezia, e negli stati pontifici era chiamata Terza Istanza e nei ducati di Parma, Piacenza e Modena si appellava Tribunale Supremo di Revisione.

E qui sarebbe terminata la mia risposta per il fatto personale. Se però il Senato me lo concedesse poichè ho la parola, io la riterrò per brevissime risposte agli oratori che hanno parlato nella seduta di ieri e di oggi, nonchè al signor Ministro.

Voci generali: Parli! parli!

Senatore **De Foresta.** Ringrazio il Senato per questa benevola concessione e comincio ad usarne per ringraziare l'on. Senatore Musto delle cose gentili che ha detto ieri a mio riguardo e dell'appoggio che ha dato alle

mie opinioni. Io sarei felice di poter parlare con tanta dottrina, con tanta autorità, e con tanta eloquenza come egli spiega abitualmente

Quanto all'onorevole Senatore Bonacci e all'onorevole signor Ministro dirò che udendo i loro discorsi e portandovi quella riverente attenzione che meritano, io ho veduto che hanno entrambi messo in pratica una massima antichissima: « *tractant fabrilia fabri.* »

Dottissimo l'uno e l'altro nella Giurisprudenza e massimamente nella storia e nella filosofia del Diritto non hanno potuto resistere alla tentazione di darvi una lezione delle astrusità dei Romani Giureconsulti, ciò che io avevo voluto evitare, benchè ne sappia pure qualche cosa.

Essi vi hanno detto e comprovato anche con testi di legge e con autori che cosa fosse presso i Romani la *res judicata*, il rispetto che si avesse per essa, come non si avesse una sentenza definitiva se questa non aveva i caratteri e la virtù della cosa giudicata, come tutte le leggi tendessero a far rispettare questo sacro palladio, come quando vi era la cosa giudicata, tutto fosse finito perchè essa avesse la virtù di fare *de albo nigrum et de nigro album*; ed il signor Ministro in particolare vi ha parlato delle grandi e splendide discussioni che furono fatte nell'Assemblea Costituente di Francia del 1789 e d'immortale ricordanza, intorno alla creazione del trovato della Cassazione per far rispettare la legge e per tenere in freno, notate bene, la nuova Magistratura.

Ma tutte queste sono belle parole, dette, massime dal signor Ministro, con splendida favella, ma nient'altro, senza che avanzino di una linea la questione, nè facciano vacillare un solo dei nostri argomenti.

Sia pur vero tutto questo, io rispondo loro: ma intanto è un fatto, è una innegabile verità dolorosa che presso di noi questa vostra grande istituzione, questa creazione de' grandi uomini della rivoluzione francese più non funziona, si mostra impotente e fa più male che bene alla giustizia.

Io dico: è vero o non è vero questo? Se non è vero, dimostratemelo, negate e confutate i nostri argomenti; nascondete se potete i vostri stessi dati statistici; ma se questi sono veri, rassegnatevi, venerate pure la memoria dei grandi uomini che hanno inventata la Cassazione in Francia, ma cercate per noi un altro Istituto migliore. Mettiamoci tutti all'opera, vediamo, studiamo in qual modo si possa riuscirvi o migliorando questa istituzione se è possibile ed indifetto surrogandola con un'altra che funzioni, nè ci conduca ai lamentati ed innegabili mali che vi abbiamo descritti: ricordiamoci che siamo legislatori e che pesa sopra di noi una grave e tremenda responsabilità, se avvertiti del pericolo, lasciamo crollare l'edifizio sul capo dei cittadini.

L'onorevole signor Ministro che veste in modo così trascinate le proprie idee, ci diceva: si approvi per ora la Corte unica di Cassazione e poi si presen-

1001

terà al Parlamento un progetto di legge per correggerla dei suoi difetti e per migliorarla, e questa è anche all'incirca la risposta che faceva da ultimo l'onorevole Poggi.

Ma Signori, qual più pregiata confessione si può desiderare in nostro favore ed in appoggio all'ordine del giorno che vi ho proposto? Riconoscete che l'istituzione della Cassazione va riveduta e riformata, promettete di farlo fra breve tempo ed intanto volete affrettarvi a consolidarla con questa legge e farne dono alla nuova, e speriamo definitiva Capitale del Regno! Col vostro correre a precipizio, voi le fareste dono se non del pomo avvelenato, almeno del pomo che già mostra i segni della sua putrefazione.

No, io dico. Non ci affrettiamo, soprasediamo, aspettiamo che venga la discussione del progetto sul riordinamento giudiziario e dei Codici di Procedura, e vedremo allora in qual modo si potrà provvedere a quel grande bisogno, quello cioè della Giustizia perfetta e completa.

Chi ne assicura che quando saremo all'opera, quando avremo studiato e ristudiato intorno a questo grande argomento, non ci persuadiamo tutti che non è possibile di tenere in piedi questo edificio, bello d'apparenza architettonica, ma poco solido e che ha così presto invecchiato e che pertanto ci obbliga a cercare di costruirne un altro?

L'onorevole Senatore Bonacci faceva ieri un'argomentazione contro della quale io potrei rivolger le stesse parole che esso ha detto intorno i miei argomenti, cioè potrei dire che egli ha fatto un'argomentazione ad effetto.

Egli ci diceva: sapete che nel 1848 quando spuntò a Roma, per qualche tempo l'arcobaleno della libertà, essendosi cercato di cambiare la vieta ed antiquata Legislazione ivi vigente e massime l'ordinamento giudiziario, furono chiamati gli uomini più sperimentati, i giureconsulti più dotti fra i quali l'illustre Piacentini ora nostro Collega in Senato, e si discusse lungamente se si dovesse mantenere o no la Terza Istanza. Prevalse, disse egli con la sua lealtà abituale che l'onora e di cui lo ringrazio, prevalse l'opinione favorevole alla Terza Istanza, benchè fosse grandemente combattuta; ma si volle anche la Suprema Corte di Cassazione, la quale doveva surrogare il Supremo Tribunale che da molti anni era in Roma ed era chiamato il Supremo e Sacro Tribunale di Segnatura.

Dunque vedete, egli concludeva che anche a Roma che deve esser il cuore e la mente d'Italia, non si ebbe poi un concetto così odioso dell'esotica pianta come mi si diceva, « voi chiamate la Cassazione francese » e che si sarebbe voluto colà stabilirla. Io tralascio di esaminare quanta similitudine vi fosse tra la Corte di Cassazione di Francia e il Supremo e Sacro Tribunale della Segnatura di Roma a cui furono favorevoli quei Sommi Giureconsulti ed il Consiglio di Stato.

Ma dico in primo luogo che intanto essi oltre

alla Cassazione vollero anche la Terza Istanza poi soggiungo che se quei sommi uomini fossero assisi su questi banchi, udissero le nostre osservazioni e sentissero che con quattro Corti di Cassazione abbiamo 15,000 cause arretrate, in somma se leggessero i discorsi inaugurali dei venerandi Magistrati che facevano la pittura più dolorosa delle conseguenze di questo invincibile stato di cose, sono certo che nel loro patriottismo, nella loro dottrina, nel loro senso pratico essi direbbero: si rimpianga pure se si vuole la bella istituzione della Cassazione, ma si cerchi presto qualche altra cosa più utile e più efficace.

Aggiungerò anche per non incorrere troppa avversione tra'miei avversari, che io non sarei poi tanto alieno dallo stabilimento di una Corte o Commissione oltre alle Corti di Revisione, per ricondurre, come si dice, la giurisprudenza all'unità e mantenere l'esatta osservanza della legge da tutti i Tribunali.

Io non sarei alieno, dico, a questa istituzione e già lo ho dichiarato nel 1868. Ma a quale condizione?

A condizione primieramente che questa Corte, o Commissione, come si volesse chiamare, che potrebbe essere ristretta di numero, non fosse veramente che guardiana della legge ed alla quale pertanto non vi si potesse ricorrere che nel puro interesse della legge; che inoltre le autorevoli sue decisioni facessero stato anche nelle altre cause e dovessero essere rispettate ed applicate da tutti i Tribunali del Regno sino a tanto che sorvenisse una legge diversa del Parlamento.

Questa almeno sarebbe l'idea di massima che si potrebbe studiare: ma intanto mi giova dichiarare che in principio astratto mi accosterei volentieri alla proposta fatta nel 1848 dal Consiglio di Stato di Roma, riferitaci ieri dall'onorevole Bonacci per la Terza Istanza e per qualche altra superiore istituzione che rassomigli più o meno alla Cassazione.

Ma intanto dovremo andare avanti, dovremo confermare il male per venire poi di qui a qualche tempo e chi sa quando, a migliorare le cose?

Credo che questo non sarebbe prudente nè degno del Senato: credo molto più savio l'avviso che fu emesso dalla Commissione della Camera dei Deputati, di aspettare la presentazione del progetto per la revisione dell'intero ordinamento giudiziario.

Se non m'inganno, io ho risposto a tutti gli appunti che sono stati fatti, e non parlerò ulteriormente.

Prego solo il Senato di permettermi di leggergli adoratori della Cassazione francese un brano di ciò che diceva Dalloz nel suo repertorio *à la parole* COUR DE CASSATION:

Parlando egli della difficoltà che vi è di ben separare il fatto dal diritto così si esprimeva:

« Cette matière est d'une grande difficulté en ce qui touche la définition précise du pouvoir juridictionnel de la Cour de Cassation; la distinction du fait et du droit, qui semble aisée en théorie, fait naître dans l'application les doutes les plus embarrassants et donne

lieu aux questions les plus métaphysiques. D'ailleurs la matière n'a pas encore été doctrinalement traitée sous ce rapport, ni par les anciens ni par les modernes. »

Poi facendo l'elogio della Corte di Cassazione la quale benchè potesse trasognare e mettere talvolta lo Stato negli imbarazzi, perchè essa è sovrana nelle sue decisioni, tuttavia si è sempre mantenuta in limiti discreti, terminò con queste significative parole:

« Seulement, quand on jette un coup d'oeil attentif sur les innombrables monuments de sa jurisprudence, tout pénétré qu'on est de la haute sagesse de ses décisions, l'on regrette cependant de ne pas y trouver toujours cet ensemble de vues et de principes, cette parfaite harmonie et cette unité constante de doctrines, qui semblent nécessaires pour affermir l'autorité morale, qui est la principale force de cette grande et belle institution. »

Ecco che cosa si pensa della Corte di Cassazione: finora le cose sono andate per la forza della necessità, ma i vizi, gli inconvenienti ed i pericoli spuntano già e sono anche lamentati in Francia.

Aspettate che la Francia possa anch'essa ritoccare la sua organizzazione giudiziaria, e vedrete se la *grande e bella* istituzione, contro la quale si dicono le cose che vi ho riferite, reggerà alla prova e potrà tenersi in piedi.

Del resto, non vogliate dimenticare, o Signori, che del progetto medesimo che vi sta davanti l'attuale signor Ministro non ha voluto assumere la responsabilità, senza la dichiarazione formale, ivi fattasi che la istituzione della Cassazione sarà oggetto di un'altra apposita legge per riformarla e migliorarla.

A fronte di questo fatto eloquente, io dico e voi pure, signori Senatori, direte nel retto vostro giudizio che l'attuale progetto è irrevocabilmente condannato, e che l'approvazione del mio ordine del giorno è una indeclinabile necessità.

Quindi dichiaro, che sebbene altamente rispetti la dottrina dei miei avversari, sebbene io abbia portato la massima attenzione alle loro osservazioni, tuttavia sono persuaso che il Senato farà opera santa, se prima di risolvere questa grave questione, aspetterà che gli venga portato davanti l'intero progetto della revisione dell'Ordinamento giudiziario e del Codice di procedura, e con profonda convinzione persisto nel mio ordine del giorno e prego il Senato di approvarlo.

Presidente. La parola ora starebbe al Senatore Musio per un fatto personale e poi...

(Voci varie: A domani! a domani!)

Presidente.... sarebbero iscritti il Senatore Conforti, che parla nel senso della Commissione, il Senatore Musio per la seconda volta per un fatto personale e per rispondere in merito, e quindi il Relatore.

Ora se il Senato lo crede, io darei la parola al Senatore Conforti, poi al Senatore Musio per entrambe le volte, cioè pel fatto personale e pel merito, ed infine al Senatore Tecchio, Relatore; se poi il Senato non lo crede, terremo l'ordine delle iscrizioni.

Senatore Musio. Per me sono agli ordini del Senato.

(Voci: A domani! a domani!)

Presidente. Pare che il Senato si pronuncii per rimandare la discussione a domani, per cui sciolgo la seduta, invitando i signori Senatori per domani alle ore due in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 9 MARZO 1871

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo* — *Parole del Senatore Musio per un fatto personale in risposta al Senatore Poggi* — *Discorso del Senatore Conforti in favore del progetto* — *Nuovi appunti del Senatore Musio contro il progetto, cui rispondono i Senatori Conforti e Bonacci* — *Riassunto del Senatore Tecchio Relatore.*

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

È presente il Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio, e più tardi intervengono i Ministri degli Affari Esteri e della Guerra.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Domandano un congedo i Signori Senatori Mongenet, Araldi, Bellavitis e Zanolini, che è loro dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO NELLA SEDE DEL GOVERNO.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo.

La parola è al Senatore Musio per un fatto personale.

Senatore Musio. Io prego il Senato a voler differire un momento; il fatto personale è fra il Senatore Poggi e me; il Senatore Poggi è assente, e non mi pare che vi sia nè garbo, nè convenienza che io parli assente lui; quindi, come diceva, prego il Senato di permettere che differisca un momento, e cedo la parola a chi viene iscritto immediatamente dopo di me.

Senatore Tecchio. Domando la parola per avvertire il Senato che il Senatore Poggi è presente; forse sarà in qualche Ufficio e si potrebbe chiamare.

Senatore Musio. Il signor Presidente abbia la bontà di farlo chiamare.

(Il Senatore Poggi entra nell'Aula.)

Presidente. Essendo presente il Senatore Poggi, ha la parola il Senatore Musio per un fatto personale.

Senatore Musio. Signori Senatori. Io ascolto sempre

l'onorevole Poggi con molto piacere, con molta benevolenza, con molta ammirazione, e talvolta lo ascolto anche con molta docilità; soltanto sono alquanto restio allorchè mi pare che egli si perda nel labirinto del melio evo, e quando mi chiama paterni anche i governi dispotici.

Come sempre, lo ascoltai anche ieri, e il primo effetto che fecero le sue parole nell'animo mio fu di ricordare una bella idea di Genovesi. Il Genovesi nel suo *Corso di filosofia* dice che se fosse possibile esprimere in carta come in una carta geografica lo stato intimo dell'animo nostro e quel diverso modo di pensare e di giudicare proprio di ciascuno, si presenterebbero su quella carta dall'uno all'altro uomo le stesse grandi differenze che si presentano da uno ad un altro nella forma esterna della fisionomia: quindi le stesse cose che fecero meravigliare l'onorevole Poggi di me, obbligarono me a meravigliarmi di lui in senso inverso.

Due cose l'on. Poggi mi ha rimproverato: una che io abbia parlato della Terza Istanza come uomo che non aveva nessuna idea pratica della cosa; l'altra che non sia stato coerente a me stesso, perchè ora sono tre anni in un mio libro, invece di proporre la Terza Istanza, vi proponeva la Cassazione.

Si veda che l'on. Poggi non mi onorò della stessa attenzione che io presto a lui, perchè se egli ieri l'altro mi avesse onorato di un po' di attenzione, non mi avrebbe diretto quegli immeritati rimproveri.

Ieri l'altro, quando pregava gli onorevoli membri della Commissione a ritenere che il Sacro Supremo Consiglio di Sardegna sapeva per nulla di Cassazione, e ne esponeva il motivo: dissi che essendo la Sardegna governata da leggi giudiziarie diverse da quelle delle altre provincie della Monarchia di Savoia, non aveva due ma tre gradi di giurisdizione.

Questo terzo grado porta qua e là ora l'uno ora

l'altro nome; ed è appellato ora *revisione*, ora *rivocazione*, ora *ritrattazione*, desunto talvolta dalla specialità del rimedio invocato, o dal fine cui tende; ma io lo chiamerò Terza Istanza, giacchè parmi che questa denominazione racchiuda un più ampio concetto.

La Terza Istanza portava in Sardegna il nome di *Sala di supplicazione*, nome consacrato anche nel Codice di Giustiniano, ed era elettivo a chi la esercitava o di introdurre il giudizio in Cagliari, o d'introdurlo in Torino davanti il Sacro Supremo Consiglio di Sardegna. Perciò, quando l'onorevole Poggi mi disse che son venuto qui a parlare di Terza Istanza senza averne un'idea pratica, ho ben dovuto tastarmi dai piedi fino alla testa per sapere se era ancora carne ed ossa, oppure se fossi polvere della tomba.

Veramente mi sono accorto che sono vivo, e allora ho domandato, sarò io quello stesso uomo che era 52 anni fa? A me pare che sono lo stesso dunque ho detto: se sono nato in quel paese, se ho cominciato la mia carriera degli studi in quel paese, se ho cominciato in quel paese la mia carriera giudiziaria nel 1820, se io dal 1820 al 1848, per 28 anni, ho fatto parte di quella Magistratura, anzi qualche cosa di più (e qui invoco la testimonianza del caro mio maestro della gioventù ed amico di tutta la vita, l'onorevole Mameli) non solamente è avvenuto ch'io abbia qualche idea della Terza Istanza, ma è avvenuto altresì che per otto anni l'ho presieduta. Immagini dunque l'onorevole Poggi se io debba avere qualche idea della Terza Istanza. Piuttosto se si potesse fare come potevamo fare nelle scuole vorrei « *retorquere argumentum* » all'onorevole Poggi.

E infatti la Cassazione in Toscana non data che dal 1838, ed allora, quantunque l'onorevole Poggi esaminandolo bene mi pare che cominci ad essere chierico, nel senso buono della parola, (*ilarità*) ed allora ripeto, egli non poteva essere che giovine, e quantunque coi suoi ampi studi potesse avere un'idea della Terza Istanza, pure non poteva avere un'idea tanto pratica allora, che forse usciva appena appena dalla laurea dottorale.

L'onorevole Poggi è un uomo di altissima intelligenza, è un uomo che ha studiato assai, ne aveva forse un'esatta idea; ma dirò che per lo meno io, per la mia pratica della Terza Istanza, ne devo sapere, non più, ma quanto lui. Me renitente, me ripugnante, e lo direbbe se fosse qui l'onorevole Senatore Sclopis allora Guardasigilli, io fui strappato da Cagliari, dove mi conobbe l'onorevole nostro Collega barone Sappa, che d'allora in poi mi ha sempre onorato della sua amicizia, nè io volevo essere strappato ed al mio paese, ed alle mie poche cose, ed alla mia famiglia, anche perchè io non aveva amore nè di nome, nè di titoli, nè di altro; pure fu giuoco forza andare a Torino e vi andai consigliere decano nella Corte di Cassazione, ed ebbi l'onore di sedervi per sette anni.

Dunque, come diceva Cicerone: *quum in sole am-*

bulas natura fit ut coloreris, e qualche cosa io debbo saperne anche della Cassazione. E giacchè ricordo quel periodo, ricorderò ancora un magistrato di alta ed intemerata fama, il conte Collet, noto a molti onorevoli Senatori presenti, che fu il primo Presidente della neofita Cassazione. Egli, giovine, aveva veduto la Cassazione entrare in Italia come frutto della conquista e del dominio straniero, ed aveva sotto la medesima esercitato il primo periodo della sua avvocatura. Pure, quando ci si presentavano delle ingiustizie dipendenti da errori di fatto cui non si poteva toccare e cui anzi bisognava benedire quantunque trascinassero con sé la rovina di molte famiglie, allora quel santo magistrato dava dei pugni sul tavolo, e con frase vernacola piemontese gridava: facciamo giustizia all'antica, cos'è questa giustizia alla moderna che è una vera ingiustizia?

Quando col processo in mano si vede che un testatore, nel momento in cui fece l'ultima sua disposizione non era padrone della sua ragione, e non pertanto il sovrano giudice del fatto ha dichiarato valido il suo testamento; quando nei contratti si vede che l'obbligato fu circonvenuto, e non pertanto si dichiara valida la sua obbligazione; in somma quando si vede il maggior numero delle ingiustizie ricevere il sagramento della esecutorietà, io sono persuaso che ne piange il cuore anche all'onorevole Poggi, che ha la virtù del giudice, ed il cuore dell'uomo.

Vengo poi all'altra parte in cui l'onorevole Poggi mi ha dato dell'incoerente; anzi ha balzato come per sorpresa a dirmi: tu, in questo libro hai proposto le Corti di Cassazione per metterle all'apice della gerarchia giudiziaria; e tu stesso oggi ti levi in favore della Terza Istanza?

Io prego il caro e leale amico l'onorevole Poggi di ricordarsi che per alcune lettere scambiate or sono due anni fra lui da Fiesole, e me da Firenze, egli doveva sapere molto prima di ieri, che le mie opinioni in proposito erano totalmente mutate.

Non è da ieri che egli apprendeva che io non avevo più quella predilezione per la Cassazione, che invece io era per la Terza Istanza, e se ne parlò esplicitamente tra noi. E poi si ricorderà che l'anno scorso io ebbi l'onore di presentare al Senato un altro progetto di legge per un nuovo ordinamento giudiziario, e che un onorevole nostro Collega, ne presentò un altro nello stesso giorno. Io volli cedere la preferenza a quel progetto che o non è nato o è morto nascendo senza mandare un vagito. Ma il mio progetto di legge come l'ho presentato alla Segreteria del Senato l'ho in mano; prima lo leggerò io, poi lo darò all'onorevole Poggi che qualche volta ama vedere e anche toccare. (*ilarità*.)

Ecco qui:

Segue CAPO IV.

Del tribunale di Terza Istanza. « Art. 41, (e questo è l'ordine dei numeri precedenti). Le Corti di Cassazione sono abolite. E istituito un tribunale di Terza Istanza

per tutto il Regno. La sede, il personale e gli stipendi del tribunale di Terza Istanza saranno regolati da apposita legge.

» Se la sentenza d'Appello è conforme a quella del primo giudizio, non avrà luogo alcuna ulteriore istanza.

» Le prove d'ogni genere dovranno essere fatte in Prima Istanza. In Appello non hanno più luogo altre prove.

» I rimedi competenti oggi contro le sentenze delle Corti d'Assise restano immutati ed il giudizio apparterrà alla Terza Istanza. »

Ma testè mi diceva sotto voce l'on. Poggi: perchè essere così incoerente?

In verità io non potrei gloriarmi di appartenere a quella scuola di chi disse: *quod scripsi scripsi*.

Invece mi piace di appartenere ad altra scuola, ed è a quella di Orazio, il quale parlando a coloro che hanno scritto qualche cosa, li consiglia a rivedere lo scritto. Egli dice loro queste parole: « Se trovate cose « male scritte, cancellatele: *incomitis allinet atrum* »

Ora se l'on. senatore Poggi ama di appartenere e, vuole gloriarsi di essere della scuola di quel pontefice sommo che disse *quod scripsi scripsi*, io glie ne lascio tutta la gloria. A me giovinetto piace la poesia, a me piace la scuola di Orazio, e quando mi accorgo che non ho detto bene e che posso dir meglio, allora dico: *incomitis allinet atrum*.

Se ci fosse altro per meglio appagare l'on. Poggi se non lo avessi appagato abbastanza, egli me lo dica e lo appagherò; del resto, tra noi resterà sempre amicizia ed anche meraviglia, giacchè se egli continuerà a maravigliarsi di me, io continuerò a maravigliarmi di lui.

Presidente. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore Conforti. Onorevoli Senatori. Veramente parrà strano che io prenda la parola in questa discussione dopo gli splendidi discorsi dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, e dell'onorevole Senatore Bonacci. Ma poichè gli onorevoli Senatori avversari riparlano rincararono gli argomenti, e quindi poterono esercitare un certo influsso sulle vostre coscienze, mi permetterete che ragioni brevemente del presente schema di legge.

Prima di venire alla discussione (io non vorrei ripetere le cose già ampiamente dette), prima di venire alla discussione della materia speciale che ci occupa, permettetemi di riabilitare l'onore della Corte di Cassazione, perocchè l'onorevole Senatore De Foresta la dichiarò un istituto vizioso o poco meno che assurdo.

Non combatto per ora le ragioni per le quali, secondo lui, quest'istituzione è viziosa e poco meno che assurda. Senza nulla detrarre alla sapienza ed alla rettitudine dell'onorevole Senatore De Foresta vediamo che cosa ne hanno detto i più grandi uomini, di cui si onora l'umanità, uomini appartenenti a tutte le nazioni.

Che cosa ne ha detto l'autore celebre della *Nomo-*

tesia penale Giuseppe Raffaelli? Che cosa ne ha detto il cav. Nicolini? Che cosa ne ha detto l'olandese Mayer, l'autore delle istituzioni giudiziarie? Che cosa ne ha detto il Mittermayer? Che cosa ne dicono i sommi giureconsulti prussiani Valdek e Leve, i quali domandano che in Prussia si stabilisca una Corte di Cassazione?

Potrei citare una miriade di grandi scrittori apolo-
gisti della Corte di Cassazione, ma mi limiterò a citare un altro sommo giureconsulto alemanno, certo non tenero delle istituzioni francesi, il Savigny.

Ebbene! Questo celebre giurista si esprime ne' seguenti termini nella sua celebre opera sul Diritto Romano:

« In Francia, la costanza e l'unità del diritto sono »
» guarentite contro l'interpretazione arbitraria dalla »
» Corte di Cassazione che, collocata al disopra di »
» tutte le giurisdizioni, esercita una vigilanza savia »
» e tutelare, anche quando la sentenza acquista l'auto- »
» rità della cosa giudicata. »

Ora, se uomini così celebri, così doti ed appartenenti a diverse nazioni, parlanti diverse lingue, professanti diverse dottrine, partigiani di diversi sistemi, levano a cielo questa istituzione, l'onorevole De Foresta, di cui rispetto la dottrina, mi permetterà che io il dica: la istituzione della Corte di Cassazione non può essere viziosa e poco meno che assurda.

La lotta accanita, la quale si è impegnata contro il presente progetto di legge mi reca meraviglia; perocchè non si tratta di un'idea nuova, di una istituzione che per la prima volta vogliasi introdurre in Italia.

Le idee nuove, quantunque vere e feconde trovano un grave ostacolo nel rivelarsi.

Nel caso nostro non si tratta di una istituzione nuova, ma antica.

Lasciamo il Diritto Romano, il Sacro Regio Consiglio di Napoli, la Camera della Sommaria, il Tribunale Supremo di Sardegna, il Tribunale della Segnatura in Roma, nei quali l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia e l'onorevole Bonacci dimostrarono essere il germe della Corte di Cassazione; ma certo questa istituzione vive da molti anni in Napoli, in Sicilia, in Toscana, in Torino.

Ora dimando, perchè questa lotta, trattandosi di una istituzione, la quale, ripeto, è oramai divenuta storica e nazionale? In verità nol comprendo.

L'onorevole Senatore De-Foresta e l'onorevole Senatore Musio hanno messo in campo delle ragioni, hanno mosse delle difficoltà, alle quali hanno eloquentemente risposto gli oratori che mi precedettero, ed io mi permetterò di aggiungerne qualche osservazione.

Si dice: ma che tribunale è mai questo?

Un tribunale impotente a decidere le cause, un tribunale che lascia dietro di sé un lungo strascico di affari, i quali invano aspettano la risoluzione.

Ebbene, vediamo le cose come stanno presso le Corti

di Cassazione di Torino e di Napoli. Io fo il calcolo che siano pendenti 4000 ricorsi attivi, non già di semplice forma, presso quelle due Corti in materia civile e commerciale.

Si dice: Se, quattro Corti di Cassazione sono state impotenti a decidere dei ricorsi in materia civile e commerciale, se un ricorso per essere deciso, come osserva il dotto giureconsulto comm. Gervasone sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Torino nel suo splendido discorso inaugurale del 1871, si richiedono da cinque a sei anni, la istituzione della Corte di Cassazione è un'istituzione condannata, perchè disadatta alla spedizione degli affari.

Ora, esaminiamo se questo cumulo di cause presso le Corti di Cassazione dipenda dalla natura dell'istituzione, o da cause transitorie od estranee.

Il fatto che la Corte di Cassazione di Francia non ha cumulo di cause arretrate, che basta a se stessa, sarebbe sufficiente a respingere l'accusa che la istituzione della Corte di Cassazione per l'indole sua sia disadatta alla spedizione delle cause, e quindi a rendere giustizia ai contendenti.

1. Noi, dacchè l'Italia si è formata, abbiamo tutto rinnovato, abbiamo pubblicato nuovi Codici, pubblicate leggi svariatissime, che hanno spostato moltissimi interessi, abbiamo una miriade di tasse nuove che danno luogo a gravissime questioni e quindi a ricorsi; abbiamo insomma una legislazione, un completo corpo di leggi del tutto nuovo, per cui le liti si accrebbero a dismisura. Basti il dire che innanzi il solo Tribunale di Nicastro, pendono nientemeno che 1200 cause riguardanti il Demanio e Fondo del Culto.

Noi ci troviamo in un periodo transitorio. Allora quando in Napoli nel 1808 fu abolita la feudalità, i Tribunali furono ingombri di cause feudali, ed i Giudici non poterono spedirle con quella sollecitudine che si richiede. Ora, è oltremodo raro che una causa di quel genere penda innanzi ai Tribunali.

Ma si dice: ciò non basta a spiegare come quattro Corti di Cassazione in Italia non possano spedire gli affari, mentre li spedisce la sola Corte di Cassazione di Francia che ha giurisdizione sopra una popolazione di 38 milioni, e le Corti di Cassazione del Regno d'Italia soltanto sopra 26 milioni di cittadini. È facile la risposta.

La Corte di Cassazione di Francia composta di 45 Consiglieri ha una Sezione civile, una Sezione dei ricorsi, ed una Sezione criminale con un Pubblico Ministero numerosissimo.

La Sezione dei ricorsi sgombra la via e fa che le cause civili, le quali si portano in discussione innanzi alla Sezione civile, sieno di un numero molto minore. Infatti a Torino quando vi era la Sezione dei ricorsi, non si lamentava il cumulo, che ora si lamenta, di affari arretrati.

2. Essendosi nel Regno d'Italia abolito il contenzioso amministrativo, tutte le cause che deferivansi

ai Consigli di Prefettura ed al Consiglio di Stato, ora si deferiscono ai Tribunali ordinari e quindi in ultimo alla Corte di Cassazione.

3. Nel codice di procedura civile vi sono parecchie nullità, che anzichè alla Corte di Cassazione, andrebbero pel competente giudizio assai meglio deferite ai Tribunali inferiori.

Ad allontanare inconveniente siffatto provvederò una legge organica, la quale stabilisca le attribuzioni della Corte di Cassazione, e restringa le nullità che ora si deferiscono alla Corte di Cassazione, e le deferisca ai Tribunali a cui propriamente appartengono.

L'onorevole De Foresta soggiungeva che non vi ha cumulo di sole cause civili, ma ben anche di cause criminali: a questo riguardo io risponderò che le cause criminali non furono mai quelle, che veramente diedero gran noia alle Corti di Cassazione, poichè veggiamo che la Cassazione di Napoli, per esempio, ha deciso nientemeno che seimila cause criminali in un anno, e perchè? Io sono stato Presidente di quella Corte, e posso dire che i ricorsi, specialmente nelle cause correzionali ordinariamente sono semplici dichiarazioni senza motivi, o fuori termine o senza deposito, e quindi in poco d'ora se ne decide un gran numero.

L'onorevole Senatore De Foresta, e l'onorevole Senatore Muslo hanno aggiunto: Ma che maniera di Tribunale è questo, che non decide del merito delle cause? un Tribunale il quale vede l'ingiustizia e non può correggerla; un Tribunale che non può apprezzare il diritto dei contendenti? Questa è una giustizia dimezzata, una giustizia che non è giustizia; ci può essere una grande iniquità e non la può correggere la Corte di Cassazione; dunque questo non è un Tribunale di giustizia.

Aggiunge l'onorevole De Foresta; io posso essere testimone che presso la Terza Istanza da me presieduta a Bologna furono discusse 16 o 17 cause: di queste 16 o 17 cause, 7 od 8 furono emendate, perchè contenevano ingiustizie, e ce ne fu una specialmente, che se non fosse stata emendata, avrebbe recato la rovina di un'illustra famiglia.

Ora io domando all'onorevole De Foresta, quali garanzie mi dà egli che la Terza Istanza abbia meglio giudicato della Corte di Appello, e più, che se vi fosse una quarta Istanza avrebbe giudicato conformemente alla Terza, e se ve ne fosse una quinta, avrebbe giudicato conformemente alla quarta?

Per la qual cosa si può dire senza tema di essere contraddetto, che con la molteplicità di tribunali e con la istituzione della Terza Istanza non si toglie l'inconveniente che deplora l'onorevole De Foresta di una ingiustizia di apprezzamento del fatto e nello stesso tempo non si ha la cosa giudicata nel vero senso della parola, la quale esiste quando una sentenza sia stata profferita dal giudice competente con le forme della procedura, e la legge positiva sia stata applicata per

bene. A guardia di questa triplice garanzia vigila la Corte di Cassazione.

Un'ingiustizia derivante dall'erroneo apprezzamento del fatto è un danno che si arreca all'individuo, ma la violazione della legge è un danno che si arreca all'universale.

Ma si soggiunge: La Corte di Cassazione che cosa fa? Trova l'errore, lo dichiara, ma non l'emenda essa stessa. Questo che si addita come un difetto, è per l'opposto il massimo pregio della Cassazione.

Citeiò l'opinione del nostro collega Senatore Niutta ultimamente disceso nel sepolcro, il quale godeva per la sua dottrina giuridica grande reputazione.

« Sorprende veramente, diceva il detto magistrato, come uomini gravi e forniti di dottrina abbiano potuto censurare il sistema di cassazione per ragione del rinvio che ne costituisce il massimo pregio. Si vorrebbe che la Corte di Cassazione annullando giudicasse nel merito, ma non si riflette che la decisione della Corte di Cassazione intorno al merito potrebbe anche essere erronea e violare la legge, e quindi mancherebbe allora chi potesse correggerla; non si riflette che se la Corte di Cassazione non solo annullasse, ma riformasse il giudicato, i litiganti potrebbero in essa temere quello stesso arbitrio che si è voluto impedire mediante la sua istituzione. Non si riflette infine, che tolto il rinvio e data alla Corte di Cassazione la facoltà di giudicare in merito, non più si avrebbe una istituzione permanente per esaminare sempre in tutti i casi, se la legge sia stata violata.

» Si dirà che la Corte di Cassazione esercita un potere negativo che impedisce l'errore, ma non lo ripara col sostituirci il vero; ma in ciò appunto sta la combinazione, per la quale il sistema di Cassazione raggiunge lo scopo. La Corte Suprema annullando addita l'errore di diritto e lascia ad altri magistrati la cura di ripararlo. Quindi i suoi arresti di annullamento possono senza dubbio giovare alla retta intelligenza ed esatta osservanza della legge, come d'ordinario avviene, ma essere di nocumento non mai.

Ma l'onorevole Musio censurando la Corte di Cassazione per la facoltà che ha di annullare e rinviare ricorreva alla commozione degli affetti, perchè diceva: bastate con questo sistema della Cassazione è avvenuto che una condanna di morte è stata annullata la prima, la seconda, la terza, la quarta volta dalla Corte di Cassazione, l'infelico condannato è rimasto per lo spazio di molti anni colla scure sospesa sul collo e non ha potuto trovare un giudice che definitivamente lo condannasse o lo assolvesse. Questo, l'onorevole Musio ha soggiunto, non è che l'effetto dell'istituzione della Corte di Cassazione.

Or bene, io dico all'onorevole Senatore Musio che se egli addita una istituzione, per cui si possa fare diversamente, io cedo le armi, e abbandono la difesa della istituzione della Corte di Cassazione.

Egli vuole la Terza Istanza. Ebbene, un condannato

a morte dalla Corte d'Assisie ricorre alla Terza Istanza che cosa farà la Terza Istanza? Giudicherà nel merito? Il suo convincimento di fatto sarà superiore a quello del giudizio popolare dei Giurati? È impossibile, tanto impossibile, che l'onorevole De Foresta disse: in tal caso la Terza Istanza farà l'ufficio di Corte di Cassazione. Per la qual cosa, secondo l'onorevole De Foresta, bisognerebbe da una parte che si annullasse l'istituto della Corte di Cassazione e d'altra si stabilissero tante Corti di Cassazione quanti sono i Tribunali di Terza Istanza per le cause criminali.

La Corte di Cassazione è necessaria, perchè bisogna con essa mantenere inviolato il deposito delle leggi.

A questo punto gli onorevoli De Foresta e Musio dicono che la Corte di Cassazione si è spesso contraddetta con le sue decisioni.

Bisogna ben distinguere, o Signori:

La istituzione delle Corti di Cassazione, dice un egregio Scrittore, mira principalmente ad impedire le contravvenzioni manifeste al testo delle leggi. L'uniformità della giurisprudenza sopra difficili questioni di dritto è uno scopo secondario che viene di conseguenza e si ottiene col tempo. Pretendere che nelle questioni dubbie si abbia a fissare la giurisprudenza dietro la decisione della prima causa, sarebbe lo stesso che scoroscere l'indole essenzialmente progressiva della giurisprudenza medesima, un falsare il sistema di Cassazione ed un affrettarsi a consacrare un errore possibile, quasi diremmo, per timore che non fosse appreso riconosciuto ed emendato.

Quindi mentre le Corti di Cassazione mantengono l'uniformità della giurisprudenza per ciò che riguarda le dichiarazioni chiare ed esplicite della legge, emendano quelle decisioni che ebbero luogo intorno a questioni astruse, le quali non erano state bastantemente maturate.

Ed infatti se voi osservate gli annali della giurisprudenza francese, dove è una sola Corte di Cassazione, vedrete che essa è stata ne' primi tempi alquanto dubbiosa, e nelle astruse questioni è andata via via emendando le sue prime sentenze, ma dopo un lungo corso di anni, sempre sentenziando sopra una legislazione immutata, ha stabilito una giurisprudenza per quanto è possibile uniforme. Avviene ad un dipresso lo stesso presso di noi: Quando io vado all'udienza, duro pochissima fatica a discutere le cause, perchè mi trovo avanti un corpo di decisioni delle Corti di Cassazione, le quali hanno fermato la giurisprudenza sopra svariatissimi punti di dritto.

Poche sono le questioni, le quali si presentano nuove e che hanno bisogno di lunga e matura discussione; quindi voler negare che una Corte di Cassazione non sia di un gran presidio alla giurisprudenza ed alla stabilità delle leggi, è lo stesso che negare una cosa la quale è chiara come la luce del giorno.

L'onorevole De Foresta diceva ancora: io comprenderei la Corte di Cassazione se le sue massime avessero

vero forza di legge, ma non la comprendo allorchè penso che i Tribunali inferiori non sono tenuti di osservarle.

L'idea dell'on. De Foresta è inammissibile: come si può ammettere, soprattutto in un governo costituzionale dove ciascuno può qualche cosa, ma nessuno può tutto: dove perchè una legge possa essere pubblicata, abbisogna dell'approvazione del Senato, della Camera dei Deputati e della sanzione del Re; dove i tre poteri sono necessari perchè possa farsi una legge! Come volete che un Collegio di 5, 6, 7 Magistrati abbia il diritto di far leggi, od almeno di fare interpretazioni obbligatorie, quando lo Statuto espressamente stabilisce che solo il Parlamento ha il potere di interpretare la legge in modo per tutti obbligatorio?

Io non intendo di ulteriormente annoiare il Senato, perocchè bisognerebbe che entrassi in diversi particolari toccanti il progetto di legge: in questi si può entrare allorchè si verrà alla discussione degli articoli:

In Francia, ove i Governi così spesso si avvicendano, non si udì una voce contro la Corte di Cassazione, nè per mezzo della stampa, nè della Tribuna, nè dei Consigli generali, nè per mezzo di petizioni alla Camera.

Onde il signor De Flaugerques, uno dei membri più riputati della Camera dei Deputati, nella seduta del 17 dicembre 1814, poté dire queste parole:

« È cosa notevolissima, dalla democrazia più dissoluta al dispotismo più concentrato, noi siamo passati per tutte le combinazioni politiche, ma in questi rovesci si è sempre rispettata la Corte di Cassazione, non si sono mai fatte lamentanze contro di Lei. Immobile nella sua base questa istituzione nuova (era nuova nel 1814) ha visto passare 11 Governi (ora sono diciassette) che si sono rovesciati a vicenda, e la Corte di Cassazione (richiamo l'attenzione dei Signori Senatori, sulle seguenti parole) la Corte di Cassazione è stata giudicata senza essere nè udita nè difesa; essa ha trionfato per l'opere sue. »

Ora, o Signori, quando si tratta di una istituzione siffatta, di una istituzione divenuta storica e nazionale, io dico che coloro che la combattono e vogliono sostituirle l'anticaglia della Terza Istanza, senza volerlo, spingono al regresso.

Presidente. La parola è al Senatore Muslo.

Senatore Muslo. Signori Senatori. Mi duole, e mi duole immensamente il considerare retrospettivamente quale è da 12 anni l'andamento e l'esercizio del potere legislativo.

Il 1859 è la prima epoca dei codici e delle leggi. Io non intendo certamente censurare alcuno, lodo anzi le ottime intenzioni che hanno consigliato quel diluvio contemporaneo di leggi e di codici.

Ma quando essi sono meri atti del potere esecutivo, non già una solenne ed autentica manifestazione della Sovrana volontà nazionale intervenuta nei modi pre-

scritti dallo Statuto, lungi dal poter acquistare a buon diritto autorità legittima e obbligatoria, essi non meritano nemmeno il nome di codici e di leggi. Ora, la Nazione non può manifestare la sua volontà che per bocca dei suoi legittimi rappresentanti; e siccome le leggi ed i codici del 1859 sono emanati nel silenzio, all'insaputa ed in contumacia di questi rappresentanti; per ciò lodo le ottime intenzioni che hanno dato vita alle leggi e codici del 1859, ma ne deploro l'incostituzionalità.

La seconda epoca è quella del 1865, quella grande epoca di codici, nella quale si è dal legislatore partecipato alla sanzione di essi. Ma quando cerco in che modo vi ha partecipato, grandemente me ne duole, me ne duole immensamente.

Io capisco che in quel momento della grande idea della nostra unificazione, non si potesse avere tutta quel tempo che si sarebbe desiderato, io capisco che si ubbidì ad una specie di necessità, ma nello stesso tempo noi abbiamo dovuto fare, quasi con la benda sugli occhi, e codici e leggi. Qui ricordo come in Senato fu sancito il Codice penale, che fortunatamente non ebbe poi alcun effetto.

L'onorevole De Foresta era Relatore, ma siccome dovevano farsi le cose senza dar tempo al tempo, io mi ricordo di quelle parole, che mai si cancelleranno dalla mia memoria, con cui disse: Signori Senatori, il Codice si presenta senza relazione, giacchè a me mancò il tempo di scriverla, ed a voi mancherebbe il tempo di leggerla.

Eppure era grave, immensa la difficoltà che si doveva presentare e che si presentava per la sanzione di quel Codice.

Quel Codice veniva presentato in Senato. Questo fu obbligato a discuterlo senza avere quasi il tempo di leggerlo, quantunque fosse stato sottoposto nell'altra Camera a lunga e splendida discussione, e portasse con sè l'abolizione della pena di morte. Io non entro nella questione, davvero che non vi entro, ma mentre nella Camera si era decretata l'abolizione, a me faceva pena immensa che da noi si sanciva con altro Codice, e non già abolivamo quella pena nei luoghi dove vigeva, ma eravamo chiamati ad introdurla ove non vi era, perchè abolita solennemente per legge, e dove quando anche era scritta nella legge, l'imponente forza dei miti costumi l'aveva cancellata dall'esercizio.

Le cose allora si fecero con tanta precipitanza, che l'onorevole Guardasigilli di quel tempo, annuente e glorificantesi dell'abolizione della pena di morte, sancita dalla Camera elettiva, annuiva in Senato non solo a conservarla nei luoghi dove era, ma anche a farne dono funesto alla Toscana, senza aver tempo di accorgersi che nel giorno in cui i grandi corpi dello Stato avrebbero messo il piede nella novella sede di Firenze, a lui sarebbe toccato il dolore di entrarvi coll'antesignano del boia.

Allora si è pure sottoposta al Parlamento la legge sul Riordinamento Giudiziario sancita nel 1859, ma

che parte vi ebbe il Parlamento? si ebbe tempo di studiarla, si ebbe tempo di considerare se quell'Ordinamento era veramente quello che conveniva alla buona amministrazione della giustizia in Italia? Si ebbe nemmeno il tempo di riandare le prove che quella legge aveva fatte dal 1859 al 1865?

Niente di tutto ciò, e per tutto studio e per tutto lavoro dal Parlamento si commise al potere esecutivo di rividerlo.

E se ho da dire il vero, la disgrazia volle che la legge quantunque non buona del 1859 fosse peggiorata nel 1865.

Qual è in fondo la legge che regola il nostro Ordinamento giudiziario? La peggiore di tutte le leggi che per sua disgrazia siano state immaginate in Francia. Ma quando si corre a precipizio e colla benda sugli occhi, quando non si può pensare e si vuole quel che si vuole, non c'è tempo a nulla, in guisa che noi oggi ancora, dopo 12 anni, abbiamo una legge giudiziaria, giudicata pessima dai principali autori della Francia che hanno trattato questa materia.

Io ne citerò quattro solamente e sono: Hello, Rey, Hortolan, Raimond Bordeaux. Il primo afferma, che siffatta legge fu dettata dal glorioso dispotismo del primo Console preludente all'impero; quindi paragonando questa legge che porta la data repubblicana colla antecedente che portava la data monarchica, dice che questa sotto il paludamento regale celava il berretto frigio, e che l'altra sotto il berretto frigio celava la corona imperiale.

Due furono i grandi congegni che in questa legge adoperò il genio dispotico di Napoleone I per distruggere l'indipendenza della Magistratura e farne arbitro: uno fu quello di trasformare il gran giudice capo inamovibile dell'ordine giudiziario in ministro della giustizia col carattere d'agente responsabile ed amovibile come ogni altro membro del potere esecutivo: e l'altro fu quello di congnare un Pubblico Ministero che fosse come una spina confitta nel cuore della Magistratura, e che colmo di lucri e di onori prevalesse di molto alla Magistratura giudicante nelle considerazioni del Governo, e che fosse un cieco strumento di tutte le sue volontà.

Ora riferirò il giudizio di Rey. È questo un grande scrittore che ha preso a paragonare le istituzioni giudiziarie inglesi e francesi. Egli, parlando del Pubblico Ministero inglese, afferma che a rigore non potrebbe dirsi pubblico ufficio nel senso di vera magistratura, giacchè viene esercitata da distinti avvocati che in pari tempo trattano tutte le altre loro cause nel foro come privati patrocinanti: per ciò egli vorrebbe che il Governo inglese gli elevasse ad un grado di maggior dignità. Ma domanda poi a se stesso se il Pubblico Ministero francese fosse preferibile all'inglese, e risponde che quantunque sia molto a desiderare una miglior forma e costituzione del Pubblico Ministero inglese, pure anche com'è si deve molte volte preferire al francese, imperocchè mentre questo in Francia

ha molto servito e giovato al dispotismo, in Inghilterra all'opposto si deve all'impotenza di quel Pubblico Ministero se si sono serbate sempre ed accresciute le principali libertà dell'Inghilterra.

Hortolan ha scritto una bella ed applauditissima monografia del Pubblico Ministero; ma prima di trattare il suo argomento speciale, spiega quale fu lo spirito di Napoleone I e quale fu lo scopo che egli si propose, riordinando la Magistratura colla legge copiata da noi. Egli dice che Napoleone la dettava collo spirito di chi vincitore percorreva l'Europa imponendo a tutti la legge della sua prepotente volontà. Per ciò come nell'armata il primo motto d'ordine partiva da lui, e di grado in grado perveniva fino all'ultimo soldato, così fosse anche nella Magistratura: onde distrutta perfino l'idea dell'indipendenza e della dignità, non vi regnasse altro che la cieca disciplina militare, ed una obbedienza intieramente passiva.

Finalmente darò un'idea di Raimond Bordeaux che nel 1857 ha scritto un libro premiato dall'Accademia delle Scienze per la soluzione del quesito: *qual è il miglior modo di amministrare la giustizia in Francia?* In questo libro l'autore afferma che la magistratura giudicante è in Francia venuta generalmente in uno stato di doloroso decadimento, e che n'è causa il Pubblico Ministero.

Ora, se per testimonianza concorde degli scrittori più insigni ha questa pessima legge prodotto in Francia tante spine, chi può credere che abbia prodotto rose in Italia? Ah! se vogliamo dire il vero, bisogna confessare che anche noi abbiamo sentito e ne sentiamo enormi danni ed immensi dolori: tutti più o meno ne abbiamo veduto qualche prova dolorosa; io pretermetto d'indicarle, giacchè sebbene non voglia fare che il processo alla legge, sembrerei di farlo ad alti e venerati uomini, ed attribuire ad essi la colpa della legge che non è loro colpa. Ma sul punto, se io dico il vero, me ne appello alla coscienza della nostra Commissione, ed intanto io domando se nel 1859 questa maleducata legge è stata fatta senza legalità, se nel 1865 è stata rifatta e peggiorata senza sufficienti studi, e se oggi dobbiamo deplorare gli effetti, non si potrà e non si dovranno oggi applicare tutta la nostra attenzione, tutti i nostri studi, tutte le nostre meditazioni, tutto il nostro sapere, e fare una legge giudiziaria per noi senz'andare a copiarla e mendicarla nei bollettini delle leggi giudiziarie straniera?

Ma l'onorevole Poggi diceva: non occorre altro, noi abbiamo studiato e meditato da tanti anni questa materia; fu studiata da tante Commissioni di esimii magistrati, e la materia non ha più bisogno di studio.

Io attribuisco immenso merito, immensa autorità a quegli studi, ma rispondo all'onorevole Poggi che tutti quegli studi si risolvono in nulla se sono disgiunti dagli studi di coloro cui lo Statuto impone di studiarle. Ora siamo noi quelli sopra i quali pesa questo dovere; e se noi non lo abbiamo fatto finora, ne va

dell'onor nostro e della nostra coscienza per intraprenderli almeno oggi.

L'onorevole De Foresta osservava: noi siamo chiamati a toccare una sola parte del riordinamento giudiziario ed a cominciare *ordine inverso*, dalla cima dell'edifizio; noi siamo obbligati a votare una legge che riguarda l'ultima parte dell'edifizio, che riguarda il capo del corpo giudiziario.

Percorrete tutti i gradi e troverete i magistrati, i giudici investiti della piena facoltà di trattare tanto la parte di dritto come quella di fatto.

È necessario che tutto il corpo giudiziario sia composto di elementi omogenei, anzi identici; ma mentre questo corpo sino ad arrivare al capo è composto di elementi e giudici che possono giudicare tanto per la parte di dritto che per la parte di fatto; quando arriviamo al capo si mutano gli elementi, e concedendo al giudice supremo di giudicare in dritto, gli si interdice di giudicare in fatto; e quindi si può dire con Orazio *ut nec pes nec caput uni reddatur formae*.

Che se il nostro improvvido andamento in questa vitale bisogna dell'ordinamento giudiziario può trovare in passato qualche circostanza attenuante, oggi non possiamo trovare che circostanze aggravanti.

Oggi nulla rende nè urgente nè necessario che continuiamo a correre ad occhi chiusi: e quindi oggi bisogna studiare e meditare profondamente le vere cardinali questioni sul riordinamento giudiziario.

Oggi urge solamente che sia sancito il trasferimento a Roma della Corte di Cassazione di Firenze, e ne sia determinata la nuova circoscrizione. Possiamo dunque far punto qui, e pel rimanente riguardante non solo la Cassazione unica, ed il suo organamento, ma anche l'ordine giudiziario intiero, applichiamo i nostri studi e le nostre meditazioni a fare una legge che presenti tutte quelle guarentigie senza le quali è vano il dire: noi abbiamo un'amministrazione della giustizia, è vano il dire: noi possiamo vegliare sui diritti dell'uomo e del cittadino, è vano il dire: possiamo vegliare sui diritti del mio e del tuo.

Venendo alla parte più speciale del mio discorso, sento per prima cosa la necessità di riprodurre bene la questione la quale viene scambiata.

Nessuno ha detto, ed io nemmeno, che adottando una nuova Magistratura Suprema, si debba abdicare ai rimedi ed ai benefici che porta con sé la Corte di Cassazione.

Noi, e credo che l'onorevole De Foresta l'abbia detto, noi ottenendo i benefici della Cassazione come si sono ottenuti colla Terza Istanza, vogliamo che alla Cassazione sia preferita la Terza Istanza, affinché si ottengano i benefici di una perfetta amministrazione della giustizia che la Cassazione non può produrre, poichè ristretta a giudicare solamente in dritto, lascia sussistere il maggior numero delle ingiustizie dipendenti da errori di fatto.

Che la Terza Istanza per gli errori di dritto produca

gli stessi benefici della Cassazione è per me cosa di piena evidenza, com'è di piena evidenza che per gli errori di fatto la Cassazione non può produrre i benefici della Terza Istanza.

La Terza Istanza quando trova una sentenza contraria alla legge, che fa? La revoca e revocata non produce più effetto, onde tutto si riduce a due parole di verbe per significare una medesima cosa. Ma la Terza Istanza per quanto riguarda all'osservanza della legge è lo stesso che la Cassazione, perchè quando una sentenza è tolta di mezzo, qualunque nome diate al rimedio, è come se non fosse avvenuta, nè fo questione del medesimo nome quando ottenga la medesima cosa.

Mi duole che non sia presente l'onorevole Guardasigilli; è però presente l'onorevole Senatore Bonacci, e tutta la Commissione consenziente con lui; quindi io dirò quelle cose che dovrei dire a lui, e specialmente al Senatore Bonacci, sopra un punto di fatto.

Ieri l'onorevole Guardasigilli alludendo ad un fatto, ed anche l'onorevole Senatore Conforti oggi, han detto che il fatto da me allegato pareva loro impossibile.

Se si voleva dubitarne, l'onorevole Ministro, nel corso di 24 ore avrebbe potuto domandarne al Ministero; e lo stesso si sarebbe potuto fare anche dagli altri, se non mi si voleva credere sulla parola, ma essi ne hanno dubitato e ne dubitano anche oggi, quantunque il fatto sia noto a molti onorevoli colleghi qui presenti. L'onorevole, e venerato nostro ex-Presidente Casati ha pronunziato il nome dello sciagurato cui alludo, appena ne ho accennato il miserissimo caso. Non vi fu cuore di macigno che non si sia sentito spezzare al vedere un uomo che per quattro anni corre il regno nei più strazianti spasimi dell'agonia senza poter trovare un boia. Tanti altri hanno passato e stanno passando non si lungo tempo, ma oltre un anno incatenati e cinti di una camicia di forza onde salvarli dal suicidio e poterli consegnare al boia. Io non avrei asserito il fatto; ed altri simili fatti, ed il dubitarne non può liberare la Cassazione dal dolore, che, malgrado tutte le sue virtù, è condannata a diventare inumana.

Ieri l'onorevole Guardasigilli ha fatto su questo punto una considerazione: ha detto: ma infine dei conti quest'uomo ha guadagnato 4 anni di vita.

Ha guadagnato 4 anni di vita, guadagnando 4 anni di strazii? Io non citerò le immortali pagine di Victor Hugo sull'ultim'ora di un condannato a morte, e ricorderò solamente quello che hanno fatto tutti i Governi civili ed umani; che, prima per un sentimento religioso prolungavano a 3 giorni l'agonia dei confortatorio, e poi meglio interpretati i veri sensi della pietà, lo hanno ridotto a sole poche ore, preambolo al tremendo ufficio della mannaia.

Del resto io prego l'onorevole Bonacci, che certamente allora non apparteneva alla Cassazione, di credere che io sono stato ben alieno di fare alcuna sconcia ed immeritata allusione nè a lui nè a verun altro. La colpa non è della Cassazione, ma della legge.

Senatore Conforti (*interrompendo*). Come si fa diversamente? È impossibile!

Senatore Musio. Lo dirò, almeno come io credo.

Pare che sia buona condizione questa? In tutte le grandi carceri, o almeno in molte, esiste questo inumano e miserando spettacolo, e perchè? perchè ciò quando se ne può fare a meno colla Terza Istanza che non rinvia e decide sul merito...

Senatore Conforti (*interrompendo*). Sopra i Giurati?!

Senatore Musio. O la Terza Istanza crede abbastanza stabilito il fatto e regolare il rito, e subito giudica senza rinvio essa stessa; o trova vizio insanabile nelle forme, ed allora fa nè più nè meno della Cassazione.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. La prego a non voler far dialoghi.

Senatore Musio. Io parlo della materia e non fo dialoghi.

Come si faceva in giudizio di supplicazione in Sardegna che era pure un giudizio di Terza Istanza? Il rito presentava qualche vizio e si correggeva, o non ne presentava, e si giudicava. Così farebbe anche la Terza Istanza; che se il moderno istituto della Cassazione è più pomposo, io, messo all'alternativa, rinunzio alla pompa e preferisco di essere umano.

Diceva l'onorevole Bonacci, ma voi sbagliate l'indirizzo se volete attribuire queste cose a colpa dell'istituto. Badate bene che la colpa è tutta dei giudici e di una sentenza nulla.

È difficile, direi anche, è impossibile che all'onorevole Bonacci nella sua lunga ed illustre carriera di Magistrato non sia arrivato il caso che gli sia stata cassata qualche sentenza, a tutti gli altri questo caso è arrivato. Dico sinceramente ciò che torna doloroso giacchè dopo di avere adoperato ogni studio e tutta la diligenza tutti gli sforzi dell'animo nostro per fare una sentenza, che crediamo inappuntabile in ogni sua parte, ci sconforta e ci ferisce il vederla giudicata nulla. Io sono persuaso che l'onorevole Bonacci non sarà stato subito persuaso, e se si fossero alternate le parti, egli avrebbe cassato la Cassazione come la Cassazione ha cassato lui.

L'onorevole signor Guardasigilli ha asserito che la Cassazione è d'origine italiana, ed ha voluto ribadire il chiodo coll'autorità del Nicolini a cui si appoggiò anche l'onorevole Senatore Bonacci; ma adagio: su questo terreno la questione non è sulla semplice via di un semplice fatto: o Nicolini lo ha detto, o non l'ha detto.

Se il Senato me lo permette, perchè dico è questione che tocca la mia delicatezza, io leggerò le parole del Nicolini.

Se il Senato ricorda le mie parole, vedrà che il Nicolini io non l'ho atterato o mutilato, ma l'ho fedelmente compendiato.

Ecco l'origine che il Nicolini dà al Sacro Regio Consiglio di Napoli:

« Sul piano immaginato dal vescovo Borgia, che fu

poi papa col nome di Callisto III, il re Alfonso I creò questo Tribunale. »

Questo è quanto all'origine storica dice Nicolini. Quanto poi alla missione del Tribunale, ecco le sue parole: « Esso era istituito per giudicare *prout aequius melius, sola facti veritate inspecta.* »

Dunque della origine sono stato fedele espositore, e quanto alla natura dell'Istituto io l'ho qualificata esattamente giacchè, giudicando esso *prout melius aequius* si vede che, lungi dall'essere un Tribunale preposto ad esercitare l'ufficio della Cassazione, non era chiamato che a decidere equamente le cose riguardanti la sola verità dei fatti, elemento da cui deve rifuggire la Corte di Cassazione.

Dunque non ho niente a ridire su questo particolare.

Lo stesso signor Guardasigilli invocava l'autorità del Nicolini nella parte in cui diceva che la Terza Istanza non è possibile, e si doveva necessariamente preferire la Cassazione. Egli metteva queste ragioni in bocca al Nicolini, nè io lo contendo.

Ditemi un po' cos'è la Terza Istanza: senza due sentenze simili è impossibile stabilirne l'esercizio: ora trovare due sentenze perfettamente simili è impossibile: dunque vi attaccate all'impossibile. Ma questo ragionamento non sta e non può stare.

In che consiste la sentenza?

Nel suo dispositivo, e consiste talmente nel suo dispositivo, che si può produrre una sentenza la quale rigurgiti di sconci, direi, di eresie legali, ma se il suo dispositivo è conforme alla legge, la Cassazione dice che è male ragionato, ma che ha giudicato bene nella parte sostanziale.

La Cassazione sostiene la sentenza e rigetta il ricorso anche quando l'articolo di legge sul quale si fonda la sentenza, sia stato erroneamente invocato, poichè il supplire la sentenza in questa parte entra nelle cose *quae juris sunt, et quae juris sunt iudex supplet*. Ad ogni modo siccome la conformità delle sentenze si deve unicamente discernere dalla conformità del loro dispositivo, perciò non regge il dire che è impossibile scuoprire e mettere in evidenza siffatta conformità.

L'onorevole Bonacci, con l'autorità dei Giureconsulti esteri e specialmente di quelli americani, diceva che in un paese dove sono le lotte politiche è necessaria la Cassazione. Io prego l'onorevole Bonacci a credere che l'ordine giudiziario è sopra ogni potere politico, e che la Cassazione è fatta per cassare non solo le sentenze, ma le stesse leggi, quando non le crede conformi alla legge fondamentale.

Ora noi siamo ben lontani da siffatta costituzione, non si può dunque dagli Stati Uniti argomentare a noi.

L'onorevole Bonacci con molta e profonda dottrina ha parlato della cosa giudicata, e dei principii che regolano la verità giudiziaria. Ma confesso che non ho

potuto scuoprire il nesso logico fra tali principii e la necessità che per vera cosa giudicata e verità giudiziaria debba esistere la Cassazione.

Io che so pochissimo, io parlerò non con il linguaggio astruso ed elevato che si perde nelle nuvole, ma parlerò col linguaggio comune. Dirò a lui. Quale è la sentenza che ferma la verità giudiziaria? Secondo me, essa è la sentenza che è passata in giudicato. Esista o non esista la Cassazione, abbia ricevuto o no il suo santo battesimo, è indubitabilmente in dritto e in fatto questa sentenza che costituisce la verità giudiziaria.

Anche la sentenza d'un Pretore passata in cosa giudicata presenta una verità giudiziaria.

In conseguenza io non posso accettare le teorie dell'onorevole Bonacci.

Molte cose ha pur detto l'onorevole Conforti con grande corredo di argomento, e con quella splendida veste che tanto abbonda nella eloquente sua forma oratoria.

Egli ha detto che il miglior pregio della Cassazione è quello di non giudicare essa stessa.

Ma io prego l'onorevole Conforti a ricordare quali furono i due sistemi che hanno prevalso in Francia prima l'uno e poi l'altro: 1° sistema da cui si è poi receduto, è che quando la 2ª Corte d'appello che giudica il rinvio persiste nell'opinione della 1ª Corte, la sentenza della quale venne annullata, si deve credere che esista un gran dubbio nel modo d'intendere la legge, e che deve intervenire il potere legislativo per darne un'interpretazione autentica obbligatoria tanto delle Corti d'appello che della stessa Cassazione.

Il secondo sistema che dura ancora in Francia e da noi, è che quando la Corte di Cassazione non riesce a fare accogliere le sue dottrine, allora le imponga ai Tribunali inferiori colla sua sentenza data in giudizio plenario delle sezioni riunite. Ma allora sono ovvii i controsensi e gli assurdi di questo sistema.

E primamente la Cassazione in questo caso fa'sa di pianta il suo istituto, perchè mentre grida in tutti i tuoni è nella realtà essa che giudica, ed il Tribunale inferiore diventa un fantoccio, un automa, ed un giuocattolo, che invoca ed obbedisce ai fili ed ai voleri della Cassazione.

A considerare bene questo ultimo ed indispensabile ufficio della Cassazione bisogna rimanerne storditi poichè contiene una manifestamente dispotica autorità, che nel giudice viola l'uomo, e nell'uomo il giudice. Esso annienta dalla radice la personalità umana, e dice al giudice: voi siete niente, e vi è interdetto l'uso dei vostri studi, del vostro sapere e della vostra coscienza: queste sono armi proibite dalla legge e dalla ragione, e dovete prostrarvi davanti al mio giudizio, unica e suprema norma del vostro.

Gli onorevoli avversari dicono che questa è una indeclinabile necessità, giacchè bisogna trovare un punto di fermata: e non lo si troverebbe, se la Cassazione non finisse per imporsi ai tribunali inferiori.

Ma se questa è un' indeclinabile necessità della Cassazione, e se essa per giungere a qualche conclusione ha bisogno di trasformarsi in Terza Istanza, perchè aspetta a farlo dopo di aver cagionato immensi danni ai litiganti, perchè non fa così da principio giudicando senza rinvio, ed astenendosi da una specie di farsa, in cui bisogna far figurare come giudice chi non può giudicare?

Ma in vece di ciò la Corte di Cassazione annulla e rinvia; rinvia la prima volta, rinvia la seconda se per motivi diversi è confermata la prima sentenza; rinvia la terza, e rinvia tante volte quante sono necessarie, perchè concorrendo la circostanza volute dalla legge, possa la Corte di Cassazione giudicare non più come una sezione, ma come Corte plenaria.

Non mi dilungherò sulle tante citazioni, che sono state fatte nella seduta di ieri ed oggi in favore della Cassazione, ma dico solo che non è questo il modo di fare il panegirico di una istituzione come questa e in esercizio da più anni: bisogna raccogliere tutti i dati necessari intorno all'amministrazione della Giustizia, e della cosa pubblica. È questa la sola vera maniera di scrivere un'apologia; ma se i fatti sono veri, allora fate il panegirico che vi piace, e che sarà vero e meritato panegirico, ma finora non venne sciolta la difficoltà, perchè bisogna anzitutto dimostrare che non sussiste alcun inconveniente per parte della Cassazione, anzi che messi a riscontro i due sistemi, uno è molto più benefico dell'altro.

Allora avrete buon in mano per predicare i miracoli del vostro Santo Protettore; ma nel buio in cui lasciate questo punto, noi potremmo ancora dire che questo Santo ha avuto delle imperfezioni, e potrebbe l'avvocato del diavolo nel momento della canonizzazione provarvi che ha pur avuto le sue peripezie, per cui non può essere canonizzato.

Ieri l'onorevole Guardasigilli, ed oggi l'onorevole Conforti hanno finito, dicendo che la Cassazione è un istituto così vitale alla società ed al moderno incivilimento che se non esistesse, sarebbe necessario crearla. Così disse Cicerone della religione. Ma gli onorevoli avversarii non hanno pensato che il mondo civile ha vissuto e progredito per 18 secoli senza la Cassazione. Quindi essi mettano il cuore in pace e si persuadano, che anche cessando la Cassazione il mondo civile continuerebbe a vivere e progredire in meglio.

Le ultime parole degli onorevoli Guardasigilli e Conforti sono state un epifonema. Mi hanno detto, che la Cassazione è il più grande trovato dell'età moderna. Veramente per dimostrare il merito di questo sfrenato encomio sarebbe stato necessario: 1° che esso racchiudesse uno di quelle straordinarie combinazioni di mente, che sono proprie di un genio straordinario. Ora, tutta la Cassazione si risolve in una triviale combinazione qual è quella di separare le questioni di dritto da quelle di fatto; 2° Non basta che una cosa

sia un grande sforzo di mente per meritare che sia proclamata il più grande trovato dell'età moderna, ma si deve inoltre provare che ha arrecato grande utilità, giacchè altrimenti Cicerone risponderebbe *nisi utile est quod facimus, stulta est gloria*. Ora, la Cassazione definita dal supremo suo atto è un controsenso, amministra la giustizia appena per un terzo delle cause, in materia civile reca immensi danni, ed in materia penale è sovente condannata, suo malgrado, ad essere inumana.

Presidente. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore Conforti. Io ho detto all'onorevole Musio, e lo ripeto; trovate un mezzo come si possa fare altrimenti da quello che fa la Corte di Cassazione la quale annulla l'illegale verdetto dei giurati ed invia ad altra Corte d'Assisie.

Se il Senatore Musio dimostra che con la Terza Istanza si possa fare altrimenti, io riniego le mie idee ed accetto la Terza Istanza. Ma nonostante il suo grande ingegno il Senatore Musio dovrà consentire che la Terza Istanza deve di necessità annullare un illegale verdetto di giurati ed inviare ad altra Corte d'Assisie. Potrà forse la Terza Istanza sostituire al giudizio di fatto dei giurati il suo giudizio? ciò sarebbe veramente assurdo, dappoichè non vi può essere giudizio di fatto superiore al giudizio popolare.

Bisogna prima abolire la istituzione del Giuri e poi sostenere che possa esservi un Tribunale superiore al Giuri in giudizio di fatto.

L'onorevole Musio parla di una sola Terza Istanza in Italia.

A poter spedire i giudizi in Italia ci vorrebbero per lo meno 10 o 12 Terze Istanze.

Una Terza Istanza è possibile in uno staterello, come erano staterelli le diverse parti d'Italia come Modena, Parma, la Lombardia, la Venezia; ma in tutta Italia una Terza Istanza? E non riflette l'onorevole Musio che diverso è il giudizio della Cassazione e diverso è il giudizio della Terza Istanza?

Il giudizio di Terza Istanza è oltremodo complicato. Non si tratta di vedere se è bene applicata la legge, se le forme sono state serbate, e fu competente il Giudice che profferì la sentenza; ma si tratta di profondarsi nelle viscere del fatto spesso complicato e svariaticissimo la qual cosa richiede lungo tempo e studii profondissimi. Per la qual cosa io sostengo che almeno in Italia sarebbero necessarie dieci Corti di Terza Istanza.

Presidente. L'onorevole Senatore Bonacci ha la parola.

Senatore Bonacci. Io non farò che aggiungere poche parole a quelle che ha detto con tanta eloquenza e lucidezza; l'onorevole mio collega Senatore Conforti. Ed è sullo stesso fatto che intendo parlare, in cui però non avrei preso la parola, se l'onorevole Senatore Musio non avesse accennato a me personalmente.

Dissi, e ripeto che quadruplica Cassazione nella

causa capitale Delitala, io non la conosco se non per aver veduto, spogliando i volumi delle decisioni della Corte Suprema, una sentenza di questo nome.

Ammetto però il fatto come fosse vero; non è qui la questione. Ammetto, per ipotesi, che la Corte regolatrice abbia quattro volte cassata una sentenza capitale, e dico che se ciò avesse fatto, ogni presunzione vuole che lo abbia fatto per giuste e gravi ragioni.

Io non so comprendere davvero il discorso dell'onorevole Senatore Musio quando dice: vi sono quattro annullamenti in una medesima causa; chi aveva ragione? le quattro Corti di Assisie che hanno condannato, o la Cassazione che ha quattro volte annullato? Io dico senza esitazione che aveva ragione la Cassazione, e lo dico senza neppure leggere le sue sentenze, perchè io so, e deve ognuno sapere che la *res judicata* è la verità legale. Questo vale per la Cassazione, come per la Terza Istanza: se la Terza Istanza avesse annullato, sarebbe stato lo stesso; uguale presunzione di verità e di giustizia proteggerebbe i suoi giudicati di fronte alle sentenze annullate.

Dirò anche un'altra cosa: mi fa meraviglia che si sia scelto questo esempio per impugnare la Cassazione.

La Cassazione quando giudica in materia penale ed annulla una sentenza per violazione di forme sostanziali, giudica in merito sulla questione di forma; in questo caso essa fa veramente l'ufficio d'una Terza Istanza o meglio di un Tribunale di Revisione. La sua decisione è irreformabile, il Tribunale e la Corte di rinvio non deve più occuparsi del punto deciso.

Per esempio: abbiamo un dibattimento in cui si è formato illegalmente il collegio dei Giurati o non si è osservata la legge del rito quanto al giuramento dei testimoni, o vennero conculcati i diritti della difesa. Ebbene, la Corte di Cassazione annulla, e annulla per uno o più di questi vizi sostanziali. E lo deve fare perchè una sentenza pronunciata in questo modo e senza le debite garanzie è una sentenza illegale; e perchè senza le garanzie volute dalla legge a tutela della giustizia ogni accusato mantiene la presunzione d'innocenza anche dopo la condanna. Quando un cittadino è condannato nelle debite forme e la sentenza è da ogni parte incensurabile, allora ha la verità legale; ma se il cittadino non ha goduto delle garanzie della legge, io dico che la sentenza che lo condanna non è un giudizio, è un arbitrio.

La Corte suprema che annulla in questo caso, non fa che pronunciare quella nullità che è comminata dalla legge, non fa che distruggere un fatto illegale ed ingiusto.

La Corte Suprema inoltre decide irrevocabilmente la questione di forma; la Corte di rinvio, lo ripeto, non deve più occuparsene, ma deve rifare il giudizio *ex integro*, e se essa in questo secondo giudizio viola di nuovo la legge, la sua sentenza deve essere di nuovo annullata, e così tante volte quante volte si manomette

il rito sostanziale del giudizio. Sostituite pure alla Cassazione una Terza Istanza o Corte di Revisione come meglio si voglia chiamarla, questa non potrà fare altrimenti, a meno che non vi piaccia di sovvertire tutte le regole dei giudizi.

Che se mai accadessero troppo frequenti annullamenti, allora converrebbe dire che vi fosse difetto, non già nel sistema della Magistratura Suprema, ma nelle persone a cui è commessa l'esecuzione delle leggi, difetto a cui non potrebbe riparare la Revisione meglio che non vi ripari la Cassazione.

Presidente. Esaurito il numero degli oratori che avevano domandata la parola, dichiarerò chiusa la discussione generale, riservando la parola al Relatore, e mettendo infine ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore De Foresta.

Senatore Tecchio, Relatore. Signori Senatori! La facoltà di parlare, che mi era stata accordata dall'onorevolissimo nostro signor Presidente, fu da me tre e quattro volte ceduta ad altri oratori: e fu ceduta assai volentieri; perchè mi premeva che l'apologia della legge, di cui discutiamo, sostenuta fosse da tali che in ogni materia, e specialmente in cotesta della Cassazione, hanno sì grande autorità da non potersene immaginare la maggiore.

Avete udito, o Signori, contro il sistema della Cassazione le requisitorie degli onorevoli Senatori De Foresta e Musto; avete udito a patrocinio di quel sistema le orazioni amplissime degli onorevoli miei colleghi Bonacci, Poggi e Conforti, non meno che quella di un altro egualmente caro e riverito Collega, il De Falco, che dal banco della Commissione è salito agli onori del Ministero.

I miei Colleghi non hanno, checchè ne dicesse ieri l'onorevole Senatore De Foresta, non hanno convertito l'Aula del Senato in un'Accademia: chè anzi, in una materia, che allo stato attuale dell'italica legislazione è tutto *pratica*, studiosamente si astennero, quanto era possibile, dalle somme ragioni della dottrina, e vi recarono il frutto della quotidiana loro esperienza di quella esperienza, alla quale i dotti e gli indotti sogliono similmente guardare, siccome al Sole che spande imparziale i suoi raggi su tutti, e a cui nessuno osa mentire: *Solem quis dicere falsum audeat?*

Obbligato dall'ufficio di Relatore a concludere la discussione, poco e forse nulla dirò di quanto fu detto a difesa del sistema; perocchè qualsivoglia epitome delle orazioni degli onorevoli Colleghi miei non riuscirebbe che a menomare il pregio e la evidenza di quelle. E nulla affatto dirò dell'organamento del Pubblico Ministero, al quale testè ha fatto allusione l'onorevole Senatore Musio; poichè l'organamento del Pubblico Ministero è onninamente straniero al tema e al disegno di questa legge.

Richiamerò invece le obiezioni, che contro il sistema vennero sollevate; le richiamerò di buon grado,

stantechè, se io non m'inganno, richiamarle vale il medesimo che distruggerle.

E siccome l'onorevole Bonacci vi ha tenuto discorso della Terza Istanza, la Sacra Rota, quale la fecero nelle Provincie Romane i canonisti del medio evo, a me spetterà dire alcunchè della Terza Istanza, quale la costituirono nella Venezia gli Austriaci. —

Ma innanzi tratto, non celerò la mia sorpresa, e il mio rammarico, che l'onorevole De Foresta sulla fine del suo secondo discorso abbia voluto avvertirci, che egli nell'esito di questa legge non ha verun *personale interesse*.

A che mira cotale avvertenza? Nol so, e nol chiedo. Questo so, e questo affermo, che i membri della Commissione, al pari che tutti i membri dell'Assemblea, non sentono altro interesse che quello del vero e del giusto, o, ch'è lo stesso, del bene della Nazione. Questo so, e questo affermo, che chiunque ficcasse lo sguardo nei privati nostri interessi, non potrebbe non accorgersi che il trasferimento della Cassazione a Roma non sarà senza scapiti e senza disagi per gli onorevoli colleghi ai quali seggo daccanto. Questo so, e questo affermo, che, quanto a me, la soppressione della Terza Istanza mi toglie, senza compenso e senza rimedio, la massima delle dignità che il più ambizioso tra gli uomini di toga potesse desiderare: mi toglie la Presidenza di un Collegio, investito di poteri maggiori a pezza che quelli di qualunque Corte di Cassazione; di un Collegio di Giudici esimii, ai quali, da più che quattro anni, mi stringono i più stretti vincoli di riverenza, di affetto, di gratitudine.

Signori Senatori, io vi apro intero l'animo mio. Se io nutrissi un dubbio, ancorchè menomissimo sulla preferibilità del sistema della Cassazione al sistema della Terza Istanza, mi appiglierei anch'io a taluno di quei partiti *dilatatori*, coi quali, da oltre un decennio, altri s'è adoperato e si adopera a tenere in sospeso la unificazione della nostra Corte di Cassazione; volgerei al Senato quella commendazione che Orazio volgeva alla nave portatrice del suo Virgilio: sì certamente, ripensando al Supremo Consiglio che ha sede in Venezia, direi al Senato:

« *Et serves animae dimidium meae* ». —

Ma entriamo, ch'è tempo, in cammino.

All'onorevole Senatore De Foresta è piaciuto, sugli esordi del suo primo discorso, accusarmi nientemeno che di *errore gravissimo*, perchè nella mia Relazione è accennato siccome indigeno il *germe* (non dissi la forma) della Cassazione che *per totam orationem* ei chiamò *esotica*: e tale accusa non doveva essere che il prologo delle altre moltissime che egli a piene mani ha versate e contro la Relazione ministeriale, e contro la presente Commissione, e, che più è, contro tuttesso da cima a fondo lo istituto della Cassazione; il quale, encratissimo che fu sinora nella Francia, nel Belgio, nella Prussia Renana, negli Stati Uniti di America, in quasi tutta la Italia, e a questi medesimi giorni stre-

nuamente propugnato dai cultori della scienza giuridica nell'Austria e nella Allemagna, d'improvviso dovrebbe essere condannato, non che alla severità della critica, alla terribilità dell'anatema.

Or dunque, il Relatore ha egli dato del capo nell'errore gravissimo che sia dalle prime gli fu rinfacciato?

Potrei rispondere, che le parole alle quali alludeva l'onorevole De Foresta non sono mie; che sono proprie del Senatore Conforti; che come tali, e senza aggiungervi sillaba, furono riportate appena appena in una Nota della Relazione, ove è additato e l'oratore, e al cospetto di quale adunanza, il 7 gennaio 1871, esse furono profferite. Ma io non mi nascondo dietro a risposte che dal mio lato avrebbero sembianza di codardia. Assumo la responsabilità, tutta la responsabilità di quelle parole. Affermo che esse suonano il vero. Affermo che l'errore gravissimo non istà sulla penna di chi modestamente le ha ricopiate nella Relazione, ma sulle labbra di chi si accese a combatterle.

La Storia delle patrie leggi fa d'uopo, per ciò che io ne pensi, cercarla ne' libri italiani; fa d'uopo attingerla alle fonti patrie, assai più che alle fonti che a buona ragione stimar si dovrebbero esotiche.

Non al Tarbé (il quale, fra parentesi, fu colto in fallo dallo stesso Dalloz, perchè, parlando delle origini della Corte di Cassazione, il Tarbé ha confuso la Cassazione con la *ritrattazione* che, giusta il Capo 5 della Novella 119, chiedevasi con petizione ai giudici che avevano pronunciata la sentenza « *gloriosissimis Praefectis, qui sententiam protulerunt* »); non al Tarbé, ma agli storici nostri io ricorro, se mi importa sapere l'origine dei *Sacri e Supremi Reali Consigli*, o vuoi di Napoli, o vuoi di Sardegna, nei quali il Conforti acutamente avvisava che il germe covavasi del Tribunale o della Corte di Cassazione nel 1790 inaugurata a Parigi.

Nè mi arresto agli storici, ma scorro le opere di quell'insigne Magistrato, che oramai fu invocato tante volte, il Nicolini: e veggio, non già nudamente asserito, ma diligentemente e chiaramente dimostrato, che l'idea prima della Cassazione ebbe a madre ed altrice l'Italia.

Del Nicolini potrei citare moltissime pagine, e invitarvi a leggere nella sua Procedura Penale i paragrafi 265 e seguenti della Parte prima del Tomo primo, e i paragrafi 1118 e seguenti della Parte terza del Tomo secondo. Mi limito a solamente citarvi il Discorso preliminare, stampato in fronte alle sue *Questioni di Diritto*; e specialmente la Sezione seconda che ha per titolo « *Perchè di una istituzione, che pare tutta francese, si prende a ragionare, derivandola piuttosto dalle nostre leggi antiche che dalle francesi* »: la Sezione terza che ha per titolo « *Origini*: prima istituzione del Sacro Consiglio nel 1442: i suoi punti di rassomiglianza coll'attuale Corte Su-

prema (di Cassazione) »: la Sezione quinta che ha per titolo « *Ringiovanimento del Sacro Consiglio, 1735*: Istituzione della Real Camera, Leggi del 1774 »: e la Sezione sesta che ha per titolo « *Nella Corte Suprema di Cassazione si sono fusi i principii della istituzione del Sacro Consiglio e della Real Camera* ». Ma qui mi sento interrompere.

Come mai tu ardisci allegare per la tua tesi il Nicolini, mentrechè l'onorevole Senatore Musio ha invece il Nicolini allegato per la tesi contraria?

Signori Senatori, io non mi arrdgo di sciogliere codesti arcani. E la procedura penale del Nicolini, e le Questioni di diritto, le abbiamo qui tutte per entro al banco, dal quale ho l'onore di favellarvi. Mi basta leggervene alcuni frammenti:

« Il Sacro Supremo Consiglio del 1442, fu principalmente istituito per definire le controversie di diritto, *in quibus de jure disceptabitur*. . . Nella Francia, pel sistema prevalso fino al 1789, non si institui mai un Corpo giudiziario che soprastasse a tutte le Autorità giudiziarie del Regno. . . , e fosse come il centro di tutte le giurisdizioni: quindi era impossibile il ricondurre tutto per vie costanti e legali alla unità dei principii. Presso di noi, per contrario, la giurisdizione di un solo Tribunale sopra tutti i Tribunali del Regno rendette di sua natura uniforme e concorde la Giurisprudenza: egli era (come Voi siete, Signori della Gran Corte di Cassazione) egli era il censore supremo di tutti i Tribunali; e principalmente e direttamente guardava il *jus constitutum*, cioè *l'interesse della legge*, come Voi fate. . . Ed appunto perchè, con ragione uniforme, più *de jure constituto* chè dei particolari de' litiganti in esso trattavasi, si alzò tosto a tanta fama il Sacro Consiglio, che le sue decisioni erano citate come oracoli ne' Tribunali stranieri...; e il sommo Giureconsulto francese Dionisio Gottofredo si appoggia spesso all'autorità di queste Decisioni, come a Decisioni di Corte regolatrice. (Quest. di diritto: *disc. prel. Sez. II. n. 6 in fine, 7, 8, 9, e Nota ib.*)

Pertanto, ho io mentito al vero, quando citava il Nicolini per la mia tesi? E aveva egli buono in mano l'on. Senatore Musio, quando affermava che il Supremo Consiglio era l'*antitesi* della Corte di Cassazione? — Signori Senatori, a voi la sentenza.

Senonchè, a qual pro andremo noi singolarmente parlando di Napoli o di Sardegna, dei Supremi Consigli dell'una o dell'altra di quelle nobilissime parti d'Italia?

A Roma, a Roma, onorevole De Foresta, (ve lo ha detto egli medesimo l'onorevole Musio, e ve lo ha confermato più largamente l'onorevole Bonacci), nel Codice e nel Digesto Romano ha sua radice il sistema della Cassazione, che vi è tanto ostico, e vi par tanto insano: sceverare il Giudizio di criterio, di apprezzamento, di convinzione *sul fatto* dal Giudizio puro e mero *del diritto*: sceverare il Giudizio protettore *del litigante* dal Giudizio protettore *della legge*. « *Non de jure*

litigatoris pronunciatum: sed de jure Constitutionis »: così dice la legge del Digesto sotto il titolo «*quae sententiae sine appellatione rescinduntur*». E il germe genuino della Cassazione, volere o non volere, egli è questo.

Pur troppo, o Signori, fu ricantato le mille volte che i nostri Codici, le nostre leggi ci sono state o imposte o mutuate da' Francesi. E non poco m' incresce che in questa contingenza, nella luce di quest'Assemblea, chi primo aperse la discussione siasi ingegnato a far credere che il germe della Corte di Cassazione è germe *esotico*, è germe *gallico*. — Quanto a me, mi sono sempre confortato, e tuttavia mi conforto, per la attestazione di quel dottissimo che fu il Gronovio, il commentatore del Grozio: «*Quod olim fuit Quiritum, id nunc est jus Commune omnium popolorum in Europa*», e oggi si potrebbe aggiungere anche in America. —

Tiriamo innanzi. — Suppone il De Foresta, che la nostra Relazione abbia annunciato che nella Commissione governativa e parlamentare dei venticinque il sistema della Cassazione venne approvato senza contrasto. Narra che egli, o presente od assente, quel sistema avvertiva: narra che avea con seco l'onorevole Boggio.

La nostra Relazione a questo punto, e in altri parecchi, non fece se non *tras-riviera alla lettera* le parti rispettive del Resoconto dell'onorevole Senatore Edoardo Castelli, Relatore dei venticinquè: il quale non disse che sul quesito tra la Cassazione e la Terza Istanza i venticinque abbiano tutti e ciascuno risposto per la Cassazione; ma disse, e noi abbiamo fedelmente trascritto «*che la proposta di mantenere il principio della Cassazione, escluso quello della Terza Istanza, venne adottata a voti pressochè unanimi*». (Ivi, alla pag. 9.)

Ad ogni modo, or sappiamo che nella Commissione dei venticinque i fautori della Terza Istanza erano due; il De Foresta ed il Boggio: ma sappiamo anche quali fossero gli argomenti dell'uno e dell'altro.

Gli argomenti del Boggio, del quale piangiamo la perdita, (oratore di pronto ingegno e di facile parola, ma forse giovane troppo per dar sentenza in sì grave materia), gli argomenti del Boggio li abbiamo uditi lungamente svolti alla Camera dei Deputati nelle tornate del 20 e 21 febbraio 1865: ma, senza tener conto delle poche osservazioni che allora io gli ho contrapposto, abbiamo udito altresì nel 21 febbraio una stupenda orazione dell'onorevole Mosca, giureconsulto valorosissimo, il quale, come Lombardo, come avvocato di Milano, come testimonio dei fasti della Cassazione e della Terza Istanza che tutte e due, già dal 1860, fungevano gli uffici loro nella capitale della Lombardia, doveva essere più che altri in grado di portare riudizio tra il primo e il secondo dei due Istituti. Mi duole di non poter leggere l'orazione 21 febbraio 1865 dell'onorevole Mosca. Gli atti parlamentari si onorano di registrarla.

Gli argomenti dell'onorevole De Foresta il Senato

li ha sentiti per due e tre giorni: ma ieri, stretto dal Senatore Poggi, egli ci ha fatto una preziosa confessione:

Anch'io (tale è il suo concetto) anch'io avea fede nella Cassazione; ed anzi diedi opera alla compilazione del Codice di Procedura Civile che sul sistema della Cassazione è fondato: ma poi, come Presidente della Corte d'Appello di Bologna, che fu per breve tempo incaricata di surrogare la Sacra Rota nel *rivedere* le sentenze del precedente Tribunale d'Appello o di Seconda Istanza, ho giudicato che otto sentenze del Tribunale di Appello fossero state pronunciate contro giustizia: allora ho pensato che quelle sentenze non avrebbero ottenuto riparazione se non ci fosse stata la Terza Istanza o la Revisione: e perciò, senza più, di mia propria scienza, di mia propria autorità, ho conchiuso e conchiudo che alla Cassazione deve essere surrogata la Revisione, la Terza Istanza.

Certo, niuno di noi, ed io men che ogni altro, rinvochiamo in forse la scienza, l'autorità dell'onorevole De Foresta: ma, quando tanti altri fiumi di scienza, tanti altri fiumi di autorità, in altre acque ci hanno con lotti e ad altro porto ci han confidati, non sarebbe temerario chi a lui per avventura non si accostasse

«*Colle ginocchia della mente inchine*». —

Circa la preferenza da darsi alla Terza Istanza sopra la Cassazione, o viceversa, l'onorevole De Foresta ci ha asseverato che la questione fu dai 25 lasciata in disparte, per avere osservato (son sue parole) gli onorevoli Restelli e Rattazzi che la questione era ormai pregiudicata dalla pubblicazione dei nostri Codici, i quali al sistema della Cassazione riflettono.

Tutto al contrario, onorevole De Foresta!

La Relazione dell'onorevole Castelli dice così:

«*E facendo capo alla questione pregiudiziale, sulla quale era la Commissione interrogata: sebbene alcuni commissari, non senza plausibili ragionamenti, propugnassero l'opinione che il fatto stesso della pubblicazione, posteriore all'Ordine del giorno in principio ricordato, dei novelli Codici di procedura civile e penale, e della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, i quali esplicitamente inaugurano in tutto lo Stato il sistema della Cassazione, già vigente nella quasi totalità delle provincie italiane, costituisca un precedente legislativo incompatibile con un nuovo esame del merito comparativo delle due supreme magistrature giudiziarie, fondate sulla Terza Istanza e sul sistema della Cassazione, e della prevalenza dell'un organismo sull'altro; la maggioranza ciò non per tanto della Commissione, movendo dalla perentoria considerazione che per verun fatto legislativo non può mai esser menomato il diritto d'iniziativa di nuove proposte di legge che lo Statuto attribuisce ai due rami del Potere legislativo e al Potere esecutivo, adottava l'opinione che, nel rispetto dei principii del diritto costituzionale, la questione della Suprema Magistratura da*

» istituirsi per tutto lo Stato non abbia a ritenersi
 » *menomamente pregiudicata* dalle anzidette pubblica-
 » zioni. *Eliminata così la questione pregiudiziale*, as-
 » sumeva la Commissione l'esame della principale
 » questione di merito, ecc. ecc. » —

Asserisce l'onorevole De Foresta che, avendo egli nell'autunno del 1868 pubblicate quattro lettere nel giornale *l'Opinione*, e con quelle invitati gli Italiani a studiare la questione tra la Terza Istanza e la Cassazione, l'avvocato Giovanni Carcano di Milano ha fervidamente patrocinato in un suo opuscolo la Terza Istanza.

Lo conosce anche la Commissione l'opuscolo del Carcano di Milano; il quale non è già posteriore al tardo invito mandato agli Italiani dal De Foresta nel settembre o nell'ottobre del 1868; ma era stato letto pubblicamente nell'aprile del 1866, e immediatamente stampato e divulgato pel *Monitore dei Tribunali*.

Lo conosce la Commissione; lo apprezza: e tuttavia, se altro non fosse, il concorde assenso di tanti Stati e di tanti giuriconsulti, che l'han pensata e la pensano diversamente da lui, non permette che pieghisi verso lui la bilancia.

E l'onorevole De Foresta, che ricordava l'opuscolo dell'egregio Avvocato Carcano, poteva eziandio ricordare gli scritti del Consigliere d'Appello, onorevole Bartolucci: l'uno intitolato « *Delle Riforme Giudiziarie, Miglietti e Pisanelli* » stampato in Modena nel luglio 1863; l'altro, e più ampio, intitolato « *Della Cassazione e della Terza Istanza* » stampato in Modena nel 1867: in entrambi i quali la questione è sciolta a favore del sistema da noi sostenuto.

Poteva tanto più ricordarli, ponendo mente che il Deputato Bartolucci è nato ed ha esercitato lunghi anni le funzioni di Magistrato in quegli ex-Ducati, nei quali egli (il De Foresta) avvertiva che è sempre vissuto il sistema della Terza Istanza sotto il nome di Revisione.

E poteva anche ricordare le Prolusioni degli onorevoli Senatori Frascini, De Ferrari, Niutta, Conforti, Vacca, e De Falco, che meriterebbero di essere iscritte allato alle famose Mercuriali del Daguesseau; una delle quali Prolusioni, che è del 1867, divisando gli uffici e i pregi della Corte di Cassazione, cominciava così: « La face rischiaratrice della Giurisprudenza è » patrimonio Vostro, Signori della Corte di Cassazione ».

Fa le meraviglie l'onorevole Senatore Musio che la Cassazione possa mai reputarsi o necessaria o capace di adempiere gli uffici che, sulla fede di tutti quanti e' sono i dottori della materia, abbiamo accennato a pag. 7 della Relazione, e che furono ieri illustrati nello splendido discorso del Ministro Guardasigilli: e fa soprattutto le meraviglie che possa aversi mestieri della Corte di Cassazione *per custodire l'autorità legislativa dalle usurpazioni del potere giudiziario*; usurpazioni che, a detta di lui, sono impossibili. E così Dio volesse che impossibili fossero!

Ma chi non sa, e chi non vede, che *usurpano* per appunto e conculcano la potestà legislativa tutte quelle sentenze che fanno dire alla legge il *diverso* di ciò che ella dice, o *più* che ella non dice, o *meno* di ciò che ella dice? Cotali sentenze sono forse altra cosa da quelle usurpazioni che tanto vennèro rimproverate agli antichi *Parlamenti francesi*, e che non furono l'ultima tra le *spinte* alla grande Rivoluzione, la quale s'è gloriata di spegnerli? —

Meravigliano insieme i due preopinanti che per noi dalla Corte di Cassazione si spera, siccome un beneficio, la uniformità della giurisprudenza; quasi che per noi si vogliano rompere i nervi alla scienza giuridica, che è d'indole progressiva. E l'onorevole De Foresta, nella sua specialità, ci domanda; colui che fosse per fare una nuova scoperta, o conquistare una nuova verità, poni caso nell'*Astronomia*, vorreste dunque arrestarlo nel suo cammino, per rispetto alla contraria autorità, al contrario responso di un Consesso Accademico?

Non occorre salire alle stelle, onorevole De Foresta; non occorre ispirarci alle formole e ai procedimenti delle scienze *esatte*. Guardiamo per ora alla terra: rammentiamoci che alla *scienza* spetta in proprio la *libertà*, e che nei Giudizi non la *libertà* predomina ma il *vincolo del giure scritto*; e, contenendoci in questi termini, non poetici, non aerei, non astronomici, ci sarà agevole scorgere che la uniformità della giurisprudenza, avvegnachè non sia fermo suggello, è simbolo almeno di una quasi certezza nell'interpretazione e nell'applicazione della legge. —

Ci si dice: Ma l'uniformità della Giurisprudenza non la si può costituire d'un tratto: bisogna una grande quantità di giudicati, di tempo, di scrittori, che la consacrino.

E che per ciò?

Dovremo noi rinunciare a raggiungerla quando che sia? e, per amore al progresso, dovremo cominciare dal demolire un sistema che alla uniformità della Giurisprudenza ci può avviare, e ogni di più verrà avvian-doci, sol che per noi nol si falsi e nol si deturpi?

Ci si ripete: A che monta la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, se anche a un giudice dell'infimo grado, anche a un pretore, è concesso disdirlo?

Ecco qua, onorevoli preopinanti, ecco la *libertà* che vi sta tanto a cuore; ecco la via aperta al *progresso*, cui sospirate.

La Corte Suprema non è nè *immobile* in se stessa, nè *tiranna* verso d'altrui.

Se vede un giudicato che si differenzia dai suoi giudicati, esamina di nuovo il *punto di diritto* che le è sottoposto. Se altri, e fosse pure dell'infimo grado, sia stato si avventuroso da mostrarle che essa ha pronunciato non rettamente una o più volte; essa, la Corte, non si ostina; a Lei non repugna di scrivere sulla nuova sua decisione l'aureo apostegma di Giustiniano:

« *Propter justitiam aliquando patimur nobis contradicere.* »

Non ci si venga per altro a spacciare che la Corte di Cassazione cambia la propria Giurisprudenza *souventissime volte*; che la cambia *dall'oggi al domani*; che oggi dice *bianco* e domani *nero*.

Come mai a cotanta iperbole trascorrevano gli onorevoli preopinanti, e primamente il De Foresta, che al postutto non seppe additare se non due soli Casi nei quali (a senno suo) si scontrerebbero le metamorfosi che egli lamenta?

Quanto alle liti fidecommissarie vertite a Bologna, rilevo dalle affermazioni dell'onorevole De Foresta che la qualsiasi mutazione imputata alla Cassazione Torinese, non sarebbe avvenuta *dall'oggi al domani*, ma corsero parecchi anni tra l'una e l'altra delle decisioni della Corte d'Appello di Bologna, tra l'una e l'altra delle decisioni della Corte Suprema di Torino. Non veggio le tavole delle due fondazioni fidecommissarie, che nell'uno e nell'altro Caso abbiano fornito tema al giudizio. Avvezzo a chiedere il soccorso degli occhi miei propri ogni volta che sento accusare di contraddizione una od altra Corte Suprema, tengo in sospenso l'umile avviso mio sopra il punto se davvero la Classe civile della Cassazione di Torino nel secondo Caso abbia receduto dalla dottrina professata nel primo. Se lo avesse fatto, risponderci come rispose la Classe penale di quella Corte nella sentenza 17 giugno 1865, che porta la firma del nostro collega Bonacci, e che ho citato nella pagina 9 della mia Relazione.

Quanto all'altra delle liti allegate dall'onorevole De Foresta, che è quella della conversione dei beni delle fabbricerie, la Cassazione fiorentina non solo non è caduta, ma tornò al tutto impossibile che cadesse in contraddizione con se medesima, perchè la questione le fu sottoposta solo una volta, in un solo Caso: e il Governo, non già disdicendo alla Corte di Cassazione, ma riconoscendo o prevedendo che, se la legge 15 agosto 1867 fosse rimasta qual'era, la Corte di Cassazione avrebbe persistito a pronunciare come avea pronunciato in quel primo Caso, chiese al Parlamento un nuovo articolo di legge. Così il Governo si è professato ossequente, da una parte, al Giudizio della Corte di Cassazione; e dall'altra, al canone statutario che la interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al Potere legislativo (art. 73). —

Ma se l'onorevole De Foresta diniega alla Corte di Cassazione la virtù di aiutare la uniformità della Giurisprudenza, molto più recisamente le interdica la competenza a regolare i conflitti di giurisdizione o di attribuzione tra le autorità amministrative e le giudiziarie.

Oggi, o Signori, questo problema non vi è proposto. Qualunque siasi la opinione della maggioranza della Commissione circa questo problema, e' non potrà nè dovrà essere sciolto se non allora che discuteremo la

legge avvenire, dell'organamento della Corte unica di Cassazione.

Nientedimeno, non è da lasciar correre senza ferma e immediata ripulsa il peregrino sistema messo innanzi, a questo proposito, dall'onorevole De Foresta.

Capisco che si possa contendere, se la podestà di risolvere i conflitti fra le autorità amministrative e le giudiziarie debba essere deferita o alla Corte unica di Cassazione, o al Consiglio di Stato, o ad un Consiglio *misto* di membri dell'una e dell'altro. Ma che si sancisca (secondo che suggerisce l'onorevole De Foresta) la *esclusione* assoluta e della Corte di Cassazione, e del Consiglio di Stato, e del Collegio *misto*: che si proclami « i conflitti di giurisdizione debbono essere sciolti dal Re »; e perchè il Re governa col'opera del Ministero, e il Ministero deve avere la maggioranza nel paese, i conflitti deve deciderli il Ministero: che poi si dichiari, che contro la decisione del Ministero la Parte soccombente avrà facoltà di ricorrere al Parlamento, e il Parlamento avrà facoltà non pur di censurare il Ministero, ma di ordinarli la revoca della decisione: che in somma si faccia questa enorme confusione di poteri e di attribuzioni in una materia che alla fin fine è tutta *di diritto*:... io vi confesso, o Signori, che rimpetto a codeste proposizioni mi son cascate le braccia, mi si offuscò la ragione, e appena appena ho potuto nel segreto dell'animo mio ripetere, col verso di Orazio, che di codeste proposizioni

Non Di, non homines, non concessere columnae. —

Nè potrà non muover querela dell'aver l'onorevole De Foresta stigmatizzata la Relazione ministeriale, che accennava « esser utile che la Corte di Cassazione sedesse nella sede stessa del Governo, acciocchè al Parlamento, al Governo, non venga meno il sussidio dei lumi che i membri della Corte di Cassazione all'uno e all'altro possono fornire ».

Egli mostra di credere che a questo modo il Ministro Raeli, piuttostochè a render omaggio alla prestanza dei membri della Corte di Cassazione, a ciò tendesse, ciò meditasse, di farne altrettanti *coadiutori* dei signori Ministri. Coadiutori disse; ma certo voleva dir peggio, perchè ha evocato dinanzi agli occhi nostri lo spettro di un Magistrato francese che (a torto, o a ragione) fu accusato di *cortigiano* al Secondo Impero.

Non insulto ai sepolcri; lascio in pace le ceneri di coloro che hanno giudicato tanti anni sopra la terra, ed ormai sono stati giudicati dal solo Giudice che mai non falla. Ma questo io non intendo tacere: che gli atti rimproverati al Troplong come atti di *cortigiano*, non furono atti del Magistrato, non furono atti del Presidente della Corte di Cassazione; e che, se egli, non sulla sedia curule, non colla toga di Giudice, e non nei Giudizii dati *pro tribunali*, s'è piegato alle voglie d'altrui, non è pertanto men vero, che sulla sedia curule, colla toga di Giudice, e sentenziando

pro tribunali, egli fu Magistrato venerabile per dottrina, e, giova crederlo, altresì per giustizia.

Signori, se i membri della nostra Corte di Cassazione avranno stanza vicina al Governo; se, non nella qualità di Magistrati, ma in quella di cittadini, di uomini politici, di ascritti all'uno o all'altro ramo del Parlamento, saranno talvolta interrogati dai signori Ministri sopra argomenti che riguardano l'interesse della Patria, temeremmo noi che peccheranno di ignobili compiacimenti, che si brutteranno di abiezione, che si faranno servili? Ah, se osassimo diffidare della virtù e della interezza dei nostri Magistrati supremi, in in chi mai porremo la nostra fiducia quaggiù? Siano pure vicini alla sede del Governo: il Governo, vedendosi innanzi agli occhi tanto fulgore di dottrina, tanta costanza di integrità, si sentirà esso stesso sospinto a perseverare nella via sacra della rettitudine e dell'onore. —

Tornando poi alle viscere della questione, l'onorevole Senatore De Foresta non si perita di affermare che il sistema della Cassazione è *assurdo*, che è *vizioso*, che appo noi è materialmente *impossibile*.

Assurdo; perchè giudica *della legge* senza ingerirsi negli apprezzamenti, nei criterii *del fatto*; e, se non ravvisa violata la legge, lascia intatta la sentenza dei giudici *del merito*, pur conoscendola (così diceva il De Foresta) pur conoscendola *ingiusta*, e pur togliendole ogni *morale* autorità.

Ma come! Se la Corte di Cassazione deve astenersi dall'esame *del merito*, potrà dirsi mai che la Corte ha conosciuto rea d'ingiustizia, ed ha tolto l'autorità *morale* alla sentenza, ch'ella non cassa perchè da quella non fu violata la legge?

Da nihil factum, et ego tibi dabo jus: questa è la divisa, questa la impresa della Corte di Cassazione: e prima di chiamare *assurdo* l'assunto suo, fa mestieri dimostrare assurda codesta distinzione tra il giudizio di fatto e il giudizio di diritto, che risale ai primi tempi, e si è conservata sino agli ultimi del Gius Romano.

Vizioso, prosegue l'onorevole De Foresta; perchè consuma degli anni assai; si stempera negli indugi; fa massa di arretrati; ed alcune volte le sentenze non escono se non allora che la Parte soccombente non è più in istato di redintegrare la Parte vittoriosa.

No, e poi no. Codesti non sono vizi del *sistema*: sono difetti accidentali, transeunti, dal sistema indipendenti, al sistema stranieri: difetti accidentali e transeunti, a sopperire i quali varrà senza meno la legge organica che vi è promessa dall'art. 10, se con quella si sciogliono i problemi divisati nel Capo IV della Relazione, ed altri analoghi; e se per quella si componga la Corte unica e si regolino i procedimenti così ch'ella non sia impedita da soddisfare il suo magistero.

Impossibile materialmente in Italia l'Unica Cassazione, continua sempre l'onorevole De Foresta: perchè, se le quattro Corti attuali non bastano a smaltire gli

affari, se accampato innanzi a tre di quelle veggiamo un cumulo di arretrati, in che modo basterebbe la Corte unica?

Anche qui la risposta è eguale all'altra che fu data or ora all'accusa della *viziosità*. Non colpa del *sistema* è la massa degli arretrati: è colpa di qualche articolo di legge, che pone a carico della Corte di Cassazione certi ricorsi che non dovrebbero naturalmente formar soggetto se non di giudizio di *rivocazione*, di emenda, innanzi agli stessi giudici del merito dai quali provennero le sentenze: è colpa dell'ordinamento 1865, che ha abolito la Sezione dei ricorsi, creata dall'ordinamento 1859; la quale Sezione, ve lo ha testimoniato l'altra sera il Bonacci, tagliava di netto la metà dei ricorsi, come non degni di essere ammessi alla discussione formale: è colpa della grettezza e della contraddizione, per le quali, da un lato, si lascia sulle spalle delle Corti di Cassazione un fardello che in buona parte non è lor proprio, e, dall'altro lato, non si assegna alle Corti il numero proporzionale di magistrati. Or tutte queste colpe non è egli possibile, non è agevole di cancellarle colla legge che vi è promessa all'articolo 10? Non ha il Guardasigilli, nel carattere che prima si ebbe di Commissario, manifestato egli stesso il bisogno e il disegno di correggerle e sgomberarle? Non ha la nostra Relazione tenuto conto (a pag. 19) delle di lui manifestazioni, e de' di lui propositi? — E poi, o Signori, dimenticherete voi ciò che con molto riserbo, e tuttavia con molta perspicuità accennava l'altra sera il Bonacci; e vale a dire, che quanto più terrete in piedi le Corti regionali, staccate dalla Corte centrale, e tanto più gli arretrati si aumenteranno?

Nella Francia, dice il Senatore De Foresta, la Corte di Cassazione è bastata a se stessa per tre ragioni:

- 1^a Perchè nelle Cause in Cassazione costa assai nella Francia il patrocinio degli avvocati;
- 2^a Perchè colà esiste la Camera dei ricorsi;
- 3^a Perchè le questioni del Contenzioso amministrativo non ispettano in ultimo grado alla Corte di Cassazione, ma al Consiglio di Stato.

La prima di queste ragioni si farà strada anche appo noi; perchè la pecunia è ogni dì più cara, ogni dì più rara; e perchè l'accesso alla Corte Centrale ed unica sarà più costoso che non gli accessi alle Corti regionali.

Nella seconda è agevole ricondurre la eguaglianza, istituendo o restituendo la Sezione dei ricorsi.

Quanto alla terza, nessuno suggerirà la restituzione dei tribunali del contenzioso amministrativo; ma, se per la loro abolizione è da presumere che nell'Italia le Cause in Cassazione crescano di numero al confronto di quelle della Cassazione francese; stà in fatto che appo noi il numero dei ricorsi dovrà farsi minore che in Francia; la popolazione della quale supera di 13 milioni quella dell'Italia. E notate che la Cassazione di Francia bastava a sè, anche quando non vi erano

Codici; ed è bastata anche quando i Codici sursero nuovissimi, e quindi più frequenti e più gravi i dubbi, le liti, i ricorsi: che invece noi abbiamo i Codici; e nei nostri Codici fu recisa assai parte delle questioni che erano state per lunghi anni agitate tra i giurisperdenti di Francia e quella Corte di Cassazione.

Concederei al De Foresta che sia per riescire, non dico impossibile (il che certo non è), ma scabro alquanto il cammino dell'unica Cassazione, se non si restituise, almeno per a tempo, la Sezione dei ricorsi, della quale ho toccato pur dianzi: ma, per quantunque egli osteggi siffatta Sezione, io non voglio temere che la non sia per essere restituita.

Fu due volte nella Francia tentato di sopprimerla; l'una nel 1835, l'altra nel 1848: e fu tentato, pel motivo argutamente designato da un illustre Magistrato; pel motivo cioè, che, siccome quella Corte rigettava molti e molti ricorsi, così doveva avere molti e molti nemici.

Ma prevalse il savio partito. A tacer d'altri, il *De Langle* nella sua *Enciclopedia del diritto*; il *Troplong* nelle sue *Osservazioni sulla Corte di Cassazione*; il *Dupin* nei suoi Discorsi all'Assemblea legislativa, hanno vittoriosamente dimostrato l'utilità, la necessità della Camera dei Ricorsi, nata insieme colla legge fondamentale del Tribunale di Cassazione.

Sarei infinito, se prendessi a darvi lettura delle considerazioni gravissime dei gravissimi giureconsulti testè nominati. Pregherò solamente l'onorevole De Foresta di leggere nel Repertorio da lui ieri invocato, le risposte del *Dalloz* al *Codart de Sapon*, circa la Camera dei Ricorsi.

Che se poi vorrà leggere il Resoconto dell'amministrazione della giustizia per l'anno 1868, dettato a Torino dal Sostituto Procuratore generale Lavini, e l'altro per l'anno 1869 dettato dall'Avvocato generale Bussolino; si farà facilmente persuaso e degli ottimi risultati che diede la Sezione dei Ricorsi nel suo quinquennio di vita a Milano, e di quelli che similmente darebbe se le porte di lei nuovamente si aprissero. —

Il cumulo degli arretrati è enorme: io non l'ho dissimulato: anzi ve lo feci toccar con mano, quando ho registrato il Prospetto nell'Allegato II della Relazione, a pag. 36. Tra civili e penali sono 14,425.

A vero dire, molti, come avvertiva testè il Senatore Conforti, molti figurano *pro forma*: perchè le Corti di Cassazione di Napoli e di Palermo serbano ne' loro Archivi tutti que' Ricorsi che prima del Codice di Procedura civile 1865 erano stati bensì insinuati, ma che poi dal Ricorrente non sono stati mai chiamati a discussione, secondochè occorrerebbe a tenore di quei Regolamenti, e che andranno in capo a un anno *perenti*, se a voi piacerà di consentire al nostro art. 8.

Tuttavia, lo ripeto, il cumulo degli arretrati è enorme.

Ora, qual è lo espediente a smaltirlo?

Pensare, così propone l'onorevole De Foresta, pen-

sare a nuovi Codici di Procedura civile e penale; pensare a un nuovo Organico giudiziario del Regno: dai nuovi Codici e dal nuovo Organico sbandeggiare, fuorchiodere la Cassazione, e porre in solio (sia col nome di Terza Istanza, sia con quello di Revisione) o la Sacra Rota, la Terza Istanza, introdotta dai canonisti del Medio Evo, o la Terza Istanza introdotta dall'Austria quand'era *dispotica*.

Ma intanto! Negli anni che bisogneranno a plasmare i nuovi Codici e i nuovi organici, chi e come li spaccerà gli arretrati? Ai ricorrenti, che attendono le decisioni, sarà egli sufficiente conforto il sentir a dire che alcuno suda a fabbricar nuovi organici e nuovi codici?

L'ordine del giorno dell'onorevole De Foresta, anzichè aiutare lo stralcio, la liquidazione degli arretrati, li lascierebbe giacere quali essi sono: mi correggo: li farebbe crescere ogni dì, ogni anno più, per tutto quel periodo di anni (dei quali nessuno ardirebbe preconizzare il termine) che le Commissioni, e i Ministri, e il Parlamento consumer dovranno a creare e benedire il nuovo mondo giudiziario della Nazione.

Le nostre faticose tornate di questi dì appalesano, a cui nol sapesse, quale e quanta sia la difficoltà di discutere e di approvare anche pochi articoli di legge, desiderati e sollecitati da tutte le Commissioni parlamentari e governative, che sempre iustarono per l'unificazione della Corte di Cassazione. Se invece si penserà a nuovi Codici, se si penserà a nuovi organici; se nuovi Codici e nuovi organici verranno dinanzi al Parlamento; io auguro al Senatore De Foresta lunghissima vita, forse più che non la spero a me stesso; ma gli predico che nè egli, nè i figli suoi, vedrebbero mai il compimento dell'opera. —

Quando dovessi esporvi le mie idee (non quelle della Commissione, perchè su questo punto non l'ho interrogata, e le idee che accenno non mi vennero alla mente che questa mattina); quando dovessi esporvi le mie proprie idee, i rimedi che stimo possibili, e non malagevoli, a disgombrare gli arretrati, li compendierei in tre parole:

1. Aprire, e sia pure in via temporanea, aprire subito nella Corte unica, o nelle Corti transitorie, la Sezione dei ricorsi;

2. Dare, e sia pure in via temporanea, alla Corte unica, o alle Corti transitorie, il sussidio di qualche Consigliere d'appello, senza altro premio che quello dell'onore a cui i sussidiari si vedranno chiamati.

Presidente. Mi permetta. Domanderei all'oratore se non crede opportuno, stante l'ora avanzata, di rimandare a domani il seguito del suo discorso.

Senatore **Tecchio, Relatore.** Condiscendo, onorandissimo signor Presidente, al rinvio; ed oggi termino colla terza delle mie idee.

3. E se mai ci fosse (ciò che non so, e non credo)

qualche Magistrato infingardo, trovar modo a spoltrirlo, e, casochè ciò non giovi, mandarlo, servati gli ordini delle leggi, a riposo.

Presidente. Domani al tocco riunione negli Uffici; alle due seduta pubblica pel seguito della discussione. La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

TORNATA DEL 10 MARZO 1871

PRESIDENZA TORRE ARSA.

Sommario. — *Congedo* — *Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge* — 1. *Approvazione della convenzione postale, e di altra per lo scambio di vaglia postali col Belgio*; 2. *Approvazione della convenzione postale addizionale colla Gran Bretagna* — *Seguito della discussione del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo* — *Seguito del riassunto del Relatore* — *Parole de' Senatori Musio, De Foresta, Conforti, e del Relatore per fatti personali* — *Ordine del giorno del Senatore De Foresta* — *Osservazioni e ordine del giorno del Senatore Menabrea* — *Riserva del Ministro d' Agricoltura e Commercio* — *Avvertenze dei Senatori Chiesi e Arrivabene* — *Riserva del Relatore.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Agricoltura e Commercio, e più tardi interviene il Ministro della Guerra.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* legge il processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Il Senatore *Camozzi* chiede un mese di congedo, il quale gli viene dal Senato accordato.

Presidente. Prima di riprendere la discussione sul progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo essendovi all'ordine del giorno due progetti di legge composti di un solo articolo, l'uno per l'approvazione della convenzione postale, e di altra per lo scambio di vaglia postali, concluse il 2 luglio 1870 col Belgio, e l'altro per l'approvazione della Convenzione postale addizionale conclusa il 7 dicembre 1870 colla Gran Bretagna, se il Senato non fa opposizione, si passerà alla discussione di questi due progetti di legge i quali probabilmente non daranno luogo a discussione, e quindi si riprenderà a discutere sul progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo.

Non essendovi opposizione, darò lettura del primo degli anzidetti progetti.

(V. *Atti del Senato No 31*)

Approvazione della convenzione postale, e di altra per lo scambio di vaglia postali concluse il 2 luglio 1870 col Belgio.

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione postale ed alla convenzione per lo scambio di vaglia postali tra l'Italia ed il Belgio, firmate a Firenze il 2 luglio 1870 e le cui ratifiche furono ivi scambiate il »

Presidente. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola su questo articolo, se ne rimanda l'approvazione allo squittinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge per l'approvazione della Convenzione postale addizionale colla Gran Bretagna.

(V. *Atti del Senato No 32*)

L'unico articolo della legge è così concepito:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione postale addizionale tra l'Italia e la Gran Bretagna, firmata a Firenze il 7 dicembre 1870, e le cui ratifiche furono scambiate ivi il »

Presidente. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, su questo articolo, l'approvazione sarà rimandata allo squittinio segreto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO NELLA SEDE DEL GOVERNO.

Si riprende la discussione sul progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo.

La parola è all'onorevole Relatore per continuare la sua orazione.

Senatore Tecchio, Relatore. Signori Senatori! Ieri ho parlato del sistema della Cassazione, e spero averlo purgato dalle mossegli accuse. Oggi mi rimane a parlare della Terza Istanza; e assai mi rincresce che non sia ancora presente l'onorevole De Foresta, al quale soprattutto mi conviene dirigere la parola.

Non è meraviglia che egli, nato, allevato, cresciuto, e come Avvocato e come Magistrato e come Ministro, all'ombra di sistemi onninamente diversi da quello della Terza Istanza, abbia dovuto chiedere informazioni su codesto sistema ad altre fonti, ad altre persone. Lo

fonti, le persone a cui si è rivolto, non sono state puato ammirabili per esattezza.

Due sono, come ieri accennavasi, le specie della Terza Istanza o della Revisione.

La Terza Istanza o Sacra Rota pontificia, inventata dai Canonisti del medio evo; e la Terza Istanza o Revisione, data dagli Austriaci nel 1816 alla Lombardia e alla Venezia, e poi rimasta nella Venezia malgrado la felice sua redenzione del 1866.

Della Terza Istanza canonica o pontificia ha ragionato con somma lucidità l'onorevole mio Collega, il Senatore Bonacci. Io dunque mi limito a discorrere della Terza Istanza *more austriaco*, qual è tuttavia costituita in Venezia.

L'onorevole De Foresta incoglieva in errore; non per colpa sua (lo ripeto), ma per colpa di chi gli avrà fornito informazioni poco precise. Incoglieva in errore, allorchè, cominciando il discorso della Terza Istanza, affermava che essa è un rimedio *straordinario*.

La Terza Istanza è invece, di sua natura, e per la sua istituzione, un rimedio *ordinario*; il più ordinario che dar si possa; la provocazione al Terzo Giudizio contro due sentenze *difformi*.

A quella missione *ordinaria* fu poi appiccicata, quasi per incidenza, una missione *straordinaria*, che chiamasi appunto il rimedio straordinario della Revisione contro due sentenze *conformi*, accusate di manifesta nullità o di manifesta ingiustizia.

A prima giunta, e sotto il primo aspetto *ordinario*, la concessione del gravame contro due discordi giudizi sarebbe degna di plauso. « *In ore duorum stat omne verbum* » dice il Vangelo: e perciò se il *Verbo* nei due primi Giudizi è discorde, bene sta che s'interroghi il terzo, il quale all'uno o all'altro aderisca.

Ma il guaio è qui, che la idea della *doppia conforme* è assai volte una pretta illusione. Ed infatti: per quantunque possano aversi, e spesso si abbiano, due Giudizi conformi *nella dispositiva*, da parte della prima e della seconda Istanza, o dell'una delle prime due e della terza, i Giudizi riescono non di rado differentissimi nei fondamenti, nella ragion del decidere: e (che più?) non è infrequente ad accadere che il primo Giudice abbia accolta, per esempio, una prima eccezione, senza delibare le altre due, tre, quattro, che insieme a quella sono in Processo; il secondo Giudice abbia invece accolto una seconda eccezione, senza decidere sulla prima, sulla terza, sulle susseguenti; e il terzo Giudice accolga una terza eccezione, senza decidere nè la prima, nè la seconda, nè le altre che alla terza vengono appresso.

Laonde, fino a che sia vero ciò che ho sempre stimato e stimerò sempre verissimo, ad onta che l'onorevole Senatore Musio abbia ieri pensato altrimenti; fino a che sia vero che la giustizia della Sentenza, non può nè deve desumersi dalla *dispositiva*, ma dai *motivi* dalla ragion del decidere; sarà vero altresì, che a poter dire che v'hanno due sentenze *conformi*, fa-

rebbe mestieri che amendue le sentenze fossero *concordi nei motivi*, nella ragion del decidere; sarà vero altresì, che quando ricavasi la *conformità* dalla nudità e mera dispositiva, anzichè dai fondamenti, dai motivi, dalla ragion del decidere, si rinuncia al pregio intrinseco, alla virtù essenziale della *doppia conforme*; e, anzichè avere un *Verbo in ore duorum*, avete due o più Verbi sostanzialmente separati, isolati, diversi, distinti e forse contrari, sopra ciascuna rispettivamente delle questioni che nella prima, nella seconda, nella terza, o (se anche vogliasi) nella quarta, e nella quinta Istanza, sono state esaminate e decise.

Signori: se vero non fosse che la virtù e il pregio della sentenza consiste tutto nella *ragion del decidere*, saprebbe egli l'onorevole Senatore Musio insegnarmi il perchè tutte le Legislazioni dei popoli non affatto incivili prescrivano a lettere cubitali che le sentenze hanno ad essere *motivate* ; ed risolutamente il prescrivano, da dichiarar nulle, di nullità radicale e insanabile, le Sentenze de' Giudici del merito che *motivi* non abbiano e in fatto e in diritto?

Se vero non fosse, che la virtù e il pregio intrinseco delle sentenze consiste nella ragion del decidere, l'opera dello scrivere i *motivi* sarebbe peggio che inutile, sarebbe uno spreco di quel tempo che altri chiama moneta: basterebbe dettare con atto di impero assoluto il mero precetto, o il mero divieto, che costituisce la dispositiva: e la epigrafe di qualsivoglia sentenza potrebbe, anzi dovrebbe esser questa:

« *Sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas* ».

E sì da senno, che ci guadagnerebbe la giustizia, ci guadagnerebbe la libertà, ci guadagnerebbe il progresso! e sì da senno, che quindi si farebbe la via a spedir cento e più Cause in un giorno, senza tanto romperci il capo! e sì da senno, che codesto sarebbe un rimedio assai più miracoloso che quelli, tanto umili e tanto poveri, che ieri a sera, senza aver sentito l'avviso degli onorevoli miei Colleghi della Commissione, io mi ingegnava di balbettare! —

Le cose, che io toccava poc'anzi della *doppia conforme* (che conforme *nell'apparenza*, è spesso *difforme nella sostanza*), sono cose che possono dar odore di sottigliezza a chiunque non abbia speso la vita su quelli che Giovenale denominava « *juris nodos et legum enigmata* ».

Eppure son vere e certe: così vere e così certe, che i giureconsulti e i governanti della monarchia Austro Ungarica, e di tuttessa la Confederazione Germanica del Nord, ora più che mai rifiutano la Terza Istanza, e il colorato prestigio della *doppia conforme*, e stanno murando il nuovo edificio della Corte di Cassazione.

A ogni modo: per chiarire i fatti riscontri, adduco due esempi, ai quali, chi sentisse vaghezza di queste ricerche, potrebbe aggiungerne delle grosse migliaia.

Suppongo instaurato domani nel Regno d'Italia il

sistema della Terza Istanza, allegato dalle beatitudini della *doppia conforme*: e parlo con alla mano, o alla mente, il Codice Civile italico del 1865, si meritamente acclamato, eziandio dagli *esotici*.

Primo esempio: Caio, minorenni, ha stipulato nella minore età un contratto, senza l'intervento del suo rappresentante legittimo: e, parecchi anni dopo essere uscito de' minorenni, impugna il contratto, per difetto appunto di quell'intervento. Mevio, reo convenuto, oppone 2, 3, 4, eccezioni: la prima, che al contratto di che si disputa non occorre alcun intervento di rappresentante legittimo, perchè fu stipulato nelle condizioni prevedute dagli articoli 4, o 5 del patrio Codice di Commercio; la seconda, e subordinata, che a Caio non compete azione di impugnare il contratto, perchè all'occasione del contratto, egli ha occultato la sua minore età, come prevede l'art. 1305 del Codice Civile; la terza, e più subordinata, che Caio ha perduto l'azione, perchè, uscito de' minorenni, ha ratificato il contratto collo eseguirne la maggior parte, come prevede il 1309; la quarta, e più ancora subordinata, che l'azione di nullità è estinta per il quinquennio, corso e scaduto dopo la maggiore età come prevede il 1300. Or ecco: il Tribunale di prima cognizione accoglie la prima eccezione (nessun bisogno di intervento) senza deliberare alcuna delle altre: la Corte d'Appello accoglie invece, senza decidere la prima, o le altre, la seconda eccezione (occultata minore età): la Terza Istanza, senza decidere la prima, la seconda, la quarta, accoglie la terza eccezione (ratifica): la Quarta Istanza, se la ci fosse, accoglierebbe per avventura, senza decidere veruna delle altre, la quarta eccezione (prescrizione estintiva).

Secondo esempio: l'attore, sotto le spoglie di erede legittimo, impugna un testamento per difetto di forma: l'erede testamentario oppone, anche qui, quattro eccezioni: prima, l'attore *non habet vestem candidam*, perchè non è successibile, o non è il primo tra i successibili; seconda, l'attore, se pur fosse successibile, è incapace per causa d'indegnità; terza, l'attore ha perduto qualsiasi diritto, per effetto di rinuncia; quarta, il testamento non ha vizi di forma, o non ha vizi tali che, giusta la legge, forniscano titolo a dizione di nullità. Accade come nel primo caso: il Tribunale di prima cognizione sta per la prima, la Corte d'Appello per la seconda, la Terza Istanza per la terza eccezione: la Quarta Istanza, se la ci fosse, starebbe per la quarta, e così via.

Chi negherà che in questi casi, e in una filatessa di altri consimili, le due, e sin'anco le tre e le quattro Sentenze, pur risultando conformi *nella dispositiva*, non sono punto o poco conformi nella ragion del decidere? che anzi, ogni singola questione *di fatto*, ogni singola questione *di diritto*, non fu conosciuta e decisa se non una sola volta, da un solo giudice, in un solo grado di Istanza? e che alla fin fine il convenuto ebbe per sè, l'attore ebbe contro a sè, in ogni singola questione, un solo giudizio?

Era pertanto nel vero, com'è suo costume, il Nicolini, quando conchiudeva i suoi cenni sulla *doppia conforme* nei seguenti termini: « Per incontrarci dunque in una *doppia conforme*, ci converrebbe andare di appellazione in appellazione; e se si dicesse doverci fermare ad un'ultima, il Giudice di questa diverrebbe appunto quel Giudice *arbitrario e dispotico* che si vorrebbe evitare ».

E l'onorevole De Foresta, che ha una fede incrollabile nella infallibilità delle otto Sentenze della sua Terza Istanza o Revisione di Bologna, riescite conformi alle Sentenze della prima, anziché a quelle della seconda Istanza, non ha probabilmente considerato che (seguendo l'avvertimento di Ulpiano, nel luogo da lui citato) non soltanto dai secondi Giudici dovremmo temere che « *nonnunquam bene latus sententias in pejus reformant* »; ma dovremmo temere il medesimo dai terzi Giudici: « *neque enim melius pronuntiat qui novissimus* » (non dice il secondo, non dice il terzo, non il quarto, ma dice *NOVISSIMUS*) « *neque enim utique melius pronuntiat qui novissimus sententiam laturus est* ».

Il peccato originale del sistema della Terza Istanza egli è questo: che, per andar in traccia della *doppia conforme*, quasi sempre irreperibile, i fautori di quel sistema si trovano nella necessità di stabilire che nel secondo e nel terzo grado non si possa aggiungere nè una eccezione (neanco quella di *prescrizione*), nè un documento scritto, nè una prova orale, nè un ammiccolo, nè la delazione o l'offerta di un giuramento, che non siano stati introdotti, deferiti, od offerti nel primo grado; che in somma gli Atti della Causa debbano pervenire al secondo, e al terzo giudice, materialmente in quell'identico stato nel quale sono stati chiusi a sentenza sul banco del primo giudice.

Tale è in effetto, senza restrizioni, senza riserve, senza rimedi, la disposizione del Codice o Regolamento di procedura civile austriaco: e la disposizione è eminentemente logica, perchè svanirebbe al tutto la idea della *doppia conforme* se i secondi o i terzi giudici pronunciassero sovra altra base che quella dell'identica Istruzione di Causa, dello identico Volume di Atti e di Allegati, sn'quali ha pronunciato il Tribunale di Prima Istanza e rispettivamente la Corte d'Appello.

Ma non è egli evidente che codesta disposizione, conseguenza logica della utopia della *doppia conforme*, mette a pericolo irreparabile di iattura e rovina la Parte che ha per sè il buon diritto, sol che la Parte o l'Avvocato siasi dimenticato, o non abbia stimato necessaria nel primo grado, vuoi l'allegazione di una circostanza, vuoi la negazione di un asserto contrario, vuoi la produzione di un documento, vuoi l'articolazione di una prova per testimoni o periti, vuoi la offerta o la delazione di un giuramento, vuoi la constatazione di un qualche elemento utile all'azione, o vuoi la invocazione di una qualche eccezione, o di un mezzo che la giustifichi?

Meglio assai il nostro sistema, pel quale:

il primo giudizio, se ad altro non valesse, vale di esperimento che apre gli occhi alle Parti e ai loro Patrocinatori:

nel secondo giudizio, e Parti e Patrocinatori, fatti cauti dagli abbagli già presi, e dai difetti ne quali sono incorsi dapprima, hanno il valico aperto a integrar pienamente la buona Istruzione della Causa; ad ogni mancamento possono sopperire, ad ogni dimenticanza, ad ogni inavvertenza; ogni lacuna possono colmare: « *non deducta deducam, non probata probabo* »:

e finita così la Istruzione, aggiunte le Conclusioni, aggiunta la discussione orale e pubblica, tempo è che la Sentenza del secondo giudice (ov'ei non creda tuttavia necessaria, e non ordini, una Istruzione più ampia), tempo è che la Sentenza del secondo giudice abbia ad essere ricevuta *pro veritate*, quanto ai criteri, agli apprezzamenti, alla convinzione del fatto, e delle prove: perchè tutti sanno che il giudizio del fatto « *in estimatione judicis est* »: e perchè ogni altro giudizio sul fatto non costituirebbe una diversa presunzione *judicis*, ma una diversa presunzione *hominis*; dovrebbe quindi ragionevolmente soggiacere ad altro giudizio; e non arriverebbersi mai ad una meta, alla quale i giudizi fermar si dovessero.

Ciò quanto al fatto.

Che se il secondo giudice, il quale è e dev'esser sovrano nel giudizio del fatto, ha male interpretata o violata la legge che a quel fatto riguarda; avete allora (secondo il nostro sistema) avete l'asilo sull'altare della Cassazione.

E che più si può egli bramare per la *certezza legale* della giustizia della Sentenza?

Diceva ieri l'onorevole Senatore Musio (se per altro gli orecchi non m'ingannarono), diceva che il *non deducta deducam, et non probata probabo*, è un *controsenso*, e come tale è deplorato del Bentham.

Il Bentham parla nel cospetto e sotto gl'influssi di un organismo giudiziario essenzialmente diverso dal nostro; organismo che fa buona prova nell'Inghilterra, ma che nessuno si è mai cimentato, o cimentasi, di introdurre in altri paesi d'Europa.

Del resto, io non mi arrischio a disputare di *sensi* e di *controsensi*: io non mi affido al mio proprio voto, e neanche ai voti, che ho in sì gran conto, di questi onorevolissimi maestri miei, che mi sono Colleghi nella Commissione. Ho interpellato a questi di la scienza Germanica; di quella Germania, che molto sa, e molto studia, (e piaccia a Dio che non istudi e non sappia troppo più che non sappiamo e non istudino gl'Italiani!); ho veduto due nuovi progetti al Codice di procedura civile, elaborati per lunghissimi anni da Commissioni di uomini i più addottrinati, i più competenti, i più pratici; l'uno è il progetto del Codice di Procedura Civile per la monarchia Austro ungherese, l'altro è il progetto, anche più recente, della Confederazione Ger-

manica del Nord. — Amate voi che io vi citi uno ad uno i paragrafi di quei Codici, nella parti che concernono la nostra questione? Se il volete son pronto.

Frattanto, se non ho al tutto demeritato la vostra fiducia, credete a me: il nuovo Codice, proposto per gli Austro-Ungarici, e il nuovo Codice, proposto per la Confederazione Germanica del Nord, osteggiano e tagliano via tutte e due le disposizioni di che gli onorevoli preopinanti vorrebbero far dono all'Italia: inaugurano la Cassazione sulle ceneri delle Terze Istanze; e, sulle ceneri delle prime Istruzioni *immutabili*, inaugurano il permesso della nuova Istruzione nel secondo grado d'Istanza.

I due Codici son molto simili l'uno all'altro.

Guardo a quello della Confederazione del Nord; e leggo:

a) In grado d'appello è ammessa la introduzione di nuovi fatti e di nuove prove: § 762;

b) Contro la sentenza definitiva del giudizio di appellazione non vi è altro reclamo che la querela di nullità *per violazione di legge*. §§ 793, 807, 808, 813, 814;

c) Per le querele di nullità vi è un solo ed unico Supremo Dicastero per tutti gli Stati della Confederazione, colla denominazione di *Suprema Corte di Giustizia*; e ciò *nell'interesse della uniforme applicazione e sviluppo del diritto*: §§ succitati;

d) Le norme giuridiche, che servirono di fondamento all'annullazione, devono essere prese a fondamento della nuova Decisione del Giudizio d'appello: § 826, lett. c.

Tutti veggono, senza che io tampoco lo faccia notare, che codesto è precisamente il nostro sistema; il sistema, al quale oggi gli onorevoli preopinanti vorrebbero che si disdicesse. —

Lasciata ormai dall'uno dei lati l'attuale giurisdizione *ordinaria* della Terza Istanza, accostiamoci alla sua attuale giurisdizione *straordinaria*.

L'onorevolissimo signor Presidente me lo permetta. Giacchè il Senatore De Foresta non era presente, e me ne increbbe, quando ho ricominciato stamane il discorso, interrotto per la tarda ora nella tornata di ieri; mi stimo in debito di notificargli come per me sia stato affermato che il rimedio della Terza Istanza, secondo le leggi austriache, non è per la sua propria natura, per la propria sua istituzione, un rimedio *straordinario*, ma sibbene un rimedio *ordinario*: e che di poi, in appendice, fu data al Tribunale di Terza Istanza una *straordinaria* missione, che è quella di revocare e riformare anche due decisioni pienamente *conformi*, e quando pure *conformi* non solo *nella dispositiva*, ma eziandio nei *motivi*, nella ragion del decidere.

Ciò prenesso, o Signori: parlando della missione *straordinaria* della Terza Istanza, occorrono obiezioni ben più gravi di quelle che riflettono alla sua missione o giurisdizione *ordinaria*.

Voi avete ottenuto due sentenze conformi, e per

avventura (secondochè io diceva testè) non meno conformi nella virtù intrinseca, nella ragion del decidere, che nella loro *dispositiva*.

Nulla ostante, il vostro avversario, il soccombente, ha facoltà di ricorrere alla Terza Istanza, alla Revisione straordinaria; sol che diasi cura di scrivere nel suo Ricorso, ch'egli accusa le due conformi di nullità manifesta o di manifesta ingiustizia. E il Tribunale di Terza Istanza, senza nuovo processo, senza nuova Istruzione, sul solo esame degli Atti e dei documenti che ebbero sotto gli occhi i primi e i secondi Giudici, tanto concordi e tanto unisoni, ha podestà di dire alla Parte vittoriosa, di dire ai Giudici del primo e del secondo grado: « le due sentenze conformi sono manifestamente nulle, o manifestamente ingiuste; ed io non solo le casso e le annichilo, ma con sentenza irreparabile, irrevocabile, insindacabile, dichiaro che ha torto chi ha vinto due volte, che ha ragione chi due volte ha perduto, e che il *Verbo* non deve stare, nè stà *in ore duorum*, ma nella voce mia, sola ed unica ».

Non vi spaventa, o Signori, questo potere effrenato, infinito, senza riscontro, o, come i Francesi direbbero, senza *controllo*?

Ma, almeno, la Corte di Cassazione, se vede violata la legge, non giudica nè pregiudica il *merito*, la questione di criterio o di apprezzamento, la questione del *fatto*. Ma, almeno, la Corte di Cassazione è soggetta al *controllo* della Corte di rinvio, che è liberissima di cresimare la sentenza cassata, e di sostenere che la legge non fu violata. Ma, almeno, se ciò si avvera, la Corte di Cassazione è soggetta all'altro *controllo* che nomasi *delle Sessioni unite*, nelle quali 15 Giudici pronunciano sopra il punto di diritto, che da prima era stato deciso da sette Giudici.

E poichè mi venne sul labbro il *numero* dei giudici: quantunque nelle cose della giustizia, forse più che in altre bisogne, non sia fuor di proposito il comune proverbio che i voti si *pesano* e non si *contano*; e quantunque i voti de' secondi o de' terzi giudici abbiano per sè la presunzione di essere più illuminati che quelli dei primi; altri tuttavia, avendo parlato del *numero* de' giudici, anch'io del *numero* devo dire alcunchè.

Per solito, una Causa agitata in primo grado, nei Tribunali provinciali vien giudicata da 5 giudici; e parimenti in grado di appello, per solito da 5 giudici.

Dico « per solito »: perchè il Presidente ha facoltà, secondo quelle leggi, di *rinforzare l'Aula*, cioè di accrescere il numero legale dei giudici: facoltà, di cui nel suo prudente criterio si vale quando crede la Causa di molto peso e di difficile disquisizione. Per l'esercizio di questa facoltà, l'Aula d'Appello può dunque trovarsi costituita, anzichè dei 5 giudici voluti dall'organico, di 7 o di 9 giudici.

Il numero legale dell'Aula di Terza Istanza è di 7 giudici, compreso il Presidente; e se, in via di Revisione straordinaria, trattasi di revocare e riformare

due sentenze conformi, il numero legale dell'Aula è costituito di 11 giudici.

Così è possibile ad accadere che una Parte abbia vinto in primo e secondo grado per 10, e forse per 12, e forse per 14 voti; e in Terza Istanza ottenga altri 5 voti, che in tutto sono o 15, o 17, o 19 voti, e nondimanco perda la Causa per soli 6 voti, al confronto dei 15, o 17, o 19 che hanno risposto per Lei!

Signori: nessuno più di colui, che da quasi un lustro presiede la Terza Istanza in Venezia, sentirebbe lo stimolo di propugnare le sorti di quella istituzione.

Egli dovrebbe affermare, ed afferma colla mano sulla coscienza, che il Tribunale di Terza Istanza ha servito alla vera e sana amministrazione della giustizia, costantemente, lealmente, diligentissimamente. — E perchè?

Perchè quel Tribunale *volle* sempre contenersi entro i limiti della legge: perchè *non volle* mai sostituire alla giustizia *scritta nella legge* la giustizia suggerita dalla *mente* o dal *cuore*; nè *volle* mai lasciarsi trascinare a porre in loco del diritto *legale* il diritto *morale*, e in loco del dettato dei Codici il dettato della *equità*.

Ma, e che per questo?

E se il Tribunale di Terza Istanza avesse preso un diverso indirizzo: se talvolta, reputando migliori le ispirazioni della propria dottrina e della propria esperienza che non le prescrizioni della legge, a quelle piuttosto che a questa avesse dato la palma, e a quelle piuttosto che a questa avesse informate le sue decisioni; nelle quali, o nei *motivi* che le corredano, non è tampoco obbligato di citare un articolo o un paragrafo di legge.....: quale compenso, quale rifugio, quale vendetta giuridica avrebbero avuto le Parti contro a codesti che, per quantunque determinati da quello che il Bonacci ha chiamato *lo zelo della giustizia*, certo sarebbero eccessi di potere, violazioni di legge, usurpazioni dell'autorità legislativa?

Sì, miei Signori, quel Tribunale se avesse preso un diverso indirizzo, arrivato sarebbe, senza crederlo e senza volerlo, per diretta via al *dispotismo* giudiziale, al pessimo dei dispotismi, perchè foggato del manto, della forma, del nome augusto di Sentenza Suprema.

Se altri non trema di cotali istituzioni, ne tremo io. Non ne tremo per me; chè a me basta il monito di Lui che disse: « *ego justitias judicabo: iudicium durissimum his qui praeasunt fiet* ». Non ne tremo pei miei Congiudici, che conosco intimamente per prove indubitabili, irrefragabili: non ne tremo pe' miei Congiudici, ai quali darei confidentemente in mano tutto me stesso, la mia famiglia, il mio onore. Ne tremo per l'*avvenire*, al quale i Legislatori debbono pensare e provvedere: ne tremo per quegli anni non ancor nati, dei quali a me, come a voi tutti, sono incogniti gli uomini, le condizioni, le passioni, i costumi. A quegli anni, a quegli uomini non auguro gli sconfinati poteri dei Tribunali di Terza Istanza. —

Non parlo della *Giurisprudenza*; la quale è asso-

lutamente impossibile a stabilirsi quando il giudizio della Terza Istanza non è, e non deve essere, limitato alla sola discettazione del *diritto*, della *legge*, violata o non violata, ma congloba in se medesimo e il giudizio del *diritto* e l'apprezzamento del *fatto*.

Dirò solo: e qui, comechè a mio mal grado, devo ripensare alla *esperienza* mia propria: dirò solo, che ho esercitata nel Veneto l'avvocatura sino al 1848, cominciando dal 1835: trabalzato, come era stile pel governo austriaco, da una ad altra sede, e in ispecie al Distretto di Montagnana, ho trovato quel fertilissimo territorio quasi tutto coperto di antichissimi *diritti dominii*: nei cinque o sei anni, che stetti colà, vennero decise moltissime liti, quasi tutte nella materia dei *diritti dominii*, posti a confronto e si colle disposizioni del Codice Civile austriaco, e si colle disposizioni del famoso Decreto Italico del 27 aprile 1814, che regolava e regola i rapporti tra direttario ed enfiteuta per ciò che riguarda il pagamento delle imposte, la detrazione del quinto, e così via: tante furono le discussioni su codesta materia in quegli anni, e tante le sentenze pronunciate anche in grado di Appello e di Terza Istanza, che, partitomi da Montagnana sul finire del 1842, non ho mai più sentito parlare di questioni siffatte: vado in esilio nel 48, e in esilio rimango sin verso il fine del 66: poi torno a Venezia, e senza chiederlo e senza desiderarlo, vengo assunto all'Ufficio di Magistrato. Lo credereste? Trovai di nuovo, come non fossero mai state discusse e giudicate, tra direttari e utilisti questioni *identiche* a quelle che io reputavo da ben oltre a venti anni dimenticate; talchè oggi medesimo si agitano nuovamente, in quella materia, le questioni per cui aveva veduto sì gran copia di sentenze, molte delle quali *conformi* nella dispositiva, e parecchie *conformi* altresì nella ragion del decidere. Oh, in vero, abbiam di che consolarci dei buoni effetti della giurisprudenza!

Proseguiamo. Nel 1837, l'Austria mandò fuori una Norma regolatrice delle disdette per finita locazione. Appena vedutasi quella Norma, si cominciò a questionare se il disdettante, che nel giudizio di opposizione alla disdetta figura come reo convenuto, dovesse compiere il debito proprio dell'Attore; se cioè a lui incombesse, o piuttosto al disdettato, l'onere della prova. A me pareva che la prova de' fatti asseriti a fondamento della disdetta dovesse incomberè al disdettante: contro il mio assunto venivano pronunciate in Prima Istanza e in Appello due decisioni pienamente conformi: io ricorrevo alla Terza Istanza, ossia al Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia, sedente in Verona: e quel Supremo Senato con decisione *motivata* mi diede intera ragione: dico con decisione *motivata*, perchè a que' tempi il Supremo Tribunale non dava mai *motivi* se non quando annullava e riformava due Sentenze o due Decreti conformi. Tornato, come vi diceva, verso la fine del 66 a Venezia, ho sentito farsi di nuovo, e si ripete

anche a questi dì, la questione se il disdettante abbia, quanto alla prova, il dovere proprio dell'Attore, o se invece la prova contraria alle asserzioni della disdetta debba esser fornita dal convenuto.

Or la impossibilità di costituire una giurisprudenza, le perenni oscitanze, i perpetui tentennamenti, il continuo rinascere delle questioni, le spessissime contraddizioni dei giudicati sugli stessi punti di diritto, è egli un bene, è ella cosa desiderabile in paese civile? Sarà fonte di lucro per quei pochi che, tra i forensi, il titolo non meritano di avvocati: ma assè nostra, che non è un bene per la *giustizia*, e per la università dei cittadini a cui dev'essere amministrata. —

E a proposito della Terza Istanza o della Revisione Pontificia, nel sistema della quale ha giurato l'onorevole De Foresta, ricordo un *Caso*, nel quale ebbi anch'io qualche parte.

Ho letto una Sentenza della Revisione, emanata in Bologna nel 1860 (prima che venisse istituita la Corte d'Appello di Bologna), emanata cioè da un Tribunale non soggetto a sindacato nemmeno innanzi al Supremo Tribunale della *Segnatura* per le Cause civili, o della *Consulta* per le Cause penali.

La Causa che fu definita con quella Sentenza appariva dappprincipio d'indole tutto penale: ma furono sollevate una e più eccezioni di diritto civile, stantechè, secondo il Motuproprio di Gregorio XVI, o il Codice e Regolamento penale pontificio, contro certe azioni penali si potevano introdurre e far giudicare nei giudizi penali certe azioni, certe eccezioni di natura civile. Fatto stò, che la *Revisione* ha pronunciato la estinzione dell'azione penale, e la Sentenza fu dal Tribunale di *Revisione* denunciata alla Corte di Cassazione in Milano. Ivi un egregio ufficiale del Pubblico Ministero sostenne che la Sentenza non era denunciabile in Cassazione, perchè non sarebbe stata denunciabile neanche alla Consulta Romana. La Corte di Cassazione non s'è piegata alle conclusioni dell'Ufficio del Procuratore Generale: ha invece creduto di poter esaminare la sentenza della Revisione di Bologna; ha ritenuto che la Causa penale non fosse pregiudicata dalle eccezioni civili accolte dalla Revisione, e ha cassato la sentenza e rinviato la Causa a nuova Istruzione; in esito della quale fu poi proferita Sentenza d'accusa, rinvio alla Corte d'Assisie di Bologna, Sentenza di condanna, e quindi Ricorso alla Corte di Cassazione, e elezione del Ricorso. — Veda adunque l'onorevole De Foresta che, anche secondo la Corte di Cassazione di Milano, le sentenze della *Revisione* non sono infallibili.

Altri *Casi*. Il Ministero Ricasoli nel 1866, quando si combatteva la guerra nei campi della Venezia fra l'Italia e l'Austria, emanò (investito, qual era, di pieni poteri) un Decreto Reale, pel quale tutte le Sentenze proferite dai Tribunali Austriaci dopo il 20 luglio 1866 nelle Provincie Venete, e rispettivamente dalla Suprema Corte di Giustizia in Vienna sopra Cause o Processi delle Provincie Venete, dovevano conside-

rarsi come nulla e come non pronunciate; sicchè le Cause, o fossero penali o fossero civili, avrebbero poi dovuto essere giudicate dai Tribunali o Corti del Regno Italico.

Firmato il trattato di pace 3 ottobre 1866, da Vienna a Venezia calarono alquante Cause, alquante Sentenze.

Pervennero, tra le altre, alla Terza Istanza parecchie Sentenze che dalla Suprema Corte di Giustizia Imperiale erano state proferite in terzo grado d'Istanza posteriormente al 20 luglio, e che appunto perciò dovevano essere assoggettate a nuova decisione nella Terza Istanza Veneta.

Si fecero alla detta Terza Istanza le Relazioni: i Giudici, senza leggere le Sentenze di Vienna, diedero i loro voti: poi, rotti i suggelli, furono anche lette le Sentenze della Suprema Corte di Vienna: si vide che in alcune di quelle Cause le Sentenze erano diverse dai voti della nostra Terza Istanza: e tuttavia il Consiglio non una sola volta ha declinato da' voti suoi; non una volta sola ha opinato che in quelle Cause la *giustizia* richiedesse una pronunziazione conforme alle Sentenze di Vienna, anzichè ai propri suoi voti, al suo proprio *Conclusum*.

Qual prova maggiore, che, se vi piace entrare nel sistema della Terza Istanza, o della Revisione, non bisogna arrestarci a tre gradi, a tre giudizi; ma fa mestieri (come predicava il Nicolini) procedere di appellazione in appellazione, sino a quel termine, oltre al quale non troverete se non un Giudice arbitrario e dispotico? —

Non ho parlato di giudizi penali austriaci; perchè la differenza del procedimento penale austriaco dal procedimento penale italico è tale, e si profonda, che sarebbe impossibile un qualunque confronto. Accennerò solo che l'Austria, la quale (lo dico a suo meritato onore) da qualche anno va progredendo nella via del meglio, ha essa stessa diffidato de' suoi procedimenti penali e delle Sentenze che vengono proferite, in esito a quelli, dai primi, dai secondi, dai terzi giudici; ne ha diffidato tanto, che nel 24 febbraio 1860 il Governo Imperiale ha dichiarato che la Suprema Corte o Terza Istanza procederà *d'ufficio* a riformare le sentenze, già irrevocabili, ogni volta che venga *in qualsiasi modo* a conoscere che *fu fatto un torto* all'imputato o al condannato.

Di cotal guisa, da un lato, il Governo Austriaco dimostra che non ha fede, non che in due giudizi conformi, neanche in tre giudizi conformi; dall'altro, distrugge l'autorità della cosa giudicata; e per ultimo, costringe i giudici di Terza Istanza a tornar senza fine, ed eziandio senza istanza di Parte, a riesaminare i processi definitivamente, secondo la legge, esaminati, e anche in ultimo grado decisi. —

Chiudendo il primo e il secondo suo discorso, l'onorevole De Foresta ci ha lanciato una severa interpellazione. La Corte di Cassazione (egli ha detto), la Corte di Cassazione non è l'edificio, ma è il tetto dell'edificio:

or come volete voi costruire il tetto prima che costruito sia l'edificio?

Ma, o Signori, non lo abbiamo noi l'edificio? Non abbiamo noi e i Codici e gli organici? A qualcuno dei Codici non ha contribuito egli stesso l'onorevole De Foresta? Non fu egli che ebbe parte nella preparazione del primo Codice di procedura civile, mentre era Ministro Guardasigilli, dalla metà dell'anno 1851 sin verso il marzo del 1852? E quando il progetto di legge per l'approvazione del nuovo Codice di procedura civile venne presentato sul principio del 1853 alla Camera dei Deputati del Parlamento Subalpino, a me che ebbi il carico di Relatore non sono forse caduti sott'occhi gli studi preparatorii del De Foresta? E quel Codice, allora accettato, e ch'ebbe forza di legge sino al 1860, fu egli mutato (quanto al *sistema*) nel Codice e nell'Organico del 1859, o nel Codice e nell'Organico del 1865? E il suo *sistema* non si appunta egli oggidì alla Cassazione?

No, noi non vogliamo costruire un nuovo edificio; noi vogliamo invece che, sino a che altri non proponga e non veggasi costruito un edificio migliore, l'Italia rimanga in possesso di quell'edificio che ha le sue fondamenta, le sue mura, il suo altare, il suo tetto, e cui stanno di presente imitando gli Austro-Ungheresi e la Germanica Confederazione del Nord. —

L'onorevole De Foresta ha recato in mezzo eziandio considerazioni politiche, a riguardo di tale o tale altra città.

Quando seggo come Senatore, non posso avere e non ho dinanzi agli occhi che una sola figura, la più maestosa figura che io mi sappia ideare, l'Italia.

A questa mi inchino: le Città, le Regioni non possono venir a cimento con essa lei, che tutte le stringe al suo cuore.

Non ho entusiasmi o predilezioni speciali: ne ebbi assai per quelle parti d'Italia che rimanevano schiave intanto che altre eran libere: ma tanta sciagura, grazie al Cielo, è cessata: ormai tutti siamo liberi, e tutti siamo Italiani.

Se dovessi sentire speciali predilezioni, ne sentirei verso quella Regione che mi diede i natali, e verso quell'altra che mi ha pietosamente ospitato per tanta parte della mia vita.

Se stesse in me il divisare dove abbiasi da collocare o una Corte di Cassazione o un Tribunale di Terza Istanza che, per qualsiasi rispetto politico, si dovesse o lasciare o trasferire *in altra Città d'Italia che non sia Roma*; sapete per quale Città propenderei? Propenderei per Venezia: e, non per questo perchè nella Regione Veneta io nacqui e in Venezia è il mio domicilio, ma perchè nella storia ho incontrato documenti (e mi duole che non sia più qui presente l'onorevole nostro collega Sagredo, che tanto era dotto della storia di Venezia), ho incontrato documenti da cui risulta che vi ebbe tempo nel quale e Principi e Re, non appena sorgevano dis-

sensioni tra loro, a Venezia mandavano i Titoli rispettivi, e dichiaravano di sottomettersi al giudizio che i Giudici di quella Repubblica fossero per proferire: tanta fede meritavano, tanta fede godevano quei Magistrati, dei quali è dolce cosa poter affermare che perdute non sono le tradizioni!

A ogni modo: se tutte le Regioni d'Italia dobbiamo considerare come sorelle, dobbiamo altresì considerare che, negli umani petti, all'amore verso le sorelle prevale sempre l'amore verso la madre: e Modestino, quando ancora eravamo fanciulli, ci ha insegnato che « *Roma communis nostra patria est* ». (leg. 33 ff. ad municipalem et de incolis.) —

Signori Senatori, io conchiudo.

Quel celebre Procuratore Generale, che fu il Dupin terminava una sua magnifica requisitoria alla Corte di Cassazione di Parigi con queste parole: « Follia è la sapienza che vuol essere più sapiente della legge ». Chi vi garantisce dal pericolo di questa follia? Essa sola la Corte di Cassazione; perchè essa sola, non immischiata nelle questioni del merito, o nei criteri del fatto, è posta in istato di non ascoltare e di non seguire altra sapienza che la sapienza, la voce, l'oracolo della legge!

De Foresta. Domando la parola per un fatto per personale.

Presidente. Il primo che ha domandato la parola per un fatto personale è il Senatore Musio. Io faccio riflettere agli oratori che la discussione generale è chiusa, e che prendendo la parola per un fatto personale, non possono altro che rettificare un fatto, od un'espressione, ma non rientrare nel merito della questione.

La parola è al Senatore **Musio**.

Senatore Musio. Anche senza l'avvertenza dell'onorevolissimo nostro Presidente io mi era fatto il proposito oggi come sempre di non invocare un fatto personale per rientrare nel merito. Io adunque non dirò che due parole, e strettissimamente mi atterrò al fatto personale. Una la dirigerò all'onorevole Senatore Conforti, perchè ieri egli ha capito male me, ed una all'onorevole Tecchio, perchè ieri io ho capito male lui.

L'onorevole Conforti, che mi onora largamente della sua bontà, ieri ha fatto di me una specie di vandalo, che non solo abbatte la statua di Venere, ma ancora la statua della libertà, e mette a ferro ed a fuoco il tempio della giustizia poco meno di quello che abbia fatto Tito col tempio di Gerusalemme.

Egli ha detto che io distruggo le guarentigie della libertà: che io distruggo l'istituzione dei giurati e che respingo l'Italia nei tempi della barbarie. Ma egli mi ha troppo malinteso.

Io non voglio e non ho detto altro, salvo che la Terza Istanza facesse in materia penale quello che fa la Cassazione, senza minimamente toccare a veruna delle istituzioni liberali, ed anzi meglio assodandole.

Infatti lessi prima il mio progetto sulla Terza

Istanza, che conferma quanto ho detto innanzi all'onorevole Poggi. Io ho detto che la Terza Istanza se il rito è vizioso lo fa correggere, altrimenti giudica in merito. Dopo prese la parola l'onorevole Bonacci, e disse nè più nè meno di quello che ho detto io. L'onorevole Bonacci disse che quando viene una causa penale in Cassazione, si guarda se vi è un vizio nel rito. Se vi è vizio nel rito la Cassazione rinvia per farlo correggere; e se non vi è vizio nel rito, rinvia affinchè sia giudicato nel merito. Ora, la Terza Istanza da me proposta e desiderata farebbe nè più nè meno di quel che ha detto l'onorevole Bonacci, se vi fosse vizio nel rito: e farebbe molto meglio se vi fosse violazione di legge, giacchè la mia Terza Istanza giudicherebbe sul campo, e non farebbe come ora fa la Cassazione, che non giudica essa, e rinvia ad altri la causa, e manda il condannato a viaggiare per tutta Italia colla croce sulle spalle, e colla mannaia sul collo, prolungando non già la vita, come ha detto l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, ma gli orrori e gli strazianti spasimi dell'agonia.....

Ecco ciò, che io precisamente ho detto: e quindi vede l'onorevole Conforti quanto egli mi ha malinteso, e come io, volendo fare l'uomo liberale, giusto e misericordioso, vado ben lontano dal fare il vandalo. Io dunque prego l'onorevole Conforti ad intendermi bene, ed a persuadersi che a nulla io minimamente rinunzio di quello che la sapienza dei nostri progressi giuridici ha statuito per proteggere la libertà e la giustizia, che io nulla voglio distruggere del bene che abbiamo, che io voglio edificare aggiungendovi il meglio, e che io sono un vandalo, il quale vuole non vilipesi, ma onorati più squisitamente i più nobili sentimenti della natura e dell'umanità.

Ieri l'onorevole Tecchio ha detto qualche parola che io non ho ben capito.

Bisogna ritenere che io ieri, in assenza dell'onorevole Guardasigilli pei sommi riguardi che mi pregio di avere verso di lui, ho troncato una gran parte del mio discorso, quindi per quanto concerneva l'onorevole Guardasigilli io mi sono limitato a citare il Nicolini. Egli si riferì a questo autore per provare che la Cassazione è d'origine italiana; e siccome a questo scopo medesimo prima di lui lo aveva citato io, perciò dalla posteriore sua citazione contro di me poteva nel Senato rimanere un dubbio sulla mia scrupolosa esattezza, e mi sentii in dovere di ritornare al Nicolini, quantunque fosse assente l'onorevole Guardasigilli.

Ma per tutto il rimanente io ho spinto i miei riguardi per la sua assenza fino al punto che nulla ho detto nè di Hello, nè di Vico.

Egli ha invocato queste due autorità per provare che la Cassazione è fatta per difendere l'autorità legislativa dalle invasioni dell'autorità giudiziaria; ora Hello dice precisamente il contrario, giacchè parlando di simili invasioni, dice che possono accadere

da parte del potere esecutivo, ma non mai per parte del potere giudiziario. Ecco le sue parole: « Ces empiétements ne sont à craindre, que du côté du pouvoir exécutif, non du côté du pouvoir judiciaire ». Ora Hello il quale afferma che l'autorità giudiziaria non lascia timore di poter usurpare sull'autorità legislativa, può essere invocato per provare che la Cassazione è fatta per difendere l'autorità legislativa dalle impossibili ed immaginarie usurpazioni dell'Autorità giudiziaria?

L'onorevole Tecchio ha invocato Mayer per dimostrare quanto sia sublime il concetto che informa la Cassazione, ed io chiamo l'onorevole Tecchio davanti Mayer per dimostrargli quanto è impossibile che l'Autorità Giudiziaria possa usurpare sull'Autorità Legislativa, e quanto è immaginario che la Cassazione difenda l'Autorità Legislativa dalle impossibili usurpazioni dell'Autorità Giudiziaria. Mayer nelle sue *Istituzioni Giudiziarie* dice: « ciò che il legislatore è alla nazione, il giudice lo è agl'individui componenti la nazione. Il carattere distintivo della legge è la generalità, quello della sentenza è l'individualità: la legge speciale per un solo caso non è un controsenso più marcato di quella sentenza che pretendesse di essere comune a molte specie... il Giudice non può stare attaccato se non alla specie che gli viene sottoposta. »

Dalle citate parole del Mayer e da quanto altri ragguardevoli Autori scrissero emerge che il Giudice è un ente privo di ogni ombra di spontaneità e di autonomia, il quale non può muoversi, non può fare e non può dire verbo, che sopra il solo ed unico fatto singolare che gli viene sottoposto dalle parti. Ora, io prego l'onorevole Tecchio ad aggiungere la regola, che *res inter alios judicata, aliis nec prodesse nec nocere potest*, ed a spiegarmi com'è possibile che il Giudice il quale colla sua sentenza può solo dare norma ad un unico fatto singolare, possa usurpare il posto del Legislatore e della legge, che è norma generale di un generale ordine di cose.

Ieri, per l'assenza del Signor Guardasigilli non ho parlato nemmeno del Vico invocato da lui per provare, colla sua autorità, che la Cassazione è posta alla custodia dei confini stabiliti ad ogni potere, e difende il Potere Legislativo dalle usurpazioni del Potere Giudiziario: ma oggi devo dirne una parola ed è che la custodia dei predetti confini è data all'intero Ordine Giudiziario, e che Vico non può aver inteso parlare della sola Cassazione per la semplice e perentoria ragione ch'è venuta nel mondo non anni, ma secoli dopo Vico.

Ma malgrado le più ampie spiegazioni mie intorno al Nicolini, l'onorevole Tecchio ha stimato di ritornare a lui per due fini, uno per provare l'alto concetto che Nicolini ha della Cassazione, cosa che io non ho mai negato in bocca di Nicolini, e l'altro per provare di nuovo che Nicolini rivendica all'Italia la gloria della Cassazione. L'onorevole Tecchio, terminando questa

parte del suo discorso, ha indicato nominativamente me, ed ha detto che non sapeva come io potessi avere buono in mano per asserire che Nicolini medesimo provasse che la Cassazione, volendola supporre in genere nel Sacro Regio Collegio di Napoli, sarebbe una gloria straniera. Nè per ciò solo io mi sarei oggi messo a parlare per un fatto personale se egli non avesse pronunciato queste parole che io temo di aver malinteso: *Io ho letto molti brani del libro del Nicolini; pure il Senatore Musio ne ha letto altri in senso contrario: ma io non m'incarico della spiegazione di questi enigmi.*

Ho già detto che temo di aver malinteso queste parole, e qui soggiungo che ove l'onorevole Tecchio le abbia dette, è precisamente il caso di ripetere l'adagio *plus dictum quam volitum*. Io quindi devo pregarlo di una spiegazione, e di riaprire in questo momento il Nicolini che ha già alla mano, e di leggere alla pagina 81 le seguenti parole nella nota al N. 7: *sul piano del Vescovo Borgia che fu poi Papa col nome di Calisto III il Re Alfonso I creò questo Tribunale*. Per non tediare il Senato io fo punto con queste poche parole che bastano per dimostrare a piena evidenza che l'origine del Sacro Regio Consiglio di Napoli è spagnuola: e se piace all'onorevole Tecchio di trovare in questo Sacro Consiglio il germe della Cassazione, gli piace dirlo in bocca di Nicolini, e gli è giuocoforza soggiungere che il supposto germe, a detta di Nicolini, è gloria spagnuola e non italiana.

Ora, dall'origine storica che Nicolini attribuisce al Sacro Regio Consiglio di Napoli io passo a leggere le stesse testuali parole del Nicolini intorno alla natura e missione giuridica dello stesso Consiglio. Le parole stampate a pagina 82 sono queste: « La decretazione » iniziativa di ogni causa era l'abnegazione formale » del rigor delle formole e dello stretto dritto: tutto » era *prout aequius melius et sola facti veritate inspecta*. » Ora io domando all'onorevole Tecchio se il carattere giuridico del Sacro Regio Consiglio di Napoli derivante dalle testuali parole di Nicolini non sia precisamente il rovescio e l'antitesi di quello che si attribuisce alla Cassazione, la quale, lungi dal mettere a parte il rigore del diritto, vive precisamente di questo, e lungi dal badare solamente alla verità del fatto, non può sul fatto emettere giudizio di sorta.

Badi l'onorevole Tecchio che Nicolini non si limita a dire *ex bono et aequo*, ciò che avrebbe bastato per dire che il Sacro Regio Consiglio di Napoli era come una Corte di equità all'inglese, ma usa maggior forza colle parole comparative *aequius et melius*; e quindi Nicolini respinge con maggior forza l'idea dell'onorevole Tecchio che a quel Consiglio attribuisce il germe della Cassazione.

Pure l'onorevole Tecchio che da gran tempo mi onora di molta stima, e che conobbi ed ammirai da quando io sedeva nella Cassazione, ed egli veniva a

darvi belle prove di dottrina, e di grande nobiltà di animo...

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Musio a tenersi al fatto personale.

Senatore Musio. Appunto sto valendomi delle parole dell'onorevole Tecchio.

Presidente. La differenza d'opinione non è fatto personale.

Senatore Musio. Ritorno a dire che l'onorevole Tecchio che mi onora della sua stima, di cui lo contraccambio, ieri dopo avere letto altri diversi squarci del Nicolini disse, se non ho male inteso, le parole che ho già riferito.

Ripeto per l'ultima volta che non dubito di tutta la sua stima, e di tutta la benignità del suo animo a mio riguardo; pure io devo pregarlo di una sua pronta spiegazione, giacchè io non voglio che il Senato creda che io possa o aver letto una cosa per un'altra, o coniato alcunchè del mio. Voglio che il Senato sia sincerato che quello che ho letto si trova stampato nel Nicolini.

Ho finito il fatto personale.

Presidente. Il Senatore De Foresta ha la parola.

Senatore De Foresta. L'onorevole Relatore della Commissione mi ha fatto rimprovero che verso il fine del mio primo discorso io abbia accennato al mio disinteresse nella grave questione che vi è sottomessa, quasi per far dubitare di quello di altri.

Sappia l'onorevole Relatore che io non sono avvezzo a parlare per insinuazione: ciò che intendo dire, lo dico chiaramente e francamente.

L'onorevole Relatore avrebbe d'altronde dovuto riflettere, che se io ho creduto conveniente di accennare al Senato che io parlava senza personale interesse, è perchè nel 1868, ragionando dell'Istituzione delle Corti di Revisione, accennai a Bologna, nella qual Città come centro dell'Emilia, avrebbe forse potuto stabilirsi un Tribunale di Revisione.

Io, o Signori, custodisco la mia dignità della quale sono gelosissimo; ma lascio agli altri di custodire la loro, senza permettermi mai di dubitarne.

Mi rimprovera altresì l'onorevole Relatore che l'abbia accusato di gravissimo errore per aver egli dato alla Corte di Revisione l'origine italiana.

Signori, io non credo di essermi valso di questo superlativo; e quando l'onorevole Relatore me ne fece già rimprovero uscendo dall'Aula, io gliene ho fatta la espressa dichiarazione: dissi soltanto grave errore, e questo ho verificato poi quando ho avuto sotto gli occhi le bozze degli stenografi; e se ho detto che nell'affermazione della Commissione intorno all'origine della Cassazione vi era un grave errore, si è perchè ne sono convinto, e vi persisto. Egli ha aggiunto che non aveva nemmeno tenuto conto che questa affermazione non era sua, ma sibbene dall'onorevole Senatore Conforti fatta in uno splendido discorso (come sono tutti i suoi discorsi) tenuto davanti all'Assemblea generale della Corte di Cassazione di Firenze.

Per verità, io non aveva riflettuto a questa circostanza; e se ci avessi pensato, mi sarebbe rincresciuto maggiormente di affermare che eravi in ciò un grave errore e di mettermi in contraddizione con un dotto magistrato che stimo per le alte sue qualità di mente e di cuore, per le quali è tanto simpatico a me, come a tutto il Senato; ma non avrei tralasciato di dire ciò che pensavo, e sono più che certo che egli non se l'avrebbe avuto a male.

Si doveva altresì l'onorevole Relatore molto animatamente della avvertenza che ho fatta per quel disgraziato periodo della Relazione Ministeriale: mi diceva che non ho neppure rispettati i defunti, perchè ho parlato dell'illustre Troplong, deceduto, primo Presidente della Corte di Cassazione di Francia, ed esclamava dicendo: « pace alle tombe! ».

Sì, onorevole Relatore, (con forza) pace alle tombe; ma sia lecito alla storia di giudicare i defunti nell'interesse dei viventi e dei posteri!

Riposi pure il Signor Troplong del sonno eterno, e nulla glielo turbi; ma sia lecito a noi, per l'insegnamento della storia, di ricercare se, come egli fu gran Giureconsulto, fu del pari indipendente e dignitoso Magistrato, senza però mettere menomamente in dubbio la sua onestà ed integrità, e di far notare che cosa abbia prodotto il suo soverchio avvicinamento al Potere esecutivo ed ai Ministri.

D'altronde, vedi vicende umane! Obligato, mio malgrado, a parlare di quel paragrafo della Relazione, avevo quasi messo in bocca della Commissione le parole colle quali si poteva cancellare la penosa impressione che esso aveva prodotta, e mi aspettavo un ringraziamento; invece mi fu data una risposta risentita, la quale ha forse accresciuta anzichè cancellare la detta impressione. Me ne duole, ma non per me.

Mi si è rimproverato dall'onorevole Relatore, e anche qui con molto calore, che io abbia espresso al cospetto del Senato un'opinione poco meno che scandalosa dicendo: i conflitti di giurisdizione tra l'Autorità giudiziaria e l'Autorità amministrativa possono essere sciolti dal Capo del Potere esecutivo, ossia con Decreto Reale.

Ma l'onorevole Tecchio, così dotto com'è nella legislazione nostra e nella legislazione straniera, sa meglio di me che questo sistema è vigente in Francia quasi da un secolo, e così tanto nel regime repubblicano, quanto nel regime Monarchico Costituzionale.

L'onorevole Tecchio non dovrebbe neppure ignorare, come certamente non ignora, che questo è anche il sistema che è stato vigente e praticato nel Governo Subalpino, sia prima, sia dopo lo Statuto; e giacchè si è più volte accennato al tempo in cui io pure ebbi l'onore di prender parte al Consiglio della Corona e di sedere sul banco di dolore del Ministero, dirò che in tutto quel lungo periodo di tempo ho avuto più volte occasione di presentare come Ministro costituzionale simili decreti alla firma Reale, e che li ho rassegnati previo parere di quel Consiglio di Stato, presieduto già allora come

è ancora oggi giorno, dal sapiente, illustre e venerando Senatore Des Ambrois, che ci è tanto più caro in quanto che è l'ultimo che ci rimane di quegli uomini storici e benemeriti dell'Italia che firmarono lo Statuto che ci regge, e che fu prima causa del nostro risorgimento; li ho rassegnati, diceva, senza che mai il Consiglio stesso abbia fatto la menoma osservazione sulla legalità e sulla costituzionalità del provvedimento.

Nè ho poi detto che il Parlamento possa all'uopo ordinare la revoca del decreto, ma sibbene censurare il Ministro che, invitato, vi si rifiutasse, ciò che sarebbe perfettamente costituzionale.

Sappia infine l'onorevole Tecchio che questa è la disposizione della legge del 30 ottobre 1859 nella quale all'art. 17 è detto:

- « Sarà pure necessario il preavviso del Consiglio (di Stato) nei conflitti di giurisdizione tra le autorità dell'ordine amministrativo ed il giudiziario.
- » Questo preavviso dovrà darsi in assemblea generale.

- » La risoluzione del conflitto sarà pronunciata con decreto Reale, sulla proposta del Ministro dell'Interno e sentito il Consiglio dei Ministri ».

Questa è la disposizione pur anche del successivo decreto legislativo del 20 novembre stesso anno, N° 3780, mandatosi pubblicare ed eseguire nelle provincie nelle quali non lo era ancora stato, col Regio Decreto del 25 giugno 1865.

Presidente. L'onorevole Senatore De Foresta ora non parla più per un fatto personale.

Senatore De Foresta. Mi pare di non allontanarmi dal fatto personale, perchè rispondo sempre all'accusa di errore costituzionale che è stata diretta contro di me; ad ogni modo la mia risposta a questa accusa è finita.

Dico solo che non meritavo gli animati rimproveri fattimi dall'onorevole Relatore.

Sono stato anche accusato, e ripetutamente, di non aver rifiutato alla necessità di avere una Corte suprema, per tenere in freno tutta la Magistratura del Regno, onde non trasmodi oltre le sue attribuzioni e la legge sia da tutti i Tribunali eseguita. Ma, Signori, non si direbbe che dopo la Cassazione nulla vi sia più di sicuro, che tutta quanta la Magistratura sia un'accolta di scioperati, che là dove non vi è la Cassazione, la Legislazione non sia che un caos? Ah signor Relatore, questo è troppo! Non basta la vigilanza del Capo supremo di tutta quanta la Magistratura, che è naturalmente il Ministro della Giustizia, non basta il Pubblico Ministero, che avete sempre a lato d'ogni Collegio giudiziario anche con eccessive attribuzioni, voi magnificate ancora la necessità della Corte di Cassazione per invigilare tutta la Magistratura onde non trasmodi ed eseguisca esattamente ed ugualmente la legge! Questo è troppo, ripeto.

E se queste trasmodazioni o trascuranze avvenissero da parte della Corte di Cassazione, qual rimedio avreste?

L'onorevole Senatore Bonacci diceva: eh, ci vuol pazienza!

Presidente. Perdoni, ella non parla per un fatto personale, ma deduce degli argomenti.

Senatore De Foresta. Ho finito: dico che anche la Cassazione potrebbe trasmodare, e che se nel caso, che son persuaso non avverrà mai, di non piena osservanza della legge per parte di lei, l'unico rimedio sarebbe quello della pazienza, un poco di questo rimedio voi dovrete applicarlo a tutta quanta la Magistratura, della quale l'onorevole Relatore stesso faceva i bea meritati elogi.

Si dice infine che col mio ordine del giorno voglio nientemeno che sotterrare questo progetto, perchè saranno necessarie forse due generazioni perchè il progetto della intiera revisione dell'ordinamento giudiziario sia discusso ed approvato; e l'onorevole Relatore, augurava a me ed ai miei figli tanta vita da poter vedere approvato cotale progetto. Ebbene, signor Relatore, io più generoso, l'assicuro che ho fede che egli pel bene e per l'onore del suo paese nativo presiederà ancora, come presiede con tanto lustro la Corte d'Appello di Venezia, quando sarà approvato ed attuato il progetto di Revisione dell'ordinamento giudiziario, purchè il Ministero lo voglia.

Del resto, se tanta è la difficoltà per rivedere questo progetto di ordinamento giudiziario per la discussione, se si teme che non bastino due generazioni, perchè lo presentava nel 1868 alla Camera dei deputati il Ministro De Filippo? Perchè lo ripresentava alla stessa Camera il Ministro Raeli nel 1870? Perchè infine la Commissione della Camera dei Deputati proponeva che si differisse la discussione della parte appunto concernente la Cassazione fino allora quando sarebbe stato discusso l'intero progetto?

Il motivo non me lo dirà l'onorevole Relatore; ma mi si permetta che lo dica io schiettamente.

Forse si teme che la discussione di tutto l'intero progetto ritardi di qualche mese il trasferimento della Corte di Cassazione da Firenze a Roma.

Se cotesto fosse il vero motivo, io vi pregherei di riflettere che non può essere una buona legge quella che non dice apertamente ciò che vuole.

Presidente. Scusi, signor Senatore, ella non è più sul fatto personale...

Senatore De Foresta. Questa volta sono lieto di poter rispondere all'onorevolissimo signor Presidente che ho finito davvero.

Senatore Conforti. Domando la parola per un brevissimo fatto personale.

Presidente. Essendoci differenza d'opinioni, è ben facile il dare colore di fatto personale a ciò che non sarebbe strettamente tale. Io le accordo la parola, ma le raccomando di stare nei limiti del fatto personale, senza diffondersi in altri argomenti.

Senatore Conforti. Se il Senato non ascolta il mio fatto personale, non può giudicare se lo sia, ma io in-

tendo di parlare unicamente per un fatto personale, e sarò brevissimo.

L'onorevole Senatore Musio ha detto nientemeno che io in quest'Aula lo abbia chiamato barbaro, e perchè? Perchè io attribuiva a lui l'idea di abolire il giudizio popolare, vale a dire le Corti d'Assisie.

Ma, mi permetta il Senatore Musio di dichiarare che io non ho detto questo.

Non avrei potuto dirlo giammai, perchè ho una grandissima stima per l'onorevole Senatore Musio, il quale è cotanto liberale in un'età bastantemente inoltrata in cui si suole piuttosto essere retrivi; laonde io non posso con giusta ragione avergli attribuito questa specie d'ingiuria.

Io dissi semplicemente che per attuare la Terza Istanza era necessario abolire la Corte di Assisie, altrimenti le Terze Istanze avrebbero fatto lo stesso ufficio delle Corti di Cassazione, cioè avrebbero annullate le sentenze e rinviatele alle Corti d'Assisie.

Questo è quanto io ho detto; ma se pure qualche espressione mi fosse sfuggita che avesse potuto meno-mamente offendere l'onorevole Musio, io la ritirerei, perchè ho di lui, ripeto, grandissima stima.

Dico poi all'onorevole De Foresta (e questo è anche un fatto personale) che lo ringrazio delle lodi di cui egli ha voluto essermi largo, ma dichiaro che non credo meritarme e che la mia coscienza non mi permette di accettarle.

Senatore **Tecchio, Relatore.** Domando la parola per un fatto personale (*ilarità*), e sarò breve.

Presidente. Ha la parola per un fatto personale.

Senatore **Tecchio, Relatore.** Ringrazio l'onorevole Senatore Musio delle parole che mi ha rivolto. Della sua cortesia ho prove tanto splendide, quanto della sua dottrina.

Io non ho inteso mai di apporgli ch'egli abbia inesattamente riportate alcune parole del Nicolini. Non le ebbi sott'occhio quelle parole; non le rinvengo nella edizione che ho tra le mani, e che certo è diversa dalla edizione allegata dall'onorevole Musio: ho creduto nondimeno, e credo, alla riferita dell'egregio Collega: ho detto soltanto, e confermo, che tutte quelle pagine del Nicolini, che io vi ho citate e vi ho invitato a leggere, luminosamente corrispondono alla mia tesi, nè punto perderebbero il loro valore e la loro efficacia, avvegnachè, per avventura, le pochissime linee additate dall'onorevole Musio non appariscano consentanee alle cose narrate e alle opinioni dal Nicolini manifestate quando ragionò *ex professo* e delle origini e degli uffici della Corte Suprema di Cassazione. —

All'onorevole De Foresta replicherò, che tanto è lungi che io abbia asserito o supposto che egli possa avere un qualche interesse nella soluzione della presente controversia, quantochè, sebbene da lui medesimo mi fossero state comunicate quelle sue lettere del 1868 che proponevano come una delle sedi della Terza Istanza, la città di Bologna nella quale egli esercita

le sue funzioni di magistrato, io non ho fatto il menomo cenno, la menoma allusione, a quella proposta: chè anzi non avrei tampoco pronunciato il nome di quella dotta e insigne città, se egli non avesse tenuto discorso al Senato di alquante Sentenze della Revisione di Bologna, da esso lui sottoscritte. —

Quanto al *gravissimo errore* che egli mi ha imputato: poco importa se forse i resoconti stenografici invece che scrivere « *errore gravissimo* » si sieno accontentati di scrivere « *errore grave* ».

Io per me, quand'egli parlava, ho inteso precisamente, ed ho tosto notate le sue parole « *gravissimo errore* ».

A ogni modo, io son pago di aver dimostrato, senza che l'onorevole De Foresta abbia più saputo disdirmi, che le mie affermazioni circa il *germe* italico della Corte di Cassazione non incoglievano in errore nè gravissimo nè grave, e si conformavano alla verità giuridica e storica. —

Quanto agli acerbi rimbrotti del De Foresta a quell'illustre giureconsulto che fu il *Troplong*, ho detto e ripeto che a noi non spetta di giudicare il *Troplong* per gli atti di condiscendenza al Secondo Impero, commessi fuoridel suo altissimo Ufficio di Magistrato. A noi spetta solo di considerare le sue Opere di Giurisprudenza, le Decisioni della Corte di Cassazione, al tempo della Presidenza di lui proferite; Opere, e Decisioni, nelle quali tutti i giureconsulti han sempre ravvisato e ravvisano splendidi monumenti di dottrina, non meno che di giustizia. —

Quanto alla questione dei conflitti, io conosceva il sistema anteriore al 1859.

Presidente. La prego di attenersi strettamente al fatto personale.

Senatore **Tecchio, Relatore.** Io mi vi serbo fedele; ma l'onorevole De Foresta, sotto specie di *fatti personali*, ha parlato sì lungamente!

Quanto ai conflitti, non mi erano ignote le leggi Francesi, e le leggi Sarde anteriori al 1859, e quella del 1859, che ho sempre reputata un errore, emendato poi grandemente, comechè non pienamente, dai legislatori del 1865; ma io non poteva ammettere per la *decisione* dei conflitti nè il sistema francese, perchè la Francia, che ammira in molte sue disposizioni di diritto privato, non la seguì per nulla ne'suoi ordinamenti e nelle sue discipline *politiche*, che mutano sì di spesso, e mai non correggono i più gravi dei lor difetti: non poteva ammettere il sistema delle leggi Sarde o quello del 1859, non ammessi neanche dall'onorevole De Foresta: e molto meno poteva accogliere la proposta di lui, nuovissima, non mai sentita dianzi, e che probabilmente non più sentirò; la proposta, che i conflitti di giurisdizione abbiano ad essere giudicati dal Ministero; che poi al Parlamento possa ricorrere il soccombente, e al Parlamento appartenga non solo di censurare il Ministero, ma di ordinare la revoca del Decreto.

Non so come mai questo sistema, se pur non ingenerasse la più pernicioso confusione dei poteri, potrebbe nella pratica attuarsi davanti ad un Parlamento composto di due Camere; ammenchè non si voglia, contraddicendo allo Statuto, prescrivere che Deputati e Senatori, nella materia de' conflitti abbiano da sentenziare a Camere unite! —

Quanto alle *usurpazioni* della giustizia: non ho mai detto ch'io tema di *prevaricazioni* da parte dei magistrati: ho detto tutto il contrario: ho detto, ripetendo le parole sapientissime dell'onorevole nostro collega il Senatore Bonacci, che il pericolo delle usurpazioni del potere giudiziario sopra il potere legislativo stà propriamente nello *zelo della giustizia*, il quale (son parole del Bonacci) *tortura la coscienza dei magistrati*, e, senza che se ne avvegano, li tira talvolta a deviar dalla legge, o a supplice la legge, per servire alle convinzioni ch'essi vengono formandosi circa il vero ed il giusto. E tanto più il pericolo delle dette *usurpazioni* è flagrante, quanto più il giudice è innamorato della giustizia. Questo amore, che lo avviluppa, lo domina, lo trascina, non può egli sedurlo a dare un voto che alla severa lettera della legge non si conformi? —

Quanto alla lunghezza del tempo che occorrerebbe per la nuova legislazione giudiziaria a cui tende l'onorevole De Foresta: non dobbiam noi trar lezioni da tutta la nostra vita parlamentare? Siamo mai riusciti in tutti i 22 anni dacchè vive il Parlamento, siamo mai riusciti ad avere o un Codice o un organico giudiziario regolarmente deliberato nelle due Camere? No, mai. Bisognò affidarci ai *pieni poteri* e dopo il luglio 1848, e nel 1859 e nel 1866. Bisognò nel 1865 acquietarci o all'esame fatto da una Camera, o all'esame fatto da un'altra, o a facoltà straordinarie concesse al Governo. Lo stesso Codice di Procedura Civile del 53 fu approvato nell'una e nell'altra Camera sommariamente, senza discussione di articoli, col facile spediente di scrivere a legge che dopo tre anni ei sarà riveduto: e i tre anni della revisione parlamentare son tuttora pendenti: e i Codici di Procedura Civile, riformati nel 59 e nel 65, non sono stati riformati per opera delle due Camere.

Quanto ai progetti del Ministro De Filippo e del Ministro Raeli, presentati alla Camera dei Deputati, il primo nel 1868 e il secondo nel 1870, dai quali l'onorevole De Foresta ricava argomento da credere che gli onorevoli Ministri reputassero non lunga nè difficile impresa la discussione parlamentare di nuovi Codici e nuovi organici: prego l'onorevole De Foresta a por mente che quei progetti non erano nè di nuovi Codici nè di nuovi organici, ma si limitavano modestamente a proporre qualche rattoppamento, qualche modificazione di qualche articolo o nel Codice della Procedura civile, o in quello della Procedura penale, o nell'organico del 6 dicembre 1865: che per conseguenza poteva sperarsi che quei progetti facessero lor cammino; e tuttavia restarono sempre là. La Came-

ra dei Deputati non ha mai veduto una Relazione sull' uno o sull' altro di quei progetti: che anzi le due Commissioni, dell'una delle quali fu Relatore l'onorevole Panattoni, dell'altra l'onorevole De Filippo, stimarono necessario di estrarre da quei progetti, e proporre l'approvazione di quel solo articolo che (lasciando stare in tutto il Regno i Codici e l'organico quali li abbiamo ricevuti nel 1865) provvedeva alla unificazione legislativa della Venezia. Or veggia l'onorevole De Foresta, se quell'esempio sia molto calzante a dar prova di grande facilità e di grande celerità; e se io non avessi ragione ad avvisare che i nuovi Codici, i nuovi organici, il Regno d'Italia li dovrà attendere dalla generazione futura! —

Infine, e quanto alle considerazioni politiche: io non ho parlato della fretta che si abbia o non si abbia di andare a Roma. Quanto a me, allorchè il Parlamento sederà a Roma, invece di consumare 8, o 9 ore nel viaggio, ne dovrò consumare 23, o 24; e questo, ad uomo della mia età, non è certamente un vantaggio. Ma, se la nostra Capitale per lo bene d'Italia dovesse portarsi nel più remoto angolo della Penisola, direi « andiamcene tutti a quell'ultimo lido »: e se al maggior bene della patria giovasse il far presto, direi andiamcene subito; e piuttosto stassera che domattina.

Qui terminano i *fatti personali* querelati al mio indirizzo dall'on. De Foresta: e qui devono terminare le mie parole. —

Presidente. Ripeto al Senato che secondo il Regolamento spettava al Relatore ad avere l'ultimo la parola.

Leggo ora l'ordine del giorno del Senatore De Foresta per metterlo ai voti.

« Il Senato, considerando che le questioni se debbano esservi due soli gradi di giurisdizione, ovvero, in certi determinati casi, possano esservene tre, e se oltre alle Corti d'Appello debba esservi un'altra Suprema Magistratura, quale essa debba essere e dove abbia ad avere la sua sede, sono questioni gravissime e molto complesse, le quali non possono essere opportunamente discusse nè risolte che quando verrà ripresentato e discusso l'intero progetto di legge già presentato altre volte al Parlamento per la revisione dell'ordinamento giudiziario e dei Codici di Procedura;

» Considerando inoltre che gravi motivi politici e di alta convenienza consigliano eziandio a non troppo affrettare la discussione isolata di quella parte dell'anzidetto progetto, ed a lasciare per ora le cose nello stato in cui si trovano;

« Rinvia la discussione di questo parziale progetto di legge alla ripresentazione e discussione dell'intero progetto per la revisione dell'ordinamento giudiziario e dei Codici di Procedura; invitando intanto il Ministero a proporre le opportune disposizioni per attribuire provvisoriamente alla Corte di Cassazione di Firenze, la Corte d'Appello di Roma e quelle altre che

si crederà pure conveniente di attribuirle; e passa all'ordine del giorno.

Senatore Menabrea. Domando la parola sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha la parola sull'ordine del giorno.

Senatore Menabrea. Ho domandato la parola sulla posizione della questione.

Non tema il Senato che io voglia rientrare indirettamente nella questione che è stata agitata per parecchi giorni di seguito.

Io non sono tanto temerario da intromettermi fra combattenti che hanno sostenuto così valorosamente ciascuno la propria tesi. Certamente questa fu una discussione che starà fra quelle che maggiormente onorano il Senato del Regno.

Tuttavia, quantunque profano nell'argomento, ho prestato la massima attenzione, ho sentito le più gravi ragioni addotte da ambe le parti, quale per sostenere l'istituzione di un Tribunale di Suprema Revisione e quale per mantenere la Cassazione.

Veramente, se io avessi da profferire un giudizio a questo riguardo, non certamente come Magistrato, ma come Senatore, sarei molto perplesso. Soltanto mi è rimasta in tutta questa discussione un'impressione, ed è, che tanto un sistema....

Presidente. Scusi, ma Ella ha la parola sull'ordine della discussione.

Senatore Menabrea.Io sono nella questione, e propriamente parlo sulla posizione della questione.

Soltanto io faceva osservare, che mi è rimasta nell'animo un'impressione, ed è che tanto nell'uno quanto nell'altro sistema vi sono delle gravi imperfezioni; d'onde conchiudo che, malgrado tutta la buona volontà dei Giudici, sia molto e molto difficile di avere la *giustizia giusta*.

Ma qui, o Signori, non si tratta di decidere se dobbiamo avere o una Corte di Cassazione o una Corte di Revisione, si tratta di vedere se noi dobbiamo accogliere l'attuale progetto di legge, il quale non risolve nessuna questione.

Presidente Ma in questo modo ella entra in merito, ed io le diedi la parola sull'ordine della votazione.

Senatore Menabrea. È appunto sul modo di votazione ch'io parlo.

Dunque, ripeto, qui non si tratta di decidere se dobbiamo avere una Corte di Cassazione o una Corte di Revisione, ma si tratta di vedere se con questo progetto di legge dobbiamo far cambiare la giurisdizione delle attuali quattro Corti di Cassazione che esistono, e trasportare a Roma quella di Firenze.

Ora, o Signori, se io era in dubbio nel sentire i primi oratori che hanno ragionato sopra l'uno e l'altro sistema di Magistratura Suprema, la mia convinzione si è fatta profonda dopo il brillante discorso dell'onorevole Senatore Tecchio, il quale, con quella lucidità d'eloquenza di cui ha l'arte e, direi il privilegio, ha trattato l'argomento in tutta la sua ampiezza. Egli ha

propugnato con molto valore la costituzione della Corte unica di Cassazione, ma nello stesso tempo egli ha accennato ai gravi difetti che tuttora esistono nel sistema attuale, e ne ha riconosciuto alcuni che erano già stati accennati dai suoi avversari.

Accennava, fra gli altri, la mancanza della Camera dei Ricorsi; ed indicava quali fossero i rimedi indispensabili, affinché la Corte di Cassazione adempisse adeguatamente il suo ufficio.

Ora, o Signori, si provvederà da noi a tutto questo colla legge che discutiamo? Avremo noi una Corte di Cassazione unica? Avremo noi una Corte di Cassazione che possa spedire colla rapidità voluta i giudizi?

Niente affatto! Cosa avremo fatto colla legge attuale? Qualche rimescolamento nelle quattro Corti di Cassazione esistenti, e niente di più.

Presidente. Ma scusi ella rientra nella discussione generale.

Senatore Menabrea. No, no, è per venire all'ordine del giorno che intendo proporre.

Io dunque dico che colla legge attuale non si scioglie veruna delle difficoltà che ora esistono; non si costituisce una Corte di Cassazione, come vorrebbero i propugnatori di questo progetto; non si tolgono di mezzo le difficoltà che si incontrano nella pronta spedizione delle cause; per cui, votando questo progetto di legge, non si farebbe come dissi che un inutile sconvolgimento nelle condizioni delle quattro Corti di Cassazione oggi esistenti, e dei Supremi Magistrati che le compongono; il che potrebbe essere cagione di nuovi ritardi nella spedizione della giustizia, e forse farebbe salire a 20 mila il numero delle cause arretrate che allo stato delle cose è di circa 15 mila.

Anzi, quando fosse promulgata la presente legge, la costituzione di una Corte unica di Cassazione potrebbe essere rimandata indefinitamente a motivo degli interessi contrarii, e forse sorgerebbero quegli stessi ostacoli insuperabili che fecero in altri tempi abolire la Sezione dei Ricorsi che esisteva nella primitiva Corte di Cassazione.

Ora, o Signori, quel che più di tutto è necessario si è di far sì che la giustizia venga resa il più prontamente possibile, e di avere un Magistrato Supremo che corrisponda a tutte le esigenze di quell'importantissimo servizio. Credo adunque che prima di deciderci sopra questo progetto di legge, che può avere una grandissima portata, sarebbe necessario che il Governo presentasse simultaneamente un altro progetto per la istituzione definitiva di questa Corte unica, non potendosi l'attuale progetto considerare che come transitorio, il quale perciò dovrebbe avere un termine fisso. Per conseguenza, io credo che sia di tutta necessità, di differire la discussione di questa legge e rimandarla all'epoca in cui il Ministero sarà in grado di presentare un progetto definitivo sulla Corte unica.

Io parlo secondo la mia coscienza e secondo l'impressione che mi hanno fatto i discorsi che ho sen-

lito, e propongo al Senato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, invitando il Ministero a presentare al più presto un progetto di legge col quale si provveda alla costituzione di una Corte unica di Cassazione per tutto il Regno, sospende intanto la discussione della presente legge. »

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Essendo assente il Guardasigilli, io mi trovo in obbligo di pregare il Senato, ove il Senatore Menabrea intenda persistere nell'ordine del giorno presentato, di voler rinviare questa discussione a domani. Egli è vero che venni incaricato dal Guardasigilli di sostenere la discussione in sua vece, essendo egli trattenuto presso l'altro ramo del Parlamento da una importantissima discussione; ma sicuramente è necessario che quando si tratta di manifestare l'opinione del Governo sopra una mozione di tale e tanta importanza quale si è quella che ha fatto l'onorevole Senatore Menabrea, è necessaria, dico, la presenza di quel Ministro che regge il Dicastero al quale la materia si riferisce: un supplente non potrebbe certamente avere l'autorità che fa di mestieri in tale circostanza. Epperò, ove l'onorevole Senatore Menabrea persista nella sua proposta, io pregherei il Senato a voler differire a domani la discussione perchè possa esservi presente il Guardasigilli.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Io non potrei associarmi alla proposta dell'onorevole Menabrea. Prescindo dalla questione di merito; ma vi è un articolo nel progetto di legge, ossia l'articolo 10, il quale stabilisce che nella prossima Sessione sarà presentato al Parlamento un progetto di legge per la costituzione di una Corte unica di Cassazione per tutto il Regno. Ora, dal momento che la stessa legge porta l'obbligo al Governo di presentare un progetto di legge a questo effetto, mi pare che lo scopo, a cui mira l'ordine del giorno proposto dal Senatore Menabrea, sia pienamente raggiunto.

Dirò anzi che io mi tengo più sicuro di una disposizione che si trova in una legge, che di una promessa di un Ministro. Io ho fiducia nella parola dei Ministri, ma i Ministri sono mutabili; gli ordini del giorno sono spesso seppelliti negli Archivi; ma quando questo articolo 10 del progetto della Commissione sia sanzionato, e convertito in legge, allora siamo certi che otterremo necessariamente la desiderata legge, la quale porta la costituzione di una Corte unica di Cassazione per tutto il Regno.

Credo adunque che la disposizione dell'art. 10 del progetto che stiamo discutendo, sia una risposta perentoria all'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. L'articolo 10 cui accenna l'on. Chiesi non mi era sfuggito, ma è anzi quell'articolo che mi spaventa; perchè ho la convinzione che quando venga votato questo progetto di legge, non avremo che un articolo il quale fa al Ministro Guardasigilli l'obbligo di presentare un qualsiasi progetto di legge sulla Corte di Cassazione, ma non avremo mai una Corte di Cassazione unica, ed avremo perturbato il sistema attuale, che già si riconosce imperfetto.

Io adunque desidero che sia sospeso questo progetto di legge e si ripresenti simultaneamente a quello di cui è fatto cenno nell'art. 10, e ciò io desidero perchè si esca una volta dal provvisorio.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Senatore Menabrea. Il sistema proposto nella legge attuale, non dirò che sia un inganno, perchè lo credo proposto in buona fede, ma lo credo una illusione; vi sono tanti interessi contrarii, perchè questo Magistrato supremo unico sia costituito, che si può ritenere che, una volta votata la legge attuale, non lo avremo mai. Per cui io mantengo l'ordine del giorno che ho proposto.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Senatore Arrivabene. L'ho domandata prima io.

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Io non voglio entrare nel merito dell'ordine del giorno proposto dal Senatore Menabrea, ma dirò che trovo conveniente adottare la proposta fatta dal signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di non deliberare cioè sull'ordine del giorno che propone la sospensione, e che la seduta sia rinviata a domani, perchè possa assistervi l'onorevole Ministro Guardasigilli, ora trattenuto nell'altro ramo del Parlamento.

Senatore Menabrea. È giusto; e per sostenere il mio ordine del giorno, io aveva dimenticato per un momento la proposta dell'onor. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; è giusto, dico, che si differisca ogni deliberazione in proposito. Ringrazio anzi il Senatore Arrivabene di avermi fatto quest'avvertenza.

Senatore Tecchio, Relatore. Domando la parola...

Non è già per oppormi al rinvio che io intendo parlare; chè il rinvio è la cosa più logica e la più naturale....

Presidente. È questo che io volevo proporre. Se il Senato consente a rimettere la questione a domani, mi parrebbe più conveniente troncare ogni discussione.

Senatore Tecchio, Relatore. Amerei di dire poche parole affinché l'onorevole Ministro d'Agricoltura e Commercio ne possa dare notizia al Ministro Guardasigilli.

Intendo prima di tutto avvertire, (e nessuno può disconoscerlo) che abbiamo dinanzi a noi un tempo brevissimo perchè, al più tardi per l'ultimo di questo mese,

l'argomento della Cassazione, rispetto ai Romani, deve essere deciso definitivamente. Altrimenti a Roma e alla Provincia Romana col primo giorno di aprile mancherà affatto ogni via di ricorso alla Suprema Giustizia.

In secondo luogo pregherei il Signor Ministro di Agricoltura e Commercio di significare al suo collega il Guardasigilli, che (almeno per parte mia) nello stato attuale delle cose, e rispetto al cumulo dei Ricorsi arretrati, non moverei alcuna opposizione se a questo Progetto di legge il Ministro della Giustizia proponesse l'aggiunta di un articolo per la Istituzione, e fosse pur temporanea, della Camera dei Ricorsi.

Presidente. L'onorevole De Foresta aderisce a rimandare le sue osservazioni alla tornata di domani?

Senatore De Foresta. Quando piaccia al Senato rimandare la seduta, domani farò la dichiarazione che intendeva fare oggi.

Presidente. Allora la discussione è rinviata a domani e invito i Signori Senatori in seduta pubblica per le ore due.

La seduta è sciolta (ore 5).

TORNATA DELL'11 MARZO 1871

PRESIDENZA TORREARSA.

Sommario. — *Omaggio — Approvazione per articoli del progetto di legge per l'approvazione della Convenzione col Municipio di Napoli relativa alle pensioni degli Impiegati del Dazio Consumo di quella città — Squittinio segreto sulle leggi ultimamente discusse — Seguito della discussione del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo — Istanza del Ministro di Agricoltura e Commercio — Obiezioni del Senatore De Foresta — Dichiarazione del Ministro delle Finanze appoggiata dai Senatori Vigliani e Scialoja — Avvertenze del Senatore De Foresta — Proposta del Senatore Cantelli combattuta dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Vigliani, appoggiata dal Senatore Cambrey-Digny — Avvertenza del Senatore Menabrea — Nuove obiezioni del Ministro delle Finanze, cui risponde il Senatore Di Cossilla — Dichiarazioni del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Schiarimenti sulla quistione del Senatore De Foresta — Dichiarazione del Ministro delle Finanze sulla proposta del Senatore Cantelli — Spiegazione del Senatore Cantelli, cui risponde il Ministro delle Finanze — Osservazioni dal Senatore Bixio e nuove spiegazioni del Senatore Cantelli — Avvertenza del Senatore Arrivabene — Approvazione della proposta del Ministero pel rinvio della discussione — Discussione del progetto di legge sulle basi generali dell'ordinamento dell'esercito — Appunti e proposta del Senatore Angioletti contro il progetto, cui risponde il Ministro della Guerra.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il signor Ministro della Guerra, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, i Ministri di Agricoltura e Commercio e delle Finanze.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lischi*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Fa omaggio al Senato:

L'ingegnere Filippo Florio di un suo opuscolo per titolo: *L'ingegnere Mugnaio, Manuale pratico per gli ingegneri civili incaricati delle perizie giudiziarie.*

Presidente. Non essendo ancora presente il signor Ministro Guardasigilli per potere riprendere la discussione sul progetto di legge riguardante la Cassazione, passeremo alla discussione del progetto di legge, che è all'ordine del giorno, per l'approvazione della Convenzione col Municipio di Napoli relativa alle pensioni degli Impiegati del Dazio Consumo di quella città.

(V. *Atti del Senato* N° 28)

Leggo l'articolo del progetto di legge:

« Articolo unico. È approvata la convenzione in data 6 giugno 1870 tra le Finanze dello Stato ed il Municipio di Napoli pel riparto ed il pagamento delle pensioni agli Impiegati del Dazio di Consumo che nell'anno 1861 furono dal Governo ceduti al detto Municipio. »

È aperta la discussione generale.

Nessuno prendendo la parola e la legge constando di un solo articolo, si rimanda allo squittinio segreto.

Intanto che si aspetta il signor Ministro Guardasigilli, cominceremo la votazione delle leggi che si sono approvate in questi giorni, lasciando le urne aperte durante la seduta.

I progetti di legge alla votazione dei quali si procede per squittinio segreto, sono i seguenti:

1. Disposizioni relative ai matrimoni degli ufficiali e degli assimilati militari.

2. Convenzione col Municipio di Napoli relativa alle pensioni degli Impiegati del Dazio Consumo di quella città.

3. Convenzione postale col Belgio.

4. Convenzione postale colla Gran Bretagna.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO NELLA SEDE DEL GOVERNO.

Presidente. Essendo ora presenti i signori Ministri si riprende la discussione del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Ieri il Senato ebbe la compiacenza di sospendere e di rimandare ad oggi la discussione di questo progetto di legge, giacchè era asserito il Guardasigilli.

Io mi lusingava che il medesimo avrebbe potuto quest'oggi intervenire, ma questa mia previsione non potè avverarsi.

Il Guardasigilli in questo momento è impegnato nell'altro ramo del Parlamento per la discussione che il Senato conosce, e non è sperabile che possa recarsi oggi in Senato.

In questo stato di cose, a nome dell'intero Gabinetto, io volgo preghiera al Senato perchè voglia sospendere la discussione e votazione del presente progetto di legge, e passare al suo ordine del giorno per riprenderla in seguito appena il Guardasigilli, votata la legge sulle garanzie da darsi al Pontefice e sulla libertà della Chiesa, possa venire in Senato.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Me ne rincresco sommamente; ma io devo oppormi alla domanda che questa discussione sia ulteriormente differita.

Ricorda il Senato che ai primi di Aprile prossimo venturo è indispensabile un provvedimento legislativo per la provincia romana; in difetto non potrebbero essere attuati i Codici di procedura.

Siamo agli 11 di marzo: come mai questo provvedimento potrà prima del 1° aprile essere votato dal Senato e dalla Camera se ancora si differisce la discussione del proposto ordine del giorno?

Prego pertanto il Ministero di non insistere per questo rinvio, tanto più in modo così indefinito, e prego il Senato di non accordarlo.

Dico inoltre che se il Senato volesse intanto, come ne chiedo il permesso, udire le dichiarazioni e le osservazioni che nella seduta di ieri mi sono riservato di fare intorno all'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Menabrea, forse dopo aver intese le mie dichiarazioni e le spiegazioni che sarò per dare, vedrà ancor maggiormente come sia urgente di provvedere, anche senza la presenza del Guardasigilli, il quale credo d'altronde che non possa in verun modo opporsi alla proposta dell'onorevole Senatore Menabrea colle modificazioni che io mi propongo di farvi.

Mi oppongo adunque al rinvio, e domando che, in ogni caso, sia ascoltata la mia dichiarazione.

Presidente. Debbo prevenire il Senato che il Presidente del Consiglio, il quale non può certo ignorare l'urgenza di provvedere ai bisogni della giustizia pel 1° aprile, fa anche egli delle istanze perchè sia aggiornata la discussione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Le ragioni di urgenza che l'onorevole Senatore De Foresta adduce per giustificare la sua proposta che il Senato continui la discussione del progetto di legge sulla Corte di Cassazione e deliberi sulla medesima anche senza che sia presente in quest'Aula il Ministro alla cui competenza più specialmente si riferisce la legge medesima, devono certamente essere sentite anche dal Guardasigilli.

Questo sarà un motivo perchè nelle prossime tornate si vegga di disporre altrimenti le sedute nell'altro ramo del Parlamento, poichè trattandosi innanzi al Senato di una legge d'importanza capitale, certamente anche l'onorevole De Foresta non vorrà negare al Guardasigilli il mezzo di poter essere presente alla discussione di essa.

È attualmente in corso di esame avanti l'altro ramo del Parlamento una legge la cui discussione continua già da più settimane; e non è colpa del Ministero se si verifica ora questa coincidenza che siano contemporaneamente in esame nei due rami del Parlamento delle leggi che riguardano in modo speciale il Guardasigilli.

A noi pare quindi così modesta la domanda del Ministero, che il non accordarla sarebbe pressochè senza esempio.

Quanto poi al fare delle dichiarazioni, certamente non avendo io assistito alla discussione, e non avendo competenza in questa materia, non posso assumere questa responsabilità. Se l'onorevole Senatore De Foresta crede che conseguenza di queste dichiarazioni sarà che sia dimostrata la necessità di entrare in un dato ordine d'idee, questa stessa opinione dell'on. Senatore dimostra essere importante che il Ministro Guardasigilli esprima il suo avviso su quest'argomento. Io quindi credo che il Senato vorrà accogliere la domanda di rinvio che fa il Ministero. Essendo il Ministero penetrato dell'urgenza di provvedere a questo riguardo, certamente farà, occorrendo, delle domande di dilazione all'altro ramo del Parlamento in guisa da potere soddisfare alla necessità di questa situazione. Spererei quindi che anche l'onorevole Senatore De Foresta non volesse ulteriormente insistere nella sua opposizione.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Concorro anch'io pienamente nell'idea, che sarebbe cosa affatto nuova che in una questione di molta importanza, il Parlamento procedesse nella discussione in assenza di quel membro del Gabinetto che è principalmente interessato, e che è quello anzi che ha promosso la legge che si tratta di discutere.

Ma come l'onorevole Senatore De Foresta accennò, nelle ultime sue parole, ad intenzioni a lui note o da lui presunte dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, sia pure a me permesso di dire, che trovo

molto improbabile, per le cognizioni molto ampie molto intime che ho delle idee dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia intorno a questo progetto di legge, che il Ministro stesso sia per trovarsi d'accordo coll'egregio Senatore De Foresta, quando il Senatore De Foresta sia per mantenersi sempre nel terreno nel quale con lunga ed animata discussione mostrò di essere assai perseverante.

Come io non voglio supporre in lui una diserzione dal suo sistema, così credo potere con molta sicurezza affermare davanti al Senato, che non solo è improbabile, ma è impossibile che l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia entri nei principii, e nelle idee che sono state svolte dall'onorevole De Foresta. È cosa poi certissima siccome l'onorevole De Foresta suppone, che qualche nuova dichiarazione si potrà fare dal Ministro della Giustizia, la quale modifichi o in tutto o in parte quel sistema, che si trova espresso nel progetto che è stato presentato al Senato, e resta evidente che importa assolutamente di avere la presenza del signor Ministro, precisamente per conoscere, se le previsioni dell'onorevole De Foresta a questo riguardo siano o no fondate nel vero.

Quindi, per quanto ai membri della Commissione debba increscere che questa discussione importantissima venga differita, essi non possono tuttavia fare a meno di dire, che sarebbe cosa della massima sconvenienza, e nemmeno per supposto probabile, che il Senato voglia procedere oltre in questa discussione in assenza, o, per dirla con espressione curiale, in contumacia del Ministro della Giustizia.

In quanto alla asserita urgenza, sicuramente sta a cuore a noi che abbiamo l'onore di partecipare all'Amministrazione della giustizia, che sia provveduto a Roma; ma io mi permetto di dire al Senato, che non istà che l'applicazione dei Codici debba soffrire degli ostacoli per un qualche ritardo che si frapponga all'attuazione della presente legge. Tutto è provveduto per Roma: non rimane che di stabilire il come la Corte di Cassazione, che là è già istituita coll'ordinamento giudiziario, debba funzionare, dove cioè debba avere la sua Sede, come esercitare la sua giurisdizione.

Quindi, o Signori, come la Cassazione è l'ultimo grado di giurisdizione, così non verrà prontamente il momento in cui la Cassazione debba funzionare a Roma, e per conseguenza basterà che anche negli ultimi momenti possa il Potere Legislativo provvedere a questa parte dell'ordinamento giudiziario, perchè nessun inconveniente si possa verificare.

Resta perciò superfluo raccomandarvi la domanda, che si soprasseda alla discussione fino al tempo in cui potremo avere la presenza del Ministro della Giustizia.

Presidente. La parola è al senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Ho domandato la parola per appoggiare la domanda del Ministro sotto un'altro punto di vista, vale a dire, dell'interesse di questa

discussione medesima, e del suo spedito andamento.

Certamente il Guardasigilli sarà impedito per altri quattro o cinque giorni, per quanto almeno si può prevedere, perchè sentiamo che la discussione di quella importantissima legge che si agita ora nell'altro ramo del Parlamento è già molto inoltrata. Ora, dalla discussione generale di questa legge si può argomentare che sarà per lo meno egualmente lunga la discussione degli articoli, perchè sorgeranno a proposito di parecchi di questi questioni gravissime. Intorno a quelle questioni, come già si è incominciato a vedere sino da questa mattina, parecchi oratori vorranno interpretare l'opinione del Ministro assente, e vi sarà un ricambio di interpretazioni che probabilmente prolungheranno di assai la nostra discussione.

Ora, se chi rappresenta il Ministro, che è uno dei poteri dello Stato, intorno ad una questione gravissima propone un mezzo di agevolare e di abbreviare molto le discussioni, che diverranno lunghissime, se così non fosse, parmi che si debba accettare. Credo quindi che se si potesse stabilire un calcolo di probabilità di quanto sarebbe prolungata la discussione di questa legge in assenza del Guardasigilli, si troverebbe al certo che sarebbero almeno quattro o cinque giorni. Perciò anche nell'interesse della speditezza della discussione, io appoggio la domanda fatta dal Ministero.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Se si debba o no accordare il rinvio per il quale insiste il Ministero, lo deciderà il Senato, nè io farò altre osservazioni in contrario. Dirò solo all'onorevole Senatore Scialoja che egli è caduto in un involontario equivoco. Egli difatti parlava della discussione degli articoli, e con ragione osservava che questa discussione non potrebbe a meno di essere lunga, e di occupare un tempo lunghissimo. Anzi io porto opinione che se noi intraprendessimo questa discussione, non la termineremmo nemmeno in quindici giorni, mentre non vi è un articolo, non una linea che non sollevi le più gravi questioni.

Ma prego l'onorevole Senatore Scialoja di avvertire che il mio ordine del giorno e quello del Senatore Menabrea, rendono appunto inutile almeno per ora, la discussione degli articoli, cosicchè, se sono adottati, il Senato può sbrigarsi di questo progetto in pochi momenti e di certo in questa stessa seduta.

All'onorevole Senatore Vigliani poi dirò che egli pure è incorso in un positivo errore o nell'ascoltare o nel riferire le mie parole.

Io non ho nemmeno pensato di dire che avessi dei dati per supporre che il signor Ministro Guardasigilli sarà per accettare il mio ordine del giorno o quello del Senatore Menabrea.

Io non ebbi l'onore di conferire coll'onorevole signor Ministro di grazia e giustizia, e tanto questo Mi-

nistro come gli egregi suoi colleghi sanno che io non vedo mai nessuno di loro che per indeclinabile necessità di ufficio.

Se io ho detto che era persuaso, che quando anche il signor Ministro Guardasigilli fosse presente, la cosa non cambierebbe perchè egli non potrebbe a meno di accettarlo, si fu perchè sono persuaso che un Ministro sì dotto e sì assennato non potrebbe nè vorrebbe contrastare l'evidenza, e prego l'onorevole Senatore Vigliani di non farmi dire ciò che non ho detto pel piacere di lanciarmi un epigramma.

Quando l'onorevole signor Ministro della giustizia udì il tenore dell'ordine del giorno proposto da me e dal Senatore Menabrea, e udì le modificazioni che mi propongo di fare all'uno ed all'altro per fonderli insieme, mi parrebbe impossibile, ripeto, che egli vi si opponesse; aggiungo anzi che sebbene fra i Ministri che in questo momento siedono al Banco del Ministero, manchi il Guardasigilli, io vi vedo ingegno, perspicacia e criterio al di là del sufficiente, anche senza essere tecnici nell'attuale questione, per riconoscere se nell'interesse del Governo sia o no il caso di accettare il proposto ordine del giorno.

L'onorevole Senatore Vigliani poi, per appoggiare la domanda di rinvio fatto dal Ministero della quale è solito difensore, diceva che è vero che i Codici devono essere posti in esecuzione nelle provincie Romane al primo di aprile prossimo, ma che non è possibile che al giorno dopo vi sia qualche domanda di Cassazione e che quindi l'urgenza è minore. Ciò può essere vero; ma io lo prego di riflettere che si ricorre in Cassazione non solo per le cause civili, ma anche per le cause penali, e che per queste l'urgenza vi può essere fino dai primi giorni.

Del resto poi, dopo il Senato, converrà ancora che deliberi la Camera, e non abbiamo più che pochi giorni. Questo ho detto, e lo ripeterò sempre a discarico della mia coscienza; faccia ora il Senato ciò che crede meglio.

Presidente. La parola è al Senatore Cantelli.

Senatore Cantelli. Non si può mettere in dubbio che se era possibile la discussione di questa legge senza la presenza del Guardasigilli quando si trattava di discutere il progetto da lui concordato colla Commissione, non sarebbe ugualmente possibile discutere la proposta del Senatore Menabrea, anche modificata come la modificherà il Senatore De Foresta, senza la presenza del Ministro, in quanto che questa proposta sospendendo la discussione della legge che il Ministero ha inoltrata in Senato, potrebbe contrariare le sue intenzioni.

Siccome però non si può mettere in dubbio d'altra parte l'urgenza di venire ad un sollecito provvedimento su questa materia, così pare a me che vi possa essere un temperamento che salvi l'una cosa e l'altra.

Domani la Camera dei Deputati non terrà seduta, quindi io propongo che il Senato tenga una seduta do-

mani, nella quale sia discussa la proposta del Senatore Menabrea. O la proposta del Senatore Menabrea sarà nella giornata di domani respinta, e allora la discussione della legge rientra nelle condizioni ordinarie e può continuarsi a discutere lunedì senza la presenza del Guardasigilli; o la proposta dell'onorevole Menabrea viene accettata, ed allora si sospende la discussione di questo progetto, e non vi è più luogo di reclamare la presenza del Guardasigilli nei giorni successivi, ed il Senato può seguire il suo ordine del giorno.

Io sottopongo questa mia proposta al Senato, perchè deliberi nel senso che crede.

Presidente. Domando se la proposta dell'onorevole Senatore Cantelli è appoggiata?

(È appoggiata).

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Prego il Senato a considerare che è un affare serio il promettere per gli altri.

Supponiamo che l'altro ramo del Parlamento, per finire presto la discussione della legge, della quale si sta da tanto tempo occupando, decidesse di tener seduta domani, come farà il mio collega Guardasigilli a trovarsi presente al Senato?

Senatore Cantelli. Osservo all'onorevole Ministro delle finanze, che i due rami del Parlamento si debbono usare una certa reciproca condiscendenza, senza della quale non si potrebbero mandar avanti gli affari dello Stato, o son certo che quando il Ministero facesse sentire all'altro ramo del Parlamento che per domani il Guardasigilli sarebbe impegnato in Senato, la Camera dei Deputati non farebbe difficoltà a rimandar a lunedì la discussione d'una legge, che dura da un mese e mezzo, e per la quale non può esservi gran danno a soprassedere un giorno.

Ministro delle Finanze. Probabilmente l'onorevole Senatore Cantelli suppone quel che forse desidera, cioè che sia adottata la proposta Menabrea, e che quindi in una seduta tutto sia finito; ma supponga invece che il Senato decidesse diversamente: si dovrebbe allora sospendere all'altro ramo del Parlamento la discussione di quel progetto, che il Senato stesso desidera sia presentato il più presto possibile?

Ovvero, sospendere noi domani a sera la discussione che non si vorrebbe sospendere ora?

Io prego quindi il Senato a volere, come credo abbia sempre fatto l'altro ramo del Parlamento in simili circostanze, rimettersi al Ministero, il quale ha la responsabilità dell'andamento degli affari dello Stato.

Il Senatore De Foresta ha adotto una ragione fortissima, quella dell'urgenza, e questa è più di tutte sentita dal Ministero, il quale come dissi, ha tutta la responsabilità degli affari dello Stato, e deve desiderare che si venga presto allo scioglimento della questione. Io pregherò quindi il Senato a voler semplicemente accettare il rinvio.

Il Ministro Guardasigilli verrà poi egli stesso a pregare il Senato perchè riprenda l'esame del progetto ora in discussione.

Senatore Vigilani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani. Noi ignoriamo il parto che nascerà dal connubio De Foresta-Menabrea, ma qualunque esso sia, io prevedo che non sarà un parto semplice, non sarà un parto di natura molto dichiarata, lo prevedo anzi di natura molto ibrida; per conseguenza il decidere di accettare o non accettare quel parto, non vi crediate che possa essere l'opera di una seduta come sembra supporre l'onorevole Cantelli.

Nell'esaminare quel parto, io non so che cosa possa essere, ma certamente non sarà una cosa molto semplice, nè sarà mai una discussione che si possa terminare in una sola tornata; e siccome l'interrompere questa discussione riescirebbe a gran nocumento, credo che non convenga esporci al pericolo di interromperla.

Noi siamo presentemente nel suo esordio, siamo per fissare le basi principali, quelle cioè che devono decidere della sorte del progetto; per ciò ragione di prudenza ci consiglia, oltre gli argomenti addotti dal banco dei Ministri, a concedere quel rinvio che fu domandato, e sicuramente il Ministro della Giustizia sarà più d'ogni altro sollecito perchè questa legge possa essere deliberata dal Parlamento in tempo utile per provvedere ai bisogni della giustizia nelle provincie romane.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Menabrea. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ora la parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Io volevo dire solo due parole. Veramente sarebbe stata molto conveniente ed opportuna la proposta dell'onorevole Cantelli, e stupisco che l'onorevole Ministro delle Finanze abbia così insistito perchè il Senato non l'adottasse. A me pare il mezzo più semplice di uscire da questa incertezza. Niente mi pare sarebbe stato più facile che l'avvertire di qui l'onorevole Ministro Guardasigilli che il Senato, facendo assegnamento sulla sua presenza, avrebbe stabilito di tener seduta domani, e da ciò poi che domani si sarebbe deliberato, si poteva stabilire quando si sarebbe potuta riprendere presso a poco la discussione dell'attuale progetto di legge, e salvare così le convenienze.

Mi pare altresì che secondo le consuetudini parlamentari non si usi sospendere una discussione importante e rimandarla ad un tempo indefinito.

La proposta dell'onorevole Cantelli mi pare adunque opportuna e la più accettabile per conciliare ogni cosa.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Il Senatore Vigilani si è compiaciuto di battezzare la mia proposta, un *parto del*

connubio De Foresta-Menabrea. Ma egli ha voluto usare di questa non nuova locuzione senza sapere di cosa trattavasi, giacchè il Senatore De Foresta accennò ad alcune nuove idee da manifestarsi, idee che non sono punto state manifestate nel suo ordine del giorno, come non lo potevano essere nel mio.

Quando il Senato sarà informato della proposta che il Senatore De Foresta intende fare, sarà allora il caso di decidere se si debba rimandare indefinitamente la discussione, o se si debba tenere una seduta domani.

Pare dunque a me più opportuno udire, prima di prendere qualsiasi deliberazione, la proposta che intende fare a questo riguardo l'onorevole De Foresta.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Permetta; mi pare che questo non sia il momento di vedere quali possano essere i motivi che rendono accettabile o no la proposta del Senatore Menabrea; allorchè il suo ordine del giorno sarà appoggiato ella lo potrà sviluppare e quindi i signori Senatori o lo accetteranno o lo combatteranno: ora trattasi semplicemente di deliberare sull'opportunità di rinviare la discussione.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Se si fosse sicuri che domani si finisse la discussione, anch'io sarei d'accordo coll'onorevole Cambray-Digny; ma se non si finisse, allora bisognerebbe rimandarla ad altro giorno. Prego il Senato a voler considerare questo punto.

Ministro delle Finanze. Vorrei togliere all'onorevole Senatore Cambray-Digny la meraviglia che ha manifestato in Senato per la mia opposizione alla proposta di rimandare la discussione a domani.

La cosa è semplicissima.

Loro Signori sanno che personalmente io non sono competente nè in questa legge nè in quella che si discute davanti all'altro ramo del Parlamento. Io so questo soltanto, che il Guardasigilli, il quale desidera vivamente di prender parte a questa discussione, ci ha pregati di venire davanti al Senato e sollecitare un rinvio affinchè egli possa venirvi.

Senatore Cambray-Digny. Ebbene, venga domani.

Ministro delle Finanze. Il Senatore Cambray-Digny conosce però perfettamente non potersi avere la certezza che domani la discussione possa essere terminata, poichè in leggi così complicate molte volte è necessario prendere dei concerti colla Commissione per modificazioni od altro.

Noi, come dissi, qui siamo semplicemente per pregare il Senato, a nome del Ministro competente riguardo alla legge che si discute, per un rinvio, e pregando il Senato di questo rinvio, e ripeto l'osservazione, che non è a temersi abbia da questo a derivarne danno al servizio della giustizia, dappoichè ve ne assicura il Ministero, sul quale principalmente cadrebbe la responsabilità di ciò.

Io spero che questa nostra preghiera verrà accolta dal Senato.

Senatore Di Coss'Ha. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Cossilla. Ho l'onore di proporre al Senato di continuare senz'altro la discussione che ha intrapresa. Sono già parecchi giorni che la discussione è incominciata e che ha preso tutto lo sviluppo che poteva prendere. L'onorevole Ministro Guardasigilli ha assistito alle prime sedute ed ha visto la piega che la discussione ha preso; avrebbe potuto intervenire alla seduta, e prendere le sue disposizioni altrimenti, per non obbligare il Senato ad interrompere una discussione gravissima come questa, per la quale molti Senatori che erano assenti, si sono affrettati di venire a Firenze.

Non mi fermo alla obiezione fatta dal signor Ministro delle Finanze, che cioè sia necessaria la presenza del signor Guardasigilli; questi vedrà dove sia più necessaria la sua presenza, se alla Camera dei Deputati oppure al Senato.

In tutti i governi costituzionali ho visto molte e molte volte che si sono fatte delle discussioni importanti contemporaneamente davanti ai due rami del Parlamento; ed allora i Membri del Gabinetto si ripartivano fra di loro le attribuzioni per sostenerle. Se noi non avessimo nei Membri del Ministero nessun altro versato nelle discipline legali, comprenderei che il Ministero potesse trovarsi imbarazzato a sostenere la discussione; ma anche in questo momento io vedo al banco del Ministero un giureconsulto, il quale può prendere le idee del suo Collega e può sostenere la discussione della legge che è stata portata a questo punto; tanto più qualora avvenisse, ciò che vi è probabilità che avvenga, che la discussione non si dovesse continuare, e venisse accettato uno degli ordini del giorno che sono stati proposti per troncarla. Il rimandare la cosa all'infinito, non mi parrebbe conforme nè alle convenienze del Senato, nè alle pratiche che ho visto osservarsi in tutti i governi costituzionali.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Conforti.

Senatore Conforti. Io voglio fare una semplice osservazione. Che il Ministro Guardasigilli sia occupato nella Camera dei Deputati in una discussione interessantissima nessuno può dubitare; per conseguenza non si può dire che il Ministro Guardasigilli non sia venuto al suo posto trattandosi, per esempio, di una cosa, alla quale avrebbe potuto passar sopra. Qui pure è cominciata una discussione assai grave; ma io sinceramente dico che questa non è grave quanto quella che si discute nell'altro ramo del Parlamento. Gli onorevoli Senatori Menabrea e De Foresta hanno presentato entrambi un ordine del giorno, per mezzo del quale questa legge dovrebbe esser rinviata, nel-

l'ipotesi che o l'uno o l'altro venisse accettato. Ora, di che si tratta? Si tratta di una quistione semplice? No; si tratta di una quistione di gran momento, e per conseguenza si deve aspettare che il Ministro vi sia presente.

Si dice: domani il Senato potrebbe tener seduta, ed il Ministro potrebbe intervenire; ma io rispondo, che bisognerebbe che la Camera dei Deputati non tenesse seduta domani, e noi non sappiamo se la Camera deliberi di non tenerla di fatto.

D'altra parte, io dirò che non si sa ancora se l'ordine del giorno del Senatore Menabrea sarà o no accettato; chè se fosse respinto, bisognerebbe passare alla discussione degli articoli.

L'onorevole Senatore De Foresta, colla sua grande lealtà, ha dichiarato che non c'è articolo in questa legge che non va la soggetto a seria discussione, e ad importanti modificazioni. Io medesimo presumo che lo stesso signor Guardasigilli non sia completamente d'accordo con noi relativamente alle disposizioni di qualche articolo di questo progetto; non saranno certo differenze radicali quelle che ci dividono, ma è possibile ch'egli voglia proporre qualche emendamento.

L'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, che è molto versato nelle materie giuridiche, potrebbe benissimo, non v'ha dubbio, rappresentare il suo collega il Ministro di Grazia e Giustizia; ma io non credo che egli voglia assumersene la responsabilità, tanto più che egli non è autore del progetto di legge, ed è venuto qui unicamente per supplire il Ministro di Grazia e Giustizia obbligato ad assistere alla discussione importante che si agita alla Camera dei Deputati.

Io credo che il Senato non possa per conseguenza rifiutare la proposta d'aggiornamento.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io sono grato agli onorevoli preopinanti delle frasi benevole che usarono a mio riguardo; ma prego il Senato di osservare quanto sarebbe difficile la mia posizione, se io continuassi attualmente qui a far le veci del Ministro di Grazia e Giustizia.

Sta bene che in un Gabinetto tutti sieno solidali intorno alle disposizioni che si propongono nei progetti di legge, avvegnachè essi sono discussi nel Consiglio dei Ministri prima di essere presentati al Parlamento; ma la solidarietà fra i membri del Gabinetto è solo intorno ai principii che informano i progetti. Ma allorchando si viene alla discussione particolareggiata, allorchando si tratta di accettare o respingere un emendamento, non è competente a decidere se non il Ministro che fece prevalere nel progetto di legge le proprie idee. Perciò ammettendo ancora che assumessi in qualche modo di sostenere la discussione del progetto di legge di cui si tratta, io potrei benissimo

far prevalere le mie idee, che forse potrebbero non essere quelle del Ministro di Grazia e Giustizia. Questo dico per quanto ha tratto alle questioni secondarie, perchè, ripeto, nelle grandi questioni, naturalmente fra' membri dello stesso Gabinetto non può esservi discrepanza, e bisogna che vi sia anzi intero assentimento.

Ma frattanto potrebbe darsi il caso che il rappresentante del Ministro di Grazia e Giustizia accettasse ciò che il Ministro di Grazia e Giustizia crede di dovere respingere; eziandio potrebbe darsi che quello che lo rappresenta credesse di poca importanza un emendamento, che il Ministro, il quale ha veramente la responsabilità gravissima dell'Amministrazione della giustizia, credesse invece dover respingere. Dunque vale il Senato che per altri Membri del Gabinetto, i quali dovessero prendere la parola invece dell'onorevole De Falco, la posizione sarebbe difficile.

L'onorevole Senatore De Foresta lo ha detto; si solleveranno quest'oni gravissime anche sugli articoli; non vi sarà disposizione la quale non dia luogo a discussione, anche di principii, ed allora comprende il Senato quanta sia la necessità di aspettare che il Ministro di Grazia e Giustizia si trovi presente.

Io, come dissi, sono in questo momento in una posizione assai difficile. Attesa l'assenza del Ministro Gadda, sono anche incaricato di reggere il portafoglio importantissimo dei Lavori Pubblici, nel quale vi sono molte intricate materia da studiare.

Io non potrei infine anche per alcuni giorni diventare una specie di trinità, coll'adempire altresì l'ufficio di Ministro di Grazia e Giustizia.

Per questi motivi prego il Senato a volere accogliere l'istanza che ho avuto l'onore di presentargli a nome anche dell'intero Gabinetto.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Sono stato costretto di domandare ancora una volta la parola sopra questo incidente per far presente al Senato che dalla più parte degli oratori si versa in un positivo equivoco. Io convengo che se avessimo a discutere il progetto di legge che ci sta davanti in tutti i suoi articoli, sarebbe se non indispensabile, postochè abbiamo un giureconsulto al banco dei Ministri, almeno molto opportuna, la presenza dell'onorevole signor Ministro Guardasigilli; e io per il primo sarei dolente che la discussione si facesse in sua assenza. Ma, signori, non è di ciò che si tratta, si tratta solo dell'ordine del giorno proposto da me, si tratta di quello dell'on. Senatore Menabrea, entrambi i quali tendono appunto a troncane questa discussione.

Quindi è evidente come non sia indispensabile la presenza del Ministro Guardasigilli. E di vero; o quest'ordine del giorno io dico, sarà accettato dal Senato, e allora non vi saranno più questioni di principio, non vi sarà più lunga discussione, per ora non si parlerà più di

questo progetto di legge; o non sarà accettato, ed in tal caso si rimanderà la discussione a quel giorno in cui possa assistervi l'onor. Guardasigilli.

Ad ogni modo, se anche per quest'ordine del giorno si volesse la presenza del Ministro Guardasigilli, io credo basterebbe che egli venisse al Senato anche per una sola mezz'ora, per sentire lo sviluppo dell'ordine del giorno, e per dichiarare se lo accetta o no.

Molto opportunamente e con molto accorgimento diceva l'onorevole Ministro delle Finanze: ma perchè tanto vi preoccupate voi della pronta discussione di questa legge? È al Ministero che deve importare di farla prontamente sanzionare onde poter provvedere al servizio.

Ciò a primo aspetto par vero ma io prego il signor Ministro delle Finanze di osservare in primo luogo che la dignità del Senato non comporta che una discussione incominciata dinanzi a lui sia differita senza nemmeno dire fino a quando, perchè uno dei ministri è occupato altrove.

In secondo luogo, se mi fosse concesso di parlare di me direi, che quelli i quali hanno preso parte in questa discussione e specialmente gli autori dell'ordine del giorno, sono intanto obbligati a star qui ad aspettare, e che io in particolare ho urgente bisogno di ritornare alla mia residenza per l'interesse dell'amministrazione della giustizia, che certamente sta pure a cuore del Guardasigilli. Anzi devo dire che l'urgente bisogno che ho di ritornare a Bologna è stato il principale motivo della mia opposizione fatta da me spontaneamente ed isolatamente senza la menoma idea d'ostilità e con rincrescimento, come ho dichiarato cominciando il mio discorso.

Quindi per la discussione dell'ordine del giorno io insisto a che, se non in questa seduta almeno domani, almeno in una di queste sere il Guardasigilli venga per una mezz'ora qui in Senato, o in difetto vi sia un suo collega, che lo rappresenti, e che il Senato deliberi senza remora ulteriore.

Presidente. La parola al Senatore Cantelli.

Senatore Cantelli. Io avrei accettati gli argomenti messi avanti dal Senatore Conforti e dall'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio contro la mia proposta; gli avrei accettati, dico, se fossero stati messi avanti alcuni giorni sono, quando si trattava di discutere questa legge senza la presenza del Ministro Guardasigilli; ma poichè da quattro giorni il Senato ha potuto discutere questa legge e finire la discussione generale senza la presenza del Ministro; da che ieri questa venne chiusa e si entrava in quella degli articoli, non so più ammettere questi argomenti, tanto più quando si tratta di discutere un ordine del giorno il quale tenderebbe a sospendere la discussione della legge.

Ho detto da prima, che convengo della opportunità, della convenienza, della necessità che il Ministro sia presente, quando si discuterà quest'ordine del giorno; ma non so vedere la impossibilità di discuterlo in sua

presenza, senza distoglierlo dalle gravi occupazioni che lo tengono impegnato nell'altro ramo del Parlamento, e obbligare il Senato a sospendere la discussione di questa legge per dieci, dodici e forse quindici giorni, intercalando, (cosa insolita nelle abitudini del Senato) a questa discussione, quella di altri progetti di legge. Quindi io credo che si possa avere tutta la fiducia che tenendo una seduta domani per la discussione dell'ordine del giorno Menabrea, si giunga a conciliare ogni cosa. Se l'ordine del giorno Menabrea sarà approvato, la legge sarà rimandata, e se non lo sarà, noi ci troveremo nelle medesime condizioni normali in cui si era ieri se il Senatore Menabrea non avesse fatta la sua mozione e presentato il suo ordine del giorno.

Quanto al timore manifestato da alcuni che domani non si possa finire la discussione sull'ordine del giorno del Senatore Menabrea, io non credo che sia nelle abitudini del Senato di prolungare troppo le sue discussioni; ma quando anche non si potesse domani finire una tal discussione, il Senato penserà a provvedere altrimenti, ma intanto questa non è cosa di cui debbasi occupare oggi. Se oggi fosse presente il Ministro Guardasigilli, certo ci occuperemmo della proposta Menabrea, senza badar punto se potrà o non potrà terminarsi oggi la discussione anche protraendola ad ora tarda, e quando non fossimo riusciti a risolverla, avremmo poi pensato al come prolungarla in altro giorno. Ora, dacchè abbiamo l'opportunità di aprire domani questa discussione, facciamolo, e non ci occupiamo del quando e del come termineremo questa discussione; abbiamo piuttosto fiducia che domani si possa risolvere questa importante questione.

Per queste ragioni, io insisto nella mia proposta e prego l'onorevole signor Presidente di metterla ai voti.

Senatore Angioletti. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Angioletti.

Senatore Angioletti. Ho chiesto la parola per pregare il Senato a voler chiudere questa discussione, perchè per parte mia dichiaro di essere abbastanza illuminato sulla questione.

Presidente. Domanda la chiusura della discussione?

Senatore Angioletti. Appunto; domando la chiusura della discussione.

Presidente. Allora se non vi sono opposizioni, metto ai voti la chiusura.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato).

Abbiamo dunque 4 proposte: la prima per continuare.

1.° La continuazione della discussione; proposizione dei Senatori Di Cossilla e De Foresta.

Senatore De Foresta. Io rinuncio alla mia proposta e mi associo a quella dell'onorevole Senatore Cantelli.

Senatore Di Cossilla. Io pure vi rinuncio, e mi associo alla proposta del Senatore Cantelli.

Presidente. Allora essendo ritirate le proposte De Foresta e Di Cossilla, ne restano due sole: quella dello aggiornamento indefinito, fino a quando possa venire il Ministro della Giustizia e quella dell'onorevole Cantelli che fu già appoggiata dal Senato, cioè di tener seduta domani.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Non si tratta di un aggiornamento indefinito; ma noi non possiamo a nome del nostro Collega il Guardasigilli assente, prendere l'impegno che egli possa trovarsi ad assistere a questa discussione. Per conseguenza, non possiamo fare a meno di dichiarare che consideriamo la proposta dell'onorevole Senatore Cantelli come un atto d'ostilità al Ministero. (*Mormorio*)

Essendo la cosa in questi termini, come volete che noi possiamo rispondere per un assente? Noi non lo possiamo. Il Senato può fare un atto d'autorità e stabilire per domani la seduta. Ma noi, conoscendo gli usi parlamentari, e d'altra parte non sapendo se domani il nostro Collega possa intervenire, qualora il Senatore Cantelli insista nella sua domanda, non possiamo a meno di considerarla come un atto d'opposizione.

Senatore Cantelli. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Parliamoci chiaro, evidentemente il Senato desidera che gli equivoci sieno tolti, ed il Ministero eziandio.

Presidente. La parola è al Senatore Cantelli.

Senatore Cantelli. Io non posso non essere molto sorpreso dell'interpretazione che l'onorevole signor Ministro delle Finanze ha dato alle mie parole. Quando io ho fatto la mia proposta, il Ministero non aveva ancora espressa veruna opinione, anzi dalla titubanza che egli aveva mostrato nel prendere la parola al primo momento, ho dovuto credere che fosse d'accordo, in quanto che è la cosa la più innocente del mondo il tenere una seduta domani.

Quand'anche il Ministro Guardasigilli non potesse esservi presente, non sarebbe che un incomodo pel Senato, il quale potrebbe d'altra parte continuare il suo ordine del giorno domani invece d'oggi.

Perciò non so vedere come nel proporre al Senato di discutere domani ciò che si discuterebbe oggi, se il Ministro fosse presente, si possa interpretarlo come un atto di opposizione al Ministero.

Se io avessi proposto che si continuasse la discussione, quantunque non fosse presente il signor Ministro, e non avessi voluto in nessun modo ammettere le giuste considerazioni del Ministero, perchè il Senato attenda il Guardasigilli, si avrebbe ragione d'interpretare tale proposta come un atto d'opposizione; ma dal momento che secondo la mia proposta puossi attendere finchè il Guardasigilli sia presente, io non so comprendere come essa possa interpretarsi per ostile

al Ministero. Io quindi sono persuaso che il Senato vorrà dare la medesima interpretazione alle mie parole, e credo dover insistere nella mia proposta.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Cantelli dice che quand'anche si ponga la questione all'ordine del giorno per domani, ciò non impedirebbe di rinviarla nuovamente, qualora domani fosse impossibile al Guardasigilli d'intervenire.

Per verità io confesso che aveva troppo rispetto al Senato per immaginarmi che volesse fissare di fare domani questa discussione, e poi rinviarla se il Guardasigilli non potesse intervenire.

L'onorevole Senatore Cantelli ora dichiara che non intende colla sua proposta pregiudicare la questione, la quale si può rifare domani.

Io capisco che con ciò egli toglie quel carattere di ostilità, che io ravvisava come conseguenza logica della proposta, intendendola nel senso che la discussione avesse luogo sia che il Guardasigilli vi fosse, sia che non vi fosse.

Rimane quindi soltanto al Senato di vedere se gli convenga di tenere una seduta *ad hoc*, non sapendo se possa il Guardasigilli trovarsi presente alla discussione.

Senatore **Bixio.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Bixio.** Io non intendo entrare nel merito della questione, che non è materia mia, ma unicamente sottoporre all'apprezzamento del Senato un mio pensiero relativo alle consuetudini dei Corpi legislativi, consuetudini alle quali dobbiamo tanto più attenerci, trattandosi di un Corpo così grave come è il Senato. Tra le consuetudini che troviamo pure costantemente seguite in Inghilterra anche nella Camera dei Comuni, quella vi è di non opporsi, a meno di circostanze gravissime ed eccezionali, all'aggiornamento di una discussione di un progetto di legge, quando questo aggiornamento è chiesto dallo stesso Ministero che lo ha presentato.

Signori, il Ministro Guardasigilli non è presente; e permettetemi che dal mio punto di vista dica ai Magistrati che sono qui presenti in numero notevole e che sicuramente danno la massima importanza al Guardasigilli, che il Guardasigilli è cosa molto alta in tutti i Governi; ora il Guardasigilli non è presente e non sappiamo quando potrà esserlo, se domani o dopo domani, e vorremo noi contargli le ore e i minuti? Io prego quindi il Senato a voler riflettere con maggior calma, e concedere il rinvio che venne richiesto.

Senatore **Cantelli.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cantelli.** Dopo le parole del Senatore Bixio, non posso a meno di dare qualche spiegazione. Se si trattasse di fissare l'ordine del giorno e di mettervi un progetto che il Ministero vi pregasse di sospendere per non potersi occupare della discussione,

credo che il Senato non insisterebbe come ordinariamente non insiste; ma qui si tratta di continuare una discussione nella quale da quattro giorni, coll'assenimento del Ministero siamo entrati, e si tratta di sospendere ora, perchè non è presente il Ministro Guardasigilli.

Ma se oggi non vi è, fissiamo la seduta a domani; e se non sarà presente neanche domani, il Senato passerà all'ordine del giorno e comincerà la discussione della legge militare. Questo non impegna il Ministro, e il Senato potrà continuare i suoi lavori.

Presidente. È bene chiarire i fatti prima di procedere oltre; non si tratta di fissare l'ordine del giorno, si tratta di deliberare su ciò che domanda il Governo. Il Governo vi ha detto: è importantissima la discussione che avete incominciata per l'interesse della cosa pubblica e per l'amministrazione della giustizia; ora vi domanda di sospendere la vostra discussione fino a che possa assistervi il Ministro Guardasigilli.

In questo stato di cose, io non crederei conveniente che il Senato fissasse a domani la sua seduta, essendo probabile di non vedere al banco dei ministri il Guardasigilli.

Senatore **Cantelli.** Allora si discuterà altra legge.

Senatore **Arrivabene.** Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Arrivabene.

Senatore **Arrivabene.** A me parrebbe poco conveniente che si tenesse seduta domani nel dubbio che il Ministro Guardasigilli possa intervenire, e che non intervenendo non possa aver luogo la seduta; ma se si propone che quando non potesse esser presente il Ministro Guardasigilli, si mettano in discussione altri progetti di legge all'ordine del giorno, non sarei alieno dall'accettare la proposta.

Presidente. Vi sono dunque due proposte; una del Governo, di rimandare la discussione dell'attuale progetto di legge fino a che possa essere presente il Ministro Guardasigilli, l'altro del senatore Cantelli perchè si tenga seduta domani, e si continui l'ordine del giorno nell'assenza del Guardasigilli...

Senatore **Cantelli.** Scusi, io ho proposto che si tenga seduta domani; e se vi è presente il Ministro Guardasigilli si continui la discussione del progetto di legge che ora ci occupa, e se il Guardasigilli non potesse intervenire, si passi alla discussione delle altre leggi che sono all'ordine del giorno.

Presidente. Siamo d'accordo. Ripeto dunque la questione per metterla ai voti.

Chi intende che la discussione della presente legge sia rimandata sino a che possa essere presente il Ministro Guardasigilli, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la proposta del rinvio è approvata).

Presidente. La proposta del Ministero è approvata; e la discussione presente è rimandata a quando potrà assistervi l'onorevole Guardasigilli.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO ALLE BASI GENERALI PER L'ORDINAMENTO
DELL'ESERCITO.

(V. *Atti del Senato* n. 6).

Ora si passerà alla discussione del progetto di legge relativo alle basi generali per l'ordinamento dell'esercito.

Prego la Commissione a prendere il suo posto.

Il Signor Ministro accetta che si discuta sul progetto della Commissione?

Ministro della Guerra. Accetto.

(Il Senatore segretario Chiesi dà lettura del testo del progetto di legge).

(Vedi *infra*.)

Presidente. È aperta la discussione generale.

La parola è al senatore Angioletti.

Senatore Angioletti. Ho chiesto la parola per dichiarare al Senato che la mia coscienza non mi permette di dare un voto favorevole come avrei desiderato, a questo progetto di legge, nella parte che tende a modificare la legge vigente sul reclutamento, poichè quantunque io riconosca che le modificazioni che vi si vogliono introdurre servirebbero a migliorare ed ampliare le disposizioni della legge organica attuale del 20 marzo 1854 a pro dell'esercito, a pro della difesa del paese, pur non ostante a me sembra che non siano così radicali e così essenziali come le esigenze dei tempi reclamano, e come noi dovremmo e potremmo operarle.

Concedetemi, o Signori, che ve ne dica le ragioni in grazia della gravissima importanza che ha ai tempi che corrono, questo progetto di legge, importanza tanto grande per il paese, che la vince a parer mio sopra tutte le leggi che da gran tempo furono da voi votate.

Infatti il far bene o male questa legge, che è la vera sorgente dalla quale si trae la materia prima che deve poi servire per la costruzione e per la manutenzione di questo immenso edificio che si chiama esercito, io credo che il far bene o male questa legge vorrà dire avere o non avere un esercito capace di procurare al paese il rispetto, la stima che gli è dovuta dagli altri, e per conseguenza tutti i vantaggi che derivano dalla nostra influenza all'estero; vorrà dire avere o non avere un esercito che sia capace di preservare il paese dall'avvilimento di una invasione straniera e da tutta quella serie infinita di guai che ne sono la conseguenza certa, immediata; vorrà dire avere o non avere un esercito, il quale sia capace di conservare al paese tutta intera la sua indipendenza, ed in certi dati casi anche la sua esistenza.

Voi, o Signori, avete fatte molte leggi, e spero ne farete ancora; spero che le farete savie, lodevoli, previdenti, che le farete tali da promuovere ogni bene possibile, da portare il paese all'apogeo del benessere, della ricchezza e della felicità; ma a che ci varranno,

o Signori, tutti questi beneficii, senza un esercito che sia al caso di poterceli conservare?

A questo proposito non dirò altro, poichè, parlando alle vostre menti illuminate, so bene che ogni dissertazione riescirebbe per lo meno superflua, e mi limiterò ad esaminare a grandi tratti le disposizioni che emergono da questo progetto di legge, e ve ne dirò francamente, schiettamente la mia opinione, non derivata da confronti fatti colle leggi vigenti su tal materia in Prussia, in Russia, in Francia, in America, o altrove (perchè a me piace un po' il proverbio che dice, « Chi lavora col cervello degli altri può fare a meno del suo »); ma fondata sulla ragione, confortata da una convinzione profonda che ho fin da quando mi fu dato vedere da vicino di quanti e quali elementi si compone quest'esercito nostro, dalla convinzione, voglio dire, che desso non è abbastanza numerosa, nè abbastanza forte; convinzione che espongo oggi per la prima volta, perchè questa appunto è la prima volta che mi se ne presenta l'occasione; convinzione che ha gettate nell'animo mio radici anche più profonde quando si compì il grande avvenimento di Sadawa, e più tardi quelli di Wörth, e poi di Sélan, Metz e Parigi, che, a parer mio, ne furono la conseguenza.

Infatti, o Signori, è ormai abbastanza noto quanta influenza abbia sull'andamento di una guerra, e specialmente di una guerra moderna, una prima vittoria, la quale sollevando il morale di un esercito vincitore e deprimendo quello dell'avversario vinto, il più delle volte quando si ha mezzo di poterne trarre profitto decide della guerra stessa; egli è d'altro canto indubitato (mi perdonino gli onorevoli membri della Commissione, che son tutti maestri miei su questa materia, se faccio questa digressione), egli è indubitato diceva, che ad altre condizioni pari, la prima vittoria è riportata da colui che può presentare sul campo di battaglia e subito l'esercito più numeroso, più forte, più istruito, più compatto, voglio dire composto di elementi più omogenei, e che ha dietro di sé organizzate tutte le forze vive della nazione; onde lo scopo principale cui deve mirare una buona legge sul reclutamento deve esser per l'appunto quello di mettere a disposizione del Governo tutti i cittadini più o meno validi alle armi, ma tutti, e ben distinti, ben distinti, ripeto, in tue grandi categorie; nella prima i più forti e i più validi, il fiore della gioventù per costituire l'esercito propriamente detto, il primo esercito, come con modo felice lo chiama l'onorevole Ministro della Guerra, quell'esercito che è destinato a correre contro il nemico, combatterlo e vincerlo; nella seconda gli uomini meno validi per costituire un secondo esercito di riserva, di truppe presidiarie, di milizia distrettuale, il quale deve essere incaricato della difesa delle coste, delle frontiere, delle città nel caso di una guerra difensiva, ed anche di seguire le orme del primo, nel caso di una guerra offensiva.

Che se questi due elementi, voglio dire i giovani più validi ed i meno validi, noi volessimo mescolarli confusamente nel primo e secondo esercito, è evidente che non riusciremmo ad avere il primo esercito costituito in modo da poter spiegare in un momento dato tutta la vigoria possibile.

Noi disconosceremo invece quel principio consacrato da tutte le teorie, da tutte le esperienze, che una quantità di forze riunite e adoperate simultaneamente valgono a vincere una resistenza, cui non varrebbero neanche forze maggiori se fossero divise e adoperate successivamente.

Ma se mi si domanda a quale di queste due vie ci conduce il progetto di legge che stiamo esaminando, io mi trovo indotto a dichiarare che ci conduce alla seconda e non alla prima, ci conduce cioè alla costituzione di un esercito non abbastanza numeroso, non abbastanza forte, poichè esso mette a disposizione del Governo una parte delle forze della nazione, ma non tutte, e quelle di cui il Governo potrà disporre saranno confuse, mescolate, discordi fra loro nella sostanza, onde io credo che alla circostanza, darebbero analoghi risultati.

Esaminerò con brevi parole quali sono le disposizioni principali che emergono dal senso di questo progetto di legge combinato con la legge organica del 20 marzo 1854.

Premessa che tutte le forze militari nostre di terra saranno rappresentate da 12 classi di prima categoria e da 9 di seconda (prego il ministro della guerra a volermi correggere se non fossi nel vero), quella che chiamerò prima disposizione crea un primo esercito che si compone di 9 classi di prima categoria e tre di seconda. Quella che chiamerò seconda disposizione crea un secondo esercito che si compone di 6 classi di seconda categoria e 3 di prima. Quella infine che chiamerò terza disposizione, stabilisce che tutti i giovani che sono esentati dalla leva per ragioni legali, sono perfettamente liberi, sono irrimediabilmente perduti per la difesa del paese.

Or bene, io vi dico, o Signori, che queste tre disposizioni radicali, fondamentali, della legge che stiamo discutendo, sono tutte e tre difettose.

La prima disposizione è difettosa per due grandi ragioni: è difettosa per il modo col quale compone la prima categoria, lo è perchè introduce nel primo esercito tre classi di seconda categoria.

Ma spiegherò: la prima categoria è costituita dalla sorte, la quale la prende a caso fra quei 90,000 (dico così per citare una cifra, ma credo che presso a poco si avvicini alla verità), quei 90,000 giovani più o meno validi che ogni anno si presentano alla leva dopochè si è fatta la epurazione degli esentati e dei riformati.

Ho detto più o meno validi perchè l'elenco delle infermità che va annesso al Regolamento per l'esecuzione della legge 1854, permette, anzi impone di ac-

cellare uomini, parecchi dei quali dopo breve tempo noi siamo costretti di rimandare alle case loro perchè affetti da infermità incurabili, e più ancora di quelli i quali, se non possono essere rimandati perchè le infermità delle quali sono affetti non raggiungono gli estremi indicati dall'elenco, pure sono inabili a sopportare le fatiche della guerra.

E per dare al Senato un'idea dello stato di cose che crea questo sistema di reclutamento ad estrazione a sorte, mi limiterò a dire che nella breve campagna del 1866 fatta nel nostro paese, nella buona stagione e con tutti i servizi che, sia detto a lode del vero, funzionavano regolarissimamente, e dopochè i comandanti dei reggimenti (ad insinuazione dell'onorevole ministro della guerra che era allora il generale Pettinengo) avevano usato la precauzione di lasciare ai depositi tutto quello che più potevano di personale meno atto a sostenere le fatiche della guerra, noi abbiamo avuto agli ospedali come ammalati, non parlo dei feriti, una cifra molto sconsolante: abbiamo avuto un 650 per cento in media, sull'effettivo dei combattenti, lo che vuol dire 650 ammalati, per ogni divisione di 10 mila uomini: abbiamo avuto malati, sopra un effettivo di 22 divisioni, quasi 15 mila uomini; e non vi parlo, o signori, di quelli che dopo aver sopportate le fatiche di una marcia non erano al caso di sopportare le fatiche di un combattimento; e più ancora di quelli che dopo aver sopportate le fatiche di un combattimento non sarebbero stati in grado di sopportare le fatiche di un'altra marcia, fosse per inseguire il nemico che si ritirava, o per proteggere la ritirata nostra; perchè se volessi mettergli occhi su questa cifra, io non vi esagero se vi dico che bisognerebbe triplicare quella da me indicata.

Or dunque, domando io, se questa prima categoria si componesse invece tutta intiera degli uomini i più forti, i più validi, i più atti a sopportare le fatiche della guerra, non avremmo noi evidentemente il nostro primo esercito meglio costituito?

Ma se, invece di lasciare all'arbitrio della sorte (e tutti sappiamo quanto è pazzo la sorte) la costituzione di questa prima categoria, ce la formassimo noi qui con massime giuste ed invariabili, non sarebbe egli miglior consiglio?

L'altro vizio di quella disposizione sta nel fatto che tre classi di seconda categoria dovranno essere incorporate nel primo esercito; come se i soldati di seconda categoria con 40 giorni d'istruzione, e anche con 80, e anche con 160, fossero davvero soldati, sui quali si potesse fare assegnamento serio! Signori miei, questa è una illusione che alla circostanza, come già è accaduto e come avrò occasione di dirvi, potrebbe diventare per noi un'amara e tremenda delusione. Noi tutti sappiamo che cosa sono i soldati di due mesi, di quattro e di sei d'istruzione; buoni per comparire ad una parata; buoni per montare una guardia: io vorrei arrivare a concedere che potessero prestare un servizio

utile anche in un combattimento, ma al coperto, dietro un riparo, dietro un parapetto, col patto però di non muoversi nè per marciare avanti, nè per tornare indietro, col patto insomma di non manovrare in faccia del nemico.

Ma sostengo altamente che dessi sono molto male indicati per formar parte del primo esercito, ove per la loro inettitudine alla vita militare, per il difetto d'istruzione, per la mancanza di solida disciplina che nelle masse si traduce sempre (notate bene), si traduce sempre in mancanza di coraggio, io credo che diventerebbero più un elemento di debolezza, che un elemento di forza.

Dall'anno 1854, epoca della sua istituzione ad oggi, due occasioni, secondo quanto ne so io, si sono presentate, e ambedue nel 1866, per fare esperimento di questa seconda categoria.

La prima si riferiva alla guerra contro lo straniero, la seconda alla conservazione dell'ordine interno. Ebbene, o Signori, questa seconda categoria in ambedue queste occasioni, fece cattiva prova, e potrei quasi dire pessima prova.

Il Ministro della Guerra che teneva il Portafoglio nel 1867, mi pare l'onorevole generale Di Revel, presentando un suo progetto di Legge all'altro ramo del Parlamento sulla riorganizzazione dell'esercito, diceva nella sua Relazione *che la seconda categoria come riserva alimentatrice dell'esercito lasciò a desiderare, che non corrispose all'aspettativa; e ne diceva le ragioni che io mi risparmio di riportarvi perchè sono presso a poco quelle da me già indicate.*

Io poi debbo dal canto mio rammentarvi che la seconda categoria non bastò neanche alla conservazione dell'ordine interno; e su questo proposito permettemi di citarvi un fatto che, sebbene di memoria dolorosa, pure calza così bene al nostro proposito, che io non saprei esimermi dal porvelo sott'occhio.

Ognun di Voi, Signori, conosce i fatti che si verificarono in Palermo nel settembre 1866, ma tutti forse non saprete ciò che sto per dirvi in poche parole.

Duemila cinquecento uomini circa di seconda categoria che avevano sei mesi d'istruzione e di servizio non interrotto, poichè mi permetto di citarlo ancora un'altra volta, l'onorevole Di Pettinengo che reggeva il Ministero nell'epoca in cui si preparava la guerra, aveva usata la precauzione di chiamare questi uomini molto per tempo sotto le armi, 2500 uomini, ripeto, di seconda categoria con alcuni altri pochi provetti soldati formavano allora il presidio della città di Palermo, quando la rivoluzione nacque, si formò, crebbe, ingigantì, senza che dessi potessero in alcun modo opporvisi, frenarla, domarla.

Quando questa rivoluzione fu giunta all'apogeo della sua forza, della sua baldanza, quando essa contava nelle sue file oltre 30 mila combattenti, comparvero due mila uomini di prima categoria, i quali aiutati da pochi altri della fanteria di marina, attaccarono,

rovesciarono, dispersero in poche ore quella gente qualunque fosse quindici volte più numerosa di loro.

A che dunque questa differenza di peso nelle armi poste in mano a giovani dello stesso paese e della stessa età?

La differenza di peso sta esclusivamente in ciò che i soldati di prima categoria sono soldati di fatto, e che i soldati di seconda categoria, sono soldati appena di nome; che quelli rappresentano una forza vera, rispettabile e rispettata, mentre su questi voi non potete fare assegnamento serio, sia che li organizziate in battaglioni distinti, sia che li mescoliate cogli altri; nel primo caso voi non li indurrete a guardare in faccia un nemico valoroso; nel secondo caso vi guasteranno anche i buoni.

Qui mi permetterete, o Signori, me lo permetterà la Commissione, e più particolarmente l'onorevole Relatore, di esprimere la mia sorpresa e direi il mio stupore per aver rilevato dalla Relazione come l'onorevole Relatore abbia potuto trovare una parola di approvazione, una parola di encomio per chi, imitando il nostro sistema di seconda categoria, lo ebbe trapiantato in Francia sotto la denominazione di guardia mobile, considerandolo come una forza vera, come una forza sulla quale l'impero avrebbe potuto fare serio assegnamento, mentre disgraziatamente per quel paese è risultato all'evidenza che una delle principalissime cause, e io direi forse la primissima di tutte, della immensa sciagura che lo ha colpito è stata, appunto lo aver creduto che quei soldati della guardia mobile fossero tali da potersi presentare davanti ad un nemico valoroso, fu lo aver dato corpo alle ombre, fu l'essersi creduti forti mentre erano deboli.

Colui che giudicò rettamente del valore di quella gente fu Moltke quando diresse il suo esercito nel cuore della Francia, quando avviluppò la immensa Parigi, quando vi si stabilì d'intorno con una confidenza che non si potrebbe giustificare se non col poco conto in cui Moltke teneva quella gente. Ma il Maresciallo Niel io credo che se non avesse avuto la fortuna di morire prima, sarebbe morto di crepacuore al momento in cui avesse veduto la sua istituzione sfasciarsi come si sfasciò al primo colpo di cannone.

Toccati così i difetti radicali della prima disposizione, della costituzione del primo Esercito, io mi risparmierei o Signori di parlarvi di quelli relativi alla seconda disposizione, alla costituzione del secondo Esercito, in quanto che li considero come derivati dai primi.

Infatti il vizio di costituzione del secondo Esercito sta nell'eccesso della validità fisica per quella parte che viene sottratta dal primo con evidente scapito di quello.

Infatti, se il nostro primo Esercito costituito in modo più forte, e più atto alla difesa del paese, venisse a comprendere tutti gli uomini di prima categoria, è chiaro che tutti gli uomini meno validi, che

apparterrebbero alla seconda formerebbero il secondo Esercito, e noi non c'illuderemmo certamente sul valore da attribuirglisi.

Finalmente la terza disposizione è viziosa perchè non fa conto alcuno di quella massa di giovani che vengono esentati per ragioni legali, e che io vorrei che passassero a far parte della seconda categoria per servire il loro paese.

E tutto questo senza restringere i vantaggi che la legge attuale vuole consacrati al ben essere delle famiglie, ma estendendoli anzi coll'allargare come verrò a dire in seguito, insieme col campo delle esenzioni fisiche, anche il campo delle esenzioni legali.

Noi non daremmo allora lo spettacolo strano e che io arriverei a chiamare scandaloso, di vedere una massa di giovani che scende ogni anno al numero di 60 mila, rimanessero in tempo di pace con le mani alla cintola, estranei ad ogni ingerenza, ad ogni educazione, ad ogni istruzione militare, per trovarseli poi in tempo di guerra, e quando la salute della Nazione fosse minacciata, per trovarseli spettatori oziosi della rovina del Paese, non obbligati a soccorrerlo, ed impotenti anche a farlo, quando pure ne avessero la volontà, impotenti a farlo se non in modo disordinato, in modo tumultuario, in quel modo insomma che riesce sempre meno efficace.

Ma per non perdere il filo del mio discorso ritornerò alla prima disposizione, che, a parer mio, raccoglie in sé tutta la sostanza della legge; e poichè l'ho criticata, per non sentirmi dire che il criticare è facile, ed il difficile sta nel far meglio, mi farò un dovere d'indicare al Senato come dovrebbe esserne modificata la sostanza.

Nessuno ignora, o Signori, l'artificio col quale si procede ora alla leva. Tutti sappiamo che estratti dall'urna i numeri corrispondenti a quei 90 mila giovani di sopra citati, sono destinati alla prima categoria quelli che estrassero il numero più basso, alla seconda gli altri.

Or bene, io vi dico: non permettete o Signori che una cosa tanto seria sia lasciata completamente all'arbitrio della sorte, allargate il campo delle esenzioni fisiche e delle esenzioni legali, allargatelo in modo che la leva invece di 90 mila uomini più o meno validi e spesso necessari alle loro famiglie, ve ne dia 70 mila ed anche 60 mila, ma validissimi e dei quali l'assenza riesca di minor danno alle famiglie stesse; ma prendeteli tutti questi giovani, che sotto il punto di vista militare saranno quanto hanno di più perfetto in paese, prendeteli tutti e formatene esclusivamente la prima categoria, il primo esercito.

Degli altri che rimangono, compresi i 60 mila esentati per ragioni legali, fatene la seconda categoria, il secondo esercito che potete chiamare riserva, milizia distrettuale, o come meglio vi piace. E se vorrete imporre a tutti l'obbligo di dodici anni di servizio, avrete oltre a un milione e mezzo di cittadini armati dei quali

6 in 700 mila soldati veri, forti, sani, bravi, istruiti, coraggiosi quanti altri mai avvengono in Europa, formeranno, ripeto il primo esercito; gli altri formeranno il secondo esercito, la milizia distrettuale, quella forza, insomma, destinata a custodire l'ordine in paese, ed a difenderlo anche dai nemici esterni, in caso di bisogno.

Questo sistema di reclutamento, che metterebbe a disposizione della patria le braccia valide di tutti i suoi figli, nessuno eccettuato dai 20 ai 32 anni o dai 21 a 33 come si crelesse meglio, non aggraverebbe il bilancio, non perturberebbe gl'interessi delle famiglie, che ne risentirebbero, anzi, sensibile miglioramento, e potrebbe anche dispensare voi dal fare una nuova legge sulla guardia nazionale, ed i cittadini dall'incomodo onore di farne parte fino alla grave età di 50 anni.

Ho detto che non aggraverebbe il bilancio, perchè tenendo sotto le armi il numero di tre classi di 60 mila uomini ciascuna, voi verreste ad avere i 180,000 uomini, che sono presso a poco quello che volete. E tre anni, o Signori, io credo che sieno sufficienti per l'istruzione e per l'educazione del soldato, a condizione però che la dislocazione dei corpi dell'esercito sia fatta in modo diverso da quello che fu fatta fin qui; a condizione, voglio dire, che i corpi sieno ritirati, per quanto più è possibile, da tutti quei paeselli nei quali sono ora profusamente sparsi su tutta la superficie del Regno, e più particolarmente ancora dalle città troppo grandi e troppo popolose, ove la truppa si affatica, si stanca, si logora in una vita che non è militare, in una vita che per cento ragioni ne deprime lo spirito, la demoralizza, a condizione voglio dire, che le truppe siano aggruppate in luoghi meno popolosi e prossimi, se volete, ai grandi centri, ma che meglio si prestano alle esigenze della istruzione e della educazione militare, ed ove la truppa, quasi in altrettanti campi permanenti, in mezzo alla serenità delle sue occupazioni, ricerchi e ritrovi la fiducia di sé, e lo sviluppo completo di tutte le sue forze fisiche e morali.

Continuando invece col sistema attuale, credo che non solamente tre anni non basteranno, ma neanche quattro e neanche cinque per avere dei buoni soldati, nessun lasso di tempo basterà, perchè il sistema è sbagliato.

Di più, o Signori, è evidente che se vorrete avere molte classi sotto le armi, dovrete avere un esercito poco numeroso, mentre la più volgare prudenza vi consiglia di prepararlo molto numeroso.

Nè il Signor Ministro della Guerra, spero, vorrà oppormi che il sistema da me indicato, non stabilendo un contingente fisso, ma soggetto ad oscillazioni che da un anno all'altro porterebbero delle differenze anche di migliaia di soldati, male si presterebbe alle esigenze del Bilancio; poichè gli risponderai in primo luogo, che le sue statistiche dovranno offrirgli il mezzo di allargare il campo delle esenzioni fisiche e quello delle esenzioni legali, tanto quanto occorre per

trovare molto approssimativamente la cifra dei sessanta mila o settanta mila uomini da me indicati.

In secondo luogo poi gli direi, che qualunque potessero essere quelle oscillazioni, io credo che basterebbe, per trovare il pareggio, che si abbandonasse una volta il sistema di congedare le classi ad una per volta, tutta in un tempo, tutta in un giorno, e basterebbe che si facesse autorizzare (se pure havvene bisogno, ciò che non credo) a licenziare le classi a frazioni; anche a piccole frazioni, a metà, a terzi, a quarti, a sestì, a dodicesimi, a ventiquattresimi, o anche a trentaseiesimi cominciando cioè, per far la giustizia, dai nati nella prima decade di gennaio o nella prima quindicina, o in tutto il mese, per poi passare al febbraio, e così via dicendo, finchè non si fosse esattamente venuti al pareggio che si desidererebbe.

Con questo sistema, che in certi casi potrebbe anche essere adoperato con vantaggio dell'erario, quando si tratta di richiamare le classi sotto le armi, si soddisferebbe perfettamente a tutte le più minute esigenze del bilancio e del servizio.

Il sistema da me indicato non solamente non perturberebbe gli interessi domestici, ma io credo che sarebbe salutato con gioia da molti padri di famiglia.

Infatti, nulla si opporrebbe per esempio che la legge esentasse dalla prima categoria ogni primogenito, sia o no unico, e prendesse il secondo, il quarto, ed il sesto: nulla si opporrebbe che la legge esentasse dalla prima categoria quell'inscritto di cui il fratello immediatamente più anziano si è fatto liberare col pagamento della tassa prescritta, mentre ora colla legge attuale, per una disposizione che, per rispetto alla legge stessa, mi astengo dal qualificare, anche quel fratello è costretto al servizio.

Nulla si opporrebbe, a parer mio, che la legge creasse dei privilegi, a protezione, per esempio, della famiglia del colono in qualche provincia del Regno; a protezione della famiglia del commerciante, dell'industriale in altre provincie; a protezione dell'istruzione in tutte quante le provincie; a protezione, dirò anche, della religione; questo potrebbe, sotto certi punti di vista, essere vantaggioso al paese, senza danno dell'esercito, e senza danno del terzo.

Ho detto finalmente, o Signori, che questo sistema potrebbe pur dispensarci dal fare una legge nuova sulla Guardia Nazionale, la quale cosa sarebbe anche presto fatta, se si volasse dare al secondo esercito in tempo di pace quel carattere semi-militare, che hanno tutte le istituzioni di quel genere, organizzandolo, secondo le idee dell'onorevole sig. Ministro della Guerra, a mo' delle milizie distrettuali, vale a dire in compagnie, battaglioni e reggimenti per ogni singolo comune, ed obbligandolo ad una certa istruzione là nello stesso comune, al mantenimento dell'ordine pubblico, ed anche ad un certo servizio in sussidio della truppa, precisamente come fa, o per dir meglio, come far dovrebbe la Guardia Nazionale; con riserva di mobiliz-

zarlo solamente quando l'interesse del paese lo richiedesse: in quei momenti, nei quali ad ogni buon cittadino corre l'obbligo di prendere le armi per la difesa del suo paese.

Conclude, o Signori, coll'asserire in primo luogo che il nostro esercito, costituito come è attualmente, e come giù per sù lo lascierebbe il progetto che stiamo discutendo, ha in sè i germi di debolezza da me sovra indicati, e che non sono più tollerabili colle esigenze delle guerre moderne; in secondo luogo che questa debolezza si rende nell'esercito nostro estremamente sensibile, in quanto che per il vizioso sistema che noi abbiamo di destinare gli uomini alle diverse armi, gli uomini men validi sono sempre destinati alla fanteria.

La fanteria, che in un Esercito ben costituito deve essere l'arma per eccellenza, la fanteria che è l'arma che veramente e propriamente forma l'Esercito, quell'arma che serve il suo paese sempre sia in pace come in guerra, quell'arma che per fare il suo dovere deve sopportare le più gravi, le più dure, le più continue fatiche, perchè essa sola porta sulle sue spalle le armi, le munizioni da guerra e da bocca, il suo equipaggio, gli oggetti da campo, ecc. noi la forniamo con gli elementi più scadenti, con gli uomini meno atti a sopportare le fatiche della guerra, e per giunta la paghiamo meno; in terzo luogo dirò che, oltre i germi di debolezza da me indicati, ve ne sono altri ancora che chiamerei di natura tecnica, perchè attinenti allo sviluppo, al sistema delle nostre fortificazioni, al materiale della nostra artiglieria, al vestiario ed alle armi della nostra fanteria, ed altri ancora dei quali mi risparmio di parlare perchè so non essere nelle abitudini del Senato l'occuparsi di questioni di tal genere, e poi perchè sento dire e vedo dai fogli che il Ministro della Guerra con quell'alta intelligenza che lo distingue, se ne sta occupando.

Ma questa legge, Signori, io vi prego di non votarla; nè vi induca a farlo la stima, la deferenza, che io pure schiettamente condivido, che voi vorrete avere per l'onorevole Ministro della Guerra, al quale io auguro una vita ministeriale eterna, nè poi nostri onorevoli Colleghi della Commissione;... sono uomini e potevano ingannarsi, e si sono ingannati, il Ministro della Guerra nel concepire questa legge, e i nostri Colleghi nell'appoggiarla.

Ma noi preghiamo, noi scongiuriamo il Ministro della Guerra perchè voglia ritirarla e perchè voglia presentarne presto un'altra che sia costituita su basi più larghe, più solide e più atte a tenerci preparati contro gli avvenimenti che da un momento all'altro potrebbero presentarsi; altrimenti facendo, o Signori, permettete che ve lo dica, noi mostreremo di non volere di non saper apprezzare i terribili insegnamenti che si svolsero poco fa sotto ai nostri occhi. Noi avremmo il gravissimo torto di aver contribuito a tenere il paese nell'illusione di avere un esercito numeroso e forte, mentre alla circostanza di una guerra

seria lo troverebbe sparuto, lo troverebbe debole, lo troverebbe impotente a difenderlo. E disgraziatamente per noi, gli illusi saremmo noi soli, perchè i nostri nemici, qualunque essi siano per essere, io credo che sapranno esattamente pesarci e contarci, perchè essi oramai lo sanno che cosa valgono i soldati tratti a sorte di fronte a quelli scelti da una mente savia e retta; dessi oramai lo sanno che cosa valgono i soldati con 40 giorni di servizio, con 80, con 100, di fronte a quelli che hanno fatto il tirocinio militare di 3 anni, come sanno ancora che gli eserciti delle grandi nazioni oramai non si contano più a decine di migliaia, nè a centinaia di migliaia, ma si contano a mezzi milioni ed a milioni.

Pronunciando queste parole al vostro cospetto, onovoli Colleghi, non ho avuto altro scopo che di rendervi ragione del perchè darò a questo progetto di legge il mio voto contrario: ed è lungi da me l'idea di aver avuto la pretensione di persuadervi, perchè so bene che alle vostre menti illuminate e savie meglio che le parole parlano i fatti, i quali trovano purtroppo una dolorosa applicazione nella sanguinosa guerra or non ha guari combattuta fra la Francia, di cui il sistema militare aveva molti punti di contatto con quello che il Ministro vi propone, e la Prussia il cui sistema militare è quello che io vi indicava, è la nazione armata.

Voci. A domani! a domani!

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Ministro della guerra. Dopo il discorso molto eloquente, e dirò anche commovente dell'onorevole Senatore generale Angioletti, non potrei lasciar passare un momento senza rispondergli alcune brevissime parole riservandomi poi in seguito della discussione, di entrare nel merito di tutti gli appunti che ha creduto di fare all'attuale ordinamento dell'esercito e a quello che fu proposto da me dapprima e poi anche maggiormente sviluppato dalla Commissione.

Egli ha enunciato uno scopo che è pienamente il mio e quello della Commissione, quello cioè di costituire l'esercito essenzialmente in due parti distinte. La parte più forte, la più istruita, la più vitale, nel primo esercito, l'altra nel secondo.

Se non che poi le conclusioni dell'on. Senatore mi parvero assolutamente opposte allo scopo.

Quello che propone l'onorevole Angioletti sarebbe un esercito debole di prima linea, pessimo di seconda. Quello che propone la Commissione e il Ministero sarebbe invece di avere un primo esercito ottimo, ed un secondo esercito per lo manco mediocre.

Anzitutto mi permetterò rettificare un'inesattezza di calcolo: Egli ammette l'incorporamento in prima categoria di 60,000 uomini all'anno e ne deduce che il complesso delle classi porterebbe a 600 o 700 mila uomini.

Coll'incorporazione di 60,000 uomini all'anno non si ottiene che una forza totale di circa 500,000 uo-

mini, ovverossia 200,000 di meno di quanti ne calcolò l'onor. senatore Angioletti.

Questa forza di 500,000 uomini è appunto quella che sarebbe sufficiente per la costituzione del primo esercito, dico sufficiente perchè credo indispensabile che il primo esercito, l'esercito combattente, abbia una forza *effettivamente presente* al momento dell'apertura della guerra di 300,000 uomini, e questi proprio presenti nelle file combattenti.

Per avere questi 300,000 uomini, bisogna averne almeno 400,000 ai ruoli, e siccome dopo i primi combattimenti è pur necessario di rifornire immediatamente le perdite, bisogna averne altri 100 mila ai depositi, disponibili a tale uopo.

Posto dunque che 500,000 uomini ci possano essere sufficienti per incominciare la guerra e sostenerla alcuni mesi, bisogna pure che l'onorevole Senatore Angioletti consideri che nel suo sistema cotesti 500,000 uomini sono il prodotto della incorporazione delle 12 classi, che saranno state sotto le armi per tre anni soltanto, tre delle quali avranno lasciato le bandiere da 7, da 8 e da 9 anni. Ora domando io, se l'uomo che ha lasciato il servizio da tanto tempo ed ha moglie e figli, potrà essere ancora quell'ottimo soldato che si vuole?

Crede forse l'onorevole Senatore Angioletti, che coloro che hanno vinto a Sadowa, a Metz, a Sedan fossero soldati di cotesta specie?

Se per avventura egli lo credesse, s'ingannerebbe a gran partito. Quelli che hanno vinto quelle battaglie erano soldati che dopo essere rimasti 3 anni sotto le armi, stettero due, tre anni o al più 4 anni in congedo illimitato, soldati cioè che avevano non più di 27 anni di età. Or bene, secondo l'onor. Senatore Angioletti saremmo obbligati di incorporare nel primo esercito tutta la prima categoria, cioè uomini, una parte dei quali, da 8 o 9 anni sono a casa.

Nel progetto Ministeriale invece s'incorporerebbero nell'esercito attivo solamente le otto prime classi, cioè uomini che hanno servito tre o quattro anni, e da meno di quattro o cinque anni sono alle loro case. Come il Senato potrà facilmente persuadersi la differenza è essenziale; ed i buoni combattenti non sono quelli che potrebbe dare il sistema dell'on. Senatore Angioletti.

Il Senatore Angioletti lascia poi tutto il resto in seconda categoria, cioè per costituire le milizie distrettuali; costituite di chi? Di una massa di gente che non ha avuto che 40 giorni, o due mesi d'istruzione; non c'è neppure un uomo di antico servizio. Come possono costituirsi questi Corpi? Crede che potranno rendere un servizio anche di difesa, anche di guarnigione soltanto? Non lo credo, e non lo crederà la Commissione e, spero, nol crederà il Senato.

Nel progetto della Commissione e del Ministero invece si riparte la forza, mi pare, in modo molto utile e conveniente, prendendo gli uomini anziani delle

ultime classi di prima Categoria i quali per età, per istruzione non sarebbero più idonei a prestare un utile ed efficacissimo servizio nell'esercito attivo, e ponendoli a far parte dell'esercito di seconda linea, assieme alla gran parte della seconda Categoria, assieme cioè ad uomini di poca istruzione sì, ma giovani e gagliardi, che se di per sé non saprebbero costituire una milizia, non dico certamente ottima, e neppur buona, ma che tornerà almeno mediocre, essendo inquadrata in quattro classi di anziani soldati.

Dunque vede fin d'ora il Senato che se il punto di partenza del generale Angioletti è perfettamente diviso dal Ministero e credo anche dalla Commissione, il modo di raggiungere questo scopo è totalmente diverso, cioè il Ministero crede col suo progetto di raggiungere lo scopo prefisso dal generale Angioletti; e crederebbe invece di esser tratto allo scopo opposto colle proposte del generale Angioletti.

Mi riservo di tornare su quest'argomento allorché sarà più inoltrata la discussione ed avrò sentito altri oratori; ma ho creduto di dover fin d'ora dare queste poche spiegazioni, atteso che mi sembrasse che l'eloquente e commovente discorso del Senatore Angioletti avrebbe potuto spiegare fin d'ora un velo di diffidenza sul progetto di legge in discussione, e direi anche sull'ordinamento attuale dell'esercito, cosa questa che io non posso ammettere.

Senatore Angioletti. Domando la parola, per fare una correzione, per dire, cioè, che nelle mie idee ci sarebbero scritte 12 classi e non 6 di primissima categoria le quali si comporrebbero di 60 o 70 mila uomini.

Nel 1° caso le 12 classi sarebbero di 720 mila uomini e sarebbero l'esercito primo; nel 2° caso sarebbero 840 mila uomini. Ho detto questo per fare una rettificazione.

Ministro della Guerra. Sarebbero 12 classi di 160,000 uomini, che darebbero un effettivo di 500,000 uomini.

Presidente. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì.

Al tocco, riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

1. Leva militare sui giovani nati nel 1850 e 1851.

2. Computo delle campagne di guerra ai militari di terra e di mare, riformati con diritto a pensione.

Alle due, seduta pubblica per la continuazione della discussione del progetto di legge relativo alle basi generali dell'ordinamento dell'esercito.

Risultato delle votazioni dei progetti di legge già discussi.

Convenzione postale colla Gran-Brettagna.

Votanti 72
Voti favorevoli 71
» contrarii 1

(Il Senato adotta.)

Convenzioni postali e sui vaglia-postali col Belgio.

Votanti 72
Voti favorevoli 70
» contrarii 2

(Il Senato adotta.)

Disposizioni riguardo ai matrimoni degli ufficiali ed assimilati militari.

Votanti 72
Voti favorevoli 66
» contrarii 6

(Il Senato adotta.)

Convenzione col Municipio di Napoli, riguardo alle pensioni degli impiegati del Dazio-Consumo di quella città.

Votanti 73
Voti favorevoli 66
» contrarii 7

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

TORNATA DEL 13 MARZO 1871

PRESIDENZA TORRE ARSA.

Sommario. — *Omaggio* — *Seguito della discussione sul progetto di legge relativa alle basi generali per l'ordinamento dell'esercito* — *Dichiarazione e schiarimenti del Senatore Di Pettinengo* — *Considerazioni ed appunti del Senatore Pastore* — *Cenni storici e raccomandazioni del Senatore Tecchio* — *Risposta del Ministro della Guerra ai preopinanti* — *Dubbi del Senatore Pettinengo, cui risponde il Senatore Tecchio* — *Considerazioni del Senatore Cambray-Digny.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

È presente il Ministro della Guerra.

Il Senatore Segretario Ginori-Lisci dà lettura del processo verbale della tornata antecedente il quale viene approvato.

Fa omaggio al Senato il Direttore del R. Istituto tecnico di Udine, degli *Annali scientifici di quel R. Istituto pubblicati negli anni 1867-68-69-70.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE BASI GENERALI DELL'ORDINAMENTO DELL'ESERCITO.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge relativo alle basi generali dell'ordinamento dell'esercito.

La parola è al Senatore Pastore.

Senatore Di Pettinengo. Mi permetta, signor Presidente, che faccia osservare che mi feci iscrivere prima dell'onorevole Pastore.

Presidente. Le fo notare che il Senatore Pastore si è fatto iscrivere fin dall'altro ieri.

Senatore Di Pettinengo. Mi permetto soggiungere all'onorevole Presidente ch'io mi sono fatto iscrivere fin dall'altro ieri: anzi appena finita la seduta, l'onorevole signor Segretario Manzoni, interpellato da me in proposito, mi disse che io era iscritto dopo l'onorevole Senatore Tecchio.

Senatore Manzoni. Per giustificarmi, farò avvertire che io infatti aveva detto all'onorevole Di Pettinengo che egli sarebbe stato il secondo iscritto per parlare, perchè in quel momento ignorava che l'onorevole Senatore Pastore si fosse già fatto iscrivere prima di lui al Banco della Presidenza.

Senatore Di Pettinengo. Allora pregherei l'onorevole Senatore Pastore a volermi cedere la parola, stan-

domi a cuore di fare un pronto ringraziamento all'onorevole Senatore Angioletti.

Senatore Pastore. Di buon grado gliela cedo.

Presidente. Poichè il Senatore Pastore ha ceduto il suo turno, la parola è al Senatore Di Pettinengo.

Senatore Di Pettinengo. Ho domandato la parola, non per entrare nel merito della discussione che sarà promossa dal discorso dell'onorevole Senatore Angioletti, ma per offrire pubbliche grazie al medesimo per le benevole parole che egli ha pronunziate intorno all'operato del Ministro della Guerra nel 1866, le quali tornano tanto più accette in quanto che sono le prime pronunziate a suo favore. E poichè ho la parola, vorrà il Senato permettermi che io svolga alcune considerazioni intorno a questioni che si riferiscono alla legge che è sottoposta al suo esame e giudizio, le quali nell'universale sono apprezzate in modo diverso.

Asseriva ieri l'altro l'onorevole Angioletti, come risultasse avere alcuni dei precedenti Ministri detto, che *le seconde categorie hanno fatta cattiva prova nel 1866.*

Ora, ad esatto apprezzamento dei fatti, mi giova osservare come le seconde categorie, ad eccezione di quelle del 1844, non facevano parte dell'esercito combattente alli 24 giugno, mentre le altre erano ai depositi e poi composero i quinti battaglioni.

Ed appunto avvertiva testè nell'altro ramo del Parlamento un distinto Deputato e militare: « le seconde Categorie disponibili alla vigilia della campagna del 1866, erano tre, cioè quella del 1842, del 1843 e del 1844 », delle quali le due prime non erano istruite perchè non mai state chiamate sotto le armi.

Or bene, *il non essere istruite*, non è un fatto a carico della istituzione, ma è l'effetto di altre circostanze che qui non è il luogo di discutere.

Quanto a quella del 1844, fu necessità incorporarla

ne' Corpi attivi, sebbene avesse non più di *tre mesi* di permanenza sotto le armi.

Secondo alcuni, fu errore; a scolparmi del quale giovani, onorevoli Senatori, avvertire alla necessità di provvedere alle esigenze di una guerra inopinata; e se errore vi fu, esso venne però corretto dalla disposizione che con giustizia accennava l'onorevole Angioletti colla quale fu prescritto, che si dovessero lasciare o rimandare ai depositi gli uomini meno atti e meno istruiti. Per altra parte desidero ricordare come la 2^a categoria 1844, fu chiamata per supplire al difetto della 1^a categoria 1845, non chiamata al 1° del 1866 per imposte economie; che se questa fosse stata sotto le armi, certamente non sarebbe stata lasciata ai Depositi e si avrebbe pur sempre nelle file combattenti una categoria la quale avrebbe contato cinque mesi d'istruzione invece di tre.

Ma pur taluno potrebbe soggiungere: perchè mandarle all'esercito? Risponderò che nelle condizioni di allora, io pensai che avrebbero recato maggior sussidio all'esercito giovani soldati che non i vecchi delle classi antiche di 1^a categoria, che appunto o furono lasciati alle case loro, ovvero furono incorporati nei quinti battaglioni colle seconde categorie.

Non voglio qui discutere del possibile servizio delle *secondo categorie*; ma sibbene desidero accennare per giusto apprezzamento quale fu in realtà il servizio da esse prestato.

Anche la formazione dei *Quinti Battaglioni* fu condannata; ma vediamo ove e come furono impiegati. Dapprima farò avvertire che io ritengo: 1° che fosse il solo modo di trarre partito del personale di 2^a categoria, non incorporato, e di permettere la riunione di tutte le truppe mobilizzabili; 2° che in allora la formazione dei *Quinti Battaglioni* bonificò i quattro Battaglioni di guerra, al dire di vecchi ed esperti Comandanti di Corpo di quel tempo.

Una parte fu impiegata alle guarnigioni dell'interno del Napoletano e di Sicilia.

Più tardi ne fu mandato un Battaglione a guardia del Quartier Generale dell'esercito, trentadue furono destinati, sotto gli ordini del Generale Duca di Mignano, a comporre il Corpo di riserva, il quale come per incanto fu organizzato. In allora il Ministro non ricevette mai lagnanze, ed il nostro illustre collega Generale Giacomo Durando, che comandava il Dipartimento di Napoli, e che, per quanto difficili potessero farsi le circostanze ritirando di là tutte le truppe, pur facilitò in ogni modo la concentrazione dello esercito, seppè valersene pel brigantaggio.

Il Generale Angioletti notò la cattiva prova che fecero in Palermo nel settembre di quell'anno. Ma, qui converrebbe, per giusto apprezzamento, studiare la composizione delle truppe che erano colà, e tener conto di molti elementi che hanno pur sempre grande influenza nei fatti di rivoluzioni, che qui non è il caso di esaminare.

Non intendo di qui elogiare nè le seconde categorie nè i quinti Battaglioni, per servizi prestati; ma intendo stabilirne la loro posizione, onde l'istituzione loro sia apprezzata al suo giusto valore.

Molti al certo diranno: ma volete paragonarli colla *landwehr* prussiana?

Non intendo fare confronti; ma qui pur siami concesso fare alcune osservazioni.

La Prussia, per fortunate circostanze frutto dell'ingegno di quei sommi Reggitori, passò per una serie di vicende favorevoli allo sviluppo militare come non si potrebbero immaginare migliori.

Invero, appena ordinate le nuove basi dell'esercito, ecco la guerra dello Schleswig in cui una parte soltanto dello esercito fu impegnata, e quindi si osservano i difetti degli ordinamenti, si perfezionano, si assicura lo andamento di ogni servizio.

Succede la grossa guerra di Boemia coronata da Sadowa, e nuovi miglioramenti si fanno massime nell'artiglieria, e si acquista dai vari servizi nuova pratica per la colossale guerra della Germania contro la Francia, nella quale circostanza quella *landwehr*, in cui non tutti avevano fede, si copersero di gloria come l'esercito attivo!

Ma, Signori, quella *landwehr* vi rappresenta i veterani dello Schleswig, di Sadowa, epperò non è da inferirne che la *landwehr* presenterà sempre, massime per circostanza di lunga pace, uguale elemento di felice successo.

Io non intendo dilungarmi, nè entro nell'apprezzamento delle osservazioni del generale Angioletti. Lo faranno e meglio altri oratori; mi associo però a lui nel desiderio da tutti condiviso di veder migliorate le condizioni fisiche dei soldati, non depauperate inutilmente le fanterie, senza però convenire nella formazione di una seconda categoria, come è proposta, e che risulterebbe una massa difficilmente organizzabile e maneggiabile.

I miglioramenti accennati potranno venir suggeriti nella discussione dei vari articoli; ma prego il Senato di non respingere la presente legge, che discussa e modificata, potrà confermare all'Italia il diritto di essere forte, e stabilire quella coesione lamentata come mancante nel 1866; coesione la quale dipende da più e più elementi, e forma la vera forza morale e materiale degli eserciti, e che non si improvvisa, ma dipende da lungo, stabile, ponderato e progressivo organizzazione militare.

Presidente. La parola è al Senatore Pastore.

Senatore Pastore. Se ho chiesto di parlare, non è per entrare nel vasto campo della discussione generale di questo importantissimo progetto di legge, che a ciò fare ci vorrebbe una faccenda di gran lunga superiore alla mia, ma unicamente per esporvi poche e brevi considerazioni sopra alcuni punti essenziali, sui quali mi sono trovato dissenziente e col progetto Ministeriale e colla maggioranza della Commissione.

Tutti i suoi componenti furono unanimi, e non potevano non esserlo, nel desiderio di vedere il paese

dotato di un esercito fortemente costituito, capace di tutelarne, in tempo di pace, la sicurezza interna, e di difendere in tempo di guerra l'integrità del suo territorio, l'indipendenza e l'onore della Nazione. Ma allorchè si passò ad esaminare e discutere i mezzi proposti dal progetto ministeriale, per conseguire l'intento, scomparve, come ben si poteva prevedere, l'unanimità; e si manifestarono sopra punti abbastanza importanti, divergenze d'opinione, che nè una lunga e conscienziosa discussione, nè le concilianti disposizioni da cui eravamo animati valsero a mettere d'accordo.

Credo essere quello le cui opinioni maggiormente si scostano da quelle degli altri. Non so se siffatta discrepanza debba attribuirsi a ciò che i vecchi sono ordinariamente più conservatori dei giovani, oppure all'avermi una lunga esperienza insegnato che se le grandi e radicali innovazioni producono immancabilmente un grave turbamento nelle persone e nelle cose che vi hanno interesse, avviene poi raramente ch'esse riescano a conseguire quegli utili risultati, e portino quei buoni frutti che se ne prometteva chi le ha promosse. Fatto sta che per quanto io abbia cercato di illuminarmi collo studio della questione, ed attentamente ponderate le ragioni addotte dagli onorevoli Colleghi della Commissione, non mi fu possibile mettermi con essi interamente d'accordo sulla convenienza di alcune fra le cardinali disposizioni del progetto in esame.

Io vi esporrò adunque, ed ora e nella discussione degli articoli, francamente, il mio modo di vedere; penso che i miei colleghi faranno altrettanto, e son persuaso che l'onorevole signor Ministro mi combatterà con tutti quegli argomenti che sa desumere da una profonda convinzione, e Voi, o Signori, che non avete probabilmente nè idee preconcepite sulla materia in questione, nè un passato che vi affezioni piuttosto ad uno che ad un altro sistema, come avviene di noi uomini del mestiere, allorquando avrete sentite e ponderate nella vostra saviezza le ragioni che vi addurrò, pronuncierete il vostro verdetto, ed io sarò il primo ad inchinarmi con lieto animo, quand'anche mi riuscisse contrario.

Ciò premesso entro in materia, dichiarandovi essere tre i punti sui quali mi trovo dissenziente coll'onorevole signor Ministro e colla maggioranza della Commissione, e sono per verità i cardini del progetto, cioè l'abolizione della surrogazione ordinaria, l'istituzione del volontariato di favore, che non vorrei ammettere, e per ultimo la formazione delle truppe provinciali che, d'accordo coll'intera Commissione, non solamente ammetto, ma giudico necessarissima, pur volendola ristretta in più modesto confine.

Dei due primi punti mi riservo parlare quando si discuteranno gli articoli di legge che vi si riferiscono, limitandomi per ora ad esporvi le mie idee sopra il terzo e più importante di tutti il quale ha un nesso

evidente coll'economia generale dell'ideato ordinamento dell'esercito.

Il primo progetto di legge che fu presentato all'altro ramo del Parlamento dal Ministro della Guerra Generale Di Revel, ed era stato elaborato da una Commissione di sperimentati Generali presieduta dal suo predecessore Generale Cugia, manteneva in massima la durata della ferma prescritta dalla legge del 1854, cioè 11 anni per la prima categoria e 5 per la seconda, la quale, applicata all'intero Regno, doveva dare per risultato una forza di 570 mila uomini e, fatto questo calcolo, il Ministro aggiungeva:

« Io non penso che ad alcuno potrebbe venire in pensiero di chiedere di più al nostro paese dacchè, esteso com'egli è di litorale, non bisogna dimenticare che deve provvedere colla coscrizione marittima al reclutamento della nostra marina, riservata per ragioni economiche, geografiche e di tradizione ad assumere un largo sviluppo. »

L'attuale Ministro della Guerra generale Ricotti, colpito forse dagli straordinari avvenimenti della guerra pur testè cessata, non giudicando sufficiente codesta forza di 570 mila uomini, la vuole accrescere di 180 mila per portarla a 750 mila; e ad ottenere l'intento aumenta la ferma di entrambe le categorie, portando quella della prima a 12 anni, ed a 9 quella della seconda.

Con codesti 750,000 uomini si avrebbe un esercito attivo e di prima linea di 300,000 combattenti, oltre ad altri 30,000 uomini circa di carabinieri, o corpi non destinati a entrare in campagna; 120,000 uomini comporrebbero la riserva di reclutamento tenuta in pronto per riparare le perdite prodotte in esso dalle malattie e dai fortunosi eventi di guerra; e i rimanenti 300,000 costituirebbero la milizia provinciale e con essa l'esercito di seconda linea, la quale milizia sarebbe formata per 100,000 uomini ad un bel circa di militari delle vecchie classi della prima categoria, e per 200,000 di coscritti di seconda.

Si è questa quantità di forza ch'io reputo eccessiva, e piuttosto imbarazzante che utile, avuto riguardo alla sua qualità.

Lasciando da banda i bisogni dell'armata navale, a cui accennano le parole della Relazione che vi ho letto, il reclutamento della quale si opera esclusivamente sulla gente di mare non compresa negli elenchi per la leva dell'armata di terra, Voi converrete con me che non può essere indifferente l'aumento di un anno nella durata della ferma della prima categoria, aumento che ne protrae lo svincolo dal militare servizio sino all'età di 33 anni; e che deve riescire di sensibile aggravio quello di quattro che si fa sopportare dalla seconda categoria, la quale si troverà così vincolata all'obbligo militare sino all'età di 30 anni, rimanendosene sempre o quasi sempre a casa sua, e contraendovi abitudini, impegni, bisogni, interessi, che dovrebbe

poi abbandonare e sacrificare qualora venisse chiamata impensatamente sotto le armi.

Ma oltrè al danno degli individui, parmi vederne sorgere uno di ordine pubblico. Non so se io mi lasci spaventare da una chimera, ma temo che la chiamata di quei 300,000 uomini ai depositi distrettuali possa generare una confusione tanto maggiore in quanto che si dovranno chiamare contemporaneamente i 120,000 uomini della riserva di reclutamento e fare la leva dell'anno in corso, la quale vi aggiungerà ancora 100,000 uomini circa. Supponete pure che i distretti siano 100, ma saranno sempre 4 in 5 mila uomini circa che ciascuno dei loro comandanti dovrà vestire, armare, esercitare ed istruire, senza tener conto delle classi temporanee, che probabilmente saranno state chiamate ed avviate ai loro corpi qualche giorno prima, ma che tuttavia si saranno dovute vestire, armare ed ordinare non senza qualche imbarazzo e grande fatica.

Io ho la massima fiducia nell'abilità dell'onorevole Ministro della Guerra, perchè ho potuto conoscerla per propria esperienza; so benissimo che per lui volere è potere, ma dubito tuttavia che la grande sua abilità e la ferma sua volontà riescano a dare ai distretti militari tale un ordinamento, tale una stabilità che, scoppiando una guerra, possano soddisfare alle esigenze per le quali furono instituiti. È un lavoro che richiederà molto tempo, e che cominciato in Prussia nel 1815, non funzionava ancor bene nel 1850.

Egli mi risponderà certamente che codeste operazioni non si faranno tutte in una volta, che le classi saranno chiamate sotto le armi successivamente e secondo il bisogno, che appena ordinate e formate in battaglioni, reggimenti, o brigate, verranno avviate nelle città o fortezze di cui dovranno formare il presidio, e che procedendo in tal modo, non potrà nascerne confusione, e si eviteranno gl'inconvenienti da cui io mi lascio spaventare. Sia pure, lo ammetterò, sebbene non lo creda gran fatto, ma frattanto per questi 300 mila uomini di milizia distrettuale bisognerà avere anche in tempo di pace e tanto più in tempo di guerra, buoni quadri d'uffiziali e sott'uffiziali, ed io domando: dove li potrete trovare in quantità sufficiente e qualità soddisfacente? Supponete che con quei 300 mila uomini si formino 400 circa battaglioni, i quali richiedono 15 uffiziali almeno per ciascuno, e saranno 6 mila uffiziali che voi dovrete trovare, senza sapere ove prenderli, perchè, conoscendo l'esercito ed il paese, non so persuadermi che li possiate attingere alle due sorgenti sulle quali fa assegnamento il signor ministro, gli uffiziali giubilati cioè e quelli che si saranno volontariamente dimessi. Ai sott'uffiziali poi non oso nemmeno pensare, perchè vedo così grande la difficoltà di trovarli, che non saprei suggerire come la si potrebbe superare.

Dopo di ciò mi trattiene ancora dall'approvare la cifra di 300 mila uomini per l'esercito o milizia provinciale la certezza che la qualità della forza non possa

corrispondere alla esigenza dei servizi che le si richiederanno.

Sui 300 mila uomini, abbiamo detto che ve ne saranno cento mila appena, i quali hanno servito per 4 anni nell'esercito attivo, e saranno ancora i più vecchi, cioè quelli delle ultime classi: gli altri 200 mila sono di seconda categoria, e non possono aver fatto interpolatamente a grandi intervalli se non 4 in 5 mesi d'istruzione, essendo rimasti alle loro case per parecchi anni.

Il servizio che si richiede dall'Esercito provinciale è della massima importanza.

Se la sorte delle armi ci riesce sfavorevole, queste truppe dovranno entrare in linea e sostenere, rinforzare e ricomporre l'Esercito di prima linea; se invece la sorte arrida alle nostre armi e si varcassero i confini, colle truppe della milizia provinciale si dovrà formare un Esercito per sostenere quello che combatte, e di più formare quegli anelli di congiunzione, che devono assicurare le comunicazioni, che nel linguaggio militare si chiamano tappe, e che sono destinate ad assicurare le comunicazioni dell'Esercito colla base di operazione, coi depositi e coi magazzini di approvvigionamento.

Ora io vi domando se servizi così difficili si possano esigere da una truppa non ancora abbastanza esercitata, e poco capace di affrontare i pericoli della guerra.

Mi si dirà forse che ciò che si è fatto in Prussia, ciò che si è ottenuto in quel paese si può e si deve ottenere anche da noi.

Ma vogliasi badare anzitutto a ciò che avvenne in Prussia allorchè negli anni 48 e 49 si volle mobilitare l'esercito. Io ho qui tra le mani un recentissimo opuscolo pubblicato nel luglio dello scorso anno e scritto bensì da un francese, ma da un francese grande ammiratore degli ordinamenti prussiani, ed eccovi come si esprime a tale riguardo:

« Il fut avéré que de pareilles inspirations ne peuvent pas se transmettre dans les masses populaires d'une façon régulière et permanente. Les hommes de la *Landwehr* ne répondirent qu' à contre-cœur en 1848 et 1850 à un appel qui les bouleversait dans leurs habitudes et troublait leurs intérêts. Ils montrèrent de l'indiscipline et songeant moins à leurs devoirs militaires qu' à la situation de leurs familles laissées par suite de leur absence à la charge des Communes, ils ne firent pas bonne contenance dans les combats où il furent engagés.

« Enfin, les officiers et les sous-officiers de la *Landwehr* étaient peu exercés. Il fallut donc détacher de l'armée de ligne pour les verser dans la *Landwehr* un nombre assez considérable d'officiers dont l'absence au milieu des hommes qu'ils étaient habitués à commander fut reconnu très-regrettable. »

Noi vogliamo riformare l'Esercito e dare un nuovo organamento alle forze dello Stato ma teniamo una via diametralmente opposta a quella seguita con tanto suc-

cesso dalla Prussia. Che cosa ha fatto Re Guglielmo? Vista la cattiva prova fatta dalla *Landwehr* nel 1848 e 1850, comprese la necessità in cui si era di aumentare l'Esercito permanente in guisa di non dover più ricorrere alla *Landwehr* se non in circostanze quasi eccezionali, ed in proporzioni molto minori. Con quella fermezza adunque e tenacità di proposito che l'Europa gli riconosce e la cui mercè potè vincere l'opposizione del partito liberale nella Camera Elettiva, volle che l'annuale contingente di leva fosse portato da 40 a 63 mila uomini, comprendendo così in esso quasi intera tutta la quantità degli uomini abili e disponibili pel servizio militare in ciascuna classe, fissò a 3 anni effettivi la permanenza sotto le armi in tempo di pace ed a quattro quella in congedo illimitato per la riserva, dopo i quali gli uomini passano nella *Landwehr* per rimanervi altri cinque anni, e prestare così in totale 12 anni di servizio. Con questo mezzo crebbe di 85,000 uomini la forza dell'esercito permanente aumentandolo di 109 battaglioni e di 40 squadroni, dando così all'armata attiva tale un assetto ed una consistenza da sottrarre il paese agli inconvenienti ormai da tutti riconosciuti del sistema puro e semplice della *Landwehr*, la quale tuttavia veniva contemporaneamente e grandemente migliorata dacchè quasi tutti gli uomini che vi erano incorporati avevano passato tre anni sotto le bandiere nell'esercito attivo.

Si è questa sostanziale trasformazione che ha sollevato l'opposizione del partito liberale e fatto dire all'autore di cui già vi ho letto un brano: « Tandis qu'aujourd'hui beaucoup d'esprits, frappés des grands résultats aux quels la Prusse est arrivée au bout d'une campagne de sept jours, préconisent le système de la *Landwehr* il se trouve justement que le gouvernement prussien s'en est sans cesse écarté depuis dix ans pour se rapprocher de plus en plus du type des grandes armées permanentes. »

Noi, all'opposto, abbiamo fatto e facciamo, siccome ho detto, tutto al contrario. Siamo andati assottigliando d'anno in anno l'esercito permanente in guisa da ridurlo da 250 mila uomini circa che contava nel 1863 e 64 a soli 184 mila compresi i carabinieri e le truppe non combattenti, ed ora vogliamo supplire alla sua deficienza ordinando una milizia provinciale di 300 mila uomini, i due terzi dei quali non avranno mai prestato servizio, ma ricevuto soltanto un'istruzione militare di pochi mesi, e quindi non sufficiente per formarne dei buoni soldati.

La Prussia prima, e di poi la Confederazione del Nord mantengono sotto le armi in tempo di pace una forza militare ragguagliata all'1 per 100 della popolazione, e spendono pel bilancio della guerra una somma eguale a 225 talleri, cioè 843 lire e 75 centesimi per ciascun uomo. Stando a queste proporzioni

con una popolazione di 26,400,000 abitanti noi dovremmo avere 264 mila uomini sotto le armi, non compresi i carabinieri, ed un bilancio della guerra

di 222,750,000 lire, e non abbiamo invece che una forza di 164 mila uomini, con un bilancio della guerra di 141 milioni. Vegnano adunque gli italiani di quanto il nostro sistema militare sia proporzionatamente inferiore a quello della Prussia, che pur si vorrebbe da tutti prendere per modello.

Se all'elemento militare della forza voi aggiungerete l'elemento morale, potrete formarvi un concetto della distanza che ci separa dalla Prussia, rispetto alla potenza militare. Non parlo dell'istruzione, dell'amore del dovere, dello spirito d'ordine di quelle popolazioni, cose tutte note ad ognuno, ma mi limiterò a farvi osservare, o Signori, quanto presso quella Nazione sia elevato e rispettato il sentimento militare. Vogliate gettare uno sguardo sul rapporto del colonnello Stoffel pubblicato dall'*Indépendance belge*, e comprenderete come ciò si ottenga. Tutti i favori, tutti gli onori sono per l'esercito. È d'uopo appartenervi od avervi appartenuto per aprirsi l'adito alle carriere civili così le più umili come le più alte. Le famiglie più illustri del Regno, gli uomini più distinti sono iscritti nell'esercito e siccome le distinzioni di casta ed i privilegi feudali non sono ancora del tutto estinti in Prussia, così codesti favori invece di destare la gelosia delle altre classi, vi mantengono la subordinazione ed il rispetto verso chi è rivestito di un grado. È una vera oligarchia militare, ed invece di dire in Prussia *è la Nazione armata*, parlerebbe più giustamente chi dicesse che *colà l'armata è la Nazione*. Essa potrebbe dire come Luigi XIV: *L'Etat c'est moi*.

Da noi all'opposto, o Signori, lo spirito militare è così depresso, esso è sceso da qualche tempo e va scendendo ad un livello così basso che non so quando e come si potrà riuscire a rialzarlo. Per averne una prova vi basti sapere che da una statistica testè pubblicata dall'*Italia Militare*, giornale che rideva le sue ispirazioni dal Ministero ed ha quindi un carattere quasi ufficiale, si rileva che nel decorso anno 1870 furono 440 i sottotenenti di nuova nomina avuti dall'Esercito e 149 quelli che lo abbandonarono per volontaria dimissione. La perdita supera adunque di nove sottotenenti l'acquisto, ai quali si devono ancora aggiungere 85 luogotenenti, ed è evidente che tutti questi ufficiali subalterni dimissionarii devono essere usciti dalle scuole militari. Nella sola *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre scorso erano registrate 15 dimissioni di luogotenenti e sottotenenti, tra i quali nove appartenenti a famiglie titolate.

Non è qui il luogo d'indagare le cause di diversa specie e natura di questa deplorabile e dolorosa condizione di cose, ma non posso tuttavia astenermi dal farvi notare quanto possa avervi contribuito la stampa o male intenzionata o male informata che non ha mai cessato di osteggiare l'Esercito e di rappresentarlo quale una calamità e la principale delle cause del grave dissesto delle nostre Finanze.

Stamane ancora mi è caduto fra le mani l'ultimo

numero della *Gazzetta Piemontese*, giornale serio e generalmente non avverso al Governo, giacchè gode il privilegio delle inserzioni giudiziarie, e non fu senza grandissimo mio stupore che vi ho letto le seguenti parole che sono quelle che da parecchi anni si ripetono anche da molti altri giornali, i quali hanno probabilmente chiusi gli occhi per non leggere la tremenda lezione che hanno dato all'Europa i funesti eventi degli ultimi otto mesi. « Ora però noi facciamo un passo avanti e francamente domandiamo se dopo gli ultimi avvenimenti gli eserciti stanziati non abbiano fatto il loro tempo. Allora volevamo una riforma che mutasse l'organismo, secondo i bisogni del tempo; ora desideriamo che quell'organismo passi all'intera nazione. »

Si è per queste considerazioni e per lo stato di cose che vi è sommariamente descritto che credo poco conveniente creare una milizia provinciale troppo numerosa, e che non si saprà come provvedere degli uffiziali e sott'uffiziali necessari, e prego il Senato ed il Ministero di volervi riflettere, mentre frattanto mi riservo di farvi in proposito alcune proposte allorquando si discuterà l'art. 22 del progetto.

Presidente. Ha la parola il Senatore Tecchio.

Senatore Tecchio. Signori Senatori, non sono sì audace, o sì stolto, da entrar nelle viscere di una materia, nella quale, e rimpetto agli uomini d'arme, io non posso appartenere, e non appartengo, che al volgo profano.

Ma la materia è sì grave e di sì vitale interesse per la patria nostra, e per tutti noi, che non posso astenermi dal dire qualche parola, da mostrar qualche timore, da mettere innanzi qualche preghiera.

Si tratta oggi di statuire per la nostra milizia di terra un nuovo organico. — Non presumo che l'organamento attuale sia ottimo da cima a fondo. Ma siccome l'ordinamento nuovo (tante sono le questioni che intorno ad esso si sollevano tra gli uomini competenti) passerà molto tempo prima che ottenga la sanzione delle due Camere del Parlamento; mi preme assai che frattanto gli italiani e gli stranieri si mantengano nella opinione che non è senza meriti e senza gloria neanche l'esercito organato da quelle leggi che vivono ancora, e che vivranno sin Dio sa quando.

Sarebbe ingiustizia e ingratitudine verso l'esercito, sarebbe imprudenza, eziandio in faccia agli amici, non sempre fermi, e sempre gelosi, il lasciar credere che la presente costituzione dell'esercito valga poco o nulla, e che l'attuale organismo sia tutto vizio tutto difetti. Sarebbe poi un volerli esporre alla più tremenda iattura, se nell'atto che andiamo in cerca del meglio, si trascurasse (come pur suole accadere) di promuovere con ogni zelo e con ogni costanza la conservazione di quel sistema che par destinato a cadere.

I fasti del nostro esercito, costituito qual è, sono assai più illustri che altri non voglia concedere, e ci danno assai maggiori speranze che altri non voglia

nutrire. E perchè all'esercito non sempre hanno arreso le fortune delle battaglie, e perchè non sempre ei fu coronato di allori, non per questo dobbiamo darne la colpa all'organamento attuale, ma ad altre cagioni; troppo più potenti e troppo più dolorose.

Non abbiamo vinto nel 1818. Sapete perchè? Perchè correvano nella bocca di tutti, e seducevano i cuori specialmente dei giovani, certi versi di due poeti carissimi; i quali, ingannati da insidiose voci, o da fallaci parvenze, aveano avvezzato i più degli italiani a diffidare, ad osteggiare, a maledire quel Principe, dinanzi al quale tutti avremmo dovuto ripetere:

« Italia, Italia, il tuo soccorso è nato! »

Non abbiamo vinto nel 1849. Sapete perchè? Perchè ai soldati che tanta fede e tanto affetto portavano al loro Re, fu dato a credere che, se vincessero, vincerebbero per la repubblica.

Ma l'esercito vinceva nel 1859 a Traktir; vinceva nel 59 a Montebello; vinceva sulla Sesia; vinceva una e due volte a Palestro; e colle vittorie di Palestro apriva ai nostri generosi alleati la strada per a Magenta, ed a tutta la Lombardia, sino al Mincio.

E che dovrei dire della immortale giornata di San Martino? E che di Castelfidardo? E che del Volturno? E che di Gaeta?

Non era ancora a quei tempi costituito l'esercito Italiano: lo chiamavano l'esercito Sardo, lo chiamavano l'esercito Piemontese; ma da quell'esercito accresciuto nel 1860 dei figli della Lombardia, dell'Emilia e della Toscana, l'esercito Italiano ha tratto gli auspicii, e su quella pietra ha posto le sue fondamenta.

Consoliamoci adunque, che gli *incunabuli* del nostro esercito non sono ingloriosi!

So che amici e nemici mi verranno replicando: « *Custoza*? Questo nome « *Custoza* » non mi spaventa, non mi avvilisce.

L'esercito italico non vinse a Custoza; e se altri non ne avesse svelate le cagioni, le svelerò io.

Non vinse: perchè, sino a poche settimane prima, anzichè instare che si rafforzassero le legioni, anzichè domandare che si facesse almeno la decretata *Leva della classe del 1845*, si gridava « *economie!* », si gridava « *restrizioni!* », si gridava « dal Bilancio della Guerra (già tanto stremato) si diffalchino altri dieci milioni! »

Non vinse, per la superstizione degli *anniversarii*: perchè si volle, e si huccinò innanzi tratto, e giunse alle tende nemiche la voce, che la battaglia nei campi Veneti sarebbe indetta al 24 giugno, come a riscontro della battaglia combattuta con quella *data* medesima, sette anni addietro, nei campi Lombardi.

Non vinse; perchè in quella guerra (guerra di indipendenza, che non dovea rifiutare i soccorsi della insurrezione), si mandò sempre dicendo ai Veneti, e pria che ad ogni altro ai Veronesi « state quieti, state mogi, state tranquilli, non zittite, non movete labbro,

per carità »: onde avvenne, che centonovantamila nemici hanno potuto gettare i ponti a Ponton, a Pescantina, a Pastrengo, e valicare l'Adige in tanti siti, senza che un amico venisse a dirci « guardate, che passano ».

Non vinse; perchè un Potente vicino (il quale in vero amava l'Italia, ma per avventura non gradiva che la si facesse sì grande e sì forte da uscirgli di tutela) ci aveva assicurati che non occorrevo strepitose vittorie, che non era necessario tanto olocausto di uomini; che la Venezia la avremmo ottenuta egualmente, e forse tanto più facilmente, quando sui campi delle battaglie fosse rimasto salvo l'onore delle armi straniere.

A ogni modo, anche a Custoza l'esercito ha dato prove egregie di ardentimento, di fermezza, di gagliardia: incontro alla prodezza del numero, non capitò, non arretò, non si arrese: non permisero i soldati italiani che prigionieri cadessero i loro nuovi commilitoni, gli illustri Principi, i figliuoli del nostro Re. Taluno, io lo so, si morse le labbra, impallidì, e forse ha pianto; ma non s'è morso le labbra, non impallidì, non ha pianto, se non allora che ha udito l'inaspettato comando « Ritiratevi! ». E, più giusto di noi, il Supremo Duce nemico, ha proclamato ch'ei non ci aveva superati; che le sorti erano tuttora indecise!

Ah! perchè il mattino appresso non hanno squillato un'altra volta le trombe? Perchè, rinunciate oramai le nostre Alpi dalla parte di Francia, non siamo corsi alle nostre Alpi del Brennero, non siamo corsi al Quarnero? Perchè abbiamo dimenticato che Dante ci indicava

« Pola, presso del Quarnero,
» Che Italia chiude e i suoi termini bagna? »

O forse l'esercito italico non s'è mostrato impaziente di nuovi sudori, di nuovi scontri, di battaglie terminative? —

Taccio le civili virtù dell'esercito, taccio le fatiche tanto dure, tanto inamabili della decennale caccia ai briganti, che ogni di parevano spenti, e ogni di rinascevano: taccio, che non v'è morlo che infurii, non v'è torrente che rompa, non fiume che inondi, non incendio che scoppi, non miseria che accuori una od altra parte del Regno, senza che il nostro esercito, primo sempre, intrepido sempre, sempre pietoso, corra ogni rischio, porga aiuto a tutte le necessità, alleggerisca tutti i dolori. E voi lo vedeste, due mesi or sono, o Romani!

Ma questo non posso tacere; questo anzi m'importa massimamente affermare, che il nostro esercito fu ed è il vero simbolo, l'incarnazione vera della patria unità.

Ogni altra classe (a che varrebbe dissimularlo!), ogni altra classe di gente, i censiti, i togati, gli uffiziocratici, sono inferni di nostalgia. Ostriche siamo, che molto stentano a lasciarsi atappare dallo scoglio, sui fianchi al quale sono nate e cresciute: e se in

mezzo a noi penetra taluno che non parli il dialetto delle nostre ville, delle nostre città, più mesi ci vogliono, e forse più anni, a persuaderlo che lo accettiam come nostro.

Nelle file dell'esercito non si conoscono nè regioni, nè municipii, nè origini: non si chiede agli uni se vengano dalle truppe regolari; non si chiede agli altri se abbiano fatte le loro prodezze a lato di Garibaldi. Tutti si sentono membri di un solo corpo; eredi si sentono delle belliche glorie di questa gran madre di ogni civiltà e di ogni valore: obbedienti tutti alla voce di un solo, volano dall'una all'altra estremità della penisola, senza badare a disagi, senza balbettare lamenti, confidando che là, dove li mandano, ivi sia urgente l'opera, ivi aperta l'occasione a qualche nobile impresa. Loro nume è la bandiera; loro battesimo il fuoco; loro fede il trionfo; loro convincimento assoluto, indubitabile, ineluttabile, che, quanto più stretto è il fascio delle armi, tanto più la patria è sicura dalle offese, dalle minacce. —

Pensate dunque, signor Ministro, pensate, signori Senatori, alle riforme, alle novità, che la scienza v'insegna e le esperienze altrui vi consigliano: ma intanto, permettete che io ridica quel medesimo che a ben altro proposito vi diceva due giorni fa. Sino a che non abbiamo nuovi codici e nuovi organici giudiziarii, io diceva, nessuno adoperi a screditare, nessuno a intorpidire gli ordinamenti giudiziari attuali. Sino a che non avete, io ripiglio, sino a che non avete un nuovo organamento dell'esercito italiano, conservate il prestigio, serrate le file, aggiungete esca alle fiamme che gli spiriti accendono di questo esercito tale qual'è, di questo esercito tutto *uno*, e tutto devoto alla religione della unità nazionale.

Le innovazioni non si facciano di repente; non si facciano senza larghe discussioni e a questa e all'altra tribuna; non si facciano senza che nell'esercito stesso entri man mano la persuasione che il *nuovo* val meglio del *vecchio*.

Non ripeta, signor Ministro, ciò che fece dei Bersaglieri.

Il Signor Ministro sa quanto io l'ami e lo veneri: se non lo avessi amato e venerato mai, le parole che egli ha pronunciate, tre mesi or sono, dinanzi a' suoi Elettori di Novara, basterebbero per farmi desiderare ch'ei rimanga lunga pezza alla testa del nostro esercito. « A Roma (così egli diceva a' suoi Elettori) a Roma ci siamo; nè ci farà tornare addietro nessuno; nessuno, se prima non passi su tutto il corpo dell'esercito, e non distrugga tutte le forze vive della nazione. » — Queste sono parole di vero cittadino, di vero soldato.

Ma i Bersaglieri! Se la loro organizzazione non pareva perfetta; se alcuna cosa era stata commessa contro il retto ordine; se era corso qualche difetto; bisognava dar luogo agli studi, bisognava almeno dar qualche indizio che quella organizzazione si intendeva emendarla;

bisognava non alterarla *ex-abrupto*; bisognava vedere se per avventura certi mancamenti nella propria istruzione non derivassero da ciò, che la maggior parte de' Bersaglieri viene quasi sempre spedita o come dicono, *distaccata, a servigi* di continua azione, coi quali non è compatibile la frequenza alle scuole o agli esercizi di piazza d'armi.

Bisognava principalmente cercar modo da non cancellare i numeri dei battaglioni.

Quei numeri valgono ai battaglioni assai più che non valgano nelle case degli aristocrati le pergamene e i diplomi di nobiltà. Bisognava, prima di cancellarli, considerare il rammarico che avrebbero sentito coloro che da tanto tempo li serbano, e tante volte li invocano. Bisognava (me lo perdoni il signor Ministro), prima di cancellare quei numeri, aspettar almeno che divenissero fredde le ceneri di chi era morto il 20 settembre sulla breccia di Porta Pia: dico, le ceneri di Giacomo Pagliari, Maggiore del 34.

Qualche altra cosa vorrei soggiungere, ma la lascio in disparte.

Non voglio per altro trattenermi da mentovare che neanche nella Amministrazione, e nella maggiore o minore agevolezza del chiamare i soldati e raccogliarli al campo, ci debbono poi essere di grandi malanni; se vero è che in poche settimane del 1866 si è saputo portare in faccia al nemico 300 mila, o più, combattenti, e, pochi giorni appresso, averne preste cento altre migliaia.

Quando penso che la Francia, la quale aveva iscritta sul suo bilancio, pel tempo di guerra, la immensa cifra di 4,350,000 combattenti e che nei primi giorni delle battaglie testè finite, non potè metterne in linea nemmeno 250,000; concedete, o Signori, che, tuttavia piangendo le sventure francesi, mi congratuli con esso noi, mi congratuli con tutti coloro che nell'ultimo decennio hanno avuto l'onore di sedere al governo dell'esercito italiano.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Ringrazio l'onorevole Tecchio delle benevole parole che ha creduto di pronunziare a favore del nostro esercito: ne lo ringrazio anche a nome dell'intero esercito stesso, al quale le sue parole torneranno di non lieve conforto; e ne ha gran bisogno, giacchè da quattro o cinque anni a questa parte il più sovente non a lode ma a denigrazione se ne sente a parlare non nelle Aule del Parlamento, ma in molti altri siti. L'onorevole Tecchio s'abbia quindi i miei più vivi ringraziamenti.

In quanto poi alla questione da lui sollevata inaspettatamente sui bersaglieri, ne sono spiacentissimo. Se il Senato, malgrado che io abbia avuto già altra volta occasione di chiarirgli questo argomento, allorquando me ne moveva interpellanza l'onorevole Senatore Chiesi, credesse di non essere abbastanza illuminato, io lo prego di stabilire appositamente un'altra seduta onde

permettermi di dare le più ampie spiegazioni. Ma il tenere discorso di ciò in questa discussione, oltretchè mi parrebbe fuor di proposito, ci porterebbe a dilungarla inutilmente.

La questione dei bersaglieri è questione semplicemente d'ordine interno, sulla quale non potevano essere interpellati prima nè il Senato nè la Camera dei Deputati, ed era nel pien diritto del Potere esecutivo di risolverla.

Ripeto quanto dissi altra volta, che cioè si è dato una strepitosa importanza ad un fatto che intrinsecamente non ne ha.

Vi erano 45 battaglioni di bersaglieri formati in cinque reggimenti. Nell'anno passato il Parlamento aveva già in massima stabilito che i 45 battaglioni dovessero essere ridotti a 40. Quindi spettava al Ministero di eseguire il voto del Parlamento. In quest'occasione io ho stimato opportuno di duplicare il numero dei reggimenti, di portarli cioè da cinque a dieci. Questo è tutto il cambiamento che si è fatto sostanzialmente.

Io credo che i bersaglieri quind'innanzi debbano essere impiegati in modo assai diverso da quello che lo erano all'epoca della loro creazione, dal 1836 al 1859. Questa necessità di mutare l'impiego tattico dei bersaglieri nei combattimenti già si era manifestata fin dal 1859; ma si appalesò poi chiaramente nel 1866, e si confermò perfino nelle poche operazioni militari nell'Agro Romano.

Era parere della maggior parte dei generali che fosse necessario di tenere più riuniti i bersaglieri e non averli continuamente sparpagliati a battaglioni, a battaglioni che da soli non potevano recare grande sussidio nè intraprendere operazioni di rilevante importanza.

Siccome l'attuale nostro ordinamento sarà di 10 corpi d'esercito di due divisioni ciascuno, così ho creduto conveniente di formare 10 reggimenti di bersaglieri a 4 battaglioni, per poterne mettere un reggimento a disposizione immediata di ogni Comandante di Corpo d'esercito, con un Comandante suo proprio, il quale sia lo stesso e in tempo di pace e in tempo di guerra, lasciando poi al Comandante di Corpo d'esercito d'impiegare i propri bersaglieri nel modo che crederà più opportuno, o ascrivendo alcuni battaglioni alle Divisioni da lui dipendenti, o tenendoli riuniti sotto i suoi ordini diretti per eseguire operazioni speciali, per procedere a importanti ricognizioni unitamente alla cavalleria, per impadronirsi od occupare posti staccati, per agire insomma indipendentemente dalle divisioni.

Ma, lo ripeto, questa è una questione puramente militare e tecnica la cui decisione spetta al Ministero quanto agli apparecchi, e spetterà poi al capo dell'esercito in tempo di guerra quanto all'attuazione.

Si rimette sempre in campo la questione del numero d'ordine dei battaglioni.

Io sono partito da un concetto: avrò potuto ingannarmi, ma ho sempre creduto, che il prestigio dei

bersaglieri fosse nella parola *Bersaglieri*, e non nel 17°, o nel 19° battaglioni.

Nessuno di voi, credo, sa che cosa ha fatto il 5°, il 10°, il 30° e il 44° battaglione bersaglieri. Tutti sanno cosa hanno fatto i bersaglieri, e come godano meritamente le simpatie, la stima, la deferenza di tutta la Nazione.

Sopprimendo questi numeri, non vi ho annesso la minima importanza, perchè so che queste piccole contrarietà svaniscono in poco tempo.

Io stesso, da giovane, mi sono trovato in consimile caso. Ebbi l'onore nel 49, dopo la guerra, di avere il comando della 2ª batteria d'artiglieria di posizione. Questa si era molto distinta: il suo Capitano era stato premiato con medaglia d'oro nelle campagne 1848-49. Quando un anno dopo fu cambiato il numero, e la denominazione, la 2.ª batteria di posizione divenne la tredicesima di battaglia. Ne fui addolorato, e ne furono pur dolentissimi gli artiglieri tutti; ma fu affare di due settimane; nè per quel cambiamento di numero, la batteria non perdette nè di valore, nè di prestigio; e seppe fare il suo dovere in Crimea sotto il nome di tredicesima di battaglia come già lo aveva fatto col nome di seconda batteria di posizione nelle prime guerre della patria indipendenza.

Io non sapeva dunque dare importanza a consimile cosa.... Ma lascio di parlarne, per non dilungarmi sopra una quistione, la quale ormai ha fatto il suo tempo, e sulla quale non è il caso di rinvenire nè punto nè poco.

Mi duole, mi permetto ridirlo, che l'onorevole Senatore Tecchio abbia creduto di risvegliarla in questa congiuntura e in questa discussione. Avrei preferito che egli avesse fissato un giorno onde fosse dato tutto lo svolgimento che il Senato avesse giudicato necessario a questa questione.

Poichè ho la parola, e per facilitare il seguito della discussione, reputo opportuno e mio dovere di entrare sulle generali nel merito della legge che si sta discutendo.

Dico per facilitare la discussione, giacchè sebbene in massima io sia d'accordo con le proposte della Commissione, pur tuttavia dissento in alcuni punti di qualche importanza, e su ciascuno dei quali mi riservo di chiamare l'attenzione del Senato in occasione della discussione dei singoli articoli.

Chieggo quindi al Senato di volermi concedere di rispondere all'onorevole Senatore Angioletti un po' più estesamente di ciò ch'io non abbia potuto fare sul finire della precedente tornata, e di rispondere pure alquanto all'onorevole Senatore Pastore circa a quello su cui non posso con esso convenire.

Anzitutto però mi sembra giovevole il mettere bene in chiaro ed in sodo la mia opinione sopra due questioni di principio.

Quella della costituzione dell'esercito in tempo di pace, e quella del suo ordinamento generale.

La costituzione e formazione dell'esercito in tempo di pace si compone di tre elementi:

Il contingente annuo;

La ferma sotto le armi di questo contingente;

La spesa annua del bilancio.

Questi tre elementi sono fra loro talmente collegati, che, stabiliti i primi due, il terzo resta precisamente determinato.

In quanto al bilancio, cioè alla spesa ordinaria annua del Ministero della Guerra, si crede dal Gabinetto che non possa per alcuni anni oltrepassare la spesa di 148 a 150 milioni.

Vi è già qui un bell'aumento, perocchè nell'ultimo progetto di bilancio presentato nel luglio 1870 dal mio predecessore per l'anno 1871, la somma proposta era di soli 130 milioni.

Si noti però che a questi 130 milioni vanno aggiunti, onde fare un equo confronto, 6 milioni per l'assegno di primo corredo, che nel progetto di bilancio pel 1871 non erano computati. Onde l'aumento vero risulta di 12 milioni; aumento che il Ministero si propone di chiedere al Parlamento per il bilancio della guerra nel 1872.

Questa somma di 148 a 150 milioni non potrebbe, dico, essere oltrepassata per alcuni anni, senza cadere in un disavanzo finanziario certamente pernicioso, e forse anche disastroso.

Stabilito adunque che uno degli elementi, il bilancio, non possa superare i 150 milioni annui, restano gli altri elementi, cioè il contingente annuo da incorporarsi nell'esercito, e la sua ferma; e questi sono perfettamente legati fra di loro.

Mi pare che sia già stabilito in principio che la ferma sotto le armi del contingente annuo debba essere di 3 o di 4 anni; dico di 3, perchè vi sono di quelli favorevoli alla ferma di tre anni, e vi sono fautori della ferma di 4 anni. Io, per esempio, sono per la ferma di 3 anni, mentre la Commissione desidererebbe quella di 4 anni. Ciò senza dubbio costituisce una non lieve divergenza fra me e la Commissione.

Spero di riescire a convincere la Commissione ed il Senato della convenienza di adottare questa ferma di 3 anni; a cui non intenderei però si dovesse arrivare immediatamente, ma fra due o tre anni.

Mi riservo però di discutere ampiamente questo punto quando verrà in quistione l'articolo relativo alla ferma del contingente.

Mi basti per ora di accennare che se noi ammetteremo la ferma di tre anni, col bilancio che ho stabilito, si potrà incorporare ogni anno un contingente di 60 mila uomini; se invece ammettiamo la ferma di quattro anni, non si potrà incorporare che un contingente di 45 mila uomini.

Essendo io per la ferma di tre anni, debbo naturalmente basare i miei ragionamenti sopra un contingente di 60 mila uomini, come del resto sarebbe stato in massima ammesso dall'onorevole Angioletti.

Posto dunque di 60 mila uomini il nostro contingente annuo di 1^a categoria, cioè gl' iscritti di leva chiamati a servire sotto le armi, siccome annualmente il numero dei disponibili per il servizio militare sale a 90 mila giovani, ne consegue che la 2^a parte del contingente, cioè la seconda categoria risulterà di 30,000 uomini; 60,000 di prima e 30,000 di seconda categoria.

Quando poi saremo in grado di aumentare il bilancio della guerra, locchè avverrà probabilmente fra alcuni anni, allora si potrà incorporare un maggior contingente, e portarlo ad 80,000 uomini. In tal caso noi raggiungeremo veramente il desiderabile, quello cioè che al giorno di oggi si pratica dalla Prussia, che incorpora quasi intieramente il contingente annuo. Così su 90,000 uomini potendone incorporare 80,000 la seconda categoria si potrebbe quasi dire scomparsa e sarà sod' fatto il desiderio dei molti che non vorrebbero la seconda categoria, bensì che l'intero contingente servisse sotto le armi.

Ma questo non si può ottenere se non con un aumento di 25 milioni al bilancio, portandolo cioè da 150 a 175 milioni, e come dissi, un tanto aumento di spesa è per ora inammissibile.

La seconda questione sulla quale conviene ben precisare quali siano i principii, le idee dell'attuale Gabinetto, è quella dell'ordinamento dell'Esercito. Si vorrebbero mantenuti gli 80 Reggimenti di fanteria che ora si hanno, e che costituirebbero la base di venti Divisioni attive, Artiglieria e Cavalleria proporzionate ai bisogni di esse 20 Divisioni e limitate al puro necessario, e 10 Reggimenti Bersaglieri, 4 Battaglioni, per poter dare di questi un Reggimento ad ogni corpo d'Esercito.

Come ho già detto, intenderei che in massima il corpo di Esercito, a similitudine di quanto è anche praticato dalla Confederazione Germanica del Nord, fosse costituito di due sole divisioni, ciò che non toglie per altro che al momento della guerra, e secondo le idee di chi potrà allora essere Comandante in capo, si possano formare corpi di Esercito di 3 od anche di 4 divisioni. Ad ogni modo il nostro sistema militare vorrebbe essere costituito sulla base di dieci corpi d'Esercito formati da venti divisioni.

Su questo concetto poggiano tutte le modificazioni, non gravi e più di forma che di sostanza, da me introdotte per Decreti Reali nell'ordinamento dell'Esercito; ed infatti con tali modificazioni furono portati a 10 i reggimenti dei Bersaglieri, appunto perchè, come dissi, uno ve ne abbia per ogni corpo d'Esercito; e per lo stesso scopo si sono pur formati 10 Reggimenti di Artiglieria di otto batterie ciascuno, col rispettivo treno e batterie di fortezza o da piazza, cosicchè anche di quest'arma si avrebbe un Reggimento per ogni corpo di Esercito.

Queste dunque sono le basi, sulle quali io vorrei costituire l'Esercito attivo. Quanto all'Esercito presidiario, ossia alla milizia provinciale, della quale tenne

a lungo parola l'onorevole generale Pastore, prima di esporre quali siano le mie idee, mi sia lecito por bene in rilievo una circostanza essenziale.

Nella Relazione che precede il progetto di legge presentato dal Ministero vi è detto che il totale delle forze disponibili sarebbe in tempo di guerra di 750 mila uomini consistenti in 300 mila nell'Esercito attivo, in 150 mila di riserva per rifornire l'Esercito attivo, ed in 300 mila nell'Esercito provinciale, cioè nel secondo esercito, se però si aumenti ora, come sarebbe mio desiderio, la forza del contingente di prima categoria, in modo da portarlo a 60 mila uomini, in tal caso subirebbero una variante le cifre da me citate, ed il Senato vedrà dai calcoli che avrò in seguito l'onore di sottoporgli, come l'esercito attivo verrebbe per tal modo ad essere costituito di 400 a 410 mila uomini, 300 mila dei quali presenti effettivi sotto le armi e non sui ruoli semplicemente, quindi di una riserva disponibile di 100 a 120 mila uomini per rifornire l'esercito attivo; ed in fine di non più di 250 mila uomini per formare il secondo esercito.

Dopo ciò perdono parte della loro importanza le osservazioni del generale Pastore, il quale trovava che il secondo esercito nella cifra di 300 mila uomini sarebbe eccessivo.

Io ho detto che questo secondo esercito non sarebbe invece che di 250 mila uomini, ma si noti che quando avesse ad essere effettivamente riunito, non ascenderebbe forse a più di 200 mila uomini:

Proseguendo, il generale Pastore diceva che questo secondo esercito presidiario avrebbe dovuto essere diviso in 400 battaglioni; epperò sarebbe occorsa una massa d'ufficiali per inquadrare queste truppe. La mia intenzione sarebbe invece di formare solamente 160 battaglioni con 6 compagnie della forza effettiva di 200 uomini ciascuna. Questi 160 battaglioni sarebbero sufficienti per l'esercito presidiario, o secondo esercito. In caso di chiamata delle classi colle quali deve essere costituito, esse classi non verrebbero già chiamate tutte contemporaneamente, ma in modo successivo secondo il bisogno, quindi le difficoltà alle quali accennava il Senatore Pastore in gran parte sparirebbero, seppure taluna ve ne può essere, ciò che a me non sembra. Ma su questo particolare mi riservo di ritornare nel seguito della discussione e di sviluppare più ampiamente il mio modo di vedere.

Ora, mi sia permesso rispondere in modo più particolare alle osservazioni ed agli appunti mossi al progetto che stiamo discutendo dal Senatore Angioletti col suo discorso pronunciato nella seduta di sabato.

L'onorevole Angioletti apriva il suo discorso indicando le basi sulle quali, a parer suo, dovrebbe esser costituita e divisa la forza armata a difesa dello Stato, e diceva che tale forza fosse suddivisa in due eserciti: il primo dei quali avrebbe per missione « di correre incontro al nemico, combatterlo e vincerlo » se possibile, s'intende. Dovrebbe riunire in sè tutti i soldati più forti e validi,

il fiore insomma della gioventù; mentre il secondo esercito da costituirsi colle milizie presidiarie, sarebbe unicamente incaricato della difesa delle coste e delle fortezze ed anche di seguir le orme del primo nel caso di una guerra offensiva, ma sarebbe composto degli uomini meno validi; queste, se ho ben compreso sarebbero le basi sulle quali l'onorevole Angioletti vorrebbe ordinare l'esercito per la difesa dello Stato.

E qui mi affretto a dire, sebbene abbia già avuto occasione di dichiararlo ieri l'altro, che tali principii sono pienamente condivisi dal Ministero ed anche dalla Commissione: anzi sono queste appunto le basi sulle quali il Ministero compilò il suo progetto di legge. Rimane però ad esaminare in qual modo e con quali mezzi il generale Angioletti tenda al suo scopo; in qual modo e con quali mezzi invece cerchino di arrivarvi il Ministero e la Commissione.

L'onorevole Angioletti forma il suo primo esercito con 12 classi di 1.^a categoria di 60 mila uomini per classe; stabilisce la ferma di anni 3 sotto le armi e di anni 9 in congedo illimitato; di guisa che, in caso di guerra, egli disporrebbe di 12 classi di soldati, i quali tutti saranno rimasti 3 anni sotto le armi.

Queste classi costituirebbero nella loro totalità in caso di chiamata un effettivo di 535,000 uomini effettivi sui ruoli...

Senatore Angioletti. Ma come? sarebbero 720,000..

Ministro della Guerra.... 720,000 uomini, non contando le perdite successive, ma ognuno sa che la forza del contingente viene ogni anno a diminuire del 5 per cento e anche più nei primi anni sotto le armi per morti, riforme, diserzioni; ecc., di guisa che la forza di 720,000 uomini che dovrebbero dare le 12 classi volute dal generale Angioletti, sembra forse strano nell'enunciarlo, ma tenendo conto delle perdite che viene a subire, riducesi effettivamente a 535 mila uomini sui ruoli.

I coefficienti per il calcolo di simili perdite non sono d'altra parte cosa nuova: sono la risultanza della statistica e più e più volte furono adoperati ed ammessi in calcoli consimili sì in questa e sì nell'altra aula del Parlamento. Nella realtà vi potrà poi essere qualche differenza in più od in meno, ma sarà affare di qualche migliaio d'uomini.

Am messo adunque che 12 classi a levate di 60,000 uomini non diano che un effettivo ai ruoli di 535,000 uomini, il primo esercito dovrebbe essere compartito in 300,000 uomini, effettivamente combattenti, i quali cioè entrerebbero subito in campo in prima linea e tutti presenti, 120 a 125 mila tenuti ai depositi, pronti a riempire man mano le perdite dell'Esercito di prima linea, 110 a 115 mila sarebbero i ritardatari alla chiamata, gli ammalati, quelli che scontano pene, e gli inabili di cui non si può disporre per la guerra.

Tutti sanno che da quanto è iscritto nei ruoli a quanto è realmente disponibile, corre la differenza reale del 20 al 22 per cento, e ciò corrisponde ap-

punto ai 110 a 115 mila uomini ora detti indisponibili.

Dunque il primo Esercito attivo proposto dal Senatore Angioletti sarebbe di 300 mila uomini presenti mobilizzati, 120 mila di rinforzo, e 115 mila sarebbero i mancanti, ammalati, o inabili al servizio.

Il Ministero invece costituisce (o almeno desidererebbe di costituire) il suo primo Esercito di 8 classi soltanto di prima categoria, ossia delle 8 più giovani, anziché di tutte e 12, come proporrebbe il Senatore Angioletti. (Le altre quattro classi che rimangono io vorrei farle passare nel secondo Esercito, del quale parlerò in seguito). Queste 8 classi di prima categoria meno anziane danno un totale di 378 mila uomini: difalcando il 20 per cento, si riducono a 300 mila uomini presenti e mobilizzabili, che sarebbero tanti quanti quelli proposti dal generale Angioletti.

Il Ministero propone di incorporare nel primo Esercito 4 o 5 seconde categorie, in complesso 120 a 130 mila uomini circa, per rifornire l'Esercito attivo, ma non intenderebbe già di incorporarli immediatamente nelle Divisioni, bensì di tenerli ai depositi per rifornire l'Esercito secondo le mancanze che si verificassero.

Restano poi 80 mila uomini circa di ammalati ed inservibili.

Quindi la differenza intorno alla composizione del primo Esercito tra le proposte del Senatore Angioletti e quelle del Ministero non si riferisce già alla forza di esso esercito, ma alla qualità della forza.

Ed infatti, come si sa, il Generale Angioletti incorporerebbe nel primo esercito le classi più vecchie della prima categoria, cioè con 9, 10, 11 e 12 anni di servizio, dei quali 3 passati sotto le armi ed il resto in congedo illimitato; mentre il Ministero intenderebbe invece di escludere queste quattro classi vecchie dal prender parte all'esercito attivo, e vorrebbe sostituire loro le 4 o 5 classi di seconda categoria più giovani.

In quanto all'apprezzamento delle qualità militari degli uomini appartenenti alle 4 classi più anziane di prima categoria, mi permetto di non essere dell'opinione dell'onorevole Angioletti, e credo che quest'opinione sia con me condivisa dalla grande maggioranza dell'Esercito, che anche in una non lontana occasione ebbe modo di vedere come queste classi vecchie che hanno 6, 7 ed 8 anni di congedo illimitato non presentano più quella validità e quel buon volere di prender parte al servizio attivo di guerra come la gioventù, la quale non è per anco preoccupata dagli interessi di famiglia, dal pensiero dei figli e della moglie.

Io credo quindi che, sotto a questo rapporto tra le due costituzioni dell'Esercito, quella proposta dal Ministero sia preferibile a quella voluta dall'onorevole Senatore Generale Angioletti, ed in questa convinzione io sono anche venuto precisamente dietro l'esempio di quanto si pratica nel sistema prussiano.

Difatti in quel paese, come ebbe anche ad accennarlo l'onorevole Senatore Pastore, il primo esercito è costituito dalle 7 classi più giovani.

In questa guerra del 1870 e 1871, dove le perdite provate da ambe le parti furono enormi sì per malattie come per causa dei combattimenti, la Prussia dovette ricorrere a tutte le sue forze disponibili per incorporarle man mano nei corpi dell'esercito che occupava la Francia ed a questo scopo si valse non solo delle classi che allo scoppiar della guerra si trovavano in congedo temporaneo, ma si servì pure dell'intera leva chiamata appunto nel corso del 1870, ed i soldati di questa classe in gennaio erano totalmente incorporati nell'esercito in Francia.

Intanto nel mese stesso la Prussia fece una leva anticipata di centomila uomini che incorporò tosto ai depositi, e già erano pronti a partire per andare a rinforzare le file dell'esercito attivo, quando fortunatamente si iniziarono le trattative di pace.

Veda dunque il Senato come anche in Prussia il rinforzo all'esercito attivo sia somministrato non dagli uomini delle classi più anziane o della *Landwehr*, bensì dagli elementi più giovani ossia dagli uomini più di recente chiamati alla leva.

A questo sistema il Ministero vorrebbe perciò attenersi, e non già a quello del generale Angioletti che, come si è ripetuto, preferirebbe che il rinforzo fosse dato dalle classi più vecchie, cioè dagli uomini dai 30 ai 33 anni, carichi di famiglia; uomini che il Ministero col suo progetto vorrebbe trasferire nell'esercito di riserva, ovvero nel secondo esercito.

Col fin qui detto credo di avere abbastanza chiaramente dimostrato come le forze proposte per l'esercito attivo dal Generale Angioletti siano presso a poco identiche, nella quantità, a quelle che pur vuole avere il Ministero, ma nella qualità loro e nella loro costituzione esse differiscono essenzialmente, ed io ritenendo superiori in bontà quelle che si verrebbero ad avere col sistema da me proposto, è naturale che non possa avvicinarli al modo di vedere dell'onorevole Senatore Angioletti, né accettare la sua proposta.

In quanto al secondo esercito il generale Angioletti vorrebbe costituirlo con tutti gli uomini di seconda categoria, nella quale sarebbero fatti passare, come ebbe egli ad esporre, tutti coloro che non fossero abbastanza sani e robusti per essere classificati nella prima categoria, cioè circa 30 mila uomini, più da 50 a 60 mila altri fra coloro che ora sono esenti per condizioni legali; con che verrebbe esso ad avere una forza di circa 90 mila uomini di seconda categoria per ogni classe di leva: e questi 90 mila uomini, obbligati ad una ferma totale di 12 anni, darebbero un complesso di 870 mila uomini; anche qui defalcate naturalmente le perdite successive che provano le classi di anno in anno.

Questo sarebbe dunque il secondo esercito del generale Angioletti, esercito enorme, ma composto di

uomini di poca o nessuna istruzione militare e privi di buone qualità fisiche.

L'onorevole generale Pastore, il quale si spaventava della cifra di 300 mila uomini, cui ascenderebbe questo secondo esercito giusta le proposte del Ministero, non sarà, credo, guari favorevole alla proposta del Generale Angioletti, che vorrebbe invece averne 870 mila!

Ripeto che questa forza enorme ha due inconvenienti: l'uno, la stessa sua enormità, l'altro la mancanza assoluta d'istruzione militare e di buone qualità fisiche. Onde temerei assai che, dato il caso di doversene valere, invece di recare un rinforzo all'esercito attivo, vi portasse piuttosto una causa ed un elemento di disordine.

Il secondo esercito, come è proposto invece dal Ministero, consisterebbe per una parte di 4 classi di prima categoria, ossia delle più anziane, dai 29 ai 33 anni, le quali classi, se, come ho già detto, sono meno atte al servizio attivo di campagna nel primo esercito, possono pur sempre riescire utilissime nell'esercito presidiario, giacchè avendo ricevuto una buona istruzione militare, quando siano frammischiate colla gioventù della seconda categoria, possono, se non altro, servire ad ammaestrare quest'ultima nei servizi di campo.

L'altra parte di questo secondo esercito sarebbe fornita da quattro o cinque classi di seconda categoria, ed in totale risulterebbe così composto di 250,000 uomini, di cui 157,000 sarebbero di prima categoria e 93,000 di seconda categoria.

Messi ora a confronto i totali dei due eserciti che si verrebbero ad avere secondo i due diversi sistemi, quello cioè proposto dal generale Angioletti e quello del Ministero, accettato dalla Commissione, si avrebbero coll'uno 1,400,000 uomini, e coll'altro soltanto 760 mila uomini. Il Ministro crede che questi 760 mila uomini siano sufficienti per far fronte a qualunque eventualità di guerra. Ognun sa del resto, che la Confederazione del Nord, che è lo Stato che finora portò in campo un maggior numero d'uomini, ha sui ruoli tra Esercito e *Landwehr* circa 900 mila combattenti, e ciò con una popolazione di 30 milioni di anime.

L'Italia con 26 milioni di abitanti avrebbe adunque un esercito proporzionalmente ben poco inferiore a quello della Prussia.

Ciò non pertanto se noi volessimo ancora aumentare la nostra forza armata (ciò che almeno per ora a me non sembra né necessario né conveniente), lo si potrebbe fare prolungando a dodici anni l'obbligo di servizio anche per la seconda categoria.

In tal caso si avrebbero tre seconde categorie di più che darebbero un totale da 60 a 70 mila uomini.

Ma, lo ripeto, io non credo necessario quest'aumento; e qui mi si presenta opportuna l'occasione per rispondere anche all'onorevole Senatore Mezzacapo, il quale in seno alla Commissione si mostrò favorevole al sistema di stabilire la ferma a 12 anni anche per la

seconda categoria, e ciò per togliere ogni distinzione tra le due categorie, almeno per quanto riguarda la durata della ferma stessa.

Oltre le considerazioni che ho esposte e per le quali non posso accostarmi al parere del generale Mezzacapo, evvi poi la circostanza che noi non potremmo per ora dare alla seconda categoria, per ragione di spesa, che una istruzione di pochi mesi, e quindi le più anziane di queste classi giunte agli ultimi anni della loro ferma nulla più rammenterebbero della ricevuta istruzione.

Io sono pertanto di avviso che, nello stato attuale delle cose, l'esercito, anche quando fosse costituito colla forza di 760 mila uomini, scopo cui mira il progetto di legge che stiamo discutendo, sarebbe sufficiente per far fronte ad ogni eventualità, e che quindi non sia il caso di cercare di accrescerlo viemaggiormente collo spediente dianzi accennato.

È anche da tener conto che il Senato ha presentemente sottoposto al suo esame il progetto di legge relativo al riordinamento della Guardia Nazionale. Finora la forza di questa milizia era particolarmente basata sul censo. Secondo il nuovo progetto verrebbero ora invece a farne parte coloro che non sono ascritti all'esercito, almeno fino ad una determinata età, e si abbraccierebbe così tutta quella categoria di individui che il Senatore Angioletti vorrebbe fossero incorporati nell'esercito.

Non è questo il momento opportuno per entrare nel merito di questo progetto. Ad ogni modo, comunque si volesse aumentare la forza armata oltre i 760 mila uomini, bisognerebbe sempre venire alla creazione di un terzo esercito, e questo sarebbe per lo appunto la Guardia Nazionale; allora avremo tre eserciti, il primo l'esercito attivo, libero nei suoi movimenti sì all'interno che per passare le frontiere; il secondo l'esercito provinciale, il quale occuperebbe le piazze forti, le città, guarderebbe le coste e potrebbe essere riunito in Divisioni, sia per la difesa interna dello Stato, come per tener dietro, in caso di guerra offensiva, al primo esercito, stabilire e mantenere le comunicazioni.

Se poi questo secondo esercito non fosse sufficiente per la custodia delle città e dei rispettivi Capi-luoghi di provincia, allora a ciò potrebbe anche servire il terzo esercito, ossia la Guardia Nazionale. Ma, dico, questo sarebbe un terzo elemento da non confondersi cogli altri due, sarebbe il *Landsturm* del sistema Prussiano ed Austriaco.

L'onorevole Senatore Angioletti nel suo discorso ha osservato come nel 1866 il nostro esercito abbia avuto il 6, 50 p. 0/0 di ammalati.

Dalle situazioni che ho potuto verificare al Ministero questa cifra starebbe al disotto del vero, e quindi per questo lato aumenterebbero di valore gli argomenti adoperati dal Generale Angioletti; ed infatti nel mese di luglio del 1866 il numero degli ammalati raggiunse in media su tutto l'esercito circa l'8 p. 0/0.

Ho detto che questa cifra starebbe anche più in favore del Generale Angioletti, essendo al medesimo parsa straordinaria la cifra del 6, 50 p. 0/0 d'ammalati, mentre quest'è press'a poco la cifra dei militari ricoverati agli ospedali in tempo di pace.

Come ognuno sa in tempo di guerra oltre le molte circostanze eccezionali che contribuiscono effettivamente ad aumentare il numero degli ammalati, il numero ne è poi ancora accresciuto dal fatto che molti individui, i quali non sono rimasti all'ospedale, per esempio, che per 20 giorni, vi figurano invece per 30, attese le molte difficoltà e le perdite inevitabili di tempo a raggiungere i proprii Corpi una volta usciti dagli spedali. Quindi la proporzione degli ammalati cresce sempre di molto in tempo di guerra, come infatti si è verificato nel 1866, sebbene in limite ristrettissimo, perchè lo stato sanitario dell'esercito in quell'anno fu sempre ottimo, e dico ottimo non avendo il numero dei malati superato l'8 p. 0/0.

Sarebbero ben stati lieti i Prussiani se in quest'ultima campagna il numero dei loro ammalati non avesse toccato che l'8, il 10 ed anche il 15 p. 0/0, essi che ne ebbero fino al 20 p. 0/0.

Anzichè sconsigliati, abbiamo adunque ragione di essere soddisfatti dello stato sanitario del nostro esercito nella campagna del 1866, e quindi l'argomento scelto dal Generale Angioletti per provare la deficienza di buone qualità fisiche nei nostri soldati si ritorce contro il suo asserto, anzichè essergli favorevole.

L'onorevole Generale Angioletti si mostrò poi contrario al sistema di reclutamento mediante il sorteggio, sistema che, come ognuno sa, lascia alla sorte il decidere quali iscritti devono essere incorporati nell'esercito, e quali passare nella seconda categoria.

Ma questo principio della estrazione a sorte è pur quello che è meglio accetto a tutta la società. In tutti i paesi vige un tale sistema: nella Prussia stessa dove tutto il contingente può essere incorporato, tuttavia, per esentar alcuni pochissimi individui, il 10.° o il 15.° forse, si procede con estrazione a sorte.

Così stando le cose, a me sembra che il voler andar in cerca di modificazioni sarebbe un errore grave.

Sostituiamo al sorteggio l'incorporazione nell'esercito degli iscritti per scelta, e la giustizia e l'equità saranno facilmente lese, e quindi lamenti e guai, senza che vi corrisponda vantaggio alcuno.

Il Generale Angioletti per dimostrare il poco valore della seconda categoria ha pure rammentato il fatto doloroso di Palermo nel 1866 sul quale ebbe testè ad intrattenersi anche l'onorevole Generale Di Pettinengo.

Se vi è parte innocente circa le cause che produssero quel fatto e sulle conseguenze che ne derivarono, ritenga il Senato che questa è appunto la seconda categoria, della quale si parla.

Sarebbe ora inutile ritornare sui particolari di quel fatto doloroso; mi sia tuttavia permesso di osservare che le truppe che erano in quel tempo a Palermo,

in piccolissimo numero, avevano poco più della metà d'uomini nuovi, ossia di seconda categoria, mentre l'altra metà di esse erano uomini vecchi e di prima categoria.

Le truppe che, mandate in soccorso, sbarcate per le prime, sono riuscite a ristabilire tanto facilmente l'ordine furono due Reggimenti, i quali, quanto ai soldati che ne facevano parte, si trovavano in condizioni poco diverse dalle truppe che già erano a Palermo, ed avevano $\frac{2}{3}$ cioè di soldati anziani ed $\frac{1}{3}$ di soldati di seconda categoria perchè avevano incorporato una seconda categoria, più un rinforzo nel mese di agosto, fornito con uomini della prima categoria della classe del 45 da pochi mesi chiamata sotto le armi.

Non è dunque esatto il dire che se l'insurrezione non venne soffocata nel suo nascere, sia da versarne la colpa sulla poca validità della seconda categoria, e che tutto il merito della pronta repressione sia dovuto poi ai soldati provetti. Per provare una tesi si esagera talvolta il valore e la portata di un fatto e se ne traggono poi giudizi erronei.

Questo ne è appunto un caso.

Ma passiamo oltre. L'onorevole Senatore Angioletti si è pure stupito che il Relatore della Commissione abbia trovata una parola di lode e di approvazione per chi, imitando il nostro sistema delle seconde categorie, l'ha trasportato in Francia, mentre egli attribuisce a questo sistema appunto una delle cause principali delle sciagure che colpiscono quella nobile nazione.

Anche su questo io credo che nell'apprezzazione del Generale Angioletti vi sia un po' di esagerazione.

Anzitutto le cause che contribuirono ai disastri della Francia, io penso, che non siano da cercarsi nelle seconde categorie, ma in molte altre circostanze che sarebbe inopportuno il voler qui esaminare. Comunque, la Francia aveva bensì, oltre l'esercito, la guardia nazionale mobile, ma questa era costituita in modo diverso assai da quello che da noi si pratica per la nostra seconda categoria e da quello che proponiamo per la costituzione del nostro secondo esercito; e credo anzi di essere nel vero affermando che il principio su cui si fonda l'istituzione della guardia mobile in Francia concordi invece per lo appunto col sistema e col'idea dell'onorevole Senatore Angioletti.

Infatti tutti sanno che in Francia la legge del 1868 stabiliva un esercito attivo formato da un primo contingente con obbligo al servizio per 5 anni sotto le armi e 4 in congedo limitato, e di una seconda porzione che era obbligata al servizio per anni nove, restando però alle case proprie in tempo di pace.

Nella guardia mobile erano incorporati tutti coloro che per eccedenza di numero, per esenzioni legali ecc., non faceano parte del primo esercito, di quegli elementi insomma coi quali il Generale Angioletti vorrebbe appunto costituire il suo secondo esercito; in questo egli introdurrebbe pure i vizi ed i difetti che poi rimprovera alla guardia mobile, come sarebbe la

mancaza di istruzioné militare, d'ordine e di disciplina, conseguenza naturale di ciò che nessuno di questa massa avrebbe prestato servizio sotto le armi.

Non mi pare dunque che l'onorevole Senatore Angioletti abbia ragione di stupirsi per quanto ciava l'onorevole Menabrea nella sua Relazione. Sta di fatto che la Francia ha imitato in certo qual modo il nostro sistema di seconda categoria, ma nell'applicazione lo ha svisato del tutto, tenendo, come già dissi, quella stessa via che l'onorevole Senatore Angioletti, proporrebbe fosse da noi d'ora innanzi seguita.

Dunque se l'esercito francese non ha corrisposto alle speranze del paese, non si deve attribuirne sicuramente la colpa allo aver imitato il nostro sistema delle seconde categorie.

L'onorevole Senatore Angioletti crede, ed in questo io sono della sua opinione, che la ferma di tre anni sia sufficiente, purchè la truppa sia ripartita fra le varie guarnigioni del Regno sotto il solo punto di vista dell'istruzione sua; e non per adoperarla per la sicurezza pubblica.

In ciò io vorrei ben potere soddisfare interamente ai suoi desideri, ma pur troppo il Ministro della Guerra non è isolato nello Stato e deve subire le necessità della posizione in cui trovasi. Allo stato attuale delle cose è impossibile segregare l'esercito dal resto della società e di dispensarlo da alcuni servizi di pubblica sicurezza.

Pur troppo una gran parte del nostro esercito vien distratta dalle guardie alle carceri penitenziarie e si affatica nel servizio contro il brigantaggio, servizi questi che sono certamente poco utili per non dire nocivi allo sviluppo della sua istruzione militare; ma questa è legge di necessità, nè vi si potrebbe altrimenti supplire che con un aumento da 20 a 30 milioni sul Bilancio dello Stato per accrescere convenientemente il numero delle Guardie di Pubblica Sicurezza, ed affidare ad esse tutti quei servizi di questa natura che nella maggior parte ora sono lasciati alla truppa.

Io spero che, col riorganizzarsi dei servizi, vada pure migliorando questo della pubblica sicurezza, onde tra non molto, potrà essere notevolmente diminuito il numero dei soldati ora adoperati in servizi di questa specie. Sa d'altra parte l'onorevole Senatore Angioletti che già sono in corso pratiche appunto per diminuire per quanto è possibile le guardie alle carceri ed altri stabilimenti di sicurezza; ma questa diminuzione non può essere portata oltre a certi limiti senza che se ne abbiano a temere gravi inconvenienti.

Questo di cui trattasi è dunque un sacrificio che pur troppa l'esercito deve ancora sopportare nell'interesse della pubblica sicurezza del paese, ed il Ministro della Guerra non può dal canto proprio che subire una tale necessità.

Il Senatore Angioletti ha fatto parola di un suo congegno speciale per il congedamento delle classi a frazioni, a metà, a terzi, a quarti, a dodicesimi, ven-

tesimi, ventiquattresimi e trentaseiesimi, onde mantenere il pareggio tra le spese della guerra e la forza; ma non avendo io ben compreso come egli intenderebbe di applicare questo suo sistema io non potrei nè combatterlo nè approvarlo, epperò mi riserverei di rispondergli qualora egli insistesse e dopo che si sarà compiaciuto di dare un maggiore sviluppo alla sua proposta. Egli vorrebbe poi anche aumentare le esenzioni per difetti fisici onde migliorare le condizioni dell'esercito.

La questione delle esenzioni per difetti fisici data da lungo tempo, e fu già tante volte dibattuta dal Governo e particolarmente dai Ministri della Guerra.

In quanto a me personalmente, una volta era molto favorevole al sistema di aumentare il rigore delle condizioni per l'accettazione dei coscritti nell'esercito, ma ho poi dovuto ricredermi interamente, ed eccone le ragioni.

Nel 1864, se non erro, e quindi nel 1867, furono rinnovati gli elenchi dei casi nei quali l'inscritto doveva essere riformato per difetti fisici e si aumentarono i rigori per l'accettazione, rendendo così più facili le riforme; ma quali furono le conseguenze? Le conseguenze furono queste, che agli iscritti resta la facilità di poter crearsi artificialmente quei difetti che avrebbero loro dato diritto alla riforma, senza averne di troppo a soffrire fisicamente; ogni arte si pose per procurarseli, sicchè il numero dei riformati si accrebbe smisuratamente.

A provare la verità di questo fatto vi citerò alcuni esempi.

Nella leva delle classi 1840, 1841 e 1842, nel circondario di Caltagirone vi furono sette od otto riforme per *dita a martello*; in quella della classe 1848 ve ne erano già 77, e nell'ultima del 1849 ve ne furono sino a 100. Come facilmente comprendesi il *dito a martello* è annoverato fra i difetti fisici che danno luogo alla dispensa, e questo difetto potendosi facilmente creare ad arte, molti possono essere tentati a procurarselo.

Nella provincia di Girgenti comune di Calicati, abbiamo, in quest'ultima leva, circa 70 iscritti riformati per la *dita a martello*, una parte dei quali sono sotto processo, appunto per il sospetto di essersi procurato con frode quel difetto: e tutti pure sanno, per averne inteso a parlare dai giornali, che nel comune di Prato più di 40 iscritti furono l'anno passato condannati per mutilazione volontaria dell'indice della mano destra, onde sottrarsi al servizio militare.

Vede dunque il Senato come sia pericoloso l'allargare di troppo il sistema delle esenzioni per difetti fisici, inquantochè se pochi saranno disposti a tagliarsi, per esempio, un braccio, onde essere dispensati dal servizio militare, moltissimi invece, quando si tratti di difetti lievi, non rifuggiranno dal procurarseli, locchè sarebbe causa gravissima di danno morale non solo, ma anche materiale, in quantochè in generale coloro che ricorreranno a questo mezzo riprovevolissimo del pro-

curarsi i difetti ad arte, saranno per lo appunto quei giovani forti e robusti, che non avrebbero altra speranza di riforma e che potrebbero rendere buoni servizi al paese. Sicchè, ben lungi dall'ammettere il principio patrocinato dall'onorevole Senatore Angioletti, io sarei tentato di restringere il numero dei casi di esenzione per difetti fisici: ed anzi in conformità con questo mio modo di vedere avevo già incaricato il Consiglio superiore militare di sanità, di cercar ogni modo affinchè nella prossima leva fosse per quanto possibile impedita questa specie di frode.

Del resto poi la proporzione dei nostri riformati corrisponde press'a poco a quella di tutti gli altri paesi; e quindi non credo che siavi bisogno di aumentarla con danno, naturalmente, di una parte della società per favorirne un'altra.

Il generale Angioletti toccò pure ad un fatto assai grave, e dico grave per l'importanza che ha nell'esercito. Egli ha fatto lagnanza di ciò, che nell'assegnare gli iscritti di leva alle diverse armi dell'esercito, si diano sempre i migliori elementi alle armi speciali, ed alla fanteria che è l'arma che fatica di più e rende i servizi più utili, oltre all'essere anche meno pagata, si assegnino gli individui più scadepti.

Sta nel fatto che nel designare gl'individui per l'artiglieria, cavalleria ed anche pei bersaglieri vengono ordinariamente scelti gli uomini più robusti: ma questa è una necessità cui non può essere derogato.

Si può discutere, si può dire il pro ed il contro sulla convenienza o no della conservazione delle fanterie speciali, come sono appunto i bersaglieri, ma finchè sussistono conviene pure che siano composte di uomini i quali corrispondano allo scopo, per cui queste fanterie speciali sono istituite.

Quanto all'artiglieria ed alla cavalleria non vi può essere discussione sopra il bisogno della loro conservazione, ed a queste armi devono di necessità essere dati uomini scelti, e tali che riuniscano i necessari requisiti per poter utilmente servire nelle armi stesse; benchè per ciò che è della cavalleria, massime nei cavalleggieri, ed anche nell'artiglieria di campagna la scelta non sia poi tanto rigorosa, ammettendovisi uomini poco diversi da quelli di fanteria, solo distinti per ciò che riguarda la statura che per il servizio in quest'armi è necessaria alquanto alta.

Quanto alla paga è vero parimenti che esiste una diversità di trattamento, avendo il soldato nelle armi speciali cinque centesimi di più che nella fanteria. A questo riguardo si possono addurre molte ragioni, e il generale Angioletti ne ha dato delle buonissime, dicendo che la fanteria è l'arma che fatica di più, che si porta le sue armi, lo zaino e tanti altri oggetti, mentre la cavalleria e l'artiglieria non sopportano eguale fatica a tutto provvedendo il cavallo.

Se ciò non può contestarsi, devesi però egualmente ammettere che il soldato di queste ultime armi ha poi alla sua volta, più che il soldato di fanteria, la

cura del cavallo, cura giornaliera e continua, la quale è cagione di fatica senza dubbio più grave di quella cui sono costretti i soldati della fanteria. Di che sono convinti i soldati stessi, tanto è vero che se nella cavalleria e nella artiglieria si gode dei vantaggi sopraccennati, tuttavia avviene che su cento iscritti ve ne sono 99 che chiedono di entrare nella fanteria; e dalla cavalleria ed artiglieria molti dopo esservi iscritti domandano di passare nella fanteria, mentre per contro pochissimi dalla fanteria chiedono di essere trasferiti nell'artiglieria e cavalleria. Ciò vuol dire che queste ultime armi non sono poi tanto favorite come sembra a prima vista.

Il generale Angioletti chiudeva il suo discorso a un un dipresso nel modo seguente :

« Meglio che le parole parlano i fatti, i quali trovano pur troppo una dolorosa applicazione nella sanguinosa guerra or non ha guari combattuta tra la Francia, il cui sistema militare aveva molti punti di contatto con quello che il Ministro vi propone, e la Prussia della quale il sistema militare è quello che io vi indicava, ossia, la Nazione armata. »

A mia volta dovrei concludere rispondendo all'onorevole Angioletti che spero che il Senato vorrà avere un apprezzamento assai diverso dal suo. I punti dai quali esso parte sono realmente identici a quelli da cui partirono il Ministro e la Commissione nelle loro proposte; però il Generale Angioletti per raggiungere lo scopo indica mezzi che non possono essere accettati dal Ministero, e dirò anzi sono contrari in parte a quelli che il Ministero intende adottare.

Io credo poi di avere dimostrato abbastanza chiaramente, che lo scopo che si vuol conseguire può essere intieramente raggiunto adottando il sistema da me proposto, mentre non lo sarebbe egualmente seguendo i principi del Generale Angioletti.

Quanto al confronto dei due sistemi ebbi già occasione di far notare come quello del Generale Angioletti si accosti al sistema seguito dalla Francia, mentre quello del Ministero si avvicina maggiormente al sistema della Prussia, senza tuttavia raggiungerlo intieramente, imperocchè lo impediscono ragioni insite nella diversità delle condizioni, in cui noi ci troviamo, rispetto a quel paese.

Dopo ciò io spero che il Senato respingendo la mozione sospensiva dell'onorevole Angioletti, vorrà proseguire nella discussione di questo progetto di legge, introducendovi, quando lo creda conveniente, e come io stesso mi riservo di proporre, quelle modificazioni, di cui i diversi articoli possano essere suscettibili per rendere migliore la legge e più rispondente allo scopo che con essa si vuole conseguire.

Non mi resta ora che a rispondere poche parole al Generale Pastore, circa alla difficoltà che, a parer suo si potrà incontrare nel somministrare gli ufficiali alla milizia provinciale.

Veramente il terzo progetto di legge da me presentato, e del quale la Commissione ha creduto sospendere la discussione, mirava particolarmente a sormontare coteste difficoltà; e quando quel progetto fosse stato accettato, le difficoltà sarebbero state rimosse.

Accetto tuttavia che sia rimandata la discussione di questo terzo progetto di legge come ha proposto l'onorevole Commissione; credo per altro che sarà pur necessario di riprendere in un'epoca non lontana la disamina del progetto stesso, essendo intieramente collegato ed avendo una diretta influenza sull'ordinamento generale dell'esercito. E difatti per costituire la milizia provinciale io faceva assegnamento sopra i Capitani che sarebbero stati messi a riposo d'autorità giunti all'età di quarantasei anni, e che io volevo obbligare ad altri sei od otto anni di servizio nella milizia provinciale. Tolto ora questo mezzo, mi viene a mancare una delle principali sorgenti sulla quale io fondava i miei calcoli per avere i Capitani che mi occorrono per siffatta milizia, e mi si crea d'un tratto una non lieve difficoltà.

Per ciò che è dei Maggiori, venendo la milizia provinciale a comporsi, come già dissi, di 160 battaglioni, per il comando dei medesimi avrei divisato supplire destinandovi 80 ufficiali superiori che prenderei dagli 80 reggimenti dell'Esercito attivo, più una parte che toglierei dai distretti medesimi.

Avrei così dunque dai 100 ai 120 Maggiori nell'esercito attivo disponibili, che potrei sempre prendere in caso di guerra per destinarli al Comando dei battaglioni della milizia distrettuale.

Ed anche su questo particolare mi piace far rilevare come il nostro sistema s'identificherebbe appunto col sistema prussiano.

Egli è ben vero, come osservava anche il Generale Pastore, che prima del 1864 i battaglioni della *Landwehr* erano comandati da Maggiori, i quali da molto tempo avevano lasciato il servizio. Ma sta del pari che dopo la campagna dello Schleswig-Holstein fu riconosciuta la necessità di dare a questi battaglioni, i quali vengono costituiti improvvisamente e con truppe scadenti, un comando altrettanto forte ed energico; e quindi è stato così stabilito che il comando di tali battaglioni debba essere dato a Maggiori o Capitani anziani tolti dall'esercito attivo.

In quanto ai Capitani, dobbiamo far calcolo che per i 160 battaglioni ci occorrerà di averne 1000 circa. Or bene, una parte di essi potremo prenderli da quelli già collocati a riposo con età inferiore ai 53, 54 o 55 anni, alcuni altri dai dimissionarii, i quali consentissero di riprendere servizio nella milizia provinciale, e per quelli che ancora ci occorrerebbero, una parte potrà essere tolta dagli ufficiali dei distretti, ed una parte infina col tempo, facendo promozioni, fra gli ufficiali subalterni che si potranno nominare fra i volontari di un anno.

Questo sistema degli ufficiali subalterni tratti dai volontari di un anno, che già fece buona prova in Prussia, è da sperare che darà a noi pure buoni risultati, e ci procurerà una categoria di eccellenti ufficiali giovani ed istruiti, e dico istruiti civilmente perchè proverranno essi almeno in gran parte dagli studenti di Università e potranno acquistare anche una sufficiente istruzione militare dapprima con un anno di servizio continuo sotto le armi, durata appunto del loro servizio volontario, e poscia chiamandoli di quando a quando (per esempio, ogni due o tre anni) per alcuni mesi a prestare servizio nei rispettivi distretti, onde tenerli così al corrente del servizio militare.

In riassunto adunque gli ufficiali superiori per la milizia distrettuale saranno forniti dall'esercito attivo direttamente: gli ufficiali subalterni saranno nominati dai volontari di un anno, che io spero saranno in sufficiente numero per dar luogo ad una buona scelta.

La difficoltà sta nei capitani: alcuni si potranno prendere dai collocati a riposo; altri dai dimissionari, altri infine si dovranno far di nuova nomina, se non si provvederà più saviamente e sicuramente per mezzo di una legge speciale che destini ad un certo limite di età i capitani a passare d'autorità dall'esercito nelle milizie distrettuali o provinciali per prestarvi servizio.

Ad ogni modo non credo che si possano presentare difficoltà insuperabili alla costituzione dei quadri dell'esercito provinciale.

Quanto ai sotto-ufficiali, nella legge che ho già presentata relativamente all'affrancazione, ovvero sia relativamente al passaggio mediante pagamento dalla prima alla seconda categoria, si propone che tutti i sotto-ufficiali che prendono riassoldamento, cessata la ferma, debbano prestare 6 anni di servizio in congedo illimitato, ascritti alla milizia provinciale. Di qui una sorgente di sotto-ufficiali provetti e buoni per essa milizia.

Ne avremo un'altra sorgente anche dai volontari di un anno, in quanto che quelli di essi volontari, i quali non abbiano tutti l'idoneità per essere nominati ufficiali nella milizia, oppure non vi trovino posto, potranno benissimo essere nominati sott'ufficiali nella milizia stessa.

Senatore Angioletti. Domando la parola.

Presidente. La parola, secondo l'ordine d'iscrizione, appartiene all'onorevole Senatore Cambray-Digny. Ma l'onorevole Senatore Di Pettinengo l'ha chiesta per un fatto personale: a lui adunque do la parola.

Senatore Pettinengo. Io non dubito che tutti i Senatori, e dirò pur anco l'esercito e gl'Italiani tutti non sieno per associarsi ai nobili sentimenti manifestati dall'illustre mio amico Commendatore Tecchio; ma perchè alcune parole a me hanno suonato in senso non ben chiaro, con quella franchezza che sempre è stata fra noi, io lo pregherei di volermi porgere qualche spiegazione. E tale spiegazione io mi credo di diritto, in

dovere anzi di chiederla per la carica appunto che io mi ebbi nel 1866 come Ministro della Guerra, altrimenti potrebbe giudicarsi inopportuna la mia domanda.

L'onorevole Senatore Tecchio ha creduto di dovere accennare le cause dei sinistri eventi provati dall'esercito Italiano, e dapprima Subalpino, in varie epoche.

Per quanto sia difficile il poter mettere a calcolo tutti gli elementi che contribuiscono ai successi ed agli insuccessi degli eserciti, nullameno l'on. Senatore fece dapprima menzione della pur sempre gloriosa campagna del 1848.

Ora io credo che il rovescio che si ebbe dopo tante gloriose giornate fu appunto, come egli accennò, per stremate forze dopo tanti combattimenti e per materiale inferiorità di numero contro nemico fortissimo, inquantochè deboli erano le forze subalpine, poderose le forze austriache.

Accennò ai casi del 1866, e fra le cause di quell'insuccesso, se bene ho inteso, parmi che l'onorevole Tecchio accennasse che l'illustre e sventurato Imperatore che pur fu l'amico dell'Italia, e di cui gl'Italiani serberanno eterna memoria, avrebbe lasciato intendere, che, poichè la sorte finale della campagna sarebbesi risolta in favore degli Italiani, era prudente forse di lasciare al nemico l'onore del campo!

Ignoro completamente un tal fatto, e non posso nemmeno supporlo; anzi non posso pure ammettere un tale concetto nell'onorevole Tecchio, inquantochè conosco per prova i generosi pensieri e sentimenti dell'eletto animo suo, sentimenti patriottici che lo ponevano fra i valorosi nel 1848 contro un esercito agguerritissimo; sentimenti patriottici che lo hanno fatto onore dell'emigrazione veneta, e che gli fecero sopportare tanto dignitosamente il lungo esiglio; che lo han fatto bandiera ed esempio di amore all'unità italiana; e quindi è che io lo prego di volermi spiegare quella frase, dalla quale forse altri potrebbe trarre partito per sinistre interpretazioni, per erronee insinuazioni, e potrebbe supporre infine fatti o propositi che certamente non possono allignare laddove era duce supremo il PRIMO SOLDATO D'ITALIA, laddove comandava sotto di Lui un Alfonso La Marmora.

Senatore Tecchio. Domando la parola per un fatto personale

Presidente. Faccio riflettere all'onorevole Tecchio che è iscritto per parlare immediatamente dopo l'onorevole Cambray-Digny, per cui potrebbe, se gli piace, aspettare a rispondere all'onorevole Pettinengo dopo che abbia parlato l'onorevole Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Cedo la parola all'onorevole Tecchio.

Presidente. Ha allora la parola il Senatore Tecchio.

Senatore Tecchio. La circostanza alla quale alludeva testè l'onorevole Pettinengo non fu da me accennata come la sola cagione del non perfetto riuscimento della campagna del 1866: la ho accennata come

una delle varie cagioni che al non perfetto riuscimento della impresa contribuirono: la ho accennata, perchè fu sempre, ed è tuttora, in me fermissima la convinzione che sarà tanto maggiore la magnanima ostinazione di un esercito, quanto sarà maggiore in lui la certezza che, se la guerra si perde, la si perde senza altro compenso e senza altra speranza. Potrei allegare molti scrittori che sono anch'essi di questo avviso.

Del resto, l'onorevole Senatore Pettinengo del quale mi gode l'animo di essere amico, e di averlo avuto a cliente, può bene esser certo che io non ho posto in dubbio nè la lealtà di lui al quale mi stringeva e mi stringe un affetto sì riverente, nè la energia, la bravura, l'ansia di vincere, per parte dei Capi e dei soldati, ai quali tutti ho reso l'omaggio delle debite lodi. E come sarebbe possibile che di tali dubbi capissero in mente d'uomo, se ognuno di noi sa e ricorda, e la storia ha già registrato nelle più splendide delle sue pagine, con quanto valore, con quanto fervore, e (oso dirlo), con quanta temerità, in mezzo a quanti pericoli, sui campi di Custoza abbiano combattuto i nostri Principi?

Quando io faceva il cenno rilevato dall'onorevole Pettinengo, mi rammentava un fatto proprio del nostro esercito, proprio del nostro Re. — Nella giornata del 24 giugno 1859 la brigata di Aosta era stata mandata sul mattino in sussidio di Baraguay d'Hilliers. Più tardi, le fasi della battaglia diventarono sì aspre e perigliose dal nostro lato, che il Re mandò l'ordine a quella brigata di deporre i bagagli, gli impedimenti, e avviarsi subito alla volta di San Martino. Scontratosi allora in quella brigata, che correva in fretta e in furia, il Re disse queste parole, eloquentissime nella loro semplicità, e che ognuno può immaginare quale influsso esercitassero nell'animo di quei soldati, poco meno che affranti dalle fatiche: « Da bravi, bisogna volar a San Martino: stasera, o guadagniam quelle cime, o ci toccherà di far San Martino. » E la brigata Aosta arrivò a quelle alture, e rincacciò il nemico, e sulla notte, intonò l'inno delle vittorie. — Le regali parole che ho riferite, vi mostrano, o signori, quanto importi nell'animo dei soldati che sappian bene, che sappiano interamente, quali saranno per essere le conseguenze o del trionfo, o della sconfitta. —

Mi volgo adesso con breve risposta all'onorevole Ministro della guerra; il quale ha creduto che io volessi suscitare una questione, non saprei se di ordinamento amministrativo, o di ordinamento tecnico, rispetto ai Bersaglieri. Lungi da me la idea, che sarebbe stranissima, di sollevare questioni in siffatte materie: ho premesso, e ripeto che nessuno è più di me incompetente nelle cose, o vuoi amministrative, o vuoi tattiche dell'esercito.

Quanto ai bersaglieri, ho lamentato solo, e lamento, che la questione sia stata prima sciolta che posta in luce; sia stata sciolta prima che ne fosse trapelato un sentore o da parte della tribuna, o per opera della

stampa: ho lamentato, e lamento, che sciogliendo quella questione, sia stato cancellato il numero dei battaglioni, al quale io penso, ed affermo, che i battaglioni portano una grande affezione.

Non mi so persuadere che poca sia o quasi nulla la importanza del numero: e ben ricordo che anche a Custoza v'ebbero splendide gesta di bersaglieri, e che per quelle gesta non salirono a nuova fama i bersaglieri in massa; non s'è usato di nominare il Maggiore o il Colonnello che abbia guidato quei battaglioni; ma di quei battaglioni niente più s'è nominato e si nomina che il solo numero. — Non voglio citare il numero dei battaglioni che meglio si distinsero nel 24 giugno 1866, perchè non voglio destare suscettibilità, o gelosie; ma si assicuri pure il signor Ministro della guerra che, dopo quella giornata, vi son battaglioni molto ambiziosi di esser segnati piuttosto di un numero che di un altro.

Or come crederebbe egli il ministro della guerra di poter togliere, per esempio, alla brigata che io indicava poc'anzi, alla brigata Aosta il num. 5 e 6, o alla brigata Piemonte il num. 3 e 4, senza che codeste brigate ne provassero grande dolore?

Altri dirà: anche queste sono *superstizioni*. Per me, le credo nobilissime prepotenze di onore; e a tali prepotenze di onore io m'inchino.

Presidente. La parola è all'onorevole senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Non dubiti il Senato che io voglia diffondermi a trattare la questione tecnica tanto validamente discussa dagli onorevoli preopinanti. Io mi sento troppo incompetente in siffatta materia per azzardare di alzar la mia voce sopra simile argomento.

Però, Signori Senatori, la questione del reclutamento militare, e quella della durata del servizio militare, toccano così profondamente gli interessi economici e gli interessi morali delle famiglie, che non credo possa dispiacere al Senato che la legge che ora si discute sia esaminata anche da questo punto di vista.

Io dichiaro prima di tutto che non intendo oppormi all'adozione di questa legge.

Sebbene non militare, io sento profondamente quanto interessi che l'Italia abbia un Esercito numeroso e fortemente costituito.

Io sono ferito al pari di quello che lo possono essere i più antichi militari, del modo con cui da taluni giornali si tratta l'Esercito.

Non è questa la prima volta, e il Senato non lo avrà al certo dimenticato, che io ho alzata la voce in questo consesso per sostenere la necessità di un Esercito vigoroso e bene ordinato, e perchè non si facesse economie troppo gravi nel Bilancio della Guerra.

Io son lieto adunque di potere rallegrarmi coll'onorevole Ministro per le dichiarazioni da esso testè fatte in quest'Assemblea, dalle quali io vedo che si vuole veramente tornare a spendere quanto è necessario perchè non sia l'Esercito disordinato e distrutto.

Mi affretto adunque, o Signori, a dire che, in quanto a me, aderisco in massima alla proposta di legge, e vi aderisco tanto più volentieri dopo alcuni miglioramenti che mi pare vi abbia introdotto la Commissione del Senato.

Ciò premesso, io non posso dissimularmi però, che i principii sui quali questa riforma si fonda, introducono negli usi, nelle abitudini delle nostre popolazioni, innovazioni, che meritano tutta l'attenzione del Senato, innovazioni che mi appaiono gravi.

È vero che in sostanza, in massima, il principio dell'universalità dell'obbligo del servizio militare esisteva anche colla legge attuale; però non si può nascondere che l'abolizione del diritto di liberarsi, che il prolungamento della durata del servizio militare, che i nuovi doveri che la legge impone alla seconda categoria, costituiscono un aggravamento nell'obbligo militare, che non dico che il Senato debba respingere, neppure attenuare, se si vuole, ma che merita certamente tutta la nostra attenzione prima di deliberare.

Nulla di più giusto infatti che l'uguaglianza di tutti davanti alla legge, da cui logicamente deriva l'obbligo in tutti i cittadini del militare servizio. Ma certamente o Signori nell'applicazione un limite deve essere posto anche a quest'assoluto principio, e questo limite una legge di reclutamento deve trovarlo là dove una latissima applicazione di esso nuocerebbe allo sviluppo intellettuale e allo sviluppo economico delle popolazioni. Quindi se il servizio militare dovesse interrompere gli studi dei giovani indirizzati alle professioni liberali, indirizzati all'insegnamento, indirizzati alla coltura delle scienze, se esso assorbisse un troppo gran numero di braccia alla produzione, bisognerebbe limitarne l'applicazione.

Ad evitare siffatti inconvenienti la legge, io lo riconosco, la legge ha inteso di provvedere; ma il mio dubbio si è, che forse essa non abbia provveduto abbastanza.

Ci si adduce l'esempio della Prussia, gli splendidi risultati avuti nel decorso anno da un sistema di ordinamento militare fondato su basi analoghe a quelle che oggi noi discutiamo.

L'onorevole Relatore l'ha opportunamente avvertito: le condizioni delle popolazioni prussiane differiscono molto da quelle dei paesi nostri, e senza dilungarci, basti ricordare al Senato quello che del resto è stato attestato da altri Oratori, come le consuetudini feudali abbiano gran parte negli ordini sociali delle popolazioni prussiane, mentre che in Italia non ne resta neppure la traccia.

Nell'incamminarci in questa via conviene dunque andar con molto accorgimento, con molta prudenza.

Il principale correttivo che il presente progetto offre alla soppressione dell'esonerazione dal servizio, e della maggior durata dell'obbligo, lo trovo, se non mi inganno, nell'articolo secondo, dove la legge ammette

una nuova forma d'arruolamento: l'arruolamento di un anno.

Questa disposizione apre effettivamente la via agli studiosi per intraprendere le carriere civili e le professioni libere, dopochè avranno soddisfatto all'obbligo che la legge loro impone, e così la legge attenua gli impedimenti allo sviluppo intellettuale ed economico che io additava in principio.

La legge, ripeto, ha inteso di provvedere con codesto mezzo, e fino ad un certo punto io riconosco che vi provvede; anzi trovo che in questo argomento la Commissione ha migliorato notevolmente le disposizioni che si contenevano nella proposta del Ministero, sebbene poi non la abbia a parer mio abbastanza migliorate.

Diffatti, anche ai termini della proposta della Commissione, l'arruolamento di un anno in Italia riescirebbe alquanto più gravoso di quello che non lo sia nella legge germanica; secondo il progetto, l'arruolato per un anno non ha soddisfatto al servizio militare; esso non passa di pien diritto nella riserva, esso è costretto a pagare una somma per ottenere il passaggio dalla prima alla seconda categoria; ed anche in questo caso rimane obbligato a prestar servizio ogni qualvolta sia richiamata questa classe dell'esercito.

Se anche, come accennava or dianzi l'onorevole signor Ministro, le seconde categorie andassero a sparire, a più forte ragione credo si dovrebbero migliorare queste condizioni che si fanno all'arruolato per un anno. L'arruolato di un anno da noi, secondo questa legge, deve mantenersi a tutte sue spese senza eccezione alcuna, mentre la legge germanica ammette eccezioni e riguardi. In Prussia, Signori, un arruolato per un anno è sicuro di non essere ricercato mai in tempo di pace, è sicuro di passare di pien diritto nella riserva; le condizioni che a lui si fanno non sono assolute e precise come le fa questo progetto di legge, ma lasciano all'autorità militare una certa facoltà di estendere il numero degli arruolati di un anno anche fra le professioni meccaniche, fra quelle professioni insomma o categorie che giova proteggere per l'incremento della industria e della ricchezza nazionale. La legge prussiana arriva sino al punto che, in certi casi più o meno eccezionali, essa consente che l'arruolato per un anno non lo sia a proprie spese. A parer mio, se tante facilitazioni, se tante larghezze sono state credute necessarie nella Germania, laddove le condizioni della popolazione, le abitudini e le tradizioni molto più si prestano a simile sistema militare, a più forte ragione queste facilitazioni conviene che siano introdotte per la popolazione italiana. Bisogna, secondo me, che possa essere volontario per un anno chiunque appartenga alla prima o alla seconda categoria, e sia indirizzato all'esercizio di una di quelle professioni che esigono un tirocinio e che è nell'interesse del Governo promuovere.

Bisogna, a senso mio, che chi ha pagato il suo debito con questo speciale arruolamento non sia ulteriormente molestato e passi alla milizia provinciale.

Bisogna che in certe condizioni speciali si largheggi nell'ammettere, si largheggi nei mezzi di sussistenza, bisogna in fine che il Governo abbia facoltà di concedere, come appunto in Prussia, anche un ritardo nella chiamata sotto le bandiere del volontario di un anno.

Io credo che oltre a tutto questo, sarebbe necessario che le autorità militari avessero un'altra facoltà rispetto a questa specie di volontari. Io credo che i giovani i quali hanno sviluppata l'intelligenza cogli studi ginnasiali, non abbiano bisogno di un anno intero di servizio militare per rendersi interamente idonei al servizio medesimo; quindi vorrei, che le stesse autorità militari avessero la facoltà di diminuire la permanenza del volontario sotto le bandiere.

Non insisterò su questo argomento, imperocchè io mi propongo di presentare sul banco della Presidenza alcuni emendamenti tendenti a raggiungere questi scopi che ho accennati col mio discorso.

Del resto io approvo molto le modificazioni introdotte dalla Commissione relative ai medici ed agli ecclesiastici.

Evidentemente una volta abolita l'esonerazione assoluta per mezzo di una somma, non era possibile non prendere qualche provvedimento, segnatamente rispetto a questi ultimi, e l'aver esteso questo stesso provvedimento agli esercenti la medicina parmi misura molto opportuna.

Desideroso come io sono di vedere interamente perfezionata questa legge e fatta capace di essere accettata senza difficoltà dalle nostre popolazioni, io non posso a meno di non manifestare al Senato un'impressione poco favorevole che mi ha fatto l'articolo 12 sì del Ministero che della Commissione. Questo articolo introduce nella legge puramente e semplicemente la retroattività. Io dichiaro e l'ho dichiarato fino da principio, non voglio entrare in nessuna questione che sia di intera competenza degli onorevoli colleghi i quali hanno posti eminenti nell'esercito, ma non posso nascondere che questa disposizione mi preoccupa anche per l'effetto che essa potrà avere sull'animo dei soldati.

E nemmeno alla Commissione è sfuggita quest'avvertenza, anzi l'onorevole Relatore nel parlarne ci ha detto che ad ogni modo codeste classi che rimarranno in servizio per qualche anno di più, avrebbero fatto parte della Guardia Mobile, e che per conseguenza non è un vero aggravamento alla loro condizione che questa legge introduce; ma è quasi un cambiamento di forma dei servizi militari a cui essi saranno sog-

getti. Però parliamoci chiaro, Signori Senatori; la Guardia Mobile non è mai stata veramente presa sul serio in Italia, ed io mi lusingo che sul serio sarà presa, e sul serio organizzata la milizia provinciale; quindi essi cessano di far parte di un corpo che le leggi contemplavano, ma che non è mai stato in fatto organizzato e dovranno far parte del vero e proprio esercito, ed agire nelle circostanze in cui sarà necessario.

C'è un altro argomento che io intendo pur troppo, e che ha mosso senza dubbio l'onorevole Ministro ad introdurre nella sua legge questa disposizione, ed è quello di arrivare il più presto possibile ad avere questo esercito più numeroso, il che si crede necessario per la sicurezza del paese.

Ma anche su questo proposito io riconosco che dichiarando retroattive le disposizioni della legge, ed applicandole alle classi che sono attualmente sotto le armi, prolungando, vale a dire, il servizio di quelle classi, avremo un maggior numero di soldati immediatamente.

Ma ripeto, se vogliamo imitare la Prussia, non basta io credo, imitarla solamente nelle forme esteriori e negli ordinamenti militari; quello che importa soprattutto è d'imitarla nella pazienza e nella perseveranza che essa ha posto per applicare questi principii. Questa voglia di aver subito con un articolo di legge un esercito numeroso, io non posso nascondere che mi spaventa.

Io dubito che invece noi ci facciamo un'illusione.

Questi soldati obbligati inaspettatamente e contro la loro prima capitolazione ad un servizio più lungo, non saranno più quei soldati che avevamo il diritto di sperare.

Sono queste le poche osservazioni che io ho creduto necessario di sottoporre al Senato.

Avevo qualche cosa da aggiungere, ma le parole pronunziate dall'onorevole Ministro mi dispensano dal parlare ulteriormente. Volevo dire qualche cosa sulla necessità di modificare profondamente, di armonizzare a questa nuova istituzione la Guardia Nazionale, ma l'onorevole Ministro ha parlato in modo per me interamente soddisfacente su questa parte dell'argomento per cui non mi resta più nulla da aggiungere.

Presidente. L'ordine del giorno per domani è il seguente:

Invito agli Uffici 2, 3 e 5 di riunirsi al tecco per compiere l'esame delle due leggi all'ordine del giorno.

Alle ore 2 seduta pubblica pel seguito della discussione della legge sulle basi generali dell'ordinamento dell'esercito.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 14 MARZO 1871

PRESIDENZA TORRE ARSA.

Sommario. *Seguito della discussione de progetto di legge relativo alle basi generali per ordinamento dell'esercito — Dichiarazioni e rettificazioni del Senatore Angioletti in risposta al Ministro della Guerra — Osservazioni e riserve del Senatore Rossi sul progetto di legge — Raccomandazioni e proposte del Senatore Pastore — Dichiarazioni del Senatore Musio — Riassunto del Relatore — Parole dei Senatori Musio, Angioletti e Mezzacapo per fatti personali — Spiegazioni del Ministro della Guerra — Chiusura della discussione generale. Osservazioni e proposte del Senatore Vigliani sull'articolo primo del progetto — Risposta del Relatore — Emendamento, proposto dal Senatore Cantelli, oppugnato dal Senatore Pastore — Istanza del Senatore Cambray-Digny, a cui risponde il generale Di Pettinengo — Nuove osservazioni e proposte del Senatore Vigliani. — Proposta di rinvio alla Commissione dell'art. 1. e dell'emendamento Cantelli, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro della Guerra.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

SEGUIO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE BASI GENERALI DELL'ORDINAMENTO DELL'ESERCITO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge relativo alle basi generali dell'ordinamento dell'esercito.

Ha la parola il Senatore Angioletti.

Senatore **Angioletti.** Di fronte ad avversarii così formidabili come sono gli onorevoli Membri della Commissione e come è l'onorevole Ministro della Guerra, il quale ieri mi fece l'onore di dirigere contro di me la più gran parte delle sue ingegnose argomentazioni, io non m'impegherò nel *mare magnum* dell'arte oratoria, che per me è pieno di scogli; non mi vi impegnarò per non abusare, o Signori, della vostra benevolenza, e per non correre pericolo di naufragare, specialmente dopo che l'onorevole Ministro della Guerra mi ha ieri accusato di avere sbagliato porto, mi ha accusato di essere andato, a mia insaputa, a ponente, mentre io era partito coll'intenzione, egli diceva, di andare al nord.

Io, per verità, era partito coll'idea di non lasciarmi portare da alcuna corrente, di non lasciarmi spingere da alcun vento di occasione. Io era partito col proposito di lasciarmi guidare dalla mia ragione, dalle

mie convinzioni, e credo di essere rimasto fermo in quelle, come credo eziandio che il principio del mio discorso detto l'altro giorno stesse in perfetta armonia col rimanente e colla fine del discorso medesimo. Ad ogni modo però, ripeto, io non ne farò un'altro, perchè ebbi già l'onore di esporre le mie idee una volta, e mi basta. Mi trincererò nel campo delle cifre, e con una brevissima dichiarazione, che mi sforzerò di rendere più chiara che mi sarà possibile, me ne appellerò, e mi rimetterò completamente al vostro giudizio, alla vostra saviezza.

L'onorevole Ministro della Guerra ieri disse che essendo io partito dall'idea di creare un esercito numeroso e forte più di quello che non lo si crei col progetto di legge che stiamo esaminando, aveva finito per concludere coll'averne uno meno numeroso e più debole.

Vediamo chi di noi abbia ragione. Il numero dei giovani iscritti sulle liste di leva ammonta annualmente a 250 mila o poco meno, dico 250 mila per servirmi di una cifra più tonda. Siccome da questi io ed il progetto di legge dobbiamo sottrarne 100 mila, perchè cancellati dalle liste di estrazione, perchè renitenti, perchè riformati, e anche per altre ragioni, il numero si riduce a 150 mila uomini annualmente. Da questi il progetto ministeriale sottrae gli esentati per ragioni legali, che ammontano a 60 mila, e dice a questi giovani: « Andate in pace, state tranquilli alle case vostre, dormite un sonno profondo, nessun rumore di guerra: nessun grido della vostra patria vi risveglierà, io vi garantisco che non vi sarà caso in cui la patria abbia bisogno dell'opera vostra. » Gli altri 90 mila,

parecchi dei quali lasciano molto a desiderare relativamente alla loro costituzione fisica, gli altri 90 mila, il progetto di legge li mette in un'urna, ne estrae un certo numero, che con molta compiacenza ho sentito potere arrivare fino a 60 mila, ne estrae dunque 60 mila e tali quali vengono fuori dall'urna più o meno buoni, e loro dice: « Voi siete soldati di 1^a categoria, voi siete quelli sui quali il paese deve principalmente contare per la sua difesa, e per la sua esistenza », come dice pure a quei 30 mila che rimangono nell'urna: « Andate a casa vostra: per ora non ho bisogno di voi: istruitevi, quando ve lo dirò, per 40, 60, 80, 100 giorni; quando poi verrà il momento del bisogno verrete a rinforzare l'esercito, verrete a prendere la vostra parte nella difesa del paese. »

Io invece (ecco la differenza) a quei 60 mila che il progetto esenta completamente, direi le stesse parole che esso dice a quei 30 mila che già sono compresi come seconda categoria: direi loro cioè: « Spero che la patria non avrà bisogno di voi, ma pure il momento potrebbe venire, per cui, come quei 30 mila s'istruiscono e si preparano, egualmente voi 60 mila fate altrettanto: tenetevi pronti, pensate al bene delle vostre famiglie, ma istruitevi anche nell'arte militare, e se il bisogno non verrà, continuerete a godervela pacificamente: ma se il bisogno verrà, contribuirete con gli altri alla difesa del paese. »

Io che non sono profeta, né figlio di profeta, non potrei affermare che la patria non avrà mai bisogno di loro; anzi, se debbo esporre tutto l'animo mio, credo invece che da un momento all'altro potrebbe averne bisogno.

Vorrei poi dire a quei succitati 90 mila giovani (ecco il mio concetto): « Venite qua: fatemi vedere e toccare con mano chi di voi sia più o meno valido, chi di voi possa meglio sostenere le fatiche della guerra »; e visitatili attentamente, direi ai 30 mila meno validi: « Andate con gli altri 60 mila a far parte della seconda categoria. » Direi poi ai 60 mila che rimangono più validi: « A voi è commessa principalmente la difesa del paese, la sua indipendenza, la sua libertà, il suo onore e la sua gloria. »

Riassumendo, o Signori, io vorrei 150 mila uomini all'anno, dei quali 60 mila validissimi come prima categoria e 90 mila più o meno validi di seconda categoria, in sostanza 150 mila giovani all'anno.

Il progetto ministeriale ne vuole 60 mila più o meno validi di prima categoria, e ne vuole 30 mila pure più o meno validi di seconda categoria; in tutto 90 mila uomini all'anno.

Or dunque, se è vero che 150 mila è un numero maggiore di 90 mila, deve pure esser vero che l'Esercito da me concepito è più forte di quello stabilito dal progetto di legge; come pure se è vero che medici oculati, dopo avere esaminato attentamente

un gruppo di giovani, possono riescire a distinguere quali sono i più o meno validi meglio di quello che possa fare la sorte che è cieca, io credo che deve essere necessariamente vero che l'Esercito concepito da me è, anche per questo lato, più forte di quello del progetto di legge.

Questa, o Signori, è la mia opinione, non vi nascondo che desidero ardentemente che sia anche la vostra, e che specialmente possa essere anche quella dell'onorevole Ministro della Guerra, nel qual caso essa prenderebbe corpo, acquisterebbe un valore. L'opinione di me solo capisco che pur troppo, e me ne dispiace, resterà lettera morta.

Passo a rettificare e chiarire alcune cose dette ieri dall'onorevole Ministro della Guerra.

Prima di tutto sento con piacere, perchè sta a favor mio, la rettificazione fatta della proporzione da me indicata degli ammalati nella Campagna del 1866 e che io aveva desunta da certi studi fatti da un distintissimo ufficiale del nostro Stato Maggiore; ma mi dispiace di non poter convenire che la proporzione dei malati nei nostri Ospedali sia del 7 o dell'8 per cento. Io credo che non oltrepassi ordinariamente il quattro o tutt'al più il cinque per cento; e lo desumo da un fatto che, senza averlo studiato, ha destato in me sempre viva impressione, imperocchè io devo dire che quando dalla situazione mi accorgo che la proporzione dei malati all'Ospedale sull'effettivo della truppa arriva al 5 o al 6 subito mi allarmo, e la prima idea che mi viene è di domandare alla Direzione dello Spedale se vi sia qualche ragione straordinaria che faccia così aumentare il numero degli ammalati. Adunque, se calcoliamo, come dissi l'altro giorno, che nella Campagna del 66 tutti gli uomini che non erano abbastanza sani rimasero negli spedali o ai depositi, se calcoliamo un fenomeno, che non saprei spiegare, ma che è vero, e si verifica sempre quando la truppa esce dalle caserme per andare a vivere alla campagna, che le malattie, se non cessano, diminuiscono molto sensibilmente, io ho tutta la ragione di credere, e lo credo oggi come lo credeva ieri, che un 8 o al 10, vale a dire 18 mila uomini circa sopra un effettivo di 22 Divisioni, sia una cosa da fermare l'attenzione dell'osservatore, e credo che vi sia ragione di ritenere che la fibra dei soldati che componevano l'esercito del 66 non fosse abbastanza forte e robusta.

La seconda osservazione si riferisce al presidio di Palermo. Io posso assicurare il Senato che il presidio che si trovava a Palermo al momento in cui scoppiò la rivoluzione, si componeva di quinti battaglioni, tutti od almeno la maggior parte di granatieri. Questi battaglioni comprendevano tutti soldati di seconda categoria. Può essere che ve ne fosse mescolato qualcheduno di prima categoria, ma è certo che doveva essere soldato di nessun valore, perchè era stato con moltissimo buon senso adottato il sistema di mettere in questi quinti battaglioni coloro che si credevano meno atti

al servizio della guerra. Ho detto l'altro giorno che vi erano con questi alcuni provetti soldati. Io volevo parlare dei Carabinieri, che erano pure a Palermo, e che erano bravissimi soldati, ma pochi.

I 2000 uomini che si impadronirono poi della città di Palermo erano rappresentati da 3 battaglioni di fanteria, nei quali entrava una classe di seconda categoria, mi pare del 1844, e che avevano già fatto la Campagna dal mese di maggio fino a quasi tutto il mese di settembre. Si componeva pure di due battaglioni di bersaglieri che non avevano affatto soldati di seconda categoria.

Dunque la differenza di peso nell'armi poste in mano agli uni e agli altri, che feci rilevare l'altro giorno, si deve esclusivamente attribuire alla differenza grandissima che passa nel valore dei soldati della prima categoria da quelli della seconda.

In terzo luogo, io mi credo in obbligo di dare all'onorevole Ministro della Guerra, che con tanta gentilezza me li chiese l'altro giorno, alcuni schiarimenti relativi al suggerimento che io dava di non congedare una classe tutta in una volta, ma di congedarla a piccole frazioni.

Col sistema di reclutamento da me indicato, qualora si volesse seguire, è chiaro che il numero della prima Categoria non sarebbe determinato; si potrebbe arrivare ad avere approssimativamente i 60 mila uomini, ma non si otterrebbe precisamente quel numero. Suppongo che invece di 60 mila, la leva ne desse 65 mila; è evidente che quando il bilancio vi ha dato tanto danaro che deve bastare per 60 mila, bisogna trovar modo di congedare quei 5 mila che sopravanzerebbero.

Allora, io vi diceva, per fare la giustizia, congedate un 12.^{mo} della classe cui tocca il congedo; se la classe si componeva di 60 mila, voi avete bisogno di congedarne 5 mila: congedatene un 12.^{mo}, e per non prenderlo a caso ed arbitrariamente, prendetelo secondo una norma di giustizia, voglio dire congedate tutti i nati nel gennaio di quell'anno. Ecco, qual è il mio concetto.

Nel caso opposto, la leva invece di 60m. ve ne darebbe 55m, voi dovrete dunque trattenerne sotto le armi 5m; allora coll'istesso congegno da me esposto or ora trattenete sotto le armi i nati nel dicembre di quell'anno, e farete la giustizia.

Il motivo per cui li trattenete invece degli altri, sta in ciò, che sono nati dopo; onde la giustizia è completa.

Io aveva detto che questo sistema si poteva adoperare con vantaggio dell'erario nel caso in cui il Governo voglia richiamare sotto le armi delle classi che sono in congedo, e porterò un esempio. Io dirò al Senato: supponiamo che venisse in capo ai mugnai di due o tre provincie di fare un'altra rivoluzione come la fecero due o tre anni or sono; supponiamo che per una ragione come quella, il Ministro della Guerra trovi che il chiamare sotto le armi 60m.

uomini già troppo, e ne voglia chiamare 30m., che cosa vi suggerisco io? Io vi dico: non li prendete a caso; per non commettere un'ingiustizia, per non andare all'arbitrio, chiamate sotto le armi quegli uomini, che sono nati nel secondo semestre di quell'anno a cui appartengono, e così avrete fatta giustizia, e corrisponderete, come diceva l'altro giorno, a tutte le esigenze del servizio e del bilancio.

Mi sono poi permesso di dare questo suggerimento e di fare queste osservazioni perchè so che nell'esercito è stato qualche volta adottato un altro sistema, il quale dava luogo a commettere molte ingiustizie, dava luogo a molti reclami, a proposito dei permessi indeterminati che si accordavano, e che equivalevano ad altrettanti congedi, a quegli uomini che si erano condotti male nel reggimento, mentre al contrario si costringevano a rimanere sotto le armi quelli che si erano condotti meglio.

Capisco che questo si faceva nell'interesse del servizio, e che erano gli stessi comandanti dei Corpi che ciò suggerivano; ma intanto è evidente che questa misura riusciva una mera e pretta ingiustizia, in quantochè si premiavano i cattivi soggetti, e si opprimevano per contro quelli che si conducevano bene.

Del resto ho già detto, e lo ripeto oggi, che l'onorevole signor Ministro della Guerra coll'alta intelligenza che lo distingue, ha già corretto, e sta correggendo taluni difetti, ma vorrei che correggesse anche questa legge; vorrei che militarizzasse il paese nel miglior modo possibile, perchè il nostro paese ha bisogno di essere militarizzato, e vorrei pure che ci desse ragione di dire (ed io spero, se non sarà subito ora, lo sarà più tardi, se non in quest'anno, lo sarà in un altro) vorrei che ci desse ragione di dire che egli, il generale Ricotti, si è quegli che ha portato l'esercito italiano all'altezza del suo mandato, che ha messo il nostro paese al coperto da tutte le velleità e da tutti gli assalti che possono venirci dall'estero.

Presidente. La parola è al Senatore Rossi.

Senatore Rossi. Innanzi al grave mutamento che il presente progetto opererà nelle nostre istituzioni militari ho studiato lo spirito della legge nella detta Relazione che la precede, e mi sono domandato quali ne saranno gli effetti pratici, intrinseci ed estrinseci nel paese che è chiamato così direttamente a concorrervi.

Io confesso che così come è la legge mi è sembrata dura, e ciò malgrado io temo che riesca meno efficace di quanto l'onorevole signor Ministro, e specialmente l'onorevole Commissione si aspettano; la discussione seguita fin qui non fece che confermarmi nella mia opinione.

Se io ho quindi la convinzione che l'obbligo assoluto, personale, incondizionato, al servizio militare non sia quell'acqua lustrale che, secondo alcuni, è destinata a ribattezzare il paese, e più che una forza, possa portare mollezza all'esercito e si debba quindi in parte

togliere, in parte mitigare, allora io mi preoccupo assai meno di quanto facciano gli altri popoli e non curo la popolarità di proclamare il principio; d'altra parte, considerando attentamente la definizione che in previsione della futura legge sulla Guardia Nazionale ci diedo ieri l'onorevole Ministro della Guerra sui costi detti tra eserciti, cioè la prima categoria, la seconda categoria, la Guardia Nazionale, se io ho la convinzione che il secondo esercito, cioè la seconda categoria, non sia per corrispondere interamente alla speranza dell'onorevole Ministro e della Commissione, e mi nasce il dubbio che non fungerà nè come Guardia Nazionale nè come esercito, io spero che il Senato vorrà perdonarmi se aggiungo modestamente io pure alcune osservazioni prima che si chiuda la discussione generale.

Come ieri l'on. senatore Cambrey-Digny, anch'io mi preoccupo degli interessi civili economici e sociali che non hanno trovato (mi scusi l'on. Commissione) alcun posto nè nella Relazione che precede il progetto di legge, nè nel progetto stesso. E me ne preoccupo tanto più perchè in un argomento che tocca così dappresso i sentimenti e gli interessi di tante famiglie, come è questo dell'arruolamento e del servizio militare, pesa sul Senato una grave responsabilità. E non è che, pensando ai mali che l'obbligatorietà può produrre in parecchie famiglie, io voglia disconoscere che un qualche vantaggio potrebbe derivarne agli scioperati dei quali pur troppo non abbiamo difetto in Italia. Ma non bisogna credere che con una legge si possa creare a un tratto una nazione guerriera, si possa, come diceva ora l'onorevole Senatore Angioletti, militarizzare il paese. Come nell'ordine materiale non si possono, accanto a sontuosi palazzi creare d'un tratto dei ridenti giardini, se natura non venga in aiuto, così nell'ordine morale le grandi istituzioni devono penetrar nell'indole, nei costumi delle popolazioni prima di tradursi in legge. E non basta tanto fermarsi all'indole che si deve sempre indirizzare al meglio, ed ai costumi che si devono elevare, ma conviene studiare le tendenze ed i bisogni delle popolazioni. Ora potremmo noi non ricordarci in questa legge degli interessi dell'agricoltura e dell'industria, che sono i principali fattori della pubblica prosperità?

L'Italia dopo qualche anno raccoglie già i frutti della sua libertà e della sua unità. Dove più, dove meno si manifesta ovunque un movimento sempre crescente di lavoro e di produzione. Se con questa legge ci fosse il pericolo di nuocere o di rallentare anche soltanto tale movimento, parmi che il Senato dovrebbe temprarne le parti più aspre.

Certamente ci occorre anche la sicurezza, occorre tutelare e far rispettare la nostra indipendenza. L'esercito, questo simbolo, e forza della nostra unità, quest'oggetto delle nostre simpatie, delle nostre più care speranze, questo cuore d'Italia, chi non lo vuole rispettato e grande?

A suo riguardo ci si parli pure di ordinamenti, ci si parli di quadri, di tattica, di armi, di amministrazione. Fuori di là, chi di noi può sospettare che l'esercito manchi d'intelligenza e di nobili sensi per abbisognare del concorso annuo obbligatorio di due mila giovani scontenti? Chi di noi può credere che l'amore allo studio negli ufficiali si farebbe molto maggiore mercè questo concorso?

Io chiamerò questa adunque una legge dura; vorrei quasi dirla un testo di matematica militare. No: (mi rispose in una delle recenti tornate l'onorevole Ministro della Guerra) è una legge di amministrazione!

Ciò ne prova, o Signori, che la gente di guerra ha un modo tutto suo proprio di vedere le cose militari; è un criterio che si capisce e che io per primo rispetto e venero, specialmente quando parte da uomini così illustri e così benemeriti dell'Italia com'è l'onorevole Ministro della Guerra e come lo sono i membri che compongono la Commissione.

Pure io mi sono chiesto se, accettando senza modificazioni questo progetto di legge, non potesse sorgere un ingiusto sospetto che il Senato cedesse ad un sentimento di circostanza; ma quando io ho visto sedere fra i sette Commissari della Giunta, sei illustri generali, quando io penso che un quinto forse dei nostri voti potrebbe esser composto di uomini di guerra, io ho concluso che con un simile presidio non sarà il timore che prevarrà nelle nostre deliberazioni.

Osserviamo dunque rapidamente e con calma questa legge.

La esenzione è tolta, convengo; ma dall'affrancazione abrogata all'obbligo assoluto ci corre.

Con una legge non si bilanciano le condizioni sociali: il privilegio anche col trasferimento dalla 1.^a alla 2.^a categoria che è nel progetto, non fa che mutare di forma.

La Relazione cita gli esempi stranieri. L'Inghilterra, vi è detto, contrariamente al suo secolare sistema, è trascinata a decidere il servizio militare obbligatorio! A me pare invece aver letto che il Ministro Cardwell recentemente avesse dichiarato che non osava giungere fino al principio obbligatorio; che non trovava la nazione a questo disposta, e che non lo credeva d'urgenza. Poi si è detto che l'Austria vi ha acceduto, ma in parte. Si cita l'esempio della Francia, e là è un fatto che le guardie mobili fecero cattiva prova, benchè l'onorevole Ministro abbia risposto all'onorevole Angioletti che si trattava solamente di una cattiva applicazione del sistema.

In Svezia pare che sia per adottarsi il sistema obbligatorio, ma la seconda categoria non avrebbe nemmeno 3 mesi interi d'istruzione.

In complesso non mi pare dunque l'obbligo assoluto al servizio militare essere un principio assoluto adottato e provato, tranne che in Prussia; in quanto tempo, in quali favorevoli condizioni, e pure con quali ritrosie ce lo ha detto l'altrò giorno l'onorevole

generale Pastore; aggiungete che in Prussia ferveva un grande sentimento nazionale, il desiderio di una rivincita covato da tre generazioni.

Io non vedo quindi la necessità di rendere per questo titolo così severa la legge, tanto più che l'effetto retroattivo dell'art. 12 la rende ancora più dura; che son lunghi gli anni di servizio, che l'istesso trasferimento dalla 1.^a alla 2.^a categoria che dovrebbe prendere il posto dell'attuale affrancazione, può essere in balla di un decreto reale, come ci propone il progetto di legge esibito al Senato il 25 febbraio scorso all'articolo 4 del capo I, dove è detto:

« L'affrancazione stabilita dalla legge 7 luglio 1866, cessa di produrre l'assoluta esonerazione dal servizio militare, e produce soltanto il trasferimento dalla 1.^a alla 2.^a categoria nella stessa classe di leva. »

Parmi troppo esclusivamente militare lo spirito che domina nella Relazione. Il fatto che la seconda categoria sia soggetta a soli cinque mesi di istruzione, a quanto vi si legge, non è che questione di finanza altrimenti si sarebbe stabilita più lunga durata; anche l'esonerazione dal servizio, nel sistema vigente, secondo la Relazione, non è che un affare di tornaconto militare. La Giunta riconosce veramente che l'obbligo assoluto sarà d'ostacolo a diverse carriere, ma risponde tosto che non può ammettere le medesime facilitazioni che in Prussia permette di fare il sistema regionale, laonde ne avviene che la nostra milizia provinciale riesca assai meno utile e nel tempo stesso più onerosa che non la milizia regionale prussiana.

Le stesse esenzioni dall'istruzione militare col passaggio dalla 1. alla 2.^a categoria nelle professioni di cui all'art. 5, cioè medici, chirurghi, farmacisti, veterinari, sono fatte puramente nell'interesse militare. Lo speciale oggetto di procurare all'esercito gli individui la di cui professione è indispensabile in tempo di guerra e dei quali l'esperienza ha dimostrato che nell'esercito si scarseggia, ha suggerita la disposizione. Per cui queste esenzioni non sono altro che una specie di riserva agli ordini del Ministro della Guerra.

Così la esenzione, che io del resto approvo, relativa ai Ministri del culto stabilisce che il sacerdote sia a disposizione dell'autorità militare, in caso di guerra, per adempiere alle funzioni ecclesiastiche necessarie sul campo. Ma, se il sacerdote, prima di aver raggiunto i 34 anni di età fosse divenuto parroco, dovrà abbandonare la sua cura per recarsi all'esercito.

Per tutt'altra carriera o professione la Relazione dice: *Altre carriere potrebbero richiedere simili vantaggi, ma esse forse non sarebbero di utilità così diretta per l'esercito, ed avrebbero un'importanza piuttosto sociale.*

Ma, Signori, delle carriere ve ne sono ancora nel paese, e mi pare quindi che tocchi al Senato preoccuparsi in questa legge, che io direi draconiana, anche di quanto è estraneo alla carriera militare.

La legge prussiana esime i maestri elementari dal servizio in tempo di pace, obbligandoli solamente a sei settimane d'istruzione. Il nostro Relatore dice che, se così si facesse, da noi troppo numerosi sarebbero quelli che percorrerebbero questa carriera.

Ciò può esser vero, malgrado che penda una legge sull'istruzione obbligatoria.

Questo però mi porta ad osservare che mentre nelle leggi prussiane domina sempre una certa fiducia sull'onestà e sul carattere degli individui, noi siamo costretti a dover partire da un principio quasi opposto. Così la legge prussiana estende l'esenzione dal servizio di un anno agli artefici ed operai meccanici; si occupa inoltre dei coscritti che imparano un mestiere, paragrafo 44; dei coscritti che si trovano all'estero, paragrafo 45. Nulla di simile trovo nel nostro progetto di legge; eppure parecchi dei nostri giovani che si dedicano alla meccanica, allievi delle scuole tecniche ed anche giovani ingegneri non provvisti di certa fortuna, e con grandi sacrifici delle loro famiglie, vanno all'estero per perfezionarsi sia alle scuole, sia alle officine industriali estere. È questo un movimento providenziale per le nostre industrie agricole e manifatturiere, perchè io son d'avviso che la più pesante importazione che noi possiamo fare dall'estero è quella degli uomini.

Questi giovani si devono proteggere, si dee evitare almeno di circondarli di ostacoli.

La Relazione giustifica la severità della legge per il principio d'uguaglianza assoluta nelle classi sociali che ci regge, in confronto del carattere feudale dell'esercito prussiano.

In quest'argomento del reclutamento non comprendo il valore del paragone, come non compresi che a maggior larghezza di esonerazione si attagli il sistema regionale prussiano.

Se si vuol prendere l'eguaglianza assoluta per base in certi casi, si finirebbe per mettere a una sola stregua chi suda per darsi ad una carriera utile alla nazione, con chi vive nell'ozio a carico di se stesso e della società.

Cosa potrebbe chiedere di più questa legge se avessimo, domando io, un'Italia feudale?

Parmi invece, o Signori, che il sistema prussiano, nei casi che v'ho citati, sia veramente liberale; sarebbe piuttosto a vedere se il feudalismo militare non s'infiltrerà con questa legge.

Del resto si facesse pure più seria, più importante da noi una aristocrazia militare, nel modo stesso che abbiamo una scelta parte di borghesia industriale ed agricola!

Io la saluterei con piacere come un cemento atto a turare alcune piccole screpolature del nostro edificio sociale. Io non vorrei indagare se vi siano giovani oziosi in una classe piuttosto che in un'altra; ma di una cosa sono certo; che cioè questa possibile aristocrazia militare, di modi degni e cortesi quali a po-

polo libero si convengono, potrebbe in Italia costituire una forza novella, rispettata e feconda.

Intanto nel caso nostro si facciano pure distinzioni fra militarismo e nazione armata, o come diceva l'onorevole generale Pastore « armata che costituisce la nazione », per me sussisterà il fatto accennato in una recente tornata, che tutta la parte della nazione valida all'armi rimane con questa legge in dipendenza del Ministro della Guerra.

E io ripeto che siccome vi hanno altri interessi importantissimi in Italia, dei quali la legge presente non si occupa, e che sarebbero indirettamente lesi dalla medesima, è utile, giusto e doveroso che il Senato se ne debba preoccupare.

Riordiniamo dunque il nostro sistema militare secondo le esigenze dei tempi nuovi, teniamo conto degli esempi e dei fatti altrui, ma non disconosciamo le nostre proprie condizioni particolari.

Certamente occorrono intendimenti militari a redigere una legge militare; ma non possiamo dimenticare quanta parte del nostro progresso e dei nostri bisogni sia riservata al lavoro e alla produzione nazionale.

Non conviene immaginarsi che disturbando e forse compromettendo in tempo di pace i più legittimi interessi famigliari e sociali, si possa in tempo di guerra sospendere ogni funzione civile ed economica; così non fu in Prussia nell'ultima guerra. Mentre numerose armate erano fuori del paese, posso testificarvi che le industrie prussiane non ne hanno menomamente sofferto; noi stessi in Italia abbiamo veduto le mode di Berlino prendere il posto delle mode di Parigi, e la importazione prussiana, anche nel resto, supplire l'importazione francese.

A questo unite gli enormi servizi dei quali abbisognava la Intendenza militare per fornire con una puntualità meravigliosa tutto quello che si riferisce al nutrimento e al vestiario di un milione di combattenti.

Io addito questo esempio all'onorevole Giunta ammiratrice del sistema prussiano.

E tornando al mio tema, vi è già chi dice: noi non siamo sì ricchi da darci il lusso d'un ordinamento militare sopra-si larghe basi. Altri invece fanno di questo ordinamento una questione di vita o di morte.

Io credo che la verità dee trovarsi nel mezzo. Conviene confessare che siamo ben lungi ancora dall'imitare nel lavoro e nei guadagni quelle nazioni che vogliamo imitare nella guerra, e delle quali lessi ed udii paragonarsi con calma incomparabile i bilanci col nostro proprio bilancio.

Farmi dunque avervi dimostrato del mio meglio le ragioni che mi fecero affermare che la legge che discutiamo è dura; mi toccherebbe ora dirvi perchè io la trovi anche poco efficace.

Qui il mio compito è brevissimo, tanto più che

questo argomento è stato già trattato da oratori più competenti di me in questa discussione.

Per la 1^a categoria, io opino coll'onorevole Ministro, che il miglior sistema sia quello del maggior numero di uomini di 1^a categoria, col minor tempo di servizio attivo.

Pel soldato italiano 3 anni di istruzione io li credo più che sufficienti, e vorrei credere che fossero eccessivi gli scrupoli della Giunta in quanto teme di non ottenere parimente lo spirito militare. Così 3 anni e 60,000 uomini come desidera il Ministero, e non 4 anni e 45 mila uomini, come propone la Giunta. E ne porto ragione in questo che, dei tre eserciti definiti dal signor Ministro della Guerra, io dichiaro che mi fonda principalmente sul primo.

Per me, la 2^a categoria, come dissi da principio, e tanto più se dovesse raccogliere gli affrancati a denaro della 1^a categoria, non la crederei mai un esercito che, (per servirmi della stessa espressione dell'onorevole Ministro), oltre la difesa delle piazze forti, delle città e coste marittime, prenda anche l'offensiva e segua le orme del primo esercito.

La istruzione di 5 mesi, troppo pesante per la seconda categoria in tempo di pace, è affatto insufficiente in tempo di guerra. La Giunta stessa dice essere insufficienti 12 mesi a fare un buon soldato; e come oggidì ponno essere improvvisi o quasi improvvisi i casi di guerra, non si avrà poi tempo bastevole a compiere l'istruzione.

Io credo dunque che la legge debba mirare a costituire anzitutto solidamente la prima categoria, e poichè i vantaggi del sistema regionale prussiano non hanno potuto per ragioni indipendenti presso di noi prevalere, io mi associo alle gravi osservazioni fatte in quest'Aula sopra questa milizia provinciale da oratori assai di me più competenti.

Detto ciò, senza pretesa, anzi in parte colla sola guida del buon senso, e certo con una franchezza quasi militare, che spero mi venga condonata per le intenzioni, io dichiaro che non osteggio la legge, anzi applaudo di nuovo all'onorevole Ministro della Guerra dell'ardita iniziativa, posto com'è fra tre croci, la forza dell'esercito, la durata del servizio ed il bilancio. Mi terrò fortunato se egli e la Giunta e questa augusta assemblea daranno valore alcuno alle considerazioni che ebbi l'onore di esporre, e per le quali riassumendomi: accetto l'abrogazione dell'affrancazione, propugno il principio della surrogazione, meglio ancora condizionata che assoluta e come di gran lunga preferibile, del trasferimento dalla 1^a alla 2^a categoria.

Laddove questo mio voto non prevalessesse, accetto subordinatamente e come una valvola di sicurezza gli arruolamenti volontari di un anno, che vorrei però estendere un po' più e meglio guarentire. Ed appoggerò quindi o propugnerò ogni emendamento che mitighi gli obblighi militari nei casi contemplati dal paragrafo 43, alle lettere C, D, E, F, della legge prus-

siana, non che ai successivi paragrafi 44 e 45 che si trovano da pagina 74 a 75 della Relazione.

Finalmente opino col signor Ministro per il tempo del servizio attivo e il numero d'uomini per classe da ascrivere nella prima categoria; riserbandomi del resto, ove occorra, la parola nella discussione degli articoli.

Presidente. Ha la parola il Senatore Pastore.

Senatore Pastore. La risposta che l'onorevole Ministro della Guerra ha fatto alle parole da me pronunziate nella tornata di ieri, mi lascia sperare ch'egli non sia del tutto alieno dall'entrare nelle mie viste. Io aveva lamentato che si volesse formare una milizia provinciale di 300 mila uomini, composta per la massima parte d'inscritti della seconda categoria, i quali non avranno ricevuto interpolatamente se non un'istruzione di pochi mesi; ed avevo giustificato questo mio timore coll'esempio della Prussia medesima, il di cui Governo, vista la cattiva prova fatta nel 1818 e negli anni successivi dalla sua *landwehr*, formata in modo ad un dipresso identico a quello con cui vogliamo formare la nostra milizia provinciale, fu costretto a studiare e propugnare vivamente un nuovo ordinamento delle forze nazionali, aumentando l'esercito permanente, costituendo la *landwehr* quasi per intero con uomini i quali hanno prestato un continuato servizio di tre anni sotto le bandiere.

Se ho ben inteso, il signor Ministro ha detto essere suo intendimento di ridurre a soli tre anni la permanenza sotto le armi della prima categoria, con che il suo contingente annuale da incorporarsi potrà essere portato da 45 a 60 mila uomini, sperare di più che, migliorandosi le condizioni del pubblico erario, si renderà possibile aumentare ancora la forza di quel contingente, portandola non so bene se abbia detto a 70 o ad 80 mila uomini; cosicchè venendo annualmente incorporati quasi tutti gli uomini requisibili nelle leve annuali, la nostra milizia provinciale risulterà formata quasi per intero di classi anziane della prima categoria, e quindi in modo analogo ed altrettanto vantaggioso quanto può esserlo quello prussiano.

Io mi affretto di dichiarargli che mi accosto onninamente alle sue vedute, e sollecito con tutti i miei voti il perfetto compimento dei suoi progetti.

Ma siccome prevedo l'opposizione che incontrerà nel Parlamento onde ottenere sia ridotta a soli tre anni la ferma di permanenza della prima categoria, non che quella che dovrà vincere e nel Parlamento e nel Ministero di Finanze per aumentare il bilancio della Guerra di parecchi milioni, così temo che l'effettuazione del suo piano debba esser protratta ad epoca ancora molto remota.

Ciò posto, io gli domando se non sarebbe miglior partito sospenderne per ora quella parte che tende ad aumentare di tanto la seconda categoria per avere un esercito di seconda linea di 300 mila uomini, e contentarsi della forza domandata dal Ministro di Revel, cioè di una milizia provinciale di 100 in 110 mila

uomini, tenuta ferma la forza dell'esercito attivo in 325 mila uomini, ed in 100 mila o poco più la riserva di reclutamento, e così 570 mila in tutto invece dei 750 mila che egli domanda. Potrebbe così procedere per gradi, ed aumentare la milizia provinciale a misura che aumenterà la forza del contingente di leva di prima categoria; prendere ed attuare i provvedimenti necessari per procurarsi i sott'Ufficiali e gli Ufficiali per una buona formazione dei nuovi quadri, ed evitare oltreciò di dover dare un effetto retroattivo alla legge in discussione, prolungando di quattro anni la ferma legale delle seconde categorie delle ultime quattro classi di leva arruolate nell'esercito sotto l'impero di una legge che la limitava a soli cinque anni.

Ammetto che, così facendo, avremo per qualche anno un complesso di forze alquanto più debole, ma oltrecchè non ne scapiterà punto l'esercito attivo colle sue riserve, io mi permetto di ricordargli le parole del generale Changarnier, il quale, parlando della Francia, dopo Sadowa, così diceva: « Non tentiamo d'uguagliare la cifra dei nostri soldati a quella de' nostri avversarii possibili: anche estenuandoci, noi non saremmo sicuri di riuscirvi. Non ce ne inquietiamo » Se è difficile di combattere con 300,000 uomini contro 500,000, è infinitamente meno difficile combattere 100 mila con 60 mila. Più le proporzioni aumentano, e meno è dannosa l'inferiorità numerica. Essa può essere vantaggiosamente compensata dall'abilità del Generale e dalla migliore composizione delle truppe. Al di là di una certa cifra, non c'è buon esercito, non c'è esercito al quale si possano assicurare sussistenze e dirigerne i movimenti, un esercito poderoso ma disordinato come quello di Dario, correrà sempre pericolo di essere debellato da un pugno d'uomini comandati da un Milziade. »

Prevedo che l'onorevole signor Ministro sorriderà di questa mia citazione, e mi risponderà vittoriosamente che la guerra testè combattuta tra Francia e Prussia ha dato una formale e pur troppo funesta smentita alle parole dell'illustre Generale.

Ma io gli replicherò che, nella pochezza del mio intelletto, non so prevedere come per alcuni anni avvenire possa l'Italia essere chiamata ad invadere ed occupare lo Stato di uno dei due nostri potenti vicini, come dal canto suo ha fatto la Prussia, che sebbene divenuta potenza di primo ordine, essa deve evitare di lasciarvisi trascinare, e limitarsi al più modesto e più prudente compito di difendere contro chiunque il proprio territorio e la propria indipendenza; al qual uopo sarà più che sufficiente la forza di 570 mila uomini che si otterrebbe secondo il primo progetto d'ordinamento presentato nel 1867 alla Camera elettiva. Prego ancora una volta il signor Ministro di voler ponderare queste mie osservazioni, ed ho troppa fiducia nella nota sua capacità, per non credere che le appropverà se le giudica fondate, od in caso con-

trario avrà cura di persuadere il Senato ch'io verso in errore.

Presidente. L'onorevole Musio ha la parola.

Senatore Musio. Signori Senatori. Io spero che voi non temerete da me un discorso sull'ordinamento dell'esercito.

Io so da lunga mano di due antichi adagi: uno *tractant fabrilia fabri*, e l'altro *ne sutor ultra crepidam*. e so anche un aneddoto del Grande Alessandro. Egli volle un giorno andare alla scuola di un filosofo. Il filosofo molto male avvisato mutò il tema, e parlò della tattica militare, ne parlò a lungo, gli parve plaudente Alessandro ed appena finito andò ad interrogarlo. Alessandro gli rispose: « In tutta la mia vita io non ho udito la metà dei delirii che in così breve ora sono usciti dalla tua bocca! » Siate perciò persuasi, che io oggi non mi voglio mettere al posto del filosofo.

Io dunque non farò un discorso, ma una breve preghiera, o dirò meglio una breve dichiarazione di fiducia nell'alta intelligenza dei sommi maestri nella materia.

Ieri per indisposizione io non ho potuto assistere alla seduta, ma ne ho preso un'idea dal sunto di un giornale: io lo credo molto imperfetto, ma se il sunto è veridico, egli afferma due cose: che in Prussia si è potuto fondare uno spirito militare vittorioso perchè si prese a base lo spirito degli ordini feudali, l'altra, che in Prussia si potè riescire nella grande intrapresa di formare un esercito così vittorioso perchè nel 1860 quel Re, mettendo in disparte paese e Parlamento, fece a modo suo.

Io non credo veridico questo sunto, no, e se mai fosse vero, io credo di poter fare, come ho detto, una dichiarazione di fiducia. A me pare un errore che per creare uno spirito militare vittorioso, abbiasi bisogno di fondarlo sugli ordini feudali: la storia condannerebbe questo errore. Gli eserciti greci non erano certamente fondati sugli ordini feudali; pure i Greci ebbero grandi eserciti e grandi capitani, e basta tra tutti Alessandro. Lo stesso dicasi dei Romani, essi pure ebbero grandi eserciti e grandi capitani, primo di tutti Cesare. I Francesi della prima repubblica che si fondarono sopra gli ordini i più liberi, ebbero grandi eserciti e grandi capitani, e basta Napoleone I.

Dunque, se fosse vero quello che dice il sunto, questa prima parte sarebbe un errore. Mi dorrebbe molto anche se fosse vera l'altra parte: e qui prima devo rivolgera qualche parola all'onorevole Senatore Rossi. Egli mi scusi se non sono del suo avviso, che sia buona cosa introdurre nell'esercito un po' di feudalismo aristocratico: Se ho capito le sue parole, egli si è così espresso; se si è espresso così, mi scusi, se non sottoscrivo a lui. Per me è una sola la legittima aristocrazia: per me è solamente legittima quell'aristocrazia che è opera d'Iddio che è creata dal suo dito onnipotente, che consiste nell'aristocrazia dell'ingegno, che

consiste nella grandezza della mente. Questa sola non degrada l'umanità; questa sola ha fatto e può fare la felicità dei popoli, perchè questa felicità si opera non con grandi nomi ma dalle grandi menti.

Dunque io non accetto nessuna specie di aristocrazia feudale in alcuno dei nostri ordini, e non l'accetto nemmeno nell'esercito. Io credo tale uno spirito militare dignitoso e vittorioso. Noi non abbiamo bisogno che di noi stessi, noi non abbiamo bisogno di andare a mendicare niente dagli stranieri. Noi abbiamo lo spirito militare di cui possiamo gloriarci.

Lo spirito militare è nobilitato dal primo soldato d'Italia.

Questo spirito militare si è mantenuto e si mantiene nei nostri prodi generali; il nostro spirito militare può essere migliorato, ma non può venir meno. Quindi, o Signori, io fo la mia dichiarazione di fiducia, ed è che i grandi maestri che hanno trattato di questa materia non si allontaneranno dal suo spirito, lo miglioreranno, se si può; ma in ogni caso lo conserveranno, giacchè mantenendolo sarà l'esercito che si assimilerà alla nazione, non la nazione che si assimilerà all'esercito, e noi troveremo sempre nel nostro esercito i prodi soldati della patria e della vittoria.

Presidente. Esaurito il numero dei signori Senatori iscritti per parlare sulla discussione generale, la dichiaro chiusa, riserbando la parola all'onorevole Relatore.

Senatore Menabrea, Relatore. Prima di rispondere ai vari oratori che hanno discorso sopra il presente progetto di legge, debbo rivolgere anzitutto le mie parole all'onorevole signor Senatore Musio, il quale con generoso discorso ha però, a quanto mi sembra, combattuto un fantasma, supponendo che per parte di qualcuno della Commissione fosse stato proposto, come tipo, un esercito fondato sopra principii feudali.

Se io ho bene inteso, l'onorevole preopinante diceva che si era preso a modello la Prussia nella quale vigeva il principio feudale, e rimproverava l'onorevole Senatore Rossi che aveva accennato al principio aristocratico da introdursi nell'esercito.

Senatore Musio. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore Menabrea Rel. Signori, io non so se questi rimproveri siano rivolti alla Commissione, oppure se siano considerazioni filosofiche dell'onorevole preopinante.

L'aristocrazia e il feudalismo sono cose che esistono da se, e dipendono da molte cause le quali un governo non può creare arbitrariamente.

Ora, in Italia non si tratta nè di feudalismo nè di aristocrazia, si tratta bensì di fondare un sistema militare in un paese interamente libero, dove tutti i cittadini sono uguali. Si tratta di far concorrere alla difesa del paese, non alcune classi sociali, ma tutte le classi in generale, le quali debbono prestare il loro

braccio alla patria. Dette queste parole, io vengo all'argomento.

Da quanto avete inteso, o Signori, vi sarete accorti della difficoltà che vi è di preparare una legge sull'ordinamento militare, o per meglio dire, sopra il reclutamento, la quale possa soddisfare tutte le opinioni, poichè abbiamo inteso da una parte alcuni oratori i quali vorrebbero estendere maggiormente l'obbligo militare, altri al contrario lo vorrebbero restringere, perchè lo trovano troppo duro quale è proposto dall'attuale progetto di legge.

In faccia di queste diverse opinioni, che cosa ha potuto fare la Commissione? Essa dovette esaminare attentamente le condizioni del paese, e vedere modo di fare una proposta la quale soddisfacesse alle necessità sociali, e nello stesso tempo provvedesse al modo di ordinare nella nazione la forza che le è necessaria per difendersi tanto dai nemici esteri quanto dagli interni.

Questo è stato lo scopo della Commissione, e veramente, se mai fu il caso di applicare il principio che in *medium stat virtus*, è certamente quello del progetto di legge che vi si propone.

Ora è difficile di poter soddisfare tutte le esigenze, poichè ove si volesse propendere più da una parte che dall'altra, si correrebbe rischio di commettere gravissimi errori che ridonderebbero a gran nocimento del paese.

Premesse queste riflessioni, io procurerò di rispondere brevemente ai varii appunti che furono fatti tanto alla Relazione quanto al progetto propugnato dalla Commissione, e questo compito mi sarà reso più agevole dal lucido e molto ordinato discorso che pronunziò ieri il Signor Ministro, quantunque sopra alcuni punti esista alcuna leggiera divergenza tra lui e la Commissione.

Debo la mia prima risposta all'onorevole Senatore Angioletti, il quale mi parve alquanto severo, non dirò colla Commissione, ma almeno colla Relazione della Commissione, poichè egli ci rimproverò di aver anzitutto esaminato ciò che si faceva negli altri paesi, ed appoggiava questa sua critica al dettame: *Chi lavora col cervello degli altri, frigge il suo.*

Veramente è molto invidiabile l'onorevole Senatore Angioletti, poichè egli trova nel proprio ingegno, senza aver bisogno di ricorrere ad altri, il modo di giungere alla verità. Per mio conto, io non ho tanta fiducia nel mio criterio, e veramente seguo più volentieri il consiglio di quei gran filosofi che sono Bacone e Newton che consigliavano di non proferire giudizi se non fondati sopra l'osservazione e sopra l'esperienza.

Dunque compatirà il Senato se, anche in questo gravissimo argomento, la Commissione ha voluto illuminarsi coll'esempio e collo studio di ciò che si fece negli altri paesi.

E non si rimproveri alla Commissione di avere stu-

diato ciò che si è fatto in Prussia, poichè è evidente che i formidabili esempi che ha dato quella nazione nell'ultima guerra combattuta, erano di tal natura, da destare l'attenzione di tutto il mondo, per vedere e cercare a quali cause queste inaudite vittorie erano dovute.

Questo era nostro debito, e tanto più che finora siamo stati sempre, direi, condotti ad imitare di preferenza la nazione più vicina a noi, la quale subì sventure così gravi.

L'onorevole Senatore Angioletti rimproverò anche alla Relazione di avere citato con troppa lode il defunto Maresciallo Niel e di avere accennato come questo Maresciallo volle imitare la seconda categoria che era già introdotta fra noi fin dal 1854 e che questa prova della seconda categoria diede in Francia i più tristi risultati. Mi permetterà l'onorevole Senatore Angioletti che io rilegga il passo della Relazione che si riferisce al Maresciallo Niel, ed egli converrà forse che la sua critica era alquanto ingiusta; infatti vi si dice a pagina 6:

« Il sistema della 2ª categoria fu però una felice innovazione che conduce naturalmente a costituire una forte riserva oltre una milizia presidiale. Esso venne imitato in Francia nell'ordinamento dovuto al maresciallo Niel.

» Ma la morte di quell'illustre generale impedì che da questo si traesse tutto il partito che era da sperare, e gli ultimi tentativi in proposito fatti prima della guerra Franco-Prussiana non giunsero a tempo per impedire i disastri degli eserciti francesi. »

È bene che io ricordi al Senato che il Maresciallo Niel aveva adottato un sistema di riserva fondato sull'ordinamento della 2ª categoria, e che egli aveva preparato tutto il lavoro; disgraziatamente per la Francia, la morte venne ad impedire che questo lavoro fosse recato ad esecuzione. Soltanto quando la guerra fu denunziata, si pensò che esistevano questi studi per la 2ª categoria, e in fretta si organizzarono le guardie mobili che hanno fatto la prova che tutti sanno: ma fra gli ordinamenti dati in questi ultimi tempi, e quelli che proponeva il Maresciallo Niel, correva una grande differenza.

Il maresciallo Niel voleva un ordinamento di milizie provinciali forte quale lo proponiamo noi: quello che fu fatto nell'ultima guerra non era che la debolezza stessa, sia per la natura di queste guardie mobili, come per la qualità del comando cui ne era affidata la direzione.

D'altronde una sola parola mi basterà per rispondere all'on. Angioletti, ed è, che quando la notizia della morte del Maresciallo Niel giunse al di là del Reno, questa fu considerata come una vittoria contro i francesi.

Dirò ora qualche cosa sul sistema propugnato dallo on. Angioletti per costituire l'esercito.

Il Ministro della Guerra ha dimostrato in modo abbastanza chiaro (ed a cui parmi non abbia vittoriosa-

mente risposto oggi l'onorevole nostro collega) che il sistema propugnato dall'onorevole nostro oppositore avrebbe per risultato di costituire un esercito attivo più debole di quello che si propone attualmente, ed una riserva della milizia provinciale anche molto più debole di quella che vogliamo costituire col progetto di legge.

Su questo primo punto, mi rimetto dunque all'argomentazione del sig. Ministro: sopra il secondo, mi permetterò soltanto di aggiungere una osservazione spiritosa che ho trovata quest'oggi in un giornale: questo diceva: quando avrete trasportato nell'esercito attivo tutto quello che è buono, e nell'esercito di riserva tutto quello che vi è di scarto, quando avvenga la sconfitta del primo, gli altri risponderanno: come volete che, sosteniamo noi la difesa del paese, noi che siamo gente di scarto, mentre l'esercito scelto non l'ha potuto fare?

Voi vedete che in questo modo portate lo sfavore sul secondo esercito che volete costituire.

Dunque avremo una massa di un milione circa di soldati, come calcolò ieri il signor Ministro della Guerra, che sarà composta di tutto ciò che è impotente a fare il servizio militare.

In Francia si adoperò appunto un sistema simile a quello del generale Angioletti: con il Decreto del signor Gambetta si fecero entrare nell'esercito tutti coloro che avevano dai 20 ai 40 anni, esclusi provvisoriamente i soli ammogliati.

Avvenne che, fatte appena tre giornate di marcia, la metà di quegli uomini rimaneva addietro, e andava a popolare gli Ospedali.

Io credo che succederebbe lo stesso per il secondo esercito o seconde categorie che vorrebbe creare l'onorevole generale Angioletti.

E qui non ho parlato che dei pericoli ai quali si andrebbe incontro col sistema del generale Angioletti.

Aggiungerò ora che per attuarlo bisognerebbe rinunciare al sorteggio, cioè all'estrazione a sorte, e bisognerebbe istituire delle Commissioni per scegliere quegli individui che sono più forti, o quelli che saranno creduti più robusti.

Ma qui andremmo incontro ad un altro inconveniente poichè spesso può avvenire che quelli per apparenza più robusti e più forti non siano poi i più validi e più coraggiosi, e riescano quindi meno animosi sui campi di battaglia.

D'altronde non sarebbe in questo modo aprir l'adito a tutti gli arbitrii, a tutte le ingiustizie che si rimproverarono sempre in questo sistema?

Il sistema del generale Angioletti ci ricondurrebbe a quello che si teneva nel secolo passato e che anche in questi ultimi anni vigea in Russia.

Il Sindaco andava a prendere quei giovani che a lui parevano più abili e più atti alla milizia, e li mandava a fare il soldato e lasciava gli altri da parte.

Questo sistema arbitrario, credo che non potrebbe reggere in un paese come il nostro; mi sembra che il

sorteggio sia il sistema più conforme ai nostri costumi, e mi basta qui registrare un solo fatto: sotto il Governo Austriaco, in Lombardia si toglieva per l'Esercito una certa quantità di uomini; vi erano molte esenzioni le quali erano lasciate al criterio di Commissioni che agivano, bisogna dirlo, con molta imparzialità.

Venne il nostro sistema di reclutamento, che è molto più duro e più severo, ma in quanto all'arbitrio esso è escluso. Ebbene in Lombardia preferiscono il nostro sistema più duro al sistema più mite e più paterno del Governo Austriaco, perchè in quest'ultimo l'arbitrio, quantunque temperato dalla Giustizia, entrava per molto.

D'altra parte il sistema dell'onorevole Angioletti riuscirebbe molto inefficace, perchè col giudicare del valore militare dietro l'apparenza esterna, si avrebbe ad escludere forse i più forti ingegni, e dirò anche coloro che forse mostrerebbero maggior coraggio sul campo di battaglia.

Ricorderò qui un detto che s'impara nelle scuole: *Magnus Alexander corpore parvus erat*, e Napoleone I quando vinse per la prima volta a Tolone, era un piccolo ufficiale d'artiglieria, di nessuna prestanta fisica, e che alcuni credevano affetto di etisia.

Eugenio di Savoia pure non era ben conformato; Luigi XIV gli offrì un'abbazia mentre egli chiedeva un reggimento; eppure Eugenio di Savoia riportò la massima vittoria sotto Torino appunto contro Luigi XIV.

Ho citato questi esempi per provare quanto siano fallaci i criteri che vorrebbe attuare l'onorevole Senatore Angioletti.

Io credo che il sistema che si segue attualmente sia quello che meglio conviene.

Siano per quanto è possibile esclusi quelli che non possono essere o non sono atti a reggere le fatiche della guerra, perchè il cittadino che non ha le qualità fisiche necessarie, sarà ed è, inutile non solo, ma dannoso per la difesa del paese.

È quindi molto meglio fare il sorteggio su questi ultimi, che scegliere quelli che devono servire nell'armata attiva, e quelli che devono essere rimandati a servire nell'esercito presidiario.

Il nostro onorevole Collega il Senatore Pastore si trova in disaccordo sopra alcuni punti colla Commissione. Egli ha già indicato che non concorda colla Commissione e col Ministero intorno alla abolizione della surrogazione e relativamente anche all'affrancaamento; e sopra questi due argomenti credo che l'onorevole nostro Collega si riservò di parlare allorchè verranno in discussione gli articoli relativi.

Ma egli specialmente teme che l'esercito presidiario qual è proposto dal Ministero, e venne in massima dalla Commissione ammesso, sia troppo forte, epperò produca un inconveniente.

Anzi tutto io devo osservare che le cifre che furono accolte dalla Commissione non sono cifre assolute, e

che la Commissione ha più e più volte ripetuto che la proporzione tra la vera cifra dell'esercito attivo e quella dell'esercito presidiale dipendeva molto dal numero annuo degli uomini che erano chiamati sotto le armi per far parte dell'esercito attivo, e che questo numero dipendeva e dalla durata del servizio e dalle somme che erano annualmente messe a disposizione del Ministro della Guerra.

Si citava anche nella relazione ciò che si faceva in Prussia dove l'uno per cento della popolazione va annualmente sotto le armi, e dove si ha una spesa che oltrepassa di molto i limiti di ciò che le nostre finanze potrebbero comportare.

È evidente che una parte degli uomini che non sono giudicati atti al servizio militare, non possono essere portati nell'esercito attivo per farvi servizio, e devono necessariamente appartenere ad un'altra categoria e contribuire anch'essi alla difesa del paese in altro modo.

Ora tutti questi uomini sono trasportati alla 2. categoria e vengono a costituire ciò che si dice l'esercito presidiale. Soltanto le tre classi più giovani sono destinate ad alimentare l'esercito attivo, di mano in mano che vengono a manifestarsi nel medesimo dei vuoti.

Questa ultima disposizione è conforme a quella del *Reisat-Reserve* che esiste in Prussia.

Ma i timori dell'onorevole Pastore non sono abbastanza fondati. Io non ho detto che tutti gli uomini che appartengono alla seconda categoria debbano essere chiamati simultaneamente sotto le armi; si chiameranno di mano in mano che sarà necessario.

Ora per sapere qual è il numero necessario, bisogna badare quali sono le esigenze del paese, e dietro l'esperienza di ciò che avviene in tempo di pace, si vede che la quantità di truppa necessaria alla custodia e alla sicurezza interna del paese non è meno di 120, 130 o 140 mila uomini, ed in tempo di guerra portando questo numero a 200 mila uomini, non ve ne sarà di troppo per provvedere tanto alla sicurezza del paese, quanto alla custodia delle fortezze e degli stabilimenti militari.

Una volta che noi avremo provveduto in questo modo alla sicurezza interna del paese ed alla custodia delle fortezze e degli stabilimenti militari, avremo un esercito il quale sarà completamente libero nei suoi movimenti, e si raggiungerà lo scopo che si prescrive nel progetto presentato dal Ministero ed accolto dalla maggioranza della Commissione, che è quello di avere l'esercito attivo completamente libero, al contrario di ciò che abbiamo veduto nelle guerre passate, nelle quali una parte importantissima delle forze attive doveva necessariamente essere distolta per venir a fare quel servizio che spetta più particolarmente alle classi provinciali territoriali.

Ora, noi avremo disponibili 300 mila uomini di seconda categoria, o per meglio dire di milizia provin-

ciale, che non si chiameranno sotto le armi simultaneamente, ma si chiameranno di mano in mano che se ne avrà bisogno.

D'altronde, io credo che è importantissimo che questi uomini siano assuefatti all'idea di poter essere chiamati sotto le armi, perchè altrimenti che cosa accade?

Noi abbiamo veduto (scusi l'onorevole Senatore Angioletti se io cito sempre degli esempi della Prussia e della Francia, ma ciò è necessario) in quest'ultima guerra, che delle masse enormi di soldati si son dovute portare sul campo di battaglia; mentre le file de' combattenti si diradavano giorno per giorno in un paese ed in un esercito così bene organizzato come in Prussia, gli uomini destinati a surrogarli potevano di mano in mano che ne era il caso raggiungere i loro corpi, succedendosi le classi le une alle altre senza il menomo disordine, malgrado la massa enorme di soldati che si dovevano chiamare sotto le armi, cioè circa 900 mila sopra 29 milioni di abitanti. Al contrario in Francia, dove le cose non erano a questo modo preparate, si son dovuti disordinatamente formare, dopo battaglie combattute con 250 o 300 mila uomini, de' battaglioni mobili con uomini non avvezzi all'idea di dover partire, malcontenti, e che finivano per portare il disordine in mezzo a coloro che volevano combattere seriamente per il paese.

Io dunque credo molto meglio che siavi un certo numero di classi di individui che siano abituati all'idea ch'essi possono essere chiamati sotto le bandiere, e che questo numero sia abbastanza grande, affinché colui che non si trova compreso in questa categoria possa riposare tranquillo, che non sarà disturbato per la difesa del paese.

Questo è il concetto che informa il presente progetto di legge, e le cifre portate di 320 mila uomini per l'esercito attivo e di 120 mila per la riserva e 300 e tanti mila uomini per la milizia provinciale non sono cifre assolute, sono cifre variabili che dipendono da due elementi, dalla somma che si porta in bilancio e dal tempo che si deve passare sotto le armi.

A questo proposito mi permetterà di rispondere al signor Ministro, il quale mi pare avere accettato in modo assoluto l'idea di far servire i soldati soltanto tre anni sotto le armi, idea accolta con molto favore dall'onorevole Senatore Rossi il quale, mentre taluni trovano che non abbiamo abbastanza soldati, trova che la legge attuale è troppo dura per il paese.

La Commissione, come gli onorevoli nostri colleghi avranno veduto, accennò le varie opinioni che si emisero circa la durata del servizio; questa è una delle questioni più difficili, la durata del servizio dipende da molti elementi, prima di tutto non bisogna tenersi in modo assoluto a quello che si fa in Prussia dove tre anni sono stabiliti per ammaestrare gli uomini, poichè anche colà trovano che il tempo di tre anni è troppo breve e non basta per formare un buon soldato. Io credo che in tre anni un soldato possa essere abbastanza istruito,

ma bisognerebbe, come diceva l'onorevole Senatore Angioletti, che questi soldati passassero la maggior parte del loro tempo non nelle città, ma nei campi, e si dedicassero all'istruzione militare; ma disgraziatamente le cose non possono andare in tal modo: per il primo anno i soldati coscritti debbono fare il loro tirocinio durante il quale essi sono più d'aggravio che di utilità per il servizio. Ma che servizio fanno? Quando questo tirocinio è terminato, attendono alle grandi esercitazioni come possono, ma ne sono spesso distolti dalle altre esigenze del servizio che non hanno veramente che fare colla istruzione militare. Ed invero noi abbiamo molti grandi bisogni, abbiamo la sicurezza pubblica che richiede un numero sterminato di soldati, abbiamo delle provincie in cui bisogna mandare battaglioni per tutelare l'ordine pubblico contro i briganti ed i malviventi; queste occupazioni non sono militari, e contribuiscono invece a diminuire la educazione del soldato, e se da una parte possono rendere l'uomo più robusto, dall'altra scemano la disciplina e l'educazione militare, che non si apprendono che nei campi e sotto la vigilanza assoluta dei capi. Ora io credo che finchè il nostro paese si trovi in queste condizioni, sarà difficile che si possa ridurre a soli tre anni il servizio militare; noi dovremmo portarlo almeno a tre anni e mezzo, ma ridurlo a 3 anni, mi sembra cosa molto difficile. D'altronde sopra questo argomento, quelli che hanno il comando di truppe attive sono più di me in grado di dire quale influenza potrà avere in un soldato l'educazione di 3 anni, e se questo tempo sia sufficiente a formare un buon militare.

Secondo il progetto, un soldato viene mandato dopo 3 anni in congedo, e deve rimanere altri 5 anni a casa... Ma domando io se, quando all'8° anno questo viene richiamato sotto alle bandiere, egli può aver conservato quello spirito militare che è necessario per formare un buon militare, se potrà tornare al reggimento conservando le tradizioni che nella sua più giovane età vi ha attinto? Queste sono gravi questioni e credo che non si possano sciogliere così facilmente.

Ciò piuttosto dovrà lasciarsi in certi limiti al giudizio ed al criterio del signor Ministro che dovrà applicare la legge, giacchè la sola esperienza può insegnare ciò che più convenga.

Io credo altresì che il limite di servizio che si deve adottare per i soldati dipenda anche molto dalle circostanze nelle quali si trova il paese, per cui porto opinione che l'articolo di legge quale è proposto dalla Commissione lasci sufficiente latitudine al Ministero; quando in esso si dice che il tempo di servizio sotto le armi sarà di quattro anni, ciò significa che chi viene sotto le armi, è obbligato a starvi 4 anni, non togliendo però la facoltà al Ministro, quando esso creda sufficiente l'istruzione, di diminuire questo tempo di qualche mese, rimandando a casa i soldati e ottenere con ciò qualche economia onde poter così chia-

mare sotto le armi un maggior numero di soldati per l'istruzione delle seconde categorie.

Gli onorevoli Senatori Cambray-Digny e Rossi Alessandro hanno particolarmente portato il loro ragionamento sopra le esigenze sociali che essi credono non sufficientemente tutelate col presente progetto di legge.

L'onorevole Cambray-Digny vorrebbe estendere maggiormente le facilitazioni per i volontari e, se non m'inganno, vorrebbe anche largheggiare quanto al sistema di esenzione.

Infatti il Senatore Cambray-Digny vorrebbe facilitare il sistema del volontariato, e nello stesso tempo quello delle esenzioni come esiste in Prussia, e nello stesso tempo far sì che il loro esercizio di volontari questi giovani possano farlo in epoche diverse, onde non sieno compromessi gli studi cui essi attendono. Sopra questa questione, che io credo meriti tutta l'attenzione del Parlamento, spero che l'onorevole Digny vorrà intrattenere nuovamente il Senato quando verrà in discussione l'articolo che vi si riferisce.

Certamente ci sono molti desiderii da soddisfare in questa circostanza; ma bisogna scegliere quei temperamenti, i quali direi, sono temperamenti medii, che non possono che imperfettamente soddisfare a tutte le esigenze.

A questo riguardo, cioè quanto alla esenzione, io risponderò ad una critica che fece l'onorevole Senatore Rossi ai membri della Commissione, di avere cioè limitate le esenzioni semplicemente ai medici, chirurghi, veterinari e ministri dei vari culti. Egli vorrebbe estendere le esenzioni altresì a molti altri individui, i quali esercitano professioni industriali ed agricole. Questa questione fu anche lungamente dibattuta nel seno della Commissione; ma quando si venne a fare la categoria degli individui da esentare dal servizio, si entrò in un pelago di difficoltà che era inestricabile, ed allora, per troncare tutte queste difficoltà, si disse: ammettiamo l'esenzione soltanto per coloro, i quali possono in tempo di guerra esser chiamati utilmente a servire nell'esercito. Ciò posto, forse le sole professioni da esentare le quali possono essere chiamate a servire utilmente nell'esercito, sono i medici, i chirurghi, i veterinari e gli ecclesiastici, che prestano i loro servizi agli ammalati, ai feriti, ai morenti sui campi di battaglia e negli ospedali; di questi dunque si può fare l'applicazione immediata ai servizi di guerra. Ma quanto agli altri la cosa sarebbe più difficile; e quando si volesse entrare nel sistema delle esenzioni che venne proposto dall'onorevole Senatore Rossi, s'incontrerebbero delle difficoltà insuperabili. Abbiamo i magistrati che vorrebbero esonerati dal servizio militare, gli avvocati; ci sarebbero i letterati che vorrebbero esonerati i professori di letteratura, e così via via in guisa che tutti troverebbero il modo di essere esonerati, e soldati non se ne avrebbero più nelle classi istruite della società: solo crescerebbe l'aggravio che lamentava l'onorevole Rossi, cioè sotto un altro punto di vista, tutto il peso

della leva cadrebbe sopra la classe delle campagne; ma siccome noi vogliamo che, per quanto è possibile, siavi uguaglianza fra tutte le classi sociali, così abbiamo dovuto restringere la esenzione a quelle tali categorie di individui che possono essere utilmente ed immediatamente impiegati nell'esercito in tempo di guerra.

Tutti gli altri rientrano nel diritto comune; e d'altronde il mezzo di affrancazione che noi proponiamo e che è combattuto dall'onorevole Senatore Pastore, ma che speriamo sarà adottato dal Senato, offre il mezzo per esonerarsi dalla parte più faticosa del servizio a quei giovani che seguono le carriere liberali ed industriali.

Ma fuori di questi casi che non sono molto ampi, la legge è uguale per tutti, e credo che questo sistema sia il migliore, ed è quello che abbiamo creduto bene di seguire.

Vede adunque l'onorevole Maslo che siamo ben lontani dal sistema feudale.

Senatore **Musio**. Avevo domandato la parola per un fatto personale.

Senatore **Menabrea, Relatore**. Io debbo anche rispondere al nostro collega Senatore Mezzacapo il quale ha inserito nella Relazione un suo importante scritto nel quale propugna un sistema che sembra alquanto opposto a quello che vorrebbe seguire l'onorevole Ministro della Guerra e che fu adottato dalla maggioranza della Commissione.

Il ragionamento che egli fa è molto seducente, e molti membri della Commissione ne furono infatti colpiti da principio; ma esaminando poi attentamente la proposta dell'onorevole Mezzacapo, parve alla maggioranza della Commissione che essa in fin dei conti conducesse al sistema che si propone dal signor Ministro, e che darebbe certamente dei risultati meno di quello favorevoli.

L'onorevole Mezzacapo dice: a che serve stabilire due categorie? Stabilitele una sola, e poi estraete a sorte coloro che debbono partire per i primi; gli altri saranno mandati in congedo illimitato, e li chiamerete quando sarà necessario; la cosa sarà molto più semplice. Ma esaminiamo attentamente questo sistema: con ciò si avrebbe una gran divisione di individui; una prima parte che va sotto le bandiere e l'altra che va in congedo illimitato, cioè il sistema prussiano, con questa differenza che in Prussia quasi tutti vanno sotto le armi, e ben pochi sono quelli che vanno in congedo illimitato. Ma nel nostro stato di finanze, il Ministro ha dimostrato essere impossibile chiamare sotto le armi gran numero di soldati.

Io vi dissi che con 4 anni di servizio sotto le armi, possiamo avere 45 mila soldati ogni anno, e gli altri 45 mila sopra i 90 mila che costituiscono i giovani atti al servizio militare, sono mandati in congedo illimitato.

Il Signor Ministro spera che, riducendo il servizio a tre anni, si possano avere 60 mila soldati ogni anno

per ogni leva, mandando gli altri 30 mila individui che rimarrebbero in congedo illimitato.

Egli spera ancora che col tempo il Parlamento, e specialmente reggendo il dicastero delle Finanze un Ministro abbastanza generoso, ci possa dare il mezzo di chiamare 80 mila soldati sotto le armi ogni anno.

Nello stato attuale delle nostre finanze, non si effettuerà così presto quest'ultimo desiderio. Ma fermiamoci soltanto alla cifra di 60 mila. Dunque col sistema dell'onorevole Generale Mezzacapo ogni anno nell'ipotesi più favorevole, ci sarebbero 30 mila giovani che non sarebbero chiamati sotto le armi. Cosa avverrebbe di questi individui?

Secondo il suo sistema, questi individui potrebbero essere esercitati per cinque o sei mesi, quindi rimarrebbero alle loro case indefinitamente per 12 anni vincolati ed esposti ad essere chiamati sotto le armi ed incorporati nell'esercito.

Senatore **Mezzacapo**. Domando la parola.

Senatore **Menabrea, Relatore**... Quando l'esercito sarà messo sul piede di guerra, chiameremo noi le classi per numero?

Ma allora faremo entrare in ogni classe 60 mila uomini che hanno ricevuta l'istruzione militare, e 30,000 che non ne hanno ricevuta; quindi avremo due terzi di soldati istruiti, ed un terzo di quelli che non lo sono, od almeno lo sono pochissimo.

Questa sarebbe la conseguenza immediata del sistema proposto dall'onorevole Generale Mezzacapo applicato nel modo anzidetto. Ma si potrebbe dire: noi non chiameremo sotto le armi che quei soldati, i quali hanno ricevuto un'istruzione completa, cioè quelli che hanno fatto tre anni di servizio; ma allora venite a ristabilire la seconda categoria, come lo facciamo noi nel progetto di legge attuale.

Così si chiamerebbero sotto le armi quei soli soldati che avessero fatto già tre anni di servizio nell'esercito attivo, e gli altri non sarebbero chiamati che per surrogare volta per volta quelli che verrebbero a far deficienza nei corpi.

Dunque siamo nel sistema della nostra seconda categoria con un cambiamento di nome: vi è però una diversità essenziale.

Prima di tutto, come volete che giovani i quali non avranno mai servito sotto le armi, possano essere vincolati per 12 anni al servizio militare, e soggetti ad essere incorporati nell'esercito attivo?

Sarebbe un voler introdurre nell'esercito attivo un elemento di perturbazione, perocchè questi giovani, oltrepassati che avranno i 24 anni, e che non siano mai stati sotto le bandiere, possono difficilmente diventare buoni soldati.

Metteteli nell'esercito presidiario, faranno benissimo il loro dovere, perchè non si tratterà che di difendere una fortezza, di montare la guardia, di mantenere l'ordine pubblico: ma introdurli dopo 3 o 4 anni nell'esercito attivo dove non hanno mai fatto servizio,

sarebbe farne dei mediocrissimi soldati per lo meno.

Dunque io credo che il limite posto nel progetto di cui ci occupiamo, secondo il quale i giovani di seconda categoria soltanto per 3 anni possono essere chiamati sotto le armi, è quello che conviene maggiormente, perchè almeno per 3 anni si è quasi sicuri d'aver giovani che, quantunque non abbiano ricevuto un'istruzione militare, pure sono atti a riceverla: se si va al di là, avremo gente che non ha più attitudine per diventare buoni soldati e pieni di mala voglia.

E questo è anche il sistema prussiano, perchè i giovani per tre anni possono essere chiamati nella riserva, e dopo sono rimandati, per non essere chiamati che in caso di estremo bisogno. Arroge che la proposta del Senatore Mezzacapo toglierebbe l'affrancazione i cui vantaggi saranno a suo tempo dimostrati.

Alcuni Senatori lamentano che la legge attuale è troppo pesante: ma diverrebbe pesantissima col sistema dell'onorevole Mezzacapo. Tutti sarebbero per 12 anni vincolati in modo assoluto a dover far parte dell'esercito.

Per ragioni sociali occorre che quelli che hanno raggiunto i 25 anni sappiano almeno che possono intraprendere una carriera industriale o liberale o agricola, senza aver da temere che possano essere chiamati sotto la bandiera a servire nell'esercito attivo: io credo che questo sarebbe un gran disturbo, e tornebbe a danno della società per le ragioni così bene esposte dagli onorevoli Senatori Digny e Rossi.

In quanto poi a mantenere per 12 anni i giovani di seconda categoria, il signor Ministro della Guerra vi faceva osservare ieri, che per giovani che non hanno mai servito, il costringergli a star 12 anni prima di presentarsi per essere posti sotto le armi nella milizia provinciale, veramente sarebbe un volere introdurre in essa individui poco atti a quel servizio, e che altro non sarebbero che un elemento disordinatore, perchè quando un uomo è giunto a 30 anni, non è più atto alla milizia; ha già una posizione stabilita, e quindi non servirà più volentieri, sicchè è molto meglio fissare per queste seconde categorie 9 anni anzichè 12, come vorrebbe il Generale Mezzacapo.

In questo modo ci avviciniamo anche più al sistema propugnato dal generale Pastore, il quale non vorrebbe nemmeno 9 anni ma solo 5. Ciò valga a dimostrare quante divergenze ci siano nelle opinioni, e quanto la Commissione abbia fatto e studiato per conciliare tutte le opinioni e nello stesso tempo meglio soddisfare, per quanto era possibile, a tutte le esigenze.

Mi pare così di avere risposto alle principali osservazioni che furono fatte sopra il progetto di legge; altre risposte sarò obbligato di fare man mano che si svolgeranno le discussioni sugli articoli, per conseguenza io darò termine al mio discorso forse troppo lungo e forse in parte superfluo dopo le osservazioni fatte ieri dall'onorevole signor Ministro della Guerra.

Se non che nel terminare io debbo associarmi alle parole eloquenti che ieri il Senatore Tecchio pronunciava in onore dell'esercito. Queste parole lo confortano nella sua nobile e grande missione.

L'esercito non si lascia abbattere dalle contumelie; l'esercito sa quale è il proprio dovere, sa che deve servire il Re e la Patria. Questo è il solo sentimento che lo guida.

L'esercito non cede mai nè a sentimenti di parte o di politiche opinioni, egli ha sempre dinanzi a sè il dovere.

L'esercito sa quale è il compito che gli spetta; sa che è l'argine contro cui vengono a infrangersi i tentativi di coloro che vogliono distruggere l'unità della patria, o di coloro che con pravi disegni tentano sconvolgere gli ordini sociali. L'esercito è sempre fedele al suo mandato, tanto più quando abbia l'appoggio del Parlamento e di tutti gli uomini onesti del paese.

(*Vivi segni d'adesione.*)

Presidente. Agli onorevoli Senatori che hanno dato mandato la parola per un fatto personale, cioè ai signori Senatori Musio, Angioletti e Mezzacapo, faccio presente, che se si tratta di combattere qualche punto, potranno farlo nella discussione degli articoli, e che ora debbono perciò limitarsi al puro fatto personale.

La parola è al Senatore Musio.

Senatore **Musio.** Mi sta immensamente a cuore di chiarire l'animo mio a quello dell'onorevole Senatore Menabrea.

Dissi esplicito di aver presa l'idea di ciò che qui venne ieri discusso dal sunto di un giornale, e seggiunsi anche esplicito, che non lo credeva troppo esatto.

Parlai io quindi ipoteticamente e parlando ipoteticamente finii dicendo che faceva non un discorso, non una preghiera, ma che faceva atto d'illimitata fiducia nell'alta intelligenza dell'onorevole Menabrea e dei sommi maestri suoi Colleghi, che ci avrebbero dato un esercito, nel quale si sarebbero trovati sempre i soldati della patria e della vittoria.

Ora, queste parole suonano encomio nell'animo mio, credo che suonino encomio nell'animo di tutti, e che suonino anche encomio nell'animo dell'onorevole Menabrea, credo che sieno parole d'encomio, e tutt'altro che di rimprovero.

Due parole per il fatto personale all'onorevole Rossi. Egli ha chiarito delle idee che non sono in contraddizione coi miei principii, io ne sono lieto e me ne congratulo con lui e con la nobiltà dell'animo suo.

Presidente. L'onorevole Ministro della Guerra ha domandato la parola?

Ministro della Guerra. Sì, ho domandato la parola, ma prima potrebbe accordarla all'onorevole Senatore Angioletti che l'ha chiesta per un fatto personale.

Presidente. La parola è al Senatore Angioletti per un fatto personale.

Senatore **Angioletti.** Ho chiesto la parola per di-

chiarare brevemente che parlando l'altro giorno del modo col quale io aveva giudicato sullo stato di salute dei nostri soldati di prima e di seconda categoria, non aveva con ciò inteso di alludere agli onorevoli membri della Commissione.

So bene anch'io che per acquistare cognizioni, bisogna leggere libri, e per conseguenza formarsi un criterio esatto dei fatti che accadono nei diversi paesi; ma siccome le mie osservazioni erano più particolarmente rivolte alla validità fisica dei nostri soldati, io non aveva altra intenzione che di far comprendere che per giudicare dei soldati nostri non aveva avuto bisogno d'andare a cercare nè il sistema di reclutamento di Francia, nè quello di Prussia nè quello di Russia, di America o d'altrove.

Come fatto personale credo altresì che si possa riguardare uno schiarimento che mi sento indotto a dare all'onorevole Relatore. Egli ha detto che il sistema da me indicato per venire a scegliere quei 60 mila uomini che dovrebbero formare la prima categoria non è un sistema d'esclusione.

Io ho sempre inteso di sostenere, e mi dispiace di non essere riuscito a farmi intendere, che è un vero e proprio sistema d'esclusione, perchè per arrivare ad avere i 60 mila uomini più validi, io vorrei appunto escludere col mezzo dell'elenco delle infermità gli uomini meno validi: tanto è vero che questa era, ed è propriamente la mia intenzione, che ho poi parlato all'onorevole Ministro del caso in cui il mio sistema di leva avrebbe dato precisamente non 60 mila uomini, come me li darebbe se io pretendessi di sceglierli, ma che ne avrebbe potuto dare 65 mila un anno, 55 mila un altro; appunto perchè io volevo riuscirvi col sistema dell'esclusione di quelli che, a parer mio, sono meno adatti.

Presidente. La parola è al Senatore Mezzacapo.

Senatore Mezzacapo. Ieri il signor Ministro della Guerra, trattando della stessa questione che io aveva fatto inserire per nota nella Relazione della Commissione, ha risposto così di passaggio per togliere dall'animo del Senato l'impressione che questa mia proposta fosse fatta con una certa leggerezza.

In quanto poi all'onorevole Senatore Menabrea, egli nel combattere le mie idee si è aggirato sempre riguardo alla mia intenzione sullo stesso equivoco che mi mosse precisamente a fare questa dichiarazione; ma per non uscire dal fatto personale e per non occupare il Senato adesso che la discussione generale è chiusa, io spero che il signor Presidente mi accorderà la parola quando verrà in discussione l'articolo relativo alle seconde categorie per spiegare la gravità, e non la leggerezza della mia proposta.

Presidente. Ha la parola il Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Dopo il discorso dell'onorevole Relatore, poche parole debbo aggiungere per dar alcune spiegazioni agli oratori che hanno parlato oggi contro il progetto di legge che si sta di-

scutando; ed anche per porgere alcuni schiarimenti che mi furono chiesti.

L'onorevole Senatore Angioletti, ritornando su questo aveva detto nel suo primo discorso del giorno in cui si aprì questa discussione, e su quanto io stesso ho detto ieri, asseriva, od almeno ha inteso che nel combattere il suo sistema io avessi dichiarato che l'esercito da lui suggerito fosse non solo meno valido di quello proposto dalla Commissione, ma altresì meno numeroso.

Che l'esercito da lui ideato dovesse tornar meno valido, l'ho detto e lo ripeto: io ritengo che il sistema dell'onorevole Senatore Angioletti condurrebbe a due eserciti distinti, il primo meno valido di quello proposto dal Ministero e dalla Commissione, ed il secondo, mi si permetta di dirlo, pessimo.

Quanto al numero, a me veramente non pareva di aver detto che il suo esercito sarebbe riuscito meno numeroso di quello del progetto in discussione.

Invero, più volte parlai della forza numerica diversa di soldati proposta dal Senatore Angioletti, e di quella proposta dal Ministero e dalla Commissione; e mi pare avere esplicitamente detto che, secondo le viste del Senatore Angioletti, la forza armata sarebbe ascisa in totale a 1,400,000 uomini: mentre colla proposta della Commissione e del Ministero giungeva solo a 760 mila uomini, cioè a poco più della metà. Mi spiace quindi di non essermi spiegato abbastanza chiaramente, e di aver così potuto lasciar credere che io fossi caduto in errore, ciò che non è.

Debbo ritornare pure sulla proporzione degli ammalati che dichiarai ieri essere stata dell'8 per 0/0 nel tempo della Campagna del 1866. Io diceva che non credeva eccessiva questa proporzione, mentre l'on. Senatore Angioletti, che la riteneva solo del 6 per 0/0, la considerava come assai grave; aggiunti anzi che in tempo di guerra, quando la proporzione in discorso non supera il 10 per cento, la si debbe avere come abbastanza soddisfacente, dacchè in campagna le cause di malattia sono più numerose, ma più di ogni altra causa influisce il tempo in cui gli ammalati figurano all'ospedale.

In tempo di pace la media permanenza all'ospedale è di 14 a 15 giorni, in tempo di guerra sale a 25 o a 30 giorni, e la spiegazione di questa differenza è evidente.

In tempo di guerra il soldato perde molto tempo per andare allo spedale e per ritornare quindi al Corpo, perchè gli spedali sono molto distanti dal teatro delle operazioni militari e sovente gli ammalati sono trasportati di città in città: e per tutto questo tempo perduto in viaggio i soldati contano, a' corpi, come ammalati.

Ecco perchè se in tempo di pace il 5 od il 6 0/0 d'ammalati pare già assai forte, in tempo di guerra invece il 10 0/0 è sempre stato considerato una proporzione abbastanza soddisfacente.

Il generale Angioletti conchiudeva il suo primo discorso d'oggi asserendo che la sua proposta si conformava al sistema prussiano, mentre quella della Commissione tendeva invece al sistema francese.

Io ho cercato di dimostrare come ciò non fosse pienamente esatto, e come io credessi invece che la proposta della Commissione e del Ministero si avvicinasse in parte al sistema prussiano, quando per converso le conclusioni dell'onorevole Angioletti avrebbero condotto inevitabilmente all'altro.

Riguardo a ciò io non avrei che a pregare l'onorevole Angioletti di ben voler confrontare il tenore della sua proposta, per quanto ha tratto alla formazione del Secondo Esercito, con quello del testo della legge francese del 1. febbraio 1868, ed egli vi troverà molti punti di riscontro, e quasi di identità di parole. La legge francese dice: « La guardia nazionale mobile sarà costituita :

1. Dei giovani che non furono compresi nel contingente ;

2. Di quelli che furono esentati per diritto di legge ;

3. Di quelli che si saranno fatti surrogare nell'Esercito.

Non è forse precisamente così che l'onorevole Senatore Angioletti vorrebbe formato il secondo Esercito? Cioè in primo luogo dei 30,000, che oggi sarebbero ravvisati idonei, ma che nel suo sistema sarebbero scartati, come meno validi; in secondo luogo degli esentati e dispensati, e finalmente dei surrogati? Egli veramente non parlò di questi ultimi, ma debbo immaginare che questi pure egli avrebbe ascritto al suo secondo Esercito.

Parmi dunque di aver potuto non senza ragione affermare e di poter ora ripetere che se fra i due sistemi uno si avvicina al francese non è quello dalla Commissione sostenuto, bensì quello dell'onorevole oppositore.

Relativamente ai fatti di Palermo nel 1866, ho qui la situazione delle truppe che trovavansi in settembre in quella città...

Presidente. Prego il signor Ministro a ricordare che la discussione generale è chiusa...

Ministro della Guerra. Io volevo solo comprovare con la verità delle cifre ufficiali, che la seconda categoria è perfettamente innocente dei fatti di Palermo...

Ringrazio pure l'onorevole Angioletti delle spiegazioni date oggi sul modo col quale intenderebbe di mandare in congedo illimitato, a pochi per volta lungo tutto l'anno, i soldati della classe più anziana sotto le armi...

Ma non so spiegarvi come egli che si dichiara nemico della cieca casualità nell'estrazione a sorte per la leva, possa ammettere come misura della più o meno lunga ferma sotto le armi il giorno della nascita più o meno discosto dal dicembre o dal gennaio.

Sarebbe davvero per il soldato un bel vantaggio, un bel privilegio l'esser nato in gennaio piuttosto che nel successivo dicembre!

E poi quant'altri inconvenienti non implicherebbe un tale sistema!...

All'onorevole Rossi ha già risposto il Relatore; del resto nell'esame dei diversi articoli si presenterà l'opportunità di venire a maggiori spiegazioni su quanto egli ha proposto ed ha oppugnato nella legge.

Presidente. Si passa ora alla discussione degli articoli.

Do lettura del primo.

Esso è così concepito:

« Nella legge organica 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'Esercito sarà introdotto il cambiamento di denominazione seguente:

» Ferma *temporanea* invece di ferma *provinciale*. »

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Do la parola al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** La semplicità di quest'articolo, il quale in sostanza non fa che stabilire un mutamento di denominazione, renderebbe ridicola qualunque sorta di discussione. Però mi permetterei di rivolgere all'onorevole nostra Commissione due preghiere a proposito di quest'articolo.

L'una riguarderebbe il collocamento dell'articolo stesso, l'altra il suo dettato. Voi ritenete che la prima parte di questa legge, come indica il titolo del capo primo, non contiene che alcune modificazioni alla legge organica del reclutamento.

Come legge di modificazione, dovrebbe dunque seguire l'ordine di quella legge che si vuol modificare, e questo è un principio molto semplice e naturale che non abbisogna di dimostrazione.

Ora, la disposizione che si contiene nell'articolo primo, mira a modificare una denominazione che sta scritta nell'articolo 158 della legge sul reclutamento; e come nel progresso di questo capo, voi trovate una modificazione dell'articolo 159, così mi parrebbe del tutto conveniente che la modificazione che si intende di portare all'articolo 158 prendesse posto precisamente prima della modificazione aggiunta a quella dell'articolo 159, e così, a mio modo di vedere, la disposizione dell'articolo 1 dovrebbe essere portata dopo l'articolo 6.

Esaminando l'insieme del capo primo, e riassumendo essenzialmente le parti principali alle quali si apportano modificazioni, troviamo che una riguarda i volontari, l'altra la esenzione, la terza la durata della ferma, come si suol dire. La disposizione dell'articolo primo concerne la terza di queste parti, vale a dire quella della durata della ferma. Per questa ragione io proporrei che la Commissione consentisse di trasportare questo articolo dopo il 6, e così tra il 6 ed il 7, ed io credo che questa trasposizione renderebbe anche più facile l'operazione di coordinamento che è prescritta dall'articolo 12, dove si stabilisce che, quando questa legge venga sancita, si pubblichi di nuovo la

legge sul reclutamento militare colle variazioni che vi saranno introdotte.

L'altra mia preghiera, come diceva, riguarda il dettato dell'articolo 1; semplice e troppo semplice si presenta la disposizione di questo articolo dove si parla di sostituire una denominazione ad un'altra nel caso della legge sul reclutamento.

È veramente, se il bisogno stesse semplicemente nel cambio della denominazione, converrebbe contentarsi anche di questa disposizione, comunque scarna; ma se ben si esamina l'articolo 158 della legge sul reclutamento, e si pone mente alla modificazione che coll'articolo 7 si apporterebbe all'articolo 159, si scorge che forse, se io non prendo abbaglio, il dettato dell'articolo 1. lascia qualche cosa a desiderare. Ed invero l'articolo 158 parla delle due specie di ferma, l'una d'ordinanza, l'altra provinciale; e soggiunge immediatamente che entrambe cominciano dal giorno dell'assento.

Ora alla denominazione di ferma provinciale, la nostra Commissione propone di surrogare la parola di ferma temporanea.

Qui mi pare che cadrebbe opportuno l'osservare se veramente la parola *temporanea*, che vogliamo introdurre nella legge, risponda esattamente al suo concetto. Se si pone in rapporto colla denominazione di ferma d'ordinanza, veramente non saprei scorgere la ragionevolezza della denominazione *temporanea*, imperocchè anche la durata della ferma di ordinanza è temporanea. Per conseguenza avremmo due ferme che sono ambedue temporanee, lo sono in modo diverso, ma non si può dire che nè l'una nè l'altra non lo sia. Per usare la denominazione *temporanea*, bisognerebbe contrapporla ad una denominazione che fosse per lo meno indefinita, se non perpetua, perchè in questa materia veramente non credo che facilmente potrebbe aver luogo la perpetuità.

È ben vero che nella modificazione dell'articolo 7, da me testè rammentato, s'introduce nell'articolo 159 della legge organica del reclutamento una parola che è nuova per la legge del reclutamento; e questa parola consiste nella qualificazione di *permanente* data alla durata del servizio.

Io non so se la Commissione, introducendo questa parola *permanente*, abbia poi inteso di sostituirla alla denominazione *servizio di ordinanza*.

In questo caso, se così fosse realmente, vi sarebbe forse un po' più di armonia, inquantochè la parola *temporanea* potrebbe prendersi in opposizione alla parola *permanente*.

Ma a questo riguardo attenderò dall'egregia nostra Commissione qualche schiarimento per sapere quale sia il vero suo concetto.

Se il suo concetto fosse stato quello di modificare anche la denominazione di *servizio d'ordinanza*, e di sostituirvi *permanente*, io mi acquieterei facilmente

a questa cosa, ad accettare cioè la surrogazione della parola *temporanea* alla parola *provinciale*.

Quando poi il concetto fosse diverso, allora non riuscirebbe difficile sicuramente alla Commissione di dare tali spiegazioni per le quali la variazione da lei proposta possa essere dal Senato accettata.

Ma, come io vi diceva or ora, l'art. 158 fa partire dal giorno dell'assento entrambe le ferme, tanto quella d'ordinanza quanto la provinciale. Ora, se non vado errato, mi pare che questo principio venga modificato nell'art. 7, giacchè trattandosi ivi della durata del servizio temporaneo, si dice che deve decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui la classe di leva rispettiva compie il 21° anno di età.

Se questa disposizione, come a me pare, arreca in realtà qualche modificazione all'art. 158 nella parte da me letta, ravviserei in questo caso conveniente che invece del dettato che viene proposto nell'art. 1°, si facesse addirittura una modificazione dell'art. 158 collocandola, come io diceva, prima dell'art. 7 che contiene l'articolo 159 della legge sul reclutamento, modificato.

Con questa variazione io credo che forse la legge acquisterebbe, tra gli altri, il vantaggio, a così dire, di euritmia, in quanto che debbo dichiarare che non mi fa una buona sensazione il vedere il principio di questa legge così staccato, direi, dal rimanente, cosicchè avete difficoltà a rendervi ragione, dopo aver letto l'art. 1°, del passaggio da questo all'art. 2°. Se invece voi trasportate quest'articolo alla sede da me indicata, voi avrete allora in principio tutta la materia del volontariato, e seguirà quindi la materia dell'esonerazione dal servizio militare, e finalmente verrà l'ultima parte che fa oggetto della legge, cioè quella che regola la durata del servizio militare.

Sarei molto lieto se l'onorevole Commissione favorirmi volesse alcuni schiarimenti sopra questa domanda che io mi sono permesso di indirizzarle.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. L'onorevole Senatore Vigliani muove due domande alla Commissione. La prima è relativa al collocamento dell'articolo primo che gli sembra dovrebbe trovarsi immediatamente prima dell'articolo settimo della legge, perchè, egli dice, quest'articolo non principia bene la legge, è un articolo che si riferisce a disposizioni variate dalla legge organica, le cui variazioni si proseguono poi negli articoli 7, 8 ed altri del progetto di legge. Inoltre egli domanda: se quella parola *temporaneo* sia stata adottata in considerazione della espressione di *servizio permanente* che trovasi all'articolo 7 e che sarebbe l'opposto a quella di *servizio temporaneo*, per esprimere la stessa idea che quella di *servizio di ordinanza*, che trovasi nella legge organica del reclutamento.

Relativamente al collocamento che si è dato all'articolo primo, io dirò che la Commissione non avrebbe

difficoltà di annuire al desiderio espresso dall'onorevole Senatore Vigliani: tuttavia essa fa osservare che questa legge porta con sé una nuova pubblicazione della legge organica sul reclutamento, poichè all'articolo 20 è detto che la legge organica sul reclutamento del 20 marzo 1854 sarà con Regio Decreto pubblicata di nuovo con tutte le modificazioni e innovazioni recate al sistema sino al giorno della nuova pubblicazione; per cui non si è creduto seguire nella distribuzione degli articoli un ordine direi filosofico, ma un ordine, direm così, naturale per potere essere intesi.

Ora, la prima cosa su cui dobbiamo intenderci è la denominazione. E poichè si cambiava una denominazione della legge organica, è parso alla Commissione che il primo articolo dovesse essere quello che introduce questa modificazione in una denominazione che generalmente è accettata in tutte le leggi e in tutti i regolamenti che si riferiscono al Reclutamento. Questo è il motivo per cui fu stabilito questo cambiamento nell'articolo primo.

Se l'onorevole Senatore Vigliani insiste su questo cambiamento, allora la Commissione si rimetterà al giudizio del Senato; ma, ripeto, la Commissione a questo cambiamento non dà molta importanza, perchè la legge, come dissi, deve essere fatta nuovamente di pubblica ragione per la stampa.

Veniamo ora alla seconda osservazione fatta dall'onorevole preopinante. Egli ci domanda se le parole *ferma temporanea* corrispondano effettivamente all'idea che si vuole esprimere. Io osserverò che la Commissione aveva avuto in animo di introdurre molte altre variazioni nelle diverse denominazioni. Essa voleva sostituire le parole *servizio permanente* e quelle di *servizio di ordinanza*; voleva anche alle denominazioni *assento ed essentato* sostituire quella di *arruolamento* e di *arruolato*.

Ma la Commissione si limitò a cambiare la parola *provinciale* con quella di *temporanea* per non confondere il servizio attuale detto provinciale col servizio che si farà nelle milizie provinciali.

A questa parola di *temporanea* si sarebbe potuto surrogare quella di *alternata*, ma non parve conveniente, epperò la Commissione si è attenuta a quella prima parola.

La Commissione si è limitata a questo cambiamento per variare il meno possibile le denominazioni in uso presso l'esercito. Alcune di queste denominazioni non sono conformi certamente alla purezza della lingua, e furono già oggetto di vari appunti anche nell'altro ramo del Parlamento, ma siccome l'uso ne è invalso nell'esercito che non ignora che cosa s'intenda per *servizio d'ordinanza, assento ed assentato*, si è creduto che fosse meglio conservare questi nomi onde non recare innovazioni di dicitura che potrebbero per qualche tempo destare confusione.

La Commissione poi non insiste sulla scelta dell'art. 1, tanto più che questa non ha influenza **10** dovendo

la legge relativa al reclutamento essere, come ho detto, nuovamente pubblicata e gli articoli della legge esser tutti coordinati.

Senatore Cantelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cantelli. Io che mi trovo nella minoranza della Commissione su questa questione delle denominazioni, in quanto che avrei voluto che la Commissione seguisse il primo concetto, quello cioè di cambiare tutte quelle denominazioni le quali non trovo veramente appropriate all'idea che si vuole esprimere, trovo oggi giuste le ragioni esposte dall'onorevole Vigliani.

In un primo progetto, ventilato davanti alla Commissione, si presentarono diverse denominazioni.

Si sostituiva fra le altre cose la denominazione di *ordinanza* a quella di *servizio permanente*, o quella di *servizio provinciale* a *servizio temporaneo*; denominazioni che esprimevano benissimo l'idea che veramente si voleva che esprimessero.

Ma nacque il dubbio che il servizio temporaneo non esprimesse il nostro servizio provinciale. La parola *temporaneo* forse esprimeva poco; *provinciale*, a mio credere, non esprime niente.

Si ritornò al primo progetto che fu ventilato dalla Commissione, ed io sosteneva, sebbene in minoranza, di cambiare le denominazioni di *servizio d'ordinanza* con quelle di *servizio permanente*, e quella di *servizio provinciale* in *servizio temporaneo*.

Vi erano anche altre modificazioni che avrei desiderato che fossero introdotte in certe denominazioni, come quella dell'*assentato* e *assento* in *arruolato* e *arruolamento*, ed altre infine che credo inutile di qui riferire. In ogni modo però non voglio ora entrare in questo argomento nè fare nuove proposte che possano inceppare la discussione: voglio soltanto fare osservare che se il Senato ammette la sostituzione della parola *temporaneo* alla parola *provinciale*, ammetta anche l'altra di *servizio permanente* a *servizio di ordinanza*.

Senatore Pastore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pastore. Voglio far notare al Senato, cose forse generalmente ignorate, che le due denominazioni di *ordinanza provinciale* hanno la loro origine nella denominazione necessariamente adottata nell'antico esercito sardo.

Nell'antico esercito sardo vi erano assolutamente due armi distinte, due truppe perfettamente diverse, reggimenti di ordinanza e reggimenti provinciali.

I reggimenti di ordinanza erano composti di soldati reclutati sopra tutto il Regno con ingaggio volontario o di surrogati destinati ad un servizio permanente nell'interno del Regno.

I reggimenti provinciali erano reclutati nelle rispettive provincie e destinati al servizio in tempo di guerra. Avevano infatti fino dal 1816 o 17 i reggimenti di Mondovì, di Susa, di Torino ecc., ecc., che erano proprio reggimenti provinciali.

Ora, queste denominazioni si sono infiltrate, diremo così, dall'antico ordinamento sardo nella nuova legge del 1854 sul reclutamento dell'esercito, ed oggi sono passate, si direbbe quasi, in cosa giudicata, e sono in uso in tutto l'esercito.

Dicevo *ordinanza* non si vuol dire uno stato, ma una classe d'uomini, come pure dicendo *provinciale*, ed è perciò che la Commissione fu costretta a cambiare questa sola parola di *provinciale*, per non confonderla con la *milizia provinciale*, come ha detto l'onorevole Relatore.

Io prego il Senato a volere conservare tutte le altre denominazioni, perchè l'uso è prepotente, e non si cambia con tanta facilità.

Se voi mutate certi vocaboli nel Regolamento ne avverrà che non saranno più adoperati nell'uso familiare dell'esercito.

Io ne vedo introdotto uno singolarissimo da molto tempo, che è quello di chiamare col solo vocabolo d'armata, l'armata navale. Vi sono Leggi, Regolamenti, perfino il Codice di marina che dicono armata senza altra aggiunta, senza l'aggettivo navale.

In un piccolo opuscolo che ho pubblicato, e fatto distribuire ai signori Senatori, senza impor loro l'obbligo di leggerlo, ho già trattato questa questione, e feci osservare come sia contrario all'uso generale di tutta l'Italia il chiamare armata semplicemente l'armata navale, e come possa nascerne confusione.

E non avete che a por mente a quanto si dice in Senato, nell'altro ramo del Parlamento, in tutte le conversazioni, in tutti i giornali, in tutti i libri, ad ogni momento, e vedrete che si dice armata per l'esercito, e armata per l'armata navale.

Dunque per non confondere l'armata navale coll'esercito se si aggiunge al nome armata l'aggettivo navale, per significare la Marina, e si lascia all'altro il nome d'esercito, tutti si comprenderanno. Ma l'uso non si può tor di mezzo subito, e voi sapete che il Tommasco dice che quando l'uso contrasta con l'origine del vocabolo, esso si adatta all'uso.

Aggiungerò ancora che tutti questi vocaboli d'*Armata* e *Armata navale*, *Esercito*, *Assento*, *Assentato* e *Ordinanza* sono tutti consacrati da dizionarii, e soprattutto adottati dal *Dizionario Militare* del Grassi, che ha sempre fatto per tutti noi autorità.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. La cederei al Senatore Cambray-Digny, riservandomi il mio turno dopo di lui.

Presidente. La parola è all'onorevole Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Dirò pochissime parole. Giacchè si tratta di questione di lingua, io appoggio vivamente la proposta dell'on. Cantelli.

Io mi astengo per lo più nelle discussioni dal fare questioni di lingua, ma dirò francamente che quando una questione di lingua è portata dinanzi al Senato, io credo che debba essere risolta in modo che abbiasi a tornare

alla purezza della lingua, e non ammettere espressioni che in italiano non vogliono dir niente.

E giacchè ho la parola aggiungerei alla proposta de' l'onorevole Cantelli, che fosse tolta dalla legge sul reclutamento la parola *assento*.

Questa parola non è italiana, non vuol dire un bel nulla. Io so che cosa in italiano vuol dire *assento*, significa cioè esser lontano; *assentato* in italiano è quindi colui che se n'è andato. Invece nel linguaggio del progetto di legge l'*assentato* è colui che è presente che è arruolato, e che è iscritto nei ruoli dell'esercito.

Signori, convergo che ciò sarà negli usi, ma io vi garantisco che negli usi dei nostri paesi questo non esiste, e che un povero soldato a cui il Consiglio di leva dice; voi siete *assentato*, non capisce per nulla che cosa s'intenda dirgli con questo discorso: sicchè io credo francamente, poichè siamo sopra una questione di tal fatta, che bisognerebbe redigere un articolo per dire che il servizio d'ordinanza si chiama servizio *permanente*, che l'altro servizio si chiama servizio *temporaneo*, e che l'arruolamento si chiama *arruolamento* e non *assento*.

Presidente. Credo che per il buon andamento della discussione sia conveniente di dar lettura dell'emendamento dal Senatore Cantelli.

Il Senatore Cantelli propone che all'articolo 1 si sostituisca il seguente:

« Nella legge organica 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito sarà introdotto il seguente cambiamento di denominazione: *ferma permanente* in luogo di *ferma d'ordinanza*, *ferma temporanea* in luogo di *ferma provinciale*. »

Chi appoggia l'emendamento del Senatore Cantelli sorge.

(È appoggiato.)

Senatore Di Pettinengo. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. La cedo anche all'onorevole Senatore Di Pettinengo, perchè io avrei poche cose a dire, ed amo meglio sentir prima a svolgere le opinioni dei miei colleghi a questo riguardo.

Presidente. Allora la parola è al Senatore Di Pettinengo.

Senatore Di Pettinengo. A me pare che nelle denominazioni, massimamente di cose militari, non si debbano, per quanto è possibile, cambiare completamente quelle, che sono accettate dall'uso, ed inveterate nell'esercito, e particolarmente poi quelle che hanno un'origine storica, e che si riferiscono alla designazione di una data specie di truppe celebri per la storia militare.

Così, come accennava l'onorevole Generale Pastore, si avevano un tempo *reggimenti d'ordinanza* e *reggimenti provinciali*. La prima denominazione, o distinzione, credo che non fosse soltanto nelle Provincie Subalpine,

ma ben anche nelle Provincie Meridionali ed in Francia. Credo oltreciò che tale denominazione trasse origine dalla parola *Ordinanza*, *Ordonnance*, la quale significava l'insieme delle disposizioni che reggevano la fanteria regolare, come le altre armi.

Tali denominazioni rappresentavano due ordini di milizie affatto differenti, cioè quelle di *ordinanza*, composte di individui *assoldati* per via di reclutamento volontario da qualunque provincia e paese, che contraevano una lunga ferma di servizio; quelle *provinciali*, che, tratte tutte da una stessa provincia, non prestavano servizio che per un dato tempo, o alternativamente.

Coll'andar del tempo, soppressi i *reggimenti provinciali* e costituiti i reggimenti promiscuamente d'individui a servizio permanente e continuato e di altri a servizio limitato o alternativo, si continuò a distinguere i soldati, che stanno permanentemente sotto le armi per un dato numero di anni col nome di *ordinanza*, da quelli che per tradizione furono detti *provinciali*, i quali non facevano che un servizio, ora di sei mesi, ed ora di un anno, od un servizio alternativo.

Ora, in base delle modificazioni proposte con la nuova legge verrebbero a distinguersi in quelli di servizio continuativo o permanente, di una durata più o meno lunga, col nome di *servizio permanente*, e col nome di *servizio provinciale* quasi direi *regionale*, perchè i soldati sono tratti dalla stessa provincia. Adottando il sistema proposto dall'onorevole Senatore Cantelli, del quale si è pure discusso nella Commissione, non si seguirebbe nessuna tradizione del linguaggio dell'esercito.

Epperò adottando denominazioni adatte al genere delle truppe, alla loro composizione, ed alla tradizione, proporrei, come mi pare fosse d'accordo la maggioranza della Commissione, di distinguere il servizio:

a) in *permanente*, di maggiore o minore durata, cioè col nome di *ordinanza* per quelli che compiono tutta la ferma in una sol volta, e di *temporaneo* per quelli che la compiono per classi rattachate e possono essere richiamati sotto le armi;

b) in *provinciale* per quelli che nel progetto detto *distrettuale* sono chiamati eventualmente sotto le armi e forniti d'individui di una stessa regione.

La denominazione *provinciale* corrisponde ad una idea, è in armonia al linguaggio ufficiale amministrativo, è denominazione che può essere all'evenienza elemento di emulazione e di successo, mentre così non è della parola *distrettuale*.

Inquanto poi alla parola *assento* io sto con coloro che presentarono quella di *arruolamento*; parendomi che la parola *arruolamento* sia da tutti bene intesa, non essendo così della parola *assento*, la quale, se non erro intendevasi per l'atto col quale l'individuo veniva descritto nei ruoli e ammesso alle paghe, ed era il documento dal quale risultava l'arruolamento.

Presidente. Dunque il Senatore Di Pettinengo fa una proposta?

Senatore Di Pettinengo. Io mi attengo alla dicitura della Commissione e non ho voluto che spiegarne il concetto.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Debbo purgarmi anzitutto davanti al Senato dell'accusa che io abbia sollevato una questione filologica: io non ho fatto un'osservazione di lingua ma ho fatto una questione di logica e di proprietà di locuzione.

Quando si vogliono fare mutazioni di denominazione in una legge ci vogliono delle ragioni per farlo.

Io non ebbi né ho il pensiero di cercare le parole impure che si trovano nelle nostre leggi, ci vorrebbe troppa fatica, e molto meno penso di farlo per questa legge che ne è piena zeppa. Io ho inteso di richiamare l'attenzione del Senato su di una parola che si vorrebbe sostituire, parola che diverrebbe tecnica, una parola che verrebbe adoperata a distinguere una maniera di servizio militare. Ora nel fare questa osservazione intesi dire che, in una mutazione di dicitura, bisognava tener conto non solo del dizionario, ma anche della logica. Io mi associo volentieri a quelli che si attengono alla pura conservazione dei termini che abbiamo nelle nostre leggi, per non produrre confusione, e difatti quel frequente mutamento di denominazioni non può che creare confusioni.

La Commissione, la quale a mio credere, propende per il sistema della conservazione, mi pare che si mostri molto fedele a questo suo principio, perchè fu spinta a proporvi la denominazione di servizio provinciale per non aver voluto accogliere la denominazione di servizio distrettuale che veniva proposta dal Ministero.

Non volendo accogliere questa denominazione e volendo sostituirvi la parola « provinciale » si è trovata nella necessità di fare un'altra mutazione, di mutare cioè il servizio « provinciale » e che già nella legge si trova indicato, con questa denominazione. Forse se si volesse seguire il sistema della Commissione vale a dire di mantenere la denominazione di servizio d'ordinanza, come è egualmente bene conosciuto da noi il servizio provinciale, bisognerebbe accogliere e mantenere la parola di servizio distrettuale, che viene proposta nel progetto Ministeriale.

Forse la Commissione non avrà voluto ammettere questa denominazione, siccome quella che non avrebbe base in una circoscrizione la quale abbia veramente il battesimo della legge. Infatti nella nostra Legislazione, noi non troviamo il *distretto* fra le circoscrizioni territoriali, approvate con legge. Il *distretto* è stato introdotto dall'onorevole signor Ministro della Guerra in un recente suo Provvedimento col quale ha stabilito dei Comandi Distrettuali. Ma se questo non fa difficoltà, io crederei che forse il sistema più semplice sarebbe veramente quello di mantenere l'art. 158 nella parte che stabilisce la denominazione delle due ferme: quella di *ordinanza* e quella *provinciale*, e di adottare poi un'altra denominazione per le distrettuali.

Conviene notare altresì che per servizio permanente, la Commissione ha inteso quello di ordinanza, e ciò lo sappiamo per un errore fortunatamente incorso nello stampare l'art. 5.

Or dunque manteniamo ancor noi la denominazione di ordinanza, oppure sostituimovi quella di permanente. L'onorevole Senatore Pettinengo ve le mantiene tutte e due, l'una l'ammette come genere l'altra come specie. Egli dice: avrete un servizio permanente, questo servizio sarà di più specie, l'uno di ordinanza, l'altro provinciale, e l'altro temporaneo. Questo quindi sarebbe un sistema, che non avrebbe il pregio della semplicità, perchè dove abbiamo due enti, egli ne aggiunge un terzo, ed io non credo che sia guari conveniente. Il pensiero di permanente deriva piuttosto dal confronto delle due maniere di servizi. Ma io ho voluto richiamare l'attenzione del Senato sopra una cosa che, secondo me, è ancora più importante.

Io ho detto che l'art. 1 come sta scritto non sarebbe nemmeno in armonia coll'articolo 7, in quanto che in esso è mantenuto l'art. 158, meno la mutazione della parola provinciale. Ora io vi diceva che l'articolo 158 stabilisce pure che le due ferme, quella di ordinanza e quella provinciale, comincino ambedue, dice l'articolo, dal giorno dell'assento. Questa disposizione sembrandomi mutata, e dico sembrandomi, perchè non oso affermarlo in modo affatto sicuro, (e su questo punto desidero ancora qualche schiarimento dalla Commissione), sembrandomi dico, mutata dall'art. 7, dove si fissa un altro punto di partenza pel servizio temporaneo, che cosa ne deriva? Ne deriva che dobbiamo pur mutare l'art. 158; dobbiamo aggiungere questa modificazione alle altre che sono proposte nella legge.

Quindi il mio concetto sarebbe stato di sostituire all'art. 1 un articolo, il quale riproducesse l'art. 158 modificato; che dicesse, per esempio, che la ferma di servizio è di due specie, di ordinanza se si crede di mantenere questa parola, e di provinciale o temporanea, se vorrà mutarla. Forse, a mio modo di vedere, sarebbe più logico e razionale il dire permanente quella di ordinanza e temporanea l'altra.

E qui manifesterò un altro concetto, poichè siamo ad esaminare la maggiore o minore esattezza delle parole

che si vogliono introdurre: se si volessero esprimere questi due servizi in un modo, secondo me, più esatto, uno si potrebbe chiamarlo continuo, e l'altro discontinuo; continuo quello di ordinanza, e discontinuo l'altro.

Questa nuova denominazione sottopongo al senno della Commissione.

Segue poi l'alinea dell'articolo 158, il quale starebbe com'è: devono contrarre la prima ferma i carabinieri reali, segue un altro capoverso; è applicata la seconda a tutti gli altri. Anche questa starebbe; sarebbe solo modificato l'articolo 158 nella prima sua parte.

E questo modo di procedere mi sembra, lo ripeto, conforme all'incolo di questa legge nella sua prima parte che è una legge di modificazione di un'altra legge.

Ben diceva l'onorevole Menabrea che in generale le questioni di denominazione sogliono figurare nel peristilio, direi, della legge.

Ma se questo è vero, credo che non si possano adottare leggi di modificazione di altre leggi.

Allora non ci è più quest'ordine logico, filosofico, come mi pare lo chiamasse l'onorevole Menabrea, che si deve seguire, ma l'ordine della legge che si vuole modificare per non produrre degli equivoci.

Ora per seguire quest'ordine, voi siete costretti naturalmente a modificare l'articolo 158, collocandolo avanti la modificazione dell'articolo 159.

Ma poichè sulla questione di collocamento mi è sembrato che sia arrendevole la Commissione, io proporrei al Senato che si sospendesse questo primo articolo rinviandolo alla Commissione, acciocchè esaminasse se essa non trovi (fatte tutte le opportune considerazioni) più conveniente che sia cambiato di collocamento, e cambiato di dettato come io suggeriva.

Presidente. Domando se è appoggiata la proposta dell'onorevole Senatore Vigliani.

Senatore **Menabrea, Relatore.** La Commissione non fa nessuna opposizione, ed accetta la proposta Vigliani.

Presidente. Allora sarà rinviato pur anche l'emendamento dell'onorevole Senatore Cantelli.

Invito i signori Senatori per domani in seduta pubblica alle ore 2 pel seguito della discussione di questo progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4.)

TORNATA DEL 15 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Congedo — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge relativo alle basi generali dell'ordinamento dell'esercito — Nuove proposte della Commissione sull'articolo 1 rinviato, approvate — Dichiarazioni e proposta del Senatore Mezzacapo — La proposta è appoggiata — Obbiezioni ed osservazioni del Relatore e del Ministro della Guerra — Giuramento del Senatore Nitti — Reiezione della proposta del Senatore Mezzacapo — Osservazioni ed emendamenti del Senatore Cambray-Digny all'art. 2° e proposta d'aggiunta di nuovi articoli — Considerazioni e proposte del Senatore De Gori — Appunti del Generale Pastore — Considerazioni del Senatore Rossi — Proposta del Relatore, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4.

È presente il Ministro della Guerra.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Il Senatore *Vannucci* chiede un congedo di 10 giorni, che gli è dal Senato concesso.

Fa omaggio al Senato:

Il Prefetto di Parma degli *Atti di quel Consiglio provinciale delle Sessioni ordinarie e straordinarie del 1870.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO ALLE BASI DELL'ORDINAMENTO DELL'ESERCITO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge relativo alle basi dell'ordinamento dell'esercito.

Senatore *Menabrea, Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Menabrea, Relatore.* Ieri, in seguito alle osservazioni che furono fatte dall'onorevole Senatore *Vigliani*, momentaneamente nostro Presidente, la Commissione si è occupata del riordinamento dell'art. 1, sul quale egli aveva mossi alcuni appunti.

La Commissione veramente riconosce che l'art. 7 del nuovo progetto di legge portava una modificazione sostanziale all'art. 158 della legge 20 marzo 1854, sopra il reclutamento; in conseguenza essa ha creduto di dover modificare anche quest'articolo 158, introducendo nel medesimo una nuova denominazione delle ferme, sostituendo cioè alle parole *ferma d'ordinansa e ferma provinciale*, le parole *ferma permanente e ferma temporanea*.

Ora darò lettura della redazione di questo nuovo

articolo, il quale, visto che vi è un cambiamento sostanziale all'articolo 158 della Legge 20 marzo 1854, dovrebbe aver sede dopo il sesto della legge attuale.

Eccolo: « Art. 6. All'art. 158 della legge organica » 20 marzo 1854 è sostituito il seguente:

« La ferma di servizio nell'Esercito è di due specie, l'una permanente, l'altra temporanea.

» Debbono contrarre la prima i carabinieri reali, gli armaiuoli, i musicanti, e gli uomini della compagnia moschettieri, ed i volontari di cui all'art. 151.

» È applicata la seconda a tutti gli altri, salve le eccezioni di cui al seguente art. 160. »

Consequentemente è introdotto nella legge il cambiamento delle denominazioni di *ferma di ordinansa e provinciale in ferma permanente e temporanea*.

Questo sarebbe il nuovo articolo che la Commissione proporrebbe.

Presidente. Io debbo anzitutto dichiarare al Senato che riguardo alle proposte che ieri ebbi l'onore di fare, mi sono rimesso intieramente alla saviezza della Commissione, ed è per questo motivo che ho accettato di occupare il Soglio della Presidenza, chè altrimenti me ne sarei astenuto.

Le proposte erano due, l'una di trasposizione dell'articolo, l'altra di modificazione del suo dettato.

Come avete inteso, la Commissione le ha accolte ambedue, e vi propone di trasportare l'art. 1 all'art. 6, e nello stesso tempo vi propone un'altra redazione dell'articolo stesso. Voi comprendete che se è ammessa la prima proposta, viene differita la discussione dell'articolo 1 al numero dove deve essere collocato.

Prima di tutto domando all'onorevole Ministro se acconsente al nuovo collocamento dell'articolo che la Commissione propone.

Ministro della Guerra. Vi acconsento.

Presidente. Ora interrogo il Senato se intende che il collocamento di quest'articolo sia fatto nel modo proposto dalla Commissione.

Chi ciò approva, si alzi.

(Approvato.)

Si passerà adunque a discutere sull'articolo 2, che diventerebbe ora 1°.

Senatore Mezzacapo. Domando la parola.

Presidente. Prima di accordarle la parola, darò lettura di quest'articolo, perchè, se non vado errato, ella ha domandato la parola per una questione pregiudiziale, riguardo non all'articolo 2, ma al tempo in cui verrà in discussione l'articolo 1.

Senatore Mezzacapo. Ho domandata la parola per proporre un nuovo articolo da introdursi nella legge.

Presidente. In questo caso le do la parola.

Senatore Mezzacapo. Signori Senatori. Il Senato nell'udire ieri il discorso dell'onorevole Senatore Menabrea vide, che io aveva fatta una proposta la quale è fondamentale, e cambia la forma ed i particolari della legge: proposta che non poteva svolgere nella discussione degli articoli del progetto di legge ministeriale; perocchè questo portando in fronte il titolo di modificazioni alla legge attuale, e tra le modificazioni da introdurre il Ministero non credendo comprendere l'abolizione delle categorie, naturalmente nessun articolo ne parla di proposito.

La questione cadrebbe precisamente su di ciò; se si debba oppure no ammettere una distinzione di categoria: che se questa distinzione non venisse ammessa, la durata della ferma diverrebbe necessariamente uguale per tutti.

Ieri nel suo discorso l'onorevole Relatore combatteva l'idea che io aveva emessa in proposito. Io non potei rispondere, perchè la discussione generale era chiusa: lo farò oggi; e nel rispondere a quel discorso, mi si presenterà l'occasione di esporre l'idea chiara e netta quale la intendo, di dimostrare impossibili e tutti gl'inconvenienti che credesi vi sieno annessi, e rilevare i vantaggi reali che in sè contiene.

In questo discorso io ho un grande svantaggio: sono nuovo nell'arringo parlamentare, e non ho, a confronto dell'onorevole Menabrea, la lunga pratica del Parlamento, la sua grande facondia e lucidità d'esposizione.

Per entrare in materia, dirò prima di tutto che non posso non confessare che ieri quando sentii attaccare la mia proposta con tanti argomenti, e vidi trarre da quella mia idea così semplice, conseguenze che non hanno nulla a che fare con essa, se non avessi saputo che si trattava dell'idea da me proposta, avrei creduto si parlasse di tutt'altro, anzi dico di più, non mi sarei formato un concetto della cosa che si combatteva.

Le conseguenze che ha creduto trarre l'oratore da quella mia proposta, non solo non discendono neces-

sariamente da essa, ma è anzi impossibile che ne discendano.

E fu tanta la mia sorpresa che, conoscendo l'alto ingegno del preopinante, dubitai di me stesso, temetti di non essermi espresso con chiarezza. Ma riflettendo poi a ciò che il Ministro della Guerra disse il giorno precedente, e ricordandomi che egli andava all'ultima conseguenza (sebbene sia quella una conseguenza affatto accessoria) e vedeva chiaro che tutto si riduceva ad un aumento di 50 o 60 mila uomini nell'esercito provinciale, allora confesso che non seppi più rendermi ragione del fatto.

Un ragionamento basato sopra un apprezzamento non esatto della mia idea, inserito dall'onorevole Relatore nella Relazione, fu la causa per cui credetti bene di farvi inserire una nota, la quale rimettendo le cose sul loro vero terreno, riportando la questione nei suoi veri termini, togliesse l'equivoco.

Ma perchè ieri nel discorso dell'onorevole Relatore si è riprodotto un fatto simile, mi sento obbligato oggi a parlare per difendere la mia proposta; perocchè dal modo come è stata combattuta dal mio oppositore, non apparisce niente affatto chiara, non apparisce veramente nella sua integrità ciò che io ho proposto.

Se poteva aspettarmi di essere combattuto, dopo la nota da me inserita nella Relazione, era certamente naturale il pensare che si sarebbero presi a ribattere i miei argomenti uno ad uno, e studian lusi di dimostrarne la fallacia.

Ma no, non si fece così. Si procedette ad attaccare la mia idea, con una quantità di argomenti che nulla avevano a fare con essa, presentati da quel lato che potevano fare qualche impressione, e con una rapidità che non permetteva di osservarli bene; non si entrava veramente nelle viscere della quistione, e tutto il bagliore di quel discorso, non chiariva nulla di quanto veramente la riguardava.

Perchè la mia esposizione proceda con chiarezza, e perchè possano i Senatori giudicare senza cadere in errore, credo utile ricordare al Senato qual'è la mia proposta.

Io propongo solamente che non vi sia distinzione di categoria, e che la durata del servizio sia la stessa per tutti.

Ogni anno, dagli uomini di leva se ne prenderebbero tanti quanti ne fan bisogno per riempire i vuoti dei quadri dell'esercito: essi apparterrebbero all'esercito attivo per quel numero di anni che si vorrà, e che secondo l'ultima idea manifestata dal Ministro, sarebbero otto, cioè, tre anni in servizio continuo sotto le armi, cinque in riserva, ossia in congedo illimitato.

Dopo passerebbero nell'esercito provinciale per rimanervi i quattro anni che ancora loro restano a fare per compiere la ferma.

Riguardo alla parte d'ogni contingente che annualmente non verrebbe incorporata, essa apparterrebbe all'esercito di linea, come riserva di completamento, sino

a che la propria classe resta in servizio attivo; cioè l'esercito di linea verrebbe composto di otto classi, e la sua riserva di completamento di tre parti di classi pari alle tre classi che all'onorevole Ministro della Guerra piace chiamare di seconda categoria. Terminati gli anni prescritti, questi individui appartenenti alla riserva di completamento passerebbero direttamente all'esercito provinciale, per rimanervi 9 anni.

Riguardo all'esercito permanente, vedono i signori Senatori che l'armonia delle parti, come è stabilita dall'onorevole Ministro della Guerra, non è perturbata, e non so quali inconvenienti possa far nascere la mia proposta tanto riguardo all'istruzione ed alla qualità degli uomini, quanto riguardo alla finanza ed a qualunque altra cosa.

Per questa parte specialmente gli inconvenienti che in modo vago gli si attribuiscono, sono impossibili, sono inconvenienti immaginari. La differenza cade tutta sull'esercito provinciale, ed è precisamente quella che aveva avvertita già il signor Ministro della guerra, cioè che degli individui non passati attraverso dell'esercito di linea invece di esservene sei classi ve ne sono nove, ovvero una differenza in più di 50 o 60 mila uomini in esso esercito provinciale.

Questo soprappiù d'uomini nella milizia provinciale, l'onorevole Ministro della Guerra diceva che sono uomini non validi, dei quali non sa che farne e che perciò li rifiuta.

E perchè? Perchè, asserisce il Ministro, sono uomini dai 30 ai 33 anni, molti di essi avranno famiglia, e perchè in generale debbono valer poco, non avendo altra istruzione che di cinque mesi in 12 anni. Ma dico io: tra gli uomini delle tre classi precedenti, quelli da 28 a 30 anni, e quelli da 30 a 33 anni non ci è gran differenza per età; in quanto a famiglia saranno sposati anche gli uomini da 27 anni a 30; in quanto all'istruzione cinque mesi è così poca cosa che distribuita sopra 9 o sopra dodici anni vuol dire lo stesso.

Queste classi che il Ministro rifiuta, riguardate sotto l'aspetto di soldati fatti, è vero valgono poco; ma il vizio non sta ove egli crede di scorgerlo; con quel suo ragionamento si potrebbe concludere altresì che le tre classi precedenti sono ugualmente inutili, e si darebbe ragione a coloro che non volevano aumentata la durata di servizio per la seconda categoria; anzi direi di più, il servizio di seconda categoria in questo caso dovrebbe limitarsi solamente a quegli uomini che servono come riserva di complemento, e ridurre l'armata provinciale alle sole quattro classi di soldati, che hanno servito nell'esercito permanente.

Ma non sarò io certo che dirò mai di rifiutare costesti soldati i quali non sono punto inutili per l'ufficio cui è destinato l'esercito provinciale.

È vero che sarebbe desiderabile che, al pari della *Landwehr* prussiana, tutti i soldati dell'esercito provinciale avessero servito 2 3 o 4 anni in quello per-

manente; ma non perchè, non ci è dato aver il meglio, dobbiamo rifiutare il sufficiente.

È da osservare che i servizii ai quali è chiamato l'esercito provinciale, e che non ripeto per averli già il Senato utili ad enumerare a sazietà, sono di tal natura, che soldati anche solo mediocrementemente istruiti, affiancati da un certo numero di compagni che hanno servito nell'esercito di linea e da quadri sufficienti, possono disimpegnare pienamente.

La guardia mobile di Francia, che con tanta facilità si dispregia perchè non ha retto come vecchia truppa sul campo di battaglia, non merita di essere così severamente giudicata; se la si considera, come giustizia vuole, dai servizii che ha resi, quando è stata adoperata secondo l'indole della sua istituzione, cioè come guardia mobile, come esercito di seconda linea, destinato a certe operazioni secondarie.

E lo dimostra la difesa di Strasburgo, dove la quasi totalità dei combattenti si componeva di guardie mobili; la eroica difesa di Belfort; la stessa difesa di Parigi, dove l'armata, tolti 30 o 40 mila uomini di linea e qualche altro piccolo numero di combattenti, era tutta composta di guardie mobili. Per cui non è vero che non abbia questa guardia combattuto con valore, che non abbia corrisposto alla sua istituzione; non ha resistito bene quando si è dovuto sostituirla alla truppa di linea, e ciò era naturale.

Tuttavia sotto di Chanzy sole, abbandonate, senza altre truppe vicine, le guardie mobili hanno fatto più di quello che non si poteva ragionevolmente sperare.

Onde per me è certezza che i soldati del genere del nostro esercito provinciale, bene adoperati, e per certe operazioni, possono benissimo soddisfare al bisogno.

Comunque affretti col desiderio il giorno in cui sia possibile avere nell'esercito provinciale tutti soldati che hanno servito tre anni nell'esercito di linea, tuttavia non rifiuterei, nè potrei ritenere i soldati di cinque mesi d'istruzione assolutamente come inutili.

Si è citato sempre, per dimostrare l'inutilità delle truppe così formate, il fatto che la Prussia dopo la guerra di Danimarca, visto che la *Landwehr* non corrispondeva al bisogno, la diminuiva; e noi invece oggi l'allarghiamo.

Signori Senatori, vi prego di riflettere bene su di ciò, per non cadere in inganno. La *Landwehr* prussiana era in quell'epoca formata di due parti; la *Landwehr* di primo bando che non era un'armata di riserva, ma la metà dell'esercito permanente, dell'esercito di linea e che formando parte integrante di esso, doveva concorrere a combattere le battaglie come le truppe di linea: a questi uffici certamente la *Landwehr* non poteva soddisfare, e la Prussia la sciolse; la vera *Landwehr*, quella che doveva fare i servizii a cui sarebbe chiamato il nostro esercito provinciale, era la *Landwehr* allora detta di secondo bando, e questa non l'ha sciolta, ma l'ha aumentata.

È vero che è più solida del nostro esercito provin-

ale; ma non è questa una ragione perchè ci do-
remmo privare di quel tanto che possiamo avere;
tanto più poi che l'esempio della guardia mobile fran-
cese ci assicura che l'esercito nostro provinciale for-
mato molto meglio, per tempo, con buoni quadri, con
in quarto almeno od un terzo di vecchi soldati, sarà
capace di rendere servigi migliori e più brillanti.

Si dice che col mio sistema, il numero dei soldati
nell'esercito provinciale che non hanno servito nell'e-
sercito permanente 3 anni, è troppo grande in pro-
porzione di questi ultimi, e ciò porta uno squilibrio
e un indebolimento in quelle milizie.

L'onorevole Menabrea nel rispondere al Senatore
Pastore, il quale mostrava una certa apprensione per
il gran numero di soldati che, secondo il progetto in
discussione, farebbero parte dell'esercito provinciale
senza aver servito prima nell'esercito di linea, diceva:
Non è detto che il Ministro della Guerra sia obbli-
gato, in caso di guerra, a chiamare sotto le armi tutti
gli uomini che sono a sua disposizione: egli può chia-
marne solo quel numero di cui ha bisogno, e può co-
stituire l'armata provinciale in quella proporzione che
gli sembrerà utile per il servizio, lasciando a casa le
classi di seconda categoria più anziane, per chiamarle
mano mano quando ne abbisogna.

Mi pare che cotesta ragione che adoperava l'onore-
vole Relatore per rassicurare il Senatore Pastore, valga
a capello per rassicurare lui stesso dall'apprensione
che gli nasce per l'aggiunta di quei 50 o 60 mila
uomini che accrescerebbero l'esercito provinciale; se
si seguisse la mia proposta.

Tuttavia, se la quistione si riducesse ad avere
60 mila uomini di più o di meno di seconda categoria,
in confronto di una massa di poco meno che 800 mila,
l'accettare la mia proposta o il rifiutarla non potrebbe
produrre nè un gran bene nè un gran male, e non
insisterei su di essa ulteriormente. Ma la mia proposta
prende le mosse da ben altri principii, ed è su questi
che io voglio richiamare l'attenzione del Senato.

Se questi principii avranno valore, poichè abbiamo
veduto che sotto ogni altro aspetto la mia proposta
non altera punto l'armonia dell'ordinamento, restano i
vantaggi di essa senza alcuno inconveniente, e perciò la
proposta stessa dovrebbe essere approvata.

La prima colla mia proposta si soddisfa di
più alla giustizia. Questa non è cosa indifferente, nè
da guardarsi così superficialmente, come questione di
second'ordine, e di puro sentimentalismo.

La giustizia è un'immensa forza, la giustizia non si
misura, non si pesa, non si avverte sensibilmente, ma
è una forza la quale non si può trascurare senza pe-
ricolo.

Non si pesano nè l'elettrico, nè il calore, nè la luce,
ppure essi sono potenti agenti della natura, le cui
leggi, se per poco fossero turbate, il mondo intero ne
andrebbe a sfascio.

La giustizia nell'ordine morale è forza potentissima, ed

ogni attentato, ogni causa che produca il più piccolo
disturbo alle sue leggi, presto o tardi genera gravi
danni.

La giustizia nella sua pratica applicazione si traduce
in alcune regole le quali non possono essere alterate
senza colpa, sempre quando non vi siano potenti ra-
gioni che lo autorizzino.

Ora, nel caso nostro, quali sono queste potenti ra-
gioni? Non ve n'ha alcuna.

Sono degli uomini alquanto vecchi, sono ammo-
gliati, sono di troppo, non mi piacciono, non li voglio;
ecco tutto.

E per questo si produce l'ingiustizia, che alcuni
debbono servire 12 anni con condizioni molto più
gravi, altri con condizioni più leggere, perchè alle
case loro, avranno soltanto 9 anni di servizio. E ciò
perchè? Perchè così mi piace.

Confesso che mi ha fatto dolorosa impressione il
vedere trattata di passaggio una questione così grave,
e appena sfiorata come cosa di poco valore e che non
merita che nessuno vi si fermi sopra.

Adottando la mia proposta, si otterrebbe ancora un
altro vantaggio considerevole; la legge avrebbe una
forma più larga, più generale; prenderebbe quella di
un impegno imposto a tutti i cittadini italiani di ap-
partenere all'esercito da 21 ai 33 anni, purchè validi
e non esentati in forza della legge stessa.

Sotto questa forma, sarebbe un nuovo carico che
s'impone alla popolazione, carico che, trattandosi di
una questione così vitale, così importante, qual'è
quella della sicurezza dello Stato, nessuno potrà dire
certamente che non abbia il potere, il diritto e il do-
vere d'imporlo al paese.

Dando questa forma alla legge, tutti gli uomini dai 21
ai 33 anni vi sarebbero compresi, e non sarebbe più ne-
cessario di ricorrere a quel ripiego, che è l'articolo 12
della legge; ripiego che ci conduce alla sconcezza di
contraddire ad una legge fondamentale dello Stato, la
quale impone che nessuna legge debba avere effetto
retroattivo. Dal momento che v'ha il modo di evi-
tarlo, non si può allegare neppure la necessità di ri-
correre ad un mezzo, che non produrrà certo buon ef-
fetto.

Di più, sotto questa forma la legge diventa più sem-
plice, più chiara, ed anche nella sua pratica applica-
zione toglierà molte difficoltà.

La legge poi, nel modo come la presento, si adatta
senza alcuno inconveniente al presente ed all'avvenire.
Si adatta al presente e lo afferma l'onorevole Me-
nabrea quando dice: se la legge si applica nel modo
che lei propone è *ipso facto* ristabilita la 2.^a catego-
ria: ciò vuol dire che la legge come io la propongo
si adatta allo stato presente delle cose. Invece la legge
come è proposta dal Governo, il giorno in cui le no-
stre finanze lo permetteranno, e che il pensiero del-
l'onorevole Ministro potrà divenire un fatto, cioè che
quasi tutto il contingente passi attraverso l'esercito,

ne verrà di necessaria conseguenza che la seconda categoria non resterà che un nome.

La legge adunque come la propongo io si adatta al presente ed all'avvenire; la legge come la propone il Ministero si adatta al presente solamente.

Sento dirmi: col vostro progetto, è vero si evita l'azione retroattiva della legge, ma nel fatto è lo stesso la questione è di pura forma.

Sì, o Signori, la questione è di forma: ma se la forma e la sostanza si possono separare facilmente per opera della astrazione; nella realtà, forma e sostanza sono un solo tutto inseparabile.

La scolastica ha fatto il suo tempo, ed è ormai conveniente lo smetterla.

Di fronte a cosiffatti vantaggi cosa si contrappone? Inconvenienti non reali. Come vede il Senato, il primo esercito sarebbe composto nello stesso modo di quello del progetto ministeriale; l'istruzione che si dà alla seconda categoria non verrebbe mutata, quindi nessuno aggravio alle finanze, nessuna perturbazione nell'ordinamento dell'esercito, nessun danno per l'accrescimento di poche migliaia d'uomini dell'ultima classe di leva.

Diceva l'onorevole Senatore Menabrea che quando i tempi sono grossi e la necessità impone di ricorrere a tutti i mezzi di difesa, i cittadini atti alle armi, delle ultime classi che ora si direbbero eccedenti, verranno chiamati a prenderle, tanto se per effetto della legge, sono già designati, quanto se nol sono, nell'uno e nell'altro caso dunque dovranno sempre partire, e val meglio esserci preparati col saperlo preventivamente, anziché essere chiamati con legge eccezionale, mentre si viveva nella certezza di non esser più soggetti a marciare.

Questo stesso ragionamento si applica perfettamente al caso mio.

Resta un'ultima obiezione, lo aggravio maggiore che s'impone alla popolazione.

Ma, o Signori, quando si propone un ordinamento militare che chiede 800 mila uomini circa, pare a voi che possa avere gran peso l'obiezione, per cinquanta o sessanta mila uomini di più, e nelle condizioni di fatto in cui sarebbero? Questi cinquanta o sessanta mila uomini di più sono solamente segnati su dei registri, stanno a casa loro, e sono chiamati solamente in quei momenti supremi della patria dove qualunque sacrificio che s'impone al paese è giustificato da un supremo interesse; quello della sua sicurezza: nel qual caso se il bisogno lo richiede si va pure più oltre: si chiamano sotto le armi anche i cittadini più innanzi con gli anni, e gli esentati per ragioni di famiglia. Questa parola *aggravio* è una gran parola, ma che col fatto in questo caso si riduce a nulla.

D'altra parte poi è meglio che tutte le operazioni che debbonsi fare nei momenti difficili sieno preparate anticipatamente. Invece di fare una legge al momento, vale meglio che sia fatta in prevenzione, e con ciò si evitano non solo gl'imbarazzi della discussione

della legge stessa, ma l'immenso lavoro eziandio che cagiona la sua riduzione in atto, nei momenti in cui il tempo è preziosissimo.

Alcuni argomenti dell'onorevole Senatore Menabrea posti in mezzo al suo splendido discorso, possono a prima vista fare una certa impressione, ma se si meditano attentamente, essi non reggono all'esame.

L'onorevole Relatore disse che in quest'aula alcuni vorrebbero meno di quanto dimanda il Ministro della Guerra, altri vorrebbero molto di più; e poichè il vero sta nel mezzo, e la proposta ministeriale è precisamente in mezzo tra quegli estremi, è perciò la vera. Qui vi ha un equivoco. La verità è una, essa è qualche cosa di assoluto. Gli estremi, nel cui mezzo sta la verità, debbono essere anch'essi mezzi necessari, non mezzi che si possano spostare arbitrariamente; se no, la verità non sarebbe una, vi sarebbero migliaia e milioni di verità, perchè migliaia e milioni sono gli spostamenti che si possono fare degli estremi: e tanto è ciò vero, che si potrebbe dire che il mio sistema è il migliore, perchè desso è il medio tra quello del signor Ministro della Guerra e quello del signor Senatore Angioletti.

Quindi è vero che, esaminati un po' a fondo, certi argomenti non reggono alla prova.

L'onorevole Senatore Menabrea, disse che la mia proposta era lusinghiera e dopo poco soggiungeva: *Ma!* Dunque questa sua qualità era una qualità insidiosa: essa proposta presentavasi con bella veste, sotto bell'aspetto, mentre in fondo ci stava il veleno. Ma perchè ciò possa avvenire, è necessario che il veleno sia rivestito in modo che non si vegga che la parte esteriore dell'oggetto, e non si possa penetrare nell'interno. Ora, o Signori Senatori, voi avete potuto vedere che se la mia proposta ha una qualità, è quella di essere semplice, ed è presentata in modo affatto nudo e siffattamente piano da divenire, per così dire, trasparente, e se seduce, seduce per quello che è, perchè non può nulla nascondere. Quindi il biasimo che si ascondeva sotto quell'apparente elogio, a che si riduce? Si riduce ad un elogio reale del mio sistema.

Per le ragioni esposte in questo mio discorso, io propongo al Senato che la distinzione delle due categorie venga abolita, e nel caso che la mia proposta fosse dal Senato approvata, proporrei che sia posta in capo della presente legge come art. 1 la prescrizione che tutti i cittadini italiani dal ventunesimo anno al trentatreesimo siano ascritti all'esercito. Negli articoli successivi poi troveranno posto i particolari del sistema. Questa è la proposta che io intendeva di sottoporre alla deliberazione del Senato.

Presidente. Leggo l'articolo proposto dall'onorevole Senatore Mezzacapo.

« Art. 1. Tutti i cittadini italiani atti al servizio e non legalmente esenti a termini della presente legge sono iscritti nell'esercito dal 21° al 33° anno di età. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, è aperta la discussione su di essa.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Anzitutto debbo rispondere all'onorevole preopinante circa un appunto che egli ha fatto ad una mia apprezzazione della sua proposta che si trova inserita nella Relazione della Commissione e che io ripeteva ieri nel mio discorso, dicendo che la sua proposta a primo aspetto si presenta molto lusinghiera: certamente con queste parole non ho voluto darvi un senso del tutto contrario, come pare l'abbia inteso l'onorevole preopinante.

Quando dissi che era lusinghiera, intesi che essa si presentava molto semplice, e sembrava a primo aspetto sciogliere quelle difficoltà che forse si trovano nelle disposizioni della legge attuale; e con ciò io non feci insinuazione di sorta la quale accennasse a qualche cosa di subdolo nella proposta dell'onorevole Mezzacapo.

Dirò che nelle cose del mondo vi sono molti metodi semplici che a prima vista sembrano i migliori ma che, pensandovi sopra, si trovano poi cattivi.

Accennerò solo al fatto di Alessandro il Grande quando scioglieva il nodo Gordiano tagliandolo colla spada: fu un metodo spedito, ma potrebbe essere pericoloso di volerlo adoperare in tutte le circostanze.

Detto queste parole, mi permetterà il Senato di ritornare nuovamente sopra le cose esposte intorno alla proposta dell'onorevole Mezzacapo, e di dichiarare ancora una volta i motivi per i quali la Commissione non ha creduto di adottarla. Ripeterò ciò che già fu scritto nella Relazione, cioè che questa questione di ridurre tutto il contingente ad una sola categoria fu lungamente discussa e agitata nel seno della Commissione; non si negò il vantaggio che vi potrebbe essere sotto un certo punto di vista ad ammettere una sola categoria, ma esaminando la questione da tutti i suoi lati, e specialmente avuto riguardo alla nostra posizione e alle nostre condizioni attuali, finanziarie, politiche e sociali, quella proposta, che sembra tanto semplice e di facile applicazione, presentava molti inconvenienti, e diveniva, nella sua applicazione, di gran lunga inferiore al sistema stabilito che distingue ogni contingente in due categorie.

L'onorevole Senatore Mezzacapo, se ho bene inteso il suo ragionamento, dice: Tutti i giovani i quali saranno atti a fare il militare, saranno egualmente iscritti nella prima categoria; se possiamo chiamarli tutti nell'esercito, essi rimarrebbero sotto le armi per quel tempo che sarebbe necessario per dar loro una buona educazione militare, e quindi sarebbero rimandati in congedo illimitato a disposizione del Governo per il rimanente della ferma, nei quattro ultimi anni della quale essi verrebbero iscritti nella milizia pro-

vinciale, essendo essi vincolati in tal modo per dodici anni al servizio militare.

Questa, dice il preopinante, sarebbe la miglior combinazione possibile, poichè la nazione avrebbe tutti i suoi uomini validi ammaestrati per il giorno in cui la patria avesse bisogno delle loro braccia a sua difesa.

Ma egli soggiunge che, colle nostre finanze è impossibile attuare completamente l'idea sua, perchè è impossibile chiamare sotto le armi tutti i 90 mila iscritti, che tanti in media sono tutti gli anni i giovani riconosciuti idonei al servizio militare, e tenerli 3 o 4 anni sotto le armi per la necessaria istruzione; e quindi considerata questa impossibilità, si è contentato di limitarsi ad un numero più ristretto.

Mettiamo ora che questo numero sia di 60 mila uomini all'anno, supponendo che si effettui il progetto dell'onorevole Ministro della guerra, di ridurre questo servizio a tre anni soltanto, vi rimarranno 30 mila individui i quali non saranno chiamati sotto le armi.

In seguito a quanto disse il Senatore Mezzacapo, gli uni formerebbero la prima parte del contingente e gli altri la seconda.

Questi sarebbero al pari dei primi vincolati per dodici anni, dei quali i tre primi per servire nell'esercito e gli altri nove nella milizia provinciale.

In tal modo l'onorevole Mezzacapo intende riparare l'ingiustizia che, a suo dire, commette il progetto ministeriale adottato dalla Commissione coll'attribuire alla seconda categoria soli nove anni di obbligo militare, mentre per la prima questo obbligo è di dodici anni. — Il nostro onorevole opponente insiste assai sul principio di giustizia che egli trova lesa nel progetto ministeriale e che egli intende rispettare nel proprio progetto.

Ma noi tutti al pari dell'onorevole Mezzacapo riconosciamo ed ammettiamo che la giustizia è il primo dovere della legge relativamente ai cittadini: in questo siamo tutti perfettamente d'accordo.

Ma che ingiustizia vi è adunque a restringere a soli nove anni l'obbligo militare per la seconda categoria? a che servirebbe di estendere ad essa quell'obbligo sino a dodici anni? Questa esigenza avrebbe per risultato d'introdurre nella milizia provinciale uomini che, non avendo mai acquistato le abitudini militari sotto le armi, sarebbero meno atti per ragione di età a servire anche nella milizia provinciale; il dispensarli da tale servizio, che sarebbe più oneroso che utile allo Stato; non è dunque una ingiustizia che si fa agli altri, ma un aggravio, che si toglie allo Stato ed un beneficio che si fa alla società. D'altronde, la ingiustizia sarebbe piuttosto nel richiedere da individui non mai abituati al servizio militare gli stessi obblighi che da coloro che si sono assuefatti alle fatiche delle armi in un lungo tirocinio, rimanendo per più anni di seguito sotto le bandiere.

Ciò detto, vi domando ora, Signori, quale diversità

vi è fra il sistema Mezzacapo e quello che abbiamo propugnato ?

Non vi è altra diversità che questa: che i 30 mila uomini del generale Mezzacapo saranno vincolati per 12 anni, mentre i nostri non saranno vincolati che per 9 anni.

Ma se noi abbiamo imposto il vincolo per 9 anni, non è certamente per fare un vantaggio a questi individui, bensì per il solo bene dell'esercito, come lo ho spiegato un momento fa.

Io ripeto ancora: un'altra cosa è un individuo che ha servito tre anni, che ha già imparato il mestiere e le abitudini militari, altra cosa è un individuo il quale non ha fatto che pochi mesi di servizio per imparare la manovra del fucile e poi fu rimandato a casa indefinitamente, senza avere nemmeno la prospettiva di poter essere chiamato per qualche tempo ad un campo d'esercitazione onde compiere la sua istruzione militare.

Ora, mentre il primo individuo, quello cioè che appartiene ai 60,000 uomini, potrà per 12 anni essere reputato buono prima a servire nell'esercito attivo e quindi nella milizia provinciale, l'altro non essendo mai stato chiamato sotto le armi, come l'esperienza lo dimostra, dopo 8 o 9 anni non avrà più quella qualità che si richiedono per fare un buon servizio nemmeno nella milizia provinciale, che deve provvedere alla custodia delle fortezze, all'ordine interno ed anche all'occorrenza appoggiare l'esercito attivo.

Dunque, se si è limitato a soli 9 anni il servizio della seconda categoria, non è, lo ripeto, per vantaggio di quegli individui, ma per vantaggio della milizia provinciale, onde non caricarla d'uomini che sarebbero affatto inutili.

D'altronde, o Signori, parlando di giustizia, c'è anche la giustizia sociale che il signor Senatore Mezzacapo sembra avere dimenticato. La giustizia sociale vuole che le professioni considerate indispensabili al consorzio umano non siano private degli uomini che debbono esercitarle; ora, se noi riteniamo sotto le armi uomini al di là del tempo necessario, è evidente che ciò sarà a danno dell'utilità sociale.

Noi dobbiamo adunque stabilire un equo riparto di doveri in modo che sia tutelato l'interesse dell'esercito, e nello stesso tempo non sia di troppo compromesso l'interesse sociale.

L'onorevole senatore Mezzacapo citava l'esempio delle guardie mobili di Francia, che in certe circostanze hanno fatto molto bene; io non lo nego certamente; ma in molti non fu così, poichè questa milizia essendo composta di elementi eterogenei, dei quali molti non erano atti alla guerra, fece assai tristi prove, e mi basti citare l'esercito del generale Chanzy e quello del generale Boulbaki, che si dissiparono come nebbie al vento, compromettendo la fortuna della Francia.

Io credo, o Signori, di avervi dimostrato che la ingiustizia del sistema della Commissione, nella quale

insisteva il senatore Mezzacapo per difendere il proprio sistema (ciò che naturalmente deve aver fatto impressione sull'animo vostro, che sempre mira al bene ed alla giustizia), non esiste; la ingiustizia, se c'è, non esiste che nella sorte che designa gli uni prima degli altri. Ma ad una simile ingiustizia l'umanità intiera è fatalmente soggetta; chi nasce alto, chi piccolo, chi con spirito, chi sciocco; la natura in sostanza ci fa quel che siamo, e la sorte designa nel militare chi deve essere il primo a pagare il tributo; il legislatore avrà adempito al compito suo quando avrà stabilito una legge, che provveda ai bisogni della difesa dello Stato, senza urtare direttamente la giustizia, e lasciando decidere dalla sorte ciò che sarebbe pericoloso il fare dipendere dall'arbitrio degli uomini.

Debbo poi anche osservare che il sistema proposto dall'onorevole generale Mezzacapo sconvolge completamente tutte le nostre leggi sul reclutamento, e specialmente nella parte che riguarda l'affrancazione.

Io credo che su questo punto il Senatore Mezzacapo troverà l'appoggio dell'onorevole generale Pastore che non vuol sentire parlare d'affrancazione; ma altri membri della Commissione credono l'affrancazione di una utilità innegabile, quantunque di secondo ordine, e noi la crediamo necessaria per le ragioni che saranno svolte a suo tempo.

Mi resta a rammentare al Senato che questioni consimili si son presentate in altri paesi, e che anche in Prussia succede qualche cosa di analogo a quello che vorrebbe l'onorevole Mezzacapo; difatti in Prussia tutti sono tenuti al servizio nell'esercito e poi nella *Landwehr*; ma però, come ho già detto, tutti i giovani di leva sono soggetti al sorteggio, e tutti non sono chiamati sotto le armi; anzi una parte di essi per un certo numero d'anni è lasciata in congedo per essere chiamata poi per colmare i vuoti che si fanno nell'esercito; ora ecco la disposizione della legge prussiana; non dico che si debba ammettere, perchè non voglio essere compreso fra gli *imitatores servorum pecus*.

« Il dovere militare dura in tempo di pace finchè abbia effettivamente avuto luogo l'entrata in servizio, o fin quando l'individuo passibile dell'obbligo militare, sia stato dispensato dal prender servizio nell'esercito permanente completamente, o in tempo ordinario di pace, dalle competenti autorità di leva.

» Quegli individui soggetti al dover militare che dopo il terzo anno di concorrenza alla leva, nè vennero intieramente dispensati dal servizio militare, nè chiamati al servizio nell'esercito permanente, e nemmeno utilizzati nelle chiamate posticipate per il rispettivo contingente della classe a cui appartengono, sono sciolti in tempo ordinario di pace dall'obbligo del servizio militare.

Ecco dunque degl'individui che, anche in Prussia dove l'obbligo è generale per tutti, essendo favoriti dalla sorte, non solamente non vanno sotto le armi, ma dopo tre anni sono dispensati in tempo di pace. Solo in tempo

di guerra sono chiamati, come lo sono tutti gli altri cittadini dello Stato.

Così vede il Senato, che il più grave rimprovero fatto dall'onorevole Mezzacapo al nostro sistema, cioè di ingiustizia, è un fatto della sorte, e questa ingiustizia è impossibile evitarla. Tolte le lievi differenze che ho precedentemente accennato, il sistema del generale Mezzacapo non differisce adunque sostanzialmente da quello del Ministero. Vi è solamente un cambiamento di denominazione che non varia la sostanza, poichè il giorno in cui il Ministro delle Finanze darà al Ministro della Guerra il mezzo di chiamare tutto il contingente sotto le armi, il nostro sistema, quello del generale Mezzacapo, e quello prussiano, non differirebbero fra loro in quanto all'obbligo del servizio.

Ma sintantochè le nostre finanze non ci permettono di chiamare sotto le armi questo contingente, noi siamo condotti a stabilire le seconde categorie, che esistono necessariamente in tutti i sistemi quando tutto il contingente di un anno non può esser chiamato interamente sotto le armi; allora, avendo stabilito questa seconda categoria è molto meglio nell'interesse sociale dell'esercito definire quali sieno i doveri di coloro che appartengono alla seconda categoria, senza eccedere in esigenze inutili anzi nocive; in questo modo avremo separato le forze dello Stato in due classi bene distinte, l'una che dovrà far parte dell'esercito attivo, andare nel campo di battaglia ecc., l'altra che sarà impiegata nella difesa interna, e darà aiuto al paese quando sia chiamata.

Credo con ciò aver risposto alle obiezioni che faceva l'onorevole Mezzacapo alla proposta ministeriale e della Commissione, e credo anche aver dimostrato che questo sistema non differisce sostanzialmente da quello da noi propugnato, che è fondato sulla giustizia al pari di quello dell'onorevole Mezzacapo.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Mi permetto di aggiungere solo poche parole a quelle pronunciate dall'onorevole Relatore, per pregare il Senato a non accettare l'articolo proposto dal Senatore Mezzacapo.

Mi riservo trattare della ferma di servizio della seconda categoria quando verrà in discussione l'articolo 7 che riguarda appunto la ferma.

L'onorevole Senatore Mezzacapo vorrebbe fosse dichiarato con apposito articolo che tutti i giovani, riconosciuti idonei al servizio militare e non aventi diritto ad esenzione, hanno lo stesso obbligo del servizio cioè dal 21° al 33° anno di età.

Il principio generale stabilito da un cosiffatto articolo sarebbe soggetto nell'atto pratico a troppe eccezioni, per aver ragione di essere posto come regola.

Abbiamo infatti gli uomini ascritti alla categoria di ordinanza, il cui obbligo di servizio è di 8 anni sotto le armi. Questi certamente non potrebbero essere costretti

al servizio sino al 33° anno, dacchè compiono la loro ferma tra il 20° e il 28° anno, ovvero tra il 21° e il 29°.

Abbiamo un'altra specie di ferma. Nel progetto di legge il Ministero e la Commissione propongono che la ferma della cavalleria sia diversa da quella della fanteria, che cioè per i militari di quest'arma sia aumentato il tempo di servizio sotto le armi e diminuito in compenso quello che devono successivamente passare in congedo illimitato. Costoro termineranno la loro ferma nel 30° anno di età.

Abbiamo ancora i volontari, i quali si arruolano nell'esercito prima dei 20 anni (e non sono pochi); questi assumono un obbligo di servizio di 12 anni da computarsi dalla data dell'arruolamento; nel 29°, 30° 31° anno di età, questi hanno soddisfatto all'obbligo intrapreso e debbono essere congedati.

Vi hanno infine i riassoldati: l'obbligo di servizio di costoro si estende molte volte oltre il trentatreesimo anno d'età.

Compiono una prima ferma per proprio conto, e poi una seconda e successivamente anche una terza (sempre sotto le armi), dopo la quale dovrebbero poi anche rimanere per 6 anni in congedo illimitato. Epperò a questo riassoldato il congedo assoluto non verrebbe dato se non se nel 39° o nel 40° anno di età.

Le eccezioni adunque mi sembrano troppe per poter stabilire con articolo di legge la disposizione generale « che tutti i giovani dal 21 al 33° anno sono obbligati al servizio militare. » Quindi io pregherei il Senato a non accettare una tale proposta, la quale d'altro canto, nel mio modo di vedere, non sarebbe che una dichiarazione generica senza alcun effetto determinato, tranne quello di stabilire a 12 anni anche l'obbligo di servizio della seconda categoria; ma su di questo, come già ho detto, mi riservo di parlare quando si discuterà l'articolo 7 relativo alla ferma.

Rispetto al nome di « categoria » che l'onorevole Senatore Mezzacapo vorrebbe togliere, mi pare questa una questione piuttosto di forma che di sostanza: io non opporrei grande difficoltà se invece di dire prima e seconda categoria, si volesse dire prima e seconda parte del contingente, od adottare un'altra denominazione qualunque; purchè ad ogni modo una denominazione speciale distinta s'abbiano e l'una e l'altra; chè altrimenti ne avverrebbe confusione in tutte le disposizioni di dettaglio.

Se non che essendo immedesinato nell'esercito l'uso di distinguere le due parti del contingente con le denominazioni di *prima* e di *seconda categoria*, pregherei l'onorevole Mezzacapo a rinunziare alla sua proposta di confondere nella stessa appellazione due parti di contingenti che hanno obblighi di servizio diversi, e che giornalmente devono essere distinte con un nome speciale.

Presidente. L'onorevole Senatore Mezzacapo persiste nella sua proposta?

Senatore Mezzacapo. Vi persisto per le ragioni

che ho già addotte. Il Signor Ministro diceva che vi sono molte eccezioni le quali rendono questo articolo di difficile applicazione. Ma in quell'articolo si dice « fatte le eccezioni che nella presente legge vengono espresse. » Dunque il mio articolo stabilisce, è vero il principio, che non ci sia differenza di categoria; ma del resto non chiude l'adito a quelle eccezioni che potessero essere necessarie.

Presidente. Rileggo l'articolo proposto dall'onorevole Senatore Mezzacapo per metterlo ai voti.

« Art. 1.° Tutti i cittadini italiani atti al servizio e non legalmente esenti a termini della presente legge sono iscritti nell'esercito dal 21° al 33° anno di età. »

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Si passerà ora alla discussione del 2° articolo; ma se il Senato lo permette, prima d'intraprenderla, trovandosi nelle aule del Senato il Senatore Cataldo Nitti, i di cui titoli sono già stati convalidati, prego gli onorevoli Senatori Conforti e Mezzacapo a volerlo introdurre per la prestazione del giuramento.

(L'onorevole Senatore Cataldo Nitti, introdotto nell'aula, presta giuramento nella consueta formola.)

Presidente. Do atto al Senatore Cataldo Nitti del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Ripigliamo la discussione del progetto di legge. Si darà lettura dell'art. 2°.

(Il Senatore Segretario Chiesi legge:)

Art. 2. « Oltre gli arruolamenti volontari, consentiti dal Titolo III della legge organica 20 marzo 1854, è ammesso uno speciale arruolamento volontario per una ferma di un anno, per i giovani regnicoli che desiderano istruirsi nelle armi.

» Siffatto arruolamento può essere contratto nei vari Corpi delle armi di fanteria, di cavalleria e di artiglieria e negli zappatori del Genio.

» Per essere ammesso a quest'arruolamento speciale, il giovane deve soddisfare alle condizioni seconda, terza, quinta e ottava dell'articolo 150 della precitata legge organica, ed inoltre alle seguenti:

» 1. Aver compiuto il 17.° anno di età, e non oltrepassare quello in cui deve concorrere alla leva, prima però di avere concorso all'estrazione a sorte.

» 2. Sottoporsi del proprio alle spese di mantenimento, vestiario ed equipaggiamento durante la contratta ferma, ed anche alla provvista di un cavallo ed al mantenimento di questo, se intende arruolarsi nell'arma di cavalleria.

» 3. Di mostrare con attestati legali o con apposito esame di avere fatto con successo gli studi completi delle scuole ginnasiali, o tecniche corrispondenti.

» 4. Comprovare la buona condotta con attestati legali.

» Questi volontari non sono esonerati da verun ob-

bligo di leva, nè conferiscono al fratello il diritto all'esenzione dal servizio militare. »

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Cambray-Digny come primo iscritto.

Senatore Cambray-Digny. Signori Senatori, le parole che io pronunzierò nella discussione generale mi permetteranno di essere breve nella spiegazione degli emendamenti e delle aggiunte che a questo secondo articolo io intendo proporre al Senato.

Io mi associo interamente alle parole che pronunziava ieri l'onorevole Senatore Muslo, il quale esprimeva intera fiducia nei nostri colleghi della Commissione, e mi vi associo per la molta stima che ho del loro sapere e della loro esperienza. Tanta è la mia fiducia in essi, che accetto gli articoli 3° e 4° di questo progetto di legge i quali sopprimono la surrogazione e l'esonerazione militare, unicamente per ossequio alla loro opinione.

Molto, Signori Senatori, ci sarebbe da dire su quest'argomento. Si potrebbe discutere sopra l'opportunità di siffatto provvedimento, non tanto dal punto di vista economico-sociale, quanto dallo stesso punto di vista della giustizia. Ma io mi astengo dal fare qualunque obbiezione relativamente a questa innovazione, e, ripeto, accetto interamente le disposizioni degli articoli 3 e 4 associandomi al concetto della Commissione la quale, a correttivo della innovazione medesima, introduce il sistema dei volontari per un anno.

L'art. 2. che è stato testè letto al Senato ammette che i giovani i quali abbiano compiuto un certo corso di studi, avanti di concorrere alla leva possano essere accettati nell'esercito contraendo un impegno di un anno e sottoponendosi a mantenersi a proprie spese, e si collega poi coll'articolo 6 così intimamente, che, per esporre il mio concetto, io chiedo al Senato il permesso di leggere anche quest'articolo.

-L'articolo 6 dice:

» I volontari senza soldo menzionati all'articolo 2 della presente legge, i quali alla fine della contratta ferma hanno dato prova di sufficiente istruzione militare, possono poi conseguire, all'epoca della leva della classe rispettiva, l'affrancazione nel senso dell'articolo quarto, pagando una somma che viene in occasione di ogni leva fissata per Decreto Reale e che non può essere maggiore del terzo di quella stabilita per l'affrancazione ordinaria. »

L'articolo a cui accenna questa disposizione è il seguente:

« Art. 4. L'affrancazione stabilita dalla legge 7 luglio 1866 cessa di produrre l'assoluta esonerazione dal servizio militare, e produce soltanto il trasferimento dalla prima alla seconda categoria nella stessa classe di leva. »

Pensando seriamente all'effetto di queste disposizioni, o Signori, esse mi parvero insufficienti ed inefficaci

per raggiungere lo scopo che l'onorevole signor Miatro e la Commissione si propongono.

Infatti voi vedete che se l'inscritto il quale si è volontariamente arruolato per un anno, riesce poi per l'estrazione a sorte in prima categoria, egli non ha altro vantaggio che di passare alla seconda categoria, pagando però ben inteso anch'esso una certa somma, la quale sebbene minore di quella richiesta agli altri, pure accumulata con quello che necessariamente deve costare il mantenimento per un anno intero a sue spese sotto le bandiere, raggiungerà presso a poco la cifra, che pagheranno tutti quelli i quali vogliono esonerarsi dalla prima categoria per passare direttamente nella seconda senza farsi volontario di un anno. E oltre a ciò avrà perduto un anno degli studi suoi perchè l'avrà dovuto passare sotto le bandiere.

Se poi invece questo volontario riesce, per effetto della sorte in seconda categoria, allora poi non solo non ha guadagnato più niente, ma ha perduto l'anno che ha speso nell'arruolamento volontario e la spesa del suo mantenimento e del suo equipaggiamento.

Tutto ciò mi fa credere che nessuno piglierà quell'arruolamento: imperocchè io capirei che, per assicurarsi la libertà nella professione cui uno è indirizzato, si facesse questo sacrificio: ma questa sicurezza il volontario non l'ha nè più nè meno di colui che paga la somma prescritta per passare dalla prima alla seconda categoria.

Io diceva nella discussione generale, che il sistema dei volontari di un anno, proposto con questa legge, è più duro e più gravoso di quello che è ammesso dalla legge germanica.

Credo opportuno di aggiungere qualche parola per dimostrarlo.

La legge germanica al volontario per un anno non chiede più niente. Esso non può più essere ricercato se non in occasione di guerra: passa di pien diritto nella riserva senza pagare somma alcuna, senza correre rischio di essere richiamato se non in occasione in cui il paese abbia veramente bisogno di tutti; mentre nel caso nostro egli corre le sorti di tutti i soldati di seconda categoria.

Nel progetto che noi discutiamo non si offre l'ammissione all'arruolamento di un anno se non a quei giovani i quali hanno compiuto con successo gli studi ginnasiali ed ai quali non mancano i mezzi per mantenersi per un anno intero a proprie spese nell'esercito.

Ora, guardando a quelle disposizioni della legge germanica che l'onorevole Relatore della Commissione ha portato in appendice della sua Relazione, io vi trovo altri provvedimenti che estendono maggiormente questo beneficio.

Per esempio, all'art. 155 che si legge a pagina 80 della Relazione è stabilito il modo di giustificare la qualificazione scientifica. Vi si leggono queste parole:

« Riguardo a certi giovani che si distinguono par-

ticolaramente in un ramo speciale della scienza o dell'arte, oppure in un altro genere di attività che torna a vantaggio del pubblico interesse, e sono in caso di presentare in proposito attestati degni di fede, si può in via eccezionale, quando del resto abbiano una cultura generale sufficiente, fare astrazione dalla rigorosa prova delle cognizioni scolastiche sopra richieste.

» Gli artisti ed operai meccanici veramente distinti per la loro abilità, quando lo esiga uno speciale riguardo agli interessi industriali della località, oppure quando non è possibile rimpiazzare tali operai senza danno notevole per l'andamento conveniente di un gran stabilimento industriale, nell'interesse dell'industria locale, possono ottenere l'autorizzazione pel servizio volontario di un anno, purchè provino di aver ricevuto la educazione delle scuole elementari. »

Voi vedete intanto, o Signori, che questo beneficio è allargato in modo da riuscire proficuo a diverse classi ed a vantaggio dell'industria del paese.

Un'altra disposizione agli occhi miei importantissima io trovo al successivo art. 159, dove si parla dell'esenzione temporanea per l'entrata al servizio volontario di un anno. Si dice in quest'articolo:

« Nelle circostanze ordinarie di pace l'individuo autorizzato al servizio volontario di un anno può ritardare la sua entrata al servizio fino al 1° ottobre dell'anno nel quale egli compie il 23^{mo} anno d'età. »

Questa disposizione agli occhi miei può avere l'effetto di ammettere a profittare utilmente del beneficio che la legge offre un numero d'individui che a 17 anni forse non sanno ancora a quale carriera si apprenderanno o sono in tale condizione fisica da non essere in grado di sopportare le fatiche di un arruolamento d'un anno. Se costoro intraprendono talune di quelle carriere che interessano la prosperità al paese, possono ottenere dal Governo la facoltà di fare il loro servizio di un anno, allorquando hanno finito i loro studi.

Il Senato non può sconoscere come, qualunque sia la carriera che si intraprenda da un giovane, qualunque siano gli studi a cui si sia dedicato, una interruzione dai 23 ai 24 anni non toglie nulla all'avvenire che possa avere prescelto; mentre un'interruzione, sia pure solamente di 3 anni, nei primi anni della gioventù, dai 21 ai 24 anni sarebbe fatale, ed evidentemente troncerebbe ogni carriera.

Per mostrarvi finalmente quanto la legge Germanica cerchi di facilitare a tutti gli ordini di cittadini il beneficio dell'arruolamento di un anno, mi basterà di leggere l'articolo 171, il quale si esprime nei seguenti termini:

« Per facilitare agli studenti senza mezzi di fortuna, o ad altri giovani autorizzati al servizio volontario di un anno, la prestazione del loro dovere di servizio, è permesso in alcuni casi affatto straordinari, di ammettere i più bisognosi in sussistenza presso la truppa, ed in caso di speciali strettezze, di accordare loro anche l'abbigliamento gratuito, quando però gli interes-

sati dimostrino col mezzo di attestati degni di fede di essere veramente bisognevoli e meritevoli di un tale favore. »

Voi vedete, o Signori, che la legge Germanica spinge i favori verso questi volontari d'un anno sino al punto di esentarli dal proprio mantenimento, ed anche in qualche caso dal proprio equipaggiamento.

Ora, confrontate queste disposizioni così larghe con quelle assai ristrette dell'art. 2, voi vedete che la mia proposizione, colla quale intendeva di dimostrare che quest'articolo è molto più gravoso di quello della legge Germanica, vi risulterà compiutamente evidente.

Ciò posto, Signori Senatori, a me pare indubitato che e dall'onorevole Signor Ministro e dai nostri colleghi della Commissione debba essere facilmente ammesso, che se di tanta larghezza si è sentito il bisogno in mezzo alle popolazioni germaniche, molto più delle nostre abituate ad un simile sistema militare, tanto più larghezze analoghe sono necessarie da noi; ed è appunto a questo fine che sono intesi gli emendamenti, che ho avuto l'onore di deporre sul banco della Presidenza, e che, se il Senato me lo concede, spiegherò il più brevemente possibile.

L'art. 2 termina con queste parole:

« Questi volontari non sono esonerati da verun obbligo di leva, nè conferiscono al fratello il diritto all'esenzione dal servizio militare. »

Io proporrei invece che a queste parole fossero sostituite le seguenti:

« Questi militari non conferiscono al fratello il diritto all'esenzione dal servizio militare.

» Compiuta la ferma di un anno, passano di pieno diritto nella milizia provinciale, quando abbiano dato prova di sufficiente istruzione militare.

» Sono esonerati da ogni altro obbligo di leva. »

Come io vi diceva, il mio scopo è di fare che il volontario per un anno, dopo aver compiuto il servizio, al quale con quest'arruolamento si è obbligato, non sia più molestato, nè ricercato se non in caso di guerra, se non quando il Governo ha bisogno di tutti e due i suoi eserciti; quindi propongo che esso passi nella milizia provinciale e vi passi di pieno diritto, cioè senza pagare ulteriori somme, perchè altrimenti il vantaggio si risolve in niente. Per chiarir bene il mio concetto poi ho aggiunto che sono esenti da ogni altro obbligo di leva, ritenendo sempre che essi non debbano esonerare il fratello come lo esonerano gli uomini che son sotto le armi pel servizio ordinario.

A questo art. 2 io ne aggiungerei un altro nel quale ho preso a considerare quella categoria di giovani che appartengono alle arti e che non abbisognano di una educazione che superi la elementare.

Presidente. Se non dispiace all'on. Senatore, ci potremo occupare di ciò quando cada in discussione l'articolo relativo; se però crede di non interrompere il suo discorso.

Senatore **Cambray Digny.** Mi permetta, signor

Presidente. La proposta che io faccio è un complesso di tre parti che si collegano e si connettono una coll'altra; perciò credo utile di spiegarle tutte, affine di mettere il Senato in grado di decidere sulla prima.

Presidente. Allora può continuare.

Senatore **Cambray Digny.** L'articolo che io aggiungerei sarebbe dunque il seguente:

« La ferma di un anno potrà essere accordata anche agli artisti ed operai meccanici appartenenti alla prima categoria; quando lo esigano interessi industriali importanti, purchè:

1° Soddisfacciano alle condizioni stabilite dal N. 1, 2 e 4 dell'art. 2.

2° Abbiano compiuti in modo soddisfacente gli studi elementari.

« A questa classe di volontari potrà anche essere accordato di passare tutto o parte del tempo della loro ferma come operai negli opifici militari.

» Terminata la ferma di un anno, i volontari contemplati nel presente articolo passeranno di pieno diritto nella seconda categoria.

» Nemmeno questi volontari conferiscono ai fratelli il diritto di esenzione dal servizio militare. »

Notate bene, o Signori, che a questi volontari contemplati in questo articolo io non offrirei di passare addirittura nella milizia provinciale; io vorrei anzi che questa concessione non si facesse che a quelli i quali appartengono alla prima categoria.

Questo fa una differenza notevole con quella dell'altro articolo, ma trattandosi di favorire gli artigiani, quelli che sono incamminati in professioni meccaniche e manuali, mi è sembrato che bastasse questa differenza solo ho voluto che col servizio di un anno essi fossero esonerati dal servizio di 3 o 4 anni sotto la bandiera.

Vieno poi un terzo articolo sul cui concetto io dirò brevissime parole.

A me pare che nel nostro caso, mentre l'autorità militare si troverà in contatto immediato con tutta la popolazione, con una legge che chiama tutti i cittadini al militare servizio; con due o tre articoli di legge, i quali devono essere applicati con tutto il rigore, sia impossibile provvedere a tutti i casi. Affinchè dunque questa legge entri completamente in esercizio senza troppi attriti e resistenze, io credo opportuno imitare la legge germanica, la quale lascia molta latitudine alle autorità militari. Per uniformarsi del resto al nostro sistema, mi pare che questo scopo possa raggiungersi con un buon regolamento il quale provveda all'applicazione dettagliata di questi pochi articoli.

Questo regolamento, secondo il mio concetto, dovrebbe essere emanato per Decreto Reale sentito il Consiglio di Stato e, ripeto, dovrebbe avere lo scopo di regolare l'applicazione della legge ed anche attuarne il rigore. L'articolo sarebbe questo:

« L'Autorità Militare potrà:

» 1. Abbreviare la permanenza sotto le bandiere dei volontari contemplati agli articoli precedenti;

» 2. Ritardare fino al 24° anno di età la loro chiamata sotto le bandiere;

» 3. Esonerarli interamente o parzialmente dall'obbligo del proprio mantenimento ed equipaggiamento, nel qual caso non potranno i volontari appartenere che ai Corpi di Fanteria e agli Zappatori del Genio o agli Operai Militari.

» Un Regolamento da approvarsi per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà i casi e i modi dell'esercizio di questa facoltà, e fisserà le norme per l'applicazione delle disposizioni relative ai volontari d'un anno. »

L'onorevole nostra Commissione, per organo del suo Relatore, diceva ieri che in siffatte materie così complesse e così gravi, essa non vuole affidarsi alle sole teorie, ma vuole seguire gli esempi. Egli è precisamente da queste parole che io ho preso coraggio a fare al Senato le mie proposte, imperocchè veramente l'esempio della applicazione del volontariato di un anno, che ci offre la legge germanica, mi sembra di gravissimo valore.

Io spero che in queste proposte non voglia il signor Ministro vedere un atto di opposizione, che è lontano, lontanissimo dal mio pensiero. Io desidero che questa legge riesca intieramente nella sua applicazione. La maggior latitudine nell'applicazione di queste nuove disposizioni che io domando che sia accordata al governo, deve essere una prova delle intenzioni che mi hanno animato.

Io spero del resto che il Senato voglia fare buon viso a queste proposte. Senza dubbio il primo pensiero del Senato in questa discussione dev'essere l'interesse dell'esercito; d'altra parte però io credo che gli onorevoli miei colleghi non possono perdere di vista i molteplici interessi economici e sociali del paese e che lo scopo che debbono proporsi sia di coordinare tra loro e di metter d'accordo questi interessi diversi dove si trovino in collisione.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore De Gori.

Senatore De Gori. L'articolo 2, il 3, il 4 e il 6, dei quali il Senato ha udito testè lettura dall'egregio preopinante, contengono disposizioni tra loro diverse, le quali per altro si collegano con strettissimo nesso, e formano parte principalissima della legge. Coll'articolo terzo è abolita recisamente la surrogazione, meno che tra fratello e fratello: col quarto l'affrancazione non produce altro effetto che il passaggio dalla prima alla seconda categoria; con l'articolo 6 poi, si stabilisce che colui il quale anticipatamente e volontariamente si è iscritto nell'esercito, è dispensato soltanto dalla prima categoria, ma rimane nella seconda, dalla quale se vuole svincolarsi, deve pagare un prezzo di affrancazione; col secondo, che adesso forma subbietto delle vostre deliberazioni, viene stabilito quel volonta-

riato mercè il quale il giovane, prima dell'epoca fissata dalla legge, può esonerarsi dal servizio.

Queste disposizioni diverse, ma fra loro strettamente connesse rivelano nel proponente della Legge un'idea unica la quale si esprime con un unico concetto, e mira, se io non erro, ad un solo intendimento; quello cioè di diminuire il più possibile il numero di coloro che si affrancano dal servizio militare, e corresponsivamente di aumentare il più possibile il numero di coloro i quali, almeno per qualche tempo, pagano personalmente il tributo che sotto questo rapporto devono allo Stato.

In poche parole, il complesso di queste disposizioni mira a generalizzare il più possibile l'adempimento dei doveri militari, a generalizzare il più possibile le abitudini soldatesche, a fare la nazione militare.

Io sono ben lungi dall'elevare su questo concetto una discussione di principii.

Io anzi lo accolgo, lo ammetto, ed anco mi propongo di votarlo.

Non elevo una discussione di principii per due ragioni: la prima: perchè ben mi rendo conto essere questa adesso l'idea predominante, raccomandata da fatti maravigliosi, e sostenuta da uomini competenti. Poi perchè non mi sentirei la forza di discuterla, essendo a me, come a molti di voi, chiuso il libro della scienza militare.

Peraltro dirò che se mi è chiuso il libro della scienza militare, mi è aperto, come a tutti voi, quello della storia militare, la quale in verità c'insegna che la vittoria non fu mai il privilegio nè il monopolio di nessuna nazione, di nessuno ordinamento, di nessun sistema. Arcane, e, direi quasi, incomprendibili sono le cause che decidono di quelle grandi giornate che determinano la sorte dei popoli e degli imperii: e sebbene l'onorevole mio amico il Senatore Tecchio credesse di poter enumerare diverse cause coefficienti di una luttuosissima giornata, se io pure possedessi la certezza che egli possiede, esiterei ad enunciarle, inquantochè temerei che ce ne rimanesse sempre una ignota, la quale fosse stata la decisiva dell'esito di una giornata campale.

Per conseguenza, io non starò ad esporvi quali criterii dalla storia militare stessa si potessero dedurre; peraltro, a conforto della gravità e dell'importanza della quistione, io voglio rammentarvene un solo, tratto non dalla storia antica, della quale meglio ci occuperemo a Roma, ma dalla storia moderna, dalla storia di quella stessa nazione alle leggi della quale l'attuale nostra s'ispira.

Appunto gli ordinamenti germanici, in fatto di costituzione di milizie, non solamente sono stati in questi ultimi tempi diversissimi, ma in quella stessa potenza la quale adesso la fortuna ha voluto così prodigiosamente condurre sul suo carro, furono contraddicenti.

I primi Elettori di Brandeburgo non ebbero mai truppe regolari. L'elettore Giovanni Sigismondo non

con truppe regolari, ma con milizie comunali, riuni il ducato di Prussia all'Elettorato. Federigo Guglielmo nel 1653, con un'armata raccolta di piccoli proprietari e di piccoli industriali, compì quella stupenda campagna di Pomerania che a lui valse il titolo di Grande Elettore. Fu solamente Federigo Guglielmo II il quale incominciò a pensare seriamente alla formazione di truppe regolari, spingendo i provvedimenti fino all'ultimo rigore, e vuoi perfino che all'assedio di Tournay, piccato dai motteggi degli Ufficiali inglesi, giungesse perfino a regolare i matrimoni dei suoi soldati, i quali avevano sei piedi di misura, colle donne più forti e più robuste del paese, esagerando in questo quel sistema di scelta di corporatura, e di esclusione dei meno robusti e dei meno ben fatti, che anche in quest'aula ha trovato un egregio ammiratore. Il sistema attuale finalmente data dai disastri del 1806, e fu iniziato dal Generale Schamhorst che nel 1813 mercè di esso poté porre in campagna 250 mila uomini.

Ma colle disposizioni che sono contenute negli articoli sui quali ho avuto l'onore di richiamare l'attenzione del Senato, il concetto della nazione armata, il fine, che il maggior numero possibile adempia ai doveri di soldato, assuma le abitudini militari, paghi il tributo della propria persona, e che la redenzione per mezzo del denaro si faccia il più raramente possibile sarà esso raggiunto?

L'art. 2, che adesso cade sotto le vostre deliberazioni, stabilendo quel volontariato nelle forme che ivi sono indicate, attirerà esso realmente molti dei giovani a preferire il servizio di un anno da volontario, anziché correre l'alea della leva, per affrancarsi quando la sorte non sia loro favorevole?

L'onorevole mio amico il Senatore Cambray-Digny, con quell'acuto colpo d'occhio, che in lui da tanto tempo conosco, ha fatto una critica dell'articolo stesso alla quale volentieri mi associo.

Mi riserbo di apprezzare le proposte da lui fatte, in quantochè la fuggevole lettura di esse non mi ha dato il modo di valutarne il pregio: ma già egli vi ha dimostrato quanto poco metta conto al giovane di assumere impegni così gravosi, quali sono quelli prescritti dall'art. 2, per ottenere, o nel caso di essere iscritto alla prima categoria un beneficio non abbastanza completo, o nel caso in cui la sorte lo ponga nella categoria seconda, di dare alla patria qualche cosa di più di ciò che la patria gli impone.

Signori Senatori, volete voi entrare nel concetto che senza dubbio ha ispirato i proponenti della legge, di diffondere cioè in tutta la Nazione le abitudini militari, estendere il più possibile i benefici effetti che si traggono da una vita più o meno lunga menata nelle caserme o nel campo? Volete infine entrare seriamente nello spirito della costituzione militare germanica?

Allora, o Signori, bisogna che il volontariato sia stabilito in modo che abbia tre requisiti. Sia preferito all'alea della leva; sia tollerabile da coloro che

avanti l'età prescritta dalla legge gli vanno incontro: produca un effetto efficace, un effetto sensibile, ponga colui che volontariamente ha pagato della propria persona con un anno di servizio, non in posizione dubbia, ma in posizione netta e precisa. Diversamente, o Signori, lasciando il volontariato tale quale dall'articolo 2 è proposto, io sento fortemente il dubbio che nessuno lo accetti, che ciascuno aspetti tranquillamente la sua sorte; inquantochè, se il giovane coscritto è facoltoso, aspetterà tranquillamente la propria sorte riserbandosi di affrancarsi col denaro se è destinato alla prima categoria; se il giovane coscritto non è facoltoso, non potrà giammai entrare in una condizione la quale è per lui soverchiamente gravosa, e sterile di risultato.

In conseguenza per colui che possiede, questa è una disposizione insufficiente; per gli altri è una disposizione inutile.

In Prussia la istituzione dei volontari è intimamente collegata con disposizioni numerosissime, per le quali l'esenzione dal servizio militare è ammessa in un'infinità di casi i quali volta per volta si risolvono con criterio speciale.

Sono ammessi ad essere liberati completamente tutti quelli che sono giudicati necessari al sostentamento della famiglia; tutti coloro la presenza dei quali in famiglia è necessaria alla coltura del fondo che non sia affittato; tutti i figli dei fitaiuoli la di cui permanenza in casa è necessaria a rispondere della solvutezza dell'affitto, tutti i figli degli industriali, manifatturieri che hanno buon numero di operai sotto di loro, i quali per la circostanza della coscrizione dovrebbero interrompere i loro lavori; in poche parole, tutti quelli che sono iniziati agli studi professionali.

Servirà che io legga un paragrafo dell'articolo 44: esso è così concepito:

« a) quei coscritti che mediante attestati ufficiali o mediante contratto regolarmente stipulato dimostrano che stanno preparandosi un futuro modo di esistenza, oppure imparando un'arte od un mestiere che non possono subire interruzione senza danno ragguardevole. »

Vedete dunque fin dove si spingono le disposizioni per la liberazione dal servizio militare.

Come ha già fatto rilevare al Senato l'onorevole preopinante, con questa larghezza di casi per i quali può ottenere la completa liberazione, il volontario prussiano, il quale ha d'altronde la facoltà di non fare il suo anno sotto le bandiere che fino al compimento dell'anno 23°, ha grandissima probabilità dal giorno nel quale si arruola volontario fino a quello in cui esaurisce il servizio stesso, di essere entrato in una di quelle condizioni le quali gli promettono la liberazione. Per conseguenza, il giovane prussiano ha un grande incentivo ad entrare come volontario nell'esercito, in quanto che molto probabilmente, al termine

del suo volontariato, avrà acquistato tutti i requisiti per divenire libero della propria persona.

Ora, tornando al principio che informa le disposizioni della nostra legge, io domando a chi è più competente di me, se l'istituzione dei volontari non potesse essere riprodotta invece in una forma diversa da quella che in questo testo si vede; se non potessero essere ammesse, per esempio, due specie di volontari, una la quale imponesse al volontario tutte quante le spese del proprio mantenimento, del proprio equipaggiamento, dell'acquisto e del mantenimento del cavallo, se si tratta di soldati di cavalleria, ed esigesse dal volontario determinate condizioni d'istruzione; la quale d'altro canto conferisse al volontario questi vantaggi; la scelta cioè dell'arma nella quale intendesse militare, l'affrancazione sia dalla prima che dalla seconda categoria, meno, bene inteso, i casi contemplati nell'articolo 11. L'altra forma sarebbe che il volontario si impegnasse a servire senza soldo, a provvedersi del suo primo corredo di vestiario, ma ricevesse dal corpo, nel quale fosse per volere dell'autorità militare collocato, la sussistenza, e si affrancasse così solo della 1^a categoria passando alla 2^a: nel primo caso sarebbe un'affrancazione piena, nel secondo una media affrancazione.

D'altro canto l'affrancazione a danaro dovrebbe essere a mio avviso assolutamente e completamente abolita colla presente legge. Tutti dovrebbero pagare il tributo della propria persona, salvo la diversità di tempo e di modo; ma per danaro nessuno dovrebbe redimersi.

A fronte però di questa disposizione gravissima, la quale, a mio avviso, dovrebbe aumentare il numero dei volontari, io vorrei introdurre nel progetto di legge qualche temperamento che estendesse in savio modo quelle disposizioni di favore, le quali giustamente veggio proposte per alcune classi di giovani.

La legge favorisce i giovani iscritti nella leva, i quali si dedicano allo studio della medicina, della chirurgia, della veterinaria, ed al chiericato; io completamente concordo in tali misure di favore, ma non mi pare che raggiungano quell'esigenze sociali, alle quali bisogna pur provvedere.

Certamente, l'eguaglianza dei doveri di fronte al servizio militare deve essere la più estesa, la più assoluta; e l'abolizione dell'affrancazione a danaro ne è la prova più solenne.

Ma la società reclama che sia ancora provveduto ad altre sue necessità.

L'onorevole preopinante vi ha già indicato una classe della quale egli si mostra sollecito affinché sia compresa in un particolare trattamento; è facile il dedicare un pensiero a quella classe la quale adesso si vagheggia come la parte possibilmente prediletta della nazione, voglio dire i meccanici. Certamente io concordo nel favorire siffatta proposta, perchè io mi associo a coloro che desiderano che l'istruzione professionale, quelli studi che hanno per scopo la migliore

e più ampia istruzione nelle scienze applicate, siano favoriti; non voglio dimenticare però altri bisogni che ci sono da soddisfare ed altri doveri che vi sono da adempiere: abbiamo l'istruzione elementare la quale è nelle condizioni che tutti sanno, e che certamente reclama la sollecitudine del legislatore, e per conseguenza vorrei che anche i giovani alunni maestri elementari nelle scuole magistrali godessero di un trattamento di favore. Vi è anche una altra serie di giovani ai quali bisogna pensare; essi appartengono strettamente alla nostra gloria, alla nostra ricchezza, alla nostra produzione, alla nostra esportazione. Si Signori: alla nostra produzione, alla nostra esportazione. Non dimentichiamo che nazione manifatturiera non siamo; possiamo forse divenirlo, non so se al punto da far concorrenza ad altre nazioni di noi più favorite a questo effetto dalla natura. Pensiamo però sempre a quello che siamo, che sempre summo, che dobbiamo essere e bisogna essere, pensiamo alle arti belle! Io non vedo ragione per cui i giovani artisti, scultori, pittori, architetti, musicanti, i quali abbiano già dato prova di sé ed ottenuto premi nei pubblici concorsi accademici o in pubbliche esposizioni, non debbano esser favoriti di interrompere per un solo anno i loro studi per proseguirli poi tosto, a decoro, a conforto e ad utilità della nazione.

Questi pensieri affaccio non come proposta, che non me ne sento il coraggio, ma come dubbii che sottopongo in forma di emendamenti, affinché possano essere apprezzati come dubbii, ovvero accolti come proposte.

Presidente. La parola è al senatore Pastore.

Senatore Pastore. In principio del discorso da me pronunziato nella tornata di ieri l'altro ho dichiarato di essere contrario in massima al volontario arruolamento di favore introdotto dall'articolo 2° della legge che discutiamo, ed ora sento il dovere di dirvi sopra quali ragioni si fondi questa mia opposizione alla proposta ministeriale. Esse sono di due specie, l'una di fatto, l'altra di diritto.

Discorrendo delle prime, dirò anzi tutto come mi sembri oltremodo difficile, che siffatto favore, subordinato alle gravi condizioni impostevi dal progetto, possa invogliare i giovani d'approfitarne in numero abbastanza considerevole, perchè torni conto di ammettere una novità di tanta importanza, non mai conosciuta nel nostro paese.

Ed in vero in Prussia il volontario di un anno, se, dopo di aver compiuto il suo tempo di servizio, subisce lodevolmente l'esame di sortita, passa incontanente nella *Landwehr*, ed in tempo di pace non è più altrimenti disturbato fuorchè per le istruzioni annuali, che sono brevissime, che riceve nel luogo stesso dell'ordinaria sua dimora, e che gli sono rese ancora più leggiere dal grado d'uffiziale o di sott'uffiziale del quale è ordinariamente insignito; secondo il progetto ministeriale, all'opposto, il nostro volontario non andrà esente dagli obblighi di leva, e se la sorte lo

farà cadere nella prima categoria, dovrà sostenerne gli oneri come gli altri iscritti, a meno che preferisca affrancarsi pagando una somma che può essere eguale al terzo della tassa d'affrancazione stabilita dal Governo per tutti gli altri. La differenza adunque della tassa di affrancazione sarà la sola agevolanza che si farà ai volontari di favore; e Voi, o Signori, comprenderete facilmente quanto sarà difficile trovare dei giovani i quali si assoggettino a mantenersi, vestirsi, alloggiarsi, ed al bisogno provvedersi di cavallo a proprio spese, per conseguire un vantaggio così esiguo, se pure vantaggio vi sarà, imperocchè il costo del proprio mantenimento per un anno, aggiunto a quanto dovranno pagare per affrancarsi, supererà probabilmente la somma stabilita per la tassa d'affrancazione. È probabile adunque ch'essi preferiranno correre la sorte del loro numero di estrazione, il quale, colla probabilità di uno contro due, può mandarli alla seconda categoria, senza veruna spesa, imbarazzo o soggezione.

Codesta istituzione avrà poi non poche conseguenze pratiche, le quali non saranno senza imbarazzo per l'Amministrazione militare. Bisognerà in ogni reggimento, ed alla sede dello Stato maggiore del corpo, ove dovranno essere riuniti i volontari delle compagnie, stabilire apposite scuole con ufficiali distolti dagli altri servizi, per destinarli all'insegnamento e governo di codesti giovani, e sarà cosa assai difficile trovarli dappertutto, e trovarli, sarà sempre un discepto il doversi privare dell'opera loro per lasciarli liberi di attendere a siffatta non facile incombenza. Gli studi militari cui potranno attendere i volontari si ridurranno necessariamente a ben poca cosa, sia per mancanza dei necessari mezzi d'istruzione, sia perchè non si potrà fare a meno di lasciare loro il tempo di seguire il corso di questi studi, siano essi universitarii o tecnici, oppure il tirocinio della professione intrapresa. Che così si debba fare, ce lo dimostra l'esempio della Prussia, ove il numero dei volontari, fissato dal Governo per tutti i corpi dell'esercito, è illimitato per quelli che hanno stanza nelle città ove sonvi università.

Sarà inoltre inevitabile che i volontari siano cambiati di corpo ad ogni cambio di guarnigione, dappoichè non potranno essere allontanati dal luogo in cui possono provvedere al loro mantenimento con minore dispendio, e nel quale possono attendere alla continuazione dei loro studi o del loro ammaestramento nell'arte intrapresa. Ciò si evita in Prussia ove è in vigore il sistema regionale, ed i Corpi di truppa hanno stanza fissa nel paese in cui si reclutano; ma da noi non si potrà evitare, e sarà un non lieve imbarazzo pel frequente traslocamento cui, o per le esigenze della sicurezza pubblica, o per circostanze a tutti note, vanno continuamente soggetti i nostri reggimenti e le loro frazioni.

E quando i volontari passeranno da uno ad altro

reggimento, dovranno essi cambiare di maestri, oppure saranno i maestri che li seguiranno alla nuova loro destinazione? Nell'uno, come nell'altro caso questa è una difficoltà che non sarà facilmente superata. Per i volontari insomma e per essi soli si dovranno prescrivere nei singoli corpi regole particolari di disciplina, di scuole, d'istruzione, che non potranno a meno di generare incagli, che l'onorevole Ministro della Guerra saprà, non ne dubito punto, superare, ma che non tralascieranno di cagionargli molte molestie, e saranno di ostacolo alla buona ed intera riuscita dell'istituzione.

Passando ora a quelle che ho chiamate ragioni di diritto, e che credo più importanti delle prime, comincerò dal fare osservare come la creazione del volontariato di favore sia eminentemente contraria a quei principii d'uguaglianza di tutti innanzi alla legge, in omaggio ai quali si vuole abolita la surrogazione ordinaria, e con essa il cambio di numero. Il volontario, come lo intende la legge e come dovrà essere necessariamente, non presterà nessun servizio militare in tempo di pace. Esso deve frequentare le scuole del corpo ed attendere alle istruzioni pratiche e non potrà montare la guardia se non qualche rara volta, tanto per poter conoscere che cosa sia lo stare in fazione, andrà esente dai turni di fatica che occorrono nelle caserme e fuori, che riescono così duri e molesti pel soldato comune; non farà parte di quei penosi distaccamenti che si tengono o nei fortificati delle montagne, od in isole poco meno che deserte od insospitali, non starà di sentinella ai cocenti raggi del sole di luglio o nelle gelide notti del gennaio, non farà la guerra ai briganti; insomma sarà un soldato privilegiato, che mangerà bene, vestirà meglio, e dormirà in un buon letto, unicamente occupato nell'istruirsi onde divenire poi ufficiale o sotto-ufficiale di *Landwehr* e continuare frattanto gli studii principii, o l'intrapresa carriera.

E credete voi che codesto giovane sarà veduto di buon occhio dagli altri soldati dello stesso corpo? Credete voi ch'essi non s'avveggano e non dicano che quel tale, perchè è *Signore*, perchè può mantenersi e vestirsi a proprie spese, mena una vita comoda, mentre ad essi, perchè sono poveri, sono riserbati tutti i disagi, tutte le fatiche e tutti i pericoli della dura vita del soldato?

Non aggiungerò altro su questo particolare, ma vi posso assicurare che avendo passato una gran parte della lunga mia carriera in mezzo alla truppa e fatto un continuo e attento studio dei sentimenti da cui essa è animata, nutro l'intimo convincimento che quei volontari saranno mal visti nei Corpi e vi susciteranno sensi di gelosia e di avversione. Il soldato ordinario non è geloso di colui il quale ha sborsata una somma per mettere un surrogato che lo rappresenta e concorre con lui in tutti i doveri ed in tutti i servizi. Esso porta poi grandissimo rispetto ed obbedisce volentieri a quel giovane ufficiale che sa avere speso tempo e danaro per istruirsi in un collegio militare, per imparare

a comandarlo e ad insegnargli la strada dell'onore e del dovere; ma non potrà mai tollerare quel Signorotto che sta con lui, veste come lui, pretende di essere soldato come lui, e tuttavia, perchè è ricco, è dispensato da tutto ciò che affatica, stanca ed annoia. Nell'esercito subalpino noi avemmo un *quid simile* di questi volontari nei *soldati distinti*, che per derisione erano chiamati *soldati dipinti*; e vi posso assicurare ch'erano veduti nei Corpi molto di mal occhio e di più, avendo fatto, salve poche onorevoli eccezioni, cattiva prova, furono con plauso universale aboliti.

Voi sapete meglio di me che le popolazioni di razza latina sono più gelose dell'uguaglianza che della libertà. Questa non è compresa e desiderata se non da pochi, ma il menomo privilegio, la menoma disuguaglianza nei diritti di un cittadino rispetto ad un altro irrita i loro nervi, e non cessano di gridare sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'abolizione.

Già n'avemmo più di una prova in Italia, e la conoscenza che abbiamo del carattere degli Spagnuoli e dei Francesi, ci dice quanto essi siano suscettivi in fatto di uguaglianza.

Mi si opporrà certamente che il volontariato di favore fu da molti anni istituito in Prussia e vi ha portati tali buoni frutti, che sono da tutti invidiati. Risponderò che le condizioni sociali e militari della Prussia essendo affatto diverse dalle nostre, non tutto ciò che riesce colà può riuscire da noi. Si è già detto, ed ora io lo ripeto, che essendovi tuttora vigenti le distinzioni di casta e molti diritti feudali ed aristocratici, vi si possono tollerare privilegi che sarebbero da noi incomportabili, e che non è forse lontano il giorno in cui dovranno scomparire anche in Germania; ma considerando la questione dal solo lato militare, domanderò all'onorevole signor Ministro se vorrebbe ammettere che il Corpo degli ufficiali del nostro esercito sia, come quello dell'esercito prussiano, composto quasi esclusivamente di nobili; che i sotto-ufficiali non possano essere promossi ufficiali se non per merito ben constatato di guerra; che il Re non possa fare promozioni d'ufficiali, se questi non gli furono proposti dagli ufficiali del corpo stesso che li deve ricevere; che vi sia in ciascun reggimento un Consiglio permanente d'onore, una specie di tribunale inquisitoriale, incaricato d'investigare continuamente la condotta degli ufficiali, con facoltà di pronunziarne inappellabilmente l'esclusione ogni qual volta creda che alcuno di essi sia venuto meno a quelle leggi ed a quelle regole che vi sono di comune consenso stabilite.

Ammettete queste ed altre congeneri discipline, ed io ammetterò volentieri il volontariato di favore: in caso contrario vi ricorderò che le piante esotiche trasportate in suolo ed in clima che loro non sia confacente, non vi allignano e muoiono.

Presidente. La parola è al Senatore Rossi.

Senatore Rossi A. Parendomi evidente che nel concetto dell'onor. Giunta si sia inteso di sostituire il si-

stema del volontariato di favore a quello della surrogazione, e che quindi la votazione di quest'articolo 2 potrebbe pregiudicare una proposta che insieme al mio on. amico il Senatore Ginori Lisci ebbi l'onore di deporre al banco della Presidenza, io benchè iscritto a parlare su quest'articolo 2, fautore del principio della surrogazione, mi metto a disposizione del Senato per sentire se consente a concedermi la parola.

Presidente. Intendendo ella di fare delle osservazioni all'art. 2, e la proposta che ha deposto al banco della presidenza lo indicherebbe, sarà bene che ella si limiti a questo.

Per quello poi che riguarda il principio della surrogazione, che è inclusa negli articoli successivi, formerà oggetto di altra discussione.

Senatore Rossi A. Scusi l'onor. Presidente: io aveva detto che temeva che la votazione di quest'articolo 2 potesse pregiudicare una proposta rimessa al banco della Presidenza, colla quale io chiederei la soppressione dell'art. 2 e dell'art. 3, al quale art. 3 specialmente si riferirebbero le proposte successive: proposte che io riterrei vulnerate dalla votazione dell'art. 2: ed è per questo che io pregava l'onor. Presidente a domandare al Senato se mi fosse permesso di svolgere la mia proposta a questo punto della discussione.

Presidente. Come il Senato ha permesso, che gli oratori che presero la parola prima di Lei, non si trattenessero unicamente sull'art. 2, ma facessero delle osservazioni sugli articoli successivi, io non posso dubitare che un trattamento uguale sia per adottare a suo riguardo, epperchè lo invito a parlare, poichè, volendo proporre la soppressione di quest'articolo, il Senato si trova nella necessità di saperne i motivi allorchè si passerà alla votazione dell'articolo.

Senatore Rossi A. Io ringrazio l'onorevole Presidente delle cortesi sue parole, e combattendo il principio della obbligatorietà assoluta, riassumerò in brevi parole quello che ieri ho detto su questo argomento.

Io dissi ieri che riteneva assai disagiata di militarizzare il paese: ho detto che nella parte che tocca il reclutamento la legge prendeva una via ardua che non sarebbe certamente riuscita la più breve.

Ho detto che non conveniva turbare e forse compromettere in tempo di pace gravi interessi famigliari e sociali per doversi poi sospendere in tempo di guerra ogni funzione civile, economica, sociale; che mi pareva che l'esercito non avesse bisogno di essere elevato con questo elemento costretto, e che a ciò in ogni modo non servirebbe la legge.

Dissi ancora che del sistema prussiano si erano abbandonati tutti i numerosi temperamenti umanitari e sociali; che il privilegio non aveva che mutato di forma, e ne riusciva un concetto che riteneva insieme e il privilegio e l'obbligo assoluto, un concetto che non appartiene al passato, nè decisamente va incontro all'avvenire.

Ho detto finalmente che l'obbligo assoluto al servizio militare non si era sperimentato che in Prussia in particolari condizioni di luoghi e in lungo volgere di tempi, nè avevamo altri esempi consimili per essere sicuri che, adottato da noi, sarebbe riuscito; e conchiusi con dire: riordinate l'esercito, ma senza turbare il lavoro; non lo indebolite. l'esercito, con elementi costretti; e questo nell'interesse suo stesso; perchè quando vi ponete a confrontare i Bilanci della guerra di una nazione militare col nostro, dovete confrontare anche i Bilanci delle nostre rendite, delle nostre produzioni dei nostri risparmi, che sono gli elementi che formano il Bilancio.

L'onorevole Relatore della Commissione mi ha risposto brevissimamente. Egli ha citato in termini generali molti esempi della Francia e della Prussia. Io non accetto gli esempi della Francia perchè mi si potrebbe rispondere che oggi hanno ribassato del 50 p. 0/0. Io non accetto gli esempi della Prussia perchè siamo assai lontani dal trovarci nelle condizioni in cui si trova la Prussia.

È una legge italiana che noi dobbiamo fare, non una legge prussiana.

L'onorevole Senatore Menabrea rispose a me in questi sensi:

1° La Commissione non ha creduto occuparsi che delle sole carriere utili alla guerra.

L'esenzioni, se partiamo da questo criterio, sarebbero infinite, e per non aver l'imbarazzo della scelta, le abbiamo tutte rifiutate.

2° Co' miei principii io farei ricadere il peso del reclutamento sulla sola campagna.

3° Conveniva mettere tutti sotto il diritto comune.

Nè l'onorevole Ministro della Guerra aggiunse una parola di più; egli disse che si associava alla risposta che mi aveva fatta il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Io confesso, non se ne dolga l'onorevole Senatore Menabrea, che la sua mi è sembrata una risposta militare.

Eppure io ieri aveva posto davanti a questi onorevoli Membri del Senato, i quali rappresentano le più alte gerarchie dell'esercito, una questione, dirò così, di cavalleria. Riflettete, ho detto, alla vostra preponderanza, e come siete forti, siate anche generosi; e dissi al Senato: non autorizziamo il sospetto ingiusto che si deliberi questa legge in preda a un sentimento meno che calmo e virile.

L'onorevole Senatore De Gori diceva poco fa che egli non si opponeva allo spirito della legge perchè spirava in aria questa tendenza militare.

Io credo invece che il Senato delibererà sì grave questione con tutta la calma e prudenza che sono i suoi più speciali attributi. D'altronde quale urgenza c'è di decretare oggi per oggi quest'obbligatorietà assoluta? Ma sorse l'onorevole Senatore Muslo con un verdetto di fiducia piena nei membri dell'onorevole Commissione, verdetto che oggi ci fu ripetuto dall'onorevole Cambrai Digny.

Io ammiro la nobiltà dei sentimenti che ispirava lo slancio generoso dell'onorevole Senatore Muslo, ma questo non può essere un principio, per quanto grande sia la nostra stima, (come tale è la mia particolare) pel Ministro e gli onorevoli membri della Commissione, perchè il Senato possa seguirlo. Ne verrebbe che io dovrei pentirmi di aver preso la parola su questo progetto di legge. Certamente non si può tutti in tutto mettere sempre parole autorevoli, ma qui desideriamo e cerchiamo tutti in tutto l'interesse della Nazione a seconda delle nostre facoltà.

Io osserverò piuttosto all'onorevole Senatore Muslo che le persone illustri preposte allo studio di questo progetto di legge, alle quali egli rilasciava un verdetto assoluto di fiducia, si dividono poi in quattro diversi pareri.

Vi è il parere della maggioranza della Commissione; vi è il parere del Signor Ministro, il quale varia sopra un punto importante e si è riservato poi di parlare nella discussione degli articoli; vi è il parere dell'onorevole generale Mezzacapo; vi è infine grave discrepanza nell'onorevole Senatore Pastore.

Ora se anche io dovessi giurare in *verba magistri*, dovrei pregare l'onorevole Senatore Muslo ad indicarmi su chi devo metter la mano.

Intanto di vo confessare che la risposta dell'onorevole Relatore mi ha mortificato.

Nessuno dei miei argomenti fu accettato, nessuno fece breccia nell'animo suo; egli ha detto che fra il più ed il meno la Commissione si trovava nel mezzo, e che nel mezzo era la verità; ma questo è un argomento negativo.

Io ho detto ieri delle cose gravi, e grave avrei voluto la risposta: se io avessi avuto torto, sarei stato il primo a riconoscerlo, od avrei altrimenti potuto rispondere....

Senatore Menabrea, *Rel.* Ma si compiaccia l'onorevole Senatore Rossi di ripetere quel che ha detto ieri, perchè possa rispondergli, inquantochè se non gli ho risposto ancora, è perchè non ho forse potuto ben colpire il significato delle sue parole. Egli fa dei rimproveri alla Commissione....

Presidente. Prego l'onorevole Relatore a lasciare che l'oratore compia il suo concetto, perchè riesca la discussione più ordinata.

Senatore A. Rossi. Io non intendo far rimproveri, dico solamente che non parmi che la brevità della risposta dell'onorevole Senatore Menabrea abbia toccato gli argomenti che ieri ho adottati al Senato, argomenti che poco fa ho di nuovo riassunto.

Ma per venire al primo punto della risposta fatti, cioè che la Commissione non si era occupata che delle carriere utili alla guerra, questa non fu che una ripetizione che ieri ho combattuto, e che quasi legittimerebbe una espressione che ieri mi è sfuggita e che farebbe credere apparentemente che si tendesse a creare una specie di feudalismo militare.

Invero anche nel Medio Evo era nobiltà il non saper scrivere, ed il lavoro era riservato al volgo ed ai frati. Ebbene, i frati sparirono, il volgo sparì, e si avvanza... Sapete cosa si avvanza anche da noi? Una nobiltà novella, il popolo che nel lavoro s'istruisce e si educa.

Vede l'onorevole Musio' come io lo confermi nel benevolo giudizio che ieri ha portato sopra di me; io desideravo un'aristocrazia come la desiderava il signor Thiers nel 1848:

« Les militaires, quand ils ont remporté des victoires, sont bientôt aristocrates. »

E il signor De La Rochejaquelein soggiungeva: « Elle est bien naturelle celle-là! C'est l'aristocratie du mérite; on ne l'enlèvera jamais! »

Ecco il senso della mia allusione di ieri, un appello all'aristocrazia dei natali per l'aristocrazia delineata da Thiers.

La seconda replica dell'onorevole Senatore Menabrea porta che io facessi ricadere il peso della leva sulla campagna. È inutile ripetere che il privilegio in questa legge non fa che mutare la forma, ma appunto perchè mi sono preoccupato della campagna, chiedo nella dimessa proposta la surrogazione per coloro che sono dati all'industria agricola e ne alimentano i salari. La stessa cosa chiedo per l'industria manifatturiera.

Provvede la legge pei figli unici e pei fratelli, giusta i principii d'equità, ma più per rispetti domestici che sociali. Peraltro ora che l'industria va sempre più creando situazioni nuove, e che colla cessazione del lavoro a domicilio, si vanno formando le industrie riunite, si danno molti casi in cui l'obbligo al servizio militare può compromettere la sostanza di molte famiglie, e perturbare gravi interessi. Allora entrano in campo considerazioni di ordine sociale, e che si allargano oltre le pareti domestiche.

Se non che l'appunto fattomi dall'onorevole Senatore Menabrea, che io venero come una delle nostre più distinte illustrazioni, assume una certa gravità a mio riguardo, e non posso a meno di dirgli con molto rispetto, che se egli comandò dei soldati, altri può aver vissuto 30 anni in mezzo agli operai; posso anche assicurarlo che per sentimenti veramente e sanamente democratici e per professare principii di vera eguaglianza sociale, io non mi sento inferiore a nessuno.

Ben altrimenti modesti sono i miei titoli di collega suo; uomo del lavoro, poco adatto al lenocinio della parola, *rara avis* in questo recinto, perciò bisogno d'indulgenza, ho creduto mio dovere alzare la voce nell'interesse del lavoro, e se non fosse per la riverenza che io devo a quest'aula, io potrei citare fatti che mi giustificerebbero pienamente del fattomi appunto.

Ora mi fermo alla terza e pressochè eguale risposta datami, cioè che conveniva metterci tutti sotto il diritto comune. Invero si è visto qual genere di diritto comune produrrebbe questa parte di legge perfino nel

corpo dei volontari, secondo la viva pittura che ne ha fatto l'onorevole Pastore.

Il trasferimento stesso dalla prima alla seconda categoria, che è fuori del diritto comune, prova che la Commissione diffida di quella formula.

Son tempi i nostri dove, per altri casi e in altri luoghi, le frasi fanno fortuna, ma noi non dobbiamo guardare ai sofismi; sappiamo il valore delle formole: *tributo d'onore, tributo di sangue, privilegio, diritto comune*. In questo argomento non mi tenta l'aura popolare, giacchè non è con questa legge che s'obbedisca ai principii d'eguaglianza.

Io mi trovo a contatto con gente pratica la quale dice che spesso a franchi teoremi seguono fiacche risoluzioni. E qui essa dirà che il progetto di legge, per quanto riguarda il reclutamento, non corrisponde nè alla condizione, nè all'indole, nè ai bisogni del paese; che non potrà corrispondervi in tal guisa il bilancio; che se con una legge potete temporaneamente forzare gli uomini, non potrete con un'altra forzare i danari. La legge potrebbe così rimanere a mezza strada; ne abbiamo troppe delle leggi a mezza strada, perchè il Senato debba vedere di non aggiungerci anche quella dell'esercito.

Si dice, onorevoli Signori, che noi siamo a mezza strada colle imposte; che lo siamo colla sicurezza pubblica; che lo siamo colla legge comunale; che lo siamo colle ferrovie; che lo siamo forse colla politica estera; che perfino ci fermammo giorni fa colla Corte di Cassazione; per non parlarvi di un altro argomento, che forse domina tutto il resto.

Non facciamo dunque altrettanto per l'esercito di cui possiamo aver bisogno prima che non si creda; si costruisca per l'esercito un edificio stabile, sicuro, con fondata pianta nel paese. Facciamo una legge italiana; consideriamo pure fatti ed esempi delle nazioni più provette di noi, ma sia una legge che il paese comprenda, ami ed aiuti.

L'onorevole Senatore Menabrea finì ieri il suo discorso unendosi all'onorevole Senatore Tecchio nelle lodi dell'esercito, proclamandolo, se non isbaglio, il nostro scudo anche contro i nemici interni. Io mi associo di graa cuore alle sue lodi, ma desidero che l'esercito prima di tutto serva alla nostra indipendenza, alla nostra sicurezza, alla nostra unità; e che non debba mai trovarsi nella dolorosa situazione di trarre pei nemici interni la spada dal fodero.

Io desidero che la sicurezza e la libertà continuino ad essere protette come lo furono fin qui, specialmente dal tatto politico e dal senso pratico delle nostre popolazioni. Io desidero che con questa parte di legge non necessaria non si venga a contrariare questi sentimenti.

Imperocchè se noi veniamo con questa legge a disporre sovranamente del paese, dobbiamo indirizzarlo ad alti destini, e non comprometterne l'avvenire.

Io non so indovinare quale accoglienza potranno fare l'onorevole Ministro e la Commissione alle proposte

prodotte, io le raccomando alla loro considerazione ed a quella del Senato.

Presidente. La parola spetterebbe all'onorevole Bixio, se il Senato, malgrado l'ora tarda, intende continuare la discussione.

(Voci. A domani, a domani!)

Senatore **Menabrea, Relatore.** Siccome gli emendamenti proposti dall'onorevole Cambray Digny sono della massima importanza, desidererei che fossero stampati e comunicati alla Commissione, la quale domani potrà tenere un'adunanza per esaminarli, prima che il Senato si riunisca in seduta pubblica.

Presidente. Posso dire all'onorevole Relatore che ho prevenuto il desiderio della Commissione, e procu-

rerò di fare in modo che questi emendamenti domani siano distribuiti prima che cominci la seduta, e così ogni Senatore possa prenderne cognizione.

Senatore **Menabrea, Relatore.** Desidererei però che non solo gli emendamenti proposti dal Senatore Cambray-Digny, ma anche tutti gli altri che furono proposti fossero distribuiti per tempo domani ai membri della Commissione per poterli prendere in esame.

Presidente. Si provvederà affinché ai Membri della Commissione sia fatta una più pronta distribuzione.

Domani alle ore 2 si terrà seduta pubblica per la continuazione di questa discussione.

La seduta è levata (ore 6).

TORNATA DEL 16 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge relativo alle basi generali dell'ordinamento dell'esercito — Osservazioni e conclusioni del Relatore intorno alle varie proposte all'articolo 2 — Dichiarazioni del Ministro della Guerra — Appunti del Senatore Amari, prof. — Riserva e proposta del Relatore — Avvertenza del Senatore Pettinengo — Istanza del Senatore Bizio — Osservazioni del Senatore Cambray-Digny, cui risponde il Ministro della Guerra — Considerazioni del Senatore Bizio.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro della Guerra.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Fa omaggio al Senato: Il signor Aristide Fontanella delle sue *Considerazioni sulle Compagnie di navigazione a vapore peninsulare ed orientale in Italia*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE BASI GENERALI DELL'ORDINAMENTO DELL'ESERCITO.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge relativo alle basi generali dell'ordinamento dell'esercito.

Siccome i Membri della Commissione si trovano riuniti in altra sala per deliberare sopra le proposte che sono state fatte nella tornata di ieri, prego il Senato di attendere un momento tantochè essi vengano nell'aula.

(Dopo alcuni istanti entrano i Membri della Commissione.)

Presidente. Si riprende la discussione sull'art. 2. Sono state distribuite al Senato le diverse proposte che vennero fatte sopra quest'articolo dagli oratori che parlarono ieri.

Pregherei l'onorevole Commissione a voler manifestare, per organo del suo Relatore, il suo modo di vedere sopra queste proposte.

Senatore Menabrea, *Relatore.* Io dovrei in verità rispondere ai vari oratori che parlarono nella seduta d'ieri sull'art. 2, intorno a cui s'aggira la discussione, e dovrei specialmente rispondere all'onorevole Senatore Rossi il quale è rientrato nella discussione

generale, anzichè limitarsi a parlare sull'articolo secondo.

Dovrei respingere molte delle accuse che egli fece al Relatore della Commissione, a quella specialmente che io non abbia risposto adeguatamente al suo primo discorso, locchè deve forse attribuirsi al non avere io ben inteso il senso delle sue parole; ma io mi dispenserò dal riandare tale argomento, perchè sarebbe tempo perduto.

Però l'onorevole Senatore Rossi pronunziò alcune parole che io non potrei lasciar passare inosservate.

L'onorevole Senatore Rossi parve rimproverare alla Commissione di essere esclusivamente composta di militari.

In primo luogo la sua osservazione non è al tutto conforme al vero, poichè un onorevole Membro di essa, come tutti sanno, non appartiene al ceto militare; io farò inoltre osservare all'onorevole Senatore Rossi che in Senato non ci sono nè militari, nè borghesi, ci sono dei Senatori, dei cittadini che vengono colla coscienza di fare il bene del paese, senza preoccuparsi se appartengono ad una classe di cittadini piuttosto che ad un'altra; d'altronde noi abbiamo sempre dimostrato la massima larghezza d'idee in questa discussione, e non si potrebbe accusare la Commissione, quantunque fosse esclusivamente composta di militari, di portare in quest'assemblea uno spirito di *militarismo*, spirito che non ha mai esistito nell'esercito italiano, e non vi entrerà mai, poichè l'esercito ha sempre dato prove di abnegazione, di rispetto alla legge, e di amore all'eguaglianza civile.

L'onorevole Senatore Rossi sembrava rimproverare particolarmente al Relatore della Commissione la sua abitudine a trattare con militari, mentre egli è avvezzo a trattare con gente che lavora e con operai; si persuade però l'onorevole Senatore Rossi che i mem-

bri della Commissione sono gente di lavoro, e la prova si è che tutti hanno consacrato la loro vita, la loro intelligenza e le loro sostanze al bene comune; si persuade pure che anche noi sappiamo che cosa sono i lavoratori e gli operai, e che i soldati sono uomini al pari degli operai, che egli tanto lodevolmente dirige nella carriera industriale; tutto ciò che posso augurare all'onorevole Senatore Rossi si è che la maggior parte de'suoi lavoranti abbia attinto nelle file dell'esercito quel sentimento del dovere, che è la prima base del consorzio sociale.

Dette queste cose, passerò a trattare i vari argomenti che furono svolti nella seduta di ieri contro l'articolo secondo.

E fra i primi oppugnatori, io debbo notare l'onorevole nostro Collega il Senatore Pastore, il quale vivamente ha impugnato il progetto della costituzione dei volontari.

E qui debbo anche rispondere all'onorevole Senatore Rossi, il quale diceva: come volete che noi ci formiamo un'opinione sulla legge in discussione, mentre non sono nemmeno d'accordo fra di loro i membri della Commissione?

Permetta l'onorevole preopinante che io gli faccia osservare che la Commissione è perfettamente d'accordo sulle massime fondamentali di questo progetto di legge: la Commissione e, come credo, tutto il paese vogliono che sia costituito un esercito forte; e per avere quest'esercito forte, vogliono che sia distinto l'esercito che dirò mobile, attivo, dall'esercito presidiale, che deve servire solo in tempo di guerra mentre l'esercito attivo è destinato alle grandi operazioni militari.

Credo che questo sia il concetto generale, ammesso dalla Commissione, e che è conforme alle idee, che furono svolte dal Signor Ministro della Guerra tanto nella sua Relazione, che ne'suoi discorsi.

Inoltre noi parliamo da un principio fondamentale, cioè che l'esercito non deve essere composto dello scarto della Nazione, deva anzi essere rifornito di tutto quanto vi ha di meglio: ed è su questo principio fondamentale, che noi abbiamo basate tutte le disposizioni che proponiamo in questo progetto di legge. Dunque sarebbe un grandissimo errore di voler escludere tutto ciò che è lavoro, intelligenza ed onestà per mettere nell'esercito quanto non è atto per gli altri servizi.

Noi crediamo che sia una necessità per l'esercito d'avere gli uomini i più intelligenti che sia possibile, e che sia un bene per la Società, che gli uomini intelligenti possano attingere nell'esercito quella educazione sociale che forma la base di una Nazione.

Permetta il Senato che ritorni sopra all'argomento della esperienza. Abbiamo sotto gli occhi l'esempio che la scienza è un grande elemento per la vittoria; epperò sarebbe un grand'errore, se noi facessimo una legge

che avesse per risultato di escludere dall'esercito ciò che è lavoro, intelligenza, onestà e sapere.

L'onorevole Pastore ha combattuto vivamente la creazione dei volontari di un anno.

Egli si è preoccupato di due idee.

1° Dell'eguaglianza che deve esistere fra tutti i cittadini, e che egli trova offesa dalla proposta Ministeriale accolta dalla Commissione.

2° Dell'impressione che gli fecero i soldati, così detti distinti, che una volta esistevano nell'esercito subalpino.

Risponderò a questi appunti dell'onorevole Pastore.

In primo luogo non mi pare che regga il rimprovero, che questa disposizione della legge circa i volontari offenda l'eguaglianza.

Dal momento che tutti i cittadini sono ammessi al volontariato, purchè abbiano i requisiti determinati, è evidente che non facciamo per questi, se non ciò che si fa quando si domanda ad un individuo che vuole entrare in una carriera, di presentare le tali e tali garanzie bastevoli a far presumere che egli possa con profitto fornire questa carriera: Citerò ad esempio i giovani che entrano nell'accademia di Modena; anche per questi si potrebbe dire che è un'ingiustizia sociale, perchè non vi sono che giovani ricchi, i quali possono aspirare a questa carriera, dovendosi spendere sia per l'istruzione sia per il resto.

Ma allora se andiamo di questo passo, bisogna dire che tutti gli uomini devono essere perfettamente eguali nella società, perchè altrimenti vi sarà ingiustizia.

Mi pare che si abbia qui una falsa idea della vera eguaglianza, che è la base della nostra società. Per eguaglianza noi intendiamo il diritto che tutti hanno di giungere alla tale o tale altra posizione sociale, purchè presentino quella guarentigia e quelle condizioni che sono necessarie; basta che non vi sia condizione di nascita che possa impedire di giungere a qualunque stato sociale, e la prova che questo è il principio fondamentale del nostro governo, si ha da ciò, che nelle prime cariche dello Stato e nelle posizioni più elevate della società vi troviamo uomini partiti dalle condizioni più umili della società stessa.

Dunque nessuno può dire che la proposta dei volontari venga a ledere il principio di eguaglianza; essa lascia le cose come sono; disposizione ingiusta sarebbe quella di voler lasciare a una parte di cittadini appartenenti ad una data casta, di poter essi soli pervenire ad una determinata posizione.

Allontanato questo primo rimprovero di ingiustizia, vengo al secondo punto delle argomentazioni del generale Pastore, che paragonava i volontari che vogliamo proporre in questa legge, coi soldati distinti che esistevano una volta nell'esercito subalpino. Quantunque dalle file di questi soldati distinti siano usciti ufficiali eccellenti, pure, come il generale Pastore ben di

ceva, il sistema non fece buona prova, ed è vero che vi erano tutti gl'inconvenienti da esso mentovati, ma fra questi soldati distinti ed i volontari proposti, vi è una diversità immensa. I soldati distinti in Piemonte erano, per così dire, esenti da ogni specie di servizio, dopo pochi mesi erano insigniti del grado di caporale o di sergente, avevano scuole speciali per cui erano d'imbarazzo al colonnello, il quale doveva loro somministrare i professori. Erano anche, direi, oggetto di malcontento per gli altri sotto ufficiali che vedevano individui insigniti di grado, e che non sapevano nemmeno tenere il fucile in mano.

Ma i nostri volontari sono un'altra cosa tutta diversa; dal momento che sono volontari, devono fare il servizio come lo fanno gli altri soldati coscritti, e non devono essere esentati da nessuna *corvée*, da nessun dovere. Essi devono essere come tutti gli altri coscritti che sono chiamati sotto le armi. Per essi non esistono scuole speciali d'istruzione, essendo già questi volontari dotati di qualche istruzione nell'entrare nelle file dell'esercito, e se vorranno istruirsi, dovranno essi stessi procurarsi i mezzi occorrenti. Inoltre non recheranno nemmeno disturbo nei reggimenti, come temeva l'onorevole Senatore Pastore, perchè la massima parte di quei giovani saranno incorporati nelle sedi di distretto che verranno costituite giusta il progetto dell'onorevole signor Ministro della Guerra.

Si è già detto più volte, si è scritto nella relazione, ed il Ministro lo ha ripetuto dinanzi al Parlamento, che suo intendimento era che i coscritti nel 1° anno, e nei primi nove mesi dell'anno, invece di essere mandati al reggimento, fossero mantenuti nelle sedi dei distretti dove potrebbero ricevere i primi elementi dell'istruzione militare, cioè maneggio dell'arma, tiro a segno scuola di pelottone, ecc.; insomma tutto quel congegno che è necessario a fare il soldato. Quindi quando avrebbero avuto questa prima istruzione, essi sarebbero mandati alla sede del reggimento.

Ora, i volontari cui accenniamo saranno in queste precise condizioni, saranno mandati alla sede del distretto dove staranno cogli altri coscritti, e là riceveranno quella prima educazione militare che da essi si richiede.

Forse vi sarà un'eccezione per quelli che vogliono entrare nell'artiglieria, genio e cavalleria; forse nella cavalleria vi sarà qualche difficoltà; ma vi sono anche delle scuole di cavalleria. Per l'artiglieria, vi sono le sedi di reggimento che non si muovono mai, ed anche lì si troveranno nelle stesse condizioni di quelli che vanno nella sede del distretto. Per il Corpo degli zappatori del genio vi ha la sede fissa a Casale, essi andranno dunque a Casale, dove riceveranno la prima educazione militare.

Vede dunque l'onorevole Pastore che tutte le obiezioni fatte contro l'istituzione dei volontari spariscono, poichè nessuno dei timori che ha manifestato potrà avverarsi.

Non è un'ingiustizia, perchè se entriamo nella via dell'ingiustizia, vi è un individuo che nasce con 50 mila lire di rendita e potrebbe dirsi ingiustizia relativamente a quello che nasce con 300 franchi di rendita: è una disuguaglianza che esiste fatalmente nella società.

Questi volontari non desteranno nessun motivo di odio nei reggimenti, perchè ad essi non si farà nessun favore; saranno trattati come tutti gli altri soldati.

Dunque distrutte tutte queste obiezioni del nostro Collega, io credo che non debba esservi timore che questi volontari siano d'incaglio nell'esercito.

Dette queste cose, vengo agli emendamenti proposti dagli altri nostri onorevoli Colleghi.

Tre sono gli emendamenti stati presentati, il primo dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, il secondo dal Senatore De Gori, il terzo dai Senatori Rossi e Ginori.

Se il Senato me lo permette, li esamineremo successivamente.

L'emendamento del Senatore Cambray-Digny cade sull'art. 2 ora in discussione, ed è concepito nei seguenti termini:

« All'ultimo capoverso si sostituiranno i seguenti:

» Questi volontari non conferiscono al fratello il diritto all'esenzione dal servizio militare.

» Compiuta la ferma di un anno, passano di pien diritto nella milizia provinciale quando abbiano dato prove di sufficiente istruzione militare.

» Sono esonerati da ogni altro obbligo di leva. »

L'ultimo capoverso dell'articolo della Commissione è in questi termini concepito:

« Questi volontari non sono esonerati da verun obbligo di leva, nè conferiscono al fratello il diritto all'esenzione dal servizio militare. »

Come vede il Senato, l'ultima parte di questo capoverso coincide con quella dell'emendamento dell'onorevole Senatore Cambray-Digny, ma la prima ne differisce sostanzialmente perchè è detto nel progetto "che questi volontari non sono esonerati da verun obbligo di leva, il che vuol dire che quando hanno terminato il loro anno di servizio sotto le armi come volontari, essi seguono la sorte della categoria alla quale appartengono, per cui se l'estrazione a sorte li ha posti nella prima categoria, essi sono sottoposti a tutti gli obblighi della prima, e se invece la sorte li ha destinati alla seconda, apparterranno a questa.

A questo riguardo debbo osservare che in virtù di articoli susseguenti è fatta la facoltà ai volontari che hanno compiuto l'anno di loro servizio, ed hanno dato prova di sufficiente capacità, di pagare un prezzo di affrancazione minore di quello stabilito per gli altri, ed il cui *maximum* è del terzo di quello fissato per quelli che non appartengono alla categoria dei volontari.

Questo è un primo favore che ai volontari si è fatto.

Passando poi al secondo, esso risulta dall'articolo 27 del progetto di legge, e consiste in ciò, che questi volontari, che hanno compiuto il loro anno di servizio,

ed hanno dato prova di sufficiente capacità, possono, mediante un esame speciale, essere promossi (notate bene, o Signori) a sottotenenti nella milizia provinciale.

Vedete dunque, o Signori, i due vantaggi che sono fatti a questi uomini; quello di non pagare che il terzo al più del prezzo di affrancazione per passare dalla prima alla seconda categoria, e quello di poter essere nominati sottotenenti nella milizia provinciale mediante uno speciale esame.

Ora l'emendamento del nostro onorevole collega Cambray-Digny estende assai di più i vantaggi che si vogliono conferire a questi volontari; ed infatti col secondo inciso della sua proposta gli dice: « Compiuta » la ferma di un anno, passano di pien diritto nella » milizia provinciale, quando abbiano dato prova di » sufficiente istruzione militare. »

Notate bene, o Signori, che quando mediante l'affrancazione, si passa dalla prima alla seconda categoria, entrando nella seconda, il giovane che vi appartiene, percorre due stadi, un primo stadio nella riserva complementare dell'esercito, per tre anni; terminati questi, entra nella milizia provinciale.

La proposta dell'onorevole Digny avrebbe per risultato di far passare addirittura non più nel primo compartimento della riserva, ma nella milizia provinciale; inoltre la proposta dell'onorevole Digny esonera il volontario che ha fatto il servizio di un anno da qualunque premio di affrancazione; mi pare di avere inteso così. Io debbo fermare l'attenzione del Senato sopra queste due proposte del Senatore Digny, ed innanzi tutto sopra la esenzione per i volontari di un anno dal pagare qualsiasi premio di affrancazione. Dietro la proposta che è contenuta all'art. 6., in questo articolo è detto: « I volontari menzionati all'art. 2, i quali alla » fine della contratta ferma hanno dato prova di suffi- » ciente istruzione militare possono poi conseguire all'e- » poca della leva della classe rispettiva l'affrancazione nel » senso dell'art. 4, pagando una somma che viene » in occasione di ogni leva fissata per decreto reale e » che non può essere maggiore del terzo di quella » stabilita per l'affrancazione ordinaria. »

Come vede il Senato, il limite di un terzo del prezzo fissato per l'affrancazione ordinaria è il limite di ciò che può essere imposto ai volontari, ma è in facoltà di diminuire questo prezzo di affrancazione al punto tale, direi, che il prezzo di affrancazione per i volontari diventi quasi nulla: ciò dipende dal risultato dell'esperienza che si farà.

Debbo ricordare che l'idea dell'introduzione di questi volontari non fu per fare loro un beneficio speciale, ma ebbe doppio scopo, il primo è di poter procurare alla milizia provinciale ufficiali i quali avessero l'istruzione sufficiente per convenientemente comandare in questa milizia; il secondo di far passare nella seconda categoria, e specialmente nella riserva, dei giovani i quali avessero un'istruzione discreta, e che potessero, al

momento in cui la riserva debba entrare in campagna, avere un tal quale corredo di cognizioni necessarie per potere essere utilizzati immediatamente; giacché se si prendono giovani che non abbiano avuto istruzione né militare né altra, bisognerà istruirli prima che possano entrare nell'esercito attivo. Noi adunque avremo coi volontari proposti due vantaggi: 1. di formare un gruppo di giovani istruiti per gli ufficiali della milizia, e poi di mettere nella riserva dei giovani che hanno già avuto un'istruzione, e che in caso di guerra potrebbero essere immediatamente posti sotto le armi ed esservi utilizzati.

Per raggiungere questo scopo è evidente che bisogna attenersi al progetto propostovi; fra gli altri vantaggi di cui godrebbero quei giovani vi sarebbe quello che possono con facilità diventare ufficiali, e di più il premio di affrancazione ridotto, al *maximum*, al terzo di quello che devono pagare gli altri; ma se il Ministro vede che questo premio di un terzo sia già troppo elevato, siccome è suo interesse di aver molti di questi volontari, abbasserà il premio fino a che possa entrare nell'esercito un numero sufficiente di volontari per raggiungere lo scopo che si è proposto. Per cui credo, almeno la Commissione è di parere, che sotto questo riguardo bisogna lasciare un poco di libertà al Ministro, e quando la legge avrà fissato un limite prossimo del prezzo di affrancazione per i volontari, è molto probabile che il Ministro sarà propenso a diminuire il prezzo di affrancazione, e che potrà essere abbassato a segno da raggiungere anche lo scopo desiderato dall'onorevole Senatore Digny.

Perciò la Commissione crede che non sia conveniente variare il progetto di legge a questo riguardo, perchè, lo ripeto, sarà nell'interesse del ministero stesso di diminuire il prezzo d'affrancazione.

Viene l'altro punto della proposta dell'onorevole Senatore Digny, che suona così:

« Compiuta la ferma di un anno, passano di pien diritto nella milizia provinciale quando abbiano dato prova di sufficiente istruzione militare. »

Ho accennato un momento fa come lo scopo della creazione di questi volontari era, di avere nella riserva giovani istruiti i quali, chiamati sotto le armi, potessero prestare un buon servizio, avendo l'esperienza dimostrato che quando si hanno di quelle riserve che ancora non abbiano servito sotto le armi, non si possono immediatamente adoperare in guerra, ma conviene mandarle ai depositi e dar loro le prime istruzioni.

Con i volontari si avrebbero nella riserva preziosi elementi mentre coll'emendamento Digny questo sistema sarebbe completamente sovvertito, epperò questa proposta del Senatore Digny parve eccessiva.

Se non che la Commissione si è attenuta ad un temperamento medio, ed io desidererei che questo temperamento medio, questa via di mezzo dove speriamo, *stat veritas*, che abbiamo seguita, venisse ac-

cettata tanto dal signor Ministro quanto dall'onorevole proponente.

La Commissione infatti ha pensato al secondo scopo che vuol raggiungere la legge, cioè quello di creare dei soldati atti a diventar ufficiali della milizia provinciale; ed a questo intento la Commissione sarebbe del parere di accordare il vantaggio proposto dall'onorevole Digny di passare addirittura da volontari alla milizia provinciale come ufficiali a quelli soltanto fra i giovani i quali, compiuto l'anno di servizio del volontariato, avessero dato prova dell'idoneità richiesta dalla legge, ed inoltre avessero superato un esame sufficiente a dimostrare la loro capacità ad esser nominati e promossi ufficiali della milizia provinciale.

Con ciò questi giovani verrebbero, per così dire, a saltare lo stadio della riserva complementare, ed entrerebbero immediatamente a far parte della milizia provinciale dove potrebbero, mediante la prova data, essere nominati ufficiali.

Ora, io credo che questo temperamento possa essere accettato anche dal signor Ministro, perchè non c'è timore che ci sia eccedenza di questi giovani che abbiano le qualità richieste, anzi io ho timore del contrario.

Per cui, mediante le proposte che fa la Commissione si verrebbe ad un tempo a combinare colle idee del Senatore Digny, e nello stesso tempo non si verrebbe ad incagliare il sistema del sig. Ministro, perchè anzi dirò, non si farebbe che confortare i giovani a studiare onde rendersi meritevoli di essere nominati ufficiali.

Ecco dunque in qual senso la Commissione verrebbe ad accettare in parte la proposta del Senatore Digny; ed allora questa modificazione verrebbe portata, non all'articolo secondo, bensì al sesto, di cui già diedi lettura, e si farebbe un secondo inciso formulato nel modo seguente, salvo poi a rivederne la dicitura, perchè l'abbiano improvvisata:

« Qualora questi volontari, oltre le prove precedentemente accennate (che sono quelle d'idoneità, quando hanno terminato l'anno di servizio), subissero con successo gli esami, prescritti dall'articolo 27 per essere abilitati ad esser promossi ufficiali nella milizia provinciale, essi saranno di pieno diritto collocati nelle milizie provinciali dove dovranno compiere la loro ferma di servizio. »

Questa sarebbe l'aggiunta che la vostra Commissione proporrebbe di portare all'articolo 6, salvo, ripeto, a rivederne la dicitura che fu improvvisata, e che potrebbe esser presentata in modo forse più semplice e più corretto.

Vengo agli articoli seguenti proposti dal Senatore Digny. L'articolo aggiunto subito dopo il secondo sarebbe questo:

« La ferma di un anno potrà essere accordata anche a giovani artisti ed operai meccanici, appartenenti alla

prima categoria quando lo esigano interessi industriali importanti, purchè:

« 1. Soddisfacciano alle condizioni stabilite ai numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2.

» 2. Abbiano compiuti in modo soddisfacente gli studi elementari.

» A questa classe di volontari potrà anche essere accordato di passare tutto, o parte del tempo della loro ferma come operai negli opifici militari.

» Terminata la ferma di un anno i volontari contemplati nel presente articolo passeranno di pieno diritto nella seconda categoria.

» Nemmeno questi volontari conferiscono al fratello il diritto dell'esenzione dal servizio militare. »

Io debbo far notare al Senato che fra le condizioni richieste dall'art. 2 per poter essere ammessi come volontari, vi è quella di dimostrare con attestati legali e con appositi esami di aver fatto con successo gli studi completi delle scuole ginnasiali o tecniche corrispondenti.

La proposta dell'onorevole Senatore Digny verrebbe a rendere meno severa la prescrizione di quest'articolo per i giovani artisti, o meccanici, richiedendo soltanto da essi l'istruzione che si dà nelle scuole primarie elementari.

Se veramente la Commissione avesse creduto di introdurre per condizione di ammissione come volontario, soltanto l'istruzione che si richiede per le scuole elementari, allora questa prima parte della proposta dell'onorevole Senatore Digny non avrebbe ragione di essere, poichè questo vantaggio si estenderebbe a tutti gli artisti operai, i quali avessero l'istruzione elementare. Ma la maggioranza della Commissione, e per meglio dire la Commissione, mantenendo questa condizione delle scuole ginnasiali, non potrebbe nemmeno accogliere la proposta dell'onorevole Digny.

Non è perchè la Commissione non riconosca che i meccanici e gli artisti siano meritevoli di riguardi speciali, ma per un principio generale che si è cercato di introdurre, o per meglio dire di mantenere in questa legge, cioè di escludere tutto ciò che può avere carattere di arbitrario, e d'introdurvi soltanto ciò che è tassativo, perchè nel nostro paese non vi sono che le prescrizioni tassative, le quali non possono dar luogo ad abusi; ma dal momento che vi è l'arbitrio, subentra il pericolo di abuso, che sorge malgrado tutta l'attenzione dei Magistrati e delle persone che sono destinate a mantenere l'osservanza della legge.

Ora, come si farà la scelta degli artisti? Quali saranno gli operai meccanici che dovranno essere favoriti? I pittori, gli architetti, i disegnatori sono tutti artisti; ma oltre questi ve ne sono di altre specie, bisognerebbe designare quali siano quelli che si intendono contemplati dalla legge.

Passiamo ora alla categoria dei meccanici. Questa categoria è immensa, è sterminata, direi quasi che vi si potrebbero comprendere tutte le classi della società

Vedete dunque, o Signori, che con queste disposizioni si aprirebbe un varco grandissimo all'arbitrio, per cui se la Commissione si proponesse di favorire gli artisti, gli operai meccanici ed altri, ove adottasse la dizione dell'onorevole Cambray-Digny, verrebbe aperta una sorgente di disordini tale da togliere ogni autorità alla legge.

Per questi motivi la Commissione non crede che si possa adottare l'articolo proposto dal Signor Senatore Cambray-Digny, o almeno, la prima parte non avrebbe ragione di essere, se la Commissione si fosse limitata a volere gli studi delle scuole elementari per chi aspira ad essere volontario. Ma siccome noi intendiamo introdurre nell'esercito elementi istruiti, perciò la Commissione ha proposto che si tenga conto soltanto degli studi ginnasiali o tecnici corrispondenti, sempre coll'idea, non di abbassare l'esercito, ma di rialzarne lo spirito ed il morale.

Vengo alla seconda parte della proposta del Senatore Cambray Digny, di cui darò nuovamente lettura. Ivi è detto:

« A questa classe di volontari potrà anche essere accordato di passare tutto o parte del tempo della loro ferma come operai negli opifici militari. »

Io credo che questa clausola non ha bisogno di essere inserita nella legge, poichè è in facoltà del Ministro di far passare i giovani che coltivano un'arte negli arsenali dove possono essere utilizzati e dove, posso dirlo, questo elemento non abbonda ma fa difetto; per cui se nelle file dell'esercito trovansi giovani che abbiano dell'abilità come meccanici, od in altre arti, il Senato può andar sicuro che è cura del Ministro di farli passare nei corpi dove queste specialità sono particolarmente utili, per esempio negli arsenali di artiglieria, nel corpo del Genio: se ne applicano anche alcuni allo stato maggiore come fotografi, rilevatori ecc.

Dunque quest'articolo non ha, come dissi, ragione di essere, perchè ciò che vi si prescrive già si fa attualmente.

« Terminata la ferma di un anno, i volontari contemplati nel presente articolo passeranno di pieno diritto nella seconda categoria. »

Non ho bisogno di ripetere i motivi per i quali la Commissione non crede quest'articolo utile; poichè è fatta facoltà al Ministero di diminuire talmente il prezzo dell'affrancazione dei volontari, e di ridurlo ad una cosa quasi insignificante per cui anche questo desiderio dell'onorevole Senatore Cambray-Digny sarà appagato mediante la disposizione che certamente il Ministero non si rifiuterà di dare, perchè è suo interesse di darla.

Debbo poi fare anche un'altra osservazione che il mio collega Senatore Petitti mi ha suggerito, ed è che questa legge non è poi talmente onerosa da dover spaventare quei giovani che percorrono la carriera artistica, poichè vediamo che su 250 mila individui che

debbono concorrere annualmente alla leva, ve ne sono tutt'al più 60 mila, ed attualmente 45 mila che saranno chiamati sotto le armi, e gli altri se ne tornano in seno alle loro famiglie chi per servir loro di aiuto e sostegno, chi per attendere alle arti ed industrie, per cui non può dirsi che questa sia una legge gravosa. D'altronde la legge quale vige attualmente, non ha mai sollevate lagnanze, e il progetto di legge che stiamo discutendo non è effettivamente in tempo di pace più gravoso di quella legge. Non lo è che nel senso che gli affrancati, invece di essere esonerati completamente, passano nella 2.^a categoria; ma gli affrancati sono pochissimi nell'esercito, e non oltrepassano mediamente due mila all'anno.

Anche attualmente le seconde categorie possono essere chiamate sotto le armi. Abbiamo veduto nel 1866 che tre classi di seconda categoria furono chiamate sotto le bandiere e presterono servizio per un assai lungo tempo. Pertanto si può dire che la legge che stiamo discutendo non è molto più gravosa di quella che è attualmente in vigore. La sola gravezza che apporta è nel senso che aumenta di cinque anni l'obbligo al servizio militare per la seconda categoria, ed il passaggio per gli affrancati alla seconda categoria.

Dunque io credo, che queste facilitazioni, che domanda l'onorevole Cambray-Digny, e che in Prussia erano necessarie, essendo tutti gli uomini in servizio militare; non sono così necessarie da noi, perocchè finora non vi furono lagnanze, e siccome la legge che proponiamo non aggrava sensibilmente le popolazioni, io credo si possa lasciare la proposta della Commissione come sta: per addolcire il rigore della legge si ha l'affrancazione ed il volontariato; ora siccome le porte del volontariato sono larghe, io credo, che senza fare altre variazioni all'infuori di quelle che abbiamo proposte, sia provveduto a tutto ciò che è desiderabile per il servizio sociale, oltre che a quello dello esercito.

Viene l'articolo 3 proposto dal Senatore Digny:

« L'autorità militare potrà:

» 1. Abbreviare la permanenza sotto le bandiere dei volontari contemplati agli articoli precedenti.

» 2. Ritardare fino al 24° anno di età la loro chiamata sotto le bandiere.

» 3. Esonerarli intieramente o parzialmente dall'obbligo del proprio mantenimento ed equipaggiamento, nel qual caso non potranno i volontari appartenere che ai Corpi di Fanteria, e agli Zappatori del Genio, o agli Operai militari.

» Un regolamento da approvarsi per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà i casi ed i modi dell'esercizio di questa facoltà, e fisserà le norme per l'applicazione delle disposizioni relative ai volontari di un anno. »

Prendiamo una ad una le proposte contenute in questo articolo:

« 1. Abbreviare la permanenza sotto le bandiere dei volontari contemplati agli articoli precedenti. »

Questa facoltà il Ministro l'ha sempre, e se ne è sempre valso, ma si mette sempre nelle leggi un tempo fisso e determinato per l'obbligo militare, affinché non vi sia luogo a richiami per parte di coloro che debbono pagare questo tributo.

Se si lasciasse qualche incertezza, è evidente che ciascuno farebbe dei richiami; mentre essendo la legge lassativa, si sa che si deve stare tanti anni sotto le armi, epperò nessuno reclama.

Può venire il caso che il Governo si trovi nella condizione di poter licenziare una classe, darle il congedo prima che sia trascorso il tempo per l'obbligo militare, e questa facoltà il Ministro l'ha sempre avuta. E crediamo che il Ministro se ne varrà ad ogni occasione, il che produce un vantaggio primo per l'individuo, secondo per l'erario, perocchè è sempre un vantaggio per l'erario di ridurre il servizio sotto le armi.

Quindi la Commissione crede che questo primo inciso della proposta Cambray-Digny sia superfluo.

« 2° Ritardare fino al ventiquattresimo anno d'età la loro chiamata sotto le bandiere. »

Questa proposta del Senatore Digny è conforme a quanto si pratica in Prussia, dove è stabilito che i giovani volontari possono rimandare fino a 23 anni compiuti l'epoca in cui faranno l'anno di servizio sotto le armi, e può quest'epoca essere prolungata di uno a più anni secondo il parere delle Commissioni militari e secondo le circostanze in cui si trova il giovine.

Io ho già accennato che le condizioni di ammissione al volontariato in Prussia sono più rigorose di quelle che noi proponiamo nel nostro progetto di legge; in Prussia bisogna avere subiti esami analoghi a quelli che si danno da noi per la licenza liceale, sulle matematiche, filosofia, retorica, ecc., avere cioè un corredo di dottrina assai ragguardevole. È fatta, è vero, una eccezione per gli allievi meccanici, ma anche questi devono avere una istruzione equivalente a quella che si compartisce nelle nostre scuole tecniche ginasiali, per cui si vede chiaro che in Prussia vi è una esigenza grandissima per l'ammissione dei giovani al volontariato.

Di più quei giovani non sono poi esclusi dal servizio quando scoppia la guerra, ma allora sono chiamati e seguono la sorte della classe alla quale appartengono, non vanno nella *landwehr*, ma restano nella categoria di riserva a cui sono ascritti e perciò fanno parte sostanziale dell'esercito.

Ora, siccome sono tutti giovani che si sono dedicati a professioni liberali, artistiche o meccaniche nel senso più elevato, è chiaro che tutti quelli che vogliono e possano entrare come volontari, non hanno terminato i loro studi all'epoca precisa nella quale dovrebbero arruolarsi; ciò posto, la interruzione di un anno di studi

può essere di nocumento grandissimo alla carriera di quei giovani, i quali dopo un anno o due di corso in un istituto superiore dovessero interromperlo per restare sotto le armi un anno, passato il quale, certamente si rimettono con molta difficoltà agli studi.

Ciò però non accade per quei giovani i quali sono nella professione degli artieri ai quali i rudimenti dell'istruzione sono impartiti prima che abbiano raggiunto i 20 o i 21 anni di età; a questa età sono buoni operai, la loro educazione si può dire perfetta, non hanno bisogno che della pratica, ma la teoria l'hanno imparata.

Adunque la vostra Commissione crede che la proposta fatta dall'onorevole Senatore Cambray-Digny sia troppo larga, inquantochè verrebbe a dare i medesimi vantaggi tanto ai giovani che non ne hanno bisogno, che a quelli a cui ciò gioverebbe; epperò la vostra Commissione, entrando anche in parte nell'idea dell'onorevole Senatore Cambray-Digny, sarebbe propensa ad accordare ai giovani che seguono un corso universitario o scuole tecniche o commerciali rispondenti, la facoltà di differire il loro anno di volontariato fino al 24° anno di età. In questo modo si accorderebbe questo solo per quelli a cui ciò è indispensabile, e nello stesso tempo non si aprirebbe il campo a quei giovani che non hanno d'uopo di questa facilitazione, locchè potrebbe dar luogo a molti abusi che, come dissi, la Commissione ed il Ministero si sono studiati di eliminare.

La Commissione proporrebbe dunque di dire: « L'autorità militare potrà ritardare la chiamata sotto le bandiere dei volontari regolarmente iscritti ad un corso universitario o delle scuole tecniche o commerciali superiori. »

In quanto all'inciso 3, dove l'onorevole Senatore Cambray-Digny propone di esonerare interamente o parzialmente dall'obbligo di mantenimento e dell'equipaggiamento una parte di questi volontari; la vostra Commissione non crederebbe di dover adottare questo principio, perchè anche qui si andrebbe completamente nell'arbitrario. Chi potrà dire che quel giovane o quell'altro può aver bisogno di quel favore? Questo aprirebbe il varco a tutte le sollecitazioni immaginabili, ed avrebbe anche per risultato di privare l'esercito di molti giovani che sarebbe molto meglio fossero nelle sue file.

Perciò la Commissione non crede opportuno di adottare l'articolo 3, perchè sarebbe completamente contrario ai principii della legge, la quale, come ripeto, vuole tolto ogni arbitrio che possa dare adito ad abusi, e questo paragrafo ne sarebbe invece la sorgente.

Queste sono le osservazioni che la vostra Commissione ha creduto di fare sopra gli emendamenti dell'onorevole Senatore Cambray-Digny.

La Commissione si è ugualmente preoccupata degli emendamenti proposti dall'onorevole Senatore De Gori e dagli onorevoli Senatori Rossi e Ginori-Lisci; ma

prima di entrare a discutere sopra questi emendamenti, io faccio osservare che l'emendamento del Senatore De Gori rientra in parte, ma in modo più largo, in quello del Senatore Cambray-Digny, e che qualora venissero adottate le proposte che sono fatte dalla Commissione relativamente all'emendamento Cambray-Digny, non sarebbe più il caso nemmeno di discutere l'emendamento De Gori.

Se però il Senato crede che si debba entrare in discussione anche su quest'emendamento, la Commissione è perfettamente ai suoi ordini.

Domanderei il permesso di riposarmi pochi minuti. (È sospesa la seduta; dopo 10 minuti è ripresa.)

Presidente. Si riprende la discussione, e l'onorevole Relatore ha la parola per continuare il suo discorso.

Senatore Menabrea, Relatore. Passo attualmente all'emendamento dell'onorevole Senatore De Gori il quale all'articolo 2 della Commissione vorrebbe sostituire quest'altro:

» Oltre gli arruolamenti volontari ammessi dal titolo III della legge organica del 20 marzo 1854 sono ammessi due speciali modi di arruolamento volontario per un ingaggio di un anno per i giovani nazionali che desiderano iniziarsi al tirocinio militare; e ciò ai seguenti termini:

» 1. a) Il volontario dovrà avere compiuto il 19° anno di età e non oltrepassare quello nel quale è iscritto nella leva e prima di avere estratto a sorte;

» b) Provvedere a proprie spese al suo mantenimento, vestiario, equipaggiamento ed alla provvista di un cavallo e suo mantenimento, se sarà di cavalleria;

» c) Dimostrare con certificati autentici di avere regolarmente compiuto gli studi in scuole ginnasiali o tecniche;

» d) Provare la propria buona condotta;

» e) Il volontario arruolato come sopra sarà ammesso nell'arme che esso stesso sceglierà;

» f) Il volontario stesso il quale compia l'anno del proprio ingaggio senza dar luogo a gravi punizioni, al termine dell'anno;

» Se vorrà continuare nel servizio militare dopo il debito esame felicemente sostenuto passerà sotto-ufficiale;

» Se vorrà abbandonarlo, resterà affrancato tanto dalla prima che dalla seconda categoria, rimanendo obbligato soltanto nei casi contemplati dall'art. 11.

» 2. a) Il volontario dovrà avere compiuto il 19° anno di età e non oltrepassare quello nel quale è iscritto nella leva e prima di estrarre a sorte;

» b) Non riceverà il soldo ma solo il mantenimento e l'equipaggio;

» c) Dovrà dimostrare di avere almeno da tre anni frequentati i corsi o ginnasiali, o tecnici, o professionali;

» d) Provare il consenso dei genitori o loro rappresentanti e la propria buona condotta;

» e) Il volontario come sopra al termine dell'anno se non avrà dato luogo a gravi punizioni, sarà di diritto affrancato dalla prima categoria e passerà nella seconda.»

Riandando la proposta dell'onorevole Senatore De Gori osserviamo che egli invece di fissare a 17 anni l'epoca alla quale i giovani possono aspirare al volontariato militare, porta questo limite a 19 anni; la Commissione non saprebbe veramente vedere la ragione di questo cambiamento; poichè la nostra legge militare permette ai giovani di contrarre l'arruolamento militare fin dall'età di 17 anni, non vi è motivo di mutare questo limite che esiste già nella legge organica dell'arruolamento, e che finora non ha dato luogo ad alcun inconveniente.

In quanto agli incisi a, b, c, d, e, osservo che queste disposizioni sono del tutto conformi a quelle che sono contenute nel progetto di legge.

Nell'inciso f, il Senatore De Gori propone due vantaggi in favore de' volontari: il primo, di passare sott'ufficiale nell'esercito, scorso il primo anno di volontariato sotto le armi; il secondo, se vorrà abbandonare il servizio, di restare affrancato tanto dalla prima che dalla seconda categoria, rimanendo in obbligo soltanto nei casi contemplati dall'art. 11.

Esaminiamo il primo vantaggio che vorrebbe accordare il Senatore De Gori.

Il primo vantaggio proposto dall'onorevole De Gori è di far passare quei giovani dopo un anno di servizio a sott'ufficiali dell'esercito. Se questa proposta venisse accolta, si verrebbero a creare quegli inconvenienti che furono così bene esposti dall'onorevole nostro collega Senatore Pastore; cioè si verrebbe ad avere soldati distinti, i quali sono di grande sconforto per tutti gli altri giovani di leva che sono nella carriera militare. Questa proposta è affatto opposta al disposto della legge attuale sul reclutamento, la quale richiede un dato tempo perchè il soldato possa essere promosso a caporale; e dal grado di caporale a quello di sott'ufficiale, per cui uno non può diventare sott'ufficiale se non dopo aver percorso almeno due anni di servizio sotto la bandiera. Notiamo inoltre che noi abbiamo gran bisogno di sott'ufficiali, e questi giovani che verrebbero nominati sott'ufficiali, in questa maniera non sarebbero buoni sott'ufficiali, sono quelli che aspirano al grado di ufficiale e non si accontentano del modesto posto di sott'ufficiale, mentre noi abbiamo bisogno di giovani i quali siano soddisfatti, convenientemente onorati dal grado di sott'ufficiale, e per ciò sarebbe veramente allontanare da questa posizione, quantunque modesta, molti giovani i quali per loro servizio, per la buona volontà e capacità sarebbero reputati degni di conseguirla. Epperò la vostra Commissione non potrebbe assolutamente accogliere la proposta dell'onorevole De Gori, perchè sarebbe del tutto contraria a tutti i prin-

cipii del nostro ordinamento militare, e getterebbe lo sconforto nelle file dei soldati di leva.

Quanto alla seconda proposta che consiste nel dare ai giovani dopo un anno di arruolamento come volontari, il vantaggio di essere esonerati dal servizio di prima e seconda categoria, e di essere tenuti soltanto a quello prescritto dall'articolo 11, per ben giudicare di questa proposta è necessario che io dia lettura dell'articolo 11.

Esso è così concepito :

« I militari in congedo illimitato si di prima che di seconda categoria possono con Decreto Reale essere chiamati sotto le armi in totalità, ovvero per classe, per categoria, per arma o per Corpo, o distretto militare tanto per l'istruzione loro, quanto per rassegne, o per eventualità nelle quali il Governo lo giudichi opportuno. »

È dunque evidente che ciò che propone l'onorevole Senatore De Gori si trova in contraddizione assoluta coll'articolo 11; probabilmente l'onorevole De Gori avrà creduto che l'articolo 11 si riferisse semplicemente ai casi di guerra; ma questo non è, perchè in virtù di quest'articolo il Ministro della guerra può chiamare i soldati sotto le armi nei varii casi nei quali egli lo ritenga opportuno ed utile alla loro istruzione. E ciò fu fatto appunto in questi ultimi tempi per insegnare ai soldati il maneggio delle nuove armi; ora secondo le idee che sembrano informare le proposte dell'onorevole De Gori, egli vorrebbe ch'è quei giovani i quali hanno prestato il servizio volontario fossero assolutamente esentati dal servizio, salvo nei casi straordinarii. Ma questo scopo egli non lo avrebbe raggiunto e quand' anche lo avesse raggiunto, la Commissione dovrebbe energicamente opporsi a tale proposta, come quella che avrebbe per risultato definitivo di privare l'esercito di quell'elemento migliore, e di quei giovani istruiti che anzi si cercano e si desiderano.

Ora non ripeterò le ragioni esposte rispondendo all'onorevole Digny; dirò soltanto che le medesime ragioni e i motivi per i quali abbiamo respinto una parte delle proposte dello stesso onorevole Digny, si applicano a fortiori alle proposte del Senatore De Gori.

Veniamo al paragrafo 2.

Il paragrafo 2 ha per oggetto i volontari i quali non si trovano in grado di mantenersi a proprie spese sotto le bandiere: il Senatore De Gori dà a questi giovani la facoltà di fare il volontariato a spese dello Stato e dopo un anno passato sotto le armi, li fa passare dalla prima alla seconda categoria; soltanto richiede da essi di aver fatto un corso ginnasiale o professionale.

Veramente questo sarebbe un modo molto comodo di esonerarsi dall'obbligo del servizio militare, e sarebbe il caso di dire che dall'esercito sarebbe completamente escluso tutto ciò che abbia degli elementi di istruzione, di coltura e d'intelligenza. Anche su

questo punto la Commissione non può che assolutamente respingere la proposta dell'onorevole Senatore De Gori che si considera come micidiale per l'esercito. L'altro suo articolo è così concepito:

« La presenza sotto le bandiere sarà pure per un solo anno per i giovani iscritti di prima categoria, alunni maestri elementari nelle scuole magistrali, alunni artisti, cioè: scultori, pittori, architetti, musicanti, che al giorno dell'estrazione del numero abbiano già conseguito un *primo premio* o in un concorso accademico, o in una pubblica esposizione, e per gli alunni meccanici i quali abbiano regolarmente e lodevolmente già compiuto al giorno stesso il corso in un istituto tecnico, ed esercitano già in uno stabilimento industriale col grado di sottomaestro. »

Io non ho bisogno di fermarmi maggiormente sulle ragioni che hanno indotto la Commissione a respingere anche questo nuovo articolo proposto dall'onorevole Senatore De Gori: lo respingiamo sempre per lo stesso motivo, cioè perchè con questo articolo si aprirebbe il varco a tutti gli atti arbitrari, ed a tutti gli inconvenienti di una legge male definita, per cui gli abusi s'incontrerebbero in maggior copia di quello che sarebbe stato colla proposta più modesta del signor Senatore Cambray-Digny; perciò, come noi abbiamo respinto la proposta dell'onorevole Senatore Cambray-Digny, non possiamo fare a meno di respingere anche quella contenuta in questo articolo dell'onorevole Senatore De Gori.

Il signor Senatore De Gori proporrebbe anche di sopprimere l'articolo del progetto che è così concepito:

« L'affrancazione stabilita dalla legge 7 luglio 1866 cessa di produrre l'assoluta esonerazione dal servizio militare, e produce soltanto il trasferimento dalla prima alla seconda categoria nella stessa classe di leva. »

Anche per i motivi che furono più volte da me esposti, la Commissione respinge questo articolo, perchè, ripeto, questa legge ha per oggetto d'introdurre tanto nelle file dell'esercito che nella milizia provinciale i migliori elementi del paese, cioè elementi che appartengono a gente istruita, mentre l'adozione di questo articolo avrebbe per risultato di escludere ciò che vi è di meglio nella società, e di non lasciare nelle file dell'esercito e della milizia provinciale che ciò che è meno istruito; per cui anche per questo motivo la vostra Commissione non potrebbe adottare questa proposta, e tanto più non l'adotterebbe per non incorrere anche nei più gravi rimproveri che non mancherebbe di muoverle l'onorevole Pastore, il quale ha combattuta l'affrancazione come cosa ingiusta, e che diverrebbe certamente, secondo lui, ingiustissima qualora venisse adottato il sistema dell'onorevole Senatore De Gori.

Ora che mi pare risolta la questione De Gori, mi rivolgerò ai colleghi Senatori Rossi e Ginori, e darò

prima lettura delle proposte da essi fatte al Senato.

Presidente. Prego l'onorevole Relatore a voltarsi presso il Presidente, affinchè la sua voce sia meglio intesa.

Senatore Menabrea, Relatore. Io farò osservare all'onorevole Presidente che anche qui la sorte non mi fu propizia, perchè non ho una voce molto forte e devo fare come posso. Procurerò tuttavia di mettermi in mezzo per farmi sentire meglio da tutti.

I signori Senatori Rossi e Ginori, comediceva, propongono gli articoli seguenti:

« Che sieno soppressi gli articoli 2 e 3, e che il Senato, tenuto fermo il principio della surrogazione come nella legge vigente, inviti l'onorevole Ministro della Guerra e l'onorevole Giunta a proporre la modificazione nel senso di rendere la surrogazione ordinaria limitata ai seguenti titoli, a condizioni da determinarsi:

» 1° Agli allievi più distinti degli Istituti superiori tecnici e di commercio;

» 2° Agli affittaiuoli o proprietari conducenti importanti beni rustici, i quali attendendo essi stessi o partecipando attivamente alla direzione dell'azienda rurale, si sieno distinti particolarmente nella industria agricola, e da cui dipendano molti coloni ed operai;

» 3° Ai proprietari e direttori di fabbriche, manifatture, ed altri opifici industriali che si sieno distinti particolarmente nell'industria manifatturiera, e da cui dipendano molti operai ».

Come veda il Senato, gli onorevoli proponenti vogliono conservare il sistema della surrogazione ordinaria, intendendo di limitare questa surrogazione a certe categorie d'individui i quali appartengono più specialmente agli istituti di commercio, d'industria e d'agricoltura.

Per formarsi un'idea ben precisa dell'importanza della condizione della surrogazione, è necessario che io faccia conoscere al Senato quale sia il numero di queste surrogazioni ordinarie nell'anno. Ma siccome mi si fa osservare, questa discussione dovrebbe farsi quando venga in esame l'art. 3.

Presidente. Come il Senato ha notato, io ho permesso agli oratori di abbracciare nei loro discorsi il tema di parecchi articoli, perchè veramente una certa connessione esiste fra loro. Ad ogni modo, consiglierai la Commissione di riservare le sue osservazioni sopra alcuni argomenti al momento in cui si esamineranno i relativi articoli: del resto faccia come crede.

Senatore Pastore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pastore. È per una questione d'ordine che io aveva manifestata quest'idea all'onorevole Relatore. Qui si dice: « mantenuto fermo il principio della surrogazione »; dunque coll'accettare o col respingere quest'emendamento, si pronuncierà già il Senato sulla conservazione o no della surrogazione. Per questo io diceva che la discussione di quest'emenda-

mento dovrebbe rimandarsi dopo l'art. 3, che tratta appunto della surrogazione.

Presidente. Farò notare che i Senatori Rossi e Ginori non propongono un articolo, ma bensì il rinvio alla Commissione, onde si faccia una specie di riimpasto di tre o quattro articoli, e ben comprende la Commissione che quando questa proposta fosse ammessa, ella dovrebbe esaminare tutti questi articoli unitamente.

Senatore Menabrea, Relatore. All'osservazione dell'onorevole nostro Presidente che cioè i proponenti non hanno formulato un articolo, e che non si tratta di mettere ai voti un emendamento, io aggiungerò ancora che i signori proponenti accennano gli articoli 2 e 3, quindi è meglio finire questa discussione, e ritorno al mio argomento.

Debbo far notare al Senato che le surrogazioni non sono poi così importanti nell'esercito come forse potrebbe credersi. Da quanto accadde negli anni addietro noi vediamo che nel 1869 non vi furono che 356 surrogazioni ordinarie, e nel 1870 non ve ne furono che 278.

Ora io vi domando, o Signori, se sopra un contingente di 45 a 50 mila individui che entrano annualmente nelle file dell'esercito, il sopprimere questo numero di surrogazioni sia di un gran nocimento. Io credo che non sarà di niun effetto nè per l'esercito nè per il paese. Soltanto la Commissione ha creduto di dover mantenere l'abolizione della proposta di surrogazione per i motivi che saranno svolti a suo tempo, cioè quando verrà in discussione l'art. 3.

Essa crede che questo sia un principio meno morale che si manterrebbe nell'esercito.

Di più io faccio osservare agli onorevoli proponenti che essi si sono ristretti a portare il loro favore sopra gli allievi degli istituti di commerci, degli istituti tecnici, come pittori, scultori, architetti, direttori di fabbriche, manifatture ecc. ma non hanno pensato ai contadini le cui condizioni di famiglia sono talvolta desolanti; e se si venisse loro a chiudere questa via, aperta per altri che sono forse meno degni di riguardo, io credo che si commetterebbe una vera ingiustizia, ed in questa via la Commissione non potrebbe certamente entrare.

Per questi motivi adunque la Commissione non potrebbe accogliere l'idea degli onorevoli proponenti. Non può accettare la condizione che riflette l'articolo 2 perchè sarebbe l'annullazione di una parte sostanziale della legge, e neppure quella che riflette l'art. 3 sul quale ci riserviamo di ritornare quando verrà in discussione.

Presidente. Prego il Relatore a volere formulare quella disposizione che ha accennato, di voler presentare in nome della Commissione, sulle proposte che sono state esaminate.

Ora do la parola al Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. L'importanza capitale di

quest'articolo 2. della legge ha condotto naturalmente gli onorevoli Senatori che parlarono su di esso ad estendere il campo delle loro osservazioni rientrando così nella discussione generale.

A mia volta, se il Senato me lo permette, stimerei opportuno, prima di combattere, od accettare le diverse modificazioni che furono proposte dai signori Senatori Cambray Digny, De Gori, Rossi e Pastore, di indicare ben chiaramente, ma con brevi parole, lo scopo che il Governo si è proposto di raggiungere con questa legge e con alcune altre parimente d'ordine militare che già furono pure presentate all'esame del Senato.

Il Governo nel presentare questo progetto di legge si è proposto il duplice scopo di aumentare la quantità degli uomini disponibili pel tempo di guerra, e migliorarne la qualità, col minor aggravio possibile per le finanze dello Stato e per le popolazioni.

La quantità, che occorreva per l'esercito in tempo di guerra, a mente del Governo, era appunto di almeno 750 mila uomini.

Trecentomila uomini indispensabili per la costituzione dell'esercito attivo o combattente. Si trattava di non isconvolgere l'ordinamento attuale militare, quello dei quadri nostri, la cui base sono gli 80 reggimenti di fanteria, con i quali si compongono naturalmente 20 divisioni attive. Ritenemmo che una Divisione attiva di 4 reggimenti di fanteria coll'adeguato sussidio di bersaglieri, di artiglieria e di cavalleria, poteva convenientemente comporsi di una forza presente di 14 a 15 mila uomini.

Veramente avevamo l'esempio di Divisioni costituite nella forza di 18 mila uomini presenti, come furono appunto le Divisioni della Confederazione Germanica del Nord, mobilitate per questa ultima guerra: tuttavia per varie considerazioni non osammo spingere per ora sino a questa forza la composizione delle nostre Divisioni; e le abbiamo stabilite in 15 mila uomini, ma lo ripeto, di 15 mila uomini realtamente presenti al momento della mobilitazione. Venti divisioni, richiegono così 300 mila uomini.

Ma per tenere a numero questa forza sul teatro delle operazioni è necessario di avere disponibile all'atto stesso della mobilitazione una riserva di reclutamento di forza corrispondente almeno al terzo della prima, cioè di 100 mila uomini. E 100 mila uomini non saranno troppi, ma a mala pena sufficienti.

In fatti nell'attuale campagna di Francia, che certamente è una delle più micidiali che siansi viste mai, dopo 3 mesi dai depositi di reclutamento Prussiani e Bavaresi era stato inviato in Francia per riempire i vuoti fattisi nelle schiere dei combattenti, quasi il 50 per cento della primitiva forza. Un corpo d'esercito Bavarese al 10 di Dicembre aveva ricevuto 18 mila uomini di rinforzo.

Mi tengo dunque nella strettissima misura del necessario, calcolando che la riserva pei rinforzi da man-

darsi mano mano all'esercito combattente debba essere eguale ad $\frac{1}{3}$ della primitiva forza di questo.

Or tutti sanno che per aver presenti 400 mila uomini, richiedesi che sui ruoli ne figurino almeno un quarto di più, cioè 500,000. Attesochè 100,000 siano gli ammalati, i mancanti, gli assenti in somma per varie cause.

Ne vien quindi che la forza effettiva dell'esercito attivo, del primo esercito debba ascendere a non meno di 500,000 soldati.

Ma perchè questo esercito possa trovarsi libero nelle sue mosse, nelle sue operazioni, perchè si possa realmente disporre delle 20 Divisioni attive sia in guerra offensiva, sia in guerra difensiva, è necessario che il primo esercito sia appoggiato da un secondo. A ciò le milizie provinciali che noi abbiamo proposto di istituire.

Questo ultimo punto parmi non abbia incontrato veruna opposizione; solo vi è un po' di divergenza in quanto al numero.

Il generale Pastore vorrebbe la milizia provinciale ridotta a 100 o 120 mila uomini; il generale Angioletti la vorrebbe invece estendere dai 7 agli 800 mila uomini. Nel nostro progetto l'abbiamo divisa di 250 mila uomini, che poi effettivamente si ridurranno a 200 mila uomini presenti, cioè a quanti ne occorrono per formare 160 battaglioni.

Questa forza non è certamente esagerata, inquantochè essa deve naturalmente dividersi in due parti; l'una che appoggi direttamente l'esercito attivo per dargli la voluta scioltezza e libertà nei suoi movimenti. Come fu già detto, questa parte della milizia distrettuale, in caso di guerra offensiva, deve tener dietro all'esercito combattente per occupare le diverse linee di tappa e assicurare la linea d'operazione; nella guerra difensiva deve presidiar le piazze forti, e difendere le coste.

L'altra parte invece starà a presidio nelle varie città del Regno per il mantenimento dell'ordine pubblico. E 250,000 sono, mi pare, lo stretto necessario per questa doppia bisogna della milizia provinciale.

Ond'è che fra esercito e milizia la forza militare debba indispensabilmente ascendere a non meno di 750,000 uomini, come sono divisi e ripartiti nel progetto di legge in discussione.

Con la legge nostra attuale, che limita ad 11 anni l'obbligo al servizio militare della prima categoria, ed a 5 quello della seconda, il contingente annuo di 90,000 uomini non può darci che 500 a 550 mila uomini a ruolo. Come parmi aver dimostrato, questa forza non ci sarebbe sufficiente pel caso di guerra; ci mancherebbero 200 a 250 mila uomini.

Per riparare a questa deficienza col minor aggravio possibile per le popolazioni, senza maggior onere per le finanze, e nello stesso tempo senza alterare le basi della legge organica vigente sul reclutamento, il mezzo più semplice ed opportuno parve quello di allungare la durata dell'obbligo al servizio di entrambe le cate-

gorie, Per ciò si è proposto di portare da 11 anni a 12 quello della prima categoria, allungamento poco considerevole, e si avrà un primo aumento di forza. Più sensibile è il prolungare gli anni dell'obbligo al servizio della seconda categoria, portandolo da 5 a 9 anni; ma era l'unico mezzo onde raggiungere il numero desiderato di 750 mila uomini.

Questa protrazione della durata di servizio della seconda categoria può sembrare a prima vista un ben maggior aggravio alle popolazioni. Ma se si riflette che l'esercito sarà distinto in due parti, la parte cioè attiva e la parte provinciale, e che in quest'ultima il servizio, anche in tempo di guerra, tornerà assai meno gravoso che non nella prima, si intende facilmente come vi possa essere compenso, e che alla fin fine quest'allungamento dell'obbligo al servizio militare non sarà l'affare di grande entità.

In quanto alle finanze, le nostre proposte non possono avere influenza alcuna, giacchè non si tratta di aumentare l'esercito sotto le armi, ma bensì di tenere a disposizione del Governo pel caso di guerra, un numero maggiore d'uomini.

Era pure scopo del Governo, come dissi, di migliorare la qualità dell'esercito.

Una delle condizioni principali che influiscono beneficamente sul morale e sulle qualità dell'esercito, è che nell'esercito stesso siano rappresentati tutti gli elementi vitali della nazione.

Con la nostra legge attuale chi può pagare il prezzo della surrogazione o dell'affrancazione, è dispensato da ogni servizio sia nel tempo di pace sia nel tempo di guerra; ed annualmente da 3000 a 3500 iscritti si liberano in cotesto modo da ogni vincolo, e sono naturalmente la parte eletta del contingente per istruzione e per posizione sociale.

Ciò non è più nello spirito del secolo nostro, ciò non è più tollerabile con le idee liberali del giorno.

Questo modo di esonerazione, accettato nei tempi passati, fu dapprima, e da molti anni, abbandonato dalla Prussia, poi dall'Austria, e la sua soppressione va mano a mano propagandosi presso tutte le Nazioni, onde spero che l'Italia non vorrà essere l'ultima a conservare quest'avanzo di antichità.

Credo d'altronde fermamente che l'interesse morale dell'esercito, la convenienza dello Stato impongano la necessità d'impedire che la parte più eletta della Nazione, mediante pagamento, sia esente in tempo di guerra da pagare il suo tributo a difesa della patria.

Si può accordare qualche facilitazione in tempo di pace, ma non in tempo di guerra.

Egli è in tale intendimento che fu proposto un articolo per abolire la surrogazione in modo assoluto, e per lasciare il principio dell'affrancazione in modo però che liberasse solamente l'individuo dal servizio di prima categoria, facendolo passare alla seconda, od in altri termini liberasse dal servizio di pace, ma non da quello di guerra.

Certamente sarebbe stato desiderio del Governo di sopprimere anche questo modo limitato d'affrancazione, di togliere anche questo privilegio al danaro, ma le condizioni finanziarie del paese non lo permettono, in quanto che se l'affrancazione fa un favore alla classe più agiata della società, torna anche a grande utile della finanze, come chiarirò.

Per migliorare la qualità dell'esercito è pur necessario di conservare in esso gli ottimi elementi nei quadri degli ufficiali e dei sott'ufficiali.

I sott'ufficiali colle paghe ristrette che può loro corrispondere lo Stato, menano una vita stentata, che non potrebbe essere sopportata se non come obbligo di leva, non mai essere ricercata come impiego volontario.

Per migliorare convenientemente la loro posizione occorrerebbe adossare una maggiore spesa alle finanze; e questa spesa si vuole invece fare sopportare, come da varii anni si sopporta, dai premi d'affrancazione, i quali introducono nella Cassa militare una somma tra i 7 e i 9 milioni all'anno.

Questo denaro va speso tutto a beneficio dei sott'ufficiali e dei carabinieri, che sono appunto quelli che si ha bisogno di conservare per molti anni sotto le bandiere.

Epperò se il Parlamento decidesse di abolire fin d'ora assolutamente la affrancazione, bisognerebbe decidesse ad un tempo di aumentare il bilancio della guerra di altri 8 o 9 milioni; ma il Ministero non credendo possibile per ora questo aumento, ha trovato indispensabile di mantenere, limitato però come accennai, il principio dell'affrancazione mediante pagamento in danaro.

In quanto agli ufficiali poi noi ci troviamo in una condizione anormale: ne abbiamo un'eccedenza di poco meno di 3 mila, una parte dei quali pur troppo non sono giudicati abbastanza idonei al servizio, o per qualità fisiche, o per condizioni intellettuali.

Da 4 o 5 anni si è provveduto con temperamenti (temperamenti presi per necessità, perchè una legge non provvedeva in modo preciso alla sorte loro) collocandone una gran parte in aspettativa per riduzione di corpo. Ma questo stato di cose non può a meno di avere un'influenza dannosa sull'esercito: la generalità degli ufficiali non sono ben sicuri della loro posizione, si trovano in uno stato di incertezza, che pesa sugli animi, e, quel ch'è peggio ancora, paralizza la carriera.

È dunque indispensabile ed urgente di escire da questo stato di crisi.

A questo riguardo devo rammentare come il mio predecessore, ed anche prima di lui il generale Bertolè-Viale avessero presentato al Parlamento un progetto di legge speciale per collocare in riforma gli uffiziali che fossero giudicati non atti a continuare nel servizio, assicurando però ad essi un trattamento un po' più favorevole che non quello consentito dalle

leggi vigenti, un trattamento insomma che non li potesse in troppo dure condizioni.

Questo progetto di legge io ho avuto l'onore di ripresentarlo da oltre due mesi al Senato, e non potrei ora che insistere caldamente perchè fosse al più presto portato in discussione, in quanto che esso ha, come dissi, un'influenza grandissima sullo stato morale dell'esercito.

Ho già detto, come siani sembrato che la istituzione della milizia provinciale sia stata bene accolta dal Senato.

In ordine alla costituzione dei quadri di questa milizia, come ebbi già ad accennare, io aveva presentato insieme a quella ora in discussione, una terza legge che fissava il limite di età oltre il quale gli ufficiali dovevano essere collocati a riposo e lasciare l'esercito attivo; questa legge mi avrebbe procurato il mezzo di provvedere con maggiore facilità gli ufficiali per la milizia provinciale, particolarmente quelli del grado di capitano. La vostra Commissione ravvisò di sospender per ora l'esame di questo 3° progetto di legge; mi inchinai al suo avviso; ma fin d'ora pregherei il Senato di volersene occupare senza troppo indugio, perchè anche su questo argomento è necessario di prendere una deliberazione: disposto dal canto mio ad accettare tutte quelle modificazioni che la Commissione e il Senato ravviseranno opportune.

Ma la base essenziale per la costituzione dei quadri della milizia distrettuale consiste nei volontari di un anno. Questi volontari, con vantaggio sociale e con vantaggio finanziario, potranno somministrare ai corpi della milizia provinciale il competente numero di buoni ufficiali subalterni ed anche di sott'ufficiali. Se, come propose l'onorevole Pastore, non fossero ammessi i volontari di un anno, sarebbe giuocoforza rinunciare alla milizia provinciale, e, quasi direi, rinunciare al progetto di legge in discussione, dacchè andrebbe interamente fallito lo scopo essenziale cui mira.

Tutto ciò premesso, se mi permette il Senato, esporrò ora brevemente le mie idee intorno agli emendamenti proposti all'articolo 2 in discussione.

Quanto a quello degli onorevoli Senatori Rossi e Ginori-Lisci non posso assolutamente accettarlo, attesochè sia in opposizione allo scopo morale della legge, sul che già mi sono spiegato, giustificando la proposta della soppressione della surrogazione e quella della limitazione degli effetti dell'affrancazione.

Le proposte del Senatore De Gori, mi pare, che si confondano in parte con quelle dell'onorevole Cambray-Digny. Siccome l'onorevole Relatore Senatore Meubrea ha già trattato estesamente la materia che riguarda siffatte proposte, io mi associo pienamente alle idee da lui svolte.

Rimangono ora gli emendamenti dell'onorevole Senatore Cambray-Digny che meritano speciale considerazione, e che io in parte accetto, ed in parte accetto non potrei. L'onorevole Relatore ha già dal canto proprio annunziato come la Commissione sarebbe disposta ad

ammettere la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny:

« Questi volontari non conferiscono al fratello il diritto alla esenzione dal servizio militare. »

Quanto alla seconda parte di esso emendamento, vale a dire che: « Compiuta la ferma di un anno, passano di pien diritto nella milizia provinciale, quando abbiano dato prove di sufficiente istruzione militare » lo stesso Relatore ha pure aggiunto come la Commissione accetterebbe bensì in massima questo principio del passaggio nella seconda categoria, ma limitatamente per coloro che dopo subito apposito esame verranno dichiarati idonei al grado di ufficiale.

Ed in ciò io pure sarei d'accordo colla Commissione, e vi sono indotto dalla considerazione che nella legge vi è appunto un articolo speciale, che autorizza il Ministero in tempo di guerra a prendere di coloro che sono ascritti alla milizia distrettuale o provinciale per farli passare nell'esercito attivo.

Questa, come ripeto, è la ragione per la quale non ho difficoltà ad accettare in massima la proposta del Senatore Cambray Digny.

Se mi è permesso poi di aggiungere quale sia in genere il concetto che io mi sono formato, ed i risultati che io spero di ricavare da siffatta disposizione dei volontari di un anno atti a divenir ufficiali, dirò che io la reputo tale di fornirci un numero considerevole di ufficiali, di cui abbiamo bisogno e per destinarli ai 160 battaglioni della Milizia provinciale, e per valersene nel servizio dei depositi di reclutamento, ossia nel rinforzo che questi devono incessantemente dare all'esercito attivo, e che per ciò deve esser sempre mantenuto a numero; primo con la chiamata di 4 o 5 seconde categorie, e poi anche all'occorrenza con la chiamata di una nuova leva; come precisamente praticò la Confederazione del Nord in quest'ultima guerra.

Quindi è che io avrei bisogno di un gran numero di ufficiali, dappoichè quelli che attualmente si hanno (nè il bilancio consente che se ne tenga un numero maggiore in tempo di pace) sarebbero insufficienti; e mi è forza perciò fare assegnamento sopra gli ufficiali che ci sarà dato reclutare col sistema dei volontari ad un anno, di cui si discorre.

Ora la mia speranza sarebbe interamente frustrata e tale risorsa mi verrebbe a mancare, qualora si venisse a stabilire che questi ufficiali saranno esclusivamente ascritti alla milizia provinciale, poichè in tal caso più non potrei impiegarli, nè nelle compagnie distrettuali nè nelle riserve di reclutamento.

Molti dei principii che informano il nostro progetto se non furono interamente copiati, sono stati però modellati su quanto si pratica in Prussia, ove si ha l'esperienza a maestra. Ebbene sapete voi, Signori Senatori, quanto si fa in Prussia sul proposito dei volontari di un anno?

Questi volontari dopo aver subito l'esame sono pro-

mossi ufficiali, ma non sono inviati immediatamente alla *Landwehr*, bensì ascritti per 5 o 6 anni all'*Er-satz Reserve* cioè alla riserva di rinforzo.

Da questo passano poi alla *Landwehr* cogli uomini della rispettiva classe di leva, ed è appunto in applicazione di cosiffatto sistema che molti di questi ufficiali nella guerra testè combattuta sono stati inviati colle reclute al campo, e presero parte attiva alla campagna, sotto Metz e sotto Parigi.

Analogo procedimento deve essere da noi seguito, avendo noi pure bisogno di una riserva di bassa forza e di ufficiali che ne abbiano il comando e che la conducano, quando ne sia il caso, sul teatro delle operazioni per essere incorporata nello Esercito attivo e riempierne i vuoti.

Nel quale impiego potranno appunto in caso di guerra essere adoperati gli ufficiali provenienti dai volontari di un anno; e quindi, se, come dissi, accetto in massima la proposta del Senatore Cambray Digny, non potrei però alla medesima associarmi là ove essa tenderebbe a stabilire assolutamente che detti volontari, dopo aver subiti gli esami, ed essere quindi stati nominati ufficiali, abbiano di pieno diritto ad essere incorporati nella milizia provinciale. Di preferenza io vorrei che fosse ristabilita la disposizione primitiva, vale a dire che siano senz'altro ascritti alla seconda categoria, poichè in tal modo il Ministero, quando abbia al completo i quadri della milizia distrettuale, potrà ascriverli in soprannumero alla riserva di reclutamento dell'esercito attivo.

Malgrado le premesse considerazioni, sarei tuttavia disposto a transigere anche per questo punto, dappoichè sono persuaso che sopra 5,000 che io avessi di questi ufficiali, in caso di guerra 5,000 e uno, per così esprimermi, ve ne sarebbero, i quali farebbero domanda di entrare nell'esercito attivo; per conseguenza non avrei ragione di preoccuparmene soverchiamente quand'anche si votasse una simile clausola. Se io quindi sono tratto ad insistere perchè la medesima non venga ammessa, non è già che io ne tema gli effetti, ma perchè trattasi di una questione di legalità.

Oltrechè non havvi chi non vegga la convenienza che per maggiore regolarità i quadri siano riempiti anche in tempo di pace, e gli ufficiali, senza attendere lo scoppiare della guerra, abbiano sempre la loro assegnazione o alla milizia provinciale od ai depositi di rinforzo; e così presentandosi il caso, non avrei neppure più bisogno di domandare chi voglia o no recarsi presso l'esercito attivo; ma terrei per norma invariabile vi si recassero coloro cui tocca, in conseguenza della rispettiva loro assegnazione. Come vedesi adunque, più che di sostanza riducesi questa ad una questione di forma.

Quanto all'ultimo capoverso dell'emendamento al secondo articolo del Senatore Cambray-Digny, cioè: « Sono esonerati da ogni obbligo di leva » mi riferisco intieramente a quanto ha osservato in proposito

l'onorevole Relatore della Commissione, aggiungerò però di mio che il Ministero si è preoccupato assai di questa questione, ma una considerazione assai grave lo costringe a non ammettere la proposta di cui trattasi.

In questa legge, e più precisamente all'articolo 6 è detto che i volontari di un anno per ottenere l'affrancazione non pagheranno più del terzo di ciò che è stabilito per l'affrancazione ordinaria. Per questa da molti anni si pagano 3,200 lire, e colla nuova legge tale somma converrà ridurla, al massimo, a 2400 lire; per cui il volontario non verrebbe tutt' al più che a pagare 800 lire.

Ho detto tutt'al più, perchè lasciando così indeterminata la cosa, rimane in facoltà del Governo di fare anche pagar nulla, se così lo creda.

E veramente quando il Governo si trovasse di fronte ad un numero troppo forte di volontari; in tal caso terrebbe ferma la condizione del pagamento della tassa d'affrancazione in L. 800, ritraendone così due vantaggi, l'interesse cioè delle finanze e quello dell'esercito.

Se invece vede che questo numero non raggiunge quello desiderato, allora abbasserà questa somma di L. 800, e potrà anche ridurla a zero.

Il Ministero avrebbe così, come ben disse l'onorevole Relatore, una valvola di sicurezza per conseguire gli effetti desiderati; epperò non saprei abbastanza raccomandare la conservazione dell'articolo come era stato proposto.

E che il Ministero si sia vivamente preoccupato di questa questione, e che sopra di essa siano le proprie idee precisamente conformi a quanto ebbi l'onore di esporre, lo prova l'aver io nel progetto di legge per l'affrancazione già presentato al Senato, posto il principio che alla fine del quinquennio vi debba essere parità tra i riassoldati e gli affrancati. Ma questo pareggio deve essere stabilito fra i riassoldati, cioè ai militari che dopo aver compiuta la propria ferma ne intraprendono un'altra, e fra coloro che pagano il prezzo stabilito per conseguire lo scambio dalla prima alla seconda categoria, senza essere stati volontari senza soldo.

I volontari senza soldo non entrano punto in questo pareggio, di modo che il Governo non ha nessun interesse di far pagare a costoro una somma per conseguire il passaggio dalla prima alla seconda categoria, quando ciò non divenga necessario, per limitarne il numero, come già ho detto.

Anche su questo punto pertanto la divergenza fra la proposta del Senatore Cambray-Digny e quella del Ministero e della Commissione sarebbe di poco momento.

Resta ora l'aggiunta che l'onorevole Cambray-Digny vorrebbe fare alla fine dello stesso art. 2; e riguardo ad essa a lui mi associo piuttosto che alla Commissione.

L'onorevole Cambray-Digny chiede in favore di una determinata classe di individui l'ammissione al volon-

tariato ancorchè non abbiano l'idoneità scientifica richiesta per la generalità e purchè posseggano una sufficiente istruzione elementare.

L'idoneità scientifica che richiede la Commissione sarebbe che gli aspiranti al volontariato avessero ottenuta la licenza ginnasiale o quella delle scuole tecniche corrispondenti. Senza fare speciali eccezioni, io sarei d'avviso si debba piuttosto stabilire che tutti coloro i quali sanno leggere e scrivere correttamente, purchè soddisfacciano a tutte le altre condizioni, possano essere ammessi come volontari di un anno. Naturale conseguenza di questo temperamento sarebbe che tutti quelli, i quali hanno fatto un corso di studi superiori, come ad esempio di matematiche e letteratura, come aventi maggiori meriti, saranno i preferiti nelle nomine al grado di ufficiale; gli altri invece che sapranno soltanto leggere e scrivere dovranno accontentarsi di rimanere soldati o di salire al più ai gradi di caporali e sergenti, che è pure utile lo averne.

Ma io avrei più caro certamente che quanto all'art. 2 si ritornasse alla mia proposta.

All'art. 2 della Commissione, ed al n° 3 si dice: « di mostrare con attestati legali e con appositi esami di aver fatto con successo gli studi completi delle scuole ginnasiali o tecniche corrispondenti, » Invece il Ministero aveva detto...

(Voci. Niente.)

Ministro della Guerra. È vero che nulla aveva detto nel primo progetto, ma lo ha detto in un emendamento presentato dopo.

A me piacerebbe adunque si dicesse: « dimostrare con attestati ed appositi esami di saper leggere e scrivere correttamente » ossia di aver fatto il corso elementare; e questa facoltà vorrei fosse a tutti estesa, ed allora più non avrebbe ragione di essere la proposta del Senatore Cambray Digny, poichè resterebbe compresa in quella.

Non rimane più a parlare che della terza aggiunta proposta dallo stesso Senatore Cambray Digny, relativamente alla quale io mi associo alle considerazioni svolte dall'onorevole Relatore; ammetto cioè che per quegli individui i quali frequentano i corsi di studi all'Università possa essere ritardata fino al 24° anno d'età l'ammissione al volontariato, come favore speciale, ma non l'accetto che alla condizione che questi giovani, i quali naturalmente debbono fare la domanda relativa prima dell'estrazione a sorte, paghino quella somma riputata necessaria onde assicurare che dopo non si ritirino dal loro proposito. Altrimenti si cadrebbe evidentemente in grave inconveniente.

Ora, anche su questo punto mi è d'uopo dare una breve spiegazione relativa all'esercito prussiano, che al proposito si è citato. In Prussia il favore anzidetto è ammesso per tutti; ma in Prussia la leva si fa diversamente che da noi. In Prussia, per esempio, alla fine di quest'anno vanno all'estrazione a sorte i nati

del 1851, ma nello stesso tempo quelli che per idoneità fisica non bene constatata o per motivi di famiglia, o perchè impegnati in una carriera quaiunque, o che hanno contratto qualche affidamento per cui non possono prestare immediatamente servizio, sono rimandati all'anno venturo, e così di anno in anno per parecchi anni successivi. Ugual sistema si pratica in altri Stati, tra i quali l'Austria, e usavasi da noi nel Napoletano. Il che vuol dire che la leva di un anno comprende non solo i nati in quell'anno, ma altresì parti non piccole di classi anteriori. Ond'è che non hanno difficoltà di rimandare i volontari di un anno sino al 23° anno d'età, dacchè si può dire che la leva comincia dall'anno 20°, e finisce all'anno 23° di età. Da noi invece la leva è fatta sui nati di un solo anno, e quindi alcune disposizioni del sistema Prussiano noi non potremmo agevolmente applicarle. In conseguenza io proporrei di non fare eccezione alcuna, di dire cioè, che tutti quelli che vogliono arruolarsi volontari senza soldo, debbano prima dell'estrazione a sorte presentarsi all'arruolamento ed intraprenderlo.

Fatto caso però delle considerazioni degli onorevoli Senatori Cambray Digny e Menabrea relativamente agli studenti dell'Università, io accetto, come già dissi, che sia fatta eccezione, ma solamente per essi, perchè questa è una categoria bene stabilita e determinata e sulla quale non può esser luogo a dubbiezze. Epperò se per questa categoria si vuol fare l'eccezione di ritardare l'arruolamento sino al 24° anno di età, io non mi vi oppongo.

Senatore Amari, Prof. Se mi permette il signor Ministro, io vorrei dare uno schiarimento appunto sulle ammissioni all'Università.

Ricorda il Senato che noi in Italia abbiamo l'Università di Napoli in cui non vi è obbligo di iscrizione per gli studenti; dunque si dovrebbe trovare un modo per cui fosse stabilita la qualità di studente nell'Università di Napoli...

Presidente. Faccio osservare che l'art. 2 parla di attestati legali, ed accenna altresì ai gradi di studi che la legge esige per questi volontari; quindi parmi opportuno che si parli di ciò quando la discussione verta su questo punto.

Il Ministro della Guerra può continuare il suo discorso.

Ministro della Guerra. Io non avrei da aggiungere altro se non che pregare il Senato a venire, se è possibile, ad un accordo; che l'onorevole Senatore Cambray-Digny accettasse cioè la proposta della Commissione.

L'accordo parmi sarebbe facile, non essendo che ben piccola la differenza tra le due proposte.

Presidente. Pregherei la Commissione di far conoscere se accetterebbe la proposta del Ministro della Guerra relativamente alle condizioni degli studi da esigersi per i volontari.

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione, che ho interrogato, sarebbe sempre d'opinione di mantenere quelle che sono stabilite al paragrafo 3.

Tuttavia, per conto mio, vorrei almeno qualche cosa di più della sola lettura e scrittura, esigerei almeno la condizione che i giovani, che si presentano a volontari, facciano constare d'aver compiuto il corso completo degli studi elementari.

Questo corso completo comprende la lettura, e la scrittura, più gli elementi di grammatica, l'aritmetica, e specialmente la calligrafia; i giovani avrebbero così una istruzione sufficiente per progredire nella carriera: la semplice lettura e scrittura, credo sia troppo poco.

Perciò come membro della Commissione, e come Relatore, mantengo questa proposta; ma qualora questa fosse respinta, per conto mio proporrei che la condizione per i volontari sia d'aver compiuto il corso completo degli studi elementari.

Presidente. Il Ministro accetterebbe questa proposta del Relatore?

Ministro della Guerra. In questo senso l'accetto, purchè questi esami si provino con documenti.

Presidente. Si direbbe allora: « il corso completo degli studi elementari. »

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione mantiene la sua proposta. Il mio emendamento non s'intende presentato che nel caso in cui la proposta della Commissione fosse respinta.

Presidente. Per chiarire bene lo stato della questione, domando alla Commissione se accetta le modificazioni cui si è accostato il Ministro della Guerra?

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione, ripeto, mantiene la sua proposta.

Senatore Di Pettinengo. Domando la parola.

Senatore Cambray Digny. L'aveva già chiesta io.

Presidente. Permetta; intende il Senatore Di Pettinengo trattare specialmente della materia di questo articolo?

Senatore Di Pettinengo. Intendo appunto parlare sul grado di studio.

Presidente. Allora ha la parola.

Senatore Di Pettinengo. A parer mio, si deve mantenere la proposta della Commissione, nel doppio scopo: 1° di eccitare allo studio tutte le classi dei cittadini, e di animare i genitori a spingere agli studi i propri figli, onde trarci una volta dal basso grado in cui trovasi il paese, come risulta pur troppo dalle tavole statistiche; 2° siccome l'istruzione in generale rappresenta la posizione sociale dell'individuo, si avrà già preventivamente per la prima educazione ed istruzione ricevuta una guarentigia di riuscita, e che questi giovani poi col tempo possano disimpegnare convenientemente gli incarichi di ufficiale e di sott-uffiziale nelle truppe provinciali.

Presidente. Secondo l'ordine della discussione la parola spetta all'onorevole Senatore Bixio.

Senatore Bixio. Confesso che avrei desiderato di

veder coordinate le cose in un modo positivo e chiaro, per mezzo della stampa degli emendamenti proposti dal Senatore Digny; non parlo di quelli del Senatore De Gori e del Senatore Rossi che mi paiono già respinti e dal Ministero e dalla Commissione.

Presidente. Allora, se crede cedere la parola all'onorevole Digny, si avrebbe campo di vedere come stanno le cose circa a questi emendamenti.

Senatore Bixio. Gli cedo volentieri la parola.

Presidente. La parola al Senatore Digny.

Senatore Cambray-Digny. Comincerò dall'esprimere la mia riconoscenza per le cortesi espressioni che mi sono state indirizzate tanto dall'onorevole signor Ministro quanto dall'egregio Relatore della Commissione.

Io procurerò di spiegare nel modo il più conveniente possibile le impressioni che mi lasciano le osservazioni fatte tanto dall'uno che dall'altro.

Prima di tutto però bisogna che dica che in questa discussione mi occorre di notare un fatto che non posso nascondere al Senato. Mi pare che tanto la Commissione quanto il Ministro sembrano preoccuparsi, esclusivamente, ed è naturale del resto, degli effetti che la legge ora in discussione produrrà sull'esercito.

Io mi pongo invece ad un punto di vista più largo, imperocchè, senza escludere quella preoccupazione che divido con essi, del perfezionamento e miglioramento dell'esercito, non posso trascurare di aver riguardo anche agli interessi economici e morali delle famiglie e della società: e questa divergenza appunto nel punto di vista da cui consideriamo la questione produce le differenze che si riscontrano tra le proposte che io feci e quelle che la Commissione ed il Ministero hanno sostenute.

Avete sentito infatti che tanto l'una che l'altro, come misura del valore, della bontà di queste proposte, hanno sempre preso il vantaggio che ne potrebbe ricavare l'esercito.

A me ciò basta, ed è per questo che, prima di scendere a dire in che misura mi avvicinerei alla proposta della Commissione e dell'onorevole Ministro, io credo opportuno e sento il dovere di fare qualche osservazione.

Dal mio punto di vista, io non posso negare che la soppressione dell'esonerazione, sia sotto la forma di surrogazione, o di affrancazione, mi pare un gravissimo sacrificio.

Intendo che l'interesse dell'esercito lo possa esigere; io però domando un compenso efficace per salvare quegli interessi sociali che dalla soppressione dell'affrancazione e della surrogazione sono evidentemente lesi.

Ebbene, o Signori, io sono condotto a considerare il volontariato di un anno come un modo, il solo modo che il progetto ammetta d'impedire che la soppressione dell'esonerazione rechi i danni che io temo.

Ma, come voi vedete, l'istituzione del volontariato di un anno nel concetto della Commissione, nel con-

retto dell'onorevole signor Ministro, non è altro che un mezzo di avere degli ufficiali per l'esercito; non è quel succedaneo all'esonerazione che io credo che debba veramente essere in pratica onde scongiurare quei danni sociali ed economici che altrimenti sarebbero inevitabili.

Gli scopi dell'istituzione di questi volontari sono due secondo la Commissione: procurare degli ufficiali all'esercito presidiale, ottenere che nella riserva, vale a dire in quella parte dell'esercito attivo che resta a casa, si trovino molti giovani istruiti e già sperimentati nel servizio militare.

Sono dunque due scopi tutti interamente nell'interesse militare: preoccupazione degli interessi civili, che pur questa legge tocca, e tocca gravemente (non ci facciamo illusione) non c'è n'è alcuna.

Esaminiamo adesso la concessione che farebbe la Commissione. Eccola in poche parole. Il volontario per un anno, che per sorteggio poi passa in prima categoria e paga per passare nella seconda, o quello che senza pagare si trova per sorteggio nella seconda, la Commissione ammette che possa passare immediatamente nell'esercito provinciale, ma ad una condizione però, che sia capace, sia idoneo ad essere fatto ufficiale, e lo provi per via di esame.

Io confesso che questo mi pare risultasse egualmente dalla proposta di legge, tal quale l'ha presentata il Ministero.

Infatti questi volontari, una volta che, sia pagando, sia per effetto della sorte, erano nella seconda categoria, potevano, per via di esame, riescire ufficiali nella milizia provinciale.

Ora la differenza si riduce a questo che, nel sistema che la Commissione ora mi concederebbe, quest'ufficiale necessariamente appartarrebbe al ruolo della milizia provinciale, mentre nel sistema del progetto di legge, qual è ora, potrebbe essere di seconda categoria, ma sarebbe destinato come ufficiale nella milizia provinciale; la differenza non varrebbe veramente la pena di questa discussione.

Ma io vedo più in là, o Signori, ed entrando nel concetto della Commissione, faccio per un momento astrazione dagli interessi generali, e considero unicamente gli interessi dell'esercito. Ecco quali conseguenze io vedo col sistema della Commissione:

L'onorevole Ministro della Guerra vuole, e ve lo ha detto, fare degli ufficiali per poter formare i quadri di queste nuove legioni che si aggiungerebbero, e per questo vuole i volontari d'un anno, dai quali usciranno questi ufficiali. Ma per raggiungere questo scopo bisognerà cercare di avere questi volontari d'un anno: ora io vi faccio una profezia: coll'articolo della Commissione, anche colla tenuissima modificazione che vi ha introdotta, voi non otterrete i volontari di un anno. E perchè non li otterrete? La cosa è facile a capirsi, e lo diceva anche ieri l'onorevole De Gori, e io credo bene di brevemente dimostrarla.

Per essere volontario di un anno e passare in seconda categoria bisogna mantenersi per un anno intero sotto le armi, e provvedere al proprio equipaggiamento; bisogna poi pagare una somma che l'onorevole Ministro può ridurre a zero, ma che può anche fissare, secondo egli ha detto, fin ad 800 lire; ora o Signori, questa spesa, cumulata con quella dell'affrancazione, sarà uguale o superiore alle 2400 lire che occorreranno per passare addirittura dalla prima alla seconda categoria senza pigliare ingaggio alcuno. Chi volete adunque che vada a pigliarlo questo ingaggio volontario, meno qualcuno che desideri percorrere la carriera militare? E per questo altri modi vi sono migliori dell'arrolamento di un anno. Aggiungete che colui che si decide a pagare questa esonerazione per passare dalla prima alla seconda categoria, ha la probabilità di non pagare niente, perchè la sorte può destinarlo alla seconda categoria, mentre quando egli vada a farsi volontario di un anno, bisogna che subito cominci a perdere un anno dei suoi studi nell'arruolamento, che paghi le somme occorrenti per il suo mantenimento ed equipaggiamento come militare. Evidentemente gli svantaggi sono tutti dal lato di coloro che pigliano l'arruolamento. Comprendo dunque ed approvo la intenzione di chi ha immaginato questa innovazione, ma vi assicuro che, così formulata, non riuscirà. Non troverete di questi volontari. Lo scopo mio, o per dir meglio, l'effetto dei miglioramenti o delle facilitazioni che io volevo, sarebbe dunque di procurare un molto maggior numero di questi volontari di un anno.

Se volete che ci sia un po' di vantaggio a pigliare questi arruolamenti, sopprimete almeno la disposizione dell'articolo sesto che vi dà autorità di far pagare una somma a quei volontari che, essendo di prima categoria, vorranno poi passare alla seconda. Ammettete almeno il passaggio di pieno diritto, come io aveva l'onore di proporre. Se la Commissione e l'onorevole Ministro aderissero a questo concetto, io non insisterei molto perchè questo passaggio si facesse addirittura dalla prima categoria alla milizia provinciale; ma francamente, senza questi vantaggi, senza quest'abolizione di qualunque spesa per questi volontari, la concessione che mi si fa è così insignificante, che non posso a meno di dichiarare che non accetto la proposta.

Rispetto alla questione degli studi io confesso che non posso concordare nè col concetto del Ministero, nè con quello della Commissione. Per i volontari che si devono potere destinare ad ufficiali nella milizia provinciale, per quelli cui si vuol favorire la carriera civile, che pure è necessario favorire in moltissimi casi, io capisco l'esigenza di studi abbastanza elevati; ma non posso colla Commissione ammettere che non interessi di accordare il beneficio del volontariato che a quelle classi che possono raggiungerlo per questa via.

E qui io vengo a parlare del secondo articolo da me proposto, il quale, lo ripeto, aveva per iscopo di

facilitare, di non intralciare i tirocinii di tutte le arti utili della società. Imperocchè non basta che la legge si presti a facilitare la carriera dell'avvocato, del professore, dell'ingegnere, del medico, ma occorre eziandio che il tirocinio talvolta lungo di certe arti industriali e meccaniche e delle belle arti le quali, come diceva l'onorevole De Gori, formano la gloria e la ricchezza della civiltà italiana, sia anch'esso dalla legge tutelato e promosso.

Ecco le ragioni del mio secondo articolo nel quale la esigenza dell'istruzione letteraria era minore. Esso prevedeva che non fossero le carriere di coloro, che a questa specie di avvenire si destinano, interrotte da un servizio obbligatorio militare di 3 o 4 anni.

L'onorevole signor Ministro mi dice: — Riducete le esigenze dell'istruzione del primo articolo, e voi raggiungerete lo scopo vostro. — Io mi permetto di osservare che questo non basta, e mi permetto altresì di osservare che la legge prussiana, la quale, sia detto, o Signori, ad onore di quel paese, non solo si occupa dell'esercito, ma si occupa seriamente dello sviluppo industriale, intellettuale ed economico della popolazione, la legge prussiana, dico, ha provveduto facilitando ed accordando all'autorità militare la facoltà di concedere perfino la sussistenza ai volontari di un anno. Questo io volevo raggiungere per via di un regolamento; come io volevo raggiungere l'altro effetto, che in ogni modo veggio con piacere bene accolto, sebbene limitato, dal Ministro e dalla Commissione, di concedere il ritardo nella chiamata sotto le bandiere, ai volontari di un anno.

E qui, o Signori, bisogna che io dichiaro che ho avvertito con dispiacere che l'onorevole relatore della Commissione non ha detto parola sopra quel concetto che si contiene nel terzo articolo da me proposto, di dar cioè al Ministro facoltà di emanare per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, un regolamento per l'applicazione di tutte le disposizioni contenute in questi articoli, e che sono relative ai volontari di un anno.

Io confesso che annetto moltissima importanza a codesta disposizione.

Per me, o signori Senatori, il Ministro della guerra, mercè questa legge la quale chiama tutti sotto le bandiere, si troverà in contatto con tutta la nazione, con tutte le famiglie, e per 10 anni continui con tutti gli individui validi del paese. Ora non è possibile che questi molteplici contatti si possano regolare con pochi articoli di legge.

Egli è, secondo me, indispensabile che all'applicazione di questa legge, perchè essa sia bene accolta, perchè entri negli usi, perchè non incontri attriti nella popolazione, è indispensabile dico che si provveda con un regolamento assai esteso, bene studiato, come si ottengono solo col concorso del Consiglio di Stato. E più di tutto secondo me, ne abbisognerà questo concetto nuovo dei volontari di un anno.

Appena accennato in Senato questo nuovo concetto,

voi avete veduto come da più parti si sieno subito manifestate idee diverse, bisogni diversi, i quali per lo meno meritano uno studio profondo.

Perchè dobbiamo noi tagliare la via al Governo di dare, con un regolamento ben fatto, ragione e soddisfazione a quelle esigenze che veramente fossero giuste e necessarie?

Io dunque vorrei sapere se il silenzio della Commissione e del Ministro rispetto a questa idea del regolamento equivalga ad un rifiuto, ossivvero ad una adesione.

E venendo a quella facoltà che io vorrei concedere al Ministro di ritardare la chiamata dei volontari sotto le armi fino a 2½ anni, confesso che non so vedere le ragioni da limitarla a coloro che hanno fatto studi universitari.

Ho detto che il paese è interessato a che non siano interrotte molte carriere che non sono precisamente quelle che trovano i loro elementi negli studi universitari; e perchè si deve negare in modo reciso a tutti gli altri questo favore? L'esempio della Prussia, che lo concede con tanta larghezza, perchè non dovrà esser da noi seguito?

Questi dubbi mi restano, e mi distolgono dal contentarmi delle limitate concessioni fatteci dalla Commissione e dal Ministero, le quali concessioni, giova ripeterlo, si riducono a due: che il volontario di un anno, il quale per via di esame si sia reso idoneo a divenire ufficiale, non sia tenuto di far servizio nella riserva dell'esercito attivo, ma passi immediatamente nella milizia provinciale; e che i giovani che stanno facendo il corso universitario, abbiano facoltà di ritardare fino a 2½ anni la loro presenza sotto le armi salvo ad impegnarsi avanti il ventesimo anno.

Queste due sole, o Signori, sono le concessioni, le quali sono ben lungi dal raggiungere lo scopo che io mi proponeva. Lo scopo si raggiunge colla legge prussiana. Volete imitarla? Imitiamo; ma imitiamo anche nel bene. Questo è il concetto da cui io mi sento animato.

Del resto io vorrei che la Commissione e il Signor Ministro non si facessero illusioni.

Io non credo che sia piccolo il numero di coloro i quali a malincuore approvano l'abolizione della surrogazione e dell'esonerazione militare e, se si vorrà rendere questa legge troppo dura, io non mi maraviglierei che essa incontrasse molte opposizioni.

Ripeto, io non ho voluto toccare quest'argomento della esonerazione, e con piena fiducia nel Ministro, e nella Commissione ho creduto la surrogazione e la esonerazione dannose all'esercito, e mi sono deciso ad appoggiarne l'abolizione, ma non basta dire in risposta a coloro che le sostengono quello che diceva ora l'onorevole Relatore, che cioè nell'Esercito Italiano non si verificano che due o trecento surrogazioni all'anno.

Senatore Menabrea, *Rel.* Ho detto due mila.

Senatore Cambray-Digny. Domando perdono, ri-

guardo alle surrogazioni mi pare che abbia detto che sono duecento cinquanta.

Senatore Menabrea, *Rel.* Se mi si permette, io citerò le cifre precise.

Il numero delle surrogazioni nel 1869 fu di 356 e nel 1870 si ridusse a 278, quello delle affrancazioni fu di 1372.

Senatore Cambray-Digny. Comunque sia, non si tratta più di centinaia, ma si cominciano a contare a migliaia coloro che si approfittano della facoltà di esonerarsi sia in un modo sia in un altro.

Io desideravo che questi dati fossero noti al Senato per dimostrare come, se noi scendiamo nel concetto di abolire tutti i modi di affrancazione, e sostituirvi il volontariato di un anno, bisogna che questo volontariato sia efficace a tutelare quegli interessi, che finora si tutelavano, dietro il principio dell'affrancazione e della liberazione.

Mi riassumo adunque dicendo che a me sembrano insufficienti le proposte della Commissione.

In quanto a me sarei disposto ad accettare qualche cosa che mantenesse il concetto del passaggio di pien diritto da una categoria all'altra di questi volontari, e che allargasse il campo delle ammissioni al volontariato di un anno; che mantenesse il concetto di accordare al Ministro alcune facoltà da stabilirsi per Regolamento perchè questo sistema possa meglio essere radicato fra noi.

Presidente. La parola è all'onorevole Bixio, se intende valersene.

Senatore Bixio. Certamente, qualora non voglia parlare il Ministro.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Il concetto dell'on. Digny sarebbe eccellente, ma egli parte da un principio che non è esatto. Egli parte dal principio che non ci sia più l'affrancazione: ma noi l'affrancazione la manteniamo, limitata sì, ma la manteniamo. È un sistema diverso da quello prussiano. Tutto quanto ha detto sarà accettato dal Ministero, e si applicherà quando si sopprima l'affrancazione, cosa alla quale spero si giungerà fra non molto. Ma frattanto il principio di affrancazione c'è, nel concetto di fare una legge che allarghi il servizio militare aggravando il meno possibile le popolazioni. Ma nel modo che si propone, si verrebbe a fare del volontariato un altro mezzo di favorire un privilegio. Noi non lo intendiamo veramente in questo modo: abbiamo ammesso il volontariato semplicemente per produrre degli uffiziali all'esercito. Il principio che esisteva nelle leggi precedenti, esiste, s'èbbene limitato anche nella presente. Chi paga, mediante il pagamento non resta liberato interamente; ma quello che non ha voglia di fare il servizio in tempo di pace, mediante pagamento, che ora sarà meno, perchè prima era 3200 lire e forse sarà ridotto a 2400, resterà affrancato dalla prima categoria; quindi è meno necessario

di fare tutti questi favori ai volontari nel senso che ha indicato l'onorevole Cambray-Digny. Saranno però necessari quando sarà totalmente soppressa l'affrancazione, ma fino che in qualche maniera esiste, non sono necessari, imperocchè il nostro è un sistema affatto diverso da quello prussiano.

Senatore Cambray-Digny. Dirò due sole parole in risposta: io non posso considerare come una affrancazione il passaggio dalla prima alla seconda categoria.

Presidente. Senatore Cambray-Digny, ella non ha la parola e non è permesso di turbare l'ordine della discussione; ella parlerà quando verrà il suo turno.

Senatore Cambray-Digny. È giusto.

Presidente. La parola è al Senatore Bixio.

Senatore Bixio. Comincerò prima di tutto per rispondere a quello che disse l'onorevole Cambray-Digny, il quale si affatica a disconoscere i vantaggi del volontariato.

Con l'anno del volontariato, egli dimentica che si giunge ad assicurarsi di non servire i 3 anni per la fanteria ed i 7 per la cavalleria, e quindi rimanere a disposizione del Governo per altri 9 o 6 anni; e questo mi pare un grandissimo privilegio ed una gran concessione fatta alle famiglie.

Non è da tacersi come la Prussia accordi delle facilitazioni nella legge in tempo di pace, ma in tempo di guerra non ne accorda nessuna.

Ora si noti la differenza tra un paese militarizzato come la Prussia, ed il nostro, ed il livello morale dei due, per cui in Prussia un uomo che sfugge fraudolentemente all'esercito è considerato, mi si permetta la parola non trovandone altra, è considerato come un vigliacco, mentre in Italia sono considerati, da certa gente, come uomini quelli che si tagliano le dita per non essere descritti soldati. Bisogna dunque tenere gran conto di queste diverse condizioni.

Detto così per mettere in evidenza, e per richiamare alla mente il definitivo concetto degli emendamenti, come gli ho potuti afferrare e capire, poichè queste benedettissime camere nostre sono per metà *sorde* e per metà *orbe*, io ho bisogno ora che il Senato mi conceda pochi momenti: io parlerò brevemente, perchè l'ora è tarda, e poi non è straordinario ciò che voglio dire.

Presidente. Debbo fare osservare al Senato che la seduta fu aperta anche ad ora molto tarda: anzi era mio pensiero di pregare gli onorevoli Senatori di intervenire all'ora precisa, perchè, a dir vero, non si mostrano troppo solleciti.

Son certo che il fare appello al sentimento di dovere del Senato, equivarrà quanto ad essere ascoltato.

Ora l'on. Bixio può continuare il suo discorso.

Senatore Bixio. Debbo cominciare dall'onorevole senatore De Cori, il quale veramente m'incantava ieri col suo discorso. Io assaporava il suo modo splendido

di esporre, con quel linguaggio che mi ricordava il suo omonimo di cui parla Alfieri nella sua vita.

Io capisco che naturalmente a dire le cose così bene non si giunge senza essere oratori; certo la bella lingua e l'energia del gesto mi fecero grande effetto. Ma mi domandai: che cosa dice? Esaminiamolo: mi parve che base del criterio dell'onorevole senatore De Gori sulla organizzazione prussiana fosse il fatto che l'ordinamento d'oggi sia l'ordinamento del generale Scharnhorst, il Senato sa che il generale Scharnhorst è d'altri tempi. Il Senato sa che la Francia nel 1808, dopo d'aver vinto la Prussia, le imponeva il trattato di Tilsitt e la successiva convenzione in cui per un articolo segreto la Prussia non potrebbe avere sotto le armi che 42 mila uomini di forza armata, forza che la Prussia non poteva aumentare per dieci anni. Questo trattato spiega molti fatti che abbiamo veduto nel 1813-14-15 e 1870 e 1871!

Il generale Scharnhorst, ch'era stato capo di Stato Maggiore di Blücher, dopo la capitolazione di Lubecca, fu nominato dal Re di Prussia capo di Stato Maggiore dell'armata prussiana, e Presidente della Commissione incaricata del riordinamento dell'esercito, e come tale fu veramente il Ministro della Guerra d'allora.

E certo il generale prussiano seppe trovare il modo per cui gli elementi militarizzabili del paese passassero attraverso, dirò così, i quadri dei 42 mila del trattato; e la cosa riuscì tanto, che nel 1813 la Prussia poté mettere in armi 250 mila uomini e vendicare gli oltraggi sofferti.

Ma oggi abbiamo tutti presente alla memoria che la Prussia ha riorganizzato un esercito malgrado le Camere, malgrado il paese, malgrado tutti quelli che se ne lodano oggi, perchè l'esercito e le vittorie prussiane del 1866, e dopo, sono l'opera d'un uomo, o tutto al più di due o di tre; sono l'opera d'un gran sentimento: gli uomini del Governo in Prussia hanno sentito la necessità di un esercito, e non hanno mai transatto sopra tale necessità.

Disgraziatamente ciò non l'abbiamo sempre veduto dappertutto nei paesi che forse ne avrebbero maggior bisogno della Prussia.

Dunque si vede che l'ordinamento Prussiano d'oggi è tutt'altro che quello che l'ha fatto Scharnhorst: questo è un fatto che mi premeva rettificare, fatto che si sente spesso ripetere, e la Francia stessa, la Francia ufficiale vi si è ingannata; si è sempre supposto che la *Landwehr* fosse qualche cosa vestita da soldato, che non valesse niente; la *Landwehr* è ben altra cosa, sono uomini che han servito tre anni, e che già fecero il tempo come riserva, sono, insomma, soldati sperimentati.

Dunque non è che se si debba dire che noi prendiamo esempio da un ordinamento che non ha una gran portata. Dico questo perchè il Senatore De Gori ha asserito che *po' poi* gli ordinamenti militari non danno la vittoria a nessuno; io penso al contrario che gli

ordinamenti militari assicurano la vittoria a chi sa stabilirli e mantenerli.

Certo che se il Paese non intende, e gli uomini di Governo non vogliono, ed il Ministro della Guerra come quello della Marina devono lottare di continuo fra i loro colleghi, allora torna inutile tutto.

Queste cose io procuro di dirle con quella calma che il Senato mi ispira, lasciando che esso nella sua saviezza decida fra la mia opinione e quella degli oratori cui rispondo.

L'onorevole Senatore De Gori diceva che la sorte delle battaglie dipende spesso da arcane ragioni, ed è il caso che talora fa vincere una battaglia: ed io rispondo che talora, quando non si è potuto, o voluto, o saputo far quello che si doveva fare, ed in tempo, allora sarà il caso; quindi si inventano le scuse; noi nel 1866 abbiamo inventato l'*insuccesso*, *l'ilarità* ed i Francesi ora inventarono l'*assedio di Parigi*.

A me par miglior consiglio studiare quell'ordinamento Prussiano in forza del quale i soldati della Prussia poterono prontamente mobilizzarsi, riunirsi, combattere e vincere in modo tanto strepitoso in Austria ed in Francia.

L'onorevole Senatore Rossi, lamenta anch'esso che noi volgiamo lo sguardo attento agli ordinamenti Prussiani.

Dirò all'onorevole Senatore Rossi che il nostro non è che l'ordinamento francese: prendete tutte le leggi che reggono il nostro esercito, il codice penale, le diverse leggi organiche, il regolamento di disciplina, tutte le disposizioni regolamentari che ne dirigono le manovre, tutto quasi è Francese, e con ben poche varianti.

L'onorevole Senatore Rossi, seguendo in parte l'onorevole De Gori, diceva: *formiamo un esercito italiano, prendiamo dagli altri, ma facciamo un esercito italiano*.

Che cosa vuol dir ciò?

Ma per fare un esercito italiano di cose nostre, sopprimerete voi i fuili rigati, e l'artiglieria d'oggi, i corazzamenti, le macchine a vapore, e via via così?

Certo non è così che la intendono gli onorevoli Senatori a cui rispondo. Dunque per voler fare un esercito italiano bisogna prendere il buono dove ci è, e gli insegnamenti di tutti; sarebbe chiudere gli occhi alla verità, il dire che l'ordinamento Prussiano non abbia fatto ai nostri giorni le migliori prove; e poi abbiamo noi in Italia oggi un ordinamento che possa dirsi nostro? L'abbiamo noi mai avuto dopo i Romani? Quello del Regno d'Italia, del Piemonte, della Sardegna, di Napoli e Stati minori che altro erano che eserciti Francesi? E s'intende che fosse così; in passato la Francia vinse l'Europa, oggi è vinta da altri. Di questogli uni accagionano i Capi, gli altri le istituzioni; certo gli uni e le altre vi hanno la loro parte; cerchiamo dunque il bene dov'è. Bisogna ch'io sia breve, perchè vedo che

L'orologio gira e cammina; dirò una parola ancora al Senatore Rossi.

L'onorevole Senatore Rossi diceva: voi togliete troppi elementi all'industria ed al commercio del paese.

Io ho presso di me una tabella che l'Ufficio federale Svizzero di Statistica ha pubblicato nel 1869. Da essa si scorge che pur troppo fra noi coloro cui può dirsi che sieno senza, o con ignoto mestiere, sommano a tale una cifra, da lasciar credere che non saranno le braccia che mancheranno in Italia, ma la volontà. Come si vede dalla seguente tabella, la cifra di coloro che non si sa cosa facciano, somma al 37 per cento, mentre fra altri popoli dell'Europa civile in Francia solo giunge al 7.7 per cento!

STATI	Anno	Primitiva Produzione	Industria	Commercio	Servizio personale	Amministr. pubblica	Senza o di ignoto mest.
Francia . . .	1861	53.5	29.7	4.0	—	4.7	7.7
Prussia . . .	1864	46.1	37.0	4.4	2.5	3.7	6.3
Sassonia . . .	1849	32.2	51.3	4.7	2.3	4.5	5.0
» . . .	1861	25.1	56.1	7.8	2.6	4.5	4.1
Belgio . . .	1856	45.6	44.1	6.7	3.7	2.9	—
Batavia . . .	1864	50.3	32.9	7.5	0.4	8.9	2.7
Svizzera . . .	—	44.4	34.5	7.0	6.3	3.9	3.9
Gran Bretagna	1861	21.5	51.5	6.6	10.4	5.0	5.0
America del Nord . . .	1860	50.8	29.1	5.4	7.1	6.8	0.8
Italia . . .	1860	35.7	14.1	2.9	2.1	7.8	37.4

Vede l'onorevole Senatore Rossi che noi non siamo così parziali per l'esercito, da non lasciare uomini pel lavoro. Così egli, da quel valent'uomo che è, potesse occuparne moltissimi ancora fra i molti che già occupa nelle sue valli e nelle sue industrie.

Ora bisogna ch'io dica più particolarmente di coloro di cui è parola negli emendamenti che discutiamo. Ecco qui, risulta dalle statistiche militari ufficiali del generale Torre che in media circa il 640 per mille degli iscritti annui sono illetterati.

Il Senato può contare che questa statistica del Torre è una delle più esatte che si pubblicano da noi: ebbene; è facile comprendere quanto importi al buon andamento del servizio non solo, ma quanto sia indispensabile che

un maggior numero d'iscritti sappiano almeno i primi elementi della scrittura.

Come formare con questi elementi gli allievi dei graduati di bassa forza? Come formarli segnatamente nella fanteria, quando tutte le armi speciali ne hanno attinto? A questo bisogna pensare, tanto più oggi colle *ferme* a 3 anni. Io so che allo stato attuale delle cose è assai difficile formare quello che nei reggimenti chiamano il *pelotone degli allievi istruttori*, e i colonnelli si reputano fortunati quando riescono a mettere insieme il 10 0/0 di iscritti dei 300 circa che ricevono leva per leva, eppure alla fine d'anno i graduati bisogna trovarli, perchè quasi tutti i graduati lasciano il servizio colla loro classe! È questa condizione di cose a cui bisogna trovare un rimedio, se si vuole un esercito.

Quando l'onorevole Rossi vorrà prendere in qualche considerazione le mie osservazioni, e tener presente che soli in Europa abbiamo il 14 per cento (sempre secondo la tabella dell'Ufficio federale Svizzero di Statistica) della popolazione attiva addetta all'industria, mentre fra' popoli dell'Europa civile chi conta meno numerava il 29 per cento; egli, l'onorevole Rossi, ci consentirà gli elementi che sono necessari al buon andamento di quell'esercito che è pur fondamento del nostro edificio nazionale e sociale.

Ad ogni modo permettetemi, o Signori, che io vi dica (io che sono poco sospetto di parzialità perchè lascio la mia carriera militare, quindi non parlo che del passato) permettetemi di dirvi che gl'Italiani, passando attraverso l'esercito, non si peggiorano no, ma si migliorano, perchè acquistano, non fosse altro, la coscienza di avere una Patria, il che prima forse non conoscevano perchè.... i perchè sarebbero molti, e l'ora è troppo tarda per chiarirli.

Presidente. La continuazione della discussione è rimandata a domani.

Domani seduta pubblica alle due col seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dello schema di legge relativo alle basi generali dell'ordinamento dell'esercito.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Maggiore spesa pel bacino di carenaggio di Messina.

Revisione della rendita dei fabbricati in Firenze.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 17 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. *Seguito della discussione del progetto di legge relativo alle basi generali dell'ordinamento dell'esercito — Considerazioni e schiarimenti del Senatore Rossi A. circa il suo emendamento — Giuramento del Senatore Doria-Panfilì — Schiarimento e raccomandazione del Senatore Ginori-Liaci — Istanze e riserve del Senatore De Gori — Nuove obiezioni del Senatore Pastore in risposta al Relatore — Dichiarazioni e modificazioni del Senatore Cambray-Digny al suo emendamento — Dichiarazione del Ministro della Guerra — Riflessioni del Senatore Miniscalchi — Considerazioni e risposta del Relatore e del Ministro della Guerra alle proposte dei proponenti — Proposta del Relatore d'emendamento al n. 3. — Dichiarazioni del Senatore Cambray-Digny — Istanza del Senatore di Pettinengo — Dichiarazione del Senatore Pastore — Schiarimenti del Relatore — Avvertenza del Senatore Chiesi, cui risponde il Senatore Amari prof. — Osservazioni del Senatore Poggi — Approvazione del primo articolo fino al numero 2 inclusivo — Approvazione del numero 3 emendato dal Relatore e dal Senatore Amari, prof. — Osservazione del Senatore Pastore al numero 4 — Reiezione degli emendamenti del Senatore Cambray-Digny all'ultimo capoverso — Approvazione del detto capoverso, coll'aggiunta della Commissione — Approvazione dell'intero art. 2 — Dichiarazione del Senatore Cambray-Digny — Discorso del Senatore Pastore contro l'articolo 3 — Lettura di un Decreto Reale di nomina del nuovo Senatore Comm. Magliani. — Risposta del Senatore Bixio al Senatore Pastore — Dichiarazione del Senatore Rossi.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro della Guerra.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE BASI GENERALI DELL'ORDINAMENTO DELL'ESERCITO.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge relativo alle basi generali dell'ordinamento dell'esercito.

La discussione è rimasta all'art. secondo.

La parola spetta all'onorevole Senatore Rossi.

Senatore Rossi A. Domando licenza al Senato di pronunciare poche parole prima di ritirare l'emendamento sottoscritto da me e dall'onorevole Ginori. Però è il caso di dire *post fata resurgam*, perchè io spero che il mio concetto, coll'onorevole Pastore, ritornerà ancora nelle discussioni del Senato; domando quindi pochi istanti per spiegare il senso dell'emendamento, il quale mi è sembrato svisato da alcune risposte udite nella discussione di ieri.

L'emendamento, ritenuta la surrogazione, escludeva

tutti i giovani che fossero giunti fino ai 21 anni senza essersi dati a veruna professione. Per me l'ideale di una legge sarebbe questo: che andassero pure nella milizia tutti i giovani che a 21 anno non fossero da circostanze di famiglia obbligati a rimanere, non però quelli i quali si fossero dati già ad una professione, e siensi resi utili al paese in altra carriera, e specialmente nella carriera pratica industriale, argomento questo che si potrà trattare nell'articolo terzo.

L'emendamento animava i giovani che intraprendono la carriera industriale pratica; premiava coloro che in questa carriera avevano già una posizione attiva, distinta; premiava gli allievi più distinti degli Istituti tecnici superiori e degli Istituti superiori di commercio; favoriva lo sviluppo dell'industria agricola e manifatturiera; assicurava la sussistenza della classe operaia industriale, agricola e manifatturiera.

Parlerò in seguito della limitazione; ma intanto mi preme di fare osservare che non era tanto nell'interesse dei proprietari o capi delle officine, quanto degli operai stessi, perchè sono rarissimi i casi citati dall'onorevole Senatore Cambray Digny di operai meccanici isolati. Oggi questi operai meccanici fanno parte di industrie più o meno grandi, ma concentrate. Io intendo di provvedere alle corporazioni più che agli in-

dividui, non ai capi, non ai proprietari per loro stessi direttamente, chè questo sarebbe un feudalismo industriale. Ora non sono più possibili feudalismi di alcuna sorte. La mia proposta favoriva la comunità o la democrazia industriale, poichè il proprietario o capo di uno stabilimento industriale non si eleva sopra gli operai che in virtù della forza morale.

Quanto alla limitazione, è vero che si potrebbe dire che io aveva escluso le professioni liberali. Io non ho inteso già di escluderle, perchè esuberanti le credessi, come forse sono in confronto delle altre presso di noi; ma non ne ho fatto cenno perchè di esse teneva conto l'emendamento dell'onorevole Senatore De Gori.

E poi, io mi dissi: la modestia della mia proposta persuaderà forse il Ministero e la Commissione a facilitare una fusione dei tre emendamenti, che, in fin dei conti, partivano dallo stesso ordine d'idee. Mi era stato detto che è negli usi del Senato di ciò fare. Io sperava che una composizione avrebbe potuto aver luogo nel fine di conservare anche i volontariati e non escludere affatto la surrogazione, collocandola nelle disposizioni degli articoli posteriori e combinandola col trasferimento dalla prima alla seconda categoria, e così si sarebbero fusi i concetti dei tre oratori che hanno parlato in favore degli altri interessi non strettamente militari; fu cosa inutile; svani la mia speranza.

Ha un bel dire l'onorevole Senatore Menabrea che qui siamo tutti Senatori. Egli ha risposto come Carlo V ai Senesi: *sic volo, sic jubeo*... con quello che segue.

L'onorevole Ministro è stato dello stesso parere.

Poche risposte dirette furono fatte alle mie osservazioni, ma ne colgo alcune di indirette. L'onorevole signor Ministro ha detto: la surrogazione, l'affrancazione sono ormai una antichità.

Ed io la mattina stessa aveva letto un riputatissimo autore che trattando di cose militari diceva: la nazione dove tutti sono soldati è un popolo barbaro. Ed io a questo proposito ricordava l'esempio dei Vandali, dei Goti, degli Unni, e d'altri popoli barbari di quei tempi, i quali erano tutti soldati.

Vi è ora una sola nazione dove sono tutti soldati, e questa è la Prussia.

Io vorrei dire alcune cose su quest'argomento, ma credo prudente di non muovere parola per confrontare i principii che reggono le nostre istituzioni col modo di guerra e colle condizioni di pace di cui abbiamo avuto l'esempio.

L'onorevole Senatore Menabrea ha risposto all'onorevole Senatore Cambray-Digny: noi non vogliamo un esercito di scarto, ci occorre intelligenza, ci occorre ingegno. Va benissimo: ma supponete che non riesca il volontariato di favore; io ho udito molti validi argomenti che lo combattono, che lo infirmano, e l'onorevole Senatore Cambray-Digny ha soggiunto: non vi fate illusioni. La concessione che la Commissione ha

fatto, l'onorevole Senatore Cambray-Digny non la ritiene sufficiente. Vuolsi dunque andare incontro ad una prova?

L'onorevole signor Ministro osservava che senza volontari la classe provinciale cadrebbe; cadrebbe allora tutto il sistema; questa non sarebbe prova a tentarsi; e se non riesce il volontariato di favore, è certo che l'intelligenza, l'ingegno che desidera l'onorevole Senatore Menabrea nell'esercito passerà alla seconda categoria.

La esatta relazione del generale Torre ne dice che fra i soldati havvi il 64 per cento di analfabeti. Ammesso: l'istruzione novella porterà i suoi effetti ben presto, ma temete che i soldati non si battano? E se la istruzione mancasse negli ufficiali, avete poi osservato se ciò non possa dipendere anche da ragioni intrinseche, se non ci sia qualche cosa da fare nelle discipline, nelle accademie militari, senza farne di quest'obbligo di leva assoluto la tavola di salvamento?

L'onorevole Senatore Menabrea ha detto che io aveva scordato nelle surrogazioni i casi dei figli unici e dei fratelli, e soggiunse che io aveva ben limitata la domanda; ma riguardo ai figli unici, resterebbe sempre l'esenzione dell'articolo 86 e seguenti della legge vigente, e quanto alla surrogazione, nell'emendamento era parola di surrogazione ordinaria soltanto.

Leggo l'art. 131 dov'è detto: «È surrogazione straordinaria allorchè un fratello è sostituito ad un altro; negli altri casi la surrogazione si dice ordinaria.»

Non ho quindi inteso di togliere la surrogazione di fratello a fratello.

A che tanto affanno per questa benedetta surrogazione, quando ci si dice che le surrogazioni nel 1869 furono 356 e nel 1870 272? Comprese le affrancazioni, pure del 1870 di n. 1372, si farebbe un totale di 1644. Io dirò alla mia volta: è proprio necessario per un tal numero d'uomini turbare la quiete delle famiglie, e l'interesse, le esigenze della società? L'onorevole Senatore Menabrea ha accusato l'onorevole Cambray-Digny di vaghezza in terminologia nel suo emendamento, dicendo che da noi si devono fare leggi tassative, e non tali da dar luogo all'arbitrio, perchè i magistrati non le potrebbero fare eseguire; questo appunto è maggior diritto spetterebbe al mio emendamento, quantunque vi sia detto, «a condizioni da determinarsi» e fosse lasciata facoltà alla Commissione di redigere l'articolo.

È un grave argomento contestato. Io avea l'altro giorno fatto notare la differenza della legge prussiana che si basa sulla lealtà e sulla moralità degli individui, mentre la nostra quasi sembra partire da un principio contrario.

Donde mai dunque ha da venire la moralità nel paese se non dalla legge?

Dovremo noi per questo escludere quei provvedimenti umanitari e sociali che la legge prussiana sancisce, confessando che i Magistrati non saprebbero

impedire gli abusi e le violazioni della legge stessa?

Se certi retori redivivi di cattiva specie, che sono flagello d'Italia, continuassero a compiacersi di menar vittoria sull'autorità morale delle leggi, rodendo, come fa il tarlo; tutto all'intorno i margini del Codice penale a favore d'impostori e di furbi, io vi domando perchè voi, legislatori sovrani, non potrete fare in fatto di leva militare una legge militare, (e qui sarei d'accordo con l'onorevole Menabrea) la quale porti le controversie di leva davanti alla giurisdizione militare?

Ma non voglio oltre abusare della pazienza del Senato, ed è tempo di concludere. Ma come si fa a non risalire a considerazioni generali, quando si tratta di un principio sociale?

Mi sembra che si sia troppo sorvolato in simile argomento in questa discussione.

L'onorevole Bixio, che è il più simpatico oratore che io mi conosca, mentre è così prode in campo, mi diceva ieri sera: un sistema occorre ben abbracciarlo. Avevamo il sistema francese, ora prevale il sistema prussiano; da una parte o dall'altra bisogna pur copiare. Ed io gli rispondo: copiatemi i cannoni, copiatemi i fucili, le mitragliatrici, la tattica, l'amministrazione, ma come fate a copiare l'indole, il carattere, la passività tedesca? come di una nazione meridionale potete farne una nazione nordica? Quella indole, quel carattere, quella disciplina che si succhia direi col latte, in un paese dove le bambine devono avere il diploma per accettarsi nelle famiglie?

Oh! se tutti pensassero come il nostro collega Bixio, se solamente l'un per cento o l'un per mille della popolazione fosse della sua tempra, della sua attività, certo noi non avremmo a lamentare il 37 per cento di oziosi in Italia!

Io penso, onorevoli Signori, che per fare di una nazione tutti soldati, occorre trovarsi in una di queste quattro condizioni:

O un grande odio nazionale, od una grande ambizione nazionale, o un pericolo nazionale, od un grande entusiasmo nazionale.

Odio nazionale? noi non ne abbiamo con alcuno; noi amiamo tutte le nazioni che sono attorno a noi; Ambizione nazionale? noi abbiamo solo quella di conservare la nostra indipendenza.

Pericolo? Ma io non credo che siamo in pericolo, e quand'anche lo fossimo, non è con questa legge che noi potremo scongiurarlo.

I frutti di questa legge (se, così com'è, darà frutti) non si vedranno che fra qualche anno.

Resta l'entusiasmo nazionale.

Questo potrebbe trovarsi all'indomani od alla vigilia di altissimi e gloriosi fatti nazionali, avendo in mira uno scopo determinato e con un genio militare alla testa.

Ma ora non è il caso di ciò; oggi dobbiamo contentarci del patriottismo.

Questo non manca in Italia, come non mancherà

mai, nemmeno all'indomani di un'esposizione finanziaria, che non può non riescire dolorosa, ma che il paese udirà con abnegazione; ma non mettiamo poi a troppo dura prova il patriottismo del paese, e soprattutto non facciamo lusso, noi, d'entusiasmo in questa legge.

Io dunque sottometto queste considerazioni per la terza volta all'apprezzamento dell'onorevole sig. Ministro, dell'onorevole Commissione, e del Senato: ho cominciato col dire: *post fata resurgam* ed al terzo articolo mi riserverò ancora di entrare, se sarà necessario, in campagna, benchè in vero poco mi resti da dire.

Così non volli lodare la convenienza, l'equità, i vantaggi della surrogazione, sulla quale hanno parlato anche in passato oratori competentissimi, e i due rami del Parlamento, ed anche autori esteri, come ben sa e conosce il Senato.

In questo argomento io presi le mosse da un concetto più vasto, più generale. Per soddisfare gli interessi dei quali mi feci patrocinatore, bisogna che a questa legge si aggiungano alcuni provvedimenti. Disposto ad accomodarli a tutti quei temperamenti che potessero entrare nelle viste del signor Ministro e della Commissione, io insisto nuovamente a che sieno presi in considerazione.

Presidente. L'onorevole Senatore Rossi in conclusione ritira la sua proposta?

Senatore Rossi. Se da principio mi fossi espresso troppo vagamente, ora dichiaro che per parte mia, non potendo consultare l'onorevole Senatore Ginori-Lisci, ritiro la mia proposta.

Presidente. Prima dell'onorevole Senatore Rossi la parola spettava all'onorevole Senatore De Gori, ma non trovandosi presente, non gliela potei accordare.

Prima però di procedere oltre, pregherei il Senato a voler permettere che sia introdotto il Senatore Doria-Panfilì che si trova nelle sale del Senato per la prestazione del giuramento.

Prego gli onorevoli Senatori Balbi-Piovera e De Gori a volere introdurre nell'Aula il Senatore Doria-Panfilì. (Introdotta nell'Aula, il Senatore Doria-Panfilì presta giuramento nella consueta formola.)

Presidente. Do atto al Senatore Doria-Panfilì del prestatto giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Se l'onorevole Senatore De-Gori non fa difficoltà, darei la parola al Senatore Ginori-Lisci per una semplice dichiarazione.

Senatore Ginori-Lisci. È una semplice dichiarazione che io intendo fare, e questa in poche parole.

Due grandi interessi vi sono nello Stato: l'Esercito e le Finanze. Alle Finanze provengono le risorse del paese, e ad aumentare queste, io più particolarmente, ho volto i miei studi. In Senato, gli interessi dell'esercito sono splendidamente rappresentati, ed è per

ciò che prendo coraggio a propugnare quelli della produzione.

Se io mi sono accostato alla proposta del Senatore Rossi, ciò è stato appunto in vista della necessità di provvedere in qualche modo a che alla industria italiana non siano create nuove difficoltà.

Avrei desiderato che al momento della chiamata della 2.^a categoria, non restassero gli stabilimenti industriali disorganizzati per mancanza di quegli uomini che sono assolutamente necessari al loro andamento e la cui assenza necessiterebbe la sospensione del lavoro.

La carriera dell'industria è ben triste in Italia; con un sistema fiscale all'interno e liberale alle frontiere, noi andiamo a creare una protezione all'industria straniera contro la paesana. È quindi naturale che dai rappresentanti della industria, si cerchi in quest'Aula di propugnarne gli interessi quando vengano in qualsiasi guisa minacciati. Del resto, non insisto sulla proposta da me sottoscritta.

Faccio però una raccomandazione all'onorevole Ministro della Guerra ed alla Commissione, ed è che qualora veggano possibile di conservare al Governo qualche facoltà per i casi speciali, ne sia fatta parola nella legge.

Presidente. Le proposte degli onorevoli Rossi e Ginori vengono dunque ritirate.

La parola è all'onorevole De Gori.

Senatore De Gori. L'onorevole Relatore della Commissione, rispondendo ieri all'onorevole Senatore Cambray-Digny, diceva che il carattere costante di questa legge era di chiudere in modo assoluto ogni via al privilegio; ma immediatamente correggendosi, escludeva il privilegio, e soggiungeva che il carattere della legge era quello di chiudere l'adito ad ogni arbitrio.

E terminando il suo discorso dichiarava che, rispondendo all'onorevole Senatore Cambray-Digny, aveva confutato anche gli emendamenti che io aveva avuto l'onore di proporre nella seduta precedente.

Peraltro poi, meglio avvisandosi, riprendeva la parola, e si degnava confutare nei loro particolari i miei emendamenti.

A questa momentanea distrazione attribuisco la ragione per la quale l'onorevole Senatore Menabrea piuttosto che avere replicato al concetto delle mie proposte, abbia creduto rispondere e forse abbia risposto ai loro particolari.

L'onorevole Ministro della Guerra andò più semplicemente, e disse che non rispondeva perchè non credeva di rispondere, ravvolgendosi a un di presso nel noto *rispondo che non rispondo*, meno l'originalità del motto.

Il concetto dei miei emendamenti è complesso, ed ha per base, non già un articolo da introdursi nella legge, ma un articolo da togliersi. Intendo parlare precisamente di quell'articolo col quale viene conservato il privilegio dell'affrancazione, privilegio che pur troppo

rimane e che evidentemente l'onorevole Senatore Menabrea intendeva correggere quando a quella parola sostituiva l'altra di arbitrio.

Io mi sono formato un concetto complesso dello spirito che informa la legge, da capo a fondo, cioè quello di chiamare il maggior numero possibile di cittadini sotto le armi, e di precludere il più possibile la via all'affrancazione venale, sostituendo il servizio personale.

Io ho creduto di seguire questo concetto che domina tutta quanta la legge ponendo a base dei miei emendamenti l'abolizione dell'articolo 4, per conseguenza l'abolizione dell'affrancazione venale.

Abolita l'affrancazione venale, che cosa bisogna sostituire? Quale altro mezzo bisogna adottare all'effetto che pur ci sia il modo di liberarsi quanto sia possibile da questo tributo della propria persona? E per questo io proponevo l'ammissione di due categorie di volontari: un volontariato più oneroso, il quale liberasse dalla prima e dalla seconda categoria; un volontariato meno oneroso, che liberasse soltanto dalla prima categoria, rimanendo soggetto alla seconda; o come io aveva l'onore di dire quando enunciai i miei emendamenti, una piena ed una media affrancazione.

L'altro articolo da me proposto è precisamente la logica conseguenza dei principii che ho enunciati. Quando l'affrancazione venale fosse abolita, quando l'unico modo di affrancazione fosse il volontariato, bisognerebbe pur pensare a qualche provvedimento, affinché la Nazione non rimanesse troppo impoverita di tutte quelle altre professioni, le quali, se non sono di una necessità militare, sono di una necessità civile, riconosciuta, importantissima, e della quale il paese nostro sente grandissimo bisogno.

Ed ecco perchè nell'articolo successivo proponevo che fosse limitata ad un solo anno la permanenza sotto le bandiere dei giovani alunni delle scuole magistrali, che si dirigono a carriere di maestri elementari, dei giovani artisti e precisamente cultori delle Arti Belle; e dei giovani meccanici i quali avessero fatto il tirocinio negli istituti tecnici e fossero già ammessi ad esercitare la loro professione in un'officina col grado di *contremaitres*, del quale non ho saputo trovare un termine corrispondente, fuori di quello di sotto-maestri. In quest'ultima mia proposta, io ho avuto la fortuna di essere soccorso da un allesto impreveduto e dirò anche forse involontario.

L'onorevole Bixio, dopo avere avvertito che il sistema attualmente vigente in Prussia, anzichè essere un sistema del generale Scharnhorst, era a lui più antico, ed egli ne profitò come di un espediente del quale si valse all'effetto di trovare il modo che quell'armata, la quale per i patti della pace di Tilsitt doveva essere limitata ad un certo numero di combattenti, potesse svilupparsi fino ad essere in grado di porsi in campagna nel 1813 con 250 mila uomini, che era la cifra che precisamente io aveva enunciate; avvertimento che io ac-

cetto volentieri, perchè o fosse un sistema, o fosse un espediente, per il mio assunto vale lo stesso; il Senatore Bixio, dico, mi ha soccorso coi dati statistici sui quali ieri ha richiamato l'attenzione del Senato.

Con quei dati l'onorevole Bixio ha dimostrato quanto sia povero il nostro paese di giovani che si volgono alle industrie, e quanto sia troppo ricco di quelli i quali non si dedicano presso che a niuna professione; quanto per conseguenza sia necessario di dare impulso a tutto ciò che si applica, che lavora, che produce.

Esso ha deplorato come la leva dei giovani coscritti presenti un numero di individui che abbiano ricevuta l'istruzione elementare, minimo a confronto di quello che si verifica negli eserciti delle altre nazioni. I dati statistici enunciati dall'onorevole Senatore Bixio sempre più mi confortano a raccomandare al Senato di volere adottare un temperamento di favore, come già nella legge è proposto per i giovani medici, farmacisti, chierici, e di volerlo adottare anche per i giovani i quali si dirigono alle industrie manifatturiere, al culto delle Belle Arti, a quel culto che forma il decoro e la ricchezza nostra più privilegiata e più cara.

Io ringrazio l'onorevole Bixio del soccorso che mi ha dato, e in contraccambio di questo aiuto, io esprimo l'augurio che questo esercito del quale l'onorevole Bixio si mostra così sollecito, egli non lo abbandoni mai. (*Segni d'adesione.*) Del resto, siccome contro la mia aspettativa, non so che ci sia ancora un testo combinato fra la Commissione e l'onorevole Cambray-Digny, io cedo il passo a tutti gli emendamenti che sarà per proporre l'onorevole Senatore Cambray-Digny, e mi riservo quando essi vengano in discussione, o di associarmi a l'essi, o veramente di fare quelle proposte che saranno conseguenza naturale degli emendamenti miei.

In conseguenza prego l'onorevolissimo Presidente a tener conto dei miei emendamenti come sott'emendamenti, nel caso che io sia nuovamente per produrli dopo gli emendamenti dell'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Presidente. Allora io dovrò interrogare il Senato per sapere se le sue proposte saranno appoggiate, poichè in ora questa formalità non fu adempiuta.

Ha la parola l'onorevole Senatore Pastore.

Senatore Pastore. Mi spiace dover prolungare questa discussione, la quale dura già da quattro giorni, ma l'onorevole Ministro della Guerra e dopo di lui l'onorevole mio vicino Senatore Menabrea avendo cercato di dimostrare erronee alcune delle proposizioni contenute nei precedenti miei discorsi, io sento il bisogno di contrapporre loro alcune considerazioni.

L'onorevole Ministro della Guerra vi ha tratteggiato con molto ordine e chiarezza l'ordinamento, dirò, armonico che egli intende dare alle forze nazionali; e facendolo, ha dimostrato vera la massima contenuta nei noti versi d'Orazio: *Chi lecta poterit erit res, Nec facundia deseret hunc, nec lucidus ordo.*

Io non ho nulla da opporre a quella bella descrizione del nuovo esercito nazionale, e mi limito a fare voti affinché il Sella trovi il modo di farne pagare le spese dai contribuenti.

Ma mi permetta poi ch'io gli dica che in quella parte in cui ha cercato di dimostrare insussistenti i timori da me concepiti rispetto alla qualità e quantità della milizia provinciale, egli mi ha proprio cambiato, come suol dirsi, le carte in mano.

Io aveva ragionato sulla ripartizione della forza di 750 mila uomini dataci da lui medesimo alla pagina quinta della sua Relazione, cioè 300 mila combattenti nell'esercito attivo; 120 mila ai depositi di reclutamento; 30 mila per i Carabinieri e Corpi non combattenti, e per ultimo 300 mila per la milizia provinciale. Ieri all'opposto mi pare che abbia aumentato di 120 o 150 mila uomini la forza sui ruoli dell'esercito attivo, e diminuita d'altrettanto quella della milizia provinciale. Se così stanno le cose, non nego che scemeranno le difficoltà e con esse le mie apprensioni, perchè sarà più facile organizzare, istruire e provvedere di buoni quadri una truppa di 200 mila uomini che non una di 300 mila.

Ma io non poteva prevedere che il signor Ministro avrebbe modificato alquanto le sue idee nel senso mio, o, se lo ha detto, confesso che ciò era sfuggito alla mia attenzione.

Venendo ora all'on. Menabrea ed alla più eloquente che concludente confutazione ch'egli ha fatto delle obiezioni da me elevate contro l'istituzione del volontariato di favore, devo rilevare due punti sui quali mi pare ch'egli s'inganni ed io abbia ragione. Egli ha sostenuto con molto calore che con questa istituzione, non si lede il principio d'eguaglianza più di quanto sia lesa da tutte le ineguaglianze o naturali o di sorte che s'incontrano nella società e per le quali gli uni sono, ricchi e gli altri poveri; questi va in carrozza e quell'altro cammina a piedi e senza scarpe; il figlio dell'uomo facoltoso esce ufficiale dal collegio militare, mentre il figlio del suo colonno ha il fucile in ispalla e fa sentinella. Fu questo, se non erro, il senso delle sue parole. Ma allora perchè invocare l'abrogazione della surrogazione ordinaria, *in ossequio al sacrosanto principio d'uguaglianza?* Dite piuttosto che chi ebbe la sorte di nascere o diventar ricco paga un surrogante, e chi non ha danari lascia piangere la madre e va a mangiare il rancio nel gamellino. Se vorrete essere giusti, converrete con me che rispetto all'uguaglianza c'è poca differenza tra l'accettare un surrogato od il permettere che un volontario, spendendo una somma di un certo riguardo, ottenga il congedo temporaneo non dopo quattro, ma dopo un solo anno di servizio prestato nel modo che più gli torna a conto. Non mi arresto maggiormente sopra questo punto, perchè avremo occasione di parlarne nuovamente, allorchè si discuterà l'articolo che vien dopo.

L'onorevole Menabrea ha poi detto che mi sono ingannato presupponendo che codesti volontari non prestano nessun servizio nei Corpi ai quali saranno addetti, motivo per cui finiranno per destare un sentimento di gelosia negli altri soldati, che li farà vedere di mal occhio. Egli crede che il volontario di un anno farà tutti i servizi come ogni altro soldato, e che se vorrà studiare, dovrà trovarne il tempo e procurarsene i mezzi per proprio conto. Permetta l'onorevole Menabrea che gli dica che s'inganna a partito.

Io non so quali siano a questo riguardo gli intendimenti del signor Ministro, ma, per quel poco che ne so io posso assicurare che s'egli pretende che i volontari di un anno abbiano a prestare servizio come i soldati comuni, a montare la guardia, a fare i turni di fatica, spazzare le scale ed i cortili delle caserme, intervenire alla distribuzione del pane, delle legna, delle lenzuola o che so io, lo posso assicurare, dico, che più non avranno il tempo di studiare, nè la volontà d'imparare, e non potranno quindi diventare quelli utili ufficiali e sott'ufficiali della milizia provinciale di cui ha bisogno il Ministro; bisogno il quale, siccome lo ha dichiarato egli stesso, forma lo scopo precipuo, se non l'unico, a cui egli tende con questa nuova istituzione.

Io ho letto e studiato tutto ciò che da qualche anno si è pubblicato a questo riguardo; e posso assicurare l'onorevole Menabrea che le cose avvengono così in Prussia. Colà i volontari sono dispensati dal servizio, e dice il Regolamento che non si deve perdere molto tempo nelle istruzioni pratiche, ma badare piuttosto a quelle teoriche, ed allo studio dei regolamenti e di tutta la discipline che rendono l'uffiziale capace di saper comandare e farsi obbedire.

Quindi, siccome ho detto, in ciascun Corpo i volontari sono riuniti sotto gli ordini di ufficiali incaricati del loro governo e dell'insegnamento, ed è di regola che si deve lasciar loro il tempo di attendere alla continuazione dei loro studii; se così non fosse non vi sarebbe stata veruna necessità di permettere, siccome si è permesso, che il numero dei volontari, non sia limitato per quei Corpi che hanno stanza nelle città ove esistono le università. Di più ricordomi di aver letto nel libro dell'Hildebrand od in qualche altro, che a codesti volontari, finite le loro istruzioni e le loro scuole, è fatta facoltà di vestire alla borghese per frequentare i corsi delle scuole pubbliche, e che non è raro d'incontrarli alla sera nei teatri o nelle società aristocratiche a fare conversazione cogli uffiziali generali e superiori. Ben vede l'onorevole Menabrea che tra lo stare a diporto in una sala di conversazione, e lo spazzare le scale di una caserma la distanza è grande.

Io non osteggio il volontariato di favore pel piacere di fare opposizione. Uomo di Governo e di autorità, è questo un gusto che non ho mai provato.

Lo combatto tuttavia perchè una specie d'intuito, acquistato colla lunga esperienza e collo studio dell'intima natura delle cose, mi fa prevedere che codesta istituzione non potrà durare.

Fino a tanto che risuonerà per l'aria l'eco del cannone di Sedan e di Parigi, cioè fino a tanto che durerà la minaccia di una nuova guerra e la paura di una conflagrazione generale, non si andrà tanto pel sottile, e si sopporterà con rassegnazione tutto ciò che può conferire alla tranquillità di tutti.

Ma siccome dovrà inevitabilmente succedere, più o meno tardi, una forte reazione ed una prostrazione generale, così i sentimenti democratici di cui sono animate la nostra popolazioni, le avvertiranno che nel volontariato di favore si nasconde un privilegio a pro dei ricchi, e ne domanderanno ed otterranno l'abrogazione.

Dirò anch'io che non sono nè profeta, nè figlio di profeta, ma sono persuaso che verrà il giorno in cui sarete chiamati a disfare quello che fate quest'oggi.

Io probabilmente non sarò più fra voi, ma prego quelli che vi saranno di ricordarsi allora che io lo aveva predetto.

Tale è la convinzione profonda ma non malevola che nutro sopra questa questione; e vi sono confermato da ciò che mi diceva ieri l'onorevole Generale Ricotti in queste sale, che cioè il volontariato di favore sperimentato da tre o quattro anni in Austria non vi fa buona prova.

Senatore Menabrea, *Rel.* Domando la parola:

Presidente. Se l'onorevole Relatore della Commissione non fa difficoltà, darei la parola all'onorevole Senatore Cambray Digny che è iscritto per fornire spiegazioni circa le sue proposte. L'onorevole Relatore avrebbe poscia agio di rispondere a tutti quelli che fecero obiezioni alle proposte della Commissione.

L'onorevole Senatore Cambray Digny ha la parola.

Senatore Cambray Digny. Io non dirò che poche parole.

Io mi asterrò da quelle considerazioni che già troppo lungamente, nei due passati giorni ho fatto.

Però siccome ho avuto l'onore di avere una conferenza colla Commissione, che, senza esserci trovati d'accordo in tutto, ha però accettato alcune modificazioni agli emendamenti che aveva avuto l'onore di proporre al Senato, spero che il Senato mi permetterà di brevemente accennarli.

Alla modificazione da me proposta all'articolo secondo, dopo le parole: « Compiuta la ferma di un anno passano di pien diritto ecc. » io accetterei che invece delle parole da me proposte di « milizia provinciale » si sostituissero quelle di « seconda categoria », per cui la disposizione correrebbe in questi termini: « compiuta la ferma di un anno, passano di pien diritto nella seconda categoria », ad una condizione però che fosse mantenuta la proposta di modificare l'articolo 6

in modo che si dicesse che questi volontari, superando un esame che li dimostri idonei a divenire ufficiali, passano allora di diritto nella milizia provinciale.

Accetterei inoltre un'aggiunta che propone pure l'onorevole Commissione a quest'articolo, quella cioè colla quale si dice che in certi casi può essere ritardata la chiamata di questi giovani sotto le armi fino al 24.º anno di età.

Manterrei poi il primo articolo aggiunto che viene dopo, salve alcune modificazioni delle quali dirò brevissimamente i motivi.

L'onorevole Relatore della Commissione dichiarò che respingeva quest'articolo unicamente perchè apriva la porta ad un effrenato arbitrio.

L'onorevole signor Ministro si mostrò più favorevole alle idee che avevano dettato questa mia proposta, quando accennò che avrebbe attenuate le condizioni relativamente all'istruzione; ora a me pare che sia facile di togliere affatto ogni possibilità di arbitri avvicinandosi ad alcune idee esposte dall'onorevole Senatore De Gori.

Per questo mi pare che si potrebbe formulare l'articolo nel modo seguente:

« La ferma di un'anno potrà essere accordata anche ai giovani artisti ed operai appartenenti alla prima categoria, purchè:

1. Soddisfacciano alle condizioni stabilite dai num. 1, 2 e 4 dell'art. 2;

2. Abbiano compiuti in modo soddisfacente gli studi elementari;

3. Abbiano ottenuto premi in un concorso accademico o in una esposizione, nelle belle arti, o nelle arti ed industrie, e da determinarsi per regolamento, o regolarmente compiuti gli studi in un istituto tecnico. »

Il resto dell'articolo rimarrebbe tale e quale.

Il Senato vede che in tal modo, precisando i casi nei quali il giovane possa ottenere il volontariato, limitandoli a quelli che hanno avuto premio in arti o industrie che il Regolamento dovrebbe determinare, nelle esposizioni e nei concorsi, ovvero abbiano compiuto formalmente con soddisfazione il loro corso in un istituto tecnico, arbitrio non ci è più, e questa taccia alla mia proposta non avrebbe più il menomo fondamento.

Finalmente io sarei disposto ad abbandonare l'ultimo articolo che ho proposto subordinatamente ad una condizione: lo scopo di questo articolo era di dare al Ministero la facoltà di formulare ampiamente in un Regolamento le norme per l'applicazione di queste disposizioni del volontariato. Mi si è detto che la prima facoltà che volevo concedere, di abbreviare la permanenza sotto la bandiera, il Ministro crede di averla.

Si è introdotta la seconda in un emendamento proposto dalla stessa Commissione; quanto alla terza, io credo che, pensandovi bene, il Ministro potrà trovar mezzo di introdurla nel Regolamento.

Quando adunque egli volesse dichiarare che all'ap-

plicazione di questi due articoli, egli provvederà col Regolamento generale, io ritirerei il terzo articolo da me proposto.

Questo, o Signori, è tutto quello che io ho potuto fare per avvicinarmi alle idee della Commissione, ma vi è un punto sul quale è stato impossibile intenderci ed io non posso lasciarlo inavvertito.

Questo punto è il passaggio di pien diritto dei volontari dalla prima alla seconda categoria.

Alla Commissione ed al Ministro pare dovere esigere che questo passaggio si faccia in via di affrancazione e pagando. A me un tale sistema ripugna.

Evidentemente si riduce il volontario in peggiore condizione di quello che passa dalla prima alla seconda categoria mediante l'affrancazione. Si dice che il mantenimento non costa molto, ed il Ministro può fissare in un limite assai basso la spesa del passaggio.

Ma oltrechè può venire un Ministro il quale non ritenga utile di aprire troppo le porte ai volontari, in tutti i casi, o Signori, per una famiglia il mantenere un giovine per un anno nell'esercito avrà sempre l'inconveniente di costare molto più di quello che il Governo dimanderà per il rimborso, ed avrà di più l'inconveniente che il giovine perderà un anno di studio. Io credo che i più preferiranno di affrancarsi addirittura passando dalla prima alla seconda categoria, ed aspetteranno ad essere condannati dalla sorte a fare questa spesa piuttostochè prevenirli col domandare il volontariato a 17 anni.

Per questa ragione, o Signori, ho creduto e credo che le mie proposte perderebbero tutto il loro carattere qualora io avessi abbandonato questo principio del passaggio di pien diritto del volontario dalla prima alla seconda categoria.

Io non ho altro da aggiungere: il Senato giudicherà queste proposte, e ne farà quel conto che crederà nella sua saviezza.

Senatore **Miniscalchi**. Domando la parola.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. Domando semplicemente se non fosse possibile, per abbreviare questa discussione, che l'onorevole Senatore Digny formulasse gli emendamenti sui quali intende definitivamente d'insistere.

Presidente. Faccio riflettere al Senatore **Arrivabene** che l'on. Digny lo ha già fatto insistendo sugli emendamenti da lui proposti e modificandoli dietro concertati presi dalla Commissione.

La parola spetta all'onorevole Senatore **Miniscalchi**.

Senatore **Miniscalchi**. Io seguito attentamente la dotta ed importante discussione che occupa il Senato in questi giorni.

È sembrato a me che la discussione avesse due correnti.

Alcuni si preoccupavano specialmente degli avan-

taggi economici, altri tendevano a mettere quelle condizioni che meglio fossero acconce a fornire all'esercito quegli elementi d'istruzione che reputavano capaci a renderlo più adatto a raggiungere il nobile scopo, al quale è destinato.

Le cifre dolorose che ci esponeva ieri così francamente il nostro onorevole collega Senatore Bixio ci hanno dimostrato colla loro logica inesorabile quale sia la nostra condizione.

Il nostro esercito sempre pronto a scendere in campo come con nobile abnegazione a lenire le sventure di vario genere che hanno colpito il nostro paese, è veramente il nostro palladio, il sostegno ed il simbolo più vero della nostra unità nazionale.

Ogni danno, per lieve che sia, che si porta al suo organismo, è una pietra che si leva dall'edificio nazionale, ed ogni miglioramento che vi si aggiunge, lo cementa, lo fortifica, ed assicura.

Migliorare la sua organizzazione col cercare il concorso della parte più intelligente del paese, non escludendo alcuno dal dovere di servire la patria nell'esercito, invogliar i giovani ad abbracciare l'onorata carriera delle armi, mi sembra, piuttosto che ufficio di patria carità, dovere supremo di tutti noi.

Abbiamo veduto in questi ultimi tempi quanto abbia fatto un esercito forte e disciplinato guidato da ufficiali i quali sapevano tutto quello che occorreva ad adempiere gli uffici loro nella sfera ad essi assegnata.

Non dobbiamo seguire servilmente nessun sistema; ma imitando i grandi riformatori dei tempi passati, studiarli tutti attentamente, raccogliermi il meglio, e adattarlo in guisa che corrisponda alle nostre condizioni politiche ed economiche.

Ieri l'onorevole Ministro, se non ho mal inteso, sembrava proporre che per essere ammessi all'arruolamento volontario potesse bastare saper leggere e scrivere.

L'onorevole Cambray Digny esigeva le scuole ginnasiali o tecniche corrispondenti, e in alcun caso anche le elementari.

L'onorevole De Cori ammetteva le ginnasiali, ma in una forma più ampia estendendo l'ammissione a diverse categorie.

Finalmente gli onorevoli nostri colleghi Ginori e Rossi, battendo la strada opposta, volevano mantenuto il principio di surrogazione, come nella legge precedente, ma lo limitavano ad alcuni titoli da essi formulati.

Signori, in questa grave questione non mi fermerò a discutere l'emendamento degli onorevoli Ginori e Rossi, perchè fu da altri abbastanza confutato, e perchè fu abbandonato anche dai suoi stessi autori: ma parlerò degli altri.

Quanto a questi vorrei che il nostro paese fosse in condizioni tali da potersi avere tutte quelle esigenze che si domandano in Prussia per ottenere l'ammissione al volontariato; ma gli emendamenti a questa parte della legge, nel modo che furono proposti dall'onore-

vole Cambray-Digny, purchè estesi all'insegnamento elementare superiore mi sembra che siano tali da offrire un mezzo di transazione adattatissimo per ottenere lo scopo che ci siamo proposti; perchè io credo importi assai che la nazione prenda abitudini militari, che i giovani siano allettati ad entrare nella nobile carriera delle armi, sia come ufficiali, sia nella sfera più modesta, ma non meno importante, di bassi-ufficiali; che si accresca, e perfezioni l'istruzione militare in modo, che l'armata ne avvantaggi così da essere sempre pronta a poter rendere i migliori servigi al paese, sostenendone validamente gli interessi e la gloria.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore **Menabrea, Relatore.** Siccome vari oratori che hanno preso parte all'attuale discussione dell'articolo 2 mi sembra siano usciti dal campo preciso entro il quale doveva svolgersi il ragionamento, il Senato mi permetterà che io tenti di ricondurre la questione sopra il suo vero terreno.

Molti di questi oratori si sono preoccupati essenzialmente delle esenzioni dal servizio di leva, argomento importantissimo che fa oggetto di un capitolo particolare della legge generale di reclutamento, e che meriterebbe per se solo di formar tema per uno speciale progetto di legge da discutersi profondamente, e nel quale fossero contemplati tutti i casi che possono dar luogo ad esenzione; mentre la legge che ora discutiamo, è una vera legge di organizzazione militare; o per meglio dire, è una legge per l'organizzazione della seconda categoria, che costituisce uno degli elementi della forza militare del paese.

Onde il Senato sia in grado di giudicare meglio della natura dell'argomento, io mi farò a ricordare quale sia la condizione attuale delle nostre forze militari, e quindi, quale sia la variazione che colla legge ora in esame si vuole introdurre nel nostro sistema militare.

Colla legge attuale di reclutamento, tutti i giovani che sono giudicati atti alle armi, debbono concorrere per l'estrazione a sorte, e sono divisi, dietro sorteggio, in due categorie: la prima nella quale debbono tutti percorrere un certo numero d'anni sotto le armi; la seconda nella quale essi sono rimandati a casa a disposizione del Ministro della Guerra per un numero determinato d'anni.

Col nostro sistema vigente la sola prima categoria può dirsi organizzata, poichè i giovani che appartengono a detta categoria sono distribuiti nei singoli corpi dell'armata dove vanno a fare un tirocinio di tre o quattro anni sotto le bandiere; quindi sono rimandati a casa in congedo illimitato.

In quanto a quelli che appartengono alla seconda categoria, essi non sono chiamati sotto le bandiere che in casi straordinari di guerra, ed anche per alcune istruzioni speciali, come accadde per esempio nell'anno passato; ma in generale questi giovani di seconda categoria non appartengono a verun quadro, non sono arruolati,

sono liberi; il Governo è obbligato di chiamarli e di distribuirli di mano in mano che sente il bisogno di averli per rinforzare le file dell'esercito.

Questo è il nostro sistema, sistema che presenta molti e molti inconvenienti, perchè mentre da una parte abbiamo la 1^a categoria che è organizzata e costituisce una vera forza militare, abbiamo dall'altra la 2^a categoria la quale è composta di giovani tutti atti alle armi, e che è completamente disorganizzata.

È vero che in tempo di guerra, come accadde nel 1866, i giovani della 2^a categoria sono chiamati anch'essi sotto le armi e quindi incorporati nei reggimenti; ma quest'incorporamento nei reggimenti non può farsi senza, direi, qualche disordine, perchè per la massima parte, questi giovani non sono ancora educati alle armi, non hanno ancora ricevuta istruzione di sorta, od almeno pochi l'hanno ricevuta.

È quindi evidente che questi giovani i quali non hanno nessun corpo a cui debbono appartenere, che non hanno ancora avuta nessuna istruzione militare, non possono prestare all'esercito quei servizi che si debbono aspettare da gente robusta, intelligente e che ha ancora tutto il vigore della giovane età.

È per ovviare a questi inconvenienti che il Ministero ha creduto di presentarvi l'attuale progetto di legge, il quale non è che una legge consimile a quella che fu già presentata dal Ministro Revel, e quindi dal Ministro Bertolè Viale, perchè tutti i Ministri che si sono succeduti gli uni dopo gli altri dopo il 1866, hanno dovuto riconoscere l'urgente necessità di organizzare questa 2^a categoria che deve costituire un elemento essenziale della nostra forza armata.

Dirò di più. Finchè questa seconda categoria non è costituita, abbiamo il grave inconveniente che in tempo di guerra, mentre una parte dell'esercito deve prepararsi per portarsi dove il pericolo minaccia, un'altra parte deve stare nell'interno per tutelare l'ordine pubblico, per custodire le fortezze, gli stabilimenti, prestare insomma un servizio interno; e così si è sempre nella necessità di dover distrarre una parte dell'esercito attivo per adoprargli a questo servizio; e per effetto di questa combinazione, una gran parte delle forze che dovrebbe trovarsi sul campo di battaglia ne è distolta per questo servizio di second'ordine, che però ha una grande importanza, anzi che è indispensabile.

È dunque per rimediare a questo inconveniente, che con questa legge si viene a domandare al Parlamento l'autorizzazione di costituire la milizia provinciale, la quale sarà formata in massima parte dai giovani di seconda categoria, ed in parte da quei soldati i quali, avendo già servito nelle file dell'esercito, sono mandati per gli ultimi anni della loro ferma a far parte della milizia provinciale.

Dunque lo scopo essenziale di questa legge non è di esaminare la natura delle esenzioni, che si possono dare al servizio militare, ma, come dico e ripeto, è

quello di costituire una milizia provinciale per il fin che ho più volte enunciato.

Io trovo dunque che non era il caso che in questa occasione si facessero lunghi discorsi per estendere più o meno le esenzioni dall'obbligo del servizio militare.

Se si crede alla necessità di aumentare queste esenzioni, questo sia l'oggetto di una legge speciale, ma non si venga ora ad intralciare la discussione di questo progetto di legge, che, come dico, ha uno scopo tutto diverso.

Soltanto onde mandare ad esecuzione le disposizioni contenute nel presente progetto, cioè quello di costituire una milizia provinciale, è evidente che bisogna avere dei quadri per queste milizie: questo è essentialissimo, perchè se i giovani che appartengono alla classe provinciale non saranno distribuiti nei vari quadri che costituiranno queste milizie provinciali, è chiaro che noi niente avremo fatto, ed è appunto per poter procurare questi quadri che l'onorevole Ministro della Guerra, concordemente anche a quello che proposero i suoi predecessori, dimanda che sia istituita la categoria dei volontari che fanno oggetto dell'articolo 2; in modo analogo a quello che si fa nell'esercito prussiano, pure con grandissima diversità.

Bisogna dunque vedere se la introduzione di questi volontari a cui accenna l'art. 2, sia uno svantaggio, dirci per la esenzione dal servizio militare, e se sia un onere di più che s'impone alle popolazioni: se sarà dimostrato che questi volontari non sono un onere di più che s'impone alle popolazioni, io credo che non sarà il caso di preoccuparsi delle nuove esenzioni che si possono avere mediante la istituzione di questo volontariato; ma invece portare solo l'attenzione sullo scopo del medesimo, cioè quello di avere degli ufficiali e sott'ufficiali per le milizie provinciali e per introdurre nella parte della forza dell'esercito, che chiamerei la riserva di complemento, un numero di giovani sufficientemente istruiti, i quali, nel momento del pericolo e della guerra, possano essere introdotti nelle file dell'esercito attivo e prestare immediatamente un utile servizio.

Per meglio posare la questione, rammenterò al Senato che la 2^a categoria, secondo questo progetto di legge, si comporrebbe di due parti.

La prima parte che sarebbe per tre anni di seguito ascritta all'esercito, costituirebbe la riserva di complemento, per servirvi d'un'espressione in uso in Germania, cioè sarebbe la riserva dalla quale verrebbero tratti quei giovani che servirebbero a riempire i vuoti che si possono fare nelle file dell'esercito attivo; la seconda parte per il rimanente del tempo cioè per gli altri 6 anni, apparterrebbe alla milizia provinciale.

Ciò posto, qual è lo scopo dell'articolo 2°?

È di permettere questo arruolamento volontario.

Questi arruolamenti volontari hanno l'oggetto suaccennato, cioè di procurare sotto ufficiali ed ufficiali

nella milizia provinciale, e di portare dalla prima categoria nella seconda, ossia nella riserva di complemento, elementi buoni e già preparati ed avvezzi al servizio delle armi per essere utilizzati specialmente in tempo di guerra.

Quali sono i vantaggi che si fanno a quei giovani per allettarli a divenire volontari? I vantaggi sono questi:

Secondo la nostra legge vigente abbiamo il sistema dell'affrancazione. Il sistema di affrancazione consiste in ciò che mediante il pagamento di una somma determinata, che viene ogni anno fissata con Regio Decreto, un giovane può completamente esonerarsi dal servizio militare tanto di prima che di seconda categoria; ma con la legge che vi si propone questo vantaggio dell'affrancazione viene tolto, ed il giovane affrancato non cessa da ogni obbligo militare, ma passa dalla prima alla seconda categoria.

Questa è la parte grave dirò della legge, grave più in apparenza che in realtà. Mi spiego.

Abbiamo veduto dall'esempio delle due ultime guerre del 1866 e del 1870-71 che attualmente sul campo di battaglia bisogna portare delle masse immense di soldati. Senza grossi battaglioni non si vincono le battaglie, ed è più che mai vero il detto di Napoleone I che sono i grossi battaglioni che riportano la vittoria.

Ciò posto, credete voi, o Signori, che quando venisse il caso d'una gran guerra che avessimo da sostenere, che fosse minacciata l'indipendenza del nostro paese, credete voi che il Governo, che il Parlamento potrebbero lasciare tranquillamente alle loro case quei giovani che sono stati affrancati mediante premio? Credete voi che il Governo non farebbe appello a tutti gli uomini che sono in grado di portare le armi qualunque fosse stata la categoria a cui potessero aver appartenuto, qualunque fossero state le esenzioni di cui avessero potuto godere?

Di fatto, o Signori, quando la Patria è in pericolo, le leggi ordinarie non valgono più.

Noi abbiamo l'esempio della Francia, la quale, quando venne il pericolo, non fece appello a tali o tali classi di cittadini, ma a tutti quanti gli uomini validi dall'età di 20 fino a 40 anni.

Ebbene, o Signori, si è appunto per evitare sconcerti consimili, che colla legge attuale si vuol dichiarare che l'affrancazione non ha più per risultato di esonerare completamente i giovani dal servizio militare, ma che ha soltanto per oggetto di farli passare dalla prima alla seconda categoria.

Ora, questa condizione, che a taluni potrebbe sembrar gravissima, lo è ben poco più della condizione attuale, imperocchè questi giovani, salvo i 4 o 5 mesi di esercitazione che sono obbligati a fare a tenore della legge, rimarranno alle case loro, e raramente verranno distolti dai loro affari per recarsi sotto le armi; soltanto sapranno che, quando viene il momento del pericolo per il paese, invece di trovarsi

in mezzo alla confusione, che naturalmente nasce da un sistema disordinato, essi già sono iscritti nei ruoli sia della riserva che della milizia provinciale; e senza che avvenga sconcerto nel paese, ognuno va a raggiungere la propria bandiera per prestare rapidamente ed utilmente il suo braccio in servizio del paese.

Questo dunque è lo scopo della legge attuale, che mira non tanto al tempo di pace, quanto essenzialmente al tempo di guerra, poichè in tempo di pace le cose presso a poco restano come sono attualmente, mentre invece in tempo di guerra i giovani non saranno più presi all'improvviso, essendo già fin d'ora avvertiti che essi, fino ad una determinata età, sono destinati alla difesa del loro paese.

Stabilite queste cose, ritorno ai volontari.

Qual vantaggio dunque si fa ai volontari?

I volontari, di cui ragioniamo, hanno il vantaggio di potere, mediante il servizio di un anno sotto le bandiere, essere ammessi dalla prima alla seconda categoria, pagando soltanto una somma, che resterà inferiore al terzo di quella che è fissata per i giovani che vogliono far detto passaggio senza far l'anno come volontari, poichè il terzo è il *maximum* fissato e che è in facoltà del Governo di abbassare secondo che le circostanze lo richieggono.

Questi giovani, come ho detto, sono destinati ad alimentare i quadri della milizia provinciale; se il numero dei giovani che si presenteranno e che hanno i requisiti voluti dalla legge è troppo grande, è evidente che il Ministro dovrà rialzare il prezzo dell'affrancazione; se poi il numero non è abbastanza grande, lo può abbassare in modo da attirare nelle file dei volontari un maggior numero di giovani e di accostarsi al desiderio dell'onorevole Senatore Digny, di togliere ogni obbligo di passare per questi volontari; ma questa è una facoltà che bisogna lasciare al Ministro perchè, ripeto, questi volontari non sono istituiti per produrre delle esonerazioni, ma semplicemente per rifornire i quadri della milizia provinciale, la cui indispensabilità mi pare che sia dimostrata, e di cui ognuno è convinto.

Sicchè pareva alla Commissione che fosse indispensabile di lasciare al Ministro la facoltà di variare il prezzo dell'affrancazione secondo le circostanze; avverrà un anno in cui si vorrà maggiore il numero dei volontari, e si abbasserà il prezzo, ed un altro anno che il bisogno dei volontari non sia così grande, si aumenterà questo prezzo; questa è una facoltà che si deve lasciare al Governo, per poter regolare il movimento di questi volontari, perchè se il numero dei volontari fosse eccedente, l'esercito attivo verrebbe privato di una gran parte dei giovani più istruiti, e che è essenzialissimo mantenere nell'esercito; giacchè ritenete, Signori, che l'esercito non si deve soltanto comporre di braccia forti, ma anche d'intelligenze, e più l'armata sarà intelligente, e maggiore sarà la sua efficacia per combattere e per vincere.

Un altro vantaggio che è fatto a questi volontari è quello di poter essere nominati ufficiali nella milizia provinciale mediante certi esami che essi debbono subire; questo ha per risultato di invogliare molti giovani distinti a presentarsi come volontari, perchè sarà molto comodo per loro avere un grado di ufficiale nella milizia provinciale, anzichè essere arruolati come semplici gregari.

Debbo aggiungere ancora qualche cosa intorno alle accuse che si fanno all'attuale progetto di legge.

Si è parlato di questa legge e di questi volontari, come se fosse un peso enorme che si addossasse alla nazione, come se tutte le industrie e le arti fossero compromesse.

Ma, o Signori, mi pare che vi sia una esagerazione straordinaria nell'asserire ciò. Io vi ho dimostrato che l'obbligo per gli affrancati di far passaggio dalla prima alla seconda categoria, anzichè esonerarli completamente, non è un peso molto grande e non cambia molto le condizioni di cose per il tempo di pace, ed ha il vantaggio di riorganizzare il servizio della seconda categoria in tempo di guerra.

Ma per il complesso del servizio sociale, vediamo quale importanza hanno gli affrancati. Vi ho detto ieri che gli affrancati nell'ultimo anno erano in numero di 1372; ora abbiamo ogni anno 250 mila giovani che debbono concorrere alla leva: ora su questi 250,000 giovani, 90 o 100 mila sono riconosciuti idonei alle armi; vedete dunque che 1500 sono una parte minima, non solo della totalità di quelli che annualmente concorrono alla leva, ma anche di tutti coloro i quali sono riconosciuti idonei al servizio militare. Ora io dico: quand'anche si togliesse l'affrancazione, si farebbe forse male a qualche famiglia, a qualche industria, ma infine questo male non sarebbe così grande come al uni vogliono.

Ora, queste affrancazioni colla legge attuale diventano più facili, perchè è evidente che il Ministro specialmente dopo la nuova legge che ha proposto, dovrà diminuire di molto il prezzo dell'affrancazione.

Il prezzo attuale di affrancazione è di circa 3200 franchi, mentre è molto probabile che colla nuova legge che il Ministero ha proposto, questo prezzo sarà abbassato a L. 2400 o 2800 al più. Ecco dunque le maggiori facilitazioni per gli affrancati, per cui si può dire, che la legge attuale è molto più larga della precedente e se la legge attuale è tollerata dal paese, senza che vi sieno lamenti (e difatti ora lamenti non vi sono) si può dire con tutta certezza, che la nuova legge che si propone sarà molto più larga e soddisfarà a maggiorj esigenze. La istituzione de' volontari è una nuova facilitazione che si porge a coloro che vogliono, in parte esonerarsi dal servizio militare.

È vero (e ne parleremo a suo tempo) che la Commissione d'accordo col signor Ministro propone anche l'abolizione della surrogazione; ed anche su ciò ripeterò, come dissi, che l'anno scorso il numero di sur-

rogati ammontava a 273, numero tanto piccolo che è inutile il tenerne conto.

Io dunque non veggio il perchè si voglia prendere occasione dall'istituzione di questi volontari per allargare indefinitivamente il campo delle esenzioni. Come diceva precedentemente e ripeto ancora, se si crede che le esenzioni attualmente contemplate dalla legge non sieno sufficienti, si inviti il signor Ministro a presentare una nuova legge a tale riguardo, ma non si prenda l'occasione di una legge costitutiva della milizia provinciale per farne una legge di esenzione dal servizio militare.

Esposte queste considerazioni generali, debbo ora rispondere ad alcuni degli onorevoli preopinanti, o dirò meglio oppositori.

L'onorevole Senatore De Gori si è particolarmente lagnato, perchè non ho risposto ampiamente a tutte le proposte che egli fece nella seduta di ieri.

Veramente io ho creduto che la massima parte delle proposte dell'onorevole Senatore De Gori fosse inclusa in quelle che aveva fatte l'onorevole Senatore Cambrey-Digny; e siccome le proposte di esenzione fatte dall'onorevole Senatore De Gori erano a mio giudizio, molto più large di quelle del Senatore Cambrey-Digny, aveva creduto dico, che avendo respinto in parte quelle dell'onorevole Cambrey-Digny, pel fatto stesso s'intendessero respinte quelle del signor Senatore De Gori, e che non era necessario di abusare della pazienza del Senato per ritornare sopra le ragioni che aveva più ampiamente svolte in occasione degli emendamenti proposti dal signor Senatore Cambrey-Digny. Tuttavia io debbo dichiarare che vi è una proposta del signor Senatore De Gori che ieri non aveva bene intesa, e che pare egli abbia spiegato più chiaramente quest'oggi.

Egli nella sua proposta dice che l'articolo 4 del progetto di legge dovrebbe essere abolito. L'articolo 4 del progetto di legge è il seguente:

« L'affrancazione stabilita dalla legge 7 luglio 1866 cessa di produrre l'assoluta esenzione dal servizio militare e produce soltanto il trasferimento dalla prima alla seconda categoria nella stessa classe di leva. »

Questo articolo, come vede il Senato, è quello che toglie il vantaggio all'affrancazione attuale di esonerare completamente dal servizio militare; ma mi pare, dopo le parole che ha dette questa mattina l'onorevole Senatore De Gori, che sopprimendo questo articolo, di cui ho dato lettura, egli intenda sopprimere anche l'affrancazione che esiste nella legge di reclutamento; per cui l'onorevole Senatore De Gori ridurrebbe le facoltà, che si lascerebbero per esonerare dal servizio militare, alle sue proposte di due specie di volontariato, uno, senza paga, l'altro che sarebbe a carico del Governo. Ora io non so veramente se il Senato sarebbe disposto ad accettare quel sistema che propone il sig. Senatore De Gori, perchè prima di tutto non so se sarebbe conveniente abolire l'affrancazione, e questo per i motivi che saranno svolti;

quando verrà l'articolo relativo all'affrancazione: siccome penso che il signor Senatore Pastore vorrà combattere il sistema di affrancazione, sarà il momento allora di svolger i motivi per i quali noi crediamo doverla mantenere: la crediamo per ora una necessità; coll'andar del tempo può darsi che debba sparire, ma per ora noi la consideriamo come indispensabile. Ora, essendo essa considerata come una necessità, è evidente che tutto lo edificio proposto dal sig. Senatore De Gori cade da sé, perchè tutto poggia sopra l'abolizione dell'affrancazione. Ciò essendo, il signor Senatore De Gori mi dipenserà di entrare in particolari più estesi della sua proposta, poichè mancando essa di base, non è più il caso di discuterla.

L'on. Senatore Pastore facendo una digressione sopra la discussione generale, ha parlato dei volontari di un anno, ed ha confermato con molta eloquenza e vivacità la sua ripugnanza per tale istituzione.

Egli ha parlato dei volontari di Prussia, ed ha detto che quelli sono soldati in guanti bianchi i quali vanno la sera, in abiti eleganti, in società, solo prendono di quando in quando il fucile per fare un po' d'esercizio, senza veramente preoccuparsi del mestiere di soldato.

Se si trattasse di avere da noi dei soldati di tal fatta, sarei io il primo a respingere l'istituzione dei volontari, ma siccome io credo che l'intenzione del signor Ministro della Guerra e di tutti i Ministri che ad esso succederanno sia di avere dei volontari che facciano realmente il mestiere di soldato e che lo imparino nelle caserme, per conseguenza io non credo esista il pericolo temuto dal sig. Senatore Pastore.

Il sig. Senatore Pastore vi dice: vedrete che coll'andar del tempo, quanto io non ci sarò più, voi dovrete riformare questa legge.

Io spero che l'on. Pastore, per il bene del Senato e per la consolazione dei suoi amici, onorerà ancora per lunghi anni quest'aula colla sua presenza, e seguirà a darci i suoi consigli che saranno, come finora furono sempre, rispettosamente accolti; ma se dovessimo anche col tempo mutar questa legge, vuol dire che dessa correrebbe la sorte di tutte le cose umane.

Vi sono leggi che in certi momenti sono necessarie, indispensabili; questa legge, se volete, sarà fatta sotto l'impressione dei grandi avvenimenti di cui fummo recentemente testimoni e di temute conseguenze che non sappiamo prevedere; quando poi venisse il momento della pace generale, universale, forse sarebbe il caso di abolire anche l'esercito come sta in mente di coloro che un tanto avvenimento sperano e desiderano; ma, a dir vero, io non ci credo; intanto è bene di prendere le nostre precauzioni per il caso contrario.

Passo ora, o Signori, agli argomenti più stringenti esposti dall'onorevole Senatore Digny, il quale quantunque si sia già avvicinato alla proposta della Commissione ed a quella del Ministero, mi pare che differisca ancora nella parte più sostanziale.

È inutile che io ripeta la proposta fatta dall'onorevole Senatore Cambray Digny, perchè egli l'ha fatta conoscere al Senato, e l'ha sviluppata con quella chiarezza e facondia che è propria del suo ingegno. La base di tutte le proposte fatte dall'onorevole Senatore Cambray Digny sta nell'abolire completamente ogni prezzo di affrancazione per i volontari. Ora, o Signori, se veramente fosse adottata l'idea dell'onorevole Senatore Cambray Digny, io credo che sul rimanente sarebbe facile il venire ad un accordo. Ma la Commissione crede dovere insistere sulla necessità di mantenere il prezzo di affrancazione, e ciò per i motivi che ho già addotto pochi momenti fa; perchè, lo ripeto, la legge attuale non è una legge di esonerazione, non è che una legge costitutiva della milizia provinciale, e i volontari non hanno altro scopo, fuorchè quello di somministrare gli elementi per la formazione dei quadri della milizia provinciale.

Questo è lo scopo principale per cui, quando il numero dei volontari fosse eccedente ai bisogni preveduti da questa legge, essi sarebbero forse più nocivi che utili all'esercito; allora converrà che il Ministro possa diminuirne il numero coll'aumentare il prezzo dell'affrancazione: quando il numero dei volontari sia inferiore a quello che si desidera, allora converrà al Ministro di abbassare il prezzo di affrancazione affinchè un maggior numero di volontari possa venire sotto le armi.

Se poi coll'andar del tempo si viene a conoscere che l'istituzione di questi volontari lasciata più larga, possa giovare effettivamente senza alcun inconveniente, allora non vi sarà nessuna difficoltà a che anche il Ministro rinunzi al prezzo di affrancazione, per cui io credo che l'idea del Ministro, e della Commissione quantunque sembri molto più ristretta di quella dell'onorevole Senatore Cambray Digny, è anzi più larga perchè lascia libertà al Ministro di procedere secondo l'esigenza delle cose, mentre l'onorevole Cambray Digny verrebbe nel fatto stesso a troncarsi ogni esperimento a questo riguardo, ed a stabilire un principio di cui la pratica potrebbe dimostrare la non vera utilità.

Per questi motivi, o Signori, la Commissione mantiene sempre il prezzo di affrancazione anche per i volontari di un anno, con la persuasione però che il Ministro abbasserà questo prezzo quanto è possibile affinchè i giovani istrutti possano essere invogliati a fare questo volontariato senza che il loro numero ecceda quello che è strettamente necessario per i bisogni dell'esercito.

Dovrei ancora fare parola di alcune proposte sussidiarie fatte dal Signor Senatore Cambray Digny, ma prima di tutto voglio purgarmi da un rimprovero che egli mi fece nella sua risposta al mio discorso, dicendo che io aveva trascurato di toccare un punto, che egli diceva importantissimo, della sua proposta, quello cioè che un regolamento da approvarsi

per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà i casi e i modi dell'esercizio della facoltà di ammettere volontari di un anno.

Siccome una gran parte delle proposte dell'onorevole Cambray-Digny non erano state accolte dalla Commissione, è evidente che era inutile che io m'interessassi in quest'argomento, che dava le norme per la applicazione di disposizioni che la Commissione non ammetteva. Tuttavia risponderò che ogni Ministro ha diritto di fare i regolamenti che sono necessari per l'applicazione delle leggi; in conseguenza la prescrizione della proposta dell'onorevole Cambray-Digny è già una prescrizione implicitamente contenuta per tutti i Ministri nelle disposizioni dello Statuto.

D'altronde l'onorevole Ministro ha risposto a questo riguardo che egli era pronto a proporre un regolamento anche per l'applicazione della legge, soltanto faceva riserve circa alcune proposte fatte dall'onorevole Cambray-Digny relativamente ai volontari che egli vorrebbe esonerare dall'obbligo di vestirsi e di mantenersi a proprie spese sotto le bandiere.

L'onorevole Cambray-Digny acconsente che i giovani, che hanno compiuto la ferma di un anno, invece di passare alla milizia provinciale, passino alla seconda categoria.

Anche la Commissione ammette questo principio, senza però escludere che l'affrancato debba pagare il prezzo d'affrancazione come verrà fissato da Decreto Regio. In quanto ai giovani che per ragioni di studi dovrebbero ritardare il loro anno di servizio, l'onorevole Cambray-Digny l'aveva stabilito in modo generale come esiste in Prussia. Ma io faccio osservare che in Prussia, ciò che si richiede dai giovani per entrare come volontari nell'esercito, è assai grave; gli esami sono molto difficili e corrispondenti a quelli che si danno da noi per la licenza liceale, e che in conseguenza sono quelli che si richiedono per prendere una carriera amministrativa o scientifica seguendo i Corsi universitari; non vi è eccezione che per i giovani i quali seguitano il corso di scuole tecniche e meccaniche, ove si richiede l'istruzione che da noi si dà nei ginnasii.

Però vedo con piacere che l'onorevole Cambray-Digny si limita ad accettare la proposta fatta ieri anche dalla Commissione, cioè di restringere la facoltà di ritardare fino a 24 anni di età la chiamata sotto le bandiere ai soli giovani volontari che seguono i corsi universitari o degli istituti tecnici e commerciali superiori, come ad esempio sono la scuola degli ingegneri di Torino, quella di Napoli e Milano, lo istituto commerciale di Venezia, che corrispondono alle Università e danno diplomi e titoli che sono parificati a quelli dalle Università stesse conferiti.

La questione che forse potrebbe far nascere qualche difficoltà nel seno della Commissione è quella del 2° articolo proposto dall'onorevole Cambray-Digny che dice:

« La ferma di un anno potrà essere accordata anche ai giovani artisti od operai meccanici appartenenti alla prima categoria quando lo esigono interessi industriali importanti, purchè

» 1. Soddisfacciano alle condizioni stabilite ai N. 1, 2 e 4 dell'articolo 2.

» 2. Abbiamo compiuti in modo soddisfacente gli studi elementari. »

La Commissione ha proposto anzi che i giovani, i quali vogliono entrare come volontari debbono dar prova di avere fatto il corso ginnasiale o il corso delle scuole tecniche corrispondenti.

Abbiamo sentito ieri che il signor Ministro si contenterebbe di molto meno, e qualora quel molto meno dal signor Ministro della Guerra venisse accolto, è evidente che anche la proposta dell'onorevole Senatore Cambray-Digny vi sarebbe inclusa.

Ma affinché il Senato possa formarsi un'idea precisa di ciò che si domanda dal Ministro e dalla Commissione, io credo opportuno di dar lettura delle materie che formano oggetto del corso ginnasiale e delle scuole tecniche. Forse dopo aver sentito questa lettura, sarà facile venire ad un accomodamento, che metta d'accordo tutti i vari dissidenti su questo argomento.

Leggo la legge sull'istruzione pubblica.

« L'istruzione secondaria ha per fine di ammaestrare i giovani in quegli studii, mediante i quali si acquista la coltura letteraria e filosofica, che apre l'adito a studii speciali, che menano al conseguimento dei gradi accademici nelle Università dello Stato. »

» Essa è di due gradi, e viene data in stabilimenti separati, quella di primo grado consiste in un corso di 5 anni, quella di secondo grado di 3 anni. »

E qui vi è distinzione fra i ginnasii e licei.

Vi è poi l'istruzione tecnica.

L'istruzione ginnasiale è la seguente (che costituisce l'insegnamento di primo grado):

Lingua latina, greco, istituzione letteraria, aritmetica, geografia, storia nazionale e di antichità latina e greca. Questo costituisce l'insegnamento ginnasiale.

L'insegnamento delle scuole tecniche di primo grado è il seguente:

Lingua italiana, lingua francese, aritmetica, contabilità, gli elementi di algebra e di geometria, disegno, la geografia, e la storia, elementi di storia naturale, fisica e chimica nozioni intorno ai doveri e diritti dei cittadini.

Come vedono, ciò che si domanda per le scuole tecniche è alquanto più ristretto di ciò che si chiede per il ginnasio, però è sufficiente per costituire una istruzione bastante anche a fare un buon Sotto ufficiale ed anche per fare l'Ufficiale.

Ora darò lettura di ciò che si richiede per l'istruzione elementare.

Quest'istruzione è di due gradi, inferiore e superiore. Non mi fermerò sull'inferiore, e passerò a quella superiore.

Quest'istruzione, oltre lo svolgimento della materia del primo grado, comprende le regole della composizione, la calligrafia, la tenuta dei libri, la geografia, l'esposizione dei fatti più notevoli della Storia nazionale, la cognizione delle scienze fisiche e naturali, applicabili principalmente alle fasi ordinarie della vita, oltre l'aritmetica ed il sistema metrico; per cui vedete, o Signori, che le cose insegnate nell'istruzione primaria superiore han molta analogia con ciò che si richiede per l'istruzione tecnica, e per mio conto particolare (ora non parlo come Relatore della Commissione, ma per conto proprio) quando io avessi giovani che dessero buona prova di sè nell'istruzione primaria superiore, io ne sarei già immensamente soddisfatto.

Permettete, o Signori, che queste cose e queste idee ve le manifesti un uomo il quale, come me, ha insegnato per circa vent'anni nell'università e nelle scuole superiori militari, e che ha qualche esperienza dell'insegnamento.

Quando si è giovani, si ha la smania di insegnare un'immensità di cose agli allievi, e si produce una tal confusione in quelle giovani teste che finiscono collo imparare pochissimo; ma di mano in mano che si va più avanti nella vita, l'esperienza dimostra come si debba restringere l'insegnamento (ritenendo io un gran male quell'ampliarsi che sgraziatamente vediamo farsi per esempio dei programmi delle scuole secondarie) e come poche e scelte esser debbano le cose da insegnarsi perchè possano mettere radici profonde nelle menti della gioventù e produrre quei buoni frutti che non si ottengono che da studii, serii, mentre la molteplicità delle materie leggermente e rapidamente insegnate genera confusione, e le cognizioni superficialmente acquisite spariscono, non appena entrate nel cervello. *(Segni di approvazione.)*

Dunque, o Signori, io sarei di parere (parlo sempre per mio conto, non avendo ancor potuto su di ciò consultare la Commissione) di entrare nelle viste del signor Ministro della Guerra, e di richiedere dai giovani, dei quali ragioniamo, non gli studii tecnici, o ginnasiali, ma semplicemente esami sugli studii primarii superiori, alla condizione però che questi esami siano severi, e che il poco che si domanda ai giovani, essi lo sappiano bene, perchè crediamo che, quantunque limitate, queste cognizioni bastano per fare un uomo, purchè vi sia un po' d'ingegno e di buona volontà.

La Commissione insistendo sopra gli studii ginnasiali o tecnici corrispondenti, io proporrò un emendamento per conto mio.

Vi è il Senatore Cambray-Digny il quale vorrebbe fare distinzione di studii per i giovani meccanici; vi è il signor Ministro il quale vorrebbe contentarsi delle prime nozioni di scrittura e di aritmetica; io vado più in là e domando l'insegnamento superiore elementare.

Credano pure, o Signori, che se tutti gli ufficiali su-

balterni, quelli che vengono dalle file inferiori dell'esercito avessero tutti percorso la carriera delle scuole superiori elementari, sarebbe questo un grande vantaggio per l'esercito; non domandiamo troppo per ora, col tempo si potrà chiedere di più, ma nello stato presente della istruzione in Italia, io credo che il chiedere troppo sarebbe come chiedere nulla.

Ecco, o Signori, la mia proposta che rimetto al giudizio del Senato.

Presidente. Prego il signor Relatore di voler mandare al seggio della Presidenza la proposta che intende di fare a nome proprio.

La parola è al signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Alle ampie spiegazioni date dall'onorevole Relatore della Commissione poco mi rimane da aggiungere.

Dichiaro innanzi tutto che su questo secondo articolo sono pienamente d'accordo colla Commissione, eccezione fatta però dell'alinea relativo agli studii che si vogliono richiedere dai giovani che aspirano all'ammissione al volontariato.

Ho già detto nella tornata precedente quali sarebbero le mie idee in proposito; tuttavia non vi insisto in modo particolare, e se il Senato preferisce di adottare il parere della maggioranza della Commissione, quello cioè di mantenere che, per essere ammessi al volontariato, i giovani debbano aver compiuto il corso di studii ginnasiali o tecnici, ovvero soltanto una parte di essi, io non saprei oppormi, come non mi opporrei neppure quand'anche il Senato intendesse di accettare la proposta dell'onorevole Menabrea, alla quale anzi io mi accosterei di preferenza, anche per non esser poi costretto a stabilire delle speciali eccezioni nel senso di quanto proponeva il Senatore Cambray-Digny.

Ammetterei dunque il principio che tutti i giovani i quali dessero prova, mediante esami, di conoscere perfettamente tutto quanto è stabilito dai programmi ufficiali per le scuole primarie superiori, possano essere accettati volontari senza soldo.

Ciò posto, mi conceda il Senato di porgli sott'occhio quale sarebbe la conseguenza dell'approvazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, perchè cotesti volontari siano passati dalla prima categoria alla seconda senza obbligo di verun pagamento speciale.

Premetto che essendomi presentato al Senato con queste semplici parole: il Governo crede di aver bisogno in caso di guerra di 750,000 uomini, invece dei 550,000 che la legge attuale può somministrare; vi propongo dunque una semplicissima modificazione: prolungare cioè di un anno l'obbligo di servizio della prima categoria, di 4 quello della seconda. È questo un nuovo sacrificio che si richiede alla popolazione, ma è pur forza che si faccia. Questo sacrificio però non è così grave come a prima vista apparisce, inquantochè se noi chiediamo un anno di più alla

prima categoria, in compenso lo assicuriamo che negli ultimi 3 e 4 anni di servizio i soldati di essa categoria invece di essere incorporati, come nel passato, nell'esercito attivo, lo saranno nella milizia provinciale, la quale non è tanto esposta come l'esercito attivo alle fatiche ed ai pericoli della guerra. Alla seconda categoria è vero che domandiamo 4 anni di più di servizio; ma anche a coloro che saranno ascritti a questa noi assicuriamo che, negli ultimi 4 o 5 anni del loro servizio, anche essi saranno ascritti alla milizia provinciale. Questo è quanto chiede il Governo per avere il numero di soldati necessario a salvaguardia della sicurezza e dell'indipendenza del paese. Io credo, ripeto, che se mi fossi limitato a queste parole, forse non avrei incontrato nessuna difficoltà all'approvazione delle mie proposte. Ma, come io diceva ieri, non è solo aumentare la quantità che ci occorre, bensì anche migliorare per quanto fattibile la qualità.

Abbiamo annualmente circa 2500 giovani che si esonerano dal servizio militare parte coll'affrancazione e parte con la surrogazione. Da sè questo non è un piccolo numero; sul complesso però di 8 o 9 classi ascende a 17 o 20 mila uomini. Tuttavia non sarebbe ancora il grande affare, quanto a numero, sul totale dell'Esercito, ma esso ha un'influenza grandissima sulla qualità.

I giovani che si esonerano in cotesta maniera sono certamente i più educati, i più istruiti, quelli che per la maggior levatura dello spirito hanno maggiormente sviluppato il sentimento nazionale.

Gli è un danno gravissimo per l'Esercito di dover rinunciare a quest'ottimo elemento; se non può averlo in tempo di pace, non gli manchi almeno nel tempo di guerra; sarà, se vuoi, un altro sacrificio per una parte della popolazione, ma è necessario. Colla surrogazione e coll'affrancazione, attualmente, si consegue la liberazione assoluta dal servizio militare; noi ora invece domandiamo che l'esonerazione mediante pagamento sia limitata a produrre il passaggio dalla prima alla seconda categoria, affinché cotesti esonerati rimangano a disposizione del Governo per il tempo di guerra. In compenso mentre da parecchi anni il prezzo dell'affrancazione era di 3200 lire, noi prometiamo che la somma per ottenere lo scambio dalla prima alla seconda categoria sarà inferiore a quella ora detta; e se si vuole, possiamo anche stabilire nella legge che non supererà le 2400 lire. E così non solo vi sarà compenso, ma il nuovo modo d'esonerazione come meno costoso, potrà essere adoperato da un maggior numero di giovani. Onde cotesta disposizione può chiamarsi più liberale della prima, dacchè estende maggiormente il favore della liberazione dal servizio in tempo di pace.

Che sia mio proposito quello d'abbassare il prezzo dell'affrancazione, lo si vede chiaramente ed esplicitamente nel progetto di legge che ebbi l'onore di presentarvi per il passaggio mediante pagamento dalla prima alla

seconda categoria e per il riassoldamento con premio.

Con la legge del 1866 al riassoldato si assicurava un soprassoldo e quindi una pensione vitalizia di L. 300 annue; e per fornire siffatto soprassoldo e siffatta pensione bisognava necessariamente che l'affrancato pagasse alla Cassa Militare non meno di L. 3200. Invece colla legge nuova non si accorderà al riassoldato e per ogni riassoldamento che un soprassoldo annuo di L. 180 pel tempo che rimane sotto le armi, e 240 di pensione vitalizia dopo ricevuto il congedo.

Onde occorrerà un minore capitale per produrre questo soprassoldo e questa pensione: e senza dubbio basteranno L. 2400 a vece di 3200.

Se dunque una parte della popolazione (e sarà precisamente la parte eletta e più agiata) dovrà soffrire un sacrificio da questa nuova disposizione, vi troverà un compenso nella minore spesa; ma l'esercito vi guadagnerà in tempo di guerra un eccellente elemento che prima gli sfuggiva; tutte le classi della società vi avranno il loro contingente per la difesa della patria.

Parmi così giustificata la proposta da me fatta ed approvata dalla Commissione di abolire la surrogazione e di limitare l'affrancazione allo scambio dalla 1^a alla 2^a categoria.

Ma se ciò è giustificato, non è meno giustificabile la convenienza di mantenere l'affrancazione limitata, come ora ho detto, quale sorgente delle somme che occorrono per conservare il riassoldamento con premio. E l'emendamento sostenuto dall'onorevole Cambrey-Digny tenderebbe ad inaridire questa sorgente.

Come ha detto egregiamente l'onorevole Senatore Menabrea, la base principale, non è solo la forza, ma la costituzione, l'inquadramento di questa forza. E qui stava forse il difetto principale della legge antica.

Onde la necessità della creazione della milizia provinciale e del suo inquadramento, e conseguentemente la necessità di avere degli ufficiali e dei sotto-ufficiali per comandare questa massa, che sarà di 200 a 250 mila uomini.

Qui v'entra pure la questione di Finanza.

Certamente, se mediante un aumento di 8 a 10 milioni al bilancio della guerra, si potessero in tempo di pace tenere in servizio i 4 mila ufficiali di cui si ha bisogno per queste milizie, nulla vi sarebbe di meglio; e non richiederei i volontari senza soldo, e neppure ne avrei parlato in questa legge.

Ma le finanze dello Stato, già l'ho detto ieri, non sono in grado di sopportare questa spesa, epperò bisogna provvedere con un ripiego; e questo ripiego, a similitudine di quanto si pratica da molti anni in altri paesi, lo abbiamo ideato nei volontari senza soldo.

Per noi dunque la creazione di questi volontari non è per favorire la popolazione, per facilitarle di esonerarsi da una parte dell'obbligo al servizio militare; attesochè questa facilitazione è già accordata conservando l'affrancazione e riducendone il prezzo. La istituzione dei volontari per noi, non è che un modo di

procurarsi dei buoni ufficiali e sott'ufficiali per il tempo di guerra, sia per la milizia provinciale, sia per la riserva di reclutamento o di rinforzo.

Sembra però che l'onorevole Senatore Cambray Digny non la intenda in questo modo, ma creda che l'istituzione dei volontari debba invece produrre un nuovo beneficio per la popolazione, e che questo beneficio debba farsi. In questi termini la questione si sposta, come osservava l'onorevole Senatore Menabrea. Se convenga estendere le facilitazioni, le esonerazioni, questa è un'altra questione, sulla quale si potrà tornare un'altra volta; è questione sociale di rilievo, la quale riguarda però un'altra parte fondamentale della legge organica sul reclutamento, che ora non intendiamo mutare, ma solamente modificare in qualche parte e per quanto ci è indispensabile.

Posto adunque bene in sodo come, introducendosi in questa legge il sistema di volontari senza soldo, non s'intenda già di sostituire o di aggiungere all'attuale un nuovo modo di esonerazione dal servizio militare, ma soltanto di introdurre una modificazione resa necessaria per la costituzione della milizia provinciale, io non potrei acconsentire alle proposte del signor Senatore Cambray Digny.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny teme, mantenendo la legge nei termini in cui è ora espressa, pochissimi saranno gli aspiranti al volontariato di un anno.

Io non condivido questi suoi timori, sono d'avviso che in vece dei volontari ne avremo a sufficienza; e per me ne avrò a sufficienza quando se ne presentino dai 500 ai 600 all'anno.

Se si ammettesse invece la proposta dell'onorevole Cambray-Digny, quella cioè di usare maggiore larghezza onde assicurarci un numero maggiore di aspiranti al volontariato, ne verrebbe di conseguenza che l'affrancazione sparirebbe interamente, e con essa verrebbe a cessare ogni introito per le finanze dello Stato; quindi si renderebbero pure impossibili i riassoldamenti con premio dei sott'ufficiali e dei carabinieri.

Ora per noi, non è chi non veggia, come sia questione vitale il conservare all'esercito codesto elemento di buoni sott'ufficiali e di carabinieri. Ed il mezzo che mancherà certamente qualora venisse ad estinguersi la risorsa dell'affrancazione, a meno che non vi si potesse supplire con inscrivere in bilancio una spesa dagli 8 ai 10 milioni, che a tanto ascende in media la somma che si ricava dalle affrancazioni.

E siccome lo stato attuale delle nostre finanze non ci consentirebbe un tale aggravio, come già ho detto più volte, nè vorrebbe forse in ogni caso accettarlo il Parlamento, perciò io pregherei il Senato a non volere accogliere la proposta fatta dal Senatore Cambray Digny nel senso che il volontario dopo un anno di servizio sia dispensato da ogni altro obbligo di leva e senz'altro onere imperocchè gli effetti ne sarebbero quelli appunto che furono da me più sopra enunciati, vale a

dire si distruggerebbe interamente il principio dell'affrancazione con pagamento, e si renderebbe impossibile la conservazione nell'esercito di buoni sott'ufficiali e proventi carabinieri.

Il generale Pastore ha poi rammentato come io stesso dichiarassi in quest'Aula, in principio di questa discussione, che in Austria non si è troppo contenti di cotesti volontari. Ricordo quella dichiarazione e ripeto ora essere un fatto reale quello da me accennato; ma è appunto dopo avere ben studiato le conseguenze di tale fatto che mi sono più che mai indotto a mantenere il premio che devono pagare i volontari per essere esonerati dal servizio di prima categoria.

In Austria si sono troppo largamente favoriti questi volontari, precisamente come desidererebbe l'onorevole Senatore Cambray Digny. Convieni d'altro canto avvertire che in Austria si è anche contemporaneamente soppresso il principio dell'affrancazione e della surrogazione, cioè più non resta colà altro mezzo per liberarsi dal servizio militare in tempo di pace, che quello del volontariato; ma avendolo di troppo favorito, ne avviene che eccessivo sia il numero degli ammessi nell'esercito a prestare tal sorta di servizio, e non pochi siano gli inconvenienti che se ne lamentano.

Limitando da noi invece, nel modo che è proposto colla presente legge, l'ammissione di questi volontari, saranno evitati gli inconvenienti temuti dal generale Pastore, imperocchè essi volontari saranno generalmente aggregati ed istruiti presso i distretti militari, ed i Corpi attivi non verranno così a risentirne alcuna delle conseguenze, che derivar possono da siffatta innovazione.

Io rinnovo impertanto la preghiera al Senato di non voler accettare questa parte dell'emendamento dell'onorevole Senatore Cambray Digny, al quale mi accosto poi in massima, come già dissi, per ciò che è delle altre parti della sua proposta.

Presidente. L'onorevole Menabrea ha fatto pervenire alla Presidenza il seguente emendamento, al numero 3 dell'articolo in discussione: « Dimostrare con apposito esame di aver fatto con successo gli studi completi nelle scuole elementari superiori. »
Senatore Menabrea, Rel. Io intendo che qualora venisse accettato quest'emendamento, non si voterebbe più quello dell'onorevole Cambray Digny perchè si trova compreso in questo che io propongo.

Senatore Cambray-Digny Domando la parola.

Presidente. Ella ha la parola, e la pregherei di voler dichiarare se insiste nella terza sua proposta, dopo la dichiarazione del signor Ministro di non voler ad essa aderire.

Senatore Cambray-Digny. Io capisco che, una volta adottata la proposta dell'onorevole Menabrea, siccome nel mio emendamento io proponevo la condizione che i giovani avessero compiuti in modo soddisfacente gli studi elementari, vale a dire che avessero percorso anche la quarta elementare, io capisco,

dico, che tutti questi giovani che io volevo ammettere eccezionalmente, sieno compresi nel disposto dell'articolo 2, e convengo che il mio secondo emendamento non ha più ragion d'essere.

In quanto al terzo io ho pregato il signor Ministro di avere la gentilezza di farmi una dichiarazione. Egli me l'ha fatta, ma soltanto per la parte negativa. Io domandava che si provvedesse nel Regolamento generale che sarà fatto per tutta la legge, allo sviluppo dei concetti che sono compresi in questi articoli relativi ai volontari.

È vero che l'onorevole Senatore Menabrea ha detto che ai termini dello Statuto, il Ministero ha diritto di fare un Regolamento; ma diritto veramente non vuole dire obbligo, ed io desiderava che vi fosse quest'obbligo.

Non pretendo e non insisterò perchè sia messo quest'obbligo nella legge, ma bramerei una dichiarazione del sig. Ministro, che farà cioè studiare la questione e che per quanto occorrerà, inserirà nel Regolamento le norme per l'applicazione di questi articoli.

Quante alla risposta negativa che mi ha dato, io non insisterò ulteriormente; credo però che non sarà lontano il tempo in cui torneremo sopra questa questione, e sarà riconosciuta la necessità di favorire l'industria, e le professioni produttive più di quello che non si faccia con la presente legge. Solamente a questo proposito sento il bisogno di aggiungere qualche parola.

L'onorevole Relatore, forse d'intelligenza coll'onorevole signor Ministro (almeno mi è parso che il signor Ministro abbia con qualche cenno fatto travedere la stessa idea), ha detto che questo si rimanderebbe ad un'altra legge, ad una legge sulle esenzioni: colla quale si porrà rimedio agli inconvenienti che dal presente progetto potessero nascere.

Io, per dire la verità, non sono molto amico delle promesse di nuove leggi: so quello che accade a questo riguardo.

Un Ministro fa la promessa: poi il tempo passa, i Ministri si succedono l'uno all'altro, e non se ne parla più; intanto si è fatta la legge gravosa, la legge dannosa, e la legge che deve rimediare non viene mai: in conseguenza io non chiedo questa promessa, e se il Ministero la volesse fare, quanto a me non l'accetterei.

Persisto adunque in quelle modificazioni che ora si riducono ad una sola, che mi pare semplicissima sul secondo articolo da me proposto, sulla quale ho già parlato abbastanza, ed abbastanza tediato gli onorevoli miei colleghi.

Presidente. Quando l'emendamento proposto dal Senatore Menabrea fosse votato, ella dunque abbandonerebbe i due articoli di aggiunta da lei proposti?

Senatore Cambray-Digny. Precisamente.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pettinengo.

Senatore Pastore. Domando la parola per una dichiarazione.

Presidente. Parlerà dopo il Senatore Di Pettinengo, salvo che credesse che la dichiarazione che intende di fare potesse giovare a ciò che deve dire il Senatore Di Pettinengo.

Senatore Pastore. No, no.

Presidente. Allora la parola è al Senatore Di Pettinengo.

Senatore Di Pettinengo. Io non vorrei certo attentarmi a combattere l'onorevole Menabrea, il quale e per gli studi fatti e per la gran parte che ha sempre avuto nella pubblica istruzione, è certamente in grado di pronunciare meglio di me, se non fossi mosso da una profonda convinzione che mi spinge a parlare sopra la presente questione.

Io prego il Senato di voler tener conto dell'alternativa che si è manifestata tra il sig. Ministro ed il Relatore. L'onorevole Menabrea respinge in un modo assoluto la proposta del progetto della Commissione, mentre che il signor Ministro annuisce soltanto per condiscendenza a questa proposta, senza annettervi una grande importanza, accettando anche quella della Commissione, qualora venisse adottata dal Senato.

Io pregherei pertanto il Senato di considerare la necessità di promuovere l'istruzione; e siccome lo studio è pur anche un termometro della educazione ricevuta, io credo che, per le fatte dichiarazioni, se questi volontari debbono poi occupare i posti di ufficiali e di sott'ufficiali, sia di somma convenienza che essi abbiano già dato prova di essere in grado di fare quegli studi ulteriori delle materie ai quali devono essere assoggettati dopo l'anno di volontariato.

Che se essi sono ammessi in principio colle sole cognizioni delle scuole elementari, non possono dar garanzia di essere al fine dell'anno in grado di subire esami di ufficiale secondo un programma, che non potrà essere tanto superficiale.

Per queste ragioni io pregherei tanto l'onorevole Relatore quanto il signor Ministro della Guerra di voler mantenere la redazione tal quale sta scritta nel progetto di legge, che è stato presentato dalla Commissione.

L'onorevole nostro Relatore propone un esame speciale e nemmeno dato dall'Istruzione pubblica, ragione per cui non potrà essere nemmeno una uguale misura cui vadano soggetti gli altri giovani non aspiranti al volontariato militare. Per mio conto non amo gli esami speciali, ossia dati in commissioni speciali, non dati forse con uguale misura e da persone veramente intelligenti e perite in affari di esami.

Fo voti che le belle idee manifestate dall'onorevole Senatore Menabrea, il quale fu già splendore dell'Università di Torino, siano realizzate, e possono produrre veramente quel bene che egli desidera e che noi tutti desideriamo a vantaggio dell'istruzione generale del paese.

Presidente. Se ella inten le presentare una modificazione all'emendamento Menabrea per quanto riguarda gli esami, lo può fare, perchè questo emendamento sarà posto ai voti prima della disposizioni relative dell'articolo.

L'emendamento Menabrea dice « dimostrare con appositi esami ecc. »

Senatore Di Pettinengo. Mi permetto di far osservare che al numero terzo dell'art. 2 è detto :

« Dimostrare con attestati legali o con apposito esame di aver fatto con successo gli studi completi delle scuole ginnasiali o tecniche corrispondenti. »

Dunque io manterrei quest'articolo tal quale è concepito.

Presidente. Le faccio osservare che alle disposizioni dell'articolo è stato presentato un emendamento; cioè quello dell'onorevole Senatore Menabrea. Se l'emendamento Menabrea venisse accettato, ella non avrebbe più modo di fare una nuova proposta. Per questo mi permetto d'invitarla a dichiarare se ella intenda, subordinatamente al primo emendamento, di proporre direi un sotto-emendamento alla proposta Menabrea.

Senatore Di Pettinengo. Mi permetta l'onorevole sig. Presidente di osservare che l'articolo più largo, se viene adottato, dovrebbe già escludere l'articolo restrittivo.

Presidente. L'emendamento verrà posto ai voti prima dell'articolo.

La parola è al Senatore Pastore.

Senatore Pastore. Ho domandato la parola per fare una dichiarazione.

Da quanto ebbi l'onore di dire al Senato, il Senato stesso avrà compreso che io voterò contro l'istituzione del volontariato di favore. Ma qualora questo voto non sia diviso dai miei Colleghi, qualora il Senato approvi questa nuova istituzione, allora io mi accosto al parere della maggioranza della Commissione, e voterò con i miei colleghi tutti gli articoli che furono proposti dalla maggioranza stessa. Io mi unisco anche al mio collega Senatore Di Pettinengo votando il numero 3 dell'articolo secondo, perchè io pure sono persuaso che per aver dei buoni ufficiali, questi studi che si richiedono dai volontari, sono il mezzo più sicuro, più necessario a compiere quel grado d'educazione opportuno, e perchè sono persuaso che per avere dei buoni ufficiali atti a comandare la milizia provinciale è necessario che possano avere un certo prestigio, una certa autorità su tutti i loro subalterni.

Ciò detto, io credo di dover domandare all'onorevole Presidente la divisione della votazione.

Presidente. Questa è di diritto, e si farà a suo tempo.

La parola è all'on. Relatore della Commissione.

Senatore Menabrea, Relatore. Se l'emendamento che ebbi l'onore di sottoporre al Senato avesse per risultato di escludere dal volontariato militare i giovani

che hanno fatto le scuole ginnasiali e anche le scuole superiori, io credo che tutto il ragionamento del Senatore Di Pettinengo sarebbe perfettamente giusto. Ma io faccio osservare che nulla impedisce ai giovani che hanno fatto il loro corso ginnasiale, ed anche il corso liceale, di potersi presentare per essere volontari, come pure non credo che si debba giudicare dell'istruzione che dovranno avere gli ufficiali della milizia provinciale da ciò che si richiede da essi come volontari. In fatto il Senato deve ricordarsi che vi è un articolo il quale prescrive che i volontari, i quali vogliono diventare ufficiali nelle milizie provinciali debbono, oltre la prova a darsi della loro idoneità, dopo un anno di servizio, subire un esame speciale per essere ammessi ufficiali.

Ora, in questo esame speciale si potranno richiedere da essi cognizioni letterarie più ampie e più estese di quelle che si richiedono nelle scuole elementari superiori, per cui, come ben vede il Senato, l'una cosa non esclude l'altra; ma intanto siccome i giovani volontari non debbono soltanto diventare tutti ufficiali, ma una parte per necessità dovrà contentarsi di essere sott'ufficiali nelle milizie provinciali, io credo che sarebbe già un gran vantaggio, che i sott'ufficiali di dette milizie avessero tutte le cognizioni che si acquistano nelle scuole primarie superiori; ed è in questo senso che io ho proposto il mio emendamento, il quale provvede a tutte le esigenze per avere giovani sufficientemente istruiti; in primo luogo per metterli nella seconda categoria o nelle classi di riserva, ed in secondo luogo per farne sott'ufficiali nelle milizie provinciali, aprendo ad un tempo la via a coloro che, avendo maggiori cognizioni, possono aspirare a diventare ufficiali. Per questi ultimi, se si vogliono ufficiali più istruiti, si potranno prescrivere negli esami di ammissione a questo grado, cognizioni letterarie maggiori ancora di quelle proposte nel mio emendamento, mentre invece quelle proposte ora sono più che sufficienti per fare dei buoni sott'ufficiali.

Che cosa succederà, o Signori, se noi chiediamo di troppo? Succederà che avremo pochi volontari, ed allora ne verrà la difficoltà, che non solo non avremo gli ufficiali, ma non avremo forse nemmeno quei giovani, i quali, avendo un'istruzione discreta, potrebbero tenersi paghi del modesto grado di sott'ufficiale nella milizia; e questo è il motivo per cui raccomando al Senato la mia proposta.

Senatore Amari, Prof. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola perchè vorrei permettermi di fare un'osservazione all'onorevole Senatore Di Pettinengo ed alla maggioranza della Commissione, che sostiene il n° 3 dell'art. 2, dal quale si richiedono attestati legali che comprovino aver fatto con successo gli studi completi delle scuole ginnasiali o tecniche. Io osservo che nelle scuole ginnasiali questi giovani devono studiare il greco ed il latino a mente

dell'attuale ordinamento; ora in non so quanto possa essere necessaria la conoscenza del greco e del latino per avere dei buoni ufficiali; per cui sottopongo questa mia osservazione all'onorevole Commissione, perchè vegga se sia il caso di insistere sul numero 3 dell'articolo in discussione.

Senatore Di Pettinengo. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pettinengo.

Senatore Di Pettinengo. Se vuol dar prima la parola al Senatore Amari, io parlerò dopo.

Presidente. La parola è al Senatore Amari.

Senatore Amari, Prof. Io comprenderei benissimo la difficoltà sollevata dall'onorevole Senatore Chiesi se nella proposta della Commissione si trattasse soltanto di compiere gli studi ginnasiali. Ma dopo queste ultime parole nella proposta si legge « o di scuole tecniche. » Ora gli studi delle scuole tecniche non richiedono nè greco nè latino.

Io sarei in principio per la proposta della Commissione piuttosto che per quella dell'onorevole Menabrea; ma mi rimuove da questo partito una considerazione.

Il signor Ministro della Guerra vi ha spiegato come l'istituzione dei volontari è destinata a preparare buoni ufficiali ed anche bassi-ufficiali.

Ora, avuto riguardo al basso livello attuale degli studi secondari appo noi, ci sarebbe da temere che, quando rigorosamente si richiedesse l'esame ginnasiale, oppure la licenza della scuola tecnica, fosse per mancare quel numero di volontari che potrebbero soddisfare ai bisogni dell'esercito esposti dal Ministro della Guerra. Io perciò, per questa sola considerazione, sarei disposto ad accettare la proposta dell'onorevole Menabrea, ma ad una condizione, cioè che gli esami siano fatti col massimo rigore sulla materia designata dalla legge sull'istruzione pubblica per l'insegnamento elementare superiore. Io vorrei che gli esami fossero fatti non solamente con rigore, ma da Commissioni designate dal Ministro della Guerra, perchè è duopo di evitare con ogni studio che il resultamento sia abbandonato alle influenze locali ed alla inevitabile disuguaglianza di misura che seguirebbe nei giudizi, ove fossero affidati alle Autorità scolastiche delle varie provincie. Io non temo cosiffatti inconvenienti quando l'esame si affidi a poche Commissioni scelte dal Ministro della Guerra e regolate dai programmi ch'ei accia compilare.

Pertanto con cosiffatte condizioni io accetterei l'emendamento dell'onorevole Menabrea.

Presidente. Il Senatore Di Pettinengo intende aggiungere qualche cosa?

Senatore Di Pettinengo. Io mi confermo sempre più nella mia idea che le persone le quali volessero percorrere un corso di studi e dar prova di essera in grado di divenire ufficiali a 20 o 21 anni, ed abbiano soltanto fatto il corso elementare, darrebbero poca ga-

ranza di sè, e non si raggiungerebbe lo scopo che si prefigge la legge. Quindi io persisto nella mia idea.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Ho domandato la parola per aggiungere qualche cosa in appoggio all'emendamento dell'onorevole Menabrea.

Dirò prima di tutto che nella proposta della maggioranza della Commissione vi è una incongruenza, perchè negli studi ginnasiali si richiede un corso di 8 anni; essi ordinariamente cominciano all'età di 10 anni e si terminano a 18.

Se si tenesse ferma questa condizione, non sarebbe più possibile per i giovani che attendono agli studi ginnasiali, aspirare al volontariato a 17 anni; ma bisognerebbe che aspettassero almeno ai 19 anni od ai 20, mentre, secondo la legge, questo arruolamento è aperto dai 17 ai 21 anni.

Non trovo poi giusta la parificazione tra gli studi ginnasiali che si richiedono completi e quelli delle scuole tecniche, perchè gli studi delle scuole tecniche sono gli studi inferiori che si fanno prima di entrare negli istituti tecnici e non sono che di 4 anni.

Ora, se bastano 4 anni di studi tecnici, non so perchè se ne pretendano 8 di studi ginnasiali, nei quali è compreso anche il greco ed il latino.

Bisognerebbe per lo meno ridurre a 4 anni anche gli studi ginnasiali, e così parificare i due corsi di studi.

Avvertirò poi che la legge non dà diritto assoluto ai volontari di essere fatti ufficiali. La legge dice: *possono essere nominati ufficiali*, previo un esame, e questo dimostra che quand'anche si presentino al volontariato ancora digiuni di studi sufficienti per un ufficiale, ciò che non impedirà che non possano aspirarvi più tardi.

Vuol dire che se non continueranno gli studi, non progrediranno oltre, e rimarranno sott'ufficiali, oppure soldati comuni della milizia provinciale; ma non per questo si deve interdire di profittare di questa innovazione anche a chi non è ancora avanzato negli studi della istruzione secondaria.

Io quindi appoggerei vivamente la proposta dell'onorevole Menabrea, perchè mi pare che essa risponda allo scopo che si è avuto in mira col volontariato, e perchè non preclude l'adito a studi ulteriori.

Raccomanderei poi più specialmente le savissime osservazioni fatte dall'onorevole Menabrea sopra la gran farragine di materie disperate che formano soggetto dell'odierno insegnamento, e che più volte io stesso ho censurato.

Vorrei che le osservazioni di una persona così competente fossero a lungo meditate da tutti i Ministri di pubblica istruzione, passati, presenti e futuri; le raccomanderei anche al presente Ministro della Guerra

per i nuovi programmi degli studi da compilarsi per gli esami dei concorrenti agli istituti militari.

Presidente. Spetta la parola al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Dopo le cose dette dall'onorevole Senatore Poggi, rinunzio alla parola per non prolungare più oltre la discussione.

Presidente. Allora dichiaro chiusa la discussione dell'articolo 2° che è diventato articolo 1° per essere stato l'articolo 1° rinviato ad altra sede della legge. Occorre adesso di procedere alla votazione delle diverse proposte che abbiamo.

In questo momento l'onorevole Senatore Menabrea trasmette alla Presidenza una proposta di semplice modificazione di dettato al num. 1 dell'articolo in discussione.

La proposta è del tenore seguente:

« Avere oltrepassato il 17° anno di età, ma non essere ancora stato chiamato all'estrazione a sorte per fatto di leva. »

Se non ci sono osservazioni a questo riguardo, io riterrò il dettato di cui ora ho dato lettura come surrogato al numero 1 dell'articolo. L'onorevole Ministro della Guerra non ha difficoltà di accettare questo dettato?

Ministro della Guerra. Accetto.

Presidente. Le diverse proposte fatte intorno a questo articolo cadono singolarmente sulle ultime parti dell'articolo stesso, vale a dire sul numero 3 che riguarda il grado di studio che si richiede dal volontario e sull'ultimo capoverso che riguarda le conseguenze e gli effetti del volontariato. Le prime parti dell'articolo non furono oppugnate, quindi io credo che si possa procedere subito alla votazione di queste, poi si voteranno quelle che hanno dato motivo ad opposizione.

Leggo le parti dell'articolo che non sono state oppugnate.

Articolo 2, che diviene 1:

« Oltre gli arruolamenti volontari, consentiti dal Titolo III della legge organica 20 marzo 1854, è ammesso uno speciale arruolamento volontario per una ferma di un anno per i giovani regnicoli che desiderano istruirsi nelle armi.

» Siffatto arruolamento può essere contratto nei vari Corpi delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e negli zappatori del genio.

» Per essere ammesso a quest'arruolamento speciale, il giovane deve soddisfare alle condizioni 2^a, 3^a, 5^a, 8^a dell'articolo 150 della precitata legge organica, ed inoltre alle seguenti:

» 1° Aver oltrepassato il 17° anno di età, ma non essere ancora stato chiamato all'estrazione a sorte per fatto di leva. »

Mi arresto a questo punto per chiedere all'onorevole De Gori se insista nella sua modificazione relativa all'età, avvertendolo però che qualora v'insistesse, converrebbe che cogliesse l'occasione di fare qui una

proposta, perchè dopo la votazione di questa parte dell'articolo, comprende benissimo che la sua proposta sarebbe pregiudicata.

Senatore De Gori. Colla legge organica 20 marzo 1864 essendo ammesso il volontariato a 15 anni, mi acconcio a questa disposizione che è quella che regola questa materia.

Presidente. Così anche questa parte di articolo rimane senza opposizione.

Do lettura del numero 2.

« Sottoporsi del proprio alle spese di mantenimento, vestiario ed equipaggiamento durante la contratta ferma, ed anche alla provvista di un cavallo ed al mantenimento di questo, se intende arruolarsi nell'arma di cavalleria. »

Qui si arresta quella parte dell'articolo che non è oppugnata; la metto ai voti: coloro che approvano questa parte di articolo si compiacciano di alzarsi.

(Approvato.)

Il numero 3 è così concepito:

« 3. Dimostrare con attestati legali o con apposito esame di aver fatto con successo gli studi completi delle scuole ginnasiali, o tecniche corrispondenti. »

Questa è la proposta mantenuta dalla Commissione: l'onorevole Menabrea vi surroga quest'emendamento:

« Dimostrare con appositi esami di aver fatto con successo gli studi completi delle scuole elementari superiori. »

Senatore Amari, Prof. Ho già fatto osservare che avrei ammesso quest'emendamento nel solo caso che si stabilisse un modo speciale per l'esame, vale a dire che si dicesse: « gli esami disposti dal Ministro della Guerra. »

Presidente. Se ella fa una proposta, la trasmetta al Banco della Presidenza.

L'onorevole Senatore Amari propone di introdurre nell'emendamento Menabrea, la seguente modificazione: alle parole « con appositi esami, » egli sostituisce le seguenti, « e con esami disposti dal Ministro della Guerra. »

Senatore Amari, Prof. Io non avevo presente il testo dell'emendamento Menabrea, e perciò ho dimenticata la parola *con appositi esami*.

Presidente. Mi pare che potrebbe contentarsi di aggiungere le parole: *disposti dal Ministro della Guerra*.

L'onorevole Menabrea accetta questa aggiunta?

Senatore Menabrea, Relatore. Accetto.

Presidente. Il Ministro accetta?

Ministro della Guerra. Accetto.

Presidente. Ecco dunque l'emendamento combinato tra l'onorevole Menabrea e l'onorevole Amari.

« Dimostrare con appositi esami disposti dal Ministro della Guerra, di aver fatto con successo gli studi completi delle scuole elementari superiori. »

Chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

Passiamo al n.° 4 che non è stato oppugnato da nes-

suno; esso è così concepito: « comprovare la buona condotta con attestati legali. »

Senatore Pastore. Domando la parola.

Presidente. La discussione è chiusa, io potrò accordarle la parola soltanto se intende parlare relativamente alla votazione.

Senatore Pastore. Mi pare che l'ultimo capoverso non sia stato discusso.

Presidente. Perdoni; ho dichiarato chiusa la discussione sull'intero articolo.

Senatore Pastore. Mi conceda soltanto di fare una osservazione.

Presidente. Domanderò al Senato, se lo consente.

(Voci. Parli, parli!)

Ella ha la parola.

Senatore Pastore. Nell'ultimo capoverso è detto: « Questi volontari non sono esonerati da verun obbligo di leva o non conferiscono al fratello il diritto di esenzione dal servizio militare; » ma non vi si aggiunge che nel caso in cui, dopo essersi arruolati come volontari, non possano pagare il premio d'affrancazione oppure che non subiscano l'esame, il servizio da loro prestato dev'essere computato a sconto del proprio obbligo di leva.

Presidente. Scusi, ma questo non ha che fare col n. 4. S'ella vuol fare una proposta, la formoli e la mandi al banco della Presidenza, chè sarà posta ai voti a suo tempo.

Pongo ora a partito il n. 4.

« Comprovare la buona condotta con attestati legali. »

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Senatore Pastore. Allora mi riserbo di fare la relativa proposta quando verrà in discussione l'art. 6.

Presidente. Rimane l'ultimo capoverso del tenore seguente:

« Questi volontari non sono esonerati da verun obbligo di leva, nè conferiscono al fratello il diritto all'esenzione dal servizio militare. »

L'onorevole Cambray-Digny propone di sostituire a questo capoverso il seguente: « Questi volontari non conferiscono al fratello il diritto all'esenzione dal servizio militare. »

In questa parte, come il Senato sa, l'onorevole Cambray-Digny è di accordo colla Commissione.

Viene l'altro capoverso: « Compiuta la ferma di un anno, passano di pieno diritto nella 2ª categoria quando abbiano dato prova di sufficiente istruzione. »

Quindi l'ultimo capoverso:

« Sono esonerati da ogni obbligo di leva. »

Per l'ordine della votazione io porrò a partito le due ultime parti di questa proposta; la prima la sospenderò, poichè essendo comune alla Commissione e al Senatore Digny, verrà posta da ultimo ai voti, colla proposta della Commissione, se non sarà approvata quella del Senatore Digny, o con quella del Se-

natore Digny, se la sua proposta sarà dal Senato adottata.

Pongo adunque ai voti la 2ª parte, la rileggo.

(Vedi sopra)

Coloro che approvano questa parte della proposta del Senatore Digny vogliono alzarsi.

(Non è approvata.)

Domando al Senatore Digny se, stante il rigetto di questa parte della sua proposta, intende di insistere sulle rimanenti.

Senatore Cambray Digny. Naturalmente no.

Presidente. Rimane adunque inutile di porre ai voti la prima parte della proposta Digny, perchè come ho detto, in questa parte conviene colla Commissione.

Pongo quindi ai voti la proposta della Commissione a cui si farà poi l'aggiunta proposta dalla Commissione stessa.

Il capoverso della Commissione l'ho già letto.

(Vedi sopra)

Chi intende di approvare questo capoverso, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'aggiunta che la Commissione propone di fare all'articolo.

« Per i volontari contemplati nel presente articolo e che seguono i corsi universitari o quelli delle scuole tecniche e commerciali superiori, la loro chiamata sotto le armi potrà essere ritardata sino al venticinquesimo anno d'età, purchè però essi paghino anticipatamente il prezzo di affrancazione stabilito per i volontari senza soldo. »

Chi approva quest'aggiunta, voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'intero articolo, che mi dispenserò di leggere, se il Senato non lo crede necessario.

Chi approva l'intero articolo 2, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passiamo alla discussione dell'art. 3. Ne do lettura.

« Sono abrogati i varii modi d'esonerazione dal servizio militare, concessi dal Capo 3º, Titolo II della legge organica 20 marzo 1854, ad eccezione della surrogazione di fratello e dell'affrancazione nei termini dell'articolo seguente. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore Cambray Digny. Domando la parola per una semplice dichiarazione.

Presidente. Perdoni: trovo iscritto in primo luogo per parlare su di questo articolo il Senatore Pastore, quindi debbo dare a lui la parola.

Senatore Pastore. Se è per una sola dichiarazione, cedo la parola all'onorevole Cambray-Digny.

Presidente. In tal caso accedo la parola al Senatore Digny.

Senatore Cambray Digny. Siccome io aveva sempre ritenuto che il volontariato dovesse essere il succedaneo alla abolizione dei diversi modi di esenzione dal servizio militare, così non essendo stato ammesso

il volontariato con quelle forme che io credeva solo capaci di farlo riuscire come rimedio a questa abolizione, dichiaro che voterò contro l'abolizione delle surrogazioni e delle affrancazioni.

Presidente. La parola è al Senatore Pastore.

Senatore Pastore. Adempio all'impegno assunto nelle precedenti tornate d'impugnare altresì questo articolo 3 della legge, e nel farlo non posso a meno di dichiarare che sono dolentissimo di trovarmi, sopra punti cotanto importanti, discorde dall'onorevole Ministro della Guerra, imperocchè avendolo avuto durante parecchi anni per compagno d'armi e collaboratore, ebbi campo di conoscere ed apprezzare le eminenti doti di mente e di carattere che lo distinguono, ed avrei quindi desiderato di trovarmi sempre d'accordo con lui.

Sono persuaso tuttavia che farei ingiuria alla schiettezza del suo carattere, non che alla rettitudine dei suoi giudizi se, per timore di spiacergli, mi astenessi dal manifestare e difendere in quest'aula le mie convinzioni.

Nella Relazione ministeriale premessa al progetto di legge è detto che l'abrogazione della surrogazione ordinaria e dello scambio di numero venne proposta in omaggio al sacrosanto principio d'uguaglianza di tutti i cittadini nanti quello che suolsi chiamare *tributo di sangue*, e che pare al Ministro doversi chiamare piuttosto *tributo d'onore*.

Chiedo scusa all'onorevole Ministro se lo contraddico; ma a me pare che, volendo chiamare le cose col loro vero nome, codesto tributo dovrebbe denominarsi *imposta d'uomini*, pagabili in natura, vale a dire con uomini, ed ammessa codesta esatta definizione, scompaiono gli equivoci, e si fa manifesto che il sacrosanto principio d'uguaglianza non è punto vulnerato nel permettere che, in tempo di pace, un giovane si faccia sostituire nel servizio militare da un altro giovane riconosciuto altrettanto e forse più idoneo di lui.

È dal 1815 che la surrogazione militare venne abolita in Prussia, ma negli altri paesi non vi si era mai pensato.

Nel 1848, discutendosi in Francia la nuova costituzione, alcuni oratori della così detta Montagna domandarono, come già dissi, l'abolizione della surrogazione tanto nell'esercito come nella Guardia Nazionale, ma tale novità venne tosto impugnata da valenti oratori e fu rigettata a gran maggioranza.

Quando si discusse dal nostro Parlamento la legge di leva del 1854, non so se qualche voce solitaria si sia elevata nella Camera dei Deputati, ma non in Senato, contro la surrogazione ordinaria, e questa vi fu mantenuta senza opposizione. Ma dopo Sedan, e più ancora dopo Séjan, tutto vollero vedere nel servizio obbligatorio uno dei fattori delle vittorie dei Prussiani: si mise innanzi il principio d'uguaglianza, si disse sopra tutti i tuoni ch'esso era violato dalla

surrogazione militare, e se ne domandò l'abrogazione.

Io credo all'opposto che codesta sostituzione sia di diritto positivo ed universale quanto le altre tutte ammesse dalla società civile, e che ne costituiscono la legge fondamentale. Se mi è lecito far lavorare da un altro per me il campo che ci somministra il pane quotidiano, se posso far scendere un altro per me nelle viscere della terra per estrarne quel prezioso combustibile che serve ad illuminare le nostre case e le nostre città, ed a farci divorare lo spazio sopra due regoli di ferro, perchè non mi sarà permesso farmi sostituire da un altro, *in tempo di pace*, nel servizio militare? Non è onoranda sopra tutta la condizione del coltivatore? Non è piena di pericoli e molto miseranda la vita del minatore? Eppure qual legge ci vieta di farci supplire in quelle dure ma necessarie fatiche al prezzo di meschinissima mercede?

Ho detto che la sostituzione debba essere limitata al tempo di pace, perchè non ammetto che in tempo di guerra il giovane capace di portare un'arma possa ricusarsi al dovere di accorrere in difesa del proprio paese.

Contentatevi adunque di dire che la surrogazione ordinaria fa passare il surrogante dalla prima alla seconda categoria, e così non lo dispensa dal servizio militare se non in tempo di pace, e sarà allontanato ogni timore che tale mezzo di limitata esonerazione possa offendere il principio d'uguaglianza. Il progetto ministeriale ammesso dalla Commissione mantiene all'articolo 5 l'affrancazione, e sarebbe illogico per non dire assurdo abrogare la surrogazione ordinaria e mantenerle poi l'affrancazione ottenuta versando una somma nelle mani del Governo.

Notate di più che sono due modi di esonerazione che si completano e suppliscono l'uno con l'altro, e se vorrete abrogare la surrogazione, può avvenire che manchi affatto il mezzo di esonerarsi, imperocchè l'affrancazione quando venga conservata, dovendo essere contenuta entro certi limiti di pareggio coi riassoldamenti può accadere, dico, che più non possa essere concessa a chi ne abbisogna e ne faccia domanda.

A questo riguardo sento il dovere di aggiungere qualche spiegazione per farmi comprendere da chi non è familiare colle discipline militari.

L'affrancazione dal militare servizio, quale venne savamente temperata e modificata in questo progetto di legge, o sarà abrogata, o sarà mantenuta. Se venisse abrogata, com'io lo desidero, è evidente che non vi sarebbe più mezzo di esimersi dal servizio militare in tempo di pace se si abrogasse contemporaneamente anche la surrogazione, ed allora si dovrebbero di necessità adottare quei temperamenti ed altri ancora che sono adottati in Prussia, e sono tali e tanti da rendere il servizio obbligatorio una vera illusione, come potete vedere dall'allegato G.

Se all'incontro sarà conservata l'affrancazione, come

la domanda l'onorevole signor Ministro, è indubitato che se si dovranno imporre certi limiti che non si potranno oltrepassare, in determinato rapporto, cioè tra il numero degli affrancati e quello dei riassoldati, ed allorchè quest'ultimo si troverà deficiente, al di sotto cioè dei limiti tollerati dalla legge, più non si potranno concedere affrancazioni senza violarla.

È ciò che succede attualmente colla legge 27 luglio 1866. Essa prescrive all'articolo 17 che nel periodo di cinque anni si debba ottenere il pareggio nel limite del decimo tra il numero delle affrancazioni e quello dei riassoldamenti. Or bene: malgrado tutte le facilitazioni concesse dal Ministero, si avevano al principio del volgente mese 9865 affrancazioni contro soli 6357 riassoldamenti, e così un divario di 3508, cioè 2521 in più della tolleranza permessa, il che vuol dire che nella prossima leva, la quale è la sesta dopo l'attuazione della legge, più non si potranno concedere affrancazioni; e se non esistesse la surrogazione ordinaria, tutti gl'inscritti indistintamente dovrebbero marciare senza verun mezzo di farsi supplire, il che certamente non è l'intenzione nè del Ministero nè del Senato.

Si conservi adunque la surrogazione ordinaria, perchè unico mezzo di esonerazione se l'affrancazione venisse abolita, e suo succedaneo se sarà conservata; ma le si imponga la stessa restrizione al solo tempo di pace, che si vuole imporre all'affrancazione, ed allora perderà quell'aspetto di privilegio riservato ai facoltosi che ora le si vuole attribuire, dacchè in tempo di guerra tutti i cittadini, non esclusi nè i surroganti nè gli affrancati, sarebbero egualmente chiamati ad accorrere alle bandiere per la difesa dello Stato.

Un'obiezione d'ordine militare e disciplinaria che si adduce ordinariamente contro la surrogazione ordinaria, e che ha molto peso certamente, anche agli occhi miei, sta in ciò che l'esperienza ha dimostrato come i surrogati ordinari costituiscono un elemento molto screditato, e si presentano statistiche le quali dimostrano che tale censura è pur troppo fondata. Ma io credo che il male non sia senza rimedio e che non sia difficile trovare tali cautele per l'accettazione dei surrogati, da guarentirci la perfetta loro idoneità non solamente fisica, ma morale.

D'altronde se il diritto di farsi supplire in tempo di pace nel servizio militare è inerente alla qualità di cittadino, non sarà lecito negarlo, solo perchè si teme ne possano nascere degli abusi. Stabilite tutte le cautele che vi aggrada, prendete tutte le precauzioni che giudicherete necessarie, ma in omaggio al principio di uguaglianza non sacrificate il principio di libertà egualmente sacrosanto per ogni cittadino di libero Stato.

Si è detto ieri che il numero delle surrogazioni ordinarie è così piccolo, da non francare la spesa di volerlo mantenuto con speciale articolo di legge; ma da quella premessa io traggio la conseguenza contraria, e dico: poichè il numero dei surrogati è così tenue, perchè volete fare un espresso articolo di legge

per privare i cittadini di un diritto, di cui sono in possesso sino dal giorno in cui fu inventata la coscrizione?

Io non mi arresterò ad esporvi le ragioni politico-sociali che ci consigliano di mantenere la surrogazione ordinaria, giacchè questo argomento fu già maestrevolmente trattato da altri oratori, e segnatamente dall'onorevole Senatore Rossi Alessandro.

Non mi tratterò neppure a chiamare la vostra attenzione sui molti temperamenti, e correttivi coi quali la legge prussiana non solamente toglie al servizio obbligatorio tutto ciò che potrebbe avere di troppo duro e vessatorio, ma lo raddolcisce al punto di renderlo molto più sopportabile che non lo sia la nostra stessa legge del 1854 con le sue tassative disposizioni.

Codeste osservazioni pure già vi furono fatte dall'onorevole Rossi e da altri Senatori, e quindi più non occorre ripeterle, e di più voi avete nell'allegato C annesso alla Relazione della Commissione quanto vi occorre per illuminarvi compiutamente a tal riguardo: ma vi domando licenza di mettermi sotto gli occhi un prospetto statistico che ho trovato in quel libro del Capitano Ludingausen, di cui vi ho parlato, e che mi pare molto istruttivo. È un curioso documento, il quale dimostra che non tutto ciò che splende è oro, e che anche le medaglie le più belle hanno il loro rovescio.

Questo prospetto contiene il risultato finale della leva eseguitasi in Prussia nell'anno 1854. Sopra una popolazione di 18,737,000, non compresi i preti ed i pastori, gli inscritti della classe ascendevano in numeri rotondi a 177 mila. Gli inscritti delle tre classi precedenti rimandati rivedibili erano 264 mila. Totale 441,000.

A dedursi volontari di un anno	42,000
Da riformarsi per mutilazione volontaria	5
Indegni per condanna a pena infamante	240
Da riformarsi per difetti fisici o mancanza d'intelligenza	22,000
Rimandati rivedibili per difetto di costituzione o mancanza di statura	246,000
Esenti per motivi legali	14,000
Assenti con autorizzazione	50,000
Renitenti od assenti senza autorizzazione	34,000
Totale a dedursi	378,245
Rimangono designabili	62,755
Totale eguale	441,000

Da questo curioso documento si trae più d'una interessante deduzione; cioè: che i preti ed i pastori non sono per la leva, computati, nella popolazione; che gl'inscritti essendo chiamati alla leva nell'anno ventesimo, più del terzo debbono essere rimandati per mancanza di sviluppo; che le mutilazioni volontarie sono un nulla in confronto di ciò che succede da noi, che

ne avremo, non so bene se 40 o 50 in un solo mandamento; che i renitenti sono in quel paese tanto vantato pel suo spirito militare, molto più numerosi che da noi, e finalmente che si accordano 12 o 14 mila esenzioni all'anno a chi vuole viaggiare od emigrare, cosa del tutto sconosciuta da noi.

Non voglio finalmente lasciare questo importante soggetto della surrogazione ordinaria senza farvi conoscere qual sia o qual fosse a tale riguardo l'opinione di due uomini illustri ancora viventi il cui nome va in questi giorni per la bocca di tutti.

Nell'ottobre del 1848 discutevasi, come già ho detto, dall'Assemblea Costituente di Francia l'articolo 107 dello Statuto della neonata repubblica, il quale dichiarava abolita tanto nell'esercito come nella guardia nazionale qualsiasi specie di surrogazione.

Quell'articolo fu strenuamente combattuto da valenti oratori e con più calore degli altri dal signor Thiers, che riesci a farlo rigettare.

Permettemi che io vi traduca le parole da esso pronunziate in que'la occasione:

« Affermo colla Storia alla mano che non vi sono se non le nazioni barbare, ove tutti sieno soldati. Affermo che nelle grandi nazioni militari, la condizione di soldato è una specialità; sì, Signori; anche presso gli antichi romani la professione delle armi era una specialità.

» I soldati romani formavano una casta, una vera casta, e le professioni civili non erano da essi esercitate. »

Voi mi direte che dopo Sadowa e dopo Sélan probabilmente l'illustre statista avrebbe tenuto ben diverso linguaggio.

Permettetemi di dubitarne, perocchè voi sapete al par di me quanto egli sia tenace delle sue opinioni.

Ammettendolo tuttavia, io vi addurrò la testimonianza di un'altra opinione ben altrimenti competente, manifestata dopo Sadowa.

Voglio parlare del generale Trochu. In quel libro *l'Armée française en 1867*, che lo ha fatto più particolarmente conoscere e stimare, e fu probabilmente il principal titolo per cui venne prescelto per la presidenza del Governo della Difesa, parla anche egli, nella sua conclusione, del sistema di reclutamento dell'Esercito Prussiano, e dopo averlo sommariamente descritto, così si esprime:

« Se la Francia avesse innanzi a sè lunghi anni di sicura pace, e se lo Stato fosse disposto a fare l'educazione del paese in guisa di prepararlo ad adottare in una data epoca analoghi principii pel reclutamento del suo esercito, io sono persuaso che questi finirebbero per entrare nelle abitudini della popolazione. Essa ne apprezzerrebbe col tempo tutti i vantaggi. Ma è questa, lo riconosco pur troppo, una teoria. La sua applicazione sarebbe nelle circostanze presenti affatto impossibile. Essa porterebbe negli spiriti, nelle usanze, e nella stessa costituzione dell'esercito un profondo

turbamento. Il sistema adunque che la Francia deve per ora continuare è quello che non impone l'obbligo del servizio che ad un numero limitato di giovani, con un proporzionato aumento della sua durata. »

E l'Italia trovasi ora appunto nelle stesse condizioni politiche, economiche e sociali in cui si trovava la Francia nel 1868, ed è perciò che mi sono fatto lecito dubitare che il suo terreno non sia ben preparato per trapiantarvi le istituzioni militari della Prussia, che il suo suolo ed il suo clima non sia bene appropriato a tal pianta esotica e ch'essa non vi potrà attecchire e prosperare.

Dopo ciò mi occorre ancora di fare un'altra osservazione piuttosto importante sull'articolo medesimo. Esso dice: « Sono abrogati i vari modi di esonerazione dal servizio militare concessi dal capo 3, titolo II, della legge organica 20 marzo 1854. »

In questi modi di esonerazione vi è anche il cambio di numero tra due iscritti dello stesso mandamento. Questi iscritti appartengono alla stessa classe, sono dello stesso paese, si presentano alla estrazione insieme; introducono la mano nell'urna, uno estrae un numero elevato, l'altro uno basso: mentre uno salva l'iscritto che lo estrasse dall'essere assegnato alla prima categoria, quello cui toccò in sorte di appartenervi, ha un interesse maggiore di stare a casa sia per sostegno della famiglia, sia per continuare gli intrapresi studi, o carriera, e l'altro dello stesso paese, della stessa leva, e che appartiene allo stesso obbligo di servizio, è contento di assumere subito il servizio e di rimanere sotto le armi; vorrete voi impedire che questi due iscritti permutino il numero toccato in sorte a ciascuno, cambiò cioè di categoria? Che si mettano d'accordo per prestare quel servizio che a ciascuno di loro meglio conviene?

Mi pare che sarebbe una crudeltà non necessaria, perchè il Governo non vi ha nessun interesse. Tanto più poi che se questo iscritto a cui tocca il numero della prima categoria, vuol passare nella seconda, può ottenere lo stesso favore pagando al Governo la stabilita mercede. Ma perchè potrà ottenere questo favore pagando una somma al Governo, e non potrà ottenere la stessa cosa mettendosi d'accordo con un suo compaesano, con un suo amico e forse con un suo parente?

Io credo adunque che qualora il Senato stimi di abrogare la surrogazione ordinaria, non si possa e non si debba abrogare contemporaneamente il cambio del numero fra due iscritti della stessa leva e dello stesso mandamento.

Mi riservo quindi, secondo i risultati della discussione, di fare all'uopo le occorrenti proposte.

Presidente. Prima di chiudere questa seduta ho l'onore di fare al Senato la seguente comunicazione:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno ha trasmesso al Senato un Decreto Reale di nomina di un nuovo Senatore.

Si dà lettura del Decreto Reale.

(Il Senatore Segretario Chiesi legge il Decreto.)

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (Categoria 12) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio de' Ministri, nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il commendatore Agostino Magliani, Consigliere della Corte dei Conti.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Firenze addì 15 marzo 1871.

VITTORIO EMANUELE

LANZA.

Presidente. Se il Senato crede di potere continuare la seduta, la parola spetta all'onorevole Chiesi.

Senatore Chiesi. La cedo all'onorevole Bixio.

Presidente. Il Senatore Bixio ha dunque facoltà di parlare.

Senatore Bixio. Essendo l'ora tarda, io non entrerò a lungo nella discussione, ma risponderò subito alla questione sollevata dall'onorevole generale Pastore, perchè mi pare che sia una questione della massima importanza per l'ordinamento dell'esercito. Non mi ci fermerò a lungo; ma dal momento che l'onorevole Pastore ha citato una discussione del Parlamento Francese in un'epoca che aveva allora occupato la mente di molti, mi importa di mettervi a paragone e di citare un'altra autorità non meno importante e che nell'argomento militare è tanto autorevole quanto il signor Thiers.

Prima di tutto permetta l'onorevole Senatore Pastore che io ricordi al Senato che l'autorità dello Storico del Consolato e dell'Impero è grande sì, ma non è poi sempre tanto intangibile e da tenersi in così elevato concetto. A conferma di questa asserzione io citerò due soli fatti i quali provano che non si può pretendere di imporre sempre al mondo, anco quando si sono scritti molti volumi.

Thiers, attuale capo del Governo francese, ha detto in pubblico Parlamento ed ha anche scritto, che le ferrovie in Europa (mentre una parte dell'America era tutta percorsa da strade ferrate) per il trasporto dei passeggeri e delle merci erano un sogno.

Quanto all'autorità delle cognizioni militari del signor Thiers io vi oppongo l'autorità ben altrimenti grande per me, del Duca di Wellington, il quale in una Relazione, che ebbi occasione già di citare alla Camera, paragonando l'esercito inglese all'esercito prussiano,

ammette la superiorità di quest'ultimo, ed egli lo conosceva perchè l'aveva comandato, disgraziatamente per l'Europa, e dico disgraziatamente perchè per l'Europa fu quella un'epoca certamente disgraziata; ed egli attribuisce la grande superiorità dell'esercito prussiano alla totalità degli elementi del paese che lo compongono.

Ma potrei opporre anche delle autorità più recenti, cioè più vicine a noi, di francesi. Per esempio il maresciallo Forey, il quale fu mandato dall'Imperatore a studiare l'argomento, si espresse nello stesso senso già detto, e con molta vivacità. E nelle istruzioni che lo stesso maresciallo diede al campo di Châlons nel 1867 espresse parimente quel giudizio, cioè che bisognava tener gran conto del modo con cui l'esercito prussiano era formato, e come si istruisce nei campi.

Potrei anche citare altre autorità, che non sono né inglesi, né francesi, per esempio il Re di Svezia il quale ha pubblicato uno dei più bei lavori che abbiano veduto la luce appunto dopo la guerra del 1866; ed esso pure mette in evidenza i pregi dell'esercito prussiano, il suo modo di combattere, e segnatamente come si recluta, o si descrive, per dirlo con un po' più di proprietà di vocabolo.

Nè doveva certamente sfuggire all'onorevole Senatore Pastore di valersi dell'autorità del sig. Thiers, il quale certamente è un uomo versatissimo nelle cose militari e di grandissima considerazione.

Noi abbiamo sentito, e non è molto tempo, nella stessa nostra città di Firenze parlare del maresciallo Bazaine come della prima autorità militare del mondo: io non intendo di portare un giudizio in proposito, ma certamente in oggi non si sarebbe disposti ad accettare così facilmente la sua autorità.

Ho creduto mio debito di contrapporre alle autorità citate qualche altra autorità che è pure considerevolissima.

Mi permetterà il Senato di aggiungere queste sole parole, poichè sento veramente il bisogno di dirle. (questa è una mia opinione individuale, giacchè io sono contrario alla surrogazione e all'affrancazione, ma non intendo di sostenere una questione che non è appoggiata nè dal Ministro nè dalla Commissione, a motivo principalmente che non voglio farmi propugnatore di proposte che non abbiano una possibilità di buon esito), cioè, che l'esercito nostro ha bisogno di raccogliere tutti i suoi elementi utili, e sono convinto che in questa questione di riordinamento, che sarà certamente trattata al Parlamento francese, il sig. Thiers sosterrà l'abolizione della surrogazione nell'esercito.

Non è molto tempo che io ho visitato talune parti della Francia: ho veduto l'armata di Bourbaki, ho parlato con militari, con Generali, e con uomini che avevano indubitatamente dovuto riflettere sulle cause che hanno prodotto le loro disgrazie, e certamente ho po-

tuto farmi un'idea del motivo principale al quale essi attribuiscono le loro disfatte.

Quindi, ripeto, io sono pienamente convinto che è necessario assolutamente di prendere tutto quanto vi è di buono nel paese senza esclusione nè privilegio.

(*Varie voci: A domani!*)

Presidente. Il senatore Rossi avrebbe ancora da fare una breve dichiarazione se il Senato non dissente di ascoltarlo, gli dò la parola.

(*Voci: Sì sì!*)

La parola è al senatore Rossi.

Senatore Rossi A. Io esprimo di nuovo il mio rin-

crescimento che non sia seguita una transazione colla Commissione e col Ministro sugli articoli 2 e 3; epperò mi vedo costretto a dichiarare che, sebbene abbia ritirato il mio emendamento, sarò costretto a votare contro quest'articolo.

Presidente. La seduta è rinviata a domani alle 2 per lo stesso ordine del giorno.

Raccomando ai Signori Senatori di voler essere esatti perchè si possa aprire la discussione un po' più presto.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 18 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge relativo alle basi generali dell'ordinamento dell'esercito — Considerazioni del Senatore Chiesi e del Relatore in appoggio dell'articolo terzo e in risposta al Senatore Pastore — Emendamento del Senatore Pastore, combattuto dal Senatore Di Pettinengo e dal Ministro della Guerra — Avvertenza del Senatore Pastore — Schiarimento del Ministro della Guerra — Dichiarazione del Relatore e del Sen. Petitti — Reiezione dell'emendamento del Sen. Pastore — Approvazione dell'art. 3. Art. 4 proposto nuovamente dalla Commissione accettato dal Ministro — Obbiezione del Senatore Cambray-Digny cui rispondono il Ministro della Guerra e il Relatore — Nuove osservazioni del Senatore Cambray-Digny — Istanze del Senatore Pastore — Dichiarazione del Ministro della Guerra — Proposta di rinvio dell'articolo, del Senatore Petitti, approvata — Proposta d'aggiunta del Senatore Cambray-Digny all'art. 4, accettata dal Ministro e dalla Commissione — Istanza del Senatore Pastore — Obbiezioni e proposta di rinvio alla Commissione del Senatore Cambray-Digny — Proposta del Senatore Mezzacapo d'aggiunta all'articolo, modificata dal Senatore Cambray Digny, accettata dal Ministro e dalla Commissione — Approvazione dell'art. 4 modificato — Proposta del Senatore Ginori-Lischi di altra aggiunta all'art. 4 non appoggiata — Appunti del Senatore Amari prof. sull'art. 5 oppugnati dal Senatore Poggi — Domanda del Senatore Angioletti — Osservazioni del Senatore Lauzi. — Schiarimenti e proposta del Senatore Amari prof. — Raccomandazioni del Senatore Arrivabene — Risposta del Relatore alle obiezioni e proposte fatte sull'art. 5 — Appunti del Senatore Pastore — Replica del Relatore — Dichiarazione del Ministro della Guerra — Osservazione del Senatore Angioletti — Dichiarazione del Senatore Amari prof., cui risponde il Relatore — Reiezione della proposta del Senatore Amari prof. — Ritiro della proposta del Senatore Pastore — Approvazione per divisione dell'art. 5 emendato dalla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro della Guerra.

Il Senatore Segretario Ginori-Lischi dà lettura del verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE BASI GENERALI DELL'ORDINAMENTO DELL'ESERCITO.

Presidente. Si riprende, secondo l'ordine del giorno, la discussione già incominciata sull'articolo terzo, ora divenuto secondo, del progetto relativo alle basi generali dell'ordinamento dell'esercito.

Leggo nuovamente questo articolo:

« Art. 2. Sono abrogati i vari modi di esonerazione dal servizio militare, concessi dal Capo terzo, Titolo II della legge organica 20 marzo 1854, ad eccezione della surrogazione di fratello e dell'affrancazione ne' termini dell'articolo seguente. »

La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Io non ho l'onore di essere militare, e crederete bene, o Signori, che io non voglio rompere una lancia contro l'onorevole Pastore, dottissimo e valentissimo Generale, il quale ieri ha strenuamente e con splendido discorso combattuto il progetto del Ministero e della Commissione in quanto abolisce la surrogazione.

Sebbene non militare, so ad ogni modo quello che sanno tutti gli Italiani, che cioè l'Italia ha bisogno di un esercito forte, e deve perciò essere permesso anche a chi non ha l'onore di appartenere alla milizia, l'esprimere la propria opinione su questo progetto di legge.

Io sono favorevole al progetto ministeriale e della Commissione, e credo che si debba abolire la surrogazione militare.

L'onorevole Senatore Pastore, nel farsi a combattere il progetto del Ministero e della Commissione, citava le parole della Relazione dell'onorevole signor Ministro della Guerra, a pagina 6, con le quali viene giustificata quest'abolizione.

L'onorevole signor Ministro nella sua Relazione così si esprime:

« Questa mia proposta è fatta in omaggio ad un sacrosanto principio di eguaglianza di tutti i cittadini anzi a quello che suolsi chiamare il *tributo di sangue*, ma che a me pare debbasi piuttosto chiamare il *tributo d'onore* ».

L'onorevole Senatore Pastore diceva che il principio di uguaglianza non è vulnerato con la surrogazione, credeva che questo tributo, a cui accennò l'on. signor Ministro della Guerra nella sua Relazione, non dovesse chiamarsi tributo di cuore, ma tributo di uomini.

Mi perdoni l'onorevole Senatore Pastore, ma io son d'avviso che si debba far plauso all'onorevole signor Ministro della Guerra, che chiama questo tributo, tributo di onore.

Diceva l'onorevole signor Ministro in una delle precedenti tornate che l'importanza dell'esercito non si deve desumere dal numero degli uomini, ma dalla loro qualità.

Lo stesso generale Trochu, nel prezioso libro ieri citato dall'onorevole Senatore Pastore, parlando dell'esercito, così si esprime: « Il motore dell'esercito è una forza tutta morale. È formato dai grandi sentimenti dei popoli: l'orgoglio nazionale, l'amore della patria, la sollecitudine dei suoi interessi e del suo onore; e dai grandi principii degli eserciti: lo spirito d'abnegazione e di sacrificio, la disciplina, il buon ordine. »

Questo concetto che il Trochu, citato dall'onorevole Senatore Pastore, fa dell'esercito, giustifica, a parer mio, l'onorevole signor Ministro della Guerra di aver chiamato questo tributo, tributo d'onore, e non tributo di uomini.

L'onorevole Senatore Pastore diceva ieri: — Se mi è lecito di far lavorare da un altro per me il campo che mi somministra il pane quotidiano, non mi sarà permesso farmi sostituire da un altro, in tempo di pace, nel servizio militare? Non è onoranda sopra tutte le condizioni quella del coltivatore? — Mi pare che a questo argomento sia facile la risposta.

L'onorevole Senatore Pastore, facendo questo confronto tra il coltivatore ed il soldato, non ha considerato che l'onere della milizia è un tributo pubblico, e per conseguenza un tributo personale, che bisogna pagare colla persona.

La milizia non è una professione come quella degli agricoltori, è bensì un vero tributo a cui sono tenuti tutti i cittadini per la difesa e per l'onore della Patria.

Il confronto pertanto che ha fatto l'onorevole Senatore Pastore assolutamente non regge.

Egli stesso poi ammetteva che la sostituzione debba essere limitata al tempo di pace, e che in tempo di guerra il giovane atto a portare un'arma non possa in nessun modo sottrarsi al dovere di accorrere in difesa del proprio Paese.

Io accetto la concessione fatta dall'onorevole Pa-

store; ma se egli ammette che in tempo di guerra la surrogazione non sia permessa, io dico che egli deve pure ammettere che non sia permessa in tempo di pace, perchè appunto in tempo di pace si preparano i soldati per la guerra.

Ma io, nel difendere l'abolizione della surrogazione, non mi preoccupo soltanto del principio di uguaglianza sul quale si è fatto forte nella sua Relazione l'onorevole Ministro della Guerra; io confesso che per me fa cattiva impressione, mi urta, dirò così, quel malaugurato contratto che interviene tra il surrogante e il surrogato.

Volere o non volere, il ricco che ha mezzi da poter disporre, approfitta della povertà di un altro cittadino per sottrarsi ad un sacro dovere. Questo contratto non è illecito certamente, perchè è permesso dalla legge, ma non è un contratto nobile, non è un contratto che meriti approvazione e rispetto.

Ed intorno a questo contratto fra il surrogante ed il surrogato, mi sia lecito citare l'opinione, che esprimeva nelle sue opere Napoleone III, fino dal 1843.

« In Prussia — egli scriveva — non si conosce questo traffico, che si può chiamare la *tratta dei bianchi*, e che si riassume in queste parole: comprare un uomo quando si è ricchi, per dispensarsi dal servizio militare, ed inviare un uomo del popolo per farsi uccidere in nostra vece. »

Ecco in sostanza a che si riduce il contratto che interviene fra il surrogante ed il surrogato, ed io credo di aver ragione dicendo che questo contratto assolutamente è inconciliabile col prestigio e colla dignità dell'esercito.

Ammetteva pure lo stesso Senatore Pastore che questi surrogati sono guardati con disprezzo, e che l'esperienza e le statistiche hanno provato come i surrogati ordinarii costituiscano un elemento molto screditato, e dimostrano che è purtroppo fondata la censura che si fa contro la surrogazione.

Se ammette l'onorevole Senatore Pastore che questi surrogati sono screditati, io dico che non sono degni di appartenere all'armata nazionale, della quale offendono la dignità ed il prestigio, e che per conseguenza bisogna abolire la surrogazione.

Queste sono le ragioni per cui credo che la surrogazione debba essere abolita: primo, perchè offende la perfetta uguaglianza, e in sostanza è un vero privilegio; secondo, perchè questa surrogazione si fa mediante un contratto che in qualche modo offende il decoro, la dignità ed il prestigio dell'esercito.

Ieri l'onorevole Senatore Rossi con quella energia di espressione che gli è propria, diceva non essere necessario mandare all'armata tutti i giovani atti al servizio, perchè questa necessità non può esservi se non vi è od un grande odio nazionale, od un pericolo nazionale, od una grande ambizione nazionale, od un grande entusiasmo nazionale. Non essendovi, come egli diceva, nè questo odio nazionale in Italia, nè

questa nazionale ambizione, non essendo l'Italia minacciata da alcun pericolo, e non essendovi ragione di eccitare l'entusiasmo, bastando il patriottismo, che certo non manca negli Italiani, non vi è ragione sufficiente per volere che tutti i giovani atti alle armi siano obbligati al servizio militare.

Io ammetto che l'Italia non sia mossa da odio nazionale per rinforzare e aumentare il suo esercito. Fortunatamente le cagioni d'odio nazionale sono ormai spente; l'Italia ha costituita la sua indipendenza ed unità, e non ha cagione di odii. Molto meno ha cagione di ambizione. L'Italia non ha altro desiderio che di essere lasciata tranquilla nella sua indipendenza ed unità.

Quanto a pericoli, pare che veramente, almeno pericoli urgenti, non ci minaccino.

Dirò ancora che convengo coll'onorevole Rossi che non sia ora il momento di eccitare l'entusiasmo nazionale, e che possiamo contentarci del patriottismo che anima la gran maggioranza degli Italiani. Ma io credo che vi sia un'altra ragione che consigli a dovere adottare questo progetto di legge d'ordinamento militare, e questa ragione è la prudenza. Bisogna essere preparati a tutti gli eventi, a tutte le contingenze possibili.

I deboli sono sempre alla discrezione dei forti; nelle guerre sono vinti e schiacciati; in tempo di pace, nei congressi diplomatici, le loro parole non hanno autorità.

Ecco, a parer mio, le ragioni per cui bisogna consolidare e rinforzare il nostro esercito. Non è ragione di odio, non di orgoglio, non ragione di pericoli presenti, non bisogno di eccitare entusiasmo: è una ragione di politica prudenza!

Trochu, citato ieri dall'onorevole Pastore, conchiudeva il suo libro volgendosi all'esercito con queste stupende parole:

« Noi ci siamo addormentati nella soddisfazione di noi stessi; noi ci siamo distolti dal lavoro trascurando gli sforzi, le ricerche, i confronti che creano il progresso. Mettiamoci risolutamente all'opera! »

È questo il momento anche per noi di metterci risolutamente all'opera, benchè non siamo minacciati da alcun pericolo.

Io credo perciò che il Ministro della Guerra meriti gran lode, meriti la riconoscenza del paese, per aver pensato in questo momento di nessun pericolo a rinforzare l'esercito ed a renderlo sempre più forte e potente, per sostenere i diritti della nazione e difendere la gloriosa bandiera della nostra Monarchia.

Ecco le ragioni per le quali io darò il mio voto favorevole a questo articolo terzo del progetto di legge.

Presidente. La parola è all'onorevole Relatore della Commissione.

Senatore Menabrea, Relatore. Se nessuno domanda la parola, io prego il Senato di accordarmi alcuni momenti.

L'eloquente discorso che ha testè pronunziato il nostro collega Sen. Chiesi mi dispensa dal diffondermi molto intorno alle ragioni che avrei da addurre al nostro onorevole oppositore il signor Senatore Pastore, il quale nel suo brillante discorso di ieri combatteva vivacemente l'abolizione della surrogazione, che è posta dal Ministero ed accolta dalla maggioranza della Commissione.

L'onorevole signor Senatore Pastore invocava delle autorità grandissime per sussidiare la sua tesi, e citava fra gli altri il nome di un illustre uomo di Stato il quale è a capo di una grande nazione, e che rimarrà sempre immortale per i suoi memorabili scritti.

L'onorevole Pastore coglieva questa occasione anche per lanciare un nuovo rimprovero contro quell'esercito così numeroso che il Ministro della Guerra colla sua legge vorrebbe istituire in Italia.

Egli ricordava le parole dell'illustre autore che ho dianzi ricordato, e diceva che non vi sono che le nazioni barbare ove tutti sieno armati, e che è proprio delle nazioni civili restringere la loro forza.

Ma disgraziatamente i fatti recenti hanno dato una gran smentita a quelle parole, e abbiamo veduto una nazione che vuoi chiamar barbara, della quale però tutti i figli sanno leggere e scrivere, e quasi tutti gli ufficiali hanno percorso le scuole politecniche, abbiamo veduto, dico, questa nuova sorta di barbari mostrar coraggio sui campi di battaglia e riportare strepitose vittorie.

D'altronde non può nemmeno portarsi l'esempio dei Romani, invocato dall'onorevole Pastore, quando diceva che nell'Impero Romano esisteva una casta militare, e che tutti i cittadini non erano chiamati sotto le armi.

A questo riguardo mi permetterò di ricordare all'onorevole Pastore che appunto fu all'epoca della decadenza dell'Impero Romano che il mestiere del soldato costituiva una casta particolare, ma che al tempo della massima gloria di Roma tutti erano soldati, e talvolta si toglievano i Generali dall'aratro.

Dette queste cose, io citerò all'onorevole Pastore una autorità la quale si trovò in lotta col signor Thiers appunto nella grande discussione che avvenne in Francia nell'occasione della legge militare, nella quale il signor Thiers si opponeva alla abolizione della surrogazione.

Io non leggerò tutto il discorso che pronunziò contro il signor Thiers il generale Lamoricière, che era assai competente per portare un giudizio in questo grave argomento.

Mi limiterò a citarne alcune parole, le quali faranno ben comprendere al Senato i motivi per i quali tanto il Ministero quanto la Commissione credono che la surrogazione debba essere abolita. Così si esprimeva il generale Lamoricière:

« Depuis quinze ans nous avons eu un effectif

d'armée plus considérable que sous la Restauration; le nombre des remplaçants a été en augmentant, et savez vous ce que cela a produit? On a vu grandir hors de toute proportion le nombre et l'effectif des compagnies de discipline; on a été forcé de former de nouveaux ateliers de condamnés, enfin d'organiser en Afrique des corps exceptionnels que je qualifierai d'écoles de démoralisation et de vices. Ces bataillons d'Afrique que plusieurs d'entre vous connaissent très-bien, on les a formés parce que les corps ordinaires de punition et de répression ne suffisaient plus pour encadrer tous les hommes que l'armée était obligée de rejeter de son sein. Ces corps, vous en dirais-je la composition? Les remplaçants y comptent pour plus de trois cinquièmes.

» En d'autres termes, les 18 à 20,000 remplaçants qu'on incorpore tous les ans dans l'armée fournissent à ces corps plus que la totalité des 60,000 jeunes soldats appelés. L'intérêt de l'état n'est donc pas garanti; car l'intérêt de l'état c'est d'avoir une bonne armée en réduisant le plus possible les non valeurs, et par suite la dépense. »

Dunque vedete, o Signori, da questo fatto come era ben fondato Lamoricière nel respingere dalle file dell'esercito francese i surrogati. È bensì vero che fra noi il male non è così patente come lo era in Francia poichè, secondo la statistica, che io ebbi l'onore di citare, il numero dei surrogati annui non va al di là di 270. Tuttavia se noi insistiamo sull'abolizione della surrogazione, egli è in virtù di un principio morale. Infatti, come diceva benissimo anche l'onorevole Senatore Chiesi, quando un uomo vuol prendere un surrogato, egli sostituisce in generale un individuo che vale meno di lui dal lato morale e della istruzione, per introdurlo nell'esercito. Una volta, quando non si considerava che la forza fisica per fare dei soldati, forse la surrogazione poteva essere accolta. Ma dal momento che si riconobbe che l'esercito non deve essere il ricettacolo dei discoli, ma dev'essere composto di ciò che vi è di meglio nella nazione, è evidente che è interesse dello Stato, come è interesse dell'esercito, di non ammettere nel suo seno, che uomini i quali siano degni, e di respingere tutti quelli che stima indegni.

Ora si vede, e l'esperienza lo dimostra, che chi si vende per un altro, generalmente è meno degno di quello da cui egli è comprato.

Per questi motivi dunque respingiamo la surrogazione, e respingiamo anche il cambio di numero, perchè il cambio di numero non è che surrogazione, forse più facile, ma che dà i medesimi risultati.

Se noi paragoniamo poi la surrogazione coll'affrancazione, vediamo che gli effetti sono completamente opposti, mentre possiamo dire che la surrogazione dà un risultato non morale, l'affrancazione dà un risultato eminentemente morale.

E infatti, Signori, qual è lo scopo dell'affrancazione come l'abbiamo introdotta nel nostro esercito? Essa ha per iscopo di dare un premio d'incoraggiamento a

quei sotto-ufficiali e caporali i quali, avendo già fatto buona prova nell'esercito, sia per intelligenza, sia per disciplina, è desiderabile che possano continuare ancora per alcuni anni il servizio nelle file dell'esercito; l'affrancazione non è altro che un mezzo di dare un premio a coloro che sono degni di portare la divisa militare.

In questo modo, coll'affrancazione noi aumentiamo, per così dire, la forza morale e intellettuale dell'esercito; mentre colla surrogazione non facciamo che indebolire il sentimento morale, ed anche l'istruzione dell'esercito medesimo.

Questi sono i motivi per i quali noi respingiamo la surrogazione, e manteniamo il principio dell'affrancazione, perchè la prima, la consideriamo come non morale, mentre la seconda la reputiamo eminentemente utile per l'esercito.

Non aggiungerò altro poichè il discorso dell'onorevole Senatore Chiesi mi dispensa di protrarre questa discussione.

Presidente. Se altri non domanda la parola sopra questo articolo, lo pongo ai voti.

Senatore Menabrea, Relatore. Prima di metterlo ai voti, pregherei il signor Presidente sospendere le parole colle quali termina l'articolo.

Presidente. Si terrebbero dunque in sospenso le ultime parole dell'articolo.

Senatore Pastore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pastore. Ieri mi sono riservato di presentare un emendamento che dovrebbe sostituirsi all'articolo 3: ne darò lettura:

« La surrogazione ordinaria autorizzata dalla legge 20 marzo 1854, ad eccezione della surrogazione di fratello, e l'affrancazione stabilita dalla legge 7 luglio 1866, cessano di produrre l'assoluta esonerazione dal servizio militare, e producono soltanto il trasferimento dalla 1. alla 2.ª categoria nella stessa classe di leva.

• Il surrogato è tenuto di prestare un servizio di permanenza di anni sei. »

Vede il Senato che necessariamente io dovetti comprendere in questo emendamento l'art. 3 e l'art. 4, perchè contenendo questo stesso concetto da me inserito nell'art. 3, era naturale che ne facessi un articolo solo, mentre che l'art. 4 non ne rimane punto alterato nel suo tenore.

Dal contesto di questo emendamento comprenderà il Senato come io mantenga il concetto di non ammettere l'abrogazione della surrogazione ordinaria.

Io non addurrò nessun argomento nuovo a sostegno di questa mia idea, perchè tutto quello che io aveva da dire già ebbi l'onore di esporlo ieri. Credo che gli interessi politici e sociali sieno veramente estranei pel momento alla quistione; perchè, ammettendo anch'io che gli effetti della surrogazione ordinaria sieno limitati al tempo di pace, ne viene di conseguenza che in tempo di guerra la surrogazione ordinaria non pro-

duce effetto alcuno. Quindi la massima del servizio obbligatorio rimane in tempo di pace, direi, una massima teorica alla quale in tempo di guerra si dovranno cercare temperamenti onde ovviare agli inconvenienti che ne deriverebbero, credendo impossibile che anche in tempo di guerra il giovane magistrato che abbia l'età di 32 o 33 anni, il pretore, il procuratore del Re presso un Tribunale, il Sacerdote che avrà cura di anime, possano essere mandati all'esercito in virtù della legge che discutiamo.

La surrogazione ordinaria adunque è considerata da me sotto il puro aspetto militare; e sotto quest'aspetto militare, io non ammetto che essa abbia tutti i vizi che le attribuiscono tanto l'onorevole Relatore della Commissione, come l'onorevole Senatore Chiesi. L'abrogazione della surrogazione militare, mantenendo la affrancazione, diventa un monopolio mediante il quale il Governo si riserva di provvedere di surrogati coloro che vogliono esonerarsi dal servizio militare. Il Governo è libero di aumentare il prezzo dell'affrancazione; quindi non accordando al cittadino la libertà di mettere un surrogato, priva veramente questo cittadino della libertà di farsi esonerare, perchè non può pagare il premio di affrancazione dal Governo stabilito.

Insisto poi sull'inconveniente che ho citato ieri sulla fine del mio discorso, vale a dire che, mantenendo l'affrancazione, e abolendo la surrogazione ordinaria, non si può più giungere a quel pareggio che la legge stabilisce tra il numero degli affrancati, ed il numero dei riassoldati. Io ho citato il caso che avviene oggi, ho presentato la cifra dei riassoldati la quale è di 2 mila e più inferiore a quella che dovrebbe essere per arrivare al pareggio. Se il Governo non provvede a promuovere dal Parlamento una misura per la quale si possa diminuire e sospendere la affrancazione, al pareggio non si potrà mai arrivare; e quindi ci allontaneremo sempre di più dall'espressa disposizione della legge, e giungeremo al punto di avere molti uomini esenti dalla leva i quali non saranno rappresentati da nessuno nelle file dell'Esercito.

Rinnovo poi la mia osservazione relativamente al cambio di numero.

Io credo, che questo cambio di numero non possa essere abrogato, perchè non lo credo una vera surrogazione: è un cambio che si fa tra due individui che hanno sorteggiato nello stesso momento, nello stesso paese il numero per essere iscritti uno alla prima, l'altro alla seconda categoria.

Colui a cui tocca di appartenere alla seconda categoria assume volontariamente il carico di fare il servizio per colui che dovrebbe essere ascritto alla prima, e viceversa.

Io credo che questo cambio non lele in nessun modo il servizio militare.

Io mi riservo dunque, qualora il Senato rigetti que-

sto mio primo emendamento, di proporre un secondo per il cambio di numero.

Senatore Di Pettinengo. Domando la parola.

Senatore Pastore. Mi sia permesso aggiungere poche parole in risposta a quanto ha osservato l'onorevole Menabrea attribuendo in certo modo a me il senso di alcune parole del discorso tenuto dal signor Thiers all'Assemblea di Parigi.

Io non mi sono appropriate le idee del signor Thiers, ma le ho presentate al Senato quali le ha esposte il loro autore: epperò ne lascio a lui la responsabilità.

Presidente. Accordo la parola al Senatore Di Pettinengo. Prima però che egli imprenda a svolgere le sue idee, credo opportuno di rileggere, se pur lo crede, la proposta del Senatore Pastore, la quale forse potrà essere utile all'onorevole Di Pettinengo per il suo discorso.

L'onorevole Pastore fa la seguente proposta.

(Vedi sopra.)

Per la regolarità della discussione debbo interrogare il Senato per sapere se questa proposta è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata.)

L'onorevole Di Pettinengo ha la parola.

Senatore Pettinengo. Io non credo che si potessero dimostrare in modo più chiaro e più splendido gli effetti diversi, anzi opposti che si ottengono con la surrogazione e con la esonerazione, di quanto ha fatto l'onorevole nostro Collega Senatore Menabrea.

Egli ha dimostrato in modo evidente che la surrogazione dà e può dare cattivi elementi all'esercito, come ha dimostrato in un modo lucidissimo che la esonerazione non può che produrre buoni effetti.

Io credo che l'onorevole Pastore si sia troppo preoccupato dell'effetto che produrrà nella pubblica opinione il dire che questa legge vieta le surrogazioni; ma quando si rifletta all'istituzione dei volontari, la quale offre il mezzo di non interrompere le carriere civili; quando si consideri il piccolo numero dei surrogati che annualmente entrano nell'esercito; quando si ponga mente che l'affrancazione, come è proposta, si informa al principio generale di non dispensare definitivamente nessun cittadino dal far parte dell'esercito, ho fiducia che i legislatori, ponderando freddamente le proposte del progetto di legge, vorranno accettarle senz'altra preoccupazione che il bene che sarà per ridondarne all'esercito.

Desidererei di aver potuto dimostrare con queste poche parole la convinzione in cui sono, e che vorrei trasfondere nei miei onorevoli Colleghi, proponendo loro di votare adottare la proposta che la Commissione ha rassegnata d'accordo con l'onorevole Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro della Guerra ha la parola.

Ministro della Guerra. Io non posso accettare la proposta fatta con l'emendamento dell'onorevole Ge-

nerale Pastore, per le ragioni che ha già ampiamente svolte l'onorevole Relatore Senatore Menabrea relativamente alla surrogazione ordinaria, e al cambio di numero. Se quello che si vuole esonerare dal servizio, surrogasse a sè un altro di uguale valore fisico e morale ed intellettuale, io non avrei opposizione a farlo; ma siccome le surrogazioni avvengono in modo assolutamente diverso, che cioè a un ottimo giovane, istruito, intelligente, si sostituisce chi non lo equivale, e soventi volte un pessimo soggetto, io perciò non posso accettare il mantenimento della surrogazione.

Se si vuole poi una spiegazione circa alla diminuzione che man mano si verifica nel numero dei surrogati, è facile ricavarla dal contesto della legge e dal modo col quale essa è applicata. I Reggimenti non vogliono di cotesti surrogati, perchè sanno che in generale riescono cattivi soldati; e siccome la legge lascia una grande facoltà al colonnello ed al consiglio d'amministrazione di rifiutare questi surrogati, così li respingono e non accettano se non quelli la cui idoneità fisica non lascia il benchè menomo pretesto a ricusarli.

Il Generale Pastore ha già più volte insistito su ciò, che la legge attuale non sia adempiuta riguardo al pareggio che dovrebbe esistere fra i riassoldati e gli affrancati, a termini della Legge sull'affrancazione e sul riassoldamento con premio.

La legge del 1866 stabilisce che questo pareggio debba raggiungersi nel termine di ogni quinquennio e nei limiti di un decimo.

La legge fu applicata sullo scorcio del 1866, e il quinquennio non scade quindi che col finire del 1871. Se la legge, alcuni giorni sono presentata da me al Senato sul passaggio mediante pagamento dalla prima alla seconda categoria e sul riassoldamento con premio, venisse approvata, io ho piena fiducia che questo pareggio si otterrebbe senza difficoltà.

Dunque per ora non si può dire che la legge non sia stata eseguita; aspettiamo al 31 dicembre, e vedremo lo stato delle cose.

La legge attuale aveva un difetto capitalissimo, quello che il sotto-ufficiale e caporale in servizio non poteva aspirare al premio di riassoldamento, se non dopo 5 anni di servizio fatto sotto le armi.

Questa legge era fondata sul principio che le classi dovessero rimanere 5 anni sotto le armi, e allora, al momento del licenziamento della classe, si chiedeva ai sotto ufficiali e ai caporali se volevano il riassoldamento, oppure andarsene a casa, e molti accettavano; ma siccome da due o tre anni a questa parte le classi furono sempre inviate in congedo per anticipazione di uno e anche di quasi due anni, è avvenuto che il caporale, quando la sua classe partiva, e gli si proponeva di rimanere sotto le armi in attesa del premio di riassoldamento che gli sarebbe dato dopo i 5 anni di ferma, rispondeva: accetto se me lo date subito questo premio, anche soltanto una metà; ma stare tanto tempo

in attesa e nell'incertezza di quello che può succedere, non posso accettare.

Questa è, se non la sola, la principalissima ragione per cui non si è potuto ottenere quanti riassoldati occorrevano e quanti si sperava di ottenerne mercè la legge del 1866.

Ora, il nuovo progetto di legge ripara a questo difetto, ed io ho piena fiducia, ripeto, che il pareggio sarà ottenuto, e con molta facilità tra gli affrancati ed i riassoldati.

L'onorevole Pastore dice che, conservando l'affrancazione e respingendo la surrogazione, val quanto dire che il Governo vuol mantenere per sè il monopolio della surrogazione.

Quest'argomento ha una certa apparenza di verità. Ma io prego l'onorevole Senatore Pastore ed il Senato di ben voler avvertire che la tendenza generale è di sopprimere tutti i modi di surrogazione; e che conservando per puro scopo finanziario quest'ultimo mezzo di esonerazione, gli è per giungere a codesto scopo finale.

Del resto, per togliere ogni apparenza di monopolio che il Governo potesse avere in queste surrogazioni, nella nuova legge di affrancazione io non dissentirei a che il prezzo d'affrancazione, il quale viene ora annualmente determinato con Decreto Reale, fosse invece dalla legge stessa limitato ad una data somma, somma che fin d'ora proporrei tra le 2400 e le 2500 lire. In questo modo il Governo non potrebbe aumentare questa somma, nè così restringere di sua autorità questo mezzo di esonerazione che la legge ammette in vantaggio dei cittadini che possono pagare la stabilità tangente.

Il Senatore Pastore in sostanza parte nelle sue proposte da principii così diversi dai miei, che siamo tratti a conclusioni difficilmente concordevoli.

Egli invero vorrebbe conservare la surrogazione, ma imporre ai surrogati l'obbligo di servire sei anni sotto le armi; mentre io, se mai venisse mantenuta la surrogazione ordinaria, mi troverei costretto di pregare il Senato a non voler almeno fissare a sei anni l'obbligo del servizio del surrogato come propone l'onorevole Pastore, ma ridurlo alla minor ferma, e se fosse possibile, a dispensarcelo affatto; e sarebbe il meglio; in quanto ch'è credo che sia intimamente nell'interesse dell'esercito che questi individui non ne facciano parte.

Non posso quindi che raccomandare vivamente al Senato di non accogliere l'emendamento del Generale Pastore, che condurrebbe alla conseguenza di conservare una piaga gravissima nell'esercito.

Presidente. Prima di porre ai voti la proposta Pastore, la rileggo.

(Vedi sopra.)

Ora, siccome il Signor Ministro della Guerra ha dichiarato che, quando questa proposta venisse dal Senato approvata, egli avrebbe voluto fare una proposta

modificativa nella seconda parte di questo emendamento, relativamente alla durata del servizio del surrogato, così io comincerò dal mettere ai voti la prima parte.

Senatore Pastore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pastore. L'onorevole Ministro della Guerra ha accennato ad una proposta, la quale, a parer mio, condurrebbe all'assurdo; perchè, mantenere il principio della surrogazione, e dichiarare ad un tempo che il surrogato non faccia servizio, sarebbe veramente una cosa contraria al buon senso. Quindi, piuttosto che acconsentire alla divisione del mio emendamento, lo abbandono; perchè non voglio che si possa supporre che io sostenga il principio della surrogazione, in forza del quale possa il surrogante mettere un surrogato, e che questi poi sia mandato a passeggiare per le vie della città.

Presidente. Allora, «*»* l'onorevole Ministro della Guerra non dissentite, io pongo ai voti l'intera proposta del Senatore Pastore, osservando che se io aveva suggerito la divisione della proposta medesima, si era solo nell'intento di riservare la più ampia libertà di deliberazione.

Senatore Pastore. Io son persuaso che il Ministro della Guerra è troppo ragionevole per non intendere che la mia proposta così vien rigettata.

Ministro della Guerra. Io la respingo in massima perchè dal momento che l'autorità militare non ama avere di questi surrogati che in generale, sono più perniciosi che utili al servizio, meglio è continuare nel sistema antico, piuttosto che introdurre una variante che renderebbe ancora più penosa la condizione morale, oltrechè daneggerebbe dal lato finanziario. In questo intendimento preferirei naturalmente che l'articolo non fosse votato per divisione.

Presidente. Faccio osservare che si domanda la votazione per divisione che è di diritto.

Senatore Pastore. Se ho proposto sei anni di servizio per il surrogato si era nell'intendimento di far approfittare il Governo della surrogazione; dal momento che si introduce nell'esercito un uomo nuovo e gli si dà l'istruzione necessaria, è bene che il Governo approfitti di quest'uomo per un dato numero d'anni; se quest'uomo è un cattivo soggetto, se incorre in mancamenti o delitti, sarà rimandato dall'esercito; ma se è buono e si sono usate tutte le cautele necessarie prima di accettarlo per accertarsi della sua idoneità fisica e morale, è meglio che quest'uomo compia un dato numero d'anni di servizio piuttosto lungo che breve per rendere vantaggi all'esercito. Tenuto conto però che il Ministro trova troppo lungo questo servizio di sei anni, io non dissentirei dal ridurlo a quattro, che è la durata della ferma ordinaria sotto le armi degli uomini di leva, piuttostochè ammettere una disposizione che sarebbe in contraddizione coi principii più conosciuti della surrogazione.

Presidente. Il Relatore delle Commissioni ha la parola.

Senatore Menabrea Relatore. Quantunque il nostro onorevole collega l'onorevole Pettinengo si sia già espresso assai categoricamente quanto alla proposta del Senatore Pastore, debbo dichiarare a nome della maggioranza della Commissione che respingo anche la sua seconda parte modificata, per tutti i motivi che furono lungamente spiegati dall'onorevole Chiesi, dal Ministro della Guerra ed anche dal vostro Relatore.

Debbo però fare ancora qualche osservazione su di una parte che può aver fatto sensazione nel Senato.

L'onorevole Pastore notava che, abrogando la surrogazione, si veniva ad inceppare la facilità per l'esonerazione dal servizio militare. Prima di tutto, io credo che il numero dei surrogati non si estenda oltre i 270 annui: in secondo luogo noto che la legge attuale apre nuove facilitazioni per l'esonerazione dal servizio, giacchè, come ha dichiarato l'onorevole Ministro della Guerra un momento fa, abbassando il prezzo dell'affrancazione si ha più facilità di avere questo vantaggio; in terzo luogo, perchè coll'ammissione dei volontari, che il Senato ha votato ieri coll'approvazione dell'articolo 2.º si ha un nuovo mezzo di esonerare dal servizio. In conseguenza le osservazioni che faceva l'onorevole Pastore, e che possono aver fatto qualche sensazione sull'animo vostro, non reggono, perchè la legge attuale, anche coll'abrogazione della surrogazione, fa più vantaggi a coloro che intendono esonerarsi in tutto o in parte dal servizio militare.

Senatore Petitti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Petitti. Io osservo che questa proposta sconvolgerebbe il nostro sistema. Perchè conserviamo noi i nostri soldati 3 anni sotto le armi? Per istruirli; e dopo istruiti, li facciamo passare alla riserva ove rimangono 5 anni a disposizione del Governo per rinforzare l'armata in caso di guerra.

Secondo il sistema dell'onorevole Pastore, che cosa accadrebbe invece? Accadrebbe che si conserva, s'istruisce e si paga un soldato 3 anni per mandarlo libero a casa sua appena finiti questi, senza aver la possibilità di servirsene allorchè bisognerebbe rinforzare l'esercito in occasione di guerra. È vero bensì che abbiamo un altro uomo in sua sostituzione; ma questo è della seconda categoria ed ha ricevuta un'istruzione insufficiente per essere d'utilità nell'esercito attivo nel momento che sarebbe di vantaggio il poterlo far entrare.

Domando adunque se non sarebbe sconvolgere assolutamente il sistema nostro....

Senatore Pastore. È quello che succede nell'affrancazione....

Senatore Petitti.... Domando scusa, il caso è assai diverso. Nell'affrancazione è bensì vero che l'affrancato passa di seconda categoria, ed il riassoldato con premio, che prende le sue veci nella prima categoria, si

sottomette soltanto ad una ferma di 4 anni in servizio continuo; ma questo riasoldato, trascorso che ha il detto servizio, fa egli pure passaggio alla seconda categoria per rimanervi tutto il tempo a cui è obbligato personalmente per dovere di leva; ed ivi per l'istruzione ricevuta e pel servizio prestato è di molto maggiore utilità che nol possa essere l'individuo il quale ha ottenuto di farsi surrogare col sistema dell'onorevole Senatore Pastore.

Presidente. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Pastore ora da me letta che sostituisce anni 4 agli anni 6.

Chi approva, voglia alzarsi.

(Non è approvata).

Avendo il Senato respinta la proposta del Senatore Pastore, si passerà alla votazione dell'articolo terzo che verrà ad essere il secondo della legge; ne do nuova lettura:

« Sono abrogati i varii modi di esonerazione dal servizio militare, concessi dal Capo 3, Titolo II della legge organica 20 marzo 1854, ad eccezione della surrogazione di fratello e dell'affrancazione *ne' termini dell'articolo seguente.* »

Queste ultime parole « *ne' termini dell'articolo seguente* », secondo la proposta dell'onorevole Relatore della Commissione, saranno tenute in sospenso, e si metteranno poi quando sarà seguita la votazione sulla parte seguente del progetto, della quale quelle espressioni dipendono.

Coloro dunque che approvano l'articolo secondo ora letto vogliano alzarsi.

(Approvato.)

Da la parola all'onorevole Relatore.

Senatore **Menabrea, Relatore.** Io darò lettura al Senato di un nuovo articolo che la maggioranza della Commissione, concordemente col signor Ministro, propone di inserire dopo l'articolo 3. L'articolo proposto sarebbe dunque il seguente:

« Art. 4. All'articolo 136 della legge organica 20 marzo 1854 è sostituito il seguente: Nella surrogazione dei fratelli non è tenuto in conto al surrogato il servizio prestato dal surrogante. »

Affinchè il Senato intenda la portata di questo nuovo articolo darò lettura dell'articolo 136 della legge 20 marzo 1854. Quest'articolo è così concepito:

« Nella surrogazione dei fratelli è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante. »

Da quest'articolo vede il Senato che quando un fratello è rimasto per esempio 3 anni sotto le bandiere, il fratello che subentra al posto dell'altro, non è più tenuto che a fare 9 anni di servizio sotto le armi.

Ministro della Guerra. Compie la ferma totale del primo.

Senatore **Menabrea, Relatore.** In sostanza il Governo è obbligato di prendere un individuo, di dargli una educazione militare, di vestirlo, insomma di spendere per quell'individuo per farlo militare, mentre

quell'individuo serve molto meno di quel che avrebbe servito se fosse entrato al servizio per il proprio conto. In conseguenza il Governo troverebbe di scapito in questo sistema, e per evitarlo il Ministero, annuente anche la maggioranza della Commissione, vi proporrebbe di sostituire l'articolo, di cui ho dato lettura, la cui sostanza è che nelle surrogazioni del fratello non è tenuto conto al surrogato del servizio prestato dal surrogante.

Mediante questa disposizione sarebbe tolto ogni inconveniente.

Presidente. Accetta il signor Ministro questo articolo?

Ministro della Guerra. Lo accetto, e se il Senato me lo permette, darò con un caso pratico una chiara spiegazione alle idee svolte dall'onorevole Relatore prendendo per base il prescritto della vigente legge sul reclutamento.

Siano due fratelli. Il primo di essi viene dalla sorte designato alla prima categoria del contingente, per cui è tenuto a restare per 11 anni a disposizione del Governo. Va sotto le armi e vi rimane per anni 3 trascorsi i quali esso è surrogato dall'altro fratello che a sua volta la legge obbliga a passare 5 anni nell'esercito attivo; ma poi computandogli i 3 anni di servizio già prestati dal primo fratello non lo tiene più a disposizione del Governo che per anni 3, o in altri termini, esso rimane ascritto all'esercito per soli anni 8. Ne avviene che il Governo per avere disponibile un uomo per anni 11 avrà dovuto istruirne due e dare il mantenimento ad uno per anni 8.

Quale aggravio sarebbe questo per lo Stato, senza che ne abbia corrispettivo di sorta, non isuggerà alla saviezza del Senato.

Laonde giacchè siamo disposti a conservare questo principio della surrogazione di fratello facciamo in guisa almeno che esso non torni anche più a svantaggio dello Stato, e questo intento si otterrà quando si adotti l'articolo proposto da me in sostituzione dell'articolo 136 della legge organica sul reclutamento, vale a dire che il surrogato di fratello incominci un nuovo obbligo di servizio di anni 11 o 12 secondo che verrà stabilito dalla legge ora in discussione.

In tal modo se lo Stato spenderà di più per il mantenimento, attesa la maggior permanenza fra entrambi i fratelli sotto le armi, vi guadagnerà però avendo per tre anni di più un uomo a sua disposizione per il bisogno di guerra.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Io vorrei pregare l'onorevole Ministro e la Commissione a non insistere in questa modificazione.

Io intendo benissimo che nel caso di una surrogazione di fratelli, quando il primo ha servito 3 anni, l'altro dovrebbe restare un anno solo, forse 6 mesi sotto le bandiere.

Ministro della Guerra. No, no, domando scusa.

Senatore Cambray-Digny. Capisco benissimo; dovrebbe restare un anno solo sotto le bandiere per poi correre la sorte del resto della classe; il Governo avrebbe il danno di avere un soldato inesperto, non istruito.

Quindi intenderei benissimo che il Governo esigesse che questo fratello prestasse servizio attivo sotto le bandiere almeno pel tempo che ci vuole per formarne un vero soldato; ma che poi si esiga da questo soldato di rimanere 12 anni al servizio senza che gli sientino i 3 già passati dal fratello, mi pare una solenne ingiustizia. Quindi io domanderei alla Commissione ed al Ministro che si volessero contentare di introdurre in quest'articolo l'obbligo per questo soldato nuovo, di formarsi, d'istruirsi, di stare sotto le bandiere tanto che basti per farne un vero soldato; ma non esigere che non gli si tenga conto affatto del tempo della ferma del fratello col quale ha scambiato.

Questa legge, signori Senatori, non c'illudiamo, malgrado tutte le argomentazioni di ieri dell'onorevole Menabrea, è una legge che aggrava seriamente il servizio militare su tutta la popolazione.

Andiamo adagio, andiamo con prudenza nell'applicare un siffatto sistema se vogliamo che egli attacchi; lo esagerarlo, come mi sembra che si vada facendo, per me è un errore, parlando nell'interesse del paese, e nell'interesse dell'esercito.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Forse non è bene determinata la questione. La legge attuale dà l'obbligo al fratello che viene surrogato, di passare 5 anni sotto le armi, qualunque sia il tempo trascorso dal primo sotto le bandiere.

Ad esempio, il fratello, cui toccò per leva di esser soldato, ha servito già tre anni sotto le armi; il fratello che vuole sostituirsi a lui, deve essere tenuto sotto le armi non già solo 2, ma 5 anni, ossia l'intero tempo di servizio sotto le armi cui le classi provinciali sono obbligate.

Non vogliamo cambiare questo sistema, no. Onde ciò che domanda l'onorevole Cambray-Digny si fa dunque già attualmente.

Ciò che si vuole ora coll'aggiunta da me proposta e accettata dalla Commissione, si è che il fratello surrogato debba percorrere, tra sotto le armi e in congedo illimitato, un intero obbligo di servizio, cioè 11 o 12 anni secondochè sarà stabilito, e ciò nell'interesse delle finanze. Se vogliamo ridurre la ferma sotto le armi da 5 a 4 o 3 anni, si è perchè in cotesto modo potremo avere con minore spesa un esercito numeroso e sufficientemente istruito.

Or bene, se il fratello surrogato non dovesse stare sotto le armi che per il tempo che mancava al fratello a raggiungere la stabilita ferma sotto le bandiere, non vi sarebbe maggiore spesa e nulla sarebbe

a dirvi, salvo rapporto all'istruzione del secondo fratello la quale potrebbe riescire incompleta od anche nulla secondo l'epoca in cui succederebbe la surrogazione.

Ma siccome la legge impone, appunto per quest'ultimo riguardo, che il fratello surrogato debba rimanere in servizio 5, 4 o 3 anni, ovvero sia l'intera ferma sotto le armi stabilita, ne viene evidentemente un danno alle finanze. Sarà nel complesso poca cosa, ma il danno c'è. Diffatti un uomo sotto le armi costa 500 lire annue per il suo mantenimento; dunque, posto l'obbligo di servizio sotto le armi a 3 anni, per avere un uomo per 12 anni si spendono 1500 lire. Ma se uno serve due anni, e poi gli subentra il fratello che serve altri tre, si spendono 2500 lire. Se si tratta di pochi individui, non ci sarebbe da farne gran caso, ma se per avventura ascendessero a migliaia, la spesa potrebbe divenire grave; ad ogni modo trattandosi di danaro della Nazione bisogna aver riguardo a tutto.

Senatore Cambray-Digny. Mi vorrebbe dire il signor Ministro quante sono in media le surrogazioni di fratello nell'anno?

Ministro della Guerra. Non lo so pel momento, ma anche essendo poche, bisogna riflettere al principio di giustizia.

Presidente. Ha qualcosa da aggiungere il Signor Senatore Cambray-Digny?

Senatore Cambray-Digny. Aspetto prima una risposta della Commissione.

Senatore Menabrea, Relatore. Ho qui la relazione sulla leva dei giovani nati nel 1847 stata pubblicata per cura del Ministero della guerra.

Le surrogazioni di fratello state fatte al momento della leva ammontano per quell'anno a 176, ma vi sono poi quelle che si fanno ai corpi nel corso dell'anno, che qui non trovo notate, per cui non saprei dare altre informazioni a questo riguardo all'onorevole Cambray-Digny.

Presidente. Il Senatore Cambray Digny ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Come il Senato intende, le surrogazioni di fratello che si fanno al momento della leva non hanno nessuna importanza per la parte finanziaria, e non si applica ad esse alcuna di quelle considerazioni che ha esposto l'onorevole Sig. Ministro; quindi è inutile il parlarne. Quelle che si fanno poi nel corso del servizio, probabilmente saranno in numero molto minore di quelle che si fanno al momento della leva: perciò mi pare che noi discutiamo una questione che dal punto di vista finanziario non può avere che pochissima importanza. Se questi soldati surrogati da fratelli vengano poi a costare qualche cosa di più all'erario, da un'altra parte il Ministro ne ricava un servizio più lungo sotto le armi, poichè se la legge sta come ha detto l'onorevole Signor Ministro, il primo fratello farebbe tre anni, il secondo cinque, quindi otto in tutto, e se

questi soldati gli costeranno un poco di più, ottiene però un servizio attivo di qualche tempo di più che non avrebbe se la surrogazione non avesse avuto luogo.

Per conseguenza non mi pare che ci sia da preoccuparsi di questa maggiore spesa.

Per altra parte, Signori, si è parlato di giustizia. Ma dove sta qui la giustizia? Lo esigere dal secondo fratello che sostituisce il primo, che non gli sia tenuto conto del servizio del primo, e che faccia una intera ferma come se fosse entrato in sol principio, non vi pare una flagrante ingiustizia, e a quale scopo? per ottenere quasi nessun vantaggio, per non raggiungere altro che quello di rendere un po' più dura una legge che già lo è bastantemente.

Io confesso che ivi trovo molte ragioni per tornare a pregare il Ministero e la Commissione a non volere insistere su questo proposito.

Presidente. La Commissione mantiene la sua proposta?

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione si era concertata col Signor Ministro per mantenere salvi alcuni principii che dessa crede indispensabili di conservare nelle leggi organiche.

Gli effetti di questa nuova proposta non saranno certamente di grande entità per la finanza, ma avrebbero almeno per risultato di salvare una massima, quella cioè che quando lo Stato spende denaro, questa spesa possa essere proficua.

In questa circostanza non so quale possa essere l'opinione del Ministro: il risultato non è di grande importanza rispetto alle finanze in quanto al principio che vuoi sancire con questa disposizione.

Senatore Pastore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pastore. Farei osservare al Senato che, quantunque il numero delle surrogazioni di fratello, che succedono lungo l'anno, sia di pochissima entità, tuttavia per le famiglie che si decidono a questa surrogazione può essere cosa della massima importanza.

Succedono nelle famiglie tali eventi per cui quel figlio, che si trova sotto le bandiere diventa indispensabile in casa sua. Ebbene, sopra queste famiglie non bisogna, per equità, per giustizia, far pesare il rigore della legge. Il Governo ci perderà qualche cosa, è vero, vi farà cioè qualche piccolo sacrificio di denaro, ma se ne fanno tanti per oggetti meno importanti, che credo non si debba tener conto di quello che può salvare l'esistenza, l'ordine, l'economia di una intera famiglia.

Per questo motivo io credo che non debba approvarsi la proposta dell'onorevole Ministro, ed io entrei piuttosto nelle sue viste di ridurre l'art. 137 della legge 1854 a quella formola che egli, un momento fa aveva proposta, vale a dire, che il fratello surrogato abbia ad entrare nelle stesse condizioni del surrogante,

cioè a compire il supplemento di ferma che all'altro rimaneva da fare.

Questa proposta dell'onorevole Ministro mi pare concilierebbe assai più l'interesse delle famiglie con quello dello Stato.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. A preferenza della proposta di cui ora si tratta, accetterei quella del Senatore Pastore, anche sotto l'aspetto della semplicità.

Difatti, ammessa la prima, conservato cioè il sistema attuale, succede complicazione.

Ora, per esempio, che congederemo la classe del 1845, dovremo trattenerne sotto le armi i surrogati di fratello, che surrogarono, un anno, due anni o dopo la venuta sotto le armi di questa classe, attesa che dovranno rimanere in servizio anche uno o due anni o tre. Costoro quindi, sebbene assegnati di fatto e per l'intero obbligo di servizio alla classe del 1845, saranno pareggiati, quanto all'epoca dello invio in congedo, alla classe del 1846, o del 1847 o del 1848.

Ciò evidentemente porta complicazioni che, adottata la proposta dell'onorevole Pastore, sarebbero evitate.

Senatore Petitti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Petitti. Allora crederei che si dovrebbe trasportare quest'articolo insieme a quelli che già abbiamo trasportati dopo il 5, e dire:

« All'articolo 136 è sostituito il seguente:

« Nella surrogazione tra fratelli è contato il servizio prestato dal surrogato. »

Intanto però la Commissione si riserva di presentare l'articolo alla Presidenza quando saremo al punto in cui esso deve essere inserito.

Presidente. Passiamo allora alla discussione dell'articolo 4 divenuto 3. Esso è così concepito:

« Art. 3. L'affrancazione stabilita dalla Legge 7 luglio 1866 cessa di produrre l'assoluta esonerazione dal servizio militare, e produce soltanto il trasferimento dalla prima alla seconda categoria nella stessa classe di leva.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Senatore Menabrea, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea, Relatore. Quanto all'articolo al quale fu letto, la Commissione non ha difficoltà di accettarlo.

Presidente. Scusi, ella parla dell'articolo proposto ora con una nuova redazione dal Senatore Petitti, ma siccome questo articolo prenderebbe una sede diversa da quella che ha attualmente, se ne parlerà quando saremo al punto in cui deve essere inserito.

Intanto per non perder tempo si procede alla discussione e votazione dell'articolo 4, divenuto 3, di cui ho dato lettura.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Nella discussione di ieri, non so ben dire adesso se qui nell'Aula o nel seno della Commissione, nacque un concetto che mi parve assai bene accolto dall'onorevole signor Ministro della Guerra, e questo era che la cifra dell'esonerazione per passare dalla prima alla seconda categoria, dovesse fissarsi nella legge in un limite, entro una certa somma, da non potersi oltrepassare nel decreto che il Ministero ha la facoltà di fare.

Io crederei che fosse qui il luogo di mettere un'aggiunta in questo senso.

Avverto il Senato che quest'aggiunta avrebbe un'altro vantaggio. All'articolo 6^o si dice che i volontari, per passare dalla prima alla seconda categoria devono pagare una somma che non può essere maggiore del terzo di quella stabilita per gli altri iscritti; da ciò avviene che una volta che sia limitata per legge la somma che si stabilisce per tutti, verrà ugualmente limitata anche quella che si stabilirà per i volontari.

Io domando se questo concetto possa essere accolto e dal Ministero e dalla Commissione, prima di fare alcuna proposta.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho già dichiarato che accettava. Forse quest'aggiunta troverebbe sede più opportuna nella legge presentata alcuni giorni fa al Senato, ma se, per maggiore garanzia, si crede di poterla mettere anche in questa, io non ho alcuna difficoltà quando si fissi che lire 2400 a 2500 è il massimo della somma da pagarsi.

Presidente. Verrebbe dopo l'articolo 5 che resta quarto, poichè l'articolo che si trovava 3 diventa 2, il primo essendo stato rinviato. La Commissione accetterebbe la proposta d'aggiunta dell'onorevole Senatore Cambray-Digny?

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione non ha difficoltà di accettarla.

Presidente. Si compiaccia di trasmettere alla Presidenza il testo dell'aggiunta.

Senatore Pastore. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Pastore ha la parola.

Senatore Pastore. Mi sono mosso a domandare la parola in seguito al consiglio anche di alcuni miei colleghi della Commissione per pregare il signor Ministro e l'onorevole Cambray-Digny di voler sospendere la discussione di questa proposta sino a che sia posta in discussione la legge sull'affrancazione e riassoldamento con premio, onde avere tempo a riflettere alla conseguenza che può avere per l'avvenire la fissazione del prezzo di affrancazione.

Bisogna ben ponderare le condizioni in cui può versare la cassa militare, bisogna fare in modo che questa legge non porti un aggravio al Tesoro, perchè le pensioni di lire 180 e 240 che si dovranno pagare

non corrispondono all'interesse del capitale delle affrancazioni.

Per conseguenza, onde acquistare tempo per istudiarla questione e fare una proposta ragionata, io prego tanto il signor Ministro quanto il Senatore Cambray-Digny di volere, come diceva, rimandare quest'aggiunta al momento in cui verrà in discussione la legge sull'affrancazione.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Io non ho difficoltà di sospendere la discussione di questa proposta, se la Commissione vuole pensarci meglio ed esaminarla, per riferirne nella prossima tornata (giacchè non mi pare che oggi questa legge si possa terminare); ma confesso che non mi parrebbe opportuno di rimandare questa disposizione ad una legge successiva.

C'è qui una questione di massima. In questo articolo si dice che l'affrancazione rimane e s'indica quali effetti produce, ma c'è un concetto da aggiungere, ed è che la somma necessaria per l'affrancazione sarà limitata dalla legge.

Ora, bisogna che almeno tale concetto risulti chiaro da questa legge se essa deve tutelare veramente tutti gli interessi.

Io dunque prego il Senato di rimandare, se crede, questa mia aggiunta alla Commissione perchè la esamini e ne riferisca; ma giacchè ho trovato l'onorevole signor Ministro e parte dei Commissari disposti ad accettarla, non posso acconsentire di rimandarla ad una legge successiva.

Senatore Mezzacapo. Domando la parola.

Senatore Mezzacapo. Il signor Senatore Cambray-Digny vorrebbe essere rassicurato con questo articolo che il prezzo dell'affrancazione sarà stabilito con legge; intanto fin d'ora si potrebbe farvi un'aggiunta colla quale si indicasse: che « il prezzo d'affrancazione sarà stabilito per legge. »

Presidente. Prego il Senatore Mezzacapo a formulare la sua proposta, e trasmetterla al banco della Presidenza.

Senatore Cambray Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Io accetto la modificazione del Senatore Mezzacapo, che si stabilisca intanto fin d'ora il principio che il prezzo dell'affrancazione debba essere stabilito per legge.

Senatore Menabrea, Relatore. Avverto che qui si intende parlare del prezzo massimo dell'affrancazione.

Senatore Cambray-Digny. Sta bene, del prezzo massimo.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Io accetto tanto più volentieri questa proposta, inquantochè vi sarebbe poi

stata un'altra difficoltà non accennata nella presente legge riguardo all'affrancazione.

Io stesso proposi poc' anzi il limite di lire 2500; ma però condizionalmente. Nella nuova legge invece del soprassoldo annuo e della successiva pensione vitalizia di lire 300 che la legge del 1866 accorda al riassoldato, il soprassoldo è ridotto a lire 180 durante il tempo del servizio, e la successiva pensione a lire 240.

Epperò bisogna che le due disposizioni concordino, che se si determinasse ora il provento, e poi non si accettasse la spesa in modo che fosse ad esso provento adeguata, non vi sarebbe equilibrio.

Presidente. Il nuovo capoverso è così concepito: « Il prezzo massimo di affrancazione sarà stabilito per legge. »

Chi l'approva, sorga.
(Approvato.)

Rileggo ora l'articolo intero per metterlo ai voti.
« L'affrancazione stabilita dalla legge 7 luglio 1866 cessa di produrre l'assoluta esonerazione dal servizio militare, e produce soltanto il trasferimento dalla prima alla seconda categoria nella stessa classe di leva.

Il prezzo massimo di affrancazione sarà stabilito per legge. »

Chi approva quest'articolo, si compiaccia di sorgere.
(Approvato.)

La parola è al Senatore Giuori per un'aggiunta a quest'articolo.

Senatore Giuori Lischi. L'aggiunta che proporrei al Senato sarebbe questa:

« Il Ministro della Guerra provvederà con Regolamento a che l'attuazione della presente legge non cada di troppo le sorgenti di ricchezza dalle quali il paese attende la sua prosperità. »

Questa proposta è generica: lascio al Ministro il modo di provvedere ed è questa la proposta che io sostituisco a quegli articoli che ieri il Senatore Rossi proponeva e che io appoggiavo. Faccio questa proposta di aggiunta all'articolo, lascio però alla Commissione il designare, quando essa l'accetti, il punto della legge ove più le piaccia inserirla.

Ho fatta la proposta di aggiunta a quest'articolo perchè vi ho visto con piacere mantenuto il principio dell'affrancazione, quantunque limitato al passaggio in seconda categoria, ed è con questo mezzo appunto dell'affrancazione che si possono salvare quegli interessi dei quali tenni parola ieri e la cui lesione sarebbe a danno del paese.

Fu detto che tutti i cittadini devono prestare il tributo d'onore; fu detto che il principio d'uguaglianza sarebbe violato ove tutti non fossero astretti al servizio militare.

In tempo di pace non ammetto che quelli che lavorano per la prosperità del paese paghino il loro tributo d'onore meno degli altri che, stando sotto le armi, garantiscono la sicurezza e l'ordine pubblico; gli uni e gli altri cooperano al pubblico bene.

Poche parole mi basteranno a far vedere che con questa legge, come con molte altre e specialmente con quelle d'Imposta, la famosa eguaglianza resta sempre un desiderio, ciò non per colpa di alcuno, ma per la natura stessa delle umane cose.

Basterà che io accenni la differenza di trattamento che passa tra i cittadini di una classe e quelli di un'altra, senza salire alle classi più elevate, e limitandomi alle abitudini delle persone che hanno qualche piccolo ufficio. Ebbene queste tutte dimorano in case, nelle quali, se non foss'altro, godono di aria scevra da disgustosi miasmi, hanno la libertà del respiro (mi permetta il Senato di esprimermi così). Prendete un individuo della numerosissima classe degli impiegati, dei possidenti o commercianti, un individuo della numerosissima classe anche degli operai un poco più agiati: essi godono del vantaggio di una buona abitazione; paragoniamoli ora a quelli più disgraziati, i quali sono avvezzi a dormire in tugurii o capanne con poca paglia per letto; prendete gli uni e gli altri e metteteli in una medesima caserma: per gli uni è un palazzo, gli altri saranno costretti ad invidiare le celle dei delinquenti che si trovano nelle Murate, poiché questi respirano almeno un ambiente puro, mentre gli altri dormendo tutti in un camerone, non possono certamente trovarvi l'aria pura. Questo prova come l'eguaglianza di trattamento sia sparita nella realtà, essendosi migliorata la condizione di alcuni, resa insopportabile quella degli altri.

Si dice eguaglianza! Ma mettete due famiglie nelle quali regni disgraziatamente la tendenza alle malattie scrofolose: una famiglia non ha cura dei figli, a questi enfianno le glandole, si rendono necessarie le operazioni, il male è reso evidente; i figli di questa famiglia sono esenti dal servizio militare.

Un'altra famiglia nella quale esista uguale tendenza alle malattie glandulari, si decide a fare continui sacrifici per ridare la salute alla sua prole, trova il modo di mandarli ai bagni di mare e li salva dalla necessità della operazione del taglio delle glandole: il male resta latente, non è apparente; non esclude dal servizio militare, basta la prima fazione sugli spaldi di una fortezza, basta una prima marcia in tempo piovoso perchè questi poveri giovani cadano nello stato più deplorabile, e non siano più buoni nè per sé nè per gli altri.

Questo vi provi come nelle umane leggi, non per colpa di nessuno, ma per la natura delle cose, ripeto, l'eguaglianza sia un sogno, sia sovente una vera ingiustizia.

Vedendo che difficilmente il Ministero e la Commissione possono adattarsi ad inserire nella legge articoli che chiudono l'adito ad inconvenienti, ho proposto l'aggiunta all'articolo 4 che autorizzi il Ministero a provvedere col Regolamento ai gravissimi interessi del paese.

Il Regolamento può subire quei cambiamenti che di

mano in mano si credono necessari alle esigenze del servizio ed ai bisogni del paese.

Negli Allegati di questa legge io trovo riportate dalla legge prussiana delle esenzioni e delle modalità per alleggerire il peso del servizio ai cittadini la cui opera si reputa utile nelle famiglie, negli opifici, e la legge prussiana così dispone, perchè questi individui si occupano utilmente, non tanto per loro stessi quanto per il loro paese e perchè provveggono al sostentamento dei numerosi loro dipendenti.

Intendo citare l'Allegato G a pagina 71 che tutto il Senato ha avuto sotto gli occhi e che io non istarò a leggere.

Ed è appunto perchè nel Regolamento sia provvisto a quanto si legge nell'Allegato G, che io ho fatto la mia proposta al Senato.

Presidente. Darò prima nuova lettura della proposta del Senatore Ginori, e domanderà quindi al Senato se essa è appoggiata.

La proposta è la seguente:

« Il Ministro della Guerra provvederà con Regolamento a che l'attuazione della presente legge non leda di troppo le sorgenti di ricchezza, dalle quali il paese attende la sua prosperità. »

Coloro che appoggiano questa proposta, vogliano alzarsi.

(Non è appoggiata.)

Procederemo ora alla discussione dell'articolo 5 che diventa ora il 4.

Ne do lettura:

« Art. 5. Gli studenti universitari in medicina, in chirurgia, farmacia e veterinaria iscritti alla seconda categoria sono dispensati, dietro loro domanda, dall'istruzione militare, ma in tal caso assumono pel tempo di guerra l'obbligo di servire sino al compimento dell'anno 34° di età, sia presso i corpi dell'esercito attivo, sia presso la milizia provinciale, rispettivamente come medici, farmacisti o veterinari effettivi, oppure semplicemente esercenti, secondo che abbiano già conseguito la laurea od il diploma, oppure non l'abbiano ancora ottenuto.

» Quelli di essi che, compiuto l'anno 25° di età, non fossero per anco dichiarati medici, farmacisti o veterinari, perdono il diritto conferito dal capoverso precedente e sono chiamati sotto le armi per ricevere le istruzioni di seconda categoria, e correre la sorte della propria classe.

» Uguale dispensa può essere accordata agli alunni cattolici in carriera ecclesiastica, ed agli aspiranti al ministero del culto in altre comunioni religiose tollerate dallo Stato, coll'obbligo però di servire in tempo di guerra sino al compimento dell'anno 34° di età, come cappellani militari quelli rivestiti degli ordini maggiori nel culto cattolico, e tutti gli altri come infermieri.

» Quelli di essi che compiendo il 25° anno di età non avessero ottenuto gli ordini maggiori, se trattasi

di cattolici, o non fossero stati dichiarati ministri del proprio culto, se trattasi di altre comunioni religiose, o che avessero lasciato la carriera ecclesiastica dopo il 25° anno di età, sono chiamati sotto le armi per ricevere l'istruzione di seconda categoria, e correre la sorte della classe rispettiva. »

Senatore Poggi. Domando lo parola.

Presidente. La parola spetterebbe all'onorevole Senatore Rossi Alessandro, ma non essendo presente, l'avrà l'onorevole Senatore Amari.

Senatore Amari, Prof. Signori Senatori: il Ministero, la Commissione in tutto il progetto di legge e il Senato negli articoli che ha approvati fin qui, hanno seguito uno scopo santo e giusto evidentemente, quello cioè di rinforzare il nostro esercito per numero e per tempra, in modo che possa difendere l'indipendenza e l'onore del paese e far fronte alle eventualità che si presentino in Europa nel fortunoso periodo nel quale siamo entrati.

Tendendo a questo scopo, si è camminato sempre colla guida della giustizia e dell'eguaglianza.

Ma arrivati ora a questo articolo 5, io dubito per verità che si volga ad un altro cammino.

Si presentano in quest'articolo le prime eccezioni le quali sono due, l'una delle quali riguarda i medici, chirurghi, farmacisti e veterinari. Io comprendo benissimo che quest'eccezione possa essere stata immaginata dalla Commissione nell'interesse dell'esercito, vale a dire a quello stesso scopo al quale mira tutto il progetto di legge.

Si è notato da tanto tempo, e con rammarico, che l'esercito difficilmente ha il numero di medici e chirurghi che occorrono all'ordinario servizio; perchè l'esercizio di coteste professioni, non legato a tutti i doveri della milizia, offre maggiori guadagni, offre vantaggio maggiore che quello della carriera militare.

Signori, se per lo passato, un certo numero di medici e di chirurghi si credeva sufficiente al servizio di guerra, il bisogno si presenta tanto maggiore nei tempi nostri, in cui le armi sono perfezionate, la tattica è sviluppata, mercè le nuove rapidissime vie di comunicazione. Sono spinte così al conflitto masse ingenti che si urtano e squarciansi vicendevolmente con una celerità spaventevole. Indi si è visto nell'ultima guerra che la maggior parte dei feriti rimanevano abbandonati sui campi di battaglia per mancanza di medici.

Nessuna cosa or sembra più lodevole e più giusta; in chi ponga mano a questa legge, che l'ordinamento d'un servizio sanitario militare che bastar possa al bisogno.

Ma considerando il testo della legge, io non vedo l'ordinamento sufficiente a compiere questo bisogno, e mal mi posso raffigurare il modo nel quale sarà mandato ad effetto.

Prima di tutto non si parla degli studenti che appartengono alla 1ª categoria; ma capisco che non se ne

parli perchè, essendo essi immediatamente destinati al servizio attivo, l'intenzione di chi propone la legge è che, invece di adoperarli al maneggio delle armi, siano addestrate agli uffici sanitari. Così resterebbero contenti essi e l'amministrazione della guerra.

Ma quanto agli ascritti di 2^a categoria, vi si propone di dispensarli dal servizio militare, ben inteso se essi lo domandano, purchè assumano per il tempo di guerra l'obbligo di servire sino al 34^o anno di età, sia presso i corpi dell'esercito attivo, sia presso la milizia provinciale.

Ora, io trovo molto vaga questa espressione « assumano l'obbligo di servire sino al compimento del 34^o anno di età. »

Io non so che le nostre leggi civili ammettano degli obblighi contrattuali per questa maniera di servizio, obblighi diversi da que' che danno a' cittadini le leggi d'ordine pubblico.

Io veramente non vedo con qual legame legale si possa obbligare un giovane sorteggiato nella 2^a categoria a servire sino al 34^o anno di età, sia nella prima categoria o sia nelle milizie provinciali, fuori i termini assegnati dalla legge alla sua propria categoria e classe.

Perciò io bramerei che per questa parte la Commissione ed il Ministero studiassero meglio il provvedimento. Se si proponesse per tutti i sorteggiati di 2^a categoria l'obbligo soltanto di servire nella milizia provinciale, si potrebbe fare assegnamento su molte adesioni, perchè queste procaccerebbero un certo vantaggio. Ma quisì domanda che gli ascritti di 2^a categoria prestino servizio nell'esercito attivo in ogni tempo che piaccia al Governo. In tal caso io dubito forte che si incontri chi voglia assumere, oltre la ferma prescrittagli dalla legge, un obbligo il quale d'altronde io non so vedere come si possa legalmente stabilire. Miglior partito mi parrebbe dunque di adottare per medici, chirurghi, farmacisti e veterinari l'espedito che noi abbiamo ammesso, se mal non mi ricorda, nell'articolo 1, espedito tolto in prestito dagli ordinamenti della Prussia; cioè di differire di qualche anno l'andata sotto le bandiere in servizio attivo, finchè questi studenti avessero compiuti gli studii.

Io penso che con quest'espedito l'esercito ci guadagnerebbe anco di avere al suo servizio non già degli studenti, ma dei medici e chirurghi laureati, de' farmacisti legalmente abilitati, e via discorrendo.

Per questa parte adunque io amerei che l'articolo fosse rimandato alla Commissione, sicchè lo studiasse, e credendolo opportuno, lo migliorasse nel modo al quale ho accennato.

In generale, parlando di quest'articolo, io confesso che la prima impressione che provai fu molto spiacevole, più di quella che ho sentito poi rileggendolo con maggior attenzione. La categoria è accennata soltanto con una cifra. Una cifra è molto facile ad alterarsi. Se invece di limitarsi agli iscritti di 2^a categoria, si

attribuisse il provvedimento dell'articolo presente agli iscritti di 1^a allora la cosa diverrebbe molto più grave.

Perciò, io penso che quando si creda di approvare questo paragrafo dell'articolo in discussione, gli si premetta un periodo nel quale si dica; che, fermo rimanendo l'obbligo agli iscritti di prima categoria, si concede ai passati in seconda categoria tale e tal'altra agevolezza. In vero non ci si perde nulla a darè maggior chiarezza alle leggi.

Venendo ora all'altro paragrafo, debbo confessare che tutto l'articolo mi sembra un cuneo del quale s'introduce da prima l'angolo e poi la testa, che è quella appunto che produce l'effetto propostosi da chi adopera lo strumento.

Il taglio del cuneo è ora il servizio sanitario, poichè tutti comprendono il bisogno di una eccezione nell'interesse dell'esercito, cioè del paese. Ma aperta così la via, ecco penetrare la immunità degli studenti dei seminari vescovili. Nessuno di noi ha dimenticato la discussione che seguì, non sono ancora due anni, in quest'Aula stessa e nella quale fu lungamente dibattuta la proposta dell'onorevole Bertolè-Viale, Ministro della Guerra nel Gabinetto di cui era Presidente l'onorevole Relatore della Commissione. Si proponeva allora l'abrogazione dell'articolo della legge di reclutamento ov'era stata conceduta l'esenzione di un certo numero di chierici.

Il partito fu vinto in Senato: e la legge fu promulgata in data del 27 maggio 1869.

Ora, ecco un articolo col quale si propone di abrogare la legge suddetta.

Si parla, egli è vero, de' seminaristi sorteggiati nella seconda categoria; ma ciò non toglie che si apra il varco al privilegio, all'ingiustizia, perciò alle querele.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Senatore **Amari**, *Prof.* Comprendo, che nel pensiero della Commissione non può esser altro intento che il bene pubblico e il bisogno dello Stato. Ma col vento che spira attualmente e ci porta a riordinare le relazioni che passano tra lo Stato e la Chiesa; o, per dir meglio, a tentare una conciliazione, a calmare l'antagonismo che da dodici anni più fieramente che mai proruppe tra l'Italia e la Chiesa; con tale disposizione, io dico dell'opinione pubblica, comprendo bene che uomini politici di alto sentimento, amanti del proprio paese si studino a mansuovere questo nemico.

Io non posso che lodare le intenzioni della Commissione, ma debbo dichiarare che non partecipo niente affatto alle sue speranze.

Checchè ne sia della probabilità di una conciliazione, il dovere di chi detta la presente legge si vede chiarissimo da tutti: noi dobbiamo procacciare la sicurezza dello Stato e la giusta distribuzione dei carichi necessari a tal fine, senza preoccuparci di altre conseguenze pesantissimi sono i carichi che dee sostenere la Nazione: tutti i cittadini che il possono per la età e per la fisica costituzione, debbono stare pronti a servire la

patria col braccio; nessuno deve andar libero da così fatto obbligo.

Egli è evidente che tal rigore assolutamente richiede la più perfetta uguaglianza dei cittadini in faccia alla legge.

Ma che faremo noi con l'articolo proposto dalla Commissione?

Noi verremmo a dare al clero un privilegio, un vero privilegio, maggiore di quello che fosse negli art. 98 e 99 della legge del 1854.

Allora, o Signori, era stabilito in una quantità fissa e non accessiva il numero degli studenti seminaristi che il vescovo poteva far esentare dalla leva. Ma si risponderà: qui non si tratta di prima ma di seconda categoria.

Intendiamoci bene. Il signor Ministro ha già spiegato che cosa è la seconda categoria. La seconda categoria costituisce la riserva dell'esercito per molti anni; la seconda categoria in caso di guerra (che speriamo non avvenga, ma alla quale ci dobbiamo sempre tener preparati) è obbligata a marciare essa fa parte dello esercito attivo; essa deve incontrare le stesse fatiche, gli stessi pericoli. Se sarebbe ingiusta la esonerazione dei sorteggiati in prima categoria, ingiusta è nè più nè meno la esenzione di quei della seconda.

Vero egli è che la Commissione esprime la sua proposta in questi termini, che la esenzione può essere accordata agli alunni cattolici. Ma il può, o Signori, vuol dire l'arbitrio. Chi concederà la esenzione dal servizio militare della seconda categoria, e chi la negherà? Sarà naturalmente il Ministro della Guerra.

Ma con qual criterio si condurrà il Ministro in così fatta scelta? Per qual ragione ei chiamerà l'uno, e lascerà l'altro a casa sua? No, l'arbitrio va cancellato, i modi della scelta, se pur esenzione si avesse a dare, dovrebbero essere determinati dalla legge.

Preveggo una obiezione. Mi si dirà che il proposto favore non si estenderebbe a tutti i chierici, ma a quei soli di ciascuna classe ai quali la sorte avesse assegnata la seconda categoria; poichè i sorteggiati in prima categoria rimarrebbero soggetti agli obblighi di qualunque altro cittadino.

Ebbene, io rispondo che secondo il progetto di legge si passa di prima in seconda categoria per affrancamento, e che l'affrancamento per i chierici è molto più facile che per qualunque altro cittadino. Chi ignora che larghe associazioni, in paese e fuori, sono istituite a bella posta per fornire mezzi ai chierici d'affrancarsi dalla milizia?

Promulgata appena la legge del 27 maggio 1869 che or ora ho citata, comparvero per ogni città d'Italia dei prospetti di associazione tendenti esclusivamente all'affrancamento dei chierici.

Siate certi, o Signori, che i chierici estratti in prima categoria saranno in condizioni diverse da quelle di ogni altro cittadino; troveranno subito il modo di pas-

sare nella seconda a godersi dei beneficii che gli offrirebbe l'articolo proposto dalla Commissione.

Sì, noi esenteremo i chierici dal servizio militare. E se si trattasse dei soli chierici che si trovano oggi nei seminari, sarebbe minore il male. Ma appena conceduta la esenzione, vedremo trarre gran folla nei seminari vescovili: succede sempre così in questo mondo quando si può conseguire gran premio con piccolo disagio. È molto meglio, diranno molti neghittosi giovani rifuggenti dal servizio militare, è molto meglio cercare la esenzione entrando in un seminario, che facendosi saltare due dita, col rischio anco di andare in galera. Dunque non si deve credere piccolo il numero di coloro che si sottrarranno alla leva in tal guisa.

A questo proposito io debbo ricordare che nella discussione del maggio 1869 il Ministro della Guerra d'allora ci mostrò colle statistiche alla mano che il numero dei preti nelle varie regioni, dico così per chiamarle con appellazione geografica, non era uguale, e in alcune arrivava ad una cifra molto alta. Per esempio, mentre nella Venezia e nella Lombardia si contavano tre preti per mille abitanti, in altre regioni arrivavano a 5, è una frazione non piccola. Oggi, coll'annessione delle provincie romane aumenterà ancora la proporzione. Veda dunque il Senato che non si tratta di un numero insignificante di giovani che si toglierebbero alla società civile, per avviarli agli ozii contemplativi ai quali la più parte di loro non avrebbero avuta alcuna vocazione. L'accrescimento anormale degli ecclesiastici, oltre il numero eccessivo che ne abbiamo oggi in Italia, è anche un danno che dobbiamo risparmiare al paese.

Non ho detto, nè dirò parola che possa suonare sconsigliata alla religione della maggior parte degli Italiani. Anche i governi che si sono mostrati più caldi fautori della religione, quando hanno veduto che l'eccesso dello zelo e la prevaricazione dell'interesse, aumentavano il numero degli ecclesiastici a danno della società civile, vi riparavano colla legge.

Negli ultimi tempi dell'impero Romano, la Curia, come sanno tutti, tornava di peso gravissimo ai benestanti, onde moltissimi per fuggire la Curia prendeano gli ordini sacri, o andavano a farsi Romiti nella Tebaide.

Ebbene, una legge dell'Imperatore Teodosio, il quale non era libero pensatore di certo, li obbligò a ritornare alla Curia, come richiedeva l'interesse dello Stato.

Per tutto il Medio Evo i legislatori pii, ed anche bacchettoni, replicarono somiglianti divieti con leggi che non è uopo citare quando si parla dinanzi al Senato.

Nè la Commissione potrà alligare per i chierici la ragione addotta per i giovani dei quali si tratta nei primi paragrafi di quest'articolo; cioè l'utile che avrebbero all'esercito. Secondo il sistema della Commissione i chierici ascritti alla seconda categoria ed esentati dal servizio militare che in quella categoria si richiede, dovrebbero servire da cappellani

militari e i ministri degli altri culti da infermieri. Un provvedimento così fatto non sarebbe serio.

Noi avremmo delle schiere di cappellani da una parte, e pochissimi infermieri dall'altra. Io spero che la Commissione non voglia troppo insistere su tal divisamento.

Per mostrare la strana sproporzione che si vedrebbe fra i cappellani e gli infermieri, basta rammentarsi che, secondo i registri della nostra statistica, il numero degli acattolici non passa i 64 mila, dei quali 33 mila circa sono evangelici, e 30 mila circa israeliti, ed un migliaio circa di altri culti. Ora calcolando approssimativamente il numero dei chierici e degli allievi di ministri acattolici che entrerebbero in ciascuna classe di leva proporzionalmente alla popolazione dei diversi culti esercitati in Italia, avremmo a un dipresso 700 cattolici che potrebbero godere del proposto favore, e 4 o 5 al più di altre comunità: in altri termini, si darebbe all'esercito un infermiere per ogni ogni 170 cappellani!

Ritenete poi che il numero degli ecclesiastici in Italia, secondo le cifre stabilite dall'ultima numerazione, torna a circa 184 mila (e forse ve ne sarà ancora un numero maggiore); epperò, se mai si volesse allegare (ora che corre questa moda) l'esempio della Prussia, dove gli ecclesiastici sono esenti dal servizio, io risponderai che i ministri dei varii culti in Prussia tra funzionanti e subalterni arrivano a 47 mila circa sopra una popolazione di 23 o 24 milioni di abitanti.

In compenso del minor numero di ministri del culto, la Prussia ha il centuplo di scuole, e noi coi nostri 184,000 ecclesiastici ci teniamo i milioni che ognun sa di analfabeti.

Non si allegi dunque l'esempio della Prussia, dalla quale noi prendiamo una parte di questa legge.

Io son lieto che il Senato, tanto nella discussione generale come nella discussione degli articoli, abbia tenuto questo esempio per quello che vale.

Di certo noi non dobbiamo pretendere di fare le cose assolutamente diverse da tutte le altre nazioni ma non dobbiamo nemmeno imitar tutto servilmente dalle genti di là dalle Alpi e dal mare.

Noi dobbiamo prendere quello che conviene alle nostre condizioni e rigettare quello che non ci conviene. Così in Prussia i titoli all'esenzione dal servizio militare possono senza inconvenienti stabilirsi alquanto più largamente che appo noi, perchè chi pon mano alla esecuzione della legge non è disposto ad abusarne. Io non credo che così avvenga in casa nostra, quando l'alleviamento conceduto ai preti, farà spalancare le porte dei seminarii vescovili. Oltre il danno materiale dello esercito, incontreremmo quello assai più grave dell'offeso sentimento della giustizia, della ripugnanza inseparabile da una legge che non è uguale per tutti.

Signori, il Senato ha sempre smentiti col fatto quei pochi che, non conoscendo bene l'indole di questo

specchiato consenso, credevano che potesse talvolta servir di remora al progredimento della nazione, che tale o tal'altro provvedimento sottoposto a lui, potesse essere votato con inclinazione a' privilegi, con riguardo agli antichi ordini politici e sociali del paese.

Il Senato ha sempre smentite quelle calunnie; ha sempre votato col solo scopo del bene pubblico, con la guida della giustizia la più rigorosa, e però con quell'amore dell'eguaglianza che è inseparabile dal sentimento della giustizia.

Io ho dunque ragione di sperare che il Senato, approvando le idee che gli ho rassegnate, ammetta la mia proposta, cioè che l'articolo sia rimandato alla Commissione per modificarlo, nel senso che i due primi paragrafi siano corretti, che gli altri due siano abbandonati, e che si premetta un periodo il quale, a togliere ogni dubbio, dichiari che questo articolo sia unicamente applicabile alle seconde categorie e non mai alle prime.

Presidente. L'onorevole De Gori ha la parola.

L'onor. Relatore ha da fare qualche osservazione?

Senatore Menabrea, Relatore. Io vorrei rispondere all'onorevole Amari.

Presidente. Il Senatore De Gori intende parlare sullo stesso argomento?

Senatore De Gori. Veramente no.

Presidente. E l'onorevole Poggi?

Senatore Poggi. Io parlerei su quest'articolo.

Senatore Lauzi. Avea chiesto la parola anch'io...

Presidente. Ella viene dopo. La parola spetta dunque al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Io sono di opinione affatto opposta a quella manifestata dall'onorevole Amari.

Io credo che la Commissione ed il Signor Ministro, adottando quest'articolo, abbiano fatto una giusta applicazione dei principii politici che ci governano, ed abbiano saviamente tratto partito dalle condizioni in cui si trovano nella società alcune classi di persone, per utilizzare anche queste in caso di guerra e chiamarle ad adempiere al proprio dovere senza distorle da quell'ufficio cui si dedicarono, e mediante il quale potrebbero essere utili all'esercito. Ma io vorrei proporre alla Commissione alcune osservazioni per una aggiunta ulteriore.

Cosa ha inteso di fare la Commissione con questo articolo? Essa ha detto: vi sono nell'esercito in tempo di guerra dei bisogni: vi occorrono cioè alcuni militari, li chiamerò così, i quali invece di venire a tirare delle palle coll'archibugio o di starsene nei quadri, sono necessari per altri uffici non meno importanti per l'esercito, e possono nello stesso tempo esercitare le funzioni della loro professione. Si manca come osservava poc' anzi anche l'onorevole Amari, in tempo di guerra di molti medici, chirurghi e farmacisti. Ebbene l'art. quinto nella sua prima parte dispone che tutti gli studenti universitarii, di medicina, chirurgia, farmacia e veterinaria, i quali si trovano nella seconda

categoria, non già nella prima, possono domandare di essere dispensati, non dal far parte della 2^a categoria, ma dall'istruzione militare di 5 mesi, e in corrispettivo, debbono obbligarsi di entrare nell'esercito in tempo di guerra, di prestare l'opera loro (non meno importante di quella dei soldati) di medici, di chirurghi, di veterinarii e di farmacisti. E qui non s'arresta la disposizione, ma essa dice altresì che questi individui, invece di cessare dal loro obbligo di servizio dopo i nove anni prescritti per quelli della seconda categoria, devono prestarlo per il corso di 12 anni, sicchè si va dai 21 ai 31 anni.

Questa disposizione a me sembra savissima perchè utilizza gli esercenti una professione, di cui vi è grande bisogno negli eserciti in tempo di guerra e di cui vi era fin qui grande penuria, ed è tanto più apprezzabile perchè è più larga e profittevole, dovendo questi cittadini di seconda categoria prestare il loro servizio al di là di quello che lo prestano gli altri.

Da ciò traggio la conseguenza che non vi sia nessun bisogno di riformare questa prima parte dell'articolo, la quale anzi giova molto al buon andamento dell'esercito, e che non occorra sostituirvene un'altra quale sarebbe quella di obbligare tali studenti appartenenti alla seconda categoria a fare l'istruzione militare solamente quando avessero terminato il corso dei loro studii. Questo non è lo scopo che si vuole raggiungere. Coll'articolo proposto si vuole che questi giovani obbligati al servizio militare di seconda categoria, lo prestino in modo diverso e non meno utile all'esercito, e mi pare che, ciò facendo, la legge ne tragga un largo partito, perchè protrae i loro obblighi con l'esercito molto al di là del tempo assegnato per gli altri.

Passo ora all'altro punto dell'articolo 5 che più specialmente ha fermato la considerazione dell'onorevole Senatore Amari, e per il quale egli propone una radicale riforma, vale a dire l'abolizione del medesimo. Anche questo, per me, è stato un modo molto provvido e sapiente che fa onore alla Commissione ed al Ministro della Guerra, di avere cioè utilizzato in un modo tutto speciale il clero.

Imperochè la Commissione e Ministro hanno dovuto riflettere che non si poteva pretendere che gli alunni che si dedicano al ministero ecclesiastico (non soltanto del rito cattolico, ma anche delle altre religioni) fossero distratti da quella carriera per obbligarli all'istruzione militare, quando essi pure possono recare soccorsi non meno vantaggiosi, non meno proficui nelle battaglie, obbligandoli a prestarvi il servizio nel modo proprio della loro condizione.

Bisogna pure, o Signori, ricordarsi che tra i grandi principii del nostro incivilimento vi è quello, proclamato da tutti, della libertà di coscienza.

Se è permesso in oggi a chiunque di potere essere ateo senza pericolo, deve essere permesso anche agli altri cittadini di potere essere credenti, e di potere nelle diverse circostanze della vita manifestare queste

loro credenze, ed avere dalla religione che professano quei soccorsi, di cui sentono il bisogno.

Or dunque, sarebbe uno sconvolgere intieramente la società civile, se in tempo di guerra le si togliesse addirittura tutto quanto il clero giovine, quello che veramente è più capace di prestare l'opera sua nei ministeri religiosi nelle città e nelle campagne, e molto più se s'impedisce ai soldati, agli uffiziali che si trovano nelle battaglie e che son feriti, di ricevere i soccorsi religiosi negli ultimi istanti della vita dal sacerdote, o dal ministro del culto rispettivo, o di essere assistiti negli ospedali, quando si trovano infermi in causa di ferite riportate nella guerra.

Questo ministero alto e morale, che giova molte volte assai più di quello del chirurgo, a sollevare lo spirito di quei militari che sono andati a battersi nell'interesse della patria, doveva essere giustamente considerato dalla Commissione, e non poteva meritare minore attenzione e minore osservanza per parte della medesima di quello che non sia la mancanza di veterinari, i quali nell'esercito provvedono alle bestie, mentre i ministri del culto provvedono ai più grandi bisogni dello spirito, bisogni che si sentono per eccellenza in quella occasione straordinaria, in cui la vita si perde da un momento all'altro senza accorgersene, e l'uomo si trova dinanzi all'eternità.

Il volere dunque, sotto pretesto dell'abolizione dei privilegi togliere quei benefici che sono immensi per l'umanità, specialmente sui campi di battaglia, sarebbe anzi sacrificare l'umanità stessa in una parte delicatissima, cioè nel suo spirito religioso, un offendere il sentimento del maggior numero, privandola dell'assistenza dei ministri della religione cattolica, o di altra qualunque.

A questo riguardo io vorrei, che dove nella legge si dice che l'alunno *potrà essere dispensato* ecc., si usasse invece il positivo *sarà o è dispensato*, perchè così è detto anche nella prima parte dell'articolo, purchè si obblighino a prestare servizio i sacerdoti, in qualità di cappellani militari in tempo di guerra, e gli altri che non sono sacerdoti, a prestarlo come infermieri negli ospedali; ed ancora questi al di là di 9 anni, vale a dire pagando così cara la loro esenzione, non già dalla seconda categoria, ma dalla istruzione.

Ora, come può dire l'onorevole Senatore Amari che con questo noi andiamo a ristabilire il privilegio dei chierici, che si volle abolito due anni sono; mi permetta l'onorevole Collega, il paragone non corre certamente. Allora si volle abolire quel privilegio, perchè la legge esentava un certo numero di chierici della leva senza nessun obbligo di affrancazione; e la esenzione come l'affrancazione producevano allora l'effetto di liberarli affatto da ogni onere di leva; ma oggi che è abolita quell'esenzione, e che l'affrancazione non produce altro beneficio che di passare dalla prima alla seconda categoria, era congruo il pensare al modo di prestar questo servizio.

D'ora in avanti i chierici, come ogni altro cittadino, non possono più esonerarsi interamente dall'obbligo della leva; a loro non rimane che sperare il passaggio alla seconda categoria o per favore di sorte, o per affrancazione.

Quelli che apparterranno alla 1^a categoria, e che non possono trovare modo di affrancarsi, saranno impediti di esercitare il loro ministero ecclesiastico, di andare agli studi nei Seminari e in altre Università, e l'esercizio della loro carriera sarà ad essi interdetto, finchè duri l'onere della leva. Non s'impedisca dunque, almeno a quelli che sono nella seconda categoria, o per affrancazione ottenuta, o perchè la sorte li ha favoriti, di potere continuare i loro studi, di potersi preparare al gran ministero ecclesiastico, mercè una vita di studi e di spirituali esercizi, salvo che essi pure si mostrino disposti di giovare alla patria e di provvedere ai grandi bisogni morali e religiosi dell'esercito, nel tempo in cui esso esponè la sua vita al pericolo per la salvezza della nazione.

Quindi io non solamente non credo che la Commissione abbia stabilito un privilegio, ma credo che abbia invece soddisfatto ad un grande bisogno dell'umanità e della società civile, perchè credo che se tutti oggi desiderano la separazione dello Stato dalla Chiesa, nessuno però proclama nè l'ateismo, nè l'abbandono del culto e della religione, che è una suprema legge della nostra condizione civile ed un supremo bisogno e conforto dello spirito umano.

Ora, se si vuole la fine, si deve volere anche il mezzo; si lasci quindi ai ministri del culto la libertà di apparecchiarsi al loro nobile ufficio in quel modo che credono migliore, nell'interesse delle popolazioni che sono fuori dell'esercito, come di quella parte che v'è ascritta, e che ne ha anche più bisogno, e non si obblighino ad una istruzione che disdice al loro carattere, e che non gli abilita a giovare al buon esito delle guerre. L'opera loro sui campi di battaglia è diversa e ben più alta ed utile che non sarebbe la comune.

Io non trovo che parole di lode da dire tanto alla Commissione quanto al Ministro, perchè hanno saputo utilizzare il clero pel servizio militare in quel modo che a tutti può essere più accetto.

Io pure dicevo che avrei da sottoporre alla Commissione ed al Ministro non una proposta, ma un desiderio.

Giacchè la Commissione ha creduto di utilizzare alcuni cittadini, che esercitano professioni, o attendono al ministero ecclesiastico, per i bisogni dell'esercito nel modo che corrisponde a certe particolari necessità dell'esercito stesso, io potrei anche accennare ad un'altra categoria di pubblici ufficiali che potrebbe essere utilizzata in questo modo.

L'art. 5 tace affatto dei pretori, dei giudici e degli ufficiali del ministero pubblico che fino a 30 o 31 anni possono andar soggetti non solo a far parte della prima, ma anche della seconda categoria ed all'istruzione militare.

Nella nostra legge organica giudiziaria è stabilito che si può essere pretori, giudici di prima istanza, ufficiali del ministero pubblico, a 25 anni. Ora, io faccio avvertire al Senato che mi pare sia un inconveniente assai grave che questi ufficiali che amministrano la giustizia abbiano ad essere distolti dalle loro funzioni, sia in tempo di pace coll'istruzione militare, sia in tempo di guerra col dover recarsi sotto le armi.

Non si potrebbe profittare dell'opera loro a seconda delle loro speciali cognizioni? Negli eserciti, in tempo di guerra, vi sono anche tribunali militari in maggior numero che di consueto, e non si potrebbero utilizzare questi magistrati in quei tribunali?

In questo caso si potrebbero esentare dall'istruzione militare purchè si obblighino ancor essi a prestare fino a 34 anni il loro ufficio.

Sottopongo queste osservazioni alla Commissione ed al signor Ministro della Guerra, perchè se lo credessero opportuno, si potrebbe far luogo ad una terza, non dirò eccezione, ma modificazione circa la maniera di prestar il servizio militare in tempo di guerra.

Senatore **Amari**, *Prof.* Domando la parola.

Presidente. Prima di dar la parola al signor Senatore Lauzi al quale appartiene, avverto il Senato che la Commissione propone di introdurre nell'articolo in discussione alcune modificazioni, in parte di dettato e in parte di merito.

Nella prima parte di quest'articolo dove si legge: « Ma in tal caso assumono pel tempo di guerra l'obbligo di servire sino al compimento ecc. » La Commissione propone di dire: « Ma in tal caso hanno l'obbligo di servire in tempo di guerra sino ecc. »

Nel primo capoverso che comincia: « Quelli di essi ecc. » la Commissione propone di surrogare alle parole: « dal capoverso precedente » quelle « dalla prima parte di quest'articolo. »

Il capoverso che comincia colle parole: « Uguale dispensa ecc. » la Commissione propone di concepirla nel modo seguente:

« Uguale dispensa è accordata agli alunni cattolici in carriera ecclesiastica ed agli aspiranti al ministero del culto in altre comunioni religiose tollerate dallo Stato coll'obbligo però di prestare in tempo di guerra la loro assistenza sino all'età di 34 anni negli spedali e nelle ambulanze. »

Il Senato comprende che con queste variazioni vengono tolte le distinzioni notate dall'onorevole Senatore Amari tra gli addetti alla carriera ecclesiastica cattolica e gli addetti al ministero di altri culti che si trovavano in quest'articolo, in cui gli uni dovevano fare i cappellani gli altri gl'infermieri; invece secondo la variazione ora introdotta dalla Commissione tutti sarebbero addetti all'assistenza negli ospedali e nelle ambulanze.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Angioletti**. Domanderei la parola sulla redazione di quest'articolo.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Angioletti**. Io vorrei domandare alla Commissione se non fosse il caso, giacchè siamo in via di correzioni, di spiegare un po' meglio che cosa vogliono dire quelle ultime parole del secondo capoverso di quest'articolo: *correre la sorte della propria classe*, perchè se uno di questi studenti, il quale fosse compreso per esempio nella leva quest'anno, dovesse essere iscritto alla seconda categoria in questo stesso anno, oppure fra quattro anni, domando se quel *correre la sorte della propria classe*, si debba intendere la sorte della seconda categoria di quest'anno, o quella dell'anno in cui comincerà veramente a fare il soldato, perchè nel primo caso egli salterebbe la classe di 4 anni, e non sarebbero più sei o sette anni di servizio che sosterebbe, come vuole la legge.

Desidererei ancora un altro schiarimento. Sarà un errore di stampa, siccome nel primo capoverso si parla di studenti universitari, di medici cioè, chirurghi, farmacisti e veterinari, perciò anche al secondo capoverso si dovrebbe, dopo la parola *medici*, aggiungere anche *chirurghi*.

Presidente. L'onorevole Relatore acconsente all'aggiunta della parola *chirurghi*, dei quali si è osservato che si parla nel primo capoverso, e non se ne fa più cenno nel secondo?

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. La Commissione acconsente.

Presidente. L'onorevole Relatore della Commissione intende dare le spiegazioni domandate dall'onorevole **Angioletti**.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domanderei un momento di tempo per concertarmi co' miei Colleghi.

Presidente. Intanto che il Relatore si concerta coi suoi onorevoli Colleghi, accordo la parola al Senatore **Lauzi**.

Senatore **Lauzi**. Essendomi toccato di parlare per il terzo, subisco la sorte comune a tutti in queste circostanze, e mi si può applicare quella frase, un poco comica direi, che era diventata proverbiale, che arrivò colla *vettura Negri*. (*ilarità*).

Io aveva domandata la parola per rispondere, per quanto valgo, alle eloquenti parole dell'onorevole Senatore **Amari**, ma l'onorevole **Poggi**, con un furto che non è punito dalle leggi, mi ha rubato quasi tutti i miei argomenti, ed io non vorrei tediare il Senato col ripeterli.

Mi limiterò dunque a due brevissime osservazioni, dopo aver dichiarato, che convengo perfettamente col l'onorevole Senatore **Poggi**.

La prima (ed anche questa è già modificata, e ne sono lieto) è che, convenendo in questo anche col Senatore **Amari**, non trovo giusto che, mentre prima si diceva, relativamente agli studenti universitari in materia sanitaria, *sono dispensati*, si dicesse poi al se-

condo capoverso che quella dispensa può essere accordata.

A questo la Commissione ha già spontaneamente provveduto, e la lodo, disponendo che questa dispensa non può, ma dev'essere data ai secondi di cui si occupa l'articolo.

Permettetemi, o Signori, che io rientri un momento nelle discussioni precedenti.

Io credo che forse non abbia abbastanza veduto lo stato dei fatti l'onorevole **Amari** quando ha detto che noi introduciamo qui un privilegio, e che abroghiamo in parte la legge che aboliva l'esenzione dei chierici dalla leva.

Quella legge è passata nel nostro diritto, quella legge, a cui mi applaudo aver dato il mio voto, era fatta in momenti in cui era permessa la ordinaria affrancazione e senza dubbio di errare, posso assicurare che moltissimi nostri Colleghi se consentirono a togliere la esenzione dei chierici, fu solo in questa vista, che quando un giovane veramente distinto negli studi, di provata, spontanea e vera vocazione promettesse di divenire un savio e buon ministro della Chiesa, la famiglia sua, o un benefattore o i superiori ecclesiastici o una colletta, come abbiamo veduto accadere, poteva salvarlo dal servizio militare, pagando la affrancazione. Ora, questo privilegio non ci è più, perchè l'affrancazione, secondo questa legge, altro non è che il passaggio dalla prima alla seconda categoria, vi è diversità nel servizio che si presta, ma si è pur sempre legati dal vincolo militare, si può da un momento all'altro esser chiamati non solo alle esercitazioni, ma ben anche a prender parte nell'esercito attivo.

Ora, in queste condizioni di cose era bene temperare il rigore della legge nuova, creando un vantaggio, che sarà sempre minore di quello di prima, ma che però può dar modo ai culti tutti (non parlo soltanto della Chiesa cattolica) di non isviare dalla carriera del sacerdozio rispettivo i giovani che vi si sono consacrati.

Per conseguenza, non credo possa dirsi che la legge crei un nuovo beneficio; io lo credo solo un vantaggio sì, ma che è sempre minore di quello che avevano i chierici, anche dopo applicato ai medesimi l'obbligo della leva.

Dette queste poche cose, non mi resta che fare una osservazione che si risolve in una raccomandazione al signor Ministro.

Nell'articolo si propone di accordare questo beneficio a coloro che sono alunni cattolici in carriera ecclesiastica, ed agli aspiranti al ministero sacerdotale in altre comunioni religiose tollerate dallo Stato.

Ora, per un organamento noto a tutti, noi sappiamo in che modo si avviano al sacerdozio cattolico i giovani che intendono di iscriversi al sacro ministero; e sappiamo quali autorità possano impartire quegli ordini sacri, da cui dipende appunto l'esonerazione limitata.

Possiamo forse anche saperlo relativamente agli israeliti, e credo che il loro organamento interno, come associazione, sia noto al Governo, e quindi il Ministro possa giudicare quali sono. Ci sarà una norma probabilmente anche pei valdesi, come ci sarebbe forse pure per la chiesa greco-scismatica che per avventura fosse professata in qualche parte dello Stato. Ma relativamente a tutte quelle altre comunioni che sono citate così vagamente nella legge, io devo fare osservare, e lo proverò raccontando un fatto successo a me, che ai giorni nostri abbiamo della gente che dice: noi siamo evangelici, siamo protestanti; e dicono altri: noi siamo ministri del tale culto o del tal altro, ma senza che risulti come le sieno. Cito un fatto. Quando io ebbi l'onore di essere Prefetto ad Udine, capitò un tale, il quale andava a predicare, e si qualificava, soscriveva e stampava *ministro evangelico*: quanto al predicare, sta bene fin lì; la polizia invigilava perchè non predicasse cose estranee alla teologia e perchè la popolazione, che non lo vedeva di buon occhio, non gli facesse qualche strepito, e quindi gli guarentiva la libertà. Ma capitò che in un paese morì un padre di famiglia del quale fu detto da lui che apparteneva alla sua religione, e quindi ne accompagnò il convoglio funebre, e fece le preghiere sulla sepoltura. Io non metto in dubbio quello che disse, sia stato quel che sarà stato: io dico solo che quando all'avviamento in carriera religiosa si attribuisce un privilegio in questa legge (non voglio dirlo privilegio, si cassi la parola), si attribuisce un vantaggio in questa legge, bisogna almeno che il Ministro della Guerra sappia in qual modo uno sia avviato veramente a questa carriera, e quando si verificherà che sia o non sia diventato ministro di questa o di quella Chiesa per applicare l'ultima parte dell'articolo in questione.

Dunque su quest'articolo io non posso che pregare il signor Ministro perchè o con misure combinate cogli altri Ministri competenti in questa materia, o con articoli di regolamento provveda a che non accada l'abuso che si qualificano chiese e culti a capriccio, al solo scopo di poter godere dei vantaggi di questa postergazione di servizio militare.

Presidente. Faccio presente al signor Senatore Rossi che era venuto il suo turno d'iscrizione, ma essendo egli assente dal Senato, non ho potuto dargli la parola.

Senatore Rossi A. Essendomi trovato assente quando venne il mio turno di parola, ed avendo ieri fatto esplicite riserve, mi occorre oggi dichiarare che rinunzio alla parola per non togliere un tempo prezioso al Senato.

Conoscendo le disposizioni della grande maggioranza degli onorevoli miei Colleghi per questa legge, la mia voce suonerebbe nel concetto che ho visto prevalere, al quale desidero da buon cittadino tutti i migliori risultamenti.

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene.

Senatore Amari, Prof. Io aveva domandato la parola.

Senatore Arrivabene. Io la cedo al Senatore Amari. Parlerò dopo.

Presidente. La parola è al Senatore Amari.

Senatore Amari, Prof. Io ho soltanto domandato la parola per uno schiarimento.

L'onorevole Poggi ha creduto che io volessi abolire i preti. (*ilarità.*)

Vi ha presentato con l'artificio della sua elegante parola il quadro d'un campo di battaglia nel quale i moribondi rimanessero senza i conforti della religione.

Ma chi ha pensato mai a questo? Ho io forse chiesto che si escludano i cappellani militari? Ho io detto che si vieti agli ecclesiastici di prestare l'ufficio loro nelle calamità della guerra? Sarebbe questo il dovere del loro ministero e dovrebbero, prestarlo senza esservi altrimenti allettati con la esonerazione da una parte del servizio di seconda categoria.

L'onorevole Poggi inoltre sostiene che non v'ha esonerazione; e non considera che il servizio richiesto ai preti secondo il progetto della Commissione è sì eventuale, che torna a nulla in paragone di quello imposto agli altri cittadini. E ciò, se mal non mi appongo, turba fortemente la bilancia dell'eguaglianza.

L'onorevole Senatore Poggi poi ha parlato come se fosse impossibile agli ecclesiastici di continuare nella loro carriera dopo il servizio militare, il quale cessa a 34 anni. A me pare invece che essi possono benissimo continuare i loro studi, e adempire dopo i 34 anni all'ufficio sacro, al quale si sono dedicati; ufficio che certamente sarà meglio esercitato da un giovane di 34 anni, che non da uno di 22, sia per la esperienza maggiore del mondo, sia per la dottrina.

Io quindi mantengo la mia proposta, e chieggo il permesso di farla passare al banco della Presidenza. Io non so quali siano le disposizioni del Senato a questo riguardo, ma, qualunque siano, sento il dovere di sostenere quello che la mia coscienza mi detta.

Presidente. Il Senatore Amari può far passare la sua proposta al banco della Presidenza, comunicandola prima alla Commissione.

La parola è ora al Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Dopo tutte le cose che, con tanta dottrina, si sono dette, io veramente non avrei molto da aggiungere, per cui mi limiterò a fare osservare che i giovani i quali sono chiamati nell'esercito, obbediscono alla legge, ed in generale non ci vanno spontaneamente; per la qual cosa è dovere del paese di provvedere al loro corpo ed al loro spirito.

Le nostre popolazioni, specialmente quelle delle campagne, nutrono sentimenti religiosi; epperò è assolutamente necessario che non solo in tempo di guerra, ma ben anche in tempo di pace, sianvi persone, le quali prendano a cuore i loro bisogni spirituali, per cui io credo che convenga adottare i mezzi proposti dalla nostra Commissione.

Farei una sola eccezione; vorrei cioè, che quando taluno di quegli individui fosse proposto alla cura di anime, non potesse più venir chiamato a far parte dell'esercito, perchè l'assenza del parroco in un paese può produrre gravi inconvenienti politici e religiosi.

Presidente. L'onorevole Amari propone di rimandare l'articolo alla Commissione, invitandola a riformare il primo e secondo paragrafo e ad abbandonare il terzo.

Domando alla Commissione se accetta questo rinvio. **Senatore Menabrea, Relatore.** La Commissione non lo può accettare.

Presidente. Domando anzitutto se la proposta del Senatore Amari è appoggiata. Chi l'appoggia, si alzi. (Appoggiata).

La parola è al Relatore,

Senatore Menabrea, Relatore. L'onorevole Senatore Amari ha combattuto vivamente le disposizioni dell'articolo 5, che è ora sottoposto alla discussione del Senato, e specialmente in ciò che i ministri del culto, secondo egli dice, verrebbero a godere di un privilegio ingiusto relativamente agli altri cittadini dello Stato. Gli altri oratori che gli sono succeduti, hanno combattuto la sua proposta con molte ragioni che certamente avranno fatto impressione sul Senato. Non ripeterò dunque tutti gli argomenti che furono recati contro la proposta dell'onorevole Amari; mi limiterò a spiegare il senso dell'articolo 5 e il motivo per cui le proposte della Commissione concordate col Ministro sono limitate soltanto agli uomini che si dedicano all'arte sanitaria e ai ministri del culto.

Come ho avuto l'onore di esporre ieri, la legge che ora stiamo discutendo è una legge per l'ordinamento delle milizie provinciali; ma vi è di più: siccome questa legge include la disposizione assai grave, di limitare gli effetti della affrancazione, e far passare un individuo dalla prima alla seconda categoria, si è creduto di dover esaminare se non fosse il caso, nell'interesse stesso dell'esercito, di fare qualche disposizione speciale per gli individui che possono prestar un immediato servizio all'esercito in tempo di guerra.

Ma lo ripeto, questa legge non ha che fare colla legge d'esenzione dal servizio militare, nella quale molti degli onorevoli oratori che hanno parlato nelle precedenti tornate hanno condotto la discussione. Questa legge non ha per oggetto l'esenzione dal servizio militare; le esenzioni che esistono attualmente rimangono; se paiono insufficienti, si faccia un invito al Ministro della Guerra di studiare questa materia e di presentare un progetto di legge in proposito; ma parlandone ora, non si farà che incagliare l'andamento della discussione.

Ora, o Signori, le professioni che sono di utilità immediata in tempo di guerra quali sono? sono le professioni di medico, chirurgo e veterinario, oltre a quella di ministro del culto.

L'esperienza delle guerre che hanno avuto luogo, di-

mostra, come le persone che appartengono all'arte sanitaria, non sono generalmente in numero sufficiente per tutti i bisogni dell'esercito, e questa deficienza si farà tanto più sentire, in quanto che attualmente non si tratta più di manovrare con piccoli eserciti, come una volta, ma bisogna portare sul campo di battaglia masse enormi di soldati i quali sono tutti esposti ai pericoli delle battaglie, ed è perciò necessario che si venga in soccorso di quelli che hanno riportato ferite od hanno incontrato malattie per effetto appunto della guerra.

Per altra parte, o Signori, vediamo che in Italia il numero dei medici e chirurghi va generalmente scemando, e speriamo che questo articolo farà sì che in maggior numero i giovani possano dedicarsi a questa carriera; ma, come dico, ci siamo limitati a fare tale proposta per queste categorie di professioni civili, perchè esse sono le sole immediatamente utilizzabili per l'esercito. Notate bene, Signori, che le esenzioni delle quali si tratta nell'articolo 5 non si riferiscono ai giovani che appartengono alla prima categoria; quelli che appartengono alla prima categoria devono inesorabilmente seguire la sorte di tutti gli altri, e per questi non vi sono esenzioni di alcun genere, fuori che quelle stabilite dalla legge di reclutamento per certe condizioni di famiglia.

Del resto, che sieno o medici o preti, o ministri di un culto qualsiasi, se appartengono alla prima categoria, devono subire la sorte degli altri, mentre l'esenzione di cui si tratta è fatta semplicemente per quelli che dalla prima categoria passano nella seconda per mezzo dell'affrancazione, e per quelli che vi sono stati collocati per effetto della sorte.

Non ho bene inteso le obiezioni che faceva l'onorevole Senatore Amari relativamente al modo di riconoscere gli studenti delle Università.

Mi pare che nelle Università vi siano le iscrizioni le quali fanno constare in modo legale se un giovane sia o no allievo o studente.

Senatore Amari, Prof. Mi permetta un'interruzione, io ho parlato degli studenti dell'Università di Napoli. **Senatore Menabrea, Relatore.** Allora lascio da parte questo argomento, e mi sembra e credo che il Senato non vorrà fare nessuna difficoltà a che s'introduca quest'esenzione per i giovani di seconda categoria che seguono la carriera delle arti sanitarie.

Abbiamo comprese fra queste anche i veterinarii, perchè le armate essendo seguite da un gran numero di animali, è evidente essere necessario che questi animali così importanti per l'esercito abbiano le cure che per loro si richiedono.

Farò ancora osservare che quest'esenzione si riduce ad esonerare quei giovani in tempo di pace dal servizio di cinque mesi, che devono fare sotto le armi. In tempo di guerra poi, essi sono chiamati all'esercito, e il servizio che fanno nelle ambulanze e negli ospedali è soventi volte molto più faticoso ed anche più pe-

ricoloso di quello che non sia assistere alle battaglie; per cui si può dire che quei giovani, quanto sarà tempo di guerra, presteranno un servizio egualmente faticoso come quelli che vanno a scaricare il fucile o a manovrare il cannone.

Ciò detto, vengo ad un'altra questione, quella relativa all'esenzione dei ministri del culto che è stata lungamente combattuta dall'onorevole Senatore Amari. L'onorevole Senatore Poggi ha risposto, io credo vittoriosamente a tutte le argomentazioni dell'onorevole Senatore Amari.

Permettete, o Signori, che io esprima il mio pensiero.

Da 20 anni a questa parte si sono fatti radicali cambiamenti in Italia nella condizione del clero: tutta l'autorità che esso aveva non esiste più; egli ha pressochè cessato di essere proprietario; le corporazioni religiose sono sparite: c'era un'ultima cosa che sopravviveva in Italia, ed era il potere temporale del Papa; anche questo più non esiste. Ciò essendo, io credo, o Signori, che attualmente bisognerà entrare in un'altra via, in quella della tolleranza, e rinunciare ogni apparenza di ostilità contro ciò che si chiama prete. Il prete è un cittadino come un altro, è un cittadino che presta i suoi servizi alla società. Certamente non bisogna esagerare i privilegi da dare a queste professioni; ma è necessario, è indispensabile nei paesi che hanno religione, far sì che possa alimentarsi in giusta proporzione la carriera ecclesiastica, come tutte le altre professioni.

Ciò posto, o Signori, io vi domando in quale modo, come voleva un momento fa l'onorevole Amari, un individuo che si dedica alla carriera ecclesiastica, potrebbe prima fare il soldato, e poi, dopo che abbia passato 5, 6, 7 anni sotto le armi, e perciò perduto il gusto degli studi, entrare nei seminari ed intraprendervi la nuova sua carriera? Io credo la cosa impossibile, perchè il prete deve fare studi speciali ed avere una educazione speciale e quel grado d'istruzione che compete alla sua professione.

Entrando dunque nella via che propone l'onorevole Senatore Amari, sarebbe chiudere completamente ogni specie di via alla professione di ministro del culto.

Ora, o Signori, non bisogna soltanto guardare nell'atmosfera delle nostre proprie idee; bisogna aver riguardo a tutto il paese, vi saranno, non saprei, 200 mila liberi pensatori.....

Senatore Amari, *Prof.* Domando la parola per un fatto personale.

Senatore Menabrea, *Rel.*... ma abbiamo 24 o 25 milioni di cattolici. Ora, andare ad offendere la fede di quella massa immensa di popolazione, io credo che non sia un bene per il paese, e che sia andar completamente contro le idee liberali che professiamo, e che certamente sono professate dall'onorevole Senatore Amari, il quale ha fatto le sue prove nell'esilio sofferto per la libertà.

Credo dunque che sarebbe andar completamente con-

tro il nostro compito, il voler fare un atto che potrebbe essere giudicato come ostile al principio religioso, che per fortuna esiste ancora in Italia.

Ora, veniamo ad esaminare se con questa legge si danno grandi vantaggi ai preti.

Prima della legge in vigore, gli aspiranti alla carriera ecclesiastica erano esonerati annualmente dal servizio nelle proporzioni di uno sopra ventimila abitanti. Secondo la legge che fu presentata dal Ministero precedente all'attuale e del quale io ebbi l'onore di far parte che è la legge vigente, tali aspiranti non sono più esentati se non mediante l'affrancazione. Questa legge non è già contraria al clero, come fu da taluni interpretata, niente affatto.

Siccome si osservava che, anche con le restrizioni stabilite con le precedenti leggi, molti abusavano della esenzione per percorrere la carriera ecclesiastica senza avere veramente la vocazione necessaria, si è detto: procuriamo di mettere un freno a queste vocazioni incerte, imponiamo loro l'obbligo di esonerarsi dal servizio militare mediante l'affrancazione; e quando farà d'uopo di pagare onde ottenere l'esenzione, è probabile che abbracceranno la carriera ecclesiastica soltanto quelli che per essa sentano una vocazione sicura e ben decisa.

Questo fu lo scopo della legge, non già quello di impedire che la carriera ecclesiastica fosse seguita.

Che cosa vuole ora la legge attuale?

Dessa toglie l'affrancazione, toglie questo privilegio di esonerarsi completamente dal servizio militare. Ma è evidente che il ministro di un culto troverebbe un incaglio grandissimo a seguire la sua carriera se non si provvedesse altrimenti.

Nel tempo di guerra bisogna essere stati all'esercito, per sapere che i soldati feriti sul campo di battaglia o quando sono all'ospedale, domandano per prima cosa il prete. Il prete è quello che li consola. Essi hanno una coscienza, e quando sono minacciati dalla morte, se non vedono il ministro del loro culto, ne soffrono. In tutti gli eserciti del mondo noi vediamo che per ogni culto sonovi i rispettivi ministri che consolano e urano i soldati: adottando la proposta fatta dall'onorevole Amari, l'elemento religioso verrebbe completamente a scomparire negli eserciti. Ma se i cittadini hanno una religione, è dovere dello Stato di non toglierla loro i mezzi di praticarla e di riceverne le consolazioni. L'onorevole Senatore Amari parlò di ingiustizia; ma sarebbe, a parer mio, un'ingiustizia grandissima quella di privare un uomo che nutre sentimenti religiosi di avere il soccorso della religione a cui appartiene. Dunque, come vede il Senato, la legge attualmente in discussione aggrava ancora maggiormente la condizione del clero, poichè coll'affrancazione alla quale è ora sottoposto è completamente esonerato dal servizio militare, mentre colla legge che stiamo discutendo non è esonerato mediante l'affrancazione che dall'obbligo militare in tempo di pace, che consiste a fare cinque mesi di

servizio per imparare la manovra del fucile; ma per contro in tempo di guerra, il ministro del culto è tenuto a prestare il suo servizio tanto nelle ambulanze come negli ospedali sino all'età di 34 anni.

Non si può pertanto dire che noi commettiamo con questa legge un'ingiustizia.

Io credo che mediante questa disposizione, noi provvediamo al bisogno essenzialissimo dell'esercito, e nello stesso tempo non togliamo il mezzo di provvedere ai bisogni religiosi delle popolazioni, bisogni che noi non possiamo e non dobbiamo mai dimenticare.

L'onorevole Senatore Poggi terminava il suo discorso coll'esprimere un desiderio, cioè che i pretori e gli ufficiali del Pubblico Ministero fossero egualmente compresi nell'esonerazione che fa oggetto del presente articolo.

Io ripeterò ciò che ho già detto, che cioè questa legge non è legge di esenzione, e che se, ciò non ostante abbiamo proposto delle esenzioni pei giovani dedicati all'arte sanitaria e per i ministri del Culto, è perchè questi sono di utilità diretta per l'esercito, mentre i pretori e gli ufficiali del Ministero Pubblico sono certamente persone indispensabili per la società, ma presentano poca utilità per l'esercito.

In tempo di guerra si ha bisogno certamente di Tribunali militari e di avvocati fiscali militari, ma di questi ve ne sono in tutto lo Stato, e quando l'esercito viene mobilitato, ve n'è abbastanza per la composizione dei Tribunali militari.

Io non voglio esaminare se converrebbe o no esonerare anche i pretori dell'obbligo del servizio militare, perchè questa discussione ci condurrebbe a vedere se altre professioni non dovrebbero anche essere esentate: ci sarebbero le carriere della telegrafia, delle poste, delle strade ferrate, vi sono insomma una quantità di carriere in cui tutti vorrebbero essere esonerati.

Abbiamo sentito il Senatore Rossi, il Senatore De Gori, altri Senatori i quali tutti vengono a proporre delle esenzioni; epperò ripeto, che questa legge non è fatta per simile argomento. Permetta dunque l'onorevole Poggi che io dichiaro che la Commissione non può prendere in considerazione la sua proposta, che non potrebbe trovare luogo in questa legge.

Vengo a rispondere ad un quesito che ha mosso l'onorevole Angioletti.

L'on. Angioletti leggendo l'ultimo capoverso dell'articolo 5 che dice: « Quelli di essi che compiendo il 25° anno di età non avessero ottenuto gli ordini maggiori, se trattasi di cattolici, o non fossero dichiarati ministri del proprio culto, se trattasi di altre comunioni religiose, o che avessero lasciata la carriera ecclesiastica dopo il 25° anno di età, sono chiamati sotto le armi per ricevere l'istruzione di seconda categoria, e correre la sorte della classe rispettiva ».

Domanda cosa s'intenda per la sorte della classe rispettiva.

Confesso, che l'idea può parere non abbastanza chiara per coloro, che non hanno compilato l'articolo: però l'idea di quest'ultima frase sarebbe meglio espressa quando si dicesse così: *la sorte della classe di leva dell'anno in cui sono chiamati alle istruzioni militari*. Questa è l'idea della Commissione, se il Ministro l'accetta: in questo modo sarebbe tolto ogni equivoco circa la parola *rispettiva* che non ha un senso ben definito.

Senatore Angioletti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Angioletti. Proporrei che questa rettificazione sia fatta anche in fine della seconda parte dell'articolo.

Presidente. Alla fine cioè del primo capoverso, dove è usata la stessa espressione.

Senatore Menabrea, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea, *Relatore*. La interpretazione che ho data alle anzidette parole va intesa come fatta a nome della maggioranza della Commissione, perchè vi sono alcuni che ne darebbero un'altra; per conseguenza lascio la libertà di parola a ciascuno.

Vi è un'altra modificazione da fare a questo articolo per togliere ogni dubbio nella interpretazione.

Nel capoverso che riguarda i ministri del culto è detto:

« Uguale dispensa è accordata agli alunni cattolici in carriera ecclesiastica, ed agli aspiranti al Ministero del culto in altre comunioni religiose tollerate dallo stato ecc. »

Ora taluno potrebbe credere, che, quando è detto « agli alunni » s'intendesse anche quelli di prima categoria; ma siccome l'intendimento della Commissione e del Ministero è di accordare questo privilegio solo alla seconda categoria, così questa parte dell'articolo si potrebbe redigere in questo modo:

« Uguale dispensa è accordata agli iscritti alla seconda categoria che siano alunni cattolici in carriera ecclesiastica, ecc. »

Mediante questa rettificazione è dato un senso chiaro e preciso a tutto il complesso di questo articolo.

Ora mi resta ancora a rispondere ad una osservazione che fece l'onorevole Senatore Lauzi, relativamente al modo di riconoscere se i ministri dei culti non cattolici sieno veramente insigniti della qualità di ministri.

Egli dice che crede non vi sia mezzo. Nel regolamento sulla leva il caso è previsto, e si continuerebbe ad applicare a questi ministri le norme del Regolamento, che sono tuttora vigenti.

Mi pare di aver così risposto a tutte le obiezioni ed osservazioni fatte, e non posso che ripetere che la Commissione non potrebbe accogliere l'emendamento proposto dal nostro illustre collega Senatore Amari, quantunque lo abbia sostenuto con molta eloquenza. Noi non possiamo entrare in quell'ordine d'idee, e perciò non possiamo accettarlo.

L'onorevole Senatore Arrivabene mi fa osservare avere egli notato, che i parroci sarebbero pure compresi in questo articolo, che costringe tutti i ministri del culto ad andare all'esercito in tempo di guerra.

Io faccio osservare al Senato, che il limite dell'obbligo militare giunge all'età di 34 anni. Ora, in generale a questa età pochi preti sono parroci. Molti di essi sono semplici vicarii, o coadiutori nelle chiese, ma non hanno cura d'anime. Io credo adunque che l'esenzione proposta dall'onorevole Senatore Arrivabene non si applicherebbe che a uno scarso numero d'individui.

D'altronde poi, quantunque alcuni possano essere costretti ad andare in tempo di guerra all'esercito, ciò sarà per l'appunto meglio per l'esercito stesso, anche per il motivo, che hanno l'abitudine di trattar gli ammalati, e che potranno così rendere utilissime le servigi; e vedendo coi proprii occhi lo spettacolo delle glorie e delle miserie umane, ne potranno informare il loro gregge e farne pro per loro stessi.

Senatore Pastore. Domanderei la parola per una piccola osservazione sulla redazione di quest'articolo.

Presidente. Permetta; qual'è dunque la locuzione che la Commissione intende di surrogare a questa di *correre la sorte della classe rispettiva*?

Senatore Menabrea, Relatore. Sarebbe questa: *«correre la sorte della classe di leva dell'anno in cui sono chiamati a fare il servizio.»*

Senatore Pastore. È appunto sopra questa redazione, che intenderei di fare un'osservazione.

Presidente. La parola è al Senatore Pastore.

Senatore Menabrea, Relatore. Perdoni, la Commissione proporrebbe di sostituire alle parole: *a fare il servizio* queste: *all'istruzione militare.*

Presidente. Cioè: *sono chiamati all'istruzione militare.*

Rileggerò la nuova redazione proposta: *«dopo il 25° anno di età sono chiamati a correre la sorte della classe di leva dell'anno in cui sono chiamati all'istruzione militare.»*

Do ora la parola al Senatore Pastore.

Senatore Pastore. La sostituzione che ha fatto in questo momento il Relatore della Commissione del vocabolo *istruzione* invece del vocabolo *servizio* correge già in parte il difetto che io trovava in questa redazione. Ma non basta. — Secondo me, il far decorrere la ferma dell'inscritto di seconda categoria dall'epoca soltanto in cui esso comincia l'istruzione ne protrae la durata oltre il limite solito del servizio militare. Questo tale è chiamato a fare quest'istruzione dopo l'età di 25 anni. Vale a dire dopo che avrà rinunciato a conseguire quei diplomi che dovevano esimerlo dall'istruzione medesima. E siccome questa si fa ad epoche determinate, così è probabile che l'individuo non la riceva se non a 26 o 27 anni, e la durata del suo obbligo di servizio si protrarrebbe sino a 35 o 36 anni, il che è evidentemente troppo.

Qual è il vantaggio di cui avrà goduto quest'individuo, che possa renderlo meritevole di tale trattamento? Nessuno. Egli era soggetto, come gli altri della sua classe, ad essere chiamato sotto le armi, e non mi sembra che si possa protrarre di cinque o sei anni la sua ferma, solo perchè gli si è accordato una remora di egual tempo per presentarsi a ricevere la prescritta istruzione.

Non essendovi dunque nessun motivo abbastanza efficace per obbligare quest'uomo a prolungare il suo servizio oltre l'età a cui termina quello degli altri, io proporrei che si lasciasse nell'articolo la prima espressione di *«correre la sorte della propria classe»* e forse non è nemmeno il caso di dirlo, non essendovene stretto bisogno.

Presidente. Domando alla Commissione se mantiene la redazione da lei proposta per organo dell'onorevole suo Relatore.

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione crede che l'interpretazione da lei data all'articolo di legge in discussione sia la più giusta, inquantochè se noi avremo uno studente che non avrà preso i suoi gradi accademici a 25 anni, questo fatto che vorrà dire? Significherà che questo studente è stato molto negligente nel proprio dovere, che non avrà studiato, che avrà fatto le finte di frequentare ed appartenere all'Università per lasciar correre quei primi anni nei quali avrebbe dovuto entrare nell'esercito, e poi a 25 anni non far più parte della riserva, ma passare, secondo il sistema dell'onorevole generale Pastore, nelle milizie provinciali; e così verrebbe ad essere esonerato da 3 o 4 anni di obbligo militare nell'esercito lo che certamente non sembra troppo giusto.

Se quell'individuo non ha i requisiti necessari per prendere la laurea, o se l'alunno ecclesiastico non ha per la sua carriera una vocazione abbastanza determinata, tanto peggio per lui, bisogna che qualche castigo lo abbia, e non deve il vantaggio, che gli farebbe lo Stato, tornare a danno dello Stato medesimo.

Ora, siccome la proposta dell'onorevole Generale Pastore sembra che tornerebbe a detrimento dell'esercito, perciò la maggioranza della Commissione mantiene l'interpretazione che a detta espressione ha inteso di dare.

Presidente. Domando al signor Ministro quale di queste redazioni preferisca.

Ministro della Guerra. Io preferirei la proposta fatta dall'onorevole Angioletti ed accettata dalla Commissione, notando all'onorevole Pastore che, qualora si accettasse la sua proposta, vi sarebbe un discapito per lo Stato.

Infatti, se il Governo impartisce quest'istruzione di cinque mesi agli uomini di seconda categoria, lo fa per poterli poi impiegare in caso di guerra.

Ora se noi potessimo essere sicuri che guerra non vi sarà, il Governo risparmierebbe allo Stato le spese per quest'istruzione, ed ai cittadini il disturbo di re-

carsi a riceverla. Posta però la probabilità che per nove anni vi sia la guerra una volta ogni anno, l'inscritto che prende l'istruzione a 25 anni correndo poi la sorte della classe di leva dell'anno in cui è nato, più non sarebbe disponibile per lo Stato che per quattro anni, e l'istruzione sarebbe al medesimo stata impartita con probabilità che per un egual numero di volte soltanto esso abbia a prender parte alla guerra, per cui a me sembra molto più conforme a giustizia la proposta dell'onorevole Angioletti ed accettata dalla maggioranza della Commissione, quella cioè secondo cui verrebbe stabilito che chi per favore ha ritardato l'istruzione propria fino a 25 anni, abbia almeno dopo a subire la sorte che gli sarebbe toccata senza quel favore, e non arrechi allo Stato il danno d'averlo istruito, senza speranza poi di potersene valere che per un tempo assai limitato.

E qui debbo aggiungere che quest'articolo, il quale è stato di sua iniziativa proposto dalla Commissione e da me accettato, io non aveva creduto necessario comprenderlo nel progetto da me presentato, per la semplice ragione che credeva fosse sufficiente che le disposizioni in esso contenute venissero inserite nel regolamento che dovrà essere emanato per l'applicazione di questa legge; però in seguito alle osservazioni della Commissione, la quale ebbe a ravvisare più conveniente d'introdurlo nel contesto della legge, volentieri ad essa mi associò in simile concetto, approvando anche la forma con cui l'articolo è stato redatto.

In quanto alle raccomandazioni fattemi dall'onorevole Senatore Lauzi, prometto che ne terrò il debito conto nella compilazione del regolamento, ove procurerò che sia con precisione indicato quali sono gli iscritti che devono essere compresi sotto la dicitura *aspiranti alla carriera religiosa*.

All' onor. Senatore Arrivabene ha già anche per me risposto il Relatore della Commissione, cui interamente io mi associa, e col quale ripeto non potersi fare in favore dei parroci l'eccezione da esso desiderata.

Crederci del resto che una tale eccezione farebbe cattivo effetto fra lo stesso clero. Oltretutto per informazioni avute mi risulta che non vi sarebbe, datone il caso, difficoltà per parte delle superiori autorità ecclesiastiche, di surrogare temporaneamente e durante la loro assenza, quei parroci, e non potrà mai essere che esiguo il numero di quelli, i quali venissero chiamati in tempo di guerra a prestare l'assistenza di cui è parola in quest'articolo.

Mi piace adunque ripeterlo, che non avvi in ciò grande difficoltà; che una tale dispensa farebbe cattivo effetto nel clero, quasi che non fosse esso animato egualmente che gli altri cittadini dal sentimento del dovere verso la patria, e nuocerebbe al suo prestigio fra le popolazioni.

Per tuttociò io sono d' avviso, come già dissi, che non convenga accogliere la proposta dell'onorevole Arrivabene.

E poichè ho la parola, mi sia lecito aggiungere alle cose dette dall'onorevole Poggi e dal Relatore della Commissione in favore di quest'articolo poche altre considerazioni, prima che il Senato addivenga alla votazione.

Con questa legge si vuole stabilire che un iscritto di seconda categoria resti 9 anni a disposizione del Governo, avendo ricevuta un'istruzione da 3 a 5 mesi. Per gli studenti di Università contemplati in questo articolo e per gli aspiranti alla carriera religiosa che cosa vogliamo noi decretare? Vogliamo dispensarli dall'istruzione militare, ma per contro intendiamo che invece di 9 rimangano per anni 13 a disposizione del Governo. Non è dunque un gran favore che si vuol loro accordare: si noti di più che la dispensa dall'istruzione che ai medesimi verrebbe accordata, torna a vantaggio delle finanze dello Stato, risparmiandosi la spesa che per ciò occorrerebbe, spesa che d'altra parte sarebbe interamente inutile, perocchè l'istruzione militare a nulla gioverebbe poi a questi iscritti, che all'occorrenza devono essere impiegati nel servizio sanitario o in quello religioso, ed il Senato sa bene che la Convenzione di Ginevra vieta al personale sanitario di andar armato e persino di portar la sciabola.

Adottandosi dunque il temperamento contenuto in quest'articolo, da un lato si protegge un interesse sociale, e dall'altro, senza che ne venga danno all'interesse dell'Esercito, si ottiene un reale vantaggio per le finanze dello Stato: onde io non dubito punto che il Senato non voglia darvi il suo voto favorevole.

Presidente. Se il Senatore Amari lo consente, darò la parola al generale Angioletti per compire l'ultima parte della discussione.

Senatore Amari, prof. Lo consento.

Presidente. Il Senatore Angioletti ha la parola.

Senatore Angioletti. Dopo le brevi, ma buone e solide ragioni dell'onorevole Ministro e del Relatore della Commissione, non ho che da aggiungere una sola cosa, ed è questa, che se si volesse adottare la redazione dell'onorevole Pastore, mi pare che si lascerebbe la porta aperta alla malizia. Chiunque si annunziasse per studente di medicina o chirurgia potrebbe con questo mezzo scavalcare i 4 anni dell'ultimo servizio che sono i più duri ed i più difficili. Dopo questo, non ho altro a dire.

Presidente. L'onorevole Senatore Amari ha la parola per un fatto personale.

Senatore Amari, prof. Quando l'onorevole Senatore Menabrea ha pronunziata la parola ostilità, io ho chiesto di rispondere per un fatto personale. Voglio ricordare al Senato che io non ho animo ostile contro gli ecclesiastici in particolare nè contro nessuno, fuorchè i nemici del mio paese e i nemici dell'incivilimento.

In questo io son certo che l'onorevole Menabrea partecipi dei miei sentimenti. Ma se non voglio ostilità, non voglio neanche parzialità.

Non mi è lecito ora di rientrare nella discussione

per mostrare che la proposta della Commissione costituisce veramente un favore. Il fatto personale non mi autorizza a questo. D'altronde non sono tanto esperto nella scherma parlamentare da poter sostenere la battaglia contro avversarii si valenti: ed anco mi accorgo non poterla prolungare con utilità.

Dopo il Medio Evo si abolirono i giudizi di Dio perchè non provavano il diritto nè il torto, ma davano la vittoria alla forza, all'arte o al caso.

Sventuratamente la imperfetta natura umana non può sostituire alle armi del combattimento giudiziario altre armi che quelle della parola, nelle quali la disuguaglianza della forza è poco minore.

Io replico, io solo e debole, non continuerò la battaglia contro i possenti avversarii che mi stanno a fronte: e d'altronde l'ora ci avverte anch'essa di smettere.

Presidente. L'onorevole Senatore Amari mantiene le sue proposte?

Senatore Amari, Prof. Insisto nelle mie proposte.

Senatore Menabrea, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea, Relatore. Risponderò all'onorevole mio Collega ed amico Senatore Amari che io non ammetta di essere più abile di lui nella parola o nella scherma parlamentare, di lui che ha tanta copia di cognizioni e di scienza più grande certamente della mia; che, se egli talvolta sostiene delle idee diverse dalle mie, tuttavia le ragioni che ne dà sono sempre potenti per meritare di essere ascoltate con molta attenzione, e quando io ho parlato di ostilità, certamente non ho voluto fare allusione a lui di cui conosco l'animo grande e buono, e sicuramente pensiero di ostilità non può allignare nel suo cuore; ma ho parlato bensì in generale di apparenza di ostilità contro una classe di cittadini che, a parer mio, si dovrebbe oramai lasciar vivere in pace. Ora, ogni proposta che potesse, sia pure ingiustamente, sembrare alla generalità di voler impedire una carriera riconosciuta necessaria dalla società, sarebbe facilmente considerata come un atto ostile.

È semplicemente in questo senso che adoperai quella parola, non volendola giammai applicare all'onorevole amico mio Senatore Amari.

Presidente. Leggo la proposta del Senatore Amari.

« Propongo di rinviare l'articolo alla Commissione, invitandola a riformare il primo ed il secondo paragrafo, e ad abbandonare il terzo ed il quarto. »

Chi approva questa proposta, voglia alzarsi.
(Non è approvata.)

Ora procederemo alla votazione dell'articolo: prego l'onorevole Senatore Pastore a dichiarare se mantiene la sua proposta.

Senatore Pastore. La ritiro.

Presidente. Allora la votazione diviene più semplice.

L'articolo ha due parti, l'una riguarda gli addetti alle diverse professioni, l'altra riguarda gli addetti alla carriera religiosa.

Dividendo le due parti, porrò ai voti la prima.
Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Nessuno ha domandato la divisione: se è chiesta, allora si procederà per divisione, ma non essendo chiesta, mi pare che si potrebbe procedere come si usa per tutti gli altri articoli.

Senatore Roncalli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli F. Io credo che nessuno abbia domandato la divisione, perchè sembrava naturale per se stessa, come l'onorevole Presidente l'aveva già annunciata: se poi si esige che uno ne faccia la domanda, la faccio io.

Presidente. Farò osservare al Senato che la divisione non è stata idea mia, ma l'ho desunta dalla proposta del Senatore Amari, quando nel suo discorso egli ha concluso proponendo di respingere una parte dell'articolo; quindi ho creduto che implicitamente ed abbastanza chiaramente egli domandasse che le due parti dell'articolo fossero votate separatamente. Ma ora c'è una domanda esplicita dell'onorevole Roncalli, procederò dunque alla votazione nell'ordine indicato.

« Art. 4. Gli studenti universitarii in medicina, in chirurgia, farmacia e veterinaria iscritti alla seconda categoria sono dispensati, dietro loro domanda, dalla istruzione militare, ma in tal caso hanno l'obbligo di servire in tempo di guerra sino al compimento dell'anno 34° di età, sia presso i corpi dell'esercito attivo, sia presso la milizia provinciale rispettivamente, come medici chirurghi, farmacisti o veterinarii effettivi oppure semplicemente esercenti, secondo che abbiano già conseguito la laurea od il diploma, oppure non l'abbiano ancora ottenuto. »

» Quelli di essi che, compiuto l'anno 25° di età non fossero per anco dichiarati medici, chirurghi, farmacisti o veterinarii perdono il diritto conferito dalla prima parte di quest'articolo e sono chiamati sotto le armi per ricevere l'istruzione di seconda categoria e correre la sorte della classe di leva dell'anno in cui sono chiamati all'istruzione militare. »

Chi approva questa prima parte così emendata, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passo alla seconda parte, che è del tenore seguente:

« Uguale dispensa è accordata agli iscritti alla seconda categoria che siano alunni cattolici in carriera ecclesiastica, od aspiranti al Ministero del culto in altre comunioni religiose tollerate dallo Stato, coll'obbligo però di prestare in tempo di guerra la loro assistenza sino all'età di 34 anni negli spedali e nelle ambulanze. »

» Quelli di essi che, compiuto il 25° anno di età, non avessero ottenuto gli ordini maggiori, se trattasi di cattolici, o non fossero stati dichiarati ministri del proprio culto, se trattasi di altre comunioni religiose, o che avessero lasciato la carriera

- » ecclesiastica dopo il 25° anno di età, sono chiamati
- » sotto le armi per ricevere l'istruzione di 2ª categoria
- » e correre la sorte della classe di leva dell'anno in
- » cui sono chiamati all'istruzione militare. »

Senatore **Angioletti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Angioletti**. Siccome nel secondo capoverso è detto *compiuto il 25° anno di età*, mi parrebbe si dovesse dire *compiuto* anche in questo quarto capoverso.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. La Commissione accetta.

Presidente. Pongo dunque ai voti la seconda parte dell'articolo con questa correzione.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo, che mi dispenso di leggere, se il Senato consente.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

La seduta è fissata per lunedì alle 2, e si continuerà l'ordine del giorno in corso.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 20 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI

Sommario. — *Sunto di petizione — Omaggio — Presentazione di un progetto di legge, di cui è chiesta ed accordata l'urgenza — Discussione, approvazione per articoli del progetto di legge per autorizzazione di una maggiore spesa sui bilanci del 1871-72 del Ministero dei Lavori Pubblici per completare il bacino di cure-naggio di Messina — Seguito della discussione del progetto di legge relativo alle basi generali dell'ordinamento dell'esercito — Proposta del Relatore d'aggiunta all'articolo 5 — Avvertenza del Relatore — Modificazione proposta dal Ministro della Guerra, accettata dalla Commissione — Domanda del Senatore Poggi, cui risponde il Ministro della Guerra — Proposta del Senatore Cambray-Digny — Rinvio dell'articolo 5 proposto dal Ministro, accettato dalla Commissione — Proposta del Senatore Chiesi sull'articolo 6 aggiunto dalla Commissione, ritirata. Approvazione dell'art. 6. — Nuovo articolo 7 in sostituzione del primo, approvato — Osservazioni e riserva del Relatore — Proposta del Senatore Pasqui di aggiunta all'articolo 8 — Avvertenza del Senatore Cambray-Digny — Proposta del Relatore d'altra aggiunta all'articolo 8 — Dubbio del Senatore Cambray-Digny, cui risponde il Ministro della Guerra — Aggiunta del Senatore Pasqui, non accettata dalla Commissione ed oppugnata dal Ministro della Guerra — Ritiro dell'aggiunta Pasqui — Approvazione dell'articolo 8 coll'aggiunta della Commissione — Istanza e proposta del Senatore De Gori d'aggiunta all'articolo 9, — Dichiarazione del Ministro della Guerra e ritiro dell'aggiunta De Gori — Proposta del Senatore Cambray-Digny d'aggiunta all'articolo, accettata dal Ministro della Guerra e dalla Commissione — Approvazione dell'articolo 9 coll'aggiunta del Senatore Cambray-Digny emendata dalla Commissione — Approvazione degli articoli 10, 11, 12 — Proposta del Senatore Cambray Digny di soppressione dell'articolo 13, oppugnata dal Ministro della Guerra e dal Relatore — Replica del Senatore Cambray-Digny — Proposta del Relatore all'articolo 13 approvata — Approvazione dell'articolo 13 emendato — Osservazione del Relatore sull'articolo 14, cui risponde il Ministro della Guerra — Proposta del Relatore di emendamento all'articolo 14 approvato dal Ministro della Guerra — Approvazione dell'articolo 14, emendato, e degli articoli 15 e 16 — Proposta del Senatore Conforti di soppressione degli articoli 17 e 18 — Proposta del Senatore Pastore, oppugnata dal Relatore, e replica del Senatore Pastore — Nuove istanze del Senatore Conforti per soppressione degli articoli 17 e 18 — Rinvio degli articoli 17, 18 e 19, proposto dal Relatore, approvato — Approvazione dell'articolo 20 — Proposta del Relatore d'aggiunta all'articolo 21 — Appunti dei Senatori Chiesi e Lauzi — Approvazione dell'articolo 21 coll'aggiunta proposta dal Relatore.*

La seduta è aperta alla ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro della Guerra ed il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, interinalmente Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizione: N. 4481. Terracina Antonio Maria da Montanaro (Calabria Ulteriore 2^a), allegandosi gravato da una sentenza della Corte dei Conti che non gli valutava tutti gli anni di servizio per il diritto a pensione, domanda che per intercessione del Senato gli venga dal Governo accordato un mensile assegno.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

Fa omaggio al Senato:

Il Direttore della R. Scuola di nautica di Viareggio della *Statistica e distribuzione dei premi agli alunni di quelle scuole elementari per l'anno scolastico 1869-1870.*

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per le basi generali dell'esercito.

Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge col quale si proroga il termine assegnato dal Regio Decreto 13 novembre 1870 in virtù del quale è stata

estesa alla Provincia Romana la legge sopra i diritti d'autore, e si danno nello stesso tempo alcune disposizioni relative all'attuazione della stessa legge.

Il termine delle dichiarazioni indicate all'art. 1 di detto Decreto Reale verrebbe a spirare col 31 marzo corrente; perciò vede il Senato quanta sia l'urgenza di questo progetto di legge.

Pertanto pregherei il Senato di volerlo inviare a quell'Ufficio Centrale che è già stato nominato per prendere ad esame le variazioni che vennero da me e dal Guardasigilli proposte sopra i diritti d'autore, e volgerei preghiera a quest'Ufficio Centrale di volere sollecitamente riferire sullo stesso, onde io possa poi in tempo presentare ancora il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Do atto all'on. Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questo progetto di legge, di cui il Senato ha compreso l'urgenza, e siccome lo stesso signor Ministro propone che l'esame di questo progetto di legge sia rimandato a quell'Ufficio Centrale che già si trova incaricato dell'esame di altro progetto di legge analogo che riguarda alcune disposizioni concernenti la legge sopra i diritti d'autore, così interrogo il Senato se consente a questa proposta.

Coloro che approvano la proposta dell'on. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio vogliano alzarsi:
(Approvata.)

Il progetto di legge sarà quindi stampato e distribuito, e rimesso per l'esame all'Ufficio Centrale che è incaricato dell'altro progetto di legge che riguarda i diritti d'autore.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Pregherei ancora il Senato di volere invertire il suo ordine del giorno; sarebbe urgente che fosse quanto prima promulgata la legge che accorda maggiori fondi al Governo per ultimare il bacino di carenaggio in Messina; quelle opere, stante la necessità di nuovi fondi, si trovano in uno stato, direi deplorabile, ed hanno assolutamente bisogno di essere condotte a termine; e siccome io credo che questa legge non darà luogo a discussione, in quanto che la Giunta del Senato nell'esame che ne ha fatto si è mostrata favorevole, prego il Senato di voler dare a questo progetto di legge la precedenza nell'ordine del giorno.

Presidente. Il progetto di legge di cui l'onorevole Ministro chiede l'immediata discussione, si trova appunto all'ordine del giorno dopo il progetto ora in corso: esso consta di pochi articoli e non darà luogo a lunga discussione. Quindi se il Senato acconsente, gli si darà la precedenza.

De lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra* e *Atti del Senato* N. 37.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rifleggo l'articolo 1°.

« È autorizzata la maggiore straordinaria spesa di L. 980,000 per completare il bacino di carenaggio di Messina, decretato con la legge 17 agosto 1862, N. 742. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

L'articolo 2 è così concepito:

« La maggiore spesa anzidetta sarà stanziata nei bilanci del Ministero dei Lavori Pubblici per gli esercizi 1871 e 1872, e precisamente per L. 500,000 al capitolo 108 *bis* del bilancio 1871, e per L. 480,000 al capitolo corrispondente del bilancio 1872. »

(Approvato.)

Presidente. Si procederà più tardi allo squittinio segreto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE BASI GENERALI DELL'ORDINAMENTO DELL'ESERCITO.

Riprendiamo ora la discussione del progetto di legge che trovasi per primo segnato nell'ordine del giorno.

La discussione era giunta all'articolo che porta il N. 6, e che diventa 5 per trasposizione dell'articolo 4.

L'art. 5 è del tenore seguente:

« I volontari senza soldo menzionati all'articolo 2 (ora divenuto 1) della presente legge, i quali alla fine della contratta ferma hanno dato prova di sufficiente istruzione militare, possono poi conseguire, all'epoca della leva della classe rispettiva, l'affrancazione nel senso dell'articolo 4 (ora 3), pagando una somma che viene, in occasione d'ogni leva, fissata per Decreto Reale, e che non può essere maggiore del terzo di quella stabilita per l'affrancazione ordinaria. »

La Commissione propone la seguente aggiunta:

« Qualora questi volontari, oltre alle prove d'istruzione militare precedentemente accennate, subiscano con successo l'esame d'idoneità prescritto all'art. 27 e seguenti per essere nominati ufficiali, sono di pien diritto collocati nelle milizie provinciali, nelle quali essi percorreranno tutto il tempo della loro ferma. »

A parer mio, nella prima parte di questo articolo si potrebbe sopprimere l'avverbio *poi*.

L'articolo dice: « I volontari senza soldo ecc..... possono *poi* conseguire all'epoca ecc. »: a me sembra che basterebbe dire « possono conseguire », perchè l'avverbio *poi* mi pare veramente inutile.

Dimando all'onorevole Relatore se ha difficoltà di toglierlo.

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione acconsente.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Io prenderei la parola dopo l'articolo susseguente.

Senatore Menabrea, Rel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea, Rel. È necessario di intendersi sul significato di questo articolo. È detto nell'articolo che si riferisce alla istituzione dei volontari di un anno, che, avendo terminato il loro anno di servizio, essi corrono la sorte della classe rispettiva alla quale appartengono.

Ora, questa disposizione già stata votata, viene col presente articolo anche implicitamente consacrata. Mi spiego: per esempio, il volontario entrato ai 17 anni nell'esercito e che avesse fatto un anno sotto le armi e che poi, per effetto della leva, ritorna sotto le bandiere all'età di 21 anni, riprende il suo servizio senza che gli sia valutato l'anno fatto da volontario sotto le armi.

Questo bisogna che sia bene inteso perchè non nascano equivoci nella applicazione della legge.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Veramente nel progetto di legge era precisamente inteso che un volontario il quale, avendo compiuto il suo anno di volontariato, se dopo due o tre anni per ragioni di leva fosse chiamato in prima categoria e non avesse i mezzi di esentarsi col pagare la quota che sarebbe fissata, dovesse percorrere tutto il servizio della propria classe di leva, cioè fare con essa tre o quattro anni sotto le armi e poi passare in congedo illimitato per il rimanente dell'obbligo al servizio militare.

Però, se il Senato lo crede, io non avrei nessuna difficoltà di ammettere anche una disposizione più favorevole per il volontario che venisse a trovarsi nel caso ora indicato, che cioè l'anno di volontariato gli fosse calcolato, e non fosse più tenuto che a stare due o tre anni sotto le armi, secondo che la ferma sotto le bandiere verrà stabilita di tre o di quattro anni per la prima categoria.

Ciò ammesso, forse bisognerà cambiare qualche parola in questo articolo. Nel terz'ultimo capoverso ove dice: « pagando una somma che viene in occasione di ogni leva fissata per Decreto Reale, e che non può essere maggiore del terzo di quella stabilita per l'affrancazione ordinaria », bisognerebbe, a mio avviso, togliere le parole « in occasione d'ogni leva »; e limitare il testo alle seguenti: « pagando una somma che viene fissata per Decreto Reale, e che non può essere maggiore del terzo di quella stabilita per l'affrancazione ordinaria. »

Come sta scritto l'articolo della legge, ne verrebbe che un giovane di 20 anni della classe del 1851, per esempio, che sarà chiamata nell'anno venturo, il quale, appena approvata la legge, mi domandasse di andare a fare il volontario, non potrebbe sapere quale somma

dovrà poi pagare, perchè questa non verrà stabilita per Decreto Reale se non al tempo della leva del 1851. E così succederà sempre, cioè che il volontario si obbligherà al servizio senza conoscere quanto gli potrà poi costare il passaggio dalla prima alla seconda categoria, nel caso fosse dalla sorte designato alla prima categoria.

Ravviserei quindi più razionale che ogni anno fosse fissata la somma che dovranno poi pagare per esonerarsi dalla prima categoria i giovani che nell'anno stesso si obbligano al volontariato senza soldo.

Perciò toglierei le parole « in occasione d'ogni leva ».

Presidente. La Commissione acconsente?

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione acconsente alla proposta del Ministro; soltanto io pregherei il signor Presidente di voler permettere alla Commissione di formulare un nuovo capoverso per inserirlo nella legge.

Presidente. Mi permetto di fare osservare alla Commissione che forse questa disposizione proposta dal signor Ministro potrà trovar miglior sede all'articolo 7 nel quale si regola la durata del servizio.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Io ho domandato la parola per uno schiarimento. La variazione che il signor Ministro ha proposta, mi pare giusta; ma io gli domanderei che cosa sarebbe per accadere quando qualche giovane si presentasse al diciassettesimo anno per volontario, e la sua classe di leva non venisse chiamata che fra tre o quattro anni. Allora il signor Ministro sarebbe nella necessità di far sapere a questo giovane che fra quattro anni, per esempio nel 1874, la tassa d'affrancazione sarà in quella data misura; e siccome la legge vuole che vi sia una relazione tra la tassa che deve pagarsi dal volontario e quella dell'affrancazione comune dell'anno di leva, cioè che la prima non debba oltrepassare del terzo la seconda, così bisognerà che il signor Ministro della Guerra stabilisca, due tre o quattro anni avanti, quale sarà la tassa d'affrancazione.

Ministro della Guerra. Allora io proporrei che si dicesse: « mediante il pagamento di una somma che non potrà superare le L. 800. »

Solamente indicherei, di quest'anno, che il volontario sarà liberato mediante una somma non superiore alle 800 lire.

Senatore Poggi. Farò osservare che questo è già nel progetto di legge, in cui è detto; non può essere maggiore del terzo di quella tassa che sarà stabilita per l'affrancazione ordinaria dell'anno di leva.

Ministro della Guerra. Precisamente: vi sarebbero due limiti, uno che non potesse essere maggiore del terzo del premio di affrancazione, e l'altro che in tutti i casi questo terzo non potesse eccedere la somma di L. 800.

Senatore Poggi. Vuol dire dunque che è lasciata facoltà di diminuire questa cifra di L. 800 quando le circostanze lo permettano.

Ministro della Guerra. Certamente questa cifra rappresenterebbe il *maximum*, e quando l'ammontare del premio di affrancazione non raggiungesse le lire 2,400, allora la cifra di lire 800 sarebbe diminuita in modo da raggiungere il terzo soltanto dell'intero premio.

Presidente. Il Senatore Poggi non fa alcuna proposta a questo riguardo?

Senatore Poggi. Non faccio alcuna proposta; mi premeva unicamente di sapere se questa cifra di lire 800 era invariabile, o se si poteva diminuire.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Allora all'articolo 5, nel quale è detto che il prezzo di affrancazione non potrà essere maggiore del terzo di quello stabilito per l'affrancazione ordinaria, converrebbe aggiungere le seguenti parole: « ed in ogni caso non supererà le lire 800. »

Presidente. Accetta il Signor Ministro la proposta del Senatore Digny?

Ministro della Guerra. Io l'accetto; ma pregherei il Senato a rimandare quest'articolo alla Commissione per una relazione più precisa. In massima siamo tutti d'accordo, e non è che questione di forma; per cui pregherei, ripeto, di inviare l'articolo alla Commissione per redigerlo di concerto col Ministero e votarlo domani.

Senatore Pasqui. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasqui. Io non rammento bene ciò che fu disposto in rapporto al prezzo dell'affrancazione ordinaria, per cui....

Presidente. Permetta, Signor Senatore; fu stabilito che sarebbe fissato il *massimo* per legge.

Ora interrogo la Commissione per sapere se accetta il rinvio di questo articolo proposto dall'onorevole Ministro della Guerra per una nuova redazione.

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione acconsente.

Presidente. Quest'articolo sarà rinviato.

Avverto il Senato che la Commissione ha proposto l'aggiunta di un articolo dopo il N. 5. che sarebbe così espresso: « all'articolo 136 della legge organica 20 marzo 1854, è sostituito il seguente:

« Nella surrogazione di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Signori, noi entriamo in una serie di articoli, i quali portano modificazioni ad altrettanti articoli della legge sul reclutamento dell'esercito. Oltre questo articolo ora letto dall'onorevole Si-

gnor Presidente, abbiamo pure gli articoli 7, 8, 13, 14, 15, i quali modificano altri articoli della citata legge sul reclutamento dell'esercito.

Io sottopongo alla Commissione e all'onorevole signor Ministro, se non sarebbe meglio adottare il sistema seguito nella legge 24 agosto 1862, la quale portava anch'essa alcune modificazioni alla legge organica 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito. Nell'articolo 2 della citata legge del 1862 è detto: *Gli articoli 10, 18, 86, ecc. sono modificati nel seguente modo:*

Art. 10. *Il contingente ecc.*

Art. 18. *I ricorsi ecc.*

E così vennero riportati di mano in mano gli articoli modificati.

Invece adunque di fare tanti articoli distinti quante sono le modificazioni, proporrei che si facesse un articolo solo, che sarebbe in questo caso l'art. 6 o 7, sotto il quale si comprendessero tutte e singole le modificazioni fatte ai diversi articoli della legge sul reclutamento dell'esercito.

È una proposta che riguarda la forma e non la sostanza della legge, e che sta in armonia con quanto fu fatto nella legge adottata nel 1862.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore Menabrea, Relatore. Io riconosco che il sistema proposto dall'onorevole Senatore Chiesi sarebbe forse più regolare di quello adottato. Ma debbo ricordare al Senato che l'art. 20 della legge in discussione prescrive che la legge sul reclutamento dell'esercito deve essere pubblicata di nuovo coll'occorrente cambiamento di numerazione degli articoli e con tutte le modificazioni che furono e saranno introdotte dall'epoca della pubblicazione della legge 1854 sin al giorno in cui sarà effettuata la nuova pubblicazione.

La Commissione non avrebbe nessuna difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Chiesi. Ma credo che il sistema da noi tenuto faciliti molto più la discussione.

La Commissione del resto si rimette intieramente a quello che farà il Senato.

Presidente. Mantiene il Senatore Chiesi la sua proposta di raccogliere in un solo tutti gli articoli indicati?

Senatore Chiesi. Pare che l'onorevole Relatore non si opponga, ed io quindi la manterrei.

Presidente. L'ordine della discussione non sarebbe toccato; solamente che il disposto di quegli articoli formerebbe un articolo solo...

Senatore Menabrea, Relatore. Io mi permetto fare un'osservazione. Gli articoli cui allude l'onorevole Chiesi non sono disposti in ordine numerico, e forse questo nell'ordine della discussione potrebbe portare qualche inconveniente.

Senatore Chiesi. Dichiaro dunque di non insistere nella mia proposta.

Presidente. Non insistendo l'onorevole Chiesi nella

sua proposta, si riprende la discussione sull'articolo che ho testè letto.

Nessuno domandando la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi approva l'articolo 6, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Presidente. Do lettura dell'art. 7.

Ora la numerazione degli articoli rimane ferma.

Senatore **Menabrea, Relatore.** Avevamo presentato una proposta che cambiava alcune denominazioni.

Presidente. Rileggo questo nuovo articolo, che prenderebbe il numero 7, e sarebbe così concepito:

« Art. 7. All'art. 158 della legge organica 20 marzo 1854 è sostituito il seguente:

» La ferma di servizio nell'Esercito è di due specie, » l'una *permanente*, l'altra *temporanea*.

» Debbono contrarre la prima i carabinieri reali, » gli armaiuoli, i musicanti, e gli uomini della compagnia moschettieri, ed i volontari di cui all'articolo 151.

» È applicata la seconda a tutti gli altri, salvo le » eccezioni di cui al seguente art. 160.

» Conseguentemente è introdotto nella legge il cambiamento delle denominazioni di *ferma di ordinanza e provinciale in ferma permanente e temporanea.* »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore **Menabrea, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea, Relatore.** Il Senato si ricorderà che quando la Commissione presentò alla sua approvazione queste nuove denominazioni da adottarsi nella legge di reclutamento, il Senatore Cambry-Digny ed altri Oratori proposero di cogliere quest'occasione per introdurre nella legge organica delle denominazioni che fossero più conformi al vero spirito e significato della lingua italiana.

Ora la Commissione si è limitata alle poche mutazioni indicate in quest'articolo 7, e che sono le sole veramente indispensabili per la legge attuale.

In quanto poi alle altre sostituzioni di denominazioni che si vorrebbero fare, devo osservare a nome della Commissione che, richiedendosi per siffatto lavoro qualche tempo, basterebbe di attribuire nell'art. 20 (dove si prescrive al Governo di pubblicare di nuovo questa legge con tutte le modificazioni che vi saranno arretrate) la facoltà al Ministero di introdurre nella legge di reclutamento quei cambiamenti di denominazioni che sono veramente indispensabili e che sono giustamente desiderati da tutti.

Presidente. Dunque vorrebbe la Commissione che fosse riservata ad altro tempo la votazione di quest'ultima parte che riguarda le denominazioni.

Senatore **Menabrea, Relatore.** No, signor Presidente, la Commissione intende di proporre all'art. 20 un'aggiunta colla quale venga data facoltà al Governo di provvedere al cambiamento di talune denominazioni:

in quanto poi all'articolo presente, la Commissione lo mantiene, perchè con questo intende provvedere a le sole denominazioni che sono più strettamente richieste ed indispensabili nell'attuale progetto di legge. Per maggiore chiarezza pregherei il signor Presidente a rileggere l'articolo di cui trattasi.

Presidente. Rileggo l'art. 7.

« All'art. 158 della Legge organica 20 marzo 1854 è sostituito il seguente:

» La ferma di servizio nell'esercito è di due specie, » l'una *permanente*, l'altra *temporanea*.

» Debbono contrarre la prima i carabinieri reali, gli » armaiuoli, i musicanti, e gli uomini della compagnia » moschettieri, ed i volontari di cui all'art. 151.

» È applicata la seconda a tutti gli altri, salvo le » eccezioni di cui al seguente art. 160.

» Conseguentemente è introdotto nella legge il cambiamento delle denominazioni di *ferma di ordinanza e provinciale in ferma permanente e temporanea.* »

La Commissione mantiene quest'ultimo alinea? Mi pareva che avesse parlato nel senso di abilitare in generale il Ministro a fare tutti quei cambiamenti di denominazioni che credesse opportuni.

Senatore **Menabrea, Relatore.** La Commissione lo mantiene. Oltre questi cambiamenti lascia la facoltà all'onorevole signor Ministro d'introdurre nella legge tutti quegli altri cambiamenti di denominazione che crederà necessari.

Presidente. Nessuno domandando la parola, pongo ai voti l'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'art. 8:

« All'art. 159 della Legge organica 20 marzo 1854 è sostituito il seguente:

» La durata del servizio permanente è di otto anni, » decorrenti dal giorno dell'arruolamento. Gli uomini » di prima categoria de' vari corpi dell'esercito, eccettuata la cavalleria, sono obbligati al servizio militare » per 12 anni, e in tempo di pace li compiono con » 4 anni sotto le armi ed il restante in congedo illimitato. »

Credo che il secondo periodo di questa parte di articolo che ho letto debba costituire un capoverso separato dalla prima parte, perchè non mi pare che si riferisca al servizio permanente: prego la Commissione a fare attenzione a questo collocamento.

« All'art. 159 della Legge organica 20 marzo 1854 è sostituito il seguente:

» La durata del servizio permanente è di otto anni, » decorrenti dal giorno dell'arruolamento. »

Questo dovrebbe formare un alinea.

Il resto dell'articolo suonerebbe così:

« Gli uomini di prima categoria de' vari corpi dell'esercito, eccettuata la cavalleria, sono obbligati al servizio militare per 12 anni, e in tempo di pace li

» compiono con 4 anni sotto le armi ed il restante in » congedo illimitato.

» Quelli ascritti alla cavalleria sono obbligati al » servizio militare per 9 anni e li compiono in tempo di pace con 6 anni sotto le armi ed il restante tempo » in congedo illimitato.

» La durata del servizio temporario per gli ascritti » alla prima categoria decorre dal 1° gennaio dell'anno » in cui la classe di leva rispettiva compie il 21° anno » di età. »

È aperta la discussione.

Senatore **Cambray Digny**. Domando la parola.

Presidente. Perdoni. La parola spetta al signor Senatore Pasqui, che era già iscritto.

Senatore **Pasqui**. Io non trovo bastanti parole di lode per quelle disposizioni della legge in esame, giusta le quali il servizio militare è reso obbligatorio indistintamente per tutti i cittadini.

Questo a me sembra un provvedimento potente di educazione e d'istruzione popolare.

Ho detto di educazione, perchè, da quest'anno in poi, verranno sotto la disciplina militare tutti quei giovani, i quali nella loro adolescenza sono stati in varie parti del Regno, raccolti, spinti e preposti a schermo di riottosi assembramenti: e sventuratamente per essi hanno avuti troppi esempi e troppi eccitamenti a perversi propositi, fino ad essere tratti talvolta anche ad affrontare la pubblica forza.

Quando avranno per qualche tempo appartenuto all'esercito, avranno anche imparato a temerlo ed a stimarlo; e così sarà in qualche modo riparata la grave iattura patita dal principio di autorità nei passati sconvolgimenti politici, triste conseguenza anche questa delle secolari sventure d'Italia.

Ho detto provvedimento potente d'istruzione popolare, perchè per mezzo delle scuole dei reggimenti sarà maggiormente estesa e diffusa l'istruzione elementare, e ci sgraveremo dai giusti e dolorosi rimproveri che ci vengono fatti di avere troppi analfabeti.

Io mi sento incompetente in questa questione, di decidere cioè se, per meglio raggiungere lo scopo della pubblica istruzione militare, sia più opportuna la ferma di 4 anni ovvero di 3, in tempo di pace. Tale soluzione spetta agli uomini dottissimi nella scienza militare che seggono in questo recinto, e che io mi pregio di ascoltare colla massima attenzione.

Però, se io guardassi soltanto alla svegliatezza di mente di molte delle varie popolazioni italiane, sarei più inclinato alla ferma di anni tre; ma quando considero che questo arruolamento può, come diceva, adoperarsi come mezzo potente di educazione e di istruzione popolare, più volentieri mi appiglio alla ferma di 4 anni per la fanteria, e di 5 per la cavalleria.

Io quindi proporrei un'aggiunta al presente articolo, così concepita:

« I 4, e rispettivamente i 6 anni di ferma sotto le armi potranno gradatamente essere ridotti a 3 e rispet-

tivamente a 5, qualora l'ascritto giustifichi: 1° la sua completa istruzione militare; 2° la sua lodevole condotta disciplinare; 3° il suo notevole profitto nell'istruzione elementare. »

Ho detto, gradatamente essere ridotti, per significare che ad uno potranno essere condonati due mesi, ad un altro 3, ad un altro 7 e via via.

Faccio all'uopo osservare che siccome l'individuo arruolato sospira ogni giorno ed ogni ora il ricupero della sua libertà, così ogni giorno ed ogni ora per questo disposto di legge, sentirà lo stimolo a ben condursi sotto le bandiere: non per timore del castigo, ma per amore della sua libertà: sapendo che da se solo dipende l'abbreviare la durata della sua ferma.

Con questo sistema, se io non m'inganno, noi avremo in prima un buon soldato; infine cittadini resi moralmente migliori. E assai meglio essi riusciranno, se al più possibile, ripeto, al più possibile, secondo le circostanze di tempo, di luogo e di costumi, saranno ad essi conservate ed agevolate l'istruzione e le pratiche della rispettiva loro religione.

Senatore **Cambray Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Io ho domandato la parola unicamente per ricordare che poco fa si era rimasti d'accordo di aggiungere a quest'articolo quella disposizione relativa ai volontari colla quale l'onorevole signor Ministro avrebbe stabilito che l'anno di servizio sarebbe stato computato a coloro che dovrebbero far parte della prima categoria.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Io ho cercato di formulare la proposta dell'onorevole Signor Ministro, relativa ai volontari in seguito alla quale a questi sarebbe computato il tempo di servizio da essi passato sotto le armi. Si potrebbe adunque aggiungere all'articolo in discussione il seguente capoverso:

« Il tempo passato sotto le armi dai volontari senza soldo che sono ascritti alla prima categoria è computato nel servizio permanente, od in quello temporaneo, » o meglio si potrebbe anche dire:

« Il tempo passato sotto le armi dai volontari senza soldo quando fossero ascritti alla prima categoria è computato a sconto della propria ferma. »

In questo ultimo modo la cosa resta più generica, e anche s'intende più chiaramente.

Senatore **Cambray Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray Digny**. Questa proposta mi fa nascere un dubbio che io credo bene di sottoporre alla Commissione ed all'onorevole Signor Ministro.

Questo sta bene per i volontari che rimangono in prima categoria, ma per quelli i quali dalla prima categoria passano nella seconda, sarebbe necessario dire, in qualche luogo, che sono dispensati dai cinque mesi di servizio d'istruzione, giacchè dopo averlo fatto per

un anno, debbono saperne più di quello che imparerebbero in cinque mesi.

Ministro della Guerra. Tale istruzione costa al Governo, ed ognuno comprenderà come in ogni caso non vi saranno chiamati che quelli che possono aver bisogno, ora nell'articolo susseguente, parlandosi degli iscritti di 2.^a categoria, è detto:

« Gli iscritti di 2.^a categoria che dessero prove di cognizioni militari specialmente nel maneggio e nell'uso delle armi potranno essere dispensati da una parte corrispondente delle esercitazioni. »

Nello stesso articolo è poi anche disposto perchè il servizio d'istruzione sia ripartito in più anni, e ciò allo scopo appunto di non distrarre tutto in una volta per una troppo lunga durata gli iscritti che esercitano professioni, arti o mestieri.

Come conseguenza naturale della parte dell'articolo che ho letto, ne viene che i volontari di un anno saranno certamente esentati dal concorrere a coteste istruzioni.

Presidente. La Commissione propone d'introdurre nell'articolo in discussione il seguente capoverso:

« Il tempo passato sotto le armi dai volontari senza soldo, quando fossero ascritti alla 1.^a categoria, è computato a sconto della propria ferma ».

Il collocamento di questo capoverso è lasciato alla scelta della Commissione.

Senatore Menabrea, Relatore. Debbono essere collocati alla fine dell'articolo.

Presidente. Il Senatore Pasqui propone un'aggiunta, di cui do lettura:

« I 4, e rispettivamente i 6 anni di ferma sotto le armi potranno gradatamente essere ridotti a 3 e rispettivamente a 5, qualora l'ascritto giustifichi: 1° la sua completa istruzione militare; 2° la sua lodevole condotta disciplinare; 3° il suo notevole profitto nella istruzione elementare ».

La Commissione accetta questa aggiunta?

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione non conosce ancora in modo esplicito quale sia il parere del sig. Ministro: per mio conto riconosco che questa è una proposta la quale è certamente degna di attenzione.

Essa tende allo scopo di spingere, per così dire, le nostre popolazioni alle scuole per attingervi le cognizioni elementari indispensabili ad una nazione civile: tuttavia introducendola così di botto nella legge attuale senza previo esame, potrebbe dare luogo a gravissime conseguenze.

Io credo che la proposta avrebbe per conseguenza di mettere in isconvolgimento tutto il servizio dello esercito, perocchè bisogna pensare, che non si tratta solamente di pochi individui, ma di migliaia; per cui se per ognuno di essi si dovesse fare una specie di esame per sapere se deve restare o no sotto le armi, sarebbe una cosa amministrativamente impraticabile; ed è perciò che nella legge di reclutamento si è, per quanto

possibile, sempre cercato di evitare queste operazioni complicate, e di fissare in modo tassativo l'epoca in cui le varie classi devono essere o richiamate sotto le armi o licenziate. Ora, secondo il sistema dell'onorevole signor Senatore Pasqui un individuo il quale avesse imparato a leggere e scrivere, avrebbe diritto di domandare un esame per far giudicare la propria abilità e così ogni reggimento sarebbe trasformato in Commissione esaminatrice.

Questo io credo praticamente impossibile; la Commissione tutta è pure della mia opinione, e non può accettare la proposta dell'onorevole Senatore Pasqui.

Forse quando verrà la legge sopra la istruzione pubblica si potrà vedere se sia possibile qualche provvedimento a favore di coloro che fanno prova di un certo grado di cognizioni; ma la miglior cosa io credo sarebbe di far sì che nel minor tempo possibile tutta la nostra popolazione sapesse leggere e scrivere. Sono certo che anche il tempo di servizio che si richiede sotto le armi potrebbe essere allora diminuito, senza però recar danno all'esercito, mentre colla proposta Pasqui l'esercito verrebbe privato dei suoi elementi più istruiti, che ad esso importa al contrario di conservare.

Presidente. Rileggo la proposta dell'onorevole Senatore Pasqui.

(V. sopra.)

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Mi permetta il Senato di esporgli le mie idee sopra questo articolo 7, e particolarmente sulla durata dell'obbligo al servizio degli uomini di prima categoria.

Nel progetto del Ministero l'obbligo al servizio militare era in totale portato a 12 anni per gli iscritti di prima categoria, dei quali non meno di tre e non più di quattro sotto le armi, invece la Commissione ha fissato tassativamente a 4 anni il servizio sotto le armi per la fanteria, e a 6 per la cavalleria.

Io non mi oppongo a questa fissazione, purchè alla medesima sia data quella stessa interpretazione che sia la Camera dei Deputati, sia il Senato, ed anche il Governo, già hanno creduto di dare, da molti anni in qua, ai 5 anni d'obbligo al servizio sotto le armi che era imposto dalla legge del 1854 sul reclutamento dell'esercito.

Questa legge stabilisce in modo tassativo che il servizio sotto le armi in tempo di pace per la prima categoria sia di 5 anni. Praticamente però, e da diversi anni, le classi sono state congedate per anticipazione, dopo essere state sotto le armi soltanto 4 anni e talune anche soltanto 3 anni e tre mesi.

Era questa una necessità di bilancio alla quale conveniva uniformarsi, e se si continui ad ammettere che sia in questo modo interpretata la ferma di anni 4, vale a dire che il soldato abbia obbligo in tempo ordinario di prestare servizio per egual durata sotto le armi, lasciando però al Governo la facoltà di abbreviare

viarne il termine quando imperiose necessità finanziarie lo impongano, io non avrei difficoltà ad accettare la proposta della Commissione.

Ma se essa volesse invece imporre in modo assoluto che tale durata debba considerarsi come termine fisso e non resti al Governo facoltà di licenziar le classi prima, io dovrei oppormi. Su di ciò però non credo voglia il Senato far questione, tanto più se esso consideri che il Ministero in simile affare prende regola e norma alla sua condotta appunto dalle decisioni del Parlamento. Nè potrebbe essere altrimenti: imperocchè se tre sono gli elementi che determinano la forza dello esercizio in tempo di pace, la spesa del bilancio cioè, il contingente annuo, e la ferma, vuol dire che, fissati i due primi, il terzo rimane anche esso determinato. E difatti se il Parlamento stanziava, per esempio in bilancio la somma di 148 milioni e fissa il contingente in 45 mila uomini, le classi si potranno tenere sotto le armi per 4 anni; ma se, mantenendo in bilancio la somma stessa, voglia esso invece che siano prelevati 60 mila uomini per classe, in tal caso non si potranno per necessaria conseguenza tenere sotto le armi che per 3 anni, mancando i fondi quando si volessero tenere per un tempo maggiore.

E questa questione si ripresenterà appunto al Senato nel venturo anno, quando sarà discusso il progetto di leva sulla classe 1852.

Nella legge per la leva sui nati nel 1850 e 51 già votata nell'altro ramo del Parlamento, presentata al Senato e discussa dall'Ufficio Centrale, si richiedono per quest'anno 60 mila uomini, ma ciò non impedisce che le quattro classi 1846, 1847, 1848 e 1849, dossano rimanere quattro anni sotto le armi, perchè noi abbiamo presentemente tre classi sotto le armi che sono quelle 1847, 1848 e 1849, le quali furono levate di soli 40 mila uomini, mentrè col bilancio attuale si possono tenere quattro classi di 45 mila uomini. Noi abbiamo adunque 15 mila uomini di meno, e chiamando quest'anno, come dissi, 60 mila uomini invece di 45 mila, veniamo appunto a trovarci in pari col bilancio; e per conseguenza in quest'anno più non sarà il caso di rivenire su questa questione della ferma, che troverà invece luogo più opportuno nell'anno venturo allorquando si discuterà la legge per la chiamata della classe 1852.

Secondochè sarà allora deciso di chiamare 45 mila ovvero 60 mila uomini, le classi dovranno esser tenute 3 oppure 4 anni sotto le armi.

Quanto a me però dichiaro fin d'ora che propenderei per la prima, ossia per la ferma di soli 3 anni.

Ciò premesso, io non potrei accettare la proposta dell'onorevole Senatore Pasqui.

Il Governo, dando alla legge l'interpretazione che dissi qui innanzi, può licenziare per anticipazione tutta o parte di una classe.

Allorchè ne licenzia una parte soltanto, per regola generale invece di mandarla in congedo illimitato la

manda soltanto in licenza illimitata; ma la scelta degli uomini che per primi debbono essere ammessi a questa licenza il Governo vuole riservarsela a sè ed ai Comandanti di Corpo, come giudici più competenti.

Il metodo tassativo che l'onorevole Pasqui vorrebbe fosse applicato, avrebbe quest'inconveniente, che i primi ad essere mandati alle case loro sarebbero naturalmente i sott'ufficiali e gli altri graduati di bassa forza, siccome i più istruiti della classe; il che produrrebbe un grande sconcerto.

In secondo luogo conviene riflettere che se il fatto dell'istruzione individuale militare ha certamente una gran importanza, vi è poi l'insieme dell'istruzione del Corpo di cui conviene pur tenere il massimo conto.

Ora, si osserva che il Governo generalmente licenzia le classi nell'autunno, ossia nei mesi di ottobre e novembre, cioè dopo terminate le istruzioni più importanti, come sono quelle che si fanno nell'estate ai campi d'istruzione e nelle grandi manovre. Se si dovesse anticipare di alcuni mesi il licenziamento di una parte delle classi, si impicciolirebbero di troppo le compagnie, i battaglioni ed i reggimenti, e quindi talune istruzioni non sarebbero più possibili; per cui in massima preferirei anticipare di sei mesi il licenziamento delle intere classi, perchè la spesa è eguale, e l'utile dell'istruzione è di gran lunga superiore.

Prego dunque l'onorevole Senatore Pasqui a non insistere nella sua proposta, all'accoglimento della quale, come ho cercato di dimostrare, si oppongono ragioni, le quali toccano all'interesse generale del servizio.

Presidente. Interrogo il Senatore Pasqui se insiste nella sua proposta.

Senatore Pasqui. Ringrazio l'onorevole signor Ministro della Guerra delle datemi spiegazioni, e ritiro la mia proposta.

Presidente. Non rimane dunque che a mettere ai voti l'articolo coll'aggiunta proposta dalla Commissione: lo rileggo:

« All'art. 159 della Legge organica 20 marzo 1854 è sostituito il seguente:

» La durata del servizio permanente è di otto anni, decorrenti dal giorno dell'arruolamento. Gli uomini di 1.^a categoria de'vari corpi dell'esercito, eccettuata la cavalleria, sono obbligati al servizio militare per 12 anni, e in tempo di pace li compiono con 4 anni sotto le armi ed il restante in congedo illimitato.

» Quelli ascritti alla cavalleria sono obbligati al servizio militare per 9 anni e li compiono in tempo di pace con 6 anni sotto le armi ed il restante tempo in congedo illimitato.

» La durata del servizio temporario per gli ascritti alla 1.^a categoria decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui la classe di leva rispettiva compie il 21° anno di età.

» Il tempo passato sotto le armi dai volontari

» senza soldo quando fossero ascritti alla prima categoria, è computato a sconto della propria ferma. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 9.

Ne do lettura.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori. Nell'ultima seduta del Senato, che ebbe luogo sabato, io fui fra i pochissimi che votarono contro l'art. 4 il quale mantiene il diritto dell'affrancazione; per conseguenza non può temere la Commissione, non può temere il Ministro che io faccia proposta di esonerazione dal servizio militare: nella stessa seduta inoltre io fui fra i moltissimi che votarono l'art. 5 il quale, secondo la proposta del Ministero e della Commissione, ammette un trattamento di favore per alcune categorie di iscritti, vale a dire per i medici, chirurghi, farmacisti, veterinari e chierici; ciò non ostante non sorgo neppure a proporre nessun altro analogo trattamento che favoreggi altre categorie di iscritti; io propongo soltanto una specifica facoltà al Ministro della Guerra a favore dei giovani esercenti alcune professioni, e che si dedicano ad alcuni uffici.

Prima di tutto vorrei una facoltà al Ministro della Guerra a favore dei giovani che si dedicano all'istruzione elementare; le condizioni dell'istruzione sono così note, che sarebbe superfluo veramente che oggi ve le tornassi a ricordare: farò solamente osservare che dei 14 o 15 mila maestri elementari che ci sono nel Regno, la maggior parte, anzi quasi la totalità, sono a nomina e a stipendio delle Rappresentanze comunali.

Ora generalmente nell'apertura dei concorsi per gli uffici di maestro per le scuole elementari, le Rappresentanze comunali provvilamente esigono che i concorrenti sian liberi dagli obblighi che derivano dall'arruolamento militare. Per conseguenza non saranno ammessi al concorso che quei giovani che avranno compiuto gli obblighi che nell'articolo precedente abbiamo determinati, quindi non potranno avere per concorrenti all'ufficio di maestri elementari che uomini superiori ai 30 anni.

Ora io prego il Senato, e specialmente i miei onorevoli colleghi che in questa materia, come in molte altre, possono essermi maestri, a riflettere se in individui che abbiano già toccato i 30 anni sia facile trovare quei tre requisiti che occorrono per un maestro elementare; voglio dire l'abnegazione, la pazienza ed il buon metodo. Quando questi sono giunti all'età di 30 anni, lascio giudicare al Senato se possono aver fatto a se stessi abituale quel genere di vita e quel metodo d'insegnamento, che sono i principali requisiti

dell'istruzione della prima giovinezza, in specie nei primi rudimenti delle lettere.

L'altra categoria di giovani per quali invoco non favore, ma una discreta facoltà, è per quei che si dedicano alle arti belle. Le arti belle si alimentano di ispirazione e di pazienza, poichè il genio è pur la pazienza.

Se negli anni in cui il cuore, la mente, le abitudini debbono formarsi a questi studi, i giovani dovranno interromperli per quattro anni, io domando se è sperabile che gli possano riprendere con quella freschezza, con quell'amore senza del quale nè l'ispirazione è viva, nè la pazienza è tenace.

I terzi sono i meccanici i quali negli stabilimenti industriali danno opera a tutta quella molteplice serie di lavori che forma la ricchezza, e il più interessante carattere del nostro tempo.

Per questi giovani una delle condizioni indispensabili alla buona riuscita nella loro professione è l'esercizio della persona, l'esercizio macchinale il quale, perduto nell'età dai 20 ai 24 anni, molto difficilmente si riprende colla medesima attitudine e destrezza.

Io prego il Senato a rammentarsi della adolescenza di due ragazzi fiorentini, i quali quantunque fossero, uno studioso del disegno, e l'altro di un'arte meccanica, non furono degli ultimi a spendere a suo tempo anche la propria persona nella difesa della Patria.

Un ragazzo che in un oscuro fondaco di Calimala intento al telaio intessendo le stoffe, e l'altro che frequentando la scuola, continuamente copiava i disegni del Carmine, l'uno moriva alla testa delle schiere dei suoi concittadini, e l'altro incoronava di forti quei colli ai quali oggi, forse per l'ultima volta, parlando da questa tribuna, mi è concesso rivolgere gli sguardi: uno si chiamava Francesco Ferrucci, l'altro Michelangelo.

Se quei nei più begli anni della loro gioventù fossero stati costretti da una legge inesorabile, ad abbandonare, uno la propria spola, e l'altro la propria matita, forse non sarebbero rimasti nella memoria dei posteri grandi cittadini e generosi soldati.

Io vorrei risparmiare a me l'arduo ufficio di proporre un'aggiunta all'articolo testè votato, o di proporre un nuovo articolo da prendere immediatamente posto susseguente mente a questo.

L'onorevole Ministro della Guerra, il quale testè ha dichiarato essere nelle facoltà del suo alto ufficio il rinvio dei giovani iscritti per classi, spero vorrà ammettere che questo rinvio possa esser possibile anche per taluni individui, quanto questi individui abbiano quelle determinate condizioni, che io vorrei che il Ministro stesso determinasse, o veramente che la Commissione proponesse, perchè e l'uno e l'altra possono farlo con maggiore cognizione di causa.

L'aggiunta che nel caso io proporrei sarebbe formulata in questo modo:

« Il Ministro della Guerra avrà facoltà di tenere sotto le bandiere per un periodo di tempo minore di quattro anni, di che all'articolo precedente, i giovani iscritti di prima categoria i quali al giorno dell'estrazione del numero fossero di già alunni maestri elementari nelle scuole magistrali; alunni artisti, cioè scultori, pittori, architetti, musicanti, che avessero già conseguito un *primo premio* o in un concorso accademico, o in una pubblica esposizione, ed alunni meccanici, i quali avessero regolarmente e lodevolmente già compiuto il corso in un istituto tecnico, ed esercitino già in uno stabilimento industriale col grado di sotto-maestri ».

Se accogliendo queste idee, anche con diversa forma e con migliore temperamento, il Ministro e la Commissione vorranno formulare qualche cosa che esprima lo stesso concetto, e raggiunga lo stesso intendimento, io, che nulla tengo alla mia dizione, molto volentieri mi acconcerò alla proposta loro; diversamente io lancerò la mia in mezzo al Senato: se naufragherà, non per questo io non sarò meno tranquillo avendo adempiuto, secondo la mia coscienza, ad un dovere di cittadino e di membro del Parlamento.

Presidente. Prego l'onorevole De Gori di mandare al seggio della Presidenza la sua proposta.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. L'onorevole De Gori, notando come i maestri elementari non possono ottenere questo grado, se non dopo i 30 anni, cioè, al più presto, dopo di avere compiuto sotto le armi il servizio di permanenza di 8 anni, pare supponga che tutti i giovani debbano far parte dell'esercito.

Ma come fu già avvertito dall'onorevole Relatore, e da altri Senatori, gl'iscritti di ogni leva, e che concorrono all'estrazione a sorte ogni anno, sommano da noi a 240 mila circa, dei quali appena 90 mila sono dichiarati disponibili per il servizio, sia per avere la voluta idoneità fisica, sia per non aver le ragioni legali di esenzione.

Ne restano dunque ogni anno 150 mila, perfettamente liberi da ogni obbligo di leva, e che hanno 21 anni di età.

Questi cominciano già a somministrare un bel contingente sia ai maestri, sia agli artisti, sia ai meccanici. Dunque i pericoli per la società sono di gran lunga inferiori a quelli cui accennavano le prime parole dell'onorevole Senatore De Gori.

Del resto, come già dissi, io pure ammetto la convenienza che si debba rinvenire sull'argomento delle esenzioni, e vedere se non sia il caso di introdurre per questa parte qualche utile cambiamento alla nostra legge di reclutamento.

Ma questa è una questione totalmente distinta da quella che ora si intrattiene, e dichiaro al Senato che mi occuperò seriamente di questo soggetto, e spero che in un tempo non molto lontano si potrà presen-

tare un progetto di legge che apporti opportune modificazioni alla Sezione 2^a del Capitolo 2^o del Titolo 2^o della legge sul reclutamento, relativamente all'esenzione.

Attualmente la nostra legge ammette molti diritti di esenzione, ma tutti attinenti alle condizioni speciali di famiglia: esenta dal servizio militare l'unico figlio maschio, l'unico figlio primogenito, ed in mancanza di figlio, l'unico nipote primogenito di madre od avola tuttora vedova, il primogenito di orfani di padre e di madre; parimenti esenta l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare.

Queste sono le principali cause di esenzioni accordate dalla legge e che liberano annualmente dal servizio militare circa 60 mila giovani.

Io credo che le esenzioni di questa specie sieno ben più ampie che non presso altri Stati. Ma percontro nella nostra legge non si tien conto di tutti gli altri interessi della società in generale; quindi non vi sono esenzioni per speciali professioni, per coloro che si dedicano all'insegnamento o a particolari scienze, per meccanici etc. Essa non tien conto insomma, come dissi, che degli interessi della famiglia e non di altri.

Io dividerei l'opinione dell'onorevole De Gori, e credo necessario di introdurre, se non l'intera esenzione, almeno una *mezza esenzione*, a favore di alcune professioni di maggiore utilità per la società. E dico *mezza esenzione*, perchè non crederei nè equo nè necessario che gl'individui che sarebbero contemplati in tali categorie, vengano esonerati interamente dal servizio militare che, secondo me, è un servizio d'onore dal quale nessun cittadino deve esimersi in tempo di guerra. Li esenterei dalla prima categoria, che è il servizio più grave e che distoglie nei tempi ordinari chi vi è sottoposto dal libero esercizio della propria professione.

In ciò dunque più non avvi ragione di dissenso, e prometto di occuparmi di questo argomento anche d'accordo coll'onorevole mio collega Ministro dell'Istruzione Pubblica, che già mi intrattenne a lungo su questo. Ma le relative disposizioni dovranno far oggetto di un altro progetto di legge; chè se volessimo introdurre in questa che ora discutiamo, quasi direi, di strarzo, potremmo compromettere la necessaria armonia delle due cose, e dell'intera legge di reclutamento.

Quindi, ripeto, proporrò forse di largheggiare anche più che non desidero ora l'onorevole Senatore De Gori, però solo nel senso di diminuire a questi giovani la permanenza sotto le armi, od anche di esonerarli, con che passino alla seconda categoria; ma ciò con una nuova ed apposita legge. Per ora quindi non potrei accettare la proposta dell'onorevole Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori. L'on. Ministro della Guerra ha promesso di accogliere la mia idea a favore delle tre categorie che io ho indicato, e di estenderla ancora

con un provvedimento il quale non soltanto abbrevi la permanenza dei giovani sotto le bandiere, come ho avuto l'onore di accennare, ma giunga perfino ad esonerarli addirittura dal servizio di prima categoria.

L'autorità e la lealtà del promittente, la solennità della circostanza nella quale egli fa la promessa mi consigliano a prenderne atto, senza prolungare la discussione, e se mi è lecito di dirlo, anche prima che si sia spiegata la Commissione per non pregiudicare la solenne promessa del sig. Ministro. (*Harità*)

Presidente. Il Senatore De Gori non dando seguito alla sua proposta, rileggo l'articolo:

« All'art. 166 della legge organica 20 marzo 1854 sostituito il seguente:

- » Gli iscritti annoverati nella 2.ª categoria del contingente sono obbligati al servizio militare per nove anni, decorrenti dal 1.º gennaio dell'anno in cui la classe di leva rispettiva compie il 21.º anno di età.
- » In tempo di pace sono normalmente lasciati in congedo illimitato.

» Però onde ricevere la necessaria istruzione militare, sono chiamati sotto le armi per un termine di tempo non maggiore di cinque mesi, ripartibile in uno o più anni.

» Il tempo delle esercitazioni sarà possibilmente ripartito in diversi periodi in modo da non pregiudicare l'esercizio delle varie professioni.

» Gli iscritti di 2.ª categoria che dassero prove di cognizioni militari specialmente nel maneggio e nell'uso delle armi potranno essere dispensati da una parte corrispondente delle esercitazioni ».

Senatore **Cambray Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray Digny.** Io domanderò che a quest'articolo si facesse un'aggiunta analoga a quella che si è fatta al precedente relativamente ai volontari: perchè è verissimo che è detto:

« Gli iscritti di 2.ª categoria che dassero prove di cognizioni militari specialmente nel maneggio e nell'uso delle armi, potranno essere dispensati da una parte corrispondente delle esercitazioni »; ma a buon conto, è detto *potranno* e non *dovranno*.

In secondo luogo poi il volontario che ha fatto già un intero anno di esercitazioni, avrà bisogno di giustificare di essere sempre capace nel mestiere delle armi? A me pare che non sarebbe giusto: quindi io proporrei fossero aggiunte le seguenti parole:

« I volontari senza soldo appartenenti alla seconda categoria, dopo aver dato prove di sufficiente istruzione militare, sono dispensati da quest'obbligo ».

Ministro della Guerra. Mi pare non faccia bisogno di dire che coloro che hanno compiuto l'anno di volontariato senza soldo sono esenti da questa istruzione, e ciò s'intende da sè. Io accetto intieramente l'idea della proposta, solo che alla redazione della medesima, io vorrei sostituire la seguente:

« I volontari senza soldo che hanno compiuto l'anno di servizio sono esenti da questo servizio. »

Conviene pensare che ci possono essere dei volontari che per cattiva condotta meritino di essere mandati via dopo un mese: non sarebbe giusto che questi tali godessero di codesto vantaggio.

Senatore **Cambray Digny.** Aveva adottata quella frase, che avessero cioè dato prova di sufficiente istruzione militare, appunto in vista delle considerazioni affacciate dal signor Ministro.

Presidente. Intende dunque l'onorevole Cambray Digny che sia introdotta questa modificazione?

Senatore **Menabrea, Relatore.** Mi sia permesso di dare lettura di una redazione di questa disposizione, la quale credo possa soddisfare tutte le parti. Essa suona così:

« Sono esenti dall'intervenire a queste esercitazioni i volontari senza soldo, che hanno compiuto l'anno di servizio sotto le armi. »

Senatore **Cambray Digny.** Va benissimo ed accetto.

Presidente. Il Ministro acconsente?

Ministro della Guerra. Acconsento.

Presidente. Rileggo l'articolo coll'aggiunta proposta dall'onorevole Cambray Digny e riformata dalla Commissione.

« Art. 9. All'art. 166 della legge organica 20 marzo 1854 è sostituito il seguente:

- » Gli iscritti annoverati nella 2.ª categoria del contingente sono obbligati al servizio militare per nove anni, decorrenti dal 1.º gennaio dell'anno in cui la classe di leva rispettiva compie il 21.º anno di età.
- » In tempo di pace sono normalmente lasciati in congedo illimitato.

» Però onde ricevere la necessaria istruzione militare, sono chiamati sotto le armi per un termine di tempo non maggiore di cinque mesi, ripartibile in uno o più anni.

» Il tempo delle esercitazioni sarà possibilmente ripartito in diversi periodi in modo da non pregiudicare l'esercizio delle varie professioni.

» Gli iscritti di 2.ª categoria che dassero prove di cognizioni militari specialmente nel maneggio e nell'uso delle armi potranno essere dispensati da una parte corrispondente delle esercitazioni. »

Segue ora l'aggiunta proposta dal Senatore Cambray Digny, d'accordo colla Commissione.

« Sono esenti dall'intervenire a queste esercitazioni i volontari senza soldo che hanno compiuto l'anno di servizio sotto le armi. »

Pongo ai voti l'intero articolo con l'aggiunta testè letta.

Gli approva abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Passeremo all'articolo 10, ne do lettura:

« All'art. 162 della Legge organica 20 marzo 1854 è aggiunto quanto segue:

» Nel computo del tempo da restituirsi per i motivi ora detti, le frazioni di anno sono valutate per anni interi. Così, chi deve restituire 12 mesi o meno, va trasferito alle classe di leva successiva alla propria per seguirne interamente la sorte; chi deve restituire più di 12 mesi e non più di 24 mesi, va trasferito alla seconda classe successiva alla propria, e così di seguito. »

Leggerò altresì l'articolo 162 della Legge organica 20 marzo 1854 sul reclutamento militare affinché questa aggiunta possa essere intesa.

« Non è computato nella ferma il tempo percorso dal militare in stato di diserzione, o scontando la pena del carcere o di reclusione militare, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questa fu seguita da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare. »

È aperta la discussione sopra l'articolo 10.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato).

L'articolo 11 è così concepito:

« Art. 11. È abrogato l'art. 163 della Legge organica 20 marzo 1854. »

Leggo l'articolo 163 della detta legge, che è così concepito:

« Gli omissi e i renitenti di cui agli articoli 69 e 176, e quegli altri che sieno incorsi nelle disposizioni di cui negli articoli 171, 172, 173, non saranno mandati in congedo illimitato se non dopo due anni di servizio continuo in soprappiù di quello stabilito all'articolo 169, senza che perciò venga alterata la durata della ferma prescritta all'articolo medesimo. »

Pongo ai voti l'articolo 11: chi lo approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 12. I militari in congedo illimitato si di prima e si di seconda categoria possono con Decreto Reale essere chiamati sotto le armi in totalità, ovvero per classe, per categoria, per Arma, o per Corpo, o per Distretto militare, tanto per l'istruzione loro, quanto per rassegne, o per eventualità nelle quali il Governo lo giudica opportuno. »

(Approvato.)

« Art. 13. Le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della presente legge sono applicate alle classi di prima categoria 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848 e 1849, ed alle classi di seconda categoria 1846, 1847, 1848 e 1849. »

» Però ai militari delle classi di prima categoria 1842, 1843, 1844, 1845, appartenenti all'arma di cavalleria la durata del servizio temporario è portata a 12 anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno in cui hanno compiuto il 21° anno di età. »

Presidente. È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore Cambray Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray Digny. Signori Senatori. Io dissi nella discussione generale alcune parole intorno a questo articolo che era il 12° e che ora ha preso il numero 13, e quelle parole mi costringono a sottoporre al Senato, all'onorevole Signor Ministro della Guerra, ed alla Commissione, alcune considerazioni, nello svolgere le quali procurerò di essero il più breve possibile.

Io mi dolessi nella discussione generale, che questo articolo avesse gli occhi in dietro, che introducesse nella legge un principio di retroattività.

So benissimo con quali argomenti si potrebbe sostenere che in una legge di questa natura non è veramente il caso di parlare di vera e propria retroattività legale; ma principalmente io ne faccio questione di opportunità, di equità, e dell'effetto che un tale provvedimento potrà produrre sull'animo stesso dei soldati.

Per spiegare il mio concetto rispetto all'opportunità io ho bisogno di entrare in qualche svolgimento intorno ai risultati che avrà quest'articolo sopra l'effettivo dell'esercito, e pregherei l'onorevole Signor Ministro di dirmi se nei numeri che io vado a citare io sia caduto in errore.

Mi sembra che quest'articolo per il primo anno produca l'effetto di far rimanere nei ruoli dell'esercito tanto la prima che la seconda categoria che verrebbero a essere licenziate.

Tenuto conto delle diminuzioni che accadono annualmente nel numero della forza, secondo quelle proporzioni di cui l'onorevole Menabrea parlava e dava i coefficienti in una Relazione ad un precedente progetto di legge, mi parrebbe che tra la prima e la seconda categoria gli uomini i quali verrebbero così ad aggiungersi all'esercito il primo anno, perchè non sarebbero rimandati a casa, sarebbero circa 65 mila approssimativamente. Questo per il primo anno; imperocchè dopo il primo anno le classi che rimangono, per effetto di questa disposizione sono tutte di seconda categoria.

Infatti, trattenuta la prima categoria per il primo anno affinché rimanga in servizio 12 anni interi, le successive si rimanderebbero via via a misura che verrebbero le nuove leve, e non produrrebbero nessun ulteriore aumento all'effettivo dell'esercito; mentre durante tre anni ancora la seconda categoria si aggiungerebbe al ruolo generale ed aumenterebbe l'effettivo, se non isbaglio, di 25 o 30 mila uomini all'anno, e così pigliando anche la cifra di 30 mila, che è la più larga, che è certo superiore alla vera, sarebbero negli ultimi tre anni 90 mila uomini, che si avrebbero di più.

La disposizione adunque di quest'articolo produrrebbe quest'effetto che nel corso di quattro anni l'esercito verrebbe ad aumentarsi di 150 mila uomini. Secondo poi il modo di fare le nuove leve, si completerebbe quel numero di 750 mila uomini che il signor Ministro ha annunziato, imperocchè con questi

450 o 455 mila uomini aggiunti all'effettivo attuale dell'esercito, che è di 535 mila, non si arriverebbe ancora ai 700 mila. Suppongo adunque che in qualche altra guisa o colla ferma di ordinanza, o con altro modo di reclutamento si arriverebbe a completare la cifra che il Ministro vuole ottenere.

Questo, quanto al personale. Ma se sono esatte, come credo, le cose che in altro luogo ha annunziato il Ministro delle Finanze, mi pare che un altro bisogno un'altra necessità si manifesti nel nostro ordinamento militare, quello cioè di completare gli armamenti.

Io ho veduto una comunicazione dell'onorevole Ministro della Guerra la quale si esprime in questi termini: « Le nostre fanterie sono attualmente fornite di armi trasformate a retrocarica, le quali se, come armamento di transizione, poterono essere considerate abbastanza buone, nol potrebbero come armamento definitivo, avvegnachè, per condizioni di tiro, non possono competere colle armi perfezionate delle quali altri eserciti sono provveduti o stanno provvedendosi. D'altro canto il numero d'armi che furono trasformate a retrocarica non sono sufficienti per tutti i nostri bisogni di guerra. »

E più oltre dallo stesso documento risulta che per completare questo armamento occorrono almeno trecento mila fucili a retrocarica, per i quali il Governo ha intenzione di chiedere al Parlamento la facoltà di fare la necessaria spesa; la quale spesa sarebbe ripartita in dieci anni.

Ora io mi sono chiesto; ma che necessità vi è di aver completato in quattro anni il numero degli uomini quando soltanto dentro dieci anni si potranno avere le armi necessarie ai medesimi? Quindi a me pare che la necessità di inserire nella legge una disposizione retroattiva non ci sia, subito che non vi sarebbe l'armamento necessario per usare ed approfittare di questi uomini in caso di bisogno. Se il Ministro annunziasse che i bisogni dello Stato sono tali da dover portare al più presto l'esercito a 750 mila uomini, e nello stesso tempo chiedesse i fondi necessari per provvederlo, di tutto l'armamento perfezionato capace di mettere quest'esercito in grado di fare valida resistenza, davanti alla necessità io mi adatterei, quantunque un poco ripugnante, ad inserire nella legge una disposizione che avesse effetto retroattivo; ma quando io veggio che le disposizioni tutte sono prese perchè questo esercito non sia completamente e regolarmente armato se non fra dieci anni, non veggio più la necessità di accelerare il reclutamento degli uomini. Tanto più che con questa legge, senza questo articolo 13, entro 10 anni voi avreste il vostro esercito completo; per avere completa la seconda categoria bastano anzi 9 anni, e per la prima vi mancherebbe in capo a 10 anni solamente una classe di prima categoria, la quale avrebbe passati 10 anni sotto le armi e sarebbe perciò ridotta alla cifra di 35 o 40,000 uomini.

In questo stato di cose parmi aver dimostrato che la urgenza d'introdurre nella legge un articolo di questa fatta veramente non vi sia, e se non c'è l'urgenza, sparisce la opportunità.

D'altra parte io diceva: se non volete considerare come una vera, una propria retroattività dal punto di vista legale questa disposizione, ma dal punto di vista dell'equità, o Signori, bisogna convenire che essa riesce gravissima.

Qui voi avete un numero di uomini che prestarono servizio allo Stato e presero parte a tutte le battaglie e a tutti gli avvenimenti militari degli ultimi anni, i quali tutti sanno che nel 1871 i primi, e gli altri per gli anni successivi, saranno liberi, rientreranno nelle famiglie, e riprenderanno i loro affari ed i loro mestieri.

Ebbene, con un tratto di penna, con un articolo di legge si dice a questi uomini: no, voi per altri quattro anni dovete rimanere a disposizione del Governo. Convenite, o Signori, che un simile mutamento potrà portare gravi disordini nella generalità delle famiglie. Ognuno certamente, per il tempo in cui finisce il suo impegno, ha le sue idee, ha preparato le sue disposizioni, ha presi impegni pel suo avvenire. Ci sono matrimoni che si preparano, ci sono insomma una infinità di interessi nei quali questa disposizione porta una grave perturbazione.

Mi si dirà che in quanto ai matrimoni questa legge provvede, perchè toglie l'obbligo al soldato in congedo illimitato di domandare il permesso al Ministro della Guerra.

Questa è sì una variazione importantissima, se si vuole; ma non è meno vero che i più aspettano, per procedere a simile cambiamento di vita, di essere completamente liberati dal servizio militare. Ora l'annunzio che questo servizio durerà altri 4 anni per la seconda categoria porterà certamente una grandissima mutazione nella situazione delle famiglie.

Oltre a ciò vi sono tante altre considerazioni da farsi.

Per esempio abbiamo i surrogati i quali sono entrati nell'armata con un vero e proprio contratto: Essi sono obbligati a compire il servizio di coloro coi quali hanno contrattato. Adesso ad un tratto si trovano a vedersi allungare il tempo, e naturalmente ne risulta una specie di disquilibrio in tutti i contratti di surrogazione fatti finora; anzi io dubito che codesti surroganti non potrebbero essere obbligati a rimanere nel servizio militare, una volta che abbiano compiuta la ferma che era in vigore quando accettarono la surrogazione.

Finalmente, o Signori, io desidererei che si portasse la più seria considerazione sull'effetto e sull'impressione che una siffatta misura può produrre nell'animo stesso dei soldati i quali sempre pronti e volenterosi sono accorsi sotto le bandiere al minimo cenno senza tardare di un minuto e sempre disposti e pieni di eccellente spirito.

Malgrado ciò potrebbero pure essere turbati da questo provvedimento.

Riassumendo quindi, dirò che questa disposizione a mio parere è gravissima, tale da urtare per lo meno contro la semplice e naturale equità e da produrre altresì degli inconvenienti nel paese in generale e che farà pessima impressione nell'animo dei soldati. Non trovo ragione da ritenerla necessaria; e per conseguenza io vorrei che quest'articolo fosse addirittura cancellato dalla presente legge.

Presidente. L'onorevole sig. Ministro della Guerra ha la parola.

Ministro della Guerra. L'onorevole Senatore Digny nel trattare una questione importantissima, quale è quella che si riferisce al presente articolo, che, direi, è la base di tutto il nuovo sistema, perchè, rifiutato questo articolo, si rimanda ad un tempo così lontano l'effetto vantaggioso della nuova legge, che sarebbe come annullarla, l'onorevole Senatore Digny, dico, nel sostenere la soppressione di questo articolo dal progetto di legge, non lo combatte sotto il punto di vista della legalità in modo assoluto, perocchè nel Parlamento nostro ed in altri sia stato già più volte discusso ed ammesso come in certe circostanze ad una legge possa darsi la retroattività.

È certo che ad uno che abbia già effettivamente un diritto acquistato in virtù della legge che applica questo diritto, non gli si può togliere, non si può più modificare; ma quando questo diritto non è ancora acquistato, si può modificare. Mi spiegherò con un esempio. Una legge del 1865 modificava le condizioni per il collocamento a riposo degli ufficiali e dei militari in generale. Nella legge precedente era stabilito che l'ufficiale con 30 anni di servizio aveva, senza altro, diritto alla pensione di riposo. La legge del 1865 invece stabilisce che per avere questo diritto l'ufficiale, oltre 30 anni di servizio, debba avere una determinata età, che per i luogotenenti generali è di 60 anni. Allora io mi trovavo a avere 26 anni di servizio, quindi non aveva ancora raggiunto il limite per avere il ritiro; adesso ne ho 32; epperò, secondo la legge antica, avrei il diritto al ritiro, ma secondo la legge nuova non l'ho più, perchè non ho i 60 anni d'età voluti. Adunque la nuova legge mi ha colpito con effetto retroattivo, perchè alla data della pubblicazione della legge stessa io non aveva acquisito il diritto conferito dalla precedente, mentre quelli che nel 1865 avevano raggiunti i 30 anni di servizio, qualunque fosse la loro età, avevano diritto alla giubilazione secondo la legge antica, e quindi non si poteva loro più togliere o modificare.

A quelli invece che non avevano ancora raggiunto 30 anni di servizio, com'è il caso mio, il diritto si poteva modificare, e venne modificato colla condizione dell'età.

Mi pare che lo stesso principio si possa applicare al caso concreto. La proposta del Ministero e della Commissione sarebbe di applicare la nuova legge a

quelli che non hanno ancora raggiunto il diritto alla liberazione dal servizio secondo la legge antica; mantenendo l'applicazione della legge antica alle classi più anziane che attualmente si trovano ancora in obbligo di servizio. Questo in fatto di legalità.

L'onorevole Cambray-Digny combatte l'articolo rispetto all'opportunità. Quest'articolo di legge, egli dice, apporterebbe nell'esercito, rapidamente, in 3 o 4 anni una forza di circa 750 mila uomini, mentre non abbiamo il necessario per armarli.

A questo riguardo affermerò al Senato quanto ebbi, non ha guari, occasione di dire nell'altro ramo del Parlamento, che cioè col finire di quest'anno noi avremo circa 600 mila armi a retrocarica disponibili. Ne abbiamo altre 100 mila di antico modello; senza contarne 150 mila restituite dal Ministro dell'Interno, che già servivano alla Guardia Nazionale.

Dunque l'Amministrazione della Guerra, alla fine di quest'anno, potrebbe disporre di oltre 850 mila armi portatili.

Certamente sarebbe desiderabile che tutte queste fossero dell'ultimo modello, del più perfezionato, ma ve ne sono 600 mila che si possono considerare come buone; il resto è scadente.

Queste ultime però possono utilizzarsi per l'armamento della milizia distrettuale o provinciale.

La Prussia nel 1866 aveva tutta la *Landwehr* armata di queste armi, perchè non aveva dei nuovi fucili se non per armare la truppa attiva.

Nella Campagna attuale ha pure impiegato delle armi di antico modello per armare una parte della truppa presidiaria.

Se non possiamo subito raggiungere il perfetto, non mi pare che per questo sia nè savio, nè prudente di rinunciare al mediocre ed al buono.

Ripeto dunque che, in quanto ad armi, non solo il Ministero è in caso di provvedere al necessario per 750 mila uomini, alla quale forza ammonterà appunto l'esercito fra 3 o 4 anni, come v'ha giustamente calcolato l'onorevole Cambray-Digny, ma sarebbe al caso di soddisfare a questo bisogno fin dal gennaio dell'anno venturo.

Questo armamento sarà migliorato mediante la fabbricazione di armi di modello più perfezionato.

L'onorevole Cambray-Digny osservava anche come dall'esposizione fatta dal Ministro delle Finanze all'altro ramo del Parlamento risultava che ci volevano 10 anni per fabbricare 300 mila armi nuove.

Sta infatti che il Ministro delle Finanze ha per ciò richiesti al Parlamento 3 milioni per l'anno corrente e 3 milioni per l'anno venturo; ma credo che non abbia detto quanto intendeva poi domandare per il 1873 e 1874. Nel progetto presentato dal Ministro della Guerra, per gli anni successivi non 3 milioni, ma 5 se ne domanderebbero, onde fabbricare 50 mila armi all'anno; ed avere non in 10, ma in 7 anni 300 mila fucili.

Questo sarà un grandissimo miglioramento, ma non è una necessità né assoluta né urgentissima, poichè fin d'oggi vi sono fucili in numero sufficiente ed in condizioni abbastanza buone per provvedere a qualunque eventualità.

Quanto al principio di equità, cui accennò anche l'onorevole Senatore Cambray-Digny, il Ministero se ne è grandemente preoccupato prima di proporre questa disposizione di legge, la quale d'altronde non è che la ripetizione di quanto era proposto nel suo progetto di legge per le basi dell'ordinamento dell'esercito dall'onorevole Bertolà Viale che faceva parte del Gabinetto in cui sedevano gli onorevoli Cambray-Digny e Menabrea. Egli chiedeva di applicare questa disposizione retroattiva nel senso medesimo che vien ora proposto.

Ma poi si noti che non applichiamo la disposizione alle classi del 1839, 1840 e 1841, e ciò per due motivi. Prima perchè queste classi avrebbero il danno del prolungamento di un anno di servizio senza averne i vantaggi. Perchè, come ebbi l'onore di esporre più volte al Senato, se le classi di prima categoria avranno un anno di più di servizio in compenso, nei quattro ultimi anni saranno iscritte alla milizia distrettuale, e non, come prima, all'esercito attivo.

Le tre classi 1839, 1840 e 1841 non potrebbero più interamente godere di tale vantaggio incontestabile, dal momento che loro mancano meno di 4 anni per diritto al congedo assoluto.

La seconda ragione poi si è che queste tre classi non appartengono alla generalità della popolazione di Italia, ma bensì alle provincie del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Sicilia, perchè in tutte le provincie non vigeva allora lo stesso sistema di leva; ond'è che l'aggravio ed il vantaggio relativo ricadrebbero non ugualmente su tutte le provincie del Regno.

La prima classe che sarebbe soggetta alla disposizione in discorso sarebbe quella del 1812.

Questa fu levata per la prima su tutte le provincie del Regno, secondo la legge attuale; dovrebbe essere congedata il 1° gennaio 1874, invece lo sarà il 1° gennaio 1875. Secondo la vigente legge essa dovrebbe essere iscritta ancora per tre anni all'esercito attivo; mentre colla nuova legge rimarrà assegnata per i quattro anni che le restano di servizio alla milizia provinciale; se quindi ha il danno, ha pure il relativo compenso.

Io credo che se si potesse chiedere l'avviso di coloro che appartengono a questa classe ed alle successive, si vedrebbe come tutti preferirebbero la legge nuova all'antica.

Ma la questione riguarda principalmente la 2.^a categoria. L'aggravio che si dà alla 2.^a categoria è certamente maggiore, perchè il suo obbligo al servizio militare, s'estende dai cinque ai nove anni. Qui giova considerare che le 2.^e categorie sulle quali cadrebbe l'aggravio sono quelle del 1846, 47, 48 e 49 le quali non furono mai chiamate in servizio, mentre le precedenti, cominciando da quella del 1845 fino a quella

del 1812, furono incorporate più volte nell'esercito attivo; e tutte, salvo quella del 1845, fecero la campagna del 1866, e quindi ebbero a sopportare aggravii molto superiori a quello che ora chiediamo alle prime. È vero che questi aggravii furono eventuali, ma anche le classi attuali di 2.^a categoria potranno essere chiamate sotto le armi solamente nei casi di eventualità di una nuova guerra, cosa che è incerta.

Quest'aggravio non l'abbiamo applicato alla classe del 1845, come sarebbe stato ancora possibile, perocchè non ha ancora del tutto terminato l'obbligo suo; e ciò appunto perchè questa classe ha già prestato nel 1866 un servizio straordinario; ciò che invece non accade alle classi del 1846, 1847, 1848 e 1849.

Al punto di vista dell'equità, mi pare dunque che si sia provveduto.

Resta poi la questione di necessità, e questa è imperiosa ed assoluta, di guisa che dovrebbe bastar da sola a fare ammettere la progettata disposizione.

Se non si ammette l'articolo, sarebbe come rendere la legge illusoria, perchè io non mi troverei disponibile per l'esercito se non una forza di 550 mila uomini per cinque o sei anni, attesochè, respinta la retroattività, non si potrebbe applicare questa legge che alla seconda categoria della classe del 1850, la quale verrebbe sotto le armi l'anno venturo; e 750 mila uomini non ci sarebbero che fra 10 anni.

Per cinque anni adunque l'esercito non avrebbe nessun aumento, resterebbe cioè con 550 mila uomini, forza, che credo affatto insufficiente, tanto più che questi 550 mila uomini figurano solamente nei ruoli, i, che, come ebbi più volte occasione di far notare, è molto diverso: quindi sarebbe in tal modo resa impossibile la costituzione della milizia provinciale, che, secondo il mio avviso, è di necessità assoluta per la difesa del paese. Ripeto perciò che dal lato della legalità non v'è opposizione, e sotto il rapporto dell'equità, si è tenuto tutto quel conto che più si poteva onde non aggravare soverchiamente quei militari, che già hanno un obbligo di servizio.

In quanto poi alla necessità, essa è assoluta: l'ho dimostrato.

Pregherei dunque il Senato di voler accettare l'articolo come viene proposto dal Ministro e dalla Commissione.

Presidente. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore Menabrea, Relatore. Dopo le spiegazioni cotanto lucide che ha date il signor Ministro sui motivi di quest'articolo avrò pochissimo da aggiungere a nome della Commissione.

Vorrei che il Senato rimanesse persuaso che la Commissione si è molto preoccupata della questione di retroattività che si dà, mediante questo articolo, alla legge sul reclutamento, e che la Commissione ha ponderate tutte le obiezioni che furono mosse dall'onorevole Cambray-Digny.

La questione dell'armamento non fu oggetto di lunga discussione perocchè la Commissione sapeva che l'esercito era provvisto di un numero sufficiente di fucili a retrocarica per i bisogni dell'esercito attivo, e che esistevano ancora a disposizione del Ministro della Guerra un certo numero di fucili ordinari che avrebbero potuto servire per armare le milizie provinciali. D'altronde tutte le classi della milizia provinciale non debbono essere chiamate simultaneamente sotto le armi; basta in guerra che ve ne sia un nucleo sufficiente per alimentare l'esercito e la milizia stessa, che debbe essere in un certo numero, ma non eccedente i bisogni del paese.

Riguardo alla questione legale vedo con piacere che l'onor. Cambray-Digny ha riconosciuto egli stesso che difficilmente si potrebbe sostenere che legalmente l'articolo di legge proposto contenga un principio contro l'equità e la legalità.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Senatore Menabrea, *Relatore*. Egli però si è appoggiato a varie considerazioni oltre quella relativa alle armi cui ho già accennato.

Non rientrerò in tutte le considerazioni fatte dall'onorevole Ministro, mi permetterò tuttavia di fare una osservazione, ed è che l'articolo proposto, obbliga i giovani di seconda categoria che dovrebbero terminare il loro obbligo, a prolungare quest'obbligo militare per un certo numero d'anni di più; ma quest'obbligo attualmente non include un aggravio in tempo di pace, ma soltanto in tempo di guerra.

Ma, lo ripeto, o Signori, qualora venisse il tempo di guerra, e si riconosca la necessità di avere un dato numero d'uomini atti al servizio militare, e che quelli assegnati alle classi fossero insufficienti, nè Governo nè Parlamento sarebbero impediti da considerazioni, di retroattività dal chiamare sotto le armi anche i giovani che avessero già compiuto il loro obbligo militare, ma che fossero tuttora atti a servire.

Questo si è veduto fare presso tutte le nazioni, e credo che sia stato fatto anche presso di noi; e quando se ne presenti l'occasione, non vi è nessun Ministro, nessun Parlamento, il quale possa esser fermato da queste considerazioni di legalità che ha esposte l'onorevole Senatore Cambray-Digny; per cui io credo essere anche in vantaggio di quei giovani che, quantunque rimandati liberi, possono sempre in tempo di guerra essere richiamati, che essi sappiano che sono per una certa epoca ascritti nella milizia provinciale, il cui ufficio è determinato e che probabilmente, e molto probabilmente, quando avranno terminato il tempo in questa milizia provinciale essi saranno completamente esonerati per sempre da ogni specie di servizio.

Al contrario, vista attualmente la quantità di soldati che si richiedono nelle guerre presenti, è molto probabile che il numero degli uomini che può somministrare la legge tuttora in vigore si troverebbe insufficiente in una guerra generale che avessimo da soste-

nere, e che in conseguenza si dovrebbe fare appell anche a coloro che già fossero esonerati dall'obbligo di servizio.

Dunque questo non è solo nell'interesse del paese, ma nell'interesse stesso della tranquillità di quei giovani che, quantunque svincolati dall'obbligo militare, sono però, soggetti a cagione della loro età, ad essere richiamati sotto le bandiere in occasione di guerra.

Per queste considerazioni e per quelle già svolte dall'onorevole signor Ministro la Commissione mantiene questo articolo che si crede necessario per la legge, perchè senza questo articolo essa non potrebbe per ora essere messa in esecuzione.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. L'onorevole Relatore sembra ritenere che io ammetto la legalità di questa specie di disposizione.

Io ho detto veramente di non volere entrare nella discussione dell'art. 13 dal punto di vista legale, perchè questo ci avrebbe portato troppo lontani e avrebbe tediato il Senato; ma non per questo sono meno convinto che ci sarebbero ragioni moltissime da produrre nel senso della mia opinione.

Questo ho voluto notare perchè non divido l'opinione di quelli che credono che legalmente si possa fare una disposizione di questo genere.

Del resto, o Signori, una siffatta disposizione io l'intenderei senza dubbio in tempo di guerra, come accennava l'onorevole Relatore; ma quando siamo in tempo di pace, e si vede il Governo che si prepara a mettere 10 anni di tempo a compiere l'armamento del paese, io non credo più all'urgenza, alla necessità, all'opportunità di fare siffatta disposizione.

Ma queste sono cose che già ho detto abbastanza, e non voglio tornarvi sopra; soltanto giacchè ho la parola, seguirò a dire per un fatto personale, sopra un'avvertenza che ha fatto l'onorevole Ministro della Guerra.

Egli ha notato che la medesima disposizione esisteva nel progetto del riordinamento dell'esercito proposto dal mio amico e collega Generale Bertoldi Viale e dal Ministero di cui io stesso facevo parte.

Tutto questo è verissimo: ma non sa l'onorevole signor Ministro, non sa fino a che punto, nelle adunanze del Consiglio dei Ministri, io combattessi questa disposizione. Capirò d'altronde il Senato che questa disposizione non era mai tale da decidermi a determinare una crisi, se la maggioranza del Consiglio non voleva seguire le mie idee.

Ciò basti per chiarire il punto che era stato accennato dall'onorevole Ministro della Guerra.

Presidente. Si rileggerà l'articolo per metterlo ai voti.

Senatore Menabrea, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea, *Relatore*. Anzi tutto farò os-

servare al signor Presidente che bisognerebbe cambiare la numerazione degli articoli 7 e 8, che furono citati, nei numeri 8 e 9. Quindi nell'ultimo capoverso dove è detto:

« Però ai militari delle classi di prima categoria 1842, 1843, 1844, 1845, appartenenti all'arma di cavalleria la durata del servizio temporario è portata a 12 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno in cui la rispettiva classe ha compiuto il 21° anno di età »; si sostituirebbero alle parole in cui hanno compiuto il 21° anno di età, quelle: in cui la rispettiva classe ha compiuto ecc. E ciò per concordare cogli articoli precedenti.

Presidente. Dunque invece della citazione degli articoli 7 e 8 si direbbe: gli articoli 8 e 9.

Domando poi alla Commissione, se dove è detto in quest'articolo, le classi 1842, 1843 ecc., non crederebbe bene che si dicesse: le classi degli anni 1842, 1843 ecc.

Tutti capiscono benissimo che le classi si riferiscono agli anni, ma nessuno crederà che sia una locuzione regolare. Bisognerebbe dunque dire, ripeto degli anni 1842, 1843 e via via.

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione aderisce a che si aggiungano le parole degli anni.

Presidente. Giacchè siamo a fare modificazioni di testo, farò ancora osservare che dove è detto: *Però ai militari* converrebbe forse meglio dire: *quanto ai militari*.

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione acconsente.

Presidente. Rileggo l'articolo 13, così emendato, per porlo ai voti.

« Le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 della presente legge sono applicate alle classi di prima categoria degli anni 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848 e 1849, ed alle classi di seconda categoria degli anni 1846, 1847, 1848 e 1849.

» Però quanto ai militari delle classi di prima categoria degli anni 1842, 1843, 1844, 1845, appartenenti all'arma di cavalleria la durata del servizio temporario è portata a 12 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno in cui la rispettiva classe ha compiuto il 21° anno di età. »

Chi approva quest'articolo, così modificato, voglia sorgere.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 14. Ne do lettura:

« All'art. 16 della legge organica sul reclutamento 20 marzo 1854 è sostituito il seguente:

» Il Consiglio di leva è presieduto dal Prefetto della Provincia o dal Sotto-prefetto del Circondario o dal funzionario cui spetta di farne le veci in caso d'impedimento, ed è composto di due Consiglieri provinciali designati preventivamente dallo stesso Consiglio provinciale, e di due ufficiali del grado di Maggiore o di Capitano appartenenti all'esercito od

» alla milizia provinciale e delegati dal Ministro della Guerra.

» Il Consiglio provinciale dovrà, nell'atto di nomina de' due Consiglieri, designare due supplenti.

» Assistono alle sedute del Consiglio con voce consultiva l'impiegato di Prefettura facente funzione di Commissario di leva ed un ufficiale dei Carabinieri Reali.

» Il Consiglio di leva è inoltre assistito da un chirurgo, e se occorre, anche da un medico. »

È aperta la discussione su quest'articolo, e prego il signor Ministro a dichiarare se accetta le modificazioni introdotte dalla Commissione.

Senatore Menabrea, Relatore. Domando la parola, per dare una spiegazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea, Relatore. Il signor Ministro non aveva pienamente accettato le proposte modificazioni della Commissione; in quantochè, secondo il suo progetto egli intendeva che il Consiglio di leva fosse, fra gli altri membri, composto di due ufficiali dell'esercito, di qualsiasi grado e che potessero così anche essere Sotto-Tenenti, o Luogotenenti. Ma la Commissione, ossia la sua maggioranza crede di persistere nel mantenere la sua proposta che questi due membri debbano essere rivestiti del grado di Ufficiale Superiore, o di Capitano almeno, perchè le deliberazioni dei Consigli di leva sono talmente importanti, che è necessario che vi siano militari che abbiano un grado che dia loro maggiore autorità; e si soggiunge inoltre che questi Ufficiali possono essere presi nelle milizie provinciali per facilitare al Ministro la scelta, poichè non si disconosce la difficoltà che vi è talvolta a procurarsi, per que' Consigli di leva, degli Ufficiali superiori o Capitani senza recare disturbo al servizio e senza incontrare spese di qualche entità.

Ministro della Guerra. Il Ministero preferiva di dire solamente *due Ufficiali* senza indicarne il grado, onde poter anche approfittare degli Ufficiali subalterni quando ne fosse il caso.

Noi abbiamo numerosi i Circondarii nello Stato, ed in ciascuno si fa la leva. Ora non sempre ed in tutti vi sarà un Capitano od un Maggiore per comporre i Consigli di leva, dacchè in alcuni di questi Circondarii vi ha una sola compagnia. In questi si potrebbe delegare anche il Tenente della Compagnia, il che non importerebbe gran disturbo al servizio e neppure grave spesa. Mentre invece determinando che debba esservi un Maggiore od un Capitano in tutti i Consigli di leva, bisognerà in moltissimi luoghi delegarli appositamente, ciò che sarà cagione di una spesa giornaliera di 5 lire per Ufficiale delegato e quindi di lire 200 per i quaranta giorni in cui durano le operazioni di leva; spesa che nel complesso di viene non di lieve momento. Ecco il motivo per il quale proporrei di togliere l'obbligo che fossero Maggiori o Capitani e lascierei al Mini-

stero la facoltà di delegare Ufficiali di qualsiasi grado. La Commissione ha insistito per mantenere il Capitano, per le ragioni che ha esposto l'onorevole Relatore, ragioni che hanno senza dubbio un peso notevole. Ma il ripiego che vi sostituisce credo sia peggiore del male stesso; inquantochè fa facoltà al Ministero di delegare degli Ufficiali della milizia distrettuale.

Difatti potrebbe succedere che gli Ufficiali della milizia provinciale delegabili alla leva avessero minori cognizioni quanto a questo servizio che non un Tenente dell'esercito. Ma su di ciò non insisto. Vorrei solamente che a vece della parola *Maggiore*, fosse restituita quella dell'antico regolamento, cioè *Ufficiale superiore*, perchè del resto sarebbero esclusi tutti i Colonnelli e Tenenti Colonnelli che possono pure essere delegati.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. La legge attuale dice all'art. 16:

« . . . e di due uffiziali del grado di Maggiore o di Capitano delegati dal Ministro della Guerra. »

Presidente. Si compiaccia l'onorevole Relatore di mettere in iscritto le modificazioni proposte dalla Commissione.

La Commissione propone adunque di surrogare alle parole « *uffiziali del grado di Maggiore o di Capitano, appartenenti all'esercito od alla milizia ecc.* » le seguenti: « *uffiziali superiori o capitani, appartenenti all'esercito od alla milizia ecc.* ». Mi permetto ora di domandare alla Commissione se la parola *esercito* non comprenda anche la milizia distrettuale, e in questo caso se non convenisse aggiungervi la parola « *attivo* » e dire *esercito attivo*.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Per ben chiarire il significato di questa disposizione anche la Commissione crede che giovi aggiungere la parola *attivo*.

Presidente. Il sig. Ministro accetta la nuova redazione dell'articolo?

Ministro della Guerra. Accetto.

Presidente. Se ne darà di nuovo lettura colle modificazioni che vi sono state introdotte.

L'articolo 14 suonerebbe dunque così:

« All'articolo 16 della legge organica sul reclutamento 20 marzo 1854 è sostituito il seguente:

« Il Consiglio di leva è presieduto dal Prefetto della Provincia o dal Sotto-prefetto del Circondario o dal funzionario cui spetta di farne le veci in caso d'impedimento, ed è composto di due Consiglieri provinciali designati preventivamente dallo stesso Consiglio provinciale, e di due uffiziali superiori o capitani dell'esercito attivo o della milizia provinciale e delegati dal Ministro della Guerra.

» Il Consiglio provinciale dovrà, nell'atto di nomina de' due Consiglieri, designare due supplenti.

» Assistono alle sedute del Consiglio con voce con-

» sultiva l'impiegato di Prefettura facente funzione di Commissario di leva ed un ufficiale dei Carabinieri Reali.

» Il Consiglio di leva è inoltre assistito da un chirurgo, e se occorre anche da un medico. »

Coloro che approvano l'articolo così emendato sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

Viene l'articolo 15 che è del tenore seguente:

» All'articolo 161 della legge suddetta sul Reclutamento è sostituito il seguente:

» Gli allievi carabinieri ed i militari di qualunque altro corpo dell'esercito nel passaggio a Carabinieri Reali avranno diritto che la ferma di permanenza, cui sono obbligati in virtù dell'articolo 158, abbia a decorrere dal giorno del loro primitivo arruolamento. »
 » Gli armaiuoli nell'essere ascritti ad un reggimento o corpo in qualità di capi-armaiuoli, dovranno contrarre una nuova ferma di ordinanza, la quale comincerà dal giorno della ammissione, cessando però l'obbligo di terminare la prima. »

Secondo la variazione adottata invece di dire *ferma d'ordinanza*, si dirà per tutto *ferma permanente*.

Se nessuno domanda la parola, porrò ai voti l'articolo con questa variazione.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 18.

« All'articolo 182 della legge sovracitata sul reclutamento è sostituito il seguente:

» Il sott'ufficiale, caporale e soldato che trovasi in congedo illimitato può contrarre matrimonio senza bisogno di autorizzazione del Ministro della Guerra. »

(Approvato.)

» Art. 17. I sott'ufficiali, caporali e soldati mandati in congedo illimitato rimangono sottoposti alla legge penale militare, alla giurisdizione militare ed alla disciplina militare sino al giorno successivo a quello nel quale raggiungono il domicilio indicato nel foglio di via o di congedo illimitato. »

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Conforti**. Allorchè havvi un Codice, e si tratta di un Codice militare recentemente pubblicato e compilato con tutte le possibili cure, io crederci che non si dovesse con una legge di occasione farvi modificazioni, quando queste non fossero dettate da una inesorabile necessità.

Ora, a me pare che i due articoli 17 e 18 dovessero essere abbandonati, rimanendo il Codice penale militare colle sue disposizioni, le quali mi sembrano migliori e degne di essere preferite.

L'art. 17 è così concepito:

« I sott'ufficiali, caporali e soldati mandati in congedo illimitato rimangono sottoposti alla legge penale militare, alla giurisdizione militare ed alla disciplina militare sino al giorno successivo a quello nel quale

raggiungono il domicilio indicato nel foglio di via o di congedo illimitato. »

Poi viene l'articolo 18 del tenore seguente :

« I militari di prima e di seconda categoria che siano richiamati sotto le armi, rientrano sotto la legge penale militare, sotto la giurisdizione militare e sotto la disciplina militare tre giorni prima di quello fissato per presentarsi all'Autorità militare. »

Ora nel Codice penale militare leggesi all'art. 324:

« Gli ufficiali ed i loro assimilati, ancorchè si trovino in licenza temporaria, sono sottoposti alla giurisdizione militare dalla prestazione del loro giuramento insino a cessazione regolare del servizio. »

« Ogni altro militare od assimilato a militare vi è sottoposto, ancorchè goda di una licenza temporaria dalla data dell'assento insino a quella del regolare suo congedo assoluto. »

E l'articolo 325 dice :

« I militari, durante il tempo che trovansi in congedo illimitato, non sono sottoposti alla giurisdizione militare. »

« Tuttavia, quanto ai sott'ufficiali, caporali, soldati; o loro assimilati, non s'intenderà cessata tale giurisdizione, salvo dal momento in cui si saranno consegnati all'Autorità locale del loro domicilio. »

« I militari e i loro assimilati in congedo illimitato rientrano sotto la giurisdizione militare dal momento in cui sono richiamati sotto le armi, sia per prestarvi servizio, sia per le rassegne prescritte dai regolamenti. »

Ora io trovo che quest'art. 325 è così bene concepito e talmente, rassicurante che non veggo ragioni per le quali abbiansi co' due articoli 17 e 18 di questo progetto a portare modificazioni al Codice penale militare.

Senatore **Pastore**. Domande la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pastore**. L'attuale disposizione del Codice penale militare ha dato luogo a parecchi inconvenienti di cui dovettero occuparsi i tribunali militari.

La disposizione che prescrive che debbano rimanere sottoposti alla giurisdizione militare il sott'ufficiale, il caporale ed il soldato mandati in congedo illimitato fino al giorno in cui si saranno presentati al Sindaco del loro domicilio, porta l'inconveniente che se questi individui per interesse, per inclinazione, o per qualunque altro motivo, non vanno a costituirsi al Sindaco del proprio paese, rimangono fino ad un tempo indeterminato sottoposti alla giurisdizione militare.

Vi citerò un fatto che dovette essere sottoposto al Tribunale Supremo di Guerra.

Due soldati congedati dallo stesso reggimento, giunti in una città cospicua di Lombardia, commisero in un caffè un atto d'insubordinazione verso un ufficiale, caffè un atto gravissimo perchè era accompagnato da vie di fatto.

Dei due imputati uno apparteneva alla città stessa

in cui si trovava, e si era già presentato al Sindaco: l'altro apparteneva ad una città distante di là 40 o 50 chilometri, e non si era ancora presentato al Sindaco.

Dei due colpevoli quello che era ancora sotto la giurisdizione militare fu condannato a lunghissima pena di reclusione militare, l'altro soggetto al tribunale civile per lo stesso reato, che consisteva poi in uno spintone dato all'ufficiale, fu condannato a 15 giorni di carcere.

Mi pare che questo fatto debba chiamare l'attenzione del legislatore onde recare rimedio alle conseguenze che da simili fatti possono venire. Ed era per questo motivo che si era cercato di mutare le disposizioni a questo riguardo; ma mi sembra che neppure la Commissione non abbia raggiunto lo scopo, poichè dicendo: « tre giorni dopo che sarà arrivato nella città » non elimina il pericolo di inconvenienti.

Secondo me l'unico partito da abbracciarsi sarebbe di stabilire un periodo di tre, quattro o cinque giorni a decorrere da quello in cui gli fu consegnato il congedo; perchè sebbene non si possa obbligare l'individuo ad abbandonare il luogo dove si trova nel momento in cui è congedato, è però supponibile che non vorrà ivi fermarsi per lungo tempo.

Che cosa si vuole evitare con quest'articolo di legge? Si vuole evitare che il soldato congedato, appena ricevuto il congedo, commetta disordini o atti d'insubordinazione contro gli ufficiali del proprio reggimento; per cui bisognerebbe stabilire che è sottoposto alla giurisdizione militare per tutto quel tempo in cui si suppone che possa rimanere nel luogo ove fu congedato; procurando poi di allontanarlo entro il termine suaccennato, se si supponesse aver egli intenzione di commettere atti d'insubordinazione contro i suoi superiori.

Mi pare adunque che l'unico modo di risolvere la difficoltà sia quello di dire che, *rimane sottoposto alla giurisdizione dei Tribunali militari per tre giorni dopo ricevuto il foglio di congedo*, come si stabilisce che ritorna sotto la giurisdizione dei tribunali militari tre giorni prima di quello fissato per presentarsi all'Autorità militari.

Spero che l'onorevole Signor Ministro non avrà difficoltà di accogliere la mia proposta.

Senatore **Menabrea, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea, Relatore**. La maggioranza della Commissione crede di dover mantenere l'articolo tal quale lo ha proposto. L'onorevole Senatore Pastore ha accennato a gravi inconvenienti che talvolta possono nascere in forza delle disposizioni del Codice Penale militare attuale, la Commissione si è assai preoccupata di questi fatti che sono in verità molto numerosi, quantunque l'onorevole Senatore Pastore non ne abbia citato che un solo.

Si è creduto che il mezzo più semplice, non per evitarli ma per diminuirli, sia la disposizione che la mag-

gioranza della Commissione ha avuto l'onore di proporre.

In quanto a quella nuova disposizione che propone l'onorevole Senatore Pastore, la Commissione crede che non sarebbe più efficace, in quanto che un soldato quando va in congedo illimitato ha il suo foglio di via, percepisce la paga dal Governo, deve presentarsi alle Autorità militari dei paesi che deve percorrere; ora sarebbe singolare che un individuo il quale gode di tutti i vantaggi militari non fosse sottoposto alle discipline militari alle quali ha obbligo di conformarsi.

In conseguenza non si potrebbe ammettere la redazione proposta dall'onorevole Senatore Pastore. Per questi motivi la maggioranza della Commissione mantiene la sua redazione osservando che in questa maniera viene determinato in modo tassativo il momento in cui cessa la giurisdizione militare.

Senatore Pastore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pastore. Per la lunga pratica che ho delle cose militari, faccio notare alla maggioranza della Commissione, che non consente nella mia proposta, come avvenga spessissimo che gli uomini mandati in congedo illimitato si mettono il foglio di via in tasca, e non si muovono dallo stesso paese dove facevano servizio, o ne vanno pochissimo lontani, perchè ciascheduno cerca occupazioni proficue, e si ferma dove gli torna più a conto.

Quindi questi uomini sarebbero per un tempo indeterminato sottoposti alla giurisdizione militare, ed io credo che questo sarebbe un inconveniente.

Riconosco colla maggioranza della Commissione che sarebbe anche un inconveniente che un uomo, che tiene un foglio di via, venga, come ho proposto, escluso dalla giurisdizione militare, ma io credo che dei due inconvenienti il minore sia ancora quello di determinare un dato tempo, passato il quale non è più soggetto alla giurisdizione militare.

Persisto perciò nella mia proposta.

Senatore Menabrea, Relatore. Siccome una parte della Commissione ha contrario in questo un personaggio tanto autorevole in fatto d'applicazione della legge militare qual'è il Senatore Pastore, e come d'altronde abbiamo la fortuna di avere fra noi il Presidente del Tribunale Supremo di guerra, la Commissione prega il Senato che quest'articolo sia rimandato unitamente ai seguenti per metterci tutti d'accordo.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. In verità tanto le osservazioni dell'onorevole Pastore, quanto quelle dell'onorevole Menabrea non mi hanno persuaso, tanto più che non si sono persuasi essi stessi. L'uno contraddice all'altro.

Il Senatore Pastore trova difettivo l'articolo com'è stato redatto: l'onorevole Menabrea dice al contrario che colle modificazioni proposte dall'onorevole Pastore

non si otterrebbe lo scopo cui si mira con queste disposizioni.

Ora io credo che il migliore partito sarebbe che questi due articoli si sopprimessero, riportandosi invece al Codice penale militare, e ciò tanto maggiormente che nel Codice penale militare vi è quell'armonia che si richiede per la punibilità.

E in verità ivi io trovo:

« Art. 325. I militari, durante il tempo che trovansi in congedo illimitato, non sono sottoposti alla giurisdizione militare.

» Tuttavia quanto ai sott'ufficiali, caporali, soldati o loro assimilati, non s'intenderà cessata tale giurisdizione, salvo dal momento in cui si saranno consegnati all'autorità locale del loro domicilio.

» I militari e i loro assimilati in congedo illimitato rientrano sotto la giurisdizione militare dal momento in cui sono richiamati sotto le armi, sia per prestarvi servizio, sia per le rassegne prescritte dai regolamenti ».

Trovo precisamente che la giurisdizione militare comincia ad aver luogo quando è compiuto l'atto per cui si può dire che uno è divenuto militare.

D'altra parte l'onorevole generale Pastore e l'onorevole generale Menabrea mi parlano di inconvenienti che si sono verificati presso il Tribunale di Guerra e presso gli altri Tribunali Militari.

Ma, Signori, *adducere inconveniens non est solvere quaestionem*; tutte le leggi hanno i loro inconvenienti, tutte le leggi hanno le loro eccezioni, se noi dovessimo modificare i Codici ogni volta che si presenta un inconveniente qualunque, converrebbe fare tante leggi quante sono le possibilità di casi eccezionali.

Ma noi non dobbiamo fare ciò, la legge stabilisce la formola generale, ed a questa ci dobbiamo attenere senza badare più che tanto alle eccezioni: *quod semel aut bis accidit praetercunt legislatores*.

Quindi io insisto perchè gli articoli 16 e 17 vengano radiati.

Senatore Menabrea, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea, Relatore. Quantunque il Senatore Pastore; non sia d'accordo con gli altri Membri della Commissione sulla formola da adottare, tuttavia egli, per il primo conviene con tutti gli altri che le disposizioni vigenti del Codice penale militare danno luogo a gravi inconvenienti.

Epperchè per non prolungare inutilmente la discussione sopra questo incidente, io proporrei che l'articolo fosse rimandato alla Commissione, pregando l'onorevole Conforti di intervenire nel suo seno dove trovandosi col Presidente attuale del Consiglio Supremo di Guerra e col suo predecessore, sarà facile di venire ad un accomodamento che possa essere accolto dal Senato.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Io accetto e ringrazio l'onore-

vole Relatore. In seno della Commissione si potrà trovare il modo migliore per compilare gli articoli in questione.

Presidente. Rimane inteso che gli articoli 17 e 18 saranno rinviati alla Commissione.

Faccio osservare che anche l'articolo seguente, stabilisce una modificazione alle disposizioni del Codice penale militare, quindi, a parer mio, dovrebbe esso pure essere rimandato.

Ad ogni modo io leggerò l'articolo:

« Art. 19. Il militare cui spetti il congedo assoluto non cessa di essere sottoposto alla legge penale, alla giurisdizione militare ed alla disciplina militare se non all'atto nel quale gli è concesso il congedo assoluto qualunque sia la causa del ritardo che si potesse verificare nella concessione del congedo stesso. »

Senatore **Menabrea, Relatore.** Siccome questo articolo 19, come osservava saggiamente l'onorevole nostro Presidente, comprende una modificazione al Codice penale militare, è bene che questo pure sia rinviato.

Presidente. Poiché si rimandano gli articoli 17, 18 e 19, dirò lettura dell'articolo 20.

« Il militare cui spetti il congedo assoluto e si trovi a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non ha diritto a ricevere il congedo se non dopo ultimata la punizione. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti l'articolo.

Chi approva l'articolo sorga.

(Approvato.)

« Art. 21. La legge organica sul reclutamento 20 marzo 1854, sarà con Regio Decreto pubblicata di nuovo con tutte le modificazioni ed innovazioni arretrate alla medesima sino al giorno della nuova pubblicazione e col cambiamento di numerazione degli articoli occorrente. »

Proporrei che la parola *occorrente* si facesse precedere a quella di *cambiamento*.

Senatore **Menabrea.** La Commissione acconsente.

Senatore **Menabrea, Relatore.** Qui bisognerebbe aggiungere qualche parola per accennare all'autorizzazione che si dà al Ministero d'introdurre nella legge quei cambiamenti di denominazione che si crederà opportuno: dicendo per esempio così: « ed introducendovi i mutamenti di denominazione ravvisati necessari ».

Presidente. Rileggo l'articolo coll'aggiunta proposta dalla Commissione.

« La legge organica sul reclutamento 20 marzo 1854, sarà con Regio Decreto pubblicata di nuovo con tutte le modificazioni ed innovazioni arretrate alla medesima sino al giorno della nuova pubblicazione e coll'occorrente cambiamento di numerazione degli articoli, ed introducendovi i mutamenti di denominazione ravvisati necessari ».

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi.** Posto che si deve fare una nuova pubblicazione della legge con tutte le modificazioni che vengono autorizzate col presente progetto, io pregherei l'onorevole Commissione a voler osservare che nella legge del 1854 nasce della confusione sulle parole *surrogante* e *surrogato*.

Per esempio trovo nell'art. 137 la disposizione seguente.

« Il surrogante ordinario deve:

- » 1° Essere cittadino ordinario;
- » 2° Avere soddisfatto all'obbligo della leva;
- » 3° Essere di costituzione robusta e non avere alcuna specie d'infermità che lo renda inetto a prestare un buon servizio, ecc. »

In questo luogo la qualifica di surrogante è data a quello che veramente va a fare il servizio invece di quello che mette il cambio e paga la somma.

Nell'art. 138 invece la denominazione di surrogante è data a quello che paga la somma e mette il cambio. Infatti in detto articolo si dice:

« La surrogazione ordinaria non è ammessa se prima non furono regolate per atto notarile le stipulazioni particolari fra surrogato e surrogante, e se quest'ultimo non versa sul prezzo della surrogazione, ecc. »

Dunque si vede che nella legge del 1854 le parole *surrogante* e *surrogato* sono usate ora in un senso ora nell'altro, epperò pregherei la Commissione di voler tener conto di quest'osservazione onde quando la legge venga pubblicata siano tolti questi equivoci.

Senatore **Menabrea, Relatore.** Io mi permetto di rimandare al sig. Ministro della Guerra il desiderio espresso dall'onorevole Senatore Chiesi.

Ed invero le parole *surrogante* e *surrogato* sono quelle che hanno sempre dato luogo ad equivoci ed a confusione.

Ministro della Guerra. La parola *surrogazione* deve essere tolta dalla legge, perchè la surrogazione non è più ammessa.

Senatore **Menabrea, Relatore.** Allora saranno tolte anche le parole *surrogante* e *surrogato*.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Se non erro, mi pare che la surrogazione noi l'abbiamo conservata nell'articolo 6 in cui si parla della surrogazione di fratello, nel quale anzi la parola *surrogante* mi sembra usata in un modo non perfettamente consono alla lingua.

Presidente. Senza rileggere l'articolo, se non si fanno altre osservazioni, lo metto ai voti coll'aggiunta della Commissione.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora il Capo secondo, intitolato: *Istituzioni delle milizie provinciali*.

Voci. A domani, a domani!

Presidente. Rimanderemo dunque la discussione

a domani alle ore due, e l'ordine del giorno sarà il seguente:

1. Continuazione della discussione del progetto di legge relativo alle basi generali dell'ordinamento dell'esercito.

2. Discussione dei seguenti progetti di legge:

- a) Revisione della rendita dei fabbricati in Firenze.
- b) Computo delle campagne ai militari riformati con diritto a pensione.
- c) Approvazione delle convenzioni finanziarie col-
l'Austria.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

TORNATA DEL 21 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Discussione ed approvazione per articoli del progetto di legge pel computo delle campagne di guerra ai militari di terra e di mare riformati con diritto a pensione — Seguito della discussione del progetto di legge relativo alle basi generali dell'ordinamento dell'esercito — Approvazione dell'articolo secondo rimasto sospeso, emendato dalla Commissione — Approvazione dell'articolo 5, rimasto sospeso colle modificazioni ed aggiunte proposte dalla Commissione — Radiazione degli articoli 17, 18 e modificazione all'articolo 19, (che divenne 17), proposta dalla Commissione, approvate — Approvazione dell'articolo 20 — Modificazione del Ministro della Guerra all'articolo 21 — Dubbio del Senatore Alfieri, cui risponde il Ministro della Guerra — Replica del Senatore Alfieri — Istanza del Senatore Cambray-Digny a cui rispondono il Ministro della Guerra e il Relatore — Approvazione dell'articolo 21 modificato, e degli art. 22, 23, 24. — Modificazioni proposte all'articolo 25 dal Ministro della Guerra e dal Relatore — Dubbi dei Senatori Alfieri e Cambray-Digny, cui rispondono il Relatore e il Ministro della Guerra — Approvazione dell'articolo 25 emendato, e del 26 — Modificazione all'articolo 27, proposta dal Ministro della Guerra, accettata dalla Commissione — Approvazione dell'articolo 27 emendato — Proposta del Ministro della Guerra all'articolo 28, non accettata dalla Commissione, e da lui ritirata — Approvazione degli art. 28 e 29 — Nuova redazione dell'art. 30 formulata dalla Commissione ad istanza del Ministro della Guerra — Proposta del Senatore Mezzacapo, non accettata dalla Commissione, e ritirata — Approvazione del nuovo articolo 30 e dell'articolo 31 — Nuova redazione dell'art. 32 proposta dalla Commissione, approvata — Istanza del Senatore Di Pettinengo, cui risponde il Ministro della Guerra — Raccomandazioni del Senatore Chiesi, e del Relatore al Ministro della Guerra — Risposta del Ministro — Replica del Relatore e del Senatore Chiesi — Discussione e approvazione per articoli del progetto di legge per la revisione della rendita dei fabbricati in Firenze — Discussione del progetto di legge per l'approvazione delle Convenzioni finanziarie concluse coll'Austria in esecuzione del trattato di pace del 1866 — Dubbi del Ministro delle Finanze e schiarimenti del Relatore — Approvazione dei due articoli del progetto — Discussione ed approvazione del progetto di legge per l'approvazione della Convenzione postale col Portogallo.*

La tornata è aperta a ore 2 3/4.

È presente il Ministro della Guerra, e più tardi interviene il Ministro delle Finanze.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alle basi generali dell'ordinamento dell'esercito.

Faccio però presente al Senato, che fra le leggi all'ordine del giorno vi ha quella che riguarda il computo delle campagne di guerra ai militari di terra e di mare riformati con diritto a pensione: progetto che è già stato votato dall'altro ramo del Parlamento; questo progetto essendo breve e di facile discussione, io proporrei al Senato di dargli la precedenza.

Non facendosi opposizione, si procederà immediata-

mente alla discussione di questo progetto di legge, del quale do lettura.

(Vedi *infra* e *Atti del Senato N. 40.*)

È aperta la discussione generale.

Non essendo domandata la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1:

« Le pensioni vitalizie di riforma ai militari di terra e di mare avranno per ogni campagna di guerra l'aumento fissato dalle leggi per le pensioni di ritiro.

» Il servizio a bordo dei regi legni armati in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, è computato cogli aumenti di tempo stabiliti rispettivamente nello articolo 24 delle leggi 27 giugno 1850, N. 4049, e 20 giugno 1851, N. 1208, ad effetto del proporzionale aumento di pensione vitalizia in caso di riforma.

» Gli aumenti suddetti, così per le campagne come

pel servizio a bordo dei regi legni, saranno applicati colle norme prescritte dalle leggi in vigore, e nei casi da esse leggi previsti. »

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Le disposizioni del precedente articolo gioveranno anche ai militari che furono riformati prima d'oggi, ma dopo la pubblicazione della legge 20 giugno 1850, se si tratta di militari di terra, o dopo quella del 20 giugno 1851 se si tratta di militari appartenenti alla marina.

» La dimanda per aumento di pensioni già concesse debbono essere fatte nel termine perentorio di sei mesi dal giorno della promulgazione della presente, e dal giorno medesimo decorrerà l'aumento. »

(Approvato.)

Si procederà più tardi alla votazione per squittinio segreto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO ALLE BASI GENERALI DELL'ORDINAMENTO DELL'ESERCITO.

Ora torniamo al progetto di legge relativo alle basi generali dell'ordinamento dell'esercito.

Ricorda il Senato che nella tornata di ieri fu deliberato che l'art. 6 divenuto 5, e gli articoli 16, 17 e 18, ora 17, 18 e 19 fossero rinviati alla Commissione perchè li riesaminasse e vi facesse le opportune modificazioni.

Invito perciò la Commissione a far conoscere al Senato le sue nuove proposte.

Senatore **Menabrea. Relatore.** Se il Senato me lo permette, riferirò, a nome della Commissione, sui varii articoli che le furono rinviati.

- Nell'articolo 3, ora divenuto 2, è detto nelle parole finali: *nei termini dell'articolo seguente.*

Ora, la Commissione vi propone si dica: *come è regolata dalla presente legge.*

Presidente. Era appunto stata tenuta in sospenso una parte del 3. articolo, ora divenuto 2., per le ultime parole: *nei termini dell'articolo seguente.* La Commissione propone siano sostituite le parole: *come è regolata dalla presente legge.* Rileggo l'articolo con questa modificazione per metterlo ai voti:

« Sono abrogati i vari modi di esonerazione dal servizio militare, concessi dal Capo 3, Titolo II della legge organica 20 marzo 1854, ad eccezione della surrogazione di fratello e dell'affrancazione, com'è regolata dalla presente legge. »

Essendo già stato votato l'articolo fino alle parole di cui ho già dato lettura, se nessuno chiede parlare sulla proposta fatta dalla Commissione, metterò ai voti l'articolo 2, così concepito:

Coloro che l'approvano, vogliano sorgere.

(Approvato.)

L'onorevole Relatore della Commissione ha la parola.

Senatore **Menabrea. Rel.** Richiamerò l'attenzione del Senato sull'articolo 6, divenuto 5.

Quest'articolo era così concepito.

« I *volontari senza soldo* menzionati all'art. 2 della presente legge, i quali alla fine della contratta ferma hanno dato prova di sufficiente istruzione militare, possono poi conseguire, all'epoca della leva della classe rispettiva, l'affrancazione nel senso dell'articolo quarto, pagando una somma, che viene, in occasione di ogni leva, fissata per Decreto Reale, e che non può essere maggiore del terzo di quella stabilita per l'affrancazione ordinaria. »

Su quest'articolo furono fatte due proposte, che esaminerò secondo l'ordine di precedenza.

Il Senatore **Cambray-Digny** esprimeva il desiderio, che fosse fissata la somma da pagarsi dal giovane all'epoca dell'arruolamento di volontario per poter essere affrancato dal servizio di 1^a categoria, quando venisse il tempo di essere chiamato alla leva. Il signor Ministro non si era mostrato alieno dall'accettare di fissare fin d'ora quella somma per cui il volontario, al momento dell'arruolamento, avrebbe saputo che la somma che gli abbisognava per dispensarsi dal servizio di prima categoria, non avrebbe ecceduto un certo limite.

Tuttavia, si come venne dichiarato, tanto nella presente legge, quanto in quella sopra le affrancazioni, che attualmente trovasi presso la Commissione, che si dovrà stabilire il massimo del prezzo di affrancazione dal servizio di prima categoria, la vostra Commissione ha creduto che non sarebbe conveniente fissare nella presente legge una somma, che deve risultare appunto da una legge posteriore.

Nonostante vale l'osservazione dell'onorevole Senatore **Cambray Digny**, che cioè, conservando la redazione dell'articolo come è attualmente, il giovane che prende l'arruolamento come volontario, non sa positivamente quale somma dovrà pagare all'epoca in cui egli vorrà affrancarsi dal servizio di prima categoria.

Per evitare questo inconveniente la Commissione ha creduto che sarebbe bene di stabilire che la somma che il giovane dovrà pagare quando vorrà affrancarsi, sia quella risultante dal prezzo d'affrancazione fissato per l'anno in cui egli prende l'arruolamento. In questa guisa il giovane volontario sa che cosa dovrà pagare quando, dopo arruolatosi, egli vorrà affrancarsi dal servizio di prima categoria. Per conseguenza questa prima parte dell'articolo sarebbe così redatta:

« Art. 5. I *volontari senza soldo* menzionati all'articolo primo della presente legge, i quali alla fine della contratta ferma hanno dato prova di sufficiente istruzione militare, possono conseguire, all'epoca della leva della classe rispettiva, l'affrancazione nel senso

» dell'articolo terzo, pagando una somma che viene fissata per Decreto Reale, e che non può essere maggiore del terzo di quella stabilita per l'affrancazione ordinaria corrispondente all'anno in cui si sono arruolati. »

Questa sarebbe la prima parte dell'articolo 5 che corrisponde all'articolo 6, e colla quale si dà soddisfazione alla domanda dell'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Viene poi un'altra aggiunta, la quale fu anche proposta in seguito a varie osservazioni fatte dallo stesso Senatore Cambray-Digny, ed è relativa al servizio che debbono fare i volontari quando si sono affrancati dopo di aver fatto un anno sotto le armi.

Ricorderà il Senato che la proposta del Senatore Cambray Digny aveva per oggetto di far passare i volontari affrancati bensì nella seconda categoria, non però nella riserva, ma nella milizia provinciale. Si ricorda il Senato che i giovani di seconda categoria appartengono per tre anni alla riserva, che io chiamerei di complemento, e pel rimanente del tempo in cui sono vincolati al servizio militare, alla milizia provinciale.

Ora, l'onorevole Senatore Cambray-Digny proponeva che tutti i giovani, i quali avevano fatto l'anno di volontari, fossero ascritti alla milizia provinciale.

Su tale argomento vi fu lungo dibattimento, e si venne a una transazione in seguito alla quale questo favore sarebbe fatto non a tutti i giovani volontari, ma soltanto a coloro i quali subissero con successo gli esami che sono richiesti dall'art. 26 per potere essere nominati ufficiali nella milizia provinciale; e così questo favore sarebbe riservato a questa classe di volontari. In conseguenza la Commissione propone un secondo capoverso, che sarebbe in questo modo:

« Qualora questi volontari, oltre la prova d'istruzione militare precedentemente accennata, subiscano con successo l'esame d'idoneità, prescritto all'articolo 26 per essere nominati ufficiali nella milizia provinciale, saranno di pieno diritto, per effetto dell'affrancazione, collocati in detta milizia, nella quale essi percorreranno tutto il tempo della loro ferma. »

Io spero che l'onorevole Senatore Cambray-Digny, vorrà accettare anche queste modificazioni arretrate all'art. 6, e che corrispondono in parte alle sue proposte.

Presidente. Rileggo il nuovo testo dell'art. 6, ora 5, che viene proposto dalla onorevole Commissione:

« I volontari senza soldo menzionati all'art. 4 della presente legge, i quali alla fine della contratta ferma, hanno dato prove di sufficiente istruzione militare, possono conseguire, all'epoca della leva della classe rispettiva, l'affrancazione nel senso dell'art. 3, pagando una somma che viene fissata per Decreto Reale, e che non può essere maggiore del 3° di quella stabilita per l'affrancazione ordinaria, corrispondente all'anno in cui si sono arruolati.

» Qualora questi volontari, oltre la prova d'istruzione militare precedentemente accennata, subiscano

con successo l'esame d'idoneità prescritto all'art. 26 seguente, per essere nominati ufficiali nella milizia provinciale, saranno di pieno diritto, per effetto dell'affrancazione, collocati in detta milizia nella quale essi percorreranno tutto il tempo della loro ferma. »

(La citazione dell'art. 26 si avrà come tenuta in sospeso; anzi prego il Senato di ritenere che nel corso di questa legge le citazioni degli articoli si dovranno generalmente ritenere come ipotetiche; poichè le variazioni introdotte e da introdursi muteranno necessariamente la numerazione degli articoli.)

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo testè letto e così emendato.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore **Menabrea, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea, Relatore.** Ieri, in seguito alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Conforti sopra gli art. 16 e 17 del progetto, che diventano 17 e 18 della Legge riformata, la Commissione si è riunita, coll'intervento dell'onorevole Senatore Conforti stesso, per vedere, se fosse il caso di conservare questi articoli quali vennero proposti, oppure di modificarli ed anche di prescindere nella presente legge.

Dopo di avere attentamente esaminati questi articoli, si riconobbe che effettivamente, sopra l'oggetto cui essi si riferiscono vi sarebbero modificazioni e miglioramenti da introdurre nel Codice penale militare, il quale non è abbastanza esplicito e dà luogo talvolta a gravi difficoltà. Tuttavia si fece osservare che il Codice penale militare deve essere riveduto, in virtù della stessa legge colla quale venne approvato.

Qui la Commissione crede di cogliere quest'occasione per invitare il signor Ministro a provvedere a che questa revisione venga fatta, e che siano recate innanzi al Parlamento le modificazioni che saranno giudicate necessarie da introdursi nel Codice penale militare.

Inoltre la Commissione osservava che, in quanto all'argomento dei due articoli precitati, il Tribunale Supremo di guerra si è già formato una giurisprudenza in proposito, e che in conseguenza non è di massima urgenza di venire alla riforma proposta nella presente legge.

Epperò la Commissione, d'accordo coll'onorevole Senatore Conforti, ha creduto che si potesse prescindere da questi due articoli 16 e 17, che porterebbero attualmente i numeri 17 e 18; per cui essa vi rinunzia.

Però la Commissione non potrebbe rinunziare all'articolo seguente, che è il 18, e che, secondo la nuova numerazione, sarebbe il 19.

Quest'articolo è così concepito:

« Il militare cui spetti il congedo assoluto non cessa di essere sottoposto alla legge penale, alla giurisdizione militare ed alla disciplina militare, se non all'atto nel quale gli è concesso il congedo assoluto, qualunque sia

» la causa del ritardo che si potesse verificare nella concessione del congedo stesso. »

Affinchè il Senato possa giudicare dell'importanza di questo nuovo articolo proposto dalla Commissione, è bene che io dia lettura dell'articolo 324 del Codice penale militare, cui detto articolo si riferisce.

« Gli ufficiali ed i loro assimilati, ancorchè si trovino in licenza temporaria, sono sottoposti alla giurisdizione militare dalla prestazione del loro giuramento insino a cessazione regolare del servizio.

» Ogni altro militare od assimilato a militare vi è sottoposto, ancorchè go-
la di una licenza temporaria, dalla data dell'assento insino a quella del regolare suo congedo assoluto. »

Ora, può succedere che la data del congedo assoluto di un individuo sia benissimo di un giorno determinato, ma che l'atto del congedo non abbia potuto essere spedito per circostanze che era impossibile prevedere e che succedono assai frequentemente. In questo caso, interpretando alla lettera l'articolo di legge testè letto, l'individuo cui spetta il congedo, quantunque ancora sotto le armi, non sarebbe più sottoposto alla disciplina militare. Ognuno vede come ciò possa dar luogo a gravi scandali e compromettere assai il principio della disciplina militare.

Onde ovviare a tale inconveniente, la Commissione aveva proposto l'art. 19; ma poi, osservando che non si trattava che di dare una interpretazione all'art. 324 del Codice penale militare, essa, concordemente col signor Ministro, ha creduto di sostituire all'articolo primitivo proposto il seguente, che diverrebbe l'articolo 17.

« Il regolare congedo assoluto, di cui fa menzione l'art. 324 del Codice penale militare all'effetto di far cessare la giurisdizione militare, non s'intenderà intervenuto che nel giorno, in cui sarà stato effettivamente rilasciato. »

Presidente. La Commissione propone di sopprimere gli articoli 17 e 18 e di modificare l'articolo 19, che diverrebbe 17 nel modo seguente:

« Il regolare congedo assoluto, di cui fa menzione l'articolo 324 del Codice penale militare all'effetto di far cessare la giurisdizione militare, non s'intenderà intervenuto che nel giorno, in cui sarà stato effettivamente rilasciato: »

Prego l'onorevole Ministro della Guerra a dichiarare se aderisce alle due proposte della Commissione, l'una di soppressione, l'altra di variazione di testo.

Ministro della Guerra. Aderisco interamente.

Presidente. Quanto alla soppressione, non occorre metterla ai voti, poichè si tratta di proposta stata fatta dalla Commissione, e che dalla Commissione stessa viene ora ritirata. Se nessuno domanda la parola sopra l'articolo 19, ora 17, di cui ho dato lettura: lo pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passeremo al Capo II col titolo: Istituzione della milizia provinciale.

Do lettura dell'art. 21, che, per essere già stati votati gli articoli 18 e 19, diviene 20.

« È istituita una milizia provinciale, destinata a sostegno dell'Esercito permanente in tempo di guerra, e più particolarmente a concorrere con esso nella difesa interna dello Stato.

» Essa non è chiamata sotto le armi in tempo di pace se non che temporaneamente per la sua istruzione, ovvero anche per ragione d'ordine o di sicurezza pubblica.

» In ogni caso la chiamata sotto le armi della Milizia provinciale deve essere fatta per Decreto Sovrano. »

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'articolo. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

L'articolo 22, ora 21, è così concepito:

« La Milizia provinciale si compone:

» 1. Dei militari di 1.^a categoria nei tre o quattro ultimi anni del loro obbligo al militare servizio, quelli eccettuati appartenenti alla Cavalleria, all'Artiglieria, al Treno ed agli infermieri militari, i quali rimangono ascritti ai Corpi dell'Esercito attivo sino al termine dell'obbligo al servizio militare;

» 2. Degli ascritti alla 2.^a categoria nei cinque o sei ultimi anni del loro obbligo al servizio militare.

» È però in facoltà del Governo di valersi dei militari ascritti alla milizia provinciale per rafforzare l'Esercito permanente, sempre quando ve ne sia il bisogno in tempo di guerra. »

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Io pregherei il Senato a volermi permettere di proporre una leggiera modificazione al n. 2 di quest'articolo.

In esso è detto, che la milizia provinciale si compone altresì « degli ascritti alla seconda categoria nei cinque o sei ultimi anni del loro obbligo al servizio militare. »

Io propongo che si dica invece *nei quattro o cinque ultimi anni*, perchè alcune volte, quando la nuova leva è in corso, può occorrere al Governo di dover tenere nella riserva di complemento, non solamente quattro ma cinque classi, perfino a tanto che le reclute della nuova leva siano state istruite ed incorporate. Se poi la mobilitazione dovesse succedere nei primi mesi dell'anno, la classe di seconda categoria non potrebbe essere iscritta nè incorporata, per conseguenza il Governo non potrebbe disporre che di due o tre classi mentre potrebbe occorrere di dover conservare come riserva dell'esercito attivo 4 o 5 classi.

Per questi motivi io pregherei il Senato e la Commissione di acconsentire, che nell'articolo di cui si tratta, alle parole *cinque o sei ultimi anni*, siano sostituite queste altre *nei quattro o cinque ultimi anni*.

Presidente. Progo la Commissione di esporre il suo avviso sulla proposta del signor Ministro.

Senatore Menabrea Relatore. La Commissione vuole prima verificare se questa nuova proposta per avventura non si trovasse in contraddizione con altre disposizioni della legge.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Mentre la Commissione fa questa disamina, io desidererei avere una spiegazione sia dall'onorevole Relatore, sia dall'onorevole Ministro.

Se la mia intelligenza, o la mia memoria non mi fa difetto, mi pare sia occorso ieri nella votazione di un articolo, che l'onorevolissimo nostro Presidente abbia osservato che bisognava distinguere l'esercito attivo dalle milizie provinciali.

In quell'articolo, nella redazione prima proposta, si diceva semplicemente esercito; se non m'inganno, a proposta dell'onorevole nostro Presidente, si disse *esercito attivo*, perchè questo lo distingueva dalla milizia provinciale. Ora, quando si trattava di mettere ai voti l'articolo di cui stiamo ragionando, ho udito ripetere per due volte la formola di *esercito permanente*.

Desidererei sapere se questo esercito permanente dell'articolo che stiamo per votare, sia lo stesso esercito attivo dell'articolo che abbiamo votato ieri; perchè mi pare che sarebbe più regolare e più esatta la redazione, se si chiamasse in ogni luogo o *esercito attivo* o *esercito permanente*.

Siccome pur troppo sono molto estraneo a questa materia tecnico-militare, io forse avrò fatta una osservazione superflua.

Ho creduto bene peraltro, giacchè mi era nato questo dubbio, e ho veduto che la Commissione si occupava, unitamente al signor Ministro, di una più esatta redazione di questo articolo, di accennare questo dubbio ai miei colleghi, che del resto ne faranno quel conto che crederanno meglio.

Presidente. Il Senatore Alfieri fa osservare che nell'articolo in discussione si leggono le parole *esercito permanente*; e a dir vero, questa espressione vi si trova usata due volte; egli quindi dimanda se questa espressione medesima vada d'accordo con quella di *esercito attivo* già usata precedentemente, e se, andando d'accordo, non sarebbe più regolare di usare sempre la stessa espressione.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. È vero, queste due definizioni sono vaghe, e mi riserberei di modificarle convenientemente nello adempiere all'obbligo, che mi è dato dal Senato, di ricompilare la legge organica sul reclutamento.

È un fatto che in questa legge, e anche nell'articolo 21, si chiama *esercito permanente* quello che in altri articoli si chiama *esercito attivo*.

Veramente per esercito permanente dovrebbero intendere quello costantemente sotto le armi in tempo di pace, e per esercito attivo quello che si mobilita in tempo di guerra, e che comprende la parte mobilitabile dell'esercito permanente, ingrossata dalle classi in congedo illimitato.

Questa definizione non esclude che alcuni battaglioni della milizia distrettuale possano diventare parte dell'esercito attivo, qualora vengano uniti col primo esercito, per la difesa del paese, o per l'occupazione di paesi stranieri. Nel caso presente adoprerei preferibilmente l'espressione *esercito attivo*, come la propone l'on. Senatore Alfieri. Intendo però riservarmi di definire bene la cosa quando si ricompilerà la legge.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Debbo dichiarare prima di tutto che io mi sono ben guardato dal fare una proposta; io ho chiesto uno schiarimento, e ringrazio l'onorevole signor Ministro della Guerra di avermelo dato. Nemmeno ora, a malgrado, direi quasi, del suo invito, io ardirei di fare una proposta, tanto più che mi viene assicurato da persona competentissima tra i miei Colleghi, che potrebbe valer meglio di tutte l'altre l'espressione d'*esercito stanziale*, anzichè quella di *permanente* od *attivo*.

Del resto, mi pare che anche altre volte, certo nell'altro ramo del Parlamento, ma credo anche in questo, si sia usato, per leggi di una certa entità ed estensione, allorchando il Senato aveva deliberato su tutti gli articoli, di conferire alla Commissione una specie di mandato di revisione e di coordinamento. A tale spediente forse sarebbe opportuno l'attenersi anche questa volta tenendo conto delle mie povere osservazioni, e di quelle altre che fossero per avventura messe in campo da persone più competenti di me nella materia.

Ripeto quindi che io non posso prendere su di me di fare una proposta; raccomando bensì al senno della Commissione, di far in modo che questa redazione si renda più uniforme nel corso della legge che stiamo discutendo.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Io vorrei domandare uno schiarimento alla Commissione, perchè in questo articolo vi è qualche cosa, che mi rimane oscura. Il Ministro aveva proposto nettamente, che passassero all'esercito provinciale le tre classi del 10.^o 11.^o e 12.^o anno della prima categoria, e le sei classi del 4.^o 5.^o 6.^o 7.^o 8.^o e 9.^o anno della seconda categoria. E qui non c'era dubbio nè elasticità di espressione.

Ma la Commissione ha introdotto una variante, la quale dice invece che della prima categoria saranno le classi degli ultimi 3 o 4 anni, e della seconda gli ultimi 5 o 6 che formeranno la milizia provinciale;

dietro la proposta del signor Ministro anzi sarebbero gli ultimi 4 o 5.

Ora, io domando il perchè si è introdotta nella legge questa elasticità, che lascia alla decisione del Ministro se si debbano versare nell'esercito provinciale o gli ultimi 4 o 5 anni della seconda categoria, o gli ultimi 3 o 4 della prima.

Io non vedo il vantaggio di questa elasticità. Io intenderei benissimo che, per le ragioni addotte dal Ministro, si aggiungesse un capoverso, in cui si dicesse che questo passaggio dall'esercito attivo al provinciale si farà quando la nuova leva sarà già istruita; ma non capisco la utilità della latitudine che si vuole introdurre in questo articolo.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro della Guerra ha la parola.

Ministro della Guerra. Veramente questa variante fu introdotta dalla Commissione in seguito a mia richiesta, ed a farne la proposta io sono stato indotto dalla considerazione che non convenisse fissare in modo tassativo l'anno in cui i militari doveano passare nella milizia provinciale, finchè non fosse stata assolutamente determinata la durata dell'obbligo di servizio sotto le armi.

Se questa questione fosse risolta nel senso, che si abbiano a tenere quattro classi sotto le armi, o in altre parole, che la durata della ferma sia di anni 4, allora il contingente annuo dovrà essere di soli 45 mila uomini, e noi dovremo incorporare nell'esercito attivo 9 e più classi di prima categoria. Se invece è adottata la ferma sotto le armi di tre anni, allora il contingente annuo sarà portato a 60 mila uomini, e basterà l'ascrivere all'esercito attivo sole 8 classi di prima categoria.

Così fissata a 3 anni la ferma sotto le armi della prima categoria, si avrebbe anche il vantaggio di incorporare nella milizia distrettuale non meno di 4 classi di prima categoria, mentre invece adottando la ferma di quattro anni, ci dovremmo contentare di un minor numero di classi di prima categoria nella milizia.

Quanto alla seconda categoria, come ebbi ad accennare più volte, è indispensabile che essa somministri all'esercito attivo una riserva di reclutamento o di complemento di almeno 100 mila uomini.

Se la ferma sotto le armi sarà di 3 anni, e quindi di 60 mila uomini il contingente annuo di prima categoria, quello di seconda si ridurrà a 30 mila, e ci vorranno 4 o 5 classi per dare i 100 mila uomini alla riserva di complemento.

Se invece è adottata la ferma sotto le armi di 4 anni, il contingente annuo di seconda categoria risulterà di 45 mila, e basteranno tre classi per dare i voluti 100 mila uomini.

Il dettato proposto è un po' indeterminato, ma è fatto appunto per lasciare ampia libertà di rivenire sulla questione della ferma; non crederei opportuno di decidere ora la cosa, potendosi ritardare almeno di

un anno, durante il quale si potranno meglio conoscere ed apprezzare certi bisogni del servizio militare; quindi io pregherei il Senato di ammettere il dettato come venne proposto, e per la seconda categoria di mettere 4 o 5 anni, a vece di 5 o 6.

Senatore Menabrea, Relatore. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola il Relatore della Commissione.

Senatore Menabrea, Relatore. Io suppongo che l'onorevole Senatore Cambrey-Digny sia rimasto soddisfatto della spiegazione data dall'onorevole Ministro della Guerra sopra il quesito da lui fatto: quindi risponderò soltanto qualche parola all'onorevole Senatore Alfieri.

Io riconosco giustissima la di lui osservazione circa la necessità di introdurre nella legge delle denominazioni uniformi, e sarà bene di fare l'applicazione di questo principio alla legge attuale.

Forse il dire *stanziale* l'esercito che chiamiamo *permanente*, sarebbe una espressione più esatta, ma in ciò mi rimetto interamente a coloro che sono più di me versati in questione di lingua; per altra parte, siccome in qualche articolo l'esercito permanente è designato sotto il nome di esercito attivo, io proporrei perciò di introdurre questa medesima denominazione in tutti gli articoli, salvo a lasciare al Ministro la facoltà di maggiormente studiare la questione, onde quando si pubblichi la legge sul reclutamento sia adottata una dicitura uniforme; proporrei adunque che invece di *permanente* si dica sempre *attivo*.

Presidente. Faccio osservare, che la parola *permanente* è stata votata negli articoli precedenti. La proposta dell'onorevole Alfieri era quella che dal Senato si autorizzasse la Commissione a procedere alla revisione del testo della legge prima di sottoporlo alla votazione generale; questa cosa si è fatta in altre occasioni e si potrà fare anche in questa, alla fine della discussione.

Senatore Menabrea, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea, Relatore. Questa revisione della legge per il suo coordinamento non mi pare necessaria, si tratta soltanto di sostituirvi in qualche luogo la parola *attivo* a quella di *permanente*. Ma dal momento che si lascia facoltà al Ministro di stabilire la denominazione più opportuna, mi pare che sia superfluo ogni rinvio per questo oggetto.

Presidente. La Commissione adunque mantiene la sostituzione della parola *attivo* a quella di *permanente*.

Senatore Menabrea, Relatore. La mantiene in questo articolo e in tutti i già votati.

Presidente. Trattandosi di articoli già votati, domanderò al Senato se consente alla sostituzione.

Chi approva la sostituzione suaccennata voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore Menabrea, Relatore. Avendo interrogato

i Collegli della Commissione circa la nuova proposta del signor Ministro, questa proposta è accettata dalla Commissione.

Presidente. Allora rileggo l'art. 22, ora 21 colle mutazioni state introdotte.

« La Milizia provinciale si compone:

» 1. Dei militari di prima categoria nei tre o quattro ultimi anni del loro obbligo al militare servizio, quelli eccettuati appartenenti alla Cavalleria, all'Artiglieria, al Treno ed agli infermieri militari, i quali rimangono ascritti ai Corpi dell'Esercito attivo sino al termine dell'obbligo al servizio militare;

» 2. Degli ascritti alla seconda categoria nei quattro o cinque ultimi anni del loro obbligo al servizio militare.

» È però in facoltà del Governo di valersi dei militari ascritti alla Milizia provinciale per afforzare l'Esercito attivo, sempre quando ve ne sia il bisogno in tempo di guerra. »

Metto a partito l'articolo così emendato.

Coloro che lo approvano, vogliano sorgere.

(Approvato.)

« Art. 22. Gli ufficiali, i sott'ufficiali, i caporali ed i soldati della milizia provinciale sono soggetti, quando chiamati in servizio, alla disciplina ed alle leggi militari al pari degli ufficiali, sott'ufficiali, caporali e soldati dell'esercito attivo. »

(Approvato.)

« Art. 23. La milizia provinciale è ordinata per distretti militari in battaglioni e compagnie; anche in tempo di pace i ruoli ne saranno formati e verrà costituito un quadro per ogni unità tattica. »

(Approvato.)

« Art. 24. Gli ufficiali della milizia provinciale sono nominati dal Re. »

(Approvato.)

« Art. 25. Gli ufficiali inferiori della milizia provinciale sono scelti e nominati tra gli ufficiali inferiori, che cessano dal servizio nell'esercito attivo per collocamento a ritiro, o per volontaria demissione, e che chiedono di far parte della milizia provinciale. »

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Pregherei il Senato e la Commissione di accettare una lieve modificazione a quest'articolo, che mi pare opportuna. Bramerei che alle parole *tra gli ufficiali inferiori* si sostituisse *tra i militari*, perchè sarebbe intenzione del Governo di nominare, occorrendo, anche dei sott'ufficiali che avessero compiuto il loro servizio militare, quando all'atto del congedamento fossero riconosciuti idonei, ed accettassero la nomina di ufficiali nella milizia: e che dopo le parole *per volontaria dimissione* si aggiungesse: *o per regolare congedo.*

Presidente. Prego il signor Ministro a mandare al banco della Presidenza la sua proposta.

Accetta la Commissione la proposta del Ministro?

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione si riserva di sentirne la lettura.

Presidente. Leggo dunque l'articolo 26, che diventa 25 modificato nel modo proposto dal Signor Ministro.

« Art. 25. Gli ufficiali inferiori della Milizia provinciale sono scelti e nominati tra i militari che cessano dal servizio nell'esercito attivo per collocamento a ritiro o per volontaria dimissione o per regolare congedo, e che chiedono di far parte della milizia provinciale. »

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione accetta, ma sarebbe d'avviso di sostituire alle parole *regolare congedo* le altre: *congedo assoluto.*

Presidente. Accetta il Signor Ministro questa modificazione?

Ministro della Guerra. L'accetto.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. A me pare, che vi sia una disposizione un poco troppo tassativa e un poco troppo restrittiva. Senonchè non posso esprimere un'opinione senza avere uno schiarimento per parte dell'on. Relatore della Commissione, oppure del signor Ministro.

Ha egli l'onorevole Ministro della Guerra la fiducia che con questi soli mezzi egli possa procurarsi tutto il personale che gli occorre per riempire i quadri della milizia provinciale?

Secondo quest'articolo, non vi sarebbero altri ufficiali inferiori nella milizia provinciale, se non che quel numero formato da coloro che escono dall'esercito attivo per causa di congedo assoluto o di dimissione....

Presidente. Avverta che è detto: *per collocamento a ritiro, o per volontaria dimissione, o per congedo assoluto.*

Senatore Alfieri. Ora non intendo perchè vi sia la esclusione della possibilità che in questa stessa milizia provinciale si arrivi ad essere ufficiale, e che gli ufficiali debbano sempre esser presi tra coloro che escano dall'esercito attivo.

È possibile che la difficoltà che metto innanzi non provenga che dalla mia poca cognizione di questa materia; ma sarei grato all'onorevole Signor Ministro o all'onorevole Signor Relatore, se volessero chiarirmi su questo punto.

Senatore Menabrea, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Menabrea, Rel. Per rispondere al quesito del Senatore Alfieri, pregherei l'onorevole preopinante di leggere l'articolo seguente dove è detto che una parte degli ufficiali della milizia provinciale sono presi anche tra i volontari senza soldo, i quali hanno subito un esame d'idoneità per esser promossi al grado di ufficiale nella milizia medesima; per cui vede l'onorevole Senatore Alfieri che ci sono due sorgenti per gli ufficiali della milizia provinciale; la prima è degli antichi militari, i quali sono dispensati dal servizio o in seguito a giubilazione, o per volontaria dimissione

o per congedo assoluto; l'altra sorgente è dei volontari di un anno, dei quali abbiamo tanto lungamente discusso.

Io credo dunque che, come è speranza del Ministro e della Commissione, mediante queste due sorgenti si avrà un numero di ufficiali sufficienti per poter costituire i quadri della milizia provinciale.

In quanto poi alle promozioni, si vede dall'articolo seguente che vi è una parte di queste promozioni, che si faranno nella milizia provinciale, che sono attribuite agli ufficiali volontari che appartengono alla milizia medesima.

Credo dunque, che con questi tre articoli sia provveduto in modo sufficiente ai quadri della milizia provinciale.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Accetto pienamente la spiegazione che mi è stata data; mi pare per altro che una parte della mia domanda non abbia ancora avuto una risposta soddisfacente, in quanto che rimarrebbero sempre esclusi coloro che fanno parte della milizia provinciale.

Gli ufficiali verrebbero sempre dal di fuori della milizia.

La promozione del milite provinciale mi pare non sia inclusa nel novero dei mezzi da rifornire questi quadri, che ha esposto al Senato or ora l'onorevole Relatore della Commissione.

Quindi desidererei un maggiore schiarimento a questo mio quesito, cioè: per quali ragioni non sia ammesso che il milite, per dimostrata idoneità nel compiere il suo servizio, non possa essere anche egli meritevole di una promozione ad un grado di ufficiale inferiore in una certa data concorrenza (quella che il Ministro, e la Commissione, nella loro competenza crederrebbero opportuna) coi volontari di cui ha fatto cenno ultimamente l'onorevole Relatore, e che sono indicati nell'articolo 28, e con quelli che sono usciti dalle file dell'esercito attivo.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. Io mi associo volentieri a questa domanda, che fa l'onorevole Alfieri. L'onorevole signor Ministro ci ha detto che egli intende di nominare ufficiali nella milizia provinciale anche dei sotto-ufficiali dell'esercito attivo, che abbiano ottenuto il congedo assoluto.

Ora, in questo stato di cose, non si capisce perchè i sotto-ufficiali dell'esercito attivo, che, appartenendo alla prima categoria, passano nella milizia provinciale, non debbano avere diritto ad essere promossi anche essi ad ufficiali nella milizia provinciale stessa, quando lo meritino.

Si domanda: perchè questa esclusione?

Questo mi pare sia il concetto delle osservazioni fatte anche dall'onorevole Senatore Alfieri.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Sta in fatto che un sotto-ufficiale appartenente a classe di 1.^a categoria, che vada in congedo illimitato e che quindi passi nella milizia provinciale, non potrà esservi promosso ufficiale in tempo di pace. Se il Senato credesse di aggiungere questa facoltà al Ministro, io non potrei oppormi; però dichiaro che di questa facoltà io non mi varrei mai.

Farei ufficiale nella milizia provinciale un sotto-ufficiale proveniente dall'esercito attivo, ma non un sotto-ufficiale, che dopo aver servito tre anni sotto le armi sia rimasto cinque anni in congedo illimitato. Che ufficiale, generalmente parlando, può riescire costui?

Potranno invece essere promossi ufficiali nella milizia provinciale i volontari di un anno che, malgrado abbiano superato la prova d'idoneità, non avranno subito trovato posto di ufficiale e che saranno stati nominati sotto-ufficiali. Questo è consentito dalla legge.

In tempo di guerra poi la milizia provinciale acquista tutti i diritti dell'esercito attivo, e quindi anche per i suoi sotto-ufficiali quello di essere promossi ufficiali quando lo meritino. Ma nel tempo di pace le categorie atte alle promozioni mi sembrano sufficienti perchè non occorra aggiungerne altre.

Quindi io pregherei il Senato ad attenersi alla proposta della Commissione che, ripeto, mi sembra assai ampia per ogni bisogno.

Presidente. Il Relatore ha la parola.

Senatore Menabrea, Relatore. Io ho già espresso qual fosse l'opinione della Commissione a questo riguardo. Ora, al quesito proposto dagli onorevoli Senatori Alfieri e Cambray-Digny ha risposto l'onorevole signor Ministro della Guerra, ed io credo che la Commissione in massima accetta le ragioni, per le quali l'onorevole signor Ministro stimerebbe di poter estendere la facoltà, che è data con quest'articolo, di creare ufficiali della milizia provinciale. Io osservo, che se sono sotto-ufficiali appartenenti alla prima categoria, che vanno a terminare la loro ferma nella milizia provinciale, non conviene che siano nominati ufficiali prima di aver compiuto il loro obbligo militare; ma quando hanno ottenuto il loro congedo assoluto, essi allora sono compresi appunto fra quegli individui introdotti dal signor Ministro nella sua proposta, per concorrere cogli altri per essere nominati ufficiali.

Quelli che non hanno prestato servizio attivo nell'esercito, e che non furono volontari senza soldo, ma che appartengono alla milizia provinciale non hanno, in tempo di pace, diritto a diventare ufficiali.

Infatti io non so come potrebbe giustificarsi questo diritto: essi non hanno fatto servizio attivo, ad eccezione di alcuni mesi di istruzione, non hanno pagato nessun tributo personale come volontari nel servizio militare di prima categoria, epperò non vedo come

« questi individui si potrebbero attribuire i vantaggi che competono agli altri sovra indicati. Io credo adunque, che sia molto più prudente e consono ai principii di equità di mantenere le disposizioni stabilite da questi articoli per la nomina degli ufficiali della milizia provinciale, e che queste siano abbastanza larghe affinché il Governo abbia il mezzo di provvedere la milizia provinciale di tutti gli ufficiali che gli abbisognano.

Senatore **Cambray-Digny**. Io mi dichiaro interamente soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole signor Ministro e dall'onorevole Relatore della Commissione.

Senatore **Alfieri**. Io mi dichiaro soddisfatto, per ciò che mi concerne personalmente, della risposta datami dall'onorevole signor Ministro e dall'onorevole Relatore della Commissione; ma queste spiegazioni, a parer mio, converrebbe fossero meglio chiarite dal disposto della legge. Nell'articolo 14, in cui sono pareggiati gli ufficiali graduati della milizia distrettuale in tempo di guerra a quelli dell'esercito attivo, non si fa menzione però dell'avanzamento; quindi, mi pare, che sarebbe opportuno di indicare che le disposizioni di cui ci stiamo occupando, non si riferiscono che al tempo di pace, come ha osservato l'onorevole signor Ministro della Guerra.

Oltre ciò sarebbe utile l'aggiungere nell'art. 14, alle altre disposizioni che pareggiano i graduati e gli ufficiali delle milizie distrettuali in tempo di guerra, anche il pareggiamento per ciò che riguarda l'avanzamento.

A questo modo, quella soddisfazione che io ho potuto trovare nelle risposte dell'onorevole Ministro o dell'onorevole Relatore, sarebbe tradotta in una disposizione di legge.

Senatore **Menabrea, Relatore**. Mi pare, che il desiderio espresso dall'onorevole Alfieri potrebbe trovar modo di essere attuato nell'articolo, ora 33, il quale è relativo al caso in cui le milizie provinciali siano chiamate sotto le armi, che sembra abbastanza chiaro ed esplicito, perchè se ne possa dedurre che le milizie provinciali, quando sono chiamate sotto le armi in tempo di guerra, godono di tutti i vantaggi, che spettano all'esercito attivo.

Qualora questo non paresse sufficiente si potrebbe accennare anche all'avanzamento; ma una tale proposta, anzichè in questo potrebbe trovare il suo posto nell'ultimo articolo della legge.

Presidente. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

Art. 25. Gli ufficiali della milizia Provinciale sono scelti e nominati tra i militari che cessano dal servizio nell'Esercito attivo per collocamento a ritiro, o per volontaria dimissione o per congedo assoluto e che chiedono di far parte della milizia Provinciale.

Chi approva quest'articolo, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato).

« Art. 26. Possono essere nominati sotto-tenenti nella milizia provinciale, previo esame di idoneità, coloro i quali hanno compiuto il loro servizio come

volontari senza soldo nell'esercito attivo, e che hanno dato prova di sufficiente istruzione militare come è prescritto dall'art. 5 della presente legge.

» Questi ufficiali non possono essere mantenuti nella milizia provinciale oltre il 36° anno d'età.

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 27. Le vacanze dei Capitani e Luogotenenti nei Corpi della milizia provinciale sono riempite, in massima, con ufficiali che cessano dall'esercito attivo; però è riservato un terzo delle promozioni per anzianità di grado agli ufficiali della milizia provinciale.

» Per queste promozioni l'anzianità di grado tra gli ufficiali nella milizia provinciale corre per arma e per distretto.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Nell'ultimo capoverso di questo articolo si legge: « Per queste promozioni » l'anzianità di grado tra gli ufficiali nella milizia provinciale corre per arma e per distretto.

Io proporrei che si dicesse solo *per arma*, e toglierei le parole *e per distretto*.

Vi sono distretti così piccoli, e con un numero di ufficiali così limitato, che le promozioni si renderebbero infinitamente lente.

Ora, a questo inconveniente sarà ovviato quando tutti gli ufficiali delle milizie provinciali formino un ruolo unico.

Ma siccome in tal caso occorrerebbero dei cambiamenti da uno all'altro Distretto, così quando si debbano fare promozioni, le quali abbiano per conseguenza uno di tali tramutamenti, vi dovrà anche essere l'assenso del promosso, giacchè un ufficiale del Distretto di Torino, ad esempio, non può essere promosso a grado superiore nel Distretto di Napoli, se esso non vi acconsenta, e molti certamente, in vista di un tale vantaggio non si ricuserebbero di passare da Torino ad un Distretto più vicino, come sarebbe quello di Piacenza.

Con le ultime parole di questo articolo però sarebbe tolta al Ministro la facoltà di seguire tal norma nelle promozioni, epperò rinnovo la raccomandazione che dall'articolo siano tolte le ultime parole: *e per distretto*.

Senatore **Menabrea, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea, Relatore**. La Commissione consente alla proposta del signor Ministro.

Presidente. Allora se non vi sono osservazioni rileggerò l'articolo colla modificazione proposta dal signor Ministro della Guerra, ed accettata dalla Commissione, per porlo ai voti:

« Art. 27. Le vacanze dei Capitani e Luogotenenti nei Corpi della milizia provinciale sono riempite, in massima, con ufficiali che cessano dall'esercito attivo;

però è riservato un terzo delle promozioni per anzianità di grado agli ufficiali della milizia provinciale.

» Per queste promozioni l'anzianità di grado tra gli ufficiali nella milizia provinciale corre per arma. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 28. In tempo di pace il comando e l'amministrazione dei Corpi della milizia provinciale appartengono ai comandanti dei Distretti militari.

» Quando poi essa milizia debba essere chiamata alle armi, il Ministero della Guerra destina temporaneamente ufficiali superiori dell'esercito attivo al comando dei battaglioni e dei reggimenti della milizia provinciale, ed anche ufficiali generali quando sia il caso di formarne Brigate e Divisioni. »

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Proporrei che ove è detto « il Ministro della Guerra destina temporaneamente ufficiali superiori dell'esercito ecc. » si sostituissero: *ufficiali superiori e capitani dell'esercito attivo al comando dei battaglioni ecc.*

La ragione di questa mia proposta sta in ciò, che dicendosi *ufficiali superiori*, viene tolta al Ministero la facoltà di impiegarvi anche ufficiali di grado inferiore, come sarebbe precisamente sua intenzione di fare in certe e determinate circostanze, prendendo ad esempio capitani anziani dell'esercito attivo per affidar loro all'occorrenza il comando di battaglioni della milizia provinciale.

Ripeto dunque, che dopo le parole *ufficiali superiori* vorrei si aggiungesse *o capitani*.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione non avrebbe difficoltà di accettare la nuova proposta del signor Ministro, però io mi permetto di fare osservare, che il secondo capoverso dice:

« Quando essa milizia debba essere chiamata alle armi, il Ministro della Guerra destina temporaneamente ufficiali superiori dell'esercito attivo al comando dei battaglioni e dei reggimenti ecc. »

Ora se mettiamo *ufficiali superiori e capitani*, si potrebbe intendere che anche questi possono essere chiamati al comando di reggimenti.

Ministro della Guerra. Allora non insisto, perchè è ammesso che il comando del battaglione spetta ad un maggiore; ed il capitano anziano comanderà quando è chiamato e destinato all'uopo.

Presidente. La Commissione intende di fare altre proposte?

Senatore Menabrea, Relatore. No.

Presidente. Allora l'articolo rimane come è col solo cambiamento della parola *permanente* nella parola *attivo*.

E qui mi pare inutile l'avverbio *poi* posto nell'ul-

timo capoverso. Pregherei la Commissione di dire se acconsente che si sopprima.

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione acconsente.

Presidente. Allora si rilegge l'articolo così modificato:

« Art. 28. In tempo di pace il comando e l'amministrazione dei Corpi della milizia provinciale appartengono ai comandanti dei Distretti militari.

» Quando essa milizia debba essere chiamata alle armi, il Ministero della Guerra destina temporaneamente ufficiali superiori dell'esercito attivo al comando dei battaglioni e dei reggimenti della milizia provinciale, ed anche ufficiali generali quando sia il caso di formarne brigate e divisioni. »

Chi approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 29. Le nomine ai gradi di caporale e di sott'ufficiale, sono fatte dai comandanti dei Corpi della milizia provinciale giusta le norme stabilite da apposito Regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 30. L'ufficiale ascritto alla milizia provinciale, dopo aver cessato dall'esercito attivo ha diritto, oltre la competente pensione vitalizia di ritiro, ad una indennità da iscriversi nel bilancio annuale del Ministero della Guerra. »

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro della Guerra ha la parola.

Ministro della Guerra. Secondo il dettato di quest'articolo, l'indennità di cui quivi si tratta per gli ufficiali della milizia provinciale, sarebbe limitata a quelli soltanto che hanno cessato dall'esercito attivo per collocamento a ritiro.

Dividendo però il Regolamento che dovrà essere applicato a questa milizia, mi è sembrato opportuno che una piccola indennità, che si chiamerebbe indennità di vestiario, dovesse essere accordata anche agli ufficiali della milizia provenienti dai volontari di un anno, onde non abbiano a sopportare interamente la spesa di manutenzione dell'uniforme. Epperò pregherei la Commissione di voler modificare quest'articolo in modo, da non escludere questi ufficiali dal diritto ad una piccola indennità annua.

Senatore Menabrea, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione, in seguito all'osservazione del signor Ministro della Guerra, avrebbe compilato l'articolo 30 nel modo seguente:

« L'ufficiale ascritto alla milizia provinciale ha diritto ad un'indennità da iscriversi sul bilancio annuale del Ministero della Guerra: questa indennità può essere cumulata colla pensione di ritiro. »

Presidente. Rileggo l'articolo 30 come verrebbe modificato dalla Commissione.

Esso sarebbe del tenore seguente:

(Vedi sopra.)

Presidente. Se nessuno domanda la parola....

Senatore Mezzacapo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mezzacapo. Questa espressione *pensione di ritiro* potrebbe far nascere anche l'idea che volesse escludere dalla pensione sulla medaglia che può essere accumulata con altre.

Senatore Menabrea. L'osservazione dell'onorevole Mezzacapo sarebbe giusta, se le pensioni che si godono sulle medaglie militari e sulle decorazioni dell'Ordine di Savoia, non potessero essere cumulate con altre pensioni, ma siccome queste pensioni sono fuori, direi, della legge che proibisce i cumuli, credo che la proposta dell'onorevole Mezzacapo non sia necessaria.

Presidente. In seguito alle osservazioni del Relatore, l'onorevole Mezzacapo insiste nella sua proposta?

Senatore Mezzacapo. La ritiro.

Presidente. Pongo ai voti l'articolo testè letto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 31. Gli ufficiali della Milizia provinciale, possono essere chiamati presso al Comando del Distretto Militare rispettivo per coadiuvare nell'istruzione o nelle rassegne sì degli uomini di nuova leva, sì di quelli in congedo illimitato.

» In questa occasione essi hanno ragione ad una indennità giornaliera determinata per Regio Decreto. »

(Approvato.)

« Art. 32. Sempre quando la milizia provinciale è chiamata sotto le armi in tempo di guerra, gli ufficiali, i sott'ufficiali, i caporali ed i soldati di essa hanno ragione all'eguale trattamento che gli ufficiali, i sott'ufficiali, i caporali ed i soldati delle Armi corrispondenti nell'Esercito attivo, tanto riguardo alle competenze di effettività di servizio, quanto riguardo ai vantaggi derivanti dall'applicazione delle leggi sulle pensioni. »

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Proporrei una modificazione di pura forma.

In quest'articolo è detto: « sempre quando la milizia provinciale è chiamata sotto le armi in tempo di guerra, gli ufficiali, i sott'ufficiali, i caporali ed i soldati di essa hanno ragione a uguale trattamento che gli ufficiali ecc. » Io proporrei si dica semplicemente: *hanno ragione al trattamento degli ufficiali, sott'ufficiali, caporali e soldati dell'arma corrispondente nell'esercito attivo.*

Senatore Pettiti. Mi permetto di annunziare all'onorevole Senatore Chiesi che si sta formulando una nuova redazione dell'articolo.

Senatore Menabrea, Relatore. La Commissione invece dell'articolo 32 proporrebbe il seguente:

« In tempo di guerra si applicano alla milizia provinciale, quando è chiamata sotto le armi, tutte le leggi ed i regolamenti dell'esercito attivo. »

Presidente. Accetta il signor Ministro della Guerra la nuova redazione dell'articolo 32 ?

Ministro della Guerra. L'accetto.

Presidente. Allora, se nessuno fa opposizione, do lettura del nuovo articolo formulato dalla Commissione. Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Di Pettinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pettinengo. Rammenterò il Senato che nella prima seduta della discussione della legge in discorso, l'onorevole nostro Collega, Generale Angioletti, dimostrava come precipua fra le condizioni che concorrono ad assicurare un esercito fortemente costituito, sia quella di una perfetta scelta fisica del personale destinato a comporlo.

Sebbene io ritenga che a tale massima nessuno faccia eccezione, nullameno, siccome in quel giorno io dichiarava in modo speciale di assentire a tale principio, mi fo a muovere preghiera all'onorevole signor Ministro di voler portare anche la sua intelligente ed attiva opera alle norme che regolano le visite degli iscritti di nuova leva, e le *infermità* che li esimono dal servizio militare.

Sono indotto a tale preghiera dalle osservazioni fatte negli spedali militari, specialmente nella occorrenza di nuove leve.

Il Regolamento del 1865 ha di molto migliorata l'accettazione; ma, sia per diversa interpretazione delle latitudini d'apprezzamento ai sanitari, sia per altre cause, avviene spesso che individui dichiarati *abili* sono ben tosto riconosciuti *inabili*, o non idonei al servizio militare.

Io non conteso certamente le cifre di paragone già citate dall'onorevole Ministro della Guerra, ma accenno ad un fatto positivo, che certamente non sarà sfuggito al suo occhio attento e vigile, per le molte *riforme* che avvengono per ciascuna leva, e nel corso dell'anno.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro della Guerra. Il ministero si era già pre-occupato negli anni passati e nel corso di questo, dell'argomento che ha formato il soggetto delle osservazioni dell'onorevole Senatore Pettinengo, ed aveva già stabilito di incaricare il Consiglio superiore di Sanità militare, di rivedere appunto il Regolamento che si riferisce alle esenzioni dal servizio militare per ragioni fisiche.

Quindi non posso che accettare le raccomandazioni fatteci dall'onorevole Senatore Pettinengo, e sarà mia cura di sollecitarne, per quanto è possibile, l'adempimento, così che si possa applicare alla prossima leva sui nati del 1850 e 1851.

Però mi è d'uopo far notare al Senato, che, se sono pur numerose le riforme di reclute, tutti questi riformati sono sostituiti da altrettanti iscritti della stessa classe e dello stesso mandamento, che vengono dati

prima dello scarico finale della leva, che dura circa 6 mesi. Ma ci sono poi molti riformati dopo 1, 2 e 3 anni di servizio.

Questo guaio grave deriva in gran parte dalle condizioni poco igieniche di molti paesi d'Italia, dove predominano le febbri terzane.

Noi vediamo infatti dei reggimenti provenienti dalle provincie infette, i quali ebbero un numero straordinario di riformati in seguito a malattie acquistate nelle guarnigioni lasciate, e particolarmente ne' disagi delle operazioni per la repressione del brigantaggio, per la sicurezza pubblica, e altri servigi faticosi.

Cessando, come speriamo, questo stato anormale che impiega gran numero di truppa in gravosi servigi, e di giorno e di notte e soventi assai prolungati, verrà naturalmente a scemare e poi a scomparire questa calamità, che ora affligge il nostro esercito e che esso sopporta con esemplare abnegazione come tutti gli altri sacrifici e privazioni cui è soggetto.

L'anno passato, trovandomi al comando della divisione di Milano, ho visto due reggimenti di fanteria che venivano da certe provincie della Sicilia (dove il servizio straordinario imponeva gravi sacrifici) che avevano da 100 a 150 ammalati per ciascuno.

Dopo 6 mesi di stanza a Milano il numero degli ammalati era ridotto tra i 20 ai 30 per reggimento; ma pure un centinaio per reggimento erano stati riformati in seguito alle sofferenze cui avevano dovuto sottostare in Sicilia.

A questi guai non si può avere la speranza di riparare con regolamenti, bensì quella che le condizioni d'Italia migliorino col tempo, e più non richiedano al soldato di rovinarsi la salute in servizi estranei a quello veramente militare.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Prego il Senato a volermi permettere, che io legga alcune parole della dotta Relazione della Commissione, alla pagina 48. Eccole:

« L'avvenire degli uomini di bassa forza, che hanno consacrato i più belli anni della vita a servire nell'esercito, merita di essere preso in seria considerazione. Presso la maggior parte delle Potenze molti impieghi tanto governativi, che provinciali e comunali, sono esclusivamente riservati ai militari che hanno compiuto un certo numero di anni sotto le armi.

» Fra noi sarebbe utile introdurre un sistema analogo, che fu già oggetto di studii per parte di precedenti Amministrazioni, e che converrebbe ripigliare. Così da una parte si darebbe un adeguato premio a chi ha in tal modo servito il paese, e dall'altra si verrebbero ad introdurre sistematicamente elementi d'ordine in funzioni che, quantunque modeste, hanno grandissima influenza nella società. »

Io mi associo a queste nobili parole, e mi sono permesso di darne lettura, allo scopo di pregare l'onorevole signor Ministro a volerle ponderare attentamente

eccitando tutti gli onorevoli suoi Colleghi a prenderle anch'essi in serio esame, ed attuare la raccomandazione ch'osse contengono.

Signori, noi siamo sempre larghi di elogi, e di elogi ben meritati, all'esercito nazionale; ma è un dovere altresì, allorchè se ne presenta l'occasione, il favorire, coi fatti, e non con sole parole, i militari, che sono i difensori della nostra libertà e della nostra indipendenza, che espongono per la patria la propria vita, e che meritano perciò tutte le agevolezze e tutti i favori possibili, quando, accordandoli, non si ledono i diritti altrui.

Io quindi ho fiducia che l'onorevole signor Ministro della Guerra, che ha tanto interesse pel nostro esercito, si compiacerà di accogliere benignamente e di secondare questa mia vivissima preghiera.

Senatore Menabrea, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea, Relatore. Aggiungerò poche parole a quelle benevole per l'esercito che furono ora pronunziate dall'onorevole Senatore Chiesi, ed anch'io a mia volta mi associo ai suoi desiderii, affinché sia presa in seria considerazione la convenienza di aprire ai militari, che hanno compiuto il loro servizio sotto le armi, qualche posizione sociale che faccia loro desiderare ed amare la carriera militare, e nello stesso tempo serva loro di compenso per il sacrificio fatto dei loro anni più belli al servizio della patria. Se ciò sarebbe per loro un compenso, io credo che sarebbe anche cosa utilissima per il paese, perchè introdurrebbe elementi di ordine là dove è più che mai necessario.

Ma non intendo fermarmi maggiormente a parlare sopra quest'argomento.

Io chiamerò l'attenzione del signor Ministro sopra una raccomandazione che gli fu fatta dalla Commissione nel suo rapporto, ed è il desiderio espresso che quell'incertezza, che finora ha regnato nell'ordinamento dell'esercito, cessi finalmente.

Signori, l'incertezza che ha afflitto il nostro ordinamento militare è stata una gran prova, alla quale venne sottoposto il nostro esercito, e bisogna confessare che la sua tempra sia ben robusta, ben eccellente, per aver potuto resistere alle varie scosse che ha dovuto sopportare a così breve intervallo di tempo.

Abbiamo veduto dopo il 1866 la questione di Finanze opprimere completamente l'idea militare, e non si considerava più l'esercito che come un peso insopportabile al Bilancio e del quale era necessario di liberarsi al più presto. Poi vennero giorni un poco più lieti per l'avvenire dell'esercito; ma, a questi giorni ne succedettero altri in cui poco mancò che l'esercito non fosse se non annientato, almeno ridotto all'impotenza.

Avete veduto, o Signori, come per semplici Decreti Reali l'esercito, che soleva considerarsi come dovendo

costituire 20 Divisioni, fu per così dire minacciato di essere ridotto a 12 Divisioni, come si minacciò e si principiò la riduzione dell'artiglieria, della cavalleria e di altri servizi importanti; poi tutto ad un tratto, al momento della guerra, si vede ampliato l'esercito senza un piano ben preconcelto, tutto essendo abbandonato all'arbitrio di un uomo; altre fasi in senso contrario possono succedere ancora.

Ora, una tale condizione è pericolosissima: pericolosissima per le finanze, per lo spirito dell'esercito, e per la sicurezza stessa dello Stato.

Signori, colla legge di cui avete votato gli articoli, noi crediamo che si sono stabilite le basi di un esercito potente, che possa all'occasione efficacemente proteggere la patria; ma ciò non basta; è necessario ancora che infine l'esercito sia ordinato in modo da non essere, per così dire, sottoposto al capriccio di un ordine del giorno, e di un'esigenza momentanea di un Ministro delle Finanze; è necessario in una parola che vi siano quadri stabili coordinati in vista specialmente delle esigenze della guerra. Non domandiamo che i quadri dell'esercito siano tutti stabiliti per legge, perchè riconosciamo che questi quadri sono necessariamente mutabili, e che secondo le circostanze bisogna avere forse un numero maggiore di reggimenti di un'arma che di un'altra; ma però sarebbe immensamente desiderabile che questi mutamenti non fossero fatti a capriccio e secondo idee più o meno studiate di un Ministro, che può essere cambiato da un momento all'altro.

Abbiamo accennato nella Relazione come nel progetto di legge dell'onorevole signor Ministro Di Revel, fu manifestata l'idea, che il primo quadro dell'esercito fosse stabilito per Decreto Reale, e che questo quadro non potesse quindi essere variato che in occasione del bilancio. Anche noi crediamo che questo sia non solo utile, ma necessario appunto per evitare lo sconvolgimento, di cui ho brevemente accennate le varie fasi.

In questo modo si lascierebbe la latitudine occorrente al Ministro di introdurre nell'esercito quei mutamenti che potessero essere richiesti, senza portarvi quelle perturbazioni, quei cambiamenti profondi che possono scuoterne le basi.

In quanto alla forza di cui dev'essere composto lo esercito, questa dipende dalla legge di leva che fissa il numero degli uomini chiamati annualmente sotto le armi.

Si è emesso il parere, che il quadro degli ufficiali generali dovrebbe essere, come presso la massima parte delle nazioni d'Europa, fissato per legge, perchè abbiamo veduto a questo riguardo tali e sì gravi variazioni, che non si può più dire sopra quali principii esso sia stabilito: oggi si parla di 20 divisioni attive, ieri non dovevano essere che 12 in sostanza nulla di più incerto che la sorte degli ufficiali generali.

Le cose che ho accennate sembrano dovere essere

tenute in seria considerazione; spero che l'attuale Ministro della Guerra rinarrà al potere tanto tempo che basti perchè egli possa portare a compimento quelle riforme, che con tanta energia ha incominciato per il bene del paese.

Ma una volta stabilito l'ordinamento dell'esercito, esprimiamo il desiderio che desso sia messo al riparo delle perturbazioni che finora lo hanno così profondamente scosso.

Termino queste brevi osservazioni col dichiarare al Senato che avendo l'onorevole Ministro accettato il progetto di legge quale venne riformato dalla Commissione, ed in cui non si fa cenno della terza legge presentata dal Ministero sopra il limite d'età per la giubilazione, la Commissione si crede esonerata dal dovere riferire sopra questo progetto di legge, imperocchè nella sua Relazione essa ha già detto che questa legge abbisognava di nuovo studio, e non potrebbe in ogni caso essere presentata, se non dopo che si saranno riconosciuti gli effetti della legge sulla riforma degli ufficiali, la quale sarà forse, fra pochi giorni, portata avanti di voi per essere discussa.

Conchiudo quindi col pregare l'onorevole Ministro di voler prendere in considerazione le raccomandazioni che ho avuto l'onore di fargli a nome della Commissione, e di tenere conto di quelle altre espresse nella sua Relazione, sulle quali per amore di brevità mi dispenso dall'intrattenere il Senato.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Anzitutto ringrazio caldamente l'onorevole Senatore Chiesi e l'onorevole Senatore Menabrea, per le nobili parole pronunciate a favore dell'esercito, il quale ne saprà loro buon grado.

Prometto poi di tener conto delle raccomandazioni fattemi dagli stessi Senatori allo scopo di trovar modo che sia facilitata l'ammissione agli impieghi civili inferiori di quei militari anziani, i quali cessano dal servizio militare per rientrare nella vita civile.

Relativamente ai principii e alle idee svolte dall'onorevole Senatore Menabrea sull'ordinamento e sulle norme che debbono regolare le modificazioni da introdursi nell'esercito, io non dissento in massima dalla sua opinione cioè: che i cambiamenti radicali nei quadri e nella costituzione tattica dell'esercito, debbano essere oggetto di proposte in occasione della presentazione all'esame del Parlamento dei progetti di bilancio.

In seguito ad invito fattomene ho promesso nell'altro ramo del Parlamento, che nel corso dell'anno io avrei presentato un progetto generale del riordinamento dell'esercito, sia per i quadri, sia anche per le competenze spettanti a ciascun grado.

Questa promessa la rinnovo al Senato, e spero poterla adempire prima della fine del corrente anno. Ho però in tale circostanza dichiarato alla Camera che nello stato attuale delle cose, io non sarei rimasto un giorno al Ministero, se non mi credessi libero di mo-

dificare nel senso, che credo il più utile e indispensabile al bene dell'esercito e del paese, l'ordinamento attuale dell'esercito. Non voglio nè sconvolgerlo, nè cambiarlo radicalmente; ma vi sono modificazioni che ritengo indispensabili, onde trovarci preparati a qualunque evento.

Dunque, fino che il Parlamento non si sia pronunciato sulle basi che debbono essere stabilite per l'ordinamento intero e generale del nostro esercito, fino a quel giorno io mi credo perfettamente libero di potere, con la sanzione Reale, introdurre tutte quelle modificazioni che, come per il passato, furono fatte per Decreto Reale.

Quando poi il Parlamento avrà determinato, allora rispetterò il voto del Parlamento, e mi guarderò bene dal modificarlo.

Ad ogni modo è sempre nel diritto del Senato e della Camera dei Deputati d'interpellarmi su tutte le modificazioni che io introduco e che ho introdotte. Se non piacciono, potrò essere condannato, ed avuta la mia sentenza, saprò come regolarli. Frattanto non posso menomamente indugiare di attuare un riorganamento che ritengo assolutamente indispensabile ed urgente.

Tutti i miei predecessori avevano delle idee bene stabilite sulle modificazioni da introdursi; ma prima di attuarle volevano conoscere le intenzioni del Parlamento.

Sullo scorcio del 1866 fu nominata una Commissione della quale ebbi l'onore di far parte; furono stabilite le basi del nuovo ordinamento.

Queste basi accettate in massima dal Ministero Cugia, dal Ministero Revel e dal Ministero Bertolè Viale, furono formulate in legge e presentate al Parlamento; ma son 5 anni e non ebbero la sorte di essere discusse e votate. Non ho voluto assumermi la responsabilità di un ulteriore indugio, ed ho creduto di valerli delle facoltà che mi concedono le istituzioni che ci reggono, per attuare le riforme che io ravvisava di tutta necessità e convenienza, e nell'attuarle mi sono attenuto, quanto a' principii, a quelli stabiliti dalla Commissione del 1866 e 1867; libero sempre al Senato di rifiutarli, di annullarli e darmi un voto di bizzarra, qualora giudichi che io me lo sia meritato.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Io debbo rispondere alcune parole al signor Ministro della Guerra, il quale, accettando le raccomandazioni, che io ebbi l'onore di fargli a nome della Commissione sembra nel suo discorso che manifestasse l'idea che lo si voglia vincolare nelle riforme, che egli intende introdurre attualmente nell'esercito.

Io non so se mi sono male espresso, ma non fu mio pensiero quello da esso interpretato; anzi mi parve di avere molto esplicitamente dichiarato che era da

desiderare che il signor Ministro della Guerra potesse compiere con successo le riforme che aveva intrapreso con energia, ma che una volta terminate queste riforme, l'ordinamento dell'esercito non fosse più soggetto a quei frequenti mutamenti ai quali è stato sottoposto per gli anni addietro.

Ed è per questi motivi che, mentre esprimiamo il desiderio e la speranza che queste modificazioni possano essere felicemente compiute dall'onorevole signor Ministro attuale, desideriamo ad un tempo che, una volta fatto quest'ordinamento, non possa più essere toccato che in occasione della legge del bilancio, conservando inviolate le leggi organiche, come quella che stiamo per votare, e che costituiscono la base stessa dell'ordinamento militare.

D'altronde da parte mia e da parte, non ne dubito, di tutta la Commissione, non abbiamo che a dar lode al signor Ministro della Guerra per lo zelo intelligente e per l'attività che egli dimostra, facendo voti perchè i suoi sforzi siano coronati da successo per il bene dell'Esercito e della Nazione.

- **Presidente**. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Io non ho chiesto la parola che per ringraziare l'onorevole signor Ministro della Guerra della benevola accoglienza che si è compiaciuto fare alla mia raccomandazione, e non dubito, che in tutte le occasioni che si offriranno, tutto il Ministero la terrà in conto, e la tradurrà in fatto a vantaggio dei militari che hanno servito la patria nelle file dell'esercito nazionale.

Presidente. Essendo esaurita la discussione della legge, si procederà poi alla sua votazione per squittinio segreto unitamente alle altre leggi precedentemente discusse.

Intanto riprendiamo il nostro ordine del giorno, che porta la discussione del progetto di legge per la *Revisione della rendita dei fabbricati in Firenze*.

Il progetto di legge è concepito in questi termini:
(Vedi *infra* e *Atti del Senato* N. 35.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non si domanda la parola, la discussione generale si intende chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1. « Nel secondo semestre del 1871 si farà luogo nel Comune di Firenze ad una revisione eccezionale delle rendite dei fabbricati, secondo le norme stabilite dalla legge dell'11 agosto 1870, N. 5784, allegato F, per determinare nuovamente il reddito netto di tutti gli edifici, da servir di base ai ruoli del 1872.

» Il ruolo del 1871 sarà fatto in base al reddito accertato in seguito alle denunzie del 1870. »

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti questo articolo.

(Approvato.)

« Art. 2. Successivamente fino a tutto l'anno 1874 si farà luogo a parziali revisioni ogni qualvolta il

reddito lordo di un edificio sia diminuito di un quarto.

« Il ruolo del 1875 sarà fatto in base al reddito accertato nel 1874, salve le parziali revisioni ammesse dalla legge. »

(Approvato.)

Sarà proceduto più tardi alla votazione per squittinio segreto di questo progetto di legge.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI FINANZIARIE CONCHIUSE COLL'AUSTRIA IN ESECUZIONE DEL TRATTATO DI PACE DEL 1866.

(V. *Atti del Senato* N. 38.)

L'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto di legge per l'approvazione delle convenzioni finanziarie concluse coll'Austria in esecuzione del trattato di pace del 1866.

Prego i membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho letto attentamente la Relazione dell'Ufficio Centrale, ed ho trovato delle dichiarazioni relative al subingresso del Governo Italiano rispetto al Governo Austriaco in tutte le attività e passività; io sono certo che nella mente dei componenti l'Ufficio Centrale, e specialmente dell'onorevole Relatore competentissimo in queste questioni, l'intendimento non è diverso da quello del Ministero; ma ad ogni modo le sue parole potrebbero far credere diversamente, perciò mi permetterò di domandare all'onorevole Relatore piuttosto una dichiarazione che altro.

Sono persuaso essere suo pensiero che la posizione del Governo Italiano in tutte le questioni connesse a questo trattato, non sia né più né meno di quello che risulta dalla Convenzione stessa; so del resto che le dichiarazioni dei due rami del Parlamento e dei Ministri stessi, quando si tratta di diritti, non hanno un gran valore.

Tanto i Tribunali, quando trattasi d'interpretar le leggi, quanto gli Stati, allorché si tratta di Convenzioni che per avere effetto hanno bisogno dell'approvazione dei due rami del Parlamento, guardano il testo della legge o del trattato, e non le parole che possono essere state dette, o le interpretazioni che possono essere state date quando le leggi od i trattati furono fatti.

Ad ogni modo per evitare qualsiasi equivoco, io chiedo all'onorevole Relatore, se egli colle sue parole intenda (locchè son certo non essere, ma parmi che giovi dichiararlo), se egli intenda dare agli articoli della legge e a quelli della Convenzione una portata maggiore di quella, che sta scritta negli articoli stessi della Convenzione e della legge.

Senatore Cambray-Digny, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny, Relatore. Io m'immagino che l'onorevole Ministro delle Finanze abbia voluto alludere ad una frase della Relazione dove si dice che, in fin dei conti, era impossibile impugnare il principio del subingresso del Governo Italiano nelle ragioni attive e passive del Governo Austriaco sulle provincie cedute.

È certo che una volta sorto il dubbio che ha manifestato l'onorevole Ministro delle Finanze, importa moltissimo che a nome dell'Ufficio Centrale io lo chiarisca.

D'altronde, io non ho bisogno di consultare gli onorevoli miei Colleghi su questo proposito, giacché siamo tutti concordi intieramente nell'interpretazione che io devo specificare.

Noi non abbiamo mai voluto intendere il subingresso in modo diverso da quello che risulta dalla lettera e dallo spirito del trattato di pace, se non isbaglio, all'articolo ottavo.

Spero che l'onorevole Ministro sarà soddisfatto di questa mia dichiarazione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Sono perfettamente soddisfatto, anzi ringrazio l'onorevole Relatore.

Del resto non dubitava che fossero diversi i sentimenti dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si darà lettura degli articoli per metterli ai voti.

Rileggo l'art. 1. « Il Governo del Re è autorizzato a dare piena esecuzione alle annesse convenzioni A e B che, in conseguenza degli articoli 6, 7 e 22 del trattato di Vienna del 3 ottobre 1866, sono state concluse in Firenze nel 6 gennaio 1871 tra il Regno d'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica, non meno che al relativo protocollo della stessa data. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, abbia la compiacenza di scrgere.

(Approvato.)

« Art. 2. A tal effetto è anche autorizzata la iscrizione sul Gran Libro del Debito pubblico del Regno, della rendita annua consolidata, indicata nelle convenzioni di cui all'articolo precedente.

« È parimente autorizzata la iscrizione nel bilancio attivo e passivo del Ministero delle Finanze pel 1871, delle somme da riscuotersi o pagarsi in esecuzione delle convenzioni predette. »

(Approvato.)

Presidente. Anche per questo progetto di legge si procederà in seguito alla votazione per squittinio segreto.

Sta all'ordine del giorno l'approvazione della convenzione postale conclusa tra l'Italia ed il Portogallo.

Io credo che, nonostante l'assenza del Signor Ministro degli Affari Esteri, il signor Ministro delle Finanze acconsentirà che si proceda a questa discussione, e perciò invito i membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

(V. Atti del Senato N. 39.)

(Il Senatore Segretario Chiesi dà lettura dell'articolo unico.)

« Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione postale tra l'Italia ed il Portogallo, firmata a Lisbona il 2 aprile 1870, le cui ratificazioni furono ivi scambiate.

È aperta la discussione su quest'articolo unico.

Nessuno domandando la parola ed il progetto constando di un solo articolo, si procederà in seguito allo squittinio segreto.

Nella seduta di domani si procederà alla votazione per squittinio segreto dei diversi progetti di legge discussi in questi ultimi giorni.

L'ordine del giorno per la seduta di domani sarà il seguente:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

1° Estensione alla Provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile.

2° Rettificazione alle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile nella Provincia Romana.

3° Leva militare sui nati nel 1850 e 1851.

Quest'ultimo progetto di legge è posto all'ordine del giorno per il caso sperabile che domattina possa distribuirsi la Relazione. Siccome il progetto di cui si tratta ha un carattere di speciale urgenza, così il Senato vorrà consentire che si passi domani alla discussione del medesimo, nonostante la mancanza dello spazio di tempo prescritto dal Regolamento.

La seduta è sciolta (ore 5).

TORNATA DEL 22 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — Congedo — Squittinio segreto di quattro progetti di legge ultimamente discussi — Discussione del progetto di legge per la leva militare dei giovani nati negli anni 1850 e 1851 — Approvazione degli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 — Avvertenza del Senatore Lausi all'art. 10, cui risponde il Ministro della Guerra — Approvazione dell'art. 10 e dell'11, ultimo del progetto — Discussione del progetto di legge per l'estensione alla Provincia Romana degli art. 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile — Avvertenza del Senatore Bonacci Relatore — Appunti e considerazioni del Senatore Mamiani per una proposta sospensiva — Risposta del Relatore — Replica del Senatore Mamiani — Osservazioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e del Senatore Poggi — Considerazioni dei Senatori Alfieri ed Errante — Proposta sospensiva del Senatore Mamiani, combattuta dal Senatore Lausi e dal Relatore — Nuove osservazioni e proposta del Senatore Alfieri, combattuta dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Ritiro dell'emendamento del Senatore Mamiani — Avvertenza del Senatore Ginori — Proposta del Senatore Lausi approvata — Approvazione dei 7 articoli del progetto — Istanza del Senatore Bizio, e risposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione per articoli del progetto di legge per rettificazioni alle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile nella Provincia Romana pubblicato con R. Decreto 30 novembre 1870, N. 6030 — Risultato dello squittinio.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro della Guerra, e più tardi interviene il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Il Senatore Mischi domanda un congedo di 8 giorni, che il Senato gli accorda.

Presidente. Si procederà all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei seguenti progetti di legge discussi nelle precedenti tornate:

1. Basi generali dell'ordinamento dell'esercito;
2. Computo delle campagne di guerra ai militari di terra e di mare riformati con diritto a pensione;
3. Convenzioni finanziarie coll'Austria;
4. Convenzione postale col Portogallo.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Presidente. Rimangono aperte le urne pei signori Senatori che sopraggiungeranno.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA LEVA MILITARE DEI GIOVANI NATI NEGLI ANNI 1850 E 1851.

(V. Atti del Senato N. 41.)

L'ordine del giorno porta fra gli altri disegni di legge quello che riguarda la leva sui nati del 1850 e 1851. Sebbene questo sia l'ultimo posto all'ordine del giorno,

siccome ha un carattere di urgenza, credo che il Senato consentirà che gli si dia la precedenza, quantunque non sia trascorso il termine di 48 ore dalla distribuzione della Relazione.

Se non si fanno difficoltà, si procederà alla lettura del progetto di legge.

(Il Senatore Segretario Chiesi dà lettura del progetto di legge.)

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, passeremo alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'articolo 1:

« Il Governo del Re è autorizzato ad operare in tutte le provincie dello Stato due leve distinte e separate sui giovani nati negli anni 1850 e 1851. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a 50,000 uomini per ciascuna delle due classi di leva. »

(Approvato.)

« Art. 3. Il contingente di prima categoria d'ogni classe è, in via eccezionale, ripartito in due parti.

» La prima parte di 30,000 uomini, percorrerà sotto le armi il tempo stabilito dalla legge 20 marzo 1854.

» La seconda parte di 20,000 uomini starà sotto le armi il maggior tempo compatibile colla spesa che verrà stabilita in bilancio. »

(Approvato.)

« Art. 4. Gli iscritti designabili, di ciascuna classe, che sopravvanzeranno dopo che sarà completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, N. 2161. »

(Approvato.)

« Art. 5. Per la partenza dopo lo assento dei co-
scritti della classe 1850 è derogato al disposto nell'articolo 1 della legge 24 agosto 1862, N. 767, rimanendo in facoltà del Governo di determinare il tempo del loro invio sotto le armi. »

(Approvato.)

« Art. 6. In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della legge 20 marzo 1854, il contingente di prima categoria di ciascuna classe assegnato alle singole province della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti che lo compongono.

» Il distretto vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nella legge del reclutamento. »

(Approvato.)

« Art. 7. Per gli effetti dell'articolo 94 della legge 20 marzo 1854 si avranno, per la leva di queste due classi, tanto nelle province della Venezia ed in quella di Mantova quale era prima della legge 9 febbraio 1868, quanto nella provincia di Roma, come non esistenti temporaneamente in famiglia gli assenti della cui esistenza in vita non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti. »

(Approvato.)

« Art. 8. L'assenza, di cui nel precedente articolo 7, dovrà essere comprovata con certificato della Giunta Municipale del Comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel quale certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro persone probe e degne di fede. »

(Approvato.)

« Art. 9. Gli iscritti di queste due classi di leva della provincia di Roma, i quali al 29 novembre 1870, tempo in cui venne promulgata in quella provincia la legge sul reclutamento dell'esercito, erano ammogliati o vedovi con prole, e che si trovino tuttavia in una di tali condizioni nel giorno stabilito per il loro assento, saranno esenti dal servizio militare. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Da un ultimo brano della Relazione dell'Ufficio Centrale potrà vedere il Senato come qualche piccolo dubbio fosse nato relativamente alla portata degli articoli 9 e 10.

Il dubbio era stato promosso da me nell'Ufficio Centrale, e verteva su ciò: che intendendosi per *iscritti* materialmente quelli, che all'atto dell'assento subissero le operazioni della leva nella provincia di Roma, po-

tesse questo privilegio, creato da quegli articoli, applicarsi a persone, che appartenevano per origine ad altre provincie del Regno d'Italia, e per ragioni di domicilio, o proprio o della famiglia, avrebbero potuto farsi inscrivere sulle liste di Roma.

Il pericolo derivava più specialmente dalla disposizione dell'articolo 1, inquantochè alcuni per i loro sentimenti, o per viste economiche, potevano essersi trasferiti a Roma, ed entrare negli ordini sacri, o far professione in qualche ordine monastico, e avrebbero goduto un privilegio di cui non dovevano godere; perchè l'esenzione è applicata solamente alle persone, che appartenevano allo Stato Pontificio, nel quale non essendovi leva, nessuno poteva prevedere che avesse poi ad esservi istituita.

Quindi, se si fosse dovuto emendare la legge, sarebbe stato solo per indicare che per iscritti non si intendono materialmente gli iscritti nelle liste della leva di Roma, ma i colpiti dalla leva che appartengono alla provincia di Roma.

Ad ogni modo la Commissione, che era entrata in questo punto di vista, fu persuasa, come lo fui io stesso, da autorevoli dichiarazioni, che essendo limpido il senso della legge, sia essa da applicarsi esclusivamente a quelli, che già appartenevano allo Stato Romano dove finora non esisteva la leva. La parola *iscritti* è, e dev'essere intesa in questo senso, e ad impedire gli abusi possono bastare le istruzioni, che dal signor Ministro della Guerra saranno date al Presidente del Consiglio di leva a Roma.

In conseguenza, io pregherei l'onorevole signor Ministro della Guerra, affinchè, visto il pericolo di abusi che ne possono nascere, voglia appunto, nelle istruzioni che impartirà al Consiglio di leva, provvedere acciocchè la legge sia interpretata nel suo vero senso, e così sieno evitati gli abusi medesimi.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Le osservazioni espresse dall'onorevole Senatore Lauzi sono troppo chiare e precise, perchè il Ministero non abbia ad accettarle pienamente. Quindi l'onorevole Senatore può essere certo che nelle istruzioni da emanarsi in proposito, si porrà la massima avvertenza a far sì, che la legge sia applicata non solo nella sua lettera, ma nel suo preciso senso, come deve essere interpretata. D'altronde io mi permetto di osservare che nella stessa formula una legge consimile fu applicata in circostanze analoghe alle provincie Romagnole, a quella della Sicilia, ed in altre ancora, nelle quali prima la leva non esisteva, e colà eziandio fu applicata nel senso oggi indicato dall'onorevole Senatore Lauzi; per cui, ripeto, sarà mio dovere di fare in modo che non avvenga altrimenti nella circostanza attuale.

Senatore Lauzi. Ringrazio l'onorevole signor Ministro della dichiarazione che volle fare al Senato.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, metto a partito l'articolo 9.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 10. Saranno parimenti esenti dal servizio militare quegli iscritti della stessa provincia di Roma che nel sindacato giorno 29 novembre 1870 si trovavano già insigniti degli Ordini Sacri, o vincolati con la professione di voti solenni ad un Ordine monastico, se cattolici, ovvero avevano già ottenuta la necessaria abilitazione del loro ministero, se acattolici appartenenti a comunioni religiose tollerate nello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 11. Gli iscritti che in virtù dei precedenti articoli 9 e 10 verranno dichiarati esenti dai Consigli di Leva, e che, per ragione del loro numero, avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno esservi sostituiti da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento. »

(Approvato.)

Si procederà più tardi alla votazione per isquittinio segreto.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE ALLA PROVINCIA ROMANA DEGLI ARTICOLI 24 E 25 DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE.

(V. Atti del Senato N. 34.)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del Progetto di Legge per l'estensione alla Provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile.

Trovandosi presente il signor Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, il quale potrà sostenere invece del suo Collega della Giustizia questa discussione, si darà lettura del progetto di legge.

Prima peraltro pregherò il signor Ministro a voler dichiarare, se accetta il progetto di legge quale fu proposto dall'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Lo accetto.

Presidente. Il signor Ministro avendolo accettato se ne darà lettura.

(Il Senatore Segretario Chlesi, legge):

(Vedi infra.)

Presidente. È aperta la discussione generale.

Senatore Bonacci, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Bonacci, Rel. Ho domandato la parola unicamente per fare una dichiarazione al Senato circa le variazioni introdotte nel presente progetto di legge.

Da prima l'Ufficio Centrale era venuto nell'avviso di separare la questione dell'abolizione dei feudi da quella dei fidecommissi. L'unica ragione che l'induceva a fare questa separazione era, che per l'abolizione dei

fidecommissi si era tenuto un sistema, e per l'abolizione dei feudi ne era stato seguito un altro.

Mi spiego meglio: in quanto alla abolizione dei fidecommissi si era adottato il principio che la metà dei beni svincolati appartenesse all'attuale investito, e l'altra metà al futuro, o futuri chiamati che si trovassero nati o concepiti al momento dello svincolo.

Quanto ai beni feudali però, nella Lombardia e nella Venezia si era tenuto il sistema che 2/3 della proprietà liberata dovessero intendersi devoluti e consolidati nell'attuale possessore investito del feudo: l'altro terzo s'intendesse devoluto al futuro od ai futuri chiamati che si trovassero nati, o concepiti almeno al momento dell'affrancazione.

Questa diversità di sistema faceva sì che l'Ufficio Centrale dovesse considerare che non era possibile seguire lo stesso metodo tanto per i feudi quanto per i fidecommissi com'era portato dal progetto ministeriale, e quindi si riservava di fare migliori studi in proposito.

Essendo però stata differita la presentazione del progetto di legge al Senato per la discussione, l'Ufficio Centrale ha continuato i suoi studi, ed oggi ha creduto essere in grado di presentare al Senato un progetto modificativo del precedente, in quanto che si procederebbe simultaneamente allo svincolo tanto dei fidecommissi quanto dei feudi, adottando, in quanto allo svincolo dei fidecommissi, le basi generali adottate per tutta Italia, in quanto poi allo svincolamento dei beni feudali, le identiche basi che sono state consacrate dalla legge per la Lombardia e la Venezia.

Trovandosi l'Ufficio Centrale unanime in quest'avviso, ed essendosi anche da me comunicato all'onorevole Ministro Guardasigilli per commissione dello stesso Ufficio Centrale, il signor Ministro ha consentito a questa modificazione; e pertanto ho creduto necessario, poichè la stampa non potè eseguirsi più sollecitamente, fare queste dichiarazioni al Senato. Se il Senato crede di occuparsi di questa legge, l'Ufficio Centrale è pronto a sostenerne la discussione.

Senatore Mamiani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani. Debbo dire alcune cose sulla legge in generale. Io (lo confesso) non ero punto preparato a discorrere sul presente schema di legge, perchè, per mia abituale sbadataggine, non avevo notato che gli art. 24 e 25 del Codice Civile vogliono significare *abolizione assoluta dei vincoli feudali e dei fidecommissi.*

Prima di tutto distinguo le due parti della legge: separo gli articoli che colpiscono i fidecommissi da quelli riguardanti i diritti feudali; quando pure per l'oggetto che ho in mente, e del quale parlerò di qui a poco, non fossero compresi in qualche altra forma feudale i fidecommissi che abbracciano, con le altre ricchezze, le gallerie, i musei e le collezioni preziose delle nobili famiglie Romane.

Io sono naturalmente alieno, o Signori, dall'ammet-

tere le vecchie massime tutrici dei fidecommissi e dei maggioraschi. Io non ne sento, certo, quell'orrore profondo che a molti è comune, e non seguo alla cieca le idee che oggi il secolo idolatra. Tutte le istituzioni umane hanno del buono e del cattivo, fecero del bene e del male; e se i fidecommissi ed i maggioraschi produssero grandissimi danni, tuttavolta conservarono le famiglie, le tradizioni, la riverenza al passato e molti altri beni.

Con questo non intendo d'intraprendere qui una sì ardua discussione; io mi rimetto volentieri alle idee popolari di nostra età, e voglio che la fortuna ed i patrimoni siano eguali per tutti, e non se ne faccia un privilegio per nessuno.

Per conseguenza, guardata la cosa nel solo aspetto giuridico, intendo che i Signori dell'Ufficio Centrale e il signor Ministro debbano dire: vogliamo noi fare un'odiosa eccezione per le provincie romane? sarebbe offesa intollerabile alla comune giustizia, e se le famiglie laterali e diseredate reclamassero, che cosa risponderebbero loro?

Il mio concetto sarebbe sol questo: di studiare lungamente, se vi è modo di sottrarre in Roma le gallerie e i musei delle famiglie private al pericolo incessante nel quale si troveranno di una poco remota e forse totale dispersione.

La storia d'Italia m'accresce da ogni parte questo timore; oh! non sono paure fantastiche, non sono preoccupazioni soverchie le mie.

Quante ricchezze di famiglia, in genere d'arte, sono state svincolate, altrettante in una o due generazioni si dispersero per il mondo.

In Roma, o Signori, le gallerie e i musei di parecchi patrizi compongono nientemeno che la metà della ricchezza artistica di quella metropoli. Citerò la sola galleria del Principe Doria, la quale vanta 30 tele del Tiziano; citerò la galleria Campana, che fu venduta in Roma, disgraziatamente dallo stesso Governo, la quale, benchè raccolta da un solo privato individuo, oggi risponde fra i maggiori ornamenti del Museo del Louvre.

Signori, persuadiamoci bene che l'Italia, nonostante i suoi sforzi per diventare molto civile e molto autorevole nel mondo, è più rispettata assai per le sue antichità che per le sue gesta moderne, e pregovi di ricordare che queste antichità richiamano fra noi tutti gli anni numero stragrande di forestieri, e sono la fonte più larga forse della nostra ricchezza avventizia.

È egli dunque impossibile affatto di trovar modo di conciliare questi due estremi, da un lato tutelare il diritto di proprietà, dall'altro impedire lo sperpero di tanti capolavori, e salvarli a Roma, all'Italia, alla civiltà? Chè, badino i signori Senatori, noi in questo momento trattiamo di una materia che attiene alla civiltà di tutto il mondo, perchè è necessario non ci esca di mente che i capolavori d'ogni maniera, i quali si ammirano in Roma, purtroppo l'arte moderna non è capace di riprodurli.

Qual è dunque la mia proposta? Quella di studiare ancora meglio la materia in che versa il progetto di legge, di interrogare e consultare tutto il paese, che non mi sembra sia stato su ciò inteso.

Seguiamo volentieri in codesta parte le abitudini dell'Inghilterra; quando si tratta di oggetti davvero importanti, l'Inghilterra non li confina nella discussione parlamentare; o, a meglio dire, la saviezza di quel Governo non conduce in Parlamento una proposta di legge importante, la quale non sia trapassata per tutte mai le filiere dell'opinione. Ode attento i giornali, ode le Accademie, i clubs ed anche i meetings se bisogna. Sa ne discuta, replico io, da tutti, e allora vedremo se non è possibile il trovare una maniera conciliatrice tra il rigore del diritto e quella preservazione che io caldamente desidero.

Pregherei pertanto il Senato a sospendere la sua deliberazione intorno alla legge. Aspettiamo almeno che in Roma siano prima abolite le manimorte, cosa questa, o Signori, molto più importante, rispetto all'interesse economico, che le gallerie, le pinacoteche e i musei.

Le manimorte occupano tre quarti forse del Patrimonio di San Pietro; procediamo dunque gradatamente, o Signori; aboliamo ciò che non urta contro verun interesse nazionale, e poi verremo a questa seconda parte di affrancazione. Ripeto, pregherei il Senato, benchè la mia parola non possa avere nessuna autorità, di sospendere la deliberazione di questa legge, e aspettare che il pensiero degli Italiani trovi qualche spedito per conciliare e il diritto e gli interessi massimi delle Arti e della civiltà!

Senatore Bonacci, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bonacci, *Relatore*. Io mi associo e l'Ufficio Centrale pure si associa, alle magnanime parole proferite dall'onorevole e chiarissimo Senatore Mimiani relativamente ai musei ed alle gallerie che tutti desidereremmo vivamente di vedere conservati. L'Ufficio Centrale se ne è preoccupato, ed ha cercato se vi fosse un mezzo di poter preservare dall'abolizione dei vincoli fidecommissari queste gallerie e musei che formano tanta parte dello splendore della Città Eterna di Roma; ma disgraziatamente non si è potuto trovare un modo di poter fare un'eccezione, e la legge pontificia, che aveva sanzionato il vincolo delle gallerie e dei musei, non ha trovato altro modo di farlo, se non che col sanzionare che questi musei, queste gallerie, queste collezioni insomma di oggetti preziosi d'arte, venissero aggiunti come appendici ai maggioraschi, alle primogeniture, in una parola ai ricchi fidecommissi delle famiglie magnatizie di Roma.

Io intendo benissimo che in una famiglia principesco, ricca di vastissimo patrimonio, con un palazzo magnifico, con una villa splendidissima vi siano un museo, una galleria di quadri, un gabinetto di belle arti, ed altre cose consimili, che formano il decoro di

quella famiglia; ma quando coll'andar dei tempi questa famiglia venisse distrutta nel suo patrimonio, la sua proprietà venisse divisa, il palazzo, la villa venissero alienati, allora come facciamo noi a conservare questi musei, queste gallerie?

Bisognerebbe necessariamente che il Governo li confiscasse, li prendesse a sè, li togliesse al dominio privato di quella famiglia, ed all'Ufficio Centrale sembra che ciò non sia giusto.

Del resto, la questione non è nuova, ma già venne agitata in Roma, se non erro, quando era Ministro e degnissimo Presidente del Consiglio dei Ministri lo stesso onorevole Signor Senatore Mamiani.

Allora il Ministero propose alla Camera dei Deputati una legge abolitiva dei fidecommessi: in questa legge non si faceva menzione nè dei musei, nè delle gallerie dei quadri, appunto perchè, essendosi studiata la cosa, parve di non poter trovare un mezzo legittimo onde preservare questi musei, gallerie....

Senatore Mamiani. Domando la parola.

Senatore Bonaccl... ed altre simili collezioni non conservando i fidecommessi.

Questo progetto di legge passò all'esame della Camera; l'Ufficio Centrale si occupò della cosa, e fu redatta una Relazione, di cui fu estensore il chiarissimo Avvocato Armellini, e della quale il Ministro Guardasigilli, nella Relazione che precede questo progetto di legge, ha riportato un lungo brano, dal quale vedrete come la cosa sia stata considerata anche allora.

L'Ufficio Centrale si preoccupò della cosa, e fu studiata, ma non si trovò modo di poter risolvere il problema, e senza violentare il principio dell'abolizione dei fidecommessi. Se dunque vogliamo conservare i musei e le gallerie di quadri proprii delle famiglie magnatizie romane, bisogna necessariamente conservare i palazzi dove questi musei e queste gallerie sono custodite e quindi tenerli vincolati al fidecommesso; bisogna vincolare anche un patrimonio: in fatti, perchè una famiglia possa avere il decoro di un museo, d'una galleria di quadri, bisogna necessariamente che abbia un corrispondente patrimonio, altrimenti ciò è impossibile. Si potrebbe stabilire una dote per il mantenimento dei musei e delle gallerie dei quadri, ma questo non basta: bisogna che la famiglia abbia quell'agiatezza, altrimenti si ridurrà ad un peso, ad una cosa che è violatrice della proprietà privata.

Queste sono le considerazioni che l'Ufficio Centrale ha creduto di fare; del resto, sarebbe lietissimo di poter accettare un progetto che salvasse i principii del diritto, dell'equità e dell'uguaglianza ancora; perchè bisogna riflettere altresì, che se è vero che in Roma vi è la massima parte di queste ricche collezioni, ve ne sono pure a Milano, a Venezia, a Genova, e so che sono pure a Milano, a Venezia, a Genova, e so che pende attualmente una causa a Genova appunto per una galleria di quadri che si va a sciogliere collo scioglimento dei fidecommessi. Ebbene, anche il Parlamento si è occupato di questa cosa; se non si

è trovato modo di poter fare quello che non si è fatto per le altre città, penso che non si possa fare neppure per Roma. Del resto, il ritardare a Roma la promulgazione della legge abolitiva dei fidecommessi, (perchè volendo fare una eccezione per questo oggetto bisogna necessariamente ritardare tutta la legge), credo che politicamente non sarebbe cosa che potrebbe essera molto gradita all'opinione pubblica in Roma. So che questa legge è molto desiderata ed è aspettata con una certa impazienza; per cui rifletta il Senato, se essendo ritardata finora, convenga ancora ritardarla di più. Del resto, l'Ufficio Centrale, protesta di bel nuovo che se qualcuno fosse in grado di potergli presentare un progetto attuabile, esso sarebbe lietissimo di potervi prestare tutta la sua adesione.

Presidente. La parola è al Senatore Mamiani.

Senatore Mamiani. Perchè si possa trovare questo modo conciliativo, mi sembra che si dovrebbe dare tempo al tempo; tanto più che molti dei miei Colleghi in questo recinto sono oggi presso che sorpresi del dovere discutere tale progetto di legge il quale a mio avviso è gravissimo per le conseguenze che avevo l'onore di sottoporre al giudizio del Senato. L'onorevole Relatore ha con ragione argomentato *ad hominem* contro di me, ricordando che appunto sotto il Ministero che portava il mio nome nel 48 fu proposto un simile provvedimento.

Io non voglio scusarmi colla differenza dei tempi; non voglio dire che l'Italia allora era prettamente rivoluzionaria; non voglio dire che quella legge non fu proposta da me, che reggeva il Ministero dell'Interno, ma sibbene dal mio Collega il Ministro di Grazia e Giustizia; ma vi fu allora una ragione formidabile che militava in mio favore, e questa si è che rimaneva impossibile al tutto in quei tempi toccare le manimorte; se non si toglievano i fidecommessi, troppa gran parte della proprietà dello Stato durava vincolata.

Ora non siamo in questo caso, le Manimorte possono essere abolite, e ripeterò sempre che non v'è ragione perchè questi articoli del Codice debbano essere proclamati prima degli altri, concernenti l'abolizione delle Manimorte, che sono, economicamente parlando, più importanti di quello che riguarda la cessazione dei fidecommessi, perchè tra quarti, ripeto, del territorio romano sono occupati dalle manimorte.

Dopo ciò, io rinnoverò ancora al Senato la preghiera di sospendere la discussione di questa legge.

Mi viene detto che nella provincia romana essa si desidera assai. Certo, se pigliate individuo per individuo, e gli domandate se vuole l'abolizione dei fidecommessi, intenda molto o poco la forza della parola, facendo eco ai sentimenti del secolo vi risponderà: si aboliscano e subito; ma quando io ho parlato delle gallerie e dei musei, che venivano così estremamente compromessi, non ho trovato chi non si sia impensie-

rito, perchè, o Signori, la conseguenza è gravissima ed ha attinenza colla civiltà di tutto il mondo, e noi Italiani ci entriamo per qualche cosa, perchè abbiamo la fortuna di possedere i più splendidi monumenti della civiltà, e dobbiamo rispondere della loro conservazione.

Rinnovo quindi la mia preghiera, e credo che il sospendere ancora la deliberazione su questa legge, consultare il paese, fargli sapere che si vuole far questo, e che si domanda se v'ha un modo che conduca a conciliare il diritto coll'interesse supremo dell'arte e della civiltà, sia per ora il meglio che si possa fare.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. L'onorevole Senatore Mamiani chiede al Senato che voglia rinviare la discussione di questa legge.

Egli non si fa a proporre verun temperamento mediante il quale si possa conciliare il principio generale dell'abolizione di vincoli fidecommissari con quel giusto riguardo che è dovuto alle arti belle che son pure tanta parte della gloria italiana. Egli dice: questo mezzo non ve lo so proporre, e questo temperamento io non l'ho pronto: studiamo ancora, e forse lo troveremo.

Mi permetta l'onorevole Senatore Mamiani, di osservare che è già da un gran pezzo che si va in cerca di un mezzo atto a conciliare queste due tesi opposte. Difatti noi vediamo che precisamente nell'anno 1848, allora quando egli aveva l'onore di presiedere al Governo Romano, come venne testè accennato dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, questa questione venne portata alla Camera Romana.

Ebbene, che diceva allora il Relatore Armellini? Egli diceva che si era escogitato fin dal 1848 questo mezzo per conciliare due opposte tendenze, ma che questo temperamento non s'era potuto trovare. Legge le sue parole:

« Abbiamo cercato se vi era mezzo di conciliare l'uno » e l'altro interesse; ma, dobbiamo a malincuore confessarlo, non ci venne fatto di rinvenirlo.

» Dovevamo mantenerci ancora dei ricchi maggioraschi per conservare qualche Museo, qualche Galleria di dipinti, qualche villa o delizia?... Potevamo » metterci in contraddizione colla massima della uguaglianza di diritto tanto dei beni che delle persone? »

E pertanto egli conchiudeva che il principio della abolizione dei maggioraschi e dei fidecommissi, dovesse venir sancito in tutta quanta la sua piena estensione.

Ora, dal 1848 in poi molti anni sono trascorsi; di più, il paese è stato invitato a pronunziarsi sopra questa questione, perchè allorquando il Governo in forza dei poteri legislativi che gli competevano estendeva alla Provincia Romana le altre leggi del Regno, riservava questa dell'abolizione de' fidecommissi e maggioraschi, acciocchè la pubblica opinione si pronunciasse in proposito, si escogitasse, e si trovasse codesto temperamento.

Se non che molti mesi son passati, e questo temperamento ancor non fa capolino.

D'altronde parmi che dicesse assai bene l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale: badate, o Signori, che se voi volete conservare inalienabili in Roma i Musei e le Gallerie, sarà necessario mantenere allora in tutta la integrità i fidecommissi; perchè altrimenti il restringere il fidecommissio solamente alla Galleria o al Museo verrebbe ad essere una insopportabile servitù per colui che ne fosse investito. Ed invero; io posseggo un palazzo, ho l'obbligo del fidecommissio, debbo dunque mantenere tutti i preziosi dipinti ben custoditi, debbo destinare o conservare a questa collezione un grandioso edificio, debbo tener sempre le mie sale aperte al pubblico, debbo far sì che tutti possano godere di questi tesori dell'arte, e nel tempo stesso voi vorreste negarmi i mezzi, vorreste che io non avessi i latifondi, dai quali potessi ritirare le rendite necessarie per far sì che io possa sopportare un tanto peso?

Siamo logici, se vogliamo conservare inalienabili quei musei, quelle gallerie ne verrà la conseguenza che dovremo fare una grande eccezione per la nostra capitale, e che là dovremo mantenere in tutta la integrità il sistema dei fidecommissi.

D'altro lato io molto non mi spavento dei gravi danni, dei quali sembra impensierito l'onorevole Senatore Mamiani. L'onorevole Relatore ve lo diceva: vi sono anche altre città le quali conservano preziose gallerie, eppur videro di già da molto tempo sparita questa istituzione dei fidecommissi e non se ne ebbero per ciò a lamentare gravi danni.

Io ammetto che il sistema dei fidecommissi meglio si attaglierebbe alla perfetta conservazione di queste gallerie e musei, ma non credo che la sanzione del principio dell'abolizione equivalga allo sperperamento di queste gallerie, di questi musei. Ed invero il fatto attesta il contrario, perchè anche in quei paesi dove i fidecommissi non esistono, ciò non pertanto gallerie e musei sempre si conservano; e potrei citare questa gentile città di Firenze, nella quale ci troviamo, che in tanti palazzi conserva ancora gallerie di grande importanza; e quelle altre città delle quali vi favellava il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Ma che di più, o Signori? La legge sull'abolizione dei fidecommissi è stata pubblicata a Roma ed applicata nel 1798 e nel 1809: questa legge è rimasta ivi in vigore fino alla restaurazione, cioè al 1814, e in essa non vi era fatta nessunissima eccezione per le gallerie e i musei.

Ora, per quanto questa legge abbia imperato per un tratto non breve di tempo, non è avvenuto nessun danno alle arti; i musei, le gallerie non si sono menomamente disciolti e sperperati.

Speriamo quindi, o Signori, che alla conservazione di queste patrie glorie un vincolo, direi, morale possa essere egualmente efficace che il vincolo legale del fidecommissio.

Le famiglie magnatizie o principesche, le quali hanno la fortuna di possedere questi tesori nazionali non ignorano altresì il vecchio proverbio: *Noblesse oblige*; e quindi si crederanno obbligati a conservare quei tesori che la fortuna, gli studii e la provvidenza dei loro antenati ha fatto sì che andassero in loro mani.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Dopo le ragioni addotte in tanta copia e così opportunamente dall'onorevole Ministro, io avrei poco da aggiungere.

Solamente sottopongo al Senato poche osservazioni per far comprendere che i partiti che si potrebbero prendere, senza sperare che una sospensione potesse farne trovare nuovi e diversi da quelli che sto per dire, furono esaminati a lungo, non dirò da noi dell'Ufficio Centrale, ma dal Ministero che sospese, come avvertiva l'on. Ministro, la pubblicazione di quei 2 articoli delle disposizioni transitorie, appunto perchè in Roma stessa, ed altrove, la pubblica opinione si preoccupasse di questa questione.

Questi partiti non sono che 2, o, se si vuole, 3.

Il primo sarebbe di vietare l'esportazione di questi capi d'arte dallo Stato, e credo che se non v'è una legge che provveda in proposito, potrebbe tentare di farla il Governo: ma anche questo a certe condizioni.

Forse una legge siffatta esisteva in ciascuno degli Stati antichi, potrebbe oggi richiamarsi in vigore.

Quando questo primo partito si trovasse insufficiente, vi sarebbe quello per parte del Governo, o dei Comuni, di comprare i capi d'arte; ma ognuno sa in quali condizioni si trovino le finanze dello Stato e dei Comuni per giudicare se l'uno o gli altri siano in grado di fare un tale acquisto.

Il terzo partito sarebbe quello di staccare le gallerie, biblioteche e musei dal patrimonio dei possessori, e farne in certo modo un corpo morale separato, da amministrarsi poi da un membro della famiglia principesca, a cui appartengono; ma s'intende bene che a questo modo si conserverebbero bensì, ma se ne toglierebbe la proprietà a chi li possiede, senza nessuna indennità.

Altri modi, che si possano concepire per evitare i pericoli che hanno generato tanto timore nell'animo del signor Senatore Mamiani io non saprei trovare.

Diceva benissimo l'onorevole signor Ministro, che bisogna contare sui nobili sentimenti, dei quali sono animate le famiglie magnatizie, per confidare che esse si tratterranno dal disperdere queste grandi ricchezze che interessano la civiltà e l'arte italiana, e dal venderle pazzamente, a meno che non vi siano costrette dalla necessità.

I fidecommissi sono stati aboliti in tutte le altre parti d'Italia, e se in nessuna di esse vi erano tante ricchezze artistiche come in Roma, qualche città però ne possedeva assai, e di queste ricchezze alcune erano patrimonio di privati.

Rammenterò non solo Firenze e Genova, ma più

specialmente Venezia, che aveva collezioni di quadri e musei ragguardevoli, e tuttavia abbiamo, non è molto, pubblicato nel Veneto il Codice civile colle disposizioni transitorie, motivo per cui le ricchezze di arte che sono possedute dalle famiglie, quantunque non in quella quantità che si trova a Roma, possono andar disperse; ma credo che ciò nonostante non si sieno lamentati inconvenienti.

E così in tutte le altre città d'Italia, dove da tanto tempo sparirono i fidecommissi, i capi d'arte sono rimasti nelle famiglie, ed a Venezia stessa, ultimamente un nostro collega, morto disgraziatamente in ancora fresca età, si è onorato di lasciare col suo testamento al municipio un suo museo, che è dei più notevoli di quella città.

Da questo e da altri esempi dobbiamo inferire che le nobili famiglie si faranno pregio e dovere di conservare, finchè possano, al paese tal genere di ricchezze.

Ma d'altronde, se noi suspendessimo la discussione di questa legge, che cosa accadrebbe?

Non c'illudiamo; non c'è altro modo d'impedire gli inconvenienti che teme l'onorevole Mamiani, che di conservare i fidecommissi ed i maggioraschi, perchè se voi volete che il maggiore della famiglia conservi questi tesori, gli esponga al pubblico, egli ha diritto non solo di avere un fondo per il mantenimento di questi capi d'arte, ma ha bisogno di vivere convenientemente e di non menare una vita meschina, mentre il pubblico si diverte a visitare i suoi capi d'arte. Se la conservazione di questi capi d'arte è d'interesse pubblico, contribuisca anche il pubblico alla loro conservazione, se invece si devono mantenere a spese di chi li possiede, allora, per essere logici, bisogna mantenere le primogeniture e i maggioraschi. Questo è l'unico modo possibile per evitare gli inconvenienti che teme l'onorevole Senatore Mamiani.

Ma mi permetta dirgli che il timore degli inconvenienti della libertà, che va a ristabilire l'uguaglianza nell'ultimo paese d'Italia, in cui l'uguaglianza civile nel seno delle famiglie ancora non esiste, il timore di questa libertà non mi pare poi che debba tanto preoccuparlo; perchè se è vero che le libertà nei primi momenti pur troppo sono fatali, e possono anche in questo genere di cose produrre dei danni, non lasciano però di operare molti benefici effetti. E come anche la libertà della stampa non ha prodotti poi tanti mali che non sieno compensati da maggiori vantaggi, così anche questa libertà potrà tutto al più produrre l'inconveniente di vedere vendere qualche capo d'arte; ma questo non sarà il finimondo. Finchè si troveranno in condizione di poter vivere agiatamente i proprietari, come anche quelli che vengono a parte del patrimonio della famiglia, si daranno ogni cura di far di tutto perchè queste ricchezze d'arte non siano disperse. Ma se verrà il giorno del bisogno, allora lo Stato, se avrà fatto una legge che stabilisca a favor suo la prela-

zione nella vendita, se ne potrà rendere acquirente. Se non potrà lo Stato lo tenterà il Comune, e provvederà che le cose più preziose rimangano in Italia. Se ciò non si potrà evitare, val meglio un inconveniente di questo genere, che perpetuare un vincolo che mantiene la disuguaglianza civile in una sola città d'Italia, e priva molti membri di una famiglia, di una parte del loro patrimonio avito, a favore esclusivo del maggior nato, mentre in tutte le altre parti d'Italia questo patrimonio è diviso in comune tra tutti i figli, siano essi maschi, siano femmine.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Io credo che si troverebbe forse la via di sciogliere il problema che è stato posto innanzi al Senato, se la si cercasse in una maggiore libertà di testare. Nel mio desiderio, tuttochè vivissimo, di conservare il più che sia possibile all'Italia tutte le sue ricchezze artistiche, non giungerò a menomare i diritti di proprietà, ad impedire in modo assoluto che raccolte e gallerie dei privati si possano mai disperdere.

L'Italia rimarrà sempre ricchissima di monumenti di storia e d'arte. Nè saprei vedere un male a che essa continui ad esercitare una influenza benefica nel mondo, riversando nei più lontani paesi il di più dei suoi abbondantissimi tesori.

È applicazione del principio di libertà lo svincolare le proprietà soggette a maggioraschi ed a fidecommessi: io applaudo perciò alla premura dei nostri Magistrati, che bramano estendere al nuovo territorio le nostre leggi.

Ma mentre svincoliamo da una parte, non vincoliamo dall'altra: non imponiamo una divisione forzata, o l'alienazione forzata degli oggetti d'arte.

Se mi parlate di eguaglianza e di democrazia, dirò che si può applicarle più o meno opportunamente in questa circostanza, ma siate nel vero. Ma non so davvero quale libertà si alleggi, per restringere nel proprietario la libera disposizione testamentaria dei suoi beni.

Io comprendo dunque benissimo che quando si sono affacciati unicamente all'Ufficio centrale od a quelle altre persone che se ne sono occupate, i tre mezzi che vennero indicati dall'onorevole Relatore, cioè la proibizione di esportare i capi d'arte: l'espropriazione dei privati a favore dei Comuni: finalmente il creare nuovi vincoli sopra consimili porzioni dei privati patrimoni: intendo bene, dico, che quei dotti legisti non abbiano voluto far altro che estendere alla nuova provincia l'abolizione dei maggioraschi e fidecommessi.

Ma, o Signori, a me pare che quando invece, non solo per Roma, ma per tutto il Regno, si modificasse in questa parte la legislazione che regola la materia testamentaria, si permettesse ai testatori di disporre liberamente degli oggetti d'arte, si provvederebbe, nella misura che può spettare al legislatore, alla conservazione dei tesori artistici appartenenti ai privati.

Non sono meno disposto dell'Ufficio Centrale e del

Ministro ad intrangere il vincolo dei maggioraschi e dei fidecommessi, affinché le famiglie, che posseggono preziosi oggetti d'arte, non siano costrette a conservarli anche quando le loro condizioni di fortuna non lo permettessero senza grave disagio.

Mi sia lecito osservare, senza menomamente offendere i nuovi nostri concittadini, che nessuno può negare che la legislazione, la quale vincolava nello Stato Pontificio tante proprietà, abbia nociuto assai alla loro prosperità economica.

A parer mio, il primo effetto dello svincolo sarà di allettare i proprietari a migliorare l'amministrazione dei loro beni fruttiferi, per modo che, a malgrado di future eventuali divisioni del loro patrimonio, tanta rendita rimanga disponibile, da sopperire alla manutenzione di collezioni artistiche o scientifiche, minacciate altrimenti di deperimento o di dispersione.

Veda adunque l'onorevole precipitante, veda l'onorevole signor Ministro che non occorre al legislatore di preoccuparsi dei mezzi coi quali i privati provvederebbero in seguito alla conservazione dei loro oggetti d'arte. Lasciamo alla saviezza dei capi di famiglia la cura di trovar modo per fornire a quelli dei loro eredi ai quali essi l'ebbero quegli oggetti, i mezzi sufficienti per mantenerli.

Perciò io mi accosterei al concetto dell'onorevole Senatore Mamiani, il quale ha parlato con ben maggiore autorità su questa materia. Unicamente ho creduto aggiungere poche parole alle eloquentissime da lui proferte convinto che fosse possibile un temperamento alla disposizione generale di questa legge, che giuvasse in parte al fine propostosi dall'onorevole Senatore Mamiani. A mio credere, tanto l'onorevole signor Ministro quanto il Relatore, avevano in certo modo esagerato il concetto dell'onorevole Mamiani, per potere più facilmente concludere che non vi fosse mezzo di soddisfarlo.

Ma non andiamo tanto in là; accontentiamoci di non imporre nè la conservazione ad ogni costo, nè la divisione obbligatoria della eredità di quelle proprietà di cui discorriamo.

Cosa utile pare a me, lo ripeto, il richiamare l'attenzione delle persone competenti su questi mezzi che i principii di libertà ci suggeriscono, ad oggetto di tutelare, se non in modo assoluto e compiuto, almeno in modo abbastanza efficace e sicuro, la conservazione di una gran copia di capi d'arte, e di altri oggetti preziosi che esistono nel nostro paese, e che sono di proprietà de' privati.

Senatore Errante. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Errante. Signori, l'onorevole Mamiani ha detto nel principio della sua prima orazione, che tutte le istituzioni umane hanno qualche cosa di bene e di male; ed ha proclamato una gran verità.

Se non che, bisogna sempre osservare da qual parte abbondi il bene od il male, perchè si faccia la scelta

d'un sistema con tutti i suoi benefizi ed i suoi ma-
lefizi.

La proposta dell'onorevole Mamiani si è questa; di sospendere la deliberazione del Senato su questa legge, finchè si fosse trovato un termine di conciliazione; si è risposto da parte dell'Ufficio Centrale che questo problema si è agitato e discusso da molto tempo, ma che non si è trovata una soluzione, appunto perchè i due principii sono fra loro incompatibili. È impossibile che da una parte si svincoli il fedecommesso e dall'altra che questi beni non si possano in veruna guisa alienare.

L'onorevole Senatore Alfieri in certo modo appoggia la proposta dell'onorevole Mamiani, e crede di avere escogitato un mezzo, il quale valga a conciliare gli opposti termini, che dall'Ufficio Centrale si reputano inconciliabili; se non che il mezzo da lui proposto non iscioglie nè attenua alcuna difficoltà.

Egli se ne appella alla libertà, e vorrebbe che coloro i quali posseggono musei, pinacoteche e oggetti d'arte preziosi, avessero facoltà di poterne disporre liberamente.

È precisamente questo che in gran parte si ottiene in virtù della legge, perchè, una volta sciolto il fedecommesso, coloro, che ne sono i possessori, ne possono disporre in quel modo che loro aggrada; possono quindi, ove lo credano, lasciarli ad uno dei loro eredi, purchè però non vengano a violare i principii stabiliti nella legge, principii di uguaglianza e di libertà. Si potrà dunque disporre in modo assoluto di questi beni, purchè non sia leso il diritto della legittima, si ha facoltà di disporre della metà dei beni, l'altra metà dovrà essere riservata ai figli; ma con questa libertà legale si potrà mai conciliare quello, che desidera l'onorevole Senatore Mamiani? Certamente che no; perchè si dovrebbe nello stesso tempo dire che coloro a cui sono trasmessi questi beni non possono in veruna guisa alienarli, ed ecco che resterebbe il vincolo dei fedecommessi per una porzione dei beni, che finora si sono riguardati quali appendici di fedecommessi, mentre tutti gli altri sarebbero svincolati.

Ammettere dunque il principio di libertà legale ne' testatori, senza lo svincolamento dei beni soggetti a fedecommesso, è lo stesso che voler distruggere l'effetto benefico della legge che vi si propone, e l'Ufficio Centrale per conseguenza non può che ripetere quanto ha detto precedentemente, cioè non trovar termini di conciliazione.

Questo esame non è nuovo; si è discusso lungamente e si è concluso che bisogna scegliere fra i due sistemi; o lasciare i fedecommessi come sono, con tutti i loro inconvenienti, e la loro barbarie medio-evale; e conservare i musei e le pinacoteche e tanti preziosi monumenti, ond'essere ammirati dalla nazione, che ne va orgogliosa, e dagli attoniti stranieri; o accettare la legge benefica che vi si propone e non consacrare un'eccezione odiosa per le provincie romane, in contrad-

dizione col nostro diritto pubblico: proclamando in tutto e per tutti i principii d'uguaglianza e di libertà.

Presidente. Il senatore Mamiani intende formulare una proposta?

Senatore Mamiani. Io proporrei che il Senato rinviasse ad altro tempo la discussione di questo progetto di legge.

Presidente. Del progetto intero, o della sola parte che ha tratto ai maggioraschi ed ai fedecommessi?

Senatore Mamiani. Soltanto di questa parte.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Lo zelo delle glorie del nostro paese, che tanto distingue l'onorevole senatore Mamiani e tutte quelle altre qualità che lo rendono fra di noi così rispettabile, fanno sì che io mi commova a vedere l'ardore che egli ha messo nel fare la sua proposta. Ad ogni modo io vorrei tentare una parola per persuadere, se mi è possibile, l'illustre proponente a ritirare la sua proposta sospensiva, forse col sostituirvi un ordine del giorno; e mi spiego.

Questa legge ha per effetto lo svincolo del legame dei fedecommessi; ora mi pare che le osservazioni dei dotti membri della Commissione, e quelle del signor Ministro abbiano abbastanza chiarito che la forma fedecommisaria non potrebbe più adoperarsi a salvare le raccolte artistiche, perchè per provvedere alla loro conservazione occorrono locali assegnati, gente per custodirle, e un patrimonio per la loro manutenzione; di più bisogna che si diano i mezzi di vivere almeno decentemente ai proprietari, affinchè non accada che un membro di una patrizia ed illustre famiglia, che sarà proprietario nominale di quel museo, di quella galleria, vada a mendicare il pane, mentre sulla sua proprietà, destinata ad uso pubblico, si esercitano gli studiosi, e si dilettono i curiosi forestieri.

Mi pare adunque che per queste osservazioni, che bene o male ho tradotte nel mio linguaggio, non potendosi colla forma fedecommisaria conservare queste preziose raccolte, la sospensione della legge sia perfettamente inutile; giacchè bisognerebbe vedere, e ciò non appartiene alla legge presente, se con alcuni di quei mezzi che furono toccati di volo dall'on. Poggi, dal Relatore, dal senatore Errante, e da altri, non si possa trovare qualche modo di conservazione; locchè però dovrebbe farsi con una legge diversa da questa, giacchè si tratterebbe di mantenere raccolte utili alla civiltà, e che sono di gloria all'Italia.

Darò un piccolo esempio. Nella Lombardia vigeva una legge la quale dichiarava che ogni qualvolta in uno scavo, o fatto a posta, o anche accidentalmente, si rinvenissero medaglie od oggetti d'arte preziosi appunto o per la numismatica o per lo studio in genere delle cose antiche, era prescritto che, prima di porli in vendita, si dovessero offrire al Governo, il quale aveva il diritto di prelazione al giusto prezzo: se voleva acquistarli, bene, in caso, diverso era libero il pro-

prietario, o rinventore di farne quello che voleva. Non sarà precisamente questo, ma qualche cosa di simile si potrebbe fare; si potrebbe per esempio dire che prima di stralciare od alienare queste raccolte, se ne debba fare l'offerta al Comune, alla Provincia, allo Stato, i quali in un breve termine (da definirsi nella legge che si dovrebbe fare) darebbero la risposta. Dunque è chiaro che qualche cosa si potrebbe tentare. Quello di cui vorrei persuadere l'illustre senatore Mamiani, come ne sono persuaso io, sta in ciò, che la sospensione di questa legge non si può fare, e non la si può fare giacchè è provato, che colla forma fedecommissaria queste raccolte non si possono più conservare.

Per conseguenza io pregherei l'onorevole Senatore Mamiani di ritirare la sua proposta sospensiva (che diventa anche intralciata, quando sospende soltanto la parte che riguarda i fedecommissi, e lascia correre l'altra riguardante i beni feudali), lo pregherei, ripeto, che alla sua proposta volesse sostituire un ordine del giorno col quale si invitasse il Governo a proporre un provvedimento legislativo, col quale si potesse in qualche modo provvedere alla conservazione di quelle illustri raccolte, che ora con questa legge vengono ad essere sciolte dal vincolo fedecommissario.

Senatore Mamiani. Domando la parola per una semplice osservazione.

Presidente. Da la parola al Senatore Mamiani.

Senatore Mamiani. Ho domandato la parola per una semplice osservazione, inquantochè la proposta dell'ottimo Collega Senatore Lauzi è diretta particolarmente a me. Mi sbrigo in due parole.

Ringrazio anzitutto l'onorevole Senatore Lauzi dell'indiretto soccorso che ha dato alla mia proposta, mi dichiaro dispostissimo a ritirarla, quando si compiacca di formulare egli medesimo l'ordine del giorno, al quale io aderisco fin da questo momento.

Senatore Bonacci, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bonacci, *Relatore*. A me rincresce, per l'amicizia e la stima che nutro per l'onorevole Senatore Mamiani, di non potergli offrire quel soccorso che gli dava l'onorevole Senatore Lauzi.

Io m'associa a quello che diceva l'onorevole Lauzi: non credo però esservi via di mezzo, e su questo riguardo osserverò anzitutto che la separazione della questione dei feudi da quella dei fedecommissi, io credo non si possa fare, per la ragione chiarissima che in molti casi vi è tanta connesità fra i feudi e i fedecommissi, che in pratica sarebbe quasi impossibile discernere quali sieno gli uni e quali gli altri.

Nelle famiglie romane vi sono feudi e fedecommissi; vi sono vincoli che non si sa definire, e non si potrebbe decidere se non dietro liti lunghissime, se siano feudi, o fedecommissi; per cui dar libero corso alla legge per l'abolizione delle ultime reliquie feudali, e lasciare inevaso il progetto di legge sull'abolizione dei vincoli fedecommissarii, io credo che praticamente non

sarebbe attuabile, e che darebbe luogo a liti inestricabili ed a conseguenze funestissime per le famiglie.

Quindi, io credo che la proposta sospensiva non si possa assolutamente adottare, perchè, ripeto, questa sospensione produrrebbe un effetto molto triste nella opinione pubblica in Roma, perchè so che molte famiglie si preoccupano di questo svincolo dei fedecommissi, e la fortuna di molti dipende da questo.

Del resto, io credo che vi siano due sistemi, il sistema della libertà, ed il sistema della servitù; e fra questi due sistemi non vi ha via di mezzo.

Il sistema della servitù è quello che era inaugurato dal governo pontificio, sistema logico, sistema coerentissimo.

Il governo pontificio voleva la conservazione delle grandi famiglie magnatizie, principesche; voleva farne puntello al trono papale; quindi la permissione, anzi l'incoraggiamento alle istituzioni fidecommissarie, alle primogeniture, ai maggioraschi. Quindi, per appendice notatelo bene signori, per appendice, permetteva il decoro di biblioteche, di musei d'arte, musei di storia naturale, di raccolte di oggetti preziosi, e di gioie (poichè sotto Leone XII e sotto altri Pontefici furono permesse anche le raccolte di gioie), di oggetti preziosi insomma giudicati di insigne valore, purchè questi si trovassero vincolati a fidecommissario: e allora la cosa s'intende benissimo. Il primogenito, il maggiore della famiglia è quello che conserva il decoro del casato; gli altri cadetti poi si contentano di una piccola pensione, e di quel poco che gli dà la bontà del fidecommittente; questi cadetti vivono nella povertà, e sono costretti quasi a mendicare la vita, mentre il primogenito nato nella opulenza abita un sontuoso palazzo, ha le sue ville, i suoi musei, le sue biblioteche. Questo è il sistema delle leggi pontificie.

L'altro sistema è quello della libertà.

Io non ho compreso forse bene ciò che voleva l'onorevole Senatore Alfieri, ma mi pare che egli vorrebbe dare maggior libertà ai testatori, cioè dar loro facoltà di proibire le divisioni di queste collezioni di oggetti d'arte.

Io credo, che ciò ci porterebbe a rivedere il sistema del Codice Civile.

Nel sistema del Codice Civile io credo che i testatori abbiano amplissima libertà, tutta quella libertà che è consacrata dal diritto moderno. I testatori, se non hanno figli, possono disporre come loro pare e piace di tutte le cose proprie; se poi hanno persone cui spetta il diritto alla legittima, allora hanno un'ampia porzione di cui possono disporre liberamente.

Il permettere che essi possano proibire la divisione, per me equivale a dire che possono proibire anche l'alienazione dei beni, e quindi equivale a creare nuovi fedecommissi; si rientra nell'antico sistema dei fedecommissi, fidecommissi dico dei musei, delle gallerie di quadri, delle biblioteche, e, come inevitabile conseguenza, anche dei palazzi e dei patrimoni, che contengono queste cose preziose.

Non vi ha altro mezzo, a meno che il Governo acquistasse questi oggetti preziosi, ne facesse una espropriazione forzosa. Io non so se al Governo convenga di ciò fare; ma in tal caso, si faccia una legge generale per tutta Italia, non si faccia odiosissima solo per Roma, la quale deve essere la sede del Governo e dalla quale deve prendere esempio il resto dello Stato.

Il vedere che per Venezia, Milano, Torino, Firenze ed altre città, dove pur non mancano simili collezioni d'arte, non si è stabilito alcun vincolo, e che per Roma si voglia stabilire, e non solo per le collezioni ma anche per gli immobili, che ne sono il sostegno, farebbe troppo cattiva sensazione; ciò non è ammissibile.

Non c'è via di mezzo, bisogna optare o per la libertà o per la servitù.

Vogliamo tornare indietro? Torniamo: aboliamo le disposizioni del Codice Civile sulla libertà, e permettiamo anche in avvenire la creazione di nuovi fidejcommessi.

La forza logica ci porta anche a questo. È vero, come avete inteso, l'onorevole Senatore Mamiani lamentava, e giustamente lamentava, la dispersione del Museo Campana, ricchissimo Museo. Ma allora permettiamo ancora la creazione di nuovi fidejcommessi, ovvero decretiamo che quando taluno ha radunato una collezione di oggetti d'arte giudicata preziosa e di interesse nazionale, non possa più disporne a suo talento. Allora si vedrà se i principii liberali, tanto vantati, della nostra legislazione, non ne soffriranno una profonda alterazione, e noi non ci porteremo fuori di quella via liberale, in cui camminiamo e che manteniamo con tanta nostra gloria.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Che cosa insomma desidera l'onorevole Senatore Mamiani; che cosa desiderano coloro che insieme a lui consentono? Desiderano che la legge non venga a costringere coloro i quali potrebbero conservare nella loro integrità le proprie ricchezze artistiche e scientifiche, a dividerle, o disperderle in caso di trasmissione di proprietà per causa di morte.

Or bene, per riparare a quest'inconveniente, tanto io quanto l'onorevole Senatore Mamiani, abbiamo indicato una via della quale l'Ufficio Centrale e l'onorevole signor Ministro hanno dichiarato di non aver tenuto conto prima, poichè hanno espressamente indicato tre altri mezzi per sciogliere il quesito. Quei tre mezzi, ne convenni senza difficoltà, non sono accettabili. Ma quello della più ampia facoltà lasciata ai testatori, essi finora non l'hanno preso a disamina ora: quindi sarebbe pregio dell'opera, che l'Ufficio Centrale volesse accogliere qualche proposta nell'ordine di questo concetto, e si riservasse di riferirne al Senato in una prossima tornata.

Se noi procediamo senz'altro alla votazione di questa legge, egli è evidente che coloro i quali cercherebbero di garantire la conservazione, nella loro integrità, delle raccolte e delle gallerie scientifiche ed artistiche di proprietà privata, si troverebbero obbligati a deporre il loro voto nell'urna sopra questo progetto di legge, senza aver ottenuto soddisfazione di sorta.

Io avrei in animo di proporre uno o due articoli, dei quali il Senato non avrebbe a far altro ora che di ordinare il rinvio all'Ufficio Centrale: a questo mi rimetterei per la migliore redazione del mio concetto, e, se mi permetto di leggere la formola da me ideata, egli è soltanto affinché il Senato possa farne una idea più precisa.

Gli articoli da me proposti sarebbero i seguenti:

« Gli articoli della presente legge non saranno applicati alle raccolte e gallerie artistiche e scientifiche, che rimarranno integralmente nella proprietà degli attuali investiti.

» Gli attuali investiti e primi chiamati potranno tuttavia di comune consenso procedere alla applicazione della legge anche alle raccolte e gallerie artistiche e scientifiche. »

L'effetto di questi due articoli non è altro che di attribuire le gallerie e le raccolte artistiche e scientifiche in aggiunta alla parte di proprietà, che è lasciata dal Codice alla libera disposizione del testatore.

L'onorevole Relatore diceva dianzi, che questa disposizione avrebbe per conseguenza di dover sovvertire tutto il sistema dei nostri Codici in materia testamentaria; per altro io non sono di quest'avviso.

I nostri Codici ammettono una parte disponibile e una parte non disponibile; quindi non è certamente ferire un principio ammesso dai medesimi, il determinare che una certa parte della proprietà sia sempre in aumento della parte disponibile. Si dice dagli oppositori che quando dimandiamo la libera conservazione, (perchè noi non domandiamo altro, almeno io non domando altro, nè mi pare che l'onorevole Senatore Mamiani voglia assolutamente imporre la conservazione di queste raccolte nelle mani dei privati; allorchè questi privati trovassero conveniente e anche forse necessario di disfarsi di queste raccolte), quando, ripeto, domandiamo la libertà di conservazione degli oggetti d'arte, noi logicamente dobbiamo richiedere il mantenimento dei fidejcommessi e maggiorazioni.

Ma cotesta non è logica conseguenza del nostro concetto; è logica conseguenza di quello che erroneamente ci attribuiscono.

Noi ci rimettiamo alla volontà ed alla saviezza dei proprietari, ed alla cura che essi devono avere degli interessi della loro famiglia. Essi, assai meglio di noi, potranno vedere, in ogni caso, se convenga loro di fare sacrificio della propria agiatezza, per mantenere quelle gallerie. Nè io voglio in nessuna guisa spingere l'amore per questi oggetti preziosi, fino al punto di

condurre le famiglie, che ne fossero eventualmente posseditrici, alla rovina.

Mi pare pertanto che le osservazioni, per se stesse savissime, opposteci da alcuno degli onorevoli preopinanti, non giungano ad infirmare la ragionevolezza del concetto nostro, nel limite nel quale io l'ho circoscritto e spiegato.

Quindi, dopo aver indicato questo concetto sotto forma di articoli, io credo di poterlo opportunamente proporre al Senato, e sarei molto felice se l'onorevole Mamiani, ed altri dei miei colleghi si associassero a me, affinché la materia formasse oggetto di un nuovo studio, perchè, quando la Commissione ne accettasse l'incarico, io sono persuaso che si troverebbe in brevissimo tempo il modo di tutelare efficacemente gli interessi, di cui noi ci siamo fatti i patroni in questa seduta.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Mi rincresce di dovermi opporre alla proposta dell'onorevole Senatore Alfieri, ma credo che sarebbe opera vana il rinvio della sua proposta, alla Commissione, perchè parmi che la medesima sia assolutamente inaccettabile.

E di fatto, quale è il principio da cui parte l'onorevole Alfieri?

Egli dice: badate, secondo la legge comune vi è una porzione del patrimonio che si dice disponibile, e della quale il testatore può fare ciò che vuole. Chi dunque vieta ad un possessore d'una galleria la quale sta nel suo patrimonio, per esempio come sta la metà al tutto, di lasciare questa galleria che compone la metà del suo patrimonio al primogenito dei suoi figliuoli? ciò non sta perfettamente nelle disposizioni della legge? E noi rispondiamo di sì; ed io credo che sarebbe validissima la disposizione per cui un gentiluomo romano il quale possiede, per esempio, un patrimonio di due milioni composto per una metà di una galleria, e per l'altra metà di altri beni, lascia la galleria al suo primogenito a titolo di antiparte. Io credo che la disposizione n'è perfettamente legittima, ed in tal caso non è nemmeno necessaria una disposizione legislativa per abilitarlo a ciò operare.

Inoltre, allorquando il primogenito è a sua volta proprietario di questa galleria, se le sue condizioni di fortuna glielo consentano potrà anch'egli lasciarla al suo primogenito; ma se le più strette condizioni del suo patrimonio non glielo permettano, ovvero se egli crederà di dover seguire un altro sistema, ben vede il Senato che verrà ad esser rotta cotesta catena di transmissioni.

Ma l'onorevole Alfieri, se ho bene inteso la sua proposta, vorrebbe che in forza di una legge fosse resa efficace questa disposizione, per cui si stabilisse che questa galleria dovesse sempre andare ad un determi-

nato membro della famiglia, che non la potesse mai alienare....

Senatore Alfieri. No, no, è sempre disponibile. **Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Ma se è sempre disponibile, avverrà il caso ora da me accennato.

La collezione in sostanza potrà sempre disperdersi a meno che non se ne sancisca l'inalienabilità. Ma allora veniamo a ricostituire un vero fidecommisso. Perchè, cos'è il fidecommisso? Non è altro se non se l'obbligo di non potere alienare un dato bene, di doverlo conservare, e doverlo quindi trasmettere ad altre persone; e quindi, si giri come si vuole la cosa, non ci sono che due sistemi; o la libertà, cioè facoltà a ciascheduno di fare quello che crede del suo patrimonio, oppure il sistema del vincolo, il sistema cioè dei fidecommessi.

Parmi che sia impossibile, uscirne diversamente. La via di mezzo che con nobile tentativo vorrebbe trovare l'onorevole Alfieri, mi pare impossibile di poterla percorrere.

Quindi, io credo che il rinvio della sua proposta all'Ufficio Centrale non condurrebbe a nessun utile risultato, epperò pregherei il Senato a volerla respingere.

Presidente. Prima di dare la parola al Senatore Ginori-Lisci, che l'ha chiesta, leggo al Senato le varie proposte che sono state mandate al banco della Presidenza.

La prima è quella del Senatore Mamiani, la quale direbbe: « Il Senato rinvia ad altro tempo la discussione della legge num. 34, per la parte che riguarda i fidecommessi ed i maggioraschi. »

La seconda è del Senatore Lauzi, dalla quale può anche dipendere quella del Senatore Mamiani secondo la dichiarazione che egli ha già fatta, e sarebbe così concepita: « Il Senato, confidando che il Governo o l'iniziativa parlamentare propongano provvedimenti legislativi per la conservazione delle Raccolte artistiche, senza ledere i diritti dei proprietari, passa alla discussione degli articoli. »

La terza infine è del Senatore Alfieri, il quale proporrebbe che: « Gli articoli della presente legge non saranno applicati alle Raccolte e Gallerie artistiche, e scientifiche, che rimarranno integralmente nella proprietà degli attuali investiti. »

« Gli attuali investiti, ed i primi chiamati potranno tuttavia di comune consenso procedere all'applicazione della legge anche alle Raccolte e Gallerie artistiche e scientifiche. »

Senatore Mamiani. Domando la parola per una semplice dichiarazione,

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani. Io accetto volentieri l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Lauzi, quindi revoco la mia proposta di sospensione.

Presidente. Ora ha la parola il Senatore Ginori-Lisci.

Senatore Ginori-Lisci. Ho domandato la parola solamente per accennare ad una circostanza di fatto, la quale verrebbe a portare per conseguenza che, al momento dell'apertura di una successione, le gallerie ed i musei vengano necessariamente, od almeno molto probabilmente, ad essere posti in vendita dai loro possessori.

È un fatto che gli oggetti di arte sono di difficilissima, e dirò quasi di arbitraria stima: vi sarà taluno che ad un quadro attribuirà il prezzo di 30 mila franchi, e vi sarà un altro che gliene attribuirà uno di 50 mila. In questa discrepanza di opinioni come si fa, quando si apre una successione, come si fa, a sapere se una galleria aggiunta alla parte disponibile di cui parlava testè il signor Ministro che ha preso la parola su questo tema, oltrepassi la quota disponibile?

Ammettiamo che l'oltrepassi per quel di più che sorpassa la metà dell'asse patrimoniale; bisognerà che la volontà del testatore non sia eseguita, e quindi che la galleria sia divisa e una parte venduta; perciò bisogna che sulla sua legittima quello che ha avuto la galleria paghi la differenza. Questa, a parer mio, è cosa impossibile, ed io non so immaginarmi come si possa uscire da questa difficoltà; sarebbe vana superbia la mia se volessi emettere un parere, quando uomini come quelli che hanno preso la parola, dicono la cosa essere quasi inconciliabile; però anche io ho studiato questa materia nell'interesse mio particolare. Una piccola raccolta di quadri l'ho anch'io, e mi sono sempre confuso per sapere cosa farne, e per dire la verità non saprei vedere, e questo lo sottometto all'opinione dell'Ufficio Centrale, del Ministro e del Senato, non saprei, dico, vedere altro scampo che quello di dichiarare le gallerie ed i musei un non valore (ilarietà), perchè quando si dichiarino non valore sino all'epoca della vendita, allora si potrebbero forse conservare; altrimenti allorchando si apre una successione, ne viene di necessità che si vendano.

Difatti supponiamo che un padre muoia intestato; quale dei figli vorrà prendere come un valore una galleria? Potrebbe accadere che questo possessore di galleria non abbia da mangiare, e bisognerà per forza che la galleria vada dispersa, vada divisa; e qui in Firenze abbiamo l'esempio di un illustre casato, il cui nome è estinto per mancanza di maschi, e la cui galleria maritima fu venduta appunto per mancanza di un successore.

Queste cose ho voluto dire, rimettendole però all'apprezzamento della Commissione, del Ministero e del Senato.

Presidente. Interrogo il Senato se la proposta del Senatore Lauzi è appoggiata.

Chi l'appoggia, si alzi.

(Appoggiata.)

Siccome questa proposta deve avere naturalmente la precedenza su quella dell'onorevole Alfieri, io la pongo ai voti.

Coloro che l'approvano abbiano la compiacenza di sorgere.

(Dopo prova e controprova la proposta Lauzi è approvata.)

Dopo la votazione di questa proposta, è inutile porre ai voti quella del Senatore Alfieri.

Dunque si passa alla discussione degli articoli:

(Il Senatore Segretario, Chiesi legge):

« Art. 1. Ai fidecommissi, ai maggioraschi ed altre sostituzioni fidecommissarie, ordinate nella provincia romana anteriormente all'attuazione del Codice civile ivi promulgato in virtù del Reale Decreto del 27 novembre 1870, N. 6030, sono applicabili dal giorno della pubblicazione della presente legge gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie relative al Codice medesimo, i quali sono stati provvisoriamente tenuti in sospenso dall'art. 2, lettera b, del citato Decreto del 27 novembre 1870.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Sono aboliti dal giorno della pubblicazione della presente legge tutti i vincoli feudali esistenti nella provincia romana. »

(Approvato.)

Art. 3. La piena facoltà delle due terze parti dei beni soggetti a feudi, si consolida negli attuali investiti od aventi diritto alla investitura; e la proprietà dell'altra terza parte è riservata al primo o ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge. L'usufrutto della totalità di questi beni continuerà ad appartenere agli attuali investiti od aventi diritto all'investitura, durante la loro vita. »

(Approvato.)

« Art. 4. Qualora al giorno della pubblicazione della presente legge non esistesse alcun chiamato nato o concepito, la proprietà dell'altra terza parte dei beni si avrà per consolidata a favore dell'attuale investito o avente diritto alla investitura.

(Approvato.)

« Art. 5. La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dagli attuali investiti quanto dai primi chiamati contemplati nell'art. 3.

(Approvato.)

« Art. 6. Le annue prestazioni in danaro o in generi, che, giusta i titoli d'investitura o la consuetudine feudale, fossero dovute dai possessori dei beni feudali, saranno considerate come rendita fondiaria e potranno essere dai debitori affrancate colle norme indicate dal Codice civile.

» Le prestazioni che vengono soddisfatte in modo

di laudemio dovranno essere riscattate pagando la metà del laudemio medesimo. »

(Approvato.)

« Art. 7. Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sovra beni o prestazioni feudali.

» Nelle cause contro essi promosse per rivendicazione in base alla pretesa qualità feudale dei beni, i terzi possessori potranno eccepire la prescrizione, se di già fosse corsa a termini delle leggi civili generali. »

(Approvato.)

Presidente. Sarà proceduto più tardi alla votazione per scrutinio segreto di questa leva.

Senatore Bixio. Domando la parola.

Presidente. Do la parola all'onorevole Senatore Bixio.

Senatore Bixio. Ho chiesto la parola per fare una raccomandazione al Senato.

Piacque al Senato di accordarmi la facoltà di enunciare nella tornata del 4 corrente un'interpellanza sull'importanza del nostro commercio nell'estremo Oriente e sugli intendimenti del Governo a questo riguardo.

Ora desidero che il Senato abbia la compiacenza di concedermi che, appoggiandomi all'articolo 76 del suo Regolamento, io chiegga al signor Ministro di determinare in qual giorno vorrà il Governo rispondere all'interpellanza che ho enunciata.

Presidente. Il signor Ministro del Commercio ha la parola.

Ministro di Agricoltura Industria e Commercio. Io posso rispondere anche a nome dei miei colleghi, che essi sarebbero pronti a rispondere alla interpellanza dell'onorevole Bixio fra due giorni. Quindi se piacerà al Senato di fissare questa interpellanza per la giornata di sabato o di lunedì, i membri del gabinetto interpellati dall'onorevole Senatore Bixio si faranno un dovere di venire in Senato per rispondere alle sue domande.

Presidente. Mi pare che si potrebbe fissare la interpellanza dell'onorevole Bixio subito dopo la discussione della legge sulla Cassazione, che come il Senato rammenta è stata sospesa, e della quale per ragioni di urgenza vuole esser prontamente ripresa la discussione.

Se non vi sono opposizioni, e l'onorevole Senatore Bixio non fa osservazioni a questo riguardo, riterrò per approvata la proposta che sia fissata la interpellanza immediatamente dopo la discussione della legge per la Cassazione.

Rimane ancora a discutersi il progetto di legge all'ordine del giorno, per rettificazioni alle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile nella provincia romana, pubblicato col Regio Decreto 30 novembre 1870, num. 6030.

(Il Senatore Chiesi legge:)

(V. Atti del Senato N. 30.)

Articolo Unico.

« L'articolo 6 del Regio Decreto 27 novembre 1870 numero 6030, è corretto come segue:

« Art. 6. Avranno esecuzione dal primo gennaio 1871 :

» a) Il Codice penale ed i Regi Decreti indicati al num. 4 dell'art. 1 ;

» b) Gli articoli 3 e 4 del R. Decreto 30 novembre 1865, num. 2606, contenenti disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile ;

» c) La legge ed il R. Decreto rispettivamente indicati ai numeri 19 e 20 dell'articolo 1 del presente Decreto.

» Avranno esecuzione dal primo febbraio 1871 :

» d) Il Codice civile, tranne le disposizioni contenute nei titoli 22, 23, 24, 25 e 26 del Libro III, le quali andranno in osservanza a cominciare dal primo aprile dell'anno medesimo ;

» Le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice medesimo, tranne quelle degli articoli 34 al 45 inclusive ;

» e) Le leggi ed i Regi Decreti indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 18 dell'articolo 1 del presente Decreto ;

» f) I titoli 1, 4 e 7, del Libro III del Codice di procedura civile.

» Il resto delle disposizioni transitorie e del Codice di procedura civile, rispettivamente menzionate alle lettere d e f del presente articolo, e tutti gli altri codici, leggi e Decreti, contemplati nell'articolo 1, andranno in vigore a cominciare dal primo aprile 1871. »

È aperta la discussione generale. Se nessuno domanda la parola, constando la legge di un solo articolo, se ne rinanda l'approvazione allo squittinio segreto.

Avverto il Senato che domani si terrà seduta pubblica alle ore 2.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Votazione dei 4 rimanenti progetti di legge discussi in queste ultime sedute ;

2. Seguito della discussione della legge sulla Cassazione.

Prego gli onorevoli colleghi di intervenire in buon numero affinchè possano aver luogo queste votazioni. Risultato delle votazioni.

Progetto di legge per computo della campagne di guerra ai militari riformati con diritto a pensione.

Votanti 73

Voti favorevoli . . . 71

Contrari 2

(Il Senato adotta.)

Progetto di legge per l'approvazione della Conversione postale col Portogallo.

TORNATA DEL 22 MARZO 1871.

Votanti 73
Voti favorevoli . . 72
Contrari 1

(Il Senato adotta.)

Progetto di legge per l'approvazione della Conven-
zione finanziaria coll'Austria.

Votanti 73
Voti favorevoli . . 69
Contrari 4

(Il Senato adotta.)

Progetto di legge per le basi dell'ordinamento del-
l'esercito.

Votanti 73
Voti favorevoli . . 60
Contrari 43

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

TORNATA DEL 23 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Omaggi* — *Presentazione del progetto di legge per le guarentigie al Pontefice* — *Urgenza chiesta e dichiarata* — *Seguito della discussione del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo* — *Lettura degli ordini del giorno dei Senatori Menabrea e De Foresta* — *Schiarimenti del Senatore Menabrea circa il suo ordine del giorno, e modificazione del medesimo* — *Riserva del Senatore De Foresta* — *Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Replica del Senatore Menabrea, e controreplica del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Considerazioni dei Senatori Errante ed Astergo in favore del progetto* — *Schiarimento del Senatore Conforti, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia* — *Nuove osservazioni del Senatore De Foresta contro il progetto, combattute dal Senatore Astengo* — *Nuove osservazioni dei Senatori Menabrea ed Errante* — *Discorso del Senatore Tecchio, Relatore* — *Parole del Senatore De Foresta per un fatto personale, e risposta del Relatore* — *Proposta di chiusura, approvata* — *Approvazione dell'ordine del giorno del Senatore Menabrea.* — *Squittinio sui quattro progetti di legge precedentemente discussi.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed il Ministro Guardasigilli.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il sig. De Negri, della *Raccolta dei lavori eseguiti dalla Società di piscicoltura nazionale italiana riguardanti la pesca e la piscicoltura nel mare Mediterraneo.*

Il Dottor Cesare Bartalini, d'un suo opuscolo sul *Riordinamento dei Monti riuniti di Siena.*

Il Dottor Luigi Borroni d'un suo scritto per titolo: *Del potere temporale dei Papi e del diritto degli Italiani a costituirsi in nazione.*

L'avvocato Claudio Calandra d'una sua opera intitolata: *Manuale idraulico legale.*

Presidente. Si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Estensione alla Provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile.

Rettificazione alle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile nella Provincia Romana pubblicato col R. Decreto 30 novembre 1870.

Revisione della rendita dei fabbricisti in Firenze.

Leva militare sui nati negli anni 1850, 1851.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. procede all'appello nominale).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO NELLA SEDE DEL GOVERNO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, stato testè votato dalla Camera Elettiva, riguardante le guarentigie per l'indipendenza del Sommo Pontefice, e pel libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.

Prego il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza.

Presidente. Do atto all'on. Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge sul quale egli propone che il Senato deliberi l'urgenza.

Se non vi sono osservazioni, l'urgenza si avrà per ammessa.

Il progetto di legge sarà stampato e distribuito, secondo la prescrizione del nostro Regolamento, agli Uffici, se non vengono fatte proposte speciali.

Rammento al Senato che la discussione generale del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo è stata chiusa colla presentazione di due ordini del giorno. Uno era stato proposto dal Senatore De Foresta e l'altro dal Senatore Menabrea.

Darò lettura dei due ordini del giorno.

Quello proposto dal Senatore De Foresta è concepito nei seguenti termini.

« Il Senato, considerando che le questioni se debbano esservi due soli gradi di giurisdizione, ovvero, in certi determinati casi, possano esservene tre, e se oltre alle Corti d'Appello debba esservi un'altra Suprema Magistratura, quale essa debba essere e dove abbia ad avere la sua sede, sono questioni gravissime e molto complesse, le quali non possono essere opportunamente discusse nè risolte che quando verrà ripresentato e discusso l'intero progetto di legge già presentato altre volte al Parlamento per la revisione dell'ordinamento giudiziario e dei Codici di procedura;

» Considerando inoltre che gravi motivi politici e di alta convenienza consigliano eziandio a non troppo affrettare la discussione isolata di quella parte dell'anzidetto progetto, ed a lasciare per ora le cose nello stato in cui si trovano;

» Rinvia la discussione di questo parziale progetto di legge alla ripresentazione e discussione dell'intero progetto per la revisione dell'ordinamento giudiziario e dei Codici di procedura; invitando intanto il Ministero a proporre le opportune disposizioni per attribuire provvisoriamente alla Corte di Cassazione di Firenze, la Corte d'Appello di Roma e quelle altre che si crederà più conveniente di attribuirle, e passa all'ordine del giorno. »

L'ordine del giorno proposto dall'on. Senatore Menabrea è così concepito:

« Il Senato, invitando il Ministero a presentare al più presto un progetto di legge col quale si provveda alla costituzione di una Corte unica di Cassazione per tutto il Regno, sospende intanto la discussione della presente legge. »

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Il Signor Ministro di Grazia e Giustizia non essendosi trovato presente allorchè io ebbi l'onore di presentare al Senato l'ordine del giorno di cui il signor Presidente ha dato testè lettura, mi trovo nell'obbligo di svolgere nuovamente ed il più brevemente possibile le considerazioni che mi hanno indotto alla presentazione di tale ordine del giorno.

Ripeterò quello che già dissi allora: io non pretendo entrare nella materia, che è stata così ampiamente discussa da varii dei nostri onorevoli Colleghi, e nemmeno voglio entrare nei principii che possano consigliare a prescegliere uno fra i due partiti che

furono così strenuamente propugnati da ambe le parti. Io mi limiterò a palesare al signor Ministro l'impressione che ha lasciato nell'animo mio la discussione avvenuta, ed alla quale ho prestato la più religiosa attenzione.

Due opinioni furono in presenza: l'una che sosteneva la necessità di una Corte unica di Cassazione, l'altra che considerava come preferibile il sistema di una Corte Suprema di Revisione. Coloro che sostenevano la costituzione di una Corte di Cassazione unica, svolsero delle ragioni le quali fecero molta impressione sull'animo mio, ed io prestai una particolare attenzione alle considerazioni che furono esposte dall'onorevole Relatore della Commissione, il Senatore Tecchio.

Il Senatore Tecchio, quantunque sia attualmente Presidente di una Corte di Revisione, quella di Venezia, propugnò la costituzione di un'unica Corte di Cassazione. Tuttavia, nel propugnare e nel difendere questa causa, egli accennava a varii difetti che ora esistono nel nostro sistema di Corti di Cassazione, e indicava i rimedi che egli ravvisava indispensabile di portarvi.

Per altra parte il linguaggio delle cifre che si riferiscono ai dati statistici delle Corti di Cassazione è significantissimo. Se ci fermiamo, o Signori, alquanto su queste cifre, troviamo che restano ancora da giudicarsi fra le varie Corti di Cassazione del Regno più di 10,089 cause nella parte civile, e nella parte criminale oltre 4436, in totale 14,525 cause tuttora arretrate.

I vari oratori i quali propugnavano la costituzione della Corte di Revisione, si appoggiavano sopra queste cifre tremende per dimostrare come fosse imperfetto il sistema della Corte di Cassazione.

Ora, o Signori Senatori, dopo tutti questi discorsi che furono pronunciati in vario senso, io mi sono dimandato se con la legge che è stata presentata dal signor Ministro di Grazia e Giustizia si provvedeva a tutti gl'inconvenienti i quali risultano in modo evidente dalle cifre che ho testè lette, e che furono pure accennate dallo stesso onorevole Relatore della Commissione.

Quantunque io non pretenda intendermi della materia di cui si tratta, però il semplice buon senso mi dice che con la legge attuale non si è provveduto a togliere veruno degl'inconvenienti accennati; io non veggio come, trasportando a Roma la Corte di Cassazione di Firenze, si potrà diminuire il numero delle cause che rimangono ingiudicate; io non veggio in sostanza come saranno tolti tutti i difetti che furono accennati e riconosciuti esistenti nelle Corti di Cassazione dai loro difensori stessi.

In questa condizione di cose, noi che siamo profani alla difficile questione, ma sulla quale però dobbiamo dare il nostro giudizio, ci domandiamo innanzi tutto che cosa faremo votando questa legge. Faremo beneficio a coloro che dovranno ricorrere alla giustizia?

Porteremo noi qualche miglioramento nella spedizione delle cause che sono tuttora giacenti e senza risoluzione?

Come dissi, per me ho la persuasione che questa legge non modifica per nulla lo stato attuale delle cose, anzi sono intimamente persuaso che col trasportare la Corte di Cassazione da Firenze a Roma, senza venire colla costituzione di una Corte di Cassazione unica, e senza modificarne sostanzialmente i procedimenti, non si farà altro che frapporre nuovi indugi alla spedizione delle cause che sono portate avanti a varie di queste Corti, e ciò cagionerà un nuovo inciampo oltre quello che già è così grandemente lamentato.

Se in questa legge si fosse parlato di una modificazione quale fu accennata come indispensabile per migliorare l'istituzione delle Corti di Cassazione, cioè la istituzione della Camera cosiddetta dei ricorsi, mercè la quale si può più rapidamente dare sfogo alle varie materie che sono recate innanzi a queste Corti, io avrei capito la presentazione di questa legge. Ma si è ricordato in questo recinto come la Camera di ricorso, che esisteva una volta presso la Corte di Cassazione di Tosino, fu abolita ad istanza di coloro che hanno interesse nella prolungazione delle liti; io credo che, qualora fosse votata questa legge, non solo la creazione della Camera dei ricorsi non potrebbe più aver luogo, ma l'istituzione di una Corte di Cassazione unica sarebbe ritardata indefinitamente, perchè vi sono degl'interessi potenti che si oppongono a che una Corte di Cassazione unica sussista. Per me, in seguito a questo ragionamento molto semplice, io non potrei votare in favore di questa legge. Epperò, profano, come dissi, nella materia, ho presentato un ordine del giorno che ha per oggetto di rimandare il progetto al signor Ministro di Grazia e Giustizia, il quale con l'ingegno di cui è dotato e coi sentimenti di equità e giustizia che informano le sue azioni, avrebbe certamente preso in considerazione tutte le cose dette in questo recinto, e in momento più opportuno avrebbe potuto presentare un progetto di legge per la costituzione definitiva della Corte unica di Cassazione.

Tuttavia, o Signori, siccome dall'epoca in cui ebbi l'onore di presentare quell'ordine del giorno sono trascorsi alcuni giorni, io ebbi il tempo di fare nuove riflessioni sopra tale argomento, e l'ho quindi alquanto modificato.

Io credo, o Signori, che in seguito alla legge che abbiamo votata in una delle ultime sedute del Senato, colla quale furono estese alla Provincia di Roma i nostri Codici, noi lasceremmo quella legge incompleta, se non provvedessimo in qualche modo al ricorso in Cassazione anche per quelle Provincie.

Ora, siccome all'art. 14 del progetto presentato dal Ministero al primo capoverso è stabilito « che i ricorsi in Cassazione contro sentenze dei Tribunali di Roma e delle Provincie Romane dal 1° aprile al fine di ottobre 1871 saranno recati alla Corte di Cas-

sazione di Firenze, » io crederei opportuno, onde non fosse incagliato il corso della giustizia, intanto che il signor Ministro studierà un progetto definitivo della costituzione della Corte Suprema di Giustizia, io credo, dico, che sarebbe opportuno che quest'articolo fosse discusso e votato.

Da ultimo, Signori, ripeto, io non voglio pregiudicata nessuna questione, perchè non sono giudice competente in materia così grave, io aveva accennato nel mio ordine del giorno all'istituzione di una Corte di Cassazione unica; ora presento l'idea sotto un punto di vista più largo, sostituendo alla Corte unica di Cassazione la indicazione di un Tribunale Supremo di Giustizia unico per tutto il Regno.

In conseguenza di queste considerazioni, ho l'onore di modificare l'ordine del giorno che ebbi già l'onore di presentare al Senato nei termini seguenti:

« Il Senato invita il Ministero a presentare, non più tardi del principio della prossima ventura Sessione parlamentare, un progetto di legge per l'istituzione di una Corte Suprema di Giustizia, unica per tutto il Regno, ed intanto limita la discussione del presente progetto di legge al primo capoverso dell'articolo 14 presentato dal Ministero. »

Il capoverso qui accennato è il seguente:

« I ricorsi di cassazione contro sentenze dei Tribunali di Roma e delle provincie romane dal primo aprile al fine di ottobre 1871 saranno recati alla Corte di Cassazione di Firenze. »

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Senatore Menabrea. Dirò ancora una parola in favore dell'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare. Noterò che siamo oggi al 23 marzo, che al 1° di aprile entreranno in vigore i Codici nostri nella Provincia Romana, e che se questo capoverso di cui ho dato lettura non fosse approvato, mancherebbe un grado di giurisdizione in quelle provincie; e siccome d'altra parte è improbabile che una legge così importante possa essere prontamente discussa e votata dai due rami del Parlamento, così credo che il mio ordine del giorno sia quello che salvi meglio tutte le opinioni, cioè provveda ad uno studio più profondo della questione, e nello stesso tempo provveda pure ad una delle necessità più urgenti per l'amministrazione della giustizia nella Provincia Romana.

Io spero che il Senato vorrà accogliere questo mio ordine del giorno, e che il signor Ministro Guardasigilli non lo vorrà nemmeno lui respingere, perchè credo che entri anche nell'ordine delle sue idee.

Presidente. Prima di dare la parola al Senatore De Foresta rileggo l'ordine del giorno proposto dal Senatore Menabrea modificato:

Quest'ordine del giorno è così concepito: « Il Senato invita il Ministero a presentare non più tardi del principio della prossima ventura Sessione parlamentare un progetto di legge per l'istituzione di una Corte Su-

prema di Giustizia, unica per tutto il Regno, ed intanto limita la discussione del presente progetto di legge al primo capoverso dell'articolo 14, presentato dal Ministero »

Ora ha la parola il Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Io non ho che due parole a dire.

Era pure nella mia intenzione di modificare l'ordine del giorno, ch'ebbi già l'onore di presentare al Senato, perchè riconosceva anch'io che sulla fine del mese di marzo non poteva il Senato limitarsi ad invitare il Ministero a presentare un progetto intorno alla istituzione della Corte di Cassazione, e che intanto era urgente che qualche cosa si facesse per mettere in vigore nella provincia romana i Codici di procedura civile e penale. Però, siccome l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Senatore Menabrea raggiungerebbe lo scopo che io mi proponeva, ed è anche più largo di quello che io intendeva presentare oggi, per ora me ne astengo, e dichiaro che voterò l'ordine del giorno del Senatore Menabrea, con riserva però, qualora questo (cosa che non credo) non venisse approvato, di presentare il mio, lo che avrei già fatto se l'onorevole Senatore Menabrea non mi avesse prevenuto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io ringrazio innanzi tutto il Senato per aver consentito di differire la discussione della presente legge fino a che fosse terminata nell'altro ramo del Parlamento la discussione del progetto sulle parentie del Sommo Pontefice e sulla libertà della Chiesa.

Certamente non fu mia colpa se, impegnato in quella discussione, non ho potuto trovarmi presente in Senato; ma, ad ogni modo, lo ringrazio di aver preso in considerazione questa grave necessità, e di aver consentito alla domanda di sospensione.

Fatta questa dichiarazione, io vengo senz'altro alla questione.

Non intendo riaprir la discussione generale sul tema della prevalenza della Corte di Cassazione sulla Terza Istanza; intorno a questo argomento si è ampiamente discusso nell'uno e nell'altro senso, nè avrei cosa alcuna da aggiungere agli argomenti che propugnarono così vigorosamente la necessità del sistema della Cassazione.

In non risponderò nemmeno agli appunti più o meno benevoli che, me assente, furono fatti al mio discorso: non lo farò perchè non voglio abusare del tempo del Senato; e non lo farò altresì perchè, con mio dolore, non veggio presente l'onorevole Musio che fu forse alquanto severo a mio riguardo.

Mi permetto di osservare questo solo che, se nel mio discorso accennai che in quei tre capitoli della *Scienza Nuova* del Vico, dove si parla della custodia

delle leggi, della custodia dei confini e della custodia dell'autorità si trova il germe degli altissimi uffici della Corte di Cassazione, non intendeva al certo di dire che il Vico avesse parlato di Corte di Cassazione.

Non era per verità necessaria tanta dottrina per comprendere che nel 1732 non si poteva parlare di una istituzione che sorse 60 anni dopo. Ma le grandi idee ed i grandi principii hanno appunto questo carattere, che fruttano dopo anni e fors'anche dopo secoli; sono semi di grandi frutti, ma appunto come tutti gli altri semi, non fruttificano che col tempo e colla coltura.

Detto ciò, io vengo difilato ad esaminare gli ordini del giorno. Non mi occupo pel momento di quello dell'onorevole De Foresta; ma dirò recisamente che non posso accettarlo, e non posso accettarlo per le considerazioni che lo precedono, imperciocchè quando in una così ampia discussione si è messo in dubbio la utilità del sistema della Cassazione, quando si sono rivolti contro questa suprema magistratura tutti gli attacchi, tutte le critiche fatte dall'onorevole De Foresta, certo questa Suprema Magistratura non potrebbe rimanere sotto il peso di accuse così violenti senza che ne venissero scemati, nell'opinione pubblica, l'autorità e lo stesso suo decoro. Se quell'ordine del giorno fosse stato presentato al principio della discussione, probabilmente avrebbe potuto essere accolto; ma dopo l'avvenuta discussione è mestieri che il voto del Parlamento sanzioni e mantenga questa istituzione con tutta l'autorità e tutto il prestigio che deve avere per adempiere la sua missione.

Da ciò non emerge già, o Signori, che il sistema della Cassazione non possa, ne' modi in cui si esplica, essere modificato. Il Potere Legislativo ha sempre la facoltà di mutare le leggi; ma quando è convinto che questa necessità esista deve procedervi con prudenza e temperanza di modi affinchè le leggi stesse non rimangano indebolite e screditate.

In quanto all'ordine del giorno del Senatore Menabrea, esso, com'era formulato allorchè venne per la prima volta presentato, si riduceva a queste parole.

« Il Senato invita il Ministero a presentare al più presto un progetto di legge che provveda alla costituzione definitiva di una Corte di Cassazione unica per il Regno e sospende intanto la discussione della presente legge. »

Ora quest'ordine del giorno è stato in parte modificato. In luogo di parlare di *Corte di Cassazione* l'onorevole Menabrea ha voluto sostituirvi l'indicazione di *Suprema Magistratura del Regno*, nello scopo di riservare (secondo il suo modo di vedere) ancora impregiudicata la questione se la Suprema Magistratura debba essere una Corte di Cassazione ovvero un Tribunale di Revisione. Oltre a questo, invece di domandare che si sospenda per intanto la discussione della presente legge, ha finito per chiedere che si limiti la discussione all'art. 14 del progetto della Commissione.

Io prego l'onorevole Menabrea a considerare che il concetto principale del suo ordine del giorno è già scritto nell'art. 10 del progetto.

Fin da quando questa questione fu presentata al Senato, fin da quando essa venne all'esame della Commissione, si vide che l'ordinamento della Corte di Cassazione, per poter essere ridotto ad unità, e soddisfare ai bisogni della giustizia, aveva d'uopo di molte modificazioni.

La Commissione considerò quindi che doveva provvedere a tre ordini di necessità; alcune urgentissime, altre soltanto urgenti, e le ultime finalmente suggerite da considerazioni di altissimo interesse, ma non tali da esigere una deliberazione immediata.

Era di necessità urgentissima provvedere ai bisogni della giustizia per le provincie di Roma e Venezia. Era di necessità urgente dare alla Corte di Cassazione esistente un principio di unità, onde far cessare, o almeno prepararsi a far cessare quel sistema anomalo che attualmente esiste di quattro Cassazioni che possono trovarsi ad ogni istante in conflitto. Era studio che poteva esser rimandato quello dell'ordinamento definitivo della Corte di Cassazione unica, anche nell'intento di favorire l'esaurimento delle cause arretrate che esistono in gran numero; perciocchè il gettarle tutte di un tratto sopra la nuova Cassazione sarebbe lo stesso che farla morire soffocata sotto l'immenso peso degli affari prima ancora che fosse in grado di affermare la propria esistenza.

D'altra parte, il medesimo fatto delle cause arretrate, il medesimo fatto di non aver potuto queste quattro Corti di Cassazione ora esistenti sopperire a tutti i bisogni della giustizia, e di aver dovuto anno per anno ritardare la discussione dei ricorsi che venivano ad esse presentati, è tale da obbligare a studiare un sistema che valga a rendere la Cassazione unica bastevole ad esaurire quel cumulo di affari ai quali le quattro Corti esistenti non furono capaci di dar corso.

Questi erano, o Signori, i grandi problemi che si presentarono alla mente della Commissione e che vennero indicati dall'onorevole Relatore nella sua Relazione: dovevasi ordinare la nuova Cassazione in modo da poter bastare ai bisogni della giustizia in tutto il Regno; e perchè rispondesse a questa missione, dovevasi modificarla nella sua organizzazione, e fors'anche alquanto nelle sue attribuzioni. Ed a questo scopo era necessario, per quanto riguarda le materie civili, di esaminare se fosse mestieri di stabilire una Sezione dei ricorsi; se non fosse conveniente di restringere i casi di Cassazione e riserbare alcuni alla rievocazione, col doppio vantaggio di avvicinare la giustizia ai litiganti, e nel tempo stesso di mantenere la suprema magistratura nei limiti delle proprie attribuzioni di suprema custode della legge; se non fosse opportuno ammettere il ricorso in Cassazione soltanto contro le sentenze definitive; se non si potesse ordinare che il giudizio della Corte di Cassazione dovesse compiersi unicamente

sulla produzione della sentenza impugnata, rendendo in tal guisa impossibile di prendere in considerazione altri fatti oltre quelli indicati nella sentenza medesima.

Nella materia penale poi si presentavano questioni di non minore importanza; cioè se occorresse limitare i ricorsi contro le sentenze della Sezione di accusa, o non si potesse invece rimandarli alla Corte di Assisie; se non era possibile dividere la Sezione penale della Corte di Cassazione in due, una per la materia correzionale e l'altra per la criminale.

Queste ed altre questioni moltissime si presentavano innanzi alla Commissione quando prese a trattare questo grave tema del riordinamento e della unificazione della Corte di Cassazione. E quale fu il concetto da essa seguito nel risolverle?

Il concetto della Commissione fu semplicissimo.

Noi riteniamo, essa diceva, che la Suprema Magistratura del Regno debba essere la Corte di Cassazione; e lo riteniamo sia per ragioni di ordine scientifico, sia perchè tutti i nostri codici sono informati a questo sistema, e se volessimo modificarlo, dovremmo cominciare dal modificare tutta intera la nostra legislazione.

Noi riteniamo anche, essa soggiungeva, che questa Corte di Cassazione debba essere unica per poter mantenere l'uniformità della giurisprudenza ed invigilare con principii uniformi all'osservanza della legge.

Noi riteniamo altresì, essa diceva infine, che questa Corte di Cassazione debba aver sede nella città di Roma; se le altre città italiane potevano disputarsi l'onore di accogliere nelle loro mura questa Suprema Magistratura, e ciascuna presentar dei titoli onde essere prescelta, innanzi a Roma tutte devono tacere. Roma, la patria del dritto, non può essere la capitale d'Italia senza che la Suprema Magistratura del Regno risieda colà dove la giurisprudenza ebbe origine ed esistenza gloriosa.

Ma venendo ad esaminare la quistione se fosse possibile ordinare d'un tratto la Corte di Cassazione unica in Roma in maniera da poter bastare ai bisogni dello Stato, sorgevano quelle difficoltà che ho poco innanzi indicato, e la necessità di quei temperamenti che la Commissione vi ha proposto.

Si provvide al bisogno urgente di assegnare una Corte di Cassazione alle provincie di Venezia e di Roma; si volle impegnare con un articolo della legge non soltanto questo Ministero, ma qualunque altro che gli succedesse, a presentare un progetto di legge per la Cassazione definitiva che resolvesse tutte le questioni meritevoli di più maturo esame.

Si volle però che intanto si facesse un passo nella via dell'unificazione, determinando alcune materie le quali sarebbero fin d'ora attribuite alla speciale competenza della Cassazione stabilita nella sede del Governo: e a ciò provvide l'art. 2 del progetto.

E davvero, o Signori, vi hanno argomenti come, ad esempio, le questioni importanti e delicatissime, rela-

tive ai tributi, i contratti di appalto, l'applicazione della legge sulle Corporazioni religiose ed altri Enti morali ecclesiastici, la liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico, i quali è mestieri che vengano risolti in modo uniforme per tutto lo Stato. Ricordo infatti al Senato che quando nel 1865 fu abolito il contenzioso amministrativo, fino d'allora sorse il pensiero di delegare ad una delle quattro Corti di Cassazione allora esistenti, la cognizione di quelle controversie che prima appartenevano a questi tribunali speciali, e che per effetto di quella legge, venivano ad essere deferite al potere giudiziario. Ora, è parso che questo gran passo sulla via dell'unificazione potesse essere fatto oggi: nè certo tutti coloro che vogliono una Cassazione unica possono dolersene.

Ora, Signori, se questi sono stati i concetti che hanno informato il progetto di legge presentato ai vostri voti, io credo che la parte dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Menabrea, colla quale vuole che il Governo sia messo in mora di presentare un progetto di legge per l'unificazione definitiva della Corte di Cassazione, è qualche cosa che impegna meno di quello che non faccia l'art. 10 del progetto di legge.

L'ordine del giorno si riduce ad una raccomandazione: un articolo di legge, invece, obbliga il Ministero presente ed ogni altro che potesse succedergli, e copre una necessità giuridica alla quale non può sottrarsi che Governo e Parlamento vogliano sottrarsi.

Quindi io non credo sia mestieri che il Senato si sotfermi ad un ordine del giorno quando trova nella legge proposta un articolo che contiene la stessa disposizione.

Tutti conveniamo che bisogna provvedere alle esigenze dei giudizi per la Venezia e per Roma e stabilire una Magistratura Suprema per queste provincie: sopra di ciò non vi è controversia e lo stesso onorevole Menabrea conviene in questa necessità. E che mai a ciò si propone di aggiungere? Rimangono due soli fatti; il primo, di trasferire a Roma la Cassazione di Firenze in quel tempo più o meno vicino che il Senato vorrà determinare. L'altro di fare un gran passo nel sistema della unificazione, deferendo alla Corte di Cassazione stabilita nella sede del Governo la cognizione di quelle materie che hanno maggior bisogno d'uniformità nella giurisprudenza.

Io credo, o Signori, che l'una cosa e l'altra siano di grandissimo momento: credo della massima utilità stabilire fin d'ora un principio di unificazione; credo vantaggiosissimo provvedere in certe controversie all'uniformità della giurisprudenza; credo poi anche che sia utile e politico assicurare alla Capitale del Regno, insieme a quella di tutti gli altri poteri dello Stato, la residenza della Corte di Cassazione, giacchè sono convinto che farebbe una impressione poco gradevole, tanto in Italia che fuori, quando si avesse a dire che Roma, la patria del diritto, divenuta Capi-

tale d'Italia, raccoglie nelle sue mura tutte le podestà, meno quella che rappresenta il potere giudiziario.

Del rimanente, Signori, tutte codeste proposte fanno parte del progetto sul quale avete a deliberare.

Voi potete modificarne alcuna, ma respingerle tutte senza discutere, per soffermarsi soltanto all'articolo 14 mi sembra in verità cosa per lo meno prematura.

Io credo che il Senato farebbe opera più conveniente e più regolare, se ritenuta la necessità, per una parte almeno di questa legge, passasse alla disamina degli articoli.

A misura che si discuterà ciascuno di questi articoli, verrà allora il momento di proporre la soppressione dell'uno o la modificazione dell'altro; ma prima di passare alla discussione degli articoli respingere a priori la legge, quando tutti convengono che essa contiene principii che possono essere accettati e disposizioni che tutti vogliono, in verità mi sembra, lo ripeto ancora una volta, cosa prematura.

Per queste ragioni io pregherei l'onorevole Senatore Menabrea a ritirare il suo ordine del giorno ed a riconoscere la convenienza di procedere all'esame del progetto di legge; salvo il proporre articolo per articolo quelle modificazioni che il Senato crederà convenienti.

Ed è in questi stessi termini che io rivolgo la mia preghiera al Senato.

Senatore Tecchio, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Crederei più utile e conveniente che il Relatore avesse per ultimo la parola, perciò se egli non ha difficoltà, do la parola al Senatore Menabrea.

Senatore Tecchio, *Relatore*. Parli purè.

Presidente. Ha la parola il Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Mi sarà difficile rispondere all'eloquente discorso del Signor Ministro, il quale espresse con tanta lucidità ed eloquenza le sue convinzioni intorno all'argomento.

Tuttavia io quasi debbo ringraziarlo di ciò che ha detto sulla questione vertente, perchè, a parer mio, egli ha esposti meglio di quello che abbia potuto fare io stesso molti degli argomenti che servono ad appoggiare l'ordine del giorno da me proposto.

Con non minore facondia l'onorevole Guardasigilli ha benanco accennato tuttociò che vi è ancora da fare perchè la Corte unica risponda interamente al suo scopo, e possa adempiere al suo ufficio, come è necessario nell'interesse della giustizia e nell'interesse dei cittadini.

Ora, egli stesso ha riconosciuto che colla legge che si sta discutendo non si riparano tutti i difetti che erano lamentati nella istituzione attuale della Corte di Cassazione. Egli ha osservato che in un articolo del progetto (e credo voglia alludere al secondo), si rimedia più facilmente alla spedizione di certi affari in quanto che le varie Corti di Cassazione ne sarebbero esonerate, mentre la Corte di Cassazione che do-

vrebbe trasferirsi a Roma, sarebbe incaricata di quegli affari che sono accennati appunto in quell'articolo secondo.

Inoltre il Ministro diceva: l'ordine del giorno si limita a fare un semplice invito a che il Ministero presenti un progetto di legge per l'istituzione di un tribunale supremo, o Corte di Cassazione che si voglia chiamare, mentre la legge attuale afferma che un progetto di legge sarà presentato nella prossima Sessione.

Ma, Signori, nulla impedisce che il desiderio espresso nel mio ordine del giorno diventi un articolo di legge perchè dopo che sarebbe votato l'articolo 14, un altro vi si potrebbe aggiungere col quale si imponesse l'obbligo al Ministero di presentare un progetto non più tardi dell'epoca da me fissata.

In quanto all'articolo secondo cui alludeva l'onorevole Signor Ministro della Giustizia, siccome io mi dichiaro del tutto incompetente in questa materia, non ho voluto farne cenno nel mio ordine del giorno; però qualora vi si volesse introdurre anche la disposizione dell'articolo secondo, io mi opporrei sempre in modo assoluto al trasferimento della Corte di Cassazione da Firenze a Roma, fin tanto che non sia fissato in modo tassativo il giorno in cui sarà trasportata la Corte di Cassazione nella nuova Capitale del Regno.

Ora, cosa dice l'articolo 10? Esso dice:

« Nella prossima Sessione sarà presentato al Parlamento un progetto di legge per la costituzione di una Corte unica di Cassazione per tutto il Regno. »

Ma, o Signori, noi siamo vecchi del sistema parlamentare, e sia in quello del Regno d'Italia, sia in quello del Regno Subalpino ho veduto quanti progetti di legge furono presentati, e che poi rimasero dimenticati negli archivi, o della Camera dei Deputati o del Senato; per cui se noi trasferiamo la Corte di Cassazione a Roma, e se questa Cassazione vi eserciterà le nuove attribuzioni che sono accennate nell'articolo secondo, io sono intimamente persuaso che la Corte unica di Cassazione nel Regno per molto tempo non la vedremo.

E qui ripeto, che i medesimi interessi i quali hanno fatto togliere la sezione dei ricorsi, i medesimi interessi che vogliono le Corti di Cassazione a Napoli, a Torino, a Palermo si faranno sempre più forti dal momento che si sarà provveduto in parte ai difetti che ha il sistema attuale col trasferimento della Cassazione a Roma: mentre anzi lasciando la Corte di Cassazione temporariamente a Firenze, la necessità di avere a Roma nella sede del Governo la Corte Suprema unica di Giustizia farà sì che e Parlamento e Ministero metteranno la massima premura affinché questo voto generale sia soddisfatto.

Risponderò ora ad alcune altre obiezioni dell'onorevole Guardasigilli. Egli diceva che il mio ordine del giorno prescrive che sia tosto formata una Corte unica di Cassazione: e come potrà, ei soggiungeva, questa Corte unica provvedere a tutte le esigenze della

giustizia quando vediamo che le quattro Corti di Cassazione attuali non sono neppure sufficienti a questo bisogno?

Rispondo: quando la Corte di Cassazione unica sarà stabilita a Roma, nulla impedisce che nelle città dove ora vi sono le Corti di Cassazione, queste vi rimangano ancora temporaneamente, oppure che siano limitate a sezioni incaricate di spedire le cause arretrate, mentre tutte le nuove cause sarebbero portate alla Cassazione unica.

Cosicchè in questo modo si avrebbe un temperamento col quale si provvederebbe alla istituzione della Corte di Cassazione unica, e nello stesso tempo a tutte le esigenze degli interessi locali.

Per questi motivi, e perchè nella proposta del signor Ministro anzi che un beneficio per la giustizia io vedo un ritardo, non potrei rinunciare al mio ordine del giorno, poichè, come ripeto il signor Ministro non ha fatto che dimostrare più chiaramente di quello che fu fatto nelle precedenti sedute tutti i difetti che attualmente esistono e che non sono tolti col nuovo progetto.

Mantengo il mio ordine del giorno, perchè credo che con esso si provveda ai bisogni urgenti della provincia romana, e si metta il Governo ed il Parlamento nella necessità di venire all'istituzione di una Corte Suprema di Giustizia unica per tutto il Regno.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola per una dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Primieramente comincio ad osservare che se l'onorevole Senatore Menabrea consente che si ponga in discussione non soltanto l'articolo 14, ma ancora il 10, ed il secondo e gli altri che siano in relazione con questo articolo medesimo, ne viene di conseguenza che bisogna discutere tutto il progetto di legge; e che perciò il partito unico a seguire quello si è, che io sottoponeva al Senato, di passare cioè alla discussione degli articoli; salvo al Senato, di approvare quelli che crede meritevoli del suo voto, e di respingere gli altri.

Quanto all'altra osservazione poi dell'onorevole Senatore Menabrea, per verità bisogna dire ch'io sia stato infelicissimo nell'esprimermi se egli ha potuto dare al mio concetto la portata che pare gli abbia attribuito.

Io ho detto che il voler unificare in questo momento le Corti di Cassazione era difficilissimo, se non impossibile, per due ragioni; cioè per la strettezza del tempo, non potendosi nè in questo nè nell'altro ramo del Parlamento discutere tutte le gravi ed importanti questioni che sarebbero state sollevate; e per il numero delle cause che si trovano tuttora pendenti presso le singole Corti di cassazione.

In quanto poi al vedere se quelle Corti debbano rimanere come Corti, o come semplici Sezioni per decidere gli affari pendenti, questa, o Signori, è appunto

una delle questioni, che possono presentarsi nel corso della discussione del presente progetto di legge. E difatti nel progetto ministeriale erasi proposto che quelle Corti rimanessero come Sezioni di stralcio; ma io sono d'avviso che il farle rimanere in questo modo sarebbe la cosa la più irregolare, e la più improvvida che dir si possa.

Irregolare perchè le Sezioni di stralcio perderebbero ogni autorità; improvvida perchè farebbe cadere sotto la legge della disponibilità egregi magistrati.

Questo è il concetto che informa l'attuale progetto di legge, ed è concetto che risponde ai bisogni ed all'interesse della giustizia.

Una sola questione può farsi, quella cioè dell'epoca più o meno prossima in cui debba avvenire la traslocazione della Corte di Cassazione di Firenze a Roma: questa è questione accidentale, la quale può essere risolta in un modo o nell'altro senza ledere menomamente il principio. Se non che taluno può dire: perchè traslocate a Roma la Corte di Firenze e non un'altra, per esempio quella di Napoli o di Torino? ma semplicissima è la risposta. La Corte di Cassazione di Firenze ha pochi affari; essa ha sessanta cause civili e 120 a 130 cause penali, non ha nessun arretrato, e può quindi essere trasferita senza difficoltà; le altre che hanno migliaia di cause arretrate, se fossero portate a Roma, sarebbero ben lungi dal sopperire a quei bisogni ai quali si vorrebbe provvedere.

Ripeto quindi ancora una volta al Senato la preghiera di voler passare alla discussione degli articoli, salvo il votarli in quel modo che crederà più savio e rispondente allo scopo che la legge si propone.

Senatore Errante. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Errante.

Senatore Errante. Tutte le discussioni che si sono fatte in Senato sulla Corte di Cassazione e sulla Terza Istanza sono state sapientissime, ma non erano assolutamente necessarie, perchè nel presente progetto di legge non si trattava di altro che di provvedere a quelle provincie le quali erano prive di una Corte di Cassazione.

Vi fu un primo progetto, ed era quello dell'onorevole Racli, il quale stabiliva l'unità della Cassazione, ed allora forse quella questione avrebbe potuto farsi con maggiore utilità pratica: se non che, in quelle discussioni che si sono fatte, tutte le opinioni sono state chiarite, ed io credo che non ci sia alcuno in Senato il quale possa dire di non aver preso un partito per insufficienza di lumi o perchè non si è ponderata la materia.

Il rimandare adunque questa questione porterebbe due gravi inconvenienti: il primo si è, che tutte quelle dispute che si sono fatte, tutti quei lumi che si sono profusi riescono perfettamente inutili, ed il Senato non potrà mai essere meglio informato di quello che lo è

attualmente su tale questione. Vi sarebbe una seconda grande difficoltà: che mentre dite al Ministro: — provvedete ad una Magistratura suprema, — non additate quale fra le due Magistrature voi preferite, e fra l'uno e l'altro sistema corre un abisso.

Sì, o Signori, fra il sistema della Terza Istanza e quello della Cassazione vi è una disparità infinita, e non gli dite a quale debba attenersi, sarebbe lo stesso che dire al Ministro: fate quello che vi ispira il vostro sentimento intimo, ma noi non vi diamo norma di sorta: liberissimi di respingere tutto quello che ci verrete a proporre. Se non altro, il primo ordine del giorno dell'onorevole Menabrea toglieva quest'inconveniente, perchè invitava il Ministro a meditare su di una legge di unica Cassazione; quest'ultimo riformato, ci rimanda ad una Suprema Magistratura che non sappiamo cosa sia, e rimette in dubbio quella tale questione che si dovrebbe definire.

L'onorevole Menabrea ha detto di aver meglio studiato questo progetto di legge e di preparare col suo ordine del giorno la via in guisa, che si potesse poi venire ad un modo positivo e concreto di deliberare.

Egli ha dovuto però confessare di non aver posto mente abbastanza all'art. 2, che è il cardine della legge attuale.

L'onorevole Guardasigilli ha dimostrato all'evidenza che il grande inconveniente che abbiamo colle Corti di Cassazione è appunto la divergenza della giurisprudenza, per cui sebbene vi sia un Codice unico per tutta l'Italia abbiamo giurisprudenze diverse, e talvolta sono tanto diverse tra una Provincia e l'altra come se fossero governate da diverse leggi.

Il Senato vede dunque la necessità di discutere ed adottare l'art. 2.

Io mi permetterò di leggere alcuni appunti fatti dal consigliere di Cassazione Paoli, sulle grandi divergenze in materia penale che vi sono fra le quattro Corti di Cassazione. Le riassumo brevemente e ne do lettura al Senato:

« Discordanze in materia penale: 1° sull'amnistia concessa dal Re col Decreto del 22 aprile, che stabilì l'abolizione dell'azione penale pei delitti e per le contravvenzioni e trasgressioni previste dai Codici Penali del 20 novembre 1859 e del 27 maggio 1852: cioè: se il condannato ad una pena correzionale quantunque accusato di crimine, doveva oppur no essere ammesso a goderne il beneficio. »

Sopra questa questione di grandissima importanza, perchè si trattava della libertà dei cittadini, le quattro Corti di Cassazione si divisero; taluna decise che era il caso dell'amnistia, tal'altra no, e la conseguenza pratica fu questa: che in talune provincie del Regno molti rimasero in prigione, in altre furono posti in libertà, e così mentre agli uni il Decreto di amnistia concesse la libertà, altri dovettero rimanersene in carcere.

2° Sulla libertà provvisoria: Se il criterio per concedere o per rifiutare il beneficio della libertà provvisoria

dovesse oppur no desumersi esclusivamente dal titolo del reato e dalla sua massima punibilità, o se si debbano apprezzare a quest'effetto anche le circostanze attenuanti del reato per le quali ne rimanga diminuita la imputabilità o minorata la pena. »

Questione di gravissima importanza perchè da ciò dipende il sapere chi deve giudicare se la Corte di Assise oppure i tribunali correzionali, e da ciò dipende pur anco la maggiore o minore punibilità.

Ebbene anche tale questione venne in modo diverso decisa dalle diverse Cassazioni e la conseguenza ne è, che in talune provincie è competente la Corte d'Assise, in talune altre il tribunale correzionale.

3° Sulla indicazione del nome del reato nella questione sul fatto principale, cioè se debba oppur no riguardarsi come parte essenziale, come parte integrante della questione sul fatto principale. »

E da ciò il procedimento di annullarsi la sentenza data e di doversi rimettere oppur no un'altra volta la causa dinanzi la Corte d'Assise.

4° Sulla competenza nella natura delle contravvenzioni, cioè se appartengano alla competenza dei pretori tutti i casi punibili con pena non eccedente i tre mesi di carcere, di confino o d'esilio e le L. 300 di multa, qualunque si fosse il loro titolo ed il loro nome; o se, per ragione della pena, non possano essi conoscere delle contravvenzioni, e quali siano punibili in tutto altro modo che con pene di polizia.

5° Sulla competenza intorno ai reati dei soldati che eccedono nell'esecuzione d'un ordine o d'una sentenza senza autorizzazione, e fuori del caso di necessità; cioè se siano di competenza dei tribunali militari o dei tribunali ordinarii.

Discordanze queste, che rendono diseguali le condizioni dei cittadini e recano confusione e scompiglio nella giurisdizione dei tribunali.

Per queste ragioni, o Signori si è detto sempre da coloro i quali sostengono la Cassazione, esser essa l'unico sistema il quale possa provvedere efficacemente all'uniformità della giurisprudenza, sistema seguito da tutte le nazioni civili: e sarebbe un cattivo esempio che l'Italia fosse la prima ad abolire la Corte di Cassazione, che è riguardata come custoda e vindice della legge; ma, che la Corte di Cassazione debba essere una affinché queste contraddizioni non accadano. Forse si potrà errare; l'unica Cassazione potrà stabilire una massima, non sempre giusta, ma ciò avviene di tutti i giudizi umani; però qualunque sia l'errore, si suppone che siasi ben giudicato, e per conseguenza la legge è uguale per tutti i cittadini nell'unica interpretazione che si è data.

Se pertanto si fosse potuta unificare la Corte di Cassazione in questo momento; se si fosse potuto segnire il primo progetto presentato dall'on. Raeli, probabilmente ciò sarebbe stato più utile. Ma il dire che tutto quello che si è fatto in questo progetto di legge non

val nulla, che non si debba nemmeno discutere poichè non può portare a veruna utilità, è troppo!

Quel che più importa, si dice, è appunto che la Corte di Cassazione non si trasporti a Roma. Il Senato decida se sia utile o no che si faccia questa traslocazione della Corte di Cassazione da Firenze a Roma: in quanto a me è questione di secondaria importanza; una volta che si stabilisce che nella prossima Sessione debba presentarsi un progetto di legge per la Cassazione unica in Roma, su tale questione si può disputare, si possono dire ragioni pro e contro, ma certamente in qualunque modo venga decisa, non s'offende il sistema della legge.

Una volta che il Senatore Menabrea, ha detto che egli vede la necessità di votare l'art. 14, perchè cessi immediatamente questo stato di cose, non sarebbe bene che intanto si esaminasse quello che in questa legge c'è di buono? e tutte le volte che si trovi una disposizione utile ed accettabile, sebbene non sia il sistema della Corte unica di Cassazione, pur non di meno ciò varrà perchè si faccia un gran passo nelle questioni di ordine pubblico, nelle questioni di finanza avranno tutti i tribunali del regno una unica Giurisprudenza, ed in siffatta guisa, se noi non avremo in questo momento una sola Corte di Cassazione di fatto, avremo, se non altro, il germe dell'unica Cassazione.

Per questi motivi, Signori, la Commissione crede di non potere accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Menabrea, e prega il Senato a passare alla discussione degli articoli.

Senatore Astengo. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Astengo.

Senatore Astengo. Ho chiesto la parola per dire i motivi del voto contrario che darò all'ordine del giorno Menabrea.

Ho sempre veduto che gli oppositori del sistema della Corte di Cassazione, finiscono generalmente per dire: — Studiamo ancora! — Essi non fanno mai una proposta, la quale sarebbe la conseguenza logica dei loro argomenti, la proposta cioè di adottare senz'altro il sistema della Terza Istanza, invece di quello della Corte di Cassazione.

Per contro ho sempre veduto che coloro i quali combattono il sistema della Terza Istanza, conchiudono sempre per mantenere il sistema della Corte di Cassazione: desiderano bensì di vederlo migliorato, ma respingono costantemente ogni proposta che tenda a cambiare il sistema. Io dichiaro francamente che ho patteggiato sempre per essi.

L'onorevole Senatore De Foresta, dal quale abbiamo sentito un vero atto di accusa contro la Corte di Cassazione, finiva egli pure non per proporre le Terze Istanze, ma per proporre di fare dei nuovi studii sul sistema da adottare.

Ma se bene ritengo, fra i diversi argomenti che egli faceva valere contro il sistema della Cassazione vi era quello della impossibilità che la Corte di Cassazione

potesse essere una sola per tutta l'Italia. È questo uno dei principali argomenti che sogliono mettere innanzi tutti coloro che sostengono il sistema delle Terze Istanze come preferibile a quello della Corte di Cassazione, specialmente per l'Italia, attese le sue speciali condizioni. Ed infatti la pluralità delle Corti di Cassazione è un vero controsenso, un vero assurdo, mentre non è controsenso nè assurdo la pluralità dei Tribunali di Terza Istanza.

Mi pare però che oggi abbiamo fatto un gran passo, imperocchè ho inteso che l'onorevole De Foresta ha dichiarato di votare in favore...

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Senatore Astengo.... dell'ordine del giorno Menabrea, il quale vuole una Suprema Magistratura che sia unica per tutto il Regno. Dunque siamo ora d'accordo in ciò anche coi più valenti oppositori del sistema della Corte di Cassazione.

Chi vota dunque per l'ordine del giorno Menabrea vuole che la Suprema Magistratura del Regno d'Italia, per la cui istituzione sarebbe invitato il Ministero a presentare un progetto di legge non più tardi della prossima sessione, sia un Tribunale unico in tutta l'Italia.

Questo principio fondamentale è dunque già vinto.

Ma se la Suprema Magistratura d'Italia dev'essere unica, si può egli ancora seriamente disputare se dovrà essere piuttosto il Tribunale di Terza Istanza che la Corte di Cassazione?

Signori! Io vi rammento il recente vostro voto sulla unificazione legislativa per le province Venete.

Il Senato, quando ha votato il progetto di legge che estendeva la Corte di Cassazione alla Venezia e le toglieva la Terza Istanza, lo faceva certamente con quella ponderazione, con quella maturità che non mancano mai alle sue deliberazioni. Or bene, o Signori, il Senato che pochi giorni or sono toglieva alla Venezia la Terza Istanza e le dava la Cassazione, potrebbe egli seriamente dire oggigiorno: — Devo ancora studiare se sia meglio preferire il sistema della Terza Istanza a quello della Cassazione? — Per poterlo dire, avremmo almeno dovuto sospendere ogni deliberazione relativamente alla Venezia.

Comprendo che per Roma si dica: — Non siamo noi che abbiamo mandato a pubblicarvi le leggi relative alla Cassazione; ve le fece pubblicare il Governo in forza dei pieni poteri che aveva per Roma. Quella pubblicazione è oramai un fatto compiuto, e poichè tra pochi giorni le leggi relative alla Corte di Cassazione dovranno andare in vigore a Roma, è una necessità che ivi si provveda anche temporariamente all'attuazione di quel sistema. —

Ma per il Veneto siamo noi che abbiamo abolito la Terza Istanza, e vi abbiamo surrogata la Cassazione. Come dunque potremo noi dire che non abbiamo ancora studiato abbastanza per preferire un sistema all'altro?

Pare impertanto a me che rimanga solamente a ve-

dere quale sia la proposta che possa procurarci più presto la Corte di Cassazione unica per tutto il Regno. È questa, secondo me, la vera questione da esaminare.

Ora, io dico francamente che qualunque proposta, qualunque emendamento venisse fatto allo scopo di farci raggiungere al più presto la metà di una Corte di Cassazione unica, io l'accetterei di buon grado, purchè avessi la convinzione che fosse realmente utile per un tale intento:

Ma, o Signori, io non posso dimenticare che il meglio, per potersi preferire al buono, bisogna che sia praticamente possibile.

Quindi, allorchè mi trovo nel bivio o di respingere una proposta la quale, se non mi conduce direttamente alla metà, mi vi conduce però indirettamente e mi fa fare dei passi avanti, o di respingere invece un'altra proposta la quale colle apparenze di volermi condurre più presto alla metà per un'altra via, mi arresta invece nel mio cammino col pericolo di non lasciarmi fare nessun passo per lungo tempo, io respingo senz'altro questa seconda proposta e mi attengo alla prima.

Il presente progetto di legge non va tant'oltre quanto andava il primo progetto del Ministero, ma non mi fa cambiare via, e mi fa anzi fare dei passi innanzi. Con questo progetto io ho almeno fin d'ora una Corte di Cassazione nella Capitale del Regno, la quale è già per molte importanti attribuzioni la Corte di Cassazione unica del Regno, perchè essa sola conoscerà dei ricorsi da giudicarsi a Sezioni riunite, e di quelli che saranno presentati dal Pubblico Ministero nell'interesse della legge. Perchè questa Corte conoscerà esclusivamente dei ricorsi in quelle materie nelle quali è più urgente il bisogno dell'unità della giurisprudenza.

Dunque, io dico, con questo progetto facciamo già dei grandi passi, e se non facciamo ancora quel passo finale che pur desideriamo di fare, ci assicuriamo però di farlo ben presto.

Io adunque darò il mio voto favorevole a codesto progetto, a meno che non veda fatta una proposta la quale mi spinga più rapidamente alla metà.

Io leggo intanto nel presente progetto un articolo il quale obbliga non solamente il Ministero attuale, ma qualunque Ministero a presentare nella prossima Sessione Parlamentare un nuovo progetto il quale organizzi definitivamente la Corte di Cassazione unica per tutto il Regno.

Se quest'articolo a taluni non sembrasse sufficiente, se, per esempio, si volesse abbreviare maggiormente il tempo, entro il quale si dovesse presentare al Parlamento quel nuovo progetto, si potrà emendarlo in tal senso. Si potrebbe anche, se così piacesse al Senato, incaricare l'Ufficio Centrale di presentare esso stesso al più presto possibile un progetto che attuasse immediatamente la Corte unica di Cassazione. Allora mi sembrerà che si voglia veramente andare avanti, ed io voterò per tali proposte. Ma finchè si propone

un ordine del giorno che inviti il Ministero a studiare il sistema della Suprema Magistratura del Regno, e lascia insoluta la questione di principio, io dirò che si vuol fare un passo indietro, o per lo meno arrestarsi per lungo tempo.

Ecco le ragioni per le quali io respingo l'ordine del giorno del Senatore Menabrea, e accetto invece il sistema che la Commissione, d'accordo col Ministero, ha presentato.

Presidente. Il Senatore Conforti ha la parola.

Senatore Conforti. Ho domandato la parola per una rettificazione.

L'onorevole signor Ministro, nel calore del suo eloquentissimo discorso, parlando della Corte di Cassazione di Firenze, ha detto ch'essa non aveva a discutere nel corso dell'anno che 60 ricorsi circa in materia civile, e 120 a un dipresso in materia criminale.

Ora, per giustificare l'operato di questa Corte di Cassazione, e per mostrare che i consiglieri di questa Corte non hanno dormito saporitamente su due guanciali, dichiaro che i ricorsi in materia civile e commerciale discussi nel corso dell'anno sommano a circa 80 o 90, ed i ricorsi in materia criminale sommano in media a 400.

Farò riflettere oltracciò che la Corte di Cassazione di Firenze non ha mai lasciato cause in ritardo. Aggiungerò infine che la Corte di Cassazione di Firenze si compone di otto consiglieri, di un Presidente di Sezione, e di un primo Presidente, i quali prendono parte alla discussione delle cause civili e penali, a differenza de' Consiglieri delle Corti di Cassazione di Torino e di Napoli, che essendo più numerosi quelli che prendono parte alla discussione delle cause civili non prendono parte alla discussione delle cause criminali e viceversa.

Quindi io credo che i consiglieri della Corte di Cassazione di Firenze abbiano adempiuto lodevolmente ai loro obblighi, ed alacramente lavorato. Certamente l'onorevole Guardasigilli non ha inteso di offendere l'amor proprio della Corte di Cassazione di Firenze; tuttavia ho creduto bene di chiarire i fatti a lode del vero.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola per una dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non ho inteso menomamente di mettere in dubbio nè lo zelo, nè la diligenza della Corte di Cassazione di Firenze: nessuno più di me rispetta i magistrati onorevolissimi che ne fanno parte e che sono decoro del nostro paese. Forse ho errato nel dire 60 invece di 80 cause civili, e nel dire 200 o 300 invece di 400 cause penali.

Io sono però certissimo che quand'anche si raddoppiasse il lavoro, la Corte di Cassazione di Firenze lo saprebbe spedire con uguale celerità e diligenza.

Ho osservato che la Corte di Cassazione poteva essere trasferita da Firenze con minore difficoltà perchè

aveva un numero d'affari minore delle altre, e non aveva arretrati.

Presidente. La parola è al Senatore De Foresta
Senatore De Foresta. Signori: Io non prendo la parola per difendere l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Menabrea, modificativo di quello che aveva egli già presentato nelle precedenti sedute, perchè questo compito fu già da lui egregiamente eseguito meglio di quanto potrei farlo io stesso. Voglio solamente rispondere ad un'allusione personale che ha fatta a mio riguardo l'onorevole Senatore Astengo.

Egli ha detto che tutti i propugnatori del sistema della Terza Istanza e della Revisione, ed io in particolare, che ho avuto più volte l'onore della sua menzione nominativa, si sono limitati ad impugnare il sistema della Cassazione, e ci ha domandato per qual motivo non abbiamo concretato una proposta specifica per fare approvare il sistema della Terza Istanza a preferenza di quello della Cassazione: dopo ciò egli ha asserito che, in difetto di un altro progetto concretato, è giocoforza attenersi a quello che venne presentato dal Ministero, il quale, se non altro, ci spinge d'un passo verso l'unificazione della Corte di Cassazione.

Io credo che questo passo potrebbe essere ben lungo e creare un provvisorio di 10 o 12 anni che rassomigliasse a cosa definitiva; ma lasciando ciò da parte, prego l'on. Senatore Astengo di richiamare alla sua memoria ciò che ebbi l'onore di esporre al Senato fino dal primo giorno ch'io presi la parola. Dopo di avere dimostrati gli inconvenienti grandissimi a danno della giustizia che presenta il sistema della Cassazione, dopo avere dimostrato che la Corte di Cassazione unica, massime nel modo in cui al presente è organizzata sia in Francia, sia in Italia, è impossibile nel nostro Regno e conduce ad un vero diniego della giustizia; dopo di avere poi per altra parte dimostrato i vantaggi del sistema della Terza Istanza o Revisione, dissi che le conclusioni della mia duplice dimostrazione potevano ed anzi avrebbero dovuto essere di chiedere che si rigettasse il progetto che ci stava dinanzi, e di invitare il Ministero a presentarne un altro col sistema della Terza Istanza o Revisione; ma che in una materia così grave, io non volevo correre troppo e che mi limitavo a fare una proposta, la quale, nulla pregiudicando, lasciasse adito ad ulteriori studi per risolvere la questione col maggior vantaggio possibile della giustizia.

Questo non basta, dice l'onorevole avversario; dovete presentare un progetto concreto che possa essere sostituito a quello che impugnate.

Ma, o Signori, è forse a noi che spetta il presentare un progetto concreto come è quello della istituzione di una Suprema Magistratura? Questo compito non spetta forse al Ministero?

A noi basta dimostrare che quello che il Ministero ci presenta non è accettabile, perchè non soddisfa ai bisogni della giustizia, e perchè a quest'uopo

miglio gioverebbero una o più Corti di Terza Istanza o di Revisione.

Dimostrino gli avversari che noi d'inganniamo: che la Cassazione funziona egregiamente, che la Terza Istanza e la Revisione non valgono un bel nulla, che fuori della Cassazione niente v'è di più buono per l'amministrazione della giustizia, allora avranno ragione; ma non vengano a dirci che noi dobbiamo accettare il loro progetto solo perchè non ne abbiamo sostituito un altro.

Faccio osservare inoltre all'onorevole preopinante che noi siamo costretti ad oppugnare l'approvazione di questo progetto appunto perchè esso sarebbe una conferma del sistema attuale della Cassazione e lascerebbe sussistere tre Corti, chi sa per quanto tempo, sacrificandone una sola con l'unico scopo di fare un passo, come si disse, verso la nuova, e speriamo definitiva Capitale.

Del resto, sono dieci anni che funzionano le quattro Corti di Cassazione, ed il risultato che ne abbiamo avuto, a malgrado della buona volontà dell'attività degli egregi Magistrati che le compongono, non è altro che uno spaventevole arretrato generalmente lamentato. Son istanze vivissime che si provveda per evitare mali maggiori.

Si parla tanto del pericolo che si stabiliscano diverse giurisprudenze nel Regno.

Ma io domando se ciò è fin'ora accaduto colle quattro Corti che abbiamo?

Senatore Astengo. Domando la parola.

Senatore De Foresta. A provare il contrario, mi basta ciò che diceva or ora l'onorevole Senatore Errante.

Egli, per dimostrare la necessità di una Cassazione unica, riferiva un pregevole lavoro di un membro della Cassazione di Firenze, il dottissimo consigliere Paoli che con paziente studio ha raccolti i casi nei quali è sorta qualche divergenza di opinioni tra le attuali Corti di Cassazione.

Voi avete inteso quali sieno queste divergenze ed in che consistano.

Ci vuol veramente l'attenzione la più profonda, e bisogna essere persone tecniche, cioè essere giuristi per rilevarle; e poi io domando su che si fondino coteste divergenze; e se scientifiche divergenze d'opinioni possono recare danno all'amministrazione della giustizia?

Io credo che nessuno di Voi, o Signori, sentendo appunto l'enumerazione fatta dal dotto Magistrato dei casi nei quali vi è stata qualche disparità d'opinione tra alcune Corti, avrà detto fra sè: — Facciamo presto cessare le quattro Cassazioni, perchè non avvengano altri simili inconvenienti. —

Ripeto dunque che se in 10 anni non siamo venuti che a queste dottrinali divergenze di opinione, potremo ben passarne due o tre altri ancora per aspettare che siasi più maturamente studiata la que-

stione, e siasi veduto quale dei due sistemi meriti la preferenza.

In vano ci si fa aspro rimprovero di screditare la Cassazione, di toglierle la fiducia ed il prestigio di cui ha bisogno, decantando la sua insufficienza ed i danni che derivano da questa istituzione.

Signori, accennando i fatti che risultano dalle statistiche, criticando scientificamente il suo organismo e facendone il confronto con altra Suprema Magistratura, che a noi pare migliore, non abbiamo mai inteso di porre in dubbio i grandi servizi che essa ha resi all'amministrazione giudiziaria.

E che? Per non scemare l'autorità morale di un ordinamento non si potrà dunque più chiederne la riforma, e se occorre, anche l'abolizione? Già da molti anni si va chiedendo la riforma, tra le altre, dell'amministrazione Comunale e Provinciale, e molti ritocchi sono già stati fatti alla legge attuale e non pochi studi si vanno tuttora facendo per migliorarla, senza che nessuno abbia mai posto innanzi il singolare argomento, che i nostri avversari adducono contro di noi, cioè, che additando gli inconvenienti del sistema della Cassazione e confrontandolo con quello della Terza Istanza, noi le togliamo l'autorità ed il prestigio e pregiudichiamo l'istituzione medesima prima che la legge, che verrà più tardi, abbia deciso se sia il caso di trasformarla o di abolirla.

Le Corti di Cassazione ora esistenti, sia di Firenze, sia di Napoli, di Torino e di Palermo, non perderanno certamente la loro autorità reale e morale per le attuali nostre discussioni, poichè nessuno ha mai messo in dubbio la scienza, la virtù e la dottrina degli eminenti Magistrati che le compongono.

Ma v'ha di più. Non sono forse più di tre anni che il Governo stesso ha presentato il progetto di legge per la revisione di tutto l'organico giudiziario, per la riforma delle circoscrizioni, per la riduzione del numero delle Corti d'Appello, dei Tribunali e delle Preture e per l'abolizione di tutti i Tribunali di Commercio? Ebbene, forse che per queste proposte, ben al trimenti autorevoli che l'opinione individuale di uno o più membri delle Camere, le Corti, i Tribunali, le Preture, i Tribunali di Commercio, hanno perduta la loro autorità? Forse che i loro giudicati sono divenuti meno autorevoli e meno rispettati?

Se non che, la Commissione ha ella stessa fatto un'aggiunta al primo progetto dell'onorevole Ministro Raeli che esso aveva già approvato, per proporre al Senato di sanzionare con un articolo espresso, che è l'art. decimo, che nella prossima Sessione legislativa si presenti una legge per la istituzione di una Corte unica nella sede del Governo; e con ciò ha ella creduto di esautorare intanto la Cassazione? Questa disposizione è ben altro che le nostre critiche e le nostre osservazioni; essa è la prova la più manifesta che Ministero e Commissione riconoscono che per lo meno l'istituzione vuol essere modificata, come del

resto si è espressamente ammesso e ripetuto nel corso della discussione.

Tutte queste lagnanze adunque che si fanno contro le nostre opposizioni sono senza valore.

Tutta la questione, dicasi pure ciò che si vuole in contrario, sta nel vedere se mentre o in un modo o nell'altro una legge sulla Magistratura Suprema deve essere fatta, sia conveniente ed opportuno di confermare l'istituzione creando una nuova Corte di Cassazione a Roma mediante l'abolizione di quella che esiste ora in Firenze e lasciando tutte le altre senza limitazione di termine nè altra garanzia per la loro soppressione.

Bando agli equivoci; diciamo le cose come sono: non è vero che noi siamo sistematicamente avversari della Cassazione, e che vogliamo a ogni costo la Terza Istanza, fuori della quale non vediamo nulla di buono. Noi non nascondiamo la nostra opinione, noi siamo persuasi che il sistema della Cassazione, come è attualmente, non può fare il bene dell'amministrazione ed anzi neppure soddisfare al suo compito, e come io ho già detto nei miei primi discorsi, se proponiamo i Tribunali di Terza Istanza o di Revisione si è perchè non conosciamo verun altro sistema migliore, e siamo persuasi che questi Tribunali, senza avere gli inconvenienti della Cassazione, massime quello della insufficienza, poichè quand'anche non vi fosse che una sola Corte, potrebbero farsi tante sezioni quante fossero indispensabili per spedire tutti gli affari, ciò che non può farsi colla Cassazione, la quale non può avere che una sezione civile ed una sezione criminale, senza avere, dico, gli inconvenienti della Cassazione, possono assicurarne i vantaggi per la migliore amministrazione possibile della giustizia; ma se nella discussione che sarà fatta a suo tempo, cioè quando verrà presentata la legge che la Commissione stessa ed il Ministero ci promettono, si dimostrerà che la Cassazione è il sistema migliore, che gli inconvenienti lamentati o non esistono o possono essere eliminati, che insomma la giustizia può con tale sistema essere perfettamente amministrata, noi saremo i primi a far plauso agli avversari ed a ricrederci delle nostre idee. Sì, lo faremo dicerto, ma finchè ciò avvenga lasciateci dire francamente la nostra opinione, che non è nè giusto, nè conveniente, nè utile di voler intanto confermare l'istituzione quale è e di abolire una sola delle quattro Corti esistenti per crearne una nuova per la sola ragione che ve ne sia una là dove sarà la sede del Governo, e che è invece più ragionevole e più opportuno di lasciar le cose come sono sino a tanto che vi sia una misura generale ed uguale per tutte, e di attribuire intanto alla Corte di Cassazione di Firenze il Distretto della Corte d'Appello di Roma, come le si è già attribuito quello della Corte d'Appello di Venezia.

Signori, io termino con pregarvi di ritenere che noi vogliamo che mentre si aspetta la discussione della revisione dell'intero ordinamento giudiziario e

dei codici di procedura civile e penale, o almeno la presentazione della legge speciale in questo progetto stesso annunciata e promessa, non si pregiudichi veruna questione: i nostri avversari invece vogliono che intanto si confermi l'istituzione come è, e solo si sopprima la Cassazione di Firenze e se ne instituisca una a Roma, salvo poi a discutere in seguito, cioè quando sia presentata la detta legge, che cosa si abbia da fare.

Spetta, o Signori, all'alto vostro senno di pronunciare la sentenza, di dichiarare cioè quale delle due opinioni sia da preferirsi.

Senatore Astengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Astengo. Ho chiesto la parola perchè forse non mi sono spiegato bene. Io non ho inteso d'imputare agli oppositori della Corte di Cassazione di non avere presentato un compiuto progetto di legge sulla Terza Istanza; ho osservato solamente che essi concludono sempre non con una proposta che inviti il Governo a presentare un progetto di legge sulla Terza Istanza, ma colla proposta che si studi nuovamente sul sistema da preferirsi.

Quante volte ho avuto l'onore di far parte di Commissioni incaricate di studiare questo argomento della Suprema Magistratura del Regno, e non solamente di Commissioni speciali create appositamente per lo studio di tale questione, ma anche di Commissioni incaricate dello studio di nuovi Codici, nei quali si presentava sempre la questione sulla conservazione o sull'abolizione della Corte di Cassazione, ho sempre veduto trionfare a grandissima maggioranza l'opinione favorevole al sistema della Cassazione; solo si proponeva di arrecarvi qualche modificazione non sostanziale.

Vi domando del resto, o Signori: la Corte di Cassazione funziona o non funziona in tutte le parti d'Italia? Non funzionava ancora in Venezia, e noi pochi giorni sono abbiamo votata una legge che la istituisce in quella Provincia abolendovi il Tribunale di Terza Istanza. In Roma vi funzionava da lungo tempo un Tribunale conforme nella sostanza alla Cassazione, vale a dire il Tribunale Supremo della Segnatura, e presto vi funzionerà ugualmente la Corte di Cassazione, perchè nessuno è sorto finora a proporre che si sospendano le leggi che sono state recentemente pubblicate in quella Provincia.

Ma mentre in tutte le parti d'Italia funziona e deve funzionare la Corte di Cassazione, questionare se sia questa una istituzione buona o cattiva, mi fa una sensazione penosa, lo dico francamente.

Quando una istituzione giudiziaria si fa funzionare in tutto il paese, soprattutto una Suprema Magistratura di Giustizia, bisogna accreditarla e non screditarla. Se vi mettete continuamente a dire in Parlamento che la Cassazione è difettosa, che non può essere conservata, che bisogna abolirla, e frattanto la mantenete, voi fate un pessimo servizio al paese.

Abbiate piuttosto il coraggio di sopprimerla, e sostituirvi un altro sistema; ma se la lasciate funzionare, se la date a chi ancora non l'ha, almeno non discreditatela.

Se questa istituzione presenta qualche inconveniente, forse che il progetto, che la Commissione ed il Ministero d'accordo sottopongono alle nostre deliberazioni, impedisce i miglioramenti che possono far cessare costesti inconvenienti?

Io vedo che una parte di questi inconvenienti sparisce già fin d'ora con quel progetto, e gli altri si possono far sparire con opportuni temperamenti.

L'onorevole Senatore De Foresta ci osservava che le discrepanze fra le diverse Corti di Cassazione sono tali che non tutti le comprendono, e che d'altronde non ne può venire un pericolo per la salvezza della patria.

Signoril! Io citerò un solo esempio di tali discrepanze, un esempio che qualunque persona, anche nuova nella scienza legale, potrà riconoscere di quale importanza esso sia.

Noi abbiamo due oracoli opposti da due Corti di Cassazione del Regno sul tema di successione intestata, nella quale concorrono dei fratelli unilaterali; eppure si tratta del medesimo Codice.

Un erede prende di più in un luogo e prende meno in un altro nelle medesime circostanze!!

Se sarà adottato l'attuale progetto di legge, è possibile ottenere un oracolo supremo o con ricorso a Sezioni unite, o con un ricorso nell'interesse della legge.

Appunto perchè nelle questioni legali non si può dimostrare come due e due fan quattro da qual parte sia la ragione, bisogna almeno mantenere nelle popolazioni il rispetto alla legge, interpretandola ed applicandola in modo uniforme in tutte le parti dello Stato.

Quando si autorizza lo scandalo, permettete che così lo chiami, che in una provincia d'Italia la legge abbia un significato e in altra provincia abbia un significato opposto, e che i due opposti significati sieno autorevoli, perchè giustificati ugualmente da un oracolo di una Corte di Cassazione, io dico che si scredita la legge si fa in modo che i cittadini non abbiano per essa la riverenza che devono avere.

Io adunque torno a dire che se mi farete fare un passo più innanzi per arrivare più presto all'attuazione della Corte di Cassazione unica, io sarò con voi, ma se vorrete che retroceda od anche solo mi arresti, io non sarò con voi, e respingerò le vostre proposte, attenendomi invece a quella del Governo e della Commissione.

Si oppone però dal Senatore De Foresta: « Come volete che si amministri la giustizia con una Corte di Cassazione unica, quando vi sono 15 mila cause arretrate fra quattro Corti? »

Chi fa questo obbietto dovrebbe, per essere logico,

o sostenere essere impossibile qualunque magistratura suprema che sia unica per tutto il Regno, o dimostrare che un tribunale unico di Terza Istanza potrebbe decidere maggior numero di cause che la Corte di Cassazione. Ciò non è possibile dimostrarlo perchè il tribunale di Terza Istanza conosce anche del merito del quale non conosce la Corte di Cassazione, e credendo invece impossibile che una sola magistratura suprema possa bastare all'Italia, bisogna respingere l'ordine del giorno Menabrea che la vuole unica.

Io convengo che bisogna migliorare la costituzione della Corte di Cassazione nelle sue parti non sostanziali, e gli oratori che mi hanno preceduto hanno indicato alcuni dei miglioramenti possibili. Dei miglioramenti ce ne sono già offerti dal presente progetto di legge; ed altri ci sono promessi.

Frattanto, respingendo l'ordine del giorno Menabrea, io difendo questa istituzione dagli attacchi di coloro che la vogliono mantenere e nello stesso tempo discreditare, e do il mio voto ad un progetto di legge che mi porge la certezza che in un avvenire molto prossimo si avrà nella capitale del Regno la Corte unica di Cassazione.

Questa certezza è per me indubitabile, perchè se ad una Corte di Cassazione date fin d'ora delle speciali attribuzioni che le altre non avranno, questa Corte sarà già in parte la Corte di Cassazione unica, e renderà inevitabile la prossima soppressione delle altre.

Ecco le ragioni per le quali io non posso accettare qualunque proposta che ci mandi a fare nuovi studi sul sistema da seguire, ed accetto invece il progetto del Ministero, e della Commissione.

Senatore Menabrea. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Io ho domandato la parola perchè mi pare che l'onorevole Senatore Astengo, ed anche l'onorevole Senatore Errante, abbiano dato alle mie parole un'interpretazione ben diversa da quella che io ho inteso dar loro. Essi credono che io col mio ordine del giorno, abbia respinto l'idea di una Cassazione unica.

Ma niente affatto: Io non sono giudice competente, anzi, mi dichiaro incompetentissimo in questa materia, ma siccome vi sono uomini eminenti nella Magistratura, i quali hanno propugnato l'una e l'altra opinione, cioè quella di un Tribunale supremo di Revisione, e quella di una Corte unica di Cassazione, io ho voluto formulare il mio ordine del giorno in modo che questa questione non fosse pregiudicata.

Questa stessa discussione che ora ci occupa, conferma che la questione di una Corte di Cassazione unica non è ancora matura.

Il Senatore Astengo dice: Come! ci rimandate sempre a studiare mentre abbiamo bisogno di decidere? Ma quello che egli ha detto non prova forse che sarebbe

il caso di studiar dell'altro? Cosa viene a proporre?

Viene a proporre l'art. 2 il quale apporta bensì qualche unità nella legislazione; ma io rispondo: sarà questo bastante per soddisfare i litiganti? per dar esito a tutte le cause avanti alle Corti di Cassazione?

Egli non lo dice, nè lo prova.

Ora io veggio in questa statistica che abbiamo sotto gli occhi, terribile statistica! che, per esempio, nel 1870 furono introdotte davanti alle 4 Corti di Cassazione stabilite nel Regno 1936 cause civili, e non ne furono spedite che 1080, cioè poco più della metà.

Dunque questo prova che le Corti di Cassazione come sono attualmente costituite non possono adempiere alle loro funzioni, e non possono provvedere alla giustizia che è il primo bisogno dei cittadini, ed uno stretto dovere del Governo.

Ora io domando se l'onorevole Astengo provvede a questa deficienza di giustizia colla sua proposta: non vi provvede: ed io sono intimamente persuaso, che se si vota questa legge, senza che ci venga presentato un progetto di legge che sciolga queste difficoltà, trasportata che sarà a Roma da Firenze la Corte di Cassazione, si rinnoveranno tutti gli inconvenienti che noi lamentiamo; e malgrado le modificazioni introdotte in questa legge noi saremo in condizioni tali che la Corte di Cassazione unica che noi desideriamo non arriverà mai ad essere stabilita.

L'onorevole Astengo ha confessato egli stesso che le Commissioni che hanno studiato la Corte di Cassazione unica, la riforma giudiziaria, non hanno mai potuto formulare un progetto che sia stato possibile di tradurre in legge; ed io dico che ciò sarà vieppiù difficile il giorno che sarebbe trasportata in Roma la Corte di Firenze. Ma noi vogliamo che decisamente giustizia sia fatta per tutti, sia con una Corte suprema di Cassazione o con una Corte di Revisione, a noi poco importa, purchè sia fatta giustizia; e finchè non avrete formato un progetto di legge nel quale siano tolti gli ostacoli che si oppongono a che giustizia sia fatta con quella rapidità che si richiede, fino a tanto che non avrete presentato un progetto di legge che tolga tutti i difetti che ora si lamentano nella nostra procedura, il fare delle parziali riforme non sarà un bene, ma un male che recherete alla giustizia.

È per questi motivi, o Signori, che io sostengo il mio ordine del giorno e lo mantengo, perchè non potrei veramente votare verun progetto di legge fino a che mi rimangano i dubbi anziespressi e finchè io non veggia in qual modo si renderà pronta e buona giustizia ai cittadini.

Senatore Errante. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Errante. Faccio osservare che fra le altre disposizioni l'articolo 2 del progetto provvede a fare diminuire il numero delle cause alle Corti di Cassazione di Torino e di Napoli.

Le Corti di Cassazione che hanno maggior numero di cause arretrate sono appunto quella di Torino e di Napoli. Quella di Torino, perchè estende la sua giurisdizione sopra 10 o 11 milioni di abitanti, e quella di Napoli perchè la estende su 7 od 8 milioni di abitanti.

Ora l'articolo 2 provvede anche a ciò, dal lato materiale, perchè nello stesso è detto che: « La Corte di Cassazione stabilita in Roma esercita la intera sua giurisdizione sopra i distretti delle Corti di Ancona (che appartiene attualmente a Torino), di Aquila (che è ora sottoposta alla giurisdizione di Napoli), di Bologna e di Cagliari (che pure sono al presente sotto la giurisdizione di Torino). »

In guisa che diminuendo la giurisdizione in quanto al territorio, il numero delle cause arretrate dovrà esso pure necessariamente scemare.

Inoltre, sonvi tutte quelle cause che debbono essere deferite alla Corte centrale, e queste pure diminuiscono il numero delle cause delle altre Corti di Cassazione. Tali sarebbero le questioni che riguardano i ricorsi che si debbono giudicare a Sezioni unite, i conflitti di giurisdizione, le azioni civili contro i funzionari dell'ordine giudiziario; tutte quelle infine segnate nell'articolo 2; e per questo scopo si assegnano 21 Consiglieri alla Corte di Cassazione centrale appunto perchè queste cause possano essere decise.

Per conseguenza anche da questo lato si cerca in via provvisoria di rimediare a quei danni che vennero accennati.

Finalmente per tornare alla prima idea, cioè se si debba o pur no rimandare questo progetto di legge per fare la scelta fra la Terza Istanza e la Cassazione, io credo che non lo farà il Senato dopo la lunga e dotta discussione sostenuta.

Non vi è alcuno fra noi il quale non abbia formato il suo concetto; naturalmente può essere l'uno o l'altro concetto; ma far nuovi studii per decidere fra la Terza Istanza e la Corte di Cassazione sarebbe per verità tempo perduto.

Presidente. La parola spetta all'onorevole Relatore.

Senatore Tecchio, Relatore. Che non dovesse oggi riaprirsi la discussione generale, lo aveva avvertito l'onorevole Ministro Guardasigilli, che pur era il solo che avesse ragione a riaprirla, perchè alle ultime nostre tornate, impedito da altri uffici parlamentari, non aveva potuto essere presente: e tuttavia l'onorevole Senatore Deforesta ha creduto bene di ripigliarla di capo a fondo.

Senatore De Foresta. Io non ho fatto che rispondere all'onorevole Astengo.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Deforesta a non interrompere.

Senatore Tecchio, Relatore. L'onorevole Senatore Deforesta ha ripetuto oggi stesso tutte le affermazioni, già da lui messe innanzi nella discussione generale.

alle quali non io, che debole o nulla è la mia autorità, ma ben altri Magistrati e Senatori amplissimi hanno allora trionfalmente risposto.

All'onorevole Senatore Deforesta non dirigo per ora riscontro alcuno; perchè ora non è in discussione il suo ordine del giorno, ma unicamente quello dell'onorevole Senatore Menabrea, al quale mi tocca di replicare.

Nulla dirò di quanto fu detto altre volte, nulla di quanto fu detto quest'oggi da egregi oratori; poichè rammento sempre a me medesimo la sentenza di Pubblio Siro, che: « *Nimum altercando, veritas amittitur.* »

Ma dacchè l'onorevole Senatore Menabrea ha cominciato dicendo che il Relatore della Commissione aveva riconosciuto egli stesso che l'attuale sistema della Cassazione ha parecchi difetti; mi è mestieri di ricordargli che il Relatore della Commissione, così dicendo, aggiungeva altresì ch'è non sono difetti del sistema; che sono difetti transeunti, accidentali, dal sistema indipendenti, al sistema stranieri; difetti, ai quali sopperisce in parte questa legge medesima, e che ad ogni modo potranno e dovranno facilmente esser tolti di mezzo colla legge definitiva che vi è promessa nell'art. 10 del progetto della Commissione accettato dall'onorevole Guardasigilli.

Parlo poi l'onorevole Menabrea delle cifre degli arretrati: e qui posso dare al Senato una buona novella.

Le cifre degli arretrati io le avea ricevute dal Ministero di grazia e giustizia; e, quali io le avea ricevute, le ho consegnate alla tipografia, che le stampò in fine della Relazione; perchè niente io voleva celare di ciò che per avventura potesse apparir favorevole alle obbiezioni dei nostri contraddittori. Ma quelle cifre non mi acquietavano: io stesso faceva istanza, negli ultimi giorni del Ministero Raeli, che quelle cifre venissero appurate. Sopra tutto mi premeva di risapere quali di quei tanti Ricorsi in materia civile, che figurano nei quadri sinottici delle Cassazioni di Napoli e di Palermo, siano anteriori e quali posteriori al 1° Gennaio 1866. Non ha potuto per verità il Ministero fornirmi le nozioni di tutto ciò ch'io richiedeva; non ha potuto fornire la distinzione tra i ricorsi anteriori e i posteriori al 1° Gennaio 1866, per quanto riguarda la Corte di Cassazione di Napoli; ma ha potuto ricavarla, e comunicarmela, per quanto concerne la Corte di Cassazione di Palermo: e i dati, che annunzio al Senato per la Corte di Palermo, mi sono di buon augurio eziandio per quella di Napoli.

Ricorderà il Senato come l'onorevole senatore Conforti, ed io con lui, abbiamo notato che molti dei ricorsi arretrati e a Napoli e a Palermo potevano reputarsi pendenti *pro forma*: e tali sono i ricorsi anteriori al 1° Gennaio 1866; ricorsi che non giungono, e non possono giungere a decisione, se l'una o l'altra Parte non fac-

cia la domanda della discussione contraddittoria; ricorsi, rispetto ai quali la discussione non fu chiesta mai; onde si ha buona ragione a presumere che siano stati dalle Parti medesime abbandonati, o vogliasi per transazione, o per qualsiasi altro motivo.

Guardiamo adunque la tabella speditami in questi ultimi giorni a Venezia dal Ministero di Grazia e Giustizia, a cui era pervenuta recentemente dalla Corte di Cassazione di Palermo.

Voi avete sentito, o signori, che i ricorsi arretrati in materia civile nella Corte di Cassazione di Palermo apparivano nel numero di 1191, e più esattamente, giusta la nuova Tabella di 1143. Or bene, quanti sono tra gli arretrati i posteriori al 1° gennaio 1866? Quanti sono quelli che sostanzialmente io potrei chiamare ricorsi *utili*, a petto degli altri già dalle parti destinati, molto probabilmente, all'oblio? I Ricorsi posteriori al 1° gennaio 1866 sono soltanto 367; il che vuol dire, alquanto meno di un terzo della cifra totale di 1143.

E adesso, se voi fate, come è ragionevole che si faccia, un calcolo corrispondente, e proporzionale, rispetto ai ricorsi arretrati di materia civile nella Corte di Cassazione di Napoli, che figurano nel numero di 6885, e più propriamente giusta la nuova Tabella, di 6816; voi troverete che questi 6816 si riducono a 2200, o poco più.

Queste son cifre esatte; e queste dimostrano come in materia si grave, qual è la presente, torni illecito: più che in altra mai, di lasciarsi trascinare alle iperboli.

Fu anche detto e ripetuto assai volte nella discussione generale, che un infelice, condannato nel capo dalla Corte di Appello di Sardegna, ha dovuto, pel sistema della Cassazione, attendere quattro o cinque anni l'ultima sentenza, che tornò eguale alle prime: e fu pur detto e ripetuto assai volte, che in quel *caso* le sentenze delle Corti d'Appello (che per titolo di assassinio han pronunciato la condanna capitale) diedero luogo a tre o quattro sentenze di Cassazione.

Non ho potuto allora rispondere, perchè, in quanto a fatti, non rispondo mai se non ho dati precisi alla mano. Ho poi raccolto i dati che facevano di bisogno; e da questi dati risulta, che due soli annullamenti furono proferiti, ambedue per vizi essenziali di procedura; l'uno dalla Corte di Cassazione di Torino nell'8 Maggio 1855, che, cassando la Sentenza della Corte di Sardegna, rinvia la Causa alla Corte di Genova, l'altro dalla stessa Corte di Torino nel 15 Gennaio 1856; che, cassando la Sentenza della Corte di Genova, ha rinviato la Causa alla Corte d'Appello di Torino, contro la Sentenza della quale fu poi indarno interposto il ricorso dal condannato. Voi vedete se tra l'8 Maggio 1855 e il 15 Gennaio 1856 sieno decorsi quattro e cinque anni, o non piuttosto sieno decorsi appena otto mesi: voi vedete a che si riducono i tanti annullamenti, dei quali si è menato sì grande rumore.

Senonchè il Senatore Menabrea mi dice: io sono uomo di cifre, e non di materie giuridiche.

Signori, riconosco nell'onorevole Menabrea la qualità di uomo *di cifre*; ma gli riconosco anche più la qualità d'uomo *d'ordine*: e volgendomi all'uomo *d'ordine*, io gli domando se all'ordine, alla tranquillità, alla fede che i cittadini debbono avere nella Magistratura e nell'amministrazione della giustizia, egli reputi confacente e opportuno che si lascino correre sulle nostre Corti Supreme le accuse pronunciate, e testè ripetute, dall'onorevole De Foresta; che si lasci credere ai cittadini che, finchè dura il sistema delle Corti di Cassazione, essi sono tenuti sotto un sistema *assurdo*; sotto un sistema *vizioso*; sotto un sistema *materialmente impossibile*; sotto un sistema che rende interminabili le liti; sotto un sistema pieno zeppo di inconvenienti; sotto un sistema che si risolve in queste parole: *diniego di giustizia!*

Credo di essere uomo *d'ordine* anch'io; e sempre lo fui in tutti i rispetti che non si attenevano all'indipendenza della patria, per amor della quale ho stimato di dover essere rivoluzionario, e lo sarei nuovamente quando occorresse.

Appunto come uomo *d'ordine*, e soprattutto come uomo devoto alla retta amministrazione della Giustizia, io vi prego, o Signori, a non permettere che la Corte di Cassazione rimanga sotto il peso di siffatte accuse, le quali potrebbero acquistare, se non altro presso i profani, qualche credenza, se venisse accettato l'ordine del giorno dell'onorevole Menabrea: il quale pone tutto in sospeso, e invita il Ministro a presentare non già una legge per la *Corte unica di Cassazione* (come egli proponeva or son pochi giorni), ma una legge per la *Suprema Corte di Giustizia del Regno*, senza punto accennare su qual sistema la Suprema Corte abbia ad essere costituita.

Si dice dall'onorevole Menabrea, si ripete dal Senatore De Foresta: Noi così lasciamo *impregiudicata* la questione... ». No; che anzi la pregiudicano altissimamente, perchè vengono a dire sin d'ora che rigettano il sistema della Cassazione come reo di tutte le colpe che apponevagli l'on. De Foresta, o che per lo meno dubitano assai che quelle colpe sieno vere, e che la Cassazione debba scomparire dai nostri Codici, dai nostri organici.

Del resto, l'onor. Guardasigilli vi ha detto: - Apriamo la discussione degli articoli: se occorrono emendamenti, se occorrono miglioramenti, se occorre riparare difetti, lo faremo per quanto è possibile in questa legge; e per quanto non sia qui possibile, la nuova legge promessa dall'art. 10 ci somministrerà agevole il mezzo di adempiere il nostro compito.

Codesta è tale proposta che parmi non possa riescir disaccetta al Senato: essa è la più opportuna e la più congruente alle circostanze nelle quali versiamo.

Domanderò ancora all'onorevole Menabrea, come ad uomo *d'ordine*, se egli creda prudente, in questa contingenza, d'aprire un nuovo varco a spiriti municipali, a spiriti regionali; e di lusingare le varie città che ebbero

carattere di Capitali, o pressochè Capitali, ch'esse avranno ad essere rallegrate dalla beatitudine di non so quante Corti di Terza Istanza: se creda utile, come uomo *d'ordine*, che certi giornali possano fin da questa sera, fin da domani esclamare: Ormai la Cassazione è giudicata; il Senato non l'ha voluta; il Senato ha prestato fede alle accuse che le ha mosse contro l'onorevole De Foresta. Oh, se egli, il Senatore Menabrea, si chiama uomo *di cifre*, consenta che dalle dottrine dell'uomo *di cifre* io mi appelli alle Convizioni dell'uomo *d'ordine*.

Il Senatore De Foresta anche oggi ha ridetto che le cause di Cassazione, baloccate qua e là, capitano ad ogni tratto innanzi alle *Sezioni unite*, e così le liti si protraggono all'infinito.

Vegga invece il Rapporto dell'Amministrazione della Giustizia per l'anno 1870 alla Corte di Cassazione di Torino, dettato dall'egregio Consigliere Gervasoni: « rileverà che quel Resoconto, dopo di aver notato che è molto raro il caso di Ricorsi a Sezioni unite, soggiunge: « che in quella Corte » (e giova rammentare che la Corte di Torino estende la sua giurisdizione alla metà di quella Italia che si regge col sistema della Corte di Cassazione) « nell'anno 1870 a Sezioni unite si discusse una sola causa, in materia tutta » speciale, il *retratto tra vicini*, sancito per Roma, » e poi per Bologna, da Papa Gregorio XIII; e fu » decisa di conformità alla prima Sentenza della Sezione Civile. »

Quanto poi alla materia penale, l'onorevole Senatore Bonacci, che presiede la Sezione Penale nella stessa Corte di Cassazione di Torino, mi assicura che per lo meno da 5 e 6 anni non v'ha esempio di un solo ricorso che abbia dovuto essere giudicato a *Sezioni unite*.

Stiamo dunque alla esattezza delle cifre, o Signori; e la esattezza delle cifre ci persuaderà che, per qualunque sia desiderabile che si acceleri l'opera delle Corti di Cassazione mercè gli spedienti che già furono suggeriti o proposti, non è al certo desiderabile che le Corti di Cassazione abbiano ad essere oggidì screditate in faccia all'Italia, screditate in faccia al mondo civile; e molto meno è desiderabile che il Senato disdica manifestamente a se stesso.

Non parlo di quella disdetta che il Senato darebbe a se stesso nel proposito che fu opportunamente accennato pur dianzi dall'onorevole senatore Astengo, quello cioè della legge votata sul principio di questo mese per la Venezia: perchè forse potrebbesi dire (con poca reverenza verso il Senato) che trattandosi di legge speciale, fu esteso alla Venezia il sistema della Cassazione senza approfondire la disamina sulla preferibilità tra il sistema della Cassazione che alla Venezia si reca e quello della Terza Istanza che le si toglie. Bensì parlo di ciò che voi, signori Senatori, avete dichiarato e deciso nell'anno 1865.

Voi sapevate che il 21 febbraio di quell'anno era

stato nella Camera dei Deputati proposto un ordine del giorno, col quale, nella occasione della unificazione legislativa del Regno, si commetteva al Ministero di studiare quale dovesse essere nel Regno il sistema della Corte Suprema, cioè se il sistema della Corte di Cassazione, o quello della Revisione, della Terza Istanza o qualunque altro che vogliasi immaginare ecc. Ebbene, qual è la legge emanata dopo quell'ordine del giorno, che aveva la data del 21 febbraio? Essa è la legge del 2 aprile 1865, che comincia colle parole: *il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ecc.* E allora il Senato ha egli negato o posto in forse la bontà del sistema della Corte di Cassazione? Tutto il contrario: il Senato, non altrimenti che la Camera dei deputati, coll'articolo primo autorizzò il Governo a pubblicare in tutto il Regno il Codice di Procedura civile e il Codice di Procedura penale che appunto si fondano sul sistema della Cassazione e all'art. 2° dichiarò che « Il Governo del Re avrà facoltà d'introdurre nei Codici e nelle leggi indicate nell'articolo precedente le modificazioni necessarie, per coordinarne in ciascuna materia le particolari disposizioni col sistema e coi principii direttivi adottati, senza alterarlo. »

Siete dunque voi, signori Senatori, al cui novero io non aveva l'onore di essere ascritto, siete voi che avete giudicato che la unificazione legislativa doveva conformarsi al sistema della Corte di Cassazione *senza alterarlo.*

Altro io non aggiungo. La Commissione consente colla proposta che al principio di questa tornata fu svolta dall'onorevole Guardasigilli, e la ravvisa la più utile così all'amministrazione della giustizia, come alle condizioni politiche del paese.

Senatore **De Foresta.** Domando la parola per un fatto personale, e prometto che non ne eccederò i limiti

Presidente. Ha la parola per un fatto personale.

Senatore **De Foresta.** Io non posso rimanere sotto il rimprovero fattomi dall'onorevole Relatore della Commissione di aver esagerate le cifre, nè posso accettare il suo avvertimento che in una materia così grave come questa non si debbano usare le iperboli.

Questo rimprovero e questo avvertimento tanto più feriscono l'animo mio in quanto che nei miei discorsi altre cifre io non ho invocate se non quelle che ho trovate nella relazione dello stesso sig. relatore, e nel disturbo del venerando Consigliere Gervasoni, di cui egli stesso vi leggeva testè un brano, non che in un altro dotto e splendido discorso inaugurale dell'illustre procuratore generale presso la Corte di cassazione di Napoli del 1869, il quale lamentava esso pure l'eccessivo arretrato delle cause....

Senatore **Tecchio, Relatore.** Domando la parola.

Senatore **De Foresta....** e diceva che era indispensabile che il legislatore adottasse qualche provvedimento per farlo scomparire.

Non risponderò poi alle altre osservazioni del signor Relatore colle quali egli vorrebbe trasformare questa discussione meramente scientifica e giuridica in una questione politica. Io non voglio seguirlo in questa via, e siccome non ho chiesta la parola che per un fatto personale, altro più non mi resta a dire.

Presidente. Prima di dar la parola all'onorevole Relatore, gli faccio presente di attenersi puramente e strettamente al fatto personale.

Senatore **Tecchio, Relatore.** Io non aveva mai creduto che, parlando degli arretrati dell'una o dell'altra Corte di Cassazione (minori in vero di quel che appaiano dalle prime Tabelle), avrei dato occasione a querele di *fatto personale* per parte dell'onorevole **De Foresta.**

Del rimanente: se egli ritiene impossibile il servizio della giustizia colla Corte di Cassazione unica, dovrà evidentemente riconoscere molto più impossibile il servizio della giustizia con una Corte unica di Terza Istanza; perchè nella Corte di Cassazione si discute della sola legge violata o non violata, senza discutere il *fatto* ed il *merito*; la Terza Istanza invece discuterebbe e della legge, e del *fatto*, e del *merito*: e per ciò stesso il tempo che la Corte di Terza Istanza dovrebbe impiegare ad udire le discussioni e a decidere sui Ricorsi, sarebbe per lo meno il triplo di quello che alle sue proprie funzioni dee dedicare la Corte di Cassazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Essendo stata presentata al banco della Presidenza una domanda di chiusura, su questo incidente, firmata da dieci Senatori, la metto ai voti.

Chi approva la chiusura si alzi.

(Approvato.)

La discussione si avrà per chiusa sopra questo incidente.

Si procederà alla votazione dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole **Manabrea**, consentito dall'onorevole **De Foresta** con riserva, e non accettato dal Ministero.

Rileggo l'ordine del giorno.

« Il Senato invita il Ministero a presentare, non più tardi del principio della prossima ventura Sessione parlamentare, un progetto di legge per la istituzione di una *Corte Suprema di Giustizia* unica per tutto il Regno, ed intanto limita la discussione del presente progetto di legge a quella del primo capoverso dell'art. 14 proposto dal Ministero. »

Chi approva quest'ordine del giorno, voglia sorgere (Dopo prova e controprova è approvato.)

Presidente. Secondo l'ordine del giorno ora approvato, si procederà alla discussione del secondo capoverso dell'art. 14.

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Non essendo il Senato più in numero, rinvio la discussione a domani alle ore due.

Si procederà intanto allo squittinio segreto delle votazioni sulle leggi già approvate.

Risultato delle votazioni:

Sul progetto di legge per l'estensione alla provincia romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile.

Votanti 79
Voti favorevoli . 66
» contrarii . 13

(Il Senato adotta.)

Sul progetto di legge relativo alla Revisione della rendita dei fabbricati in Firenze.

Votanti 79
Voti favorevoli . 68
» contrarii . 11

(Il Senato adotta.)

Sul progetto di legge relativo a rettificazione delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile nella Provincia romana.

Votanti 79
Voti favorevoli . 74
» contrarii . 5

(Il Senato adotta.)

Sul progetto di legge per la leva militare sui nati negli anni 1850 e 1851.

Votanti 79
Voti favorevoli . 74
» contrarii . 5

(Il Senato adotta.)

Avverto il Senato che gli Uffici saranno riuniti al tocco di sabato, per l'esame del progetto di legge, oggi dichiarato di urgenza, per le guarentigie pontificie.

L'ordine del giorno per la seduta pubblica di domani è:

1° Seguito della discussione sul presente progetto di legge;

2° Interpellanza del Senatore Bixio;

3° Discussione di altri progetti, le cui relazioni fossero pronte.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 24 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — Squittinio segreto sul progetto di legge per l'autorizzazione di una maggiore spesa sui bilanci 1871 e 72 del Ministero dei Lavori Pubblici per completare il bacino di carenaggio di Messina — Ritiro del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo — Presentazione di un nuovo progetto — Proposte del Ministro di Grazia e Giustizia, approvate — Dichiarazione sentatazione del Presidente del Consiglio sull'interpellanza del Senatore Bizio — Risposta del Senatore Bizio e richiesta del Presidente del Consiglio sull'interpellanza del Senatore Amari Professore — Fissazione — Annunzio d'interpellanza al Ministro dell'Istruzione Pubblica del Senatore Amari Professore — Fissazione a giovedì prossimo delle due interpellanze — Proposta del Senatore Alfieri per la nomina della Commissione sul progetto di legge delle guarentigie pontificie — Osservazioni dei Senatori Lauzi e Musio contro la proposta — Avvertenze del Senatore Cusati, combattute dal Senatore Musio — Schiarimenti e giustificazione del Senatore Alfieri circa la sua proposta, cui rispondono i Senatori Lauzi e Amari Professore — Reiezione della proposta Alfieri — Presentazione di un progetto di legge di cui è ammessa l'urgenza — Discussione del nuovo progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia per la estensione della giurisdizione della Corte di Cassazione di Firenze alla Provincia Romana. — Dubbii del Senatore Musio, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Relazione della Commissione — Proposta del Senatore Tecchio, Relatore, di aggiunta all'articolo 3, accettata dal Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Istanza del Senatore Musio, cui rispondono il Relatore e il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione del 3° ed ultimo articolo del progetto coll'aggiunta — Risultato della votazione delle due leggi dianzi discusse.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e il Ministro delle Finanze.

Il Senatore Segretario Manzoni T. legge il verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Presidente. Ora si procederà alla votazione per squittinio segreto sul progetto di legge già discusso dal Senato, portante una maggior spesa pel bacino di carenaggio di Messina.

(Il Senatore Segretario Ginori-Lisci fa l'appello nominale.)

Si lasceranno aperte le urne per quei Senatori che potessero ancora intervenire.

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per lo stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo; la parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Dopo il voto di ieri, il Governo ritira il progetto di legge che era in discussione.

Lo ritira, perchè l'art. 14, al quale unicamente si voleva circoscrivere la discussione, è un articolo che fa-

ceva parte di un concetto generale, nel quale il Senato non ha creduto di convenire, e che ora rimanendo solo, così come è scritto, non potrebbe nè provvedere al bisogno, nè essere nemmeno facilmente attuato; lo ritira, perchè dall'ampia discussione che ha avuto luogo in Senato, il Governo è venuto in questa convinzione, che il desiderio più generalmente espresso, tolta alcuna aspirazione solitaria, sia quello di avere una Corte di Cassazione, unica per tutto il Regno.

Il Governo che voleva, forse per altra via, raggiungere lo stesso scopo, per conformarsi a questo desiderio, che è pure il suo, ha intenzione di presentare al più presto un progetto di legge per istituire una Suprema Magistratura, che sia una Corte di Cassazione unica per tutto il Regno.

Ritirando però questa legge, il Senato sa che occorre provvedere, e sollecitamente provvedere, alla Provincia Romana che pel primo aprile ha il uopo di avere una Magistratura la quale possa giudicare dei ricorsi per Cassazione. Ecco perchè al progetto ritirato il Governo ne sostituisce un altro di tre soli articoli, col quale non si fa che provvedere provvisoriamente ai bisogni urgenti della Provincia Romana, con quelle

stesse norme che il Senato ha testè adottato per le Provincie Venete.

Il nuovo progetto di legge si comporrebbe dei seguenti tre articoli:

« Art. 1. Dal 1° aprile di quest'anno la Provincia Romana è provvisoriamente sottoposta alla giurisdizione della Corte di Cassazione di Firenze. »

« Art. 2. Quando i bisogni del servizio lo richiedano, potranno essere con Decreto Reale applicati dei Consiglieri di Appello alla Corte di Cassazione di Firenze. »

« Art. 3. Il Governo del Re farà le occorrenti disposizioni transitorie per la spedizione delle istanze che nel detto giorno 1° di aprile si trovassero introdotte o che si potessero ancora introdurre, a termini delle leggi ora vigenti, in quella Provincia davanti al Tribunale supremo costituito nella città di Roma dal Reale Decreto del 21 dicembre 1870, N. 5937. »

Quest'ultimo articolo, suggerito da una condizione di cose analoga a quella che si è verificata all'attuazione della legislazione italiana nelle Romagne e nella Lombardia, riserva al Governo la facoltà di fare disposizioni transitorie, che riusciranno presso a poco conformi a quelle, che per queste due provincie vennero adottate coi Decreti del 27 novembre 1860 e 25 novembre 1865.

Specialmente il primo di questi Decreti segna la via da seguire; esso divide in due grandi classi i ricorsi pendenti, riguardanti l'una le controversie di diritto, e l'altra quelle di fatto, ed attribuisce la prima alla cognizione della Corte di Cassazione, e l'altra alla Corte di Appello con un numero maggiore di giudici che non abbiano partecipato al giudizio di Appello.

Io spero che il Senato vorrà provvedere alla necessità di designare la Suprema Magistratura per la Provincia Romana, ed approvare questo progetto di legge; e siccome si tratta di bisogni urgenti, io pregherei il Senato a volerlo discutere d'urgenza, incaricando di esaminarlo la stessa Commissione che ha riferito sulla legge che venne testè ritirata.

Presidente. Do atto all'onorevole Guardasigilli della presentazione del progetto di legge di cui il Senato intese testè la lettura.

Siccome fu proposto dall'onorevole Ministro che questo progetto sia dichiarato d'urgenza, interrogo il Senato se intende ammettere questa proposta ed occuparsi in via d'urgenza di questo progetto.

Chi ammette questa proposta, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Il signor Ministro ha proposto che questo progetto di legge sia inviato a quella stessa Commissione che era incaricata della discussione di quel progetto di legge a cui verrebbe questo surrogato.

Chi ammette questa proposta, voglia sorgere.

(Approvato.)

Prego gli onorevoli membri della Commissione a prendere il loro posto.

Se la Commissione intende occuparsene immediatamente, si sospenderà per qualche momento la seduta.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Rilevo dall'ordine del giorno del Senato che dopo il progetto di legge in esame verrebbero le interpellanze al Ministero state enunciate (alcuni giorni sono) dal Senatore Bixio.

Il Ministero sarebbe lieto di rispondere fin d'oggi; se non che alcuni Ministri, particolarmente poi quello che è più interessato nella questione, cioè il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sono trattenuti nell'altro ramo del Parlamento, dove si discute il progetto di legge sul censimento della popolazione del Regno.

Inoltre, fra le interpellanze enunciate, e già formulate dall'onorevole Senatore Bixio ve n'ha una che accenna allo stabilimento di qualche stazione commerciale in Oriente, della quale questione si è occupato molto anche il Ministro della Marina, il quale anzi ha avuto parte nelle ricerche del luogo ove stabilire una di queste stazioni. E siccome trovasi anch'esso assente, e mi è stato oggi annunziato il suo arrivo alla Spezia, perciò pregherei il Senato a voler differire queste interpellanze di qualche giorno.

Nè si meravigli il Senato se io gli chieggo questa dilazione, giacchè non dipese dal Ministero se l'interpellanza venne posta all'ordine del giorno di quest'oggi. Il Senato sa che il Ministero aveva bensì accettato lo svolgimento delle interpellanze appena condotta a termine la discussione della legge sulla Cassazione; ma non poteva mai prevedere che questo progetto di legge dovesse quasi sul principio essere, dirò così, reciso con un ordine del giorno, che in certo qual modo lo respinge. Il Governo aveva dunque ragione di sperare che il Ministro della Marina potesse giungere a tempo e che quello del Commercio avesse già sostenuta la discussione che doveva intraprendersi nell'altro ramo del Parlamento.

Io quindi rinnovo al Senato la preghiera perchè voglia differire di qualche giorno le interpellanze dell'onorevole Senatore Bixio, anche nell'intendimento che il Ministero sia in grado di poter dare una risposta completa il più che sia possibile.

Presidente. L'onorevole Senatore Bixio ha altre osservazioni da fare su questa proposta?

Senatore Bixio. Non ho altro da osservare se non che mi pare ragionevolissima la domanda del Governo, sicchè vi assento.

Presidente. Io prevedo che ci sarà seduta domani o dopo domani, quindi crederei di rimandare le interpellanze a quella seduta che avrà luogo più tardi, quando ci saranno lavori in pronto per riprendere le nostre discussioni.

Senatore Bixio. Mi permetta l'onorevole Presidente; l'unico desiderio che mi faccio lecito di esporre al Senato sarebbe quello che un giorno fosse fissato per

le mie interpellanze, in modo che avendo io anche degli affari, e non essendo troppo bene in salute, potessi prepararmi per quel giorno. D'altronde l'aspettare così nella indeterminazione, e senza sapere quando si debba parlare, può nuocere allo scopo che mi sono proposto.

Presidente. Pregherei l'onorevole signor Presidente del Consiglio a far conoscere qual giorno crederebbe che si potesse destinare per questa interpellanza.

Presidente del Consiglio. Per esempio da giovedì a sabato.

Presidente. Non essendovi lavori in pronto per le nostre discussioni al di là di domani si dovrà necessariamente rimandare la ripresa dei nostri lavori dopo le feste di Pasqua: quindi si potrebbe fissare lo svolgimento di queste interpellanze per la prima seduta dopo le feste di Pasqua.

Presidente del Consiglio. Veramente sarebbe un differirle di troppo, tanto più che sarebbe la seconda volta che il Ministero ne chiede la dilazione. D'altronde comprendo l'impazienza ed il desiderio dell'onorevole Bixio di potere avere una risposta a questo riguardo, giacchè si tratta veramente d'interessi molto importanti. Quindi farei preghiera al Senato perchè volesse tenere una seduta apposita nella settimana entrante da giovedì a sabato.

Senatore Bixio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bixio. Vorrei pregare il Senato ad accogliere la proposta dell'onorevole Presidente del Consiglio, e l'onorevole nostro Presidente ricorda, come ebbi a svolgere nella tornata del 4 corrente, alcune questioni le quali sono, direi di orientamento, di criterii direttivi per lavori di coloro che intendono stabilirsi in quelle regioni.

Ora, vorrei sapere sì o no, se si potrà dar mano ad una data opera, che dovendoci spender attorno certo qualche anno, parmi questa una questione abbastanza importante; massime per me che sono sui 50, e vorrei certo spendere del tempo, ma non gettarlo via, perchè urge il bisogno.

Presidente. Interrogo il Senato se intende di fissare una seduta nel giorno di giovedì prossimo per l'interpellanza dell'onorevole Senatore Bixio.

Farò osservare che il Senato, esaurite queste interpellanze si potrebbe occupare della discussione del suo bilancio interno che rimane ancora a discutersi, e di qualche altro affare che deve essere discusso e deliberato in Comitato privato.

Interrogo dunque il Senato per sapere se vuol fissare per il prossimo giovedì una seduta per l'interpellanza Bixio.

Chi ciò approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore Amari, Prof. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari, Prof. Io desidero indirizzare un'in-

terpellanza al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica sulla conservazione di un monumento in Palermo; perciò pregherei il signor Presidente del Consiglio a volerne avvertire il suo Collega, per quel giorno che gli farà comodo.

L'interpellanza è di grandissima importanza, perciò desidererei che fosse più vicino che lontano il giorno nel quale io possa esporre le mie domande.

Presidente. Consentendolo il Ministro, si potrebbe mettere questa interpellanza dopo quelle dell'onorevole Senatore Bixio.

Presidente del Consiglio. Mi farò un dovere di avvertire il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica dell'interpellanza annunciata dall'onorevole Senatore Amari, e sono persuaso che per giovedì sarà il grado d'intervenire all'uopo alla tornata.

Presidente. Resta dunque fissata anche l'interpellanza dell'onorevole Amari per la seduta di giovedì prossimo.

È stata trasmessa al Banco della Presidenza una proposta dell'onorevole Senatore Alfieri. Questa proposta riguarda il modo di comporre la Commissione o l'Ufficio Centrale che dovrà occuparsi dell'esame della legge presentata per le Guarentigie Pontificie.

I termini della proposta sono i seguenti:

- » Propongo che per l'esame della legge detta delle
- » *garanzie*, il Senato, previa una conferenza degli
- » Uffici riuniti secondo il disposto dell'art. 22, nominerà una Commissione di sette membri a squittinio
- » di lista, come è disposto al no 2 dell'art. 21 del
- » Regolamento. »

Darò lettura dei due articoli del Regolamento che sono citati nella proposta:

« Art. 21. Il Senato può anche formare Commissioni speciali. . . 2. Per elezioni a squittinio di lista e a maggioranza assoluta fatta in adunanza pubblica o segreto, secondo che sarà stato deliberato. »

« Art. 22. Sta in facoltà del Senato il determinare se una proposta di legge, comunque iniziata, debba rimandarsi agli Uffici acciocchè venga esaminata in conformità degli articoli 15, 16, 17, oppure ad una conferenza degli Uffici riuniti, o finalmente ad una Commissione. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io non so se sarebbe ora il caso dell'istituzione pregiudiziale, avendo il Senato già deliberato di rimandare questa legge all'esame degli Uffici per poi nominare l'Ufficio Centrale secondo le norme del nostro Regolamento, la quale deliberazione ha già avuto un principio di esecuzione nell'invito fatto ai Senatori, e diramato già anche fuori della città di Firenze, di riunirsi domani per l'esame del progetto di legge di cui si tratta; ma, se anche una deliberazione del Senato non fosse già stata presa, io pregherei l'onorevole Senatore Alfieri a lasciare andare le

cose secondo le norme ordinarie, perchè diciamolo pure . . .

Senatore **Musio**. Domando la parola.

Senatore **Lauzi** . . . dove più facilmente tutti i Senatori possono esprimere la loro opinione, e meglio esaminare le cose, è precisamente nella riunione dei singoli Uffici, dove, qualunque ne sia la ragione, molti Senatori i quali non sono soliti, o non amano parlare in piena adunanza esprimono, le loro savie e dotte considerazioni.

Ora, se vi ha legge per la quale è necessario che il maggior numero di opinioni sia esposto ed esaminato, e portato poi nell'Ufficio Centrale, che dovrà riferire sulla legge stessa, io credo che sia il progetto di legge di cui ora parliamo.

Per queste ragioni, mi limito a fare l'osservazione in ordine alla deliberazione già presa dal Senato, e subordino poi quest'altra osservazione per la quale, anche a caso vergine, io avrei desiderato che questo progetto di legge andasse all'esame dei singoli Uffici per averne poi la nomina dell'Ufficio Centrale, secondo il corso ordinario delle altre proposte di legge.

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore **Musio**. Io appoggio pienamente l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Lauzi. Non essendo stato, per ragioni di malattia, ne' giorni scorsi al Senato, io non sapeva nulla di ciò che in Senato si fosse fatto. Ma ho ricevuto un avviso appunto per domani al tocco di trovarmi agli Uffici, perchè si tratterà del progetto di legge sulle guarentigie. Io non dubito che l'onorevole Senatore Alfieri avrà buone e valide ragioni che lo suffragano per domandare una cosa così straordinaria, straordinaria per me in questo senso; perchè il Senato secondo il consueto andamento delle cose, ha già convocato i suoi Uffici, e ora dovrebbe revocare la convocazione: straordinaria, perchè in altri casi nei quali si è pensato a speciali Commissioni, ciò fu perchè si trattava di argomenti estremamente complessi, di argomenti che dimandavano ancora speciali studi, speciali pratiche; ed allora, conoscendosi quelle date persone che possono coi loro lumi, colla esperienza della loro vita, coll'oro studi speciali, portare nell'argomento quei maggiori schiarimenti che sono necessari, e senza dei quali forse il servizio pubblico ne soffrirebbe o non si raggiungerebbe lo scopo che si era proposto, si è venuto in tale intendimento. Ma in questa materia, in questa legge dove gli il Senato ha detto: si convocano gli Uffici, in questa legge dove ognuno può portare il frutto dei suoi studi sotto diversi aspetti, io non capisco perchè a tutti i Senatori si voglia precludere la via di aprire la loro mente o la loro coscienza, e di fare come si è sempre fatto.

Senatore **Casati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Casati**. In verità, questa questione pregiudiziale dell'essere già il Senato stato convocato negli Uffici separati non mi fa senso, perocchè non è

un articolo di legge; è una cosa puramente regolamentare, su cui il Senato può rivivere.

Senatore **Musio**. Domando la parola.

Senatore **Casati**. D'eltronde, una ragione giusta è stata espressa appunto dall'egregio mio Collega il Senatore Musio, cioè, che i Senatori possono più separatamente esprimere le loro idee nelle riunioni degli Uffici: ma a me pare più utile che siano espresse in conferenza, in quanto che le idee che si esprimono in un Ufficio, non sono conosciute negli altri.

La Conferenza che cos'è?

Non è altro che gli Uffici riuniti: è segretissima, è tanto segreta; che neppure i Ministri vi possono intervenire se non sono Senatori, e vi possono intervenire come Senatori solamente e non altrimenti. Venendosi poi, secondo la proposta che io credo più utile, alla nomina di una Commissione di sette membri, invece di cinque, i Senatori, nello scrivere i nomi conosceranno le diverse opinioni che si sono espresse, e potranno per conseguenza formarsi un più giusto criterio sulla scelta delle persone.

Sicchè parmi molto più utile la conferenza degli Uffici riuniti, che non gli Uffici separati. Pur troppo, diciamolo pure, agli Uffici sogliono talvolta intervenire pochissimi Senatori! Alle volte si stenta a raccogliere 4 o 5 membri per Ufficio. Quando avessimo la conferenza degli Uffici riuniti, oltrechè saremmo in numero sufficiente, la cosa sarebbe deliberata in modo da porgere un preliminare criterio: quindi io sarei de parere di accettare l'idea espressa dall'onorevole Senatore Alfieri, cioè che domani invece degli Uffici separati abbia luogo una conferenza degli Uffici riuniti.

Perchè, in fin dei conti, siamo chiamati agli Uffici; e chi dice che siano separati o riuniti? L'invito è sempre lo stesso.

Quindi, senza inconveniente di sorta, potremo raccogliere in conferenza degli Uffici riuniti per discutere liberamente la questione.

Esaurita poi questa discussione, la quale certamente sarà molto più larga e proficua che non quella che si potrebbe fare negli Uffici separati, il Senato verrà alla nomina, per schede segrete, della Commissione composta di 7 membri.

Ciò a me pare, ripeto, più opportuno, trattandosi di legge di grandissima importanza.

Senatore **Musio**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Musio**. Prima di tutto io prego il Senatore Casati a ritenere che io non ho invocata nessuna legge; non ho invocato che ragioni e principii di altissima convenienza.

Quando il Senato ha mandato a tutti l'avviso per convocarsi domani negli Uffici speciali, e si propone ora una conferenza comune di tutti gli Uffici, domando se quello che ora si propone non distrugge quello che si è fatto ieri?

Il Senato questo non può fare, salvo che gravi ra-

gioni sopravvengano, per cui egli che è superiore a tutto, egli che è l'autore del suo Regolamento, sia convinto della convenienza di derogare ad una deliberazione già presa.

La proposta inoltrata dall'onorevole Senatore Alfieri abbraccia non solo la conferenza, che distrugge quello che si è fatto, ma anche abbraccia la nomina di una speciale Commissione, e questa proposta, ripeterò quello che dissi, è un argomento sempre difficile.

Capisco la ragione per la quale il Senatore Alfieri desidera una Commissione. In questa si pongono gli uomini che per speciali abitudini della vita o per i loro studi siano più degli altri esperti nella materia di cui si tratta.

Ora, nel nominare i Commissari degli Uffici può accadere che in un Ufficio, di queste persone ve ne siano due o più, e in un altro, al contrario, non ve ne sia alcuna, e quindi l'Ufficio Centrale verrebbe ad essere composto meno convenientemente. In questi casi senza dubbio giova che la scelta dei Commissari cada sul Corpo intiero del Senato e non nella sfera ristretta di ogni singolo Ufficio speciale; ma per questa legge, in tutti gli Uffici si debbono trovare certamente uomini atti a comprenderne tutta la importanza sotto tutti gli aspetti.

L'onorevole Casati fece un'osservazione, cioè che nella conferenza ciascuno ha pure la libertà di parlare; ma l'onorevole Casati sa che la conferenza più o meno è il Senato, e che quella maggior libertà che è per così dire nella confidenza di famiglia non si ha, e che uno se non ha voglia di fare un discorso, dice una parola, e talvolta quella parola colpisce diritto, perchè è un pensiero giusto che va diritto allo scopo; ma quest'uomo che è tanto utile nell'Ufficio, in una conferenza comune sta in silenzio. Quindi a me pare che nel maggior interesse della legge e del pubblico servizio converrebbe lasciare andare le cose per la loro via ordinaria. Aggiungo poi un'altra riflessione e credo che anche l'onorevole Alfieri ne converrà.

Questa osservazione è che appena ieri è stata presentata la legge: se egli avesse fatto la proposta d'oggi, nessuno avrebbe avuto a soffermarsi, ma venendo fatta dopo 24 ore, si presenta come una specie di *post actum*; e siccome somma è la gelosia e delicatezza della legge perciò è molto facile che vengano ad ingenerarsi sospetti, che io pel primo dichiaro privi di ogni fondamento, ma che per ragioni facili ad immaginare stimo prudente, anzi necessario siano evitati.

Senatore Alfieri. Io sperava per verità che la proposta da me fatta non trovasse opposizione, perchè i motivi mi parevano così evidenti, da esserne persuasi pur tutti i miei Colleghi. Ma l'opposizione che si è fatta alla mia proposta m'impone l'obbligo di parlare in appoggio di essa, tanto più che le osservazioni dei due preopinanti, fino ad un certo punto, richiegono per parte mia una giustificazione.

Dacchè il Regolamento del Senato, stabilisce più d'un modo di procedere all'esame preliminare dei progetti di legge, non posso in verità supporre che la libertà della scelta fra questi varii modi sia così ristretta in ragion di tempo, che non si possa nemmeno da tutti i Senatori avere cognizione della presentazione di un progetto oggi, e non più tardi di domani proporre l'uno piuttosto che l'altro di quei modi di discussione.

Io mi riferisco all'osservazione, secondo me giustissima, dell'onorevole Casati, che la convocazione già fatta degli Uffici non esclude per niente che questi Uffici si riuniscano in conferenza. Quando il nostro Regolamento ammette come modo di discussione tanto gli Uffici separati che gli Uffici riuniti, l'avviso per la loro convocazione non esclude la mia proposta.

Mi pare poi che non si possa negare alla legge di cui discorriamo il carattere eminentemente complessivo, che l'onorevole Musio credeva, come credo io pure, sia quello che meglio deve determinare il Senato ad un metodo più solenne di discussione per una legge come quella di cui si discorre. V'ha, o Signori, una legge che comprenda più materie, e materie ciascuna di per sé tanto importanti quanto questa? Vi può egli essere un progetto di legge che, più di codesto, tocchi nel medesimo tempo e alle questioni politiche, e alle questioni giuridiche e perfino alle questioni sociali e finanziarie? No davvero. Tutte queste cose sono evidentemente trattate in questa circostanza, come difficilmente si potrebbe immaginare che in una sola legge se ne trattasse con maggiore importanza, con maggior effetto per l'avvenire del paese.

Da queste considerazioni ne viene che convenga anzi tutto al Senato di accrescere il numero dei membri dell'Ufficio Centrale oltre il consueto.

Nè questo numero guari si potrebbe accrescere quando il progetto fosse studiato separatamente dai cinque Uffici poichè difficilmente si potrebbe immaginare, nelle condizioni troppo note a tutti noi delle riunioni dei nostri Uffici, che ciascun nominasse più d'un Commissario.

Oltre di ciò, importa che il Senato tutto intero, chiamando taluno dei suoi membri ad esaminare preliminarmente questo importantissimo progetto di legge, possa farsi un'idea chiara dell'opinione di coloro a cui intende deferire cotesto incarico.

Ora, chi vorrà negare che questa cognizione delle opinioni nostre individuali intorno a così importante materia, rimanga incompiuta e poco adeguata agli effetti che ci dobbiamo proporre, se non si fa luogo alla conferenza degli Uffici riuniti da me proposta?

Io devo poi aggiungere una parola a maggior giustificazione del mio operato; poichè taluno dei miei onorevoli Colleghi stimerà forse che io appartenga da troppo poco tempo a questo augusto Consesso, per fare proposte intorno alla sua procedura. Ma mi sia lecito di osservare che non pertanto io non sono scevro di ogni esperienza parlamentare...

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Senatore Alfieri....dacchè ebbi l'onore di essere chiamato a far parte di questo augusto Consesso, quando da molti anni, e con una assiduità, che oso dire non tanto comune agli Uffici dell'altra Camera, mi era dovuto formare un'opinione sfavorevolissima del sistema degli Uffici separati.

Io pertanto, vedendo recare innanzi al Senato una proposta di legge di grandissima importanza, una proposta di legge eminentemente complessa, e desiderando che un maggior numero di nostri Colleghi, che godono la fiducia del Senato, la prendessero insieme ad esame preliminare, credetti per questo motivo di fare la proposta della conferenza e della nomina di una Giunta di sette Commissari. Ed ora insisto, malgrado le opposizioni, siano pure autorevoli, che ho inaspettatamente incontrato. Confido in ogni caso che coteste opposizioni si vorranno almeno sceverare, dopo le mie spiegazioni, da ogni mea favorevole giudizio circa il mio intendimento; e non posso dubitare che il Senato non voglia consentire a che si proceda nel modo da me indicato all'esame preliminare della legge di cui si tratta.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io vorrei prima di tutto, e spero che non occorrerà un grande sforzo di eloquenza, convincere l'onorevole Alfieri che nessuno si è messo mai in mente che egli fosse qualche cosa di meno degli altri per essere egli venuto da poco tempo in Senato. Tutti sanno la lunga esperienza che l'onorevole Alfieri ha acquistato nelle cose parlamentari, avendo per lunghi anni seduto con suo onore nella Camera Elettiva. Dunque la questione è assolutamente di merito, e non riguarda a persone, anzi aggiungerò che veramente lodevolissime sono le sue intenzioni e lo scopo che egli si propone; e la questione è soltanto di vedere se meglio col suo sistema, o col sistema già adottato dal Senato si possa raggiungere questo scopo.

L'onorevole Casati accennò poc'anzi in via di fatto che di solito pochi intervengono agli Uffici separatamente riuniti, e che un maggior numero, e questo è evidente, ne concorre negli Uffici riuniti, ossia nelle Conferenze private; soggiunse poi che l'avviso che ci convoca per domani negli Uffici può anche applicarsi agli Uffici riuniti anzichè agli Uffici separati.

Io non starò a dire che è un momentino sottile quest'ultima osservazione del Senatore Casati, e che in buona fede il nostro signor Presidente ci ha invitati, nei separati singoli Uffici. Però presento all'onorevole Casati questo dilemma: la riunione è per domani: ora se quelli che ci sono s'interessano di questa legge, interverranno sicuramente anche negli Uffici distinti come interverrebbero negli Uffici riuniti; e se non vi fosse un numero di Senatori presenti, sufficiente, il che non è supponibile, vuol dire che tanto sarebbe povera e scarsa la riunione degli Uffici come sarebbe povera e scarsa negli Uffici distinti.

Aggiungerò pure che il Senatore Casati, uno dei più anziani di questo Consesso, sa che quando si tratta di leggi importanti, anche gli Uffici sono sempre popolati.

Venendo al merito, io insisto su questa mia osservazione. È un fatto, del quale non intendo dare spiegazioni, ma è un fatto che molti Senatori i quali sentiamo con nostro vantaggio e con nostra soddisfazione parlare ed esporre savissime osservazioni negli Uffici, non hanno mai creduto, qualunque ne sia il motivo, parlare quando il Senato è tutto riunito. Mi diranno che la conferenza privata non è adunanza pubblica; ma io credo che la solennità dell'Aula, quell'elevato banco presidenziale, che so io, persino l'aria qualche poco influiscano, e perciò vi è molta differenza dal parlare seduti davanti ad un tavolino con 7 od 8 Colleghi al discutere qualche cosa in pieno Senato.

Per queste ragioni io insisto perchè credo che avremo poche opinioni in conferenza riunita, mentre se ne avrebbero molte più negli Uffici distinti.

Aggiungo anche un'osservazione che risponde in parte a quelle dell'onorevole Alfieri.

L'onorevole Alfieri dice: noi, sentendo i signori Senatori parlare nella conferenza su questo grave argomento, ci faremo un giudizio della loro opinione, e questo ci sarà di guida nella scelta della Commissione. Ma io domanderò se questo sia più o meno utile; imperocchè è naturale che quando siamo tutti riuniti in seguito alla discussione si nomina la Commissione dalla maggioranza, ma la minoranza non vi avrà parte. Ora, la riunione negli Uffici ha appunto questo vantaggio che anche la minoranza, anche i singoli individui, dirò, possono, per mezzo del rispettivo Commissario, far conoscere le loro idee e farle anche rappresentare.

Per queste ragioni io insisto nel credere non vantaggiosa la proposta dell'onorevole Senatore Alfieri, ed in quanto alla posizione delle questione prego il signor Presidente a proporre la questione se il Senato intende revocare ciò che ha antecedentemente deliberato.

Senatore Amari, Prof. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari, Prof. Alle ragioni esposte dagli on. Senatori Lauzi e Musio io credo di dovere aggiungere che ogni qualvolta si è trattato dell'esame di una legge importante, non mancò mai un numero sufficiente agli Uffici.

Ora questa, come bene diceva l'onorevole Senatore Alfieri, è una legge delle più importanti che mai sia presentata al Senato; sicchè spero fermamente che domani converrà agli Uffici un grande numero di Senatori.

Di certo è necessario che si sentano reciprocamente tutte le ragioni, e che si sentano ben anco tutti quei Senatori i quali non hanno l'uso di prendere parte alle discussioni pubbliche, ed è certo altresì, come di-

ceva il Senatore Lauzi, che una seduta di Uffici riuniti si ridurrebbe su per giù ad una seduta pubblica meno la stenografia e le tribune; ed è pur vero che chi non è avvezzo a parlare in pubblico, non parlerà nemmeno nella conferenza.

Non mi pare nemmeno che si possa allegare nel presente caso la necessità di scegliere uomini dediti a studi speciali (come accennava l'onorevole Alfieri), perchè questa legge per la sua stessa natura, essendo politica, finanziaria e sociale, interessa ugualmente tutti, epperò non si devono scegliere uomini speciali, si devono anzi scegliere quelli nei quali avrà fiducia ognuno dei cinque Uffici, nei quali si divide il Senato. Perciò io [appoggio la proposta] degli onorevoli Senatori Lauzi e Musio.

Presidente. Io mi permetto di osservare al Senato che ciò che desidera l'onorevole Lauzi, che cioè il Senato si pronunzi se vuole dipartirsi dalla presa deliberazione, sta incluso nella proposta Alfieri, in quanto che coloro che approvassero la proposta Alfieri, abbastanza chiaramente direbbero che vogliono scostarsi da ciò che il Senato ha precedentemente deliberato.

Interrogo il Senatore Alfieri se intende mantenere la sua proposta.

Senatore Alfieri. La mantengo.

Presidente. Allora, rileggo la proposta dell'onorevole Senatore Alfieri per metterla a partito.

Essa è del tenore seguente:

« Propongo che per l'esame della legge detta delle *Garanzie*, il Senato, previa una Conferenza degli Uffici riuniti secondo il disposto dell'art. 22, nomini una Commissione di sette membri a scrutinio di lista come è disposto al N. 2 dell'articolo 21 del Regolamento. »

Coloro che approvano questa proposta, vogliano sorgere.

(Non è approvata.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo al pagamento degli arretrati del dazio consumo dovuti dai Comuni.

Essendo la questione urgentissima, poichè fa d'uopo prendere un partito prima che spiri il corrente mese, pregherei il Senato a voler dichiarare questo progetto d'urgenza, nello stretto senso attribuitogli dal Regolamento, imperocchè è di tutta necessità per il Governo e per i Comuni che si deliberi con sollecitudine.

Io propongo che il Senato voglia trasmettere il progetto medesimo alla Commissione di Finanze, essendo materia che specialmente la riguarda.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge, e siccome l'on. signor Ministro ne domanda la spedizione colla massima urgenza compatibile col nostro

Regolamento, così io pongo a partito questa proposta del sig. Ministro.

Chi approva la proposta d'urgenza sopra questo progetto di legge, voglia sorgere.

(Approvato.)

Il progetto di legge si manderà dunque alla Commissione di Finanza perchè ne riferisca nella tornata di domani.

Intanto il progetto sarà stampato e distribuito.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA ESTENSIONE DELLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE ALLA PROVINCIA ROMANA.

(V. *Atti del Senato N. 44.*)

Si passa ora alla discussione del nuovo progetto di legge stato testè presentato dal signor Ministro Guardasigilli per la estensione della giurisdizione della Corte di Cassazione di Firenze alla Provincia Romana.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Se intende parlare sulla legge che è posta in discussione, darei prima la parola all'onorevole Relatore, onde conosca le deliberazioni prese dalla Commissione in proposito della legge medesima.

Senatore Musio. Siccome non parlerò del merito, sarà indifferente che l'onorevole Relatore parli dopo. Io non parlo nel merito della legge, ma parlo di altre circostanze relative alla legge medesima.

Presidente. Poichè non entra nel merito della legge, do la parola all'onorevole Musio.

Senatore Musio. Ieri, come ho già detto testè, a causa di malattia come nei giorni precedenti, non ho potuto aver l'onore di assistere alla seduta del Senato. Dunque, non essendo presente, ho dovuto servirmi dei giornali, non del giornale ufficiale, perchè ancora non è pubblicato, per acquistarmi una idea della discussione. Ora in uno dei giornali più accreditati leggo che ieri il Senato, a proposta dell'onorevole Senatore Menabrea, ha approvato un ordine del giorno lungamente discusso, luminosamente discusso in sensi opposti, ma che il Senato ha stimato bene di approvare. Quest'ordine del giorno, se pure nel giornale *L'Opinione* è riferito con esattezza, importa:

Invitare il Governo a presentare, non più tardi della prossima Sessione parlamentare, un progetto di legge per l'istituzione di una Suprema Magistratura, unica per tutta l'Italia; e limitare la discussione del Senato intorno a questo progetto di legge, quello di cui si parlava ieri e che fu quello primitivamente presentato dall'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, comunicato poi ad una speciale Commissione, e da questa modificato nella prima parte, limitarla, ripeto, al primo capoverso dell'art. 14.

Se il giornale riferisce con esattezza e con precisione, l'ordine del giorno votato dal Senato, importa che si debba discutere in questo momento il solo articolo 14 di quella legge.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Musio a ricordare che il signor Ministro ha ritirato il progetto di legge, e ne ha presentato uno nuovo.

Senatore Musio. La mia idea finisce per essere una preghiera.

Dunque ripiglio.

L'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Menabrea ed approvato dal Senato, importa che nella prossima Sessione debba essere presentata una legge per la costituzione di una Suprema Magistratura unica per tutta l'Italia.

Ora, dopo quello che ci ha detto l'onorevole signor Ministro, dopo quello che potrà avvenire in conseguenza della nuova proposta da lui fatta (sulla quale non parlo) mi resta un dubbio sul quale domanderei qualche spiegazione; il dubbio è se l'ordine del giorno approvato ieri dal Senato si ha come non avvenuto, come cancellato oggi; oppure se si ha intieramente come fu scritto ed approvato.

Oggi l'onorevole Guardasigilli ha dimostrato nuove idee in conseguenza delle quali pare che quell'ordine del giorno debba perdere tutto il suo effetto.

Le idee manifestate oggi dall'onorevole signor Ministro accennano alla presentazione di una legge costitutiva non già di una Suprema Magistratura in genere, ma di un'unica suprema Corte di Cassazione in specie. Ora l'ordine del giorno Menabrea invita alla presentazione di una legge costitutiva, non di un'unica Suprema Corte di Cassazione, ma di un'unica Suprema Magistratura, o Suprema Corte di giustizia indeterminatamente. Quindi le idee dell'onorevole signor Ministro non sono in consonanza coll'ordine del giorno dell'onorevole Menabrea; e se venissero accolte in silenzio e senza qualche analogia e chiara spiegazione possono far credere che il Senato cancella oggi quel che ha decretato e scritto solennemente ieri. Quindi è di assoluta necessità che dopo le parole dell'onorevole Ministro sia dichiarato se resta o no in tutto il suo vigore, in tutta la sua importanza l'ordine del giorno proposto ieri dall'onorevole Senatore Menabrea e ieri accolto dal Senato.

Ecco quello che io desidero sapere sia dall'onorevole signor Ministro, sia dall'onorevole signor Relatore della Commissione.

Presidente. Fa ella una proposta?

Senatore Musio. Domando una mera spiegazione, ed è se l'ordine del giorno approvato ieri dal Senato resti intatto in tutta la sua estensione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Gli ordini del giorno costituiscono una raccomandazione, non una legge; e ritirato il progetto di legge sul quale l'ordine del giorno ebbe luogo, io credo che è inutile aprire ancora la discussione sull'argomento al quale si riferiva. Quando il Governo presenterà il progetto di legge sulla Suprema Magistratura e che, credo, dovrà essere un'unica Corte di Cassazione, indubbiamente sarà li-

bero all'uno e all'altro ramo del Parlamento di dare quel voto che troverà migliore, senza che, per ora, si possa ritornare sulla discussione di un progetto di legge che già fu ritirato.

Ora, sta davanti al Senato un nuovo progetto di legge che provvede provvisoriamente ai bisogni della Provincia Romana, senza mutar nulla di ciò che esiste, senza impegnar nulla per l'avvenire.

Quindi io prego il Senato a votare questo progetto di legge, riservando le cose integre fino al momento in cui il Governo presenterà un altro definitivo progetto sull'argomento.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Ringrazio l'onorevole signor Ministro, e prendo atto della sua dichiarazione, restando intesi che la quistione relativa alla specie di Magistratura resta vergine.

La parola è all'onor. Relatore.

Senatore Tecchio Relatore. Signori Senatori. La vostra Commissione ha esaminato il progetto di legge testè presentato dall'on. Ministro Guardasigilli, e crede opportuno di consigliarvene l'approvazione.

Questo progetto di legge, come ha detto l'onorevole Ministro, lascia intatta ogni questione; e non provvede se non che alla necessità dell'oggi alla quale il Governo del Re è già obbligato di provvedere prima che ominci l'aprile, per l'antico Decreto del 27 novembre 1870, N. 6030.

L'articolo 1 è la riproduzione, o meglio l'applicazione alla Provincia Romana di quello stesso provvedimento che voi avete dato per le Province Venete nei loro rapporti colla Corte di Cassazione di Firenze.

L'art. 2 tende a sopperire ai bisogni di personale, che per avventura sorgessero nel servizio della Corte di Cassazione di Firenze, mercè l'applicazione di Consigliere d'Appello; e così senza aggravio delle finanze, e con quel sistema medesimo che ha la sua radice nelle disposizioni finali della legge dell'Ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865.

L'art. 3 dà, come al solito, facoltà al Governo di fare le occorrenti disposizioni transitorie.

Riguardo a codeste disposizioni transitorie, la vostra Commissione ha osservato che parecchie ne sono state date coi due Decreti del 3 dicembre 1870, N. 6055 e 6062: ma non potendo essere ben certo sin d'ora se le disposizioni de' due decreti provvegano a sufficienza, o se per avventura possa occorrere qualche ulteriore transitorio temperamento, essa vi propone che all'art. 3 si faccia un richiamo ai Decreti, che ho testè citati, di maniera che per la pura e mera approvazione dell'articolo 3 oggi proposto dal Guardasigilli, le disposizioni di que' due Decreti non possano vedersi derogate.

Per conseguenza, l'art. 3° sarebbe così concepito:
« Il Governo del Re farà le disposizioni transitorie,

che potessero occorrere in aggiunta a quelle già emanate coi Reali Decreti del 3 dicembre 1870, N. 6055 e 6062, per la spedizione delle istanze (e qui segue il progetto ministeriale) che nel detto giorno 1° aprile si trovassero introdotte o si potessero ancora introdurre a termini delle leggi ora vigenti in quella provincia davanti al Tribunale Supremo, (Corte d'Appello) creato nella città di Roma col Reale Decreto 21 ottobre 1870, N. 5937. »

Presidente. Domando al signor Ministro se accetta l'aggiunta proposta dalla Commissione.

Ministro di Grazia e Giustizia. L'accetto.

Presidente. Do lettura dell'intero progetto di legge con l'aggiunta proposta dalla Commissione.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si procederà alla discussione degli articoli.

L'articolo primo è così concepito :

« Dal primo aprile di questo anno la Provincia Romana è provvisoriamente sottoposta alla giurisdizione della Corte di Cassazione di Firenze. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Quando i bisogni del servizio lo richiedano, potranno essere con Decreto Reale applicati dei Consiglieri di Appello alla Corte di Cassazione di Firenze. »

(Approvato.)

« Art. 3. Il Governo del Re, farà le disposizioni transitorie che potessero occorrere in aggiunta a quelle già emanate coi Reali Decreti del 3 dicembre 1870, numeri 6055 e 6062 per la spedizione delle istanze che nel detto giorno 1° aprile si trovassero introdotte, o che si potessero ancora introdurre a termini delle leggi ora vigenti in quella provincia, davanti al Tribunale Supremo, costituito nella città di Roma col Reale Decreto 21 ottobre 1870, numero 5937. »

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Veramente in quest'articolo la Commissione ha stimato bene di aggiungere al testo proposto dall'onorevole Signor Ministro di Grazia e Giustizia la citazione e riferimento ad altre leggi e decreti reali che sono indicati nella sua proposta.

Io per me confesso che non ho la felicità d'indovinare, di rappresentarmi che cosa contengano questi articoli a cui vuole la Commissione riferirsi.

Per me sarebbe necessario che si leggessero le disposizioni testè citate, le quali serviranno per dare una compiuta idea al Senato di ciò che si deve votare sull'articolo di cui si tratta.

Senatore Tecchio, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio, Rel. Il primo dei due decreti che è della data del 3 dicembre 1870, e porta il numero 6055, mandò a pubblicare nella provincia di Roma le disposizioni transitorie pel Codice di procedura civile.

Il 2.° ch'è dell'uguale data e porta il numero 6062, mandò a pubblicare nella provincia di Roma le disposizioni transitorie pel Codice di procedura penale.

Se questi cenni bastano all'onorevole Senatore Musio, io qui m'arresto: se altro desidera favorisca di esprimerlo.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Io sono alieno dall'essere indiscreto: ringrazio l'onorevole Senatore Tecchio dell'offerta che mi fa e sento come può tornar fastidiosa la lettura di quei decreti, ma io confesso che non ho appagamento di quello che voto. Voto senza sapere di che si tratta; e voglio almeno avere una qualche soddisfacente cognizione di causa, nel dare il mio voto. Io ammetto le urgenze, finchè non si risolvono in una benda sopra gli occhi.

Senatore Tecchio, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore ha la parola.

Senatore Tecchio, Relatore. L'onorevole Senatore Musio desidera la lettura dei Decreti che sono stati citati.

Prima però di leggerli, avverto che non si tratta di decreti i quali abbiano d'uopo della nostra approvazione per acquistare vigore di legge. Essi sono Decreti che hanno vigore di legge di per sè medesimi, siccome quelli che furono emanati in virtù dell'articolo 82 dello Statuto.

Quindi il richiamo, che per noi se ne fa, non tende a dar loro un'approvazione: il richiamo vien fatto per questo solo, perchè si sappia che il presente articolo terzo riguarda propriamente le disposizioni transitorie che il Governo del Re per avventura possa credere tuttavia necessarie in aggiunta a quelle che nei due decreti del 3 dicembre sono comprese.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Musio.

Senatore Musio. In quest'articolo vedo che si tratta di istanze che si sono introdotte, o che si devono introdurre davanti a quel Tribunale Supremo di Roma, ed in conseguenza di ragioni che si dovranno misurare dalla maggiore o minore legalità di queste istanze, ed io ho così concepito che si tratta di un articolo grave da poter sentire un certo bisogno di esserne meglio informato.

Io ritengo di alcune leggi (e l'onorevole Bonacci lo sa meglio di me, che vi avrà avuto parte, ed anzi potrà dire *pars magna fui*,) che allorchè avvennero i mutamenti della legislazione nelle Marche e nell'Umbria, si è dovuto provvedere alla sorte di quelle istanze che erano in corso, e che, non esistendo più le gerarchie giudiziarie ex-pontificie, dovevano pur essere giudicate

dai nuovi ordini giudiziari che si impiantavano, ed allora vi fu opportunamente provveduto.

Il mio desiderio sarebbe di avere la certezza che come si è provveduto sapientemente allora si provveda anche adesso, e se ottengo questa spiegazione, voto con piena soddisfazione l'articolo di che si tratta.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Assicuro l'onorevole Senatore Musio che è proprio in questo senso che si è messo quest'articolo.

Ci possono essere presso il Supremo Tribunale esistente in Roma, dei ricorsi pendenti all'epoca in cui andrà in vigore questo progetto di legge; il Senatore Musio sa che siccome quel Tribunale funziona ora come Corte di Revisione ed ora come Corte di Cassazione, così è mestieri di distinguere: quando si tratti di ricorsi per Revisione, saranno deferiti alla Corte d'Appello, con certe aggiunte e con certe precauzioni che furono sapientemente adottate per le Romagne, per le Marche, per l'Umbria, e per la Lombardia; quando poi si tratti di ricorsi per Cassazione saranno deferiti alla Corte di Cassazione. È in questo senso, ripeto, che l'articolo è stato concepito.

Presidente. Nessun altro domandando la parola su quest'articolo 3, lo rileggo per porlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si procederà alla votazione per squittinio segreto anche di questo progetto di legge; intanto prego i signori Senatori che non avessero ancora deposto il loro voto sul

progetto di legge relativo al bacino di carenaggio nel porto di Messina, a compiacersi di recarlo.

(Il Senatore segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Legge sulla maggiore spesa sui bilanci 1871-72 del Ministero dei Lavori Pubblici per completare il Bacino di carenaggio di Messina.

Votanti	74
Favorevoli . . .	68
Contrari	6

(Il Senato adotta.)

Estensione della Corte di Cassazione alla Provincia Romana.

Votanti	71
Favorevoli . . .	64
Contrari	7

(Il Senato adotta.)

L'ordine del giorno di domani è il seguente:

Al tocco riunione negli Uffici per l'esame della legge sulle garanzie del Sommo Pontefice ec.

Alle 3 seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge, avvertendo che la relazione sui medesimi trovasi in corso di stampa, e verrà distribuita domattina.

1. Riforma degli ufficiali ed assimilati militari.

2. Disposizioni riguardo ai diritti d'autore delle opere d'ingegno nella provincia di Roma. E successivamente della legge presentata oggi d'urgenza per la proroga del termine accordato al pagamento degli arretrati del Dazio di Consumo.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2).

TORNATA DEL 25 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Omaggi* — *Discussione del progetto di legge relativo al pagamento degli arretrati del dazio consumo dovuto dai Comuni* — *Approvazione degli art. 1, 2, e 3* — *Appunti del Senatore Roncalli F. sull'art. 4 cui rispondono il Ministro delle Finanze e il Senatore Cambray-Digny, Relatore* — *Approvazione degli art. 4, 5, 6, 7 ed 8 ultimo del progetto di legge* — *Discussione del progetto di legge per disposizioni riguardo ai diritti d'autore delle opere dell'ingegno nella Provincia di Roma* — *Dichiarazioni del Senatore Amari professore* — *Approvazione dei due articoli del progetto* — *Squittinio sulle due leggi dianzi discusse* — *Discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla riforma degli uffiziati e degli assimilati militari* — *Dichiarazioni dei Senatori Mezzacapo e Caccia* — *Emendamento proposto dal Senatore Lauzi all'art. 1. accettato dall'Ufficio Centrale* — *Modificazione proposta dal Ministro della Guerra, accettata dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, combattuta dal Senatore Mezzacapo* — *Dichiarazioni del Ministro della Guerra e dei Senatori Caccia e Menabrea in favore della modificazione proposta* — *Replica del Senatore Mezzacapo per fatto personale e controreplica del Senatore Pastore e del Ministro della Guerra* — *Dubbi del Senatore Errante cui risponde il Ministro della Guerra* — *Rettificazione proposta dal Senatore Chiesi approvata dall'Ufficio Centrale* — *Approvazione dell'articolo 1 modificato e dell'articolo 2.* — *Proposta di sostituzione dell'articolo 3 del progetto ministeriale al 4 del progetto dell'Ufficio Centrale, approvata* — *Emendamento proposto dal Senatore Caccia all'articolo 4* — *Proposta del Ministro della Guerra di rinvio dell'articolo 4 all'Ufficio Centrale* — *Presentazione di due progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e della Guerra. Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il prefetto di Reggio di Calabria, dei *Primi saggi statistici sulle condizioni amministrative, economiche e morali di quella provincia*;

Il Segretario del Comitato centrale per l'Esposizione Nazionale dei lavori femminili, del *Catalogo ufficiale di tutti gli oggetti che figurano nella Esposizione medesima.*

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI DEL DAZIO CONSUMO DOVUTI DAI COMUNI.

(V. *Atti del Senato N. 45.*)

Presidente. Essendo già stata distribuita al Senato la Relazione sul progetto di legge relativo al pagamento degli arretrati del dazio consumo dovuti dai Comuni, progetto del quale è stata ieri dichiarata l'urgenza, io proporrei che si cominciasse questa tornata dalla discussione del medesimo.

Se non si fa osservazione in contrario, s'intenderà approvata la mia proposta, e pregherò il sig. Ministro delle Finanze a voler dichiarare se accetta le modificazioni proposte a questo progetto dalla Commissione di Finanza.

Ministro delle Finanze. Le accetto.

Presidente. Si darà lettura del progetto di legge come fu modificato dalla Commissione di Finanza.

(Il Senatore *Segretario Ginori Lischi* dà lettura del testo del progetto di legge).

(Vedi *infra*).

Presidente. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

« È convalidato il R. Decreto 19 febbraio 1871, n. 73. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se non si chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 2. È prorogato sino a tutto aprile del corrente anno il termine di che è cenno all'art. 1 del Regio Decreto sopra citato. »

(Approvato).

« Art. 3. In pagamento delle somme dovute dai Comuni allo Stato pel debito di canone di dazio-consumo per l'anno 1870 e precedenti, non stato prorogato per legge e che non sarà stato soddisfatto all'epoca della promulgazione della presente, il Governo del Re è autorizzato ad accettare delegazioni dei comuni debitori sugli agenti incaricati di riscuotere per loro conto le sovrimposte comunali alle imposte dei terreni e dei fabbricati. »

(Approvato).

« Art. 4. Il debito di ciascun Comune, coll'aggiunta degli interessi scalari del 6 per cento all'anno dal 1 gennaio 1871, sarà ripartito in rate annuali consecutive eguali, e per ciascuna di queste rate il Comune rilascerà una delegazione a favore dello Stato.

» Le delegazioni non potranno essere più di cinque, e ciascuna non sarà inferiore ad un decimo delle sopradette due imposte per l'anno 1870.

» La scadenza di ciascuna delegazione coinciderà all'epoca dell'ultimo versamento che l'esattore dovrà fare per le imposte dell'anno rispettivo. »

Senatore Roncalli F. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli F. Io ho chiesto la parola per far osservare al Senato che l'interesse del 6 0/0 stabilito da quest'articolo mi sembra sia poco conveniente per l'Erario.

L'Erario, appunto per la non puntualità di questi Comuni nel fare i loro pagamenti, ha dovuto e dovrà ancora emettere dei buoni del Tesoro per far fronte alle spese dell'amministrazione dello Stato, per altrettanta somma quanta è quella non riscossa a tempo dai Comuni medesimi. Ora, questi buoni del Tesoro, almeno quelli che hanno la decorrenza e la durata di un anno, fruttano l'interesse del 7 0/0, e non è probabile che lo Stato possa ottenere investimenti in biglietti del Tesoro per un tempo più breve; in quanto che si tratta di capitali abbastanza vistosi che non si possono prendere che o dagli istituti pubblici o da banche molto forti le quali non prestano somme a piccoli intervalli.

Quindi non vedo per quale ragione lo Stato per l'impuntualità di alcuni Comuni abbia da sottoporsi alla perdita dell'1 0/0 degli interessi.

Pertanto io domanderei, che quand'anche si voglia accordare questo favore ai Comuni che sono stati impuntuali, si debba almeno far loro pagare l'interesse del 7 per 0/0.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io debbo osservare all'onorevole Senatore Roncalli che quest'interesse del 6 0/0 è già stabilito nella legge dell'anno scorso, che si può chiamare legge organica relativa a cotesti arretrati.

Ivi è fissato l'interesse del 6 0/0 per gli arretrati dovuti dai Comuni, di modo che ora non si potrebbe

guari modificare questo interesse, a meno di ritornare intieramente sulla legge dell'anno passato.

Convegno coll'on. Senatore Roncalli che le Finanze talvolta per i buoni del Tesoro massime a lunghi periodi devono pagare più del 6 0/0; ma io lo prego di osservare che essendo la cosa così stabilita per legge fin dall'anno scorso, ora non sarebbe conveniente di tornarci sopra.

È poi da aggiungere che l'essenziale è di trovare un modo per liquidare cotesto passato; poichè io non contesterò che in alcuni Comuni vi sia stata negligenza, anzi devo dire che se ve ne furono parecchi la cui diligenza fu lodevole, ve ne furono di quelli la cui negligenza è veramente deplorabile; ma qualunque siasi la causa di questo cumulo di arretrati, ora l'importante è di trovare modo di liquidarli affinché una volta messi in corrente coi pagamenti, e passate le circostanze eccezionali che hanno consigliato la proroga accordata, si stia fermi nella severa applicazione della legge.

Supponendo che i Comuni non vogliano valersi di questa legge, l'interesse dell'arretrato sarebbe appunto per la legge in vigore del 6 0/0; questa misura quindi non è una novità introdotta dalla legge ora in discussione.

Spero quindi che in considerazione di queste circostanze e della poca opportunità che vi sarebbe ora nel mutare le condizioni dell'interesse che furono fissate l'anno scorso, l'on. Roncalli non voglia insistere nella sua proposta.

Senatore Roncalli F. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli F. Sono veramente dolente di non potermi acconciare a quanto l'onorevole signor Ministro ha opposto alle mie osservazioni.

Per dir vero, non ho presente la legge citata dall'onorevole signor Ministro; ma parmi che dalle sue parole si potrebbe argomentare che la legge stessa non sia stata una decisione di massima generale, ma che sia stata emanata in occasione di altra proroga accordata già a questi Comuni.

Quindi ritengo che quella legge circa l'interesse sia stata applicata a qualche caso speciale, e che trattandosi di un nuovo favore, nulla ci sia in contrario al presente per cambiare le norme dell'interesse.

L'onorevole Ministro poi ha esteso la sua risposta ad un altro ordine di considerazioni, quello cioè della difficoltà delle riscossioni di questi crediti verso i Comuni che non hanno pagato.

Per rispondere a questa osservazione, dovrei prendere ad esame un articolo successivo di questa legge, sul quale appunto aveva intenzione di prendere la parola.

Io veramente non so comprendere come per un credito che ha lo Stato verso i Comuni in forza di un contratto che doveva essere stabilito con tutte le cautele necessarie, non si abbia altro mezzo, per pro-

cedere alla riscossione del credito stesso, fuori di quello di accordare favore sopra favore. D'altronde crederei che quando verremo ad una nuova scadenza, sarebbe il caso di dovere accordare ai Comuni nuovi favori, quando essi fossero renitenti a compiere il loro dovere, tanto più perchè vedo che non si pensa ad adottare la legge generale e concludente per la riscossione delle imposte, cosicchè non so come con una legge che non ci permette di riscuotere le imposte ordinarie, potremo poi riscuotere anche gli arretrati già agglomerati da molto tempo; e perchè vedo oltre ciò che in questa legge l'unica garanzia che il Governo prende verso i Comuni è quella di potere esigere le tasse che i Comuni imporranno per tale oggetto negli anni successivi. Ma queste tasse si esigono con lo stesso metodo delle imposte ordinarie e degli arretrati relativi; per conseguenza, nello stato attuale delle cose, non credo conveniente, in coscienza mia di poter ammettere questo favore.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Prima di tutto debbo osservare che questo interesse del 6 per 0,0 è stato stabilito nella legge dell'anno scorso non per un caso particolare, ma in generale per i Comuni che hanno un arretrato per dazio consumo; sono quindi privi di fondamento i dubbi del Senatore Roncalli che questo 6 per cento sia stato stabilito per un favore speciale.

Io poi debbo assicurare che con questo disegno di legge nessuno ha in mente di accordare delle proroghe. Io credo che l'onorevole Senatore Roncalli se ne persuaderà rendendosi conto preciso dello stato delle cose.

Nell'anno passato si trovava l'amministrazione al 30 settembre 1870, con un arretrato di circa 35 milioni che si era andato anno per anno accumulando; quindi uno stato di cose che rese necessarie le proroghe accordate dall'Amministrazione e confermate dal Parlamento.

Queste proroghe si riferivano a circa 18 milioni, i quali si sono rateati per gli anni avvenire, come risulta dai quadri uniti l'anno passato alla legge dei provvedimenti finanziari ed alla legge che approva gli stati di prima previsione deliberati dai due rami del Parlamento.

Restano quindi circa 16 milioni di arretrato. Su questo punto, pure, le disposizioni che il Parlamento adottò l'anno passato, hanno avuto molta efficacia, molti dei Comuni si sono affrettati a pagare, questi pagamenti sono stati abbastanza sensibili, poco meno cioè di 8 milioni. Quest'effetto è da attribuire essenzialmente alla disposizione contenuta nella legge dei provvedimenti finanziari dell'anno scorso, e per la quale ad ogni comune il quale tardasse oltre due mesi a pagare una rata di dazio consumo, dovesse lo Stato prendere l'amministrazione del dazio consumo.

Questa minaccia ebbe ottimo effetto come lo indica la cifra testè indicata. Rimaneva però sempre un debito abbastanza ragguardevole, per la sua entità, e soprattutto per il numero dei Comuni a cui si riferiva, che è di quasi 2000. Agevolmente comprenderà il Senato, che l'assumere l'amministrazione dei dazi per 2000 Comuni sarebbe stato per la finanza troppo grave impresa.

Da ciò nacque il pensiero di vedere se, senza concedere proroghe, non ci fosse qualche modo di agevolare a questi Comuni il soddisfacimento del loro debito e diminuire allo Stato il carico di tante Amministrazioni locali dei Dazi.

Il sistema delle proroghe neppure io lo accetto; e per proroga io intendo questo; che si conceda al Comune la facoltà di pagare in avvenire rateatamente sopra il suo bilancio la quota del dazio consumo arretrato. Invece sorse il pensiero di indagare se non vi fossero delle attività sicure del Comune le quali si fossero potute dedurre dal pagamento, ma naturalmente con uno sconto corrispondente a quell'interesse del 6 per cento che la legge dei provvedimenti finanziari aveva determinato.

Orà la legge stessa dei provvedimenti finanziari, come certamente non ignora l'onorevole Senatore, stabiliva che dovessero darsi ai Comuni dei compensi per i centesimi addizionali sulla ricchezza mobile evocati allo Stato. A questo proposito si considerò che dal momento in cui il Tesoro pubblico doveva dare a questi Comuni per i prossimi sei semestri certe somme, sarebbe pure stato più semplice scontare queste somme al saggio del 6 per cento stabilito dalla legge e dedurre la somma risultante dal debito di questi Comuni. Questa compensazione, non recando danno nè alle Finanze nè al Comune, fu fatta.

Per tal modo si diminuì ancora di un altro milione e mezzo il debito dei Comuni; ma tuttavia restava un debito, che a tutt'oggi, stando ai dati che ho ricevuti, par che sia di circa 6,700,000 lire.

Proroghe no, fu detto non solo da me, ma da tutti coloro, i quali, come l'onorevole Senatore Roncalli, si interessano a che la Finanza abbia i suoi incassi regolarmente.

Proroghe no, ripeto, perchè se accordiamo proroghe, ricadiamo negli inconvenienti di prima, ed allora si escogitò, se altro mezzo non vi fosse. Si disse ai Comuni: vediamo se non avete modo di dare una delegazione allo Stato sopra un terzo, la quale delegazione possa essere ricevuta in pagamento nè più nè meno come una cambiale.

In questo ordine di idee sorse il pensiero che il Comune assegnasse centesimi addizionali speciali, che non potesse distrarli per nessuna causa dall'oggetto del pagamento di questi arretrati e che creasse delegazioni corrispondenti a questi centesimi addizionali e pagabili entro un termine non maggiore di un quinquennio.

L'onorevole Senatore Roncalli, che avrà certamente

esaminato il progetto di legge, riconoscerà che queste delegazioni sono assicurate in guisa che lo Stato, che le riceve collo sconto del 6 0/0, le tiene, (come ha ben osservato l'onorevole signor Relatore nella sua Relazione) come una carta che potrebbe essere scontata presso un istituto di credito, di modo che la Finanza le ha nel suo portafoglio, presso a poco come numerario.

Io capisco benissimo che queste delegazioni effettivamente non sono numerario, ma l'onorevole Senatore riconoscerà però che codesto sistema non può chiamarsi di proroghe, imperocchè se vi ha credito sicuro, è certamente quello che si fonda sopra l'imposta fondiaria, con tutti i privilegi di quest'imposta.

Io sono d'accordo coll'onorevole Senatore preopinante nel desiderare che venga presto votata la legge di riscossione delle imposte; e godo di poter annunciare al Senato che nell'altro ramo del Parlamento è stata appunto ieri distribuita la Relazione sopra di quel progetto, che è quasi intieramente quello che piacque l'anno scorso al Senato di approvare, e che questo progetto è appunto il primo all'ordine del giorno, dopo la legge che attualmente si sta discutendo.

Posso assicurare l'onorevole Senatore Roncalli che io farò tutto il possibile perchè questa legge della riscossione delle imposte tanto desiderata da tutti coloro che si interessano alle finanze e al buon ordine dell'amministrazione riceva finalmente i suffragi dei due rami del Parlamento.

Date queste spiegazioni, io lo prego di considerare le cose sotto tutti i punti di vista, lo prego di considerare che si tratta di liquidare un passato che si è accumulato; lo prego di considerare i buoni effetti che già si sono ottenuti per la via in cui il Parlamento ha voluto che l'amministrazione si mettesse sopra questo argomento; lo prego di considerare ancora che qui non si tratta di proroga propriamente detta, ma di un provvedimento che non lascia più all'amministrazione comunale la facoltà di pagare o non pagare; l'amministrazione comunale, una volta che avrà pagato questi centesimi addizionali relativi alla delegazione, non potrà toccare più nulla.

La sola differenza quindi fra un pagamento fatto oggi e un pagamento che stabilisce questo progetto di legge è questa, che si paga con una cambiale, sulla sicurezza della quale non vi è a dubitare, anzichè pagare in contanti.

Siccome poi quel ritardo al pagamento delle cambiali rilasciate dai Comuni importa lo sconto del 6 0/0, così ne segue che se per esempio la Finanza avesse bisogno di realizzare questa cambiale e trovasse un istituto di credito che la scontasse al 6 0/0, l'effetto per la Finanza sarebbe nè più nè meno come se fosse pagata in giornata; dopo queste spiegazioni spero che l'onorevole Roncalli non vorrà recusare il suo autorevole suffragio a questa legge.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore Roncalli. Domando la parola.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Roncalli a sentir prima quello che sta per dire l'onorevole Relatore.

La parola è al Relatore.

Senatore Cambray-Digny, Rel. Dopo le parole dette dall'onorevole Ministro delle Finanze, e le spiegazioni con tanta chiarezza date dal medesimo intorno a questa legge ed intorno alle obiezioni mosse dallo onorevole Senatore Roncalli, non ho che pochissime osservazioni da aggiungere e specialmente in quanto riguarda gli arretrati in materia di dazio consumo, e la necessità riconosciuta sia dall'anno scorso dai due rami del Parlamento di usare mezzi prudentziali, ma blandi e razionali, perchè questi arretrati venissero a cessare.

Specialmente mi preme di far considerare al Senato che sebbene tra i Municipi, i quali si sono trovati morosi al pagamento del canone di dazio consumo ce ne possa essere una parte redarguibile per lo meno di negligenza; non bisogna poi neanche dissimulare che vi sono state gravi ragioni le quali in molti casi hanno prodotto la stessa conseguenza. Io ne citerò una sola, e spero che l'onorevole Roncalli, riconoscerà egli stesso la verità di queste mie osservazioni. Non ignora l'onorevole Roncalli, come nei decorsi anni, moltissimi arretrati ci sono stati nell'incasso delle imposte dirette e segnatamente della ricchezza mobile; non ignora parimenti il Senato come su codeste imposte vi fossero dei centesimi addizionali dei Comuni, i quali erano rimasti lungamente in arretrato, come era rimasto il principale delle imposte; e ne è venuta la conseguenza che molti di questi Comuni, i quali avevano posto in bilancio questi centesimi addizionali sulla ricchezza mobile per somme ragguardevoli, non li riscuotevano, e quindi si trovavano nell'impossibilità di fare il pagamento del canone del dazio consumo.

Questo stato di cose ora in gran parte è cessato, ed è cessato semplicemente e puramente, perchè ne è venuta meno una delle cause. Sopra la tassa, sulla quale più specialmente si verificavano questi arretrati, non possono più sovrainporre i Comuni; i centesimi addizionali non si possono mettere che sulle imposte fondiarie; e ognuno sa che sulle imposte fondiarie è molto più facile incassare le rate alla rispettiva scadenza.

Ogni ritardo a più forte ragione scomparirà quando, come l'onorevole Senatore Roncalli ha accennato, e come ha dichiarato l'onorevole Ministro, potremo avere finalmente in attività una buona legge per l'esazione delle imposte dirette.

Mentre adunque si comprende come una parte di questi Comuni, e per una forte somma si sieno trovati, o meglio si sieno dovuti trovare in arretrato, si capisce altresì che le condizioni e le ragioni per le quali quest'arretrato si è formato, sono già in parte eliminate e in parte, è sperabile, saranno eliminate sollecitamente.

Quindi è che io ritengo, e la Commissione ha ritenuto che giovi soprattutto disbrigare il più sollecitamente possibile la liquidazione di questo arretrato e la sistemazione del medesimo in modo che esso possa così gradatamente sparire.

L'onorevole signor Ministro ha accennato come i provvedimenti presi nello scorso anno fecero già versare nelle casse del Governo per 8 milioni di questi arretrati; è perciò sperabile che in questo modo si procederà ulteriormente; e davvero la legge che viene presentata facilita (e, non si può dissimularlo, non senza sensibile sacrificio del Governo), facilita, dicevo, questo risultato, il quale, non bisogna illudersi, è della massima importanza per l'amministrazione dello Stato.

Io perciò mi unisco all'onorevole signor Ministro per pregare l'onorevole Senatore Roncalli a non insistere più oltre sulla variazione del saggio dello sconto. Già egli ha inteso come il saggio sia tale, che se il Governo volesse scontare cotesti titoli immediatamente presso uno stabilimento di credito, avrebbe la quasi certezza di ottenere gli stessi patti; giacchè con tali e tante garanzie quante se ne offrono per codesta carta, egli è naturale e certo che si otterrebbero gli stessi vantaggi; ma, quand'anche qualche piccolo sacrificio si dovesse fare, il rendere più difficile questa liquidazione, non è, se n'accerti l'onorevole Senatore Roncalli, non è nell'interesse delle Finanze.

Per queste ragioni, ripeto, io mi unisco al signor Ministro, ed insisto nel pregare l'onorevole Senatore Roncalli a ritirare la sua proposta.

Presidente. La parola spetta al Senatore Roncalli.

Senatore Roncalli F. Dopo quanto è stato detto con tanta cortesia, e con tanta chiarezza dall'onorevole Ministro delle Finanze, e dall'onorevole Relatore, non insisterò più oltre nella fatta proposta.

Devo però dichiarare che io accetto questa legge come un minor male, non come un bene che ne possa derivare al Governo; inquantochè veramente non posso persuadermi che da questa non provenga alla Finanza un danno che si sarebbe forse potuto riparare.

Io poi accetto con piacere l'assicurazione data dall'onorevole Ministro che presto sarà posta in vigore una buona legge di riscossione delle imposte dirette; perchè devo dichiarare, ciò che non ignorano certo nè l'onorevole Ministro, nè l'onorevole Commissione, che ai contribuenti è assai più gravoso il pagamento di nuove imposte quando vedono che il Governo non si prende le cure necessarie per l'esazione delle antiche.

Presidente. Ne-sun altro domandando la parola, rileggo l'articolo 4 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva l'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 5. Il comune, nel deliberare sull'emissione delle delegazioni, dovrà pur deliberare per tutti gli

anni cui queste si riferiscono l'imposizione e l'applicazione delle sovraimposte comunali alle imposte dei terreni e dei fabbricati nella misura sufficiente ad eseguire l'intero pagamento delle delegazioni stesse.

» La deliberazione di cui sopra è irrevocabile per tutti gli anni cui si estendano le delegazioni, a meno che il Comune non saldi il suo debito prima della loro scadenza.

(Approvato.)

« Art. 6. Le somme riscosse a titolo di sovraimposte comunali saranno dagli agenti incaricati della riscossione versate nelle casse erariali man mano che giungano le scadenze per i versamenti delle imposte principali, e fino all'estinzione della delegazione per l'anno rispettivo. Prima che questa estinzione sia seguita, i Comuni non potranno destinare ad altri usi alcuna somma che provenga dalle sovraimposte comunali di cui all'articolo 5, nè alcuna somma che provenga dalle medesime potrà sequestrarsi dai terzi per crediti verso il Comune.

» Le sovraimposte comunali destinate al pagamento delle delegazioni, e finchè queste sieno estinte, sono parificate in tutto all'imposta principale sia nei rapporti verso i contribuenti, sia in quelli verso lo Stato. »

(Approvato.)

« Art. 7. L'agente incaricato della riscossione delle sovraimposte comunali destinate all'estinzione delle delegazioni, sia esso governativo o comunale, è responsabile personalmente dell'esecuzione del precedente articolo, e non può coi proventi delle sovraimposte delegate fare alcun pagamento od altro impiego, prima che sia estinta la delegazione dell'anno rispettivo.

» Se, ciononostante, venisse a mancare l'integrale estinzione di un'obbligazione e non fosse saldata altrimenti alla scadenza, il Governo procederà come è prescritto per i casi di mora dei Comuni al pagamento dei canoni del dazio consumo, salva qualunque altra via legale, per essere soddisfatto. »

(Approvato.)

« Art. 8. Entro un trimestre dalla pubblicazione della presente legge, i Comuni i quali per il disposto degli articoli 2 e 3 dell'allegato Z della legge 11 agosto 1870, num. 5784, hanno facoltà di pagare per rate il debito arretrato per dazio consumo a tutto il 1869, potranno eseguire il saldo pagamento delle rate a scadere con uno sconto il cui saggio sia quello dell'interesse netto di ritenuta corrispondente al corso del consolidato il 31 marzo 1870. »

(Approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RIGUARDO AI DIRITTI D'AUTORE DELLE OPERE DELL'INGEGNERO NELLA PROVINCIA DI ROMA.

(V. Atti del Senato N. 42.)

Presidente. Verrebbe ora il progetto di legge relativo alla riforma degli ufficiali e degli assimilati

militari; ma essendo l'onorevole Ministro delle Finanze, qui presente, incaricato di sostenere la discussione di quello relativo ai diritti d'autore delle opere dell'ingegno nella Provincia di Roma, porremo prima queste in discussione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Se non fosse indiscrezione, io oserei pregare l'onorevolissimo signor Presidente ed il Senato a voler passare allo squittinio segreto sopra il disegno di legge testè votato; imperocchè siamo al 25 di marzo, e bisogna che prima della fine del mese sieno date le disposizioni relative al medesimo. Se desso fosse definitivamente votato di buon'ora dal Senato, io pregherei l'altro ramo del Parlamento ad approvarlo anche di quest'oggi, per potere nell'udienza di domani sottoporlo alla firma di S. M.

Presidente. Era precisamente mia intenzione di far procedere immediatamente allo squittinio segreto; poi ho considerato che, siccome il signor Ministro delle Finanze era ancora qui trattenuto per l'altro progetto di legge che fu presentato dal suo Collega il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, legge che molto probabilmente verrà approvata senza discussione, si sarebbero potute votare in una sola volta ambedue le leggi; quindi, se il signor Ministro delle Finanze lo consente, si aprirà immediatamente la discussione sul progetto di legge relativo alle disposizioni riguardo ai diritti d'autore delle opere dell'ingegno nella Provincia di Roma.

Ministro delle Finanze. Sono agli ordini del Senato.

Presidente. Allora io prego il signor Ministro a voler dichiarare se accetta le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale in questo progetto.

Ministro delle Finanze. Le accetto.

Presidente. Prego i membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Il Senatore Segretario Chiesi legge il testo del progetto).

(Vedi *infra*.)

Presidente. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Senatore Amari, Prof., Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari, Prof., Io debbo far presente al Senato che il Relatore di questo progetto di legge, l'onorevole Senatore Scialoja, per una indisposizione sopravvenutagli non può assistere a questa discussione, ed ha incaricato me, come uno dei membri dell'Ufficio Centrale, di sostenere la discussione del progetto di legge in sua vece, se occorresse.

L'Ufficio Centrale era stato unanime nell'accettare le modificazioni proposte dall'onorevole Senatore Scialoja, il quale ne conferì coll'onorevole Ministro di

Agricoltura, Industria e Commercio, epperò io credo che l'onorevole signor Ministro le accetterà.

Presidente. Ha già dichiarato di accettarle.

Senatore Amari, Prof. Dunque non mi occorre di dire altro al Senato, se non che le modificazioni portate al presente progetto di legge si riferiscono all'articolo 2, per dichiarare i diversi modi con cui si deve tener conto delle privative che erano in vigore nella Provincia Romana prima dell'emanazione della presente legge, e per estendere il termine delle dichiarazioni dei godenti della privativa ad un mese al di là di quello che proponeva il Ministero nel suo progetto di legge.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola sulla discussione generale, si passerà a quella degli articoli.

« Art. 1. Il termine stabilito nell'articolo primo del Regio Decreto 13 novembre 1870, N. 6045, è prorogato fino al 30 giugno 1871.

» La dichiarazione prescritta dal detto articolo e dalla legge 30 giugno 1867, N. 3767, è necessaria nel caso in cui coloro che hanno diritti precedentemente acquisiti nelle provincie delle quali è fatta menzione nella legge e nel decreto suddetti, vogliano giovare dei beneficii preveduti dall'art. 40 della legge 25 giugno 1865, N. 2337.

» Non occorre la dichiarazione prescritta da quest'ultima legge citata, per conservare nel territorio di ciascuna d'esse provincie, i diritti precedentemente acquisiti nella importanza e durata che avevano secondo le leggi locali preesistenti.

» Non occorre neppure nuova dichiarazione per estendere alle provincie medesime i diritti di autore acquistati nel Regno d'Italia in virtù della legge 25 giugno 1865; salva l'efficacia delle convenzioni e dei giudicati che abbiano potuto aver luogo finora per effetto d'una diversa intelligenza della legge. »

Se non si chiede la parola metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. La presente legge entrerà in vigore col 1° aprile 1871. »

(Approvato.)

Presidente. Si procederà alla votazione per squittinio segreto sulle due leggi ora discusse.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Presidente. Prego i signori Senatori a non assentarsi perchè rimane ancora a discutersi un progetto di legge.

Risultato della votazione.

Progetto di legge per disposizioni riguardo ai diritti d'autore delle opere dell'ingegno nella Provincia di Roma.

Votanti . . .	72
Voti favorevoli .	67
Contrari . . .	5

(Il Senato adotta.)

Progetto di legge relativo al pagamento degli arretrati del dazio consumo dovuto dai Comuni.

Votanti 72

Voti favorevoli . 68

Contrari 4

(Il Senato adotta.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEGLI UFFICIALI E DEGLI ASSIMILATI MILITARI.

(V. *Atti del Senato N. 26.*)

Presidente. Ora riprenderemo il nostro ordine del giorno, che porta la discussione del progetto per disposizioni relative alla riforma degli ufficiali e degli assimilati militari.

Prego i membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Domando al Sig. Ministro della Guerra se accetta le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale.

Ministro della Guerra. Lo accetto.

Presidente. Si darà lettura del progetto di legge colle modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale.

(Il Senatore Segretario Chiesi dà lettura del testo del progetto.)

(Vedi *infra.*)

Presidente. È aperta la discussione generale.

Senatore Mezzacapo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mezzacapo. *Rel.* I signori senatori avendo letto la Relazione avranno veduto che le decisioni dell'Ufficio Centrale sono per la più parte a maggioranza, e da qualche osservazione da me fatta ed inserita nella Relazione stessa vedono che il dissidente son io: quindi non potrei essere il difensore di questa legge: ne faranno le veci i miei colleghi dell'Ufficio Centrale.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia. L'Ufficio Centrale sin da principio votava ed approvava questa riforma del progetto del Ministero alla maggioranza di quattro voti sopra uno. Due dei membri che fanno parte di questa maggioranza sono ora assenti, ed uno di essi impedito per malattia. Non era però profondo lo screzio fra i membri dell'Ufficio Centrale giacchè i quattro della maggioranza affidavano all'on. Mezzacapo l'incarico della Relazione, ma poichè la divergenza, cammin facendo divenne sempre più grave, talchè l'on. Relatore credè di astenersi dal sostenere il progetto di legge, la maggioranza, rappresentata com'è, farà il suo dovere.

Ho fatto questa dichiarazione al Senato perchè non si creda maggioranza quella composta di due membri su cinque.

Presidente. Poichè nessun altro domanda la parola, si terrà chiusa la discussione generale, e passeremo a quella degli articoli. Se ne darà nuovamente lettura.

Il Senatore Segretario Chiesi, rilegge gli articoli.

« Art. 1. Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge saranno collocati nella posizione di riforma giusta l'art. 25 della legge 25 maggio 1852:

« 1° Gli ufficiali di ogni grado e gl'impiegati militari assimilati in disponibilità od aspettativa, i quali siano giudicati inabili per difetti fisici o per altro motivo di inettitudine alle funzioni del proprio grado.

» 2° Gli ufficiali di ogni grado ed arma ed impiegati militari assimilati di grado, i quali sebbene in servizio effettivo all'epoca della promulgazione della presente legge, risultassero dagli specchi caratteristici e dai rapporti in iscritto inabili a proseguire nel servizio effettivo dell'arma e corpo rispettivo per alcuna delle cause accennate di sopra; ovvero si rendessero inabili nel corso dell'anno stesso per fisica indisposizione. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Nel progetto ministeriale l'articolo 1. incominciava con questa frase: « Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge saranno ecc. » Il progetto riformato dall'Ufficio Centrale incomincia invece colla frase: « Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge ecc. » Ora, l'inciso dello stesso articolo 1 che termina colle parole: « si rendessero inabili nel corso dell'anno stesso per fisica indisposizione » poteva star bene colla prima dicitura che fissava il termine ad un anno, ma non può stare con quella di 18 mesi.

Io non intendo di parlare sul merito della quistione, ma sottopongo quest'avvertenza all'Ufficio Centrale perchè esso decida se s'intende parlare di un anno solo, oppure di 18 mesi.

Presidente. Da la parola al senatore Pastore.

Senatore Pastore. È perfettamente fondata l'osservazione del'onorevole Senatore Lauzi, e l'Ufficio Centrale già si disponeva a proporre al Senato di correggere l'errore sfuggito, perchè è naturale che, cambiando il periodo di un anno in quello di diciotto mesi, doveva cambiarsi altresì la frase seguente alla quale la prima si riferiva.

L'Ufficio Centrale quindi propone che alle ultime parole dell'articolo primo: « ovvero si rendessero inabili nel corso dell'anno stesso ecc. » si sostituiscano le seguenti: « ovvero si rendessero inabili nel corso dei diciotto mesi ecc. »

Presidente. Dunque resta fissato che alle parole, nel corso dell'anno stesso si sostituiscano le altre nel corso dei diciotto mesi ecc.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Da la parola al Signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Io crederei che al secondo comma, che termina colle parole: « inettitudine alle funzioni del proprio grado » si aggiungessero le seguenti: « in servizio attivo », e ciò per to-

gliere ogni equivoco, giacchè, come tutti sanno, nell'esercito vi sono gli uffiziali in servizio attivo e gli uffiziali in servizio sedentario.

Lo scopo essenziale di questa legge è precisamente quello di dispensare dal servizio militare, mediante alcuni speciali favori, quegli uffiziali che non sono più idonei al servizio attivo.

Ciò posto, se si lascia l'articolo come sta, nella applicazione della legge potrebbe nascere il dubbio se si tratta dell'attitudine alle funzioni del *grado* in servizio attivo, oppure del *grado* in servizio sedentario.

Fatta invece l'aggiunta da me proposta, cesserebbe ogni causa di equivoco, e per naturale conseguenza dovrebbe poi anche a suo tempo sparire l'ultimo comma dello articolo 3. della Commissione, con cui è stabilita una specialità per gli uffiziali dello Stato maggior delle piazze, non avendo più esso comma ragione di esistere.

Questa proposta è poi anche motivata dalla considerazione, che nell'articolo 1o sono in due distinti alinea contemplati gli uffiziali che si trovano in aspettativa, e quelli che sono attualmente in effettivo servizio presso i corpi. Se non si aggiungesse l'indicazione *in servizio attivo*, si farebbe una posizione molto più favorevole agli uffiziali che attualmente si trovano in aspettativa che non a coloro i quali sono presenti ai corpi, dappoichè al numero 2 è detto, *che risultassero inabili a proseguire nel servizio effettivo del corpo nel quale si trovano*. Dunque gli uffiziali di fanteria, di cavalleria e di artiglieria in servizio effettivo devono essere riformati se non sono più idonei al servizio nell'arma in cui attualmente si trovano, mentre quelli in aspettativa potrebbero continuare in servizio essendo trasferiti in un corpo sedentario, e quindi, come ripeto, avrebbero un vantaggio sopra quegli altri che si trovano attualmente in servizio effettivo, incongruenza che sparirebbe colla proposta che io faccio e che d'altra parte già entrava nello spirito del progetto primitivo del Ministero, benchè forse non fosse in modo ben preciso fatta risultare.

Presidente. L'onorevole Ministro adunque propone di aggiungere le parole: *in servizio attivo* alla fine del numero 1, e di sopprimere in conseguenza l'ultimo capoverso proposto dall'Ufficio Centrale all'articolo 3.

L'Ufficio accetta questa proposta?

Senatore Pastore. La maggioranza dell'Ufficio Centrale vi acconsente, e trova anzi molto opportuna la distinzione proposta dal signor Ministro.

Senatore Mezzacapo. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Mezzacapo. La legge che si propone è certo una legge necessaria. Quante volte ci sieno uffiziali nell'esercito inabili al servizio, debbono essere riformati; questo è giusto; ma nel far ciò bisogna necessariamente aver riguardo ai diritti acquisiti e non trascurarne alcuno.

Con quest'aggiunta che si fa, si verrebbero a colpire gli uffiziali di piazza, i quali sono uffiziali che apparten-

gono ad una classe speciale. E si badi bene a ciò: la legge dice che sono riformabili tutti gli uffiziali i quali sono inabili al servizio pel corpo o l'arma cui appartengono. Questi uffiziali, appartenendo alla classe di quelli di piazza, non potrebbero essere riformati se non per inabilità come uffiziali di piazza.

Se si vuole invece che questi uffiziali siano riformati perchè ce n'è un'eccedenza in disponibilità, non è giusto che cada su di essi la pena di questa necessità che non viene dal fatto proprio, ma da una circostanza esteriore.

Quando un uffiziale è in servizio, sino a che è abile è garantito dalle leggi vigenti, al punto di potere avere la sicurezza di raggiungere gli anni di servizio che gli danno il diritto al minimo del ritiro; e se oggi per una necessità qualunque si debba questo uffiziale allontanare dalle file più presto, giustizia vuole che non gli si possa togliere quello che aveva diritto di conseguire.

Il diritto del Governo di disfarsi di un ufficiale comincia dopo l'epoca in cui questo ha raggiunto il tempo di servizio che gli dà diritto al minimo della pensione di ritiro; e quindi a questo minimo ha diritto di giungere l'uffiziale abile;

Se si mette in ritiro prima, giustizia vuole che gli si dia il minimo della pensione di ritiro.

Quindi non si può con giustizia, come con questa legge si vorrebbe fare, riformarlo dichiarandolo inabile come ufficiale che appartenga al servizio attivo. Esso non è ufficiale in servizio attivo, ma è un ufficiale del corpo di piazza.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. L'onorevole Mezzacapo parmi abbia preso equivoco e se si compiacerà di rileggere il numero 1 dell'articolo primo, vedrà che è appunto fatta questa distinzione; vi si dice infatti:

« 1. Gli uffiziali d'ogni grado e gl'impiegati militari assimilati in disponibilità od aspettativa, i quali siano giudicati inabili per difetti fisici o per altro motivo di inettitudine alle funzioni del proprio grado. »

Come chiaramente appare non si vuol qui parlare degli uffiziali dello Stato maggiore delle piazze; bensì di quelli di fanteria, d'artiglieria ecc. che si trovano in aspettativa. Questi uffiziali non dovrebbero essere riformati se non quando fossero dichiarati non idonei non solo al servizio nell'arma, cui appartengono, ma anche al servizio sedentario.

Invece quelli della stessa arma o dello stesso Corpo che si trovano attualmente in servizio effettivo, sarebbero riformati, a tenore dell'alinea numero 2, ancorchè fossero idonei al servizio sedentario. Lasciando adunque la dicitura dell'articolo senza l'aggiunta da me proposta, si verrebbe a questo assurdo; ed il signor Senatore Mezzacapo ha mostrato di aver inteso l'articolo in un senso affatto diverso da quello che significano le parole; infatti esso opina che

tutti quelli che sono in aspettativa appartengano allo Stato Maggiore delle Piazze, mentre evidentemente ciò non è.

Dunque ripeto che lasciando sussistere l'attuale dicitura dell'articolo senza aggiungervi le parole *in servizio attivo* ne risulteranno nella pratica gl'inconvenienti e la ingiustizia che ho accennato.

In quanto poi al concetto generale della legge, mi è d'uopo di tranquillare il Senato e l'onorevole Mezzacapo.

Senatore Mezzacapo. Domando la parola.

Ministro della Guerra. Si tratta qui di disposizioni grandemente favorevoli alla classe di questi ufficiali, disposizioni che essi attendono ansiosamente da due anni.

Se non si adottasse questa legge, migliaia di ufficiali dovrebbero essere colpiti dalla legge antica, la quale è loro assai meno favorevole sotto il punto di vista dell'interesse pecuniario.

Qui non è questione di dispensare dal servizio che quegli ufficiali i quali dai loro stati di condotta già esistenti, dal parere dei comandanti di Corpo, e dopo essere stati esaminati da ufficiali generali o ispettori risulteranno, in modo chiaro e preciso, non idonei a continuare il servizio; e dopo pronunciato il giudizio, potranno ancora appellarsi ad una Commissione speciale.

Tuttavia, anche collocati in riforma, questi ufficiali verranno pur sempre a trovarsi in condizioni assai più vantaggiose che gl'impiegati civili in soprannumero i quali, quando collocati in disponibilità, se dopo due anni passati in questa posizione, non sono richiamati in servizio, perdono ogni diritto di essere riammessi in impiego; e se non hanno 25 anni di servizio, sono ringraziati semplicemente. Invece vi sono ufficiali che da 6 o 7 anni si trovano in aspettativa, hanno sempre continuato a ricevere metà dello stipendio ed il loro servizio è sempre decorso. Ora si tratta di liquidar loro una pensione in modo assai favorevole; eppure al dire del generale Mezzacapo sarebbero maltrattati.

Non vorrei che il Senato, dalle parole pronunziate dall'onorevole Mezzacapo, avesse a credere davvero che questa, di cui ci stiamo occupando, sia una legge draconiana, mentre nel fatto essa è anzi assai benefica, ed a me risulta che la maggior parte degli ufficiali, cui sarà da applicarsi, l'aspettano con impazienza e la saluteranno con gioia; dappoichè ben prevedono che, quando fosse respinta, ed il Ministero fosse obbligato ad applicare loro la legge esistente, verrebbero essi veramente a trovarsi in dolorose condizioni.

Per ciò poi, che è più specialmente degli ufficiali di piazza, ve ne ha, è vero, un certo numero in servizio effettivo, e quasi venti volte tanti in aspettativa; quelli, che sono in servizio effettivo, se hanno l'idoneità per continuare nel servizio stesso, non havvi ragione, per la quale non vi debbano essere lasciati. Quanto a quelli che sono in aspettativa, essi vi furono collo-

cati già in forza di un primo giudizio, secondo cui furono riconosciuti meno idonei a continuare anche nel servizio dello Stato maggiore delle piazze.

Concluderò pertanto, pregando il Senato a volere accettare la proposta della maggioranza della Commissione, e a persuadersi che si tratta di una legge, che favorisce grandemente la categoria degli ufficiali, dei quali, al giorno d'oggi, abbiamo ancora 3100 in più del numero richiesto dai quadri.

Fra questi ve ne ha un certo numero che palesemente si sa non possedere le qualità fisiche od intellettuali per coprire il proprio posto, e siccome bisognava pur adottare un temperamento a loro riguardo, così, se si approvi questo progetto di legge, si sarà ad essi provveduto in modo assai vantaggioso.

Senatore Mezzacapo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mezzacapo. Non è già che io non abbia osservato qual era la forma di quest'articolo: ma diceva che con le parole che si vogliono aggiungere o variare si fanno passare gli ufficiali di piazza per questa stregua; mentre che prima vi era un articolo apposito che ne parlava.

Dicendo che tutti gli ufficiali indistintamente debbono essere idonei per l'attività di servizio, è una specie di via per la quale si fanno passare tutti gli ufficiali di piazza non riformabili come tali: mentre che, come era detto prima, ciascuno deve essere atto al servizio del Corpo a cui appartiene. Se appartenevano al Corpo di piazza, non si poteva con giustizia applicar loro la disposizione della legge che riguardava gli ufficiali in attività di servizio, od anche in aspettativa appartenenti a Corpi di altra natura.

In quanto poi alla osservazione dell'onorevole Ministro, che questa legge sia una legge di beneficenza, osservo che essa si presenta sotto questo aspetto; ma per la sola ragione che è meno cattiva delle altre. Ma perchè si possa dire che questa legge sia veramente benefica, bisogna vedere quali siano i servizi che realmente sono stati resi, e che si vogliono ricompensare. L'onorevole signor Ministro della Guerra nella sua Relazione sul progetto di legge ha detto che si tratta di ufficiali i quali sebbene non sieno più nel vigore dell'età, o per altre ragioni non siano più abili al servizio, hanno tuttavia diritto a particolare benemerita dalla Nazione.

Prima di giudicare se la ricompensa sia veramente proporzionata al servizio, bisogna vedere qual genere di servizio questi individui abbiano reso.

Gli ufficiali a cui si allude sono in massima parte coloro che nel 1859 presero servizio sia nell'esercito subalpino, sia nei vari altri che si formarono nelle diverse provincie italiane, sorti dal movimento della rivoluzione, e formati di elementi in gran parte non militari.

L'esercito subalpino non poteva da solo compiere l'impresa: aveva bisogno del concorso del paese tutto.

L'esercito subalpino apparteneva ad uno Stato costituito, il quale per ragioni internazionali non poteva direttamente con la forza liberare le provincie soggette.

Non si poteva procedere alle annessioni senza che precedesse la libera votazione di quelle provincie.

Questa votazione era impossibile fintantochè le forze dei Governi in oggi spodestati non fossero state combattute da altre forze, che non potevano essere quelle dell'esercito subalpino.

La necessità dunque della creazione di quelle nuove truppe: la necessità che i cittadini volenterosi accorressero a formare un nucleo di forze, capace di rovesciare quei Governi, e liberare i popoli, era assoluta per rendere possibile il compimento di questo grande atto, nè potevano essere surrogate da altre. Nè è a dirsi che l'impresa era facile: l'impresa può essere riuscita meno difficile di quello che appariva, ma chi si avventura in siffatte imprese, sa che vi ha più da perdere che da guadagnare.

È una fortuna che sia riuscita. Su dieci imprese di questo genere, una sola ne riesce.

Questi uomini dunque hanno concorso ad una operazione, senza la quale erano impossibili i plebisciti; senza l'esercito meridionale, l'annessione delle provincie meridionali non poteva avere effetto. Nelle provincie centrali, se mancavano le truppe dell'Emilia, probabilmente il Duca di Modena avrebbe rioccupato il ducato, e le truppe svizzere, e le altre truppe romane, che si trovavano già nel giugno raccolte a Pesaro, avrebbero rioccupato le Romagne e Bologna.

Senza queste truppe la possibilità dunque di fare l'Italia non c'era, ed il sospiro degl'Italiani di tanti secoli, oggi sarebbe ancora un desiderio.

Queste truppe non potevano essere surrogate da altre, quindi dico che il servizio da esse reso è grandissimo.

Cittadini non militari, non obbligati da nessun legame antecedente, accorrono sia nelle file dell'esercito subalpino, sia in quelle dei nuovi eserciti; e anche spesso in età molto inoltrata abbandonano le loro famiglie, i loro affari, la loro carriera, per prendere le armi. E dopo che il fatto è compiuto, dopo che essi sono completamente e felicemente riusciti nell'impresa, dopo che per alcuni anni sono rimasti in disponibilità, qual sorte loro si prepara?

Alcuni venticinquesimi del minimo della pensione; tanto quanto basta per languire nella miseria!

Vero è che questa legge è men dura della legge ordinaria, ma per l'effetto ultimo, tra le due non vi corre gran divario.

La differenza è solo tra un grado più o un grado meno di miseria;... ma sempre miseria!

Ora, non credo che ciò possa non ferire il sentimento di giustizia degli Italiani, e che questi possano approvare che coloro i quali resero così importanti servizi, si veggano trascinare la vita nella miseria in mezzo alle piazze ove già molti se ne vedono.

Il signor Ministro della Guerra stesso ha detto che questi ufficiali sono innanzi cogli anni; ciò è verissimo. Ragione di più per pensarvi, perchè il giorno che saranno ridotti in uno stato miserabile, non avranno neppure la possibilità di mutare in meglio la loro posizione.

In quella età non si può cominciare una carriera, nessuno accetta un alunno o un novizio in età già avanzata; essi perciò sono condannati a rimanere nello stato in cui li porrà questa legge, e lo stato di coloro che non avranno ricchezze proprie, sarà inesorabilmente per il resto della vita quello che ho indicato poco prima.

Questa legge colpisce altresì alcune classi di ufficiali o di assimilati di grado, i quali, perchè soppressi gli impieghi che sostenevano nell'armata, non si potrebbero oggi ricollocare in servizio.

Questo fatto della soppressione dell'impiego è accidentale. Al momento in cui essi presero servizio le condizioni erano ben altre, vi era una legge che garantiva la loro posizione, ed oggi non si può loro togliere.

Il dire che la legge che riguarda lo stato degli ufficiali sia meno cattiva di quella che riguarda lo stato degli impiegati civili, non è una ragione valevole per sostenere che questa legge sia buona.

Forse sarebbe il caso di vedere se quella legge non dovesse rifarsi.

D'altra parte, quando esiste una legge tassativa che assicura un diritto, non si può per analogia cercare in un'altra legge un fatto, per restringere un diritto già acquistato da un individuo. Che la legge non parli specialmente del caso di soppressione di Corpo o di soppressione d'impiego, quando è permanente, e non permetta più il ritorno in servizio, si può tanto interpretare come una dimenzianza quanto come una cosa fatta a partito; ma ciò importa poco; perchè dico che quando un individuo ha acquistato un diritto in forza d'una legge, questo diritto non gli si può togliere; se la legge avesse esistito prima, la cosa sarebbe diversa. È cosa certa che l'Ufficio Centrale stesso ha riconosciuto che qualche cosa era da fare in questa legge, e l'ha migliorata con quelle raccomandazioni al Ministro di trovar modo di collocare gl'insegnanti, se fosse possibile, presso il Ministero di pubblica Istruzione. Aveva cercato anche il Ministro stesso di migliorare la condizione degli ufficiali, permettendo che ritornassero in servizio gli ufficiali riconosciuti abili ma dall'aver diminuito il male, non viene di conseguenza che, per ciò che resta, il male non sia sempre assai grave.

Io quindi sono d'opinione che l'aggiunta del Signor Ministro non debba ammettersi, ed invece si debba guardare molto ai miglioramenti da introdurre in questa legge.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Caccia.

Senatore **Caccia**. L'onorevole preopinante ha preso occasione dalla modificazione che si volle fare dal Ministro della Guerra all'articolo primo per entrare in una discussione che direi generale; giacchè è da conoscere che il dissenso intervenuto nell'Ufficio Centrale, appunto versò su varie accuse, che l'onorevole Mezzacapo faceva al progetto di legge, le quali io verrò esponendo.

Egli lo accusò sempre di regionalismo, egli lo accusò di essere un provvedimento che esclude per escludere; egli poi lo disse sempre una legge di favore per certi ufficiali e d'ingiustizia per altri; tutto questo lo condì con osservare che questa legge tradisce i diritti acquisiti.

Ed i componenti la maggioranza a lui si rivolgevano nelle adunanze tenute, e adesso in Senato, per ribattere tutti gli appunti che egli fa a questa legge.

Dapprima non si è creduto menare buono all'illustre preopinante un principio che egli asserisce assolutamente, cioè che coll'entrare un individuo nella carriera militare acquisti diritti, di modo che ogni variazione che alle leggi militari si faccia è un privare questo individuo dei diritti acquisiti.

Qui si è detto all'onorevole preopinante che per acquistare diritti, bisogna compire tutte quelle fasi, e svolgere tutte quelle condizioni che alla perfezione del diritto una legge impone.

E difatti non si è mai inteso, in materia di legge di pensioni che un impiegato il quale comincia a servire sotto l'impero di essa, la tenda immutabile nel senso, che nel giorno che entra nella carriera la legge gli assicura un diritto. Noi abbiamo detto, e ripetiamo che diritti acquisiti non ce n'è in faccia alle leggi di pensioni militari, se non quando si compie quel novero di modalità e di circostanze che le leggi stesse prefiniscono. Così lungo la carriera di un militare è lasciata la facoltà al Potere Legislativo di mutare le leggi che già esistono senza che si possa mai reclamare ed accusare il Potere stesso di avere offeso i diritti acquisiti.

I diritti si perfezionano colle condizioni poste dalla legge medesima.

Egli accusava questa legge di regionalismo.

Senatore **Mezzacapo**. Io non ho fatto quest'accusa.

Senatore **Caccia**. Ha citato l'esercito meridionale, e mi pareva che questa frase di esercito meridionale potesse dire che la legge ha un riguardo speciale a chi faceva parte dell'esercito meridionale, ma i quadri caratteristici e le notizie, che si sono avute, provano che degli ufficiali, cui sarà questa legge applicata, ve ne sono di tutte le province, che una volta si chiamavano d'Italia, e che adesso non sono altro che l'Italia.

Si ritenga dunque e si creda che questo è un provvedimento, che comprende ed abbraccia tutto l'esercito.

Ha creduto in certo modo l'onorevole Senatore

preopinante di ritenere che questa legge escluda per escludere; ma io mi affretto, e glie ne chiedo scusa, di fargli osservare come in questo egli si contraddice coll'ultima proposta che fece, cioè di estendere da un anno a 18 mesi gli effetti di questa legge.

Che cosa si vuol fare con ciò? Si vuole che in questo tempo ci possa essere un modo di sperimentare tutti gli Ufficiali, i quali potrebbero in appresso, per causa di non idoneità si morale che fisica, venire esclusi dal servizio; e siccome si credeva anche dall'onorevole preopinante che il termine di un anno fosse poco per far questa prova, lo si volle allargato a 18 mesi, dopo i quali verranno esclusi coloro che non hanno dato di se stessi sufficiente prova di capacità lungo questo periodo, per cui la presente legge esclude solo in questo senso, e non esclude per escludere, l'esclusione unicamente....

Senatore **Mezzacapo**. Domando la parola.

Senatore **Caccia**,... essendo secondo i meriti, e secondo la prova, che questi ufficiali daranno entro 18 mesi; poi compariranno davanti ad una prima Commissione, e poi davanti ad una Commissione superiore (per cui vi sarà, per così dire, il doppio grado di giurisdizione) la quale dirà l'ultima sua parola sul destino loro.

Questo è ciò che in replica all'onorevole Collega io ho creduto rassegnare, in ordine a quanto da lui si sospetta sulle tendenze di questa legge.

L'onorevole Collega è venuto dicendo che questa è una legge di scarso favore per certi ufficiali, ma che è informata ad ingiustizia per altri.

Io lo prego di ricordare che la legge del 1852 aveva già autorizzato il Potere Esecutivo a fare quello che gli diamo licenza di fare oggi, e lo poteva fare per l'art. 11 verso i militari in aspettativa e per l'art. 25 verso i militari in attività; se non che non curò mai il Potere Esecutivo di fare quel tale Decreto Reale che doveva fissare i modi di esecuzione; Decreto Reale che sarebbe stato emesso senza le guarentigie che ora si sono previste, senza il doppio grado di giurisdizione che ora si è accordato; ed allora io domando: se questa posizione esisteva, se la legge vi era, se applicando questa legge si sarebbero avuti effetti molto gravi, si dirà che ora che siamo venuti a farli uscire dal diritto comune, non sarà questa legge di assoluto favore? Ma questo è il meno.

L'onorevole preopinante si è lagnato della magra e scarsa maniera come ora si rimirano questi servizi de' venturi riformati; ma io domando, o Signori, se tutti gli altri ufficiali dell'esercito italiano non hanno avuto occasione, come quelli che sono entrati in esso nel 1859, di trovarsi a fronte col nemico e di combattere le battaglie nazionali? Io non so che dal 1859 in poi si fossero fatte prove diverse da quelle che si sono fatte al 49 e al 54, sono tutte battaglie che si sono vinte o perdute, dunque il merito è lo stesso. Perchè dunque fare una disposizione di ricompensa speciale

a quelli che sono entrati nel 1859, e non estensibile a quelli del 49 e del 1854: il servizio è lo stesso, dunque io dico che, guardata la cosa in questo senso, non vi è ragione di accusare questa legge come legge di scarso favore. Ma qui sorge il preopinante a dire che le leggi che avete attualmente in vigore, non avete mai saputo porle in applicazione e che dovrebbe ancora durare lo stesso stato di cose.

Io accetto con riserva questa proposizione, e dico sempre che le leggi attuali avevano il mezzo di farla finita, e di farla finita più bruscamente: ma se volete finirla meno bruscamente, fatelo. Così quando lo fate in modo che ad uno che ha più di 8 anni di servizio militare, ma meno di venti anni, si venga a dare un assegno che dura tutta la sua vita, voi crederete, o Signori, che questo non sia un favore? Nè questo è tutto: io bramo che sia fatto il paragone fra quelli che sono usciti e quelli che esciranno, e vedrete come è grande il favore che fate a questi ultimi con questa legge. E poi, o Signori, non saprei se non fosse un favore quando ad un militare il quale non ha servito che 10 o 12 anni e diventa non idoneo, si voglia fare una posizione più favorevole di quella che per la legge comune soltanto poteano pretendere coloro che avevano più di 20 anni di servizio.

Queste erano adunque le ragioni giuridiche, e niente affatto politiche per cui la maggioranza dell'Ufficio Centrale adottava le disposizioni contenute nella legge che ora abbiamo per le mani.

Io mi sarei astenuto da dare queste spiegazioni, ma una volta che vi fui obbligato dall'onorevole Collega, ho creduto mio dovere esporle al Senato.

Senatore Mezzacapo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mezzacapo. L'onorevole mio Collega mi attribuisce idee affatto diverse da quel che ho detto. Io non fo questione di regione; ho parlato dei vari ufficiali che nel 59 hanno preso servizio, ed ho dovuto designare i servizi da essi resi; e siccome quegli ufficiali erano ripartiti in diversi eserciti, non poteva nominarli in massa; bisognava che li classificassi nel luogo dove si trovavano: non nomino l'esercito meridionale o quello dell'Emilia come qualche cosa di regionale; li nomino solamente per dire quali sono i servizi da essi prestati.

I servizi poi del 1848 e 49, chi dice che siano minori di quelli del 1859? certo non l'ho detto io. Gli ufficiali entrati nell'esercito italiano, qualunque altro servizio avessero reso precedentemente al 1859, sono entrati tutti per la medesima porta e vanno tutti nella stessa classe. Ecco perchè era inutile parlare del 48 e 49, perchè quei medesimi ufficiali che nel 1848 e 1849 hanno resi dei servizi, li hanno resi anche nel 1859 quasi tutti, pochi eccettuati.

Ho toccato degli eserciti del 59, perchè parlando di essi, io li comprendeva tutti.

L'onorevole preopinante si preoccupa degli anni di

servizio. Vorrei domandare se tra un servizio di grande importanza compiuto in pochi mesi (come quello di rendere possibile l'unità d'Italia), ed i servizi resi in quartiere ed in piazza d'armi per 30 anni vi sia paragone possibile? E dico a disegno servizio di quartiere o di piazza d'armi, senza parlare delle campagne, perchè basta solo avere percorso 30 anni in quartiere ed in piazza d'arme per aver diritto alla pensione di ritiro.

Ci sono dei servizi che non si contano ad anni, ma si pesano.

Io dico ed affermo che tal sorta di servizi è siffattamente speciale, è talmente grande, da non potersi paragonare a nessuno di quelli comuni.

Il mio onor. Collega dice che io sono in contraddizione perchè ho approvato, anzi perchè ho proposto che il termine fosse di 18 mesi anzi che d'un anno.

Qui gli fo osservare che si vede invece la conseguenza del mio operare. Io credo che non si possa con giustizia decidere sulla sorte di un uomo senza le due condizioni, di retribuirlo come merita, e di assicurare bene il giudizio che si fa su di lui.

Ora, mi pareva insufficiente il termine di un anno accordato per poter giudicare rettamente tanti ufficiali, ed ho creduto bene di proporre quell'aumento di tempo come un temperamento nel mio senso, ma con questo non intendevo di accettare la legge: non potendo ottenere il buono, ho cercato di diminuire gli effetti del male.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Il Senato mi permetterà in questa discussione, di prendere la parola, inquantochè io ebbi l'onore di essere il Relatore della legge presentata nella scorsa Sessione sull'ordinamento dell'esercito; e siccome la legge di cui si tratta attualmente non è che la riproduzione del 3° articolo di quella, io mi credo in dovere di rispondere agli appunti dell'onorevole Senatore Mezzacapo, giacchè la Commissione di cui io faceva parte credette ad unanimità di accettare l'art. 3 come un beneficio fatto a quegli ufficiali che si trovavano nella condizione di dover essere riformati; anzi devo di più notare che quella legge era stata di già approvata dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione anzidetta non vedeva in tutto ciò che una semplice questione essenzialmente militare e nullamente politica, come sembra pure all'onorevole Mezzacapo di considerarla.

Si tratta di vedere se il Governo deve conservare nell'esercito gli ufficiali i quali non sono atti al servizio, e perciò non è il caso di parlare di ricompense politiche.

L'onorevole Senatore Mezzacapo sembra accusarci di ostracismo.

Senatore Mezzacapo. Questo non è esatto.

Senatore Menabrea.... Ma quando dice che questa legge si applica agli ufficiali che appartenevano

all'esercito meridionale, o dell'Emilia, è un'accusa indiretta contro coloro i quali non avevano l'onore di appartenervi, e che hanno creduto però di votare in favore dell'anzidetto art. 3.

Ora, io ricorderò al Senato che la Commissione più volte accennata, della quale io era Relatore, era composta nel modo seguente: generali Pastore, Cialdini, Medici, Menabrea, Angioletti, e Senatori Cavalli e Cantelli. Il Senato quindi vede che non una sola provincia dello Stato, ma tutte le provincie erano rappresentate in questa Commissione, e che non vi erano solamente ufficiali di una sola parte dell'esercito, dell'antico esercito subalpino, ma ufficiali di tutti i varii eserciti che hanno concorso a costituire l'esercito italiano.

In conseguenza io credo che sarebbe una cosa ingiusta il far ingenerare indirettamente il sospetto che la Commissione avesse voluto fare un ostracismo contro una classe di ufficiali a fianco dei quali tutti hanno combattuto. Posso assicurarlo, che non c'è veruna diversità tra gli ufficiali che compongono l'esercito, qualunque sia la loro provenienza; e basta che siano buoni militari, che servano lealmente il Re e la patria, tutti sono egualmente stimati ed amati senza distinzione di sorta. In conseguenza io respingo per parte mia, e credo anche in ciò di essere l'interprete degli altri membri della Commissione, respingo, dico, ogni appunto di parzialità contro una categoria di ufficiali dell'esercito.

Non ripeterò gli argomenti che ha svolto l'onorevole Cacca, e che rispondono efficacemente alle osservazioni fatte dall'onor. Mezzacapo; egli ha accennato come gli ufficiali che saranno colpiti da questa legge sono di tutte provenienze, ed appartengono tanto alle provincie dell'Italia Superiore che a quelle del Centro ed alle Meridionali.

D'altronde, lo ripeto, qui non si tratta di fare una legge politica, ma sibbene di fare una legge militare per riformare quegli ufficiali che non possono essere utilizzati nell'esercito.

Le questioni di giustizia e di convenienza non sfuggirono neppure alla prima Commissione, anzi ne fu altamente preoccupata; e per questo motivo essa prescrisse delle condizioni atte a tutelare gli interessi di quei militari e rendere più mite l'applicazione della legge proposta. Le leggi tuttora in vigore danno al Ministro la facoltà di collocare in riforma gli ufficiali che non sono atti al servizio; ma queste leggi sono dure assai, mentre quella presentata ha per iscopo di migliorare la condizione che sarà fatta a questi ufficiali.

La prima Commissione aveva insistito per ottenere maggiori garanzie in favore dei medesimi; epperò io ho creduto di dover dire queste poche parole per respingere dalla prima Commissione i non meritati rimproveri che emergono dalle parole del Senatore Mezzacapo.

Io credo anche in questo caso di essere interprete dei miei Colleghi, i quali certamente furono tutti ani-

mati dai sentimenti più benevoli per gli ufficiali che debbono essere colpiti da questa legge, la quale dalla massima parte di essi era, lo posso dire, aspettata.

Senatore **Mezzacapo**. Domando la parola.

Presidente. Io non le dovrei accordare la parola senza la permissione del Senato, avendo ella parlato già 4 volte.

Senatore **Mezzacapo**. È per un fatto personale.

Presidente. Se è per un fatto personale, ha la parola.

Senatore **Mezzacapo**. Le questioni si portano sempre su di un terreno che non è il mio.

Presidente. La prego di attenersi al fatto personale.

Senatore **Mezzacapo**. Mi si attribuiscono intenzioni che non sono le mie, e difatti quando io ho citato gli esempi di quegli ufficiali, ripeto, non ho voluto niente affatto distinguere regioni, e non so perchè mi si voglia trarre a forza su di un terreno che non è il mio. Io non ho detto che si voleva cacciar via questo o quello: ciò è una supposizione interamente gratuita.

Ho citato quegli eserciti perchè bisognava particularizzare le specie dei servizi che a me sono sembrati più importanti, e che valeva la pena di accennare al Senato perchè potesse decidere se la ricompensa corrispondeva al merito.

Io non ho detto niente affatto che altri avessero intenzione di fare una esecuzione in massa.

Solamente dico che questi giudizi universali sono causa di grandi errori per gli uomini. Soltanto Dio li può fare.

Presidente. Ha la parola il Senatore Pastore.

Senatore **Pastore**. Come l'onorevole Senatore Menabrea ha ricordato al Senato, io ebbi l'onore di far parte della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge per i provvedimenti finanziari nella parte relativa all'esercito. L'Ufficio del Senato al quale appartengo ha voluto anche questa volta eleggermi a rappresentarlo nella discussione dell'attuale progetto di legge; ed io sento il bisogno di dichiarare al Senato la somma mia sorpresa nel sentire che il medesimo progetto possa essere interpretato come una legge draconiana che getterà nella miseria un gran numero di ufficiali i quali hanno ben servito il paese.

Noi anzi l'abbiamo considerata come una legge necessaria sotto il punto di vista militare, e benefica per chi vi andrà soggetto; poichè invece di dar loro il trattamento assegnato dalla legge del 1852, si volle largheggiare, e dar loro un trattamento tale che dimostri la riconoscenza del paese per i servizi che al medesimo hanno prestato.

Dunque, ripeto, è in me immensa la sorpresa nel pudir dichiarare che questa legge getterà nella miseria molti ufficiali che hanno ben meritato della patria.

La necessità di questa legge è a noi dimostrata, dimostratissima fino all'evidenza. Tre o quattro mila ufficiali in eccedenza al numero ch'è necessario, dei

quali una parte si conosce non essere più capace di riprendere il servizio attivo, erano per l'esercito una vera calamità, e lo sono ancora attualmente, mentre sono più di tre mila quelli che rimangono tuttora in aspettativa. Quelli che sono capaci di prestar servizio non possono essere richiamati a termine di legge, la quale accorda loro i due terzi dei posti vacanti, perchè posti vacanti non ce ne sono, ed i non capaci non possono essere richiamati appunto perchè non capaci. Oltre di ciò un numero così considerevole di ufficiali in aspettativa è d'ingombro all'esercito, perchè impedisce che l'avanzamento proceda colla regolarità necessaria. L'avanzamento è lentissimo tutte le volte che succedono riduzioni di quadri, ma un certo procedimento regolare lo deve però avere; però questo procedimento è reso assolutamente impossibile dall'ingombro di questi quadri.

Bisognava adunque provvedere. L'onorevole Ministro Bertolè-Viale presentò un progetto di legge alla Camera dei Deputati a questo scopo, ma non poté quel progetto essere discusso. L'onorevole Ministro Govone presentò il secondo progetto di legge per provvedimenti finanziari, fu approvato dalla Camera dei Deputati, fu esaminato e studiato dalla Commissione del Senato, ma non poté essere nè discusso nè approvato.

È dunque la terza volta che questo progetto di legge, che io chiamo paterno, viene portato davanti ai legislatori, ed io credo che sia veramente il caso di adottarlo, mentre, come vedrete dal seguito degli articoli, esso provvede nel tempo stesso a liberare l'esercito, dirò così, da una pletera che ha d'ufficiali, e a provvederli di un miglior trattamento di quello che avrebbero se fosse il Ministero lasciato libero di applicare la legge del 1852.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Non intendo continuare nella discussione generale nella quale sono rientrati i precedenti oratori, ma solamente dichiarare che io mi associo intieramente a quanto hanno detto gli onorevoli Senatori Cacca, Menabrea e Pastore, ed aggiungerò che l'impressione a me fatta dal discorso dell'onorevole Senatore Mezzacapo è appunto nel senso dell'interpretazione che vi ha dato l'onorevole Senatore Menabrea.

Il discorso dell'onorevole Senatore Mezzacapo mi ha lasciato credere che egli ravvisasse che questa legge fosse stata fatta essenzialmente per colpire una data categoria di ufficiali. Posso assicurare il Senato che il punto del quale ci siamo soprattutto preoccupati in questo affare, tanto io quanto i miei predecessori è che la legge non avesse un carattere speciale, ma assolutamente generale, che non facesse distinzioni di sorta tra i nati in Piemonte ed i nati in Lombardia, nel Napoletano od in Sicilia, tra quelli che combatterono le patrie battaglie nell'esercito Piemontese e quelli che le hanno combattute nell'esercito del-

l'Emilia, o nell'esercito meridionale; che fosse insomma egualmente applicabile per tutti e per tutto.

Non è qui compito del Potere Legislativo di determinare compensi speciali, per servizi speciali. I compensi da darsi sono quelli già stabiliti dalla legge. La legge prescrive che ogni campagna di guerra si calcoli, a chi vi prese parte, come un aumento di un anno di servizio; e quello che determina la legge, è ciò di cui si deve tener conto nell'applicarla. Questa legge fu studiata, discussa, e posta in vigore da più e più anni, e difficilmente sarebbe suscettibile di perfezionamento. Quelli che resero servizi speciali già ne ebbero in generale il meritato compenso, l'ebbero però in altra maniera; e l'onorevole Senatore Mezzacapo può far lui stesso testimonianza, che tanto nelle posizioni speciali, quanto negli avanzamenti, se ne è tenuto conto; e credo che l'Italia non sia stata verso di loro ingrata.

Se si trattasse di un compenso pecuniario, a questo fine credo che vi avrebbero il maggiore diritto quelli che, dopo aver combattuto in Lombardia, in Sicilia, nel Napoletano, tornarono alle loro antiche occupazioni, lasciando il servizio militare, che avevano intrapreso unicamente per le circostanze imperiose della patria.

La legge che ora si discute, non è fatta per tener conto dei servizi speciali ed eminenti; è una legge, come tutte le altre leggi di pensioni, che considera l'individuo dal giorno in cui è entrato in servizio sino a quello in cui lo abbandona, e ne lo remunera in proporzione.

Del resto, non so veramente su che si fondino, ed in che consistano le obiezioni dell'onorevole Mezzacapo alla mia proposta, dalla quale ha preso motivo il suo discorso.

Io propongo di aggiungere le parole *in servizio attivo* al capoverso n. 1 dell'articolo 1°, e di togliere invece l'ultimo capoverso dell'art. 3° che dice: « Que- » gli ufficiali di piazza in aspettativa, che non potranno » essere richiamati in servizio attivo (e *attivo* non è » il servizio nelle piazze) perchè giudicati, incapaci di » esercitarne le funzioni per qualsiasi delle cause » accennate nell'art. 1° ». Questi pure dovrebbero essere riformati. Ebbene, invece di fare di questi una specialità, che a me le specialità dispiacciono, propono, mediante l'aggiunta di due semplicissime e chiarissime parole, di abbracciarli nella categoria generale di tutti gli altri.

Nella sostanza non vi ha cambiamento; e non ha quindi ragion di essere la distinzione che si vuol fare, e che io vorrei togliere, appunto perchè inutile.

Quindi, pregherei il Senato di accettare la mia proposta, che del resto è stata anche favorevolmente accolta dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Senatore Errante. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Errante. Mi pare che ci sia accordo nell'idea espressa in questa disposizione, e credo che

l'onorevole Mezzacapo non rifugga dall'adozione di questa legge perchè la trova migliore di quella che esiste.

D'altronde, egli ne fu Relatore, e nella conclusione della sua Relazione sta scritto che la maggioranza dell'Ufficio trova utile e giusta la legge.

Per ciò tutta la divergenza, pare a me, stia in ciò che concerne gli ufficiali di Piazza, cioè se bisogni che siano riguardati inabili al servizio di Piazza, oppure inabili al servizio attivo.

Dalle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro della Guerra pare che l'idea sia questa, che, ove si tratti di ufficiali i quali possano essere ancora utili al servizio di Piazza, non debbano essere riformati.

Se si è d'accordo in questa intelligenza, ogni dubbio cessa.

Io vorrei però sapere se veramente l'intelligenza è questa, se trattandosi d'ufficiali di Piazza si debba o no tener conto della loro abilità al servizio di Piazza, o al servizio attivo; giacchè se l'articolo riguardasse invece la loro inabilità a questo servizio, allora la questione muterebbe d'aspetto. Questo adunque dobbiamo sapere in modo preciso per conoscere su che cosa dobbiamo votare.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Gli ufficiali dello Stato maggiore delle Piazze, come tutti gli altri, vanno considerati in due posizioni distinte: quelli che sono in servizio effettivo, che cioè realmente servono, e quelli che si trovano in aspettativa.

Quanto ai primi, se riconosciuti idonei al loro servizio attuale, essi vi saranno mantenuti, se no, saranno riformati; e sono contemplati nel N. 2 dell'art. 1, al pari che gli ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria ed altri in servizio effettivo, e quindi saranno tutti ugualmente trattati a termini della legge.

Quanto ai secondi, cioè agli ufficiali in aspettativa, se fosse approvata la legge nel dettato proposto dall'Ufficio Centrale, e non fosse ammessa la modificazione da me chiesta, succederebbe che essi sarebbero trattati diversamente dai primi.

Infatti, mentre nella presente legge, come nelle analoghe precedentemente presentate, gli ufficiali in aspettativa sono considerati in una posizione inferiore e meno favorevole di quelli in attività di servizio, senza la modificazione da me proposta che cosa avverrebbe? Avverrebbe che un ufficiale di fanteria, di cavalleria e di artiglieria, o dello Stato Maggiore delle piazze, ora in servizio effettivo, il quale non fosse giudicato idoneo al servizio nell'arma alla quale appartiene o nel corpo in cui attualmente si trova, dovrebbe essere riformato, anche quando lo si credesse idoneo al servizio nello Stato Maggiore delle piazze, quando invece gli ufficiali in aspettativa delle stesse armi di fanteria, cavalleria e artiglieria, che fossero giudicati non idonei al servizio attivo in una delle dette armi, ma atti a quello seden-

tario, non sarebbero riformati. Questo diverso modo di trattamento, a me pare che non sarebbe equo.

D'altra parte bisogna considerare che attualmente i posti d'effettività per gli ufficiali dello Stato Maggiore delle piazze sono 45, mentre sono 800 o 900 gli ufficiali dello Stato Maggiore delle piazze in aspettativa. Se quindi, per gli ufficiali in aspettativa bastasse l'idoneità al servizio sedentario, e non si richiedesse, come io propongo, quella al servizio attivo dell'arma dalla quale provengono, ci vorrebbero 2 o 3 secoli perchè quelli soltanto che già appartengono allo Stato Maggiore delle piazze potessero ritrovar posto effettivo.

Presidente. Se non vi sono altre opposizioni, metterò ai voti l'articolo.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola per una semplice osservazione.

Al numero 1° dell'articolo in discussione è detto:

« Gli ufficiali di ogni grado e gli impiegati militari assimilati in disponibilità, ecc., ecc. » e nel n. 2° dell'articolo stesso si legge:

« Gli ufficiali di ogni grado ed arma ed impiegati militari assimilati di grado, i quali ecc., ecc. »

Ora, io domando se non sia conveniente aggiungere anche al numero 1° le parole di grado dopo la parola *assimilati*, come appunto è detto nel numero 2°.

Senatore Pastore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pastore. Sarà meglio dire *assimilati di grado*, perchè nell'esercito vi sono gli *assimilati di rango* e gli *assimilati di grado*.

Senatore Chiesi. Allora proporrei che anche nel primo numero dell'articolo 1, siano aggiunte dopo la parola *assimilati* quelle di *grado*.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, si rileggerà l'articolo colle modificazioni proposte, per metterlo ai voti.

Se l'onorevole Senatore Mezzacapo lo richiedesse, si procederebbe per divisione; ma se poi non fa obiezione si passerà alla votazione dell'articolo per intero.

Senatore Mezzacapo. Dal momento che son tutti d'accordo, non faccio obiezioni.

Presidente. Rileggo dunque l'art. 1 colle modificazioni proposte:

« Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge saranno collocati nella posizione di riforma giusta l'art. 25 della legge 25 maggio 1852.

1° Gli ufficiali di ogni grado e gli impiegati militari assimilati di grado in disponibilità od aspettativa, i quali sono giudicati inabili per difetti fisici o per altro motivo di inettitudine alle funzioni del proprio grado in servizio attivo;

2° Gli ufficiali di ogni grado ed arma ed impiegati militari assimilati di grado, i quali sebbene in servizio effettivo all'epoca della promulgazione della presente legge, risultassero dagli specchi caratteristici

e dai rapporti in iscritto inabili a proseguire nel servizio effettivo dell'arma o corpo rispettivo per alcuna delle cause accennate di sopra; ovvero si rendessero inabili nel corso dei 18 mesi per fisica indisposizione. »

Chi approva l'art. 1° così modificato, voglia sorgere.
(Approvato.)

« Art. 2. Apposito Decreto Reale stabilirà le norme colle quali dovrà essere giudicata la inabilità degli ufficiali ed impiegati a cui sieno da applicarsi le disposizioni dell'articolo precedente, e le forme e casi in cui possano essi appellarsi ad un secondo e definitivo giudizio. »

(Approvato.)

« Art. 3. Saranno del pari collocati in riforma senza che occorra la condizione di inabilità al servizio;

» I già Cappellani di reggimento;

» Il personale civile insegnante e religioso degli istituti militari attualmente in aspettativa per l'avvenuta definitiva soppressione delle loro cariche, semprechè dopo avere il Ministro dell'istruzione pubblica fatto quanto può per collocarli nel personale da lui dipendente ciò riesca affatto impossibile. »

Presidente. Si rileggerà anche il capoverso di cui è stata proposta la soppressione per tenerne quel conto che occorrerà nel seguito della discussione. Esso è del tenore seguente:

« Quegli ufficiali di piazza in aspettativa che non potranno essere richiamati in servizio attivo, perchè giudicati incapaci di esercitarne le funzioni per qualsiasi delle cause accennate nell'articolo primo. »

Senatore Pastore. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Pastore ha la parola.

Senatore Pastore. In nome della maggioranza dell'Ufficio Centrale, e d'accordo anche coll'onorevole Ministro della Guerra noi proponiamo che sia tolto quell'inciso il quale dice: *semprechè dopo avere il Ministro*, con quel che segue.

Noi avevamo con ciò inteso di fare una raccomandazione al Ministro dell'Istruzione Pubblica onde cercasse di utilizzare questi insegnanti nel miglior modo che gli sarà possibile; ma non reputando conveniente che una raccomandazione formi, per così dire, un articolo di legge, ci siamo messi d'accordo per sopprimerla, e proponiamo che l'articolo finisca prima di quelle parole: *semprechè ecc.*

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Il senatore Alfieri ha la parola.

Senatore Alfieri. La dichiarazione fatta testè dall'Ufficio Centrale ha prevenuto il desiderio che io volevo esprimere, quello cioè che non si mantenesse quella parte dell'articolo che ora l'Ufficio Centrale ha dichiarato di convertire in una semplice raccomandazione al Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Presidente. L'onorevole Mezzacapo insiste perchè sia mantenuto l'ultimo capoverso di quest'articolo?

Senatore Mezzacapo. Giacchè tutti gli altri sono d'accordo per sopprimerlo, io non insisto.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro della Guerra ha la parola.

Ministro della Guerra. Giacchè l'Ufficio Centrale acconsente alla mia proposta, mi pare che sarebbe il caso di riprendere l'art. 4. del progetto ministeriale, che ora diventerebbe 3° giacchè togliendo quest'alinea per le ragioni già dette, ed eliminando inoltre quell'inciso, a cui accennava il Senatore Pastore, si ritorna precisamente alla proposta ministeriale.

Presidente. L'Ufficio Centrale consente di riprendere il testo ministeriale?

Senatore Pastore. Perfettamente.

Presidente. Si leggerà dunque il testo primitivo del progetto del Ministero, che è del tenore seguente:

« Saranno del pari collocati in riforma senza che occorra la condizione di inabilità al servizio i già Cappellani di reggimento ed il personale civile insegnante e religioso degli istituti militari, attualmente in aspettativa per l'avvenuta definitiva soppressione delle loro cariche. »

Pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 4 così concepito:

« Agli individui collocati in riforma in forza degli articoli precedenti, verrà concesso il seguente trattamento:

» a) A quelli che contano meno di otto anni di servizio una gratificazione eguale ad un anno di paga per il loro grado di attività.

» b) A coloro che contano non meno di otto anni di servizio una pensione vitalizia pari a tante quote del *minimum* della pensione di ritiro del grado rispettivo quanti sono gli anni di servizio prestato; ovvero quelli dei quali essi superano l'anno 26 di età nell'atto del loro collocamento in riforma.

» La scelta tra l'uno o l'altro modo di determinare la pensione vitalizia è lasciata all'ufficiale o assimilato di grado collocato in riforma, purchè però non abbia mai ad eccedere il *minimum* di quella di ritiro del proprio grado.

» Alla pensione di riforma di cui al capoverso b sarà aggiunta la quota corrispondente al numero delle campagne di guerra fatte, computandole a termini della legge 27 giugno 1859 e di quella 19 luglio 1857.

» Soltanto alle vedove ed agli orfani dei riformati che sono nella condizione, che se fossero riformati con la legge ordinaria vigente vi avrebbero diritto, sarà rivertibile la pensione vitalizia suddetta. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia. A questo articolo io propongo però due riforme di locuzione: La prima è la seguente: dopo le parole: « A quelli che contano meno di

otto anni di servizio una gratificazione uguale di un anno di paga per il loro grado di attività » bisogna aggiungere *in servizio effettivo*. Propongo pure un'altra correzione al terzo inciso. Alle parole « la scelta tra l'uno o l'altro modo di determinare la pensione è lasciata all'ufficiale o assimilato di grado collocato in riforma ecc. » io aggiungerei: *tuttavia la pensione vitalizia non potrà mai eccedere il minimum di quella di primo grado*. Oltre questo piccole correzioni di redazione, io sono in obbligo di pregare il Senato a prestarmi la sua attenzione per un'altra riforma a questo art. 4; nè vi sorprenderà che io prenda la parola, benchè solo, per questa riforma, perchè l'Ufficio Centrale può farmi testimonianza che quando si è venuto all'aggiunta di cui ora discorrerò, io mi trovavo assente, e quindi non ho potuto discuterla.

Si è creduto di concedere una pensione vitalizia a colui che ha più di 8 anni e meno di 20 anni di servizio: tale disposizione è presa dalla legge comune, ma con estensione, perchè la legge comune da 8 a 20 anni non dà altro che un assegno temporaneo che durava per la metà del tempo di servizio. Ed è qui il gran favore che si è fatto, giacchè la disposizione che si fa dalla legge comune per quelli che servono da 20 a 30 anni è estesa a coloro che servono da 8 a 20 anni. Però qui trovo una novità, trovo dischiusa un'altra via di remunerazione, ed è questa, che si fanno prendere per fattori del calcolo non già gli anni di servizio, ma gli anni dell'individuo che si svolgono dopo il 26 di età. Io capirei questa disposizione quando il Senato entrasse nelle viste dell'onorevole Senatore Mezzacapo, il quale movendo dal concetto che bisogna dare una remunerazione la quale avesse un tipo speciale, voleva fare questa novità e appunto per questo cominciò a dire che ad un uomo, il quale avesse lasciato la sua carriera ordinaria per entrare in quella della milizia, si debba tener conto di questo abbandono della propria professione per dedicarsi alla vita militare, e per questo l'età diventava un che di eguale al servizio effettivo.

Ma se il Senato, lungi dal fare una legge informata a concetti politici, versa a codificare de' provvedimenti meramente transitorii, il nuovo tipo di remunerazione come l'onorevole Collega lo vorrebbe, non ha luogo. Al postutto io ritengo che in ciò vi fosse dell'esagerazione di ricompensa, giacchè un solo esempio ho trovato nella legge delle pensioni riguardo al calcolo dell'età di un impiegato, ed è appunto per i professori di università e per gli ingegneri delle scuole d'applicazione. Per questa gente si è detto che se hanno cominciato la loro carriera a 35 anni, il tempo dell'effettivo servizio sarà accresciuto di 1/5 appunto perchè tardi entrarono nel servizio pubblico. Ma se si volesse trasportare nel servizio militare questo principio, io lo troverei esagerato quando lo si volesse far muovere dalla età di 26 anni. Gli anni 26 sarebbero

stati menzionati bene per indicare il fine del servizio di leva, ma non mai il ritiro da una carriera, non mai un abbandono della propria professione. A 26 anni i giovani sentono le passioni del tempo e del luogo, e quindi la carriera militare si accetta senza tanto disagio e sacrificio. Ciò ritenuto, sarebbe egli giusto che con tanta novità si venga ora per la prima volta a disporre venisse valutato come un titolo di remunerazione quello di essere entrato al servizio militare fittiziamente a 26 anni, e così la differenza fra questi, e la vera età in cui si assunse la carriera valga siccome servizio effettivo? E quanto non riesce insolita tanta innovazione nel servizio militare?

Io non accetto quindi questa innovazione. Ma se la si crede necessaria, si riduca almeno a un termine di anni che si avvicini a qualche altra eccezione che vi sia nelle altre leggi. Giacchè io farò il seguente conto al signor Ministro: abbiamo nei militari moltissimi che hanno il vantaggio di calcolare per servizio il tempo passato nella destituzione politica; si figuri dunque che al 1848 abbia preso le armi un uomo di 40 anni; ebbene, quest'uomo dal 48 ad oggi avrebbe 22 anni di servizio, ma siccome entrò a 40 anni, bisognerà tornare indietro e dargliene 14 per arrivare ai 26. Così si riterrebbe a quest'uomo una carriera di 26 o di 27 anni, e ciò senza aver adempiuto quello che un altro nella carriera normale avrebbe dovuto prestare incontrando le stesse vicende e gli stessi pericoli.

Parmi adunque che le conseguenze, che porterebbe l'applicazione di quest'articolo, sarebbero così gravi da metterci in pensiero, e credere che ove si voglia mantenere ed aprire questa nuova strada di ricompense, si facesse con una certa moderazione da non portare un divario così sensibile nel sistema generale della ricompense.

Io perciò desidererei sentire dal signor Ministro se esso insiste nelle sue proposte, o se invece, facendo la più benevola accoglienza alle mie idee, volesse accettare una modificazione solamente per gli anni che io da 26 porterei a 35.

Presidente. Do la parola al signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Anzitutto debbo osservare che quest'articolo è stato redatto di concerto fra l'onorevole Senatore Mezzacapo ed il Ministero.

Venne fissato il 6° anno di età perchè la legge sul reclutamento stabilisce che, passata quest'età, nessuno più possa intraprendere il servizio militare.

Si considerò altresì che vi sono molti individui i quali nel 48, 59 e 60, sebbene di età avanzata (sempre relativamente a quella stabilita per l'ammissione al servizio militare), per spirito di patriotismo corsero ad arruolarsi.

Ora, conveniva pure aver riguardo a questi individui e in qualche modo compensarli, dal punto di vista politico, dei sacrificii che in quelle occasioni essi hanno fatto nell'interesse della Nazione.

È appunto per accordare loro un s'fatto compenso che si è stabilito di computare il servizio dai medesimi prestato come se lo avessero incominciato all'età massima stabilita dalla legge, cioè a 26 anni.

D'altronde questo speciale favore non porta una notevole differenza riguardo all'ammontare delle pensioni, perchè (sebbene non si possa fare alcun calcolo approssimativo, non conoscendosi a quanti nè a quali l'articolo si dovrà applicare) si può dire fin d'ora che non saranno poi molti coloro che ci guadagneranno.

Sta in fatto che vi sono alcuni ufficiali che assunsero il servizio militare nel 1848 avendo 40 anni di età, per cui al giorno d'oggi avrebbero 22 anni di servizio e 62 anni di età, e sarebbero di conseguenza riformati con 22 anni di anzianità di servizio, vale a dire con 22 trentesimi.

Ora invece, colla disposizione particolare proposta, cotesti ufficiali sarebbero trattati come se realmente avessero 30 anni di servizio, ed ammessi a fruire del *minimum* della pensione del grado rispettivo. Vi guadagnerebbero dunque 8 anni di servizio, o meglio 8 quote di pensione.

Ma per renderci ragione di questa disposizione poniamo il caso di due individui che abbiano assunto il servizio nel 1840, l'uno a 20 anni d'età, l'altro a 40, e che ora entrambi dovessero essere riformati perchè non idonei a proseguire nel servizio. Il primo avrebbe ora 42 anni d'età e sarebbe collocato in riforma con 22 quote del *minimum* della pensione di riposo; l'altro avrebbe 62 anni di età, e riceverebbe l'intero *minimum* della pensione.

È vero che vi ha una diversità di trattamento — non grande però; — ma, e non sono bene diverse le circostanze dell'uno e dell'altro? Quello che ha 42 anni potrà ancora procurarsi qualche occupazione produttiva; quegli invece che ha 62 anni, lo potrà assai più difficilmente.

D'altro canto, tenendo conto delle probabilità per l'Esercito di pagar più o meno lungamente l'una e l'altra di queste due pensioni, è evidente che all'Esercito costerebbe più quella del primo che non quella del secondo.

Difatti, se per quello di 62 anni la probabilità di vita sia di 15 anni, per quello di 42 sarà di 35; e l'Esercito finirà per pagare a questo assai più che all'altro.

Dunque anche sotto il punto di vista finanziario, la differenza di trattamento sembra giusta. Ma come ho detto, è poi tanto più giusta, in quanto che per circostanze politiche, ci sono casi speciali di cui non si può a meno di tener conto. Per esempio, vi sono pochi, ma pur ve ne hanno, che presero servizio nel 1859 e nel 1860 all'età di 45 e 50 anni, e che bisognerà riformarli perchè non sono più idonei al servizio, appunto per l'avanzata età, e sarebbero riformati con 11 o 12 anni di servizio, e quindi verrebbero ad avere una pensione piccolissima. Invece con la pro-

posta disposizione conseguirebbero la pensione che spetterebbe a quelli con 25 anni di servizio, se subalterni, con 30 se di grado superiore.

In quanto alla proposta definitiva dell'onorevole Senatore Caccia, io me ne rimetterei anche all'Ufficio Centrale se credesse invece di 26 anni di portarli a 30 o 35.

Eppurò, se il Senato lo credesse, si potrebbe rimandare questo articolo all'Ufficio Centrale perchè lo esaminasse di nuovo.

Senatore Amari, Prof. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari, Prof. Se si deve rinviare quest'articolo all'Ufficio Centrale, desidero che si faccia una modificazione di forma ch'io credo necessaria, perchè nel paragrafo terzo si dice: « A coloro che contano » non meno di otto anni di servizio una pensione vi- » talizia pari a tante quote del *minimum* della pen- » sione di ritiro del grado rispettivo quanti sono gli » anni del servizio prestato; ovvero quelli dei quali » essi superano l'anno 26.° di età nell'atto del loro » collocamento in riforma. »

Veramente si capisce che cosa vuol dire questo articolo, ma con gran difficoltà, poichè manca di chiarezza. Siccome lo si deve rimandare all'Ufficio Centrale desidererei, come diceva, che si redigesse in una forma più chiara.

E poichè vi si metterà la mano a riformarlo, farò ancora notare che si potrebbe ritoccarlo sotto un altro riguardo.

Alla lettera a) si tien conto di militari che contano meno di 8 anni di servizio, e alla lettera b) di quelli che contano non meno di otto anni di servizio, ma di quelli che contano otto anni precisi di servizio, non si fa parola. Eppure, a parer mio, anche di questi si dovrebbe far cenno.

Presidente. Pregho il signor Relatore dell'Ufficio Centrale a dichiarare se accetta il rinvio dell'articolo per essere riordinato, tenendo anche conto del desiderio testè espresso dall'onorevole Senatore Amari.

Senatore Caccia. L'Ufficio Centrale acconsente.

Presidente. L'articolo sarà dunque rinviato all'Ufficio Centrale.

Il seguito della discussione di questo progetto di legge è rimandato alla tornata di giovedì venturo.

L'ordine del giorno sarà il seguente:

Alle ore 2 seduta pubblica per le interpellanze dei Senatori Bixio e Amari, prof., la prima sul commercio internazionale-marittimo, e l'altra sulla conservazione di un monumento a Palermo.

In secondo luogo, il seguito di questa discussione.

Successivamente, rimanendo tempo, riunione in comitato segreto per la contabilità interna del Senato e per altre disposizioni di servizio interno.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge: uno per incarico avuto dai Ministri delle Finanze e di Agricoltura e Commercio, e relativo ad una convenzione colla Società Adriatico-Orientale; e l'altro a nome mio per chiedere che il Governo sia autorizzato a conservare

fino a tutto l'anno 1872 il Tribunale Supremo di Guerra in Firenze.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

TORNATA DEL 30 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Omaggi* — *Sunto di petizione* — *Commemorazione del Senatore Farina* — *Interpellanza del Senatore Bixio sul commercio internazionale marittimo.*

La seduta è aperta alle ore 2 4/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ed i Ministri degli Esteri, d'Agricoltura, Industria e Commercio, della Marina, dell'Istruzione Pubblica e della Guerra.

Il Senatore *Segretario Chlesi* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Fanno omaggio al Senato:

I Prefetti di Torino e di Como, degli *Atti di quei Consigli Provinciali dell'anno 1870*;

Il signor Francesco De Viti, di un suo *Saggio di Lessilogia italiana*,

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, dei fascicoli dei mesi di marzo, aprile e maggio 1870 della seconda serie del *Bollettino Industriale del Regno d'Italia*.

Si dà quindi lettura del seguente sunto di petizione:

N. 4182. Le Giunte Comunali di Charvensed, Grassan, Jorençan e Sarre, porgono al Senato motivate istanze onde ottenere che sia mantenuta ai Comuni la conservazione dei loro catasti come per lo passato, finchè non sia provveduto ad un completo riordinamento.

Presidente. Onorevoli Colleghi.

Oggi a me tocca di compiere il più penoso degli uffici della Presidenza, quello di annunziarvi la dolorosa perdita dell'egregio nostro Collega il commendatore Paolo Farina, che ci veniva rapito il 25 di questo mese da morte improvvisa ed immatura. Uomo di acuto ingegno, di fermo carattere e di antichi principii liberali, salutava con gioja le libere istituzioni largite dal Magnanimo Re Carlo Alberto nel memorandum 1848, e dalla prima inaugurazione del Parlamento Subalpino, divenuto poscia Italiano, mai non cessava di farne parte. Chiamato ripetutamente dal voto popolare a sedere nella Camera elettiva dal 1848 al 1857, vi si distingueva per operosità instancabile, per calda e costante difesa di ogni causa liberale e per ampie cognizioni nelle scienze finanziarie ed economiche. Elevato nel 1857 dalla Munificenza sovrana alla

dignità di Senatore, recava nel seno di questa eminente Assemblea quel concorso zelante, intelligente ed indefesso di dottrina e di parola che ognuno di noi ebbe occasioni frequenti di apprezzare nelle nostre discussioni. Onorato dal R. Governo di pubbliche cariche e di commissioni di speciale fiducia, egli le sosteneva con tale saviezza ed integrità, che non pure si procacciava l'approvazione governativa, ma ne riportava eziandio il plauso e la stima del pubblico. Sicchè parmi che ben si possa ripetere del Senatore Paolo Farina: *Multis ille bonis febilis occidit.*

Una vita utilmente spesa a servizio del proprio paese, un bell'esempio di schietti sensi patriottici e molti pregevoli lavori che di lui rimangono negli Atti dei due rami del Parlamento, mentre ne fanno amaramente compiangere la perdita, ben raccomandano a questo alto Consesso ed al paese la perenne ed onorata di Lui memoria.

L'ordine del giorno reca l'interpellanza del Senatore Bixio ai Ministri degli Esteri, della Marina, di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze sul Commercio internazionale marittimo.

La parola è al Senatore Bixio.

Senatore **Bixio.** Signori: Nella tornata del 4 corrente io annunziava un'interpellanza sull'avvenire del nostro commercio coll'Oriente e sugli intendimenti del Governo intorno a questa quistione.

La mia interpellanza la riassumeva in alcuni punti che sono inserti nei Rendiconti ufficiali, e la dirigeva all'onorevole signor Presidente del Consiglio, poichè debbo confessare che non era mia intenzione disturbare varii onorevoli membri del Ministero, e mi dichiaro affatto innocente, se la combinazione delle cose fece sì che una questione di tal natura portasse con sé il disturbo di più Ministri.

Io veramente potrei far punto, e limitarmi alle cose da me dette in Senato quando annunziai la mia interpellanza davanti agli onorevoli Ministri della Guerra e delle Finanze che si trovavano presenti, poichè quelle cose sono abbastanza chiare, sì che gli intendimenti

Certo non sarà sempre il mercato di Liverpool che regolerà il mercato del cotone, perchè già 35 milioni di lire sterline di questa merce vengono dalle Indie e ci passano dinanzi. Quello che dico del cotone può dirsi di molte altre merci, le quali certo non ci passeranno sempre dinanzi per andare a classificarsi in Inghilterra, e ritornare nelle nostre acque rincarate di tutte le spese a solo beneficio inglese. E questo dico per la parte che consumiamo noi stessi, e per quella parte che per i servizi ferroviari cumulativi potremo dai nostri porti distribuire all'Europa Centrale, Occidentale e Settentrionale; tutto questo è nostro vantaggio ancorchè non lo volessimo o non lo meritassimo, come potrebbe temersi da taluni; dunque ripeto: il Governo Inglese prevedeva, e non si deve accusarlo se intendeva premunirsi coll'opporci a che la corrente del commercio asiatico-europeo si sviasse dall'Atlantico, su cui la marina inglese è tanto potente e sicura.

E Lord Palmerston, con cui ebbi a discorrere di queste cose, non rispondeva niente altro che un *no* sorridendo, un *non ci conviene*, perchè le ragioni che si davano dagli altri lo capiva perfettamente; ora quel che fa il Governo Inglese nell'interesse proprio è tanto più urgente che lo si faccia da noi; se faremo qualche cosa in questo senso, faremo nè più nè meno di quello che fanno ed hanno fatto tutti gli altri governi e popoli del mondo; noi vediamo oggi grande potenza l'Inghilterra, per marina e per industria, noi vediamo la Francia, l'Olanda, gli Stati Uniti pure grandi; ma non ricordiamo quanto importa, che questa grandezza è opera loro. È stato il sistema di protezione e di monopolio il più assoluto; difatti se risaliamo all'origine della stessa Compagnia delle Indie inglesi, essa ebbe il monopolio da Elisabetta. Nessuno, tranne questa Compagnia, poteva fare il commercio delle Indie Orientali e nessuno poteva andare per quella via. Vediamo l'Olanda che ha diciotto milioni di popolazione nelle Indie: le imposte sono pagate col lavoro obbligatorio e la vendita delle merci all'asta pubblica, ed a beneficio della sola Olanda; il commercio era ed è fatto dai suoi bastimenti, tutti i suoi porti erano e sono chiusi. Lo stesso sistema regna oggi nell'arcipelago spagnuolo delle Filippine e delle Marianne: malgrado talune concessioni, non si può andare nei paesi coloniali loro; tutti i porti son chiusi ad eccezione di Manilla, e solo da poco tempo se ne aprirono taluni alle navi straniere, ma solo per le riparazioni.

L'Olanda pure ha aperto taluni porti, ma appena da qualche tempo in qua. La Francia ha pure seguito lo stesso sistema per quel poco che le rimase, e solo sotto il governo dell'Imperatore furono le colonie francesi svincolate.

Dunque, come ben si vede, tutti i governi hanno fatto secondo i tempi quello che parve interesse de' loro popoli.

Bisogna adunque che anche il nostro faccia alla sua

volta quanto è necessario per migliorare e trasformare molte cose di cui farò un cenno.

Noi, quanto a' porti in generale, siamo nelle peggiori condizioni possibili, e non è il Governo del Regno d'Italia che ha fatto questo: è la lunga storia di dolori che conosciamo tutti, un po' per avere letto alcune pagine, un po' per quello che si è veduto; ma fatto è che sotto questo rapporto le coste d'Italia sono in uno stato deplorabilissimo: porti interritti o rade o inutili o dannose al movimento commerciale, coste malsane: ecco l'Italia marittima.

Se io prendessi i porti migliori e li paragonassi a quelli delle nazioni vicine, Trieste per esempio per l'Austria, Marsiglia per la Francia, e chiedessi: c'è qualche porto in Italia che presenti quella sicurezza, tutto quello che è necessario al commercio come hanno quei porti? Quale è il nostro porto migliore? Si direbbe: Genova è il porto più importante; ebbene, è una rada, una rada nel senso il più assoluto, e quello che è singolare, una rada d'immensa superficie, di acque tranquille e profonde; ma i bastimenti sono ancorati là come in una rada qualunque, colla differenza che è coperta; le merci si devono sempre imbarcare con intermedii lunghi e dispendiosi, tanto che le spese per le merci che vengono oggi coi vapori di grande portata dall'Inghilterra e dall'Olanda superano il nolo o lo pareggiano! per cui una parte del guadagno se ne va in fumo.

Non tema il signor Presidente del Consiglio, non ne faccio già carico al Governo soltanto

Presidente del Consiglio. Un po' a tutti.

Senatore Bixio. Io parlo in generale.... certo a tutti.... a chi tocca, tocca, ci sono compreso anch'io, perchè non sono nato fuori d'Italia, sono Italiano anch'io....

Vediamo Napoli: Napoli ha una superficie di mare che potrebbe essere utilizzata; ma anche qui, Consiglio comunale e Consiglio provinciale vogliono avere a Napoli l'arsenale della marina militare, cosicchè tutta quella superficie sicura e tranquilla che si presterebbe a disporvi magazzini per le merci, a riparare le navi, va perduta, e nel porto cosiddetto militare, quei bastimenti da guerra, ed i più sono carcasse, sono ancorati in modo da impellire il libero movimento agli altri navigli, e vi si potrebbe torreggiare in mezzo, tanto sono sciolti.

E il porto commerciale? Andate mò a vedere il porto commerciale. Quei bastimenti sono serrati l'uno sull'altro tanto che non si può penetrare nel mezzo con una lancia.

Quello che c'è di bello e di spazioso è il molo; ma anche qui, invece di fare del molo un addentellato commerciale, per le due zone a cui dovrebbe far calata, l'hanno ridotto a passeggio, come se, per vedere il mare o gustare il cielo di Napoli, occorresse andare sul molo.

Ora hanno concesso una parte del porto militare;

fu aperta all'estremità del molo una porta per cui si comunica con una calata messa in un tal qual ordine, ma in modo tale che per la caricazione si è costretti a servirsi di barche, non essendo i vapori ormeggiati lateralmente alla calata, ma normalmente, ed ormeggiati alla distanza di 25 o 30 metri, per cui anche un uomo deve prendere il battello per recarsi dalla calata a bordo del legno, e da ciò nasce un dispendio di denaro e di tempo sciupato.

Prendiamo un altro porto, Livorno. Il porto antico di Livorno è interrto; si è fatto un canale acciocchè i bastimenti possano passarvi per entrare nel bacino; poi c'è un altro canale dove i bastimenti sono ormeggiati normalmente al molo per la caricazione coi soliti intermedi! E il porto nuovo? È una rada.

Tutti coloro che sono sbarcati a Livorno, in un'epoca qualunque, con un vapore, avranno veduto che anche con poco vento si dura fatica a guadagnare da bordo o dalla terra la sponda od il vapore ancorato nella rada.

E notate bene, a Livorno c'è una stazione ferroviaria nel porto; e da molto tempo la Società ferroviaria aveva interesse e dovere di mettere la ferrovia in comunicazione coi bastimenti, come succede in quasi tutti gli altri porti del mondo civile, fuori d'Italia. Guardate tutti i porti della Manica i quali hanno ben altre difficoltà; ognuno che è stato in Inghilterra e che s'è imbarcato a Boulogne o in qualunque altro punto, si sarà imbarcato dalla calata col bagaglio, e sbarcando a Douvres, ovvero in qualche altro punto, avrà preso il suo piccolo bagaglio nelle mani e sarà entrato in un vagone. Quello che dico del passeggero valga per la merce. Ciò che abbiamo in porti d'altre nazioni non è possibile avere in Italia malgrado l'interesse di tutti, perchè il battelliere deve trasportare il viaggiatore a terra; perchè il vetturino deve venire a prendervi col suo legno, il facchino deve caricare il vostro bagaglio; perchè l'albergatore deve avere la speranza che non possiate partire col convoglio, e così a forza di spese e di tempo sprecato o non si viaggia o si viaggia male e si spende molto.

Singolare cura degli interessi economici di un paese, e modo strano d'intendere come si debba usare il tempo, e come si spenda il danarol

Il risultato di tutto questo è che a Livorno non si va, come non si va a Genova, come non si va altrove quando si ha bisogno di proseguire per ferrovia o altrimenti. Così che da Genova per Firenze si devono spendere oggi 50 franchi in ferrovia ed impiegarci 13 ore; invece che impiegare meno tempo e spender meno. Perchè da Genova si va ad Alessandria, si passa una volta l'Appennino; ma poi si viene a Bologna, e da Bologna si ripassa nuovamente l'Appennino, e si viene a Pistoja. Ora quattro e quatt'otto ore spese per passare l'Appennino due volte; tempo e danaro sciupato.

Ho detto di Livorno, Napoli e Genova. Lasciatemi ritornare un momento sull'argomento di Genova,

perchè è mia città. Volendole bene, non voglio tacere niente di ciò che le fa torto.

I lavori del porto di Genova furono ideati ed eseguiti da un uomo molto sapiente, ma pare che qualche volta anche i sapienti, venendo all'applicazione, mutino stile.

Genova ha una calata nel porto, su cui appena si cammina, paragonandola ad una calata di Marsiglia, a quelle di Trieste, non parlo dell'Inghilterra, non degli Stati Uniti, parlo di paesi vicini che pochi anni fa non contavano come gran porti. Il porto di Marsiglia fu di 18 ettari fino al 1838, oggi esso merita d'essere studiato. A Genova invece la calata è così ristretta e limitata da non poter servire al libero movimento della merce.

Ma come se questo non bastasse, è stabilito che i bastimenti del piccolo cabotaggio ne usino, ed i vapori e rimanenti bastimenti della grande navigazione ne sieno esclusi, e solo taluni di essi sono ammessi allo scalo del così detto *Passo-Nuovo*, ma anche qui ormeggiati normalmente invece che parallelamente alla calata.

Oggi si sono cominciati dei lavori più conformi ai bisogni, ma fin qui tutto ha proceduto alla peggio, dal molo infuori, in modo che i bastimenti che danno luogo ad importanti operazioni di commercio, che hanno bisogno di non trovare inciampi nello sbarco ed imbarco di mercanzia e passeggeri, debbono dipendere dai battellieri, dai facchini, perchè la Giunta comunale e la Camera di Commercio sarebbero allarmati se tutta questa gente, che non sa e non vuole intendere, si credesse lesa in ciò che chiama suoi interessi.

E di questo io credo che l'onorevole Ministro del Commercio sappia qualche cosa; e saprà eziandio che certe disposizioni legislative sancite dal Parlamento furono applicate in molo per cui i facchini vantano ragioni, e chi ha torto è il pubblico ed il Governo.

A Genova succede questo: si arriva per mare in quel porto; ed i viaggiatori per affari che vogliono tosto correre alla ferrovia, devono aspettare perchè arrivi il battello che ha da trasportarli, dalla nave alla città; poi si scende alla famosa *Rotonda*, ma per arrivarvi bisogna fare un lungo tragitto e girare fra *andane* o file di navi, e poi si è sottoposti alla visita in un locale sucido per modo che non sapete più se siete in un paese civile.

Quindi mandate un uomo a prendervi un legno, e dove? Sulla piazza dell'Annunciata, a 2 chilometri di distanza, oppure sulla piazza di S. Lorenzo, anche essa a 2 chilometri, e ciò perchè ci si costringe a sbarcare dove non c'è spazio per legni nè stazione prossima.

È una cosa veramente singolare. Ma perchè il vapore che arriva non sbarca i passeggeri alle calate? Ciò converrebbe al pubblico, ma non è nell'interesse dei battellieri e dei facchini.

E chi crederebbe che a 500 metri di distanza dalla

Rotonda, e prima di giungervi, c'è un'abbastanza comoda calata, quella dei *Salumi*, e lì presso c'è una piazza, ove potrebbero starvi i legni in qualche numero per comodo dei viaggiatori, come c'è in prossimità dell'ancoraggio dei vapori il seno di Santa Limbanla dove si potrebbe sbarcare.

Ma, non si deve andar là poichè i facchini allora non avrebbero più i regolamentari gualagni.

Così vanno gli interessi pubblici da noi.

Bisogna dirle certe cose, piacciono o non piacciono. Passiamo ad altro.

Taranto, il primo porto del mondo, per superficie, profondità e sicurezza, è stato chiuso con un ponte. Ognuno s'immagini cosa direbbe un Inglese al quale si narrasse che alla foce del Tamigi si è costruito un ponte per cui non possono più penetrare nel fiume se non piccoli battelli.

Così hanno fatto a Taranto; non so da quanto tempo, ma è certo che andato a Taranto come membro della Commissione del Ferro presieduta dall'attuale Ministro delle Finanze, per studiare il porto, ebbi a provare la più grande sorpresa che mai abbia provato in vita mia. Ecco il fatto: arriviamo alla stazione di Taranto, dove troviamo una deputazione del Municipio e taluni gentiluomini della Provincia. Vi era anche il nostro onorevole collega Nitti. Accettiamo, per quanto vicini, una vettura, e c'incamminiamo in città; ma procedendo; a me non pareva d'essere orientato, aveva con me un lucido dei due porti, e dopo d'averlo consultato, chiedo al Nitti di togliermi dal dubbio, tanto più che procedendo ci trovavamo sopra un ponte, e il Nitti mi disse allora quello essere il ponte che chiudeva l'antico porto o Mare piccolo. A me parve di sognare; pregai di fermare il legno, e smontato mi slanciai in un battello e avvicinandomi ad un bastimento di cabotaggio, ancorato nella rada, chiesi uno scandaglio, ritornai con questo a terra, e scandagliato sotto un arco del ponte trovai 4 metri d'acqua. Più sorpreso che mai, chiedo il perchè: il Nitti che mi aveva in altri tempi mandato in dono alcuni suoi scritti sul Porto di Taranto, ne quali non si parlava di questo ponte, mi disse allora che la città abbisognava di un tal ponte per le sue comunicazioni, e che da quella parte Taranto riceveva l'acqua, ed altre ragioni fra cui pare che la produzione delle ostriche non fosse l'ultima; vidi difatti delle rocce gettate sotto gli archi, che mi si dissero dal Nitti e da altri, gettate per la generazione delle ostriche; non lasciai di dire che un porto tanto vasto non mancava certo di luogo opportuno ad un tal pesca, ma la mia sorpresa mi parve sorprendere i nostri gentiluomini, che Dio loro perdoni.

A me pare che l'acquedotto, primitivo com'è, potrebbe rimanere disteso sul fondo, ed il ponte, se fosse necessario, potrebbe essere girante come a Livorno, come a Brest, come a Marsiglia e dovunque.

Quello che dico oggi e che ho detto allora si è che

quando il Governo volesse aprire questo magnifico Porto sarebbe ben presto fatto. A me pare che il ponte costruito com'è può esser tolto con poca fatica, e mi par certo che in una settimana di escavazione si otterrebbe il fondo che importa avere pel passaggio di tutta quella parte del materiale che si volesse mettere al sicuro. Certo la cosa è fattibile e prontamente fattibile. Noi abbiamo per oltre 150 milioni di materiale della marina militare, e difficilmente potrebbe ripararsi meglio occorrendo, e, se oggi vi si mandasse il materiale che è a Napoli, mi parrebbe non solo ben fatto, ma urgente. A me pare impossibile che il mare piccolo abbia potuto esser chiuso, e più impossibile ancora che, essendolo stato, lo sia rimasto per tanto tempo e lo continui ad essere. Davvero che se dura così, c'è proprio da disperare del senso marino del nostro paese!

Non dirò altro per oggi dei rimanenti porti del continente, ma ci sono le due grandi isole di cui mi è impossibile tacere.

La Sardegna!

Un antico ed illustre uomo, Alberto La Marmora, nel 1851 o 1861 (posso errare di data), esponeva un giorno al Senato l'importanza industriale e commerciale della produzione, dell'isola di Sardegna.

Io sono stato in Sardegna alcune volte, ma manco da Cagliari da molto tempo.

L'ultima volta che vi sono stato parmi fosse nel 1833; nella darsena, o porto, ci si andava in quel tempo con dei bastimenti di cabotaggio quali erano in uso allora.

La rada è però importante e sicura, ma è rada in sostanza, e col vento la caricazione è quindi difficile, lunga ed incerta.

La Sardegna è il paese che diede il nome all'antico Stato, che fu base della situazione attuale. Converrebbe, per l'utilità commerciale di un paese come la Sardegna, che la darsena di Cagliari, fosse almeno scavata: non è chieder molto! Nella darsena di Cagliari non si può entrare oggi come non si entrava al tempo che ho detto.

I vapori postali, obbligati per contratto ad approdare a Cagliari, non possono entrare nella darsena, e quella che era cosa singolare allora, lo è tanto più oggi che l'immersione dei bastimenti, per il maggiore loro tonnellaggio, è divenuta maggiore.

Ora è evidente che lasciare il porto principale d'un'isola come la Sardegna, in tale condizione da non potersi caricare con i bastimenti del commercio d'oggi, è veramente più che trascuranza: è una ingiustizia.

Lo stesso debbe dirsi del Porto di Terranova, in cui i vapori postali hanno obbligo di approdo. Ma approdandovi, si è obbligati ad ancorare a molta distanza: le comunicazioni colla terra si fanno con piccoli battelli, il porto è paludoso e malsano, e non è in questo modo che si devono lasciare i porti di un paese civile, e bisogna assolutamente provvedere.

Lo stesso si deve dire di Porto Torres, porto che non ha acqua per i bastimenti postali che pure hanno

obbligo di approdarvi. Bisogna rimanere nella rada dell'Asinara e perdervi del tempo; eppure Porto Torres è il porto della seconda città dell'Isola, cioè di Sassari!

Questi sono i due porti della Sardegna; la quale ha inoltre molti ancoraggi, e taluni, come a San Pietro, alla Maddalena ecc. eccellenti e tanto celebrati dall'ammiraglio Nelson, ma sono rade di cui per ora può importar meno occuparsi.

Veniamo alla Sicilia: questa è in assai migliore condizione relativamente ai suoi porti; si lavora da un certo tempo, dalla proclamazione del Regno d'Italia; ma non si lavora quanto bisognerebbe, tenuto conto della grande importanza commerciale che ha quest'Isola.

Questa generale condizione di cose è dolorosa a constatarsi, e bisogna recarvi un rimedio efficace.

Tutto il materiale per l'escavazione dei porti d'Italia che è a disposizione del Ministero dei Lavori Pubblici consiste in una forza di tanti cavalli, quanti un Principe d'Europa qualunque ne ha per andare a passeggio! 563 cavalli di forza è il complesso dei curaporti a vapore. Ed ha 26 legni in totale, più i quattro che appartengono al Ministero della Marina e che non lavorano sempre. Questa è tutta la forza disponibile di curaporti e non è evidentemente con tali mezzi che noi possiamo mettere i nostri porti in condizione di ricevere il materiale navigante del commercio d'oggi.

Naturalmente, se si interroga il Ministero, risponde: che se la Camera non ammette somme in bilancio, il Ministero adopera quelle che ha; ma io dirò che questo affare dell'escavazione è una cosa seria pel paese, perchè nei porti bisogna poter caricare le merci e prontamente.

Esaminiamo la Sicilia.

Messina, un grande porto; molto commercio vi si fa coll'Inghilterra, cogli Stati Uniti; molti vapori e di tutti i paesi vi approdano di continuo.

L'Italia meridionale che nelle statistiche inglesi è ancora denominata *Due Sicilie!*...

Vedo che l'onorevole Presidente del Consiglio mi guarda con un'espressione che mi mette nella necessità di provare . . .

Presidente del Consiglio. Non dubito punto di quello che dice.

Senatore Bizio. I porti settentrionali, compresa la Sardegna, fanno con l'Inghilterra un commercio di esportazione che oggi appena tocca 400 circa mila lire sterline e che nel 1855 giungeva appena a 222 mila sterline, e Napoli e la Sicilia fanno un commercio di 2 milioni e più di lire sterline, ed anche nel 1865 sommava a 1 milione e 600 mila sterline.

La Sicilia è anche quella parte d'Italia che conta di più nel commercio marittimo cogli Stati Uniti; e questo è un criterio abbastanza importante per valutare quanto si possa fare anche in altri paesi dove

il gusto inglese è diffuso; ebbene qual è la condizione de' porti della Sicilia?

Nella Sicilia, Messina, città importantissima, in quali condizioni si trova?

È una rada!

È una rada di una natura ben singolare: ed il rimedio non può venire che dallo svincolamento delle zone militari e dalla trasformazione della cittadella, e quindi del *dragaggio* della parte interrita nella prossimità delle opere militari; questione codesta, che taluno guarderà con preoccupazione, ma per la quale io non ne ho alcuna, persuaso che la difesa dello Stretto si può e si deve fare oggi dalla punta del faro. Intanto Messina è in condizione tale che non c'è possibilità di ancorarvi, non perchè non ci sia fondo, ma perchè ce n'è troppo. A ciò si è rimediato con l'espedito delle *boe*, cioè si è rimediato come si è rimediato in alcuni porti inglesi per altri inconvenienti inutili a dirsi adesso. Si sono stabilite delle *boe*, colla differenza che queste *boe*, invece di essere di proprietà dello Stato, sono proprietà di Compagnie straniere, le quali, avendo necessità d'andare a Messina per fare commercio, e vedendo che non vi era modo di ottenerle dal famoso Governo che è caduto, hanno finito di fissarvene essi stessi, e quando uno arriva a Messina, si allaccia ad una di queste *boe*, col pericolo che venga il padrone a reclamare e mandarlo via.

Lungo la calata non c'è fondo bastevole, nè le calate svolgono quanto basta in tutto il porto; della Cittadella non so che cosa vorranno farne; io la convertirei in magazzini. Queste sono cose che possono essere apprezzate in diverso modo, se veramente lo Stato ne avesse bisogno per sua difesa: ma allora bisognerebbe ben trasformarla, perchè, com'è oggi, credo che non possa resistere ad uno di quei cannoni di cui ho veduto il tipo, alcuni giorni fa, nell'Arsenale di Artiglieria di Torino, ed il quale, per quanto non sia dei più terribili, pure colle sue 15 tonnellate ed il metro di culatta è già capace di rovesciare tutto quel vecchio mucchio di pietre scoperte di altri tempi.

Ad ogni modo, se la Cittadella deve rimanere, ritenete quel porto di estrema importanza. Fate che vi si possa ancorare; e siccome le *boe* saranno sempre indispensabili per le grandi profondità, il Governo tolga lo sconcio ch'esse sieno proprietà straniera, e ne collochi tante quante debbono esser in un porto di tanto movimento.

Palermo, dove certo si sono fatti dal Governo d'Italia utili lavori, come il prolungamento del molo, che ha tali profondità che, oltre essere costosissimo, richiede gran tempo, è sempre un porto nelle condizioni primitive.

A Palermo è pur necessario costruirvi delle opere per la caricazione: la *cala* del cabotaggio vuole essere coperta. Se non erro, il Generale Medici avrebbe ottenuto dal Governo i mezzi per le costruzioni più ur-

genti, e desidero che il Governo dica a qual punto sono oggi le cose.

Accennato Palermo, occorre dire di Trapani, dove troviamo una produzione di 100 mila tonnellate di sale marino e molti altri generi dell'Isola. Le saline cominciano da Marsala e vengono fino a Trapani; 100 mila tonnellate di sale, ripeto, è una bella produzione.

Ma appena si entra a Trapani, appena appena si sta dentro: vi è un piccolo canale; tutto il resto è interrito ancora, i bastimenti non hanno calate bastevoli per la caricazione, che devono ultimare in rada per la mancanza di profondità. Mancano poi interamente i congegni che permettano di eseguire la caricazione in poche ore, come in Inghilterra ed altrove si fa per il carbone e per altro. Paragonate Trapani a Trieste per un momento, andate a caricare a Trieste dei grani, per esempio; all'altezza dell'alberatura corrispondono i magazzini col bastimento. Sotto questo magazzino da cui si vuota il grano in poche ore, anche per grandi bastimenti, non si ha che ad aprirne una valvola e il carico viene da tale altezza che quasi non si ha bisogno di paleggiarlo come si dice. Per sali e per zolfi bisognerebbe poter fare lo stesso: bisognerebbe poter con un vapore caricare mille tonnellate in poche ore; ma nei nostri porti non vi è modo di muoversi, non vi è abbastanza acqua, si difetta di ferrovia e di altri mezzi celeri.

A Trapani il sale lo si trasporta in battelli lungo canali interriti, e sopra bassi fondi, per cui spesso si incaglia e si è costretti a gettare in mare la merce, per poter proseguire.

Mi è accaduto un fatto singolare:

A Trapani andai col Direttore della Società, il sig. Adragna, per rendermi conto di quelle saline. Chi ci conduceva credeva di conoscere la via... Ebbene costui ha sbagliato di direzione e siamo rimasti col battello incagliato a metà via, ed eccoci a gridare: Ehi, — ehi là... veniteci a prendere... siamo a secco! —

È veramente così che dobbiamo avere i nostri porti?

Diciamo di Marsala che è poco distante da Trapani; Marsala è un punto importantissimo, ed il sig. Ministro delle Finanze, poco dopo ch'io lasciava quella città, ha mandato a studiare la questione degli *alcoli* e dei vini del paese, e vi mandò un chimico distinto che era all'Istituto tecnico di Udine, ed ora è professore al museo industriale di Torino.

Dal lavoro di questo valentuomo, che è pubblicato nell'*Italia Economica* del Maestri, uscita in luce adesso adesso, tolgo le cifre che seguono:

Spedite		all'estero	ed in cabotaggio.
1866	Pipe	13,520	Pipe 5,504
1867	»	16,576	» 9,461
1868	»	9,371	» 7,956
1869	»	15,472	» 7,497

Codesta produzione ed esportazione del vino di Marsala

devesi principalmente a tre proprietari, che fabbricarono nel quadriennio 1866-1869 le seguenti quantità:

	1866	1867	1868	1869
	Pipe	Pipe	Pipe	Pipe
Woodhouse	1,542	2,120	1,057	2,035
Florio e C.	3,491	3,047	3,487	3,364
Ingham e C.	4,642	5,388	5,258	6,069
Diversi	9,649	15,482	7,525	11,501

Ogni pipa corrisponde a quattro ettolitri. Otto ettolitri; nell'uso costante del commercio marittimo, corrispondono ad una tonnellata; per non prendere che l'ultimo degli anni indicati, cioè il 1869, vuol dire che Marsala ha prodotto 11,484 tonnellate; ovvero 22,969 pipe.

Dai quadri che seguono nello scritto che ho sott'occhio, si vede la parte spedita all'estero, a Malta, Inghilterra, Tunisi, Stati Uniti, Germania, Canada, Francia, quantità considerevolissime che nel 1869 sommano a circa 16 mila pipe, pari a tonnellate 8 mila. Valori e guadagni che, aggiuntivi i noli, sommano a circa 8 milioni solo per la quantità che va all'estero.

Da ciò si può scorgere quale vantaggio si otterrebbe se il porto di Marsala offrisse la possibilità delle caricazioni con navi di grande portata, le quali prenderebbero direttamente la quantità che portano all'estero, invece che doverla imbarcare a Palermo, sopraccaricata di spese di imbarco e sbarco, magazzinaggio, trasporti, ecc. Ma il porto di Marsala non ha nè superficie, nè profondità ancorabili che permettano di andarvi coi legni della grande navigazione. Disgraziatamente quel governo che era a Napoli ha immaginato di fare un porto aperto alla corrente, di pochissima estensione e la cui bocca ha una barriera di roccia che non c'è luogo di poterla disfare. Anzi, a proposito di questa roccia, dirò che in quel porto vi sono bensì due cavafanghi a vapore, e si ostinano al lavoro, ma riescono a ben poco od a nulla, perchè ogni quattro paleggiate il cura-porti soffre delle avarie, deve quindi esser posto in riparazione, e dopo 15 giorni ritorna alla carica, va in riparazione di nuovo, e così via via, a tal segno, che non si sa quante ore dell'anno vengano a lavorare quei cura-porti.

Ora si rifletta che a poca distanza c'è il famoso porto di Cartagine, della più grande superficie d'acqua che possa abbisognare a un porto commerciale, sicuro dall'altra parte della città; perchè quell'uomo, uno dei tanti dominatori che abbiamo avuti, Giovanni d'Austria, n'ha riempita la bocca e vi ha messo alcuni barraggi per paura dei barbareschi. Ed oggi questo porto, che si dovrebbe escavare, è lasciato così, nè so troppo perchè il Comune di Marsala ha fatto talune spese per strade e passeggiate verso quello che chiamano il nuovo porto, come al molo di Napoli! E intanto il porto attuale è interrito, roccioso, malsano e non vi si può caricare la merce del paese che con

piccoli bastimenti dispendiosi. Così si intendono le cose commerciali da noi!

E notate che in prossimità dell'antico porto vi sono le migliori saline, di quel sale che si esporta da Trapani, dov'è trasportato nel modo il più primitivo e dispendioso ed incerto, nei tempi; e tutto questo, per non aver porto ancorabile a Marsala, dove col vino si imbarcherebbero tutti gli altri prodotti del paese! A Marsala ho sentito molte lagnanze, ma mi colpì la mancanza dei veri criteri commerciali in quelli che più si lagnavano con me della politica e di non ricordo quante altre cose lontane da loro di cui si occupano molto, lasciando agli stranieri quello che dovrebbe interessarli maggiormente. Vero è che se Giovanni d'Austria ha chiuso il porto, noi lo lasciamo com'è!

Procedendo, per i porti di maggiore importanza, da Marsala s'incontra Girgenti, che è uno dei porti più importanti per la esportazione dei generi di Sicilia, essendovi a poca distanza i ricchi depositi di zolfo e di salgemma. Di quest'ultimo noi potremmo esportarne, in concorrenza con Liverpool, da dove parte un milione circa di tonnellate di salgemma, delle quali 30 mila per le Indie, potremmo, ripeto, esportarne per le Indie stesse, profittando del vantaggio che ci offre la differenza delle distanze da Girgenti e Liverpool alle Indie, via Suez.

Ecco una media di cinque anni del nolo da Liverpool alle Indie inglesi pel sal gemma;

1867 da 41 scellini a 30 per tonnellata	
1868 da 37 » a 25 »	
1869 da 25 » a 31 »	
1870 da 24 » a 27 »	

L'Annuario consolare americano pel 1868 indica, di soli americani, 17 carichi di salgemma da Liverpool a Calcutta. Noi abbiamo montagne intiere di salgemma; perchè non lo esportiamo? Non lo esportiamo perchè non abbiamo nè porti di imbarco in prossimità dei giacimenti, tuttochè questi sieno in prossimità dei porti, nè mezzi di trasporto economico per condurlo dai giacimenti ai porti, e da questi imbarcarlo prontamente ed economicamente a bordo.

Eppure in Sicilia dicono che di questo salgemma non val la pena di occuparsene; mentre invece un capitano di nave vi scorge subito un conveniente carico per il suo bastimento, che dà un nolo sicuro, e che è migliore della seta, perchè ne trova quanto vuole, e può smerciarlo con sicurezza.

Il Porto Empedocle, che è alla marina di Girgenti, è in costruzione, ed è destinato ad avere molta importanza, e mi parve ben inteso. Ma con quanta alacrità vi si lavori è quello che mi lasciò più d'un dubbio. Fin qui intanto non c'era che un miserabile ricovero per pescatori, senza fondo e senza superficie fuorchè per battelli! Singolare governo quello che si ebbero per tanti anni quei paesi!

Al punto in cui sono le cose ancora oggi, e mal-

grado il grosso guadagno che le finanze dello Stato incassano per l'estrazione dello zolfo e pel poco salgemma che pure vi s'imbarca, quello che si chiama il Porto Empedocle, dopo dieci anni di regno è ancora, come ancoraggio, quello che era prima. Vi si è iniziata una gattata, ma da quello che ne vidi nel passato anno, posso dire che i lavori procedevano lentamente ed incerti, e di questo passo chi sa quando si finirà!

La rada di Girgenti dove caricano quasi tutti bastimenti stranieri per l'Inghilterra, l'America, la Svezia, la Russia, ha dei bassi fondi formati da zolfo! perchè tante volte s'imbarca questo minerale mentre il mare è agitato, ed una parte se ne va nell'acqua; e per una serie di circostanze che non fan troppo onore alla moralità di molti che vi hanno che fare, e dei quali ora non debbo occuparmi, perchè il Senato non è un tribunale, una gran quantità di zolfo si perde anzichè andare a bordo, e difatti quando il mare è tranquillo, grandi mucchi di questo minerale si vedono nelle acque della rada di Girgenti, e chi volesse andarlo a raccogliere potrebbe fare una certa fortuna, perchè ve ne sono molte migliaia di tonnellate, cacciate in acqua a quel modo, e ciò è anche di pregiudizio ai capitani che lo caricano, poichè può credersi al luogo d'arrivo che lo zolfo mancante se lo sieno essi medesimi appropriato.

Eppure i bastimenti ci vanno perchè lo zolfo è oggi di una necessità industriale a cui difficilmente si supplisce. Vero è che non è lontano il giorno in cui se lo zolfo d'Italia non potrà venderci a miglior mercato, l'industria sa già come ottenerlo, con speciali processi chimici da metalli che lo contengono.

E certo, quel giorno in cui i nostri zolfi avranno dei concorrenti industriali a miglior mercato ed in uguale quantità, cesseranno gli stranieri di venire a cercare, e le borse nostre e la Cassa delle Finanze del Regno se ne risentiranno. Quello che è ugualmente certo si è che oggi la rada di Girgenti, come quella di Licata e di altri caricatori di Sicilia, sono tutte nello stato primitivo; così come a Sumatra. Quando il tempo è minaccioso, il bastimento dirada nella direzione del vento, in cerca di un porto qualunque dove mettersi a ridosso. Taluno va a Malta, od alla prima articolazione di costa che lo solvi, altri a Trapani; si cerca un luogo qualunque, insomma, dove mettersi in salvo per poi ripartire quando il tempo sia meno cattivo. Con venti contrari, si borleggia per vari giorni per ritornare all'ancoraggio, cose insomma che non avvengono più in verun altro luogo del mondo.

È così che dobbiamo far le cose nostre? Io ho desiderato l'onore di far parte di questo onorevole Consesso appunto perchè, tutte le volte che vedrò succedere cose di questa natura, verrò al Senato ad esporle: vedremo se a forza di ripeterle non vi si porrà un rimedio.

Ora veniamo al porto di Siracusa.

Dai documenti ufficiali comunicatimi dal Prefetto,

e specialmente da un discorso da lui pronunciato, prima ch'io vi andassi, dinanzi al Consiglio provinciale, risulterebbe che il porto di Siracusa ha attualmente 160 ettari di superficie ancorabili: la esattezza è che vi sono 650 ettari di superficie tranquilla e abbastanza profonda per poter fare operazioni commerciali; ma a terra tutto è imbrigliato dalle zone militari, e lungi dalla città nell'ampio seno del magnifico porto, che mi ricordava Sydney, tutto è mal sano! malsano ed inabitabile, e non vi si trova che una piccola salina di proprietà del Sindaco; del resto, ripeto, è inabitabile, perchè vi regnano le febbri dappertutto, o quasi dappertutto.

La Casa Florio ha in Siracusa, un deposito di carbone per i suoi vapori: il magazzino è nell'interno della città, e dal bastimento al magazzino, e da questo al vapore le spese di sbarco, imbarco, e trasporto, e andirivieni superano quelle di nolo dall'Inghilterra. Uno il nolo, uno e mezzo le spese! È così che dobbiamo fare il commercio da noi?

L'onorevole Ministro della Guerra mi ha individualmente dichiarato che, quanto a lui, le zone militari di Siracusa non avevano ragione di essere, per conseguenza io non avrei a chiedere altro se non che si affrettino le disposizioni di bonificazione delle sponde, e si escavi quanto importa in prossimità delle stesse, per cui l'industria privata possa costruire i magazzini opportuni, e s'impianti quel sistema di caricazione che giudicherà conveniente.

Augusta, è pur essa un porto dei più importanti d'Italia per l'esportazione; ha un migliaio d'ettari di superficie abbastanza profonda e sicura, ma siamo da capo! È una rada con le sponde in primitiva spiaggia; vi ha produzione di una considerevole quantità di tonnellate di sale che si potrebbe vendere ad un prezzo conveniente per gli altri paesi, ma non ci è modo d'imbarcare, o sbarcare, da battelli in fuori, non c'è modo insomma di fare un bel niente. Un giorno io mi trovava colà, vi era un bastimento carico di materiale ferroviario, e come lo sbarcava? Non potendo, fare altrimenti, veniva cacciato in mare, e poi una dozzina d'uomini a forza di spalle lo spingevano su per la spiaggia!

C'è ad Augusta una zona militare, perchè è antica piazza da guerra! Abbandonate questa piazza e le zone militari che non hanno più bisogno di esistere, fate che qualcheduno, se non il Governo, quando ne riconosca la convenienza, tanto più ora che quei porti sono allacciati dalla ferrovia Palermo-Messina, possa stabilire magazzini; lasciate che venga attivata la caricazione, e darete vita a questi porti che sono i veri porti dell'Oriente. Potrei dimostrare, quando non rendessi troppo lugo il mio dire, che quelli sono proprio i paesi della esportazione per le Indie; ma lo dirò a suo tempo.

Augusta potrà certo imbarcare la produzione dei vini e degli zolfi della provincia di Catania: i vini solo sommano ad alcune centinaia di migliaia di ettolitri.

La Sicilia ha una produzione di circa 8 milioni di ettolitri di vino, così come altre immense produzioni esportabili ed esportate.

Bisogna però fare dei grandi lavori per effettuare la caricazione economica, poichè i vapori, che sono i mezzi di esportazione d'oggi, hanno le ore contate; se non possono fare in quel dato tempo le loro caricazioni, se ne vanno altrove: così andranno allora a caricare a Barcellona o a Marsilia: l'ho detto e lo ripeto, i vapori non possono perder tempo: chi vuole smerciare ci pensi e presto.

Dopo questi porti della Sicilia veniamo a Cotrone che ha, come già ho detto altravolta, un bacino di salemma nei suoi pressi. Ma a Cotrone non si può ancorare perchè non vi è profondità bastevole per bastimenti di qualche conto per grandi navigazioni.

Insieme coll'escavazione bisogna pure pensare alla salubrità di tutti questi luoghi.

Se dobbiamo pagare tasse, bisogna trovare il modo di guadagnare più che non lo si faccia oggi, perchè davvero, relativamente a quel tanto che possiamo produrre, produciamo pochissimo.

Domando un momento di riposo.

(Dopo pochi momenti si ripiglia la seduta.)

Fra i porti che ho poc'auzi accennati, ne ho lasciato fuori uno della Sicilia, che nelle condizioni di oggidì non manca di avere importanza.

Intendo parlare del porto di Catania, e tanta è la sua importanza commerciale, che il Parlamento ha votato delle somme per allargare l'attuale superficie ancorabile e coprirla meglio che l'attuale non sia.

Io ho veduto il luogo, che come città, come commercio, come industria, come civiltà ha molta importanza.

L'opinione che io mi sono fatta delle difficoltà marittime del luogo si è che coi fondi votati dal Parlamento non si farà nulla, o si farà quello che si è sempre fatto sin qui. Sarà una continuazione di sforzi inadeguati ed impotenti che si terminerà con la distruzione violenta di quanto si avrà avuto l'ardire di fare davanti ai furori di un mare che tutto travolge. Per fare un porto a Catania occorrono molti e molti milioni, e sarà forza farlo nell'interno colle mine, distruggendo una parte della città, cominciando dai viadotti della ferrovia e procedendo nell'interno. Se poi si vuole costruire in mare, occorrono altri mezzi che quelli votati, altri uomini! Gli Inglesi e gli Americani saprebbero appena. Milioni molti, e a decine ci vogliono se si vuol lavorare in mare a Catania. Corosco la storia dei passati lavori, e mi par certo che se il mare potesse ridere, riderebbe dell'autore del progetto, di chi lo approvò e di coloro che hanno la poesia di credere a quanto si propone. Bisogna vedere cosa succede dei massi addossati al molo d'oggi! divengono dei ciottoli e vengono, anche quando sono enormi, sbalzati al disopra del molo dall'infuori nel porto.

Ma Catania, abbisogna ella proprio di un porto in

cui contribuisca lo Stato? Non sonvi Messina ed Augusta in prossimità ed allacciate da ferrovie?

Per me ad ogni modo sono incredulo sul risultato dei lavori del porto come è proposto, e credo che non se ne farà nulla. Se m'inganno vedremo, ma la storia del porto di Catania è là per provarlo.

E per quest'oggi avrei finito di dire dei porti nostri più importanti sotto il rispetto del commercio dell'esportazione ed importazione dalle Indie e viceversa.

Procediamo nell'esame di altri elementi.

Se noi vogliamo prendere parte al commercio indoeuropeo, bisogna che abbiamo queste tre cose: 1° Comunicazioni ferroviarie coll'Europa centrale, settentrionale ed occidentale; 2° I porti costruiti in modo da potervisi caricare e scaricare e muovere la merce prontamente, economicamente; 3° Aver un materiale a vapore di grande portata ed economico per cui e da noi e dall'estero possiamo attivare gli scambi.

Ho detto dei porti, accennai alle ferrovie, passerò a dire del materiale navale. Ma prima debbo dire che i passi del Brennero e del Ceniso non bastano. importa che quello del Gottardo si apra. Voglia il Governo affrettarlo con tutti i modi che sono a sua disposizione.

Quanto al materiale navale io comincio dallo stabilire che un bastimento a vapore od a vela, che non abbia la capacità di un migliaio di tonnellate di carico, non è una nave economicamente utile per le grandi navigazioni, e tanto più per quelle dell'Indo-China.

Stabilite queste basi, e credo che nessuno uomo pratico di marina e del commercio me le contesti, esamino la situazione del nostro materiale: prendo la statistica pubblicata sin qui; è del 1868.

Bastimenti da 801 a 1719 tonnellate ne abbiamo 10

Da 800 a 600 tonnellate 75

Da 600 a 500 tonnellate 159

E mi fermo perchè sono già molto al di sotto di quello che credo utile nella grande navigazione.

Di noi si direbbe che andiamo alla ricerca delle illusioni enumerando 17,845 bastimenti, mentre nel fatto ne abbiamo appena 244 atti veramente alla grande navigazione. Nei 17,845 vi sono compresi i battelli con cui si va a bordo! (*Marità.*)

Adesso il Codice ha sancito la parola *nave*; una volta questa parola equivaleva a un bastimento di tre alberi verticali a vela quadra; oggi si prende nave nel senso di bastimento, e di queste nel numero sopra ricordato ve ne sono 9,071 di 6 tonnellate; 1,486 da 6 a 10 tonnellate; 689 da 11 a 20, ecc. ecc. sino a 11,447 le quali tutte insieme sommano appena a 48 mila tonnellate! Ed è in tal modo che arriviamo nella Statistica ufficiali al bel numero di 17,843 navi. Illusioni!

Ma perchè non paia che io voglia esagerare la nostra povertà, leggerò la Statistica comunicatami dal Ministro della Marina e corrispondente all'attuale del 1871, dalla quale si vedrà che siamo andati avanti,

ma siamo sempre ben poca cosa; ho detto già che i vapori i quali non siano capaci di 1000 tonnellate di merci e del necessario carbone per alcuni giorni a bordo, non sono bastimenti utili alla grande navigazione; ora quanti vapori utili abbiamo noi? i più importanti, meno uno, non oltrepassano le 800 tonnellate, e da 500 ad 800 tonnellate ne abbiamo 7. E siamo una potenza marittima, che vuol fare il grande commercio del mondo? Vapori in totalità ne abbiamo 101, ma vi sono tutti i rimorchiatori, vi sono i battelli del golfo di Napoli, ma battelli utili alla grande navigazione non ne abbiamo che sette, dunque non ci facciamo illusione. Secondo i documenti ufficiali del 31 dicembre 1870 e l'aggiunta del 7 marzo 1871, la totalità dei vapori invece di 17 superiori alle 500 tonnellate, somma ai 18 compreso l'aumento a tutto il 30 marzo 1871. Dalle 500 alle 300 tonnellate 281... e mi fermo naturalmente qui: nel 1871 si è aggiunto l'Espresso che è di proprietà della Società Lavarello che non ha sovvenzione dal Governo, un bastimento di 1922 tonnellate; e poi altro bastimento comperato dal Rubattino, l'Australia, che misura 707 tonnellate; poi finalmente uno del Florio ed altro di Piaggio, ma inferiori alle 500 entrambi. Ecco il nostro materiale a vapore! un materiale di una povertà, che se non ci diamo la cura di trasformarlo, e se il paese non ci pensa, se il Governo non trova la via di aiutarci, noi dovremo accontentarci di guardare il commercio che ci passerà dinanzi, di vedero i bastimenti esteri che entreranno nei nostri porti, per necessità, e senza nemmeno la possibilità di tentare una buona ed utile e grande navigazione nè colle Indie, nè altrove. Prima di tutto per il numero piccolissimo di bastimenti di importanza che abbiamo, come il Senato ha veduto; e poi perchè i bastimenti a vela, che devono navigare nel Mar Rosso, hanno una difficoltà insuperabile, perchè, come il Senato sa, il Mar Rosso è dominato da venti stagionali che soffiano sei mesi da una parte e sei mesi dall'altra. La navigazione con vento favorevole la si farà col materiale a vela, come tutte le altre, ma chi sia in cognizione della sollecita navigazione d'oggi, saprà che viaggio a contro monzone, un bastimento a vela nel Mar Rosso, non lo può fare, per più ragioni, e principalmente perchè allorchando si naviga serrando il vento e si bordeggia a 67° gradi, non si guadagna innanzi che il 38 per cento in media del cammino che si percorre.

A queste perdite, che sono già notevoli, vi si aggiunga quella prodotta dalla corrente che, senza cercare la proprietà del vocabolo, chiamasi comunemente in marina corrente derivante, alla quale vien dato origine appunto da un vento che spira in una data direzione per molto tempo.

Ci sono poi altre difficoltà che non contrariano meno la navigazione a vela nei paraggi di cui ci occupiamo.

Il mar Rosso non ha niente di straordinario, per la navigazione a vapore e tant'è vero questo, che

i capitani della Società Rubattino i quali hanno fatto alcuni viaggi in quelle parti, preferiscono il mar Rosso al passaggio di Bonifacio, senonchè anche in questo caso, è a deplorarsi una disgrazia, e precisamente questa che l'Idrografia vi è molto addietro, e sebbene gl'Inglese abbiano fatto l'Idrografia di tutto il mondo, quella del mar Rosso trovasi in uno stato deplorabilissimo, sicchè quando lo si naviga conviene prendere a bordo un uomo pratico, che non sapete veramente se meriti una tale posizione, come presso le nazioni civili, nè chi sia, esattamente, nè che cosa sappia, ed al quale dovete affidarvi interamente: e Dio vi aiuti.

Vi si aggiunge, oltre la difficoltà ricordate, che il Mar Rosso, è lungo, e stretto e con le coste seminate di bassi fondi, per cui le bordate di chi lo navighi a contro monzone debbono essere brevi; vi si aggiunge ancora che questo mare, è percorso da molti vapori, i quali si tengono nel mezzo, e da questi vapori il bastimento a vela, nelle notti e nelle calme, deve guardarsi con molta precauzione, e come da un basso fondo, e più attentamente ancora.

Per cui tutto sommato insieme, nella stagione a contro monzone, la sarà una navigazione che pel bastimento a vela darà molti pensieri, ed i più preferiranno, dovendo recarsi alle Indie, la navigazione del Capo di Buona Speranza, perchè allora, anche a vento contrario, c'è sempre il rimedio di lasciar correre delle grandi bordate. Ma col passaggio aperto di Suez, i grossi vapori, ed economici, che vi si stabiliranno su queste linee, non lasceranno ai bastimenti a vela procedenti dal Capo Buona Speranza che noli miseri, e per un viaggio lungo nessuno dei nostri vi si applicherà. Rimarremo nel fatto esclusi dal gran commercio se non trasformeremo il nostro materiale da vela in misto. Pensiamoci in tempo!

Certo però che nella stagione della monzone favorevole, quella del mar Rosso sarà una navigazione poco più poco meno come le altre. Ma bisognerà aspettare i 6 mesi della monzone favorevole, ciò che non è più dei nostri tempi; nè può essere utile rimanere a lungo in porti come quelli delle Indie, dove le spese sono fortissime. Mi si dirà che nell'intervallo si faranno dei viaggi intermedi, ma oltrechè non si è sicuri, sarà sempre una inferiorità la nostra se non paragoniamo il materiale nostro a quello degli altri popoli.

Ho cominciato col citare il Dupin relatore della Commissione dell'Accademia delle Scienze, a cui fu data a studiare la questione del taglio dell'Istmo di Suez, e la navigazione del mar Rosso. Ho indicato, sull'autorità del Dupin, la differenza in distanza dai porti d'Europa a Ceylan essere dal 48 al 62, 0/0 più breve pel mar Rosso che pel Capo. Ma debbo avvertire che queste distanze sono calcolate per i vapori, i quali navigano in dritta via mentre per i bastimenti a vela nel loro computo bisogna pure mettere la direzione dei venti e tutte le difficoltà cui ho accennato per i venti

costantemente contrarii, per cui il 62 0/0 di minor distanza può non solo esser nullo, ma mutarsi in immobilità all'ancora in qualche porto della regione che si voleva navigare, od in distanze maggiori; e allora se vi si aggiungono le spese di transito lungo il canale ed i pericoli d'esser investito dai vapori nella calma, nella nebbia e nella notte, si vede cosa rimane pel bastimento a vela.

Tutti questi inconvenienti che enumero, mi paiono ben certi pel materiale a vela, ond'io ne concludo che per fare tutto l'anno la navigazione del mar Rosso bisogna avere dei vapori, e quindi ne concludo ancora che bisogna trovar modo di trasformare il nostro materiale e giungere ad avere, come le altre nazioni, una quantità di vapori con cui fare le grandi navigazioni dei nostri tempi, e per questa del mar Rosso sarà tanto più necessario, altrimenti temo che vedremo, lo ripeto, il commercio indo-europeo passare dinanzi a noi, servirsi dei nostri porti, e noi saremo nell'impossibilità di approfittare di un tanto avvenimento.

Altra circostanza che importa segnalare alla riflessione del paese e del Governo si è che le tariffe pel transito lungo il Mar Rosso sono nel loro complesso così gravose, che, con tutte le difficoltà di cui si è discorso, contribuiranno a tenerci lontani da quella navigazione su cui il Commercio Indo-Europeo va a portarsi. A me pare che il Governo abbia il dovere di considerare l'importanza della trasformazione che seguirà dal ritorno che farà il Commercio per le antiche vie, e di trovar modo di aiutare non solo, ma sospingere l'attività industriale e marittima nella nuova direzione, pena l'annullamento nostro.

Ho detto che le tariffe pel transito lungo il mar Rosso sono molto gravose: debbo dimostrarlo leggendo l'articolo 11 del Regolamento 17 agosto 1869 firmato dal Presidente Lesseps il quale dice così:

« Art. 11. I diritti da pagarsi sono calcolati sul tonnellaggio reale del bastimento, quanto al diritto di transito, di rimorchio e di stazionamento.

» Questo tonnellaggio è determinato *fino a nuovo ordine* sui documenti ufficiali di bordo.

» Il diritto di transito da un mare all'altro è di franchi 10 per tonnellata di stazza, e di franchi 10 per passeggero, pagabili all'entrata di Porto-Said o di Suez.

» Il diritto di stazionamento o di ancoraggio a Porto-Said, a Ismaila o davanti al terrapieno di Suez, dopo un soggiorno di 24 ore, per 20 giorni al più, a 5 centesimi per giorno e per tonnellata, al posto fissatogli dal capitano del porto.

» Il diritto di pilotaggio per la traversata del canale è fissato relativamente all'immersione.

» Fino a 3 metri a 5 franchi per ciascun decimetro di immersione:

da 3 a 4, 50 10 franchi.

da 4, 50 a 6 15 »

da 6 a 7, 50 20 »

Ciascun decimetro d'immersione paga proporzionalmente seguendo la categoria alla quale appartiene il bastimento.

» Il pilota tenuto a bordo in caso di stazionamento, sarà pagato 20 franchi per giorno.

» I bastimenti rimorchiati godranno d'una riduzione del 25 per cento sui diritti di pilotaggio. »

Si direbbe che questa tariffa fu lasciata alla Società per testamento da Palmerston, poichè ha l'effetto quasi di decretare l'esclusione delle navi dal bosforo.

Io domando al Governo che veda se può, unendosi ad altri Governi, ottenere un ribasso di essa tariffa.

Per questo argomento militano tutte le ragioni che si sono fatte valere per il ribasso delle tariffe postali, telegrafiche ed altre il cui effetto, in breve si è veduto dovunque portare un aumento d'entrata.

Ora, se io dovessi riassumere quel poco che ho detto, per poi parlare sopra altre parti dell'argomento, direi: che abbiamo i nostri porti in condizioni deplorabili, che il nostro materiale navale a vela, a vapore, e quest'ultimo in specie, se lo si esamini seriamente, non conta fra quello delle nazioni marittime di oggi; che se veramente questo commercio vogliamo farlo, si deve cercare di favorirlo in tutti i modi, pena la nullità del nostro commercio marittimo, e posso ben dire, anche la nullità del nostro commercio terrestre, della nostra produzione industriale, delle nostre esportazioni all'estero.

Mi si dirà, faccia il paese.

Ma io vi domando di fare quello che hanno fatto gli altri governi; prendiamo norma da quelli. Noi vediamo oggi l'Inghilterra e l'America del Nord contare un tonnellaggio che tocca i 7 milioni per la prima ed i 6 milioni per la seconda. Noi vediamo l'Inghilterra, l'Olanda, la Spagna e la Francia possedere sterminate colonie e farvi ognuna di esse, relativamente alla loro potenza industriale, un immenso commercio. Ma se vediamo tutto questo, oggi, dimentichiamo spesso che tutto questo è l'opera d'un lavoro serolare di Governi intelligenti e di popoli intraprendenti ed attivi, e dimentichiamo pure più spesso, e con maggiore studio cerchiamo nasconderci che questi risultati sono pure il frutto di incoraggiamenti, di privilegi, di monopoli, di premii, qualche volta di violenza, di guerra, di conquista. La storia è là per provarlo anche ai ciechi ed ai sordi. Si legga la storia delle colonie inglesi, spagnuole, portoghesi, olandesi, e di tutte le grandi Compagnie di navigazione e di commercio; si legga la storia degli ingrandimenti degli stessi Stati Uniti sul continente americano, e poi mi si dica che cosa sono i famosi precetti economici di taluni economisti: la dottrina dei deboli e di chi non vuol far nulla.

A coloro che rispondono oggi a noi che cosa deva fare il Governo, io rispondo quello ch'ebbi occasione di scrivere nella Relazione sull'arsenale di Livorno nel marzo del 1866. Mi permetta il Senato di leggere qualche brano del mio lavoro d'allora.

« L'ammiraglio inglese Tommaso Byam Martin colla esperienza di 62 anni di servizio, fra cui 16 anni di comandante della marina militare, deponendo nel 1849 al Comitato dei Lordi incaricato dell'inchiesta *sulla pratica delle leggi della navigazione*, che dal 1755, in cui il Governo inglese aveva cominciato a rivolgersi all'industria privata per la costruzione del vascello *L'Elisabetta*, i costruttori privati avevano, segnatamente nella guerra contro la Francia, eseguiti tra lavori nuovi e riparazioni di 93 vascelli di linea 466 fregate ed altri legni minori; in tutto 539 bastimenti per la marina militare; che nella guerra stessa contro la Francia l'Inghilterra conquistava sull'inimico 156 vascelli di linea, 332 fregate, 662 corvette ed altre di minore importanza, in tutto 2506 legni; che malgrado questo immenso aiuto delle prese sull'inimico, se l'ammiraglio non avesse dato la più grande attenzione a preparare l'industria dei cantieri particolari, l'Inghilterra non avrebbe potuto sostenere la guerra contro la Francia. Lord Palmerston diceva alla Camera dei Comuni d'Inghilterra l'8 agosto 1856: « abbiamo cominciata la guerra nel febbraio 1854 con 212 bastimenti, e mercè l'aiuto dell'industria privata, ne avevamo 390 quando è terminata il 30 marzo 1856. »

In quella stessa guerra contro la Russia, quando l'Inghilterra pensò al bisogno di una flottiglia di bastimenti speciali per agire nel Baltico, il Governo s'indirizzò all'industria privata, e fra questa al celebre costruttore Laird di Birkenhead, oggi membro del Parlamento; il 25 ottobre il Laird ricevè il piano della prima cannoniera, e l'11 novembre seguente la cannoniera entrava alla vela nella rada di Portsmouth, ed era un bastimento di oltre 200 tonnellate, perchè tutti quelli costruiti in allora misuravano da 212 a 808 tonnellate.

Dopo questo primo saggio dell'attività del suo cantiere, il Laird fu autorizzato a costruire quante più cannoniere gli sarebbe possibile sino a nuovi ordini. Il Governo s'impegnava a ritirare tutti i bastimenti che sarebbero in cantiere. — Il Laird lavorava notte e giorno ed il lavoro era tale che quando ricevette ordine di fermarsi nei nuovi impianti, egli potè varare e consegnare una cannoniera al giorno. — Contratti consimili erano nello stesso tempo stipulati con altre Case, in modo che quando la pace fu sottoscritta a Parigi, la marina inglese era stata aumentata di 200 cannoniere e 100 bombarde armate, in armamento ed in costruzione: e tutto questo in meno di cinque mesi. — E questo per i soli scafi. — Quanto alle macchine, il Governo inglese fece lo stesso. La casa Penn, fra le altre, si obbligò nel dicembre 1855 a consegnare al 1º aprile 1856, n° 80 macchine marine di 80 cavalli caduna, ciò che vuol dire quasi una macchina al giorno; ed il contratto fu non solo eseguito, secondo le stipulazioni, ma le macchine erano già collocate a bordo quando appena avrebbero dovuto consegnarsi!

Come dati dimostranti la potenza produttrice del-

l'industria navale in ferro dell'Inghilterra in tempi a noi più vicini possiamo ritenere come esatti quelli citati dal Samuda nella seduta dei Comuni del 12 marzo 1863 in cui, parlando di talune Case tra cui quella del *Tamigi*, disse che aveva ricevuto per 15 milioni di commissioni da Governi stranieri — così quelle di Napier, di Glasgow per altri 10 milioni — la Mill-Wall a Londra per 7 milioni e mezzo, di Laird di Birkenhead per altri 7 milioni e mezzo — dimodochè in quell'anno 1863, e nel mese di marzo, tre sole Case inglesi erano in condizioni di prendere impegno per 50 milioni di lire e impiegavano direttamente nelle loro officine 10 mila operai, mentre altri 50 mila lavoravano fuori delle officine dei cantieri.

Quanto all'oggi basti ricordare che dalle officine dell'industria privata inglese uscirono i bastimenti in ferro e corazzati che l'Inghilterra mostrava superba nell'ultimo convegno di Portsmouth. Opera dell'inglese industria navale pure in ferro, in gran parte almeno, è pure quell'immenso materiale delle sue linee marittime e fluviali che è mosso dalla forza di 850,000 cavalli. E questi risultati non sono che la ricompensa d'un lavoro continuo ed audace di quel gran popolo, incoraggiato da un Governo previdente ed illuminato.

Nel 1714 il Parlamento inglese offriva a chi primo sapesse determinare la longitudine in mare coll'approssimazione d'un grado la somma di 250,000 lire, a chi coll'approssimazione di 0° 40' 375,000, a chi coll'approssimazione di 0° 30' 500,000 lire. Nel 1728, 500,000 lire a quel capitano che giungesse in Inghilterra, dopo di una traversata di 6 settimane col solo errore di 0° 30' in longitudine. Harrisson nel 1765 riceveva dal Parlamento inglese 250,000 lire per il primo suo cronometro, con dichiarazione che altre 250,000 gli sarebbero pagate se nell'intervallo di 6 mesi presentasse altri tre cronometri d'uguale precisione del primo. Nello stesso tempo e con lo stesso atto si ordinava dal Parlamento di pagare alla vedova dell'astronomo Mayer 75,000 lire per le tavole della luna, pubblicate da suo marito, e si offrivano 120,000 lire a chi perfezionerebbe le stesse tavole lunari! Nel 1818 lo stesso Parlamento ha promesso 20,000 sterline a chi effettuasse il famoso passaggio del nord-ovest d'America; e per la sola ricerca di Franklin l'Inghilterra ha speso in 6 anni 20 milioni di lire.

Per l'idrografia del mondo questo paese ha speso costantemente un milione e mezzo all'anno dal tempo di Cook a noi; più tardi dal 1837 al 1847 ha speso 26 milioni di lire mantenendo annualmente in esplorazione 17 bastimenti.

Nel 1848 l'ammiraglio Beaufort dichiarava ai commissari dell'inchiesta ordinata ai Comuni d'Inghilterra (alla Quistione 573) che un vasto lavoro rimaneva ancora da farsi, e si stava facendo. Dal 1855 in poi si sono costantemente pubblicate all'ammiragliato inglese almeno 800 carte idrografiche all'anno. Nel 1860 si giunse a 90 delle varie regioni più frequentate dalla

bandiera inglese. Negli anni successivi se ne pubblicarono in media 50, e se ne tirano ordinariamente 140 mila copie che si vendono, meno 5 mila che si offrono a Stabilimenti pubblici ed ai Governi esteri.

Nell'anno 1863, per citare il lavoro d'un anno, l'Inghilterra aveva in corso 20 esplorazioni idrografiche, di cui 10 nel Regno Unito, 2 nel Mediterraneo, una al Capo Buona Speranza, due in China e nell'Arcipelago Indiano, una in Australia, una alle isole Vancouver, una sul fiume San Lorenzo, una alla Nuova Scozia, ed una finalmente alle Antille.

Da ultimo l'Inghilterra ha speso in soli fanali lungo le 9392 miglia di coste del Reame Unito 100 milioni di lire e vi ha stabilito 173 stazioni di salvataggio con altre 233 stazioni di ricupero, che ne costano molti altri. Grande e sconsolante esempio per noi che non abbiamo ancora compiuta l'idrografia della nostra penisola.

Accennati così i lavori d'idrografia, e di riconoscenze, le colonie, le occupazioni militari di tutti i punti, ch'oggi possiede, le lotte sostenute con tutti i paesi del mondo, i privilegi dati da Elisabetta alla Compagnia delle Indie, come a tutte le altre di quei tempi, si spiega come essa Inghilterra esporti nelle sole Indie, esclusi Ceylan Singapore, Pinang, Hongkong, l'Australia, il Capo di Buona Speranza, la Nuova Zelanda, per 56 milioni di lire sterline. Queste fortune le hanno seminate! E seminate con tutti i modi che ho detto.

In Londra, in una piccola casa di legno di Leadenhall Street ebbe la sua fondazione la Compagnia delle Indie: e l'ultimo giorno del secolo XVI quella gran donna di Elisabetta le concedeva il privilegio esclusivo del commercio dell'Indie Orientali.

Oggi essa è quello che è: L'Inghilterra impera su 150 milioni di popolazione indigena ed ha tributarii della sua industria altri 47 milioni di popoli della stessa regione: così la storia.

Il Ministro della Marina risponderà che quanto all'idrografia anche noi facciamo qualche cosa. È vero, facciamo qualche cosa con un bastimento ma non abbiamo pubblicato niente!

Abbiamo, insieme ad una Commissione mista austriaca, in ho la carta austriaca, lavoro veramente magnifico, abbiamo cominciato insieme i nostri lavori. Questi saranno al Ministero o saranno all'Ufficio scientifico; ma non ci sono in bilancio fondi per pubblicare la nostra idrografia e la non si pubblica.

La nostra idrografia è fatta da tutti ma non da noi, è fatta dall'Inghilterra, dalla Francia, e noi non facciamo niente.

Evogliamo creare in questa guisa la nostra marina? È così che hanno fatto gli altri paesi?

Permetta il Senato che io legga nella stessa mia Relazione come la Francia facesse in tutti i tempi le cose istesse.

Accenneremo soltanto di volo alle grandi spedizioni marittime capitanate dai Bouganville, La Pé-

rouse, D'Entrecasteaux e Dumont-D'Urville fatte nell'interesse della idrografia del mondo ed a gloria della Francia; ai premi messi a concorso dall'Accademia delle Scienze di Parigi; a quello dato al Berthoud pel suo cronometro; alle ricompense promesse a chi introducesse dei perfezionamenti nella costruzione, nella caricazione e nella velatura dei bastimenti; alle opere che coronò come quella del Bernouilli sul *rollio* delle navi, del Bouguer che primo applicò le matematiche alla costruzione navale, alla celebre pubblicazione astronomica nota col nome di *Connaissances des temps* cominciata nel 1679 dall'astronomo Picard e continuata fino a noi, e che ha preceduta d'un secolo quell'altra del *Nautical almanac* del Maskelyne.

Diremo pure che la Francia ha fatto molto per la idrografia del mondo marittimo, pubblicando carte di tutte le regioni e raccogliendo negli Annali idrografici che pubblica da qualche anno il suo Deposito della marina, quanto importa conoscere sulle scoperte, viaggi, esplorazioni idrografiche, fanali, e indicazioni di ogni genere nell'interesse della navigazione.

Parlando poi del tempo nostro, dobbiamo ricordare i lavori di molti scienziati francesi ispirati dal Governo, e quasi tutti in posizioni ufficiali, tra cui quelli del La Place, Lalande, e segnatamente dell'Arago, che più di tutti volgarizzò in Francia l'astronomia nautica e che, per le sue Memorie pubblicate nell'*Annuaire du bureau des longitudes*, contribuì alla diffusione di sane dottrine meteorologiche ed astronomiche, non meno di quel che facesse colle sue splendide lezioni d'astronomia che professò per tanti anni all'Osservatorio di Parigi. E non solo il Governo francese ispirò i lavori che guidarono la sua marina, ma fece studiare direttamente ogni quistione che vi si riferisce sui luoghi stessi dove trovava la prima applicazione. I lavori del Dupin nel 1818, sull'Inghilterra, quelli del Marestier e del Mongery sulla navigazione a vapore degli Stati Uniti nel 1823; i premi offerti, nel 1831, per incoraggiare i progressi dell'applicazione del vapore alla navigazione; i lavori e le esperienze del Borgois e del Moll sull'elice, dal 1844 e più tardi nel 1847-48-49, sull'applicazione dell'elice alla navigazione. Gli studi sulla navigazione commerciale a vapore del Borgois, nel 1854; i premi dati al Dupuy De Lôme nel 1853 per la costruzione del vascello *Il Napoleone*, quelli dati al Moll per la costruzione della macchina dello stesso vascello: così come quelli dati al Borgois per i suoi lavori sull'elice e per le sue proposte sulla trasformazione del materiale della marina militare in mista, provano come il Governo francese di tutti i tempi abbia sempre dimostrato il più grande interesse per la marina.

Scendendo poi alla parte più applicativa, se possiamo dir così, delle cose fatte dalla Francia, dobbiamo accennare all'illuminazione delle sue coste, che in tutta la loro lunghezza di 2763 miglia, quante ne

possiede oggi, comprendendovi la Corsica e l'Algeria vi ha stabilito un fanale per ogni 11 miglia in media, cioè più dell'Inghilterra propriamente detta, quattro volte più della Scozia, tre volte più dell'Irlanda. Come vi ha stabilito un sistema di salvataggio sull'esempio dell'Inghilterra, ed un sistema di vigie poste, per mezzo dell'elettricità, in comunicazione col Governo e coi bastimenti che possono distinguere ed essere distinti a 6 miglia, e per mezzo di un sistema di segnali che si riferiscono alla pace ed alla guerra, permettono tutte le combinazioni possibili sia per i soccorsi che importasse concentrare sopra un dato punto, sia per dirigersi delle forze alla difesa, sia per comunicare ai bastimenti quanto importasse che sapessero tosto.

Il Governo francese, segnatamente l'imperiale, ha pure dato ai lavori dei porti la maggiore attenzione. Marsiglia, Havre, Bordeaux, Dunkerque, Bologne, Saint-Malo, Saint Nazaire, La Rochelle, Bayonne hanno veduto in questi ultimi anni compirsi dei lavori d'un impianto grandioso per tutto quello che si riferisce alla sicurezza ed alla facilità delle operazioni di carico e scarico e per le riparazioni dei bastimenti. Lo stesso si sta facendo in altri 24 porti minori della Francia. Così nelle colonie che nel 1861 si sono rese libere nelle loro transazioni commerciali, e quasi dappertutto il Governo stabilisce fanali, costruisce nuovi porti e bacini a secco, e scali d'alaggio. Intanto oggi per una ragione, domani per un'altra si occupano delle posizioni della maggior importanza commerciale. Shanghai ha una guarnigione francese, la Cococina è costretta a cedere tra provincie delle più importanti; si occupa l'isola di Pulo Condore; si esplorano i fiumi, si erigono delle fortificazioni, si negoziano e s'impongono dei trattati di commercio, si creano dei servizi postali che legano l'Indo-China alla Francia, si occupa il porto di Oboch allo sbocco del Mar Rosso coll'Oceano indiano, si dirigono i missionari cattolici a predicar dappertutto: *Francia e Francia e cattolicità*; e se un insulto vien fatto a qualcheuno di questi signori, si dichiara la guerra, si occupa il paese e si ritiene a beneficio del commercio francese.

Intanto un uomo eminente, M. Rouher, come ministro dei lavori pubblici e del commercio inizia l'inchiesta sulla marina, dirige la rivoluzione economica della Francia, atterra tutte le barriere antiche in fatto di transazioni commerciali, batte al Corpo legislativo i sostenitori di quella legge tirannica che si chiama *iscrizione marittima*, facilita grandemente il conferimento delle patenti ai capitani della marina commerciale, aiuta efficacemente la pesca cominciando dall'accordare tutta la libertà di cui abbisogna, fa studiare tutti i lavori possibili sui fiumi e canali, e pubblica sul *Moniteur* dei rapporti come quelli del 27 febbraio 1860, che noi dovremmo leggere e seguire.

Un altro ministro francese, l'Hamelin della marina, ha ordinato un'inchiesta amministrativa sui naufragi e sulle avarie. Un'altra inchiesta ha pure avuto luogo

in Francia, quella parlamentare sulla marina militare, e così tutti gli sforzi convergono a dare alla marina francese il massimo sviluppo. Certo che se la Francia marittima non è giunta ancora a quel punto che possa dirsi oggi una potenza in paragone dell'Inghilterra e degli Stati Uniti, se per esempio, non conta ancora che soli 62 mila marinai capaci di un servizio utile sulla marina militare secondo che ebbe a dire l'ammiraglio Romain Desfossés al Senato francese, mentre l'Inghilterra aveva nel 1863 imbarcati sulla sola marina commerciale 312 mila marinai, oltre quelli che servivano nella marina militare, e che sommano a circa 80 mila in tempo di pace, e gli Stati Uniti ne contano una uguale quantità sulla marina commerciale, non se ne deve attribuire la causa alla mancanza di aiuto e di spinte del Governo francese, ma piuttosto al sistema economico ed a quella parte di regolamentarismo che distingueva il regime di Francia in passato, ed alla mancanza di quell'attitudine e di quell'istinto che fa tanto superiore il marinaio americano e l'inglese.

Detto così sulle generali degli sforzi del Governo francese di tutti i tempi per sollevare la sua marina a quell'altezza a cui la vorrebbe vedere, ci occorre esporre sommarariamente quelle particolari misure che si riferiscono specialmente all'industria delle costruzioni navali-meccaniche, e prima di tutto intendiamo mostrare, come lo abbiamo fatto per l'Inghilterra, citando l'opinione dell'ammiraglio Martin, e per gli Stati Uniti, citando l'opinione dei commissari dell'inchiesta sui bastimenti corazzati, intendiamo mettervi sott'occhio l'opinione dell'uomo più autorevole che vanta la Francia sulle costruzioni navali, cioè quella del Dupuy de Lôme che esprimeva quale commissario del Governo al Corpo legislativo nella seduta dell'11 giugno 1861, per la discussione del bilancio della marina; ecco le sue parole: « *la flotte à vapeur a besoin d'ateliers dans les ports. Il est certain que les machines à vapeur doivent être, pour la plus grande partie, construites par l'industrie particulière, mais une fois les navires en état de service, il faut que le département de la marine pourvoie directement aux réparations, qui ne peuvent plus être faites par les usines de l'industrie; il fallait donc qu'on organisât dans les arsenaux des ateliers tels, qu'on pût y réparer rapidement la flotte active, sans quoi elle pourrait être, passez moi l'expression, en état de donner un premier coup de collier, mais bientôt elle serait forcée de rester inactive au port.* »

Tale è il principio che informa il Governo francese proclamato dal suo commissario al Corpo legislativo. E perchè l'industria privata giungesse presto a quell'altezza cui è giunta negli altri paesi, e potesse intanto sostenere la concorrenza dei mercati esteri, il Governo di Francia ha, con una serie di misure amministrative, giudicato di venirle in aiuto. Ed ha con decreto 17 ottobre 1855, n. 3090, ammesso in franchigia dei diritti di dogana i materiali d'ogni sorta, destinati alla

costruzione dei bastimenti. Con altro decreto 17 ottobre 1867, n. 5021, ha autorizzato l'importazione del ferraccio, ferro in barre, lamiere, ferri angolari, acciaio in barre e rame laminato, destinati ad essere convertiti in bastimenti in ferro, in macchine od apparecchi, sia per le strade ferrate, sia per le costruzioni e fabbricazioni industriali in metallo; e con altro decreto dello stesso giorno, n. 5025, ha modificato e prorogato il regio decreto 17 ottobre 1855 sulle costruzioni navali. Con altre disposizioni ha accordato un premio di 20 lire per 100 chilogrammi di peso alle macchine a vapore di fabbricazione francese, impiegata sui vapori destinati alla navigazione internazionale marittima; lo stesso ha fatto per molte altre industrie il Governo francese. Posta così l'industria in condizione tanto vantaggiosa, ha accordato ed accorda loro molto lavoro. Il 1 agosto 1862 il Governo aveva in costruzione nei cantieri dell'industria privata 16 bastimenti. A Bordeaux solo aveva 4 trasporti e 9 batterie corazzate. La Compagnia *des forges et chantiers*, nel 1860, ha costruito 20 cannoniere per la guerra della China. La casa Petin e Gaudet fabbrica enormi quantità di lastre, di corazze per la marina militare, ed ha cominciato la fusione d'artiglieria; l'officina Creusot, macchine marine e locomotive; Maxeline, macchine utensili; e così molte altre officine che torna superfluo citare.

Intanto la marina commerciale a vapore di Francia solca tutti i mari. La Società delle *Messagerie imperiali* corre da Marsiglia all'Indo-China per l'Oriente, e da Marsiglia a Buenos-Ayres per l'Occidente, con un sussidio del Governo che giunge a lire 854 per miglio nel Mediterraneo orientale; di lire 1547 nel Mediterraneo occidentale e nell'Atlantico; di lire 1972 al miglio pel Mar Rosso e Indo China a Shanghai; — la Società *generale transatlantica* da Havre a New-York con lire 1971 al miglio; quella *Marittima* da Saint-Nazaire a Cayenna collo stesso sussidio di lire 1972 al miglio. Oltre a queste grandi Società, altre minori percorrono il Mediterraneo in tutte le direzioni: come la Società *Arnaud et Touache* da Marsiglia all'Algeria; quella *Frassinetti* da Marsiglia lungo le coste d'Italia; la Compagnia *Valery* da Marsiglia in Corsica; quella *Edel* da Nantes al Portogallo e Spagna; così di quella *Pieau* da Havre a Bordeaux.

Alla produzione ed al progressivo sviluppo della marina commerciale il Governo di Francia ha sempre dato e dà l'aiuto che merita questo strumento indispensabile di ricchezza e di forza, come prima di lui hanno fatto e stanno oggi facendo l'Inghilterra e gli Stati Uniti. I risultati della campagna di Crimea per l'Inghilterra e per la Francia, come la guerra recente degli Stati Uniti, hanno provato di quale immensa utilità sia per essere una grande marina a vapore sussidiaria e sicura. La Francia ne ha avuta una nuova prova nella guerra d'Italia. La sola Società delle *Messagerie imperiali* ha trasportato, all'epoca della guerra di Crimea, 293 mila uomini e 37,065 tonnellate di

materiale da guerra tra l'Algeria, la Francia e la Crimea; nella campagna d'Italia la stessa Società ha trasportato, per conto del Governo francese, 126 mila uomini e 13,446 tonnellate di materiale da guerra. Se gli avvenimenti esigessero per la Francia un grande sforzo, le Società marittime francesi, aumentate come sono oggi, potrebbero trasportare un intero esercito sopra un punto del litorale nemico, il meno preparato a riceverlo. *Il y a là pour les nations qui, comme la France, disposent d'une force militaire et d'une force navale considérables, un immense avantage, et, en même temps, il y a pour les peuples sans marine une cause manifeste d'infériorité*; così Joinville nel suo aureo libro: *La marine à vapeur dans la guerre*. E la Francia conosce le sue forze e sa che oggi, più che mai, nessuna guerra importante è possibile senza che la forza navale vi prenda una parte essenziale. Gli sforzi della Russia sul Baltico, sul Mar Nero e sul Caspio, come sulle sponde dell'Amour; quelli dell'Austria in Italia e fra gli Slavi dell'Adriatico; quelli della Prussia verso i porti germanici, dimostrano come oggimai non vi sia popolo che aspiri a contare nel mondo, che non vada a chiedere al mare la prosperità e la potenza che saranno sempre vietate ai popoli chiusi nelle barriere del Continente.

Quello che ho detto della Inghilterra e della Francia si può dire della Spagna e dell'Olanda. L'Arcipelago delle Filippine nell'Indo China, che ha tanta importanza per le sue produzioni, non è egli chiuso a tutte le bandiere all'eccezione di Manilla? solo in questi ultimi giorni si sono aperti taluni ancoraggi per i bastimenti in avanti.

Io da Manilla ho voluto una volta visitare il lago che dà origine al fiume che bagna Manilla; ebbene prima di giungere alla regione lacuale fui arrestato più volte. È insomma l'esclusione la più assoluta, come ricordo d'un bastimento russo che trovato un basso fondo nella immensa baia di Manilla volle riconoscerlo esattamente. Ne fu impedito!

E l'Olanda nei suoi immensi possedimenti non procede e non ha proceduto allo stesso modo? Solo da pochissimo tempo l'Olanda ha cominciato ad allargare un tantino il sistema con cui tenne le sue immense colonie, lavoro obbligatorio, coltivazione libera, ma vendita all'Olanda ad esclusione d'ogni altra bandiera, e nel complesso de'suoi stabilimenti così si regge l'Olanda.

Ora se tutti hanno proceduto per queste vie che ho indicato, perchè noi soli staremo alla coda dei precetti economici.

A me pare di massima importanza che il Governo proceda all'occupazione di qualche stazione commerciale in quelle località dove i nostri trovino interesse a stabilirsi. Io non vedo tra popoli commercianti che gli Stati Uniti i quali abbiano avuto la fortuna di poter giungere alla posizione commerciale che hanno, senza stazioni e senza colonie. Ma gli Stati

Uniti hanno tutto il continente americano per sé, e poi i popoli degli Stati Uniti parlano la lingua Inglese, e sono della stessa famiglia, ed hanno le stesse abitudini, o quasi, e gli stessi gusti, per cui tutte le colonie Inglese sono un mercato aperto alle loro esportazioni, immensa fortuna che noi non abbiamo avuto. Colombo, avendo portato la lingua spagnuola e non l'Italiana nel mondo oceanico del centro e del sud, noi non preponderiamo neppure nell'America meridionale, nè siamo noti per lingua e per gusti e per industria in tutto il mondo indo-chinese.

Gli Americani del Nord, per le ragioni che ho detto e per la loro natura incredibilmente robusta, per la loro civiltà e sapere, hanno potuto fare cose meravigliose, e senza la guerra infelice che ha straziato la loro patria, oggi sarebbero la prima potenza marittima per tonnellaggio, come lo sono per ardimento e per sapere. Difatti il loro commercio marittimo è il 38 0/0 del commercio del mondo; durante il 63, dopo che era disceso al 18, risaliva al 36 0/0; nel 51 avevano un movimento commerciale coll'Australia dell'80 0/0 e l'Australia è colonia inglese, colle Filippine del 20 per 0/0 e le Filippine sono un gruppo d'isole d'importanza capitale con tre milioni di popolazione; colla Cina del 29 0/0, col Brasile del 20 per 0/0, colla Prussia del 72 0/0 con tutti i porti germanici del 90 0/0, coll'Inghilterra del 68 0/0, colla Spagna del 58 0/0, colla Francia del 67 0/0 coll'Austria dell'89 0/0 e coll'Italia del 46 0/0. Ed è cosa veramente straordinaria, ma bisogna vedere gli Americani come lavorano; li ho veduti in Australia e segnatamente nello Stato di Vittoria, a Melbourne, e nell'interno, a Ballarat, dove dirigono i lavori d'impianto di quei paesi felici di libertà, di lavoro e sacri alla famiglia! E bisogna vedere quegli uomini di ferro, bisogna vederli sul mare, ai lavori del campo, nelle esplorazioni interne, ai lavori delle miniere, che uomini! che tempra! ma noi non immaginiamo neppure cosa sieno quegli uomini in mezzo ai nostri milioni d'oziosi ed ai nostri briganti e manutengoli e partigiani dello straniero!

Che differenza fra quella parte d'America e quella meridionale che è sempre in rivoluzione; guardate Montevideo e tutte quelle regioni dell'America meridionale: paesi d'oro dove i nostri connazionali sono in molto numero, dove la navigazione delle coste marittime e fluviali e i lavori dei porti sono in mano dei nostri; ma tutti i giorni sono in rivoluzione; tre uomini cacciano giù il Governo; altri tre uomini cacciano giù quello che è venuto su; vedete Montevideo e vedete le Repubbliche dell'America Centrale ed Occidentale. Solo Buenos-Ayres da qualche tempo comincia a prosperare: forse l'aumento dell'elemento inglese e degli Stati Uniti vi esercita la sua influenza.

Difatti i capitali impiegati nelle diverse industrie del paese, le linee ferroviarie, le Società di navigazione gettano salde radici, e Dio voglia che tutto questo duri,

e che i nostri molti concittadini possano finalmente aver trovato un paese dove la libertà e la sicurezza sieno una verità. Si è veduto giorni sono che dei cittadini della Repubblica di Venezuela chiedono pubblicamente d'essere ammessi cittadini della Repubblica Argentina, dichiarando che si vedevano costretti di abbandonare il loro paese nativo, perchè non potevansi consacrare nè ai loro affari, nè alla loro famiglia. Questa domanda per parte di molti cittadini illustri d'un paese, onora molto il Governo ed il popolo di Buenos-Ayres, e prova quanto importi alle popolazioni commerciali avere della sicurezza e della libertà insieme.

Seguendo questo pensiero della libertà e della sicurezza di chi va all'estero, io insisto per l'occupazione di stazioni commerciali nelle regioni dell'Indo-China, e per provare come importi che sieno occupate e sicure e governate dalle leggi dello Stato e non da eccezionali giurisdizioni, ricorderò talune circostanze particolari accadutemi in altri tempi.

Nel 1855, all'epoca della guerra di Crimea, quando la flotta alleata entrava nel Mar Nero, io usciva con un bastimento mercantile da Odessa, dove avevo caricato grano; venuto il giorno che doveva ritirare le mie carte di bordo, mi presentai al capitano del porto, il quale era un colonnello... la Russia ha colonnelli dappertutto! Egli mi presentò un foglio stampato dove era scritta in varie lingue una dichiarazione da trasciversi da me, e che diceva che si era contenti delle autorità russe, e che nulla lasciavano a desiderare; fatto entrare in una camera con un sergente qualunque, a porte chiuse, trascrissi quella dichiarazione e la consegnai, pagai i diritti regolamentari e mi alzava per uscire, quando il famoso colonnello mi chiese: *denari*: — come denari? *sì, sì denari*. Oh perchè, dico, debbo darvi denari? io sono capitano di un bastimento, debbo notare tutte le spese, ditemi perchè debbo darvi questi denari; ed egli: *denari*; mi parve miglior partito offrirgli il denaro che voleva, e così uscii da quell'ufficio del porto di Odessa.

I bastimenti che si recano al Mare d'Azof vengono visitati da agenti ed ufficiali, capitani di porto, ecc. i quali entrano nelle camere chiedendo quello che si ha a bordo, se frutta, conserve, ecc. e bisogna dar loro quello che vogliono.

Dopo questo si spiega come il Governo Pontificio a Civitavecchia facesse ammainare la nostra bandiera ed alzare la pontificia, e avesse perfino l'ardimento vigliacco di far ammainare una bandiera ad un bastimento che la teneva a mezza asta per la morte di un principe della nostra Casa regnante.

Nel maggio del 1867 il Padre Giovanni Stella d'Asti che da 17 anni trovavasi nel paese dei Bogos e precisamente in Keren qual direttore della missione, fondava, insieme al signor Pompeo Zucchi di Cuneo e Compagni, una colonia agricola commerciale in Sciotel presso Keren, nel paese dei Bogos. La storia di questo

tentativo è uno dei tanti dolorosi episodii che io voglio pure accennare a lessò. Il Governo deve conoscere come procedessero e si sviluppessero i casi di Sciotel. Il Governo speliva colà il comandante Bertelli coll'*Ettore Pieramosca* nei primi di marzo 1868 allo scopo e di visitare l'antico porto di Bendal e di riconoscere il territorio di Sciotel, ma mentre questi era sul punto di recarsi a Keren venne improvvisamente richiamato a Firenze. Parrebbe che il Governo Italiano non si facesse più vivo nè per mezzo di un inviato, nè per mezzo di lettere! Oggi la colonia di Sciotel è un doloroso ricordo! Lo Stella morì di crepacuore, lo Zucchi morì fin da principio per una violenta dissenteria. Oggi la colonia è dispersa, dei coloni chi fu imprigionato, chi fatto morire in carcere, chi esiliato. E tutto questo parrebbe essere l'opera truce di certo signor Munzinger, vice-console di Francia. Cosa può dire il Governo? Cosa ne sa?

Io parlo di cose note e pubblicate nei giornali della Capitale. Esistono alle Società di geografia delle informazioni dettagliate, prese sui luoghi da nostri colleghi inviati di consenso col Governo.

L'on. Correnti che siede al banco dei ministri conosce la dolorosa storia che ho accennato. Attenderò una parola del Governo e dei provvedimenti. Intanto questo fatto che può essere uno dei tanti che si compiono all'estero contro de' nostri, prova sempre più la ragionevolezza dei provvedimenti ch'io reclamo. Non si può ritardare più oltre a salvaguardare gl'interessi de' nostri concittadini che si recano nelle regioni orientali ed altrove, dove le giurisdizioni eccezionali sono norme di governo e dove non si è mai sicuri di nulla.

Occorrono talune stazioni navali e talune stazioni commerciali, dove la sicurezza personale e la libertà del commercio sieno garantite dalle leggi e dalle forze dello Stato, e questo io chiedo; e lo chiedo in modo e su basi di pochissima spesa. Io ho vedute le colonie dell'Australia, e quelle penali e quelle libere; e quest'ultime costarono al Governo Inglese ben poca cosa, e mi pare che anche noi dobbiamo poter vivere modestamente; io ho veduto le miniere di Ballarat nello Stato di Vittoria, erano quasi tutte tende, e le stesse Banche erano sotto tende. In Svizzera ed a Nuova-York, segnatamente a Brocklin, molte e molte case in legno accolgono anche persone agiate. La città commerciale di Manilla è tutta in legno, e vi ho conosciute parecchie Case degli Stati Uniti che vi commerciano per molti milioni all'anno. Mi pare evidente che noi abbiamo bisogno di possedere delle stazioni commerciali e sul Mar Rosso e presso l'Arcipelago della Sonda e delle Filippine. Avete il Governo inglese che vi fece, non è molto tempo, delle offerte, e vi ha dimostrato il piacere che l'Italia abbia in quelle regioni delle stazioni commerciali.

Quello che dissi, dei porti russi, ed anche qualche cosa di più grave, può, e deve dirsi, per un'altra località.

L'Inghilterra, gli Stati Uniti, la Francia e tutte le potenze marittime in generale mantengono molte stazioni navali all'estero. Nel 1869 vedo che la prima aveva in China 29 bastimenti, alle Antille 23, nel Mediterraneo 17, al Capo di Buona Speranza ed Africa da quelle parti 14, nel Pacifico 10, nell'India 7, nell'America 5, nell'Australia 4, Guardacoste ed ispezione 59.

Io non vi chiedo molto, ma qualche stazione nei mari dove i nostri trafficano bisogna averla, una stazione nell'Indo-China è indispensabile.

Voi avete la stazione del Plata, l'unica, che vi sia, poi qualche bastimento per viaggi scientifici ed anche con missioni importanti e sta bene, ma bisogna aumentare le stazioni.

Così per i Consoli: La pubblicazione del *Bollettino Consolare*, cominciata sotto il Ricasoli, contiene taluni rapporti eccellenti, vedete di migliorare il Bollettino. Aumentate i consolati di carriera. Mi par che Bombay, Calcutta, Singapore, Manilla: oltre i consolati che abbiamo a Suez, ed a Shanghai sieno indispensabili.

Il console di Suez, quello di Shanghai, quello di Liverpool fanno dei rapporti veramente degni di un rappresentante del governo, toccano tutte le questioni che interessano la navigazione, il commercio e le industrie.

In quelle immense regioni dove siamo chiamati a lavorare si parla una lingua a noi straniera. Da tutte le genti che convengono in quei porti si sente a parlare in tutte le lingue; meno la nostra.

Ci vogliono degli uomini di studio e di attività e di amore al paese per avere dei rapporti come quelli del Lambertenghi da Suez, del Cattaneo da Liverpool, del Vignale da Shanghai, per citare quelli che ricordo. Ve ne sono molti altri di merito, ma che non ricordo al momento.

Dalle pubblicazioni del Governo inglese, tanto da quella dei Consoli, come da quella dei Consiglieri di Legazione, da quelle degli Stati Uniti e segnatamente dal *Commercial Relation*, che è il loro bollettino consolare, come ci si rende subito ragione della produzione e del movimento commerciale delle regioni da cui essi scrivono; per noi è tanto più importante; per noi che abbiamo costumi e industrie poco note nel mondo commerciale e che non abbiamo fin qui case nostre nelle parti di cui ho sin qui parlato.

Prima di terminare, perchè vedo che l'ora è tarda, vorrei pregare l'on. Ministro dei Lavori Pubblici di dirmi quando intenda pubblicare la Statistica sui porti del Regno, intendo quell'opera che fu ordinata dal Ministro Mordini e che doveva contenere la storia dei lavori dei porti del Regno, la superficie ancorabile a varie profondità, il movimento commerciale loro, i diritti di dogana pagatisi ecc. ecc. sull'esempio della Statistica dei porti della Francia pubblicata anni addietro, e parmi nel 1838.

Mi rimane un argomento di maggiore importanza di quelli trattati, ma vedo che finisco per stancare il Senato.

Voci. Parli, parli!

Senatore Bixio. È dell'importanza della nostra produzione e del nostro commercio dimostrare, con documenti statistici inglesi ed americani, e provare che tra noi e l'Asia vi è possibilità ben vicina d'effettuare un commercio attivo dei generi nostri; ma ho bisogno di citare molte cifre, e se mi fosse concesso, lo farei nella tornata di domani. Per oggi mi limiterei a raccomandare al Governo di trovar modo di iniziare delle pratiche cogli altri Governi per il riscatto del Canale di Suez. È questa una questione di cui molti si sono occupati ed il Congresso del Cairo che si è tenuto nel novembre 1869, e dove siedeavano i rappresentanti della Prussia, dell'Austria, dell'Italia, degli Stati minori della Germania, di molte Camere di Commercio della stessa Germania e dell'Italia, i quali ultimi giunsero tardi, ma fecero poi adesione in Ismaila il 18 novembre, giorno nel quale si sciolse definitivamente il Congresso.

Fra le XIV risoluzioni votate le prime due suonano così:

« 1. Il est désirable que, conformément à la déclaration, faite par le Gouvernement actuel de l'Égypte, toute marchandise passant par le Canal reste à jamais affranchie de tout droit de transit ou taxe analogue. »

« 2. Il est désirable que toutes les Puissances reconnaissent comme un fait universel la neutralité du Canal. »

Io vorrei sapere se il Governo crede di poter iniziare efficacemente la pratica di questa faccenda, massime al giorno d'oggi in cui tutti i Governi d'Europa sono interessati, ed indirizzarsi alla Compagnia, e vedere se non si possa cominciare dal ridurre la tassa ad un prezzo sopportabile e quindi cercar modo di disinteressare interamente la Società, come si è fatto per tutti gli altri Canali.

Non c'è che l'Istmo di Suez dove si paga, e si paga una somma che equivale ad una proibizione, epperò vorrei raccomandare al Ministro degli Esteri se non creda venuto il momento di far sentire la sua voce.

Capisco che in questo momento vi sono altre preoccupazioni, come gli affari di Francia ecc., ma io, non potendo essere sempre pronto a fare di questi ricorsi, vorrei per una volta tanto fargli questa raccomandazione. Quello che si è fatto per molti altri stretti pare che non dovrebbe essere impossibile per l'Istmo di Suez, massime che mi consta che la Compagnia forse vi è anche ben disposta.

A me pare che se il ribasso potesse intanto ottenersi, si attiverrebbe molto il movimento lungo il Bosforo di Suez. A me pare che noi Italiani potremo avvantaggiarcene molto, ed in breve prendere una parte attiva anche nel cabotaggio del mar rosso essendo questo

mare a 4 giorni dalle nostre coste. Cabotaggio che già a quest'ora ha molta importanza vedendosi dalle statistiche dell'Egitto che Suez nel 1869 ebbe un movimento di 234,740 tonnellate; nel porto di Kosseir 15,566 tonnellate, a Suakin 3000 tonnellate, per cui i vede quanta importanza possa aver per noi un mare in cui comincia un movimento di cui i dati ricordati sono una minima parte, tacendosi di Diedda, di Mas-souah, Aden, ed altri.

Io non credo di commettere un'imprudenza nel dire, che la Società Rubattino stabilirà quanto prima il cabotaggio; dietro il Rubattino vi andranno degli altri; noi che facciamo in tutti i porti dell'America meridionale il cabotaggio, e lo facevamo ancora adesso al Messico, in California, nel Brasile e sulle coste d'Africa, lo faremo facilmente anche là; conoscendo a poco a poco il paese, che è ricco, a poco a poco si svilupperà per noi utile e sicuro. Ma bisogna poter passare, andare e venire con minore spesa.

Io domanderò che il Governo voglia avere la gentilezza di dirmi qualche cosa quando lo crederà conveniente, e finirò così... poi...

Presidente del Consiglio. Ma se non ha terminato ancora...

Presidente. Poichè abbiamo ancora tempo, potrebbe intanto il Ministero rispondere qualche cosa a quanto ha detto l'onorevole Bixio; domani poi egli potrà continuare la sua interpellanza.

Presidente del Consiglio. Pare più opportuno che termini prima l'onorevole Bixio la sua interpellanza.

Voci. A domani, a domani!

Bixio. Chiederei io pure di rimettere il seguito a domani, tanto più che bisogna, segnatamente per la industria dei vini, che io tratti il sistema industriale dei nostri paesi. Bisogna che dimostri come si può e si deve far meglio, e come usano gli stranieri da noi, dai quali possiamo trarre insegnamento utilissimo. Quindi da quello dei vini, passare a tutti gli altri rami: ma debbo appoggiare quanto dirò alle cifre ufficiali di altri paesi, e ciò mi porterebbe un poco in lungo.

Presidente. Interrogo dunque il Senato se intende rinviare la continuazione di questa discussione a domani.

Chi approva questa proposta si alzi.

(Approvata.)

Dunque ci sarà seduta pubblica domani alle ore 2 per la continuazione del medesimo ordine del giorno. Se rimarrà tempo, si aggiungerà la discussione del progetto di legge sopra la soppressione del fondo territoriale nelle provincie Venete e Mantovana.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

del Governo possono venire manifestati senza ch'io mi dilunghi maggiormente e faccia perdere tempo al Senato. Ma debbo anche riflettere che nessuno degli onorevoli Ministri che sono oggi presenti, lo era allora; e siccome aspetto da loro schiarimenti, così il Senato vorrà perdonarmi se io dovrò rientrare in taluni particolari forse un po' fastidiosi, e direi, terra terra, resi necessari dalla natura dell'argomento che tratto.

Considerando questa questione, io debbo mettermi davanti lo stato attuale delle nostre comunicazioni, la nostra esistenza industriale, e vedere quali sono gli avvenimenti nuovi, che si sono manifestati da poco tempo, e quali ne debbano essere le conseguenze.

Parlo dell'estremo Oriente, epperò del commercio Asiatico coll'Europa.

L'apertura dell'Istmo di Suez ebbe per conseguenza di richiamare il commercio asiatico a quelle antiche vie, che seguiva quando il nostro paese aveva una grande potenza.

Io metto all'infuori di ogni obbiezione la navigabilità del Bosforo di Suez: non credo che oggi, allo stato delle cose, si possa mettere più in dubbio questo fatto, qualunque pur sia lo stato dei lavori.

Qual è il primo risultato che produce per l'Europa e per noi sulle coste del Mediterraneo?

Questa cosa è stata esaminata dall'Accademia delle Scienze di Francia, da una Commissione formata dai signori Cordier, Elie de Beaumont, Dufresnoy, Vice-Ammiraglio Du Petit-Thouars e Dupin barone Carlo Relatore, autore notissimo dell'opera insigne: *La forza produttiva delle nazioni*.

Il criterio fondamentale dell'Accademia delle Scienze di Francia, riferito nella seduta, era questo: che prendendo come punto di mira l'isola di Ceylan, e misurando la distanza dei varii porti commerciali di Europa, il complesso di questi porti, seguendo lo sviluppo delle coste da Pietroburgo ad Odessa, guadagna per via Suez invece che pel Capo di Buona Speranza, dal 48 al 62 0/0.

Per restringermi all'Italia e ai porti di Trieste, Venezia, Genova, ecc., essi trovansi ad una distanza minore dalle Indie del 62 0/0 per Suez che pel Capo di Buona Speranza.

Evidentemente nello stato attuale della navigazione, il commercio indo-europeo prenderà la via più breve come sempre, perchè costa meno ed è più utile a tutti. E il risultato sarà che la corrente del commercio del mondo asiatico verrà tutta a svolgersi nel Mediterraneo.

Nel Mediterraneo, stando ai migliori lavori idrografici, il Regno, com'è oggi, conta un bel tratto di coste; esse sonocirca 11,000 chilometri; questi saranno appunto i luoghi più adatti allo sviluppo del commercio del mondo asiatico; ora a me pare evidente che questi porti divengano anche malgrado noi, anche se persistessimo a mantenerli nello stato in cui si trovano, i porti d'approv-

vigionamento per l'Europa che abbiamo alle spalle, ed i porti di transito per i mercati asiatici. Ripeto che tutto ciò mi pare evidente. Non vado sino al punto di credere che le comunicazioni postali debbano passare tutte a traverso l'Italia; lo si vede dalla carta che la Grecia ed alcuni porti dell'Impero Austriaco sono destinati ad avere quelle comunicazioni in un tempo più o meno lontano, a seconda delle condizioni della loro finanza e dei lavori ferroviari indispensabili. Ma oggi e per l'avvenire, l'Europa settentrionale, centrale ed occidentale riceverà per mezzo dei nostri porti in gran parte ed a prezzi cumulativi ben inteso, i generi che riceveva prima per la via del Capo di Buona Speranza dall'Inghilterra e dall'Olanda.

In quale situazione ci trova questo nuovo e grande avvenimento? Che cosa sono i nostri porti come ancoraggi e facilitazione per la caricazione dei bastimenti di grande portata? Qual è lo stato del nostro materiale navale? siamo in condizione di valerci del grande avvenimento a cui assistiamo?

A tutto quel male che vi è, possono porvi rimedio il popolo nostro, la nostra marina, i nostri industriali? Può aiutare quest'opera il Governo?

Molto devono fare il commercio e l'industria, la marina segnatamente, ma molto deve pur fare il Governo.

L'obbiezione alla mia domanda mi pare di vederla in talune fisionomie, quando si dice che il Governo deve far tutto in Italia. Lo si capisce troppo, tutti sono disposti a volere che il Governo faccia tutto; io però non sono di quella scuola, ma anche non essendolo, è certo che vi sono cose le quali il Governo bisogna che le timoneggi, se mi posso esprimere con una parola tutt'affatto marinaresca, è necessario che il Governo se ne occupi. E facendo così fa quello che fecero tutti gli altri. Tutti sanno quanti sforzi l'Inghilterra ha fatto per impedire le comunicazioni dell'Istmo di Suez per cui è caso della fortuna e l'opera di una donna, l'Imperatrice dei Francesi, sì, l'Imperatrice dei Francesi, più di lei che di tutti gli altri. Dio l'abbia in santa pace, ma questo è un vero servizio al commercio del mondo.

Il Governo inglese però ha sempre combattuto quest'impresa, e se fosse vissuto quell'uomo che faceva della politica e degli affari con tanta attività, il Palmerston, chi sa se si sarebbe aperto il Bosforo di Suez. E questa opposizione aveva la sua ragione di essere; non era, come molti dicevano e dicono, un assurdo, no. L'Inghilterra sa benissimo che è tutto merito del suo popolo se oggi è depositaria di tutte le merci del mondo; se oggi l'Inghilterra è il paese più industriale del mondo, ed ha l'ingegno e la virtù di renderci tutti quasi tributari suoi.

L'Inghilterra sapeva perfettamente che il giorno in cui questa parte del Mediterraneo vedrebbe il commercio nelle sue acque, non potrebbe a lungo rimanere spettatrice inerte, e col tempo i nostri porti, la nostra industria se ne avvantaggerebbero a suo discapito.

TORNATA DEL 31 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Seguito dell'interpellanza del Senatore Bixio — Considerazioni ed istanza del Senatore De Luca.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura, Industria Commercio, della Guerra, della Marina e degli Affari Esteri.

Il Senatore *Segretario*, **Ginori-Lisci** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

SEGUITO DELL'INTERPELLANZA DEL SENATORE BIXIO.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della interpellanza del Senatore Bixio sul commercio internazionale marittimo.

La parola è dunque al Senatore Bixio.

Senatore Bixio. Ieri ho parlato abbastanza, ed anche troppo diffusamente dei porti, questioni che avranno forse infastidito parecchi; bisogna però che il Senato mi permetta di dire ancora due parole sopra due porti che non ho dimenticati, ma de' quali avevo studiosamente evitato di parlare; perchè come succede agli uomini di riflessione, pensandoci bene, mi parve che argomenti di tale importanza commerciale e politica meritassero che io ne dicessi una parola qualunque, non fosse altro, per compiere un dovere.

Intendo parlare di Brindisi e di Civitavecchia, e quello che io credo destinato a tener luogo di quest'ultimo, cioè Santo Stefano Orbetello.

Qualunque opinione si abbia dell'importanza di Brindisi come punto commerciale, è evidente per tutti che è un porto d'attacco delle Indie; porto d'attacco che non abbiamo deciso noi soltanto, ma lo hanno deciso gl'Inglese che l'intendono perfettamente per ora almeno come tale; l'abbiamo deciso noi con un progetto di legge votato dal Parlamento con plauso, mi pare, di tutto il paese; anzi mi ricordo di avere sostenuto anch'io calorosamente quel progetto, che taluni economisti, che non vorrebbero mai si facessero talune spese produttive per l'avvenire, avversavano.

Il Governo ha speso circa 6 milioni, cioè, credo,

all'incirca una gran parte dei fondi stanziati in bilancio per quel porto; ma non tutto il bisognevole è ancora provveduto, perchè un porto non si fa a un tratto e con così poco.

La salubrità di Brindisi, per esempio, è un argomento che reclama tutte le cure del Governo.

È questa una questione non solo interna, ma di importanza internazionale ed ha il dovere il Governo di rivolgerci tutta la sua attenzione.

Mediante pratiche diplomatiche abbiamo allacciato, non so se per sempre, o soltanto temporaneamente, al porto di Brindisi la Compagnia Peninsulare-Orientale, che è una delle principali Compagnie di navigazione a vapore dell'Inghilterra. A Brindisi furono fatti tutti, o almeno per la massima parte, i lavori ordinati dalla legge; ma rimane ancora una lacuna da riempire; l'insalubrità del luogo, della quale il Governo deve preoccuparsi.

Io mi son recato a Brindisi con una Commissione amministrativa, che già ricordai ieri, e che era presieduta dall'onorevole Ministro delle Finanze, intendo parlare della Commissione dell'industria del ferro, Commissione che immeritamente io presiedo oggi. Si trovò che l'ingegnere capo, il quale presiedeva ai lavori di quel porto, uomo molto distinto fra gli ingegneri, l'ingegnere Mati, travagliato dalla febbre, era costretto di quando in quando a ricoverarsi in Lecce per respirare un po' d'aria salubre; e così si trovò che tutte le persone addette all'amministrazione, ai lavori, sorveglianti, o lavoratori, erano costrette ad approfittare di tutte le ore libere per fare la stessa cosa e per lo stesso motivo.

Dirò ancora che vi era a Brindisi un battaglione del 25° Fanteria, uno di quegli infelici battaglioni destinati a custodire i galeotti: ebbene, tutti quei militari avevano avuto le febbri almeno tre volte. Il Maggiore che li comandava, non ha ancora potuto liberarsi ora dalle febbri che lo tormentano da quel tempo, e quan-

tunque attualmente sia in Firenze, Dio sa quando ne potrà essere liberato!

Lungo le ferrovie meridionali abbiamo fatto una specie di inchiesta, e là, quantunque la Società delle ferrovie siasi preoccupata della salubrità del luogo, ed abbia fabbricato o trasformato i casolari dei cantonieri in palazzine, mentre altrove sono appena tugurii, malgrado ciò, malgrado tutte le cure per rendere pulito e salubre il soggiorno, vi si patiscono le febbri; e questo che dico non è soltanto nel Brindisino, ma in tutte le Puglie. Nei dintorni di Brindisi poi non ci è coltivazione di sorta, non piantagioni, cause tutte che insieme alle altre delle paludi ed ai fili d'acque che non sboccano nel mare, ed alle altre magagne, rendono il paese insalubre e d'impossibile soggiorno a chi non ne è nativo. Ora, quale è la conseguenza di un tale stato di cose? La conseguenza è che nessuno vi si stabilisce e nessuno sente il bisogno di introdurre quelle agiatezze e quella pulizia che è pur necessaria in una città che abbiamo fatto testa di linea delle comunicazioni Italo-Indiane, e di tutto l'Oriente. Vi sono a Brindisi alcuni piccoli alberghi, e uno ve n'ha costruito la Società delle ferrovie meridionali, ma anche esso molto modesto. Tutto il rimanente del paese è rimasto come fu lasciato e trovato dall'antico Regno e dal nuovo!

A Brindisi, come dappertutto, ognuno pensa a' propri interessi come li intende e li ha sempre intesi, e non potendovisi stabilire gente nuova e crearvisi nuovi interessi, il paese rimane quello che sono le nostre piccole borgate malsane, e peggio.

Le strade sono in pessimo stato, e il riattamento e la pulizia di esse nel Bilancio comunale non sono ammessi!

E vi sono Capo-luoghi di provincie popolate da 400 a 500 mila abitanti che trovansi in tali condizioni!

Mi ricordo appunto in altra epoca di non aver potuto trovare un uomo che intendesse che i maiali non dovevano averli in casa, e che le strade devono tenersi pulite: strana civiltà di quelle regioni!

Queste cose debbo dirle: possono ferire talune suscettività, ma è impossibile non parlarne.

Meglio assai che si dicano da noi stessi e che si veda se fosse possibile il rimedio, che sentirselo sempre rinfacciare da stranieri, i quali quando visitano taluni de' nostri paesi, e sono molti così, non cessano di additarci come una gente barbara tutta quanta.

In breve, per tutte queste cause, per l'abbandono in cui il paese è stato lasciato, in Brindisi non ci si può stare.

Delle Compagnie commerciali che andranno a Brindisi, un mese dopo non ve ne rimarrà neppure una, a causa dell'insalubrità, e nessuno vorrà portarvi la propria famiglia.

Vi andranno marinai e soldati. Il marinaio va dappertutto dove si può occupare.

Io ho perduto interi equipaggi per febbre gialla al Bra-

sile, e non me ne sono dato pensiero, più di quanto dovéssi farlo per salvare, se mi fosse stato possibile, la mia gente.

Ma non tutti sono marinai, non tutti hanno per molti anni lavorato e duramente, e percorso tutta la gerarchia della marina commerciale.

Un padre di famiglia, se va a stabilirsi in un luogo, cerca che vi sia salubrità.

Brindisi è dunque in condizioni tali per cui nessuno vi anderà, e per questo il Governo ha degli impegni e dei doveri. Bisogna che egli pensi a bonificar le sponde del porto ed i dintorni.

La Commissione in compagnia della quale mi sono trovato, era composta di uomini competentissimi, di uomini superiori, del Giordano, per citarne uno, e di molti altri che hanno viaggiato molte parti d'Europa, e ne hanno studiato le condizioni, ed essi credono che il male che affligge Brindisi non sia irrimediabile, e che con fondi relativamente scarsi, ci si possa provvedere.

Credo che il Governo abbia preparato un progetto di legge per rimediare ad alcuni inconvenienti, per sfociare un rivo che mette in una laguna: altri rimedi verranno poi col tempo. Non ci sarà subito salubrità, ma vi sarà fatto tanto almeno per cui qualche Casa straniera, e gli agenti delle Compagnie, che vi sono allacciate, i passeggeri che vi s'imbarcano e sbarcano non avranno sempre da temere di prendersi la febbre.

Ieri avevo preso il partito di lasciar da parte questo porto: che non avesse importanza non volevo dirlo, perchè non è così; dire quello che ho detto oggi, mi pareva troppo grave. Poi ci ho pensato sopra, e dissi tra me: quando si ha avuto l'onore di appartenere al Parlamento di una nazione e tanto più al Senato, ove sono gli uomini che hanno reso i più grandi servizi al paese, quando si parla loro, si ha il dovere di dire la verità, e se questa non piace, non so che farci.

Dopo avere accennato quanto importi e quanta sia la necessità di provvedere ai bisogni del porto di Brindisi, dirò qualche cosa di quello di Civitavecchia.

Civitavecchia è nella mente dei più un porto, ma io credo che nessuno dei marinai del mondo lo consideri tale, ed è necessario che il Governo prenda delle disposizioni, faccia fare uno studio di orientamento sulle coste, in prossimità della Capitale del Regno, per dichiarare quale sarà il porto di attacco con essa.

Civitavecchia non è un porto per più ragioni. Civitavecchia non ha la superficie ancorabile vasta quanto è indispensabile, nè il fondo necessario ai bastimenti che formano al presente il materiale navale e segnatamente quello a vapore, e non può ricever con sicurezza questi bastimenti.

Civitavecchia non ha rada; quella che potrebbe chiamarsi la sua rada, da buon tempo ha il fondo roccioso. La costa su cui è Civitavecchia, è la pessima di tutta Italia, ed è proverbiale in Liguria essere in pericolo se sorpresi dal vento meridionale nelle spiagge romane, cioè i venti

di tutta la parte meridionale del Mediterraneo vengono ad urtare con violenza straordinaria, spingono le onde e formano correnti sopra una località che non ha articolazione nè spiaggia, di cui si è fatto un porto artificiale, che non ha nè fondo, ripeto, nè superficie nè rada, ed è anzi tanto ristretto da non potersi entrare neppure coi bastimenti dei tempi addietro.

Perchè questo non appaia una mia immaginazione, citerò un rapporto sul porto di Civitavecchia che non ho ora con me, ma che è pubblicato negli *Annali idrografici* di Francia, pubblicazione ufficiale del Deposito di marina, lavoro di un comandante rimasto lungo tempo stazionario a Civitavecchia, da lui diretto al Ministro della Marina, in cui consiglia a' bastimenti che debbono recarsi a Civitavecchia nella cattiva stagione e con tempi minacciosi come nell'inverno accade troppo spesso, di dirigersi a Porto Ercole.

Cita il caso di due bastimenti, benchè allora fossero bastimenti di una certa importanza, il *Mongibello* che il Ministro di marina ricorderà, ed un altro che non ricordo della Compagnia Florio, che corsero pericolo di affondare nell'entrare nel porto. E si comprende il pericolo corso da quei bastimenti quando si sappia che con piccolo tempo il mare frange sul passo, pel poco fondo e pel poco tratto dal passo alla terra; i vapori, come i bastimenti a vele, non possono tenersi in velocità tanto quanto importa per l'azione del timone, per cui presi a traverso dal mare, ed in pericolo di urtare a terra; il bivio è ugualmente pericoloso per i passeggeri e per le proprietà, e queste tanto più quando i bastimenti sieno come quelli che corrono il mare in giornata.

Io ho avuto la disgrazia di trovarmi presente alla resa, o per dirlo con verità storica, alla vigliacca consegna di Civitavecchia nel 1849; era stato mandato da Roma come aiutante del Ministro della Guerra, che allora era il Generale Avezzana, nella certezza, che essendovi 120 pezzi in batteria, fra cui alcuni grossi *Paixhans*, ed abbastanza truppa, una compagnia di artiglieria e molte munizioni, si sarebbe difesa, ed io, essendo un po' marinaio e un po' soldato, credeva di poter dare qualche aiuto; ho trovato un Consiglio di guerra, che così si chiamava, il quale discuteva la resa prima della difesa; la flotta francese, o quella che allora così si chiamava, non era venuta a Civitavecchia dove la resistenza avrebbe potuto colare a fondo il materiale; si era fermata a Santo Stefano all'altezza del Giglio e del Monte Argentaro, e aveva mandato un ufficiale con un vapore per chiedere che le truppe francesi fossero accolte senza altro: e lo furono da quel vigliacco che reggeva la fortezza!

C'era là un ufficiale proveniente dall'esercito piemontese, che io aveva incontrato nel Vicentino nella precedente campagna, un uomo di molto senno, e mi lusingava della speranza che avendo avuto ordine dal Governo di resistere, egli avrebbe saputo fare il debito

suo di capo di Corpo; ma tutto fu inutile, e fu molto se non mi si fu ucciso, come forse più volte avrà poi dovuto pentirsi di non aver fatto, quel traditore che reggeva la piazza.

Ma oggi io volevo soltanto ricordare, con l'esempio della flotta francese, che il punto dove si possono operare degli sbarchi e dove si possa trovare il porto di Roma non è che a S. Stefano di Monte Argentaro.

È questo il punto vero delle coste, e quello da cui ci si minaccierebbe, dato il caso di un attacco.

I porti veri di Roma, od almeno quelli che a me paiono destinati ad essere tali, non potrebbero essere che nei seguenti punti; a Napoli, a Santo Stefano-Orbetello, ove avendo io fatto degli scardagli a penetrazione nella laguna, credo che sia facile lo scavare, per cui ritengo che Orbetello possa proprio dirsi destinato ad essere il vero porto di Roma, essendo quella località una specie di Gibilterra, e meglio, per la felice combinazione dei luoghi.

L'onorevole Ministro della marina sarà certamente passato di là molte volte, e spero che sarà del mio parere relativamente alla detta località, che eminentemente si presta alla difesa, come il Monte Argentaro, le Formiche di Grosseto, il Giglio e Gianutci, che sono tutte collocate a distanza tale da poter difendere il porto di Orbetello e la rada di S. Stefano e di Talamone come il Porto Ercole, che è in comunicazione colla laguna di Orbetello.

Questa località anche nello stato attuale delle cose è tale, che è il solo luogo dall'Elba a Napoli, dove si possa contar di prender del carbone.

E questa località va fatta studiare, perchè oggi che il regno d'Italia è costituito, se si volesse tentare una operazione contro di noi veramente seria, che io non credo nè temo, per quanto certi signori si cullino sulla speranza parricida, non ci sarebbe che la rada di Santo Stefano che potrebbe vedere uno sbarco pel temporale del Papa.

A S. Stefano, com'è oggi, è facile, se sorpreso, stabilire una difesa. A S. Stefano-Orbetello s'allacciano le ferrovie Livorno, Siena, Roma. Da S. Stefano procedendo per Roma s'incontra una discreta posizione in Corneto, e la via di Viterbo, Orvieto e Roma. A Civitavecchia le comunicazioni col mare non sono sicure sempre, ed il porto non si presta a nulla col materiale d'oggi, la rada manca a Civitavecchia; poi se anche occupata dal nemico, la nostra flotta è sempre sicura d'averne ragione, dato che non fosse stata in tempo per opporsi e sbaragliare i trasporti e la flotta d'osservazione e di scorta.

Quando ho avuto l'incarico di condurre le truppe a Civitavecchia, la flotta ch'era magnifica a vedersi, avrebbe agito volentieri, e dico la verità che se Civitavecchia fosse stata una città straniera, oggi non la si troverebbe più; io non avevo il comando assoluto sulla flotta; ma il mio grado e le istruzioni del Governo mi davano facoltà di suggerire taluni consigli, che all'occorrenza

potavano diventar ordini, e certo prima di distruggere una città italiana, il che non era intendimento del Governo, bisognava che ben gravi interessi nazionali fossero in pericolo. La flotta era lì, io potevo parlare dalla spiaggia coll' ammiraglio: mi pareva straordinario di vedere 14 bastimenti corazzati su di una spiaggia tutta rocciosa, ma erano costretti a rimanere colla macchina pronta. Quando poi, per misura inutile a ricordarsi, si dovette far entrare in Civitavecchia la *Terribile* e un'altra piro-batteria, fu fatto con molti riguardi.

Civitavecchia insomma non è un porto. Roma intanto abbisognerà di un porto, ma per me come Napoli è il suo porto da Oriente, Orbetello e S. Stefano sono il vero porto di Roma dell'avvenire: saranno necessarie delle spese, ma sarà un porto sicuro e grande come si conviene.

Le cose che ho detto riguardo a Civitavecchia ed a Brindisi, non piaceranno, ma abituato ai doveri della politica, mi rassego.

Ora vorrei trattare la questione commerciale del mondo asiatico con noi.

Il primo pensiero d'orientamento per un uomo che debba caricare un bastimento a vapore di grande importanza od almeno di qualche importanza, cioè di bastimenti che al *minimum* abbiano la portata di un migliaio di tonnellate, il primo pensiero, dico, è quello di avere una merce che dia al bastimento stesso la dovuta stabilità. Un paese che non abbia la fortuna di possedere un genere qualunque, o combustibile, o minerale, sale o altro, pietra, ecc. con cui dare stabilità ai bastimenti, non potrà certamente sperare di far carichi di qualche importanza.

L'Inghilterra, oltre alle tante sue fortune delle quali è certamente meritevole perchè se le è fatte da sè, ha altresì quella di produrre una grande quantità di carbone con cui può sempre caricare i legni della sua marina.

Le statistiche ufficiali di quel paese ci mostrano come nell'anno 1869 la produzione del carbone sia ascesa a 103 milioni di tonnellate, e quella del minerale di ferro a 4 milioni, e possiede ancora altri generi oltre di questi, coi quali può non solo acquistare, con guadagno assicurato, delle rilevanti caricazioni commerciali, ma ben anco dare la stabilità ai suoi bastimenti.

Disgraziatamente l'Italia manca di combustibile nel vero senso della parola, di quello cioè che serve all'andamento delle macchine a vapore, o ne manca in quantità considerevoli, ciò che nel fondo economicamente torna lo stesso.

Forse dalla costituzione geologica si può desumere che ce ne sia nel fondo della valle del Po; ma sicuramente l'andarvi ivi a cercare costerebbe molto di più che prenderlo dall'Inghilterra. Lasciamo dunque la questione « del se e del quanto » ai geologi; dal momento che non se ne è trovato in quantità considere-

voli sia qui, vuol dire almeno almeno che fin qui non abbiamo combustibile fossile.

La prima necessità che si presenta, se volete fare un allacciamento commerciale tra un paese e l'altro, è la natura delle merci ed i reciproci scambi e, come marino, le combinazioni dei generi in modo che il bastimento possa caricarsi a fondo e possa mantenere la sua stabilità navigando.

Abbiamo per questo una produzione mineralogica molto importante in Italia, nell'Isola dell'Elba, isola che a giudizio di molti uomini competenti toccherebbe da vicino i 40 milioni di tonnellate di minerale di ferro e che non si coltiva; e non basta: si spendono un trecentomila franchi all'anno, pare un paradosso, perchè la non si coltivi! Ma non basta ancora; il Governo in tutti i tempi, quasi tutti i Ministeri hanno studiato e preparato un progetto di legge per svincolare, e per mettere nella circolazione quel minerale dell'Isola dell'Elba, ma non si è mai potuto far nulla. C'è stato un tempo in cui si è avuto l'abilità di portar via dal Ministero delle Finanze, dov'era in elaborazione, il progetto di legge, l'intero progetto; ciò è accaduto a Torino nel 1862, ed era Ministro delle Finanze l'onorevole Sella. Si studiava dunque un progetto per mettere nella circolazione del commercio questa massa di minerale, ed allora non era ancora scoperto un filone che è quasi una prosecuzione del filone dell'Elba, che forse si segue nella regione sottomarina fino a Bona, non era scoperta la magnifica miniera di Bona, prima di che il minerale dell'Elba aveva un valore che oggi sicuramente ha perduto.

Dunque questa questione è studiata e ristudiata in tutti i modi: non so quale fatalità ci si travolge dentro.

Quei 40 milioni, secondo gli uni, 30 milioni secondo gli altri, minima quantità che abbia sentito dagli uomini competenti con cui ho visitato, e studiato tre volte quell'eterna questione dell'Elba, sono dunque quasi intatti. Tutti coloro i quali hanno visitato la località, che ha due porti magnifici accanto, Portoferraio e Longone, che è sulle sponde dell'isola e nel centro delle coste del nostro Mediterraneo, non hanno mai potuto rendersi ragione come quel minerale dell'Elba non abbia potuto mai entrare per la via diretta nel commercio del mondo. Vuol dire che c'è qualcheduno che sa come la cosa è stata fatta, e la crele destinata tardi o tosto ad essere cosa sua.

Pare che il Governo granducale quando ha combinato quella faccenda famosa della miniera dell'Elba, abbia disposto le cose in modo, e con tale finezza e con tale previdenza per cui il minerale doveva rimanere nell'isola, fino a che tornasse utile a qualcheduno acquistarne la proprietà personale. Gli alti forni furono stabiliti sulla spiaggia della Maremma, dove non si può andare nè con bastimenti a scaricare il minerale, nè ci si può rimanere che la metà dell'anno a cagione delle febbri. Eppure avevano a poca distanza la rada di Piombino dove l'aria ed il fondo permettono l'imbarco e sbarco

del minerale e la lavorazione durante l'intero anno, ma vollero andare più lontano e dove non si può né lavorare, nè, come ho detto, sbarcare.

Si è insomma speso moltissimo; gli alti forni sono cacciati a Follonica sulla spiaggia maremmana, dove non ci è articolazione di coste.

Tutto questo è abbastanza strano; ma quello che è certo si è che le miniere non si sa ancora al giusto quanto minerale contengono, che non fruttano nulla, che lo Stato paga una somma per l'interesse dell'imprestito del 1849, che vi ha ipoteca e che non si raggiunge col reddito delle miniere, e che è difficile un miglioramento ulteriore alla coltivazione delle miniere, perchè coloro che potrebbero farlo non hanno interesse a farlo, e lo Stato si crede impotente per le molte ragioni che ci furono dette, e che sono tante da non ricordarsi sempre.

Io sono adesso Presidente della Commissione dell'industria del ferro, e mi sono stancato di chiedere: che cosa facciamo? La Commissione che è amministrativa decide tutto nell'interesse generale: il progetto di legge è studiato. Si riuscirà? io ne dubito assai.

Lasciamo il minerale dell'Elba, giacchè non si ha la potenza di metterlo in circolazione; dirò solo ancora che, dopo trascorso un certo numero d'anni, se le cose continueranno di questo passo, scaturirà una proposta la quale suonerà così: « Le miniere non vi rendono nulla non sole, ma vi costano molto: ebbene date a noi una parte della somma che spendete, e coltiveremo noi. » E allora le miniere frutteranno molto alle persone che intascano le 300 mila lire.

Dunque il minerale non c'è, e non essendoci il minerale dell'Elba, bisogna pensare ad altro. Del poco combustibile che abbiamo in punti prossimi al mare, che è quello dell'Apennino Toscano, non conviene fare conto perchè è poco e costa più dell'inglese.

Anche a Livorno costa più il combustibile maremmano che quello di Newcastle, per ragioni che si verificano in Italia, cioè: per le spese di trasporto, facchinaggi e per la coltivazione con piccoli mezzi. Oh! il nostro è un paese sotto certi aspetti inesplicabile!

Frugando in quel magnifico lavoro che è il Rapporto degli ingegneri delle miniere, pubblicato nel 1868, e cercando di sapere come si potesse combinare quella parte dei carichi delle navi che è necessaria alla loro stabilità, trovai quanto importa per la caricazione di molti bastimenti e di generi che trovano facile e sicuro collocamento in tutte le regioni del mondo.

I generi più noti all'estero della nostra produzione sono i marmi, genere che possiamo esportar oggi in quantità considerevolissime e lavorati in tutti i modi, dal blocco alle statue, e da queste alle tavole, ai bagni, alle marmette, ecc.

Il sale marino ed il sal gemma offrono spesso alle navi nostre e straniere una zavorra che assicura un nolo per molti viaggi internazionali a grandi distanze.

Cercando però nelle statistiche inglesi ed americane mi fu facile vedere come il sal gemma trovasse da molti anni un facile collocamento sui mercati dell'Oriente, e come da Liverpool, se ne spedisse in quantità considerevoli e regolarmente, tanto colla bandiera inglese, quanto con quella americana.

Ma bisognava essere certi che il sal gemma fosse da noi in quantità considerevole e fosse in prossimità tale dei porti da potersi avere ad un prezzo conveniente, in modo da poter reggere ai prezzi inglesi; i quali coi loro mercati delle Colonie, ed i modi celeri ed economici che hanno per la caricazione nei loro porti possono fare assai bene i loro affari. Vidi, dalla Relazione degli ingegneri dello Stato, che i giacimenti più considerevoli erano in Sicilia ed in Calabria: mi recai sui luoghi e, accompagnato dall'ingegnere capo Foderà, della scuola di Caltanissetta, potei accertare la potenza di taluni giacimenti saliferi, e aver così la certezza che la qualità e la quantità non poteva far difetto. Rimaneva il trasporto industriale del sale dalle cave al porto d'imbarco; e questa è la parte più difficile a combinare, e perchè le ferrovie industriali speciali mancano oggi, ed esigono l'impiego di capitali considerevoli, e perchè i porti sono nello stato primitivo che ho detto.

Veduta la Sicilia ed accertato quanto importa, rimane che si studino i giacimenti di salgemma della Calabria, dove il Governo può fare delle concessioni e dove l'industria privata che le otterrà troverà modo di produrre a buon mercato introducendo dei meccanismi. Assicurata la potenza di questi giacimenti e la loro prossimità ad un porto di imbarco, bisogna trovare il modo di organizzarne la caricazione sollecita. Ciò che non è difficile se il Governo per poco escava i porti a quella profondità di cui hanno bisogno i bastimenti delle grandi navigazioni.

Parlando poi del porto di Girgenti (Empedocle) ho avuto occasione di accennare al corso dei noli da Liverpool per le Indie, il prezzo di costo per il sale a lato del bastimento è di 14 a 17 scellini la tonnellata. Ieri ho pure avuto occasione di ricordare come l'Annuario Americano pel 1868 indichi 17 carichi di salgemma da Liverpool a Calcutta.

Mi par dunque provato che per la parte dei carichi, e per la parte più delicata, come è quella che interessa la stabilità delle navi, i marmi ed i sali che possediamo e che sono noti al commercio ed accreditati, assicurano delle quantità tali da non essere impensieriti. I mattoni verniciati di Napoli, le ardesie, le pietre di Siracusa da intaglio, quelle pel selciato di via, il granito ed altri generi possono assortire senza tema qualunque carico si voglia fare in Italia, tanto più quando si sa che questa parte di peso non è mai necessaria al di là del 35 al 40 per cento dell'intero carico.

Abbiamo dunque la parte stabile della caricazione nostra assicurata per molto tempo.

Io ho domandato un ingegnere al Governo per ri-

conoscere i giacimenti; i Ministeri di Finanze e del Commercio misero a mia disposizione un ingegnere col quale verificare i giacimenti, ed il Governo in base ad una disposizione sancita dal Parlamento è autorizzato a fare talune concessioni.

Dico questo senza nessuno scrupolo perchè io desidero che la si sappia da tutti quelli che hanno intendimenti commerciali con quelle regioni, e perchè desidero che venga presto il tempo in cui il bastimento non entri nella speculazione, e solo faccia il trasporto puro e semplice della merce nel modo migliore e più celere: ecco tutto.

Adesso veniamo alle parti meno delicate, vediamo i generi di produzione dell'Italia per completare questi carichi per le Indie.

Primo genere che mi si presenta, e che ha molta importanza per l'Italia, o almeno se non l'ha oggi, la deve avere in un tempo più o meno vicino, quando gl'Italiani vorranno seriamente occuparsene, è il vino.

Senza valermi dei dati dell'*Italia economica* e degli enologi italiani, io prendo un lavoro Americano.

Gli Americani compongono i loro Annuarii Consolari nel seguente modo: una parte si riferisce alla produzione dei paesi in cui sono rappresentanti del loro governo, movimento dei porti, produzione dei generi più importanti, le esportazioni, per dove si fanno, i vantaggi che presentano, e i generi più facili a smerciarsi nel loro paese. La seconda parte, la formazione dei carichi, il valore di essi carichi e questo anche per tutto il commercio indiretto del loro naviglio.

Ora pel vino l'*Annuario Americano*, dà alla produzione dei vini italiani la cifra di circa trenta milioni di ettolitri; quantità che altri porta al miliardo.

Stando dunque ai dati statistici, sui quali io mi debbo appoggiare, noi abbiamo una produzione di circa 30 milioni di ettolitri di vino, computo che combina con quello dei Maestri nella sua *Italia Economica*. Ora, dal sunto del movimento generale del commercio, pubblicato dal Ministero delle Finanze il 31 gennaio 1871, si rilevarebbe che nel 1869 e 1870, nei vini si ebbe un' esportazione in botti per 11 milioni di lire, e di 2,500,000 mila per quelli in bottiglie nell'anno 1870, e di 13 milioni per quelli in botti, e di 2 milioni per quelli in bottiglie per l'anno 1869.

Per non parlare dunque per ora che di questi due anni 1869 e 1870, si vede che noi esportiamo pochissimo vino; perchè se è vero che produciamo per un miliardo e non esportiamo che 13 a 15 milioni, ricevendone, come si rileva dalla stessa statistica, per 3 milioni all'anno dall'estero, vuol dire che la nostra industria dei vini è nell'infanzia.

Io inclino a credere che le nostre statistiche sieno compilate su dati molto infedeli, e ne ho più prove; ma d'altra parte mi pare certo che il gusto nostro per i vini non sia quello più diffuso nel mondo, e penso che se vogliamo esportare del vino e farlo na-

vigare, bisogna occuparsene industrialmente in modo assai diverso da quello che si fa oggi da noi.

Io era sorpreso dal vedere che mentre tutta l'Italia continentale, la Sardegna compresa, non dà vino all'Inghilterra, la Sicilia gliene dà per oltre 2 milioni all'anno, e la Spagna gliene dà per oltre 52 milioni all'anno. Che cosa vuol dire questo? Io ho cercato di rendermi ragione di questi fatti; e andato sui luoghi ne ho veduto la ragione nella industria di chi esporta; ecco intanto dal *Trade and Navigation* del 1869, i dati ufficiali Inglesi:

Esportazione dei vini di Sicilia in Inghilterra:

	1865
Galloni 426 mila =	63 mila sterline.
	1866
Galloni 458 mila =	71 mila sterline.
	1867
Galloni 456 mila =	72 mila sterline.
	1868
Galloni 554 mila =	86 mila sterline.
	1869
Galloni 543 mila =	86 mila sterline.

Ora, prendendo dalla stessa statistica commerciale del *Board of Trade* pel 1869, gli elementi, si vede che l'Inghilterra importa 17 milioni di galloni di vino in cui la Spagna entra per 7 milioni e mezzo di galloni e l'Italia entra per 541 mila galloni, di cui la Sicilia ne ha 538 mila e Genova 3 mila galloni. Che cosa vuol dire questa differenza dall'Italia alla Spagna prima, e poi da Marsala a Genova? La risposta la si trova nelle Case industriali inglesi stabilitesi a Marsala, e da quel pochissimo che si fa nelle altre parti d'Italia in fatto di vini per l'estero. Ora, la superiorità della Spagna sull'Italia non ha altro fondamento che nell'industria dell'una e nella nessuna industria dell'altra. Confrontando talune partite dei due paesi Spagna e Italia, nella loro esportazione si rimane colpiti dal vedere per esempio che la Spagna esporta per l'Inghilterra tanto *sparto*, quanto l'Italia olio o poco meno! Eppure in Sicilia questa pianta da far stuoie e carta cresce spontanea! ma non si è ancora cominciato a coltivarla!

Ora, ritornando al vino, domando io qual è la ragione per cui noi non ne facciamo di più? Forse non si dirà cosa lontana dal vero asserendo che da noi tutti vogliono essere viticoltori, e nessuno o pochissimi vogliono occuparsene come d'una industria specialissima che esige conoscenze e pratica continuata, invece di andare a vedere ed a studiare come in Spagna ed in Francia si pratica questa industria, e chiamare della gente del mestiere e per *assaggiatori* e per *vinicoltori*, i nostri medici, ingegneri, notari ed industriali di qualunque altra specialità, vogliono tentare la viticoltura con metodo proprio, frutto delle proprie riflessioni, senza aver mai passato una stagione de' vini nei paesi industriali della specialità, non avendo nessuna conoscenza dei gusti dei mercati esteri nè delle esigenze dell'indu-

stria per i trasporti, e credendo che il vino che troviamo buono per noi possa essere buono per gli altri. Questa mania di voler far di tutto è così generale, che anche in Sicilia, all'infuori delle Case straniere stabilite a Marsala e la casa del Duca D'Aumale, dello Zucco e quella di Florio, sebbene entrambi abbiano i direttori inglesi, nessuno è in condizione di produrre 500 pipe di vino d'un tipo qualunque, nè potrebbe rispondere neppure d'una partita assai inferiore; in tutta la Sicilia sarebbe assai difficile trovare una cantina *orientata* convenientemente e che abbia stabilito la sua industria in modo da avere una riputazione incontrastata e fuori ed in paese! Eppure in Sicilia la produzione vinicola s'avvicina, se non li passa, agli 8 milioni di ettolitri, e la viticoltura pare essere appoggiata a buone regole, grazie all'influenza che le Case di Marsala hanno esercitato sulla coltura della vigna colle anticipazioni sui raccolti e colla vigilanza de' loro pratici assaggiatori.

Io, andato in Sicilia per studiare dal mio punto di vista la quistione del vino, mi recai a Palermo ed ebbi dal Florio e dall'Ingham commendatizie per i direttori dei *Bagli* loro di Marsala.

Non vi è gentilezza ch'io non abbia ricevuta a Palermo come a Marsala. Ho potuto vedere e conferire sopra ogni cosa che mi sembrasse degna di osservazione, e notare tutto quanto sul mio giornale. Io aveva qualche volta veduto in Spagna, Portogallo, Madera, Canarie, Cipro, delle *fattorie di vino*; ma l'impressione che ho oggi ancora di quei luoghi è assai pallida; questa ultima di Marsala mi ha lasciato persuaso che l'industria è ben stabilita.

I capitali impiegati, l'orientamento delle cantine, la loro capacità, la divisione del lavoro, la sorveglianza sulla coltura delle vigne, la determinazione del momento opportuno per la vendemmia, la cura per la scelta del legno delle botti di magazzino, per quello delle pipe da viaggio, la cura per l'abbonimento delle stesse pipe, la scelta di assaggiatori per la compra dei vini, la cura della propria riputazione industriale acquistata sui mercati principali d'Europa, d'America, dell'Africa provano che per chi sa e vuole e può, che la industria del vino anche in Italia è possibile non solo ma facile, ma chi fa vino deve far vino e non altro che vino e semplicemente vino, e sapere come lo si trasporta.

Dell'importanza della produzione e della esportazione di esso ho detto ieri. Dopo le Case di Marsala viene per importanza la fattoria dello Zucco nelle vicinanze di Partenico proprietà del Duca di Aumale, della Casa di Orléans. La fattoria del Duca è pure diretta da Inglesi sotto l'alta sorveglianza del loro agente di Palermo. E qui pure si è stabilita una vera industria per l'esportazione dei prodotti della fattoria stessa.

Il Duca ha oggi un 200 ettari di vigneti.

Se ben ricordo, questa sua fattoria data dal 1860. Egli produce oggi un 400 mila bottiglie di vino che esporta

in Francia, ed è un vino che piace e merita di piacere. Nel fondo è lo stesso che quello di Marsala ma più mite come forza alcoolica; la parte industriale delle bottiglie è di tutte le particolarità che esige, vetro, capacità, forma, etichetta, sughero, spoletta, marca, chiusura, cassetta, impagliatura ecc., tutto questo è fatto da persone che sanno il mestiere e non fanno altro. Le cantine, l'antica e la nuova che si sta costruendo, il Baglio alla marina di Carini, tutto questo è alquanto più modesto che a Marsala, ma si vede che si è dinanzi a gente che fa cose che conosce.

Il Duca pare che da 400 mila bottiglie, quanto è oggi la sua produzione, voglia giungere al milione, e si stanno atterrandolo olivi secolari e superbi: la superficie totale della fattoria è di 1200 ettari circa, ma non tutta è trasformabile in vigneto. Certo è che anche dall'ispezione di questa fattoria si può vedere che chi voglia occuparsi dell'industria dei vini in Italia e voglia impiegarvi persone del mestiere, prendendole, non importa dove, purchè sappiano fare il vino, può essere sicuro di riuscire, ma bisogna *sapere e volere*.

Quel poco che ho veduto in Sicilia, a Marsala, allo Zucco, a Mazzara, a Vittoria, a Riposto, a Milazzo, e quel tanto che so che si fa in Piemonte e si spedisce da Genova nell'America Meridionale ed altrove, fa sì che io credo che la esportazione del vino dall'Italia sia assai maggiore di quanto risulta dalle statistiche ufficiali, statistiche che pel 1869 e 1870 notano 273 mila ettolitri in botti ed 1,367,000 bottiglie pel primo e 224 ettolitri ed 1,480,600 bottiglie pel secondo. Come credere che l'Italia intera non esporti più di un milione e mezzo di bottiglie quando la sola fattoria dello Zucco esporta 400 mila bottiglie? A me pare certo che se in questo genere facciamo poco, vogliamo ancora far risultar meno; e che le nostre statistiche ufficiali notino assai meno di quanto facciamo lo si vede dalla categoria XV dove si dice importato dall'estero in bastimenti, barche e battelli per 14 mila lire nel 1870, e per tre mila nel 1869; ciò che mi pare assai difficile a giustificarsi quando si consulta il solo materiale a vapore delle Compagnie marittime postali o no.

In fatto di statistica abbiamo in poco tempo fatto cammino dopo che è affidata al Maestri, ma dal momento che tutti vogliono nascondere i dati necessari per sapere la verità, e la stessa Dogana non riesce a mettere in chiaro il movimento commerciale, l'Ufficio di Statistica non ne può saper di più; frugando nelle statistiche commerciali straniere si vede che giungono all'estero dall'Italia assai più generi di quelli che notino le nostre, ma questo è un lavoro che a farlo completo costa molto tempo e fatica, e non lo si può esigere sempre dai nostri pubblici impiegati i quali cominciano per mancar di tempo e di opere.

Ora, ritorno al mio argomento.

Il Duca d'Aumale produce dunque 400 mila bottiglie di vino all'anno, le quali egli mette in commercio. Io

credo di poter dire tutto quello che so perchè in fatto ne ebbi i dati senza vincolo alcuno, ebbene quelle bottiglie costano al duca 75 cent. caduna tutto comprese, cioè: il vino, la bottiglia, la cassetta, la paglia di rivestimento, l'invio a Palermo, l'imbarco, l'interesse del danaro, e comprese anche tutte le spese di produzione, viticoltura e vinicoltura, amministrazione e assicurazione, ammortizzazione, ecc. queste bottiglie sono dai suoi agenti vendute a L. 2 caduna.

Se arriverà al milione di bottiglie, ed in breve vi arriverà sicuramente, se il Governo non glielo impedisce colla famosa *obbligatorietà delle bottiglie nostrali*, poichè in Italia non vi è modo di trovarle, e questo affare delle bottiglie, per dirla in incidente, tanto in Liguria come in altri luoghi è questione che vuole essere risolta perchè inceppa il movimento della produzione dei vini e degli olii fini; se dunque il Duca d'Anumate arriverà al milione di bottiglie, invece di centesimi 75 non gli costeranno più di 35 centesimi l'una. Questa è cosa che sembra molto difficile, ma pure è un fatto, giacchè l'agente suo ha contratto appalti a Venezia per la segatura delle tavole per le cassette, ha appalti speciali per l'etichette, per i sugheri, per la lavorazione dei turaccioli, per le *spolette* e tutto questo può già fare in paese, insomma ha provveduto in modo da fornirsi di tutto l'occorrente servendosi dell'opera di gente che non si occupa di altra industria. Perciò il Duca raggiungerà certamente il suo intento, di stabilire cioè un'industria fiorente in quel magnifico paese dei pressi di Partenico.

Io ho veduto taluni luoghi dell'Australia e delle Filippine che sono veramente magnifici, e richiamano alla Provvidenza. Ma mai mi fu dato vedere un paese più bello della pianura di Partenico; è la seconda volta che vedo quel paese: la prima ebbi la vista conturbata dai casi atroci della guerra e dell'assassinio. Vi vidi degli attardati borbonici, sorpresi, uccisi e bruciati! eravamo nel 1860! Questa volta vi andai invece per studio commerciale.

A vedere quella posizione di Partenico, così magnifica, soltanto è malsana. Sempre così! ma a vederla dall'alto della fattoria della Zucco, vedere degli olivi che sei uomini non abbracciano, dei vigneti immensi, dei mandorli, tutto ricchezza, tutta vegetazione lussureggiante, e tutta gente che lavora, ma fa anche il brigante! quando può ed all'occasione!

Per andare allo Zucco il generale Medici credette di doverci proteggere con posti di bersaglieri, con truppe armate con *revolvers*.

Io ho detto: se mi vogliono ammazzare, non mi voglio nemmeno difendere; non credo possibile questo nel paese; è un falso allarme.

Ma il Direttore della casa, il cui predecessore era stato preso a fucilate perchè si credeva che portasse del denaro, non la intendeva così.

Io trovandomi con uno straniero avrei voluto far sentire che non vi era tutto questo bisogno di difesa.

Ma questi aveva disposto lungo il viaggio le sue guardie campestri perchè ci aspettassero! singolare paese il nostro d'Italia, in talune parti! Che differenza cogli stranieri che vidi alla fattoria dello Zucco! Una gente che vi dà l'esempio del lavoro proficuo, attivo, ben fatto, e di una gente seria, che si occupa della sua industria, non avendo desiderii impossibili, non maledicendo al proprio paese, non sapendo di politica più di quanto importa; ma occupata utilmente, e da buoni padri di famiglia; dalla tale alla tal ora nella officina, e poi a casa in famiglia; e colla coscienza tranquilla.

A Marsala, come allo Zucco vi sono Inglesi, Francesi ed Americani. Il Duca si fa ricco se avesse bisogno di ricchezze, e fa la prosperità degli altri, ed è opera buona. Vediamo come si fa nelle altre parti di Sicilia.

Nel 1834 io faceva il mio primo viaggio in America come mozzo, ragazzo di bordo, ricordo che avevamo un carico di vino Scoglietti. Scoglietti è la spiaggia di Vittoria, è il vino di Vittoria della provincia di Siracusa, che è la regione più importante per produzione di vini della provincia stessa. Io ricordava la peripezia di quel carico del 1834; ma da quel tempo ad oggi sapendo che la esportazione era sempre stata piuttosto attiva, volli vedere a qual punto industriale fossero giunti.

La Camera di Commercio di Siracusa nel suo rapporto al Prefetto della provincia in data 1° ottobre 1868 attribuisce al territorio della provincia una produzione di 566 mila ettolitri di vino, di cui 206 mila ettolitri al territorio di Vittoria. È, come si vede, una bella produzione, anche valutando che il consumo locale ne prenda molto. La Camera di Commercio di Siracusa computa che la provincia tutta consumi 236 mila ettolitri, e ve ne rimangono esportabili 373 mila ettolitri di cui 191 mila ettolitri per Vittoria. Andato a Scoglietti potei vedere come le cose procedono anche oggi.

Scoglietti è una spiaggia malsana, e senza un'articolazione che all'occorrenza possa offrire un rifugio qualunque; la borgata si compone d'un numero limitatissimo di case abitate soltanto in occasione della caricazione. Vi sono alcuni magazzini entro cui si vedono delle botti di tutte le forme e di tutte le capacità, vuote ed ammonticchiate in confusione. I bastimenti che si recano a Scoglietti, sono di pochissima importanza e generalmente vele latine e genovesi che caricano il vino per dettagliarlo nella Liguria ed a Genova, i più dei bastimenti portano loro stessi il bottame.

Il vino non è a Scoglietti, ma lo si trasporta volta per volta da Vittoria, che è a qualche chilometro di distanza 10, circa; il trasporto lo si fa comunemente con carri che portano 8 o 10 barili per volta. Le botti, se le ha il bastimento, le getta in mare da dove questo si trova all'ancora; esse vengono rimorchiate alla spiaggia dove si lavano con acqua di mare e poi si riempiono col vino, trasportato nel modo che ho detto, col carro infuocato e dopo tutto quel movimento e con quella polvere che si può più comprendere che dire. Piene

che sieno le botti, le si cacciano in mare, e le si rimorchiano a bordo come si può. Qualche volta si è costretti a lasciar il vino sulla spiaggia perchè il tempo si è fatto minaccioso, ed è bisognato partire in fretta per non diradare ed essere travolti nella spiaggia: qualche altra volta le botti le si lasciano andare in balia del mare e si corre a bordo, perchè il tempo minaccia, e bisogna prontamente abbandonare l'ancoraggio.

Di tutte le cure pel tipo del vino, per l'abbonimento delle botti e di tutte quelle altre cose infinite delle quali a Marsala e dovunque e per i vini comuni e per i fini si preoccupano tanto i viticolturi stranieri, non si ha pensiero alcuno a Scoglietti e Vittoria: si vende come si vende, il vino è come è. Lo si mischia di prima mano e di seconda, e non si bada ad altro che a vendere una volta, e peggio per chi ha comprato e compra. Se questa è industria di vino, e se chi voglia esportare vino possa fidarsi di avere un vino che non potrà vendere con un campione come tipo unico della partita che ha imbarcato, e venderlo nei paesi che ricevono vini dalla Spagna e dalla Francia e dall'Inghilterra e dalla stessa Marsala, lascio che lo si consideri.

È così che facciamo i nostri affari in Italia!

Mi fu assicurato a Scoglietti che quando si tratti di vino per l'esportazione all'estero, invece che per dettagliarsi, allora vi si mette molta cura. Ma io credo che queste sono artificiose parole, perchè non mi riuscì scoprire nessuna fabbrica di botti da trasporto ne potèi vedere una cantina dove tutto quanto si esige per l'abbonimento delle botti potesse farsi, e poi il trasporto in carri su quelle strade ed il modo d'imbarco alla spiaggia e del rimorchio per acqua saranno sempre inconvenienti tali, che se non si muta la spiaggia in un porto, o non si tirano i bastimenti a terra, non ci si potrà pensare seriamente, perchè le botti rimaste in mare qualche tempo quando poi le sono stivate in un bastimento che debba navigare in climi tropicali ed equatoriali, si corre pericolo che esse si sfascino ed il vino si disperda nella stiva.

E poi tutte queste operazioni di intermediari che caricano alla spiaggia a piccole quantità, ... insomma non c'è modo di orientarvisi, ed è così tutto primitivo e così malfatto, che non so come da tanti anni che questo commercio è iniziato ed attivo, quei proprietari delle provincie non abbiano pensato a rimediare ai tanti inconvenienti.

A me pare che, così come si fa, questo commercio non possa offrire probabilità di sviluppo, e che la prima cosa a cui bisogna pensare si è quella di far convergere i prodotti della campagna nei porti dove l'industria dei generi può stabilirsi su vasta scala, da cui si diffonderà sui mercati di consumo a grandi quantità; il tempo delle piccole industrie è quello dell'infanzia, i ragazzi non possono far nulla: bisogna produrre molto e cercare il guadagno dalle grandi quantità, ma per questo bisogna aprirsi delle vie dirette coi mercati di

consumo e cessare di far vivere miseramente uno sciame d'intermediari che vivono a stento anche loro e mantengono l'industria in fasce. Bisogna avere le comunicazioni coi porti; e Siracusa deve poter ricevere in ferrovia le produzioni della sua provincia non solo, ma di altre, essendo un porto della maggior importanza. Se non si farà questo, non si farà nulla. Oggi il materiale navale deve essere di grande portata anche perchè i noli sono ribassati, ed alle spiagge non possono caricare i grossi legni. La questione è tutta in questo: avere i porti senza strade è come avere le strade senza porto: nell'un caso e nell'altro, è come non aver nulla!

Sulle coste di Sicilia, dopo Marsala, i punti più importanti, rispettivamente alla produzione del vino, sono Scoglietti-Vittoria nella provincia di Siracusa, e Riposto in quella di Catania. Riposto è anch'esso una spiaggia, ma incomparabilmente migliore di Scoglietti. Il paese stesso è importante in sè, e l'industria è in progresso notevole. Vi si incontrano molti uomini di senno. Disgraziatamente anche qui le cose non sono stabilite in modo soddisfacente; il prodotto del paese non ha nessuna riputazione non solo, ma l'ha pessima. A Riposto si palleggiano dagli uni agli altri le accuse; quello che è certo si è che vi si produce molto vino, ma la parte industriale dei trasporti è anche qui bambina, e se non sarebbe difficile stabilire buone relazioni con Case del luogo, capaci d'intendere i loro affari, è però un fatto che oggi una vera industria non c'è. Sono tanti industriali proprietari, ognuno dei quali fa il suo vino, e di cui si occupano anche moltissimo; ma a me paiono sviati tutti; bisogna creare l'industria, e concentrare l'imbarco in porti; Messina ed Augusta devono imbarcare i vini di Riposto.

Quello che ad ogni modo è certo si è che da Riposto si esportano quantità considerevoli di vino come appare dallo specchio seguente:

Vino esportato da Riposto:

	1865	ettoltri	25	mila
	1866	»	42	»
	1867	»	40	»
	1868	»	35	»
	1869	»	31	»
6 mesi del	1870	»	12	»

Questa esportazione è, come si vede, considerevole, e quando l'industria e l'apprezzamento del quanto importi tener alta la riputazione del mercato, fossero veramente intesi dai produttori ed industriali della Sicilia, si potrebbe sperare che ben presto l'esportazione del vino comune assumerebbe una proporzione degna. Ma io temo che la mania di voler essere tutti viticoltori manterrà l'industria nell'infanzia.

Dopo Riposto, per importanza come mercato produttore di vino, credo che venga Milazzo. Ma tutto quello che ho detto quanto all'industria degli altri

paesi si adatta anche a Milazzo il cui porto comincia ad essere discreto e vi si potrebbero fare delle cariche importanti.

Oggi il mercato di tutto il mondo ci è aperto. La Sicilia è la sola parte d'Italia che esporti nei paesi di gusto inglese del vino. Le statistiche inglesi ed americane lo provano. Il Bosforo di Suez ci ha avvicinato del 62 p. 0/0 a tutti i mercati delle Indie, dove l'Inghilterra esporta per somme considerevoli dei vini che raccoglie in tutta Europa. La Sicilia ha una buona viticoltura, ma dalle Case straniere di Marsala, a cui debbonsi aggiungere quella del Florio e quella del Duca d'Aumale, in fuori, nessuna Casa è in condizione di attivare un'esportazione di vino, che si possa vendere con sicurezza sui campioni mandati nell'anno. Ora, quando il guadagno c'è, e la merce abbonda, il prepararla non dovrebbe essere impossibile.

Io sono sicuro, che, occupandosene seriamente, provvedendosi in Spagna un personale speciale, e consacrando i capitali occorrenti, si possa trattare i vini comuni di Sicilia da esportarsi al 2° anno.

Ecco intanto le cifre dell'esportazione dei vini che l'Inghilterra manda nelle Indie ed altri paesi dell'estremo Oriente, quali risultano dal *Board of Trade*.

Vino esportato nelle Indie Orientali dall'Inghilterra:

1860 galloni	464 mila,	valore	445 mila sterline.
1861 »	350 »	»	340 »
1862 »	308 »	»	290 »
1863 »	359 »	»	339 »
1864 »	470 »	»	429 »
1865 »	446 »	»	402 »

Vino esportato dall'Inghilterra in Oriente:

1869 a Bombay	per sterline	32 mila.
a Madras	»	46 »
al Bengala	»	55 »
a Singapore	»	7 »
a Ceylan	»	14 »
a Hong-Kong	»	11 »
in Australia	»	98 »
in China	»	17 »
al Giappone	»	6 »

Nell'anno 1869 la totalità dell'esportazione di vino dall'Inghilterra somma a sterline 616 mila, ovvero ad oltre 15 milioni di lire nostre.

Fra i generi che, dopo quelli indicati, debbono tenersi in conto principale per l'esportazione, contiamo oggi il riso, che dal principio della guerra civile degli Stati Uniti ad oggi, ha preso importanza inaspettata nelle nostre esportazioni. Noi ne esportiamo già oggi per oltre 37 milioni all'anno, ed in molti paesi.

La storia dell'esportazione di questo cereale prova come con qualche cura si giunge anche da noi a penetrare nei mercati esteri. Prima della guerra civile il riso americano lo si trovava su tutti i mercati del mondo, ed il nostro non andava fuori d'Italia. I ten-

tativi fatti più volte non avevano dato verun buon risultato; venuta a cessare l'esportazione dalle Caroline, i nostri industriali, studiando il modo di diffondere questo cereale, s'accorsero che bisognava portarlo sul mercato come glielo portavano dagli Stati Uniti, e da quel momento stabiliti i mezzi industriali, peraltro molto modesti, per condizionarlo a seconda del gusto più generale, siamo andati diffondendolo in tutti i mercati con cui abbiamo relazione. Ora, il mercato Indo-Chinese è produttivo di questo cereale non solo, ma ne esporta quantità considerevoli in Inghilterra e per più di 2 milioni di sterline; ma noi potremo allargare il nostro mercato e nell'Egitto e nel Mar Rosso, e qualche volta oltre di esso perchè questi paesi lo ricevano oggi riesportato dall'Inghilterra come si vede dal *Trade and Navigation*.

Le frutta d'ogni specie che noi esportiamo oggi, e quelle che potremo esportare maggiori, se ci occuperemo di questo ramo con cura e delicatezza, troveranno sui mercati orientali dello smercio. Noi esportiamo oggi per 48 milioni in tutto, fra frutta fresche e secche; ma la Spagna esporta in Inghilterra soltanto per 25 milioni! Quello che noi possiamo fare coi frutti freschi, combinando le spedizioni nostre col ghiaccio in Oriente, è considerevolissimo, ma bisogna occuparsene con molta cura.

Dalle cifre statistiche del *Board of Trade*, si vede che in media da qualche anno, l'esportazione dall'Inghilterra alle Indie passa sempre le 300 mila sterline; vero è che sono frutta secche e noi oggi non produciamo ancora in modo da smerciare sui mercati inglesi in quantità considerevoli, ma abbiamo, a portata nostra, meglio che l'Inghilterra, e le Isole Jonie e Smirne e la Grecia. Del resto, la Sicilia per i mandorli, la Pantelleria ed il gruppo delle Lipari e le Calabrie possono, se vogliono, occuparsi di questa industria ed aprirsi il passo ai mercati orientali. Quanto poi ai frutti freschi, le Calabrie, se vogliono, possono preparare delle frutta d'ogni specie, e con qualche cura particolare queste possono essere trasportate in Alessandria, a Suez, in Aden ed a Bombay: ed essere spedite colla ferrovia a Calcutta, a Madras. Dalla Sicilia si mandano e si mandavano da molto tempo gli aranci ed i limoni a Pietroburgo, come a Nuova-York, con bastimenti a vela, e si potranno benissimo dunque mandare da Reggio e questi e le pesche ed altro in Suez, Aden, Bombay con i vapori, che ci metteranno molto minor tempo.

Così, come esporteremo le frutta potremo esportare i nostri formaggi di grana. Io ne ho portato in Australia, e l'ho venduto bene tanto da non dirsi neppure.

Il Beccari nella sua opera sul commercio cinese scrive, a questo proposito, nella lettera al Cerruti: « I formaggi ed i butirri, pure, potrebbero offerire un'esportazione lucrosissima, sfruttata adesso dall'Inghilterra e dall'Olanda. I primi non hanno d'uopo che

di essere diligentemente ricoperti da una carta metallica, ed i secondi di essere salati e quindi riposti in caratelli doppi, avendo nello spazio intermedio e per ogni verso uno strato di salnitro grezzo. Di tal guisa il burro può lungamente conservarsi e reggere al clima più caldo. »

Così i nostri lardi, prosciutti e salami, tanto di Liguria come del Bolognese, e delle Calabrie, possono trovare un grande smercio ne' mercati orientali.

Le cifre delle statistiche inglesi lo provano. Il Bengala soltanto riceve dall'Inghilterra per oltre 50 mila sterline di lardi.

Gli Stati Uniti esportano in Inghilterra per oltre un milione di sterlini in soli prosciutti. Noi abbiamo in Italia i mezzi di stabilire questa industria e di farla attivamente, e non vedo perchè non la faremo per taluni mercati dell'Oriente.

Genere di qualche importanza non può non essere l'olio d'oliva, per quanto l'olio di cocco possa nell'estremo Oriente surrogarlo in molti e molti usi. Ma l'olio fino per gli Europei troverà sempre uno smercio, e difatti vediamo che l'Inghilterra ne spedisce in Australia per 31 mila lire sterline.

Ho detto in principio della tornata un poco troppo fuggevolmente dell'importanza che i marmi lavorati possono e debbono avere per la nostra esportazione nelle regioni inglesi. Mi pare conveniente di mettere questo genere in maggior evidenza insieme alle ardesie ed alle pietre da selciato e da intaglio come quella di Siracusa. In questa categoria noi esportiamo già assai più di quanto venga poi registrato nelle Statistiche ufficiali. Un lavoro importante sull'industria dei marmi apuani è stato pubblicato in questi ultimi giorni dal professore Magenta, dal quale si vede quanta sia l'importanza di questa industria che mette in esportazione ben 100 mila tonnellate di marmo. E nei mercati dell'estremo Oriente non è nuovo questo nostro marmo d'Italia. Il Beccari G. B. nella sua operetta sul

commercio cinese e specialmente nella lettera surricordata al nostro Collega Marcello Cerruti, allora segretario generale degli Esteri, dice precisamente: «... È » troppo naturale che nelle caldissime località inter- » tropicali, ove esistono città abitate dagli Europei, » si risenta il bisogno di lastricare con marmette » l'interno delle Case, molte infatti ne ho vedute a » Madrid, Calcutta, Singapore, non che a Hong-Kong » e Shanghai, ove nella maggior parte dei casi prove- » nivano in origine da Carrara, ma giunti quivi di » seconda e terza mano dalla via dell'America. »

E giacchè ho in mano l'opera del Beccari mi permetta il Senato che io legga i brani che seguono dopo quello che ho letto, egli dice:

« Un'altra manifattura, tutta nostra, si smercia nell'estremo Oriente a prezzi vantaggiosissimi, e questa » è la pasta di grano, come maccheroni, vermicelli, » piccole paste, ecc.

» Attualmente non vi è colà uno scalo, per quanto » meschino, ove non trovisi detto articolo, ma se si » stabilisce qualche indagine, si giunge a conoscere » come i negozianti di Marsiglia vengano in Italia a » comprare detto genere all'ingrosso, quindi ne fanno » tanti piccoli pacchi di forse una libbra l'uno, gli » chiudono in scatolette di latta, ermeticamente chiuse » e queste smerciano, per esempio, a Shanghai, per » circa un dollaro l'una.

» Così pure gli olii fini d'oliva e gli aceti, vi giun- » gono tutti per la via di Marsiglia, a prezzi favolosi

A pag. 31 il Beccari dice ancora:

« Immenso è il consumo che si fa dello zolfo in » China, atteso l'uso estesissimo di fare i fuochi di » artificio per le minime circostanze. »

Prima di chiudere il libro del Beccari permettete che io legga lo specchio delle navi mercantili entrate e sortite dai porti della China classate per la loro nazionalità come è inserito a pag. 98.

Navi Mercantili entrate e sortite dai porti della China classate per la loro Nazionalità.

NAZIONI	ENTRATE		SORTITE		TOTALE	
	Numero delle Navi	Tonnellaggi	Numero delle Navi	Tonnellaggio	Numero delle Navi	Tonnellaggio
Inglese	3.939	1.418.815	3.986	1.413.400	7.925	2.862.234
Americana	2.457	1.295.737	2.579	1.313.653	5.036	2.609.390
Amburghese	702	188.219	707	191.886	1.409	380.135
Olandese	94	28.470	103	31.001	197	59.471
Danese	384	82.172	383	86.630	767	164.802
Prussiana	93	22.416	94	23.727	187	46.143
Francese	122	41.564	125	51.535	247	93.099
Brema	146	41.807	146	41.517	292	83.324
Russa	10	4.438	11	4.760	21	9.198
Svezia e Norvegia	70	18.952	70	19.243	140	38.195
Hannover	77	14.863	80	15.163	157	30.026
Lubecca	12	3.726	12	3.726	24	7.452
Mecklemburg	26	4.939	27	5.579	53	10.518
Oldenburg	38	11.115	41	11.857	79	22.972
Belga	11	2.760	11	2.760	22	5.520
Spagnola	34	9.978	35	10.381	69	20.359
Austriaca	17	6.684	16	6.242	33	12.926
Siamese	80	34.850	76	33.545	156	68.395
Italiana	1	419	1	419	2	839
Portoghese	41	903	43	1.029	24	1.932
Peruviana	4	3.493	4	3.493	8	6.986
Nuova Granata			1	466	1	466
Giapponese	1	378	1	378	2	756
Haiwai	1	456	1	456	2	912
Chinese	513	32.144	508	32.414	1.021	64.588
Altre diverse	46	16.433	56	18.434	102	34.867
TOTALE	8.889	3.315.761	9.087	3.319.724	17.943	6.635.505

Fra le produzioni industriali italiane tiene un posto importantissimo quella delle conterie di Venezia. Le Statistiche ufficiali del movimento commerciale dall'Inghilterra ne segnano per somme considerevoli. Somme che non si riscontrano nella Statistica ufficiale del commercio nostro il quale assegna all'esportazione di tutta la categoria XIX che comprende le conterie, come i vasellami, vetri e cristalli, le cifre seguenti:

	Esportazione	
	1870	1869
Vetri e smalti tagliati a foggia di becilli o di pietre false in granelli ed in pezzi di cristallo forati per lamine	5,970	420,296
Totale di tutta la categoria	1,055,383	1,386,082

Ecco ora le cifre ufficiali del *Trade and Navigation* 1869, a pag. 269:

Esportazione delle Conterie Venete.

Conterie.	QUANTITÀ					VALORI Lire Sterline				
	1865	1866	1867	1868	1869	1865	1866	1867	1868	1869
libbre	2,939,594	2,542,268	3,750,562	3,020,785	1,870,679	149,680	127,112	187,528	165,038	93,534

Non è molto che visitando taluni laboratorii di corallo di Torre Annunziata, ebbi la fortuna di vedere siccome l'esportazione del corallo dall'Italia sia assai maggiore di quella che si legge nelle nostre statistiche commerciali le quali la portano pel 1869 ad 1,897,800 quello montato in oro e quello greggio non montato a L. 150,325, e pel 1870 quello montato in oro a L. 2,692,200 e quello greggio a L. 229,705.

Gli industriali a cui io chiedeva informazioni sulla loro produzione ed esportazione per le Indie, segnatamente pel corallo greggio non montato, vidi che ne ricavano ben altri valori da quelli che ho indicato. Se poi si tien conto che anche Genova ha un'industria in questo genere, e che da molti anni talune Case, fra le più accreditate, lavorano per le Indie dello stesso genere, si comprenderà facilmente che l'esportazione ha ben altro valore da quello indicato dalle statistiche ufficiali.

Adunque anche questo del corallo, è un ramo che deve tenersi in conto per valutare il complesso delle operazioni commerciali che potremo attivare direttamente coi mercati asiatici, senza gli intermedi dell'Inghilterra, della Francia, dell'Olanda e di altri popoli che lavorano direttamente colle case loro di generi nostri.

Un genere che non lascia d'aver la sua importanza per l'esportazione in paesi intertropicali è quello dei cappelli di paglia di Toscana e di talune altre parti di Italia. Quel tanto che esportiamo oggi monta già oltre gli 11 milioni, anche secondo le statistiche delle Dogane, le quali certo non esagerano le cose nostre; le statistiche ufficiali inglesi ne segnano delle partite considerevoli. L'Australia sola, ad esempio, ne riceve dall'Inghilterra per 70 mila sterline.

Altro genere che non lascia di aver la sua importanza per l'esportazione da noi è il canape. Si vede dalle Statistiche inglesi del *Board of Trade* che una quantità considerevole di canape si esporta dall'Italia per l'Inghilterra, da Livorno, da Genova e soprattutto da Venezia che da sola esporta in questo genere per 460 mila sterline l'anno, come nel 1869.

Io non oserei dire che noi esportiamo del canape nelle Indie, ma dico che esporteremo certamente dei cordaggi come molti altri generi navali, colori ed oggetti diversi, vedendo che le sole Indie ricevono dall'Inghilterra pel valore di 300 mila sterline in generi navali.

Ora, quasi a conclusione di questa parte dell'esportazione dall'Italia, leggerò un brano del rapporto del Vignale, nostro Console a Shanghai, il quale dà alcuni suggerimenti circa i nostri tessuti di cotone che potrebbero smerciarsi in China, e sull'utilità che la marina commerciale italiana potrebbe trovare nei traffici di colà.

« Alla richiesta » egli scriveva al Ministero degli Esteri in data 24 dicembre 1865 « che ho veduta formulata — se si potrà far venire dall'Italia delle merci per essere vendute in questi mercati, — non esito a rispondere che

si potrà, ma che prima bisogna che le nostre industrie imparino a produrre molto ed a buon mercato, specialmente nel genere dei tessuti di cotone che si consumano dai Chinesi, e che vengono dall'Inghilterra; allora i benefici potranno essere grandi per gli industriali e commercianti italiani; ma occorre si venga, si vedano, e si studino i varii generi da persone competenti ed istruite, e si facciano eseguire non come si vogliono eseguire, con sistemi antiquati, ma come si vogliono ed esigono da chi li ha da compere. Se no non si farà che poco, per non dir niente, e questi immensi mercati della China atti a consumare facilmente più di dieci volte i prodotti che già vi si importano e che risultano nelle statistiche relative allo scorso anno 1868 che Le inviai col mio Rapporto di questa serie del 29 luglio al num. 2 saranno chiusi alle nostre industrie, se non vi saranno Italiani che vengano a studiarli praticamente. Quindi la grande necessità di associazione d'italiani per le spese di viaggio, e degli studi per lo stabilimento di grandi fabbriche in Italia, e per la retribuzione delle persone che si dovrebbero fissare in questi paesi con forti paghe naturalmente, poichè se i guadagni possono essere immensi, le spese, i bisogni, e le necessità vi sono grandi. »

» In quanto alla marineria mercantile, persisto a consigliare agli armatori italiani di mandare al più presto in questi mari qualche loro bastimento con carico d'Inghilterra per ora, e col progetto di trovar qui merci di ritorno, o meglio, a seconda delle circostanze, per consacrarsi per qualche anno al cabottaggio su queste coste, che già rende grandissimi benefici a quanti vi si consacrano come inglesi, americani, germanici ed olandesi.

» Gradisca, ecc.

» Firmato: L. VIGNALE. »

Ho già indicato il movimento dei porti della China leggendo lo specchio che ne dà il Beccari nella sua opera sul commercio. Parmi importante mostrar la parte che gli Stati Uniti prendono a Shanghai. Dal Bollettino consolare americano 1868, a pag. 915 e 16 risulta che gli Stati Uniti hanno un movimento che sale in taluni trimestri sino a 136 vapori, 6 navi, 3 brick e 7 altre vele minori, in tutto 202 mila tonnellate. Che a tutto questo movimento commerciale abbia da essere assolutamente estranea l'Italia, è veramente doloroso, e quanto a me credo che dobbiamo affrettare col desiderio e coi fatti il giorno in cui la nostra bandiera conterà per qualche cosa anche nel traffico dell'estremo Oriente se non in quello diretto, almeno in quello indiretto.

Certo non arriveremo in breve tempo a prendere una certa importanza nel traffico asiatico. Troppo addietro siamo rimasti in tutto; sì! in tutte disgraziatamente, per poter credere che in poco tempo potremo misurarci colle Potenze marittime dell'Europa e del

l'America. Ma bisogna affrettarsi a cominciare, e molte cose dobbiamo cominciare. Ma purchè cominciamo non sarà male, e qualche passo andremo facendolo anche noi.

L'Inghilterra nel 1800 importava dall'Asia per
Sterline 4,942,241
ed esportava in Asia id. 2,835,003
nel 1854 importazioni in Asia Sterline 26,594,054
esportazioni id. id. 26,277,887

(Dupin, *Rapport à l'Académie des Sciences*, 2 mars 1857).

Nel 1866, a non parlare che delle sole Indie, escluse l'Australia, Hong-Kong, Ceylan, Maurizio, Singapore, Labuan, Aden, il Capo S. Elena ecc.

L'importazione in Inghilterra:

Sterline 67,656,475

di cui sterline 37,219,522 in solo cotone; e l'esportazione dall'Inghilterra:

Sterline 56,156,529.

Come si vede le cose commerciali dell'Inghilterra, hanno camminato passo passo, nulla più, nulla meno; ma andate mo' a vedere cosa hanno saputo fare dei loro porti nel Tamigi, nel Tyne, nella Mersey, e nel Clyde, cioè Londra, Liverpool, Glasgow e New-Castle.

Ho ricordato ieri quell'illustre uomo di Alberto Lamarmora e la sua memoria sul commercio della Sardegna. Egli si lagnava, allora nel 1851, al Senato che le cose procedessero male per la burocrazia, che inceppava il pronto disbrigo delle cose a Cagliari, e per cui i bastimenti stranieri protestavano che non riceverebbero carico, e che non avrebbero mai più fatto ritorno in quelle acque.

In quali condizioni sieno quei stessi porti della Sardegna oggi 20 anni dopo, io l'ho ricordato al Senato a cui il Lamarmora scriveva del 1851, bisogna cominciare, signori Senatori, passo passo faremo anche noi qualche cosa.

Io avrei così posto termine a quello che si può chiamare, abusare della pazienza del Senato in questi due giorni. Mi riservo di rispondere al Ministero, quando crederà di dare una risposta al mio discorso di ieri ed oggi, e riassumo il mio discorso per capi che ho scritto in fretta poco prima della seduta:

1. Se il Governo intende adoprare la sua influenza per ottenere che le tariffe di transito lungo il canale di Suez, sieno ribassate.

2. Se crede di potere efficacemente iniziare delle pratiche coi rimanenti Governi d'Europa pel riscatto del canale di Suez.

3. Se sia venuto il momento di procedere alla occupazione di talune stazioni commerciali nelle acque dell'Indo-China.

4. Se è disposto a presentare al Parlamento un progetto di legge, per l'occupazione e pel regime economico delle stazioni commerciali, il quale ne assicuri il porto franco e la libertà assoluta dei culti.

5. Se crede il Governo di svincolare i porti com-

merciali di Augusta, Siracusa, Trapani, Cotrone, e tutti quelli di cui l'interesse della difesa dello Stato permetta di farlo.

6. Se intende di attivare i lavori di escavazione e di bonificazione dei porti principali d'Italia.

7. Se intende di presentare un progetto di legge per offrire un premio agli armatori che faranno costruire nello stato delle navi a vapore in ferro, della capacità regolamentare di almeno 1000 tonnellate.

8. Se presenterà un progetto di legge per offrire un premio a chi stabilirà delle case commerciali nelle regioni dell'Indo-China, e vi rimarrà a commerciare due anni almeno.

9. Se presenterà un progetto di legge, per offrire un premio, a chi dall'Italia, esporterà nelle regioni dell'Indo-China, 100 tonnellate di merci nazionali o nazionalizzate, nell'intervallo di un anno, dal primo invio all'ultimo, ovvero in una sola volta.

10. Se crede il Governo di stabilire dei Consolati di carriera nei porti principali dell'Indo-China.

11. Se invierà una o più notabilità consolari, note per lavori fatti o pubblicati nel *Bollettino Consolare*, od altrimenti, a studiare le condizioni commerciali dei principali porti dell'Indo-China, con obbligo di pubblicare di mano in mano i rapporti che il Governo riceverà.

13. Se il Governo è disposto a fare eseguire la idrografia del Mar Rosso.

14. Se il Governo è disposto a presentare di urgenza il complesso delle disposizioni di massima, di cui è cenno nei numeri precedenti, ed al principio della prossima sessione.

Ringrazio il Senato dell'estrema bontà che ha messo nell'ascoltarmi; capisco che le cose che ho detto, e che possono parere a me importantissime non abbiano eguale importanza per tutti; mi sono addentrato forse in troppi dettagli, ma non l'ho fatto con l'intendimento di recare molestia ad alcuno, ma solo nella speranza di rendermi utile al paese.

Presidente. L'onorevole De Luca ha la parola.

Senatore De Luca. Non saprei se a quest'ora io rechero disturbo al Senato, dopo il discorso detto e circostanziato dell'onorevole Senatore Bixio.

Poche cose vorrei dire, se il Senato si compiacesse accordarmi alcuni istanti di benevola udienza.

L'egregio interpellante ha parlato distesamente del commercio estero, ha toccato dei porti del Tirreno, di quelli del mare Jonio e dell'Adriatico, ha fatto cenno di Brindisi, e ne ha tenuto parola con quella profondità e con quella scienza, che lo distingue: senonchè sovra altri porti dell'Adriatico ha creduto di dover tacere; però nell'Adriatico ve ne hanno parecchi di non piccola importanza.

Io non posso far menzione di tutti, ma di uno almeno dirò poche parole al Senato, cioè di quello di Ancona, città nella quale da due anni ho l'onore d'esser

Prefetto, e perciò conoscere ne debbo le condizioni, e segnatamente quelle del suo commercio.

Il porto di Ancona, come il Senato ben sa, è situato nel mezzo dell'Adriatico, e, si potrebbe, dire nell'ombelico di quelle coste; esso è uno dei più grandi e spaziosi, e certamente l'area n'è maggiore di quelle di Genova e di Napoli; peraltro le navi di grossa portata non possono avere ancoraggio se non in un terzo circa del porto stesso; gli altri due terzi non sono che ormeggiabili da piccole navi, battelli, o barche peschereccie, e da qualche *schooner* di poche tonnellate. Questi due terzi sono in pochissime parti rocciosi, il rimanente per gran parte è fondo melmoso; e questo avrebbe bisogno di essere scavato per mezzo di cavafanghi, acciocchè l'immenso porto d'Ancona possa accogliere navi di gran portata e in qualunque numero. Non sarebbe dunque opera molto ardua nè molto dispendiosa quella dell'escavazione di quel porto che da più e più anni s'interrisce, ed i naviganti sono costretti non rade volte ad avanzarsi collo scandaglio per non dare in una secca, o per non isprofondarsi nel fango.

Un altro inconveniente presenta il porto d'Ancona, e prego il Signor Ministro di Agricoltura e Commercio a prenderlo in seria considerazione. Quel porto è ben riparato dai venti tanto di Occidente, quanto da quelli di Oriente: però il Nord-Est vi soffia quasi direttamente. Tra i due gran moli che chiudono il porto come due grandi braccia, dalla punta del molo di Occidente a quella di Oriente, passa la distanza di circa 6 chilometri; ma in questi moli non è praticato nè un foro nè un arco, per cui l'ondulazione, quando il vento soffia forte, produce una tale agitazione nell'interno del porto che i naviganti se ne lagnano a buon dritto. Perciò si desidererebbe che qualche arco o foro venisse praticato nelle due braccia da Ponente e da Oriente, affinchè l'agitazione delle onde fosse minore nell'interno del porto, e le onde, mettendosi in comunicazione col mare, non avessero ad essere rimbalzate così violentemente dalla parte dei due moli, tanto più che questi sono costeggiati da gittate di scogli, sicchè le onde esterne non possono agitare le acque nell'interno del porto.

Mi gode l'animo poi di assicurare l'onorevole Senatore Bixio, che uno dei suoi desiderii, riguardo al porto d'Ancona, è quasi un fatto compiuto, quello cioè di condurre i vagoni della ferrovia fino agli scali e fino al luogo del caricamento e dello scaricamento. Già il binario della stazione d'Ancona, che pure dista un chilometro e mezzo, si congiunge ai magazzini generali, opera questa veramente grandiosa ed utilissima; di là poi, quando se ne riconoscesse la necessità, esso potrà giungere fino alla dogana e prolungarsi anche fino all'Arsenale, cioè quasi sino all'altra punta orientale del porto, poichè la banchina vi si presta moltissimo, e la Società delle Ferrovie Meridionali non avrà certamente

difficoltà di sorta a mettervi un binario e fare i suoi affari fino all'altra estremità del molo.

Ma questi vantaggi, che pure sono tali, non bastano, anzi vi è indispensabile qualche cosa di più; poichè un porto, per quanto sia spazioso, per quanto sia di facile accesso, deve aver ciò di cui i naviganti necessitano assolutamente.

In Ancona non c'è arsenale, in Ancona non c'è una officina di raddobbo, non c'è nulla che possa rimediare alle avarie delle navi che percorrono il burrascoso Adriatico; e non è raro il caso che convenga riparare a Trieste, a Fiume o a Pola, e forse, fra non molti anni, sarà necessario spingersi fino a Venezia.

Era stato con legge sanzionato un bacino di carenaggio ad Ancona, e già 400,000 lire si erano spese e gettate nel mare, quando le nostre condizioni economiche non permisero di proseguire quei lavori che pur erano di capitale importanza. Si disse, non esser necessario il bacino di carenaggio, e tal sia; però dei muri, degli scali di alaggio vi sono per metà costruiti, anzi quasi compiuti, e ve ne hanno due propriamente nel vecchio arsenale; ma questi avrebbero bisogno del meccanismo almeno atto a tirare a terra navigli di piccola portata che avessero bisogno di essere riattati. Macchine non ve ne sono: l'arsenale apparteneva al Governo, ma il Papa *pro tempore* lo concesse alla Camera di Commercio di Ancona, mercè una retribuzione annuale, da pagarsi però dopochè si fosse compiuta una quantità di lavori per metterlo in istato da poter ben servire alle esigenze del commercio.

Si è fatto quanto si è potuto dalla città di Ancona; e l'arsenale, indubbiamente una delle opere buone, non è tra i più piccoli de' suoi edifizi. Vi era già un numeroso personale di operai, e le costruzioni romagnole, per la buona qualità del legname, erano generalmente preferite alle altre.

Questo arsenale adunque prosperava, quando unitasi felicemente Ancona all'Italia, fu mestieri farne un baluardo da fronteggiare l'Austria; ed allora la marina militare credè bene di farvi una stazione; all'uopo s'impossessò dell'edificio e vi pose l'arsenale militare, ed i capitali e gli operai furono sviati diversamente. Ma dopo Ancona, venne nel 1866 la Venezia, ed allora si decapitò Ancona: tutto si portò via dall'Arsenale; vi si levarono persino i chiodi, ai quali gli operai attaccavano le loro casacche; tutto fu trasportato a Venezia, e l'arsenale rimase chiuso compiutamente, ed ora solo è ricetto ai ragni che vi tessono le loro tele.

Intanto Ancona ha bisogno di un arsenale: aveva cercato di farsene uno tra la ferrovia e i magazzini generali; ma è senza riparo, senza tettoia, senza macchine. Quest'arsenale non ha potuto andare avanti che per piccolissime costruzioni; e gli operai non trovando come potersi in certo modo guarentire dall'intemperie, l'abbandonarono.

L'arsenale dunque per la città d'Ancona e per il

commercio stesso diventa di prima e di suprema necessità.

Una parte dell'arsenale, oggi chiuso, è reclamata con ragione dal Ministero della Guerra, e questa parte si può benissimo cedere, perchè annessa alla parte più fortificata di Ancona. L'altra parte sarebbe richiesta dal Ministero dell'Interno per farne un bagno penale.

In Ancona però esistono già due bagni penali, quello di sopra, così detto di S. Bartolommeo, che è il più grande e meglio guardato e disposto, l'altro di sotto, poco distante dall'arsenale, che è più piccolo e meno sicuro. Ora, questo si vorrebbe ingrandire a spese dell'arsenale. A parer mio basterebbe, allargare il bagno penale di sopra, e così si risparmierebbero spese di custodia, e si guadagnerebbe anche quanto a sicurezza, atteso che il bagno sarebbe di grave pericolo se scoppiasse una guerra marittima, poichè converrebbe in fretta in fretta levare di là tutti i forzati senza sapere dove potrebbero essere collocati. Il Governo farebbe opera certamente assai più utile, e credo anche meno costosa, ampliando il bagno di S. Bartolommeo che nei giardini ha spazio bastante per costruirvi nuovi locali. Soltanto per manire d'inferriate le aperture dell'arsenale attuale, occorrerà una spesa maggiore di quella che ci vorrebbe per allargare il bagno di S. Bartolommeo; è certo però che si risparmierebbe, come diceva, quanto a guardia e a vigilanza.

E così riacquistando Ancona il suo arsenale, pregherei l'onorevole Ministro della Marina a volerlo fornire di qualche macchina a che vi fosse riattivata l'industria delle costruzioni che era già tanto rinomata in Ancona, e ho piena fiducia che questa industria vi risorgerebbe in breve tempo.

Conchiudo queste mie poche parole richiamando l'attenzione del Ministero e del Senato sulle condizioni economiche della città d'Ancona.

Ancona ha pochissimo territorio, e questo non è atto alla grande coltura, ma soltanto ad una coltura, dirò così, da giardino: non ha industria, non ha arti, e direi quasi non ha mestieri. Questi non potevano sorgervi, perchè fino a due anni sono il privilegio del porto-

franco di cui godeva vi ha assiderato ogni industria ed ogni arte. Se si fosse voluto, mi si permetta citar quest'esempio, esportare un paio di stivali da Ancona, bisognava pagare un dazio, come se provenissero dall'Inghilterra, da Amsterdam, dalla Francia, o da qualunque altra parte del mondo; perciò le sono mancati anche quei vantaggi di cui le altre capitali di provincia godono continuamente: e così, i paesani del contado vanno alla capitale della provincia a fornirsi degli oggetti manifatturati, perchè ve li trovano un po' più eleganti e talvolta forse anche a miglior mercato.

Ancona, o Signori, mi duole il dirlo, ha tutto perduto!

Un tempo aveva una forte guarnigione militare poi ebbe le stazioni marittime, l'ammiraglio, l'arsenale. Ancona sembrava favorita dagli uomini e dalla natura, ora, ripeto, tutto ha perduto!

Si trova aggravata di debiti, fatti in momenti in cui sperava che le sue risorse avrebbero potuto darle i mezzi di pareggiarli, ma ben presto ebbero fine. Ed intanto? Intanto bisogna fare qualche cosa perchè l'industria ed il commercio risorgano in quella città.

Conchiudo infine raccomandando all'onorevole signor Ministro le cose di cui ho fatto cenno, cose, che se bene paiano semplici e parve, produrranno tuttavia grandissimi effetti ed ottimi risultamenti.

Presidente. Se il Senato lo consente, l'ora essendo tarda, si rimanderà a domani la continuazione di questa discussione. Parini però che il signor Ministro della Marina voglia prendere la parola.

Ministro della Marina. Io aveva intenzione di rispondere all'onorevole Senatore Bixio, ma mi riservo di farlo domani.

Presidente. La discussione adunque sarà rimandata alla seduta di domani e l'ordine del giorno sarà: continuazione delle interpellanze dei Senatori Bixio e quindi quelle del Senatore Amari, e discussione dei progetti di legge che sono all'ordine del giorno.

La seduta è levata (ore 6 1/4).

TORNATA DEL 1° APRILE 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGIANI.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla riforma degli ufficiali e degli assimilati militari. — Nuova redazione dell'art. 4 stato rinviato all'Ufficio Centrale. — Approvazione di questo articolo, e del 5 e 6 emendati dall'Ufficio Centrale. — Approvazione dell'articolo 7 ed ultimo proposto dall'Ufficio Centrale. — Seguito della discussione sull'interpellanza del Senatore Bizio. — Dichiarazione e schiarimenti dei Ministri della Marina, e d'Agricoltura Industria e Commercio. — Risposta del Senatore Bizio. — Rettificazione del Ministro della Marina. — Nuove dichiarazioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. — Avvertenze ed istanze del Senatore Menabrea cui risponde il Ministro degli Affari Esteri. — Raccomandazione del Senatore Bizio.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e i Ministri degli Esteri, della Guerra, della Marina, d'Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene anche il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore *Segretario Chiesi* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. L'ordine del giorno porta non solo il seguito delle interpellanze dell'onor. Senatore Bizio, ma il seguito altresì della discussione del progetto di legge per disposizioni relative alla riforma degli Ufficiali, e degli assimilati militari rimasto sospeso e del quale non rimangono a discutersi che pochi articoli.

Se non vi sono opposizioni, propongo che si cominci dalla discussione di questo progetto di legge, che presto sarà condotta a termine, per ripigliare poi la continuazione delle interpellanze dell'onorevole Senatore Bizio.

Ricorda il Senato che la discussione era giunta sino all'art. 4: quest'articolo è stato rinviato per deliberazione del Senato, ed accettazione dell'Ufficio Centrale, allo stesso Ufficio per essere riesaminato ed affinché venisse proposta un'altra redazione con qualche modificazione.

Invito il Relatore dell'Ufficio Centrale a voler rendere conto delle deliberazioni prese in proposito.

Senatore **Caccia.** Riunitosi l'Ufficio Centrale, e tenuto conto delle osservazioni che furono fatte dall'onorevole Amari e da altri Senatori, ha nuovamente redatto l'art. 4, che è stato comunicato al signor Ministro della Guerra ed ha riportato il suo assentimento.

Essendo la nuova redazione dell'articolo stata depositata al banco della Presidenza, prego l'onorevole signor Presidente di darne lettura.

Presidente. Si dà lettura della nuova redazione presentata dall'Ufficio Centrale.

Senatore *Segretario Chiesi* legge:

« Art. 4. Agli individui collocati in riforma, in forza degli articoli precedenti verrà concesso il seguente trattamento:

- a) A quelli che hanno servito per un tempo minore di anni otto, una gratificazione uguale ad un anno di paga per il loro grado in servizio effettivo;
- b) A coloro che contano otto o più anni di servizio o che entrarono in servizio dopo compiuta l'età di 30 anni, una pensione vitalizia pari a tante quote del *minimum* della pensione di ritiro del grado rispettivo quanti sono gli anni di servizio prestati o gli anni che s'interpongono tra il 30° anno della loro età e quello in cui ottengano il loro collocamento in riforma.

La scelta tra l'uno o l'altro modo di determinare la pensione vitalizia è lasciata al militare, od assimilato di grado collocato in riforma. Però la pensione vitalizia non potrà mai eccedere il *minimum* di quella di ritiro del proprio grado.

Alla pensione di riforma di cui al capoverso b sarà aggiunta la quota corrispondente al numero delle campagne di guerra fatte, computandole ai termini delle leggi 27 giugno 1850, 19 luglio 1857 e 7 febbraio 1865.

La pensione vitalizia accordata ai termini degli articoli precitati sarà reversibile soltanto a quelle vedove ed a quegli orfani che con la legge ordinaria vigente vi avrebbero avuto diritto. »

Presidente. È aperta la discussione sopra l'articolo 4 di cui si è data lettura.

Interrogo l'onor. **Ministro della Guerra** se accetta la nuova redazione.

Ministro della Guerra. L'accetto.

Presidente. Nessuno domandando la parola, pongo ai voti l'articolo.

Chi lo approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

L'art. 5, è così concepito:

« Non potranno esser invocate per gli effetti della presente legge come cause d'inabilità al servizio quelle, che, ai termini della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali, danno luogo alla perdita del grado od alla revocazione dall'impiego. »

(Approvato.)

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia. Nell'occasione che l'Ufficio Centrale si è radunato per discutere la forma dell'articolo 4, ha creduto pure venire ad una riforma dell'articolo 6. La proposta di questa riforma è stata comunicata alla Presidenza, non che all'onorevole **Ministro della Guerra** il quale si è associato all'Ufficio Centrale per approvarla. Può quindi, se crede, l'onorevolissimo nostro **Presidente** dar lettura del nuovo articolo proposto.

Presidente. Si darà lettura del nuovo articolo dell'Ufficio Centrale concordato col **Ministro della Guerra**.

Il **Senatore Segretario Chiesi**, legge:

« Art. 6. Gli ufficiali collocati in aspettativa per scioglimento o riduzione di corpo, soppressione dell'impiego, ritorno da prigionia di guerra, od infermità incontrate per ragioni di servizio non potranno essere tenuti in tale posizione oltre due anni dalla data del decreto di collocamento in aspettativa.

» Il medesimo vale tanto per gli ufficiali collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti dal servizio, o per motivi di famiglia, quanto per gli ufficiali cui è cessata la sospensione dall'impiego correndo i due anni per i primi dopo il periodo menzionato nell'art. 19 della legge 25 maggio 1852, N. 1376, e per i secondi dalla data del Decreto Reale accennato nell'art. 18 della stessa legge. Spirati i due anni i suddetti ufficiali in aspettativa, e salve le disposizioni dell'art. 21 di detta legge, debbono essere richiamati in servizio effettivo, ed in luogo di essi passeranno in aspettativa altri ufficiali del rispettivo grado ed arma colle norme dettate dalla legge 25 maggio 1852.

» Però nessun ufficiale, meno che si trattasse di infermità provenienti o no dal servizio, potrà venire collocato per propria domanda in aspettativa, se, essendo stato altra volta in tale posizione, non sieno scorsi almeno due anni dal suo ultimo richiamo in servizio effettivo.

» Nessuno ufficiale potrà essere ricollocato, di autorità in aspettativa se il turno, il quale incomincia dai meno anziani, non sia esaurito.

» Sono esclusi da tale turno in ogni grado ed arma, gli ufficiali che per ordine di anzianità costituiscono la prima quarta parte del proprio grado.

» Quelli che essendo in aspettativa acquistassero le condizioni accennate nel capoverso precedente, prima che i due anni sieno compiuti, dovranno essere richiamati in servizio effettivo. »

Presidente. È aperta la discussione sopra quest'articolo.

Non domandandosi la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia. L'Ufficio Centrale ha pur creduto necessario provvedere ad una classe di bassi-ufficiali chiamati Guardarmi, dei quali la disposizione precedente letteralmente tace. Quindi ha proposto un articolo 7, d'accordo col **Ministro della Guerra**, il quale estende a costoro le disposizioni degli articoli 1, 2, e 4, della presente legge.

Presidente. L'articolo addizionale proposto d'accordo fra l'Ufficio Centrale ed il **Ministro**, è del tenore seguente:

« Le disposizioni degli articoli 1, 2, e 4 della presente legge sono applicabili anche ai Guardarmi. »

È aperta la discussione sopra questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si procederà più tardi alla votazione per squittinio segreto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELL'INTERPELLANZA DEL SENATORE BIXIO.

Intanto si riprenderà la discussione sull'interpellanza dell'onorevole **Bixio**.

La parola spetta all'onor. **Ministro della Marina**.

Ministro della Marina. Signori Senatori.

Il discorso pronunziato dall'onorevole **Senatore Bixio** in questa occasione di una interpellanza ai diversi **Ministri** sulla questione marittima commerciale è stato ascoltato con grande attenzione ed interesse, sia per l'importanza dell'argomento, che in particolar modo riguarda il commercio nostro con l'Oriente dopo la stupenda opera dell'apertura dell'Istmo di Suez, sia perchè l'onorevole interpellante vi portava la testimonianza di cose da lui stesso vedute nella sua lunga carriera e nei suoi molti viaggi. Questo discorso, riferendosi in certe parti alla marina militare eziandio, mi obbliga ad alcune risposte e ad esporre alcune speciali considerazioni; mentre per ciò che riflette il commercio ed i lavori dei porti lascerò la parola al-

l'onorevole mio Collega il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, non senza aver prima toccato alquanto della marina mercantile, parte essa pure delle attribuzioni del dicastero che ho l'onore di reggere.

Le prime osservazioni dell'onorevole Bixio sulla marina mercantile si aggirarono intorno al numero delle nostre navi, al loro tonnellaggio, alla loro condizione, alle loro proporzioni e si fermarono specialmente sopra la marina a vapore.

Le notizie ch'egli ha potuto attingere sono quelle stesse che ho attinto io, essendo tratte dai medesimi documenti, forniti dalle statistiche che si preparano al Ministero della Marina; ma quantunque attinte alle stesse fonti, io credo che, prendendone i risultati al vero punto di vista, questi non ci debbano apparire di soverchio sconfortanti. Se prendiamo a considerare il nostro materiale a vela, noi troviamo che per numero e per importanza di tonnellaggio la nostra marina mercantile è senza contrasto la terza fra le marine d'Europa e tende ad accostarsi alla seconda. Questa tendenza ad accrescersi e svolgersi si rende ogni dì più manifesta.

La situazione stabilita al 31 dicembre 1870 dei bastimenti mercantili a vela, comprese le barche da pesca e quelle addette al piccolo traffico costiero, ci dà un totale di 17,904 legni della portata complessiva di 978,647 tonnellate. Intorno a queste cifre giova porre in rilievo che dei 17,904 bastimenti offerti dalla situazione 2500 circa hanno una portata dalle 100 fino alle 1700 tonnellate. Questi dati ci addimostrano come cotesta specie di navigli sia addetta alle navigazioni di grande cabottaggio e di lungo corso.

La situazione del naviglio a vapore non è per vero fino ad ora molto soddisfacente nel suo complesso e presa così in modo assoluto. Ma se la si paragoni con quella degli anni precedenti, essa porge argomento per ritenere che anche in questa categoria del nostro naviglio vi è incremento e progresso, perciocchè al presente abbiamo una ventina di piroscafi che superano ciascuno la portata di 500 tonnellate, mentre nell'ultimo triennio 1867-69 sopra quella portata non ne contavamo, in media, che otto. Il numero dei grossi bastimenti a vapore è scarso finora, molto scarso; ma possiamo sperare che presto verranno a far parte effettiva del naviglio mercantile italiano i piroscafi della Compagnia Italo-Platense; e le nuove linee di navigazione a vapore che si apriranno mercè le sovvenzioni che si ha in animo di proporre al Parlamento, saranno indubitatamente cagione che il nostro naviglio a vapore si accresca.

Intanto se volgiamo uno sguardo al cantiere di Sestri-Ponente, che tiene in Italia il primo posto, con soddisfazione scorgiamo come si vadano colà iniziando le costruzioni dei bastimenti misti, a vela e vapore; e tutto induce a sperare che codesta maniera di costruzioni non tardi a prendere proporzioni più larghe. Il Ministero della Marina, per la parte di attribuzioni

che gli competono, si è prefisso a regola costante di agevolare e favorire l'incremento della Marina mercantile; ond'è che tutte le facilitazioni che si mostrino compatibili col disposto delle leggi, sono in ogni caso volentieri accordate. Qui mi compiaccio di rammentare la circolare che l'onorevole mio predecessore l'ammiraglio Riboty, non appena assunto il portafoglio della Marina, emanava nel gennaio 1868; la quale, fu a mio credere, uno dei primi provvedimenti governativi che abbiano dato efficace impulso allo aumento del naviglio a vapore. In questa circolare si faceva appunto rilevare il vantaggio delle navi miste, vale a dire delle navi provviste, oltre alle vele, di macchine ausiliarie a vapore, con le quali, fra gli altri vantaggi che se ne ottengono, si possono superare gli ostacoli dei monsoni nelle stagioni in cui soffiano contrari, che è anche una tra le difficoltà della navigazione nel mar Rosso. Per me, non cesso di seguire le idee enunciate in quella circolare; ed ogni qualvolta mi si presenta il destro, io mi adopero a tutt'uomo pel conseguimento dell'importante scopo a cui essa era rivolta.

A questo scopo dell'incremento della navigazione a vapore mirano gli studi di una Commissione di cui è membro l'onorevole Bixio, e della quale v'intratterà l'onorevole mio Collega per il commercio.

Dirò ora della questione dei porti, o meglio del porto militare di Napoli e di quello di Taranto, intorno a cui si è già tanto disputato, e che formò soggetto di una parte del discorso dell'on. interpellante. A nessuno sfugge, ai militari come ai non militari, e molto meno a quelli che si occupano della marina dal lato commerciale specialmente, l'importanza somma di concedere al commercio l'intera area del porto di Napoli allontanandone i servizi guerreschi; anzi oggimai quasi più non v'ha chi metta in dubbio la convenienza della intera abolizione dell'arsenale di Napoli, per potere utilizzare quello stabilimento in servizio del commercio, a patto però che sia allestito, per surrogarlo, un altro arsenale nella parte meridionale d'Italia. E questo è l'arsenale di Taranto. Ma la cessione dell'arsenale di Napoli nell'interesse economico della marina non può aver luogo in pochi mesi, nè in uno o due anni. Occorrerà prima dare opera alla costruzione dell'arsenale di Taranto, e di mano in mano che potranno ivi eseguirsi lavori per la marina di guerra, si potrà di altrettanto diminuire quelli che si eseguiscano a Napoli; e così a gradi procedendo, allorchè il nuovo arsenale di Taranto sarà quasi completo, si potrà definitivamente abbandonare Napoli. Insomma la soppressione dell'arsenale di marina di questa città potrà aver luogo nello stesso modo col quale si andrà presto ad avverare la soppressione di quello di Genova. Non bisogna dimenticare che i lavori di Spezia sono cominciati da dieci anni e non ancora vi ha uno impianto sufficiente per provvedere alle svariate esigenze della marina da guerra. Venezia stessa, che col suo arsenale e il suo porto di Malamocco è la sola

stazione militare che abbiamo, ove all'occorrenza si possa mettere al sicuro una flotta in tempo di guerra, non è ancora dotata di un bacino di carenaggio, indispensabile, come ognuno sa, alla riparazione delle navi.

La soppressione immediata dell'arsenale di Napoli recherebbe grave danno alla marina militare, facendo astrazione da tutte le altre considerazioni che possono essere messe avanti nell'interesse particolare della città di Napoli sotto il punto di vista della convenienza o meno di conservare l'arsenale medesimo. Il sopprimere tutto ad un tratto quell'arsenale tornerrebbe di danno alla marina sotto il punto di vista economico, poichè anche i semplici lavori di riparazione che colà si eseguono non potrebbero essere fatti a Spezia per insufficienza di officine, nè a Venezia per mancanza di bacino. La soppressione di un arsenale nell'Italia meridionale, senza sostituirvene un altro, avrebbe il grave danno di distruggere per una buona parte le arti marittime in quelle provincie, distogliendo da esse gli operai che vi sono addetti, e di distruggere le speciali industrie ed il commercio sopra alcune materie prime, che un centro marittimo fa prosperare.

Come Ministro della Marina io desidero certamente che al più presto possa chiudersi l'arsenale di Napoli, ma dopo impiantato l'altro a Taranto, ancorchè in proporzioni modeste. D'altronde le condizioni naturali di Taranto, come fece rilevare l'onorevole Bixio, sono tanto favorevoli allo impianto ed alla difesa di un arsenale, che, spendendovi la metà di quello che finora si è speso alla Spezia, si avrà un arsenale completo ed interamente difeso dalla parte di mare.

Per quanto le esigenze finanziarie ci spingano a grandi economie, nessuno disconoscerà l'importanza che ha per l'Italia una marina da guerra, sia per la difesa nazionale, sia per provvedere in varie guise ai continui bisogni che crea la estensione delle coste, la conformazione geografica e la giacitura del nostro paese e la necessità dei continui rapporti con le nostre isole. È impossibile che a tanti interessi delle popolazioni e a tante esigenze della difesa nazionale si abbia a provvedere efficacemente se ci riduciamo in due soli punti collocati nella parte più continentale dell'Italia. Occorre invece di avere tre grandi stabilimenti e di averli nei tre mari che bagnano le nostre coste.

In seguito, uno dei soggetti che interessa il mio Ministero in questa interpellanza è la questione delle stazioni navali all'estero. Noi teniamo a cuore queste stazioni, perchè sappiamo quanto se ne avvantaggino gli interessi del paese. Noi aumentammo il numero delle cannoniere della stazione che abbiamo al Plata: le istruzioni date alla corvetta, lungi dall'obbligarla a lunghe fermate negli stessi luoghi, sono dettate nel senso che essa debba percorrere le coste del sud dell'America e di passare nel Pacifico. Il Governo ha mandato bastimenti a navigare nei mari delle Indie; ed a tutti è noto il viaggio attorno al globo compiuto dalla *Magenta*,

e nessuno ignora che una corvetta italiana da tre anni si trova in quei mari. Un'altra corvetta è allestita e presto salperà da Venezia per recarsi a surrogare la *Principessa Clotilde*. Mandarne un gran numero ora non si può; nè io devo impegnarmi in promesse di nuove spedizioni di navi in missione all'estero, perchè la questione non va risolta col solo criterio degli interessi del commercio. Il nostro commercio d'altronde (parlo dei mari dell'Indo-Cina) vi è finora molto ristretto, e però non richiede la presenza di un gran numero di navi dello Stato; a misura però che il bisogno se ne presenterà con lo estendersi del nostro commercio, io prendo impegno di aumentare le nostre stazioni; giacchè in un bilancio così ristretto qual è il nostro non si potrebbe fare troppo larga parte a quella specie di servizio senza trascurare l'istruzione militare, la quale non si ottiene altrimenti che col mezzo della squadra tenuta in armamento. Malgrado questa ristrettezza del bilancio, vi è stata preveduta la spesa di uno stazionario nel Mar Rosso; il quale sarà tanto più utile in quei paraggi in quanto che ivi già sin d'ora penetrarono le industrie pescherecce esercitate dai nostri nazionali.

Il soggetto delle stazioni all'estero mi conduce, per naturale associazione di idee, a rispondere all'onorevole interpellante sul proposito dell'idrografia. È vero che dall'Austria venne già pubblicata la rete delle carte dell'Adriatico e precisamente di quella parte dell'Adriatico che all'Austria appartiene. Ma io devo dire che altret da noi avvi in corso di pubblicazione un certo numero di carte con le corrispondenti relazioni, le quali metteranno gl'intelligenti in grado di conoscere i lavori da noi eseguiti. Questi studi che si fanno nell'Adriatico richiamano molta parte della mia attenzione, perchè vedo che essi daranno motivo a coordinare un deposito di carte del quale un paese marittimo come l'Italia non può assolutamente far senza.

I diversi Stati d'Italia prima della loro unione possedevano, quali più, quali meno, stabilimenti abbastanza importanti, che pubblicavano ottime carte, come per esempio l'ufficio topografico di Napoli, l'ufficio di Milano, quello dello Stato maggiore a Torino. Or bene, noi abbiamo adesso un vero bisogno di collegare e coordinare tutti questi mezzi e formare, dirò così, un sistema generale che sorga dallo antico esistente, senza passare per lo stato primordiale come sarebbe d'un paese che non avesse mai eseguito in appositi stabilimenti lavori di questa natura, quando il nostro, al contrario, ne ha dato alla luce, e di pregevoli assai.

Noi che abbiamo buoni cartografi, valenti incisori, potremo in tempo comparativamente breve attuare questa idea di un buon deposito di carte idrografiche, le quali saranno di grande giovamento alla navigazione delle numerose navi del nostro commercio, non più obbligate a provvedersene all'estero, come ora fanno.

Io non voglio ricisamente contraddire l'onorevole Senatore Bixio, in ciò che egli osserva circa le carte

del Mar Rosso. Farò solo osservare che codeste carte sono veramente più estese e più corrette di quello che egli abbia detto: io posso assicurare l'onorevole Bixio che le carte del Mar Rosso non sono più quelle che erano quarant'anni addietro; esse sono state ricorrette fino all'anno 1869: nuove carte si sono pubblicate dal 1857 al 1869, con moltissimi piani e disegni parziali; e, per tacere di altre, accennerò la carta su grande scala dello stretto di Jubal, uno dei punti più importanti nella navigazione del Mar Rosso. Per conseguenza non potrei dire all'onorevole Senatore Bixio, che accetto l'idea di far eseguire l'idrografia del Mar Rosso. L'idrografia di questo mare, tenuto conto della estensione delle sue coste intricate, è di per sé una impresa che costerebbe moltissimo; e basti lo accennare che i primi lavori cominciati dagli Inglesi nel 1830, durarono quattro anni di seguito con l'impiego di varie navi della Compagnia delle Indie. Io credo piuttosto che si debbano coordinare i nostri lavori, e che noi ci studiamo di rilevare principalmente quei punti di approdo che siano più utili per noi.

Questi punti di approdo del Mar Rosso saranno naturalmente indicati dai particolari interessi che per noi si abbiano in qualche località. Il Governo vi ha mandato esploratori, missioni diverse vi furono compite, e dai rapporti che gli sono giunti esso ben vede l'importanza che quelle località possono avere pel nostro commercio. Come l'onorevole Senatore Bixio ha accennato, io stesso fui incaricato dal Ministro Riboty di esaminare le coste del Mar Rosso. Esplorando quei luoghi, e volgendo il pensiero agli antichi traffici che aveva l'Italia con l'estremo Oriente, io mi raffermai nella persuasione della utilità immensa che avrebbe potuto avere l'Italia ripristinando, per la nuova via dischiusa attraverso l'Istmo di Suez, il commercio orientale col ritirare direttamente i prodotti di quelle regioni e scambiarli con le proprie merci. Io mi feci allora a studiare intorno ai mezzi più acconci per raggiungere questo intento, e li additai. Il Governo non indugiò; ed io non esito ad attribuire alla iniziativa del Governo ed all'impegno grande che vi prese, se fu stabilita una linea di vapori coll'India; al quale risultato contribuì (mi piace di qui ricordarlo) lo spirito intraprendente della Compagnia Rubattino. La condotta che ha tenuto finora il Governo, l'interesse che in questo ha dimostrato, possono essere come una garanzia all'onorevole Senatore Bixio che non sarà trascurato veruno di quei ricordi che egli ha dato, quando si reputassero opportuni per attirare all'Italia i vantaggi del vedersi restituita, nella misura dei suoi mezzi e delle sue forze, una parte di quel commercio che una volta quasi esclusivamente le apparteneva.

Altre considerazioni di un ordine più generale, in risposta all'interpellanza, potranno essere meglio sviluppate dal mio onorevole Collega Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Con quel che ho detto io spero di avere soddisfatto

in qualche modo ai desideri dell'onorevole Senatore; per ciò che aveva, nel suo discorso, più diretta attinenza al mio dicastero.

Presidente. La parola è all'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Signori Senatori, io ho seguito con cura diligente la lunga orazione del mio amico l'onorevole Bixio; orazione ricca di fatti, di particolari e corredata da molte cifre e da molti documenti.

Ho procurato poi di fare una sintesi di questo discorso e spero di esservi riuscito, giacchè lo scopo finale del discorso del Senatore Bixio parmi si possa formulare con poche parole: Un grandissimo avvenimento si è compiuto in Europa mercè l'apertura del Canale di Suez. Questo fatto produrrà sicuramente una grande rivoluzione nel commercio mondiale, che riprenderà l'antica via del Mar Rosso; questa nuova strada del commercio è oltremodo profittevole all'Italia, la quale per la sua posizione geografica forma precisamente un ponte stabilito quasi allo sbocco del nuovo Canale.

Ora, domandò l'onorevole Bixio, che avete voi operato perchè l'Italia prenda il posto che le compete? Quali sono le vostre intenzioni per l'avvenire? Si è egli fatto per parte del Governo italiano, per parte del Parlamento e del paese, tutto quello che si doveva? Se non erro parmi che sia questo lo scopo cui mira l'interpellanza del Senatore Bixio.

Io spero di dimostrare che se ancora resta molto da compiere, tuttavia molto, nei dieci anni dacchè si è costituito il Governo italiano, è stato fatto; anzi, lo dirò fin d'ora, io credo che se è vero il fondo del quadro dipinto dal Senatore Bixio, però egli ha usato tinte così fosche ed esagerate da fargli perdere in gran parte l'effetto che avrebbe dovuto ottenere.

Certamente l'apertura del Bosforo di Suez, avrà la gran conseguenza di far sì che il commercio abbandoni in gran parte la via del Capo di Buona Speranza e invece prenda la via del Mar Rosso; quindi è naturale che buona parte di questo commercio, quello cioè che è destinato all'Europa centrale, passi per l'Italia, giacchè l'Italia è in condizioni favorevolissime per profittare di questo transito.

Ora, parmi che il nostro paese abbia fatto quanto poteva per cogliere il frutto di questo commercio di transito che è parte importantissima del commercio generale.

Onde il commercio di transito potesse aver luogo in Italia, bisognava anzitutto procurare gli sbocchi verso l'Europa centrale. Che non si è fatto per avere questi sbocchi? Io spero che tra non molto tempo ne avremo ben cinque, perchè uno di questi, si può dire, è costituito dalla ferrovia ligure, la quale va al confine francese verso Ventimiglia, il secondo sbocco è quello del Moncenisio, opera grandiosa che fa riscontro all'apertura del Bosforo di Suez, e tanto l'uno quanto l'altro di questi sbocchi nell'anno corrente saranno

aperti al commercio: il terzo sarebbe quello del Gottardo che io credo di capitale importanza per l'Italia. Ma tanto il precedente Ministero, quanto l'attuale, a questo rispetto, han compiuto il loro dovere. La convenzione stretta a Berna e il corrispondente disegno di legge che vi dà esecuzione sono stati presentati al Parlamento, e trovansi ora sottoposti all'esame della Camera elettiva. Spero che tra non molto il progetto sarà discusso, e confido che prima che si chiuda la sessione attuale anche Voi, Signori Senatori, vorrete accordare il vostro suffragio ad opera così grande ed utile.

Il quarto sbocco, quello del Brennero, già sparge i suoi benefici effetti sull'Italia. Rimane ancora il quinto; quello della Ponteba. Di esso precisamente stanno attualmente occupandosi i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze. Ove si possa giungere ad una favorevole combinazione, il progetto verrà presentato ai nostri Colleghi, i quali, confido vorranno approvarlo consentendoci di formulare un disegno di legge che forse quest'anno stesso potrà essere presentato alle deliberazioni del Parlamento.

Ora, ben vede il Senato che da parte nostra non è mancata la buona volontà, molte cose essendosi tentate e molte compiute; per molte infine verrà richiesta l'approvazione del Parlamento.

Vi ha di più, o Signori: non basta che una strada sia aperta perchè ivi affluisca il commercio, è d'uopo combinare sapienti congegni; far sì che vi sia coordinamento e concatenazione dei sistemi per cui il commercio trovi il suo tornaconto.

Ora, per iniziativa specialmente di una nobile provincia, della Venezia, ritenete che si è compiuto un grande fatto in Italia.

Si è potuto ordinare il servizio cumulativo del Brennero, e questo servizio cumulativo, la instaurazione del quale fu caldamente appoggiata tanto dal precedente Ministero, quanto dall'attuale, ha recato una vera rivoluzione nel trasporto delle merci per ferrovia.

Tutte le ferrovie, quelle dell'Alta Italia, quelle della Südbahn, le ferrovie Germaniche, Olandesi, Belgiche e Svizzere si sono strette con intimi accordi.

Così una balla di mercanzie giunta dalle Indie a Genova o a Venezia, può con una sola bolletta, col pagamento di una tassa minima e senza che vi sia luogo a trasbordo da vagone a vagone, passare tanti Stati, e per altrettante reti ferroviarie e giungere sino ad Amburgo ed Ostenda.

Noi vediamo di fatto che tale servizio così ordinato apporta già molti benefizi, perocchè l'Adriatico Orientale a Venezia non può molte volte caricare sui suoi bastimenti le merci che giungono, e deve lasciare a terra una parte del carico, appunto perchè il nuovo servizio per la via del Brennero, ordinato in tal guisa, fa sì che questi piroscafi sieno inetti a contenere tutte le mercanzie che affluiscono a Venezia.

Sotto siffatto punto di vista, io credo che nulla

invero sia da rimproverarsi nè al Governo, nè al paese.

Ma vediamo quello che si è fatto, affinchè le comunicazioni del commercio sieno agevolate all'interno. Perchè ciò succeda occorrono molte condizioni. In primo luogo si richiedono le ferrovie; poi i porti, come ha detto l'onor. Bixio. Ma v'hanno altre necessità; si esigono le istituzioni, gli uomini: imperocchè poco importa che vi sia una via, che le merci straniere transitino nel nostro paese; ma bisogna che gli Italiani si facciano essi stessi gl'intraprenditori, i vetturali, i mediatori, perchè se i forestieri vengono a servirsi dei nostri porti e delle nostre ferrovie per il loro comodo, i vantaggi sono ben piccoli per l'Italia, mentre saranno considerevoli per essa, ove i nostri nazionali si facciano intermediarii fra le varie popolazioni.

Ora, rispetto alle ferrovie, per modo d'esempio, che potevano fare di più il Governo e il Parlamento?

Da uno stato che ho qui sott'occhio risulta che al principio del 1860 in Italia non erano aperti all'esercizio che chilometri 2088 di strade ferrate, escluse la rete allora Pontificia e le strade del Veneto; ebbene, al 28 febbraio 1871 noi avevamo 5984 chilometri di ferrovie in attività.

Si potrebbe dire che alla fine del 60 si avevano 2000 chilometri di ferrovie e che se ne possiedono 6000 attualmente; in dieci anni se ne sono quindi costruiti 4000 chilometri, con molto giovamento degli interessi del commercio e della locomozione dei passeggeri.

È inutile che accenni all'importanza di questi lavori; basta averli percorsi per farsene un'idea; le innumerevoli gallerie, i ponti colossali e le altre opere d'arte che ad ogni passo s'incontrano, dimostrano le difficoltà somme che si ebbero a superarle. E in vero in queste strade si sono spese somme ragguardevolissime. Non solo il Governo vi ha erogato ingenti capitali; ma in questo stesso periodo di tempo la Società dell'Alta Italia vi ha speso ben 152 milioni e quella delle ferrovie meridionali vi ha erogato la cospicua somma di 339 milioni. Tutte queste opere grandiose si sono compiute in soli dieci anni colla spesa di quasi mezzo miliardo (191 milioni), impiegato in ferrovie da due sole Società italiane. Noi abbiamo conseguiti di questa guisa grandi risultati, così nel campo politico, come in quello economico.

E di fatto che ingenti sieno state le spese fatte, e gravi i sacrificii risulta dai nostri bilanci.

Nel 1868 le sovvenzioni alle ferrovie rappresentavano 54 milioni, nel 1870 quella somma scende a 48 milioni, perchè non figurano in quella cifra le sovvenzioni per le linee Liguri e Calabro-Sicule dopo l'acquisto fattone dal Governo. Ma oltre di ciò quale è la spesa fatta dal Governo per le ferrovie e quale quella nella quale esso si è impegnato?

La rete Calabro-Sicula per esser compiuta costerà

all'erario non meno di 260 milioni. La ferrovia Ligure importerà non meno di 126 milioni; 42 milioni vengono richiesti per la ferrovia Savona-Torino, e per le relative diramazioni, 20 milioni per la ferrovia Ascianno-Grosseto, cosicchè in fin dei conti si pagano in guarentigie per l'esercizio delle ferrovie 49 milioni e si deve spendere nella costruzione delle varie linee il ragguardevolissimo capitale di 458 milioni.

A me sembra dunque che, dopo aver conseguiti tali risultati ed avuto il coraggio di affrontare siffatte spese, niuno possa ragionevolmente muovere rimprovero al paese e tacciare la sua amministrazione di negligenza nel promuovere gli interessi del commercio e la prosperità nazionale.

Ma la parte intorno alla quale specialmente il mio amico Bixio si aggirò col suo discorso, riguarda i vari porti del Regno.

Egli, li ha descritti sotto un aspetto assai sfavorevole: ripeterò le sue frasi:

« Nei porti italiani, se non vi è la febbre, si trova l'interrimento. »

Io credo che il mio amico Bixio abbia molto esagerato, e se il Senato vuole permetterlo, parmi di poter dimostrare come l'amministrazione dello Stato abbia parimente fatto il dover suo assoggettandosi ad oneri relativamente non meno notevoli di quelli che sono occorsi per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie.

Quando in un paese vi è tutto da fare, è certo, o Signori, che è pur d'uopo attendere che i lavori si vadano ordinando e studiando finchè si possano poi appaltare ed eseguire.

Ma frattanto vediamo quale è lo stato delle cose. Cominciamo da Savona.

Ivi fu testè appaltata la costruzione della Darsena, la cui spesa è preveduta in due milioni di lire. Parlo di Savona perchè è alla testa di una ferrovia la quale andrà a Torino e potrà unirsi al Cenisio.

Il mio amico Bixio ha parlato del porto di Genova e lo ha qualificato una rada, e questa pare a me una qualificazione esagerata. Nel porto di Genova, che tanto l'onorevole Bixio, quanto io ben conosciamo, non si può negare che molti e grandi lavori si sieno fatti. Si è prolungato il Molo nuovo, e mediante ciò si è guarentita la tranquillità e la sicurezza a tutto quello specchio d'acque che prima, in gran parte, aveva bensì nome di porto, ma non era frequentabile dalle navi. Di più attorno al porto si sta ora compiendo una lunga banchina. L'onorevole Bixio disse che questa banchina è troppo stretta, nè ciò può in tutto contrastarsi. Egli mi permetterà tuttavia di accennare alle difficoltà che si sono incontrate e di ricordare le parole dell'ispettore Parodi che raffigurano assai bene lo stato delle cose: « comprendo anch'io, egli diceva, che queste banchine sono ristrette, ma come si faceva col timore della risacca per parte dei marinai che non vogliono sentir parlare di restringimento del porto; come si fa-

ceva a vincere la repugnanza della città di Genova, a sacrificare anche la minima parte del suolo che in non larga misura possiede? »

Sì, o Signori, anche il modestissimo lavoro delle banchine sovraccennate ebbe a sollevare da parte degli uomini di mare un gran coro di bestemmie e di imprecazioni.

Ma ad ogni modo, se le banchine verso la parte antica del porto sono ristrette, non può dirsi così delle altre attualmente in costruzione, le quali presentano anche il vantaggio di una grande profondità d'acqua. Quelle che si stanno facendo verso il punto centrale del porto hanno la profondità di ben otto metri, e l'onorevole Bixio non ignora come, una volta raggiunta tale profondità verso la Darsena, tutte indistintamente le navi anche di grossa portata, possano aver agio di accostare le banchine e di compiere comodamente le necessarie operazioni. Frattanto il così detto *passonnuovo* permette già ai bastimenti, se non di grossa, almeno di discreta portata di avvicinarsi. Ma, come ripeto, il sistema delle calate non è ancora compiuto: si sono fatti accolti per altri tre milioni a termini della convenzione coll'Alta Italia, e furon date in appalto le calate che procedono dalla Darsena e verso San Pier d'Arena e la Lanterna.

Inoltre non dimenticate che in conseguenza della legge di cessione della Darsena al Municipio di Genova, che voi, o Signori, avete approvata, quel Municipio deve a sua volta ordinare ed allargare tutte le banchine, le quali vanno verso il Mandraccio, e quindi abbiamo un porto che negli ultimi anni fu notevolmente migliorato e più lo sarà negli anni prossimi.

Si sono, o Signori, parimente compiuti alcuni altri lavori di grande vantaggio. Non parlo dello scalo di alaggio; ma dei magazzini generali che ormai non sono più un desiderio per Genova.

È vero che il Governo vi concorre per un milione, oltre la cessione dell'area, ma quella civica Amministrazione da parte sua si è curata d'impiantarli, ed ora questi magazzini sono aperti al commercio.

Ricordo pure qui che il Municipio si è obbligato a trasformare la Darsena in uno stabilimento ad uso del commercio per il raddobbo delle navi; per cui vede il Senato come il Governo, nello spazio di un decennio, abbia per quel porto speso oltre 7 milioni, e come esso sia in uno stato da non poterlo chiamare semplicemente una rada, ma da meritarsi il nome di vero porto commerciale.

Ora, passiamo al porto di Livorno intorno al quale il mio amico Senatore Bixio ha pure sollevate molte obiezioni.

A questo riguardo io dirò che, se in gran parte le fatte obiezioni sono vere, non si può tuttavia accusare il Governo di non aver pensato ai rimedi per quanto poteva. Il porto mediceo manca di profondità, il suo fondo è ricoperto di uno strato roccioso, che impedisce l'accesso delle navi grosse: ora il Governo

sta scavandolo, e si è assunto l'impegno di compiere il lavoro in 9 anni mediante la spesa di 230 mila lire, oltre 70 mila, che già vennero erogate in escavazioni ordinarie. Con queste opere si darà al porto mediceo una maggiore profondità, e quindi potranno anche convenirvi i bastimenti di grossa portata.

Il Senatore Bixio ha fatto giuste lagnanze per la lontananza della stazione ferroviaria di Livorno dal porto, pel niun collegamento tra i bastimenti che arrivano e la stazione marittima.

Ma su questi punti mi permetta di osservare come oggi: il vada compendosi la diga del porto medesimo per la lunghezza di 60 metri perchè vi si possano costruire i magazzini generali per i quali, come a Genova, il Governo ha contribuito per la somma di un milione, e perchè vi si possa portare una diramazione di strada ferrata; compiuta tale opera, la quale avrà una lunghezza di 500 metri, i vapori potranno compiere le loro operazioni di commercio senza avere bisogno di effettuare trasbordi, come accade attualmente.

Anche del porto di Napoli discorse l'onorevole Senatore; a questo rispetto rammenterò come per parte del Governo sia stato già allestito un grandioso progetto, l'attuazione del quale costerebbe ben 30 milioni; frattanto si è già fatto qualche cosa, si è prolungato il molo di San Vincenzo, e questo prolungamento ebbe luogo per 300 circa metri e l'opera trovasi in corso, affittata ad un accollatario per 600 mila lire di spesa annua. Siffatto prolungamento che si fa da 25 metri di profondità e che non è ancora ultimato, ha già prodotti ragguardevoli vantaggi, siccome ebbero ad avvertire il Presidente e vari membri della Camera di Commercio di Napoli; è evidente dunque che non si è negletto quel porto. Degli altri provvedimenti più radicali di cui parlava l'onorevole Senatore Bixio, cioè del trasporto del porto militare altrove e della sua soppressione, io mi tacerò dopo quello che ebbe a dirne il mio Collega della Marina.

Procediamo oltre ed arrestiamoci a Messina. Pochi giorni or sono, o Signori, voi avete approvato un disegno di legge per condurre a termine un bacino di carenaggio, opera per la quale avete votata una spesa di 900 mila lire; e però anche per quel porto il Governo non ha mancato di spiegare le maggiori sollecitudini.

Prescinderò dal tenere parola di Palermo, perchè lo stesso Senatore Bixio ha riconosciuto come ivi si facciano opere relevantissime. Tale è invero il prolungamento del molo che è assai costoso; ma promette grandi benefici. Nè si dimentichi che per iniziativa della Casa Florio vi si preparano altri comodi di non lieve importanza per la navigazione.

Non si dimentichi come alcuni Municipii siano venuti in aiuto del Governo; così per modo d'esempio, quelli di Catania, di Reggio di Calabria e di Bari hanno offerto di anticipare, i due primi tre milioni, e l'ultimo quattro.

Altri concorsi citerò a titolo di onoranza, rivolti ad assicurare i maggiori vantaggi alla navigazione. Così anche per i porti di quarta classe, la costruzione dei quali spetta ai Comuni, abbiamo avuto una valida cooperazione di lavori e di spese da parte della città di Barletta, la quale ha già in pronto un progetto di miglioramenti, e contrasse all'uopo un prestito di parecchi milioni. Il medesimo accenna di voler fare Sampierdarena, sebbene codesta località sia per mezzo della galleria in comunicazione col porto di Genova. E qui la spesa pel nuovo scalo sarebbe di 7 milioni. Per dir il vero, quando si vedono esempi di così generosa cooperazione, parmi non s'abbia ragione di asserire che l'Italia non faccia il compito suo per trar profitto della favorevole posizione ch'essa ha in Europa.

Giacchè ho parlato di Catania, mi si permetta di rispondere ad un'accusa fatta dall'onorevole Senatore Bixio rispetto alle spese decretate per quel porto.

Veramente l'approvazione di tale spesa ha formato oggetto di una legge speciale, recata innanzi ai due rami del Parlamento, e il corrispondente progetto tecnico venne prima preso in esame dai diversi Consigli tecnici del Ministero dei Lavori Pubblici. Per quanto Catania sia posta tra Siracusa e Messina, e per quanto io riconosca favorevoli le condizioni di quei due porti, pure l'ubicazione di quella città, le solerti industrie de' suoi abitanti, vi promuovono il convegno di numerosi bastimenti sebbene le condizioni attuali di quello scalo siano lungi dall'essere favorevoli.

Laonde, dacchè quella stazione ci è indicata dal commercio come opportuna, dacchè a Catania il traffico si opera naturalmente e in misura considerevole, anzichè opporvi un ostacolo sembrami conveniente di apprestare a quello scalo i comodi per i quali si ottenne già il concorso della cittadinanza. Quindi è che Parlamento e Governo hanno creduto che il porto di Catania meritasse veramente tutta la loro sollecitudine anche perchè le opere attualmente disegnate e che si andranno compiendo, avranno tale solidità da sfidare l'impeto delle maree, senza più presentare lo spettacolo al quale accennava l'onorevole interpellante, cioè che la furia delle onde distrugga le opere cominciate.

Anche altri porti della Sicilia hanno richiamata l'attenzione del Senatore Bixio, e però mi conviene rispondergli partitamente.

L'onorevole interpellante si è occupato molto del porto Empedocle, ed ha chiesto se il Governo era disposto a spingerne con alacrità le opere.

A questo riguardo io devo rispondere che se prima non si è potuto accelerare il lavoro, ciò è dipeso dacchè prima bisognava difendere dai venti quel porto; giacchè altrimenti ogni mareggiata avrebbe riempito di bel nuovo tutto quel vano, il quale era stato fatto mediante la escavazione. Si è quindi costruita una scogliera ed ora che si può lavorare sotto la protezione di essa, gli scavi si vanno man mano attivando, e verranno proseguiti con grande attività.

Quanto al porto di Trapani dirò che furono di già scavati ben 200 mila metri cubi, e che il Governo si propone di scavarne ancora altri 50 mila. Così saranno estratte tante materie per 250 mila metri cubi, e quindi si avrà un porto della estensione di 46 ettari con una profondità media di 6 metri. Vede, l'onorevole Senatore, come questa estensione e questa profondità sieno tali da permettere ai bastimenti di eseguire le loro operazioni con comodo sufficiente.

Il porto di Marsala, come lo disse l'onorevole interpellante, è soggetto all'interrimento. Si aveva un bellissimo porto; ma nel 1582 Don Giovanni d'Austria, per togliere un rifugio ai barbareschi, lo fece riempire. L'attuale porto è in condizioni molto infelici: però si è già fatto uno scavo straordinario di 50 mila metri cubi di materia: occorre un'escavazione di altri 40 mila metri, ed allora il commercio avrà una tranquilla stazione con 5 ettari di superficie.

Rispetto ai porti di Siracusa e di Augusta sembrami che l'onorevole Senatore si limitasse a richiedere che essi vengano svincolati dalle servitù militari. A dire il vero, quei porti sono di grandissima estensione; quello di Siracusa misura meglio di 640 ettari di acqua tranquilla; un migliaio e più di ettari quello di Augusta, ed è inverosimile che stazioni tanto favorite dalla natura siano rese proficue al commercio.

Il Ministro della Guerra darà probabilmente la sua risposta rispetto allo svincolo delle servitù militari.

Senatore Bixio. E il bonificamento?

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Parlerò ora della questione del bonificamento.

Dice l'onorevole mio amico Senatore Bixio: Non basta sciogliere questi porti dalle servitù militari, egli è d'uopo bonificare anche i terreni adiacenti. L'Amministrazione dei Lavori Pubblici, che ho l'onore di reggere interinalmente, porta sopra questa importante bisogna la sua attenzione.

Veramente, non volendo soverchiamente molestare il Senato, io non mi sono procurato tutti i documenti che dimostrano il lavoro fatto; ma giacchè ora devo parlare del porto di Brindisi, avvertirò che il Governo si studia di togliere la mal'aria, quella mal'aria che, come bene a ragione diceva il mio amico Bixio, allontanata da Brindisi i navigatori e i commercianti.

Or bene, è a ritenersi che nel porto di Brindisi si spesero presso a poco 6 milioni, che si fecero anche scavi di molta importanza in uno dei seni, e questi scavi ebbero precisamente per effetto di togliere quel fondo limaccioso e quelle alghe che erano una delle cagioni della mal'aria.

Inoltre è già allestito un progetto di legge che ha per iscopo il bonificamento del fiume Piccolo, all'impaludamento del quale si attribuisce principalmente la mal'aria. Questo progetto tra poco tempo sarà presentato alla vostra approvazione, e spero che vorrete accoglierlo favorevolmente, tanto più che la spesa proposta non è molto rilevante.

E poichè sono a parlare del porto di Brindisi, mi si permetta di dire che colla chiusura della *bocca di Puglia*, insieme alla scogliera del forte a mare, si ottiene uno spazioso avamposto; che inoltre si è aperto il canale tra il porto interno e l'esterno, e che si sono costruiti meglio di 300 metri lineari di banchine con una profondità di 8 metri.

L'onorevole Senatore De Luca rivolgeva al Governo alcune domande relative al porto d'Ancona.

Egli dipingeva con colori poco lieti le condizioni di quella città. Egli domandava che si eseguissero alcune opere nei moli per far sì che le onde, allorquando fossero battute dalla traversia, potessero avere uno sfogo e lasciar più tranquille le acque del porto.

Domandava eziandio che sia fatta cessione al Municipio dell'antico arsenale, poichè, se il Ministero dell'Interno volesse porre altrove il bagno penale, che a suo giudizio non converrebbe stabilire nell'antico arsenale anconitano, una parte di esso arsenale potrebbe destinarsi ad uso del commercio; e domandava in fine che i due scali di alaggio fossero compiuti.

Essendo presente il Ministro dell'Interno, egli potrà meglio di me rispondere a quella parte dell'interpellanza dell'onorevole Senatore De Luca, la quale riguarda cose che dipendono direttamente dal suo Ministero.

Io mi limiterò unicamente a parlare di quello che riflette lo stato idrografico e commerciale del porto. Certamente il Ministero deplora che Ancona versi in una non lieta condizione; ma il Governo è anche persuaso di non aver trascurato nulla per promuovere la floridezza di quella Città, ed io posso osservare all'onorevole Senatore De Luca che si sono spesi più di 7 milioni per il porto di Ancona, che i moli vennero prolungati, che le banchine furono costituite, che i Magazzini generali verranno presto aperti.

Quindi per parte del Governo nulla si è trascurato onde migliori volgessero le sorti a quella benemerita città.

Quanto alla parte della sua interpellanza che si riferisce alle aperture da praticarsi nei due moli del porto di Ancona, mi permette di avvertire che non sarei in grado di rispondere immediatamente, essendo questa una questione essenzialmente tecnica sulla quale debbo chiamare l'attenzione degli uomini dell'arte.

Finalmente, giacchè parliamo dei porti, e per esaurire questo argomento debbo accennare altresì che per Venezia si sono erogate somme rilevanti, che si è continuato il lavoro alle antiche dighe di Malamocco, e che si sono iniziate altre opere non meno notevoli.

Per i porti di Sardegna dei quali l'onorevole Senatore Bixio parlò con sì tetri colori ammetterò francamente che si è fatto meno che per gli altri.

Dirò nonostante che si sta studiando un progetto riguardante il porto di Cagliari, e che rispetto a quello di Terranova sono già ordinate le escavazioni e che queste saran compiute prima che la ferrovia sia aperta.

In sostanza, o Signori, da questo rapido cenno voi vedete che non si sono dimenticati i porti; e che molto si è speso per migliorarne le condizioni. Da un quadro che ho sotto agli occhi, e che io non leggo al Senato per amore di brevità, risulta che in questo decennio si sono spesi per le opere straordinarie di porti meglio di 43 milioni e che attualmente, oltre ai detti 43 milioni, si è impegnata una spesa di altri 30 milioni: giungono quindi quasi ad 80 milioni le somme destinate ai porti, oltre le spese che furono fatte dai Comuni per opere di minore importanza.

Lo scavamento dei porti ha sempre richiamata la sollecitudine del Ministero dei Lavori Pubblici.

L'onorevole Senatore Bixio diceva che noi siamo attualmente sprovvisti di materiale. Io credo di poter affermare che il materiale di cui il Ministero dispone è sufficiente; è un materiale di qualche importanza, imperocchè noi abbiamo 25 curaporti a vapore, 8 rimorchiatori, 71 bette, 26 sandali, e 74 capi di materiale diverso. Con questo materiale si può eseguire uno scavo annuo di metri cubi 1,250,000. Per mantenere un fondale di porto nello stato normale, occorre, secondo i calcoli fatti dall'Amministrazione, eseguire uno scavo annuo di metri cubi 308,200, sicchè col detto materiale si può fare uno scavo annuo straordinario di altri metri cubi 941,800.

Ora, dagli studi che si sono fatti dal Ministero, apparisce che occorrerebbe una escavazione straordinaria di metri cubi di 9,053,669,95 perchè tutti i porti del Regno potessero ricevere bastimenti di grande portata. Questi scavi, con il materiale di cui dispone l'Amministrazione, si possono adunque compiere in nove anni, provvedendo ad un tempo all'escavazione ordinaria.

E si ritenga che dal 65 al 70 l'Amministrazione dei Lavori Pubblici ha eseguito per lo scavo dei porti un lavoro di 6,253,442 metri cubi, che costò la somma di oltre 8 milioni di lire; che i contratti in corso per lavori di scavi, importano una spesa annua di lire 2,294,000.

Per fornirli con questa materia, io dovrei fare pur cenno dei fari. Noterò che in questi dieci anni si sono impiantati meglio che 35 nuovi fari, e fra questi, parecchi sono di primo ordine; che in sostanza si è speso per illuminazione delle coste la somma di lire 2,710,000, che oltre ai detti fari sono stati costruiti altri fanali di minore importanza, che ve ne sono altri 9 in progetto, e che la spesa annuale di manutenzione e di servizio ammonta a lire 445,000. Qui faccio punto per non importunare il Senato con soverchi particolari.

Parmi quindi, o Signori, che se esaminiamo quanto l'amministrazione pubblica e il Parlamento hanno fatto relativamente alle ferrovie, all'ampliamento dei porti, alla loro escavazione, alla costruzione dei fari, non si possa dire che questo decennio sia andato perduto. Certo un gran compito ne rimane ancora; ma abbiamo la convinzione e la coscienza di molto aver fatto da che il Regno d'Italia è stato proclamato. Ma per di-

ventare una popolazione commerciale, per trarre tutti i benefici che ci offre la nostra geografica posizione non basta, o Signori, che si compiano le opere materiali.

Egli è d'uopo altresì che sorgano le necessarie istituzioni economiche, e, come diceva l'onorevole Senatore Bixio, che migliori l'uomo.

Ora, per questo rispetto l'Italia, il Governo, il Parlamento hanno adempiuto il debito loro?

Parmi, o Signori, che non dobbiamo vergognare di noi stessi. Una delle istituzioni migliori per il commercio, per le agevolezze che presenta alla circolazione è quella dei magazzini generali.

Ebbene, o Signori, voi l'anno scorso avete votato la legge, e spero che essa sarà presto approvata dall'altro ramo del Parlamento. Frattanto noi vediamo i magazzini generali sorgere a Torino, Genova, Sinigaglia ed Ancona, e fra non molto li avremo eziandio a Livorno e Venezia.

Quello che occorre soprattutto, o Signori, si è di avere abili commercianti ed industriali, ed a questo fine son volte le sollecitudini che si adoprano intorno ai vari rami dell'insegnamento tecnico.

Non solamente l'istituto tecnico si va rinforzando continuamente, non solamente sorgono dappertutto nuove scuole, e si migliorano quelle che già esistono, ma si creano altresì delle scuole superiori. Fra queste accennerò quella di Venezia nella quale si coltivano appunto le discipline commerciali. Noi vogliamo andare in Levante, vogliamo esercitarvi la influenza che ci compete; ma è d'uopo che prepariamo uomini agguerriti nelle scienze commerciali, uomini che conoscano la lingue difficilissime dell'estremo Levante. È perciò che io faccio osservare come abbiamo in Venezia un istituto ove dai Padri Mechitaristi viene insegnato il turco, il persiano, l'arabo ed il greco moderno; come noi abbiamo un'altra istituzione a Napoli, nella quale si insegna l'idioma cinese.

Mediante queste scuole, le quali già danno buoni frutti, noi confidiamo di preparare il nostro paese a profittare della rivoluzione che si va compiendo nel commercio mondiale. E a questo fine riescono opportunissimi gli istituti di credito, dei quali ogni giorno cresce il numero e la importanza; istituti che sono pure la vita del commercio rispetto al quale, diffondendo il credito, rappresentano l'ufficio che il sangue ha nella esistenza degli esseri animati.

Attualmente noi abbiamo nel Regno ben 34 Società di credito, 46 Banche di credito popolare, noi abbiamo due istituti di credito agrario, sei istituti di credito fondiario, sei Banche di emissione. Abbiamo poi oltre duecento Casse di risparmio, parecchie delle quali, come quelle di Milano, di Firenze e delle Romagne sono veri e potentissimi Istituti di credito. Queste banche e queste Casse di risparmio abbracciano tutte quante le operazioni di credito e crescono continuamente di numero e di valore.

Vedr  quindi l'onorevole Bixio come, oltre le opere materiali promesse in Italia con vivissima cura, sorgano altresì numerose istituzioni che debbono sussidiare la pubblica economia, e come l'insegnamento tecnico e commerciale non faccia difetto.

Per porre termine alla mia risposta io dovrei dire ancora qualche cosa della navigazione.

Non basta, o Signori, onde il commercio orientale proceda prosperamente, che l'Italia possieda sbocchi opportuni verso il Nord, strade ferrate, porti; ma egli è d'uopo altresì che le navi nostre si rechino nei porti Indo-Chinesi, e possano prender parte all'immenso commercio che si esercita in quelle regioni.

A questo riguardo io sarò assai breve giacch  io non devo entrare nel campo del mio Collega della Marina, il quale ha gi  dato risposta a molti punti dell'interpellanza dell'onorevole Bixio.

Mi limiter  unicamente ad osservare che non credo abbastanza fondato il rimprovero che facevasi all'Italia di avere bastimenti di una portata troppo inferiore al bisogno.

Io credo che   mestieri fare una distinzione fra la marineria a vela e quella a vapore. Quanto alla marineria a vela, l'Italia deve andare orgogliosa dei suoi costruttori e dei suoi naviganti; e per averne la persuasione baster  percorrere alcune coste d'Italia, per esempio quelle della Liguria, e vedere come numerosi sorgano i cantieri, per concludere che ivi si fa realmente tutto quel che   possibile, non essendovi, si pu  dire, palmo di terreno adatto, su cui non sorgano cantieri frequentati e prosperi.

Ed a questo proposito ritenete, o Signori, che nell'anno 1869 da questi cantieri si lanciarono in mare oltre 200 bastimenti, dei quali 107 erano superiori alle 500 tonnellate di registro, il che vuol dire presso a poco 800 tonnellate di portata.

Dunque ben si scorge come, relativamente alla navigazione a vela, l'Italia non possa dirsi assolutamente inferiore agli altri paesi, e specialmente nella Liguria in cui i cantieri sono numerosi, ed   ben attivata la costruzione dei legni anche di una grossa portata.

Ugual cosa pur troppo non pu  dirsi per la navigazione a vapore, ma questa   una verit  che il Governo ha confessato prima d'ogni altro, poich , come gi  vi accennava il mio collega per la Marina, il primo atto, si pu  dire, di questo Ministero, fu quello di nominare una Commissione, la quale appunto studiasse le ragioni della inferiorit  in cui giace l'Italia relativamente alla navigazione a vapore, e proponesse tutti i mezzi convenienti, per promuoverne l'incremento.

Di questa Commissione fa parte appunto l'onorevole senatore Bixio, ed egli pu  dichiarare come la Commissione quasi ogni giorno si aduni e potr  dire altresì come per parte del Ministero si vada sempre sollecitando il lavoro; giacch  il Consiglio dei Ministri desidera di avere il suo apprezzato parere per promuovere

gli opportuni provvedimenti. Dunque   indubitato che rispetto alla navigazione a vapore, l'Italia non si trova in buone condizioni; ma   pur vero che qualche cosa si fa; che sorgono gi  linee di navigazione a vapore per iniziativa privata come la Trinacria a Palermo l'Italo-platense e le linee mantenute dai signori Ceruti, Ogier, Lavarello a Genova; ma in sostanza sino ad ora lo stato nostro   assolutamente inferiore a quello degli altri paesi.

Noi vediamo che l'Inghilterra diminuisce il suo materiale a vela, e invece accresce il suo materiale a vapore, mentre presso di noi il materiale a vapore cresce in proporzioni molto pi  esigue, che non sia l'aumento del naviglio a vela. Noi non abbiamo Compagnie di navigazione a vapore se non quelle che sussidia il Governo, e tranne quelle altre che vi accennavo test , e quella del Levante fondata dal signor Rubattino.

Il Governo adunque, come dicevo, riconosciuto questo nostro stato di inferiorit , ha nominato una Commissione della quale fa parte l'egregio Senatore Bixio. Esso attende che i lavori della Commissione siano ultimati per proporre al Parlamento i rimedi necessari; frattanto per parte sua ha cercato di provvedere creando una grande istituzione, cio  la scuola superiore navale di Genova, la quale fa riscontro all'Istituto del Genio marittimo di Parigi, al Politecnico di Berlino e alla scuola di Kensington. Questa scuola ha l'ufficio di formare ingegneri navali e buoni costruttori, poich  se per i bastimenti a vela l'esperienza ci dimostra che gli attuali nostri costruttori soddisfanno assai bene al bisogno,   impossibile che possano soddisfare allorch  si tratti di costruire grossi bastimenti in ferro animati dal vapore.

Quindi se vogliamo che la costruzione dei grossi vapori si eseguisca nel nostro paese,   necessario che rivolgiamo le nostre cure a queste scuole, che fino ad ora eravamo costretti di cercare all'estero. La scuola di Genova, aperta da poco pi  di due mesi, d  buone speranze; la sola sezione dei costruttori ed ingegneri navali conta gi  34 iscritti.

Anche per la navigazione, come disse il mio onorevole Collega per la Marina, non posso ammettere che il Governo sia rimasto inoperoso. Si   gi  stabilita la linea d'Alessandria d'Egitto e si sono dati 4 milioni di anticipazione al signor Rubattino, il quale con un coraggio che lo onora fece sventolare nelle Indie la bandiera italiana, che altrimenti sarebbe rimasta esclusa da quei mari e da una regione ove il commercio europeo trova 800 milioni di abitanti da provvedere.

Questo fatto, lo ripeto, onora quel coraggioso intraprenditore; ma sono pure meritevoli di lode il Parlamento ed il Governo che han fornito al Rubattino il mezzo di costruire i potenti battelli necessari a quella navigazione lontana.

L'onorevole Bixio, nel suo discorso di ieri volle

dimostrare come il commercio tra l'Italia e l'India sia possibile e come non manchino i carichi di esportazione. Se non che i lunghi ragionamenti che era costretto a fare per rintracciare questi carichi, dimostravano che essi non si trovano facilmente. Egli vi ha parlato del salgemma. Vi ha parlato dei vini, dell'olio, del riso, del formaggio, dei salumi, dei marmi e di tanti altri prodotti, accennati da lui con tanta sagacia e con conoscenza sì profonda delle condizioni nostre e dell'indole del commercio asiatico.

Io credo, o Signori, che sia possibile un rilevantissimo commercio fra l'India e l'Italia; ma è pur d'uopo dire, o Signori, che il più grande ostacolo che incontriamo, si è quello di non avere ancora carichi convenienti per l'esportazione. Egli è un fatto pur troppo costante che la più gran parte dei nostri bastimenti è costretta a partire in zavorra.

L'industria non potrà dare questi carichi se non quando sia grandemente perfezionata; e difatti anche il Senatore Bixio, per quanto nel suo discorso di ieri dimostrasse la possibilità di formare questi carichi, li credeva, dirò così, piuttosto potenziali che effettivi e reali.

Egli diceva, per esempio, come fosse necessario di migliorare la fabbricazione dei nostri vini; leggeva la lettera del Vignale, Console a Shanghai, nella quale è detto che le merci italiane potrebbero trovare in quei paraggi un facile sfogo, a condizione però che si fabbrichino meglio. Ed io credo che assai bene si apponesse l'onorevole Bixio quando asseriva che l'Italia è ricca di tali prodotti, da poter fornire dei rilevanti carichi di esportazione per il commercio indiano, ma, che molto ancora ci rimane a fare onde cotest'esportazione possa effettuarsi.

Inverò l'onorevole Senatore Bixio era costretto a cercare il perno di questo commercio di esportazione, nel salgemma: questo punto è stato precisamente uno di quelli che hanno in modo speciale attirato l'attenzione del Ministero del Commercio, ed io potrei leggere qui varie lettere che furono indirizzate ai Ministeri competenti e nelle quali si raccomanda appunto che, determinando le tariffe ferroviarie, si faccia in modo che il salgemma possa essere messo a prezzi convenienti a disposizione di tutti i nostri bastimenti che partono per l'estero.

Io riconosco a questo riguardo l'opportunità delle cose dette dal Senatore Bixio, ma egli dovrà pure convenire che il modo migliore per avere questi carichi di esportazione consiste nel foggiare le tariffe ferroviarie per guisa che queste merci possano affluire a prezzi moderati nei nostri porti.

Egli è pur necessario che le industrie italiane giungano a quel grado di perfezione, per cui i nostri prodotti possano, sugli esteri mercati, sostenere la straniera concorrenza. Molti articoli che si fabbricano in Italia sostengono certamente questa concorrenza straniera, ma ve ne sono pur molti i quali hanno mestieri ancora di grandi miglioramenti.

Ora, il far sì che questa perfezione si ottenga, è l'opera di tutti: il Governo non manca però al suo compito. Si studia la istituzione delle scuole di arti e mestieri, delle quali abbiamo a Biella un bellissimo esempio e che presto sorgeranno nei principali centri di industria.

Il Governo attualmente, per mezzo di una Commissione d'inchiesta, esamina quali sieno le condizioni delle nostre industrie per trarne norma, non solo nella revisione de' trattati di commercio, ma eziandio per conoscere quali riforme legislative occorrono a favorire ed accrescere la produzione nazionale.

Io credo che sia questo il miglior modo di agevolare e render proficuo il commercio di esportazione, e che sia mestieri di restringere, di condensare i nostri sforzi sotto questo punto di vista, piuttosto che dare artificialmente alcuni sussidi, siccome vorrebbe l'onorevole Senatore Bixio.

Per esempio quel sistema, al quale egli accennava, di conceder premi a chi stabilisca una Casa italiana nelle Indie, a chi vi porti una certa quantità di mercanzie, non solamente troppo si discosterebbe dai precetti economici che abbiamo finora rispettati, ma sovente potrebbe offrire campo alla frode; rendendo mano a mano necessari provvedimenti vessatorii di controllo che sarebbero la rovina di quello stesso commercio che abbiamo in animo di promuovere.

Riassumendo le cose dette, o Signori, parmi avere dimostrato che alquanto ingiuste, almeno in alcuna parte, erano le accuse mosse dall'onorevole Senatore Bixio.

Io mi lusingo di avere provato che nel decennio dopo la costituzione del Regno d'Italia, tanto per le ferrovie, quanto per i porti, quanto per le istituzioni volte a favorire il commercio, il credito e l'insegnamento tecnico, si è fatto quanto le nostre condizioni permettevano.

Certamente, o Signori, noi non siamo ancora arrivati alla mèta. Ci vorranno molti e molti anni prima di giungere al fine, e tanto più sarà lungo e faticoso il cammino in quanto che, è d'uopo confessarlo, noi ci siamo messi molto più tardi degli altri nella via del progresso. Altre nazioni come l'Inghilterra, l'Olanda, il Belgio e la Francia, ci hanno di tanti anni preceduti, sì che ci riuscirà assai difficile e penoso sostenerne la concorrenza.

Però le cose grandi iniziate e compiute ci sono arra che altrettanto e più si farà negli anni venturi; onde non dobbiamo disperare del nostro avvenire economico.

E se guardiamo il cammino percorso, abbiam ragione di conforto e di speranza; abbiam ragione di credere che perseverando ne' nostri sforzi ci sarà dato di occupare, fra le nazioni civili, l'alto posto che ci compete.

Senatore Bixio. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Se qualcuno degli on. Ministri volesse ancora prendere la parola per rispondere alla sua interpellanza, allora l'on. Bixio potrebbe parlare dopo.

Nessuno dai Ministri chiedendo di parlare, ha la parola il Senatore Bixio per un fatto personale.

Senatore **Bixio.** L'onorevole signor Ministro del Commercio non ha trovato in quello che io ebbi l'onore di esporre al Senato nei due scorsi giorni, che un complesso di esagerazioni, di accuse, di tinte nere; ma, l'onorevole Ministro, per provare che io ho esagerato, è entrato in un campo di cui io non mi era occupato, cioè quello delle Ferrovie, delle Scuole Superiori e di altri argomenti estranei alla mia speciale interpellanza.

Ma io so abbastanza delle cose nostre per distinguere il passato dal presente: non dico dunque che della situazione marittima dell'Italia Meridionale si possa far colpa al Governo del Regno d'Italia, ma in fine sono pur 10 anni che il Regno è costituito, e cosa s'è fatto? Vi sono poi i porti della Sardegna! Che cosa potete dire per essi?

Badate, signori, che la situazione è seria.

Volete voi negare la nostra inferiorità navale in Europa?

Non vi fate illusioni! Affrontate il problema e cercate di risolverlo.

Sapete voi in che cosa superiamo gli altri popoli? Nella statistica criminale, nei 200 mila processi annui che si fanno dai tribunali in Italia; li superiamo nel numero degli oziosi!

Ecco la nostra superiorità.

Ma, se considerate il mio linguaggio come quello di uno straniero che vi accusi davanti al Tribunale dell'opinione pubblica universale, allora capisco che vi ferisca; ferirebbe anche me; ma quando si viene in Senato a dire: Signori, la situazione è questa, cerchiamo un rimedio; vediamo di trovar modo di attivare la produzione, di animare il commercio, di trasformare il nostro materiale navale che è poco ed inadeguato, di aprire degli sbocchi, di escavare i nostri porti interriti, di bonificare le nostre coste almeno in prossimità di essi, e di disporre le cose in modo da potervi caricare e scaricare prontamente; allora voi che dovete conoscere la verità della situazione, rispondete con cifre che contengono elementi i più disparati e cercate di dimostrare che tutto procede nel miglior modo, ed accusate di esagerazione chi avverte il Paese e lo chiama ai paragoni con altri.

Ma per rispondere all'accusa di esagerazione, citerò a mia difesa la materia navale.

C'è egli un popolo marittimo qualunque il quale comprenda il materiale fluviale e dei porti nell'enumerazione del tonnelloaggio marittimo? Citatemi una Statistica ufficiale di un paese qualunque che vi metta i battelli del porto nel tonnelloaggio dei bastimenti; non ce n'è nessuna.

Terza marina d'Europa! coste fiorenti! si cita la

Liguria; ma le coste della Liguria sono di pochi chilometri in relazione a tutta Italia. Le coste fiorenti della Liguria dove cominciano? dove finiscono? La costa della Liguria, veramente fiorente, comincia a Savona e finisce a Chiavari o poco oltre. Sono pochi giorni che la Spezia, che è pure la migliore articolazione delle coste d'Italia, e una delle più importanti del Mediterraneo, sono pochi giorni, dico, che la Spezia conta qualche bastimento.

Percorretele tutte queste coste d'Italia, e vedrete se in tutto l'Adriatico, ad eccezione di Venezia, esista un punto qualunque in cui sia un bastimento che possa fare la grande navigazione.

In tutte le Provincie del mezzogiorno fino a Sorrento non vi è un bastimento. Napoli, propriamente detta, ossia la città, non ha un armatore: ce ne sono a Sorrento, ce ne sono a Gaeta, e nelle isole del Golfo di Napoli, ma non a Napoli. E la Sicilia che cosa ha? I bastimenti in Sicilia sono della Casa Ingham e della Casa Florio e pochissimi altri.

E la Sardegna, e le coste Pontificie, e gran parte della Toscana hanno esse un solo bastimento? No, non ne hanno. Come dunque possiamo noi parlare delle nostre ricchezze in materia navale?

Queste sono esagerazioni? Bisogna mettersi al lavoro, e non offendersi della netta esposizione dello stato delle cose.

Livorno ha un armatore, ed è un Dalmata: citatemi un armatore livornese, se vi è possibile: quelli che vi abitano sono Elbani di Rio e di Marciana, ma lo sono tutti di piccoli bastimenti.

E Portoferraio, che è un magnifico porto, ha forse un bastimento? E Porto Longone, che è pure un punto importantissimo? Non ne hanno nessuno.

Viareggio, che non è un porto, ha dei bastimenti perchè vi deve essere caduto dal cielo qualche figlio di marinaio a crearli; la creazione è spontanea come in taluni paesi della Liguria, dell'Elba, della Laguna Veneta, ma sono punti molto rari; così a Torre del Greco; e ancora tutto quel materiale navale è di poca importanza in sé e di nessun valore per la grande navigazione.

Trovate, se lo potete, nelle città più importanti d'Italia, a Napoli per esempio, un pubblico con cui parlare di marina, trovate nella Società chi vi distingue un bastimento nella sua forma, nelle sue vele!

Non ho esagerato, signor Ministro, ho detto molto meno di quello che è.

Egli dice: siamo tutti e due Genovesi, conosciamo Genova: voi esagerate! I vostri desiderii vi spingono a vedere che a Genova non si è fatto niente, perchè l'Ispettore Parodi ha detto che si gridava perchè si facevano le calate troppo ampie. Troppo ampie! non è vero che si gridasse per le ampie calate, si gridava perchè non si procedeva prima più celere pel prolungamento del molo.

A Genova, un bastimento, oggi nel 1871, al 31 marzo...

Presidente. 1° aprile.

Senatore Bixio. Tanto meglio! La vita corre (*Ilarità*) Un bastimento, può scaricare la sua merce come lo si fa a Trieste? come a Marsiglia? Ditemi se ce ne è qualcuno che possa mettere la sua merce lateralmente e direttamente alla calata, se vi ha un vapore che deponga un passeggero sulla calata, come si fa a Boulogne, come si fa a Douvres e dovunque?

Nel 1844, a Boston io sono andato coi vagoni della ferrovia a bordo di un vapore: ebbene io vi chiedo; oggi, nel 1871, abbiamo noi in un porto qualunque dei nostri un punto, un pollice di terreno dove un bastimento sbarchi ed imbarchi, senza intermedî, la merce da bordo? e taccio dei vincoli di maestranze e dei privilegi di facchini e dei ladri a sciami!

E che cosa contano i vostri 43 milioni di spese fatte in 40 anni in Italia: sono una miseria!

Sì... permettetemi di dirvi che sono una miseria quei 43 milioni: non parliamo dei 30 milioni in cui sono compresi i tre pel porto di Catania... che non spenderete mai più!

Non condanno il voto del Parlamento, nè l'opinione del Consiglio Superiore che ha approvato il progetto di questo porto: ho però la libertà di apprezzare.

Se tutti quelli che hanno votato per il porto di Catania ne avessero studiato la località e la storia...

Non dico di più! ma ho certo, lo ripeto, la libertà dell'apprezzamento e non mi vi rifiuto, benchè mi trovi in disaccordo coll'onorevole Ministro. Voi citate le vostre spese; ma, senza parlare dell'Inghilterra, vedete la Francia, leggete le statistiche dell'Impero francese, e vedrete i lavori che si sono fatti sulle coste di Francia.

Marsiglia, secondo le statistiche ufficiali, che la nostra Amministrazione dei Lavori Pubblici non ha ancora compilato, Marsiglia nel 1838 aveva 18 ettari di superficie ancorabile; or bene sapete quanti ne ha oggi? Oggi passa il migliaio, e tutta venne fatta in poco tempo; eppure sono presi questi che ci levano il commercio dei nostri porti, sono i nostri emuli naturali.

Li tratto benevolmente; essi fanno il loro interesse, e lo fanno bene.

Il Ministero però dice che noi abbiamo fatto molto; e si compiace dei prezzi cumulativi pel servizio ferroviario come opera sua.

Ma i prezzi cumulativi non gli ha inventati certo il Ministero: sono cosa di tutta Europa, e noi siamo stati gli ultimi a valercene.

Anzi tutte le Amministrazioni che si sono succedute hanno perduto per quattro anni i vantaggi che ci accordava il trattato di pace con l'Austria; perchè noi siamo ingolfati nella politica, qui tutto è politica, e per tre anni abbiamo perduto i vantaggi dei 480 chilometri, che Venezia ha pel Brennero al centro germanico con Trieste.

I prezzi cumulativi, ripeto, sono la cosa di tutto il

mondo, e non è cosa di cui possa vantarsi l'Amministrazione italiana: tutt'altro.

Ognuno può imbarcare una merce in un porto qualunque di Europa e consegnarla per essere trasportata a Yokohama od in una parte della Cina o del Giappone.

Dunque non ve ne fate merito; e quando si espongono le cose come appaiono, saranno apprezzazioni inesatte per voi, ma gli apprezzamenti miei non sono accuse, e il mio non è un artificio parricida.

Questo era il fatto personale, per cui chiesi la parola.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Ho domandato la parola a solo scopo di schiarire una cifra riguardante il nostro naviglio mercantile. Ho detto che la situazione dei bastimenti mercantili al 31 dicembre 1870, comprese le barche da pesca e di piccolo traffico, dà un totale di 17,904 legni della portata complessiva di 978,647 tonnellate. Or debbo aggiungere che in queste cifre non è punto compreso, come parve accennasse l'onorevole Bixio il materiale addetto al servizio interno dei porti sotto le sue diverse forme; il quale in complesso si può calcolare a 10,000 circa galleggianti.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Sembra che in alcune parole da me pronunciate l'onorevole Senatore Bixio abbia trovato un fatto personale. Egli ha creduto che nella parola *esagerazione*, pronunziata da me si contenesse una imputazione. Io non volli far altro, se non che contrapporre ai criterii ed alle osservazioni del mio amico Bixio quegli altri criterii che io ho acquistati specialmente nell'ufficio mio di Consigliere della Corona; ciò facendo, non volli far altro che opporre con la stessa libertà, di cui usa l'onorevole Senatore Bixio, il mio giudizio al suo.

Io ho detto che la pittura fatta da lui delle condizioni del paese, secondo me, per quanto sia vera nel fondo, è di tinte troppo scure, e che alcune di queste tinte sono esagerate. Ma ciò dicendo, io non credevo di dire cosa che potesse offenderlo; ma, ripeto ancora una volta, ho voluto contrapporre al suo apprezzamento il mio, lasciando al Senato e al paese di dare un giudizio sulle due diverse opinioni.

D'altronde, parmi che forse questa differenza sia più che altro da attribuire alla forma della frase, poichè nella sostanza, ben guardando la cosa, vera differenza di opinioni non ci può essere.

Ma, Signori, io ho terminato il mio discorso col dire che siccome siamo stati gli ultimi a metterci in cammino, siamo ancora molto distanti da tante altre nazioni, le quali sulla via del progresso, sulla via della libertà, sulla via della produzione ci hanno preceduti, e già erano adulte quando noi non eravamo ancora

costituiti; quindi io diceva che dobbiamo studiare il passo e dobbiamo allungarlo se vogliamo raggiungerle.

Io ammetteva dunque che l'Italia (e bisogna sempre dire tutta la verità specialmente quando si parla in quest'aula e da questi banchi) per ciò che riflette le sue industrie è generalmente in uno stato d'inferiorità; che quindi era d'uopo rialzarne le sorti. Ma però ho creduto nel tempo stesso di avvertire che mentre era bene fare conoscere questa verità ai nostri concittadini, perchè non si cullassero in funeste illusioni, era pur necessario valutare la grandezza dei sacrifici fatti dal paese e di riconoscere come il Parlamento, il Governo ed il paese abbiano procurato di fare il debito loro, perchè l'Italia proceda nella via del progresso e della floridezza economica.

Noi abbiamo fatto molto, o Signori, ma albiam pure dovuto aggravare il paese di pesanti balzelli.

Ora, siamo molto vicini a quel limite massimo, che non possiamo oltrepassare senza danno evidente. Il paese sopporta gravi pesi per promuovere il suo miglioramento economico, e non possiamo fargli colpa se le sue eccezionali contingenze gli hanno impedito di avanzare più speditamente. Bisogna, lo ammetto, raddoppiare gli sforzi per raggiungere la mèta, ma questa mèta si raggiungerà proseguendo vigorosamente sulla via, nella quale ci siamo messi.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Io non voglio certamente riaccendere la discussione importante che ha avuto luogo tra l'onorevole Senatore Bixio ed alcuni membri del Ministero, discussione che porterà senza dubbio i suoi frutti, appunto a motivo della vivacità, con cui venne sostenuta dall'una e dall'altra parte; ma intendo far osservare soltanto che i signori Ministri non hanno risposto a tutti i quesiti che vennero, se non fatti, almeno accennati dall'onorevole Senatore Bixio, quando egli parlava della necessità di avere delle stazioni o scali nei mari che debbono essere frequentati dalle nostre navi.

È d'uopo ricordare al Senato che l'Amministrazione passata aveva ordinato due spedizioni appunto per far ricerca di coteste stazioni, le quali occupate da noi, potessero giovare al nostro commercio, e servire per così dire di eccitamento a che le nostre navi si dirigessero per il Canale di Suez, tanto verso l'India quanto verso le altre parti più remote dell'Asia, e dell'Oceania; debbo soggiungere che queste spedizioni affidate a persone intelligentissime non riescirono infruttuose, perchè si ebbe la prova che con poca spesa sarebbe facile di fondare stabilimenti utilissimi pel nostro commercio.

Io non chiederò ai signori Ministri una risposta a questo proposito: forse essi avranno avuto i loro motivi per tacere di quest'argomento; mi preme però che sappia il paese che questa importantissima questione non fu dalla cessata Amministrazione trascurata come

spero non lo sarà dall'attuale, la quale, non dubito, ne comprenderà tutta l'importanza.

Mi permetta ancora il Senato di notare una dimenticanza, in cui caddero tanto l'onorevole Senatore Bixio, quanto il Ministero, parlando de' porti; fra le popolazioni marittime, che meritano particolari riguardi, v'è certamente quella di Chioggia presso Venezia.

Questa popolazione energica e laboriosa merita il massimo interessamento per parte del Governo, poichè essa venne sacrificata per un errore direi di teoria idraulica, quando disgraziatamente si immise il Brenta nella Laguna, le cui acque torbide hanno coi loro depositi reso il porto inservibile, riducendo alla miseria quella gente dedita alla pesca ed alla navigazione e che dà l'esempio dell'amore al lavoro, esempio sventuratamente poco imitato dalle popolazioni vicine.

Perciò, alle raccomandazioni fatte dall'onorevole Bixio aggiungerò pur quella di non trascurare il miglioramento del porto di Chioggia, che merita sotto vari riguardi tutta l'attenzione del Governo.

Si è molto parlato del commercio che si poteva fare tra l'Italia e l'Asia; ed io posso a questo riguardo citare un fatto di cui fui testimone, per dimostrare che anche nelle parti più remote dell'Asia è noto che esiste un'Italia. È giunta ultimamente in Italia una missione di commercianti Giapponesi, non inviati dal Governo del Giappone, ma venuti spontaneamente, i quali intendono stabilire in Italia e specialmente a Milano una gran Casa di commercio, la quale avrebbe per iscopo di vendere principalmente il seme di bachi da seta ed esportare nel Giappone le stoffe ed i prodotti del nostro paese. E questa è certamente una nuova via aperta all'Italia.

Il sig. Ministro, d'Agricoltura e Commercio enumerando i vari progressi che si sono fatti in Italia per migliorare l'industria e rialzare le condizioni del commercio, citava la fondazione di numerosi Istituti superiori, come quelli di Venezia, di Genova ed altri.

A questo proposito, io mi permetto di esprimere una mia opinione, che credo sia anche quella di molte altre persone.

Io vedo con pena che esista in Italia una propensione a moltiplicare gli Istituti superiori; mentre a me pare che questi dovrebbero essere pochi, con buoni professori, ben pagati e che facciano scuole serie.

Bisogna persuadersi che i buoni professori sono rari, e che non è necessaria quella grande produzione d'ingegneri che si fa attualmente in Italia e che eccede i bisogni del paese. L'importante è di averne dei buoni, e questi non si possono ottenere che con severi studi cui soltanto pochi stabilimenti sono in grado di procurare.

Non facciamo per gl'ingegneri come per gli avvocati, il di cui numero esuberante non è proporzionato a quello delle liti; bisognerà in breve inventare delle liti per far vivere gli avvocati! Assai meglio che un nu-

mero soverchio di Istituti superiori sarebbe di avere scuole inferiori molto diffuse, per formare buoni capi operai. Credo di non errare asserendo che l'immenso incremento di ricchezze che ebbe la Francia sotto il regno di Napoleone III, sia dovuto principalmente alle scuole inferiori come quella delle Arti e Mestieri di Châlons e quella della *Martinière* di Lione per la fabbricazione delle stoffe di seta e per le industrie attinenti. Sopra simili Istituti il Governo dovrebbe più particolarmente portare la sua attenzione poichè procurando l'istruzione pratica agli operai, loro si dà il mezzo di valersi del proprio ingegno per creare delle industrie, e svolgere il lavoro; mentre se sono ignoranti, a poco goveranno le doti che possono aver ricevuto dalla natura.

Moltiplicando gli Istituti così detti superiori e trascurando gli inferiori, creeremo molte mediocrità superiori per lo più inutili a detrimento degli stromenti più preziosi della ricchezza sociale che sono gli operai intelligenti, senza i quali non si può sviluppare l'industria nè il commercio del paese.

Ministro degli Affari Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Affari Esteri. Dopo i discorsi pronunciati dai miei onorevoli Colleghi mi permetterà l'onorevole Senatore Bixio di rispondere con breviparole a quella parte della sua interpellanza che più specialmente mi riguarda.

Io mi associo ad una gran parte delle considerazioni che ha svolto l'onorevole Senatore, il quale ha studiato con tanta predilezione e con tanto amore il problema così importante a cui si unisce tanta parte del nostro avvenire: il problema dello sviluppo degli interessi italiani all'estero.

Affretto io pure coi miei voti il momento in cui il principale compito del Ministro degli affari esteri del Regno d'Italia sarà quello di occuparsi della politica commerciale del paese.

L'onorevole Bixio ammetterà però che io non mi sono trovato in queste circostanze, e che nelle condizioni in cui da un tempo ormai troppo lungo si è trovata l'Europa, ogni questione era sospesa, ogni trattativa doveva naturalmente essere paralizzata da terribili problemi che si imponevano da vicino ad ogni Governo e ad ogni popolo.

Poichè i primi tentativi di linee di navigazione verso l'estremo Oriente, devono e meritano essere incoraggiati e poichè è un voto comune che l'operosità dei navigatori italiani si rivolga per quella grande via del commercio del mondo, il Governo sente certo tutta l'importanza della questione delle stazioni navali di cui ha prima parlato l'onorevole Senatore Bixio ed in seguito l'onorevole Senatore Menabrea. Io credo che una discussione in proposito non sarebbe forse ora opportuna, ma posso assicurare gli onorevoli Senatori Bixio e Menabrea che il Governo si occupa di quest'argomento, e che esso spera di poter trarre

un effetto utile per il paese e per la navigazione dall'iniziativa così opportunamente presa dall'onorevole Senatore Menabrea quando presiedeva il Consiglio della Corona.

Per bene assicurare una linea di navigazione, è certamente importante un sistema ed un ben ordinato servizio consolare.

L'onorevole Senatore Bixio mi ha chiesto se il Ministero intenda di stabilire dei consolati di carriera in tutti i principali porti dei mari dell'India.

Certo desidero io pure che i consoli funzionari dello Stato prendano per quanto sia possibile il posto dei Consoli locali; io però ho dei limiti nel bilancio, e limiti molto severi, e quindi il sistema al quale io debbo attenermi è quello di non stabilire consolati di carriera se non là dove vi è un avviamento o almeno un principio di avviamento di interessi italiani.

Il Ministero intende però proporre la creazione di un consolato a Singapore, e così noi avremo un consolato di carriera a Bombay, Singapore, Shanghai, e Yokohama. Si desidera pure di poter stabilire un consolato a Calcutta; per gli altri porti, si vedrà poi.

L'onorevole Senatore Bixio ha parlato altresì del Canale di Suez; certamente sarebbe desiderabile nell'interesse italiano, che le tariffe pel passaggio attraverso il Canale di Suez fossero abbassate, e si può prevedere nell'avvenire anche il riscatto di quel passaggio per mezzo di un consorzio internazionale, come fu fatto molti anni or sono per il Sund. È però una questione grave e complessa e che va esaminata nell'insieme dei vari interessi.

Ora, nello stato in cui ci siamo trovati era impossibile chiamare l'attenzione dei governi su questo argomento, specialmente quando una parte considerevole di queste trattative doveva naturalmente spettare alla Francia; ma posso assicurare l'onorevole Senatore Bixio che il Governo non perderà di vista questo argomento, e che esso entrerà cogli altri governi in uno scambio di viste per esaminare le condizioni di successo di queste trattative appena, passata questa bufera, saranno ricondotte nelle preoccupazioni dei governi, direi, dallo spirito dei nostri tempi le imprese della civiltà e della pace.

Presidente. Se non si fa veruna proposta...

Senatore Bixio. Demando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bixio. Mi affretto prima di tutto a rispondere all'onorevole Ministro Visconti e vorrei che la parola rispondesse al cuore quanto sento il bisogno di ringraziarlo in modo particolarissimo, e pieno di riconoscenza e per quello che ha detto perchè egli ha compreso la questione come io l'aveva posta.

Due sole cose vorrei raccomandargli ancora. Fra le raccomandazioni che io aveva poste a conclusione del mio discorso due altre particolarissime si riferivano al suo Ministero. Ho detto ieri, e ricordo che l'onorevole Ministro degli Esteri era presente, che sull'esem-

pio della Francia, dell'Inghilterra, della Germania e della Svizzera volesse il Ministro degli Esteri scegliere fra i Consoli di carriera quelli che si fossero distinti per lavori pubblicati nel Bullettino consolare, o per lavori noti al Ministero, e incaricarli d'uno studio commerciale industriale nei porti più importanti dell'Indo-China. Gli uomini non mancano certamente nella carriera. Il Ministro conosce assai più di me il suo personale: io posso dire e ripetere che esaminando il lavoro di taluni di essi si può arguire come il Lambertenghi, il Vignale, il Cattaneo possono disimpegnare la missione a cui accenno. Io pregherei il Governo a pubblicare regolarmente i loro rapporti. Occorrendo potrebbero essere accompagnati da un industriale purchè non fosse una Commissione (per amor di Dio, che non sia una Commissione!) Facendo così, noi non faremo niente di più di quello che ha fatto la Svizzera che è un paese che ha frontiere terrestri e parrebbe che non dovrebbe avere più interesse di noi a mettersi a contatto del mondo indo-chinese qualunque sia la floridezza delle sue esportazioni industriali. La seconda cosa è relativa alla Colonia di Sciotes.

In quanto poi alle risposte in generale fatte dagli onorevoli Ministri della Marina e di Agricoltura, Industria e Commercio, prima di tutto m'importerebbe di pregare l'onorevole Ministro della Marina a dirmi nettamente il suo pensiero.

Il porto di Taranto sarà nella mente sua un Arsenale dello Stato? Lo vuole? Lo si aprirà? L'arsenale militare di Napoli si leverà?

Egli ha dichiarato che nel suo concetto la posizione di Taranto era tale da dare piena soddisfazione ai bisogni della marina militare, sia per la posizione in sé, sia per la difesa, che non era da mettersi in dubbio.

Ma ho veduto una preoccupazione particolare riguardo ai danni che potrebbero venire a Napoli, e tutto questo mi ha fatto un certo senso....

« Il porto di Taranto è bello, dice il Ministro, ma bisognerebbe fare un progetto di legge e studiarlo bene: ma questo s'intende sempre che bisogna studiare un progetto che si presenta. Che cosa ha voluto dire il Ministro? Poi ha soggiunto:

« Castellammare ha delle industrie, Napoli ha degli operai, che sono necessari forse all'andamento della Marina commerciale ».

Se non fosse che l'apprezzamento dell'importanza delle industrie marittime che sono a Napoli, come ha detto l'onorevole Ministro, sarebbe una cosa che non mi offuscherebbe. Capisco che ciò si possa giudicare più o meno conveniente.

Io ho visitato Castellammare e Sorrento ed ho veduto con piacere che ivi si fanno bei bastimenti, ma non credo che le industrie marittime di quei paesi abbiano a soffrire se si trasporti via da Napoli l'arsenale militare.

Io non credo che da qualunque punto di vista si vogliano considerare quelle industrie, possano dar ra-

gione di impedire la elaborazione di un progetto definitivo.

Si spieghi più chiaro l'on. Ministro; proporrà sì o no di togliere l'arsenale da Napoli per portarlo a Taranto?

Io sono il primo a riconoscere che i lavori fatti pel prolungamento del molo di Napoli sono degni di lode e grandiosi; e così dicasi del prolungamento del molo di Palermo. Posso soggiungere che per quanto io abbia cercato dei confronti in altre nazioni, ed anche in Inghilterra, ho trovato che quei lavori superano qualunque altro di simil genere. Quei moli, costruiti a quella profondità, sono lavori colossali; ma tutta l'area che è riparata dal molo di Napoli e anche quella che lo sarà quando l'altro molo sarà costruito dall'altra parte, sono necessarie al porto commerciale di quella città.

Disgraziatamente a Napoli non si può parlare con tutti di questo argomento: chi non è nato in quelle regioni e che esponga una convinzione come la mia, è sicuro di ferire la suscettibilità di molti, i quali credono che si abbia soltanto lo scopo di togliere a quella città una fonte di guadagno od una gloria! che le si voglia portar via qualche cosa di utile, mentre invece si perora per il vantaggio del porto commerciale.

C'è la stessa preoccupazione a Napoli che c'era una volta a Genova. Io rammento che uomini onorandissimi per ingegno e posizione si allarmavano quando si parlava loro di togliere la Darsena dal porto di Genova.

È proprio vero che quando si osservano le cose in un orizzonte ristretto, non sotto il punto di vista dell'interesse generale del paese, facilmente si perde la bussola, come si suol dire.

A Napoli, da una parte i membri della Camera di Commercio, gli armatori, i capitani marittimi, e tutta la parte propriamente addetta al Commercio, alla banca, agli affari, per quanto mi consta, sono favorevoli a che sia tolto l'arsenale.

Dall'altra taluni della cittadinanza propriamente detta, gentiluomini, membri del Consiglio provinciale, del Consiglio comunale, e taluni altri che corrono dietro alla popolarità, ma che tutti insieme considerano questa questione dell'arsenale di Napoli da un punto di vista tutt'affatto particolare, in cui il commercio e la marina non entrano per nulla, si oppongono a questa traslocazione domandata dal commercio.

Io ho voluto rendermi conto di questa questione, giacchè mi tocca in modo particolare perchè io debbo caricare a Napoli, in conseguenza è necessario che io sappia se vi sarà modo celere, sì o no.

In termini generali poi, e per pronunziarmi sebbene a molte cose non siasi risposto, dico che comprendo la riserva del Governo in riguardo alla questione che mi sta a cuore ed alla diplomatica e velata dichiarazione data dal Ministro della Marina. Sono abbastanza

uomo di Governo per capire la posizione in cui si può trovare il Governo sotto questo rapporto, ma non posso dichiararmi soddisfatto dell'opposizione fattami dall'onorevole signor Ministro di Agricoltura e Commercio evidentemente a nome de'suoi colleghi, circa ai premi per le Case che si stabilirebbero nelle Indie e per le navi che si costruirebbero oltre una certa portata a vapore, e nello Stato e per il premio per l'esportazione del e mer. i nazionali e nazionalizzate. Alle speciose obiezioni del Ministro del Commercio risponde:

Io ho avuto l'onore questa stessa mattina di presentare all'on. sig. Presidente del Consiglio un negoziante di una Casa primaria di Genova che da molti anni fa affari colle Indie, la Casa fratelli Baccicalupo e figlio.

Il Capo di questa Casa ha un figlio già ufficiale di Marina militare che per bisogni di famiglia si è ritirato dal servizio. Ebbene egli si è presentato al Governo dicendo: Noi stiamo facendo un carico in questo momento, sopra un bastimento di grossa portata che sarà oltre le 1000 tonnellate, un carico di generi del nostro paese.

Abbiamo ultimato i nostri contratti per le diverse merci a Torino, a Genova, a Chiavari, in Toscana, in Lombardia, abbiamo completato il nostro carico intero di generi che manderemo (cosa che mi parve singolare) con un bastimento a vela pel Mar rosso: lavoriamo da molti anni con Calcutta; vi abbiamo una Casa con cui siamo in società d'affari, e noi vogliamo andare non per l'antica via del Capo, ma per la via dell'Istmo, perchè più breve e perchè vogliamo sperimentarla.

Io non ho mancato di dire loro: ma perchè non scegliete un bastimento misto; servitevi, se ne avete, di bastimenti vostri oppure noleggiatene.

Quanto al noleggiarne non ce ne sono di pronti, bisognerebbe prendere dei bastimenti stranieri, ma ci persuade di più il nostro materiale: noi domandiamo al Governo se, trattandosi del primo bastimento a vela che va a fare una navigazione in quelle regioni, e che sarà forse il principio d'una linea che verrà dietro, e che metteremo, domandiamo se il Governo non crederebbe di darci un ajuto che corrisponda in qualche modo alle gravanze del passaggio di Suez, e siccome si tratterebbe di circa 1000 tonnellate di merce, che potranno anche essere 1400 di porto in generi del paese, e preparate nel paese, chiediamo un premio.

Dunque questa possibilità commerciale si mostra malgrado l'opinione dell'onor. Ministro del Commercio che parve sorprendersi della mia ricerca del salgemma, quasi che, malgrado tutte le mie indagini, non avessi veduto altra merce possibile, o avessi dovuto cercarla qua e là mentre non ho accennato al salgemma che come parte di carico per la stabilità, e appunto come si fa per la *combinazione* d'ogni carico per la parte peso, che è sempre un pensiero quando vi si vuole guadagnare un nolo certo.

Pare che il Ministro del Commercio dubiti della possibilità dei nostri scambi.

Noi porteremo del granito di Sardegna e del Lago Maggiore, porteremo delle pietre da selciato: altri porteranno altre cose. Rubattino adesso trasporta pietre da selciato per Alessandria. Porteremo dei marmi: questo bastimento, di cui ho parlato, avrà per la stabilità sua 500 tonnellate di marmo lavorato in vari modi ed anche in parte statuario, dei bagni, delle tavole, delle marmette, potrebbe avere dei mattoni a vernice di Napoli, delle Ardesie di Liguria delle pietre da intaglio di Siracusa, pietra che avrà un gran smercio perchè la si lavora con grande facilità e s'industria poi in modo da resistere come lo si vede in tutti i monumenti ed avanzi delle antichità siciliane.

A tutte queste considerazioni altri risponde, ed il Ministro del Commercio, con dei precetti economici, precetti economici che per me valgono come i precetti della teologia, precetti che si leggono in libri aperti a' deboli e chiusi a' forti, come furono chiusi per l'Inghilterra fino al 1849, e che sono chiusi ancora agli Stati Uniti d'America, in Francia, in Olanda, in Spagna, e che certo se non hanno fatto la ricchezza di tutti, non sono per me la causa delle condizioni economiche e finanziarie di taluno dei popoli che ho ricordato.

Ad ogni modo qui non è il caso di massime generali costanti, ma di norme per casi speciali. Si tratta di aprire dei mercati chiusi fin qui alle nostre industrie. Si tratta di aiutare i primi che sentono venuto il momento di dar mano al lavoro e di aprire nuove vie di sbocco, nuove vie in paesi dove noi non abbiamo case di commercio stabilite, dove si parla una lingua che noi conosciamo poco; paesi dove chi vi è divenuto potente ha potuto valersi di quelli aiuti dei propri governi, aiuti che voi negate oggi con delle massime generali, che altri ha inventato dopo d'aver saputo acquistare la padronanza di mezzo mondo, e di aver reso l'intero mondo tributario, colle massime contrarie, a fondamento di Governo. Ma io vi intendo; voi volete dimostrare che siamo più ricchi che non siamo, per poi aver ragione di negare l'aiuto che vi si chiede. Ma voi, ve lo dichiaro, non ingannate neppure voi stessi.

Per conseguenza, io vi dichiaro di non essere soddisfatto delle risposte del Ministro del Commercio, che furono del certo incomplete come quelle del Ministro della Marina di cui prendo atto per quella velata dichiarazione a cui io mirava. Aspetterò che i fatti provino, riserbandomi a ritornare sull'argomento, quando mi sembrerà opportuno.

Il Senato ed il paese giudicheranno, io non ne faccio argomento di opposizione, ma vi dichiaro che non sono contento delle vostre dichiarazioni.

Presidente. Non essendovi alcun altro che domandi la parola, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Ora verrebbe all'ordine del giorno l'interpellanza

del Senatore Amari all'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ma siccome per affari d'Ufficio questi ha dovuto assentarsi, l'interpellanza sarà rimandata ad una delle prossime sedute, se l'onorevole Senatore Amari non ha nulla in contrario.

Senatore Amari *prof.* Non ho nulla a dire in contrario.

Presidente. Annunzio il risultato della votazione segreta sul progetto di legge per la riforma degli uffiziali ed assimilati.

Votanti	50
Voti favorevoli . .	48
» contrari	2

Duolmi dovere dichiarare al Senato che essendosi allontanati dall'Aula parecchi Senatori, non si è raggiunto il numero legale per cui in altra seduta si rinnoverà lo squittinio segreto sul medesimo progetto di legge.

Avverto i Signori Senatori che lunedì alle ore 3 pomeridiane vi sarà riunione in Comitato segreto.

Siccome si tratterà del nostro bilancio interno, e siamo già al primo aprile del 1871, così vede il Senato quanto sia importante che si tenga questa riunione sollecitamente.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 3 APRILE 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Omaggi — Presentazione del progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette — Osservazioni e proposte dei Senatori Caccia e Cambray-Digny — Avvertenze e proposta del Senatore Lauzi cui risponde il Senatore Cambray Digny — Proposta del Senatore Menabrea — Osservazioni del Senatore Scialoja in appoggio della proposta Caccia — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Approvazione della proposta Caccia — Interpellanza del Senatore Amari prof. — Dichiarazioni del Ministro dell'Istruzione Pubblica — Nomina della Commissione pel progetto di legge oggi presentato.*

La seduta è aperta a ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, il Ministro delle Finanze e quello dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore *Segretario Chlesi*, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Fanno omaggio al Senato :

Il Prefetto di Treviso, degli *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1870.*

Il Prefetto di Novara, d'una *Deliberazione emessa da quel Consiglio provinciale relativa alla concessione fatta ai Sigg. Villorosi e Meraviglia per derivazione di un canale irrigatorio dal fiume Ticino.*

Presidente. L'ordine del giorno porta comunicazione del Governo.

Il Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge relativo alla riscossione delle imposte dirette.

Io prego il Senato a portare la sua attenzione su questo progetto al più presto possibile, per le ragioni che il Senato conosce meglio di me.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione del progetto di legge del quale il Senato ha testè inteso l'annuncio.

Senatore *Caccia*. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore *Caccia* ha la parola.

Senatore *Caccia*. Altra volta questo progetto di legge fu esaminato dalla Commissione permanente di Finanza, ma ciò avvenne per circostanze speciali; esso dovrebbe mandarsi agli Uffici, ma poichè non è probabile che la loro riunione sia imminente, per avere la Relazione pronta alla prossima convocazione del Senato, io proporrei che si nomini una Commissione apposita dal Presidente.

Senatore *Cambray-Digny*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Cambray-Digny*. Quando questo progetto di legge fu presentato la prima volta in Senato, venne mandato alla Commissione permanente di Finanza; e quando fu ripresentato la seconda volta, si ripeté l'invio alla stessa Commissione.

A me pare dunque che sia il caso di mandarlo di nuovo alla medesima Commissione, tanto più che in questo momento è difficile il riunire gli Uffici per poter nominare l'Ufficio Centrale. Proporrei quindi al Senato di tenere lo stesso procedimento che si è tenuto per due volte a proposito del medesimo progetto di legge.

Presidente. Faccio osservare all'onorevole Senatore *Digny* che, se la Commissione permanente di Finanza fu incaricata dell'esame di questo progetto di legge, non lo fu in via ordinaria, ma in via di delegazione speciale che il Senato ha creduto conferirle; cosicchè propriamente la Commissione permanente di finanza non sarebbe stata chiamata di per sè ad occuparsi di questo progetto di legge. Ricorderà poi l'onorevole Senatore *Cambray-Digny* come la Commissione di Finanza si fosse divisa in due campi nell'esaminare questa legge, e come poi nella discussione, una parte si fosse ritirata, per cui si dovette ricorrere alla composizione di una Commissione che quasi fu improvvisata nel corso della discussione stessa.

Credo utile ricordare queste cose all'onorevole *Cambray Digny* ed al Senato, perchè le tengano presenti nella deliberazione che si sta per prendere.

Senatore *Cambray-Digny*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Cambray-Digny*. Io ricordo benissimo quest'ultima circostanza a cui accennava l'on. Signor

Presidente, ma non posso fare a meno di notare, come la prima volta che si presentò questo progetto di legge al Senato (e in quell'epoca io aveva l'onore di far parte del Ministero), il Senato lo rinviò alla Commissione di Finanza senza nessuna delegazione speciale.

Alla seconda volta poi, si fece quistione veramente se si dovesse, o no, rimandare il progetto alla medesima Commissione, e fu allora, se ben lo ricordo, che si fece una delegazione speciale. Rammento benissimo le altre cose tutte accennate dall'onor. Presidente, ma parmi altresì che una volta stabilito il principio fondamentale della legge, è un fatto che la maggior parte degli onorevoli Membri stessi della Commissione di Finanza che avevano combattuto una parte del progetto, si adoperarono poi con tutte le loro forze nella discussione per migliorarne le disposizioni. Egli è perciò che io non mi aspetterei ora da questi onorevoli Membri una condotta diversa e quindi mi parrebbe che anche sotto questo aspetto, il miglior partito sarebbe quello di rimandare anche questa volta il progetto di legge alla Commissione di Finanza.

Presidente. L'onorevole Senatore Caccia insiste nella sua proposta?

Senatore Caccia. Io vi insisterei appunto perchè l'ultimo stadio pel quale passò la legge si fu una Commissione nominata dal Senato alla quale poi venne aggiunto l'onorevole Senatore Tecchio, e non so se altri della Commissione di Finanza ne facesse parte.

Presidente. Insiste il Senatore Cambray-Digny nella sua proposta?

Senatore Cambray-Digny. Vi insisterei, tanto più perchè la Commissione che fu incaricata dal Senato dell'esame di questo progetto di legge si componeva della minoranza della Commissione di Finanza. Vi erano quattro Membri, se non m'inganno, ai quali si aggiunsero, è vero, alcuni altri Senatori che allora non facevano parte della Commissione di Finanza, fra i quali ebbi l'onore di essere io; ma ora molti di questi fanno parte della Commissione stessa.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Si l'uno che l'altro degli onorevoli Senatori che hanno testè parlato, escludono l'esame negli Uffici, perchè riconoscono che, atteso lo scarso numero dei Senatori che si trovano attualmente in Firenze, numero che, per quelli che non hanno qui famiglia, andrà assottigliandosi anche di più, non potrebbe essere guari serio l'esame della legge fatto negli uffici.

Ora, io mi permetto di far osservare, che probabilmente la stessa difficoltà esiste anche per gli altri due metodi proposti.

Io credo che sarebbe assai imbarazzato il nostro onorevolissimo Presidente, se dovesse limitarsi a fare una scelta di persone che in questi otto o dieci giorni si trovano presenti in Firenze, la quali potessero occuparsi di questa materia.

Sarebbe poi anche difficile che si potesse riunire la

maggior parte dei membri della Commissione permanente di Finanza.

Dunque l'ostacolo che trovano i preopinanti relativamente all'esame negli Uffici, che sarebbe sicuramente il più largo, il più confacente allo scopo, s'incontra anche per gli altri metodi.

Ora, io domanderei se ci fosse un grave inconveniente a che nelle circostanze attuali si rimandasse agli Uffici il progetto, salvo a riunirli appena il Senato riprenderà le sue sedute.

Io non credo che la differenza di pochi giorni possa avere inconvenienti.

A quanto parmi, il signor Ministro delle Finanze è quasi sgomentato per questa mia proposta; ma io ripeto, il differire di 8 o 10 giorni non parmi possa portare inconvenienti.

Infatti, la Commissione di Finanza dovrà anch'essa aspettare che si trovino in Firenze tutti i suoi membri prima di intraprendere lo studio di questa legge.

L'onorevole signor Ministro delle Finanze può essere persuaso che io sono tra coloro che non solamente vogliono che questa legge sia presto votata, ma che vorrebbero che fosse già stata posta in esecuzione da qualche anno.

Per parte mia dunque non ci è altro impegno fuor quello che questo progetto di legge sia studiato ed esaminato colla maggior cura e sollecitudine possibile, e se ho fatto queste osservazioni, gli è perchè non vorrei che dopo aver lungamente discusso fra i diversi onorevoli preopinanti un sistema da adottarsi, si cadesse poi nell'inconveniente di lasciar andar le cose pel loro corso ordinario.

Presidente. La parola è all'onorevole Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Io non veggio nelle ragioni addotte dall'onorevole Senatore Lauzi che dei motivi di più per confermarmi nella mia opinione. Egli ha osservato che probabilmente i due metodi proposti dall'onorevole Senatore Caccia e da me avrebbero lo stesso inconveniente dello scarso numero dei Senatori presenti a Firenze; ma appunto il sistema che presenterebbe meno quest'inconveniente, è il rinvio alla Commissione di Finanza, perchè la maggior parte dei membri di questa sono domiciliati a Firenze e non si assentano nell'occasione delle feste Pasquali. Quindi mi parrebbe opportuno, anche per questa ragione, rinviare il progetto alla Commissione di Finanza.

Aggiungerò poi, che quanto all'urgenza di riferire presto su questa legge, riconosco anch'io che l'urgenza è grandissima, ma credo che l'onorevole signor Ministro delle Finanze non vorrà far pressione al Senato a questo riguardo. È urgente, perchè questa legge possa andare in vigore al primo gennaio 1872, che si facciano tutti i lavori preparatorii, giacchè lo spazio di una settimana può decidere, a parer mio, dell'essere o no possibile vederla in vigore al 1° gennaio 1872.

Quindi io tornerei ad insistere perchè si prenda la via che a me pare quella che conduca a rimettere in discussione la legge nel più breve tempo possibile.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Dopo le considerazioni espote dagli oratori che mi hanno preceduto, parmi che sia manifesta l'urgenza che la legge sulla riscossione delle imposte sia tosto esaminata e discussa in Senato. Veggio poi che le variazioni introdotte dalla Camera dei Deputati nella legge votata dal Senato, si riducono a poca cosa e non ledono il principio che informa la legge stessa.

Crederci perciò che gli stessi Senatori che ebbero parte alla sua compilazione e ne sostennero la discussione, potrebbero essere prescelti dalla Presidenza ed incaricati dell'esame del progetto che è stato nuovamente sottoposto alle vostre deliberazioni.

Ricorrere agli Uffizi ora, è cosa quasi impossibile, perchè il Senato è deserto. L'idea di delegare la nomina dei Commissarii al Presidente è combattuta da qualche preopinante.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny vorrebbe che si rimandasse la legge alla Commissione di finanza, facendo osservare che i membri di questa Commissione sono in gran parte a Firenze. Questa idea del Senatore Cambray-Digny non va però scevra di difficoltà, come venne già da altri notato.

In questa divergenza d'opinioni, a me parrebbe che il demandare l'esame del progetto di legge alla stessa Commissione che ultimamente ne sostenne la discussione, sia il miglior modo per raggiungere il comune intento. Quanto ai membri di questa Commissione che per avventura mancassero, l'onorevolissimo Presidente può surrogarli, e così affrettare ciò che tutti desideriamo, il compimento di una legge tanto importante e necessaria.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Caccia ha la parola.

Senatore Caccia. Nel lasciare alla prudente scelta del Presidente la nomina della Commissione, io era già certo che a lui erano noti i precedenti, e quindi poteva portare la scelta anche sugli individui che l'altra volta avevano fatto parte della Commissione chiamata a sostenere la discussione di questa legge. Quindi persisto nella proposta da me fatta.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Io appoggierei la proposta dell'onorevole Caccia, e ne dirò le ragioni. Naturalmente il nostro Presidente sceglierà le persone più competenti, e molte di queste sono nella Commissione di Finanza, quindi la scelta del Presidente non escluderebbe quelle persone che il nostro Presidente (il quale anzi faceva parte egli stesso della precedente Commissione) può credere e le meglio disposte ad esaminare questa legge, e le più competenti.

Quanto alla proposta dell'onorevole Menabrea, in principio mi vi opporrei, perchè realmente la Camera dei Deputati ha dato in gran parte ragione agli opposenti in Senato, in guisa che sarebbe mettere in grandissimo imbarazzo la precedente Commissione del Senato formata *ad hoc*, perchè essa combattè acutamente due o tre idee principalissime che la Camera dei Deputati ha creduto (giovandosi fors'anco un po' della discussione fatta in Senato) d'introdurre nella legge. Anzi dirò che ciò ha fatto lo stesso Ministro prima di presentare il progetto di legge alla Camera.

A togliere pertanto da quest'inbarazzo gli onorevoli nostri Colleghi, e a conciliare le esigenze di tutti i preopinanti, io credo preferibile fra tutte le proposte che vennero fatte, quella dell'onorevole Caccia.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io credo e spero che in questa questione tutti porteranno lo spirito della più grande conciliazione, perchè altrimenti è evidente che non se ne viene a capo, se, per quanto è possibile, non si entra in un largo concetto di transazioni.

Mi sembra del resto che la proposta di affidare la composizione della Commissione al Presidente concili tutte le opinioni, perchè il Presidente nella sua saviezza sceglierà certamente quelli fra i membri di quest'alto Consesso, che sceglier potrebbero gli Uffizi o la Commissione di Finanze per l'esame di questo progetto che si trova quale fu deciso dal Senato, eccettuate non molte variazioni, che la Camera dei Deputati v'ha introdotto. Ciò che preme al Ministero, come certo preme a tutti, si è essenzialmente che si progredisca, perchè, come bene ha osservato l'onorevole Senatore Cambray-Digny, la questione di giorni non è tanto importante per sè, quanto perchè altrimenti questa legge non potrebbe più essere applicata pel 1° gennaio 1872.

Presidente. Comincerò dall'interrogare il Senato sull'urgenza stata domandata dal signor Ministro delle Finanze intorno al progetto di legge, e se non si fanno osservazioni in contrario, riterrò l'urgenza per accordata.

Ora occorre deliberare sul modo con cui debba essere fatto l'esame di questo progetto di legge, relativamente al quale, il Senato ha inteso come quattro siano le proposte che vennero fatte.

La prima è del Senatore Lauzi, il quale vorrebbe che l'esame della legge si demandasse agli Uffizi, e sarebbe il modo ordinario; la seconda, dell'onorevole Senatore Caccia, il quale propone una Commissione da nominarsi dal Presidente; la terza, dell'onorevole Senatore Digny, che vuole si mandi questo progetto di legge alla nostra Commissione permanente di finanza; la quarta infine, dell'onorevole Senatore Menabrea, il quale propone di rimandarne l'esame alla stessa Commissione, che già ebbe ad esaminarlo l'altra volta, con in-

carico al Presidente di surrogare quei membri, che non potessero trovarsi presenti.

Dunque la proposta che si scosterebbe più dal modo ordinario, sarebbe quella del Senatore Caccia, (imperocchè le altre tre, qual più qual meno, entrano nel modo ordinario) che consiste nel mandato che sarebbe dato al Presidente di comporre questa Commissione. Quindi se non si fanno opposizioni, io porrò questa ultima proposta per la prima ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvata.)

Senatore Scialoia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoia. Io proporrei che questa Commissione fosse composta di cinque membri.

Presidente. Occorrerebbe di conosceré il numero dei membri componenti l'ultima Commissione, e forse l'onorevole Senatore Digny se ne potrà ricordare.

Senatore Cambray-Digny. A me pare che nell'ultima Commissione vi fossero quattro membri della minoranza, e che poi se ne aggiunsero altri tre...

Voci. Erano sette.

Presidente. Insiste il Senatore Scialoia nella sua proposta di cinque?

Senatore Scialoia. Allora propongo che siano sette.

Presidente. Se non si fanno opposizioni a questo riguardo, terrò per approvato il numero di sette.

Essendo esaurito l'ordine del giorno per la seduta pubblica, il Senato si riunirà in comitato segreto.

INTERPELLANZA DEL SENATORE AMARI,
AL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Senatore Amari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari, Prof. Essendo presente l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, domanderei al Senato il permesso di fare la interpellanza che aveva annunciato, la quale sarà breve e non occuperà a lungo il Senato.

Presidente. L'interpellanza del Senatore Amari non era portata all'ordine del giorno unicamente perchè non si prevedeva la presenza dell'onorevole Signor Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Ora essendo questo presente, credo che il Senato non avrà difficoltà a che si faccia questa interpellanza.

La parola è al Senatore Amari.

Senatore Amari, Prof. La prima cosa che io debbo rappresentare al Senato, è che la mia interpellanza è stata annunciata erroneamente non solo, ma le parole colle quali io ho domandato di farla sono state trascritte nel rendiconto in una maniera inesatta. Non so se sia difetto della mia pronuncia, o della sala che assorbe una gran parte delle parole.

Io aveva detto che non era di grande importanza, massime a fronte dell'interpellanza dell'onorevole Senatore Bixio e che perciò non premeva moltissimo;

ebbene, nel rendiconto c'era precisamente il contrario: che la mia interpellanza sarebbe stata di grandissima importanza, e che perciò io desiderava vicino il giorno in cui potessi svilupparla. Ho fatta questa correzione perchè altrimenti si potrebbe intendere la cosa in modo diverso da quello che io mi proponeva.

Un altro equivoco è pure occorso; cioè che invece di dire: interpellanza sopra un monumento di Palermo, si disse sui monumenti di Palermo. Ora poichè è stato detto così, alla interpellanza che volevo fare ne aggiungerò due.

I monumenti di Palermo non sono i più importanti della Sicilia; non sono in Palermo que' monumenti di arte greca che si ammirano nel resto della Sicilia, sì importanti per la storia e per la scienza.

La maggior parte dei monumenti di Palermo non è anteriore al medio evo e precisamente torna all'11 od al 12 secolo. Ora uno dei monumenti più antichi di Palermo è stato scoperto pochi anni fa, nella felice occasione dell'arrivo del Principe e della Principessa di Piemonte, piantando delle macchine per le luminarie e per i fuochi d'artificio. Si trovò allora un pavimento a mosaico antico. Si continuarono gli scavi e si vide che era dell'epoca romana, e successivamente si rintracciarono le vestigia di un grande edificio del quale restava quasi intero il suolo. Si provvide allora a circondarlo di un cancello e mettersi delle guardie, e così si impedirono quei guasti che possono provenire dalla ignoranza o sbadataggine degli uomini; ma con ciò tutti quegli avanzi si lasciavano esposti al sole, alla pioggia ed a tutte le intemperie. Continuando così, il mosaico non durerà, e noi l'avremo scoperto per farlo perdere del tutto. Io so che in questa parte si erano messi d'accordo il Municipio colla Commissione d'antichità e belle arti che attende in Sicilia alla conservazione dei monumenti antichi. Forse una piccola spesa è stata fatta anche dalla Commissione.

Ma il fatto è che la parte più importante, che è quella di cuoprire quel mosaico con una tettoia di vetri, non è stata fatta.

Io so bene che il Municipio di Palermo ha tante spese, e ultimamente ne ha avute delle altre perchè ha ripristinato la festa di Santa Rosalia ed altre feste religiose, e credo che così non abbia avuto i denari disponibili per la tettoia di vetri, che ad ogni modo bisogna fare. Io prego dunque l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica perchè faccia le più calde raccomandazioni al Municipio di Palermo per questi lavori, o dia le opportune disposizioni alla Commissione di antichità.

L'altro oggetto della mia raccomandazione al Ministro è per un antico palazzo, un antico castello chiamato la Cuba, per il quale io prendo un interesse particolare; direi quasi che v'ho un legame personale perchè una volta trovai il suo atto di nascita.

Questo castello, edificato da Guglielmo il Buono e appartenente alla corona, questo magnifico sito reale

fu celebre sempre in Italia, essendo nominato in una novella di Boccaccio, credo nella V della VI giornata: ed ancora si scorge ne' suoi avanzi la gran bellezza che ebbe un tempo. Esso poi divenne proprietà di privati, e questi nel XVIII secolo l'affittarono al governo per metterci la stanza di un reggimento di cavalli mercenarii stranieri, come la più parte delle armi che avemmo in Italia nei tempi della nostra decadenza. Si addimandavano i Borgognoni; e da loro venne il nome che serba tuttavia quella caserma, la quale per un secolo e mezzo, poco più poco meno, rimase sempre addetta alla cavalleria e corse tutti i pericoli a cui vanno soggetto le stanze dei soldati. In Palermo sono accaduti spesso dei movimenti popolari nel corso di questo secolo. In uno di questi movimenti, la caserma venne presa e manomessa; poi fu restaurata, ma coloro che dovevano acconciare, fecero più guasti di coloro che volevano distruggere. Nel 1860 io vidi questo castello. Esso si trovava in uno stato deplorabilissimo. Aveano pensato di riempire di calce tutte le commessure delle eleganti pietre squadrate di che era costruito l'edifizio, le quali avean preso quel bel bruno dorato de' monumenti orientali. Quelle vetuste mura vestite d'una graticola di calce bianca, par che abbiano avuto il vaiuolo o qualche altra simile malattia. Non contenti di ciò, i muratori incaricati del ristauo aprirono quà e là delle finestre e dei finestrini, messero tante toppe di pietra nuova e di calce; insomma guastarono la veneranda Cuba dei re Normanni.

Certamente non sono questi i tempi nei quali io potrei domandare al Ministero che riacquisti il castello per lo Stato, che lo ristauri come si è fatto qui al Bargello e che lo destini a Museo d'antichità o a qualche cosa di simile. Ma almeno io vorrei che il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica raccomandasse al Ministro della Guerra di far aumentare il meno possibile i guasti che già ha sofferto il castello della Cuba e di conservarlo il meglio che sia possibile.

Ora vengo all'oggetto primitivo della mia domanda:

Tra i monumenti dell'epoca normanna della Sicilia, voglio dire, tutti quelli costruiti alla fine dell'undecimo secolo e per tutto il corso del duodecimo, havvi una piccola chiesa chiamata di S. Cataldo, piccola chiesa o cappella, che vogliam dire, la quale attualmente trovasi rinchiusa nell'ufficio della Posta.

L'ufficio della Posta è stato ingrandito in varii tempi, in guisa che, intorno a questa piccola chiesa abbandonata si sono fatte le altre stanze, e la Posta non avendo sufficiente luogo per i suoi uffici, si è estesa da dieci anni in qua, in modo che ha occupato tutto lo spazio compreso tra la antica chiesa della Martorana e la grande via Macqueda di faccia all'Università degli studii. Dico sol da dieci anni perchè le Poste di Sicilia sino al 1860 erano qualche cosa da far ridere: non venivano dal Continente che due corrieri

alla settimana, onde non è maraviglia se il lavoro era poco, e poco spazio bastava all'ufficio.

Ora, collo sviluppo che ha felicemente preso da noi quest'importantissima amministrazione, la Posta ha bisogno di un vasto locale. Non trovandosi altre stanze a dritta, a sinistra, a fronte, nè alle spalle, si occupò la piccola chiesa racchiusa nello uffizio e vi si installarono i fattorini.

Ma la Posta, come io dissi, è una delle amministrazioni le meglio regolate dell'Italia. L'amministrazione ebbe cura di far coprire di assi il pavimento che è tutto lavorato a mosaico, con bei disegni, con tavole di porfido e di serpentino, simile a quelli che si vedono nel Duomo di Monreale e in vari altri monumenti normanni di Palermo. Ma le precauzioni prese dall'amministrazione, se tendono a conservare il pavimento, lo occultano al tempo stesso. Inoltre non è cosa facile a studiare nè a vedere soltanto il monumento, perchè la Posta deve lavorare e non può ammettere sempre de' curiosi. Infine, per quante cure si abbiano, pure il monumento destinato ad uffizio pubblico si guasta sempre. Esso è dei più belli di quell'epoca, come io diceva.

Una chiesa di figura greca, con eleganti colonne, con archi gotici, con tre di quelle graziose cupole arabe che si costruivano allora in Palermo; essa apparteneva nel 1161 ad un conte di Marsico, e v'ha la pietra sepolcrale di una sua figliuola.

Ora, questa chiesetta di San Cataldo è vicina all'altro bel monumento della chiesa della Martorana, la quale, so già che l'amministrazione del Demanio e quella dell'Istruzione Pubblica hanno provveduto a conservare e vi hanno messo un apposito custode.

Mi era venuta dunque in mente l'idea che questa antica cappella si potesse mettere in comunicazione colla Martorana, da cui non è distante, credo, che una ventina di metri, e che si potessero dare poi in compenso all'Amministrazione delle Poste delle stanze del soppresso monastero della Martorana, il quale è occupato da studii di belle arti, dalla scuola d'applicazione dagli ingegneri e da altre appartenenze della Università.

Ma poscia ho saputo che appunto per l'insufficienza del locale della Posta in Palermo, l'amministrazione generale delle Poste, ha sollecitato il Ministero dei Lavori Pubblici a trarutare la Posta di Palermo in un altro locale demaniale detto il Carminello, situato in piazza dei Bologni, molto comodo e adatto a così fatta amministrazione. Anzi mi risulta, che l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici abbia interessato l'onorevole signor Ministro delle Finanze, e l'Amministrazione del Demanio, e che in conseguenza si potrebbe fra un paio di mesi mandare ad effetto il tramutamento della Posta in quell'altro locale. In tal caso il locale attuale resterebbe libero, e si potrebbe facilmente aggregare questa Chiesa di San Cataldo alla Martorana.

Poichè è presente l'onorevole signor Ministro delle Finanze, mentre da un lato io prego l'on. Ministro dell'Istruzione Pubblica che lo solleciti, oso anch' io di fargli direttamente la preghiera di approvare prestamente la cessione e riordinamento del Carminello ad ufficio di Posta. Mi incoraggiano a ciò le parole che egli altra volta ha dette in quest'aula, mostrandosi ben disposto a provvedere alla conservazione dei nostri antichi monumenti.

Questo è quanto formava l'oggetto della mia domanda.

In verità confesso che non ho ragione di lagnarmi dell'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, in quanto ai monumenti, anzi al contrario mi è noto di quanto zelo egli ha dato prova a questo riguardo.

Certamente noi abbiamo tanti monumenti e al pochi danari, che chiunque pensi alla importanza dei primi, avrà sempre cagione di rammaricarsi che vadano a male e potrà far sempre una lunga lista di edifizii preziosi da conservare e ristorare. Ma poi, riflettendo allo stato delle finanze, bisogna convenire che l'onorevole Signor Ministro dell'Istruzione Pubblica non merita biasimo in questo particolare.

Dico di più che talvolta, se io sedessi al posto del Signor Ministro delle Finanze, sarei disposto a litigare col Ministro della Istruzione Pubblica.

Presidente. La parola è al Ministro di Istruzione Pubblica.

Ministro di Istruzione Pubblica. Veramente le conclusioni a cui è venuto l'onorevole mio amico il Senatore Amari mi paiono dipendere dal principio onde mosse il suo discorso, e mi sconsigliano non poco: direbbesi che invece di interpellarmi abbia quasi voluto mettermi in istato d'accusa, al lasciar supporre che le esigenze per la conservazione dei monumenti non sieno tanto temperate quanto lo esigerebbero le dure circostanze finanziarie in cui versiamo.

Non credo, che quest'ultima sua asserzione sia fatta per scoraggiarmi. Io non intendo qui ricominciare una nuova lamentazione sulle dolorose condizioni delle Arti belle e dell'Archeologia in Italia; lamentazioni, che farebbero un triste riscontro a quelle che pochi giorni fa risuonarono in quest'Aula a proposito dei nostri commerci e della nostra marina mercantile. Sarebbe ora, più che noioso, sconsigliato, noverare con una total compiacenza oratoria le miserie a cui è soggetto quotidianamente il Ministero dell'Istruzione Pubblica per argomenti della stessa natura di quelli dei quali ha ora parlato l'onorevole Senatore Amari.

Quasi in ogni città d'Italia, certo in ogni provincia, vi ha monumenti che richiederebbero cure e spese immediate; io non posso altro che versare qualche scarsa gocciola su questo invisibile ma incessante incendio del tempo, che consuma tutte le nostre antichità.

Ben lungi dal cercare tutto quello che occorrerebbe per lottare vigorosamente contro codesta quotidiana

consumazione, io mi ci rassegno, come ad una dura legge delle cose. Ma se entrassi nelle enumerazioni e nei lamenti, potrei occupare due o tre tornate del Senato, come testè avvenne per mettere in mostra le deficienze e le impotenze della nostra Marina e del nostro Commercio; mali che io credo lievi e riparabili in confronto al danno che il tempo e la negligenza degli uomini fanno dei nostri tesori artistici.

Le tre querele, di cui ha toccato l'onorevole Senatore Amari, non mi preoccupano, lo confesso, molto vivamente, perchè sono di importanza secondaria per la Nazione, quantunque possano importare assai alla Città di Palermo.

Nell'isola di Sicilia, alla conservazione de' monumenti antichi si provvede con un ordinamento regionale: per cui io potrei pregare l'onorevole mio amico Amari di rivolgero la sua interpellanza alla Commissione di Antichità che siede in Palermo, Commissione che ha una dote sua propria, che ha una grande libertà d'azione e può e deve prevedere e provvedere ai bisogni locali, della natura di quelli di cui ha parlato il Senatore Amari. La conservazione d'un mosaico, della Cuba, della Ziza, monumenti già noti, dovrebbero essere il pensiero del Magistrato locale che ha in cura i monumenti siciliani, e non se ne dovrebbe far richiamo in parlamento, se non quando si trovasse restia o negligente la Commissione.

Altro è il caso della Chiesa o Cappella di S. Cataldo. Bisogna certo restituirla all'arte ed alla storia; e credo che le premure dell'illustre Senatore Amari riusciranno a buon fine, per quanto io so, essendo, le pratiche, bene avviate. Questa Chiesa di stile arabo-normanno è certo di non lieve importanza per la storia dell'arte, quantunque non credo che possa considerarsi come un monumento nazionale di prim'ordine; e tanto è vero, che fino adesso è rimasta poco meno che ignorata. Ma, ripeto, io farò il mio ufficio con ogni impegno, e ringrazio l'onorevole Amari di avermi dato un'occasione solenne di promettere il mio concorso. Credo però che sugli stessi fondi della Commissione di Antichità suindicata si potrà provvedere, sempre che il Municipio si presti a dare un locale in sostituzione di quello che dovrebbe essere abbandonato dall'Amministrazione delle Poste.

Se avessi ad abbandonarmi alle mie ispirazioni, sarei tentato di fare io stesso delle interpellanze continue al Parlamento, e mettergli sott'occhi altri casi simili, ed anche più lacrimevoli di quelli che ha denunciati l'onorevole Amari. Ma non è giunto il momento ch'io chiami il Senato ad un viaggio attraverso le nostre ruine. Per ora mi limito a ringraziare l'onorevole Senatore de'suoi eccitamenti, che accolgo volentieri, sebbene debba dichiarargli che non credo di meritare il gentile rimprovero che egli volle farmi di essere troppo esigente verso il Ministro delle Finanze. Io credo anzi di essere ben poco esigente verso il mio Collega, al quale mi rimprovero ogni giorno di non sentirmi abbastanza

coraggioso nel domandare soccorso, e mi limito alla rassegnazione, sebbene la rassegnazione non sia senza grave dolore, e possa tal fiata essere anche non senza colpa.

Senatore Amari prof. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari. Io voglio sottoporre all'onorevole signor Ministro che la Commissione di antichità di Sicilia non è un corpo autonomo, ma dipende al tutto dal Ministero.

Io non posso dunque interpellarla per altra via che per quella del Ministero della Pubblica Istruzione. E spero che il Ministero comporrà la Commissione di antichità di Sicilia in modo che possa rispondere perfettamente al suo mandato.

Presidente. Non facendosi proposte, l'interpellanza del Senatore Amari rimane esaurita.

Il Seggio della Presidenza ha profittato di questo momento per occuparsi immediatamente della composizione della Commissione che dovrà esaminare il progetto di legge per la riscossione delle imposte.

La Commissione sarebbe composta dei Senatori Caccia, Digny, Pallieri, Mischi, De Gori, Scialoia e Beretta.

Essendo esaurito l'ordine del giorno per la seduta pubblica, la dichiaro sciolta, e il Senato si riunisce immediatamente in Comitato segreto.

Per la prima adunanza pubblica i Signori Senatori saranno avvertiti con lettera a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 3 45).

TORNATA DEL 18 APRILE 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — Omaggi — Sunto di petizioni — Messaggio del Ministro degli Affari Esteri — Congedi — Commemorazione del Senatore Savi — Giuramento dei Senatori Cusa, Manni e Piacentini — Relazione sui titoli del Senatore Agostino Magliani — Discussione del progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette — Osservazioni ed appunti del Senatore Pernati, cui risponde il Senatore Cambray-Digny Relatore — Dichiarazioni dei Senatori Pernati e Tecchio — Istanza del Ministro delle Finanze — Approvazione degli art. 1 e 2 — Dichiarazione del Ministro delle Finanze sull'art. 3 — Approvazione degli articoli da 3 al 22 — Osservazioni del Senatore Gallotti all'art. 23, cui risponde il Relatore — Approvazione degli art. 23, 24 e 25 — Proposta d'emendamento all'art. 26 del Senatore Gallotti, combattuta dal Relatore — Avvertenza del Senatore De Luca cui risponde il Ministro delle Finanze — Replica del Senatore Gallotti, cui rispondono il Relatore ed il Ministro delle Finanze — L'emendamento del Senatore Gallotti non è appoggiato — Approvazione degli articoli dal 26 al 32.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Non è presente alcun Ministro; più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Lo stesso legge il seguente sunto di petizioni:

« N. 4483. — La Camera di Commercio ed Arti di Terra di Lavoro fa istanza perchè venga provveduto alla parificazione dei dazi di esportazione di talune merci tanto dalla via di terra quanto da quella di mare. »

« N. 4484. — La Deputazione Provinciale di Genova fa istanza perchè dal Senato non venga approvata la proposta del Governo per l'aumento di un nuovo decimo sulle imposte.

« N. 4485. — La Giunta Municipale del Comune di Montieri (Grosseto)

(Petizione identica alla precedente.) »

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro Guardasigilli, del secondo volume contenente la prima parte della *Statistica penale dell'anno 1869*.

Il Professore Vincenzo Pagano, della seconda Dispensa d'un suo lavoro per titolo: *Primi elementi di enciclopedia universale ad uso dei ginnasi, licei, ecc.*

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica, dei fascicoli dal 30 al 40 inclusive, a compimento dell'opera: *Il*

Duomo di Monreale illustrato dal Padre Benedetto Gravina.

Il Direttore della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, del *Rendiconto delle operazioni fatte nel 1870*.

Il Direttore della Banca Nazionale Toscana, Sede di Livorno, del *Bilancio di essa Banca del 1870*.

Il Signor Domenico Fabretti, segretario di Prefettura, di due sue *Memorie sul sistema tributario dei Comuni*.

Il Signor Cav. Achille Ugo, dei suoi *Pensieri intorno alle guarentigie da istituirsi pel potere spirituale del Sommo Pontefice*.

Il Prefetto di Padova degli *Atti di quel Consiglio provinciale delle Sessioni ordinarie e straordinarie del 1870*.

La Tipografia Eredi Botta, del vol. VII degli *Atti del Parlamento Subalpino, Discussioni della Camera dei Deputati. — Sessione 1853-54*.

L'ingegnere Angelo Manfredi, della sua *Risposta alla terza appendice del Senatore Ingegnere Possenti alla nuova proposta di sistemazione del basso Po*.

Presidente. È pervenuto al Senato un messaggio del Ministro degli Affari Esteri, col quale vien trasmesso un Indirizzo votato dalla Camera dei Deputati di Bukarest, per congratularsi col Parlamento Italiano del voto relativo al trasferimento della capitale a Roma, per cui la Presidenza del Senato ha fatto preghiera all'onorevole signor Ministro degli Affari Esteri, di vo-

ler esprimere i nostri ringraziamenti alla Camera trasmettente.

I signori Senatori Di Sortino, Alessandro Rossi, Sylos-Labini, Mongenet ed Araldi Erizzo, chiedono il congedo d'un mese, che loro viene dal Senato concesso.

Onorevoli Colleghi,

Un'altra amara perdita abbiamo da deplorare per la morte dell'illustre nostro Collega, il Commendatore Paolo Savi, che con generale rammarico veniva tolto il 5 di questo mese alla scienza, al Senato ed all'Italia.

Nato il Professore Savi a Pisa sul cadere dello scorso secolo, l'11 di luglio del 1798, da Gaetano rinomato cultore di botanica, ebbe la buona ventura di trovare nel modesto tetto paterno, *nutrita faustis sub penetralibus*, quella scienza che lo doveva illustrare.

Il vasto campo delle scienze naturali fu la pacifica palestra dell'operosa sua vita. Dedicava la prima gioventù ai paterni studi botanici; si volgeva quindi alla coltura della geologia e della paleontologia, e vi stampava orme larghe e profonde; faceva infine sua cura più speciale e prediletta la zoologia e l'anatomia comparata cui professava con grande plauso in quell'Ateneo Pisano, dove il sacro culto delle scienze, felicemente associato al culto non meno sacro della patria, dava nei nostri giorni all'Italia tanti illustri scienziati e benemeriti cittadini. Nella quale nobile schiera il pubblico suffragio assegnava un posto distinto al nostro Savi, che salito in alta fama in patria e fuori per l'ammirato ordinamento del celebre Museo Pisano di Storia naturale e per la pubblicazione di parecchie opere egregie, meritò di essere aggregato alle più celebri Accademie nazionali e straniere, e di andare insignito di molte onorificenze che erano in lui splendida testimonianza di un merito tanto acclamato quanto modesto.

La sua illustrazione scientifica gli valse nel 1862 l'onore di essere chiamato dalla Regia Munificenza a sedere in questo alto Consesso al quale, sì per l'intenso amore della sua scienza e sì per devozione ai doveri della sua cattedra, apportava, a dir vero, il lustro del suo bel nome anzi che il concorso della sua opera. Della qual cosa non maraviglierà punto chi consideri che le tranquille ed assorbenti cure delle scienze naturali mal si maritano alle sollecitudini ed ai dibattiti della vita politica, e che il Savi lavorò sino all'ultimo giorno della sua vita a dare compimento all'Ornitologia Italiana, che scenderà postuma corona sulla sua tomba già ornata della Ornitologia Toscana.

Accompagniamo dunque, o Signori, col nostro compianto la dolorosa dipartita dell'insigne collega Paolo Savi, e teniamo la degna sua memoria in quell'alto onore che la stima e l'amore dei contemporanei leggeranno certamente alla riverenza dei posteri.

Ora, io debbo render conto al Senato delle deli-

berazioni prese in Comitato segreto, per le quali furono riconosciuti i titoli per la nomina dei Senatori Cusa e Manni: i titoli del Senatore Piacentini furono già riconosciuti in altra seduta precedente.

Prego per conseguenza i Senatori Griffoli e Poggi a voler introdurre il Senatore Manni, i Senatori Pepoli C. e Marzucchi a voler introdurre il Senatore Piacentini ed i Senatori Cambray-Digny ed Amari prof. a voler introdurre il Senatore Cusa, per la prestazione del giuramento.

(Introdotti nell'Aula i Senatori Manni, Piacentini e Cusa, prestano giuramento nella consueta formola.)

Presidente. Do atto ai signori Senatori Manni, Piacentini e Cusa del prestato giuramento, li proclamo Senatori del Regno ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

È pregato l'onorevole Senatore Caccia a riferire sui titoli del Senatore Magliani.

Senatore Caccia, *Relatore.* Con Regio Decreto del 15 marzo 1871, fu nominato Senatore del Regno il Commendatore Agostino Magliani Consigliere alla Corte dei Conti.

La sua nomina era appoggiata al paragrafo 12 dell'art. 33 dello Statuto, cioè sulla qualità di Consigliere alla Corte dei Conti esercitata per cinque anni.

Invitato il Commendatore Magliani a presentare i suoi titoli, giustificò pienamente di avere compiuto l'età di 40 anni; avere riunito al servizio di Consigliere della Corte dei Conti quello prestato come Procuratore generale presso la stessa Corte: benchè al giorno in cui il Decreto veniva emanato, il quinquennio richiesto non fosse per anco compiuto. L'Ufficio V parecchie volte chiamato ad occuparsi della questione dei titoli del Commendatore Magliani, deliberò all'unanimità che si dovessero congiungere i due servizi, perchè dalla legge del 1862 furono interamente parificati.

Il Governo avuta notizia di questa deliberazione dell'Ufficio si affrettò ad emanare un altro Decreto, quello del 15 marzo, dal quale oggi risulterebbe compiuto il quinquennio: quindi l'Ufficio V nuovamente riunito a deliberare su questo Decreto, vi propone per mezzo mio all'unanimità la convalidazione della nomina del Comm. Magliani a Senatore del Regno.

Presidente. Pongo ai voti le conclusioni del Relatore dell'Ufficio V per la convalidazione della nomina a Senatore del Comm. Magliani.

Chi le approva, sorga.

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

(V. *Atti del Senato* N. 48.)

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette.

Prego i membri della Commissione a prendere il loro posto.

Trattandosi di un progetto di legge assai lungo e che viene al Senato per la seconda volta, pregherei a voler dispensare la Presidenza dal darne lettura.

Se non si fanno osservazioni, si aprirà senz'altro la discussione generale.

Debbo fare anzi tutto un annunzio al Senato: fra i membri della Commissione per questo progetto di legge, era l'onorevole Senatore Scialoja, il quale per motivi di salute si è dispensato; e siccome la Commissione aveva già intrapreso i suoi lavori e portati molto avanti, non si credette doverlo surrogare con una nuova nomina.

Senatore **Pernati**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pernati**. Onorevoli Signori. Il progetto di legge che è sottoposto alle vostre deliberazioni non può anche questa volta avere il mio voto favorevole: ne dirò brevemente le ragioni.

Invoco però tutta l'indulgenza del Senato, perchè io non sono oratore, non ho veruna di quelle qualità che sogliono cattivare la vostra attenzione.

Per la riscossione delle imposte vi sono due sistemi: l'esazione per conto della pubblica Amministrazione, sia Governo, sia Provincia, sia Comune; e l'esazione data in appalto coll'obbligo di versare nelle casse il non riscosso per riscosso.

Questo secondo sistema lo si dice preferibile perchè presenta maggiore sicurezza, i versamenti sono più certi e regolari, lo si dice più economico per lo Stato, lo si dice di minore aggravio pei contribuenti.

Io esaminerò brevemente queste ragioni che si danno in appoggio del sistema che si vuol far prevalere.

La sicurezza di un sistema di riscossione è in ragione delle garanzie che esso presenta; la garanzia dell'esattore per appalto sta unicamente nella cauzione che egli presta, non ve ne è altra per parte dell'esattore appaltatore; dico per parte dell'esattore, perchè lascio per ora in disparte i ricevitori provinciali. Questa cauzione però si ha del pari nell'esattore, che dirò governativo, nella stessa misura, colle stesse forme.

Dunque la sicurezza fin qui è uguale nei due sistemi. Ma nell'esattore governativo vi hanno altre garanzie e sono efficacissime. I tributi che entrano nelle sue casse hanno e conservano il carattere di vera proprietà dello Stato, della Provincia, dei Comuni, e perciò sono intangibili. Il Codice penale li protegge contro chi volesse porvi sopra le mani, fosse per un solo centesimo. Carcere immediato, pene criminali, infamanti.

Quella proprietà è posta sotto la vigilanza di molte autorità amministrative. Non basta: il Governo, la Provincia, il Comune ordinano il versamento dei tributi nelle loro casse a misura che il denaro entra in quella dell'esattore; o se ne servono per far eseguire dei pagamenti con risparmio di spese e con molta soddisfazione dei loro creditori locali. All'opposto i tributi che sono riscossi dall'esattore per appalto, voi li

togliete ai loro proprietari che sono lo Stato, la Provincia, il Comune, e li fate diventare di sua assoluta privata proprietà, fin dopo la scadenza di giorni 12 da che tutta la rata dovrebbe essere raccolta nelle sue casse. Nessuna ingerenza dell'autorità; l'esattore può disporre di tutto il danaro incassato, e sotto gli occhi dell'autorità, che nulla può dire, può spedirlo anche all'estero ed evadersi senza alcun ostacolo. Non lascia dietro di sé che una cauzione, del resto uguale a quella dell'esattore governativo.

Ma vi ha di più. Questo esattore dà una garanzia con i suoi precedenti, deve presentare dei requisiti di capacità e di moralità.

All'esattore appaltatore nulla di ciò potete domandare. Il suo merito, il solo suo titolo di preferenza, è il maggior ribasso, all'asta pubblica, sull'aggio di riscossione; in quanto alla moralità, basta che non sia stato condannato a pene criminali per truffa o per furto e simili; voi non potete ricusarlo.

L'esattore governativo offre anco una garanzia pel suo avvenire: colla sua buona gestione egli deve guadagnarsi una carriera e procurare a suo tempo una pensione a sé, alla sua vedova, ai figli minorenni. L'esattore appaltatore invece non ha avvenire; la sola speculazione è il suo movente, ed una speculazione di ben corta durata, di soli cinque anni, nei quali egli deve perciò trarre il maggior lucro possibile.

Ma si oppone. Come va che a fronte di tante garanzie di sicurezza, vi sono di tratto in tratto *deficit* nelle casse, e fughe anche fra gli esattori governativi?

Signori, questo non può ammettersi come colpa del sistema; sarà colpa del Governo il quale non invigila abbastanza. Il Governo alla sua volta potrà trovare una scusa nella non ancora ordinata e stabilita gerarchia di tutti questi funzionarii.

Quando parlo di esattori governativi intendo riferirmi alle antiche Provincie. E dirò che massime quando questa amministrazione era sotto la diretta dipendenza delle Intendenze, oggi Prefetture, questi casi di fughe si verificavano rarissimamente.

Del resto, ripeto, se l'esattore governativo si evade, non può lasciar dietro di sé un vuoto come quello dell'esattore per appalto, senza grave negligenza del Governo, perchè egli può esser costretto a versare i suoi denari a misura che entrano nella sua cassa, non essendo obbligato il Governo o la pubblica amministrazione da cui egli dipende, di aspettare la scadenza del termine fissato pel suo versamento. Invece l'esattore per appalto può fuggire appunto quando la cassa è ripiena senza che il Governo abbia potuto estrarne un centesimo prima della scadenza del termine fissato per i versamenti.

Credo adunque dimostrato che il sistema dell'esattore governativo, all'opposto di quanto venne asserito, presenta, non già minori, bensì maggiori garanzie del sistema di esattori per appalto.

Si contrappone però che in questo sistema di esattori per appalto c'è una maggiore garanzia, c'è una seconda garanzia, quella del ricevitore provinciale. È verissimo; ma la garanzia del ricevitore provinciale cuopre solo il danaro dello Stato e della Provincia, non quello del Comune.

Ed è così poco sicuro che il ricevitore riscuota il totale debito dell'esattore verso l'erario e la Provincia, che coll'articolo 89 del progetto gli si dà diritto al rimborso della deficienza che lascia l'esattore dopo l'esecuzione effettuata dal ricevitore sulla di lui cauzione.

Dunque in ultima analisi, la garanzia del ricevitore vale, all'infuori del suo fatto proprio, solo quanto vale la cauzione dell'esattore, la quale è la sola garanzia che presenta questo sistema; mentre nel sistema dell'esattore governativo ci sono molte altre garanzie, come or ora ho accennato.

Il Comune poi, su cui con la legge proposta si riversa questo servizio esattoriale, sarà il più aggravato in caso di *deficit*, ed avrà così tutto il danno della responsabilità, senza aver nulla di quella libertà di azione che è inscindibile dalla responsabilità.

Vengo al secondo ordine di considerazioni, cioè a quanto si asserisce a favore del sistema della riscossione per appalto che dà luogo, dicesi, a certi e regolari versamenti nelle pubbliche casse, il che torna d'immenso vantaggio all'amministrazione, la quale deve contare sulla puntualità dei suoi incassi onde provvedere con esattezza ai suoi pagamenti.

Questo si dice il pregio principale del sistema della riscossione per appalto che obbliga l'esattore di versare il non riscosso come riscosso.

Vediamo quanto ciò sia vero; io esaminerò prima la questione in diritto, poi in fatto, col confronto dei due sistemi.

L'art. 5 del progetto di legge dice:

« L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie, in conformità ai ruoli consegnatigli.

» La consegna dei ruoli esecutivi controfirmati dall'agente delle imposte e dal sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

» Risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso come riscosso. »

Segue l'art. 80:

« Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute per imposte fondarie, e gli otto decimi delle imposte non fondarie. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del bimestre. »

Indi l'art. 81:

« In caso di ritardo, l'esattore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira della somma

non versata, a favore del ricevitore, che può procedere alla esecuzione contro di lui. »

Questa è la disposizione della legge proposta per quanto riguarda i versamenti che si debbono fare nelle casse dall'esattore per appalto.

Vediamo ora che cosa prescrive la legge che è in vigore nelle antiche province, per gli esattori governativi.

Il titolo 3° del R. Editto 14 dicembre 1818 su cui poggia il sistema tributario delle antiche Province all'art. 3, stabilisce che:

« Gli esattori sono responsabili in proprio dell'esazione e del versamento nelle nostre casse, nelle epoche stabilite, delle somme delle quali resta loro affidata la riscossione. »

Se non trovate abbastanza esplicito quest'articolo della legge, eccovi l'art. 62 del Regolamento organico del 1° aprile 1826 il quale dice:

« Gli esattori che il giorno vigesimo del mese successivo alla scadenza del dodicesimo, non hanno saldato l'ammontare della rata scaduta, possono essere compelliti coll'alloggio militare al pagamento di tale rata. »

Dunque, vedete, o Signori, che l'obbligo del versamento *integrale a saldo* è uguale nei due sistemi, voi vedete che si incorre nella multa sia in questo che in quello. Voi vedete che se l'esattore governativo è tenuto a saldare il vigesimo giorno dopo scaduta la rata, egli è obbligato a versare il riscosso ed il non riscosso senza distinzione di sorta.

Nelle antiche Province, se l'esattore non salda la rata, vi è costretto da principio colla multa sotto la denominazione di alloggio militare, e poi con altri mezzi coercitivi.

Dunque, lo ripeto, in diritto non vi è differenza fra i due sistemi, ed in realtà il versamento del riscosso e del non riscosso è obbligatorio eziandio per l'esattore governativo; ed anzi è più rigoroso per lui, poichè esso è obbligato a versare tutte anche le imposte non fondarie, mentre con questa legge voi dispensate lo esattore per appalto dal versamento di due dei decimi delle imposte medesime.

Ora veniamo al fatto.

La Direzione generale delle contribuzioni dirette ha distribuito dei documenti dai quali apparirebbe esservi una grande differenza tra i versamenti effettuali nella Lombardia e quelli fattisi nelle antiche Province. Nell'Allegato C si legge che: al 30 novembre 1870 sull'imposta, p. e. di ricchezza mobile, le antiche province trovavansi in ritardo del 63 89 0/0 sul caricamento dei ruoli, mentre in Lombardia il ritardo non era che del 15 12 0/0.

La differenza veramente è enorme a favore del sistema della Lombardia. Ma, Signori, potrei anzitutto osservare che, poichè esiste nelle antiche Province una legge egualmente, anzi ancor più coattiva contro

gli esattori, sarà colpa del Governo se non la si fa osservare.

Ma in verità non sarebbe colpa del sistema. Ciò non ostante io velli studiare da vicino le cose. Non avendo avuto la fortuna di ottenere dal Ministero delle Finanze i dati che gli aveva richiesti, ho dovuto restringere le mie ricerche alle Città di Torino e di Milano, capitali di due grandi compartimenti dove sono vi-

genti i due diversi sistemi di cui ci occupiamo: feci il confronto tra quelle due città, e lo feci in ordine all'imposta di ricchezza mobile, siccome quella che è regolata da una stessa legge: ed è quella di più difficile riscossione.

Spinsi il calcolo su tutte codeste imposte, ossia su tutti i ruoli che si sono formati dal 1865 al 1870 compreso. Eccovene i risultati:

Ruoli d'imposta della ricchezza mobile.

		S O M M E						
		inscritte		da esigere		meno versato per 100.		
Anno 1865 —	Torino.	6,252,829	10	844,699	95	13	51	
»	Milano.	3,731,574	18	475,840	34	13	02	
1° Semestre 1866 —	Torino.	2,857,610	30	443,233	76	15	51	
»	Milano.	2,134,518	92	312,270	30	14	63	
2° Sem. 1866 e tutto il 1867 —	Torino.	8,001,347	65	1,823,803	22	22	79	
»	Milano.	4,602,143	68	893,460	75	18	92	
Anno 1868 e 1° Sem. 1869 —	Torino	12,647,672	64	5,746,552	80	45	43	
»	Milano	4,244,189	72	708,071	50	16	68	
2° Sem. 1869 e tutto il 1870 —	Torino	4,127,887	86	557,695	73	13	51	
»	Milano	3,451,901	18	801,382	28	23	21	
TOTALI		Torino.	33,887,347	55	9,415,985	46	27	79
		Milano.	18,164,327	68	3,191,025	17	17	56

Ora mentre la differenza tra il meno versato è minima nelle due città pei ruoli 1865 e 1° semestre 1866, trovai forte quella del 2° semestre 1866 e tutto il 1867 che salirebbe per Torino a L. 1,823,803. 22. Questa cifra rilevante mi ha colpito: spinsi le mie indagini agli elementi che la compongono ed ho trovato che rimangono ad esigersi L. 860,708. 11 debito dell'Amministrazione del Canale Cavour, e L. 282,979. 77 dovute dalla città di Torino per l'Istituto Bonafous, oltre ad alcune altre partite.

Del debito pel Canale Cavour fu sospesa l'esazione

dal Governo, e l'onorevole Conte Cambray-Digny non ne ignora forse le ragioni: fatto è che non fu esatto per discussioni insorte col Governo stesso e che stanno, io credo, per risolversi. Quanto all'Istituto Bonafous, esso allora non esisteva legalmente perchè non approvato. Ed avendo d'altronde veduto in questi giorni pubblicata nei giornali di Torino la rendita patrimoniale di quell'Istituto che finalmente è stato approvato, ho osservato che quasi tutto il suo attivo si compone di crediti all'estero, oppure di valori già soggetti alla tassa di ricchezza mobile per ritenuta.

Vedete dunque, o Signori, che l'Istituto Bonafous non si doveva comprendere nei ruoli della città di Torino, come non sussiste l'iscrizione del debito dell'Amministrazione del Canale Cavour. Depennando questi due articoli di L. 1,143,687. 88, cosa rimane di non esatto? Rimane una somma di L. 684,115. 34 a fronte delle 893,460. 75 che rimanevano da esigere a Milano.

Veniamo ora al 1868 e 1869, in cui il meno riscosso a Torino sommò a 5,746,552. 80, ossia al 45,43 per cento, mentre a Milano salì al solo 16,68 per cento.

E anche qui esaminando attentamente le cose, trovai che questo arretrato si componeva di L. 4,957,136.51 dovute dalla Società delle Ferrovie dell'Alta Italia, e per L. 276,070.54 di nuovo dall'Istituto Bonafous che si volle tassare per una seconda volta. Ma il debito delle Ferrovie dell'Alta Italia, lo abbiamo annullato colla legge da noi votata nell'estate scorsa, e quello dell'Istituto Bonafous non sussiste come ho già dimostrato. Togliete dal debito di Torino queste due somme in L. 5,233,207.05 e rimarranno ad esigere sole L. 513,345.75 contro L. 708,071.50 di Milano.

Ora, se queste somme d'imposta non sono più dovute, perchè si conservano tuttora nei ruoli?

È pur meritevole di osservazione lo stato di esazione dei ruoli del secondo semestre 1869 ed anno 1870, perchè le somme rimaste ad esigere sono a Torino del solo 13,51 per cento ed a Milano del 23 e 21 per cento, avendo Torino versato più di Milano.

Passando ai totali generali vedete che Torino con un caricamento di L. 33,887,347.55, lasciò inesatte lire 9,415,985.46, e Milano con un debito di lire 18,164,327.68, presenta un totale arretrato di lire 3,191,025.17 ossia il primo in una proporzione del 27,79 0/0 ed il secondo del 17,56 0/0. Ma questi risultati vanno rettificati nel modo che ho detto, e devono aggiungersi per Milano L. 300,276.30, che per tolleranza non si sono fatte versare dall'esattore. Di modo che il totale arretrato di questi cinque anni per Milano sarebbe di L. 3,491,301.47, e per Torino invece di L. 9,415,985.46, deducendo le somme suddette di L. 6,276,804.93 che devono depennarsi dai ruoli, lo arretrato rimarrebbe di sole L. 3,039,090.53, e la quota proporzionale del meno versato scenderebbe per Torino al 9 0/0 e per Milano salirebbe al 19 0/0 circa.

Or bene, o Signori, come mai la Direzione generale delle contribuzioni diede invece l'arretrato delle antiche Provincie del 63,89 0/0, e quello della Lombardia del 15,12 0/0? Io non capisco. Ma non è la prima volta, o Signori, che abbiamo di queste cifre che non si capiscono.

In quest'Aula stessa qualche anno fa, il Conte di Revel, parlandosi appunto della situazione dell'imposta di ricchezza mobile, si stupiva nel vedere che negli stati della Direzione generale delle contribuzioni dirette figurasse qualche provincia per avere pagato,

mentre a lui constava che effettivamente non si era pagato un centesimo. Gli si rispose però che realmente si era pagato. Ma poi si riconobbe che, sebbene quella provincia nulla avesse pagato, pure il versamento era stato fatto dalla Banca Nazionale che venne incaricata dell'esazione dell'imposta suddetta, versamento di cui ritengo gli si dette credito dal Governo, il quale prese in seguito ad attivare la riscossione di detta imposta in quella Provincia. Ed in questa stessa Aula io ebbi l'onore di accennare l'anno scorso alcune cifre che aveva desunte io stesso in un ufficio d'esattoria, e che fecero stupire l'onorevole Cambray-Digny, perchè non erano d'accordo con quelle che gli risultavano dagli stati prodotti dal Ministero.

Altra questione si fece anche relativamente al confronto tra le imposte pagate e non pagate in diverse provincie, e si disse per parte nostra non preciso, ed inferiore al vero il versamento attribuito agli esattori delle antiche Provincie.

Si andò a verificare e si riconobbe che quegli esattori avevano versato non solamente le somme portate dalla Direzione come tributi, ma anche altre, operando pagamenti stati loro ordinati e che sarebbero dovuti imputare nei versamenti dei tributi, e non lo erano stati, per cui figuravano indebitamente le antiche Provincie in un maggiore arretrato nel pagamento delle imposte cadenti a loro carico.

Venendo al caso attuale confesso che non so spiegarvi queste cifre di arretrati tanto considerevoli nelle antiche Provincie, e debbo concludere che non siansi depennati quei milioni che pur dovevano depennarsi.

Concludo quindi che, anche in fatto, il sistema dell'esattore per appalto non dà quei favorevoli risultati che tanto si decantano.

Gli arretrati non sono molto diversi tra Torino e Milano che hanno il maggior carico dell'imposta di ricchezza mobile dei loro compartimenti, e questi arretrati non sono già una conseguenza del sistema di riscossione, ma della imperfezione dei ruoli, o meglio delle leggi tributarie, ed il Governo potrebbe anche diminuirli nelle antiche Provincie, se spingesse di più gli esattori ad eseguire i prescritti versamenti.

Vengo al terzo argomento.

Si dice che la riscossione per appalto è più economica per lo Stato; ma io non lo credo; anzi penso l'opposto. Restringo la mia dimostrazione, in difetto dei dati statistici che non potei avere, alle città di Torino e Milano.

Io ho accennato or ora che Torino sarebbe stato tassato per ricchezza mobile di L. 33,887,347.35. Che cosa ha pagato il Governo per questa esazione? Il Governo pagò a Torino per la riscossione della imposta di ricchezza mobile 10 mila lire all'anno per due esattori, stipendio e spese d'ufficio comprese: esso però riscosse in tutto questo tempo un aggio di L. 4,283,253.67, da cui deducendo un centesimo sulle spese di distribuzione, rimase nelle casse la somma

di L. 962,365 e 41 centesimi a favore del Governo, le quali sarebbero perdute per esso col sistema proposto.

Faccio ora un altro calcolo e lo estendo a tre imposte di Torino cioè prediale, dei fabbricati e di ricchezza mobile: ometto quelle delle vetture e domestici e dei pesi e misure. Io trovo che per tali tre imposte abbiamo un totale a Torino di L. 6,460,174, e 36 centesimi pel 1870, sui quali lo Stato preleva L. 195,000 circa per aggio di riscossione.

Qual è lo stipendio che si paga ai tre esattori di Torino per l'esazione di questi sei milioni e mezzo? esso è di L. 16 mila, che dedotte dalle suddette L. 195,000, lasciano di guadagno per lo Stato la somma di lire 179 mila la quale sarà perduta pel Tesoro col sistema proposto. Farò un terzo calcolo per tutte le antiche Province, che pagano in totale oltre a 60 milioni per imposta fondiaria, sui fabbricati, di ricchezza mobile e sulle vetture e domestici, omettendo la tassa dei pesi e misure. I centesimi addizionali sulle spese di riscossione daranno una somma di circa L. 4,800,000.

Da questa somma si deducono gli stipendi di 405 esattori che sono portati in bilancio per 825 mila lire ma che effettivamente pare dai conti non oltrepassino le L. 720,000 circa.

Mi si dirà che oltre agli stipendi degli esattori, debbono dedursi anche le loro pensioni. Ma le pensioni, o Signori, non possono ammontare a gran cosa.

Noi avemmo per molti anni una cassa così detta delle ritenenze, nella quale gli esattori versavano il 2 1/2 per 100 sui loro stipendi, ed essa provvedeva alle loro pensioni. Questa cassa fu abolita negli ultimi anni; ora, facendosi una ritenuta sui loro stipendi oltre quella della ricchezza mobile, vi è di che far fronte allà somma delle pensioni, o poco vi può mancare.

Ma lo Stato ha ancora un altro prodotto da aggiungersi a questo calcolo; quello degli atti di compulsione contro i debitori morosi delle imposte. Questo è portato nel bilancio per 121 mila lire, ma ascende a 141 mila, nel conto. Voglio ammettere che di queste 141 mila, se ne attribuiscono al Tesoro sole 100 mila per le antiche Province.

Resta infine ancora un altro elemento di calcolo, cioè l'economia che fa il Tesoro per la spesa di pagamenti locali. Gli esattori governativi sarebbero obbligati di fare gratuitamente il servizio dei vaglia, del debito pubblico ecc., e ciò con molto risparmio e soddisfazione dei Comuni. Invece l'esattore per appalto si farà retribuire per questi pagamenti che non sono compresi per niente nei suoi obblighi. Io dunque voglio calcolare che questa economia del Governo per le antiche provincie possa arrivare a lire 100 mila.

Dunque tutto compreso, alle lire 1,800,000 importo dei centesimi di riscossione, si aggiungano lire 100,000 per prodotto degli atti di compulsione, ed altre lire 100,000 per economia di spese per pagamenti nei Comuni per mezzo degli esattori, e si avrà un totale at-

tivo di lire 2,000,000, da cui dedotte lire 720,000 per stipendio degli esattori, restano lire 1,280,000 di guadagno che fa attualmente il Governo nelle antiche Province, Che se il sistema di riscossione in esso vigente fosse esteso al rimanente dello Stato, quale sarebbe il risultato? Io, o Signori, ho fatto molti spogli di cifre e varii confronti, dai quali mi risulta che le antiche Province pagano circa 1/6 delle imposte dirette dello Stato, ad eccezione dell'imposta di ricchezza mobile; per cui esse pagano oltre ai 2/3 per 100 lire. Poniamo che sia il sesto su tutto. Dunque ciò vuol dire altri 5/6 saranno dati dalle altre provincie a cui fosse esteso il sistema nostro, e perciò sarebbero quasi otto milioni, che si otterrebbero col sistema degli esattori governativi. Mi pare quindi che, ben lungi dall'essere più economico pel Tesoro il sistema degli esattori per appalto, produrrà anzi una perdita che credo potersi calcolare ad otto milioni circa.

Vediamo ora se a parte dell'interesse dello Stato, vi sarà economia di spesa in questo nuovo sistema, considerato in modo assoluto.

Faccio un calcolo e lo porto sulle riscossioni delle imposte della città di Torino del 1870, che ascendono a sei milioni e mezzo come abbiamo già veduto, fatte da tre esattori, che costano lire 16,000. Vediamo ora quanto costerebbe tale riscossione, se fosse fatta per mezzo di esattori nominati per appalto e con pubblicità e concorrenza. Per fare questo confronto ricorrerò alla cifra che si paga nella città di Milano, dove questo sistema è da tanto tempo in vigore. A Milano si paga l'esattore lire 1 35 0/10, applichiamo questa aliquota alle riscossioni di Torino, e troveremo, che Torino dovrebbe pagare all'esattore lire 87,750 invece di sole 16,000 lire, quindi il quintuplo di quello che ora si paga.

Ma v'ha ancora l'aggio pel ricevitore provinciale, aggio che a Milano è di 0 45. Quest'aggio valutato a 0 45 darà una somma di lire 25,200 pelle lire 5,600,000 cui ascendono le imposta erariale e provinciale della città di Torino.

Dunque avremo una spesa di lire 112,950. Oltre ciò il 4 per cento dovuto all'esattore sulle somme in ritardo a titolo di multa. Io per verità non so a quanto ammontino le multe, e mi sembra difficile il saperlo. Però ebbi occasione di vedere qualche cifra, e credo che a Milano in qualche anno giunsero forse a lire 60,000. Dunque se l'appalto riscrisse a Torino, come ora è in vigore a Milano, si darebbe:

1. Un aggio all'esattore di	L.	87,750
2. Un aggio al ricevitore di	»	25,200
3. Delle multe che calcolo solo	»	16,000

Totale L. 128,950

mentre in oggi tale riscossione costa in tutto sole lire 16,000.

Dunque, considerate le cose sotto tutti gli aspetti,

mi pare che vi sia perdita per l'erario non solo, ma che non sarà un sistema economico pei contribuenti. Notate bene che io parlo dell'aggio sulle lire 1,35 e 0,45; ma questo aggio crescerà, e me lo prova l'esperienza fatta a Milano.

La provincia di Milano vari anni fa nei suoi 329 Comuni aveva 15 esattori gratuiti, senz'aggio, 115 circa con meno di una lira, cioè da 0,7 centesimi a 90 centesimi, 170 per una lira, 28 soltanto per più di una lira; la città di Milano pagava 16 mila lire, e pagava precisamente la somma attuale di Torino come dissi or ora.

Nel triennio 1865, 66, 67 l'aggio per la città di Milano progredì, e si spinse a 69 centesimi, pel triennio 1868, 69, 70 salì ancora, quasi duplicò, ammontando ad 1,35. Ciò non è colpa del sistema, è colpa delle nostre condizioni dei tributi.

Ma, si dice: — L'esattore anticipa danaro, ed è giusto perciò che abbia dei compensi. È verissimo; vediamo cosa succede. L'anticipazione dura in via ordinaria pel tempo che corre tra il versamento che l'esattore fa nelle casse dello Stato, e quello in cui esso è rimborsato cogli atti esecutivi. Ora, colla proposta legge questo termine, questo spazio è di soli 20 giorni. Se voi calcolate l'aggio che percepisce l'esattore in 4 centesimi per cento delle multe e 4 per le spese di esecuzione, da cui voglio dedurre 2 per spese effettive, rimarranno 6 0,0. Sarà un 6 0,0 che l'esattore guadagna in 20 giorni. Che vuol dire questo? Vuol dire che corrisponde al 108 per 0,0 all'anno; e se lo sborso durerà un mese, l'interesse sarà soltanto in ragione del 72 0,0. Calcolate poi anche altre più lunghe eventualità e vedrete che l'interesse che egli percepirebbe nell'anticipazione di capitali, sarà sempre un interesse assai largo.

Dunque, mi pare dimostrato, che non si possa a meno di riconoscere che l'esazione per mezzo dell'appalto è più costosa che nell'altro sistema.

Passiamo agli altri vantaggi che presenta l'esazione per appalto e che si dice molto meno gravatoria per i contribuenti. A me pare invece che sia molto più gravoso questo sistema, che quello dell'esattore governativo.

Io leggo l'art. 23 che stabilisce: « Le scadenze ordinarie per il pagamento dell'imposte dirette sono ripartite in sei rate bimestrali eguali e pagabili alle epoche seguenti: 1 febbraio, 1 aprile, 1 giugno, 1 agosto 1 ottobre e 1 dicembre. »

Trovo anzitutto, ben singolare che si dica scaduta al 1 febbraio una rata *bimestrale*, dopo la scadenza, cioè di un solo mese. Mi pare che sarebbesi potuto adottare una dicitura meno ripugnante alla verità, perchè il mese di gennaio non costituisce un bimestre.

Ciò poi che è affatto insolito e assai gravoso, si è l'anticipazione prescritta al primo di febbraio dell'imposta relativa a quel mese istesso, e peggio ancora il veder ordinata per ben sei volte una siffatta anticipazione, dimodo-

chè alla fine dell'anno si saranno pagati sei mesi anticipati d'imposta. Io non credo che si trovi un simile esempio in una legislazione di uno Stato qualunque. È una prescrizione contraria ad ogni principio di diritto comune, quella di far pagare un debito prima che sia maturato. Vi sono casi di pagamenti anticipati, come p. e. quello del fitto di casa; ma questa anticipazione riveste il carattere di garanzia nelle mani del creditore proprietario.

Un secondo aggravio lo trovo nel rigore della scadenza della multa, il quale aggravio sarà molto sentito, specialmente nei paesi abituati ad una certa tolleranza per parte del Governo.

Si dice che quest'aggravio pesa giustamente sopra i contribuenti morosi, e che produce un corrispondente risparmio di spesa per i diligenti. Ciò è vero in teoria, o Signori, ma non in fatto. Sarebbe vero se si avessero imposte semplici, catasti esatti, ruoli precisi e pubblicati a tempo. Ma in realtà è l'opposto che si verifica, e specialmente nelle antiche Provincie.

L'imposta fondiaria fu colà ridotta allo stato di caos amministrativo, e questo caos crescerà sempre più coi mutamenti delle proprietà. Ed a questo proposito io domanderei all'onorevole Ministro delle Finanze, se fosse presente, di poterlo interpellare sull'applicazione che vuol fare della legge sulle volture che fu pubblicata l'11 agosto 1870.

L'imposta dei fabbricati minaccia di tener dietro nelle antiche Provincie all'imposta fondiaria, in seguito allo spirito fiscale che dettò l'art. 3 dell'allegato F della legge 11 agosto 1870 già citata, e dallo art. 17 del regolamento del 28 agosto stesso anno, per cui è spinto più innanzi in un senso opposto al principio fondamentale della legge organica del 28 gennaio 1865. Locchè prova vieneglio quanto sono pericolose le così dette leggi *omnibus*, la cui votazione è quasi sempre connessa ad una quistione di crisi ministeriale, che ne inceppa la discussione, quanto meno dei dettagli.

L'imposta di ricchezza mobile si è già rimaneggiata le tante volte, e chi sa quando sarà definitivamente sistemata.

Ciò stante è impossibile che i ruoli siano compilati con precisione e che siano pubblicati in tempo utile; massime per l'imposta di ricchezza mobile, per la quale le persone e gli enti imponibili variano continuamente e rapidamente e diventano quindi facilmente irreperibili ed inesigibili. Ed anzi al proposito della formazione dei ruoli, ed alla pubblicazione all'epoca stabilita da questo progetto di legge, e che forma il cardine di tutto il servizio in ordine tanto ai contribuenti quanto agli esattori, desidererei avere dalla gentilezza dell'onorevole signor Relatore e dell'onorevole signor Ministro delle Finanze, se fosse presente, una spiegazione che mi chiarisse il concetto dell'articolo 106. Esso dice: »

« Fino a che sia provveduto per legge alla regolare

formazione dei ruoli di tutte le imposte dirette, in modo che la pubblicazione simultanea possa farsi avanti la metà di gennaio di ciascun anno, il Ministro delle Finanze con suo decreto potrà stabilire per ciascuna imposta scadenze diverse da quelle indicate all'art. 23, la prima delle quali dovrà essere posteriore di un mese alla definitiva pubblicazione del ruolo reso esecutivo dal prefetto. »

Dalle ultime parole di quest'articolo pare che non si potrà esigere alcuna imposta, se non a cominciare da un mese dopo la pubblicazione definitiva del relativo ruolo: ma di quale ruolo?

Di un ruolo provvisorio, o di un vero ruolo apposito per quell'anno?

È necessario non creare delle illusioni. Se parlate di veri ruoli definitivi, io credo che non potrete mai averli all'ordine tutti quanti insieme per la prima metà di gennaio, finchè durano le condizioni attuali delle imposte, massime nelle antiche Provincie.

Questi ruoli in complesso ammontano forse a 30 mila per le imposte dirette, ed io non mi posso persuadere sia conveniente che il Governo persista a concentrare nelle sue mani la loro redazione per mezzo dei suoi impiegati.

Se poi si vuole ricorrere ai ruoli provvisori o ruoli dell'anno precedente prorogati al successivo, allora, o Signori, si consumeranno gravi ingiustizie con gravissimo e giusto malcontento. Imperocchè la conversione per esempio fatta in Rendita pubblica, di un capitale fruttifero già sottoposto alla tassa di ricchezza mobile o ricavato dalla vendita di uno stabile fattasi nell'anno, darà luogo, col ruolo provvisorio ossia prorogato, all'ingiusto carico per l'autore di quella conversione di una doppia imposta, cioè della ricchezza mobile sul capitale, e della fondiaria sullo stabile venduto che rimane nei ruoli precedenti, ed inoltre sulla Rendita pubblica per via di ritenuta, e ciò senza che si abbia mezzo di evitarla, salvo ad ottenere in seguito e mediante spese e disturbi un rimborso che non sarà mai integrale.

Del resto, se vi sarà un ritardo qualsiasi nella pubblicazione dei ruoli dopo il 15 gennaio, una delle due ne avverrà. O si ritardano del pari le rate dell'imposta mantenendo le bimestrali, e si accavalca un esercizio finanziario sull'altro. Ovvero le rate si diminuiscono di numero, aggravandone la entità, ed allora la cauzione dell'esattore che copre un sesto solo della esazione, diventa inefficace con grave pericolo per l'amministrazione e specialmente pel Comune. Un terzo aggravio nel progetto di legge si ha nell'aver concesso in corrispettivo all'esattore, ossia come speculazione, insieme al prodotto anche il diritto degli atti compulsivi coll'arbitrio della loro iniziativa e prosecuzione. Di ciò sarà necessaria conseguenza che si procurerà di farli fruttare il massimo possibile; quindi facilità d'angherie colla libertà degli interessi, colla inefficacia dell'alinea dell'articolo 30 del progetto con-

tro la imputazione di pagamenti nei crediti privati. Contro questi abusi io vorrei almeno che si fossero inserite nella legge attuale le disposizioni più precise degli articoli 77 e 78 della Patente austriaca del 18 aprile 1816.

Il Senato ricorda i fatti gravissimi che furono a questo proposito riferiti dall'onorevole Senatore Pallieri nella discussione di questa legge fatta nell'anno scorso.

Di questi fatti vorrei oggi chieder notizia all'onorevole Pallieri od all'onorevole Senatore Tecchio, onde sapere la verità, ritenendo che il processo allora in corso, sia in oggi ultimato.

Il nostro sistema invece delle antiche Provincie contiene delle garanzie contro tali abusi e ci sono delle disposizioni speciali per cui questi non debbano aggravare i contribuenti morosi, che pur meritano dei riguardi.

In primo luogo è prescritto che l'esattore non è mai quello che procede agli atti esecutivi, ma è un commissario a lui estraneo.

L'articolo 35 di quel Regolamento che porta il nome dell'onorevole Ministro Lanza, vuole che il Commissario debba eseguire immediatamente gli atti che gli vengono commessi; qualora ritardi più di tre giorni, l'Intendente revoca la commissione e la dà ad un altro. E perchè ciò? Perché non si vuole che il Commissario si valga di questo ritardo per fare dei guadagni illeciti con atti arbitrari.

All'articolo 40 si legge: « Le censure comminate dall'articolo 35 sono anche applicabili nel caso che il Commissario ritardi d'intraprendere gli atti esecutivi oltre otto giorni, come pure nel caso che, senza la competente autorizzazione, interrompa le commesse operazioni e ne protragga l'intero compimento oltre al tempo necessario. » Vedete con quante cautele si è cercato di regolare questa materia così delicata per parte delle leggi vigenti in Piemonte.

Dunque, o Signori, mi pare che le conseguenze di questa legge sieno molto gravi. Ma vi è un altro aggravio che consiste nella brevità dei termini degli atti esecutivi. Scaduta la tolleranza dopo otto giorni, si dà avviso con cinque giorni di termine, poi subito il pignoramento, e dopo 10 giorni la vendita preceduta da un tiletto col termine di giorni 5. Totale 20 giorni tra la scadenza della tolleranza e la vendita consumata dei mobili.

Questo è il progetto che vi è sottoposto. In Lombardia si ha 15 giorni dalla scadenza dell'avviso, poi cinque giorni per l'oppignoramento, e poi una mora di altri 15 giorni, dopo cui la vendita a 3 giorni dalla scadenza. Dunque 38 giorni in tutto. Voi vedete che per la brevità del tempo è duplicato l'aggravio per la Lombardia da quello che esiste oggi.

Nelle antiche Provincie l'applicare gli atti esecutivi e l'alloggio militare dipende dal Governo che lo autorizza, ma con un poco di tolleranza. Sarà un altro

aggravio del sistema proposto, la maggiore spesa che ho già dimostrato esserne la conseguenza, e che in ultima analisi si riversa sui contribuenti.

Finalmente vi è un aggravio al Comune pel pericolo a cui viene esposto dall'articolo 95, che fa ricadere sul Comune la deficienza della cauzione che si avverasse dopo soddisfatto l'ammontare delle imposte e sovrainposte. Ciò crea un pericolo tanto più grave in quanto che l'esattore può trovarsi in deficit permanente per i $\frac{2}{10}$ dell'imposta non fondiaria che non scadono per lui se non nel bimestre successivo e così quando avrà incassato degli acconti delle imposte relative a quel bimestre. Dunque parmi chiaro che questa legge sarà al sommo gravatoria ai contribuenti e più di quella vigente per l'esattore governativo nelle antiche Provincie, e perfino nella Lombardia sotto certi rispetti come già ho accennato. Nè varrà la diminuzione di un centesimo sulla multa che da cinque centesimi è ridotta a quattro; perchè l'esattore ne terrà conto naturalmente nel calcolo dell'aggio che domanderà: la Lombardia però avrà, come la Toscana, la liberazione del Comune dalla responsabilità delle imposte, e cesseranno le responsabilità dei consiglieri.

Senatore **Cambray-Digny**, *Relatore*. Non è così.

Senatore **Pernati**. Ringrazio l'onorevole Digny, se vorrà rettificare per la Toscana ciò che parmi aver letto negli stampati dei documenti che ha presentato il Ministero delle Finanze, e che contengono anche molte inesattezze per ciò che si riferisce al Piemonte, ove si è detto precisamente che non c'è l'obbligo dei versamenti del riscosso e non riscosso, che gli esattori, oltre allo stipendio, hanno un aggio del tanto per cento sui tributi, mentre non l'hanno che per i redditi comunali; si è detto che gli esattori si dividono in nove classi e sono dieci.

Ora vengo, o Signori, alla conclusione. Riassumendo le mie osservazioni sul progetto in discussione, io credo d'aver dimostrato: primo, che la sicurezza della conservazione dei fondi delle imposte è ben maggiore col sistema dell'esattore governativo, il quale mentre dà una cauzione uguale all'altro, tiene il danaro esatto come proprio dell'Amministrazione, la quale può disporre a misura che entra nelle casse esattoriali sia per versamenti in sue mani, sia per pagamenti di suo interesse; secondo che la precisione dei versamenti è uguale in due sistemi in diritto ed anche in fatto se il Governo si vale dei mezzi coercitivi di cui dispone; terzo, che il governo non solo non ci guadagna, anzi perde il lucro, che ora ha col sistema dell'esattore governativo, e che sarebbe ben maggiore ove questo sistema fosse esteso a tutte le provincie; che gli aggravii dei contribuenti si accrescerebbero col nuovo sistema e per la spesa e nelle forme troppo rigorose. In sostanza chi vorrà vivere tranquillo dovrà aprire un conto corrente coll'esattore, chi non potrà ciò fare pagherà carissimo.

Questi sono i danni, che a me paiono evidenti, del progetto attuale, il quale però ha pure i suoi

vantaggi, lo ammetto; primo dei quali si è l'unificazione del sistema delle riscossioni delle imposte in tutto il Regno. Cosa questa per altro che ha un'importanza che non si deve esagerare; inquantochè l'unificazione nelle forme semplicemente amministrative, che restano circoscritte nella cerchia del Comune o dell'Intendenza di Finanze, ha una utilità di poco rilievo. Essa è maggiore in ciò che tocca ai diritti ed agli averi dei cittadini, cioè per quanto spetta agli atti esecutivi. Questa è utile non solo, ma necessaria e io credo che si otterrebbe limitando la legge al solo titolo terzo.

Del resto vi è urgenza? No, o Signori. E chi potrà asserire che sia tanto urgente l'unificare queste, che in sostanza non sono che piccole pene pecuniarie, mentre non si è trovato urgente l'unificare la pena di morte?

Un altro vantaggio lo ottiene l'onorevole Ministro delle Finanze il quale cancellerà di un tratto sui suoi registri i conti aperti con tutti gli esattori, e ne avrà soli 68 coi ricevitori provinciali.

Ma questi 68 conti correnti saranno non domani forse, ma dopo domani certamente, io credo, ridotti a tre, od a quattro e forse ad un solo. Il concentramento che si farà in ogni provincia di questo servizio delle imposte dirette, vale un maneggio annuale nelle 68 provincie di oltre 350 milioni; l'importo delle cauzioni dei ricevitori pari ad $\frac{1}{6}$, tocca quasi i 60 milioni in complesso. Nella Provincia di Torino si avvicina a due milioni e mezzo, a quasi due milioni per Genova, oltrepasserà i tre milioni e mezzo per Milano, toccherà quasi tre milioni per Firenze, finchè resterà Capitale, cioè col forte contributo di ricchezza mobile che oltrepassa i 6 milioni, essendo però minimo quello dei fabbricati che non giunge al mezzo milione, cioè per tutta la provincia poco più del quinto di ciò che pagano all'erario per fabbricati la città di Milano in L. 2,470,357.21, e la città di Torino in L. 2,474,279.84 e che pur non basta al Ministero delle Finanze, le cui istruzioni, dicesi, la spingerebbero forse a 4 milioni, ossia alla nona parte dell'attuale contributo dei fabbricati di tutto il Regno. Per Napoli la cauzione del ricevitore sarà pure di due milioni e mezzo. Si troveranno tanto facilmente cauzioni di tanta importanza? O per dir meglio, se tornasse comodo e lucroso l'ufficio di ricevitore provinciale alle 3 o 4 grandi istituzioni di credito in Italia, se si pongono d'accordo, chi potrà far loro qualche concorrenza? Epperò tutto il maneggio di 350 milioni di imposte dirette andrà nelle Banche o nella Banca, ed allora non potrà più incontrare difficoltà la legge che a questa od a quelle desse il servizio del Tesoro, perchè l'economia sarebbe evidente. Allora un immenso conto corrente tra la Banca ed il Ministro di Finanza, Signori, esso non ha mai potuto saldare un bilancio a credito, ma sempre a debito dacchè esiste un bilancio italiano, cioè sino dal 1848, dico io, perchè dopo il proclama di guerra dato da Carlo Al-

berto, il Piemonte aperse il bilancio italiano e dovette liquidarlo a debito sempre, non ostante i suoi sforzi e non ostante vi avesse trasferito un Debito Pubblico di sole L. 67,050,654.40 di capitale ed un fondo effettivo di 9 milioni e più nella cassa di Riserva che aveva già dato oltre 40 milioni per spese di guerra e per le strade ferrate. Or bene, questo Ministro delle Finanze, sempre nel bisogno, come si varrà di questo conto corrente? Lungi da me l'idea di qualsiasi abuso; ma la facilità di far denari colla fabbrica dei biglietti della Banca che gli sarà sempre a fianco col suo conto corrente, non gli sarà un incentivo alle spese?

Signori, questa legge, si dica ciò che si vuole, conduce le finanze per una via dalla quale non si potrà più recedere, ad una pericolosa situazione, e ciò in modo indiretto e senza discussione in oggi. Essa verrà più tardi, ma troppo tardi.

Io, o Signori, nella mia coscienza, non posso votare questa legge.

Presidente. L'onorevole Relatore domanda la parola?

Senatore Cambray-Digny, Relatore. Se nessun'altro vuol parlare...

Presidente. Il Relatore ha la parola.

Senatore Cambray-Digny, Relatore. Signori Senatori: io non seguirò l'onorevole Pernati in tutti i particolari nei quali è venuto aggirandosi nell'orazione testè pronunciata. Non lo seguirò sopra tutto, perchè questa che discutiamo non è una legge nuova.

Questa legge che l'onorevole Pernati ha così dottamente combattuta, fu largamente ed ampiamente discussa in Senato nella passata Sessione.

Il Senato in quella occasione si pronunziò nettamente, e si pronunziò appunto in favore del principio fondamentale che informa la legge che vi è sottoposta.

Dirò anzi, o Signori, che questo progetto di legge non è altro che quello che voi votaste nel decorso anno, salvo poche e non sostanziali modificazioni.

Quindi è che io dubiterei di tediare il Senato se mi addentrassi di nuovo in una completa ed estesa difesa del principio fondamentale di questa legge.

Ciò non ostante, o Signori, poichè una voce così autorevole come quella dell'onorevole Senatore Pernati si è elevata per rimetterlo in questione, è mio dovere come Relatore, di ricordare al Senato alcuni punti principali e di sottoporre agli onorevoli miei Colleghi il quadro degli inconvenienti gravissimi che si incontrerebbero se ora, contro ogni aspettazione, venisse il Senato a respingere quello che nel decorso anno con grande maggioranza approvava.

In sostanza l'onorevole Senatore Pernati ha voluto dimostrare come sotto tutti i rapporti il sistema dell'esattore governativo o equivale o è migliore del sistema dell'esattore per appalto; e segnatamente si è fondato sopra la maggiore economia che nel sistema dell'esattore governativo secondo esso si ottiene, ed ha soste-

nuto che anche l'esattore governativo è obbligato a dare il non riscosso per riscosso.

Io mi fermerò un momento su questi due punti.

Non credo preciso che l'esattore governativo abbia veramente la riscossione aversionale, abbia quel che si chiama l'obbligo di pagare in tutti i casi il non riscosso per riscosso. So anch'io che egli è obbligato a fare tutto il possibile per riscuotere le imposte. So che egli è obbligato a versare tutto quello che raccoglie; so anch'io che non può disporre dei denari dello Stato; nullameno egli non è mai obbligato in proprio a versare il non riscosso per riscosso, come vuole questa legge.

Ma io non mi estenderò in questi particolari giacchè confesso francamente al Senato che la mia dottrina nelle leggi speciali delle antiche Provincie non è certo paragonabile a quella dell'onorevole mio competitore; però la stessa argomentazione portata dall'onorevole Pernati più avanti nel suo discorso a favore della sua tesi, quando è venuto a dirci che si riscuotono le imposte della intiera città di Torino con sole 16 mila lire, mi basta per convincermi che codesto esattore non può essere esposto al pericolo del non riscosso per riscosso; imperocchè, o Signori, voi non trovereste davvero tre esattori che per una somma così tenue ripartita tra loro, si esponessero al pericolo di perdere, accollandosi aversionalmente la riscossione.

L'onorevole Pernati ha rimproverato amaramente all'Amministrazione delle Finanze la inesattezza delle cifre portate nei prospetti che sono annessi alla Relazione della Commissione della Camera.

Io sono per verità dolentissimo che una necessità impreveduta abbia trattenuto l'onorevole Ministro dal trovarsi in Senato a quel punto della orazione dell'onorevole Pernati, imperocchè, come il Senato comprende, dopo due anni dacchè io non ho più sotto gli occhi le carte dell'Amministrazione, sono molto meno in grado di dare risposte soddisfacenti e calzanti a codeste obiezioni.

Pure mi permetterò di fare qualche avvertenza che mi si è affacciata spontanea nell'udire quanto l'onorevole Pernati ci ha esposto.

Io dichiaro formalmente che non dubito punto dell'esattezza delle cifre che l'onorevole Pernati ha avuto sotto gli occhi; quindi non contrasto menomamente le sue asserzioni.

Pure, mi sia lecito di far osservare in primo luogo che l'onorevole Pernati ha fatto dei confronti sopra dati che egli ha potuto raccogliere nelle due città di Torino e di Milano, dati, e confronti limitati alle cifre delle imposte di queste due città;

Ora, io debbo notare che nei prospetti che l'onorevole Ministro ha comunicati, si citano cifre che rappresentano in massa gruppi interi di provincia e non singole città, si tratta di confronti fra il Piemonte e la Liguria la Sardegna, la Lombardia, la Toscana e via discorrendo.

Ora, è chiaro che certi risultati possono manifestarsi nel confronto delle cifre spettanti a due comunità anche importantissime, senza mantenersi poi nelle stesse proporzioni se si confrontano cifre che spettano a gruppi non di comuni, ma di provincie.

Per conseguenza non mi pare che le cifre prodotte dall'onorevole Pernati possano bastare a cancellare il valore di quelle che ha prodotto l'Amministrazione, e che per essere più complessive debbono necessariamente essere più convincenti.

Per notare come talvolta l'Amministrazione faccia delle sviste, degli errori straordinarii, l'onorevole Pernati è venuto ricordando come in addietro, il compianto collega nostro conte Di Revel si trovasse meravigliato che talune provincie, dove egli sapeva che nessuno aveva pagato, figurassero nelle carte dell'Amministrazione per aver fatti i versamenti; e che si seppe poi essere stati questi anticipati dalla Banca.

Questa, o Signori, mi sembra la cosa più naturale, e mi pare anzi il caso di trarne argomento in favore della legge che discutiamo: perchè, se non erro, quelle Provincie dovevano appartenere all'Emilia, dove per qualche tempo la Banca Nazionale ebbe l'incarico di riscuotere le imposte dirette, e lo ebbe in modo aversionale, cioè a scosso e non scosso. In sulle prime, quando fu stabilita l'imposta sulla ricchezza mobile, ci furono delle provincie intere nelle quali cotesta tassa non fu applicata a dovere, o non fu anche da principio riscossa; pur non ostante la Banca pagò regolarmente la finanza alla scadenza delle tasse.

Adunque agli occhi miei non è questo un rimprovero da farsi all'Amministrazione, nè un'avvertenza che abbia gran valore in questa discussione; essa però dimostra che la riscossione aversionale è sempre più favorevole all'Erario di quello che non lo sia l'altro sistema.

L'onorevole Senatore Pernati, nel confronto che egli ha fatto, nella sua lunga esposizione, fra i due sistemi, nel confronto delle cifre fra le città di Milano e di Torino, ha dimostrato che la differenza tra gli arretrati dell'esazione delle città di Torino e di Milano non è così grave come si vuole asserire; ma, Signori, a buon conto, e in primo luogo io osservo che anno per anno il vantaggio sta sempre a favore del sistema di Milano. Gli incassi sono maggiori per questa città che non per Torino. Ma se poi, come risulta dai documenti ufficiali, prese in complesso la Lombardia e le antiche Provincie, abbiamo una differenza proporzionale di tanto maggiore, ciò vuol dire che nel resto di quelle provincie, escluse le due città principali, la differenza è ancora maggiore di quella che risulta dalle carte presentate.

Del resto, qualora il paragone tra Piemonte e Liguria colla Lombardia non persuadesse l'onorevole Senatore Pernati, io lo pregherei di scendere un poco più in giù in questi elenchi, e pigliare il Veneto dove

vedrà che se in Lombardia per ricchezza mobile nel 1870 ci è un arretrato del 15 per cento, nel Veneto ve ne ha uno del 7 soltanto, ed il Veneto, come ognuno sa, ha il sistema del non riscosso per riscosso come la Lombardia. Anzi io credo che chi potesse approfondire i calcoli dai quali sono desunte queste cifre, troverebbe che l'arretrato in Lombardia non è maggiore di quello che sia nel Veneto, e che la media se ne accresce soltanto perchè parte della provincia di Pavia è soggetta ad un sistema di esazione uguale a quello delle antiche Provincie.

Mi mancano i dati per dimostrare questo stato di cose, imperocchè io non mi sono procurato avanti tutte quelle notizie, e tutte quelle cifre che mi avrebbero potuto servire a combattere più efficacemente le argomentazioni dell'onorevole Senatore Pernati.

L'onorevole Pernati nel seguito del suo discorso ha preso ad esaminare particolarmente alcuni articoli della legge.

Egli ha toccato dell'art. 23, e parimente dell'articolo 106, i quali due articoli si riferiscono alla formazione dei ruoli. Almeno suppone il primo che i ruoli siano tutti regolarmente fatti per la metà del gennaio: provvede il secondo per il tempo che passerà ancora fino al giorno in cui un risultato siffatto possa essere ottenuto.

In questo proposito, se non erro, egli mi ha direttamente dimandato sull'articolo 106 una spiegazione.

Dirò prima due parole dell'art. 23, al quale l'onorevole Pernati rimprovera una innovazione non mai conosciuta finora, un provvedimento senza esempio, quello cioè di far pagare un bimestre prima che questo bimestre stesso sia esaurito.

Io ricorderò al Senato che anche siffatta questione fu dibattuta in quest'Aula, e ricorderò appunto che dal Senato medesimo fu deliberata tale disposizione.

E le ragioni per cui si preferì di mettere la scadenza al principio di febbraio, e poi di bimestre in bimestre, fu appunto per far sì che l'ultima scadenza avesse luogo il primo del mese di dicembre; un mese avanti cioè dell'ultimo giorno dell'anno; e perchè si volle così mettere questa legge d'accordo con la legge di contabilità generale dello Stato che pure era stata votata dal Senato, la quale appunto esige che i conti tutti dello Stato siano chiusi il 31 dicembre.

Ora, l'onorevole Pernati comprenderà che con la sesta scadenza fissata al 31 dicembre e con le more che naturalmente vengono dietro secondo le disposizioni di questa medesima legge, sarebbe stato impossibile pretendere che il conto delle imposte si chiudesse col 31 dicembre. Per questa ragione si anticiparono di un mese tutte le scadenze delle imposte. Nè si dica che questo è un inconveniente, od ingiustizia, imperocchè una volta installato il sistema, le rate vengono di bimestre in bimestre senza verun inconveniente od incommodo dei contribuenti.

Il concetto però della formazione simultanea di tutti i ruoli per la metà di gennaio, sembra all'onorevole Pernati un concetto impossibile.

Ora, egli mi permetta di non dividere siffatta opinione, imperocchè è questa una questione amministrativa, è questione che dirò subordinata a leggi, se si vuole a regolamenti, i quali però non è punto difficile d'immaginare capaci di dare questo risultato; ed una volta ottenuto il risultato stesso, ognuno capisce quanto sia facile, comodo ed utile, l'aver tutte le imposte a scadenze precise, nelle quali un contribuente sa sempre quando deve pagare le sue rate d'imposta.

Io non starò a dimostrare largamente il modo di far sì che i ruoli possano essere formati tutti al 15 gennaio; non so neppure se l'onorevole Ministro concorrerebbe interamente nelle mie idee ed opinioni su questo proposito; e mi parrebbe un fuori d'opera sollevare adesso una discussione su questo argomento.

Credo però che nè l'onorevole signor Ministro, nè alcuno che sul serio abbia avuto le mani nell'amministrazione delle imposte, possa veramente negare che non sia possibile formulare i regolamenti in modo che questo risultato tanto importante si possa ottenere. E dico tanto importante e lo ripeto, o Signori, perchè io credo che nulla vi sia di più interessante per il contribuente, quanto quello di sapere avanti, e a giorno fisso quando deve pagare le imposte, e non rimanere sempre esposto a quelle fluttuazioni, che continuamente si veggono quando si ammette che la pubblicazione dei ruoli si possa fare a tutti i tempi dell'anno.

Ma noi non siamo a questo punto, e pur troppo credo anch'io che un po' di fatica e un po' di studio ci voglia per arrivarci. Quindi perchè questa legge potesse applicarsi, fu immaginato di fare un articolo transitorio, che è l'art. 106, il quale desse al Ministro la facoltà di fissare le scadenze di ciascheduna imposta a delle epoche diverse e nel miglior modo possibile, conciliando il comodo dell'amministrazione con quello dei contribuenti. Quest'articolo anch'esso uscì tale e quale e senza modificazione alcuna delle deliberazioni del Senato dell'anno decorso; e se la memoria non mi fallisce, parmi che appunto codesto articolo fosse prodotto da alcune obiezioni, che su questo proposito molto ragionevolmente faceva lo stesso onorevole Senatore Pernati.

Egli intorno a quest'articolo 106 accennava che, non potendosi stabilire le sei scadenze bimestrali per tutte le tasse, il Ministero sarebbe condotto o a stabilirle più frequenti o a fare rate maggiori: e dimostrava così che, facendosi le rate maggiori, la cauzione non sarebbe più sufficiente per garantire il pagamento preciso per parte degli esattori; ma a me pare che sia facile il rispondere a questa obiezione.

Senza dubbio, o Signori, l'imposta, quand'anche non si possa cominciare a farla pagare al primo di febbraio, dovrà esser pagata nell'anno, e senza dubbio

potrà accadere di doverla ratizzare in qualche caso in meno di sei mesi; ma siccome l'articolo lascia anche la facoltà (e necessariamente la cosa verrà anche di natura sua) di ratizzare separatamente e stabilire a scadenze diverse le diverse imposte, facilissimo sarà al Ministero il distribuire le scadenze in maniera che in mano degli esattori non siavi mai una somma maggiore del sesto del complesso delle tre imposte.

L'onorevole Senatore Pernati ha asserito una circostanza che non è perfettamente esatta; ed anzi egli ha avvertito che io mi son permesso di fargli un cenno negativo, quando ha detto che con questa legge si veniva a liberare i Comuni di Toscana e della Lombardia dalla responsabilità delle imposte, soggiungendo anzi che si venivano a liberarne i consiglieri comunali. Ora a me pare necessario di rettificare questo concetto dell'onorevole Senatore Pernati, inquantochè nè in Toscana, nè in Lombardia i consiglieri comunali sono personalmente esposti a supplire del proprio al pagamento delle imposte quando l'esattore non le paga. In Toscana non hanno che la garanzia del Comune, il quale anzi è considerato come il vero debitore della tassa, senza però alcuna responsabilità dei suoi amministratori: in Lombardia la responsabilità del Comune non è tanto assoluta quanto in Toscana; in Lombardia non è che eventuale il caso in cui sia richiamato il Comune a rispondere per l'esattore, ed anzi non i consiglieri, ma i maggiori contribuenti nelle imposte sono obbligati ad assumere l'esattoria allorquando non si trovi l'esattore: quindi quella asserzione mi è parsa inesatta e meritevole di essere rettificata.

Signori, io terminerò con due avvertenze rispetto a quello che ha enunciato il Senatore Pernati.

L'onorevole Senatore Pernati ci ha detto che l'unificazione dei sistemi di riscossione tanto desiderata e di cui si fa tanto rumore è utile certamente, che non si può negare che essa farà comodo al signor Ministro delle Finanze e che per l'Amministrazione avrà diversi vantaggi; ma che non bisogna questi vantaggi, e questa utilità esagerare: che in sostanza questa unificazione delle leggi d'imposta, secondo lui, non è urgente. Ma io domando all'onorevole Senatore Pernati se chiunque abbia posto con attenzione gli occhi su questi prospetti e veda quanto sono diverse tra una parte e l'altra del Regno le cifre degli arretrati, non si persuade come alla fine dei conti si arrivi a questo risultato che ci è una parte che paga più che un'altra. Io non preciserò chi, nè quale, perchè io non intendo di sollevare questioni municipali; ma io avverto, o Signori, che l'unificazione è assolutamente necessaria, se si vuole che il peso delle imposte sia egualmente repartito in tutto il Regno. Ora, esso non lo è, quindi una delle cose più urgenti che l'Amministrazione italiana abbia davanti, è l'unificazione del modo di esigere e di repartire le imposte dirette.

Un altro appunto, un'altra obiezione, apparentemente gravissima, vi ha fatto l'onorevole Senatore

Pernati: quella della difficoltà di trovarè la cauzione.

Egli crede quasi impossibile che tutti gli esattori, tutti i ricevitori trovino modo di dare cauzione al Governo. Egli allora ha sollevato qui in mezzo a quest'Aula il solito fantasma dell'onnipotenza della Banca. Confesso il vero che mi pare che ci sia voluto una certa immaginazione per riuscire a tirar fuori la Banca in questa questione, imperocchè, o Signori, tutti sanno che gli esattori da un capo all'altro d'Italia danno garanzie anche adesso, ne danno in beni ne danno in titoli e già molti depositi esistono nelle Casse dello Stato. Ci sarà un aumento anche, se si vuole, di queste garanzie, ma non sarà mai una cosa da spaventare l'Italia intera, da ritenere impossibile che questo aumento si trovi.

L'onorevole Senatore Pernati nel corso del suo discorso ci ha fatto al solito un'osservazione, che nella decorsa discussione abbiamo sentito ripetere a sazietà, che cioè questa legge si aggraverà sopra i più poveri, che questa legge sarà molto severa con i morosi. Signori Senatori, io non credo di errare quando affermo che nei due rami del Parlamento si è preferito appunto questo sistema di legge perchè appunto esso è così severo con i morosi.

Diffatti, o Signori, vorreste voi per pietà dei morosi accrescere gli aggravii ai contribuenti diligenti, ai contribuenti fedeli? Questo io non credo che sia nei sentimenti del Senato perchè non è nè vantaggioso al paese, nè vantaggioso all'educazione morale e politica della Nazione, nè vantaggioso agli stessi contribuenti.

Non mi resta quindi che a pregare il Senato di passare oltre su questa discussione e votare la legge.

Bisogna però che io aggiunga che è del massimo interesse che noi votiamo questa legge tale e quale, senza mutare nessuna parola, senza obbligare il Governo a ripresentarla alla Camera.

Senza dubbio, o Signori, noi potremmo trovare delle obiezioni, potremmo fare degli appunti ad alcune parti di questa legge; io ho avuto l'onore di dirlo esplicitamente nella relazione: ma noi ce ne siamo astenuti e ce ne asteniamo perchè riteniamo importantissimo che la pubblicazione e l'emanazione di questa legge non sia più ritardata; e tanto è vero che quanto a me ho accettato ed accetto pienamente quel certo articolo terzo contro il quale io ho combattuto così virilmente nelle sedute del Senato della decorsa sessione. Quell'articolo terzo il quale, io non capisco come l'onorevole Pernati non lo abbia veduto, elimina la maggior parte delle sue stesse obiezioni, imperocchè l'esattore per appalto non è più imposto dalla legge a tutta l'Italia; la legge lascia la scelta, la legge permette ai comuni di nominare un esattore per appalto, o se vogliono di eleggerlo sulla terna che loro propone la giunta.

Ora dunque, o Signori, quando un comune vuole preoccuparsi di quelle (del resto giuste) osservazioni che faceva l'onorevole Pernati intorno alla moralità,

capacità e qualità personali dell'esattore, esso non ha che a prendere il sistema della terna, non ha che ad abbandonare il sistema dall'asta, e raggiungerà lo scopo che l'onorevole Pernati crede tanto necessario perchè l'esazione si faccia a dovere.

Io, o Signori, non aggiungerò parola, e spero, ripeto, che il Senato, convinto dell'estrema necessità che questa Legge, che da dieci anni si palleggia fra i due rami del Parlamento, vada finalmente in vigore, non esiterà a votarla, e a votarla senza modificazioni.

Presidente. Il Senatore Pernati ha la parola.

Senatore Pernati. Non risponderò che poche parole alle osservazioni opposte dal Senatore Cambray-Digny contro quanto io ebbi l'onore di dire.

Egli non ammette che nelle antiche Province l'esattore sia obbligato a versare il non scosso per riscosso, ed io non so come meglio persuaderlo di questo se non col leggergli il testo della legge.

All'articolo 3 che ho citato della legge organica, ed all'art. 62 del Regolamento speciale che ho pur letto, aggiungerò il 170 che dice che « le quote inesigibili si rimborsano in fine dell'anno all'esattore sui centesimi di sussidio, sempre quando l'inesigibilità non sia prodotta da sua colpa od incuria. » Dunque deve aver versato tutto per avere dei rimborsi di quote inesigibili.

Soggiungerò poi in via di fatto che io che fui per molti anni Intendente, posso accertarlo che tutti i mesi mandava al Ministero delle Finanze gli stati dei versamenti fatti al Tesoro dagli esattori, e tutte le volte che gli esattori fossero in ritardo, se ne dava il biasimo all'Intendente, il quale naturalmente lo riversava sull'esattore, spingendolo ai versamenti.

Non dico però che il Governo non avesse certi riguardi; dico anzi che il sistema sebbene rigoroso teoricamente, subiva poi nella pratica esecuzione alcune modificazioni adattate alle circostanze, cioè per sospendere atti coattivi inopportuni o l'esazione di articoli che si riconoscessero errati, come avvenne appunto nei ruoli di Torino di cui ho parlato, colle sospensioni relative alla Società delle ferrovie dell'Alta Italia, del canale Cavour e simili.

Ma il pagamento delle somme realmente dovute si faceva ed a tempo.

Potrei infatti addurre una cifra che ho desunta ora dai conti antichi del Piemonte, conti, che sono gli unici che ho potuto trovare fra quelli fatti all'epoca in cui l'amministrazione camminava regolarmente.

Dal conto del 1817 presentato nel 1818, il caricamento delle contribuzioni ammontava a L. 12,518,305.41 e lo scaricamento ammontava a L. 12,518,305.41. Il conto del 1816 non dava che un reliquato su tutte le contribuzioni dell'antico Stato di L. 4,379.41. Nel corso del 1817 L. 274.81 furono esatte e rimasero da esigere L. 4104.60. Il perchè non lo so, ma tuttavia sono certo che proverranno da qualche partita di credito che non si poteva esigere perchè ci fosse qualche

giudizio di graduazione sui beni del debitore, ed in questo caso il Governo deve mantenere l'iscrizione sui suoi registri sino a chè non sia finita la lite.

Dunque ritengo che in diritto ed in fatto la legge dello scosso per non scosso, salvo le parole, esisteva nelle antiche provincie.

Io ho fatto delle critiche, Signori, alle cifre presentate dal Ministero, ma che cosa ho detto? Ho detto che aveva cercato di fare delle indagini e che non ho potuto ottenere dal Ministero delle Finanze i dati che gli ho richiesti, che allora feci da me queste indagini, ed ho dovuto limitarle alle città di Torino e di Milano.

Ho portato queste indagini sulla imposta di ricchezza mobile, quella appunto che da per tutto presenta maggiori arretrati, e che cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che i versamenti per le città di Milano e di Torino non sono in complesso essenzialmente diversi, e pel 1870 anzi ho provato con cifre che l'arretrato di Torino è del solo 13, 51 e quello di Milano è del 23 e 21 0/0.

Dunque, o Signori, do una cifra esatta del 1870 che mi pare non possa ammettere discussione; ma soggiungo che non faccio carico al sistema Lombardo, se ci sono degli arretrati anche forti a Milano; ne faccio carico ai ruoli non ben fatti, faccio carico ai ruoli ritardati. E quando mi venite a dire che con una legge voi farete fare i ruoli a tempo, e li farete fare esatti, io vi dico che non li potrete mai fare pel 15 gennaio; e soltanto li avrete esatti ed a tempo quando modifichiate le vostre imposte. Coll'imposta fondiaria che vige in Piemonte è impossibile che abbiate i ruoli esatti, e tanto più si opereranno le mutazioni ne' catastri per l'imposta fondiaria. Ed era su ciò appunto che intendeva rivolgere preghiera all'onorevole Ministro delle Finanze perchè volesse accettare una interpellanza che, col permesso del Senato, gli muoverei sull'applicazione della legge delle vulture, che è un allegato della legge dell'11 agosto 1870.

Ho criticato poi le cifre del Ministero delle Finanze perchè mentre nel confronto fra Milano e Torino vengo ad una cifra minima degli arretrati, trovo all'opposto per parte dell'amministrazione nel risultato generale una cifra enorme del 63, 89 0/0.

Ho soggiunto che questa cifra non la capisco, e che verrà probabilmente dall'errore per cui il Ministero delle Finanze continua a mantenere nei ruoli di Torino delle somme inesigibili per oltre 6 milioni le quali fanno aumentare la media generale dell'arretrato contro verità, quasi che in Piemonte le imposte non si pagassero.

Dunque, o Signori, io non dico che siansi alterate cifre, ma dico che le cifre non sono esatte, perchè non si sono messe al corrente le scritture.

In Lombardia l'esattore per appalto, tosto che si

verifichi una quota inesigibile, obbliga l'amministrazione al rimborso, oppure ne richiede la cancellazione dal Ruolo, e il Governo non lo può ricusare; invece nelle antiche provincie all'esattore si mantiene questa cifra a carico, quanto lo si vuole. Perchè? Perchè l'esattore è un dipendente del Governo e deve rasseguarsi; mentre la inesattezza della scrittura non gli dà carico, sebbene faccia torto al sistema, ed in genere alla riputazione direi dei contribuenti.

Ho citato poi i fatti che furono narrati dall'onorevole Di Revel, e sia pure quello che dice l'onorevole Senatore Cambray-Digny che fosse vero, che nelle Casse dello Stato fossero entrate delle somme per ricchezza mobile per quelle provincie ex-Pontificie (se non mi sbaglio).

Ma, o Signori, quale era il ragionamento che si faceva? Il ragionamento era che il Piemonte non pagava, mentre le altre provincie pagavano la imposta di ricchezza mobile.

Or bene, o Signori, si poteva egli dire che le altre provincie pagavano, mentre invece non era stato nemmeno distribuito un avviso solo per l'esazione di quella imposta in quella Provincia, ed era la Banca che aveva pagato? Certamente non si poteva dai versamenti della Banca inferirne in realtà e per confronto un biasimo alle provincie del Piemonte, che pur pagavano.

Quanto all'assicurazione dell'onorevole Cambray-Digny che nel Veneto le riscossioni ed i versamenti sono più regolari, io non ho nulla a dire. Io doveti limitarmi al confronto fra le città di Torino e di Milano, ed ho provato che queste città pagano quasi egualmente le loro imposte di ricchezza mobile, sebbene Milano abbia lo scosso e non scosso, ed al dire dell'onorevole Cambray-Digny quest'obbligo non esista a Torino. E pel apprezzamento dei due sistemi i risultati del confronto relativo a queste due città che pagano la massima parte dell'imposta sulla ricchezza mobile della loro rispettiva Provincia, pare che fossero assai concludenti.

Intorno all'anticipazione delle rate, io devo ripetere che essa è veramente gravosa, e non conosco, ripeto, altre legislazioni che obblighino ad una continua anticipazione, nè posso convenire coll'onorevole Cambray-Digny esservi l'anticipazione una sola volta. Infatti se il 1° di febbraio io sono obbligato ad anticipare tutta l'imposta di febbraio, che è una porzione del mio reddito di quel mese; io non porrò questo al corrente, se non alla fine di quel mese. Venendo il 1° aprile coll'obbligo del pagamento delle imposte anticipate di quel mese, io torno a fare un eguale sbilancio nel mio reddito, e così accadrà sei volte nell'anno, e non una sola volta, che io anticipi l'imposta.

Io dissi che questo sistema è ingiusto perchè il principio del diritto comune non obbliga alcuno a pagare un debito che non sia maturato.

Ma l'onorevole Cambray-Digny osserva che c'è una legge di contabilità in proposito. Io non voglio discutere qui la legge di contabilità. Ma se ciò è, non è

men vero che non sarà giusto, ed anzi sarà una vera offesa ai principii del diritto comune il far pagare sei mesi anticipati ai contribuenti, massime a fronte delle imposte gravose che abbiamo e con i mezzi tanto fiscali e severi che si adotterebbero con questa legge.

Io non ho poi voluto spaventare nè il Senato, nè l'Italia col fantasma della Banca. Io dissi essere ben naturale che quando si tratterà di dare cauzioni, taluna delle quali ammonta a tre milioni e 500 mila lire, si potranno trovare degli istituti di credito i quali verranno a fare concorrenza agli altri, e negli incanti potranno fare ribassi tali da rimanere essi appaltatori di quelle riscossioni, non per i posti di esattori dei singoli Comuni, ma per la riscossione nella qualità di ricevitori provinciali. Io questo dico e mantengo, potrei ingannarmi, ma l'esperienza lo deciderà.

Egli dice che l'onere dell'imposta non è per tutti uguale, perchè ci sono delle provincie che non pagano. Ciò, ripeto, non è colpa del sistema che difendo. Forse che nei cessati governi v'erano provincie che non pagavano le loro imposte? Non lo credo, ma credo che si facessero osservare le leggi, e che le imposte fossero meglio organizzate.

Signori, il sistema dell'esattore governativo ha in realtà tutti gli stessi mezzi, che voi date al Governo colla presente legge per far pagare i contribuenti. Io non vedo come si possa dire che ha difetto di mezzi di esazione per quei contribuenti che non pagano.

I contribuenti non sono dispensati, come non è dispensato l'esattore dal pagamento se non quando si tratta delle quote irreperibili od inesigibili. Io questo principio lo veggio stabilito tanto nel caso dell'esattore governativo, quanto nel caso dell'esattore per appalto.

Ho poi detto certamente che questa legge non era d'urgenza, e francamente non mi riprometto tutto quel vantaggio che si spera da questa unificazione.

Ripeto che le unificazioni nelle semplici discipline amministrative sono di poco rilievo; osservando però che sono essenziali, sono necessarie, per ciò che concerne i diritti dei cittadini, i diritti della proprietà a cui si tocca cogli atti esecutivi a carico dei contribuenti morosi.

Del resto io non ho accennato a nessuna proposta, perchè capisco, sarebbe inutile allo stato attuale delle cose, che so abbastanza valutare.

Sono dolente di non avere potuto, come già dissi, giungere in tempo l'anno scorso pella discussione generale di questo progetto di legge, chè mi sarei pregiato di proporre qualche modificazione, ma non vorrei che mi si facesse carico di ciò che giunsi troppo tardi. Ora credo mio debito di esporre le ragioni che non mi permettono di accettare questa legge. Io sono uomo governativo, non ho nessuna ambizione e nessun desiderio di fare opposizione, e tanto meno di rovesciare alcun Ministro, ed appunto per ciò debbo giustificare il mio voto contrario secondo la mia coscienza.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Sento il debito di rispondere ad una interpellazione che è stata mosca dall'onorevole Pernati al Senatore Pallieri, ed a me.

Il Senato ricorda come l'anno scorso nell'aprile, quando si trattava di questa legge, l'onorevole Senatore Pallieri ebbe a citare un atto di accusa, secondo il quale molti esattori, e molti loro commessi della provincia di Vicenza, erano accagionati d'aver commessi gravi abusi e soprusi nell'esercizio delle loro funzioni, regolate dalla Patente Sovrana 18 aprile 1816, alla quale il progetto che stava allora davanti al Senato somigliava assai da vicino.

Ebbi allora ad avvertire che tutti quegli abusi e soprusi si erano ridotti, in seguito a pubblico dibattimento, a minime proporzioni; per modo che l'unica condanna profferita in secondo grado d'istanza, ossia dal Tribunale d'Appello di Venezia, era stata di un mese; e questa contro un solo degli imputati, il quale non era nemmeno esattore, ma semplice commesso.

Ho per altro soggiunto che la sentenza era tuttavia soggetta a denuncia o revisione dinanzi al Tribunale di Terza Istanza, e che a me non ispettava di prevedere quale sarebbe stato della Terza Istanza il giudizio.

Oggi posso dichiarare al Senato che la Terza Istanza ha pienamente confermato la sentenza del Tribunale d'Appello; e che, essendo stato nel frattempo sottoposto ad accusa un altro esattore della provincia di Vicenza, il Tribunale di Terza Istanza lo ha riconosciuto innocente. L'onde tutti gli abusi e soprusi che venivano magnificati, e che diedero luogo a processo lunghissimo, son venuti quasi per intero a dileguarsi, o a circoscriversi nei più angusti confini: tanto che io desidero vivamente che, se la presente legge, come spero, verrà attuata nel Regno, gli abusi e soprusi che possano conseguirne non eccedano mai le proporzioni alle quali ho accennato testè.

Del resto: se pure gravi abusi e soprusi erano possibili da parte degli esattori nelle provincie Venete, intanto lo erano inquanto allora vigeva e vige pur ora in quelle provincie un articolo che nel progetto proposto al Senato vedeasi riprodotto col numero 32, e che sollevò appunto in quest'aula grandissime contrarietà.

L'articolo era così concepito:

« Alla esecuzione contro i debitori morosi d'imposte, sov'imposte, e tasse comunali, si procede dall'esattore senza bisogno dell'opera o del decreto del giudice, nè di alcun'altra autorità. »

Egli era appunto per si fatta dichiarazione, secondo cui l'esattore senza decreto o intervento di Giudice o di qualsiasi altra autorità procede da sè e per sè alla esecuzione contro i debitori morosi (come stabilisce la Patente Austriaca del 1816), egli era appunto per si fatta dichiarazione, che nelle provincie Venete potevano

nascere gli abusi e soprusi querelati o supposti nel detto Processo degli esattori.

Ma quell'articolo 32 è scomparso dalla legge. Nella tornata del 30 aprile 1870 io ebbi l'onore di presentare al Senato alcuni articoli che vennero stampati in apposito foglio, intitolato « Articoli proposti dal Senatore Tecchio e concordati colla Commissione e coi Senatori Vigliani e Pallieri ». Per effetto di quegli articoli, l'articolo 32 venne soppresso, e s'introdussero nella legge quelle disposizioni che oggi recano i numeri 33 e seguenti: disposizioni, che vennero pure adottate dalla Camera dei Deputati, e ora tornano ad invocare nuovamente, o Signori, i vostri suffragi: disposizioni, che sono oltreciò accompagnate, e, a dir così, guarentite, dall'altra che incontrasi nell'articolo 74, il quale (togliendo di mezzo la più ponderosa delle questioni cui dava luogo la Patente 1816) determina che « l'esattore è considerato come pubblico ufficiale per l'applicazione delle sanzioni penali agli abusi ch'ei commettesse nella riscossione delle imposte e degli atti esecutivi ».

Dunque, se si guarda al fatto, gli abusi e i soprusi in addietro lamentati risultarono pochi e di poco momento, o almeno si verificarono sopra una scala assai più limitata che altri non avesse ideato: e se guardiamo al diritto, è lecito di presagire che, essendo stato abolito l'articolo 32 il quale poteva aprir l'adito ad abusi e soprusi, questi saranno per essere quindi innanzi, se non al tutto impossibili, certo men facili e men frequenti che nol fossero o nol potessero diventare sotto l'impero della Patente 1816.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho semplicemente preso la parola per dire all'onorevole Senatore Pernati che fra qualche giorno verrà davanti al Senato un progetto di legge concernente le vulture catastali, e che quindi forse allora si potrà utilmente discutere la questione sulla quale chiedeva di interpellare: e si potranno allora esaminare anche i provvedimenti ch'egli volesse proporre.

Io poi non potrei ora entrare utilmente, nella discussione generale di questa legge perchè fui trattenuto nell'altro ramo del Parlamento per la discussione di una legge alla quale già da parecchi giorni s'attende.

Non avendo potuto perciò udire il discorso dell'onorevole Pernati, mi trovo nella impossibilità di rispondere. Del resto il Relatore dell'Ufficio Centrale lo ha fatto, ed io mi immagino con quella valentia che gli è propria.

In quest'argomento poi io non posso fare altro che supplicare il Senato perchè finalmente si trovi modo di condurre a termine questa legge della riscossione delle imposte, la quale, come diceva testè il Relatore dell'Ufficio, per 10 anni va dall'uno all'altro ramo del Parlamento, dall'una all'altra Commissione.

La discussione di questo progetto è stata già

tante volte ripetuta, ed i membri di questo Consiglio sono in quest'argomento così competenti, che io non oserei entrare ad esporre quelle ragioni di ordine generale che stanno in favore del progetto.

Io credo che oggidi la coscienza di ciascuno è fatta, ed è già deciso il voto che sarete per dare.

Credo inoltre che potremmo disputare in perpetuo colla convinzione che non riusciremmo a persuadere l'onorevole Senatore Pernati della bontà del sistema che vi si propone, poichè sopra questo argomento egli si è mostrato inconvertibile.

Io quindi mi credo in dovere di non seguire l'esempio di tenacità che egli ci ha dato. Solo ricorderò che riguardo a questa legge, tutti quelli che se ne sono occupati hanno cercato di avvicinarsi ad un sistema unico di riscossione, e che molti passi sonosi fatti per avvicinar su questo terreno le diverse opinioni.

Per parte mia ricordo la legge che aveva l'onore di presentare alla Camera dei Deputati nel 1862, e rileggendo questa mi accorge che ne ha fatti moltissimi, e parmi che finalmente si possa venire ad una conclusione adottando il sistema ora proposto.

Quindi raccomando vivamente al Senato l'adozione di questo progetto di legge facendogli di questo le mie più calde preghiere.

Senatore Pernati. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pernati.

Senatore Pernati. Ho domandato la parola unicamente per ringraziare l'onorevole Signor Ministro dello schiarimento che mi ha favorito, per cui torna affatto inutile la mia interpellanza, che rimanderò, ove ne possa ancora essere il caso, all'epoca in cui verrà in discussione la legge dal Signor Ministro accennata.

Del resto, quanto alla mia tenacità, sicuramente io non cambio facilmente convinzioni nè d'altra parte intendo di convertire nessuno; solo desidero che mi perdonino se non mi lascio convertire, perchè le mie convinzioni non mi permettono di pensare altrimenti.

Presidente. Se nessuno altro domanda la parola nella discussione generale, la dichiaro chiusa e si passa a quella degli articoli.

« Art. 1. La riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali è fatta da esattori comunali, a termini della presente legge. »

Se nessuno chiede la parola su quest'articolo, lo pongo ai voti. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. I Comuni, per gli effetti di questa legge, possono riunirsi in consorzio fra di loro. »

» I consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono approvati dal prefetto, sentite le deputazioni provinciali.

» Essi sono rappresentati dal collegio dei sindaci dei Comuni associati, sotto la presidenza del sindaco del capoluogo del Mandamento o del Comune più popoloso fra gli associati.

» I Comuni che hanno una popolazione superiore a

60,000 abitanti, possono dividere il loro territorio in più esattorie.

» La divisione dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale, ed approvata dal Prefetto, sentito il parere della deputazione provinciale e dell'intendente di finanza. »

(Approvato.)

« Art. 3. L'esattore comunale o consorziale è retribuito ad aggio dal Comune o dal consorzio dei Comuni. Si nomina per cinque anni e per concorso ad asta pubblica.

» Può anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sopra terna proposta dalla Giunta comunale o da una delegazione delle rappresentanze consorziali, quando queste trovino conveniente di nominarlo.

» La scelta del modo di nomina e la misura massima dell'aggio sul quale deve aprirsi l'asta o conferirsi l'esattoria sopra terna, sono deliberate dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale, sette mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria.

» Nel caso di nomina sopra terna la misura massima dell'aggio non può oltrepassare il 3 per cento.

» Il contratto deve riportare l'approvazione del prefetto, sentita la deputazione provinciale.

» L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun comune. »

Presidente. È aperta la discussione sull'art. 3°.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho chiesto la parola semplicemente per dichiarare che il Ministero intende questo articolo come lo ha interpretato la Commissione; essendo d'altronde evidente che l'interpretazione non può essere diversa, anche stando al testo della legge, come non potrebbe del pari essere diversa ponendo mente alla discussione fatta nell'altro ramo del Parlamento.

Senatore Cambray-Digny, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny. La Commissione è soddisfattissima della dichiarazione che si è compiaciuto di fare l'onorevole Ministro delle Finanze. Io prego che ne sia tenuto conto nel processo verbale del Senato, perchè in qualunque caso serva di base alla formazione del regolamento per l'applicazione di questa legge.

Presidente. Non domandandosi da nessun altro la parola, pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa all'art. 4 così concepito:

« I capitoli normali d'asta sono stabiliti dal Ministro delle Finanze di concerto con quello dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato.

» Le Giunte comunali e le rappresentanze consor-

ziali, possono aggiungervi quegli articoli speciali che credono opportuni, salvo l'approvazione del Prefetto, sentita la deputazione provinciale. »

(Approvato.)

« Art. 5. L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie, in conformità ai ruoli consegnatigli.

» La consegna dei ruoli esecutivi controfirmati dall'agente delle imposte e dal Sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

» Risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso come riscosso.

» Riscuote, quando ne venga richiesto, le sovrimposte dirette a favore dei consorzi speciali che gli pagheranno l'aggio stabilito per l'imposta principale.

» Esso riscuote anche le entrate comunali che gli possono essere affidate a termini del secondo comma dell'art. 80.

(Approvato.)

« Art. 6. Sei mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria, nel caso di nomina per concorso ad asta pubblica, l'intendente delle finanze fa pubblicare nel Comune, o nei Comuni associati e nel capoluogo della provincia gli avvisi d'asta, facendoli anche inserire nel giornale degli annunci giudiziari della provincia, prefiggendo un termine non minore di 20 giorni e non maggiore di tre mesi, per la presentazione delle offerte. »

(Approvato.)

« Art. 7. Gli avvisi indicano il Comune o i Comuni di cui si vuole appaltare l'esattoria, il luogo, il giorno e l'ora nei quali si aprirà l'asta; l'obbligo nei concorrenti di garantire le offerte con deposito in danaro o in rendita pubblica dello Stato al corso di Borsa, corrispondente al due per cento della somma annuale da riscuotersi: le riscossioni da affidarsi all'esattore, sotto l'osservanza della presente legge e dei capitoli d'asta, ostensibili presso l'agente delle imposte e presso le segreterie comunali.

» La misura massima dell'aggio sulla quale deve aprirsi l'asta è annunciata negli avvisi d'asta. »

(Approvato.)

« Art. 8. L'asta è tenuta dalla Giunta comunale, e, nel caso di consorzi, dalle rappresentanze consorziali o dai loro delegati, coll'assistenza di un delegato governativo. »

(Approvato.)

« Art. 9. L'esattoria si aggiudica dalla Giunta comunale, e, nel caso di consorzi, dalle rappresentanze consorziali o dai loro delegati, a quello fra i concorrenti che ha offerto sull'aggio maggiore ribasso. »

(Approvato.)

« Art. 10. L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione. Il comune, e, nel caso di consorzio, i singoli comuni rimangono obbligati

quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto, sentita la deputazione provinciale. »

(Approvato.)

« Art. 11. Quando manchino le offerte, o quando per non esservi almeno due concorrenti non si addivenga all'aggiudicazione, si fa luogo ad un secondo esperimento, entro un termine non minore di venti giorni e non maggiore di quaranta dal giorno in cui l'asta rimase deserta da notificarsi coi pubblici avvisi, cogli stessi modi e colle stesse formalità stabilite negli articoli precedenti. »

» Il prefetto, dietro richiesta del comune o del consorzio, dove le circostanze lo richiedano, può abbreviare i termini segnati tanto nel presente articolo quanto nell'articolo 6. »

(Approvato.)

« Art. 12. Quando riesca inutile il secondo esperimento, si procede alla nomina dell'esattore sopra terna, com'è disposto dall'articolo 3; la nomina però può essere fatta anche per un tempo minore di cinque anni, e la misura massima dell'aggio oltrepassare il tre per cento. »

(Approvato.)

« Art. 13. Se il comune od il consorzio non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina dell'esattore, il prefetto, sentita la deputazione provinciale, provvede d'ufficio per un anno, per tutti gli effetti di questa legge, e coll'aggio a carico del comune o consorzio dal prefetto stesso determinato. »

(Approvato.)

« Art. 14. Non possono essere esattori i pubblici impiegati in attività di servizio; i ministri di culti aventi cura di anime; coloro che hanno parte nella amministrazione del comune, o che, avendola avuta, non resero i conti; coloro che sono congiunti sino al secondo grado civile con alcuno dei membri delle giunte o della rappresentanza consorziale o coi segretari dei comuni interessati. »

» Non possono esserlo neanche coloro che in precedenti gestioni col comune sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge, o che sono in lite col comune in dipendenza di precedente gestione; che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni, che sono in istato di fallimento dichiarato, o hanno fatta cessione dei beni, finchè non abbiano pagato interamente i loro creditori; i condannati a pena criminali o a interdizione dai pubblici uffici, i condannati a pena correzionali per furto, per falsità, per truffa, per appropriazioni indebite o per altra specie di frode, per prevaricazione ed altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni. »

« Art. 15. Durante l'esattoria i congiunti sino al secondo grado coll'esattore non possono esser chiamati a far parte delle Giunte comunali o delle rappresen-

tanze consorziali, nè essere nominati segretari dei comuni interessati. »

» Scoprendosi la preesistenza, o verificandosi la sopravvenienza, durante l'esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall'articolo 14, il prefetto, sentita la deputazione provinciale, sopra istanza dei comuni interessati od anche d'ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria a norma di questa legge a carico dell'esattore per mezzo di speciale sostituto, e promuove, ove occorra la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria. »

(Approvato.)

« Art. 16. L'esattore prima di entrare in ufficio, e al più tardi entro un mese dalla nomina, presta una cauzione in beni stabili o in rendita sul debito pubblico dello Stato, corrispondente all'ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali; presta pure una cauzione per le altre riscossioni affidategli, la quale viene determinata dalle rappresentanze comunali e consorziali. »

» Oltre alla cauzione l'esattore risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi del contratto. »

(Approvato.)

» Art. 17. La cauzione può essere prestata dall'esattore anche per mezzo di una terza persona, ma sempre in beni stabili o in rendita pubblica italiana. »

» La cauzione in beni stabili deve essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, lo stato ipotecario e il valore degli stabili, che può esser accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore e i fabbricati per la metà, e sul valore così stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività iscritte. »

» La rendita pubblica si valuta al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione, e viene ammessa per nove decimi del detto valore. »

(Approvato.)

« Art. 18. Se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente, o se nel corso della esattoria viene ad essere, per qualunque causa, diminuita di valore; l'esattore deve completarla in un termine non maggiore di quindici giorni nel primo caso e di trenta giorni nel secondo dalla notificatagli insufficienza o diminuzione. Questo termine può essere per giusti motivi prorogato dal prefetto, sentito l'intendente di finanza. »

» Nel caso di ritardo oltre il termine stabilito o prorogato nel completare la cauzione, si procede a nuova aggiudicazione dell'esattoria a carico dell'esattore, che decade immediatamente da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia, e risponde delle spese e dei danni. Nel caso di ritardo a riparare l'insufficienza verificatasi nella cauzione per essere diminuita di valore, è in facoltà del prefetto, sentito l'intendente di

finanza, di dichiararlo decaduto l'esattore e di nominare un sorvegliante a spese dell'esattore medesimo. »

(Approvato.)

« Art. 19. La cauzione è accettata dalla Giunta comunale, o dalla rappresentanza consorziale: spetta al prefetto, sentita la deputazione provinciale, di riconoscerne la idoneità. »

(Approvato.)

« Art. 20. Tutte le spese relative all'asta, alla prestazione della cauzione, al contratto definitivo sono a carico dell'esattore. »

(Approvato.)

« Art. 21. Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo del mandamento o nel capoluogo del comune che ha maggiore popolazione: l'ufficio esattoriale deve rimanere aperto coll'orario che verrà prescritto nei regolamenti comunali e consorziali, e reso noto al pubblico. »

(Approvato.)

« Art. 22. L'esattore può avere collettori debitamente riconosciuti dal prefetto, i quali sotto la responsabilità dell'esattore, e a suo rischio e pericolo, ne adempiano le funzioni. »

(Approvato.)

TITOLO II. — DELLA RISCOSSIONE.

« Art. 23. Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette sono ripartite in sei rate bimestrali uguali e pagabili alle epoche seguenti:

1. febbraio;
1. aprile;
1. giugno;
1. agosto;
1. ottobre;
1. dicembre.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Ho domandato la parola per uno schiarimento.

Se in talune provincie le scadenze fossero tali che per un anno si venga a pagare un mese di più di quello che si dovrebbe pagare, che provvedimento si prenderebbe? Ardisco fare questa domanda all'onorevole Relatore.

Senatore Cambray-Digny, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny, *Relatore*. Noi ora stabiliamo certe scadenze in modo che l'imposta si riscuota tutta intera nel corso di un anno.

Se vi è attualmente, tra le leggi in vigore alcuna che consenta una dilazione oltre la fine di dicembre, per esempio per una o più rate, in modo che si possano pagare nell'anno successivo, gli è indubitato, o Signori, che coll'applicazione di questa legge

in quelle provincie bisognerà riscuotere più di un'annata nel corso del primo anno, e così accadrà quello che è accaduto per la ricchezza mobile, quando si è voluto rimettere in pari l'esazione di questa tassa si è dovuto far pagare 18 mesi in un anno, ed anche in questo caso io non saprei trovare nulla di meglio.

Credo però che il Ministro, valendosi specialmente dell'art. 106 della legge, potrà regolare le scadenze in modo che quelle dell'anno nuovo non coincidano collo stesso giorno di quelle dell'anno precedente: ad ogni modo però è inevitabile che nel primo anno si mettano in pari dappertutto; ed è appunto il vantaggio di questa legge quello di far sparire tutte quelle disuguaglianze che adesso esistono. Io non credo si possano prendere altri impegni sul modo di applicazione di questa legge.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. La risposta dell'onorevole Relatore prova che la mia domanda non era priva di ragione. Io non vorrei che una provincia fosse aggravata più dell'altra: questa è la ragione per la quale credo indispensabile che vi sia una sola legge di riscossione delle imposte per tutta Italia.

La questione poteva nascere sulla scelta del sistema vigente in questa o in quella provincia, e forse sopra talune modifiche, o mutamenti da farsi a questo sistema. E qui mi perdoni il Senatore Pernati, non si tratta di una questione come quella della pena di morte: trattasi bensì che tutti devono ugualmente pagare le loro rate d'imposta.

Faccio pure osservare: se mai accadesse che in una provincia per antichi sistemi, non per concessioni nè per favori, fosse stata distribuita la rata d'imposta in modo che avendo taluno pagato già la prima rata in modo diverso, colla nuova legge dovesse pagarla un'altra volta, io domando, in tal caso non sarebbe questa un'ingiustizia? Ed è appunto, o Signori, contro questa ingiustizia che io protesto. La maggioranza voterà contro, e sia pur così: mi basta che si sappia che io ho protestato e siccome l'anno si divide in dodici mesi, se si vuole che si paghino sei rate d'imposta, la prima rata deve cominciare compiuto il secondo mese.

Senatore Cambray-Digny, *Rel.* Io desidererei che l'onorevole mio amico Gallotti si persuadesse che questa, di cui egli parla, non è un'ingiustizia, perchè quel tanto che quelle provincie pagheranno di più in quest'anno, lo hanno pagato in meno nell'anno precedente.

Evidentemente questa non è che una questione di distribuzione delle rate le quali vengono ad essere più prontamente pagate di quello che non lo sieno state per il passato; ma ingiustizia proprio non c'è. Allora bisognerebbe dire per esempio che l'ingiustizia c'era per il passato, perchè in una provincia si pagava necessariamente dentro l'anno, in un'altra si poteva ot-

tenere una dilazione alle scadenze. Queste dunque sono parificazioni inevitabili nel primo momento, ma di cui gli effetti spariscono per l'avvenire.

Senatore Gallotti. Se mi permette l'onore. **Presidente.** Parli pure.

Senatore Gallotti. Vorrei portare un esempio di fatto. S'immagini un poco che in una provincia si pagasse per gennaio e febbraio; quando questa provincia ha pagato già un mese, per questa ripartizione di rate viene a pagare due volte.

Del resto, la maggioranza sarà contro di me, e non intendo insistere.

Presidenté. Se non si fanno altre osservazioni pongo ai voti l'articolo 23.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 21. Nella prima metà di gennaio i sindaci pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutorii dal prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le multe nelle quali incorrono i morosi.

» La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze. »

(Approvato.)

« Art. 25. Inoltre gli esattori dovranno nella seconda metà di gennaio trasmettere a ciascun contribuente una cartella, nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

» Nella cartella saranno distinte le somme dovute allo Stato, alla provincia, al comune. »

(Approvato.)

« Art. 26. In uno degli otto giorni successivi alla scadenza delle rate, l'esattore, od uno dei collettori di cui è parola all'articolo 22, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei capoluoghi di comune e dei centri di popolazione, fissati nel capitolato di appalto.

» Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno e l'ora della sua venuta. »

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Signori, ci sono talune percettorie, o ricevitorie, nelle quali i contribuenti ascendono a 15 mila: io vorrei sapere se è pure indispensabile che 15 mila contribuzioni si paghino in 8 giorni, e se è giusto che coloro che hanno o la fortuna, o la sventura di appartenere a queste province dove ciò accade, paghino per ritardo il 4 per 0/0

Io capisco bene ciò che dissero e l'onorevole Ministro, e il mio amico Digny, essere cioè inammissibile che dopo un anno si ritorni sopra una legge; ma è pur meglio ritardare ancora qualche tempo per non votare un articolo impossibile ad ammettersi onestamente; io perciò sumerei conveniente di portare da 8 a 20 giorni l'intervallo pel pagamento delle rate.

Ad ogni modo i miei Colleghi faranno quello che credono; a me piace avere soddisfatto la mia coscienza, anzi dirò che ieri sono partito da Napoli appositamente per fare queste riflessioni, e son contento di farle, perchè quando quest'articolo venga maledetto, si potrà dire: ci fu chi fece quanto era in lui perchè non si approvasse.

Presidente. L'onorevole Senatore fa una proposta formale?

Senatore Gallotti. Propongo che invece di 8, si dica 20 giorni.

Senatore Mazara. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mazara. Ho domandata la parola per associarmi alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Gallotti.

Senatore Cambray-Digny, Rel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray-Digny, Rel. In questa discussione vi è una specialità che io non posso trascurare.

Il Senato mi perdonerà se gli rammenterò quello che ha deliberato l'anno scorso a questo riguardo.

L'art. 26 è identico, ad eccezione della mora di 8 giorni invece di quella di 5 che il Senato aveva creduto di adottare.

Anche l'anno passato si osservò che in 5 giorni non era possibile di pagare tutte le imposte; ma poi la discussione portò la luce su questo punto e si vide che era possibilissimo di pagarle: che si pagava in Lombardia, che si pagava in Toscana, anzi in Toscana nel termine di quattro giorni, che non ci era nessuna difficoltà a che questo lasso di tempo si mantenesse a 5 giorni; ma poichè ora la Camera e il Ministero ne propongono 8, sicchè ci avviciniamo al desiderio degli onorevoli preopinanti, io confesso la verità che, a parer mio, col portare questo lasso di tempo a 20 giorni non si farebbe altro che guastare interamente l'organismo della legge. Infatti voi sapete, o Signori, che dopo gli otto giorni rimangono ancora tutti gli ulteriori provvedimenti ai quali deve procedere l'esattore. Se si aumenta il tempo in cui è in facoltà dei contribuenti di pagare, si accavalleranno le somme di un mese con quelle di un altro e si porterà il disordine nell'applicazione di questa legge.

Io dunque insisterei, giacchè una estensione a questa mora è stata data dalla Camera dei Deputati, perchè non si estenda nuovamente e non si faccia al solito un palleggio di questa legge per una disposizione che fu discussa, chiarita e votata esplicitamente dal Senato fin dall'anno decorso.

Senatore De Luca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Luca. Io credo che si potrebbe trovare un mezzo di conciliazione e non rimandare alla Camera dei Deputati questa legge che pur troppo è andata e venuta molte volte. Se l'onorevole Ministro delle Finanze nel Regolamento che certo formulerà per

l'esecuzione di questa legge, facesse obbligo agli esattori di quei grandi centri dove, come l'onorevole Senatore Gallotti accennava, sono fin 15 mila contribuenti, di stabilire diversi Uffici negli otto giorni di riscossione, o di destinare parecchi collettori, allora ogni inconveniente cesserebbe.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi preme di fare osservare che la legge provvede a tutto e soddisfa pure all'intenzione manifestata dall'on. Senatore De Luca. Nell'art. 2 essa stabilisce che i Comuni i quali contano una popolazione superiore a 60 mila abitanti, possono dividere il loro territorio in più esattorie, ed il Municipio di Napoli senza dubbio sarà sollecito a valersi di tal facoltà, e stabilirà un numero adeguato di esattorie affinché ciascun esattore non si trovi di fronte a quindici mila contribuenti i quali, come l'onorevole Gallotti suppone, vogliono correre di un tratto al suo ufficio. Il numero sarà tanto minore quanto maggiore sarà il numero delle esattorie che il Consiglio Comunale avrà stabilite.

Osservo poi che in realtà il tempo che la legge accorda non è di 8 giorni, ma bensì di 38 giorni, imperocchè l'articolo 29 dice che l'esattore non può riscuotere somme in anticipazione di rate non scadute, e per conseguenza chi vorrà evitare la folla dei concorrenti all'Ufficio dell'esattore, che passa esservi negli ultimi giorni, chi vorrà anche in questo avere i suoi comodi, pagherà qualche giorno prima.

Credo quindi che tanto il desiderio dell'onorevole Senatore Gallotti, il quale voleva 20 giorni, quanto quello dell'onorevole Senatore De Luca il quale avrebbe voluto più sportelli per l'esazione, con questa legge siano pienamente soddisfatti.

Presidente. La parola è al Senatore Gallotti.

Senatore Gallotti. Prima di tutto faccio notare all'onorevole Relatore che se l'altra volta è stato votato quest'articolo, ciò non significa che oggi, quando se ne vedesse il bisogno, non converga tornare sopra.

In quanto poi all'osservazione fatta dall'onorevole Ministro, cioè che il contribuente, per dare all'esattore il tempo necessario a riscuotere le imposte, potrà pagar prima, io farò riflettere che questo non è un bel favore che si fa ai contribuenti.

Signori, non è cosa tanto facile il pagare le imposte; ed è sicuramente un triste compenso pel contribuente quando gli si dice: tu puoi pagare prima, altrimenti corri pericolo di pagare la multa del 4 per cento.

L'onorevole signor Ministro delle Finanze dice una cosa giustissima; ma *non semper licet jurare in verba magistri*. Dice cioè che si potrebbe dividere il Comune in varie esattorie. Ebbene, Signori, si faccia prima questa divisione e quando sia fatta, allora si ammettano pure gli 8 giorni; ma fino a tanto che questa divisione non sia fatta, fino a tanto che vi saranno

esattorie di 15 mila abitanti, non voterò mai che, trascorsi gli 8 giorni, si debba pagare il 4 per 100.

Senatore Cambray Digny, Relatore. Non capisco quest'ultima obbiezione dell'onorevole Senatore Gallotti. Egli dice: si faccia la divisione! ma di che cosa?

La divisione dei Comuni in diverse Esattorie la deve fare il Senato ed il Potere legislativo? Mai no, Signori: la legge lascia la facoltà ai Consigli comunali di dividere, se vogliono, il loro territorio in più Esattorie, e con questa libertà quando un Comune ha più di 60 mila abitanti può moltiplicare, come ha detto l'onorevole Ministro, gli sportelli a cui si va a pagare quanto gli pare e piace.

Non tocca a noi di fare questa divisione del territorio; noi la facciamo potenzialmente una volta che abbiamo messo quest'articolo nella legge, e lasciamo quindi la libertà ai Comuni di evitare gli inconvenienti ai quali accennava l'onorevole Gallotti.

Questa spiegazione ho voluto dare, perchè mi parve che in quest'ultima parte non fosse rimasto chiaro il concetto del preopinante.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Versamente, prima di darle la parola, dovrei fare appoggiare la sua proposta: tuttavia interpretando l'intenzione del Senato, gliel'accordo.

Senatore Gallotti. Prima di tutto, Signori, questo supporrebbe che i Consigli comunali ed i Consigli provinciali fossero tutti composti, com'è desiderabile, di uomini onesti. Io non credo che un contribuente debba pagare la pena perchè tutti i Consigli comunali non sieno bene scelti. Questa è la mia risposta.

Quindi io insisto nella mia proposta, anche prevedendo che non verrà accolta.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Gallotti ha sollevato una questione di massima a chi tocchi pagare il costo dei cattivi Consigli comunali e provinciali se ve ne ha.

Io credo che tocchi veramente ai contribuenti che li eleggono. Eleggano i contribuenti buoni consiglieri comunali e provinciali, ed allora non pagheranno le spese di cattivi Consigli.

Ma la questione che si solleva mi pare destinata a provare, non dico la perfezione, perchè nulla vi ha nelle cose umane di perfetto, ma la non grave imperfezione della legge, perocchè vi è un articolo che risponde a capello a questa obbiezione dell'onorevole Gallotti.

Certo è argomento assai importante quello della circoscrizione territoriale delle esattorie, e fu tanto compresa quest'importanza che si provvede nell'art. 103 anche al caso in cui i consigli Provinciali e Comunali non avessero tempo od elementi sufficienti per decidere di tale circoscrizione prima del giorno dell'applicazione della legge; quest'art. 103 dispone appunto che « durante il primo quinquennio il Ministro delle Finanze potrà, sentito il parere del Consiglio provin-

» ciale, mantenere le circoscrizioni delle esattorie quali » oggi sono » e aggiunge ancora che agli esattori, ove accettino i patti e le condizioni della nuova legge, potranno essere accordate l'esattoria o la ricevitoria senza che abbia luogo l'incanto.

Venendo poi all'atto pratico, si vedrà non essere tanti i comuni d'Italia in cui possano correre 15 mila abitanti allo sportello dell'esattore.

Si accerti intanto l'onorevole Gallotti che il comune di Napoli potrà, se vuole, mantenere la stessa divisione che ha al presente fino al termine indicato nell'art 103 che ho pur ora citato, come potrà farvi il Consiglio Provinciale qualche modificazione.

Prego perciò il Senato a volere votare tale quale è l'articolo 26.

Senatore **Gallotti**. Domando la parola per una spiegazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gallotti**. Io non ho detto Comune di Napoli, ho parlato dei Comuni delle provincie meridionali.

Presidente. Il Senatore Gallotti propone di cambiare il termine di 8 giorni stabilito nell'articolo 26 e di portarlo a 20. Debbo anzi tutto interrogare il Senato se appoggia questo emendamento.

Chi l'appoggia, sorga.

(Non è appoggiato.)

Senatore **Mazara**. Prego il Signor Presidente a notare che io ho dichiarato di appoggiare l'emendamento del Senatore Gallotti.

Presidente. Ella sa benissimo che non basta uno solo per appoggiare un emendamento.

Pongo perciò ai voti l'articolo 26 di cui si è data lettura

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 27. Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata d'imposta dovuta, il contribuente che non la paghi e lo paghi solamente in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di cent. quattro per ogni lira del debito. Tali multe cedono a beneficio dell'esattore.

» Il contribuente però non dovrà sottostare alla multa ove l'esattore od i collettori non abbiano ottemperato a quanto loro è prescritto nell'articolo 26.

» Si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di debito pubblico scadute, designate dal Ministro delle finanze e quelle anche non scadute che fossero designate per legge. »

(Approvato.)

« Art. 28. Dei pagamenti fatti l'esattore rilascia quietanza al contribuente, staccandola da apposito registro a matrice. »

(Approvato.)

« Art. 29. L'esattore non può ricsuare somme a conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate sino ad un mese avanti la legale scadenza. »

(Approvato.)

« Art. 30. I pagamenti fatti all'esattore da chi ha debito per imposte maturate, s'intendono sempre fatti in sconto del debito stesso, sino a concorrenza del medesimo.

» L'esattore che imputa tali pagamenti nei suoi crediti privati, o che si appropria più del dovuto, oltre essere passibile delle pene stabilite dal Codice penale, è soggetto alla multa del decuplo delle somme indebitamente imputate o riscosse. »

(Approvato.)

« Art. 31. Ai morosi al pagamento, l'esattore intima per mezzo del messo un avviso speciale, che indichi il nome del debitore e l'ammontare del debito, prefiggendo un termine di cinque giorni a pagare la somma dovuta.

» I nomi dei contribuenti non trovati, la cifra di ciascuna tassa e le rate complessive sono pubblicate alla casa del comune, e questa pubblicazione equivale alla notificazione dell'avviso.

» L'esattore non può agire contro i contribuenti morosi, se non abbia adempiuto all'obbligo come sopra impostogli, e non siano trascorsi i cinque giorni sopra detti, sotto pena di nullità e della rifusione delle spese e dei danni. »

(Approvato.)

« Art. 32. Le scadenze delle tasse comunali sono stabilite nelle leggi e nei regolamenti relativi.

» Sono applicabili alla riscossione delle medesime le disposizioni degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31. »

(Approvato.)

Voci. A domani, a domani.

Presidente. Siamo giunti al Titolo 3°, e siccome mi pare che siasi da molti manifestato il desiderio di rimandare la discussione alla seduta di domani, avverto i signori Senatori che questa si aprirà alle ore due, e confido nella loro sollecitudine per poter progredire nei nostri lavori.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

TORNATA DEL 19 APRILE 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Omaggio — Congedi — Sequito della discussione del progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette — Approvazione degli articoli dal 32 al 102 — Domande e raccomandazioni del Senatore Scialoia — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli dal 102 al 107 ed ultimo della legge — Istanza del Senatore Conforti cui risponde il Ministro delle Finanze — Squittinio segreto sui due progetti di legge: 1. Riforma degli ufficiali e assimilati militari; 2. Riscossione delle imposte dirette — Risultato della votazione — Discussione del progetto di legge per la soppressione del fondo territoriale nelle Province Venete e Mantovana — Approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4 — Proposta sospensiva del Senatore San Severino Relatore — Approvazione del primo paragrafo dell'articolo 5 e sospensione del secondo — Approvazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e del nuovo articolo 11 proposto dall'Ufficio Centrale e accettato dal Ministro — Reiezione del secondo paragrafo dell'articolo 5 — Approvazione degli articoli dal 12 al 19 ultimo del progetto — Squittinio segreto sul progetto di legge dianzi discusso.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro delle Finanze, più tardi intervengono i Ministri degli Affari Esteri e della Guerra, e da ultimo il Presidente del Consiglio.

Il Senatore *Segretario*, **Manzoni T.**, dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Fa omaggio al Senato:

Il Comitato del Genio d'un opuscolo del maggiore T. Calderai, per titolo: *Della vita e delle opere del Commendatore Domenico Chiodo maggiore generale del Genio.*

Presidente. Il Senatore Sagarriga chiede un congedo di un mese per malattia, ed il Senatore Beretta, chiamato a Milano da un lutto di famiglia, ne chiede uno di otto giorni. Se non si fanno osservazioni in contrario, questi due congedi s'intendono accordati.

SEQUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

L'ordine del giorno porta il sequito della discussione del progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette: la discussione, come il Senato ricorda, nella seduta di ieri è giunta fino al Titolo terzo, art. 33

Il Senatore *Segretario* Chiesi legge.

TITOLO III.

DELL'ESECUZIONE SUI MOBILI E SUGLI IMMOBILI.

CAPITOLO I.

Del'esecuzione sui mobili.

« Art. 33. Trascorso inutilmente il termine di giorni cinque, fissato dall'articolo 31 per i debitori

morosi, l'esattore procede per mezzo dei suoi messi al pignoramento dei beni mobili dei debitori esistenti nel comune nel quale l'imposta è dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni da scadere entro l'anno, ed eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

» Pel pignoramento e successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore esistenti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta, si procede ai termini della presente legge, e con diritto al compenso per le spese di cui all'articolo 69, dall'esattore del rispettivo comune nel quale i mobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore. »

Presidente. Se non si fanno osservazioni, pongo ai voti l'articolo 33.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 34. L'atto di pignoramento, redatto dal messo in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'esattore che procede all'esecuzione, del debitore, e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati; il nome e cognome del depositario; e l'intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'art. 38, si procederà alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto.

» Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto d'oppignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e la estensione approssimativa del medesimo.

» L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dal messo e dal depositario.

» Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo: in mancanza dell'uno e dell'altra, la copia si rimette al domicilio del debitore, e se il domicilio non è nel Comune, la copia si rimette per conto del debitore al sindaco. »

(Approvato.)

« Art. 35. Dell'avvenuto oppignoramento il messo dà notizia immediata al Sindaco, trasmettendogli copia dell'atto. Appiè dell'atto di pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal Sindaco.

» I messi che contravvengono al disposto di questo articolo sono puniti dal Sindaco con multa di lire 20 a favore del Comune, e, in caso di recidiva, con la destituzione. »

(Approvato.)

« Art. 36. L'esattore non può prendere in custodia gli oggetti oppignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'esattore, e, non trovandosi chi assuma l'incarico, si nomina dal Sindaco un depositario d'ufficio sopra istanza dell'esattore. »

(Approvato.)

« Art. 37. Quanto al pignoramento dei beni mobili presso i terzi, o all'assegnamento di crediti in pagamento, nulla è innovato alla procedura ordinaria, omissa però il precetto e la necessità dell'intervento dell'uscire.

» L'esattore ha bensì la facoltà, ma non ha l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo, prima di passare all'esecuzione degli immobili.

» Le disposizioni di quest'articolo non si applicano ai fitti ed alle pigioni dovuti al contribuente. Ma il loro pignoramento si farà dal messo mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore invece che al locatore il fitto o la pigione scaduta o da scadere entro l'anno sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore.

(Approvato.)

« Art. 38. Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui nell'articolo 34 senza che sia soddisfatto il debito, l'esattore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

» L'incanto si notifica al pubblico con avviso da affiggersi alla porta esterna della casa del Comune cinque giorni prima del giorno fissato.

» L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo, e gli oggetti da vendersi.

» Se gli oggetti oppignorati sono di facile deperimento o di dispendiosa conservazione, l'esattore può fissare per la vendita anche il giorno immediatamente successivo a quello in cui è pubblicato l'avviso. »

(Approvato.)

« Art. 39. Il Segretario comunale o un suo delegato assiste all'incanto, e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il

prezzo di vendita di ogni oggetto, e la firma del Segretario o suo delegato e del banditore.

» La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto. »

» Quando l'incanto vada deserto in tutto od in parte o le offerte siano inferiori alla stima, si procede a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al migliore offerente, ancorchè l'offerta sia inferiore alla stima.

» Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita.

» Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima: quelli rimasti invenduti si ritengono dall'esattore come danaro per il solo valore intrinseco. »

(Approvato.)

« Art. 40. Seguita la vendita dei mobili, gli atti originari della vendita e la somma ricavata si depositano entro 3 giorni presso il cancelliere della pretura.

» La distribuzione del prezzo tra l'esattore e i creditori oppositori si fa a norma del capo VIII, titolo 2, libro 2 del Codice di procedura civile.

» Però il pretore ordina immediatamente il pagamento all'esattore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatta opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori. »

(Approvato.)

« Art. 41. Ove l'esattore abbia oppignorato pigioni o fitti già scaduti, l'affittuale o l'inquilino dovrà pagare l'ammontare del debito d'imposta, degli accessori e delle spese, nel termine di quindici giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito.

» Se le pigioni o fitti non sono ancora scaduti, il pagamento sarà effettuato nei tempi di rispettiva scadenza.

» Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale e provate nei modi di legge.

(Approvato.)

« Art. 42. Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall'inquilino pel fitto o per la pigione, l'esattore può esercitare tutti i diritti competenti al contribuente locatore. Può anche procedere direttamente colle norme di questa legge, non ostante l'affittamento, sopra i frutti del fondo affittato e colpiti dal privilegio stabilito dall'articolo 1962 del Codice civile.

(Approvato.)

CAPITOLO II.

Della esecuzione sugli immobili.

« Art. 43. L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia

tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune, nel quale l'imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio o la principale residenza nel Regno quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del Comune nel quale l'imposta è dovuta.

» Alla esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune, nel quale la imposta è dovuta, non si procede se non in caso di insufficienza della esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune; e il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, colle norme dettate nel capoverso dell'articolo 33. »

(Approvato.)

« Art. 44. L'avviso per la vendita degli immobili contiene:

» Il nome e cognome e la paternità del debitore;
» La descrizione degli immobili da vendersi, colle loro qualità e confini, le indicazioni catastali, la estensione, e il valore censuario o la rendita;

» Il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terrà l'incanto;

» E in oltre il giorno, l'ora e il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente sieno per occorrere a tenore degli articoli 53, 54;

» L'intervallo tra il primo e secondo esperimento, e rispettivamente tra il secondo ed il terzo, deve essere di 5 giorni. »

(Approvato.)

« Art. 45. L'avviso d'asta è trascritto gratuitamente nell'ufficio della conservazione delle ipoteche; ed è depositato, insieme cogli atti comprovanti la insufficienza della esecuzione sui beni mobili, nella cancelleria della pretura del mandamento, nel quale sono situati gli immobili da vendersi. »

(Approvato.)

« Art. 46. Dopo la trascrizione e il deposito, di cui al precedente articolo, e almeno venti giorni prima di quello fissato per l'incanto, l'avviso è inserito nel giornale degli annunci giudiziarii della Provincia: ed è affisso alla porta esterna della pretura, a quella della casa del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, e a quelle della casa comunale del rispettivo capoluogo del circondario e della provincia. »

(Approvato.)

« Art. 47. Sopra domanda, anche soltanto verbale, dell'esattore, l'ufficiale incaricato della custodia dei registri censuari gli rilascia, in carta libera e senza spesa, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono indicati: ed il conservatore delle ipoteche gli rilascia pure da lui firmato in carta libera e senza spesa, l'elenco dei creditori che dai registri risultano avere iscrizione ipotecaria sui beni, e del rispettivo loro domicilio notificato all'ufficio delle ipoteche. »

(Approvato.)

« Art. 48. L'avviso d'asta deve essere notificato, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'incanto, al debitore e ai creditori aventi ipoteca sugli immobili da vendersi. All'uopo l'esattore si deve uniformare alle risultanze degli elenchi di cui nell'art. 47, la data dei quali non deve precedere di più che 10 giorni la data dell'avviso d'asta.

» La notificazione dell'avviso d'asta, quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati nel Comune della esattoria, si fa per mezzo del messo dell'esattore creditore: quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati fuori del detto Comune, la notificazione si fa dai rispettivi esattori locali per mezzo dei loro messi dietro richiesta dell'esattore creditore.

» Se il debitore non avesse domicilio o rappresentante conosciuto nel Regno, la notificazione dell'avviso si fa mediante consegna del medesimo al sindaco del Comune nel quale è dovuta l'imposta.

» Quando i creditori ipotecari abbiano eletto domicilio a tenore del numero 2 dell'articolo 1987 del Codice civile, l'avviso si notifica al domicilio eletto.

» La inserzione dell'avviso d'asta nel giornale degli annunci giudiziarii della provincia, come all'art 46, tien luogo di notificazione ai creditori che fossero stati iscritti dopo che il conservatore delle ipoteche ha rilasciato l'elenco. »

(Approvato.)

« Art. 49. Dalla data della trascrizione dell'avviso d'asta il debitore non può alienare nè i beni nè i frutti; e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale, eccettochè sull'istanza dell'esattore il pretore reputasse opportuno di nominare un altro sequestratario.

(Approvato.)

« Art. 50. Nel giorno dell'incanto e prima dell'ora stabilita pel medesimo, l'esattore deposita nella cancelleria della pretura gli elenchi censuario e ipotecario di cui agli articoli 47 e 48, la prova delle affissioni dell'avviso di asta prescritto dall'articolo 44, un esemplare del giornale nel quale l'avviso venne inserito a norma dell'istesso articolo e la prova delle notificazioni prescritte dall'articolo 48. »

(Approvato.)

« Art. 51. Il pretore presiede l'asta, assistito dal cancelliere.

» L'atto d'asta indica le offerte e il nome degli oblatori.

» Le offerte e il deliberamento non possono farsi ad un prezzo minore di quello stabilito secondo le norme dell'art. 663 del Codice di procedura civile.

» Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato.

» L'atto d'asta è redatto dal pretore assistito dal cancelliere e coll'intervento dell'esattore, ed è firmato da tutti gl' intervenuti. »

(Approvato.)

« Art. 52. Il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore espropriato, quando il deliberatario ne abbia sborsato l'intero prezzo, e salvi gli effetti dell'articolo 57.

» Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo non più tardi di tre giorni dopo il deliberamento. Non effettuandone il pagamento entro tale termine, l'immobile sarà posto a nuovo incanto a spese e rischio di lui.

(Approvato.)

« Art. 53. Mancando nel primo incanto offerte superiori al prezzo come sopra determinato, il pretore con decreto dichiara che si procederà al secondo esperimento nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta e col ribasso di un decimo sul detto prezzo.

» Tale decreto, tre giorni prima di quello fissato pel secondo esperimento, deve affiggersi alla porta esterna della pretura ed a quella della casa del Comune nel quale sono situati gl'immobili del debitore. »

(Approvato.)

« Art. 54. Quando sia tornato inutile il secondo esperimento il pretore, con decreto da pubblicarsi nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento sulla metà del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'articolo 51.

» Non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto al Demanio dello Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte erariali e sovrimposte.

» L'esattore non può mai essere deliberatario. »

(Approvato.)

« Art. 55. Se il prezzo di vendita degli immobili posti nel Comune dell'esattoria supera il credito dell'esattore, comprese le spese di esecuzione e le multe, la eccedenza sarà restituita al debitore, ove non sianvi creditori ipotecari iscritti, o creditori chirografari opposenti: qualora alcuno di questi esista, essa verrà depositata nella Cassa dei depositi e prestiti per essere aggiudicata agli aventi diritto. »

(Approvato.)

« Art. 56. Quando l'esattore agisce in via esecutiva sugli immobili posti nel Comune dell'esattoria per tasse diverse dalla fondiaria, o quando agisce per la fondiaria sopra immobili posti fuori del Comune dell'esattoria, il prezzo ricavato dalla vendita si deposita nella Cassa dei depositi e prestiti, e l'esattore deve provocare il giudizio di graduazione davanti la competente autorità giudiziaria. »

(Approvato.)

» Art. 57. È ammesso il riscatto dei beni immobili di cui fu espropriato il contribuente, a norma degli

articoli 52, 53 e 54, in favore del debitore espropriato e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia avuto luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato, giusta l'articolo 663 del Codice di procedura civile.

« È pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografari con data certa e opposenti nel solo caso in cui l'immobile è devoluto al demanio. Il creditore ipotecario che riscatta l'immobile dal compratore e il creditore chirografario che lo riscatta dal demanio, esercitano sull'immobile i diritti che loro competono, rimanendo salve le ragioni sul prezzo che superasse la somma del debito verso l'esattore, pel quale ebbe luogo la espropriazione.

» L'esercizio del diritto di riscatto e le ragioni sul prezzo devono farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento, mediante domanda presentata al pretore.

» La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura del montare del prezzo della vendita e dei relativi interessi al 5 per cento, oltre l'offerta al compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto.

» Il pretore, con suo decreto, dichiara effettuato il riscatto.

» Col riscatto il creditore ipotecario subentra per la somma sborsata nel privilegio dello Stato sopra l'immobile.

» Nel caso di concorrenza nell'esercizio del diritto di riscatto il contribuente è preferito al creditore ipotecario, e questo al creditore chirografario. »

(Approvato.)

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni all'esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili.

« Art. 58. I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovrimposte, sono anche applicabili alle tasse dirette stabilite a favore di provincie, di comuni, o di altri enti morali autorizzati da legge a imporre tasse dirette da esigersi colle medesime forme delle imposte dirette dello Stato.

» Gli esattori delle tasse degli enti morali saranno parificati agli esattori comunali, e sottoposti quindi alle prescrizioni portate dalla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 59. L'esattore per la esecuzione non può valersi di messi che non siano stati approvati dalla Giunta municipale o dalla rappresentanza consorziale, e autorizzati dal procuratore del Re. »

(Approvato.)

» Art. 60. L'esattore può farsi rappresentare davanti al Pretore, semprechè gli occorra, col mezzo di uno dei suoi messi sopra indicati senza bisogno di procura. »

(Approvato.)

« Art. 61. La esecuzione sopra i mobili o gli immobili posti fuori del Comune dell'esattore creditore non reca pregiudizio al diritto di prelazione che spetti agli esattori locali per la riscossione delle imposte dovute nella rispettiva loro esattoria. »

(Approvato.)

« Art. 62. Se per parte del debitore, o di altri, si fa o si può temere resistenza agli atti esecutivi, il messo può richiedere l'assistenza della forza pubblica per mezzo del Sindaco. »

(Approvato.)

» Art. 63. Chiunque pretenda aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati, o degli immobili posti in vendita, può, citando l'esattore davanti il pretore, opporsi alla vendita e proporre la separazione a suo favore di quanto gli spetta.

» Il pretore provvederà in conformità dell'articolo 647 del Codice di procedura civile. »

(Approvato.)

« Art. 64. I creditori, ancorchè privilegiati, non possono fare opposizione che sul prezzo della vendita, senza sospenderla. Essi si uniformeranno alle disposizioni dell'articolo 646 del Codice di procedura civile.

(Approvato.)

« Art. 65. Gli atti esecutivi intrapresi dall'esattore sopra mobili col pignoramento, e sopra immobili colla trascrizione dell'avviso d'asta nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, non possono essere interrotti od arrestati da altro procedimento ordinario in via esecutiva.

» Similmente l'esattore non può intraprendere atti esecutivi nelle forme stabilite da questa legge sopra beni mobili od immobili che già si trovino colpiti da altro procedimento esecutivo ordinario in virtù di atto di pignoramento quanto ai mobili, o di trascrizione del precetto di pagare quanto agli immobili. È tuttavia riservato all'esattore il diritto di procedere colle forme stabilite da questa legge sopra i frutti pendenti del fondo compreso nel precetto trascritto pel pagamento di imposte garantite da privilegio sui frutti medesimi. »

(Approvato.)

« Art. 66. L'incaricato della esecuzione deve desistere da ogni atto ulteriore, sotto pena dei danni e delle spese, quando il debitore od un terzo, prima che sia seguita la vendita, faccia il pagamento dell'imposta dovuta e dei relativi accessori di spese e multe o la esibizione della quietanza rilasciata dall'esattore.

» Non è ammessa per la sospensione degli atti esecutivi, altra eccezione che quella di pagamento, nè altra prova di pagamento che la quietanza dell'esattore. »

(Approvato.)

« Art. 67. Chiunque voglia essere avvertito dall'esattore degli atti esecutivi che dal medesimo vengano promossi contro un contribuente paga all'esattore lire

cinque, indicando il nome del contribuente ed il proprio domicilio, e l'esattore deve con lettera raccomandata, spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere, sotto pena della multa di lire 200 a favore della parte interessata, oltre la rifusione dei danni.

» Quando poi risulti dall'elenco censuario di cui all'articolo 47 che lo stabile da subastarsi sia soggetto ad enfiteusi, deve l'esattore notificare l'avviso d'asta anche alla parte direttaria nominata nell'elenco stesso e ciò nel modo tracciato dall'articolo 48 e senza corrispettivo. »

(Approvato.)

» Art. 68. Una copia degli atti d'incanto autenticata dal segretario comunale per i mobili, e dal cancelliere della pretura per gli immobili, si trasmette entro 10 giorni dalla vendita all'agenzia delle imposte. »

(Approvato.)

Presidente. Faccio osservare al Senato che l'articolo 69 è uno di quelli stati rettificati in seguito ad una comunicazione venuta dalla Camera dei Deputati, come risulta dallo stampato che venne distribuito.

» Art. 69. L'esattore per le spese degli atti esecutivi regolati da questa legge ha diritto a due centesimi per ogni lira del suo credito, quando abbia avuto luogo il pignoramento, o quando il debito venga soddisfatto nell'atto stesso del pignoramento, e a tre altri centesimi per ogni lira del suo credito, se abbia avuto luogo la vendita, o il debito venga soddisfatto nell'atto della medesima.

» Nell'esecuzione sugli immobili i primi due centesimi per ogni lira del credito saranno dovuti quando l'avviso d'asta sia stato inserito ed affisso, giusta le prescrizioni dell'articolo 46; ed i tre altri centesimi quando il debito venga soddisfatto prima del deliberamento. »

Se non si domanda la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 70. Le tasse degli atti giudiziari che nel procedimento esecutivo occorressero, saranno ragguagliate a quelle stabilite dalla tariffa generale degli atti giudiziari colla diminuzione di una metà. »

(Approvato.)

« Art. 71. Dopo tre mesi dalla scadenza del contratto di esattoria cessano i privilegi fiscali dell'esattore: i suoi crediti residui diventano privati.

» Gli atti suoi intrapresi regolarmente entro questi termini conservano per tre mesi successivi il privilegio fiscale. Spirato il trimestre essi rientrano pienamente nel diritto comune. »

(Approvato.)

« Art. 72. Chiunque si crede gravato dagli atti dell'esattore presenta il suo ricorso all'agenzia dell'imposte, che, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'esattore, lo trasmette all'Intendente di Finanza.

» Questi lo invia col suo parere al Prefetto, il quale decide.

» Gli atti esecutivi non possono essere sospesi se non in forza d'ordinanza motivata dal Prefetto. »

(Approvato.)

« Art. 73. Alle parti che si ritenessero lese dagli atti esecutivi dell'esattore, è aperto inoltre l'adito a provvedersi davanti all'autorità giudiziaria contro l'esattore, al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese.

» Di tali danni e spese l'esattore risponde anche sulla cauzione prestata, salvi sempre sopra questa i diritti prevalenti dello Stato a garanzia delle imposte già scadute. »

Presidente. Anche questo è uno degli articoli stati rettificati nel modo indicato.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 74. L'esattore è considerato come pubblico ufficiale per l'applicazione delle sanzioni penali per gli abusi che esso commettesse nella riscossione delle imposte e negli atti esecutivi. »

(Approvato.)

Presidente. Siamo giunti al Titolo quarto; ma siccome mi è stato riferito che si trova nelle sale del Senato il commendatore Magliani, i cui titoli furono ieri convalidati, così prego i Signori Senatori Caccia e Scialoia a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il Commendatore Magliani, presta giuramento nella consueta formula.)

Do atto al commendatore Magliani del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

(Il Senatore Segretario Chiesi continua la lettura.)

TITOLO IV.

DEI RICEVITORI PROVINCIALI.

« Art. 75. Nel capoluogo di ogni provincia vi è un ricevitore provinciale, il quale, a tutto suo rischio e pericolo e coll'obbligo del non riscosso per riscosso, riscuote dagli esattori comunali le somme dovute allo Stato ed alla provincia.

» La consegna del riassunto dei ruoli esecutivi firmati dal Prefetto e dei quali il ricevitore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

» Deve adempiere l'ufficio di cassiere della provincia quando ne sia richiesto dalla deputazione provinciale. »

(Approvato.)

« Art. 76. Il ricevitore provinciale è retribuito ad aggio dalla provincia. »

(Approvato.)

« Art. 77. Il ricevitore provinciale si nomina nello

stesso modo e colle stesse forme e condizioni degli esattori comunali.

» L'asta è presieduta dal Prefetto; l'aggiudicazione si fa dalla deputazione provinciale, salva l'approvazione del Ministro delle Finanze.

» Non riuscendo l'incanto, od essendo deliberata dal Consiglio provinciale la nomina fuori d'asta, l'aggiudicazione della ricevitoria si fa dal Consiglio provinciale sopra terna presentata dalla Deputazione provinciale, salva l'approvazione del Ministro delle Finanze.

» Se la deputazione o il Consiglio provinciale non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina del ricevitore, il Ministro delle Finanze, sentiti il Prefetto e l'Intendente di Finanza, provvede a carico della provincia. »

(Approvato.)

« Art. 78. Le norme e condizioni stabilite per la fissazione della misura massima dell'aggio per la durata del contratto degli esattori comunali, per la cauzione e per le incompatibilità valgono per i ricevitori provinciali rispetto alla provincia; ma le facoltà esercitate dal Prefetto per gli esattori lo sono dal Ministro delle Finanze per i ricevitori provinciali.

» Oltre alla cauzione, il ricevitore provinciale risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi assunti. »

(Approvato.)

« Art. 79. Le spese relative all'asta, al contratto e alla cauzione stanno a carico del ricevitore provinciale. »

(Approvato.)

TITOLO V.

DEI VERSAMENTI.

« Art. 80. Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e alla provincia per imposte fondiarie e gli otto decimi delle somme dovute per imposte non fondiarie. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del bimestre.

» Esso terrà, nelle stesse proporzioni, a disposizione del comune le imposte e sovrimeposte comunali. Per le entrate comunali d'altra natura non sarà tenuto a rispondere che delle somme realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito. »

(Approvato.)

« Art. 81. In caso di ritardo, l'esattore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira della somma non versata, a favore del ricevitore, che può procedere alla esecuzione contro di lui.

» Alla stessa multa è assoggettato pel ritardo nel pagamento dei mandati comunali sulle somme delle quali risponde a termini dell'articolo precedente, e in favore del Comune, il quale può procedere alla esecuzione contro l'esattore. »

(Approvato.)

« Art. 82. È in facoltà del contribuente di pagare anche direttamente in mano del ricevitore provinciale, il quale non potrà rifiutarsi a riceverla, tutta o parte della rata d'imposta da esso dovuta, a condizione di consegnare la ricevuta all'esattore prima che questi faccia il suo versamento.

» Questa ricevuta sarà dall'esattore incassata come contante, e il contribuente incorrerà nella multa di cui all'articolo 27, se la consegna ne sarà fatta dopo cinque giorni di mora, di che all'articolo 31. »

(Approvato.)

« Art. 83. Il ricevitore, nel quinto giorno dopo i termini assegnati agli esattori nell'articolo 80, versa nella tesoreria dello Stato le somme dovute al Governo per le imposte fondiari, e gli otto decimi delle non fondiari, e tiene a disposizione della provincia, ovvero versa nelle sue casse, le somme spettanti alla medesima, abbenchè gli esattori non abbiano fatto i relativi pagamenti.

» Versa gli ultimi due decimi delle imposte non fondiari non più tardi del quinto giorno del bimestre successivo.

(Approvato.)

« Art. 84. In caso di ritardo nel pagamento nelle casse erariali, o di non estinzione dei mandati della provincia quando ne sia incaricato, e nei limiti delle somme rispettivamente dovute, il ricevitore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira di debito in favore del Governo o della provincia, procedendosi, ove occorra, dall'Intendente di finanza o dalla deputazione provinciale alla esecuzione contro di esso. »

(Approvato.)

« Art. 85. L'esattore e il ricevitore, nel pagare i mandati dei comuni e delle provincie, non possono valersi delle somme dovute al Governo per le imposte dirette, e ciò sotto pena di rifusione del decuplo della somma incompetentemente erogata.

» Cotesto divieto si estende per l'esattore alle somme dovute alla provincia. »

(Approvato.)

« Art. 86. L'esecuzione sulla cauzione contro l'esattore e contro il ricevitore, ha luogo mediante la vendita della stessa.

» La vendita si fa dietro ordinanza del Prefetto, se si tratta della cauzione dell'Esattore, e del Ministro delle Finanze, se si tratta della cauzione del Ricevitore.

» Se si tratta di beni stabili, valgono per l'esecuzione le norme relative stabilite nel Titolo III.

» Se si tratta di rendita pubblica, la vendita si eseguisce col mezzo di un pubblico mediatore al prezzo di Borsa. »

Presidente. Anche l'art. 86 è uno dei modificati nel modo suespresso.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

« Art. 87. L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovrainposte iscritte nei ruoli che non ha conseguite, purchè faccia constare:

» O che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili o immobili del debitore nella provincia;

» O che la esecuzione è tornata inutile o insufficiente.

» Nel primo caso, il Governo, esonerando l'esattore, conserva il diritto di escutere il debitore in qualunque parte del Regno abbia beni mobili o immobili.

» Nel secondo caso, l'esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta entro quattro mesi dalla scadenza della imposta se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro otto mesi dalla detta scadenza se trattasi di esecuzione sui beni immobili.

» Però l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perderà il suo diritto a rimborso se abbia ritardato la vendita dei medesimi fino a quindici giorni dopo la loro raccolta.

» Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli quindici giorni dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.

» Qualora l'amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso possenga beni mobili od immobili fuori della provincia, li designerà all'esattore, e questi potrà ottenere uno sgravio provvisorio che si cambierà in definitivo subito che l'esattore stesso faccia constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati. »

(Approvato.)

« Art. 88. I rimborsi relativi alle imposte dirette sono dovuti dallo Stato.

» I rimborsi delle sovrainposte e tasse sono dovuti rispettivamente dal Comune per le comunali, dalla provincia per le provinciali. »

(Approvato.)

« Art. 89. Il ricevitore il quale, dopo aver proceduto agli atti esecutivi sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore che non abbia eseguiti i versamenti alle scadenze, non sia riuscito a conseguire tutto il debito dell'esattore, e faccia constare di aver proceduto nei termini stabiliti nell'art. 87, ha diritto di ottenere il rimborso delle somme non riscosse. »

(Approvato.)

« Art. 90. L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a termini degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'agente delle imposte non oltre il settembre dell'anno successivo.

» Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda, l'amministrazione non abbia liquidato i rimborsi, l'esattore ed il ricevitore otter-

ranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio pari alla somma del credito, e salvi i risultati della liquidazione definitiva. »

(Approvato.)

« Art. 91. Stanno a carico dell'esattore e rispettivamente del ricevitore le spese di residenza dell'ufficio del personale, di tutti i libri e registri, non che ogni altra dipendente dal servizio di riscossione, quando non sia diversamente stabilito nel capitolato di che all'art. 4. »

(Approvato.)

« Art. 92. L'aggio dell'esattore e del ricevitore si aggiunge nei ruoli alla imposta ed alla sovrimposta, ed è ripartito rispettivamente tra il Comune e la provincia. »

(Approvato.)

« Art. 93. L'esattore adempie l'ufficio di tesoriere del Comune, senza corrispettivo; non è soggetto a visite di cassa, se non nel caso di ritardo nei versamenti, o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualità di cassiere del Comune.

» In caso di morte dell'esattore e del ricevitore, l'erede deve continuare nell'esercizio, quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'art. 14. Però, nei casi di nomina sopra terna, l'erede non può più continuare nell'esercizio oltre l'anno in corso senza averne ottenuto il consenso del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale o del Consiglio provinciale.

» Qualora l'erede fosse una donna, avrà facoltà di rinunziare l'esattoria o la ricevitoria terminato l'anno in corso: quando fosse un minore non emancipato, il contratto cesserà di diritto, compiuto l'anno corrente. »

(Approvato.)

« Art. 94. Il ricevitore nel trimestre successivo all'anno di esazione rende il conto alla Corte dei Conti a norma delle leggi e dei regolamenti. »

(Approvato.)

« Art. 95. Se contro all'esattore si procede contemporaneamente dal ricevitore provinciale e dal Comune, il credito del ricevitore gode diritto di prelazione, per il bimestre prossimamente scaduto, sul prezzo ricavato dalla vendita della cauzione in concorso coi crediti del Comune che non dipendono da sovrimposte dirette. »

(Approvato.)

« Art. 96. Quando si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando l'esattore manchi ai versamenti nelle fissate scadenze, o abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, il Prefetto sopra richiesta dei Comuni interessati, o anche d'ufficio, nomina un sorvegliante a carico dell'esattore.

» Questa disposizione si applica pure al ricevitore al quale il sorvegliante viene nominato dal Ministro delle Finanze sopra richiesta della deputazione provinciale, od anche di ufficio. »

(Approvato.)

« Art. 97. La procedura stabilita dalla presente legge

per la esecuzione contro i contribuenti, gli esattori ed i ricevitori debitori morosi d'imposte e sovrimposte ha luogo anche allorquando i debitori cadono in istato di fallimento dichiarato. »

(Approvato.)

« Art. 98. In tutti i casi nei quali il Comune o la provincia trascurano di esercitare, o esercitano incompletamente gli atti ai quali sono chiamati dalla presente legge, supplisce a carico rispettivo, pel Comune il Prefetto, sentita la deputazione provinciale, e per la provincia il Ministro delle Finanze, sentiti il Prefetto e l'Intendente di finanza. »

(Approvato.)

« Art. 99. Gli atti d'asta, i contratti di esattoria e le cauzioni, indicati nella presente legge sono, per gli effetti del registro e bollo, parificati agli atti delle amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato.

» Tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare che gli esattori ed i ricevitori compiono, si fanno su carta libera, semprechè non occorran atti giudiziari da farsi secondo il Codice di procedura civile, riguardo ai quali la tassa di registro è ridotta a metà. »

(Approvato.)

« Art. 100. La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere nelle relazioni tra esattori, ricevitori, comuni, province e pubblica amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto colla presente legge, è devoluta in prima istanza al Prefetto, ed in seconda istanza al Ministro delle Finanze. »

(Approvato.)

« Art. 101. Gli esattori delle imposte dirette, ai termini della legge del 7 luglio 1868, N. 4490, ed i ricevitori provinciali assumeranno per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, gli stessi obblighi e si varranno degli stessi mezzi che sono stabiliti dalla presente legge, mediante la corrisponsione per parte dello Stato, di un aggio nella misura di quello convenuto per la riscossione delle imposte dirette.

» Dell'ammontare presunto della tassa sulla macinazione sarà tenuto calcolo nel determinare la cauzione degli esattori e dei ricevitori.

» I modi, le norme e le scadenze dei versamenti, le penali, e quant'altro occorra per la esecuzione di questa disposizione saranno stabiliti per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato. »

« Art. 102. Un regolamento da pubblicarsi con Decreto Reale, previo parere della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato, prescriverà tutte le norme che occorrono alla esecuzione della presente legge, la quale andrà in vigore il giorno che sarà stabilito con Reale Decreto. »

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Sorgo per fare una breve domanda al signor Ministro delle Finanze, in proposito appunto di quest'articolo 102.

Il Senato comprenderà perchè non ho creduto far parte della Commissione nominata dall'onorevole nostro Presidente, e perchè mi sono fatto anche una legge di non prendere la parola intorno a questo schema che oggi è in discussione.

Ognuno rammenterà che nella discussione che di questo progetto venne fatta l'anno scorso, non solo per la virile opposizione, che ieri diceva l'onorevole mio amico Senatore Cambray-Digny aver 'egli fatta a certi miei emendamenti, ma anche perchè dal Senato mi fu perfino insolitamente impedita la parola quando mi accingevo a sostenerli, essi, anzi che respinti, può ben dirsi che non furono accolti. Nondimeno alcuni tra i più sostanziali furono adottati spontaneamente dall'altra Camera, e ritornarono innanzi a voi, che oggi e ieri in silenzio li avete approvati.

Mi è quindi parso che sarebbe stata per me una indiscretezza il notare in questa occasione un'altra serie di gravi inconvenienti a cui l'applicazione di questa legge potrebbe dar luogo, non pel principio a cui essa è informata, ma per la mala sua composizione, la quale in verità sarebbe principalmente spettata a questa Assemblea, in cui sono uomini gravi e pratici, di rendere meno imperfetta.

Io credo non pertanto che l'articolo 102 dia l'opportunità al Governo di rimediare in gran parte ai difetti della legge, senza ritardarne la sanzione; e perciò secondando quella giusta vostra preoccupazione per la mancanza di una legge unica di riscossione delle imposte in Italia.

Questa legge adunque potrà dal voto del Senato essere approvata, dacchè l'art. 102, dicendo che *un Regolamento da pubblicarsi, con Decreto Reale, previo parere della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato, prescriverà tutte le norme che occorreranno all'esecuzione della presente legge, la quale, ecc., ecc.* offre in qualche modo il mezzo di ovviare a parecchi inconvenienti.

Però, confrontando gli articoli 80 ed 83, che danno la tolleranza di 2/10 nei versamenti dell'esattore e dei ricevitori; l'art. 86, che parla dell'esecuzione sulle cauzioni per Decreto del Prefetto e del Ministro, con l'articolo 100 che discorre della definizione in via amministrativa di tutte le controversie commessa ai prefetti ed al Ministro; gli articoli 87 e 90 ne quali si tratta dei rimborsi e degli sgravi, materia che può ricomparsi sotto altra forma, di conteggi cioè e di questioni di dare e di avere; gli articoli 93 e 96 che assoggettano in certi casi a visite di cassa questi agenti, ed in altri alla sorveglianza amministrativa, delegata dal Prefetto o dal Ministro, locchè lascia intendere, come nel concetto del legislatore, questi esattori sono non solo appaltatori, ma agenti contabili verso lo Stato, mentre l'articolo 94 impone ai ricevitori e non agli esattori,

come pure aveva creduto necessario il Senato, e come continuo a credere utile anch'io, di rendere i conti alla Corte dei Conti, confrontando, io diceva, i detti articoli tra di loro, e criticandone la importanza che aver possono nella pratica, apparisce che, oltre di parecchie ambiguità amministrative, vi ha una grande confusione nella definizione delle giurisdizioni sotto cui i suddetti appaltatori e contabili debbano cadere, non solo in quanto si tratti della esecuzione a danno loro, ma in quanto si tratta di quelle questioni che devono essere in ogni governo civile risolte dal giudice prima che si scenda alle vie esecutive.

E noto specialmente che, ravvicinando queste disposizioni alla legge sulla contabilità, nella quale è data alla Corte dei Conti anche la giurisdizione su tutti gli agenti, sieno o no contabili, quando si rendono materialmente responsabili verso lo Stato per negligenza o per colpa, ne segue che non si comprende se questi esattori e ricevitori, che sono appaltatori e contabili mal definiti, debbano sottostare alla Corte dei Conti in questa parte, in cui è giudice speciale come ogni altro giudice civile, e che ne misura la responsabilità, ne liquida l'importanza e la traduce in quantità di denaro o di generi. Ond'è che si fa sempre più manifesto, come alla presente legge continua anche oggi a mancare (certo non per colpa dei suoi oppositori) quel senso, che ogni legge deve avera delle altre Istituzioni in mezzo alle quali sorge, delle altre leggi, che sono nello Stato; quel senso, che ogni legge deve acquistare quando non è di nuova creazione, ma è tolta da altro Stato o è di altri tempi, in modo che sia, come un quadro che stia bene nella cornice delle altre leggi ed istituzioni che sono in vigore.

Dunque, siccome ho detto, a questo inconveniente (che io ho accennato in genere, unicamente perchè ne resti memoria nel processo verbale) in gran parte si potrà rimediare colle facoltà date al Governo nell'articolo 102. Ma poichè io reputo che, venendo a compilare quel Regolamento, si dovranno risolvere difficoltà, le quali non possono altrimenti essere risolte, che definendo nettamente la giurisdizione delle autorità, alle quali deve deferirsi la cognizione di certe materie e di certe controversie, penso che ciò non si possa fare per mezzo di disposizioni regolamentari; e però chieggo all'onorevole Ministro delle Finanze, se, ove mai questa mia previsione si avverasse, egli sarebbe disposto a sottomettere quella parte che non può risolvere per le facoltà a lui conferite, all'approvazione del Parlamento, mediante la proposta di qualche speciale disegno di legge.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro delle Finanze. Il Regolamento che deve farsi per l'applicazione di questa legge ai termini dell'articolo 102 non può sottomettersi all'approvazione di Sua Maestà se prima non è stato sentito non solo il Consiglio di Stato, come vuole la legge organica del

Consiglio di Stato per tutti i Regolamenti, ma ancora la Corte dei Conti; e certamente quando due Consessi tanto autorevoli, di cui credo non si saprebbe immaginare enti più competenti per le questioni connesse con questa legge, ravvisassero la necessità di qualche definizione (e mi servo di questa parola perchè mi pare se ne servisse anche l'onorevole Senatore Scialoja), io non potrei che fare al Parlamento quelle proposte che fossero indispensabili.

Però io conservo la speranza che sia possibile il provvedere alla esecuzione della legge, facendo uso di una facoltà in certo modo più lata del solito che l'articolo 102 dà al Potere Esecutivo, e la dà espressamente munendola di queste maggiori precauzioni, cioè dell'avviso del Consiglio di Stato, e di quello della Corte dei Conti. Nutro ancora fiducia che sia possibile, ripeto, il definire e risolvere le varie questioni senza uopo d'incomodare nuovamente il Parlamento.

Io farò l'ufficio che m'incombe per l'esecuzione della legge stessa, essendo mio proposito di procurare per quanto è possibile di risolvere tutte la difficoltà che possono sorgere.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Ringrazio il signor Ministro della cortese sua risposta, ed aggiungo che anch'io veramente credo che non essendo l'art. 102, l'ultimo consueto articolo che si legge in fine di ogni progetto di legge, abbia con esso il legislatore intenzione di conferire al Potere Esecutivo una facoltà più larga di quella accordatagli dallo Statuto, di fare cioè i Regolamenti per l'esecuzione della legge: sicchè possa benissimo interpretarsi istamente, però non sino al punto di determinare ed assegnare le giurisdizioni.

E però son lieto che il sig. Ministro, siccome gentilmente mi ha risposto, non si mostri alieno, nei casi da me previsti, dal sottomettere la definizione delle giurisdizioni all'approvazione del Parlamento.

Presidente. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'art. 102.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

« Art. 103. I contratti di esattoria a tempo, vigenti al giorno della pubblicazione di questa legge, che non contengono patto di revocabilità, continuano ad aver vigore fino alla loro scadenza.

» Nel primo quinquennio il Ministro delle Finanze potrà, sentito il parere del Consiglio provinciale, mantenere le circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono.

» Parimente durante il detto quinquennio agli attuali esattori, camarlinghi, percettori e ricevitori provinciali, ed in mancanza di questi ultimi ai ricevitori

circondariali, ove accettino i patti e le condizioni dei nuovi capitolati formulati ai termini dell'art. 4, potranno essere accordate l'esattoria o la ricevitoria, senza che abbia luogo l'incanto.

» In questo caso la misura dell'aggio, stabilita a forma dell'articolo 3, dovrà essere approvata dal Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, se si tratta di esattori, e dal Ministro delle Finanze, se si tratta di ricevitori.

» I ricevitori, gli esattori od altri agenti delle riscossioni che, essendo impiegati, non assumono l'esattoria o la ricevitoria ai termini della legge presente, godranno delle disposizioni transitorie della legge 11 ottobre 1863, numero 1500, sulla disponibilità degli impiegati dello Stato.

» Coloro invece i quali assumono il nuovo ufficio in seguito al disposto del presente articolo, non potranno far valere i loro diritti che quando cesseranno dalla esattoria, o dalla ricevitoria, senza che sia loro contato il tempo del nuovo servizio.

(Approvato.)

« Art. 104. Con Regolamento da pubblicarsi per decreto reale, sentiti la Corte dei Conti ed il Consiglio di Stato, si provvederà con ispeciali norme alla liquidazione delle contribuzioni arretrate; e si procederà quindi, in conformità alla presente legge, alla loro riscossione con particolari scadenze da determinarsi dal Ministro delle Finanze. »

(Approvato.)

« Art. 105. Le disposizioni degli articoli 47 e 50, in quanto alla domanda, al rilascio e al deposito dell'elenco censuario, non si applicano nelle provincie nelle quali i registri censuari non esistono. »

(Approvato.)

« Art. 106. Fino a che sia provveduto per legge alla regolare formazione dei ruoli di tutte le imposte dirette, in modo che la pubblicazione simultanea possa farsene avanti la metà di gennaio di ciascun anno, il Ministro delle Finanze con suo decreto potrà stabilire per ciascuna imposta scadenze diverse da quelle indicate all'articolo 23, la prima delle quali dovrà essere posteriore di un mese alla definitiva pubblicazione del ruolo reso esecutivo dal prefetto. »

(Approvato.)

« Art. 107. È derogato ad ogni legge contraria o diversa dalla presente. »

(Approvato.)

Senatore Conforti. Domando la parola

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. L'onorevole Ministro delle Finanze ricorderà che allorquando si discusse la prima volta in Senato questa legge, io mi rivolsi a lui non per semplice curiosità, ma per sapere, poichè la risposta che mi sarebbe stata data dal signor Ministro poteva anche influire sul voto di qualche onorevole Senatore, se sia vero, come da taluni si suppone, che per mandare da esecuzione la presente legge intorno

alla riscossione delle imposte, si richiegga una spesa a carico dello Stato assai maggiore di quella che si richiede per fare funzionare i sistemi attualmente esistenti nelle varie parti del Regno.

L'onorevole Ministro non rifiutò di rispondere allora alla mia domanda, ma non avendo io insistito, ed egli forse volendo sbrigarsi dalla noia di essa domanda, si passò oltre.

Io rinnovo ora la preghiera al signor Ministro acciocchè voglia dire qualche cosa intorno a questa mia interrogazione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Confesso che non mi aspettava questa domanda sul fine della discussione di questa legge, chè altrimenti mi sarei posto in grado di rispondere colle cifre ufficiali che si trovano nella Relazione, non rammento bene se del Bilancio dell'entrata o di quello della spesa per il 1871 che ebbi l'onore di presentare l'anno passato alla Camera dei Deputati. Essendosi allora proposto un complesso di provvedimenti finanziari, come l'onorevole Conforti probabilmente ricorderà, era stato preparato dal Ministero il Bilancio sotto un doppio punto di vista, cioè riguardo allo stato delle cose corrispondente alle leggi che vigevano, e riguardo allo stato di cose che sarebbe sorto dall'approvazione delle leggi che erano state proposte dal Parlamento e fin d'allora consentite dalla Commissione dei Quattordici della Camera Elettiva.

Tra i progetti di legge sottoposti all'esame di quella Commissione, eravi appunto questo della riscossione delle imposte, e quindi si diede allora conto dell'effetto che questa legge avrebbe prodotto sulle finanze dello Stato.

Ora, io non ho presenti alla memoria tutte le cifre, ma ciò di cui io mi ricordo sicuramente si è che non solo da questa legge non viene aggravio, ma viene anzi una diminuzione delle spese che gravitano a carico del Tesoro.

Imperocchè le spese di riscossione, per effetto di questa legge, sono pagate direttamente dai contribuenti, i quali corrispondono tanti centesimi addizionali, quanti sono stati determinati o nell'appalto mediante cui l'esecuzione si conferì, o mediante quei patti che fece il Consiglio Comunale all'Esattore o Percettore, quando il Consiglio Comunale preferisca il sistema della terna anzichè il sistema dell'appalto.

Quindi certamente da ciò non può venire aggravio. Vero, è che lo Stato perde que' proventi che attualmente in alcune Province s'impongono sotto forma di centesimi addizionali per rimborsarsi delle spese di riscossione.

Vi è anzi qualche Provincia in cui si ha perfino un piccolo margine di lucro in questa parte; ma tenuto conto del complesso, tenuto conto anche del costo della riscossione per ciò che riguarda i Ricevitori provin-

ciali, il cui aggio è per questa legge lasciato a carico dei contribuenti della Provincia stessa, come aveva testè osservato l'onorevole Senatore Conforti, non solamente non ne viene maggior spesa, ma anzi l'Erario ne ritrae un qualche vantaggio, non molto ragguardevole, ma però se non erro di 500 o 600 mila lire.

Mi duole moltissimo di non essere armato per rispondere adeguatamente, e di non aver potuto prevedere un'interrogazione come questa, perchè altrimenti avrei potuto meglio soddisfare all'interrogazione rivolta dall'on. Senatore Conforti. Del resto il vantaggio precipuo che la finanza si aspetta da questa legge è di potere riscuotere con maggior sollecitudine le imposte dirette, vantaggio che è molto grande.

Io comprendo benissimo che, come diceva ieri l'onorevole Senatore Pernati, vi possano essere nelle tabelle degli arretrati delle somme figurative, cioè somme le quali vanno classificate o fra le inesigibili oppure che per altre cause non debbono più figurare in quelle tabelle.

Convengo che l'epurazione di questi arretrati ne diminuirà l'ammontare e non ci resteranno più centinaia di milioni come era nel quadro che abbiamo davanti, ma sono convinto, e credo che lo sono tutti coloro che hanno avuto mano nell'amministrazione finanziaria, che questi arretrati costituiscono una somma abbastanza ragguardevole.

Non bisogna scordare che vi sono delle parti del Regno in cui si accordano dilazioni, per verità un po' troppo lunghe pel pagamento delle rate d'imposte, che si estendono fino all'agosto dell'anno consecutivo a quello cui l'imposta si riferisce: per conseguenza se vi ha un metodo di riscossione che acceleri i versamenti delle rate, e che contribuisca alla diminuzione degli arretrati, si avrà quest'effetto, che se per esempio questi arretrati potessero diminuire non dirò di 100, ma di 50, 40, 20 milioni, evidentemente il Tesoro sarà dispensato da una operazione finanziaria corrispondente all'entità del maggiore incasso fatto. Nè ho bisogno di dire nè all'onorevole Senatore Conforti, nè a questo Consesso, che ogni più sollecita riscossione degli averi dello Stato equivale ad una diminuzione degli annui oneri, la qual diminuzione, tenendo conto dello stato della nostra rendita pubblica, si può valutare al decimo dell'ammontare dell'arretrato stesso.

Da questo il Senato intende perchè non solo io, ma tutti i miei predecessori abbiano sempre insistito perchè fosse dal Parlamento sancita una legge come questa.

Presidente. Si potrebbe portare ora all'ordine del giorno la discussione dell'altro progetto di legge riguardante la soppressione del fondo territoriale nelle provincie Venete e Mantovana, che è stato presentato dal sig. Ministro delle Finanze, ma che contiene anche disposizioni pertinenti al Ministro dell'Interno.

Io pregherei il signor Ministro delle Finanze a dichiarare se creda che si possa intraprendere immedia-

tamente la discussione di questo progetto di legge, mentre si attende la venuta del signor Ministro dell'Interno cui si è mandato apposito avviso.

Ministro delle Finanze. Io pregherei il Senato, che qualora dovesse avere luogo una grave discussione, s'indugiasse fino al momento in cui si possa avere la presenza del mio Collega dell'Interno, imperocchè sebbene il progetto rifletta materie finanziarie, tuttavia in certe parti, come per i comuni, le provincie, ed i consorzi, può darsi che il Ministro dell'Interno vi sia più interessato che quello delle Finanze, specialmente poi per le modificazioni che sono state portate al progetto di legge presentato dal Ministero, così che io sono nella impossibilità di dichiarare se tali modificazioni possano essere o no accettate nei termini che sono state proposte dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Aspettando che giunga l'on. Ministro dell'Interno si procederà intanto alla votazione delle due leggi, l'una riguardante alcune « Disposizioni relative alla riforma « degli ufficiali e degli assimilati militari, » per la quale si dovette annullare la votazione precedente per mancanza del numero legale; l'altra è la legge che abbiamo testè discussa, per la riscossione delle imposte dirette.

(Il Senatore Segretario Ginori-Lisci fa l'appello nominale.)

Resultato della votazione:

Disposizioni relative alla riforma degli ufficiali e degli assimilati militari:

Votanti	92
Favorevoli	81
Contrari	11

(Il Senato adotta.)

Legge per la riscossione delle imposte dirette.

Votanti	92
Favorevoli	76
Contrari	16

(Il Senato adotta.)

Presidente. Prego i Signori Senatori a riprendere i loro posti.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DEL FONDO TERRITORIALE NELLE PROVINCIE VENETE E DI MANTOVA.

(V. Atti del Senato N. 36.)

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per « la soppressione del fondo territoriale nelle provincie Venete e di Mantova. »

Si darà lettura del progetto.

Prego l'Ufficio Centrale a prendere il suo posto.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del progetto di legge.)

(Vedi infra.)

Presidente. L'Ufficio Centrale propone due modificazioni al progetto; una è la soppressione della seconda parte dell'articolo 5.° l'altra l'aggiunta di un articolo nuovo.

Domando al signor Ministro se accetta queste modificazioni.

Presidente del Consiglio. Io non potrei certamente respingere le modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale, imperocchè queste facevano già parte del progetto ministeriale presentato alla Camera dei Deputati, e ch'io difesi, perchè le credo utili a quelle Provincie.

Presidente. Domanderei al Relatore dell'Ufficio Centrale che numero dovrebbe prendere l'articolo che si propone di aggiungere.

Senatore San Severino, Relatore. L'articolo da aggiungersi prenderebbe il numero 11, come era nel progetto ministeriale, e si cambierebbero quindi i numeri degli articoli seguenti.

Avendo udito leggere il progetto ministeriale senza le proposte variazioni, ho creduto che il Ministero non accettasse la nostra proposta; ma poichè l'accetta, non ho per ora da fare veruna osservazione. Però giacchè ho la parola mi permetterò di fare semplicemente notare un errore incorso nella Relazione. Ove dice: « e per naturale conseguenza di eliminare l'ultimo capoverso dell'articolo 5 stato aggiunto dalla » medesima, col quale assolutamente si stabilisce che » il consorzio non sia obbligatorio che a tutto l'anno » 1874, ecc. » deve dire « a tutto l'anno 1872 », errore, che è evidente, confrontandolo col comma più sotto riportato, che si vuole escluso, perchè ciò implicherebbe contraddizione.

Presidente. Non domandandosi da verun altro la parola sulla discussione generale, si riterrà per chiusa, e si passerà a quella degli articoli.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura degli articoli.)

« Art. 1. L'amministrazione del fondo territoriale o del dominio nelle provincie Venete ed in quella di Mantova si ritiene soppressa dal 1 gennaio 1868 ».

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'articolo. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. È approvata la riscossione fatta per l'anno 1867 nelle provincie stesse della sovrainposta pel fondo territoriale.

» Le spese obbligatorie portate dall'art. 174 del Regio Decreto 2 dicembre 1866, N. 3352, eccettuate quelle indicate al N. 1 dell'articolo stesso, cominceranno a stare a carico delle provincie soltanto dal 1 gennaio 1868. »

(Approvato.)

« Art. 3. Le spese per il mantenimento degli espo-

sti dal 1 gennaio 1868 al 31 dicembre 1871 si ri-
terranno sostenute dalle provincie nella misura e sulle
basi in corso fino alla promulgazione della presente
legge.

» In conformità a quanto è disposto dall'art. 237
della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865,
N. 2248, allegato A, anche nelle provincie Venete ed
in quella di Mantova, fino alla promulgazione di ap-
posita legge, queste spese, a cominciare dal 1 gen-
naio 1872, staranno in quella parte cui non provve-
dessero già speciali fondazioni, a carico delle provincie
e dei Comuni nella proporzione che verrà determinata
con Decreto Reale, sentiti previamente i Consigli pro-
vinciali ed il Consiglio di Stato. »

(Approvato.)

« Art. 4. Dal 1 gennaio 1868 fino al 31 dicembre
dell'anno 1871 le provincie saranno tenute a provve-
dere alla spesa delle partorienti povere non maritate
nel modo stesso con cui vi provvedeva il cessato fondo
territoriale. »

(Approvato.)

« Art. 5. È conservato nelle provincie della Venezia
(rimanendo esclusa, salvo i compensi di cui al suc-
cessivo art. 14, quella di Mantova) il consorzio onde
provvedere in comune al mantenimento dei manicomi,
di San Servolo e di San Clemente, alle spese portate
dai lavori intrapresi per lo ingrandimento del primo
e per la costruzione del secondo, comprese anche le
prediali, delegandone il controllo d'amministrazione,
da esercitarsi come in appresso, ad un rappresentante
per ogni Provincia.

» La durata del consorzio è obbligatoria per tutto
l'anno 1872. »

Senatore **San Severino**, *Rel.* Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore **San Severino**, *Relat.* L'Ufficio Centrale
aveva proposta la cancellazione dell'ultimo comma di
questo articolo.

Presidente. Si procederà quindi per divisione, e
quando sia posta in votazione la seconda parte, coloro
che ne vogliono la soppressione, non si alzeranno.

Senatore **San Severino**, *Rel.* Domanderei che si
mettesse ai voti la prima parte dell'articolo e poi....

Presidente. È ciò appunto che ho detto.

Senatore **San Severino** *Rel.* Chiedo perdono; non
ho detto tutto; voleva soggiungere che si procedesse alla
votazione della soppressione della seconda parte del-
l'articolo dopo la votazione dell'articolo 11, perchè vi
è intimamente legata.

Presidente. Benissimo; se non si farà alcuna os-
servazione, si intende sospesa questa seconda parte.

Ora metto ai voti la prima parte dell'art. 5, che
rileggo: (*Vedi sopra.*)

(Approvato.)

Passiamo all'art. 6. « La spesa per le nuove opere
occorrenti ai preaccennati due manicomi, la successiva
manutenzione delle stesse, e le imposte cui a tal uopo

si dovesse ricorrere, staranno a peso del consorzio in
ragione del vecchio estimo 1866; le altre spese tutte
saranno a carico delle rette stabilite poi ricoverati.
Nel caso poi che tali rette non bastassero, incomberà
alle provincie di supplire alla deficienza, e ove in-
vece producessero un avanzo, questo resterà a sollievo
delle provincie stesse. »

(Approvato.)

« Art. 7. La nomina dei rappresentanti di cui al
precedente art. 5 spetterà ai Consigli provinciali.

(Approvato.)

« Art. 8. All'amministrazione interna speciale ed
alla direzione degli accennati Istituti, sarà provveduto
a termini della legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie. »

(Approvato.)

« Art. 9. Per regolare l'amministrazione generale
secondo gli interessi del consorzio, ogni anno nel primo
lunedì di agosto si raduneranno i delegati, di cui all'
art. 5, presso la deputazione provinciale di Venezia
presieduti dal Regio Prefetto, prendendo in esame il
conto preventivo ed il consuntivo, statuendo, se oc-
corra, sulla misura della retta obbligatoria per ogni
giornata di mantenimento dei maniaci dell'anno suc-
cessivo.

» Tale convocazione potrà aver luogo anche in via
straordinaria durante l'anno, quante volte la depu-
tazione provinciale di Venezia ne avvisi il bisogno,
o quando tre provincie ne producano la domanda. »

(Approvato.)

« Art. 10. Appena promulgata la presente legge, ed
operatasi la nomina dei delegati di cui all'art. 5, avrà
luogo una convocazione nei modi fissati dal precedente
art. 9 allo scopo di provvedere immediatamente ad un
regolamento per le norme, patti e condizioni colle
quali il consorzio dovrà funzionare ed essere ammi-
nistrato.

» Questo regolamento verrà presentato per l'approva-
zione al Ministero dell'Interno. »

(Approvato.)

Presidente. Qui cade l'articolo proposto dall'Ufficio
Centrale, che prenderebbe il n. 11:

Senatore **San Severino**, *Relatore.* Avverto soltanto
che questo articolo era già stato proposto precedentemente
dal Ministero all'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Si dà lettura di questo art. 11:

« Ove qualcuna delle provincie volesse dopo
l'anno 1872 staccarsi dal consorzio e provocarne lo
scioglimento, dovrà farne proposta alla Rappresentanza
del consorzio, e per essa alla deputazione provinciale
di Venezia, per lo meno sei mesi prima che quella
prepari i bilanci di cui all'articolo 5. La deputazione
sottoporrà tale proposta ai delegati, e, ottenutone il
voto, la comunicherà a ciascuna provincia cointeres-
sata onde deliberino i rispettivi Consigli, i quali sa-
ranno, se occorre, convocati in via straordinaria.

» Qualora la maggioranza di questi accolga la propo-
sta del distacco, la delegazione del Consorzio provve-

derà ai modi coi quali le altre provincie che rimangono in consorzio possano egualmente soddisfare agli impegni del Consorzio stesso.

» Ove la proposta accolta riguardi lo scioglimento, questo avrà luogo in quel termine di tempo e con quei modi, cui provvederà la delegazione con apposito regolamento da rassegnarsi come all'articolo 10.

» Contro le deliberazioni a tal uopo emesse dai Consigli provinciali, siano affermative o negative, sarà aperta la via al ricorso al Re, provvedendosi a forma dell'articolo 231 della legge comunale e provinciale. »

Chi approva quest' articolo, sorga.

(Approvato.)

Ora si metterà ai voti il capoverso dell'articolo 5 stato sospeso.

Senatore **San Severino**, *Relatore*. Faccio osservare al Senato che quel capoverso dell'articolo 5 era stato aggiunto quando venne tolto l'articolo 11 ora ristabilito; per cui, essendo ora questo articolo 11 ammesso dal Senato, veramente esso non ha più ragione di esistere.

Presidente. Avverta l'onorevole Relatore, che, trattandosi di un progetto già stato votato dall'altro ramo del Parlamento, il Senato deve essere invitato a dare il suo voto anche su questo capoverso, che rileggo per farlo in votazione:

« La durata del consorzio è obbligatoria per tutto l'anno 1872. »

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvato.)

Si dà lettura dell' art. 11, che diventa 12.

« La Commissione centrale istituita in Venezia coi Decreti Reali 10 ottobre e 8 dicembre 1860, N. 3250 e 3379, per l'amministrazione del fondo territoriale cesserà dalle sue attribuzioni tostochè sia stata promulgata la presente legge ed abbiano incominciato a funzionare a termini di essa i delegati delle provincie. Essa presenterà ai delegati stessi un circostanziato resoconto di tutta la gestione dei vari rami di pubblici servizi fin qui affidati al fondo territoriale, di modo che i delegati stessi possano assumere in rappresentanza delle rispettive provincie l'amministrazione dello stralcio del fondo stesso, la successiva compilazione dei conti, e la definizione di tutte le pendenze dell'amministrazione stesso. »

(Approvato.)

« Art. 13. Per tale incarico speciale e transitorio i delegati funzioneranno quale *Comitato centrale di stralcio* affatto distinto, eleggendo fra essi fin dalla prima seduta un presidente. Nel compimento di questo ufficio i deputati non dinoranti in Venezia avranno diritto ad una medaglia di presenza di lire quindici, la cui spesa sarà sostenuta dal fondo territoriale.

» Alla fine d'ogni semestre questo Comitato presenterà alle provincie ed al Ministero dell'Interno un rapporto sullo stato della sua gestione.

» Definita ogni vertenza dello stralcio, il Comitato

centrale sarà dichiarato sciolto con Decreto Reale. »

(Approvato.)

« Art. 14. La Provincia di Mantova regolerà col Comitato centrale di stralcio, ed ove occorra, anche colla delegazione del consorzio, di cui al surripetuto articolo 5, per ciò che riguarda il concorso prestato dal 1859 al 1867, le spese dei manicomii cadenti in consorzio, i conti di debito e credito pel tempo in cui fu unita alle Province Venete. »

(Approvato.)

« Art. 15. Il Comitato centrale sarà autorizzato a spedire mandato a carico di alcuna o di tutte le Province o Comuni anche durante lo stralcio e salvi i definitivi conguagli.

» A tal uopo il Comitato stesso dovrà in tempo prevenire le Province ed i Comuni onde nei rispettivi bilanci inseriscano nelle *casuali* una somma che possa corrispondere a tali richieste.

» Ove queste Province o Comuni si rifiutassero o a tale allogamento o al pagamento a suo tempo del mandato, questo verrà reso esecutorio dal Ministero dell'Interno, udito il Consiglio di Stato. »

(Approvato.)

« Art. 16. Il Comitato predetto liquiderà coll' intervento di delegati governativi e farà versare nelle casse dello Stato il credito dell'erario nazionale pel montare degli arretrati non soddisfatti al 31 dicembre 1867, delle spese pel fondo territoriale che dal primo gennaio 1867 passano a carico dello Stato per effetto della legge comunale e provinciale; liquiderà pure coi delegati stessi i crediti che il fondo territoriale potesse avere verso l'erario nazionale, in dipendenza di pensioni o stipendi pagati ad impiegati ritenuti a carico del Governo. »

(Approvato.)

« Art. 17. Dopo la regolarizzazione dei conti coll'erario nazionale e colla provincia di Mantova, giusta i precedenti articoli, e dopo la liquidazione di tutte le partite attive e passive della gestione a tutto il 1867, il Comitato centrale di stralcio ripartirà fra le provincie della Venezia i resti di cassa in danaro ed in titoli pubblici di credito, e i debiti e i crediti provenienti dalla disciolta amministrazione in ragione dell'estimo di cui all'art. 6. »

(Approvato.)

« Art. 18. Il Comitato di stralcio rimborserà a caduna Provincia le somme entrate nella cassa territoriale per le ritenute del 3 per cento sugli stipendi dei medici chirurghi comunali, dal dì che queste ritenute ebbero principio.

» Dalla somma spettante a caduna Provincia, si detrarrà soltanto ciò che per ogni Provincia fosse stato pagato in gratificazioni o pensioni a tenore dello Statuto arciducato e delle vigenti leggi sulle pensioni.

» Le ritenute del 3 per cento saranno versate direttamente nelle rispettive casse provinciali.

» Ogni Provincia assumerà in seguito per conto

proprio il servizio delle pensioni e gratificazioni a favore dei medici condotti del proprio territorio che ne hanno diritto, tenendo rispettivamente sollevate le altre province.

» Pei successivi rapporti ogni Provincia provvederà come reputerà più opportuno senza lesione dei diritti acquisiti. »

(Approvato.)

« Art. 19. Le province Venete dovranno proporzionalmente sostenere le spese tutte pel mantenimento dell'ufficio di stralcio dell'abolita amministrazione pel fondo territoriale: anche la provincia di Mantova vi concorrerà in ragione di un decimo pel biennio 1868-69. »

(Approvato.)

Presidente. Ora si procederà alla votazione per isquittinio segreto su questo progetto di legge.

(Il Senatore Segretario Ginori-Lisci fa l'appello nominale.)

Resultato della votazione.

Votanti	81
Voti favorevoli .	77
» contrarii .	4

(Il Senato adotta.)

L'ordine del giorno porterebbe ora la discussione del progetto di legge per le guarentigie pontificie, ma la gravità del progetto e l'ora già inoltrata mi consigliano a sciogliere la seduta, e a rimandarne la discussione a domani, alle ore due.

La seduta è sciolta (ore 5.)

TORNATA DEL 20 APRILE 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. *Congedi — Proposte dei Senatori Vigliani e Lauzi per l'esame del Codice sanitario, approvate — Discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa — Dichiarazioni dei Senatori Poggi e Vigliani — Discorsi dei Senatori Siotto Pintor e Villamarina contro il progetto, e del Senatore Muslo in merito.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Ministro degli Affari Esteri e di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lischi* dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Il Senatore *Giovanola* chiede un congedo di un mese, che gli è dal Senato concesso.

Presidente. Ha la parola il Senatore *Vigliani*.

Senatore Vigliani. Ho pregato l'onorevolissimo signor Presidente di darmi la parola per fare al Senato una proposta. Ieri è stato distribuito al Senato un progetto di Codice sanitario. Questo progetto è molto esteso, consta, cioè, di una lunga serie di articoli; è opera di gran lena e che occupò per circa sei anni una Commissione composta di dotti professori della scienza medica, e di uomini di legge, se non erro.

Io credo che quest'opera non possa essere esaminata convenientemente e maturamente che da una Commissione speciale, la quale sia composta di persone competenti, che possano portare nell'esame di questo progetto tutto quel senno e quella esperienza pratica che si richiedono.

Io non credo che il Senato possa occuparsene in questa Sessione, che volge ora quasi al suo termine; ma credo che l'opera richiegga un esame abbastanza lungo, e che convenga per conseguenza avviarne fin d'ora lo studio, e fare in modo che a suo tempo si presenti a questo Consesso un lavoro che lo metta in grado di prendere una matura deliberazione.

Per tali motivi, io pregherei il Senato di commettere l'esame di questo Codice ad una Commissione speciale, e di deferire alla Presidenza l'incarico di nominare i Commissarii, che potrebbero essere in numero di sette.

Presidente. Il Senatore *Vigliani* propone che sia nominata dalla Presidenza una Commissione di sette membri coll'incarico di esaminare il progetto di Codice sanitario.

Chi approva la proposta testè fatta, voglia sorgere. (Approvato.)

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io mi associo al desiderio manifestato dall'onorevole preopinante, ed aggiungerei la preghiera, che la Commissione fosse composta di nove Commissari anzichè di sette; in primo luogo perchè difficilmente tutti i membri si possono riunire, secondariamente perchè sarà opportuno, che oltre ai principii scientifici, vi si rechi anche un po' di pratica di ciò che si usava nelle diverse parti del Regno. Crederei perciò, ripeto, conveniente che si accrescesse il numero dei Commissari, portandoli a nove, invece di sette.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Mi pare che l'onorevole Senatore *Lauzi* sia in tempo a fare la sua proposta, poichè essa non derogherebbe a ciò che il Senato ha già deliberato, essendo sempre permesso di fare proposte aggiuntive anche dopo le sue deliberazioni. E siccome io stimo che la sua proposta sia savia ed opportuna, non ho difficoltà di associarmi, ritenendo anch'io che l'opera di nove Commissari possa agevolare maggiormente il lavoro.

Presidente. Chi approva la proposta testè fatta dal Senatore *Lauzi*, di nominare 9 Commissari invece di 7, sorga.

(Approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LE GUARENTIGIE DELLE PREROGATIVE DEL SOMMO PONTEFICE E DELLA SANTA SEDE, E PER LE RELAZIONI DELLO STATO COLLA CHIESA.

(V. Atti del Senato N. 43.)

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Prima di concederle la parola, domando al signor Ministro se accetta che si apra la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Pare che l'Ufficio Centrale non abbia fatto propriamente un contro-progetto, ma solo ha proposto emendamenti a taluno degli articoli. Credo perciò che la discussione debba aprirsi sul progetto primitivo, come è stato presentato dal Ministero.

Nella discussione poi dei singoli articoli il Ministero si riserva di dire la sua opinione sopra l'insieme degli emendamenti, e poscia sopra ciascuno di essi.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Debbo dare al Senato uno schiarimento. Alla pagina 22 della Relazione è incorso un involontario errore, non per parte del Relatore, ma per la fretta con cui si dovette procedere alla pubblicazione così della Relazione come del progetto dell'Ufficio Centrale. Ivi è detto che l'Ufficio Centrale è stato concorde nell'accettare le modificazioni introdotte all'articolo 16 quali si leggono nel testo del progetto.

Ora sta in fatto, che io fui uno dei dissidenti, e che dichiarai di non accettare né il testo dell'articolo ministeriale, quale fu emendato dalla Camera dei Deputati, né la nuova modificazione proposta dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale; tanto è vero che io mi iscrissi fin d'allora per parlare anche sopra l'art. 16, disposto a combattere e l'uno e l'altro testo per seguire il principio della libertà.

Ripeto che questo fu un involontario errore incorso nella Relazione per causa della fretta con cui si è dovuta dare alle stampe, ed ho sentito il bisogno di dichiararlo immediatamente al Senato, perchè si sappia qual è la posizione reciproca dei membri dell'Ufficio Centrale.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Debbo in parte anche io associarmi alla dichiarazione dell'onorevole Poggi, perchè, come i membri dell'Ufficio Centrale sanno, io non accettai l'art. 16 quale sta nel progetto che ci venne presentato; non oppugnai però le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale, ma le sostenni preferibili al testo del Ministero, ed in questo senso subordinato io vi aveva aderito.

Quindi, per conto mio, la dichiarazione della Rela-

zione non è intieramente inesatta, ma potrebbe essere più precisa.

Presidente. Si dà lettura del progetto di legge che viene in discussione.

(Il Senatore Segretario Chiesi legge.) (Vedi in/ra.)

Presidente. È aperta la discussione generale. La parola è all'onorevole Siotto-Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. Io debbo un favore alla fortuna, che mi dà oggi di parlare prima dell'onorevole Relatore della Commissione, al quale per turno di iscrizione sarebbe appartenuta la parola. E chiunque conosce (e chi no'l conosce?) il valore scientifico e letterario e oratorio dell'esimio Senatore Mamiani, bene intende perchè io così parli.

Senza pretendere di toccare il fondo, di esaurire la questione, nè di tutta spiegare una vastissima tela, io farò, per quanto io possa, acconcie considerazioni alle quali vi richiamerò spesso spesso nella discussione speciale degli articoli, e prego Voi, onorandi Colleghi, non per alcun merito mio, ma per la importanza dell'argomento, a volermi prestare orecchio benevolo.

Signori.

Uno è l'uomo, la società è una, uno è lo Stato, uno il Capo dello Stato, uno è il potere.

Potere è forza accompagnata, o, se più vi piace, è picce anche a me, preceduta dal diritto.

Due errori deplorabilissimi, a parer mio: potere spirituale, sovranità spirituale, quasichè si possa pur concepire sovranità sopra gli spiriti immortali. Diciamo ministero ecclesiastico, autorità spirituale, giurisdizione impropria perchè volontaria.

Libera Chiesa in libero Stato! Chi questo dice, lo affermo con la più profonda convinzione, non se ne intende. Dice un non senso, dice un controsenso, se condlochè di qui a poco mi sforzerò di provare.

Diciamo piuttosto libertà civile dell'uomo, libertà religiosa dell'uomo.

Limitata la prima, perchè l'esercizio del mio diritto può venire in collisione col diritto altrui; sconfinatissima l'altra, perchè dallo essere io e tutti voi, a cagione d'esempio, cattolici, non seguita che violi il nostro diritto chiunque si professa apertamente metodista o musulmano.

Il sentimento religioso non è soggetto di legge, tranne quando sia estrinsecato.

Notatelo bene fin d'ora. Possibile la religione senza una società civile; la gerarchia ecclesiastica, il ministero ecclesiastico, impossibili.

Se io dovessi da questo principio per filo di logica trarre tutte le conseguenze, troppo a lungo io parlerei. Basti quest'una: la Chiesa, e vale a dire l'ordine ministeriale, non ha potere in sè (intendo sempre il potere proprio, è a dire quello della coazione), non può riceverlo di fuori. E quando voi udite a dire: ci è me-

stieri di forza e voi fate conto che ipocriti o fanatici, razionalmente, storicamente, teologicamente mentiscono per la gola sapendo di mentire. La Chiesa non ha bisogno di potere, essa ha bisogno di libertà; la libertà basta a se stessa.

Dunque, o Signori, a volere concedere al Pontefice l'apparenza, pur l'ombra della sovranità, voi guastate il principio, violate il diritto, disconoscete la missione italiana, provocate l'intervento.

Ma meno potere al Papa, e più libertà, non già per lui, ma per me: imperocchè, o Signori, la libertà del Papa è la libertà mia. Sotto questo riguardo, la libertà del Papa è la libertà del parroco mio, nè più nè meno.

E se dovessimo soltanto regolare le nostre interne relazioni col Pontefice, di quieto procedrebbe la nostra Chiesa italiana.

Altra volta parlai di Chiesa nazionale, e se ne scandolezzarono i pusilli. Eppure, o Signori, se vi è una nazione la quale, nel senso più strettamente cattolico, possa desiderare una Chiesa nazionale, è l'Italia. Imperocchè in quella guisa che il Papa è fin dai più remoti tempi Patriarca dell'Occidente, è pure Primate della Chiesa d'Italia. Mirate eresia! Disconoscono la storia, le non sospette teorie di monsignore Jacopo Bossuet, i fatti stessi chiesastici, e fanno i sufficienti!

Se non che la vigilanza del Papa si estende di là delle Alpi, e dicono ragionevolmente i Potentati nel nome dei loro popoli: fateci sicuri. Ma badate bene, o Signori, non dicono: fatelo Re. Non ponete questione dove questione non è.

Or bene, io dico: la gran legge che tutto assicura è lo Statuto. Se a uno Stato dispotico, o anche soltanto assoluto si chiedessero guarentie speciali, io intenderei; ma chiederle a uno Stato dove la libertà è a catinelle, questo, o Signori, io non intendo. E fatemi un po' il favore, venghiamo agli esempi.

Il Pontefice divulga Bolle e Brevi; è la libertà della stampa. Aduna Concili; è la libertà d'associazione. Vuole libertà per sè e per la casa sua; è la libertà comune, la sicurezza della persona, la inviolabilità del domicilio. Vuole liberamente viaggiare e dentro e fuori d'Italia. E chi di noi, o Signori, non può liberissimamente viaggiare?

Ma noi vogliamo rinforzare, assicurare viepiù la libertà del Papa.

Viaggia il Papa? Dategli quanti vuole carabinieri per accompagnarlo. Sta? circondatelo la sua casa delle guardie di pubblica sicurezza a sua richiesta, senza che siavi bisogno di guardie svizzere, nè di guardie nobili od ignobili.

Aduna concilii? Plausi, accoglienze festevoli ai venuti.

Pubblica bolle e brevi? E voi chiudete un orchio e la metà dell'altro, chiudeteli, se occorre, tutti e due.

Scaglia anatemi, fulmina scomuniche? E voi inseritele nella *Gazzetta Ufficiale*. (*ilarità*)

In tal modo il Papa, a parer mio, non sarà nè Florestano, Principe di Monaco, nè il primo Cappellano del Re d'Italia. (*ilarità*.)

Questa libertà può ella essere sconfinatissima?

Qui sta il punto! e prima quanto all'intromissione; appresso quanto all'insegnamento.

Quanto all'intromissione, o Signori, non è da ieri nè da oggi la distinzione tra dogma e disciplina, il materiale e lo spirituale, l'umano e il divino, il temporale e l'eterno.

E sono i criterii di questa distinzione, chi abbia occhi per vedere, orecchi per intendere, evidentissimi.

Primamente tutto che appartiene al foro interno, (frase impropria), è della Chiesa.

Prosolgano o leghino i sacerdoti, come ci ha da entrare lo Stato?

Un parroco, per motivi di coscienza, forse shagliati, crede di dover negare la sepoltura col rito ecclesiastico. Ebbene! lo Stato vi supplisca col rito civile, ma rispetti in tutti la libertà di coscienza.

Viceversa, tutto quello che è pecuniario è temporale, essenzialmente, irremissibilmente temporale. *Ex informata conscientia* un vescovo sospende dal Ministero un ecclesiastico, forse il migliore della sua diocesi. Davvero lo Stato non può autorizzarlo a celebrare, non può licenziarlo allo esercizio del suo Ministero. Ma ben può dire il Magistrato a quel Vescovo: poichè la vostra *informata coscienza* non mette in essere un fatto per cui quest'uomo debba stentare nella miseria, e poichè la dote del beneficio non è cosa che abbiate redata dai vostri maggiori, ma è patrimonio di tutti i fedeli, voi violate apparentemente un diritto, e in nome della legge vi condannate a dargliene i frutti.

Signori, di passata lo vi dico, voi sarete costretti tosto o tardi ad abolire non dico già il beneficio, ma il titolo canonico del beneficio, se non vorrete in ogni vescovo un tirannello, in ogni chierico un Torquemada in potenza.

Parimenti il turbamento dell'ordine pubblico, il pericolo in che versi la tranquillità pubblica, molto più il pericolo dell'esistenza medesima dello Stato, non solo autorizza, ma impone l'intervento e l'azione del Governo.

E per ultimo, regola più comprensiva di tutte è questa: la legge in tutte, la legge dappertutto, la legge per tutti. Esempio gli ordini monastici.

Se si fosse disputata nel Senato la legge di quella immane demolizione, vi confesso il vero, io la avrei combattuta fortemente, e prima per l'Ordine dell'umile fraticello di Assisi la cui apparita sulla terra fu tutta intera una rivoluzione religiosa, scientifica, letteraria e sociale.

Non è compiuta, a creder mio, la missione degli Ordini monastici, nè compiuta sarà forse mai, meno oggi che mai; imperocchè, o Signori, i buoni religiosi, e molti

sono, poca cosa domandano al mondo, l'oblio! Onde io sono di avviso che nella città di Roma debbasi lasciare un convento di tutti gli Ordini. Ma poichè la legge della mano-morta è legge dello Stato, anche questa dovrà subito essere in Roma applicata e attuata.

Quanto all'insegnamento, o Signori, noi non faremo i teologi, noi non imiteremo gl'Imperatori Giustiniano e Giustino e Anastasio e Zenone che dettavano le credenze ai papi e ai popoli.

Il papato si dichiara infallibile? Buon pro gli torni, creda chi vuole. Ma se dai sacri pergamini, se, eretta bigoncia nelle pubbliche piazze, si proclama quello che tutti i giorni si proclama nei giornali clericali, vale a dire l'illegittimità del Regno d'Italia, dovrà il Governo starsene colle mani in mano? Non ogni governo legittimo ha il diritto di vivere? Non il papato medesimo riconosceva l'*Jus cavendi* pur quando il re non papa stava di fronte al papa-re? O quando fu mai permesso allo Stato il suicidio?

Ben faceste dunque a levare di mezzo tutto quello arsenale di viete precauzioni, che se potevano avere qualche utilità in uno stadio di società che più non torna, oggidì non avrebbero ragione di essere, intendo dire l'apponimento della mano regia, il regio placito, i richiami per abuso, il giuramento dei vescovi, la legazia di Sicilia, i decreti esecutoriali, e via e via. Ben faceste tornando al diritto comune. Ma il diritto comune, o Signori, non tollera la congiura, la cospirazione, la ribellione, nemmeno del Papato.

E un'altra cosa non tollera il diritto comune, vale a dire il patto internazionale per le questioni interne.

Se il Vescovo di Roma per consenso di tutta la cattolicità è considerato come il Capo di questa religione, quale colpa ne ha l'Italia? Basti che fa le spese del Papato, e di ciò fa benissimo per rimuovere ogni occasione o cagione o pretesto d'intervento.

Nessuno vi chiede un patto internazionale. Non la calvinista Inghilterra, non la luterana Germania, non la Russia scismatica, non il Portogallo, la Baviera e l'Austria cattoliche, non la stessa cattolicissima Spagna, che anzi elegge a suo Re il secondogenito di Vittorio Emanuele II, a malgrado del signor Castelar, il quale, pigliandola da pari a pari coll'erede di quaranta principi, dal suo seggio di Deputato ci mandava parole audacissime, che io per conto mio voglio respingergli in sulla faccia. (*Benissimo.*)

Egli affermava che il re Amedeo I avrebbe scritto sul suo vessillo *Custoza e Lissa*, e avrebbe recato alla Spagna la *carta moneta*, e il *corso forzato*.

No, Signori, Egli vi ha recato la proibità tradizionale dei suoi Maggiori, la dignità della Casa di Savoia, la ferita riportata sui campi di battaglia, combattendo per la patria, la libertà a quel popolo generoso che già da più di un secolo indarno domandava ai suoi Borboni vilmente tiranni e ipocritamente codardi.

Io non sapeva ancora, o Signori, che ad essere repubblicani della risma del signor Castelar, occorresse di essere villani; ma sonovi ingiurie che onorano, e tali sono le ingiurie del signor Castelar. (*Bene, bravo!*)

Signori, congiuratore il Papato voi avrete per tempo molto, o che stia in Italia, o che gli piaccia di esulare.

Il Papato dico, imperocchè i Papi sono per l'ordinario buoni, e ottimo fra tutti reputo il venerando Pio IX per quel suo cuore eccellentissimo, verso il quale mi sento compreso dai sensi della più profonda riverenza.

Ebbene, o Signori, voi vincerete tutti colla sapienza governativa all'interno e all'estero.

All'interno, qua tollerando, là mostrando i denti, dappertutto colla massima libertà, coll'istruzione massima.

All'esterno facendo ai potentati toccare con mano che quando avessero la fortuna di possedere il Papato, non potrebbero trattarlo meglio.

In un palagio che ha le proporzioni di una discreta città, chiamano prigioniero il Papa. E voi mostratelo liberissimo come gli uccelli dell'aria.

Spogliato dicono il Papa; e voi mostratelo vestitissimo con i suoi tre milionetti.

Inventino pure i giornali clericali che si uccidono preti e monache, e voi mostrate con i fatti che gli Italiani non ammazzano nè monache, nè preti.

Io vi ripeto una parola da me scritta:

Il giorno in cui lo avrete convinto di calunnia, voi avrete spente le ultime reliquie del Papato politico; esso sarà cosa morta e rimorta.

E già, o Signori, voi vedete fin d'ora che la pace coll'estero non dipende tanto dalle leggi, quanto dalla mente, e più dal cuore, voglio dire dalla proibità dei governanti.

Signori, la perfezione della scienza si rivela nella perfezione della formola che tutta la riassume. E poichè nelle formole messe innanzi infino ad ora ricorrono sempre queste due parole, *Chiesa e Stato*, è mestieri di vedere che sia Chiesa, che sia Stato nell'ordine razionale, giuridico e storico.

A noi basta di sapere, nell'ordine razionale, che lo Stato è un'associazione necessaria nella origine, materiale nei mezzi, temporaria nello scopo, di cittadini viventi sopra una data estensione di territorio, sotto le stesse leggi; laddove la Chiesa è un'associazione di credenti, libera nella origine, spirituale nei mezzi, eterna nello scopo, cosmopolita nello spazio.

Ma notatelo bene, fin d'ora, o Signori, è la società civile la quale comprende in sé e i cittadini che sono credenti, e i credenti che sono pure cittadini.

Nell'ordine giuridico lo Stato protegge la giustizia, mantiene la sicurezza, riconosce e difende ogni diritto. La Chiesa rischiarava l'intelletto, commuove il cuore, teoreticamente insegna, praticamente ministra.

Molto avrei a dire nell'ordine storico, se volessi pure di volo toccare della missione, dello spirito della Chiesa.

Mi basta dire poche parole della sua congegnatura. Pochi sanno (parlo delle classi piccole), pochi sanno che la Chiesa è una perfetta democrazia, temperata dall'aristocrazia, incardinata nel vincolo della unità.

Pochi sanno che il Pontefice non è Signore o padrone o Imperatore o Re nella Casa di Dio, ma è soltanto il Capo dell'Episcopato, il Presidente (dirò meglio) dell'Episcopato, il primo tra gli eguali.

Pochi sanno che la gran pietra angolare, il Gran Pastore delle anime, il vero e reale ed eterno Pontefice è Colui che penetrò i cieli, quegli che nacque e visse senza pecca, Cristo.

Pochi sanno che l'ordine ministeriale, o vogliamo dire la gerarchia ecclesiastica non è la Chiesa, ma che anzi il laicato è la parte più rilevata e più numerosa della Chiesa.

Pochi sanno, da ultimo, che la cristianità è tutta intera una casa spirituale, una gente santa, una nazione eletta, un regale sacerdozio, un popolo d'acquisto.

Siffatta fu la congegnatura della Chiesa. Ma venne sollecitata la corruzione.

Signori, io vi prego di badare alle dodici parole che io or ora pronuncierò. Ognuna di esse vi presenta uno stadio di corruzione della Chiesa.

Quando lo spirito secolare scendeva s'indonnò degli uomini di Chiesa, vennero seguitamente queste cose: Privilegio, Intromissione, Confusione, Uguaglianza, Superiorità, Trasformazione del Papato, ossia monarchia temporale, Resistenze di principi, Alleanze e Concordati, Monarchia spirituale, Resistenze dei popoli, Deificazione, Infallibilità. Sfaccello graduato, come vedete, deviazione, pervertimento, bestemmia. Conciossiachè, o Signori, la infallibilità di una creatura è la bestemmia! (*Sensazione.*)

E quale è la condizione presente? Quattro classi: ignoranti, ipocriti, dotti scredenti, dotti credenti.

D'ignoranti è pieno il mondo, credenti non già, ma stupidi e creduloni. Udii io medesimo a dire da un uomo di classe mezzana: « il papa è Dio; e quando gli talentasse di definire che l'asino vola, io gli crederei! » Io, no, risposi. (*ilarità.*)

Dalla ignoranza al fanatismo è corto il passo, e ciascuno di noi può rammentare quei versacci osceni che una plebe semi-selvaggia cantava nei chiassuoli di Napoli:

- « Viva lu papa santu;
- » Hca mannate li cannoncini,
- » P'ammazzà li Giacobini ».

(*Risa.*)

I Giacobini siamo noi!

Gli ipocriti, o Signori, i quali estimano il guadagno essere pietà; i quali hanno tutta l'apparenza della pietà, ma ne rigettano la sostanza; gli ipocriti, i quali, con finte parole, fanno mercatanzia delle anime nostre, il giudizio dei quali già tempo non langue e la per-

dizione di essi non assonna; gli ipocriti pei quali la via della verità è bestemmata; ebbene! gli ipocriti ingiuriano, calunniano, bestemmiano, imprecano, minacciano, immemori che avvegnachè parlassero le lingue tutte degli uomini e degli angeli, quando carità non avessero, sarebbero come bronzi squillanti o cembali scordati. I quali, se debbo credere al principe degli Apostoli, Pietro, renderanno ragione a Colui che è parato a giudicare i vivi ed i morti!

Dei dotti scredenti gli uni mettono avanti il sozzo materialismo che nega lo spirito, nega la libertà, nega l'immortalità, nega la vita avvenire, nega la religione, nega la morale; gli altri propugnano l'unitarismo, la dottrina della immanenza. Costoro, come gli Ebrei il Messia e l'opera messianica, aspettano ancora il promesso Spirito di verità. Costoro si confidano nella rivelazione progressiva, la quale, secondo essi, sta alla umanità, come sta l'educazione all'individuo. Costoro intendono a edificare quella che essi chiamano religione civile della umanità, quasi che non sia stata umanissima l'opera di Cristo! Chi crede ad essi, Cristo fu libero edificatore. Il sig. Parker aspetta ancora un altro uomo superiore a Cristo per morale eccellenza. Vuole aspettare un pezzo! Impresa matta, esclama qui un dottissimo razionalista vivente, Ausonio Franchi, impresa matta trapassare il Cristo!

Dal cozzo di tutti questi elementi proviene la guerra tra la Chiesa e lo Stato. E giova lo Stato la forza prevalente e talvolta brutta, giovano la Chiesa le allocuzioni, le encicliche, le bolle, i brevi, le scomuniche, i sillabi. Già nei primi tempi i vescovi venivano ai fedeli nell'abbondanza della benedizione del Vangelo di Cristo. Non rendevano male per male, nè maledizione per maledizione, ma benedicevano sempre. Imitavano così Colui che oltraggiato non oltraggiava, strapazzato non minacciava, ma se ne rimetteva umilmente in mano del giudice che il giudicava ingiustamente.

Ed ora, mutati i tempi, bandita da una setta infamissima la guerra della religione alla civiltà, vilificata l'umana creatura insino al punto di farla discendere alla condizione di pecora, la missione del Papato pervertito è... maledire!

La somma delle cose è: paganizzato il cristianesimo, paganesimo delle intelligenze, paganesimo delle coscienze. No, signori, la religione cristiana non è più la religione di Cristo! (*Sensazione.*)

Ma sonvi i dotti credenti, proposito dei quali è spegnere il cattolicesimo politico romano: sostituire il cattolicesimo cristiano religioso: fare opera di conciliazione e di pace. De' quali sono tre scuole, due sofistiche. L'una dice: Lo Stato è superiore alla Chiesa. Gaetano Filangeri, ad esempio, pretende che lo Stato debba abolire i dommi contrari al fine sociale!

L'altra dice: La Chiesa è superiore allo Stato. Se vogliate sapere quale sia questa scuola, interrogate molti de' giornali clericali, ai quali per essere catto-

lici niente altro manca che di essere cristiani. (*Ilarità.*)

La vera scuola dice: Né la Chiesa soprasta allo Stato, né lo Stato soprasta alla Chiesa. Il quale concetto esprimono con tre formole che mi paiono approvate e seguite dal Ministero e dall'ottimo Relatore della Commissione.

La prima è: Separazione assoluta della Chiesa dallo Stato:

Ma la entità personale del cittadino e del credente essendo una, questa formola separa l'inseparabile, divide l'indivisibile, non è abbastanza esatta, è vaga e generica; dice troppo o troppo poco, non è accettabile.

L'altra formola, quella che ho accennato poco prima è « *Libera Chiesa in libero Stato.* » Io lo ripeto: è un non senso, un controsenso. Il Conte di Cavour, come uomo d'ingegno ch'egli fu, ebbe l'intuito, ma non ebbe la scienza.

Censurano la formola perchè la Chiesa, essendo cosmopolita, non può essere rinchiusa nei limiti di uno Stato. Vanamente, a parer mio, perocchè qui già non si tratta della Chiesa universale, sibbene di quella Chiesa particolare che nel territorio dello Stato è indubitatamente compresa. E la riformano così: « *Libera Chiesa e Libero Stato.* »

Ma ambedue queste formole hanno un vizio comune, disgregano cioè esseri identici, suppongono a capriccio due società, non tengon conto abbastanza dell'individuo, almeno quanto alla espressione. Niente significano, o se qualche cosa, significano il diritto comune. Signori, quando voi fate entrare nella formola l'una di queste due parole *Chiesa* e *Stato*, essa è una sfinge che tarderà a trovare il suo Edipo.

Sembra infatti che la Chiesa e lo Stato non si preoccupino che di sè, e l'una dica all'altro: abbiti i corpi tu, e lascia a me straziare le anime.

Ma fatemi un po' grazia, governatori dello Stato e dispensatori dei misteri di Dio, non è qui per nulla in questione la vostra potestà di comandare, sibbene la mia libertà di operare secondo diritto di uomo e di cittadino, purchè rispetti i diritti altrui.

Accettate la mia formola, che sola è vera, perchè sola può essere vera.

Libertà dell'uomo come credente, libertà dell'uomo come cittadino; ciò che vuol dire: nè clerocrazia, nè scriniocrazia. E uditene le ragioni, vogliamo filosofiche o storiche o cristiane.

L'uomo è il sustrato della società; il bene dell'uomo è il bene di quel tutto che si chiama Stato; l'intelligenza, la moralità, la ricchezza dell'individuo è l'intelligenza, la moralità, la ricchezza della società. Per la qual cosa dobbiamo schernire, e qualche volta compiangere i Ministri delle Finanze i quali si argomentano d'arricchire lo Stato ammiserendo i cittadini. (*Ilarità.*)

Ma l'uomo non soltanto è sustrato della società, esso è anche il *microcosmo*, vale a dire individuo che in

sè restringe tutta l'umana natura. Perciò potè uno solo pagare per tutti. Perciò voi non potete violare un mio diritto perfetto, se anco ne andasse in isfasciume tutto intero il creato.

Il Paganesimo non riconosceva alcun diritto nell'uomo, ma solo nel cittadino.

Il Peregrino può essere mezzo d'altri, può essere schiavo, non fa matrimonio, fa *contubernio*, non ha patria potestà, non ha dominio *quiritario* ma *bonitario*, non *usucapisce* ma *prescrive*, non può fare testamento, non può contrarre *jure civili* ma *jure gentium*, può essere condannato alla morte perchè ha diritto alla vita.

Ma il cristianesimo, Signori, a rilevare la società, rileva l'individuo.

Che è il cristianesimo? È la santificazione di ogni diritto assoluto.

Il signor Proudhon fu cristiano senza saperlo, allora quando scrisse: « il progresso dell'umanità è l'« saltazione dell'individuo. » Per mezzo della morale, vorrei aggiungere io.

Quale è il problema del secolo presente? Esso è la libertà dell'individuo in tutti gli ordini, nell'ordine politico, nell'ordine economico, nell'ordine giuridico.

Dai primi anni di quest'ultimo mezzo secolo infino a quel portento di dottrina che fu Guglielmo Humboldt, e al Sansone della moderna intelligenza, Vincenzo Gioberti, la formola della scuola liberale è: la libertà dell'uomo ben si conforma con la potestà dello Stato, con l'autorità della Chiesa, con la libertà di tutti; ciò che indusse un giovane, eppure dottissimo amico mio, in quell'aurea sua introduzione al Trattato della libertà, ad assegnare allo Stato per ufficio esclusivo, o quasi esclusivo la custodia e la sanzione dei diritti essenziali dell'uomo.

Ora, o Signori, come potete voi conciliare questa libertà colla religione dello Stato? Anzi, come conciliate voi l'art. primo coll'art. 24 dello Statuto? Lecito a noi di confutare e di schernire, se ci piace, tutti gli altri culti, non viceversa.

Ricordo con rossore il processo fabbricato addosso a un evangelico di Portoferraio. Il Pubblico Ministero dovè nei dibattimenti provare l'esistenza del purgatorio col noto testo del secondo dei Maccabei, ossia canonico ovvero apocrifo, o deutero canonico, come piacque al Concilio di Trento, e con un po' di lettera di Sant'Agostino a Dulcizio.

Il povero diavolo fu condannato. Domando: è libertà questa? È uguaglianza questa? È Statuto questo? No, Signori, è l'inquisizione, il principio è il medesimo!

Che diremmo noi se il già Regno di Prussia, ora bene auspicato Impero Germanico, inserisse in un articolo del suo Statuto: La religione Luterana è la religione dello Stato?

Signori, quel famoso articolo nostro non dice altro, non può voler altro dire, se non che la maggioranza

grande, anzi la quasi totalità degli Italiani è cattolica.

Sapvamcelo, e ce ne rallegriamo grandemente. Ma uno statuto politico, Signori, non è un capitolo di storia. E se lo Stato non è, non può, non deve essere ateo, esso è incompetente, secondo la frase felice del signor Odilon-Barrot.

Di libri sulla chiesa e sullo stato oh quanti! Io dico: punto di assorbimento, nè nella Chiesa nè nello Stato, nè (meno ancora) nella provincia e nel comune. Non mi assorbe Iddio, e volete assorbirmi voi?.. Iddio mi lascia l'indestruttibile Io, e voi volete fare un panteismo della Chiesa e dello Stato, e quello che è più curioso, della provincia e del comune?!

Di tal guisa, o Signori, quando voi vogliate che qualcuna di quelle vostre tre formole abbia un senso, voi siete tratti per rigore di logica a sopprimere il famoso articolo primo, meglio ancora nell'interesse della Chiesa che non dello Stato.

Ricordate Federico Secondo, il grande Federico dicente: « nei miei Stati ciascheduno ha diritto di salvare l'anima propria nel modo che più gli aggrada. »

Dopo ciò io credo, o Signori, se l'amor proprio non m'inganna, di avere posto in sodo due veri che, per mettendolo voi, io voglio ridurre a due regole generali.

Regola prima:

Voi, Signori Ministri, non potete dare più di quello che avete.

Or bene, quale diritto avete voi di imporre a 27 milioni di cattolici la sovranità del Papa?

Quale diritto avete d'imporla (e sia pure soltanto onoraria) ai dissidenti? Perchè non ci fate pure riconoscere la sovranità del Rabbino e del capo degli Evangelici?

Regola seconda:

Voi non dovete promettere più di quello che potete attenere.

A cagion d'esempio, voi promettete immunità assolutissima pel palagio del Vaticano e per qualunque altro dove dimori il Papa, e ciò sempre, in ogni caso, senza distinzione, sconfinatamente.

Or bene, o Signori, io non voglio essere oggi buon profeta, ma temo debba venire il caso in che sarete costretti a mancare alla vostra parola.

Soggiungerò ora poche cose intorno alla questione esterna, e sarò più succinto che breve, perocchè un altro Senatore onorevolissimo ve ne parlerà a dilungo meglio di quello che io fare non possa.

Sono certi uomini i quali vorrebbero mescolare la politica entro una tazza di brodo. A me sembra che politica buona sia soltanto quella che è necessaria, e ottimo dei diplomatici reputo colui che fa mero diplomazia.

Io guardo il diritto prima, l'utilità dappoi. Quale hanno diritto i potentati stranieri di dire all'Italia: nelle vostre relazioni interne col Pontefice regolatevi così o così? Certo non più di quello che noi avremmo

di rivolgere ad essi gli stessi consigli, ogni volta che fossero posti nelle nostre condizioni. Quale diritto ha un governo qualunque di imporre alla nazione il buon volere degli strani? È essa forse l'Italia il capro emisorio, o vogliamo dire espiatorio della cattolicità? Il diritto incontrastabile e incontrastato dei potentati esterni è la liberissima comunicazione col Pontefice; e noi la diamo intiera, interissima. Che altro vogliono? che altro possono volere? che altro pretendere?

Passo di volo ai pericoli di questa legge.

Dall'Olandese Adriano VI, che fu successore immediato di Leone X, antecessore di Clemente VII, amico intimo e precettore di Carlo V imperatore, non sedette sulla sedia di Roma un uomo che non fosse italiano.

Io fo veramente una ipotesi alquanto difficile, ma non impossibile. Supponiamo che un bel giorno il Collegio Cardinalizio commettesse il grave errore di eleggere a Papa uno straniero (poniamo francese). Armatelo colle armi della presente legge, e indi a non molto ne riparleremo.

Francese, dico, perchè è mia opinione fermissima, e penso debba esserlo di chiunque non sia digiuno della storia, che noi per la questione del Papato non avremo ad assestare i conti fuorchè colla Francia, non si tosto abbia potuto rifiutare.

Voi lo sapete meglio di me. La Francia generò il Papato politico; lo allattò infante, lo nudrì nella giovinezza, l'accarezzò nella virilità, lo sorresse nella vecchiaia, e gli stette perfino al capezzale di morte nell'estrema agonia.

La Francia insomma, sotto qualunque forma di reggimento, in ogni tempo fu la grande protettrice del Camauro, e come a dire il Sancio Panza della cattolicità. (*Ilarità.*)

È doloroso il dirlo, eppure lo dico: la Francia non ha compreso il movimento religioso dell'Italia, e se Iddio non l'aiuta, non lo comprenderà forse mai.

Udiste le parole recenti di un dottissimo, ma pure audacissimo prelato, il vescovo di Orléans.

« Che disse egli ai suoi uditori? »

Signori, la forza e la gloria della Francia è il Papato. Bisogna di nuovo operare uno sbarco a Civitavecchia e rioccupare Roma.

Che venga Monsignore! (*Ilarità.*)

Udite, udite una parola che tutta vi compendia la mia idea intorno al sistema che deve seguire il Governo nella presente questione. Pace con tutti, amistà colla fortissima stirpe Anglo-Sassone, intimità colla rigenerata Germania Nuova.

Mi duole che non sia qui l'onorevole Ministro della Guerra, ma i suoi Colleghi potranno riferirglielo. Imperocchè io gli direi: signor Ministro, contro le possibili velleità francesi, rafforzate le Alpi, fortificate Roma.

L'onorevole Ministro degli Affari Esteri poi voglia accettare una terza regola generale, ed è questa: l'Italia non deve concedere ad estranei potentati più

di quello che questi, posti nella condizione dell'Italia, concederebbero ad essa.

Ora, ponete il papato in Inghilterra, in Germania od anche nella cristianissima Francia. Se voi vi faceste a domandare guarentie, sapete voi che risponderebbe la Francia? Ecco: le mie guarentie sono le mie leggi, sono la probità del mio governo: vale a dire guarentie speciali nessuna!

Tutte queste considerazioni dimostrano a fior d'evidenza che la vostra legge di diciannove o venti può e deve ridursi in quattro articoli.

Nel primo date al Papa la liberissima comunicazione coll'episcopato e con tutto il mondo cattolico. Nel secondo gli fate le opportune largizioni. Nel terzo, regolate le interne relazioni del Papa col Governo a tenore del diritto comune. Nel quarto fate cenno a una prossima legge intorno al patrimonio ecclesiastico e agli enti che possono rappresentarlo, e secondo me pure ad una legge di libertà d'insegnamento, che dovrà anch'essa far parte del diritto comune.

Questa legge, o Signori, ho tracciata in non molte parole; la manderò al banco della Presidenza, con preghiera al signor Presidente che voglia farne dar lettura nel momento in che lo stimerà più opportuno, purchè prima della chiusura della discussione generale.

Il Senato giudicherà se qualche cosa manchi, o se vi sia del superfluo, quantunque non vi nascondo che non ho fiducia ch'essa sia, non che approvata, ma nè pure discussa.

Signori, il Cristianesimo è ossequio ragionevole. Invano i demoni della fazione clericale si argomentano di cancellare il Vangelo. Ancora per poco trarranno dietro di sè i volghi nobili o ignobili, avvegnachè, mercè di Dio, laico non suona oggi ignorante.

Invano si confidano nel numero. Erano relativamente pochi gli uccisi nel tempo delle efferate persecuzioni, eppure vinsero; vinsero perchè avevano per sè la forza morale.

Invano ci adducono la storia e i tentamenti infruttuosi del primo Napoleone, e la restaurazione del settimo Pio. Poichè conosco personalmente da lunga stagione l'onorevole Padre Curci, vi so dire io essere lui uomo dotto ed arguto. Ebbene, egli primo, tra gli scrittori della sua setta, notava che dagli ultimi 50 anni in qua l'umanità ha camminato lungo cammino.

Invano si confidano nella podestà che Dio lor diede ad edificazione, e non a distruzione del popolo cristiano.

Imperocchè è forza che si persuadano una buona volta, che molto possono per la verità, niente possono contro la verità.

E la verità è che la Chiesa non è facitrice di dommi nuovi, ma custoditrice del deposito antico.

Non altro scriviamo a voi (diceva un Vescovo del secolo primo) *se non quello che leggeste e conosceste, e spero che sino alla fine conoscerete. E un altro: Non*

un precetto nuovo io vi do, ma un comandamento che udiste fin da principio; il comandamento antico è quello che udiste.

La verità è che il Papato si aderge sacrilego sopra Dio, sedendo nel tempio d'Iddio, mostrandosi nel tempio d'Iddio quasi fosse Dio, e dicendo che egli è Dio!

La verità è che se un angelo dal cielo mi predichi oltre quello che mi è stato predicato, io non gli crederò.

La verità è che se colui che viene mi annunzia un altro Cristo, che non mi è stato annunziato, o un altro Spirito che non ho ricevuto, o un altro Vangelo che non ho accettato, io lo terrò per impostore.

La verità è nella formola di Vincenzo Lirinense: *Ciò che sempre, ciò che in ogni luogo, ciò che da tutti è stato creduto.*

E so che mi daranno del miscredente coloro i quali s'intitolano cattolici essi soli!

Ma perchè dunque la mia libertà sarà giudicata dalla altrui coscienza? *Ut quid libertas mea judicatur ab aliena conscientia?* Come se la mia fede sia patrimonio di scribi e farisei, o non anzi un affare tutto mio! Che non mi facciano i soprammastri costoro! i quali pretendono d'insegnare senz'aver prima imparato, volendo farla da dottori della legge, senza sapere nè le cose che dicono, nè quelle che danno per certe. Che non mi mandino all'inferno, chè tanto e tanto io non ci andrò. (*Ilarità*)

Sono gli ottimi ministri nella Chiesa d'Iddio molti più di quello che noi pensiamo; ma se per mia sciagura dovessi avvenirmi in questi redivivi Alcimi, o Giasoni, o Menelai, intesi a convertirmi a quel carnale loro cristianesimo, io risponderei come rispondeva il morente Colbert ai messaggeri di quel buffone coronato che regnò coll'adultera e col confessore: *lasciatemi, lasciatemi star solo, in compagnia del Re dei Re!* (*Sensazione.*)

Signori, è vano dissimularlo, il movimento mondiale è movimento perfettamente religioso.

Per la qual cosa mi parve sempre insana (la frase invero è forte), mi parve sempre insana la proposta dell'abolizione della cattedra di teologia, che è la scienza più alta, più grande, più difficile, più progressiva di tutte.

Sapete voi, diceva il noto Padre Giacinto, ai suoi uditori di Lione, sapete voi ciò che forma la grandezza dell'Inghilterra? La grandezza dell'Inghilterra è la Bibbia. E' mi par che dicesse bene.

Signori, diciamo la verità, anzi tutta la verità, giacchè mi sembra venuto il tempo di dirla.

Della deviazione della Chiesa colpa massima è lo Stato.

La Chiesa fece cristiano lo Stato; lo Stato colla più nera ingratitudine fece pagana la Chiesa.

Di poi l'un l'altro si corruperò.

I principi volendo essere papi insegnarono ai papi di voler essere principi.

I papi, a loro volta, volendo essere principi, insegnarono ai principi di voler essere papi.

In nome del cielo, ora che scrollato è il papato politico, non puntellate le ruine, non ricucite un abito che slabbra da tutte le parti, non calpestate la missione italiana, non paganizzate il Cristianesimo.

Vuolsi vita nuova, con scienza nuova.

La scienza nuova non è la rivoluzione. La scienza nuova è il progresso del Cristianesimo. Il progresso del Cristianesimo è il ritorno alle primitive origini sue. Torniamo al Cristianesimo di Cristo, esclamerò anch'io col Lessing, torniamo al Cristianesimo di Cristo, se vogliamo essere cristiani. Il Cristianesimo di Cristo è il Sermone della montagna. La perdita del regno mondano richiama la Chiesa al regno celeste.

Signori! interrogate la storia; essa vi dirà che tre cose ruinarono sempre il mondo: i sospetti, i rispetti, i dispetti. (*si ride*)

Niente di tutto questo. Nè disdegno del passato, nè disgusto del presente, nè paura dell'avvenire.

Oh non vi vegga il mondo cattolico sostare nella buona via, per lo antivedere di danni possibili. Pericoli sono; come non c'è uovo che non guazzi, così non vi è grande innovazione senza grandi inconvenienti. Pericoli sono; ma voi ritenete queste parole che io vi do come il compendio di tutta la mia diceria. Ricordate che il Cristianesimo è ad un tempo la scienza e la religione della speranza!

Detto ho su per giù quello che io aveva in animo di dire. Nè io però temo che alcuno tra voi sorga dicendo: Come mai certe parole, certi concetti vengono dai seggi di uomini conservatori?

Gli è che siamo venuti in tempi nei quali l'uomo più liberale è l'uomo il più conservatore. Gli è che quello che importa a noi, uomini conservatori, di conservare, è la verità della scienza e la dignità nazionale.

Fate che proceda spiccio, netto, baldò, e vorrei quasi dire, sovrano il principio della libertà, per voi, per me, pel pontefice, pei vescovi, per l'ultimo ministro dell'altare, e voi signori Ministri, e voi signori Senatori avrete fatto tutto che era in poter vostro di fare. Il tempo, secondo che non è molto scriveva io medesimo, il tempo che rassetta le teste e le opinioni schiara, e sperde le illusioni e spezza le resistenze e infrange le catene, il tempo, Signori, questo immenso orologio che Dio ha montato nel primo momento della creazione, e che tarderà forse a smontare, il tempo, questo grande galantuomo, vi darà pace.

E questa pace io auguro di cuore alla simpatica Dinastia dei nostri Principi, ai consiglieri della Corona quali che essi siano, a tutti voi, all'Italia, all'universo mondo cattolico.

Un solo periodo e finisco:

Per le considerazioni che credo di avere svolte da ogni lato con verità, certo con chiarezza, io protesto che per veruna considerazione non mi indurrò io cristiano a votare una legge la quale (notate bene, o Signori,

che in queste poche parole si racchiude il motivo del mio non assentire) paganizza il Cristianesimo, mette in non cale la dignità del popolo italiano, menoma il massimo di tutti i diritti, il diritto della Sovranità Nazionale.

Presidente. La parola è al Senatore Musto.

Senatore Musto. Signori Senatori!

Il Papa, non più re terreno per dritto e fatto d'Italia, offre agli studi della legislatura italiana due ordini d'idee, di principii e di considerazioni. Uno di questi ordini s'attiene al cielo, ed è opera di Dio; l'altro s'attiene alla terra, è opera dell'uomo, e dev'essere opera nostra. Nella concordia di questi due ordini regna l'armonia, la pace e quel santo amore, che ricongiunge al cielo la terra redenta dalla sua prima schiavitù. Nella discordia di questi due ordini domina il caos, lo scompiglio e la lotta che mette l'uomo in istato di ribellione a Dio. L'Italia oggi è chiamata ad innalzare questa imperitura opera di concordia e di pace; e la medesima, gelosa del senno e dell'onore suo, della pietà e della sua gloria, saprà, vorrà e potrà stringere in nodo indissolubile la patria e la religione, cercando la santità degli ordini nella loro conformità agli ordini di Dio.

Creare un' incommensurabile altezza morale, creare un indefinito ed indefinibile sentimento di riverenza che comprende l'uomo tutto, creare nello spirito dell'Orbe cattolico intiero quell'inarrivabile prestigio che dee circondare di venerazione il padre dei credenti, vicario e personificazione dell'uomo-Dio, non è opera di una legge umana; non è opera di re filosofi, e statisti legislatori; non può essere l'opera di genii straordinari che furono e sono nel mondo, quantunque fossero rifiuti in un solo; non può essere opera di tutta quanta è l'umana ragione, innalzata alla sua più alta potenza.

Battere al cuore dell'uomo, spalancarne le porte, prenderne il dominio, discendere nell'intima sede dell'anima, ed incidervi come in diamante idee, sensi ed affetti rispondenti alla santità dell'inarrivabile altissimo ministero commesso a chi nel mondo rappresenta il Redentore del genere umano, non è opera possibile sulla terra, essa è opera che dee venire dall'alto, essa è opera che dee venire da Dio, essa è l'opera, dirò meglio, essa è il miracolo della fede.

Ma uscendo da queste idee che Dio solo crea, regge e governa, ed entrando in quelle che Dio abbandona all'uomo, e non possono dirsi d'ordine eterno, perchè cadono nel dominio della sapienza umana, e si collegano alle altre umane istituzioni come parte al tutto, bisogna considerare che anche il vicario di Gesù Cristo è un uomo, che anch'egli deve vivere cogli altri uomini, che in mezzo a loro deve vivere nel mondo, che vive con noi in Italia, che per lo esercizio del suo Ministero, sebbene tutto spirituale, deve adoperare i mezzi comuni, e che tutto ciò dee necessariamente rientrare negli ordini esterni delle umane società, creare fra esse e la Chiesa un sistema di relazioni che un sapiente

legislatore deve regolare in modo che nè la Chiesa venga sacrificata allo Stato, nè lo Stato alla Chiesa.

Arduo immensamente è il compito che una tale legge impone al suo autore; ed affinchè egli possa dire di avervi soddisfatto con tranquilla ed illuminata coscienza, dovrà con penoso ed imparziale studio risalire alle sacre origini, addentrarsi nello spirito onde Gesù Cristo ha informato la sua Chiesa, farsene una precisa idea colle dottrine degli Apostoli e dei Santi Padri, traversare i secoli stringendo in mano il filo delle loro incontaminate tradizioni, fermarsi dove le imposture d'Isidoro Mercatore sostituite ai canoni della Chiesa volsero lo spirito dei Papi a farsi in tutto e per tutto un *Dio d'oro e d'argento*, notare le arti, le frodi, le prepotenze, gli scandali allora adoperati a danno dei Vescovi, dei Popoli e dei Principi, notare come allora Principi, Vescovi e Popoli colle Sagre Carte in mano rivendicassero virilmente i loro dritti, notare come ciò non avvenne già per opera di eretici, di liberi pensatori, o statisti ambiziosi, ma per opera di Vescovi e santi Re e per opera di Concilii provinciali, nazionali ed ecumenici. Ed in fine notare a norma dei popoli e dei legislatori, che negli Stati dove alla Curia romana fu opposta energica ed inflessibile resistenza trionfò la fede e non penetrò lo scisma: e che negli altri, dove per malintesa pietà la resistenza fu nulla o fiacca, ha trionfato lo scisma ed è perita la fede; onde la tremenda lezione, che il sacrificio fatto dello Stato alla Chiesa non serve a fortificarli un per l'altro, ma a trascinarli ambedue in rovina.

La legge, alla quale noi oggi dobbiamo consacrare i nostri studi non è nuova, nè per veruna parte d'Italia, nè per veruna parte dell'orbe cattolico. Essa certo non è stata fusa di un getto, nè ha potuto essere l'opera di una sola mente, di un sol momento, di un sol paese.

Essa è l'opera di tutta la trascorsa era cristiana: i suoi primi giorni di vita datano da Gesù Cristo: il genio dei santi padri l'ha fecondata, e la sapienza di tutto l'orbe cattolico, forte dell'autorità di diciannove secoli cristiani l'ha proclamata in legge, la quale anche oggidì regola le relazioni fra la Chiesa ed il mondo intero.

E siccome un' accidentale differenza di tempo, di modi e di forma non costituisce sostanziale differenza di cosa, per ciò le discipline civili concernenti il Papa e la Santa Sede, l'Italia e la Chiesa, potranno da noi ricevere oggi un nuovo titolo, e col nuovo nome ricevere un'apparente novità di forma, ma dovranno essere la solenne riconsacrazione dei vincoli e dei principii vitali, che soli possono fare della Chiesa una compagna ed un ordine della società umana e rendere duratura e possibile la loro coesistenza.

Ho detto che le discipline regolanti le relazioni fra la Chiesa e lo Stato non sono nuove in veruna parte d'Italia: e per provarlo, vi prego a ricordarvi delle discipline con cui virilmente seppero contro la Curia

Romana difendere i diritti dello Stato, la Repubblica di Venezia, gli Stati Subalpini, la Toscana, le Due Sicilie, e perfino la piccola Corte di Parma. Bastano i nomi di D'Ormea, di Tanucci, di Sarpi e di Giannone, altamente benemeriti della Chiesa e dello Stato, per aver saputo colla loro sapienza difendere lo Stato dagli avidi, insaziabili artigli della Curia romana, e mantenere la Chiesa nei limiti che le sono imposti da Gesù Cristo. Dico benemeriti altamente, e ne chiedo venia ad alcuni onorandi uomini non nostri, che vantandosi scuopritori di un nuovo dritto e di una nuova ragione di Stato, di una nuova filosofia e di una nuova Sagra Scrittura parlano di quei grandi facendo loro un generoso atto di grazia, se non li mandano al manicomio.

Ho detto che queste discipline non sono nuove in veruna parte dell'orbe cattolico, e ne citerò solamente due: una la Spagna, cui la Chiesa dà il titolo di cattolica, e l'altra la Francia, cui la Chiesa dà il titolo di cristianissima sua primogenita. Ora, le discipline per la Spagna spiccano principalmente nell'atto di concordia stipulato nell'anno 1370 fra la regina Eleonora, reggente la monarchia, ed il Cardinale di Comenge in nome del Papa. Fra le molte altre cose ivi addotte al capo 4 si dice che ove il vescovo frapponga il minimo impedimento al libero esercizio della regia autorità, può il Re per *notorio suo dritto* si noti la frase, bandire il vescovo dallo Stato e privarlo della temporalità. In forza di questo dritto vigente ancora in Sardegna fu per sentenza bandito dallo Stato l'arcivescovo di Cagliari or sono 20 anni.

Per la Francia il dritto pubblico ecclesiastico comincia dalle preghiere di Papa Anastasio a Clodoveo, riceve le prime sanzioni scritte nei Capitolari di Carlo Magno, è consagrato nelle prammatiche di S. Luigi, susseguite da quella di Carlo VII e dall'editto di Luigi XIV, e riceve l'ultima solennità dal Concordato e nelle leggi organiche di Napoleone I.

Ora la Spagna, la Francia, il Portogallo, l'Austria, la Baviera e tutti gli Stati cattolici hanno dichiarato testè solennemente al mondo cattolico e civile che luogi dal voler abbandonare siffatte discipline pensano a fortificarle.

Ho anche detto che siffatte discipline non sono nate dalle teorie eterodosse degli eretici, di principii ambiziosi o di statisti arditati, ma dalla pietà, dal senno dei più grandi uomini dello Stato e della Chiesa. Per l'Italia ho già citato nomi che sono e saranno in benedizione; per la Spagna ho citato un cardinale di Santa Chiesa, che certo non era un libero pensatore; per la Francia ho citato Papa Anastasio, S. Luigi, e vi aggiungerò Bossuet, grande luminaire della Chiesa moderna. Ma soprattutto io citerò S. Bernardo, il quale non solo condannava nei Papi dritti usurpati a danno dell'autorità civile, ma condannava anche quelli che l'autorità civile loro consentiva, se non versavano su cose sacre amministrare con mezzi meramente spirituali.

Quindi condannava anche l'esercizio della giurisdizione civile ai Papi consentito dai principi, e ciò 1° sull'esempio di Gesù Cristo che ricusò di esser giudice fra due fratelli che ne lo richiedevano; 2° sull'esempio degli apostoli che furono sempre giudicati e mai giudicanti. S. Bernardo scriveva a Papa Eugenio: *stetisse apostolos judicandos lego, judicantes non lego.*

Ho detto finalmente che negli Stati ove le discipline in discorso furono virilmente osservate, restò la fede e non entrò lo scisma, e che negli altri entrò lo scisma e ne uscì la fede.

In Portogallo, Austria, Spagna, Francia, Italia, dove le vere discipline della Chiesa rintuzzarono gli artigli alla Curia Romana, si salvarono Stato e Chiesa, la fede e la libertà. Ma nell'Inghilterra dove i Re discesero alla fiacchezza di riconoscersi vassalli del Papa, e nella massima parte della Germania, dove i popoli discesero fino a lasciarsi vendere da Leone X per arricchire il suo cognato Francesco Cibo, la rilassatezza delle discipline ha perduto ad un tempo la Chiesa e la fede, lo Stato e la libertà.

È vero che non tutte queste discipline sono immutabili ed intangibili: ma quelle che possono chiamarsi vitali e fondamentali, emergenti dalla natura intima dell'ente *Stato* e dell'ente *Chiesa* non possono sottostare al libero arbitrio del legislatore e s'impongono alla sua autorità, alla sua giustizia ed alla sua sapienza in modo irresistibile e fatale, dovendo la prima norma giuridica regolante la necessaria e duratura coesistenza di due cose, emergere dalla rispettiva loro natura, che è la suprema legge della loro vita comune.

Ora la natura dell'ente *Stato* e dell'ente *Chiesa* non può sottostare all'arbitrio del legislatore, dunque non può sottostare al suo arbitrio nemmeno la legge dimanante dalla loro natura.

Essendo questi principii generali ed assoluti, ai quali nella soggetta materia deve consigliarsi un savio legislatore, io discenderò ad analizzare il proposto progetto di legge, e cercherò di mettere in evidenza le parti in cui egli vi si attiene, e quelle in cui, a parer mio, se ne discosta.

La legge si divide in due parti, una è destinata alle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e l'altra alle relazioni dello Stato colla Chiesa.

Ma quanto sono lieto di poter in genere applaudire ai principii della prima, sono dolente altrettanto di non poter sottoscrivere ai principii della seconda.

La prima parte, ispirandosi ai principii d'ordine eterno costituenti la divina missione del Papa, traduce l'opera di Dio in santa opera del legislatore umano, ne fa una norma della vita civile, ne fa un comune precetto sociale, ne fa come una parte della legge fondamentale italiana, la proclama a tutto l'orbe cattolico in faccia a Dio ed agli uomini, colloca il Papa, la sua augustissima persona, tutte le sue attinenze, i luoghi a lui appartenenti, o da lui abitati, la Santa Sede e tutti gli uffizi sacri, le persone che vi sono addette, le cose

che vi appartengono, tutto lo esercizio del divino Ministero, dal primo atto dell'intelletto all'ultimo atto della mano, e dal suo primo concepimento nei consigli della mente all'ultima sua libera ed indipendente attuazione di fatto, tutto raccoglie e tutto colloca nei più eccelsi gradi ed ordini della maestà umana, tutto raccoglie e colloca come in un'arca santa, cui è nefandità toccare, e cui è sacrilegio non riverire.

Scorrete i più bei fasti del papato, e, tranne i Papi che per umiltà vollero a loro palafrenieri e scalchi i Re colla Corona in testa, voi non ne troverete uno che abbia potuto collocarsi ad altezza maggiore. Il Papa può mandare e ricevere liberamente da tutte le parti del mondo ambasciatori onorati e protetti dalle più estese guarentigie del diritto internazionale. Per mezzo di fili elettrici a lui solo riservati, egli può liberamente comunicare col mondo intiero. Ogni minima offesa fatta a lui è pareggiata all'offesa fatta al Re, è punita colla stessa severità. A verun'autorità civile è dato di potere in verun caso mettere il piè nei luoghi a lui appartenenti o da lui abitati, e la loro santità ed inviolabilità, più che alla reggia ed alla casa del Re, è pareggiata alla santità ed inviolabilità del tempio e della magion di Dio, ridestando l'idea dei sacri asili: al decoroso mantenimento del Papa è provveduto in larga misura e senza minima diminuzione delle somme tutte che egli faceva iscrivere nei suoi bilanci.

Tutto gli è dato come a Sovrano: e gli è perfino conservato il diritto, come a Sovrano in casa sua, di mantenere il consueto numero di guardie, meno allo scopo di custodire la sua sacra persona religiosamente custodita dalla comune venerazione del Re d'Italia e del popolo italiano, che allo scopo di mantenere alla novella forma esteriore del papato tutto il lustro della cessata sovranità civile.

Insomma il primo titolo della legge in discorso è uno studio, è una felice combinazione pratica di mantenere il Papa e la Santa Sede nel più alto grado possibile di riguardi, di rispetto, di venerazione e di maestà, e tutto ciò spinto fino al punto che si può e forse si dovrebbe togliere qualche cosa, ma nemmeno volendo si può trovar modo di aggiungere alcunchè a quanto questa legge concede al Papa ed alla Santa Sede. Il Papa stesso non fece e non poteva per sé fare di più anche quando era re. E se mai potesse giustificarsi la scismatica qualificazione adulteramente data a qualche Nazione di figlia primogenita della Chiesa, l'Italia troverebbe nel primo titolo di questa legge inevitabili diritti all'adulterio primogenitura.

Ma duolmi che non possa fare gli stessi elogi al secondo titolo della legge inteso a regolare le relazioni fra la Chiesa e lo Stato, che sono materia legislativa d'ordine rigorosamente interno.

Se, pieno di rispetto verso gli onorevoli contraopinanti, mi è lecito di dire nettamente il mio pensiero, io

dirò che questo Titolo secondo della legge non s'ispira ad alcuno dei suoi veri principii. Esso abbandona le origini sacre, che dovrebbero costituire il suo primo punto di partenza: esso abbandona il filo delle fondamentali tradizioni storiche dello Stato e della Chiesa che avrebbero dovuto servirgli di guida: esso abbandona i veri precetti d'armonia fra Chiesa e Stato, senza i quali, o contro i quali lo Stato è divenuto e diventa sempre necessario nemico della Chiesa, e la Chiesa dello Stato. Esso vorrebbe troncargli d'un colpo e demolire tutto l'edifizio costruito con paziente concordia da tutto l'Orbe cattolico nei secoli passati; esso snatura lo spirito dei tempi presenti: esso abbandona il campo della realtà, della scienza giuridica e della ragione di Stato per sostituirvi il gergo incompreso e forse incomprensibile di un'astrazione, per non dire astruseria metafisica; esso chiude gli occhi sopra colossali avvenimenti, dei quali devono essere immense e sono indeterminate ed indeterminabili le conseguenze: e mentre in presenza di questi avvenimenti, tutti gli altri Stati cattolici, piccoli e grandi, si arrestano impensieriti, incerti, guardinghi, sospettosi, dolenti, previdenti e providenti, noi soli, postergando ogni prudenza legislativa, entriamo nel campo della poesia, ci stringiamo alle tempie una benda per non vedere fatti che ci stanno sotto gli occhi, e quasi arcadi, poeti e paladini invasi dall'eroismo cavalleresco, ci abbandoniamo a desiderii e speranze d'impossibile attuazione, e nel sancire le novelle relazioni fra lo Stato e la Chiesa, prepariamo, nol voglia Dio! una lunga serie di pericoli e tribolazioni che forse minacciano a noi ed ai posteri una perenne eredità di pianto.

Il primo errore fondamentale, che a mio avviso avvia la seconda parte della legge, è la confusione di due cose, che un savio legislatore non può confondere, e che gli Stati cattolici hanno concordemente separato e continuano a separare fino ad oggi, giacchè, cominciando dal primo giorno in cui la Chiesa ha voluto coesistere cogli Stati, essi hanno separato la sua credenza dogmatica dalla forma del suo reggimento esterno.

La credenza pura e semplice di un dogma, di più dogmi e di un compiuto sistema di fede religiosa esistente dentro di noi come guida della nostra coscienza, come vincolo tra noi e Dio, come norma dei nostri pensieri, delle nostre idee, dei nostri affetti, e dei nostri atti individuali, non si può confondere colla forma del suo reggimento esterno, coll'organizzazione permanente di un governo, col suo esercizio tradotto in ordini stabili, in istituti determinati, ed in discipline sistematiche, comuni non solo ad individui ed enti isolati ma a ceti e corpi numerosi formanti talvolta uno Stato, ed una Nazione intera.

Finchè un'idea dogmatica, finchè una qualunque fede alberga nell'interna sede dell'anima, finchè non esce da quella sfera nella quale l'Io impera donno e signore di sé; finchè l'Io non esce da quell'inacces-

sibile santuario, e da quell'inviolabile suo regno, cui a forza umana non è dato e non è lecito di poter portare la mano, finchè tutto il movimento del cuore e dell'anima vive della nostra vita individuale, l'intromissione di qualunque minimo atto legislativo umano tornerebbe a vana e brutale violenza. Un tiranno può incatenare il corpo può martoriarlo ed ucciderlo, ma tutto si arresta là; e prova ne sono i milioni di martiri immolati alla crudeltà di Nerone, e di quell'idra che fu chiamata Inquisizione.

Ma quando una credenza vuol uscire dall'arcana e mistica sfera dell'anima, quando vuol cercare una vita esteriore fuori dell'Io, quando non si limita al proprio individuo, ma cerca compagno, quando non si limita ad un semplice dritto di riunione e di associazione, ma invoca ed ottiene giuridica esistenza ed entità di corporazione stabile, quando la società, investendola di capacità civili, le procura beni, ricchezze, averi e mezzi di potenza, quando le tende le braccia, la stringe al suo seno e ne fa un caro, riverito e privilegiato esteriore ordine suo, il pretendere che ente siffatto non è parte omogenea della società, che non le deve amore e rispetto, che ha il dritto di vivervi *ex lege*, che può fare tutto a suo modo, che può perfino costituirselo nemico, che può adoperare liberamente ogni mezzo atto a nuocerle, ad offenderla, a rovinarla, che può tentare di suscitargli guerre esterne e lotte fratricide, e che parlando dell'Italia e della Chiesa, questa lunga serie di mali e di enormezze trovi il fondamento, l'apologia, la benedizione e l'apoteosi in quelle cinque vaghe, astratte ed astruse parole *libera Chiesa in libero Stato*, è cosa che a mio avviso trova la perentoria sua condanna nei primi postulati della scienza giuridica, nella storia, nella più ovvia ragione di Stato, nel primo e più sacro dritto dei popoli, nel fatto costante del genere umano cattolico e civile.

I primi elementi della scienza giuridica c'insegnano che non può esistere e non può nemmeno essere concepita dalla mente una libertà, la quale possa uscire dalla sfera del proprio dritto ed oltrepassare il dritto di chi la esercita: quindi a puro buon senso, io devo dire che il mio dritto cessa dove comincia il dritto altrui, e che il dritto e la libertà della Chiesa devono cessare dove cominciano il dritto e la libertà dello Stato.

Ma quando, malgrado questi primi principii, io odo concludere dalla premessa magica formola, che la Chiesa può fare liberamente a modo suo tutte le cose quantunque concernenti gli ordini esterni e le parti più vitali della società, che lo Stato non ha il minimo dritto, non che di opporvisi, nemmeno di guardarvi dentro, che debba lasciar fare quel che piace alla Curia romana, che non possa prevenire alcun pericolo, e che debba rinunciare a tutti i mezzi di difesa santificati in origine dalla Chiesa istessa, e mantenuti in verde osservanza in tutto l'Orbe cattolico; quando vado che questa legge demolisce d'un colpo l'opera che hanno innalzato 19 secoli di sapienza cristiana e civile, io non so capire come

la formula *libera Chiesa in libero Stato* si possa con solenne atto legislativo tradurre nel dare alla Chiesa il dritto di offendere lo Stato, e nel negare allo Stato quello di difendersi dalla Chiesa.

I *placet*, gli *exequatur* gli appelli *ab abusu*, la presentazione ai benefici maggiori ed altri simili accorgimenti e discipline civili, non sono chimere, non sono futilità, non sono impacci, non sono intoppi che ingiustamente si oppongano alla Chiesa, non sono armi divenute inutili allo Stato; ma furono e sono anche oggidì armi che hanno mantenuta incolume la sovranità dei principii che hanno salvato la libertà degli Stati cattolici dalle oppressioni della Curia Romana, che hanno conservato i dritti del popolo cristiano nella scelta dei suoi sacerdoti, che si fondano non meno nel dritto pubblico che nel dritto canonico, e che, abbandonate, ricondurrebbero Stato e Chiesa a perpetue ed irreconciliabili discordie, alle lotte, all'anarchia, alle barbarie del medio evo. Questa è l'origine, questa è la storia, questi son gli effetti prodotti dall'uso o dall'abbandono dei *placet* e degli *exequatur*.

È troppo noto che, col manto e pretesto di bolle dogmatiche, sono state usurpate e violate le prime prerogative ed i più sostanziali attributi della sovranità civile. È pur noto che, rovesciata la disciplina della Chiesa colle false decretali, ed attratta in Roma parte massima delle attribuzioni competenti all'Episcopato per dritto divino, se ne è fatta una bassa e turpe speculazione. È noto finalmente che allora, vendendosi tutto a danaro contante, si ebbero vescovi e beneficiati, che erano piaga della Chiesa, infamia del sacerdozio, disonore dell'umanità, e fatti, non già per la edificazione spirituale delle anime, ma per gettare gli Stati cristiani nello scandalo e nell'anarchia.

Ora, le armi, che noi poeticamente oggi vogliamo buttar via, sono quelle che hanno posto rimedio a tanti mali ed argine a tanti vizi. I principii, cominciando da San Luigi, hanno in tal modo preso a difendere i dritti che lor vengono da Dio e a respingerne le offese, anche quando venivano assutamente coperte dal velo della santità e della fede, ordinando in questi casi che le Bolle che lederebbero questi dritti non ricevessero nei loro Stati alcuna pubblicità ufficiale, che si considerassero come non avvenute, e non potessero mai ottenere forza obbligatoria di legge.

I principii hanno dovuto ricordare anche quali furono e saranno sempre i loro dritti e i dritti del popolo nella nomina dei vescovi e beneficiati. Per legge canonica, non solo è necessario, per essere nominato vescovo e parroco, che uno debba essere accetto al popolo, ma che continui ad esserlo anche dopo la nomina, giacchè i sagri Canonici gli impongono di rinunciare, venendo il caso che cessi di essere accetto. Quindi quel verso della glossa canonica: « *Quem mala plebs odit dans scandala cedere debet* » Notate le parole *mala plebs*: a prima giunta esse paiono un contro-senso; ma considerate bene, si trovano ragionevoli, poichè sovra la mala plebs deve principalmente operare il

bene l'ufficio del vescovo, ed è impossibile questo bene quando egli è dalla medesima odiato. Un altro fondamento nel dritto canonico trova il dritto dei principii e dei popoli alla presentazione dei vescovi e beneficiati maggiori. Nel dritto canonico è scritto: *patronum faciunt dos, aedificatio, fundus*. Basta una di queste tre cose per costituire il patronato e dare dritto alla presentazione.

Ora, i principii ed i popoli hanno originariamente dato la dote, l'edifizio ed il fondo; quindi essi hanno triplice dritto alla presentazione: e la cosa è talmente vera e canonica, che si ha come assioma, che il patronato ai vescovati e benefici maggiori è inerente al principato ed al popolo cristiano. Prova n'è la stessa parola *beneficium*, sinonima di *feudo*, che non poteva essere concesso da altri che dai principii, i quali li concedevano con tutti gli obblighi inerenti alla fedeltà ligia, compreso il servizio di guerra, che i vescovi si onoravano di prestare.

Finalmente i principii non potevano dimenticare che, giusta i sagri canoni, essi sono esecutori nati delle leggi della Chiesa. È questa non meno una necessità della Chiesa che un dritto dei principii: imperocchè, essendo la Chiesa un potere meramente spirituale, e non potendo esercitare alcuna esterna forza coattiva, ne verrebbe che le sue leggi sarebbero come non avvenute, se i principii non ne curassero l'esecuzione. Quindi, lungi dall'essere questa un'usurpazione dei principii a danno della libertà della Chiesa, è un vero beneficio che la Chiesa deve all'interveniente autorità dei principii.

In tutti i Codici, cominciando da Teodosio e Giustiniano e terminando con Carlo Alberto, è proclamata in legge dello Stato questa legge e suprema necessità della Chiesa. Nel Codice Teodosiano e Giustiniano sono diffusamente trattate le materie: *de Fide, de summa Trinitate, de Ecclesiis*, e tutti gli argomenti religiosi; vi sono anche riferite le decisioni dogmatiche dei Concilii ecumenici; e ciò non già perchè quegli Imperadori volessero fare i legislatori di cose sacre; ma perchè la Chiesa non potendo avere ed adoperare mezzi coattivi, era l'autorità imperiale l'unico mezzo legittimo ed efficace onde poter loro imprimere forza obbligatoria esterna, e far passare le leggi ecclesiastiche nell'ordine degli esterni fatti sociali.

Ho già indicato che siffatta intromissione nasce dalla natura intima ed immutabile dell'ente *Stato* e dell'ente *Chiesa*: perciò, non è questa una disciplina transitoria e che possa essere abbandonata, ma perpetua e necessaria oggi come sempre; perciò i papi lodarono altamente la pietà dei predetti Imperadori per le loro leggi sulle cose ecclesiastiche: perciò le stesse lodi i papi posteriori tributarono a Clodoveo, a Carlo Magno, a S. Luigi, e a tanti altri principii e re. E non solo i papi approvarono siffatte leggi, ma più sovente le provocavano colle loro preghiere. Quindi a buon dritto il religiosissimo Carlo Alberto, nel primo Titolo del suo

Codice civile, si proclamava protettore della Chiesa, e si gloriava di promuovere l'esecuzione delle sue leggi nelle materie alla medesima appartenenti.

Ora, il sacro deposito di questi intangibili ed inalienabili diritti dello Stato, è dallo Statuto attribuito al potere esecutivo. Ma se per ciò questa legge è sparita e non trova più sede nell'attuale nostro Codice civile, non per ciò è sparita o può sparire dalle altre nostre leggi fondamentali, e vi dee rimanere finchè la Chiesa durerà ente e potere semplicemente spirituale, appunto com'è costituita da Dio, e finchè lo Stato durerà solo centro e sede di ogni forza esterna, appunto com'è costituito da Dio e dalle immutabili necessità sociali.

La storia e la ragione hanno insegnato a tutti che quanto nuoce al progresso delle umane istituzioni lo accendersi leggermente all'amore delle cose nuove, altrettanto nuoce l'odio scongiato delle cose antiche: e scongiatamente, a parer mio, adopererebbe chi volesse demolire le cose antiche per le nuove, prima di avere messo bene in sodo il male di quelle e il bene di queste. Ora, domandando alla storia se le antiche salvaguardie degli Stati, che ora vogliono abbandonare, abbiano recato bene o male, essa mi risponde che hanno impedito gran male, ed hanno recato gran bene. Io quindi conchiudo che non si devono abbandonare, anzi dobbiamo averle care.

Io ho qualificato di novità l'abbandono delle discipline, colle quali l'antica sapienza è riuscita a salvare gli Stati dagli artigli della Curia romana; ma rettifico la frase, giacchè pur troppo è nota la funesta storia degli Stati che, addormentatisi nella cieca fiducia a cui noi vogliamo abbandonarci oggi, si sono svegliati incerti della loro vita, smunti del loro sangue, in preda alla lupa, *che dopo il pasto ha più fame di pria*, contrastati in ogni senso, e schiavi della più feroce delle tirannidi, la tirannide sacerdotale. Quindi l'alternativa, o la salvaguardia contro la tirannide della Curia romana, o la schiavitù degli Stati confidenti; e la storia insegna che è toccata la schiavitù agli Stati che hanno confidentemente abbandonato le salvaguardie, che scongiatamente noi oggi vogliamo buttar via.

Ma è tempo che con paziente analisi noi cerchiamo quale sia, quale possa, quale debba essere il più logico, il più cristiano, il più giuridico, il più conveniente e l'unico possibile ed attuabile senso della formola *libera Chiesa in libero Stato*, uscita nel 1861 dalla bocca di quel grande statista, che sarà sempre una delle più belle glorie del Panteon italiano.

Regola fondamentale dell'ermeneutica è che, per intendere bene il senso di una parola, di una frase, di una sentenza, bisogna collocarsi negli stessi elementi morali ed aggiunti di ogni ordine, che circondavano chi l'ha detta. In questo modo si può penetrarne bene lo spirito e scuoprirne i pensieri.

Ora, quando il nostro immortale uomo di Stato pronunziò la celebre formola, era preoccupato di due pericoli: uno tornò funesto nel 1848, e ne guastò le

speranze; l'altro potea tornare funesto nel 1861 e guastarne le conquiste.

Quando Napoli venne a sedere fra le cento altre città, molti temettero che a buon dritto potesse aspirare ad essere prima città d'Italia quella che era la terza città di Europa. L'eroica Napoli provò al mondo che la nobiltà del suo animo non si perdeva in interessi e misere borie locali; ma il timore esisteva, il solo supposto poteva destare altre misere gare, le lezioni del 1848 erano troppo funeste, e fu felice ed accorto pensiero di un grande statista lo scongiurare ogni pericolo dicendo: *Roma è la Capitale d'Italia*.

Un altro grande pericolo si evitava al tempo istesso. Congiunta l'Italia del Mezzodi a quella del Centro e del Settentrione erano cresciute le impazienze di andare a Roma. Conveniva imbrigliare gli spiriti, alimentandone le speranze, e questo si otteneva, quando al partito impaziente il Consesso nazionale mandava un saluto di concordia, proclamante *Roma a Capitale d'Italia*.

Il Conte Cavour, dicendo di andare a Roma, soggiungeva che vi saremmo andati col consenso della Francia e della cattolicità. Erano queste parole un velo degno dell'alta sua mente, ma non l'espressione del suo pensiero. Egli voleva due cose impossibili; e se chi vuole queste cose seriamente, non le vuole mai, egli avrebbe anticipatamente detta la parola che a nostra consolazione ci mandava da Parigi l'onorevole Sig. Rouher.

Naturalmente il mondo, cui annunziavamo di andare a Roma, desiderava sapere cosa noi andavamo a farvi: il Conte Cavour prevenne questo desiderio, e proclamò la formola: *libera Chiesa in libero Stato*.

Ma qual è il concetto logico, cristiano, giuridico, conveniente, unico, possibile ed attuabile della libertà competente a questi due enti, *Stato e Chiesa*? In che modo la libertà di questa può esistere e stare senza offendere la libertà di quello? Senza prima risolvere questi quesiti, la formola resta un gergo vago, equivoco, indeterminato, metafisico, incomprendibile ed incompreso.

La parola *Chiesa* è usata ed abusata in più sensi: ma secondo tutti i libri, cominciando dal catechismo, essa significa l'universa congregazione dei credenti nel dogma cristiano, composta del popolo e del sacerdozio che dev'essere eletto dal popolo, ne è un'emanazione e ne forma una specie di potere esecutivo, cui per voto unanime de' Santi Padri è demandato: 1.° mantenere la purità del dogma e della morale; 2.° amministrare i sacramenti; 3.° presiedere alla preghiera; 4.° predicare il vangelo.

Secondo questa dogmatica definizione, il concetto cristiano, giuridico, unico possibile ed attuabile dell'ente *Chiesa*, è quello di una istituzione meramente spirituale destinata ad agire meramente sugli spiriti colle armi della persuasione e con mezzi meramente spirituali, rimanendola interdetto qualunque mezzo di forza esterna coattiva.

Alla nostra vaga formola *libera Chiesa in libero Stato*, era ed è preferibile quella molto più precisa dei Santi Padri, i quali dicevano agli imperadori: *A noi Dio ha dato le cose sacre, a voi le altre.*

La formola dei Santi Padri, fondata sulla evidente natura delle cose sacre, conduce per facile intuizione anche la mente più volgare a determinare con certezza dove, per volontà di Dio, dee cessare la Chiesa e cominciare lo Stato.

Quindi determinando con questa formola dogmatica la libertà della prima e del secondo, resta chiaro ed indubitato, che dove terminano le cose sacre, termina la libertà della Chiesa, e comincia la libertà dello Stato.

Inoltre, i mezzi dati da Dio alla Chiesa sono meramente spirituali, e non possono contenere alcuna forza di esterna coazione. Unico centro e sede di questi mezzi è lo Stato; quindi stando alla più elementare dottrina dei Santi Padri, anche una mente volgare può dire per intuizione, che quando la Chiesa esce dai mezzi spirituali, esce dalla missione affidatale da Dio; e quando adopera mezzi di forza esterna, usurpa la missione dello Stato, il quale, per rivendicare i suoi diritti, si vede costretto a ricondurre la Chiesa ai limiti che Dio loro ha reciprocamente imposto.

Chi colla formola dei Santi Padri alla mano vuol applicare alla Chiesa il concetto giuridico della libertà, deve argomentare così: la libertà giuridica di un ente consiste nel libero esercizio delle sue facoltà naturali dentro la sfera del proprio diritto; ma la Chiesa uscendo dai mezzi meramente spirituali, esce dalla sfera del proprio diritto, ed invade i diritti dello Stato; dunque allora la Chiesa perde ogni libertà giuridica e mette lo Stato nella necessità di rivendicare la propria, che viene da essa violata.

Dalla formola dei Santi Padri fondata sulla immutabile natura delle cose sacre dista troppo la formola *libera Chiesa in libero Stato*, fondata sul gergo arbitrario delle astrazioni, che, gettando la mente in un vasto giro d'idee indeterminate, ambigue ed equivocate, non le lascia, dopo un lungo e penoso processo, raggiungere uno stato di certezza, salvo desumendola dalla natura delle cose sacre e degli enti *Stato e Chiesa*.

Val dunque meglio evitare questo inutile processo, e ricorrere fin dal principio alla formola dogmatica dei Santi Padri.

Ad ogni modo, il concetto giuridico della libertà resta immutabile, qualunque delle due formole piaccia di preferire; e quindi resta immutabile che la libertà della Chiesa non può uscire dalla sfera delle cose sacre amministrate con mezzi spirituali: che la libertà di amministrare tutte le cose non sacre coi mezzi di forza esterna appartiene allo Stato, e che quando la Chiesa mette il piede in questa sfera di mezzi non suoi, pone lo Stato nel dovere di rivendicare la sua libertà, opponendosi alle usurpazioni della Chiesa.

Ho detto pure che la seconda parte della legge in discussione è contraria alle più ovvie regole della ragion di Stato, e mi accingo a provarlo.

Premetto che per *ragion di Stato* non intendo già quell'arte poco virtuosa che trova buono quel che è utile, che nell'utilità colloca la giustizia, e che nel tornaconto del fine colloca tutta la santità dei mezzi; ma quella ragion di Stato che consiste in un profondo studio dei fatti, ne determina bene la natura giuridica, deduce dalla loro natura la loro legge, e riprova, quantunque sia utile, quel che non è santo ed onesto.

Ora, noi siamo in presenza di tre grandi avvenimenti, e sono il Sillabo, il pseudo-concilio e la politica di Roma sacra contro l'Italia.

Dopo che il Sillabo è noto da più anni, dopo che si è letto e riletto una e cento volte, dopo che si è pensato alquanto sopra ciascuna delle ottanta sue proposizioni, esso pare sempre una cosa incredibile: la mente si sente urtata ad ogni passo, tutto pare un patente controsenso; ma se si osa pensarlo, non si osa dirlo: quindi si resta muti, e si rimane abbattuti dallo sconforto, dallo scetticismo, e forse peggio.

Secondo il Sillabo, erra chi non concede alla Chiesa ogni sfrenato potere, l'uso della forza esterna, ed il dritto del *fas et nefas*. Erra chi concede all'autorità civile i suoi primi ed essenziali elementi di vita, chi le concede il dritto di costituirsi liberamente a suo modo, chi le concede il dritto di poter ordinare la famiglia, primo elemento della società civile: erra finalmente chi non abbandona tutta la società, legata mani e piedi, all'arbitrio supremo della Curia romana.

Non sono meno assurde tante altre proposizioni che condannano chi ammette la teoria dei fatti compiuti, chi rispetta il dritto di non-intervento, chi disputa se il potere temporale sia compatibile collo spirituale, chi crede la cessazione del potere temporale possa giovare alla Chiesa, chi non proclama il cattolicesimo religione dominante dello Stato, chi non condanna la tolleranza di altri culti, e molto più chi non condanna la libertà di coscienza.

Fra tutte noterò l'ottantesima proposizione, la quale condanna chi vuole che il Papa si riconcili colla civiltà moderna, e contiene non solo la condanna di tutto il mondo civile, ma dell'istesso Pio IX, che nel 1848 dava una moderna costituzione politica al popolo romano.

Il Sillabo, a definirlo in brevi e sintetiche frasi, è la profanazione della Chiesa, la santificazione del più esferato dispotismo, la rinnegazione della ragione umana, la riprovazione di ogni progresso scientifico e la più solenne maledizione dei popoli civili.

Ma finchè il Sillabo non era che un fatto isolato, poteva destare in altri sorpresa, in altri meraviglia, in altri dubbio, in altri sconforto, in veruno timore. Il timore in tutti gli Stati cattolici piccoli e grandi è nato allorchè si è capito che il Sillabo doveva correre il mondo, montato in groppa del pseudo-concilio vaticano. Allora la Francia per la prima, e poi tutte le

altre grandi e piccole Potenze cattoliche hanno creduto bene, ed assolutamente necessario rompere il già troppo prolungato silenzio, e riprendere nel mondo e nella Chiesa il posto loro dato da Dio.

Il Sillabo, in groppa del Concilio, ha fatto vedere anche agli orbi il sottile artificio della Curia Romana. Allora si è capito cosa voleva dire Pio IX infallibile, a dispetto di S. Pietro, che sbagliò e fu corretto da Paolo e dal Concilio di Gerusalemme. Allora si è capito che di nuovo si tende a santificare la tirannide, a ribenedire l'Inquisizione, a suscitare le lotte religiose, e ripiombare il mondo nella barbarie del medio-evo.

Egli è per ciò che tutti gli Stati cattolici, sagacemente presaghi dell'avvenire e scossi dal presente pericolo, hanno di slancio preso concordemente quella savia ed energica attitudine che loro è imposta dal dovere di vegliare al bene della Chiesa e dello Stato, all'ordine ed alla pace comune, ai dritti ed alle sorti dell'umanità.

Egli è per ciò che nomini dotti, santi vescovi, e corpi scientifici sono sorti anch'essi per iscongiorare i pericoli, e che, malgrado le barbare ed inumane violenze colle quali si vorrebbe comandare al loro spirito, vanno mettendo in chiaro l'anticanonicità del Concilio, e l'assurda infallibilità del Papa.

Chi può e sa dire come, quando e dove finirà questo violento moto che agita gli Stati cattolici, e che col calore d'interessi politici, scientifici e religiosi perturba alti e potenti intelletti, e li getta nelle vie più pericolose e sdrucceolevoli della ragione umana? E mentre tutti, lungi dal gettare le armi e le salvaguardie, le rinforzano, noi soli potremo buttarle, e fare come chi, agitato dalla tempesta, butta via la bussola, le ancore ed il timone in mare, per correre più presto al naufragio?

Ma, oltre il Sillabo ed il pseudo-concilio, spettri comuni a noi coll'orbe cattolico intiero, un altro spettro più feroce e più vorace, tutto peculiare all'Italia, deve turbare e funestare i nostri sonni. Esso è l'odio implacabile di Roma Sacra civilmente spodestata. Se noi fossimo così semplici, così poeti, così arcadi e così paladini da dissimularci questo spettro. Dante ci priverebbe degli onori dell'inferno, mettendoci nel limbo al fianco di Pier Soderini, e Cervantes nell'acutissima sua satira ed epopea cavalleresca, ci darebbe un posto distinto fra i suoi eroi.

Non parlerò del come molti fanatici locati nei più alti saggi della Gerarchia, corrano le Corti e gli angoli di Europa col tizzone della discordia in mano, sforzandosi di eccitare contro l'Italia una conflagrazione europea. Io volontieri taccio di questo scandalo, ma pieno di dolore, di vergogna e di sconforto non posso tacere di uno scandalo maggiore, ed è che la Sacra Penitenzieria abbia convertito in Italia la confessione auricolare in arma di partito, abbia santificato lo spergiuro, lo faccia promettere ai già suditi pontifici, se vogliono essere assolti, ed abbia convertito in sacrilegio il sagramento.

La Santità di Pio IX ignora certo questa incredibile nefandità della Sacra Penitenzieria, ma noi non possiamo ignorarla e miscrederla, perchè ne abbiamo alla mano i documenti autentici in due celebri processi, uno di Bologna, e l'altro di Ancona. I giornali gli hanno notificati all' *Urbe* ed all' *Orbe*. L'onorevole signor Guardasigilli gli ha nei carteggi relativi a quei due processi. Lo dico con immenso dolore, pure bisogna dirlo, dico che venuti a questo punto, ogni religione, ogni fede ed ogni onestà è spenta.

Ora, o Signori, datemi un episcopato nominato nello spirito della Sacra Penitenzieria, datemi un clero legato mani e piedi ed abbandonato a questo episcopato, mettete in loro mani il Sillabo ed il pseudo-concilio, lasciate che di tutto facciano uno strumento politico nelle confessioni, e ditemi se, abbandonando le nostre salvaguardie, noi possiamo lusingarci di fare duratura opera di pace e di concordia fra l'Italia e la Chiesa?

Ah! se per poco mi poteste concedere questa speranza, non uno, ma cento voti io darei alla seconda parte della legge. Ma veruno degli altri Stati cattolici la nutre, e la cattolicissima Baviera appena ha veduto che si voleva dare pubblicità ufficiale al dogma della infallibilità del Papa, lo ha proibito con un'ordinanza reale.

È dunque chiaro che gli altri Stati cattolici credono tuttavia necessarie le armi che noi crediamo inutili. Ad ogni modo io faccio questa considerazione: se noi conserviamo armi inutili, non facciamo danno nè alla Chiesa nè allo Stato; ma se noi buttiamo via armi necessarie, noi compromettiamo Stato e Chiesa. Quindi mi pare, che al punto in cui ora sono le cose tanto per gli Stati cattolici in generale, quanto per l'Italia in particolare, lo stare a vedere sia più atto di necessità, che di prudenza.

Non vogliamo, o Signori, abbandonarci a speranze impossibili, e di un avvenire per lo meno troppo incerto: lasciamo da parte la poesia; facciamo come Licurgo e Solone, non come Pindaro ed Anacreonte; facciamo come la Baviera, mettendo in disparte Sillabo e pseudo-concilio, e se pur vogliamo esser poeti, sciogliamo un inno ai progressi della scienza e della ragione umana, alla patria ed alla religione, alla libertà ed alla fede, alla gloria di Dio ed al bene dell'umanità.

Presidente. La parola è all'onorevole Villamarina.

Senatore Villamarina. Il Senato conosce già le mie opinioni riguardo alla questione romana; io le ho sempre manifestate con quella sicurezza che viene dall'intima convinzione e dalla coscienza del vero: e se il Senato vuole onorarmi dalla sua benevola attenzione per alcuni momenti, io le esporrò colla stessa franchezza e lealtà, anche riguardo alla legge che siamo chiamati a discutere.

Innanzi tutto mi affretto e tengo a dichiarare, che non sono mosso da veruno spirito di opposizione.

La legge non mi persuade; e ne dirò le ragioni.

Procurerò, per quanto mi sarà possibile, di essere conciso e breve.

Anzitutto amo riconoscere come la legge sia stata emendata in parte, nel senso della libertà: ciò segna un progresso nelle idee e nei concetti che in questo e nell'altro ramo del Parlamento vennero emessi pochi mesi sono, quando si parlava ancora di città Leonina, di immunità, privilegi in favore di un potere, che oramai si è distrutto colle proprie armi; ed è a lamentarsi che il Governo non abbia creduto di recederne prima, perchè così avremmo guadagnato un tempo prezioso con grande vantaggio della cosa pubblica.

Io, lo confesso, non so vedere la necessità di questa legge sulle guarentigie: la colpa sarà mia, sarò in errore, ma la penso a questo modo.

Io non so capacitarmi, ripeto, io non so vedere le ragioni per cui in una questione abbastanza spinosa e delicata per se stessa, potendo noi avere una posizione semplice, netta e fino ad un certo punto facile, o piuttosto meno difficile, vogliamo crearne una difficile ed imbarazzante, irta di pericoli e piena di gravi complicazioni.

Secondo il mio modo di vedere, tutte le guarentigie sono comprese nel principio stesso della libertà. Diamo a questo principio il più ampio sviluppo, accordiamo al Pontefice ed alla Chiesa la più ampia libertà, l'indipendenza più assoluta senza paure, ma all'ombra del diritto comune e sotto l'impero delle leggi che tutelano la sicurezza interna dello Stato, dall'osservanza delle quali nessuno può andare esente per qualsiasi ragione, ed il Pontefice avrà tutta la libertà e tutta l'indipendenza che desidera nell'esercizio della sua potestà spirituale: e le Potenze non potranno non essere soddisfatte, perchè in fin dei conti accorderemo al Papato ed alla Chiesa molto di più di quello che esse avrebbero loro accordato in casa propria.

Ma a che garantire? Chi dona, non ha bisogno di garantire il dono.

Il possesso è la garanzia più efficace, massime quando si trasmette effettivamente la cosa donata. Anzi, in questo caso il possesso esclude naturalmente ogni altra garanzia.

E, se mi chiedete dove stiano l'indipendenza e la garanzia relativa, vi risponderò che entrambe sono congiunte nella libertà.

Secondo me, a Roma Papa e Re, religione e politica, devono essere talmente distinte e separata fra di loro, che ogni intrusione divenga difficile, per non dire impossibile.

A questo scopo noi dobbiamo rivolgere ogni nostro studio, ogni nostra cura, ogni nostra attenzione, non solo nell'interesse dello Stato, ma in quello eziandio delle coscienze.

Dobbiamo combinare le cose in modo che divenga impossibile ogni intromissione di un'autorità a danno

dell'altra, e ogni menomazione dell'autorità che a ciascuno si compete nella sua sfera di azione.

Questa è la vera, la sola garanzia che noi siamo obbligati di dare alle Potenze e al mondo cattolico, la separazione dei diritti e dei doveri dell'autorità laicale dai diritti e dai doveri del Ministero ecclesiastico. E siccome il menomo appiccio può dar origine a confusione e diffidenze, delle quali sarebbe difficile prevedere gli effetti, tagliamo nettamente il nodo: separiamo queste due autorità e collochiamole in guisa, che mai più si possano congiungere nè per forza, nè per intrigo. Ma, compiuta questa separazione, o Signori, tutto il resto ci appartiene.

Nessuno ha il diritto di venire ad imporci una legge.

La questione internazionale avrebbe potuto sorgere tutt'al più prima di aver espugnato Porta Pia; ma, compiuto quest'atto col consenso per lo meno tacito delle Potenze, noi siamo in casa nostra; nessuno ha il diritto di venire a ingerirsi in una questione che è diventata questione interna, questione nazionale, questione italiana: tutte le garanzie che si riferiscono alla nostra sicurezza interna ed esterna ci appartengono, ed in esse non possiamo nè dobbiamo ammettere ingerenza straniera.

Ma si dice: questa è una legge fatta per corrispondere alle esigenze di una situazione politica. Bellissima frase, egregiamente immaginata per iscusare fino ad un certo punto le concessioni che si vogliono fare; ma ben ponderata, non è nè più nè meno che una frase. Infatti, qual'è questa situazione politica? Io non ne vedo altra, se non che quella di rassicurare le Potenze e il mondo cattolico della perfetta libertà ed indipendenza del Pontefice e della Chiesa. Or bene, noi vogliamo accrescere questa sua indipendenza con una libertà completa che gli dà una superiorità d'influenza maggiore a quella che ha avuto finora; ben inteso per ciò che riguarda la parte religiosa, perchè credo che siamo tutti persuasi che nè le Potenze, nè il mondo cattolico possono esigere al di là di questo.

Diciamo piuttosto che il bisogno della legge delle garanzie si fa sentire perchè non si ha il coraggio di andare fino in fondo; perchè si vuole ammettere un principio in un modo affatto incompleto ed imperfetto. Mettiamoci ben in mente, o Signori; il problema che in sè racchiude la parola Roma, ed i grandi principii che vi sono connessi, non si potranno dire risolti che nel giorno in cui in Roma, divenuta sede effettiva del Governo, saranno cessati tutti i provvedimenti eccezionali.

I privilegi, il Pontefice li ha da sè; quello di esser capo della cattolicità, di esser circondato dalla maestà di una religione professata generalmente in Italia e in gran parte d'Europa; quello di comandare a milioni di cattolici; quale v'ha maggior privilegio di questi? Cristo ebbe egli privilegi? Invece di essere equiparato agli imperatori romani, fu equiparato a Barabba, e la sua forza è derivata precisamente da ciò che, invece di essere

sovrapposto alla legge, egli fu il primo a subirla come ogni altro cittadino; e la religione ne ha ella per ciò scapitato?

Al contrario, fu lo spirito di carità, di umiltà, di eguaglianza che fondò il cristianesimo.

Queste, Signori, sono verità evangeliche, questa è storia sacra.

Il Papa dovrebbe anzi essere il primo a dare l'esempio della sottomissione alla legge, il primo a rinunciare a tutti quei privilegi eccezionali che non sono conformi allo spirito che informava il Capo degli Apostoli, il quale predicava l'uguaglianza e la parità dei diritti di tutti.

È un assurdo il voler creare una sovranità senza sudditi, ed è ancora più assurdo il voler creare un sovrano spirituale come un capo politico.

Poniamoci una volta nel vero e nella realtà, e non prendiamo per base, per punto di partenza dei principii che sono parto di menti fanatiche, o per eccesso religioso, o per ignoranza, o per spirito di parte, o per passione politica, o per speculazioni, o per abusi che si vogliono introdurre, e mantenere da chi ha interesse di fare della religione uno strumento di lucro, di potere ed anche di tirannia, soprattutto sul basso clero.

Nell'altro ramo del Parlamento è venuta fuori una idea nuova. Si è detto; questa è una legge di pace.

Ma che pace, o Signori, ma che pace? Se per pace volete intendere la speranza di una conciliazione, chi non vede che questa conciliazione è la più insensata delle utopie, una vera assurdità!

Che cosa volete conciliare quando esiste fra le due parti una barriera insormontabile, quella del principio politico?

Cosa volete conciliare quando l'attitudine della Curia Romana è una continua minaccia alla nostra unità nazionale; quando si vuol far retrocedere di un secolo la società; quando vi si dice chiaramente che i nostri principii non saranno mai ammessi; quando la attitudine della Corte di Roma è una continua minaccia alla nostra esistenza sociale?

Io dico, o Signori, che questa sarà una legge di guerra, e di guerra accanita interna ed esterna.

Interna, perchè questa legge, in mano ai nostri nemici del Vaticano, sarà una sorgente di urti, di conflitti, di imbarazzi, di complicazioni, di difficoltà colle quali si cercherà di intralciarci la via sul cammino del progresso e della civiltà di cui il Papato fu e sarà sempre la negazione.

La Curia Romana cospirerà sempre contro le nostre istituzioni, contro la nostra unità, contro la nostra indipendenza; Nè io glie ne muovo rimprovero. Il manifestarsi, l'assalire, il difendersi è diritto tanto dell'errore quanto della verità: non è a dubitare che la verità uscirà all'ultimo vittoriosa; ma guai al partito liberale, che è pure il partito nazionale, se in mezzo a questa agitazione, se in mezzo a questo contrasto

d'idee e di concetti, se ne starà inoperoso, inerte, indifferente, se si mostrerà debole, incerto, esitante.

Il partito clericale odierà sempre l'Italia, e forte della immunità del Vaticano, nulla lascerà d'intentato per nuocerci all'interno e all'estero.

Ho detto guerra esterna, perchè questa legge, facilmente interpretabile in vario senso, può divenire nelle mani della diplomazia uno strumento di cui la politica internazionale saprà prevalersi, se sorgessero complicazioni diplomatiche europee, per iscaricarsi sopra l'Italia, darci noie e fastidi, intralciare, all'occorrenza, la nostra azione, per quel malaugurato polo di attrazione che pei forestieri è stato sempre il Papato.

E qui, o Signori, mi permetterete di ripetere ciò che io ebbi già l'onore di dirvi, cioè che io credo incomba al Governo italiano il più stretto dovere non solo di emancipare l'Italia da ogni influenza straniera, ma di preservarla anche da ogni pericolo di essere percorsa e occupata nuovamente da truppe straniere o da mercenari. Ed oso dire, o Signori, che se il Governo non lo facesse, mancherebbe a' suoi doveri e verso la Nazione e verso la Monarchia; il perchè non vel dirò io, voi lo indovinate facilmente. E poichè in questa questione si è sempre invocato l'autorità del Conte di Cavour, mi permetterete che io pure alla mia volta la invochi in appoggio della tesi che sostengo, e vi comunichi alcuni suoi autografi di diverse epoche, relativi alla questione romana dai quali apparirà qual fu sempre il suo concetto, e quale la sua vera politica.

Io chiedo al Senato il permesso di leggerli nella stessa lingua in cui furono vergati, perchè mi preme assai più di essere fedele non solamente al testo, ma persino all'accento della sue parole.

Nel 16 gennaio del 1853 egli mi scriveva in Parigi:

« Je vous recommande aussi de tâcher de faire com-
 » prendre notre question religieuse. Malgré la meil-
 » leur volonté, il est impossible de s'entendre avec
 » Rome. Vous le savez aussi bien et mieux que moi,
 » vous qui avez vu de près les intrigues romaines.
 » Rome en veut à nos libertés, à notre indépendance
 » bien plus qu'aux lois qui tendent à introduire chez
 » nous dans une mesure modérée ce qui existe depuis
 » un demi siècle dans tous les autres États catholiques.
 » Au reste, à l'égard de la question romaine, le pays
 » ne badine pas: il est aussi sage, aussi modéré qu'il
 » soit possible de le désirer, pourvu qu'on ne cède
 » pas devant l'arrogance sacerdotale. »

E in una lunghissima sua Memoria, che io fui incaricato nel febbraio 1857 di rimettere personalmente nelle mani dell'Imperatore de' Francesi, Memoria nella quale si discutevano e si proponevano i mezzi adatti a preparare la ricostituzione del Regno d'Italia, si leggeva il seguente paragrafo:

« Le Gouvernement du Pape, sa domination comme
 » Souverain temporel a cessé d'exister à dater du jour

» où il a été démontré qu'elle n'existe qu'en vertu
 » d'une double occupation étrangère, et il est évident
 » aujourd'hui que si l'occupation venait à cesser, le
 » Gouvernement n'aurait pas une semaine de vie. »

E poi il 15 giugno 1857, allorché il Papa venne
 a Bologna, e fu delegato dal Re il Commendatore Bon-

compagni per complimentarlo, Cavour pure scriveva:
 « Boncompagni a été reçu par le Pape froidement
 » mais convenablement. Je n'ai pas encore reçu de
 » rapport circonstancié sur sa réception, qui au reste
 » aura produit tout ce que nous en attendions, si elle
 » a prouvé à l'Europe que nous savons concilier les
 » égards dûs au Chef du Catholicisme avec le main-
 » tien de l'indépendance absolue du pouvoir civil. »

E più tardi, il 27 ottobre dello stesso anno, sempre
 a proposito della questione romana, la quale si era allora
 complicata (ed i momenti erano gravissimi) per alcune
 rimostranze fatte da qualche Potenza contro la stampa
 subalpina, che in allora spingeva vivamente il Governo
 alla più pronta risoluzione di tale questione, il Conte
 Cavour mi scriveva queste memorabili parole:

« Tant que le pays se conduit avec une sagesse
 » admirable, je n'irai pas, pour faire plaisir à Wa-
 » lewski (posso nominarlo, perchè è morto) jeter au
 » milieu de lui le trouble et l'alarme par un chan-
 » gement de politique. Si l'Empereur désire qu'il y
 » ait en Piémont un Gouvernement fort et vigoureux,
 » capable de maintenir l'ordre à l'intérieur, et d'agir,
 » au besoin, énergiquement à l'extérieur, qu'on ne
 » vienne pas troubler la marche politique suivie jus-
 » qu'ici. Si au contraire, l'Empereur veut favoriser en
 » Piémont une politique incolore, réactionnaire un
 » jour, libérale le lendemain, qu'il ne compte pas
 » pour cela ni sur moi ni sur mes collègues. Je ne
 » doute point qu'en tenant à cet égard un langage
 » ferme et décidé, comme vous savez le faire, vous ne
 » fassiez cesser des sollicitations qui vraiment de
 » viennent insupportables... »

Potrei produrre altre dello stesso genere, tutte re-
 lative alla presente questione, ma potenti motivi mi
 obbligano ad una prudente riserva. Frattanto io posso
 dichiarare francamente come la politica del Cavour
 abbia avuto per scopo costante di togliere, per quanto
 possibile, alla questione romana ogni carattere d'*in-
 ternazionalità*, e posso attestare che da questa co-
 stante politica nacque in lui l'idea della formula di
libera Chiesa in libero Stato, formula che lanciò nel
 campo della discussione non solo per mezzo della
 stampa, ma eziandio per mezzo della diplomazia, per-
 suaso, com'era, che la questione avrebbe fatto con
 questo mezzo rapidi progressi in brevissimo tempo
 verso una soluzione nazionale.

E in fondo, o Signori, in questa formula non
 si tratta nè di scisma, nè di attacco contro i prin-
 cipii del dogma; essa non è altro se non un ritorno
 allo stato primitivo della Chiesa, stato che fu dal
 Papato sconvolto mercè infinite usurpazioni, usando e

abusando delle sacre fulgori con gravissimo danno
 della religione, dalla quale si staccarono intiere nazioni
 per sottrarsi alle ambiziose mire della Curia Romana,
 che le dichiarava perciò scismatiche e eretiche.

Si o Signori, con tale formula il Conte di Cavour ebbe
 in mira di far fare alla questione romana continui pro-
 gressi verso la completa attuazione del programma
 liberale unitario, a misura che le circostanze e gli
 avvenimenti gli avessero fornito propizia l'occasione,
 i mezzi e l'opportunità.

E la legge sulla stampa allora fu mantenuta qual'era,
 malgrado le continue istanze, e dirò anche pressioni
 che esercitavano senza posa i Gabinetti di Parigi e di
 Vienna, istigati dalle incessanti mene, dalle malevole
 e caluniose insinuazioni del Vaticano e della Corte
 di Napoli. Infatti il 9 febbraio 1858, essendo soprag-
 giunte istanze minacciose, Cavour scriveva:

« Courage, cher Marquis, marchez la tête haute
 » comme le représentant d'un Roi généreux et d'un
 » Gouvernement loyal et énergique qui connaît ses
 » devoirs aussi bien que ses droits; qui ne transigera
 » jamais avec l'esprit de désordre ou de révolution
 » pas plus qu'il ne se laissera intimider par les me-
 » naces de ses puissants voisins. Fort de votre con-
 » science, vous lutterez à Paris tant que vous aurez
 » l'espoir de faire rendre justice à votre Pays, et s'il
 » fallait y renoncer, en dérogeant aux réglemens diplo-
 » matiques, vous endosseriez votre uniforme de Colonel,
 » pour venir défendre à côté du Roi l'honneur et
 » l'indépendance de votre Pays..... »

In cambio, un anno dopo, i Francesi scendevano in
 Italia per aiutarci a liberare la Lombardia dall'occu-
 pazione straniera!!!...

Ecco, Signori, qual fu la politica del Conte di Ca-
 vour!... politica ch'egli seppe costantemente spiegare
 nei momenti i più difficili, i più critici, i meno pro-
 pizii; politica ch'egli seppe mantenere in mezzo a mille
 difficoltà, con prudenza sì, ma con ardimento, con co-
 raggio virile, e coll'abituale serenità dell'animo suo!...
 Ora lascio a voi il giudicare che cosa non avrebbe egli
 fatto oggi nelle condizioni *più che favorevoli* in cui si
 trova l'Italia! Certamente non ci avrebbe proposto questa
 legge: ed io non credo esagerare affermando che a
 quest'ora non solo il Governo sarebbe già da un bel
 pezzo stabilito in Roma, ma saremmo andati anche al
 di là, se gli interessi della Nazione l'avessero richiesto.
 Invece noi diamo al Clero *insigni privilegi* sotto pre-
 testo della libertà della Chiesa; lo collochiamo al di-
 sopra del diritto e della legge comune; lo esoneriamo
 dai doveri che incombono a ogni cittadino *indistin-
 tamente*; e mettiamo, per così dire, a sua discrezione
 le sorti della nostra patria, perchè egli possa, quando
 che sia, manometterle, turbare l'ordine interno e la
 pubblica quiete *impunemente*, impedire l'esecuzione
 delle sentenze dei nostri tribunali e tentare di nuocere,
se gli riesce, alla nostra unità, alla nostra indipen-
 denza!

Ma vi ha di più. Nella raccolta delle carte segrete rinvenute alle Tuileries, esistono documenti della massima importanza per noi, ai quali la stampa italiana non ha dato, secondo me, abbastanza rilievo, e che pur contengono rivelazioni preziosissime e utili insegnamenti per l'Italia, non solo riguardo al passato, ma eziandio riguardo al presente e all'avvenire.

Esiste una nota del Ministro Rouland all'Imperatore, la quale definisce in poche parole quali siano le conseguenze della proclamazione del dogma dell'infallibilità, che dimostra fatale al Pontificato, perchè, facendo del Pontefice il censore dei popoli e dei Re, nè Re nè popoli possono accettarlo. Oltreccìò il Ministro imperiale, accennando ai giornali *L'Univers*, e *L'Ami de la Religion*, che dichiara organi diretti del Papato infallibile, esso ne proponeva la soppressione acciò si sottraesse il basso clero alle odiose violenze, cui quei due diari volevano sottoporlo, violenze che essi pretendevano imporre allo stesso Governo.

Ma il documento che la meglio al caso nostro, è la nota diretta personalmente all'Imperatore dal signor Di Sartiges, in allora ambasciatore presso la Corte di Roma; nota che porta la data del 20 ottobre 1866, e può considerarsi come un rapporto dettagliato e autentico sulle relazioni della Santa Sede e dell'Italia fra loro, non che verso i sudditi rispettivi, e verso la Francia medesima.

In questa nota il signor Di Sartiges, dopo di aver parlato del risentimento che il Papa nudriva incessante contro la Francia pel colpo mortale che aveva portato al Papato intervenendo in Italia nel 1859, verità questa che, quantunque accettata da tutti gli uomini di buona fede, nella bocca del signor Di Sartiges, rappresentante della Francia in Roma, equivale ad una preziosissima rivelazione, constata il malumore ognor crescente dei Romani, i quali, benchè chiamati dal Pontefice *suoi figli dilette*, furono costantemente posposti ai mercenari e agli stranieri. Prevede il caso di una fuga del Papa costretto a lasciar Roma per l'azione dell'Italia e degli stessi Romani; palesa la sua niuna fiducia nelle truppe mercenarie; e conchiude riconoscendo l'impossibilità di uscire da una tale posizione, senza prendere per punto di parteza la Chiesa libera in libero Stato.

Ho detto che questa nota contiene utili insegnamenti per noi non solo pel passato, ma eziandio pel presente e per l'avvenire.

Infatti, riguardo al passato, essa dimostra che fino dal 1866 il potere temporale era condannato non solo dagli Italiani, ma dagli stessi Ministri e rappresentanti della Francia in Roma; che fin dal 1866 era preveduto che la base d'ogni riavvicinamento con Roma, altra non poteva essere che la libertà della Chiesa; e che se nell'ottobre 1866, quando i Francesi non erano più in Roma, e il Pontefice era abbandonato alle proprie forze, o piuttosto alle forze mercenarie che non ispiravano al Sartiges fiducia di sorta, pur questi te-

meva che il Papa potesse essere costretto a lasciare Roma, è segno evidente che la Convenzione di Settembre ammetteva la possibilità del fatto, altrimenti lo stesso Sartiges, che era già in Roma quando la Convenzione fu stipulata, e che dovea conoscerne perfettamente lo spirito e lo scopo, non avrebbe supposto gratuitamente un'eventualità che dovea offendere la suscettibilità e dignità del suo Sovrano. Di qui è facile il dedurre la conseguenza come il ritorno dei Francesi nel 1867 sia stato una violazione della Convenzione suddetta.

Riguardo al presente, la nota serve a provare come l'Italia, coll'occupazione di Roma, non abbia fatto altro che cogliere il frutto che il Pontificato fece maturare coi suoi antichi e nuovi errori, e come l'abbia colto non solo forte del proprio diritto, ma eziandio nell'interesse del cattolicismo, il quale non poteva ragionevolmente temere che una sola cosa, cioè che la rivoluzione scuotesse essa l'albero, appunto come lo stesso Sartiges accennava nelle previsioni contenute nella sua nota.

Finalmente, riguardo all'avvenire, la precitata nota dimostra come sia poco probabile e poco fondata la voce che un certo partito cerca di spargere e accreditare, che la Francia, appena rimessa dalle sue sventure, voglia riprendere la questione romana, edotta come dovrebbe essere oggi dall'esperienza che se il Governo imperiale avesse tratto profitto dalle informazioni del suo ambasciatore, non avrebbe commesso l'errore funesto di un secondo intervento, e non avrebbe sollevato contro di sè i più acri, e, diciamo pure, i più giusti risentimenti della nazione italiana entrata oggi in possesso della sua capitale naturale, e padrona oramai di tutti i punti strategici che la difendono. Gli è, o Signori, che non basta condannare e comprimere un movimento colla forza brutale, bisogna studiarlo, indagarne le cause e trovarne la filosofia, perchè tutti gli avvenimenti, come le favole d'Esopo, hanno una morale.

Tutto ciò, o Signori, ci deve infondere coraggio ed energia per uscire una buona volta dai mezzi termini, abbandonare una politica che è paurosa senza essere prudente, e smettere il metodo di condurci favorendo l'equivoco a scapito della causa liberale, equivoco che offende i sentimenti della Nazione e imprime a questa legge un marchio che io oggi non voglio definire, nè qualificare.

Io trovo giustissimo, convenientissimo e decoroso che si accordino al Pontefice le più grandi onorificenze assimilandolo ai sovrani stranieri, che si abbiano per lui i più grandi riguardi; ma che questi riguardi nulla contengano che gli dia il ben che minimo appiglio ad esercitare un potere civile qualunque, sotto qualsiasi pretesto.

Si rende male Roma all'Italia ed al mondo moderno, lasciando sussistere il benchè menomo residuo di un potere di cui la Corte di Roma ha sem-

pre profitto per attentare alla pace ed alla libertà non solo dell'Italia, ma dell'intera Europa.

Il mondo moderno, Signori, non è il mondo del medio-evo; e si rende male Roma al mondo moderno cogli espedienti e mezzi termini che si contengono in questa legge.

Il secolo nostro, checchè se ne dica, respinge il Sillabo e predilige la libertà.

In quanto alle offese, nel Codice penale abbiamo quanto basta; vi è un titolo che punisce tutte le offese fatte alla religione ed ai suoi ministri nell'esercizio delle loro funzioni. Vi è un altro titolo che punisce le offese fatte ai principi stranieri. In qualunque modo vogliate considerare il Pontefice, mi pare sia sufficientemente guarentito: tutt'al più si può usare nella applicazione una maggiore severità, ma questa vuol essere applicata con misura eguale per tutti; si puniscano severamente le offese fatte ai ministri della religione, ma con uguale severità siano punite le offese che i ministri della religione fanno alla Nazione ed allo Stato. Perchè vorremo addentrarci di soverchio in una questione di cui è difficile determinare bene i punti, i termini ed il fine? Procuriamo invece di rispondere alle esigenze della posizione politica con opere grandi, risolte ed improntate di coraggio civile.

Questi non sono momenti di timida prudenza, anzi è saggezza il prevenire, l'affrettare, l'assicurare l'avvenire con coraggiose risoluzioni.

E qui permettetemi, o Signori, una piccola digressione. Sapete voi, qual è secondo me, questo avvenire? Quello in cui sarà proclamata ovunque la libertà dei culti, in cui i parroci ed i vescovi saranno liberamente eletti dai loro fedeli come ai primi tempi della Chiesa, ed allora il Pontefice potrà dire come S. Pietro: io non ho nè oro, nè argento, nè armi, nè onori, ma posseggo una forza che nessuno mi può togliere: la forza della verità, il libero ossequio della fede!

Ed io ho precisamente alluso a questo avvenire quando nella seduta del 25 gennaio scorso vi diceva che l'Italia sa benissimo essere in debito di guarentire a che la Chiesa cattolica sia considerata, dirimette alle leggi, come una libera associazione rispettata, guarentita, protetta come tutte le associazioni libere in paesi liberi, ben inteso nei limiti del diritto comune e delle leggi che garantiscono la sicurezza interna ed esterna dello Stato.

E qui lasciatemi svolgere una pagina della Storia; lo farò di volo:

Quali sono le nazioni che furono sempre più facili alle commozioni politiche, ai moti rivoluzionari? Quelle che furono esclusivamente eminentemente cattoliche: il Portogallo, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia e la Polonia.

Quali furono invece le Nazioni in cui il rispetto all'autorità ed il sentimento del dovere furono sempre più profondi, in cui la venerazione si mantenne sem-

pre grandissima, verso un'autorità qualsiasi. Quelle in cui ha dominato e domina il libero pensiero.

E perchè questo? perchè il viver libero nel suo vero senso impone al cittadino maggior copia di obblighi morali, d'onde risulta l'interesse al mantenimento dell'ordine morale e materiale come cosa propria.

Noi, o Signori, andiamo incontro, o, dirò meglio, siamo in tempi in cui è d'uopo lasciare a tutte le opinioni la libertà, quando questa non degeneri in licenza: tutte le dottrine hanno il diritto di essere proclamate, e nessuna ha quello di divenire oppressiva.

Si è detto che l'Italia, accettando il Plebiscito, aveva contratto l'impegno di dar garanzie al Papa.

Ma adagio un po', o Signori; raccogliamo i fatti.

Non parlerò della stampa e della pubblica opinione che fu unanime nel biasimare questa legge; perfino la stampa officiosa, se non biasimò, lodò poco o nulla, ed anche nel lodare andò con molta riserva.

Veniamo alla storia dei fatti.

Tutti ricordiamo la viva ripugnanza e l'ostinato rifiuto che la Deputazione Romana (che in quei giorni rappresentava quel popolo) oppose ad una certa formola che il Ministero voleva imporre nel Plebiscito, relativamente alle garanzie, e l'opposizione andò fino al punto di minacciare la dimissione in massa; non fu che dopo lunghi e penosi negoziati che per amor di concordia in un momento di entusiasmo generale, ma sempre a malincuore, la Deputazione accettò una parola generica, e tale fu voluta precisamente perchè non traesse conseguenze.

Ora ci resta ad esaminare se lo sviluppo dato a questa parola generica non sia stato maggiore di quello che l'Italia ed i Romani avrebbero voluto. Se si fosse detto ai Romani: badate che noi vogliamo bensì abolito il potere temporale, ma vogliamo conservate delle privative per il Papa, per i Cardinali, per i Prelati, e via dicendo: noi vogliamo che il Papa rimanga sovrano; chi sa se molti non avrebbero detto: noi non vogliamo che venga spezzato il principio della libertà e dell'uguaglianza per tutti; noi vogliamo un solo Sovrano, e questo non può, nè dev'essere altri che il Re d'Italia: ma in tal caso questa legge sarebbe anzi una violazione del plebiscito.

Oltre a ciò, riguardo a questi impegni, noi siamo tuttora nella oscurità, nella incertezza, e, mi si permetta di dirlo, anche nella contraddizione; e ciò malgrado l'essenza stessa del regime parlamentare, il quale vuole che la Nazione, e specialmente il Parlamento, siano ben tenuti al corrente delle intenzioni e delle speranze del Governo. Abbiamo una dichiarazione dell'onorevole Ministro degli Affari Esteri, fatta innanzi all'altro ramo del Parlamento nelle prime sedute e ripetuta nelle ultime, dov'è detto che non c'erano impegni, e che il Parlamento era libero di prendere quelle determinazioni che avrebbe creduto più convenienti ed opportune. Abbiamo per contro una dichiarazione dell'onorevole Presidente del Consiglio che disse esservi delle promesse

alle quali non poteva mancare, e pose per ben due volte la questione ministeriale. Finalmente abbiamo un volume di documenti diplomatici da cui apparisce (mi si permetta l'espressione) una smania d'introdurre il principio d'internazionalità laddove non ci dovrebbe essere, perchè non ci può essere internazionalità laddove si separano le due autorità, dove si teglie lo Stato da ogni contatto colla Chiesa, dove si vuole bensì rispettato il diritto su Roma, però senza alcuna menomazione per l'autorità religiosa, ma nello stesso tempo senza oltraggi alla storia, e senza misure che urtino i principii elementari della scienza e della ragione.

Finalmente, quali considerazioni, e qual peso volete che questa legge abbia presso le estere Potenze quando, dopo di essere stata discussa e votata con criteri e con convinzioni che abbiamo visto cambiarsi facilmente da oggi a domani colla stessa facilità con cui si cambia un abito (permettetemi l'espressione), fu seguita dall'osservazione che questa legge non era l'ultima parola, ma solo la prima fase, che sarebbe stata seguita da una seconda in cui questa legge sarebbe stata essenzialmente modificata. Ma allora perchè non modificarla subito?

Ma non basta, si è andati più in là.

Si è detto che, quand'anche questa legge fosse stata d'impaccio, si sarebbe passato oltre; e si sarebbe provveduto secondo le norme del diritto e delle esigenze dello Stato.

Ma allora perchè fare questa legge? per creare imbarazzi.

Sapete, o Signori, che cosa guadagneremo con questa legge? Contrasti, conflitti, complicazioni che ridonderanno a danno dello Stato e della Religione.

Si è detto che il Papato è un'istituzione ormai riconosciuta da tutte le Potenze d'Europa, che costituisce una situazione politica che dura da secoli, accettata da tutti i Governi, e protetta dal mondo cattolico.

Ma, o Signori, io suppongo che per mondo cattolico non vogliate già intendere ciò che non è altro che il risultato delle mene della Curia Romana, degli emissari mandati qua e là per eccitare le popolazioni, per ispirare degli scrupoli che sono tutt'altro che religiosi, e raggranellare, se pur fosse possibile al giorno d'oggi, le feroci compagnie che i cardinali della Corte di Avignone lanciarono altra volta contro l'Italia; ma questo, o Signori, io lo chiamo mondo intrigante, mosso da spirito di parte, di fanatismo, d'ambizione politica, non mai da sentimento religioso, ma da vaneggiamento settario.

E poi, questa situazione politica che dura da secoli, se oggi non è affatto cambiata, si è però modificata assai. Gli abusi, le prepotenze, le usurpazioni della corte di Roma hanno finito per istancare l'Europa, la cattolicità e perfino lo stesso clero.

Tutti abbiamo seguito le fasi per cui passò il Concilio ecumenico: tutti abbiamo letto le energiche pro-

teste della parte più illuminata di quel Consesso. E nella stessa raccolta dei documenti diplomatici appare la miglior disposizione delle Potenze per accettare quelle transazioni per le quali, salvando il supremo principio religioso, si faccia finita una volta con tutti questi abusi a danno dell'autorità politica, della civiltà, del progresso, e perfino della stessa gerarchia ecclesiastica.

No, o Signori, non è nè pel Papa, nè per il collegio dei cardinali che vi sarà oggi una potenza in Europa che voglia arrischiare una guerra contro l'Italia, sempre che questa mostri senno, fermezza, risoluzione congiunti ad accorgimento e prudenza, per far valere verso tutti e con tutti i propri atti ed il proprio diritto.

Sta bene che nei rapporti coll'estero sia talvolta prudente di tener conto delle opinioni dei governi e dei popoli che costituiscono il gran consorzio europeo; ma non bisogna spingere questa prudenza fino all'eccesso, non bisogna farcene una norma assoluta per la nostra condotta, e molto meno farne una legge poi per lo Stato.

Non bisogna far concessioni che non ci sono domandate e contro le quali stanno anzi l'attitudine benevola d'Europa e gli avuti eccitamenti a noi favorevoli.

Sta bene che si debbano prevedere i pericoli, ma non bisogna esagerarli, ed è mestieri evitare eziandio le occasioni che li possono produrre.

Pare a me che quando si separano interamente le due autorità, si vada fino all'ultimo, si vada fino all'estremo limite delle concessioni, e si tolga ad ogni consorzio europeo il mezzo e il pretesto di muover lagnanze che siano giuste e fondate; e se queste verranno, il Governo ha tanto in mano da poterle combattere vittoriosamente.

Nè mi si dica che si vuole procedere con seria ponderazione per evitare il pericolo di mettere in discussione il nostro diritto, perchè con questa legge così fatta, mentre volete fuggire il pericolo, voi gli andate incontro e lo fate nascere.

(Voci: A domani! a domani!)

Poche parole, ed ho finito. Conchiudo. Si dice: ma come mai il Pontefice può essere libero se non è sovrano?

Con un mezzo facilissimo: si rassegni ad esserlo, e lo sarà: la libertà glie la vogliamo dare tutta intera: occorre solo che si persuada di averla, e si disponga ad usarne, e non si voglia costituire prigioniero quando non lo è; quando ha potuto fare affliggere dappertutto le sue lettere pastorali, le encicliche, anche quelle intese a cumulare odio sull'Italia e sul Governo e sul pretaro suo carceriere; quando le note dell'Antonelli, che oramai si contano come i giorni dell'anno, hanno potuto circolare liberamente dovunque, quantunque non sempre si siano distinte per ispirito di carità cristiana, e molto meno per ispirito di verità e di giustizia. Oh, lasciamoli pubblicare tutto quanto lor pare e piace!

Gli Italiani, anche prima del quattordicesimo secolo, impararono a separare il cattolicesimo dalle forme terrene. Agli intrighi di Roma opponiamo le scuole, l'istruzione, l'educazione popolare, e mostriamo ai nostri nemici quale dei due oggi si trovi in situazione più disperata.

A misura che l'istruzione e l'educazione progrediranno, ciò che avrà per iscopo il sentimento religioso sarà ben distinto dall'opinione pubblica da ciò che ha per iscopo l'espressione e lo sfogo della passione politica, e state certi che gli atti, dettati ed informati a questo spirito, incontreranno un severo giudizio non solo nell'interno dello Stato, ma anche all'estero.

In fine, onde riassumere il mio concetto in una sola frase, dirò: Il Pontefice non pretenda più di essere Gregorio VII o Bonifacio VIII, e si contenti di ritornare Gregorio Magno o Leone il Grande, che non è poco: due Sommi Pontefici sotto i quali la religione non ha certamente scapitato.

E se a persuaderci non bastasse la ragione, dovrebbe bastare il fatto palese della decadenza dei popoli cattolici: lo dico con dolore dal fondo del cuore! Questa decadenza è dovuta al sistema che durò e trionfò finora, sistema che la Corte di Roma rimpiange e che vorrebbe mantenere, restia a sgombrare le sollecitudini del potere terreno, che le fa dimenticare le forze latenti del potere divino.

Numerosi furono gli atti che si compirono dal Pontefice attuale. Non li enumererò per non abusare maggiormente della vostra sofferenza, ma ad ogni atto si è sempre gridato al più gran successo e al completo trionfo del cattolicesimo.

Ebbene, quali ne furono le conseguenze? Ognuno le vede! La divisione è penetrata nel campo del cattolicesimo e dello stesso clero.

Circolari, pastorali, note ed opuscoli partono dal Vaticano, gridando che le cose del Papato volgono alla peggio, e che oramai all'orizzonte non si vedono che due giganti, l'Impero Germanico e l'Impero Russo, vale a dire, secondo il padre Curci, lo scisma e l'eresia.

E questo è il sistema che si vuol mantenere?

Ma lasciamo che muoia, traendo seco la sorgente di tanti mali, e non pretendiamo di reggere con puntelli di garanzie un edificio che oramai è crollato!

Appigliamoci alla libertà francamente, sinceramente e lealmente; è nella libertà che l'Italia deve attingere

la sua forza principale in Europa; il Pontefice si appigli alla Croce, e lasci la politica e la spada, che non si addicono a chi è chiamato a reggere la Chiesa pia, mansueta, caritatevole.

Verità e grazia, garantite nella loro manifestazione dalla libertà, ecco la forza della Chiesa. Il regime della libertà venga dal Pontefice accolto così prontamente come lealmente gli è offerto e l'influenza della Chiesa diverrà efficace, potente, universale.

Benedica il Papa l'Italia e la libertà, e il suo trionfo sarà così grande, da riuscire difficile il determinarlo.

Signori.

Io non ho nessuna pretensione di aver persuaso il Senato; so benissimo che la legge sarà votata, ma io avrò la coscienza di avere esposto francamente e lealmente i miei convincimenti.

Aggiungerò che questa legge è pernicioso sia che venga accettata, sia che venga respinta dal Vaticano, e fortunatamente sarà respinta; ed è ciò che ci può arrivare di meno peggio.

Per fortuna d'Italia la politica del Vaticano che ci ha salvati fin ora, continuerà a salvarci con il suo, per noi sempre propizio, *non possumus*, ma se mai fosse accettata, lo sarebbe senza voler rinunziare a tutti gli abusi, a tutte le usurpazioni e pretese elevate fin qui, per cui accadrà che l'Italia dopo avere pensato a garantire il passato, dovrà seriamente pensare a garantire se stessa.

Ripeto, o Signori, io vi ho esposto francamente e lealmente il mio modo di vedere da cui non mi hanno fatto nè mi faranno recedere gli argomenti che ho inteso produrre finora; quindi io dichiaro schiettamente fin da questo momento che darò il mio voto contrario alla legge, quand'anche sapessi di rimaner solo; e lascio alla Nazione ed all'avvenire il giudicare la mia condotta.

(*Segni d'adesione.*)

Presidente. L'ora essendo tarda avverto i Signori Senatori che domani si terrà seduta pubblica alle ore due pel seguito della discussione della presente legge.

La seduta è sciolta (ore 6, 20).

TORNATA DEL 21 APRILE 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. *Congedo — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa — Discorsi del Senatore Robecchi, in favore del progetto, e dei Senatori Di Castagnetto, Marliani e Mameli contro. — Parole dei Senatori Villamarina, Robecchi e Mameli per fatto personale — Presentazione di un progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e degli Affari Esteri, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Istruzione Pubblica e quello dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore *Segretario* Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Il Senatore Roncalli Francesco chiede il congedo di un mese, che gli è dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato :

Il Ministro della Marina, dell'*Annuario ufficiale della Marina per 1871.*

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, del fascicolo del mese di giugno 1870, seconda serie, del *Bollettino industriale del Regno d'Italia.*

Il cav. Cuniberti Alessandro delle sue *Riflessioni e proposte sulle questioni del discentramento delle regioni e della sicurezza pubblica*

Il signor Pietro Manfrin, Deputato al Parlamento, del secondo volume della sua opera per titolo: *Il sistema municipale inglese e la legge comunale italiana.*

Il signor comm. Giuseppe Mantellini, consigliere di Stato, d'un suo libro intitolato: *I conflitti d'attribuzioni fra le autorità giudiziaria e amministrativa in Italia.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LE GUARENTIGIE DELLE PREROGATIVE DEL SOMMO PONTEFICE E DELLA SANTA SEDE, E PER LE RELAZIONI DELLO STATO COLLA CHIESA.

Presidente. Si riprende l'ordine del giorno di ieri intorno alla discussione generale sul progetto di legge

per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa.

La parola è al Senatore Robecchi.

Senatore Robecchi. Eccoci alla terza fase di quella grand'opera che, coronando e suggellando l'unità nazionale, soddisfa il desiderio di ogni buon italiano.

Venne, prima fase, il Plebiscito, il quale ricongiungeva la primogenita delle nostre provincie alle sorelle, che ne erano da tanti secoli divise; e io andai lieto di poter dar gli il mio voto, mi pareva allora di dar la mano ad una risorta, risorta sì, perchè la volevano ad ogni costo e per sempre morta.

Ho assistito poi commosso allo spettacolo delle nostre cento città, molte delle quali memori d'impero, che, smesse le gelosie, le superbie e le ambizioni antiche, venivano a deporre sul capo di Roma l'ambita corona di capitale d'Italia.

A questi fatti, dei quali l'eloquente parola dei miei Colleghi constatava il diritto, io ho dato in silenzio il mio voto; ma oggi siamo chiamati a deliberazioni che io non saprei immaginare più gravi, che la rompono affatto col passato, che stabiliscono per l'oggi un nuovo modo di essere, ed aprono orizzonti nuovi alla più antica e più grande delle istituzioni; non è quindi meraviglia se, quanti noi qui siamo, ce ne sentiamo preoccupati grandemente, e se io, ultimo tra di Voi, ho sentito il bisogno di portare in questa discussione anche la mia parola.

Prima però ch'io entri ad esporvi le ragioni, per le quali sono favorevole affatto al progetto di legge in discussione, mi permetto di dire due parole in risposta agli oratori che mi precedettero in questo aringo, due sole parole, chè non ho la pretesa di rispondere e di ribattere le ragioni singole da loro

addotte, ma voglio limitarmi soltanto ad esprimere la impressione che i loro discorsi mi hanno fatta.

A me è parso che coloro, i quali vogliono assoggettare il Papa al diritto comune, e movono rimproveri al Governo, che senza necessità e con rischio del paese abbia all'estero assunto impegni, che poi hanno dovuto essere tradotti negli articoli di questo progetto, ed abbia cambiato una questione interna in questione internazionale, mi è parso, dico, che costoro abbiano dimenticato o, dirò meglio, tenuto poco conto delle circostanze speciali ed eccezionali del Papa e di Roma.

Entrando in Roma, il Governo del Re ha dovuto necessariamente preoccuparsi delle giuste apprensioni, che quel fatto avrebbe destato nei cattolici del nostro paese non solo, ma anche di tutto il mondo: quel fatto, ancorchè giustificato dalle ragioni politiche, non cessava di cambiare la posizione del supremo Pastore in faccia ai fedeli. Essi che erano stati abituati a riconoscere, a ragione od a torto, il regno temporale del Papa come una garanzia della sua indipendenza, potevano entrare in sospetto, che il Papa stesso avesse a divenire un suddito del Re d'Italia; quindi perdere indipendenza e libertà nell'esercizio del suo ministero.

Per un Governo, che, se voleva francamente compiere con Roma la unità d'Italia, era però lontano dal volere menomare gli attributi del Pontefice, bastava l'aver preveduto queste apprensioni, questi timori del cattolicesimo, perchè si offrisse pronto a dare della indipendenza futura del sommo Pontefice tutte le possibili garanzie.

Perchè avrebbe egli aspettate le intimazioni ed anche soltanto gl'inviti delle Potenze estere per far ciò?

Egli sentiva il debito di dar sicurezza alla coscienza cattolica, e si è offerto volentieri all'adempimento di questo suo debito.

A me, che non m'intendo di politica, ma un poco di onestà e di galantomismo, a me pare questa una spiegazione sufficiente di quelle proferte o garanzie, che il Governo possa aver fatte e che all'onorevole Villamarina sembrano inesplicabili.

Del resto, io non temo punto i pericoli e le minacce che ci possano venire dall'estero. È possibile, ma non è guari probabile che una Nazione, la quale dopo avere esercitato un diritto si faccia spontanea ad adempiere agli obblighi, che dal suo fatto derivano, non è, dico, guari probabile che questa Nazione abbia ad incontrare perciò seri guai; epperò ritengo che, se noi continueremo ad attenerci alle norme di giustizia e prudenza che abbiamo sin qui seguite, nessun potente estero vorrà, per compiacere a qualche cattolico incontentabile romperla con noi.

L'onorevole Senatore Muslo, accettando di buon grado la prima parte del progetto, crede che nella seconda noi facciamo atto impolitico, pericoloso, rinunciando a tutte quelle difese, delle quali nei secoli

addietro i Governi si sono fatti forti contro le esorbitanze della Chiesa cattolica.

Gli è sempre, dirò all'onorevole Senatore, gli è sempre lo stesso nostro difetto, d'innamorarci facilmente della libertà, di aver fede in essa e nei portenti che essa move.

Ogni volta infatti che Re e Parlamento hanno creduto di poter dotare il paese di qualche istituzione liberale, non hanno aspettato che il paese vi fosse perfettamente preparato, nè che ogni pericolo fosse rimosso. Se lo avessero fatto, certo avrebbero abbondato di prudenza; ma il paese sarebbe ancora indietro di mezzo secolo.

L'onorevole Muslo ci minaccia di molti mali in conseguenza di questo abbandono; ma si rassicuri: un secolo fa questi mali sarebbero stati temibili, oggi no.

Pensi l'onorevole Senatore che noi rinunziamo a queste armi, ma in oggi che il Pontefice non è più Re; che se Egli ha acquistata di recente la infallibilità, dessa però non ha ancora messo radice ed è forte a dubitare che possa attecchire; pensi che rinunziamo a queste armi ora che il popolo si scalda al sole della libertà, che la libertà ravviva e dà forza, e che il Pontefice lo sa, e sa che alla fin fine i conti dovrà farli col popolo.

Del resto, voi sapete, o Signori, che la Curia di Roma non è tanto improvvida dell'avvenire da non prepararsi fin d'ora, e per quando saranno svanite tutte le speranze di un ritorno al passato, di non prepararsi, dico, a rinunciare al suo Sillabo e ad altre sue teorie, che non tarderà a riconoscere come anacronismi. Ma su questo argomento, secondo che ci fu preannunziato, si dovrà ritornare ancora, ed io rivengo al mio soggetto.

Il mio intento è di provarvi che la legge presente merita la vostra approvazione, e cercherò di arrivarvi in un modo semplicissimo.

Io prendo in mano il progetto di legge che stiamo discutendo; vedo le condizioni che esso propone di farsi al Sommo Pontefice, e mi domando quali erano le condizioni d'indipendenza e di libertà che godeva il Sommo Pontefice prima del settembre 1870?

Quello dei confronti, è uno dei mezzi più sicuri per fare che la verità ci si appalesi; ed io questi confronti li istituirò brevemente senza perdermi in molte spiegazioni, e adducendo soltanto quei fatti che mi paiono di per sé parlanti.

Perchè, dicono gli zelanti cattolici, perchè il Capo della Chiesa possa liberamente e rettamente reggere le anime, non dev'essere suddito di nessun principe, deve invece avere un principato a sè: questo principato il Pontefice lo aveva in quegli Stati, che da lui prendevano nome. Di là (manifesto disegno della Provvidenza), come da luogo sacro, indipendente e sicuro da ogni esterna pressione, faceva sentire ai popoli devoti la sua voce di giustizia e di verità. Così dicono

i fervidi cattolici; ma, se Iddio ci aiuti, vi ha egli nulla al mondo di più contrario ai fatti di questo asserito? Sì, il regno lo avevate, sì, quelle province, quelle città, quelle belle campagne erano vostre; sì, questo popolo era vostro, era il patrimonio di San Pietro, conflatto, come ci narrano le storie, di donazioni, di delizioni e di acquisti consolidati nelle vostre mani dal tempo, dagli artifizii e dalla spada; sì, era un Regno; ma questo Regno vi dava egli l'indipendenza? E il popolo soggetto si era egli rassegnato all'immobilità a servire in perpetuo di garanzia come un fondo soggetto ad ipoteca, nell'interesse del cattolicismo? Si era in esso spento ogni desiderio di libertà, ogni affetto ai popoli fratelli, che sentiva agitarsi intorno a sé nel moto incessante del civile progresso? E la Provvidenza per servire a quei fini, che voi le prestate, lo aveva essa plasmato di una creta diversa dagli altri?

No: la Storia antica, la moderna e la contemporanea ci dicono invece che, da che Gregorio II ha dato il primo passo su questa strada, che doveva condurre i Pontefici al trono, l'antipatia, l'avversione degli Italiani al nuovo ordinamento politico, che i Papi si erano dato, si è sempre mantenuta viva, sempre ardente: e prove ne sono Arnaldo da Brescia, Cola di Rienzo, Savonarola e Dante, e meglio di tutto gli stranieri chiamati in ogni tempo a proteggere i Pontefici contro il loro Popolo, e accampati nel Vaticano per garantire colle armi quelle garanzie stesse, che, poco fidenti nella divina grazia e nella potenza della verità, si erano con tanto studio preparate.

Ed è dall'alto di un trono così puntellato che sarebbe partita libera, indipendente, rispettata la parola del Gerarca Supremo del cattolicismo?

Era troppo facile indovinare che sarebbe succeduto il contrario.

Quali infatti erano in passato le conseguenze di questo stato di cose? Quali sono al giorno d'oggi? Potrei rispondere che: dacchè la Chiesa non seppe resistere alla tentazione d'invadere il campo della civile autorità, toccò a lei il difendersi dalle rappresaglie sempre più invadenti del potere civile, e in due parole vi avrei detto tutto, poichè qui rattaccano le liti interminabili, tra Chiesa e Stato, le diffidenze, le gelosie perpetue; e tutto quell'arsenale di misure precauzionali che sotto diversi nomi di *placet*, di *caequatur*, di *aggradimenti sovrani*, di *appelli ab abusu*, di *diritti di spoglio*, di *ispezioni di regalie ecc.*, non erano altro che forme diverse di restrizioni più o meno importanti, più o meno gravi del diritto dei fedeli e del loro Capo.

Se non chè sarà forse bene che qualcheduna di queste conseguenze io la accenni almeno di volo.

La prima conseguenza fu che la Chiesa non è stata più libera di nominarsi il suo capo, e che la elezione di un Pontefice, se non era sempre il risultato delle

combinazioni della politica, doveva però sempre subirne l'influenza.

O credete voi che i Re cattolici o cristiani o cristianissimi si sarebbero brigati di quanto potesse succedere in un conclave, se il Pontefice eligendo non avesse dovuto essere altro che il primo dei pastori?

Ma era un potente della terra che doveva sorgere, e gli altri potenti lo volevano fatto secondo il cuore loro, e non secondo il cuore di Dio; e non contenti a ciò, hanno voluto che a titolo di onore stesse sempre qualcheduno al suo fianco, che ne spiasse tutti gli andamenti, hanno voluto, in una parola, guidare essi la navicella di San Pietro e indirizzarla ai loro fini.

Un'altra conseguenza affine a questa è l'aver dovuto rinunciare ai principi la nomina dei vescovi. È questa una invasione tanto mostruosa che, la prima volta che un Pontefice la sanzionò, tutto il mondo cattolico se ne è scandalizzato; eppure Roma l'ha subita per tanti secoli e la subiva ancora ieri, e la subirebbe Dio sa sino a quando, pur continuando a dirsi libera e indipendente, solo che le lasciassero quella corona che ha acquistato a costo di questo prezioso diritto.

È la storia, o Signori, di tutti i Concordati, di quelle Convenzioni tra Chiesa e Stato, che non avrebbero mai dovuto essere, tra due società, ciascuna delle quali avesse avuto di mira unicamente lo scopo per cui fu costituita; convenzioni diverse secondo i diversi gradi di influenze, di ambizioni, di potenza dei contraenti; convenzioni, nelle quali tu vedi bene ciò che la Chiesa perde, non vedi mai ciò che guadagna: parlo, ben inteso, di quei guadagni che si possono dire tali secondo lo spirito del Vangelo; chè quanto a guadagni terreni, esca che erano ai negozi, essi non mancavano.

E primo guadagno era quello di conservare in Roma la capitale d'un Regno a cui capo stava il Pontefice, e che era amministrato da sacerdoti. Ora vedete: là da ogni parte del mondo cattolico affluisce una gioventù che aspira al sacerdozio come mezzo, non come fine! Bisogna essere chierico per poter diventare notaio, protonotaio, giudice delle diverse istanze, consultore prolegato, legato, poi prelado, poi cardinale, poi Papa. Questa gioventù quindi studierà di tutto, di amministrazione, di politica, di polizia, di strategia, di tattica, di tutto, fuorchè del Vangelo, delle tradizioni della Chiesa, e della scienza dei santi... Gli uffici sacerdotali, la missione di dispensare al popolo il pane della divina parola, di aprirgli le sorgenti della grazia, di istruirlo e di educarlo, di correggerlo e di confortarlo, di salvare le anime, era affidata al basso clero. L'alto clero aveva altro a fare; aveva da fare la corte al clero eminente, aveva da stare nelle anticamere, aveva da giudicare nei tribunali, aveva da imporre e riscuotere balzelli, aveva da governare provincie, aveva da soffocare nel sangue ribellioni, aveva da... Mio Dio! anche a questo doveva essere condotto il Papa-Re, di dover dannare all'estremo supplizio! Oh

le sue viscere di padre devono essersi sentite straziare, deve aver sentito dentro di sé il grido della carità offesa, di quella carità, in cui sta tutta la legge, e

Che rimandar detesta
Un'alma ancor non chiesta
A Lui che la creò.

Era, mi rispondono, una necessità politica: lo so bene, ma chi vi ha costretto a porvi in questa tremenda necessità? Gesù Cristo no certo.

La materia, o Signori, abbonderebbe al mio dire, ma io non voglio più continuare in questa dolorosa rivista. Quelle che vi ho messo innanzi erano le condizioni di indipendenza e di libertà, in cui si trovava il Pontefice, prima del settembre 1870... Il trono del Pontefice stava, ma a sorreggerlo, ritiratisi i battaglioni di Francia, erano state chiamate d'ogni dove spade mercenarie perchè mancavagli, solo e vero fondamento, il rispetto, la riverenza, l'affetto dei popoli... Il lustro della Ruggia durava, ma l'indipendenza del Pontefice, stretta da tanti limiti, impedita da tanti ostacoli, l'indipendenza del Papa era un nome vuoto di senso, era una menzogna... Il Pontefice regnava, ma la Chiesa era schiava... In tanta luce di secolo, il guasto morale della Curia, non potendosi più nascondere, era divenuto uno scandalo per i fedeli... il potere temporale era all'agonia; se lo dicevano all'orecchio i Diplomatici, lo si dichiarava apertamente nei Parlamenti, lo gridavano ai quattro venti gli avversarii, lo confessavano mestamente i fautori.... Tali erano le condizioni di indipendenza e libertà in Roma quando gli eventi vi ci condussero.

Giunti a Roma e prima ancora che vi mettessimo piede, quali furono i nostri intendimenti a riguardo della religione e del Pontefice che le sta a capo?

Lo hanno detto i nostri diplomatici a tutte le Potenze estere, lo ha detto la parola sempre rispettata del Re, lo dice questo progetto di legge, che ha già ottenuto la gran maggioranza della Camera elettiva, e non dubito punto che otterrà quella del Senato.

È ben inutile, o Signori, che io mi faccia a rilevare la importanza grande delle disposizioni singole di questo schema di legge che sarà documento perenne della sapienza pratica ad un tempo e della religione degli Italiani; solo mi permetterò talune riflessioni venutemi a mente nella meditazione del soggetto, o suggeritemi dalle circostanze, o ispiratemi dal desiderio di vedere l'opera nostra condotta a buon termine.

Volete voi sapere la impressione che mi fa la lettura di questo progetto? Leggendolo mi pare di assistere alle delibere di figliuoli che, radunati per porre rimedio ai dissesti del padre di famiglia, gareggiano di zelo nell'offrirsi pronti ai sacrifici per riparare al passato e aprirgli innanzi un miglior avvenire, per ravvianne l'azione benefica, renderla efficace e garantirne quei risultati che a lui, come ad essi, stanno grandemente a cuore.

In mezzo alle previsioni sinistre dei malevoli, alla paura esagerata dei deboli, ai vituperi astiosi dei fanatici, è consolante la coscienza di aver cercato e trovato la via del bene; è generoso il proposito di batterla costantemente e di fare, anche a dispetto di molti, il bene di tutti.

Ma, lasciate da banda le mie impressioni, che possono forse sembrarvi un po' troppo sentimentali, torniamo a noi.

A taluni è parsa difficile, troppo difficile, la soluzione del problema di fare che in Roma coesistano due sovrani, due poteri, due azioni, due sanzioni; è impossibile, dicono, impossibile... Ma, a dirla fra noi, vi è qualche cosa che mi è sempre parsa più impossibile di questa, ed è un Papa-Re. Chi mi sa dire le incompatibilità contenute in questa parola composta? Il regno de' cieli e quello della terra, la croce e la spada, la stola e lo scettro, il Vangelo e le cure mondane, il dogma della riabilitazione per mezzo del pentimento e il Codice penale, Gesù Cristo e Belial: purè potè durare..... Ma lasciamola lì.... Io, se posso ammettere che qualche difficoltà di applicazione si abbia in sulle prime ad incontrare, non vedo però nulla di ripugnante nella separazione, che si faccia, della Chiesa dallo Stato, nell'esercizio libero, indipendente delle attribuzioni all'una e all'altra competenti, nella coesistenza in un solo centro di due autorità ugualmente ordinate al fine del pubblico bene, che procedendo parallele in loro cammino, non si confondono e non si combattono e, usando ciascuna dei mezzi che le sono proprii, si prestano spontanee, secondo la loro indole e natura, senza dirselo e quasi direi senza saperlo, vicendevole aiuto.

È così che succede nelle nostre città e nelle nostre borgate, dove il vescovo ed il parroco, schivi d'immischiarsi in tutto ciò che riguarda l'ordinamento civile della popolazione, non si occupano che di regolarne l'andamento religioso e morale; e dal canto loro le Autorità civili non si immischiavano in cose di chiesa, e ciascuno fa coscienziosamente il dover suo; chè ne risulta quell'armonia, che invano avreste sperata nemmeno colla accondiscendenza e cogli accordi nel sistema di coesistenza, e dall'armonia il benessere del popolo, che è lo scopo di tutte e due le azioni.

Vero è che il papato non limita la sua azione a Roma, ma la estende a tutto l'universo cattolico. Ma quando egli abbia, come noi proponiamo, ogni facoltà di far leggi e pubblicarle, di compiere ogni dove il suo ministero spirituale, di corrispondere liberamente con tutto l'episcopato, di tenersi, ove ciò gli giovi, in rapporto coi governi esteri, e gli atti suoi e di coloro, che nel ministero spirituale lo aiutano, siano liberi d'ogni investigazione, sindacato e molestia della pubblica autorità, quando, dico, egli sia posto in tali condizioni, io non vedo quale altro impedimento possa togliergli di reggere, stando in Roma, la Chiesa di Dio.

È ciò che il buon senso italiano ha divinato fin da principio. E qui lasciatemi notare un fatto che avrete osservato anche Voi, e che a Voi come a me sarà tornato di molta soddisfazione, ed è che da quando la occupazione di Roma è divenuta una necessità politica, e la si è effettuata, e si venne al Plebiscito e alla legge che lo ha approvato, e all'altra che decretò il trasferimento a Roma della Capitale d'Italia, nessun uomo, o giornale, o partito politico serio ebbe mai seriamente a proporre come una soluzione desiderabile della questione di Roma che il Papa rimovesse da Roma la sede del Pontificato: taluno si avrà potuto in un momento di disgusto dire: Oh perchè non se ne va?... tal altro soggiungere, con leggerezza poco perdonabile: La sarebbe più presto finita.... ma un voto, un'opinione ricisa in questo senso non si è manifestata, quasi paurosa di provocare la riprovazione generale.

È questo tal fatto, che fa onore al senno del nostro paese, che attesta il suo rispetto al passato e la fiducia nell'avvenire del papato, e mostra quanto siano ingiuste le sinistre prevenzioni, alle quali dicono sia in preda il Pontefice.

È vero pur troppo, trapiantate appena sulle rive del Tevere le nostre libere istituzioni hanno subito trovato chi ne ha abusato e non mancarono i dileggi al Santo Padre e a persone e ad istituzioni ecclesiastiche, mandati per la stampa o pubblicati in isconce caricature, che, attraendo colla novità un popolo ancora inesperto di libertà, mentre riuscivano di scandalo ai pusilli, recavano grande dolore al Pontefice.

A questo dolore abbiamo partecipato anche noi; pure abbiamo dovuto domandarci: quale è quel Paese privilegiato, sul quale la libertà sia piovuta dal cielo senza la compagnia de' suoi inconvenienti? E Pio IX, che è il rappresentante in terra di Colui che è venuto ad insegnarci la via della Croce, non vorrà egli patire qualche cosa perchè il suo popolo goda dei benefici della libertà? E a parte l'ossequio ufficiale, e comandato dalle baionette degli zuavi, ha egli motivo di essere più malcontento oggi che ieri della pubblica devozione? Si mostri a questo popolo, che da tanto tempo lo cerca invano nelle solennità della Chiesa e in quei templi, dove soleva pur dianzi riverirlo in tutta la maestà del suo altissimo ministero; non gli tenga il broncio perchè abbia voluto ricongiungersi ai popoli fratelli, e formare con essi una sola famiglia; faccia che in lui riconosca ancora il suo Padre Santo, che lo benedice e prega Iddio per lui.... Oh! chi insulterà al padre che benedice e prega? Ne avrà invece ricambio di affetto riconoscente; e popolo, e Re, e governo gareggeranno di zelo nel rendere omaggio di rispetto e di devozione al Padre di tutti i fedeli, e allora i tristi, che si compiacciono di divisioni, di disordini e di scandali, ammutiranno.

E così sarà! Vedete! noi siamo primi a riconoscere il bisogno dei mezzi di esistenza non solo, ma e di lecoro e di lustro del sommo Pontificato, a ri-

conoscere le necessità indeclinabili del culto, e vi provvediamo in una misura, che non si potrebbe ragionevolmente desiderare maggiore. So bene, che alla nostra dichiarazione di inalienabilità della dotazione stabilita taluno sorride maliziosamente e pare dica: quanto tempo durerà...? Io respingo l'insulto in nome della fede pubblica, e domando a mia volta: quanto tempo durano i Regni? Oh chi vuole sicurezza assoluta non deve fabbricare nella polvere, e nessuno meglio del Pontefice deve sapere che è maledetto l'uomo che pone la sua fidanza nell'uomo. Quelle garanzie che noi possiamo ve le diamo tutte: Dotazione lauta e onori sovrani, inviolabilità personale pel Pontefice e pei suoi elettori, immunità di luoghi, di uffizi, di persone, infine libertà... libertà di comunicazioni nello Stato e fuori, libertà di riunione, libertà di insegnamento religioso, libertà di elezioni, libertà in ogni materia spirituale e disciplinare...

Libertà! Ah è dunque in questa Italia che gli zelanti cattolici nostri d'oltr'alpie e d'oltre mare coprono di insulti, e dichiarano poco meno che infedele, è, dico, in questa Italia scomunicata che comincia a compiersi uno dei più fervidi voti della Chiesa, e ad avere esaudimento la preghiera, che da tanto tempo rivolgono a Dio i sacerdoti cattolici, perchè la sua Chiesa possa finalmente servirlo in sicurezza di libertà? Dio sia lodato! Noi forzeremo bene tutto il mondo a renderci giustizia.

Quella, che ora noi concediamo alla Chiesa, sebbene amplissima, non è però ancora la libertà completa: talune riserve riguardanti la destinazione dei beni ecclesiastici, e la entrata in possesso dei benefici ci sono suggerite dalla necessità di provvedere prima in modo uniforme per tutto lo Stato alla rappresentanza e amministrazione di questa proprietà, dal bisogno di dare assetto al patrimonio ecclesiastico scompigliato dall'applicazione delle leggi 1866-67, ed anche un po' per tenerci in guardia, in sino a che le ire siano sbollite e i dispetti cessati, da quelle rappresaglie, di cui possono esser vittime quei ministri di Dio che, non dimenticando di essere italiani, non furono troppo facili a inchinarsi a certe pretese della Romana Curia, che essi non trovarono conciliabili coi doveri del cittadino e del patriota. Ma anche a questo complemento di libertà l'articolo 18 del progetto ci dice che si verrà, ed io non dubito punto che Governo e Parlamento terranno la promessa; e faccio voti perchè la legge da farsi riesca degna dell'Italia, e le dia il vanto d'esser anche una volta maestra altrui, e di avere sciolto un problema al quale altre Nazioni non hanno ancora arditto di metter mano.

Ancora due parole e avrò finito. Io, o Signori, non devo usare reticenze con voi, devo aprirvi intero l'animo mio. Vi dirò dunque che io sono nella ferma persuasione che la caduta del potere temporale deve portare negli ordinamenti del cattolicesimo una grande trasformazione: affrettandomi però a soggiungere che

questa non è già una paura che io abbia, sibbene una cara speranza. (*Segni di adesione.*)

Ma che dunque sperate voi?

Che spero?

Spero, che il Sommo Pontefice, liberato dalle fastidiose cure di Regno; sicuro della sua indipendenza e libertà, rivolgerà tutte le sue cure al bene spirituale del cattolicesimo, fidando unicamente nella forza di quei Veri eterni, dei quali Dio lo ha costituito depositario e dispensatore all'universo.

Spero, che molte vocazioni al sacerdozio, determinate dalla prospettiva di pingui dotazioni e dalla attrattiva di una splendida carriera nelle prelature, scompariranno per lasciar posto nel santuario a quei soli, che mirano ad edificare i popoli colla parola e coll'esempio.

Spero, che il clero impiegherà utilmente il tempo lasciategli libero dai doveri del suo ministero, e che allo studio profondo delle scienze sacre sentirà il bisogno di aggiungere quello delle profane, per non trovarsi disarmato in faccia agli assalti, ai quali al di d'oggi sono continuamente esposte le dottrine cattoliche.

Spero che ad uomini devoti all'altare, spogli d'ogni terreno interesse, a Sacerdoti ferventi di amore di Dio e del prossimo, sempre pronti alle opere del loro ministero, all'abnegazione e al sacrificio, indulgenti, miti, soavi come il loro Maestro, il popolo, che non è mai sconoscente, restituirà la sua stima ed il suo effetto; e ascolterà dalla loro bocca docile e volenteroso la parola di vita.

Spero che i santi principii della morale cattolica, messi in luce dalla pratica loro applicazione e dai loro risultati benefici, riconquisteranno le menti e i cuori degli Italiani, e che la società riconoscerà in essi il più valido argine all'irruente onda di massime sovversive di ogni ordine, dalle quali è minacciata.

Spero... e che non spero io da questa felice trasformazione della Chiesa?... Spero che, come la sete d'impero e le ricchezze agognate e ottenute, e il rilassamento che ne è derivato nella disciplina, nella pietà e nei costumi furono causa che tante provincie cattoliche si separassero dalla Sede romana, così la cessazione degli abusi e la disciplina rinvigorita, e i costumi rinnovati nello spirito del Vangelo, e la saviezza e la prudenza dei pontefici potranno richiamarle all'antica unità, sì che secondo il divino pronostico *fiat unum ovile et unus Pastor.*

Con queste belle speranze in cuore, come volete voi, o Signori, che io mi preoccupi ancora dei possessi temporali della Chiesa?

Per me inclino a rivolgere a Dio per la sua Chiesa una preghiera, quella del nostro Poeta:

- « Pera, se vuoi, nel fondo,
- » Quanto te vien dal mondo;
- » Non perderà l'Imperio
- » Se resti a Lei l'Altar. »

(*Segni di approvazione.*)

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Di Castagnetto.

Senatore Di Castagnetto. Signori Senatori. Discendo dalle alte sfere in cui spaziarono gli oratori, che mi hanno preceduto, e mi accingo, non senza trepidazione, al modesto esame del progetto. Mi sorregga la vostra indulgenza.

Il trasferimento della Capitale a Roma fu una conseguenza logica del Plebiscito.

Ora, a corona dell'edificio ed a compimento delle due leggi, ci si presentano le guarentigie quasi

Lancia d'Achille che ferisce e sana.

Dopo di avere qui dinanzi a voi, se non vittoriosamente, certo almeno conscienciosamente, combattuta l'annessione, della quale, credo, durano tuttavia e dureranno rincrescevoli gli effetti, io non posso a meno di vedere nelle guarentigie non il compimento delle due leggi, ma la negazione e la contraddizione dell'una e dell'altra.

Si contraddice al Plebiscito, perchè mentre il Pontefice, svincolato dalle pastoie del potere temporale, rimaneva (così fu detto) libero di dedicarsi alle cure spirituali, si riconosca adesso che, senza guarentigie, egli male potrebbe usufruire di questa libertà.

Si nega il vantaggio del trasporto della Capitale a Roma, perchè lungi dal vedere sorgere un'era di conciliazione col felice ravvicinamento del Principato temporale e dello spirituale, si riconosce la necessità di dover tutelare il Pontefice. Ed ecco quindi verificato quanto io prevedeva: che Sovranità spirituale cioè ed imperio civile non possono albergare nella stessa città.

Dovrò io dunque negare, dovrò consentire il mio voto a questa legge?

Se lo nego, avrò taccia di oppositore sistematico a danno dello stesso Pontefice, e contro gli interessi della religione; se consento, avrò assunto la mia parte di responsabilità nel fatto compiuto.

Piaccia impertanto al Senato permettermi alcuni brevi riflessi non contro, non in favore, ma in merito della legge, e dai medesimi egli potrà giudicare se sia ragionevole la conseguenza che sarò per dedurne.

Al pari di voi, onorevoli Colleghi, io ho tenuto dietro alla solenne, amplissima, e sotto tanti aspetti memoranda discussione, che ha avuto luogo su questa stessa legge nell'altro ramo del Parlamento.

Io non citerò discorsi, non citerò oratori; mi basta dire che sotto l'aspetto filosofico, storico e nazionale, la questione a me parve pienamente esaurita.

Potrà quest'alto Consesso, nell'abbondanza dei lumi che adornano i suoi membri, trovar nuove forme: difficilmente, io credo, si potranno aggiungere nuovi argomenti.

Non così riguardo alla questione religiosa, la quale mi è avviso debba essere considerata specialmente, anzi esclusivamente nel senso cattolico, malgrado che sia invalsa un'idea in contrario sulla quale

io richiamo la vostra attenzione. Fu detto in modo abbastanza chiaro, che in questa discussione delle guarentigie debba ciascuno prescindere da qualunque convinzione religiosa, sia pel presente, sia pel l'avvenire, così della credenza cattolica, come di qualunque altra credenza che sia professata in questo Stato o altrove.

Confesso, o Signori, che io non posso dividere questa opinione; mi duole ed altamente mi duole di vedere la questione religiosa tratta anche troppo sovente nell'arena parlamentare; ma quando senza alcun fatto nostro essa vi comparisce, il cattolico non può esimersi dal tenerne conto qui, come non può dispensarsi dal tenerne conto fuori di questo recinto.

Ed infatti, come mai prescindere dalle nostre convinzioni religiose se questa legge è unicamente cattolica, se essa è tutta intesa a proteggere la Chiesa ed il suo supremo Pastore nella capitale del mondo cattolico, se ella interessa in grado eminente le relazioni più care, più reali, che possano esistere tra il cielo e la terra, tra Dio e l'uomo?

Con ciò io non intendo di aprire una polemica teologica, che sarebbe qui fuori di proposito, e nemmeno di emettere e di promuovere una professione di fede: solo mi basta dire che non puossi operare una trasformazione così radicale nel modo di essere della Chiesa, senza esaminarla dal punto di vista del dogma per cui noi crediamo la Chiesa Una, Santa, Cattolica ed Apostolica.

Ora, se la Chiesa è Una, cioè la sola vera, se ella è Cattolica ed abbraccia tutti i fedeli che sono nell'orbe, come potremo noi costringere il di lei Capo e Sommo Gerarca a vivere in un'atmosfera di libertà di culto, di una smodata libertà di stampa e d'insegnamento? Non parlo di libertà di coscienza, perchè il Pontefice nell'amorosa sua sollecitudine stringe al suo seno tutti i suoi figli, comunque dissidenti e travati.

Come potremo noi occupare od abolire ordini religiosi ed istituti, che appartengono a tutta la cristianità, senza eccitare il risentimento e la protesta della pluralità dei cattolici sparsi nel mondo?

Mentre il Pontefice, per l'alta missione ricevuta da Cristo, deve insegnare queste dogmatiche verità, egli si vedrà circondato da una stampa ardente, ed eterodossa, la quale tenterà di mostrare che tutte le religioni sono egualmente buone, e forse che la sola cattolica è repugnante alla ragione dell'uomo ed alla grandezza d'Italia, mentre essa n'è la più preziosa gemma, e la gloria più bella.

Dovrà il Pontefice veder sorgere intorno a sè un tempio a Maometto, a Buddha od a Brahma, dovrà deplorare, ma invano, l'insegnamento di dottrine incompatibili colla santità della religione o della sua morale?

Le tornate istesse del Parlamento, in cui tutte le opinioni sono libere e passano nel dominio della pubblicità, concorreranno a rendere la sua posizione più

difficile e dolorosa; tanto più ritenuto il disposto dell'articolo 2 di questa legge, che stabilisce che le discussioni sopra materia religiosa son libere.

Ma Roma, la cattolica Roma, diventerà una Babele; vi sarà la confusione delle lingue!

Ebbene, Signori, credete voi che le guarentigie, che stiamo discutendo, possano giungere a paralizzare uno solo di tanti inconvenienti?

Premetto che *guarentigia* stabilisce *potere* in chi la concede, *servitù* in chi la riceve. Dunque sovranità pontificia, proprietà ed inviolabilità di residenza, tutto, tutto ciò insomma che conduce all'esercizio libero dell'autorità spirituale, sarà subordinato al beneplacito.

Me lo perdoni l'onorevole Senatore Mamiani, ma io non oserei promettere che le *concessioni* diventino vere *ricognizioni*.

I fatti succeduti e che succedono a Roma dappoi il mese di marzo, sono noti a tutti; io non voglio recriminare, ma nemmeno dobbiamo farci troppe illusioni:

Il Ministero sente la necessità di guarentire l'indipendenza della Chiesa e del suo Pontefice, ed egli dal suo punto di vista agisce prudentemente.

Sono esplicite abbastanza le dichiarazioni fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio alla Camera dei Deputati nella seduta del 2 febbraio. Egli così si espresse: « Gli è evidente, o Signori, che il Pontefice, quando ancora era principe temporale, aveva nel possesso del territorio a lui sottoposto una tale quale garanzia nei conflitti e nelle violenze, che per avventura gli potessero venire da altra potenza. »

Quest'altra potenza, o Signori, al di d'oggi è la stampa, sono le pubblicazioni di ogni genere, sono i moti di piazza, per cui il Pontefice, comunque Sovrano, non sarà indipendente in casa sua, e contro i quali il Ministero, quantunque forte, non potrà sempre guarentirlo.

Ponete per base che lo scopo di un partito (ch'io mi astengo di qualificare ed a cui niuna concessione sarà mai bastevole), si è la riforma, o per meglio dire la distruzione della Chiesa.

Cito come saggio l'aspirazione di un giornale assai autorevole, uscito proprio il giorno di venerdì santo:

« Questa riforma, che c'è d'avviso nulla debba arrestare e abbia anzi a procedere a passi di gigante, abatterà tosto o tardi il potere spirituale del Papato, come i cannoni della nazionalità italiana ne hanno rovesciato il temporale. »

« E si comprende più che mai agevolmente la ragione suprema e imprescrittibile del *non possumus* dei pontefici, circa la rinuncia al principato civile, dal momento che si era riconosciuto e stabilito il gerarchato massimo sulla Chiesa rischiare prima o poi d'andare in malora, ove la sovranità secolare fosse venuta a perdersi. »

« Ora è da chiedersi: cosa diverrà il Papa una volta

» che i razionali principii si propaghino e facciano scuola?

» È dubbio resti soltanto vescovo di Roma.

» Ed ecco anche una volta e più che mai provato quanto insana sia la nostra famosa legge delle guarentigie; ammesso il caso che un nuovo Concilio spezzasse la tiara e annullasse il Pontificato, manderemmo il Papa a nostre spese e per nostro uso speciale? »

Signori, io so che il Governo non approva queste tendenze, ed anzi a prevenire tali eccessi mirano le guarentigie: possano questi lodevoli sforzi essere da tanto da frenare il torrente! Se non che, la più valida garanzia il Sommo Pontefice la tiene da Dio, il quale ha promesso di essere con la sua Chiesa fino alla consumazione dei secoli.

So benissimo che la promessa divina non può fallire; ma nulla indica nè il come, nè il dove. Quello che so di più certo nel mio particolare, e ciò senza essere profeta, si è che non posso presumere che le mie deboli parole abbiano forza di far sospendere una risoluzione già in atto di esecuzione, e che temo sarà fatale alla nostra cara Italia. Ed è perciò che dopo le cose esposte, venendo alla conseguenza cui alludevo fino dal principio del mio discorso, dichiaro di riconoscere la mia incompetenza, tanto a concedere quanto a negare qualunque guarentigia al Sommo Romano Pontefice, onde mi asterrò dal dare il mio voto alla legge.

Terminando poi, o Signori, io soggiungo, che la sola via di preparare almeno un migliore avvenire nelle difficili contingenze in cui versiamo, io la vedo nel lasciare piena libertà alla Chiesa nell'esercizio della sua giurisdizione spirituale, libertà d'insegnare e di possedere, senza vincolo alcuno di temporalità, di *exequatur*, di *placet*.

Sono lieto di leggere nella Relazione, essere questa la via che consigliano e che si propongono di seguire tanto il Ministero quanto gli egregi membri componenti l'Ufficio Centrale.

Signori, se le nostre istituzioni sono veramente forti e libere come le proclamiamo e come le dobbiamo credere, che cosa dobbiamo temere?

Noi avremo data una smagliante prova di vera e bene intesa libertà, e saremo giudicati degni di occupare un posto distinto fra le grandi Nazioni.

Presidente. La parola spetta all'onorevole Senatore Marliani.

Senatore Marliani. Signori Senatori! Sono 10 anni, quasi giorno per giorno, che il primo Parlamento del Regno d'Italia discuteva con grande solennità questa medesima Questione Romana. Allora fu una semplice esposizione di principii; oggi siamo giunti a mettere in pratica le teorie del 1861. In quella celebre tornata ebbi l'ingrata sorte di prendere la parola immediatamente dopo il grand'uomo che dirigeva i destini d'Italia; malgrado tanta inferiorità mia, mi accinsi a

parlare, avendo in mente un ordine d'idee affatto diverso da quelle che aveva espresse il Conte di Cavour.

Signori! Le prime mie parole furono queste: « La questione del potere temporale si dice grave; sì, grave, perchè così la si vuole qualificare, ma in realtà non è più grave di tante altre. Un gran numero di istituzioni politiche, hanno avuto una lunga esistenza, e poi sono scomparse, quando ebbero perduta la loro fantastica importanza alla luce della sana ragione e della filosofia, come le ombre della notte si dileguano allo splendore di una fiaccola accesa. Roma, astuta, quando non fu più forte, ha sempre voluto essere dominatrice e vi è riuscita; avendo, con somma scaltrezza, fatta una sola e medesima cosa delle due potestà riunite nel Pontefice Romano, ha presentato il *potere* spirituale ed il *potere* temporale, come se fossero le due colonne di un edificio, che crollerebbe se non fosse più sorretto che da una di queste. Chiamate Governo ciò che ha portato il nome di potere temporale, la dualità scompare con l'illusione che Roma ha saputo creare.

» Infatti che cosa ha questo Governo di diverso da qualunque altro? O lo volete involto in non so che di divino, ed allora cessa di essere potere temporale ma se lo riconoscete quello che è, di essenza esclusivamente umana, allora sarà soggetto, come le cose umane, ad esame, a variazioni, alterazioni, diminuzioni e cessazione: perchè tali sono le condizioni ineluttabili dei Governi tutti, qualunque siano state le loro forme. »

Sono corsi dieci anni, dacchè pronunziai queste parole in Parlamento, e nulla è sopravvenuto a farmi cangiare di opinione, neppure a modificarla.

Le grandi perturbazioni degli Stati sono occasioni di cambiamenti fondamentali nelle istituzioni, che per molto tempo furono credute buone e giudicate immutabili.

L'emancipazione d'Italia, la sua completa unificazione è stata, durante secoli, considerata come una vera utopia, un sogno d'infermo. Pure si è fatta e sarà una delle più belle conquiste del nostro secolo. Le varie parti della cara nostra patria, divise dalla prepotenza straniera che ci aveva imposto tre delle sue dinastie, Este, Lorena e due rami Borbonici, si sono congiunte, per fare una sola nazione grande, forte, indipendente e libera, il giorno che la fortuna ce ne presentò la felice occasione. Allora, con un magnifico slancio, abbiamo realizzato l'ambito proposito, da secoli accarezzato e da tante vittime intentato, di essere una nazione.

Una sola parte d'Italia non poté seguire il patriottico slancio. Fu Roma e parte del suo territorio, occupato dalle truppe francesi. Ma quando i prodigiosi successi di guerra dell'anno scorso, obbligarono la sventurata Francia a richiamare le sue truppe, noi siamo andati a Roma in forza del più sacrosanto diritto, quello della nazionalità, tanto legittimo a Roma come a Modena, a Bologna, a Parma, a Napoli, a Pa-

Iermo, a Firenze, a Milano e Venezia. Il Governo, dirigendo le nostre truppe a Roma, è stato l'interprete del voto nazionale; non ha fatto che ubbidire alla voce dell'universalità delle popolazioni, e checchè se ne dica o se ne pensi in Vaticano, in questa occasione la *vox populi* è stata la *vox Dei*.

Le trasformazioni sociali non possono andare esenti da energiche risoluzioni. L'abolizione del potere temporale è una riforma gravissima relativamente, perchè interessa duecento milioni di cattolici; e perchè la posizione da farsi al Papa, come Pontefice, dopo questa riforma politica, doveva avere una soluzione proporzionata alla grandezza del caso: disgraziatamente non è stato così. Al mio parere, non ve n'era che due, o con una sublime magnanimità o con una indomita energia.

L'una avrebbe lasciato Pio IX Sovrano indipendente in Roma, con una guarnigione italiana, avvegnachè se il Papa ha potuto esercire il suo potere spirituale per bene 22 anni seguiti, con una guarnigione francese, assai meglio lo poteva onorato e protetto dai nostri mirabili soldati, messi intorno alla sua reggia, come figli rispettosi, vegliando sopra venerato padre: Roma sarebbe stata dichiarata capitale del Regno, lasciando ad un tempo indeterminato la sua realizzazione. Un popolo non si mostra mai tanto grande, che allorquando sa rinunciare volontariamente, per imperiose ragioni, a fare tuttociò che è in suo potere di eseguire. La moderazione nei popoli, ancora più che nell'individuo, è la più bella manifestazione della forza e della maturità del senno.

Questa soluzione non essendo più possibile, ne faccio cenno perchè credo che sarebbe stata la più in armonia colle nostre odierne circostanze interne ed esterne; ardirei di dire coll'opinione universale del mondo, e di certo coll'unanimità dei nostri contribuenti, perchè il lusso di locomozione, che ci ha fatto cangiare tre capitali in sei anni, è un lusso molto costoso.

Che il Papa, per esercire la sua sublime missione spirituale, debba trovarsi in una posizione sovrana, sia nella pienezza della sua visibile indipendenza e della sua apprezzabile libertà, in modo di non essere sottoposto a nessun potere umano, è questione fuori d'ogni dubbio. L'affermativa è nella coscienza di tutti.

Lo dovrebbe essere altresì, che questa libertà e questa indipendenza sono incompatibili da esercirsi in Roma, colla coesistenza del Pontefice e del Governo del Re. Quindi queste garanzie offrono una impossibilità di fatto che l'avvenire proverà.

Ma che l'indipendenza sovrana del Papa e la sua piena libertà, nell'esercizio della santa sua missione, siano irremissibilmente legate al possesso di Roma, è ciò che l'Italia non può nè deve concedere.

La residenza della Santa Sede in Roma, è una consuetudine, è una tradizione convenzionale, e come

tutte le tradizioni, questa è giunta al suo termine; nessun vincolo religioso ne rende indispensabile il possesso. Il Cristianesimo non nacque in Roma; i primi Apostoli lo innaffiarono col loro sangue di martiri: la santa Sede è stata durante 75 anni in Avignone; senza il menomo discapito della religione nell'orbe cattolico. Il trattato di Tolentino poi prova che gli Stati, già pontificii, possono essere ceduti ed annessi ad un altro Stato senza offesa della religione; a nessuno è venuto in mente di accusare Pio VI di irreligioso, per avere firmato il trattato di Tolentino.

La Nazione, che dispone sempre di se stessa, ha accolto con entusiasmo l'incorporazione di questi medesimi Stati al nuovo Regno d'Italia; nessuno con ragione può reclamare contro un atto della sovranità nazionale.

La ripugnanza di Pio IX ad allontanarsi da Roma è naturale alla sua età, e dopo 25 anni di dimora. Ma non è solamente per un sentimento religioso; vi entrano per molte ragioni politiche di potere civile, al quale non si rinuncia così facilmente. Vi è anche lo abbandono delle pompe ecclesiastiche della Città Eterna, ove il culto cattolico ostenta le sue magnificenze, che non hanno pari nel mondo.

Tutte queste ragioni di venerazione al Sommo Pontefice, di rispetto alla sua età, alle sue prolungate abitudini, potevano avere un peso decisivo nelle deliberazioni del Governo e del Parlamento, combinando energicamente e religiosamente ciò che esigevo l'unità Nazionale, e ciò che, come cattolici, dovevamo al venerato Capo della Cattolicità. Quindi, proclamare Roma capitale d'Italia, sospendere la realizzazione di questo pensiero, e lasciare Roma intanto a Pio IX come Sovrano indipendente; il mondo intero avrebbe applaudito a questa magnanima risoluzione del popolo italiano.

L'altra soluzione sarebbe l'ardita e patriottica dichiarazione di un fatto, oramai evidente per tutti, e che finirà per realizzarsi, cioè la solenne dichiarazione che vi è incompatibilità di coesistenza del Sommo Pontefice e del Governo in Roma, capitale di una nuova Italia. Questa avrebbe da intendersi colle Potenze cattoliche o non cattoliche, che vorrebbero intervenire per i loro sudditi cattolici, onde formare fuori del continente italiano uno stabilimento degno del Sommo Gerarca, contribuendo noi splendidamente a formarlo.

Non si è fatto nè l'uno, nè l'altro. Invece si è formato il povero programma che avete sott'occhio, che tende a creare in Italia qualche cosa di consimile al sistema Giapponese del Mikado e del Taicun.

Questo progetto, oltre la reiezione che troverà infallibilmente dal Papa, difetta di quel suggello di maturità, di ponderata saviezza, che deve essere caratteristica di ogni disposizione legislativa. E qui si tratta di una riforma, che conterà fra le più grandi che annovera la storia.

Ignoro quanti fra Voi, Signori, prima e dopo le circolari del Cardinale Antonelli e la dichiarazione di Pio IX nel concistoro del 6 marzo, hanno pensato e pensano, che queste guarentigie saranno accettate e siano accettabili. Io non credo né all'una né all'altra di queste due ipotesi.

Sono persuaso, invece, che la risposta del Pontefice, se ne darà una, sarà poco su, poco giù, quella che Pio VII faceva all'Imperatore Napoleone I in un Breve del 27 marzo 1808: « Vostra Maestà mi fa delle proposizioni studiate collo scopo che io le respinga, perchè sono inconciliabili colla morale Evangelica, colle massime della Chiesa. I miei domini sono invasi dalle truppe di V. M., e questi furono dati dalla munificenza e dalla pietà dei monarchi, e principalmente francesi, alla S. Sede »: preziosa confessione storica che raccomando alla vostra attenzione. E i nostri onorevoli Colleghi, Vegezzi, Toiello e Ponza di S. Martino, nelle loro negoziazioni, avranno udito da Pio IX lo stesso o simile linguaggio; e queste parole saranno l'inalterabile *ultimatum* Pontificale, qualunque sia il Papa.

Queste garanzie, salvo una sola, non mi sembrano accettabili, per ragioni laiche e logiche, che dirò brevemente.

Mentre unendosi i Romani, a noi, e noi prendendo possesso della loro Città, crediamo con ragione avere compiuto semplicemente un atto di sovranità nazionale e, se volete, un'espropriazione per causa di utilità pubblica, Pio IX si considera spogliato persino della sua casa, il Quirinale, e volete che accetti queste guarentigie da chi considera come spogliato? Non vi è semplice particolare, che accetterebbe una tale transazione sul suo diritto.

E se mi direte, che queste guarentigie saranno protette da un patto internazionale, vi risponderò, che in primo luogo non credo che vi sia una Potenza che accetti una tale responsabilità; ma fosse pure accettata, cosa diventano la libertà del Papa, la sua indipendenza, e la dignità nostra? Si dovrà poi creare almeno un tribunale di arbitri, per decidere le questioni che potrebbero sorgere fra il Papa e il Governo italiano. E quelle decisioni da chi e come le farete eseguire?

E per ultimo, cosa possono valere agli occhi di Pio IX, guarentigie date da un Ministero e da un Parlamento, che un altro Parlamento ed un altro Ministero possono annullare, giungendo al potere, per effetto naturale delle nostre istituzioni, coloro che fra noi respingono il presente schema di legge?

E questa, non è una semplice supposizione del giudizio di Pio IX; senza dubbio Pio IX conosce, prescindendo da quanto si è detto da undici anni sui mezzi morali di sciogliere questa questione, le dichiarazioni fatte nel nostro Parlamento, nelle tornate del 19, 20 e 24 agosto, dagli onorevoli Ministri dell'Interno e degli Affari Esteri.

Io non riprodurrò qui il loro testo, perchè cono-

sciuto da voi tutti; ma certo non facevano presentire che il 20 settembre il cannone aprirebbe la breccia di Porta Pia.

Lungi dal fare una censura di quest'atto, approvo pienamente la risoluzione presa: ho ricordato quelle dichiarazioni onde giustificare l'opinione, che mi sono formato del concetto, che deve essere in mente del Pontefice, del valore di queste guarentigie, per non accettarle, giudicando l'avvenire sulle norme del passato.

In quanto a me, non ho mai creduto alla panacea dei mezzi morali, per lo scioglimento della questione romana; e così lo stampai nel 1865. L'*ultima ratio* doveva essere quella del 20 settembre, e le dichiarazioni dei ministri fatte in agosto, colla loro specchiata buona fede, provano una cosa sola, ed è, che in questa, come in molte altre occasioni, gli avvenimenti sono più forti che la volontà degli uomini.

Vedete dunque, o Signori, che questo progetto di legge vi condanna a muovervi in un circolo d'impossibilità. E a dir vero sembra redatto colla certezza che sarà respinto, dando così all'Europa prove sincere, ma più apparenti che effettive, di un buon volere che non sarà accettato, e non farà illusione alla diplomazia, che si vorrebbe contentare, e al di cui indirizzo si fa questa discussione.

Mi riservo di discutere una sola di queste garanzie, l'unica che Pio IX accetterebbe, quella che dà alla Santa Sede piena e libera facoltà di nominare i Vescovi senza il menomo intervento del potere civile, e se verrà da voi sancita, avrete cangiato l'aforismo di *libera Chiesa in libero Stato*, in quello di *Chiesa dominatrice sopra Stato perturbato*.

Signori! I popoli nelle ore supreme della loro trasformazione politica e sociale, debbono dare prove della loro maturità, con risoluzioni vigorose e irrevocabili, unico modo di acquistare la simpatia, il rispetto e la stima del mondo. Il Governo Italiano ha negoziato con Pio IX per ben 10 anni, e nulla ha mai ottenuto. Possediamo Roma, una legge l'ha dichiarata capitale del Regno, e negoziamo ancora! Perchè questo schema di legge altro non è che un'ultima ed inutile negoziazione ad alta voce ed in Parlamento. Un gran popolo deve arditamente proclamare la sua volontà, quando questa è giusta e legittima; quando ciò che vuole è nel suo diritto; e necessario alla sua tranquillità, alla sua prosperità, alla sua completa libertà ed indipendenza, indispensabile allo sviluppo di tutte le forze nazionali. La volontà che ci ha negato tutto da dieci anni, opponendoci l'invariabile suo *non possumus*, io non la voglio discutere perchè la rispetto profondamente; ma non la voglio subire, perchè in ultimo è volontà umana.

Il potere temporale è morto, e si direbbe che si vuole galvanizzarlo, giacchè non si può risuscitarlo, con queste guarentigie, molto più attenenti al Sovrano che al Pontefice. Il Titolo primo può essere applicato

quasi per intero ad una testa coronata, col solo cangiare la parola *Sommo Pontefice* in quella di Re; su questa via non darete un passo verso una grande e solenne soluzione dell'avvenire d'Italia sulla questione presente. Discutete l'impossibile, e andate all'incontro di gravissime complicazioni. Badate anche a non ricordare mestamente i Greci del basso impero; l'Italia non vi guadagnerà nulla in considerazione, nè in forza morale; per questa ragione io respingerò il presente progetto di legge, che mi sembra un atto di doloroso illogismo e di pericolosa debolezza, mentre l'Italia ringiovanita al soffio della libertà non dovrebbe prendere le sue ispirazioni che nella fredda ragione, nel suo diritto, in un patriottico ardore e nella giustizia della sua causa.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, relativo al censimento della popolazione del Regno.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

La parola è al Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Dopo il brillante discorso del signor Senatore Robecchi, tanto più pregevole perchè rappresenta l'ingenua espressione dei sentimenti della sua stima verso la religione e la patria, sento il debito di congratularmene con lui, e di rispondere brevi parole alle molte di lui considerazioni.

Se tutti i Re avessero la lealtà e la religiosa probità di Vittorio Emanuele II; se i Ministri che succederanno ai presenti fossero animati da uguale amore della conciliazione col S. Padre; se le cose procedessero sempre fra i due poteri come procedono due linee parallele; se il mondo potesse godere di una pace perpetua, io dividerei le lusinghiere speranze di conciliazione e di concordia coll'onorevole preopinante.

Ma pur troppo le cose non vanno così nel mondo! Diversi sono i caratteri degli uomini: diverse le tendenze dei tempi: frequenti sono le guerre che interrompono le comunicazioni fra i popoli: impossibilità d'una perfetta separazione dei confini fra lo spirituale e il temporale; tutto insomma può da un giorno all'altro essere causa di dissidii e di collisioni imprevedute e imprevedibili, malgrado la migliore volontà.

Questa è la storia di tutti i tempi. E dovendo noi prendere il mondo com'è, bisogna premunirsi contro gli eventi con savie leggi ed opportune cautele, non abbandonarsi a sogni dorati ed a vane speranze.

Ciò detto, mi accingo a svolgere le mie idee intorno al progetto di legge, che è il soggetto della presente discussione.

Signori Senatori,

In una delle precedenti adunanze risguardanti la così detta questione romana, accennando alle convenzioni stipulate colla S. Sede nei rapporti tra la Chiesa e lo Stato, ed al rimprovero di violata fede sotto il colore delle mutate condizioni politiche in Italia, io ne deduceva, che tanto meno potrebbe aversi fiducia nelle leggi, colle quali il Regno italico intendeva a garantire l'indipendenza e la libertà del Pontefice, perciocchè le leggi, a differenza dei trattati, non risolvibili per loro natura senza il consenso delle due parti, sono sempre rinvocabili ad arbitrio della potestà da cui sono emanate.

L'onorevolissimo signor Ministro, che allora reggeva il portafoglio di Grazia, di Giustizia e dei Culti, rispondendo a quelle mie parole, vi contrappose il proprio suo fatto, il rispetto cioè, che egli aveva sempre professato alle convenzioni in vigore colla S. Sede: io mi astenni da ogni ulteriore replica per non impegnarmi in una discussione molto delicata, che poteva e dovea riservarsi a tempo più opportuno.

Ora il tempo è venuto, non per provarvi che il prelodato signor Ministro sia stato violatore delle convenzioni poc'anzi ricordate, giacchè non ho inteso farne una quistione o allusione personale a carico di chicchessia, sì bene per dimostrarvi che violazioni più o meno imputabili avvennero realmente, delle quali all'occorrenza si dolse il Santo Padre dopo la promulgazione dello Statuto, e per dedurne le conseguenze relative all'argomento della legge che ora si discute, come le dedurrò nel progresso del mio discorso.

Premetto che oggi non mi occupo punto della Convenzione del 15 settembre 1864, della quale altra volta vi ho parlato, perchè non fu colla Santa Sede nè col consenso di essa stipulata, nè io ho bisogno di mezzi indiretti, per quanto concludenti possano essere, onde dimostrare il mio assunto.

È nota la grave discussione che ebbe luogo nel Parlamento Subalpino sulla abolizione del foro ecclesiastico, che fu sancita con legge del 9 di aprile del 1860; ed io non la richiamo alla vostra memoria onde farne oggetto di biasimo e di censura per essersi posti in non cale i concordati antichi e recenti, che aveano confermato la giurisdizione ecclesiastica, ma solo per accennarvi che, pur ammettendone la incompatibilità col nuovo ordine di cose, vi fu nondimeno grave mancanza nelle forme e nel rispetto dovuto ai contratti impegni e pochi anni prima confermati con nuovi accordi, per non essere stata prima notificata al Santo Padre l'assoluta necessità di revocare o di modificare i trattati esistenti, come sarebbesi senza dubbio praticato verso qualunque altro Sovrano, secondo le regole e gli usi diplomatici.

Avvenne per ciò, che la legge incontrò viva opposizione per parte di non pochi onorevolissimi Deputati, massime Savoiaardi, e non pochi Senatori, i quali non

ne avversavano il concetto, ma erano gelosi dell'onore nazionale, quasi ch'è per tal fatto venisse a disconoscersi o menomarsi il rispetto dovuto ai trattati internazionali, ai quali dovea quello di cui si discorre assimilarsi.

In conseguenza di questa legge, il Papa, dopo avere fatto le più vive rimostranze, richiamò il Nunzio che da più anni lo rappresentava presso la Corte di Sardegna.

E fu questo il primo segno della discordia, fattasi in seguito più grave per altre sopravvenute emergenze.

In effetto, i dissidii fra le due Corti ebbero poco dopo un nuovo appiccio nella violazione della Convenzione del 24 maggio 1750, stipulata tra Carlo Emanuele III e Benedetto XIV in ordine agli spogli ed ai vacanti dei benefici, ed alle pensioni ad esteri.

Il Papa in nome della Camera Apostolica rinunciava agli spogli e vacanti di tutti i benefici dello Stato, che vi erano prima soggetti, ed in proprio nome, al dritto di concedere pensioni ad estere persone.

In contemplazione della prima rinuncia, fu assegnato alla Camera apostolica un capitale, da impiegarsi sopra i Monti della città di Torino, il cui reddito annuo e perpetuo fosse sufficiente per la pensione di scudi 1500 moneta romana, da corrispondersi alla stessa Camera come cosa propria, senza che mai potesse andare soggetta a variazione o diminuzione alcuna, con promessa in fede e parola di Re anche per i successori, e colla riserva del ritorno alle prime ragioni nel caso d'inosservanza.

In ordine alla seconda rinuncia, il Re assegnò la somma determinata e fissa di scudi 3000 su i redditi di due abbazie di regia nomina, da mettersi a disposizione del Santo Padre, per distribuirla in pensioni ad una o più persone, anche non suddite, senza che nel caso di morte dei pensionari, potessero le pensioni vacanti devolversi in tutto nè in parte ai titolari delle Abbazie, essendo in facoltà del Santo Padre il conferirle tosto ad altri.

Queste due somme non sono state più corrisposte sotto il regime dello Statuto, non ostante la osservanza di cento anni prima, e le proteste del Santo Padre: nè io dubito che il Governo sia stato mosso a ciò fare senza gravi ragioni di dritto.

Ma ognuno di noi comprende pure che il disdire una Convenzione che avea il carattere di transazione, dopo essere stata per sì lungo tempo eseguita, era per se stesso un affare assai delicato e grave, nella cui soluzione potevano avere non poca influenza anche le ragioni di convenienza politica.

Passo ora a parlarvi della Decretale pontificia a tutti nota, sotto la denominazione di *extravaganter ambiziose*, inserita nel Titolo *De rebus Ecclesiae non alienandis*; la quale sebbene non sia un trattato formale, ne dovea però avere tutti gli effetti in virtù

di tacito accordo confermato da una serie interminabile di atti positivi e indubitati.

Essa infatti fu ammessa nello Stato, e da più secoli era considerata come parte del nostro dritto pubblico nella alienazione dei beni ecclesiastici. I magistrati la applicavano come legge dello Stato, pronunciando la nullità delle alienazioni non conformi al prescritto della medesima.

Erano costantemente munite del regio *executur* le provvisioni pontificie, che a tale uopo regolarmente si emanavano.

Vi ha di più. Il concordato confermato dal Breve Pontificio del 14 maggio 1828, mercè cui si ottenne la sanatoria delle appropriazioni indebite e delle alienazioni dei beni ecclesiastici massime di provenienza religiosa, e l'assolutoria delle censure per tali cause incorse, è il più splendido omaggio della Corte di Sardegna alla autorità pontificia, secondo le regole canoniche allora in vigore.

Il Codice Albertino avea pure implicitamente riconfermato la detta decretale, prescrivendo (all'articolo 436), che nella amministrazione ed alienazione dei beni ecclesiastici si osservassero le forme e le regole loro proprie.

Ma il Regno d'Italia, dopo di avere colle sue leggi mau mano assorbito, sotto i titoli di revoca della civile personalità, ossia soppressione, di conversione, di tasse straordinarie e di altri, la parte più cospicua e ragguardevole del patrimonio ecclesiastico, ha pure (all'articolo 434 del Codice) sancito il principio, che le alienazioni dei beni ecclesiastici non possono farsi senza l'autorizzazione del Governo, cosicchè oggi è affatto esclusa ogni ingerenza della autorità ecclesiastica. Anzi l'istesso dritto di proprietà della Chiesa è stato essenzialmente modificato e reso quasi precario dall'articolo 437 del Codice stesso, sebbene l'articolo 29 dello Statuto avesse dichiarate inviolabili tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, e fosse pur noto, che queste ultime parole vi furono poi aggiunte per espressa volontà del Re, in contemplazione appunto della proprietà dei beni della Chiesa, che volea assolutamente inviolabile come qualunque altra proprietà.

E notate, Signori, che tutto ciò è avvenuto dopo che colla prima legge di soppressione di alcune categorie di ordini religiosi, promulgata li 29 maggio 1855, fu stabilito che i beni da esse provenienti dovessero unicamente servire ad usi ecclesiastici, e specialmente, a migliorare la condizione dei parroci più bisognosi, e che fossero amministrati e venduti senza partecipazione del Governo, e sotto la vigilanza di una Commissione speciale di soggetti nominati dai tre Poteri dello Stato, onde prevenire ogni possibile abuso.

Ciò tuttavia non fu di ostacolo a che i beni ancora invenduti pel valore di ventisei milioni circa, fossero poi da un'altra legge emanata nel 1861 o 62 tolti alla Cassa ecclesiastica, ed attribuiti allo Stato, per conto del quale furono venduti.

Dimodochè oggi, in virtù anche di altre leggi posteriori, siamo ridotti al punto, che tutti gli ordini religiosi sono spariti coi loro beni, soppressi i benefici semplici, le abbazie, le cappellanie, le collegiate, le ricettizie; e neppure i beni dei vescovadi, dei capitoli delle cattedrali e delle parrocchie stesse sono rimasti intatti.

Lungi da me il pensiero di sottoporre ora a censura tutti questi provvedimenti, che sono leggi dello Stato, e come tali le ho rispettate e fedelmente eseguite in quanto poteva da me dipendere, qualunque sia stato il mio voto.

Ma in vista delle cose che ho avuto l'onore di esporvi con tutta la possibile brevità, chi può avere il coraggio di sostenere che i concordati e le leggi siano buone e solide guarentigie per il Papa e per la Chiesa?

Egli è evidente che, per potere dar loro qualche maggiore consistenza e stabilità, sarebbe, nel vostro caso, necessario tradurle in atti internazionali, che avessero la guarentigia di tutte le Potenze interessate.

La buona fede m'impone d'insistere, come vivamente insisto, su questo punto, anche per ovviare alle sinistre intenzioni di coloro, che hanno dichiarato inutile la legge delle guarentigie, perchè son già predisposti a vederla fra breve rievocata, come ci ha rivelato ieri l'egregio Senatore di Villamarina nell'elegante ed animato suo discorso.

Debbo però per mia parte dichiarare che persisto sempre nel credere moralmente impossibile la coesistenza dei due supremi poteri nella stessa città, senza che uno sia d'inciampo all'altro, e senza stabilire un funesto antagonismo, ed un fomite permanente di gare e di collisioni.

Tanto avevo io dimostrato in altro mio precedente discorso con ragioni storiche dedotte dalla natura delle cose: alle quali si può aggiungere la storia delle vicende di Bonifacio VIII con Filippo il Bello, e delle infelici condizioni del Papato nei settanta anni circa di residenza in Avignone, e sopra tutte, quella del costante intervento degli imperatori bizantini nelle questioni di fede, che costò tanto lutto e tante lagrime alla Chiesa.

Non mi accuserà certamente di esagerazione chiunque per poco conosca i Codici degli imperatori, e massime quello di Giustiniano (nei titoli *De Summa Trinitate*, *De sacrosanctis Eccles.*; *De Episcop. et Cler. et monachis*; *De Episcopali aud.*; *De hueret.* etc. *De apostatis*, *De judaeis* etc. e perfino quello, *Ne sanctum baptismum steretur*; e nelle novelle *Costituzioni* 2, 3, 5, 123, 131, 132, 133, 137 ed altre) relative tutte in gran parte a varie materie ecclesiastiche e religiose anche dogmatiche e sacramentali. Ed è questa la più eloquente risposta, che si può dare a quelli che rimpiangono i primi secoli della Chiesa, nei quali non si aveva il Papa-re, senza riflettere che allora si aveva invece il Re-papa, ben più terribile per la forza im-

mena da cui era circondato, il quale coll'assoluto e sconfinato suo potere, per mezzo di Editti, definiva talvolta dommi, e prescriveva anche la formola dell'atto di fede cattolica, come si ha dai testi 5, 6, 7 del già citato tit. *De summa Trinitate*, e da altri monumenti.

I Capitolari poi di Francia dimostrano quanta parte prendessero gli antichi re nel fare leggi e regolamenti sopra materie puramente ecclesiastiche.

Giunto a questo punto, uopo è che mi rivolga ad un illustre Senatore, il quale in una delle precedenti adunanze, penetrate, al par di me, della difficoltà grandissima di conciliare i due poteri a Roma, ne attendeva unicamente la concordia dal tempo, e dalla prudenza dell'una e dell'altra autorità.

Vana speranza, o Signori! Il tempo non può mai conciliare due termini fra loro contraddittorii, cioè un Papa sovrano e indipendente, privo di territorio proprio, senza che ad un tempo sia suddito dello Stato in cui vive, e soggetto a tutte le sue leggi; o in altri termini, un Papa sovrano in apparenza, suddito in realtà e dipendente dagli altrui voleri, il quale non ha neppure libera la scelta dei mezzi di pubblicazione delle sue *Costituzioni*, *Bulle* e *Brevi*, spettanti allo spirituale governo della cattolica chiesa; in somma un ente ideale poco dissimile da quello che descrive Orazio nella sua *Arte Poetica*, il quale non ha i lineamenti propri nè dell'antico, nè del moderno Pontefice.

E questo io dico, massime per coloro che immemori dell'articolo primo dello Statuto e, quel che è più, delle parole di Cristo a Pietro, come pietra fondamentale della sua Chiesa, che dovea durare sino alla consumazione dei secoli, e come maestro che dovea confermare tutti i fratelli, assicurandolo per ciò, che non vorrebbe mai meno la sua fede, sognerebbero di ridurre il Pontefice alla semplice condizione di vescovo di Roma, e di fuggiare una Chiesa puramente nazionale.

Sappiano costoro (che non saranno certamente fra noi) che la voce *cattolicità* equivale ad *universalità*, ed è una delle note caratteristiche impresse alla Chiesa dal suo Divino Fondatore « *euntes docete omnes gentes, et praedicate Evangelium omni creaturae* » anzi un dogma proclamato dagli Apostoli, dai SS. Padri e dai Concilii ecumenici: *Credo in unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam*, che sono i caratteri della religione appunto, che lo Statuto, da noi giurato, ha proclamato sola religione dello Stato.

Della prudenza dirò, che è una grande virtù morale, sociale e politica, anzi la misura e l'equilibrio di tutte le altre.

Essa infatti non consente che si vada in alcuna cosa all'eccesso (sentenza celebre che era esposta alla vista di tutti nell'Areopago), e che pel desiderio della maggiore ideale perfezione, si trascuri il bene minore; che è solo possibile quaggiù.

Ma se ciò è vero nelle cose che dipendono più o meno dall'arbitrio degli uomini, non può però esten-

dersi ai principii dogmatici e morali, che sono il fondamento delle istituzioni religiose, e specialmente della cattolica, che sola vanta un'origine veramente divina. Essa non ammette alcuna transazione tra la verità e l'errore: i veri cattolici sono inespugnabili sotto l'urbergo della loro coscienza, e come scrivea Plinio all'imperatore, voi avete a fare con uomini che tollerano con pazienza la vita, ed attendono con impazienza la morte.

Nel caso poi di dissenso tra le due autorità, voi avrete il potere civile armato di tutta la forza materiale, che non vorrà esautorare se stesso e le sue leggi: il debole soccomberà, ma la sua caduta sarà spesso allo Stato più dannosa e fatale, che non sarebbe stata la sua vittoria.

La speranza di conciliazione si renderebbe tanto più vana e destituita di ogni probabilità di successo, se si ammettesse l'altro principio da quell'onorevole oratore accennato, cioè, che ciascuno è libero di adorare Dio nella forma che più gli piace.

Se ciò fosse vero, sarebbero autorizzati anche i culti più assurdi, inleciti ed immorali, che verun savio Governo può tollerare, come quello di Priapo, di Venere impudica, di un Mercurio, di Saturno divoratore dei proprii figli, e di altri sifosi e vieti emblemi.

Ora, la libertà della coscienza individuale si rispetta col non fare violenza ad alcuno per obbligarlo ad adorare Dio sotto una determinata, speciale forma, senza che sia perciò mestieri autorizzare il culto pubblico delle religioni più mostruose.

Oltrechè ogni libertà deve limitarsi alle cose oneste e conciliabili coi buoni costumi e coll'ordine pubblico, lo Statuto stesso limita la tolleranza degli altri culti a quelli soltanto esistenti nello Stato.

Finalmente il Pontefice, il cattolicesimo e tutto il mondo civile avrebbero in orrore una città contaminata dalla strana e babelica confusione di tanti culti, anche nefandi, che sarebbero la negazione della stessa divinità.

Ed ecco a quali e quanti assurdi può trarre il falso concetto della libertà!

Per dire poi qualche cosa che sia degno di Roma, bisogna richiamarsi alla mente un ordine providenziale affatto speciale, e riguardarla soprattutto come Capitale e Metropoli del mondo cristiano, sostituita all'antica, che era stata per tanti secoli maestra dell'errore e delle superstizioni del paganesimo.

Per ciò S. Pietro, dopo avere fondata la Chiesa di Antiochia, che era allora capitale dell'Oriente, e per anni sette governata, per uno stupendo consiglio della divina Provvidenza, nel secondo anno dell'impero di Claudio o sul principio di quello di Nerone, andò a stabilire la sua sede in Roma, e vi coronò le sue fatiche apostoliche col più glorioso martirio, affinché la luce della verità, che doveva illuminare tutta la terra, potesse da quel centro dell'universo più facilmente diffondersi.

Ora io mi domanto: che si ha egli a conchiudere

dalle cose dette in questo e nel precedente mio discorso, per quanto riguarda la presente legge? Eccovene in breve il mio concetto.

Avea già dimostrato, ed oggi ho rifermato, che il Papa è di diritto sovrano, non per grazia e concessione del Regno d'Italia: che la sua sovranità è suggellata dai secoli e riconosciuta da tutte le Potenze per trattati solenni e per diplomatiche relazioni tuttora permanenti: che del suo dritto sovrano, non ha potuto spogliarlo un atto di mera violenza.

Aveva pure dimostrato, che la questione del dominio temporale e della libertà e indipendenza del Papa, è internazionale, atteso il carattere di universalità che gli è inerente come Capo e centro della cattolica unità.

Per quanto sia grande l'autorità del Conte di Cavour, sulla quale si è fondato il sig. Senatore Di Villamarina, non può peraltro mettersi al disopra della natura delle cose, per confondere nel Pontefice i rapporti interni che ha collo Stato, e quelli che ha colle altre Nazioni cattoliche. Epperò sotto questo rispetto, è commendevole la condotta del Ministero, ed atta a prevenire le più gravi ed umilianti esigenze straniere.

Non basta alle altre potenze, per ottenere lo scopo che giustamente si propongono, che i loro sudditi abbiano libera comunicazione ed accesso al S. Padre, come crede il signor Marchese Di Villamarina, ma è necessario che sappiano, essere il Papa pienamente libero e indipendente nello Stato, affinché i provvedimenti, che da esso emanano, abbiano tutta l'autorità morale ed ispirino piena fiducia anche all'estero.

Ciò tutto premesso, io non potrei, a rigore di logica, conchiudere nè per l'accettazione, nè per il rigetto delle proposte guarentigie, perchè l'una e l'altro inchiuderebbe implicitamente il supposto, di essere stato validato quell'atto arbitrario, sul quale le altre Potenze non hanno ancora pronunciato l'ultima parola.

Questo però non mi vieta, nè mi dispensa dal fare qualche osservazione, onde migliorare la legge, nella ipotesi che sia ammessa. Le modificazioni e variazioni proposte dall'Ufficio Centrale, che non voglio in tutto ripetere, rendono più agevole l'opera mia.

Anzitutto parmi esorbitante ed estranea ad una legge di prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, il disposto nell'ultimo comma dell'art. 2, ove si dice che « la discussione sulle materie religiose è pienamente libera »

Questa dizione è stata alquanto modificata dal nostro Ufficio, sostituendovi le parole « nulla però s'intenda detratto alla libertà delle discussioni in materia religiosa. » Ma in sostanza anche questa formola inchiude il concetto della piena libertà.

Niuno peraltro vorrà ammettere discussioni e discorsi di tal fatta nelle pubbliche piazze e contrade, che darebbero campo ai demagoghi, agli apostati o prezzolati, di chiamare intorno a sè e di abbindolare gli ignoranti ed i curiosi con vane chimere e false

dottrine che corrompono e sradicano ogni sano principio, e sono spesso cagione di agitazione, di reazioni e di tumulti. E per una non rara contraddizione dello spirito umano, si nega alla Chiesa quella piena libertà, che si lascia senza freno ai nemici d'ogni religione, disciplina e moralità.

I canoni della Chiesa sapientemente vietano ai laici il sostenere disputazioni contro eretici in difesa della religione, atteso il pericolo di cadere in errori anche involontari, che possono essere occasione di scandalo.

Le discipline canoniche sono pure severe contro gli ecclesiastici, che, imprudentemente e senza necessità, s'impegnano in siffatte discussioni, sempre pericolose.

Ed io non ignoro che alcuni anni or sono, al Ministero dell'Interno, essen lo: i richiesto talvolta da qualche zelante vescovo, il permesso per una pubblica discussione a giorno ed ora prestabiliti fra i teologi della Diocesi, e certi apostati che faceano pompa di scienza sacra spacciando le loro dottrine, ne ebbero ripulsa per le prudenti considerazioni, che sono ovvie a tutti. All'art. 17 del progetto, dopo essersi stabilito che nell'a materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti dell'autorità ecclesiastica, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta, si soggiunge nel primo comma, che la cognizione degli effetti *giuridici*, così di questi, come di ogni altro atto di essa autorità, appartiene ai tribunali ordinarii.

Questa parte della citata disposizione è stata essenzialmente emendata dall' Ufficio Centrale, sostituendo al concetto più largo di effetti *giuridici*, quello di effetti *civili*. Non sarà tuttavia inutile il dare qualche spiegazione, per comprenderne bene l'importanza.

Si è voluto con ciò giustamente escludere ogni ingerimento dei tribunali circa il merito e la giustizia dei provvedimenti in materia spirituale e disciplinare.

Gli ordinarii, o chi ne fa le veci, sono investiti della autorità disciplinare sopra gli ecclesiastici da loro dipendenti, invigilandoli e correggendoli delle mancanze che non costituiscano reato contemplato dalle leggi dello Stato. E poichè si tratta di pene meramente ecclesiastiche, come la sospensione *a divinis*, le censure, gli esercizi spirituali e simili, la sola autorità ecclesiastica può applicarle, e giudicarne gli effetti.

In conseguenza, l'ecclesiastico che si creda leso dal giudizio dell'Ordinario, può sole appellarne al superiore in via gerarchica; ed ove questo ne pronunci la revoca dichiarando l'atto nullo od ingiusto, tale in una parola che possa far luogo a risarcimento di danni in via civile, od a reintegrazione di temporalità, possono essere dagli interessati aditi i tribunali per conseguirne il dovuto compimento di giustizia.

Più grave imbarazzo e difficoltà sorgeva dall'art. 18 come nel progetto era concepito.

Si è fatta riserva di presentare una legge per l'am-

ministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno, per la creazione degli enti giuridici, nei quali sia da riconoscersi il diritto di rappresentarle, e per la distribuzione del rimanente asse. Ciò vuol dire, che si mira a stabilire quasi di traforo un sistema di proprietà ecclesiastica collettiva per tutto il Regno, che importerebbe la soppressione degli enti giuridici ecclesiastici ora esistenti, all'effetto di crearne dei nuovi, fra i quali si farà la distribuzione della proprietà del rimanente asse ecclesiastico, e nei quali si avrebbe a riconoscere il dritto di rappresentarla.

Conseguentemente, per via di ingegnose combinazioni trattasi di attuare un sistema di proprietà collettiva contrario ai nostri principii, i quali non ammettono che la proprietà dei singoli enti, giusta la definizione datane dall'art. 433 del Codice Albertino, principii, che hanno servito di base alle leggi di soppressione, incominciando da quella del 29 di maggio del 1855, e sul quale era fondato il dritto di devoluzione allo Stato dei beni degli enti soppressi, come vacanti, che altrimenti si sarebbe verificato in favore della Chiesa come proprietaria collettiva.

Un maggiore ed insuperabile ostacolo all' ideato sistema si avrebbe nella natura ed essenza dei benefici ecclesiastici, che consiste nell'ufficio ecclesiastico, nella dote che vi è annessa e nel decreto dell'Ordinario, che congiunge la dote coll'ufficio, e resta con esso inmedesimata. Ed è questa appunto la erezione canonica, senza la quale non può aver vita un ente ecclesiastico e spirituale, giacchè la dote si assegna *propter officium*, ossia come mezzo per esercitarlo.

Ora, se non può esservi erezione canonica senza decreto dell'autorità ecclesiastica, come potrà la nuova legge formare enti della stessa natura indipendentemente da quella?

Supponete per un momento la formazione di questi enti di nuovo conio: chi dovrà nominare ai medesimi? Chi darà ai nominati la collazione ossia investitura canonica, senza la quale sono incapaci di esercitare l'ufficio ecclesiastico e stendere la mano alle cose sacre?

A queste ragioni della maggiore giuridica evidenza si aggiunge anche la ingiustizia che risulterebbe alle Diocesi ed alle parrocchie meglio dotate, dalla formazione della massa comune.

Vero è, che il detto art. 18, nei termini ai quali lo ha ridotto l'Ufficio Centrale, non conduce apertamente a questi assurdi. Ma le frasi troppo generali, di riordinamento, di conservazione, di amministrazione, sono un addentellato, che lascia largo campo alle interpretazioni ed agli arbitrii.

La storia del passato, che con rapidissimi cenni vi ho fin dal principio esposta, serve anche a renderci più cauti per l'avvenire in questa delicata materia.

Pertanto io avrei creduto miglior consiglio sopprimere l'articolo, perchè estraneo alla presente legge, ed inutile per se stesso, non contenendo che una riserva, la quale anche taciuta, non può menomare il

dritto e la facoltà che ha lo Stato, di fare leggi nei limiti della sua competenza.

Del resto, quanto al merito delle guarentigie in generale, permettetemi un'ultima osservazione, ed è: che poco importa riconoscere il Papa sovrano, sacra ed inviolabile la persona di lui, se poi si tollera che il suo nome, e con esso i più angusti misteri della nostra fede, siano fatti segno agli insulti ed agli scherni di tutti i miscredenti, con indecenti dicerie, caricature e figura esposte nelle botteghe, nelle piazze e nei cantici delle città, le quali disonorano non solo un popolo cristiano, ma anche semplicemente educato a sentimenti e maniere civili; senza parlarvi della licenza di certi giornali, i quali più che altrove imperverano a Roma contro la Religione ed i suoi Ministri, e contro il venerato Capo della Chiesa.

Io tuttavia mi asterrò dal fare alcuna proposta, non senza però notare che il fondo della questione sta sempre, per me, nella esautorazione del Papa, e nella sua dipendenza da un'altra autorità, questione, che da voi soli siete incompetenti a risolvere, come da voi soli siete impotenti a garantire efficacemente le concessioni che volete fare al Papa, già nella vostra mente esautorato.

Questo grave ed arduo problema politico-religioso, che ha tanto agitato e commosso gli spiriti di tutto il mondo, non si risolve con spedienti equivoci, temporanei, mutevoli e rievocabili, ma con un permanente e definitivo assetto, stabilito col concorso di tutti gli Stati, che hanno interessi e relazioni cattoliche col supremo Gerarca della Chiesa.

Senatore Villamarina. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola. Lo prego però di attenersi al puro e semplice fatto personale.

Senatore Villamarina. Non tema il Senato, non parlerò che per due soli minuti.

In primo luogo l'egregio Senatore Mameli, se ho ben inteso, mi ha fatto dire nel mio discorso di ieri che molti non avrebbero votato questa legge perchè inutile. Ma, come egli potrà vedere dai resoconti, dichiarai invece, che io non parlava che per conto mio, e soggiunsi anzi, che, quand'anche fossi stato solo, avrei votato contro la legge.

L'egregio Senatore Mameli ha pure mosso dubbio che i documenti da me citati del Conte di Cavour non fossero fondati. Io osserverò solamente che nel tempo a cui quei documenti si riferiscono, io aveva l'onore di rappresentare il Governo a Parigi, e il Conte di Cavour era Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri. Per ora i limiti del fatto personale non mi permettono di dire di più.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Senatore Villamarina. E giacchè ho la parola, mi si permetta pure di rispondere per un fatto personale anche al Senatore Robecchi.

L'egregio Senatore Robecchi, alludendo a me, ha detto che egli non s'intende di politica, ma s'intende di galantomismo, di lealtà, e di onestà; dichiaro per altro che me ne intendo ancor io; ed è precisamente per questo che io non voto questa legge, o almeno le voterò contro, perchè sono persuasissimo, che malgrado tutta la buona volontà e le disposizioni che riconosco nel Ministero, questa legge per le difficoltà che s'incontreranno, non potrà eseguirsi o si eseguirà solo in parte.

Io invece vorrei dare al Papa nel sistema della libertà e nel diritto comune, una garanzia certa e sicura, e di una esecuzione positiva.

Senatore Mameli. Domando la parola per uno schiarimento.

Presidente. Il Senatore Mameli ha la parola.

Senatore Mameli. Dichiaro all'onorevole Villamarina che io non ho mai pronunziato simili parole; certamente egli non ha compreso bene: perciò ripeto quanto dissi: ed è questo, che, per quanto grande fosse l'autorità del Conte di Cavour, essa non poteva essere superiore alla natura delle cose.

Senatore Villamarina. Io aveva inteso che le mie citazioni non fossero fondate: perciò, dopo questa rettificazione non ho più nulla a dire.

Senatore Robecchi. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Il Senatore Robecchi ha la parola per un fatto personale.

Senatore Robecchi. Devo dichiarare che nel mentre io aspiro all'onore di essere ritenuto onesto e galantuomo, non escludo poi che altro uomo, e più di tutti, il marchese di Villamarina, lo sia.

Presidente. La parola spetta all'onorevole Senatore Montanari.

Voci. A domani! A domani!

Presidente. Non essendo presente l'onorevole Montanari, do la parola al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Io sono agli ordini del Senato: però mi permetto avvertire che non potrei oggi terminare; e siccome i discorsi spezzati perdono del loro effetto, crederei che, quand'altri non intenda parlare in questo breve termine, fosse più opportuno di rinviare la seduta a domani, perchè, ripeto, io non potrei in pochi minuti esporre al Senato le mie idee.

Presidente. Domani adunque si terrà seduta pubblica alle ore 2 pel seguito della discussione della presente legge.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 22 APRILE 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCI.

Sommario — *Congedo* — *Dichiarazione del Senatore Siotto-Pintor in ordine alla sua proposta* — *Seguito della discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le relazioni dello Stato colla Chiesa* — *Discorso del Ministro degli Affari Esteri in risposta ai varii oratori* — *Discorso del Senatore Vigliani in favore del progetto* — *Proposta per tener seduta domani, respinta.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio e il Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Presidente. Il Senatore Costantini domanda un congedo per un mese per ragioni di salute, che gli viene dal Senato concesso.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LE GUARENTIGIE DELLE PREROGATIVE DEL SOMMO PONTEFICE E DELLA SANTA SEDE, E PER LE RELAZIONI DELLO STATO COLLA CHIESA.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa.

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola per fare una semplice dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto-Pintor. Veduto e riveduto il nostro Codice regolamentare, sono facilmente venuto nella persuasione, secondochè me ne avvertiva l'ottimo nostro Presidente, che volendo io sostituire un intero disegno di legge alla legge della quale discutiamo, io mi arrogava un diritto che non mi compete.

Il nostro Regolamento non dà questa facoltà ad un Senatore, ma la dà all'intera Commissione Senatoria.

Senza entrare nel merito di questa legge, che non mi pare la più liberale, io mi vi astengo, ed annunzio al Senato che cercherò a volta a volta nella discussione degli articoli di far gradire quegli emendamenti che io aveva inseriti in quel mio disegno di legge.

Presidente. La parola è all'onorevole Ministro degli Affari Esteri.

Ministro degli Affari Esteri. Signori Senatori. Mi conceda il Senato di riassumere la discussione che ebbe luogo sin ora.

In nome di due diverse opinioni e di due contrari sistemi furono combattute la legge che è sottoposta alle vostre deliberazioni, e la politica che in questa legge si concreta e di cui questa legge è il risultato.

L'onorevole Senatore Di Castagnetto e l'onorevole Senatore Nameli l'hanno combattuta in nome di quella parte dell'opinione cattolica, la quale crede che le garanzie che noi assicuriamo al Pontefice non possono, per la tutela della sua indipendenza, surrogare quelle che gli erano date dal potere temporale.

L'onorevole Senatore Siotto Pintor, e l'onorevole Senatore Di Villamarino, hanno combattuta la legge in nome dell'opinione radicale. Per certo, dicono essi, noi non vogliamo negare al Pontefice la libertà, ma i cattolici devono essere paghi se noi applichiamo al Pontefice il diritto comune, e nulla più che il diritto comune del paese, dove il Pontefice ha la sua sede.

L'onorevole Senatore Marliani poi è stato, mi conceda che io glielo dica, il più sconsolante di tutti nelle sue conclusioni. Voi dovevate andare a Roma, egli ci disse, era impossibile il non andare a Roma; ma ora che siamo in Roma, egli non vede dinanzi a noi altro che difficoltà insormontabili ed insuperabili pericoli.

Mi conceda il Senato che io esamini questo triplice ordine di idee.

La legge che noi vi abbiamo presentato, è, io credo, la conseguenza, il risultato, l'espressione naturale e legittima del programma che l'Italia ha sempre affermato nella questione romana, e che fu più volte convalidato dai voti di questo illustre Consesso. Il nostro

passato riassume i termini della quistione; e la nostra tradizione in questo arduo problema, che la necessità delle cose e la logica della storia ci hanno imposto di sciogliere, segna ancora la norma migliore per la nostra condotta presente e per la nostra condotta avvenire. Nella politica, i fatti, le opportunità, le occasioni immediate sono bene spesso impreviste e imprevedibili, ma le condizioni intime e logiche dei grandi problemi morali compariscono sempre le stesse attraverso le varie forme, che prendono gli eventi umani.

Sino dalla formazione del Regno d'Italia, noi abbiamo posto la soluzione della questione romana in un programma complesso. Questo programma diceva: Cessazione del potere temporale, Roma unita all'Italia, capitale d'Italia, il Pontefice indipendente, la Chiesa libera. Non fu, o Signori, per un espediente di governo, nè per una concessione a una effimera passione di popolo, che il grand'uomo, che diresse il nostro risorgimento nazionale, non esitò a porre in faccia all'Italia, e in faccia al mondo cattolico, la questione di Roma.

La questione di Roma era nel portato logico della ricostituzione nazionale d'Italia. È un errore, a mio avviso, il credere, perchè di tempo in tempo si fece il silenzio in Italia intorno alla questione di Roma, che questa fosse meno profondamente radicata nella fede e nella volontà della nazione.

Si fece di tempo in tempo il silenzio, perchè gli Italiani hanno sempre fatto la debita parte alle circostanze ed alle opportunità, perchè hanno sempre tenuto conto delle generali condizioni d'Europa, perchè infine la sosta medesima fu sempre da noi considerata, non già come la rinuncia ad uno scopo, ma come un mezzo più sicuro per raggiungerlo.

Ma bastò sempre un'occasione che aprisse l'adito alla speranza, perchè la questione romana apparisse più viva e più imperiosa che mai. E non poteva essere altrimenti, poichè era un istinto profondo di questo popolo quello che gli diceva, che le condizioni di esistenza del nuovo Stato portavano seco l'abolizione del potere temporale e Roma associata ai destini di Italia.

Le condizioni della sovranità temporale si sono andate determinando a seconda delle condizioni storiche della penisola, e nel frazionamento dei piccoli Stati. Ma l'Italia chiese ed ottenne quello che la civiltà e lo spirito dei nostri tempi non potevano negarle, di essere cioè una nazione indipendente, chiese ed ottenne una forma politica, guarentigia della sua civiltà. O era d'uopo revocare presto o tardi in questione lo stesso movimento nazionale dell'Italia, negarle il diritto di darsi l'ordinamento che reputava più conforme alla sua sicurezza e alla sua pace, o era d'uopo riconoscere che una tra-formazione radicale nelle condizioni politiche del Papato era una conseguenza inevitabile della tra-formazione radicale avvenuta nelle condizioni politiche del paese, dove il Papato ha la sua sede.

Vi era un terzo sistema: quello di arrestare il movimento con un ostacolo di forza materiale; ma levato questo ostacolo, il movimento doveva ricominciare, come ricominciò infatti, secondo le sue indeclinabili leggi.

Io non so, o Signori, quale sarebbe stata la storia d'Italia, se il Papato politico, come fu costituito dal potere temporale, avesse potuto associarsi al sentimento nazionale che anima la presente generazione di Italiani. Certo, se il Pontefice non fosse stato che un Sovrano politico, nulla gli avrebbe impedito di unire la sua causa a quella dell'indipendenza e dell'autonomia della nazione. Se il Pontefice non fosse stato che il Capo religioso, in che cosa l'impresa della nostra ricostituzione nazionale poteva contraddire al sentimento religioso, il quale può ugualmente reggere e penetrare tutti gli avvenimenti, tutte le istituzioni, tutte le forme mutevoli della civiltà e della storia?

Ma la confusione dei due poteri era un ostacolo tanto all'uno quanto all'altro di questi due risultati. Essa impedì al Pontefice di diventare mai un principe nazionale, e condusse il Capo della religione a far nascere nelle coscienze degli italiani un doloroso antagonismo fra due sentimenti che Dio pose nel cuore umano, il sentimento religioso cioè e l'affetto della patria.

Come poteva, o Signori, in mezzo all'Italia ricostituita coi principii e colle idee della libertà moderna, durare un Governo diretto da principii e da interessi ostili a tutte le condizioni di esistenza della nuova società italiana con tradizioni ostili al costituirsi dell'Italia in una nazione indipendente? Come può reggersi una sovranità civile senza il consenso dei suoi popoli? E come potevano i sudditi di questo Governo resistere all'influenza morale dell'Italia ricostituita e rigenerata? Come potevano essi rimanere indifferenti allo spettacolo delle nostre istituzioni liberali, all'attrazione, al prestigio della nazionalità riconquistata?

Le circostanze dunque potevano, affrettare o protrarre il momento della caduta del potere temporale, ma questo risultato era nella inevitabile necessità delle cose.

L'onorevole Senatore Di Castagnetto ci diceva, che il Papa non può vivere che in uno Stato proprio, e che le nostre guarentigie sono pertanto insufficienti.

Ma perciò, o Signori, è necessario che questo Stato possa durare. È impossibile discutere intorno alle guarentigie necessarie per l'autorità religiosa del Pontefice, senza chiedere: ma quale guarentigia era dunque, quale guarentigia era diventata per la religione cattolica il potere temporale?

Signori, io non vi farò neppure a grandi tratti la storia del passato. Il mondo fu dato alla disputazione degli uomini, e alla disputazione degli uomini fu dato anche ciò che pure sembra essere più irrevocabile e certo, vale a dire il passato, il quale si trasforma nella

mente dei posterì, a seconda delle idee presenti, delle passioni presenti.

Non parlerò quindi, o Signori, che del presente.

Ai tempi nostri, perchè una sovranità possa essere una guarentigia per qualche cosa, e una tutela per qualcheduno, bisogna che essa trovi in sè stessa le condizioni della vita propria; ed essa non può trovare in sè stessa le condizioni della vita propria, se non soddisfa ai bisogni dei popoli suoi, se non si può trasformare secondo i progressi della civiltà, e se, grande o piccolo che sia lo Stato, non cerca il suo fondamento nella coscienza nazionale.

La sovranità politica dei pontefici aveva una sola di tutte queste condizioni?

Il signor Senatore Di Castagnetto ci disse: « In Roma italiana, voi non potrete proteggere il Papa contro gli insulti della stampa, e contro i moti della piazza. »

I moti di piazza! Ma forse che da 50 anni, la storia degli Stati Pontificii non è stata una serie di continue rivoluzioni che hanno provocato continui interventi stranieri, per modo che si può dire che dalla ristaurazione del Governo papale in poi, l'occupazione straniera è stata in questi Stati permanente?

Questo, o Signori, è un fatto che parmi più forte di tutti gli argomenti.

La sovranità, il governo temporale non poteva essere una guarentigia d'indipendenza per il Pontefice, perchè non si poteva reggere che colla forza delle baionette straniere, perchè era sempre costretto di porsi sotto il protettorato di qualche grande potenza militare.

In simili condizioni, non si potrà mai dire che uno stato sia indipendente, nè che possa rendere indipendente il suo sovrano.

L'onorevole Senatore Di Castagnetto, e l'onorevole Senatore Mameli hanno detto che il Pontefice non può vivere in mezzo alla libertà, vale a dire che il Pontefice non può vivere in mezzo alle condizioni della società moderna.

Ma appunto, o Signori, perchè è impossibile di applicare alla civile società ciò che vi ha di assoluto in un altro ordine di idee, appunto perciò era impossibile anche il potere temporale. Forsechè la segregazione del Pontefice dalle condizioni della società moderna era utile al pontificato ed alla religione? Una parte della società cattolica da molto tempo prova una profonda inquietudine ed un vivo dolore, vedendo lo spirito del pontificato allontanarsi sempre più dallo spirito della civiltà moderna. Ebbene io credo che una delle cause principali di questo fatto si doveva ravvisare nella istituzione del potere temporale, in questo potere che, sostenuto colla forza e possibile solo colla forza, creava intorno al pontificato una società artificiale in condizioni affatto disformi da quelle vere, reali e necessarie della società moderna.

È impossibile, o Signori, (e certo non fu questa la tesi sostenuta con quella profonda e mite convinzione

d'animo che distingue l'onorevole conte Di Castagnetto), è impossibile, dico, sostenere che sia necessario all'interesse ed all'avvenire del cattolicesimo, che si applichi ad un popolo, colla forza, non so quale sistema di espropriazione forzata per utilità di una religione, la quale non è santa e non è pura, se non quando si fonda nella libertà e nella spontaneità della coscienza umana.

In quest'arduo problema di Roma, molte difficoltà ci stanno ancora innanzi; la nostra via non è certamente scevra di pericoli, ma quale sarà la nostra miglior forza? La nostra migliore forza starà appunto nell'impossibilità morale di far ritorno al sistema degli interventi, per imporre ad un popolo, colla forza e in nome della religione, un Governo quale nessuno accetterebbe in casa propria.

La tesi di un potere teocratico sostenuto colla forza straniera, restaurato colla forza straniera ogni volta che sia necessario, questa tesi può essere la bandiera di un partito, ma essa è perduta oramai nella coscienza delle nazioni liberali.

La nostra difficoltà starà nell'assodare nella opinione, nella fiducia dei cattolici, le guarentigie dell'avvenire, ma il nostro migliore argomento, lo ripeto, sta nell'impossibilità d'un ritorno a quelle guarentigie del passato che tutte si riassumevano nelle sterili lotte del potere temporale.

L'onorevole Senatore Marliani ci disse che lo scopo della presente legge (che è quello di stabilire uno stato di cose, per cui il potere civile, ed il potere religioso possano convivere, serbando integre le loro ragioni) non sarà mai raggiunto. Quel germe di pace che voi credete di confidare all'avvenire, non sboccierà mai, diceva egli, e nel tempo stesso egli parlava pure di una soluzione intermedia.

Voi comprenderete, o Signori, che sarebbe ora inutile il discutere i fatti compiuti; fatti che taluni di voi potranno diversamente giudicare, ma che ora siamo tutti egualmente risolti di mantenere e di proteggere.

Mi conceda solo l'onorevole Senatore Marliani ch'io gli dica, che le soluzioni intermedie, in certe condizioni, sono le sole ragionevoli, ma che in certe altre condizioni sono le meno possibili, le meno pratiche di tutte.

Poniamo l'ipotesi messa in campo dall'onor. Senatore, quella di Roma lasciata alla sovranità del Pontefice con una guarnigione italiana: ma la nostra bandiera non può stare che là dove è una condizione di cose compatibile coi principii che questa bandiera rappresenta. Il Governo pontificio non si sarebbe mai accostato ai nostri principii, ne sarebbe sempre rimasto l'immutabile negazione. Epperò ad ogni passo che avrebbero mosso i nostri soldati, dietro le loro spalle si sarebbe alzato il grido della sollevazione. L'alternativa dunque era questa, o mancare a tutti i doveri della lealtà, o commettere ai nostri soldati l'ufficio de' zuavi pontifici. E se Roma è una città assolutamente italiana, colle leggi del-

l'Italia, con la libertà politica dell'Italia, allora, Signori, considerate la questione sotto tutti i suoi aspetti, e voi vedrete che a Roma non può assegnarsi altra sorte che quella di Capitale d'Italia. La sede stessa del Pontefice sarà più sicura in faccia ad un Governo, su cui pesa un'alta responsabilità morale, e in una città tranquilla e paga dei suoi destini. Infine se il Governo si fosse fermato ad una soluzione intermedia, ben noi potremmo domandarci, quali sarebbero le condizioni attuali d'Italia. Esse non sarebbero certamente quelle della presente tranquillità. Nella questione di Roma, rimarrebbe aperto più che mai un campo alla lotta di tutti i partiti, e le più pericolose, le più ostili agitazioni politiche potrebbero scrivere sulla loro bandiera una parola, che profondamente scuote le fibre del sentimento nazionale.

Quando il Conte di Cavour pose la questione romana nell'interesse del programma nazionale, egli faceva dunque prova di un'alta previdenza, che fu confermata dai fatti.

Ma se, o Signori, il potere temporale è un'istituzione che ha fatto il suo tempo, se ogni altra combinazione che si potesse escogitare intorno a Roma, non ha in sé alcun elemento di vitalità, di sicurezza e di pace, vi è però un principio che noi dobbiamo rispettare, perchè è vero, perchè è legittimo, perchè sopravvive alla mutabilità delle istituzioni umane. Questo principio è, che il Papa deve essere libero ed indipendente nell'esercizio delle sue funzioni spirituali. Vi è una norma di condotta, che noi dobbiamo seguire, ed è di compiere l'unità nazionale, senz'offendere e senza perturbare i legittimi interessi delle coscienze cattoliche, delle Nazioni e dei Governi cattolici.

Appunto, o Signori, perchè noi abbiamo attuato la prima parte del nostro programma, dobbiamo ora porre tanta maggior cura per attuare la seconda, per mostrare, che i diritti dei Romani ed i diritti dell'Italia non sono contraddittorii coi diritti delle coscienze e coi legittimi interessi della Società cattolica, ma possono pienamente con essi conciliarsi.

L'onorevole Senatore Di Villamarina citò alcune parole da me pronunciate nella Camera Elettiva, quando dissi che il Parlamento poteva deliberare intorno a questo progetto di legge in una situazione perfettamente libera; citò anche alcune parole dell'onorevole Presidente del Consiglio; gli parve di trovare una contraddizione e chiese degli schiarimenti. Ma il senso delle mie parole era chiaro.

Noi non avevamo degli impegni positivi sopra questo o quel modo determinato di assicurare l'indipendenza e la libertà del Pontefice. Noi abbiamo presentato al Parlamento un sistema, che ci sembra rispondere alle esigenze della situazione. Il Parlamento esamini liberamente questo progetto, che può liberamente adottare o respingere. Ma, o Signori, quanto all'oggetto, quanto allo scopo di questa legge, forse che non vi era da dieci anni un grande impegno morale preso dall'Ita-

lia innanzi all'Europa colle dichiarazioni del suo Governo e del suo Parlamento?

Questo programma, o Signori, si potrà discutere, si potrà biasimare; ma il dovere del Governo era di rimanervi fedele, e noi non vi saremmo rimasti fedeli se, quando la prima parte del programma passava negli atti compiuti, avessimo serbato sull'altra non so quale equivoco silenzio, non avessimo mostrato di essere pronti ad attuarla con ferma e leale volontà.

Avevamo sempre detto che, caduto il potere temporale, il Pontefice sarebbe rimasto indipendente da ogni umana sovranità, locchè vuol dire che avrebbe serbato la sua sovranità personale. Abbiamo sempre detto che, caduto il potere temporale, avremmo dato la libertà alla Chiesa per togliere ogni sospetto che l'Autorità civile volesse stendere la sua mano sul dominio delle cose spirituali; ora, non era questo il più evidente, il più inclinabile degli impegni? Abbiamo sempre detto, e quanto oggi vediamo non smentisce la nostra previsione, che ciò che avrebbe definitivamente assicurato, senza pericolo per l'Italia, una soluzione della questione romana, era il convincimento che noi dovevamo sforzarci a far penetrare nei cattolici, che l'unione di Roma all'Italia poteva compiersi senza pericolo e senza minaccia pel mondo cattolico.

Or bene, quando occupavamo Roma, quando erano così grandi le inquietudini destate da questi fatti, non era quello il momento per avvalorare questo convincimento e per calmare queste inquietudini?

L'onorevole Senatore Di Villamarina cita il Libro verde per provare l'inutilità delle nostre dichiarazioni. Dal Libro Verde, egli dice, risulta che le disposizioni dei governi erano buone, e che dunque questa smania di dichiarazioni e di promesse dalla quale siete stati presi?

Ma, o Signori, non è poi tanto irragionevole il credere che queste buone disposizioni sieno in gran parte l'effetto delle dichiarazioni rassicuranti, che noi abbiamo fatto.

Io ho quasi la certezza che se il Marchese Di Villamarina fosse stato al mio posto e non avesse tenuto un linguaggio analogo a quello che abbiamo tenuto noi, se avesse redatto in Note il discorso che egli ieri l'altro ha pronunciato dinanzi al Senato, le disposizioni delle Potenze non sarebbero apparse egualmente buone dal Libro Verde, che egli avrebbe presentato al Parlamento.

Noi, o Signori, rimanevamo nella tradizione della politica italiana rispetto alla questione romana. Dirò di più; noi rimanevamo nella tradizione di tutto quanto il movimento nazionale italiano, il quale non si presentò al mondo civile come uno di quei propositi che non hanno altro argomento che la forza, e che richiedono solo la forza per essere mantenuti ed attuati.

Quando l'Italia era serva e divisa, senza vita propria, soggetto di rivalità e di perturbazioni in Europa, soggetto in se stessa di una vece continua ed alterna

di violenza, in nome di che abbiamo domandato il nostro diritto, in nome di che abbiamo domandata la nostra indipendenza? Sostenendo e dimostrando che la causa italiana era, nel tempo stesso, per tutta l'Europa una causa di libertà, di tranquillità e di equilibrio.

Riacquistando la nostra indipendenza, eliminando gli elementi di antagonismo mantenuti nel nostro seno dall'antica divisione degli Stati, per darci quell'ordinamento che reputavamo più conforme alla nostra sicurezza esterna ed al nostro pacifico sviluppo, noi non ledeamo il diritto di alcun popolo; noi non chiedevamo che il nostro incontrastabile diritto nella cerchia incontrastabile dei nostri confini.

Il movimento nazionale d'Italia ha avuto questa ambizione altamente civile, di considerarsi come un progresso per la causa generale dell'ordine e della libertà in Europa.

Di un popolo, nel cui animo le rivoluzioni, le reazioni, le congiure incessanti avevano quasi spento ogni principio di autorità, abbiamo fatto un popolo che, malgrado alcuni mali passeggeri, sotto l'aspetto politico, si può chiamare uno dei popoli più tranquilli e più conservatori d'Europa. Di un paese, che era il campo di battaglia aperto a tutte le nazioni, abbiamo fatto uno Stato, il quale appena costituito si affrettò ad associare i suoi interessi agli interessi della tranquillità, della pace e dell'equilibrio europeo. Ed ora, o Signori, giunti innanzi all'ultimo e più arduo problema della nostra ricostituzione nazionale, noi troviamo dei diritti, noi troviamo dei legittimi interessi, che oltrepassano la cerchia dei nostri confini. Ebbene noi dichiariamo che questi diritti, che questi legittimi interessi li vogliamo assicurare e rispettare.

È vero che l'onorevole Marchese Di Villamarina nega che questi interessi oltrepassino la cerchia dei nostri confini; la questione per lui è, sotto ogni aspetto, puramente interna: poteva essere, secondo lui, una questione internazionale quando noi eravamo fuori delle mura di Roma, ma non lo è più, sotto nessun aspetto, ora che siamo entrati dentro queste mura.

E perchè, o Signori, abbiamo trovato maggiori difficoltà a compiere la nostra unità in Roma, che non ad associare all'unità nazionale il Granducato di Toscana, il Reame di Napoli? Perchè in Roma vi era una questione, che sussiste anche ora che siamo entrati dentro le mura dell'eterna città, perchè questa questione tocca ad interessi, che io non so se sieno internazionali nello stretto senso della parola, o piuttosto sopranazionali, come venne detto, ma certo è, che si riflettono e si ripercuotono nei rapporti internazionali dell'Italia cogli altri Governi, i quali sentono e sanno che questi interessi, che, come se ne dica, possono essere o rassicurati, oppure profondamente perturbati dalle nostre decisioni.

È dunque inutile il discutere se la questione romana sia una questione nazionale, o se sia una questione internazionale. È una questione puramente na-

zionale, per tutto quanto riguarda i diritti dell'Italia e i diritti dei Romani; lochè non toglie però, che il Pontificato sia un'istituzione universale, che ha dei rapporti coi cattolici di tutte le nazioni. Da questi rapporti nascono degli interessi, che colla soluzione che noi daremo alla questione, possiamo conciliare, o provocare a violento conflitto.

È quindi è impossibile, quando si discute intorno alle decisioni che noi dobbiamo prendere, di non pensare all'effetto che queste decisioni produrranno negli altri Stati, al di là dei nostri confini.

Invocando in nome del diritto dei Romani, in nome del nostro diritto, della nostra unità, della nostra sicurezza, la cessazione del potere temporale, noi eravamo convinti che, coll'opera conciliatrice del tempo, questo avvenimento sarebbe vantaggioso non meno alla religione che alla civiltà.

Noi siamo convinti che coll'opera del tempo, esso condurrà ad un'era di armonia e di pace per il sentimento religioso nelle condizioni della società moderna; ma questo scopo non sarebbe raggiunto, se si volesse chiudere tutta la questione in un calcolo esclusivo e superbo. È d'uopo, pur mantenendo fermamente la rivendicazione del diritto nazionale, associare a questa rivendicazione tutti i riguardi dovuti ai legittimi interessi altrui, ed è necessario cercare la conciliazione di tutto ciò che è giusto e che è vero, far sicure le coscienze cattoliche, che le guarentigie che noi porriamo al Pontefice sono affidate alla lealtà di un popolo, il quale sente la sua responsabilità verso il mondo cattolico.

Voi rammentate, o Signori, le parole pronunciate nel Parlamento dal Conte di Cavour, quando egli diceva, che se avesse creduto che la caduta del potere temporale dovesse distruggere l'indipendenza del Pontefice, egli avrebbe signato questo fatto dannoso non solo alla religione, ma anche all'Italia, e che se fosse stato convinto esser il potere temporale una guarentigia necessaria e vera dell'indipendenza del Pontefice, avrebbe esitato a porre sul tappeto tale questione.

Io credo, o Signori, che il Conte di Cavour, pronunciando queste parole, non diede forse mai più grande prova del suo spirito così profondamente liberale. (*Verissimo.*)

L'onorevole marchese Villamarina ci ha letto alcuni brani di lettere del Conte di Cavour, le quali però si riferiscono ad altre questioni, che non sia quella che ora trattiamo, e con questa nulla anzi hanno di comune.

Tuttavia, o Signori, che cosa risulta da quelle lettere? Risultò evidente l'energia del carattere ed il profondo sentimento di dignità nazionale, che animavano il Conte di Cavour. Ma ciò che contraddistingueva quel grande uomo di Stato era, che egli associava l'energia del carattere ed il sentimento della dignità nazionale ad una gran moderazione e ad una equa e liberale intelligenza di tutti i termini delle questioni politiche. Noi tutti rammentiamo i discorsi

del Conte di Cavour sulla quistione romana, quei discorsi da cui traspare un sì grande rispetto per tutto quanto tocca al lato morale di detta quistione. Dobbiamo andare a Roma, egli diceva, senza che la unione di Roma all'Italia possa essere interpretata dalla gran maggioranza dei cattolici in Italia e fuori d'Italia, come il segnale della servitù della Chiesa.

E se anche, o Signori, in questa prima epoca di inevitabile turbamento, per avvezzare in certo modo le coscienze cattoliche al passaggio dalle condizioni del passato a quelle dell'avvenire, fosse d'uopo di fare qualche sacrificio, di raddoppiare di riguardi, noi non faremmo alcuna rinunzia alla nostra dignità nazionale, ma sibbene daremmo prova di un'intelligente moderazione, la quale ci è tanto più facile ora che abbiamo raggiunto il nostro intento nazionale.

L'onorevole Marchese di Villamarina ci diceva: siate forti, siate audaci, siate energici, siate accorti. Egli ha enumerato così molte delle virtù dell'uomo politico. Mi permetta che io aggiunga ancora: siate giusti; abbiate bensì il sentimento del diritto nazionale, ma il sentimento del diritto nazionale unito all'intelligenza, che ne definisce e fa scorgere i limiti.

Se voi, o Signori, esaminate questa legge, io confido che troverete che essa risponde alle condizioni del problema senza mutilarlo, ma anche senza esagerarlo, e che essa è la conseguenza della politica che noi abbiamo seguito sinora.

Questa politica, o Signori, mi sia permesso il dirlo, considera come una illusione il credere che il movimento nazionale si potesse arrestare nelle sue inevitabili conseguenze; che l'abolizione del potere temporale, che Roma capitale d'Italia non fossero nella logica indeclinabile delle cose; ma nello stesso tempo questa politica non vuole esagerare il movimento nazionale, non vuole condurlo fuori della sua via, non vuole fargli oltrepassare il suo scopo, non vuole farne un movimento perturbatore delle istituzioni della religione cattolica.

La nostra rivoluzione ha avuto uno scopo determinato: indipendenza, libertà, unità!

Lo scopo è raggiunto.

Certo continuerà, o Signori, quello svolgimento indefinito d'idee, di cui si tesse la vita delle nazioni; ma il compito politico della rivoluzione italiana è finito.

Se v. i esaminate la presente legge nei termini di questo problema, voi vedrete che essa corrisponde appunto ad essi termini.

Noi abbiamo tolto di mezzo un fatto materiale, un fatto estraneo alla costituzione del cattolicesimo, che non toccava che ai diritti dell'Italia: la sovranità politica del Pontefice sulla popolazione romana.

Là si arresta il compito nostro; e noi rispettiamo ogni attributo del Pontificato spirituale nei suoi rapporti coi cattolici italiani, e coi cattolici fuori di Italia.

Questo, o Signori, è il pensiero che ispira il primo Titolo della legge.

L'Italia, compiendo la sua unità nazionale, non tocca alla costituzione religiosa del Papato.

Il Pontificato è una istituzione che ha un carattere universale, che esercita una giurisdizione sopra la società cattolica presso le altre nazioni, negli altri Stati.

È l'organizzazione stessa del cattolicesimo, che dà al Pontefice questo supremo potere religioso, questa giurisdizione, questo primato spirituale.

L'onorevole Senatore Siotto-Pintor, diceva: « La Chiesa non ha potere. » Io non voglio esaminare l'ordine d'idee alle quali il principio dell'onorevole Senatore si riferisce; ma egli per vero riconoscerà che il Pontefice ha con gli altri Governi dei Concordati e dei trattati intesi a regolare appunto con essi, come supremo potere religioso, le condizioni e i rapporti della società religiosa rimpetto alla società civile negli Stati che sono retti da questi Governi.

Tutti i Governi mantengono presso il Pontefice una rappresentanza diplomatica; questa rappresentanza era accreditata e presso il sovrano temporale di Roma e presso il Pontefice; ma certo il carattere del Pontefice primeggiava su quello del Sovrano. E anche nell'avvenire i Governi terranno, o sotto una forma o sotto un'altra, dei rappresentanti presso il Pontefice per trattare gli affari religiosi, appunto perchè, indipendentemente dalla sovranità territoriale su Roma, i cattolici riconoscono nel Pontefice l'alta sua sovranità spirituale.

Non ho d'uopo aggiungere che i Governi credono loro interesse che il Pontefice, il quale esercita una giurisdizione sopra tanta parte della loro società, non sia a sua volta sottoposto alla giurisdizione di uno Stato particolare.

L'onorevole Siotto-Pintor pur diceva: « I Governi consigliano all'Italia di fare il Pontefice sicuro, ma non le dicono di farlo re; » però mi sembra, che i Governi considerino che il Pontefice non debba essere il suddito dell'Italia.

Inoltre, o Signori, è comune opinione, è un sentimento profondo dei cattolici, che il Pontefice non potrebbe esercitare liberamente la sua autorità spirituale se fosse sottoposto al potere civile di un altro Stato, e che la sua sovranità religiosa lo deve rendere immune da ogni umana sovranità.

Facendo cessare dunque il potere temporale, noi con questa legge riconosciamo e rispettiamo l'istituzione giuridicamente inviolabile e sovrana del Pontefice rispetto a sè, e rispetto alla sua autorità spirituale.

L'onorevole Marchese Di Villamarina disse ieri l'altro: « Se voi aveste prevenuto i Romani che intendevate di conservare la sovranità del Pontefice, forse i Romani non avrebbero votato il Plebiscito. »

Ma, Signori, i Romani avevano il diritto di disporre della propria sorte; ma perchè Roma venne a far parte del Regno d'Italia, da ciò non deriva punto che il

Pontefice sia divenuto il suddito del Re d'Italia. A questo proposito, o Signori, è d'uopo togliere ogni incertezza. Io ho ascoltato attentamente il discorso dell'onorevole Senatore Di Villamarina, ma confesso che non ho ben compreso il suo sistema.

Egli disse: è d'uopo, in Roma, distinguere il Papa dal Re, ma ogni questione deve essere sciolta colla libertà e col diritto comune.

Egli però non ci ha dato nessuna norma per indovinare quale fosse questa libertà, quale fosse questo diritto comune, con il quale egli intendeva sciogliere tutte le questioni tra il Pontefice e l'Italia, fra la Chiesa e lo Stato.

Egli ci ha detto: lasciate che il Pontefice pubblichi le sue scomuniche e la sue proteste, ma non accordategli alcuna immunità; dategli una libertà assoluta, ma applicategli il diritto comune.

Io confesso, o Signori, che non so trovare il filo che mi conduca attraverso queste proposizioni, o piuttosto, temo che questo filo mi conduca ad un sistema, o per meglio dire, ad una confusione di sistemi, che se non offre alcuna guarentigia alla libertà religiosa e alla società cattolica, è anche di pericolo e di danno alla libertà dell'Italia e alla integrità delle nostre istituzioni.

Che la libertà religiosa, e che il diritto comune della libertà religiosa in Italia, sia una vera, una grande guarentigia del Pontefice, non sono io certamente che lo vorrà negare. Ma, o Signori, col diritto comune non si sottrae il Pontefice alla giurisdizione dell'Italia, e non si fa del Pontefice altro che un suddito del Regno d'Italia. Appunto, o Signori, perchè in Roma il Papa e il Re devono essere distinti tra di loro, è d'uopo distinguere giuridicamente e determinare la situazione del Pontefice.

L'onorevole Marchese Di Villamarina, dice: pubblici pure il Pontefice le sue proteste e le sue scomuniche, abbia la più assoluta libertà, ma solo col diritto comune. Ma allora, o Signori, il Governo dovrà trattare in ogni caso il Pontefice come un suddito, oppure violare la legge. Se lo Stato fosse armato in faccia del Pontefice di un diritto comune, senza che fosse obbligato ad applicarlo colle norme sovrane della legge, ed avesse anzi facoltà di applicarlo secondo l'opportunità e le convenienze; e se il Pontefice potesse mai accettare una simile situazione, allora veramente si stabilirebbe fra il Governo italiano ed il Pontefice un sistema di transazione e di concessioni reciproche, che sarebbe nocivo alla libertà religiosa, e che sarebbe altrettanto nocivo alla libertà dello Stato.

L'onorevole Marchese Di Villamarina teme che le tendenze del Vaticano si comunicino allo spirito politico dell'Italia; ma io credo, che egli non potrebbe trovare un mezzo migliore di questo per andare incontro a tale pericolo. Io ho sempre creduto che la soluzione della questione romana consistesse nel fare di Roma una città italiana, e non già nel fare del

Pontefice un'istituzione italiana; io credo che importa ai cattolici che il Pontefice conservi il suo carattere universale, ma che importa anche alla libertà dell'Italia, che questo carattere sopranazionale si mantenga e che il Pontefice non venga, in certo modo, a far parte delle istituzioni del Regno d'Italia.

L'onorevole Marchese Di Villamarina credeva di rivolgerci un amaro rimprovero dicendoci: « trattate il Pontefice come un sovrano straniero, ma non accordategli alcun potere civile nello Stato. » Ma, o Signori, l'onorevole marchese Di Villamarina sa meglio di me quali sono le prerogative, che il diritto delle genti assicura ai Sovrani stranieri; l'extra-territorialità, l'immunità dalla giurisdizione dello Stato, la giurisdizione con leggi proprie sulla persona del proprio seguito.

Ora noi, o Signori, in omaggio a quel carattere di sovranità, che tutti i cattolici riconoscono nel Pontefice, abbiamo scritto nella nostra legge la prerogativa dell'invulnerabilità, la quale lo rende immune dalla giurisdizione altrui, senza dargli alcun potere civile sugli altri; e, perchè la situazione del Pontefice e l'istituzione religiosa del Pontefice hanno un carattere d'internazionalità, noi abbiamo voluto, per render chiara e comprensibile la guarentigia, di cui volevamo circondare questa situazione e questa istituzione, abbiamo voluto, dico, prender il nostro criterio in qualche cosa che era conosciuta ed ammessa nel diritto pubblico, vale a dire nell'assimilazione ai Sovrani esteri, ed in quelle prerogative ed immunità, che sono accordate dal diritto delle genti alle persone, che hanno un carattere internazionale.

Il Papato dunque conserva, rispetto al paese, dove esso ha la sua sede, una situazione giuridica, per la quale l'istituzione del Pontefice vive di un diritto proprio, conserva il suo carattere universale e l'azione dello Stato non si può esercitare sopra di esso. Né si dica, Signori, che queste guarentigie, tolte dal diritto pubblico delle sovranità civili, non si affanno alla religione, la quale è un fatto di coscienza individuale, a cui basta il sacrario della coscienza, che non ha bisogno della forma esterna di una istituzione.

Non paganizzate il cristianesimo, ci disse l'on. Siotto Pintor.

Ma, Signori, è questo un ordine d'idea, nel quale noi, come uomini politici, come legislatori non dobbiamo entrare; a noi non spetta di farci i riformatori, nè di cercare che cosa ha potuto essere la Chiesa nei suoi primi tempi.

Estendendo a Roma la sovranità dell'Italia, noi vi abbiamo trovato una grande istituzione religiosa, che regge una società spirituale diffusa in tutto il mondo.

Questa istituzione la troviamo quale è, quale si trova costituita in forza dell'ordinamento attuale del cattolicesimo, la rispettiamo quale è, non intendiamo di estendere ad essa la sovranità dell'Italia.

Se noi non ci fermassimo a questo punto, se an-

dassimo più in là, entreremmo nel campo religioso; non entreremmo nel campo del dogma, ma però noi entreremmo nel campo della costituzione della Chiesa. Il nostro movimento, che è esclusivamente nazionale, diventerebbe, per la forza delle cose, religioso in faccia ai cattolici d'Italia e stranieri. Se l'Italia facesse udire il grido di guerra, che ha lanciato in questo recinto l'onorevole Marchese di Villamarina, la nostra entrata in Roma non sarebbe la fine, ma sarebbe il principio dell'era rivoluzionaria. (*Bene.*)

Il primo Titolo, o Signori, di questa legge si riferisce alle istituzioni del Pontificato, e dà ad esso le necessarie guarentigie per il libero esercizio della sua autorità.

Il secondo Titolo si riferisce ai rapporti della Chiesa e dello Stato in Italia, applicando a questi rapporti in larga misura il principio di libertà.

Le due parti della legge si possono in astratto considerare distinte fra di loro, poichè una riguarda il Pontificato sotto il rapporto del suo diritto esterno; l'altra, invece, regola i rapporti della Chiesa e dello Stato nell'interno del Regno. Però queste due parti sono collegate, e fra di loro esiste un intimo nesso.

Il programma del Conte di Cavour non fu mai contraddetto. Sempre fu dichiarato dall'Italia che, caduto il potere temporale, noi avremmo dato alla Chiesa quello che essa ha sempre chiesto; e non ha mai ottenuto, la libertà cioè nei suoi rapporti collo Stato.

Il potere temporale è cessato; è dunque giunto il tempo per adempiere alle nostre promesse!

Il nesso inoltre, o Signori, esiste nelle condizioni stesse del problema che noi dobbiamo sciogliere, poichè non basta votare una legge di guarentigie personali per il Pontefice, e per le istituzioni che sono annesse al Pontificato; è d'uopo anche creare una condizione di cose soddisfacente, rassicurante nei rapporti tra la Chiesa e lo Stato, in quel paese dove il Capo di questa Chiesa ha la sua sede.

Io sono partigiano del sistema della libertà della Chiesa ovunque; ma credo che veramente per l'Italia questo sistema fu con mente presaga indicato dal Conte di Cavour come una necessaria conseguenza dell'abolizione del potere temporale.

Per il fatto della dimora del Pontefice in Italia, i conflitti fra il potere religioso ed il potere civile nel nostro paese avrebbero un'eco, e porterebbero un perturbamento anche fuori d'Italia.

Noi non possiamo fare assegnamento sulla conciliazione col Pontefice. Non possiamo prendere con esso degli accordi religiosi, perchè questi accordi non sembrano alla Curia Romana potersi disgiungere dalle questioni politiche. Bisogna dunque prevedere e prevenire, anche sotto questo rapporto, una situazione che potrebbe diventare pericolosa.

Ora nella condizioni attuali delle cose, il miglior mezzo per prevenire questa situazione, senza arrecare alcun danno alla nostra libertà ed ai principii delle

nostre istituzioni, è appunto quello di separare le distinte competenze dei due poteri, per evitare i conflitti, e togliere le cagioni della lotta.

La libertà della Chiesa è per me innanzi tutto una nobile iniziativa dell'Italia, sarà un omaggio al principio di libertà di coscienza, sarà un progresso nella via della libertà. Ma nelle circostanze attuali, la libertà della Chiesa è anche un gran pegno morale che dà l'Italia, delle condizioni perfettamente sicure e degne in cui si troverà il Pontefice in Italia; è un mezzo efficace per evitare i conflitti; per assicurare in modo comportabile i rapporti attuali, e per preparare gli elementi della pace futura. L'Italia potrà dire con animo sicuro dinanzi all'opinione imparziale: il Pontefice è inviolabile e Sovrano, e lo è in un paese in cui lo Stato è incompetente in materia religiosa, e non può stendere le sue mani sul dominio delle cose spirituali.

Signori, io non voglio adentrarmi in siffatta questione della libertà della Chiesa nell'esame del secondo Titolo di questa legge: altri più competenti di me lo potranno fare.

Epperò, o Signori, se Voi esaminate la legge dal punto di vista dal quale ho tentato finora presentarla, cioè, da un lato, dal punto di vista di ciò che richiedeva la logica del movimento nazionale, e da ciò che richiedeva la logica dei fatti, che hanno posto fine al Potere temporale, e dall'altro, dal punto di vista di ciò che richiedono gli interessi religiosi delle Nazioni cattoliche e dei Governi che le rappresentano, voi vi convincerete, io spero, che la legge risponde alle condizioni di questo problema, e che posto in tale modo, è quasi impossibile di trovare un'altra soluzione.

Noi, o Signori, facciamo un grande e difficile esperimento; ed invero quello dei rapporti fra l'Italia e il Papato, dopo la cessazione del Potere temporale, è un esperimento nuovo, difficile e che colpisce le menti in Italia e fuori, più, forse, per la sua novità che per le sue difficoltà, le quali per avventura potranno essere minori nell'esperienza quotidiana e nel pratico andamento delle cose, di quello che appaiono nella vaga aspettativa di una prova, che non si può preventivamente giudicare colla norma e coll'analogia di altri riscontri.

Se fosse stata possibile quella grande transazione fra l'Italia e il Papato, transazione che l'Italia ha offerto fin dai primi giorni, allora la questione romana sarebbe spoglia delle sue più grandi difficoltà.

Molte questioni che sono ardue a risolversi con una soluzione unilaterale, come noi siamo obbligati a fare colla presente legge, si potrebbero agevolmente determinare; e questo accordo ci servirebbe altresì a provvedere a tutte quelle eventualità, che in un complesso così vasto di rapporti politici, di rapporti morali, di rapporti giuridici, è impossibile determinare tutte a priori.

Questa istessa legge si presenterebbe sotto un di-

verso aspetto: essa apparirebbe come una libera transazione, o espressamente, o tacitamente accordata, offerta e accettata da una parte e dall'altra. E in quale diversa condizione di animi questa transazione sarebbe accolta e si compirebbe, non dirò dinanzi ad un atto o ad una parola, ma anche solo dinanzi ad un'attitudine improntata di maggiore conciliazione e di maggior mitezza, verso il sentimento nazionale di questo paese!

Ma noi, o Signori, non possiamo per ora contare su alcuna conciliazione, su alcun accordo; ed allora qual è l'utilità, qual è lo scopo di questa legge? L'onorevole Marchese Di Villamarina non ha saputo scorgervi alcuna necessità, egli non sa vedervi che dei pericoli e delle difficoltà per l'Italia.

Ma, Signori, appunto perchè le circostanze attuali sono eccezionali e transitorie, questa legge deve determinare i confini, che noi dobbiamo rispettare.

Noi abbiamo udito ieri l'altro le parole dell'onorevole Marchese Di Villamarina: da una parte la ostilità indeclinabile del Papa; dall'altra una legge necessaria di rappresaglie: tutto lasciato all'arbitrio, tutto lasciato alle passioni; ecco la soluzione della questione romana che ci ha proposto l'onorevole marchese Di Villamarina.

Per parte mia, mi affretto a dichiarare ben alto, che questa politica non ha nulla di comune colla politica che professa il Governo, coll'appoggio del Senato, coll'appoggio della maggioranza del Parlamento, e della maggioranza del paese.

Appunto perchè, o Signori, noi siamo convinti che sarebbe per noi funesto consiglio il lasciarci trascinare nelle passioni della lotta, appunto perchè l'ostilità attuale è il fatto che inquieta maggiormente i cattolici, noi vogliamo dimostrare con questa legge che non prendiamo per norma le circostanze attuali, che non prendiamo per norma le attuali ostilità, ma sibbene le condizioni normali e permanenti di una soluzione definitiva.

Alle guarentigie morali che darà nell'avvenire la nostra condotta, la nostra moderazione, ma che non potranno essere assodate che coll'opera del tempo nella fiducia dei cattolici, vogliamo far precedere delle guarentigie giuridiche, delle guarentigie espresse, che siano una norma sovrana per noi, ed un pegno di sicurezza per tutti.

In una parola, lo scopo di questa legge è di stabilire tra il Papato e l'Italia una base giuridica di rapporti tali, che quella transazione fra il potere temporale e la libertà della Chiesa, la quale non potè essere il punto di partenza per stabilire questi rapporti, possa esserne la conseguenza e il risultato.

L'onorevole Marchese Di Villamarina ci disse, che il Conte di Cavour non avrebbe presentata questa legge.

Io veramente non oserei dire quello che avrebbe fatto il Conte di Cavour, ma pure il Senato forse ricorderà, che nell'altro ramo del Parlamento io lessi un

progetto di accordi, che il Conte di Cavour era pronto ad accettare, e che aveva fatto comunicare officiosamente a Roma, e ad altre Potenze.

Il primo articolo di questi accordi era il seguente: « Il Sommo Pontefice conserva la dignità, l'inviolabilità, e tutte le prerogative personali di Sovrano; e inoltre quelle preminenze rispetto al Re ed agli altri Sovrani che sono fissate dalle consuetudini. » Ed in questo progetto era detto anche, che questa transazione doveva essere considerata come un trattato pubblico bilaterale, i cui principii sarebbero stati scritti nello Statuto.

Tale è la ragione di questa legge: quale ne sarà l'avvenire?

Certamente, o Signori, non basta una legge per compiere un mutamento così profondo nelle condizioni politiche della suprema istituzione del cattolicesimo; esso non sarà sanzionato che dal tempo, dall'opinione e dalle consuetudini.

Questa gran quistione reclama, ancor più che una soluzione giuridica, una soluzione morale, e questa soluzione morale richiede a sua volta l'indirizzo di una politica costante e conciliativa, la quale accompagni ed agevoli la transazione dal passato al futuro. *(Denz.)*

Noi dobbiamo applicare ai rapporti dell'Italia col Papato; dobbiamo applicare a tutte quelle numerose questioni che sorgeranno da questa grande trasformazione di Roma, quel metodo che è la parte migliore della nostra tradizione civile, il metodo della libertà e della moderazione.

Il Papato non accetterà per ora questa legge, ma io confido però che col tempo esso voglia dimenticare quella sovranità terrena che non gli dava altra facoltà, tranne quella di mantenere un esempio di Governo teocratico sopra un' infinitesima parte della società cattolica, per accettare una situazione che lascia libera, sicura ed intatta la sua azione morale sulla società cattolica tutta intera.

Ed io confido che a ciò non siavi che un ostacolo di consuetudini, non già un ostacolo di principii, poichè, malgrado le tendenze che prevalsero in questi ultimi tempi a Roma, il Pontefice pur non volle dare alla sovranità temporale la sanzione di un dogma, non volle rendere la sua missione divina solidale di una istituzione che mostra troppo evidente l'amalgama colle condizioni terrene, con quelle condizioni che, come sorte coi tempi, così possono cadere coi tempi.

Ed inoltre, o Signori, a quale condizione si potrebbe ristorare questa sovranità?

A me pare impossibile che il Pontefice, che il sacerdote di una religione di carità, che il custode dello spirito del Vangelo non sia tratto a considerare a prezzo di quali sventure ciò potrebbe tentarsi, di quanto sangue, di quanti danni per la religione, poichè io credo che il sentimento cattolico degli Italiani mai resisterebbe a una simile prova.

So bene, Signori, che vi è al Vaticano, intorno al Pontefice, una fazione fanatica, la quale altro non chiede, altro non spera, nè cerca di provocare che un intervento contro l'Italia, e lo strazio di una guerra che sarebbe da una parte una guerra di religione, dall'altra una guerra di nazionalità.

Questa fazione con tale intento non ha solo per interesse di sollevare contro di noi una guerra infinita di esagerazioni e di calunnie, di provocare il sentimento pubblico in Roma, che noi vogliamo sperare saprà scorgere l'agguato ed evitarlo, ma anche di impedire ogni opera ed ogni progresso di conciliazione.

Ma quando la tenace illusione della restaurazione del Papato temporale sarà svanita, allora scemerà anche l'influenza di questa fazione, e allora, quel partito, che pur esiste in Roma, nel clero di Roma, e di cui fanno parte molti eminenti ecclesiastici, quel partito nel cui animo più possono gli interessi religiosi che l'interesse politico, che vede i pericoli del conflitto, che vede i vantaggi della conciliazione, questo partito si farà avanti, e farà udire la sua voce ed i suoi più miti consigli.

A raggiungere questo scopo, gioverà la nostra moderazione.

I Governi comprendono l'impossibilità di ritornare sui fatti compiuti.

Essi comprendono che le difficoltà sollevate da un partito fanatico, sono in ogni modo assai minori delle complicazioni che sarebbero cagionate da quelle ingerenze, che non potessero essere accolte amichevolmente dall'Italia.

Ma nello stesso tempo noi ci prepareremmo delle inevitabili difficoltà e delle pericolose complicazioni, se volessimo disconoscere che i Governi e le Nazioni cattoliche hanno in questa questione degli interessi religiosi, per i quali dobbiamo avere i più grandi riguardi.

Non è, o Signori, non è col sommo diritto, che si regolano i rapporti degli individui, come non è col sommo diritto, che si regolano i rapporti delle Nazioni.

Pur mantenendo intatta la dignità nazionale, una previdente politica deve saper prevedere e prevenire quei conflitti, che si possono evitare: deve saper procurarsi il favore dell'opinione; deve ispirare la fiducia e non tenere continuamente aperte le questioni, perchè si ridestino un giorno o l'altro, e vengano ad aggravare tutte le possibili complicazioni dell'avvenire.

Appunto perchè, o Signori, il Governo mancherebbe al primo dei suoi doveri se non mantenesse inviolato il diritto nazionale; appunto perchè esso non potrebbe in alcun modo accettare delle ingiuste pretese, è d'uopo, o Signori, che nell'applicazione del suo programma, che nell'applicazione di questa legge esso faccia prova di una moderazione, della quale ci terranno conto

non solo i Governi, ma anche l'opinione liberale del mondo intero.

Vi è qualche cosa, o Signori, che vale assai meglio che respingere le ingerenze diplomatiche, è di sapere evitare e prevenire le dimande, che ci possono esser fatte, in tutto ciò che esse possono avere di legittimo e giusto; è di saper mantenere in Roma uno stato di cose, dal quale appaia che l'Italia fa tutto quello che le si può ragionevolmente chiedere, e che la indipendenza e dignità e libertà del Pontefice hanno a Roma ogni necessaria guarentigia. È questo l'intento a cui si rivolge la politica del Governo Italiano, ed è con questo intento che abbiamo presentata la legge che raccomandiamo alla vostra approvazione. L'interesse pubblico reclama che essa diventi una legge dello Stato, che offra una base sicura alla nostra politica interna, come alla nostra politica esterna. Quando questa legge avrà avuta la vostra sanzione, noi potremo dire al mondo cattolico: l'Italia assicura al Pontefice tali condizioni e tali guarentigie, come nessuna altra Nazione o nessun altro Stato potrebbe offrirne di più degne e di più grandi.

L'Italia ha dato alla Chiesa, malgrado difficoltà gravissime, una libertà, di cui nessun altro Stato ha dato mai la maggiore.

Gli interessi religiosi dei cattolici stranieri, e gli interessi religiosi dei cattolici italiani sono posti sotto la salvaguardia di un popolo e di un Governo, che hanno il sentimento della moderazione, della giustizia e della libertà.

(Vivissimi segni d'approvazione. Molti Senatori vanno a stringer la mano all'oratore.)

Senatore Di Villamarina. Domando la parola quando il Presidente crederà di poterla accordare.

Senatore Stotto-Pintor. Lo stesso fo io.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Io sono stato, o Signori, lungamente in forse, se mi avessi a prendere la parola in questa discussione generale, e dal parlare mi avrebbe distolto il sapere che molti colleghi si trovavano già iscritti per trattare del grave argomento, e l'aver l'onore di sedere su questi banchi dell'Ufficio Centrale, i concetti di cui hanno un organo così splendido ed autorevole, quale è l'egregio nostro Relatore, ed infine la considerazione, che le cose che sto per dire, avrebbero pure potuto trovar luogo nella discussione degli articoli; alle quali ragioni ora se ne aggiungerebbe un'altra assai potente, ed è quella di succedere all'eloquentissimo oratore, l'egregio Ministro degli Esteri che ci ha trattenuto così lungamente, e diciamo pure così gradevolmente colla sua orazione, alla quale fo veramente di cuore largo e pienissimo plauso. E per verità, io sento quanto sia grave il compito di cui, che gli deve succedere nel ragionare davanti a Voi. Ma pure la gravità immensa dell'argomento, che è stato abilmente trattato dallo stesso signor Ministro, la natura di

questo progetto di legge, che quasi assume carattere di diritto costituente, il dovere che io al pari di tutti voi sento, di portare la mia piccola pietra a questo edificio così colossale, che spaventa le menti di coloro che lo stanno riguardando, il mio dissenso dalla maggioranza dell' Ufficio sopra qualche punto, ed infine una testimonianza di fiducia, che mi ebbi da alcuni onorevoli Colleghi, che mi vollero interprete dei comuni voti in questa legge, mi hanno determinato a lasciare il seggio presidenziale e ad entrare anch'io in questa discussione generale.

Farò di compiere la parte mia colla maggiore brevità, poichè questa discussione dura già da parecchi giorni, e sicuramente gli argomenti che si potevano addurre, sono stati già in gran parte messi avanti dagli oratori che mi hanno preceduto.

Però voi mi concederete che, lasciando le alte regioni della politica, nella quali così splendidamente spaziava l'ottimo Ministro degli Affari Esteri, io imprenda a trattare più umilmente la materia, e senz'altro io mi faccio a determinare anzitutto il campo della discussione, la vera questione che ci deve occupare; imperocchè mi sembra che, quando i termini della questione fossero precisamente stabiliti, molte delle cose che sono state opposte alla legge, cadrebbero per lo meno davanti ad una specie di questione pregiudiziale.

Se voi ben ricordate i precedenti, se voi esaminate questa legge e la ponete a raffronto con quella con cui fu accettato il Plebiscito romano, vi persuaderete facilmente che questa non è che una legge di esecuzione di una promessa solennissima che è stata sancita in altra legge.

Ed invero nella legge cella quale si approvava il Decreto Reale del 9 ottobre ultimo, che aveva accettato il Plebiscito Romano, che cosa faceva il Parlamento? Consacrava già nell'art. 2 un principio molto importante, quello cioè, che il Sommo Pontefice avrebbe conservato la dignità, la inviolabilità e tutte le prerogative personali di Sovrano.

E dopo questa dichiarazione, la legge medesima aggiungeva nell'art. 3, che un'altra legge avrebbe sancito la condizione atta a garantire l'indipendenza, la somma potestà ed il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.

Lo schema di legge, che ora stiamo discutendo, non fa altro, o Signori, che dare esecuzione al programma che è scritto nei due articoli, di cui io vi ho accennato il tenore. Quale è adunque la ricerca che si deve fare, la ricerca naturale e prima che occorre per recare un giudizio sopra il valore di questo progetto di legge?

A me pare che la ricerca prima, e più naturale, e più semplice sia questa: se le disposizioni del progetto rispondano al programma che è scritto nei due articoli 2 e 3 del Decreto del 9 ottobre 1870; bisogna domandarsi, se le disposizioni del progetto attuale rispondano a quelle della legge precedente; se risolvano il problema romano e lo risolvano in modo corrispondente alle dis-

posizioni precedenti, agli impegni, o volete morali, o volete politici, contratti dal Governo, ed alle solenni dichiarazioni che furono fatte dal Ministero ed anche dall'augusto labbro del Capo Supremo della Nazione, in più di una circostanza.

Ebbene, se voi farete questa ricerca, o Signori, scorderete che a due oggetti dovrebbe questo progetto di legge provvedere; l'uno è il Papa, l'altro è la Chiesa.

Al Papa, si sono promesse guarentigie; alla Chiesa si è promessa la libertà; noi dunque dobbiamo esaminare la legge nel proposito di riconoscere se realmente il progetto stabilisca convenienti guarentigie pel Pontificato, e ad un tempo attribuisca alla Chiesa quella libertà piena ed intera, che le è stata promessa.

Or bene, o Signori, se questa è la questione che noi dobbiamo unicamente trattare, se questa è l'indagine alla quale conviene che noi rivolgiamo la nostra attenzione, io penso che non trovano più luogo, perchè già sono risolte, alcune questioni che ho inteso muovere, nella tornata precedente, dagli onorevoli oratori che prima di me hanno preso la parola; così non credo che dobbiamo più ricercare se la materia debba fare argomento di un trattato, se la questione sia interna od esterna; parimente mi è avviso che non si possa più porre in disputa se il potere temporale del Papa debba o no essere ancora ristabilito a guarentigia del Pontificato; non credo che si possa più ricercare, se il potere legislativo sia competente ed anche potente a fare questa legge; tutte queste questioni avrebbero trovato luogo acconcio allorchè si trattava di stabilire, che sopra questo argomento si avesse a fare una legge informata ai principii dianzi accennati, vale a dire quando si discuteva la legge per l'accettazione del Plebiscito Romano, e nella stessa si proponeva il complesso delle basi di quell'altra legge, che ora precisamente si tratta di fare.

Ed in vero, se una legge ha già dichiarato, che a questa materia si debba provvedere con altra legge, non è più questione di ricercare se si abbia da fare un trattato, imperocchè coloro i quali avessero ravvisato in questo argomento una materia di diritto internazionale, materia che non potesse essere regolata con una legge, dovevano in quel momento opporsi a che si stabilisse che una legge lo regolasse: la questione adunque si dovrebbe dire risolta.

Lo stesso si dica delle altre questioni che ho toccate, dell'incompetenza e anche dell'impotenza a fare questa legge, perchè non credo veramente che sia questo il momento di trattarle.

Mi pare tuttavia, se debbo dirne due parole, che non sia difficile il rispondervi, in quanto che l'incompetenza a fare questa legge io credo, che anche dagli animi più religiosi, non possa ragionevolmente essere riconosciuta, imperocchè noi non ci accingiamo punto a fare una legge di carattere religioso.

Come il Ministro degli Esteri lo ha osservato molto opportunamente, noi intendiamo di stabilire guarentigie di

natura affatto civile, e, se volete anche, in parte, politica, che dovranno regolare le relazioni tra il papato e la società civile, tra la Chiesa e lo Stato.

In questa materia, non vi è nulla che ecceda la competenza civile, non vi è nemmeno nulla che possa offendere il Capo supremo della società religiosa della Chiesa cattolica; ed a coloro che ci dicono incompetenti a far questa legge, perchè non la potremo eseguire, perchè non sarà accettata dalla parte interessata principalmente, ossia dal Pontefice, parmi che noi possiamo agevolmente rispondere, che i mezzi di esecuzione di questa legge non mancheranno di certo. Questa legge troverà nei Magistrati del Regno i suoi più sicuri e intelligenti esecutori, come io ne sono profondamente persuaso:

E a questo riguardo, io mi rivolgerò all'egregio senatore Mameli, il quale si mostrava compreso da gravi timori e da gravi dubbi, che questa legge, come altri atti del Governo, come certi concordati, non sia per ricevere fedele e religiosa esecuzione.

Io penso che egli possa sgombrare dall'animo suo questi timori e questi dubbi, quando consideri che l'esecuzione di questa legge non appartiene al Governo, che questa è una legge che di sua natura deve avere per esecutori, e direi anche per custodi e vindici, i magistrati. Se voi percorrete le disposizioni di questa legge da cima a fondo, troverete che qui non si tratta, come nei concordati di cui parlava l'on. Mameli, di pagare tributi a Roma, di dare a Roma alcune corrisposizioni le quali erano state convenute; non si tratta di eseguire convenzioni intorno ai beni ecclesiastici, ma si tratta unicamente di garanzie, di diritti, che vengono stabiliti od a favore del Pontefice od a favore della Chiesa, diritti e garanzie, che quando non venissero osservati, o fossero in qualche modo violati, troverebbero nei magistrati i loro vindici, troverebbero l'autorità per la loro esecuzione.

Non voglio con ciò ammettere che il Governo mancasse nella sostanza al suo dovere relativamente a quegli atti, che sono stati accennati dall'onorevole Mameli, perchè io penso che, riandando bene la storia di quei tempi, a cui le sue accuse si riferiscono, si troverebbero facilmente gravissime ragioni di giustificazione per il Governo.

Voi mi consentirete di trattenermi alquanto su questa parte della questione, stante la sua importanza e delicatezza, perchè farebbe cadere, se non sul Governo Italiano, certo sopra il Governo Subalpino, a cui il Governo Italiano è succeduto, un disfavore da cui importa grandemente liberarlo.

I concordati, come tutte le convenzioni internazionali, non sono eterni, hanno una esistenza, la quale è limitata da diverse cause che sono dal diritto pubblico definite; e fra queste cause si annovera principalmente la mutazione delle circostanze, in cui una convenzione od un concordato è intervenuto. Quindi sappiamo dagli scrittori più insigni di diritto pub-

blico, che ognuno di questi concordati, ognuna di queste convenzioni ha insito il principio e la clausola *rebus sic stantibus*, di modo che quando vengono le circostanze a mutare, o si muta la convenzione per accordo delle parti, oppure quando l'ostinata resistenza di una di esse obbliga l'altra a ricorrere ad altri mezzi, si viene a considerare naturalmente la convenzione denunziata da una parte, come non più esistente, lo che porge necessariamente all'altra parte motivi di mutare o d'abbandonare il trattato. Voi intendete, o Signori, che vi sono alcune convenzioni, le quali possono stare benissimo tra un Governo che ha una certa forma, e la Santa Sede; ma se mai accade che quel governo muti la sua forma politica interna, allora il concordato o la convenzione più non può talvolta ricevere la sua applicazione, perchè si troverebbe in opposizione flagrante ed aperta col diritto interno del paese che l'ha stipulato.

Ora, o Signori, questi casi appunto si verificarono relativamente a quegli atti e a quei concordati, dei quali l'onorevole Mameli lamentava la violazione, talchè...

Senatore Mameli. Domando la parola.

Senatore Vigtiani... talchè, volendo propriamente essere esatti, a mio modo di pensare, quei concordati dovettero per l'urgenza delle circostanze essere dal Governo Subalpino reputati di diritto caduchi, perchè trovava una resistenza invincibile nella Santa Sede a modificarli nelle consuete forme e metterli in armonia col nuovo suo diritto interno.

Dette queste cose, io ripigliero il filo del mio discorso, e mi porrò a fare quelle ricerche, alle quali accennava, ricerche, nelle quali io diceva dover consistere l'esame del presente progetto di legge:

Risponde esso in realtà alla soluzione del problema romano, come piace di chiamare la questione di Roma?

Questo problema, o Signori, dividesi, come diceva, in due parti, ossia ha due termini di soluzione: il Papa, e la Chiesa.

1° Vuolsi provvedere al Pontefice con sufficienti e solide guarentigie;

2° Vuolsi accordare alla Chiesa una sincera e franca libertà.

Queste due parti del problema, a' miei occhi si presentano così strettamente congiunte tra di loro, che, parmi, farebbe opera distruttiva colui il quale le volesse separare, come bene avvisava il Governo nella presentazione del suo primo progetto.

Io credo che di queste due parti del problema romano, della loro indivisibilità, si possa veramente dire che *alterius sic altera possit opem res, et conjural amice*. Cosicchè, se voi togliete una di queste parti, oppure, se ad una di queste provvedete in modo sufficiente e all'altra no, voi non avrete risolto il problema romano, voi lascierete ancora una parte, a cui converrà provvedere più tardi, voi lascierete ancora molte di quelle cause di agitazione e di discordia, che importa sommanente, per quanto è possibile, di far

cessare; voi non avrete adempita la solenne promessa, che è fatta nella legge, con cui si approvava il Decreto Reale di accettazione del plebiscito romano.

Quindi io non posso assolutamente associarmi a coloro i quali accettano le guarentigie, e respingono la libertà, come avrebbe voluto l'onorevole Senatore Musio: non posso egualmente seguire coloro che vorrebbero la libertà, ma non vogliono le guarentigie, che per loro non solo non sono necessarie, ma sarebbero pericolose. Io credo che gli uni e gli altri perdano di vista precisamente i veri termini della questione, che, come dicevo, sono già stati posti, e ora non appartiene più a noi di mutarli. Dirò poi che non ho saputo scorgere una logica concatenazione nei concetti di coloro i quali, mentre respingono le guarentigie, pur si dichiarano amici della libertà, apostoli del sistema del diritto comune accordato come unica guarentigia al Papa ed alla Chiesa, e poi respingono intieramente il progetto di legge, dicendo che non lo trovano soddisfacente.

A me pare che, per essere coerenti, costoro sono costretti ad accettare almeno una delle parti della legge, vale a dire quella che accorda la libertà; imperocchè la libertà in un paese libero non s'intende altrimenti che come la concessione del diritto comune; e se voi vi farete ad esaminare il secondo Titolo dello schema di legge che noi discutiamo, troverete, che le disposizioni che lo compongono, sono tutte intese a rimettere la Chiesa nel diritto comune, vuoi per il diritto di riunione, vuoi per il diritto di esercitare le proprie funzioni, la propria autorità, la propria giurisdizione, vuoi per nominare i suoi ministri, ancorchè questa parte, come vi farò più tardi osservare, non sia perfetta nel progetto.

Voi comprendete adunque che coloro i quali vorrebbero il diritto comune come la sola norma di questa legge, se realmente si vogliono tenere fedeli ai loro principii, non possono respingere la seconda parte di essa, ma dovrebbero tutto al più promuoverne il miglioramento, l'ampliamento, se alcunchè vi trovino che manchi, o non corrisponda al concetto del diritto comune.

Non intendo egualmente coloro che, per uno scrupolo religioso, dichiarano che essi si astengono intieramente dal votare questa legge, perchè non vi scorgono una sufficiente guarentigia pel pontificato, perchè credono che questa legge non è, per così dire, un surrogato sufficiente del potere temporale, di cui deplorano la caduta.

Io intenderei questo modo di procedere negativo, quando potessi credere ancora possibile il ristabilimento del potere temporale. Io lo intenderei quando la conseguenza di questo procedere negativo potesse procacciare una condizione migliore al Pontefice ed alla Chiesa.

Ma lo prego questi on. Senatori, che vorrebbero astenersi, di voler considerare che, se tutti seguissero il

loro esempio, il Papa e la Chiesa non si troverebbero, io credo, affatto in miglior condizione.

Il potere temporale che è caduto assolutamente, non si può ristabilire; e non credo che per ciò fare, essi potrebbero contare su molti segnaci nello stato di cose in cui ci troviamo: sarebbe un'impresa criminosa e disperata.

Le garanzie, che sono stabilite soltanto in principio nella legge di accettazione del Plebiscito, poco, o nulla servirebbero ad assicurare il Papa e il sacro suo ministero.

Se non si vota questa legge, che è il compimento di quella, bisognerebbe andare a Roma ed usare il trattamento proprio del diritto comune, e dirò anche, di un diritto, che non è troppo bene coordinato colla nuovissima e straordinaria situazione, in cui il Papato e la Santa Sede si trovano in Roma.

Quale sarebbe dunque la conseguenza? Danno e pregiudizio evidente e gravissimo per quelle sante istituzioni, a cui i religiosi oppositori credono di provvedere con un voto di astensione, con un voto negativo. Quindi, veramente, io credo che un sentimento appunto di religione bene intesa li dovrebbe portare ad una conseguenza intieramente opposta.

Io ho detto, o Signori, che riguardo come inscindibili, come indivisibili le due parti della legge; ed a questo proposito mi duole di non trovarmi intieramente in conformità di vedute coll'egregio nostro Relatore, imperocchè egli, nella dotta e luminosa sua Relazione, che ognuno di voi avrà letta con gran piacere, ammette benissimo, che tra l'una e l'altra parte della legge esista un qualche nesso, una qualche connessione, ma egli però, mentre ravvisa la prima parte obbligatoria pel Governo e pel popolo italiano, non ravvisa lo stesso carattere nella seconda parte, e quasi crede che ciò che si stabilisce in essa, sia concessione affatto spontanea e libera della legge attuale.

Permettetemi, o Signori, che ricordi alcuni brani della Relazione a questo proposito, poichè m'importa troppo di essere esatto.

A pagina 14, dove si espongono le ragioni generali del Titolo II, si legge:

« Il Titolo secondo, impertanto, della legge che » aspetta il vostro giudizio, ha carattere affatto proprio; » e l'Italia potrebbe senza rimprovero rimanersi in- » torno di ciò nei termini suoi consueti; nè la Fran- » cia, per via d'esempio, o l'Austria, o la Baviera, o » la Spagna salirebbero in pretesione legittima di » voler vedere in Italia franchigie ecclesiastiche molto » maggiori di quelle, che in essi Stati vengono con- » sentite o dalle proprie costituzioni o dai propri Con- » cordati. »

E poco dopo, l'onorevole Relatore soggiunge:

« Vero è che la Corona, accettando il Plebiscito di » Roma, parlava esandio delle libertà della Santa » Sede. »

Ed infine di quello stesso paragrafo si legge:

« ...e taluno venne provando essere in quelli (*nei disegni del Governo relativi alla libertà della Chiesa*) il solo mezzo efficace di persuadere l'Europa che noi, padroni di Roma, avremmo così liberalmente trattato il Pontefice come senza necessità ci disponevamo a trattare la Chiesa. »

Finalmente dice l'onorevole Relatore:

« Ciò non pertanto, è da ricordare che le proferte del Governo, gli atti del Parlamento, le opinioni degli scrittori miravano principalmente a condurre in mezzo una durevole transazione o conciliazione; di cui il poco o nessun fondamento dalla parte di Roma, era testè dimostrato da un dispaccio notabilissimo del Cardinale Antonelli. »

A me pare che le cose dette in questa parte della Relazione non reggano veramente né all'esame della critica, né alla realtà dei fatti: comincerò dal rettificare un fatto che avrebbe grande importanza: si suppone che la Corona, nell'accettare il plebiscito, non abbia promesso la libertà della Chiesa, ma abbia promesso soltanto la libertà della Santa Sede: or bene mi permetto di leggervi le parole stesse, che uscirono dalle auguste labbra del Re in quella memorabile circostanza: eccole:

« Io, come Re e come cattolico, nel proclamare la unità d'Italia, rimango fermo nel proposito di assicurare la libertà della Chiesa e l'indipendenza del Sommo Pontefice, e con questa dichiarazione solenne io accetto dalle vostre mani, egregi Signori, il plebiscito di Roma, e lo presento agli Italiani. »

Gli Italiani adunque hanno ricevuto dalle mani del loro Re il plebiscito con questa condizione, con questo fermo proposito del Re religioso, che cioè egli, fedele alle pie tradizioni de'suoi Avi, avrebbe mantenuta libera la Chiesa, indipendente il Pontefice.

È egli vero anche l'altro fatto, cioè che quando si prometteva libertà alla Chiesa, si mirasse soltanto al caso in cui sarebbe intervenuta una conciliazione, un accordo tra le due potestà..? A me pare che nemmeno questo fatto sia interamente esatto.

Niuno porrà in dubbio che, come il primo propugnatore, e anche si potrebbe dire il creatore della questione Romana, in quanto che fu da lui posta nella vera sua base, e nella giusta sua formula, fu il Conte di Cavour: or bene, il Conte di Cavour espose lungamente al Parlamento nel 1861, allorquando fu approvato il notissimo ordine del giorno, che porta il nome del Deputato Boncompagni, espose lungamente il sistema da seguirsi dall'Italia; esaminò con quella larghezza di vedute, che gli era propria, con quel senso pratico, con quella sicurezza che egli aveva di giudizio e di criterio, tutte le fasi della questione Romana, tutte le difficoltà che poteva eventualmente presentare, e lo fece quasi con spirito divinatorio, locchè è proprio del Genio.

Permettete, o Signori, che io vi ricordi a questo riguardo le precise parole dette dall'illustre Conte di

Cavour alla Camera dei Deputati, nella seduta del 13 marzo di quell'anno.

Egli, dopo aver esaminato l'ipotesi dell'accordo con Roma, si faceva la domanda: che cosa si sarebbe fatto quando in Roma si fosse entrati senza accordo; ed ecco come risolveva la questione.

« Se ciò non si avverasse, se per circostanze fatali all'Italia ed alla Chiesa, l'animo del Pontefice non si mutasse, e rimanesse fermo nel respingere ogni maniera di accordo, che faremo? »

» Ebbene, o Signori, non perciò noi cesseremo dal proclamare altamente i principii, che qui ora vi ho esposti, noi non cesseremo dal dire che, qualunque sia il modo con cui l'Italia giungerà alla Città Eterna, sia che vi giunga per accordo, o senza, giunta a Roma, appena avrà dichiarato decaduto il potere temporale, essa proclamerà il principio della separazione, ed attuerà immediatamente il principio della libertà della Chiesa sulle basi più larghe. »

Intendete dunque, che non regge nemmeno la supposizione, che la libertà alla Chiesa sia stata promessa soltanto nel caso in cui fosse intervenuto un accordo tra essa o il suo Capo, e il potere civile.

Ma io penso, che questa opinione non regga nemmeno ad un esame critico, quando da noi si ricerchi veramente, quale sia la ragione per cui si vuol dare la libertà alla Chiesa, e sancire le franchigie pel Pontefice.

Io non invocherò soltanto la ragione dei fatti, che è potentissima in questa materia, perchè molti e ripetuti sono i fatti che confermano i due termini della questione, cioè la libertà della Chiesa e le guarentigie.

Io credo che si possa invocare invece la ragione intrinseca della libertà, perchè mi è avviso che la libertà sia il complemento necessario delle guarentigie.

Io credo, che quando il Pontefice avesse soltanto le guarentigie, ma la Chiesa di cui egli è Capo supremo, non fosse libera, soprattutto in Italia, le guarentigie a poco o nulla servirebbero. Imperocchè poco giova che il capo di un'associazione religiosa sia libero, quando i membri che da lui immediatamente dipendono, si trovino vincolati; poco giova che all'estero voi diciate: abbiamo accordate al Papa delle guarentigie, poichè il Papa potrà rispondere: ma la Chiesa in Italia dipende dal Governo, è soggetta a quei vincoli antichi, legata da quelle catene che sono state finora imposte al sacerdozio. Voi comprendete che questo linguaggio del Pontefice, come diceva benissimo poco fa il Ministro degli Affari Esteri, potrebbe far nascere nei cattolici stranieri il sospetto che la religione in Italia non fosse più libera, precisamente perchè avendo noi la ventura, che credo assai preziosa, di possedere il Capo della religione, ci conviene esser larghi nel trattamento di lui e della Chiesa; e dobbiamo accordare alla Chiesa e al Pontefice quella libertà che accordiamo alle altre associazioni riconosciute dall'

Stato, affinchè si escluda nella mente di tutti i cattolici ogni sospetto di pressione e d'ingerenza negli uffici religiosi, per parte dello Stato.

Deve essere, secondo me, nostra cura gelosa che stia bene impresso nella mente di ogni cattolico, che in Italia il Governo non si ingerisce nè punto nè poco nelle cose della religione: gli Italiani che si occupano di materie religiose, le trattino con i loro ministri, ma il Governo si mantenga affatto estraneo, e lasci ognuno libero di camminare per la sua via, purchè non offenda la legge; perchè quando l'offendesse, quando se ne dipartisse dovrebbe correre la sorte comune di tutti gli altri violatori della legge.

Voi intendete adunque che, se la quistione viene esaminata in questo senso, e la libertà della Chiesa viene posta accanto alle guarentigie e ad esse consociata, si riconosce immediatamente che l'una cosa abbisogna dell'altra, che l'una cosa è il complemento necessario, indispensabile dell'altra.

Io dirò ancora, a conforto di questo assunto, un'altra ragione, che probabilmente non piacerà all'onorevole Senatore di Villamarina, che mi onora da gran tempo della sua amicizia: dirò che desidero ardentemente e sopra ogni cosa, la libertà della Chiesa, perchè nella sola libertà, io veggio il modo di arrivare alla pacificazione.

È vero che l'onorevole Senatore di Villamarina mi collocherà fra gli utopisti, imperocchè egli con frase desolante dichiarava innanzi a voi francamente, ricisamente, che per lui la pacificazione colla Chiesa è una insensata utopia, un vero assurdo.

Io non negherò all'onorevole Senatore di Villamarina, che nelle condizioni in cui ci troviamo, nessuna mente sana può vagheggiare una prossima, una immediata conciliazione col Pontefice. Ma io vorrei che l'onorevole Senatore di Villamarina accordasse pure a me, che quando fosse inaugurato un sistema di libertà, quando questo sistema fosse dall'Italia, dal suo Governo, dai suoi magistrati schiettamente, francamente applicato; quando l'Italia co' fatti dimostrasse al Pontefice ed alla Chiesa, che assolutamente è risoluta a rispettare la religione e farla rispettare (ben si intende con i mezzi legali, non con privilegi, come in altri tempi); quando tutti gli atti del Governo, per un certo tempo cospirino a questo scopo, quando si evitino tutte le occasioni e tutte le cause evitabili di dissapori, di disunioni, di conflitti; io domando se allora non si può nutrire una legittima e seria speranza, che tra la Chiesa, il Pontefice ed il Regno d'Italia si ristabilisca la pace, che tutti noi dobbiamo desiderare, e desiderandola, dobbiamo adoperarci con tutti i mezzi, con ogni studio, in ogni momento, a sollecitarne l'effettuazione.

Io aggiungerò ancora un'altra ragione del mio sperare, e la desumo dal carattere stesso del Sommo Pontefice che ora regge la Chiesa. Sono note le varie vicende politiche, per le quali Pio IX passò nel lungo suo Pon-

tificato; nessuno di noi ignora, come egli esordisse nel modo il più splendido, come forse nessun altro Pontefice ha inaugurato mai la cattedra di San Pietro, allorchè in mezzo al plauso generale andava ad assidersi. Egli mostrò allora quanto era grande e caldo Italiano, egli benedisse la nostra Italia, egli fu in una parola l'iniziatore di quel movimento, che ci ha condotti, o Signori, a sedere uniti in quest'Aula, rappresentanti del Regno d'Italia! (*Benissimo.*)

Io non credo, che i sentimenti personali del Pontefice siano spenti, io non li credo perduti. Sono note le liberali tradizioni di famiglia, che presiedettero all'educazione di quel Pontefice, è noto il sentimento d'affezione che sempre mostrò per l'Italia, la poca simpatia ch'egli ebbe sempre per gli stranieri che l'occupavano.

Or dunque, io mi domando: non è egli permesso, e direi quasi, non è egli dovere lo sperare, che quando le cose si acquetino, quando i giorni dell'irritazione siano passati, quando il bollore della guerra, che, diciamolo pure, arde ancora molto viva, sia cessato, quando spiri l'ultimo rimbombo del cannone di Porta Pia, quel venerando Pontefice si riconcili colla sua patria, e negli ultimi suoi giorni stenda ancora amica la mano all'Italia, e la ribenedica? (*Sensazione.*)

Io penso che molto può dipendere dalle nostre deliberazioni e dalla condotta del nostro Governo, il poter giungere a questo grandissimo risultato.

Ma, voi mi direte: se, per conseguirlo, io chiedo che si accordi la libertà alla Chiesa. A me pare la risposta molto naturale.

Il sistema di libertà ha questo prezioso vantaggio, che stabilisce la separazione tra le due autorità, le fa camminare per linee parallele, come vi diceva l'egregio mio amico Senatore Robecchi, di modo che non si possono mai incontrare, perchè le due linee da loro percorse sono distinte, sono separate; e se l'una podestà porta giovamento all'altra in molti affari della vita, è però sicuro che il soccorso è sempre dato procedendo per vie e con mezzi diversi. Invece il sistema che noi ora abbiamo, e che è detto d'immistione, od aulico, o cesareo, è il sistema d'un contatto continuo, è il sistema della comunione: ora è noto, come la comunione sia ravvisata in generale quale madre della discordia, e come invece la divisione sia salutata la madre della concordia; e voi sapete come alcuni coniugi, i quali uniti si trovano in continuo urto, una volta separati, si vedono talora ridivenire buoni amici (*Itarità.*)

Ebbene, questo può facilmente accadere anche allo Stato ed alla Chiesa.

Quando la Chiesa sia separata, quando non abbia più nessun attrito, nessun contatto collo Stato, le cause di lotte, di contese cesseranno, ed il risultato, la conseguenza naturale dovrà essere la pace, dovrà essere la tranquillità: ed avverrà allora tra il Governo del Regno italiano e la Chiesa italiana cattolica ed il Papato,

ciò che l'onorevole amico mio Senatore Robecchi diceva avvenire nei paesi, dove il Sindaco ed il Parroco fanno ciascheduno il fatto loro, senza che l'uno si impacci negli affari dell'altro; per cui, se è lecito paragonare le cose grandi colle piccole, io credo che precisamente accadrà ciò, che il detto egregio amico mio avvisava in quel suo giusto e naturale paragone.

Ma la libertà della Chiesa, o Signori, come voi avete inteso, fa paura ad alcuni, ispira gravi timori di pericoli per la società civile, e l'onorevole Senatore Musio ve ne faceva una viva descrizione.

Poche parole io credo debbano bastare a rispondere all'onorevole Musio.

Io penso che le cose da lui dette si confacciano benissimo ad altri tempi, ad altre istituzioni, ad altri Governi, ad altre circostanze; ma io credo, che quando si tenga conto dello spirito dei nostri tempi, quando si badi al progresso del nostro incivilimento, quando soprattutto si pensi al grande presidio, che la libertà stessa offre alla società civile contro tutti gli abusi e contro tutti gli eccessi, si riconoscerà facilmente che le armi Giuseppine, le armi Leopoldine, le Tanucciane e le Giannoniane hanno perduto la loro ragione di essere, e che noi non solo possiamo ma dobbiamo abbandonarle, sicuri di inaugurare una nuova era di grandezza per la Chiesa e per lo Stato, e tale da non esporci a veruno dei pericoli, che altre volte avevano giustamente fatto applicare quelle armi dai nostri maggiori.

La storia è là aperta per dimostrare quali fossero le condizioni in cui lo stato della Chiesa si trovava, allorchè furono inventati i *placet*, gli *exequatur* e gli appelli per abuso; allora la parola, che usciva dal Vaticano, era più terribile dei cannoni che hanno aperto la breccia a Porta Pia; allora era naturale che tutti gli Stati cattolici pensassero a premunirsi contro una potenza così temuta, e allora il premunirsi era una necessità, perchè, se si lasciava accadere il male, mancavano poi le forze per provvedere al danno: quindi si dovette trovare un sistema tutto preventivo, un sistema simile alla censura della stampa: e chi rimprovererebbe ai governi assoluti di avere stabilito la censura? Niuno potrebbe muovere questo rimprovero, imperocchè, tolta la censura, quei governi avrebbero cessato di esistere. E così avviene del sistema preventivo per gli abusi ecclesiastici; questo sistema preventivo aveva ragione di essere in altri tempi, l'ha perduta al presente. Mal si invoca l'esempio delle altre Potenze cattoliche, che ancora non hanno pensato a sbarazzarsi di questo fardello; imperocchè primieramente, quelle Potenze si trovano in condizioni diverse; per esse resta sempre un Capo supremo di religione, che non ha sede nel loro seno, e che è fuori della sfera della loro azione; un Capo supremo di religione, che potrebbe, non ben conoscendo le condizioni di quei paesi, fare qualche atto, che non si convenga loro; quindi può ancora esservi una qualche

ragione, debole io credo, che dovrà cessare ben presto, ma che per ora può giustificare il mantenimento degli usi antichi.

Noi, che, come io diceva, abbiamo la sorte avventurosa di possedere il Pontificato nel nostro seno, noi non abbiamo più nessuna ragione di mantenere quelle armi le quali, ben lungi dall'esserci giovevoli, ci sono dannose, e ciò risponde all'argomentazione che faceva l'onorevole Senatore Musio, il quale diceva: lasciatele, perchè possono essere utili, e non vi fanno male se inutili; ma egli dimenticava l'altra parte dell'argomentazione, cioè che queste armi sono dannose ove si conservino, perchè attraverseranno sempre il compimento dei nostri voti per la pacificazione religiosa. In una parola, perpetueranno in casa nostra il dissenso religioso a cui è tempo, o Signori, che noi poniamo fine; niuno di Voi può dissimulare a se stesso che il paese è stanco di questa lotta, che il paese vuole pace colla religione, che il paese non può più tollerare che in Parlamento e negli atti del Governo continuamente si debbano trattare quistioni religiose, come se non avessimo altro a fare di meglio. Dobbiamo ben penetrarci di questa grave condizione di cose e por fine ad un sistema, che ha perduto ogni ragione di essere, accordando quelle libertà alla Chiesa che le furono ripetutamente promesse.

E non solamente, o Signori, io credo che noi dobbiamo rinunciare interamente (ciò che duolmi non faccia il progetto di legge, come spiegherò successivamente), rinunciare, diceva, interamente all'uso dei mezzi preventivi contro la Chiesa; credo di più che dobbiamo adottare un sistema di grande tolleranza, di una tolleranza che vada fin all'estremo limite della legalità. Imperocchè io son d'avviso che noi non persuaderemo altrimenti il mondo cattolico, che in casa nostra la religione è libera, è rispettata, che usando, come io diceva, tutta la più grande tolleranza. Io mi compiaccio, o Signori, di vedere che di questa tolleranza si viene manifestando il desiderio dal pubblico, e dirò altresì che ne abbiamo veduto alcuni esempi, sebbene non sempre costanti, nella condotta del Governo.

Voi rammenterete alcuni atti usciti dal Vaticano, oltremodo ingiuriosi ed offensivi a quanto ha di più caro, di più sacro il nostro paese; non si risparmiava perfino il nostro amatissimo ed augustissimo Capo Supremo della Nazione; si lanciavano contro tutti i suoi consiglieri, contro tutti i suoi magistrati, a piena mani, anatemi e maledizioni! Ebbene, voi avete certamente notato, il pubblico ha accolto questi atti con quel buon senso che, separando le cose veramente religiose dalle cose mondane, e dalle cose terrene, non si è punto commosso a quegli atti: ei si commosso unicamente il giorno in cui vide che se ne commuoveva l'autorità, e se ne commosse solamente per biasimare questa, perchè a quegli atti avesse data un'importanza che non meritavano. Rammentate il fatto dell'Enciclica, che, nella stretta regola del diritto,

poteva fornire all'autorità giudiziaria un motivo di colpirla; ebbene, l'opinione pubblica volle che andasse prosciolta da ogni sorta di molestia, e preferì che il libero voto del popolo pronunciasse un verdetto, che alcune volte vale più che tutte le sentenze dei Magistrati.

Altrettanto, a un dipresso, è accaduto allorchè un vivace e forte difensore della purità della Chiesa pubblicò un suo scritto in Italia. Quello scritto, stando ai principii rigorosi del diritto, offendeva gli interessi religiosi, e poteva fornire motivo ad un procedimento penale; ma pure il buon senso del pubblico fece avvertiti i magistrati ed il Governo, che assai meglio valeva in quel caso, la tolleranza, soprattutto nella circostanze particolarissime, nelle quali noi ci trovavamo. Quando noi seguiremo francamente, costantemente questa via di larga tolleranza per le cose religiose, io vado persuaso che arriveremo, quando che sia, a disarmare i nostri avversari, arriveremo ad ottenere la quiete da tanto tempo sospirata. *(Benissimo.)*

Ora mi rimane di fare l'applicazione di questi principii allo schema di legge che ci sta dinanzi.

La prima parte del progetto provvede alle guarentigie; la seconda, come voi ben conoscete, stabilisce le relazioni tra lo Stato e la Chiesa.

Queste due parti rispondono esse veramente al loro scopo? Sono veramente coordinate a quel fine che debbono raggiungere? Io rispondo francamente in senso affermativo quanto alla parte delle guarentigie.

Intendo benissimo che le guarentigie sieno una serie di disposizioni rese necessarie da quella situazione politica, di cui l'onorevole Villamarina non ha voluto ammettere tutta la gravità e l'importanza; ma a questo riguardo non posso se non ripetere, che la necessità di queste guarentigie è già stata sancita nella legge che approvò il plebiscito romano. A noi ora rimane soltanto vedere, se esse sieno veramente sufficienti, e se corrispondano a quello scopo, a cui sono dirette, cioè ad assicurare la dignità, la sicurezza e l'indipendenza del Pontefice.

A me pare che, scorrendo le disposizioni del primo Titolo della legge, se ne trova evidentemente raggiunto lo scopo. Imperocchè vi trovate alcune disposizioni che collocano il Pontefice in tale dignità quale più alta non potrebbe desiderare o, dirò meglio, non lo collocano, ma lo mantengono in quella dignità che egli teneva di Sovrano, ed alla sovranità territoriale viene saviamente sostituita una sovranità semplicemente personale.

Al Pontefice sono mantenute, oltre gli onori sovrani, anche quelle preminenze che, per una pia consuetudine dei sovrani cattolici, egli ha occupato in mezzo ad essi.

Al Pontefice viene accordato il diritto di avere, secondo l'uso suo, le guardie d'onore. La dotazione del Pontefice è mantenuta perfettamente eguale a quella di cui ha goduto finora, e si può dire ch'egli venne

dalla legge accettato come il giudice della sua dotazione; quei palagi, quelle ville, di cui egli era in possesso, gli sono conservati in quelle condizioni stesse in cui quei palagi e quelle ville si trovavano; alle sue residenze o abituali o temporarie viene attribuita una immunità che, proteggendo la persona del Pontefice, non è inconciliabile colle esigenze della giustizia.

Riguardo ai palazzi pontificii, il vostro Ufficio Centrale, vi ha proposto una leggera modificazione, che riguarda i musei, la biblioteca e le collezioni archeologiche, che in quelli del Vaticano e di Laterano li contengono: questa modificazione tende precisamente a mantenere il Pontefice nè più nè meno che nella condizione in cui si è trovato finora. Il Parlamento non si occuperà di esaminare se quelle collezioni, o quei musei sieno proprietà del Pontefice o della Nazione; gli basterà di mantenerli quali sono, e poichè hanno evidentemente e per un' antichissima osservanza, il carattere d'inalienabilità, così il Parlamento non farebbe che dichiarare questo carattere, la quale cosa sta nelle sue attribuzioni, mentre si può dubitar forte se il potere legislativo potesse risolvere una questione di proprietà riservata di sua natura al potere giudiziario.

Quanto alla sicurezza del Pontefice, voi trovate che i reati che si commetterebbero contro la sua persona, sono pareggiati a quelli che si perpetrassero contro l'augusta Persona del Re. Egli è fuor di dubbio che la formula usata nel progetto presentato dal Ministero lascia alcun che a desiderare, e per questo motivo il vostro Ufficio Centrale ve ne propone una leggera modificazione. Tranne peraltro questa osservazione di ordine secondario, non si può negare, che quella disposizione, la quale dà norma non solamente alle leggi penali d'oggi, ma a tutte le leggi penali che saranno per farsi nel Regno d'Italia, corrisponde pienamente alla sicurezza assoluta della persona del Sommo Pontefice.

Rimane la indipendenza, che sicuramente è oggetto della massima importanza; ebbene, questa è garantita ampiamente nella prima parte del progetto colla disposizione che mantiene il Sommo Gerarca nel libero esercizio di tutte le funzioni del pontificato, nel pieno diritto di pubblicare ed affiggere tutti i suoi atti alle chiese solite e nei modi coi quali si sono pubblicati ed affissi sino al giorno d'oggi.

Voi trovate, che accanto al Pontefice sono mantenute tutte quelle rappresentanze diplomatiche, che hanno esistito sino al presente per interesse anche religioso; e così il pontificato potrà con questi mezzi liberamente corrispondere, come finora ha adoperato, con tutte le nazioni cattoliche.

Voi trovate che il Pontefice mantiene il diritto di stabilire presso di sé uffici di posta e di telegrafia, al quale proposito ricorderete, come nei primi giorni in cui siamo entrati in Roma, incontanente la malevolenza dei nostri avversari ci muoveva l'accusa, che le comuni-

casioni del Pontefice non erano più libere, asserendo ch'egli non poteva disporre nè delle poste, nè dei telegrafi. Ebbene, quell'accusa era insussistente allora, e sarà impossibile per l'avvenire, giusta la savia disposizione, che si trova inserita nel progetto che stiamo discutendo.

Finalmente, siccome era sommamente importante il guarentire il pontefice, non solamente nella persona sua, e nei suoi atti immediati, ma anche in tutti i suoi consiglieri e cooperatori, voi trovate nel primo Titolo disposizioni tendenti a questo fine savissimo, di coprire cioè in qualche modo coll'egida delle guarentigie pontificie, tutti quegli ecclesiastici i quali prestano per dovere del loro ufficio la loro opera al Pontefice e alla Santa Sede.

Infine vi era un oggetto, che doveva necessariamente attirare l'attenzione del Governo, come risvegliò sicuramente l'attenzione dei cattolici, vuol dire la custodia di tutti quei documenti, in cui sono raccolti i segreti più preziosi della cattolicità.

A questa custodia ha provveduto molto savamente e compiutamente un articolo speciale, l'8°, il quale vieta assolutamente a qualsiasi Autorità l'entrare a far visite, sequestri e perquisizioni in quegli uffizi di natura ecclesiastica, dove si conservano precisamente questi documenti, che interessano, o possono interessare le coscienze di tutti i cattolici.

In fine del Titolo I voi trovate una disposizione che riguarda la pubblica istruzione religiosa nella città di Roma.

Quest'articolo era stato nella prima proposta fatta dal Governo davanti alla Camera dei Deputati, collocato fra gli ultimi del progetto a seguito di quelli che riguardano le relazioni tra la Chiesa e lo Stato.

Per verità, l'articolo era concepito in modo che, limitando i suoi effetti soltanto alla città di Roma ed agli Istituti interessanti la cattolicità, doveva trovare più congrua sede dove l'attuale progetto lo ha trasportato. Ma, quando voi fermiate la vostra attenzione sopra la disposizione gravissima che è contenuta in quell'articolo, che è il 13°, vi persuaderete che forse havvi qualche cosa a fare; forse riconoscerete, come ebbe già in parte a riconoscere il vostro Ufficio Centrale, che non tutto è detto in quell'articolo, e che per garantire l'istruzione religiosa a Roma ed anche fuori di Roma, occorrerebbe fare qualche cosa di più.

Io mi riservo quindi di tenervi parola di quel di più, che a me e ad altri miei amici pare abbia a prescrivere, in ordine agli stabilimenti ecclesiastici di pubblica istruzione, allorchè mi farò a ragionare del Titolo II, cioè della libertà della Chiesa.

Prego l'onorevole Signor Presidente di volermi accordare pochi momenti di riposo.

(La seduta è sospesa per alcuni minuti.)

Presidente. Si ripiglia la seduta. La parola è al Senatore Vigliani per continuare il suo discorso.

Senatore Vigliani. Permettete, o Signori, che, prima

di dipartirmi dal Titolo che tratta delle prerogative e delle guarentigie del Pontefice, io dia breve risposta ad alcuni appunti che a questa parte della legge vennero mossi.

Si è detto, che la sovranità data al Pontefice violava l'unità dell'impero civile, il quale non consente che vi siano due sovrani; che avremo un sovrano senza sudditi; che nemmeno si potrebbe al Pontefice applicare la similitudine del sovrano straniero, perchè egli non avrebbe nessun potere civile; che la coesistenza in Roma del Governo Italiano e del Pontefice, potrebbe facilmente dar luogo a quelle velleità degli antichi imperatori romani e franchi, di mescolarsi in cose religiose e voler dettare anche leggi sulle cose sacre; che è impossibile ad ogni modo il far coesistere in buona armonia, in un medesimo albergo, il Pontefice e il Re d'Italia; che la legge è inesequibile, perchè è impossibile che venga accettata dalla sacra Persona a favore della quale la legge viene dettata.

Io non credo che sia difficile il ribattere queste obiezioni; e dirò in primo luogo al Senatore Siotto Pintor, che io non credo veramente che vi sia timore di divisione dell'impero, imperocchè la sovranità, che la legge accorda al Pontefice, è tutta personale, non si allarga fuori della sua persona, mirando unicamente a tutelare la sacra persona e la libertà del Pontefice, e ad assicurargli quel rispetto e quella venerazione, che da tutti i cittadini gli deve essere in Roma tributata.

Il Re d'Italia ed il Pontefice non avranno comune alcuna funzione della sovranità, ne avranno comuni soltanto gli onori, comune la riverenza e la venerazione, ma questi sono attributi che si possono estendere a più persone, senza che ne venga divisione o diminuzione a danno d'alcuna di esse.

Non vi ha sovrano, dice l'onorevole Villamarina, quando non vi sono sudditi; gli rispondo che si può ritorcere l'argomento, e dire che il Pontefice, secondo la legge, è sovrano perchè non è suddito, e non perchè abbia dei sudditi; che di avere sudditi il Pontefice non ha bisogno, ma bensì egli, e più che il Pontefice, il mondo cattolico, ha bisogno che il suo supremo Gerarca non sia suddito d'alcun principe della terra.

L'assimilazione del Pontefice ai sovrani stranieri non garba all'onorevole Senatore di Villamarina, perchè il Pontefice più non conserva potere civile in alcun territorio. Ma la similitudine non esige identità, solo si contenta di qualche termine di riscontro, e si può dire coi dialettici che *simile non est idem*. Allo scopo di cui si tratta, è bastevole una sovranità personale, non si richiede la territoriale.

Non credo poi con l'onorevole Mameli, che sia da temersi la rinnovazione degli esempi di tempi da noi troppo lontani e troppo dissimili dai nostri, quali erano quelli del Basso Impero o dei Carolingi, che si mescolarono di far leggi e capitolari sopra cose di

Chiesa; non è nemmeno da supporre che venga in mente ai nostri piissimi Sovrani, al nostro Governo di emanare leggi religiose, di presentare al Parlamento leggi le quali riguardino la religione, leggi che non potrebbero avere nessuna probabilità di essere nemmeno prese in considerazione; quindi credo con tutta sicurezza che si possa smettere dal venerando Mameli ogni sorta di timore a questo riguardo.

L'impossibilità della convivenza del Pontefice col Re d'Italia, parmi che sia piuttosto l'effetto dell'immaginazione di chi esamina il solo stato presente delle cose di Roma, e non spinge la sua mente a ciò che dovrà accadere successivamente per naturale andamento delle cose.

Quando il Governo italiano sia stabilito in Roma, quando questa legge sia consacrata e religiosamente posta ad esecuzione, quando le due potestà siano pienamente libere e indipendenti, io credo che e Pontefice e Re potranno in tutta pace ed amicizia risiedere in Roma, e darsi anche reciproco aiuto nell'adempimento delle alte loro missioni.

Io non dico che questo bellissimo effetto sia per avvenire oggi o domani, ma io ritengo che avverrà di certo in un tempo non lontano, se l'insipienza degli uomini non guasterà l'opera così bene avviata per insigne favore della Provvidenza.

Infine, si vorrebbe l'accettazione del Pontefice perchè questa legge divenisse efficace; ed io nemmeno questo posso intenderlo, imperciocchè qui, eliminato assolutamente il principio dell'internazionalità, lasciato da parte il terreno degli accordi, noi siamo entrati in quella sola via che ci era dischiusa, vale a dire la via legislativa. Noi dettiamo una legge la quale non abbisogna di essere accettata, non abbisogna che della sanzione del potere legislativo; e, quando questa legge sarà pubblicata, essa riceverà in Italia la sua esecuzione a favore di quei medesimi, i quali ricusano di accettarla, e sarà precisamente un beneficio *in invitato collatum*, ma un beneficio che dagli avversarii non potrà essere respinto nè impedito, perchè tutti i doveri che sono imposti da questa legge, cadono sul Laicato, cadono sul Governo, sopra i suoi Magistrati, non cadono sul Pontefice, sulla Chiesa nè sopra i suoi ministri. Spetterà al Governo, spetterà ai suoi Magistrati di eseguire tutti i doveri che verso il Pontefice e verso la Chiesa sono da questa legge stabiliti; nulla assolutamente avrà da fare il Pontefice, nulla avranno da fare i ministri della Chiesa. La via dunque è piana e sicura all'attuazione piena di questa legge, ove sia approvata.

In queste condizioni di cose, voi comprendete benissimo, o Signori, come non sia nemmeno il caso di parlare di accettazione; sarà una legge questa, che se non avrà l'accettazione dell'oggi, avrà la benedizione dell'avvenire quando sarà promulgata, benedizione che varrà assai più che l'accettazione presente, non punto necessaria. (Bene.)

Io mi sono fin qui, o Signori, sdibitato di ciò che intendeva dirvi sulla prima parte della legge.

Ora passo alla seconda, a quella che tratta delle relazioni della Chiesa collo Stato, ed in altre parole, della libertà della Chiesa, perchè questo è il vero titolo che, secondo me, questa parte della legge dovrebbe portare scritto, come quella che tutta debb'essere intesa a dare libertà alla Chiesa.

E qui mi duole, o Signori, che non potrò essere favorevole alla seconda parte del progetto, così come lo sono stato alla prima, imperocchè quanto la parte prima a me sembra compiuta, altrettanto a me pare che la seconda in alcune disposizioni sia monca, e lasci qualcosa a desiderare.

Io diceva che il vero oggetto del secondo titolo si è la libertà della Chiesa: or bene, che intendiamo noi per libertà della Chiesa?

Io sono d'avviso che la libertà della Chiesa comprende tutti quegli elementi che il Governo accennava nel primo progetto introdotto in Parlamento; che essa abbraccia, in una parola, il libero esercizio di tutti quegli atti che non offendono le leggi dello Stato.

Questa libertà, venendo ai particolari, comprende, o Signori;

1° Il libero esercizio dell'autorità e della giurisdizione spirituale di tutta la gerarchia della Chiesa;

2° La libertà di comunicazione e di corrispondenza tra il Capo della Chiesa e tutta la Chiesa medesima;

3° La libertà dell'elezione dei ministri della Chiesa, dal più alto al più basso grado;

4° La libertà d'insegnare;

5° La libertà di riunione;

6° La libertà di possedere e di amministrare i propri beni secondo le leggi dello Stato.

Ora, questi sei elementi, che si richiedono a compiere un sistema di Chiesa libera, quale io l'intendo, e come credo che l'immortale Conte di Cavour l'intendesse, non sono tutti contemplati nel secondo Titolo del progetto: voi troverete che di due di essi non si fa parola, o se ne parla solamente per rinviarne le disposizioni ad altra legge; e questi sono, la libertà, importantissima di insegnamento, la libertà di possedere ed amministrare i proprii beni.

Io non mi dissimulo la gravità delle ragioni che hanno impedito l'altro ramo del Parlamento di secondare la proposta, che da alcuni egregi suoi Membri gli veniva fatta, acciocchè si desse compimento alla legge, aggiungendovi disposizioni che assicurassero queste due grandissime libertà, quella di insegnare e quella di possedere. Imperocchè, è certamente incontestabile che gli studi necessari a preparare maturamente questa parte della legge mancavano, ed è forse da lamentare che, fin dal primo momento in cui siamo entrati nella Città Eterna, non si sia pensato a farli, quando forse si era ancora in tempo a condurli al desiderabile compimento; ma poichè il tempo passato non

lo possiamo più rinvocare, poichè ora noi siamo stretti dalle sue angustie, ancora più di quello che lo fosse l'altro ramo del Parlamento, noi dobbiamo esaminare che cosa si possa ancora fare di meglio a questo riguardo. Io comprendo benissimo essere molto semplice la regola che si dovrebbe adottare, quella cioè di dare libertà di istruzione alla Chiesa sotto la osservanza delle cautele che l'ordine pubblico esige che vengano generalmente osservate; e libertà di possedere, come a tutti gli altri corpi morali ricevuti ed autorizzati nello Stato; ma non posso tuttavia disconoscere che una legge generale di libertà di istruzione pubblica sarebbe un vasto tema; poichè, se si enuncia con molta prestezza il suo oggetto, non si può formulare la legge con pari facilità, e gli uomini che di questa materia si sono occupati, incontrarono serie e gravissime difficoltà, che noi non potremmo superare nel tempo brevissimo che ci incalza.

Ma poichè sopra i due gravi argomenti non ci è dato di ottenere il desiderabile, perchè non faremo almeno di ottenere il possibile? Ed il possibile a me pare che sarebbe cosa molto semplice ed agevole, ove si riduca a definire il valore che l'insegnamento dato negli istituti religiosi debba avere nella società civile.

Il vostro Ufficio Centrale è già entrato in questa via, proponendovi di definire nell'art. 13 il valore della istruzione data negli istituti cattolici, e nelle sedi suburbicarie, ma la disposizione del citato articolo non riceverebbe tutto il compimento possibile con questa sola aggiunta, imperocchè non sarebbe definito il valore della istruzione data in quei numerosi istituti religiosi di grado inferiore dove si allevano i giovani avviati al ministero ecclesiastico, i quali talvolta, abbandonandolo, sono costretti a rivolgersi ad altra carriera secolare.

È quindi di somma importanza lo stabilire quale valore debba avere lo insegnamento dato in quegli istituti

Io dunque debbo dirvi, o Signori, che mi sono occupato un tantino di questo argomento, comunque non cada nelle materie che sono di mia speciale attinenza, ma non ho potuto giungere a determinare in modo sicuro qual sia l'effetto legale dell'insegnamento che si dà nei Seminari vescovili, per le scuole primarie e secondarie. Consultando la Relazione dottissima, che venne fatta dalla Commissione dell'altro ramo del Parlamento sopra questa legge, vi ho trovato che l'insegnamento dato in quegli istituti poteva benissimo abilitare gli allievi a presentarsi nei nostri ginnasi e nei nostri licei a prendere gli esami perchè nessuna legge lo vieta; ed io, per verità, di questo mi accontentavo, poichè credo che nello stato attuale della legislazione sulla nostra istruzione pubblica e stando ai principii che la informano, non si può domandare di più. Ma poi voltomi all'esame di alcune leggi, interrogate persone che mi parvero competenti, ho dovuto convincermi, per lo meno, che esiste una

grande dubbiezza in tutte, che le persone che trattano questa materia, non vanno d'accordo fra di loro; lo stesso Relatore dell'Ufficio Centrale, che è dottissimo in questa materia, e che per ragione delle sue funzioni è obbligato ad occuparsene, non ha dato un'appagante risoluzione del quesito.

Per questi motivi, io ed alcuni Colleghi abbiamo pensato che potesse essere utile che si compissero le disposizioni di quell'articolo collo aggiungerci altra disposizione, la quale stabilisse chiaramente quello che dicevo, cioè che gli allievi, i quali hanno frequentato le scuole primarie e secondarie negli Istituti religiosi, nei seminari vescovili, per esempie, possono (abbandonando la carriera religiosa) presentarsi a prendere i loro esami nei nostri ginnasi e nei nostri licei. Così si avrebbe una norma in materia di istruzione religiosa, per provvedere ai bisogni più urgenti; chè se venisse nella discussione dimostrato, che in realtà il bisogno di questa disposizione non esiste, io ed i miei Colleghi non saremo certamente molto esigenti, non pretenderemo che vi sia scritto ciò che ci si mostrasse già sancito in altre leggi; ma finchè la cosa non appaia ben chiara, finchè avremo dinanzi a noi dei dissensi a questo riguardo, finchè vedremo potersi rinnovare le disposizioni che si fecero un tempo relativamente ai seminari di una parte del Regno, e che suscitarono vivi reclami, noi rimarremo fermi nel credere che convenga adottare questa disposizione, e stabilire in qualche modo la misura del valore legale dell'insegnamento dato negli istituti ecclesiastici in tutto il Regno.

Quanto alla proprietà, la questione si presenta anche molto complicata.

Nessuno è contento, io credo, dello stato attuale delle cose. Gli Economati regi lasciano molto a desiderare, e sono certamente una servitù imposta alla Chiesa, imperciocchè nessuno potrà dimostrare che in uno Stato che rispetti la libertà, i beni della Chiesa, quando non sono occupati da un beneficiato, debbano essere amministrati da altri che dalla Chiesa, debbano servire ad altri bisogni, ad altri usi, che ai bisogni ed agli usi religiosi.

Io non istarò a dirvi quali siano le origini degli Economati, come siano nati da certi abusi della Curia Romana e si siano venuti trascinando sino al giorno d'oggi. Fu un'istituzione lodevole e forse necessaria nella sua origine per frenare usurpazioni, ma un'istituzione che non potrebbe reggere col sistema di libertà.

Lo stesso dobbiamo dire di quell'amministrazione, che si dice del *Fondo per il Culto*. Sono infinite le difficoltà, infiniti gli imbarazzi di quest'istituzione, destinata a fare una specie di liquidazione di beni al venti destinazione ecclesiastica. Converrebbe adunque accelerarne la fine, e rimettere il fondo che ne rimarrà disponibile, alla Chiesa. Ma non abbiamo gli elementi di fatto che ci occorrerebbero per poter designare le amministrazioni, le quali dovrebbero raccogliere la successione degli economati e quella dell'ammini-

strazione del fondo per il Culto. La materia dunque non è scevra di difficoltà anche per un altro rispetto, quello cioè di evitare che, nello stabilire queste amministrazioni, come bene avvertiva l'onorevole Ministro degli Esteri, non si ponga il piede nella giurisdizione propria della Chiesa; e noi non solamente ci dobbiamo astenere dall'occuparci di ciò, che assolutamente non ci compete, ma dobbiamo altresì smettere il vezzo di occuparci delle discipline e di quanto tocchi alla costituzione della Chiesa, salva la sua soggezione alle leggi dello Stato quanto al suo patrimonio, come avviene per gli altri Corpi morali.

Quando nulla venga fatto che offenda i diritti dello Stato, che offenda il diritto comune, il quale regola l'amministrazione dei beni appartenenti ai Corpi morali, allora non è permesso di mettere il *nostro piede*, né di portare la nostra autorità nella costituzione delle amministrazioni dei beni ecclesiastici; poichè io vi domando, o Signori, se voi vi credereste liberi in casa vostra, quando venisse qualcheduno a nominarvi l'amministratore dei vostri beni. Ma a questo riguardo lo Stato, nel progetto di legge attuale, si limita a promettere una legge da presentarsi quando che sia al Parlamento.

Al quale proposito appunto, io credo opportuno di sottoporvi due osservazioni anche a nome di altri Colleghi.

L'una è, che volendo che questa legge si faccia e importando che essa non sia ritardata, conviene che assolutamente si stabilisca che nella prossima Sessione venga presentato al Parlamento un progetto, il quale provveda al definitivo assetto della proprietà della Chiesa. L'altra è, che non ci dobbiamo limitare alla generica promessa di una legge, ma che giova di aggiungervi anche qualche cenno intorno alle basi, che devono servire di norma alla compilazione di essa. E queste basi noi le dobbiamo desumere da un sistema sincero di libertà, da quel sistema, al quale le nostre mire debbono essere costantemente rivolte.

Quando si introducessero nel progetto queste aggiunte di non grave momento, sia quanto alla proprietà, sia quanto alla istruzione data negli Istituti ecclesiastici, noi per ora potremmo contentarci, sollecitando coi nostri voti il Governo a compiere l'opera colla presentazione delle due leggi generali sulla libertà di insegnamento, e sull'ordinamento della proprietà dei Corpi morali.

Rimane a parlare delle altre quattro libertà che stanno scritte in realtà nella legge.

La libertà di riunione è sancita nell'art. 14. In questo, io veramente avrei preferito la formola che era stata proposta dal Governo nel suo primo progetto, in quanto che quella rispondeva meglio allo stato attuale delle cose cui si tratta di provvedere.

Difatti non si può dire che la Chiesa attualmente non abbia presso noi libertà di riunione; codesta supposizione ci farebbe torto all'estero dove si leggesse la

nostra legge, e si trovasse che in Italia, la Chiesa, o gli uomini appartenenti alla Chiesa, non godono del diritto generale di riunione: solamente alcune specie di riunioni aventi carattere di autorità ufficiale erano sottoposte alla necessità della autorizzazione del Governo, e tali riunioni si chiamano con titoli canonici *Sinodi* o *Concilia diocesani*, *Capitoli* che si tengono dai monaci oppure *Concilia provinciali*, concilia che sono andati in disuso, almeno in Italia.

Quindi io credo che, per presentarci al mondo civile quali siamo, non al di sotto di quello che siamo, conveniva meglio usare la formola che accennava soltanto alle dette adunanze od assemblee ecclesiastiche; ma poichè nell'altro ramo del Parlamento quella formola venne abbandonata, io certamente non insisterò perchè sia ripresa, tanto più se il Governo che l'aveva proposta, non mostra di volerla rivendicare.

La libertà, quanto all'esercizio delle funzioni e della giurisdizione spirituale, credo che sia sufficientemente stabilita, sebbene anche qui, la formola piuttosto negativa che affermativa usata nel progetto, non mi garbi. Il Governo aveva usato una formola affermativa, ed accanto alla formola affermativa aveva collocato giustamente la disposizione negativa come sua conseguenza. Il Governo aveva proposto di sancire, che la Chiesa, come il Pontefice, come tutta la gerarchia della Chiesa, era libera nell'esercizio delle sue funzioni e dell'autorità e giurisdizione spirituale; e quindi soggiungeva, che cessavano in conseguenza tutti gli impedimenti, tutti gli ostacoli che all'esercizio di questa giurisdizione, dalle leggi o dall'uso attuale sono imposti. Invece nello schema a noi presentato si vede preferito il sistema di abrogare soltanto gli impedimenti; d'onde la conseguenza, che risorge naturalmente la libertà, ove voi togliete le catene che la inceppano; ma la formola a me sembra soverchiamente laconica. Credo inoltre che in questa materia, trattandosi di una legge che non è fatta soltanto per noi, almeno per ciò che riguarda gli effetti morali, ma è fatta anche per tranquillare i cattolici esteri, i quali non conoscono lo stato della nostra legislazione, sarebbe meglio tenere un linguaggio che accennasse prima al principio poi alle sue conseguenze. Il progetto si limita a parlare delle conseguenze e fa supporre il principio. Ma anche a questo riguardo non crederei conveniente, e non vedrei ragione sufficiente per promuovere una mutazione qualunque di semplice forma. Dove io ed altri Colleghi vediamo una imperfezione tale, che veramente non potremmo accettare, è nell'articolo 16. In esso sono due vizi, una contraddizione ed un'offesa al principio di libertà che si proclama.

La contraddizione sta in questo: voi leggete nella prima parte dell'art. 15 stabilito, che il Governo rinunzia al diritto di legazia apostolica in Sicilia, e in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefici maggiori: si riserva però nello stesso articolo il diritto di patronato, e in questa

parte si fa bene, poichè quando realmente concorrono i caratteri del patronato, che accennava l'onorevole Musio, e sono *dos, aedificatio, fundus*, non si può non ammettere questo diritto secondo le leggi canoniche.

Notate qui, o Signori, che questi caratteri non concorrono sempre in quei benefici maggiori, di cui i principi avevano ottenuto il diritto di proposta.

Nell'art. 16 si stabilisce che, fino a che sarà fatta una legge sulle proprietà ecclesiastiche, saranno sottoposti all'*exequatur* non solamente gli atti dell'autorità ecclesiastica, che riguardano la destinazione di beni, locchè è giusto perchè sta nella competenza civile, ma anche le provviste beneficali.

Questa parte cozza assolutamente col principio, ossia colla rinuncia all'*exequatur* sancita nell'art. 15. e ci ingolfa di nuovo in quelle difficoltà, in quei conflitti dei quali noi dobbiamo avere gran premura di estinguere, del tutto e per sempre, la perenne sorgente.

Voi comprendete facilmente che, quando il Papa valendosi della rinuncia che il Governo fa al regio diritto di proposta, farà nomina di vescovi; quando un vescovo farà nomina di parroci; quando saranno nominati dei canonici, e il Governo negherà l'*exequatur* a queste nomine, si farà cosa peggiore assai che non sia il rifiuto della proposta fatta dal Re, imperocchè si farà dal Governo sorgere il conflitto col negare l'*exequatur*, mentre nel sistema attuale delle proposte, il conflitto chi lo genera?

È l'autorità ecclesiastica, che non accetta la proposta; non è il Governo proponente.

Onde io credo che questa disposizione non possa reggere ad un serio esame. Essa turberebbe tutto il nostro sistema della libera Chiesa, che si vuole inaugurare.

E come io penso che singolarmente nella parte che riguarda la nomina dei Ministri del culto, la libertà della Chiesa debba essere piena, e che noi non dobbiamo esporci al rimprovero che si faceva a coloro che davano i confessori ai re, col voler dare dei confessori ai popoli, costituendo un nuovo genere di tirannia (e in verità dà il confessore colui che fa od approva la nomina del ministro del culto) perciò, non volendo noi questo sconcio, questa tirannia, dovremo assolutamente e tosto farla finita con ogni ingerenza del governo nella scelta dei vescovi, come nella scelta degli altri Ministri del culto.

La Chiesa abbia la responsabilità dei suoi atti e la libertà della scelta; noi serbiamo tutta l'autorità delle nostre leggi, noi stiamo contenti alle sanzioni di cui le nostre leggi penali ci armano contro i cattivi ministri di qualunque culto. Se questi ministri offendono le nostre leggi, devono, come tutti gli altri cittadini, essere dalla legge colpiti. Quei Governi che non volevano colpire i Ministri del culto con procedimenti penali, perchè ravvisavano uno scandalo pubblico in questa specie di processi, naturalmente ama-

rono meglio di intendersela coll'autorità ecclesiastica e di nominare di comune accordo i ministri.

Ma quando non si teme che la legge non sia uguale pei laici e per gli ecclesiastici, quando si vuole che tutti sieno trattati ugualmente, conviene sbarazzarsi intieramente di qualunque intervento governativo nella nomina dei ministri.

Non dirò di più su questo argomento. L'ho accennato, e forse alquanto lungamente e più che non doveva fare, imperocchè voi bene prevedete che nella discussione degli articoli io dovrò tornare sopra i diversi punti che ho indicati, come bisognosi di essere modificati. Ed a questo riguardo, ho l'onore di annunziare al Senato che presenterò al banco della Presidenza una proposta, in nome mio e di parecchi onorevoli Collegli, tendente precisamente a modificare le varie parti della legge che ho indicate, cioè quelle che riguardano l'istruzione pubblica, la proprietà, ed infine la libera elezione dei ministri del culto.

Io vi chiedo scusa, o Signori, se vi ho soverchiamente tratti sopra questo tema: la natura tanto nuova del tema medesimo, e le grandi difficoltà che lo complicano, mi serviranno, spero, di scusa, se sono stato troppo prolisso.

Ha detto benissimo l'egregio Ministro degli Affari Esteri, che un nuovo tema, e gravissimo, ci sta dinanzi; che noi stiamo per fare un esperimento nuovo, un esperimento difficile; ma io ho fiducia che, se noi introdurremo in questa legge quei miglioramenti che sono possibili, se noi non perderemo di vista le altre riforme che vi si dovranno aggiungere, l'esperimento si farà con vantaggio della Chiesa e dello Stato, con grande onore d'Italia; e di quest'onore gran parte raccoglierà il Senato, quando egli, associando l'opera sua all'opera diligente e laboriosa dell'altro ramo del Parlamento, la conduca a migliore perfezione.

Il paese attende questo beneficio da Voi, o Signori, in una legge la quale è di speciale vostra competenza, da Voi che siete custodi, difensori e moderatori dei grandi principii, che debbono costituire ed informare il nostro pubblico diritto.

Questa legge non è una legge comune, ma una legge quasi statutaria, come bene avvertiva il Conte di Cavour allorchè proponeva di collocarla accanto allo Statuto, ed appunto per ciò questa legge, come esige tutta la vostra attenzione, così da Voi deve ricevere il suo supremo compimento.

Un egregio membro dell'altro ramo del Parlamento diceva con molta verità, che dall'Italia può dipendere di essere la prima o l'ultima in questa grand'opera. Sarà la prima se tosto la compie, sarà l'ultima se la lascia imperfetta. Ma Voi, o Signori, ne sono certo, colla vostra sapienza e colla vostra autorità farete in modo, che l'Italia sia la prima.

(Vivi segni d'approvazione. Molti Senatori vanno a stringere la mano all'oratore.)

Presidente. *U* *quid* alcuni Senatori i quali doman-

dano che, stante l'importanza dell'argomento in discussione, si tenga seduta anche domani. Se non si fanno opposizioni, metterò ai voti questa proposta.

Chi è d'avviso che si tenga domani seduta, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la proposta non è approvata.)

Si terrà dunque seduta lunedì alle ore due.

Prego i signori Senatori ad essere solleciti ad intervenire all'adunanza.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 24 APRILE 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario — *Congedi* — *Omaggi* — *Domanda del Senatore Sanseverino* — *Seguito della discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le relazioni dello Stato colla Chiesa* — *Dichiarazioni del Senatore Mamiani Relatore sugli emendamenti accennati dal Senatore Vigliani* — *Mozione d'ordine del Senatore Amari prof.* — *Nuovi schiarimenti del Senatore Vigliani* — *Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Vigliani* — *Istanza del Senatore di San Martino, cui risponde il Senatore Vigliani* — *Lettura e rinvio degli emendamenti all'Ufficio Centrale approvati* — *Discorso del Senatore Montanari in favore, del Senatore Cambray-Digny in merito, del Senatore Tecchio in favore, e del Senatore Ricci in merito, e suo ordine del giorno* — *Presentazione di due progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e degli Affari Esteri e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Istruzione Pubblica e quello di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, Manzoni T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata ch'è approvato.

Il Senatore Salmour domanda un mese di congedo, che gli è dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro della Guerra di 200 esemplari della *Relazione sulla leva dei giovani nati nel 1848, e sulle vicende dell'esercito dal primo ottobre 1869 al 30 settembre 1870.*

Il signor Pedrazzini di una sua *Memoria sulla costituzione di una Società Italiana di navigazione a vapore.*

Il signor Sebastiano Bollo, di 150 copie d'una sua *quinta pubblicazione relativa alla catastrofe toccata alla nave Teresa nel Porto Chinese di Chapá.*

Senatore Sanseverino. Domando la parola per avere uno schiarimento dalla Presidenza.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sanseverino. La Camera di Bukarest ha inviato un indirizzo al nostro Parlamento, col quale si congratulava per avere esso approvato il trasferimento della Capitale del Regno d'Italia a Roma: mi pare che sia stata incaricata la nostra Presidenza di rispondere; domando ora se la Presidenza ha risposto.

Presidente. La Presidenza non ha messo tempo in mezzo, ed ha prontamente risposto.

Senatore Sanseverino. Vorrei ancora pregare il Presidente di una cosa, ed è che, per risparmiare tempo ed abbreviare le discussioni, siano tosto stampati i vari emendamenti che si intende proporre al presente progetto di legge.

Presidente. Questo è appunto ciò che ha pensato di fare la Presidenza.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LE GUARENTIGIE DELLE PREROGATIVE DEL SOMMO PONTEFICE E DELLA SANTA SEDE, E PER LE RELAZIONI DELLO STATO COLLA CHIESA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa.

Senatore Mamiani, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore Amari, *Prof.* Domando la parola sopra l'ordine della discussione.

Senatore Mamiani, *Relatore*. Io pure l'ho dimandata per il medesimo motivo.

Presidente. La parola spetta al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Mamiani, *Relatore*. Ieri l'altro l'onorevole Senatore Vigliani compiva il suo dotto e facondo discorso con l'annunziare che avrebbe presentati a tempo

debito alcuni emendanti o aggiunte alla legge, che ora è discussa fra noi, e dalla breve, ma precisa definizione che egli faceva di questi emendamenti, risultava che sono di molta importanza.

Ora, il Senatore Vigliani è anche membro dell'Ufficio Centrale, anzi ne è di più degno Presidente. Potrebbe dunque nel Senato sorgere qualche esitanza intorno all'opinione dell'Ufficio Centrale stesso circa i proposti ed enunciati emendamenti od aggiunte.

L'Ufficio Centrale non è stato fin qui avvertito; ma l'altro ieri il nostro cortesissimo Presidente mi annunciava che avrebbe consultato l'Ufficio Centrale intorno ad essi emendamenti od aggiunte.

Io non posso nè sapere nè indovinare quale veramente sarà l'opinione che sorgerà nella pluralità dei membri dell'Ufficio Centrale circa i detti emendamenti, ma so bene quello che ne penso io; e piacemi fin d'ora di dichiarare al Senato che io non li accetto.

Aggiungo però che questa mia opinione non dipende punto dal merito intrinseco degli emendamenti stessi.

Noi qui non siamo solamente legislatori, ma siamo anche uomini pratici, ed altamente politici.

Ognuno di noi è geloso della propria dignità, e gelosissimo della propria opinione; ma al tempo stesso il Senato suol procedere con riguardi, con temperamenti, con misure verso gli altri Corpi dello Stato; e con ciò non intendo dire che l'onorevole Presidente dello Ufficio Centrale e Collegli ed amici non partecipino a questi medesimi principii, anzi possono in ciò, e in altro essermi maestri.

Dico questo solo per dichiarare che, nelle circostanze presenti, intorno alla legge di cui discutiamo, il mio punto di prospettiva non è affatto il medesimo di quello dei signori sottoscrittori degli emendamenti; la mia misura è un po' più scarsa della loro; e infine credo che l'amore del bene, l'amore del mio paese, nel modo, s'intende, che io lo vedo, che io lo considero, mi comanda di fermarmi a queste brevi dichiarazioni.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Io devo ringraziare in parte l'onorevole Senatore Mamiani di avermi fornita l'occasione di spiegare al Senato la condotta che intendo tenere con altri miei amici intorno a quegli emendamenti od aggiunte, di cui feci parola nel discorso da me pronunziato nella tornata precedente. Devo poi in parte esprimere all'onorevole Mamiani qualche sorpresa nell'intendere, che egli in certo modo mi faccia appunto di non avere tenuto l'Ufficio Centrale interamente a giorno de' miei divisamenti, e fors'anche di non averlo fatto mentre ho l'onore di rivestire la qualità di membro di questo Ufficio Centrale, e l'onore anche maggiore di presiederlo.

Dico che a questo riguardo io provo un sentimento di sorpresa, imperocchè l'onorevole nostro Relatore,

meglio di ogni altro, si è trovato in condizione di conoscere il mio modo di pensare e sul complesso e sulle varie parti della legge.

E credo che ognuno, che un tantino mi conosca, va facilmente persuaso che io non soglio velare la mia opinione; e che, se forse anche si deve portare un giudizio imparziale e franco sul mio carattere, io potrei più facilmente essere appuntato di troppa franchezza nell'esprimere i miei pensieri, che non di studio nel velarli o dissimularli.

E per verità, nell'Ufficio Centrale tanto io che l'onorevole Collega Senatore Poggi, ci siamo trovati sopra alcuni punti, che io non dirò nemmeno essenziali, in disaccordo cogli egregi nostri Collegli. La Relazione stessa presentata al Senato, non reude un esatissimo conto di questi dissensi, locchè è forse provenuto dacchè non si sono fatte proposte speciali, precise e formali nell'Ufficio Centrale, e ciò ha forse potuto far credere all'egregio Relatore che non occorresse di rendere un conto speciale delle opinioni di alcuni dissenzienti. Ma l'onorevole Senatore Mamiani mi darà certamente ragione su questo punto, quando dico che le opinioni, alle quali io accennava nel mio discorso, sono state francamente enunciate nell'Ufficio Centrale.

Dirò di più, che se si riguarda ai principii, sui quali si fondano quelle opinioni, essi non venivano nemmeno disconosciuti o respinti in massima dall'onorevole Senatore Mamiani, il quale essendo, come voi ben sapete, un noto partigiano della libertà della Chiesa, come della libertà in tutte le sue applicazioni, non disconosceva che le opinioni mie potevano in massima ottenere ricognizione e plauso, ma che, come egli accennava in questo momento, per motivi di opportunità, egli non credeva di ammetterle, e con lui così opinavano altri membri dell'Ufficio Centrale, che ne formavano la maggioranza.

Io rispetto certamente i motivi di opportunità, che hanno determinato l'opinione e la risoluzione dell'onorevole Senatore Mamiani, e rispetto ed apprezzo al pari di lui i riguardi, che tutti gli alti Corpi dello Stato si debbono usare tra di loro; ma sovra tutto poi rispetto e venero l'indipendenza di tutti questi grandi Corpi dello Stato, i quali essendo tutti costituiti per concorrere e cooperare al bene comune, al bene della nostra cara patria, debbono francamente e conscientemente prendere le loro deliberazioni non ispirandosi ad altri sentimenti, che al conscienzioso e fermo proposito di giovare con esse al bene comune.

Il Senato, allorchè verrà il momento di discutere le proposte che mi riservo di sottoporli, tosto che si arrivi alla discussione degli articoli, vedrà se i motivi di opportunità o quelli di merito debbano prevalere nella bilancia delle sue deliberazioni.

Fatta questa dichiarazione, io mi immagino di avere abbastanza soddisfatto allo scopo che ha potuto proporsi l'onorevole Mamiani nelle parole colle quali ha creduto di aprire la seduta.

Senatore Mamiani, *Rel.* Mi sembrava avere adoperato nella mia dichiarazione parole rispettose e convenienti, tali da non svegliare nell'ottimo mio Collega nessun dubbio d'aver io potuto credere che egli non avesse a suo tempo consultato i Colleghi circa le sue proposte. Ma se mai qualche frase avesse suonato in questo senso agli orecchi suoi o di qualche altro Senatore, io dichiaro francamente, che non solo non ebbi tale intenzione, ma mi piace di ricordare, che fra le altre bellissime doti dell'onorevole Vigliani, vi è anche quella della cortesia, per la quale cortesia egli l'altro ieri, appena sciolta la seduta, mi avvertì che avrebbe consultato a tempo i suoi Colleghi dell'Ufficio Centrale.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Senatore Amari, *Prof.* Io l'ho chiesta prima.

Senatore Poggi. Domando la parola come membro dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Ha la parola il Senatore Poggi, come membro dell'Ufficio Centrale.

Senatore Poggi. Qui sono state emesse due opinioni; perciò io dichiaro, non solo a nome mio, ma a nome degli altri miei Colleghi, che aspettiamo che ci venga fatta comunicazione degli emendamenti per manifestare su di essi le nostre opinioni.

Presidente. La parola è al Senatore Amari.

Senatore Amari, *Prof.* Io avevo domandato la parola per l'ordine della discussione con un intento, che credo in parte già soddisfatto, ma dico, solo in parte. A me è parso che le proposte dell'on. Senatore Vigliani passino di molto i limiti di meri emendamenti ad articoli di un progetto di legge.

Ciascuna delle proposte, delle quali l'onorevole Vigliani ha fatto cenno, è soggetto di una legge, e sarei per dire, che è soggetto di un'appendice allo Statuto.

L'onorevole Senatore Vigliani ha parlato di dare alla Chiesa tutte le libertà; e in questo principio siamo d'accordo.

La prima libertà è la libertà di riunione; questa è contemplata nel progetto di legge, onde non dà luogo a disputa.

La libertà delle elezioni sarà argomento di una discussione nell'articolo 15, e sta bene.

Ma poi viene la libertà dell'insegnamento. Per quanto l'onorevole Senatore Vigliani nel suo discorso abbia limitato questa parte, parlando d'insegnamento secondario, ognuno comprende bene la vastità di questo argomento, e la gravità delle sue conseguenze. Ci son anche tante altre riflessioni, tante indagini da fare.

La nostra legge dell'istruzione pubblica concede, sino a un certo punto, queste libertà.

Si tratterebbe dunque di estenderne i limiti; ma a questo effetto è necessaria tutta la ponderazione, tutta la estensione di esame, che umanamente ora non potrebbe mettersi in via.

Andiamo ora all'altra libertà, alla libertà di possesso. Certamente per questa dovranno prendersi molte

precauzioni. Prima di tutto, converrà studiare se si debba usare il singolare o il plurale, è una piccola differenza grammaticale tra Chiesa e Chiese, che può portare a conseguenze gravissime.

E poi è da vedere come si debba ordinare la conservazione di queste proprietà, come si debba limitarne l'acquisto, a chi si debba affidarne l'amministrazione; tutte queste sono questioni gravissime, da non trattarsi, per dir così, all'improvviso.

Ora, il Calendario inflessibile ci avverte che noi siamo al 24 di aprile: tra due mesi si deve eseguire il trasporto della capitale a Roma; io domando, se camminando al passo, al quale ci condannano gli impedimenti nati dalle proposte dell'onorevole Vigliani, possiamo noi trovarci ai primi di luglio prossimo con questa legge bella e definita.

Penso che qui non ci è nessuno, il quale creda che si possa convenevolmente andare a Roma senza recare in mano la presente legge. E per'altra parte son di avviso che tanto più impossibile ognuno di noi creda il differimento dell'esecuzione della legge sul trasporto della capitale.

Secondo me, egli è evidente che se noi ci appigliamo al sistema, al quale ci vuol trarre l'onorevole Vigliani, potrebbe venire il primo di luglio, e ci troverebbe ancora in Senato a discutere sulla legge, o per dir meglio, sulle diverse leggi, secondo me, fondamentali, alle quali dovremmo inevitabilmente por mano.

Noi poi abbiamo un poco fatto i conti senza l'oste. Certe rivoluzioni (le rivoluzioni non sono sempre cattive, talora sono buone ed anche necessarie) certe rivoluzioni, dico, come questa che noi faremmo nei rapporti dello Stato con la Chiesa, si possono compiere soltanto da un conquistatore, ovvero da un'assemblea unica.

Un Parlamento come il nostro non può farle. È molto difficile accordare in breve tempo, sopra materia così intricata e dubbiosa, la volontà dei tre poteri dello Stato. È impossibile accordare le tre volontà in tempo sì breve e nelle attuali disposizioni degli animi.

Perciò io intendo di indirizzare una preghiera all'onorevole Vigliani ed a tutti i suoi onorevoli compagni; quella cioè di mutare coteste loro proposizioni in un formale progetto di legge d'iniziativa parlamentare.

E nel caso che l'onorevole Vigliani e i suoi compagni nol vogliano, io propongo al Senato di mandar le loro proposte all'Ufficio Centrale, acciocchè le esamini, ed intanto si continui la discussione del Titolo primo della legge, la quale discussione si può fare indipendentemente da quei cosiddetti emendamenti.

Questa è la mia domanda.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Io credo di poter con poche parole calmare le vive apprensioni, che l'onorevole Amari è venuto manifestando.

Io posso francamente asserire che se sono stato male inteso dall'onorevole Amari, la cui intelligenza d'ordinario è tanto elevata e sagace, debbo forse dare a me tutta la colpa. Egli suppone che quei concetti, ai quali io accennava nell'ultimo mio discorso, abbiano tale larghezza da costituire tema di legge speciale, da costituire materia, che eccederebbe perfino la sfera del potere legislativo ed esigerebbe un potere costituente.

Per verità, io avrei motivo di essere grandemente meravigliato di me stesso e delle mie parole, se io fossi andato tanto in là; ma credeva e credo ancora di aver fatto proposte molto semplici, di aver fatto proposte le quali, per coloro che hanno seguito il corso della legge che noi stiamo discutendo, non hanno nemmeno il pregio della novità: sono proposte, che già fecero la loro comparsa nel corso della discussione e quelle che vi compaiono adesso, come voi vedrete e forse avrete già potuto intendere dalle mie parole, se non suonarono ai vostri orecchi come a quelli dell'onorevole Senatore Amari, si contengono in una sfera molto modesta.

Dirò dunque abbreviando, che una delle proposte riguarda la definizione del valore, che può avere l'insegnamento che si dà negli istituti ecclesiastici educativi nello stato delle leggi attuali: si chiede una disposizione piuttosto dichiarativa che innovativa. Si propone che l'articolo, che si riferisce ad una legge a farsi sulla proprietà ecclesiastica, invece di esser vago e generico, sia un poco più specifico e determini le basi sopra cui la nuova legge dovrà sorgere; e queste basi saranno pure indicate in un modo molto largo.

Infine intenderei di proporre, e con me altri miei Colleghi ed amici, che la rinuncia al diritto di nomina dei vescovi, la rinuncia all'*exequatur* e al *placet*, sia una verità, e non sia una dichiarazione, la quale rimanga priva di effetto, accanto ad un'altra che la paralizzi.

Voi comprendete che ridotte tutte le proposte a questi semplicissimi termini, non sono certamente tali da dar luogo a ciò che ha detto l'onorevole Amari, nè a prolungare di troppo le nostre discussioni. Io sento, ai pari dell'onorevole Amari e di ogni altro, la importanza che noi rechiamo, per quanto è possibile, prontamente a termine questa discussione. Io intendo l'importanza ed anche l'urgenza che il Regno sia dotato il più presto che sia possibile di questa legge; ma intendo ad un tempo la necessità ed il nostro dovere assoluto di fare in modo che questa legge esca dalle nostre deliberazioni tale che sia degna della saviezza del Senato, e corrisponda a quello scopo, a quelle esigenze per cui s'intende di farla.

Sarebbe opera vana davvero il fare in fretta una legge, da cui non avessimo da raccogliere altro frutto che il pentimento di averla fatta. (*Sensazione.*)

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io mi associo, non in tutto, ma per una parte alle domande dell'onorevole Senatore Amari.

L'onorevole Senatore Vigliani ha cercato di compendiare la sua proposta in pochi, ed a suo credere, semplici concetti. Ma, come si raccoglie dal suo discorso, e dalle stesse dichiarazioni fatte in questo momento, gli articoli che egli intende aggiungere alla legge sono di grandissima ampiezza e si ricongiungono alle più gravi questioni del nostro diritto pubblico interno.

Invero, egli vorrebbe si aggiungesse un articolo per regolare l'efficacia dell'insegnamento ecclesiastico dato nei seminari.

Vorrebbe aggiungere un articolo nel quale, se non si risolve la questione implicatissima, come egli stesso ha dichiarato nel suo magnifico ed eloquentissimo discorso, dell'ordinamento della proprietà ecclesiastica, e del modo di amministrarla, determina per lo meno i principii e le basi sulle quali la legge medesima dovrebbe essere in seguito esplicita.

Vorrebbe da ultimo modificare radicalmente l'art. 17 del progetto togliendo quella sospensione all'abolizione del *placet* e dell'*exequatur* che si era ritenuta connessa e dipendente dall'ordinamento della proprietà ecclesiastica.

Comprende ognuno di quanta importanza e di quanta latitudine sieno codeste questioni.

La prima dell'insegnamento si ricongiunge all'ordinamento generale dell'insegnamento dello Stato: la seconda è anche qualche cosa di più difficile; giacchè una legge definitiva intorno all'ordinamento della proprietà ecclesiastica diventerebbe di per se stessa di poca importanza, quando ne fossero determinati i principii fondamentali.

E che ciò sia, lo dimostra il progetto che fu presentato all'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Peruzzi e da alcuni suoi Colleghi.

L'ultima finalmente della soppressione dell'*exequatur* e del *placet*, collegata come è, e dipendente dall'ordinamento della proprietà ecclesiastica, divide con quest'ultimo tutta l'importanza e le difficoltà.

Io non dirò coll'onorevole Senatore Amari, ed è in ciò che differisco alquanto da lui, di sospendere per ora l'esame delle proposte fatte dall'onorevole Senatore Vigliani; ma crederei per lo meno conveniente che l'onorevole preopinante formulasse e presentasse al Senato le sue proposte, affinchè possano essere esaminate durante la discussione generale della legge.

Pregherei perciò l'onorevole Senatore Vigliani di far conoscere le sue proposte, ed il Senato di sentire su di esse, se è possibile, il parere dell'Ufficio Centrale, per quindi discuterle a suo tempo.

Senatore Vigliani. Domando la parola per una dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Nel dare la mia risposta all'o-

novevole Amari dimenticai veramente di esprimere la mia intenzione relativamente alla domanda, ch'egli mi aveva fatta, di presentare immediatamente le mie proposte.

Io dichiaro che non ho difficoltà a presentarle immediatamente. Dirò di più, che non ho aspettato questo momento a formularle, e che le ho già formulate, poichè voi bene intendete, che quando si presenta una proposta in unione ad altri Collegli, bisogna pure formularla, essendo questa una condizione indispensabile per avere un accordo negli intendimenti.

Ma quanto alla comunicazione di esse proposte all'Ufficio Centrale, tutti coloro che conoscono il modo di procedere del Senato e di tutti gli altri Corpi deliberanti, converranno meco che non appartiene a me proponente di comunicare le mie proposte all'Ufficio Centrale, comunque io ne sia membro e presidente, ma apparterrà al Senato se crederà di farlo, di ciò ordinare.

Dichiaro inoltre, che probabilmente non interverrò allora nel seno dell'Ufficio Centrale, unicamente perchè comprendo benissimo che, essendo proponente, non potrei essere giudice, ancorchè consultivo, sopra quelle proposte. Il momento in cui la presentazione debba esserne fatta, sarà determinato dalla natura delle proposte stesse ed anche dal nostro Regolamento. Se io intendessi di fare una proposta che abbracciasse tutto il progetto, comprenderei benissimo il dovere di presentarla in questo momento in cui si fa la discussione generale, ma come, io ripeto, le brevi e semplici proposte che io intendo di fare, riguardano tre articoli del progetto di legge, così io credo di potere soddisfare largamente ai premurosi di prenderne cognizione, presentandole nel momento in cui si comincerà la discussione degli articoli. E come gli articoli, a cui le proposte stesse si riferiscono, sono lungi dall'essere fra i primi, così non solamente il Senato ne potrà prendere cognizione, ma cui piaccia, li potrà studiare e maturare a suo bell'agio.

Senatore Amari, *Prof.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari, *Prof.* Io aveva domandato la parola unicamente per rispondere all'on. Senatore Vigliani che sarebbe impossibile di non comprendere le sue parole così chiare e così scolpite. Io le ho capite perfettamente soltanto il mio giudizio era diverso dal suo circa l'importanza delle proposte. E siccome questa parte è stata toccata dall'on. sig. Ministro Guardasigilli, non occorre che nuovamente io mi faccia a dimostrarla; solamente io faceva osservare, che ritenendo sempre importantissime le modificazioni dell'on. Vigliani, son certo che, ove se ne differisse la presentazione fino al momento in cui si verrà alla discussione degli articoli, si prolungherebbe maggiormente una discussione la quale, secondo tutte le apparenze, sarà lunga pur troppo di per se stessa.

Senatore San Martino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore San Martino. L'on. Senatore Vigliani vi ha dichiarato che le proposte che intende presentare al Senato in aggiunta od in modificazione del progetto che è sottoposto alla nostra deliberazione, sono da esso già state prima d'ora formulate, e lo furono anche per il bisogno che aveva di far conoscere completamente ai Senatori, che dividevano la responsabilità di queste proposte, l'importanza che esse potevano avere.

Egli crede che non debbano influire sul giudizio complessivo politico della legge, dal momento che ritiene più conveniente di non presentarle ancora; ma per l'esposizione chiarissima che ne ha fatto l'altro ieri, noi tutti abbiamo acquistato la convinzione che queste proposte modificano radicalmente l'opinione che ci dobbiamo formare, sotto il rapporto politico, dell'importanza di questa legge.

Io ritengo quindi che il ritardarne la presentazione al Senato, in questo momento non avrebbe altro effetto che quello di impedire, in certo modo, lo studio correlativo di queste proposte con quelle che già sono presentate; e non credo, che questa possa essere l'intenzione del proponente, e di quelli che si sono associati a lui nel presentarle. Io quindi faccio anche istanza, come uno di quelli che hanno domandato la parola su questo progetto di legge, perchè siano presentate fin d'oggi al Senato, e mi associo in ciò completamente all'idea manifestata dall'on. Guardasigilli. Io desidero, se ho da prendere la parola, di poter estendere le mie considerazioni a punti così importanti come sono questi, in quanto che sono argomenti, che vengono a stabilire quale debba essere effettivamente la natura delle nostre relazioni col Potere spirituale.

Io quindi faccio istanza formale perchè queste proposte siano presentate al Senato.

Senatore Vigliani. Vado or ora a presentarle.

Senatore San Martino. Quando è così, mi dichiaro soddisfatto.

Senatore Vigliani. Poichè veggio che è tanta la premura di prendere cognizione delle proposte, qualunque esse siano, che ho annunziate al Senato, non ho difficoltà alcuna di presentarle tosto, giacchè io non ero trattenuto che da un ossequio al Regolamento; perchè ritengo che non debbano essere presentate proposte di emendamenti ad articoli, se non quando vengono in discussione gli articoli stessi.

Credevo poi di abbondare, dichiarandomi disposto ad offrir lettura degli emendamenti che io propongo, quando si fosse venuti alla discussione degli articoli, ma poichè veggio che da ogni parte mi arriva la espressione di un desiderio vivo di averne immediatamente cognizione, io non voglio farne una specie di segreto, mostrando di attribuir loro un'importanza superiore a quella che veramente potrebbero avere.

Io dichiaro ancora, parmi averlo già detto, che, voi non troverete negli emendamenti che vi propongo,

se non la ripetizione d'idee che già vennero espresse e sostenute nel corso della discussione parlamentare fin qui avvenuta, e la lettura che l'onorevole Presidente si compiacerà di farne, spero che ve lo confermerà pienamente.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Vigliani a darne egli medesimo lettura.

Senatore Vigliani. Ecco il testo:

« I Senatori sottoscritti, mossi dal desiderio di rendere la seconda parte del progetto relativa alle relazioni dello Stato colla Chiesa, meglio corrispondente al suo scopo ed agli atti precedenti del Governo e del Parlamento, propongono d'introdurvi gli emendamenti seguenti :

1.°

» Si trasporti l'art. 13 del progetto nel Titolo II dopo l'articolo 17, e sia concepito in questi termini :

Art 17 bis.

» Sino a che non sia provveduto con legge generale alla libertà d'insegnamento, l'istruzione data nei Seminari Vescovili, negli altri Istituti d'istruzione e di educazione per giovani destinati alla carriera ecclesiastica è pareggiata all'istruzione data in conformità degli articoli 251 e 252 della legge 13 novembre 1859, salva la vigilanza governativa per ciò che riguarda l'igiene, il buon costume e l'ordine pubblico.

» Nulla è innovato quanto ai Seminari, ai collegi, alle Accademie ed altri istituti cattolici fondati in Roma e nella sedi suburbicarie per l'educazione e coltura degli ecclesiastici: essi continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno. I gradi e i diplomi Accademici conferiti nei detti istituti avranno lo stesso valore di quelli ottenuti nelle Università straniere. »

2.°

« L'art. 16 sia così modificato:

» (Si mantiene la prima parte.)

Al due capoversi si sostituisca il seguente:

« Sino a quando non sia altrimenti provveduto colla legge speciale di cui all'art. 18, restano ferme le disposizioni delle leggi civili e l'approvazione governativa per tutto ciò che riguarda la creazione e i modi di esistenza civile degli istituti ecclesiastici, l'acquisto, l'alienazione e ogni mutazione di destinazione dei loro beni. »

3.°

L'art. 18 sia così ampliato:

« Con legge ulteriore, da presentarsi nella prossima Sessione del Parlamento, sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche, mediante l'abolizione delle am-

ministrazioni governative degli economati regi e del fondo pel Culto, e la conveniente distribuzione fra gli enti ecclesiastici dei patrimoni degli economati e di ogni residuo disponibile del fondo pel Culto. »

Sono firmati :

VIGLIANI.
CARLO ALFIERI DI SOSTEGNO.
DE GORI.
A. MONTANARI.
LUIGI SANVITALE.
A. DUCHOQUÉ.
L. F. MENABREA.
CASATI.
MANZONI T.
F. ARESE.
L. CHIESI.
GUALTERIO.
MICHELE ANARI BAIARDI.
LUIGI MICHIEL.
D. SERRA.
TONELLO.
MAZARA.
CIPRIANI.
PROVANA.
LUIGI MANNELLI GALILKO.
FERDINANDO STROZZI.
L. G. CAMBRAY-DIGNY.
RUSCHI.
GIOVANELLI.
MINISCALCHI-ERIZZO.
G. PASOLINI.
G. CAPPONI.
GRIFFOLI.
L. GINORI.
U. DELLA GHERARDESCA.
Z. PASQUI.
CAVALLI.
T. SPINOLA.
NAPOLEONE MEURON.
FRANCESCO FINOCCHIETTI.
IGNAZIO GUICCIOLI.
A. DI COSSILLA.
F. LINATI.

Senatore Vigliani. Se il Senato lo crede, si possono stampare le proposte, e comunicarle all'Ufficio Centrale, acciò presenti sopra di esse le sue osservazioni.

Presidente. Io proporrei che fossero innanzi tutto comunicate all'Ufficio Centrale, e poscia distribuite a tutti i Senatori, perchè ne prendano cognizione prima che vengano in discussione.

Senatore Poggi. Io bramerei che la comunicazione di questi emendamenti all'Ufficio Centrale, la quale non è obbligatoria, fosse votata dal Senato, come è prescritto dall'art. 66 del nostro Regolamento, e che

per ciò il nostro signor Presidente avesse la bontà di metterla ai voti.

Presidente. Interrogherò il Senato se vuole che gli emendamenti proposti dal Senatore Vigliani e da molti altri Senatori, siano comunicati all'Ufficio Centrale pel suo parere. Chi è d'avviso favorevole voglia alzarsi.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Montanari.

Senatore Montanari. L'Italia ha fatto in pochi lustri il cammino di molti secoli; il voto dei più grandi uomini, di Dante, di Macchiavelli e dell'Alfieri è compiuto. Se noi pensiamo quanta fatica e tempo ha costato alle altre nazioni il raggiungere o la libertà, o l'indipendenza, o l'unità, mentre noi abbiamo ottenute tutte tre queste conquiste insieme ed in sì breve tempo, è da ringraziarne la Provvidenza, che ci concesse di esserne testimoni non solo, ma cooperatori. Ed a me, che se non altro retaggio, questo potrò lasciare ai miei discendenti, basterà il ricordo, che io pure portai la mia pietra al grande edificio.

L'Italia, per compiere la sua unità, ha determinato fin da principio lo scopo ed il limite della sua impresa: fine del potere temporale, Roma capitale d'Italia, indipendenza del Pontefice e libertà della Chiesa.

Colla legge che approvava il Decreto Reale di accettazione del plebiscito, noi abbiamo posto fine al potere temporale; abbiamo pur votato la legge del trasporto della capitale: ora, o Signori, ci resta di coronare l'edificio col proclamare l'indipendenza del Pontefice e la libertà della Chiesa.

Il progetto di legge, sul quale discutiamo, porta due Titoli: il primo tratta delle prerogative del Pontefice e della Santa Sede, il secondo, delle relazioni dello Stato colla Chiesa: nel primo Titolo vi sono tre ordini di guarentigie che vennero lucidamente espresse dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. 1° l'indipendenza del Pontefice e la sicurezza perfetta della sua persona e dei suoi atti; 2° la sicurezza e l'indipendenza dei suoi ufficiali e consiglieri; 3° infine la perfetta libertà del Sommo Pontefice di comunicare la sua volontà ed i suoi decreti a tutti i fedeli.

La Chiesa, onorevoli Colleghi, vuol certamente libero il suo Capo, che non può esser libero se non è signore di sé, insindacabile negli atti del suo ministero, quindi occorrono guarentigie che limitino l'azione della potestà laica nello Stato dove il Pontefice deve vivere. Ma è desiderabile, che il Pontefice viva in Italia?

Il Senatore Marliani, se non ho male inteso, nel suo discorso tenuto nella penultima tornata, ne dubitava; in avviso ben diversamente, perchè non posso figurarmi il Pontefice ramingo fuori d'Italia, senza che ciò recasse una grande perturbazione a tutti i paesi cattolici; parimenti non saprei pensare che il Pontefice potesse collocare la sua sede stabilmente in altro luogo senza destare sospetti e gelosia in altre Potenze, sospetti, i danni dei

quali si riverserebbero sull'Italia, come causa prima di tale avvenimento. Il pontificato è una istituzione italiana, e Roma, per le sue tradizioni, per consenso del mondo, per le tradizioni religiose è la sede naturale del Pontificato.

Abolito pertanto il potere temporale, bisogna mostrare all'Europa che resta al pontificato la stessa dignità, la stessa indipendenza. Bisogna disingannare la diplomazia, la quale fin qui reputò necessario cotal potere a presidio dell'indipendenza religiosa.

Inoltre, non conviene dissimularlo, noi abbiamo degli impegni morali col mondo civile. Noi siamo sorti e vissuti reclamando i nostri diritti e rispettando quelli degli altri, abbiamo chiesto il posto che ci compete fra le nazioni civili, l'abbiamo preso, e dobbiamo mantenerlo senza ledere la coscienza e gli interessi morali delle altre Nazioni. Non abbiamo fatto patti e non ne faremo, tali furono le assicurazioni del Ministro degli Affari Esteri alla Camera Elettiva ed al Senato.

Nella penultima tornata l'onorevole Senatore Mameli affermava, che a dare maggior autorità e sicurezza alle guarentigie sarebbe d'uopo di un patto internazionale. Ma io non posso convenire con lui in verun modo. Dove andrebbero la dignità, e l'indipendenza di Italia se dessimo adito ai forestieri ad intromettersi nei fatti nostri? Vorremo noi, o Signori, rinnovare la storia del Pontificato? Fin qui erano i Pontefici che chiamavano gli stranieri in Italia; e noi ora, per ragione del trattato internazionale, potremmo offrir loro o presto o tardi occasioni e pretesti d'intervento.

E poi io chiederei all'onorevole Senatore Mameli se i patti internazionali hanno tanta forza da rassicurarli interamente. Non siamo noi testimoni di continuo del valore dei trattati europei? Non fu solenne il trattato di Vienna? Che resta più di quel trattato? Non fu egualmente solenne il trattato di Parigi del 1856 dopo la presa di Sebastopoli? Ebbene, la Russia lo ha rispettato sino a che non è venuta l'ora in cui le pareva di potersene senza pericolo disciorre.

Noi, o Signori, abbiamo le dichiarazioni fatte nel Parlamento dal Conte di Cavour. Abbiamo l'ordine del giorno del Parlamento stesso; noi per 10 anni abbiamo ripetuto le nostre intenzioni e propositi davanti l'Europa. Consentirebbe il decoro del Parlamento, della Nazione il venirvi meno quando è giunta l'ora di metterli in atto? Molti di voi ricorderanno gli intendimenti di Massimo d'Azeglio, che ebbe tanta parte nel nostro risorgimento. Egli ci insegnava che la politica del galantuomo non solo è la più onesta, ma anche la più sicura. Il credito nella politica, come negli altri negozi della vita, dipende dalla lealtà ed osservanza dei propri impegni. Ma sarebbe mai di nostro interesse il non mantenerli? Io certo non veggio pericoli di guerra, mentre gli Stati d'Europa ora non si trovano in tali condizioni da venirci incontro colle armi, avendo ciascuno la mente ai negozi loro, ed a cure più gravi. Ma se non ho timore nessuno di guerra, potremmo

presto o tardi andare incontro a difficoltà ed imbarazzi da perturbare quella quiete e tranquillità di cui ha bisogno il governo per attendere all'assetto amministrativo, finanziario e civile e che desidera la nazione, per sviluppare le sue forze e la sua prosperità. Secondo l'on. Vigliani, il Conte di Cavour intendeva che le guarentigie divenissero come parte integrante dello Statuto fondamentale del Regno. Concetto giustissimo e veramente profondo. I fatti si mutano, mutando gli interessi, ma non le leggi, quando si incarnano nelle istituzioni fondamentali dello Stato, ed entrano nel complesso di quelle libertà che formano il patrimonio dei popoli il più prezioso. L'indipendenza del Pontefice si collega colla libertà della religione e questa con tutte le altre libertà private e pubbliche della Nazione.

Quindi il nesso logico così bene rilevato dall'onorevole Vigliani fra il Titolo 1 ed il 2 della legge che noi discutiamo.

Certo, o Signori, le guarentigie interessano le Potenze cattoliche, che in fatto di religione dipendono da un capo esterno, come affermava il Ministro degli Esteri, e la libertà della Chiesa riguarda più particolarmente l'Italia, come asserisce l'onorevole Mamiani nella sua Relazione.

Ma quando il gran cittadino proclamava la formula divenuta oggi mai un'apoteigma, secondo l'onorevole Relatore, di *libera Chiesa in libero Stato*, abbracciava nella sua mente vastissima la libertà religiosa come parte integrante del diritto pubblico italiano, insieme alle altre libertà sociali, che intendeva di svolgere e di ampliare.

Mai non si abuserà delle prerogative che noi accordiamo alla Santa Sede? Per l'indipendenza del Pontefice non bastano la libertà ed il diritto comune? So anch'io che indipendenza grande e vera è quella che viene dalle convinzioni dell'animo, dalla dignità del grado, dalla missione che si esercita nel mondo, dal possesso della giustizia e della verità; e certo per me fu più grande il Pontificato quando Gregorio VII esultando esclamava: *Dilexi justitiam, odivi iniquitatem, propterea moriar in exilio*; di quello che sia stato il Pontificato di Roma dal 1815 in poi sorretto ora dalle armate d'Austria, ora da quelle di Francia. Basta solo l'enciclica di Gregorio XVI alla sventurata Polonia per restarne persuasi. Io non credo neppure che stia bene la porpora reale sulla bianca stola del Vicario di Cristo; e certo il pontificato fu più indipendente con Leone e Gregorio Magno, di quello che lo sia stato dopo che Bonifacio VIII gli poneva sul capo la triplice corona. Tutto questo io concedo; ma però collocanlomi nella condizione sociale odierna, esaminando la natura e lo spirito attuale dei Codici e delle istituzioni, io non scorgo per verità, e non so concepire diritto senza guarentigie, libertà senza leggi da cui sia regolata. E, se la Chiesa di Roma ha diritto di esercitare liberamente il ministero nella gran

società cattolica, bisognerà pure che il Capo sia munito di quelle garanzie, che abbisognano per l'esercizio del suo ministero.

Ma balate, si dice, che abbiamo un Capo inviolabile in mezzo ad una gerarchia responsabile anch'essa. Che la Chiesa Romana ha un'organizzazione diffusa in tutto il mondo, una gerarchia compatta che si estende da Roma a tutti i popoli cattolici; che spande la sua influenza su tutta la vita morale dell'uomo, dalla nascita sino alla morte; e, quello che più monta, non s'ispira alla vita, ai sentimenti nazionali, anzi è animata da pensieri, propositi e passioni ostili all'Italia, alla sua indipendenza, alla sua unità.

Verissimo pur troppo, e doloroso è a pensare che questa grande istituzione creata dal genio romano, che ha avuto tanta forza e tenacità da rinnovare nel mondo la potenza, la durata, l'universalità che ebbe l'impero latino, sia ostile all'Italia, alla sua indipendenza, alla sua unità. Ma questo è un fatto storico che rimonta, per la trafila dei secoli, molto lontano. Lo deploravano già Dante Alighieri ed il Machiavelli. Essi l'attribuivano al potere temporale; onde l'uno lamentava la ricca dote donata da Costantino al *primo padre*, e l'altro acutamente osservava che, non potendo la Chiesa di Roma dominare da sola tutta l'Italia, voleva impedire che altri la possedesse intera, e quindi la tenne debole e divisa.

Ma non fu solo il potere temporale, onorevoli Colleghi; un'altra causa aggiungo io, e si fu lo spirito di cosmopolitismo. Cristo aveva detto: Andate, insegnate a tutte le genti. Aggiungete a ciò le tradizioni della Repubblica e dell'Impero Romano: *Tu regere imperio populos Romane, memento*. Siccome la Repubblica romana e poi l'impero non conobbero nazioni, ma il mondo, così la Chiesa, posta la sua sede principale in Roma, mira alla universalità, alla cosmopolitismo. Quindi, mentre le altre nazioni si formarono, si agglomerarono, si costituirono, l'Italia rimaneva debole, divisa in brani.

Ma ciò non avveniva solo in Italia; ora gli storici più gravi, i più eminenti uomini di Stato, gli oratori più eloquenti di Germania s'accordano nel riconoscere che la debolezza dell'Alemagna derivò anch'essa dalla cosmopolitismo dei suoi imperatori che volevano sostituire i Cesari latini, come la debolezza dell'Italia derivò dallo spirito di cosmopolitismo della Corte romana. Io ho ricordato questo, o Signori, perchè giova a noi, e varrà a togliere certe illusioni ai clericali, se mai riponessero l'ultima loro speranza nell'imperatore protestante. Non intendo scusare perciò la Chiesa di Roma, ma spiegare il fatto che derivava dalla natura e spirito delle origini e della istituzione.

Ma venendo ai tempi nostri, io domando: non esisteva questa gerarchia, questa compostezza, ed organamento tanto terribile, anche quando la Santa Sede possedeva il potere temporale, quando era sorretta dalle armi di principi stranieri e da bande raccogliatrici? Ebbene, cambiato lo spirito dei tempi, costituita

L'opinione pubblica novella che vuole l'indipendenza dell'individuo come della nazione, ha potuto più la Romana Curia impedire che le idee di patria, d'unità, d'indipendenza si diffondano in Italia e prendano radice, abbiano vittoria? Se non lo ha potuto impedire prima, lo potrà in appresso, disarmata dei mezzi che dianzi possedeva e di fronte all'Italia costituita e forte?

Rimosse cotali obiezioni, che non mi fanno paura, me lo consentano pure gli onorevoli Siotto-Pintor e Villamarina, confesso per altro che il primo Titolo della legge non mi appaga interamente perchè non vi discerno la determinazione semplice, logica, coerente dei principii esposti così limpidamente nella Relazione dall'onorevole Senatore Mamiani. Non avrebbe giovato meglio che, attenendosi semplicemente ai principii enunciati, fosse stata più parca e più concisa? Non avrebbe soddisfatto meglio al compito suo evitando tante minuzie e particolarità da farla parere agli avversari un Codice di polizia? Venendo al concreto, mi pare che più logico e più equo sarebbe che la dotazione al Pontefice fosse sostenuta da tutte le popolazioni cattoliche in comune, imperocchè è nell'ordine di ogni società che esse debban provvedere al mantenimento del loro Capo; ma comprendo che questo ci avrebbe obbligati a convenzioni internazionali, che per la nostra indipendenza si debbono evitare. Ma non vi è l'asse ecclesiastico, e il focolle per il culto a cui occorre pure un assetto definitivo?

A tutti salta agli occhi la incoerenza della legge in ciò che riguarda i musei e le biblioteche. Da un lato si dichiarano di proprietà nazionale, locchè non è giusto, mentre quei tesori non vennero accumulati col solo denaro dello Stato: dall'altro se ne impone la conservazione, il mantenimento alla Santa Sede, e poi per l'accesso del pubblico occorre il Regolamento fatto dal nostro ministero. Sarebbe una condizione di cose, che non reggerebbe alla critica del buon senso.

Trovo poi sospetto e diffidenza inutile circa le guardie alla persona del Pontefice: dico inutile, perchè i palagi di sua residenza essendo immuni da ogni ispezione dello Stato, non avete modo di assicurarvi di che qualità siano le guardie, e se il numero di esse trascenda il consueto. E poi non è questa una legge, che deve generare la fiducia nella Santa Sede, e che deve mirare alla conciliazione? Se i sospetti, i dispetti, ed i rispetti governano il mondo, come diceva Lorenzo De Medici, nel caso nostro dobbiamo lasciare in disparte i sospetti ed i dispetti, quando non ne scapiti il decoro e l'ordine della Nazione.

Vengo ora al Titolo 2, che tratta delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato.

Libera Chiesa in libero Stato fu il grande concetto di Cavour, acclamato dal Parlamento e dall'Italia. Vi risposero le nostre dichiarazioni, ripetute al mondo per dieci anni. Vi hanno tendenze generali in Europa, come ognuno può vedere, verso la libertà religiosa.

Alla libertà è informato lo spirito delle nostre in-

stituzioni; quindi noi dobbiamo mettere in atto la libertà religiosa, come la libertà politiche, economiche ed amministrative.

Su che si fonda la libertà religiosa?

Anche qui l'egregio Relatore ne ha determinati con molta lucidezza i principii fondamentali.

1. Libertà di associazione, 2. libertà d'insegnamento, 3. libertà di possedere, 4. libertà di amministrare. Vengono attuati e svolti questi principii nel secondo Titolo della legge? No certo, come io avrei desiderato.

Comprendo la difficoltà di effettuarli, dati i fatti e le condizioni preesistenti: so anche io che la logica della storia non procede come la logica della mente, e che nella pratica della vita non si sgomitano le conseguenze dai principii, come nel cervello umano che vi rapidamente dalle premesse alle conclusioni. Noi per altro dobbiamo, per quanto è possibile, cercarne la più ampia e migliore attuazione. Vediamo dunque se la legge s'accosta all'intento.

Libertà d'associazione. Con la presente legge si tolgono via i divieti alle riunioni del clero, sieno diocesane, o generali, si lascia libera l'emanazione delle encicliche e pastorali della Chiesa, e sta bene: ma rispetto alle corporazioni? Restano in vigore le leggi esistenti. E che? dicono gli oppositori. Abbiamo abolite pochi anni fa le corporazioni religiose, e dobbiamo ora ristaurarle di nuovo? Sono esse più confacenti alla società presente? Non negherò, o Signori, che fossero degeneri ed isterilite, ammetterò anzi che forse lo erano pur troppo; non mi fermerò neppure ad indagare quanto profitto abbiano recato alle nostre finanze; oramai tutti lo sappiamo.

Ma la Francia, la Spagna ed altri Stati, le abolirono, e poi sono ripullulate ovunque, ed il vostro Relatore notava che in Francia ora ve ne stanno più che non fossero giammai.

Non bisogna dissimularlo, Signori; v'ha una tendenza, vi è un bisogno nel cuore dell'uomo verso l'ascetismo ed il raccoglimento, quindi le corporazioni religiose sono antiche quanto la civiltà dei popoli, dall'Oriente vetusto fino ai tempi nostri. *Naturam expellas furca, tamen usque recurret.* La forza delle leggi umane non vale a vincere le leggi di natura. E sì che non mancherebbe il sollatico dei piaceri, degli agi, della morbidezza della vita, che ci creano con tanta prestezza e copia le scienze e le industrie moderne.

Io so che occorre all'Italia una legge generale per le associazioni, ma intanto perchè non si accorda alle corporazioni religiose il diritto comune?

Veniamo alla libertà d'insegnamento.

Non ho appena pronunziata la parola, e sento dirmi: E che volete dare la libertà d'insegnamento alla Chiesa Cattolica? Le sue dottrine si compendiano tutte nel Sillabo, che è la condanna di tutte le conquiste della civiltà moderna. È vero, o Signori; ma chi ha po-

tuto impedire che il Sillabo si pubblicasse dalla stampa, si leggesse per le piazze, nelle case, si pubblicasse dai pergami nelle chiese? Le nazioni cattoliche dove le comunicazioni di tale natura sono soggette ai *placet*, ne hanno potuto impedire la pubblicazione? In Francia intervenne il voto del Consiglio di Stato, e poi? Vi fu dello scalpore, ma il Sillabo fu pubblicato. Siamo noi liberali che dobbiamo avere sospetto della libera discussione; possiamo dubitare del trionfo della verità, della ragione? Dobbiamo mostrarci così pusilli e così timidi? Riputiamo sì fragili i cardini su cui si fonda il nostro incivilimento? Si desti pure la gara dell'insegnamento e la lotta delle dottrine discrepanti. E che? La vita scientifica non è una polemica di pensieri, d'idee come la vita politica e sociale è una polemica di passioni, di interessi? Colla lotta si mantengono vive le forze di natura, si accresce e perfeziona il pensiero; si migliorano le istituzioni politiche e sociali. Vero è che la libertà d'insegnamento reclama una legge anch'essa e da tanti anni si desidera e si promette, come l'altra sulle associazioni. Ma intanto perchè non si accorda al clero quel tanto di libertà, che si concede ai laici e ai padri di famiglia? Avremo paura del Clero e dei Gesuiti? Che frutto ha portato in venti anni la *Civiltà Cattolica* che si stampava a Roma?

Pensate, o Signori, che Voltaire e i suoi seguaci furono allievi dei Gesuiti, ed allora possedevano il monopolio e il credito, allora imperavano; oggi sono tollerati.

Passo al terzo principio. Libertà di possesso e d'amministrazione.

Coll'art. 16 della legge che discutiamo sono aboliti gli *exequatur* e i *placet* Regii ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti dell'autorità ecclesiastica; ma però vi rimangono soggetti gli atti che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici, e le provviste di benefici maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

Ora che ho letto l'articolo, non pare a Voi, onorevoli Colleghi, che si tolga colla destra quello che si dà colla sinistra? Cardine fondamentale di ogni società si è l'elezione dei direttori principali ed intermedi, e l'amministrazione dei propri beni. Accordiamo noi veramente l'elezione e l'amministrazione dal momento che lo Stato si riserva di approvare le nomine beneficiarie maggiori e minori e che conserva nelle proprie mani gli economati ed il fondo pel culto?

Io conosco le ragioni che si mettono innanzi per lasciare in sospenso l'attuazione del principio. E circa la elezione, convien confessare che non esiste più, mentre vi è sostituita la nomina che dal capo si distende a tutte le membra inferiori. Viene da una volontà sola che oggi ha posto al colmo della sua potenza anche l'infallibilità, e coll'infalibilità il Papa dice: « la legge sono io », come diceva Luigi XIV: « io sono lo Stato. »

Non vi ha dubbio che se la gerarchia della Chiesa

è passata per vicissitudini diverse nella lunghezza dei secoli, ora è divenuta dispotica più che mai, e più che non fu mai si discosta dalla origine primitiva delle elezioni a popolo e clero. Ma, si è con questo, domando io, afforzata la Santa Sede?

Molti di voi, e certo il dottissimo Relatore, da filosofo quale egli è, avranno potuto notare, che dal 500 in poi vi ebbe per tre secoli un moto uniforme della monarchia laica e della ecclesiastica verso l'accenramento e l'assolutismo. Ora, può scorgere ognuno un moto inverso fra la potestà laica e la religiosa, e menl'una divien ogni giorno più democratica e popolare, l'altra si fa più dispotica ed assoluta che mai. Ma, o Signori, quanto tardò la risposta in Francia al mollo di Luigi XIV? Venne presto il 1789 che capovolgeva la piramide e metteva il popolo, la nazione, in luogo dell' *io* di Luigi XIV. Credete voi che anche per l'autorità ecclesiastica non verrà il giorno in cui i popoli cattolici diranno: La Chiesa è costituita dal corpo di tutti i fedeli e non dal solo suo Capo, e da coloro che egli mandò a governarli; lo dico, o Signori, questo tempo verrà certo, se nelle viscere dei popoli cattolici non è spento il senso morale. Già vi ebbero nello stesso Concilio proteste da quella parte dell'episcopato, che è la più colta e venerata... Ed ora nelle nazioni più illuminate sorgono le proteste dei teologi più rispettabili per dottrina e per costumi. Se fra le razze latine non è affatto perduto il sentimento religioso; se le esorbitanze non portassero in grembo le reazioni, se le riforme non sorgessero dal seno della Chiesa, come sperava il nostro Gioberti, verrà di fuori, statene sicuri. Ma l'oltrapotenza della Curia romana, che pone i fedeli nelle mani dei parroci, i parroci nelle mani dei vescovi e questi nelle mani del Papa, che pone in cima della piramide l'infalibilità sua, non vincerà la prova contro la ragione, la giustizia e la libertà che formano il fondamento della civiltà moderna: il mondo non si ferma, ed oggi non vi son altri propugnacoli alle istituzioni terrene, che la verità, la giustizia, la ragione.

Ora dalle elezioni passiamo al possesso ed amministrazione dei beni.

Qui si obietta che essi costituiscono il patrimonio dei fedeli e non possono esimersi dall'ingerenza dello Stato, che ha la tutela dei beni tramandati dai maggiori, sia in servizio della religione, che delle opere pie: che lo Stato quindi non può abbandonare i suoi diritti senza renderli a coloro cui si sostituiva, cioè al popolo ed al clero; non alla Santa Sede nella cui balia verrebbe rimesso tutto quanto, stante l'assolutismo attuale della Curia romana. Ebbene, rendiamolo pure a cui spetta: ma con questo, si risponde, metteremo le mani nella costituzione della Chiesa; e la costituzione civile del clero fu tentata altrove con successo poco fortunato. Neppure io vi consiglierai a ritenere la prova, mentre non è opera che spetti al Parlamento. Allora dateli alla Chiesa; se i fedeli faranno

il loro dovere, le istituzioni torneranno alle origini, se non lo faranno, il patrimonio non si spenderà, perchè nel Codica civile è fissato il freno dell'inalienabilità, come per le opere pie. E poi, onorevoli Colleghi, lo Stato ha in suo potere gli economati ed il fondo per il culto. Esso può spogliarsene senza fare una costituzione civile del clero. Se ne spogli, cominci l'esperienza, che sarà il germe della riforma avvenire.

Si obietta altresì che l'ingerenza dello Stato varrà a tenere in freno la Curia romana da un lato, e dall'altro a mantenere il contatto tra il laicato e la Chiesa.

Ma a che giovò fin qui, o Signori, il freno del contatto. L'Italia era divisa in più Stati, e vigevano leggi diverse di restrizioni, di *exequatur* e di *placet*. A Bologna, a Benevento però non esistevano nè *placet*, nè *exequatur*. Ebbene, dite voi altri, se il clero d'Italia sia per tali ragioni diverso di spirito, di tendenza, se nell'Italia Centrale, dove il freno del laicato mancava, il clero sia più ostile, che nelle altre parti al nuovo ordine di cose? Il clero è, più o meno uguale dappertutto, perchè si informa alle ispirazioni, che vengono da Roma.

Eppoi, come avete il modo di conoscere il clero individualmente? Abbiamo escluso la teologia dalle Università, e l'insegnamento del clero si fa in segretei seminari; dove non sappiamo come crescano gli allievi. Mi si dirà: l'opinione pubblica disegna più o meno la tendenza di questo o quell'ecclésiastico! È questa una garanzia, o Signori? Non sappiamo come tanti sacerdoti, tenuti in conto dall'opinione pubblica, saliti che furono in grado, cercarono tosto di rendersi accetti a Roma, mostrando più zelo degli altri! In questo caso, pur troppo, si verifica il motto del Vangelo, ma però in senso ben diverso o con altro fine: « Gli ultimi saranno i primi. »

Vengo all'ultima obiezione.

Ma qualunque sieno le guarentigie e la libertà che accorderemo, la Santa Sede non le accetta, diceva l'altro giorno l'onorevole Mariani. Dobbiamo confessarlo con gran rammarico: l'attitudine, le dichiarazioni della Santa Sede non ci porgono molta fiducia. Grave rammarico per tutti i temperati amatori della civiltà e della religione, e massime per me che fui testimone e parte dell'inizio splendido del pontificato di Pio IX. Allora, insieme col Balbo, col Rosmini e col Gioberti, della cui amicizia fui onorato in vita, e vado orgoglioso, dopo la morte loro: allorchando anche il Thiers, dalla tribuna di Francia, gridava: *Coraggio, Padre Santo, coraggio!* sperammo veramente che la Chiesa cattolica darebbe il bacio di pace alla civiltà moderna. Allora Pio IX benediceva l'Italia, ed augurava alla sua indipendenza, invitando lo strapiero a ripassare le Alpi, colla lettera famosa all'imperatore d'Austria.

E chi avrebbe detto allora che quella mano stessa segnerebbe il Sillabo e tutte le encicliche posteriori? Se non v'ha più la speranza nutrita dall'onorevole Senatore Vigliani, che Pio IX chiuda la sua carriera

mortale benedicendo di nuovo l'Italia, pazienza! noi seguitiamo la nostra via; facciamo ciò che la giustizia, i nostri impegni morali ci dettano, mettiamo dal lato nostro la ragione; e l'Europa civile, liberale sarà con noi, e dirà: che se noi fummo fortunati ed accorti nel cogliere le occasioni, fummo altresì moderati e leali.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray Digny.

Senatore Cambray-Digny. Signori Senatori. In una recente occasione io sosteneva che le condizioni da farsi al Sommo Pontefice ed alla Chiesa, che oggi si chiamano garanzie, erano il vero nodo della questione romana, e che era mestieri di subordinare tutte le altre leggi ad essa relative alla legge che oggi discutiamo. Avvertirò di volo che, meglio di quello che noi potessero allora le mie deboli parole, hanno dimostrato questa verità quelle splendide pronunciate sabato scorso dall'onorevole Ministro degli Affari Esteri.

Se così si fosse proceduto, io avrei compresa tutta l'estensione che ha presa questa discussione. Avrei capito allora che si fosse esaminata partitamente la politica del Ministero; avrei capito la utilità degli argomenti addotti sia per censurarla sia per sostenerla. Ed io pure in codesto caso avrei voluto andare al fondo della questione, e, non voglio nascondere, avrei approfittato di quella libertà che il Senato accorda a tutte le opinioni; e su questo terreno, che agli occhi miei sarebbe stato il vero, avrei combattuta questa politica: imperocchè gravissimi dubbi mi assalgono sopra l'opportunità, la convenienza, i pericoli di quel grande esperimento che il Governo Italiano sta facendo in Roma, e di cui l'onorevole Ministro degli Affari Esteri vi parlava; e sopra tutto poi sui mezzi coi quali esso ha creduto di poterlo tentare.

Ma, parve al Senato di non potere esigere dal Governo quell'ordine di discussione, che io ebbi l'onore di proporre, e d'allora in poi due leggi hanno sancita la politica seguita dal Ministero nella questione romana.

Risollevare oggi codeste questioni, agli occhi miei non avrebbe nessuna pratica utilità.

Ventre svolgendo quei dubbi, cui io faceva allusione, sarebbe abusare della pazienza del Senato.

Per queste due ragioni io me ne asterrò.

Non mi resterà, in conseguenza, che pigliare le mosse dalla situazione quale oggi è fatta all'Italia ed alla Chiesa; e questo modo di procedere, allo stato attuale delle cose, io credo sia debito di buon cittadino.

Ed io non abuserò nemmeno della vostra pazienza con una lunga descrizione di questa situazione, che voi abbastanza conoscete.

Non seguirò gli oratori, che hanno trattato il lato giuridico della questione, che noi ora discutiamo: in primo luogo sarei incompetente; in secondo luogo io credo non gioverebbe il farlo. Imperocchè, o Signori, agli occhi miei questa legge è una legge politica; una

legge che è la conseguenza della politica, la quale ha condotto l'Italia a Roma, conseguenza tanto più ineluttabile, per effetto del modo col quale ci siamo entrati.

Questa verità, signori Senatori, fu, nell'ultima tornata, così luminosamente dimostrata dall'onorevole Ministro degli Affari Esteri, che io, provandomi a tornare su questo punto con nuovi argomenti, temerei d'indebolire l'effetto delle sue parole.

Dal giorno in cui il compianto Conte di Cavour pronunziava i suoi primi discorsi sopra l'argomento che ci trattiene, fino a quello in cui furono inviate ai nostri rappresentanti dall'attuale Ministro degli Affari Esteri le circolari che si leggono nel Libro Verde, la stampa e il Parlamento per dieci anni interi non hanno fatto altro che proclamare che appena Roma appartenerebbe all'Italia si provvederebbe all'indipendenza del Pontefice e alla libertà della Chiesa. Diceva molto saggiamente l'onorev. Senatore Robecchi, che, nel suo recente discorso, dopo impegni così solenni, il soddisfarvi, o Signori, è questione di galantomismo, è questione di onestà.

Secondo me, adunque, l'accettare il principio di questa legge è una necessità.

Se non che a questo punto nasce una nuova divergenza tra il concetto che io mi sono fatto della questione che si agita, e quello che apparisce dai recenti discorsi degli onorevoli Ministri. Ad essi sembra che la legge risponda veramente allo scopo che si propongono, che la legge soddisfi a quegli impegni morali, solenni, di cui ho parlato testè.

A me non pare.

Lo schema di legge presentato prima dal Governo all'altro ramo del Parlamento, per quanto potesse essere tenuto anch'esso insufficiente, era non ostante molto migliore di questo. Di quello voglio dire che è stato presentato dal Governo alle deliberazioni del Senato. L'Ufficio Centrale lo ha migliorato; però agli occhi miei non lo ha migliorato abbastanza.

Non bisogna dimenticare, o Signori, quelle solenni parole che l'onorevole Vigliani vi leggeva nella tornata di sabato, quelle solenni parole che il Conte di Cavour pronunziava nel 1861, che, cioè, quando l'Italia avesse Roma, provvederebbe alla indipendenza del Pontefice, ed alla libertà della Chiesa sulle più larghe basi.

Dico apertamente che la legge che noi discutiamo non mi pare che provveda a questo scopo, nè mi pare che la libertà che essa dà alla Chiesa si fondi su basi che possano chiamarsi larghe. Quindi, o Signori, io ben volentieri ho concorso alla presentazione di quegli emendamenti che hanno testè fatto argomento di un incidente in Senato.

Dirò due parole della legge; e anche su questo punto il mio compito si trova di molto semplificato da quanto disse l'onorevole Vigliani; epperò sarò brevissimo.

Voi non ignorate oramai, come la legge abbia due

parti, che taluno ha sostenute indipendenti l'una dall'altra.

In quanto a me io credo che la seconda parte sia tanto necessaria, e tanto intimamente legata alla prima, che questa acquisti importanza e valore unicamente da quella.

Del resto, se il Ministero si contenta di accettare la prima parte, quale l'ha ridotta l'Ufficio Centrale del Senato, io, quanto a me, non ho nulla da osservare.

Mi pare che l'Ufficio Centrale del Senato sia venuto rettificando certe singolari contraddizioni, che nello schema dal Ministero presentato si ritrovavano: come quella per esempio che, mentre si vuole affatto immune e libero da ogni ingerenza Governativa il palazzo Vaticano, si dà poi al Ministro dell'Istruzione Pubblica il diritto di regolare a suo arbitrio l'accesso del pubblico alle biblioteche ed ai musei che vi esistono.

E certo questa non è l'unica contraddizione, ma io non vado più avanti, e a questo solo esempio mi limito perchè ho piena fiducia che l'emendamento dell'Ufficio Centrale a questo riguardo sarà approvato, come credo che, seguendo le proposte fatte dal medesimo Ufficio Centrale, sarà approvata tutta la prima parte di questa legge.

Io trovo pur commendevole il concetto generale dell'Ufficio Centrale, imperocchè in ogni luogo, ove si parla delle prerogative del Santo Padre, ha cercato di sostituire alla parola *accordare*, quella di *conservare*.

Mi affretto, o Signori, a venire alla seconda parte.

La seconda parte è quella appunto che deve assicurare la libertà della Chiesa, e che, secondo me, sarà la vera garanzia della sincerità della prima.

Mi permettano gli onorevoli Ministri di tornare a dire che, a parer mio, siffatta libertà, in questa forma di legge, sia data non su larghe, ma sopra ristrettissime basi.

L'onorevole Vigliani ben disse nel suo discorso che e tre libertà più importanti sono aggiornate, modificate o limitate.

La libertà d'insegnamento non è neppure promessa; è circoscritta a Roma; è ristretta agli studi superiori degli istituti superiori cattolici di quella città.

Ammesso il principio della libertà d'insegnamento, diciamolo francamente, non si poteva dar meno.

L'onorevole Vigliani nel suo emendamento ha cercato di dare a questo concetto qualche estensione; ma quanto, o Signori, rimaniamo noi non ostante lontani dall'averne una larga applicazione della libertà d'insegnamento per tutti?

Io non mi estenderò sopra questo argomento, sul quale tanto dottamente ha parlato appunto l'onorevole Vigliani.

Dirò una cosa sola. Rivolgendo uno sguardo al nostro passato, vediamo che non è lontano il tempo in cui tutti noi, sotto gli antichi governi, combattevamo energicamente per ottenere la libertà dell'insegnamento.

Adesso che il nostro partito politico ha vinto, ne gheremo noi quella libertà che così energicamente invocavamo?

Sarebbe cadere nel solito vizio di certi partiti che vogliono la libertà solo per se stessi.

Neppure io tenterò di discorrervi più lungamente del diritto di nomina dei proprii ministri, impossibile a negarsi ad una chiesa veramente libera, poichè su questo punto, abbastanza, e molto più dottamente e compiutamente di quello che saprei fare io, ha parlato lo stesso onorevole Senatore Vigliani.

Mi limiterò a produrre un argomento che mi pare meritevole d'attenzione. Io sono nato in un paese che facevasi vanto delle sue istituzioni giurisdizionali, quindi sono stato allevato nell'ammirazione di codeste istituzioni.

Ebbene, o signori Senatori, a me pare, che due condizioni siano essenzialmente necessarie perchè siffatte istituzioni abbiano la loro ragion d'essere. In primo luogo, che lo Stato riconosca una sola religione e non si dichiari incompetente in materia spirituale; in secondo luogo, che il Pontefice sia un Sovrano estero.

Quando codesti due estremi si verificavano parevano anche a me necessarie le leggi giurisdizionali: adesso questa condizione di cose non è più, e parmi che quel sistema non abbia più, come dicevo, ragione di esistere.

Vengo alla libertà di possedere e di amministrare i possessi ecclesiastici.

Questa libertà esiste in sostanza per tutti gli enti provvisti di un titolare; se non che qualcosa è da dire sulle condizioni di codesta proprietà. Io dunque esaminerò lo stato delle cose che riguardano gli enti soggetti a conversione, per venire poi al fondo per il Culto ed ai benefici vacanti.

Mi consenta il Senato di entrare a questo proposito in qualche sviluppo, imperocchè io credo d'aver alcune cose a dire, che non sono ancora state toccate in questa discussione.

Ognuno sa che, per effetto delle due leggi 7 luglio 1866 e 12 agosto 1867, le rendite patrimoniali degli enti ecclesiastici debbono essere convertite in Consolidato; eccettuate, ben inteso, le rendite delle parrocchie; e naturalmente, per operare questa conversione, si è dovuto fare una liquidazione delle rendite fondo per fondo.

Ora, o Signori, codesta operazione, che da principio si credeva poter fare rapidamente, riesci talmente lunga, penosa e difficile, che adesso si ha un arretrato spaventevole.

Nella Relazione, che l'onorevole Ministro delle Finanze presentò alla Camera dei Deputati nel corso della passata Sessione, si trova che la rendita totale degli enti conservati ascende a 24 milioni, dei quali 10 consistevano in censi e canoni, e 14 si componevano di rendite di stabili, dei quali il Governo è andato al possesso.

Ora, togliendo la così detta tassa del 30 per cento

da 24 milioni, cioè 7 milioni dai 14 milioni di rendita fondiaria, rimarrebbero 7 milioni da convertire in consolidato a favore di tutti gli enti conservati; dico 7 soltanto, perchè 10 milioni di canoni e censi sono stati passati in natura in pieno possesso degli enti medesimi.

Ora, o Signori Senatori, sapete voi a qual somma ascendessero a tutto il 1869 le liquidazioni fatte? Ascendevano ad un milione! e rimanevano a farsene 6 milioni, dei quali sei milioni sono state operate, per le ragioni che or ora dirò, liquidazioni provvisorie per due milioni; e sono rimasti così oltre 4 milioni, ai quali a tutto il 1869 l'amministrazione non aveva neppure pensato.

È accaduto dunque che a molti enti ecclesiastici si sono presi i beni e non si è fatta la liquidazione, per conseguenza non si è pagata la rendita; quindi, come ben potete credere, vennero reclami da tutte le parti, reclami giustissimi poichè si trattava di pane.

Allorchè io ebbi l'onore di reggere il Ministero delle Finanze, erano appena cominciate queste liquidazioni. I reclami si fecero così vivi, che bisognò pensare ad un provvedimento, ed allora fu ideato di dare ai titolari degli enti, dei quali lo Stato aveva preso la proprietà, degli assegni provvisorii; così a tutti coloro che lo domandavano, si facevano liquidazioni provvisorie, quelle appunto di cui ho testè parlato, e si concedevano assegni provvisorii in proporzione di quelle liquidazioni.

Un onorevole Senatore nostro collega, che allora era preposto alla direzione generale del Demanio, potrebbe accertare la verità di questo stato di cose.

L'onorevole mio successore, riconoscendo giustamente il provvedimento preso d'urgenza non essere conforme alla rigorosa regolarità, ha sostituito una iscrizione provvisoria di rendita per mettere a disposizione del Demanio le somme sufficienti a dare cotesti assegni! Non è men vero però che questi sussidi sono sempre poca cosa in ragione della rendita, di cui questi enti godevano. Non è meno vero che per conseguenza le lagnanze sono vive, e l'onorevole Ministro delle Finanze lo può attestare, il quale è continuamente assediato di domande, di petizioni, di raccomandazioni da tutte le parti.

Il Senato comprende come una siffatta situazione, che offende tutti gli interessi del Clero, sia importante di farla subito cessare. Naturalmente mi si dirà che per le ragioni, per le quali in passato si fu condotti a fare lentamente siffatte liquidazioni, si dovrà continuare per l'avvenire. Io credo, o Signori, che la questione sia una questione di braccia; credo che appunto perchè coteste operazioni si sono intraprese da principio con un numero limitatissimo di impiegati, e si è voluto fare una economia, si sia venuti a questo risultato.

Credo che il Governo, usando adesso opportuna-

mente della Intendenza di Finanze provinciali, potrebbe fare più speditamente quest'operazione.

Passo a parlare del fondo per il culto.

Sul fondo per il culto esiste un documento, che ha certamente un'importanza, e che è stato presentato alla Camera da un certo numero di Deputati, voglio parlare del lavoro che ha fatto l'onorevole Deputato Accolla; non avendo però avuto il tempo di esaminare a fondo cotesto lavoro, ho creduto di dovermi limitare a valermi degli Allegati, i quali provengono dall'amministrazione. Ecco quello che potei ricavare da cotesti Allegati, che sono i bilanci del fondo del culto e dell'economato pel 1870.

Nel Bilancio del 1870 vedo che il fondo per il culto ha 23 milioni di entrata e 28 milioni di spese; e così un *deficit* di 5 milioni, il quale naturalmente durerà finchè, diminuendo le pensioni, non siano diminuite le spese e si facciano alcune operazioni per aumentare l'entrata.

Per la parte della conversione della proprietà degli enti soppressi però il fondo per il culto non potrà avere molto di più, perchè si legge nel bilancio del 1870, che la rendita iscritta a suo favore è di 9.540.000, mentre al netto del 30 per 0/0, sopra la rendita degli enti soppressi, essa dovrebbe essere di 9.800.000 lire. Dunque è facile vedere che, ascendendo il 30 per 0/0 sugli enti soppressi a 4 milioni e 200.000 lire, il disavanzo del fondo per il culto per la massima parte proviene da questo 30 per 0/0. Ma vi è di più: anzi, gl'interessi e i canoni attivi portati in bilancio per il fondo per il culto, ascendono a 8 milioni e 800 mila lire, circa a 9 milioni, mentre questi canoni ed interessi delle corporazioni sopresse si valutavano ad una somma di 13 milioni; così anche qui mancano 4 milioni. Difatti si trova negli Allegati di quel documento, di cui ho parlato or ora, che in 3 anni vi è un arretrato nella riscossione dei canoni di 15 milioni.

C'è dunque un arretrato di 5 milioni l'anno. Ora, o Signori, quello che non indica questo documento, e che io credo di aver veduto con i miei occhi in addietro, è questo, che moltissimi di questi canoni nè il fondo per il culto, nè il demanio non li hanno mai riscossi; mentre gli enti ecclesiastici li riscuotevano sempre, e ciò perchè non esistono i titoli. È dunque impossibile che il Demanio arrivi a riscuoterli, mentre i debitori per antica consuetudine, per la loro deferenza e pel sentimento religioso pagavano naturalmente gli enti ecclesiastici. Così va perduta una somma di quattro o cinque milioni perduti per la Chiesa, perduti per lo Stato.

Io, Signori Senatori, non farò appunto alcuno all'amministrazione del fondo per il culto: ripeto, non ho avuto tempo di occuparmene abbastanza; di più devo dire quanto a me, e per i contatti che ci ho avuto, mi apparisce che si sia condotta l'amministrazione colla massima economia.

Ne citerò un esempio: forse il Senato non ignora

che il Municipio di questa città si accollò il mantenimento degli stabili di sette chiese monumentali, insieme al servizio del culto nelle medesime per una somma fissa passatagli dal fondo per il culto.

Ora, o Signori, questa somma fissa per questi due capi di spesa, cioè pel mantenimento degli stabili e pel servizio del culto, ascende in tutto per sette chiese monumentali a 40 mila lire all'anno. Del resto nelle trattative che si ebbero allora per fare questa transazione, il fondo per il culto aveva grandissima renitenza a riconoscere come monumentali codesti edifizii, e per esempio uno di quelli che non si potè mai ottenere che fosse riconosciute come tale, è la Chiesa di Santo Spirito che tutti sanno quale capolavoro d'arte sia! Questi fatti mi provano che l'amministrazione del fondo pel culto usa la massima economia possibile nelle sue spese.

Ora io dunque non insisterò su questo punto.

Quello che mi pare evidente è, che col principio di libertà il fondo pel culto veramentè non abbia ragione di essere. Esso non solo contraddice ai principii di libertà, ma contraddice anche ai principii del decentramento nella misura che è ammesso nello Stato, imperocchè, o Signori, egli è evidente che lo Stato s'ingerisce qui di cose che non spettano a lui.

Io dunque ho creduto, per queste ragioni, che fosse molto opportuno invitare il Governo a provvedere con una legge futura all'abolizione del fondo pel culto.

Lo stesso si dica degli economati.

Gli economati hanno un'entrata di circa tre milioni e mezzo; spendono tre milioni e due o trecento mila lire; fra queste spese ci sono 700 mila lire per l'amministrazione.

Parmi francamente che, ammesso il principio di libertà, si dovrebbero sopprimere anche gli economati; si dovrebbe lasciare che la Chiesa amministrasse i suoi beneficii vacanti come essa crede.

Del resto, io non dubito che queste idee non siano anche penetrate nel Governo, che il Ministero non sia animato da un desiderio di questo genere.

Altrimenti egli non avrebbe proposto l'art. 18 della legge. Però, a me pare, che codesto articolo 18 non basti.

S'intende bene, o Signori, che, per entrare in questo campo vastissimo, delicato, intricato, di cui appena ho potuto darvi un cenno con queste poche parole, occorre una legge apposita, una legge profondamente discussa in tutte le sue parti, e che non si potrebbe con qualche articolo nella presente provvedere a siffatta necessità.

Ma da un'altra parte bisogna pur dare qualche garanzia di più che è per questa strada che veramente si vuole andare.

Egli è per questo che io ho dato il mio intiero appoggio a quell'emendamento, che fissa un termine dentro il quale dovrebbe questa nuova legge essere presentata; e ne precisa le basi; acciò s'intenda che essa

sarà fondata sopra l'abolizione del fondo per il culto e degli economati.

Signori Senatori! A me pare che quando la legge attuale fosse perfezionata con questi emendamenti da noi proposti, essa potrebbe allora dirsi abbastanza soddisfacente all'impegno solennemente preso di dare alla Chiesa la libertà. Il Governo potrebbe giovare molto di questa vostra deliberazione, imperocchè egli vi troverebbe argomento per diminuire le difficoltà, che senza dubbio gli si oppongono. L'Italia avrebbe mantenuto la promessa tante volte ripetuta. Il Senato avrebbe il merito di aver rimessa la questione sulla sua vera via.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato, di concerto col Ministro delle Finanze, un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per una maggiore spesa sul capitolo 14 del bilancio del Ministero dell'Interno, per la somministrazione dei fondi necessari alla Commissione dei sussidi di beneficenza in Roma, e prego il Senato a volersene occupare con qualche premura perchè veramente mancano i fondi in bilancio per continuare i sussidi stessi.

Presidente. Do atto al Signor Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e trasmesso, trattandosi di maggiore spesa, alla Commissione permanente di finanza.

Ha la parola il Senatore Tecchio.

Senatore Tecchio. Signori Senatori. La legge sulla materia, cui riguarda il disegno che abbiamo sott'occhi, è oramai diventata (non importa cercare se per colpa o per merito di chicchessia), è oramai diventata, non solo una necessità, come avvertiva testè l'onorevole Senatore Cambrey-Digny, ma una urgentissima necessità.

Chi si facesse a negar questo vero, fornirebbe, certo senza volerlo e senza avvedersene, argomenti ed aiuti a quella setta, cui tanto preme di fingere e di proclamare che è nostro intento e nostro proposito d'impedire al Pontefice l'esercizio del suo Ministero spirituale.

I nuovi eventi di Roma non hanno punto toccato il potere spirituale del Pontefice. I nuovi eventi di Roma non fecero che sgomberare quell'altro potere, il quale, anzichè concesso, era stato dall'uomo-Dio, e colle parole e coll'esempio, assolutamente interdetto alla Chiesa e ai rettori di lei.

Tuttavia non possiamo dissimulare che fu molte volte asserita « la necessità che il Papa sia Principe, acciocchè sia libero come Papa. »

Scriveva nel maggio del 1859 un sincero e servente cattolico, Niccolò Tommaséo: « Codesto argomento (la necessità che il Papa sia Principe, acciocchè sia libero come Papa) è bestemmia, calunnia, menzogna. Bestemmia, perchè nega la protezione divina, promessa alla Chiesa; calunnia, perchè dice impossibile ai Papi

il rendersi rispettabili senza la forza: menzogna, perchè il Papa, suddito, o esule, o prigioniero, seppe essere libero e maggiore del Re: il Papa-Re è soggetto alle influenze secolari, non solamente nelle cose del secolo, ma in altre ancora... »

Oggidì quell'argomento medesimo, avvegnachè creduto da pochi, lo ripetono molti: ed è nostro ufficio e nostro pregio, d'innalzare contr'esso il più solenne dei monumenti, un monumento legislativo.

Appunto perchè zelatori siamo di libertà, e diciam libere le coscienze e liberi i culti; e il culto cattolico è professato dalla grande maggioranza degli italiani; e seguitano questo stesso culto altri popoli ed altri regni; e il Capo del cattolicesimo ha sede e cattedra in Roma: appunto perciò ragion vuole che i cattolici abbiano ad essere certificati della *innocuità*, se pur non fosse beneficio infinito, della caduta del potere temporale del Pontefice; appunto perciò ragion vuole che ai cattolici, e nostrali e stranieri, si faccia prova, pienissima e irrefragabile che, nello esercizio del divino suo Ministero, il Pontefice sarà quind'innanzi libero e indipendente, tanto, e più che nol fosse nei tempi in cui per la tutela di un principato profano, incompatibile colla missione sacerdotale e inabile a vivere di vita propria, egli era costretto chinarsi a principi e condottieri di armi non romane, e non italiane. Misera condizione di Sovrano, che sa di non essere tollerabile ai sudditi: orrenda condizione di padre, che sa di non essere tollerabile ai figli.

Il presente disegno di legge risponde discretamente ai concetti e alla ragione testè indicata: e di qua è che io desidero ch'esso ottenga, il più presto, la sanzione terminativa.

Non già, o Signori, che io reputi prudentissima ogni disposizione di questa legge, e acceva per noi di qualsiasi difficoltà e di qualsiasi pericolo. Non già che io non creda che sarebbe tornato più spediente e più provvido se i sommi principii, ond'ella è ispirata, fossero stati, anzichè adombrati in astratto, articolati concretamente nel Decreto di accettazione del Plebiscito Romano, e sottoposti immediatamente e indivisamente da quello, all'approvazione delle due Camere. Non già che io pensi che, assodati i sommi principii, le regole minute e le discipline particolari non potessero più utilmente e più cautamente venir lasciate alla pratica, alla applicazione, alla interpretazione, la quale esplicata sarebbesi con maggiore o minore temperanza, con maggiore o minore larghezza, secondochè più o meno equi e pacati si facessero verso noi i consigli e i giudizi del Vaticano.

Ma poichè da parecchi mesi fu scelto il cammino nel quale ci veggiamo intrameasi: poichè alle dichiarazioni che inaugurarono codesto cammino fu testimonio l'orbe cattolico, e « *nescit vox missa reverti* »: poichè ogni diverso cammino, che oggi ci piacesse tentare (pur colla mira di raggiungere il meglio), darebbe motivo o pretesto ai nemici, ai rivali, ai gelosi,

che tanti sono, di spargere sospetti e male voci contro il Governo ed il Parlamento italiano; a che pro ritarderemo della presente legge i destini?

Certo io so, e ce ne diede amplissimo saggio l'onorevole Senatore Vigliani nella sua preclara orazione dell'altro dì, certo io so che il senno vostro potrebbe suggerire notabili emendamenti e ponderose aggiunte alla legge, cui nessuno osa dire *perfetta*. Ma so altresì che *perfetta* non la potete comporre, se, intanto che essa tende a dar sesto è norma alle relazioni tra due poteri (a quello del governo sacerdotale, che spetta al Pontefice, ed a quello del governo laico, che spetta a noi), l'uno dei due poteri getta in viso all'altro la taccia di usurpatore, e, dove bisognerebbe la mutua fiducia, l'una delle due Parti, tutta accesa di diffidenze, di collere e di disegni, è inesorabile negli anatemi.

Or dunque, i più di noi inclinati essendo e disposti ad accettare sostanzialmente la legge; e, nell'attuale condizione delle cose, non potendosi nutrire la speranza che gli emendamenti abbiano virtù di condurla alla perfezione desiderata; perchè ci adopreremo intorno a quelli, così da esporre la legge a nuovi e gravi cimenti; a cimenti dei quali non ci è dato di presagire qual sarà per essere la soluzione, e quanto il tempo che faccia mestieri?

Il primo giorno del luglio, cel rammentava poc'anzi e molto opportunamente l'onorevole Senatore Amari, il primo giorno del luglio è vicino. Molte e molto imperiose son le bisogne alle quali è posta, o dee porsi mano, nell'una e nell'altra delle due Camere; nè forse bastano all'uopo le poche settimane che qui saran dedicate alle adunanze parlamentari.

Non senza querele e molestie da parte altrui, ci muoveremmo alla volta della capitale se questa legge non fosse già promulgata. Non senza turbamento della quiete interna, quel viaggio potrebbe essere procrastinato oltre al termine prefinito.

Si poteva, o Signori, si doveva pensare assai, prima di aprire la breccia nel 20 settembre: si poteva, si doveva pensare assai, prima di stanziare e la legge 31 dicembre di accettazione del Plebiscito, e la successiva sul trasferimento della sede del Governo. Ma oggimai, dalla cima cui siamo arrivati, inutile sarebbe ogni indagine retrospettiva, pernicioso ogni indugio alla puntuale osservanza di quelle leggi.

La impresa del 20 settembre, contro la quale si fieramente si avventano i Curialisti del Vaticano, la impresa del 20 settembre fu esecuzione pura e semplice di un Decreto dell'uomo-Dio, registrato nel Capo 15 del Vangelo di S. Matteo: « *Omnis plantatio, quam non plantavit meus Pater coelestis, eradicabitur* ».

Nessuno, ch'io sappia, ha mai immaginato che il principato temporale del Papa fosse di istituzione divina: non lo ha immaginato neanche il Sillabo; non lo ha immaginato neanche il Concilio del 1870. Il Principato temporale del Papa doveva dunque, per

espresso Decreto dell'uomo-Dio, essere svelto dalle radici.

E non solo il Papato temporale non era di istituzione divina, ma la sua concezione era altresì infetta, per doppio titolo, di illegittimità manifesta e insanabile; se vero è ciò che Dante, prima d'ogni altro, la mercè di irrepugnabili ragionamenti e storici e teologici e filosofici, dimostrava nel libro III della sua *Monarchia*; e vale a dire, che Costantino non aveva podestà di scindere l'Imperio e cederne parte alcuna al Pontefice, e che il Pontefice dal suo lato non aveva podestà di riceverne punto o poco il possesso. Leggo soltanto la conclusione:

« *Patet igitur, quod nec Ecclesia recipere per modum possessionis, nec imperator conferre per modum alienationis poterat.* »

Laonde non è meraviglia che, non appena nella notte del 20 settembre i telegrammi divulgarono la caduta del Papato temporale, gli italiani tutti, e sì delle culte città, e sì dei poveri e remoti villaggi, l'abbiano salutata come il più fausto evento che valga a rimettere in fiore la Religione; nè v'elbe, io credo, città, o villaggio, che, a festeggiare quella caduta, non abbia invocato il ministero dei sacri bronzi, coi quali la Chiesa suol festeggiare i misteri suoi, le sue glorie.

Ad ogni modo, la impresa del 20 settembre ha quietato i cervelli degli impazienti, le mani dei sediziosi; ha posto tregua (e vorrei che avesse posto fine) ai conati che in alcune provincie del Regno avevano interrotto la pace pubblica, in altre minacciavano di interromperla. Chi ci sta pagatore che quelli e via maggiori commovimenti non si ridestino se, per una cagione qualchessivoglia, e (a mo' d'esempio) per non essere riuscita a buon porto la legge che discutiamo, il Governo si stimasse licenziato a prorogare l'andata all'alma città, che anguste labbra appellarono la *terra promessa*?

Senza dubbio l'onorevole Senatore Vigliani, che io sono avvezzo da molti anni a venerare siccome maestro, è di avviso che gli emendamenti suoi, le sue aggiunte, possano essere deliberate fra pochi giorni. L'acutezza del suo intelletto, la luce dei suoi studi, la profondità delle sue convinzioni lo persuadono che anche ad altri non sia difficile di ravvisare nei suoi emendamenti, nelle sue aggiunte, quel vero e quel bene cui egli nobilmente aspira.

Io però, rimanendomi in umile sfera, ricordo che quelle proposizioni, e specialmente la prima, che riguarda l'insegnamento dei Seminari vescovili, e la terza che concerne le proprietà ecclesiastiche, fecero più volte soggetto di studio e di discussione nel Parlamento, e massime nella Camera elettiva, senza che mai siasi potuto giungere a pratiche conclusioni: ricordo che la seconda, la quale ha per oggetto la libera collazione dei benefici ecclesiastici, ha contro di sé eminenti giureconsulti, eminenti pubblicisti, ed eziandio eminenti teologi, che sempre reputarono altrettanto legittimo quanto indispensabile alle repubbliche ed ai

regni il *Jus circa sacra*, e, in altri termini, *il jus cavendi*, del quale ha qui sapientemente parlato l'onorevole Senatore Musio; ha contro di sè tutte le tradizioni dei Reali di Savoia, che pur furono principi religiosissimi; e lieti auspici non le consentono le dottrine illustrate, tra gli altri, da un moderno apolo-gista cattolico, l'arcivescovo Droste di Colonia, nell'o-pera celebratissima: « *Della pace tra la Chiesa e gli Stati.* »

Ciò ricordando, non intendo di delibare, e molto meno pregiudicare il merito delle proposizioni dell'o-norevole Senatore Vigliani, che non mi sono per anco dinanzi agli occhi, e che al postutto non hanno ad esser prese in esame nella discussione generale, ma vogliono essere riservate alla discussione degli arti-coli, seppure al Senato non piaccia di accogliere il desi-derio che verrò indicando sulla fine del mio discorso. Dico solo e ripeto, quanto a quelle proposizioni, che è impossibile di farne capaci amendue le Camere nel breve giro di queste tornate, sullo scorcio di questa Sessione.

« *Ci stringono*, (son parole di esso medesimo il Senatore Vigliani), « *ci stringono le angustie del tempo* ». Or come supporre che, fra le angustie del tempo, le questioni da lui sollevate abbiano a poter essere ma-turatamente scrutate e deciso?

Taluno mi replicherà che le condizioni presenti sono mutate da quelle degli anni addietro; e che certe questioni, cui la prudenza politica vietava di recar in mezzo suo a che il Papa era Principe, si possono e si devono intraprendere e sciogliere nel senso dichiarato dall'onorevole Vigliani, dappoichè gli errori della Curia romana hanno affrettato la cessazione del potere tem-porale del Pontefice.

A tale obbiezione di grande animo mi piegherei, e, non che generoso, vorrei essere prodigo alla Chiesa di ogni reliquia della antiche riserve, se la Chiesa o il suo Capo avesse accettato il *fatto compiuto*, il ple-biscito unanime dei Romani.

Ma il fatto compiuto fu già con prevegnente consi-glio stigmatizzato nei paragrafi 27, 75, 76 del Sillabo, unito all'Enciclica *Quanta cura*, 8 dicembre 1864, e nelle Allocuzioni, citate in calce ai detti paragrafi.

Oggi stesso, oggi più che mai, la Curia del Vaticano studia ogni strada, ricorre ad ogni artificio, batte a ogni porta, si prostra supplice ad ogni straniero, pur di vedere (*quod Deus avertat!*) revocato e disdetto il *fatto compiuto*, il Plebiscito romano. E frattanto, a rinpetto della Curia, che amici non ci vuole, che ci chiama ribelli, che ci bandisce dalla comunione della Chiesa, che agogna di rifar Principe il Papa, vorremo noi rinunciare onninamente, assolutamente, tutte quelle armi di mera *difesa*, che la fermezza dei nostri re, ta-luno dei quali è salito all'onor. degli altari, non ha mai smesse, nemmeno nei tempi felici, quando vivea la concordia, l'armonia, tra lo Stato e la Chiesa? .
Sia pure che il Conte di Cavour, grande ingegno e

gran cuore, premeditasse anch'egli che un giorno co-deste armi potranno essere rinunciate ed infrante. Ma abbiamo udito dalla bocca dell'onorevole sig. Ministro degli Affari Esteri, che il giorno premeditato dal Conte di Cavour era il giorno *degli accordi* tra il Papa e l'Italia. E l'alba di quel giorno non pare ancora spun-tata!

Il presente disegno di legge, per la speranza della pace futura, abdica quasi tutte le armi che lo Stato ha sino a qui custodite. Non renunciamo almeno a quell'ultima che, secondo il disegno della legge, ci dovrebbero rimanere. Non le rinunciamo finchè dura e serve la lotta. Non le rinunciamo a chi si vanta in diritto e in dovere di osteggiare l'unità della patria. Non le rinunciamo; perchè pronto potrebbe essere il pentimento, e irreparabile la iattura.

Queste brevi considerazioni, o Signori, io dovea sottomettermi per esprimere il voto, ch'io già espo-neva all'Ufficio quinto, il quale mi fece l'onore d'in-vestirmi del carattere di suo Commissario. Il mio voto egli è questo, che il disegno di legge, qual fu approvato dall'altra Camera, se pur non venga accet-tato senza mutazioni e senza rinvio, non abbia a tor-nare emendato trannechè nei due ultimi capoversi del quinto articolo, circa la proprietà e il regolamento dell'accesso ai musei; e l'emendamento consista nel surrogare ai detti due Capoversi quell'altro che venne proposto dall'Ufficio Centrale.

Del resto, e se mai, come è probabile, il Senato crederà migliore consiglio di volgersi ai vari emenda-menti, e discutere parte a parte le proposizioni del-l'onorevole Senatore Vigliani, mi riservo la facoltà di combatterla. Mi toccherà, per la prima volta nella mia vita, di disdire all'onorevolissimo maestro e collega che mi siede vicino. Ma a ciò mi sospinge la opinione fermissima che le sue proposizioni, qualunque pur siasi la intrinseca loro bontà, opportune non sono nelle condizioni nelle quali versiamo, e troppo ci dilungano dalla mèta di questa legge, la quale (come io diceva da principio) non è solamente necessaria, ma di ur-gentissima necessità.

(*Segni d'approvazione.*)

Ministro d'Agricoltura, Industria e Com-mercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Com-mercio. Di concerto coi miei onorevoli colleghi i ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze ho l'o-nore di presentare al Senato un disegno di legge in-teso ad estendere l'istituzione del credito fondiario alle provincie della Venezia, di Mantova e di Roma.

Presidente. Dà atto al signor Ministro delle pre-sentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli Uffici.

La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Rinunzio alla parola e mi riservo di fare qualche osservazione sugli articoli, quando

vengano in discussione gli emendamenti ed aggiunte proposte dall'onorevole nostro Collega Senatore Vigliani, ai quali do la mia pienissima adesione.

Presidente. Allora la parola spetta al Senatore Ricci.

Senatore Ricci. Sebbene la cagionevolissima mia salute mi impedisca ben sovente da qualche tempo d'intervenire alle vostre discussioni, come sempre feci in addietro, però io credetti che in questa circostanza non mi fosse permesso d'intralasciare di prendere parte ad una discussione, la quale ha sopra tutte una massima gravità. È per me tanto più ciò parve necessario, dacchè avendo come Ministro del Re nel 1848 iniziato la guerra dell'Indipendenza italiana, do veva starmi a cuore di prendere parte, dopo 22 anni, a quell'atto che ne è il consolidamento.

È Stante però l'ora avanzata, io mi restringerò a fare poche osservazioni, tanto più che sarebbe temerità per parte mia, dopo tanti luminosi discorsi che furono pronunciati sull'argomento, che occupa ora il Senato, di parlare lungamente.

Io mi permetterò prima di tutto di fare una osservazione all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale intorno alla sua opinione, che il Conte Di Cavour nella sua formula di « *libera Chiesa in libero Stato* » abbia prudentemente usato il singolare invece del plurale; perchè veramente non si poteva in uno Stato, dove esisteva quasi una sola religione, applicare quel sistema di libere Chiese che esiste in Germania, in Inghilterra, in America e in Svizzera.

Io mi permetto di fargli osservare, che non vi ha in Europa uno Stato più apertamente cattolico come il Belgio, in cui esiste precisamente il sistema di libera Chiesa in libero Stato in tutta la sua estensione. Io credo che questa sia una formula dell'avvenire più che del presente, e siimo pure che l'Italia, adottandola, renderà un segnalato servizio all'Europa, perchè obbligherà tutti i Governi a seguirla in questa stessa via, e farà così scomparire quel sistema dei concordati, che non è stato che un frutto del connubio nefando stabilito tra la Chiesa e l'Impero.

La storia dei concordati, alla quale alludeva l'onorevole Senatore Mameli, è una storia continua di soprusi, di violazioni, e di ogni altro genere di nefandità di Governo. Gli avvenimenti del concordato austriaco ultimo ne sono la prova più luminosa.

Due sono gli appunti che ho sentito fare relativamente al progetto di legge che è attualmente in discussione: gli uni dicono che la legge concede troppo poco, gli altri dicono che concede troppo. Risponderò prima poche parole a quelli che credono che essa conceda troppo poco. Sicuramente sarebbe desiderabile che lo Stato avesse potuto godere di tutte le libertà che sono invocate a proposito di questa legge, e che si vorrebbero introdurre in un modo straordinario, in un modo incidentale; ma io credo che non si possa, nella brevità del tempo

che ci è concesso, provvedere a questa libertà in un modo così ampio, così accertato come converrebbe: e il provvedervi in un modo incidentale, come si propone, sarebbe far godere di questa libertà unicamente il partito clericale: parliamoci chiaro.

Ora, noi sappiamo che conto fa il partito clericale di tutte le libertà; le invoca quando non le ha, e le nega quando è in grado di farlo impunemente. Del partito clericale, in fatto di libertà d'insegnamento, di libertà di stampa, ed altre libertà, si può dire quello che diceva Tacito di alcuni rivoluzionari dei suoi tempi: *Ut Imperium evertant libertatem profuerunt; si everserint, libertatem ipsam aggrediuntur.*

Nessuno del partito clericale, nessuno della Curia romana consentirà mai alla libertà d'insegnamento: abbiamo il Sillabo che lo dichiara apertamente. Di modo che io non aggiungerò parola a questo riguardo: credo che le libertà che accordiamo, siano sufficientissime per il momento; sarà sicuramente desiderabile che col tempo si estendano a tutto il paese.

Ora dirò poche parole relativamente a coloro che respingono la legge perchè troppo liberale, perchè pretendono che debba bastare il diritto comune, cioè la libertà che attualmente esiste.

Mi permettano gli oppositori di non dividere la loro opinione a questo riguardo.

Io credo che noi manchiamo di molte libertà, che sono necessarie perchè la Chiesa possa funzionare liberamente nell'esercizio della sua autorità spirituale, e per ciò io credo che le franchigie che diamo sieno assolutamente necessarie.

Vi è tra noi chi pretende che la legge di stampa sia così ampia, da presentare al potere spirituale una sufficiente libertà a questo riguardo.

La nostra legge di stampa riposa tutta sull'arbitrio dei Procuratori del Re i quali come la pensano, così agiscono: fatto è che ne abbiamo avute le prove, quando in tutti i giornali si sequestrava prima l'enciclica del Papa e pochi giorni dopo la lettera del Padre Giacinto. In materia di stampa in generale bisognerebbe seguire il principio, che i Romani applicavano al diritto di proprietà, cioè a dire che non vi è vera libertà senza il *jus utendi et abutendi*.

In materia di stampa, vediamo in generale i Governi i più estremi pensarla allo stesso modo; tanto il tiranno che porta Corona, come quello che porta il berretto, di libertà di stampa non vogliono saperne; abbiamo veduto a Parigi; la Comune sopprimere i giornali, mentre l'Assemblea di Versailles faceva la legge ristrettiva della libertà di stampa. Io credo dunque che in questa parte sia necessario di provvedere, perchè io non credo che basti la semplice affissione delle encicliche e delle altre comunicazioni del Papa alla porta delle Basiliche, se non è permessa anche l'inserzione loro nei giornali. Ma a questo difetto confido

che il Ministero nella pratica provvederà nel modo che più crederà opportuno.

Io non mi preoccupo punto delle concessioni che si fanno relativamente alla nomina dei Vescovi, perchè non credo che, nel nostro regime di libertà in cui sono tolte tutte le differenze religiose, e non fa ostacolo la diversità di religione a salire alle più alte cariche dello Stato, e dove può darsi il caso di un Ministro Guardasigilli acattolico, io non credo, ripeto, conveniente che sia lasciata al Pontefice la nomina dei Vescovi, imperocchè come voi tutti potrete ben comprendere, ciò non potrebbe tornare molto gradito ai veri cattolici.

Io stimo dunque che sia necessario di accordare al Pontefice piena e pienissima libertà a questo riguardo.

Non mi preoccupo nemmeno che sia abolita la legazione apostolica in Sicilia, dove il Re cesserà da farla da Papa, sicuramente senza danno della Religione; quello di cui io mi preoccupo, e grandemente, si è che in questa legge si introduca un principio di possesso pericoloso per il nostro paese, cosa cui parmi abbia voluto accennare nel suo discorso l'onorevole Senatore Vigliani, svolgendo il principio del diritto di possesso nella Chiesa universale.

Ora, da noi questo principio non ha mai esistito: nel nostro Codice vi era la proprietà delle diocesi, la proprietà delle parrocchie, la proprietà delle prebende; ma la proprietà della Chiesa universale, ripeto, non ha mai esistito. Questo principio è pericoloso. Dirò di più, che quando fu comunicato un progetto di legge, in cui si cedeva la proprietà dei beni ecclesiastici alla Chiesa, mediante una somma determinata, e in cui si introduceva questo principio, il Conte Solaro della Margherita, che non era sospetto in materia di cattolicismo, disse che, quanto a lui, non avrebbe potuto mai accettarlo, perchè questo principio del possesso della Chiesa, come tale, era assolutamente inaccettabile.

Un altro pericolo di cui mi preoccupo, si è che nel discorso sensatissimo e brillantissimo pronunciato dall'onorevole signor Ministro degli Affari Esteri si enunciava la necessità che si dessero al cattolicismo delle garanzie, in cui si rispetterebbero tutti i suoi diritti; ma non ha poi determinato i limiti di questi diritti, per cui ha lasciato affatto nel dubbio quali confini intenda di dare ai medesimi diritti in genere, che noi non possiamo contrastare, ma che io credo dobbiamo circoscrivere in limiti tali, che non possano poi procurarci seri imbarazzi; e ciò tanto più che sappiamo, che di tutte queste concessioni e prerogative che diamo alla Santa Sede, essa non *me pacetta* nessuna, essa ci opporrà l'eterno *non possumus*; e allora ci troveremo in faccia alle esigenze delle Potenze estere, suscitate dall'istessa Curia Romana, che respinge assolutamente tutte le nostre concessioni.

Preoccupandomi di questa gravissima condizione di cose, mi sono indotto a presentare all'approvazione del Senato il seguente ordine del giorno cui io credo non avrà difficoltà di accettare l'onorevole Ministro degli Affari Esteri, e che ovierebbe in parte ai pericoli che offre principalmente il secondo Titolo di questa legge, qualora fosse tradotta in accordi internazionali.

L'ordine del giorno, che ho l'onore di proporre all'approvazione del Senato, è concepito in questi termini:

« Il Senato, confidando che non potranno fare mai oggetto di impegni internazionali le disposizioni di questa legge che hanno un carattere di diritto pubblico interno, passa alla votazione della legge. »

Voci. *A domani, a domani!*
Presidente. Domani dunque seduta pubblica alle ore due pel seguito della discussione del presente progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 25 APRILE 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario — *Seguito della discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa — Relazione sugli emendamenti rinviati all'Ufficio Centrale — Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia, — Discorsi dei Senatori Menabrea e San Martino in merito — Repliche dei Senatori Villamarina e Siotto Pintor — Proposta di chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro Guardasigilli, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed i Ministri della Istruzione Pubblica, d'Agricoltura e Commercio e degli Affari Esteri.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LE GUARENTIGIE DELLE PREROGATIVE DEL SOMMO PONTEFICE E DELLA SANTA SEDE, E PER LE RELAZIONI DELLO STATO COLLA CHIESA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa, ed ha la parola il Relatore dell'Ufficio Centrale per riferire sugli emendamenti presentati dal Senatore Vigliani e da altri nostri Colleghi.

Senatore **Mamiani, Relatore.** Il Presidente dell'Ufficio Centrale, ottemperando alle deliberazioni del Senato, si affrettò di radunare l'Ufficio Centrale per sentire quello che lo stesso Ufficio pensava e giudicava sopra i noti emendamenti, ed io con brevi parole renderò conto del risultato delle deliberazioni a cui si venne dall'Ufficio stesso.

Io credo che i Signori Senatori abbiano tutti, o quasi tutti, sotto gli occhi i tre emendamenti; tuttavia, se il Senato lo crede, si possono man mano rileggere.

Il primo è così concepito:

« 1. Si trasporti l'art. 13 del progetto nel Titolo II dopo l'art. 17, e sia concepito in questi termini:

Art. 17 bis.

» Sino a che non sia provveduto con legge generale alla libertà d'insegnamento, l'istruzione data nei Seminari vescovili, negli altri Istituti d'istruzione e di educazione pei giovani destinati alla carriera ecclesiastica è pareggiata all'istruzione data in conformità degli articoli 251 e 252 della legge 13 novembre 1859, salva la vigilanza governativa per ciò che riguarda l'igiene, il buon costume e l'ordine pubblico.

» Nulla è innovato quanto ai Seminari, ai Collegi, alle Accademie ed altri Istituti cattolici fondati in Roma e nelle sedi suburbicarie per l'educazione e cultura degli ecclesiastici: essi continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno. I gradi e i diplomi accademici conferiti nei detti Istituti avranno lo stesso valore di quelli ottenuti nelle Università straniere.

Su tutto ciò che è introdotto di nuovo in tale articolo la maggioranza dell'Ufficio Centrale si accordò in questo concetto, che non se ne vede l'opportunità; non essendo questo il momento di trattare o in parte o in tutto di una legge generale sulla libertà d'insegnamento; e considerato eziandio che intorno all'istruzione pubblica la legislazione italiana non è ancora del tutto unificata e vi ha parecchie differenze locali.

Questa è l'opinione della pluralità dei membri dell'Ufficio Centrale.

Un Senatore. Della totalità, meno il proponente.

Senatore **Mamiani, Relatore.** Un mio collega suggerisce che è più esatto il dire della totalità dell'Ufficio Centrale, meno il proponente gli emendamenti.

Veniamo al secondo emendamento: esso è del tenore seguente:

« L'art. 16 sia così modificato:

» Si mantiene la prima parte.

» Ai due capoversi si sostituisce il seguente:

» Sino a quando non sia altrimenti provveduto colla legge speciale di cui nell'art. 18, restano ferme le disposizioni delle leggi civili e l'approvazione governativa per tutto ciò che riguarda la creazione ed i modi di esistenza civile degli Istituti ecclesiastici, l'acquisto, l'alienazione e ogni mutazione di destinazione dei loro beni.»

Su questo secondo emendamento rimasero nella loro opinione rispettiva la minoranza e la maggioranza, vale a dire che la maggioranza mantiene l'*exequatur* per l'atto di possesso e quindi per la consegna della correlativa temporalità.

La minoranza, invece, la vuole mantenuta per questa sola ed ultima parte. La maggioranza dunque non accetta questo secondo emendamento.

Il 3° emendamento è questo:

« L'art. 18 sia così ampliato:

» Con legge ulteriore, da presentarsi nella prossima Sessione del Parlamento, sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche, mediante l'abolizione delle amministrazioni governative degli economati regi e del fondo pel culto, e la conveniente distribuzione fra gli enti ecclesiastici dei patrimoni degli economati e di ogni residuo disponibile del fondo pel culto.»

Su questo terzo emendamento tutto l'Ufficio Centrale, tranne il proponente, ha pensato, che giovi lasciare una grande facoltà ai Legislatori; tanto più, che questi si sentiranno e crederanno sempre padroni di seguire o non seguire i termini, che oggi si verrebbero definendo; perciò l'Ufficio Centrale, non accettando l'emendamento proposto, si attiene allo spirito ed alla lettera dell'articolo 18, secondochè è compilato nel testo dell'Ufficio Centrale medesimo.

Ora debbo aggiungere che per qualche parola dettami dal mio onorevole Collega Senatore Poggi, sembra che io abbia fatto una distinzione non esatta quanto alla minoranza sul secondo emendamento; pare che l'onorevole Poggi non accetti, non solo, (che si mantenga l'*exequatur* per l'atto di possesso, ma anche per qualunque atto conseguente a questo. Rettifico e chiedo scusa, se non fu intieramente da me avvertita questa distinzione.

Parmi con ciò di aver adempito al mio ufficio, rendendo conto nei più brevi termini possibili dell'esame fatto dall'Ufficio Centrale sugli emendamenti dell'onorevole Vigliani, e di avere così sollecitamente appagato il desiderio del Senato, che quest'esame gli aveva commesso.

Presidente. Il Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Signori Senatori: il disegno di legge, che da quattro o cinque giorni forma oggetto delle vostre discussioni, vuol essere esaminato sotto doppio aspetto. Sotto l'aspetto

politico per l'alta sua necessità e convenienza; e sotto l'aspetto giuridico e legale per la natura delle sue disposizioni, e per la corrispondenza che deve avere allo scopo pel quale è proposto.

L'onorevole Ministro degli Esteri, in un discorso che lascerà tracce e ricordanze di sé nei nostri Annali parlamentari, ha largamente svolta la parte politica della questione; e, con argomenti che difficilmente lasciano luogo a risposta, ha combattuto le opposizioni e le contraddizioni che sotto questo aspetto la legge aveva incontrato in qualche parte del Senato.

A me è serbato l'ufficio più modesto di esaminare il progetto di legge sotto l'aspetto giuridico e legale; ufficio che ho chiamato più modesto, ma che è forse ancora più difficile del primo; perciocchè, per quanto ordinariamente riesca brillante ed eloquente un discorso diretto a dimostrare i principii generali di una legge, per altrettanto riesca fastidioso quello nel quale è di necessità discorrere dei particolari della legge medesima.

Ciò non pertanto la vostra antica benevolenza mi conforta a sperare che voi userete indulgenza al mio discorso; il quale, se non avrà nessun altro pregio, non mancherà certamente di quello della brevità, perchè mi propongo e desidero di essere brevissimo.

Signori; l'onorevole Senatore Vigliani nel dotto ed eloquente discorso che pronunziò l'altro giorno, disse a ragione, che la questione giuridica e legale della presente legge andava compenetrata tutta in questo solo problema, di vedere, cioè, se le disposizioni contenute nella legge corrispondano allo scopo, che la legge medesima si propone di raggiungere.

Ora, è stato più volte detto e ripetuto nel corso di questa discussione, che la legge attuale ha due parti; l'una che concerne le guarentigie della prerogative del Pontefice e della Santa Sede, l'altra che concerne le relazioni dello Stato colla Chiesa.

Io non mi farò ad esaminare la questione, se queste due parti della legge siano a reputarsi indissolubilmente tra loro congiunte, piuttosto che correlative e connesse. È certo però che chi bene esamina le due parti in cui è divisa, facilmente ravvisa che esse hanno tra di loro tali rapporti e tali legami, da poter essere giustamente considerate, la seconda come il compimento della prima, la prima come la condizione necessaria della seconda. Ognuno comprende infatti che non vi possa essere libertà della Chiesa, senza che sia tutelata l'indipendenza e la libertà del Sommo Pontefice; e d'altra parte la libertà e l'indipendenza del Pontefice altrettanto possono essere sicure, quanto maggiore è la libertà dell'esplicamento della legittima sua azione nella Chiesa.

Non pertanto, sebbene queste due parti della legge abbiano tra loro stretta connessione e legame, ciascuna di esse ha un carattere proprio e speciale che la distingue dall'altra.

Le osservazioni fatte a questo proposito dall'onore-

vole Relatore nella splendida Relazione presentata al Senato, spiegano assai chiaramente, cogli insegnamenti della storia, e colla esposizione delle condizioni nelle quali questa legge è sorta, i diversi aspetti nei quali deve essere considerata, e la diversa natura delle disposizioni che vi sono contenute.

Io non mi farò a leggere o a ricordare queste parti della Relazione, nè a difendere le considerazioni che vi sono esposte; lascio questo compito all'autore medesimo della Relazione; il quale, ne sono sicuro, lo farà assai meglio di quello che io potrei e saprei fare. Ma per rispetto a noi, o che le due parti della legge, sieno a reputarsi indissolubili, o che debbansi semplicemente riguardare come strette, collegate e connesse, io convengo che esse non sono nè possono essere altro se non se il compimento dei fatti che hanno resa Roma all'Italia, l'adempimento delle solenni promesse fatte dal Re e dal Parlamento, nell'accretazione del Plebiscito Romano, e l'attuazione franca e leale di quegli alti principii di libertà che hanno servito di base e di programma alla politica italiana nella risoluzione della grave e complicata questione romana.

Ora, o Signori, quali sono questi principii? Se voi li ricercate nei più recenti documenti, quale è il Decreto dell'accretazione del Plebiscito, convertito poi in legge, voi vi leggete che al Pontefice sarebbero conservate la dignità, la inviolabilità e tutte le prerogative di Sovrano; e che con apposita legge sarebbero sancite le condizioni atte a garantire l'indipendenza del Sommo Pontefice e la libertà ed esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.

E se, meglio che in questo Decreto, volete ricercare questi principii nelle tradizioni della vostra storia parlamentare, voi li trovate compendiate ed esposti in quel celebre ordine del giorno del 27 marzo 1861, provocato da uno dei nostri onorevoli colleghi, il Senatore Audinot, formulato da quell'uomo egregio che è il Buoncompagni, accettato da quel sommo uomo di Stato che era il Conte di Cavour, e votato da tutto il Parlamento; ordine del giorno nel quale è detto che sarebbe stata condizione della cessazione del potere temporale lo assicurare l'indipendenza e la dignità del sommo Pontefice, e la piena libertà della Chiesa.

I due principii adunque che sono stati sempre propugnati come mezzi e come condizioni della risoluzione del problema romano sono: 1. l'assicurazione della dignità, della indipendenza e del decoro del Sommo Pontefice come Capo del culto cattolico; 2. la piena libertà della Chiesa.

Ora, il progetto di legge che siete chiamati a votare corrisponde esso a questo doppio scopo? Continue l'attuazione dei principii che formarono la base ed il programma della politica italiana nella risoluzione di questa quistione?

Io francamente dico, o Signori, che quando si esamini la legge con ponderazione, senza spirito di parte, e con quel senno dell'uomo di Stato che non può,

nè deve prescindere dalle condizioni di tempo e di luogo, facilmente si resta convinti, che la prima parte della legge corrisponde senza alcun dubbio ai fini che il legislatore doveva proporsi; e che, se la seconda parte lascia ancora qualche quistione sospesa, e qualche cosa a fare, segna però tale progresso nel cammino della libertà della Chiesa, da poter soddisfare gli animi dei più solleciti ed ardenti amici della libertà.

Io cercherò, o Signori, di dimostrarvelo nella maniera più breve che mi sarà possibile.

E cominciando dalla prima parte del progetto di legge, quali sono gli scopi ai quali tende?

Le guarentigie riconosciute al Sommo Pontefice intendono ad assicurare la dignità, il decoro e l'indipendenza del suo supremo apostolato. Per raggiungere questo scopo, tre guarentigie, come è stato ben notato nella Relazione presentata al Senato, sono specialmente necessarie: la prima è l'indipendenza materiale e morale del Sommo Pontefice, e quindi la sicurezza perfetta della sua persona, sacra, inviolabile ed irresponsabile; la seconda, è la sicurezza, l'indipendenza, il decoro de'suoi Ufficiali e Consiglieri immediati che egli medesimo elegge, e consulta negli avvedimenti del suo ministero; la terza è la facoltà più ampia di manifestare a tutti i credenti la sua volontà, ed i suoi decreti, e di trattare con essi dei negozi religiosi.

Comprende ognuno che con la assicurazione di queste guarentigie, la suprema potestà del Pontefice rimane, quale era prima, libera, indipendente, rispettata. Comprende ognuno, che con queste guarentigie, malgrado la cessazione del potere temporale, l'autorità sua continua, come per lo innanzi, ad esercitarsi piena, e libera su tutto l'orbe cattolico.

Ma la legge attuale compie essa ed assicura veramente tale indipendenza al supremo Pontefice?

Se voi percorrerete questa legge, o Signori, nei 14 articoli di che si compone il primo Titolo, vi è facile il dare una risposta affermativa.

E per fermo, Signori, l'art. 1 dichiara la persona del Sommo Pontefice *sacra ed inviolabile*.

L'art. 2 garantisce la sua persona nella guisa stessa di quella del Re, ed assoggetta le offese e le ingiurie che potessero essere commesse verso di lui alle stesse sanzioni, da applicarsi colle stesse regole di competenza e di giudizio, che sono stabilite per le offese e ingiurie che potessero essere commesse contro la sacra persona del Re.

L'art. 3 dichiara che il Governo italiano rende al Sommo Pontefice nel territorio del Regno, gli onori sovrani, e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai sovrani cattolici; e per di più gli lascia facoltà di tenere il consueto numero di guardie a custodia della sua persona.

L'art. 4 mantiene a favore del Pontefice la stessa

dotazione, o lista civile, che precedentemente egli stesso erasi riservata.

L'art. 5 lascia al Pontefice il godimento del Vaticano, del Lateranense, e di tutti gli edifici, giardini e terreni annessi, dei musei, delle ville e degli altri oggetti dei quali si trova attualmente in godimento.

L'art. 6 stabilisce che, durante la vacanza della Sede Pontificia, nessuna autorità giudiziaria o politica, per qualsiasi causa, porrà impedimento o limitazione alla libertà personale dei cardinali, e che il Governo provvederà a che le adunanze dei conclavi e concilii ecumenici non siano turbate.

Gli articoli 7 e 8 stabiliscono guarentigie per le case abitate dal Sommo Pontefice.

Gli articoli 9 e 10 stabiliscono le più sicure guarentigie al Pontefice ed a' suoi ufficiali nell'esercizio del proprio ministero spirituale.

L'art. 11 riconosca per gl'inviati presso Sua Santità di estere potenze le stesse prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo le norme del diritto internazionale.

L'articolo 12 lascia al Sommo Pontefice piena libertà di corrispondere con l'episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza da parte del Governo italiano e concede si stabilisca un servizio speciale di posta e di telegrafo a disposizione del Sommo Pontefice, e serviti da impiegati di sua scelta.

L'articolo 13 in fine lascia sotto l'assoluta dipendenza della Santa Sede i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici fondati per l'educazione e coltura degli ecclesiastici che si trovassero nella città di Roma.

È facile rilevare, o Signori, da questa semplice enumerazione di articoli, come la legge attuale nulla muti nelle condizioni del Papa; per quanto sia cessato il potere temporale, la sua persona, la sua esistenza, la sua libertà rimangono tutelate dalle medesime guarentigie che fino ad ora assicuravano la sua indipendenza.

Non pertanto, o Signori, questa parte della legge ha incontrate difficoltà ed obiezioni. Sono state in verità opinioni piuttosto particolari ed individuali, anzichè l'espressione di sentimenti o di idee comuni ad una parte qualsiasi del Senato; e, come era naturale, mentre taluni l'attaccavano come soverchia, nel riconoscere privilegi e prerogative speciali, altri la combatterono come insufficiente o inopportuna.

L'onorevole Senatore Siotto-Pintor e l'onorevole Villamarina, se ho compreso bene il senso dei loro discorsi, dopo averla osteggiata per i motivi d'ordine politico ai quali ha risposto il mio Collega per gli Affari Esteri, hanno dichiarato che non avrebbero potuto darle voto favorevole, perchè, invece di essere una legge di libertà, era una legge di privilegio; a loro modo di vedere, mentre il problema poteva essere facilmente sciolto applicando al Pontefice i principii della più

estesa libertà ed il diritto comune, si volle complicarlo, creando una serie di ingiustificabili prerogative che contraddicono ai limiti posti o mantenuti all'esercizio della libertà di tutti i cittadini.

Io credo, o Signori, che quando si pon mente al concetto fondamentale di questo progetto di legge, facilmente si ravvisa che le censure mosse dagli onorevoli Senatori Siotto Pintor e Villamarina non sono giustificate.

Non è esatto il dire che siasi voluto mutare l'ordinamento della Chiesa Cattolica, aggiungere o togliere qualche cosa allo stato in cui l'abbiamo trovata in Roma.

Noi non abbiamo cercato se non se di mantenere alla Persona del Pontefice, come Capo della Cattolicità, quelle guarentigie e quella sicurezza che avessero potuto assicurare i Cattolici dell'indipendenza di lui nell'esercizio della sua potestà spirituale: abbiamo considerata l'organizzazione attuale della Chiesa come un fatto che non potevamo nè disconoscere, nè discutere, ed abbiamo ordinati i nostri rapporti con essa in guisa da non mutar nulla nella sua esistenza.

D'altra parte non saprei comprendere come l'applicazione della libertà assoluta e sconfinata per tutti, come pel Pontefice, avrebbe potuto bastare a risolvere il problema; imperocchè se si tratti di libertà scevra da ogni legame di diritto, avrebbe creata quasi una sovranità assoluta, tanto più pericolosa quanto più estesa: se invece si tratti di libertà sottoposta al diritto comune a tutti gli altri cittadini, non avrebbe raggiunto lo scopo di tutelare l'indipendenza del Sommo Pontefice, come Capo supremo della Chiesa. La natura stessa delle cose richiedeva e consigliava di riconoscere al Pontefice questa condizione singolarissima, come singolarissima è la sua missione, che rende sacra la sua persona, ed insindacabili le sue azioni.

E qui io mi permetto di ripetere quello che l'onorevole Vigliani diceva, rispondendo agli onorevoli Siotto Pintor e Villamarina, nel suo splendido discorso, che cioè non vi ha anomalia nell'aver creato e mantenuto un sovrano senza sudditi; perciocchè questo carattere di sovranità, che si è riconosciuto nel Pontefice, non ha servito già a costituire per Lui dei sudditi, ma a far sì che non sia suddito egli stesso. E nemmeno è vero quello che diceva l'onorevole Siotto Pintor, che di questo modo si è diviso l'imperio dello Stato; perciocchè la sovranità concessa o mantenuta nella persona del Pontefice è sovranità personale e non sovranità territoriale; a Lui non si è concessa nè giurisdizione civile, nè potestà; ma semplicemente comunanza d'onori e di dignità colla persona del Re, e non comunanza di potere.

Altri ha censurato questa legge come incompleta. Costoro hanno creduto di poter dimostrare, come non sia sufficiente, perchè troppo scarsa di guarentigie a favore del Pontefice; non sia sufficiente, perchè il Pontefice

non potrebbe, o mal potrebbe vivere in una città, dove vi è piena libertà di stampa; non sia sufficiente, perchè sono o possono diventar facili i conflitti tra il potere civile ed il potere ecclesiastico; non sia sufficiente infine, perchè non presenta garanzia veruna per impedire che possa essere rivotata.

L'onorevole Senatore Vigliani ha già esaminato e discusse queste obiezioni, ed io non voglio ripetere le ragioni che egli ha addotte.

Dirò solo che possono asserire insufficienti queste guarentigie a tutelare la libertà e l'indipendenza del Pontefice, coloro soltanto che sostennero necessario a questo fine il potere temporale. Ma contro di loro però sta la storia, la quale dimostra che, se il potere temporale ha costituito forma temporale e caduca del Pontificato, questo è nondimeno rimasto libero ed indipendente per 10 secoli, nei quali del potere temporale ebbe più l'apparenza che la realtà. E, di quale libertà abbia goduto il Pontificato dal sedicesimo secolo in poi, venne bellamente ed eloquentemente a voi dimostrato dall'onorevole Ministro degli Affari Esteri, il quale vi provò come la temporale potestà, invece di rendere il Pontificato veramente indipendente, lo facesse più che mai suddito e soggetto a coloro dai quali doveva implorare protezione ed appoggio per mantenere la incerta ed inonorata sua esistenza.

Dirò che se nella città, che servir deve di sede al Governo, è concessa la libertà della stampa, non è questo un ostacolo a che vi rimanga rispettato ed indipendente il Pontefice: perciocchè il cattolicesimo non è nemico della libertà: e libertà non vuol dire licenza, finchè vi hanno leggi, come appunto vi sono, che ne reprimono gli eccessi.

Dirò finalmente che nemmeno è da temere che nella medesima città non possano convivere il potere civile e il potere ecclesiastico; perciocchè la separazione di questi due poteri può rassicurarci che l'uno non invaderà le attribuzioni dell'altro, nè l'altro quelle dell'uno: e ad ogni modo la lealtà del Governo e soprattutto la integrità e la indipendenza dei magistrati, che devono vegliare alla osservanza delle leggi, ci dà valido argomento di sicurezza che questa delle guarentigie sarà rispettata.

Passo ora, o Signori, all'esame della seconda parte della legge.

Essa è diretta a stabilire le relazioni della Chiesa collo Stato, o vogliamo dire la libertà della Chiesa, in quei termini e con quella misura che valgano ad assicurare la soluzione del problema romano.

Signori; questo secondo Titolo della legge si compone di cinque articoli, che il Senato mi permetterà di riassumere ed esaminare con maggiore ampiezza, come quelli che hanno forse suscitato maggiori obiezioni e maggiori difficoltà.

L'articolo primo dichiara abolita ogni restrizione speciale all'esercizio del diritto di riunione dei membri del Clero cattolico: coll'articolo secondo è fatta

rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, e in tutto il Regno al diritto di nomina finora esercitato da esso in forza di concordati, di legge, o di consuetudine nella collazione dei benefici maggiori; i vescovi sono disciolti dall'obbligo di prestare giuramento al R.; e quest'unica limitazione è stabilita, che, cioè, ai benefici maggiori e minori non possono esser nominati se non cittadini del Regno, fuorchè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie: negli articoli 15 e 16 si aboliscono l'*exequatur* e il *placet* regio per la pubblicazione ed esecuzione degli atti dell'autorità ecclesiastica; essi sono però provvisoriamente mantenuti, fino all'ordinamento delle proprietà ecclesiastiche, per le provviste dei benefici maggiori e minori, eccettuati però ancora quelli della Città di Roma e delle sedi suburbicarie: l'articolo 17 stabilisce che, nella materia spirituale e disciplinare non è più ammesso alcun richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta; si aggiunge però subito dopo che la cognizione degli effetti giuridici di questi atti è deferita all'autorità giudiziaria, e che essi sono privi di effetto se contrari alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, e sono soggetti alle leggi penali se costituiscono reato: da ultimo l'art. 18 riserva ad una prossima legge l'ordinamento delle proprietà ecclesiastiche nel Regno, e della amministrazione di esse.

Signori; chiunque si faccia ad esaminare queste disposizioni e le metta in riscontro col nostro antico diritto ecclesiastico, scorge facilmente quale progresso esse segnano nella via della libertà, e nell'attuazione del concetto della separazione dello Stato dalla Chiesa.

Non più necessità di autorizzazione preventiva per la riunione dei concilii, dei sinodi, dei capitoli e di altre assemblee ecclesiastiche, ma il diritto di riunione concesso alla Chiesa in tutta la sua estensione e secondo il diritto comune: non più proposte da parte del Governo nella nomina dei vescovi; ma lasciata libera alla Santa Sede la collazione dei benefici maggiori, come è lasciata libera all'autorità ecclesiastica la collazione dei benefici minori: i vescovi prosciolti dalla necessità di prestare giuramento: aboliti il *placet* e l'*exequatur* per tutti i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica: libera ad essa la pubblicazione e la esecuzione dei propri atti; e sola conservata temporariamente, fino all'ordinamento della proprietà ecclesiastica, la necessità del *placet* e dell'*exequatur* per le provviste di benefici: non più appelli per abuso o reclami contro le disposizioni in materia disciplinare ecclesiastica; e solamente assoggettati alle regole del diritto comune gli atti che potessero essere in opposizione col diritto civile, o violare la legge penale.

Se un così grande rivolgimento non si fosse avverato sotto gli occhi nostri, si potrebbe credere che non pochi anni, ma secoli siano trascorsi nel prepararlo e nel compierlo.

E quando d'altra parte, si paragonano queste disposizioni con quelle vigenti negli altri Stati d'Europa, d'uopo è riconoscere non esservene alcuno che abbia progredito tanto innanzi nel cammino della libertà. Il Belgio stesso trovasi nelle condizioni nostre; giacchè se quivi la collazione dei benefici non è soggetta ad *exequatur* nè a *placet*, l'intervento dello Stato ha luogo in una maniera ancora più diretta colla ricognizione delle nomine del clero per pagarne loro lo stipendio.

Eppure, o Signori, questa parte della legge, ancor più della prima, ha avuto i suoi oppositori.

Dapprima, l'onorevole Senatore Musio nel suo succinto, quanto erudito discorso, approvando pienamente la prima parte della legge, si fece a censurare questa seconda; a suo credere, è improvvida cosa far getto d'un tratto di tutti quei diritti la cui conquista ha costato al potere civile tanti secoli di lotte e di fatiche.

Io comprendo, o Signori, che coloro i quali hanno passata la loro vita nello studio delle nostre antiche legislazioni e nella pratica dei diritti giurisdizionali della potestà civile, veggano non senza trepidanza l'abbandono e la cessazione istantanea ed immediata delle guarentigie che tutelarono per tanti secoli lo Stato dalle usurpazioni della potestà ecclesiastica. Ma costoro, se mel permettono, non si rendono ben conto della differenza immensa che passa tra gli antichi tempi ed i nostri; non si rendono ben conto delle condizioni diversissime che esistono tra una potestà civile che proclama una religione di Stato, ed una potestà civile che non ne riconosce alcuna, ma si limita a rispettarle ed a farle rispettare tutte.

Dopo l'alleanza di Carlo Magno, e quando la Chiesa e lo Stato stavano uniti per soccorrersi a vicenda, era cosa naturale che il potere civile cercasse di spiegare la sua influenza e la sua azione negli atti della Chiesa, e la Chiesa alla sua volta spiegasse la sua influenza negli atti appartenenti alla potestà civile; come era pure naturale che contendessero poi fra di loro per difendersi l'una dalle usurpazioni dell'altra. Le storie dei conflitti del Sacerdozio e dell'Impero non riportano che pallidi riflessi di queste contese, che erano una conseguenza necessaria di una tale condizione di cose.

Ma, una volta separata la Chiesa dallo Stato, una volta proclamata la libertà di coscienza come la migliore e la più grande fra le conquiste della civiltà; una volta ammesso il principio che lo Stato non è un'associazione di fedeli riuniti e raccolti in una religione unica, ma un'associazione di cittadini che serbano ciascuno la libertà del proprio convincimento religioso e del proprio culto, era agevole lo scorgere che questa condizione di cose non avrebbe potuto più oltre durare; che la Chiesa non deve spiegare altra ingerenza negli affari civili dello Stato, salvo quella che esercita come custode dei principii di moralità e di

virtù; che lo Stato per sua parte non ha ragione alcuna di spiegare la sua azione negli affari interni della società religiosa, salvo che per proteggere il diritto e la libertà che spetta alla Chiesa cattolica come ad ogni altra associazione.

E se qui io non temessi di abusare della vostra indulgenza, ed avessi tempo e lena, potrei dimostrarvi quanto fossero inesatte le diverse formule annunziate nella tribuna francese dal 1815 al 1830 e al 1848, quando si cercò di determinare con una forma sintetica il nuovo concetto della separazione della Chiesa dallo Stato.

Voi tutti ricorderete le diverse formule che allora si misero innanzi: alcuno diceva che lo Stato non si doveva mescolare negli affari della Chiesa perchè esso era *laico*; altri diceva che non doveva mescolarsi perchè era *indifferente*; altri diceva che lo Stato era *razionalista*; altri, non so se per esagerazione o per spirito di parte, giunse a dire che lo Stato era *ateo*: tutte proposizioni erronee, inesatte, false. Lo Stato non è indifferente, nè laico, nè razionalista e molto meno ateo.

L'unica ragione della separazione della potestà civile dalla ecclesiastica sta nel rispetto della propria competenza; perciò la vera formula che constata la distinzione fra le attribuzioni dell'una e le attribuzioni dell'altra, è quella che venne annunziata fino dal 1819 da Royer-Collard, e che io credo non sia stata sorpassata da alcuno, nè migliorata mai.

Lo Stato non può intervenire nelle cose della Chiesa perchè *incompetente*. La Chiesa non può intervenire nelle cose dello Stato perchè *incompetente*; ed è l'incompetenza dell'uno e dell'altra che stabilisce e determina la impossibilità di mescolarsi lo Stato negli atti della Chiesa, e la Chiesa negli atti dello Stato.

D'altra parte, o Signori, quando i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica avevano esecuzione coatta; quando la influenza della Chiesa era tale, come ai tempi di Nicolò V, da per netterle di ordinare che non fossero stabilite impolesenze il suo beneplacito; quando il Clero aveva immunità di persona e di fòro, era naturale che la potestà civile cercasse la sua difesa più nei mezzi preventivi che nei repressivi. Ma ora questa condizione di cose è cessata; ed unanime è ormai il convincimento che la leggi comuni bastino a difendere la società, e ad esse possa tranquillamente affidarsi la tutela delle nostre ragioni contro le eventuali usurpazioni della Chiesa.

In un ordine di idee affatto contrario a quello dell'onorevole Musio, altri hanno creduto che le disposizioni contenute nel secondo Titolo siano insufficienti a risolvere il problema che la legge si era proposto; ed essa non sia che un abbozzo inesatto, incompleto della libertà della Chiesa.

Propugnatore di queste dottrine è stato precipuamente l'onorevole Vigliani, il difensore strenuo della libertà della Chiesa in tutta la sua ampiezza. Egli,

nell'eloquente discorso che proferrò l'altro giorno in quest'Aula, disse che la libertà della Chiesa si esaltava nel libero e pieno esercizio di sei maniere di diritti, e cioè:

1. Libero esercizio dell'autorità e della giurisdizione di tutte le gerarchie ecclesiastiche;
2. Libertà di comunicazione e di corrispondenza fra il Capo della Chiesa e tutte le parti della medesima;
3. Libertà di elezione dei Ministri della Chiesa dal più alto al più basso grado;
4. Libertà d'insegnamento;
5. Libertà di riunione;
6. Libertà di possedere.

E facendosi ad applicare questi principii ai concetti della legge presente, disse che era singolare cosa il vedere che, di questi sei elementi di libertà, di due la legge tace affatto; cioè della libertà d'insegnare, e della libertà di possedere.

Soggiunse l'eloquente oratore, che egli comprendeva bene le gravi difficoltà che possono incontrarsi nella determinazione e nell'esplicamento di questi principii: ch'egli comprendeva bene essere mancanti gli elementi per risolvere queste due gravissime quistioni, specialmente nelle attuali strette di tempo, giacchè, diceva egli, per quanto il concetto sia semplice, ardue sono le condizioni nelle quali dev'essere svolto ed attuato. Ma, ciò non pertanto, egli dichiarava che, se non era possibile il compiere la risoluzione di questo problema, si poteva tentarlo per una parte almeno, e cioè determinare, se non altro, quale doveva essere nei rapporti dello Stato, il valore legale dell'insegnamento impartito negli istituti religiosi.

In quanto alla libertà di possedere e di amministrare i propri beni, l'erudito oratore passava a rassegna le diverse maniere nelle quali attualmente sono amministrati i beni ecclesiastici, parlava dell'origine degli Economi, e del Fondo pel culto, ed accennava agli inconvenienti cui danno luogo queste amministrazioni.

Riconosceva che difficile ed ardua cosa è determinare in questo momento i modi definitivi di possedere e dello amministrare i beni ecclesiastici, soprattutto affinchè lo Stato non abbia a prendere una soverchia ingerenza in quest'amministrazione; ma pure soggiungeva che occorre, per lo meno, determinare nettamente quali dovrebbero essere i principii fondamentali dell'assetto definitivo della proprietà della Chiesa.

Proseguiva egli dimostrando che la libertà delle riunioni e la libertà nell'esercizio del potere di giurisdizione, erano state ammesse con sufficiente larghezza, sebbene avesse piuttosto preferito la formola del progetto antico, anzichè quella che era stata votata dall'altro ramo del Parlamento.

Riteneva poi esservi una grandissima contraddizione fra gli articoli 15 e 16 della presente legge, ed una

gravissima offesa al principio di libertà che si era voluto inaugurare.

Vi è, diceva egli, una grandissima contraddizione tra gli articoli 15 e 16 perciocchè, nel mentre che nell'articolo 15 si dice in termini generali che il Governo rinunzia ad ogni ingerenza nella collazione dei benefici maggiori e minori, si viene poi coll'articolo 16 a modificare e limitare questa libertà, stabilendo che le provviste beneficie non abbiano effetto, e non possano essere eseguite senza il precedente *placet* od *exequatur* del Governo.

La violazione del principio di libertà stava appunto, secondo l'onorevole Vigiàni, in questo ristabilimento del *placet* e dell'*exequatur* in una materia nella quale era da sperare che si sarebbero tolte definitivamente tutte le ragioni di conflitti e di opposizioni.

Io non mi farò, o Signori, ad esaminare il merito di queste proposizioni. Io non accetto, nè respingo i principii ai quali esse si collegano. A guisa della maggioranza dell'Ufficio Centrale, io credo, e lo dichiaro, in nome del Governo, che non si possano accettare questi articoli aggiuntivi, ma debbo invece pregare il Senato, a rimandarne l'esame a tempo più opportuno.

Nè con ciò, lo ripeto, intendiamo di respingerli; ma vogliamo evitare un ritardo nella votazione della legge, che può riescire grandemente dannoso e comprometterne l'esito.

Dirò brevemente le ragioni di questo nostro concetto, e di questo nostro convincimento.

Comincio dall'articolo 17.

Il mio onorevole Collega Ministro dell'Istruzione Pubblica certamente potrà addurre, nella discussione speciale, tutte le ragioni di merito che ad esso si riferiscono.

Io mi limito a poche osservazioni. Che cosa dice questo articolo? Esso è così concepito:

« Sono a che non sia provveduto con legge generale alla libertà d'insegnamento, l'istruzione data nei seminari vescovili negli altri istituti d'istruzione e di educazione per giovani destinati alla carriera ecclesiastica è pareggiata all'istruzione data in conformità degli articoli 251, 252 della legge 13 novembre 1859, salva la vigilanza governativa per ciò che riguarda l'igiene, il buon costume e l'ordine pubblico. »

Prosegue dicendo: « Nulla è innovato quanto ai Seminari, ai Collegi, alle Accademie ed altri Istituti cattolici fondati in Roma, e nelle sedi suburbicarie per l'educazione e cultura degli ecclesiastici; essi continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno. I gradi e i diplomi accademici conferiti nei detti istituti avranno lo stesso valore di quelli ottenuti nelle Università straniere. »

Ora, la prima disposizione contenuta in quest'articolo non trae essa seco necessariamente la questione della libertà dell'insegnamento? La seconda disposizione contenuta nella proposta medesima, non trae

«eco forse di necessità la questione della istituzione delle Università cattoliche libere ed anche, ciò che è più, la questione della libertà professionale? Permetterete voi che così di straforo, nella discussione di una legge che dura già da due o tre mesi, si possano risolvere, senza lungo studio e preparazione, queste questioni?

Intorno all'articolo 16 del progetto, il proposto emendamento suona così:

« Sino a quando non sia altrimenti provveduto colla legge speciale di cui all'articolo 18, restano ferme le disposizioni delle leggi civili e l'approvazione governativa per tutto ciò che riguarda la creazione e i modi di esistenza civile degli istituti ecclesiastici, l'acquisto, l'alienazione e ogni mutazione di destinazione dei loro beni ».

La differenza che passa tra questo emendamento e l'articolo votato dalla Camera sta in questo; che in quello votato dalla Camera si è mantenuto l'*exequatur* ed il *placet* non solo per la creazione ed esistenza civile degli istituti ecclesiastici, e per l'acquisto o l'alienazione dei beni a loro destinati, ma ancora per la provvista dei benefici maggiori o minori. Per l'opposto, nell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vgliani, si toglie anche per le provviste beneficarie l'*exequatur* ed il *placet* quantunque mantenuto provvisoriamente.

Io nulla dirò sul merito di questa questione; mi riservo di parlarne qualora venga in discussione; ma fin d'ora io rammenterò questo solo che nel progetto presentato dal Governo nell'altro ramo del Parlamento era abilito per regola generale il *placet* e l'*exequatur* anche per la provvista dei benefici.

Il Ministero difese con tutte le sue forze questa sua proposta; ma non poté farla accettare dalla Camera.

Parve allora che la questione non fosse abbastanza matura, e che mancasse ad essa quell'appoggio della coscienza universale, che è requisito indispensabile, perchè le grandi riforme riescano efficaci. Si temette che, nelle condizioni presenti dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa, l'abolizione del *placet* e dell'*exequatur* non solo potesse pregiudicare l'interesse della potestà civile, ma ben anco quello dei provvisti attuali dei benefici, e che il clero inferiore si trovasse in balla dei Vescovi, e questi in balla del Papa.

Si ritenne finalmente che secondo l'ordinamento attuale dei benefici, e nella condizione attuale della proprietà ecclesiastica, fosse impossibile sciogliere le provviste beneficarie da ogni ingerenza dello Stato.

E questa ragione fu tanto grave, fu tanto generalmente avvertita, che gli stessi onorevoli Deputati Peruzzi e colleghi, che propugnavano il sistema della libertà, e l'abolizione assoluta di questi *placet* e di questi *exequatur* anche per le provviste beneficarie, ne facevano dipendere l'abolizione dall'adozione di quella parte del loro progetto che dava un ordinamento nuovo alla proprietà della Chiesa, ed una novella rap-

presentanza agli enti morali ecclesiastici colla costituzione di congregazioni diocesane e parrocchiali.

Ora, o Signori, risuscitare in questo momento tutte queste questioni, quando non si può collegarne la risoluzione a qualche nuovo provvedimento intorno alla proprietà ecclesiastica, è certo andare incontro a tutte quelle difficoltà, a tutte quelle obiezioni, a tutte quelle questioni che non poterono fin qui essere superate.

In quanto all'ultimo articolo, esso non si discosta dal corrispondente articolo della Commissione e da quello votato dall'altro ramo del Parlamento se non in questo; che, oltre alla riserva di fare una legge di ordinamento dell'asse ecclesiastico, si vorrebbe aggiungere una dichiarazione, colla quale si stabilisse fin da ora l'abolizione delle amministrazioni governative degli economati regi e del fondo pel culto, e la conveniente distribuzione fra gli enti ecclesiastici dei patrimoni degli economati e di ogni residuo disponibile del fondo pel culto.

Io non sono, Signori, molto partigiano nè degli economati, nè del fondo del culto; ma non posso ammettere le accuse che furono ieri rivolte contro codeste amministrazioni, e mi riservo quando ne sarà il caso di farne oggetto di speciale discussione. Ma a parte tutto ciò, mi pare che sarebbe insolito affermare fin d'ora in una legge l'abolizione di certe amministrazioni dello Stato senza nulla sostituirvi: sarebbe insolito stabilire in una legge una specie di vincolo a future deliberazioni del Parlamento, le quali, in realtà, toglierebbero ogni autorità alle amministrazioni che si vogliono abolire, senza che sia legislativamente certo che verranno abolite, e da quali altre saranno sostituite.

Per queste considerazioni il Governo non può accogliere cotante proposte, e prega il Senato, non di respingerle, ma di rimandarne la discussione ad altra occasione.

Signori, questa legge, io già lo dissi, segna un grandissimo progresso nella via della libertà della Chiesa: se rimane qualche cosa ancora a fare, è piuttosto aggiornata che respinta.

Che se la nostra mèta è più lontana, noi non dobbiamo dimenticare che l'ottimo è nemico del bene; e che sarà già grandissimo risultato quello di avere grandemente abbreviato il cammino per raggiungerla, e di non avere soltanto attuato i concetti del Conte di Cavour, ma di averli ben anco surpassati.

Il mio collega, Ministro degli Affari Esteri, rileggeva giorni sono un articolo del Capitolato proposto nel 1861 dal Conte di Cavour come base di una conciliazione colla Santa Sede.

Tollerate ora, o Signori, che io legga quegli altri articoli, che egli proponeva per la risoluzione delle questioni relative alla libertà della Chiesa, e dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato.

L'articolo letto dall'onorevole Ministro degli Affari Esteri, era il seguente:

« Il Sommo Pontefice conserva la dignità, l'inviolabilità e tutte le altre prerogative personali di Sovrano, ed inoltre quelle preminenze, rispetto al Re ed altri Sovrani, che sono statuite dalle consuetudini ».

Quello sul quale io richiamo la vostra attenzione, porta il numero quinto, ed è così concepito: « La nomina dei vescovi sarà fatta con un sistema elettivo in modo da combinarsi; lo Stato rinuncia a qualunque diritto su tale materia tranne un *veto* in casi gravi. Per la prima volta però la nomina delle sedi vacanti si farà di concerto fra il Re e la Santa Sede. »

Quell'eminente uomo di Stato facendo un progetto che riteneva sarebbe stato sanzionato d'accordo col Sommo Pontefice, voleva cioè non pertanto che la nomina dei vescovi non fosse fatta esclusivamente dalla Corte Romana, ma che fosse regolata in un modo analogo a quello usato nei primi tempi della Chiesa: quell'eminente uomo di Stato rinunciava a qualunque diritto di *placet* e di *exequatur*, ma riservava un *veto* che, sospendendo la esecuzione della nomina, adempiva in sostanza l'ufficio del *placet* e dell'*exequatur*: quell'eminente uomo di Stato riservava per le sedi che si trovassero vacanti a quell'epoca il diritto di fare la nomina di concerto fra il Re e il Sommo Pontefice.

Noi siamo dunque andati assai più in là; noi lasciamo la libera collazione dei benefici ecclesiastici all'autorità ecclesiastica; manteniamo i *placet* e gli *exequatur*, ma li manteniamo provvisoriamente e fino a che con una legge non sia ordinata la proprietà ecclesiastica; noi applichiamo fin d'ora la legge alle sedi vacanti che sono da 86 a 90, senza riserva alcuna; noi rendiamo insomma d'un tratto il più largo omaggio che nelle condizioni attuali ci è possibile, al grande principio della libertà della Chiesa, e gettando a larga mano i semi di essa, ne assicuriamo più rigogliosi e più abbondanti i frutti in un prossimo avvenire.

Signori, noi abbiamo fede quant'altri mai nel principio della libertà, e siamo convinti che applicandolo con lealtà e franchezza, esso sarà il mezzo migliore di conciliazione fra la Chiesa e lo Stato, fra l'Italia e il Pontefice.

Esso ha servito di guida e di programma alla soluzione della questione romana; e perciò stesso doveva essere, come lo fu, il concetto fondamentale al quale è informato il progetto di legge sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Noi siamo convinti che intorno a questo concetto si raccoglieranno anche i vostri suffragi, e che, quantunque esso non sia stato esplicito fino alle estreme sue conseguenze, si possa asserire fin d'ora che, nella nuova e gravissima lotta, esso ha trionfato.

Per ciò che rimane a fare, noi abbiamo dichiarato nell'altro ramo del Parlamento, e dichiariamo qui, che ci affretteremo a presentare il progetto di legge sull'ordinamento delle proprietà ecclesiastiche; ed abbiamo fede che, mercè di esso, sarà ancor meglio recata

in atto quella separazione completa della Chiesa dallo Stato, e quel sistema di libertà che furono guida e programma al compimento del nostro edificio nazionale.

(*Segni d'approvazione.*)

Presidente. Il Senatore Menabrea ha la parola.

Senatore Menabrea. Signori Senatori! Singolare destino è il mio di dover prendere, come in un'altra recente occasione, la parola dopo due eminenti oratori, il Senatore Tecchio ed il Ministro di Grazia e Giustizia, ed in argomento che può dirsi estraneo ai miei studi speciali, per combatterli in alcune parti sopra un terreno che dessi assai meglio di me conoscono.

Ma io obbedisco ad una esigenza della mia posizione, poichè il Senato ricorderà come per ben due anni la questione romana tenesse in pensiero il Ministero al quale io avevo l'onore di appartenere. Epperò in quel frattempo dovetti formarmi su questo argomento un concetto, che esporrò francamente al Senato, manifestando i motivi per cui do il mio voto favorevole alla legge, modificata cogli emendamenti proposti dall'onorevole Vigliani e da altri nostri Colleghi.

Tuttavia prima di entrare nella discussione, debbo rispondere ad un'argomentazione dell'on. Tecchio, che ho sentito rammentare or dianzi dal Ministro Guardasigilli.

Il Senato ricorderà che, quando furono recate innanzi a lui le leggi per l'approvazione del plebiscito romano e pel trasferimento della capitale, io con alcuni altri Colleghi ho insistito, affinchè a queste leggi si facesse precedere quella sulla guarentigia al Pontefice, perchè questa legge doveva essere la base della soluzione della questione romana, e dell'ordinamento definitivo di un concerto tra la Chiesa e lo Stato. Senonchè, malgrado i nostri sforzi, la nostra proposta fu respinta; noi fin d'allora prevedevamo che la questione delle guarentigie sarebbe rimandata a tempo troppo remoto, che la discussione in Senato non avrebbe più potuto esser libera, e si sarebbe venuti poi invocando l'urgenza e l'incalzare del tempo fatale che sarebbe stato fissato pel trasferimento della Capitale.

Ebbene, o Signori, ciò che prevedemmo s'avvera quest'oggi, ed è molto singolare il vedere che coloro i quali ci combattevano, si servono ora di quello stesso argomento, quasi per costringere il voto del Senato e togliergli in parte la sua libertà.

Si, o Signori, se v'ha una legge in cui non bisogna badare alle circostanze secondarie, è certamente la legge attuale, che si può considerare come una legge statutaria, ed io aggiungo che da questa può dipendere l'avvenire d'Italia.

(*Sensazione.*)

Ma, o Signori, una cosa più singolare ho udito ieri dall'onorevole Senatore Tecchio, quando egli invocava il Conte di Cavour (che si cita così spesso in questa discussione) egli diceva che il Conte di Cavour non avrebbe concesso la libertà assoluta alla Chiesa se non al-

lorquando il Pontefice fosse venuto ad un atto conciliativo.

Ebbene, permettetemi, o Signori, che io ricordi al Senato le parole memorabili del Conte di Cavour pronunciate nella seduta della Camera dei Deputati del 25 marzo 1861.

In quel notabilissimo discorso, il Conte di Cavour, dopo avere esaminata la questione della cessazione del potere temporale sotto tutti i suoi aspetti, e dopo aver considerato il fatto di una conciliazione col Pontefice, esaminava anche la circostanza in cui questa conciliazione non avesse potuto ottenersi, e si esprimeva in questi termini:

« Se, per circostanze fatali alla Chiesa e all'Italia, l'animo del Pontefice non si mutasse e rimanesse fermo nel respingere ogni maniera di accordo? Ebbene, o Signori, non perciò noi cesseremo dal proclamare altamente i principii che qui ora vi ho esposti, e che mi lusingo riceveranno da voi favorevole accoglienza; noi non cesseremo dal dire che, qualunque sia il modo con cui l'Italia giungerà alla Città Eterna, sia che vi giunga per accordo o senza, giunta a Roma, appena avrà dichiarato decaduto il potere temporale, essa proclamerà il principio della separazione, ed attuerà immediatamente il principio della libertà della Chiesa sulle basi più larghe.

« Quando noi avremo ciò operato; quando queste dottrine avranno ricevuto una solenne sanzione dal Parlamento nazionale; quando non sarà più lecito di porre in dubbio qualisiano i veri sentimenti degli Italiani, quando sarà chiaro al mondo che essi non sono ostili alla religione dei loro padri, ma anzi desiderano e vogliono conservare questa religione nel loro paese, che bramano assicurarsi i mezzi di prosperare e di svilupparsi abbattendo un potere, il quale fu un ostacolo non solo alla riorganizzazione d'Italia, ma eziandio allo svolgimento del cattolicesimo, io porto speranza che la gran maggioranza della società cattolica assolverà all'Italiani, e farà cadere su coloro a cui spetta la responsabilità delle conseguenze della lotta fatale che il Pontefice volesse impegnare contro la nazione, in mezzo alla quale esso risiede. Ma, o Signori, Dio disperda il fatale augurio! a rischio di essere accagionato di abbandonarmi ad utopie, io nutro fiducia che, quando la proclamazione dei principii che ora ho fatta, e quando la consacrazione, che voi ne farete, saranno rese note al mondo, e giungeranno a Roma nelle aule del Vaticano, io nutro fiducia, dico, che quelle fibre italiane che il partito reazionario non ha ancora potuto svellere interamente dall'animo di Pio IX, queste fibre vibreranno ancora, e si potrà compiere il più grande atto che popolo mai abbia compiuto. E così sarà dato alla stessa generazione di aver risuscitato una nazione, e d'aver fatto cosa più grande, più sublime ancora, cosa la di cui influenza è incalcolabile; di avere cioè riconciliato il Papato e l'autorità civile; di avere firmata la pace fra la Chiesa e lo Stato, fra

lo spirito di religione ed i grandi principii della libertà.

« Si io spero o Signori, che ci sarà dato di compiere questi due grandi atti, i quali certamente tramanderanno alle più lontane posterità la benemerita della presente generazione italiana. »

Vedete adunque che il grande uomo di Stato che invocava ieri l'onorevole Senatore Tecchio, diceva al contrario che, anche nel caso in cui il Pontefice fosse stato sordo alle domande di conciliazione che gli venivano fatte, egli avrebbe domandato al Parlamento la libertà della Chiesa nel modo più ampio.

Nello splendido discorso che il signor Ministro degli Affari Esteri pronunziava nella seduta di ieri, l'altro con eloquenza degna dell'altera dei suoi pensieri, si faceva a considerare le varie fasi che ha subito la nazione italiana col potere temporale, e le conseguenze che dovevano derivare dalla caduta di questo potere.

Egli parlava di conciliazione, e vi metteva come principal fondamento l'indipendenza del Sommo Pontefice e la libertà della Chiesa. Si poteva sperare, udendo questo discorso, che un'era novella stava per aprirsi e che mettendosi in disparte i vecchi rancori, spuntava in fine il giorno della pacificazione dello Stato colla Chiesa.

Ma, o Signori, questi principii che furono invocati dal signor Ministro degli Affari Esteri e che certamente nessuno vorrà contrastare, in qual modo sono stati attuati?

Se noi badiamo allo svolgimento che ha preso la questione romana dal giorno in cui le nostre truppe entrarono a forza nella Città Eterna, fino a quest'oggi, scorgiamo quale distanza sia corsa tra le prime idee espresse dal Ministero, di lasciare la città Leonina in pieno potere (non dirò in proprietà) al Pontefice, sino alla legge che ora discutiamo, la quale dà al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica facoltà di mandare un suo usciere nei musei del Vaticano. (*Sensazione.*)

Certamente, o Signori, la legge che stiamo discutendo, coi modesti emendamenti che furono proposti dall'Ufficio Centrale, è già un gran passo; essa assicura in parte l'indipendenza del Pontefice e dà qualche cosa alla Chiesa; ma non dà ancora tutto ciò che essa deve avere, e che intendiamo debba avere, affinché il principio consacrato dal Conte di Cavour, e che fu, per così dire, la base della nostra politica, e di tutte le promesse alle Potenze ogni qualvolta si trattò della questione romana, diventi una verità.

La legge adunque che discutiamo, cogli emendamenti dell'Ufficio Centrale, non è certo sufficiente perchè la parola dell'Italia sia mantenuta, e questa legge corrisponda a ciò che fu per dieci anni annunziato e promesso.

Certamente la legge non dà quella libertà che proponeva l'onorevole Senatore di Villamarina, il quale ingegnosamente appoggiandosi sopra alcune lettere del Conte di Cavour, proponeva per il Pontefice la libertà

che aveva Cristo, il quale morì sulla croce, volendo cioè che tutti i Papi diventassero tanti martiri. (*Harità*)

Tale veramente non sarà il risultato della legge attuale; ma infine io credo che dessa non corrisponda interamente al concetto che da principio si era formato il Ministero, quando tentò definitivamente la soluzione della questione romana; concetto che in parte si desume da tutto il rivolgimento politico che ebbe luogo in Italia dal 1861 a questa parte.

Intratterò pochissimo il Senato dei particolari di questa legge, perchè lascio al mio illustre collega, il Senatore Vigliani, la cura di svolgere gli emendamenti da lui proposti ed ai quali io di buon grado sotto-scrivo.

Mi limito a considerare la questione sotto i tre seguenti aspetti: 1° l'indipendenza del Pontefice; 2° la libertà della Chiesa; 3° i riguardi che si devono alla credenza cattolica.

Io non credo, o Signori, che il modo con cui fu sciolta la questione romana, cioè col decretare il trasporto delle amministrazioni governative a Roma, sia stato il più semplice e facile, per riuscire ad un accomodamento colla Chiesa e per rinnovere tutte le difficoltà che con essa abbiamo.

Io credo anzi che si sia scelto il sistema più difficile, il quale creerà nuove contrarietà; non dirò che esso possa compromettere il Governo, bensì darà luogo a sconcerti non tanto facilmente prevedibili.

Ma la cosa è fatta, ed è dovere di ogni buon cittadino di aiutare il Governo a percorrere la via in cui si è messo, poichè ora non si tratta più nè di ministri, nè di ministeri, ma si tratta dello Stato, si tratta dell'Italia. (*Bentissimo!*)

Io non so nemmeno eco ai timori di coloro che credono ad un intervento di armi straniere per ristabilire il potere temporale del Papa. Io credo che questo è caduto, perchè la residenza del Pontefice ed il suo potere temporale erano a Roma, e Roma essendo in mano di un' autorità che non era quella d'Italia, finchè a Roma potevano da questa autorità essere chiamate milizie straniere, l'Italia non poteva dirsi costituita in nazione, ed il potere temporale del Papa era sempre un pericolo per essa. Perciò la esistenza simultanea di queste due autorità nella penisola era divenuta ormai impossibile.

Col procedere del tempo, nuovi bisogni della società si sono manifestati; e permettetemi che io ora vi parli come ingegnere: vi sono dei fatti nuovi che hanno iniziato una nuova era nel mondo, la polvere da guerra dapprima, poi la stampa, le strade ferrate, il vapore, i telegrafi, e da ultimo le nuove armi, per cui i piccoli paesi più non possono esistere, e necessariamente le grandi nazioni devono costituirsi se vogliono esistere a fronte dei potenti vicini.

Forse se il Papa, invece di avere la sua sede a Roma, l'avesse avuta in qualche isola remota o in qualche territorio che non avesse d'istat l'ambizione di nessuno, forse, dico, non vi sarebbe stata incompatibilità

del potere temporale col potere spirituale; ma a Roma ogniuno vede che la lotta era tra l'Italia ed il Papa, e però, a mio credere, il potere temporale ha cessato di vivere in Roma e non vi risorgerà più. Se qualcheduno però nutrisse ancora questa speranza, lo stimo che dessa non potrebbe avverarsi se non attraverso sanguinose stragi, e sono persuaso che l'animo santo del Pontefice rifuggirebbe dal riacquistare un tal potere, quando fosse macchiato dal sangue de'suoi sudditi. D'altronde, o Signori, in Italia presentemente in fatto di religione regna l'indifferenza, ma il giorno in cui il potere temporale del Papa fosse ristabilito con tali auspici, non vi sarebbe più indifferenza, ma ne nascerebbe odio contro la religione e contro il suo Capo. Allora sarebbe il caso di dire al Pontefice: sarete ancora vescovo di Roma, ma lo sarete *in partibus infidelium*.

La legge attuale dà al Pontefice quelle immunità e quegli onori che gli sono dovuti. Notate bene, o Signori, che alcuni flungono di credere che il Governo gli ne faccia un grazioso dono; ma o Signori, il Papa conserva solamente ciò che aveva e che può essere conciliabile colla nuova condizione delle cose. Dunque non è un atto di generosità da parte nostra, ma un semplice debito che compiamo e che serve più al Governo che al Pontefice, poichè il Capo di una religione comè la cattolica, non ha d'uopo che una legge gli assegni la venerazione che gli è dovuta.

Io credo che le disposizioni della legge, modificate dall'Ufficio Centrale, sarebbero sufficienti per questa parte, se non lasciassero troppo contatto diretto del Governo col Pontefice.

Io vorrei maggiore isolamento, perchè gli attriti di contatto, in questo momento non possono dare buoni frutti.

Io avrei desiderato che al Pontefice fosse stata data più ampia parte della città Leonina, cosicchè potesse rimanere presso di sé quegli istituti che credesse indispensabili per l'esercizio della sua suprema autorità spirituale.

Ma queste sono cose che potranno farsi in seguito. Ora parlo dei riguardi che si debbono alle credenze cattoliche.

Il Papa non può stare che a Roma.

Sarebbe illusione il credere che il Papa potesse trasportare altrove la sua sede.

Roma è la sede e la culla del cattolicesimo.

Là furono i martiri e là ne durano le reliquie nelle catacombe, che sono oggetto di venerazione per i fedeli.

In Roma sono i Luoghi Santi, sono le basiliche ed altri pubblici stabilimenti che sono un elemento del cattolicesimo, come lo sono le case religiose dei generali degli istituti.

Nella legge si salva il Pontefice, il Vaticano, il Palazzo Lateranense, Castel Gandolfo, ma degli altri non è fatta menzione; cosicchè per effetto della legge attuale, unitamente a quella che abbiamo votata, logicamente sarebbe in facoltà del Governo di trasformare una

basilica, e sopprimere una Casa generale di quegli altri istituti indispensabili per l'esercizio del potere del Pontefice, senza che la legge vi provveda. Non è fatta neppure parola della facoltà ai fedeli d'ogni nazione di accedere al Pontefice. Sarebbe forse troppo tardi per introdurre tali disposizioni nella presente legge, epperò io mi limito ad accennarle.

Vengo alla questione più importante, quella della libertà della Chiesa.

Il titolo della legge relativo a questa libertà è indissolubilmente connesso coll'art. 1 relativo alle prerogative del Pontefice.

Infatti, che cosa sarebbe il Pontefice senza la libertà dalla Chiesa?

Sarebbe un Sovrano spirituale senza autorità. Dunque credo che il punto principale, il punto cardinale sia appunto il secondo Titolo della legge con cui il Governo ha intenzione di stabilire la libertà della Chiesa. Ma, come dimostrò egregiamente il Senatore Vigliani, queste libertà della Chiesa mancano nella base principale, cioè nel diritto dell'amministrazione dei proprii beni, nel diritto d'insegnamento, e in quello di nomina, sul quale appunto egli risponderà all'onorevole Guardasigilli.

Non so veramente come si possa affermare che noi abbiamo data con questa legge libertà vera ed intera alla Chiesa, e compiuto il programma del Conte di Cavour, accettato per dieci anni dalla Nazione, se non si entra in una via più larga di quella che ci viene proposta.

Questo concetto è stato ristretto nel progetto attuale, mentre nel primitivo progetto del Ministero era assai più largo, benchè tuttavia incompleto, e il Ministero vi enunciava almeno il principio della libertà d'insegnamento superiore; ma questo nella legge attuale è scomparso, ed è per questi motivi che noi insistiamo per la completa libertà della Chiesa e per la totale indipendenza della Chiesa dallo Stato.

Senza entrare in nessun particolare sopra queste importantissime questioni, senza svolgere più lungamente la loro tesi, i sottoscrittori degli emendamenti si sono limitati a stabilire de' principii perchè siano fecondi per l'avvenire, e costituiscano, per così dire, un obbligo al Governo di entrare nella via che noi gli avremmo tracciata.

Vi sono certo delle gravi questioni da risolvere, ma è indispensabile entrare in quella via, se vogliamo rimaner fedeli al nostro programma e venire una volta alla conciliazione della Chiesa collo Stato.

Io parlo come ho detto specialmente dell'Istruzione Pubblica; perchè mi pare che la idea della libertà dell'istruzione abbia di molto progredito, perciò credo che questo sia il terreno sul quale dobbiamo maggiormente insistere; giacchè non si tratta solo di una questione di libertà religiosa, si tratta di una questione sociale; se qui noi domandiamo tutte queste libertà, non le domandiamo per la Chiesa soltanto, ma per tutti, perchè vogliamo che tutti ne godano,

perchè crediamo che ciò sia indispensabile, e benchè chiediamo la libertà d'insegnamento, non vogliamo esonerare il Governo da quell'ingerenza che egli vi deve avere; ma che sia per la prima restituita ai padri di famiglia la libertà che sta scritta nella legge Casati, quella cioè di educare le loro famiglie nel modo che intendono essi stessi.

Signori, noi abbiamo combattuto il monopolio che avevano i Gesuiti, esso è scomparso bensì, ma non si ottenne la libertà d'insegnamento: il monopolio cadde nelle mani di altra Chiesa che ha pure i suoi dogmi, la sua intolleranza, ed anche la sua infallibilità. (Bene)

Dunque noi non vogliamo nè l'una nè l'altra; noi vogliamo la vera libertà per tutti, ed è su questo punto che insistiamo ed insistremo maggiormente, o Signori, imperocchè l'andamento e la direzione che prende l'istruzione pubblica dà molto a pensare, massime nei Comuni ove secondo che la maggioranza dei Consiglieri è d'un'opinione, o d'un'altra, l'educazione della gioventù, l'istruzione primaria prende un indirizzo religioso od un altro affatto opposto; imperocchè se avrete una maggioranza di cattolici, questi chiameranno gl'ignorantelli, se l'avrete di liberi pensatori, questi chiameranno chi vi parli di tutt'altra cosa che di Dio e della immortalità dell'anima.

Noi abbiamo molti esempi di disordini prodotti con questo stato di cose; ora se vogliamo veramente che il paese sia educato, bisogna che l'educazione abbia un indirizzo più costante, più vero e più conforme alla base di ogni morale. Bisognerebbe che l'educazione ufficiale fosse affidata alla direzione d'un Magistrato, il quale ne avesse la vigilanza, e fosse estraneo alle agitazioni dei partiti politici, e che il padre di famiglia fosse più rappresentato in quella direzione che non lo sia attualmente.

Io non parlo dell'istruzione che si dà nelle Università, che questa mi trarrebbe a discutere altri importanti argomenti; non inlagherò se in certa scuola superiore s'insegna che l'anima non è altro che una cellula materiale, e secondo che essa ha un moto girettorio a destra od a sinistra, essa va a ispirare un birbante od un santo, secondo che ha più o meno fosforo, si alligierà nella testa di un Newton o di un asino. — Non cercherò se s'insegni che tutte le azioni sono necessarie, che la moralità delle medesime non è che un pregiudizio; infine se si viene a concludere che Dio non esiste, che non è che un fantasma della immaginazione.

Io non pretendo impedire che nessuna dottrina anche la più assurda, sia esposta. — Ma dal momento che tali dottrine possono essere svolte nelle scuole dello Stato, io pretendo alla libertà di altre scuole libere per combatterle.

Non crediate, o Signori, che tutte queste dottrine materialiste le quali fanno derivare gli uomini dalla scimmia, mentre abbiamo imparato nella nostra infanzia che siamo creatura immagine di Dio, non crediate,

dico, che queste siano cose indifferenti per la società; esse hanno dei risultati funesti: vi basti il confronto di avvenimenti consimili che si ripetono alla distanza di 19 secoli. (*Sensazione*)

L'antica Roma, al momento in cui cadeva la Repubblica, era piena di quei filosofi greci che insegnavano dottrine più o meno singolari; fra gli altri vi era la scuola d'Epicuro. Epicuro trovò uno splendido poeta che si fece suo interprete, e questo fu Lucrezio, uno dei più grandi poeti dell'antichità, poeta, di cui io ammiro le poesie, mentre ne detesto le dottrine.

Ebbene, o Signori, a quell'epoca sorse la ribellione di Catilina, la quale mise a repentaglio l'esistenza della Società e contribuì alla caduta della Repubblica, facendo nascere la dittatura dei Cesari.

Ai nostri tempi questa medesima dottrina è risuscitata ed il vecchio sistema di Epicuro è risorto dalla sua tomba, e si vede attualmente inneggiato nelle nostre Cattedre in Italia e altrove.

Il paese che fu il primo a salutare quel risorgimento, la Francia, paga quest'oggi il fio del suo errore. Quando si è tolto al popolo il sentimento della dignità della sua origine, la speranza nell'immortalità dell'anima, quando gli si è tolta la base di ogni morale, cosa gli resta? Tanto più quando assiste allo spettacolo dell'inverecondo trionfo della cupidigia e dell'immoralità, non resta che a dire, come dicevano gli antichi: beviamo e mangiamo oggi poichè domani dobbiamo morire, e questa è il grido degli operai di Parigi, che insorgono contro la loro patria e contro la civiltà.

(Bravo, bene!)

Signori, io so bene che con queste mie parole forse sarò trattato di clericale, perchè è la solita arma alquanto spuntata degli avversari. Una volta, sotto il buon governo, si era sospetti in fatto di letteratura; ora si è sospetti in fatto di clericalismo, per cui permettetemi che io mi difenda un po' sotto questo punto dandovi lettura di un brano d'un autore, che ragiona degli Stati Uniti d'America.

Voi sapete che gli Stati Uniti d'America si compongono di cittadini di ogni parte del mondo, i quali appartengono a tante diverse sette religiose; ivi però han dovuto stabilire l'istruzione primaria su basi proprie, e se non si insegna la religione, il principio religioso però non è bandito (notate bene), poichè prima di entrare nella scuola, da tutti, qualunque sia il culto a cui appartengono, si deve recitare l'orazione domenicale, e quindi, finita la scuola, nei giorni determinati, i singoli allievi di tutti i culti si distribuiscono nelle loro rispettive Chiese, dove ricevono l'istruzione religiosa.

Questo poi dico per contrapporre al fatto asserito, il quale spero non sarà vero, di qualche funzionario dell'istruzione pubblica, il quale avrebbe in Roma fatto levare i crocifissi dalle scuole pubbliche.

Vengo ora al brano, di cui desidero darvi lettura, e nel quale si parla delle condizioni degli Stati Uniti

d'America nel 1860, e della prosperità a cui essi sono giunti. Quell'autore scrive:

« In fine la religione è non ultimo elemento della grandezza americana, e non la cede a nessun'altro in importanza. Agli Stati Uniti, ognuno si fa gloria di essere cristiano, si dice volentieri che la libertà moderna è figlia del Vangelo e che dessa perirebbe con esso.

» Questa asserzione farà ridere più di un lettore lo scetticismo è quest'oggi di moda nella patria di Voltaire, ma me ne dole per la delicatezza de' belli spiriti, lo scetticismo è sterile ed a nulla conduce. Per agire, bisogna credere, bisogna sperare, bisogna amare. Non mai nessun uomo, nè un popolo hanno fatto cose grandi senza avere una gran fede. (*Benissimo*)

» In quanto al materialismo, che oggi è un grido di guerra anzichè una credenza ragionata, esso fece apparizione più di una volta nel mondo, ma, cosa triste a dire, esso fu sempre un segno di decadenza e di servitù: esso è la dottrina de' cattivi giorni.

» La libertà non si accomoda con un così povero concetto del destino umano.

» Per servire gli uomini, per dedicarsi a loro, malgrado i loro vizii, la loro ignoranza, la loro ingratitude, bisogna credere in essi delle anime immortali di un valore infinito, e non i più stupidi ed i più miserabili degli animali.

» L'effetto più generale del materialismo, è di condurre il comune degli uomini all'egoismo ed ai piaceri grossolani e scurrili: *Goli dell'ora presente, domani tu morrai*; sarà sempre l'ultima parola della scuola epiurea.

E sapete, o Signori, chi è lo scrittore di queste memorande, e direi quasi, profetiche parole? È nemmeno che il signor Laboulaye membro dell'Istituto di Francia ed autore della *Storia degli Stati Uniti d'America*, l'uomo certamente più liberale che esista in Francia.

Signori, ho udito vari oratori, e veggio anche nella eloquente Relazione del Relatore dell'Ufficio Centrale che si esprime qualche timore che questa libertà, che si darrebbe al clero, possa ingenerare abusi e pericoli; veramente questo timore mi sembra ispirato dalla ricordanza delle lotte che avvenivano una volta tra il papato ed il principato civile, ma oggi che il potere temporale non esiste più, che cosa avete da temere dalla libertà? E poi avete per esempio dei fatti che ne sono il contrapposto:

Si prenda ad esempio il Belgio.

Ecco 40 anni che quel paese è uscito da una rivoluzione, e si è costituito con uno Statuto il più largo che esista nel mondo. Permettete che ve ne legga qualche articolo.

L'art. 16 è così concepito: « Lo Stato non ha il diritto d'intervenire nè nella nomina nè nella installazione dei ministri di un culto qualsiasi, nè d'impedire a questi di corrispondere coi loro superiori, e di

pubblicare i loro atti, salvo in quest'ultimo caso, la responsabilità ordinaria in materia di stampa e di pubblicazione.»

« Art. 17. L'insegnamento è libero, qualsiasi misura preventiva è vietata, la repressione dei delitti non è regolata che dalla legge; l'istruzione pubblica impartita a spese dello Stato è del pari regolata dalla legge.

« Art. 19. I Belgi hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolare l'esercizio di questo diritto, senza tampoco assoggettarsi ad una autorizzazione anticipata.

« Questa disposizione non si applica agli assembramenti sulle pubbliche vie, i quali vanno soggetti alle leggi di polizia.

« Art. 20. I Belgi hanno il diritto di associazione: questo diritto non può essere assoggettato a qualsiasi misura preventiva. »

Che cosa abbiamo domandato noi coi nostri emendamenti? La promessa di una libertà consimile a quella di cui godono i Belgi.

Ebbene, quali pericoli ha prodotto questa libertà? Nessuno. Sono quarant'anni che essa esiste in quel paese, il quale ha assistito senza commuoversi alle rivoluzioni che hanno così frequentemente perturbato una nazione vicina. Una volta il Re de' Belgi, notate bene, Re protestante in un paese cattolico, una volta dico, egli domandò alla nazione se essa volesse costituirsi in repubblica; ma all'unanimità il popolo lo supplicò di conservare la Corona. Per venti e più anni il partito liberale ha avuto il potere; non vi fu un solo atto di prepotenza contro il partito cattolico, ed oggi quest'ultimo tiene le redini dello Stato; ebbene quale notevole cambiamento è succeduto nell'indirizzo generale della nazione? Nessuno; tutto procede collo stesso ordine. Nessuna perturbazione ha molestato le popolazioni: io domando ancora ai signori Ministri se il Gabinetto Belga attuale, quantunque rappresentante del partito cattolico più ardente, abbia dato il menomo fastidio al nostro Governo per la questione di Roma? Io credo che mi risponderà: nessuno.

Un'altra considerazione dovrebbe indurre ad adottare i nostri emendamenti: i principii che vi sono espressi, sono i soli che possono condurre ad una conciliazione tra la Chiesa e lo Stato; quando parlo di Chiesa, non intendo il solo clero, ma bensì il complesso de' fedeli che la compongono.

Finchè questa pace non sarà stabilita, l'Italia rimarrà divisa ed in conseguenza debile. Date la pace alla Chiesa, la libertà senza privilegi, e vedrete che dessa sarà il più solido elemento conservativo dello Stato; poichè più d'ogni altra essa avrà interesse alla sua conservazione, come ciò avviene negli Stati Uniti d'America, dove la Chiesa cattolica si svolge nella libertà ed è uno de' più forti appoggi di quella repubblica.

Sarebbe tempo ormai di smettere questi antichi ran-

cori che non sono più de' nostri tempi; e mi meraviglio in vedere che si va litigando sopra meschine questioni d'ingerenza governativa più o meno estese, mentre non iscorgiamo intorno a noi il nemico comune che ci minaccia. Noi rassomigliamo ai Greci del Bisso impero, che disputavano a Costantinopoli sulla natura della luce del Mont-Tabor, mentre Maometto II invadeva la città. (Sensazione).

Questo nemico comune è la società internazionale che coloro che ne sono attualmente le prime vittime, deridevano, ma che ora ha preso il sopravvento, e che avendo smesso ogni sentimento di umanità, porta la rovina nel seno della patria già lacerata da inaudite sventure. Questa nefanda società non trionferà in Francia, ne sono certo, perchè il male non può a lungo durare, ma essa lascerà spaventose tracce del suo passaggio. Disiata in Francia, l'internazionale non smetterà ogni pensiero di tentare di turbare l'Italia.

Essa ha già i suoi comuni organizzati, essa ha i suoi generali Cluseret e Dombrwski; i suoi cracoli per qualche tempo silenziosi hanno recuperato la parola; essa non aspetta che l'istante propizio; mi permetto di ricordare ai sig. Ministri d'invigilare sui forti di Genova e sopra Castel S. Angelo. Ebbene, Signori, invece di continuare la guerra ad un certo che oramai non può più essere pericoloso, uniamoci per scongiurare il comune pericolo, e per ridonare la pace alle nostre popolazioni che non domandano altro che di vivere sicure e tranquille sotto la protezione delle leggi.

Signori, io non so quale sarà la sorte dei nostri emendamenti, che dovrebbero segnare il principio di un'era di concordia e di vera libertà. Quand'anche essi vengano respinti, io mi terrò onorato di averli sottoscritti, imperocchè essi additano l'avvenire, e perchè il paese vedrà che tanto nell'uno che nell'altro ramo del Parlamento vi sono uomini concordi a spingere in quella via che è la sola di salvamento. Forse presso alcuni le nostre proposte saranno meno popolari; ma noi abbiamo anche il coraggio della impopolarità.

Per noi, al momento in cui vediamo la nave d'Italia condotta dalla sua stella attraverso tanti pericoli vicino al porto in cui sta per entrare, non ci resta che a formare un solo voto, ed è, che essa esca incolume dagli scogli tra i quali potrebbe ancora naufragare.

(Vivissimi segni d'approvazione.)

Presidente. Da la parola al Senatore di San Martino.

Senatore Ponza di San Martino. Signori Senatori! Noi dobbiamo, all'età in cui siamo giunti, giudicare le cose con quella freddezza, con quella calma che è necessaria per contenerci sempre nella completa e piena conseguenza dei principii liberali, ai quali abbiamo servito per tutta la nostra vita.

Noi abbiamo raggiunto lo scopo di rendere Roma

italiana, noi abbiamo obbedito ad una necessità suprema ad una necessità inevitabile, dichiarandola Capitale. E difatti se Roma non fosse stata Capitale d'Italia, sarebbe stata il centro della rivoluzione, e l'Italia non avrebbe mai potuto governarla.

Noi, portando la Capitale a Roma, vi porteremo e l'ordine e la libertà.

Io, più di qualunque altro, fui sempre sinceramente inclinato a tutte le transazioni che fossero possibili, che fossero conciliabili col principio dell'unità e col principio della libertà. Io credo di operare da buon italiano cercando ogni possibile transazione verso il Pontefice e verso tutte le istituzioni del culto al quale mi glorio di appartenere.

Reputo anch'io che il Papa debba conseguire una completa libertà d'azione, e debba trovare in questa libertà, assicurata dal sostegno di tutto il popolo italiano, un compenso al potere temporale che ha perduto.

E fino a che io sento (come ho sentito con piacere il Senatore Menabrea, e come sentii con piacere anche ieri il Senatore Digny) ripetera in questo recinto che essi sono partigiani della libertà, io mi auguro che se ritornano al potere, ci diano il contento di vederli porre ad effetto i concetti che manifestano.

La libertà, o Signori, fu dichiarato esplicitamente dal Senatore Menabrea, deve essere una libertà completa; ed io in questo sono perfettamente d'accordo con lui; il giorno in cui ci limitassimo a provvedere alla sola libertà della Chiesa, noi creeremmo nello Stato, creeremmo nella universalità della popolazione cattolica che lo compone, un antagonismo terribile. Questa popolazione, la quale è pure in generale ossequente al culto che professa, e universalmente ne desidera il trionfo, vedrebbe col nome di libertà sorgere il monopolio di un solo, e crederebbe giustamente in pericolo tanto la libertà del Paese quanto la sua indipendenza.

Il Senatore Menabrea ci ha letto lo Statuto del Belgio. Lo Statuto del Belgio non dice che è assicurato alle istituzioni religiose il diritto di associazione; questo Statuto non fa del diritto d'associazione un privilegio od un monopolio delle istituzioni religiose; esso dice: *tutti i Belgi hanno diritto di associarsi*: per modo che il diritto d'associazione sia un diritto generale del popolo tutto intero. Ed io dichiaro che ove il generale Menabrea venga un giorno a proporci questa libertà generale, io la voterò immediatamente. La forma di governo dei popoli veramente liberi sta appunto in ciò, che essi proclamarono la libertà di associazione come un diritto di tutti i cittadini, e che le associazioni di diversa natura, di diverse tendenze e di diverso carattere escludono che una resti tanto potente da ridurre il popolo a servitù.

Quello che ora dico del diritto di associazione, io lo estendo a tutte le altre libertà, che credo tutte egualmente necessarie ed indispensabili. La libertà di coscienza, la libertà personale, la inviolabilità del do-

micilio, il diritto nella più gran parte dei casi alla libertà provvisoria anche durante il processo, la libertà della stampa coll'assoluto divieto di offendere i cittadini nella vita privata, la libertà d'insegnamento, ma piena, completa, costituiscono tutte insieme il diritto naturale d'un uomo libero, ed è solo dal loro svolgersi senza impedimenti che il popolo si forma alla vita pubblica.

E qui mi scusi l'onorevole Senatore Menabrea, ma mi è parso che nella esplicazione che egli ci dava del suo concetto il principio di libertà dell'insegnamento venisse singolarmente menomato. Esso ci diceva: io voglio la libertà, ma compiangio il modo col quale la usano molte rappresentanze, e me ne sento offeso, e nell'escludere che esse fanno l'insegnamento religioso, io vedo un grave pericolo.

Finchè egli non vede che un grave pericolo, io sono d'accordo con lui; ma egli è andato più in là, egli disse: io vorrei creare una magistratura la quale avesse autorità di far prevalere quei principii che non si devono impunemente offendere o dimenticare; e qui io mi permetto di dire che non posso più essere con lui.

Io compiangio chi esclude l'insegnamento religioso; lo credo nell'errore, credo che faccia atto improvvido contro l'interesse della società; ma salva l'applicazione per opera dell'autorità giudiziaria delle pene sancite dal Codice penale per i reati d'ordine pubblico, non userei della forza per costringerlo a cambiare sistema.

Io credo primieramente che la libertà generale darebbe una tale autorità ai padri di famiglia, che molto difficilmente una rappresentanza elettiva oserebbe esporsi alla loro irritazione; e credo che il mostrare tanti timori ed il creare Magistrature per tenerli sempre sotto tutela, basterebbe per viziare ed escludere l'educazione politica, che sola crea la vera libertà per ritornare ai principii che producono l'irritazione, ai principii che rendono impossibile all'atto pratico il rispetto della libertà.

Io quindi protesto che, amico della libertà, amico del principio unitario ed altrettanto alieno da ogni spirito di partito, io accetterei volentieri qualsiasi Ministero che mi desse la libertà, non ricercherei la sua origine, e purchè fornisse guarentigie per darmela, io l'accetterei immediatamente.

Ma credo che la libertà la dobbiamo volere, e non permettere che si dia solo in parole: desidero che le proposte di darci istituzioni veramente libere non siano dimenticate dagli onorevoli proponenti, allora principalmente che, ritornando al Ministero, avessero più ampi mezzi di farle prevalere.

Io credo, o Signori, che il recente movimento italiano sarà foriero di un grande avvenire pel papato, di una grande sua potenza, se il papato, penetrandosi finalmente della nuova condizione che gli è fatta, accetterà francamente la sua nuova posizione.

Il Papa sovrano, il Papa re collegato come era cogli

interessi di tutte le sovranità e di tutte le monarchie, rappresentava, volere o non volere, un principio che è fortemente contrastato, un principio che non può essere eterno come il principio religioso.

Il clero cattolico ha potuto vedere nella Storia dei popoli moderni, quanto sia stata diversa la sua influenza, in ragione della condizione politica che assumeva sotto i diversi governi.

Noi abbiamo infatti veduto, dopo la Restaurazione in Francia che aveva accordato al clero grandi privilegi, che lo aveva fatto partecipe di una grande influenza nelle cose di governo, noi abbiamo veduto compiersi una rivoluzione, dico, coll'intento principale di infirmare questa influenza e di abbatterla. Sotto il Governo di Luigi Filippo, il clero fu tenuto in disparte, ma quando quel governo fu rovesciato, lasciò il clero così potente in Francia, per cui si può in certo modo dire che fu moderatore della rivoluzione del 1848; e pur troppo vediamo, dopo un altro governo glorioso per molti anni, e caduto così miseramente, vediamo, dico, questo clero il quale aveva riacquisito una notevole influenza, non averne più, e nei rivolgimenti che si compiono essere di nuovo fatto segno alle ire del popolo.

Questo dovrebbe dimostrare al Clero che la sua dottrina deve ritornare necessariamente ai primitivi principii, all'assoluta astensione da ogni ingerenza nelle cose di Stato, al rifiuto di accettare qualsiasi grado ed influenza dalle autorità civili, dalle autorità di questo mondo, per potere esercitare più completamente e più perfettamente quell'influenza religiosa sugli spiriti che tanto è necessaria.

La società moderna è travagliata da molti mali, da mali pei quali nessuno ha ancora potuto ideare il rimedio, ai quali nessuno si ripromette di provvedere con leggi, perchè evidentemente ai mali che affliggono la società moderna non possono portar rimedio le leggi di questo mondo.

Il solo rimedio che può ricevere una classe che lavora e che soffre quando vede una classe che gode senza bisogno di lavorare, sta nel diffondere in tutti gli ordini delle cittadinanze il principio della tolleranza e della carità, e coll'applicazione di questo principio e col ritorno alla vita morale delle alte classi della società che solo si potrà produrre quel riavvicinamento che nelle attuali condizioni, nell'attuale immoralità è quasi impossibile.

L'influenza dei ministri della religione può contribuir molto a questo ravvedimento, quando sia intieramente disgiunta da ogni interesse politico, nè si potrebbe disgiungere se durasse il Potere temporale che immedesima ed il Papa ed i ministri dell'altare negli interessi di tutti anche dei cattivi Governi del cui appoggio abbisognano per gli interessi temporali.

Quindi anche per queste ragioni io credo che l'Italia ha reso un gran servizio al mondo se per l'opéra che ha compiuto avrà ottenuto che il Papato, cercando, come

è proprio di tutte le istituzioni, la sua naturale influenza nella nuova azione in cui la può trovare grandissima, si farà ad esercitarla pel bene della pace mettendosi in mezzo alle parti contendenti, per portarle ad una concordia che finora non si manifesta da nessuna parte.

La libertà sarebbe da me immediatamente votata nel modo il più ampio, il più assoluto, e lo farei tanto più coraggiosamente in quanto che veggio che tutti gli esperimenti che se ne sono fatti in questi tempi, sono riusciti stupefamente.

Noi abbiamo veduto l'Inghilterra ridotta a mal partito nell'amministrazione del Canada in continuo pericolo di vedere quella provincia rivolgersi agli Stati Uniti, a lottare per l'amministrazione di quella colonia il principio del Governo il più autonomo ed il più libero, ed immediatamente ritornare in quelle provincie l'amore, la concordia verso la madre patria, e in modo che lascia presagire una serie d'anni pacifici.

L'abbiamo veduta estendere questa libertà alle Indie, paesi assai più vivi di spirito che non gli altri, eppure anche nell'India la libertà fece buonissima prova, e l'India si pacificò in grazia dell'organizzazione liberale che l'Inghilterra le ha dato.

Lo stesso si verificò nelle provincie Olandesi del Capo, che dopo l'introduzione della libertà completa non presentarono più i pericoli che presentavano per il passato.

Ma, senza entrare a calcolare quali siano gli effetti prodotti nelle colonie, quali sono i paesi dove la libertà è meglio rispettata in Europa e si è introdotta nelle abitudini delle popolazioni? Sono evidentemente, l'Inghilterra e la Svizzera.

Ora tanto nell'uno quanto nell'altro di questi paesi il principio liberale produce una pace, per cui là è permesso di lasciar passare inosservati molti atti, che gli altri Governi, che non vivono in uguali condizioni, non sanno e non possono a meno di reprimere con modi che danno origine a nuove reazioni.

Io confido che i mali, da cui è ancora travagliata l'Italia, verrebbero facilmente superati, sarebbero in pochi anni completamente svelti, se l'Italia avesse il coraggio di entrare perfettamente e completamente nella via della libertà.

La legge che ora ci si presenta è essa animata da questo spirito? Ha essa queste tendenze?

Io riconosco immediatamente che essa non ha che avvicinata la questione, ma non l'ha risolta. Io non do nessuna importanza alla parte della legge che riguarda le prerogative di Sovranità personale al Pontefice, e l'esercizio della sua autorità spirituale.

Evidentemente tutto il mondo cattolico non solo, ma anche le Potenze non cattoliche sono convinte che noi non siamo andati a Roma per conquistarvi il potere spirituale, ma solo per distruggervi il poter temporale; pure esse continuano tutte, mentre tacitamente o espressamente riconoscono il fatto nostro, esse conti-

nuano tutte a riguardare il Papa come un Sovrano. Noi saremmo dunque ridicoli se volessimo fare un'eccezione a questo modo di vedere universale; lo quindi, per dare al Pontefice un attestato di rispetto e di deferenza anche da parte nostra, rispetto e deferenza che gli dobbiamo, nulla vedo in contrario a ciò che viene disposto in questa legge per la sua persona tanto più che queste disposizioni non ledono le nostre libertà.

Io avrei preferito che il Governo, nel proclamare il decadimento del potere del Papa, come Sovrano temporale di Roma, avesse dichiarato che per la sua qualità intangibile di Sovrano spirituale del mondo cattolico, lo terrebbe nel pieno esercizio di tutte le prerogative che il diritto pubblico attribuisce ai sovrani ospitati, ed avesse riconosciuto come una sua proprietà privata tutti i possessi fondati in Roma colle obblazioni della Cattolicità.

Ma questo è ormai un inutile desiderio.

Riconosco per altra parte che il Governo non potrebbe, invece delle garanzie già votate dalla Camera dei Deputati, venirci a proporre adesso il sistema immediato della libertà generale, senza molte preparazioni per vincere i timori e le difficoltà che vi oppongono molti cittadini, anche appartenenti al partito liberale.

Credo che il Governo non opererebbe da prudente e da saggio, ove non provasse ed al Sommo Pontefice ed ai cattolici ed alle nostre popolazioni, che l'unità italiana, come si fonda sul diritto proprio, così rispetta anche la libertà cattolica.

Per altra parte il progetto votato dalla Camera dei Deputati non mi sembra pericoloso in quanto che non veggo che attribuisca al Sommo Pontefice come Sovrano ospitato il diritto d'intromettersi nelle cose dello Stato che lo ospita.

Io non mi preoccupo della questione della guardia. Io ho tanta fede che il popolo italiano, se le sue libertà fossero minacciate, ed intaccate, le difenderebbe immediatamente, che le guardie che il Papa può tenere non mi preoccupano niente più di quello che noi potessero gli zuavi pontifici e le altre truppe che teneva per l'innanzi in Roma.

Abbiamo in Italia stessa molti dei nostri cittadini, che per difendere le loro proprietà tengono numerosissime guardie. Io mi ricordo, quando era a Napoli, d'essermi stato riferito che uno dei principali proprietari della Calabria non procedeva mai nei suoi viaggi attraverso alle sue proprietà, senza essere accompagnato da un corpo di circa 50 uomini armati o guardie sue particolari. Non ho mai creduto che per questo lo Stato corresse pericolo, non ho mai avuto da richiamare l'attenzione dell'autorità giudiziaria per attentati che costoro facessero all'ordine pubblico, e quindi non aveva ragione di intervenire.

Io applico gli stessi principii al Papa. Il Papa tenga le guardie che crede di tenere per far rispettare le

sue camere dai molti visitatori che possono accorrervi.

Dove la legge, a parer mio, presenta delle difficoltà, è in ciò che riguarda i diritti che si vorrebbero dare al Pontefice per le sue relazioni coi cattolici italiani, in ciò principalmente che fu proposto dall'onorevole Senatore Vigliani.

L'intendimento dell'onorevole Vigliani e degli altri dei promotori dell'emendamento sarà onestissimo quando propongono di assicurare all'istruzione data nelle case religiose un dato grado di officialità nello Stato. Ma, Signori, noi entriamo con questo modo nel principio di fare la legge privilegiata. Se invece di dire che l'istruzione data nei collegii ecclesiastici, nei seminari ed altri, produce quei determinati effetti, si dicesse che tutte le istruzioni date in qualsiasi convento o casa tenuta da qualsiasi persona particolare producono questi effetti, io immediatamente voterei l'articolo; ma le proposte che sono fatte non dicono questo, si restringono specialmente agli Istituti e Seminari cattolici ed in via di privilegio attribuiscono diritti e fanno una concessione particolare.

Ora chi non vede, o Signori, che, fatta questa concessione, quegli elementi tanto nocivi a cui faceva allusio il Senatore Menabrea, quegli attacchi contro i principii d'ogni religione che si manifestano in certi insegnamenti duplicheranno, quadruplicheranno in ragione del privilegio che si dà ad una istituzione particolare?

L'insegnamento laico, che in effetto è padrone del campo, griterà tutavia di non poter competere, cercherà di fuorviare l'opinione del paese dal vero stato delle cose, e vi riuscirà perchè si potrà fondare sopra la concessione di un privilegio il quale s'averà le intenzioni del legislatore e farà credere che tendano a tutt'altro da quello che vogliono?

E il caso è tanto più delicato per noi, in quanto che, volere o non volere, dobbiamo riconoscere che la nostra condizione presentemente innanzi al Papa è condizione di guerra guerreggiata.

Il Senatore Villamarina ci ha letto alcuni squarci di lettere del Conte di Cavour, nei quali quel benemerito uomo di Stato, mostrava un gran coraggio a questo riguardo, ma il Conte di Cavour non viveva in momenti in cui noi viviamo, non si è trovato in presenza degli sforzi che si fanno per ritornare al passato; ed oltre a ciò, il Conte di Cavour, nelle singole esplicazioni dei pensieri suoi, ha molte volte espresso delle idee molto diverse da quelle che gli sono apposte.

L'onorevole Ministro Guardasigilli leggeva un brano del progetto che il Conte di Cavour formulava sull'elezione dei Vescovi.

Che cosa diceva il Conte di Cavour in questo progetto?

Ei diceva, come abbiamo sentito, che era disposto a rinunciare ad ogni intervento dell'autorità governativa nell'elezione dei Vescovi, ed in qualsiasi altro

provvedimento religioso, e di sostituire a questo intervento un sistema elettivo, il quale provvedesse convenientemente ai bisogni della religione.

Ora, o Signori, il Conte di Cavour, sebbene non dato agli studi del diritto canonico, nè della legge, ha intraveduto una delle più ardue e difficili questioni che si agitano.

Il Governo nei tempi andati ha operato in parte come Governo geloso dell'influenza della Santa Sede, e riesci, per mezzo di concordati ad assumere una giurisdizione, ed un'ingerenza in affari religiosi; ma in parte ha operato come rappresentante (non so se per usurpazione o per tacita delegazione) dei cattolici.

Era antica dottrina della Chiesa, che i cattolici, ora sotto una forma, ed ora sotto un'altra, avessero un'ingerenza nelle cose relative ed alle nomine, ed agli interessi dell'amministrazione ecclesiastica del Corpo cui appartenevano, e quest'ingerenza i cattolici la esercitavano in un modo largo e compiuto.

Col perdersi di tutte le libertà, anche questa andò perduta, ma ora il Governo, che ne aveva assunto l'esercizio, è egli in diritto, può egli convenientemente, nell'interesse della pace, dell'ordine, della concordia, non più dare semplicemente libertà alla Chiesa, e restituire alla popolazione cattolica i suoi antichi diritti, ma attribuire alla Gerarchia ecclesiastica i diritti che esercitavano i cattolici?

Io credo che questa sia un'enorme, una gravissima questione.

Noi vediamo infatti tutti i giorni quanto sia grave il pericolo di disordini pubblici allorchando le popolazioni, fortemente infiammate, vengono ad atti di ostilità contro membri tanto dell'alto che dell'inferior clero, e noi ci siamo trovati varie volte in mezzo a queste difficoltà, ed io posso ben dire che sono delle più spinose, cui vada incontro chi è incaricato di mantenere l'ordine pubblico.

Ben soventi accade che, persuaso della volontà di un superiore ecclesiastico di creare delle difficoltà al Governo e di suscitare disordini per porlo nella necessità di reprimerli, il Governo non abbia mezzo di operare se non oltrepassando i suoi poteri.

Io desidero fortemente, o Signori, che i casi che obbligano il Governo a oltrepassare i suoi poteri non siano creati da noi; io desidero fortemente che si venga ad una tale organizzazione per la soppressione di ogni intervento governativo nelle cose religiose, che da questa organizzazione nasca l'ordine ed il rispetto della legge e non l'antagonismo tra la società civile e la gerarchia ecclesiastica da cui verrebbero dei grandi guai al paese.

Il Governo però non può farsi esso autore di una costituzione qualsiasi del Clero, di una costituzione in cui si provvedesse senza accordo, senza intervento della Corte pontificia a regolare questa azione che deve essere comune tra i cattolici ed i loro reggitori spirituali, ed è appunto per ciò, che credo che non sia nella

sola competenza del Governo civile di fare questo provvedimento, che io non posso scorgere come si possano adottare presentemente le proposte dell'onorevole Vigliani.

Noi inoltre non possiamo, non siamo competenti a dare al Papa i diritti propri della popolazione cattolica, non possiamo sperare di provvedervi con accordi, e quindi io reputo che il meglio sia di accettare il progetto votato dalla Camera dei Deputati, che meno offende le esigenze di cui vi ho parlato.

Io ammetterò tutto al più alcune delle correzioni che il nostro Ufficio Centrale ha creduto di introdurre per renderlo più in armonia e coi principii del diritto di proprietà, e anche coi principii della nostra legislazione, ma, ritornando a quello che ho detto in principio, ritengo che per ora questa legge non provvide alla libertà generale, e dichiaro che a partire da ora i liberali devono, anche dopo questa legge, combattere alacramente per far prevalere questa libertà.

Veggio che la legge sottoposta alle nostre deliberazioni è universalmente riguardata come un'espressione del desiderio che hanno il Governo ed il Parlamento italiano di venire ad accordi colla Santa Sede, accordi che ci permettano di vivere una volta in quello stato di pace e di concordia, che è da noi tutti desiderato.

Io sotto quest'aspetto voto la legge, e la voto affinché si compiano senza nuove complicazioni colla maggior rapidità i nostri destini.

Io dichiaro che nel dare questo voto faccio anche un omaggio al cattolicesimo in generale, per quell'obbligo che hanno tutti gli uomini prudenti, di non suscitare discordie, di non suscitare occasioni di guerra, di non sollevare questioni, che minaccino all'Europa, già abbastanza travagliata in questi tempi, nuovi guai futuri.

Ma apartamento dichiaro esser mia piena fiducia che il Governo, informato degli obblighi che ha come custode dell'onore e dell'indipendenza nazionale, si terrà pronto, e farà tutti i preparativi che sono necessari, perchè se qualcuno omai volesse contrastarci colla violenza il possesso di quei beni e di quei diritti che abbiamo conseguiti, le nostre braccia si trovino pronte ad opporre alla violenza le armi della violenza. (Segna d'approvazione).

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Villamarina.

Senatore Villamarina. Avverto che siamo già alle 5 1/2, e siccome mi è toccato un'altra volta di interrompermi, se il Senato credesse, rimetterei a domani il mio discorso.

(Voci: Parli, parli!)

Non dubiti il Senato che sarò breve, anzi brevissimo; e per mantenere la mia parola, mi limiterò a rispondere in brevi termini agli appunti che l'onorevole Ministro degli Esteri, con quelle forme cortesi che gli sono famigliari e che altamente lo distinguono,

ha voluto fare al discorso che ebbi l'onore di pronunciare qui innanzi a voi or sono pochi giorni.

Non entrerò nel merito delle questioni speciali, riservandomi di farlo nella discussione degli articoli.

Prima però di entrare nella materia, chiedo il permesso al Senato di rispondere due parole all'onorevole Senatore Menabrea, il quale disse che io volevo fare dei Papi tanti martiri: io voglio far libero il Papa, lo voglio assimilato ai Sovrani forestieri, io gli voglio dare una garanzia che sia di una esecuzione positiva! Quindi il Senato vede quanto mi trovi lontano dal volerne il martirio...!

D'altronde poi il Senatore Menabrea mi permetterà ch'io gli dica che la religione ci avrebbe guadagnato di molto se i Papi si fossero accostati alla povertà evangelica di Cristo, invece di circondarsi di un lusso ecclesiastico, anche superiore a quello degli imperatori romani.

Detto ciò, entro in argomento, e comincio dal punto culminante.

L'onorevole Ministro degli Affari Esteri disse che qualunque avesse seguito attentamente il mio discorso, non gli era riuscito di ben cogliere l'idea ed il sistema che io intendeva di enunciare. Confesso che l'appunto dapprima mi colpì, perchè le mie opinioni possono essere trovate buone o cattive, non ne sono io il giudice, ma ho sempre preteso di formarmi idee chiare e precise, e di esporle con precisione e chiarezza.

Stava in questa perplessità quando venne a confortarmi l'onorevole Senatore Vigliani col suo splendido discorso, in cui parlò di separazione completa della Chiesa dallo Stato, di considerare la Chiesa dirimpetto alla legge come un'associazione perfettamente libera; di accordare piena ed ampia libertà alla Chiesa facendo cessare le leggi restrittive che furono mantenute fin ora, dicesi, a difesa dello Stato. Tutte cose che io aveva già annunziato a un dipresso nella stessa guisa; dunque, dissi fra me stesso, non son poi stato così oscuro e incomprendibile come mi si vorrebbe far comparire.

All'onorevole Ministro degli Affari Esteri non gradì l'osservazione da me fatta che dalla lettura del Libro Verde apparisse una certa tendenza troppo spiccata ad introdurre nella questione il principio d'internazionalità, e soggiunse che io dimenticava troppo facilmente come le buone disposizioni delle Potenze provenissero precisamente dalle spiegazioni rassicuranti date in prevenzione.

Benchè io abbia già risposto a quest'appunto nel mio discorso quando dissi che, se nei rapporti coll'estero era talvolta prudente di tener conto delle opinioni dei governi e dei popoli che costituiscono il consorzio europeo, non bisognava però spingere questa prudenza fino all'eccesso, non bisognava farne una regola assoluta, una norma di condotta, e meno poi una legge dello Stato; aggiungerò ora che, rendendo omaggio al desiderio ardente che mostra il Ministro degli Affari Esteri nel voler allontanare il più che può ogni re-

clamo che potesse venire dall'estero, ciò che prova il suo affetto sincero alla grand'opera cui lavora indefessamente, io non so ancora difendermi dal timore che si sia andati troppo in là, prevenendo delle domande che non ci furono fatte, che bisognava attendere ci si facessero, esponendoci al rischio di offrire e prevenire ciò che forse non si avea neppur l'idea di chiederci, dimenticando così il precetto del gran maestro della diplomazia, il quale diceva: *Et surtout, pas trop de zèle*.

L'onorevole Ministro degli Affari Esteri disse che se egli avesse pronunciato il mio discorso, le disposizioni delle Potenze a questo riguardo sarebbero forse meno buone; a ciò rispondo che io, secondo il mio debole avviso, avrei invece parlato e scritto meno, e agito di più, prendendo sempre per punto di partenza il nostro diritto; rispettando sempre il diritto altrui e soprattutto tutte le convenienze coll'estero, anzi eliminando il diritto altrui, mercè la completa separazione della Chiesa dallo Stato, colla più ampia libertà, affine di restringere la questione nei limiti di una questione puramente interna, puramente italiana e nazionale.

Ora vengo agli appunti che l'onorevole Ministro mi fece riguardo alla sovranità ed alla inviolabilità del Pontefice.

Ho detto e lo ripeto, sarò in errore, ma la penso così; io credo che sia un assurdo creare una sovranità senza sudliti, ed ancor più assurdo creare un sovrano spirituale come capo politico; ciò in principio. Quanto all'applicazione, dissi accettare lo stato delle cose; e trovai anzi convenientissimo e decoroso che fossero accordate al Sommo Pontefice attuale tutte le onorificenze che sono attribuite ai sovrani forestieri, ai quali esso sarebbe assimilato; che si dovessero aver per lui i più grandi riguardi, e per conseguenza tutti i privilegi che ne sono la conseguenza naturale; e non a caso io dico al *Pontefice attuale*, perchè, lo confesso, non vorrei pregiudicare l'avvenire. Si voglia, o no, il mondo cammina verso una trasformazione sociale e religiosa, il cui segreto è ancora nella mente della divina Provvidenza.

L'onorevole Ministro degli Affari Esteri ha detto che alcuni brani di lettere del Conte di Cavour, da me letti, non si riferivano punto allo stato attuale della questione, ma piuttosto ad una situazione politica ben diversa.

Ora lo confesso, o Signori, a questo punto, sono io che comincio a perdere il filo.

Come? ho citato una lettera del 1853, in cui il Conte di Cavour mi dava le istruzioni per far comprendere al Governo francese la questione religiosa, dicendogli che era impossibile di conciliarsi col Papa, che era impossibile di intendersi colla Corte di Roma, che questa ne vuole alla nostra libertà, alla nostra indipendenza, ben più che alle leggi dello Stato: mi aggiungeva di far capire che le popolazioni a questo riguardo erano savie e moderate quanto si potesse

rebbe apparire che noi siamo andati a Roma e che, ci stiamo non forti del nostro diritto, ma perchè le potenze lo hanno permesso.

Finalmente il sig. Ministro degli Esteri disse che, secondo il mio modo di vedere, una volta penetrati a Roma, si sarebbe dovuto lasciare tutto in balla delle passioni.

Ma, di grazia, o Signori! Queste passioni non sono elleno maggiormente fomentate da un sistema incompleto ed imperfetto che non soddisfa alcuno, e scontenta tutti, ovvero non lo sarebbero meno da quello che, separando le due autorità, attribuisse a ciascuna il suo, in modo che ognuno possa agire liberamente nella sua sfera d'azione, che tutti gl'interessi rimangano soddisfatti, e ciascuno abbia motivo di essere contento? Di ultimo mi si è fatto dire che io avessi con me l'appoggio del paese.

Non avrei mai osato pronunziare un'asserzione simile, che sarebbe stata per lo meno ridicola.

Io mi restringo modestamente nei limiti della mia opinione, che esprimo sempre con tutta franchezza e lealtà.

Ho letto e riletto il resoconto ufficiale della tornata, e nulla ho veduto che autorizzasse tale appunto.

Dissi, è vero, che l'opinione pubblica e la stampa furono unanimi nel biasimare questa legge, e che anche la stessa stampa officiosa, se noi badiamo, lodò, ma lodò poco, e nel lodare poco, procedeva anche con molta cautela. E così si può dire che io constatai un fatto e non espressi un'opinione; opinione che al certo sarebbe stata fuori di luogo da parte mia. Ma se volete l'opinione mia, ve la riconfermo senza nessun timore, in quanto che io considero questa legge inutile, anzi inopportuna, dannosa alla Chiesa ed allo Stato e inconciliabile con la libertà.

Ricordiamo, o Signori, che a Roma è oggi sorta una nuova, una seconda religione; la religione della nazionalità; che oramai questa religione è scolpita in tutti i cuori; Roma ci deva dare unità di forze, di voleri e di propositi, e se a qualcuno vanisse il solletico di togliercela, io spero che si farebbe l'Italia militare, come si è fatta l'Italia indipendente.

Presidente. La parola spetterebbe al Senatore Musio, ma non essendo presente in questo momento, dò la parola al Senatore Sotto-Pintor.

Senatore Sotto-Pintor. Parlerò poco.

Fece a me pure l'onore lo esimio Ministro degli Affari Esteri di alcune sue osservazioni, le quali quanto, a mio avviso, mal ferme, altrettanto mi parvero, giusta il suo solere, benigne e cortesi. Debito mio è di rispondergli una parola.

Egli giudica errata la frase: *la Chiesa non ha potere*.

Signori, notate che la questione è importantissima, imperocchè, se fosse vero il mio concetto, io avrei demolita gran parte della legge.

Lo, dissi, o Signori, e lo ripeto; intendiamoci; il

potere è forza accompagnata, o meglio, preceduta dal diritto.

Così ho definito il potere, e penso di averlo benissimo definito.

Parlai del potere di coazione. Lo ha la Chiesa?

Amnesso quel potere, voi andate difilati alla inquisizione. Io non vi accompagnerò, andateci voi!

Il signor Ministro parlava di Concordati. Ma egli certo parlava di uno stato di società che più non torna. Non troverà Concordati prima dello stabilito dominio temporale. Del rimanente vuole il signor Ministro toccare con mano quanto sia vera quella mia proposizione? Egli non ha che a leggere l'articolo 17 della legge che abbiamo sott'occhio, dove è dato che agli atti dell'autorità ecclesiastica non è data esecuzione forzata.

Dissi che la Chiesa non ha potere da sé, non può riceverlo di fuori. Mantengo il concetto, mantengo la espressione.

Dappoi notò il signor Ministro l'altra mia asserzione, che cioè con questa legge si menoma il diritto dello Stato, la sovranità nazionale. Se Dio ci darà vita per discutere gli articoli, lo proverò passo a passo; intanto mi contento di citare solo l'articolo 7.

Nessuno è più fautore dell'Indipendenza e della Libertà del Papa di quello che io sia, io che vi dissi: *la libertà del Papa è la libertà mia*. Ma quando si concedono immunità sterminate, senza limiti, scontinuatissime, allora si è nel caso di un Governo che non governa, il che torna a dire che non vi è Governo, e che è granmente menomata la sovranità nazionale.

Il signor Ministro notava anche quella frase *non paganizzate il Cristianesimo*. Io dissi veramente: *non puntellate le ruine, non ricucite un abito che slabbra da tutte parti, non disconoscete la missione italiana, non paganizzate il Cristianesimo*. Ebbenel voi tutte questo e più che questo fate.

Voi puntellate le ruine, conciossiachè mentre togliete al Pontefice il territorio nel quale era sovrano, lasciate a lui tutte le forme della profana sovranità. Le puntellate perchè cogli articoli 9 e 10 della legge voi fate del Papa un *Re spirituale*, errore di storia, di filosofia e di scienza, avvegnachè in questa legge non si concede già la libertà alla Chiesa della quale sono parte anch'io, sibbene al Capo della Chiesa che voi chiamate supremo, sebbene la congegnatura della Chiesa sia al tutto democratica, salva la unità nel Pontefice, presidente dell'episcopato, primo fra gli eguali.

Voi disconoscete la missione italiana. Ogni popolo ha la sua missione, e innanzi a tutti il primissimo de' popoli, la primogenita delle Nazioni. E che l'Italia il sia, lo prova questo solo fatto, lo avere spento il Papato politico.

Ora, o Signori, credete voi che la missione italiana sia l'acquisto di poche tese di territorio? No, Signori. Il movimento mondiale, e l'italiano in specie, è pro-

ondamente religioso. Io tengo dietro con qualche diligenza alle scritture che ci vengono d'oltre Alpi e d'oltre mare, dalla Germania e dalla Francia prima, e poi a quelle che in Italia si stampano. Ebbene, a non trovare il movimento religioso, mi bisognerebbe di essere cieco!

Signori, che gli stranieri non conoscano la missione italiana, pur pure, ma che non la conosciamo noi, che non la conosca il Governo, cotesta sembra incredibile cosa. Pensate che i governi i quali disconoscono la missione dei popoli sono destinati a perire!

Voi paganzate il Cristianesimo. Della deviazione della Chiesa, io vi diceva, ha colpa principalissima lo Stato; la Chiesa fece cristiano lo Stato, lo Stato sconosciuto fece pagana la Chiesa.

Al quale proposito l'onorevolissimo Senatore Vigliani, secondo sua usanza, vi fece udire un discorso abilissimo, mostrando che la prima parte della legge deve andare da sé senza discussione. Affare compiuto, diceva, v'è di mezzo la parola dell'Augusto Capo dello Stato. Ho sott'occhio la parola del Re che dichiara di rimanere fermo nel proposito di volere assicurato... che? la libertà della Chiesa e l'indipendenza del Pontefice.

E chi vi si oppone, o Signori?

Meno di tutti io, che voglio la libertà sotto alla legge, libertà e indipendenza.

Ci adduceva poi le parole della Relazione intorno alla legge del 9 ottobre.

Ma io trovo qui una dichiarazione dell'onorevole Senatore Mamiani, il quale vi diceva: « Vi prego, Signori Senatori, di accogliere altresì e sancire l'articolo 2 di essa proposta, dove la espressa citazione che si fa della parte del Decreto relativo alle guarentigie suddette, oltre all'assicurare infin da ora la sostanza e i principii, riserba a voi ogni facoltà di giudicare a debito tempo e deliberare sul modo migliore di bene determinarle e specificarle »; di modo che non ci si toglie nessuna libertà di discussione.

Ricorreva per ultimo alla legge del 9 ottobre dove è detto: « Il Sommo Pontefice conserva la dignità, l'inviolabilità, e tutte le prerogative del Sovrano (e metto da parte l'articolo 3 che tratta di guarentigie territoriali, che per ventura buona abbiamo abbandonate).

Or bene, questo articolo parla del Pontefice. Ma io domando: parla solo di Pio IX, che fu Re, o anche di tutti i suoi successori? Certo è che se accenna a prerogative personali del Papa, non pone in essere la sovranità spirituale che voi gli date, e della quale vi ha più che una traccia in questa Prima Parte.

L'onorevole Vigliani poi, con singolare argomentazione invero, vi diceva: il pontefice a essere indipendente ha mestieri di essere sovrano; e poi soggiungeva: egli non è suddito; dunque egli è sovrano.

Mi perdoni il dotto Senatore Vigliani, egli ci ha dato un'idea molto monca della sovranità. Essa vuole avere due condizioni, l'una che non si sia sudditi a

nessuno, l'altra che si abbia uomini a cui comandare. Se così non fosse, si confonderebbe l'indipendenza colla sovranità, e l'onorevole Vigliani sa meglio di me che gli ambasciatori non sono sudditi, senza che perciò sieno sovrani, e che sovranità senza territorio è una sovranità che fa ridere.

Se la voce *territorio* esprime il *Jus terreni*, chi è buono a provarmi che lo abbia il Pontefice? Non come principe temporale, perchè non ha territorio; non come supremo moderatore o come sovrano della Chiesa, perciocchè mi concederà l'onorevole Vigliani che la Chiesa non ha il potere di coazione, se non in quanto glielo consenta lo Stato.

Ma il Papa non è suddito, si dice. E io chiedo alla mia volta: da quale maniera di leggi è egli esente? Dalle leggi civili no certo. L'onorevole Senatore Vigliani, che tanto degnamente presiede alla più alta magistratura dello Stato, non sentenzierebbe valido il testamento del Pontefice che non fosse per avventura dettato colle firme della legge civile. Forse da' canonici? Ma primi i Papi in ogni tempo hanno protestato ch'eglino sono i custodi e conservatori e osservatori de' canoni. Resta che il Papa non sia suddito in quello in che non sono io suddito, vale a dire nella manifestazione de' sentimenti religiosi. Sotto tale rispetto non sono suddito io, nè perciò mi reputo sovrano.

Notava l'onorevole signor Ministro degli Esteri quelle altre parole: *non fatelo Re*. Io non so se l'onor. Ministro abbia tenuto dietro a quelle tre regole, sovra le quali ho incardinato tutto il mio discorso. La prima è che non potete dare più del diritto che voi avete; e vi nego il diritto d'imporre a 27 milioni d'Italiani la sovranità del Papa, vi nego il diritto d'imporgli ai dissidenti.

Regola seconda: non dovete promettere più di quello che potete attere; e dissi che verrà tempo nel quale quella sconfinata immunità che concedete al Palazzo del Vaticano dovete poi restringere necessariamente, e venir meno alla vostra parola.

Vi ha poi un'ultima regola, che io ho messa innanzi a beneficio esclusivo del signor Ministro degli Esteri. « Voi non dovete concedere agli Stati esteri più di quello che, posti eglino nella nostra condizione, concederebbero a noi. »

Ora, o Signori, io posso credere che gli Stati esteri dessero gli onori della sovranità al Papa, ma non crederò mai che lo licenziassero a tenere le guardie svizzere. Non so se i figli di Guglielmo Tell permettano ancora questo mercato che non è troppo onorevole e ci ricorda le inospitali reggie degli antichi sovrani d'Italia. Il meglio che potrebbero fare sarebbe di andare a custodire la libertà nelle loro montagne.

Ripeto che nessun Governo del mondo permetterebbe al Papa di circondarsi di soldati stranieri.

Ma, dice il signor Ministro, noi l'abbiamo trovato il papato, non lo abbiamo fatto noi. Io concedo che ha trovato il papato, ma, prima di tutto, non ha trovato

il papato spirituale, la sovranità spirituale; appresso affermo che, quando si trova un assurdo, se lo si tollera, non si conferma con una legge.

Pace... pace! gridava l'onorevole Robecchi, ed anche il conte Di Castagnetto. Anch'io volli pace, ed ebbi l'onore di annunziarla prima di tutti, ma per diversa via: voi sollecitando le passioni secolari, io spegnendole!

Non avete udito, Signori? Che pace! Non avete udito l'onorevole Mameli e il Conte Di Castagnetto, che in queste cose non assomiglia a nessuno, assomiglia solo a se stesso (e con ciò intendo di fargli un encomio), non li avete uditi a dire: ma che libertà di stampa, ma che libertà di associazione, ma che Parlamento in Roma!? Li avete uditi a dire che la pace è impossibile. Ebbene, o Signori, mi pare che il mezzo unico di ottenere questa pace sia quello che io vi ho proposto, abbandonare cioè la formola di *libera Chiesa in libero Stato*, inventata non già dal nostro Conte di Cavour, ma ripetuta, avvegnachè 25 anni prima la dicesse il visconte di Montalembert; e sostituirci la mia: *libertà dell'uomo come cittadino e come credente*. Di che seguita l'abolizione dell'articolo 1 dello Statuto e con essa la libertà per tutti, per il Papa, per i vescovi, per voi, per me, per l'ultimo dei ministri dell'altare.

Signori, io non presumo di persuadervi. Queste brevi parole ho dette per darvi ragione delle opinioni mie. La legge passerà, ma non so se col suffragio dell'opinione universale, secondo che testè vi diceva l'onorevole Senatore Di Villamarina. Quanto a me, io fo il debito mio d'uomo conservatore, e ripeto che siamo venuti in tempi nei quali l'uomo più liberale è l'uomo più conservatore (ve 'l diceva pur ora l'onorevole Senatore di San Martino), e quello che meglio importa di conservare a noi conservatori è la verità della scienza, è la dignità nazionale.

Sono dolentissimo di dire all'onorevole Ministro degli Affari Esteri e all'onorevole Senatore Vignani che, per quanto io abbia riflettuto sulle cose da essi dette, non mi hanno punto persuaso.

Presidente. Annunzio al Senato che venne presentata al banco della Presidenza una domanda firmata da nove Senatori per la chiusura della discussione generale. Essendo diminuito di molto il numero dei Senatori presenti, ritengo più opportuno che questa proposta sia messa ai voti all'incominciare della seduta di domani, che avrà luogo alle ore 2 pel seguito della discussione di questo progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 6.)

TORNATA DEL 26 APRILE 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — *Omaggi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per le garantigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa* — *Proposta di chiusura firmata da 9 Senatori* — *Obiezioni del Senatore Siotto Pintor* — *La chiusura della discussione generale è approvata* — *Riassunto del Relatore* — *Parole del Senatore Mameli per un fatto personale* — *Ordine del giorno del Senatore Arrivabene, combattuto dal Senatore Poggi* — *Ritiro, con riserva, dell'ordine del giorno* — *Proposta del Senatore Siotto Pintor di soppressione dell'articolo 1, cui risponde il Senatore Conforti* — *Approvazione dell'art. 1* — *Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia di trasposizione dell'articolo 2, approvata* — *Osservazioni del Presidente del Consiglio sull'articolo 3, cui rispondono il Relatore e il Senatore Chiesi* — *Proposta di sotto emendamento del Senatore Siotto Pintor* — *Appunti del Senatore Villamarina* — *Approvazione della prima parte dell'art. 3* — *Proposta del Presidente del Consiglio d'emendamento al capoverso dell'articolo 3, oppugnato dall'Ufficio Centrale e dai Senatori Conforti, Errante, Poggi e Alfieri* — *Avvertenze del Senatore De Luca* — *Parole dei Senatori Vigliani, De Foresta e Scialoja sull'ordine della votazione* — *Appunti ed istanza del Senatore Louzi* — *Avvertenze dei Senatori Gallotti, Vigliani e Jusio sull'ordine della votazione* — *Considerazioni del Senatore Menabrea, cui risponde il Presidente del Consiglio* — *Protesta del Senatore Menabrea, e replica del Presidente del Consiglio per un fatto personale* — *Approvazione del capoverso dell'art. 3 emendato dall'Ufficio Centrale e sub-emendato dal Presidente del Consiglio* — *Emendamento del Senatore Siotto Pintor, comprendente gli articoli 4 e 5, non appoggiato* — *Approvazione dell'articolo 4* — *Emendamento dell'Ufficio Centrale all'articolo 5 accettato dal Ministero, oppugnato dal Senatore Siotto-Pintor* — *Approvazione dell'articolo 5 emendato dall'Ufficio Centrale* — *Istanza del Senatore Menabrea, e dichiarazione del Ministro d'Istruzione Pubblica* — *Osservazione del Ministro Guardasigilli sull'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale all'art. 6* — *Ritiro dell'emendamento* — *Proposta d'emendamento del Senatore Siotto Pintor, ritirata* — *Approvazione dell'art. 6* — *Osservazione del Presidente del Consiglio, e schiarimenti del Relatore sull'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale all'art. 7* — *Approvazione dell'art. 7 emendato, e dell'art. 8* — *Avvertenza del Senatore Menabrea all'art. 9, cui risponde il Senatore Vigliani* — *Approvazione dell'art. 9* — *Casercazione del Ministro Guardasigilli sull'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale all'art. 10, e risposta del Relatore* — *Schiarimenti del Ministro di Pubblica Istruzione* — *Avvertenza del Senatore Pasqui* — *Proposta del Presidente del Consiglio* — *Reiezione dell'aggiunta dell'Ufficio Centrale* — *Approvazione dell'articolo 10.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.
 È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, i Ministri degli Affari Esteri, dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura, Industria e Commercio.
 Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.
 Fanno omaggio al Senato:
 Il Comitato medico fiorentino, del *Rapporto intorno alla interpretazione dell'art. 82 del Regolamento per l'esecuzione della legge sulla sanità pubblica*
 Il Presidente del Regio Istituto Musicale di Firenze, degli *Atti dell'Accademia musicale per l'anno 1870.*
 Il signor Angelo Strambi, di parecchi esemplari di un suo giornale: *Il nuovo eco del Tirreno*, che con-

tiene un saggio storico-biografico della questione pontificia.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LE GUARENTIGIE DELLE PREROGATIVE DEL SOMMO PONTEFICE E DELLA SANTA SEDE, E PER LE RELAZIONI DELLO STATO COLLA CHIESA.

Presidente. Ieri, sul finire della seduta, fu presentata al banco della Presidenza questa domanda:
 « Sembra ai sottoscritti Senatori che la questione sia stata abbastanza sviluppata, domandano la chiusura della discussione generale i Senatori Arrivabene, Miniscalchi, San Severino, Giovanelli, Scarabelli, Varano, Ruschi, Cittadella e Malvezzi.

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola contro la chiusura.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto Pintor. Prego il Senato di voler credere che non parlo per interesse personale, dacchè protesto che non parlerò più nella discussione generale: ma sonvi molti iscritti, i quali desiderano di rispondere; e mi pare che una questione così grave, per la quale l'altra parte del Parlamento ha dovuto spendere tanto tempo, si convenga di esaurirla in tutti i suoi rispetti.

Ed aggiungo quest'altra considerazione, che cioè a me sembra che la discussione speciale degli articoli sarà tanto più facile e tanto più spedita, quanto più i principii culminanti saranno stati svolti nella discussione generale.

Per questi motivi io mi oppongo alla chiusura della discussione generale.

Presidente. Metto dunque ai voti la proposta, che venne fatta perchè la discussione generale sia chiusa.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

La discussione generale è chiusa, e la parola spetta al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore De Luca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Luca. Prima che il Relatore dell'Ufficio Centrale prenda la parola, desidererei avere uno schiarimento.

Presidente. Ma la discussione generale è chiusa.

Senatore De Luca. Non è sulla discussione generale che intendo parlare; è uno schiarimento che vorrei chiedere sopra un punto della legge.

Presidente. Quando gli articoli verranno in discussione, ella potrà fare le osservazioni che crederà opportune.

Senatore Mamiani, Relatore. Accade talvolta a un Consesso Parlamentare di essere stanco di udire, e non sazio della materia trattata. Ma voi dovete essere sazi della materia e stanchi del sentirne parlare. Io mi tacerei, pertanto, se non fosse affatto fuor d'uso che il Relatore d'una legge non ribatta nè molto nè poco le ragioni prodotte dagli avversarii. Ma perchè parecchi m'hanno prec-duto anche in questa bisogna, e particolarmente i due signori Ministri degli Esteri e della Giustizia e due membri dell' Ufficio Centrale, a me resta splo di spigolare nel campo da essi mietute; il che mi porge facoltà di spedirmene con poche parole.

I Senatori di Castagnetto e Mameli recarono alla legge l'assalto più duro, affermando che la convivenza in Roma delle due autorità spirituale e civile, è onninamente impossibile. Il conte di Castagnetto derivava i suoi argomenti da parecchie incompatibilità morali; e il Senatore Mameli fortificavali con parecchie storiche allegazioni.

Ma sono appunto le allegazioni storiche, quelle da

cui si dimostra il contrario affatto della presunta impossibilità. I fatti che citava il Senatore Mameli della servitù del papato sotto gli Imperatori Greci e dopo assai tempo sotto i Re di Francia in Avignone, non provennero per nulla dal troppo avvicinamento delle due potestà e dal non essere i Papi investiti di una corona regale. Proveniva in quel cambio la lotta e la servitù dal durare nel mondo una misera confusione e un funesto framischiamiento degli ufficii dei due poteri. Da un lato gl'Imperatori orientali governavano essi temerariamente i concili e traducevano nelle loro leggi civili i dogmi di fede e le discipline canoniche. Da un altro lato, Bonifacio VIII, scomunicando Filippo il Bello, e sciogliendo Francesi e Fiamminghi dagli obblighi di sudditanza, costrinsero quel Re bellicoso a difendersi col far traslatare in Avignone la Sede Pontificale.

Dimostrasi da tutto ciò che infino a quando perseverava la confusione e il pervertimento delle forze spirituali e politiche, non potevano le cose andar quiete, fossero i Papi sotto le mani della sovranità civile o non fossero. Gregorio VII era solo principe in Roma, e faceva tremar da lungi gl'Imperatori di Germania, e tuttavia venne cacciato dalla sua sede e se ne morì nell'esiglio. Accadde il medesimo a un suo successore, Pasquale II, che dovette rifuggersi nelle Puglie quantunque fosse Re e principe di Roma. Altri Papi benchè Sovrani di quella città ne furono espulsi dal popolo desideroso di libertà. Infine Clemente VII solo signore di Roma, della Marche e Romagna, di Parma, Piacenza, Modena ed altre città, stette lungamente prigioniero in Castel Sant'Angiolo, e ne uscì, ottemperando ai voleri e a disegni di Carlo V. La storia adunque c' insegna con evidenza che cessando la confusione e *hinc inde* la abusione delle due autorità, cessa naturalmente la presunta impossibilità della loro convivenza.

Senatore Mameli (*interrompendo*). Domando la parola, perchè non posso dissimulare la mia sorpresa nell'udire che le parole pronunciate dal Conte Di Castagnetto intorno al rifiuto da lui presupposto delle guarentigie per parte del Papa, si vogliano attribuire anche a me. Come a' resti che siasi affermato di avere io solamente addotto ragioni storiche, non però considerazioni morali, onde dimostrare l'incompatibilità del due Poteri a Roma.

Presidente. Prego di non interrompere: quando l'oratore avrà terminato, le darò la parola.

Senatore Mamiani, Relatore. Potrei rispondere che il Conte Di Castagnetto insistette soprattutto sulla incompatibilità morale. Se mai mi sono ingannato, il Senatore Mameli me ne farà accorto.

Che diremo, Signori, delle incompatibilità morali poste in rilievo dal Conte di Castagnetto? Per mio giudizio, ben gli rispose qui un oratore modesto e sincero che le citate incompatibilità sono tutte molto mi-

noni di quella di voler meritato lo scettro col pastorale, la spada con la croce.

Che dunque? Ei si vedrà, sciamava il Conte Di Castagnetto, ei si vedrà in Roma, nella città cristianissima e santa, erigersi cappelle e templi a Maometto ed a Budda? A ciò mi giova osservare che sempre succedettero e succedono tuttavia vicino ed intorno al Papa cose molto peggiori che l'adorazione sincera di Maometto e di Budda, e sono le basse ipocrisie, le doppie dissoluzioni, le frodi, le calunnie e cento altri scandali i quali si commettono in Roma non meno che altrove:

Iliacos intra muros peccatur et extra.

Ciò è molto più irreligioso, ciò è molto maggior peccato certo che adorare, per ignoranza e per abito invariabile di educazione, il Dio di Maometto e di Budda; imperocchè quegli adoratori esser possono onesti e quindi raccolti nella braccia della divina misericordia. E il Papa debbe non approvare, ma tollerare o di lungi o di presso le discrepanze intorno alla fede, dappoichè trovasi scritto: *nam oportet et haereses esse.* O trechè, il Papa non tollera egli da lunghissimo tempo in Roma le sinagoghe? Estenda pertanto la sua tolleranza ad altre forme di culto senz'approvarle minimamente; è con questo vantaggio ai di nostri, che niuno della sua Curia potrà rinnovare oggi il ratto e il sequestro del fanciullo Mortara.

Ma checchè sia di ciò, insistono gli avversari che noi facciamo opera inutile, qualora non si fondi sopra accordi autorevoli ed autorevole accettazione.

Signori, com'altri prima di me avvertiva, il gran vantaggio di questa legge si è che ella s'impignera nella natura medesima delle cose, nelle condizioni essenziali e non mutabili dei fatti; onde seguita ch'ella rimane sciolta e indipendente dall'altrui gradire e dall'altrui accettare. Con questa legge noi non presumiamo di nulla creare e di nulla concedere; noi soltanto riconosciamo ciò che già esiste in effetto, che è in possesso, che è in esercizio. Del resto, dirò di passata che niun paese quanto l'Italia cercò e desiderò caldamente l'accennata conciliazione. Ed è un caso degnissimo di venir consegnato nella storia di questi ultimi cinquant'anni. Non visse nella Penisola durante il detto intervallo un solo scrittore insigne, un poeta un pensatore, un critico assai celebrato, il quale sotto varie forme di concetto e di stile non si studiasse di conciliare la scienza con la fede, la libertà con la religione, l'Italia col Papato. A tutti suonano illustri i nomi di Manzoni, Rosmini, Gioberti, Balbo, Tommaseo, D'Azeglio e non pochi altri. Ebbene, un simile fatto quasi ignorato dagli stranieri non curanti, glorioso alle nostre lettere, che accoglimento trovava, che frutti coglieva? Qui è meglio tacere che pronunciare parola troppo acerba e troppo iracunda.

Il Senatore Menabrea nella sua calda e faconda invettiva contro i predicatori d'un grossolano materialismo, citava un passo del Lebloulay, dove parlando

degli Americani del Nord viene ricordato che tutti colà si confessano credenti e cristiani, e tutti nelle libertà civili e politiche oltierne riconoscono un fruttifero e santo rampollo delle dottrine del Vangelo. Eh! mio Dio, fossesi udita pure una volta fra noi suonare, sopra labbra autorevoli, questa generosa sentenza, e ogni dissidio sarebbe cessato, ed echeggerebbe in ogni parte un inno festivo di conciliazione e di pace.

Veniamo a coloro i quali combattono la legge per ispirito liberale, e insomma vorrebbero che tutte queste materie della relazione fra Chiesa e Stato e similmente fra l'Italia e il Papato ricevessero risoluzione coi soli principii del diritto comune. Ora, a giudizio loro, il primo Titolo della legge è un tessuto di privilegi, il secondo di restrizioni, e però è odiosa da un lato, insufficiente dall'altro.

Che nel Titolo primo sieno parecchi e singolari privilegi, l'Ufficio Centrale l'ha schiettamente confessato: ma dichiarava egli al tempo medesimo che questa prima parte la voleva pratica e non teorica, e voleva adattarla il meglio possibile a un fatto traprende costruito a poco a poco dall'opera di diciotto secoli, e cotai fatto traprende essere l'organamento del Papato e delle sue principali Costituzioni, essere la indipendenza del Sommo Pontefice, munita, accertata in modi straordinarii, in modi non conciliabili colla legge comune, la quale nelle cose di religione non va più oltre delle franchigie del diritto privato.

Accettano essi gli oppositori questo gran fatto, si o no? Quando lo accettino, ei verranno alle conseguenze e alle applicazioni a cui siamo noi pervenuti. Se non l'accettano, c'insegnino, di grazia, come intendono di demolirlo, con che rapide rivoluzioni ricondurranno il Papato ai tempi ed alle condizioni di Anacleto e di Calisto; poi tornino in questa Assemblea e proponano allora una legge fondata unicamente sul diritto comune.

Ma noi che c'incliniamo d'innanzi al valere e al vigore d'un gran fatto europeo, noi daremo con più giustizia a que' privilegi appellazione di prerogative, chiamandosi prerogative appunto e non privilegi quelle cautele maggiori, quelle maggiori difese ed immunità, con le quali circondiamo la sacra persona del Re. Per fermo, il Re è fondamento primo dello Stato, è pegno supremo di pace, di sicurezza, di ordine ad ogni cittadino, è rappresentanza vivente della Nazione, della sua dignità e della sua forza.

Or bene, fate conto che la cattolicità è avveza a guardare con lo stesso occhio la indipendenza, la sicurezza, la incolumità della persona del Papa.

Ciò, impertanto, che vieta la perturbazione, la irrequietezza, la diffidenza cotidiana di molti milioni di uomini, non piglierà mai nome di privilegio, nel senso odioso ed illiberale della parola.

Si ha un bel dire che tutti questi perturbamenti e inquietudini dei cattolici sono accidenti di vita privata e mai non costituiscono materia effettiva e pro-

pria di giure pubblico. Un sentimento ed un'apprensione quotidiana, permanente, profonda di molti milioni di uomini diventa a marcia forzata un fatto di valor pubblico e sebbene non abbia la stessa virtù giuridica, ha tanta efficacia almeno quanto un diritto costituzionale e politico.

Però io m'avvedo, scorrendo le proposte dell'onorevole Siotto-Pintor, le quali oggi medesimo egli poneva sotto gli occhi dei suoi Colleghi, io m'avvedo, dico, che, al mio giudizio, quel suo inesorabile diritto comune si è alquanto mitigato. Io me ne rallegro con esso lui, e termino questa parte che lo riguarda ringraziandolo delle cortesi e lodative parole inverso di me rivolte, quando egli incominciava la sua orazione.

V'ha un'altra schiera d'illustri oratori, la quale mentre accetta e piglia con quattro mani i privilegi descritti nel Titolo primo, dichiarasi poco soddisfatta del secondo, e vorrebbe una dilatazione immediata d'ogni libertà inverso la Chiesa.

Primamente, Signori, questa è cosa novissima e non più veduta nel mondo, aggiungere una libertà sconosciuta a un sistema di privilegi. Dovunque oggi è applicato il diritto comune alle religioni e alle Chiese, non vi è ombra di privilegi; il che fa che i capi e moderatori colà delle Chiese e dei culti sono educati a rispettare le leggi e amare con zelo le istituzioni del paese. Affermo iteratamente che noi operiamo cosa nuovissima; nè punto mi smentisce l'esempio che adduceva il Senatore Ricci del popolo Belga. Alla Chiesa di colà mancano tuttora due libertà importantissime, quella di possedere e quella di associarsi in sodalizio perpetuo. Il clero belga è tuttora provvigionato dal Governo e dal Parlamento, e non può fare esistere un solo convento di monaci con trasmissione di proprietà collettiva.

Ma per tutto questo, né io né l'Ufficio Centrale, né, credo, la gran maggioranza dei Senatori ricusano di entrare con realtà e franchezza nella via già dischiusa delle libertà della Chiesa.

La questione oggi non è più di principii, ma di applicazione e opportunità.

Quindi è necessità guardare la legge così rispetto all'idea archetipa della libertà della Chiesa, come rispetto alla pratica e al tutto insieme delle circostanze attuali: Non è quasi mestiere di spender parole per dimostrare che le aggiunte proposte, per via d'esempio, dal Senatore Vigliani e parecchie altre con esse, non bastano ad attingere l'apice dell'autonomia perfetta e compitiissima della Chiesa.

Ciò domanda non una legge, ma molte, e la revocazione di altre assai numerose.

Mi fermo per poco sulla prima aggiunta del Senatore Vigliani, che riferisce alla libertà d'istruzione. Or bene, questa libertà se la volete completa, bisogna prima che voi l'estendiate ad ogni ramo dello scibile; ad ogni parte d'insegnamento. Poi occorre abbandonare tutto quanto il nostro sistema, il quale pone che il

Governo, mediante i suoi sotto-ufficiali, impartisca ed assicuri ad ogni ordine di cittadini certa dose di istruzione e di scienza.

Voi dovete infine negare al Governo quel suo monopolio di dare esso gli esami, eleggere gli esaminatori, imporre i programmi ed i metodi. Voi dovete, per ultimo, siccome nel Belgio, crear delle Giunte così capaci come libere e dal Governo indipendenti, per esaminare gli allievi di qual sia università e collegio.

Atteniamoci, adunque, per al presente al solo praticabile, e non cerchiamo di costruire i tetti quando le muraglie ancora non sono bene edificate.

Ma io sento subito dirmi: sta bene: sa vochè la vostra misura del praticabile è assai più scarsa della nostra. Chi decide, chi giudica in mezzo di noi?

Signori, il giudice mio e vostro, il giudice di tutti, è la pubblica opinione. Noi possiamo, certo, e dobbiamo dirigerla, comandarla, precederla, ma sino ad un certo termine; imperocchè noi siamo innanzi a tutto l'organo suo, poi il suo moderatore e maestro.

Se non che, bisogna ribattere una obbiezione, la quale si mostra (conviene confessarlo) con molta apparenza di verità; e l'obbiezione è questa: La vostra legge (dicano), fosse pur sufficiente all'uopo, manca nelle sue fondamenta, perocchè voi non potete garantire le guarentigie. Voi fate ora un'opera che potete disfare. Poniamo che le circostanze si mutino, che certe gravi apprensioni diminiscano, che la parte meno considerata e prudente del Parlamento giunga a timoneggiare lo Stato, chi ci assicura che non vorrete o non potrete mutare le presenti deliberazioni? La fermezza dei propositi non è la dote qualitativa e comune dei governi parlamentari, massime dei più giovani e di quelli che delibono alla rivoluzione troppa gran parte dell'essere loro.

Il Ministro degli Esteri ed altri oratori hanno risposto trionfalmente, mostrando che la presente legge non è punto delle ordinarie che noi facciamo.

Prima di entrare nella Città Eterna potevano le promesse più larghe e solenni avere apparenza d'un patto sinagogatico; ma dopo la occupazione di Roma, dopo che la Corona rinnovò quelle promesse, dopo l'accettazione condizionata del Plebiscito (e dico appunto condizionata dovendo seguitare una legge di libertà), noi non possiamo più retrocedere, per la sostanza almeno e i principii che informano questa nostra deliberazione.

La presente legge adunque, è il compimento doveroso d'un atto fondamentale del nostro *gius* pubblico; essa è parte integrale del patto medesimo che ha formato e costituito di mano in mano questo superbo e desiderato Regno d'Italia.

In secondo luogo fu notato assai opportunamente che se questa legge non sarà trasmutata (e Dio ce ne guardi che sia) in un patto internazionale, tuttavolta ne avrà sempre la morale significazione; e noi non

siamo così ciechi di mente e così poveri di esperienza da non capire che è nostro supremo interesse di non lasciare nessun pretesto fondato, nessuna apparenza di diritto d'intervenire alla gelosa diplomazia.

In terzo luogo, dovrebbero gli oppositori comprendere meglio il carattere peculiare e predominante dei nostri tempi; nel qual caso essi senza fallo ravviserebbero in quel carattere la guarentigia generale e la sanzione suprema che cercano. Regna, Signori, nei nostri tempi un principio vero che propagasi rapidamente e piglia valore di assioma ed acquista ogni giorno luce ed approvazione maggiore, cioè che le forze morali e spirituali sono tutte sacre e inviolabili; che l'autorità la quale si dirige ai soli intelletti e alle sole coscienze ed usa per proprie armi o la parola e la scienza, o la fede e la convinzione, una tale autorità, dico, non solo è libera di sua natura ed incoercibile, ma ogni limite che le si pone, di qua dalla tutela comune, è violenza, ogni legge che le si fabbrica contro è tirannide, ogni coazione è così dissennata come brutale. Ponete mente, Signori, e vedrete che il potere assoluto di tal principio va dappertutto facendosi strada, e come il Dio Termine de' Romani procede sempre più avanti e mai non ritorna indietro.

Sotto i colpi di tale principio, l'anno scorso la Chiesa ufficiale d'Irlanda cadde con una facilità e prestezza da far meravigliare i medesimi autori della Riforma. Solo venti anni addietro la impresa diventava impossibile. Del pari, nel 1870 adunavasi in Vaticano un concilio di Vescovi de' più numerosi che rammenti la storia. Nessuna Potenza cattolica vi ha spedito rappresentanti; nessuna impediva o tardava di un'ora l'andata de' propri vescovi; nessuna ha preteso di guadagnarvi i suffragi o con la forza o con le lusinghe, e l'Italia ha dato l'esempio su tutto ciò.

Or bene, cotesto rispetto profondo per la libertà dello spirito non sarebbe stato così completo un dieci, un quindici anni addietro. Un dieci, un quindici anni addietro, l'Europa sarebbe stata divisa ed incerta tra il mandare e il non mandare rappresentanti in seno al Concilio.

La cosa, ripeto, progredisce notabilmente ogni giorno. Nè io crederei di esagerar troppo quando affermassi che il Governo prussiano, sebbene sia oggi il più poderoso d'Europa, nondimeno è da dubitare che rinnovar potesse l'incarceramento e la prigionia dell'arcivescovo di Posen.

Signori, or sono appena due mesi il Ministro del Regno Austro-Ungarico dichiarava così ampia, così intera l'autonomia dei culti, come avrebbe potuto farlo un ministro americano.

Ancora un esempio notevole tolto dal nostro paese. Chi non ricorda la gran meraviglia di tutta l'Italia nel vedere che certe parole iraconde uscite dal Vaticano e riprodotte nei giornali fossero a nome della legge sequestrate dal fisco?

Si rassicurino dunque i cattolici, si rassicurino gli

avversari della legge; ogni giorno che passa cresce ineluttabilmente l'impero della coscienza, e perciò cresce il bisogno di tutelarne la libertà. Noi potremo col tempo allargare e compire la legge, mai non potremo manometterla.

Farò un sol cenno d'un'altra specie di obbiezione, dopo il che cesserò di stancare la pazientissima ascoltazione del Senato.

V'ha chi dice che l'opera nostra è un mero palliativo e che noi aggiustiamo le cose alla superficie soltanto. La perturbazione profonda delle anime religiose rimane la stessa. Rimane lo stesso il conflitto (alcun Senatore lo chiamò *guerra* assolutamente) fra le istituzioni ed i sentimenti da una parte e dall'altra. E forse molti fra voi aggiungevano *in pectore* che in questo mezzo tempo vannosi indebolendo ogni giorno le fondamenta della moralità e della educazione.

Quello che potevasi a ciò rispondere di positivo e di ragionevole fu troppo bene pronunziato dal signor Ministro degli Affari Esteri.

Io noterò soltanto che la libertà alla quale faremo sempre ricorso, se non impedisce la discrepanza dei sentimenti, la perturbazione delle coscienze e il conflitto dei principii, ne attenua estremamente gli effetti, e dalla via delle violenze e del sangue, li mena alla discussione disarmata ed alle vittorie, od alle disfatte morali.

Che del resto, non bisogna domandare alle leggi quanto non possono, nè contenere, nè produrre. Agli ardui problemi morali occorrono altri mezzi che i legislativi e i politici. Ed io non nego la gravissima condizione nostra, non nego di esserne impensierito ed amareggiato nel profondo dell'animo.

Pura io voglio anche in ciò confidarmi al genio della mia patria. Egli non sembra credibile che una serie tanto meravigliosa di fortune e di casi abbia risuscitata la nostra Nazione, perchè noi, a guisa di sentinelle locate intorno a un sepolcro, assistiamo impotenti alla corruzione e al disfacimento delle credenze e dei migliori ordini civili. Nel momento stesso che io vi parlo, o Signori, forse si sta componendo quella sublime crisalide da onde usciranno luminose e ringiovanite la civiltà e la religione.

(*Vivi segni d'adesione.*)

Presidente. Il Senatore Mameli ha la parola per un fatto personale.

Senatore Mameli. Nel chiedere la parola per un fatto personale, il Senato può essere certo che io non ne abuserò punto onde aprirmi il passo a rinnovare alcuna discussione od indagine storica, per cui non ho che a riferirmi alle cose dette in due distinti discorsi, la lettura dei quali basterà a chiunque lo desideri per istituire gli opportuni confronti.

Dichiaro altresì che io non intendo muovere alcun rimprovero all'illustre Conte Mamiani per qualche inesattezza, che io credo affatto involontaria, e

facilmente scusabile in chi ha il difficile compito di riassumere così lunghe e complicate discussioni.

Ma avendomi il signor Relatore associato in tutto alle cose dette dall' egregio Conte di Castagnetto, delle cui parole e concetti non intendo rendermi solidale, come egli non vorrà farsi garante di tutte le mie idee; e, per altra parte, essendosi affermato, che io mi sia fondato unicamente sopra ragioni storiche per dimostrare l'impossibilità morale della pacifica coesistenza dei due Poteri a Roma, senza avere addotto alcuna considerazione d'ordine morale per giustificare il mio assunto, in un argomento in cui tanto abbonda la materia; uopo è che mi difenda da questi addebiti che mi riguardano personalmente.

Non ricordo se il signor Conte di Castagnetto abbia vaticinato, che il Santo Padre non accetterà mai le offertegli guarentigie. Io però non ho osato tanto affermare, sì perchè non ho mai avvicinato il Santo Padre, nè avuto con lui corrispondenza alcuna, non conoscendolo pure di vista, sì perchè questa profezia non sarebbe d'accordo coi sensi dell'animo mio, e col desiderio che nutro vivissimo di vedere la più pronta e perfetta conciliazione, se sarà possibile, e perchè infine sono intimamente convinto che il Pontefice non potrà trovare altrove migliore accoglienza e trattamento.

Ma, o Signori, le difficoltà inerenti alla natura delle cose sono comuni a tutti i luoghi. In astratto pare agevole il concepire l'accordo fra due Poteri, che hanno diverse missioni, spirituale l'uno, l'altro, temporale.

Ma la legge delle guarentigie deve prendersi nel suo insieme.

Come mai potrà il Pontefice accomodarsi a tollerare in pace la pubblica e piena libertà di discussione delle materie religiose? Come potrà tollerare nel centro stesso della cattolica unità il pubblico culto di tutte le religioni più mostruose e più nefande, che sono in sostanza la negazione della divinità? Come potrà sopportare gli insulti e gli scherni contro la religione dello Stato, che sono la naturale conseguenza d'una sconfinata libertà?

Si ha un bel dire, che è stato sempre tollerato in Roma, sotto il dominio dei Pontefici, il culto israelitico. Ma chi non sa che gli israeliti adorano l'istesso Dio che noi adoriamo, e sono i depositarii dei monumenti più preziosi, che ad evidenza dimostrano la divinità della religione di Cristo?

I maomettani stessi, che sono stati citati ad esempio dal signor Relatore, adorando anche essi il Dio Grande, e venerando Maometto come loro profeta, non possono confondersi cogli adoratori di empie divinità, e perfino dei più sozzi animali.

In quanto alle considerazioni morali per dimostrare la incompatibilità dei due poteri a Roma, io ne aveva addotto non poche nel mio primo discorso: e più specialmente osservai che il Pontefice dovendo, anche a costo della vita, difendere le verità religiose, non potrebbe dispensarsi dal condannare anche le nostre

leggi, qualora le giudicasse contrarie ai principii cattolici. Ma il Governo ed il Parlamento piegheranno unilmente il capo ai suoi giudizi?

Nei casi di rottura colle altre Potenze, ed anche di semplice timore o sospetto di guerra, vorremo noi essere così semplici da lasciare libero accesso e comunicazione coi sudditi di Potenze ostili, sotto il pretesto di religione? O non piuttosto ci appiglieremo al partito più savio e sicuro, che richiede la salvezza dello Stato?

E nel tema dei Concilii generali, che dovranno essere più frequenti in tempi nei quali si producono e riproducono da tutte le parti le eresie, e si mette in dubbio la infallibilità del Papa, alla quale da sincero cattolico io mi sottometto in materia di fede e di costumi; sarà il Governo così facile a consentirne la convocazione nei suoi Stati?....

Presidente. Prego l'oratore a non voler uscire dal fatto personale.

Senatore Mamell.... Queste ed altre simili cose io diceva per dimostrare il mio assunto, alle quali non ho ancora avuto risposta. Non vado più oltre, per non eccedere i limiti del fatto personale, ai quali mi richiama il dovere e la voce dell'onorevolissimo nostro Presidente.

Presidente. È stata recata al banco della Presidenza una proposta di un ordine del giorno sottoscritto dal Senatore Arrivabene e formulato in questi termini:

« Il Senato, esprimendo il desiderio che al più presto possibile venga provveduto con legge generale alla libertà dell'insegnamento, e con altra apposita legge al riordinamento ed all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche, e all'abolizione dell'*exequatur* e del *placet*, anche riguardo alle provviste beneficiarie; e confidando che il Ministero presenterà nella prossima Sessione i relativi progetti di legge, passa alla discussione degli articoli. »

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Prego il signor Presidente di domandare al Senato se sia disposto a discutere subito il mio ordine del giorno, oppure se si voglia aspettare che cominci la discussione degli articoli.

Presidente. L'ordine del giorno del Senatore Arrivabene è redatto nel senso che sia discusso e votato prima che si passi alla votazione degli articoli; per cui interrogo anzitutto il Senato se appoggia quest'ordine del giorno.

Chi lo appoggia, sorga.

(È appoggiato.)

Senatore Poggi (dell'Ufficio Centrale). Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. A nome dell'Ufficio Centrale io dichiaro che non si può accettare l'ordine del giorno del Senatore Arrivabene, perchè innanzi tutto esso soffoca in principio le questioni che si contengono negli

articoli che debbono venire in discussione, e rinvia ad altre leggi quelle dispute che sono appunto intrinsecate in quella che abbiamo sotto gli occhi (e con quest'ordine del giorno non solo si soffocherebbero le questioni ma si impedirebbe anche al Senato di conoscere le ragioni di coloro che, come l'Ufficio Centrale, han proposto od intendono proporre emendamenti). Onde l'Ufficio Centrale crede che non altrimenti si possa porlo in discussione e votazione se non quando le proposte della minoranza dell'Ufficio Centrale, ed anche degli altri Signori Senatori, che hanno sottoscritto i varii emendamenti, non fossero accettate.

Verificandosi il caso che gli emendamenti non venissero ammessi dal Senato, il Senatore Arrivabene potrà allora presentare il suo ordine del giorno nell'intendimento che venga provveduto successivamente con leggi speciali; ma voler chiudere fin da principio la discussione con un ordine del giorno di questa natura, non mi pare, l'ho già detto e lo ripeto, sia nelle consuetudini parlamentari.

Senatore Arrivabene. Poichè l'Ufficio Centrale non accetta il mio ordine del giorno, lo ritiro per il momento e mi riservo di ripresentarlo a suo tempo.

Presidente. Si passa dunque alla discussione degli articoli:

Do lettura dell'articolo 1°.

« La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile. »

La parola è al Senatore Conforti.

Senatore Conforti. Siccome l'onorevole Siotto-Pintor deve svolgere i suoi emendamenti, così crederei conveniente che egli dovesse parlare prima di me.

Presidente. Allora ha la parola il Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. Incomincio col protestare che dovendo parlare spesso nella discussione speciale degli articoli, parlerò sempre poco.

Per quanto riguarda l'articolo 1°, vi confesso che non ne intendo la portata.

« La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile. » Questa è una frase eminentemente costituzionale; essa vuol dire che il Capo dello Stato è irresponsabile di tutti gli atti suoi. Si intende che si parla di irresponsabilità giuridica, non morale; imperocchè sarebbe assurdo che un essere intelligente e libero non dovesse rispondere degli atti suoi. Moralmente risponde anche il Capo dello Stato, giuridicamente non risponde.

Ma vediamo le ragioni per le quali il Capo dello Stato è irresponsabile: certo perchè il capo espiatorio è il Ministero; quando il Ministero erra, quando fa cosa contraria alla legge, cade il Ministero e se ne nomina un altro; ma se per il Re rispondono i Ministri, per il Papa chi risponderà?

Chi risponde per il Papa, essendo egli non soltanto irresponsabile, ma anche infallibile?

Metto innanzi anche un'altra considerazione. Come

è sacra e inviolabile la persona del Papa? Come principe temporale? No, perchè in questa qualità lo avete disfatto. Come Capo supremo della Chiesa? e allora non avete voi l'articolo 9 e 10 della legge nella quale gli si dà l'amplissima libertà di fare quello che più gli pare e piace?

Presidente. Propone ella dunque la soppressione di questo articolo?

Senatore Siotto-Pintor. Ne propongo appunto la soppressione.

Presidente. Il Senatore Conforti ha la parola.

Senatore Conforti. Io non dirò che poche parole per rispondere all'onorevole Senatore Siotto-Pintor.

Il Papa era Re e Pontefice. Egli non è più Re, ma è tuttora Pontefice, vale a dire, è Capo di una religione, la quale si estende sopra ben 200 milioni di cattolici.

Che cosa vuole l'onorevole Senatore Siotto-Pintor?

Vuol rendere non inviolabile, non sacra la sua persona, vuole sottoporla al diritto comune, per modo che lo si possa arrestare, tradurre innanzi al pretore, innanzi alle Corti di Assisie e farlo sedere sul banco dei delinquenti: ma questa è cosa da nemmeno immaginarsi!

Nella seconda parte di questa legge si potranno trovare gravi difficoltà, vi potranno essere dispareri, ma non si potrà ideare per verun conto che la persona del Pontefice non abbia ad essere sacra ed inviolabile.

Degli effetti di questa sua inviolabilità si potrà ragionare negli articoli che seguono, ma, ripeto, non è possibile immaginare che il Papa venga assoggettato al diritto comune, e tratto innanzi ai tribunali, il che gli toglierebbe l'indipendenza, la libertà, e la possibilità di essere veramente il Capo dei cattolici. E poi, dopo che è stato spogliato del potere temporale (il quale veramente era cosa del medio-evo), vorremo noi togliergli ciò che gli spetta come Capo del cattolicesimo? Io credo dunque che non possa esservi difficoltà alcuna, per ammettere che la persona del Papa sia sacra ed inviolabile.

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto-Pintor. Io non nego tutto ciò che così bene a proposito ha detto il Senatore Conforti. Ancor io penso che debba essere persona sacra ed inviolabile il Pontefice, nel senso in cui egli lo spiega; ma siccome questa è una frase eminentemente costituzionale, inserita in tutti gli Statuti, e che non può essere pienamente applicata al Pontefice, io preferirei che il concetto fosse espresso in termini diversi. Approvo io dunque il concetto, non approvo la espressione del concetto.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Il Senatore Siotto-Pintor dice che è una formola assurda.

Senatore Siotto Pintor. Assurda no, è una frase costituzionale che non può adottarsi.

Senatore Conforti. . . . dice che è una frase la quale non può adottarsi. Ma, o Signori, perchè si dice la persona del Re sacra ed inviolabile? Perchè è necessario che vi sia una persona la quale, trovandosi all'apice della società, possa non essere assoggettata al diritto comune, e non essere privata della sua autorità.

Ora, si dice, questo principio può applicarsi solamente al Re, ma non si può applicare al Sommo Pontefice. Ma perchè, dico io? Quando il Re lo vuole, quando lo vuole la Camera dei Deputati, quando lo vuole il Senato, che difficoltà ci può essere? il Parlamento in questo caso non è egli onnipotente?

Il Parlamento, dicono in Inghilterra, non può fare due sole cose: d'un uomo una femmina; del bianco il nero.

Quindi, io non veggio in questa formola alcun che d'assurdo, perchè se essa applicasi al Re, il Parlamento, d'accordo con lui, può applicarla anche al Sommo Pontefice.

Del resto, sarebbe impossibile fare altrimenti, e qualora si facesse altrimenti, sarebbe impossibile evitare che il Papa venisse soggetto al diritto comune, e in questo caso, si toglierebbe a lui la piena libertà che gli è tanto necessaria.

Presidente. Se nessuno più chiede la parola, siccome la soppressione non si pone ai voti, così si procederà alla votazione dell'art. 1, del quale ho data lettura.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 2.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Prego la Commissione e il Senato di rimettere la discussione e la votazione dell'art. 2 alla fine della discussione di questo primo Titolo.

Vedremo allora, dalle modificazioni che possono occorrere nel corso della Legge, quale importanza possa avere l'emendamento proposto all'articolo medesimo dall'Ufficio Centrale.

Io credo che l'Ufficio Centrale non possa avere difficoltà di sorta ad accogliere questa mia preghiera.

Senatore Poggi. L'Ufficio Centrale acconsente.

Presidente. Allora la discussione dell'articolo 2 è differita alla fine di questo primo Titolo.

Do lettura dell'articolo 3o.

« Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice nel territorio del Regno gli onori sovrani, e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai Sovrani cattolici.

» Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie svizzere e guardie nobili ad-

dette sinora alla sua persona ed alla custodia dei palazzi senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti del Regno. »

Questo secondo paragrafo è così emendato dall'Ufficio Centrale:

« Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti del Regno. »

È aperta la discussione sull'art. 3 e sull'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Accetta l'onorevole Ministro questo emendamento?

Presidente del Consiglio. L'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale non farebbe veramente che ristabilire l'articolo originario del Ministero; cioè a dire darebbe la facoltà al Pontefice di tenere non soltanto guardie svizzere e guardie nobili, ma anche le così dette guardie palatine: non è così?

Senatore Mamiani, Relatore. Non sarebbe così.

Presidente del Consiglio. Almeno pare che l'emendamento debba avere questo significato: le spiegazioni che potrà darmi il Relatore dell'Ufficio potranno persuadermi del contrario; ma per ora mi pare che ha quello di ristabilire l'articolo che era stato originariamente proposto dal Ministero, dove si dava facoltà al Pontefice di conservare tutte le guardie attuali.

Fra le guardie attuali l'onorevole Senatore Mamiani m'insegna che, oltre le guardie svizzere e le guardie nobili, ci sono anche le guardie palatine, ed è appunto sopra queste guardie che alla Camera dei Deputati sorse una discussione e si propose un emendamento per escluderle.

Ora nell'emendamento dell'Ufficio Centrale, parlando delle guardie addette alla persona del Pontefice, come sono attualmente, è evidente che se non specificamente, ma implicitamente rimangono contemplate le guardie palatine.

Io debbo rammentare al Senato le considerazioni, le quali prevalsero nella Camera dei Deputati per escludere esplicitamente le guardie palatine, nonostante la difesa fatta dal Ministero per mantenere la sua proposta.

Si è detto che le guardie palatine costituivano una specie di guardia nazionale, la quale aveva l'obbligo di prestare questo servizio a difesa più che ad onore del Pontefice; ma si è osservato che il Pontefice nella sua condizione attuale non ha più bisogno di difesa.

« Fintantochè si tratta di guardie di onore, sta bene, tutte quelle guardie che prima erano destinate ad onore del Pontefice e alla custodia dei palazzi sono conservate; ma una guardia propria di difesa, come è una guardia nazionale, ossia una guardia palatina, che corrisponderebbe alla guardia nazionale, pare che ora non occorra.

Inoltre si è notato che queste guardie palatine sono tolte dalla generalità dei cittadini; si temeva

però che conservando esplicitamente, o implicitamente nel progetto di legge anche questa facoltà di mantenere al servizio del Pontefice le guardie palatine, si potesse far luogo a qualche conflitto precisamente fra coloro che fin qui erano obbligati per legge a prestare questo servizio di guardie palatine; quindi si osservava che la prudenza politica richiedeva di evitare queste cagioni di conflitto tra cittadini e cittadini, cioè tra coloro i quali volessero ancora recarsi a prestare questo servizio al Pontefice, e coloro che vi si rifiutassero.

Queste sono le considerazioni le quali parvero importanti, e tanto importanti che indussero, la maggioranza della Camera ad accettare un emendamento col quale venivano escluse le guardie palatine.

Ora giudichi il Senato, se veramente l'importanza di queste guardie palatine sia tale da richiedere che siano mantenute al servizio del Pontefice; oppure se in vista di queste considerazioni, non occorra accettare l'articolo come venne votato dall'altro ramo del Parlamento.

Il Ministero certo non si oppone esplicitamente alla proposta dell'Ufficio Centrale, ma non gli pare che sia il caso di fare un emendamento per modificare ora l'articolo del progetto ministeriale quale venne approvato dalla Camera Elettiva, avuto riguardo appunto alle condizioni particolari di queste guardie palatine, ed anche alle considerazioni, che mi paiono abbastanza giuste e prudenti, adottate da coloro che fecero prevalere l'articolo quale venne precisamente votato dalla Camera dei Deputati.

Senatore Mamiani, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, *Relatore*. Le considerazioni che mossero l'Ufficio Centrale a modificare l'articolo quale venne presentato al Senato, furono espresse chiaramente e sommariamente nella Relazione, ma è ben giusto che il Senato ne senta ora la sostanza.

Trattasi di una guardia che, dal Papa essendo serbata presso la sua persona, è fuori della nostra giurisdizione; inquantochè, se il Papa non ottemperasse alla positiva esclusione dell'articolo di questa legge, potrebbe farlo impunemente.

Oltre le guardie nobili potrebbe mantenere ancora, come oggi mantiene, una parte delle guardie palatine. Dirò di più; mantiene ancora parecchi carabinieri.

Or bene, possiamo noi venire a qualche atto costrittivo perchè la legge sia eseguita?

Ora, questa sola considerazione mi ha persuaso che vale infinitamente meglio pel decoro nostro, e per la riverenza verso il Pontefice, rimettersi completamente alla sua discrezione.

E perciò noi non abbiamo voluto specificar nulla. Abbiamo detto: *Guardie*, alcune, molte, quelle che crederà opportune.

Avrà egli il Pontefice presso di sé dei corpi costituiti a guardia nazionale? Ma, Signori, noi abbiamo

la legge che esprime il dovere degli individui componenti questi corpi di soddisfare agli obblighi di cittadino, alla coscrizione, e via dicendo. Che cosa temiamo dunque?

Quando questi signori sono fuori del palazzo del Vaticano rientrano nella soggezione alla legge; ma finchè sono in quel palazzo noi non possiamo usar contro di loro la forza.

Io lo dirò mille volte, perchè questo mi pare l'argomento che è l'Achille del discorso, che è meglio infinitamente e pel rispetto della legge, e pel decoro del Governo, e finalmente per riverenza verso il Pontefice di rimettersi compintamente alla sua volontà.

Egli aveva ragione, a mio avviso, di forse offendersi un poco di questa determinazione, di questa eliminazione di guardie. Perchè i soli Svizzeri, perchè le sole guardie nobili? Domani muterà la divisa a costoro, li chiamerà in un'altra maniera, faccia come vuole; sono guardie preposte alla custodia della sua persona, de'suoi palazzi. Perciò ancora abbiamo levato la parola *consueto*, perchè tutto questo ha un'aria di voler restringere, di volere in qualche modo concedere e non concedere, il che in questo proposito è affatto sconveniente.

Ecco le ragioni che hanno mosso l'Ufficio Centrale alle sue proposte.

Senatore Stotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Io aveva chiesto la parola sull'art. 3 per appoggiare l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale; ma sono stato prevenuto dall'onorevole Relatore, e quindi non voglio tediare il Senato aggiungendo parole che sarebbero certamente più deboli di quelle che furono testè pronunziate dall'onorevole Relatore.

Mi limiterò solo a fare un'osservazione.

La obiezione principale che nella Camera si sollevò contro le Guardie Palatine si fu che questa milizia è composta di volontari, i quali prestano servizio gratuito, e godono solamente di certi privilegi dei quali ora non potrebbero più godere; come a mo' d'esempio erano dispensati dal pagamento di certe tasse. Ora il Pontefice, al quale è tolto il potere temporale, non può più in modo alcuno accordare dispense di tasse, e bisognerebbe ch'esse fossero concesse dal Governo del Re. Siamo dunque certi che queste guardie palatine non potranno per l'avvenire godere i privilegi e le esenzioni, di cui prima fruibano.

Era anche nato il dubbio che queste guardie potessero, in forza dei privilegi che godevano, sottrarsi all'obbligo della leva e a quello del servizio della guardia nazionale; e veramente quando i privilegi che avessero goduto queste guardie fossero stati tali da dispensarle dall'obbligo che hanno tutti i cittadini, della leva e del servizio della guardia nazionale, non sarebbe possibile che il Parlamento potesse ammettere queste guardie palatine. L'aggiunta peraltro

dell'Ufficio Centrale che, cioè, le guardie, a cui si accenna nell'ultima parte dell'art. 3, siano ammesse *senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti dalle leggi vigenti del Regno*, rimuove ogni dubbio, che le guardie palatine possano per l'avvenire godere di qualsiasi privilegio, incompatibile coi doveri che hanno tutti i cittadini verso le leggi dello Stato.

Per queste considerazioni io appoggio l'emendamento fatto dall'Ufficio Centrale alla seconda parte dell'art. 3.

Presidente. Il Senatore Siotto-Pintor ha la parola.

Senatore Siotto Pintor. Io aveva proposto un emendamento. « Il Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie nobili addette alla sua persona, ed alla custodia de' suoi palazzi, *purchè sudditi dello Stato.* » Questo è il mio emendamento, e mi pareva che potesse accettarlo anche l'Ufficio Centrale. Ma poichè parmi sia stato cancellato quel nome di *Guardie svizzere* di infausta memoria, io non ho difficoltà di conformarmi alla espressione usata dall'Ufficio Centrale.

Il Pontefice abbia quante guardie vuole, *purchè sieno d'italiani.*

Presidente. Intende l'onorevole Senatore Siotto-Pintor di fare una proposta?

Senatore Siotto-Pintor. A mio avviso la proposta dell'Ufficio Centrale dice quasi quello che proponeva io stesso.

Presidente. Il Senatore Villamarina ha la parola.

Senatore Villamarina. Dirò poche parole, e comincerò da una dichiarazione a cui tengo moltissimo. Ed è che, siccome ho detto da principio, che io non avrei votato la legge, non mi muoverò per la votazione di nessun articolo. In conseguenza di questo sono rimasto seduto al momento della votazione del primo articolo, che ammette il Papa persona sacra ed inviolabile, ma appunto per ciò mi preme di protestare che io ammetto perfettamente questo concetto, sotto la forma che si giudicherà più conveniente, vale a dire che la persona del Papa sia sacra e inviolabile.

Quanto a questo terzo articolo dirò poche parole per esprimere l'impressione che mi ha prodotta.

Io non so comprendere; o questo servizio per il Papa si riguarda come un servizio di onore, come si usa a tutti i sovrani stranieri, e allora non comprendo perchè non lo farebbe il Governo stesso, considerando anche come una gloria italiana, l'onorare il Papa, il Capo della cattolicità, in mezzo a noi; o è considerato come un servizio di pubblica sicurezza, e allora il Governo deve prestarlo al Pontefice come lo deve prestare a tutti i cittadini dello Stato indistintamente; od è infine considerato come un servizio di lusso, e questa è cosa che riguarda l'amministrazione interna della casa del Pontefice, e alla quale essa stessa penserà e provvederà.

A me sembra intanto che si lasci con questo articolo un addentellato in cui per un pretesto o per un

altro, o più presto o più tardi, resta in mano del Papa un appiglio di far nascere una questione internazionale, alla quale certamente non saremo mai esposti, trattando il Papa come Sovrano forestiero ospitato fra noi.

Del resto, io non insisto perchè ho respinta la legge nel suo complesso, meno peraltro ciò che riguarda la persona del Papa.

Presidente. L'art. 3 che è in discussione è composto di due parti: la prima che è accettata dall'Ufficio Centrale, e la seconda alla quale si propone un emendamento.

Metterò ai voti separatamente queste due parti. La prima è del tenore seguente:

« Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice nel territorio del regno gli onori sovrani, e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai Sovrani cattolici. »

Chi approva questa prima parte, sorga.

(Approvato.)

Darò ora lettura dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale alla seconda parte di questo articolo: esso è così concepito:

« Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti del Regno. »

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Io pregherei l'Ufficio Centrale ed il Senato di volere almeno accettare ancora questo lieve emendamento, cioè a dire, di aggiungere le parole: *il consueto numero di guardie.*

Mi pare che l'Ufficio Centrale in parecchi emendamenti, che sono piuttosto di dicitura che di sostanza è stato guidato dal concetto che si debba, per quanto è possibile, mantenere lo *statu quo* in tutto ciò che riguarda il Pontefice; cioè a dire che non si abbia mai l'aspetto di una donazione o concessione, ma piuttosto di riconoscimento dello *statu quo*.

Or bene mi pare che calzi proprio a capello quando si dica di tenere *il consueto numero di guardie*, poichè si mantiene lo *statu quo*, e si toglie non dirò l'apprensione, che nè il Senato nè il Governo hanno, che il Pontefice voglia abusare di questa facoltà, ma una certa suscettività di cui bisogna pur tener conto; che se invece dalla legge il Pontefice avesse la facoltà di poter raccogliere quel numero di guardie che più gli talenta, potrebbe ciò dar luogo a delle supposizioni, a dei mormorii che si possono facilmente evitare. Quando nella legge è detto che il numero di queste guardie dovrà essere il consueto, è ben naturale che si debba supporre che non accadrà mai che si oltrepassi questo consueto numero. Se si stabilisce invece una facoltà illimitata, può dare luogo a seri dubbi, possono correre voci che nel Vaticano si raccolga un numero maggiore di gente, insomma pos-

sono nascere inconvenienti che è sempre bene evitare.

D'altronde mi pare che si entri nel concetto direttivo dell'Ufficio Centrale, di conservare cioè, per quanto è possibile, al Pontefice tutte queste prerogative, lo *statu quo* e che quando diciamo il *consueti numero di guardie*, noi rimaniamo precisamente nello *statu quo*.

Pregherei quindi l'Ufficio Centrale ed il Senato di voler aderire a questa modificazione, ed accettare quest'emendamento.

Senatore Mamiani, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, Relatore. L'Ufficio Centrale è costretto a fare ancora una considerazione.

Nonostante il gran desiderio che si ha di metterci d'accordo con il degnissimo proponente il sotto-emendamento, dicendosi il *consueti numero di guardie*, a noi sembra che si vada in senso contrario dell'intenzione di quelli che vorrebbero circoscrivere questo numero.

Lo *statu quo* è precisamente quale è ora, che vi sono guardie svizzere, guardie nobili, e guardie palatine; ed oggi, ora mentre noi parliamo, oltre le ultime nominate vi sono dei carabinieri, e ciò avviene da lungo tempo assai. Questo consueti, questo *statu quo*, adunque ci condurrebbe direttamente a un fine opposto a quello di coloro i quali sono sospettosi di una frase così generica.

Aggiungerò poi, che nessuno andrà a fare la rivista ed a contare se queste guardie sono consuete o non sono consuete, se stanno nel numero o non istanno. Dunque tutto ciò è inutile. Ma ripeto che, a rigore di termini, se mettiamo *numero consueti di guardie*, si vuol dire almeno quelle tante che ci sono e che ci erano da qualche tempo in qua. Ora da qualche tempo in qua vi erano svizzeri, guardie nobili, guardie palatine e dei carabinieri; e tutto ciò esiste ancora.

Del resto poi quando, non ostante l'equivoco, piaccia piuttosto questa parola, io mi rimetto ai Collegli miei dell'Ufficio Centrale, ma per me credo che peggioriamo la dizione invece di migliorarla.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Farò ancora una brevissima osservazione al degnissimo Relatore dell'Ufficio Centrale.

Egli crede che, adottando la frase il *consueti numero*, invece di restringere si allarghi la facoltà al Pontefice di poter tenere un maggior numero di guardie. Mi perdoni l'onorevole Relatore, ma egli versa in un errore, poichè, quando si dice il *consueti numero*, è evidente che si vuol dire che il Papa non può eccedere questo numero, mentre è sempre in sua facoltà di diminuirlo; se invece non si dice il *consueti numero*, allora è illimitata la facoltà al Pontefice di tenere

guardie, e può non solamente tenerne il consueti numero, ma anche andare al di là. Dunque l'emendamento proposto dal Ministero non allarga la facoltà, mantiene lo *statu quo*, se il Papa lo vuole mantenere, e lascia in sua facoltà di diminuirlo se lo crede.

Dunque egli vede che a ragione io osservava che con questa dizione, mentre si ha il pregio di mantenere lo *statu quo*, cosa che è stata molto apprezzata dall'Ufficio Centrale, si rimuovono anche certi sospetti, perchè si deve naturalmente sempre supporre che la legge sia rispettata, e non supporre *a priori* che si ecceda; mentre se invece si dà questa facoltà illimitata, può benissimo anche accadere apparentemente, se non realmente, che si ecceda, e che quest'apparenza dia luogo a supposizioni che in realtà non esistono.

Io non aggiungerò altro perchè mi rimetto intieramente alla saviezza del Senato.

Presidente. L'Ufficio Centrale è di parere di non accogliere il sotto-emendamento proposto dal signor Presidente del Consiglio?

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. La parola aggiunta dal signor Ministro dell'Interno, considerata in se stessa, non presenta difficoltà; ma solo io lo pregherei di darmi una spiegazione.

Se, a cagion d'esempio, il Papa, a vece di tenere un numero di milizia secondo il solito di 200, 300 o 400 uomini, ne tenesse, p. es., 450 o 500, qual mezzo avrebbe il Governo per far questo controllo, e di quali mezzi si varrebbe per limitare il numero di dette guardie, e portarlo al consueti?

Questo è quello che domando.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. A questa domanda non posso, almeno per cortesia, per dovere, non dare una risposta.

Prima di tutto osservo che quando si dice *consueti numero*, ben inteso non si stabilisce in modo assolutamente tassativo che il numero debba per esempio essere di 100 o 200 *precisi*, in guisa che se si oltrepassa per poco questo numero, si debba la legge intendere violata: il *consueti* si intende per *media*, e conseguentemente oggi ve ne saranno 10, 20 di più, e domani 10, 20 di meno, senza che questo fatto possa costituire una violazione alla legge.

Quanto poi all'altra osservazione del controllo e del riscontro, abbiamo la fiducia che la legge sarà rispettata, e non sarà che allorquando fosservi prove più che evidenti, che si potrebbe venire ad una ricognizione del numero; ma questo pericolo assolutamente non può esistere; per cui ritengo non convenga scostarci dalla via che abbiamo tracciata, di mantenere per quanto è possibile lo stato attuale delle cose senza avere l'aspetto, nè di allargarlo, nè di restringerlo. E giacchè ne ho l'opportunità, vi mani-

festerò pure il desiderio vivo, che nella legge siano introdotte soltanto quelle modificazioni, le quali sono richieste da un miglioramento evidente della legge, per rendere anche le diverse disposizioni del progetto tra di loro più armoniche, e che in certo modo siano tolte tutte quelle imperfezioni reali, effettive, di qualche importanza, ma non accresciuti di troppo gli emendamenti, quando non ne sia patente la necessità. Il Ministero deve avere davanti a sé il desiderio, e mirare a far sì che questa legge approdi più presto che sia possibile al suo fine, e quindi non accrescere le difficoltà, perchè la legge venga approvata dai tre poteri dello Stato; ecco il motivo, che io dico francamente al Senato, e credo che il Senato lo abbia già indovinato.

Presidente. La parola è al Senatore Errante.

Senatore Errante. In questa legge si cammina sui trampoli, diciamolo francamente essa è una legge anormale: bisogna eseguirla di buona fede ove si voglia che riesca un patto di concordia, epperò dobbiamo fare in modo che sia approvata senza grandi emendamenti; tutti gli emendamenti che non hanno ragione di esservi, non debbono essere introdotti. Signori, questa legge è difficile che si faccia eseguire in quanto agli obblighi del Sommo Pontefice, ov'Egli, dichiarato inviolabile, aumenti le guardie, che la legge gli permette d'averne intorno a sé. Quante difficoltà s'incontrano perchè da noi si possa riconoscere il numero delle sue guardie! Ma per la ragione semplicissima che il Sommo Pontefice non deve più esercitare autorità di Sovrano temporale, egli non avrà bisogno intorno a sé di un numero di guardie, maggiore di quante ne aveva una volta; perciò la parola *consueto* non nuoce, non fa che riconoscere in fatto l'attuale facoltà; nel modo già concepito dalla Camera dei Deputati.

Tutte le volte che in questa legge si ricorre ai principii di pura logica, di puro diritto, non si consegue lo scopo, giacchè, come ho detto questa legge è anormale.

Contentiamoci dunque che sia redatta nel miglior modo possibile onde non debba tornare dinanzi alla Camera elettiva se non per quelle variazioni che sono veramente indispensabili.

Il Ministero e il Governo provvederanno, qualora s'ecceda il numero consueto delle guardie addette alla persona del Sommo Pontefice ed alla guardia dei palazzi nel miglior modo possibile.

Poi quello che non può dire il Governo, certo possiamo dirlo noi.

Ove si tratti di piccole divergenze, si chiudano gli occhi, si tiri via.

Replico, cerchiamo per quanto è possibile di rimanere in armonia ed in concordia con quello che si è votato dalla Camera dei Deputati, se non altro si risparmiarà tempo, e bene o male si avrà una legge sulle quarentigie.

Presidente. L'onorevole Senatore Poggi ha la parola.

Senatore Poggi. Io intendo di aggiungere alcune osservazioni a quelle già fatte dall'onorevole Relatore, in risposta specialmente a quello che ha detto il Presidente del Consiglio.

L'Ufficio Centrale nel riformare quest'articolo è stato mosso da un pensiero sopra tutto di dignità e di rispetto e verso il Pontefice e verso lo Stato.

Adottando la formula del nostro emendamento, in verità è parso a noi che si evitino tutti gli inconvenienti, e che si possano allontanare tutti i sospetti che si erano manifestati specialmente nell'altro ramo del Parlamento. Noi abbiamo detto che il Pontefice, appunto per il suo grado eminente, per le sue prerogative di immunità, è parificato ai Sovrani, e che come questi, aveva diritto di tenere le guardie intorno a sé, e che ufficio di queste era di onorare la sua persona e di custodire i suoi palazzi.

La formula da noi proposta di tener guardie addette alla sua persona ed alla custodia dei suoi palazzi, ognuno intende che ne limita di per sé il numero.

Si può essere più o meno incerti sul maggiore o minor numero, ma questo sarà sempre limitato. Ci pare poi che così si tronchi una questione sopra un argomento che a forza di discutersi, prende un aspetto non molto decoroso e si evitino al Governo imbarazzi successivi. È parso all'Ufficio Centrale che l'emendamento rimuovesse tutte le difficoltà; perchè quando si dice il *consueto numero*, non ci illudiamo, noi non sappiamo il numero presente, e non sapremo neppure il futuro, a meno che non si chieda al Pontefice l'elenco delle guardie che egli ha intorno a sé.

Nel modo da noi proposto resterebbe tolto ogni dissenso, ed è a sperare si possa venire ad un accordo; perchè se le guardie palatine erano quattro mesi fa in gran numero, ora vennero man mano restringendosi, e si restringeranno ancora di più quando saranno tenute al servizio della guardia nazionale.

Noi non ricercheremo se il Pontefice vorrà delle guardie, le quali oggi saranno chiamate guardie svizzere o guardie nobili, domani palatine, posdomani in un altro modo; noi non avremo ragione di sospettare nè d'invigilare se queste guardie aumentino o scemino di numero.

Io non ho il coraggio di ideare che vi siano delle milizie nascoste nel Vaticano; ad ogni modo però si intende bene che la formula nostra basta a prevenire questo caso ed a rimuovere il pericolo; cosicchè è parso a noi che con questo mezzo si siano tolte tutte le suscettività, e si sia provveduto al decoro del Pontefice ed a quello del Governo.

Quindi io pregherei il signor Ministro dell'Interno a non insistere sulla proposta.

Dirò poi che la ragione per cui l'Ufficio Centrale ha preferito il suo emendamento al testo del Ministero, è questa: che, come avvertiva benissimo il Relatore,

se noi lasciamo la seconda parte dell'articolo quale ci fu presentata, volendo eseguirla, il Governo sarà obbligato, appena messa in esecuzione questa legge, ad entrare, non saprei come, nel palazzo del Vaticano, o ad aspettare alla loro uscita le guardie palatine, ed impedire loro di rientrarvi.

Vuole il Governo prendersi quest'incarico? Conviene a noi di esprimerlo in un momento in cui vogliamo dare al Pontefice delle guarentigie, e per la stessa dignità nazionale rendergli tutti gli onori che gli spettano come Capo della religione cattolica?

Quindi pregherei di nuovo il Senato a non volersi discostare dalla formola da noi proposta.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Ma gli è appunto per il carattere che prende questa discussione, e perchè pare che il Ministero abbia esagerato, proponendo un emendamento sconveniente, emendamento d'altronde che è stato tolto dalla votazione della Camera, che io credo di dover persistere e chiedere all'onorevole Poggi, cosa faremmo nel caso che certamente non dal Pontefice, ma da qualche persona, che possa per il momento prevalere presso di lui e intenda creare imbarazzi al Governo, si volesse raccogliere, per esempio, un migliaio di Zuavi. Una cosa siffatta non ispaventerebbe certamente il Governo italiano, ma conviene tuttavia prevedere il caso in cui l'ordine e la sicurezza pubblica possano essere perturbati, e con ciò destare inquietudine nel paese. Or bene, crede egli l'on. Senatore Poggi che il Governo potrebbe impedire questo reclutamento, se l'articolo 2 viene emendato nel senso dell'Ufficio Centrale, vale a dire se non si dà una certa limitazione al numero delle guardie, ma si dà al Pontefice unicamente la facoltà di tenere guardie addette alla sua persona e non si stabilisce che queste guardie non possano oltrepassare un dato numero, anche accordato con larghezza?

D'altronde poi dove, e in che consiste la sconvenienza, quando si dice che il Papa ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie?

A me pare che qui sconvenienza non vi sia, ma che invece la frase proposta dall'Ufficio Centrale, sia troppo elastica, e talè da poter dar luogo a delle interpretazioni non abbastanza giustificate dalle disposizioni legislative, perchè non determina in tal qual modo il numero di queste guardie addette alla persona del Sommo Pontefice.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Poggi ha la parola.

Senatori Poggi. I mille Zuavi dei quali ha parlato l'onorevole Ministro dell'Interno, non sarebbero certamente guardie, perchè gli Zuavi non rivestono questo carattere; se però essi si presentassero col l'uniforme e il carattere di guardie, allora non potremmo impedirlo, perchè, da quanto intesi dire, pare che le guardie che stanno attorno la persona del Pontefice, sieno circa 2000.

Ma questo numero appunto è l'incognita della legge; noi non lo conosciamo precisamente e se adottiamo l'espressione *il consueto numero*, con lei è pure intendere e stabilire a qual tempo vogliamo riferirci, se all'epoca dell'entrata in Roma delle truppe italiane, se a quella d'oggi o a quella d'otto mesi fa, o finalmente se questo numero sarà limitato a quello che si verificherà al giorno in cui verrà posta in esecuzione la legge.

Questa dunque, come diceva, è un'incognita, e tale essendo (e in ciò siamo tutti d'accordo), quando si vuole una limitazione a questo numero, pare all'Ufficio Centrale che questa si ottenga molto più convenientemente colle parole di *guardie addette alla persona del Pontefice* (non ad altri) e alla custodia dei suoi palazzi, perchè tutti intendano che quando si parla di guardie addette alla persona del Pontefice, ed alla custodia dei palazzi, comunque vasti, il numero loro non può esser poi tanto grande. Al di là noi non dobbiamo andare, e così noi otteniamo lo stesso intento che è certamente con ragione desiderato dal Presidente del Consiglio, ma con una formola la quale è più degna e più conveniente.

Senatore Alfieri domando la parola.

Presidente. La parola è al Signor Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Io aggiungerò alcune considerazioni in appoggio di quelle recate innanzi dall'onorevole Senatore Poggi, desunte dalla condizione di fatto, alla quale noi vogliamo arrivare.

Qual è la vera preoccupazione un po' seria che noi possiamo avere in mente nell'esaminare questo articolo? È quella d'impedire che vi sia una milizia, che si crei una milizia nei palazzi pontificii.

Del resto si potranno dare a queste guardie tutte le divise che si vorranno, si potranno dare tutti i nomi che piacerà, sia conservando quelli che hanno, sia prendendone dei nuovi; ma coll'articolo tal quale è formulato dal nostro Ufficio Centrale, le guardie, o saranno dei servitori o saranno dei cortigiani; non mai una milizia. Se sono guardie d'onore, saranno dei cortigiani rispettabili, perchè sono rispettabili coloro che si prestano ad un servizio di onore, per una istituzione così grande, così nobile come è quella del pontificato. Saranno servitori, se si presteranno al servizio di custodire e di assicurare la tranquillità del Pontefice e dei suoi palazzi; peraltro militi non lo saranno certamente, conformandosi al disposto dell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

Però, quando si viene a considerare l'estensione che potrebbero prendere queste guardie, e il modo con cui si potrebbero dissimulare sotto un nome o sotto l'assisa diversa parmi che la formola proposta dall'onorevole Presidente del Consiglio, che non è se non quella stata votata dall'altro ramo del Parlamento, sia più vaga e molto più incerta di quella che propone l'Ufficio Centrale; perchè si verrebbero a comprendere nel numero di queste guardie anche quelle che diconsi palatine.

Invece a me pare che l'intendimento di tutti coloro i quali desiderano la votazione di quest'articolo, quale è stato proposto dall'Ufficio centrale sia piuttosto che nell'avvenire, dal più al meno, ma con differenza sostanziale di numero, le guardie che rimarranno a servizio del Sommo Pontefice, o a titolo di custodia, o a titolo d'onore, non oltrepassino il numero di quelle che ora rappresentano le così dette guardie svizzere, e le così dette guardie nobili.

Ma se si dice il numero consueto, si va incontro ad un'incognita che credo non possa da alcuno definirsi; se invece noi accettiamo il concetto espresso dall'Ufficio Centrale, ci restringiamo unicamente a quel numero che si può ammettere compatibile colla qualifica di guardie addette alla persona del Pontefice e alla custodia dei suoi palazzi.

Per queste ragioni io credo che si possa accettare la redazione proposta dall'Ufficio Centrale come quella che esclude ogni ambiguità, e provvede abbastanza al caso.

Presidente. Ha la parola il Senatore De Luca.

Senatore De Luca. Per quanto ho inteso dalla discussione fin ora fatta, tutti conveniamo che si vuole cercare un mezzo di limitare il numero delle guardie del Pontefice onde non possano minacciare non dirò la sicurezza d'Italia, ma in certo modo la sicurezza di Roma. È questa la limitazione sopra cui ci affanniamo tutti quanti, e per stabilire la quale non sappiamo trovare il bandolo.

A me pare che più si esce dal vago e si va al positivo, ci accostiamo a quella certezza che tutti vogliamo.

Io trovo che l'articolo, come fu adottato dall'altra Camera, ci toglie dal vago, non adoperando il vocabolo generico di *guardie del Pontefice*, ma restringendo queste guardie a due sole categorie, cioè: le guardie svizzere, che sono una guardia antica, una specie di alabardieri più per servire nelle cerimonie sacre e per custodire le porte del palazzo, che per altro ufficio, e le guardie nobili.

Delle prime non temo perchè, ripeto, sono piuttosto una guardia da parata; delle seconde, molto meno, perchè, trattandosi di guardie nobili che devono essere gentiluomini, io credo che questi non sarian capaci di turbare l'ordine pubblico, nè vorranno portar le armi contro la patria.

Quindi con quest'articolo resta in certo modo circoscritto il numero delle guardie, e sapremo a chi è affidata la guardia tanto del Pontefice quanto dei palazzi.

E se mi fosse permesso, pregherei che l'emendamento dell'onorevole Presidente del Consiglio fosse applicato appunto all'articolo votato dalla Camera dei Deputati, affinché si togliesse il vago in questa materia. In tal modo si porrebbe nell'articolo il vocabolo *consueto*...

Voci. Ma se c'è.

Senatore De Luca. Se v'è, non ho altro a dire. Infine concludo, che se vogliamo uscire in certo modo dal vago, se vogliamo evitare anche dei sospetti, bisogna che si faccia qualche cosa di più concreto.

A chi si affida la custodia del Pontefice?

Certamente, secondo l'articolo votato dalla Camera dei Deputati, sappiamo che si affida alla guardia svizzera, che è una guardia, dirò così, più che altro drammatica, e alla guardia nobile su cui possiamo fidare appunto per la nobiltà de' suoi principii.

Presidente. Il presidente del Consiglio tiene fermo il suo emendamento?

Presidente del Consiglio. Tengo fermo la proposta del sotto-emendamento, da me fatta.

Presidente. Allora metterò prima ai voti il sotto-emendamento.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Non credo che la proposta fatta dall'onorevole signor Presidente del Consiglio, comunque battezzata col nome di sotto-emendamento, possa avere la priorità; non credo che influisca punto sul merito, ma influisce sulla regolarità che nella votazione vuole essere osservata.

La regola è che si metta in votazione prima quella proposta la quale più si scosta dal testo che è sottoposto al Senato.

Se voi esaminate il testo del capoverso dell'art. 3, e lo confrontate coll'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, voi vi accorgete che questo si scosta di più di quello che fu proposto dall'onorevole Presidente del Consiglio, il quale precisamente, per avvicinarsi un po' più alla proposta fatta dal Ministero, tenderbbe a persuadere che fosse mantenuto ancora un concetto che si trova nel testo ministeriale della legge.

Credo quindi che la regolarità voglia che l'emendamento dell'Ufficio Centrale abbia la preferenza; non venendo questo ammesso dal Senato, allora si procederà alla votazione della proposta fatta dall'onorevole signor Presidente del Consiglio.

Presidente. Allora non sarebbe più un emendamento, ma un'aggiunta.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Mi perdoni, l'onorevole Senatore Vigliani, ma il voler contestare che la mia proposta non sia un sotto-emendamento all'articolo dell'Ufficio Centrale, è voler contestare una cosa chiara ed evidente.

Io cosa propongo?

Non propongo altro, che di aggiungere all'emendamento dell'Ufficio Centrale le parole *il consueto numero*, che hanno un carattere evidente di sotto-emendamento alla proposta dell'Ufficio Centrale.

Senatore Stotto Pintor. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Duolmi di non essere di avviso conforme a quello dell'onorevole Senatore Vigliani, ma io credo che non si possa votare l'emendamento prima che sia votata l'aggiunta proposta dall'onorevole Ministro, e la ragione è che potrebbe darsi che vi fossero dei Senatori, come dichiaro di essere io appunto in questo numero, che non accettassero l'emendamento se non vi è l'aggiunta proposta dal Ministero.

Quindi, per le ragioni dette dal Ministro dell'Interno, che si tratta cioè di un sotto-emendamento, che deve essere votato prima dell'emendamento, e per la ragione, che dall'aggiunta di quelle parole può dipendere l'accettazione dell'emendamento dell'Ufficio Centrale, io credo che, prima di tutto, debba essere messa ai voti l'aggiunta proposta dal Ministero.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Io aveva domandato la parola prima che avesse parlato l'onorevole De Foresta, e lo aveva fatto unicamente per pregare l'onorevole Presidente di notare che le parole *consueti numero* non sono che un'aggiunta, e nel nostro Regolamento non ricordo bene che cosa sia prescritto; so per altro di certo, che esso distingue i sotto-emendamenti dalle aggiunte, e vi provvede.

Io pregherei quindi l'onorevole Presidente di voler riscontrare che cosa disponga il Regolamento, poiché la proposta del Signor Ministro è un'aggiunta, non una modificazione alla proposta dell'Ufficio Centrale.

Presidente. L'onorevole Scialoja dice appunto quello che ho già detto io.

Scome l'onorevole Presidente del Consiglio aveva fatto una proposta come sotto emendamento, è per questo che io l'avrei prima messa ai voti; ma quando questa proposta acquistasse la forma di aggiunta, allora sta bene che sia messa ai voti dopo l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Si dà lettura dell'articolo 38 del Regolamento

(Senatore Chiesi, *Segretario*, legge);

» Articolo 28 paragrafo 3.

» Sono messi a partito prima della questione principale:

» Gli emendamenti secondo l'ordine in cui vennero proposti, o secondo quell'altro, che dal Presidente assenziente il Senato, si riconosce migliore per la chiarezza della discussione.

» I sotto emendamenti sono messi ai voti prima degli emendamenti; gli emendamenti dei Senatori prima di quelli della Commissione o dell'Ufficio Centrale ».

Senatore Lauzi. Doman lo la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Là dove si parla delle aggiunte, se la memoria ben mi serve, il Regolamento permette di votarle tanto prima che dopo l'articolo cui si riferiscono.

Esse hanno dunque questo privilegio, di potere essere votate anche dopo che una disposizione sia già

stata approvata, a differenza degli emendamenti che non possono più essere proposti quando un articolo è già stato votato.

Quanto a me, consentendo che venga, sotto un aspetto o sotto l'altro, posta ai voti quella frase proposta dall'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, non vorrei che qualcuno fraintendesse e credesse che io ciò faccia, acciò venga più facilmente approvata la proposta ministeriale.

Io, umilmente, non oso sperare che il signor Ministro la ritiri, a fronte delle osservazioni che gli sono state fatte; oso però sperare che non sia approvata, poichè, a parer mio, è molto più opportuno e sostanzialmente entra assai più nelle vedute del Governo, l'emendamento quale fu proposto dall'Ufficio Centrale.

Primieramente le parole *consueti numero* non sono abbastanza chiare, perchè resta sempre a vedersi se il consueti numero sia il *complexivo* o il *rispettivo*; se cioè si tratti dell'intero numero in complesso delle guardie nobili, svizzere, palatine e carabinieri, ovvero rispettivamente di tante guardie nobili, svizzere, ecc. quante ne aveva il Sommo Pontefice.

Dunque abbiamo già un difetto di chiarezza. Di più, (mi permetta l'onorevole Presidente del Consiglio di parlare nel senso a cui tutti vogliamo arrivare, di avere cioè la legge più chiara e più esplicita che sia possibile), di più, diceva, non sappiamo, come osservava il Senatore Poggi, a qual'epoca riportarci. Potremo ricorrere alla stessa Santa Sede, e dimandare al Prefetto dei Palazzi Apostolici (non so bene come si chiami) qual numero consueti di Guardie era solito tenere il Papa.

Probabilmente non ci sarà data una risposta: e sarà questa una cattiva figura che faremo. Ma supponiamo che si accerti questo numero: dove è la sanzione della misura che si propone? La sanzione non vi è, e se il numero sarà aumentato, volete voi castigare il Papa, che abbiamo dichiarato inviolabile? O castigheremo forse le Guardie che sono chiamate a servire, senza sapere da che parte incominciare il processo verso di loro?

Io credo che la soluzione di questa questione stia nella frase detta dall'onorevole nostro Relatore: « rimettersene alla discrezione del Sommo Pontefice. » Questo è il vero principio. Ci siamo rimessi alla discrezione del Sommo Pontefice riguardo alle immunità dei palazzi, riguardo a non toccare i documenti che trovansi in quegli archivi, presso certe congregazioni; ci siamo rimessi alla discrezione del Pontefice in tante cose più importanti, e non vorremo rimettervi in questa, e creare difficoltà unicamente per la paura che al Vaticano sieno 100 guardie di più o di meno? Ho spiegato perciò il senso delle mie parole, non volendo essere frainteso quando ho approvato che si metta ai voti anche subito la frase suggerita dall'onorevole Presidente del Consiglio.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Le parole degli onorevoli preopinanti riguardano l'opportunità di votare prima o dopo l'emendamento o aggiunta, come voglia chiamarsi, proposto dall'onorevole Presidente del Consiglio.

Ma, o Signori, noi abbiamo desiderato sempre che il Senato votasse liberamente e in questo caso, se vogliamo che tanto coloro che intendono accettare l'emendamento dell'Ufficio Centrale, come quelli che credono di respingere l'aggiunta o sotto-emendamento del Ministro votino con piena libertà, parmi conveniente che si voti prima il sotto-emendamento od aggiunta perchè vi saranno tra noi, o Signori, taluni i quali, come ha detto l'onorevole Senatore De Foresta, disposti ad approvare l'emendamento dell'Ufficio Centrale però coll'aggiunta fattavi dal Presidente del Consiglio, quando quello sia messo il primo ai voti, non lo approverebbero, perchè temeranno che il sotto-emendamento del Ministero venga respinto.

Ecco, o Signori, la ragione per cui io credo opportuno che si voti prima il sotto-emendamento e poi l'emendamento.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Mi dispiace di prolungare questa discussione sopra l'ordine della votazione, ma debbo dire a coloro che temono di essera vincolati nel loro voto quando dovessero votare prima di tutto sopra l'emendamento dell'Ufficio Centrale, che se questo emendamento contenesse qualche cosa che non fosse in armonia con l'aggiunta proposta, sarei perfettamente del loro avviso.

Ma questo pericolo non esiste, perciò io credo che o si voti prima l'emendamento dell'Ufficio Centrale, o si voti prima ciò che si vuole di chiamare sotto-emendamento, e che non è che un'aggiunta, ciò non pregiudica punto alla libertà del voto.

Aggiungerò poi che non mi pare ragionevole il voler fare un'aggiunta a ciò che non esiste ancora.

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore Musio. Noi cerchiamo in questo momento se si debba votare prima sulle parole proposte dall'onorevole Presidente del Consiglio, oppure sull'emendamento dell'Ufficio Centrale.

La difficoltà esiste perchè l'onorevole Scialoja crede che le parole proposte dall'onorevole signor Presidente del Consiglio possano qualificarsi come un'aggiunta.

Ma io credo che non si possano così qualificare.

Secondo il nostro Regolamento e nel senso stesso della parola, si aggiunge una cosa ad un'altra quando la cosa che esiste rimane coll'aggiunta dell'altra, e stanno tutte e due; ma quando si tratta di un sotto-emendamento, come è quello proposto dal Presidente del Consiglio, che toglie l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, e rimette l'idea espressa nel pro-

getto ministeriale, mi pare che nella votazione il sotto-emendamento proposto dal Presidente del Consiglio debba avere la priorità.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Mi duole, o Signori, di dover prendere la parola dopo tante discussioni sopra una questione che mi pare di non gran momento, e se io avessi la speranza (che dichiaro di non avere) di poter indurre il signor Presidente del Consiglio a recedere dalla sua proposta, io le pregherei di non insistere sull'aggiunta che vorrebbe introdurre nell'emendamento dell'Ufficio Centrale.

In fatti, o Signori, mi pare che la proposta del signor Presidente del Consiglio si scosti alquanto dall'idea fondamentale che deve informare la legge che ora discutiamo.

Qual è lo scopo del Titolo primo di questa legge?

È quello di stabilire le condizioni del Pontefice in modo da togliere ogni specie di conflitto possibile tra l'autorità civile e l'autorità ecclesiastica. Ora, è evidente che se noi introduciamo l'emendamento del Presidente del Consiglio, noi diamo al Governo l'obbligo di vedere, di numerare le guardie che il Pontefice tiene intorno a sé, onde assicurarsi che sta nei limiti della legge.

Ora, io domando, il Ministro potrà fare questa verifica, e se tenta di farla, non verrà a suscitare uno scandalo?

Non troverà anzi in questa stessa legge un ostacolo per far la verifica? Di più, questo supporrebbe che il Pontefice accettasse la legge; ma noi sappiamo che attualmente non l'accetta, e che per conseguenza non si curerà nemmeno dell'aggiunta che si vuol fare, per cui lasciamo l'articolo tal quale venne proposto dall'Ufficio Centrale, e che parvi sia stato ben saviamente studiato, del che tutti si sono potuti persuadere sentendo le ragioni, che furono così chiaramente esposte dall'illustre Relatore, le quali, secondo me, debbono bastare per indurre il Senato ad accettare senz'altro la proposta dell'Ufficio medesimo.

Risponferò poi due parole a coloro, che hanno voluto sollevare il fantasma di un esercito, che si venisse a raccogliere nelle Aule del Vaticano, per minacciare la libertà e l'indipendenza d'Italia.

Signori, siamo seri, e non mettiamo avanti idee che potrebbero aver nome di ridicole. Come volete che nelle Aule del Vaticano si introducano e si raccolgano schiere armate per minacciarci? Credete voi che se mai il Pontefice volesse attentare alla libertà ed alla sicurezza della Capitale, vestirebbe le sue schiere da guardie svizzere o da guardie palatine? No, egli farebbe venire anche dei chierici e dei frati, come ne abbiamo visti noi nel 1848, per difendere l'indipendenza d'Italia.

Io, o Signori, ho visto in quell'epoca dei preti, dei canonici ordinati in compagnie, armati dello schioppo, battersi come soldati; ecco che cosa far potrebbe

il Papa, qualora nutrisse idee guerriere, ma siccome credo che egli rifugga da queste idee, come ne rifuggiranno, io spero, tutti i suoi successori, così io non temo il pericolo, che si vorrebbe da taluni affacciare. Lasciamo dunque da parte queste supposizioni e teniamoci alla redazione dell'Ufficio Centrale, la quale, per quanto è possibile, evita i conflitti che altrimenti potrebbero sorgere fra il Governo ed il Pontefice.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Io credo che l'ultima parte delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Menabrea non abbia nulla a fare colla presente discussione, nessuno avendo sollevato il dubbio, od il sospetto che si potesse per avventura raccogliere nel Vaticano una specie di armata, che minacci la sicurezza della Capitale. Io non so a chi abbia voluto alludere l'onorevole Senatore Menabrea con queste sue parole per cui non occorrerà che gli risponda.

Egli mi fa un eccitamento perchè io ritiri il mio sotto emendamento, credendo sia assai migliore e più rassicurante sotto certi aspetti l'emendamento presentato dall'Ufficio Centrale.

Io non starò ancora a trattenere il Senato sopra le ragioni le quali mi persuadono a mantenere il mio emendamento; lo ho già detto e credo che la questione non sia poi così ampia da poter raccogliere altri argomenti per persuadere il Senato; ho adotte considerazioni di convenienza principalmente, e prima di tutto ho trovato che quella frase la quale stabilisce di mantenere il consueto numero di guardie è molto più conforme allo spirito che ha guidato l'Ufficio Centrale negli emendamenti di forma che ha introdotto, cioè preferendo sempre quella formola che racchiude il pensiero di conservare lo *statu quo*, e che non ha l'aspetto di voler concedere un favore.

Inoltre ho osservato che se non vi è necessità, se non è dimostrata la convenienza di fare un emendamento non sia opportuno di introdurlo per non moltiplicare maggiormente le difficoltà che si possono incontrare nell'altro ramo del Parlamento, perchè questa legge possa approdare al più presto.

L'ho già detto e lo ripeto, comprendo che vi possono essere degli emendamenti necessari; ma quando non è dimostrata questa necessità, il volerli ciò non ostante introdurre, dimostra che si vogliono creare delle difficoltà parlamentari le quali possono impedire che la legge venga nel tempo prefisso approvata.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Mi credo in debito di protestare contro le ultime parole pronunciate dall'onorevole Presidente del Consiglio, perchè esse potrebbero esercitare una pressione sul Senato. Noi siamo al tutto indipendenti, e certamente non vi è nessuno tra noi il quale abbia fatto questa proposta nell'intento

di portare qualche dissenso tra l'uno e l'altro ramo del Parlamento. Noi facciamo queste proposte colla coscienza di fare il meglio; e certamente se il Senato dovesse rimanere sotto l'impressione delle parole del Presidente del Consiglio, si dovrebbe inferire che noi cerchiamo suscitare cotali dissensi.

Noi abbiamo spiegato chiaramente il nostro intendimento, e credo che nessuno fra quelli che hanno udito la proposta da noi fatta, voglia attribuirle il significato che il Presidente del Consiglio pensò di darle.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Io non posso ammettere questo, o Signori: l'onorevole Menabrea ha voluto comprendere le mie parole nel senso che avessero tendenza ad esercitare una pressione sul Senato. Ma perchè questo, o Signori? Non è permesso al Governo di far considerare al Senato quali sarebbero le difficoltà le quali potrebbero sorgere, perchè questa legge possa venire a raggiungere il suo scopo, a raggiungere la mèta? Mi pare che sia un ordine di considerazioni perfettamente lecito e conveniente, e che non si possa inferire che con ciò si intese usare pressione sul Senato, ciò che è le mille miglia lontano dal mio pensiero. Ma siccome sono persuaso che tanto il Senato quanto il Governo desiderano che questa legge possa più prontamente che sia possibile esser votata (naturalmente con tutti quegli emendamenti che il Senato crederà d'introdurre, e che crede propriamente necessari al miglioramento della legge, evitando quelli che non sono di stretta utilità, come mi pare non sia dimostrata questa utilità intorno all'articolo del quale ci occupiamo), mi pare che sia lecito al Governo di far osservare che sarebbe conveniente d'impedire inutili ritardi.

Ecco quale portata avevano le mie parole, le quali non credo si possano interpretare nel senso che si voglia esercitare una pressione sul Senato.

Queste parole erano già sfuggite fin da ieri al Senatore Menabrea riguardo ad un'altra considerazione; ma credo che, tanto ieri come oggi, non abbiano avuto alcun fondamento per essere pronunciate, perchè, ripeto, è lontano il Governo dal voler esercitare questa pressione. Ma, per considerazione politica, la quale potrebbe più o meno influire sull'esito finale della legge, io ho creduto fare atto doveroso manifestando la difficoltà che potrebbe sorgere.

Presidente. Rileggo l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

« Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti del Regno. »

Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone che, dopo le parole « ha facoltà di tenere » si aggiunga « il consueto numero. »

Chi approva l'aggiunta di queste parole, sorga.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'emendamento dell'Ufficio Centrale coll'aggiunta.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo emendato.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 4.

• È stabilita a favore della Santa Sede una dotazione di annua rendita di lire 3,225,000.

» Con questa somma, pari a quella inscritta nel bilancio romano sotto il titolo: *Sacri palazzi apostolici, Sacro collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed ordine diplomatico all'estero*, s'intenderà provveduto al trattamento del Sommo Pontefice e ai vari bisogni ecclesiastici della Santa Sede, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla custodia dei palazzi apostolici e loro dipendenze; agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle guardie, di cui nell'articolo precedente, e degli addetti alla Corte Pontificia, ed alle spese eventuali; non che alla manutenzione ordinaria e alla custodia degli annessi musei e biblioteca, e agli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che sono a ciò impiegati.

» La dotazione di cui sopra, sarà inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede; e durante la vacanza della Sede, si continuerà a pagarla per supplire a tutte le occorrenze proprie della Chiesa romana in questo intervallo.

» Essa resterà esente da ogni specie di tassa od onere governativo, comunale o provinciale; e non potrà essere diminuita neanche nel caso che il Governo italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa concernente i musei e biblioteca.

A quest'articolo 4, l'Ufficio Centrale propone il seguente emendamento, alle parole: « è stabilita, » si sostituiscono le parole « è conservata ».

Senatore Mamiani, *Relatore*. L'Ufficio Centrale fa un'altra brevissima emenda al primo inciso di questo articolo, che dice: « È conservata a favore della Santa Sede, la dotazione ecc. » e non « una dotazione; » perchè il Senato intende che dicendosi, « è conservata, » non è più esatto il dire « una dotazione, » ma deve dirsi « la dotazione. »

Presidente. Il Ministero accetta questa variante proposta dall'Ufficio Centrale?

Ministro di Grazia e Giustizia. L'accetto perchè è naturale che dicendosi *conservata*, si dica *la* e non *una* dotazione.

Presidente. La parola è al signor Senatore Sot-topintor.

Senatore Sot-topintor. Domandava di parlare per correggere la dattatura, avendo io ristretti i due articoli 4 e 5 in uno, e mi pare di avervi espresso tutto

che ha espresso l'Ufficio Centrale, anzi più brevemente. Non so se l'onorevole Senatore Mamiani ne abbia presa cognizione. Del resto, per non fare lunghe discussioni, dico in poche parole che io trovo in questi articoli tante ripetizioni inutili che si potrebbero evitare; e se il miglior pregio delle leggi è la brevità e la chiarezza, mi pare che nulla manchi, nulla ci sia di superfluo in questa mia dattatura.

Pregherei quindi l'onorevole Senatore Mamiani di prenderne cognizione.

Presidente. Lo prego di volere scrivere il suo emendamento e di mandarlo firmato alla Presidenza. Senatore Sot-topintor. È stato stampato.

Presidente. Allora il Senatore Sot-topintor ha la parola per svolgere il suo emendamento.

Senatore Sot-topintor. Leggerò io la mia proposta, perchè tutti ne abbiano cognizione.

Senatore Casati. Prima occorrerebbe domandare se è appoggiata.

Presidente. Scusi, ma il Senato non ha ancora sentito in che termini è redatto l'emendamento: dopo la lettura, interrogherò il Senato se l'appoggia.

Senatore Sot-topintor. (legge) « Articoli 4 e 5 ristretti nel modo seguente:

« È conservata alla Santa Sede una rendita annuale di L. 3,225,000.

» Con questa somma s'intende provveduto alla persona del Pontefice e ai bisogni tutti della Sede Romana.

» La rendita è inscritta nel libro del Debito Pubblico sotto forma di rendita inalienabile e perpetua.

» Essa è esente da ogni specie di tassa o di onere governativo, o provinciale, o comunale.

» Il Pontefice continua a godere del Vaticano e del Lateranese e della villa di Castel Gandolfo, con tutte le loro attinenze e dipendenze.

» Le cose dianzi dette sono inalienabili, immuni da ogni tassa o peso, e da espropriazione forzata ».

Segue un altro inciso o capoverso di cui ora non è il caso di occuparci, perchè riguarda la proprietà delle biblioteche e dei musei.

Presidente. Domando se quest'emendamento, è appoggiato.

Chi l'appoggia, si alzi.

(Non è appoggiato.)

Si rilegge l'articolo 4 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Senatore Mamiani, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, *Relatore*. È stata dall'Ufficio Centrale osservata un'altra minuzia intorno alla dattatura di quest'articolo, ed è: che dicendosi « la dotazione » a vece di « una dotazione » conviene dire altresì « dell'annua » e non « di annua rendita ».

Ci facciamo scrupolo di avvertire il Senato di questa necessaria modificazione

Presidente. Chi approva l'art. 4 con queste varianti, si alzi.

(Approvato.)

L'articolo 5 è così concepito:

« Art. 5. Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente continua a godere dei palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizii, giardini e terreni annessi e dipendenti, non che della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze.

» I detti palazzi, villa ed annessi sono inalienabili, esenti da ogni tassa, o peso, e da espropriazione per causa di utilità pubblica.

» Sono di proprietà nazionale i musei, la biblioteca e tutti gli altri oggetti d'arte esistenti negli edifizii vaticani.

» L'accesso al pubblico nei locali sovracennati sarà regolato con norme da stabilirsi dal Ministero competente. »

Ai tre ultimi paragrafi l'Ufficio Centrale sostituisce il seguente emendamento:

« I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i musei, la biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da spropriazione per causa di utilità pubblica ».

Domando se il Ministero accetta quest'emendamento.

Presidente del Consiglio. Il Ministero non si oppone a quest'emendamento perchè consuona meglio con le disposizioni precedenti, di lasciare cioè tutta la libertà ed indipendenza voluta nel Vaticano al Pontefice purchè sia salva, come vedo che lo è per quest'emendamento, la questione riguardo alla proprietà, dal momento che si stabilisce, che i detti musei e biblioteche sono inalienabili, in quanto all'uso, è giusto che il Pontefice ne abbia la libera disponibilità, senza che vi sia nulla che possa in certo modo vincolare questa libertà e questa indipendenza del Pontefice nel Vaticano.

Presidente. La parola è al Senatore Stotto-Pintor.

Senatore Stotto-Pintor. Io mantengo invece il terzo capoverso come lo ha votato la Camera dei Deputati, primamente per una ragione storica:

Niccolò V fondatore delle biblioteche, i Clementi e i Pii VI, VII e IX acquistavano questi oggetti d'arte come principi coi danari dello Stato.

Viene da ciò la ragione giuridica, che quello che si acquista con i denari dello Stato ricade al Governo che s'ottenta. Io non parlo delle ragioni di convenienza e di antiveggenza, perchè, siamo giusti, i Pontefici, anche con leggi eccessivamente arbitrarie, hanno sempre proibita l'esportazione degli oggetti d'arte.

Ma quando in questo stesso art. 5 noi diamo al Papa il godimento del Vaticano e del Lateranense, perchè non dovremo ripetere la stessa frase per ciò che riguarda i musei e la biblioteca?

Si dice, sono inalienabili! Ma bisogna pur dire chi

ne è il proprietario! N'è proprietario il Papa? Allora non possono dichiararsi inalienabili, perchè gli toglieste il primo diritto della proprietà, tranne che vogliate farne come a dire un fid-commesso perpetuo. Insomma o è proprietario il Papa, e allora non dite che sono inalienabili; oppure è lo Stato, e abbiate il coraggio di dirlo francamente.

Presidente. Propone qualche cambiamento?

Senatore Stotto-Pintor. Propongo di mantenere l'articolo quale è stato votato dalla Camera dei Deputati.

Presidente. Prima debbo mettere ai voti la parte dell'articolo a cui l'Ufficio Centrale non fa variazione.

« Il sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente, continua a godere dei palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizii, giardini e terreni annessi e dipendenti, non che della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze. »

Chi approva questa parte dell'art. 5, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Presidente. Rileggerò ora l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

« I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i musei, la biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da spropriazione per causa di utilità pubblica. »

Chi approva questo emendamento, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'intero articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. L'articolo che il Senato ha testè approvato tratta semplicemente dei palazzi che sono, dirò, di uso diretto del Sommo Pontefice; ma vi sono pure altri edifizii sacri che interessano il cattolicesimo, dei quali non si fa parola in questa legge. Intendo parlare delle sette Basiliche, che possono dirsi realmente i luoghi santi di Roma, e sono oggetto di venerazione a tutti i fedeli.

Io non credo che sia il caso di introdurre in questa legge verun articolo speciale relativo a queste Basiliche, nemmeno riguardo alle catacombe che sono anche esse luoghi santi, perchè specialmente di queste ultime sento che si è già occupato il Ministro dell'Istruzione Pubblica, inviando a Roma un Commissario che lo rappresenta, per procurare la erezione di queste catacombe in una specie di museo. Solo desidererei che il Ministero dicesse qualche parola rassicurante a questo proposito perchè è cosa che riguarda tutto l'orbe cattolico.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io mi limito ad una rettificazione di fatto che mi pare abbastanza importante.

L'onorevole Senatore Menabrea ha detto che il Ministro dell'Istruzione Pubblica designò un suo delegato per sorvegliare le catacombe. Egli è stato male informato. Io ho adottato in questo caso quel criterio stesso al quale egli pure accennava nel suo discorso.

Le catacombe sono, anche secondo la mia opinione, un luogo sacro anch'esse.

Certamente codesta è una questione che verrà innanzi al Parlamento, giacchè da una parte sul Bilancio dello Stato è assegnato un fondo per continuare gli scavi delle catacombe, dall'altra, e l'onorevole Menabrea è troppo dotto per ignorarlo, gli scavi delle catacombe si connettono con le altre opere che si stanno intraprendendo per la scoperta delle antiche reliquie di Roma, e per conseguenza una specie d'accordo e d'intelligenza deve passare fra le due Soprintendenze, che governano gli scavi. Del resto le spese che sono assegnate sul Bilancio devono essere fatte dietro ordine del potere esecutivo, e secondo le norme volute dalla nostra legge di contabilità, e anche senza questo vincolo la connessione necessaria fra i lavori che si devono fare spesso in terreni contigui, rende indispensabile un'armonia prestabilita.

Rispetto alle Basiliche, essendo giunto nell'Aula quando l'onorevole Menabrea già aveva cominciato a parlare, non ho potuto afferrare quale sia il vero concetto dell'onorevole Senatore su questo argomento.

Io credo però che sarebbe pericoloso e molto pericoloso adesso introdurre una modificazione nel progetto di legge. Se non si tratta che di una dichiarazione, potrebbe, credo, valere quella che ho fatta testè per le catacombe, se ciò può acquietare l'onorevole Senatore; giacchè a ragion molto più forte si avranno tutti i riguardi per le basiliche, oggetto di riverenza e di ossequio pei cattolici e di ammirazione pel mondo civile.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Ringrazio l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica della dichiarazione che egli ha fatto, che è appunto quella che io proponeva di fare al Senato, acciocchè il mondo cattolico sapesse che queste basiliche, questi luoghi santi e venerati saranno compresi con gli altri edifici religiosi e chiese che saranno religiosamente conservate dal Governo.

Presidente. Leggo l'art. 6.

« Durante la vacanza della Sede Pontificia, nessuna autorità giudiziaria o politica potrà per qualsiasi causa porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei cardinali.

« Il Governo provveda a che le aulanze del Conclave e dei Concilii ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza.

L'Ufficio Centrale alla parola *ecumenici* propone di

sostituire la parola *generali*, e dire *Concilii generali* invece di *Concilii ecumenici*.

Il Ministero accetta questa variante?

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi permetto di avvertire che comunemente le parole *generali* ed *ecumenici* applicate ai *Concilii* suonano, o almeno sono intese quasi nel medesimo senso.

Però per non mutare troppo alla legge e così rimettere in discussione un articolo della medesima, io pregherei l'Ufficio Centrale a consentire che rimanesse l'articolo come fu votato dall'altro ramo del Parlamento.

Senatore Mamiani, Relatore. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di recedere da questa variante che era piuttosto grammaticale che sostanziale.

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto-Pintor. Ho domandata la parola per un'osservazione che spero sarà accettata dal nostro letteratissimo Senatore Mamiani. Si potrebbe cambiare quella parola *autorità* e dire gli *alti ufficiali pubblici* od altra parola, perchè il dotto Relatore ha meglio di me che il Fanfani dichiara un brutto gallicismo usare la parola *autorità* per significare gli *alti ufficiali pubblici*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Per le medesime ragioni per le quali ho pregato l'Ufficio Centrale di non sostituire la parola *generali* alla parola *ecumenici*, prego anche l'onorevole Senatore Siotto-Pintor a non insistere per il mantenimento della sua variante.

Senatore Siotto-Pintor. Per me, se vuole, non ho difficoltà di ritirare la proposta.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, rileggo l'articolo 6. per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 7. Nessuno ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi assegnati per dimora al Sommo Pontefice o abitati temporaneamente da lui o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.

A quest'articolo l'Ufficio Centrale sostituisce quest'altro:

« Art. 7. Nessuno ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio generale, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.

Accetta il Ministero questo emendamento dell'Ufficio Centrale?

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. La differenza tra il testo ministeriale e il testo dell'Ufficio Centrale non parmi che di pura forma, avendo l'Ufficio medesimo alle parole: « nei palazzi o luoghi assegnati per dimora al Sommo Pontefice, » sostituito queste altre: « nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice »; e a meno che l'Ufficio Centrale, nel far questo cambiamento di redazione, non fosse guidato da qualche altro concetto, nel qual caso lo pregherei di una spiegazione.

Senatore Mamiani, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani. All'Ufficio Centrale è parso molto più convenevole e decoroso l'usare la dicitura da lui proposta a vece di quella primitiva, in quanto quei palazzi costituiscono da molti secoli la abitazione del Santo Padre, e non ne aspettano l'assegnazione nè dal Governo nè dal Parlamento.

La sostanza dunque dell'articolo non viene per nulla toccata, soltanto che la frase, che noi sostituiamo, è molto più decorosa e più conveniente; dunque l'Ufficio Centrale insiste sulla leggera mutazione fatta; leggera, io dico, perchè non tocca la sostanza, importante però perchè è molto più rispondente al fine a cui tendiamo, che è quello di non parere a taluno che siamo noi coloro che assegniamo al Papa i palazzi da lui abitati come si assegnano a qualunque privato.

Presidente del Consiglio. Come già dissi, il Ministero, non si oppone a questa modificazione; ma desiderava di avere la conferma dall'Ufficio Centrale o dal suo Relatore sulla portata della medesima. Ora che ha conosciuto che è una modificazione di forma che spiega meglio il concetto ed è più decorosa, non ha difficoltà di accettare questo emendamento.

Presidente. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo colla modificazione proposta dall'Ufficio Centrale.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 8: « È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffizi, e congregazioni pontificie, rivesiti di attribuzioni meramente spirituali. »

Se non ci sono osservazioni, metto a partito questo articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 9. Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma, tutti gli atti del suddetto suo ministero. »

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Chiederei all'Ufficio Centrale una spiegazione intorno a quest'articolo 9. Il Sommo

Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale; per conseguenza bisogna che abbia la libertà di ricevere presso di sé tutte le persone che desiderano conferire con lui.

Ora, mi pare che mentre per una parte risulterebbe da questa legge che uno straniero cattolico ha il diritto di venire a Roma e recarsi presso il Pontefice; dall'altra parte sappiamo che il Ministro dell'Interno ha facoltà, per certe ragioni e in certe circostanze, di negare a qualche straniero l'accesso nel Regno; e in tal caso costui sarebbe privo della facoltà di presentarsi al Papa.

Io chiederei qualche spiegazione su questo proposito all'Ufficio Centrale.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Se il desiderio espresso dallo onorevole Senatore Menabrea è giusto, non è men vero che si può dire francamente che i fedeli dopo questa legge e sotto il regime di essa, si troveranno sempre liberi di andare, come si dice, *ad limina Patri*, come per il passato.

Non si potrebbe fare che un'ipotesi, ed è che qualcuno si servisse di questo pretesto di andare dal Pontefice per fini politici.

A me pare che in tal caso noi dobbiamo confidare nella saviezza e prudenza del Governo, che sicuramente non vorrà abusare dei poteri che ha, e d'altra parte dobbiamo confidare che il Capo della Chiesa non vorrà mai far servire l'esercizio del suo altissimo ministero ad altri fini che non sieno interamente religiosi.

Quindi a me pare, che a questo riguardo, l'onorevole Senatore Menabrea possi essere tranquillo che le pratiche che si vogliono osservare attualmente per i cattolici, che vogliono venire a Roma, continueranno ad avere pacifica e piena osservanza, allorchè la legge sarà promulgata.

Presidente. Il Senatore Siotto-Pintor ha la parola.

Senatore Siotto-Pintor. Vi rinunzio.

Presidente. Rileggo dunque l'art. 9 per porlo ai voti. (*Vedi sopra.*)

Chi approva quest'articolo, sorge.

(Approvato.)

« Art. 10. Gli ecclesiastici che per ragione d'ufficio partecipassero in Roma all'emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede non sono soggetti per cagione di essi a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell'autorità pubblica. »

« Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno. »

L'Ufficio Centrale a questo articolo propone che si aggiungano al primo paragrafo, le parole *alla formazione ed dopo la parola Roma.*

Il Ministero l'accetta?

Ministro di Grazia e Giustizia. Certamente nelle parole *emanazione degli atti*, adoperate nell'articolo 10, si comprende il doppio fatto che costituisce l'atto medesimo, per la pubblicazione dello stesso e per l'emanazione. Ora io non so comprendere come si possa emanare un atto senza prima formularlo.

Quindi nella parola *emanazione* si comprendono pure indubitatamente i due momenti di quell'atto di cui si parla.

Per queste ragioni io in verità non veggio che vi sia bisogno di aggiungere nell'articolo la parola *formazione*, anche perchè non so (certamente l'onorevole Relatore è dotto, assai più dotto di me in tutte le materie, e molto più nella lingua), non so, ripeto, se la parola *formazione dell'atto* sia veramente propria; al contrario nella parola *emanazione* mi pare che i due momenti di questo fatto vengano sufficientemente, se non m'inganno, spiegati. Io quindi, per quella concordia che si è mantenuta finora tra l'Ufficio Centrale ed il Ministero conciliando reciprocamente e conservando ora dall'una parte or dall'altra, io pregherei lo stesso Ufficio Centrale di voler far rimanere l'articolo come sta, perchè, lo ripeto, secondo me nella parola *emanazione* si comprende ciò che si vorrebbe aggiungere colla parola *formazione*.

Senatore Mamiani, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Mamiani ha la parola.

Senatore Mamiani, Relatore. Mi spiace non poter consentire a questo ritorno all'antica espressione.

Io non farò qui certo una questione di filologia ma non so chi possa sostenere che la parola *emanazione* esprima tutto ciò che concorre a comporre un atto qualunque che esca dal Vaticano, cioè a dire un decreto, una legge, una disciplina e via via.

I cardinali riuniti nelle congregazioni sono sempre raccolti appunto per consigliare il Pontefice tanto in certi concetti di decreti o di discipline, come anche per cooperare alla forma stessa, alla compilazione ed all'espressione di codesti atti.

Chiamare tutto ciò *emanazione*, in verità per me codesta sarebbe una parola estremamente impropria; se dovessi dire lo schietto mio parere, direi: togliamo la parola *emanazione* e mettiamo la parola *formazione*; ma pretendere, lo ripeto, che colla parola *emanazione* rimanga compreso l'atto dei cardinali, i quali si riuniscono in congregazione per consigliare il Santo Padre, per aiutarlo e a mano a mano comporre con lui i diversi atti, chiamare tutto ciò *emanazione*, mi pare la maniera più impropria che si potesse scegliere.

Questa è la mia opinione; e io quindi rimango fermo nel proporre che s'aggiunga la parola *formazione*; la quale comprende tutto; mentre l'*emanazione* significa solamente l'atto esteriore, cioè la promulgazione. In ogni caso poi respingere la parola *emanazione*, quantunque questa possa voler dire qualche forma od atto speciale per la promulgazione di un Decreto o

qualsiasi altro atto che emanano dall'autorità del Pontefice; ma tengo fermo, e credo di aver consenzienti i Colleghi dell'Ufficio Centrale ad inserire la parola *formazione*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non voglio far questione intorno alla intelligenza di questa parola; certo però che la *emanazione* è il compimento dell'atto; e se ci poteva esser dubbio che potesse cadere sotto la responsabilità la manifestazione esterna di quest'atto, io credo che indubbiamente non avrebbe potuto sorgere mai, nella mente di nessuno che la *formazione segreta*, senza *emanazione esterna* dell'atto, avesse potuto andar soggetta al sindacato.

Ecco perchè a me pareva che la parola *emanazione* comprendesse indubbiamente nella medesima disposizione i due momenti costitutivi dell'atto medesimo.

Ma se si vuole, io non istarò a fare una questione per intendere le due parole *formazione ed emanazione*; mi appello alla prudenza, ed al senso pratico e legislativo del Senato, se sia necessario modificare anche questo articolo per la introduzione di una parola, il cui concetto, tutti ne conveniamo, si comprende in quella già adottata nel progetto.

Senatore Mamiani, Relatore. Domando scusa, è appunto sulla spiegazione della parola *emanazione*, che ci ha data il signor Ministro, che non siamo d'accordo. L'ultima parte di un atto è la promulgazione, ma l'aver specificato in tal modo la *emanazione*, esclude in certo modo la *formazione*, che è la parte più importante, coloro, cioè, che fanno il dettato dell'atto, o del decreto.

Del resto, secondo me, è meglio non metter nulla, che la sola parola *emanazione*.

Ministro della Istruzione Pubblica. Veramente mi pare si tratti qui di questione non grave. Ad ogni modo dacchè la proposta è fatta dall'Ufficio Centrale del Senato, sento il bisogno di dire che il Governo è nella necessità di raccomandare che in questa legge, la quale dovrà pur ritornare all'altro ramo del Parlamento, non si sollevino questioni di parole che ponno esser feconde di lunghe discussioni.

L'*emanazione*, disse il mio Collega, il Guardasigilli, è il momento complementare, il momento esterno dell'atto, e questo è consentito anche dall'egregio signor Relatore.

Ma ci è di più, l'*emanazione* indica il solo momento la sola fase concludente dell'atto. È perciò il solo momento che importa al legislatore, giacchè tutti gli atti preparatorii come il concepimento, la discussione e tutto quello che si opera nell'interno consiglio, e che si compie, dirò così, nell'intimità degli Uffici pontifici, non ci riguarda punto. Quello che ci riguarda, è ciò che può essere fatto di pubblica ragione che giunge alla pubblica notorietà, e che perciò senza un'espressa eccezione, non poteva essere attratto all'ingerenza dell'autorità civile.

Ma allora, perchè l'onorevole Mamiani, che vuole

essere così preciso, non ha aggiunto anche la discussione, il consiglio, il parere, che vogliono precedere la compilazione la quale dà forma agli atti? E in vero, che cosa vuol dire la formazione, senza l'emanazione? Vuol dire una interna decisione la quale non ha nessun effetto esteriore, non si produce al di fuori.

Ma allora non può venire in mente a nessuno che un atto di questa natura abbia bisogno di una speciale garanzia, per non esser colpito dalla Legge.

Del resto, non ci si mette da parte nostra nessuna ostinazione: anzi il Presidente del Consiglio suggeriva di sopprimere tutte e due le parole, e trovarne una che dicesse tutto l'insieme, dell'escogitare e del profurre al di fuori. Ma io certamente non mi metterò in animo di proporre qualche formola, dove è Relatore l'onorevole Mamiani il quale in questo, e in altro mi è maestro, e potrà trovare un partito di parole meglio di quello che io spero di fare.

Senatore Pasqui. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasqui. In appoggio alle avvertenze fatte dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, io mi appello ai Signori Legali componenti l'Ufficio Centrale.

Questa parola emanazione nel linguaggio legale ha un senso pratico: e quando si dice che il Tribunale emana una sentenza, si comprende anche l'idea della formazione, perché il Tribunale emana la sentenza, cioè prima la forma, e poi la pubblica.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Giacché è stata proposta la formola partecipazione agli atti, l'Ufficio Centrale non ha difficoltà di accettarla.

Presidente. L'Ufficio Centrale propone adunque che dica partecipazione agli atti?

Senatore Poggi. Ho sentito che l'onorevole Presidente del Consiglio ha fatto questa proposta, ed ho dichiarato che l'Ufficio Centrale non avrebbe difficoltà di accettarla.

Presidente. L'ordine del giorno per la discussione del progetto di legge per le attribuzioni delle funzioni del Senato Pontificio e della Santa Sede, e per le attribuzioni delle funzioni del Senato Pontificio e della Santa Sede, è per la discussione del progetto di legge per le attribuzioni delle funzioni del Senato Pontificio e della Santa Sede, e per le attribuzioni delle funzioni del Senato Pontificio e della Santa Sede.

Il Senato Pontificio e della Santa Sede, è per la discussione del progetto di legge per le attribuzioni delle funzioni del Senato Pontificio e della Santa Sede, e per le attribuzioni delle funzioni del Senato Pontificio e della Santa Sede.

Presidente del Consiglio. Domando la parola. Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Io ho suggerito sottovoce che per schivare questa divergenza, si poteva prescindere dalla parola « formazione » e dalla parola « emanazione » e limitarsi a dire « partecipano in Roma agli atti, ecc. »

Ma se debbo dire però il mio pensiero io preferisco la formola del progetto ministeriale, appunto sempre per quella massima che ho già accennato parecchie volte, cioè: che dove non ci è necessità di mutamento è molto meglio non mutare neanche una parola. Poiché una parola che pare di poca importanza può specialmente per parte dei giureconsulti, essere oggetto di lunghissime discussioni a dar luogo ad emendamenti, che non sempre poi migliorano l'articolo in cui si trova la parola medesima.

Quindi, dovendo io fare una scelta, preferirei sempre, come diceva, la dizione del progetto ministeriale.

Presidente. L'Ufficio Centrale insiste nel suo emendamento? (Cenni di segno affermativo dal banco dell'Ufficio Centrale). Allora metterò ai voti la sua proposta.

Dove l'articolo dice: « gli ecclesiastici che per ragion d'Ufficio partecipano in Roma all'emanazione » l'Ufficio Centrale propone di dire: « gli ecclesiastici, che per ragion d'Ufficio partecipano in Roma alla formazione ed alla emanazione ».

Chi approva quest'aggiunta, si alzi. (Non è approvata.)

Rileggo l'articolo come è nel progetto ministeriale, (Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, si alzi. (È approvato.)

Voti: A domani a domani.

Presidente. Domani dunque seduta pubblica alle ore 2, per continuare l'ordine del giorno. La seduta è sciolta (ore 6.)

TORNATA DEL 27 APRILE 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — *Omaggi — Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa — Approvazione dell'art. 11 colla variante dell'Ufficio Centrale — Avvertenza del Ministro di Grazia e Giustizia sull'aggiunta dell' Ufficio Centrale all'articolo 12, cui risponde il Relatore. — Dubbio del Senatore Musio — Schiarimenti del Relatore — Approvazione dell'art. 12 coll'aggiunta dell'Ufficio Centrale — Mozione d'ordine del Senatore Vigliani sull'articolo 13 — Dichiarazione del Ministro dell'Istruzione Pubblica sull'emendamento dell' Ufficio Centrale — Spiegazione del Senatore Vigliani — Mozione d'ordine del Senatore Luuzi — Avvertenza del Senatore Musio — Dichiarazioni del Ministro dell'Istruzione Pubblica e del Relatore — Schiarimento chiesto dal Senatore Amari, fornito dal Senatore Vigliani e dal Ministro dell'Istruzione Pubblica — Approvazione della prima parte dell'articolo 13 emendata dall'Ufficio Centrale e rinvio della seconda all'art. 17 — Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia sull'art. 2 emendato dall'Ufficio Centrale, rimasto sospeso, a cui risponde il Senatore Vigliani — Considerazioni dei Senatori Conforti e De Foresta — Dichiarazione e proposta del Senatore Vigliani, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Avvertenza del Relatore — Dubbio del Senatore Bellavitis — Revisione dell'emendamento dell'Ufficio Centrale all'art. 2 — Proposta del Senatore De Foresta di modificazione al terzo paragrafo dell'art. 2, oppugnata dal Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione degli articoli 2 e 14 — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia all'art. 15 — Considerazioni dei Senatori Siotto Pintor ed Amari — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia e sue osservazioni sull'emendamento dell' Ufficio Centrale — Proposta del Senatore Scialoia di rinvio della votazione del terzo paragrafo dopo quella dell'art. 16, accettata — Emendamento del Senatore De Foresta alle due prime parti dell'art. 15 — Osservazione del Senatore Miraglia in appoggio della proposta Scialoia — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia sulla proposta del Senatore De Foresta, e ritiro di questa — Approvazione del 1, 2 e 4 paragrafo dell'art. 15 e sospensione del 3.*

La Seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, il Ministro degli Affari Esteri, e quello dell'Istruzione Pubblica, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, e i Ministri della Marina e di Agricoltura Industria e Commercio.

Il Senatore Segretario Ginori-Lisci legge il processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Console d'Italia a Nuova-York, dell'Atto della Banca Nazionale degli Stati Uniti del 1864, colle successive modificazioni.

I Prefetti di Modena, Ferrara e Macerata, degli Atti di quei Consigli Provinciali della Sessione ordinaria e straordinaria del 1870.

Il Senatore Sauli Francesco domanda un congedo di 20 giorni, che gli è dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LE GUARENTIGIE DELLE PREROGATIVE DEL SOMMO PONTEFICE E DELLA SANTA SEDE, E PER LE RELAZIONI BELLO STATO COLLA CHIESA.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa.

Ieri siamo rimasti all'art. 11 dopo di avere approvati gli articoli precedenti, meno il 2. che sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia fu rimandato alla fine di questo Titolo 1.

Leggo l'art. 11.

• Gli inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte la prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

» Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli inviati delle Potenze estere presso il Governo italiano.

» Agli inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate nel territorio del Regno le prerogative ed immunità d'uso secondo lo stesso diritto nell'andata e ritorno dalle loro missioni. »

Quest'ultimo paragrafo è emendato dall'Ufficio Centrale nel modo seguente :

» Agli inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate nel territorio del Regno le prerogative ed immunità d'uso secondo lo stesso diritto nel recarsi al luogo della loro missione e nel tornare dal medesimo. »

Domando al signor Ministro se accetta quest'emendamento.

Ministro di Grazia e Giustizia. Siccome si tratta di una modificazione di parole che serve a chiarire maggiormente il pensiero, il Ministero l'accetta.

Senatore Mamiani, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, Relatore. Il Relatore avrebbe una breve osservazione da fare a nome dell'Ufficio Centrale circa l'espressione, non sulla sostanza, cioè invece di dire *al luogo della loro missione e nel tornare dal medesimo*, sarebbe più proprio il dire *al luogo di loro missione, e nel ritornare*.

Presidente. Il signor Ministro accetta questa nuova variante?

Ministro di Grazia e Giustizia. L'accetto.

Presidente. La parola è al Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. Vi rinunzio.

Presidente. La parola è al Senatore Prof. Amari.

Senatore Amari, Prof. Io sono iscritto per parlare sull'art. 13.

Presidente. Rileggo l'articolo colla variante introdotta dall'Ufficio Centrale, accettata dal Ministero.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, colla variante accennata, sorge.

(Approvato.)

« Art. 12. Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente con l'Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano.

» A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano uffizi di posta e di telegrafo serviti da impiegati di sua scelta.

» L'uffizio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli uffizi postali di cambio delle estere amministrazioni o rimettere le proprie corrispondenze agli uffizi italiani. In ambo i casi il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze munite del bollo dell'uffizio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano.

» I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel regno ai corrieri di Gabinetto dei Governi esteri.

» L'uffizio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del regno a spese dello Stato.

» I telegrammi trasmessi dal detto uffizio con la qualifica autenticata di *pontificii* saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite per i telegrammi di Stato e con esenzione da ogni tassa nel Regno.

» Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, o firmati d'ordine suo, che, muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi uffizio telegrafico del Regno.

» I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatarii. »

L'Ufficio Centrale al secondo paragrafo ha fatto il seguente emendamento :

« A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano o in altra sua residenza uffizi di posta e di telegrafo serviti da impiegati di sua scelta. »

Domando se il Ministero accetta questa modificazione che consiste nella semplice aggiunta delle parole *od in altra sua residenza*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Farò una semplice osservazione.

Nel modo in cui fu presentato quest'articolo si determinava, che poteva il Pontefice stabilire nel Vaticano uffizi di posta e di telegrafia, serviti da impiegati di sua scelta.

Ora si aggiungerebbe: « o in altra sua residenza », parola che mi sembra soverchiamente indeterminata.

Certamente il Sommo Pontefice ha libertà di stabilire Uffici di posta e di telegrafo e farli servire da impiegati di sua scelta; ma siccome in un paragrafo di questo stesso articolo si dice, che l'uffizio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del regno, a spese dello Stato, verrebbe come conseguenza di quest'aggiunta l'obbligo di far eseguire tante collegazioni quanti sarebbero gli Uffici telegrafici che si vorrebbero stabilire nei diversi luoghi di residenza che il Pontefice potesse, o volesse scegliere. Il che potrebbe mettere a carico dello Stato un obbligo assai più esteso ed una spesa più rilevante di quella che risulterebbe dall'articolo proposto dal Governo e votato dall'altro ramo del Parlamento. Chiederei quindi che il Senato non ammettesse l'aggiunta.

Senatore Mamiani, Relatore. Pregherei il signor Ministro ad avvertire che non sembra così indeterminata la frase dal momento che si dice *residenza*, imperocchè *residenza* vuol significare abituale dimora e non casuale e non momentanea. È vero che questo potrebbe anche portare una maggiore spesa, ma d'altra parte io credo che noi dobbiamo largheggiare col Pontefice.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Dopo le considerazioni che ha ora fatte l'onorevole Relatore, l'ar-

ticolo potrebbe essere più facilmente accettato, quando però colle parole: « o in altra sua residenza » s'intenda sempre luoghi di residenza abituale.

Senatore Mamiani, Relatore. S'intende benissimo, imperocchè ciò è anche secondo lo spirito del Codice.

Ministro di Grazia e Giustizia. In seguito a questa spiegazione, debbo dichiarare al Senato che il Ministero non ha difficoltà di accettare la modificazione introdotta dall'Ufficio Centrale.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Prego l'Ufficio Centrale a considerare se sia bene e se è al suo posto quella disgiuntiva e, dov'è detto: *A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano o in altra sua residenza, ecc. ecc.* e se questa facoltà di stabilire uffici di posta e telegrafo nel Vaticano o in un'altra residenza, non gli sia data in senso congiuntivo tra le sue residenze abituali. Ciò dico perchè questa disgiuntiva può far nascere molti dubbi. Imperocchè non è ben chiaro se voi gli date questa facoltà per il solo Vaticano o per altri luoghi, escluso questo, oppure per il Vaticano e altri luoghi di sua residenza. Prego quindi l'Ufficio Centrale a considerare se non sarebbe meglio invece dell'è mettere l'e.

Senatore Mamiani, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, Relatore. Rispondo all'ottimo Senatore Musio che la congruizione e vorrebbe dire una cosa presso che stabilita, mentre che qui si parla di un fatto eventuale, quale sarebbe, se piacesse al Pontefice fissare un'altra residenza. Ma la residenza sua vera e stabile è quella del Vaticano; mi sembra perciò che la disgiuntiva o sia meglio della congiuntiva.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. In me era sorto il dubbio, dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Ministro Guardasigilli. Egli osservò che poteva recare un maggior dispendio, il lasciare al Papa, in termini così indefiniti, l'arbitrio di poter stabilire più telegrafi.

Ora, partendo dalle osservazioni che fece testè l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, io diceva: se si intende data al Papa la facoltà di stabilire non solo nel Vaticano, ma anche in altri luoghi la sua residenza, allora la parola e non corrisponde al senso che egli vuol dare all'articolo. Sento però che l'Ufficio Centrale intende di attribuirle il senso che la residenza non eventuale sia una sola, e che allora si deve lasciare all'è e non all'e.

Presidente. Il Ministero accettando l'emendamento dell'Ufficio Centrale, si riggerà l'articolo colla modificazione testè fatta, per metterlo ai voti.

Art. 12 Il Sommo Pontefice corrisponde libera-

mente con l'Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo Italiano.

» A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano o in altra sua residenza uffici di posta e di telegrafici serviti da impiegati di sua scelta.

» L'ufficio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli uffici postali di cambio delle estere amministrazioni o rimettere le proprie corrispondenze agli uffici italiani. In ambo i casi il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze moniti del bollo dell'ufficio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa per territorio italiano.

» I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati del Regno ai corrieri di Gabinetto del Governo esteri.

» L'ufficio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del Regno a spese dello Stato.

» I telegrammi trasmessi dal detto ufficio con la qualifica autentica di pontifici saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite per telegrammi di Stato e con esenzione da ogni tassa nel Regno.

» Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, o Armati d'ordine suo, che, muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi ufficio telegrafico del Regno.

» I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari.

Presidente. Metto ai voti l'articolo, chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

« Nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, i collegi e gli altri istituti cattolici fondati per l'educazione e cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno.

Quest'articolo è dell'Ufficio Centrale redatto in questa altra forma:

« Nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici fondati per l'educazione e cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno.

« Le lauree e i diplomi conferiti da studi superiori e da facoltà universitarie conservate od istituite dal Sommo Pontefice in Roma e nelle sedi suburbicarie avranno lo stesso valore di quelli ottenuti nelle Università straniere.

Senatore Mamiani, Relatore. Domando la parola per l'ordine della discussione.

Presidente. Mi permetta anzitutto di leggere l'emendamento proposto da un numero rilevantissimo di Senatori, perchè mi pare che debba farsene la discussione prima d'ogni altra cosa. Essò è del seguente tenore:

Si trasporti l'art. 13 del progetto nel Titolo II

dopo l'articolo 17, e sia concepito in questi termini:

Art. 1. *bis*. — Fino a che non sia provveduto con legge generale alla libertà d'insegnamento, l'istruzione data nei Seminari vescovili, negli altri Istituti d'istruzione e di educazione per i giovani destinati alla carriera ecclesiastica è pareggiata all'istruzione data in conformità degli articoli 251 e 252 della legge 13 novembre 1859, salva la vigilanza governativa per ciò che riguarda l'igiene, il buon costume e l'ordine pubblico. Nulla è innovato quanto ai Seminari, ai Collegi, alle Accademie ed altri Istituti cattolici fondati in Roma e nelle sedi suburbicarie per l'educazione e coltura degli ecclesiastici: essi continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno. I gradi e i diplomi accademici conferiti nei detti Istituti avranno lo stesso valore di quelli ottenuti nelle Università straniere.

Ha la parola il Relatore dell'Ufficio Centrale, Senatore Mamiani, Relatore. Io supponevo che si volesse innanzi tutto discutere l'articolo del progetto ministeriale a lato dell'emendamento dell'Ufficio Centrale; ma se si vuole prima risolvere la questione della proposta fatta dal Senatore Vigliani, io non mi oppongo, diceva solo che si potrebbero dividere questi due paragrafi, perchè solo sul secondo cade un'importante modificazione, giacchè in quanto a quella contenuta nella prima parte dell'articolo, spererei che non vi fossero difficoltà.

Presidente. Nella prima parte dell'articolo vi è l'aggiunta delle sedi suburbicarie, delle quali nel progetto ministeriale non si fa parola.

Senatore Vigliani. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola. Senatore Vigliani. Ho domandato la parola per dichiarare che aderisco all'ordine della discussione, che proponeva testè l'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale.

Il Senato avrà notato che, nella proposta, che io aveva l'onore di sottoporre alle sue deliberazioni, in nome anche di parecchi altri nostri Colleghi, si trovano pure e la proposta del Ministero, e l'emendamento dell'Ufficio Centrale, ed un'aggiunta, che verrebbe a formare un solo articolo colle altre due parti.

Or bene, come l'aggiunta riguarderebbe tutta la Chiesa, mentre l'articolo proposto dal Ministero, come anche l'emendamento, o meglio l'aggiunta dell'Ufficio Centrale, riguardano unicamente la Santa Sede, così io credo di servire all'ordine della discussione, ed anche della legge, pregando il Senato a voler porre senz'altro in discussione l'articolo del Ministero e la proposta dell'Ufficio Centrale, riserbandomi poi di riprendere nella seconda parte della legge quel paragrafo del mio emendamento, che riguarderebbe tutti i seminari vescovili del Regno, e così la Chiesa cattolica in Italia, e non la sola Sede romana. Io credo poi che sia tanto più conveniente che si

proceda in questo modo, in quanto che si debbe porre studio a tenere ben disgiunte le parti che riguardano la Santa Sede, e che hanno un carattere tutt'affatto speciale, da quelle che riguardano la Chiesa, e sono rette da altri principii e da altre norme.

Ministro della Pubblica Istruzione. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Pubblica Istruzione. Naturalmente trattandosi di una questione d'ordine, io non ho alcuna obbiezione a fare, ed il Senato giudicherà quale sia l'ordine più conveniente e più logico per regolare le sue discussioni; però a me pare che qui si presenti la questione sotto un aspetto generale, di cui bisognerebbe premettere l'esame. In sostanza tanto la proposta dell'Ufficio Centrale, quanto quella del Senatore Vigliani, importerebbero riforme alle leggi della pubblica istruzione. Ora, io dico che queste proposte vogliono considerate sotto un aspetto unico specialmente se si pensa alle difficoltà che ogni modificazione toccante questo delicatissimo argomento potrebbe inframmettere alla definitiva e pronta attuazione della legge.

Io sono obbligato a ricordare al Senato che in questo argomento l'altro ramo del Parlamento fu di una sobrietà insuperabile, dacchè tutti prevedevano gravissime difficoltà e lunghissime discussioni se si fosse cominciato a sollevare l'argomento, tante volte tentato, e tante volte abbandonato, della libertà dell'insegnamento. Ora, io non so se per fortuna mia o per fortuna del giorno in cui cadde la discussione, gli oppositori stessi si trovarono consenzienti a riconoscere che non vi era l'opportunità di risolvare la questione della libertà dell'insegnamento, e consentirono che si limitasse la discussione a quei provvedimenti che erano necessari per completare le guarentigie dovute al Sommo Pontefice.

Io devo esprimere la mia opinione che tanto l'aggiunta dell'Ufficio Centrale, quanto, e molto più, l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Vigliani, senza seconda intenzioni, non potranno risolversi senza sforzare, prima il Senato e in seguito tutto il Parlamento, ad entrare nella questione della libertà dell'insegnamento, anzi a trattarla a fondo, imperocchè è questa una questione di ripartizione, di equilibrio, e direi quasi di contrappunto: questione gelosissima, non si potendo conceder alcuna cosa di straordinario o di eccezionale ad un luogo, o ad una classe di cittadini senza che insorga la questione intiera della libertà d'insegnamento, come legge comune. Ora se questo è vero, come pare a me verissimo, io credo che noi andiamo a sprofondarci in una questione, non meno viva, non meno eccesa, non meno passionata, non meno lunga, di quella che ora stiamo discutendo.

Vegga il Senato, nel suo senno e nella sua prudenza, se è conveniente, anche per l'intento di migliorare la legge, di rattizzare una questione di questa natura.

331

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Anari che l'ha domandata innanzi di lei.

Senatore Amari, Prof. Io aveva domandata la parola sull'art. 13, perchè a questo si riferisce l'emendamento Vigliani.

Vorrei sapere dunque se è l'art. 13, che si tratta ora di discutere, perchè allora prenderei la parola.

Senatore Lauzi. Io aveva domandato la parola sull'ordine della discussione.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Probabilmente una mia dichiarazione potrà determinare meglio la cosa.

Il Senato intenderà che non si può discutere una proposta quando non si è fatta.

Ora io dichiaro che non intendo di discutere in questo momento l'articolo e che rinuncio alla proposta di trasportare tutto l'articolo al N. 17.

Credo però che il desiderio dell'onorevole sig. Ministro dell'Istruzione Pubblica potrà esser raggiunto inquantochè le proposte fatte dall'Ufficio Centrale possono servire fino ad un certo punto di base anche all'apprezzamento dell'aggiunta che aveva divisato fare, tanto più che molto probabilmente la deliberazione che sarà per prendere il Senato sopra la proposta dell'Ufficio Centrale potrà anche servirmi di norma per le mie risoluzioni future. Frattanto posso assicurare l'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica che preme a me, come preme a lui e all'intero Senato, di uscire presto da questa discussione.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Aveva domandato la parola appunto sull'ordine della discussione. Per le gravissime cose dette dall'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, io sono condotto a considerare che le materie contenute nell'emendamento dell'Ufficio Centrale e ampliate grandemente dall'emendamento dell'onorevole Vigliani, si riferiscono a due argomenti diversi, ai quali la legge di cui ci occupiamo ha riservata una parte distinta.

L'articolo ministeriale sta bene nel Titolo delle guarentigie, perchè veramente si limita a dare una nuova guarentigia alla Santa Sede; quella cioè che gli istituti dell'alma Città, che noi ora occupiamo, gli istituti diretti esclusivamente ad avviare la gioventù studiosa alla carriera ecclesiastica, saranno indipendenti dalle leggi e dalle autorità scolastiche del Regno.

Io, a mio avviso, sta una vera e decisa guarentigia.

Ora, se lo permetta l'egregio ed illustre nostro Relatore, la parte aggiunta relativa alle Università, non è più una semplice guarentigia, ma entra, dirò così, nel tema della libertà della Chiesa.

Presidente. Ma, onorevole Lauzi, ella non parla sull'ordine della discussione.

Senatore Lauzi. Domando perdono, io debbo dar ragione della proposta che sto per fare, e pare mi possa essere permesso di dirne poche parole.

Presidente. Seguiti pure.

Senatore Lauzi. Dunque questa seconda parte entra, secondo me, nell'argomento della libertà della Chiesa, e in questo senso si congiunge all'emendamento dell'onorevole Vigliani.

Io, per conseguenza, mentre approvo che si divida questa discussione, vorrei, che nella parte della legge che ora discutiamo, rimanesse quella discussione che si lega al Titolo delle guarentigie, e per conseguenza la seconda parte dell'articolo come è proposta dall'Ufficio Centrale, cioè, quella che si riferisce al valore degli studi universitari, che sono o che saranno stabiliti in Roma dal Sommo Pontefice, fosse trasportata nella discussione del secondo Titolo, quando nel luogo indicato dall'onorevole Vigliani si tratterà anche del suo emendamento.

Dunque la mia proposta sarebbe questa: di limitare per ora la discussione alla sola prima parte dell'emendamento dell'Ufficio Centrale che corrisponde, meno una leggerissima variazione, alla proposta governativa, e quindi procedere alla discussione dell'art. 2, che fu differita sopra richiesta dell'onorevole Guardasigilli, ed esaurire così il Titolo primo, riservando tanto la seconda parte dell'art. 13 dell'Ufficio Centrale, quanto l'emendamento Vigliani, a quando tratteremo della seconda parte della legge che non alle guarentigie, ma alla libertà della Chiesa si riferisce.

Ecco la proposta che io faccio, e pregherei nello stesso tempo l'onorevole Relatore di accettare che per ora la discussione si limitasse alla sola prima parte dell'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Lauzi di scrivere la sua proposta e mandarla al banco della Presidenza.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Fra la prima e la seconda parte dell'articolo 13 è tale la connessione, che parmi difficile di poterle separare.

Quale è l'oggetto della prima parte dell'articolo 13, sia secondo la proposta del Governo, sia secondo l'emendamento dell'Ufficio Centrale?

Tanto nell'uno che nell'altro, il concetto della prima parte è quello di sancire le discipline che si stimano necessarie e convenienti per i seminarii, accademie ed altri Istituti destinati all'educazione e coltura degli ecclesiastici.

Ora, la seconda parte della proposta dell'Ufficio Centrale è talmente connessa con questa prima, che, credo, forse la separazione recherebbe pregiudizio; quindi è che a me sembra molto più conveniente che si discuta la seconda parte dell'emendamento dell'Ufficio Centrale insieme alla prima parte dell'emendamento stesso.

Senatore Mamiani, *Relatore*. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, *Relatore*. L'Ufficio Centrale è d'accordo di porre a deliberazione il primo paragrafo dell'articolo 13, e la discussione del secondo paragrafo aggiunto dall'Ufficio Centrale rimandarla all'art. 17 unitamente a quella della proposta Vigliani.

Presidente. Accettano i signori Ministri?

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Sebbene l'aggiunta delle sedi suburbicarie, che sono sei, porti un notevole, anzi un notabilissimo aumento per estensione territoriale ed anco quanto a popolazione, di circa 120 mila abitanti, nondimeno considerato che le sedi suburbicarie, che danno d'ordinario titolo ai Cardinali Vescovi possono in qualche modo riguardarsi come connesse colla sede Pontificia, il Ministero non ha difficoltà di accettare questa aggiunta.

Quanto all'altra proposta dell'Ufficio Centrale, di rimandare cioè la seconda parte di questo articolo 13 da esso proposta al momento in cui si discuterà la proposizione molto più ampia ed importante del Senatore Vigliani, dico sinceramente che la natura di quest'aggiunta, quantunque sia speciale e locale a Roma, potrà avere il suo effetto in tutto il Regno: imperocchè se si parifica l'università cattolica, o le università cattoliche che potessero sorgere, o sieno già aperte, come ad esempio, l'università gregoriana in Roma, se si parificano, dico, queste università sotto certe condizioni alle università estere, gli effetti di questa parificazione saranno estesi naturalmente a tutti gli studenti che da qualunque parte del Regno fossero concorsi a queste Università cattoliche romane; avrebbe quindi l'aggiunta proposta all'articolo 13 un effetto generale sull'economia degli studi universitarii, quantunque la disposizione proposta abbia apparenza di speciale e locale.

Per queste considerazioni ed anche per confortarmi a quello che ho detto poc'anzi, che la quietudine di tutte le riforme relative all'insegnamento pubblico, ha una necessaria unità, io acconsentirei al rinvio proposto dall'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore Mamiani, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, *Relatore*. Per verità, e credo parlare anche a nome dell'Ufficio Centrale, noi non possiamo ammettere la facoltà che si dà all'Università romane, che chiameremo clericali per distinguerle dalle civili, la facoltà dico di potere presentarsi all'esame generale anche nelle altre parti d'Italia.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Non ho detto questo, non mi sarò forse spiegato bene: ho detto che gli effetti sono generali.

Voci. Ne parleremo a suo tempo!

Senatore Mamiani *Relatore*. Dunque non ho altro a dire su questo particolare.

Una sola cosa devo aggiungere almeno per la mia particolare opinione, ed è che quanto all'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale all'articolo 13, io non credo che si possa dire estranea alle disposizioni delle garanzie verso il Pontefice, ma di ciò si potrà parlare in seguito.

Presidente. Il Senatore Amari intende di parlare?

Senatore Amari *Prof.* Io mi riservo la parola su quell'articolo soltanto, ma giacchè sto parlando, domanderei uno schiarimento all'Ufficio Centrale e al Sig. Ministro sulla parola *suburbicarie*.

Anticamente, sino al V e VI secolo, si chiamavano sedi *suburbicarie* anche quelle di Sicilia, e di gran parte dell'Italia Meridionale.

Forse questa nomenclatura è adesso abbandonata. Ma non so quanto possa giovare il riprodurla con rischio di cagionare uno di quegli equivoci de' quali talvolta ha fatto partito la Curia Romana. In ogni modo domando se è abbastanza certo che non si possa mai tornare a quella interpretazione.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. La parola *suburbicarie* nel senso in cui è adoperata in quest'articolo, secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, ha ricevuto per così dire una sanzione nel linguaggio canonico legale.

Ricorderò il trattato di Fontainebleau che, come ben conoscete, è stato conchiuso da Napoleone il Grande con Pio VII quando la stella del primo Impero cominciava a declinare.

In esso trattato è detto: *les six évêchés suburbicaires* precisamente nel senso in cui li adoperiamo noi nella nostra proposta.

Di più, non so se abbiate notato che recentemente è stato pubblicato a Roma un Breve il quale era diretto precisamente ad uno dei cardinali, vescovo suburbicario e l'agli altri suoi colleghi, nel quale si enunciavano precisamente in numero di sei.

Voi vedete adunque che possiamo andar sicuri nell'usare di questa parola; e credo che anche l'onorevole Amari possa deporre ogni scrupolo ed andar certo che questa espressione non prenderà tale estensione da abbracciare anche le sedi vescovili della sua diletta Sicilia.

Senatore Amari, *Prof.* L'isola di Sicilia non mi è più cara che qualunque altra parte d'Italia, e perciò il Senatore Vigliani avrebbe potuto risparmiarsi questo epigramma.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io ho accennato che le sedi suburbicarie sono sei. L'onorevole Senatore Vigliani ha ora citato il trattato di Fontainebleau dove si dice « le sei sedi suburbicarie ». Io troverei ragionevole, che, anche in quest'articolo si scrivesse: « le sei sedi suburbicarie ».

Per avventura potrebbero in avvenire, in virtù di un decreto ecclesiastico, diventare suburbicario altre diocesi e se l'articolo dice, « le sei sedi » s'intenderà sempre che sono le sei attuali e non altre.

Senatore **Mamiani**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta quest'aggiunta.

Presidente. Rileggo il primo paragrafo dell'art. 13 per metterlo ai voti.

« Art. 13. Nella città di Roma e nelle sei sedi suburbicarie i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici fondati per l'educazione e coltura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno. »

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

L'altro paragrafo di questo articolo sarà discusso quando saremo all'art. 17 del progetto.

Leggo ora l'articolo 2, la cui votazione fu ieri spesa.

« Art. 2. L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

» Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti, o coi mezzi indicati nell'articolo 1 della legge sulla stampa, sono punite colle pene stabilite all'articolo 19 della legge stessa.

» I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte d'Assisie.

» La discussione sulle materie religiose è pienamente libera. »

L'Ufficio Centrale propone la redazione di questo art. 2 nei seguenti termini:

« Art. 2. All'attentato, alle offese e alle ingiurie contro la persona del Sommo Pontefice e alla provocazione a commetterli, si applicano, quanto alle pene ed all'esercizio dell'azione penale, le disposizioni relative ad uguali reati contro la persona del Re.

» Nulla però s'intende detratto alla libertà della discussione in materia religiosa. »

Domando all'on. Ministro se accetta questa nuova redazione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io domando licenza al Senato di esporre le ragioni per le quali credo che la locuzione dell'articolo 2, sostituita dall'Ufficio Centrale a quella già votata dalla Camera dei Deputati possa riuscire, così nel concetto, come nell'applicazione, sorgente di grandissime difficoltà, e di moltissime questioni.

Il Senato sa quanto quest'articolo sia stato discusso nell'altro ramo del Parlamento, e sa quali e quante questioni furono allora elevate, e come per stanchezza di causa, più che per avere esaurito l'argomento, si fosse convenuto in quella redazione che è ora sotto-

posta o raccomandata dal Ministero al favorevole voto del Senato.

Il Ministero nel suo primo progetto non aveva proposta alcuna disposizione per regolare la materia contenuta in questo articolo: due Decreti, l'uno del 3, l'altro del 19 ottobre 1870 avevano già provveduto, quanto a Roma, alla repressione dei reati che fossero stati, o che potessero essere commessi contro la persona del Pontefice; i quali, riprodotti in uno speciale progetto di legge, erano stati presentati al Parlamento per estendere l'efficacia delle disposizioni ivi contenute a tutto il Regno.

La Commissione della Camera incaricata dell'esame del progetto di legge sulle guarentigie, credette, e forse non senza ragione, che in quest'ultimo progetto, e nel Titolo primo di esso, fosse conveniente cosa regolare la punizione dei reati, contro la persona del Pontefice; ed introdusse a questo scopo un articolo così concepito: « Le sanzioni penali per le offese alla persona del Re sono applicabili, ed estese alle offese alla persona del Sommo Pontefice. »

Ma questo articolo come era concepito aveva due gravissimi difetti.

Consisteva il primo nella indeterminazione della forma e del concetto: nè a coloro che hanno pratica del diritto penale occorre di spiegare come la parola *offese* fosse troppo generica e soverchiamente estesa.

Derivava il secondo dalla speciale condizione in cui si trova la legislazione penale in Italia, tuttora regolata, come tutti sanno, da tre diversi Codici, nei quali le offese, e le ingiurie contro la persona del Re sono diversamente definite, e punite.

Lascio da parte l'attentato, giacchè, per rispetto a questo, le diverse legislazioni hanno disposizioni uniformi. Ma per quello che riguarda le ingiurie e le offese, se voi percorrete il Codice del 1859, che ha impero nella maggior parte d'Italia non trovate alcun articolo nel quale si adoperino le parole *offesa ed ingiuria* nei reati contro la persona del Re.

Vi ha soltanto l'articolo 471, il quale è ispirato da ben diverso concetto, e redatto con una ben diversa forma, che io mi permetto di ricordarvi.

« Ogni altro pubblico discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compreso negli articoli precedenti (dove si parla della provocazione a commettere reati) che siano di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la sacra persona del Re, o le persone della Reale Famiglia, o contro le istituzioni costituzionali, saranno puniti col carcere o col confino estensibile a due anni, e con multa estensibile a lire 3000; avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo e alla gravità del reato. »

In questo articolo adunque, non soltanto non si parla di *offese e d'ingiurie*, ma si prevede invece il discorso, lo scritto o il fatto che eccitino lo sprezzo ed il malcontento contro la persona del Re considerata come un'istituzione, non come individuo.

Per contrario se riscontrate il Codice Austriaco, che rimarrà ancora in vigore nelle provincie della Venezia fino al 1° di settembre di quest'anno, trovate che al paragrafo 63 è scritto:

« Chi lede la riverenza dovuta all'Imperatore, sia che ciò avvenga mediante oltraggio personale, contumelie, impropri o dileggi profferiti in pubblico od in presenza di più persone, col mezzo di opere stampate o colla comunicazione o diffusione di disegni, figure o scritti, commette il crimine di offesa alla Maestà Sovrana, ed è punito col duro carcere da uno a cinque anni. »

Se ricorrete poi al Codice toscano che impera, e non so per quanto tempo ancora rimarrà in osservanza, quantunque grandissimo possa essere l'interesse e il desiderio del Governo di fare un Codice penale comune a tutta l'Italia, trovate, relativamente alle offese od ingiurie verso la sacra persona del Re, l'articolo 109 così concepito.

« Chiunque fa offesa alla riverenza dovuta al Gran-duca è punito con la carcere.

- a) da due a sei anni nel caso di libello famoso;
- b) da diciotto mesi a cinque anni nel caso di diffamazione; e
- c) da uno a quattro anni nel caso d'ingiuria. »

Nè nell'uno, nè negli altri adunque voi trovate quale sia il significato legale delle parole *offese e ingiurie*: nè nell'uno nè negli altri vi ha eguaglianza di pene per i reati che più si assomigliano e tendono a reprimere fatti analoghi: e però vi ha indeterminazione di ipotesi penale, incertezza nei caratteri del fatto punibile, e disparità di sanzione penale.

Per provvedere alle difficoltà risultanti da questo stato di cose, e dopo lunga discussione, fu concepito appunto ed approvato l'articolo 2, ora sottoposto al vostro suffragio, nel quale la disposizione relativa all'attentato punito in modo pressochè uniforme in tutto il Regno, era così formulato:

« L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re. »

Regola generale che è stata riprodotta nell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

Ma per le ingiurie contro il Pontefice era egli applicabile l'art. 471 del Codice del 1859? potevano essere comprese in questo articolo, che prevede non offese od ingiurie, ma fatti e discorsi pubblici, di natura da eccitare il disprezzo ed il malcontento contro la persona del Re e contro le istituzioni dello Stato? E se anche questo articolo fosse stato pure applicabile, e fossero pur state applicabili le disposizioni del Codice austriaco e del toscano la pena avrebbe potuto rimanere disparata nelle diverse parti d'Italia?

A prevenire queste difficoltà parve rispondesse il 2° paragrafo dell'articolo secondo così concepito:

« Le offese ed ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti e coi mezzi indicati nell'articolo 1 della legge sulla stampa (e queste sono le pubblicazioni per mezzo della stampa, le incisioni) sono punite colle pene stabilite dall'art. 19 della legge stessa. I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte d'Assisie.

« La discussione sulle materie religiose è pienamente libera. »

Io non dico che questa compilazione sia perfetta. Uomini competentissimi in questa materia facilmente potrebbero dimostrare che in più d'una parte la redazione dell'articolo medesimo è alquanto difettosa.

Essa ha però il vantaggio di definire il reato che intende punire; di punirlo con una pena eguale in tutta l'Italia e corrispondente in generale al Codice del 1859 ed alla legge sulla stampa del 1848; e di stabilire quell'uguaglianza di procedimento e di azione che parificano così per la pena come per la competenza, le offese commesse contro la persona del Pontefice a quelle commesse contro la sacra persona del Re.

Dico che definisce a sufficienza il reato; perciocchè ho notato dianzi come il primo paragrafo dell'articolo parla dell'attentato contro la sacra persona del Pontefice; e la parola *attentato* è intesa e il fatto è punito pressochè nella medesima maniera nei Codici che imperano attualmente in Italia, eccetto che nella Toscana, la quale ha il beneficio di non avere la pena capitale.

Quanto al secondo paragrafo, la prima questione da esaminare era quella diretta a stabilire se le *offese e le ingiurie* contro la persona del Pontefice potessero ritenersi comprese nella disposizione dell'art. 471 del Codice Penale, che parla di discorsi o fatti di natura da eccitare lo sprezzo o il malcontento contro la persona del Re, o le istituzioni dello Stato.

La Camera con molto accorgimento riconobbe la natura diversa di questa disposizione, e raggiunse viemmeglio lo scopo, determinando come estremi del reato le offese, e le ingiurie con discorsi, o con fatti e parificandole a quelle commesse col mezzo della stampa.

La seconda questione, riguardava la pena; e per renderla eguale in tutta Italia reputava utile espediente applicarvi quella stabilita dalla legge sulla stampa per lo stesso reato commesso con qualsivoglia artificio meccanico atto a manifestare il pensiero. La quale pena anzichè diventare troppo lieve, veniva perciò stesso aggravata, come può di leggieri scorgersi paragonando l'art. 471 del Codice Penale del 1859 coll'art. 19 della legge sulla stampa.

Voi tutti avete presente la redazione che l'Ufficio Centrale propone di sostituire all'articolo, quale fu votato dall'altro ramo del Parlamento:

« All'attentato, esso dice, alle offese e alle ingiurie contro la persona del Sommo Pontefice e alla pro-

vocazione a commetterli, si applicano, quanto alle pene e all'esercizio dell'azione penale, le disposizioni relative ad eguali reati con la persona sacra del Re.

Nulla però s' intende detratto alla libertà della discussione in materia religiosa. »

Ora, quanto a me, credo che il concetto seguito dall'Ufficio Centrale è quello medesimo che ha informato l'articolo secondo votato dalla Camera dei Deputati; di applicare, cioè, ai reati preveduti per le offese e le ingiurie commesse contro la persona del Pontefice, le pene stabilite per le offese e per ingiurie commesse verso la persona del Re.

Se non che a me pare che questa redazione sarebbe esattissima ed opportuna se vi fosse in Italia un Codice penale unico, e se in esso fosse usato lo stesso linguaggio.

Ma nelle condizioni presenti riprodurrebbe tutte quelle difficoltà che la Camera dei Deputati ha voluto evitare con una formola che, se non è esattissima, raggiunge però vienmeglio l'intento che il Governo ha comune colla Commissione.

Una questione secondaria e non meno importante presenta l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

I reati menzionati in questo articolo saranno essi, come quelli analoghi commessi contro il Re, di competenza della Corte di Assise? La Camera dei Deputati aveva reputato opportuno di dichiararlo. L'Ufficio Centrale non propone su questo punto un'espressa disposizione; se non vuoi ritenere per tale, quella che pareggia i reati di offese contro il Pontefice a quelli commessi contro il Re anche per quanto concerne l'esercizio dell'azione penale ed il procedimento. Reputerei quindi ad ogni modo necessaria in proposito un'aggiunta o una dichiarazione.

Ma ad onta di ciò, e quantunque si debba riconoscere maggiore la proprietà della forma legislativa nella redazione proposta dall'Ufficio Centrale, il Governo deve ancora insistere perchè non venga accolta dal Senato.

Esso fa appello più che tutto alla sua prudenza politica; ricorda le difficoltà, e la perdita del tempo, ormai diventato prezioso, che potrebbero compromettere l'esito della legge; e spera che animato come è di recare a compimento questa solenne opera legislativa, il Senato vorrà dare suffragio favorevole alla proposta del Governo.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Siccome nel seno dell'Ufficio Centrale ebbi una parte principale alla mutazione introdotta nell'articolo che stiamo discutendo, così mi faccio un dovere di esporvi le ragioni che ci hanno guidati a modificare l'articolo secondo nel modo che avete inteso.

Io farò di essere assai breve, e di non portare questa discussione sopra un terreno che non può sicuramente

che riuscire assai ingrato, perchè di natura affatto speciale.

Il vostro Ufficio Centrale credè che convenisse anzi tutto farsi un concetto ben preciso di ciò che s'intendeva di stabilire in quest'articolo. Le disposizioni dell'articolo secondo sono una conseguenza dell'articolo primo.

Dopo che nel primo articolo si è detto che la persona del Sommo Pontefice è sacra e inviolabile come quella del Re, ne nasceva naturalmente la conseguenza che le offese, i reati, i delitti commessi contro la persona del Sommo Pontefice dovessero nella bilancia della giustizia esser posti al pari dei reati, delle offese, dei delitti che si commettersero contro la Sacra Persona del Capo supremo dello Stato. Ma in qual modo conveniva raggiungere quest'intento? Il ministero allorchè presentò alla Camera dei Deputati il suo primo progetto, aveva creduto che convenisse meglio lasciare al diritto penale questa disposizione, e non ne fece altro cenno. Però quasi contemporaneamente, come l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia dianzi accennava, presentava alla Camera dei Deputati un altro progetto, il quale regolava appunto questa parte del diritto penale.

È sembrato però all'altro ramo del Parlamento che convenisse meglio comprendere anche questa disposizione nell'attuale schema di legge.

Ma in qual modo allora conveniva procedere in questo progetto di legge per raggiungere quello scopo di purificazione che io accennava? Era evidentemente necessario adottare una formola che stabilisse piuttosto un principio legislativo che non una disposizione di diritto costituito, la quale dovesse ricevere applicazione in tutte la parti del Regno.

Spiegherò il mio concetto, se è possibile, con maggiore evidenza sopra questo punto, che a noi è sembrato capitale per riconoscere come si abbia ad intendere questa disposizione. Non occorre, secondo che sembrava all'Ufficio Centrale, lo stabilire denominazioni di reati, stabilire pene, parlare di giudici, o di altri modi di procedimento, ma solamente adottare una formola, per la quale si raggiungesse questo scopo, che in qualunque stato della nostra legislazione, qualunque fossero le vicende dei nostri Codici penali o di procedura penale, od anche di altre leggi penali, come sarebbe quella della stampa, si avesse sempre questo risultato, che il trattamento del Capo supremo dello Stato fosse uguale a quello del Sommo Pontefice.

Or bene, esaminando la formola che ora si trova inclusa nel progetto che ci è stato presentato, l'Ufficio Centrale ha creduto ch'essa non raggiunga interamente questo scopo e che presenti più di un vizio.

E invero, se Voi percorrete le diverse parti dell'articolo 2°, troverete che si comincia con una disposizione speciale sull'attentato; si passa quindi alle offese ed alle ingiurie pubbliche che si possono commettere con mettere discorsi o con altri mezzi indicati nella

Legge sulla stampa; si regola in terzo luogo la competenza, e si fissa che il tribunale debba essere sempre quello della Corte di Assisie; in fine si chiude colla parte che consacra la libertà piena di discussione in materia religiosa.

Queste diverse disposizioni sono sovrabbondanti e in parte non corrispondenti a quello scopo che, secondo l'avviso dell'Ufficio Centrale, ci dobbiamo proporre.

Infatti, dopo aver fissato nella prima parte quel parricidio che si intende di prescrivere riguardo all'attentato, si cita nel primo capoverso un articolo della legge della stampa cioè l'articolo 19, e si dice che la pena stabilita in questo articolo si applicherà a tutte le offese ed ingiurie che venissero commesse direttamente contro la persona del Sommo Pontefice coi mezzi indicati, cioè con fatti, con discorsi, oppure colla stampa.

Ma qui l'Ufficio Centrale non potè non notare, che in Italia esiste più di una legge sulla stampa.

Ve n'ha una nelle provincie Siciliane, una seconda nelle provincie meridionali, e nelle rimanenti provincie dell'Italia impera la legge sulla stampa data da Re Carlo Alberto al suo popolo nel 1848, quando largì lo Statuto.

È ben vero che vi è molta rassomiglianza fra queste leggi, ma è non meno certo, che non si può nello stato attuale della legislazione, citare una legge della stampa senza incorrere in un'esattezza, quando non si faccia cenno delle diverse leggi.

Epperò essendo occorso nel Codice di Procedura Penale di dover citare questa legge della stampa dove si regolano le competenze, si è citato non solamente la legge della stampa delle Province dell'Alta Italia, ma anche le altre due di cui io faceva dianzi menzione.

Ma v'ha di più: la pena che è stabilita nell'articolo 19, come già l'onorevole Guardasigilli vi faceva osservare, è superiore a quella che è stabilita per le offese che si commettono contro la persona del Re cogli stessi mezzi che sono contemplati dall'articolo 471 di un Codice, che si può dire italiano, in quanto che ha vigore nella massima parte delle provincie italiane e che è il Codice che nel 1859 è stato promulgato allorché le provincie lombarde si univano alle provincie subalpine.

Se sta bene che il Sommo Pontefice ed il Re sieno posti sulla medesima linea ed abbiano lo stesso trattamento, non istà egualmente bene che si faccia una disparità e che si punisca di più colui che ha delinquito contro la persona del Pontefice, che colui che ha delinquito contro la sacra persona del Re. Or bene, questo avverrebbe, come accennava l'onorevole Guardasigilli, se si applicasse sempre l'articolo 19 della legge sulla stampa, come prescrive questo articolo 2 nei casi che sono contemplati dall'articolo 471 del Codice del 1859, in quanto che quell'articolo permette di stabilire pena anche più leggera, per-

mette di stabilire la pena del confine, invece del carcere, che è pena tassativa, secondo l'articolo 19; permette di stabilire multe inferiori a lire mille e discendenti fino a lire cinquantuna, mentre secondo l'articolo 19, come avete inteso, bisogna sempre stabilire una pena che oltrepassi le lire mille.

Questa differenza di pena può avere una grandissima influenza nei giudizi penali, in quanto che, ove avvenisse che veramente il fatto presentasse circostanze tali, che secondo l'articolo 471 dovesse essere punito più leggermente, i giudici trovandosi vincolati da una legge che ravviserebbero troppo severa, possono facilmente correre ad assolvere, ciò che può accadere con molta maggiore facilità a giudici popolari, ai giurati.

Aggiungete, o Signori, che non è sembrato all'Ufficio Centrale che convenisse di citare una legge che pareva ed è di sua natura mutabile, e ciò in una legge la quale, come si è già detto giustamente, è una legge di carattere statutario, è una legge che deve servire di norma a tutti i Codici che, come diceva, saranno per farsi in Italia. Quindi il legislatore italiano dovrà sempre avere dinanzi a sé questo canone, che quelle pene che si stabiliscono per i reati che si commettono contro il Re, devono ancora applicarsi a coloro che commettono gli stessi reati contro il Pontefice; ma se si cita una legge in questo articolo, una legge di sua natura mutabile, voi comprendete che questo canone non può più essere rigorosamente osservato.

Lo stesso dite anche della competenza che si volle stabilire per la Corte di Assisie. A questo riguardo, nell'Ufficio Centrale si è primieramente ritenuto, che non convenisse farne menzione, perchè l'ordine delle competenze può variare, e quando variasse pel Re, converrebbe che variasse anche per il Pontefice. Si aggiunge poi un'altra circostanza. Si è dubitato se il principio di parificazione potesse ricevere, quanto alla competenza, una giusta e rigorosa applicazione.

Quali sono le ragioni per le quali per i reati che si commettono contro la persona del Re, sono competenti le Corti d'Assisie?

Le ragioni sono principalmente due, la prima è che questi reati sono di carattere politico.

La Sacra Persona eminentemente politica contro la quale questi reati si commettono, fa sì che i reati assumano il carattere politico.

Altra considerazione molto delicata è che, i giudici ricevendo l'investitura del Re, che, come sapete è la fonte della giustizia, che in nome suo si deve amministrare, quando questi giudici, dico, fossero chiamati a giudicare coloro che hanno delinquito contro la Sacra persona del Re, sia per rispetto dovuto alla persona del Re, sia per quello dovuto alla giustizia che vuole che ogni sospetto di debolezza o di soverchio ossequio venga escluso, non sarebbero forse i giudici più indipendenti.

Ma voi intenderete che queste ragioni non si possono applicare al Sommo Pontefice.

La parificazione che in quest'articolo si stabilisce, muove dall'intendimento di porre il principio religioso sulla stessa linea, quanto alla penalità, col principio politico; ma il principio religioso non perde la sua natura, e non diventa mai un principio politico; quindi la ragione di chiamare i giurati a giudicare di questi reati mancherebbe affatto, perciò che riguarda la persona del Pontefice, che cessando di essere sovrano nel luogo ove ora tiene la sua sede, i giudici che amministrano la giustizia, quanto a lui, mantengono la stessa indipendenza che hanno verso tutti gli altri offesi dai delinquenti.

Si potrebbe aggiungere un'altra considerazione, ed è che i reati di religione forse potrebbero davanti alle Assisie correre pericolo di facili assolutorie.

Voi comprendete che il principio religioso è molto diversamente sentito da quei giudici che compongono il Giuri, sicchè il rimettere al Giuri la cognizione di questi reati, poteva sembrare in qualche modo un rimetterla troppo alla sorte.

La composizione stessa del Giuri dovrebbe forse in questa materia ricevere qualche modificazione. Coloro che non appartengono p. e. al culto cattolico, si potrebbe dubitare, se convenientemente possano giudicare di reati i quali costituiscono un'offesa contro il Capo della religione cattolica.

Per tutte queste ragioni la formola adottata dall'Ufficio Centrale non fa cenno delle competenze.

La nostra saviezza saprà, non ne dubito, convenientemente apprezzare queste considerazioni, e voi giudicherete se in questa parte convenga aderire all'invito che mi sembra facesse l'on. Ministro della Giustizia, che, cioè, anche per le competenze, si mantenesse il pareggiamento.

Vi dirò infine poche parole intorno all'ultima parte dell'articolo: questa parte come sta scritta, sembrò che dicesse o troppo o niente.

Diceva niente, secondo l'Ufficio Centrale, quando non s'intendesse che la piena libertà di discussione in materia religiosa avesse per freno la legge, cosa, della quale veramente nessuno degli onorevoli membri del Senato oserà dubitare, e che perciò deve arrestarsi là ove si arresta ogni discussione, cioè davanti alla legge penale che ne punisce gli abusi. E finchè non avremo la legge penale che chiederebbe l'on. Senatore Ricci, la quale consiste nel diritto di usare e di abusare come si fa del diritto di proprietà, io credo che il diritto di discussione si dovrà sempre arrestare davanti alla legge penale che ne punisce gli abusi.

Or dunque, se così è, questa parte dell'articolo poteva sembrare inutile.

Se poi la cosa non fosse così, se s'intendesse di dire di più, allora quella parte d'articolo diveniva scverchia, diveniva una enormità, inquantochè sulla libertà della discussione religiosa si sarebbe data mag-

gior facoltà che non si dà in generale ai cittadini nell'uso della parola e della stampa e per ogni altra maniera di discussione. Per queste ragioni l'Ufficio Centrale è stato condotto a indagare il motivo per cui si fece questa dichiarazione di principii nell'articolo secondo.

Esaminandone la discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento, i vostri commissari si sono persuasi che lo scopo è stato quello di evitare che le sanzioni penali che in quest'articolo si scrivono relativamente a coloro che commettono reati contro la persona del Pontefice, non vengano per avventura a menomare il concetto della libera discussione in materia religiosa. Ciò essendo, è sembrato al vostro Ufficio Centrale che convenisse legare questa disposizione colle precedenti, e darle precisamente il valore di una dichiarazione, dire cioè colle disposizioni di quest'articolo non si intende punto menomata la piena libertà di discussione in materia religiosa.

Di tal natura è l'ultimo capoverso dell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale. Mi rimarrebbero a dire ancora due parole circa il motivo principale che tratterebbe l'onorevole signor Ministro della Giustizia dall'accettare la nostra redazione.

Voi avete inteso che egli vi dichiarava, che se vi fosse uniformità di dritto penale in Italia, egli non esiterebbe a riconoscere preferibile la formola dell'Ufficio Centrale, ma siccome vi è diversità di Codici penali, e diversità anche di leggi sulla stampa, come egli osservava, egli crede che vi possa essere qualche pericolo nell'accogliere questa formola.

A noi veramente è sembrato il contrario: a noi è sembrato che tutto il pericolo starebbe nell'ammettere l'articolo 2. come è scritto nello schema di legge che discutiamo. Le osservazioni che sono venute svolgendo vi faranno facilmente intendere i motivi del concetto che se ne è formato il vostro Ufficio Centrale. E invero se sono diversi i Codici, diverse le leggi, conviene precisamente per questo dare alle disposizioni un carattere molto generico, un carattere il quale si attagli a tutti i Codici, si attagli a tutte le leggi, e questo appunto ha studiato di fare il vostro Ufficio Centrale.

Esso ha creduto di doversi piuttosto tenere a quelle espressioni che, nelle dottrine penali, hanno tale un significato deciso e determinato che non possano lasciar luogo a nessun dubbio, a quelle espressioni che desunte piuttosto dalla dottrina giuridica che dai Codici, possono servire a tutti i Codici presenti e futuri.

Per queste considerazioni, il vostro Ufficio Centrale non può che raccomandare al vostro senno la formola che vi ha proposta.

Senatore Conforti. Domando la parola
Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Dopo i discorsi dell'onorevole Guardasigilli, e dell'onorevole Senatore Vigliani, pare che s'incontrino difficoltà, tanto nel dettato quale fu

votato dalla Camera, quanto nel dettato che venne scelto dell'Ufficio Centrale.

Però alcune ragioni che vennero messe innanzi dall'onorevole Vigliani, non mi hanno persuaso.

Non dirò già che non avessero un certo peso; ma, ripeto, alcune di esse non mi hanno persuaso.

Una delle principali ragioni colle quali egli sosteneva l'emendamento dell'Ufficio Centrale, muoveva da ciò che essendosi nell'articolo detto: « L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo, sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato, e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re, » essendosi, dico, stabilito questo principio, che l'attentato contro la persona del Pontefice è pareggiato nella pena a quello contro la persona del Re, bisognava essere logici, e andare fino alle ultime conseguenze.

Ma, io gli fo osservare che il principio logico non si è osservato, nè, secondo me, si poteva osservare.

Infatti, io domanderei al Senatore Vigliani, perchè una volta stabilito il principio, che l'attentato contro la sacra Persona del Pontefice si punisce ugualmente che l'attentato contro la sacra persona del Re, non si è ammessa egualmente punibile la cospirazione contro la persona del Pontefice quanto quella contro la persona del Re, e dei Reali Principi? La cospirazione contro la sacra persona del Re è punita nientemeno che coi lavori forzati a vita, e in questo progetto che riguarda la guarentigia del Pontefice, non se ne fa menomamente parola. Se volevate seguire il principio logico, dovevate portare a tutte le ultime conseguenze le prescrizioni che si trovano nell'articolo secondo.

D'altra parte, se si tratta di attentato, il quale invero non è tale se non v'entra un principio di esecuzione, si è fatto bene ad equiparare la sacra persona del Re a quella non men sacra del Pontefice; ma quando si tratta di semplice cospirazione, che alla fine dei conti non consiste che in certi discorsi che si possono fare tra due o più persone, il pericolo è molto lieve.

Quindi io dico, non è vero che la compilazione dell'articolo secondo, la quale è completamente diversa da quella votata dalla Camera dei Deputati, sia stata dettata da chi abbia voluto seguire la logica, perchè la logica non si è seguita; si fece eccezione quando si è trattato dell'attentato contro la persona del Pontefice, ma non si è voluto andare fino alle ultime conseguenze.

La ragione poi per la quale il Senatore Vigliani vorrebbe sottrarre questo reato ai giuri, a me non sembra seria.

D'altra parte, se le sue ragioni valessero, bisognerebbe che si sottraessero molti reati alla competenza dei giurati. Ma noi non vogliamo menomare questa istituzione, quantunque abbia e possa avere i suoi difetti.

Oltreciò io domando: qualora si adottasse la re-

dazione dell'Ufficio Centrale, come si regolerebbero i magistrati?

Naturalmente ne verrebbe una contraddizione, una confusione nella definizione dei reati, e certamente si farebbe luogo a tutte quelle sottili disquisizioni, per cui alcune volte si smarrisce il vero senso della legge; mentre che, stando alla disposizione dell'articolo 2 del progetto ministeriale, si sfugge a questo pericolo.

L'onorevole Senatore Vigliani esprimeva una ragione degna di tutta la considerazione.

Egli diceva: voi ci parlate della legge sulla stampa; ma ne abbiamo parecchie, le quali sono state pubblicate nelle diverse parti d'Italia, per conseguenza ne avverrà che ricorrendo all'art 19, non si avrebbe neppure l'uniformità.

Io non saprei ora su questo punto suggerire un emendamento, che possa in qualche modo correggere questo difetto; parmi però che si potrebbe indicare una di queste leggi di stampa, che hanno vigore nel Regno.

Queste sono le poche cose che io intendeva dire.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Siccome nel terzo Ufficio di cui io faceva parte ho fatto una proposta concepita a un dipresso nei termini stessi dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, perciò senza voler ripetere ciò che ha egregiamente detto l'onorevole Senatore Vigliani, per giustificare questo emendamento, dichiaro che voterò naturalmente per il medesimo, a condizione però che il pareggiamento si estenda anche alla competenza come proponeva il signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Io vorrei che questo pareggiamento avesse luogo non solo per l'applicazione della pena, ma anche per la competenza, e ciò, non perchè non sia persuaso della giustezza delle osservazioni che faceva l'onorevole Senatore Vigliani, o perchè non creda più opportuno che per questi reati al giudizio dei giurati sia sostituito quello dei Magistrati; perchè penso che senza questa aggiunta, quando cioè si lasciasse il giudizio di tali reati ai Magistrati, questo emendamento incontrerebbe gravi difficoltà nell'altro ramo del Parlamento, e quindi noi potremmo compromettere forse l'esito della legge.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Senatore De Foresta. Per questa sola ragione, ripeto dunque che accetto l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale e che gli darò il mio voto, con che vi sia aggiunto, come diceva, che il pareggiamento avrà luogo tanto per l'applicazione della pena quanto per la competenza come chiedeva l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Ministro di Grazia e Giustizia. Se mi permette di parlare prima, forse io potrò facilitare la sua risposta.

Senatore **Vigliani**. Io faccio una sola dichiarazione. L'Ufficio Centrale volentieri aderisce alla proposta conciliativa che è stata fatta dall'onorevole Senatore mio amico De Foresta. Noi apprezziamo i motivi di convenienza che egli ha addotti, come egli si è compiaciuto dal canto suo apprezzare i motivi di diritto che io ho avuto l'onore di accennare. E poichè si tratterebbe di fare un'aggiunta che riguarda la competenza, io proporrei al Senato che dopo le parole « dell'azione penale » si dicesse « ed alla competenza » cosicchè l'articolo sarebbe così redatto: Quanto alle pene, all'esercizio ed alla competenza ecc. » ed in questo modo vi sarebbero comprese le tre idee.

E forse si potrebbe anche dopo le parole « all'attentato, alle offese, ed alle ingiurie » aggiungere quelle: « commesse direttamente » che si leggono nel progetto ministeriale, le quali potrebbero giovare alla conciliazione, e far sempre più facilmente accettare il nostro articolo, il quale sarebbe perciò così formulato: « All'attentato, alle offese e alle ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Sommo Pontefice, ed alla provocazione a commetterli, si applicano, quanto alle pene, all'esercizio dell'azione penale ed alla competenza, le disposizioni relative ad uguali reati contro la persona del Re ».

Il capoverso poi, sarebbe conservato come sta scritto.

Presidente. Voglia compiacersi il Senatore **Vigliani** di far passare al banco della Presidenza l'articolo 2, come egli propone venga emendato.

Intanto la parola è all'onorevole **Ministro della Giustizia**.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io credo che le parole aggiunte dall'Ufficio Centrale all'articolo 2, chiariscono ancora meglio, e tolgono di mezzo parecchie difficoltà, che io avevo segnalato nel mio primo discorso. E specialmente col determinare espressamente la competenza della Corte di Assise, non soltanto si previene una grave questione che nella pratica si sarebbe certamente presentata, ma si rende omaggio al principio che dove vi ha eguale indole di reato, ed eguale severità di pena, deve pure essere eguale la competenza.

Ma ad onta di questi miglioramenti, io debbo ancora insistere nella mia prima idea, e nella mia prima preghiera che venga mantenuto l'articolo del Ministero. Se i due articoli dicono la medesima cosa, non vi è ragione di votare quello dell'Ufficio Centrale e di riaprire così una discussione delicata ad un tempo e minuziosa che reputiamo a fortuna di avere finita.

Ma non è nemmeno vero, del resto, che i due articoli conducano ad uno stesso risultato. Se ciò potesse essere vero per l'avvenire quando l'Italia avrà un Codice Penale unico, attualmente presenta inconvenienti che colla prima compilazione dell'articolo sarebbero evitati.

Permettete che io scolpi primamente l'articolo votato dall'altro ramo del Parlamento dalle accuse che, colla

consueta sua dialettica, gli ha mosso l'onorevole **Vigliani**.

Non è esatto quanto diceva l'onorevole **Vigliani** che mentre si vuole stabilire uniformità di sanzioni si faccia riferimento ad una legge sulla stampa, la quale è diversa nelle diverse parti d'Italia; giacchè l'onorevole **Vigliani** sa che la legge sulla stampa per quanto riguarda la definizione dei reati e la misura della pena è eguale in tutta l'Italia. Nelle provincie meridionali vennero, è vero, introdotte nel 1861 delle modificazioni, ma che non concernono la definizione dei reati, bensì la forma dei giudizi, ed erano dirette a stabilire la procedura dei giurati che non esisteva allora, e si voleva introdurre in quelle provincie, in quella guisa stessa che era stata adottata nella prima applicazione della legge sulla stampa nel Regno subalpino.

Ma dopo la pubblicazione del Codice di procedura queste disposizioni speciali sono cessate, e l'articolo 19 della legge sulla stampa, citato nell'articolo 2 dell'attuale progetto di legge, è uguale nella numerazione, nella forma e nella sostanza in tutte le parti del Regno.

La seconda obiezione mossa dall'onorevole **Vigliani** riguarda la competenza. Ma egli medesimo, con quella dottrina che lo distingue è ritornato sopra questo concetto, ed ha riconosciuta la convenienza di equiparare...

Senatore Vigliani. Per amore di conciliazione...

Ministro di Grazia e Giustizia. Sia pure per amore di conciliazione, ha riconosciuto la convenienza di equiparare la competenza per questa sorta di giudizi. L'onorevole **Vigliani** ha detto per amore di conciliazione, ma io dico invece per suprema ragione di diritto; perciocchè io credo che militano per le offese al Pontefice le medesime ragioni per le quali si ritiene conveniente deferire ai giurati le offese alla persona del Re. Nè mi muove l'osservazione dell'onorevole **Vigliani** che, quando si tratta di reati contro la religione, il giudizio dei giurati può variare secondo la credenza ed offrire minori garantigie di quelle che dà quando si tratta di reati d'indole politica; giacchè le ingiurie e le offese commesse direttamente contro la persona del Pontefice non sono reati contro la religione, ai quali rimangono invece applicabili le disposizioni del Codice comune.

Rimane l'ultima e la più grave obiezione dell'onorevole **Vigliani**, quella cioè, che riguarda l'ultimo paragrafo dell'articolo 2. Secondo l'onorevole Senatore le parole « la discussione sulla materia religiosa è pienamente libera, » potevano far supporre che questa maniera di discussione rimanesse tanto libera da convertire la libertà in licenza, priva di ogni repressione ancorchè non si contenesse nei limiti di convenienza, ma trascorresse ad oltraggi e ad offese contro la religione.

L'onorevole **Vigliani** conosce che appunto questo significato si voleva dare da taluni a quest'ultimo

paragrafo mediante la soppressione proposta nell'altro ramo del Parlamento degli articoli 184 al 188 del codice penale dove si tratta delle offese alla religione, e degli articoli 16 al 18 della legge sulla stampa dove si tratta appunto dei reati contro la religione e i buoni costumi; ma essendosi il Governo opposto all'accettazione di una simile proposta, la Camera a grande maggioranza la respinse, sia perchè non era convenienza trattare siffatta materia in questa legge, sia perchè la libertà è ben diversa dalla licenza, e se si può discutere di religione, non è per certo permesso ad alcuno oltraggiarla.

Quello scrupolo adunque che sorgeva nell'animo dell'onorevole Vigliani è insussistente, giacchè vale il fatto ora accennato a spiegarne chiaramente ed esplicitamente il concetto e la portata.

Dopo di tutto mettendo a paragone i due articoli rispettivamente sostenuti dal Governo e dall'Ufficio Centrale, risulta che ambedue contengono lo stesso concetto; con questa sola differenza che l'articolo secondo formulato dalla Commissione, ha, come ho detto poc'anzi e lo ripeto, una forma più giuridica, più legale e più comprensiva per l'avvenire; ma attualmente, e per la varietà della legislazione penale produce, pel medesimo reato, una diversa punizione nelle diverse provincie del Regno.

Per l'opposto la disposizione di legge adottata dall'altro ramo del Parlamento contiene una regola certa ed uniforme in tutta Italia per la definizione dell'offesa ed ingiuria e nella pena.

Per queste ragioni, e per l'altra ancora più grave di non rinnovare una tale questione, io pregherei il Senato di approvare l'antica redazione dell'articolo secondo, anzi che quella proposta dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Do la parola all'onorevole Relatore.

Senatore Mamiani, Relatore. La difficoltà opposta dal Ministro Guardasigilli, intorno alla disparità di legge in materia di reati di stampa, vale ancora per la persona del Re.

Dunque nella stessa maniera con cui il tribunale, procederà per i reati contro la persona del Re, procederà anche per quelli contro la persona del Pontefice.

Nell'insieme il Signor Ministro Guardasigilli riconosce che la forma accettata dall'Ufficio Centrale è molto migliore per le espressioni giuridiche, per l'ordine, per la concisione. Perchè dunque dobbiamo noi metterla da parte per un'altra forma che non ha nessun vantaggio, e che anzi porta discapito alla legge, almeno per la forma?

Il Signor Ministro Guardasigilli, col far cenno di ciò che avvenne nell'altro ramo del Parlamento, so bene che non vuole in nessuna maniera cagionare neppure un'ombra di pressione morale sopra il Senato; ma in ogni modo quelle discussioni si possono leggere ed esaminare; ma ciò non deve entrare in questo momento nella nostra discussione. La sola questione

si è che la forma di questo articolo, nella maniera in cui fu dall'Ufficio Centrale emendato, è preferibile non poco a quella del testo presentatoci. Dunque l'Ufficio Centrale persiste nel suo emendamento e prega il Senato di accettarlo.

Presidente. Rileggo dunque l'emendamento dell'Ufficio Centrale, secondo la prima redazione che ha presentata l'Ufficio medesimo.

« All'attentato, alla offese e alle ingiurie contro la persona del Sommo Pontefice e alla provocazione a commetterli, si applicano, quanto alle pene ed all'esercizio dell'azione penale, le disposizioni relative ad uguali reati contro la persona del Re.

» Nulla però s'intende detratto alla libertà della discussione in materia religiosa. »

Chi approva questo articolo. . . .

Senatore Bellavitis. Domanderei la parola sull'ordine della votazione, perchè negli altri articoli in cui il Ministero acconsentiva alle mutazioni fatte dall'Ufficio Centrale, io votava e non rimaneva incerto sul mio voto. Presentemente si vota questa mutazione; ma domando, se nel caso che cadesse la proposta fatta dall'Ufficio Centrale, si passerà poi a votare sulla primitiva proposta ministeriale? (*Mormorio.*)

Presidente. Ciò s'intende. Metto dunque ai voti l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato.)

Rileggo allora l'art. del progetto ministeriale.

« Art. 2. L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

» Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti, o coi mezzi indicati nell'articolo 1 della legge sulla stampa, sono punite colle pene stabilite all'articolo 19 della legge stessa.

» I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte d'Assisie.

» La discussione sulle materie religiose è pienamente libera.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Io vorrei pregare l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia o l'Ufficio Centrale, di fare almeno una piccola modificazione al penultimo paragrafo dell'articolo che stiamo per votare. Ivi si legge:

« I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte d'Assisie. » Ciò che vuol dire che sono di azione pubblica tanto l'attentato quanto le ingiurie pubbliche contro la persona del Sommo Pontefice.

Io comprendo benissimo che sia dichiarato che tanto l'attentato contro la persona del Pontefice, quanto le ingiurie, debbano essere di competenza della Corte d'Assisie, ma parmi meno opportuno di dichiarare nella legge che l'attentato contro la persona del

Pontefice sia di azione pubblica. Nessuno potrebbe mai dubitare che questo reato di sua natura non sia di pubblica azione.

Quindi mi parrebbe necessario che questo paragrafo sia modificato in modo che stabilisca bensì che l'uno e l'altro reato sono di competenza della Corte d'Assisie, ma che non si faccia una dichiarazione espressa nella legge, che l'attentato di cui si tratta sia un reato di azione pubblica, come se potesse dubitarsene.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io credo che la difficoltà elevata dall'onorevole Senatore De Foresta è chiarita dalla dicitura dell'articolo.

L'articolo è diviso in due parti; nella prima dove si parla dell'attentato, si stabilisce una pena uguale a quelle sancite per l'attentato contro la persona del Re. Quindi è indubitato, che essendo crimine di competenza della Corte d'Assisie, è d'azione pubblica secondo le regole generali di procedura.

Viene poi il secondo paragrafo che tratta delle offese ed ingiurie pubbliche.

Questa seconda parte della legge riguarda delitti, e sopra di essi poteva nascere controversia se dovessero essere d'azione pubblica o privata, di competenza delle Corti d'Assisie, o di competenza dei Tribunali correzionali. Ora, fu per rimuovere questo dubbio, che, lo ripeto, non poteva sorgere nei crimini di attentato alla persona del Pontefice e di provocazione a commetterlo, che venne aggiunto il terzo paragrafo ove si dice, « i detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte d'Assisie. »

Senatore De Foresta. Non insisto.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 2. del progetto ministeriale. Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Ora si passa al Titolo 2: « *Relazioni dello Stato colla Chiesa.* Leggo l'art. 14.

« È abolita ogni restrizione speciale all'esercizio del diritto di riunione dei membri del Clero Cattolico. »

La parola è al Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Prego l'onorevolissimo signor Presidente ad avvertire il Senato che io mi sono iscritto per parlare sul complesso del Titolo 2; ove per avventura questa forma di discussione non fosse concessa, allora mi riservo di prendere la parola sull'articolo 16.

Io mi sono iscritto per parlare sul complesso del Titolo 2. perchè mi vi autorizzava la Relazione stessa dell'Ufficio Centrale, la quale ha dichiarato come esso considerasse la legge distinta in due parti; ed è perciò che io intendeva così trattare dei vari punti che sono in esso contenuti.

Se mi è concesso di prendere la parola su tutto

il Titolo in generale, parlerò adesso; altrimenti aspetterò all'articolo 16.

Presidente. La discussione generale è stata fatta tanto sul primo come sul secondo Titolo della legge. Vedendo iscritto l'onorevole De Gori sul Titolo 2, io ho creduto che volesse parlare sul primo articolo di questo Titolo. Ma la discussione generale essendo stata esaurita, il Senatore De Gori potrà prendere la parola su quegli articoli sui quali torneranno opportune le sue considerazioni.

Senatore De Gori. Allora prego l'onorevole signor Presidente a mantenermi la parola, con la mia precedenza, sull'art. 16.

Senatore Audinot. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Audinot. Debbo dichiarare che io pure mi ero fatto iscrivere per prendere la parola sull'insieme delle disposizioni contenute nel Titolo 2.

Mio intendimento era di esporre al Senato le ragioni desunte dal programma del 1861, che mi facevano votare in un senso, piuttosto che in un altro, alcune disposizioni contenute nel Titolo 2, e tanto più che io sentiva il dovere di fare alcune dichiarazioni, che mi sembravano quasi divenute necessarie dalla citazione benevola che ha fatto di me l'onorevole Guardasigilli nella seduta di avantiieri.

Io avrei risposto a tale proposito, se la discussione generale non fosse stata chiusa.

Io non voleva domandare, nè prendere la parola per un fatto personale, perchè fatto personale non vi era; essendovi questione dei principii del programma del 1861.

Vedendo non ammessa la discussione generale su questo titolo non potrò parlare altrimenti; riservandomi la parola all'articolo 16, con uguale precedenza come al Senatore De Gori, cioè prima che venga la discussione delle questioni giuridiche di cui l'articolo si compone.

Presidente. Rileggo l'art. 14:

« È abolita ogni restrizione speciale all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 15. È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta, sinora esercitato da esso in forza di concordato, di legge o di consuetudine, nella collazione dei benefici maggiori. »

» I vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

» Ai benefici maggiori e minori non possono essere nominati se non cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

» Nella collazione dei benefici di patronato regio nulla è innovato. »

L'Ufficio Centrale sostituisce a questa redazione la seguente:

« Art. 15. È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefici maggiori. »

» I vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

» I nominati ai benefici maggiori o minori non ne potranno entrare al possesso se non sono cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

» Nella collazione dei benefici di patronato regio nulla è innovato. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho domandato la parola per fare una dichiarazione. C'è qualcuno che voglia parlare su questo articolo ?

Presidente. Il Senatore Siotto-Pintor ha domandato la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Allora faccio semplicemente la dichiarazione che stimo necessaria; e dopo che avranno parlato i diversi oratori, ne spiegherò le ragioni.

La differenza fra l'art. 15 del Ministero e l'art. 15 come è presentato dall'Ufficio Centrale cade sul primo e sul terzo paragrafo.

Nel primo paragrafo dell' articolo Ministeriale, è detto:

« È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta, sinora esercitato da esso in forza di concordato, di legge o di consuetudine, nella collazione dei benefici maggiori. »

L'Ufficio Centrale propone di radiare le parole: « finora esercitato da esso in forza di concordato, di legge o di consuetudine » e riduce perciò questa parte dell' articolo ai termini seguenti :

« È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefici maggiori. »

Il Governo accetta questa modificazione la quale toglie una indicazione superflua e nulla muta alla sostanza della disposizione.

Viene ora il terzo paragrafo. Si dice nel progetto Ministeriale:

« Ai benefici maggiori e minori non possono essere nominati se non cittadini del regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie. »

L'Ufficio Centrale mantiene lo stesso concetto e le medesime disposizioni: ma la formola ne è diversa: esso dice:

« I nominati ai benefici maggiori o minori non ne potranno entrare al possesso se non sono cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie. »

Come questa sostituzione di parole, *entrare al possesso* può fare nascere delle difficoltà e dei dubbi intorno al senso in che sono adoperate, il Governo per questa parte rimane fermo nella propria proposta.

Dopo la discussione che avrà luogo dirò le ragioni per cui credo di dover preferire il progetto del Governo.

Presidente. La parola è al Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. Io mi confido che il Senato vorrà licenziarmi a fare un confronto fra gli articoli che abbiamo già votati, con quello che viene ora in discussione, parendomi che così dimostrerò come tutta la legge posi sopra gli equivoci.

Nell'articolo 1.º abbiamo dichiarato sacra ed inviolabile la persona del Pontefice; nel 2.º abbiamo riconosciuto Sovrani i Pontefici che verranno, non so con quanto contentamento del Clero. Dico i *Pontefici che verranno*, perchè il Pontefice Pio IX certamente non ha bisogno di questa legge per essere Sovrano, ricevuto essendo nel diritto pubblico che quale fu Sovrano, tale resta sempre quanto alle onorificenze della Sovranità, di che scriveva tanto egregiamente, o Toscani, quel lucidissimo ingegno del vostro G. F. Lampredi.

Dico *senza contentamento del Clero*, perchè il partito clericale, cominciando dal *Diritto Cattolico* che in quel partito è l'uno dei più moderati, di questa sovranità che noi diamo al Pontefice fa le più grasse risa.

Nell'articolo 7 abbiamo conceduta l'immunità ai palazzi dove dimora il Pontefice, anche sopra di quella che concediamo a Cristo in sacramento; talchè se io proferissi a Roma un discorso liberale, mi guarderei bene di farmi trovare nella piazza di San Pietro di notte; se fossi carcerato in Vaticano, il Governo non avrebbe mezzo di ridonarmi alla mia libertà e sarei prigioniero perpetuo; e se io volessi fare il giornalista e muovere una guerra atroce al Governo, ai magistrati, alla legge, e guerra impune, non avrei a fare altro che a scegliere la dimora del Vaticano.

Coll'articolo 11 diamo al Pontefice gli ambasciatori, come suolsi usare tra i principi profani. Insomma, o Signori, mentre si toglie il territorio, si fa un Re senza territorio; mentre si fa un Re cogli attributi essenziali della sovranità, si fanno due Re in Italia.

Ma insomma parliamo chiaro. È Re il Pontefice o non lo è? Se è, ditelo, e non canzonate i popoli; se non lo è, ditelo, e non canzonate il Papa!

Un uomo maligno potrebbe dire che è la legge delle ipocrisie. La espressione essendo troppo forte, io la modero e dico che è la legge dei mezzi termini, è la legge degli equivoci.

E questi equivoci, o Signori, si palesano principalmente in questo articolo.

Tanto nell'articolo proposto dal Ministero, quanto nell'articolo dell' Ufficio Centrale, è detto: *il governo fa rinuncia*.

Ma di grazia, o Signori, ditemi chiaramente, a che

rinunciate? Se voi non lo dite, l'unico conferitore di tutti i benefici in Italia è il Romano Pontefice. Di tal guisa voi, dopo di avere fabbricate tutte le forme della sovranità profana, fabbricate il Re spirituale, la teocrazia papale.

Ora, giova egli, è giuridico, è utile il lasciare al Sommo Pontefice la nomina di tutti i benefici? No, o Signori, se riguardo la storia. Imperocchè ognuno di voi sa meglio di me che nei primi otto secoli della Chiesa il laicato proponeva, o come si diceva secondo la frase dei tempi, faceva testimonianza, presentava, il clero eleggeva, il metropolita approvava, il sinodo confermava.

Quanti gradi di cognizione per divenir vescovo!

Così ci dicono gli storici, Socrate, e Sozomeno e Graziano, e così ci insegnano gli eruditissimi scrittori delle antichità ecclesiastiche, il Selvaggi, e il padre domenicano Mamacchi.

No, se riguardo il diritto pubblico; imperocchè la circoscrizione ecclesiastica cade nel territorio dello Stato.

E voi medesimi, o Signori, voi medesimi volete statuire che non si possano eleggere altri, se non se sudditi dello Stato, e questo non potreste fare, se non stesse quello che io affermo, che cioè la circoscrizione ecclesiastica cade nella circoscrizione territoriale dello Stato.

No, ancora una volta, se riguardo l'esempio degli altri Stati.

Quando l'Austria fece l'ultimo esecrato concordato, il Pontefice cercò (non parlo del Pontefice come tale e tengo anzi a fare questa dichiarazione, che cioè io rispetto il Pontefice molto di più di tutti i Sovrani del mondo, e lo rispetto tanto più, quanto meno, nel mio concetto, egli è Sovrano), dirò meglio la Corte Romana, la Curia Papalina, cercò di persuadere l'Austria ad accettare la nomina e la presentazione ai benefici *per privilegio della Sede Apostolica*.

L'Austria accettò con riserva; venuta la libertà, non potè mantenere il patto.

No, un'altra volta no, per il diritto che chiamerò cristiano.

Alcuni dicono: oh, non sapete niente! La Chiesa è un'associazione volontaria, libera, ed in tutte le associazioni sono gli associati che nominano i loro Capi.

Sta bene; ma costoro che così dicono non sono cristiani, o, se lo sono, non stimo possano darsi vanto di essere abbastanza dotti, imperocchè confondono la Chiesa coll'Ordine ministeriale.

Noi tutti lo abbiamo imparato fin dalla nostra giovinezza che la Chiesa *est grex pastoris suo adunatus*, come la definisce San Cipriano.

In un secolo dove il principio elettivo ha una grande

prevalenza, voi volete lasciare al capo della Chiesa il diritto di eleggere ad arbitrio coloro che vuole.

No finalmente per il diritto costituzionale. Udito come suona l'art. 18 dello Statuto:

« I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria saranno esercitati dal Re. »

Io domando, o Signori, se voi potete abolire questo articolo dello Statuto. Oh, l'articolo 18 sì, l'articolo 1., no! abolite l'uno e l'altro, e saremo tutti d'accordo.

Ecco dunque, o Signori, voi, non dico stabilite, ma rafforzate, rafforzate la monarchia spirituale.

Cosa strana, o Signori, noi apponiamo alla Chiesa delitti non suoi. Il dominio temporale chi eresse? lo Stato. Chi pose in uso gli assurdi Concordati? lo Stato. Chi accese i roghi della inquisizione? fu forse Innocenzo III? Signori no; fu Ferdinando il Cattolico che prestò il suo braccio sovrano, senza del quale l'inquisizione non avrebbe potuto prendere piede. Eppure lo vediamo collocato nel catalogo dei santi! Signori, ci credete voi alla santità di S. M. il re Ferdinando il Cattolico?

Io no.

(*Clarità generale.*)

In sostanza, o Signori, in questa legge non vi è una parola di libertà della Chiesa. Perfino nell'art. 9 dite: Il Sommo Pontefice è pienamente libero di fare questo, di fare quest'altro. E perchè non dite la gerarchia ecclesiastica? perchè non dite il ministero ecclesiastico?

Voi fate una legge esclusivamente per il Pontefice. Non è egli vero?

La parte seconda s'intitola: *Relazioni dello Stato colla Chiesa.*

Mantengo che si tratta delle relazioni dello Stato col Pontefice, quando non trovo una sola parola di libertà della Chiesa.

Adagio, Signori, ma molto adagio, imperocchè abbiamo udito più volte dire dal signor Ministro degli Esteri che si tratta di una legge statutaria. E se così è, ci voglio andare col pie' di piombo. Se voi non date adesso la libertà alla Chiesa (e sotto questo nome intendo tutti i vescovi eguali al Papa, quantunque presieduti da lui, e tutti i fedeli), se voi oggi non lo farete, non vi potrete più rimediare.

Io ammetto la libertà della Chiesa in tutta l'estensione del termine, e se l'ammettete pur voi, io voterò l'abolizione del Regio placito, del Decreto esecutivo, della Legazia di Sicilia; tutto quello che vorrete.

Ditemi dunque una buona volta se rinunciate alla Chiesa, o se al Pontefice. Se voi non dite che rinunciate alla Chiesa, voi, non ci è dubbio, mettete il diritto in mano del Papa manifestamente, esclusivamente. Per la qual cosa io sarei di avviso che si potesse prendere l'uno di questi due temperamenti: o dire che nulla è per ora mutato riguardo alla nomina ed alla presentazione ai benefici, oppure accettare l'ul-

tima proposta che io vi fo; cioè sul fine della legge dire:

« 1. Con altra legge sarà provveduto alla sistemazione ed all'amministrazione della proprietà ecclesiastica alla creazione degli enti giuridici che la rappresentano;

» 2. Alla piena libertà dell'insegnamento, la quale farà parte del diritto comune;

» 3. Al modo delle elezioni ecclesiastiche. »

Signori, ripeto la mia parola: questa è una legge di mezzi termini, è una legge di equivoci, che raggiunge questo solo scopo: lo scopo della autocrazia spirituale, la più esecranda di tutte perchè contraria al Vangelo.

Parei volentieri il Pontefice cento volte Re, ma non una volta Re della Chiesa di Cristo perchè il Vangelo non ammette Re, e la società ecclesiastica è una società democratica, quantunque temperata dall'aristocrazia, incardinata nella unità del Pontefice.

Io ve ne prego caldamente, o Signori, questa è forse l'una delle questioni più importanti.

Signori, se non diremo una buona volta lealmente e chiaramente la verità, l'Italia, permettete che ve lo dica, l'Italia si muore!

Usciamo da quest'aria di menzogne e di finzioni, di mezze parole e di frodi! Aprite, aprite presto! Dell'aria pura, dell'aria pura! Dite pure quello che volete: io dirò sempre: verità, moralità!

Presidente. La parola è al Senatore Amari professore.

Senatore Amari, Prof. Dirò innanzi tutto poche parole sull'abolizione dell'Apostolica Legazia di Sicilia; e perchè non si tema un lungo discorso, dichiaro fin d'ora che sono per l'abolizione.

Per ragione degli studii particolari che io ho fatti sul periodo storico nel quale sorse questo strano diritto, questo fenomeno nel diritto pubblico ecclesiastico del Medio Evo, io avrei avuto piacere di fare l'orazione funebre dell'Apostolica Legazia di Sicilia. Ma vedendo che il Senato non ha tempo da perdere, ne abbozzerò appena l'epitaffio. Dico dunque che questo diritto nacque dal bisogno che la Sede apostolica ebbe un tempo dei principi Normanni, i quali avevano conquistata prima l'Italia Meridionale e poi la Sicilia.

Gregorio Settimo incominciò il suo Pontificato con alternare la pace e la guerra contro Roberto Guiscardo, uno dei più grandi uomini di cui faccia menzione la storia. Ma poi trovandosi il fiero Pontefice avvolto nella lite delle investiture contro gl'Imperatori di Germania, comprese il bisogno di farsi un appoggio in Italia e di mettere dalla sua parte le potenti spade dei Normanni, o per meglio dire, le potenti spade italiane (questo non lo dobbiamo dimenticare) capitanate dai condottieri Normanni. L'accordo fu stabilito nel 1080.

Nel 1084 Innocenzo per la solita vicenda del popolo Romano mosso contro il Papa e istigato questa volta

dall'imperatore, avea riparato in Castel S. Angelo, dove lo stringeano da presso i suoi nemici. Roberto Guiscardo, che guerreggiava allora in Grecia, ritornò di volo in Italia e con 30,000 uomini Normanni, Pugliesi, Calabresi e Saraceni di Sicilia andò a liberare il Papa. Arrigo IV non l'aspettò. Entrato Roberto in Roma, bruciò tutto quanto era da Laterano a Castel S. Angelo e menò seco Gregorio VII.

Alla morte di Gregorio e di Roberto Guiscardo, che mancarono entrambi l'un poco dopo dell'altro nel 1085, il vecchio Conte Ruggiero conquistatore della Sicilia prese l'egemonia, come ce noi diremmo, dalle varie dinastie Normanne che tenevano l'Italia Meridionale, e Papa Urbano II, continuator delle opere d'Ildebrando e tra le altre della Crociata, comprese la utilità di stringersi a Ruggiero. Gli promise dunque a voce e poi, messo alle strette dallo scaltro Normanno, gli concesse per una bolla del 1098 il più ampio privilegio che il Pontefice abbia mai dato a principe: lo cred, lui, e i suoi successori legati perpetui della Santa Sede in Sicilia.

I Legati Pontificii a quel tempo esercitavano autorità larghissima. E Ruggiero la volle perchè le tradizioni del diritto pubblico ne' suoi domini di Calabria e di Sicilia attribuivano al principe quella grande autorità religiosa che appartenne sotto il paganesimo ai Cesari Pontefici massimi e che poi in parte esercitarono sotto il cristianesimo gli Imperatori bisantini.

Questa Legazia apostolica di Sicilia, come la si chiamò, ebbe facoltà non solo corrispondenti al suo titolo ma anco maggiori. Il Conte Ruggiero stabilì le diocesi in Sicilia; egli nominò i vescovi ed esercitò tutta la giurisdizione ecclesiastica.

È naturale che dopo questa prima concessione necessaria, fatta per un intento immediato, la Corte di Roma si pentisse, e che non volesse mantenere la promessa di non mandar mai nessun legato in Sicilia. Allora incominciò tra la Corte di Roma, e i vari sovrani che tenevano la Sicilia una continua lotta ora aperta ed ora occulta. I papi or abolivano quel privilegio sentendosi più forti, ed ora forzati dalle conseguenze del dominio temporale tornavano a concederlo. Così andarono le cose per otto secoli in circa infino al 1864.

E non vuoi dimenticare che il più fiero episodio della lotta seguì in principio del XVIII secolo con la casa di Savoia che regnò a quel tempo in Sicilia. Il Papa pretese abolire quella Legazia con una Bolla.

Vittorio Amedeo mantenne i suoi diritti, e la Sicilia fu conturbata per dieci anni da scomuniche, esilii, prigionie e condanne, finchè passata sotto la dominazione della Casa d'Austria, il Pontefice si acconciò a concordia.

I mutamenti profondissimi del secolo XVIII e della prima metà del XIX, non scossero punto questo singolare monumento del Medio Evo. E lo stesso Pio IX lo

riconobbe con poche modificazioni in un accordo stipulato con Ferdinando II nel gennaio 1854.

Ma l'antagonismo o piuttosto la nimistà mortale della Corte di Roma contro il Regno d'Italia produsse la Bolla del gennaio 1864 per la quale è stata abolita di nuovo come intollerabile abuso l'Apostolica Legazia di Sicilia.

Verò egli è che il Papa tenne nel cassetto questa Bolla per più di tre anni sino al doloroso mese di ottobre 1867. Tra quelle sanguinose vicende fu affissa alla chiesa di Laterano questa bolla del 1864, che dalla prima parola s'intitola *Suprema*, e che è accompagnata da un Breve il quale provvede temporaneamente agli appelli dalle cause ecclesiastiche in Sicilia.

Ho dette queste cose perchè l'Ufficio Centrale nella elegante Relazione del Senatore Mamiani dice che la Legazia Apostolica di Sicilia era ormai nulla, essendo stato tal privilegio abolito dal Papa.

Io non ammetto, o Signori, questa teoria.

La Corte di Roma nel corso di otto secoli avea tentata l'abolizione una diecina di volte, ed altrettante era stata sforzata a disdirsi.

Dunque noi possiamo, in omaggio al principio della separazione della Chiesa dallo Stato, dico, possiamo sol per questo cedere al Pontefice un tale diritto che apparterrebbe senza dubbio al Principe della Sicilia.

Nè è a dire che da noi si ceda un titolo vano; una futile prerogativa della Corona per cui il Re d'Italia, nelle solennità religiose alle quali assistesse egli o il suo rappresentante in Sicilia, partecipasse alla messa e potesse vestire la dalmatica.

Come sanno tutti, una gran parte delle cause ecclesiastiche della Sicilia si trattavano dinanzi al tribunale istituito dal Re, e chiamato per antonomasia il Tribunale della Monarchia appunto per la singolarità del privilegio. Adesso tutte le cause si dovranno portare a Roma, spirato il decennio nel quale il Papa pel Breve di gennaio 1864 che io ho citato dianzi, ha delegati alcuni appelli ai metropolitani.

La giurisdizione avea anche una certa importanza per via delle Corporazioni religiose, le quali essendo esenti dagli ordinari, le liti relative a quelle si decideano dal tribunale della Legazia come rappresentante l'autorità pontificia.

Ma questi sono piccoli mali, sono lievi disagi di fronte al principio di libertà della Chiesa. Io mi prometto che i cattolici di Sicilia saranno per tollerarli volentieri in omaggio a quel gran principio. Dalla parte mia, lo replico, io consento pienamente la prima parte dell'articolo che ci è proposto.

Per lo stesso principio della libertà della Chiesa io vorrei cancellare quella gravissime parole dello stesso paragrafo per le quali si rinunzia al diritto di nomina ai benefizi maggiori o minori.

Io non farò che accennare le ragioni del mio dissenso, perchè la materia è stata ampiamente svolta e trattata nella discussione generale e sarebbe

inutile che io le ripetessi dopo che tanti egregi oratori le hanno sostenute con argomenti, secondo me, irrefragabili.

Io riduco il ragionamento a questi minimi termini: Egli è certo che una volta l'elezione dei vescovi non apparteneva al Papa, apparteneva alle Chiese. Come ognuno sa, i principi succedettero in parte a questi diritti del clero e del popolo cristiano e in parte li usurparono, ma ad ogni modo la costituzione della Chiesa com'essa è stata ed è da molti secoli sino a questo momento, vuol che nella più parte del nostro territorio, la presentazione, dei vescovi si faccia dall'autorità civile.

Ebbene, io credo che il principe non possa rinunziare affatto a questo diritto. Da un'altra mano, se prima non conveniva che egli rinunziasse a tal diritto, tanto meno gli conviene oggi che si può dir non esistano più delle Chiese cattoliche e non ci sia se non che una Chiesa la quale si concentra in una persona, come l'onorevole Siotto-Pintor vi ha fatto poc' anzi notare molto opportunamente.

Io dunque non ammetto che lo Stato ceda questo diritto, e molto meno che lo ceda in questo momento in cui il diritto sarebbe esercitato da una Papa infallibile.

Per queste ragioni sarei disposto a votare contro. Ma poichè nelle deliberazioni parlamentari si dee mirare più tosto al possibile che all'assoluto, e quando non si può vincere un partito, si dee sostener quello che più si avvicina al proprio concetto, io dichiaro che caso mai prevalga il principio di rinunziare alle nomine, io mi accosterò alla redazione proposta dal Ministero anzichè a quella dell'Ufficio Centrale. E ciò per le seguenti ragioni.

Se noi consentiamo al Papa il diritto illimitato di eleggere i vescovi, senz'altra esclusione che per gli stranieri, il sistema del Ministero ci conduce a questo che le elezioni in persona di stranieri saranno nulle: nel sistema dell'Ufficio Centrale, al contrario, noi la terremo buone e soltanto negheremo agli eletti l'*exequatur* per le temporalità.

Or io credo falsissimo così fatto sistema. Nel caso del negato *exequatur*, noi avremmo un vescovo costituito legalmente secondo noi stessi, ma privo di patrinonio: un vescovo mendicante, come quei dei primi tempi della Chiesa, e quindi tanto più venerabile agli occhi delle moltitudini e nelle leggende contemporanee di oltremonti, un vescovo fatto apposta per destare quel sentimento di pietà del quale va in cerca; un vescovo che dia bene o male la rappresentazione del martirio.

Per queste ragioni io sono contrario a questa parte del progetto di legge, contrario cioè a tali concessioni.

Non aggiungo altro, perchè questo è un campo vastissimo che è già stato mietuto e spigolato abbastanza.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente: Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non credo che al punto in cui siamo, e dopo l'ampia discussione che ha avuto luogo intorno a questa legge, il Senato sia nella disposizione di sentire, o voglia almeno permettermi di fare un altro discorso sopra la questione che è stata mossa dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor e in parte appoggiata dall'onorevole Senatore Amari, intorno alla convenienza o no di rinunciare al diritto di nomina nella collazione dei benefici.

Io credo che ognuno ormai ha dovuto farsi un'idea di questa questione, e che ogni ulteriore discussione non servirebbe che a ripetere le cose che sono state mille volte dette, e sotto diverse forme ripetute.

Dirò solamente che l'intervento dello Stato nella collazione dei benefici è sorto, come accennai altra volta, e come fu ampiamente discusso da altri oratori, in condizioni essenzialmente diverse da quelle in cui attualmente ci troviamo.

Se allora era una necessità che lo Stato intervenisse nella nomina dei vescovi, e di altri beneficiari, dopo avere proclamato il principio della separazione della Chiesa dallo Stato, questo intervento per la natura stessa delle cose, è diventato inutile ed impossibile.

Dirò solo all'onorevole Senatore Siotto-Pintor, che la sua idea di rinunciare a questo diritto, non a beneficio del Papa, come attualmente si trova costituita la Chiesa, ma a beneficio sia dei fedeli, o sia del clero dei fedeli, secondo l'uso primitivo, obbligherebbe lo Stato a fare una legge sopra la costituzione civile del clero, e ad intervenire nella riforma interna della Chiesa.

Il che, per gravissime ragioni, che sarebbe ora soverchio di esporre, non è possibile di fare senza contraddire ai principii che ci hanno guidato in questa gravissima questione.

Prego però il Senato a permettermi di aggiungere poche parole per spiegare le ragioni per le quali il Governo non crede di poter accettare le modificazioni forse più di parole, che di sostanza, portate dall'Ufficio Centrale al terzo paragrafo dell'articolo in discussione.

Io comprendo lo scrupolo che ha consigliato agli onorevoli componenti dell'Ufficio Centrale la sostituzione della nuova formola all'antica.

Si è creduto che la formola, come era scritta, potesse accennare, in certa maniera, alla collazione dei benefici in ciò che ha rapporto all'ufficio religioso, ed è parso opportuno distinguere nella collazione il conferimento dell'Ufficio dall'attribuzione del beneficio, e, riferendosi a quest'ultimo, parlare piuttosto di possesso che di nomina.

Ma io non potrei aderire a questa distinzione. Parlando ad uomini dottissimi nel diritto ecclesiastico, non occorrerà di ricordare che il beneficio è una istituzione più canonica che civile, ordinata in guisa

che l'ufficio e il beneficio sono tra loro così uniti da non poter essere disgiunti: *Beneficium propter officium, et officium propter beneficium.*

So che vi è una scuola di canonisti, a capo della quale sta Van Espen, che vuole stabilire una certa differenza tra questi due fatti, per concludere che il beneficio dipende più naturalmente dalla giurisdizione civile, mentre l'ufficio appartiene meglio alla giurisdizione ecclesiastica.

Però la Chiesa non ha mai accettato questa dottrina, come quella che muterebbe la natura del beneficio.

Ma prescindendo da ciò, io credo che gravi ragioni di convenienza inducano a mantenere la redazione proposta dal Governo.

L'art. 15 del progetto concede piena libertà alla Chiesa di procedere alla nomina dei propri Ministri; una sola condizione richiede, salva un'eccezione per le sedi suburbicarie, che i nominati sieno cittadini del Regno.

Vuole il Governo che questa condizione venga espressa nella forma di un divieto alla nomina quando la condizione non si verifica; vuole la Commissione che la condizione stessa venga preveduta come divieto all'entrata in possesso.

Pare che il risultamento debba essere lo stesso, ma non è; perchè si perde tutto quel vantaggio che si deve attendere da una formola che può prevenire i dissidi e le contestazioni coll'evitare nomine inefficaci, per accettarne un'altra che di dissidi e di contestazioni potrà essere una fonte perenne. Per queste ragioni, io prego il Senato a votare l'articolo come è stato proposto dal Ministero.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Scialoja ha la parola.

Senatore Scialoja. Io mi proponeva di fare una proposta, ed era di votare la prima e la seconda parte di questo articolo 15, e di rimandare la votazione della parte che ora è in discussione dopo che sarà fatta quella più ampia ed importante a cui darà certamente occasione il disposto dell'articolo 16. Imperciocchè io vedo al di là delle idee del signor Guardasigilli, e credo che quelle poche parole mutate dall'Ufficio Centrale avrebbero effetti assai nocivi agli intenti di noi tutti, che sono di riformare nel senso della libertà la proprietà della Chiesa. Io credo che in quelle poche parole sta un precedente gettato a modo innocente nell'articolo 15, ma che prepara già l'emendamento dell'art. 16, il quale potrebbe avere un effetto gravissimo. E per conseguenza, senza entrare nel merito dell'emendamento, che in ogni modo respingerei, propongo che a questo voto, che io raccomando al Senato sia ben motivato, e fatto chiaro per ciascuno di noi, preceda la discussione che più naturalmente avrà luogo sull'articolo seguente, e che certo sarà più ampia, e provocherà dalle varie parti del Senato tali manifestazioni, ed avrà tali soccorsi di lumi

e di erudizione giuridica e storica, da poter fare che ciascuno possa con cognizione di causa votare questo inciso dell'articolo 15.

Tale era per ora l'intento mio, di far vedere soltanto che questo inciso era grandemente importante, e che non si può veramente vedere tutta la sua importanza se non dopo discusso l'articolo 16 della legge.

Presidente. Ella dunque propone di votare soltanto il 1. 2. e 4. paragrafo e di sospendere il 3.?

Senatore Scialoja. Precisamente; di sospendere il capoverso che comincia colle parole: « Ai benefici maggiori e minori ecc. » e di votare il resto.

Senatore Mamiani, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, Relatore. Posso annunziare a nome dell'Ufficio Centrale che la proposta dell'onorevole Senatore è accettata.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Io proporrei che fosse cambiata la locuzione tanto del primo quanto del secondo paragrafo di questo articolo.

Nel primo paragrafo vorrei che alle parole: « È fatta rinuncia ecc. » si surrogassero queste altre: « È abolita la Legazia Apostolica di Sicilia, ed è pure abolita qualunque ingerenza del Governo nella collazione dei benefici maggiori in tutto il Regno. »

La ragione di questa mia proposta è che le parole: « è abolita » mi pare che siano più proprie di quelle: « è fatta rinuncia, » le quali, come tutti i giuristi sanno, accennano ad un contratto, e suppongono che vi sia non solo quello che abbandona il diritto, ma eziandio l'altro che lo accetta, come opportunamente osservava l'onorevole Senatore Siotto-Pintor.

La seconda proposta riflette, come ho detto, il secondo paragrafo ed è questa.

Signori, a me fa impressione dolorosissima il vedere che nella legge si dica, che d'ora in poi « i vescovi non saranno più richiesti a prestare giuramento al Re, » come se d'ora in poi non avessimo più una Monarchia, ed il Capo di essa non fosse il Re.

Che impressione volete voi che faccia alla nazione questa legge, quando vi si legga che i vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re, quasi che si possa credere che la loro coscienza ripugni ad un tale giuramento? Abbiamo un bel dire che non saranno richiesti i vescovi a prestare questo giuramento perchè incapaci di cospirare contro la Monarchia e contro il Re; ma la legge avrà sempre un carattere che farà pessima impressione in tutta Europa e specialmente in tutti coloro che sinceramente amano la Monarchia.

Io però non voglio oppormi intieramente a questo paragrafo dell'articolo, se si crede che la dispensa dei Vescovi dall'obbligo del giuramento possa essere un mezzo di conciliazione, considerandoli come incapaci di servirsi del santo loro ministero per cospirare con-

tro la monarchia e contro la persona del Re; ma non vorrei che si dicesse in modo così aperto, che i Vescovi non sono obbligati a giurare fedeltà al Re; quindi proporrei che questo paragrafo fosse concepito nei seguenti termini:

« È pure abolito l'obbligo cui sono sottoposti i Vescovi di prestare giuramento prima di prendere possesso del loro beneficio. »

Il concetto sarebbe uguale è vero; ma i termini non suonerebbero così male come suonano al mio orecchio, e sono persuaso che questo cambiamento di pura locuzione non incontrerà difficoltà nell'altro ramo del Parlamento, massime se è consentito dal Ministero, motivo per cui lo raccomando al signor Ministro ed al Senato.

Presidente. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. Dirò poche parole per appoggiare la mozione d'ordine fatta dal Senatore Scialoja, perocchè la questione è più importante di quello che si può credere. Tanta è la preoccupazione sulle conseguenze del principio ammesso nell'art. 16 sulla abolizione dell'*exequatur* e sulla ingerenza della potestà civile nella destinazione del patrimonio ecclesiastico, che la discussione sulle nomine ai benefici s'immedesima per la natura stessa delle cose a quella dell'*exequatur* e della destinazione del patrimonio ecclesiastico.

E sin da ora debbo accennare non essere esatto quello che si è detto, che il terzo paragrafo dell'art. 15 diversifica soltanto nella redazione tra il progetto ministeriale e quello dell'Ufficio Centrale.

Per lo contrario la diversità è sostanziale, e della più alta importanza. Secondo il progetto ministeriale contenendo il beneficio un legame indissolubile tra l'ufficio e il beneficio, non si riconosce la legittimità della persona nominata dalla potestà ecclesiastica al beneficio se non fosse un cittadino del Regno.

Per converso, l'Ufficio Centrale riconosce la nomina al beneficio fatta dalla potestà ecclesiastica, se non che non autorizza il possesso del beneficio, se il beneficiario non fosse cittadino del Regno. Or quali sarebbero le conseguenze giuridiche del sistema ammesso dall'Ufficio Centrale? che il beneficiario non cittadino del Regno potrebbe esercitare la giurisdizione spirituale, non avendo la potestà civile alcun diritto di prendere ingerenza sull'ufficio spirituale; e soltanto il possesso dei frutti del beneficio resterebbe sospeso, e, in altri termini, si verificherebbe l'assurdo politico e religioso di veder turbato quel legame che per la natura della proprietà beneficiaria deve esistere tra l'ufficio ed il beneficio. Ed una sorta conseguenza ne deve produrre altre, come sventuratamente si è verificato nella pratica, oggi che è in vigore la teorica dell'*exequatur*.

Abbiamo veduto dei vescovi che hanno nominato canonici *in sprebum* della potestà civile, rinunziandosi da questi ai frutti del beneficio.

Tradotti a giudizio penale ed il vescovo ed i cano-

nici, pel reato preveduto dall'articolo del Codice penale, e condannati, la Corte di Cassazione di Napoli ha annullata la sentenza per inesistenza di reato, ritenendo in principio, che, mancato il godimento dei frutti del beneficio, non rimane che il solo ufficio spirituale indipendente dalla potestà civile.

Ecco perchè bisogna posar netta la quistione per allontanare qualunque equivoco. Coloro i quali credono nella indipendenza della loro coscienza di votare l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, sappiano che le conseguenze sono ben diverse da quelle che derivano dal sistema stabilito col progetto ministeriale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Vorrei fare una dichiarazione...

Voci; Parli, parli.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io sono dolente di dover dichiarare che non posso accettare gli emendamenti di locuzione proposti dall'onorevole De Foresta.

Quanto al primo, egli vorrebbe che si dichiarasse abolito il diritto d'ingerenza nelle nomine dei benefici maggiori e minori. Ma l'onorevole De Foresta sa che molti di questi diritti nascono dai concordati, e che quindi è più esatto, e più conveniente all'origine del diritto, il modo di rinunzia proposto dal Ministero e dall'Ufficio Centrale.

Quanto al secondo emendamento dirò che noi non diciamo che è abolito l'obbligo del giuramento; soltanto che i vescovi non sono richiesti del giuramento: questa mi pare la formola la più esatta e che meglio di ogni altra può corrispondere all'uso che la legge si propone.

Pregherei quindi l'onorevole De Foresta a ritirare i suoi emendamenti; ed il Senato a votare il 1, 2 e 4 paragrafo dell'articolo 15, lasciando sospesa per ora

la discussione e la votazione del 3 paragrafo dell'articolo medesimo.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore De Foresta. Domando la parola per una dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Dichiaro che dal momento che il signor Ministro non crede di poter accettare queste mie proposte prevedendo che difficilmente sarebbero accolte dal Senato, con sommo rincrescimento vi rinunzio.

Presidente. Allora rileggo il primo, secondo e quarto paragrafo dell'articolo quindici per metterli; ai voti.

« Art. 15. È fatta rinunzia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta, nella collazione dei benefici maggiori.

» I vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

» Nella collazione dei benefici di patronato regio nulla è innovato. »

Coloro i quali approvano questi tre paragrafi dell'articolo 15, sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

La votazione sul terzo paragrafo per ora si sospende, e a questa si procederà dopo discusso l'articolo 16.

Dimani al tocco riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

1. Censimento generale della popolazione del Regno.
2. Estensione alle provincie della Venezia, di Mantova e di Roma della legge sul credito fondiario.

Alle due seduta pubblica per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

TORNATA DEL 28 APRILE 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUGCHI.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia sugli emendamenti proposti all' art. 16, — Discorso del Senatore Poggi contro l' articolo 16 ministeriale — Dichiarazioni del Senatore Audinot — Obiezione del Senatore Marliani — Discorso del Senatore De Gori in appoggio della proposta Vigliani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ed i Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Istruzione Pubblica, e più tardi interviene anche il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore *Segretario*, *Ginori-Lisci* legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LE GUARENTIGIE DELLE PREROGATIVE DEL SOMMO PONTEFICE E DELLA SANTA SEDE, E PER LE RELAZIONI DELLO STATO COLLA CHIESA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa.

Siamo rimasti all'articolo 16, dopo aver lasciato sospeso un paragrafo dell'articolo 13 e il terzo paragrafo dell'articolo 15.

Ora do lettura dell'art. 16:

« Sono aboliti l'*exequatur* e *placet* Regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti dell'autorità ecclesiastica.

» Però fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all'articolo 18, rimangono soggetti all'*exequatur* e *placet* Regio gli atti di essa autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefici maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

» Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.»

L'Ufficio Centrale propone invece la redazione di questo articolo nei seguenti termini:

« Sono aboliti l'*exequatur* e il *placet* Regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche.

» Però fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale, di cui all'articolo 18, rimangono soggetti all'*exequatur* e al *placet* Regio gli atti di esse autorità in quanto riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici o la entrata in possesso dei provvisti di benefici maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

» Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli istituti ecclesiastici, all'acquisto ed alienazione dei loro beni.»

Il Senatore Vigliani, insieme con altri 37 Senatori, propone a quest'articolo le seguenti modificazioni; mantiene cioè il primo paragrafo dell'articolo e agli altri due sostituisce il seguente:

« Sono a quando non sia altrimenti provveduto colla legge speciale di cui nell'articolo 18, restano ferme le disposizioni delle leggi civili e l'approvazione governativa per tutto ciò che riguarda la creazione e i modi di esistenza civile degli istituti ecclesiastici, lo acquisto, l'alienazione e ogni mutazione di destinazione dei loro beni.»

Domando all'onor. Ministro di Grazia e Giustizia se accetta alcuno di questi emendamenti.

» **Ministro di Grazia e Giustizia.** Nella discus-

sione generale io ebbi l'onore di annunziare al Senato che non potevo accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vigliani e ne indicai le principali ragioni.

Parimente nella discussione che ebbe luogo ieri a proposito del terzo paragrafo dell'articolo 15, io accennai altresì le difficoltà che incontrava il Governo; ad accettare le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale nella redazione del secondo paragrafo dell'art. 13.

Prego poi il Senato a permettermi, dopo che avrà avuto luogo la discussione sulla proposta dell'on. Vigliani di potere sottomettere alla sua saviezza le ragioni per le quali debbo mantenere l'articolo proposto dal Governo.

Presidente. Se il Senato non è di avviso contrario, si potrebbe aprire prima la discussione sopra l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vigliani e da altri Senatori, e se questo non fosse accettato, si discuterebbe l'emendamento dell'Ufficio Centrale; quando poi questo non venisse accolto, si passerebbe alla discussione della proposta ministeriale.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Faccio avvertire che anche alla prima parte dell'art. 16 si estende il sotto-emendamento del Senatore Vigliani.

Presidente. Intende il Senatore Poggi parlare sopra al sotto-emendamento Vigliani?

Senatore Poggi. Per rispondere alla domanda fatta dall'onorevolissimo Signor Presidente, io dichiaro che accetto l'emendamento del Senatore Vigliani, perchè rappresenta l'opinione della minoranza, come fu annunziato sino dal principio della discussione di questa legge. Esso infatti non contiene che una soppressione di quel paragrafo contrastato, e più il trasporto di un'altra frase che riguarda la destinazione dei beni; ma in sostanza il sotto-emendamento non è l'eliminazione del secondo capoverso dell'articolo ministeriale; quindi, se crede il Signor Presidente di cominciare dalla discussione del sotto-emendamento, che per me si compenetra con tutto l'articolo, allora sono pronto a parlare.

Presidente. Dunque, il Senatore Poggi ha la parola.

Senatore Poggi. Signori Senatori!

Vi sono dei momenti solenni nella vita di un popolo che non possono contemplarsi senza essere compresi da un senso di grave apprensione e quasi di sgomento misto ad un senso di secreta compiacenza.

Da 25 anni l'Italia si travaglia per il compimento dei suoi destini; e, dopo lunghe fatiche, lotte, pericoli e dolori, giunta in porto, si volge, come il naufrago, all'acqua perigliosa, e guata; e s'accorge tosto che, se ha percorso tutto il suo cammino, le resta però a fare qualche cosa per consolidare l'opera sua e per non essere respinta di nuovo nella tempesta del mare procelloso. E par che gli eventi stessi confusamente le

accennino dove e in che debba consistere quest'opera consolidatrice.

Singolare coincidenza!

L'inizio del nostro risorgimento nazionale si congiunge coll'inizio del pontificato di Pio IX, il quale fu il primo ad imprimergli un regolare movimento, e, presso al compiersi del 25° anno del suo regno che lo avvicina più dei suoi predecessori al pontificato del primo vicario di Cristo, il Re d'Italia col suo Governo si avvia a sedergli d'accanto!

Per quanto si voglia farneticare sopra questi straordinari avvenimenti per attribuirli, secondo alcuni, ad un portato della rivoluzione empia e sacrilega che in questo fatto tocca il suo apogeo, secondo altri, al naturale procedimento della generazione spontanea degli esseri, generatrice necessaria di tutti i fatti umani, oppure allo svolgimento ed all'esplicazione e progresso di quel germe scimmiatico che si crede di ravvisare nella razza umana, gli uomini spassionati e di buona fede, gli uomini di sano intelletto vi devono leggere e vi leggono i segreti arcani della Provvidenza che governa il mondo; la quale ha porto all'Italia le occasioni più favorevoli per il compimento de' suoi desiderii. Se bene o male l'Italia abbia sempre colto codeste occasioni, se bene o male le abbia usate, qui non occorre discutere; fatto è che è giunta alla meta, il ciclo dei suoi movimenti va chiudendosi col mettersi accanto al Pontefice, che primo l'ha posta nella buona via, e che poi si separò da essa. Ora, questa nostra riunione a Roma, perchè duri, non deve essere puramente materiale, ma deve essere morale; alle ostilità deve succedere la pace; ed a noi incombe oggi di riamicarci col Papato, colla Chiesa.

La legge presente a ciò mira, e la sua importanza, o Signori, il suo valore dipendono dall'articolo che stiamo per discutere.

Ed è perciò che intorno a esso ho concentrato tutte le mie deboli forze per tentare di trasfondere in voi il convincimento che, senza la riforma di esso, è opera vana ciò che andiamo facendo.

Nella prima parte della legge non si è fatto altro che constatare e riconoscere la condizione in cui si trovava il Pontefice dopo la cessazione del dominio temporale.

Gli abbiamo mantenuto tutto quello che gli era necessario per esercitare da Roma il suo ministero spirituale sopra tutta la Chiesa cattolica, e l'abbiamo fatto per gli impieghi presi, l'abbiamo fatto perchè non avremmo potuto fare altrimenti, ma non abbiamo nulla innovato, di modo che la legge da questo lato sarebbe una legge retrospettiva, conservatrice del passato, ma non risolvete alcun problema per l'avvenire.

La seconda parte invece è veramente quella che si occupa della libertà della Chiesa in sostituzione del perduto dominio temporale, e come garanzia ben migliore e maggiore di quelle che si contengono nel primo Titolo.

E in fatti: che significherebbe il Pontefice onorato in Vaticano, inviolabile, e sacro nella sua persona, largamente provvisto di una dote, se poi egli e gli altri ministri della Chiesa nell'ordine gerarchico fossero in Italia inceppati di continuo da vincoli che gli apponesse il Governi?

Significherebbe che fosse indipendente e libero a parole, ma in effetto o schiavo o semi-schiavo.

E questa condizione di cose fornirebbe forse alle Potenze estere un motivo di sospettare che il Governo italiano, ponendosi a risiedere nella stessa città del Pontefice, potesse esercitare una influenza sulle relazioni spirituali del Capo della Chiesa colle altre Chiese non italiane.

Ora, quello che preme è di acquistare all'estero l'opinione della libertà pienissima del Papa nell'esercizio della sua autorità spirituale.

Se voi date siffatta pienissima libertà a codesta autorità spirituale in tutta Italia, quale maggior garanzia potrebbero da noi pretendere i cattolici non italiani?

Se l'autorità civile italiana non s'ingerisce punto nelle cose spirituali della Chiesa italiana, come sarebbe possibile pensare e sospettare che essa fosse per ingerirsi nelle cose spirituali delle altre Chiese, mentre non ne avrebbe neppure il modo?

In verità ogni materia a dubbii ed a sospetti svanirebbe, e le ragioni d'inquietudine con l'estero per questa causa sparirebbero onninamente.

Nè mi si dica che le Potenze estere, le quali possono desiderare dall'Italia questa pienissima libertà dell'autorità spirituale, non sono disposte a far lo stesso in casa propria.

Io non risponderò coll'argomento, che pur potrebbe ripetersi: facciamolo noi per avere la gloria di essere i primi; se questa sola fosse la ragione, io direi: non la curiamo, perchè delle vanaglorie l'Italia ne ha avute assai, ed è bene di smetterla con la vanità. Risponderò piuttosto che le altre Potenze anzi tutto non lo fanno perchè i vincoli della Chiesa ufficiale esistono tuttora in quei paesi; perchè i concordati hanno vigore, e quindi un regime di libertà non è ancora incominciato. In secondo luogo risponderò che le condizioni nostre rispetto agli altri paesi cattolici sono essenzialmente diverse.

Il Papa è sul nostro territorio, a contatto con noi, e la sopraffazione dell'autorità civile sulla Chiesa romana si potrebbe temere da parte di chi le sta vicino, e non dai lontani. Siamo dunque obbligati noi a rassicurare gli esteri, mentre nulla possiamo temere da parte degli esteri per le relazioni della Chiesa italiana col Pontefice.

Dato da noi l'esempio della libertà, prima o poi gli altri dovranno adottarla.

Ma la libertà della Chiesa è necessaria per dar vita alle nuove relazioni ed alle nuove attinenze che devono formarsi tra la società religiosa e la società civile. La

Chiesa ufficiale, con lo Stato avente religione ufficiale, è cessata.

Constatato il fatto, non lo discuto. E che significa la Chiesa ufficiale nello Stato?

Rendiamocene ben conto, o Signori, perchè da questo ci verrà fatto più facilmente di comprendere il concetto opposto della libertà.

La Chiesa cattolica esercitava la sua azione sul corpo dei fedeli per mezzo dello Stato, e l'esercitava inquantochè lo Stato convertiva in comandi e in precetti civili i più importanti precetti religiosi della Chiesa stessa. Il matrimonio, gli atti dello stato civile, la stampa, l'istruzione, le ferie, la ristretta tolleranza di altri culti, i delitti di religione, tutto questo rappresentava una condizione di cose che lo Stato non solo accettava di regolare secondo i precetti della Chiesa, ma molte volte la voleva egli stesso.

Non è vero, o Signori, che tutte queste ingerenze siano derivate da una pretensione strana, esorbitante della Chiesa nei secoli passati; mentre invece lo Stato, qualunque forma esso avesse, ed anche in tempi più remoti della civiltà cristiana, ha più volte desiderato e richiesto le intromissioni della Chiesa nelle cose civili.

Io vi citerò un solo esempio che mi è caduto sotto occhio in questi giorni, nel fare studii sopra gli Statuti che in gran copia si trovano nella nostra biblioteca.

Mi venne fatto di leggere in uno Statuto di Parma del 1300 o poco oltre una disposizione assai singolare e speciosa.

In essa si diceva che il Potestà di Parma, appena aveva preso possesso della sua carica, doveva occuparsi d'intendersela col Vescovo di Parma, perchè questi si prestasse a minacciare la pena della scomunica a tutti i debitori del Comune di Parma renitenti a pagare i loro debiti, ed appena fatto codesto concordato, i parrochi della città e delle campagne dovevano pubblicare dal pulpito la comminatoria della scomunica ordinata dall'Arcivescovo contro i debitori morosi.

Se questo metodo potesse essere anche oggidì efficace, l'onorevole Ministro delle Finanze avrebbe un bel mezzo per riscuotere tutti quegli arretrati, che forse neppure col nuovo sistema d'esazione d'imposto potrà ritrarre.

(ilarità.)

E la ragione di cotanta ingerenza voluta dall'una parte e dall'altra, proveniva da questo.

Si voleva chiudere le porte al male col proibire o dirigere alcune azioni, le quali lasciate libere, potevano dar luogo a gravi inconvenienti, ed essere apportatrici di danni morali alla società. Si preferivano i sistemi preventivi ai repressivi, e tutte le libertà civili allora erano sconosciute. Direttrice suprema di tale ingerenza era la Chiesa di Roma, la quale, confondendo in sé i due reggimenti, faceva la maggiore applicazione possibile dei precetti religiosi, convertiti in civili, ad una

società civile da essa dipendente e sulla quale esercitava l'impero. Vi era quindi una politica religiosa della Chiesa, e Ministri ne erano, al di fuori di Roma, i Nunzi, i Vescovi, le corporazioni religiose. Lo Stato nei tempi più vicini a noi, per controbilanciare la ingerezza sempre crescente della Corte romana, innanzi tutto si impadronì del diritto di proposta, ed in alcuni luoghi anco della nomina dei vescovi, che erano i Ministri più alti in grado della gerarchia ecclesiastica; dopo il Papa.

Poi vennero tutte le altre disposizioni vincolatrici dell'azione dell'autorità ecclesiastica, che sono conosciute sotto i nomi di *placet*, di *exequatur*, di appello per abuso, finchè si giunse a quella farragine di leggi giurisdizionali, che toccarono il loro apogeo nella seconda metà del secolo passato; e che formano anche oggi l'amore e la delizia di molti personaggi per disgrazia appartenenti per la loro origine al secolo passato.

Ma emancipati i popoli dai Governi assoluti, e sostituito al sistema preventivo e direttivo delle azioni umane il sistema delle libertà, le ingerenze della Chiesa andarono a poco a poco a sparire, perchè il sistema delle libertà non lo tollerava più, e non era più disposto ad imporre ai cittadini la esecuzione dei precetti religiosi. Così da noi appena ordinato il regno delle libertà, disparvero gl'interventi obbligatorii dell'autorità ecclesiastica nei matrimoni, nell'istruzione, nello stato civile, sparirono pure i delitti speciali contro la religione cattolica e fu proclamata la libertà dei culti: le mani-morte si sciolsero, ed i privilegi dei chierici vennero assolutamente aboliti.

Rimaneva una parte dei vincoli giurisdizionali, perchè la Chiesa romana, come Stato, continuava a fare verso gli altri Stati Italiani una politica religiosa.

Ma ora anche qui la separazione è raggiunta. Di dominio temporale più non si parla, e Roma va ad essere il centro e la capitale del nuovo Regno Italiano, sicchè anche qui la separazione fra Chiesa e Stato è completa. Ma la separazione non indica divisione, ma distinzione. Le due società, religiosa e civile, agiscono sullo stesso essere che è l'uomo e gli aiuti dell'una sono salutari per l'altra; e guai a quella società civile che presumesse di fare a meno della direzione morale e del governo degli spiriti che la Chiesa esercita; non indugierebbe a cadere in quegli eccessi, che per un tempo si crederono proprii solamente della barbarie, ma che recenti e vicini esempi ci dimostrano proprii ancora della civiltà corrotta.

Senza l'educazione interiore degli spiriti, che è specialmente affidata alla religione, non vi è educazione esteriore che resista alle tentazioni del male; non vi è civiltà che regga, non vi è libertà che prima o poi non degeneri in licenza.

Si deve dunque stabilire un accordo, una cospirazione fratellevole fra le due società: si deve stabilire quel concorso amichevole, di cui parlava l'altro di l'o-

norevole collega il Senatore Vigliani nel suo splendido discorso, e d'ora innanzi l'azione della Chiesa deve esercitarsi direttamente ed immediatamente sul corpo stesso dei fedeli per mezzo della direzione morale e del consiglio.

Ma perchè ciò accada, occorre entrare francamente nella via della libertà, poichè colla sola libertà si possono stabilire i nuovi legami non più civili, ma morali tra le due società, i quali comechè non coatti, nè imposti, ma volontari, saranno più efficaci e più autorevoli.

Ma la libertà, se non è veramente feconda di questo gran bene, non può esser pienissima ed intera. Vuolsi che l'elemento laico della Chiesa, cioè il corpo dei fedeli, che sono pur membri della società civile, si trovi di fronte all'autorità ecclesiastica in un contatto immediato, e che quindi non vi sia più di mezzo il corpo opaco dello Stato, che ha cessato affatto da ogni rappresentanza dei fedeli.

Non tutte le libertà della Chiesa possono essere conseguite colla legge presente. La libertà d'insegnamento non può essere data da questa legge, perchè essa deve abbracciare non solamente l'insegnamento ecclesiastico, che si imparte dagli ecclesiastici, ma anche l'insegnamento laico; non può essere qui ordinata la libertà del possedere o quella delle associazioni religiose in qualunque forma, perchè queste disposizioni richiederebbero un tempo troppo lungo; il solo riordinamento delle proprietà ecclesiastiche ci porterebbe troppo lontano, nè si può pensare, permettetemi la parola, alla liquidazione del passato, con una legge architettata in pochi giorni. Ma la libertà di cui si occupa precipuamente la legge presente, è quella di rimuovere gli ostacoli alla libera comunicazione dei fedeli con le autorità ecclesiastiche; è quella di abolire ogni ingerenza dello Stato nella elezione ai benefici maggiori e minori. Questa seconda libertà è maggiore della prima, e nelle condizioni presenti è la sola che ha un valore positivo.

Noi abbiamo coll'articolo 15 inaugurato questa importantissima libertà con approvare che la nomina dei vescovi, che sono i rettori dei benefici maggiori, sia libera per la Chiesa, e che lo Stato rinunci a qualunque diritto di proposta e di nomina.

Nella prima parte dell'articolo 16 è pur detto che viene abolito il *placet* e l'*exequatur* riguardanti la pubblicazione degli atti dell'autorità ecclesiastica, ma poi per una contraddizione inesplicabile, appena fatto il primo passo, rinasce il pentimento e si sospende la libertà concessa nell'articolo 15, con stabilire nel primo capoverso dell'articolo 16 che il *placet* e l'*exequatur* si conserverà ancora per la provvista dei benefici maggiori e minori, nonchè per la destinazione dei beni, sino a che sia fatta la legge sopra il riordinamento della proprietà ecclesiastica di cui parla l'articolo 18.

Così mentre noi tutti vogliamo e diciamo di volere, come lo ricordava l'altro giorno l'onorevole Ministro

022

degli Affari Esteri con la lealtà dell'uomo di Stato che non si addentra nel laberinto delle sottigliezze legali, così mentre noi ci proponiamo di fare una legge di fiducia, con questo articolo manteniamo la diffidenza e la manteniamo in uno dei cardini fondamentali della medesima; noi facciamo una legge di mezza fiducia, di mezza diffidenza, che vuol dire in effetto una legge di diffidenza, perchè la fiducia non può essere che intera.

Le mezze fiducie, le mezze confidenze sono diffidenze, come le mezze credulità sono incredulità.

Ora io vi dimostrerò, o Signori, che a mantener ferma tale disposizione non ci confortano buone ragioni, e vi dimostrerò di più che con essa voi rendete affatto vana e insequibile questa seconda parte della legge, e non raggiungete lo scopo che ci siamo tutti proposto.

Innanzi tutto debbo fare una dichiarazione, poichè nella discussione degli scorsi giorni si è posta avanti la difficoltà di una nuova discussione nell'altro ramo del Parlamento, e codesta difficoltà, come le spada di Damocle, non ha più cessato di inquietare i nostri occhi.

Permetta il Senato che mi faccia strada a dimostrare il mio assunto con avvertire che il punto di vista sotto il quale vado a discorrere di questa parte della legge, è sfuggito all'altro ramo del Parlamento, e che era se non impossibile, difficilissimo almeno che non gli sfuggisse.

Lunga, laboriosa e dotta fu la discussione che si tenne nell'altro Consesso, e degna di quegli egregi rappresentanti della Nazione.

Ma dove la legge in materia così nuova riceveva un primo svolgimento e un primo studio, più che altro si ebbe ad attendere all'architettura ed all'insieme delle parti, e dopo aver portato l'edificio sino alla cima in mezzo ai più grandi contrasti, si credè che non fosse necessario di finir tutto, e si sentì il bisogno di riposarsi, senza esaminare pacatamente se quel poco che mancava potesse o no compromettere l'utilità pratica dell'edificio medesimo.

Il sistema che vige in Inghilterra intorno alla discussione delle leggi ha sul nostro un vantaggio incomparabilissimo. Il sistema delle tre letture di una legge è utilissimo, perchè dalla prima alla seconda lettura corre un intervallo grande, dalla seconda alla terza un altro intervallo; e questo fa sì che, cessata la preoccupazione, e cessata la concentrazione delle viste di coloro che disputano sopra un dato punto della legge, vien fatto di osservare a mente calma e scevra da preoccupazione gli sconci che per lo avanti non si erano avvertiti in altre parti.

Ma poichè noi non abbiamo codesto vantaggioso sistema, dobbiam supplirvi con l'esame imparziale del secondo Corpo parlamentare chiamato a rivedere i lavori del primo, sia che questa seconda parte tocchi, come più di frequente accade, al Senato, sia che, come accade alcune volte, si cominci dal Senato a trattare di una legge e poi si passi alla Camera dei Deputati.

Fatto è che l'ufficio del secondo Corpo è essenzialmente critico; esso deve giudicare dell'opera che si è con tanta fatica tessuta avanti al primo Corpo.

Quindi la parte che il Senato è chiamato a fare in questa legge lungamente elaborata, è quella di studiarne la sintesi, e di giudicare se ciò che manca, per avventura, non sia il più essenziale alla legge medesima.

Questo detto, io credo che nè gli onorevoli Ministri, nè gli onorevoli Membri dell'Ufficio Centrale, coi quali non ho la fortuna di essere d'accordo in questa occorrenza, sentiranno in se stessi alcuna prevenzione ad intendere ciò che vado a dire: certamente non la sentirà l'onorevolissimo Relatore, che di *placet* e di *exequatur* non si è mostrato punto tenero nel suo dottissimo libro, che egli pubblicò non è molto, sopra la *Teorica della Religione e dello Stato*.

Qui non si tratta di rimettere in discussione tutto il lavoro già fatto dall'altro ramo del Parlamento, nè di suscitare tempeste, ma di mostrare che se non si completa l'opera, è come se non si fosse in questa parte guari fatto.

Avviserò di subito il Senato che colla disposizione che abbiamo sott'occhio non si vuol venire all'abolizione di tutto quanto il sistema delle leggi giurisdizionali, nè por la falce alla radice per far cessare in un solo istante quell'amplissima ingerenza dello Stato nelle cose di Chiesa, derivata dalle ragioni poc'anzi esposte, perchè allora capirei le apprensioni, i timori, i dubbi di tutti coloro che sono educati a quella scuola, e capirei come trovassero una ripugnanza a disfare in un tratto i ripari che li rassicurano contro supposti pericoli da parte della Chiesa.

Anche io in altri tempi fui tenero delle leggi giurisdizionali, quando cioè sussistevano sempre i governi assoluti, e come magistrato non mancavi di farne la difesa. Ma ora sono sopravvenuti Stati e popoli liberi; la maggior parte delle ingerenze della Chiesa venne con i nuovi ordini civili a cessare, onde le leggi giurisdizionali che a quelle si contrapponevano, caddero di per sè in disuso senza bisogno del ministero del legislatore. Ora si tratta unicamente di vedere, se si debba mantenere il vincolo del *placet* e dell'*exequatur* ristrettivamente alle sole nomine dei beneficiati maggiori o minori; questo è il solo campo della disputa.

Ed ecco quali sono gli argomenti stati addotti per mantenere in sì ristretti limiti il *placet* e l'*exequatur*. Essi sono di tre ordini: Il primo ordine è del tutto estrinseco alle disposizioni della legge; il secondo riguarda l'interesse dello Stato; il terzo riguarda l'interesse della Chiesa.

Incominciamo dalle ragioni estrinseche. Finchè non sarà riordinata, si dice, la proprietà ecclesiastica, e finchè non sarà disposto quel tanto che concerne gli enti morali da sostituirsi agli Economati od al Fondo pel culto, non è possibile che il Governo si spogli del *placet* e dell'*exequatur*, perchè gli eletti piglierebbero

possesso dei beni addetti al beneficio senza che lo Stato ne sapesse nulla.

Ma, o Signori, questo è veramente uno di quegli argomenti che si dileguano con poche parole. Gli eletti dovrebbero presentarsi agli economi che amministrano i beni dei vacanti, e mostrando il titolo della loro elezione, chiedere a loro il possesso della temporalità, cui gli economi dovrebbero dare. In questo modo lo Stato verrebbe ad acquistare quella notizia di cui si sente il bisogno.

Ma dell'ingerenza governativa del *placet* e dell'*exequatur* per questa ragione, non è addirittura da far parola, se non si vuole sofisticare.

Si impedirebbero, si dice, le dilapidazioni dei beni; si impedirebbe la mutazione della destinazione dei beni stessi, che appunto si vuole antivenire col mantenimento temporaneo del *placet* e dell'*exequatur*.

Ma se si tratta di dilapidazione, a rimuovere i danni di essa, provvede il Codice civile, come provvede a tutte le altre dilapidazioni di beni, e per rispetto al pericolo di mutare la destinazione dei beni, non è mestieri nè del *placet* nè dell'*exequatur*: basta che si dichiarino provvedere a ciò le leggi civili; e difatti tanto io che ho la parola, quanto l'onorevole Vigliani cogli altri suoi colleghi sottoscrittori degli emendamenti, abbiamo mantenuto la necessità dell'approvazione governativa per ogni mutamento nella destinazione dei beni, nello stesso modo che è richiesta per le alienazioni e per gli acquisti. Questa è la vera garanzia contro tale pericolo, non l'altra del *placet* e dell'*exequatur*, che non ci ha nulla che fare.

Questo primo argomento, che rientra nell'ordine degli argomenti estrinseci, parmi dunque che non abbia ombra di fondamento. Ma ve ne è un altro in questa categoria: si vuole provvedere al caso che si nominino dei forestieri a rettori dei benefici maggiori o minori. Ciò si riferisce a quella parte dell'articolo 15 che è rimasta sospesa per l'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale; ma fin d'ora siamo tutti d'accordo nel ritenere che i non cittadini non possono entrare al possesso del beneficio. Per ottenere questo, si dice, vi è bisogno del *placet* e dell'*exequatur*, altrimenti la disposizione sarebbe inefficace. Ma ancora in ciò l'inutilità del *placet* è manifesta. Infatti, appena l'eletto, che non è cittadino del Regno, si presenta all'economista per avere il possesso della temporalità, questi gli obbietterà la sua qualità di forestiere e gli negherà il possesso dei beni; all'appoggio del divieto scritto nella legge.

Se lo eletto crederà nonostante di avervi diritto, si presenterà ai tribunali, e i tribunali decideranno come di ragione, vale a dire verificheranno in contraddittorio se egli sia veramente forestiero, o cittadino.

Adunque anche in questa parte l'*exequatur* non ha che far niente.

Passiamo al secondo ordine di ragioni.

Nell'interesse dello Stato deve ancora conservarsi qualche cosa.

Deve farsi un passo per volta per non andare incontro a gravi pericoli, per evitare il perturbamento delle popolazioni e dell'ordine sociale.

Le libere elezioni da parte del Pontefice potrebbero cadere sovra sacerdoti ostili al nuovo ordine di cose: occorre prevenire il pericolo col negare l'*exequatur*, bisogna quindi conservarlo temporaneamente.

Ognuno intende che se queste fossero le vere ragioni della disposizione che combattiamo, fino da principio verrebbe fatto di comprendere che la durata del vincolo non potrebbe essere subordinata alla condizione di mettere in ordine e compilare la legge sulla proprietà ecclesiastica.

Questa sarebbe una mera accidentalità, e la legge potrebbe esser pronta, prima che i pericoli temuti fossero dileguati.

Ma questo linguaggio è un linguaggio identico a quello che tenevano, molti e molti anni sono, i così detti Governi paterni prima del 1846.

Essi dicevano; la libertà bisogna darla per gradi; se si dà tutta ad un tratto, i popoli non sono capaci di sostenerla e di esercitarla con profitto, perchè essa, al par di ogni novità, conduce sulle prime gl'inesperti ad abusarne.

Si vada dunque a rilento, e si cominci con qualche parziale riforma.

Ma, venuta la pienezza dei tempi quei Governi furono rovesciati, perchè, al solito, la libertà non può darsi per metà: o tutto o nulla.

E una libertà sola non basta, vogliono tutte: perchè si completano fra loro, si guarentiscono, si contemperano.

È dunque un linguaggio non da liberali ma da assolutisti, degno del tempo di quel dispotismo, che tutti i liberali condannano con la bocca, ma a cui i più riservano un cantuccino nel cuore.

Ma il *placet* e l'*exequatur* ristretto alla sola nomina impedisce il male delle sopraffazioni che si temono da parte della Curia Romana? Rendiamocene conto esatto, ed io prego il Senato a continuarmi la sua benigna attenzione.

A buon conto: e Bolle, e Monitorii, e Istruzioni della Penitenzieria, e Sillabo non hanno che fare colla nomina libera o non libera dei vescovi e dei parroci; e alla pubblicazione di questi documenti il progetto di legge non oppone ostacoli.

Nulla si può impedire con i *placet* e gli *exequatur*, ed i maggiori mali che ho sentito vociferare come temibili dalla parte del clero sono quelli specialmente che nascono da codesti atti, e non già dalle nomine.

Volesse puro il legislatore proibire la pubblicazione delle Bolle, delle Istruzioni della Penitenzieria, dei Monitorii, dei Sillabi, non vi riuscirebbe.

Non vi è potenza di legge che riesca a farlo. Col sistema della libertà nulla si può nascondere; e noi abbiamo oggimai la libera stampa in Roma come nelle altre parti del Regno; abbiamo diari di ogni colore,

per cui, appena emanati codesti atti dall'autorità ecclesiastica, si divulgano in un momento a dispetto del *placet* e dell'*exequatur*.

Specchiatevi, o Signori, in quello che accadde testè nella Baviera. Là è stato pubblicato, nonostante che il Governo non lo permettesse, il dogma dell'infallibilità, ed è sorto quel grave conflitto che tutti conosciamo, per cui l'arcivescovo di Monaco ha scomunicato il Canonico Doellinger. Nonostante che mancasse l'assenso del Governo, la stampa ha fatto quella pubblicazione. Ciò prova che è oggidì impossibile di nascondere qualunque atto, non che delle autorità, dei privati stessi, semprechè esca dalle pareti domestiche.

Se voi poteste dire che col *placet*, coll'*exequatur* siete in grado di procurarvi un modello di vescovi e di parrochi dolci e mansueti e sempre devoti al Governo, allora potrei concordare con voi che sarebbe utile il mantenerli; ma siccome tali cautele, veramente negative, non hanno nessuna influenza sulle elezioni, nè l'elezioni, anco fatte secondo i migliori vostri desiderii, non vi garantiscono affatto sulla futura condotta dei prelati, così è inutile il conservarle.

Appena fatte le nomine, o liberamente o con l'assenso governativo, accade, e deve accadere, che i vescovi non possono disobbedire ai precetti della Corte di Roma; tutto dipenderà dallo zelo maggiore o minore di qualcheduno di essi nello uniformarsi a quei precetti; ma non sperate mai che l'*exequatur* vi assicuri ch'essi parteggeranno per il Governo, piuttostochè il per Pontefice. Per i mali che voi temete da questa parte non vi sono che i rimedi repressivi; i preventivi della natura degli *exequatur* a nulla giovano.

Testimoni sono i fatti accaduti a Torino e a Cagliari negli ultimi 15 anni, che obbligarono il Governo Piemontese a ricorrere contro l'arcivescovo di Torino e contro quello di Cagliari a ben altri espedienti, che non sono quelli del *placet* e dell'*exequatur*. Eppure quelle nomine non erano state libere, ma fatte per assenso governativo.

Io vi so dire invece, che i nominati liberamente dal Papa, sarebbero assai più interessati degli altri a porsi bene colle popolazioni, e colle autorità civili, perchè saprebbero che il loro ministero non può essere esercitato efficacemente, spargendo la guerra e la zizzania in mezzo alle popolazioni, che son chiamati a reggere spiritualmente, e la guerra una volta provocata finirebbe colla peggior di loro.

È incredibile, o Signori, a pensarsi, ma è vero. Si teme che la Chiesa di Roma ci soverchi con mantenere la discordia in casa, ed attenti alle libertà politiche, all'indipendenza, all'unità della nazione; e tutti questi mali che una servidissima fantasia dipinge coi più tetri colori, si spera di allontanarli ed impedirli con la conservazione dei *placet* e degli *exequatur*, ristretti alle sole provviste. Questo intento non si raggiungeva quando si aveva la facoltà delle proposte e delle nomine; figuratevi se si può raggiungere ora con un si-

stema di divieti. Sperare che le ostilità le quali ci possono essere minacciate dalla Corte di Roma colla libera scelta dei rettori dei benefizi maggiori e minori, si dileguino, e si rendano vane coll'uso dell'*exequatur*, è lo stesso, permettetemi ve lo dica, che sperare nella guarigione di un corpo infermo, per mezzo dell'applicazione di uno di quei tanti farmaci, che tutti i giorni leggiamo nella quarta pagina dei giornali. (*Harità*.)

E vogliamo andare a Roma, dove tutto fu, ed è grande, nei monumenti e nelle istituzioni, nei visi come nelle virtù, nelle memorie pagane come nelle cristiane; dove tutto fu ed è grande del tempo dei Re, dei Consoli, degli Imperatori e dei Papi, e vogliamo andarvi armati a difesa nostra contro il Pontefice e la Curia, di un' anticaglia, la cui virtù venne meno nel giorno dell'ordinamento dei popoli e dei governi a libertà politiche e civili?

Vogliamo andarvi sotto l'egida (lo dirò francamente) di un cavillo curialesco, unico resto di tempi che più non sono?

E notatelo bene, Signori, questa ricetta farmacologica, che si crede buona a guarirci dallo spavento che invaderebbe gli animi al pensiero della piena libertà data alla Chiesa, e che farebbe tremare le vene e i polsi, questa ricetta noi non possiamo spedirla colà dove ne avremmo più bisogno: là dove le sognate trame ostili avrebbero il loro inizio, la prima orditura, la maggior potenza e la miglior forza direttiva: là dove in fine, il supposto nemico ci si trova sempre di fronte e grandeggia sopra di noi, non più colla maestà ben modesta del Principe temporale di un piccolo Stato, ma con quella sola ben più grande di Supremo Gerarca della Chiesa di Cristo. Là, non abbiamo difesa contro lo splendore dello scudo adamantino, che ci abbaglia, perchè il *placet* e l'*exequatur* nel territorio romano, e nelle sedi suburbicarie ci è intieramente interdetto.

Questo gran presidio della incolumità dello Stato, (non sono parole mie, notatelo bene, o Signori,) che io paragonerei ai cannoni, alle mitragliatrici, ed alle fortezze, ci fa difetto dove ne avremmo più bisogno.

Ma dunque, a che tante preoccupazioni? Che temiamo per l'ordine pubblico, che possa veramente avviarsi col *placet* e l'*exequatur*?

Se il Clero alto e basso vuole veramente recarci danno ed attentare alle nostre istituzioni, esso violerebbe le leggi dello Stato, ed andrebbe soggetto alle pene stabilite nel Codice penale: questo basta per la nostra difesa.

Siamo giusti, o Signori, lo diceva l'altro di l'onorevole Ministro degli Affari Esteri, ed io pure lo ripeto, siamo giusti anche coi preti.

Che potere oggimai hanno di nuocerci? Sono forse sempre ricchi?

Ce lo dicano le leggi nuove da poco tempo pubblicate ed eseguite, le quali li hanno spogliati di una gran parte del loro patrimonio.

Non è ancora un anno che due onorevoli nostri

collegli, i Senatori Robecchi e Saracco, ci raccontavano le miserie inevitabili, a cui un sistema di leggi mal combinate per la fretta, e forse peggio attuate, assoggettò tanti sacerdoti. Ci fu detto che centinaia e centinaia di preti vivevano con poche centinaia di lire all'anno; e che molte volte stentavano nel trovar modo di esigere ancor quelle. Noi sappiamo pure che le pingui prebende e le pingui mense dei Vescovi si assottigliarono in un tratto fino all'estremo limite. E fuvi un tempo in cui i Prelati nuovamente nominati alle sedi arcivescovili di Torino e di Milano, rimasero senza rendita alcuna, sprovvisti perfino del mobiliare dei loro palazzi.

Che più? Anche il sommo Pontefice Pio IX, al quale una mutazione così subitanea nelle sue condizioni, non poteva non procurare immenso dolore ed ancora gravi apprensioni, dopo avere in una recente occasione acerbamente censurato i fatti nostri, e rinnovate le proteste di tener fermi i diritti della Chiesa, uscì in queste significantissime parole:

« Fosse pur fatta l'Italia, fosse pur grande e potente sicché come le altre potenze pesasse sopra i destini dell'Europa; ma un'Italia grande senza Dio, senza fede e senza religione e con la distruzione del Papato, no, non si fa. »

Voi vedete, o Signori, che il Pontefice non ripudierebbe l'Italia nuova, ma vedrebbe anzi di buon'occhio che grandeggiasse sul serio e potesse essere equilibrio alle altre Potenze d'Europa. Ma ciò che ne teme è il danno della Religione, ciò ch'egli nega poter durare è l'Italia senza fede, e disposta a distruggere il Papato. Ed avrebbe pienissima ragione se ciò fosse vero, e se le mire degli Italiani fossero queste.

Ma no, o Signori; vi sono dei mali da deplorare, non vi è dubbio nessuno; ma i mali sono minori di quelli che appariscono agli occhi di chi vede instaurarsi nelle provincie del già suo Stato un nuovo ordine di cose, al quale le popolazioni non erano avvezze.

Nel momento d'inaugurare le libertà civili e politiche in un paese che non ne ammetteva alcuna, nascono inconvenienti che possono offendere anche la religione, ma però meno gravemente di quello si sospetta.

E mali consimili pur si vedono nelle parti del Regno, come vel diceva l'altro di nel suo eloquente discorso l'onorevole Senatore Menabrea.

Ma essi non son tali da sgomentare, non son tali che non possano rimediarsi. Tocca dunque a noi oggi a rassicurare il Pontefice ed il clero col mostrare che non vogliamo distruggere nè la religione nè il Papato, ma che amiamo l'una e l'altro, che li vogliamo rispettati ed onorati, ed allora ogni prevenzione sinistra contro il nuovo ordine di cose andrà a grado a grado dileguandosi.

Ciò che in ultima analisi rimarrebbe a temersi da parte del clero non è altro se non l'esercizio del suo

ministero spirituale e morale, in quanto possa abusarne; ma questo pericolo sussisterà fino a che mondo sarà mondo, nè il mantenimento degli *exequatur* e dei *placet* varrà mai a d'legarlo.

Spogliamoci adunque d'ogni sentimento di timori indebiti che non ha radice nessuna, e che il popolo non divide con gli uomini parlamentari; ricordiamoci che non potendo aver nemico il clero, giova amcarselo con la fiducia, con le dimostrazioni di stima, colle manifestazioni le più chiare di gratitudine per l'alta direzione ed educazione degli spiriti, che ad esso è principalmente affidata.

Vengo al terzo ordine di ragioni, che è l'interesse della Chiesa.

Per Chiesa, tutti sappiamo, s'intende il clero alto e basso, e si intende il corpo dei fedeli laici.

Incominciamo dal clero.

È stato detto che la Chiesa non desidera la libertà che vorremmo darle, poichè la Chiesa cattolica nei paesi cattolici ama il privilegio, nei protestanti la libertà; onde si vaticina che non le farebbe buon viso tra noi.

Ma è facile rispondere a questa obbiezione. Rammenterò al Senato una lettera divenuta celebre, diretta dai vescovi relegati in Roma nel novembre 1866 al Presidente del Consiglio dei Ministri di quel tempo, il barone Ricasoli, in replica ad una circolare colla quale il Governo del Re autorizzava il ritorno dei vescovi alle loro sedi e faceva professione di alcuni principii.

Codesta lettera fu pubblicata da tutti i giornali, ed in essa i vescovi ed arcivescovi e cardinali relegati, dopo di aver ringraziato il Presidente dei Ministri dei sentimenti espressi, scesero a discorrere della libertà della Chiesa di cui ragionava la circolare, lodando l'intenzione del Governo di convertirla in una verità di fatto.

« Ed abbiamo pure lodato, vi si diceva, il Signore nel leggere l'altra promessa del Governo di far sì che dalle astratte regioni in cui finora si è tenuto, passi veramente nella realtà dei fatti l'adempimento delle relazioni di perfetta libertà della Chiesa con lo Stato.

E passavano poscia a discorrere di quell'ampissima libertà che godono i membri della Chiesa negli Stati Uniti d'America, di quella appunto che ha servito di archetipo a tutti coloro che hanno favellato negli scorsi giorni.

E non già che i vescovi la disapprovassero; se ne mostrarono invece teneri e desiderosissimi, aspettando con impazienza che il Ministero venisse ad attuarla.

Dunque non è vero che l'alto clero rifiuti la libertà. Ma l'abolizione del *placet* e dell'*exequatur* potrebbe dar luogo a rappresaglie da parte dei vescovi contro i preti liberali.

In verità non ho capito l'importanza di quest'obbietto: se si parla del passato, i sacerdoti già provvisti non incorrono pericoli di sorta; se lo incorressero, non è l'*exequatur* nè il *placet* che può salvarli, si bene l'ostacolo da frapporsi alla esecuzione degli atti dell'auto-

rità ecclesiastica, il che nessuno propone oggimai di fare.

Se si tratta dei pericoli che potessero sorgere dalle nuove nomine di vescovi a farsi, ebbene io vi torno a dire che con l'uso degli *exequatur* non potete mai sperare di avere un modello di vescovi che rassicuri voi e il basso clero. Il carattere del vescovo si spiega dopo la nomina; nè il Governo ha dati da poterli giudicare o conoscere *a priori*, esso che ha dichiarato di occuparsi soltanto di faccende politiche, e non di faccende ecclesiastiche.

Ma se voleste un provvedimento di un'apparente efficacia contro le temute rappresaglie, voi non avreste dovuto votare l'articolo 15 che abolisce il diritto di proposta, e il diritto di nomina del Governo per i vescovi; laddove una cautela semplicemente negativa impedisce l'elezioni fatte, ma non ve ne procura alcuna a modo vostro.

Veniamo all'argomento più forte.

Se si trattasse (si è detto altrove e si è ripetuto da molti oratori nei giorni passati in Senato) se si trattasse di restituire il diritto di nomina alla Chiesa, di restaurare l'azione dei fedeli per dar luogo ai medesimi a recuperare quella specie di diritto di presentare i loro candidati, o di far sentire la loro voce nell'elezione dei superiori ecclesiastici, se si trattasse di tutto ciò, ben volentieri si consentirebbe a restituire alla Chiesa la libertà delle elezioni; ma finchè questo non può farsi, e si riconosce che non può farsi con una legge, essendo impossibile di stabilire le vagheggiate congregazioni diocesane e parrocchiane senza l'accordo colla Corte Romana, finchè questo non può farsi, è bene mantenere il vincolo dell'*exequatur*, almeno per abilitare nell'intervallo i fedeli a recuperare la loro azione.

Amesso che questa sia per alcuni la ragione unica che li trattiene dall'accettare la piena libertà dell'elezione, io vi dico che lo scopo che essi intendono raggiungere con tal mezzo, è onninamente falsato, e che invece si avviano a raggiungere uno scopo diametralmente opposto; poichè non riescono ad impedire le cattive nomine, e mantengono un insuperabile ostacolo per i fedeli di recuperare il diritto di cooperare in qualche modo alle nomine dei parrochi e dei vescovi.

Tolto invece l'ostacolo dell'ingerenza del Governo, dipenderà dai fedeli e dalla volontà loro restaurare il nuovo ordine di cose, che tutti vorremmo affrettare a gran passi.

È facile il concepirlo, ed io ve lo dimostrerò in poche parole. Occupiamoci dei parrochi. Cessata interamente l'ingerenza dello Stato, i fedeli sentiranno il bisogno che si provveda al servizio delle parrocchie, con la scelta di buoni sacerdoti!

Se non sono ancora autorizzati a costituirsi in associazioni che porgano loro il miglior modo di esercitarne i diritti, non pertanto i capi di famiglia di una parrocchia rimasta senza il rettore potranno facilmente riunirsi, (se cattolici, intendiamoci,) per presentare una

rispettosa petizione al vescovo, nella quale gli indicheranno quel che piacesse loro avere per parroco, salvo le prescrizioni del diritto canonico.

E chi può impedir loro di fare questo primo passo?

I vescovi non potrebbero ricusarsi di accogliere la petizione dei fedeli, a meno che i canoni non vi ostino, essi che sanno potersi perfino allontanare dalla parrocchia quel Parroco, cui la mala plebe odiasse.

Non mi trattengo sopra tal punto, bastandomi di ricordarvi il dottissimo libro del Rosmini: *Le cinque piaghe della Chiesa*, che della parte competente ai fedeli nella elezione dei loro superiori ecclesiastici discorre con quella dottrina che tutti conosciamo. Nelle campagne potrebbero riunirsi i grandi proprietari con i capi delle famiglie coloniche e fare lo stesso.

Rispetto ai vescovi io ritengo che nei primi tempi, i principali fedeli della diocesi, insieme ai parrochi ed ai membri del Capitolo ben potrebbero riunirsi per fare le loro rimostranze rispettose al Pontefice, ed indicargli quei sacerdoti che più amassero di veder eletti all'episcopato, e se non altro, accennar quelli che a loro non piacessero.

Nè vi è da temere che le autorevoli domande del Corpo dei fedeli, siccome quelle che mostrano quali sono le giuste preferenze e i giusti desiderii delle popolazioni, sarebbero senza gravi ragioni respinte.

No, o Signori, dal momento che lo Stato non ha più parte alcuna nella nomina dei Rettori ecclesiastici, è certo che il Pontefice, per sottrarsi al pericolo di cattive scelte, e segnatamente di sacerdoti invisi al popolo, dovrà prendere in considerazione le proposte che gli vengono sottomesse.

Fatto questo primo passo, è facile di venire agli accordi, è facile che i fedeli s'intendano per la ricostituzione regolare delle congregazioni parrocchiali e diocesane.

Tutto questo procedimento non incontra nessuno ostacolo, e troverebbe anzi un appoggio ed una facilitazione ad esser ben condotto al suo termine secondo i veri bisogni della Chiesa, perchè i fedeli, essendo elettori ed eleggibili, deputati e senatori, potrebbero dal Parlamento promuovere tutte le leggi necessarie per ottenere la sanzione dei provvedimenti concordati con la Autorità ecclesiastiche.

Se invece i fedeli non sono liberi di far ciò che credono senza il beneplacito del Governo, è vano sperare che si rivolgano a lui per esternare i loro desiderii, prima dell'invio delle petizioni al Vescovo od al Pontefice. Essi non ci andrebbero, perchè riconoscono la incompetenza del Governo a trattar simili faccende, non ci andrebbero perchè conoscono gl'influssi politici, gl'influssi dei partiti, e men che dei partiti, delle combriccole, ed anco di pochi individui che sotto nome d'ingerenza politica pretendono di metter le mani in ogni affare che si presenta al Governo. E i vescovi e il Papa sospetterebbero ancor più.

Lasciate, e voi ne avete, o Signori, il dovere, lasciate

che s'intendano direttamente tra loro tutti i membri della Chiesa, clero alto e basso insieme coi laici, lasciate che non sorgano sospetti per causa della vostra intromissione, e il modo di accordarsi tra loro lo troveranno presto.

Gli stessi Capi della Chiesa, pei primi, ne comprenderanno il rigoroso dovere. Così l'eccitamento sarà efficace, così il bandolo del filo che ci deve condur fuori del laberinto, che interdice ogni riaccostamento di una parte dei membri della Chiesa con l'altra, è trovato, così il rinnovamento dell'azione religiosa in tutta la sua ampiezza è reso possibile.

Si ritiri lo Stato, abdichi un potere ed una facoltà che più non gli spettano per nessun titolo legittimo, e veramente allora la nostra andata a Roma con una legge siffatta ci aprirebbe l'era novella, in cui saluteremmo una pacificazione cotanto desiderata.

Abolito ogni vincolo di *exequatur*, la legge viene accettata, se non con parole, coi fatti, dalla Corte Romana, la quale non avrebbe più ragione di rifiutarsi a provvedere alle Sedi da tanti anni vacanti. Mantenete invece quel vincolo, e tutto quel che si fa, è vano.

Ed eccomi all'ultimo punto del mio discorso.

La prima parte della legge non avrebbe alcun pratico effetto nè alcun valore positivo, se ne mancasse la seconda. Se questa permette di instaurare un nuovo ordine di cose, con rendere ai fedeli la libertà di occuparsi da se medesimi delle cose della Chiesa, anche la prima parte che conserva il passato e riconosce il presente stato rispetto al Papa, sarebbe una premessa utile ed un buono avviamento alla seconda.

Riducete al nulla quest'ultima, e la prima parte della legge non ci dà merito di sorta. Riconosce quel che non si può distruggere; poichè se avessimo tentato di farla in senso opposto, avremmo tentato un'impresa vana e assai perigliosa, contraria ad ogni più volgare prudenza politica. Nè è d'uopo intrattenersi su questo.

Or l'essenza e l'efficacia della seconda parte dipende tutta dal togliere il vincolo del *placet* e dell'*exequatur*. Vedete a che si riducono senza tal riforma i 5 articoli del secondo Titolo. Da capo la libertà di riunione del sacerdozio cattolico concessa nell'articolo 14 si riduce soltanto ad abolire il vincolo che in alcuni luoghi esisteva di riunire i Sinodi diocesani e provinciali senza il permesso dello Stato. Quale disturbo recasse la necessità dell'assenso governativo, lo han già detto alcuni degli oratori che mi hanno preceduto; i Sinodi da lungo tempo più non si tengono.

L'articolo 17 nella sua prima parte abolisce l'appello per abuso: ma io mi rivolgo a tutti voi, o Signori, e specialmente a quelli che siedono nel Consiglio di Stato, perchè mi dicano francamente quante volte nel corso di 11 anni l'appello per abuso è avvenuto con effetto per ricorso fatto contro gli atti dell'autorità ecclesiastica, o piuttosto se, quando si è ricorso al Consiglio di Stato, non si è verificato che la ragione sia stata sempre data alle autorità ecclesiastiche. Nella seconda

parte dell'articolo si proclama che la cognizione degli effetti giuridici degli atti dell'autorità ecclesiastica appartiene ai tribunali. Ciò non è necessario a dirsi perchè quando si pretendono effetti civili da un atto dell'autorità ecclesiastica, quando si esige il braccio secolare per eseguirli, bisogna presentarsi ai tribunali dello Stato. Nell'ultima parte si minacciano di nullità gli atti compromettenti le leggi dello Stato e l'ordine pubblico, ma anche questa disposizione, se non fosse scritta nella legge, si osserverebbe egualmente perchè tutti sappiamo che nessuna autorità può violare impunemente le leggi che guarentiscono l'ordine pubblico.

L'articolo 18 è connesso coll'articolo 16, dimodochè dell'utilità del medesimo non vi sarebbe a parlare se non in relazione all'art. 16.

Veniamo alla pratica. Prima di tutto l'abolizione della Legazia in Sicilia decretata nell'articolo 15 che frutterebbe? niente. All'abolizione della Legazia succederebbe in Sicilia il *placet* e l'*exequatur*, e come il Pontefice non esercitava prima il diritto di nomina in quelle province, perchè glielo impediva la Legazia (che egli però riteneva già abolita) la stessa cosa succederebbe anche dopo, non volendo egli sottoporre le proprie nomine al *placet* o all'*exequatur* del Governo.

Nelle province ex-pontificie nulla si potrebbe ottenere, perchè ivi da molti e molti anni non si effettua veruna nomina per la ragione che il Pontefice intende di essere liberissimo nelle sue scelte e di non volerle sottoporre a nessun *exequatur*.

Nella Toscana e nell'Emilia pure non si farebbe nulla per lo stesso ostacolo dell'*exequatur*, come non si è fatto nulla fin qui.

Rimarrebbero le sole province dell'Alta Italia; dimodochè si resterebbe nello *status quo* perfetto, e quel passo che crederemmo di aver fatto, si ridurrebbe a constatare soltanto la cessazione effettiva di alcune disposizioni giurisdizionali che da molti e molti anni sono andate in disuso; ma nel resto noi rimarremmo nella stessa condizione d'inerzia tra la Chiesa e lo Stato, nella quale eravamo prima della presente legge.

Così, dopo aver strombazzato per tutti i canti, e dopo aver gridato ai quattro venti per tanti anni che, appena caduto il dominio temporale, avremmo rimossi gli ostacoli all'esercizio della libertà della Chiesa, noi manterremo le cose come stavano.

Le antiche relazioni ufficiali tra Chiesa e Stato sono ormai interamente spezzate nè si possono più ricostituire: le nuove non s'instaurano, perchè la mano del Governo, con la conservazione del *placet* e dell'*exequatur*, si frappone sempre e indebitamente fra il corpo dei fedeli ed il clero.

Tutto adunque rimane nello stato di prima, e la occupazione di Roma ha portato in parole, non in fatti la libertà della Chiesa.

Un'ultima ed eloquentissima prova della vanità dei nostri lavori legislativi ridotti a tali termini, ve la darò.

Signori, col ricordare a tutti voi la non lontana missione data dal Ministero presieduto dal barone Ricasoli nel 1866, ad uno degli onorevoli nostri Collegli, il Senatore Tonello.

Basta che rammenti a voi i documenti che furono pubblicati in un libro divulgato per le stampe nel 1868, in cui si rendeva conto di cotesta missione.

Da quei documenti appare evidente che tutti i tentativi di conciliazione fatti con Roma, nel momento in cui si permetteva al Papa per un primo esperimento, di far liberamente le nomine ad alcune sedi episcopali vacanti da troppo tempo, caddero per l'unica ragione della insistenza del Governo a volere il mantenimento dell'*exequatur*.

Questo è un fatto così eloquente, così inoppugnabile, che nessuno deve dimenticare. In tale occasione si provvide dopo una lunga trattativa a tener ferme le nomine già fatte col cercare un mezzo termine, che equivallesse alla concessione dell'*exequatur* per le medesime, ma non vi si riuscì. Il governo pontificio non voleva neppure ammettere la presentazione delle Bolle al Governo italiano per il conseguimento delle temporalità, e neppure dirigere una lettera al Governo del Re per annunziargli le scelte fatte. Bisognò contentarsi di vedere in prevenzione la formola delle Bolle e di una lettera da scriversi all'incaricato non del Governo italiano (che non voleva neppur nominarsi), ma del Re Vittorio Emanuele; così le nomine già fatte poterono avere il loro effetto. Ma quanto al futuro tutti i tentativi di conciliazione tornarono vani perchè il Governo non voleva menar buona l'abolizione dell'*exequatur*, e d'allora in poi le cose rimasero anche nello stato che tutti deploriamo. E sperate, o credete voi, o Signori, che oggi che abbiamo occupato Roma, la Corte pontificia sia più condiscendente verso di noi? Che essa si mostri pieghevole a fare nomine di vescovi subordinato all'*exequatur*? È impossibile di figurarselo: essa se ne starà colle mani incrociate come prima. I soli che possano metterla nella via della riconciliazione sono i fedeli, purchè si trovino in contatto diretto colle autorità ecclesiastiche, e siano rimossi tutti gli ostacoli governativi al rinnovamento della loro azione nel campo della società religiosa.

Io ho dunque tutta la ragione di concludere che, mantenendo anche in questa sola parte l'*exequatur*, è lo stesso che dar di frego al secondo Titolo della legge, e scriver dopo il 13° articolo un articolo quattordicesimo del seguente tenore: *Con legge successiva sarà provveduto a restituire alla Chiesa la sua libertà*. Ma questo non può essere nella volontà del Ministero nè in quella del Parlamento.

Non può essere nella volontà del Ministero perchè egli fu il primo a scrivere nel disegno di legge un articolo abolitivo d'ogni vincolo di qualunque genere e natura. E l'onorevole Ministro degli Esteri, nel discorrere della libertà data alla Chiesa, comè di una nobile iniziativa che avrebbe instaurato in Italia un nuovo ordine di cose, mostrò di riferirsi a quel primo disegno,

scordandosi che la modificazione apposta in quest'articolo dalla Camera dei Deputati, rendeva inutili i suoi desiderii, ed i suoi presagi, siccome quella che chiudeva la porta ad ogni rinnovamento di vita nelle cose ecclesiastiche, e manteneva tutto nell'inerzia.

Signori Ministri e Collegli, se io ho usato soverchia vivacità nel mio discorso, se sono sceso anche in particolari troppo minuti, vi prego a condonarmelo.

A me premeva di mettervi in luce, sia nel complesso, sia nelle singole parti, tutti gl'inconvenienti a cui conduce la disposizione del secondo paragrafo dell'art. 16.

Condonatelo al convincimento profondo e ineluttabile che nutro nel profondo dell'animo che se voi lo mantenete, nulla di nuovo, nè di utile, nè di pratico abbiamo fatto, nè facciamo.

L'Italia non compie le sue promesse, fa involontariamente una parte meschina, gretta, e la fa nel momento in cui va a porsi in Roma accanto al Pontefice.

Indicatemi, Signori, una ragione buona, una sola, che giustifichi la conservazione dell'*exequatur*, ed io mi acquieterò. Ma non mi ripetete, di grazia, quella solita che negli scorsi giorni ci è stata a sazietà sussurrata alle orecchie, delle difficoltà di fare accettare la riforma dall'altra Camera.

La Camera dei Deputati è saggia e patriottica e liberale non meno del Senato, essa non può aspirare all'infallibilità.

La Camera sa che in sì grave argomento non è presumibile nè si può pretendere che uno solo dei Corpi parlamentari compia tutta l'opera, e che questa esca perfetta da una sola discussione. Molto essa ha fatto, ma quel poco che rimane è di tale importanza da togliere ogni efficacia al lavoro già fatto. La Camera non può, di certo, volere il contrario di quel che vogliamo noi, facendo una quistione di amor proprio su ciò che è quistione di grandezza e dell'avvenire della nazione italiana, su ciò che può dimostrare chiaramente al mondo non essere l'Italia moderna indegna di recarsi nella sede delle più cospicue grandezze mondiali. Quello che essa non ha visto per la necessità di chiudere una volta le sue lunghissime discussioni, è stato agevole di scorgere al Senato. E mi è arra che la Camera non insisterà a voler mantenere il *placet* e l'*exequatur*, il fatto dell'aver essa abolito l'altro di la disposizione del Codice penale, la quale sanciva una pena contro coloro che non osservassero le prescrizioni del *placet* e dell'*exequatur*.

Tolta ogni penalità, vi domando io cosa resta di un sì miserabile vincolo su cui alcuni si gettano come sopra un'ancora di salvezza, per renderlo efficace? La legge penale non assiste più coloro che lo vogliono osservato, e gli sprezzatori del medesimo sanno di non essere più puniti.

La Camera, io spero, farà uno sforzo sopra se stessa per abbattere quest'antico resto di privilegi infelici, e allora si potrà dire che l'opera è compiuta.

Intanto ne dia il Senato l'esempio, faccia un atto di

giustizia e di feconda liberalità, il quale aprirà le porte alla ricostituzione del corpo dei fedeli e, per mezzo di essi, alla riconciliazione delle due autorità spirituale e civile.

Al momento di recarsi a pigliar posto in Roma, laddove le memorie e le vestigia dell' antico Senato romano sono ancor vive, si ispiri il Senato alle virtù di quei grandi che nei momenti solenni avevano il senso delle cose necessarie, ora a salvare, ora a rendere grande ed illustre la patria; si ispiri a sentimenti nobili, scevri da piccole preoccupazioni, e bandisca dal suo animo pregiudizi che provengono da vecchie idee e da vecchie abitudini indegne di sopravvivere ai tempi già scomparsi del dispotismo.

Non esiti a scegliere tra i vincoli che nulla giovano, e la libertà; e quale libertà? quella della Chiesa, sovrainmente a tutte le altre. Scelga tra una legge seria, feconda di un' immensa trasformazione religiosa e civile, ed una legge pomposa, piena di vane parole, e vuota di qualunque effetto, scelga coll' accettare l'emendamento che vi è stato proposto, ed allora il compito nostro sarà finito, le promesse mantenute, la prima mano sarà porta alla Chiesa da noi che il dovevamo, dopo la cessazione alquanto violenta del dominio temporale.

Se a Cesare tornò quello che è di Cesare, si renda a Dio quel che è di Dio; da questo solo dipende la salute e l'avvenire dell' Italia ricostituita e ricomposta ad unità nazionale.

(Segni d'adesione.)

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Senatore De Gori ha la parola.

Senatore De Gori. Mi permetta l'onorevolissimo Signor Presidente che io rammenti come pochi momenti fa egli molto giustamente ha dichiarato che gli oratori, che intendevano difendere e quelli che intendevano combattere gli emendamenti proposti dall' Ufficio Centrale, avrebbero preso la parola alternativamente.

Ora, come l'onorevolissimo signor Presidente ha sott'occhio, essendo io uno dei segnatari degli emendamenti, non potrei prendere la parola certamente contro di essi, ond' è evidente che non è a me che spetta ora di parlare.

Presidente. La parola allora è al Senatore Conforti.

Senatore Audinot. Permetta, onorevole signor Presidente, io sono inserito prima, e parlo in merito.

Presidente. La parola è al Senatore Audinot.

Senatore Audinot. Il Senato non s'aspetterà certo da me, che io discuti giuridicamente la grave questione dell' *exequatur* e del *placet*, di fronte agli illustri giureconsulti che stanno in quest'Assemblea.

Dichiarerò soltanto il mio voto, desumendone le ragioni dal programma nazionale del 1861.

L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia colla citazione benevola che egli fece del mio nome pochi giorni or sono, mi ha imposto il dovere di fare al-

cune dichiarazioni intorno a quel memorabile programma, al quale io ebbi la parte che tutti sanno.

Io non intendo di fare commenti per uso di chicchessia; intendo solo di chiarire quali erano allora le mie convinzioni, e quali quelle d'oggi, che sono le medesime.

Io non chiamerò in campo le interessanti conversazioni, che necessariamente ho dovuto avere in quella memorabile circostanza col grande uomo di Stato di cui noi tutti dobbiamo oggi più che mai deplorare la perdita fatale. Quelle conversazioni stanno scolpite nella mia mente e nel mio cuore, e vi trovo e consiglio e conforto in quest'ultima fase della mia vita politica. Ma io non concederò mai a me stesso di qui riportarle come suggello d'autorità alla mia opinione privata.

Trattandosi di dichiarazioni, dovrò essere affermativo, procurerò di essere anche sobrio, chiaro, preciso.

Ciò posto, se il Senato me lo concede, parlerò del programma del 1861.

Il programma del 1861, quale apparisce dai voti dei due rami del Parlamento, comprendeva tre parti veramente sostanziali; altre minori, importanti sì, ma non necessarie.

Prima parte: la proclamazione di Roma Capitale; e con questa si voleva dichiarata l'unità d'Italia, come l'unico fondamento politico del nuovo Regno.

Parte seconda. La libertà della Chiesa nei suoi rapporti collo Stato, conseguita mediante la separazione della Chiesa dallo Stato, e ciò come conquista di progresso civile.

Terza parte. L'assicurazione del decoro e della indipendenza del Sommo Pontefice e dell'esercizio del suo ministero spirituale, specialmente nei suoi rapporti di autorità giurisdizionale con gli altri Stati cattolici di Europa; e anzitutto come una necessità politica inverso gli interessi morali (e qui dico interessi, non diritti), gli interessi morali delle popolazioni cattoliche degli altri Stati di Europa.

Per la prima parte, il programma del 1861 è un fatto legale, e ben tosto sarà un fatto compiuto.

Le dichiarazioni del 1861 si proponevano, proclamando Roma Capitale, per immediato fine di stabilire un unico programma nazionale nella questione politica, l'unità: Roma Capitale dell'Italia una; di attuare le gare delle principali città d'Italia, per l'onore di essere capitale; di combattere vittoriosamente, e questo non si sa abbastanza, la tendenza federaliste, le quali non erano in quel tempo scarse in Italia, e le pressioni che in quel senso venivano dall'estero, pressioni che non erano nè poche, nè poco minacciose.

Queste dichiarazioni, non dispiaccia agli onorevoli miei Colleghi che le chiamarono un concetto rettorico, furono un grande atto politico, di cui ottenemmo subito gli effetti immediati, mentre oggi ne veggiamo gli effetti finali.

Quelle dichiarazioni furono come lo scudo di bronzo, lo scudo impenetrabile contro cui si infransero e caddero a terra rotte le frecce lanciate contro la nostra unità.

Oggi l'annessione della provincia di Roma ed il trasferimento della Capitale in Roma, sono leggi dello Stato.

E ben tosto (non dubito che la legge del trasferimento sarà puntualmente adempiuta), e ben tosto la monarchia dei Plebisciti, insediandosi in quella terra promessa dell'italiano riscatto, in Roma, vi consacrerà colla sua presenza nella sua più alta espressione, l'unità nazionale; e la monarchia dei Plebisciti, in mezzo a tante delusioni e tante rovine, mostrerà al mondo come sappia adempiere ai proprii impegni.

E qui, o Signori, non posso continuare, senza dirvi che mi si agghiaccia il cuore se faccio un'ipotesi, cioè che il Governo del Re non avesse nella estate scorsa risoluto di sciogliere la questione romana.

Se nelle condizioni presenti d'Europa noi non fossimo possessori di Roma, sarebbero sopravvenuti (e Voi di leggieri lo comprendete) mali e pericoli alla nostra patria così gravi, a fronte dei quali i pericoli e gli attriti della fase presente della questione romana sono poca cosa.

E poichè la necessità mi ha fatto uscire dal silenzio nel quale sto da tanti anni volentieri racchiuso, non posso lasciar passare l'opportunità senza attestare lealmente la mia gratitudine al Governo del Re per la risoluzione presa nel settembre 1870.

Noi siamo in Roma capitale d'Italia, e non si torna più indietro. Prepariamoci ora a difendere virilmente l'opera nostra contro qualunque insidia ed attacco; poichè (se ne persuadano gli assenzienti e i dissenzienti pel modo con cui siamo andati a Roma), se per un ostacolo qualunque noi dovessimo arrestarci sul cammino di Roma, o arrearci da Roma, noi non torneremo più al 1870, ma a tempo più remoto. Una volta posti su quella china pericolosa, noi cadremmo presto nell'abisso del disfacimento dell'unità italiana; di quell'unità che è stata il sospiro di tante generazioni, e che alla nostra è toccato in sorte di poter raggiungere.

In quanto a me, ringrazio Iddio se ho potuto portare un granello d'arena al maestoso edificio dell'unità italiana! (*Sensazione.*)

La seconda parte del programma del 1861 riflette, o Signori, la libertà della Chiesa. Non richiamerò alla memoria gli sviluppi che furono dati a questo concetto nella memorabile discussione del 1861; ma vi dirò soltanto che a mio avviso sotto la formola, sovente abusata, di *libera Chiesa in libero Stato* si comprendono diversi concetti, diverse tendenze.

E sotto questa bandiera si raccolgono specialmente due schiere distinte per affetti e per fini.

Nella prima schiera stanno coloro che invocano la libertà della Chiesa quasi come privilegio di una

grande istituzione cosmopolita, preponderante, la vogliono riconosciuta con effetti speciali, col suo monarcato assoluto, colla sua gerarchia, col suo iure, coi suoi dogmi.

Io non appartengo a questa schiera.

Appartengo all'altra schiera, a quella di coloro che nella libertà della Chiesa cattolica veggono e propugnano la libertà di un'associazione religiosa che vive nel Regno, che per essa vogliono l'identica libertà che propugnano per tutte le altre associazioni religiose; a quella schiera la quale, invocando questa libertà dell'associazione cattolica, ne cerca e riconosce l'origine, le scaturigini nel diritto individuale, nella libertà di coscienza, nella libertà del pensiero, nella libertà di associazione.

Con questi criteri e con questi intendimenti (che in quanto a me erano quelli del 1861) attuati per tutto quanto è possibile nei rapporti della Chiesa collo Stato nell'interno del Regno, la libertà della Chiesa mi apparisce non una concessione, non un compromesso, ma un progresso civile.

Ora, col progetto che sta dinanzi a Voi si conseguono e la separazione della Chiesa dallo Stato, e la libertà di quella?

Rispondo coscienziosamente che no: si iniziano però; ed aggiungo che all'ora a cui siamo arrivati, male si potrebbe fare altrimenti; ma sta il fatto che colla legge, che abbiamo dinanzi ai nostri voti, per questa parte il programma del 1861 non ottiene il suo pieno adempimento.

Troppo larga tela di leggi e di disposizioni ci converrebbe tessere per attuare subito quei grandi concetti, colla conseguente totale trasformazione dei rapporti della Chiesa collo Stato; disposizioni e leggi che riflettono ad una vasta materia, cioè alla libertà in genere di tutte le associazioni religiose nello Stato, alla facoltà di possedere, e al modo di possedere dei singoli enti ecclesiastici, egualmente che di tutti i Corpi morali, e di tutte le manimorte, non che alle modificazioni a farsi alla nostra legge sull'insegnamento, in un senso di maggiore libertà per tutti. E sembrerebbe necessaria eziandio una legge transitoria intorno agli economati per togliere le ingerenze governative.

Tutte cose queste che non possono essere deliberate nella occasione presente della discussione della legge così detta delle guarentigie, e dirò quasi incidentalmente; necessarie però perchè questa grande opera venga condotta innanzi in modo armonico e conseguente.

Resta dunque estesa materia a studiare e preparare; e io confido che il Governo del Re, convinto di dover procedere innanzi nella via della separazione, saprà darvi opera per proporre in appresso al Parlamento progetti adeguati.

Portando a Roma la sede del Governo noi dobbiamo cercarvi la conciliazione; e dobbiamo cercarla coll'allargare i nostri ordini in modo che l'associazione cat-

tolica in quanto del Regno e colle leggi del Regno possa vivervi indipendente nella libertà comune.

In questo senso intendo possibile la conciliazione, ma non mai abbandonando, sulla via di Roma, anche una menoma parte degli acquisti conseguiti dal nostro procedimento liberale, cioè colla restrizione delle nostre leggi.

E nel frattanto per concludere sul mio voto intorno a questo articolo che è il più importante del Titolo 2^o, dico: che per coerenza al programma del 1861 e alle mie convinzioni dovrò accostarmi all'emendamento proposto dal Senatore Vigliani che vuole la totale soppressione dei *placet* e degli *exequatur*, emendamento che in questo incarna una parte di quel programma e che è più conforme alle dichiarazioni fatte in quelle memorabili discussioni.

Dirò pochissime cose sulla terza parte del programma del 1861: Assicurare la dignità, il decoro, l'indipendenza del Sommo Pontefice.

Quest'obbligo che ci siamo imposti nel programma del 1861, che abbiamo riconfermato in tante occasioni e nelle relazioni diplomatiche, racchiude, (in quanto costituisce dei privilegi,) una necessità politica che è evidente ad ognuno: necessità politica che fu anche riconosciuta in un documento poco noto, ma non privo di pregi; nella costituzione della Repubblica Romana del 1849.

Io vi leggo al Titolo dei principii fondamentali:

« Art. 7. Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.

« Art. 8. Il Capo della Chiesa cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale. »

A questa parte del nostro programma ha corrisposto il Titolo primo della presente legge, dal Senato testè discusso e approvato.

Fu approvato; e non mi è più lecito dirvi ora in qual parte io possa esser stato dissenziente e come io preferissi affermazioni generali alle particolarità pericolose.

E sebbene in Europa avremmo incontrata una soddisfazione più completa e avremmo incusso un maggior rispetto, mediante una più estesa esplicazione della libertà e della separazione della Chiesa dallo Stato, nella nostra legislazione interna, pure questa essendo materia che non ha attinenza speciale coi riguardi agli interessi morali dei cattolici, e colla libertà delle loro comunicazioni colla Santa Sede, per questa parte col primo Titolo di questa legge, abbiamo soddisfatto alle nostre promesse.

Signori, il programma del 1861 in quanto riguarda l'esistenza nazionale è compiuto:

Il potere temporale è caduto;

L'unità nazionale è fatta.

Andando a Roma, portiamovi pure collo spirito di progresso, anche sentimenti di moderazione, perchè la conciliazione non sia impossibile.

Accolgo e approvo le raccomandazioni dell'onorevole Ministro degli Esteri in questo senso. Ma mi af-

fretto anche a dire che, se colla saggezza dobbiamo allontanare per quanto sta in noi ogni ingerenza straniera negli affari nostri, in nessun caso dovremmo poi accettare una stipulazione diretta cogli altri Potentati onde ne venisse ai medesimi il diritto di immistione negli affari nostri.

Dopo tanti secoli l'indipendenza e l'unità d'Italia sono conseguite, e, vivaddio! non sarà per certo per farne mancipio d'un arbitrato di Potenze straniere!

(*Segni d'adesione.*)

Presidente. Il Senatore Marliani ha la parola.

Senatore Marliani. Signori Senatori.

Giorni sono emisi il mio giudizio sul complesso del presente schema di legge come esposizione di principii generali. Mi sono astenuto di prendere parte alla discussione dei singoli articoli, perchè l'importanza dei particolari scompare a chi non accetta il principio e perchè son persuaso, convinto, che questa legge non sarà mai attuata, e resterà lettera morta. Le ragioni sulle quali fondo la mia opinione, le ho già dette.

Faccio eccezione per questo articolo: è per me obbligo di coscienza di combattere in ogni circostanza, sia anche in modo accademico, il principio che lo informa.

Nessuno più di me, ha nell'animo scolpito, inveterato l'amore della libertà la più estesa. Ma non contribuirò mai a facilitare ai nemici del principio, per il quale ho combattuto tutta la mia vita, i mezzi di nuocerli.

Non rivolgerò mai contro di essi armi aggressive, ma di certo, non mi disfarò delle armi difensive; nessuno ha fatto maggiori sacrifici di me alla causa della libertà, principio vivificatore dell'esistenza dell'uomo.

Due volte vi ho giuocato la mia testa, ma nessuno ha più di me studiato e meditato l'istoria delle rivoluzioni, e così conosco perfettamente l'uso e l'abuso che si è fatto di questo gran principio. Ho sempre presente le ultime parole dell'eroica Madama Roland, in faccia al patibolo, sul quale era per salire: « O libertà, que de crimes on commet en ton nom! ». E nuova prova ne sono le scene orribili di cui Parigi è il teatro in questo momento, e ciò in nome della libertà, che non fu mai più scelleratamente oltraggiata.

Lascio ad altri l'entusiasmo per l'aforismo *libera Chiesa in libero Stato*, del quale non ho mai partecipato, malgrado la mia profonda ammirazione per il grand'uomo che lo emise. Nato in Spagna ed avendo preso dentro e fuori del Parlamento una parte molto attiva alle sue vicende politiche, ho veduto da vicino come la maggioranza del clero pratica l'uso della libertà, e perciò non sono facile a largirle i mezzi di distruggerla e renderla odiosa. Nel seguito del mio discorso tornerò su questo argomento.

Ma, senza cercare esempi in Ispagna, vedete come nella pacifica e sensata Germania è trattato il canonico Doellinger, per accertarvi che ovunque la maggioranza del clero cattolico professa la medesima intolleranza.

Scomunicato dall'arcivescovo di Monaco, il Capitolo di quella Diocesi ha approvato all'unanimità, meno una voce, quel provvedimento. Da un'altra parte, da ogni dove della Germania vengono indirizzi di felicitazione dei Municipi e delle Università allo scomunicato dal Capitolo di Monaco. Ecco un principio di guerra provocata dall'intolleranza del clero cattolico contro le opinioni del canonico Doellinger, che certo non ha provocato uno scisma.

La concessione che si fa in questo articolo, mi sembra così enorme, e zeppa d'inconvenienti, che ho voluto studiare la questione della nomina dei Vescovi piuttosto che nei nostri annali, nella storia delle due nazioni cattoliche, più specialmente prediletta della Santa Sede, come lo provano i loro titoli, la Cristianissima Francia e la Cattolica Spagna. Ed ho trovato le prove più autentiche che l'una e l'altra di queste due nazioni, l'ultima specialmente ove pure il clero ha avuto una sì grande, e spesso volte fatale influenza, ha opposto anche recentemente una resistenza invincibile alle esigenze della Santa Sede su questo punto.

La Spagna in questi ultimi tristi tempi della sua storia (1834) ha preferito rompere ogni relazione con Roma, anzichè cedere, una linea delle regie prerogative nazionali, precisamente sulla questione della investitura canonica dei Vescovi, e questa interruzione ha durato diciassette anni.

Ed in qual momento ha luogo questa concessione? Allorquando tutto ci fa dolorosamente presagire che le nostre relazioni col Vaticano saranno ogni giorno più difficili; quindi possiamo essere certi, perchè così lo vuole umana natura, che coll'indipendenza che la Santa Sede acquisterebbe, la scelta dei Vescovi ricadrebbe sui più ardenti propugnatori dell'infalibilità del Papa, che vuol dire, sui più spietati nemici dell'ordine politico nostro.

Che facoltà si riserva il Governo? quella di immettere o no il Vescovo legittimamente nominato nel godimento delle temporalità; mezzo eccellente per sollevare guai seri fra il Vescovo e la popolazione da una parte, e il Governo dall'altra.

Il primo avrà per sé le popolazioni che lo considereranno come martire spogliato.

La Santa Sede propagandista, ovunque può agire, col suo istinto invasore, ha con un'indomabile tenacità esteso il suo potere, usurpando, ove ha potuto, le attribuzioni regie che nella loro saggezza i Governi deboli, anche cedendo, non hanno mai voluto abdicare.

Una di queste prerogative è appunto la nomina dei Vescovi, considerandola come un'argine potente da opporre alla insaziabile ambizione del Pontificato Romano.

Volendo addurre alcuni esempi, sarò molto parco di particolari storici: le vicende dell'Episcopato nelle sue relazioni col potere laico, sono state così variate e complicate, che nella sua storia si trovano, con molta

facilità, il pro ed il contro, ad uso d'ogni oratore. Di queste orazioni se ne sono fatte altrove di così splendide, in sensi opposti, che, venendo io dopo discorsi così sapienti, mi limiterò fra tanti documenti che possiedo a leggervene due soli, che vi proveranno come sino dal 1688 la magistratura francese, e nel 1713 la magistratura spagnuola respingevano le pretese della Santa Sede, e sostenevano le regie prerogative.

La nomina dei Vescovi in Francia ha subito nel trascorso dei tempi, molti mutamenti. Ma la podestà regia fu per molti secoli preponderante. Un nome che nessun cattolico vorrà ricusare, Fénelon, ci dice, che colle leggi di Francia l'autorità del Re sul clero era tale, da essere, più che il Papa, capo della Chiesa. Questo stato di cose si conservò sino al secolo XVI. Leone X ottenne dal Re Francesco I il concordato del 1516 che fissò il modo di nominare i vescovi, che tuttora sussiste. Francesco I, chiamato davanti un Concilio composto per intero di creature del Papa, ebbe la debolezza di firmare quel concordato, per uscire dell'imbarazzo nel quale si era messo, colla solita sua leggerezza, e così fu il primo Re che in Francia introdusse di un modo permanente l'influenza del potere pontificale, il quale però ha scomunicato 42 sovrani di Francia.

Il primo ad abusare della facoltà concessa alla Santa Sede fu Innocenzo XI. Questo Papa, già nemico del Re Luigi XIV, si lasciò trasportare dalla sua ira sacerdotale quando nel 1682 apparvero le quattro proposizioni del Clero Gallicano redatte da Bossuet. Da quel punto egli negò le Bolle chieste per i Vescovi nominati dal Re. Questo stato di cose perdurando, il Procuratore Generale Talon, ne propose il rimedio, in una requisitoria celebre, la di cui energia ci starebbe bene. Eccone alcuni brani: « Il rifiuto del Papa non ha apparenza di ragione. Chi può immaginare che il Papa, il quale deve essere Simbolo di virtù e di santità, lasci il terzo delle Diocesi di Francia vacanti, perchè non vogliamo riconoscere la sua infalibilità? I fulmini del Vaticano sono fuochi fatui che se ne vanno in fumo, e non possono nuocere che a coloro che li lanciano. Il rifiuto che fa il Papa di dar le Bolle ai Vescovi nominati dal Re, cagiona un disordine serio, il quale esige un pronto ed efficace rimedio. Sarebbe di sommo vantaggio che tutti gli affari ecclesiastici fossero trattati nel Regno, invece di andare a Roma. Chi impedisce di seguire gli esempi fondati sull'eccellente ragione che il diritto che i fedeli avevano al principio di darsi un Capo, non potendo esercitarlo in massa, lo depongano nelle mani del Re, sopra il quale i sudditi si riposano, del Governo, dello Stato, del quale la Chiesa è la più nobile parte? Nei primi secoli della Monarchia, non si andava a Roma per questi casi: il Re nominava i Vescovi senza il menomo intervento del Papa; se oggi il Papa si nega a prestare il suo concorso alle nomine fatte dal Re, se ne può dedurre ch'egli si vuol

alleggerire di un peso che lo stanca; i Vescovi daranno l'imposizione delle mani a quegli che il Re avrà nominati. »

Così parlava nel 1688 un procuratore generale di Luigi XV Re cristianissimo.

Ora ricorderò in brevissime parole un solo fatto della lunga lotta di Napoleone I con Pio VII sopra questa medesima questione della nomina dei vescovi.

Nel 1809, stanco Napoleone, giunse, per finirlo, ad acconsentire, che le bolle fossero date senza che il suo nome vi fosse citato, e che fossero mandate al Consiglio di Stato ed al Ministro per i culti.

Il Cardinale Caprara fu scelto per questa negoziazione, considerato come il porporato più beneviso dal Papa; Caprara non ottenne che un rifiuto, in una lettera durissima di Pio VII, in data del 26 agosto 1809.

Vengo alla cattolica Spagna.

Nel 1713 il Consiglio di Castiglia incaricò il fiscale Generale Macanaz di presentare un lavoro che indicasse tutte le usurpazioni della Corte Romana sulle prerogative regie. Macanaz lo presentò il 19 febbraio. Era un lavoro completo. Mi limito a ricordare quanto disse relativamente all'istituzione canonica dei vescovi:

« Nel XII Concilio di Toledo fu stabilito che i vescovi fossero eletti dai Capitoli, nominati dal Re, approvati dall'arcivescovo di Toledo, e consacrati da tre vescovi, metodo seguito da S. Ferdinando (1200) e dai suoi successori, sino a che di recente, si è alterata questa regola. »

» Ora il Re nomina ed il Papa dà l'istituzione canonica, ma siccome Roma ha mancato a questo accordo negando le bolle ai vescovi nominati dal Re (Filippo V), dandole invece a quelli nominati dall'Arciduca, così propongo al Consiglio di emettere il voto al Re, di fare ritorno alle leggi primitive, tutelari delle regie prerogative nazionali: le riserve fatte fin oggi, in Spagna, non hanno avuto altro effetto che fare domandare dagli Arcivescovi il pallio a Roma; ma la loro conferma e consacrazione e quella dei Vescovi si facevano senza dipendere dalla Corte Romana. »

Vorrei, per rendere più caute le anime generose che voteranno questa emancipazione della Santa Sede, voto al quale vorrei potere associarmi, e lo farei di tutto cuore, che avessero come me, piena cognizione degli eccessi che si commettono oggi dal clero in Spagna, all'ombra della libertà senza limite, che concede l'attuale costituzione. Nella lotta recente delle elezioni si sono pubblicati manifesti incendiari, sfacciatamente firmati dai capi delle due fazioni clericale e socialista, contro la nuova dinastia, innalzata al trono dalle Cortes Costituenti prodotte dal suffragio universale.

Per farvi conoscere i pericoli di queste largizioni, non vi citerò che un solo fatto.

Nella città di Badajoz capitale dell'Estremadura,

come risultato della più mostruosa alleanza, si sono presentati alle elezioni, insieme candidati, il Cardinale Cuesta arcivescovo di Santiago, la seconda Basilica di Spagna, ed un individuo che nelle Cortes si è vantato di non credere a Dio, di non avere religione alcuna facendo professione di ateismo. Se questo fatto lo avessi letto come notizia di giornali, non mi sarei permesso di citarlo, ma è stato denunziato al Senato spagnolo, nella seduta dell'11 aprile ultimo, e da nessuno negato.

Nella seduta del 17 trattavasi dell'elezione di Navarra, un altro Senatore disse: « Non sono i Carlismi che abbiamo da combattere in Navarra; ma il clero che fanatizza le popolazioni. »

Nella seduta del 21, il Ministro dell'Interno disse queste parole: « Abbiate presente, Signori, che il Governo si è trovato in una posizione sconosciuta, perchè nelle recenti elezioni non vi è stata una lotta normale di partiti che aspirano al potere, rispettando ciò che esiste: in questa circostanza il Governo ha avuto contro di sé una turba composta di repubblicani, di carlisti, di scontenti, di indispettiti, tutti aiutati dal pergamo e dal confessionario, con minacce di diniego di sepoltura e perfino di battesimo. »

E noi nel 1871 vogliamo dare alla Santa Sede maggiori facilità di introdurre nel Regno una guerra della peggiore indole, cioè di conflitti religiosi, nei quali una popolazione ignorante e superstiziosa sarà contro il Governo? Noi aiuteremo a questo risultato, abbandonando l'intervento del potere civile; aprire noi stessi il varco a questi guai, mi fa l'effetto di un generale che spezzasse le armi dei suoi soldati il giorno prima di dar la battaglia.

L'Italia in questa circostanza dà splendide prove a tali del suo senno, da convincere l'Europa che i sentimenti religiosi hanno una salda e mirabile radice in Italia. L'Italia non ha dato, nelle sue legittime aspirazioni nazionali, il menomo segno d'irriverenza per il Pontefice.

Nel Parlamento in 33 giorni di discussioni non si è udita una parola irreligiosa; non si è dato alla luce un libro, un opuscolo, che predichi sentimenti anticattolici.

Non so che vi sia stato un giornale che abbia mancato incidentalmente al rispetto dovuto alla religione, e ai ministri dell'altare; sistematicamente, certo no. Signori, è sublime questo spettacolo di un popolo che il giorno della sua completa emancipazione, dopo lunghi anni di una doppia servitù, rimane fermo e riverente al vincolo religioso, e vuole con rispetto e dignitosa fermezza conservare del passato tutto ciò che è ottimo. La prima sua aspirazione è di conservare la santa religione degli avi, nella sua più pura integrità. Ma respinge con illibata convizione, ciò che il tempo l'esperienza e la sana filosofia, hanno dimostrato essere di danno alla religione e alla civiltà, il potere temporale ed i Sillabi.

Nel terminare il mio dire, mi permetterò di leg-

gervi e di raccomandare alle vostre meditazioni, perchè perfettamente appropriato al caso nostro, quanto testè diceva, nella Camera dei Deputati di Pesth, il Ministro dei Culti Pauler, intorno alla sorveglianza che il Governo non può cessare di esercire sulle varie confessioni religiose.

« Le questioni confessionali sono di grande importanza, tanto più a' nostri giorni in cui l'attenzione generale si tiene rivolta su questi argomenti. Per me la libertà religiosa è uno dei diritti più sacri e inalienabili dell'uomo; e un corollario naturale di questo diritto è anche l'amministrazione interna autonoma di ciascuna confessione religiosa. Noi vediamo già effettuata una tale istituzione presso i nostri fratelli protestanti e nel rito greco orientale; ed ora è iniziata l'autonomia dell'amministrazione interna per la Chiesa cattolica, la quale (se viene felicemente compiuta l'opera incominciata) inaugurerà una nuova era nella nostra storia della Chiesa. Con queste quistioni s'intrecciano molti e grandi interessi, non solo dal lato morale e religioso, ma anche dal lato patriottico.

» Il felice scioglimento di tali questioni esercita una notevole influenza anche sugli affari interni della patria e sul loro andamento, pei rapporti che le questioni religiose, specialmente tra noi, hanno con quelle di nazionalità.

» Ma nel tempo stesso che di buon grado riconosco l'indipendenza delle confessioni per quanto concerne i loro affari interni, e perciò sono ben lontano dal farmi propugnatore dell'antico sistema di pedagogica tutela, ritengo tuttavia come opportuno e pienamente giustificato il diritto di sorveglianza dello Stato su tutte le confessioni religiose, perchè appartenendo allo Stato la garantita effettuazione del diritto, gli spetta per ciò stesso l'obbligo di guarentire il diritto in ogni luogo, contro e in favore di ognuno, e quindi anche nei rapporti interconfessionali. Questo principio è per questa nostra patria tanto più valido in quanto che molte vi sono le confessioni religiose, le quali tutte partecipano ugualmente ai benefici della Costituzione e della libertà civile, dacchè specialmente la nostra legislazione, cessar facendo una secolare ingiustizia, proclamò anche l'uguaglianza civile degli israeliti.

» Si dia adunque ad ogni confessione religiosa quello che le è dovuto, ma si dia pure allo Stato quello che allo Stato si appartiene: ecco la mia dichiarazione. Il principio che mi guida è: per quanto concerne gli affari interni delle chiese, la libertà; per quanto spetta ai loro scambievoli rapporti, la civile uguaglianza; nei rapporti delle chiese collo Stato, il diritto e la legge.»

Partecipando pienamente dell'opinione del Ministro unghese, adottò in tutto i suoi principii.

Presidente. La parola è al Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Per una suprema ragione di Stato, per la fede dovuta ad una parola data in nome

d'Italia, il Senato ha già votato tutte quelle disposizioni di questa legge che hanno un'indole meramente politica.

Ho seguito in silenzio fin qui la discussione di tali disposizioni, poichè, essendo d'indole tutt'affatto politica, possono andare soggette alle condizioni mutabili dei tempi e degli eventi.

Ma giunti a questo punto, la legge stessa prende fin dal precedente articolo il vero e proprio carattere di legge sociale, ed è per questo che la sua importanza è strettamente collegata agli interessi vitali della Nazione, e le sue disposizioni vengono a prender posto fra i grandi principii del diritto pubblico italiano.

La completa libertà della Chiesa è dessa salutare?

La completa libertà della Chiesa è dessa opportuna?

Se tale fosse completamente il quesito, che in questo momento il Senato fosse chiamato a risolvere, io credo che sorgerebbe semplice e spontanea la risposta. La libertà è una: essa è inscindibile: e si compone di tre elementi, libertà di parola, libertà di scienza, libertà di coscienza, i quali si esplicano in tre forme, libertà di stampa, libertà d'insegnamento e libertà di culto.

Ove uno di tali elementi sia sconosciuto, ove una di tali espressioni sia negata, libertà più non è, ed invece di onorarne la splendida figura, se ne onora la larvata sua immagine.

Ma non è tale il quesito che in questo momento siete chiamati a risolvere. Di quanto concerne la libertà della Chiesa, della quale fu tanto ripetutamente e solennemente promesso dover fare seguito alla cessazione della sovranità temporale, non si contiene che una parte in questa serie di disposizioni legislative, come molto lucidamente vi disse la leale parola dell'onorevole Senatore Audinot.

Trattasi soltanto di risolvere una delle molte questioni che stanno involte nel vasto problema dell'assoluta separazione del potere civile dal potere ecclesiastico; trattasi soltanto della cessazione dell'ingerenza che il potere civile ebbe fin qui nell'elezione dei Ministri del Culto.

Ed in verità sembra che anche nell'iniziare questa parte della molte volte promessa separazione, il legislatore sia titubante, voglia e non voglia, conceda da una mano e ritiri dall'altra: nell'art. 15 si spoglia di una prerogativa che fin qui fu nelle sue mani, e nell'articolo susseguente cerca di ripigliarsela.

L'onorevole Senatore Siotto-Pintor, terminando ieri uno dei suoi discorsi, invocava *dell'aria pura, dell'aria pura*. Ed invero sembra anco a me che a questo punto occorra che l'aere sia purificato, che sia tolta la benda che copre la luce sorta nell'articolo precedente già dal Senato votato, che si dissipi quella caligine che involgerebbe omai tutto quanto il concetto di libertà che deve informare la presente legge.

Spogliarsi d'un diritto, lasciarne ad altri l'esercizio; ma conservare per sé il potere d'impedire l'esercizio del

diritto medesimo sembra a me lo stesso che dichiarare ad un minore, che esso ha raggiunto l'età della sua legale emancipazione, ma che gli atti suoi rimarranno tuttora sottoposti a tutela; ossia, mentre nel caso nostro si fa sembianza di assicurare ad un'associazione, che si dichiara libera, la vita ed il moto, si cerca di atrofizzare questa vita e questo moto, non essendovi cosa così esiziale per un'associazione qualunque, e più che mai per un'associazione religiosa, che prende le proprie ispirazioni dai più sacri ed intimi sentimenti dell'animo, quanto l'esser sotto l'influenza di un potere a lei estraneo, su di lei incompetente, e più che mai incompetente a giudicare tanto della sua disciplina, quanto del merito personale dei suoi ministri. Quale invasione più ardua può fare il potere civile?

Di fatti, se torniamo per un momento col pensiero alle prime origini di questa ingerenza, la quale adesso si confermerebbe in una forma alquanto nuova, e alquanto più dura di quella che non sia stata fin qui, troveremo che l'origine di questo diritto è l'ultimo vestigio di quel triste e doloroso amalgama che per tanti secoli ha inceppato il cammino della civiltà e lo sviluppo della libertà, dappoiché gl'imperatori bizantini, rassigurandosi di avere surrogato i Romani nella duplice dignità di *imperator et pontifex*, si credevano attribuito il potera di governare il mondo, non solo agli effetti dell'ordine civile, ma anche a quelli dell'ordine religioso, partecipando ai Concilii, ai canoni: è triste eredità che poi, all'epoca degl'imperatori germanici, fu causa di quelle lunghe lotte tra il Papato e l'Impero, le quali, mi piace di ricordarlo, hanno cessata la loro ragione di essere in questo nostro suolo italiano, quando sulle ruine del mondo romano, accumulatesi le ruine del mondo barbarico, tra la polvere di tante ruine sorgeva inaspettata, e benedetta da un mio concittadino, da Alessandro III, la Croce delle città lombarde, e intorno a quella croce germogliava la novella libertà dei Comuni italiani. (*Sensazione.*)

Contro una sincera e leale emancipazione dell'autorità ecclesiastica dalla civile, contro questa vera e sincera applicazione del principio d'indipendenza fra i due poteri, contro questa conseguenza logica del concetto costitutivo della legge, io credo che non potrebbe dedursi che un solo perentorio e categorico argomento, quello cioè: che la libertà essendo ottima cosa, che il potere avendo la forza, conviene al potere di tenersi questo prezioso dono per sè, e non lasciare che altri ne goda.

Mi conforta in questa affermazione una sentenza di uno dei nostri Colleghi molto di me più autorevole e le di cui parole sono sempre tanto gradite al Senato. In uno scritto tanto dotto, quanto liberale, che l'onorevole mio amico Senatore Scialoja pubblicava non è gran tempo, leggo queste festuali parole:

« La libertà non è un comodino, è un principio: se credete che sia falso, combattetelo; se credete che sia vero, applauditelo, e siate certi che frutterà bene. »

Ma la negazione del principio di libertà sarebbe inutile combatterla qui, perchè in Senato nessuno lo pensa e lo impugna. Lo stesso Ministro di Grazia e Giustizia nelle sue dotte parole rendeva omaggio al principio, al principio stesso si mostrava proclive, e soltanto, se io non ho male inteso, ne faceva quistione di opportunità di tempo e di modo di applicazione.

Per combattere adunque l'applicazione semplice e piana sotto questo rapporto della separazione dei due poteri, e della libertà della Chiesa, tale e quale essa è proposta negli emendamenti in nome proprio e di diversi Colleghi redati dall'onorevole Vigliani, ed ai quali egli conferisce l'autorità del suo nome, bisogna ricorrere non già ad argomenti assoluti e complessi, ma ad argomenti secondari, riflettenti, piuttosto che la sostanza della cosa, il tempo ed il modo della sua adozione.

Dicesi che il clero non essendo in genere delle nostre leggi fautore, delle nostre istituzioni civili difensore, e neppure amico dell'indipendenza e dell'unità d'Italia, occorre tenerlo ed averlo sott'occhio, conoscere ed approvare gli individui chiamati ai più delicati ed importanti uffici.

Prima di tutto, confesso il vero, io non so conciliare il timore di siffatto pericolo colla fiducia in siffatto rimedio.

Se realmente un'ingerenza del potere civile nella scelta degli ecclesiastici incaricati della cura delle anime, fosse un preservativo contro le ostilità del clero, io mi domando: ma questo clero che si ritiene ostile, è pure il risultato dei concordati, esercita le sue funzioni in virtù degli *exequatur*, è in conseguenza delle leggi giurisdizionali che esercita le sue funzioni.

Se mi spingo alquanto all'infuori del nostro paese e riguardo in seno di quelle nazioni che l'onorevole mio amico Senatore Mariani adduceva testè ad esempio in siffatta questione, io dovrei trepidare di un clero che potesse divenire amico delle istituzioni vigenti, quanto il clero spagnuolo e francese sono stati amici e difensori di dinastie, di governi, che nell'uno e nell'altro paese hanno dovuto scomparire: io credo, o Signori, che per togliere la contrarietà del clero siavi qualche espediente più semplice e più sicuro degli *exequatur*, e sia il mantenere scrupolosamente gli impegni assunti colla santità della legge verso di lui, sia il toglierlo dall'inopia dell'oggi e dall'incertezza del domani, sia il dargli quello che gli spetta, ciò che gli è stato promesso, sia pure più o meno, ma darglielo puntualmente e lasciarglielo godere in pace.

Certo non può, nè deve lo Stato abbandonare la tutela che legittimamente gli spetta come rappresentante del laicato, come successore dei fondatori dei patrimoni ecclesiastici, sulla conservazione, sulla integrità, sulla destinazione dei beni; ma al di là di questo, lo Stato ingerendosi si espone al doppio inconveniente, di assumere volontariamente, deliberata-

mente, tutta l'odiosità della preferenza, tutta l'odiosità del rifiuto.

Bel modo invero di rendersi amaro un cetolo! E lo stesso onorevole Senatore Musio, il quale in questa discussione si faceva l'eco autorizzata di una scuola di giuristi, dalla quale probabilmente egli mosse i primi passi del suo illustre cammino, l'onorevole Senatore Musio, se io mal non ho inteso, non spingeva la sua opinione fino a volere che il potere civile si ingerisse nella elezione dei ministri del culto, che anzi, se io ben lo ricordo, egli combatteva tale immissione, con vivace frase dicendo, che erano i Principi, i quali, avendo preteso di farla da Papi, avevano insegnato ai Papi a volerla fare da Principi.

Dicesi poi che la Chiesa, forte della libertà, imballanzita da quel vigore da quella energia, di cui la libertà è madre, possa assumere una influenza tale che minacci, o peggio, che corrompa le istituzioni nazionali. Sembrava che preoccupato di questo timore fosse l'onorevole Senatore di Villamarina, quando con frase nobilmente fremente, avvertiva il Senato dicendo: *batiate che per effetto delle garanzie date alla Chiesa, l'Italia non debba poi garantire se stessa.*

A me duole di aver sentito esprimere questo timore dalla voce patriottica dell'onorevole di Villamarina.

Sarebbe in verità la più grave accusa che si potesse fare ai nostri ordini civili, il temere che possano essere minacciati o corrotti da un'influenza qualunque.

Noi dobbiamo lasciar vivere intorno a noi ogni onesta istituzione, ogni onesta associazione; dobbiamo anzi accettare la benefica e salutare concorrenza della sapienza e della virtù. Noi dobbiamo far sì che di tutti gli ordinamenti, il pubblico ordinamento sia il più fecondo di bene.

Io ho sentito in quel momento di aver più fede nelle istituzioni nazionali figlie della libertà ed informate della sua aura benefica: io invece ho fiducia che le istituzioni nostre, poste a contatto di qualunque altra, anziché dar luogo a che le altre infiltrino in esse il vizio e la corruzione, possano esse essere capaci di espandere la vita e la prosperità in tutte quelle che loro stanno intorno.

Finalmente si osserva che il potere civile, in principio generico ed astratto, può e deve cessare dall'immediarsi nelle nomine dei beneficiati, ma che ciò non potrà farsi se non chiamando contemporaneamente il laicato a partecipare a quelle nomine: che lo Stato cioè, si spogli di questo diritto purchè lo restituisca al suo naturale e legittimo primitivo possessore, inquantochè ogni giurisdizione che possiedono gli Stati moderni in questa materia, è l'eredità di antichi diritti popolari. Io non esito a dichiarare che quando un mio nobile amico, il quale è ad un tempo il capo del Comune e il deputato di Firenze, con lodevole ardire ha preso l'iniziativa nell'altra Camera di completare in questa parte la legge, io modestamente dalla

mia oscurità l'ho applaudito, e l'ho seguito con i miei voti.

Per altro, parlando innanzi a voi da questa tribuna, non posso disconoscere le gravissime considerazioni per le quali quella proposta, sebbene emanata da deputati rispettabilissimi, sebbene fosse favorita dalla pubblica opinione, non incontrasse il desiderato successo.

Qui non dobbiamo occuparci del diritto costituendo della società cattolica: la Chiesa ha da molti secoli, e molto voluminoso già costituito il proprio diritto, nel quale, noi legislatori e non canonisti, noi Senato e non Concilio, siamo completamente incompetenti a intrometterci.

Dunque il potere legislativo, anco proponendosi come suo ultimo obbiettivo una riforma salutare di quella associazione, una riforma rispondente ai suoi principii e alla sua antica organizzazione, se volesse esercitare la sua influenza anche in questo senso, io credo che in verità correrebbe grandissimi rischi, i quali non riuscirebbero nè a decoro del potere legislativo, nè al conseguimento del suo scopo. Leggi siffatte, prima di tutto getterebbero l'allarme in quell'autorità per la convivenza colla quale la legge stessa è preordinata.

Ma di più getterebbero la perturbazione in quella stessa associazione, la quale riceverebbe siffatti provvedimenti come cosa inusitata e non prevista. Ricordiamo che Napoleone I, il quale se non era un giureconsulto aveva però l'istinto della legislazione, diceva: *Les habitudes d'un peuple sont une partie de la justice.*

E quando i provvedimenti legislativi fatti dal Parlamento fossero rifiutati, o fossero negletti, che faremmo noi?

Li imporremo colla forza? Li sottoporremo alla sanzione penale? Entreremo noi ad imporre alla associazione cattolica una riforma qualunque, nelle sue discipline, nel suo organismo, per forza?

Spogliamoci francamente di quella giurisdizione che si crede non esser nostra, e non è.

Ci sono due sistemi; l'uno e l'altro possono essere propugnati; ma l'uno e l'altro, bisogna che siano coerenti e logici.

Vi è il sistema della giurisdizione del potere civile nella collazione dei beneficii.

Questo è il sistema adottato dall'altra Camera, la quale ha ammesso il principio di libertà, ma di fatto ha conservato la giurisdizione intieramente. Vi è il sistema della franca, sincera accettazione ed esplicazione della libertà, ed è quello dell'emendamento da noi proposto.

Accordare al potere ecclesiastico la nomina dei beneficiati, e riservarsi il potere d'impedire ai nominati l'esercizio delle loro funzioni, me lo perdonino i sapientissimi membri dell'Ufficio Centrale, ma è una via di mezzo, la quale ha l'inconveniente di tutti due i sistemi, e non ha i vantaggi che sotto un certo punto di vista, che non è il mio, possono supporre nel primo.

Segretario degli emendamenti che portano il nome dell'onorevole mio collega ed amico Vigliani, io non posso dimenticarmi di essere nato e cresciuto all'ombra di quelle istituzioni, adottate nel mio paese da Pietro Leopoldo I pei consigli del Rucellai, del Serri-stori e del Tavanti.

Nessuna meraviglia mi fa per conseguenza come in questo Consesso vi siano taluni, e forse molti, i quali memori e affezionati a quell'ordine giurisdizionale, possono negare la loro approvazione alle nostre proposte.

Mi conforta però il pensiero che tutte le volte che nell'ordine morale o nell'ordine fisico una forza nuova comparisce a modificare profondamente l'ordine preesistente, questa forza nuova, vapore o idea che sia, trova sempre autorevoli, numerosi e potenti contraddittori.

Fulton fu deriso da Napoleone I; e pur la locomotiva è adesso il veicolo più potente dell'affratellamento e dell'incivilimento dei popoli.

Marat condannava il libero esercizio delle professioni, e adesso non si discutono neppure certi principii

economici di libertà, che stabiliscono tutto quanto un ordine di provvedimenti.

La libertà è come il sole che al suo comparire sull'orizzonte illumina le cime dei monti e dei colli, e poi a poco a poco va a diffondere nelle valli più remote ed oscure la sua luce secondatrice.

L'onorevole Mamiani Relatore dell'Ufficio Centrale pronunciava queste parole.

« Non è discussione di principii, ma semplicemente discussione di pratica e di applicazione. »

Io mi conforto della doppia dichiarazione dell'onorevole Ministro e del Relatore, e mi convinco che nel principio di libertà non possono esserci discrepanze fra noi. Aspetto tranquillo il voto del Senato, ancorchè mi lasci nel minor numero; perchè sento che di fronte a questa grande verità dell'immane trionfo della libertà, tra noi non ci possono essere nè vincitori nè vinti. *(Vivi segni d'approvazione. - Molti Senatori si recano a stringere la mano all'oratore.)*

Presidente. Domani alle ore due seduta pubblica per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 29 APRILE 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — *Omaggi* — *Cenno d'un'interpellanza del Senatore Riboty al Ministro della Marina* — *Nomina della Commissione pel Codice Sanitario* — *Seguito della discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le relazioni dello Stato colla Chiesa* — *Discorsi del Senatore Conforti in favore dell'art. 16 e del Senatore Vigliani contro* — *Sospensione della seduta* — *Ripresa della seduta* — *Proposta di tener seduta domani approvata* — *Domanda d'interpellanza al Ministro della Marina del Senatore Riboty* — *Seguito del discorso del Senatore Vigliani* — *Osservazione del Senatore Capponi sull'art. 16.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Non è presente alcun Ministro, e poco stante intervengono il Presidente del Consiglio, i Ministri dell'Istruzione Pubblica, di Grazia e Giustizia e degli Esteri.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Udine, della *Relazione della Commissione sulla circoscrizione giudiziaria in quelle provincie.*

Il signor Carlo Lozzi, d'un suo libro intitolato *La questione pontificia delineata nella vita e nelle opere di Eusebio Reali.*

Il Dottor Biagio Miraglia d'un suo scritto per titolo: *La legge e la follia ragionante, Considerazioni medico-legali.*

Presidente. Non essendo presente il sig. Ministro della Marina, si attenderà il suo intervento per comunicargli l'annunzio che il Senatore Riboty presentò alla Presidenza per un'interpellanza sopra l'ordinamento della marina militare.

La Presidenza aveva ricevuto l'incarico dal Senato della nomina di una Commissione per il progetto di Codice Sanitario.

Questa Commissione venne quindi composta dei Senatori Burci, Cipriani, Poggi, Des-Ambrois, Lauzi, Magliani, Tommasi, Astengo ed Errante.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LE GUARENTIGIE DELLE PREROGATIVE DEL SOMMO PONTEFICE E DELLA SANTA SEDE, E PER LE RELAZIONI DELLO STATO CON LA CHIESA.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato con la Chiesa.

Ieri incominciò la discussione sugli emendamenti all'articolo 16.

L'onorevole Senatore Conforti ha la parola.

Senatore Conforti. Signori Senatori.

Dopo dieci anni di ansiosa aspettazione finalmente siamo a Roma. I più potenti ed equi motivi giustificavano il voto e la impazienza degli Italiani. Il diritto nazionale, il bisogno della sicurezza, della calma e della pace d'Italia lo imponevano. Alcuni biasimarono il modo onde il Governo aperse le porte di Roma; ma quanti tentativi di conciliare non vennero fatti inutilmente nel corso di dieci anni per riuscire ad un *modus vivendi*, per riuscire ad una conciliazione!

Un diplomatico di grande Potenza, incaricato di tentare una conciliazione, pose al Cardinale Antonelli la seguente quistione:

Dobbiamo noi nutrire la speranza di vedere la Santa Sede acconciarsi, tenendo conto dei fatti compiuti, allo studio di un componimento che assicuri al Sommo Pontefice condizioni permanenti di dignità, sicurezza ed indipendenza necessaria all'esercizio del suo potere?

Dietro la risposta del Cardinale Antonelli e dello stesso Pontefice il diplomatico rispondeva al suo governo dicendo: « con rammarico debbo dichiarare che non vi ha alcuna speranza di conciliazione. »

Il Barone Ricasoli, che dopo il Conte di Cavour tentava in tutti i modi di riuscire ad una conciliazione, vi era spinto non solo per l'unità, ma altresì per la sicurezza e tranquillità d'Italia. »

Infatti, o Signori, il nostro Ministro degli Affari Esteri in una Nota alle Potenze si esprimeva ne seguenti termini:

« Ciò che la civiltà e l'umanità del secolo non possono tollerare è che l'opere di sangue del brigantaggio nelle provincie meridionali si preparano nella sede e nel centro della cattolicità con la connivenza non solo, ma col favore dei ministri, che rappresentano in terra il Dio della mansuetudine e della pace. Le coscienze, veramente religiose, sono indignate dell'a

buso, che per fini meramente temporali, si fa delle cose sacre, le coscienze timorose sono gravemente perturbate, vedendo crescere la discordanza tra i precetti del Vangelo e gli atti di chi deve interpretarlo ed insegnarlo. Roma, procedendo nella via in cui si è messa, pone in repentaglio gli interessi religiosi, e non salva i mondani. »

Per la qual cosa è manifesto che a Roma, a prescindere dal diritto nazionale, ci condusse il bisogno della pace, della tranquillità e della sicurezza d'Italia.

Appena entrato in Roma, il Governo Italiano diede opera a garantire l'indipendenza del Pontefice e la libertà della Chiesa, e presentò alla Camera dei Deputati il progetto di legge, che si discute in Senato.

Il primo Titolo ha incontrato nel Senato poca difficoltà a farsi accettare, salvo lievi modificazioni che, io non esito a dichiarare, hanno migliorato il progetto approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il secondo Titolo, che riguarda, propriamente parlando, la libertà della Chiesa, incontra maggiori difficoltà e maggiori opposizioni.

L'articolo 16, che ora si sta discutendo, può dirsi il cavallo di battaglia.

Nella discussione generale fu esaurito tutto l'arsenale degli argomenti contro il dettato di quest'articolo, e nella discussione speciale è stato strenuamente combattuto dall'onorevole Poggi e dall'onorevole De Gori.

I nostri avversari si fanno belli di una parola, che ha fatto il giro del mondo, di una parola simpatica e quasi direi religiosa, della parola di libertà. Questa parola tanto usata ed abusata e nel cui nome si commisero tanti delitti, bisogna intenderla bene e circoscriverne i confini. La libertà della Chiesa, secondo i nostri avversari, consiste in ciò, che lo Stato abdichi in favore della Chiesa e rinunci a tutti i diritti storici, a tutte le cautele, a tutte le difese necessarie ed utili alla sua libertà ed alla sua sicurezza. Io non intendo la libertà in questa guisa. Costesta non è libertà, ma abbandono, rilassatezza, arbitrio.

Noi abbiamo due autorità, l'autorità dello Stato e l'autorità della Chiesa.

La libertà di entrambe bisogna ordinarla in guisa, che l'una non possa nuocere all'altra; bisogna che entrambe queste libertà della Chiesa e dello Stato possano coesistere pel bene comune.

Quando si perda di vista codesto concetto, qualunque istituzione, per liberale che sia, diventa dispotica.

Gli avversari, a sostenere la sconfinata libertà della Chiesa, citarono il Conte di Cavour. Se il Conte di Cavour risorgesse, la vita di Matusalem non gli basterebbe per rispondere ai fatti personali, tante volte è stato a diritto ed a rovescio citato nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento.

La formola *libera Chiesa in libero Stato* e le sue

parole di volere concedere alla Chiesa libertà sulle più larghe basi sono concetti astratti, concetti vaghi, generali, de' quali si potevano stabilire i limiti quando si trattava di attuarla. La libertà di qualsiasi istituzione non è un mare senza fondo, un cavallo senza freno, essa ha le sue larghezze ed i suoi freni. Senza di ciò essa sarebbe anarchia. Le più liberali costituzioni politiche hanno le loro limitazioni, i loro controlli.

Non pertanto, o Signori, io non meraviglio che alcuni onorevoli Senatori abbiano citato il Conte di Cavour per sostenere la sconfinata libertà della Chiesa, ma meraviglio però che l'abbia citato nel suo splendido discorso l'onorevole Menabrea, dopo che l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia nel suo dotto discorso manifestò le idee concrete del Conte di Cavour.

Io odio, o Signori, le ripetizioni; ma poichè veggio che non ostante il discorso dell'onorevole Ministro, il Conte di Cavour è stato ancora citato a sostegno della sconfinata libertà della Chiesa, permettetemi, o Signori, che io brevemente ristabilisca i termini della questione. Spero così d'impedire che su questo argomento si seguiti a turbare la pace del sepolcro di quell'eminente uomo di Stato.

Il Capitolato definitivo del Conte di Cavour relativo all'articolo 16 che stiamo discutendo, è così concepito:

« Art. 5. La nomina dei vescovi sarà fatta con un sistema elettivo nei modi da combinarsi. Lo Stato rinuncia a qualunque diritto su tale materia, tranne un *вето* in casi gravi. Per la prima volta però la nomina alle sedi vacanti si farà di concerto fra il Re ed il Sommo Pontefice. »

Ciò non basta.

Nell'articolo 7 di questo Capitolato è detto così:

« Ogni legge, concordato, consuetudine o privilegio dello Stato o della Chiesa contrarii ai principii sopra fissati s'intendono aboliti. »

« 8. Nota. — Questo articolo dovrà esprimere come il Sommo Pontefice rinunzi al potere temporale e riconosca per quanto lo riguarda il Regno d'Italia. La forma da darsi a tale articolo e la sua precisa redazione sono da combinarsi. Ma il concetto vuole essere espresso, essendo la rinuncia al dominio temporale il corrispettivo di tutte le concessioni che si fanno nella parte spirituale. »

Ora, o Signori, se si pongano a riscontro le condizioni richieste dal Conte di Cavour con quelle che si ritrovano nell'articolo 16 della presente legge, si veda che questo articolo è molto più largo a favore della Chiesa di quello che è l'articolo 5 del Capitolato del Conte di Cavour.

Nell'articolo 16 del presente progetto di legge non vi è alcuna ingerenza preventiva, ma unicamente in casi certamente straordinari il *вето*.

Nel Capitolato del Conte di Cavour havvi la condizione dell'elettorato, il *вето* in casi straordinari, le

prime nomine di concerto tra il Re ed il Pontefice, e per soprappiù, per le concessioni che si ritrovano nel capitolato, la rinunzia espressa del Sommo Pontefice al dominio temporale come corrispettivo.

Io ripeto, spero che il Conte di Cavour in questa materia non sarà più citato dagli avversari. Debbo però in questa occasione rendere giustizia all'onorevole Poggi, il quale, dopo il discorso dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, si astenne dall'evocare dal sepolcro il Conte di Cavour in sostegno della sconfinata libertà della Chiesa.

Un altro argomento si desume dagli avversari in favore della sconfinata libertà della Chiesa da ciò, che questa legge che stiamo discutendo farebbe una triste impressione sulle Potenze cattoliche.

Io non so perchè gli onorevoli Senatori avversarii, tra i quali l'onorevole Senatore Poggi, si sieno incafoniti a farsi forti di questo argomento.

Io dichiaro e sostengo per l'opposto che l'abbandono di diritti del Re e dello Stato nella materia ecclesiastica a favore della Chiesa faccia cattiva impressione sulla potenze cattoliche; la dimostrazione è evidente.

Le Potenze cattoliche conservano gelosamente e difendono tutto il bagaglio dei *placet* degli *exequatur*, degli appelli *ab abusu*.

In Baviera, nella cattolica Baviera, il Ministro Bray non ha voluto permettere la pubblicazione del dogma dell'infallibilità, come quello ch'è contrario alla costituzione dello Stato.

Il Ministro d'Austria, interpellato su questo soggetto, dichiarò con applausi dell'assemblea, che egli avrebbe gelosamente custodito il *placet regio* di Maria Teresa.

A Stoccarda il Governo contro il dogma della infallibilità protestò solennemente.

Permettetemi, o Signori, che io vi racconti un aneddoto importantissimo su questo soggetto.

Un illustre patriota italiano, che ha reso grandi e disinteressati servigi al paese, fu incaricato di una missione presso il Governo di una grande Potenza, affine di agevolare la soluzione della questione romana. L'illustre patriota, ad indurre il Ministro straniero ad agevolare la soluzione della questione romana, disse: — l'Italia, in compenso di Roma, darà la libertà alla Chiesa. — Sapete voi quale fu la risposta di quel Ministro? Quel Ministro disse: — le concessioni che voi fate alla Chiesa sono contagiose, ci porrebbero in imbarazzo, noi non vogliamo abbandonare le nostre libertà gallicane.

Ecco a che si riduce l'argomento degli onorevoli Senatori avversarii.

Invano poi si cita l'esempio del Belgio ove il clero è salarista, e quindi il sacerdote è un impiegato dello Stato. L'onorevole Menabrea diceva che ora i clericali nel Belgio sono al potere, e non pertanto la libertà non corre alcun pericolo, e dicea bene. Ma l'onorevole Menabrea sa che la rivoluzione del 1830 nel Belgio fu

fatta principalmente dai clericali i quali amano l'indipendenza della patria e non amoreggiano con lo straniero. Ma in Italia, nel Vaticano ove domina la Compagnia di Gesù si cospira contro l'indipendenza d'Italia. Signori, quello che con questa legge noi concediamo alla Chiesa, noi vogliamo mantenerlo, scrupolosamente mantenerlo, noi non vogliamo prepararci un pentimento

Le libertà sono belle e buone, ma hanno ancora i loro pericoli che bisogna antivenire. Badate, o Signori, che la nostra costituzione politica dichiara la libertà della persona, la libertà della stampa.

Ebbene, non sono stati talora costretti il Governo ed il Parlamento a sospendere la compiuta libertà della stampa con le leggi del 1859 e del 1866, e le pubbliche libertà per causa del brigantaggio con la legge Pica; ed ora il Governo, atteso la mancanza di sicurezza in qualche provincia, non è stato costretto di presentare un progetto di legge eccezionale?

Eppure, o Signori, la costituzione dello Stato contiene tutte le condizioni per reprimere le violazioni della legge.

Concedendo una sconfinata libertà alla Chiesa vogliamo noi metterci nel rischio di ritirarla o restringerla? No, o Signori. Quello che concediamo, noi vogliamo mantenerlo, vogliamo, quando che sia, allargarlo.

Non crediate, o Signori, che io abbia prevenzione contro il clero in generale. Oibò; conosco molti martiri nel clero minore ed alcune nobili vittime nell'alto clero, e io non posso rammentare senza compianto, che il mio illustre antenato Francesco Conforti ecclesiastico, anzi teologo, per causa di pubblica libertà venne nel 1799 impiccato in piazza di Mercato in Napoli, insieme con Cirillo e Mario Pagano.

Posso io avere prevenzione contro il clero minore che tante prove diede de' suoi sentimenti patriottici? Basti il dire, che pochi anni addietro ottomila cinquecento ecclesiastici firmarono una supplica al Pontefice, affinchè rinunziasse al potere temporale.

Ma la Curia Romana, o Signori, è animata da sentimenti benevoli verso l'Italia? La Curia Romana è retta dalla Compagnia di Gesù, i cui sentimenti sono noti.

Essa sospira ardentemente il disfacimento d'Italia, ed invoca contro di essa la crociata. Permettetemi che io vi legga un brano di un recente opuscolo del Padre Curci, il quale si esprime così:

« Tutto annunzia che la Francia addottrinata nella scuola e ritemprata nel crogiuolo della sventura vorrà scuotere il giogo delle rivoluzioni, che da presso un secolo la stanno opprimendo, conducendola a quel ludibrio d'impero mezzo bizantino, dal quale fu condotta all'orlo dell'estrema rovina. Ma le nazioni non finiscono, perchè Iddio le fece sanabili. Ora la Francia riavutasi e rifatta, come si spera, cristiana, non dovrà cercare molto per trovare un'impresa veramente degna di Lei. Iddio gliel'ha preparata tutta al suo scopo, non tanto perchè possa invocare l'infedeltà, l'oltraggio

e la sconoscenza, onde la rimeritò chi tutto doveva a lei, quanto perchè pigli il glorioso suo posto alla testa delle nazioni cattoliche, cominciando dal regolare i conti coi baldanzosi conculcatori de' diritti conferiti già alla Chiesa da Pipino e da Carlo Magno. »

Vero sacerdote del Vangelo è il Gesuita che così scrive! Egli impreca all'Italia e le bandisce una crociata contro e desidera vederla lacerata, saccheggiata, coperta di sangue e di rovine.

Ma sappia l'untuoso Gesuita, che se un pugno di bravi male armati potè per molti mesi, nel 1819, far testa ad un esercito agguerrito, ora che l'Italia è fatta la non sarà impunemente assalita.

Ma, o Signori, il *veto* in casi straordinari opposto alle nomine ecclesiastiche, giusta l'art. 16. è necessario per la concordia della Chiesa e dello Stato, e non è difficile addimostrarlo.

Il Valther, autore del *Manuale del diritto ecclesiastico*, scrittore ortodosso, anzi cattolico più del Papa, si esprime ne' seguenti termini:

« Perchè la concordia tra la Chiesa e lo Stato dipende in gran parte dalla personalità degli impiegati, così è dell'interesse di ambedue le potestà lo accordare al Governo il diritto di escludere dall'elezione a superiori ecclesiastici le persone, che sono ad esso particolarmente esose. »

Infatti, o Signori, ove il Pontefice nomini ad un vescovato od arcivescovato un nemico scoperto d'Italia e del Re, possono seguire gravi perturbazioni e commozioni di popolo. Infatti spesso è avvenuto che vescovi ed arcivescovi ligi alle passate polizie, furono cacciati dalle loro sedi a furia di popolo, ed il governo dovette adoperare la forza pubblica per proteggerli. Io medesimo nel 1860, come Ministro dell'Interno durante la Dittatura, doveti allontanare vari arcivescovi e vescovi, affine di liberarli da gravi pericoli.

Signori: Guglielmo Schlegel disse, che lo spettacolo più bello che possa offrirci il cielo, è l'amore di una madre e la innocenza di una vergine; ed io dico, che lo spettacolo più bello che possa offrirci il cielo si è quello di un sacerdote secondo il dettame del Vangelo, un sacerdote che come il suo divino Maestro, sia esempio di carità, di amore e di fede. Qualche raro esempio di un tal sacerdote si è visto ancora nell'alto clero, ed io non posso rimanermi dall'onorare la memoria del Cardinale Cosenza, arcivescovo di Capua, il quale adoperava la sua vistosissima rendita di lire centoquaranta mila in opere di beneficenza e di carità e nell'abbellire il tempio del Signore, e non spendeva pel suo mantenimento che qualche lira al giorno.

La popolazione l'adorò quand'era in vita, ed in morte ne fece altissimo compianto. La sua memoria vive nel cuore di tutti coloro che lo conobbero.

Infine, o Signori, con questa legge e specialmente col suo articolo sedicesimo relativo all'*exequatur*, l'Ita-

lia ha ella detto l'ultima parola intorno alle relazioni tra lo Stato e la Chiesa? O.ò. L'Italia non ha detto l'ultima parola. Ella potrà, quando che sia, concedere alla Chiesa maggiori larghezze. Per ora approviamo le concessioni che si trovano nella legge.

Per concedere alla Chiesa quella sconfinata libertà che richiedono i nostri avversari, aspettiamo tempi più calmi, aspettiamo che le passioni iraconde, che ora fervono nel Vaticano, siano alquanto sbollite, aspettiamo che la Curia romana cessi d'imprecare all'Italia, aspettiamo che svanisca in lei non solo la speranza, ma fin la lusinga del ristauro; aspettiamo ch'ella si mostri meno avida de' beni mondani e più sollecita de' beni del Cielo. (*Vivi segni di approvazione.*)

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani. (*Movimenti d'attenzione.*)

Senatore Vigliani. Signori Senatori:

Antico, fermo ed incrollabile credente in un grande principio, quello della libertà, non dirò sconfinata con l'onorevole mio amico e collega Conforti, ma sincera e completa della Chiesa, che ritengo dover essere il Vangelo religioso dell'età nostra, io non posso astenermi dal sorgere a difendere quella parte che reputo la più preziosa di questa libertà, voglio dire la libera elezione dei ministri dell'altare.

Io scendo nell'arringo, o Signori, molto confortato dai notevoli discorsi che avete inteso ieri dagli egregi nostri Colleghi, Poggi, De Gori e Audinot. Veramente essi percorsero il campo con tanta maestria, che debbo confessare che a me non rimane modo di dirvi cose nuove; ma pure la gravità della questione è tanta, che a voi non dispiacerà, o Signori, d'intendere anche una volta rammentare le cose già dette; e ciò tanto più gioverà, in quanto che parmi che le cose stesse, col progredire della presente discussione, vadano assumendo da quando a quando fisionomia diversa.

Un fenomeno raro e singolare vediamo succedere in questa discussione, armonia generale di principii, dissenso circa l'applicazione, e dirò ancor meglio, circa il tempo della loro applicazione.

Uomini francamente, largamente liberali consentono, e non potrebbero non farlo, senza disdire ai propri principii, che vuol essere data libertà alla Chiesa, come vuol esser data ad ogni altra associazione ammessa nel nostro consorzio civile.

Ma quando si viene al momento di stabilire le concessioni da farsi alla Chiesa, alcuni trattenuti da timori, altri da diffidenze, altri dal desiderio di voler fare tutto, finiscono per adagiarsi al concetto di fare nulla, e ridurre così la libertà della Chiesa ad una mistificazione che è peggio del far nulla, perchè vi si aggiunge la non sincerità, per dirla cogli inglesi, che non ammettono nel loro dizionario parlamentare la parola ipocrisia.

Qual è la condotta tenuta in questa legge da coloro che approvano il progetto che ci sta dinanzi?

Quale la condotta del Governo e dello stesso Ufficio Centrale?

Una fedele riproduzione del fenomeno che io vi accennava.

Tutti concordemente accettano la libertà, tutti confessano che la libertà si deve concedere; molti virilmente combatterono perchè immediatamente e intiera questa libertà si accordasse, ma poi, per i motivi che io vi accennava, e da ultimo ancora, per una certa ragione di opportunità, che io invero non sono ancor giunto a spiegarvi, vi dicono che per ora conviene sostare, e rimandare la concessione di questa libertà, tante volte promessa, a tempi migliori.

Deplorabile sistema, o Signori, che ci travia dalla giusta strada e ci condurrebbe a tradire una grande causa. (*Sensazione.*)

Se volgete l'attenzione al progetto di legge, e singolarmente agli articoli 15 e 16, vi trovate solennemente consacrato il principio della libertà della Chiesa: il Governo nella 1^a parte dell'art. 15 rinuncia francamente senza restrizioni al diritto di nomina o presentazione ai benefici maggiori; si dichiara abolite nella prima parte dell'articolo 16 ogni diritto di *exequatur* e di *placet*, ma subito dopo si soggiunge, che il *placet* e l'*exequatur* continueranno a esistere per le provviste beneficiarie, tanto maggiori, quanto minori, fino a che si sia riescito a fare quella legge sulla proprietà ecclesiastica, che l'egregio nostro Relatore con molta ragione vi dipingeva come opera tanto lunga e malagevole, che non è ancor fatta e consumata in alcun paese civile di Europa.

Questo che cosa significa, in altre parole?

Dare la libertà da una parte e ritenerla dall'altra, o, come vi diceva con una frase quasi evangelica l'onorevole Montanari, dare la libertà colla destra e ritrarla colla sinistra. Io non mi posso veramente trattenermi, allorchè guardo all'insieme di queste disposizioni del progetto, dal ricordare l'oraziana sentenza: *Denique in pacem mulier formosa superne.*

Farem con questa legge una statua magnifica, ma il piedestallo, o Signori, sarà in piena contraddizione collo stile di tutta la statua.

Voi ricorderete che, non è gran tempo, fra i molti atti che escono dal Vaticano contro il nostro Governo, e che come diceva l'onorevole Senatore Villamarina, segnano quasi i giorni dell'anno, ve n'era uno d'una certa gravità; era un Breve del Papa, nel quale si faceva l'apologia della Compagnia di Gesù per purgarla dall'imputazione che i suoi consigli dirigessero la condotta del Pontefice. In quell'atto il Santo Padre moveva un rimprovero che a me è sembrato fosse il solo che gli Italiani si meritassero, abbenchè siamo ancora in tempo di evitare che a noi si possa dire giustamente fatto: ma nello stato in cui sono le cose mi spiace il dirlo, sarebbe troppo meritato: e in che consiste esso? Diceva il Pontefice, che nella legge che già allora si stava discutendo, si dice di voler fare molte concessioni

alla Santa Sede, ma poi si mettono avanti tali restrizioni, tanti emendamenti, per cui le concessioni rimangono soffocate, sicchè alla fine dei conti nulla si concede. Se voi vi compiaccete di fermare la vostra attenzione su ciò che gli articoli 15 e 16 del progetto dicono relativamente alla nomina dei Ministri del culto, io credo che non potrete non convenire con me, che il rimprovero del Pontefice sarà fondato, se noi proseguiremo per questa via, imperocchè la concessione che si fa in questi articoli, sarebbe, mi si permetta la parola, una menzogna, ed io credo che le leggi debbano essere veritiere. Se noi siamo persuasi che le concessioni sono intempestive, sono immature, non le facciamo; ma non diciamo di fare ciò che in realtà non vogliamo.

A me duole, o Signori, immensamente che per questa via si sia pure messo il ministero, il quale si era da principio mostrato compreso del sentimento della piena libertà della Chiesa. La prima proposta ministeriale infatti era una franca e intiera rinuncia ad ogni diritto dello Stato nella elezione dei ministri del culto, non riservava che una cosa la quale è o sarà sempre di diritto dello Stato, la destinazione dei beni dei benefici, e la immissione dei provvisti in possesso delle temporalità. L'immissione in possesso dei benefici dovrà naturalmente sussistere, finchè avremo l'economato, e non è questo il momento in cui possiamo occuparci di abolirlo.

Così interviene in tutti gli atti che concernono le temporalità; essi non possono avere effetto, senza che vi concorra anche il potere civile, perchè su quel campo le due potestà s'incontrano. Ma ammessa questa restrizione, che è giustissima, il Ministero proponeva, che la libertà di elezione dei vescovi e dei parroci e di ogni altro beneficio, fosse data alla Chiesa. Io feci plauso a quella concessione, perchè credo che sia l'unico mezzo di farla finita con quelle eterne lotte che il principato ebbe a sostenere col sacerdozio, appunto per questa contrastata nomina ai Benefizi.

Ma che cosa è avvenuto nel corso di questa legge? Io non dirò che il Ministero non abbia posto ogni cura e non abbia sostenuto il suo progetto con molta saviezza; no non potrei dirlo, massime se ricordo un discorso molto eloquente e savissimo pronunziato dall'on. Ministro di Grazia e Giustizia, che io per verità a sostegno della mia causa non avrei che a rileggere, e se non lo faccio, gli è che non voglio usare di un argomento *ad hominem*, ma avverto fin d'ora che sarò obbligato a valermi in molte parti degli argomenti che l'esimio Ministro ha svolto con gran ragione, per sostenere quel sistema che il Governo aveva da principio lo devolmente abbracciato.

Senonchè il Governo, quando vide sorgere difficoltà che direi anche gravi, contro il suo sistema, mostrò, secondo me, col rimesso suo contegno di meritare quel rimprovero, che gli venne fatto, di avere amato la causa sua di amore puramente platonico. Mostrò

Fine
Bo
13

troppa rassegnazione verso i suoi avversari, e quindi, ha perduto quella causa, che forse, difesa con maggior potenza di convincimenti, poteva far trionfare anche altrove, ma che ammette ancora fortunatamente un esame ulteriore. Ed io voglio sperare che se il Ministero non sarà assolutamente d'accordo con noi, per non mettersi in opposizione con ciò che ha dichiarato in altro recinto, per lo meno lascerà che la cosa corra naturalmente il suo stadio ed arrivi a quelle decisioni ultime e più mature, che il libero voto del Parlamento crederà di adottare.

Permettetemi che vi dica due parole sopra la condotta dell'Ufficio Centrale, perchè credo che anche questo cenno giovi a mettere la questione nel suo vero terreno.

Se voi leggete la Relazione del dottissimo ed elegantissimo nostro Relatore, voi troverete che la causa della libertà non potrebbe essere più largamente e più degnamente difesa.

Voi vedrete che i commissari, sopra i principii di libertà della Chiesa si sono trovati unanimi e concordi. Le ragioni della loro concordia nei principii liberali voi le troverete esposte con parole franche, precise e convincenti.

Ma dopo questa concordia di principii, voi troverete che si tirano in campo motivi di convenienza, di opportunità, e che tenendo conto delle circostanze in cui ci troviamo, la maggioranza dell'ufficio ha deliberato di piegarsi ad accettare il sistema scritto negli articoli 15 e 16 benciù contraddittorio.

Io non saprei rendervi meglio ragione dell'indole, dirò meglio, del risultato ultimo della deliberazione presa dall'Ufficio Centrale, che leggendovi alcune parole della Relazione, che a voi non ispiacerà intendere, perchè è sempre parola gradita quella dell'egregio Senatore Mamiani.

Ecco come si esprime la Relazione a pagina 22:

« Ha molto più peso la eccezione introdotta nell'articolo 16 mediante la quale gli atti che riguardano la destinazione dei beni e la provvista dei benefici, salvo in Roma e nelle sue Sedi suburbicarie, permangono assoggettate all'*exequatur* ed al *placet*.

» Nondimeno tutto ciò ha carattere temporaneo e durerà insino a che una legge speciale promessa e definita nel citato art. 18 provveda all'assetto della proprietà ecclesiastica, alla amministrazione e rappresentazione sua giuridica e in parte altresì al modo di bene ed equamente distribuirla.

» Tuttociò, impertanto, è sospensione transitoria di una franchigia piena ed intera a cui si delibera di pervenire al più presto e a cui si giudica per cautela e prudenza di fare antecedere un tempo di prova e di esperimento.

» Nel vero, il vostro Ufficio Centrale *partecipa scarsamente a sì fatte apprensioni, e pensa che quando il più è concesso, il far riserbo del meno e il farlo per modo di provvisione, mentre ha poco efficacia, non*

però perde forse l'aspetto odioso del sospettare e soltilizzare. Nullameno i Commissari vostri sono concordi ad accettare il bene presente, desiderandone uno maggiore e completo nel più vicino avvenire. »

Quanto a queste ultime parole, voi avete inteso, sul cominciare di questa discussione, come l'onorevole Poggi ed io abbiamo dovuto rettificarle, perchè non sono un'esatta espressione del vero.

Appresso nella stessa Relazione si legge a pag. 24

« Fu tanto scritta e provata, parte la incompetenza e parte la poca o niuna proficiuità del regio *exequatur*, che non porta la spesa di rinnovarne la disputa. Ad ogni modo, questo è certissimo, ch'esso intralcia quasi a ciascun momento al clero la libertà dell'amministrare; e però se la libertà debbe sorgere, quello debbe soccombere; e qui pure torna sufficiente il diritto, e la giustizia comune coi molti larghi di tutela e difesa che esercita laddove bisogna. »

Conchiudendo l'esame di questo contegno, che io vi sono venuto delineando, mi sento veramente tentato di dire, che in generale si adottò, per un motivo di supposta prudenza, il noto adagio: « Veggo il migliore ed al peggior m'appiglio »; ed io mi farò, o Signori, a dimostrarvi, come sia davvero il peggiore dei partiti quello a cui si appiglia il progetto di legge, che la maggioranza dell'Ufficio Centrale accetta e che è stato or ora difeso con tanto calore dall'onorevole Conforti.

Il voler riserbare, anche temporariamente, il diritto di *exequatur* e di *placet* per le provviste beneficarie, è cosa, o Signori, che, a mio parere, evidentemente contrasta colle promesse che l'Italia ha fatto ripetutamente, di concedere la libertà alla Chiesa; contrasta colla caduta del potere temporale e la cessazione di ogni ingerenza dei chierici nelle cose civili; peggiora la condizione attuale così rispetto alla Chiesa, come rispetto allo Stato; mantiene una istituzione che sarà d'imbarazzo al Governo, e che non può essere conciliata col genio dell'età nostra, con i principii di un Governo libero e rappresentativo.

Io dico, o Signori, che il mantenimento, qualunque sia, dell'*exequatur* e del *placet*, è una mentita alle promesse che noi abbiamo fatte e ripetute, di dare alla Chiesa la libertà.

E qui mi concederete che io richiami alcuni precedenti di questa questione che si trascina da dieci anni, ancorchè sieno stati più di una volta rammentati nel corso di questa discussione. Mi conviene necessariamente far capo alla grande autorità del Conte di Cavour; e tanto più lo debbo fare, chè in questo momento voi avete inteso, come le sue intenzioni sieno state sottoposte ad un'analisi dall'onorevole Conforti, la quale fa un sorprendente contrasto colle spiegazioni che ieri vi dette un interprete ben degno e bene informato degli intendimenti dell'illustre Conte.

Tutti ricordano l'ordine del giorno del 27 marzo 1861, che è la pietra angolare di questa questione. Lo

parole di quall'ordine del giorno non ammettono, o Signori, ingegno di sofisti; sono chiare e precise, e come vi diceva l'onorevole Audinot, promettono indipendenza alla Santa Sede, suonano piena libertà per la Chiesa. Di ciò ben persuaso l'onorevole Audinot, mentre manifestava ripugnanza ad accettare la proposta che riguarda l'insegnamento dei seminari vescovili, perchè non la crede interamente conforme agli intendimenti che stanno in quall'ordine del giorno, esplicitamente accettava l'emendamento, che tende a dare sin d'ora la piena libertà di elezione dei ministri della Chiesa.

L'ordine del giorno del Conte di Cavour era susseguito da altro ordine del giorno del Senato, del quale, poichè niuna menzione è stata fatta finora, io vi chiedo permissione di ricordarvi le parole, perchè confrontando l'ordine del giorno del Senato con quello della Camera dei Deputati, voi con me vi scorgerete una differenza essenzialissima, la quale è in ciò riposta, che mentre l'ordine del giorno della Camera muoveva principalmente dal concetto dell'indipendenza della S. Sede, per l'opposto, il nostro ordine del giorno poneva a base della soluzione del problema romano, l'intera e piena libertà della Chiesa.

Il Senato, sulla proposta dell'onorevole Senatore Matteucci, nella sua tornata del 9 aprile 1861, prendeva la seguente deliberazione:

« Il Senato, confidando che le dichiarazioni del Governo del Re per la piena e leale applicazione del principio della libertà religiosa, faranno fede alla Francia ed all'intera Società cattolica, che l'unione all'Italia di Roma sua naturale capitale si compirà assicurando nel tempo stesso il decoro e l'indipendenza della Chiesa e del Pontefice, passa all'ordine del giorno ».

Voi vedete che l'ordine del giorno del Senato parte principalmente dall'idea di concedere alla Chiesa piena e leale libertà. E da questa idea si faceva scaturire quasi in ordine secondo, benchè importantissimo, anche l'altro concetto, dell'indipendenza e decoro della Chiesa.

Ed in questo voi vedete un omaggio reso al principio di coloro i quali credono che, coll'applicazione del diritto comune, senza cercare altre concessioni o guarentigie, si possa ottenere il doppio scopo, di stabilire l'indipendenza del Pontefice e la libertà della Chiesa.

Io non parteggio certamente per questa idea, nelle circostanze attuali, ma mi piace notare, che una certa propensione per questo sistema apparisce chiaramente dal tenore dell'ordine del giorno di cui vi ho dato lettura.

Il concetto del Conte di Cavour fu la norma di tutti i suoi successori. Il Barone Ricasoli, chiamato il primo a raccogliere la successione ponderosissima, non trovava miglior modo di esordire davanti al Parlamento, che dichiarando di mantenere quello stesso programma, e confermando precisamente la già fatta

dichiarazione, che alla Chiesa si sarebbe data la libertà per la soluzione della questione romana.

Voi sapete benissimo, o Signori, come nelle due volte in cui il Barone Ricasoli ebbe l'onore di sedere a capo dell'Amministrazione, mai non disse, mai non fece cosa che potesse smentire, o contraddire menomamente questo concetto, di applicare la libertà alla Chiesa, quando Roma fosse stata congiunta all'Italia.

Ma qui mi si fa osservare, che il Conte di Cavour in un certo suo progetto di Capitolato abbia inserito articoli che l'onorevole Senatore Conforti vi lesse, e dai quali parrebbe che egli non intendesse concedere la piena libertà alla Chiesa nell'elezione dei suoi Ministri. Qui poche parole, io credo, basteranno a dilguare l'equivoco.

Quando il Conte di Cavour, non dirò compilava, ma riceveva da persona ecclesiastica, che io conosco, quel Capitolato, egli era nella corrente dell'idea di una conciliazione possibile col Papa e colla Chiesa Romana.

Egli proponeva adunque un atto che potesse servire di iniziamento a una trattativa con Roma.

Or bene, chi è così semplice nelle cose diplomatiche, il quale non sappia che in una proposta da presentarsi come base di un negoziato si inseriscono alcune cose le quali sono destinate a scomparire poi nel corso delle trattative?

Io credo che di questa natura appunto fosse l'idea espressa in quel Capitolato circa l'elezione dei Vescovi con sistema elettivo, a cui il Conte di Cavour aggiungeva la riserva del *veto* in casi gravi.

Io non penso che il Conte di Cavour fosse facile a credere che nell'anno di grazia 1861, coi principii che si bandivano allora dalla Santa Sede, si potesse fare accettare un sistema elettivo per la nomina dei Vescovi; credo anzi che in margine di quel Capitolato stia una nota di proprio pugno del Conte di Cavour nella quale egli mostra di credere poco alla possibilità di effettuare questo sistema.

Fece intendere certamente il Conte di Cavour in ordine a quel capitolato, che egli non avrebbe desiderato di far ritorno ai tempi primitivi delle elezioni a clero e popolo: che si contentava delle elezioni a clero, e che del popolo non avrebbe voluto in questa materia far caso per quelle stesse ragioni che sono state accennate nella Relazione dall'ottimo nostro Relatore.

I tempi sono per modo cambiati, che voi in vano cerchereste nei fedeli quello zelo, quella cura delle cose ecclesiastiche, che sono qualità indispensabile per farne buoni elettori ecclesiastici.

Ma, come il Conte di Cavour nel sistema elettorale confidava solo fino a certo segno, e non lo credeva infallibile, dovette prevedere che dalle elezioni poteva talvolta nascere qualche risultato non accettabile, ed egli perciò proponeva il *veto* come correttivo.

Ma questo *veto* non lo proponeva contro la Santa Sede, non lo imponeva al Pontefice, ben sapendo come i

Papi dell'*exequatur* non hanno mai voluto intendere parola, ed ancora meno intenderebbero parola di un *veto* in ciò che appartiene alle loro attribuzioni.

Quel *veto* evidentemente era collegato col sistema ideato, ma di poco probabile esecuzione, per la nomina dei vescovi col mezzo elettorale.

Notate poi, che in quel medesimo articolo del Capitolato, in cui si tratta della nomina dei vescovi, si rinuncia però intieramente ad ogni ingerenza governativa, ossia ad ogni *placet* per ciò che riguarda le nomine beneficiarie, mentre noi coll'*exequatur* e col *placet*, non solo intendiamo di ingerirci nelle nomine dei vescovi, nomine che hanno maggiore gravità, ma intendiamo ancora di occuparci delle nomine dei parroci e dei canonici, poichè queste vengono tutte assoggettate al *placet*.

Io credo veramente che nell'alta mente del Conte di Cavour, questa idea non potè mai albergare, e siccome ho avuto l'onore di conoscerlo molto da vicino e di ragionare con lui di questa materia, credo poter dire, che la cosa a me saprebbe di paradosso.

Che se abbandonate il campo dei concordati, o degli accordi, per tir meglio, e vi fate, ad esaminare le idee del Conte di Cavour nell'ipotesi che si è verificata, cioè quella dell'andata a Roma con la forza, allora voi troverete chiaro e netto il suo pensiero, di dare vita e anima alla libertà, di inaugurarla in Roma quando l'Italia ne avesse preso possesso.

Io non istarò qui a rileggervi uno squarcio già letto credo due volte, quello del discorso del Conte di Cavour pronunciato alla Camera dei Deputati nella memoranda discussione che dette luogo all'ordine del giorno tante volte rammentato, e dove egli fingeva questo caso, l'esaminava minutamente in tutte le sue parti, e conchiudeva che, quando l'Italia senza gli accordi, con la sola forza o con qualunque altro mezzo si fosse impossessata di Roma, allora avremmo depresso l'incomodo ed inutile fardello degli *exequatur* e dei *placet*, e si sarebbe data la libertà alla Chiesa.

Queste medesime idee le ha dichiarate pure in Senato, come ricorderanno tutti quelli che ebbero l'onore di assistere alle discussioni che hanno preceduta la proclamazione del Regno d'Italia.

In quelle memorabilissime discussioni venne posta in campo, come era naturale, la questione religiosa; vi furono alcuni Senatori, e singolarmente l'onorando Brignole Sale, che combatterono vivamente quella proclamazione, come contraria e offensiva ai diritti della Chiesa.

Ebbene, il Conte di Cavour, per calmare gli oppositori cattolici, dimostrava come la Chiesa, ben lungi dal perdere, quando fosse stata privata del potere temporale, vi avrebbe immensamente guadagnato; perchè era sua intenzione di fare, mi pare che dicesse, una specie di rogo, dei *placet* e degli *exequatur*, e abolire tutti codesti diritti giurisdizionali di cui egli

riconosceva che sarebbe cessata la causa, quando fosse cessato il potere temporale.

Ma, o Signori, noi abbiamo altri atti che ci sono più prossimi, che ci appartengono molto più da vicino, i quali senza indagare ciò che abbia voluto il Conte di Cavour, impegnano la lealtà e la fede del Governo italiano. E qui debbo pregarvi a permettermi di darvi lettura delle parole che l'onorevole Ministro degli Affari Esteri, che tutti sanno essere un grande credente nella libertà della Chiesa, rivolgeva ai nostri Ministri all'estero, dopo che noi eravamo entrati in Roma, spinti da quelle gravi cause politiche, che, a mio avviso, giustificheranno sempre nella storia la condotta tenuta dai nostri governanti in quella circostanza.

Ecco ciò che il Ministro degli Affari Esteri, per calmare le apprensioni dei cattolici, scriveva il giorno 18 di ottobre. « Per assicurare i fedeli sulle nostre intenzioni, per convincerli che sarebbe ormai impossibile di esercitare una pressione qualunque sulle decisioni della Santa Sede, e di cercare di fare della religione uno strumento politico, nulla a noi sembra più efficace che la libertà completa che noi accordiamo alla Chiesa sul nostro territorio.

» Noi non ci dissimuliamo, continuava il Ministro, noi non ci dissimuliamo, che in principio la Società civile avrà a sormontare molte difficoltà e gravi ostacoli. »

Voi vedete, come il Governo, non dissimulava le difficoltà, che ora si affacciano, nè poteva dissimularle, senza mostrarsi un peregrino nella propria casa.

« Ma, diceva il Ministro, noi abbiamo piena fede nella libertà, ella saprà moderare e prevenire tutte le esagerazioni, ella sarà un correttivo sufficiente contro il fanatismo; quel fanatismo di cui temeva gli effetti e le conseguenze l'onorevole Conforti, benchè, per verità, mi sia avviso che ai tempi nostri e in Italia sia difficile che sorgano ancora movimenti per fanatismo religioso.

« La sola potenza, proseguiva il Ministro, che noi desideriamo invocare a Roma, di cui le tradizioni sono così imponenti, è la potenza del diritto. Che il sentimento religioso trovi una espansione nuova in una società, cui non manca d'altronde alcuna delle quarentigie della libertà politica, per noi non è punto un soggetto di timore, ma di soddisfazione, perchè la religione e la libertà sono i due più grandi elementi del miglioramento sociale.

» Noi abbiamo la ferma speranza che verrà il momento che il Santo Padre apprezzerà gli immensi vantaggi della libertà che noi offriamo alla Chiesa, e che cesserà di sentire rincrescimento di aver perduto un potere di cui tutti i vantaggi gli restano, di cui non perde che gli imbarazzi e la pericolosa responsabilità. »

Io non credo davvero che si possa tenere un lin-

guaggio più franco, più esplicito e più sensato per permettere una libertà intera.

Ma a coronare tutti questi atti, noi abbiamo una solennissima e recentissima dichiarazione, che per opera dei Ministri usciva dall'augusto labbro del Re il giorno in cui inaugurava questa Sessione. Voi ricorderete certamente, come in quel giorno pieno di aspettazione, il Re leale fra le altre cose disse « che noi entrammo in Roma in nome del diritto nazionale, in nome del patto che vincola tutti gli italiani all'unità nazionale; vi rimarremo mantenendo le promesse che abbiamo fatto solennemente a noi stessi: libertà della Chiesa, piena indipendenza della Sede pontificia nell'esercizio del suo ministero religioso, nelle sue relazioni colla cattolicità. »

Ora io vi domando, se dopo tutte queste dichiarazioni, sia permesso a noi di venire in qualche modo negoziando e assottigliando sul più o sul meno della libertà che dobbiamo concedere alla Chiesa, sopra l'oggi o il domani? Tutte queste questioni dovevano essere prevedute, e lo furono, come ve lo dimostrano le parole che dianzi io vi leggevo.

E la decisione fu, di dare questa libertà piena ed intera, non ostante i pericoli e le difficoltà cui da principio potesse dar luogo.

Ora, come potremo noi modificare queste dichiarazioni? Come potremo dar meno di ciò che abbiamo promesso, senza esporci al grave pericolo di rendere per lo meno molto dubbia nell'avvenire la nostra fede negli Stati cattolici che debbono trattare con noi?

Non perdiamo di vista, o Signori, una circostanza sommamente grave, ed è, che poca libertà sgraziatamente, anche volendolo, il Regno d'Italia può concedere alla Chiesa.

Già vi fu nella discussione di ieri dimostrato dall'onorevole Poggi, come noi non possiamo dare che scarsa libertà di riunione, giacchè del diritto di associazione, propriamente non si può ancora parlare, non essendo questo diritto ben regolato nel Regno anche per le altre associazioni non religiose.

Non possiamo dare la libertà di insegnamento, che è pur tanto propria, tanto preziosa per una società, la cui divisa è « *lta et docete omnes gentes* » questo essendo il mandato che nelle mani dei suoi apostoli deponava il Divino Maestro; eppure a questa società che vive d'insegnamento, noi siamo costretti a dire: aspettate la libertà d'insegnare, essa verrà più tardi, perchè oggi il Regno d'Italia, per lo stato della sua legislazione, non è in grado di darvela!

Non possiamo dare la libertà di possedere e di amministrare; siamo obbligati anche qui a ricorrere a ragioni che sono gravi per fermo, ma che certo non erano meno note dieci anni or sono di quello che lo siano oggi; il nostro diritto interno non ci permette di concedere questa libertà, che è pur tanto essenziale, che è vitale, si può dire, per l'andamento

di ogni società che di possedere abbisogna per l'esercizio della sua missione.

Or dunque che cosa ci rimane?

Non parlerò degli appelli per abuso, che, come vi diceva l'onorevole Senatore Poggi, son oramai divenuti così rari, che si può dire che i Magistrati quasi non sono più in grado di ricordarne le vecchie tradizioni, poichè si rado accade di applicarli.

Non ci resta dunque più che una libertà, la quale è sicuramente, come già dissi, molto preziosa ed importante, quella di eleggere i ministri dell'altare. E non daremo nemmeno questa libertà? La sospenderemo anch'essa e la rimanderemo ad altro giorno, dicendo che ora non è matura, che non è opportuna?

Ma chi crederà a questo argomento di opportunità e di maturità, quando si ricordino le cose che noi abbiamo così esplicitamente e così ripetutamente per ben dieci anni dichiarate al mondo cattolico?

Io ho inteso con molto piacere citare dal caro mio amico il Senatore Robecchi la sentenza di un nostro poeta intorno alla potenza della Chiesa.

Voi ricorderete come egli chiudesse il suo bel discorso dicendovi, che la Chiesa non perderà il suo impero, quando le rimanga l'altare.

Ma io domanderò all'egregio mio amico Robecchi, che tanto s'intende di questa materia, se riterrà che sia libero l'altare quando non sia libera la scelta del ministro che lo deve servire: la Chiesa non avrà la libertà del suo altare quando noi stiamo per imporre i ministri, quando noi continueremo ad esercitare la nostra ingerenza nella loro nomina dal più alto grado discendendo al più basso.

Spero aver provato chiaramente che la restrizione scritta nel primo capoverso dell'art. 16 è contraria alla promessa fatta più volte, della libertà della Chiesa.

Ho detto in secondo luogo, che gli *exequatur* e i *placet* sono attualmente in contrasto assoluto colla cessazione del potere temporale, colla cessazione di ogni ingerenza dei chierici nelle cose secolari. Ognuno che conosca la Storia degli *exequatur* e dei *placet*, non potrà certamente negare che essi furono trovati per mettere un freno alle usurpazioni della Curia romana.

La Curia romana investita di un doppio potere, temporale e religioso, spesse volte nei suoi atti mescolava cose religiose e cose temporali, la terra col cielo; spesse volte attentava ai diritti dei Principi, per cui questi dovettero pensare alla loro difesa, e fu allora che nacquero gli *exequatur* e i *placet*. A ciò si aggiunge che per diverse concessioni di privilegi, per quella stretta relazione che esisteva fra lo Stato e la Chiesa nelle monarchie assolute d'Europa, i chierici esercitavano una giurisdizione privilegiata ed erano investiti di funzioni secolari e sacre ad un tempo. Non ha guari essi erano ancora appo noi ufficiali dello stato civile; il matrimonio era nelle loro mani, ricevevano gli atti di nascita e di morte, ed era quindi naturale che i Principi prendessero parte alla nomina di ministri i quali erano

nello stesso tempo e ministri dell'altare ed ufficiali dello Stato.

Ma ora che il potere temporale e tutte le dette funzioni vennero a cessare, del che noi dobbiamo esser lietissimi, essendo ben certo che non debbano mai più richiamarsi in vita, qual ragione hanno ancora di esistere l'*exequatur* ed il *placet*? Aggiungete, o Signori, che la Santa Sede trovandosi ora collocata nel regno italiano, più non troverebbe termini di applicazione l'*exequatur* sancito nell'art. 18 dello Statuto per le *provisioni provenientis dall'estero*.

Ho detto, in terzo luogo, che gli *exequatur* ed i *placet* sostituiti al diritto di nomina e di presentazione, sono un peggioramento dello stato attuale della cosa per la Chiesa e per lo Stato.

Peggiorano, o Signori, le condizioni della Chiesa, imperocchè la Chiesa ha sempre riguardato gli *exequatur* ed i *placet* come molto più odiosi che non sia il diritto di nomina e di presentazione. Negli *exequatur* e nei *placet*, essa, la Chiesa, vede un sindacato dei suoi atti, una specie di revisione; e questo non potè mai tollerare, perchè era, nel suo modo di vedere, una evidente offesa alla sua suprema podestà spirituale. Ciò è soprattutto provato dagli atti del pontificato di Pio V, che singolarmente si occupò di questa materia. Egli dichiarò esecrabili gli *exequatur*, dichiarò che erano la più grande offesa, disse anzi, l'*esuulorazione* della dignità e dell'autorità apostolica. E questo è sì vero, che non troverete un trattato, o Signori, non troverete un concordato in cui la Santa Sede abbia concesso o riconosciuto mai il diritto di *exequatur* o di *placet*, e invece troverete dei concordati in cui il diritto di nomina e di presentazione è stato accordato ai Principi Cattolici.

E qui cade in acconcio rettificare un'asserzione storica che intesi fare dall'onorevole Marliani.

Egli ricordava il concordato intervenuto tra Francesco I e Leone X, come il primo che abbia aperto la funesta serie dei concordati, e la dico funesta, perchè e gli Stati cristiani e la Chiesa ne raccolsero pessimi frutti. Quello non fu il primo concordato; la Casa di Savoia, in seguito al Concilio, che altri disse Conciliabolo, di Basilea, stipulò con Nicolò V un concordato detto *Indulto* nel quale appunto sono state fatte ai Duchi di Savoia, relativamente alle nomine dei vescovi, quelle concessioni che Francesco I ottenne da Leone X. Credo quindi che fra i Principi d'Europa, i Principi di Casa Savoia fossero i primi che ottenessero per concordato concessioni di questo genere: e quale è la ragione per cui le ottennero? Le ottennero in compenso della rinuncia che Felice Quinto Papa, che era il grande Amedeo Ottavo Duca di Savoia abdicatario, fece del Pontificato a cui era stato assunto nel Concilio di Basilea. Così gli veniva in certa guisa dato, in premio della rinuncia al Papato, l'esercizio di un diritto papale nella nomina dei Vescovi.

È vero che la Casa stessa di Savoia fece un concor-

dato con Benedetto XIV in cui s'incontra qualche cenno di *exequatur*, ma la parola stessa di *exequatur* non vi si trova: vi si legge invece con un artificio curiale, sostituita la parola *visura*, e si dice di più, che non si dovesse mai fare nessun atto e nessun decreto da cui risultasse di questo *exequatur* o *visura*. Eccoli le parole testuali del concordato vestite della forma di una Istruzione.

« Fu tollerato, dice la Santa Sede, la semplice *visura*, senza porre alcun segno o fare alcun decreto in ordine all'esecuzione sovra Bolle o Brevi, e si sa che tutto ciò è stato fedelmente adempiuto. » Veramente di questa fedele esecuzione io non risponderei del tutto; ma certo è che la Santa Sede studiavasi di far constare in un atto pubblico che lo Stato Subalpino si guardava bene dal fare alcun atto che sapesse di autorità sopra l'esecuzione delle sue Bolle e dei suoi Decreti.

Vi ricorderò infine il concordato famoso che Pio VII stipulò con Napoleone I sul cominciare di questo secolo. Ebbene allora si era grandemente insistito per inserirvi un articolo che riguardasse gli *exequatur* ed i *placet*; ma Pio VII, che pure dovette cedere sopra molti altri punti al grande conquistatore, su quello dell'*exequatur* e del *placet* stette irremovibile, e si lagò poi grandemente allorchè, seguito il concordato, furono pubblicati i famosi articoli organici, nei quali l'*exequatur* era stabilito, e ne veniva regolato il modo di applicazione.

Io dico adunque che la legge verrebbe a sostituire un atto più odioso ad altro che non si può dir nemmeno che fosse odioso, imperocchè la nomina e la presentazione, siccome aveva grande analogia col diritto di patronato che in materia beneficiaria è ammesso dal diritto canonico anche pei privati, così trovò la Santa Sede meno ritrosa a concederla, perchè si conciliava più facilmente colle leggi ecclesiastiche.

Ma se tutto ciò è vero per le altre provincie del Regno, che diremo della provincia romana, dove non potè finora esistere nè diritto di presentazione nè diritto di nomina, e molto meno, l'*exequatur* e il *placet*? Or bene, noi andremo ad introdurre il *placet* e l'*exequatur* nella provincia romana come un simbolo, come un attestato della libertà della Chiesa? E non crediate, o Signori, che questo asserito non regga, perocchè nell'articolo 16 sta scritto che sono eccettuato dall'*exequatur* e dal *placet* le Chiese di Roma e le sei Sedi suburbicarie, imperocchè le Chiese di Roma e le sei Sedi suburbicarie non compongono tutto quel territorio che ancora rimaneva al Pontefice al momento dell'occupazione di Roma: vi sono inoltre i vescovadi di Viterbo, di Civitavecchia, di Frosinone, ed altri che in questo momento non mi vengono a memoria, nei quali s'introdurrà l'*exequatur* ed il *placet*; questa è più che una contraddizione, e credo che la Santa Sede lo potrebbe a ragione prendere per un insulto.

(Sensazione.)

Ho detto che ciò peggiora anche la condizione dello

tato, e di ciò appena toccherò, giacchè veune da altri molto chiaramente dimostrato.

La nomina e la presentazione fatte dal Governo prevengono il conflitto, impediscono che nasca: invece il diritto di *exequatur* e di *placet* successivo alla nomina fatta dal Sommo Pontefice crea il conflitto, semprchè non si approvi la nomina emanata dall'autorità ecclesiastica.

E credete voi, o signori, che nella tensione di spiriti in cui lo Stato italiano si trova colla Santa Sede i conflitti non saranno facili a sorgere e difficili ad evitare?

Sì voi considerate bene lo stato delle cose, se voi esaminate la condotta che tiené la Santa Sede, se voi guardate la politica irosa del Vaticano, intenderete facilmente che ogni occasione di suscitare imbarazzi sarà colla con facilità. Quindi noi ci troveremo in condizione di dover esercitare questo diritto di *exequatur*, quando, come diceva l'onorevole Conforti, fosse nominato un vescovo conosciuto come acerbo avversario delle nostre istituzioni, perchè noi non potremmo accettarlo.

In tempi ordinari, io ritengo che la S. Sede questo non farebbe perchè la religione non consiglia di farlo, ma temerei che per uno di quei travolgimenti, di quelle aberrazioni che pur troppo accadono in questi tempi, più che straordinari anche a tali eccessi si possa ora trascorrere onde metterci in imbarazzo. Ebbene, che cosa accadrebbe, nel caso che oggi al Vaticano si preconizzi una dozzina di vescovi da Pio IX, e che domani i Ministri del Re consiglino di non ammettere che un terzo delle nomine una metà, anche i due terzi, pigliate la proporzione che meglio vi piace?

Voi avrete evidentemente posto una cagione d'urto fra il Quirinale ed il Vaticano, tra il Papa e il Re, e se mai fosse già cominciata a spuntare qualche probabilità di buona intelligenza fra le due parti, certamente questo solo fatto la farebbe svanire.

(Sensazione.)

Nò crediate che tali quistioni abbiano poca importanza per la Chiesa. Coloro che ebbero a trattare questa materia, sanno benissimo come il clero sia sensibile a questi rifiuti. Esso lo è in sommo grado, perchè vi scorge un'umiliazione del suo santo ministero. A me è toccato, o Signori, di trattare questa materia per lunghi anni, come capo di Ufficio del Pubblico Ministero; ho dovuto occuparmi e di *placet* e di *exequatur* lungamente in provincie diverse. Ebbene, quando mi avveniva di dover annunziare ad un vescovo che il Governo non aveva creduto di poter accordare l'*exequatur* od il *placet* a qualche provvisione, io era certissimo che, incontrando quel prelato la prima volta, lo trovava rannuvolato e di cattivo umore, benchè di ordinario io avessi con lui le migliori relazioni, e non debbo celarvi che le lagnanze erano sempre vive e amare.

Ora, credete voi che il Pontefice, che sta sopra tutti questi prelati, sarà meno sensibile degli altri a siffatti rifiuti che venissero opposti dall'onorevole Guardasigilli

alle sue provvisioni? Oh! permettete ch'io ve lo dica, sareste in un grande errore.

E vi prego di credere che queste saranno tante punture, le quali o costringeranno il Governo a rinunciare interamente all'esercizio di quest'arma irritante, oppure manterranno vivo e costante il fuoco della discordia fra il principato ed il sacerdozio, fra il Re ed il Papa, i quali sono pure chiamati a vivere nella stessa città.

Notate ancora, o Signori, che l'*exequatur* ed il *placet*, esercitati a distanza, hanno effetti ben meno gravi che non avranno quando siano esercitati da due autorità che si trovino a contatto, l'una accanto all'altra: allora le ferite saranno molto più vive, perchè saranno più soggette a prendere carattere personale.

Lascio da parte la circostanza che l'irritazione presente è già tanto grave, che conviene assolutamente appigliarsi a quel solo mezzo che abbiamo, di non accrescerla, per preparare la via alla calma. E questo mezzo sta unicamente nel far cessare, per quanto sia possibile, ogni contatto, ogni attrito, ogni relazione tra l'autorità civile e l'autorità ecclesiastica.

Sarà questo il solo modo, il solo sistema col quale le due autorità potranno vivere in Roma, se non in istato di vera pace, almeno in uno stato che non sia di guerra. (Sensazione.)

Prego l'onorevolissimo Presidente a volermi accordare un momento di riposo.

(La seduta è sospesa.)

Presidente. Si riprende la seduta.

Prima però di continuare la discussione, darò lettura di una proposta venuta al Banco della Presidenza sottoscritta da trentacinque Senatori, e concepita in questi termini:

« I sottoscritti hanno l'onore di proporre che, nel caso che oggi non si possa terminare la discussione della legge sulle guarentigie, si tenga seduta domani, domenica. »

Siccome sarà impossibile che la discussione oggi abbia termine, interrogherò il Senato se approva questa proposta.

Coloro che intendono che domani si tenga seduta per continuare la discussione della presente legge, si alzino.

(Approvato.)

Domani dunque si terrà seduta pubblica.

Leggerò ora una domanda d'interpellanza del Senatore Riboty al sig. Ministro della Marina, così concepita:

« Signor Presidente.

Il sottoscritto chiede muovere un'interpellanza al signor Ministro della Marina, intesa a conoscere quali sieno le sue idee intorno all'ordinamento da darsi alla Marina militare dello Stato, di faccia alle possibili complicazioni politiche europee, ed in conformità con quanto ha già fatto il signor Ministro della Guerra il

di cui riordinamento dell'esercito venne già dal Senato votato.

» Firmato: Il Senatore A. RIBOTY. »

Non essendo presente il signor Ministro della Marina, domando ai signori Ministri presenti se vogliono incaricarsi di riferire al loro collega, che il Senatore Riboty intenderebbe di muovere questa interpellanza, e di voler poi annunziare al Senato quale sarebbe il giorno nel quale intenderebbe rispondere.

Presidente del Consiglio. Il Ministro della Marina si trova impegnato avanti alla Camera dei Deputati in una discussione che riguarda appunto il suo Ministero per quanto riflette i conti degli esercizi passati, dimodochè non saprei se potrà trovarsi in libertà domani, o dopo domani, come non so se domani la Camera terrà seduta; ma lo farò avvertito di questa interpellanza, che specialmente lo riguarda, ed egli certo si farà premura d'intervenire per dichiarare quali sono i suoi intendimenti.

Presidente. Ora si riprende la discussione, e continua ad aver la parola il Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Io vi diceva in ultimo luogo, che le istituzioni dell'*exequatur* e del *placet*, buone quando nacquero, e che resero alla società civile ed ai nostri avi notevoli servizi, hanno perduto assolutamente ogni ragione di essere nello stato attuale della società moderna, e singolarmente in quei paesi, che, come il nostro, sono governati a forma libera e rappresentativa.

Nessuno ignora che il nostro secolo tende singolarmente a secolarizzarsi, a spogliarsi interamente della veste medio-evale che abbracciava ad un tempo le cose del principato e le cose del sacerdozio, e che faceva una deplorabile confusione delle cose della terra e del cielo.

Le dette istituzioni, o Signori, nate dal sistema d'immissione dei due poteri, il civile e il religioso, non possono più assolutamente vivere in società che si dice secolare, che si dice laica, si dice, come osservava in altra seduta l'onorevole Ministro della Giustizia, incompetente nelle cose sacre, nelle cose che riguardano la società religiosa.

Or dunque noi, se vogliamo essere franchi osservatori dei principii dell'età nostra, dobbiamo dire recisamente che non abbiamo competenza ad occuparci delle cose della Chiesa, ad occuparci della nomina dei suoi ministri, delle loro qualità, della loro idoneità, per giudicare se convengano, o no, alla società religiosa, perchè tutta questa indagine ad essa sola appartiene. La società civile non ha che un diritto, ed è quello di difendersi coi mezzi legali contro tutti gli atti offensivi della legge, contro tutti gli abusi, tutti gli eccessi che dai chierici, come da altri cittadini, venissero commessi a suo danno. Nei governi assoluti ben s'intendeva che a prevenire gli attacchi e le offese dei chierici si potesse usare di armi che erano proprie di siffatti go-

verni, vale a dire le armi preventive. Quei governi, come voi ben sapete, classificavano le persone dei loro sudditi dietro un preventivo giudizio. Altre erano ritenute degne di fiducia, altre erano sospette, e in certi paesi si chiamavano anche *attendibili*. Ma i governi liberi giudicano i cittadini dalle loro azioni, e non si permettono mai di condannare alcuno e di privarlo di un suo diritto, unicamente perchè non abbia, come si suol dire, odore di santità presso le autorità governative.

L'incompetenza della podestà civile, singolarmente negli Stati liberi, ad esercitare i diritti di *exequatur* e di *placet* deriva ezianodio dalla mancanza dei mezzi che sarebbero necessari per esercitarli utilmente. I governi assoluti, come voi ben sapete, esercitavano sull'insegnamento ecclesiastico la loro ispezione, prendevano ingerenza in molte cose del clero, stavano in frequente contatto con esso, avevano molte occasioni onde conoscere le qualità dei varii membri che lo componevano. Ma è ben diversa la condizione in cui si trovano i governi liberi, in cui si trova il governo italiano.

Noi siamo giunti a tale, da sbandire, come estranee allo Stato, le cattedre di teologia dalle nostre università, ed abbiamo creduto e crediamo di arrivare così a separare le ragioni dello Stato da quelle della Chiesa; sicchè non ci troviamo più in condizione di poter conoscere i Sacerdoti che meglio convengano ad una o ad un'altra carica ecclesiastica, e saremo perciò esposti al pericolo frequente di accettare come buoni i cattivi, e di dichiarare cattivi i buoni. E ciò può tanto più facilmente accadere in una classe di persone, le quali sanno più facilmente presentarsi in *vestimento ovio* anche quando sono *lupi rapaces*, e se non di rado ingannano i loro superiori, con molto maggiore facilità inganneranno il Governo.

E per meglio chiarirvi la cosa, permettete, o Signori, che io vi descriva in breve la precisa pratica che si tiene nelle concessioni dei *placet* e degli *exequatur*.

Avviene la nomina di un Vescovo o di un Parroco: il Governo al quale viene presentata questa nomina, ha mestieri di porsi in grado di pronunciare il giudizio.

Che cosa fa il Governo?

Si rivolge al Prefetto ed al Procuratore Generale della diocesi o della parrocchia a cui appartiene il nominato per avere le necessarie informazioni. In questo primo stadio abbiamo tutti quei pericoli che derivano dai diversi umori, dai diversi caratteri, dalle diverse opinioni degli uomini richiesti di informare.

Un sacerdote, a modo di esempio, sarà giudicato a Napoli dal Prefetto e dal Procuratore Generale avverso alla libertà, e per conseguenza non degno del *placet* e dell'*exequatur*. Invece lo stesso sacerdote od altro che ha le medesime qualità o forse peggiori, trova a Milano un altro Prefetto, un altro Procuratore Generale, che ha una maniera diversa di apprezzare le sue qualità,

e lo dichiarerò degno dell' *exequatur* e del *placet*.
Veniamo al secondo stadio, lo stadio che dirò deliberativo. Il Governo che riceve dalle anzidette fonti le informazioni, allorhè non le trova concordi, come accade spesso, non può non trovarsi in grande imbarazzo.

Che cosa fa allora? Dà ad esaminare l'affare, o sia la pratica, come si suole chiamare, negli uffici ministeriali, e poi secondo l'opinione politica che domina nel Governo del giorno, la deliberazione esce in un senso od in un altro, come è ben naturale nella vicenda dei partiti politici al potere: nè di questa varietà di giudizi io intendo punto accagionare gli uomini che si succedono nella direzione del Governo: essa è conseguenza del sistema nostro politico, nè si può evitare.

Intanto avverrà che, secondo le diverse opinioni che domineranno nel Gabinetto, avrete vescovi e parroci di un colore, e vescovi e parroci di un altro; avrete vescovi e parroci di destra, e vescovi e parroci di sinistra. (*Harità.*)

Vi prego di considerare che norme dovrà tenere la Chiesa nella scelta de'suoi ministri per andare a genio del Governo, quando i governanti vanno così spesso variando.

La Chiesa sarebbe condannata a studiare in ogni caso quale sia l'opinione che domina nel paese, e quali sieno per conseguenza gli uomini che possono tornare accetti al Governo.

Io credo, o Signori, che questo sistema di servitù per la Chiesa darebbe i più infelici risultati. Lascio le possibili differenze di culto nei governanti. Epperò gli uomini più religiosi daranno l'*exequatur* senza brigarsi gran che se i nominati ai vescovati od alle parrocchie abbiano più l'una che l'altra tendenza, perchè loro ripugnerà di portare la politica nel Santuario.

Altri più solleciti degli interessi politici vorranno ricercare le tendenze personali, e negheranno l'*exequatur* ed il *placet*, quando non credano trovarle conformi alle proprie. Cosicchè in una materia nella quale tanto importa lo avere un'uniformità, una tradizione di principii, come esisteva difatti nei Governi assoluti, voi verrete ad avere le più grandi discrepanze, la più grande mutabilità di giudizi governativi intorno ai ministri del culto cattolico.

E tale mutabilità di giudizi ha portato non di rado a questa singolarissima conseguenza. Il medesimo sacerdote ricorse qualche volta ad un Ministro e non ottenne l'*exequatur*, non ottenne il *placet*; aspettò che il Ministro si mutasse, ed allora ricorse di nuovo ed ottenne *placet* ed *exequatur*... Nè c'è punto da fare le meraviglie: le due teste erano diverse, erano diversi i principii dei due Ministri, e quindi le decisioni dovevano essere diverse.

Ma credete voi, o Signori, che il pubblico il quale giudica i Ministri, come giudica noi, farà gran conto del giudizio che il Governo avrà pronunciato sopra i vescovi e i parroci nominati dalla Chiesa? E credete

voi che il giudizio del Governo sarà tenuto migliore del giudizio della Chiesa, ancorchè quello sia il più potente ed il più forte?

Se ciò credeste o Signori, grande inganno sarebbe il vostro. Avverrà frequentemente il contrario, perchè si attribuirà a favore, a colore politico, ciò che non dovrebbe essere che il portato della giustizia, il portato della prudenza e di imparziale saviezza.

E per mostrarvi, o Signori, come gli *exequatur* ed i *placet* siano veramente armi antiquate, armi inconciliabili con un popolo che abbia istituzioni veramente libere, io vi ricorderò un fatto molto importante avvenuto, ai giorni nostri nel più libero dei paesi d'Europa, voglio dire nell'Inghilterra.

Voi tutti ricorderete (poichè nessuno di noi è così giovine che non possa ricordare fatti che rimontano a 20 anni addietro) come nel 1851 sia venuto in mente alla Santa Sede di dividere con una Bolla l'Inghilterra in tante Diocesi ed Arcidiocesi e destinarvi i titolari.

Sorse allora la famosa quistione detta dei *titoli ecclesiastici*. La Chiesa Anglicana si commosse profondamente.

Gran rumore, grandi clamori si facevano per l'audace atto di autorità che la Santa Sede dopo tanti secoli di silenzio si era avvisata di metter fuori.

Il partito liberale, che allora reggeva il Governo, dovette cedere ad una specie di pressione del pubblico per questo atto della Santa Sede, e si deliberò, abbenchè di mal animo, ad introdurre un *bill* nel Parlamento. Tocò all'illustre John Russell di presentare il *bill* nel quale io credo che egli non ponesse gran fiducia; molti dei suoi amici lo combatterono; ad ogni modo il partito del Culto Anglicano era ancora a quell'epoca così forte, e tanta era ancora in esso la fiducia nell'arme antica dell'*exequatur* (o come lo si chiama dagli Inglesi, lo statuto di *praemunire*), che il *bill* presentato dal Governo fu votato. In esso si stabilivano pene gravi contro tutti coloro che avessero osato di assumere i titoli conferiti dalla Santa Sede, e che si fossero fatto lecito di prendere possesso delle loro Diocesi e di fare atti pubblici del loro ministro.

Ebbene, che cosa è avvenuto, o Signori, in seguito alla promulgazione del *Bill*? I Vescovi non se ne diedero neppure per intesi, continuarono i loro atti, esercitarono le loro funzioni, capitanati dal Cardinale Wiseman, e il Governo, per consiglio dei suoi magistrati, fu costretto a lasciar cadere il *bill*, che rimase assolutamente senza effetto, e non trovò in Inghilterra giudice che lo applicasse, perchè l'opinione pubblica, meglio illuminata dai giornali e dalle discussioni che da parecchi uomini dotti allora si fecero sul nuovo caso, si persuase che, meglio del *praemunire*, valeva la noncuranza del pubblico, o almeno la noncuranza di quelli i quali si occupavano di quei titoli ecclesiastici; così quel *bill* di *praemunire*, che sarebbe precisamente il nostro *exequatur*, è stato la pietra spopolata che andò a collocarsi sopra tutti gli statuti di *praemunire*

dell'Inghilterra, e credo che non avverrà mai d'ora innanzi che si trovi un Ministro inglese il quale pensi a risuscitare quell'anticaglia, come sgraziatamente accade a noi di trovare uomini rispettabilissimi, di opinioni largamente liberali, i quali pur vorrebbero conservate queste istituzioni, senza avvedersi che più non sono dei nostri tempi, e perciò non vivrebbero che per darci molta noia e molto imbarazzo.

Io credo che gli Italiani farebbero assai meglio imitando quel sano e pratico senno degli inglesi, non curandosi cioè delle cose che il clero starà per fare, salvo in quanto offendano la nostre istituzioni, oppure violino le nostre leggi. Ma sempre che il clero cammini per la sua via, sempre che stia fedele all'altare, sempre che stia nel suo santuario, e non metta il piede in fallo sul terreno dello Stato, io credo che il miglior mezzo sarà sempre quello di non ingerirsi de' fatti suoi.

Quando accadesse che il clero fallisse ai suoi doveri civili, quanto accadesse che mancasse alla sua missione offendendo la società civile, allora i magistrati debbono applicare con fermezza, con energia, con imparzialità, ai chierici come ai laici, le sanzioni penali, che saranno freno assai più salutare, perchè più legale, contro tutti gli eccessi, contro tutti gli abusi clericali.

I veri *exequatur*, o Signori, stanno nella giustizia dei tribunali, in un paese che si pregi di essere sinceramente libero. Non vi è che la giustizia dei tribunali, non vi è che il diritto comune che si possano convenientemente applicare a tutti i soprusi, a tutte le trasgressioni del clero, come si applicano a tutti i delitti, a tutte le trasgressioni che si commettono dai laici.

Parmi adunque di avervi abbastanza dimostrato come sia piena d'inconvenienti quella conservazione anche temporanea e provvisoria dell'*exequatur* e del *placet*, che sta registrata nel primo capoverso dell'articolo 16. Ma pure, per conservare queste istituzioni, o queste armi logore, si sono adottati diversi motivi, i quali io non potrei passare sotto silenzio, senza lasciare imperfetta la mia dimostrazione; ed ancorchè su questo terreno io sia stato preceduto dall'onorevole mio collega il Senatore Poggi, che esaminò già e confutò a uno a uno quei motivi, tuttavia io mi farò a dirvene ancora alcune parole.

Gli argomenti dei nostri avversari sono di triplice genere; vi ha un argomento che si può dire estrinseco, come lo chiamava l'onorevole Poggi, o giuridico; vi ha un secondo argomento di ordine religioso, e ce n'è infine un terzo che dirò politico.

L'argomento estrinseco sta nella supposizione che non si possano abbandonare gli *exequatur* ed i *placet* sino a che non si siano riordinate le nostre leggi intorno alla proprietà ecclesiastica.

Io credo che questo argomento non sia che apparente e colorato, che sia, come si suol dire, la bandiera che deve coprire la merce.

Invero, io vi prego di riflettere un momento, se fra

il riordinamento della proprietà ecclesiastica e gli *exequatur* ed i *placet* esista alcun nesso giuridico; alcuna connessione logica. Io, per verità, non ve ne so scorgere alcuna.

È ben vero che, nel medesimo capoverso di cui parliamo, si fece pur cenno della destinazione dei beni che appartengono alla Chiesa, e questa è veramente materia che riguarda la legge civile sul riordinamento della proprietà ecclesiastica: questa parte vuole essere davvero tenuta soggetta alla ispezione civile, e noi nel nostro emendamento l'abbiamo riservata come tutte le altre disposizioni civili che riguardano il patrimonio ecclesiastico.

Dunque sia pure che, quanto alla destinazione dei beni della Chiesa, nessun atto ecclesiastico possa aver la sua esecuzione senza che concorra l'approvazione governativa, secondo è prescritto dalla legge e stabilito dagli usi vigenti, giacchè la materia ecclesiastica non è tutta regolata da leggi scritte, ma in buona parte, riceve anche norma da usi e da consuetudini consacrati da lunghi secoli. Ma, quanto alle provvisorie beneficiarie, che hanno mai esse di comune col riordinamento della proprietà ecclesiastica?

È verissimo che il beneficio si compone dell'ufficio e della dote, che la sua erezione in ente morale vuole l'assenso del Governo, ma non sarà certo la legge civile quella che regolerà la natura del beneficio, che regolerà i doveri del beneficiario, che regolerà i suoi obblighi, che regolerà la capacità dei nominandi ai benefici ed altre tali cose che spettano al diritto canonico.

Tutta questa materia beneficiaria che si trova ordinata da tanti canoni della Chiesa, non potrà mai formare argomento di una legge civile; è tutta materia che, per dichiarazione e confessione anche dei nostri avversari, appartiene intieramente alle leggi ecclesiastiche, salvo che noi vogliamo cadere nell'errore commesso sgraziatamente dalla Francia, di voler dare la costituzione civile al Clero. L'errore commesso dalla Francia è stato una severa lezione per tutti gli altri popoli cattolici, e certamente non sarà l'Italia che vorrà rinnovarlo. Non ha adunque assolutamente nessuna forza l'argomento estrinseco che si deduce da questo supposto nesso tra le provviste beneficiarie e le proprietà ecclesiastiche.

Veniamo all'argomento religioso, il quale ha sicuramente molta speciosità, ma riuscirebbe per mio avviso, ad un risultato contrario a quello a cui mirano coloro che si preoccupano delle conseguenze religiose della cessazione dell'*exequatur* e del *placet*.

Essi ci dicono che, se si fa cessare immediatamente il *placet* e l'*exequatur*, le nomine ai benefici passeranno interamente alla Curia Romana, e così il laicato cattolico avrà perduto ogni mezzo di poter richiamare la Chiesa all'osservanza dei suoi ordini antichi, al modo di nominare i vescovi per elezione a clero e popolo o per scelta capitolare, comp

si faceva secondo le ultime disposizioni del dritto canonico che precedettero le riserve pontificie.

Le riserve pontificie, o Signori, sono certamente un deplorabile abuso, il quale, come molte cose cattive, ebbe origine da principii buoni: *omnia mala exempla a bonis in illis orta sunt*. I Papi, profittando di certi abusi di corruzione che si commettevano nel medio evo nella collazione di diversi benefici a persone indigne, cominciarono a riservarsi la collazione di alcuni benefici in tutto l'orbe cattolico; e come ciò portava notevoli vantaggi e lucri copiosi alla Curia Romana, progredirono nella via allettatrice, e si allargò di tanto il campo delle riserve pontificie, che certamente hanno molto perturbata la gerarchia ecclesiastica, e i diritti vescovili nelle collazioni beneficarie.

Ma, o Signori, per poter riparare a questi abusi, per indurre la Chiesa cattolica a porre fine alle riserve usurpatrici, sarà forse un mezzo acconcio il mantenere gli *exequatur* e i *placet* presso il Governo?

Credo assolutamente che no: credo che sarebbe costata una grande illusione.

Un rimedio ci è di certo, e che non fallirà col tempo al suo intento; questo rimedio è ben altro, e sta nel rimettere la Chiesa in presenza dei suoi fedeli, nel fare in modo che la Chiesa abbia per giudici delle scelte dei suoi ministri, non il Governo, il quale non può essere suo giudice, ma i fedeli, i quali, quando a lungo andare si trovassero malcontenti e stanchi delle cattive scelte dei beneficiari, oh! siate pur certi, o Signori, che essi ben troveranno nelle stesse nostre libertà i mezzi per obbligare i loro superiori ecclesiastici a cessare gli abusi, a far ritorno alle norme antiche, a riformare tutto ciò che vi ha di vizioso nel seno della Chiesa, e far rifiorire ancora quelle elezioni, se non a popolo, al certo a clero, le quali sono quelle che meglio s'attagliano anche alla costituzione della Chiesa, che è certamente assai più democratica che niun'altra.

Queste cose io dico, perchè al disopra del laicato, come sapete, sta collocato il clero, e non si può negare che prerogativa singolare del clero sia sempre stata, anche fin dai tempi più antichi, compiere con la consacrazione le elezioni, previa la esplorazione del laicato; ma l'atto vero elettivo, l'atto definitivo fu sempre proprio del clero, anche risalendo ai tempi apostolici.

Or bene, o Signori, diamo la libertà alla Chiesa; non c'impacciamo ne' suoi atti, e allora vedrassi accadere il miracolo evangelico del *surgo et ambula*; noi rifaremo il miracolo del paralitico, e la Chiesa che è resa paralitica da vecchi abusi derivati dalla confusione del sacro col profano, risorgerà libera, e scosso dalla sua testa quel grave peso del potere temporale che la gravava, saprà camminare e riformarsi secondo il voto dei buoni cattolici.

Ma se noi con questi *exequatur* e con questi *placet* c'impacciamo nella scelta dei ministri, se ne dividiamo

la responsabilità colla Chiesa, allora state certi, che la Chiesa rimarrà nelle antiche pastoie, torpida ed inerte; ogni speranza di progresso svanirà, ed il torto sarà tutto del Governo il quale non avrà saputo a tempo debito rinunciare ad un'ingerenza che a lui male si appartiene, non avrà saputo dare alla Chiesa la libertà del movimento e del progresso che pur sono desiderati.

Io sono a questo proposito perfettamente d'accordo coll'onorevole Robecchi; io penso con lui che la Chiesa si avvia ad un'era novella nella quale si dovrà di necessità trasformare, quando, bene inteso, possa disporre di tutta la sua forza, quando possa camminare a modo suo e operare come meglio la intende. Ma finchè la Chiesa dovrà ricevere le sue ispirazioni dallo Stato, fino a che dovrà sopportare la direzione e l'azione del Governo politico nei suoi pastori, oh! sino allora ogni movimento di progresso, ogni passo verso la sua riforma, sarà arrestato e paralizzato!

Quindi la mira di coloro che vorrebbero mantenuto l'*exequatur* e il *placet*, per poter dare alla Chiesa il tempo e il modo di riformarsi, va completamente fallita, perchè combattuta dagli stessi mezzi che si vogliono adoperare.

Vengo infine all'argomento più importante, l'argomento politico su cui principalmente s'aggira il discorso dell'onorevole Senatore Conforti.

Egli vi ha parlato dei gravi pericoli che, a suo modo di vedere, correrebbe la nostra società civile, quando si lasciasse libera la scelta dei vescovi, singolarmente per le numerose sedi che ora sono vacanti. Egli teme che possa accadere che vengano nominati vescovi avversi alle nostre istituzioni, avversi al progresso moderno, avversi al Governo nostro, e che da tali nomine vengano compromessi l'ordine e la sicurezza dello Stato.

Io, in verità, non credo che il pericolo sia tanto grave quanto lo ha fatto l'onorevole Conforti, e con esso tutti quelli che dividono le sue apprensioni. Io non nego che in generale il clero italiano non sia animato da sentimenti non benevoli verso lo Stato e verso le nostre istituzioni, e di ciò non ci è da fare grandi meraviglie, solo che si consideri come noi ci siamo trovati in condizioni così gravi che ci obbligarono a trattare il clero aseni duramente. È antico proverbio, che non è amico nostro colui che ci toglie i nostri beni: *Non sunt amici nostri qui tollunt bona nostra*. È appunto un adagio degli ecclesiastici.

Or bene, che cosa abbiamo noi fatto da una lunga serie di anni? Noi ci siamo trovati nella necessità di andar facendo leggi sopra il patrimonio ecclesiastico, leggi che per lo scopo politico ed anche sociale, erano forse necessarie, e che in tempo non lontano potranno anche produrre frutti salutari per la società ecclesiastica; ma attualmente simili leggi hanno creato un malumore, un'atmosfera tenebrosa, un'atmosfera di malcontento, di avversioni e di sdegni nel clero verso lo Stato.

Ma, o Signori, col mezzo del nostro *exequatur* riusciremo noi a far sì che migliori siano le scelte che farà la Chiesa? a impedire gli effetti delle cattive scelte?

Io ne dubito grandemente, e credo che per le ragioni che vi ho già esposte, noi ci troveremo in condizione peggiore che la Chiesa, nel giudicare di tali scelte, ed il passato, o Signori, conferma interamente questa verità per l'avvenire.

Volgiamo un occhio al frutto che si è raccolto non solo dagli *exequatur* e dai *placet*, ma anche dall'esercizio del diritto di nomina e di presentazione, che è diritto assai più importante.

Che cosa, o Signori, è risultato da questo sistema praticato sì lungamente dai Governi, non solo in Italia, ma anche in Francia ed in altri paesi? Arrestiamoci specialmente all'Italia ed alla Francia.

Noi dobbiamo confessare che in generale abbiamo un episcopato che è avverso, che è contrario al presente stato politico d'Italia, non dirò mai al segno che ce lo dipingeva l'onorevole Senatore Conforti, non dirò nemmeno che egli abbia commesso atti tali da giustificare alcuni commovimenti di popolo contro i ministri della religione, commovimenti che nascevano da passioni politiche, e che non si potevano qualificare altrimenti che come disordini di violenta intolleranza; ma sicuramente è un fatto penoso, che i nostri vescovi in generale non approvano il modo di procedere del Governo, e se ubbidiscono generalmente alle leggi, non le approvano tutte. Ebbene essi tutti sono provenuti dalle scelte governative.

Ora io vi prego, o Signori, di voler volgere la vostra attenzione pure allo spirito che anima il clero in Francia dove, come sapete, i diritti giurisdizionali sono portati all'ultima potenza, dove i vescovi da più anni sono nominati da un Governo libero. Ascoltate quello che ne ha scritto un illustre e recente scrittore, il signor Miron che trattò della separazione dello spirituale dal temporale.

Quest'autore, che è stato pure citato nell'altro ramo del Parlamento dall'onorevolissimo Ministro della Giustizia, soccorre mirabilmente anche alla mia tesi, e per conseguenza io me ne varrò, e vi leggerò quelle stesse parole che sono state lette ai Deputati dall'onorevole Ministro.

Il Miron, rispondendo a coloro che sostengono la necessità di conservare al Governo col diritto di nomina il mezzo di impedire che il potere episcopale sia rimesso ai nemici delle istituzioni dello Stato, così si esprime:

« Noi domandiamo alla nostra volta all'autore dell'obbiezione: come può assicurarsi che le funzioni ecclesiastiche non saranno punto rimesse ai nemici delle nostre istituzioni, dei nostri principii civili ed ecclesiastici? sotto il regime attuale il capo dello Stato ha la scelta dei vescovi... Lo Stato trova egli con questo mezzo una salda garanzia di civismo da parte del Clero? I fatti sono là per rispondere. Il vescovo

appena installato, non si crede legato da alcuna riconoscenza verso il principe, al quale egli deve la sua alta posizione, e non si fa alcuno scrupolo di mostrarsi a suo riguardo malevolo, oppositore ed anche ostile.

» Così fu il Bouvier, vescovo di Mans, nominato da Luigi Filippo: professò questa dottrina, che non si deve punto fedeltà ad un usurpatore, che si può ben accettare da lui funzioni pubbliche e dei favori, e prestargli giuramento, purchè nel fondo del cuore si conservi fedeltà al principe legittimo, ed al primo appello si corra a collocarsi con lui, rivolgeando contro l'usurpatore i poteri ricevuti.

» E poichè, conchiude, il Governo, malgrado i suoi sforzi per assoggettarsi il clero, non raccoglie che disdegno ed ingratitudine, non è evidente che la sua azione nella nomina dei vescovi non gli è di alcun vantaggio, e che potrebbe senza danno abbandonare questa prerogativa? »

« Mi pare che questa risposta che dava il sig. Miron ai suoi oppositori calzò perfettamente al caso nostro, e che possa essere rivolta interamente a coloro che credono di trovare negli *exequatur* e nei *placet* il mezzo di difendersi dal pericolo di avere ministri dell'altare che siano contrarii allo Stato.

Io sono d'avviso che migliori mezzi d'assai vi suggerisse l'on. Senatore De Gori nel suo elegante discorso di ieri, allorchè invitava la Nazione ed il Governo a trattare il clero con intera giustizia, ad assicurarlo del presente, a guarentirlo pel suo avvenire contro ogni legge che ancora attenti alla sua posizione. Ed io credo che questi mezzi veramente gioveranno a tranquillare il clero, a renderlo presto meno ostile allo Stato, e col tempo amico di quel governo, che è comune a lui come a tutti gli altri cittadini, e che non può non riscuotere dai ministri dell'altare un amore eguale a quello che gli professano gli altri cittadini, poichè tra i primi doveri del ministro dell'altare sta quello precipuamente di obbedire a tutte le autorità costituite, ed a tutte le leggi degli imperanti.

Non mancano, o Signori, gli esempi per confermarci in questa opinione, che cioè gli *exequatur* ed i *placet* non sono più reputati mezzi che giovino alla sicurezza dello Stato contro le ostilità clericali.

Noi abbiamo davanti agli occhi il Belgio e la Prussia, che in tempi recenti hanno interamente rinunciato ad ogni ingerenza nella nomina dei ministri del culto.

Il Belgio, dopo la sua felice rivoluzione che è stata promossa in gran parte dal clero, come vi notava l'onorevole Senatore Menabrea, ha francamente sancito nella sua costituzione il principio della separazione dello Stato dalla Chiesa, ed ha espressamente interdetto ogni intervento dello Stato negli atti della società ecclesiastica, e singolarmente nella nomina ed installazione dei ministri del culto.

Or bene, quello Stato procede molto prosperamente: esso è bensì esposto, come lo sono tutti gli Stati liberi, alle lotte dei partiti più o meno liberali

(e dico più o meno liberali, perchè in quel paese i retri non esistono), ma pure quel paese anche quando, come attualmente, si trova governato dal partito che si dice cattolico, procede costante per la via della libertà, per la via del progresso, e non vediamo che sia punto inquietato, che sia punto turbato da mene o da altri atti di ostilità turbative dell'ordine pubblico del suo clero. Il clero nel Belgio si vale, come tutte le altre classi della società, delle istituzioni liberali anche a suo pro, e questo sta bene, perchè non bisogna mica immaginarsi che della libertà alcuno possa mai fare un monopolio a danno degli altri; la libertà deve giovare a tutti, sempre nella linea legale, sempre nella linea del diritto comune: per conseguenza, se ci vogliamo specchiare nella sorte che è toccata al Belgio dacchè ha inaugurato questo sistema, non abbiamo che a trarne buon augurio.

La Prussia nella sua costituzione del 1851 ha pure aboliti gli *exequatur*, ancorchè abbia una buona parte della sua popolazione che professa la religione cattolica, e ancorchè in Prussia vi sia stato un tempo in cui il clero cattolico si sia commosso vivamente.

Chi non ricorda le lotte assai ardenti che l'arcivescovo di Colonia sostenne per i matrimoni misti? Ebbene, comunque quel clero sia animato da sentimenti molto vivi per la religione cattolica, comunque quelle popolazioni siano forse più fortemente credenti che non siano le popolazioni nostre, e perciò più soggette alla influenza del loro clero, tuttavia non risulta che l'abolizione dell'*exequatur*, avvenuta nel 1851 in quel paese, abbia mai dato luogo ad alcun inconveniente.

Ma quidam l'onorevole Conforti dirvi: perchè l'Italia dovrà spogliarsi delle sue difese, e deporre questi diritti, mentre tutte le altre Potenze cattoliche li mantengono, e mentre non pare che la Chiesa si mostri sollecita di avere questa libertà? Non mi è difficile la risposta. In quanto alle altre Potenze cattoliche, ho già avvertito nel mio primo discorso, che esse si trovano in una condizione molto diversa da quella in cui si trova l'Italia, che ha nel suo seno il Capo del cattolicesimo. Noi abbiamo contratto, colla occupazione di Roma, un grande dovere verso tutta la cattolicità; noi dobbiamo provare che assolutamente non esercitiamo alcuna sorta di influenza sopra le cose della religione cattolica; ora questa persuasione noi non altrimenti giungeremo ad infonderla nei cattolici, salvo che astenendoci assolutamente da tutto ciò che sappia d'intervento nella cose della Chiesa; perchè, dato pure che il governo intervenisse per atti che riguardano l'Italia, ciò non varrebbe mai ad escludere il sospetto, che l'influenza nostra, esercitata per i soli atti concernenti la Chiesa in Italia, non abbia il suo riverbero sopra il rimanente della cattolicità; imperocchè voi comprenderete di leggieri che la Chiesa Cattolica non può essere regolata in Italia diversamente da ciò che lo sia negli altri paesi cattolici. E appunto perchè va soggetta a principii universali, a norme comuni, tutto

ciò che si faccia dal Governo Italiano verso la Chiesa, non può essere indifferente alle altre Potenze.

Ma vi è anche di più.

Credete voi che le altre Potenze conserveranno ancora lungamente queste istituzioni, ancorchè esse non si trovino nella nostra condizione, rispetto alla Santa Sede?

Io non lo credo, o Signori, imperocchè è ormai da tutti conosciuto che l'*exequatur* ed il *placet*, per ciò che riguarda gli atti della Chiesa, non hanno più nessun effetto dacchè la stampa si impadronisce di tali atti come di quelli dell'autorità civile, e vi dà la più pronta e larga pubblicità; donde avviene che gli *exequatur* arrivano sempre troppo tardi e rimangono assolutamente inefficaci.

Per ciò che riguarda poi le nomine ai Benefizi, la scelta dei ministri del culto, io credo che i principii di libertà religiosa, i principii di separazione della Chiesa dallo Stato, che vediamo già professati dai più chiari scrittori di tutte le più civili nazioni di Europa, non mancheranno di produrre il loro effetto; non mancheranno di condurre anche le altre nazioni europee ad abbandonare questi mezzi, i quali, come io diceva, non si confanno più con l'odierna nostra civiltà, non possono più procurare al Governo i vantaggi che in altri tempi gli apportavano, e sono diventati un vero peso, un vero imbarazzo, non atto ad altro che a suscitare questioni, cui troppo importa ai governanti savi e intelligenti di evitare.

Quindi, comunque si voglia prendere l'esempio delle altre Potenze cattoliche, esso non può servire mai di norma a ciò che noi stiamo per deliberare in questa legge. Ma evvi, o Signori, un'altra considerazione, la quale io credo che abbia un'importanza ben più grande ancora; ed è l'inefficacia di fatto a cui gli *exequatur* e i *placet* si trovano presso noi ridotti.

Supponete, o Signori, che ai vescovi che il Papa sarà per nominare in seguito a questa legge, il Governo neghi il suo *exequatur*. Ebbene, che cosa avrete fatto, o Signori? Darete all'Italia lo spettacolo di vescovi, i quali cercheranno di recarsi alla loro sede, vagheranno per l'Italia colla loro qualità di vescovi; nessuno sulla terra gliela potrà togliere; li priverete della mensa e dell'episcopio, ma voi non potrete mai impedire che, non ostante il diniego dell'*exequatur* governativo, dirigano le diocesi dal luogo ove si troveranno; imperocchè, negando l'*exequatur*, noi non facciamo sì che il vescovo non sia vescovo, noi non facciamo sì che il clero della diocesi a cui il vescovo è stato destinato, non gli debba obbedire, non ne possa ricevere ed eseguire i comandamenti e le istruzioni.

Voi comprendete adunque che noi verremo a creare un vero antagonismo tra lo Stato ed il Clero, una vera perturbazione dei fedeli nelle diocesi.

Nè crediate che io esageri dicendovi questo, perchè accenno a un fatto che già è accaduto anche quando vi era il diritto di nomina e di presentazione.

Nel passaggio da un Governo all'altro, in una città d'Italia, e la nominerò, Milano, era stato nominato dal Governo austriaco un arcivescovo.

Roma, che teneva buona la nomina fatta dal Governo austriaco, l'aveva accettata ed aveva consacrato il nuovo arcivescovo. Il Governo italiano ha creduto di non dare l'*exequatur*, e che cosa è accaduto? Coloro che furono investiti a Milano di funzioni governative dal 59 in qua, ben sanno come quell'arcivescovo esercitasse in segreto le sue funzioni, come si andasse da tutti a prendere le ispirazioni da lui a Cantù, luogo di sua dimora; si sa come quel clero, se non tutto, almeno in gran parte, ricevesse le direzioni del suo arcivescovo privo di *exequatur*, il quale ha pure dato imbarazzi al nostro Governo sino al giorno in cui, per le intelligenze che sono intervenute tra la Santa Sede e il Governo Italiano (in seguito alla missione dell'egregio nostro collega Senatore Tonello), si fecero nomine di altri vescovi, e si provvide diversamente alle condizioni di quel prelado che era preposto all'arcidiocesi di Milano. Insomma poi avremo vescovi con *exequatur* e vescovi senza *exequatur*, i quali tutti eserciteranno le funzioni vescovili, e alcuni non godranno delle temporalità, lo che tuttavia non li priverà della venerazione, fors'anco maggiore, dei loro diocesani.

Or bene, di tali casi che, come questo, daranno gravi disturbi al Governo e scandalo ai credenti, voi col vostro sistema ne verrete a creare di molti; e questi casi nella presente nostra tensione con la Santa Sede, saranno anche moltiplicati dallo studio che forse qualcuno porrà a metterci in condizione di farli sorgere con nomine, le quali probabilmente possano dispiacere al Governo Italiano.

Forse chò converrà a noi in questo stato di cose conservare anche per breve tempo due istituzioni le quali, se hanno potuto giovare in passato, mostrano di non poter giovar nulla in avvenire, e di tornarci forse ancor nocive? Conservaremo noi queste istituzioni le quali hanno evidentemente perduto ogni ragione di essere, e sono in opposizione e in aperto antagonismo coll'attuale società? Minor male sarebbe per lo Stato e per la Chiesa il mantenere il diritto di presentazione, che non avrebbe gli inconvenienti dell'*exequatur*.

Io spero pertanto, o Signori, che questa non sarà la vostra opinione; io spero che voi vi atterrete ai veri e larghi principii di libertà; che voi manterrete sacra la parola data dall'Italia, e che vorrete che questa legge non sia una mostra di libertà, ma per quanto è possibile nello stato presente delle cose, sia la più seria e reale concessione di libertà alla Chiesa.

Molti, o Signori, mostrano di amare a parole la libertà, molti dichiarano di volerla, molti si fanno anche tanto solleciti di essa, che quasi mai non ne avrebbero abbastanza: ma quando giunge il giorno di porre ad effetto i propositi liberali, quando si arriva al momento di dimostrare con i fatti la realtà, la franchezza, la forza di tali propositi, allora li vedete indietreggiare davanti

a dubbi e timori di vario genere! E ciò sgraziatamente noi vediamo accadere in questa delicatissima questione.

Ma io penso che questo sia veramente il momento di riflettere con grande serietà alle tristi conseguenze che deriverebbero da cosiffatta condotta, cioè dal negare o menomare la libertà promessa, precisamente nel giorno in cui deve essere accordata, e di negarla o dimezzarla per vane paure, per vecchi pregiudizi, per esagerati pericoli, od anche per la singolare ragione, che non ci è possibile di darla intiera. (*Benissimo.*)

Ma dovremo noi concludere che, non potendo dare tutta la libertà, non ne dobbiamo dar niente? Questa sarebbe veramente la più assurda ed irrisoria delle conclusioni. Ebbene, come vi ho dimostrato, noi arriveremmo quasi a somigliante conclusione, quando cancellassimo ancora dalla legge, la libertà di elezione dei ministri del culto ammettendo quella disposizione che la paralizza e la rimanda ad un tempo indeterminato e certamente non vicino, se si guarda alle difficoltà del riordinare la proprietà ecclesiastica.

Noi siamo in procinto di andare a Roma; oseremo noi, o Signori, di portarvi gli *exequatur* e i *placet*? Oseremo noi presentarli quasi in omaggio a quella sovranità spirituale che abbiamo riconosciuta e garantita nella prima parte di questa legge? (*Benissimo.*)

Non sarebbe, o Signori, una specie di scherno, una vera derisione il presentare al Sommo Pontefice il piatto dell'*exequatur* e del *placet*?

Diamo bando, o Signori, alle paure, diamo bando alle diffidenze ed ai sospetti: il Governo che si ispira ai sospetti, è un governo che si fa sospettare da tutti e rispettare da nessuno. Diceva ottimamente nella Relazione, secondo il suo solito, l'egregio Mamiani, che il Senato non è qui riunito per fare una legge di sospetti, per fare una legge di diffidenza, ma è qui raccolto per fare un grande atto di fiducia, per fare una grande e generosa concessione, la quale sarà feconda di ottimi frutti non solo per la Chiesa, ma anche per la società civile. Se voi ascoltaste la voce della paura, la voce del sospetto, non accordereste mai nessuna libertà, perchè la storia della libertà c' insegna, che alla concessione di ogni libertà eterni nemici sorsero le paure, i sospetti, e la libertà più santa, più incontrastabile, quella della persona, accese anche ai nostri tempi tra fratelli, nelle contrade americane, una guerra spaventosa, perchè taluni credevano che l'accordare la libertà agli schiavi potesse cagionare la rovina dell'America. Eppure quella sanguinosissima guerra finì per suggellare la concessione della libertà agli schiavi, ora fatti liberi cittadini.

Non esponiamoci a conseguenze, che non dirò possano essere sanguinose, ma che possono certamente essere disastrose alla nostra patria, ove non ci adoperiamo con tutti i modi, a tutta nostra possa, a togliere di mezzo le cause di discordie, le cause dell'antica lotta

tra la Chiesa e lo Stato, tra il regno d'Italia ed il Papato. (*Benissimo.*)

Io so bene, o Signori, che in tempo più o meno lontano non può fallire il trionfo a questa causa che è sacra, e che, come io diceva sul principio del mio discorso, riceve gli omaggi di tutti, almeno in parole, benchè in fatti non tutti sembrano ancora disposti ad attuarla; Ma la quistione del tempo è gravissima, e tale che può scolorare interamente la nostra concessione. Questa concessione di libertà fatta alla Chiesa immediatamente, spontaneamente, sarà un atto di bella generosità, di lealtà, di alta intelligenza dei tempi. Che se noi ce la facciamo strappare, se noi attendiamo il domani, un domani che può essere più o meno lontano, allora non sarà più una concessione generosa, ma sarà la riparazione di un errore deplorabile, riparazione che ci sarà imposta dalla pubblica opinione, dal grido dei cattolici, dalla necessità di trovar pace, tranquillità in Roma; dove, o Signori, io ve lo dico francamente, voi non troverete quella pace che all'ombra della libertà. (*Benissimo.*)

Or dunque, tra queste due vie, mi pare che non possa essere dubbia la scelta per uomini di senno; quindi io confido grandemente che voi camminerete senza titubanze nella via della libertà, e coi vostri voti darete forza al Governo a ritornare ai primi suoi propositi, a riprendere nobilmente, francamente la difesa di questa grande causa, a farla trionfare dinanzi all'altro ramo del Parlamento, dove noi non dobbiamo supporre, o Signori, di trovare gli orecchi chiusi alle cose che si dicono in quest'Aula. Noi dobbiamo andare ben persuasi, che i due rami del Parlamento, come sono creati per concorrere alla stessa mèta, sono pure fatti per illuminarsi a vicenda, per darsi la mano, non per contrastarsi, non per farsi alcuna specie di guerra. Ora su questo terreno del mutuo accordo, meglio che sopra qualunque altro, io credo che sia da aspettarsi con fondamento una decisione sapiente della grande questione per la quale tutti uniti, il Senato, la Camera dei Deputati e il Potere Esecutivo scioglieremo alline unanimi il gran voto del nostro immortale Statista: *Libera Chiesa in libero Stato.*

(*Applausi generali.*)

Senatore Capponi. Domando la parola.

Se il Senato me la concede, sarò brevissimo.

Presidente. Vi sono molti altri Senatori iscritti prima di lei.

Senatore Capponi. Allora aspetterò al mio turno.

Voci: Parli parli!

Senatore Capponi. Se adunque me lo permettono, farò una sola osservazione.

Non potrei essere lungo, perchè tutto quello che avrei potuto dire su quest'argomento è stato tanto nobilmente espresso dagli onorevoli preopinanti, che alla mia povera voce nulla rimarrebbe da aggiungere. Però non posso fare a meno di sottoporre al vostro giudizio, o Signori, una semplice osservazione.

Io veggio che si è voluto conservare, (tale almeno è il concetto generale che ha avuto il Ministero) si è voluto conservare, in via provvisoria e temporanea, il dritto del *placet* e dell'*exequatur* finchè non fosse votata una legge di finanza.

Ora, che il Governo si sia mantenuto un diritto in questo senso, io lo nego.

A me pare invece che il Governo se ne sia assunto uno nuovo, ignoto e odioso più di quello che potesse essere nel sistema precedente. Infino ad ora gli *exequatur* erano un provvedimento universale, ma in quanto alla nomina dei Vescovi, si teneva forse questo sistema? No, Signori.

Siccome i Governi si volevano attribuire una voce nella nomina dei vescovi, era invalso generalmente che il Governo proponesse, e la Santa Sede fosse libera di accettare o no la proposta.

Oggi s'inverte questo sistema.

Il Pontefice fa liberamente la nomina del vescovo: noi neghiamo a questo vescovo di venire al possesso non del suo officio, ma della sua sede episcopale, e dei redditi che sono annessi a quest' officio. Ebbene, con ciò che cosa facciamo noi?

Signori, io non comprendo come non se ne siano prevedute le conseguenze.

Noi neghiamo al vescovo il palazzo che deve riceverlo, noi gli neghiamo di godere i suoi beni: ma se il vescovo si contenta della povertà evangelica, se viene, ciò non ostante, ad esercitare il suo officio, tutti lo riconosceranno come vescovo bandito dalla sua sede, dal suo palazzo episcopale.

Questa, o Signori, pare a me una cosa strana, e molto pericolosa, e grave di conseguenze che io non saprei prevedere: questa è una nuova cosa che noi introduciamo; è un diritto insolito, che noi vogliamo creare al Governo, quello di ricusare un vescovo nominato dal Pontefice.

Non entro volentieri in materie che conosco poco, e rispetto troppo; ma il Papa, quando nomina un vescovo, lo consacra, e tutti sappiamo che la nomina ch'egli fa consiste appunto nella consacrazione, atto che nessuno di noi potrà togliergli o contrastargli; ma noi ci arroghiamo di disfare quell'atto e averlo per nullo.

Pensate o Signori, all'odiosità ed alle conseguenze che ne ridonderebbero.

Che il Governo nomini e proponga un sacerdote al Pontefice, che il Pontefice non lo accetti, è qualche cosa di molto meno irregolare; la consacrazione appartiene al Pontefice, ed è sempre libero di negarla. Quella dei Governi era una proposta, quel che vorreste introdurre voi, è un rifiuto.

E qui con poche parole finirò questo discorso che potrebbe essere allungato molto, ma che l'ora ed altri argomenti mi consigliano ad abbreviare, e concluderò dicendo: che per un motivo estraneo all'argomento, cioè per aspettare non so quale legge di finanza, per servire ad uno stato provvisorio che deve cessare, noi

introduciamo in questa legge una novità, una novità pericolosa: quello che voi chiamate mantenere, io lo chiamo assolutamente innovare. Domando al Senato che prenda in considerazione queste mie poche parole, e neghi ad esse autorità se io mi sono ingannato.

Presidente. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia

vorrebbe parlare, ma l'ora essendo tarda si rinvia la seduta a domani.

Prego i signori Senatori di procurare di essere solleciti onde, se è possibile, votare almeno questo articolo 16.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

TORNATA DEL 30 APRILE 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario — *Sunto di Petizione — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le relazioni dello Stato colla Chiesa — Discorso del Senatore Musio in favore dell'articolo ministeriale — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia agli appunti dei sostenitori dell'emendamento Vigliani all'articolo 16.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno, Presidente del Consiglio, e più tardi intervengono i Ministri degli Esteri e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore *Segretario* Ginori-Lisci legge il processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Il Senatore *Segretario* Manzoni T. legge il seguente sunto di petizioni:

N. 4486. Carmine Miraglia replica l'istanza fatta con altre precedenti petizioni perchè il Senato voglia dare sollecito corso al progetto di legge per il consono del biennio agli impiegati civili napoletani collocati a riposo.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Cav. Alessandro Cuniberti, di 50 esemplari di un suo libro per titolo: *Riflessioni e proposte sulle questioni del discentramento delle regioni e della sicurezza;*

Il Prefetto di Porto Maurizio, *degli Atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria del 1870.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LE GUARENTIGIE DELLE PREROGATIVE DEL SOMMO PONTEFICE E DELLA SANTA SEDE, E PER LE RELAZIONI DELLO STATO COLLA CHIESA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione delle guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e per le relazioni dello Stato colla Chiesa.

La parola è al Senatore Musio.

Senatore Musio. Signori Senatori,

Nella discussione generale ho dichiarato qual è la mia precisa opinione intorno a questa legge. Io ap-

provo, accetto, encomio e voglio tutto il primo Titolo della legge, inteso a sancire le prerogative del Papa e della Santa Sede. Io voglio pure alcune parti del secondo Titolo, ma non voglio e riprovo quelle che non possono essere comprese nella promessa del Re, che non possono costituire alcun obbligo nostro nè a titolo d'onore, nè a titolo di giustizia, che non sono conformi ai millenari costanti e presenti usi e leggi dell'orbe cattolico-intiero, che armano la Chiesa contro lo Stato, disarmando lo Stato contro la Chiesa, e che esagerano la libertà della Chiesa fino a trasformarla in una schiavitù dello Stato.

Gli onorevoli Vigliani e Robecchi hanno dipinto me come un uomo meticoloso, timido e pusillanime: essi hanno fatto di me una specie di Quacquero. Secondo loro, io amo, ma poi tremo e mi spavento della libertà; quindi l'onorevole Robecchi puntella la mia pusillanimità considerando che molte libertà, le quali sono già una nostra preziosa conquista ed un nostro caro e quieto possesso, sarebbero ancora un desiderio ed una speranza, se i miei timori avessero guidato i consigli legislativi.

Io non so fino a che punto abbia la fortuna di esser noto all'onorevole Robecchi; ma devo essere noto, notissimo all'onorevole Vigliani, col quale mi pregio e mi compiaccio di avere avuto intime relazioni per più anni; quindi mi scuserà se, avendo egli voluto dipingere la mia fisionomia, io mi meraviglio che l'abbia tanto dimenticata.

Per ciò io prego lui e l'onorevole Robecchi ad aprire gli Atti del Senato, dal primo giorno in cui fu inaugurato in Torino fino ad oggi. Dico da quel primo giorno, giacchè io sono uno di quei pochissimi ancora superstiti Senatori della prima nomina. Essi riandino tutti gli argomenti di tema liberale, essi vedano e tocchino che cosa ho detto e fatto sul foro ecclesiastico, sulla prima legge del matrimonio, sulle prime leggi per l'a-

bolizione dei conventi e per tutte quelle libertà cui alludeva l'onorevole Robecchi.

Con questi fatti alla mano essi vedranno che io amo e non temo la libertà; essi si persuaderanno che io amo anche la libertà della Chiesa, e temo solo la schiavitù dello Stato; essi vedranno che in ogni tema liberale la mia formola si è compendiate in queste tre parole: *avanti, avanti, avanti!* lo spero che l'onorevole Robecchi, in fede di galantuomo, confesserà che la sua predica su per me tarda ed inutile opera, giacchè egli non solo predicava ad un convertito, ma ad un predicatore, ad un cooperatore, ad un facitore di libertà.

Se gli onorevoli Vigliani e Robecchi mi offrono le loro braccia a puntella dei miei anni cadenti, io mi abbandono a loro: ma per tutto quanto concerne gli spiriti liberali, questi si reggono sopra gambe di ferro, questi, lungi dall'essere tiepidi e timidi, sono ardenti ed arditi; essi non solamente sono pieni di moto e di vita, ma di brio e di fuoco, quindi agli onorevoli Vigliani e Robecchi dirò come diceva Enrico IV ai suoi compagni: *Se mi perdetevi di vista, cercatemi dove più ferve la mischia.* Ed io dirò agli onorevoli Vigliani e Robecchi: *se in qualche tema liberale volete trovare il mio posto, cercatemi non già dietro ad alcuno, ma dove più accanitamente si battono i più intrepidi difensori della libertà.*

L'onorevole Vigliani dice che io sono inconsequente. Egli dice: Musio accetta intieramente il primo Titolo della legge e non accetta intieramente il secondo: ma questi due Titoli sono inscindibili: dunque bisogna accettarli o rigettarli intieramente: e Musio, il quale non accetta intieramente il secondo Titolo, perchè ne detrae alcune parti, è inconsequente.

Risponderò primamente all'onorevole Vigliani ritorcendo l'argomento: Quel che pel secondo Titolo fo io detraendone alcune parti, lo fa egli aggiungendone. Ora, egli non è inconsequente, dunque neppur io.

Rispondo poi, che non posso ammettere la supposta inscindibilità fra il primo ed il secondo Titolo della legge.

In dritto non conosciamo che due specie d'inscindibilità, una dipendente dalla natura della cosa, l'altra da una obbligazione. Ora, fra il primo e secondo Titolo della legge non esiste inscindibilità, nè per la natura delle cose, nè per relativa obbligazione.

Le cose contemplate nel primo Titolo della legge sono di natura intrinseca al Papa, alla Santa Sede, ed a tutto l'esercizio del ministero apostolico. Ora, le cose del secondo Titolo sono di natura estrinseca. Sono dunque cose di diversa natura; dunque, lungi dall'essere per loro natura inscindibili ed inseparabili, sono per loro natura scisse e separate.

Ma l'onorevole Vigliani replica e dice: che tanto le cose del primo che quelle del secondo Titolo sono comprese nella parola e promessa del Re; e quindi sono inscindibili.

Io prego l'onorevole Vigliani ad immaginarsi di se-

dere in tribunale, e che davanti a lui compariscano due, uno in nome del Papa, il quale colle parole del Re in mano dica: il Re ha promesso la *libertà della Chiesa e l'indipendenza del Papa*; le parole del Re racchiudono una rinunzia a tutte le armi onde lo Stato si è finora guarentito contro la Chiesa: dunque voi, onorevole, pronunziate l'abolizione di tali armi.

L'altro in nome del Re dica: la rinunzia dei diritti non è mai presunta nè dedotta da generiche e vaghe parole, ma deve risultare da termini appositi espliciti e formali. Il voler intendere le parole del Re come contenenti rinunzia ai diritti dello Stato non è mantenerle, ma ampliarle, non è ampliarle, ma esagerarle, non è solo esagerarle, ma mutarle. Il Re nè voleva, nè poteva rinunziare ai diritti dello Stato. Egli non lo ha detto: veruno glielo può far dire: e quindi voi, onorevole Vigliani, applicando le più ovvie regole di diritto, dichiarate ingiusta la domanda del Papa, ed assolvete il Re.

Io prego l'onorevole Vigliani a dirmi quale sarebbe la sua sentenza. Io non la indovino, non la prevedo, ma la so. So che l'onorevole Vigliani, cultore altissimo del diritto, non ne cancella, ma ne fa rispettare i principii.

Un altro argomento mio non piace all'onorevole Vigliani.

Io dico: se queste armi sono inutili, non nuoce il conservarle; se sono necessarie, il conservarle giova. Ma egli dice: queste armi sono dannose, e ciò è dimenticato da Musio. Egli non ha indicato come siano e possano essere dannose: intanto io proverò il contrario.

Queste armi non possono scoppiare come un fulmine, o scatenarsi come un uragano; esse non possono avere azione fatale, esse hanno bisogno di essere adoperate, e dipendono dalla libera volontà del potere esecutivo, che all'uopo potrà e dovrà adoperarle. Ora, io non posso fare ingiuria al potere esecutivo e negargli il senno che basta a vedere se è o non è il caso di adoperar queste armi; dunque non possono mai essere dannose.

L'onorevole Vigliani soggiunge: queste armi erano buone in altre circostanze. Ma mi permetta di dirgli, che se i tempi hanno mutato, hanno mutato in peggio per tutti gli altri Stati cattolici e vieppiù per l'Italia.

Il Sillabo e il Concilio Vaticano fanno la Chiesa oggi più barbara e più feroce che nel medio evo. Abbiamo veduto quale imponente contegno per la prima ha preso la cristianissima Francia, e come abbiano poscia continuato la cattolica Spagna, il fedelissimo Portogallo, l'apostolica Austria e tutti gli altri piccoli e grandi Stati cattolici. Ogni giorno riceviamo la conferma, che essi, lungi dall'aver abbandonato queste armi, le hanno meglio affilate. Quindi ieri l'altro sapemmo che in Baviera la pubblicità ufficiale dell'infalibilità papale è stata colpita dal voto di un'Ordinanza Reale, e ieri abbiamo saputo che lo stesso è stato fatto a Stuttgard.

Ho detto che le cose e i tempi erano per questo

rispetto mutati in peggio specialmente per l'Italia: e basta solo pensare che se prima noi dovevamo guardarci da un principe straniero, oggi noi dobbiamo guardarci da un principe nostro implacabile e capitale nemico. Quindi la caduta del potere temporale in veruna parte ha mutato la necessità di queste armi, adoperate sempre contro il potere non temporale, ma spirituale, e le ha rese anche più necessarie in Italia, perchè il Papa, caduto il potere temporale, non è solo rimasto uno straniero, ma divenuto un nemico.

Gli onorevoli contraopinanti sperano una riconciliazione. Ah! potessi anch'io albergare questa speranza; ma, Signori, bisogna lacerare la benda e guardare le cose in faccia, e convenire che dopo lunghi odii e dispetti, nasceranno il disinganno, la pazienza, la stanchezza, forse la rassegnazione, giammai la riconciliazione.

Affinchè due contendenti possano riconciliarsi è necessario che l'uno e l'altro od entrambi, in tutto ed in parte, rinuncino alle loro pretese, e così uno possa avvicinarsi all'altro e riconciliarsi fra loro. Ora, il Papa pretende, a base di tutto, il Sillabo fatto dogma dal Concilio, e il Sillabo condanna e maledice l'Italia, la sua unità, le sue leggi, tutte le sue istituzioni. In questo stato di cose è impossibile una riconciliazione, giacchè la rinunzia di un contendente sarebbe il suicidio del Papa, e la rinunzia dell'altro sarebbe il suicidio dell'Italia.

Ho detto che il Sillabo maledice l'Italia: esso maledice tutti e tutto. Eccovene un breve cenno. Esso maledice il Ministro di Grazia e Giustizia, se non ripropone il foro ecclesiastico. Esso maledice il Ministro della Guerra, se non ripropone l'esenzione dei chierici dalla leva. Esso maledice il Ministro della Pubblica Istruzione, se non si mette sotto il dritto moderatore della Chiesa, e sotto il Generale dei Gesuiti, maledice chi approva la teoria del non-intervento e dei fatti compiuti, maledice chi crede incompatibile il potere temporale collo spirituale, maledice chi crede utile alla Chiesa la cessazione del potere temporale. Maledice vie più chi lo ha fatto cessare, maledice le nostre leggi sul matrimonio, maledice chi vuol separare la Chiesa dallo Stato, maledice quindi tutti noi e la legge che discutiamo, quando venga approvata.

L'altro giorno l'onorevole mio caro amico Senatore Siotto-Pintor eccitò l'ilarità dicendo: *mi vogliono mandare all'inferno, ma io non ci vado*. Pure, Signori, bisogna che anche noi diciamo lo stesso, o bisogna che tutti ce ne andiamo all'inferno. (*ilarità*.)

Mi sfuggiva l'ottantesima ed ultima proposizione del Sillabo. Essa maledice chi crede alla riconciliazione del Papa colla civiltà moderna. Quindi, mentre gli onorevoli Vigliani e Robecchi sperano questa riconciliazione, quel che vi ha di certo è che eglino e noi tutti dobbiamo intascare la maledizione.

In una cosa convergo pienamente coll'onorevole Vigliani, ed è nel credere alle altissime virtù personali

di Pio IX. Ma io gli ricordo un aneddoto della vita di Gregorio XVI. Egli aveva combinato una transazione piena di sapienza e di equità, per porre fine ad una lunga ed accanita lite fra varie Chiese, che se ne dimostrarono contente. Il Papa promise di approvarla, e così doveva essere, essendo opera sua. Ma siccome nulla può fare la volontà personale del Papa, perciò dovè sottoporla ad una congregazione, che non la giudicò degna di essere approvata. Il Papa tentò tutte le vie, ma furono vane. Allora l'impazienza gli strappò di bocca questa interrogazione: *Ma quanti siamo i Papi?* Ed il suo caro Segretario di Stato, Cardinale Lambruschini, rispose che erano settantadue. Quindi, onorevole Vigliani, per la ribenedizione d'Italia, noi avremo un Papa contro settantuno.

Il riassunto di tutti gli argomenti fatti dall'onorevole Vigliani a proposito dei *placet* e degli *exequatur*, è che essi siano contrari alla libertà della Chiesa. Quantunque l'onorevole Vigliani dimentichi me, io non dimentico lui, e so quanto è il suo valore nella scienza giuridica; per ciò duolmi che io non possa trovarmi d'accordo con lui nemmeno in questo concetto giuridico della libertà, nè in genere e preso in se stesso, nè in specie ed applicato alla Chiesa.

La libertà di un ente, non è altro che il libero esercizio della sua facoltà dentro la propria natura e dentro al proprio diritto. La libertà, oltre la natura dell'ente, è inutile ed impossibile; così sarebbe la libertà data all'uomo di volare per aria come gli uccelli, o di vivere nell'acqua come i pesci. La libertà poi, oltre il diritto dell'ente, sarebbe ingiusta e moralmente impossibile: *ingiusta*, perchè violerebbe il diritto altrui; *moralmente impossibile*, perchè dissolverebbe la società.

Ora, per dire che i *placet* e gli *exequatur* sono contrari alla libertà della Chiesa, bisogna attribuirgliene una libertà oltre e contro la sua natura, ed attribuirgliene lo esercizio oltre la sfera del proprio diritto.

La Chiesa per sua natura è un ente meramente religioso, che deva governare le cose meramente sacre con mezzi meramente spirituali. Ora, quando la Chiesa adopera altri mezzi, che non sono spirituali, adopera mezzi che sono oltre e contro la sua natura. Essa dunque non può invocare alcuna specie di libertà, e siccome i *placet* e gli *exequatur* non riguardano i mezzi spirituali, ma gli altri, per ciò i *placet* e gli *exequatur* non sono contrari alla libertà della Chiesa.

La Chiesa, adoperando mezzi non spirituali, è riuscita ad usurpare i dritti della podestà civile, e ridurre gli Stati cattolici in schiavitù. Ora, i *placet* e gli *exequatur* sono intesi ad impedire che si rinnovino siffatte usurpazioni; e siccome la Chiesa non può pretendere la libertà di rinnovarle; perciò i *placet* e gli *exequatur* non sono contrari alla libertà della Chiesa.

Quindi è ovvio questo dilemma: o i mezzi non spi-

rituali adoperati dalla Chiesa saranno inoffensivi, ed essa conserverà tutta la sua libertà, giacchè non può temere i *placet* e gli *exequatur*; o saranno offensivi, ed allora io prego gli onorevoli contraopinanti a considerare dove ne condurrebbe l'abolizione dei *placet* e degli *exequatur*.

Anche qui bisogna fare un dilemma: o si concede o si nega allo Stato il diritto della difesa, e siccome nessuno glielo vorrà negare, perciò bisogna concedergliene i mezzi: ora questi mezzi sono i *placet* e gli *exequatur*; non si può dunque abolirli, giacchè l'abolizione priverebbe lo Stato dei mezzi e del diritto della difesa.

Senonchè, lo spirito di invasione nella Chiesa, lungi dall'essere diminuito, è cresciuto: lo dimostra evidentemente il Sillabo che, fatto dogma dal Concilio, fu santificato; e quindi se noi nel momento abolissimo i *placet* e gli *exequatur*, ci priveremmo delle nostre armi nel momento in cui ci sono più necessarie che mai.

Signori, io non temo, ma mi preoccupo molto delle condizioni fatte al cattolicesimo dal Sillabo e dal Concilio specialmente in Germania. Un movimento religioso di suprema importanza si è colà suscitato, e vi prendono parte uomini di notoria pietà e di alto intelletto, vi prendono anche parte Corpi scientifici, ed intere Università. Alle scomuniche già si risponde come nei tempi di Lutero. Dove, quando e come finirà questo moto, nessuno sa, nessuno può dirlo. Ma tutti sappiamo che questi moti non muoiono nella sfera dei pensieri, e negli ordini meramente scientifici e religiosi, ma trapassano nella sfera dell'azione e degli ordini sociali. Tutti gli Stati si tengono in guardia colle loro armi in mano, ed ogni giorno ci arriva la notizia che le mettono in opera appena si tenta di dare pubblicità ufficiale al Sillabo ed al Concilio. In questo generale stato di cose sarà degno del nostro senno e della nostra prudenza, che noi soli luttiamo via le armi e ci mettiamo a dormire?

L'onorevole Vigliani ha finito dicendo che si può fare per prova, ma mi scusi l'onorevole Vigliani se gli osservo che queste prove non si possono fare, e che è meglio non edificare, che edificare coll'animo disposto a poi demolire.

Qui mi sovvegno di quella lezione che nella nostra scienza ci ha dato Esopo nell'apologo del lupo colla grue. Il lupo moriva soffocato da un osso, e promise mari e monti alla grue per estrarglielo; la grue introdottagli la testa in gola glielo estrasse, e domandò la mercede. Ma il lupo pretendeva che la mercede fosse dovuta a lui per la generosità di non essersi divorato la grue. La storia insegna che la Curia romana fu sempre meno generosa del lupo. Ce lo insegna la storia di pupilli e di vedove, di principi e Stati, di penitenti e moribondi, divorati dalla medesima. Ci giovi dunque il consiglio di Esopo, e non mettiamo la nostra testa in bocca di chi la divorerebbe. (ilarità.)

L'onorevole Poggi ieri vi ha parlato molto a lungo facendovi anche menzione dei suoi governi paterni, cioè dispotici. Egli ha parlato sempre bene secondo la rettorica di Carneade, ma per mio avviso non sempre bene secondo la logica di Aristotile.

Una delle sue destrezze oratorie è stata quella di mettervi in diffidenza contro gli uomini nati nel secolo scorso. Questa è al mio indirizzo; e pur troppo non posso negare che oggi ho 74 anni, e ne avrò 75 fra 15 giorni. Non niego nemmeno che egli è nato in questo secolo, e che per grazia come per età, egli potrebbe essere ancora un seducente damerino, se non fosse un casto ed esemplare marito d'infaticabile operosità che ha per regola il verso d'Orazio *nocturna versate manu, versate diurna*.

(Prolungata ilarità.)

Ma fatta questa concessione, non gli accordo che verun'altra legittima conseguenza egli possa dedurre dalla sua e mia data di nascita, giacchè vi sono uomini nati in questo secolo che potrebbero dirsi nati due, tre o più secoli addietro, ed altri nati nel secolo scorso, che potrebbero dirsi giovani nati nel presente al 1830 e 40.

Altre volte ho avuto a battermi con questo giovane leone, e segnatamente nella legge sul notariato. Egli allora difese i più vietati principii condannati da tutti i moderni scrittori, riassunti nella celebratissima *Storia dell'Economia Politica* del Blanqui. Io vi difesi i principii del progresso adottati nei paesi più colti. Fummo anche in disaccordo sulla legge abolitiva dei conventi. Ciascuno può leggere quel che abbiamo detto egli ed io: ciascuno può giudicare se Poggi fu più giovane di Musio, o Musio più giovane di Poggi.

Ma venendo al merito, dirò con sua venia, che egli sbaglia nel definire i *placet* e gli *exequatur* come una ingerenza dello Stato nella Chiesa.

L'errore mi pare manifesto, giacchè i *placet* e gli *exequatur* non sono l'atto di chi vuol entrare in casa altrui, ma l'atto di chi non lascia entrare in casa propria: cioè, sono l'atto per cui s'impedisce che la Chiesa entri nello Stato, e non l'atto per cui lo Stato voglia, nè possa entrare nella Chiesa.

È del pari un errore il dire che i *placet* e gli *exequatur* sono contrarii alla libertà della Chiesa; e prova n'è, che lo Stato esercita questo diritto quando l'atto della Chiesa è compiuto, e la medesima ha già esaurito tutto quanto vuole e può essere la sua libertà, se si vuol parlare con proprietà di termini.

I *placet* e gli *exequatur* sono l'atto di chi, scottato dai danni recatigli dal vicino sovente entrato per comandare in casa sua, apposta una guardia alla porta, affinchè il vicino non vi entri più. Ecco quel che sono in realtà i *placet* e gli *exequatur*, se non si vuole abusare la parola.

Ciò e non altro fa, nè vuole, nè può fare lo Stato coi *placet* e cogli *exequatur*. Lo Stato, contristato dalle inopportevolissime invasioni della Chiesa in casa sua,

ha dovuto mettere queste guardie alle porte per non lasciarla entrare più. Quindi, o la Chiesa non vuole più entrare nello Stato, e nulla ha da vedere colle guardie che restano come se non fossero; o la Chiesa vuole di nuovo entrare nello Stato, e le guardie la respingono, perchè ciascuno debba stare nella propria casa.

Ora, se lo impedire che altri entri in casa nostra, non è violare la sua libertà, nè può essere lo stesso che entrare noi in casa sua, mi scusi il giovane Poggi, se gli ripeto che egli ha sbagliato dicendo che i *placet* e gli *acquiescentur* sono violazione della libertà della Chiesa, o ingerenza dello Stato nella Chiesa.

L'onorevole Poggi ci ha riferito le parole di Pio IX, colle quali dichiarò che l'Italia non si farebbe mai, perchè manca di religione. Io mi meraviglio che l'onorevole Poggi abbia dato serio ed alto significato a quelle parole divenute ormai troppo banali. Quindi lo consiglio (dico consiglio, perchè così può un vecchio dire a l. un giovane) a portare quelle parole in S. Croce, metterle in mano di Niccolò Macchiavelli e dimandargli una risposta. Macchiavelli gli ricorderà quel che egli ci ha lasciato scritto nel Libro I, Capitolo XII sopra la prima Deca di Tito Livio in queste parole: *Abbiamo dunque con la Chiesa e coi preti noi Italiani questo primo obbligo, di esser diventati senza religione e cattivi*; Pio IX dunque non condanna l'opera nostra, ma quella dei suoi antecessori.

L'onorevole Poggi ha voluto dimostrare l'inutilità degli appelli *ab abusu* allegandone la rarità: ma la rarità del male non dimostra l'inutilità del rimedio; e secondo me, i casi di abuso sono divenuti rari appunto perchè esistono gli appelli; onde se Poggi, toglie gli appelli, cresceranno gli abusi. Potrei dimostrare la necessità di questi appelli con lunga serie di fatti, e per qualcheduno potrei invocare la testimonianza degli onorevoli Senatori Mameli e Siotto-Pintor; ma su questo punto voglio finire, considerando che a veruno nuoce la conservazione degli appelli, quando non accadono abusi, e che invece quando ne accadono, l'abolizione nuoce ai buoni sacerdoti oppressi che restano vittima dell'ingiustizia. Oggi stesso qualche buon sacerdote è perseguitato perchè è meno proclive a certe dottrine antisociali; io perciò vorrei che per coloro esistesse la via giuridica di protezione.

Ieri l'onorevole Senatore De Gori si è gentilmente occupato di me: ma devo osservargli che egli è caduto in due involontarie inesattezze. La prima è che io abbia parlato come l'eco autorizzata di una scuola di giuristi. Egli si persuade, che io non vengo mai qua in nome di alcuno: che parlo sempre in nome della mia povera persona, e che come non pretendo di essere eco autorevole, così non accetto di essere eco autorizzata.

L'altra inesattezza è che io abbia detto la bella frase *che erano i Principi, i quali avendo preteso di farla da Papi, avevano autorizzato i Papi a farla da Prin-*

cipi. È dessa merito di altro nostro onorevole Collega, giacchè io invece convertirei la frase dicendo: *che furono i Papi, i quali avendo preteso di farla da Principi, hanno autorizzato i Principi a farla da Papi*.

L'onorevole De Gori ha manifestata una curiosità, ed è di sapere l'indirizzo e l'ordine dei miei poveri studi in questa materia, ed io volentieri soddisfiso al suo desiderio, significandogli che io ho cominciato dal Vangelo, come lo intendono i Santi Padri, Osiro santo vescovo di Cordova, vissuto 102 anni sotto il regno di tre imperatori, mi ha lasciato nell'animo chiara ed indelebile l'idea dei limiti che devono separare la Chiesa dallo Stato.

Egli mi tracciava in una sua lettera all'imperatore Costanzo in una formula, la quale può riassumersi nelle seguenti parole: *A noi sacerdoti Dio ha dato le cose sacre, a te imperatore ha dato tutte le altre*. Quel santo vescovo spiegava le parole: *quae sunt Dei Deo, quae sunt Caesaris Caesaris*, in modo assai diverso dall'onorevole Senatore Poggi.

Le cose sacre, in senso dei Santi Padri, si riassumono in quattro sommi capi: 1° conservare la purità del dogma e della morale; 2° amministrare i sacramenti; 3° presiedere alle preghiere; 4° predicare.

Direi che la formula del Santo Vescovo è preferibile a quella: *Libera Chiesa in libero Stato*, giacchè mentre la prima, fondata nella certa ed immutabile natura delle cose sacre, guida le menti più volgari a scoprire facilmente dove la Chiesa cessa e lo Stato incomincia; la seconda, riassunta in una formula astratta, guida con stento le menti e rende un po' arbitraria la linea che deve separare le due autorità.

Ho dato compimento a questi studi per le loro sacre attinenze con San Bernardo nei suoi libri, *De Consideratione*; dai quali ho appreso che Dio riprova nei Papi, non solamente l'uso dei diritti usurpati dall'autorità civile, ma anche di quelli da questa autorità consentiti, quando escono dalla linea tracciata dal santo Vescovo Cordovese, e li condanna colla formula: *sic non erat qd initio*. Onde per San Bernardo l'attuale Chiesa non sarebbe quella istituita da Gesù Cristo, ed i diritti che oggi noi le vogliamo concedere non sarebbero conformi alla sua istituzione.

Per tutti gli altri rispetti i miei studi ebbero il loro compimento nei libri classici noti a tutti, ed in una pratica di queste materie da me trattate per quaranta anni, o come subalterno o come capo d'ufficio.

Credo di aver soddisfatto al desiderio dell'onorevole De Gori, e se egli m'insegna via migliore a studiare la materia, io gliene sarò obbligato.

Domanderei alcuni momenti di riposo.

(La seduta è sospesa).

Presidente. Si ripiglia la seduta. La parola è al Senatore Musio per continuare il suo discorso.

Senatore Musio. Ieri il bel discorso dell'onorevole Senatore Vigliani mi ha ricordato una pagina del

cardinale De Luca, il quale a chi vuole assicurare la vittoria di una lite, consiglia che faccia uso anche delle cattive ragioni.

L'onorevole Vigliani ha seguito il consiglio.

Per vincere la lite, l'onorevole Vigliani ha invocato ragioni giuridiche, politiche, canoniche e storiche col l'abilità del giureconsulto, dello statista e del canonista erudito.

Ma, a pover mio, le sue ragioni giuridiche peccano di due falsi concetti giuridici, uno concernente la libertà della Chiesa, l'altro concernente la natura e lo scopo dei *placet*: me, avendo già trattato questi due punti, non ripeterò le cose dette.

Le ragioni politiche peccano, a parer mio, di molti falsi supposti che, trascorrendo in speranze impossibili, ci conducono fino alla poesia ed all'eroismo cavalleresco.

Secondo me, è falso il supposto che, caduto il potere temporale, sia cessato il bisogno e l'utilità dei *placet*. Nemmeno l'onorevole Vigliani vorrà impugnare che i *placet* sono armi, non già contro il potere temporale, ma contro il potere spirituale che, abilmente travestito, vuole introdursi e comandare in casa altrui. Ora, siccome questo potere spirituale dee continuare a sussistere, perciò non parmi logico il dire che, caduto il potere temporale, cessi il bisogno e l'utilità dei *placet*. Il Papa non poteva esercitare il potere temporale che dentro i limiti del suo territorio, nel quale verun principe poteva avere ragione né bisogno di esercitare il dritto dei *placet*. All'opposto, era quando il potere spirituale entrava in casa loro che essi dovevano esercitare il *jus cavendi* per impedire che i Papi andassero a comandare in casa loro. Quindi, anche caduto il potere temporale, sussiste l'utilità e la necessità dei *placet*.

Parmi anche un falso supposto il dire che un Governo libero non ha più bisogno del *placet*.

L'entità giuridica della sovranità civile è sempre la stessa, sia libera ed assoluta la forma del suo esercizio, quindi non vi può essere differenza intorno alla necessità di difenderla tra un governo libero e uno assoluto. Le invasioni papali si possono verificare persino in una repubblica, e quindi, anche nei governi costituiti nei più estesi termini di libertà, i *placet* sono armi necessarie per impedire che i Papi vadano a comandare in casa loro. Ora, questo è l'unico scopo dei *placet*; non è dunque vero che noi non ne abbiamo più bisogno, perchè siamo governati a piena libertà. È questa la ragione per cui oggi pure anche gli Stati liberi li conservano gelosamente e ne fanno uso anche oggidì gli Stati liberi della Baviera e del Württemberg proibendo che venga ufficialmente pubblicato il dogma dell'infalibilità papale. È pure falso che l'abolizione dei *placet* ci farà guadagnare una maggiore confidenza all'estero, giacchè tutti gli altri Stati li conservano e sanno che i *placet* non sono ingerenza dello Stato nella Chiesa; quindi se noi continuiamo a fare come continuano a fare i medesimi, non possiamo temere che essi giudichino

diversamente i *placet* in casa nostra da quel che li giudicano in casa loro.

È pure falso supposto che i *placet* possano considerarsi come un mezzo preventivo. Per poter dar loro questa qualità bisognerebbe che i *placet* prevenissero l'atto sul quale si esercitano; ma invece di venir prima, i *placet* vengono dopo; i *placet* dunque non possono qualificarsi come un mezzo preventivo.

È pure falso supposto che i *placet* riguardino solo le nomine dei vescovi e dei beneficiati maggiori, giacchè essi riguardano tutti quanti possono essere gli atti invasivi della civile autorità.

Nel Sillabo è maledetta l'abolizione del foro ecclesiastico, perchè il Papa è la sola autorità legittima per giudicare di tutte le cause dei preti. Ora supponiamo che egli in Italia voglia ristabilire questa sua pretesa giurisdizione, e che faccia lo stesso che fece in Inghilterra per la circoscrizione delle diocesi. Il Papa potrebbe in Italia ricostituire i Vescovi giudici di tutte le cause civili e penali dei preti, ed imporre ai medesimi la sospensione *a divinis* ove adissero altri tribunali.

In questa ipotesi sarebbe o non sarebbe utile l'uso dei *placet*? Potrebbe l'Italia tollerare, o dovrebbe impedire il fatto? L'onorevole Vigliani, ci consiglierebbe egli la trascorranza che ferì tanto lodava nell'Inghilterra? Io credo che nell'ipotesi egli invocherebbe come noi un pronto ed assoluto *veto* coll'uso dei *placet*.

L'onorevole Vigliani che, rispondendo agli onorevoli Di Castagnetto e Mameli, difendeva la competenza dello Stato sopra tutto quanto poteva cadere sulla materia della legge in discorso, ieri diceva incompetente lo Stato per giudicare in quali casi si debba o si possa fare uso dei *placet*. Ma egli mi permetta di ricordargli esser principio indiscutibile che, quando uno Stato sovrano crede violata la sua autorità, egli solo ha il dritto di regolare la sua condotta, e non può riconoscere sopra di sé altro giudice che Dio. Come dunque l'onorevole Vigliani può dire incompetente lo Stato che giudicando se debba o no fare uso dei *placet*, si limita a conoscere se l'atto relativo sia, o no, lesivo della sua autorità?

Uno degli argomenti addotti dall'onorevole Vigliani consiste in ciò che i Papi non hanno mai approvato l'uso dei *placet*. Ma a questo fatto risponde l'altro che ciò non ostante i principi non li hanno mai abbandonati; dunque, contrapponendo questi due fatti resta zero la forza dell'argomento Vigliani. Egli magnificava pure le delicate e difficili situazioni che emergerebbero dai casi in cui i vescovi nominati dal Papa non venissero riconosciuti dal Governo, e ricordava il caso dell'arcivescovo di Milano che nominato dal Papa sulla proposta del Governo austriaco nel momento in cui la Lombardia si congiungeva all'Italia, non volle sottoporre le sue Bolle al regio *placet*. Ma se non vogliamo esagerare le cose, verun grande e serio interesse pubblico può venire compromesso dalla

circostanza che anche in più casi uno che sia considerato vescovo dal Papa, non lo sia egualmente dallo Stato.

L'onorevole Conforti sagacemente prevede che noi avremo presto ottantadue vescovi alla Curci, del quale avete udito le idee, le tendenze, i desiderii, e gli sforzi anti-cristiani, non che anti italiani, affinchè possa suscitarsi un incendio e seppellire l'Italia nelle sue fiamme. Disseminate questi ottantadue vescovi in tutto il Regno, date in loro potere ed arbitrio un clero legato mani e piedi, date loro in mano il Sillabo manipolato nella confessione auricolare divenuta un intrigo politico, e poi figuratevi quale potrà essere la tranquillità delle coscienze italiane. L'onorevole Vigliani dice che ne risponderà la Chiesa: ma io gli replico che deve pensarvi lo Stato.

Ora parlerò del *veto* voluto dal Conte di Cavour. Non passa mezz'ora che in questa discussione non sia invocata l'autorità di quell'immortale Statista, che sarà sempre una bella gloria del Pantheon italiano. Accade oggi di lui, come un tempo accadeva di Aristotile, che in ogni questione veniva invocato dai contendenti a conferma della loro opinione, e ciascuno finiva colle parole *ipse dixit*. Ma quando invece di un pseudo-Aristotile raffazzonato dagli Arabi, si ebbe in mano il vero e genuino Aristotile, si vide che ciascuno gli fece dire quel che non aveva mai pensato, e gli fece pensare quel che non aveva mai detto.

Il primo a rivelarci la mente del Conte di Cavour è stato l'onorevole Senatore Di Villamarina. Questa rivelazione non è stata lodata da tutti; ma io la lodo altamente per due ragioni; una, perchè l'istesso Conte di Cavour non solo avrebbe permesso, ma ordinato quella rivelazione pel caso potesse giovare all'Italia. L'altra ragione è perchè la questione romana non era negozio di casa Villamarina o di casa Cavour, non era nemmeno cosa tra due amici, ma cosa rigorosamente diplomatica fra il Ministro degli Affari Esteri ed un Ambasciatore. Quindi quelle lettere non sono confidenziali domestiche, non sono confidenziali amicali, ma confidenziali ufficiali; sono vero carteggio diplomatico destinato alla pubblicità sempre che possa tornare utile, sono documenti che appartengono alla patria ed alla storia.

Altre importanti rivelazioni ci fece ieri l'onorevole Senatore Audinot: egli ci ha detto le cose che stimò utili, tacendo delle altre; ed anche questa savia misura degna del suo senno è per me lodevole assai.

Altre ce ne ha fatte l'onorevole Ministro degli Affari Esteri; ma quelle che a me più importano sono le rivelazioni fatteci dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, il quale con quell'altezza e lealtà di carattere che lo distingue, ci ha fatto conoscere che il Conte di Cavour voleva riservato un *veto* pei casi di urgenza.

Egli è quando si trovò di fronte a questo *veto* che l'onorevole Vigliani ha fatto tutti gli sforzi della sua abilità, piegando e ripiegando in ogni senso il suo spirito e volgendosi ora a destra ed ora a sinistra. Egli ha

detto che quello fosse uno scritto comunicato al Conte Cavour da un ecclesiastico: soggiungeva che il Conte Cavour gliene avesse fatto confidenza, attribuiva la proposta ad arte di abile negoziatore, che per ottener qualche cosa domanda molto, e conchiudeva credendo che il Conte di Cavour oggi non ne vorrebbe più sapere.

Nell'interpretare il Conte di Cavour oggi dimentichiamo tutti la nota regola *Concilium tempus resque locusque dabant*; è questa una regola di tutte le cose umane, e molto più delle cose diplomatiche. Oggi tutte le cose d'Italia e d'Europa non sono più quali erano agli ultimi giorni del Conte di Cavour, e mi pare che non lo interpreti bene chi crede che, essendosi mutate tutte le cose, non si fossero dovuti mutare anche i suoi consigli.

Ma prendendo le parole del Conte di Cavour come ce le ha rivelate l'onorevole Guardasigilli, io mi permetto di osservare all'onorevole Vigliani, che, se anche un ecclesiastico stimò necessario quel *veto* non lo avrebbe potuto credere inutile uno statista.

Non posso poi rendermi all'opinione dell'onorevole Vigliani, che il Conte di Cavour con quelle parole non facesse che destreggiare da abile negoziatore. Io ammetterei questo supposto se non si trattasse di cose essenzialissime: ma trattandosi di tali cose, mi pare più logico il supposto che egli non ne avrebbe minimamente declinato.

A piè di lettera io credo a quanto ha affermato l'onorevole Vigliani, e credo che il Conte di Cavour si sia limitato a fargli una semplice confidenza, giacchè se gli avesse anche domandato consiglio, io che non dimentico Vigliani, credo fermamente, che Vigliani gli avrebbe consigliato non a declinarne, ma a perseverarci.

Signori Senatori, io finisco. Io vi ringrazio della vostra somma benignità a mio riguardo. Io poi mi rivolgo agli onorevoli miei contraopinanti per dichiarare ai medesimi, che ove nello stato attuale delle cose essi mi dimostrino, non già sperabile, ma solo possibile la riconciliazione della Chiesa coll'Italia, e me lo dimostrino col sodo criterio degli statisti, io mi unisco istantaneamente ad essi; tutti vogliamo una sola cosa, ed è rassodare la grandezza d'Italia, rassodando la pace e concordia di lei colla Chiesa: il dissidio non è nel fine ma nei mezzi, e se gli onorevoli contraopinanti mi dimostreranno che il grande fine si ottiene meglio coi loro mezzi, io mi arrenderò subito volgendomi poscia a Dio col cuore pieno di fede e di speranza per dirgli dal fondo dell'anima mia: *Nunc dimittite seruum tuum Domine*.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Signori Senatori! — L'articolo 16 del progetto in discussione, che da tre giorni occupa il Senato, ha dato luogo alla proposta di due emendamenti diversi, l'uno di sostanza, l'altro di forma più che di merito.

Parlerò più tardi, e prima che la discussione si chiuda, di quest'ultimo, che ha per ora una secondaria importanza. Esaminerò oggi invece il primo, presentato dall'onorevole Vigliani coll'adesione di parecchi altri Senatori, come quello che tenderebbe a mutare grandemente l'articolo ed a dargli una estensione che il Governo non potrebbe accettare.

L'emendamento Vigliani è diretto ad ottenere la soppressione dell'aggiunta fatta a quest'articolo nell'altro ramo del Parlamento, per la quale venne mantenuto provvisoriamente il *placet* e l'*exequatur* per le provviste beneficiarie.

Nella discussione generale della legge io indicai le ragioni per le quali il Governo non poteva accettare pel momento, notatelo bene, pel momento soltanto, l'emendamento proposto, e credeva suo dovere di pregare il Senato ad approvare l'articolo, quale venne dalla Camera presentato. Questa stessa dichiarazione debbo fare quest'oggi; e ne dirò brevemente le ragioni.

Io ho ascoltato, o Signori, con assidua attenzione i dotti ed eloquenti discorsi pronunziati in favore del proposto emendamento; ho ammirato le odi, gli inni, e se mi permettete di dirlo, gli idillii sciolti a questa bellissima idea della libertà piena ed intera per tutti, e specialmente per la Chiesa, che rappresenta la più preziosa delle libertà umane, la libertà di coscienza; e, alquanto poeta anch'io, ho applaudito di cuore ai generosi sentimenti che li ispiravano. Però, o Signori, le faccende politiche non si nutrono di poesia; esse non concedono alla mente di spaziare nelle serene regioni dell'ideale, ma obbligano spesso l'uomo di Stato a frenare i nobili impulsi dell'animo per dare la necessaria parte al maturo esame dei tempi ed alle imperiose esigenze delle circostanze.

L'onorevole Senatore Vigliani, autore e promotore di questo emendamento, con un discorso che finì tra il plauso e le lodi del Senato, si studiò di svolgerne le ragioni nella maniera più ampia e sotto tutte le possibili forme.

Io male potrei compendiare e raccogliere in questo momento tutte le ragioni che, in una elaborata orazione, pronunziata pel corso di circa due ore, furono elegantemente svolte dall'egregio oratore.

La brevità del tempo non mi ha permesso nemmeno di poterla leggere stamane; devo perciò limitarmi alle impressioni della memoria.

E, se questa non m'inganna, parmi che i punti principali, le proposizioni salienti di quel brillante discorso, possano compendiarsi nelle seguenti che, desidero denunciare, così come le ho comprese, senza scemarne nè la forza, nè l'importanza.

L'onorevole Senatore Vigliani ha dimostrato che, a suo senso, fra i due articoli 15 e 16 vi sia tale contraddizione che l'uno distrugga l'altro, per modo da giustificare quanto disse un altro oratore, l'onorevole Montanari, che cioè, accettando, così come sono,

questi due articoli, si toglierebbe colla sinistra ciò che verrebbe dato colla destra, e si renderebbe l'immagine del poeta: *Desinit in piscem mulier formosa superne*.

Disse che, mantenendo l'*exequatur* per le provviste beneficiarie, si mancherebbe al programma nazionale, al programma della libertà della Chiesa, ed alle promesse fatte dalla Corona e dal Parlamento all'Italia ed all'Europa.

Disse che, mantenendo l'*exequatur* per le provviste beneficiarie, si verrebbe a cancellare la sola libertà veramente apprezzabile che, nelle condizioni presenti della legislazione italiana, potrebbe concedersi alla Chiesa.

Disse che gli argomenti per i quali l'*exequatur* ed il *placet* si vorrebbero conservare, sono frivoli e di nessuna importanza.

Disse che l'*exequatur* sostituito all'ingerenza preventiva nella nomina dei ministri del culto, peggiora le relazioni della Chiesa verso lo Stato, e conserva un mezzo di difesa che la Chiesa ha subito, ma non mai riconosciuto; peggiora la condizione delle relazioni dello Stato verso la Chiesa, perchè crea un fomite inesauribile di conflitti e di rancori nei rapporti rispettivi della Chiesa con lo Stato, che potrebbe produrre gravissime conseguenze e renderne impossibile la conciliazione.

Disse che l'*exequatur* è incompatibile con la moderna civiltà e con l'ordinamento politico del nostro paese; e che, se era un mezzo che nei tempi andati non aveva prodotti i risultamenti che se ne attendevano, molto meno può essere utile nei tempi e nelle condizioni presenti.

Conchiuse in fine, che a Roma non si potrebbe andare con i *placet* e gli *exequatur*, ma con una libertà lealmente data e francamente mantenuta, essendo miglior consiglio fare una concessione oggi, anzichè essere costretti domani a riparare un errore.

Credo di avere compendiato nel miglior modo che mi era possibile il discorso del valente oratore, ed ora mi studierò di rispondervi.

Ma mi permetterà il Senato che io inverta l'ordine della discussione; imperocchè m'importa innanzi tutto di purgare il Governo dall'acerba accusa, che gli è stata lanciata contro, d'aver cioè mancato al programma nazionale, e di avere rinnegato, almeno in parte, quel principio di libertà che ha sempre propugnato, come base della sua politica, nella risoluzione della questione romana.

Io dimostrerò, o Signori, che il Governo, consentendo dopo una lunga lotta che fosse mantenuto temporaneamente l'*exequatur* ed il *placet* nelle provviste beneficiarie, non ha mancato alle sue promesse, ma si è in-lotto soltanto ad aggiornarne l'attuazione.

Io dimostrerò che non due o tre argomenti frivoli o di poca importanza, ma ragioni gravissime, hanno reso necessario questo aggiornamento temporaneo dell'abolizione completa dei *placet* e degli *exequatur*.

Io dimostrerò che non vi ha contraddizione fra gli articoli 15 e 16, imperocchè due diritti quivi si contemplano, che partono da origini diverse, ed hanno diversa indole e diversa natura.

Io dimostrerò che nè le condizioni della Chiesa, nè le condizioni dello Stato saranno peggiorate per il mantenimento temporaneo dell'*exequatur*; e che è un esagerato timore quello di credere che il legittimo esplicamento dell'azione dei due poteri possa riescire non un mezzo di conciliazione, ma una causa di lotta e di conflitti futuri.

Io dimostrerò infine che se noi andremo a Roma col *placet* e coll'*exequatur*; vi porteremo del pari la vera libertà, svincolando la Chiesa da quegli antichi legami che la tenevano dipendente dallo Stato, e concedendole tale larghezza, che in nessuna legislazione di Europa attualmente esiste.

Invoco la benevolenza del Senato, affinchè mi consenta di fare queste dimostrazioni, che cercherò di compiere colla maggiore possibile brevità.

Il Senato conosce che nel primo progetto del Governo era scritta l'abolizione completa dell'*exequatur* e del *placet* anche per le provviste beneficiarie; sa che questo concetto incontrò, per ragioni che dirò fra poco, grandissime difficoltà; e sa ormai che per salvare il principio, il Governo, dopo una lotta che il Senatore Vigliani volle egli stesso onorare chiamandola gloriosa, consentì ad aggiornare l'attuazione completa di questo concetto. Ma rinnegò egli forse con ciò i suoi principii? Ripiegò forse per questo la bandiera della libertà della Chiesa, che gli era servita di programma nella risoluzione della questione romana? No, o Signori; e perchè questo dubbio non rimanga nell'animo vostro, io mi permetterò di ricordare le dichiarazioni che il Governo fece nell'altro ramo del Parlamento, allorchè consentì a questo temperamento.

Ma prima conviene ch'io faccia al Senato una dichiarazione.

Soventi volte nel corso di questa discussione mi è accaduto di dover rammentare le discussioni avvenute nell'altro ramo del Parlamento. Io dichiaro, o Signori, che non ho neppur pensato che tale richiamo potesse menomamente influire sulle vostre deliberazioni, e molto meno esercitare una pressione che non voglio nemmeno qualificare, o far balenare non so quale spada di Damocle, a cui, ignoro perchè, volle alludere l'onorevole Senatore Poggi.

Io riconosco troppo l'autonomia e l'indipendenza di questi due grandi Corpi dello Stato, ed ho troppo rispetto per l'autorità del Senato, al quale mi onoro di appartenere, per avere potuto giammai concepire un simile pensiero. Se ho, qualche volta, ricordate le discussioni dell'altro ramo del Parlamento, l'ho fatto unicamente per ben determinare i punti della controversia, e per definire con maggior precisione i dubbi e le difficoltà, che la vostra saviezza, il vostro studio dovevano definitivamente risolvere.

Ora, o Signori, è a questo medesimo fine che io mi permetto di ricordare le dichiarazioni che io stesso feci in quell'occasione a nome del Governo: esse indicheranno in qual senso, e con quale intendimento esso consentì nelle proposte modificazioni all'articolo 17, e mostreranno in qual senso e con quale intendimento le raccomandando oggi alla vostra approvazione.

« Signori, il Governo (io diceva allora) vi ha per mezzo mio espresso i suoi intendimenti a proposito degli articoli 17 e 19 del progetto, ed in essi insiste. Egli ha fedeltà nel programma di libertà che ha posto per base della sua proposta, e spera che la Camera vorrà pure accoglierne l'applicazione alla questione che ci divide, cioè all'abolizione del *placet* e dell'*exequatur* anche per le provviste beneficiarie. Ma se prevalsero le considerazioni di opportunità, e la Camera accettasse la proposta della Commissione, emenata dall'onorevole Pisanelli, il Ministero deve dichiarare che non intende con ciò di pregiudicare menomamente il suo programma.

« Il Ministero ha inteso di sciogliere i vincoli, che univano finora la Chiesa allo Stato; ha inteso che colla cessazione del potere temporale si inaugurasse per la Chiesa un'era di libertà. Se condizioni speciali e gravi ragioni temporanee potessero vietare la piena attuazione di questo concetto, se qualche eccezione potesse esser accolta, essa non potrà che essere temporanea, e servirà a preparare con maggiore efficacia l'attuazione piena e completa del concetto di libera Chiesa in libero Stato. »

Voi lo vedete, o Signori; il Governo non ha punto rinnegato e non rinnega i principii che aveva posti per base della sua politica; la differenza che passa tra noi e coloro che sostengono ora le disposizioni stesse poste innanzi e sostenute dal Governo nell'altro ramo del Parlamento, non è differenza di principii, ma soltanto di tempo e di opportunità. Essa si riduce a questo solo di avere preferito al partito di attuare oggi il principio della libertà della Chiesa in tutta la sua ampiezza, qualunque ne sieno le conseguenze, quello di salvare il principio della libertà; e di aver tenuto conto, nella sua attuazione, delle difficoltà del tempo e delle circostanze, per rimandarne una più completa esplicazione ad occasioni migliori, e per assicurarne sempre più il risultato.

Taluno ci accusò nondimeno in quest'Aula di avere con siffatti temperamenti pregiudicato il principio della libertà della Chiesa; di avere con questa restrizione, tuttochè temporanea e passeggera, mancato alla nostra promessa ed alle dichiarazioni che, dal 1861 fino ad oggi, sono state fatte e nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, da tutte le amministrazioni che si sono succedute da quell'epoca in poi.

Signori; durante questa discussione si sono di sovente ricordati i precedenti della nostra storia parlamentare; io non vorrei abusare di quella indulgenza che il Senato mi ha dimostrato, ripetendoli; ma

trattandosi di un punto essenzialissimo, sul quale vi è stata tanta discordanza, e che ricorda alcune fra le pagine più gloriose della nostra storia, io chiedo venia di ritornare brevemente sopra questo argomento.

I fatti che hanno rapporto a questo programma della libertà della Chiesa, possono raccogliersi da diverse fonti: dai discorsi parlamentari, dagli ordini del giorno votati dal Parlamento, dalle dichiarazioni del Governo, e dai progetti di attuazione dei principii che, negli uni e negli altri, furono proclamati.

Ora, egli è vero; in tutti questi atti è stato sempre detto, che la cessazione del potere temporale doveva essere preceduta, o seguita dall'assicurazione dell'indipendenza, del decoro e della dignità del Sommo Pontefice, e dalla piena libertà della Chiesa.

L'ordine del giorno votato nell'altro ramo del Parlamento il 27 marzo 1861 comprende esplicitamente questi concetti, i quali risultano dal suo letterale tenore che io amo di ricordare: « La Camera, confidando che, assicurata la dignità, il decoro, l'indipendenza del Pontefice e la piena libertà della Chiesa, abbia luogo l'applicazione del principio del non-intervento; e che Roma, Capitale acclamata dall'opinione nazionale, sia congiunta all'Italia, passa all'ordine del giorno. »

In tutti i documenti diplomatici successivi si parlò del pari di indipendenza del Pontefice e di libertà della Chiesa; queste medesime parole furono pronunciate da Augusta Persona nell'occasione dell'accettazione del Plebiscito; furono ripetute nelle sue note, dall'onorevole Ministro degli Esteri.

Ma le parole *libertà della Chiesa* esprimono un concetto astratto che, per essere recato in atto, ha d'uopo di determinazione; ed è questa che dovrebbe essere ricercata nei precedenti parlamentari per conoscerne ed apprezzarne i limiti e l'importanza.

Ora, in nessuna di queste fonti, in nessuna di queste dichiarazioni io veggio determinata la maniera propria e speciale nella quale si intendeva di attuare tale libertà. Né si doveva o poteva determinare; giacché gli uomini politici dovevano ben comprendere che l'esplicazione di un principio non può essere stabilita *a priori*, ma deve essere coordinata alla speciale condizione dei tempi e delle circostanze, nelle quali deve ricevere la sua attuazione.

Pur tuttavolta non mancano, o Signori, documenti solenni nei quali sono, in qualche maniera concretate le condizioni proposte per attuare questa libertà della Chiesa; ed essi portano l'impronta di quella prudenza politica dell'eminente uomo di Stato che li aveva proposti ed accettati come base delle trattative di conciliazione con Roma.

Vi sono, voi li conoscete, due atti che fanno testimonianza dell'opinione del Conte di Cavour sopra questo argomento.

Vi è un primo progetto, che ha la data del no-

vembre 1860, presentato al Conte di Cavour per le sue osservazioni. Esso, in quanto riguarda l'argomento in discussione, comprende la rinuncia ad ogni ingerenza nella nomina o presentazione dei vescovi; ma propone che questa abbia luogo per elezione col concorso del clero e del popolo. Dalla nota che vi è scritta al margine di mano del Conte di Cavour si rileva però che ritenne il concorso del clero; non volle, o almeno non accettò quello del popolo.

Più precise sono invece le condizioni del Capitolato proposto dal Conte di Cavour nel 1861.

Io lessi altra volta le disposizioni di alcuni articoli di questo documento.

Permettete che li rilegga:

« Art. 5. La nomina dei Vescovi sarà fatta con un sistema elettivo nei modi da determinarsi. Lo Stato rinuncia a qualunque diritto su tale materia, tranne un *velo* nei casi gravi. Per la prima volta però la nomina alle sedi vacanti si farà di concerto fra il Re ed il Sommo Pontefice. »

« Art. 6. Le diocesi si calcoleranno sul numero di ottanta. »

Ed in un'ultima nota si soggiungeva:

« Art. 9. Questo articolo dovrà esprimere come il Sommo Pontefice rinunzi al dominio temporale, e riconosca, per quanto lo riguarda, il Regno d'Italia. »

È chiaro adunque che, secondo il concetto del Conte di Cavour, l'ingerenza del Governo nella nomina dei Vescovi era subordinata a tre condizioni: 1. Elezione per parte del clero. 2. Diritto di *velo* riserbato allo Stato in casi gravi. 3. Riduzione delle diocesi al numero di ottanta. E ciò oltre la dichiarazione esplicita, da parte del Pontefice, di riconoscere il regno d'Italia.

Ora, o Signori, per quante volte voi esaminiate e commentiate queste disposizioni, voi troverete sempre che quel concetto di *Libera Chiesa in libero Stato*, quando prendeva forme palpabili e pratiche, veniva circondato da condizioni e da temperamenti diretti a renderne possibile e sicura l'attuazione.

L'onorevole Senatore Vighiani però disse ieri: « avere ragione di credere che questi temperamenti che si proponevano come progetto di conciliazione, nel corso delle trattative sarebbero stati abbandonati o modificati. »

Prima di tutto, questa è un'ipotesi; nessun documento scritto la prova, e lo scritto anzi vi contraddice.

In secondo luogo poi credo anch'io che il Conte di Cavour avrebbe forse modificate ed anche rinunziate alcune di queste condizioni: ma tale rinuncia la avrebbe fatta qualora soltanto si fossero verificate tutte le altre condizioni nel Capitolato medesimo indicate, e fra queste la rinuncia espressa del Pontefice al potere temporale, ed il riconoscimento esplicito da sua parte del Regno d'Italia. E noi pure, o Signori, accetteremmo, e con larghezza maggiore, quest

medesimi principii, ove si realizzasse appieno quell'intento al quale mirava il Conte di Cavour.

In tutti i casi, o Signori, vi ha sempre una grandissima differenza tra le libertà promesse dal Conte di Cavour a quell'epoca, e quelle che noi riconosciamo colla legge attuale.

Si concedeva allora la rinuncia alla presentazione ed alla nomina dei vescovi; ma si esigeva che la loro elezione venisse fatta col concorso del clero; e noi rinunciamo invece, senza condizione alcuna, ad ogni ingerenza nella loro nomina, e lasciamo alla Chiesa di far queste nomine secondo meglio crederà nella sua disciplina.

Si riservava il Conte di Cavour un diritto di *veto*, che equivale in sostanza al *placet*, ma voleva per di più che le prime nomine fossero fatte di concerto fra il Re ed il Pontefice; e noi applichiamo fin d'ora alle numerose sedi vacanti il diritto nuovo.

Metteva come condizione il conte di Cavour che i vescovadi fossero ridotti ad ottanta; e noi riconosciamo invece tutti i vescovadi che esistono, in numero di circa trecento, e non ci mescoliamo punto nell'ordinamento interno della Chiesa.

Come si potrà dire, dopo tutto ciò, che abbiamo mancato al programma della libertà della Chiesa? che abbiamo rinnegate le promesse che avevamo fatte? che non abbiamo mantenuto i principii che servirono di guida alla politica italiana? Io credo, in verità, che l'accusa sia stata tanto acerba, quanto immeritata.

Se non che l'onorevole Vigliani diceva: ritenendo il *placet* e l'*exequatur*, voi distruggete la sola libertà che, nello stato presente della nostra legislazione, si poteva concedere alla Chiesa.

Io ho grande stima per l'onorevole oratore; ma mi permetto di dire che queste parole dovettero essergli sfuggite nel calore della sua brillantissima orazione. Imperciocchè egli, profondo conoscitore della nostra legislazione e della nostra disciplina ecclesiastica, non può ignorare che ben altre e assai larghe concessioni si trovano comprese in questa legge.

Invero, esaminate le nostre discipline ecclesiastiche; e che vi trovate voi? Vi trovate che non vi ha concilii, non vi ha sinodi che possano essere riuniti senza che l'autorità ecclesiastica ottenga il permesso preventivo da parte dello Stato. E noi rinunciamo a questo diritto, e rinunciamo per tutto il clero libero affatto l'esercizio del diritto di riunione.

Esaminate i nostri concordati; e che vi trovate voi? Vi trovate che per antica consuetudine, o per antiche concessioni, tutte le collazioni dei benefici maggiori dovevano esser fatte sulle precedenti nomine del Re; e noi rinunciamo a questo diritto. Vedremo poi da qui a poco se a questa grande concessione contraddica il mantenimento temporaneo dell'*exequatur* e del *placet*.

Esaminate le leggi amministrative sul Consiglio di Stato; e ritrovate sancito il diritto di appello *ab abusu*

contro tutti i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, sottoposta in tal guisa alla diretta azione della potestà civile che si rendeva giudice dei suoi atti, li annullava talvolta, e talvolta sottoponeva il ministro del culto da cui erano emanati alla privazione delle rendite beneficiarie: e noi vi abbiamo interamente rinunciato, sostituendo, in questa parte le disposizioni e le giurisdizioni del diritto comune.

Esaminate il nostro Codice penale; e trovate che non vi era atto o provvedimento dell'autorità ecclesiastica, encicliche, mandamenti pastorali che potessero essere pubblicati senza *exequatur* o *placet* del Governo. La sola pubblicazione di uno di questi atti senza *placet* e senza *exequatur*, dava luogo ad un giudizio e ad una pena.

L'onorevole Musio ha detto testè, o Signori, che il *placet* e l'*exequatur* furono sempre una grande salvaguardia dello Stato; e che è grande imprudenza abbandonarli, perchè vi ha certamente gran differenza tra un articolo di giornale e la pubblicazione autorevole di un atto dell'autorità ecclesiastica. Noi non dividiamo tutte le sue opinioni, nè crediamo, per le mutate condizioni della civiltà e la cessazione del potere temporale del Pontefice, ai pericoli che egli prevede, ove questi mezzi di difesa venissero abbandonati: ma constatiamo, coll'autorità dell'onorevole oppositore, tutta la larghezza e l'importanza delle nostre concessioni, quando rinunciamo all'*exequatur* per la pubblicazione ed esecuzione degli atti dell'autorità ecclesiastica, e proponiamo di cancellare dal Codice la sanzione penale che finora era scritta per i ministri del culto per questo fatto di avere contravvenuto all'obbligo di richiederlo ed ottenerlo.

Voi vedete dunque, o Signori, non essere esatto il sostenere che si riduca a ben poca cosa la libertà che siamo per concedere alla Chiesa. Noi abbiamo rinunciato alla nomina di tutti i benefici maggiori; abbiamo concesso piena libertà di pubblicare ed eseguire gli atti dell'autorità ecclesiastica; abbiamo abolito l'appello *ab abusu* che era garanzia suprema dello Stato contro l'esercizio abusivo dell'autorità ecclesiastica; e crediamo non si possa ragionevolmente contestare che queste sieno grandi concessioni fatte appunto per mantenere il programma, che si riassume nel concetto della « Chiesa libera in libero Stato. »

Ma, è egli poi vero che non vi sieno ragioni, o sieno ragioni di poca importanza, frivole e senza fondamento quelle che hanno consigliato il Governo a sostare sulla via delle concessioni, e ad accettare provvisoriamente questa sospensione dell'abolizione piena del *placet* e dell'*exequatur*?

No, o Signori: delle ragioni vi sono, e non una, non due, ma più; ed io le credo anche di molta importanza.

Io non invocherò in appoggio di questo concetto gli argomenti svolti con tanta eloquenza dall'onorevole Conforti, e con tanta dottrina dell'onorevole Musio.

Questi argomenti possono sembrare alquanto eccessivi, e certo non posso io ripeterli da questo banco.

Mi fermerò ad argomenti meno passionati e più generalmente accettabili, i quali valgono non pertanto a dimostrare la opportunità di sospendere, fino a tempi più maturi ed a condizioni più favorevoli, l'abolizione completa dell'*exequatur* e del *placet*.

Il primo argomento che si è addotto contro questa abolizione, o Signori, è desunto, non da sentimento di timore, come incautamente si è detto da qualcuno, ma dai suggerimenti di quella savia prudenza politica, che ha guidato finora il nostro paese, dal 1848 in poi, nello svolgimento delle sue sorti, e nella fortunata sua rigenerazione.

Dal 1848 fino a questi giorni, e specialmente negli ultimi quattordici o quindici anni, grandi furono le difficoltà incontrate da questo nascente Regno d'Italia; ma queste grandi difficoltà le ha superate appunto per quel contegno prudente e misurato, che seppe avere nella loro condotta gli uomini di parte moderata che tennero la direzione degli affari. Le impazienze, quantunque nobili e generose nell'uno o nell'altro senso, sono sempre pregiudizievoli; e fortunatamente esse hanno incontrato nella forza del Governo e nel buon senso del popolo un ostacolo irresistibile.

Ora, o Signori, se abbiamo, con la mercè di una politica ardita e prudente ad un tempo, superate le grandi difficoltà, e siamo giunti al compimento del nostro risorgimento nazionale, perchè abbandonarla in questo momento d'incerto avvenire, ed in questa gravissima questione che si presenta per la prima volta innanzi a noi?

Noi tutti lo riconosciamo: nella concessione della libertà alla Chiesa, congiunta al trasferimento del governo nella sede del pontificato, noi tentiamo una cosa nuova: noi facciamo un esperimento pel quale ci mancano le lezioni del passato, ed il sussidio dell'esperienza. Ma se così è, perchè dobbiamo noi avventurarci nell'ignoto, ed abbandonare d'un tratto ogni presidio contro eventualità, di cui è difficile prevedere l'importanza e le conseguenze?

Molto abbiamo già fatto, o Signori; nè è male che ci fermiamo un istante sull'ardua via per vedere i primi effetti dell'opera nostra, e per acquistar nuova lena a progredire, più confidenti nell'attuazione dei nostri principii e nel compimento del nostro programma.

Un secondo argomento di non minore importanza sorge dallo stato della opinione pubblica.

Le leggi non sono una astrazione, nè una utopia di pochi pensatori, ma una realtà; esse riescono tanto più efficaci quanto più corrispondono alle esigenze dei tempi ed al sentimento generale del paese.

Ora, o Signori, se vi ha qualche cosa, alla quale l'opinione pubblica si è dimostrata meno preparata, è senza dubbio questa piena libertà della Chiesa, inaugurata

dopo tanti secoli nei quali un sistema contrario aveva, bene o male, prevalso.

Vi sono, e debbono esservi uomini generosi, i quali, confidenti nella forza dei principii, amanti passionati della libertà in tutto e per tutti, vorrebbero che questa libertà medesima fosse data, e subito, alla Chiesa, in tutta la sua pienezza, in tutta la sua estensione.

Ma questo è concetto di pochi, che non ha riscontro nel sentimento della universalità.

Io non mi farò ad esaminare le ragioni, i motivi di questo dissenso, perchè ciascuno può facilmente indovinarli.

La memoria delle lotte passate, la continuazione dei contrasti presenti, sono più che sufficienti per spiegare questo fatto, che si può non approvare, ma che non si può disconoscere.

Ora, o Signori, una legge, che, in queste condizioni di cose, intendesse a dare piena libertà a coloro che ci si mostrano, sebbene non voglia credere che lo siano, tanto fieri avversarii; una legge che ci spogliasse interamente di ogni legittima tutela, e ci abbandonasse indifesi alle ire tuttora vivissime ed audaci, di una associazione organizzata e potente, sarà vivamente respinta dall'opinione pubblica del nostro paese, e non troverà adesione che in poche, sebbene elette, individualità.

Un terzo argomento, che io credo di maggiore importanza, è quello che si desume dalle condizioni presenti della legislazione di tutti gli Stati cattolici d'Europa per quanto riguarda le relazioni tra lo Stato e la Chiesa.

Ho detto a disegno *Stati cattolici*; perchè dove la religione cattolica non è predominante, dove il cattolicesimo vive a fianco di altre associazioni religiose, si verifica quello che l'onorevole Relatore ha indicato sapientemente nella sua Relazione, e cioè che quivi le chiese appaiono piuttosto come associazioni particolari che vivono l'una accanto dell'altra, e quindi con poco o nessun pericolo possono essere rette dalle sole regole del diritto comune.

Ma rispetto agli Stati cattolici, quali sono la Francia, l'Italia, la Spagna, il Portogallo, l'Austria, la Baviera, nessuno, che io mi sappia, ha una legge come quella che siamo per fare, nessuno ha concesso alla Chiesa quella libertà che noi largamente e lealmente le concediamo.

Ma ci si è fatta una obiezione: si è detto che abbiamo dimenticata la Prussia, che ha aboliti i *placet* dal 1851; e il Belgio, il quale ha leggi assai più larghe, in fatto di libertà della Chiesa, di quelle che noi proponiamo per l'Italia.

L'onorevole Menabrea l'altro giorno ricordava al Senato gli articoli della Costituzione Belga, per dimostrare la grande differenza di condizione legislativa in fatto di libertà che esiste fra quel paese ed il nostro; e l'onorevole Senatore Ricci soggiungeva, che da quarant'anni nel Belgio si vive di questa libertà, e ciò non pertanto non sono nati quegli inconvenienti che dal

predominio d'una sola religione l'onorevole Relatore temeva che potessero sorgere.

Ma in quanto alla Prussia, o Signori, io debbo prima di tutto avvertire che essa non è tutta cattolica; la Chiesa cattolica anzi costituisce una parte minima in cotesto paese.

Debbo poi in secondo luogo osservare che se la Prussia ha abolito il *placet* fino dal 1851, essa conserva però tuttora nella nomina dei vescovi il diritto alla potestà regia, di dichiarare, a titolo di gradimento, il soggetto da nominarsi a preferenza di quello che è scelto dal Capitolo. E in tutti i casi la nomina si fa dal Capitolo e dal clero, e non esclusivamente dal papa o dal vescovo.

Quanto poi al Belgio, prima di tutto fu ieri a ragione osservato dall'onorevole Conforti che sarebbe singolar cosa voler fare un confronto fra le condizioni politiche in cui esso si trova e quelle in cui si trova l'Italia. Nel Belgio, tutti lo sanno, la rivoluzione del 1831 fu fatta dal partito cattolico per sottrarsi all'oppressione della Chiesa protestante; il partito cattolico riconosce nella indipendenza del Belgio la propria difesa, e la propria indipendenza, per modo che le sorti dei cattolici sono così unite con quelle dello Stato, da non potersi una cosa separare dall'altra.

Ma siamo noi nelle medesime condizioni? Le relazioni, non dirò di tutto, ma di una gran parte del clero, sono esse propriamente nelle stesse condizioni verso l'Italia nostra? Siamo noi nei medesimi termini?

Quanto a me, non oso asseverarlo. Verrà il giorno della conciliazione e della fiducia; tutti lo speriamo, tutti siamo convinti che giungerà; ma non è da crederci nè tanto certo, nè tanto vicino, da fare fin d'ora su di esso sicuro assegnamento.

Ma è egli poi vero, domanderò io a miei oppositori, che il Belgio, in fatto di relazioni tra la Chiesa e lo Stato, sia così innanzi rispetto alle nostre concessioni quanto si è da taluno asserito? È egli vero che quegli articoli della Costituzione Belga che l'onorevole Menabrea lesse, abbiano tutta la portata che egli ha voluto attribuirgli?

Io ho sempre avuto rispetto per l'ingegno ed il sapere dell'onorevole senatore Menabrea, quantunque abbia avuto la sventura di averlo sempre avverso, persino nell'argomento della Corte di Cassazione che occupò giorni sono il Senato, e del quale io credeva di poter parlare con conoscenza di causa, perchè formò oggetto degli studi di tutta la mia vita. Ora, per rispetto stesso che ho dell'onorevole Senatore, mi permetto di fargli considerare che se il Belgio, secondo quegli articoli da lui letti, si trova, in fatto di libertà generale, in una condizione migliore della nostra, in fatto della speciale libertà della Chiesa noi saremo, per la legge attuale, assai più innanzi del Belgio.

E per fermo, quali sono gli articoli che vennero letti

dall'onorevole Menabrea? Sono gli articoli 14, 15, 16 e 17 che suonano come segue:

« Art. 14. La libertà dei culti, quella del loro pubblico esercizio, come anche la libertà di manifestare le proprie opinioni in qualunque materia, sono garantite, salva la repressione dei delitti commessi in occasione dell'uso di queste libertà medesime. »

« Art. 15. Nessuno può essere costretto a concorrere in qualsiasi modo agli atti e alle cerimonie di un culto, nè ad osservarne i giorni di riposo. »

« Art. 16. Lo Stato non ha il diritto di intervenire nè nella nomina nè nella installazione dei ministri di un culto qualunque: nè di proibire a questi di corrispondere coi loro superiori e di pubblicare i loro atti, salva in quest'ultimo caso la responsabilità ordinaria in materia di stampa e di pubblicazione.

» Il matrimonio civile dovrà sempre precedere alla benedizione nuziale, salve le eccezioni da stabilirsi dalla legge, se vi abbia luogo. »

« Art. 17. L'insegnamento è libero: qualunque misura preventiva è interdetta: la repressione dei delitti è regolata dalla legge.

» L'istruzione pubblica largita a spese dello Stato è puranco regolata dalla legge. »

Ora procediamo al confronto.

In fatto di libertà generale, noi non abbiamo alcuna espressa dichiarazione nè nello Statuto, nè nelle leggi, che riconosca la libertà dei culti e il libero esercizio pubblico di essi. Non abbiamo alcuna legge la quale dichiari che nessuno può essere costretto a concorrere in qualsivoglia modo agli atti del culto, nè ad osservare i giorni di riposo; abbiamo anzi dei calendari civili formulati sugli ecclesiastici.

Vediamo ora invece quali sieno nel Belgio, in confronto con quelle che noi andiamo a stabilire, le relazioni fra lo Stato e la Chiesa.

Lo Stato non ha nel Belgio il diritto di intervenire nella nomina dei Vescovi; e noi aboliamo ogni ingerenza in questa nomina.

Lo Stato non ha nel Belgio il diritto di proibire ai Ministri del Culto di corrispondere coi loro superiori, e di pubblicare i loro atti, salve in questo ultimo caso le disposizioni di legge in materia di stampa; e noi togliamo il *placet* e l'*exequatur*, e quindi riconosciamo noi pure eguale libertà nell'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, ed uguale libertà di comunicazione coi loro superiori, e di pubblicazione de' loro atti.

Ma, si dice: voi, mantenendo il *placet* e l'*exequatur* nelle provviste beneficarie, conservate una vera ingerenza dello Stato, se non nella nomina, certo nella installazione dei ministri del Culto.

Ma io prego l'onorevole Senatore Menabrea, a considerare che nel Belgio non vi è, o almeno non è generale il sistema delle riserve, e più spesso la nomina, o per lo meno la proposta dei Vescovi si fa dal Capitolo. E l'intervento del paese nell'elezione

costituisce una guarentigia assai maggiore di quella che può derivare dal *placet* e dall'*exequatur*.

Quanto poi all'ammissione nell'esercizio delle funzioni ecclesiastiche, d'uopo è considerare, che nel Belgio il Clero è provvigionato dallo Stato; le indennità ed i salarii da pagarsi ad esso, debbono per l'articolo 117 dello Statuto essere iscritti nel Bilancio dello Stato. Però possono essere anno per anno mutati, nè possono essere percepiti senza un ordine del governo. Noi per contrario, per ciascun beneficio abbiamo beni e dotazioni proprie.

Ora mi sia lecito domandare se riuscirà maggiore l'ingerenza da parte nostra mercè la conservazione temporanea del *placet* e dell'*exequatur* nelle provviste beneficiarie, ovvero nel Belgio, dove, perchè il Clero sia pagato, occorre uno stanziamento annuale nel bilancio ed un decreto di attribuzione del salario, che per atto dell'autorità civile può d'un tratto essere tolto o diminuito.

Ma noi abbiamo fatto un passo ancora più in là.

Nella legislazione penale del Belgio i Ministri del Culto sono sottoposti a sanzione penale, se consacrano un matrimonio religioso prima del matrimonio civile; presso di noi invece, in omaggio al principio di libertà, in materia di matrimonio è assolutamente separata la competenza della Chiesa da quella dello Stato; nè abbiamo voluto consentire che alcuna sanzione penale fosse stabilita pel ministro del culto che, prima del matrimonio civile, consacrò un matrimonio religioso.

Ma è egli poi vero, o Signori, che questa libertà, quale è concessa al Belgio, sia stata tanto utile, così proficua come generalmente si crede, e come l'onorevole Senatore Ricci indicava? Non ha essa prodotto alcun inconveniente, alcun danno?

Signori, il Senato comprende quale sia la difficoltà della mia posizione e la delicatezza del dovere che io debbo compiere in questo momento.

Io vorrei credere che le rose sieno come l'onorevole Ricci le accenna; ma se debbo prestar fede agli scrittori, non posso esimermi dal far conoscere come l'effetto di questa, tuttochè moderata, libertà, non sia stato così perfetto come volgarmente si crede.

L'onorevole Senatore Vigliani lesse ieri al Senato un brano dell'opera del Miron, che io pure aveva letto alla Camera, per provare come l'*exequatur* ed il *placet* non abbiano prodotto buon frutto, e come i ministri del culto, che pure erano accettati con queste cautele, fossero riusciti, quanto ogni altro, avversi allo Stato.

Permettete ora a me che legga poche parole intorno allo stato in cui sono le cose nel Belgio.

L'egregio Professore Laurent, nella celebre opera *L'Eglise et l'Etat*, scritta nel 1862, e della quale si sono fatte più edizioni, parlando delle condizioni in cui si trova il clero nel Belgio, dice:

« La Chiesa è libera nel Belgio. Vediamo ciò che questa libertà vuol dire: i vescovi sono nominati direttamente dal Papa, in nulla dipendono dal Go-

verno; in questo senso essi sono liberi: ma, liberi riguardo allo Stato, essi ca'ono sotto la dipendenza della Santa Sede; dipendenza assoluta, perchè nella dottrina ultramontana non può esservi questione di garanzie per l'episcopato. Che vuol dunque dire la libertà dei vescovi? Vuol dire onnipotenza, dominazione illimitata del Sovrano Pontefice. Così la servitù si chiama libertà nel mondo cattolico. Se ciò accomoda ai vescovi, ciò li riguarda. Ma accade ai vescovi del Belgio come ai Pascià dei Turchi. Schiavi della Corte di Roma, si ricattano della loro schiavitù, esercitando un impero assoluto sul clero inferiore. Così si ha un potere arbitrario in tutta la gerarchia; e questa è la libertà della Chiesa nel sistema ultramontano, che è quello della nostra costituzione. A rigore di termini i vescovi possono consolarsi; non così il clero inferiore che non ha per sé che la servitù. I vescovi hanno cura di non conferire ai loro dipendenti che poteri revocabili, e la destituzione è sempre sospesa sulla loro testa. Il vescovo comanda al parroco di accattar voti dagli elettori, o di minacciare le pene eterne a coloro che rifiutansi di votare pel candidato di Monsignore: i parroci debbono obbedire. . . . Ecco la condizione del clero libero: non è dessa tale libertà un'amara derisione? »

Io devo credere che questi sieno mali passeggeri, e specialmente che non si rinnoveranno nel nostro paese, quando potremo attuare pienamente il principio della libertà della Chiesa. Dico però che se vi sono inconvenienti in un sistema, non ne mancano nell'altro; e che queste parole ho voluto ricordare soltanto per contrapporre a quelle del Miron, e per dimostrare che la questione che discutiamo è una delle più gravi che siano mai state proposte al senno di un'assemblea e che, quando si debbono distruggere tradizioni giuridiche di tanti secoli, è savia cosa procedere con prudente cautela.

Domanderei alcuni minuti di riposo.

(La seduta è sospesa per pochi minuti.)

Presidente. Si riprende la seduta. Il Signor Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola per continuare il suo discorso.

Ministro di Grazia e Giustizia. Signori Senatori! — Io vi ringrazio innanzi tutto dell'indulgenza che mi avete usato, prima nell'ascoltarmi con speciale attenzione, e poi nel permettermi un breve riposo. Compenserò l'indulgenza vostra coll'abbreviare il mio discorso.

Gli argomenti che ho svolto finora, e che consigliano a sospendere temporaneamente per la collazione dei benefici l'abolizione dell'*exequatur*, possono dirsi argomenti *estrinseci*. Ma ve ne sono altri, e ben più gravi, dedotti dall'indole stessa della controversia.

Il primo di questi argomenti deriva dall'ordinamento attuale della Chiesa cattolica. L'onorevole Senatore Vigliani vi indicava ieri come in Italia le provviste

siano tutte, o pressochè tutte, di *riserva pontificia*, e cioè di spettanza della Curia Romana, senza forme speciali e, meno per alcuni benefici minori, senza concorso di clero od altre guarentigie.

Ora, se nella legge attuale si potesse scrivere la disposizione accennata nella Relazione, per la quale il Governo rinunzierebbe alla nomina dei vescovi in quelle diocesi soltanto, nelle quali il clero rispettivo procedesse alla nomina stessa, io credo che non vi sarebbe ragione di non accettare fin d'ora, e con tale condizione, l'assoluta rinuncia all'*exequatur* ed al *placet*.

Ma il Relatore dell'Ufficio Centrale già vi disse le ragioni per le quali quella proposta non ha potuto essere accolta. Noi abbiamo opinato non appartenere al Governo ed al Parlamento di immischiarsi nell'ordinamento interno della Chiesa; abbiamo ritenuto che, altrimenti facendo, saremmo caduti nell'errore di foggare una specie di costituzione civile del clero: abbiamo voluto rispettare il principio della nostra incompetenza nelle materie religiose, affinchè la Chiesa rispetti la competenza nostra nell'ordine civile.

Ma considerate le cose quali attualmente sono, è d'uopo che lo Stato, tutore naturale dei diritti e degli interessi di tutti i cittadini, provveda a garantire le ragioni dei provvisti dei benefici, e quelle di coloro a cui può spettare o convenire di concorrervi in avvenire.

Finchè la legge ammetteva l'appello *ab abusu* l'azione della potestà civile, annullando i provvedimenti lesivi dei diritti altrui, costituiva una guarentigia sufficientemente efficace a tutelarli. Ma oggi che l'appello *ab abusu* verrebbe tolto, quale rimedio si avrebbe egli contro l'arbitrio della Curia romana che rimovesse un vescovo per nominarne un altro? Quale rimedio si avrebbe contro l'arbitrio di un vescovo che rimovesse un parroco o altro beneficiato senza ragione o contro diritto, o persino in aperta violazione de' suoi diritti di parroco, o di beneficiato?

Dovrebbe dunque lo Stato assistere impotente a questi accessi, che pur potrebbero essere tanto facili quanto frequenti? E potrebbe egli permettere che i provvisti di un beneficio ne venissero spogliati senza che vi fosse autorità veruna a cui ricorrere?

È essa possibile questa condizione di cose? è essa prudente?

Due mezzi si propongono per ovviare a questi inconvenienti, attuale l'uno, e l'altro futuro.

Il mezzo attuale potrebbe essere quello di deferire alla giustizia ordinaria codeste questioni, per quanto almeno possono avere rapporto colle temporalità.

Ma una legge che riesca a questo intento è presentemente, se non impossibile, difficilissima; e certo è una assai ardua impresa il prepararla. Io la tentai: cercai d'introdurre in questo medesimo progetto qualche articolo che corrispondesse a siffatto concetto, e costituisse in questo senso un'efficace guarentigia. Qualcuno in quest'Aula potrebbe fare testimonianza degli

stali, che a tale scopo si sono fatti: ma era impresa nuova, difficile; e l'introdurre siffatta disposizione avrebbe offerto motivo a discussioni anche maggiori di quelle che attualmente ci affaticano.

L'altro mezzo è quello che indicava da prima l'onorevole Poggi, e che veniva poi con maggiore sviluppo suggerito dall'onorevole Vigliani.

L'onorevole Poggi manifestava la speranza che il clero ed i fedeli, usando della libertà a loro concessa con questa legge, avrebbero essi stessi iniziato un *benefico rivolgimento* nell'ordinamento interno della Chiesa; e da questo rivolgimento attendeva i mezzi per assicurare i diritti del clero, ed impedire le usurpazioni della Curia.

L'onorevole Senatore Vigliani, svolgendo lo stesso concetto con più viva fede, esclamava: « lasciate alla Chiesa la sua libertà; essa rinnoverà il grande miracolo di sorgere da se stessa dal letargo in cui si trova: *surge et ambula*: risorgerà, e si rinvigorerà, e rinvigorendosi provvederà ai propri bisogni.

Io, Signori, posso avere fede nei miracoli; ma prima che questa Chiesa sorga e cammini, prima che, nello stato in cui si trova, possa riprendere questo vigore e questa vita novella, occorrerà ancora del tempo. E durante tutto questo tempo, io non so se sia prudente cosa lasciare senza tutela e senza guarentigia coloro che possono impunemente essere offesi nelle loro ragioni e nei loro diritti.

Una seconda ragione, o Signori, per conservare temporaneamente l'*exequatur* è quella che nasce dalla presente costituzione della nostra proprietà ecclesiastica. Secondo l'ordinamento che ha presso di noi, il beneficio è una istituzione di natura e forma feudale. L'ufficio sacro, unito indissolubilmente ad un patrimonio che ne costituisce la dote, forma un ente morale, che nei casi di vacanza del beneficiato passa nell'amministrazione dello Stato per mezzo dell'economato, e come fondazione è sempre sottoposto alla vigilanza ed alla protezione dello Stato medesimo.

Ora, se lo stesso onorevole Senatore Vigliani ammette che lo Stato non possa rinunciare alla vigilanza, in qualunque modo esercitata, sulla istituzione degli enti morali ecclesiastici, e sulla destinazione delle proprietà ecclesiastiche, come può non ammettere egualmente tale tutela nella perpetua destinazione dei frutti della proprietà ecclesiastica mercè la collazione del beneficio? Come può non ammettere che finchè dura questa condizione di cose debba lasciarsi sussistere il solo mezzo che può valere ad esercitare su di esso quella speciale forma di protezione e di tutela?

E difatti, signori, l'onorevole Peruzzi e gli onorevoli Colleghi suoi che propugnarono nell'altro ramo del Parlamento, un emendamento simile a quello che ora si discute, erano così convinti dell'indissolubile colleganza fra l'abbandono dell'*exequatur* e l'ordinamento della proprietà ecclesiastica, che cercarono,

come mezzo all'attuazione del loro concetto, di riordinare la proprietà del clero; di stabilire e regolare il modo della sua amministrazione; di creare quelle congregazioni diocesane e parrocchiali alle quali, nel loro sistema, l'amministrazione dei beni della Chiesa dovrebbe essere affidata: e quando il voto del maggior numero ebbe decisa la conservazione dell'*exequatur*, ritirarono l'altra parte dal loro progetto, perchè l'una non era che corrispettiva e complementare dell'altra.

Lo stesso concetto informò il disegno di legge sulla libertà della Chiesa che fu presentato nel 1867 dal Ministero presieduto dall'on. Barone Nicasoli. Quegli egregi uomini, fra i quali stava l'on. nostro Collega il Senatore Scialoja, compresero che piena libertà non poteva esser concessa alla collazione de' benefici senza un nuovo ordinamento delle proprietà ecclesiastiche, e però facevano appunto precedere all'abolizione del *placet* e dell'*exequatur* questo riordinamento delle proprietà ecclesiastiche, che credevano potere da per sé soli effettuare.

Ora, o Signori, tutti concorrono nel riconoscere che in questo momento, in questa condizione di cose, colla fretta e colla necessità politica che ci stringe di avere questa legge il più presto possibile, non potremmo riuscire a un provvido ordinamento della proprietà ecclesiastica, specialmente perchè è difficilissimo determinare sino a qual punto il potere civile possa intervenire a regolare questa materia, senza il concorso dell'autorità ecclesiastica.

Una terza ragione per conservare provvisoriamente l'*exequatur* potrebbe ricavarci dalle condizioni in cui si trovano di presente le relazioni dello Stato colla Chiesa. Io confesso, o Signori, che rimango esitante se debba piuttosto temere dall'esperienza del passato, che abbandonarmi alle facili speranze dell'avvenire. Ma se penso che in gran parte le condizioni sono mutate, che il nostro bel paese, già servo e diviso, è diventato libero e grande, e che non è lecito supporre che un cittadino, quale sia, non ami la sua patria, preferisco dividere, quanto all'avvenire, tutta la fiducia espressa dal Senatore Vigliani.

Anchor'io ho fede che finirà questa lotta; ho fede che saranno conciliati l'Italia col Papato, il Clero col laicato, la libertà colla religione; ho fede che il venerando Pontefice che iniziò il grande rivolgimento, pel quale si è compiuto il desiderato evento dell'unità italiana, prima di chiudere gli occhi nel riposo eterno, vorrà ancora una volta benedir questa Italia risorta, la sua patria prediletta. (*Bene.*)

Io ho questa fede; e però non voglio turbarla con sensi di diffidenza, che spero non si giustificheranno giammai.

Ma vi è un'altra ragione che merita considerazione, ed è quella che venne indicata dall'onorevole San Martino, e fu svolta con maggiore ampiezza dall'onorevole Audinot. Perchè la libertà possa fruttare, deve

essere generale ed estendersi a tutti i rapporti non soltanto religiosi, ma ben anco civili.

L'onorevole Audinot faceva giustamente notare che nel concetto del conte di Cavour si contenevano tre grandi principii: la proclamazione di Roma Capitale d'Italia come compimento dell'unità nazionale, come ostacolo insuperabile ad ogni tentativo di federazione: l'indipendenza del sommo Pontefice, come garanzia all'Europa cattolica dell'indipendenza della potestà spirituale: libertà della Chiesa, come coronamento del progresso nazionale, e di tutte le nostre libertà. Ora, lo stesso onorevole Senatore Vigliani ha riconosciuto che la Chiesa, per poter godere completa libertà, deve ancora ottenere la libertà di associazione, che non ha neppure nel Belgio, e la libertà d'insegnamento che nel Belgio ha comune con ogni altro individuo od associazione.

Queste due libertà, sebbene riconosciute, sono ben lungi dall'essere fin d'ora completamente attuate in Italia; e sarebbe improvvido darle ora e d'un tratto come privilegio alla Chiesa.

Le libertà debbono essere eguali per tutti, e completarsi a vicenda: rotto l'equilibrio che per necessità di cose esse hanno tra loro, se non riuscissero pericolose, sarebbero inefficaci: concesse agli uni e negate agli altri, sarebbero odiose. D'altronde sul cammino della libertà d'uopo è procedere cauti per vantaggiar sempre, e non essere costretti ad arretrarsi.

Potremmo noi oggi sciogliere d'un tratto tutti questi vincoli? e se noi possiamo, perchè non attenderemo noi ancora che, per l'abolizione completa del *placet* e dell'*exequatur*, siano più favorevoli le condizioni, sia più certo il favore della pubblica opinione?

Sdebitatemi, o Signori, di questa parte della mia dimostrazione, mi rimane a provare come non vi sia contraddizione tra l'art. 15 e l'art. 16; e come questa disposizione non peggiori nè le condizioni della Chiesa, nè quelle dello Stato, nè crei quella specie di conflitto che temeva l'onorevole Senatore Vigliani.

Il diritto di nomina ed il *placet* e l'*exequatur* sono diversi per l'origine, diversi per l'indole loro.

Sono diversi per origine, giacchè è noto che, mentre il diritto di presentazione o di nomina sorse dopo la guerra delle investiture, quello di *placet* e di *exequatur*, esercitato in diverse maniere e con diverse forme, è stato riguardato sempre come una specie di prerogativa connaturale alla sovranità.

Sono diversi per indole giacchè l'uno costituisce una ingerenza diretta ed immediata nella nomina; e l'altro non è che una cautela che interviene quando la nomina è già stata fatta, per assicurare che essa non riesca lesiva dei diritti dello Stato o dei privati.

Ora, se è ragionevole che la Chiesa cattolica, divenuta libera, possa da per se stessa nominare i ministri del suo culto, e che cessi ogni ingerenza dello Stato in un atto pel quale è indubbiamente incompetente; non

è altrettanto necessario che il nominato debba assumere il possesso del beneficio ed esercitare la sua giurisdizione, senza che lo Stato intervenga in un qualche modo a tutela de' propri diritti.

Non vi è dunque assoluta contraddizione tra questi due concetti: e se occorresse, potrei anche dimostrarlo col sussidio della storia antica e della moderna.

Colla storia antica, perocchè questa prova che il diritto di *placet* e di *exequatur* veniva esercitato assai tempo prima che fosse ammessa l'ingerenza del Principe nella nomina ai beneficii.

Nelle province napoletane, a cagion d'esempio, il primo concordato fra Adriano IV e Guglielmo I della famiglia Normanna non ammise concorso nella nomina, ma soltanto una specie di *exequatur* che si stabilì colla formola di *nulla osta*.

Al tempo degli Svevi, Federigo II non interveniva nella nomina, ma soltanto approvava la nomina già fatta, con la formola di *Regio assensu*. E con questa forma esercitò siffatta prerogativa nel nome del suo pupillo, Papa Innocenzo III, balio di Federigo.

Al tempo degli Angioini, Carlo I di Angiò rinunciò al diritto di nomina, ma si riservò il diritto di *veto* colla formola *ne qui sibi suspecti aut alias minus probati essent, in episcopos eligerentur*.

Potrei dimostrarlo colla storia moderna, la quale fa manifesto che in gran parte della Germania, non vi è diritto di proposta nella elezione dei Vescovi, ma è ammesso il *placet* e l'*exequatur*.

Io poi non ho ben compreso come l'onorevole Vigliani abbia potuto sostenere che, mantenendo l'*exequatur* per le provviste beneficiarie ed abolendo l'ingerenza dello Stato nella nomina, sarebbero peggiorate le condizioni rispettive della Chiesa e dello Stato.

E per riguardo alla Chiesa, come potrà dirsi che la condizione sua sia peggiorata, se, soggetta prima a due vincoli, ne avrà d'ora innanzi uno solo? Se ad una ingerenza diretta verrà sostituita una tutela indiretta?

E per quanto si riferisce allo Stato, è egli vero, è egli certo che da questo sistema sorgeranno conflitti gravi per le loro conseguenze e tali da rendere impossibile ogni conciliazione?

Certo, in ogni istituzione la quale è attuata col concorso di più poteri, i conflitti possono sorgere; nè vi ha regime in cui siano più facili gli attriti, che in un regime di libertà. Lo stesso sistema costituzionale che regge il nostro paese, per la sua stessa natura, può dare occasione a conflitti.

Il licenziamento dei Ministri, lo scioglimento della Camera, la nomina di nuovi Senatori, possono trarre la loro origine da un conflitto fra i diversi poteri dello Stato; ma sono ad un tempo il mezzo con cui la libertà si esplica e si mantiene, e che serve a ritirare le cose ai principii loro ed a rimettere nell'ordinario suo movimento la macchina governativa. Eppure nessuno si pensa di sostenere che, per prevenire tali conflitti, si possa o si debba dare alla macchina medesima un diverso

ordinamento, o che gli attriti, che sono il frutto della libertà, riescano di inciampo alla sua pratica attuazione.

Ora lo stesso avverrà, o Signori, quando sorga conflitto fra lo Stato e la Chiesa per la concessione od il rifiuto dell'*exequatur* a provviste beneficiarie. Vi è, in un regime di libertà, un potere che ognuno può disconoscere, ma che nessuno può metterla da parte; il potere della pubblica opinione. Se lo Stato abusasse del proprio diritto sorgerebbe contro di lui la voce del paese; e la stessa necessità di mantenere l'autorità propria, lo farebbe rientrare nei limiti della sua competenza e nell'esercizio legittimo della sua potestà.

Ma l'onorevole Vigliani credette di poter aggiungere ancora che, come la Chiesa era stata facile nel concedere l'ingerenza dello Stato nella provvista beneficiaria, altrettanto era stata riluttante ad accettare l'*exequatur*, contro del quale aveva costantemente protestato. Ma io vorrei ricordare all'onorevole Vigliani che la Chiesa ha subito, ma non mai accettata l'*exequatur* per i provvedimenti dell'autorità sua, non più per le provviste beneficiarie; e riguardo delle quali anzi essa stipulò concordati in cui il diritto di *exequatur* era esplicitamente riconosciuto. E valgano a provarlo quelli che ho dianzi citati.

Signori, io non abuserò più oltre della vostra pazienza. Molte altre cose potrei aggiungere, ma l'ora è tarda, e debbo concludere. Se sarà necessario, io tornerò sopra quella parte del mio discorso che non ha potuto avere oggi completo sviluppo.

Una cosa sola aggiungerò.

Fra noi e l'onorevole Senatore Vigliani e gli altri autori degli emendamenti non vi è controversia di principii; vi è soltanto differenza di apprezzamento intorno all'opportunità di attuarli.

Noi primi, o Signori, o almeno quelli che facevano parte del Governo quando fu presentato questo progetto nell'altro ramo del Parlamento, noi primi vi abbiamo scritta la disposizione che ora si vorrebbe aggiungere: l'abbiamo scritta, perchè avevamo fede che l'opinione pubblica ci avrebbe sostenuti, e che le circostanze sarebbero riuscite così favorevoli da farla accettare.

Disgraziatamente l'opinione pubblica non era ancora preparata; disgraziatamente le circostanze non ci sono state favorevoli: e fu allora soltanto che, per salvare il principio della libertà della Chiesa, e dell'abolizione completa dei legami che la tenevano ancora unita allo Stato, noi abbiamo consentito, non a sopprimerlo, ma solamente a sospendere questa più radicale riforma, fino a tanto che con una nuova legge si possa meglio preparare la via alla sua attuazione.

Se voi votate la legge, fra pochi giorni questo principio della libertà della Chiesa tanto contrariato, di cui facciamo per la prima volta esperienza in sì larga misura, diventerà legge dello Stato; ed il Governo potrà spiegare tutta la sua autorità a preparare quelle condi-

zioni che possano rendere più facilmente accettabile quella parte della legge che rimane incompiuta; potrà spiegare tutta la sua autorità, perchè si dileguino quegli ostacoli che ancora si oppongono alla sua intera effettuazione.

Se per contrario, per amore dell'ottimo si respingesse il bene, tutta l'economia della legge potrebbe per impreviste circostanze essere messa a serio pericolo.

In questa condizione di cose, o S. gnori, ho fede che il Senato, compreso dell'altezza della sua missione e di quel senno politico che è sua gloria e sua antica reputazione, si fermerà alle nostre proposte; e, tutt'al più, con i suoi voti potrà incoraggiare il Governo a procedere confidente e vigoroso nel compimento di quel programma che è la sua bandiera, e che vuole fedelmente e sinceramente attuare.

Io ho fede che così facendo questa grand'opera

della libertà della Chiesa non sarà né da generose impazienze né da ingiustificati timori compromessa; che ci sarà dato di compiere nel più breve termine questo grande fatto che segnerà una delle più splendide pagine della storia nazionale; e di recare in atto, senza pericolo di pentimenti o di reazioni, quella libertà della Chiesa, la quale, colla cessazione del potere temporale, sarà, io ne sono certo, una delle maggiori glorie dell'età presente, uno dei più grandi strumenti del progresso dell'umanità.

(Vivi segni di approvazione. Molti Senatori vanno a stringere la mano all'oratore.)

Presidente. Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 per la continuazione della discussione della presente legge.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

TORNATA DEL 1 MAGGIO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della S. Sede, e per le relazioni dello Stato con la Chiesa.* — *Domanda di chiusura della discussione sull'emendamento Vigliani* — *Dichiarazioni dei Sen. Tecchio e Vigliani* — *La chiusura è approvata* — *Dichiarazione del Presidente del Consiglio in risposta al Sen. Vigliani* — *Parole del Sen. Vigliani per fatti personali* — *Schiarimento del Presidente del Consiglio* — *Proposta del Sen. Vigliani* — *Avvertenza del Senatore Scialoja, cui risponde il Presidente del Consiglio* — *Ritiro della proposta* — *Riassunto del Relatore e ritiro dell'emendamento dell'Ufficio Centrale* — *Presentazione di tre progetti di legge* — *Urgenza dichiarata pel terzo* — *Osservazioni del Sen. Vigliani* — *Lettura degli ordini del giorno proposti da parecchi Senatori* — *Ordine del giorno puro e semplice del Sen. De Luca* — *Osservazioni dei Sen. Arrivabene e Bellavitis* — *Dichiarazione del Presidente del Consiglio* — *Ritiro dell'ordine del giorno puro e semplice* — *Chiarimenti del Sen. Scialoja circa il suo ordine del giorno* — *Mozione d'ordine del Senatore Cambroy-Digny* — *Domanda del Sen. Arrivabene* — *Parole del Sen. Bellavitis* — *Dichiarazione del Sen. Vigliani sui vari ordini del giorno* — *Nuovo ordine del giorno dei Sen. De Luca e Conforti* — *Avvertenza del Sen. Tecchio* — *Approvazione dell'ordine del giorno De-Luca Conforti* — *Osservazioni del Sen. Vigliani in risposta all'avvertenza del Sen. Tecchio* — *Approvazione della prima parte dell'articolo 16 ministeriale* — *Reazione dell'emendamento Vigliani* — *Approvazione della seconda parte, e dell'intero articolo* — *Ritiro dell'emendamento al 3. paragrafo dell'articolo 15 rimasto sospeso* — *Approvazione di questo paragrafo e dell'intero articolo 15* — *Obbiezioni del Sen. Siotto-Pintor all'articolo 17* — *Sotto-emendamento del Sen. Miraglia* — *Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e del Relatore* — *Approvazione dell'articolo emendato* — *Schiarimenti del Sen. Vigliani sul suo emendamento all'articolo 18* — *Osservazioni del Ministro della Pubblica Istruzione contro l'emendamento.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, e di Grazia e Giustizia, e più tardi intervergono i Ministri dell'Istruzione Pubblica e degli Affari Esteri.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Il Senatore Arconati-Visconti domanda il congedo d'un mese, che gli è dal Senato concesso.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LE GUARENTIGIE DELLE PREROGATIVE DEL SOMMO PONTEFICE E DELLA SANTA SEDE, E PER LE RELAZIONI DELLO STATO COLLA CHIESA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sull'emendamento Vigliani all'articolo 16.

Ci sono due domande presentate da molti Senatori per la chiusura della discussione sull'emendamento Vigliani all'articolo 16.

(Il Senatore Segretario Chiesi legge:)

« I sottoscritti domandano la chiusura della discussione intorno all'emendamento Vigliani e colleghi. »

« Firmati: Linati, Ricci, Tommasi, Fabio Pallavicini, Possenti, Piacentini, Cacchia, Magliani, Barbavara e A. Di Monale. »

L'altra domanda è concepita nei seguenti termini:

« Concessa la parola sull'articolo 16 al Ministro e al Relatore dell'Ufficio Centrale, i sottoscritti domandano la chiusura della discussione dell'articolo 16. »

« Firmati: Michiel, Belgioioso, Orso Serra, Chiavarina, Michelangelo Castelli, San Martino, Lo-Schiavo, F. Balbi Senarega, Conelli De Prosperi, Corsi, Robecchi, Provana, A. Di Cossilla, Durando, Arrivabene. »

Presidente. Ha la parola l'onorevole Tecchio.

Senatore Tecchio. Il Senato ricorda che quando ferveva la discussione generale, io non ho esaminato gli emendamenti proposti dall'onorevole Senatore Vigliani, e da altri nostri Colleghi, se non in via preliminare.

Ho dichiarato espressamente che io non intendevo nè di deliberare, nè, molto meno, di pregiudicare il merito di quegli emendamenti.

Ho dichiarato espressamente che mi riservavo di parlare sul merito de' medesimi, nel caso che il Senato avesse deliberato di procedere alla discussione speciale, non già del solo progetto del Ministero, o di quello della Commissione, ma eziandio delle altre proposte che oltrepassassero il tema dell' uno e dell' altro.

Il mio intendimento, la mia idea fu sempre questa, che le questioni, cui aprivano il campo gl' emendamenti dell' onorevole Vigliani, erano così gravi, così complicate, e toccavano a così alti principii e della società laica e della società ecclesiastica, da doverci togliere ogni speranza che potessero venire discusse e ponderatamente decise nel giro di pochi giorni.

La discussione che è poi seguita mi fece sempre più fermo in questo convincimento; e quindi, se rinuncio ad oppormi alla domanda di chiusura, posta innanzi da parecchi onorevoli Senatori, mi preme apertamente significare che non vi rinuncio per questo perchè io creda matura la discussione, ma vi rinuncio invece per questo, perchè, a parer mio, nelle attuali angustie del tempo, se pur venisse continuata per due, tre o quattro tornate, essa rimarrebbe pur sempre immatura.

Mi limito pertanto a dirigere all' onorevole mio maestro e collega, il Senatore Vigliani, una sola parola. Egli crede che l'abolizione immediata e assoluta dell' *exequatur*, la quale darebbe senz'altro al Pontefice la sconfinata libertà di conferire e immettere i suoi eletti nel possesso dei beni che costituiscono le così appellate *temporalità* della Chiesa, sia il vero e unico mezzo da poter quindi innanzi dire al Pontefice: *surgit et ambula*.

Una voce. Ella entra nel merito.

Senatore Tecchio. Io non voglio entrare nel merito, Del resto, se il signor Presidente crede che col pronunciare questa sola parola, io che sono il primo iscritto, e che rinuncio a parlare persino contro la chiusura, abbia infranto l'ordine della discussione, sono disposto ad accettare le sue prescrizioni e le sue osservazioni.

Io accennava dunque che l'opinione del Senatore Vigliani ha un gravissimo contraddittore in San Tommaso d'Aquino. Perocchè, quando il Papa Innocenzo III, divenuto ricchissimo, mostrava i suoi tesori a Tommaso d'Aquino, e si esprimeva così: « Tu vedi, o Tommaso, che non siamo più ai tempi in cui si debba dire che non abbiamo nè oro, nè argento; » Tommaso, che poi meritò di essere santificato, gli ebbe a rispondere: « È vero, Beatissimo Padre, ma appunto per ciò non potete più dire: *surgit et ambula*. »

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Tecchio non ha parlato contro la chiusura; perciò do la parola al Senatore Vigliani, uniformandomi al Regolamento, che prescrive che un solo oratore possa parlare contro la chiusura.

Senatore Vigliani. Io non intendo parlare contro la chiusura, perchè non vorrei essere di ostacolo alla pronta risoluzione della quistione che ci occupa da alcuni giorni, e comprendo la comune impazienza di vederla decisa.

Debbo soltanto dire alcune parole per un fatto personale prima che si proceda oltre.

Si è detto, e credo più di una volta, che io nel mio discorso abbia asserito che il Conte di Cavour mi avesse consultato sul Capitolato. Io non faccio imputazioni a chicchessia, e sarò stato frainteso parlando molto in fretta, e credo che se l'onorevole signor Ministro ha così interpretato le mie parole, lo ha fatto colla massima buona fede. Ma io non ho detto di essere stato consultato dal Conte di Cavour sul Capitolato; ho detto solamente che il Conte di Cavour più di una volta mi ha parlato del gravissimo argomento, e mi ha sempre manifestato principii così larghi che assolutamente non avrebbero mai potuto conciliarsi con quella restrizione che si trova scritta nel Capitolato.

Dirò poi, rivolgendomi al mio egregio amico e collega Senatore Tecchio, quanto alle poche parole che egli ha rivolte al mio indirizzo, che quando all'autorità del divino Maestro, del fondatore della religione si oppone quella di uno dei dottori della Chiesa, io credo di avere qualche ragione per tenere superiore l'autorità da me invocata.

Presidente. Metto ai voti la chiusura della discussione sull'emendamento Vigliani. Chi è del parere che debba chiudersi la discussione sull'emendamento Vigliani, voglia alzarsi.

(La chiusura è approvata.)

Si intende riservata la parola al Relatore ed al Ministro.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Signori Senatori. Io non sorgo ora a prendere la parola per riaccendere una discussione che da parecchi giorni verte davanti a voi con isfoggio di tanta eloquenza e di tanta dottrina. Io credo che la discussione avvenuta abbia sparso larga luce sulla materia, e che svolta come è stata sotto tutti gli aspetti si possa ormai dichiarare matura. D'altra parte non ispetterebbe a me, poco o nulla pratico di materie legali o canoniche, di venire a ribattere gli argomenti di que' valenti giureconsulti e magistrati del Senato, che hanno combattuta la proposta ministeriale. Ciò è stato fatto da parecchi Senatori che l'hanno invece propugnata, e particolarmente dal mio Collega, il Ministro di Grazia e Giustizia.

Solo intenderei, o Signori, di rivolgervi alcune considerazioni d'ordine piuttosto politico, ed anche rispondere ad alcuni appunti che vennero fatti nei giorni precedenti al Ministero.

Non vi dissimulo, o Signori, che rimasi molto impressionato, che sentii una specie di emozione allorquando udii l'onorevole mio amico il Senatore

Vigliani rivolgere al Ministero l'accusa di avere, per così dire, mancato alla parola data, di essere venuto meno alle promesse ripetutamente fatte dal Governo, di aver accettato una legge, od almeno una parte di questa legge, la quale ha assunto il carattere di ipocrita, di mendace.

Gravi appunti, o Signori, tanto più acerbi, e tanto più dolorosi in quanto che partirono dalla bocca di un egregio Senatore, il quale sosteneva sempre sia qui la politica del Ministero, e di cui mi vanto di essere da lunghi anni intimo amico.

Di più mi parve che oltre all'autorità che l'onorevole Senatore Vigliani gode in mezzo a voi, aggiungersi ancora, e quella che è propria dell'alto ufficio che copre nella magistratura, e quella di essere stato fra i prescelti dal Ministero a studiare e proporre questo progetto di legge. Certamente se vi era un Senatore il quale dovesse conoscere bene l'intimo pensiero del Ministero, tutte le difficoltà che si ebbero a superare per giungere a compiere questo progetto di legge, e i particolari tutti sino al punto in cui ora si trova giunta, era certamente l'onorevole Senatore Vigliani.

Io non starò qui a ripetere e a dimostrare l'insistenza, l'assurdo, mi si perdoni la parola, di questa accusa che il Ministero abbia mancato alla fatta promessa, che abbia tollerato che le sue prime disposizioni, le sue prime proposte, venissero trasformate in guisa da falsare e deturpare questa legge.

Risposero già, lo ripeto, abbondantemente, e osò sperare con molta efficacia sull'animo del Senatore, parecchi preopinanti e specialmente ieri l'onor. mio collega il Ministro di Grazia e Giustizia: non volendo quindi ridestare la questione, sopra un argomento molto delicato, il quale facilmente potrebbe tramutarsi in fatti personali che io abborro e che ora sarei dolente di sollevare tra me e il mio amico Vigliani; mi astengo assolutamente dal trattare questa parte della questione.

Però dirò qualche parola riguardo ad un altro appunto dell'onorevole Vigliani, che fu egualmente grave e doloroso per me, ed è quello che il Ministero abbia dimostrata troppa pieghevolezza, che non abbia sostenuto con sufficiente vigore la sua proposta relativa alla soppressione dell'*exequatur* in materia beneficiaria, e che ciò sia avvenuto da che il Ministero non era profondamente convinto della verità, della bontà, dell'efficacia del principio della libertà della Chiesa.

Voi, o Signori, conoscete la lunga, difficile e faticosa discussione di questa legge, che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento, discussione che si protrasse per più di due mesi; voi avete seguite tutte le trasformazioni, tutti i ripieghi, tutti gli espedienti coi quali il Ministero ha sempre cercato di superare le difficoltà le quali si affollavano continuamente avanti a lui; avete veduto che è riuscito a superarle in massima parte, appunto per questa sua costanza, per questa sua tena-

rità, mostrandosi sempre irremovibile nel non perder mai d'occhio i principii sui quali la legge è inordinata, e nel cercar di salvare questi principii dal naufragio, salvando nello stesso tempo la massima parte della legge stessa, e che in questo compito sia riuscito indubbiamente dopo un faticosissimo lavoro, nessuno potrà qui fare testimonianza contraria.

Ora, o Signori, quando si combatte, non si può assolutamente pretendere che sempre, ovunque, da ogni lato, la vittoria sorrida ad una delle parti. Accade qualche volta che se si vince da una parte, si resta sconfitti dall'altra; l'essenziale è di poter riuscire definitivamente vincitori.

Voi sapete, o Signori, che il sistema costituzionale è un sistema di transazioni. Percorrete gli annali parlamentari dell'Inghilterra, questa grande maestria del sistema parlamentare, richiamate alla memoria tutte le grandi riforme fatte da quella nazione, e voi troverete che giammai una riforma importante potè trionfare compiutamente alla sua prima presentazione, alla sua prima discussione, e che si dovette naturalmente insistere, e insistere, per ottenere a poco a poco il pieno trionfo di quei principii di libertà, i quali finirono di prevalere in tutto il sistema politico, economico, e religioso dell'Inghilterra.

Ora, come volete voi che noi, intraprendendo per la prima volta una riforma, lasciatemelo dire, così grandiosa e difficile, la prima, si può dire, che si sia intrapresa in Europa, di questa specie e di questa importanza, tenuto conto delle condizioni peculiari in cui si trova l'Italia dirimpetto alla potestà cattolica; come volete voi che il Governo possa riuscir a farla accettare interamente in tutte le sue parti? E appunto per poter fare un gran passo, per potere cominciare a stabilire i principii fondamentali di queste riforme, bisogna naturalmente saper cedere a tempo quello che apparisce non possibile di ottenersi per il momento.

Abbiamo, sì o no, salvato il principio della libertà della Chiesa? Nella legge è dichiarato esplicitamente. Ci siamo forse arrestati, come avvertivano a torto i nostri oppositori ad una dichiarazione platonica? No, o Signori, noi abbiamo realmente sancite molte disposizioni sulle quali si fonda fin da oggi la libertà della Chiesa:

Come mai si è potuto sostenere che in fin de' conti la libertà concessa dalla legge non hanno alcun valore? Ma chi potrà provare che l'abbandono dell'appello *ad abusu* sia cosa di poca importanza? Si disse: di questa facoltà non si fa uso frequente. Ed io rispondo, che è appunto di quelle armi che sono le più efficaci, che non si fa uso salvo con grande riserva e nei casi più rari, ma non perciò bisogna dire che non si abbia il diritto di usarne; nè il potere lasciò di usarle nel passato, infliggendo all'evenienza dei casi, delle punizioni e delle gravi punizioni al clero, che, ed io ne sono ben lieto, vi si sottrarrà affatto per lo innanzi.

Dunque se il Ministero vorrà energicamente opporsi alle intemperanze del partito clericale non potrà ormai più servirsi di quest'arma terribile contro di esso. E ciò è nulla? E l'abbandono del giuramento è poi cosa sì da poco? Se vi ha una prerogativa la quale per se dia un'apparenza dell'immistione la più spiccata del poter civile nel potere ecclesiastico, è questa; poichè, per quanto io sappia, il Governo fa prestare il giuramento a tutti i suoi ufficiali, e viene per tal guisa a trattare i vescovi come suoi ufficiali. Inoltre voi sapete che la formola del giuramento varia secondo le varie parti d'Italia, perchè queste formole furono stabilite sotto l'impero di diversi concordati, e ve ne sono di quelle, e parrà cosa strana, ve ne sono di quelle che pongono obbligo perfino al clero di fare da ufficiali di pubblica sicurezza.

Si dice: non sono più cose di questi tempi. È appunto per ciò che noi ne proponiamo l'abolizione. Io non proseguirò ad esaminare queste concessioni; ma sostengo, che l'abbandono del giuramento, dell'appello per abuso, e quello dell'*exequatur* e del *placet* relativi alla pubblicazione di tutti gli atti ecclesiastici, sono concessioni abbastanza importanti, e non so se vi sia altro paese dove siasi fatte con questa pienezza. Oltre di ciò noi stabiliamo che l'*exequatur* per la materia beneficiaria non sarà mantenuto che transitoriamente, e che questo provvisorio cesserà quando un progetto di legge venga presentato e accettato riguardo alla costituzione della proprietà ecclesiastica.

Voi ben vedete come, dopo aver ciò ottenuto nel campo della libertà, poco prudentemente o poco politicamente avrebbe operato il Ministero, non dubitando d'arrischiare questa rilevanti conquiste, unicamente per tentar di ottenere che fosse fin d'ora anche abolito l'*exequatur* in materia beneficiaria. E questo pericolo di perder tutto per voler troppo, esiste ed è grave; e vi dirò, anzi, che se si sono ottenute le altre libertà, si deve anche in gran parte all'essersi il Ministero dimostrato non assolutamente contrario a sopprimere per ora l'abolizione completa dell'*exequatur*.

Così mi pare che il Governo siasi purgato pienamente dell'accusa di non aver mostrato sufficiente energia e fermezza, per difendere i principii che esso aveva enunciati nel primitivo progetto di legge. Esso li difese e li portò in salvo, e non ne sacrificò nessuno.

Permettetemi ora che io tocchi un altro argomento. Voi m'insegnate che si tratta di cedere, di rinunciare ad una prerogativa della Corona. È una prerogativa la quale è sancita dallo Statuto quella che dà al Re i provvedimenti, per tutto quanto riguarda le materie beneficiarie. Ora, non vi pare, o Signori, che chi, per la sua posizione, è più in grado, ed ha il dovere di giudicare del tempo più opportuno di fare queste cessioni di diritti Reali, chi può meglio determinare la misura di queste concessioni, non debba essere il Consiglio stesso della Corona?

Io dico ciò, mi perdonerete, o signori, per far conoscere quali sieno le difficoltà che si affacciano, e come queste difficoltà, bene considerata la natura delle concessioni, si possano per avventura appianare convenientemente.

È evidente, o Signori, che se questa proposta non fosse venuta dal Ministero, difficilmente si sarebbe sollevata dall'una o dall'altra parte del Parlamento, perchè è assai delicato argomento il venir toccando ad una prerogativa Reale. Mi pare che per ragioni non solo politiche, ma ben anche di convenienza, spettava ai Consiglieri della Corona tal proposta, o che almeno i loro consigli, le loro considerazioni debbano su questa questione avere un peso maggiore di quello che possono avere su altre proposte, trattandosi di rinuncia di diritti regali.

Io so che il Senato è un Corpo eminentemente conservatore, è un Corpo il quale generalmente mette un freno alle riforme, cerca di temperare l'ardore che possa talvolta mostrare la Camera Elettiva ovvero il Ministero nel proporle; ma non accade mai veramente che esso stesso spinga una riforma radicale, voglia accelerarla, voglia compierla immediatamente e senza il tempo necessario per farne un saggio.

Quando il Governo, o Signori, vi fa ampia e solenne dichiarazione che questa libertà verrà acconsentita, per quanto dipende da lui, piena ed intera, che non ci vuole che il tempo necessario per maturar bene le conseguenze di questa libertà e per poterla coordinare con altri provvedimenti che con essa strettamente si collegano, a me pare che la saviezza del Senato non debba assolutamente opporsi a questa proposta ragionevole del Governo.

Figuratevi, o Signori, che questa legge, la quale già si trova avanti al Parlamento da quattro mesi, venga ancora trattenuta per un tempo più o meno lungo, appunto per divergenze gravi che sorgano tra l'uno e l'altro ramo del Parlamento, ne sapete la conseguenza, o Signori? La conseguenza sarà l'impossibilità che questa legge, nella Sessione attuale, venga approvata; e bisognerà (occhè per me è una cosa ancor più grave) continuarne la discussione quando saremo a Roma. Ora, chieggo a voi se sia conveniente, se sia prudente che una legge di questa natura, che può sollevare tante delicate questioni, venga ancora dibattuta ed agitata nella Capitale del Regno, a Roma?

Io fo dunque appello, o Signori, alla vostra prudenza, al vostro senno pratico perchè, indipendentemente dalle ragioni di merito, vogliate prendere in considerazione queste ragioni di politica, queste ragioni di opportunità e di convenienza, respingendo la proposta fatta dall'onorevole Senatore Vigliani, firmata da parecchi altri Senatori.

Signori, io temerei di abusare del tempo del Senato aggiungendo altre parole.

Voleva approfittare di questa circostanza per dire qualche cosa riguardo agli altri emendamenti presen-

tati dagli stessi onorevoli Senatori; ma ciò facendo, probabilmente io escirei dai limiti stabiliti dal Regolamento del Senato; quindi attenderò l'occasione che questi emendamenti vengano sviluppati per esprimere l'opinione del Governo anche su questo proposito.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Il Senatore **Vigliani** ha la parola per un fatto personale.

Senatore **Vigliani**. Per quanto sieno state benevole le parole colle quali, l'egregio mio amico, l'onorevolissimo Presidente del Consiglio, ha creduto farmi rimprovero intorno alle osservazioni che ho avuto l'onore di presentare al Senato sopra al progetto di legge che stiamo discutendo, sento nondimeno tutta la durezza di questi rimproveri, come sento il dovere di darvi una pronta risposta.

Sarò, statene certi, molto breve, e non prolungherò troppo questa discussione, massime dopo che se ne approvò la chiusura.

Voi avete inteso che mi venne imputato di aver troppo duramente tacciato il progetto di legge di essere peccante d'ipocrisia, di essere mendace, e che inoltre al Ministero io abbia rimproverato di avere con troppa facilità, con troppa debolezza ceduto alla opposizione, che il primo suo progetto, in tutto conforme al mio modo di vedere, incontrò nell'altro ramo del Parlamento.

Questi rimproveri sono poi rincalzati da due considerazioni che sarebbero del tutto personali, l'una derivante dalla carica che ho l'onore di coprire nell'alta Magistratura del Regno, l'altra dalla particolare conoscenza dell'andamento del progetto in discussione, dalla sua origine sino a questo istante, conoscenza che debbo certamente alle relazioni amichevoli che mi collegano coll'onorevole Capo del gabinetto.

Or bene, io chiarirò in poche parole i miei concetti sopra questi punti.

Io dissi che la legge presentata al Senato non è sincera, e soggiunsi che mi asteneva dal darle taccia d'ipocrisia, perchè so che questa parola non è ammessa nel dizionario parlamentare. Dicono gli Inglesi cosa *insincere* non sincera, e credo che questa espressione si possa usare in Parlamento ogni volta che si tratti di un progetto di legge che nel suo complesso non abbia fisionomia di sincerità.

Ora, io credo che chiunque fermi la sua attenzione sopra questo progetto di legge e consideri ciò che dice di fare e quello che veramente fa, si persuaderà facilmente che tra i due termini non esiste tale concordanza, per cui si possa dire che il progetto di legge sia sincero.

In quanto poi all'averlo qualificato mendace, io dirò egualmente che la parola *menzogna*, nella nostra lingua, non è della più offensiva, è anzi delle più temperate allorchè si tratta di dire che una cosa non è vera. Ed a questo riguardo potrei citare l'autorità del Grassi

ne' suoi *Sinonimi*, il quale cita in proposito l'autorità del Tasso, che disse *magnanima menzogna*.

Ad ogni modo, quando l'imputazione non è fatta alla persona ma all'atto, è fatta in una parola al progetto, io non credo che ci sia alcuno che possa avere ragione di appropriarsela.

Presidente del Consiglio (*interrompendo*). Mi perdoni l'onorevole Senatore **Vigliani**, io non ho mai detto che egli volesse affibbiare alla persona questo epiteto, poichè allora la quistione cambierebbe aspetto, e non sarebbe certo parlamentare; perciò non è in questo recinto che si dovrebbe definirlo: io ho detto che egli ha tacciata la legge di essere mendace ed ipocrita.

Senatore **Vigliani**. La legge per sè può essere accusata di mendace senza offendere chicchessia, perchè anche in buona fede si può presentare una legge, la quale, per le contraddizioni che esistono nell'insieme, non dica la verità.

Ma si allega che io abbia trovato troppo debole il Ministero nel difendere alla Camera dei Deputati il primitivo suo progetto. A questo riguardo, veramente io non mi posso astenere dal dover dichiarare che in realtà, esaminando la discussione che ha avuto luogo nell'altro ramo del Parlamento, a me è sembrato che quando il Ministero avesse sostenuto più vigorosamente la sua tesi, e soprattutto non l'avesse abbandonata per una proposta diversa (questa è l'opinione mia), egli avrebbe forse trovato maggiore appoggio alla tesi medesima, e forse anche l'avrebbe fatta trionfare.

Aggiungo poi che ho notato in quella discussione una lacuna che mi è sembrata grave, ed è, che quantunque il Governo abbia potuto dire ripetutamente che egli non aveva impegni diplomatici, risultava però che impegni c'erano, morali se così si vogliono chiamare, ma sempre impegni.

Io vi ho letto, o Signori; lascio stare gli Atti, perchè sono troppo noti; io ho letto un brano della circolare del 18 giugno diramata dal Ministero degli Affari Esteri. In quella circolare la dichiarazione di voler dare alla Chiesa completa libertà è fatta in termini così espliciti, anche a fronte dei pericoli e delle difficoltà che essa avrebbe potuto da principio suscitare nel paese, che a me non pare che si possa nulla allegare in contrario.

A me pare anzi che nei Consigli del Governo la questione fosse stata maturamente esaminata, avesse ricevuto una piena soluzione, sicchè quando le ragioni fossero state esposte con quella pienezza colla quale avrebbero dovuto esserlo; quando gli impegni morali che noi abbiamo contratti col mondo cattolico fossero stati posti in maggiore evidenza, io credo che le proposte del Ministero avrebbero incontrato miglior sorte.

Questo io dico unicamente secondo il mio modo personale di apprezzare l'andamento di quella discus-

sione, e la condotta che il Ministero ha stimato di tenere.

Il Ministero avrà avuto i suoi motivi per non invocare i suoi atti precedenti, ma a me sembra che quelli atti fossero di tal natura da dover esercitare una grande influenza sulle deliberazioni del Parlamento.

Presidente. Prego il signor Senatore a volersi tenere strettamente al fatto personale.

Senatore Vigliani. Io sono nel fatto personale, e debbo perciò manifestare da quali principii fui guidato nell'emettere la mia opinione.

Io credo poi che le due circostanze da me accennate, cioè quella della mia qualità di magistrato e l'altra delle mie particolari relazioni col Ministero, delle quali mi onoro, non debbano punto travisare il giudizio da me emesso, ma lo debbano anzi spiegare. Imperocchè, come magistrato, io sento il dovere di rendere anzitutto omaggio alla verità ed alla giustizia, e sono profondamente persuaso che la verità e la giustizia stanno per la causa della piena libertà della Chiesa.

Io avrei creduto, lo dico francamente, e credo ancora, di mancare ad uno stretto dovere verso il mio paese, se non avessi prestato tutto l'appoggio delle deboli mie forze ad una causa che credo santa, e che importa troppo all'Italia di mantenere intatta, attuandola nel modo che indubbiamente fu indicato nel nostro programma nazionale.

La conoscenza poi che io aveva dei propositi del Ministero, la piena consonanza che ha sempre esistito tra le opinioni del Gabinetto e le mie sopra questa questione, hanno avuto per conseguenza di farmi rimanere più ministeriale del Ministero stesso.

Il Ministero ha creduto di poter abbandonare certi principii, certe idee, che a me non è stato possibile, quantunque forse nella mia posizione la cosa potesse incontrare maggiori difficoltà. Ripeto, che a me non fu possibile abbandonarli.

Dichiaro poi che non potrei non deplorare sempre il giorno in cui noi avremo lasciata imperfetta la risoluzione di sì grave questione.

È vero che l'onorevole Presidente del Consiglio crede di risolvere la questione colla disposizione che sta scritta nel progetto di legge; ma mi spiace di dover dire che questa è un'illusione; perchè la questione della libertà della Chiesa, la quale tende a stabilire la separazione dei due poteri, a far cessare le cause di discordia tra l'una e l'altra podestà, non può dirsi risolta, finchè rimangono le cause.

Ora, voi comprendete che disgraziatamente il progetto di legge lascia vivere di queste cause le più gravi, che hanno finora tenuto separato il principato dal sacerdozio. La storia, spero, dimostrerà che i beneficii sono precisamente la causa antica e perpetua di queste lotte. Un principio, Signori, non consiste nelle parole con cui viene enunciato, ma nella sua attuazione.

Ecco il motivo per cui io ho creduto di poter sostenere che la questione non è risolta. Una questione molto delicata è stata toccata dall'onor. Presidente del Consiglio, vuol dire la questione costituzionale; ed io credo che quando al Senato si propone una di queste questioni, essa non possa passarsi in silenzio e senza discussione: pertanto mi credo in diritto e in dovere di aggiungere alcune parole sopra la questione costituzionale dedotta dall'art. 18 dello Statuto che consacra particolarmente le prerogative reali relative alla materia beneficiaria. (*Rumori.*)

Se il Senato crede di passar sopra le questioni costituzionali.....

Senatore Ricci. Il Senato si è già pronunziato in modo che non si può tornare indietro.

Senatore Vigliani. Il Senatore Ricci non è il Senato; e chiedo al Senato se intende che si discuta o no la questione relativa all'art. 18 dello Statuto.

Senatore Ricci. Non ha il diritto di fare questa proposta contro il Regolamento, quando la discussione è chiusa.

Presidente. Onorevole Ricci, prima di parlare, domandi la parola.

Senatore Ricci. Allora io la domando per pregare il signor Presidente a far rispettare il voto del Senato.

Presidente del Consiglio. Io non so di dove abbia tratto fuori questa questione costituzionale l'on. Senatore Vigliani.

Io ho fatto delle considerazioni di convenienza, ma non ho mai sollevato una questione costituzionale di principii riguardo all'art. 18 dello Statuto.

Ho detto chi, più o meno, si trovava in dovere di difendere, e tutelare certe prerogative, certe disposizioni, certi principii contenuti nello Statuto; ma non ho mai sollevato una questione di competenza.

Quindi parmi che manchi ogni fondamento alla questione.

Senatore Vigliani. Io mandai scritta una proposta alla Presidenza, e credo che quando vi ha una proposta, si debba deliberare sopra di essa, malgrado le interruzioni del Senatore Ricci.

Senatore Ricci. Non è all'ordine del giorno.

Presidente. Non interrompa. Il Senatore Vigliani chiede che s'interroghi il Senato se intende che sia discussa la nuova questione costituzionale sull'art. 18 dello Statuto.

(*Voci. Ai voti, ai voti!*)

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Io credo che il Senato per votare sopra la domanda di discutere una questione, debba prima accertarsi se la questione di cui si tratta esiste.

Se io domandassi che il Senato mi permetta discutere, a cagion d'esempio, sul commercio coloniale a proposito dell'*exequatur*, bisognerebbe che io prima

dimostrassi che realmente fosse sorta in Senato una questione relativa al commercio coloniale.

Ora, mi permetta l'onorevole collega Vigliani di dirgli che io non so come le parole del Presidente del Consiglio abbiano potuto dar luogo ad un errore in cui egli è involontariamente caduto; quando gli è sembrato che con quelle parole il Presidente del Consiglio abbia sollevata una questione costituzionale contro il suo emendamento.

Ciò non è, anzi non è possibile che sia. E per vero, il medesimo Presidente del Consiglio ha ricordato questa mattina quel che l'onorevole Ministro Guardasigilli rammentava ieri al Senato, cioè che il Ministero fece esso medesimo la proposta dell'intera abolizione dell'*exequatur* all'altra Camera.

Non è perciò possibile che il Ministero cerchi di sollevare una questione costituzionale contro coloro che propongono la stessa cosa in questa assemblea.

Un tal procedere conlurrebbe alla conclusione che egli medesimo, il Presidente del Consiglio, commise una inconstituzionalità, della quale si vanta; perchè è un fatto che egli si vanta di aver iniziata quella proposta, ed anzi dichiarava di volerne mantenere il contenuto, obbligandosi a tradurlo in legge a tempo più propizio.

Mi pare dunque, ripeto, che se anche le parole abbiano potuto dare occasione ad un equivoco, la necessità stessa delle cose porta che è impossibile che il Ministero abbia potuto provocare o sollevare argomenti di inconstituzionalità contro l'emendamento.

A me sembra invece che l'onorevole Presidente del Consiglio abbia fatto un ragionamento che mi permetto qualificare forse come alquanto sottile, ma che in sostanza riducesi a termini assai discreti e modesti, ed era questo:

Trattandosi di argomenti che toccano l'esercizio di una prerogativa Reale, che può secondo lui essere abbandonata, ma che non pertanto, è tale secondo lo Statuto; coloro i quali rappresentando la Corona, avevano proposto questo abbandono, debbono essere più creduti e le loro assicurazioni prese in maggiore considerazione, quando dichiarano che le discussioni fatte sulla loro proposta, la opinione dei più, ed altri impedimenti pratici li convinsero che quella prerogativa non poteva essere nelle presenti circostanze abbandonata ad un tratto.

Anzi al Presidente del Consiglio pare che questa medesima qualità di rappresentanti della Corona, debba pure, nella specie di cui si tratta, dare maggiore autorità alle esortazioni, ai consigli dei Ministri, quando ci raccomandano di non accogliere il proposto emendamento.

Questa non è certamente un'accusa d'inconstituzionalità fatta a questa proposta. Intese a questo modo le parole del Presidente dei Ministri, l'onorevole Senatore Vigliani si persuaderà che non è stata sollevata una questione costituzionale, ed è pertanto inutile che

il Senato sia chiamato a votare se vuole che si disputi intorno ad una controversia che non è sorta.

Senatore Vigliani. Domando la parola per una dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Senatore Scialoia, il quale con parole forse più ampie di quelle che io avrei adoperate per discutere la questione costituzionale, ha chiarito la questione, facendo osservare che il Ministero l'ha egli stesso sollevata e risolta, io non ho più nessun motivo d'insistere, e credo che il Senato apprezzerà questa mia astensione.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Credo che l'onorevole Senatore Scialoia, alle cui parole si riferisce appunto l'onorevole Senatore Vigliani dichiarandosi soddisfatto giustifichi pienamente quanto ho detto, poichè l'onorevole Senatore Scialoia si è servito presso a poco delle mie parole.

Egli ha constatato che io ho dichiarato dapprima, che, quantunque la proposta sia venuta primieramente dal Ministero, questo poi la ebbe a ritirare per considerazioni politiche, e di opportunità; e che trattandosi di una prerogativa regia, pare che i Consiglieri della Corona si trovino più di chicchessia in grado di apprezzare le difficoltà, e di giudicare dell'opportunità e del tempo che certe concessioni si possono fare; ed io ho anche aggiunto della misura di tali concessioni; quindi credo che l'onorevole Senatore Scialoia non abbia aggiunto alcuna idea a quelle che io espressi colle mie parole; e però se l'onorevole Vigliani si dichiara soddisfatto delle spiegazioni date dal Senatore Scialoia, vuol dire che egli dev'essere soddisfatto anche delle mie parole.

Senatore Vigliani. Domando la parola per un'altra dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Io sono soddisfatto anche delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio, il quale ha aggiunto una dichiarazione per ciò che riguarda la soluzione intera della questione, e non una sola parte, come si vorrebbe in questo momento.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Mamiani, Relatore. Se il signor Ministro dell'Interno scusavasi testè del tempo vostro occupato dal suo breve discorso, che dovrei dire io, al quale manca l'autorità del Presidente del Consiglio?

D'altra parte sulla questione incidente ogni cosa fu detta, ogni opinione messa in campo, nulla di nuovo, nulla di importante vi si può aggiungere.

Il concetto dell'emendamento ebbe i suoi strenui propugnatori, il testo della legge ebbe ugualmente i suoi, e in particolar modo i tre Ministri della Giustizia, dell'Interno e degli Esteri.

Io per non rubarvi un tempo, che davvero diventa prezioso ogni giorno e quasi direi ogni ora di più, io per non indugiare il vostro suffragio sulla incidente questione, mi restringerò a pochissime considerazioni, nelle quali, del sicuro, non dirò cose che non abbiate già udite, ma mi sforzerò a porre in luce quello che sulla materia può suggerire un semplice e piano buon senso. Parlerò con molta bonarietà, come suolsi dire; e quindi non solleverò tempeste, ed anzi usciremo da quelle che quasi hanno minacciata, un momento fa, l'abituale tranquillità del Senato.

Appena fu presentato l'emendamento del Senatore Vighiani, sul quale noi ora parliamo, e gli altri che già conoscete, io mi affrettai di significare al Senato, che per ragioni pratiche e per rispetti politici io non vi poteva aderire.

Il dì dopo ebbi eziandio il compiacimento che la pluralità dell'Ufficio Centrale partecipò pienamente al concetto mio, ed anzi volle accostarsi con più rigore al testo della legge, del che vi toccherò a suo tempo. Trattasi ora soltanto di esporvi il costruito dei lunghi dibattimenti; sì, ripeto anch'io, non è fra noi questione di principii, ma unicamente di applicazione e di opportunità. Chi nega la troppa differenza che interviene fra questi due termini, osa mentire a tutta quanta la storia. Per fermo ogni popolo, in qualunque tempo, ci insegna questa grande verità, e cioè che le idee nuove penano molto a sradicare le vecchie e pigliar possesso di tutte le menti; ma i fatti penano immensamente di più a seguirle le idee ed a porsi in concordia con esse; ed anzi questa seconda opera avviene mai sempre parte per parte e con grande lentezza, perchè proceda fra numerose e inevitabili resistenze.

La storia insegna similmente che guai a chi non cura tali resistenze, guai a chi non conosce l'arte di temporeggiare con esse!

Ma intanto qui sonosi uditi numerosi discorsi ricchi, anzi traboccanti di scienza giuridica, gremiti di esempi e di allegazioni, armati di ogni maniera di argomenti e di prove, per dimostrare, quasi direi a sazietà, i principii, evidenti per se medesimi; mentre sull'opportunità, sulla convenienza, sulla misura sonosi lasciate cadere poche e fuggevoli frasi.

Ma chi volevamo convincere noi? forse uno o due oratori i quali sembrarono voler battaglia (dico sembrarono, chè noi so troppo bene) per dimostrare l'utilità, anzi la necessità di conservare le munizioni e le macchine, custodite nei vecchi arsenali del diritto Cesareo? Ma davvero essi mi comparvero, non ostante l'acutissimo loro ingegno, la pellegrina erudizione, il taglio ben affilato dei loro raziocini, mi si dimostrarono, dico, simili a un intrepido retroguardo che combatte non più per vincere, ma per proteggere gli avanzi di un esercito sbaragliato e di una guerra perduta.

(Segni di approvazione.)

Contro chi dunque, ripeto, s'intese di ragionare?

Lo stesso onorevole mio amico Senatore Conforti

non negava i principii, ma solo avvertiva coll'ardore, con tutto l'ardore delle sue patriottiche convinzioni il pericolo al quale noi li esponiamo, non facendo calcolo esatto delle forze contrarie e insidiose tramazzo alle quali debbono fare cammino. A che dunque, ripeto, cotanto lusso di liberali dottrine, a che venir provando che la libertà della Chiesa è un gran bene, o per lo manco una grande giustizia? venir provando il debito nostro di condurla, secondo potere, al suo compimento? venir provando dieci volte che il sistema dei *placet* e degli *exequatur* è pieno di difetti e non bisogna perpetuarlo? Ma la quasi totalità del Senato concorre in queste sentenze.

Il solo punto da chiarir bene si era di conoscere con esattezza dove dobbiamo fermarci, viste e ponderate le condizioni speciali in cui oggi come oggi noi siamo.

Toccherò brevemente il primo degli emendamenti proposti, e cioè, la questione, che ha rischiato di diventare eterna, dei *placet* e degli *exequatur*, e la toccherò, ripeto, colla semplice scorta di ciò che a me sembra dettare il buon senso.

Il Governo aveva due facoltà: quella di nomina ai benefici maggiori, e l'altra di negare o concedere il *placet* e l'*exequatur*.

Ora, con questa legge egli perde la facoltà della nomina, conserva l'altra dell'*exequatur*, ma la conserva temporalmente. Ebbene gli oppositori contano per nulla la prima concessione assoluta, e per men di nulla la seconda condizionata. Ma egli succede qualcosa di più singolare. Per verità, questa è la prima volta che mi accade di udire che quando una legge dichiara esplicitamente solennemente l'abolizione d'un vincolo, sebbene procrastinata a certo tempo, ciò non abbia nessun valore. E che? la dichiarazione formale d'una legge, è una celtia, o non piuttosto un impegno positivo e di certissima esecuzione? Ma se questo impegno non regge, se non è sicuro ed irrevocabile, io dubiterò ancora dell'abolizione immediata da voi richiesta. Il Governo troverà cavilli e pretesti a iosa per non eseguirla, o la menerà alle calende greche.

Queste riflessioni, appunto, mi inducevano a scrivere nella Relazione:

« Cotesti sono svincòli grandi e veri, e l'Ufficio vostro Centrale li reputa tanto maggiori in quanto sono di natura da costringere il legislatore a non fermarsi a mezza via ed a rimuovere presto alcuni temperamenti e ritegni che a quelle largizioni andò mescolando. »

Ma perchè, obbiettano i nostri amici ed ora avversarii nel tema, perchè questi indugi non necessari? perchè questa sospensione che sembra odiosa insieme ed inutile?

Io voglio fare un sol fascio di tutte le ragioni legali prodotte in favore di quell'indugio, e arderlo sopra il vostro altare della libertà immediata ed illimitata della Chiesa. Rimarrà pur sempre in piedi

questa ragione pratica, che bisogna al Governo qualche cautela verso un ordine di cose non mai più veduto e sperimentato. Voi avete un bel dedurre gli esempi dal Belgio. Io medesimo vi rispondeva, or fa pochi giorni, che l'Italia e il Belgio assai poco si rassomigliano, che al clero belga mancano tuttora delle preziose libertà, che il clero belga è annualmente provvigionato dal Governo, che quel paese non associa il sistema del diritto comune al sistema dei privilegi, conforme l'Italia è costretta di fare. Quindi noi, chi può negarlo? abbiamo in cospetto un avvenire pieno d'incognite, perchè il possesso nostro di Roma genera necessariamente mille attinenze indefinite ed indefinibili, dalle quali vanno esenti tutte le altre nazioni.

Ma ciò che io vorrei, Senatori degnissimi, vi riconduceste spesso in memoria si è, che questa legge è l'ultimo compromesso fra opposte e potenti opinioni.

Se i sostenitori dell'emendamento vogliono romperlo od almeno rischiare di farlo, oh davvero che la pluralità dell'Ufficio Centrale non può seguirli, ed io fo voto, ardentissimo voto che il Senato non li segua.

E perchè le cose procedano nette, chiare, precise, fra i due pareri che credo prevalgano e signoreggino al presente nel Senato, mi giova di significarvi, secondo l'incarico avuto dalla pluralità dell'Ufficio Centrale, che esso revoca il leggiero emendamento che aveva introdotto nell'articolo 16, e aderisce invece ai termini tutti che si leggono nel testo, sebbene il Ministro di Giustizia ieri si compiacesse di dirci che trovava quell'emendamento nostro più di forma che di sostanza; ma fuggiamo tutti gli equivoci; l'emendamento dell'Ufficio Centrale è revocato in ogni sua parte, e non occorre tenerne più conto.

(Vivi segni d'approvazione.)

Il senatore Vigliani l'altro ieri chiudeva il suo discorso per ogni parte perfetto e mirabile, e solo difettoso di voler troppo provare il suo tema; il senatore Vigliani, dico, terminava le sue parole col ricordare a tutti la prossima traslocazione nostra nell'eterna città.

Io imiterò pure l'esempio suo e pregherò i miei Colleghi in aspettazione di quel fatto, di rimuovere con diligenza qualunque cagione di prolungare ed inacerbire le contese parlamentari.

Andremo nell'eterna città, o Signori, a cominciare cosa non mai veduta nel mondo, e però non scevra di oscurità e dubbiozza. Affrontiamo l'arduo problema colla maggiore e migliore di tutte le forze umane, col maggiore, e migliore dei mezzi: l'unione, l'indissolubile unione, fra noi, fra i rappresentanti tutti dello Stato e del popolo fra le volontà, le opinioni i criterii del gran partito liberale che ha fatto ed ha unificato l'Italia.

(Vivi segni d'approvazione.)

Ricordiamoci che noi entreremo in Roma, la quale divenne signora del mondo appunto per l'arte sua insuperabile di sempre sapere mescolare la moderazione

all'ardire; che inventò il motto significantissimo *scilicet lente*; che salutò come forse il primo e più grande de'suoi cittadini quel Fabio il quale *cunctando restituit rem*.

Pur troppo nessuno di noi si lusinga, per ciò che io credo, di recare a Roma qualcosa che raggiugli o rimanga poco inferiore all'antica grandezza: rechiamovi almeno quello che dipende dal nostro animo: un perfetto spirito di concordia ed una felice imitazione del senno pratico dei gloriosi avi nostri.

(Applausi vivissimi.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento, uno relativo alla proroga del termine stabilito dalla legge 11 agosto 1870 per le volture catastali; un altro per la pubblicazione nelle provincie di Venezia e di Mantova della legge concernente la tassa sui redditi di mano morta e sulle carte da giuoco; il terzo progetto per lo stabilimento delle Casse di risparmio postali.

Siccome il termine stabilito per la voltura obbligatoria scade, anzi è già scaduto coll'ultimo del mese scorso, sono nella necessità di chiedere l'urgenza per quest'ultimo progetto di legge come anche per gli altri due nei termini del Regolamento.

Trattandosi poi, sia nel progetto di legge relativo alle volture catastali, come anche in quello che riguarda la tassa sui redditi di mano morta, di materie puramente finanziarie, credo che questi tre progetti di legge debbano trasmettersi alla Commissione permanente di finanza.

Presidente. Do atto all'onorevole Ministro delle Finanze della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati ed inviati i due primi alla Commissione permanente di finanza e l'altro agli Uffici.

Domando al Senato se intende di accordare l'urgenza chiesta dal signor Ministro.

Chi è d'avviso che quest'urgenza sia accordata, si alzi.

(L'urgenza è accordata.)

Ministro delle Finanze. Debbo pregare il Senato ad aver la bontà di volersi occupare nella tornata di domani del progetto di legge sulle volture catastali, perchè, come ebbi già l'onore di dire al Senato, i termini sono già scaduti.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. A me pare che i motivi d'urgenza su cui si appoggia il Ministero siano molto stringenti. Il termine scaduto impone necessariamente di cercare ogni modo di rientrare al più presto possibile nella legalità; quindi mi pare che domani il Senato prima della seduta pubblica, si possa riunire negli Uffici per esaminare il progetto, e nella medesima seduta...

Una voce. Spetta alla Commissione di finanza.

Senatore **Vigliani**. Allora debb'essere fatta preghiera alla Commissione di finanza, perchè esamini il progetto e ne riferisca domani sull'esordire della seduta pubblica.

Presidente. Era appunto ciò che io stava per fare, pregare cioè la Commissione di finanza di voler occuparsi di questo progetto di legge e riferirne domani in seduta pubblica.

Prima di procedere alla votazione sopra l'emendamento del Senatore **Vigliani**, debbo dare comunicazione al Senato di diversi ordini del giorno che furono presentati da parecchi Senatori.

Prego il Segretario Senatore **Chiesi** a darne lettura. (Il Senatore Segretario **Chiesi**, legge:)

Ordine del giorno del Senatore **Arrivabene**:

« Il Senato, esprimendo il desiderio che al più presto possibile venga provveduto con legge generale alla libertà dell'insegnamento e con altra apposita legge, al riordinamento ed amministrazione della proprietà ecclesiastica, ed alla abolizione dell'*exequatur* e del *placet*, anche riguardo alle provviste beneficiarie; e confidando che il Ministero presenterà nella prossima Sessione i relativi progetti di legge, passa alla discussione degli articoli. »

Ordine del giorno del Senatore **Scialoja**:

« Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, ritiene che nel prossimo riordinamento dei beni ecclesiastici e della loro amministrazione si compierà l'applicazione dei principii della libertà della Chiesa, e che il Governo del Re al più presto possibile presenterà al Parlamento lo schema delle disposizioni legislative atte a conseguire questo fine, e confidando che, della facoltà del diniego di esecuzione temporariamente conservata, farà solamente uso in casi gravi ed eccezionali, passa alla votazione dell'articolo 16 del progetto ministeriale. »

Senatore **De Luca**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Luca**. Signor Presidente, io propongo l'ordine del giorno puro e semplice sugli ordini del giorno testè letti.

Presidente. Attenda. Vi è ancora un altro ordine del giorno, firmato dai signori Senatori **Bellavitis**, **Camozzi-Vertova**, e **Araldi Erizzo**.

Prego il Senatore **Chiesi** a darne lettura.

(Il Senatore Segretario **Chiesi** legge:)

« I sottoscritti hanno l'onore di proporre il seguente ordine del giorno:

» Considerando che prima di abbandonare ogni ingerenza sulla proprietà dei benefici ecclesiastici sia opportuno stabilire le norme per tutelare i diritti dello Stato; che convenga regolare con larghi e generali principii la libertà dell'insegnamento; e che occorra bene definire gli enti morali da riconoscersi come capaci di possedere;

» Considerando d'altro canto la difficoltà di costituire

in breve tempo e d'accordo cogli altri due fattori legislativi, le leggi relative si predetti importanti argomenti e l'opportunità che sia sollecitamente promulgata la legge sulle guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa;

Il Senato confida che il Ministero presenterà nel più breve tempo possibile i progetti di legge relativi ai tre predetti argomenti, e passa alla votazione dei rimanenti articoli della legge in discussione.

Senatore **De Luca**. Io insisto per l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Siccome l'ordine del giorno puro e semplice deve avere la priorità su ogni altro ordine del giorno, così propongo al Senato di passare immediatamente alla votazione dell'ordine del giorno puro e semplice proposto dal Senatore **De Luca**.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Vorrei che fosse ben chiarito se l'onorevole Senatore **De Luca** vuole applicare il suo ordine del giorno puro e semplice soltanto agli ordini del giorno, ovvero anche agli emendamenti.

Senatore **De Luca**. Intendo che sia applicato a tutti gli emendamenti ed agli ordini del giorno.

Voci. No! no! (mormorio.)

Senatore **De Luca**. Allora, soltanto agli ordini del giorno presentati.

Senatore **Cambray-Digny**. È appunto perchè mi era sembrato che l'onorevole Senatore **De Luca** intendesse applicare l'ordine del giorno puro e semplice anche agli emendamenti che io ho chiesto la parola, per dire che bisogna che ciò sia ben chiarito, prima di metterlo ai voti.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. Siccome ho presentato anche io un ordine del giorno, domanderei il permesso di dire qualche parola per svilupparlo.

Presidente. Perdoni, debbo dare la parola al Senatore **Bellavitis**, che l'ha chiesta prima.

Senatore **Bellavitis**. L'ordine del giorno puro e semplice ora proposto, rimette le cose nello stato in cui erano prima, vale a dire si passerebbe a votare la proposta fatta dal Senatore **Vigliani**.

Voci. No, no! Sì, sì!

Senatore **Bellavitis**. Credo che questa sarebbe la conseguenza, se l'ordine del giorno puro e semplice viene approvato.

Sa mi inganno, vogliano dirmelo; ma io credo di essere nella verità, ed io mi oppongo a quest'ordine del giorno che toglie di poter discutere sugli altri i quali mi pare che tendano tutti ad uno stesso risultato.

Ora io mi limito a dire sembrarmi inopportuna la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice, e mi riservo a parlare sugli altri.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Il Ministero non accetta l'ordine del giorno puro e semplice dell'onorevole Senatore De Luca, e lo prega di volerlo ritirare.

È evidente che l'ordine del giorno puro e semplice sopra i diversi ordini del giorno motivati, i quali tendono a prendere atto di dichiarazioni reiterate fatte dal Ministero, potrebbe avere questo significato, che non si voglia cioè prendere atto di queste dichiarazioni, e così parrebbe esprimere più sfiducia che fiducia, il che certamente non è nell'animo del proponente Senatore De Luca. E io lo prego appunto di voler ritirare quest'ordine del giorno, perchè non credo, come diceva, che sia suo intendimento di impedire che si prenda atto delle dichiarazioni fatte dal Ministero di voler studiare e preparare questi progetti di legge intorno alle più larghe libertà della Chiesa.

In quanto poi al merito dei diversi ordini del giorno, dichiaro che il Ministero è nell'imbarazzo della scelta perchè presso a poco tutti gli ordini del giorno dicono la stessa cosa, e quindi il Ministero lascia al Senato il giudicare quale sia preferibile.

Senatore De Luca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Luca. Avendo io proposto l'ordine del giorno puro e semplice, a mia giustificazione prego il Senato di permettermi poche parole in risposta all'onorevole Presidente del Consiglio.

Io ho proposto l'ordine del giorno puro e semplice perchè dopo le dichiarazioni fatte dal Ministero e ripetute ad esuberanza, non mi pareva necessario che un ordine del giorno lo costringesse a spiegarsi piuttosto in un senso, che in un altro.

D'altra parte, se così piace al Ministero, io sono pronto a ritirarlo, come, in ogni caso, lo ritiro.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Io aveva domandato la parola per oppormi all'ordine del giorno puro e semplice, che ora è ritirato.

In ogni modo anche la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice non avrebbe potuto impedire coloro che proposero altri ordini del giorno, di svolgerli. Io quindi mi varrò della parola appunto per involgere il mio.

Per manifestare qual è il mio intendimento nel proporlo, non potrei far meglio che rimettermene in gran parte alle cose che ha esposte con forma squisita nella preclara sua orazione l'illustre Relatore dell'Ufficio Centrale. Il mio ordine del giorno è informato allo spirito medesimo della sua dotta e splendida apologia del concetto della pluralità di quell'Ufficio.

Nel corso di più giorni abbiamo udito discorsi dotti, luminosi per idee elevate; ma per la massima parte spazianti nel campo dei principii generali.

Quasi tutti gli oratori han sostenuto il principio della

libera Chiesa in libero Stato, quasi tutti han commentate con pazienza instancabile, e ripetendo molte volte la testuale lettura dei medesimi documenti, la politica del Conte di Cavour proseguita da' successori, e favorita costantemente dal Parlamento italiano, nella Camera elettiva e nel Senato.

In qualche discorso è stata soltanto propugnata la tesi contraria; ma esso è rimasto qui dentro come eco solitaria di opinioni le quali sono oramai o spente o morenti.

Di sorte che veramente può dirsi che la quasi totalità dei Senatori non dissente sui principii; e se il Senato pazientemente ne ha ascoltato per più giorni lo sviluppo, lo ha fatto quasi per confermare dinanzi a tutta l'Italia quali sieno le idee che sono destinate a prevalere.

La sola differenza tra i sostenitori dell'emendamento Vigliani e i sostenitori del progetto ministeriale, almeno per la parte che concerne l'articolo in discussione ed al quale si riferisce il mio ordine del giorno, la differenza, io diceva, è questa, cioè, che gli uni credono che quella parte delle ingerenze governative che già esisteva, con tutte le altre che si aboliscono, e che ha il nome di *exequatur* alla collazione dei benefici, debba per breve tempo essere conservata, e gli altri opinano che debba essere fin da ora soppressa. Anzi neppur tanto, perchè quelli che propugnano la conservazione di questa specie di *exequatur*, propongono che la legge presigga anticipatamente il termine a capo del quale debba cessare.

Trattasi dunque di decidere se debba essere preferita l'istantanea e non preparata sua abolizione, ovvero se, per compierla con sicurezza e con prudenza, non sia meglio rimandarla ad altra occasione.

Qui sta il nodo vero della questione, qui sta veramente la sostanza della differenza, sulla quale a dir giusto si è *sorvolato* da tutte le parti.

Nessuno oratore, o Signori, ha proposto di abolire o riformare la nostra legislazione intorno agli enti ecclesiastici; dico intorno agli enti ecclesiastici, perchè tutte le leggi ed anche le più recenti sopra i beni della Chiesa, conservano sotto forma di enti i benefici che non sono stati sciolti o aboliti. Ora il beneficio non è nuda proprietà, non consiste soltanto in una materiale quantità di beni. Il beneficio è detto un ente, perchè in realtà si compone di beni che hanno ancora il sapore feudale della loro origine, il beneficio contiene in sè l'esercizio di una giurisdizione spirituale.

Con lo emendamento, il beneficio è conservato, e nello stesso tempo si considera come se non fosse beneficio, cioè: come se non fosse un ente composto di un bene e di una giurisdizione. Io reputo che la conservazione dei benefici non è più certamente consentanea alla legislazione generale dello Stato; e son certo che questa condizione di cose è destinata a cessare, e cesserà senz'altro. Ma siccome sarebbe contraddizione

conservare il beneficio, e nello stesso tempo supporlo abolito, e così reputo che non si possa conservare il beneficio, e nello stesso tempo ammettere che quando il Pontefice, nel confermare il vescovo già precorizzato, emanò di sua autorità quell'atto in cui solennemente dice: « Io ti immetto nell'esercizio della tua cura e nel possesso dei beni », questa seconda parte, che è veramente un atto del potere civile, si debba lasciare consumare da un potere, al quale si nega che debba continuare ad immischiarsi nelle cose attinenti all'ordine civile.

Se non abolite il beneficio, se non lo trasformate in qualche altra cosa, se continuate a conservarlo qual esso è, dovete continuare a rispettare nel Papato e nel Concistoro l'esercizio di un atto misto che è il conferimento di temporalità e di giurisdizione. *In spiritualibus et in temporalibus committendo*; così finisce la formola della Bolla, che si vuole ancora soggetta all'*exequatur* sino a che sia conservato nella sua forma ibrida e feudale il beneficio.

Se in questo schema di legge si fossero aggiunte alle altre disposizioni quelle concernenti la riforma dei benefici e l'ordinamento de' beni ecclesiastici, quelle che dovranno provvedere al modo nel quale, sciogliendo i benefici, non si cada nell'altro più grave inconveniente del clero salariato, sarebbe stato il caso di sciogliere ogni vincolo tra l'atto civile e l'atto ecclesiastico. Ma se ciò non si è fatto nè si propone da altri che venga fatto fin da oggi, è indispensabile che si aspetti un'altra legge su questa materia: allora soltanto sarà separato interamente il potere civile dal potere ecclesiastico in quanto alla temporalità; allora potrà logicamente conseguirsi la intera abolizione dell'*exequatur* sulla bolla di conferma che, cessando di essere un conferimento di beneficio, diventerà un atto meramente ecclesiastico, quando che presentemente è un atto misto nel quale l'intervento del potere civile è quasi inevitabile.

E per vero, se in quest'atto concernente una materia ch'è nel tempo stesso ecclesiastica e civile o feudale, e che non è punto riformata da questa legge, voi credete che non sia necessaria la ingerenza del potere esecutivo, voi dovrete per lo meno sostituirvi l'ingerenza del potere giudiziario.

In altro progetto nel quale io presi alcuna parte, si prescriveva per lo appunto questa ingerenza, nè l'ordinamento de' beni si lasciava del tutto intatto.

Ma voler conservare il beneficio, conservare l'immissione in possesso pronunziata dal Pontefice, conservare un ente composto di beni e di giurisdizione; e non voler che qualche parte dell'autorità civile prenda ingerenza sul conferimento dell'una e degli altri, è un assurdo, è una contraddizione, è una cosa impossibile....

Senatore Bellavitis. Domando la parola.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Senatore Scialoja. L'amico Cambray-Digny crede forse che io voglia divagare...

Senatore Cambray-Digny. No, no; tutt'altro.

Senatore Scialoja. Signori, le mie premesse mi conducono naturalmente a questa conseguenza, cioè che non è lieve l'argomento di coloro che credono che sia non solo utile, ma anche necessario connettere l'abolizione dell'*exequatur* al riordinamento dei beni ecclesiastici e della loro amministrazione, e che questa riforma dovrà esser fatta in modo che conduca naturalmente alla soppressione dell'*exequatur*.

Ecco quello che io volevo inferire dalle mie premesse. Ma è nei miei voti che la riforma a cui accenno, abbia luogo al più presto possibile; anzi sarebbe stato conforme ai miei desiderii che avesse avuto luogo contemporaneamente a questa legge, o fosse stata fatta nella legge medesima. Nulladimeno, poichè neppure i proponenti l'emendamento hanno tentato d'introdurre la proposta di questa riforma, io credo che sia molto acconciamente riservata l'abolizione dell'*exequatur* al tempo in cui verrà fatta la detta riforma.

E se queste considerazioni non giungessero ad indurre in tutti la persuasione, per lo meno dovrebbero eccitare il dubbio.

Ora, o Signori, in materia intricata e dubbia, sarebbe prudente recidere anzichè risolvere il nodo della questione, indipendentemente dall'altra parte che è ad essa connessa, ed in discordia col voto dell'altra Camera, e con la opinione di una gran parte degli uomini intelligenti, e degli amici medesimi e fautori della libertà della Chiesa?

Io quindi, mentre desidero come e quanto i proponenti l'emendamento, che l'applicazione dei principii della libertà della Chiesa si compia al più presto possibile, fo loro riflettere che questa applicazione resterebbe incompleta anche quando l'emendamento Vigliani fosse accolto. Ma con questa differenza, che ammettendo lo emendamento senza le necessarie preparazioni, si farebbe un passo di più verso la libertà, ma un passo al buio e sopra un terreno incerto ed ancora ingombro di spine e pieno di pericoli. E dico che sarebbe pericoloso, non già come un passo fatto verso i principii di libertà, ma come un passo dato senza le necessarie precauzioni, senza che il terreno sia ben sodo e ben preparato, anzi mentre ch'è tuttavia lasciato pieno d'impedimenti, per non essersi contemporaneamente provveduto alla riforma del beneficio.

Se il beneficio rimane com'è, io credo che l'*exequatur* debba rimanere; quando il beneficio sarà riformato, l'*exequatur* cadrà.

Io quindi, col mio ordine del giorno, ho preso atto delle dichiarazioni del Governo, e ritenendo che il riordinamento dei beni ecclesiastici sia una necessità, per compiere l'applicazione de' principii della libertà della Chiesa, ho pure ritenuto che questo compimento

debba effettuarsi al più presto possibile colla presentazione di apposite disposizioni legislative.

E dacchè per mio avviso, onde l'esercizio della facoltà ancora conservata dell'*exequatur* non inciampi in inconvenienti pratici, occorre che sia fatto con estrema prudenza, e che il potere esecutivo neghi l'*exequatur* soltanto in rarissimi casi, ho confidato che ciò avvenga, ed esortato il potere esecutivo a non usare altrimenti di quella facoltà.

Il mio ordine del giorno riassume l'opinione di coloro che tengono per la libertà della Chiesa: Solamente metto in chiaro la connessione tra questa parte dell'articolo 46 avversata, ed il riordinamento dei beni ecclesiastici, la quale connessione fa sentire come sia più urgente di provvedere a questo riordinamento e di compiere al più presto possibile l'applicazione dei principii di libertà della Chiesa.

Finalmente, dacchè io ritengo che quella parte di *exequatur* che si conserva, sia un riscontro necessario di uno stato di cose imperfetto e vizioso, confido e naturalmente, confidando, invito il Ministero a fare uso del diniego di esecuzione soltanto nei casi più gravi.

Così, spiegato il mio ordine del giorno, credo che dovrebbe essere accolto con favore anche da quegli onorevoli Senatori, da quali io non dissento ne' principii, e che hanno proposto l'emendamento. Perciocchè se il loro emendamento è messo a partito, ed è rigettato, questo voto certamente potrebbe, non ai presenti Ministri, ma ad altri, non a coloro che sono favoreggiatori della libertà della Chiesa, ma a coloro che ne sono timidi fautori, o avversarii, servire di argomento, o per lo meno di pretesto per far credere che questo cospicuo Corpo dello Stato non abbia inteso che l'abolizione intera dell'*exequatur* sotto tutte le sue forme debba e presto compiere l'attuazione dei principii della libertà della Chiesa.

Ad eliminare questo equivoco è destinato il mio ordine del giorno, ed io lo raccomando principalmente sotto questo rispetto, perchè tutti sanno, e non ho bisogno di ripeterlo, che io sono precisamente fra i fautori della libera Chiesa nel libero Stato.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Senatore Cambray Digny. L'onorevole preopinante ha creduto che io domandassi la parola per fare osservazioni intorno a ciò ch'egli veniva esponendo. Ma non è così. Io ho domandata la parola per richiamare l'attenzione del Senato sopra gli ordini del giorno proposti.

Infatti quegli ordini del giorno toccano altre questioni che non sono comprese nel proposto emendamento.

Senatore Scialoja (*interrompendo*). Non però il mio.

Senatore Cambray Digny. Ed è per questo che io diceva che l'onorevole Scialoja non aveva ragione di dubitare della mia mozione d'ordine.

Io trovo adunque che quegli ordini del giorno i quali parlano della questione dell'insegnamento, di

cui l'articolo attuale non fa menzione, nulla hanno veramente a che fare in questo momento, e perciò domando al Senato che, se si deve fare precedere la votazione di questi ordini del giorno a quella dell'emendamento Vigliani, sia eliminata quella parte che a tutt'altra questione che a quella di quest'articolo si riferisce.

Ecco a che cosa si limita la mozione d'ordine che ho creduto di fare.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Io sono perfettamente d'accordo coll'amico mio, Senatore Cambray Digny, ma gli farò osservare che il mio emendamento è ristretto all'articolo 46.

Presidente. Tanto il Senatore Cambray Digny quanto il Senatore Scialoja hanno prevenuto il Presidente in ciò che era sua intenzione di far osservare al Senato, che cioè il solo ordine del giorno proposto dal Senatore Scialoja è tale che debba essere messo ai voti prima di deliberare sull'articolo 46; mentre sembra più opportuno il votare gli altri ordini del giorno quando sarà terminata la discussione della legge, inquantochè allora sarà il momento di manifestare il desiderio che possa aver il Senato di far quel di più che nella legge medesima non è stato fatto.

Presidente. La parola ora spetta al Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Invoco l'indulgenza degli onorevoli miei Colleghi, ma io debbo parlare per giustificarmi se ho proposto un ordine del giorno, io pel primo.

Io non avrei ciò fatto spontaneamente, ma alcuni amici mi dissero: Voi siete il più vecchio Senatore che ora sieda in quest'Aula; tocca a voi a prendere l'iniziativa per fare quanto è possibile onde la legge attuale cammini speditamente.

Io ho fatto sacrificio del mio amor proprio, ho ceduto a questi consigli proponendo l'ordine del giorno.

E ora, poichè ho la parola, domando per favore al Senato di poter dire poche cose in merito all'articolo 46.

(*Mormorio.*)

Presidente. Perdoni, in merito all'articolo ormai non è più permesso di parlare.

Ora ha la parola il Senatore Bellavitis.

Senatore Bellavitis. Certamente nessuno penserà che io voglia entrare negli argomenti e nella materia cui si son riferiti tanti eloquenti discorsi, ai quali non solo nulla saprei aggiungere, ma che non saprei ripetere neanche in parte.

Mi sia permesso solo di dire, a sostegno dell'ordine del giorno da me proposto, che, meno le osservazioni del signor Senatore Scialoja, che io riconosco per altre essenzialissime, esso si accorda cogli altri; mi si permetta però di accennare quali sono le conseguenze probabili anzi dico quasi certe che nascerebbero dal rigetto del

no ordine del giorno, o da altra votazione che avesse uguale risulamento. Noi abbiamo impiegato dodici giorni in questa discussione, e non siamo ancora giunti ad esaurire la legge di cui si tratta; ora io domando se, passando questa legge coi gravi emendamenti introdotti, l'uno dei quali fu ampiamente sviluppato, cioè quello relativo all'articolo 16, e gli altri proposti agli articoli 17 *bis* e 18, quando, così notabilmente modificata, torni dinanzi all'altro ramo del Parlamento, la maggioranza della Camera, anche colla maggior buona volontà di recedere dalle opinioni precedentemente emesse, potrà definitivamente approvarla, nello scarso tempo che ancora rimane pel trasferimento della Capitale. Credo quindi che noi andremo incontro a questa grave conseguenza, di dovere cioè trasportare la Capitale, senza che sia ancora approvata la legge sulle guarentigie.

Io qui certamente non mi farò a parlare di diplomazia, che sarebbe argomento superiore alle mie cognizioni, e per altra parte credo poco opportuno trattare pubblicamente cose diplomatiche; però son d'avviso che l'onorevole signor Ministro degli Affari Esteri non sarà per darmi una smentita, quando io dicessi che egli avrebbe grandissimo dispiacere se un tal fatto avvenisse.

(Segni di adesione del Ministro degli Esteri.)

Soggiungo poi che anche per parte mia ne sarei dolentissimo, e ne dirò una sola ragione, forse la minore.

Mi spiacerebbe che nell'andare nell'Eterna Città si vedesse l'immagine di quella Persona che il progetto di legge dichiara sacra ed inviolabile, si vedesse, dico, soggetta ad abbiette ingiurie. Faccio quest'osservazione, perchè, qualunque sia la mia opinione sulla Curia Romana, e quantunque io certamente non abbia l'ingenuità di credere che dopo l'abolizione del potere temporale, abbia essa compreso quanto grave delitto sia quello di trarre contro la patria le armi straniere, nulla meno non posso dimenticare che il 1850, e per me il 1866, non sarebbero sorti se non vi fosse stato il 1848, e il 1848 non sarebbe stato se prima l'unità d'Italia non si fosse manifestata col grido universale di Viva Pio IX.

Per queste ragioni adunque prego il Senato ad approvare quest'ordine del giorno il quale non solamente lascierebbe l'art. 16 quale fu approvato dall'altro ramo del Parlamento, ma suspenderebbe eziandio le discussioni sugli emendamenti 17 *bis* e 18, i quali modificano essenzialmente la legge, e danno origine a questioni gravissime, che io non credo si possano così facilmente risolvere, qual è quella del libero insegnamento, perchè il libero insegnamento non potrebbe concedersi se non vi fosse una legge generale: e quanto tal legge generale turberebbe l'attuale ordine del pubblico insegnamento ognuno lo vede.

Io credo altresì che l'altra legge sugli enti cui sia da concedersi il diritto di proprietà sia tale che richieda un maturo esame.

El è per questo che il mio ordine del giorno si estende altresì a quei due articoli.

Presidente. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore Vigliani. Mi faccio un dovere, Signori, di dichiarare francamente il mio voto sopra gli ordini del giorno, che sono stati proposti, soprattutto in quanto riguardano l'art. 16 sul quale stiamo per deliberare.

Io sono in generale amico della concordia; proponendo verso i temperamenti di conciliazione, e semprechè vi è mezzo di accogliere una proposta che tenda a questo scopo, in generale sono dalla mia naturale inclinazione condotto a farvi buona accoglienza.

Ma oggi noi ci troviamo in presenza di una questione la quale, al mio modo di vedere, secondo il mio profondo convincimento, non ammette aggiornamenti.

Io intendo che tutto ciò che si può concedere nella questione attuale a coloro, i quali ammettono la possibilità dell'aggiornamento, viene concesso coll'ordine del giorno dell'onorevole Scialoja; ma, ripeto, un aggiornamento in questa questione a me sembrerebbe fatale; e come la conciliazione tra noi a me pare che ritarderebbe un'altra conciliazione molto più importante, quella dell'Italia col Papato, con grande mio dolore debbo respingere tutti gli ordini del giorno che sono stati proposti.

Presidente. Sono stati proposti due altri ordini del giorno. Uno del Senatore De Luca così concepito:

« Il Senato, udite le dichiarazioni fatte dal Ministero, ne prende atto e passa alla votazione dell'articolo 16. »

L'altro del Senatore Conforti, del tenore seguente:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Ministero, e passa alla votazione dell'articolo decimosesto del progetto di legge. »

In sostanza questi due ordini del giorno non ne formeranno che uno.

Perciò, essendo questo il più semplice, anche a preferenza di quello del Senatore Scialoja, se non ci sono osservazioni, lo metterò ai voti:

Lo rileggo:

« Il Senato udite le dichiarazioni del Ministero, ne prende atto e passa alla votazione dell'articolo 16. »

Domando all'onorevole Senatore De Luca se con questa citazione dell'articolo 16, intenda l'articolo 16 ministeriale semplicemente, o l'articolo con l'emendamento Vigliani.

Senatore De Luca. Io intendo il solo articolo ministeriale.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. A me pare che qualora sia votato l'ordine del giorno proposto dai Senatori De Luca e Conforti, non possa pregiudicare niente affatto l'emendamento Vigliani.

Questo ordine del giorno, è evidente, cosa dice? Che il Senato prende atto delle dichiarazioni del Ministero

e passa alla votazione dell'articolo 16, ma s'intende bene dell'articolo con gli emendamenti.

Quindi è bene inteso che il Ministero ritiene qualora sia accettato l'ordine del giorno dei Senatori De Luca e Conforti, che, ciò non ostante, rimangano impregiudicati gli emendamenti che si trovano di fronte all'articolo 16 proposto dal Ministero.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Mi riserbo dimostrare, colla scorta del Regolamento, che la votazione dovrà procedere innanzi tratto sopra l'articolo proposto dal Ministero, al quale ora pure consente la maggioranza dell'Ufficio Centrale, e non sull'emendamento del Senatore Vigliani; perchè l'emendamento del Senatore Vigliani, come ha notato ieri molto giustamente l'onorevole Guardasigilli, non è che *soppressivo* di una parte del primo capoverso dell'articolo 16, vale a dire di quella parte che mantiene tuttavia il *placet* e l'*exequatur*: e l'art. 65 del Regolamento stabilisce che gli emendamenti soppressivi in tutto o in parte di un articolo non possono esser messi ai voti, ma che invece deve essere messo ai voti l'articolo.

Presidente. Ha la parola il Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Io avevo domandato la parola per rispondere all'onorevole Senatore Tecchio allorchè verrà il momento di porre in votazione l'articolo del Ministero e il mio emendamento; ma poichè ora si tratta di deliberare sulla votazione dell'ordine del giorno Conforti e De Luca, lascio che il Senato deliberi sopra questo punto.

Presidente. Rileggerò l'ordine del giorno.

« Il Senato, udite le dichiarazioni fatte dal Ministero, ne prende atto e passa alla votazione dell'articolo 16. »

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Io credo che l'onorevole Senatore Tecchio prenda abbaglio, nel supporre che il mio emendamento si riduca ad una semplice soppressione.

Il mio emendamento contiene una fusione di due capoversi in un solo, contiene cioè una disposizione la quale trasporta nel secondo paragrafo, alcune disposizioni che si trovano nel primo paragrafo dell'articolo 16, di modo che parte da un altro ordine d'idea, che riguarda la destinazione dei beni, e non dipende unicamente dal riordinamento della proprietà ecclesiastica.

Credo quindi che, per il diverso ordine in cui le idee sono disposte nel mio emendamento, non si possa esso assolutamente qualificare di semplice soppressione, ma debba essere considerato come un vero emendamento modificativo di due paragrafi, e come tale debba essere messo ai voti prima dell'articolo ministeriale.

Presidente. La presidenza è dell'avviso del Sena-

tore Vigliani, considera cioè la sua proposta come un emendamento all'articolo 16 del Ministero, ed in questo senso, si procederà nella votazione.

L'articolo 16 nella sua prima parte non trova opposizione nè nell'emendamento dell'Ufficio Centrale, nè in quello del Senatore Vigliani.

Quindi, prima di tutto metto ai voti questa prima parte, che rileggo:

« Sono aboliti l'*exequatur* e i *placet* Regio ed ogni altra forma d'asseuso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche. »

Chi approva questa prima parte, voglia sorgere.

(Approvato.)

Presidente. Metto adesso ai voti l'emendamento del Senatore Vigliani del quale do nuova lettura.

« Sino a quando non sia altrimenti provveduto colla legge speciale di cui nell'art. 18, restano ferme le disposizioni delle leggi civili e l'approvazione governativa per tutto ciò che riguarda la creazione e i modi di esistenza civile degli istituti ecclesiastici, l'acquisto, l'alienazione e ogni mutazione di destinazione dei loro beni. »

Chi approva l'emendamento del Senatore Vigliani, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Leggo ora il resto dell'articolo Ministeriale giacchè l'Ufficio Centrale ha abbandonato il suo emendamento.

« Però fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all'articolo 18, rimangono soggetti all'*exequatur* e *placet* Regio gli atti di esse autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefici maggiori e minori eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

« Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.

Chi approva questi due paragrafi dell'art. 16, sorga.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo:

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora si ripiglierà il terzo paragrafo dell'articolo 15 rimasto sospeso, ed è così concepito:

« Ai benefici maggiori e minori non possono essere nominati, se non cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie. »

L'Ufficio Centrale mantiene il suo emendamento a questo paragrafo?

Senatore Mamiani, *Relatore*. Siamo unanimi nel ritirarlo.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Io non faccio osservazioni, ma dichiaro che non sono d'accordo coll'Ufficio Centrale,

perchè non tengo perfetto l'articolo del Ministero. Ho fatta questa dichiarazione perchè non mi si ritenga responsabile del testo di quest'articolo.

Senatore De Luca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Luca. Domanderei uno schiarimento all'onorevole signor Ministro o ai Membri dell'Ufficio Centrale sul senso delle parole *sedi suburbicarie*.

Presidente. Questo è già stato spiegato in altra seduta, e lo troverà negli Atti del Senato.

Senatore De Luca. Perdoni: forse ciò è avvenuto quando io non mi trovava presente in Senato.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Per rendere più legale la formula di questo paragrafo, proporrei fosse così modificato:

« I benefici maggiori o minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie. »

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta questa variante?

Senatore Mamiani, Relatore. L'Ufficio Centrale l'accetta.

Presidente. Lo leggerò allora così modificato:

« I benefici maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettochè nelle città di Roma e nelle sedi suburbicarie. »

Rileggerò ora l'intero articolo così emendato per metterlo ai voti.

« È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta, finora esercitato da esso in forza di concordato, di legge o di consuetudine nella collazione dei benefici maggiori. »

» I Vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

» I benefici maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

» Nella collazione dei benefici di patronato regio, nulla è innovato. »

Senatore Mamiani, Relatore. Domando la parola sul testo.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, Relatore. Credo che il Senato ricorderà che fu convenuto di sopprimere nel 1° paragrafo le parole: « finora esercitato da esso in forza di concordato, di legge o di consuetudine. »

Non manca che l'adesione del Ministro.

Senatore Poggi. Il paragrafo fu già votato con questa soppressione.

Presidente. Rileggerò dunque tutto l'articolo con questa soppressione.

(Vedi sopra.)

- Chi approva l'intero articolo colla proposta modificazione, voglia alzarsi.

(Approvato)

Ora viene l'art. 17. Ne do lettura.

« In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

» La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d'ogni altro atto di esse autorità, appartiene ai tribunali ordinari.

» Però tali atti sono privi di effetto, se contrari alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti de' cittadini, e soggetti alle leggi penali se costituiscono reato. »

L'Ufficio Centrale al secondo e terzo paragrafo dell'art. 17 sostituisce la seguente redazione.

« La cognizione degli effetti civili, così di questi come di ogni altro atto di esse autorità, appartiene ai Tribunali laici ordinari.

» Però tali atti sono privi di effetto, se contrari alle leggi dello Stato d'ordine pubblico, o privato, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato. »

Senatore Slotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Slotto-Pintor. Io sono preoccupato quanto ognuno di Voi dal desiderio di farla finita. Non disento, non propongo aggiunte, non emendamenti, per i quali sembra che corra aria poco propizia in quest'Aula...

Senatore Vigliani. Bene!

Senatore Slotto-Pintor... Quantunque io non ammetta la teoria di un autorevole giornale il quale, pure riconoscendo in questa legge gravissimi scontri, assenna noi Senatori che non è questo il modo di emendarla.

Io credetti e credo tuttavia che l'unico modo di emendare le leggi sieno le proposte di coloro che debbono discuterle e votarle, nè mi cadde mai in mente che le si potessero correggere od emendare con Decreti più o meno dispotici del Gran Sultano.

Signori, in una delle scorse tornate, in quella di giovedì, se non isbaglio, io vi diceva che la legge presente è una legge di equivoci: non dissi di *ipocrisia*, imperocchè come non avvenne al Senatore Vigliani, così neppure a me di trovare nel linguaggio parlamentare inglese la voce *ipocrisia*.

Ora, o Signori, gli equivoci si dileguano, l'orizzonte si schiara, la luce si fa, e nella scena ultima di questo inticcatissimo dramma che troviamo noi? Noi troviamo la schiavitù del clero minore che con ingiuriosa appellazione chiamano *basso*, quasi che possa essere sotto nessun rispetto *basso* la missione altissima del sacerdozio, e quasi che ognuno di noi non sappia che dal più umile parrochetto di campagna al più grande e pomposo degli Arcivescovi non è distanza più che di un grado.

Il clero, o Signori, con questo articolo è messo, lasciatemi dire la frase, sotto ai piedi della prelatura e del Pontificato. E notate bene che quando io dico *Pontificato* non intendo parlare del Pontefice.

Scrivendo S. Bernardo al suo diletto amico e discepolo Eugenio III, si faceva queste difficoltà:

« Tu mi dirai; or come se tu oso di riprendere, di censurare il successore di Santo Pietro, il Vicario di Cristo, il Romano Pontefice? »

« Risponde il santo uomo: Non ripiglio io te, ripiglio quei che ti circondano, i quali mettono innanzi i loro errori, e fanno largo sfacciatamente alle loro passioni sotto il manto della riverita tua autorità. »

Volesse il cielo, o Signori, che il Pontefice facesse tutto da sé! potesse tutto vedere, a tutto da sé provvedere! Imperocché ei mi sembra quasi impossibile che manchino le grazie superne ad una tanto alta rappresentanza! Non avviene egli lo stesso nei capi dello Stato, i quali, se consigliati da buoni, sapienti e retti consiglieri, sono la delizia; se da intriganti, da stolti o da ribaldi, l'obbrobrio sono, il flagello della umanità?

Altro che la costituzione civile del clero, della quale mi accusava fautore, forse senza badarci, l'onorevolissimo Guardasigilli, quando pure le mie teorie conducono a una conseguenza al tutto contraria!

Con questo articolo voi abolite i richiami per abuso; soggiungete dappoi che degli effetti civili o giuridici, degli atti degli alti dignitari della Chiesa conoscerà il tribunale ordinario.

Ricordate quello che in altra tornata io dissi: tutto che è pecuniario è essenzialmente temporale.

Questa mi sembra una verità d'intuizione. Indarno i Romani Pontifici vogliono indissolubile l'ufficio dal beneficio, ciò che fu cagione alle sanguinose guerre delle investiture e pose la spada in mano a quell'ipocrita Carlo d'Angiò, il quale disfiò i gigli di Francia immergendola nel seno di Federico II, il migliore dei principi, (quantunque calunniato per ateo,) il cui cadavere per vendetta sacerdotale stette, non so quanto, all'aria aperta.

Sotto la guardia della grave mora.

Ora io fo il caso di uno o più sacerdoti i quali sieno stati privati dell'ufficio.

Io domando: la cessazione dall'ufficio porta issofatto la cessazione dal beneficio?

La privazione dei frutti del beneficio entra nella cognizione di quegli effetti giuridici o civili dei quali si parla nel capoverso di questo articolo? Vale la sola *informata coscienza* a privare dell'ufficio?

Se dovessi proporre un emendamento, questo sarebbe: *L'informata coscienza è per sempre abolita.*

Io qui vi presento una petizione del sacerdozio napoletano firmata da 155 membri di quel clero.

Quando l'onorevole Bettino Ricasoli diede facoltà all'arcivescovo cardinale di Napoli di rientrare nella sua sede, sapete voi come usò della sua autorità? Innanzi

tutto prese cognizione dei sacerdoti che sapevano odore di liberali, e tosto gli interdisce dagli uffici divini. Andati alla Chiesa per celebrare, fu posto divieto a quei rettori di accoglierli.

Iti in altre chiese, il medesimo divieto fu rinnovato. Ricorsero al Cardinale Arcivescovo. Decretò: siete riabilitati a due condizioni: la prima che domandiate venia alla penitenzieria (che io in questo caso non chiamerò *sacra*), venia di avere amata la patria; l'altra: che facciate una ritrattazione! Ora io vi domando se in questo articolo sia un rimedio per le esorbitanze degli alti dignitari della Chiesa?

Sembra impossibile! In una legge che s'intitola *Delle relazioni della Chiesa collo Stato*, vi è nulla che guarentisca il clero inferiore.

È questa giustizia? È questa utilità dello Stato?

Signori, volete voi conciliazione? Proteggete il clero minore.

Volete pace? Ricoveratelo sotto le grandi ali della legge.

Volete trionfo nel caso di prossima o di lontana guerra? Proteggetelo. Non è questo il diritto di ogni cittadino?

Non sono forse cittadini i sacerdoti minori? O quale altra idea ci facciamo noi del Governo se non se quella di protettore di tutti i diritti?

Senatore DI SAN MARTINO. Ai voti!

Senatore SOTTO-PICTOR. Prego di non interrompere. Se ella non vuole udire, io non so che farci, io ho diritto di parlare. Quando un Senatore parla io non grido mai *Ai voti!* e prego lei ad imitare il mio esempio. Io ho diritto di parlare e parlo; so quello che parlo e come parlo e perchè parlo.

Vi diceva l'onorevole Vigliani che il fanatismo è impossibile in questo secolo; ed io richiamerò alla memoria del Senato il fatto orribile avvenuto a Genazzaro il dì di S. Giuseppe, ultimo passato, quando le plebi fanatiche da quella Curia vescovile misero a colpi di coltello un mio concittadino, il sergente Sanna.

Come volete voi che il clero minore parteggi colle istituzioni, col Governo, quando, dopo di avergli imposto il 53 0/0, cosa enorme, gli si fa stentare il rimanente, e non gli si paga se non dopo cinque o sei mesi dalla scadenza?

Io ho la fortuna, Signori, di conoscere da vicino l'arciprete di Westminster Cristoforo Wordworth, ora Vescovo di Lincoln, uno dei primi luminari della Chiesa anglicana, se non forse il primo; e che mi diceva egli?

Egli mi diceva che l'unica ostacolo alla riunione della Chiesa è l'autocrazia del Pontificato, e che come questa venisse tolta, l'Inghilterra sarebbe la prima a riunirsi alla Chiesa cattolica.

Signori, pensate che il razionalismo e il protestantismo hanno messe radici nell'Italia assai più di quello

che noi pensiamo, e la ragione di ciò è l'autocrazia del Pontificato.

Nessuno mi dica che io fo una opposizione sfogata. Se veruna ne si facesse, a che pro la discussione? Non si adontino gli uomini preclari che siedono nei banchi del Ministero che i Senatori presentino loro alcuni accettabili consigli.

Signori, noi tutti abbiamo diritto a che nessuno ci tolga la vita che Dio ci ha data, ma nessuno di noi, esseri contingenti, ha diritto di vivere. Un solo essere in questo mondo ha diritto di vivere, ed è la verità. Imperocchè la verità è eterna, la verità è Dio!

Presidente. La parola è al Senatore Mamiani.

Senatore Mamiani. All'articolo 17 la maggioranza dell'Ufficio Centrale revoca quel suo emendamento di *effetti civili* invece degli *effetti giuridici*, ed alle parole *tribunali ordinari* sostituisce quelle di *giurisdizione civile*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io accetto questa semplice modificazione di forma, cioè di sostituire le parole *giurisdizione civile* a quelle di *tribunali ordinari*: per resto essendo la maggioranza dell'Ufficio Centrale d'accordo col Ministero, non vi ha più soggetto di discussione.

Presidente. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. Non veggio la ragione per la quale l'Ufficio Centrale abbia nel secondo paragrafo dell'articolo in discussione sostituite le parole *effetti civili*.

Presidente. Questo emendamento è stato dall'Ufficio Centrale ritirato.

Senatore Miraglia. In tal caso passo all'ultimo paragrafo, perocchè non aveva inteso le parole pronunziate dall'onorevole Relatore.

Nell'ultimo paragrafo dell'articolo in parola, l'Ufficio Centrale ha sostituito le parole *d'ordine pubblico o privato*, a quelle del progetto *od all'ordine pubblico o lesivi dei diritti dei cittadini*.

Io direi piuttosto: *od all'ordine pubblico* (non già come dice il progetto ministeriale *od all'ordine pubblico o lesivi dei diritti dei cittadini*) ma: *o lesivi dei diritti dei privati*, piuttosto che dei *cittadini*, perocchè, per la legislazione civile attualmente in vigore, anche gli esteri che non godono i diritti della cittadinanza, non possono certamente essere privati innanzi ai Tribunali del Regno del diritto di far valere le loro ragioni, quando fossero lesi dalle disposizioni dell'autorità ecclesiastica.

Mi basta di aver accennato queste cose, perchè parlo innanzi ad eminenti giureconsulti.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi pare che la maggioranza dell'Ufficio Centrale abbia ritirato anche l'emendamento che si riferisce all'ultimo paragrafo dell'articolo 17.

Senatore Mamiani, Relatore. L'emendamento era più di espressione che di sostanza.

Quando il Ministero creda trovarvi difficoltà, noi vi rinunziamo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io credo che il modo nel quale l'articolo è scritto nel progetto ministeriale, corrisponda più alle disposizioni della legge e specialmente all'articolo 1122 del Codice civile ed all'articolo 4 della legge sul contenzioso amministrativo, e quindi pregherei il Senato di votarlo così come è stato proposto, e l'Ufficio Centrale a non insistere sopra quest'ultimo emendamento.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Anche nel senso dell'articolo ministeriale, io insisto perchè in quest'ultimo paragrafo si sostituiscano alle parole: *diritti dei cittadini*, le altre: *diritti dei privati*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto che si dica *diritti dei privati*.

Senatore Mamiani, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, Relatore. Come ho già avuto l'onore di annunziare, l'Ufficio Centrale non insiste nell'ultimo suo emendamento a questo articolo, ed accetta la formola ministeriale; come pure non trova difficoltà ad accettare la sostituzione della parola *privati* a quella di *cittadini*, proposta dal Senatore Miraglia.

Presidente. Essendo dello stesso avviso tanto l'Ufficio Centrale che il Ministero, rilegge l'articolo intero colle varianti proposte per metterlo ai voti.

« Art. 17. La materia spirituale e disciplinare non è ammessa: richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coattiva ».

« La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d'ogni altro atto di esse autorità, appartiene alla giurisdizione civile. »

« Però tali atti sono privi di effetto, se contrari alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti de' privati, e vanno soggetti alle leggi penali, se costituiscono reato. »

Chi approva quest'articolo così modificato, sorga. (Approvato.)

« Art. 18. Con legge ulteriore sarà provveduto per la sistemazione e l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno, per la creazione degli enti giuridici, nei quali sia da riconoscere il diritto di rappresentarla, per la distribuzione tra essi del rimanente asse ecclesiastico. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale propone il seguente emendamento:

« Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno. »

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Ricorderà il Senato che è stata riservata la discussione di un articolo addizionale col numero 17 *bis*, allorchè si discuteva l'articolo 13. Ora questo sarebbe precisamente il momento di discutere questa proposta.

Mi pare però che il signor Ministro dell'Istruzione pubblica, che è il principale interessato, non si trovi presente.

Senatore **Mamiani**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mamiani**, *Relatore*. Io proporrei di mettere ai voti i due articoli che seguono, sui quali non vi è difficoltà fra l'Ufficio Centrale ed il Ministero, e domani prendere a discutere l'articolo di cui parla l'onorevole Senatore **Vigliani**.

Senatore **Vigliani**. Vi è una proposta anche sull'articolo 18.

Senatore **Mamiani**, *Relatore*. Ma la proposta dell'Ufficio Centrale è accettata dal Ministero.

Senatore **Vigliani**. Perdoni, vi è un'altra proposta da me fatta a quest'articolo....

(L'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica prende posto al banco dei Ministri.)

Presidente. Trovandosi presente il sig. Ministro dell'Istruzione Pubblica, metteremo prima in discussione la proposta addizionale del Senatore **Vigliani** così concepita:

Art. 17 *bis*. « Sino a che non sia provveduto con legge generale alla libertà d'insegnamento, l'istruzione data nei Seminari Vescovili, negli altri istituti d'istruzione e di educazione per i giovani destinati alla carriera ecclesiastica è paragonata all'istruzione data in conformità degli articoli 251 e 252 della legge 13 novembre 1859, salva la vigilanza governativa perciò che riguarda l'igiene, il buon costume e l'ordine pubblico. »

« Nulla è innovato quanto ai Seminari, ai collegi alle Accademie ed altri istituti cattolici fondati in Roma e nelle sedi suburbicarie per l'educazione e coltura degli ecclesiastici: essi continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno. I gradi e i diplomi Accademici conferiti nei detti istituti avranno lo stesso valore di quelli ottenuti nelle Università straniere. »

Il Senatore **Vigliani** ha la parola per isvolgere la sua proposta.

Senatore **Vigliani**. La proposta addizionale riguarda il valore che si vuole attribuire all'insegnamento secondario dato nei seminari vescovili, ed in altri istituti ecclesiastici destinati all'educazione ed alla coltura degli allievi per la carriera ecclesiastica, ed anche all'insegnamento superiore dato in quelle accademie, collegi e istituti di Roma, aventi un carattere cattolico, che sono mantenuti sotto la dipendenza del Papa e della Santa Sede con l'articolo 13.

Noi non intendiamo di domandare con questa pro-

posta alcun privilegio, non intendiamo nemmeno di fare propriamente una disposizione nuova sopra questo argomento: noi vi domandiamo soltanto che sia chiarito un punto che pare si trovi ancora avvolto nelle tenebre, perchè potrebbe giovare grandemente non solo agli istituti ecclesiastici, ma anche ai padri di famiglia che vi collocano i loro figli, il vederlo ben dichiarato.

La legge generale del 1859 sull'istruzione pubblica nulla disponeva di preciso, di speciale, relativamente all'insegnamento che si dà nei seminari vescovili; la Relazione che precede quella legge dice esplicitamente che essa non si occupa dell'insegnamento ecclesiastico, perchè ivi si legge: *quanto agli istituti ecclesiastici d'istruzione secondaria, fu mantenuta la legislazione anteriore*.

La legislazione anteriore che esisteva nelle Province dell'Alta Italia, non era altro che la legge del 22 giugno 1857, la quale non pare che definisca abbastanza chiaramente questo punto, se cioè i giovani i quali frequentano le scuole secondarie negli istituti ecclesiastici, qualora abbandonino la carriera ecclesiastica, si possano presentare a prendere gli esami nei Ginnasi e nei Licei governativi.

Il dubbio sopra questo punto sorgeva anche nel seno della Commissione dell'altro ramo del Parlamento o dirò meglio, essa si occupava anche specialmente di quest'oggetto, e manifestava nella dottissima sua relazione un'opinione, la quale per verità, se fosse accettata dall'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, non mi lascierebbe nulla a desiderare, in quanto che la questione si potrebbe ritenere come risolta e in un modo soddisfacente.

Mi permetta il Senato di dare lettura di un brano di quella Relazione.

Ivi si legge alla pagina 191:

« Che l'autorità ecclesiastica è libera di ordinare e di dare l'insegnamento necessario al Clero nel modo che le pare, senza nessuna ingerenza di autorità scolastica, senza nessun bisogno di attestato pubblico d'idoneità negli insegnamenti che adopera, e senza nessun limite del grado da cui deve principiare o di quello a cui deve terminare. È naturale che nei casi nei quali le leggi dello Stato richiedano per l'ammissione agli esami o ai concorsi agli impieghi la dimora dell'aspirante in una scuola del Governo, o in altra regolata in conformità della legge di pubblica istruzione, la prova di aver fatto invece gli studi in una scuola ecclesiastica, non servirebbe a nulla; se non che, (prego il Senato a far attenzione a queste parole) se non che non ricordiamo un caso in cui le leggi dello Stato richiedano ciò per le scuole secondarie, bensì sogliono esigere un attestato di aver subito un esame, e a questo esame è ammesso chi vuole, a certe condizioni che non hanno nulla a che fare colla scuola in cui ha imparato.

» Perciò, nello stato attuale della legislazione, il Som-

mo Pontefice è libero di tener le sue scuole ecclesiastiche come gli pare, e quelli che vi studiassero non potrebbero essere impediti di presentarsi agli esami di licenza ginnasiale o liceale o altri, se non quando tra le condizioni di ammissione a questi vi fosse l'obbligo di avere studiato in una scuola pubblica o pareggiata il che non è, nè crediamo debba essere. »

Se le cose stessero in questi termini, cioè, non dovessero richiedersi altre condizioni per gli allievi, di cui faceva cenno, per essere ammessi all'esame negli stabilimenti governativi, io ripeto, che la questione non avrebbe più nessun motivo di esser proposta, la questione sarebbe convenientemente risolta. Ma a questo riguardo mi è occorso di parlare con persone competenti della materia e particolarmente coll'egregio nostro Relatore, il quale presiedendo il Consiglio superiore dell'Istruzione pubblica, possiede naturalmente cognizioni speciali sopra questo argomento. Se ne è discusso anche nel seno dell'Ufficio Centrale, e le opinioni non furono abbastanza chiare, e molto meno furono concordi. Quindi io ho creduto che fosse necessario che in questa circostanza, si dichiarasse almeno quale debba essere il valore che si darà all'insegnamento degli Istituti vescovili ed ecclesiastici. Io sarei ben lieto se l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica si compiacesse di dare qualche spiegazione, che valga a dissipare ogni incertezza.

Ministro della Pubblica Istruzione. L'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Vigliani solleva una questione d'importanza più grave assai di quello che non sembri al primo aspetto.

La varietà delle opinioni da lui notata intorno agli effetti civili degli studi fatti nei Seminari diocesani ha la sua ragione nello stato della nostra legislazione su questa materia.

Io per brevità comincerò a premettere che non posso accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Vigliani.

E non senza dispiacere sono venuto a questa risoluzione, e forse non senza meraviglia dell'onorevole proponente, il quale non ignora come io stesso, quando cominciai a studiare questa materia, immaginai che fosse conveniente di pareggiare il seminario diocesano alla scuola domestica. E per verità l'idea di applicare all'istruzione data nei seminari diocesani gli art. 251 e 252 della legge 13 novembre 1859 vi dee parere a prima vista, come parve a me, equa e conveniente. Codesti articoli dispongono che nessun'ingerenza, neppure di sorveglianza, debba avere l'autorità scolastica nell'educazione dei giovani, quando essa è data nel sacrario della casa paterna. Quegli articoli di più autorizzano i padri ad associarsi fra loro allo scopo di fondare una scuola per i loro figli, la quale però in ogni caso deve rimanere sotto la loro comune e immediata vigilanza. Parve a me, lo ripeto, ragionevole, e dirò anche bello il pensiero di considerare il Vescovo come un padre di famiglia, e di pareggiare nell'autorità educativa un

personaggio, che deve tenere un posto eminente nella pubblica fiducia, agli stessi parenti che hanno per legge di natura diritto ed obbligo di educare i loro figli.

Ma gravissime considerazioni mi hanno indotto in seguito ad abbandonare questo concetto; e come io sono già e mi confesso d'essere il primo convertito, così non parrà troppa presunzione se io creda, o se almeno non disperì, che le ragioni, che mi hanno condotto a mutare la mia prima opinione, possano valere a modificare in qualche parte l'avviso dell'onorevole proponente.

Quest'idea di purificazione del Seminario Diocesano alla casa paterna od alla scuola associata de' padri di famiglia, chi ben la ponderi, è più speciosa che solida. Imperocchè una disposizione simile a quella ch'io vagheggiava avrebbe per ultima conseguenza d'aumentare il disordine dell'educazione secondaria, e di dare alla Chiesa un monopolio, che susciterebbe non lievi contrarietà.

Qui è soverchio, ma non inutile, forse ricordare che quanto si dice dell'istruzione secondaria non può intendersi di quell'ultimo grado degli studi, dove la libertà razionale è una quasi necessità. Imperocchè negli studi superiori, come sono tutti gli universitari, non v'è alcun'autorità che possa sopradominare le ragioni della scienza tanto nell'ordine speculativo, come nell'ordine sperimentale. In quest'alta sfera dell'insegnamento, nel quale lo studente è più associato che discepolo negli studi tracciati dal professore, non vi può essere che un'autorità disciplinare e direttiva, non un'autorità effettiva ed imperativa.

Perciò quando si dovrà trattare la questione della libertà d'insegnamento, io entrerò, e di grand'animo e di gran cuore, nell'idea di dare la piena autonomia e libertà alle istituzioni universitarie e scientifiche, le quali hanno tutt'altro carattere di quello preparatorio, istrumentale, narrativo, che è proprio dello insegnamento secondario. In questo stadio iniziale e veramente educativo della mente non si ha a fare con intelletti già veggenti, che camminano colla coscienza delle proprie forze dietro una guida e un dimostratore, anzichè sotto l'arbitrio d'un istitutore; ma invece si ha a fare con anime nuove alla vita, e quasi direi inconscie di sè, che senza possibilità e forza di scelta si nutrono degli alimenti intellettuali, che loro vengono somministrati, e in uno stato di crescita potrebbe dirsi, vegetativa, vivono, come i fiori, dell'aria che li circonda, della luce che viene loro incontro. L'età novella inclina i giovinetti alla riverenza, all'affetto verso i loro maestri, nè v'è per essi possibilità di discussione, e neppur desiderio di scegliere e di dubitare. Onde dee dirsi che il maestro nell'educazione secondaria, è tutt'altra cosa che l'autorità del cattedratico nelle Università, il quale attinge la ragione del suo impero spirituale dalla forza del ragionamento, dalla chiarezza

della idee, dalla evidenza della discussione e della sperimentazione scientifica.

Nell'istruzione secondaria avete una cara che prende l'impressione che le si dà. Creativa, più che dimostrativa, quella maniera d'istruzione che chiamano secondaria, è veramente parte non piccola della paternità spirituale.

Indi la gelosia con cui istintivamente tutti la considerano. E però non è possibile che lo Stato e la società non ne pigliano gran cura, e non si rendano ragione della idee, che s'innestano nelle anime dei giovani, e del metodo, con cui essi vengono addestrati, alla ginnastica dell'intelligenza e della vita.

Ora, o Signori, dopo aver premesse queste poche avvertenze, non vi meravigliate se io dirò, che in sentenza di molti uomini lungamente esperti nelle materie scolastiche, le presenti condizioni della istruzione secondaria ricercano non tanto il soccorso di maggiori larghezze, quanto quello di discipline più sapienti, più vigili, più logiche.

La legge del 13 novembre 1859, che piglia il nome da uno dei vostri illustri Colleghi, è fra quante ve ne ha, se se ne eccettuino le leggi belgiche, la più larga e la più confidente verso l'insegnamento privato, verso il domestico, e verso il clericale.

E voi sapete, che le leggi belgiche, i Belgi stessi lo consentirono, furono dall'esperienza chiarite imprudenti, come quelle che, per troppo studio di libertà, aprirono la via a non piccioli abusi.

Ma io mi accorgo che entro in una via la quale, ad ora si tarda e per la natura stessa della legge che discutiamo, mi condurrebbe lontano dal mio presente proposito.

Io debbo rispondere alla domanda, ben definita e limitata, che mi ha diretta l'onorevole Vigliani; e mi sono dilungato troppo a cercar le ragioni, per le quali, trattandosi d'insegnamento secondario, io mi sento meno inclinato a liberar da ogni norma preordinata le scuole, che solo nell'insegnamento scientifico ponno aspirare all'autonomia.

Veniamo dunque alla questione legale, veniamo alla situazione attuale della nostra legislazione rispetto ai seminari, e alle pratiche applicazioni di essa.

È indubitato che la legge della pubblica istruzione pubblicata nel 1848 durante il Ministero Boncompagni, all'art. 57, se non m'inganno, conteneva la espressa dichiarazione, da una parte, che l'insegnamento dei seminari rimaneva assolutamente libero da ogni ingerenza governativa, dall'altra che questo insegnamento doveva considerarsi come separato e speciale, e, se mi permette la parola, incommunicabile coll'insegnamento ufficiale. Questo concetto trova la sua giusta giustificazione in uno studio profondo della istituzione dei seminari.

Che cosa sono i seminari? Che cosa ha voluto la Chiesa istituendo i seminari? Signori, basta leggere le dichiarazioni fatte nella XXIII sessione della Santa Sinodo Tridentina, che diede ai seminari diocesani quella

forma, la quale poi prevalse in tutta la cattolicità; basta leggere le dichiarazioni sinodali per comprendere che la Chiesa aprendo i seminari volle raccogliere gli alunni appena fuori di puerizia e tenerveli divisi dal mondo, e consacrati fino dai primi passi ai sacri ministeri. Infatti la Santa Sinodo ingiunge che i seminaristi vestano subito l'abito clericale, che siano tonsurati, e assoggettati sempre all'esclusiva disciplina ecclesiastica.

Ma questo non dimostreterebbe ancora la specialità, la singolarità dei metodi e degli intenti didattici; e si limiterebbe a dare abitudini morali, e abitudini logiche ai giovanetti, conformi alla futura missione, a cui sono riservati.

Io non insisto sull'indirizzo morale, e limiterò le mie osservazioni al sistema didattico. La Santa Sinodo ingiunge che ai candidati del sacerdozio s'insegnino il canto e il computo ecclesiastico; che si addestrino nei riti e nella cerimonia di Chiesa; che le letture assidue siano per essi le omelie e le Sacre Scritture; che le materie confessionali canoniche, cerimoniali, rituali siano principalissime parti dell'istituzione dei giovani chierici. Naturali raccomandazioni, ma che mostrano una maniera d'insegnamento affatto speciale e professionale, anzi tanto speciale e distinto, quanto diversa e distinta da ogni altra professione di vita e dall'missione del Clero.

Ora, o Signori, quando noi veggiamo mantenute con uno studio e con una gelosia, che io non posso sempre approvare, ma che devo subire, la distinzione fra l'insegnamento tecnico e il letterario, fra il professionale e lo scientifico, quando noi veggiamo tutti gli istituti superiori agrarii, nautici, commerciali, esclusi dagli universitari; quando negli ordini didattici veggio prevalere ogni giorno più la specializzazione, e se mi permette usar queste parole, la discriminazione e l'incommunicabilità, come potete immaginare, che l'educazione, con tanta cura fin dalle origini distinta e segregata dei chierici, educazione diretta all'intento di formar uomini diversi dagli altri uomini, con esercizi logici lontanissimi dall'uso comune, con assegnazione di materie specialissime, che sono essenziali a formare i futuri Ministri dell'altare, come volete immaginare che costata maniera d'insegnamento singolare, fatto fuori non solo d'ogni ingerenza, ma d'ogni vigilanza, e quasi, disse d'ogni notizia dalle pubbliche autorità, possa per se stesso esser considerato come sufficiente e conveniente preparazione ad ogni maniera di studi laici? —

Si dirà qui che c'è, e correttivo e guarentigia, la prova degli esami d'ammissione. Ma, o Signori, gli esami, come sogliono fare, possono essi dare un criterio valevole e sufficiente, quando si tratta di portar giudizio, senza cognizione alcuna dei precedenti del candidato? Questa prova degli esami, quando sia affatto isolata, vorrebbe essere altra cosa che una deliberazione rapida e un lusinggiamento fortuito. Io vi confesso,

che, ridotto l'esame a una breve sperimentazione d'un candidato ignoto, non mi pare bastevole ad evitare deplorabili errori di giudizio, tanto in esso può il momento, o l'arbitrio, o il favore, o gli stessi trabalzi del caso.

Ma mi si dirà: questi appunti ponno farsi anche all'applicazione degli articoli 251, 252 della legge della pubblica istruzione.

Vero: ma questi sono articoli di legge, e noi non li discutiamo. Ad ogni modo non può negarsi che questi articoli portano una larghezza grandissima nello insegnamento secondario: imperocchè in forza di essi l'istruzione domestica, data nel seno della famiglia, non è soggetta ad alcuna vigilanza ufficiale, e però chi provi di aver ricevuto l'istruzione domestica ha diritto d'essere ammesso agli esami, affinchè venga a riconoscersi in qual grado dello insegnamento normale può essere accolto.

Codesta certo è una concessione eccezionale fatta ad omaggio della santità della famiglia e della autorità paterna. Ma essa è condizionata all'intervento effettivo e continuo del parente, e per così dire alla presenza continua della sovranità domestica nella istruzione. Se voi aveste a sancre che l'istruzione data nei seminari equivalga a quella domestica, ne verrà che, non solo i cattolici, ma anche quelli che o non sono cattolici, o sono cattolici poco ferventi, o che non sono cattolici a quel modo che vuole il loro vescovo, reclameranno anch'essi il diritto di fondare seminari a loro modo, e senza le condizioni poste dall'art. 252, cioè senza la sopraeminente ed effettiva vigilanza dei padri di famiglia, la quale certo non sarebbe tollerata dai Vescovi nei loro Seminari più volentieri, di quel ch'essi vi ammettano la vigilanza del Governo.

Ora se si volessa accumulare a tutti gli istituti privati il privilegio che l'on. Vigliani vorrebbe dare agli istituti vescovili, si verrebbe a riconoscere nei padri di famiglia il diritto di trasfondere la loro autorità educativa e didattica in qualunque istituto di istruzione e di far sorvegliare siffatto insegnamento da qualunque persona che goda la loro fiducia.

Allora dove riusciremmo?

Riusciremmo alla assoluta, sconfinata libertà dell'insegnamento secondario, poichè, ripeto, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 252 ai seminari porterà con sè la conseguenza di doverne allargare l'applicazione a tutti gli istituti di insegnamento a libito di parenti: salvo che non si voglia sancire pei Seminari vescovili un privilegio, il quale riuscirebbe incompatibile ed odioso.

Io mi scordava di dire che non credo neppure che sia nell'interesse e nel desiderio della Chiesa che i disertori dei seminari trovino agevole la via per rientrare nell'orbita dell'insegnamento ufficiale, e questo lo deduco da due disposizioni della più volte citata sezione 23 della sinodo Tridentina.

In una di queste disposizioni è detto chiaramente

che prima di ammettere i candidati ne' Seminari debbasi avvertire se essi diano prova di volere in perpetuo seguire la carriera ecclesiastica.

In un altro passo notabile si consiglia ai Vescovi di preferire gli alunni poveri ai ricchi. La ragione si comprende di leggeri, dacchè i poveri dalla loro stessa condizione sono costretti a più fidatamente conformarsi ai voleri dei loro superiori, e ad accomodarsi alle necessità della carriera in cui sono ammessi.

Ora perchè vorremo aprir le porte ai disertori dei seminari, e consentire larghezze, che neppur sono conformi allo spirito della Chiesa, nè dalla Chiesa ci sono domandate?

Certo noi dobbiamo dare alla Chiesa pienissima libertà pel suo insegnamento, dobbiamo liberare l'insegnamento ecclesiastico da tutte le gelosie e le ingerenze ufficiali. Ma vedete quali larghezze già sono concesse! non preordinamento di programmi, non prescrizioni di durata dei corsi, non determinazione di materie, non assistenza e intervento negli esami, non revisione d'alcun giudizio didattico. Di questa libertà ha d'uopo, a queste libertà le si devono assicurare, badate quali sarebbero le conseguenze, se, con espressa disposizione di legge, vi piacesse sancire, che gli studii fatti ne' seminarii, così posti fuori dall'orbita didattica determinata dalle leggi, dovessero dar diritto all'ammissione nelle scuole regolari. Credete voi che non nascerebbero seminarii apocrifi, i quali invece di mirar a educare ed istruire i futuri sacerdoti, sarebbero preparati ad arte come sotterranei e traghetti per eludere le leggi scolastiche?

Torno a ripetere, se vi son guai nell'istruzione secondaria, essi non dipendono dai rigori e dalle pastoie ufficiali, ma nascono invece dall'idea falsa delle famiglie le quali considerano le scuole quasi come un purgatorio, e non vedono l'ora di poter cavarne i figliuoli, poco importa poi se abbastanza addottrinati. Non si cerca altro in generale, che di soddisfare alla forma, senza badare alla sostanza; e si considera come una fortuna il poter frodare la gabella dell'esame, e la tariffa del tempo.

Le conseguenze dunque della proposta fatta dall'onorevole Senatore Vigliani, potrebbero essere ben diverse da quello ch'ei s'immagina: invece di produrre effetti d'ordine morale, potrebbero riuscire, certo contro ogni sua aspettazione, a risultamenti mercantili, potrebbero disordinare e spopolare, come già pur troppo succede in qualche provincia, le scuole pubbliche a profitto di scuole, che pur sono, a confessione di tutti, infelice di buoni risultamenti e che nondimeno, promettendo di abbreviare il tempo dei corsi e procurare agevolezza negli esami, ottengono una dannosa prevalenza sui migliori istituti, ed esercitano una attrazione infelice sulle famiglie. E qui, se l'ora non fosse tarda vorrei rispondere una parola ad alcuni appunti del Senatore Menabrea intorno all'indirizzo del pubblico insegnamento, che l'onorevole Senatore giudicò

con molta severità; ma per non entrare in troppe parole mi limiterò a finire la materia concernente i Seminari.

Ho, detto che la legge del 1848 stabilì il principio assoluto della separazione, principio che mi par conforme ai nostri principii, e alla libertà della chiesa. La legge del 1857, di cui l'onorevole Senatore Vigliani ha toccato un cenno, non faceva che ripetere la medesima disposizione, meno esplicitamente forse, ma abbastanza chiaramente. La legge del 1859 non aggiunse parola e quindi lasciò le cose come le aveva trovate.

Neppure le leggi pubblicate sulle materie scolastiche nelle altre parti del Regno portarono in questo argomento alcuna novità. Ma come la legge del 1859 e le seguenti vennero pubblicate anche in provincia dove le leggi del 1848 e del 1857 non avevano mai avuto vigore, così anche per questa ragione si accrebbero i dubbi e le disformità: imperocchè quasi ogni vecchio Stato d'Italia aveva prima del 1859 una speciale e propria legislazione rispetto ai seminari; e poteva credersi che codeste vecchie disposizioni legislative fossero rimaste in tutte o in parte in vigore, stante il silenzio delle successive leggi italiane. Rimane a vedere in

questo stato di cose, quale sia stata la giurisprudenza pratica. Essa fu quale venne esposta nella Relazione della Giunta della Camera dei Deputati, citata dall'onorevole Vigliani; una pratica cioè tollerante e piena di discrezione. E anche di questa pratica vogliono cercare i motivi e le giustificazioni nello Stato delle nostre leggi.

Molti Senatori. A domani!

Non mi piace rendermi noioso; ma se mi accade esserlo, prego avvertire che parlo per necessità d'ufficio.

Se mi è consentito, continuerò domani; e troverò opportunità di rispondere anche alle osservazioni dell'onorevole Senatore Menabrea.

Presidente. Domani seduta pubblica alle due.

1. Per il seguito della discussione dello schema di legge sulle garantigie al Sommo Pontefice.

2. Per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Proroga dei termini per le volture catastali,

Abolizione dell'onere del vagantivo nelle provincie della Venezia e di Rovigo.

La seduta è sciolta (ore 6 e 1/2).

TORNATA DEL 2 MAGGIO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — *Istanza e proposta del Senatore Di San Martino circa l'ordine del giorno — Approvazione della proposta — Osservazione del Senatore Menabrea, cui risponde il Senatore San Martino — Seguito della discussione del progetto di legge per le garantigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le relazioni dello Stato colla Chiesa — Seguito del discorso del Ministro dell'Istruzione Pubblica sull'articolo 17 bis del Senatore Vigliani — Ordine del giorno sottoscritto da 30 Senatori — Riserve e dubbi del Senatore Alfieri — Dichiarazioni del Relatore — Obiezioni del Senatore Cambray-Digny all'ordine del giorno San Martino — Rettificazioni del Presidente del Consiglio — Parole del Senatore Cambray-Digny per fatto personale — Dichiarazione del Presidente del Consiglio — Appunti dei Senatori Menabrea e Vigliani — Dichiarazioni del Senatore Vigliani e ritiro dell'emendamento all'art. 17 — Adesione del Senatore Chiesi — Ristrua del Senatore Menabrea e dichiarazioni del Ministro della Istruzione Pubblica e dei Senatori San Martino e Menabrea — Ritiro dell'ordine del giorno San Martino — Domanda del Senatore Vigliani, cui risponde il Ministro dell'Istruzione Pubblica — Ritiro della proposta dell'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 17 ministeriale — Dichiarazioni e domande del Senatore Vigliani sull'emendamento all'articolo 18, cui rispondono il Ministro di Grazia e Giustizia e il Senatore Di San Martino — Ritiro dell'emendamento del Senatore Vigliani — Proposta d'aggiunta del Senatore Alfieri, combattuta dal Ministro di Grazia e Giustizia — Ritiro dell'aggiunta e approvazione dell'articolo 18 — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia all'articolo 19, emendato dall'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo — Presentazione di un progetto di legge — Discussione del progetto di legge per la proroga dei termini per le volture catastali — Relazione della Commissione permanente di Finanze. — Proposta del Senatore Gallotti sull'articolo 1 appoggiata dal Senatore Conforti, oppugnata dal Presidente del Consiglio — Ritiro della proposta — Dichiarazione del Senatore Pallieri, Relatore — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Avvertenza del Presidente del Consiglio all'articolo 3 — Approvazione dell'articolo 3, ultimo del progetto — Squittinio segreto delle due leggi ultimamente discusse.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti, il Presidente del Consiglio, i Ministri dell'Istruzione Pubblica e degli Affari Esteri, e più tardi interviene il Ministro delle Finanze.

Il Senatore Segretario Manzoni T., legge il processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Presidente. Prima di riprendere la discussione della legge, se il Senato lo consente metterei in discussione il progetto di legge riguardante la « proroga dei termini per le volture catastali » presentato ieri dal Ministro delle Finanze e per il quale domandò ed ottenne l'urgenza massima.

Se non vi sono opposizioni, leggo il progetto di legge.

Senatore Di San Martino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino. Prima che si proceda alla

discussione di questo progetto di legge, crederei necessario terminare la discussione del progetto sulle garanzie, sul quale si aggirano da vari giorni le discussioni del Senato.

Lo credo tanto più necessario in quanto che le aggiunte proposte al progetto delle garanzie possono prolungare immensamente le discussioni nostre; e dovendo poi ripetersi nella Camera dei Deputati, renderebbero molto difficile che la legge potesse essere approvata pel 1 di luglio.

Ora, tutti vedono come sia sconveniente di sospendere la discussione d'una legge così grave, per far luogo intanto all'esame d'un'altra legge.

Per altra parte osservo al Senato, che se si riesce a metterci d'accordo ed a lasciare in disparte tutte le questioni che propriamente non appartengono al progetto presentato, forse si riuscirà in questo giorno medesimo di portarlo a termine. Allora verrò im-

mediatamente al progetto di legge, del quale ha testè parlato l'onorevole nostro Presidente. Osservo inoltre che il ritardo che si pone all'attuazione di quelle misure che l'onorevole Ministro delle Finanze ci ha presentate, non dipende dal Governo, ma è quasi un effetto di forza maggiore contro cui per ora non vi è rimedio.

Insisto quindi perchè la nostra attenzione non sia distolta con altri progetti di legge dalle gravissime questioni sulle quali abbiamo meditato in tutti questi giorni; e propongo che si continui la discussione del progetto di legge in corso.

Presidente. Nell'ordine del giorno fissato ieri, era anche posto il progetto di legge che ho testè annunciato, ed è appunto, considerando ciò che dice l'onorevole Senatore Di San Martino, cioè che la discussione della legge sulle guarentigie può ancora andare in lungo, che io credetti si potesse passare a discutere questo progetto, tanto più che il Senato ne decretò l'urgenza massima.

Ora io debbo domandare al Senato se vuole che si discuta prima la legge di cui ho fatto cenno, ovvero si prosegua la discussione della legge sulle guarentigie.

Chi è d'avviso che si discuta prima questa legge, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Senatore Di San Martino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino. Io avrei incarico da vari nostri Colleghi di proporre un ordine del giorno sulla questione sollevata dall'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Vigliani alla legge presentata dal Ministero, riguardo ad alcuni istituti d'insegnamento. Tuttavia, siccome l'onorevole signor Ministro mi ha fatto intendere che desidera continuare il suo discorso di ieri, e ho sentito dire che in questo discorso troveremo tutti dei grandi elementi di conciliazione, io aspetterò che l'onorevole Signor Ministro abbia parlato, per regolarmi in proposito.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. L'onorevole Senatore San Martino ha detto d'aver a proporre un ordine del giorno affinchè il Senato più non proceda alla discussione dell'emendamento del Senatore Vigliani.

Egli dichiara però che, per accondiscendere al desiderio che ha espresso il Ministero, non presenta ora il suo ordine del giorno. Io mi permetto di fare osservare al nostro onorevole Collega, che l'ordine del giorno che egli avrebbe intenzione di proporre, sarebbe del tutto contrario al nostro Regolamento, perchè gli emendamenti presentati dal Senatore Vigliani e da altri Senatori, sono stati presi in considerazione dal Senato, e non credo che con un ordine del giorno se ne possa impedire la discussione.

Io faccio queste osservazioni, perchè siano salvi i principii che informano il nostro Regolamento.

Senatore Di San Martino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di San Martino. Siccome l'ordine del giorno che io ho formulato non è ancora presentato, è impossibile che il Senatore Menabrea possa giudicarlo prima di averne cognizione: quindi prego e il Senatore Menabrea e il Senato di aspettare a giudicarlo quando l'avranno sentito.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Ieri, o Signori, la riverenza grande, che naturalmente ispira quest'alto Consesso, l'insanabile ritrosia, che io sempre provo quando debbo tentare la parola improvvisa, e l'aver voluto costringere troppe cose nel breve tempo concessomi dalla benigna tolleranza del Senato, non mi lasciarono libertà di esporre ordinatamente i miei concetti.

Onde ne venne che, rottomi a mezzo il filo del ragionamento dall'ora tarda, molte cose, che io appena dissi abbozzatamente, dovettero parere o troppo assolute o arrischiate senza i necessari rincalzi di prove, e senza il contrappeso di opportuni temperamenti.

E m'accorgo che, avendo io accennato i disordini dell'insegnamento secondario, disordini che crescerebbero a dismisura se si avesse a intromettervi privilegi sotto forma di libertà, posso essere stato giudicato da qualcuno come avversario delle riforme scolastiche, e rigido difensore dell'insegnamento accentrato ed ufficiale.

Cosa lontanissima dal mio pensiero, sebbene non aliena dall'ufficio che io tengo.

Il mio schietto pensiero è codesto, che non vogliono trattare queste materie delicatissime per incidente. E il fatto mio di ieri vi dimostra quanto sia necessaria codesta avvertenza, dacchè le mie parole parvero sì disformi dalle mie intenzioni, come sempre incontra a chi trovisi condotto ad annunciare le conclusioni ultime e pratiche, senza poter accennare ai principii onde esse dipendono.

Chiamato a dichiarare il mio concetto sulla aggiunta proposta dall'onorevole Vigliani, dissi di non volerla accettare, e aveva impresso a dimostrare che essa, così come è proposta, non risponde ad una libertà necessaria alla Chiesa, nè è per riuscire utile all'insegnamento, in cui s'intrometterebbe sotto forma di privilegio; e che di più avrebbe trascinato seco necessariamente la libertà incondizionata e impreparata di tutto l'insegnamento secondario, mentr'io a codesta libertà giudico necessario incamminarsi con un processo graduale e credo desiderabile accompagnarla con molte condizioni e rispetto alla durata dei corsi, e rispetto alla coordinazione delle materie, e rispetto alla forma

o alla sostanza degli esami, e rispetto all'equilibrio tra gli studi di coltura generale, necessaria, comune, e gli studi speciali e professionali: questioni tutte che non mi parevano abbastanza studiate, e che reputavo inopportuno e imprudente il raltizzare.

E però mi studiai ieri di farvi avvertire come la forma e la sostanza dell'istruzione nei seminarii sia specialissima e ordinata ad uno scopo peculiare, e lasciata intera alla libertà di giudizio e alla piena autorità della Chiesa. Toccai alcunchè della legislazione nostra intorno ai seminari, e mostrai com'essa s'informi al concetto della divisione e separazione della Chiesa dallo Stato, e della libertà e autonomia dell'uno e dell'altra. Accennai anche alla distinzione, a mio giudizio necessaria, tra quella maniera di libertà, che conviene allo insegnamento secondario, dove il discente non può esser libero, nè deve, e quella che conviene allo insegnamento superiore, dove la materia, l'autorità del maestro, la condizione dello studente altro principio non ammettono che la libertà.

Queste cose io dissi, o volli dire: altre mi restano a dir oggi, necessarie a dar compiuto il mio concetto. E per scemare a voi, Signori, la noia, e a me il pericolo d'un discorso scompigliato, permettete che vi venga innanzi con parole ponderate e ripensate. E comportatemi codesto rimedio insueto, accettandolo come prova e segno di rispetto.

Le aggiunte o correzioni, che dir si vogliono, su cui debbo risolvermi sono due: e piacemi considerarle a dirittura insieme, perchè esse hanno intima correlazione di scopo; e tengono lo stesso luogo nel disegno di legge. La prima di codeste aggiunte riguarda l'insegnamento superiore, la seconda più specialmente quel grado d'insegnamento che, non so con quanta proprietà, suol chiamarsi secondario. Certamente le proposte mirano a dare agli istituti d'istruzione ecclesiastica prerogative che gli istituti privati, comuni, liberi non hanno; entrambe, trasportate nel secondo Titolo della legge, pigliano aspetto d'un compiuto sistema, le conseguenze del quale riuscirebbero, più che a primo aspetto non paia, gravi e momentose.

Voi avete, o Signori, sotto gli occhi l'una e l'altra proposta. Non mi occorre dunque rileggerle. Bensì mi importa avvertire che esse toccano materie a lungo studiate e discusse: anzi devo qui ripetere la confessione già fatta ieri, ch'io stesso, nei primi abbozzi di studio sulle libertà da consentirsi alla Chiesa, aveva immaginato la parificazione delle università pontificie alle università straniere, e quella dei seminari alla Casa paterna, che sono le due idee cardinali delle proposte riforme. E m'era parso allora ottima l'occasione d'un momento legislativo tanto solenne quanto è l'attuale, per arrischiare un passo verso la emancipazione degli studii. La fondazione d'una libera università cattolica in Roma parevami soprattutto un opportuno e degno modo d'inaugurare quella indipendenza degli studii, che è conseguenza necessaria della libertà della

coscienza e della ragione. E piacevami anche, ve lo confesso, piacevami d'immaginare Roma, dove ogni fatto devè parer piccolo se non ha proporzione con tutto il mondo, e quasi dissi colle cose eterne, piacevami d'immaginarla, per la gara e l'emulazione degli studiosi, divenuta il campo sacro a quelle battaglie del pensiero, nelle quali il vinto guadagna più del vincitore.

Ma poi molte e gravi considerazioni mi svolsero da quel mio divisamento, considerazioni che io toccai in parte ieri in quel mio scorcio di discorso, e che ora sottoporro di nuovo a questo illustre Consesso.

La proposta dell'Ufficio Centrale vuol pareggiati gli Istituti d'alto insegnamento, esistenti in Roma, agli Istituti stranieri, di cui la nostra legge riconosce, sotto certe condizioni, i certificati, i titoli e i diplomi. L'aggiunta propugnata dall'onorevole Senatore Vigliani non si accontenta di questo, che l'illustre Relatore dell'Ufficio Centrale chiama primo avviamento alla libertà. Esso vuol considerare come scuola domestica ogni seminario esistente nel Regno. E con ciò tronca d'un tratto l'ardua questione, famosa negli annali legislativi, de' piccoli seminari, e sotto forma di dar libertà all'insegnamento chiesastico e vescovile, consente al clero un vero ed espresso privilegio, di fronte all'insegnamento pubblico, all'insegnamento industriale, alla legge comune, e può aprir la via al monopolio della Chiesa nell'educazione della adolescenza.

E dacchè m'è scappata di bocca questa parola di *monopolio*, siami lecito di dolermi coll'illustre Senatore Menabrea, il quale deplorò l'attuale sistema degli studii, e tutta la legislazione che lo governa, come ispirata da intenti esclusivi, partigiani, e conducenti ad un monopolio ostile, pareva egli voler dire, alle credenze religiose.

Io mi sento spesso accusare (e in principio ne pigliava meraviglia e dolore) di non repugnare a certe sciagurate tendenze, le quali, negando la spiritualità umana, riescono alla negazione della libertà. Di me non parlo, nè de' miei sentimenti, perchè le discolpe in codeste materie vogliono prove di fatto, non professioni di fede facili a maneggiarsi secondo l'opportunità. Ma troppo importami purgar dall'accusa le nostre leggi scolastiche. E in verità come può dirsi che esse sieno avverse alla libertà e rechino il monopolio delle scuole in mano del Governo? Non conosco legge alcuna, quando se ne eccettuino le belgiche, di cui toccai ieri la infermità, non conosco, ripeto, legge alcuna più liberale verso l'insegnamento privato e domestico di quella, che nacque col nuovo Regno nel 1859; legge, che fu poi accomunata a molta parte d'Italia colla sopraggiunta di maggiori larghezze. E qui in Toscana abbiamo una legge più indulgente ancora; e oltre l'indulgenza delle leggi, le indulgenze della pratica. In fatto d'insegnamento secondario, che è quello che edifica veramente gli animi giovanili e dà impronta e nota ai caratteri, lo Stato ha piuttosto il carico di gravi spese, che il diritto e il modo di in-

dirizzare e di guidare. Mitissime le condizioni per aprire al pubblico istituti privati, e in molte parti d'Italia, più che condizioni didattiche, esse sono semplici forme di pubblicità: liberissima poi, fino alla negligenza, l'educazione domestica.

E voi ne vedete i frutti. Si moltiplicano gli Istituti d'istruzione, che aprono traghetti, e scorciatoie e scappatoie, a chi non voglia passare per la via maestra delle scuole governative o pareggiate. E di questi Istituti abbreviativi la più parte sono governati da ecclesiastici, anzi da regolari, che appena hanno smessa l'apparenza del consorzio legale.

Voi volete la libertà della Chiesa. Certo essa ha, in materia di scuole, tanta libertà, che a molti più di me lungamente esperti nel ministero didattico, pare dannevole e soverchia. Non è qui luogo ch'io approvi o disapprovi quest'opinione, perchè per approvarla o disapprovarla converrebbe entrare nei fatti. E io ora non voglio altro che farvi toccar con mano, come la questione sollevata sia vasta e intricata, e da non si poter risolvere nè su due piedi, nè fra due mesi. Qui inciampiamo in uno dei problemi più delicati, più ardenti, più varii, che mai si possano pensare. Credete a me, codesta è disquisizione, che non piglierà meno tempo, e non infiammerà passioni meno vive di quelle che la soppressione del potere temporale, o de' consorzi religiosi. Nella sfera della vita civile, nella sfera della famiglia, nella sfera della coscienza, cioè in una sfera più intima e nel tempo stesso più universale, codesta è la medesima questione, che trattiamo ora nella sfera del diritto pubblico. Volete voi centuplicare le difficoltà, che ci si assiepano intorno? Volete aggiungere al Vesuvio il Mongibello? Toccate questa materia infiammabile, e vedrete quale incendio si susciterà nello stesso animo vostro pacato e riflessivo.

Ma, dice l'onorevole Niglicci: non si vuol dunque dare libertà d'insegnamento alla Chiesa, che è maestra di verità, e per proprio istituto diffonditrice al mondo dei precetti divini? — Tutte, rispondo io, si ha a mantenere, e, se è il caso, a restituirle quelle libertà ch'essa reclama pel suo ufficio sublime. — Che stiamo noi facendo ora? Noi stiamo compiendo, in un intento di pace e di progresso, la divisione tra la Chiesa e lo Stato, che da tanti secoli convissero in perpetua concordia di discordie. L'insegnamento e l'educazione clericale rimangano liberissimi: il Governo non vi si intrometta punto. *Libera Chiesa*. Ma la Società civile regoli dal canto suo, e governi le proprie scuole, secondo le ispirazioni della civiltà, e la necessità dei tempi. *Liberò Stato*. Si vuol di più? Si vuol dare al clero, se non proprio alla Chiesa, vantaggi e favori, onde ne venga soppiantato l'insegnamento civile? Si vuol creare per i chierici una maniera d'artificiosa precedenza scolastica, una predestinazione al maestrate universale, un diritto di prelazione sugli animi giovanili? — Io mi vi oppongo risolutamente, a nome di

quella stessa libertà che s'invoca pel clero, a nome di quella stessa Chiesa che si vorrebbe condurre a prove sì pericolose.

Io non dirò mai, a questo proposito: *adversus hostes aeterna auctoritas*, come dicono coloro, che, pigliando per parole della Chiesa quelle di certe pubblicazioni maniche, negano il diritto d'invocare i benefici della libertà a quelli che professano di non domandare la libertà se non per combatterla e distruggerla. Per me la libertà è il diritto comune, il diritto umano: anzi io credo che anche la volontaria servitù dello spirito (e la servitù dello spirito non può essere che volontaria) sia un omaggio alla libertà. Un vecchio mito greco, correggendo una favola vulgare, ci narra che nessuno avrebbe avuto forza di inchiodar Prometeo al Caucaso, neppure l'onnipotente Giove, se il Titano immortale non avesse egli stesso consentito a subire la faticosa tortura. — Io ammetto adunque anche la libertà della servitù: ma sia servitù volontaria, consentita, *rationabile obsequium*, giogo assunto con coscienza e intelligenza. Non amo gli amori orretizii e surretizii: essi finiscono sempre col divorzio.

La Chiesa, io diceva, abbia tutta la libertà insegnativa che le occorre come associazione di fedeli, come istitutrice ed educatrice del suo clero. La scuola ecclesiastica per i fedeli è nel tempio: ivi i divini carismi, ivi i vangeli, ivi la parola redentrice esplicita, spianata, volgarizzata dalla cattedra vescovile, dal pergamo parrocchiale, dal banco dei priori e degli anziani della dottrina. Quest'era, e non altra, la scuola de' primi cristiani, e questa scuola è aperta ogni giorno, ogni momento.

Ma v'è di più. In tutte le scuole comunali; ove si affollano i fanciulli del popolo ad imparare i primi rudimenti, ad impossessarsi de' primi strumenti del pensiero, la legge tiene aperta, a chi vuol frequentarla, un'aula ove s'insegnano le dottrine cattoliche: e io facilmente assentirei che in queste scuole catechetiche fossero chiamati ad insegnare que' soli che la chiesa approva maestri e dottori suoi.

V'è di più ancora. Ogni prelado può raccogliere presso di sé, ne' suoi seminari, che ne' tempi eroici del Cristianesimo erano la gloria degli Episcopi e la Casa de' Santi Vescovi, può raccogliervi i fanciulli, gli adolescenti, i giovani che si consacrano al ministero ecclesiastico, può educarli a suo liberissimo arbitrio, come meglio il cuore e la mente gli detta, anche (e speriamo che non ve ne siano esempi) istillando ne' teneri animi, come precetti venuti dal cielo, l'odio verso la civiltà moderna, il sospetto verso la patria, la diffidenza verso lo Stato. Ciò che non avrebbero tollerato i più religiosi, i più timorati, i più cattolici sovrani, i quali volevano pur vedere e sapere quello che s'insegnasse ai futuri ministri dell'altare, agli arbitri delle coscienze popolari, noi non solo tolleriamo, ma lo poniamo sotto la tutela della legge. Presso di noi non v'è portici teologici ufficiali, non se-

minarii centrali, non teologi di Stato: il Seminario rimane inaccessibile ad ogni ufficiale scolastico.

Ma v'è ancora di più: Se a quanti sono i vescovi del Regno piacesse aprire nella loro diocesi uno o più istituti di educazione anche pei laici, nessuno potrebbe loro contenderlo, purch'essi si assoggettassero alle ispezioni e alle discipline comuni, le quali non impedirebbero, potessero scegliere a loro posta i maestri, i censori, gli indirizzatori spirituali della gioventù loro affidata. Forse si dirà che codesti istituti, se anche governati dal Clero, ridiverrebbero profani solo perchè gli ufficiali del Governo potrebbero mettervi piede, vedere, interrogare, consigliare. Ma in che mai codesta vigilanza del Governo potrebbe esser nociva? Forse il Ministero prescrive testi, che contengano dottrine dannabili? Forse impone programmi di lezioni o d'esami, che diano pur da lontano cenno d'irriverenza alla religione, o di intolleranza partigiana? Niuno v'è che osi asserirlo. Ben si dice che nelle scuole governative s'ammettono insegnanti poco devoti agli antichi o ai nuovi dogmi di Roma. Ed è vero, che da maestri pubblici la legge richiede prove di sapere e d'onestà, non certificazioni di parroci e di teologi. Ma se ciò spiace, chi vieta ai Vescovi e al Clero e ai cattolici umbratili d'aprire essi stessi istituti educativi, conformandosi alle agevol discipline dei Regolamenti, che vogliono soltanto sicurezza di studi compiuti, continuati pel tempo che la legge reputa necessario alla importanza e molteplicità delle materie, insegnati da maestri, che abbiano dato prova della loro esperienza didattica? Chi toglie loro di dare a tali istituti quell'indirizzo sentimentale e logico, ch'ei prediligono? Non v'è legge che il vieti, nè arbitrio di ministri, che possa impedirlo.

Ma troppo è vero che la pubblica e comune libertà non basta alle cieche passioni. V'è, lasciatemi dirlo, chi vorrebbe sopprimere o storpiare certe materie, la storia per esempio. V'è chi vorrebbe, o con intento mercantile, o per aver maggior seguito e inframmettenza nelle famiglie, abbreviare i corsi, dar le materie in iscorcio e per contorni, trovar professori già a mezzo pagati, poco importa poi se men che a mezzo preparati, e sperano così sedurre i parenti coll'esca del buon mercato, dell'agevolezza degli esami, della rapida conclusione dei corsi. V'è per avventura anche chi vorrebbe libertà d'insegnare, che l'amor patrio è un'idea pagana, che il Regno d'Italia è una usurpazione. Lo stampano ogni giorno sui nostri occhi, e più volentieri, io credo, lo insinuerebbero nell'orecchio dei nostri figli.

Io forse vado tropp'oltre; forse vado errato. Ma certo, se non si vuol nulla di questo, perchè non valersi della libertà, che sotto oneste e facili condizioni è concessa a tutti, perchè si domandano invece libertà sconfinata, assolute, e soprattutto non vigilate?

Ma usciamo da codesto tema generale, in cui è difficile non isruociolar nell'indeterminato e nell'ipote-

tico, e veniamo all'esame delle proposte, delle quali il Senato deve giudicare l'importanza.

Comincerò dalla proposta del Senatore Vigliani, che, a mio credere, turba più profondamente l'economia della legge.

La turba profondamente perchè l'articolo, che riguarda le eccezioni per le scuole ecclesiastiche, trasferito dal primo Titolo dell'originario disegno di legge al secondo, non ha più carattere d'eccezione locale e conservativa, sancita perchè le nuove condizioni politiche di Roma non portino novità e alterazione alcuna negli istituti ecclesiastici ed educativi, dai quali, a servizio di tutta la cattolicità, è circondata ora e sovrasta la Cattedra del Supremo Gerarca: ma posta nel Titolo, che tratta delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato, piglia natura d'un'eccezione generale, che innova e muta le condizioni fin qui poste nel Regno per separare le scuole speciali de' chierici dalle altre aperte a tutti i cittadini. Come era stato proposto dal Governo, e approvato dalla Camera dei Deputati, l'articolo 13 rispettava e manteneva in Roma le scuole ecclesiastiche, quali ora si trovano. Secondo la proposta dell'onorevole Vigliani, si riaprirebbe in tutto il Regno la porta alla immistione delle scuole ecclesiastiche e delle laiche; conseguenza da cui non può intieramente assolversi neppure la proposta dell'Ufficio Centrale, sebbene gli effetti che da essa ponno aspettarsi non siano nè sì gravi, nè sì immediati come quelli che partorirebbe la provvigione raccomandata dall'onorevole Vigliani.

Indaghiamo dunque quali sarebbero questi effetti, quando la due proposte fossero accolte dal Senato.

Non vorrei ritoccare il tasto delle difficoltà, anzi delle impossibilità parlamentari. Ma mi è pur forza ricordar di nuovo, come la Camera elettiva, con felice sobrietà, abbia trattata questa spinosa materia del libero insegnamento, e come siasi accontentata della dichiarazione che io feci, e che qui sono presto a rinnovare, di voler presentare, appena me se ne faccia abilità, un progetto di legge per la libertà d'insegnamento, ove non vi sieno privilegi nè favori per alcuno.

Ora, a chè si riuscirebbe invece adottando l'articolo proposto dall'onorevole Vigliani? Si verrebbe ad accordare ai giovani educati nei seminari, e che, tornati al secolo, dimandassero di passare nelle scuole pubbliche, quelle facilitazioni, che si concedono ai giovani educati nell'intimità della famiglia.

Ora, è questo che domanda la Chiesa? E se assente questo favore ai seminari vescovili, come potete ragionevolmente negarlo agli stabilimenti congeneri, che potrebbero essere istituiti da altre confessioni religiose, o dai laici?

Quello che voglia la Chiesa pe' seminari, quello che sieno i seminari secondo i precetti sinodali dicemmo ieri. L'ultimo minuto mi colse ch'io m'industriava ad indicare all'onorevole Senatore Vigliani, quale sia la

nostra condizione legislativa, quali le conseguenze pratiche di essa. Ripetiamo.

Che cosa domanda la Chiesa? Che cosa sono i seminari diocesani?

La Sinodo Tridentina, che nella sua XXVI sessione riformò e meglio istituì i collegi degli allievi ecclesiastici, e li chiamò seminari, ci risponde: — S'hanno a dividere dal mondo i fanciulli predestinati al sacerdozio, perchè sieno alimentati in comune, e convivano sotto la esclusiva disciplina ecclesiastica, addetti alle cerimonie della Chiesa, tonsurati, vestiti d'abiti clericali, addestrati ne' canti sacri, ne' computi ecclesiastici, nelle forme dei riti. — Le leggi sulla pubblica istruzione, che abbiamo anche risalendo a quelle del 1848, e del 1857, lasciano liberi i vescovi d'ordinare l'istruzione e l'educazione nei seminari diocesani, e in ossequio alla dottrina della Santa Sinodo considerano codeste scuole vescovili come istituti speciali, professionali, consacrati ad istituire i Ministri della Chiesa. Concetto conformissimo a verità, ritratto dalla definizione sinodale di seminari, rispondente ai fatti. La storia, la geografia, la fisica, la stessa aritmetica, ve lo dice la Santa Sinodo e ve lo conferma l'applicazione, che i suoi precetti hanno ricevuto per tre secoli, devono, aver ne' seminari un carattere speciale, esservi ordinate e commisurate a intenti assai diversi da quelli che si propongono le scuole comuni laiche, dirette a dare alle menti un'attitudine iniziale e generica, senza violentarle, ad abitudini determinate, speciali, esclusive.

Fin le lingue classiche e le lettere vogliono ne' seminari essere studiate, e vi si studiano di fatto, in proporzione eccezionale, e su testi speciali. La letteratura sacra, e le materie canoniche, confessionali, rituali, cerimoniali sono parte essenzialissima anzi principale della educazione del chierico. In verità sarebbe oltre modo singolare, se dopo aver riconosciuto che gli istituti tecnici, nautici, commerciali, agrarii non ponno attamente schiudere la via alle scuole universitarie, si volesse ora stabilire che il corso speciale di chiericato, fatto solo all'intento di educare in un claustro separato i neofiti dell'altare, possa aprir la via alle scienze esatte, alle discipline naturali, alle matematiche.

E d'altra parte è forse la Chiesa, che vi domanda nell'interesse del Clero codesti privilegi pe' suoi disertori? Certo che no, dappoichè la S. S. T. ordina manifestamente ogni cosa ne' seminari per tenere i suoi educandi divisi dal mondo, e fedeli alla loro vocazione, e insiste che si scielgano solo quegli alunni *quorum indoles et voluntas spem afferat eos ecclesiasticis ministeriis perpetuo inservituros*: e in ciò pone tanta cura, da consigliare che ai candidati abbienti si preferiscano i poveri, come quelli che ogni cosa debbono sperare, ogni cosa temere da' loro superiori ecclesiastici. Ma dunque a profitto di chi, si darebbero ai seminari queste concessioni non conformi allo spi-

rito, e nemmeno, io credo, rispondenti agli interessi della Chiesa?

Si replicherà che pareggiando il vescovo pastore e padre dei credenti, al padre di famiglia, si potrebbero applicare ai suoi seminari gli articoli 251, 252 della Legge 13 novembre 1859. Confesso di nuovo che questo pareggiamento del vescovo al padre di famiglia mi parve e mi pare ancora un concetto onesto e pratico.

Ma se lo si volesse ammetter già, fin d'ora, in questa legge, come potreste poi rifiutare ad altri padri di famiglia non cattolici, o poco ferventi cattolici, o cattolici in modo diverso dal loro vescovo, di trasfondere la paternità educativa in un istitutore e pastore eletto da essi, e in cui dichiarino d'aver pienissima fiducia? E in questo caso non siamo noi già alla incondizionata libertà dell'insegnamento secondario?

Mi pare irraggiungibile il dilemma. O l'articolo proposto dall'onorevole Vigliani rimane un'eccezione pei soli vescovi, e allora è privilegio e monopolio odiosissimo: o se ne estende, l'applicazione a tutti gli istitutori in cui i padri di famiglia dichiarino metter piena fiducia, e allora gli articoli 151 e 152 (e specialmente quest'ultimo, tolta via la condizione restrittiva dell'associazione legale dei padri, e della loro vigilanza effettiva sulla scuola domestica comune) aprono la via all'assoluta libertà delle scuole secondarie, col solo vincolo degli esami di ammissione e di licenza; che è quanto dire col vincolo, che l'esperienza mostra meno efficace, più illusorio, più soggetto agli arbitrii e alle inframmettenze delle persone, e ai trabalzi del caso.

Ieri aveva ricordato le leggi del 1848 e del 1857 e quella del 1859, che ponevano il principio d'una risoluta separazione e divisione tra l'istruzione clericale e la comune. Aveva notato come gli articoli 251 e 252, che danno pienissima l'autonomia insegnativa ai padri di famiglia, non possono a rigore applicarsi ai seminari; e se si applicassero, aprirebbero la via alla libertà incondizionata, e, che peggio è, dissimulata. Infine aveva notato che nella pratica prevale uno spirito di conciliazione. E oggi mi piace ripetere e spiegare codeste mie parole. Sì! Ora si procede per questo canto con ogni discretezza. E questo mi importa dichiarare all'onorevole Senatore Vigliani, e a que' Senatori che si associarono alla proposta da lui fatta in un manifesto intento d'equità e di conciliazione. Ripeto che in pratica si adopera con ogni discretezza. Si ammettono, se non v'ha presunzioni o indizi contrari, le dichiarazioni di chi si offre allo sperimento degli esami. La legge, non parlando del come si abbia ad accertare il fatto della istruzione domestica, lascia ogni possibilità di giudizi discrezionali.

E in verità, quando il legislatore mostra d'aver tanta fiducia ne' parenti, come potranno gli esecutori della legge sottilizzare e fiscalizzare intorno alle attestazioni di coloro, che anche senza dichiarazione preven-

tiva o permissione alcuna, avrebbero potuto o potrebbero dar forma al fatto ch'essi attestano?

Insomma, se vi piace credermi, io, amicissimo della libertà d'insegnamento, sono costretto a ripetere mal grado mio, che i maggiori disordini nella educazione delle nuove generazioni, non nascono da troppa stringenza di rigori, di forme, di vigilanze ufficiali. I rigori, e le servitù sono per gli alunni e pei maestri delle scuole governative. All'insegnamento privato nuoce più che altro da parte delle famiglie la mutabilità dei propositi, la facile contentatura, la fretta inconsulta di giungere, pur che sia, e come che sia, a strappare un certificato, un titolo, un diploma: e da parte degli uffici scolastici la sconnessione, e l'ineguaglianza dei provvedimenti, che lasciano larghe e agevoli scorciole e scappatoie.

E queste sconnessioni, queste, se mi permetterà il vocabolo, smagliature, sono quelle, che, dopo fattane esperienza, mi persuadono a non lavorare in questa materia a spizzico e quasi direi di tarsia. La materia richiede uno studio apposito e diligente così, che non si corra rischio di accrescere il disordine delle idee e dei fatti. Vogliansi ritoccar le discipline per le scuole che fanno i maestri: vogliansi finire le sperimentazioni intorno agli esami, in quest'anni ultimi variamente tentate e senza ferma conclusione; vogliansi chiamar a parte delle cure didattiche le autorità locali, e restringer le ingerenze governative agli istituti magistrali e modellatori. E voi, sapete, miei Signori, che alcuna di queste materie io aveva tentato risolvere nella passata Sessione. Ma fummo mandati tutti ad altra scuola: ed io per quest'anno intanto ne guadagnai sempre più salda la persuasione, che non si può, in queste cose, lavorar di rappezzo.

Io spero che a queste difficoltà il Senato non reputerà conveniente aggiunger lo sconcio d'un'eccezione che trascinerrebbe seco quasi subito la necessità di abbandonare, negli ordini scolastici, le redini agli interessi e alle passioni, ci preparerebbe il dolore di vedere in breve la scuola, come troppe volte è ora la stampa, scadere ad artifici mercanteschi, o diventare una fucina di discordie civili.

E col peggiorativo gravissimo, che la stampa s'indirizza, o dee supporre indirizzata ad uomini, i quali ponno esser liberi d'animo e di giudizio, e dalla stessa contraddizione educati a fermezza ed equilibrio di mente: dove nella scuola, soprattutto nella scuola secondaria, il solo maestro ha la parola, non contraddetto nè giudicabile dalle menti inesperte, e che può assalire, sedurre, avvelenare animi nuovi, indifesi, obbligati per dovere, inchinevoli per l'età affettuosa, all'ossequio degli insegnanti.

Ma si dirà: « Il Governo ha potuto usare in un certo momento grande severità e forse ingiusta contro i seminari vescovili. Non vogliamo che si torni a capo con rigori, che danno vista di persecuzione. Ciò troppo importa a quella pacificazione, tra lo Stato e

» la Chiesa, che noi ci sforziamo di render possibile. » Santamente e rettamente detto. E questo, se non erro, fu l'intento ultimo o almeno l'intento principale, a cui si proponeva di giungere colla sua correzione l'onorevole Vigliani. Qui è bene chiarir le cose. Codesta storia di seminari, oltre essere vecchia, è intricata e disagevole a dipannare.

Pure mi indurrò di mettervi innanzi la cosa brevissimamente.

Nelle Provincie meridionali la legge dell'istruzione pubblica, ritoccata anche in alcune parti sostanziali nel 1861, permetteva di considerare i seminari vescovili come pubblici istituti d'istruzione. Arroge che di questi seminari molti parevano aver carattere misto: erano cioè sorti in piccole città (pensate che nelle 16 Provincie meridionali 89 sono le diocesi, 107 i seminari) ove nessun'altra scuola pubblica per lunghissimo corso di anni era stata aperta: onde quei seminari erano anche di fatto per lasciti, per largizioni di privati, per concorso di Comuni, per consuetudine, per necessità divenuti scuole ginnasiali e liceali per laici. Per queste ragioni tutte parve, nel 1865, spediente di ordinare l'ispezione di codesti istituti e d'insistere perchè si conformassero a tutte le regole dell'insegnamento governativo. Il primo assunto dell'Amministrazione era indubbiamente sostenibile, dacchè può sempre la pubblica autorità accertare anche ne' seminari, se si rispettino le ragioni della igiene e della morale. Il secondo assunto era, convenien confessarlo, eccessivo e dubbioso, e rispondeva a quel concetto, piuttosto storico che giuridico, de' seminari misti, concetto che era generale negli amministratori delle provincie meridionali. Ordinata l'ispezione, molti vescovi, male avvisati, si rifiutarono. Di qui venne l'ordine di chiusura di parecchi seminari, e le istanze dei Municipi, che gli istituti ribelli alla legge fossero tantosto convertiti in scuole laicali. E parecchi furono convertiti di fatto; ripartitone però equamente il patrimonio fra le alte scuole teologiche, rimaste clericali, e le grammaticali e letterarie, divenute pubbliche e comuni. Ma dopo il primo impeto aiutato non poco dagli interessi locali, l'amministrazione procedette cauta e lenta. E ora alcuni seminari si riaprono per accordo co' vescovi, e altri se ne riapriranno, quando le autorità elettive non disaiutino la cominciata restaurazione, e i vescovi, o si pieghino ad accettare le norme scolastiche, o provino che nessuna sostanza d'indole laica sia stata assegnata mai al «minario. Ma anche in questo riassetamento convenien procedere ad occhi aperti e a pie' sospeso, per non ferire interessi già creati, o provocare resistenze e discordie mal sanabili.

Omai sono venuto al termine del mio discorso, col quale se avrò noiato un'altra volta il Senato, posso almeno dire che non l'ho fatto volentieri, nè a posta. Restami solo che io faccia qualche avvertenza intorno all'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale in fine dell'articolo 13, e riproposta qui dall'onorevole Vigliani. Quale sarebbe la conseguenza pratica di codesta

giunta, che risponde, nol nego, ad un mio primo concetto, quando l'imminenza dei casi, che ci condussero a Roma, m'impose di studiare questo tema della coordinazione dell'alto insegnamento ecclesiastico coll'alto insegnamento generale? La conseguenza (intendo la conseguenza parlamentare) sarebbe che i molti avversari della legge, i quali soprattutto l'accusano di creare privilegi incompensabili a favore del Clero, domanderebbero e non senza apparenza di ragione, che la prerogativa data alle istituzioni pontificie, di potere rilasciare diplomi e gradi accademici, venisse accommunata anche alle Università libere, che si aprissero in Roma o in altre parti d'Italia. Eccoci dunque alla grande questione della libertà dei Corpi Universitari e della loro piena autonomia; eccoci all'altra questione degli esami professionali; eccoci a tentare i dubbiosi e difficili problemi del modo di dar questi esami suprauniversitari, se cioè mediante Commissioni miste ed eccletiche, come quelle che fecero sì mala prova nel Belgio, ovvero col sistema degli esami di Stato accolto in Germania. E così noi troveremo di aver messo la mano in un vespaio.

Ma, si dirà: « Vogliansi dunque evitare tutte le questioni? » Tutte quelle che non sono indispensabili, sì! forse che di questioni le quali ci si piantano davanti immobilmente, e che non si ponno nè placare, nè eludere, nè prorogare, abbiamo carestia in questo momento e in questa legge?

Ora, domando io, codesta questione universitaria è proprio di quelle che bisogna risolvere adesso?

Il Sommo Pontefice può coronare ne' suoi Atenei e nelle sue Accademie i dottori, i teologi, i canonisti, i filosofi suoi, e, se gli piaccia, i suoi astronomi e i suoi matematici. Io l'ebbi già a dichiarare risolutamente in un'altra occasione, ed è cosa del resto che si dichiara da sè, lo insegnamento ecclesiastico può essere pieno, compiuto, senza limitazione alcuna di materia, e di grado. La teologia è la massima delle enciclopedie. Ma posto ciò, chi ci domanda che gli onori, le lauree, e i titoli del Seminario Romano, o dell'Apollinare, o dell'Università Gregoriana abbiano ad essere proporzionati e parificati, quanto agli effetti civili, ai gradi vinti nella Sapienza e in altra Università del Regno?

Aggiungete che per codesta parificazione, nei casi che ne portino il pregio, neppure è necessaria una legge. I titoli scientifici, quando non sono soltanto attestati scolastici, parlano da sè. Or dunque, perchè proprio adesso indugiarsi, e accapigliarsi, per far cosa che non è necessaria, nè urgente, nè voluta, nè domandata, nè possibile e logica a farsi senza accompagnamento, e compenso, e pericolo d'altri provvedimenti, che ci menerebbero più lontano di quello che a noi ora piaccia e si voglia andare?

Si obietterà forse, che la pubblica istruzione non risponde ai desiderii del paese, ai bisogni del tempo:

e che però sia bene pigliar ogni occasione per ravviarla.

Ma se anche io confessassi che gli ordini scolastici in molte parti richiedono d'essere rimaneggiati; se anche confessassi che passioni astiose, e ingordigia di popolarità, e la tendenza all'iperbolico, naturale agli ingegni veloci e mal contrapesati, di cui tanto abbonda il nostro tempo, mutano alcuna volta, e non degnamente, gli insegnanti in settari, e i predicatori della coscienza libera in banditori di dogmi inumani e indimostrabili; se anche confessassi tutto questo, quante avvertenze non dovrei contrapporre, quante ragioni non dovrei recare qui di siffatti lamentevoli stravolture?

Ma io m'asterrò dal dir cose che ricercerebbero lunghe prove, muterebbero le difese in accuse, e mi condurrebbero troppo lontano dal nostro presente proposito. Dirò una cosa sola. V'è forse chi creda, che il modo di raddrizzare le discipline insegnative, sia quello di trattarle come un terreno disoccupato, come un campo abbandonato a tutte le scorribande, e a tutti gli insulti bellici? V'è chi creda, che il modo di rafforzare i nostri ordini scolastici sia quello di biasimarli sempre, di screditarli sempre, di chiamarli sul banco dell'accusa in occasione di tutte le leggi, o si ragioni delle finanze, o della guerra, o del commercio, o del Papa? E non parlarne mai di proposito deliberato, e mente riposata e preparata, con documenti studiati, accertati, discussi? Della scuola e degli insegnanti si sentenzia ad ogni evenienza, quasi per associazione di idee, e le più volte per rimpiangere il passato, lamentare la decadenza della coltura nazionale, accusare la presente infecundità degli studi. Codesti piagnistei, piaciemi dirlo qui, avvertitamente e in luogo solenne, provano che l'Italia mal conosce se stessa, e sente più dolore per quello che le manca, che consolazione per quello che ha. E sia! Almeno chi ostenta compiacentemente i mali, pensasse o lasciasse pensare ai rimedi! Ma del riordinamento scolastico, della revisione delle leggi didattiche, della coordinazione delle Università, della ripartizione delle spese e delle ingerenze fra le potestà centrali e le locali, del miglioramento delle condizioni dei maestri, abbandonati ora all'arbitrio di padroni mutevoli, o mantenuti con penuriosa incertezza dallo Stato, quando se ne parlerà?

Io vi prego, signori Senatori, non palpiamo, non irritiamo le piaghe con mano disattenta, con mente prevenuta da altre questioni che paiono e sono pur troppo in questo momento più urgenti. Se manca ora il tempo di far le cose a modo e avvisatamente, si abbia la pazienza e il senno d'aspettare. E non si riduca alla dura servitù d'esser trattata come accessoria e incidentale la materia più delicata e più importante, che un legislatore possa esser chiamato a risolvere, quella da cui dipende l'avvenire dello Stato e l'avvenire delle anime. (*Segni d'adesione.*)

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Faccio osservare all'onorevole Senatore

Menabrea, che essendovi vari Senatori iscritti debbo prima di tutto dare a questi la parola.

La parola perciò è all'onorevole Senatore Amari.

Senatore Amari, Prof. Io aveva domandata la parola per combattere l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vigliani; ma se il Senato deliberasse sull'ordine del giorno dell'onorevole Di San Martino, mi parrebbe più opportuno che dovesse parlare qualcuno che combatta le idee dell'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, col quale mi trovo d'accordo su molti punti.

Presidente. L'onorevole Senatore Di San Martino ha la parola.

Senatore Di San Martino. D'accordo con vari dei nostri onorevoli Colleghi io devo rappresentare al Senato, che la discussione in cui entriamo in questo momento, sebbene abbia per oggetto di procurare alla Chiesa maggior libertà, e privilegi proprii nella materia dell'insegnamento, tuttavia esce fuori da quelle condizioni, cui si restringeva, cui s'informa il progetto ministeriale e viene a costituire una serie di provvedimenti completamente nuovi, i quali si collegano con una materia gravissima, vastissima, che non può non richiedere per la discussione un tempo considerevole.

È sembrato a molti dei nostri Colleghi che l'entrare in questa delicata questione fosse cosa non conveniente.

In questi momenti noi abbiamo bisogno di terminare la legge sulle guarentigie papali; noi abbiamo bisogno che questa legge sia in vigore ai primi giorni di luglio, epoca imprescindibile, fissata per il trasporto della Capitale a Roma.

Ieri l'onorevole Presidente del Consiglio ci ha con lealtà dichiarato, che in nessun evento questo trasporto può essere ritardato, nemmeno quando la legge sulle guarentigie per fatti indipendenti dalla volontà del Governo, per le questioni interminabili che si suscitassero nel Parlamento, non potesse essere condotta a termine.

Noi quindi consideriamo che la presente questione non sia una questione d'amministrazione, non sia una questione di libertà d'insegnamento, ma sia una questione altamente, unicamente politica, della quale bisogna tener conto onde non esporre il paese a sembrare di promettere da un canto e poi non tenere dall'altro.

Io riconosco completamente con molti dei nostri onorevoli Colleghi, che la libertà dello insegnamento dev'essere intesa sopra un sistema più largo di quello che l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica veniva indicando.

Apprezzo tutte le considerazioni ch'egli ci ha svolte per la necessità di condurre l'insegnamento e le sue riforme con grandi cautele. Ma nel mio modo di vedere il diritto d'insegnare è uno dei diritti naturali dell'uomo, uno di quei diritti a cui la legge può benissimo imporre regole determinate, nell'intento di pre-

servare la moralità pubblica; ma che non può nè vietare, nè impedire a chicchessia: e non ammetto che il Ministro possa giustamente essere autorizzato a tener i cittadini sotto la sua tutela, ad impor norme, e regole imprescindibili.

Io sono tra quelli che ritengono che i padri di famiglia sono giudici competenti a provvedere alle condizioni dell'istruzione dei loro figli; che i padri hanno nell'interesse proprio, nell'amore che portano alla loro prole, tutti gli elementi necessari, perchè la legge possa tranquillamente fidare sopra di loro.

I progressi che l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica ci accennava essersi fatti nell'istruzione pubblica esisteranno, sarà anche possibile che siano provati dall'onorevole Ministro; ma che per ciò? Forse perchè un dispotismo illuminato ci tiranneggia, dovremo noi essere tiranneggiati?

Io quindi entro completamente nell'idea, che allorchè sarà venuto il momento propizio per esaminare la legge sulla libertà dell'insegnamento si dovrà ammettere che l'esame si faccia sul terreno il più ampio, il più largo. Evidentemente, portando il principio di libertà nell'esame e nell'applicazione della legge, noi provvederemo agli interessi della Chiesa più assai che non provveda la legge attuale; ed io godrò che la Chiesa possa trovare nelle libertà generali tutto il più ampio modo di svolgersi che crede conveniente agli interessi religiosi; ma intanto, sollevare adesso una quistione, per dare alla Chiesa sola diritti che non hanno gli altri Istituti, che non sono assicurati alle altre credenze, che non sono dati ai cittadini, a quei cittadini che più di tutti hanno diritto alla libertà e che soli possono invocarla, e come un diritto personale la difendono, credo che sia opera inopportuna ed improvvida.

Quindi, a nome dei Colleghi che mi hanno specialmente incaricato, senza entrare per ora in una qualsiasi discussione relativamente alle quistioni che riguardano l'insegnamento, e nell'intento di non frapporre indugio, di non creare ostacoli a che la legge delle garanzie possa entrare nel nostro diritto interno, io propongo al Senato di passare all'ordine del giorno sulle quistioni pregiudiziali che furono proposte dall'Ufficio Centrale, alle quali mi pare l'onorevole Relatore abbia rinunciato, e sopra quelle proposte dall'onorevole Vigliani.

L'ordine del giorno, sottoscritto da 30 Senatori, è del seguente tenore:

« Il Senato nell'intendimento di non pregiudicare in nessun modo la libertà dell'insegnamento sulla quale per gli impegni presi dal Governo dovrà necessariamente essere prontamente rivolto lo studio di una generale riforma, delibera di restringersi per ora all'esame del progetto ministeriale, e passa all'ordine del giorno sull'emendamento proposto. »

Presidente. Rileggo l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Di San Martino.

(Vedi sopra.)

È inutile che io domandi se è appoggiato, essendo firmato da un numero considerevole di Senatori.

La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Io non voglio entrare a discutere l'ordine del giorno proposto dall'onorevole conte Di San Martino, al quale, in massima e a caso vergine, non avrei nessuna difficoltà di aderire fin d'ora. Altri onorevoli Colleghi, assai più di me autorevoli e che hanno firmato i medesimi emendamenti, sotto i quali ho posto il mio nome, hanno chiesto la parola e lasciato a loro di dichiarare il vostro parere su quella proposta. Ma mi preme di fare una riserva, nel caso che l'ordine del giorno dell'onorevole conte Di San Martino troncasse la via, se non ad una deliberazione del Senato, certamente ad un chiarimento che mi pare necessario di avere dal Ministro, circa alla proposta fatta dall'Ufficio Centrale. Questo difatto voleva il pareggiamento degli studi universitari che per avventura si continuassero a fare in Roma sotto quella direzione ecclesiastica che dipendesse unicamente dalla Santa Sede, al trattamento delle università estere. Invece di essere una proposta nuova, questa dell'Ufficio Centrale non è, a parer mio, se non un'affermazione nuova di un articolo della legge Casati, che a me non risulta sia stata abolita mai; l'articolo, se non m'inganno, è il 140. Ora, questa è questione speciale che mi pare si possa risolvere senza ferire per nulla lo scopo dell'ordine del giorno dell'onorevole conte Di San Martino; ma se il Senato credesse di non dovere in nessuna guisa entrare nella discussione della libertà d'insegnamento in genere, nè più particolarmente di quella parte della libertà d'insegnamento che spetterebbe agli istituti che hanno una direzione ecclesiastica, non rimarrebbe perciò meno da definirsi, in modo chiaro, la condizione che potesse essere creata agli studi universitari che si facessero in Roma, fuori dell'insegnamento governativo.

Perciò, se il Senato me lo concede, io domanderei fin d'ora al Ministro, se egli intenda che gli studi universitari, nei termini testè indicati, e quali esistevano alla Sapienza, diventata oggi Università dello Stato, godano del beneficio dell'art. 140 della legge 13 novembre 1859.

Anzi dirò francamente che mi fa meraviglia che l'on. signor Ministro non abbia creduto di dare unicamente questa risposta all'Ufficio Centrale sulla sua aggiunta che a ciò era intesa; cioè che rimanesse in vigore l'art. 140 della legge suddetta.

A me pare tanto più che questa sola risposta dovesse venire dalle labbra dell'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, inquantochè non saprei in quale categoria si potrebbe collocare l'Università che per avventura fosse stabilita in Roma dalla Santa Sede, quando non la si volesse chiamare, nè italiana, nè estera.

Quindi, siccome necessariamente quest'Università o nell'una o nell'altra categoria, dovrebbe entrare, io non

mi so spiegare come l'onorevole signor Ministro non abbia alla proposta dell'Ufficio Centrale replicato che a quegli effetti provvedeva il disposto del più volte accennato articolo 140.

Qualora poi l'on. signor Ministro potesse dare al Senato un chiarimento a questo dubbio, che mi pare sinora risulti sia dalla proposta di legge ministeriale, sia da quella dell'Ufficio Centrale, io credo che sarebbe allora spianata la via a deliberare sull'ordine del giorno dell'onorevole Conte di San Martino.

E poichè ho la parola, voglio fare una dichiarazione, o, direi quasi, una protesta.

Quando io associi il mio nome a quello di tanti autorevoli nostri Colleghi per sottoscrivere gli emendamenti che furono proposti al Senato relativamente alla libertà d'insegnamento, io ebbi per iscopo di rendere un segnalato servizio all'insegnamento dello Stato in Italia. Imperciocchè, assai più valevole di tutte le riforme che l'onorevole signor Ministro ha dichiarato avere intenzione di effettuare, col concorso del Parlamento nell'ordinamento degli studi e degli esami, e per garantire la libertà dell'insegnamento, molto più efficace, dico, per l'impulso ed il miglioramento anche dell'insegnamento ufficiale in Italia, sia la concorrenza.

Noi non possiamo volere questa concorrenza soltanto a parole, cioè: dichiarare sempre l'insegnamento libero, ma opponendoci però sempre allo stabilimento di istituti, che inaugurerebbero questa libertà d'insegnare, impartendo l'istruzione in concorrenza collo Stato.

Nessuno, in buona fede, può negare che quasi impossibili siano per ora in Italia gli stabilimenti di alto insegnamento all'infuori di quel concorso, che dall'azione della credenza religiosa di una gran parte degli Italiani può loro venire. Quando si parla di libertà d'insegnamento, non sempre si fa tutto il possibile perchè questa libertà effettiva, questa concorrenza seria, non cominci da quegli istituti i quali soli mostrano validi mezzi di vita. Io non posso credere alla sincerità di quelle dichiarazioni, e vi scorgo una triste e dolorosa derisione.

Questo ho voluto dire, perchè a nessuno potesse venire in mente, che io nell'aderire agli emendamenti in discorso, avessi in animo di favorire piuttosto una opinione che l'altra, piuttosto un partito che l'altro.

Signori, non ho fede, per l'avvenire delle nostre istituzioni, se non nei principii di libertà; e qualunque volta io li vedo attuati, quand'anche in favore di opinioni che non sono le mie, tuttavia me ne compiaccio, perchè io credo che la conquista che si fa di un'opinione in fatto di libertà, ben presto diventa conquista comune a tutte le opinioni ed a tutti i partiti.

Siccome poteva avvenire che l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Di San Martino fosse accettato dal Senato e così troncasse ogni via alla discussione che era stata provocata dalla nostra proposta d'emendamento, io ho creduto di dover fare

questa dichiarazione, affinchè il Senato non rimanesse unicamente sotto l'effetto delle parole dell'onorevole signor Ministro col quale per altro io assai mi congratulo, di avere esso quest'oggi così profondamente modificata la sgradevole impressione che aveva lasciata in noi il discorso improvvisato sul finire della seduta di ieri.

Senatore Mamiani, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, *Relatore*. Io ringrazio l'onorevole Senatore Alfieri di aver voluto difendere in particolar modo l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale, ma io non credo che g'li emendamenti in discorso potessero includere assolutamente l'abolizione dell'aggiunta per esso fatta.

Messi da parte gli emendamenti di cui oggi si discute, rimane il testo della legge colle modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale in fino a che il Senato non deliberi altrimenti. Se fosse intesa la cosa diversamente, sarei costretto allora a pregare il Senato a voler manifestare il suo intendimento, e sulla proposta dell'Ufficio Centrale e sugli emendamenti che mi paiono estranei al progetto di legge che discutiamo.

Presidente. Il signor Relatore desidera conoscere l'opinione della Presidenza su questo punto, ed io dirò, che la sua opinione è, che quant'anche fosse accettato l'ordine del giorno del Senatore Di San Martino e degli altri Senatori che l'hanno firmato, la Presidenza avrebbe pur sempre poste in discussione ed in votazione il paragrafo dell'art. 13 che forma l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

Senatore Mamiani, *Relatore*. L'Ufficio Centrale si riserva di discorrere in appresso sopra questa sua aggiunta, quando non siano accettati gli emendamenti proposti.

Senatore Menabrea, Domando la parola.

Presidente. L'ha domandata prima il Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Ho domandato la parola a proposito dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole conte Di San Martino, più che altro per fare una dichiarazione, nel caso che quest'ordine del giorno venisse dal Senato accolto.

Signori Senatori! Dopo specialmente la dichiarazione fatta dell'on. Sig. Presidente del Consiglio, che cioè in tutti i modi, ancorchè questa legge non fosse condotta a compimento, nessun ritardo ci dovrebbe essere nel trasferimento della Sede del Governo a Roma, io mi sento tranquillizzato da ogni timore a questo proposito; e credo d'altronde che sia coerente alla dignità del Senato di esaminare a fondo in tutte le sue parti, una quistione di somma gravità come quella che ci è sottoposta.

Perciò non posso assolutamente aderire a certe impazienze, che io veggio con sorpresa manifestate da taluno de' miei Colleghi: impazienze, che saranno certamente giustificate, ma che di fronte all'importanza

dell'argomento che ci occupa, io non credo che si possano ammettere, io non credo che si possano secondare.

Premessa questa avvertenza, farò osservare che l'onorevole conte Di San Martino ha detto, che trattare della libertà dell'insegnamento o di altri argomenti i quali dovranno essere regolati poi da altre leggi, trattarne in questa legge potrebbe sembrare di promettere ciò che non si vuole mantenere.

Ora, o Signori Senatori, io l'ho dichiarato già in un precedente discorso, e non mi dilungherò a dimostrare che le disposizioni restrittive che si leggono in questa legge mi fanno invece l'effetto che non si voglia mantenere quello che abbiamo solennemente promesso.

Il Signor Ministro della Giustizia ha portato davanti a noi un progetto di Capitolato uscito dalle mani del Conte di Cavour collo scopo di provare che non si doveva abolire l'*exequatur* in materia beneficiaria; ebbene in quello stesso Capitolato si legge un articolo il quale promette la più larga, la più ampia libertà all'insegnamento ecclesiastico. È il paragrafo F, dell'articolo 3, il quale dice:

« È libera la predicazione, la stampa, l'associazione e l'insegnamento ecclesiastico purchè non offendano l'ordine pubblico. »

Vi è poi un'altro progetto di Capitolato, del quale ha pur parlato, se non erro, il Ministro della Giustizia, e questo fu proposto al Conte di Cavour, e fu da lui stesso annotato in margine. Ivi si legge un paragrafo nel quale si dice:

« Libero al clero di fondare altre scuole in materie ecclesiastiche in concorrenza a quelle del Governo. Questi non avrà su di esse alcun diritto, salvo il rispetto all'ordine pubblico. »

Questo può dirsi veramente il concetto del Conte di Cavour, perchè vi è scritto in margine *approvato*, ed è scritto di sua mano.

Signori, io non voglio tediare lungamente il Senato; ma ritengo che, volendosi ora rifiutare tutte queste libertà che per interi dieci anni furono proclamate come condizioni essenziali dell'unione di Roma all'Italia, e proclamate solennemente dal Governo e dal Parlamento, ne seguirà che questa legge non riuscirà allo scopo a cui il Governo crede che essa possa condurre.

Ed io mi meraviglio come davanti a cose di tanta importanza sorgano ordini del giorno, i quali tendano a strozzare, dirò così, la discussione ed impedire che essa prosegua liberamente il suo corso.

Quindi io termino con una semplice dichiarazione, e s'intenda bene che questa dichiarazione la faccio per me solo, e che non mi sono neppure informato se alcuno degli onorevoli Colleghi che hanno sottoscritto gli emendamenti, si associa a questo mio modo di vedere. In quanto a me adunque credo che se la discussione di un argomento di questa importanza deve essere sì fattamente strozzata, se si deve accettare tutto

senza discussione e senza osservazioni, allora non resta che respingere questa legge. Io dichiaro perciò che voterò contro a questa legge che pure avrei desiderato di approvare.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Io debbo rettificare una frase dell'onorevole Cambray-Digny, la quale ha riguardo ad alcune parole da me dette nella tornata di ieri.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny, facendo allusione a quelle parole, disse, se ho bene inteso, essersi da me dichiarato che il trasporto della Capitale non poteva essere differito di un giorno.

Mi perdoni l'onorevole Senatore. Io non ho pronunciato queste parole....

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente del Consiglio.... perchè io non le poteva pronunziare. L'onorevole Cambray-Digny ben sa che vi è una legge la quale prefigge un termine pel trasferimento della Capitale, e non è più in facoltà del potere esecutivo di ritardarlo, salvo a presentare una legge di proroga.

Ora, vorrei sapere, se l'onorevole Cambray-Digny, o qualcuno dei suoi Colleghi, consiglierebbe al Governo di presentare un progetto di legge per prorogare il detto termine, affine di lasciar libero campo al Parlamento di trattare a tutto comodo le questioni di libertà d'insegnamento e della proprietà ecclesiastica, e tutte le altre che per avventura potrebbero venir dietro quelle, e che ancora non hanno fatta la loro comparsa in seno al Parlamento. *(Bene!)*

È evidente, o Signori, che quando si discute una proposta di legge, tutte le proposte le quali non hanno un'intima connessione con essa, non costituiscono quasi a dire un miglioramento della medesima, e sono dal campo della discussione stessa e richiedono uno studio tutto apposito e speciale prima di essere portate avanti al Parlamento.

È evidente che la proposta fatta dall'onorevole Vigliani, è di tale gravità ed importanza, racchiude in sé questioni tanto difficili, tanto ardue, che il Parlamento prima d'intraprenderne la discussione, pare a me che, secondo le sue consuetudini ed i suoi precedenti, dovrebbe sottometterla all'Ufficio Centrale perchè ne facesse apposito esame e particolare rapporto.

Le proposte del Senatore Vigliani, lo ripeto, non sono aggiunte che, subordinatamente alle massime stabilite nella legge, non facciano che ampliarne le disposizioni; sono massime nuove e gravi, come ad esempio quella di cui si ragiona, circa la libertà d'insegnamento, la quale eccede manifestamente i confini di questa legge, perchè deve abbracciare la libertà d'insegnamento sotto tutti gli aspetti, e non essere punto limitata alla libertà d'insegnamento, rispetto agli istituti ecclesiastici soltanto.

È impossibile, secondo la mia convinzione, che il

paese possa approvare disposizioni legislative, le quali sotto la speciosa ragione, permettetemi di dire completamente il mio pensiero, di allargare la libertà della Chiesa e di mantenere le promesse che si dicono fatte anche a questo riguardo, venissero a stabilire un privilegio enorme per la Chiesa medesima, escludendo dalla libertà stessa tanto gli istituti privati, quanto quelli comunali e provinciali.

Ed io reputo che questo mio convincimento debba esser generale in tutti voi.

Vediamo ora fino a che punto, quando questa libertà si voglia allargare, fino a che punto si potrebbe andare.

Evidentemente le disposizioni proposte dall'onorevole Senatore Vigliani non sono sufficienti; dovendo le medesime essere subordinate ad un'altra legge, la quale stabilisca tutte le norme, tutte le cautele che pur sono necessarie per qualsiasi libertà, ne viene che, fino a tanto che questa nuova legge non fosse presentata e votata, tali disposizioni rimarrebbero lettera morta; per la qual cosa si cadrebbe in questo inconveniente, di discutere a lungo intorno ad un gran principio, salvo poi, quanto all'applicazione di esso, il doverla rimandare ad un'altra legge.

Ora a me pare che tutti coloro (e non faccio eccezione, perchè credo che nel Senato siano tutti persuasi della convenienza di non dar luogo ad una discussione sopra proposte che non sono ancora abbastanza studiate, nè possono portare un immediato risultato utile) tutti coloro, dico, che così la pensano, non debbano aver difficoltà di accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Di San Martino, il quale ordine del giorno non si può assolutamente accusare come tendente a voler strozzare la discussione, perchè esso non cerca invece che di evitarla, d'impedir che nasca una questione inopportuna, e perciò propone la questione pregiudiziale.

L'onorevole Conte Cambray-Digny ha però fatto un'obiezione grave, la quale, se veramente sussistesse, dovrebbe, lo ammetto, condurci a passare sopra a tutte le difficoltà, sopra tutte le considerazioni fin qui esposte, e indurre il Senato ad intraprendere a qualunque costo, e per quanto tempo si richiedesse, la discussione della proposta Vigliani, rinviandola all'Ufficio Centrale perchè la studi e ne riferisca al Senato.

E questa obiezione è; che noi abbiamo solennemente promessa la libertà d'insegnamento alla Chiesa, e che noi manchiamo a questa promessa.

Non so dove finiranno le promesse che, si dice, il Ministero abbia fatte; si può dire che ad ogni pie' sospinto si solleva questa obiezione contro il Ministero: si contesta la sua buona fede, e si accusa di mancanza alle promesse solennemente fatte. Or bene, in nessun atto del Governo questa promessa della libertà, direi del privilegio, della libertà dell'istruzione civile e secolare, è fatta alla Chiesa. Di questa non si è mai parlato; si è parlato della libertà della istruzione

ecclesiastica piena ed intiera, ma non mai della libertà dell'istruzione civile.

L'onorevole Senatore Cambray Digny ha testè detto che ciò si attribuisce a uno dei tanti Capitolati o progetti di Capitolato del Conte di Cavour.

Ma, perdonatemi, se si vuole a sostegno di una o di altra opinione, citar sempre le parole o gli scritti del Conte di Cavour, io credo che se ne troverebbero per tutte le opinioni, per tutte le idee, perchè ognuno non si contenta delle parole, ma vuol dar loro altresì quella interpretazione che calzi al senso della propria opinione.

Come mai si possono invocare quali promesse fatte, progetti che potevano essere modificati, secondo l'attualità, le circostanze, l'arrendevolezza delle parti con le quali si aveva a trattare? E voi ben sapete come uno de' pregi propri di quel grande uomo di Stato fosse appunto il senso pratico dell'opportunità di adoperare i varii mezzi, secondo le circostanze, stando sempre fermo ai principii.

Oltrecchè di tali progetti di Capitolati ce ne sono parecchi. L'on. Cambray Digny è in possesso di uno che il Ministero ignora, ed io potrei produrne degli altri. Non è dunque su tali documenti, massime trattandosi di una questione di modalità; od anche se volete, di tempo, che si possa fare assegnamento. E però io conchiudo che questo grande cavallo di battaglia che di quando in quando si trae in campo, delle promesse fatte dal Ministero e da esso non attenute, non è sussistente che nella fantasia degli oppositori. Le loro accuse alla nostra mancanza di fede sono affatto ingiuste ed infondate.

Quello che abbiamo promesso lo abbiamo attenuto. Noi certamente non siamo uomini da mancare alla data parola, e i nostri precedenti, o Signori, sono sufficiente garanzia sulla nostra condotta avvenire.

(*Segni d'adesione.*)

(*Voci. Ai voti, ai voti!*)

Senatore Cambray Digny. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray Digny. Io debbo spiegare all'onorevole Signor Presidente del Consiglio perchè io gli ho attribuito quelle parole che egli assevera non aver pronunziate.

Io non era presente quando l'onorevole Signor Presidente del Consiglio ha parlato su quell'argomento; io ho rilevato la dichiarazione che gli ho attribuito dalle parole stesse che pronunciava l'onorevole Senatore Di San Martino....

Senatore Di San Martino. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore Cambray Digny..... Avrei dunque molte cose da dire a questo proposito, ma io mi limiterò a fare una dichiarazione che credo necessaria dopo le ultime parole dell'onorevole Lanza.

Quando ho parlato della insufficienza di questa legge, quando ho sostenuto che essa non soddisfa agli impegni

solennemente presi da noi, io ho sempre inteso di escludere qualsiasi allusione personale, e, lo dichiaro formalmente, non ho mai inteso attaccare l'onorabilità dei Consiglieri della Corona.

Presidente del Consiglio. Mi si permetta: io non intendo di ripigliare la discussione, solo mi sieno consentite poche parole, per rettificare quanto disse l'onorevole Senatore Di San Martino, e per combattere l'opinione che l'onorevole Senatore Cambray Digny ha manifestato oggi al Senato riguardo a parole che dice essersi da me pronunciate, ma che in verità io non credo che il Ministero potesse pronunziare in presenza di una legge che deve fare eseguire, e che tutti conoscono.

Oc bene, ecco, in presenza di una tal legge, ciò che io ho detto al Senato.

Io ho detto: Signori, se si vuol continuare la discussione sopra i diversi emendamenti, o dirò meglio, sulle proposte presentate dall'onorevole Vigliani e Colleghi, che cosa accadrà? Accadrà che questa questione sarà ancora agitata molti e molti giorni avanti al Senato, d'onde andrà poi alla Camera, ove si aprirà un'altra discussione, per riaprirla poi sullo stesso tema quando saremo a Roma.

Io ho detto ancora che il trasporto della Capitale è una cosa decisa, che esso è stabilito dalla legge. Ora, l'onorevole San Martino, non ripetendo esattamente le mie parole, ha potuto affermare che io abbia detto che il Governo non intende di differire di un giorno il trasferimento della Capitale.

Queste parole veramente non le ho pronunziate; ma esse sono, convien riconoscerlo, quasi una conseguenza logica di quello che aveva detto ieri.

(*Voci: Ai voti, ai voti!*)

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente Parla sull'ordine del giorno l'onorevole Menabrea?

Senatore Menabrea. Sull'ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole Menabrea ha la parola.

Senatore Menabrea. Io parlerò sull'ordine del giorno; qualora poi non mi fosse permesso d'esprimere le mie idee....

(*Voci: Ai voti, ai voti!*)

Senatore Menabrea. L'onor. Ministro dell'Istruzione Pubblica, con una moderazione, della quale gli sono grato, ha discusso in parte le proposte che noi abbiamo presentato al Senato. Ora, siccome al Ministero e ad altri pare che l'interpretazione che si dà alla nostra proposta non sia del tutto conforme al nostro pensiero, io credo che prima di giudicarla e condannarla al silenzio coll'ordine del giorno dell'onorevole San Martino, sia necessario sentire alcuno dei proponenti.

D'altronde io dico, che non credo conforme al Regolamento che con un ordine del giorno si venga a troncare la discussione di un emendamento, il quale è stato appoggiato da un gran numero di Senatori. e

che non è stato ancora discusso. Che si chiuda una discussione sopra un emendamento, quando ne sono stati sviluppati i motivi, lo capisco; ma che sia interdetto a coloro che lo hanno presentato di svolgerlo, questo non lo posso intendere, perchè sarebbe contrario alla libertà di discussione.

Per questi motivi io mi oppongo all'ordine del giorno del Senatore di San Martino; qualora poi questo venisse in discussione e lo si approvasse senza che siasi sentito qualcheduno dei proponenti, io domanderò la parola per un fatto personale che, voglio credere, non mi si potrà negare.

Senatore **Vigliani**. Ho domandata la parola per una dichiarazione.

Presidente. Il Senatore **Vigliani** ha la parola per una dichiarazione.

Senatore **Vigliani**. Se avessi potuto avere l'onore di parlare prima d'ora, probabilmente avrei potuto risparmiare al Senato qualche vivace discorso ed anche quel tempo di cui ognuno desidera fare economia.

Io ho seguito con grande attenzione il discorso luminoso e dotto che l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, che mi onora della sua amicizia, ha stimato fare in seguito alla preghiera che io gli dirigeva nella seduta di ieri.

A me sembra che fra le cose molte che egli ha esposte, se ne trovino alcune le quali rispondono sufficientemente allo scopo della proposta che io, di concerto con parecchi Colleghi, ho avuto l'onore di sottoporre al Senato.

Restringendo il discorso ai due oggetti della mia proposta, vale a dire al valore dell'insegnamento che si dà nei seminari vescovili, e a quello dell'insegnamento che si dà negli Istituti universitari conservati in Roma, se ho bene inteso le parole del Ministro, egli ha riconosciuto che nello stato attuale della pratica applicazione della nostra legislazione, non si fa difficoltà di ammettere (sotto colore che egli ha molto bene spiegato), gli allievi che escono dai seminari, abbandonando la carriera ecclesiastica, a prendere l'esame nei nostri Ginnasii e nei nostri Licei.

Egli ha parimenti riconosciuto che dell'insegnamento dato negli Istituti universitari potrà benissimo essere tenuto conto come di quell'insegnamento che viene dato in altre Università italiane di cui parla precisamente l'articolo 140 della legge del 1859 che è stato ricordato dall'onorevole Senatore **Alfieri**.

A me però era sembrato che nel momento in cui il Governo Italiano si trasporta a Roma, fosse molto prudente che questi punti venissero definiti; imperocchè voi comprenderete facilmente che a Roma trovandosi raccolti gli insegnamenti e laicali ed ecclesiastici, importerà certamente conoscere quale sarà il valore che si dovrà dare all'insegnamento impartito nei diversi istituti d'istruzione pubblica che esistono in quella provincia per tutti coloro che si vorranno avviare alle carriere civili.

Io debbo dichiarare che rimasi alquanto sorpreso che alla mia proposta si sia data tanta latitudine da supporre che io intendessi di sollevare in questa occasione la vastissima quistione, molto ardente e complicata, della libertà dell'insegnamento. Confesso francamente, sarà pochezza della mia intelligenza, sarà difetto delle espressioni da me adoperate, ma io non ebbi mai questo pensiero. Io ho inteso unicamente di promuovere una spiegazione, che mi pareva, non che opportuna, necessaria, sovra i due punti che ho accennati; e siccome mi sembra che le dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro a questo riguardo sieno abbastanza appaganti, abbastanza tranquillanti, così io mi limito a prenderne atto, e a ringraziarne l'onorevole Ministro, pregandolo di voler trovar modo, perchè quella pratica applicazione benigna e larga che si è introdotta nel nostro Stato, riceva pure a Roma eguale applicazione sino a che sorga quel giorno in cui potremo liberamente e largamente discutere la quistione della libertà d'insegnamento: probabilmente in quel giorno io mi troverò vicino all'onorevole Ministro. Mi limito per ora a fare queste poche riserve, le quali mi collocheranno forse in luogo intermedio fra il Ministro e l'onorevole Di San Martino.

Io mi permetto ancora di pregare l'onorevole Ministro a voler sollecitare il più che gli sarà possibile la presentazione in Parlamento di quella legge, che dovrà compiere le libertà ecclesiastiche, aggiungendovi quella che io ritengo importantissima, dell'insegnamento dato negli istituti ecclesiastici. Non è che io non sia persuaso che attualmente la Chiesa posseda strettamente quella parte di libertà che le è necessaria ed indispensabile per l'insegnamento puramente religioso; ma siccome non è possibile che negli stabilimenti ecclesiastici non ricevano anche l'educazione, secondo il voto dei padri di famiglia, i giovani i quali si dedicheranno ad altre carriere, io credo che gioverà assai lo stabilire norme per le quali quei padri di famiglia che desiderano che i loro figli ricevano educazione negli Istituti di carattere misto, cioè che servono tanto a quelli che percorrono la carriera ecclesiastica quanto a quelli che si dedicano poi alla carriera civile, ripeto, sia bene stabilito, quale sarà il valore che si vorrà dare a questo insegnamento.

Aggiungo ancora una preghiera, nella certezza di essere esaudito dall'onorevole Ministro di cui conosco i propositi largamente liberali, ed è questa: che egli procuri che la sua legge sia informata ai più larghi principii di libertà, e con questa dichiarazione, limitandomi, come diceva, a prendere atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro, ritiro la mia proposta, e prego gli onorevoli miei Colleghi a voler fare altrettanto.

(*Segni d'adesione.*)

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Avendo io firmati gli emenda-

menti proposti dall'onorevole Senatore Vigliani, dichiaro di aderire al ritiro da lui fatto, associandomi pienamente alle sue dichiarazioni.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Mi pare che l'onorevole nostro Collega, Senatore Vigliani, abbia non solamente preso atto delle dichiarazioni fatte dal signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, ma che egli sia andato molto più in là, esprimendo il desiderio che il signor Ministro dichiarasse in modo esplicito che queste benevole intenzioni, saranno precisamente applicate a Roma, e che di più il signor Ministro non tarderà a presentare una legge sulla libertà d'insegnamento che soddisfaccia ai desiderii universali del paese.

Queste sono dichiarazioni che io vorrei sentire riconfermate dal signor Ministro, onde essere certo che il nostro Collega abbia rettamente interpretate le sue parole ed intenzioni.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Pubblica Istruzione. Dacchè l'onorevole Senatore Menabrea non si acquieta alle dichiarazioni da me fatte rispondendo all'onorevole Vigliani e insiste per avere altre dichiarazioni, io non mi vi rifiuterò.

Rispondendo all'interrogazione dell'onorevole Vigliani, io mi sono studiato d'indicare quale sia lo stato attuale della legislazione rispetto ai seminari e agli effetti degli studii fatti in questi istituti vescovili; ho aggiunto le spiegazioni occorrenti, per dar un'idea dello stato della giurisprudenza pratica su questo argomento.

L'onorevole Vigliani e l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale possono farmi testimonianza che io ho esposto fedelmente lo stato delle cose. Per quello che riguarda più particolarmente la pratica, io ho accennato ch'essa ha costantemente inclinato all'indulgenza; e ora posso aggiungere che tale indulgenza, entro termini ragionevoli, non verrà meno quando non s'interpongano e sopravvengano circostanze che inducessero il Governo ad altri consigli. E qui mi par necessario avvertire chiaramente che la legge arma il Governo contro i possibili abusi; cosicchè quando le circostanze di fatto mutassero, quando si riscontrasse nell'indirizzo dell'istruzione clericale uno spirito sistematicamente ostile, il Governo, valendosi delle disposizioni della legge, potrebbe abbandonare quella pratica larga e conciliativa che pure è sua intenzione di mantenere, e potrebbe riprendere una posizione difensiva; poichè la legge, come ho dimostrato, è fondata sul principio della divisione assoluta, tra l'istruzione secondaria ecclesiastica e l'istruzione laicale.

Quanto poi agli istituti d'istruzione superiore ecclesiastica che sono mantenuti a Roma, io non credo di poter fare alcuna precisa dichiarazione e di prendere alcun impegno intorno al valore che possa darsi ai

gradi e ai diplomi in essi ottenuti, perchè confesso che tutto quello che io so della natura e dello scopo di codesti istituti, che potrebbero essere paragonati agli universitari, e di cui ha parlato l'onorevole Vigliani come ho parlato io stesso, tutto quello che ne so, l'ho rilevato dai libri, e fin qui non mi è riuscito di mettermi in relazione, dirò così, viva, con essi istituti, dei quali bisognerebbe conoscere l'indole per sapere quale affinità e corrispondenza effettiva, virtuale essi possano avere coi nostri istituti d'istruzione superiore. Questo, in quanto a me, delle correlazioni tra gli istituti clericali di Roma e le università moderne, è ancora un problema che aspetto a risolvere quando potrò vedere coll'esperimento della realtà e colle cognizioni dirette dello stato delle cose, quello che si può fare e quello che per avventura non si potesse fare.

Ciò non mi impedisce dal ripetere, se si vogliono conoscere gli intenti e i desiderii dal Governo, che essi sono conciliativi. Ed io spero che il Senato renderà giustizia al Gabinetto, che da più mesi trovasi nell'occasione di mostrare ogni giorno coi fatti quali sieno i suoi intendimenti, e non crederà necessario di dover prendere alcuna precauzione contro lo spirito che lo ha sempre animato, che è sempre stato giudicato, anche dai più avversi, temperato e conciliante.

Presidente. Ha la parola il Senatore Di S. Martino.

Senatore Di San Martino. È soltanto mio scopo di dichiarare all'onorevole Senatore Menabrea che nè a me nè ad alcuno dei sottoscrittori dell'ordine del giorno da me proposto è venuto menomamente in pensiero di strozzare questa discussione. Tutti desideriamo che la discussione sulla libertà dell'insegnamento venga, e venga presto, e sia completa.

Quello che crediamo è che la questione sarebbe strozzata se si volesse discutere presentemente, e se si volesse venire in questo momento ad una risoluzione. E siccome il nostro amore per la libertà è sincero, pieno ed intero, venendo discussi i principii in un momento di calma, in cui si possa entrarvi *ex professo*, in cui non vi sia ostacolo a farlo completamente, non dubito che l'onorevole Senatore Menabrea si unirà a noi e desidererà anch'esso che i concetti da lui manifestati l'altro giorno, e su cui ora ritorna, siano veramente oggetto di uno studio che appaghi i desiderii del paese, e risulti da essi che noi abbiamo cercato di fare quanto era possibile perchè i cittadini potessero usare in tutta la pienezza dei loro diritti.

Presidente. L'emendamento Vigliani è dunque definitivamente abbandonato.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Poichè il principale promotore dell'emendamento lo ritira, io per mio conto non insisto. Mi limito solamente a rispondere due parole. Dirò primieramente all'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica che se io rimasi soddisfatto della prima parte

delle sue dichiarazioni, non posso dire altrettanto della seconda parte.

L'onorevole signor Ministro ha domandato al Senato di aver fede nei suoi sentimenti liberali, e di questi punto non dubito; ma egli non ha risposto all'invito indirettamente fattogli dal Senatore Di San Martino nel suo ordine del giorno, di presentare al Parlamento la legge sulla libertà dell'insegnamento.

Mentre mi associo a tutte le idee liberali che ha espresse l'onorevole Senatore Di San Martino dirò, che se noi abbiamo insistito sulla libertà d'insegnamento nei seminari, non è per fare un privilegio al clero, ma bensì per togliere, dirò così, una specie di coazione che si fa contro i giovani messi dai loro parenti nelle scuole ecclesiastiche, e che giunti all'età del discernimento si vedono chiuso l'accesso alle altre carriere liberali all'infuori della ecclesiastica, appunto perchè hanno fatto i loro studi classici in stabilimenti che non hanno i requisiti richiesti dai regolamenti per la validità dei corsi che vi si fanno.

Ed è precisamente per togliere questo grave sconcio contrario alla libertà, che noi abbiamo insistito su questo punto.

D'altronde osservo ancora che se queste libertà per i Seminari cattolici fossero concesse, io le vorrei estendere ugualmente alle scuole di tutti gli altri culti, perchè nelle condizioni in cui siamo, io credo che non vi sia che un solo partito, quello di concedere al paese tutte le libertà conciliabili coll'ordine pubblico e colle istituzioni dello Stato; volersi fermare a mezza via, è creare dei conflitti, che bisogna evitare assolutamente.

Non vi ha che assolutismo o libertà. Io tengo per quest'ultima. Per questo io mi associerei alle idee manifestate dal signor Senatore San Martino: vorrei però che il desiderio da lui emesso, che questa questione della libertà d'insegnamento venga tosto recata in Parlamento, fosse da lui espresso in modo più esplicito, che vi fosse, cioè, non dirò un invito al Ministero, del quale non metto in dubbio le intenzioni, ma che si manifestasse la fiducia che un progetto di legge in proposito, sarà fra breve presentato.

Presidente. La parola è al Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Veramente io credevo che avendo annoiato il Senato per non breve tempo col mio discorso, non fosse all'onorevole Senatore Menabrea sfuggita una dichiarazione, che ho esplicitamente ripetuta, e se non basta, letta.

Ho dunque detto e, ripetuto che già nella Camera dei Deputati, aveva preso impegno di presentare un progetto di legge sulla libertà dell'insegnamento e ho aggiunto ch'era pronto a rinnovare, anzi, che rinnovava a dirittura la stessa dichiarazione davanti al Senato, specificando, rispetto al tempo, che avrei presentato, appena me se ne facesse abilità, il progetto di legge sulla libertà

dell'insegnamento informato al principio, che non vi potessero essere più privilegi o favori per alcuno.

Queste, credo, furono le precise mie parole.

D'altra parte faccio osservare all'onorevole Menabrea che questo impegno essendo stato convalidato da un ordine del giorno nell'altro ramo del Parlamento, il Governo ha assunto un impegno assoluto al quale non può mancare. Ciò non di meno il Ministero, se giova, ripete qui la fatta promessa.

Presidente. Essendo stato ritirato dall'onorevole Vigliani il suo emendamento, ed avendo egli fatto appello agli altri onorevoli membri del Senato che con lui l'hanno sottoscritto, e nessuno avendo mostrato una volontà diversa, parmi che anche l'ordine del giorno non debba più formare oggetto di discussione.

Senatore Di San Martino. Io ritiro il mio ordine del giorno di fronte all'abbandono degli emendamenti proposti dall'onorevole Vigliani; poichè mancando la causa, ne viene per conseguenza naturale che l'ordine del giorno non venga in discussione senza bisogno di una proposta speciale. Manterrei semplicemente l'ordine del giorno nel caso che si volesse discutere e votare l'emendamento proposto dal Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Forse a dileguare ogni dubbio, potrebbe giovare che l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione si compiacesse di dichiarare se la proposta che intende fare il più presto possibile per la libertà d'insegnamento, si estenderà pure all'insegnamento secondario, del quale, mi pare, che non fosse fatta parola nell'altro ramo del Parlamento; e ciò era pure conforme alla proposta da me fatta. E siccome si desidererebbe che la libertà d'insegnamento abbracciasse anche l'insegnamento secondario, sarebbe veramente opportuno che l'onorevole Ministro facesse conoscere le sue intenzioni a questo riguardo.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. L'onorevole Vigliani mi muove ora un'interrogazione che potrebbe impegnarmi ad entrare in lunghe spiegazioni. Ma come non credo che sia intenzione dell'onorevole Vigliani di voler prolungare la discussione, così io lo pregherò di accontentarsi della dichiarazione esplicita, che il progetto di legge, che io sottoporro, quanto prima si possa, al Parlamento, riguarderà tutte le maniere e tutti i gradi della pubblica istruzione. Solo mi si permetterà alla mia volta di fare una riserva, richiamandomi alle considerazioni enunciate ne' miei discorsi. Per me i criteri della libertà dell'insegnamento che chismano secondario, sono diversi affatto, come ho lungamente tentato di dimostrare, dai criteri per la libertà dell'insegnamento scientifico e superiore.

Presidente. Dunque questo incidente è esaurito.

Ora rimarrebbe a discutere, mi pare, il paragrafo dell'articolo 13 che non è ancora stato approvato.

Senatore Mamiani, *Relatore*. Domando la parola per spiegare il pensiero nel quale è ultimamente venuto l'Ufficio Centrale.

Presidente. Permetta; leggerò prima il paragrafo dell'articolo 13 proposto dell'Ufficio Centrale sul quale si deve discutere.

« Le lauree e i diplomi conferiti da studi superiori e da facoltà universitarie conservate od istituite dal Sommo Pontefice in Roma e nelle sedi suburbicarie, avranno lo stesso valore di quelli ottenuti nelle Università straniere. »

Il signor Ministro accetta quest'aggiunta?

Presidente del Consiglio. Non l'accetto e ne ho già dette le ragioni.

Senatore Mamiani, *Relatore*. Il Ministero non accetta l'aggiunta: ora esprimerò quale è stato il concetto e l'intendimento dell'Ufficio Centrale su questo argomento.

Noi avevamo proposto quest'aggiunta per due principali ragioni; l'una perchè la condizione del Papato ha qualche cosa, direi, di indigeno, e qualche cosa di straniero; e perciò non era difficile d'intendere che si potesse agevolmente applicare agli studi superiori ecclesiastici l'art. 140 citato già dall'onorevole

Senatore Alfieri, del quale articolo, io non voglio ora definire ogni particolare per non prolungare i nostri discorsi, e l'atto d'accettazione della legge.

Mediante l'articolo 140 con molta temperanza e cautela, si porge facoltà di poter presentarsi agli esami generali a coloro i quali escono da università straniere di maggior fama, ben inteso di maggior fama scientifica, ed a quelli soltanto che abbiano provato, e ben provato, di aver compiti veramente tutti gli studii relativi alla facoltà di cui domandano il diploma.

Vedono dunque, Signori, che ciò che si veniva ad arrecare di utile agli studi universitari di Roma papale, a così chiamarla, non era gran cosa, non recava pericolo alcuno, ed era, a così dire, già scritto e sanzionato nella legge stessa del 1859. Le altre considerazioni per cui facemmo questa proposta e l'aggiungemmo all'art. 13 del 1° Titolo, erano perchè noi ci volevamo una sufficiente ed anche, se vuoi, una stretta attinenza con le garanzie che intendiamo dare al Pontefice.

Dirò solo due parole per ispiegare come vedevamo ciò, e per annunciare quindi la mente dell'Ufficio Centrale, od almeno della maggioranza di esso. La Chiesa ed il Papato che la rappresenta e quasi l'assorbe, pretende naturalmente di possedere la verità assoluta, e questa verità assoluta non crede unicamente compresa nei dogmi e nei principii morali; ma crede si diffonda ed irraggi in tutte le parti dello scibile, in tutte le forme dell'umano sapere. Quindi la Chiesa pretende segnar delle norme, porre dei limiti, prescrivere delle misure anche agli studi sperimentali, anche agli studi

positivi. Né si contentano le persone più illuminate del clero, quando una nuova dottrina sperimentale sia giudicata eterodossa, non si contentano, dico, di opporvi una sentenza dogmatica, ed *a priori* condannarla senza altro esame; ma la parte, ripeto, più illuminata del clero ha pensato che non è questa la sola maniera di atterrare un errore, ma che dev'essere invitare gli scienziati a riprodurre, a rinnovare le loro esperienze, i loro esami, le loro indagini, per vedere alla fine se il fatto coincida con l'assoluta verità.

Vedono bene i Senatori che questa tendenza della parte illuminata del clero è pregievolissima, e da noi deve essere incoraggiata. Naturalmente finchè una parte nega col dogma, e l'altra afferma col fatto, la conciliazione è impossibile; anzi aggiungo che, rimanendo le cose in cotesti termini, l'evidenza presunta del fatto vincerà essa all'ultimo nel maggior numero delle intelligenze.

Ciò posto, il Papa vorrebbe appunto anche intorno a sé, sotto gli occhi suoi questa diffusione della verità assoluta, in qualunque ramo dello scibile, od almeno nei principali.

E per verità egli otteneva, o stimava ottenere cotesto intent, mediante un'Università di studi come si suol dire laici e professionali, Università che rimaneva sotto i suoi occhi, sotto l'immediata sua ispezione e governo. Questa Università gli si è tolta, questa Università dipende ora dall'autorità puramente civile e non punto dall'autorità ecclesiastica. È ben sottinteso che nessuno vieta al Pontefice di creare Facoltà universitarie, nessuno vieta al Pontefice di attribuire a queste Facoltà universitarie il diritto di conferire diplomi accademici; ma Signori, quando a tutti questi studi che non sono propriamente ecclesiastici togliete qualunque speranza di effetti legali, ciò diventa uno sforzo infruttifero, uno sforzo veramente eroico al quale è troppo duro il condannare il clero di Roma. Ecco le ragioni per le quali stimammo non inopportuno l'aggiungere quel paragrafo all'articolo, imperocchè noi vi vedemmo una non lontana attinenza col sistema di guarentigie discusso nel Titolo secondo.

Legittimata, secondo me, sufficientemente la nostra proposta, m'affretto di dichiarare che è tanto l'amore di conciliazione dell'Ufficio Centrale, è tanta la sua premura che si venga alla conclusione di questa importantissima legge, che la pluralità dei componenti l'Ufficio medesimo m'incarica di annunziarvi che esso ritira il suo emendamento. (*Benissimo!*)

Presidente. Essendo ritirato l'emendamento, e la prima parte dell'art. 13 essendo già votata, si passa all'art. 18. Ne do lettura.

« Art. 18. Con legge ulteriore sarà provveduto per la sistemazione e l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno, per la creazione degli enti giuridici, nei quali sia da riconoscere il diritto di

rappresentarla, per la distribuzione tra essi del rimanente Asse ecclesiastico. »

A questo articolo l'Ufficio Centrale sostituisce questo altro così concepito:

« Art. 18. Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed alla amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno. »

Domando al signor Ministro se lo accetta:

Ministro di Grazia e Giustizia. Lo accetto purchè più largo e più comprensivo.

Presidente. Lo rileggo per metterlo ai voti.

L'onorevole Senatore Vigliani insiste sull'emendamento che proponeva sull'art. 18?

Senatore Vigliani. La prego di leggerlo, quindi ne dirò qualche parola.

Presidente. Leggo l'emendamento Vigliani:

« Con legge ulteriore, da presentarsi nella prossima Sessione del Parlamento, sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche, mediante l'abolizione delle amministrazioni governative degli economati regi e del fondo pel Culto, e la conveniente distribuzione fra gli enti ecclesiastici dei patrimoni degli economati e di ogni residuo disponibile del fondo pel Culto. »

Senatore San Martino. Domando la parola.

Presidente. Spetta prima la parola all'onorevole Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Se l'onorevole Senatore Di San Martino intende fare qualche osservazione sull'ordine della discussione.....

Senatore Di San Martino. No, parlerò dopo l'onorevole Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Io vorrei poter trovar modo di risolvere qualunque questione con l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, come mi è riuscito di fare coll'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica; e quando piaccia all'onorevole signor Ministro di darmi qualche accettabile spiegazione circa le sue intenzioni per le basi della legge che viene promessa nell'art. 18, io dichiaro fin d'ora che rinuncierò alla mia proposta.

Voi intendete, o Signori, che ogni articolo di legge il quale promette un'altra legge, intanto ha valore in quanto stabilisce qualche base certa, qualche norma determinata. Ma questa disposizione limitandosi nudamente e puramente a promettere una legge, voi comprendete che non può avere gran valore, inquantochè il proporre una legge non ispetta solo al potere esecutivo, ma s'appartiene altresì ad ogni membro del Parlamento.

Partendo da queste idee, mi era sembrato che l'articolo 18 fosse imperfetto, se non vi si aggiungesse qualche cosa che stabilisse le basi fondamentali a cui dovesse essere informata la legge che viene promessa.

A questo fine io aveva creduto che potesse giovare il precisare il tempo entro cui la legge dovrà essere presentata.

È di tanta importanza la proprietà per la Chiesa, è tanto urgente che venga regolata, che, quantunque io non mi nasconda essere l'argomento molto vasto e poter prendere maggiore larghezza in rapporto agli altri enti morali, ravviserei tuttavia grande opportunità che la legge fosse presentata nella prossima Sessione, ancorchè non riescisse al Parlamento, e per la gravità del tema e per altre ragioni, di portarla a compimento nel corso della Sessione medesima.

Quanto alle basi a cui la legge debba essere informata, io ho creduto accennarne due che veramente mi paiono indispensabili, l'una è quella dell'abolizione degli Economati e della Amministrazione del fondo per il Culto; e badate bene, o Signori, che io non credo, come mi è sembrato che qualcheduno abbia supposto, che si possano abolire immediatamente.

Io domando che il principio dell'abolizione di questi istituti venga accettato, come base della legge futura, la quale facendosi, i due istituti dovrebbero cessare.

L'altra base sarebbe la conveniente distribuzione del patrimonio degli enti ecclesiastici tanto per ciò che riguarda gli Economati come per ciò che concerne l'Amministrazione del fondo del Culto.

Anche questa base mi sembra assolutamente indispensabile per una legge che ammetta sinceramente la libera proprietà della Chiesa.

Ma quando si volessero mantenere ancora i due istituti di cui ho fatto parola, e la Chiesa non potesse recuperare l'amministrazione dei suoi beni, i quali appunto sono amministrati e dagli Economati e dall'Amministrazione del fondo pel Culto, io non credo che si renderebbe alla Chiesa ciò che alla Chiesa appartiene.

Non dirò poi che sia assolutamente necessario che queste cose siano scritte nell'articolo 18.

Certamente con molto piacere le vedrei scritte, perchè la redazione allora risponderrebbe meglio a quello scopo ch'io indicava, e direbbe qualche cosa di più soddisfacente, di più reale, mentre come è ora concepito l'articolo, specialmente giusta la formola proposta dal nostro Ufficio Centrale, tutto si riduce ad una semplice e generica promessa di una legge futura con indicazione del suo argomento.

Tuttavia, come veggo che il tempo stringe, come veggo che conviene affrettare il compimento di questa legge, così io mi contenterei di qualche dichiarazione che piacesse all'onorevole Ministro di fare intorno ai suoi intendimenti sulla compilazione della legge futura che viene promessa dall'articolo 18.

Io mi volgo adunque all'ottimo Ministro Guardasigilli, e lo prego di voler dare a questo riguardo tutti quegli schiarimenti che egli crede poter somministrare al Senato.

Ministro di Grazia e Giustizia. I miei schiarimenti saranno brevissimi.

Il Senato ha innanzi a sè l'articolo 18 votato dal-

l'altro ramo del Parlamento, e può rilevare dalla sola lettura di esso come contenga dichiarazioni più determinate di quelle che sono espresse nella formola presentata dall'Ufficio Centrale del Senato.

Invero l'articolo 18 del progetto ministeriale è così espresso:

« Con legge ulteriore sarà provveduto per la sistemazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno, per la creazione degli enti giuridici, nei quali sia da riconoscere il diritto di rappresentarla, per la distribuzione tra essi del rimanente asse ecclesiastico. »

L'Ufficio Centrale ha creduto di sostituirvi quest'altro articolo più largo e più completo.

« Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno. »

Il concetto dell'Ufficio Centrale, che credo conforme a quello che informa l'articolo del progetto del Ministero, è facile a comprendersi.

In una materia così complicata, come è quella della proprietà ecclesiastica, devesi con ogni studio evitare di pregiudicare qualsiasi questione; è opera assai più prudente, giacchè una legge deve farsi, lasciare alla discussione che allora avrà luogo, la determinazione dei concetti che debbono costituirne la base.

Con questo proposito fu stesa la Relazione dell'onorevole Commissario che ha così dottamente riferito su questo progetto di legge.

L'emendamento dell'onorevole Vigliani, parte da un concetto opposto: esso, impegnando quasi le deliberazioni future del Parlamento, vorrebbe fosse esplicitamente promessa la presentazione della legge nella prossima sessione parlamentare, e formalmente dichiarata fin d'ora l'abolizione delle Amministrazioni governative degli Economi, l'abolizione del Fondo per il culto, e la distribuzione fra gli enti ecclesiastici dei patrimoni degli Economi e di ogni residuo disponibile del Fondo per il culto..

L'onorevole Senatore Vigliani, senza insistere ora nel proprio emendamento, mi ha chiesto di dichiarare quali saranno i principii che serviranno di guida al Governo nel preparare il promesso progetto di legge, e quale il tempo in cui potrà essere presentato al Parlamento.

Ma il Governo, può egli accettare che nella legge ora in discussione siano determinati i concetti fondamentali di una legge futura? Può fare egli stesso dichiarazioni categoriche intorno ai concetti medesimi?

Intorno alla prima domanda che mi sono proposta, io prego il Senato a considerare che se si potessero fare fin d'ora in un articolo di legge dichiarazioni definite sopra queste questioni, meglio sarebbe il risolverle.

Ma in verità a me pare insolita cosa che in una legge si stabiliscano con tanta determinazione i prin-

cipii di una legge futura; e si dichiarì la futura abolizione di enti esistenti.

Io prego il Senato a considerare qual vita avrebbero queste istituzioni se oggi si scrivesse in una legge la loro soppressione. Se una istituzione non ha più ragione di esistere, anzichè condannarla a morire e conservarle intanto una vita effimera e stentata, meglio è distruggerla.

Quanto alla seconda domanda che mi son fatta, mi affretto a dichiarare che oggi io non potrei assumere a nome del Governo formale impegno di presentare il progetto di legge per l'ordinamento definitivo dell'Asse ecclesiastico nella prossima sessione.

Quello che posso dichiarare, come l'ho dichiarato nell'altro ramo del Parlamento si è, che il Governo presenterà un progetto di legge nel più breve termine possibile, convinto com'è della necessità di risolvere una volta per sempre codeste complicate questioni.

Intorno poi ai concetti che serviranno di guida al Governo nella compilazione di questo progetto, mi sarebbe impossibile fare dettagliate dichiarazioni: ma posso e debbo dichiarare che il Gabinetto, conseguente ai principii che ha sempre sostenuti, si studierà di risolvere questa grave questione in modo da dare una sempre più completa esplicazione al principio della separazione della Chiesa dallo Stato, e della piena libertà della Chiesa.

Presidente. L'onorevole Senatore Di San Martino vuol la parola?

Senatore Di San Martino. A fronte delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Senatore Vigliani di essere pronto ad attarsi alle promesse dell'onorevole Ministro, io non ho più nessuna ragione d'intervenire nella discussione.

La questione che occupa il Senato all'articolo 18 è gravissima, nè io credo che possa essere completamente risolta senza un accordo colla Santa Sede. Si tratta evidentemente di creare dei Corpi che amministrino la società cattolica.

Non è possibile di rinunciare ad ogni intervento della popolazione cattolica nell'amministrazione del patrimonio che appartiene ai cattolici, ed a questo bisogno già provvedeva l'emendamento proposto dall'onorevole Peruzzi e da altri suoi Colleghi nell'altro ramo del Parlamento.

Io convengo che un emendamento di questa fatta sarebbe una cosa gravissima senza un accordo col Capo della Chiesa; e per conseguenza ritengo che il voler fin d'ora provvedere con basi determinate al riordinamento di quest'amministrazione sia atto prematuro.

Io mi accosto per conseguenza al Ministro nell'accettare completamente il progetto, quale fu formulato dall'Ufficio Centrale.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Sebbene io per verità non vegga

tutti i pericoli che sono stati accennati dall'onorevole Ministro, e che sono egualmente riconosciuti dall'onorevole Senatore Di San Martino; sebbene avessi desiderato dichiarazioni più esplicite e più precise che a me pare si potrebbero fare sopra questa materia, senza aggirarci sempre, come facciamo, nel vago e nell'indeterminato, tuttavia, vedendo che pur troppo la mia proposta non avrebbe probabilità di essere accettata, darebbe luogo ad una discussione lunga e forse dispiacevole, così, per conto mio, dichiaro che non insisto, ma che mi duole di non potermi dichiarare soddisfatto.

Presidente. Leggo l'articolo 18 proposto dall'Ufficio Centrale, la cui relazione fu accettata dal Ministero.

Art. 18. « Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno. »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Essendo stati ritirati gli emendamenti che io aveva firmati, d'accordo con altri onorevoli Colleghi, sebbene io non dissenta da questa deliberazione, per le ragioni evidenti che ha allegato l'onorevole Vigliani, a nome di tutti i sottoscrittori, tuttavia mi permetto di indicare un'aggiunta che pare a me si potrebbe fare all'articolo in discussione, la cui riduzione formulata dall'Ufficio Centrale, fu dal Ministero accettata; e giacchè per questo dovrà ritornare alla Camera dei Deputati, in una forma non precisamente identica a quella in cui ne era uscito.

Propongo, dico, un'aggiunta che mi pare possa essere accettata dal Ministero, siccome quella che non è in contrasto coi principii che hanno trionfato nell'altro ramo del Parlamento, e che nello stesso tempo si accorda coi desiderii che noi avevamo quando presentammo gli emendamenti.

Io proporrei, che all'articolo 18, proposto dall'Ufficio Centrale e consentito dal Ministero, si aggiungessero in fine queste parole: *secondo il diritto comune.*

Fuora le nostre leggi sulle proprietà ecclesiastiche, e hanno costituite in una condizione eccezionale. Mentre tutte le altre proprietà, sono vere proprietà anche quando appartengono a Corpi morali.

Lo Stato è investito d'un diritto speciale che menoma e distrugge la libera disposizione dei beni costituiti a scopo di religione, non solo nella loro amministrazione, ma ben sovente per volerli a fini diversi ed anche opposti a quelli ai quali erano stati dedicati.

Si renderebbe dunque omaggio al principio della libertà, che continuamente si invoca, si renderebbe omaggio al principio dell'eguaglianza innanzi alla legge, qualora la legge invocata e promossa sulle proprietà ecclesiastiche, le facesse rientrare, nè più nè meno, nel diritto comune.

Nei tempi ai quali noi siamo giunti non vi è pericolo che questa legge lasci agli scopi religiosi la di-

sposizione di troppo larga parte delle proprietà, che altre volte furono a tale effetto costituite.

Lo Stato ha già fatto ripetutamente ampia messe di proventi in quei campi. Epperò sarebbe omai tempo che si cessasse dal mantenere una condizione eccezionale, e così dannosa alle proprietà ecclesiastiche.

Questi sono i motivi che mi hanno indotto a chiedere al Ministero di voler consentire l'aggiunzione delle parole dianzi indicate.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Sono stato dolentissimo di non aver potuto soddisfare l'onorevole Senatore Vigliani, comunque io sia convinto che egli avrebbe potuto acquetarsi ad una dichiarazione che conteneva la formale promessa di attuare nel promesso progetto di legge quei principii di libertà della Chiesa che sono stati solennemente affermati nel corso di questa discussione.

Non posso poi soddisfare neppure l'onorevole Senatore Alfieri coll' accettare la sua aggiunta: la proposta che egli fa, semplice in apparenza, sarebbe fonte di serie conseguenze. E ne sono così persuaso che non dubiterei di invocare in sussidio l'autorevole parola dell'onorevole Senatore Vigliani per dimostrarglielo.

Aggiungendo infatti all'articolo le parole *secondo il diritto comune* si rovescia tutto il sistema da noi propugnato per sostituirne uno affatto nuovo.

E per verità noi abbiamo nel diritto comune che la Chiesa non può acquistare senza l'autorizzazione del Governo; se noi ammettiamo le parole *secondo il diritto comune* sanzioneremmo questo legame anche per l'avvenire.

Nel diritto comune abbiamo che la Chiesa non può mutare la destinazione dei propri beni senza l'autorizzazione del Governo; e questo legame egualmente sarebbe mantenuto.

L'onorevole San Martino diceva testè che probabilmente il riordinamento dell'asse ecclesiastico non potrà aver luogo senza l'intervento del potere ecclesiastico.

Non so se abbia ragione; sarà una grave questione da discutersi.

Ma se dichiariamo fin d'ora che questo riordinamento dovrà farsi, *secondo il diritto comune*, noi risolveremo di traforo questa immensa questione.

Prego quindi l'onorevole Alfieri di non voler insistere sulla sua proposta, perocchè la disposizione, come fu proposta è la più larga e comprensiva che si sia potuto fare.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Voci: Ai voti, ai voti!

Senatore Alfieri. Volevo dichiarare che ritiro la mia proposta.

Presidente. Metterò dunque ai voti l'art. 18.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 19. Ogni disposizione di legge od altra qualunque che sia contraria alla presente legge è abrogata.

» Sono parimente abrogati gli articoli 4, 5, 7, 8 e 10 del Regio Decreto 19 ottobre 1870, N. 5940. »

L'Ufficio Centrale redige quell'articolo in questi termini:

« Art. 19. In tutte le materie che formano oggetto della presente legge, cessa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente in quanto sia contraria alla legge medesima. »

Il Ministero accetta l'emendamento dell'Ufficio Centrale?

Ministro di Grazia e Giustizia. Non avrei difficoltà di accettare la formola dell'Ufficio Centrale perchè effettivamente è più completa e solenne di quella proposta dal Ministero. Credo però necessario di fare una dichiarazione.

Nell'art. 19, votato dalla Camera Elettiva, e presentato al Senato, vi è la dichiarazione espressa che rimangono abrogati gli art. 4, 5, 7, 8 e 10 del Regio Decreto 19 ottobre 1870.

Tutti sanno che con questo Decreto, mentre si pubblicava in Roma la legge sulla stampa, furono aggiunte talune disposizioni sopra l'attentato e le ingiurie verso la persona del Sommo Pontefice; disposizioni che ora trovansi comprese nella legge attuale.

Una abrogazione esplicita e nominativa mi parrebbe però inutile, giacchè, colla formola dell'art. 19 come è proposta dall'Ufficio Centrale, restano evidentemente abrogate anche quelle disposizioni speciali del Decreto del 19 ottobre che ho testè menzionate, perchè riguardano materie regolate da questa stessa legge.

Se l'Ufficio Centrale dichiara di concorrere nella interpretazione della sua proposta, io dichiaro di accettarla.

Senatore Mamiani, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, Relatore. Debbo dichiarare anche a nome di tutto l'Ufficio Centrale, che questa e non altra, è la interpretazione che diamo all'art. 19 da noi nuovamente redatto.

Presidente. Rileggo allora l'art. 19 come è stato proposto dall'Ufficio Centrale.

« Art. 19. In tutte le materie che formano oggetto della presente legge, cessa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente in quanto sia contraria alla legge medesima. »

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Con la votazione di questo articolo è esaurita la discussione della presente legge.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di

presentare al Senato un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento che modifica in favore della libertà della Chiesa tre articoli del Codice penale del 1859.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà tosto stampato e mandato agli Uffici.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DEL TERMINE PER VOLTURE CATASTALI.

(V. Atti del Senato N. 53.)

Ora passiamo alla discussione del progetto di legge presentato ieri dall'onorevole Ministro delle Finanze per la proroga del termine per volture catastali.

La parola è al Relatore Senatore Pallieri.

Senatore Pallieri, Relatore. Signori Senatori, il progetto di legge che vi fu, nella seduta di ieri, presentato dal signor Ministro delle Finanze, si compone di tre articoli, che rispettivamente riguardano:

1° Una proroga del termine fissato dalla legge 11 agosto 1870, N. 5784, Allegato G, per le domande di voltura catastale;

2° Talune disposizioni di leggi napoletane, siciliane e parmensi, concernenti l'obbligo di allegare estratti catastali agli atti fra vivi per la traslazione di dominio o godimento o per costituzione d'ipoteca, e dalle quali era prescritto ai notai di denunziare i fondi che dai loro atti risultassero non censiti, o censiti per una superficie minore di quella indicata nel contratto;

3° La facoltà che verrebbe concessa ai Comuni, di ottenere gratuitamente copia dei catasti per mezzo di loro incaricati.

La precitata legge 11 agosto 1870 stabilì che a coloro i quali per la fine di aprile 1871 avessero fatta regolare denuncia, non fosse inflitta alcuna multa incorsa per contravvenzione alle leggi sulle volture catastali. Ma questo termine, per le provincie segnatamente nelle quali le volture non erano obbligatorie, fu alla prova chiarito troppo breve, tra perchè molti fra i possessori di fondi nei quali non si erano da gran tempo operate volture non furono ancora in grado di rintracciare i voluti titoli da produrre all'ufficio catastale, tra perchè gli agenti finanziari, straordinariamente da qualche mese occupati nell'accertamento dei redditi della ricchezza mobile e nella revisione generale dei redditi dei fabbricati, non possono soddisfare a tutte le richieste che dai possessori vengono loro indirizzate.

A tale emergente intese di provvedere il signor Ministro con l'articolo primo della presente proposta di legge, che da se solo costituiva quella introdotta verso la metà dello scorso aprile nell'altro ramo del Parlamento, ed al quale vennero da questo aggiunti gli altri due articoli.

La vostra Commissione di Finanza stima commendevole il concetto ond'è informato l'articolo 1°, e crede potersi anche ammettere nel modo in cui tro-

vasi espresso, non ostante che ne sia del tutto superfluo l'ultimo inciso, che contempla la scadenza del termine ordinario nel mese di ottobre, facendo al caso la massima, che *quae abundant non vitiant*.

In virtù di questo stesso aforisma, opiniamo che si possa pure accettare l'articolo 2°, che sembrerebbe del pari superfluo. Ed invero il Regolamento 24 dicembre 1870, formato dal Governo per espresa delegazione legislativa, avendo ne'suoi cento articoli compresa l'intera materia della conservazione de' catasti, rimasero perciò, dall'attivazione di quel Regolamento, abrogate tutte le precedenti disposizioni sulla stessa materia; e, quanto agli atti costitutivi d'ipoteca, basta avvertire che l'articolo 1979 del Codice civile italiano aveva già surrogato le disposizioni che nell'articolo in esame si dichiarano rispetto a tali atti abrogate. Ad ogni modo, quest'articolo servirà alla retta intelligenza ed applicazione del regolamento là ove diconsì tuttora vigenti in fatto disposizioni che più non sono in diritto.

Coll'articolo 3° viene ai Comuni accordata una facoltà dalla quale grande vantaggio proverrà specialmente alle popolazioni che trovansi distanti dalle Agenzie delle imposte dirette. Potevano bensì i Comuni, come qualunque privato, per l'articolo 37 del Regolamento, ottenere dall'Agenzia delle imposte l'estratto di tutto un catasto; ma la spesa all'uopo necessaria sarebbe stata troppo gravosa per licenziarli a valersi di tale diritto. L'articolo 45 consentiva ai soli Comuni che posseggono un catasto, di procurarsi gratuitamente, coll'opera di loro incaricati, copia del prospetto delle volture e delle variazioni eseguite dall'Agenzia. Ora simile facoltà verrebbe estesa a tutti i Comuni e per l'intero catasto, che potrà quindi essere dagli interessati comodamente consultato. Ritene però d'altra parte la Commissione, che il signor Ministro cui incombe l'obbligo di assicurare la conservazione dei catasti, avrà cura di dare, mediante un'appendice al Regolamento 24 dicembre 1870, le disposizioni necessarie a garantire le mappe dai guasti cui andrebbero inevitabilmente soggette, se fosse lecito a qualsivis delegato di Comune il trarne copia in quel qualunque modo ch'esso stimasse. Confidiamo perciò che dai provvedimenti a darsi dal Ministro in tal proposito si ovierà ai danni che altrimenti ne verrebbero allo Stato ed agli stessi Comuni.

La Commissione pertanto si pregia di proporvi l'approvazione pura e semplice di questo progetto di legge.

Presidente. Do lettura del progetto di legge. (*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

Art. 1. « Il termine fissato con la legge dell'11 agosto 1870, N. 5784, Allegato G, Art. 4, secondo alinea, è prorogato a tutto ottobre 1871.

» A coloro che per la fine di ottobre 1871 non

avranno fatto regolare domanda di voltura sarà inflitta la multa stabilita dal N. 3. della Tariffa annessa alla detta legge. La mora agli effetti della multa decorrerà dal primo ottobre 1871, o dalla scadenza del termine ordinario che per recenti mutazioni di proprietà o possesso, si verifichi durante il detto mese. »

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Ho domandato la parola, per proporre che invece del mese di ottobre, il termine fosse prorogato fino alla fine di gennaio dell'anno venturo o almeno alla fine del prossimo dicembre. Domando questo per due ragioni; primo, perchè questo tempo non basterà per alcune provincie; secondo, perchè al mese di ottobre non saranno aperte le Camere, e quindi, se sarà necessaria un'altra proroga, non si potrà accordare.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Io appoggio la proposta dell'onorevole preopinante per una ragione semplicissima.

Le operazioni che si devono compire, sono molte e assai penose, specialmente nelle provincie meridionali dove non esistevano queste volture.

Ora, l'esperienza ci ha insegnato, che ogni qualvolta si è trattato di proroghe di termini, si dovettero ripetere tre, quattro, ed anche cinque volte.

Supponete per esempio, che le operazioni non fossero compiute all'epoca indicata, s'incorrerebbe nella multa, perchè nel mese di ottobre, quando non vi è il Parlamento riunito, non sarebbe possibile il proporre un nuovo progetto di proroga.

Sarebbe dunque opportuno che si prorogassero questi termini sino a tutto dicembre, lo che non sarebbe di danno, anzi sarebbe cosa regolarissima.

Presidente. Domando al Ministero se accetta questa proroga.

Presidente del Consiglio. Il Ministero non potrebbe accettare questa proroga perchè, come sanno, il termine scade col primo di maggio.

Voci. È già scaduta!

Lo so, ma più si differisce, peggio è. Quando venisse il caso di una nuova proroga, il Governo prenderà allora in considerazione questa necessità, giacchè si spera che la Camera sarà riunita per i primi di novembre, ed allora si potrà provvedere all'uopo con un nuovo progetto di legge. Ove se ne sentisse veramente la necessità assoluta, il Ministero potrebbe anche accordare la proroga, salvo poi a chiedere un *bill* d'indennità alla Camera.

Senatore Conforti. Voglio fare una semplice dichiarazione, cioè: che dopo le parole dell'onorevole Presidente del Consiglio, io ritiro la mia proposta confidando nelle sue promesse.

Senatore Pallieri, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallieri, Relatore. Poichè la proposta

è ritirata, io mi restringerò ad esprimere la fiducia che nessun'altra proroga verrà concessa, e che cesserà una volta il mal vezzo pur troppo invalso di ripetutamente protrarre i termini prefissi, onde avviene che più non si ha per le leggi quell'osservanza che è il primo dovere del cittadino.

Con la proroga accordata da quest' articolo primo sino a tutto ottobre, si raggiunge, anzi si eccede alquanto l'estremo limite compatibile con la regolare formazione dei ruoli delle imposte fondiari per il 1872, essendo che, così per l'imposta sui terreni come per l'imposta sui fabbricati, le risultanze dei libri censuali al 15 ottobre di ciascun anno, relativamente ai redditi ed ai possessori, servono di base ai ruoli dell'anno successivo; e però una nuova proroga cagionerebbe per un anno la perdita dei frutti che si attendevano dalla legge sulle volture catastali.

Convieni ancor rammentare che per la riscossione delle imposte dirette essendosi stabilito che debbano gli esattori rispondere del non riscosso per riscosso, non si troverà, che a condizioni esorbitanti e troppo dure per i comuni e i contribuenti, chi voglia assumere un tal carico, se i ruoli non conterranno la precisa designazione dei veri possessori.

Io porto quindi fiducia che la presente legge verrà fatta eseguire secondo il suo tenore, senza protrarre ulteriormente l'adempimento dell'obbligo delle volture.

Presidente. Se nessuno chiede la parola sull'articolo 1°, lo metto ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'art. 2.

« Per effetto della legge 11 agosto 1870, e salva l'osservanza degli articoli 14 e 15 del Regolamento 24 dicembre 1870, s'intendono abrogate le disposizioni vigenti nella provincia Napoletana, Siciliana e Parmense ed altre intorno all'obbligo di allegare gli estratti catastali agli atti tra vivi, per traslazione di dominio o godimento, o per costituzione d'ipoteca.

» S'intende parimente cessato l'obbligo che nelle provincie Napoletane e Siciliane era fatto ai notai di denunziare all'Ufficio del catasto i fondi che dai loro atti in confronto degli estratti catastali risultassero non censiti, o censiti per una superficie minore di quella indicata nel contratto.

(Approvato.)

Art. 3. « È data facoltà ai Comuni di ottenere gratuitamente, ma con l'opera di loro incaricati, copia dei catasti che non possiedono e sulla stessa rilasciare estratti o certificati comunque sformati di effetti giuridici. »

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Il Relatore della Commissione riguardo all'articolo 3, fece qualche considerazione che mi pare molto assennata, e della quale il Ministero terrà gran conto, mentre esso non si oppone che sia data facoltà al Comune di ottenere gratuitamente e coll'opera de' suoi incaricati, copia dei catasti.

Considero però che questa facoltà potrebbe per avventura recare grave pregiudizio alla conservazione dei catasti; perchè, qualora non si prendessero le dovute precauzioni, gli originali potrebbero venir guastati, quindi la Commissione si raccomanda, nella sua Relazione, al Ministero perchè voglia fare un'aggiunta al Regolamento catastale, che prescriva e stabilisca quelle norme e quelle cautele che valgano alla conservazione dei catasti.

Il Ministero prende l'impegno d'introdurre quest'aggiunta, e di dare tutte le norme occorrenti per impedire che la facoltà accordata coll'articolo 3 di questa legge, abbia a nuocere in alcun modo alla conservazione dei catasti.

Senatore Palleri. Ringrazio l'onorevole Ministro di questa dichiarazione.

Presidente. Rileggo l'articolo 3 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora si procederà alla votazione per squittinio segreto sopra la legge delle guarentigie e su quella testè votata.

(Il Segretario Senatore Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Legge per la proroga del termine per le volture catastali.

Votanti	125
Voti favorevoli	121
Contrari	4

(Il Senato adotta.)

Legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice, e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa.

Votanti	125
Voti favorevoli	105
Contrari	20

(Il Senato adotta.)

Presidente. I signori Senatori per la prossima seduta saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

TORNATA DEL 13 MAGGIO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario — *Omaggi* — *Sunto di Petizioni* — *Congedi* — *Commemorazione del Senatore Imperiali* — *Giuramento del Senatore Calcagno* — *Presentazione di due progetti di legge* — *Sorteggio degli Uffici* — *Istanza del Presidente del Consiglio* — *Discussione del progetto di legge per la somministrazione di fondi alla Commissione dei sussidi in Roma.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro delle Finanze, e più tardi interviene il Presidente del Consiglio.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.*, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Signor Claudio Pionbanti, d'un suo scritto: *Intorno alla professione dei farmacisti del Regno.*

Il signor Francesco Manfredi, d'un libro per titolo: *Il Dottor Vincenzo, operetta educativa.*

Il Cav. Mario Bizzarri, delle sue *Lettere al Deputato Majorana-Calatabiuno sulle proposte finanziarie del Ministro Sella.*

Il signor Assuero Carullo, Segretario dell'Associazione dei Segretari e impiegati Comunali della Provincia di Terra di Lavoro, d'un esemplare del 1° *Dollettino contenente gli atti della costituzione della Società medesima.*

I Prefetti di Ravenna, Cuneo, Belluno, Girgenti e Genova, degli *Atti di quei Consigli provinciali della Sessioni ordinarie e straordinarie del 1870.*

Il signor Dottore Cesare Bartolini, d'un suo lavoro per titolo: *I Capitoli dei Monti dei Paschi.*

La Direzione della R. Scuola Superiore di Commercio in Venezia, delle *Notizie e dei dati raccolti dalla Commissione organizzatrice per la Esposizione internazionale marittima in Napoli.*

Il Direttore Generale delle Regie Gabelle, di 50 esemplari della *Statistica del Commercio speciale di importazione e di esportazione verificatosi nel primo trimestre 1871.*

Il Prof. Avv. Francesco Bufalini, dei primi tre volumi d'una sua opera per titolo: *Enciclopedia Legale-Administrativa.*

Il Senatore *Segretario, Manzoni T.* dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

« N. 4487. I Presidenti delle Banche popolari di Padova e di Milano fanno istanza perchè nel progetto di legge per l'istituzione delle Casse di risparmio postali, venga introdotto un emendamento che dichiara esenti dai diritti di bollo o di finanza gli atti relativi al rimborso delle somme versate presso le casse popolari o di Risparmio del Regno, ovvero che tale misura venga sancita per legge separata. »

« 4488. Il Sindaco, a nome del Municipio di Spezia, domanda che vengano comunicati al Senato alcuni schiarimenti circa l'interpretazione erronea che allega essersi data al soggetto della petizione inoltrata dallo stesso Municipio segnata col N. 4464, e riferita nella tornata del 3 marzo 1871. »

« 4489. Il Consiglio Comunale di Serino (Principato Ulteriore), segnalando alcuni inconvenienti che s'incontrano nell'esecuzione dell'imposta sul macinato, emette il voto che vi sia posto rimedio con adeguati provvedimenti. »

« 4490. Il Consiglio Comunale di Serino (Principato Ulteriore), lamentando l'aumento di reati contro le persone e la proprietà in detto Comune, fa istanza perchè dal Parlamento venga adottata una legge più acconcia a reprimerli. »

Domandano un congedo i Senatori Cittadella e Saverio per otto giorni, e il Senatore Mazara per un mese, che viene loro dal Senato accordato.

Presidente. Onorevoli Colleghi,

Nei pochi giorni in cui i lavori del Senato ebbero tregua, ci veniva rapito da morte immatura l'egregio Collega-marchese Giuseppe Imperiali, che cessava di vivere in seguito a breve malattia, il 28 dello scorso aprile, nella sua villa di S. Fruttuoso presso Genova, in seno dell'amorosa sua famiglia. Il marchese Impe-

UFFICIO I.

riali era degno membro di quel generoso Patriziato Genovese che con forti voti sollecitò e con opera efficace promosse le libere istituzioni che il Magnanimo Re Carlo Alberto largiva al suo popolo, e che furono l'Arca Santa della felice ricostituzione della Nazione Italiana sotto lo scettro glorioso dell'illustre ed animosa Dinastia Sabauda. Ai primi movimenti politici del 1848 di gran cuore associatosi il marchese Imperiali, non tardava ad essere chiamato dal voto dei suoi concittadini a sedere nella Camera elettiva.

Veniva quindi nel novembre del 1854 elevato alla dignità di Senatore. Nel corso di più che tre lustri, durante i quali egli sedette in questo eminente Consesso, fu dei più assidui alle nostre adunanze tra coloro che non hanno stabile dimora nella Sede Senatoria, ed oramai figurava nella grave schiera dei nostri Collegli più anziani, comechè non fosse dei più avanzati negli anni. Nobile veterano della nostra vita parlamentare il Senatore Imperiali, che ora compiangiamo esinto, si conservò in tutti i suoi atti costantemente fedele a quei sentimenti di amor patrio, di vera libertà e di franca indipendenza che onorarono il suo carattere di uomo politico e di cittadino.

Trovandosi presente nelle sale del Senato il Comendatore Calcagno, i cui titoli furono già dal Senato convalidati, pregherei i Senatori Manzoni T. ed Erante a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula, il Senatore Calcagno presta giuramento nella consueta formola.)

Presidente. Do atto al Senatore Calcagno del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per l'approvazione dei Conti amministrativi del Regno dall'anno 1862 a tutto il 1868.

Io son certo che il Senato gradirà la presentazione di questi conti, e che il voto di così autorevole Consesso verrà ad incoraggiare tutti coloro i quali con tanta abnegazione si occupano dell'Amministrazione pubblica.

Finalmente ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge relativo alla parificazione del trattamento daziario riguardo ad alcune merci oggi esenti da tassa nell'esportazione per la via di terra.

Presidente. Do atto al Signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi due progetti di legge, i quali, a termini del Regolamento, saranno stampati e rimessi alla Commissione permanente di Finanza perchè li esamini e ne riferisca al Senato.

Ora si procederà al sorteggio degli Uffici, essendo scaduto il bimestre per cui erano stati costituiti.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. procede al sorteggio degli Uffici, i quali rimangono così composti:)

- Mameli
- Della Verdura
- Des Ambrois
- Cerruti
- Della Gherardesca
- Amari prof.
- Pisani
- San Severino
- Gualterio
- Spinola
- Pasolini
- Pepoli Carlo
- Casati
- Serra Orso
- Barbavara
- Beretta
- Audinot
- Cambay-Digny
- Arrivabene
- Mongenet
- Manzoni Alessandro
- Guardabassi
- Della Rocca
- Giovanola
- De Ferrari Domenico
- De Falco
- Doria Pamfili
- De Gasparis
- Tecchio
- Bilbi-Piovera
- Catali
- Camozzi-Vertova
- Spada
- Coppola
- Di Nociglia
- Lissoni
- Costantini
- Pallavicini Ignazio
- Marsili
- Vacca
- S. Elia
- Sismonda
- Gozzadini
- Sylos-Labini
- Saracco
- Giustinian
- Sighele
- Petitti
- Miraglia
- Di Bovino
- Michiel
- Venini
- Pepoli Gioachino
- Serra Domenico
- Rosa

Persano
Borromeo
Plezza
Salmour
Cadorna

UFFICIO II.

Conforti
Caccia
Manni
Belgioioso
Calcagno
Sauli Francesco
Giovanelli
Duchoqué
Cossilla
Bella
Mamiani
Antonini
Menabrea
Montezemolo
Pallieri
Ruschi
Guiccioli
Giorgini
Muslo
Pastore
Pizzardi
Doria Giorgio
Colonna Andrea
Lambruschini
Melegari
Bixio
Bevilacqua
Scacchi
Serra F. M.
Di Sortino
Miniscalchi-Erizzo
Elena
De' Gori
Notta
Cipriani L.
Audiiffredi
Ricotti
Roncalli Francesco
Lovera
Norante
Cialdini
Satriano
Oneto
Malvezzi
Siotto-Pintor
Fiorelli
Fontanelli
Vesme

Torre
Pernati
Chiavarina
Roncalli Vincenzo
De Gregorio
Conelli
Galvagno
Villamarina
Benintendi
Varano
Centofanti

UFFICIO III.

Pandolfina
Guicciardi
Burci
Mannelli
Capriolo
Possenti
Tanari
Cavalli
Gamba
Riboty
Bellavitis
Pasqui
Mezzacapo
Chiesi
Araldi-Erizzo
Sappa
Durando
Mischi
Manzoni Tommaso
Pettinengo
Fondi De Sangro
Nazzari
Colla
Correale
Arezzo
D'Adda
Saluzzo
Porro
Dallavalle
Biscaretti
Gagliardi
De Luca
Giordano
Di Negro
Vercillo
Camerata-Scovazzo
Tholosano
Gravina
Vegezzi
Gallotti
Sauli Lodovico
San Cataldo
Calabiana

Mayr
Loschiavo
Ponzi
Di Castropignano d'Affitto
Irelli
Pallavicini Trivulzio
Nappi
Strongoli
Pironti
Oldofredi
Ceppi
De Sauget
Capone
Acquaviva
Caracciolo
Rossi G.

UFFICIO IV.

Martinengo
Astengo
Bona
Cantelli
Alfieri
De Sonnaz
Poggi
Errante
Di Giovanni
Cittadella
Tonello
Finocchietti
Bonacci
Balbi Senarega
Carradori
Marzucchi
San Vitale
Magliani
Lauzi
Nitti
Jacini
Lauri
Cacace
Di Giacomo
Di Monale
Boncompagni Lodovisi
Brioschi
Medici
Castiglia
Capponi
Arconati
Di San Giuliano
Cornero
Stars
Borghesi-Bichi
Bufalini
Linati
Laconi

Grixoni
S. A. R. il Principe Eugenio
San Martino
Torremuzza
Torelli
Della Bruca
Scarabelli
Mazara
Moscuza
Lanzilli
Pauizzi
De Riso
Campello
Di Lardere
Quaranta
Bonelli
Mirabelli
Ricci
Barracco
Di Castagnetto
Piazzoni

UFFICIO V.

Collacchioni
Cipriani Pietro
Piacentini
Meuron
Pavese
Arese
Monaco La Valletta
Besana
Serra Conte
Castelli Michelangiolo
Robecchi
Amari Conte
Strozzi
Ginori-Lisci
Cusa
Scialoia
Vannucci
Griffoli
Del Giudice
Spaccapietra
Paternò
De Ferrari R.
Rossi Alessandro
Tommasi
Ciccione
De Foresta
Ghigliani
Gadda
Imbriani
Canestri
Antonacci
Sagarriga

Angioletti
Cabella
Devincenzi
Padula
Pallavicini Fabio
Provana
Salvatico
Pallavicino-Mossi
Maglione
Revedin
Colonna Gioachino
S. A. R. il Principe Umberto
Montanari
Zanolini
Sclopis
Pallavicini Francesco
Fenzi
Castelli Edoardo
Melodia
Marliani
Cucchiari
Ambrosetti
Bolwida
Sella
Monti
Chigi
Corsi.

Presidente. Gli Uffici sono convocati per lunedì al tocco onde costituirsi ed esaminare i progetti di legge che loro saranno comunicati, e singolarmente i seguenti:

1. Quello per l'istituzione delle Casse di risparmio postali;

2. Quello per la modificazione di alcuni articoli del Codice penale del 20 novembre 1859.

Ora ha la parola l'onorevole Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Io vorrei soltanto pregare il Senato di occuparsi al più presto della discussione del progetto di legge per l'autorizzazione d'una maggiore spesa per somministrare i fondi necessari alla Commissione dei sussidii in Roma. Onde non abbiano a soffrire dilazione le spese di beneficenza, che, in ordine a detta legge, devonsi fare, e non potendo più il Ministero, giusta la nuova legge di contabilità, spiccare, come pel passato, mandati provvisorii, perchè la Corte dei Conti ben a ragione si rifiuta ora di registrare qualsiasi mandato anche con riserva, è evidente la necessità che questo progetto di legge venga votato d'urgenza.

Presidente. L'ordine del giorno reca appunto la discussione del progetto di legge al quale si riferiscono le parole dell'onorevole Presidente del Consiglio.

(Vedi atti del Senato N. 50.)

Ne do lettura:

« Articolo unico. È autorizzata la maggiore spesa di L. 500,000 al capitolo N. 14 del Bilancio passivo del Ministero dell'Interno per continuare nei mesi da aprile a tutto dicembre dell'anno 1871 la somministrazione dei fondi necessari, affine di sopperire alle spese di beneficenza già sostenute dalla Commissione dei sussidii in Roma. »

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, e trattandosi di un progetto di legge composto di un articolo solo, si procederà allo squittinio segreto, che, stante lo scarso numero dei Senatori presenti, sarà rimandato alla prossima seduta, per la quale i signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 3 3/4).

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Omaggi* — *Sunto di petizioni* — *Giuramento del Senatore Cianciafara* — *Commemorazione del Senatore Lovera Di Maria* — *Presentazione di dieci progetti di legge* — *Proposta del Senatore Chiesi combattuta dal Senatore Caccia* — *Osservazione del Ministro delle Finanze* — *Istanza del Presidente del Consiglio.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, e i Ministri delle Finanze e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, Ginori Lischi dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto d'Udine, Jegli *Atti di quel Consiglio Provinciale delle Sessioni ordinaria e straordinaria del 1870.*

La Giunta Municipale d'Alghero di alcuni esemplari del suo *Conto Morale per l'esercizio 1869.*

Il Ministro dell'Interno, di 100 copie del 3° volume della *Statistica carceraria.*

Il Sig. Pacifico Valussi, Deputato al Parlamento, d'un suo scritto per titolo *L'Adriatico in relazione agli interessi nazionali dell'Italia.*

Il Prof. Alberto Errera d'un *Atlante statistico, industriale, commerciale e marittimo per il Veneto.*

Quindi dà lettura del seguente sunto di petizioni:

4491. Elisabetta Monti vedova Riva Palazzi di Milano fa istanza perchè nel progetto li nuovo Codice sanitario, nello stabilire le condizioni dell'esercizio farmaceutico, siano tenute in conto le circostanze di proprietà derivanti da antica privativa.

4492. Luigi De Medici, fabbricante di fiammiferi in Torino, fa istanza perchè dal Senato venga respinta qualunque tassa che fosse proposta sopra l'industria da esso esercitata.

4493. Il Consiglio Comunale di Santa Lucia di Serino (Principato Ulteriore), segnalando alcuni inconvenienti che si incontrano nella esecuzione dell'imposta sul macinato, emette il voto che vi sia posto rimedio con adeguati provvedimenti.

4494. Il Collegio farmaceutico Italiano residente a Milano, colla scorta di parecchi documenti, sottopone al Senato alcune osservazioni e proposte sopra il progetto di Codice sanitario in quanto riguarda la materia farmaceutica.

4495. Parecchi abitanti di Ustica (Palermo) doman-

dano che per le particolari condizioni di quel paese vengano adottate in suo favore alcune speciali disposizioni in materia d'imposta.

(*Petizione mancante dell'autenticità delle firme.*)

4496. Il Presidente ed il Direttore generale della Banca popolare operaia di Bari, fanno istanza perchè nel progetto di legge per istituzione delle Casse di risparmio postali, venga introdotto un emendamento che dichiari esenti dai diritti di bollo o di finanza gli atti relativi al rimborso delle somme versate presso le Casse popolari o di risparmio del Regno, ovvero che tale misura venga sancita per legge separata.

Presidente. Le due petizioni relative al Codice sanitario sono già state trasmesse alla Commissione incaricata dell'esame del progetto dello stesso Codice.

Trovandosi presente nelle Aule il Senatore Cianciafara, i cui titoli furono già convalidati, prego gli onorevoli Senatori Caccia ed Errera a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il Senatore Cianciafara presta giuramento nella consueta formola.)

Presidente. Do atto al Senatore Cianciafara del prestato giuramento, lo dichiaro Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Onorevoli Colleghi,

Compio con rammarico il penoso dovere di annunziarvi la recente perdita dell'onorando Collega il Senatore cav. Federico Costanzo Lovera dei Marchesi di Maria, mancato ai vivi in seguito a lunga malattia, nella città di Torino il mattino del 16 di questo mese nella grave età di 75 anni. Egli era uno degli illustri Veterani di quel piccolo, ma forte esercito subalpino, intorno al quale si venne costituendo col Regno d'Italia l'esercito italiano, gloria e sostegno della ringiovanita nostra Nazione. Il cav. Lovera nato da antica famiglia patrizia del Piemonte; già era insignito del grado di sottotenente nel 1814, e percorse con onore

la nobile carriera sino al grado di luogotenente generale che gli veniva conferito nel 1859. Ai servigi militari accoppiò servigi amministrativi prestati nel Ministero dell'Interno nell'importante ramo della pubblica sicurezza. Ma fu precipuo e splendido suo merito lo avere per lunga serie di anni, in tempi non facili tenuto il comando generale dell'Arma benemerita dei Reali Carabinieri, e presieduto alla malagevole estensione di quel Corpo a tutta l'Italia. Nel quale gravissimo ufficio felicemente compiuto, il generale Lovera seppe far bella prova non meno di virtù militare, che di civile prudenza; sicchè in premio degli alti suoi servigi ben meritò di essere dalla sovrana grazia elevato alla dignità di Senatore nel novembre del 1864. L'età già grave, la salute malferma e l'adempimento scrupoloso dei doveri della sua carica, non gli permisero di prendere se non una scarsa parte ai nostri lavori. A coronare una diuturna carriera di più che dieci lustri lodevolmente impiegati nel pubblico servizio, si aggiunse alle molte onorificenze, onde il generale Lovera era stato man mano decorato, l'aurea medaglia mauriziana, raro fregio di pochi e fortunati Veterani della nostra milizia.

L'esercito, il Senato ed il paese serberanno bella ed onorata ricordanza del generale e Senatore Lovera, che tutta consacrò la lunga ed intemerata sua vita al servizio del Re e della Patria.

L'ordine del giorno reca: Comunicazioni del Governo.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato, per incarico avuto dal mio Collega, il Ministro della Guerra, un progetto di legge intorno al matrimonio degli ufficiali ed assimilati militari, il quale fu già approvato dal Senato. Avendovi però la Camera introdotte alcune modificazioni, ne viene l'obbligo di presentarlo nuovamente al Senato.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge che, se non si fanno opposizioni, potrà essere distribuito a quell'Ufficio Centrale ch'ebbe tempo fa ad esaminare lo stesso progetto.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

1. Iscrizione in bilancio di assegni dovuti a diverse Opere Pie di Napoli e della Toscana, e delle somme occorrenti per il pagamento degli arretrati e per l'esecuzione delle transazioni stipulate.

2. Iscrizione di rendita consolidata sul Gran Libro del Debito Pubblico e cessione di taluni edifici demaniali a favore della città di Firenze.

3. Approvazione dei conti amministrativi delle provincie della Lombardia degli anni 1859-60; delle Marche e dell'Emilia dell'anno 1860.

4. Approvazione di vari contratti di vendita e di permuta di beni demaniali a trattative private.

5. Divieto di aprire fontanili in prossimità delle acque del canale *Cavour*.

6. Condono del biennio dello stipendio in favore degli impiegati civili dell'ex-regno delle due Sicilie.

Questo progetto è accompagnato dai documenti che l'anno scorso il Senato aveva manifestato il desiderio che vi fossero annessi onde potesse sul medesimo deliberare, conoscendo gli effetti che ne verrebbero sui bilanci dello Stato.

Presidente. Do atto al Ministro delle Finanze della presentazione dei progetti di legge di cui il Senato ha udito l'enunciazione.

Questi diversi progetti saranno stampati e distribuiti agli Uffici...

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Farei la proposta che quei progetti di legge i quali sono già stati esaminati in Senato fossero mandati all'Ufficio Centrale o alle Commissioni che se ne sono occupate altra volta. Così se ne renderebbe più facile e sollecito lo studio.

Ripeto che la mia proposta riguarda solo quei progetti di legge che vennero già discussi in Senato e che ebbero a subire modificazioni nell'altro ramo del Parlamento.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia. Siccome gli Uffici Centrali possono trovarsi sostanzialmente variati, mi pare che sarebbe difficile il riunire gli stessi individui; ciò si potrebbe fare per quanto riguarda la Commissione permanente di finanza, ma in quanto agli Uffici Centrali, non credo che ciò sia conforme al nostro Regolamento.

Propongo quindi la rievazione di questa proposta.

Presidente. Faccio osservare all'onorevole Senatore che quegli Uffici Centrali in questo caso non sarebbero più considerati come tali, ma come Commissioni speciali del Senato, e non mancherebbero precedenti in questo senso. Perciò, quando il Senato consentisse ad accogliere la proposta del Senatore Chiesi non si andrebbe punto contro al Regolamento.

Se non ostasse altra difficoltà che quella enunciata dall'onorevole Caccia, la proposta del Senatore Chiesi troverebbe, ripeto, un appoggio nei precedenti.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io credo che due di questi progetti di legge potrebbero essere mandati alla Commissione permanente di finanza, e sono quello relativo ai conti amministrativi delle provincie della Lombardia per l'anno 1859-60, e quello relativo all'iscrizione in bilancio di assegni dovuti a diverse Opere Pie di Napoli e della Toscana e delle somme occorrenti per il pagamento degli arretrati e per l'esecuzione delle transazioni stipulate.

Quanto poi agli altri quattro progetti concernenti l'indennità a Firenze, i fontanili presso il canale *Cavour*, e via via, se gli Uffici debbono darsi la pena di riunirsi, sarebbe bene lo facessero per tutti, imperocchè il progetto di legge di cui testè io parlava, pel condono del biennio, è bensì già stato discusso in Senato, ma lo fu in altra legislatura, e non so se i precedenti del Senato permettano che si faccia rivivere una Commissione che sussisteva non solo in un altro periodo della Sessione od anche in altra Sessione, ma precisamente in altra legislatura.

Mi son permesso di dir questo, non per fare osservazioni, ma per dare semplici informazioni di fatto.

Senatore Chiesi. Dichiaro che nel fare la mia proposta era stato solamente mosso dal desiderio che il lavoro di cui dovrà occuparsi il Senato, potesse procedere più speditamente: del resto, io non insisto più oltre.

Presidente. Essendo ritirata la proposta del Senatore Chiesi, i progetti di legge presentati faranno il loro corso regolare, cioè si passeranno rispettivamente alla Commissione permanente di finanza ed agli Uffici.

Ha la parola il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento: uno, relativo all'inalienabilità di alcuni boschi dello Stato e loro passaggio all'Amministrazione forestale; il secondo relativo alla istituzione di magazzini generali.

A nome del mio collega Ministro della Marina, ho pure l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già adottato dalla Camera dei Deputati relativo alla legge fondamentale della leva di mare.

Presidente. Do atto al Signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questi tre progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Mi permetto di fare osservare che si trovano in esame avanti al Senato molti progetti di legge, parecchi dei quali, anzi direi quasi tutti, sono urgenti, ed è necessario, per lo meno, che sieno votati prima che si proroghi il Parlamento. Faccio notare che, dall'altro lato, come il Senato non ignora, il trasferimento della Capitale, per quel che riguarda la Sede del Governo, deve farsi per il primo di luglio.

Sarà quindi necessario, per ubbidire alla Legge, che i lavori del Parlamento non sieno protratti al di là della metà di giugno.

Per conseguenza, non rimarrebbero che quindici o venti giorni al più di tempo; ed è appunto per questo che mi prendo la libertà di far presenti al Senato tali circostanze onde il signor Presidente vegga di trovar modo di riunire il Senato al più presto acciò sieno discussi e votati questi progetti se è possibile, prima che il Parlamento, come diceva, venga necessariamente prorogato.

Io non dirò di più: ho qui l'elenco di questi progetti e colla loro enumerazione potrei dimostrare la necessità che vengano votati sollecitamente; ma son certo che il Senato li avrà presenti, almeno nella massima parte.

Mi raccomando quindi vivamente al Senato ed al signor Presidente onde procuri che al più presto possa questo Consesso intraprendere l'esame in seduta pubblica dei ricordati progetti di legge e procedere alla votazione dei medesimi, tanto più che può avvenire, come è nella natura stessa del sistema parlamentare, che alcuni di essi già votati dall'altro ramo del Parlamento, possano essere modificati dal Senato, e quindi debbano ritornare alla Camera dei Deputati.

Per conseguenza, si richiederebbe un tempo più lungo, mentre questo tempo è limitato a pochi giorni ancora da circostanze, indipendenti certo da tutti, ma determinate da una legge.

Presidente. Posso accertare l'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio, che si porrà la massima cura a riunire al più presto il Senato per la discussione dei progetti di legge che già si trovano allo studio, come pure di quelli che sono stati presentati nella seduta d'oggi; e mentre il Senato si troverà riunito, potrà poi occuparsi degli altri progetti di legge che man mano gli verranno presentati, in seguito all'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

Ed intanto, per provvedere al pronto esame dei progetti presentati in questa seduta, io proporrei che gli Uffici del Senato si riunissero nel giorno di martedì alle due pomeridiane. Ho indicato il giorno di martedì per lasciar tempo ai nostri Colleghi che non sono presenti, a ricevere l'avviso per potere intervenire negli Uffici, i quali spero saranno più frequentati di quello che lo vogliono essere.

Non trovandosi altro all'ordine del giorno, dichiaro sciolta la seduta.

La seduta è sciolta (ore 3 3/4.)

TORNATA DEL 1 GIUGNO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Omaggi — Congedi — Approvazione per articolo del progetto di legge per la parificazione del trattamento daziario riguardo ad alcune merci oggi esenti da tassa nell'esportazione per la via di terra — Discussione del progetto di legge sul Crescimento generale della popolazione del Regno — Avvertenze del Re'atore Cambray-Digny, cui risponde il Ministro d'Agricoltura e Commercio — Approvazione dei 13 articoli del progetto — Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. estensione alle Provincie della Venezia, di Mantova e di Roma della legge sull'ordinamento del Credito fondiario — 2. promulgazione nelle provincie Venete e di Mantova delle leggi concernenti le tasse sui redditi di mano-morta e sulle carte da giuoco — 3. modificazione di alcuni articoli del Codice penale 20 novembre 1859 — Discussione del progetto di legge per l'abolizione dell'onere del vagantivo nelle provincie di Venezia e di Rovigo — Avvertenze del Senatore Poggi cui risponde il Senatore De Foresta, Relatore — Approvazione dell'articolo 1. — Obbiezioni del Senatore Poggi all'art. 2. cui rispondono il Relatore e i Senatori Pasolini e Pasqui — Replica del Senatore Poggi e spiegazioni del Relatore — Dubbii del Senatore Musio e schiarimenti del Relatore e del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Approvazione dell'articolo 2 — Obbiezioni del Ministro di Agricoltura e Commercio contro vari articoli del progetto dell'Ufficio Centrale.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, e più tardi interviene il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario Glinori Lischi dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Il Senatore Segretario Manzoni T. legge il seguente sunto di petizione.

N. 4497. La Camera di Commercio ed Arti di Terra di Lavoro fa istanza perchè sia provveduto a che nell'applicazione dell'imposta sulla ricchezza mobile siano sottoposti ad egual trattamento di quello prescritto per gli impiegati provinciali e comunali, anche gli impiegati della Camera di Commercio.

I signori Senatori Sylos Labini — Guardabassi — San Vitale — Di Castagnetto — Rossi Alessandro — Di Monale — Giorgini — Arrivabene — Araldi-Erizzo — Balbi-Piovera — Serra Domenico — Gallotti — Sagarriga-Visconti — Notta — Salmour, domandano un congedo di un mese, il Senatore di Corsica di venti giorni, i Senatori Della Cherasca — San Severino — Amari Prof. di quindici giorni, il Senatore Marzucchi di dieci giorni, e il Senatore Arese di cinque giorni, che viene loro dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

Il sig. prof. Vincenzo Botta d'un volume contenente la *Raccolta di alcuni atti celebrati in Nuova York in onore dell'unità italiana.*

La Società Rubattino e Comp. dei servizi postali per la Sardegna del *Renocento statistico delle operazioni da essa fatte nel 1870.*

Il Prefetto di Ancona degli *Atti di quel Consiglio provinciale delle Sessioni ordinaria e straordinaria del 1870.*

Il sig. Ferdinando Sacchi di Milano di due esemplari della *Pianta di Roma.*

Il sig. R. Assensio Console d'Italia a Havre, d'un suo lavoro per titolo: *Les questions de droit maritime au congrès de Naples.*

Presidente. L'ordine del giorno porterebbe la votazione a squittinio segreto sul progetto di legge per somministrazione di fondi alla Commissione dei sussidi in Roma, ma vi si procederà alla fine della seduta, quando saranno discussi altri progetti di legge.

Si mette ora in discussione il primo progetto di legge che trovasi all'ordine del giorno, quello cioè per la parificazione del trattamento daziario riguardo ad alcune merci oggi esenti da tassa nell'esportazione per la via di terra.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra e atti del Senato N. 57.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si rimanda alla votazione per squittinio segreto, constando la legge di un solo articolo.

Si passa alla discussione del successivo progetto relativo al Censimento generale della popolazione del Regno.

Prego i signori componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra* e atti del Senato N. 49.)

È aperta la discussione generale.

Senatore **Cambray Digny**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray Digny**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale fu pienamente d'accordo di proporre l'accettazione pura e semplice di questo progetto di legge, quantunque nell'articolo 10 sia una disposizione che ha sollevata qualche obiezione.

A questo proposito, io mi son fatto un dovere di notare nella Relazione, come l'articolo 10, il quale stabilisce che la popolazione di fatto accertata nel censimento decennale deve essere la sola legale ed autentica, si urti con qualche disposizione di leggi preesistenti, e specialmente coll'articolo 202 della legge comunale o provinciale.

L'articolo 202 della legge comunale e provinciale vuole che non si facciano alterazioni nel numero delle rappresentanze comunali e provinciali se le variazioni nella popolazione non si sono mantenute durante cinque anni consecutivi.

Ora, è evidente che stabilendo che il censimento decennale solo possa constatare la popolazione legale, non sarebbe più applicabile l'articolo testè accennato, che richiede la constatazione della popolazione per cinque anni consecutivi, per ottener la quale constatazione sono prescritti dalla medesima legge i registri di popolazione che questa legge ammette, ma ai quali nega poi il valore di leggi ed autentici.

Per conseguenza, l'Ufficio Centrale riteneva che, volendo mettere in armonia questa legge nuova colle anteriori, sarebbe stato necessario, o che il signor Ministro si compiacesse di esaminare se non si potesse dare a questa una interpretazione che favorisse l'applicazione della legge comunale e provinciale nel senso che ho avuto l'onore di dire, ovvero esaminare se non convenisse successivamente di presentare qualche nuova disposizione legislativa, la qual cosa, del resto, l'Ufficio Centrale lascia interamente al giudizio dell'onorevole signor Ministro, tanto più che non vi è urgenza.

Ministro di Agricoltura Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria, e Commercio. Non parmi che il disegno di legge attualmente sottoposto alla vostra approvazione contrasti in

alcun modo con l'articolo 202 della vigente legge comunale e provinciale.

Io credo piuttosto che l'attuale progetto di legge completi quella disposizione per guisa da renderne possibile l'applicazione, mentre altrimenti nol sarebbe; sicchè gli appunti fatti dall'onorevole Relatore, piuttosto che al progetto di legge che discutiamo, si dovrebbero rivolgere all'articolo della legge considerato in se stesso, tal quale esiste oggi.

Il progetto di legge dispone infatti che debba farsi un censimento ogni dieci anni, ma che questo censimento sia corroborato dai registri della popolazione, che si dovranno tenere in ciascun Comune. E tanto è vero che esiste un gran nesso tra il censimento, e questi registri, che entrambi cotesti censimenti sono contemplati nell'attuale disegno di legge.

Io tengo per fermo pertanto che non esista nel progetto alcuna contraddizione coll'articolo 202 della legge comunale.

Questo articolo è così concepito:

« I Comuni e le Province non possono mutare di rappresentanza, se le variazioni della popolazione designate dal censimento ufficiale non si sono mantenute per un quinquennio. »

Ora, domanda l'onorevole Senatore **Cambray Digny**: come volete che si mantengano per un quinquennio, se voi fate il censimento soltanto ogni 10 anni? Io rispondo in primo luogo che, onde l'accennato articolo abbia effetto, e possa farsi luogo alle mutazioni di rappresentanza ivi contemplate, vuolsi che le variazioni di popolazione risultino da un censimento ufficiale, e questa disposizione consuona assai bene coll'articolo 202 della legge comunale.

Il censimento ufficiale è quello che si fa ogni dieci anni, ed è solo in base a questo censimento che si potrà chiedere il cambiamento di rappresentanza; e ciò sia perfettamente bene, perchè non vi sarebbe nulla di più incomodo e pericoloso, di un troppo frequente agitarsi di Comuni che volessero passare da una ad un'altra categoria, ed io credo che, a questo riguardo, l'onorevole Senatore s'accosti interamente al mio avviso.

Se non si stabilisse un termine di dieci anni, si aprirebbe il varco a continue domande di Comuni, che vorrebbero cambiare la loro rappresentanza.

Però affinchè simili domande possano essere assodate, occorre che le variazioni di popolazione verificate mercè il censimento ufficiale siansi mantenute un quinquennio; e io affermo che l'attuale progetto di legge dà appunto il modo di constatare se queste variazioni si mantengano da un quinquennio; perchè stabilisce i registri di popolazione, mediante i quali si potranno accertare le variazioni avvenute in una data popolazione, molto meglio di quello che potesse farsi finora. Secondo la precedente legislazione, si faceva bensì il censimento ufficiale ogni dieci anni, ma ci mancava una norma sicura per constatare se le va-

riazioni risultanti dal censimento si fossero mantenute per un quinquennio.

Ora, invece, col dar forza di legge obbligatoria alla creazione dei registri di popolazione in ogni Comune, noi avremo il mezzo di constatare con certezza tutte le variazioni di popolazione. Io credo a lungo che l'attuale disegno di legge, ben lungi, come diceva, dal contrastare colle disposizioni dell'articolo 202 della legge comunale, le completi invece e dia loro appoggio.

D'altra parte se nella pratica si verificassero inconvenienti, chiunque occuperà il posto di consigliere della Corona proporrà certo al Parlamento i necessari temperamenti.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray Digny. Io mi associo volentieri alle cose dette dall'onorevole signor Ministro, in quanto egli ha voluto dimostrare che la presente legge è un notevolissimo progresso nello stato attuale della nostra legislazione in materia di censimento. Su questo, la convinzione mia e di tutto l'Ufficio Centrale è stata tale, che malgrado le nostre obiezioni, e malgrado che vi si trovassero disposizioni molto discutibili, si è passato sopra, e si propose al Senato l'approvazione della legge senza modificazioni.

Però mi permetto di osservare ancora all'onorevole Ministro, che quella popolazione che annualmente si constaterà, mediante i registri, è la popolazione di diritto, mentre la popolazione legale solo autentica che si desumerà dal censimento decennale, è la popolazione di fatto.

Ora, occorrono a questo proposito due osservazioni. In primo luogo per ciò che si riferisce ai diritti dei cittadini, veramente bisogna tener conto della popolazione di diritto, e non di quella di fatto. Gli assenti conservano i loro diritti, ma la popolazione avventizia, cioè quegli individui che si trovano in un dato luogo per caso, in una data ora di un giorno, non hanno diritto alcuno di essere censiti nel luogo dove si trovano quindi sarebbe stato più logico che a questo effetto si tenesse conto della popolazione di diritto, e che questa fosse, a tale effetto, la sola legale ed autentica, locchè è escluso dall'articolo 10 di questa legge.

L'altra osservazione è questa: può accadere che in un piccolo Comune, per esempio, la sera del 31 dicembre 1871, vi si fermi di passaggio un reggimento (questo è un fatto che è già accaduto), ed allora una popolazione di 3000 o 4000 abitanti diventa di 5000 o 6000.

Come volete tener conto di questo fatto, per regolare la proporzione per la rappresentanza comunale e provinciale?

Io ho voluto accennare queste obiezioni così alla sfuggita, ma soprattutto mi preme pigliare atto dell'ultima dichiarazione dell'onorevole signor Ministro, cioè che qualora nella sua applicazione la disposizione del-

l'articolo 10 trovasse inconvenienti, egli si farebbe dovere di presentare qualche proposta che mettesse d'accordo le disposizioni anteriori colla attuale, in modo da non produrre più gli inconvenienti temuti.

Di queste dichiarazioni io prendo atto e non ho altro da aggiungere.

Presidente. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si procederà alla votazione degli articoli.

« Art. 1. Il censimento generale della popolazione si compie ogni decennio in tutti i comuni del Regno. »
È aperta la discussione generale sull'art. 1.

Se non si domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. In tutti i comuni del Regno sarà fatto un censimento generale che prenda lo stato della popolazione di fatto alla mezzanotte del 31 dicembre 1871. »

(Approvato.)

« Art. 3. Le operazioni del censimento si compiono per cura delle rispettive amministrazioni comunali.

» Il censimento della popolazione italiana all'estero sarà fatto dai regi consoli, assistiti da apposite Giunte.

» Il Governo fornisce ai Comuni tutti gli stampati che occorrono per le operazioni loro affidate. »

(Approvato.)

« Art. 4. I capi di famiglia, i capi dei corpi e degli stabilimenti che riuniscono in convivenza più persone, non che gli individui che vivono da soli, sono tenuti d'iscrivere, o di fare iscrivere dagli ufficiali a ciò destinati, nelle schede distribuite a domicilio, per il censimento della popolazione, tutte le annotazioni in esse richieste per sé e per tutte le persone conviventi con loro, e sono del pari tenuti a riconsegnare le schede medesime così riempite ai commissari comunali che si recano a questo fine alle rispettive case. »

(Approvato.)

« Art. 5. Coloro che ricusassero di adempiere agli atti o di fornire le notizie prescritte all'articolo precedente, o che alterassero scientemente la verità, incorreranno in un'ammenda estensibile a lire 50. »

(Approvato.)

« Art. 6. In ciascun comune si rivedrà e completerà la numerazione delle case.

» In quei comuni dove ne sia bisogno si completerà anche la nomenclatura delle vie, piazze, frazioni e casali.

» Queste revisioni e questi completamenti dovranno incominciare appena promulgata la presente legge, ed essere ultimati non più tardi del 31 ottobre 1871. »

(Approvato.)

« Art. 7. In ogni comune vi sarà un registro di popolazione, compilato o corretto, dove già esistesse, secondo i risultamenti ottenuti col nuovo censimento.

» Nei registri comunali dovranno tenersi in evidenza

tutti i successivi mutamenti, e al termine di ogni anno sarà fatto il riassunto della popolazione totale. »

(Approvato.)

« Art. 8. I cambiamenti di domicilio e di residenza da un comune ad altro e di abitazione nell'interno di uno stesso comune, dovranno essere notificati agli uffici comunali nelle forme e dentro i termini che saranno stabiliti dal Regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 9. Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo precedente sono punite con un'amenda non maggiore di lire 30. »

(Approvato.)

« Art. 10. La popolazione accertata col censimento 31 dicembre 1871, al 1 gennaio 1872 costituirà la popolazione legale dei comuni e delle provincie; e sarà considerata la sola autentica sino al nuovo censimento decennale. »

(Approvato.)

« Art. 11. Le contravvenzioni, di cui trattano gli articoli 5 e 9 della presente legge, saranno considerate d'azione pubblica.

» Si applicheranno alle medesime i procedimenti indicati agli articoli 147, 148 e 149 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865. »

(Approvato.)

« Art. 12. Per la spesa del censimento è aperto al bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio un credito di lire 300,000, da iscriversi per 200,000 nel bilancio del 1871 e per lire 100,000 in quello del 1872 in apposita capitolo della parte straordinaria colla denominazione: *Censimento della popolazione del 31 dicembre 1871.* »

(Approvato.)

« Art. 13. Il Governo provvederà all'esecuzione della presente legge con apposito regolamento. »

(Approvato.)

Presidente. Si procederà in seguito alla votazione per squittinio segreto.

Intanto, secondo l'ordine del giorno, s'intraprenderà la discussione del progetto di legge per la estensione alle provincie della Venezia, di Mantova e di Roma della legge sull'ordinamento del credito fondiario.

Si dà lettura del progetto.

(Vedi *infra* e *atti del Senato* N. 51.)

Prego gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale a voler prendere il loro posto.

È aperta la discussione generale.

Se non si chiede la parola, si passerà alla discussione degli articoli, dei quali si dà nuova lettura.

« Art. 1. Sarà pubblicata ed avrà effetto nelle provincie del Veneto, di Mantova e di Roma dal primo gennaio 1872 la legge per l'istituzione e per l'ordinamento del credito fondiario in data 14 giugno 1866, N. 2983. »

Nessuno chiedendo la parola sopra questo articolo, lo pongò ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 2. Nei limiti e colla osservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo 23 di detta legge, il Governo ha facoltà di concedere per Decreto Reale, anche agli istituti contemplati nell'articolo 1 della medesima, l'esercizio del credito fondiario nelle provincie del Veneto, di Mantova e di Roma. »

(Approvato.)

L'ordine del giorno porta ora la discussione del progetto di legge per la promulgazione nelle provincie Venete e di Mantova delle leggi concernenti le tasse sui redditi di mano-morta e sulle carte da giuoco, del quale si dà lettura.

(V. *atti del Senato* N. 54)

« Articolo unico. Sono pubblicate e andranno in vigore nelle provincie della Venezia e di Mantova, a cominciare dal primo settembre 1871, le leggi 21 aprile e 21 settembre 1862, N. 587, e 965, concernenti le tasse sui redditi di mano-morta e sulle carte da giuoco.

» Cessano di aver vigore in quelle provincie le leggi austriache 9 febbraio 1850, 6 settembre 1850, 13 dicembre 1862, ed ogni altra disposizione relativa alle materie contemplate dalla presente. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, e, trattandosi di un progetto di legge di un articolo unico, si procederà in seguito alla votazione per squittinio segreto.

Verrebbe ora in discussione il progetto di legge per l'abolizione dell'onere del vagantivo nelle provincie di Venezia e di Rovigo, ma presentando maggior carattere d'urgenza quello che riguarda la modificazione di taluni articoli del Codice penale 20 novembre 1859, gli si darà la precedenza.

Presidente. Prego gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale a voler prendere il loro posto.

Il progetto di legge consta di due articoli del tenore seguente.

(Vedi *infra* e *atti del Senato* N. 55.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

« Sono abrogati gli art. 268, 269 e 270 del Codice penale del 20 novembre 1859, e surrogati i seguenti:

« Art. 268. Il Ministro di un culto che, nell'esercizio del suo ministero, con discorso proferito o letto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti pubblicati abbia espressamente censurato, o con altro pubblico fatto abbia oltraggiato le istituzioni, le leggi dello Stato, un Decreto Reale o qualunque altro atto della pubblica autorità, sarà punito col carcere fino a sei mesi e colla multa sino a lire mille.

» Art. 269. Se il discorso, lo scritto o il fatto pubblico, di cui nell'articolo precedente, sono diretti a provocare la disobbedienza alle leggi dello Stato o ad atti della pubblica autorità, la pena sarà del carcere

da sei mesi a due anni e della multa da mille a due mila lire.

» Ove la provocazione sia seguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione, quando non sia complice, sarà punito col carcere da due a cinque anni e colla multa da due mila a tre mila lire.

» Art. 270. Ogni altro fatto che costituisca reato secondo le leggi penali o secondo la legge della stampa, commesso dal Ministro del culto nell'esercizio del suo ministero, sarà punito con le pene quivi stabilite, non applicate nel minimo a norma delle leggi medesime. »

Se nessuno chiede la parola, metterò ai voti l'articolo. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. È abrogato l'art. 3 del Regio Decreto 27 novembre 1870, N. 6030. »

(Approvato.)

Viene ora in discussione il progetto di legge per l'abolizione dell'onere del vagantivo nelle provincie di Venezia e di Mantova.

(V. atti del Senato N. 4.)

Prego gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Al progetto del Ministero l'Ufficio Centrale propone diverse modificazioni. Prego l'onorevole signor Ministro a dichiarare se le accetta.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io sono disposto ad accettare le modificazioni agli articoli 1 e 2, o per meglio dire accetterei gli articoli 1 e 2 dell'Ufficio Centrale, come anche gli articoli 10, 12 in parte, 13, 14, 15 e 16 del medesimo proposti, ma devo invece pregare il Senato a non voler accettare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ed anche l'11, che è la conseguenza degli articoli precedenti.

Presidente. Si aprirà dunque la discussione sopra il progetto del Ministero, e l'Ufficio Centrale potrà man mano proporre le modificazioni e le aggiunte che crederà opportune.

È aperta la discussione generale.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Mi parrebbe più conveniente, per agevolare anche la discussione, che questa fosse aperta sul progetto dell'Ufficio Centrale, perchè il Signor Ministro ha già dichiarato di accettare gli articoli 1 e 2 e parecchi altri, nè vi è divergenza tra l'Ufficio Centrale e il Ministero, se non intorno alle Commissioni distrettuali e centrali e ad altre disposizioni accessorie.

Spero che l'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio non avrà difficoltà ad aderire a questa mia proposta.

Presidente. Domando all'onorevole Signor Ministro se accetta questa proposta.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Aterisco al desiderio espresso dall'onorevole Signor Relatore.

Presidente. Allora si apre la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale di cui si dà lettura.

(Vedi *infra*.)

Presidente. È aperta la discussione generale.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Ho domandato la parola non per fare una discussione generale, perchè non credo che sarebbe utile, ma solamente per indicare i punti sui quali dovrebbe, a parer mio, portarsi l'attenzione del Senato, in vista delle modificazioni che sono state arretrate al progetto di legge ministeriale dall'Ufficio Centrale.

Io confesso che alcuni dei mutamenti portati al progetto del Ministero hanno migliorato la legge, ma ve ne sono altri i quali lasciano assai a desiderare, o almeno fanno concepire dei dubbi che il progetto ministeriale fosse migliore; altri poi sui quali sento il bisogno di avere degli schiarimenti. Per sommi capi, io accennerò le differenze principali che esistono fra i due progetti, riserbandomi a fare, quando saremo alla discussione degli articoli, le osservazioni speciali. E intanto ho chiesto ora di parlare, inquantochè uno degli articoli essenziali, che è stato accennato dall'onorevole signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, e riguardante la nomina della Commissione e della Giunta di arbitri, è tolto di mezzo dall'Ufficio Centrale.

Questa variazione non concerne un articolo solo, ma due o tre, e dà quasi un'altra forma alle disposizioni del progetto ministeriale, di modo che fin d'ora annunzio al Senato che quando si verrà all'articolo terzo, che parla della Giunta e degli arbitri, dovrò discorrere di quest'articolo e degli altri successivi concernenti le attribuzioni della Giunta, e tolti via dall'Ufficio Centrale. Le differenze principali tra i due progetti sono queste. La prima è sull'articolo secondo, la quale potrebbe forse essere tolta di mezzo con degli schiarimenti. Secondo il progetto ministeriale a secondo quello che si è praticato nello scioglimento dei vincoli di simil genere in altre parti d'Italia, si è ritenuto sempre che si affrancasse il vincolo obbligando il proprietario a pagare un canone relativo e proporzionato all'onere che gravava sul singolo fondo. Ora, pare a me che il progetto della Commissione proponga un altro sistema, cioè che si stabilisca che in ogni Comune dove esiste l'onere del vagantivo sarà fatta la determinazione dei fondi che sono soggetti a questo onere, e poi sarà fissata, dietro certe regole determinate, una tassa annua corrispondente al complesso degli oneri che gravano i fondi di un dato Comune, una tassa cioè annua e complessiva, la quale dovrà poi particolarmente ripartirsi secondo certi criteri ai fondi che ne sono gravati. Questo sistema

di una tassa unica che poi va soggetta ad un riparto sui fondi, sarebbe, a parer mio, una novità pericolosa; può essere che conduca agli stessi risultati, ma in effetto non converte l'onere singolo che grava un dato fondo in un canone annuo, ma invece si prende tutto quanto il vagantivo che si estende a tutto il territorio del Comune, si valuta in relazione ai profitti che ne ritraggono gli utenti, ed ottenuta la tassa complessiva, se ne fa un riparto tra i proprietari dei fondi.

Questo sistema potrebbe, ripeto, avere dei pericoli; io aspetterò gli schiarimenti che mi darà l'onorevole Relatore, e quindi farò le mie osservazioni, se essi non mi appagassero.

Una seconda differenza è quella relativa alla nomina di una Giunta di arbitri, la quale sarebbe chiamata in primo luogo a giudicare del valore da darsi a questa servitù che grava i fondi, ed a liquidare la tassa che deve pagarsi dai proprietari per il riscatto della medesima.

Questa Giunta è stata proposta e stabilita per legge, tanto nell'occasione dell'affrancamento degli adempitivi della Sardegna quanto della servitù dei pascoli di Prombino; l'Ufficio Centrale ha creduto di farne a meno per varie ragioni che sono svolte nella Relazione. Confesso che esse non mi appagano abbastanza; perciò mi riservo di esaminare questa variazione quando verrà in discussione l'articolo terzo.

La terza e non meno importante modificazione sta in questo:

Il Ministero proponeva che le tasse che venivano a formare il prezzo di affrancazione degli oneri del vagantivo dovessero essere destinate a pro delle famiglie degli utenti gli oneri medesimi, ma in un modo indiretto, provvedendo, cioè con istituti di beneficenza e con l'istruzione dei membri delle famiglie degli utenti, e con vantaggio di tutto il Comune.

L'Ufficio Centrale ha creduto di fare una variazione, mosso da una ragione, a parer mio, savia. Esso ha detto: la disposizione proposta nel progetto ministeriale, in sostanza allontana il beneficio dalla persona e dalla famiglia dell'utente, perchè si propone uno scopo generale, il quale andrebbe a profitto, non solamente dei singoli utenti, ma di tutti i membri del comune e forse anche di altri, perchè interverrebbe anche il Consiglio provinciale a stabilire l'uso che dovrebbe farsi delle tasse da riscuotersi.

E bene ha creduto di osservare l'Ufficio Centrale, che almeno per un numero di anni non piccolo (finchè presuntivamente vivono le persone e le famiglie degli utenti) sarebbe bene che il prezzo dell'affrancazione ridondasse in profitto più diretto e più speciale degli utenti medesimi. Ma, dopo aver avuto di mira questo scopo, pare a me che nell'applicazione del principio e delle sue vedute, non lo raggiunga molto bene ed esponga la legge ad altri pericoli, a quelli cioè di esaurire in poco tempo i valori che si raccogliessero, senza

procurare agli utenti stessi una utilità permanente, come si è tentato di fare nelle altre leggi.

Queste sarebbero le differenze più sostanziali introdotte dall'Ufficio Centrale, che io non approverei. Ma ve n'ha un'altra, per la quale mi dichiaro fin d'ora favorevole al disegno dell'Ufficio Centrale, ed è quella di aver tolto di mezzo l'intervento dei Consigli Provinciali, come anche del Consiglio di Stato nella destinazione delle somme da stabilirsi a pro degli utenti, per lasciare unicamente alle cure del Comune del luogo in cui esisteva l'onere del vagantivo, di provvedere all'interesse delle famiglie degli utenti in conformità della legge. In questo io credo che l'Ufficio Centrale abbia fatto una riforma utilissima.

Un'ultima modificazione, che era di minore importanza, ma che pure occorrerà di prendere ad esame nelle disposizioni degli articoli, riguarda la soppressione di una disposizione del progetto ministeriale, che dava facoltà ai possessori dei fondi svincolati dall'onere del vagantivo, di affrancare la tassa che succederà all'onere, valendosi del disposto della legge del 24 gennaio 1864.

Questa designazione è stata tolta via dall'Ufficio Centrale, perchè si è fatto riflettere che al giorno in cui si volesse esercitare la facoltà dell'affrancazione, potrebbe non esser più in vigore la legge del 1864, e si è detto invece che si starà alle leggi riguardanti l'affrancazione che vigessero in quel tempo.

Ma anche su di ciò io avrei delle osservazioni da fare, perchè la legge del 1864, sebbene sia destinata col tempo a perire, quando non vi saranno più oneri del genere del vagantivo, o altri consimili, può peraltro avere una vita più lunga, semprechè una legge speciale dell'onere del vagantivo dica: che, anco per la estinzione si potranno invocare i benefici della legge del 1864.

Mi limito per ora a queste semplici osservazioni, sperando che il Senato porgerà volentieri attenzione a questi punti fondamentali che fanno differire il progetto ministeriale da quello dell'Ufficio Centrale.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore De Foresta. Il Senato ha inteso che le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Poggi sono dirette specialmente contro gli articoli del progetto dell'Ufficio Centrale: quindi per non intraprendere ora una discussione inutile, mi riservo io pure di rispondere e dare quelle spiegazioni che può desiderare l'onorevole preopinante quando verremo alla discussione degli articoli. Intanto credo opportuno di dichiarare che la tassa annua, menzionata nell'articolo 2º del progetto dell'Ufficio Centrale in sostanza è un vero canone; nel nostro concetto le due parole sono sinonime.

Dirò di più che l'Ufficio Centrale aveva in sulle prime voluto adoperare di preferenza la parola *canone*, ma poi avendo inteso che i proprietari dei beni pre-

ferivano la parola *tassa* alla parola *canone*, ed in vista anche che il progetto del Ministero aveva secondato questo desiderio, l'Ufficio Centrale ha lasciata la parola *tassa*, ben inteso che il vocabolo non cambia la sostanza della cosa e che s'intende che la *tassa* è una somma annua che è imposta sul fondo ed affrancabile come tutte le rendite.

La seconda dichiarazione è che l'Ufficio Centrale non intende che ogni anno si faccia la ripartizione della detta *tassa* o *canone* (come è in sostanza). La ripartizione non si fa che una volta tanto per determinarla, e poi si paga sempre ogni anno una somma uguale sino all'affrancamento.

In quanto alle altre osservazioni del preopinante mi riserbo, come ho già detto, di rispondere quando verremo alla discussione degli articoli.

Presidente. Se altri non chiede la parola nella discussione generale, si passerà a quella degli articoli.

Si dà lettura dell'art. 1 dell'Ufficio Centrale.

« Art. 1. Il vagantivo che si esercita sopra alcuni fondi nelle provincie di Venezia e Rovigo, è abolito.

» Dal giorno della pubblicazione della presente legge l'esercizio del vagantivo costituirà una violazione del diritto di proprietà, contro della quale saranno applicabili le leggi civili e penali. »

Presidente. È aperta la discussione su questo articolo che è pure accettato dal Ministero.

Nessuno chiedendo di parlare, metto l'articolo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. In compenso della liberazione dell'onere del vagantivo, i proprietari dei fondi che saranno riconosciuti soggetti a tale onere dovranno corrispondere ai Comuni, i cui abitanti ne hanno l'esercizio, una *tassa* annua che sarà determinata in ragione della perdita effettiva che per tale liberazione risentiranno gli esercenti e ripartita fra i proprietari dei fondi liberati giusta il danno che ridondava ai fondi medesimi. »

Presidente. Anche l'articolo 2 è accettato dal signor Ministro.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io ho sempre il desiderio di avere ulteriori schiarimenti dall'Ufficio Centrale, perchè l'articolo 2 sostituisce un nuovo sistema a quello che era proposto nel progetto ministeriale ed a quello che si seguì in altra legge di simile natura.

L'art. 2 del progetto ministeriale è così concepito:

« I fondi che verranno ritenuti soggetti all'onere del vagantivo dovranno invece pagare una *tassa* annua, la quale sarà determinata tenendo calcolo del modo, del tempo e della estensione di codesto onere e dell'utile che se ne ritraeva dagli utenti. »

S'intende bene che quando si tratta di lunghi, come credo che siano i Comuni del Veneto cui questa legge si riferisce, nei quali la proprietà è divisa tra varie

persone, si debba fare la valutazione dell'onere che grava specialmente sopra un dato fondo nella sua importanza relativamente al fondo medesimo, poichè fra un fondo e l'altro può esservi una gran differenza anche nel modo di esercitare l'onere medesimo, e sulla sua estensione. Non tutte le condizioni di quei fondi, direi geologiche, possono essere uguali; vi possono essere terreni più paludosi ed altri meno, e via dicendo, e quindi occorre che la valutazione si faccia per ogni singolo fondo, e non già complessiva di tutto quanto l'onere astratto del vagantivo che pesa sul territorio del Comune, come se fosse un territorio indiviso, e di proprietà comunale o demaniale.

Io non intendo come si debba stabilire, non già un valore relativo ad ogni fondo, ma un valore complessivo dell'onere del vagantivo in relazione agli utenti.

Il sistema da tenersi è questo: Se in un dato fondo il valore dell'onere è di 10 anzichè di 12, sia per la sua estensione, sia per la qualità dell'onere medesimo, a tale valore debba corrispondere la *tassa* o il canone.

E molto più dovrebbesi praticare questo sistema, inquantochè l'Ufficio Centrale ha creduto (e questo si esaminerà quando ne sarà giunto il momento opportuno) di fare una distinzione tra i fondi che furono venduti dalla Repubblica di Venezia come liberi dall'onere del vagantivo, e anche tra i fondi che furono ridotti a coltura dopo il 1810, in virtù di un Decreto del primo Regno italico e tutti gli altri che si riconosceranno gravati dell'onere stesso. Or bene, si è creduto che siccome codesti fondi passarono come liberi nelle mani dei proprietari, o lo doveano divenire dopo la riduzione a coltura, la continuazione dell'esercizio della servitù potesse reputarsi abusiva, e si dovesse perciò gravare codesti fondi in minor proporzione degli altri.

Ma per ottenere questo, è appunto necessario il conoscere la estensione della servitù che veramente si esercita sui medesimi, e poscia determinare la misura in cui deve essere sollevato dall'onere quel proprietario il quale comprò come libero quel fondo, o credè di ridurlo in tal condizione. Sicchè, ripeto, non vedo la ragione per cui ci siano scostati dal sistema generale del diritto comune di valutare fondo per fondo, invece di farne una valutazione generale, come porterebbe la dizione di quest'articolo così concepito: « Una *tassa* annua » che sarà determinata in ragione della perdita effettiva che per tale liberazione risentiranno gli esercenti, » è ripartita fra i proprietari dei fondi liberati giusta » il danno che ridondava ai fondi medesimi. »

Se è effetto di poca chiarezza delle parole, allora gradirei che il concetto fosse espresso in un modo, il quale indicasse che veramente sarà fatta la stima dell'onere, fondo per fondo, e non già complessiva.

Se il concetto fosse quale lo presenta la lettera dell'articolo, io per verità non sarei disposto ad accettarlo.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De For esta. Il concetto è veramente quello che risulta dalle parole dell'articolo 2, ed io spero che le brevi osservazioni che verrò facendo in risposta a quelle dell'onorevole Senatore Poggi, persuaderanno il Senato, che nel nostro caso speciale non si potrebbe fare diversamente.

Quando si tratta di pagare un debito, se questo non è certo e liquido, che cosa si fa?

Bisogna cominciare ad accertarlo ed a vedere a quanto ammonta, e quindi si pensa al modo di pagamento; e se sono diversi i debitori, si fa la ripartizione di quel debito fra di loro, onde ciascuno paghi la propria quota. Ora, i fondi, dei quali è questione, sono sottoposti ad un onere; quest'onere si vuole trasformare in danaro contante, che deve essere pagato dai proprietari dei fondi stessi in proporzione dell'estensione dei loro fondi e del danno che loro recava l'esercizio del vagantivo, affinché ogni proprietario paghi la sua giusta quota. Dunque che cosa rimane a farsi?

Dobbiamo cominciare a vedere quale è il profitto complessivo che gli esercenti il vagantivo ritraggono da questo esercizio e farlo rappresentare, per così dire, da una somma determinata; fatto questo, dobbiamo necessariamente ripartire la detta somma tra i proprietari dei beni.

Questo era anche il concetto sostanziale del progetto del Ministero, nè si potrebbe fare diversamente.

Aggiungerò ancora un'osservazione la quale vorrei sperare varrà a persuadere l'onorevole preopinante che veramente non si può procedere in altro modo. E qual è questa osservazione? Si è di pregarlo d'indicare egli stesso e concretare un mezzo diverso per stabilire che cosa si deve dare agli esercenti il vagantivo e per essi al Comune che li rappresenta, e da chi deve essere pagata la somma che sarà determinata. Io sono certo che l'onorevole e dotto preopinante, venendo all'opera, vedrà che non vi è altro sistema pratico e possibile che quello proposto dall'Ufficio Centrale.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io non posso a meno di avvertire che quest'onere non mi pare che si differenzii dagli oneri di servitù che gravavano i fondi in altri luoghi, cioè nelle provincie meridionali, in Sardegna e nella Toscana. Anco le servitù di pascolo si esercitavano sopra terreni incolti e di una vastissima estensione. E benchè appartenessero a più proprietari, pure i confini che dividevano un predio da un altro erano quasi impercettibili, nondimeno si è tenuto il sistema di valutare la servitù fondo, per fondo, e non di determinare da prima qual valore potesse avere il diritto di servitù esercitato su tutto quanto il territorio in relazione alle famiglie degli utenti.

Quindi le difficoltà che incontra l'onorevole Relatore nel sistema che si sarebbe tenuto finora, io non le vedo!

Che cosa si farà? Verranno i periti e diranno: questo fondo per una parte non è palustre, non è quindi soggetto in questa frazione all'onere; per un'altra parte è palustre, ma in qualche anno la palude naturalmente si prosciuga: si chiameranno testimoni, si chiameranno i periti per conoscere quale e quanto è l'esercizio del vagantivo su quel dato fondo e sopra la sua estensione, si valuterà il prodotto delle terre palustri, e il danno che ne risentiva il proprietario, e la tassa sarà determinata in ragione di queste due valutazioni; ma non vedo la necessità di valutare prima l'onere del vagantivo per tutto quanto il territorio in relazione alle famiglie che lo esercitavano dappertutto, se pure è tutto il territorio investito dalla servitù, per poi fare dei riparti di una somma già determinata in astratto, reparti che potrebbero riuscire pregiudizievole ai singoli proprietari, i quali difficilmente allora potrebbero dire: il mio fondo è poco palustre, lo era solo in quella tale frazione, io non devo che poco o niente, ecc.

Quando un dato prezzo è complessivamente stabilito, è certo che i proprietari devono pagarlo; e se i debiti particolari di ciascuno per avventura non corrispondessero al prezzo totale, bisogna che si adattino a pagar di più ed oltre il giusto.

Fare perciò un'operazione tutta nuova per questa servitù, veramente io non ne comprendo la ragione e non vedo che le circostanze siano tali da dover prendere un partito diverso da quello che si è tenuto sin qui; io lo credo pericoloso in quanto che potrebbe vantaggiare le condizioni di un proprietario e peggiorare quelle di un altro.

Senatore Pasolini. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Pasolini ha facoltà di parlare.

Senatore Pasolini. L'art. 10 dell'Ufficio Centrale mi pare che chiarisca molto i dubbi dell'onorevole Poggi.

Quest'articolo è così concepito:

« Per la determinazione dell'indennità e della ripartizione sui erreni che devono sopportarla mediante la tassa annua di cui nei precedenti articoli, i periti dovranno attenersi ai calcoli più positivi che sarà possibile, tenendo conto specialmente dei seguenti criteri: *A* del numero degli attuali esercenti il vagantivo in ciascun comune; *B* del giornaliero guadagno che questi esercenti possono in media ricavare da tale esercizio; *C* dell'estensione del fondo ammesso o riconosciuto soggetto al detto onere; *D* del danno derivante al fondo stesso dall'esercizio del vagantivo. »

Io credo che bisogna considerare il fatto speciale che questo vagantivo non si esercita regolarmente tutti gli anni sopra tutti i fondi, poichè vi saranno dei fondi, che per parecchi anni non subiranno l'effetto del vagantivo, e malgrado ciò questi fondi sarebbero costretti a pagare la tassa annua come gli altri che vi sono soggetti.

Perciò l'Ufficio Centrale ha detto: stabiliamo *a priori* a quanto ammonta questo vantaggio, che ritraggono gli esercenti del vagantivo, che noi non vogliamo privare di quest'utile; quando avremo stabilito questa massima generale, allora vedremo, secondo la qualità dei terreni su cui il vagantivo si esercita, quale applicazione della tassa si possa fare, perchè si deve notare che vi sono diverse nature di terreni soggetti a questo esercizio.

Ed a tale proposito sta bene quanto diceva l'onorevole Senatore Poggi; cioè che fondo per fondo debba essere applicata la tassa, ossia la quota che risulterà dovuta da ciascun fondo sulla massa generale, spettante agli esercenti il vagantivo.

Questo è il ragionamento dal quale l'Ufficio Centrale è partito nel formulare il concetto che è espresso nell'articolo 2.

Senatore Poggi. Domando la parola, se il Senato me lo permette.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io ho inteso benissimo il sistema, ma trovo in questo il pericolo, perchè quando si valuta l'onere del vagantivo di fronte all'utilità che solamente possano risentirne gli utenti, si avrà a stabilire una data somma, la quale potrebbe non corrispondere alle valutazioni della servitù fatte fondo per fondo.

Io non sono d'accordo, me ne dispiace, coll'onorevole Senatore Pasolini, il quale colle sue parole in parte mi ha schiarito il dubbio, ma in parte lo ha avvalorato, col dire che devono sopportare la tassa annua eguale anche quei fondi che non sono annualmente soggetti all'onere, ma vi sono soggetti ogni tre o quattro anni, mentre se vi sono fondi paludosi o che possano diventarlo, secondo le condizioni atmosferiche o idrologiche, in un periodo più lungo di tempo, il vantaggio deve essere a favore dei fondi che trovansi in queste condizioni, e che perciò devono pagar meno. Il pericolo del sistema proposto lo trovo in questo; che si pensa prima a valutare le utilità collettive che ritraggono le famiglie degli utenti dall'esercizio del vagantivo su tutto il territorio, quasi dipendessero codeste utilità da una specie di diritto fiscale a loro competente sul territorio, e poi se ne fa il riparto tra i diversi padroni del terreno: mentre invece il valore a cui hanno diritto gli utenti, e per essi il comune, deve risultare dalla stima della servitù da farsi fondo per fondo e senza la quale è ben difficile che si gravino i singoli proprietari secondo giustizia, e che ciascuno paghi a misura dell'onere e nulla più. Il pericolo della innovazione proposta sta tutto qui.

Senatore Pasqui. Domando la parola.

Pres'dente. Ha la parola.

Senatore Pasqui. Io mi permetterei di dissentire dall'onorevole Poggi; mi pare che egli desideri la specializzazione di questi oneri; ma questa si trova nelle disposizioni dell'art. 3 dove si dice che l'onere del vagantivo deve essere determinato fondo per fondo. Con

questo sistema di specializzazione si comprendono tutte le vicende atmosferiche, tutti i periodi annuali o trimestrali eccetera; mi pare almeno che tale sia il concetto di questo articolo e che quando si dice che deve essere valutato il fondo e la consistenza del vagantivo, ciò si deve intendere fondo per fondo.

Senatore De Foresta, Relatore. Se il Senato me lo permette, direi ancora due parole in risposta all'ultima osservazione dell'onorevole Senatore Poggi. Egli persiste a trovare erroneo il modo in cui l'Ufficio Centrale propone che debba stabilirsi l'importo del compenso da darsi agli esercenti il vagantivo.

Le difficoltà che egli muove sono principalmente: 1° che il nostro sistema si scosta da quello che è stato adottato per simili valutazioni nella abolizione e trasformazione delle servitù di pascolo ed altri diritti allodiali o feudali, come gli ademprivi ed altri da lui citati; 2° che il nostro sistema possa pregiudicare i proprietari nella ripartizione.

Quanto alla prima difficoltà prego l'onorevole Senatore Poggi di riflettere che l'onere di cui ora si tratta è una cosa specialissima a cui non può essere equiparata veruna delle specie da lui accennate.

Il vagantivo è talmente speciale ed anormale, come lo indica il vocabolo stesso, che incorreremmo nel più grande sbaglio se volessimo applicarvi le regole adottate nei casi ordinari. Lasciamo dunque gli esempi, e vediamo se in se stessa la norma che proponiamo è buona o se non lo è; se lo è, si accetti la nostra proposta; se non lo è, se ne proponga una migliore; poichè in fin dei conti un sistema qualunque conviene adottarlo.

Quanto all'altra difficoltà, mi permetta di dirgli l'onorevole Senatore Poggi che è un errore, il credere che, stabilito una volta l'importo complessivo di quanto è dovuto agli esercenti il vagantivo, nel fare poi il riparto della somma dovuta tra i particolari, possono questi risentire qualche danno; i periti esamineranno l'estensione dei fondi, il danno di ciascuno di questi esercenti, e con questi criteri determineranno la quota che ciascun fondo deve rimborsare per essere liberato da quell'onere, e lungi che questo sistema esponga i proprietari ad ingiustizia presenta invece minori difficoltà, minor pericolo d'arbitrio e di soprusi che non quello di far determinare la somma dovuta agli esercenti ed il riparto in una sola operazione e per qualsiasi fondo.

Del resto, se vi fosse qualcheduno che si credesse lesa dal giudizio dei periti, avrà il diritto di reclamare, ed in seguito ai suoi richiami, o l'errore sarà riparato volontariamente, od in difetto, si ricorrerà al tribunale.

Dirò da ultimo che alcuni membri dell'Ufficio Centrale, che mi rincuora non vedere in quest'Aula sono cospicui proprietari nelle provincie di Venezia e di Rovigo e possiedono forse anche fondi sottoposti all'onere del vagantivo, ed essi hanno approvato il

progetto dell'Ufficio Centrale come quello che meglio provvede all'interesse di tutti.

Si tranquillizzi adunque l'onorevole preopinante sul timore che il mezzo proposto in quest'articolo possa pregiudicare i possessori dei fondi; questo timore non ha verun fondamento.

Riassumendomi dirò:

È indubitato che per istabilire il compenso che deve darsi agli esercenti e per ripartire l'obbligo di questo compenso fra i possessori dei beni debbano farsi due operazioni: conoscere quanto deve darsi agli esercenti che la perdono e determinare da chi debba essere pagata la somma stabilita; ed essendo diversi i debitori, farne fra essi la ripartizione. Si è questa doppia e distinta operazione che è proposta nell'articolo formulato dall'Ufficio Centrale, e che ripeto non essere, nella sostanza, diverso da quello del Ministero.

Presidente. L'onorevole Senatore Musio ha la parola.

Senatore Musio. Io proporrò dei dubbii, e pregherei gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, o chi sappia meglio di me, a chiarirmeli.

Leggo che cos'è questo vagantivo nella Relazione del Ministero, dove trovasi così definito:

« Diritto di vagare liberamente per le valli e paludi, esercitandovi la caccia e la pesca, per raccogliereervi carne od altri prodotti palustri ecc. »

Io concepisco chiaro e bene, nè ho bisogno a questo proposito di alcuna spiegazione, che la cessazione di un tal'onere è un vantaggio individuale del proprietario del fondo.

Ma volgendomi dall'altra parte e cercando chi realmente ha questo diritto; io resto in dubbio.

Su questa materia, secondo le antiche dottrine, quando si trattava di tali usi, si faceva la seguente distinzione: compete questo diritto al comunista come individuo, o compete al comune in massa, e al comunista in conseguenza di questo diritto del Comune?

Se è il primo caso, allora comprendo che chi esercita il vagantivo, esercita un diritto suo individuale, perchè egli lo esercita in nome suo.

Ma se invece è un diritto che compete al Comune, compete in massa a tutti, ed uno lo esercita solamente perchè comunista, allora io resto in dubbio.

Il vantaggio che deriva dalla cessazione del diritto è sempre determinato dal proprietario del fondo. Ma chi perde il diritto coll'abolizione dell'onere? Io non lo so, o non trovo altro che il Comune.

Dalle spiegazioni che posso ricevere intorno a questo dubbio, spiegazioni di cui faccio nuovamente preghiera all'Ufficio Centrale, mi pare che potrà dipendere il diverso sistema da adottare.

Intanto, parlando in genere, io mi domando: ma a che serve questa valutazione generica dell'onere? Se questa valutazione non mi serve che ad avere una somma in massa, e poi sono obbligato per ripartire questa somma di andare dal possessore A, dal posses-

sore B ecc., allora trovo che la prima operazione mi è stata inutile, giacchè questa operazione, *nihil prodest*, come diciamo nel foro, e mi obbliga a cominciare di nuovo un'operazione la quale da sè sola mi basterebbe.

Dunque prego l'Ufficio Centrale a chiarirmi specialmente sul punto se chi esercita questo diritto, lo esercita di per sè come individuo, o in quanto è membro del Comune, e per di più a che serva questa prima operazione quando poi sono obbligato a cercare tutte le condizioni, tutti i diversi elementi per fare il necessario computo.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Mi duole di non poter dare all'onorevole preopinante una spiegazione precisa come forse la desidera, perchè la natura e l'origine del diritto su questa questione non sono ben certa e ben conosciute.

Dalla Relazione del Ministero, e da varie note date all'Ufficio Centrale, risulta che il vagantivo non è esercitato da tutti gli abitanti, ma soltanto da alcune famiglie povere, che non hanno altro mezzo di sussistenza nè altra industria, e non può dirsi che si tratti di un diritto feudale né contrattuale. È un uso che gli esercenti vogliono appoggiare ad una concessione sovrana ed i possessori dei beni affermano che non sia che precario e talvolta violento. Ecco cosa posso rispondere all'onorevole preopinante, mio amico.

Ma, a mio avviso, la natura di quest'onere non ha che fare colla questione attuale, poichè tutti sono d'accordo di farlo cessare mediante un compenso da darsi al Comune, affinché lo impieghi a sollievo delle famiglie povere del luogo, che ora esercitano quella stentata e pregiudizievole industria.

La questione è soltanto di vedere in qual modo deve accertarsi e ripartirsi l'importare di questo compenso, e a questo riguardo io credo di averne già detto abbastanza, rispondendo all'onorevole Senatore Poggi.

Mi scusi pertanto l'onorevole Senatore Musio se mi limito per ora a questa breve risposta intorno alle spiegazioni da lui desiderate ed alle sue osservazioni.

Senatore Musio. Io ringrazio l'onorevole Relatore delle spiegazioni che mi ha favorite, sebbene egli creda che non conducano direttamente allo scopo mio; ne lo ringrazio perchè dalle cose dette, io desumo che questo vagantivo che si risolve in diritto di caccia e pesca e in diritto di cogliere canne palustri, è un diritto che risale nè più nè meno alle epoche feudali, risale all'antichità, e noi ben sappiamo a chi appartiene questo diritto.

Dalle spiegazioni che mi ha date l'onorevole Relatore, ne deduco la conseguenza, che non è un diritto di alcun individuo, ma è un diritto dei Comuni esercitato per mezzo dei comunisti come membri del Comune medesimo.

Egli dice che questo diritto si esercita da famiglie povere. Adagio; questo si comprenderebbe bene se si trattasse solo della raccolta di canne palustri, ma la caccia e la pesca si esercitano tanto da poveri quanto da ricchi.

Ripeto adunque che le parole dell'onorevole Relatore mi confermano in questo: che per me il diritto compete al Comune, non agli individui.

Ora, questo mi guida anche ad un'altra osservazione, che mi giova far conoscere: se, per temperamento di equità, vuoi aver riguardo a queste famiglie, ed io mi vi sottoscrivo, puoi concedere loro un compenso; però diritto, come diritto, non lo hanno.

Ma ritorniamo alla doppia operazione: perchè il mio predio sia liberato da quest'onere, che bisogno ho io della stima generale?

Dopo la stima generale bisogna venire alla stima particolare. Dunque io dico: lasciamo quella prima operazione che è inutile e inconsequente, perchè la stima generale non importa la cessazione del diritto, e veniamo alla stima specificata, che è quella che costituisce il diritto: e l'applicazione di questa mi basta.

Quindi, a mio avviso, la stima generale, siccome non produce la cessazione dell'onere, non conduce a niente, essa è un'operazione superflua che porterà ritardo e dispendio, mentre la stima unica che guida e serve a stabilire lo stato delle cose in modo definitivo, è l'ultima, che mi guida alla giusta determinazione d'un predio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io credo inutile la questione sollevata dal Senatore Musio se questo diritto di vagantivo compete al Comune, o agli abitanti del Comune, i quali lo esercitano piuttosto *ut singuli*, o *ut universo*.

Dico inutile questa questione perchè l'art. 14....

Senatore Musio. Domando la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.... l'art. 14 del progetto dell'Ufficio Centrale va d'accordo coll'opinione dell'onorevole Senatore. Infatti vi è detto.

« L'annua tassa ed i capitali che le venissero sostituiti per l'affrancamento, saranno pagati al Comune nel territorio del quale è situato il fondo liberato dal vagantivo » E il Comune ha poi l'obbligo di dare sussidio agli aventi diritto, giusta il concetto del Ministero sviluppato dall'Ufficio Centrale.

Io credo dunque che la questione sia tale, che, sollevata, non conduce ad alcun *pratico risultato*.

Ritornando all'altra poi, pregherei il Senato di accostarsi al concetto espresso dall'Ufficio Centrale, e crederei anzi opportuno che la valutazione del danno che risentono i Comunisti espropriati sia fatta in blocco, cioè in complesso.

In sostanza, che cosa facciamo? Attualmente vi sono

alcune popolazioni le quali hanno il diritto di menare una vita stentata, se si vuole, una vita che può essere sorgente di cattive abitudini e di reati, ma che però offre il mezzo di provvedere ai primi bisogni, esercitando le arti della caccia e della pesca e raccogliendo i prodotti palustri.

Questo stato di cose inceppa l'agricoltura e bisogna assolutamente che cessi. Noi vogliamo la proprietà libera, assoluta, perfetta; ma d'altra parte quando questo stato di cose ha origine nei tempi remoti, quando questi diritti sono sempre stati conservati è pur conveniente che alla gente che di essi viene privata si dia un'indennità.

In sostanza una massa di persone viene espropriata, e questa legge stabilisce il principio che chi è espropriato di un diritto abbia un corrispettivo. Ma per dare un corrispettivo a questa massa di persone è necessario di conoscere a che cosa ammonta questo diritto di vagantivo considerato in complesso, per cui parmi che il concetto dell'Ufficio Centrale, che poi non si scosta da quello del Ministero, sia nel vero.

Di fatti quando io osservo che il progetto che si vuole contrapporre dagli onorevoli Senatori che presero la parola, quello cioè di estimare fondo per fondo, può condurre a dei risultati molto incerti, io non posso a meno di pregare il Senato a volersi attenere alla proposta fatta dal suo Ufficio Centrale.

Dico molto incerti perchè sino a tanto che noi vediamo in complesso quale era la massa di questi aventi diritto, quale era il profitto che ne ricavavano, noi siamo sicuri che daremo un'indennità la quale si approssimerà al vero; ma quando invece vogliamo valutare il beneficio che ne risulta ai singoli individui, il risultato è ben diverso, e si darà quindi o troppo poco, o molto. Il concetto vero, logico, giuridico, e giusto, da cui pare si debba partire si è questo che dal momento che si espropria una massa di persone, e loro si toglie un diritto che *ab antiquo* loro competeva, si dia a questa massa l'equivalente: prego quindi nuovamente il Senato a non volersi discostare dal concetto dell'Ufficio Centrale.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Di due cose non ho dubitato, nè potrei mai dubitare.

Una è dell'utilità di questa legge.

Il vagantivo è un onere, è un vincolo che aggrava, che inceppa, che non le men libera la proprietà; dunque non posso dubitare che questa legge abolitiva non sia savia, non sia utile.

L'altra cosa, di cui non ho mai dubitato, si è che coloro i quali vengono esonerati debbano pagare una somma proporzionata. Ma io dubito di chi abbia diritto di prendere, e questo dubbio non è risolto; anzi stan lo alle cose dette dall'onorevole signor Ministro, si conferma che sarebbe il comune, onde il

comune è quello che avrebbe diritto a ricevere l'indennità.

Chiarito bene il principio giuridico che deve informare la legge per quanto riguarda l'appartenenza del dritto, io ammetto che le povere famiglie le quali ora lo esercitano siano prese in considerazione nel riparto della somma dovuta per la cessazione dell'onere: ma a questa considerazione io non posso attribuire un rigoroso titolo di giustizia, bensì di somma equità, di carità e di filantropia.

Ma siano questi od altri i titoli del riparto, è sempre necessario che per determinare la somma che ogni proprietario liberato dall'onere dovrà pagare, sia fatta rispettivamente una stima parziale del suo beneficio, e che dall'addizione di queste somme parziali in una sola si abbia la somma totale complessiva da ripartire. Ora, per ottenere questo risultato, è chiaro per mio avviso, che la prima stima generale proposta resta inutile affatto, ed è una vera superfetazione, una vera perdita di tempo e di danaro.

Con queste spiegazioni spero che l'onorevole signor Ministro sarà persuaso dell'utilità delle mie mozioni.

Presidente. Non facen losi altre osservazioni sull'articolo 2, lo metterò ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 3. Per la ricognizione e determinazione dei fondi soggetti al vagantivo, i Comuni interessati dovranno formare, ciascuno nel proprio territorio un elenco indicante in distinte colonne il luogo nel quale il fondo è situato, la sua estensione, se è coltivato od incolto, il nome, cognome e domicilio del proprietario e la consistenza del vagantivo.

» Questo elenco sarà ad istanza del Comune significato a ciascun proprietario con atto di usciere, in persona o domicilio, nel termine di due mesi a datare dalla pubblicazione della presente legge. »

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. Prendendo la parola contro l'articolo 3 dell'Ufficio Centrale, io non limito le mie osservazioni al solo articolo 3; io parlo dell'articolo 3 perchè segna il principio di un sistema che a me non sembra il più conveniente; intendo di parlare anche degli articoli successivi, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, i quali tutti insieme riuniti costituiscono quel sistema che io prego il Senato di non accettare.

Siamo d'accordo coll'Ufficio Centrale nel principio che informa la legge. Io ho accettato le modificazioni da esso introdotte; un unico dissenso esiste tra di noi ed è in ordine alla procedura ed al modo di liquidare le indennità, ossia in ordine al modo di liberare le proprietà colpite dalle servitù del vagantivo. Due sono i sistemi che si trovano a fronte. Secondo

il Ministero si procederebbe nel modo seguente: si costituirebbe una Commissione per i distretti ed una Giunta nei capoluoghi delle provincie, le quali designeranno i fondi soggetti all'onere del vagantivo, e nel tempo stesso proporrebbero il canone mediante il quale debbono riscattarsi.

Dalla commissione distrettuale vi sarebbe il ricorso alla Giunta istituita nei capoluoghi della provincia e da questa all'autorità giudiziaria.

Ma quello su cui chiamo l'attenzione del Senato si è che queste giunte che propone il Ministero procedono contemporaneamente alla designazione dei terreni sottoposti all'onere del vagantivo, ed alla fissazione dei canoni dovuti pel riscatto di questa servitù.

Invece, secondo l'Ufficio Centrale, si ricorre in tutto e per tutto all'autorità giudiziaria; e se mi fosse dato di qualificare i due sistemi con una parola che esprime le diverse basi, direi che il sistema dell'Ufficio Centrale è quello del diritto comune o almeno vi si avvicina di più, mentre invece quello del Ministero fa capo ad una eccezione.

L'Ufficio Centrale adunque, basandosi sul diritto comune, cercando di avvicinarsi per quanto è possibile al medesimo, propone che tutte le questioni si deferiscano all'autorità giudiziaria. Si ricorrerà vale a dire in prima istanza, e si percorreranno, occorrendo, tutti gli stadii del giudizio, quello della Cassazione benanche, fino a che la sentenza non sia passata in cosa giudicata. E ciò non solo per determinare i terreni sottoposti a vagantivo, ma anche per fissare la quota di riscatto. Sicchè, una volta posto termine alla prima operazione, bisogna cominciare un secondo procedimento per l'altra.

Io prego invece il Senato di adottare il sistema che è stato proposto dal Governo; mi pare che questo abbia a suo vantaggio il conforto di casi simili; ha per così dire l'autorità della giurisprudenza parlamentare, se io posso usare questa impropria parola, la quale insegna che in casi identici si è fatto sempre così. E ciò indipendentemente dall'altra ragione non meno interessante di evitare con la massima brevità tutti quelli inconvenienti, che, secondo me, emanano dal sistema dell'Ufficio Centrale. Io dico, che la giurisprudenza parlamentare, l'autorità del Parlamento, sta a favore del progetto del Ministero, e ciò può dirsi non solamente per il nostro paese, ma eziandio per paesi esteri. E difatti noi vediamo che in Francia coll'istruzione del 10 giugno 1793, si è stabilita una procedura speciale per la ripartizione in quote dei beni feudali; noi troviamo che per il subriparto dei domini in Inghilterra il bill del 1845 ha stabilita una procedura anche del tutto speciale. Il Senato conosce ciò che si è fatto nel Napoletano e nella Sicilia con legge del 1806 per i demani comunali, e come si è stabilita una giurisdizione speciale onde pronunciare su tutte queste questioni. E parve tanto opportuno e necessario il conservare queste giurisdizioni speciali per porre termine alle questioni

che si agitavano relativamente allo svincolo ed alla ripartizione di questi domini, che allorquando colla legge del 20 marzo 1865 si sanciva solennemente il principio dell'abolizione del contenzioso amministrativo, si volle ciò nonostante coll'articolo 16 stabilire che fossero *temporaneamente* mantenuti nelle provincie napoletane e siciliane i procedimenti riguardanti scioglimenti di promiscuità, divisione in massa e suddivisione dei demanii comunali, e quelli di reintegra per occupazione od illegittima alienazione dei domini medesimi; ed i prefetti continueranno ad esercitare in conformità delle relative leggi in vigore tutte le attribuzioni loro conferite per tali oggetti. »

Adunque per queste operazioni, che hanno molta affinità con quelle di cui ora si tratta, nelle provincie meridionali vige tuttora l'autorità prefettizia, la quale, concentrando in sè tutto il potere dell'autorità giudiziaria, giudica e scioglie tutte queste questioni; anzi, non passa Udienza Reale, che io non abbia l'onore di sottoporre all'approvazione di Sua Maestà decreti per molteplici ordinanze di quei prefetti che giudicano e sciolgono questioni che si riferiscono a siffatti domini.

Per la Sardegna voi non ignorate al certo, o Signori (giacchè voi stessi avete approvato la relativa legge del 23 aprile 1865), che, al fine di liberare quelle terre dalla servitù dell'ademprivo, si è stabilito precisamente un sistema che molto si avvicina a quello che ora vi propongo.

Non si è lasciato il ricorso all'autorità giudiziaria se non in ultimo grado, ma tutte le operazioni di subriparto, e, in una parola, tutte quelle operazioni che potevano far progredire il lavoro, si lasciarono alle Giunte nelle quali è rappresentato l'elemento giudiziario e vi si trovano periti nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa. E così fu adottato un sistema particolare, che ora può dirsi entrato nel diritto comune.

La stessa cosa (come per incidente si accennò di già in quest'Aula) venne stabilita per lo svincolo delle servitù civiche nell'ex-principato di Piombino.

Esiste anche in quelle località una Giunta locale di arbitri che risiede presso la prefettura; anzi, posso dire che il progetto di legge che vi sta davanti è stato in gran parte calcolato sulle norme dell'ultima legge 15 agosto 1867, e che, dal più al meno, mi sono precisamente attenuto a questa legge come quella che da ultimo aveva raccolto i suffragi tanto dell'uno che dell'altro ramo del Parlamento.

Allora venne sollevata la questione anche della costituzionalità di detto progetto di legge, ed essa trovò valenti difensori, il compianto Cordova nell'altro ramo del Parlamento, e qui l'onorevole Senatore Poggi, che, se non erro, era allora il Relatore della Commissione: questi ebbe anche ad occuparsene, se non diffusamente come si fece nella Camera elettiva, in modo però da riconoscere e fare trionfare il principio che per condurre prontamente a termine codesta operazione conve-

nisse dipartirsi dal sistema comune ed adottare un sistema molto più rapido e spiccio.

La stessa cosa deve dirsi anche del Veneto. Colà il cessato governo, volendo divenire all'abolizione del pensionatico, in una patente del 1865, adottò un procedimento che molto si avvicina all'attuale. Siccome più non poteva funzionare quella Patente, e bisognava introdurre delle modificazioni, venne questa portata avanti a Voi, o Signori, ed anche voi avete riconosciuto la legalità e convenienza di detta Patente, e colla legge del 4 maggio 1869 ci avete apportate le necessarie modificazioni.

L'autorità degli esempi sta dunque a favor del progetto che vi ha presentato il Ministero e non già a favore di quello dell'Ufficio Centrale; ma siccome noi non vogliamo appoggiarci solo agli esempi, ma ricorrere anche alla ragione, vediamo da qual parte in sostanza questa sia.

Per qual motivo noi ricorriamo al sistema che si scosta da quello ordinario, ad un sistema eccezionale? Si tratta in sostanza di far cessare uno stato di cose parimenti eccezionale sopra una data zona di territorio, sia che si tratti di demanii comunali, di servitù civiche, di ademprivi, di legnatico, di vagantivo. Sono tutte cose della stessa natura, tutte servitù che pesano sopra la terra. Egli è conveniente di farle cessare di farle cessare al più presto.

È evidente che non è bene tirare troppo in lungo coteste operazioni; la cosa migliore è di avvalersi dell'elemento legale, ma di adottare una forma piuttosto amministrativa che giudiziaria.

Le Giunte procedono preferibilmente all'amichevole, hanno cognizioni dei luoghi, fanno il censimento dei terreni colpiti da questa servitù, li classificano, propongono l'indennità dovuta, sentono le parti interessate, anche in modo familiare, e riescono spesso a conciliare le cose. Ma se noi invece vogliamo adottare un altro sistema, vogliamo accogliere quello che dall'Ufficio Centrale è stato proposto, si potrà ottenere egualmente quest'effetto?

I Comuni, secondo il progetto dell'Ufficio Centrale, sono chiamati a formare l'elenco dei beni colpiti da questa servitù, ma i Comuni sono anche interessati in questa operazione. Perchè, come ho accennato testè, il canone dovrà essere pagato ai Comuni, e quindi essi hanno naturalmente un grande interesse nel descrivere come colpiti da servitù la più gran quantità di beni.

Ma vi sono eziandio delle altre ragioni: vi sono dei Comuni i quali sono anche proprietari e quindi possono avere anche un interesse opposto.

Inoltre il Comune di Cavarzere ha venduto come liberi dei terreni, che ora si pretende siano sottoposti a servitù. In quale posizione sarà posto il Comune di Cavarzere, che è il più interessato? Ognuno può vedere che sarebbe posto in una posizione molto difficile.

Non accenno ad altri abusi che potrebbero succedere perchè suppongo che il Comune, come corpo morale, ha interesse a far sì che la lista sia più che possibile completa.

A parer mio le difficoltà da parte degli interessati verrebbero di molto aumentate. Essi non sapendo quale sia la quota che andrà a loro carico, saranno spinti a far liti.

Il vantaggio che procura il progetto ministeriale è questo: le due operazioni procedono contemporaneamente; si dice agli interessati: voi avete questo stabile il quale è soggetto alla servitù del vagantivo, per liberarlo da pagare, ad esempio, un canone di 10 lire all'anno; ora è facilissimo che per non affrontare il rischio di una lite, vista la tenuità del canone, gli interessati accettino.

Ma se la cosa si propone genericamente, senza specificare quale è il canone da pagare, è ben naturale che il proprietario che si vede annoverato fra quelli colpiti dalla servitù, e che non conosce ancora quale sarà la quota che deve sborsare, sia indotto ad adire i tribunali onde esserne liberato.

È vero che si dice che si seguirà una forma sommaria, ma ognuno sa quanto sia lungo il corso della giustizia, poichè oltre al primo stadio, vi sarà anche l'appello, e quindi il ricorso in Cassazione, ed in caso di rinvio bisogna ricominciare da capo il procedimento.

Ma andiamo oltre: quando il giudizio di accertamento degli stabili che sono colpiti dalla servitù sarà terminato, bisognerà cominciare la seconda operazione.

Naturalmente i periti determinano quanto si deve pagare, e se qualcuno non accetta la perizia, si farà un nuovo giudizio, e per conseguenza sarà possibile un nuovo appello ed un nuovo ricorso in Cassazione.

Ma quando sarà finita la vertenza? Quando avremo questa liquidazione? Io credo che si andrebbe molto per le lunghe. Di più, io osservo all'Ufficio Centrale, che, a parer mio, questo sistema contraddice a quello che fu testè approvato votando l'art. 2. L'imputazione dell'indennità sarebbe d'uopo farla per tutti complessivamente gli abitanti. Ma come si farà questa operazione se dovressi prima attendere l'esito dei giudizi? Vi sarà chi ricorrerà in giudizio e chi non ricorrerà; chi solleciterà la decisione della proprietà e chi andrà a rilento.

Io, ripeto, scorgo una specie di contraddizione in questi due sistemi. Per stabilire l'indennità che sarà data agli espropriati, bisogna aspettare la fine di tutte

le liti, bisogna conoscere quali siano i terreni che dovranno concorrere al pagamento di essa indennità. Bisogna inoltre attendere l'esito di tutte le liti che possono insorgere durante le perizie. E frattanto, secondo il progetto dell'Ufficio Centrale, appena approvata la legge, il Comune deve corrispondere il sussidio agli espropriati. Il Comune adunque dovrà fare degli sborsi senza aver avuto alcun introito. Ed intanto queste operazioni potranno durare 10 o 20 anni.

Io quindi prego il Senato, e specialmente l'Ufficio Centrale, a vedere se non sia il caso di recedere dalla sua proposta ed accettare quella del Ministero, il quale invero non ha fatto che riprodurre quanto il Senato ha già deliberato in casi analoghi, lo che parmi più adatto a raggiungere prontamente lo scopo.

Io spero che l'Ufficio Centrale, prendendo ad esame quello che ho detto, tenendo conto dell'arrendevolezza che il Ministero ha dimostrato nell'accettare tutte le altre sue proposte, vorrà, con la cortesia di cui sono animati i suoi egregi componenti, aderire a questa mia istanza.

Voci. A domani!

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Ho domandato la parola per osservare che l'onorevole Senatore Poggi ha annunciato che intendeva di parlare sull'articolo terzo.

Quindi per non rispondere ora all'onorevole signor Ministro e poi tornare sullo stesso argomento per rispondere all'onorevole Poggi, mi pare che sarebbe meglio che egli svolgesse le sue considerazioni sopra questo articolo, e che io poi rispondessi ad ambedue.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Io pregherei il Senato a volere differire a dimani la discussione, tanto più che avrei alcuni riscontri da fare.

Presidente. Veramente non sarebbero che le 5, e il Senato non suole sciogliersi a quest'ora; lo interrogo però se intende rimandare a domani questa discussione.

Non essendovi osservazioni in contrario, la discussione è rimandata a dimani.

Avverto il Senato che in principio della seduta si procederà allo squittinio del progetto di legge per autorizzazione di una maggiore spesa per somministrare i fondi necessari alla Commissione dei sussidi in Roma.

Domani si terrà seduta pubblica alle ore due.

La seduta è sciolta (ore 5).

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. *Congedi e Sunto di petizione — Omaggio — Annunzio d'interpellanza del Senatore Alfieri, accettata dal Ministro degli Affari Esteri — Interpellanza del Senatore Alfieri e risposta del Ministro — Dichiarazione del Ministro della Marina circa l'interpellanza del Senatore Riboty — Presentazione del Trattato e dei protocolli della Conferenza di Londra — Squittinio segreto su quattro dei progetti di legge ultimamente discussi — Seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione dell'onere del vogantivo nelle provincie di Venezia e di Rovigo — Dubbi ed appunti del Senatore Poggi, sull'art. 3 — Osservazioni e schiarimenti del Senatore De Foresta, Relatore — Obbiezioni del Ministro d'Agricoltura e Commercio — Considerazioni del Senatore Musio — Nuove osservazioni e proposta di rinvio del Senatore Poggi, combattuta dal Relatore — Dichiarazione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e il Ministro degli Affari Esteri, e più tardi intervengono i Ministri della Marina e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore *Segretario* **Ginori Lischi** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

I Senatori **Giustinian** e **Di Larlerel** domandano un mese di congedo, che viene loro dal Senato accordato.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** dà lettura del seguente sunto di petizione:

« N. 4498 la Camera di Commercio ed Arti di Torino fa istanza perchè nel progetto di legge per l'istituzione dei Magazzini generali venga ripristinata la facoltà di mantenere Magazzini privati, la quale venne eliminata nel progetto approvato dalla Camera dei Deputati. »

Fa omaggio al Senato il **Prefetto di Chieti degli Atti di quel Consiglio provinciale delle Sessioni ordinaria e straordinaria del 1870.**

Presidente. Prima di passare all'ordine del giorno, debbo annunziare al Senato che l'onorevole Senatore **Alfieri** ha fatto pervenire alla Presidenza una domanda per un'interpellanza al Ministro degli Affari Esteri intorno agli intendimenti del Governo Italiano riguardo ad una recente circolare del Ministro degli Affari Esteri di Francia.

Trovandosi presente il Ministro a cui questa interpellanza è rivolta, lo pregherei di voler dichiarare quando intende rispondermi.

Ministro degli Affari Esteri. Io sono agli ordini del Senato, e se, crede, potrò rispondere anche

subito all'interpellanza dell'onorevole Senatore **Alfieri.**

Presidente. Non essendovi opposizione, do immediatamente la parola all'onorevole Senatore **Alfieri** per isvolgere la sua interpellanza.

Senatore Alfieri. È nato al Senato come non appena vinta dal Governo legale, in Francia, la funesta insurrezione di Parigi, quel Ministro degli Affari Esteri indirizzasse alle Potenze straniere una circolare, nella quale invocava il loro aiuto, affinchè potesse compiersi la giustizia nazionale contro coloro, che il Governo di Francia non considerava già come compromessi politici, ma come colpevoli dei più nefandi delitti comuni.

Il Governo Francese in questa maniera ha fatto appello a tutti i paesi civili, perchè lo secondassero nell'opera di dolorosa ma necessaria riparazione, che la civiltà e l'umanità reclamano, la punizione cioè dei violatori d'ogni legge umana e divina.

Io credo che il Senato non dissentirebbe dalla soddisfazione che io proverei se, come non ne dubito, l'onorevole Ministro degli Affari Esteri fosse in grado di dichiarare che il Governo del Re, mantenendo incolumi tutti i principii e diritti dal giure delle genti consacrati in materia di giurisdizione criminale fra gli Stati civili, ha tuttavia accolto, per rispetto alla ragione politica, ed agli interessi supremi della civiltà e dell'umanità, ha accolto, dico, con simpatia la comunicazione alla quale accenno.

È tale il raccapriccio per le nefandità di cui siamo testimoni, che mal regge la mente a scrutarne l'intime cause, a discernerne i particolari, ed attribuirne con sicurezza la meritata colpeabilità a ciascuno degli scellerati autori. Ciò nullameno, per confessione unanime degli insorti medesimi, per accusa unanime dei

loro avversari, per unanime asserzione di testimonianze raccolte dalla stampa di tutta Europa, consta fin d'ora che in quella insurrezione avevano grandissima parte elementi, i quali non si possono considerare unicamente come elementi di disordine interno della Francia, ma di disordine universale, di sovversione d'ogni società civile. Basta, quello che è ben noto, la partecipazione, anzi la preponderanza che ha avuta nel moto parigino quella troppo famosa, e scelleratamente famosa società, chiamata *internazionale* per dimostrare la verità del mio asserito.

Il Governo di Versailles pertanto, l'esercito che obbediva alla sua autorità, hanno vinto non solo in nome della legalità presente della Francia, ma hanno vinto eziandio in nome dei principii comuni a tutte le legislazioni civili. Sotto questo aspetto, che è il solo, secondo me, pel quale gli stranieri abbiano fin d'ora tutta competenza e tutta autorità di giudizio, non vi ha potere legalmente costituito, non vi ha popolo, che si pregi di essere rappresentato legittimamente dal proprio Governo e dal proprio Parlamento il quale possa rifiutare la sua gratitudine al Governo ed all'esercito che hanno con abnegazione eroica operato una tremenda e dolorosissima repressione, che era la rivendicazione di suprema ed universale giustizia.

Pur troppo le tristi necessità di un'epoca di rivoluzione nella quale all'Italia è stato giuocoforza adoperare la violenza contro la violenza, ed ai popoli di escire dalla legalità, perchè quella degli antichi governi, che funestavano la penisola era una pseudo-legalità, che io non dubito di chiamare la violenza e l'ingiustizia ridotta a sistema; pur troppo, ripeto, queste tristi necessità hanno agevolato l'opera di coloro, che, o dementi, o perversi cercano di rovesciare tutte le norme, che finora hanno governato la coscienza umana.

È cosa salutare pertanto di manifestare con quell'autorità, che a questo Consesso appartiene, quei sentimenti di rispetto per il principio di legalità, di rispetto per i grandi principii morali, i quali sono indispensabili alla salvezza delle nazioni.

È per altra parte altamente deplorabile la confusione di idee, per la quale, mentre si commettono atti così immani, che le lingue conosciute non offrono vocaboli adatti a dar loro nome e qualifica, nello stesso tempo i vocaboli delle lingue usate non sono più adoperati nel senso, in cui fino ad ora erano stati intesi; per modo che talora si arriva a non sapere se nemmeno *bene o male* siano due termini contrapposti, assoluti, definiti, oppure se non siano termini incerti, relativi, contingenti.

Io non invocherò di codesta confusione fatale che un esempio, perchè altro non mi parrebbe più opportuno, e perchè non voglio abusare della sofferenza dei miei onorevoli colleghi. Non invocherò, dico, altro esempio, tranne quello stesso che abbiamo oggi sotto gli occhi, cioè il confronto ed il parallelo che occorre udire

troppo spesso tra l'assemblea che siede a Versailles, e quella masnada che si chiamò la Comune di Parigi.

Ebbene, o Signori, io non parlerò certamente di condotta politica, e non piglierò in nessuna guisa nè a spiegare nè a discutere, nè a giustificare gli atti dell'augusto Consesso di Versailles. Ma nel rispetto giuridico non è egli ben strano che si possa in nessuna maniera e anche da lungi voler mettere alla pari quello che colla maggior evidenza che sia mai stata al mondo era un potere sorto dal principio della sovranità nazionale, per l'elezione la più libera, la più indipendente che sia mai stata in Francia, con quello che non era che il parto il più atroce della violenza e dell'insurrezione?

Io ho voluto pronunciare queste parole e spero di aver così dato occasione all'eloquente nostro Ministro degli Affari Esteri di pronunciarne delle più autorevoli, perchè io vedo una solidarietà di tutti i poteri costituiti dalle nazioni civili, di tutte le rappresentanze legittime dei popoli liberi.

Cotesta solidarietà sarà attestata da una parola di simpatia e di lode a quel potere che, sorto dalla fiducia della Nazione per riparare ai disastri e per consolarla dalle sventure della guerra straniera, ha dovuto invece per prima opera affrontare i ben maggiori danni, i ben maggiori dolori di una guerra civile di cui forse non vi è esempio nella storia. Io credo che vi sia una solidarietà morale e, se mi permettete l'espressione, una solidarietà politica e giuridica fra tutti i Poteri delle nazioni civili; e di questo sentimento di solidarietà ho creduto che il Senato non avrebbe discaro che mi permettessi di farmi interprete. E tanto più volentieri l'ho fatto inquantochè ho creduto che questa sarebbe una manifestazione che meglio di ogni altra potrebbe rispondere a certe scongiurate parole che io voglio ancora sperare siano state infedelmente riferite nelle notizie che finora ne abbiamo. Quelle parole, ben lungi dal congiungere nella fratellanza che ci consiglia la comunanza di origine coi nostri sventurati, ma gloriosi vicini, sarebbero pur troppo atte a seminare gelosia e rancori fra di noi.

Io credo che quando il più autorevole interprete del sentimento nazionale abbia fatto sentire invece, come intende quel principio di solidarietà morale e giuridica, al quale poc'anzi ho accennato, io credo, dico che nessuna migliore risposta potrebbe darsi, se mai fosse vera a quell'imprudente e ingiusta dichiarazione.

Concludo coll'esprimere il voto che l'onorevole Ministro degli Affari Esteri possa ad un tempo rassicurare il Senato che nelle difficili contingenze che possono sorgere in seguito agli avvenimenti di Francia non verrà da un lato minimamente compromesso nessuno dei diritti che il giure delle genti consacra, e che sono poi particolarmente confermati dai trattati speciali di estradizione.

Confido d'altra parte, che il Governo nazionale di Francia troverà tutta quella simpatia che gli è dovuta da

un Governo liberale e civile, da un Governo che si fonda sul rispetto non mai smentito alla legge.

Così possa avverarsi per parte nostra tutto quel concorso che i buoni rapporti internazionali suggeriscono più efficace e più cordiale.

(*Segni d'adesione.*)

Ministro degli Affari Esteri. Il paese ha vivamente manifestato i suoi sentimenti di raccapriccio e di dolore, pei delitti che hanno desolata la Capitale della Francia, per gli incendi, per gli atroci assassinii di vittime illustri e innocenti.

Il paese ha sentito che vi era un interesse e una causa comune per tutti i popoli civili nel ristabilimento dell'ordine a Parigi, nella restaurazione della autorità dei poteri legali, e dei principii dell'ordine sociale.

Noi tutti ci associamo dal profondo dell'anima a questi sentimenti, che sono universali in Italia.

Ora, l'onorevole Alfieri mi chiede che cosa ha fatto il Governo in seguito ad una comunicazione pervenutaci dal Ministro di Francia.

Prima ancora che questa comunicazione ci fosse fatta, il Governo aveva preso le più energiche misure perchè fosse alle nostre frontiere esercitata un'attiva sorveglianza. L'Italia è un paese di libertà, di asilo; ma noi dobbiamo premunirci contro la presenza di uomini i quali non rappresentano altro fuorchè il disordine, e il disordine sotto la forma più selvaggia. Che se alcuno di costoro sirifugiasse nel nostro territorio, che cosa faremo noi?

Esiste un trattato d'estradizione tra l'Italia e la Francia, esiste fra noi in questa materia una procedura legale. Noi dunque daremo corso alle domande di estradizione che ci possono essere rivolte, caso per caso, a norma della procedura esistente, nell'intento di dare una pronta, regolare e leale esecuzione al trattato di estradizione in vigore tra l'Italia e la Francia.

Credo di aver così risposto all'interpellanza che mi ha rivolto l'onorevole Senatore Alfieri. È con questi sentimenti che noi abbiamo accolto le comunicazioni fatteci dal Ministro degli Affari Esteri del Governo francese, e con quel sentimento di solidarietà che esiste fra i popoli civili ed a cui appunto s'informano i trattati di estradizione, perchè, mediante quelle forme tutelari che sono determinate dalle leggi, non rimangano impuniti i delitti, ed i colpevoli non siano sottratti alla giustizia del loro paese.

Presidente. Non chiedendosi da altri la parola, l'interpellanza s'intende esaurita.

Parmi opportuno ricordare al Senato che in una delle scorse tornate l'onorevole nostro Collega, il Senatore Riboty, mosse un'interpellanza all'onorevole signor Ministro della Marina, intesa a conoscere quali sieno le sue idee intorno all'ordinamento da darsi alla Marina militare dello Stato, di faccia alle possibili complicazioni politiche europee, ed in conformità con quanto ha già fatto il signor Ministro della guerra,

il cui ordinamento dell'esercito venne già dal Senato votato.

Trovandosi oggi presente l'onorevole Ministro della Marina, lo vorrei pregare di dire quando egli crederebbe di rispondere a quest'interpellanza.

Ministro della Marina. Io sono anche oggi stesso agli ordini del Senato.

Presidente. Mi pare che sarebbe più opportuno che l'interpellanza avesse luogo domani per poter avvertirne l'onorevole Interpellante.

Ministro della Marina. Non ho nessuna difficoltà che abbia luogo domani.

Presidente. Non facendosi osservazioni, resta fissata per domani l'interpellanza del Senatore Riboty.

Ora do la parola all'onorevole signor Ministro degli Affari Esteri.

Ministro degli Affari Esteri. Ho l'onore di comunicare al Senato il Trattato firmato, le cui ratifiche furono scambiate a Londra fra le potenze signatarie del Trattato di Parigi, per modificare alcune stipulazioni di questo trattato che si riferiscono alla navigazione del Mar Nero e del Danubio.

Ho pure l'onore di dare comunicazione al Senato dei protocolli della Conferenza di Londra.

Presidente. Do atto al signor Ministro degli Affari Esteri della presentazione fatta del trattato di cui il Senato ha intesa la semplice comunicazione a termini dello Statuto.

Ora si procederà all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto sopra quattro dei progetti di legge stati approvati nelle precedenti tornate. In seguito si procederà alla votazione degli altri.

I quattro progetti che ora si voteranno a squittinio segreto sono i seguenti:

1. Sussidi per Roma;
2. Censimento generale della popolazione;
3. Modificazione di alcuni articoli del Codice penale;
4. Estensione alle provincie Venete e di Mantova delle leggi concernenti le tasse sui redditi di manomorta, e sulle carte da giuoco.

(Il Senatore Segretario, Manzoni T. procede all'appello nominale.)

Presidente. Avverto che le urne rimarranno aperte acciocchè possano votare quei signori Senatori che giungeranno più tardi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELL'ONERE DEL VAGANTIVO NELLE PROVINCE DI VENEZIA E DI ROVIGO.

L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per l'abolizione dell'onere del vagantivo nelle provincie di Venezia e di Rovigo.

La discussione era giunta all'articolo terzo. Prego gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale di occupare il loro banco. La parola è al signor Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Dopo le considerazioni esposte con tanta lucidezza e con tanta opportunità ieri dall'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, a me rimangono poche cose a dire per convincere il Senato e forse anche l'Ufficio Centrale, della convenienza di mantenere anche in questo disegno di legge la proposta del Ministero di rimettere ad una Giunta di arbitri la risoluzione di tutte le controversie che possono insorgere per la determinazione del prezzo dell'affrancazione del vagantivo.

Le ragioni che possono addursi per seguire anche in questa legge il sistema già tenuto e praticato in altre, si riducono essenzialmente a tre: una ragione di sollecitudine, una ragione di economia, ed una ragione che per ora mi contento di chiamare giuridica.

La sollecitudine esige che si rimetta la soluzione di tutte le controversie di vario genere che possono presentarsi per la risoluzione del vincolo del vagantivo ad una Giunta di persone le quali le risolvano *ex bono et aequo*.

Egli è chiaro che quando il giudizio si deve fare da una sola Giunta di arbitri, che non è costretta ad osservare le forme della procedura civile, la risoluzione delle dispute segue speditamente e nel più breve tempo immaginabile. Se invece si dovessero portare le controversie e tutte quante le pendenze relative all'affrancamento innanzi ai tribunali, come vorrebbe l'Ufficio Centrale, egli è certo che si consumerebbe un tempo non breve.

Vi sono due istanze; vi è un primo giudizio del Tribunale di Prima Istanza; vi è poi la Corte di Appello; vi può essere il ricorso alla Cassazione, il quale potrebbe talvolta dar luogo ad un ulteriore giudizio in caso di annullamento della sentenza.

Ognuno intende che, se si osservasse per la risoluzione di questi vincoli il sistema ordinario, passerebbero molti anni prima che si potesse dire: è cessato, è scomparso l'onere del vagantivo da quei territori che ne sono da tanti secoli afflitti.

E poichè tutti convengono, e Ministero e Ufficio Centrale, per la votazione già fatta del 1° articolo, che fino dal momento dell'approvazione della legge, l'onere del vagantivo s'intenderà risoluto, e ad esso sostituito il prezzo dell'affrancazione consistente in tante tasse o canoni annui, è ovvio il comprendere che si manterrebbe uno stato di cose fittizio, per molto tempo, nè si verrebbe ad avere un risultato pratico dell'affrancazione, se non il giorno in cui tutte quelle sentenze che si dovessero pronunciare in questa materia, fossero divenute irretrattabili.

Parmi che sia manifesta perciò la maggior speditezza che si otterrebbe col sistema che ho indicato.

Una ragione di economia. Il dimostrare questo è anche più facile.

Ognuno intende che, dal momento che la risoluzione della controversia è rimessa al giudizio di arbitri i quali dovrebbero risolvere inappellabilmente, si fa presto, e poco si spende, perchè non è necessario pagamento di tassa di registro e di bollo. Poi non è necessario l'intervento nè di procuratori, nè di avvocati, non di consultazioni scritte, per cui la spesa che s'incontrerebbe è la puramente necessaria per le perizie che si eseguono anche senza le formalità volute dalla procedura, non che per l'esame dei testimoni, i quali se si esaminassero colle forme della procedura civile, porterebbero anche queste ad un grave dispendio. Tuttociò si risparmierebbe, e si risparmierebbe in utilità specialmente delle famiglie degli utenti delle servitù per le quali è di sommo interesse che il prezzo risultante dall'affrancazione sia assottigliato il meno possibile, perchè deve rappresentare quell'utile che gli utenti ottenevano dall'esercizio del vagantivo.

Una terza ragione, che mi sono contentato di chiamare giuridica, e che veramente potrebbe dirsi giuridica più in forma negativa che in forma positiva, è la seguente:

Se le controversie si devono rimettere al giudizio dei tribunali, questi non possono scostarsi dalle regole severe del diritto. Essi, quando trovano una regola di ragione che li consiglia a decidere una controversia secondo un dato principio, non possono fare a meno di uniformarvisi. Di tutte quelle piccole considerazioni che consiglierebbero la conciliazione, la transazione, dirette a sopire delle controversie di difficile soluzione, il tribunale non può far conto.

Esso è costretto a stare alle regole del diritto, e quindi egli dovrebbe decidere i casi secondo queste regole generali, e non secondo le leggi speciali.

Ma, rimesso il giudizio delle controversie ad una Giunta di arbitri che non è legata dalle regole del diritto, e che è chiamata a comporre la cose amichevolmente, essa valuta la convenienza della transazione, e può tener conto della difficoltà somma di chiarire controversie e liti che dipendono da origini nascoste nell'oscurità di remoti tempi; essa, in sostanza, tratta le vertenze, come si suol dire, *ex bono et aequo*, pronuncia il suo verdetto in quel modo che crede migliore ed al quale può credere già di avere consenzienti le parti, sempre guidata dallo spirito di conciliazione. Quindi, in questi casi eccezionali, che ricordano un passato non del tutto sparito in ogni provincia d'Italia, è stato un buon partito quello di discostarsi dalle regole del sommo diritto, e di affidare la soluzione delle controversie e di tutte quelle pendenze relative a questi affari a Giunte di arbitri le quali decidono alla buona, e quasi alla patriarcale, sebbene sieno composte di uomini i quali conoscono le leggi e sono in grado di apprezzarne i principii.

Ma soprattutto quello che importa si è di adottare

provvedimenti equitativi e che valganó a sopire per sempre le controversie.

Tutte queste ragioni persuaderanno, spero, il Senato, che il sistema che sarebbe prediletto dal Ministero è quello che io propongo, non senza convenire che l'Ufficio Centrale aveva delle ragioni, non del tutto disprezzabili, per iscostarsi dal modo con cui si vorrebbe attuato nel progetto del Ministero. Perciò io richiamo sulle cose che sto per aggiungere l'attenzione dell'Ufficio Centrale, per vedere se in qualche modo possiamo intenderci tutti, e semplificare la discussione di questa legge.

Il Ministero, forse, ed io non saprei veramente comprenderne la ragione, non ha avuto presente il sistema che si è tenuto nelle precedenti leggi; ed è un fatto che mentre desidera di vedere sopite le controversie per mezzo di Giunte di arbitri, ha però formulato disposizioni che non sarebbero quelle, a parer mio, che dovrebbero preferirsi per raggiungere lo scopo e della sollecitudine, e delle economia e delle decisioni da prendersi alla buona da persone esperte e vogliose di sopire antiche controversie.

Nelle leggi precedenti che dovrebbero servire di norma a questa, si è tenuto il sistema seguente:

Comincerò dalla legge abolitiva degl'ademprivi di Sardegna del 23 aprile 1865, poi verrò all'altra dello scioglimento della servitù di pascolo di Piombino. In quelle leggi fu stabilito che si nominerebbe una Giunta di arbitri per risolvere tutte le questioni relative al compenso da darsi agli utenti di quella servitù, e il riparto dei terreni ademprivi.

Per queste fu detto: la Giunta, che era stata proposta di certe determinate persone designata nella legge, dovrà risolvere inappellabilmente tutte quante le controversie: non sarà mai il caso di andare avanti al Tribunale.

Se poi si trattasse di dispute che potessero sorgere sopra la libertà piena o meno piena del fondo, oppure sopra la persone o famiglie che avessero o no diritto al riparto dei terreni, allora la legge diceva; prima esperimenterebbe il giudizio degli arbitri, e se questo non appagherà, andrete avanti ai tribunali. Se si tratta di un diritto di proprietà, i Tribunali decideranno, ma in forma sommaria.

Nella legge che finì di prosciogliere i vincoli di servitù di pascolo di Piombino si fecero distinzioni più esplicite, ed anche categorie diverse, perocchè nel territorio piombinese vi era qualche diversità da quello di Sardegna.

Furono fatte tre distinzioni, e fu detto. Se si tratta di questioni che vertano fra gli aventi diritto al compenso per l'esercizio delle servitù di pascolo, queste saranno decise inappellabilmente dalle Giunte d'arbitri, ed essi determineranno quali erano le famiglie degli utenti e quali no. Se si tratta di questioni sul valore che si assegni alle servitù gravanti i singoli fondi, e contestate tra i proprietari e i comuni, an-

che per questi gli arbitri decideranno inappellabilmente. Se poi si tratterà di proprietari i quali sostengano che il loro fondo non è gravato da servitù, oppure è gravato in una parte sola, e non in tutto, allora, siccome si tratta di una questione di diritto, da risolversi colle regole che governano la proprietà, dovrà prima sperimentarsi il giudizio degli arbitri. Se questo non piace, dopo la pronunzia della sentenza o del lodo, è aperta alle parti la via dei tribunali nelle forme consuete, ossia passando per i diversi gradi di giurisdizione, ma con un giudizio a procedura sommaria.

Si voleva anche in questo caso che si sperimentasse prima il giudizio degli arbitri per questa ragione cioè, che si aveva fiducia che dopo la pubblicazione del lodo, i proprietari che contestavano il debito della servitù, per l'esperimento fatto delle loro ragioni avanti ad arbitri competenti a giudicarne, si rassegnassero al loro giudizio mossi dalla temperanza del giudizio stesso, che in parte poteva dare loro ragione, in parte no, e dalla considerazione di risparmiare spese, e che quindi si astenessero dall'andare avanti ai Tribunali, anco per il riflesso che potevano correre il rischio di peggiorare la loro condizione e di fare una lite abbastanza lunga. Perciò anche nel caso che fosse sorta una questione di mero diritto di proprietà, volle la legge che prima si cominciasse dall'esperimento del giudizio arbitrale. Ma nella legge attuale, nelle proposte del Ministero, non si tenne questo sistema, e non posso criticare perciò l'Ufficio Centrale se, piuttosto che uniformarsi a quelle, ha creduto di prescindere dagli arbitri e di prender un'altra via.

Che cosa si fa in questa legge? Anzitutto, invece di creare una sola Giunta di arbitri, se ne creano due; una Commissione distrettuale ed una Giunta di arbitri.

La Commissione distrettuale che è quella più locale, più vicina al territorio soggetto all'onere del vagantivo, è destinata a fare certe operazioni, come sono gli elenchi, ad esaminare e stabilire specialmente la tassa di cui crede debba essere gravato ciascun fondo. Dopo fatta la perizia e pronunziato il primo giudizio della Commissione distrettuale, avrebbero gl'interessati una via aperta presso la Giunta degli arbitri che risiede nel capo-luogo della provincia; se non si fa ricorso in un certo tempo, le decisioni delle Commissioni distrettuali non sono più impugnabili avanti gli arbitri.

Ma se si ricorre avanti alla Giunta di arbitri, il giudizio della Commissione distrettuale può, dopo la pronunzia degli arbitri, essere portato anche avanti ai tribunali ordinari. E soltanto nel caso, in cui si lasci decorrere il termine stabilito senza far ricorso, allora si dichiara irretrattabile il giudizio arbitrale.

S'intende bene che con questo modo di procedimento in via stragiudiciale, noi non otteniamo lo scopo principale che si è voluto o creduto di ottenere stabilendo una Giunta composta di uomini competenti e autorevoli per giudicare in modo equo e sbrigativo; e que-

sto sarebbe un primo inconveniente. Ma ve ne è un secondo, quello di tenere aperta la via alle parti interessate, dopo una duplice pronunzia, di ripresentarsi ai tribunali.

Allora si comprende chiaramente che nessuno degli scopi presi di mira nelle leggi precedenti si viene a raggiungere, perchè non si ha più nè la sollecitudine nè l'economia, e non si ha neppure quell'esercizio dell'equità conciliativa, che si voleva specialmente in questa materia, perchè, andando la questione ai tribunali, essa viene decisa secondo le regole rigorose del diritto comune.

Dunque quando l'Ufficio Centrale si prestasse ad entrare nella via che è già stata seguita nelle precedenti leggi, io credo che il compito nostro sarebbe molto più facile, noi potremmo addirittura fermarci ad una Giunta d'arbitri; e questa, (salvo il vedere come bisognerebbe comportarla, e se il modo indicato dal Ministero sia sufficiente o no) questa Giunta, dico, dovrebbe decidere assolutamente tutte le controversie in modo inappellabile, senza forme di procedura, e come si dice, quale amichevole compositrice. Allora si farebbe presto, e si otterrebbe lo scopo: rimarrebbe solamente una disputa da esaminarsi, e sarebbe questa.

L'Ufficio Centrale non potè dissimulare a se stesso che vi erano proprietari i quali pretendono, (non so se le loro pretese sarebbero spinte sino al segno di farne questione avanti i Tribunali) che i loro fondi erano liberi dall'onere del vagantivo, e segnatamente quelli che li avevano comprati (essi od i loro autori), dalla Repubblica di Venezia, quali fondi liberi, e gli altri che avevano ridotto a coltura le terre, uniformandosi alle condizioni volute dalla legge o dal decreto dell'antico Regno italico del 1810.

Io non so se questi proprietari, nonostante che il loro fondo dovesse, nella loro opinione, essere libero, siano andati soggetti all'esercizio del vagantivo per un lasso di tempo, tale da dover sopporre che vi sia quasi la prescrizione; oppure se questo esercizio sia stato ristretto a poco tempo, ed a pochi atti, per poterli autorizzare a fare questione sulla libertà del loro fondo.

Io non so nemmeno se può dirsi che vi siano altri proprietari i quali abbiano diritto a questione della libertà del fondo. Però se vi sono, bisognerebbe anche per questi lasciare aperta la via, quando il giudizio arbitrariamente loro non piacesse, di rivolgersi ai Tribunali per sostenere le loro ragioni.

Se poi l'onorevole Ministro e l'Ufficio Centrale possono assicurare, che oramai tutti i proprietari di terre di que'paesi, si rassegnano a sopportare, più o meno, l'onere del vagantivo, e a non più litigare per la tutela dei loro diritti, perchè desiderano che la questione finisca, e venga tolta radicalmente, allora soltanto ci potremmo contentare di dire che tutte quante le cause saranno rinviate agli arbitri per le opportune disposizioni. Così noi faremo un passo, e lo faremo in una via che condur-

rebbe ai risultati a cui l'hanno condotta le leggi già votate sugli ademprivi di Sarlegna, ed anche sulle servitù di pascolo di Piombino.

Io spero di avere in questa mia opinione l'appoggio dell'onorevole collega Musio, che ieri per la prima volta si unì a me nel sostenere una questione che interessava pur anche le sue provincie.

Fu la prima volta in cui ci trovammo d'accordo; ma bisogna confessare che il nostro primo accordo non fu coronato da successo; speriamo che in questo secondo appoggio ch'ei vorrà darni, potremo essere più fortunati, e che l'onorevole Ministro e il Relatore dell'Ufficio Centrale sian disposti a venire ad una conciliazione.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Musio.

Senatore Musio. Pregherei prima l'Ufficio Centrale di manifestare la sua opinione, perchè ciò potrebbe rendere inutile quello che sto per dire.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore De Foresta, Relatore. Poichè mi è fatta facoltà di parlare, io comincerò a rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro e dall'onorevole Senatore Poggi, e quindi darò la risposta che desiderava l'onorevole Musio, il quale forse vedrà che è non solo sperabile, ma anzi quasi certa la conciliazione.

L'onorevole Ministro, nella seduta di ieri, dava termine al suo discorso facendo appello al sentimento dell'Ufficio Centrale; egli ricordava come fosse stato arrendevole verso l'Ufficio medesimo, accettando quasi per intero il nostro progetto, e come avesse ridotto il dissenso alle sole disposizioni concernenti le Commissioni e le Giunte; e dopo questo ricordo, chiedeva che per reciprocità, l'Ufficio Centrale facesse anche qualche cosa in favore del progetto ministeriale, accettando le dette Giunte e Commissioni sulle quali soltanto vi è dissenso.

L'onorevole signor Ministro ha veramente toccato la corda sensibile, perchè l'Ufficio Centrale, almeno i membri qui presenti, sarebbero lietissimi di poter secondare il suo desiderio, non tanto per riguardo di reciprocità, quanto per la riverenza personale e l'affetto che entrambi gli professano; ma sono dolente di dover dichiarare che pur troppo non possiamo procurarci questa grata soddisfazione, primieramente perchè al banco dell'Ufficio Centrale non siamo che due soli, epperò in minoranza; quindi non ci credremmo autorizzati a recedere da un progetto, che fu unanimemente approvato dall'Ufficio intero; secondariamente perchè siamo profondamente convinti che il progetto ministeriale in questa parte avrebbe in ogni caso indispensabile bisogno di essere sostanzialmente modificato.

E qui mi sia lecito ricordare che questo progetto fu già altra volta presentato prima che l'attuale signor

Ministro avesse la direzione del Dicastero di Agricoltura, Industria e Commercio, perchè sono persuaso che se, dotto e pratico giuriconsulto come egli è, avesse compilato il progetto stesso, non gli sarebbe sfuggito che nelle parti di cui ci occupiamo, esso contrasta coi relativi principii e con lo scopo della legge, nel quale scopo sono d'accordo e il Ministero e l'Ufficio Centrale.

Però mi affretto a dichiarare fin d'ora che, o nel modo suggerito dall'onorevole Senatore Poggi, o con qualche proposta poco dissimile dell'onorevole mio Collega dell'Ufficio Centrale qui presente e mia, che faremo non come rappresentanti l'Ufficio medesimo, ma in nostro nome particolare, potremo raggiungere la desiderata conciliazione.

Intanto io esporrò il più brevemente possibile le ragioni per le quali in realtà non crediamo che si possa ammettere il progetto del Ministero nella parte che ci divide da esso, cioè *le Commissioni e le Giunte*.

Incominciando dal progetto dell'Ufficio Centrale, che cosa proponiamo? Noi diciamo: il Comune, che è attore, faccia un elenco dei fondi che crede sottoposti al vagantivo; fatto questo elenco, lo comunichi agli interessati per mezzo di un atto di usciere senz'altro procedimento; gli interessati, avuta questa comunicazione, dichiarino essi pure per semplice atto d'usciera se l'accettano, o se la impugnano; nel caso che la proposta del Comune sia accettata, la cosa è finita quanto alla designazione dei fondi sottoposti all'onere vagantivo; nel caso contrario, i proprietari lo dichiarino al Comune nello stesso modo, e soltanto allorchè da queste rispettive dichiarazioni risulti positivo disaccordo, si porta la controversia davanti ai tribunali.

Come ben vede il Senato, questo procedimento è il più semplice che si possa immaginare, è quello che può più facilmente condurre alla determinazione e riparto da farsi del compenso che si vuol dare agli esercenti l'onere di cui trattasi senza lunghe liti, spese e disagi. Vediamo ora quali sono le ragioni per le quali al Signor Ministro non piace questa semplice procedura.

Primieramente, egli dice, essa si scosta da quella che è stata adottata in altri casi consimili, e specialmente nella legge sugli ademprivi ed in quella concernente i pascoli aboliti nell'ex-principato di Piombino; in secondo luogo, che non si saprebbe con quali norme i Comuni dovrebbero fare l'elenco cui noi proponiamo essi abbiano a significare ai proprietari interessati; in terzo luogo che questo sistema lascia troppo facilmente aperta la via alle liti avanti i Tribunali, liti che si vogliono evitare.

Ma, o Signori, io convergo benissimo che il nostro sistema non è eguale a quello che fu tenuto nelle leggi in contrario citate; ma in primo luogo osservo che nel caso attuale si tratta di un diritto specialissimo, di una natura particolare, al quale pertanto non si potrebbero applicare le norme adottate per i casi ordi-

narii. Nel caso degli ademprivi e del diritto di pascolo nell'ex-principato di Piombino si aveva un'estensione sterminata di terreno e di diritti positivamente feudali dei quali perciò si conosceva la natura; nel caso nostro si tratta in primo luogo di un diritto che nessuno ha potuto ancora definire, non si sa se sia un diritto feudale o di altro genere; alcuni vogliono che questo diritto sia fondato su di una concessione sovrana, fattasi con un diploma dell'imperatore Ottone II, altri negano l'esistenza di questo diploma ed asseriscono che la copia che se ne è trovata negli archivi del Senato di Venezia sia apocriфа, e che l'invocato possesso non sia che abuso precario e talvolta violento.

Ora, come si vogliono applicare al caso attuale le norme stabilite nelle leggi concernenti gli ademprivi per i pascoli nella provincia di Piombino?

Se non che, il mio Collega, che con me siede in questo banco ed io stesso non siamo alieni dall'accostarci al sistema che fu adottato e per gli ademprivi nella Sardegna e per i pascoli nell'ex-principato di Piombino, mediante le modificazioni del disegno ministeriale che sto per accennare.

Certo che col sistema degli arbitramenti si raggiunge più facilmente e più prontamente lo scopo già tante volte accennato, ma ci vuole un sistema netto, cioè un vero arbitramento che ponga fine ad ogni questione, e non un sistema per cui, come l'ha benissimo osservato l'onorevole Senatore Poggi, dopo il preteso arbitramento, si lasciano le cose come erano prima.

Ora veniamo alla 2^a difficoltà: essa non è grave.

Che cosa sono i Comuni in questa faccenda?

Sono gli attori: essi dunque per compilare gli elenchi e comunicarli faranno ciò che far devono tutti quelli che vogliono intentare una lite, i quali cominciano a cercare i documenti, a procurarsi le necessarie nozioni se non le hanno, e poi formulano la loro domanda.

Questo è ciò che proponiamo ai Comuni che agiscono nell'interesse degli esercenti il vagantivo.

Quanto al 3^o appunto crediamo basti l'osservare che secondo il sistema dell'Ufficio Centrale non si andrà davanti ai tribunali che nel solo caso in cui vi sia contraddizione fra le proposte dei Comuni e le risposte dei proprietari.

Ed acciocchè appunto queste contraddizioni giudiziarie avvengano meno frequentemente, l'Ufficio Centrale propone che si dichiari che le spese in questa controversia, quando cioè si adiranno tribunali, saranno sempre a carico di colui che avrà mosso la lite, e non potranno mai essere compensate.

Vengo ora al sistema proposto nel disegno ministeriale, e dirò le principali ragioni per le quali l'Ufficio Centrale ha creduto di non poterlo accettare e di doverne formulare un altro.

In primo luogo si è creduto che non fosse conveniente di stabilire due ordini o gradi di pretesi arbitri: la Commissione distrettuale da prima, poi la

Giunta. In secondo luogo si è temuto che le Commissioni distrettuali fossero troppo soggette all'influenza delle parti interessate, e che non potessero pertanto adempiere imparzialmente al loro incarico.

Un altro inconveniente si è creduto di trovarlo nel chiamare a far parte delle Commissioni distrettuali il Pretore e nelle Giunte il Presidente del tribunale, mentre le controversie potevano sempre a volontà delle parti essere portate avanti l'autorità giudiziaria anche dopo la decisione delle Giunte, come dispone l'art. 10 del disegno ministeriale. Si è poi creduto che fosse indispensabile di stabilire le norme colle quali si dovrebbe procedere davanti a queste Giunte e Commissioni.

Ma più di tutto, l'Ufficio Centrale ha creduto che questi pretesi arbitri fossero un fuor d'opera da che si lasciava piena balia alle parti di adire sempre l'autorità giudiziaria.

Insomma sarebbe la prima volta e senza esempio che la legge stessa creasse delle Commissioni per giudicare in qualità d'arbitri le questioni che possono sorgere per la sua esecuzione: che essa obbligasse le parti interessate a provocare la decisione di queste Commissioni, e che poi lasciasse libero affatto a ciascuna delle stesse parti il considerare come non avvenuto tutto quanto si fosse fatto avanti questi pretesi arbitri, non che le decisioni, e di portare le loro pretese dinanzi l'autorità giudiziaria; sarebbe questa invece una bella maniera di semplificare ed abbreviare le questioni!

Ecco perchè, o Signori, l'Ufficio Centrale non ha creduto di poter adottare in questa parte il disegno ministeriale ed ha cercato di raggiungere in altro modo il medesimo scopo.

Avrei ancora molte altre cose da aggiungere su quest'argomento, ma credo che basti il fin qui detto per giustificare l'operato dell'Ufficio Centrale.

Tuttavia, come ho già detto, per provare il nostro desiderio della conciliazione alla quale c'invitava l'onorevole Senatore Poggi, e per aderire all'invito del signor Ministro, se non a nome dell'Ufficio Centrale almeno nel nome nostro individuale, il mio Collega ed io, dichiariamo che non solamente ci accostiamo alla proposta dell'onorevole Senatore Poggi, ma che entrando nella stessa via, vogliamo fare un passo più avanti, e ritenendo che nel caso presente non può esservi questione di proprietà da rimandarsi avanti i tribunali, come si è fatto nelle leggi più volte citate, e nemmeno di questione reale ossia di libertà o di servitù dei fondi, imperciocchè l'essere un fondo soggetto o no al vagantivo, dacchè se ne proclama l'abolizione mediante un compenso in danaro, non può più essere che una questione del pagamento o no di una somma, o di pagarla maggiore o minore, ciò ritenuto, dico, noi proponiamo che volendo adottarsi il mezzo dell'arbitramento, si nomini una sola Giunta per ogni provincia per determinare e ripartire la tassa da pagarsi dai

proprietari in compenso della liberazione dall'onere cui vanno soggetti i loro fondi pel vagantivo, e per risolvere inappellabilmente tutte le questioni che possono sorgere, eliminando come inutili e non più opportune in questo sistema le Commissioni distrettuali.

Ecco in sostanza la disposizione che conseguentemente accetteremmo o proporremo invece dell'articolo 3 del nostro progetto e di quello del Ministero.

« Per la determinazione e ripartizione della tassa da imporsi sovra ciascun fondo soggetto al vagantivo, in compenso dell'abolizione di quest'onere e per la risoluzione di qualsiasi questione a ciò relativa, è creata nella provincia di Venezia ed in quella di Rovigo una Giunta di arbitri composta del Prefetto della provincia, del Presidente del Tribunale civile e correzionale e dell'ingegnere capo del Genio civile provinciale.

» Le Giunte giudicheranno inappellabilmente, viste le dimande dei Comuni e le memorie in iscritto da darsi, non mai oltre due, tanto dai Comuni quanto dai proprietari dei fondi, nei termini che saranno dalle Giunte stesse stabiliti. »

Dichiaro però di essere disposti ad accettare quelle modificazioni di forma, colle quali si credesse di meglio esprimere il concetto di fare delle Giunte proposte nel disegno ministeriale dei veri arbitri compositi sovra ogni cosa ed ogni questione.

Spero che l'onorevole Poggi ci troverà concilianti, e che il Signor Ministro vedrà che l'appello che ci ha fatto non è rimasto senza successo.

Presidente. La parola è al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io credo inutile di insistere di nuovo, per dimostrare come il progetto formulato dall'Ufficio Centrale racchiuda in sé alcuni vizi, che, secondo me, lo rendono inaccettabile.

Dico che credo inutile l'insistere, perchè di già mi sono studiato di farlo ieri, e perchè l'onorevole Senatore Poggi è venuto in aiuto della mia proposizione, ed ha pure riconosciuto come col sistema proposto dall'Ufficio Centrale si dava luogo a questo gravissimo inconveniente, di avere dei giudizi, che possono per molti e moltissimi anni prolungarsi, e rimandare così ad un tempo indefinito, o per meglio dire, ad un tempo molto lontano, il beneficio della cessazione di quest'onere del vagantivo.

Stimo inutile di insistere, perchè sebbene l'onorevole Relatore abbia creduto indispensabile di dire ancora una parola a favore della sua proposta, pure parmi abbia finito col battere in ritirata, fino ad andare anche più in là di quello che io stesso desiderava, avendo egli accettata la proposta fatta dall'onorevole Senatore Poggi.

Credo quindi per ora (dal momento che devo considerare implicitamente ritirato il progetto dell'Ufficio Centrale, e dico questo, perchè due onorevoli membri che siedono a quei banchi, sia che parlino a nome

di esso Ufficio o a nome proprio, si accostano ad un progetto diverso), credo quindi inutile di insistere, e reputo cosa più opportuna l'esaminare se il progetto di conciliazione proposto dall'onorevole Senatore Poggi sia quello che debba venire accolto.

Io renderò frattanto grazie all'onorevole Senatore De Foresta, Relatore, ed all'onorevole Senatore Poggi, per le cortesi parole che hanno profferite, e dirò che veggio possibilissimo un ravvicinamento; peraltro stimo indispensabile di dare anzi tutto qualche dilucidazione in proposito.

Ma prima mi sia permesso di dire ancora una parola a difesa del progetto ministeriale che è stato in oggi impugnato tanto dall'onorevole Poggi quanto dall'onorevole De Foresta.

Io non potrei veramente ammettere che il sistema proposto dal Governo sia stato male accolto dalle provincie di Venezia e di Rovigo, perchè precisamente questo progetto venne elaborato da una Commissione, mi si dice, in origine creata dall'onorevole Senatore Pasolini, quando aveva il Governo di Venezia, e che ad ogni modo mi venne poi trasmesso colla firma del Prefetto di Venezia, Senatore Torelli e porta eziandio la sottoscrizione di molti Commissari distrettuali ed altri giureconsulti del luogo. Questo progetto venne poi comunicato anche alla provincia di Rovigo, nè colà si fece alcuna opposizione alla Giunta di arbitri, ed alle Commissioni distrettuali.

Ed è precisamente questo progetto che ha servito di scorta al Governo nell'elaborazione del suo, ora sottoposto alle vostre sapienti deliberazioni. Egli è vero; si fanno alcuni appunti a questo progetto, e specialmente si dice: ma quali arbitri mai sono codesti dal momento che voi volete lasciare aperto l'adito all'autorità giudiziaria? Se arbitri sono essi, devono giudicare inappellabilmente.

Questo è un appunto che è stato sollevato tanto dall'onorevole Senatore Poggi quanto dall'onorevole Relatore; ed io credo che sia infondato.

Almeno io lo credo tale, se lo considero rispetto ad altre leggi che vigono su questa materia, perchè tanto nella legge abolitiva degli ademprivi, quanto in quella abolitiva della servitù di pascolo di Piombino, si parla eziandio di Giunte d'arbitri, eppure, se non in tutti i casi, in alcuni di essi dal giudizio di questi arbitri è dato il ricorso all'autorità giudiziaria.

Non è dunque una proposta senza precedenti quella del Governo di ammettere che dagli arbitri si potesse ricorrere alla autorità giudiziaria. Anzi direi che questo procedimento è in armonia anche col Codice di procedura, il quale ammette il ricorso dagli arbitri alla Corte d'appello, a meno che nell'atto di compromesso non si escluda assolutamente tale facoltà.

Questo lo dico per scolpare il Governo da una accusa, che il paese poteva credere anche più grave, in vista dell'autorità del nome dei due onorevoli personaggi che la pronunziarono.

Ma passiamo ad altro.

Ci si diceva: ma una volta espletato questo doppio giudizio degli arbitri, si vuol ancora lasciare aperta la via all'autorità giudiziaria?

Io mi permetto di osservare che se mai il progetto, che io ho avuto l'onore di presentare, si allontanava in qualche parte dalle altre leggi, ciò avveniva perchè fu cura mia di non discostarlo dalle norme comuni, se non in quanto l'assoluta necessità il richiedesse. Onde si ammetteva per tutti i casi la possibilità di ricorrere da queste Giunte di arbitri all'autorità giudiziaria, mentre in quasi tutte le altre leggi, che ieri ho avuto l'onore di citare al Senato, è ammesso, in taluni casi, il ricorso all'autorità giudiziaria.

Ed invero, la legge abolitiva degli ademprivi all'articolo quinto, stabilisce che « quando insorga questione intorno alla proprietà del terreno, ovvero intorno ai diritti dell'ademprivio o di *cussorgia*, ricusando la parte di acquietarsi alla determinazione degli arbitri, la controversia viene deferita al giudizio dei tribunali ordinari, dinanzi ai quali si procederà sempre nella forma sommaria. »

Dunque tutte le questioni intorno alla proprietà del terreno, od ai dritti di ademprivio o di *cussorgia* si portano dagli arbitri ai tribunali. Ed un principio quasi consimile è stabilito nella legge 15 agosto 1867 relativa alle servitù vigenti nell'ex-principato di Piombino, perchè tutte le questioni che possono sorgere intorno alle libertà, piena o parziale, dei fondi dalla servitù di pascolo, o di legnatico, sono deferite al giudizio degli arbitri: i quali giudicano inappellabilmente solo nel caso in cui le parti espressamente non ricusino di stare al loro giudizio; ma quando esse non vogliono accettare questo giudizio, hanno il diritto di portare le loro questioni davanti l'Autorità giudiziaria.

E finalmente anche l'art. 16 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo stabilisce che nelle provincie meridionali dalle ordinanze dei Prefetti, i quali giudicano in materia riguardante gli scioglimenti di promiscuità, di suddivisioni in massa, e di suddivisione di demanii comunali, vi sia ricorso alla Corte d'appello.

Il perchè ho forse dunque generalizzato questo principio, ma collo stabilire che dai verdetti degli arbitri vi sia ricorso ai tribunali, non ho introdotto una novità, non ho fatto che seguire gli esempi che prima d'oggi erano stati dati dalle leggi che ho avuto l'onore di accennare.

Ma poichè da tutte le parti si è fatto un passo onde venire ad una conciliazione, credo sicuramente che il Governo non debba tirarsi indietro, ma debba fare anzi la sua parte; quindi io mi faccio ora ad esaminare il progetto formulato dal Relatore, che è presso a poco identico a quello dell'onorevole Poggi.

Si diceva: perchè volete voi questo doppio grado di arbitri, le Giunte distrettuali e le Giunte provinciali?

In Sardegna e nel principato di Piombino non vi è questo doppio ordine; è vero che in Sardegna le Giunte erano in tutti i capilughi di mandamento, ma a Piombino non vi è che una Commissione provinciale. E poi si andava ancora più oltre e si diceva: poichè ammettiamo i ricorsi all'autorità giudiziaria, portiamo le cose alla estrema semplicità, e quindi non doppio ordine di arbitri, non ricorsi all'autorità giudiziaria, una sola Giunta e qui finisca tutto.

Io confesso il vero, l'on. Relatore ha sorpassato le mie speranze; ma vorrei pregare il Senato a riflettere se è proprio conveniente affidare tutte queste questioni, che alle volte possono essere di qualche gravità, al solo giudizio di arbitri dal quale non vi sarebbe ricorso. Egli è possibilissimo che appunto perchè si va avanti ad un consiglio di arbitri, il quale giudica senza formalità, in un modo affatto spoglio di ogni guarentigia e con la sola guida, *de aequo et iusto*, è facilissimo che qualche errore avvenga.

Io chieggo al senno degli onorevoli Senatori, se è conveniente di ciò fare, e se non sia conveniente di adottare qualche espediente per evitare ciò che io temo.

Io veggio sempre che tutte queste leggi, che hanno di mira la costituzione della proprietà perfetta, hanno creduto, è vero, opportuno di dipartirsi dalle norme comuni, e di abbandonare le vie che impediscono il rapido procedere del sistema degli arbitri, ma si sono però arrestate davanti ad una questione molto grave, cioè quando si tratta della proprietà del suolo. Allorchè si dice: — questo suolo è mio, questo suo lo non è colpito, è libero — si discute di un diritto che è consacrato dallo Statuto, e quindi non si può negare a chi contende, di sperimentare le sue ragioni innanzi al magistrato. Dico la verità, questi sono dubbi che mi si affacciano alla mente e debbo formularli come tali, perchè nè gli onorevoli personaggi ai quali mi trovo di fronte, possono per la loro posizione essere poco teneri delle prerogative della magistratura, nè può supporre che essi non sieno grandemente penetrati della necessità di accordare tutte le guarentigie alla proprietà.

Io dunque formulo semplicemente un dubbio e dichiaro fin d'ora che volendo ultimare questa questione, io sono anche pronto a rimettermene al loro senno.

Io chieggo se non sia conveniente di stabilire che tutte le volte, come si è fatto nelle altre leggi, che la questione si aggiri sul diritto di proprietà, e nel caso attuale su quest'onere, non sia conveniente di lasciare aperto l'adito all'autorità giudiziaria. Forse si potrebbe semplificare la questione, e parmi si potrebbe dire che in questi casi la questione sia portata davanti alla Corte d'appello. Propongo questo, poichè nella Giunta vi è il presidente del tribunale, e quindi non sarebbe prudente di portare di nuovo la questione davanti a quel collegio il cui presidente ha già pronunciato. Daltronde questo sistema di ricorrere in appello di-

rettamente è conforme alle nostre leggi; lo abbiamo sancito in materia elettorale, lo abbiamo sancito all'articolo 16, che testè ho citato, sul contenzioso amministrativo. Parmi, se bene ho inteso le ultime parole della legge, che l'onorevole Relatore quasi dubitasse che codesta questione sull'esistenza dell'onere si possa sollevare. Io però non ne sarei persuaso; può darsi che in alcuni luoghi sia una questione di fatto, chiara, netta, limpida, ma per esempio in certe altre località la questione può presentarsi assai controversa. È una questione seria; l'onere del vagantivo esiste e quindi possono esservi dei proprietari che pretendono che la loro proprietà ne sia esente. L'onere del vagantivo non è sicuramente quello che può essere originato da passeggera invasione di una mano di arditi campagnoli, ma quel diritto che si perde nella notte dei tempi e si può ritenere concesso se non dal diploma di Ottone, da altra autorizzazione.

Dunque mentre io ringrazio gli oratori che hanno preso la parola al fine di tentare una conciliazione, mi dichiaro pronto ad accostarmi alla proposta formulata dal Senatore Poggi, che mi pare sia la stessa dell'onorevole relatore della Commissione.

Io vorrei ancora aggiungere, che, secondo il mio modo di vedere, per la questione se siavi o no onere sovra alcuni determinati terreni, debba lasciarsi aperto il ricorso, se non al tribunale civile, almeno alla Corte d'Appello.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore Poggi. L'aveva chiesta io.

Presidente. Il primo iscritto sarebbe il Senatore Musio e poi verrebbe il Senatore Poggi; però trattandosi di una dichiarazione, credeva opportuno di dar la parola al Relatore.

Senatore De Foresta. Io posso riserbarmi di fare la mia dichiarazione anche dopo che avrà parlato l'onorevole Senatore Poggi.

Presidente. Allora, seguendo l'ordine d'iscrizione, do la parola all'onorevole Senatore Musio.

Senatore Musio. Forte degli ardori giovanili che attingo al sacro fuoco dell'onorevole Poggi, sono lieto di rispondere al suo invito offrendogli, non già lo scudo del mio valore, ma quello del mio buon volere; e tanto più ne sono lieto, inquantochè le disposizioni di tutti gli animi sono tali che mi tocca piuttosto di fare l'ufficio di paciere che quello di combattente.

Dalle idee esposte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale e dall'onorevole Signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, mi pare che la pace è intesa; manca soltanto l'ultima formalità; e questa sarà più facile, dopochè avrà parlato l'onorevole mio aiutatore, il Senatore Poggi.

Quando l'onorevole Relatore (dirò a nome dell'Ufficio Centrale, giacchè l'Ufficio Centrale, sia o non sia integralmente nel suo numero, è sempre validamente e legalmente rappresentato dai membri che sono in Senato, perchè, sebbene accada, come oggi, che alcuni

membri dell'Ufficio Centrale siano legittimamente assenti, pure la discussione deve egualmente farsi e compiersi, specialmente poi quando si trova in così buone, anzi, ottime mani), quando dico, l'Ufficio Centrale e il Signor Ministro hanno parlato in modo, che certamente nè l'uno nè l'altro insistono nelle rispettive idee, le quali, se avevano i loro nèi, avevano anche le loro bellezze; e si può trovare un'idea migliore, siccome quella del Relatore, la quale comincia a presentarsi in aspetto gradevole anche all'onorevole Signor Ministro, applichiamo, dico io, quest'idea, come quella che ci conduce a fare presto e bene. Questo è quanto di meglio si possa desiderare, perchè appunto tale idea ci conduce a far presto resecando molte formalità delle quali si può fare a meno senza pericolo della giustizia. Ci conduce a far bene, perchè pone un termine a questioni assai difficili, massimamente se si localizzano, e ne abbiamo la esperienza.

L'onorevole Ministro alla fine del suo discorso ha concluso col dire che si può adottare in questa legge lo stesso principio adottato nelle leggi relative agli ademprivi di Sardegna, ed alle servitù di pascolo nell'ex-principato di Piombino. E veramente io credo che questo possa quietare gli animi anche i più scrupolosi sulla necessità di garantire la proprietà nel modo più ampio e più assoluto.

In quelle leggi si tratta veramente della questione di proprietà.

O i contendenti sono soddisfatti degli arbitri, o altrimenti la proprietà si discute nella via ordinaria della giustizia.

V'è anche la questione se esista o no servitù, ed anche questa questione è riservata. E veramente queste sono questioni, come si suol dire, di difficili ed alte indagini; e per conseguenza, siccome presentano punti complicati in diritto, allora vi è la via ordinaria, e quella si percorre. Ma le questioni di natura simile a quella di cui parliamo, sieno sotto questo o sotto altro nome, si risolvono in pure e nude questioni di fatto che tutte *ex bono et aequo* possono essere decise.

Dunque, adottando lo stesso principio che si è applicato per la Sardegna e nell'ex-principato di Piombino, noi abbiamo un vantaggio, ed è quello della speditezza. Io prego l'onorevole Poggi di dirmi se in Piombino avesse generato qualche difficoltà: egli non ne sa, e se egli non ne sa, ne so tanto meno io. In Sardegna posso dire, per quanto abbia cercato di verificare, che detta legge non ha prodotto difficoltà di sorta, e le cose sono andate per la via piana, e sono andate bene.

Dunque abbiamo anche il conforto dell'esperienza.

Ora, avendo anche la prova dell'esperienza, mi pare che sia molto da valutarsi la considerazione che ieri faceva l'onorevole ministro. In altre circostanze, specialmente in questa materia, e in altre a cui alludeva l'onorevole Ministro, quale è stato il principio regolatore della disposizione legislativa?

Fu questo, di percorrere appunto in siffatte questioni la via ordinaria della giustizia.

Quindi credo, che, accettando i principii testè accennati, si può arrivare a fare presto e bene, con vantaggio comune.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Poggi ha facoltà di parlare.

Senatore Poggi. Io risponderò subito all'ultima osservazione fatta dall'onorevole Ministro.

La mia generica proposta, fatta prima d'intendere la opinione tanto dell'Ufficio Centrale, quanto del signor ministro, mirava niente più, niente meno che a stabilire in questa legge l'osservanza di quel tanto che si è praticato e per gli ademprivi di Sardegna, e per i pascoli del principato di Piombino perchè in queste due leggi si separa la questione della valutazione del prezzo delle servitù dalla questione delle competenze del diritto di servitù.

Tutte le volte che si questionava delle competenze della servitù sopra un dato fondo, era aperta agli interessati la via al tribunale.

Se non che si voleva, e dissi per buone ragioni, che si facesse precedere il ricorso agli arbitri, agli amichevoli compositori, prima di adire i tribunali.

La via dei tribunali è aperta, e dirò anzi che io sono più rigoroso di quello che non sarebbe in questo momento l'onorevole Ministro, mosso certo da uno spirito di conciliazione.

Egli ha detto: se si trattasse di venire ad una conciliazione, mi contenterei di un ricorso alla Corte di appello.

Io crederei di no. Io penso che siccome gli amichevoli compositori fanno tutto alla buona, senza osservanza di forme e di regole, ed anche le loro decisioni non hanno il carattere nè la forma delle decisioni dei veri e proprii arbitri, sarebbe male partire da un giudizio degli arbitri e portarlo alla Corte di appello.

Bisogna lasciare aperta intera la via dei tribunali tutte le volte che si questiona delle competenze, o no, del diritto del vagantivo sui sopradetti fondi, e credo che verrà d'accordo con me il signor Ministro ed anche l'onorevole Relatore, il quale se è mosso dall'idea, forse per ragione di sue informazioni particolari, che nessun proprietario anche di quelli che potrebbero far la questione della libertà del fondo, non sarà per farla, giacchè dovrebbe combattere con famiglie di utenti che possono allegare il fatto dell'esercizio per un numero d'anni, difficilmente determinabile, non dovrebbe aver difficoltà che per un omaggio almeno ai principii, si riservassero i diritti a quei proprietari che volessero fare l'esperimento dei tribunali.

Se ci sarà una buona disposizione a transigere e che vi siano proprietari che si assoggettino a questo rinunciando al *summum jus*, meglio così. Ma è bene che il ricorso al *summum jus* sia ammesso, perchè si mo-

strerà così che nessuno è obbligato a rinunciare alle regole di diritto che servono di norma alla proprietà, nè all'esperimento delle proprie ragioni davanti ai tribunali ordinari.

I provvedimenti eccezionali si limitano alle quistioni di fatto, alle valutazioni, per le quali sono più competenti le persone del luogo che procedono, sentite le parti, ed assumono le informazioni.

Per queste quistioni più di fatto che di diritto si può togliere la via a qualunque ricorso: per l'altre va lasciata aperta.

Io farei un'ultima preghiera all'onorevole Relatore ed al Senato. Io credo che non si possa discutere l'articolo proposto dall'onorevole Relatore, comunque io sia disposto ad andare con lui d'accordo, in massima, senza prima fermarci a farne un esame speciale e tranquillo.

Fra le altre osservazioni che sul medesimo articolo si possono fare, vi sarebbe questa:

Se ho bene inteso la lettura che è stata fatta di esso, si tratterebbe di rimettere agli arbitri solo le quistioni relative alla determinazione del valore delle servitù sovra i singoli fondi.

Ma vi è da osservare che, secondo l'Ufficio Centrale, il ritratto dalle tasse annue deve andare più specialmente a beneficio delle famiglie degli utenti del vagantivo; e può nascere questione sul modo di determinare quali sono infatto le famiglie che usano del vagantivo medesimo, se appartengono al Comune, o no; come possono insorgere dispute anche intorno alla limitazione del numero degli utenti stessi. Per cui bisognerebbe dare agli arbitri una facoltà indeterminata di risolvere tutte le quistioni dipendenti dall'esercizio del vagantivo, come si è fatto per la servitù del pascolo di Piombino, e per quella degli ademprivi di Sardegna, e per queste controversie non dovrebbe esservi facoltà di ricorrere ai tribunali. Le uniche, volendolo, che potrebbero risolversi dai tribunali, sarebbero quelle relative alla libertà dei fondi.

Ma perchè le disposizioni siano ben meditate e fatte a norma delle altre leggi, io proporrei al Senato che fosse sapsesseduto alla discussione di quest'articolo, rinviandola per esempio a lunedì, oppure a domani se ci sarà tempo, per vedere di riunirsi e discutere gli emendamenti e concordarli coll'onorevole Signor Ministro e coll'Ufficio Centrale.

Senatore De Foresta, *Relatore* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, *Relatore*. Anzitutto osservo che nella proposta fatta dall'onorevole mio Collega il Senatore Pasolini e da me, non si è riservato il ricorso ai tribunali pel caso che si muova questione di proprietà o sull'esistenza o no del diritto del vagantivo, perchè come l'ho già detto, abbiamo creduto che non vi sia possibilità di fare simili questioni. Se vedessi questa possibilità, crederei anch'io più conveniente di limitare l'arbitramento ad un semplice espe-

rimento e di lasciare sempre aperta la via per ricorrere ai tribunali, ma ripeto che ciò non si verifica nel caso presente.

Non vi è difatti nessuno che contesti ai possessori la proprietà dei fondi sui quali si esercita il vagantivo, e nemmeno nella sostanza può più dirsi che siavi questione di libertà o di servitù degli stessi fondi...

Senatore Poggi. No! no!

Senatore De Foresta, *Relatore*... posto che la servitù è abolita dalla legge e come ho detto più volte, è ridotta al pagamento di una somma; tuttavia se pel caso che si eccitasse questione sull'esistenza o no dell'onere del vagantivo si vuole riservare il ricorso alla giustizia, si faccia pure, noi non ci opporremo a questa riserva e con ciò sarà terminata ogni ulteriore discussione su questo punto.

Io credo che dopo una siffatta dichiarazione l'onorevole Poggi vedrà che non sarebbe il caso di rimandare questa discussione a lunedì come egli proponeva, tanto più che debbo avvertire che se si facesse tale rinvio nel giorno della definitiva discussione, probabilmente al banco dell'Ufficio Centrale su cui non vi sono ora che due soli membri, non ve ne rimarrebbe più che uno solo perchè io non posso più oltre qui trattenermi.

D'altronde, l'aggiunta di un'alinea per fare la detta riserva può essere subito formulata senza necessità di rinviare la discussione ad altro giorno.

Chiedo quindi che la discussione continui e che si finisca oggi o tutto al più nella seduta di domani.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Io ringrazio l'onorevole Relatore, che ha pur finito con aderire alle proposte del Ministero.

Però sembra dalle sue parole che egli creda inutile, per risparmiare una troppo lunga discussione, il rinvio della legge proposto dall'onorevole Poggi.

Egli accetta il mio emendamento nello scopo appunto di guadagnar tempo.

A questo riguardo è bene chiarire le nostre idee. Io prendo in mano il progetto della Commissione, leggo il sistema che la stessa proponeva, e vengo a questo risultato.

Il Comune forma l'elenco dei beni che crede soggetti al vagantivo, e lo pubblica; quelli che credono i loro beni non soggetti a questo onere, hanno il diritto di ricorrere al tribunale.

L'articolo 7 dice così:

« Quando dalle dichiarazioni prescritte negli articoli precedenti risulti che i Comuni ed i proprietari od alcuni dei proprietari non sono pienamente d'accordo sulla designazione dei fondi soggetti al vagantivo o sulle indicazioni specificate nell'art. 5, la controversia sarà portata, ad istanza della parte più diligente avanti il tribunale civile da cui dipende il territorio del Comune. »

L'Ufficio Centrale quindi ammette pienamente che vi possa essere il caso che il predio A sia dal Comune posto nell'elenco come soggetto all'onere del vagantivo, e che il proprietario dica il mio predio non vi è momentaneamente soggetto.

Io ammetto coll'onorevole Relatore che, nel caso concreto, non si tratta della questione della proprietà, che nessuno contesta, ma però si tratta della libertà del fondo, dell'esistenza di un diritto reale, di una vera servitù, di un onere che deprezia la proprietà. Quindi a me sembra conveniente, secondo tutti i precedenti, e secondo lo spirito dello Statuto, che si risolva cotesta questione la quale, se non riflette strettamente la proprietà nel senso che discutasi a chi questa appartenga, riflette però uno degli elementi principali di essa, intorno al quale è bene che l'autorità giudiziaria dica l'ultima parola. Epperò credo conveniente di mantenere l'aggiunta alla quale ha aderito, più che per altro, per compiacenza, l'onorevole Relatore. Dal momento poi che l'onorevole Relatore deve assentarsi, pregherei il Senato a non voler sospendere la discussione di questa legge.

Parmi d'altronde che sia facilissimo a concretare il concetto che siamo venuti esponendo. Basterà forse qualche minuto, avvegnachè non si abbia che a riscontrare ciò che si è stabilito nelle altre leggi. Cito ad esempio quella 23 aprile 1865, relativa agli ademprivi della Sardegna, la quale parmi che precisamente potrebbe fornirci il testo di quest'articolo.

Se si dicesse, per esempio: « Quando insorga questione intorno all'esistenza dell'onere del vagantivo, ricusando le parti di acquietarsi alla determinazione della Giunta degli arbitri, la controversia viene deferita al giudizio dei Tribunali ordinari innanzi ai quali si procederà sempre nella forma sommaria. » Oppure si dicesse: « Alla Corte d'appello, davanti alla quale si procederà, ecc. » Se così si dicesse, parmi che la Commissione ed il Ministero sarebbero d'accordo.

Presidente. Mi permetto di far osservare all'onorevole Ministro che non si tratterebbe di rinviare la discussione se non a domani, cosa, che in tutti i casi è inevitabile, e domani si potrebbe opportunamente deliberare sopra la nuova proposta fatta dall'Ufficio Centrale e quindi procedere nella discussione.

Credo poi che sia molto importante che l'articolo che trattasi di votare venga esaminato diligentemente, perchè tutti comprendono quanta influenza abbia sul rimanente della legge. Son d'avviso altresì che la disposizione stessa dell'articolo richieda un esame speciale per mettere d'accordo l'Ufficio Centrale cogli altri Senatori che presero la parola.

Quindi, se non si fanno osservazioni, proporrei che il seguito della discussione fosse rinviato alla seduta di domani, nella quale, ripeto, sarà, a parer mio, esaurito questo tema, e l'onorevole Relatore potrà essere libero di attendere ad altre sue funzioni.

Intanto procederemo alla verifica dello squittinio segreto dei progetti di legge antecedentemente discussi.

Risultato delle votazioni:

Progetto di legge per modificazioni degli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale 20 novembre 1859.

Votanti	74
Favorevoli	69
Contrari	5

Il Senato adotta.

Autorizzazione di una maggiore spesa per somministrare i fondi necessari alla Commissione dei sussidi in Roma.

Votanti	74
Favorevoli	64
Contrari	10

Il Senato adotta.

Censimento generale della popolazione del Regno.

Votanti	74
Favorevoli	70
Contrari	4

Il Senato adotta.

Promulgazione nelle provincie Venete e di Mantova delle leggi concernenti le tasse sui redditi di mano morta e sulle carte da giuoco.

Votanti	74
Favorevoli	70
Contrari	4

Il Senato adotta.

Domani dunque si terrà seduta pubblica alle ore 2, e l'ordine del giorno è il seguente:

1. Interpellanza del Senatore Riboty al Ministro della Marina.

2. Seguito della discussione del progetto di legge sul vagantivo.

3. Discussione dei seguenti progetti di legge:

A) Compensi a Firenze;

B) Contratti di vendita di beni demaniali a trattativa privata;

C) Continuazione della sede del Tribunale superiore di guerra in Firenze sino al 1 gennaio 1873;

D) Inalienabilità di alcuni boschi dello Stato;

E) Divieto di aprire fontanili in prossimità del Canale Cavour.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)

TORNATA DEL 3 GIUGNO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario — Squittinio segreto su due progetti di legge: 1. Parificazione daziaria per l'esportazione di alcune merci per via di mare; 2. Estensione alle provincie di Venezia, di Mantova e di Roma della legge sull'ordinamento del credito fondiario — Interpellanza del Senatore Riboty al Ministro della Marina — Risposta del Ministro della Marina — Replica del Senatore Riboty — Appunti del Senatore Bizio — Istanze dei Senatori Cialdini e Menubrea — Spiegazioni del Ministro della Marina — Replica del Senatore Bizio — Ordine del giorno dei Senatori Menubrea e Cialdini — Dichiarazioni del Presidente del Consiglio, cui risponde il Senatore Bizio — Nuove istanze del Senatore Cialdini, e risposta del Presidente del Consiglio — Rettificazione e dichiarazioni dei Senatori Cialdini e Menubrea — Spiegazioni del Presidente del Consiglio — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'abolizione dell'onere del vagantivo nelle provincie di Venezia e di Rovigo — Dichiarazioni del Relatore e del Senatore Poggi — Approvazione dei nuovi articoli 3 e 4 concordati tra il Ministro e l'Ufficio Centrale — Proposta del Senatore Poggi di nuova redazione dell'art. 13, ora 5, accettata dal Ministro, combattuta, quanto alla 2. parte, dal Relatore, approvata — Approvazione degli art. 14, 15, 16, ora 6, 7, 8.

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro della Marina e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e quello dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore Segretario Manzoni T. legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. L'ordine del giorno reca in primo luogo, l'interpellanza dell'onorevole Senatore Riboty al Ministro della Marina, sull'armamento generale della Marina dello Stato.

L'onorevole Senatore Riboty ha la parola.

Senatore Bizio. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bizio. Trattandosi di una interpellanza sull'armamento generale della Marina, e per conseguenza della difesa dello Stato, a me sembra che si tratti d'una questione economica, finanziaria, e di politica generale. Se così è, non sarebbe male che oltre al signor Ministro della Marina qui presente, vi fossero anche il Presidente del Consiglio ed il Ministro delle Finanze.

Presidente. Crederebbe conveniente il signor Ministro della Marina di mandare avviso ai suoi Colleghi perchè intervenissero in quest'Aula?

Ministro della Marina. Mando subito ad avvisarli.

Presidente. Intantochè si stanno attendendo gli ono-

revoli Ministri, si procederà all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei due progetti di legge già discussi, l'uno per la parificazione del trattamento daziario di alcune merci esenti dal dazio di esportazione per via di mare, l'altro per l'estensione alle provincie della Venezia, di Mantova e di Roma della legge sull'ordinamento del credito fondiario.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale).

Presidente. Si lasciano aperte le urne per quei Senatori che potessero sopraggiungere.

Essendo ora presente l'onorevole Presidente del Consiglio, si dà luogo all'interpellanza del Senatore Riboty al Ministro della Marina.

La parola è al Senatore Riboty.

Senatore Riboty. Signori Senatori: Nel dicembre del 1869 saliva al potere l'attuale Gabinetto, il quale, lusingandosi nella speranza della pace, aveva scritto sulla sua bandiera: *grandi economie, e pareggio*; in conseguenza di che veniva presentato alla discussione del Parlamento, e da questo accettato, un progetto di legge per provvedimenti finanziari, nel quale vistose economie figuravano nei bilanci della Guerra e della Marina. Il contrammiraglio Guglielmo Acton, chiamato dalla fiducia del Re al Ministero della Marina, accettava con mirabile coraggio il difficile e pericoloso incarico di ridurre di cinque milioni di lire le spese già molto esigue di quell'amministrazione.

Egli certo comprendeva che con una tale riduzione non avrebbe potuto conservare alla marina ed al paese gran parte del relativamente ricco materiale ereditato dai suoi predecessori, nè tampoco trasformarlo a seconda dei progressi dell'arte navale moderna, e che l'istruzione del numeroso personale sarebbe stata grandemente compromessa attese le notevoli diminuzioni nei capitoli *Armamenti navali* ed altri al medesimo afferenti, che l'accettata riduzione imponeva.

Io non voglio certamente qui biasimare l'onorevole Acton per essersi assunto quell'ingrato incarico, dividendo egli naturalmente le opinioni pacifiche del Gabinetto, del quale aveva accettato di far parte: era certo opera di buon cittadino il cooperare al lavoro del tanto desiderato pareggio. Egli fors'anco sperava che, questo raggiunto, si potesse bel bello ricondurre il bilancio al punto da poter riparare ai danni patiti, e a tale, quale lo richiede l'importanza della marina nostra militare.

L'assunto, ripeto, era difficile e pericoloso, e perciò altrettanto coraggioso e meritorio il tentarlo.

L'onorevole Acton nell'assumere la suprema direzione del Ministero della Marina ha trovato pronto sul suo tavolo un progetto di piano organico per la medesima, già da molti anni reclamato dal Parlamento, e desiderato dalla Marina militare italiana e da tutti, e fra questi dai contribuenti, a giustificazione dei grandi sacrifici, che loro si richiedono.

A questo progetto facevano corona e lo completavano gli organici tutti dei singoli servizi tanto militari che amministrativi.

Io capisco, ma fino a un certo punto, che l'onorevole Acton non ne abbia tenuto verun conto; giacchè, conviene dirlo, le previsioni di quell'organico, quantunque, a parer mio, assai modeste per una Marina militare italiana, erano però lontane da quelle del bilancio da lui accettato. Egli poteva bensì essere stato contrario ai concetti che avevano ispirato quel voluminoso lavoro, o voler concretare le sue idee in ordine ad altri principii, o servirsi di altri lavori di quel genere che già erano stati elaborati sotto altri Ministri, ma si doveva pertanto aspettare il suo verdetto su tale argomento, giacchè anch'egli aveva solennemente promesso di presentare al più presto un organico, e ciò nell'aprile 1870, allorchè si discuteva nella Camera dei Deputati il suo progetto di bilancio per quell'anno; ma noi tanto più, o Signori, eravamo in diritto di aspettarlo in questo momento nel quale, preoccupati gli uomini di Governo della difesa dei rispettivi paesi, tutto si riordina negli eserciti e nelle armate navali. Tanto più poi dopo l'esempio che ne aveva dato l'onorevole Ministro della guerra, il quale con febbrile premura ci ha presentato il suo piano di organamento dell'esercito, che potrà tosto annoverarsi tra i fatti compiuti.

Ma l'assoluto silenzio serbato dall'onorevole Ministro della Marina, il quale anche, se non erro, ha rimesso al suo Collega delle Finanze il suo progetto di bilancio

per il 1872 non dissimile da quello in corso, sono circostanze che mi portano naturalmente a credere che nessuna decisione egli abbia creduto opportuno di promuovere in seno al Consiglio dei Ministri, intorno a questa parte tanto importante della difesa dello Stato. Sì, o Signori, lo ripeto, tanto importante; questa è la mia piena convinzione, ne pensino ciò che vogliono coloro che non lo credono. E questa importanza, o Signori, ben chiaramente venne già dimostrata, ed io non potrei che ripetere le molte cose che già valenti oratori dissero nell'altro ramo del Parlamento.

Come bene ed opportunamente osservava l'onorevole Senatore Bixio in quest'Aula, come anche bene opportunamente osservava nella Camera dei Deputati l'onorevole Sandri, la Penisola italiana misura sul mare 11,000 e più chilometri; ed io, Signori, non posso dispensarmi dal raffigurarmela siccome un largo e lungo vascello ancorato nel bel mezzo del Mediterraneo colla prora al Capo Passaro a sentinella e custodia dei due grandi bacini di questo mare, e non avendo altro punto di contatto col continente se non se quello della sua poppa appoggiata alle Alpi.

Noi vediamo in riva a questo nostro paese le sue più cospicue e belle città commerciali, i suoi arsenali marittimi, i centri principali della sua industria metallurgica, i suoi bei cantieri da costruzione, e tutto questo, o Signori, io credo non possa essere efficacemente protetto e difeso se non dalla Marina militare, per mezzo della sua flotta, la quale ha pure il principale mandato di impedire le invasioni di territorio che certo saranno tentate da quella parte in tempo di guerra, non potendo, nè dovendo noi mai dimenticare che esse furono anche effettuate in tempo di pace.

Esse devono altresì protezione al numeroso nostro commercio che colle sue navi solca pressochè tutti i mari del globo; ed a non poche colonie d'Italiani le quali non costando un soldo all'erario pubblico, tanto lucro e benessere procacciano alla madre patria.

Questo, Signori, è il mandato della vostra Marina militare.

L'azione principale del vostro esercito è segnata alle Alpi.

Insomma, due sono gli elementi che costituiscono la difesa di un paese, e tanto più la difesa di un paese eminentemente marittimo quale è il nostro.

Mi par pertanto che era bene opportuno il momento perchè gli uomini che ci governano pensassero a stabilire per ognuno di essi, e a questo scopo il relativo coefficiente d'importanza, e da questa dedurre le cifre totali dei rispettivi bilanci.

Era questo il momento, o Signori, ben opportuno perchè l'onorevole Ministro della Marina venisse dinanzi al Parlamento con appropriati progetti di legge, a dirci: così intendo che sia la Marina militare dello Stato in ordine ad un tale concetto.

Ma ora, io mi domando, siccome si domandano tutti quelli che credono alla efficacia della Marina militare,

in ordine alla difesa dello Stato, e de' suoi più vitali interessi: ha l'onorevole Ministro della Marina concretate le sue idee in proposito? Ha egli espresso ai suoi Colleghi il vero stato della Marina militare? Ha loro detto che gran parte del materiale vuol essere riformato? Che essa manca di bastimenti da crociera tanto necessari in tempo di guerra? Che manca affatto di bastimenti minori, tanto necessari alla protezione del commercio, alle crociere ed alle stazioni sì lontane che vicine?

Ha egli osservato che la esiguità delle somme portate in bilancio nei Capitoli relativi al personale producono in questo una gran perturbazione? Che l'istruzione del personale è molto indietro? che l'anno scorso ha dovuto (ben suo malgrado, ne sono persuaso) violare il Regolamento delle scuole di marina, nella parte che stabilisce le campagne d'istruzione per gli allievi, tanto necessarie a quei giovani rampolli della marina italiana?

Ha egli detto ai suoi Colleghi che i nostri 32 guardiamarina di nuova nomina si vedono passeggiar per le strade delle città, mentre invece dovrebbero essere a bordo dei bastimenti, dove dovrebbero stare per alcuni anni a studiare in quel gran libro che è il mare, ed ove, tutti i giorni, anche i più provetti marini imparano qualche cosa?

Ha egli finalmente detto che è tempo di decidere una tale questione? Che la nostra marina è in uno stato di equivoco continuo? Che insomma noi ci troviamo in faccia a questo dilemma: o si vuole continuare a mantenere il materiale ed il personale che attualmente costituisce la marina dello Stato, e con ciò si può dire di avere una mediocre marina di secondo ordine, e allora è indispensabile di aumentare il relativo bilancio di parecchi milioni; o si vuole assolutamente non accrescere la cifra del bilancio attuale, ed allora bisogna prendere una definitiva risoluzione: bisogna presentare al Parlamento un organico inteso a questo principio; bisogna diminuire il materiale ed il personale della buona metà, bisogna infine ridurre ad uno i nostri tre Dipartimenti marittimi.

Poichè, o Signori, facendo altrimenti, come si fa noi, inganniamo noi stessi ed inganniamo gli altri, e, permettetemi che io faccia un paragone forse non degno di quest'Aula, ma per ora non me ne viene un altro in mente, noi presentiamo al pubblico un grande scenario per opera in musica, ma effettivamente non vi facciamo poi ballare che pochi burattini. (*ilarità.*)

Insomma, o Signori, è tempo di finirla, è tempo di stabilire che cosa si vuole che sia questa marina. Ma, come dissi, pare che niente siasi fatto, giacchè nessun progetto di legge venne presentato, tranne quello sulla leva di mare, ed il Bilancio del 1872 è calcolato alla lettera su quello del 1871, abbenchè il Consiglio superiore di marina lo abbia severamente censurato.

Noi ci prepariamo pertanto alle possibili eventualità con un materiale galleggiante che deperisce, con un personale che si istruisce in senso negativo.

Di faccia pertanto ad un simile stato di cose io ho creduto obbligo di coscienza il fare queste rivelazioni al Parlamento, ed al paese.

Devo ora domandare all'onorevole signor Ministro che voglia compiacersi di rispondere a queste diverse mie interpellanze:

Qual è stato ed è il concetto da attribuirsi alla marina militare dello Stato in ordine alla sua difesa, e a quella del suo commercio colonico?

Crede l'on. signor Ministro della Marina di essere bastantemente preparato per le eventualità di una guerra di qualche importanza, e di poter mantenere la nostra marina militare nello stato in cui si trova coi fondi assegnati in bilancio sia per la conservazione e rinnovamento, sia per l'istruzione del personale?

Crede che il naviglio dello Stato sia ben conservato nei diversi tipi di navi, che le navi di crociera, ossia fregate, siano sufficienti in numero, dimensione, armamento ed in velocità per far fronte alle esigenze di una possibile guerra marittima di questi tempi?

Crede di poter tenere senza grave pregiudizio d'istruzione il numeroso Corpo di Stato Maggiore che conta la marina, e crede che non abbia bisogno di essere curato?

Intende, oppure no, di presentare un organico; e quale importanza crede di dover dare al medesimo?

Io aspetto pertanto dall'onorevole Ministro la risposta a queste mie interpellanze e spero che sarà soddisfacente.

Presidente. Il signor Ministro della Marina ha la parola.

Ministro della Marina. Io non mi attendeva che l'onorevole Senatore Riboty, tanto esperto delle cose di mare, volesse farmi un così acerbo rimprovero a cagione del ritardo nella presentazione del piano organico, come se veramente da questo piano dipendessero l'avvenire e le sorti del paese.

Il Senatore Riboty ha parlato della febbrile impazienza colla quale il Ministro della Guerra presentava quest'organico, della cui approvazione giorni sono faceva quasi questione di portafoglio.

Io credo, che il Senato comprenda la differenza che vi ha fra un piano organico dell'esercito, ed un piano organico della marina.

Da un piano organico dell'esercito dipende la esistenza dell'esercito stesso: ordinamento dell'esercito significa il modo di chiamare gli uomini sotto le bandiere, il modo di mobilitarli, e di armarli: dalla facilità maggiore o minore di poterli chiamare, dall'averli un mese prima od un mese dopo, può dipendere la sorte del paese, perchè essa dipende per molta parte dalla forza di questo esercito.

Ma nella marina è egli così?

Nella marina noi abbiamo iscritti marittimi a dovizia-

L'iscrizione marittima dell'ultimo anno ci presenta la cifra di 183 mila uomini, epperò molto superiore a quella di cui abbiamo bisogno.

La Francia nello stesso anno non presentava che 140 mila uomini; vedasi qual differenza. Ma quando fosse fatto questo piano organico, che è nei giusti desiderii di tutti, avremmo forse una nave di più per combattere il nemico? Le navi che si costruiscono oggi, per le difficoltà che presentano la loro grandezza ed il loro armamento, per le macchine di cui hanno bisogno, e per gli oggetti che si fanno venire dall'estero, richieggono, come sa l'onorevole Riboty, un tempo assai lungo. Egli sa quanto tempo sono rimaste nel cantiere le navi che abbiamo costruite.

Crede egli adunque che un organico, presentato un mese prima od un mese dopo, possa influire così potentemente sopra le sorti di un paese, come il ritardo nell'adozione dell'organico di un esercito?

A me pare di no. Nè con questo intendo dire che il piano organico non sia da presentarsi. Esso è stato da me preparato, ed è quasi in pronto. Quindi io posso anche dire su quali principii sia basato. Quando spiegherò le basi di quest'organico, l'onorevole interpellante potrà comprendere la ragione per la quale ho facilmente accettato il programma dell'attuale gabinetto quando mi venne offerto il portafoglio del Ministero che reggo, vale a dire il programma delle grandi economie.

Premessa questa dichiarazione, resa necessaria dal modo severo col quale mi ha l'onorevole Senatore Riboty rimproverato per non avere presentato questo organico, procurerò di rispondere alle domande che mi ha indirizzate.

L'onorevole Senatore vuol sapere quale è il concetto del Ministero riguardo all'importanza della marina italiana sia in ordine alla difesa dello Stato, come in ordine al commercio. Io credo che il Governo italiano fin dalla costituzione del nuovo Regno abbia ritenuto come scopo principale della marina militare la difesa delle nostre coste. Le nostre coste, delle quali l'onorevole Senatore Riboty indicava l'estensione in undici mila chilometri, sono indifese e non hanno porti militari. Il solo porto militare che possediamo è Venezia, e disgraziatamente esso è posto in un punto estremo, nel fondo di un golfo; mentre poi non abbiamo un porto corrispondente a questo nel mare dove più ci occorrerebbe di averlo, vale a dire nelle lunghe coste del Tirreno dove stanno le più importanti città da difendere. Noi, come base di operazione, non abbiamo che Venezia.

Lo scopo del Governo in fatto di marina è stato sempre quello di raggiungere una forza navale che valesse a difendere lo Stato da esterne aggressioni, e credo di poter facilmente dimostrare che questo su veramente sempre lo scopo nostro.

Guardiamo il numero delle nostre navi.

Se le consideriamo nel loro complesso, io le credo adatte a difendere le nostre coste, a far buona prova

nelle acque del Tirreno, dell'Adriatico e dell'Ionio, alla parte difensiva insomma; ma non tutte queste navi sono tali che valgano molto per una spedizione lontana, e l'onorevole Riboty non può ignorarlo, esse non sono a ciò sufficienti; per queste lontane spedizioni occorrono numerose e ragguardevoli provvigioni e le nostre navi in generale non sono abbastanza grandi per contenerle. Non tutte al certo sono adatte a spedizioni nel Baltico, nell'America e neppure sul Tago se dovessimo andare a bloccare quel fiume.

Io non vorrei commettere un' indiscretezza, ricordando ciò che l'onorevole Riboty diceva un giorno parlando di queste navi, cioè che sarebbesi dovuto trovare qualche piccola repubblica a cui venderne una parte, le minori, le men buone s'intende.

La guerra coll'Austria e la difesa delle coste, erano gli scopi a cui fu coordinata la costruzione della più gran parte delle navi che abbiamo. Il secondo di questi scopi a cui dobbiamo adesso mirare, continuando nel medesimo ordine di idee, è talmente importante, e per assicurarlo occorre un tal numero di navi, che quando noi ne avremo abbastanza da difendere le coste da qualunque assalto, noi ne avremo anche abbastanza da mandarne sulle spiagge lontane, e in crociera per la tutela del nostro commercio.

La seconda domanda che fa l'onorevole Senatore Riboty è questa: che cosa si farà nel caso di una guerra seria? È la parola con cui egli si esprime. Io non credo che voglia dire una guerra con tutto il mondo, perchè allora sarebbe impossibile; non avremmo navi tali da poterci opporre alle grandi potenze marittime di primo ordine; ma una guerra anche seria, di qualche importanza, noi potremmo sostenerla.

È conosciuto l'adagio « che una flotta non s'improvvisa ».

Se dobbiamo combattere in una guerra, dobbiamo farlo colle navi che abbiamo. Sono lontani da noi i tempi in cui nell'arsenale di Venezia, alla presenza di uno ambasciatore straniero, si costruiva una galera e prima che fosse terminata l'udienza si varava la galera pronta a spedirsi contro il nemico.

Le costruzioni attuali non ci permettono di rinnovare questi miracoli della umana industria.

Quale adunque deve essere lo scopo dell'Amministrazione? Quello di tenere tutte le navi pronte ad essere armate, di tenerle lontane il meno che sia possibile, come si fece l'anno scorso, che abbiamo potuto armare tutte le nostre corazzate in un breve periodo di tempo.

Alla domanda che fa l'onorevole Senatore Riboty, vale a dire del modo come noi potremo combattere, fa seguire la domanda: quali siano i fondi che servono per mantenere questo materiale, quali siano quelli per il rinnovamento del materiale.

Io credo che il periodo che traversiamo non possa altrimenti considerarsi che come transitorio; quindi non se ne deve trarre la norma di ciò che faremo dopo che questo periodo sarà trascorso, ed io faccio voti per

chè presto trascorra. Vi sono delle cifre stabilite al tanto per cento del valore capitale per la manutenzione e il rinnovamento delle navi da guerra, ma questa cifre, capite bene, non sono matematiche. Col numero di navi che noi avevamo già sui cantieri, io credo che un breve periodo di sosta non possa punto nuocere al mantenimento del nostro naviglio. Proponga l'onorevole Riboty, ordini il Senato un'inchiesta, e si vedrà se le nostre navi siano in tale stato di riparazione da poter prendere il mare ad ogni cenno.

Quanto al rinnovamento del nostro materiale, io credo altresì che questa sosta non ne abbia potuto diminuire sensibilmente l'entità. Certamente se si continuasse con un bilancio così esiguo, questo materiale non si potrebbe riprodurre, non si potrebbe continuare a sostenerlo nella stessa entità, nello stesso valore; ma, lo ripeto, le navi che avevamo in costruzione nel breve periodo di tempo in cui il Governo si era prefisso queste economie, potevano benissimo bastare, senza ordinare altre costruzioni, per mantenerci in quelle condizioni di forza in cui ci trovavamo innanzi di entrare in quel periodo di raccoglimento.

Un rimprovero molto più forte faceva seguire l'onorevole interpellante. Colle economie, si dice, che avete adottate, o, per meglio dire, che non avreste dovuto adottare mai, si rovina la marina, perchè più non si naviga.

Mi permetta il Senato di leggere poche cifre. Prendiamo il numero dei marinai: nel 1868 era di 10,700, ne erano imbarcati 5,900, vale a dire presso a poco la metà. Nel 1869 vi erano 9,200 marinai; erano imbarcati 4,900; abbiamo sempre la proporzione stessa di circa la metà, mentre nelle altre marine la proporzione degli imbarcati è dei tre quarti o quattro quinti del totale. Nella marina francese vi sono più di venti mila marinai imbarcati e soli quattro mila a terra.

Nell'anno precedente alla mia amministrazione vi erano 9,210 marinai, di cui 4,900 a bordo; nel 1870 sopra un totale di 9,166 ne erano imbarcati 4,794; nell'anno corrente di 9,633, sono a bordo 5,141; e naturalmente il numero degli ufficiali imbarcati, fatte le debite proporzioni, sta sempre in rapporto col numero degli equipaggi. Le economie introdotte non sono state dunque da questo lato di nocimento al servizio.

Quanto al numero dei bastimenti ricorderò che nel 1868 vi era una squadra di 4 navi ed un avviso per mesi 10, ed in America una divisione di 5 bastimenti; nel 1869, 4 navi per tre mesi e 5 per due mesi, più un avviso, ed in America 4 bastimenti.

Nel 1870 abbiamo avuto una squadra di quattro navi, ed un avviso per cinque mesi, più undici corazzate ed un avviso per un mese, e nove corazzate ed un avviso per un altro mese; quindi essendosi diminuita la squadra pel ritiro di qualche nave fra cui l'*Affondatore*, abbiamo avuto una squadra di otto navi ed un avviso per la prima quindicina di dicembre, e di quattro navi ed un avviso per il resto dell'anno, ed

in America abbiamo avuto lo stesso numero di navi, cioè una squadra di 4 bastimenti; nell'anno corrente poi abbiamo una squadra di quattro corazzate ed un avviso dal primo dell'anno sino ad oggi, una divisione in America di quattro bastimenti.

Queste cifre varranno, io spero, a dileguare dall'animo del Senato quell'impressione dolorosa che dovette produrre il supposto abbandono dei servizi e della istruzione della gente, a causa delle introdotte economie. Queste cifre sono tali che non temono smentite.

Un altro appunto molto grave che mi si fa, e che credo sia il terzo, è quello che i tipi delle diverse navi tra grandi e piccole, tra navi di battaglia e quelle di difesa e di crociera, non siano ben proporzionati.

Su questo punto io ho già espresso le mie idee, che le precedenti amministrazioni, nello scegliere questo tipo, hanno principalmente avuto per iscopo la difesa delle nostre coste; e credo anch'io che il Governo debba avere sempre questo scopo finchè le nostre coste non siano abbastanza assicurate; quindi bisogna dare alla costruzione delle nostre navi questo indirizzo; e quando ne avremo tante per difendere le nostre coste, ne avremo anche abbastanza, come io diceva dianzi, da poterne distaccare per la protezione del nostro commercio: però, mentre credo che questa sia stata la condotta costante dei miei predecessori e che questa condotta sia stata quella che tenda maggiormente alla sicurezza del paese, credo pure che nell'ulteriore studio delle navi da costruire, si dovrà avere in vista la guerra lontana dalle coste, la guerra di difesa e la guerra di attacco. Io vorrei che le nostre navi potessero andare dappertutto, che le loro qualità nautiche fossero tali da potercene servire in qualunque spedizione. Ma l'onorevole Riboty parlava più specialmente di navi di crociera; io veramente non ho inteso se queste navi fossero fregate o altre navi corazzate; gli Inglesi hanno un tipo di fregate molto rapide, essi le chiamano corazzate di legno *Wood cases*, vogliono dire che son di legno e non di ferro, però la loro potenza e i loro cannoni sono tali che possono stare a fronte colle navi di ferro, e queste credo siano le navi da crociera di cui parlava l'onorevole Riboty.

A fronte di questo tipo noi abbiamo 7 fregate di primo ordine ed alcune corvette, e queste veramente non rispondono al tipo *Inconstante* e *Volage* che rappresentano questa specie di navi in Inghilterra. Ma possono rendere molto utili servizi: sono fregate il cui tipo non è stato ancora abbandonato dalle altre marine; e quindi credo che finchè avremo questo materiale, siccome non siamo abbastanza ricchi da poterne costruire altro più perfetto, io credo che sia meglio utilizzarlo per quanto possiamo.

Però si può fare per coteste navi qualche cosa, a misura che esse subiscono un raddobbo, come si è cominciato per il *Vittorio Emanuele*. Queste fregate possono essere modificate: dando loro una minore immersione e sostituendo i condensatori a secco agli attuali,

certamente acquisteranno una rapidità molto maggiore.

In quanto all'artiglieria, riducendo i portelli esistenti e proporzionandoli ad un minor numero di cannoni appunto come sono nelle fregate inglesi, esse potranno divenire assai più potenti e si potranno avvicinare di più al tipo di cui ho parlato poc'anzi.

L'onorevole Senatore Riboty maggiormente richiama la mia attenzione sul personale dello Stato Maggiore e sulla necessità di una riforma.

Osserverò all'onorevole Senatore Riboty che certamente fra i nostri ufficiali vi sono buoni elementi, ma ve ne ha pure un certo numero di quelli che o per essere venuti meno negli esami o per altre cause possono aspirare appena al mantenimento della posizione loro attuale, e non hanno quindi probabilità di carriera; ma il loro numero è veramente ristretto. Il Ministro della Guerra ha presentato un progetto di riforma. Ma sapete quanti erano gli ufficiali al di più dell'organico? Quattro mila. Nella marina il numero ne è ristrettissimo, e tale deve essere se badiamo alla quantità di ufficiali che conta l'esercito e a quella che annovera la marina.

Io ho creduto di non provocare una legge speciale per un così piccolo numero di persone, visto ancora che noi possiamo provvedere al collocamento di questi ufficiali in altre posizioni.

Ritournerò a parlare del piano organico, che formò da bel principio l'argomento dell'interpellanza dell'onorevole Senatore Riboty e fu pure la conclusione delle sue domande.

Disse l'onorevole Senatore che il bilancio del 1872 era calcolato su quello del 1871. È vero, ma come egli sa, il bilancio di prima previsione del 1872 dovevasi presentare contemporaneamente al bilancio definitivo dell'anno corrente, talchè non essendomi trovato ancora in grado, quando si compilava il detto stato di prima previsione, di trasfondervi i concetti del piano a cui ha accennato, io, per non far la cosa a mezzo, tenni il metodo più semplice di seguire il bilancio precedente con piccole modificazioni. Ma il bilancio rettificato, il bilancio definitivo che presenterò sarà informato precisamente al nuovo organico.

E qui dirò all'onorevole Riboty che quest'organico riguarderà più specialmente la relazione dei diversi servizi fra di loro, e la proporzione con la quale ciascun servizio dovrà partecipare nella spesa, anzichè partire da una cifra fissa da spendersi ogni anno; in questo organico ho procurato di contemplare tutto quanto in una marina è necessario.

La prima cura dell'organico è quella di stabilire fra i servizi di terra che chiamerei accessori, e i servizi del personale (compresi gli armamenti), una giusta proporzione col materiale, giacchè senza materiale non si può nè navigare nè combattere, qualunque sia il valore dei marinai.

Dunque bisogna che la spesa sia tale che con essa si possa provvedere e rifornire il materiale in propor-

zione del bilancio che si ha. In generale, nei bilanci ben ordinati, questa proporzione è di una metà tra il personale, ed il servizio di terra e gli armamenti navali e di una metà per il rinnovamento e la manutenzione del materiale. Noi dunque se dovessimo forzatamente avere in bilancio non più di 24 milioni, dovremmo studiarci di ridurre le spese di arsenale, le spese di terra e degli stabilimenti e le altre a cui ho accennato, e di ridurlo in modo da non spendere in questi servizi riuniti più della metà; allora l'altra metà rappresenterebbe una somma tale da riprodurre quasi il materiale che abbiamo adesso, giacchè il materiale che ora abbiamo ascende a 150 milioni, e calcolandosi la riproduzione al 5 per cento, la somma che potremmo destinare a questa riproduzione sarebbe del 7 e 1/2 per cento del valore.

Quindi, se 12 dei 24 milioni del nostro bilancio fossero divisi fra i vari servizi, meno il materiale, come lo sono nelle grandi marine riorganizzate, gli altri 12 milioni basterebbero a riprodurre il nostro materiale attuale.

Le cifre che ho riferito poc'anzi dimostrano come sia necessario che l'ordinamento della Marina venga informato a queste idee.

Io ho fatto vedere come dei diecimila marinai presso di noi ve n'abbia la metà imbarcata e la metà a terra ho fatto vedere come in Francia gli uomini a terra sono 15, perchè gl'imbarcati sono circa 20,000 e a terra 4,000 soltanto. In generale credo che questa stesse inadeguate proporzioni sussistano negli altri servizi e quindi anche gli stessi inconvenienti, demodochè quando noi, riguardo ai nostri stabilimenti avremo ridotto le spese in modo da poter tenere il minimo numero dei marinai a terra, otterremo che il Bilancio anche ridotto potrà provvedere alla riproduzione del materiale; e non solo questo, ma otterremo altresì che qualora il Parlamento invitasse il Ministro delle Finanze a cedere una somma più forte (di 5, 6, o 10 milioni) a favore della Marina, si potrebbe essere sicuri che quei milioni aggiunti al bilancio sarebbero spesi tutti in modo produttivo, cioè per costruire nuove navi e per maggiori armamenti.

Io credo con ciò di aver risposto a quasi tutte le domande direttemi dall'onorevole Riboty. Esse terminavano appunto con quella riguardante il piano organico: questo, come dissi, non fu presentato col bilancio di prima previsione del 1872; ma lo sarà certamente a Roma prima che si abbia a discutere questo bilancio e probabilmente anzi in occasione della discussione del bilancio definitivo del 1871.

Allora sarà il caso di discutere l'organico, e qualora l'onorevole mio Collega delle Finanze potesse essere più generoso verso la marina, si potrebbe anche star sicuri che le somme alla marina destinate sarebbero spese nel modo più opportuno e produttivo.

Come ho detto, i provvedimenti per la marina non si possono improvvisare; le navi ordinate oggi non si hanno che dopo qualche anno. Quando si pone in

costruzione un nuovo arsenale, bisogna pensare che quest'arsenale per lunghi anni sarà in lifesio.

Per conseguenza, cura principale di coloro che sono alla testa della marina esser dee quella di seguire sempre un piano prestabilito, di avere un concetto sicuro, al quale tutti si uniformino per ottenere il buon andamento di questo importante servizio, dal quale dipende in sì gran parte la sicurezza del paese. Ed io sono perciò grato all'onorevole Senatore Riboty di avermi porta l'occasione di esprimere queste idee.

Presidente. Non facendosi alcuna proposta....

Senatore Riboty. Domando la parola.

Senatore Bixio. Domando la parola.

Presidente. Do la parola all'onorevole Senatore Riboty; dopo l'avrà l'onorevole Senatore Bixio.

Senatore Riboty. Sono dolente, o Signori, di dover dire che le spiegazioni fornitemi dal Ministro della Marina non mi hanno totalmente appagato. Secondo lui, parrebbe che non ci fosse nessuna premura di organizzare la marina, ed esso mi ha detto che io gli ho fatto un severo rimprovero per non avere ancora presentato l'organico della marina, alla qual cosa egli non annette una grande importanza.

Secondo me, io trovo che è impossibile che noi possiamo andare avanti in questo modo, senza la scelta di un organico sulla di cui base si possa riordinare l'amministrazione.

Il signor Ministro della Marina converrà con me che molte cose sono da farsi in corpo.

Converrà pure con me, parlando del personale, che la organizzazione del Corpo R. Equipaggi, per esempio lascia molto a desiderare, che la sua amministrazione la quale è diretta dal Regolamento del 1842 (buonissimo lavoro del resto), ma che era stato fatto per amministrare un Corpo di marinai il quale di poco oltrepassava il migliaio, non può più certamente adattar si ad un Corpo il quale aumenta certe volte sino al di là di 10 mila.

Se il signor Ministro della Marina vuol essere con me franco, gli domanderò se egli sa di poter domani chiedere ad uno dei tre Consigli d'amministrazione di questo Corpo una situazione del personale la quale rigorosamente possa chiamarsi esatta.

Io non lo credo.

Io ho avuto l'onore di occupare il posto di Ministro della Marina pel corso pressochè di due anni, ed ho certamente potuto convincermi di questa cattiva organizzazione del Corpo Reale Equipaggi.

Io aveva naturalmente, quando si lavorava all'organico della marina, ordinata una nuova compilazione del Regolamento d'amministrazione di quel Corpo, e credo, che per poco che il signor Ministro della Marina abbia voluto rovistare ne' suoi archivi, e domandarne notizia, avrà certamente visto che quel lavoro era molto inoltrato.

In questo nuovo Regolamento d'amministrazione del Corpo si pensava d'introdurre una grande riforma.

ed era quella di dividere l'amministrazione dell'uomo a terra da quella dell'uomo imbarcato, locchè semplificava assai l'amministrazione e rendeva i conti degli individui più chiari e più esatti, e tutelava in questo modo gl'interessi della Marina. La qual cosa, debbo dirlo, ora non succede.

Io domando al signor Ministro della Marina, se il nostro Corpo di fanteria marina, per la conservazione del quale io ho molto combattuto nell'altro ramo del Parlamento, possa dirsi bene organizzato.

Noi abbiamo gli ufficiali di fanteria di marina i quali per grande atto di abnegazione continuano a servire in questo Corpo, non avendo davanti a sè alcuna prospettiva di avanzamento al di là del grado di colonnello, grado che non ha che un solo posto in tutto il Corpo. Anche questo Corpo perciò dovrebbe essere riorganizzato.

Vi ha il Corpo della Maggiorità, che, il signor Ministro deve saperlo, non funziona, nel modo il più confacente ai bisogni dell'amministrazione.

Insomma, si analizzino tutti i diversi servizi della Marina nostra, e si vedrà chiaramente il gran bisogno che essa ha di un organico.

L'on. Ministro della Marina dice che non dobbiamo pensare di avere che il numero di bastimenti strettamente necessari per difendere le nostre coste.

Ora, io domando all'onorevole Ministro se crede che il numero dei nostri bastimenti di diversi tipi sia tale da garantire una buona difesa delle coste. Io credo assolutamente di no.

Noi, a vero dire, non abbiamo che i bastimenti corazzati sui quali si possa fare qualche assegnamento, e relativamente a questi, mi permetta il signor Ministro che io lo dica, sono lontano dal suo modo di pensare.

Egli ci ha dipinto questo naviglio direi quasi come incapace di navigare, egli è arrivato al punto di dire: che non si fiderebbe quasi di farlo uscire dal Mediterraneo!

Quanto a questo, io sono di un parere diametralmente opposto. Sicuramente io non penso che le nostre corazzate siano perfette. Da quando esse furono varate, si è progredito nella costruzione di questo genere di bastimenti.

Le corazze da qualche anno furono migliorate, si sono fatti dei legni molto più ampi, ed io crederei che quelle che abbiamo sarebbero inservibili, se non fossero destinate che a fare il servizio di cabottaggio, la navigazione delle coste. Ma ad eccezione delle nostre piccole corazzate, *Voragine*, *Guerriera* ecc., io stimo che tutte le altre possano intraprendere qualunque navigazione, e per mio conto non avrei difficoltà di imbarcarvi sovra una di esse per navigare su qualunque mare del globo. Non so da che cosa l'onorevole Ministro della marina abbia dedotto questa sua opinione non troppo favorevole a tal sorta di bastimenti. Certamente avrei desiderato che egli, proferendo

una sentenza così severa, si fosse compiaciuto di darci qualche chiarimento, si fosse compiaciuto di dirci da che cosa ha dedotto questa poca navigabilità delle nostre navi corazzate.

Ma ora, lasciando da parte le navi corazzate, passiamo ai bastimenti misti.

E qui per vero dire possiamo assolutamente accertarci che noi non abbiamo materiale servibile per il tempo di guerra, e poco adatto per la pace. Le nostre fregate miste in sostanza non hanno velocità, sono male armate, e mancano affatto della qualità che costituiscono un bastimento di crociera.

Lo stesso si può dire per i legni di minore importanza, nei quali cadiamo negli stessi inconvenienti; questi bastimenti devono essere riformati secondo il progresso dell'arte navale moderna; vi sono poi tutti i bastimenti a ruote, i quali si possono dire veramente bastimenti da museo, non sono più bastimenti che decentemente si possano mandare a fare escursioni all'estero. Noi li mandiamo, pazienza, non avendo di meglio: ma Dio mio! all'infuori delle corazzate non abbiamo marina, non ci possiamo presentare di fronte ai grandi bastimenti a crociera del giorno d'oggi che hanno macchine fortissime, che percorrono 13 ed anche 15 miglia all'ora, hanno pochissimi cannoni, ma di forte calibro, mentre le nostre sono armate di cattivi cannoni da 40 dai quali al giorno d'oggi non si parla più. Da ciò si vede quanto sia necessario un organico, che ci dica una buona volta cosa dobbiamo avere, ed in che modo dobbiamo costituire la marina.

Senza organico viviamo in un equivoco. Per conseguenza, mi rincresce non potermi mostrare soddisfatto delle spiegazioni date dall'onor. Ministro della marina; io però non faccio nessuna proposta, non presento verun ordine del giorno.

Credo che le cose da me dette siano l'esatta verità: credo d'aver messo davanti agli occhi degli on. miei colleghi il vero stato delle cose: la mia coscienza perciò è tranquilla: e lascio a chi spetta la responsabilità.

Presidente. La parola è al Senatore Bixio.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro della Marina ha la parola.

Ministro della Marina. Io accetto tutti i consigli che può dare l'onorevole Riboty, e sono certo che le sue parole peseranno nello stabilire il bilancio della marina; solamente io non credo di aver detto che le nostre navi non possano navigare: ho detto che se guardiamo le nostre navi ad una ad una, e nelle proporzioni che stanno le une di fronte alle altre, scorgiamo che molte di esse sono destinate alla difesa delle coste.

Se prendiamo la lista delle nostre navi vediamo per esempio che le seguenti, *Voragine, Guerriera, Faa di Bruno, Cappellini, Audace, Varese, Formidabile, Terribile* ecc., non sono veramente atte a navigare, come diceva l'onorevole Senatore Riboty: non dico che le altre non possano navigare; ma ripeto che

le mire di chi ne ordinava la costruzione nella proporzione in cui stanno, erano state quelle di volere principalmente la difesa delle coste; che a questa idea si conformarono, e questa idea subordinarono le ordinazioni ed i collocamenti sui cantieri; talchè, se potesse veramente dirsi deplorabile e pericoloso lo stato della nostra marina dal lato del materiale, ciò non sarebbe che la conseguenza delle opere dei diversi Ministeri che si succedettero, i quali ebbero tutti uno stesso concetto.

Io non ho detto o non ho inteso dire che le nostre navi, tutte le nostre navi, non possano navigare all'estero e fuori del Mediterraneo; quindi mi giova rettificare questa frase che forse è stata male intesa o male espressa da me.

Si è detto altresì che io non attribuiva molta importanza all'organico; ma anche qui vi è errore, perchè ho semplicemente voluto dire che mi sembra che l'organico della marina non sia cosa così urgente quanto quello della guerra; imperocchè per quanti organici si facciano, non si possono creare così facilmente dei bastimenti, come si creano dei battaglioni o dei reggimenti.

L'organico però sarà presentato e non terrà dietro di molto quello della guerra, e si vedrà come per esso si provveda al riordinamento del Corpo Reale Equipaggi, ed a quella separazione della contabilità del servizio di terra da quella di bordo, a cui l'onorevole Senatore Riboty ha fatto ora allusione. Questo piano organico ha formato oggetto del mio studio fin dal momento che sono salito al Ministero, e mi auguro che il Parlamento gli faccia buon viso, e lo migliori ove nel trovi in tutto rispondente ai bisogni di questa importante istituzione che è la marina da guerra.

Senatore Bixio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bixio. Chiedo il permesso al Senato di esporre le impressioni ricevute dalla risposta del Ministro della Marina.

Lascio naturalmente a parte la questione come fu posta dall'ammiraglio Riboty che ha molta autorità e per il suo nome e per le ragioni dette, da non aver certamente bisogno che io entri a parlarne. Ma mi si permetta che manifesti, com'io diceva, la mia impressione per avere udito dall'onorevole Ministro la dichiarazione che ha fatto al Senato. Non vi ha dunque nessuna pressione finanziaria!

Dunque il Ministro della Marina ha disponibili i fondi che abbisognano per la Marina militare.

Questa è una rivelazione per me, e io me ne congratulo col paese e col Governo. In questo caso, altro non resta che esaminare quale è il pensiero dirigente del Ministro della Marina.

L'onorevole Ministro dice che lo scopo della marina militare, secondo che egli l'intende, è la difesa delle coste dello Stato.

Crede proprio il signor Ministro che il materiale della nostra Marina militare, com'oggi è, valga, sia buono,

sia uguale ai bastimenti corazzati degli altri paesi? Vediamolo da qualche esempio altrui e paragoniamolo un momento al caso nostro.

Non è molto tempo, il *Monitore Francese*, all'epoca in cui il Governo francese sedeva a Bordeaux, ha pubblicato la relazione dell'ammiraglio Bouët Villaumez sulla campagna del Baltico e del mare del Nord; relazione che dovrebbe essere ben letta e ponderata da noi! In quella relazione è detto che di 52 bastimenti corazzati che la Francia aveva, non se ne è potuto al momento dell'azione mettere in armamento che 15, e se ne sono poi armati 7, e questi 7, mandati nel Baltico senza cartel ed armati a precipizio, furono sempre impensieriti di un solo bastimento prussiano, perchè assai superiore nello spessore delle corazze e nella potenza dell'artiglieria al segno da impensierire quell'ammiraglio Bouët-Villaumez noto nella marina di Francia, come l'autore di una tattica navale, come storico della marina francese, come ammiraglio comandante lungo tempo a Tolone, come colui che fece delle scoperte sulle torpedini. Ebbene questo ammiraglio francese, dico, col materiale corazzato francese che pure è l'opera d'un uomo di genio dei nostri tempi e che è certamente superiore a quello della marina italiana, non ha potuto far nulla contro la flotta nemica la quale non aveva che 5 bastimenti armati, di cui uno solo aveva la superiorità a cui accennai dello spessore della corazza e della potenza d'artiglieria; e i Francesi non sono mai stati capaci di attaccare un porto; sempre sono stati impensieriti perchè questo bastimento poteva far loro fronte.

L'onorevole Ministro della Marina sa che il bastimento di cui parlo è il *Re Guglielmo*, che ha un corazzamento, come lo hanno un certo numero di bastimenti inglesi, vale a dire di 9 pollici, mentre quello della marina italiana è di soli 4 pollici e mezzo, spessore che oggi ha raggiunto altrove i 12 ed i 14 pollici con un'artiglieria di 35 tonnellate!

Ora, chiedo io al Ministro: il nostro materiale è in condizione di resistere a uno solo di quei bastimenti? Potrei leggere nella stessa *Rivista marittima* che si pubblica dal Ministero nostro, una serie di bastimenti di quel corazzamento nelle flotte straniere. Ed è contro quel materiale che difenderemo le nostre coste? E perchè non sembri ch'io voglia pensare ad una politica aggressiva, ad una politica di conquista e via dicendo, ripeto che è necessario di pensare a questo, non solo per la difesa delle coste, ma anche, se non altro, per metterle al coperto da ogni sorpresa nemica.

Le riflessioni del Signor Ministro non dovrebbero soltanto avere in mira un materiale conveniente alla difesa, ma bisogna che vi sia anche qualche porto dove metterlo al riparo: quando si esamini la condizione della nostra marina, è pur troppo facile scorgere che manchiamo di materiale efficace, e di porti di ricovero. Viene allora naturale il chiedere: non abbisognate voi di fondi per provvedervi? Non

temete che, data certe eventualità, vi rovineranno l'arsenale della Spezia, e vi porteranno via il materiale? E come vi difenderete? Che cosa avete fatto per questo? E questo non lo dico solo all'onorevole Acton, mi dispiace doverlo dire anche all'onorevole Riboty, che cos' hanno fatto per mettersi al sicuro in caso d'una guerra? Dov'è una diga, un'opera che difenda questo Arsenale, questi 48 milioni spesi, e que' molti nel materiale esistente che abbiamo e alla Spezia ed altrove in porti aperti ed indifesi; a Taranto solo si pot ebbe mettere al coperto da ogni insulto, sono 12 chilometri di distanza, dalla bocca al fondo del mare piccolo, e per quanto progresso faccia l'artiglieria, ce ne vuole del tempo prima che si arrivi a 12 chilometri di tiro efficace! Ma, voi lo sapete, il porto di Taranto è chiuso da un ponte! un ponte di cui ho già parlato altra volta, e, c'è sempre questo ponte, malgrado i dieci anni del Regno d'Italia!

L'onorevole Ministro ha detto che non c'è che un porto difensivo, che è quello di Venezia, ma ha taciuto che a Venezia oggi non si potrebbe entrare perchè non c'è tutto quel fondo che occorre ad un materiale considerevole. E perchè, vi domando io, ancora non avete dragato, e non avete fatto quanto è necessario per poter entrare nel porto che dite?

Mettendo dunque tutto insieme, come possiamo sentir dire all'onor. Ministro che per la Marina militare e tutti i bisogni suoi bastino i 24 milioni del bilancio d'oggi, oggi che una nave corazzata del tipo che abbiamo detto costa da circa 8 milioni? 8 milioni per una sola nave, e per tutto il rimanente, come Arsenali, Officine ecc. ecc., come farete? Come fare, tanto più quando, come ben disse l'onorevole Riboty, l'Italia può considerarsi come un vascello ancorato a cavaliere dei due bacini del Mediterraneo, quando la difesa di questo vascello deve farsi dai due elementi di terra e di mare?

Il signor Ministro ha parlato degli armamenti e degli imbarchi, citate la cifre dei marinai; ma le cifre citate sono il risultato di imbarchi saltuari.

Mi ricordo di aver veduto la squadra nostra, bella, se non altro, di ardimento, davanti a Civitavecchia, e pochi giorni dopo era in disarmo; ricordo ancora che essendo in ferrovia mi incontrai con l'Ammiraglio Del Carretto che rientrava in famiglia quando un telegramma lo richiamava nuovamente al comando che aveva lasciato allora allora.

Questi imbarchi saltuari poi non so a che giovino per gli equipaggi e stati maggiori, perchè, appena sono armati i bastimenti, essi si disarmano per mancanza di fondi in Bilancio e per non esservi una base d'armamento generale che sia in armonia, dirò, coll'orizzonte politico generale; per cui si arma oggi, si disarmo domani o doman l'altro, e con quel risultato economico e tecnico torna inutile accennare.

In breve, la marina militare come è oggi organizzata non risponde per nulla ai bisogni della difesa; io vorrei poter avere una conviazione contraria; ma pur troppo

non è così, e penso invece che se lo Stato avesse bisogno della nostra marina, essa si troverebbe nella impossibilità di poter rispondere al dover suo. L'ammiraglio ed i comandanti farebbero quanto è possibile certamente, ma sarebbero cacciati a picco dai corazzati nemici; l'Italia non potrebbe ottenere dalla marina militare quella difesa che pur dovrebbe aspettarsi, cosa che non si vericherebbe nell'esercito, inquantochè nell'armata di terra è assai più facile opporre una resistenza efficace, ed un Corpo formato più o meno prestamente, con generali che lo comandino bene, potrà sempre difendere il paese, mentre in mare ciò non è fattibile, se il materiale non è quale deve essere, se gli arsenali non sono difesi; e non troverete mai un uomo da porre al comando della flotta, che abbia la fiducia (non parlo di coraggio nel combattimento) di poter vincere una flotta nemica con cattivo materiale e senza arsenali sicuri.

Ed in ciò poi non manca solo il Ministero, ma manchiamo noi tutti, col non avere un'opinione pubblica che veda il vero stato delle cose, ed imponga di avere un materiale rispettabile, e quanto altro importa per una marina militare.

Senatore Cialdini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cialdini. A me pare, o Signori, che la questione sollevata dall'onorevole Senatore Riboty abbia tale importanza, che non possa terminare così.

L'onorevole Senatore Riboty, con copia di larghi e solidi argomenti, col'esperienza e coll'autorità che tutti gli riconosciamo, ha delineato in modo terribile la debolezza di tutte le lunghe coste nostre. Dall'altro canto l'onorevole Ministro della Marina è venuto, in conclusione, a dire che colla somma votata in bilancio, egli non poteva fare di più. Ora, a parer mio, conviene che il Governo, che l'onorevole Ministro della Marina in particolare, dica se intende chiedere al Parlamento un assegno maggiore per il Ministero della Marina affine di provvedere alla sicurezza delle nostre coste, che gli uomini competenti di mare ritengono siccome esposte ed indifese contro un serio attacco.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Aggiungerò poche parole a quelle pronunciate dall'onorevole Senatore Cialdini, e non rientrerò nella discussione tecnica stata sollevata dall'onorevole Senatore Riboty.

Io vorrei che si venisse a risultati pratici, e dal momento che il Ministero si occupa dell'ordinamento dell'esercito e della difesa del paese, desidererei che eguale premura si manifestasse per ciò che riguarda la marina. Desidererei oltre ciò che il signor Ministro della Marina si concertasse col suo Collega il Ministro della Guerra, affinchè si addivenisse ad un ordinamento per un sistema di difesa del paese, affinchè la parte di difesa dello Stato che spetta alla Marina fosse concertata, coordinata con quella che spetta

all'esercito. Il signor Ministro della Marina non ignora che il Ministero ha ordinato che questo sistema della difesa dello Stato fosse studiato e concretato. Ora, io credo che ugual lavoro debba farsi per parte del Ministero della Marina, anzi sarebbe necessario che fosse già terminato. Insomma, vorrei per parte del Signor Ministro della Marina una dichiarazione per cui si veda chiaramente che se da una parte il Senato si preoccupa e si preoccupa seriamente di tutto ciò che spetta all'avvenire del nostro esercito, anche il signor Ministro della Marina prende l'impegno di studiare la questione posta ora in campo e di studiarla simultaneamente con ciò che si fa dal Ministro della Guerra.

Ministro della Marina Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Io posso assicurare l'onorevole Senatore Menabrea che tale è l'intendimento mio, e che già ho avuto delle conferenze col Ministro della Guerra per tutto ciò che riguarda la difesa dello Stato. Le parole dell'onorevole Senatore Menabrea gioveranno a richiamarvi la cura del Governo, e spero che con l'appoggio e lo impulso della pubblica opinione si giungerà ad avere alquanto rinforzato il bilancio della Marina.

Io non credo di spingere maggiormente la questione tecnica e rispondere all'onorevole Bixio che disse cose giustissime, che del resto convenivano con quello che diceva io; vale a dire, io convengo con lui che le nostre navi non sono forti quanto lo siano le ultime costruite dalle altre marine; ma ricordo come le navi che abbiamo sono ordinazioni delle precedenti amministrazioni.

Ha parlato anche dell'imbarco a salto. Io ho inteso fare questo rimprovero, ma l'ho inteso fare piuttosto dai miei nemici.

Ecco che cosa è l'imbarco a salto di cui egli parla:

Noi abbiamo un certo numero di navi corazzate che dobbiamo tenerci care e farvi que' miglioramenti che sieno necessari, e perciò conviene disarmarle di tanto in tanto per farvi eseguire le necessarie riparazioni; d'altra parte, siccome l'istruzione marinaresca degli ufficiali ed equipaggi si ottiene meglio sulle navi miste; è perciò che in date condizioni conviene talvolta trasbordare complessivamente un intero equipaggio da una nave all'altra; ma ciò non ha gl'inconvenienti accennati, giacchè passano a bordo di una nave su cui non hanno che ad imbarcare le polveri e che già conoscono da lunga pezza, essendovi ufficiali che hanno già comandato più volte le stesse navi. Capisco che sarebbe sempre meglio avere una flotta di navi di legno ed una corazzata, ma non essendoci consentito il dispendio che ne verrebbe, credo che questo armamento a salti non abbia quella gravità che accennava l'onorevole Bixio e sia anzi un utile ripiego.

Senatore Bixio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bixio. Io lo chiamo armamento saltuario non perchè lo abbia sentito dire nè da nemici nè da amici.... io non mi immischio in pettegolezzi; la questione è tutt'altra. Io chiamo un armamento saltuario quando si arma una squadra od una divisione qualunque per bisogni di un giorno, che muta l'indomani, e si disarmava perchè è passata l'occasione, e si disarmava per riarmare il giorno dopo per ogni nuvola che sorge, chiamo invece armamento regolare quello che forma Stati Maggiori ed equipaggi armati nelle proporzioni volute da una politica previdente, e nello scopo di avere in pronto delle forze navali ordinate in navigazioni continuate ed attive, e tali che chi comanda ed ubbidisce sappia e possa conoscere ed esperimentare il materiale quanto importa per ottenere un risultato utile, e si trovi pronto agli ordini del Governo. Ora, gli armamenti citati dal Ministro non sono quali gli esige la nostra posizione in Europa, ma dettati da chi non segue una politica e solo s'ispira alla massima: *spendere meno che si può.*

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Di concerto col Senatore Cialdini io propongo il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, persuaso della importanza di un forte ordinamento della nostra marina militare per la difesa dello Stato, prende atto delle dichiarazioni del Ministero di volervi provvedere e passa all'ordine del giorno. »

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Il Ministero non ha nessuna difficoltà di accettare quest'ordine del giorno il quale non è diretto ad altro scopo che di prender atto delle dichiarazioni fatte dal Ministro della Marina, e per conseguenza dichiara indirettamente di esserne appagato, chè se fosse altrimenti, allora non si potrebbe passare a quest'ordine del giorno senza prima sentire la difesa che il Governo sarebbe in dovere di fare.

Però io non potrei particolarmente accettare in silenzio le ultime parole pronunciate dal Senatore Bixio colle quali asseriva che il Governo non abbia una politica, che altro non cerchi che di non spendere, e che quindi a nulla provveda.

Io amo credere che all'onorevole Bixio sieno sfuggite queste ultime parole, e che abbiano sorpassato i suoi intendimenti....

Senatore Bixio. No, no...

Presidente del Consiglio.... giacchè non si può imputare al Ministero attuale di non avere una politica; sarà buona, sarà cattiva, questo può essere soggetto di discussione, di controversie e di diversi apprezzamenti, ma che abbia avuto e l'abbia oggi una politica, lo dimostrarono i fatti che si sono compiuti.

Non si può nemmeno fare l'accusa al Governo che

cerchi di spendere meno che gli sia possibile, e che quindi non provveda ai bisogni dello Stato: quest'accusa, onorevole Bixio, non è possibile farla a nessuna delle Amministrazioni che dal 1860 in poi si sono succedute. Basta unicamente aprire i nostri bilanci e vedere quale sia lo stato delle nostre spese, e quale, particolarmente, il debito che abbiamo incontrato, per convincersi evidentemente che in questi dieci anni l'Italia ha fatte spese ingentissime, spese tali sulle quali se si dovesse fare un appunto, sarebbe quello di aver ecceduto, voglio sperare transitoriamente, i suoi stessi mezzi, e la stessa sua potenza di produzione, per la qual cosa precisamente ora attraversiamo un periodo davvero un poco critico.

In queste spese tutte le Amministrazioni ebbero una larga parte. Si potranno forse fare delle censure intorno al modo in cui le spese furono fatte, se più o meno bene, più o meno accortamente; ma che si siano dedicate delle somme ragguardevolissime per tutte le Amministrazioni nessuno potrà negarlo; e questa era una conseguenza del risorgimento della nostra Nazione. Noi dovevamo costituire un grande esercito; dovevamo creare una marina più o meno proporzionata alla importanza della nazione ricostituita: dovevamo provvedere di strade ferrate, di mezzi di comunicazione tutta l'Italia, che si trovava in condizioni estremamente inferiori a quelle di tutte le altre Potenze civili che ci attorniano; e quindi era necessario di ripartire queste spese per soddisfare tutti questi diversi bisogni, e miliardi e miliardi si sono applicati alle singole Amministrazioni, cioè a dire alla Amministrazione dei Lavori Pubblici ed all'Amministrazione della Guerra, e per la Marina, se non miliardi, pure si sono spese centinaia di milioni.

Pur troppo non siamo ancora giunti a soddisfare tutti i desideri! Voglio anche ammettere in parte che nella fretta colla quale ci siamo accinti, nel desiderio di trovarsi in pronto, particolarmente pel compimento dell'unità italiana, forse sia stato speso più di quello che si sarebbe dovuto spendere in un dato momento; ma che si sia dimostrata una tal quale grettezza nello spendere, questo assolutamente non si può dire. E giacchè gli appunti riguardo alla grettezza si sono versati particolarmente sull'Amministrazione attuale, io prego gli onorevoli Senatori, i quali possono avere questo concetto, a riflettere bene sulle ragioni per le quali questa Amministrazione, quando venne al potere, dimostrò ed adottò, in quanto alle finanze, una politica, direi, massaiata, in guisa da cercare di restringere più che era possibile le spese, e dall'altra parte di aumentare le entrate. Si sarebbe forse in codesto suo intendimento illusa? No; ma perchè credeva che si potesse avere un periodo di tempo sufficiente, tranquillo, pacifico, onde appunto sostando nelle spese, e d'altra parte aumentando le entrate, raggiungere in poco tempo un equilibrio di bilancio, non dico completo, ma tale da potere poi nuovamente

pigliare vigore e coraggio a fare le spese che in quella circostanza non ci erano permesse per mancanza appunto de' proventi necessari, e per aver' anche disquilibrio di bilancio, ed essere il credito non molto elevato.

Questa era veramente la sua intenzione.

Non era certamente suo intendimento di stabilire un sistema di economie continue sui bilanci della Guerra e della Marina. No, o Signori, anzi prevedendo che se non ci avvicinavamo prima a questo pareggio, a rialzare un poco il nostro credito, ci sarebbero tardati o tosto mancate le risorse necessarie per continuare in quelle spese, e si sarebbero quindi messe a repentaglio le Amministrazioni principali, e particolarmente poi quelle che ci devono stare molto a cuore, della Guerra e della Marina; è evidente che era savio consiglio quello di volere, per due anni o tre, restringere più che era possibile queste spese, parendo che non fossero urgenti, secondo l'apprezzamento che il Ministero si faceva delle condizioni politiche d'Europa, ma sempre coll'intendimento di poter poi, aumentando le entrate e stabilendo un tal quale equilibrio e rialzando il credito, ripristinare le spese tutte volute per le due anzidette amministrazioni onde metterle in grado di corrispondere completamente all'importanza del Regno italiano.

Questa era lo scopo del Ministero.

Ha sbagliato nel credere che si avesse a percorrere un periodo di pace; invece scoppiò, come un fulmine a ciel sereno, una guerra la quale mutò le condizioni politiche e militari di Europa, e quindi ha obbligato anche l'Italia a pensare a questi suoi interessi ed a mettersi in grado di poter pareggiare o almeno avvicinarsi a quanto si fa da altre Potenze onde trovarsi in qualsiasi emergenza in grado di potere adempire al proprio compito.

Quindi da ciò venne la necessità suprema di allargare, per quanto era possibile, anche le spese militari, ed il Ministero, conosciuta questa necessità, certamente non ha esitato a fare le spese necessarie, e ne ha data una prova appunto proponendo un aumento nel bilancio della Guerra; e se occorrerà per il bilancio della Marina di fare delle spese al di là del limite ora stabilito, si assicuri l'onorevole Bixio che quando il Ministro della Marina, quando le persone competenti dimostrino la necessità e l'urgenza di oltrepassare questo limite, il Consiglio dei Ministri non esiterà punto a stanziare quelle somme che saranno consigliate dal bisogno di provvedere alla sicurezza dello Stato.

Ecco quanto io credevo dovere mio di esporre al Senato onde non rimanesse equivoco alcuno sui nostri intendimenti.

Noi abbiamo più o meno concorso colle nostre deboli forze a costituire quest'Italia, e può bene essere sicuro l'onorevole Bixio che ci associamo completamente ai suoi sentimenti nel volerla conservare e tra-

mandare ai posteri come essa è costituita; e non dipenderà certamente da mancanza di volontà o di energia, non sarà certamente spirito di gretta economia che possa trattenerci dal fare tutto quanto si richiede onde conservare intatta questa grande opera a compiere la quale abbiamo tutti, più o meno, concorso.

Senatore Cialdini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Bixio.

Senatore Bixio. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio per le ultime parole che egli ha pronunciate e che sono rivolte a tutto il paese, e che vengono da un uomo della cui amicizia io mi onoro moltissimo, che io conosco come persona intemerata e profondamente amante del proprio paese.

Ma l'onorevole Presidente del Consiglio conosce la natura sua, ed io conosco la mia, ed è dovere degli uomini politici di infrangere, quando occorre, qualunque sentimento di amicizia. Non ci è che l'interesse del paese che deve ispirarci quando sediamo su questi banchi. Per cui io mi permetto di osservare che l'onorevole Presidente del Consiglio non è sempre stato dell'avviso che esprime oggi.

L'onorevole Presidente del Consiglio intorno al punto di vista economico-finanziario ha spesso volte tenuto un altro linguaggio, e mi permetta che io lo provi.

È meglio parlar chiaro, qui non si fa che della politica, ed io ho il dovere ed il diritto di valermi di tutti gli argomenti che provano che il mio linguaggio non è un linguaggio che sia frutto di immaginazione riscaldata, ma è quello dell'uomo di riflessione.

Nel 1869 l'attuale onorevole Presidente del Consiglio era Presidente della Commissione del bilancio, a cui apparteneva la Sotto-commissione della guerra, della quale io era relatore, sotto la presidenza del generale Lamarmora.

Erano membri della Sotto-commissione i generali Pianell, Cosenz, e se non erro anche Brignone e il Deputato Fambri.

Nella relazione della Commissione del bilancio mi parve che fosse dovere dei Commissari di far sentire la necessità di uno stanziamento, o almeno la necessità che si accennasse ad uno stanziamento avvenire per i bisogni della difesa dello Stato.

Siccome questo mio suggerimento non era accolto, io diceva all'attuale onorevole Presidente del Consiglio in allora Presidente della Camera, e, come dissi, Presidente della Commissione del bilancio, d'interpellare i generali che facevano parte della Commissione, e di chiedere loro se lo stato della difesa del paese rispondeva in un modo qualunque alle esigenze della difesa stessa, e se non ci era qualche pericolo a rimanere come eravamo e siamo anco al di d'oggi.

L'onorevole Presidente del Consiglio accoglieva la mia preghiera ed io chiedevo allora che fosse interpellato il generale Pianell comandante della Piazza di Verona da alcuni anni, sullo stato della difesa di quella Piazza. Il ge-

nerale Pianell, invitato dall'onorevole Presidente del Consiglio d'oggi prendeva in esame alcune ipotesi di attacchi nemici e veniva a concludere che non si sarebbe potuto fare in Verona che le prime difese, e che si sarebbe dovuto incominciare coll'abbandonare la Piazza.

Io aveva comandato tre anni la Piazza di Alessandria, e mi pareva di potere asserire che la si trovava nella stessa condizione. Sarà un mio apprezzamento, ma ne ho la convinzione. Genova è pure nella stessa condizione; così Piacenza, così Bologna e così dovunque da noi: e difatti quale è il punto della nostra difesa che possa resistere un giorno davanti ad un attacco serio? Queste cose furono esposte dai generali presenti nella Commissione presieduta dal generale Lamarmora, ma ciò non ostante non mi si voleva permettere neppure di inserire nella Relazione una raccomandazione; mi si voleva di più imporre che modificassi la Relazione stessa; ma io ho tenuto fermo, ed ho risposto: No, non vi toglierò una parola; mettetela negli Allegati, ma quello che è scritto starà — e stette.

Dunque vede il signor Presidente del Consiglio che io non posso aver dimenticato questo, e quando dico: Voi vi preoccupate totalmente di una sola delle questioni del paese: cioè della questione finanziaria, e tanto da non vedera in Europa quello che vi è; — permettete a me, che non ho le stesse preoccupazioni e non guardo alla sola questione finanziaria di chiedervi: — ma questo paese che abbiamo veduto costituirsi Nazione, non vi pare in pericolo? — Ed oggi ripeto per la marina la stessa lagnanza.

Non vedete gli avvenimenti di Francia? Non vedete della gente che vuole abbruciare la stessa Parigi e vi distrugge i monumenti i più gloriosi di Francia? Non vedete oggi ancora che nelle strade si fucilano le persone in massa? Che cosa succederà di quel paese?

Come uomo politico, io ho delle apprensioni. Mi pare impossibile che quel Governo continui in un periodo di libertà: e temo che sia per cadere sotto un Governo assoluto, e questo Governo, non ci sarà amico certo; non ci lasciamo sorprendere dagli avvenimenti.

Quando mi par fattibile con poche migliaia di soldati d'impadronirsi di Genova, con pochi bastimenti imporre a Napoli! quando so che l'Ammiraglio Tegethoff lasciando il quartiere generale dell'arciduca alle Alpi Giulie diceva: adesso rispondo io delle città marittime d'Italia: i milioni che abbiamo spesi ce li daranno esse; in quell'infelice momento l'ammiraglio austriaco faceva il conto senza l'oste: di rispetto sta l'uomo (Riboty) il quale l'avrebbe colto al varco; ma nella convinzione dell'Ammiraglio Austriaco, con un solo gruppo di navi corazzate le città come Napoli, Genova, Livorno, Messina, Catania, Siracusa, Ancona, Bari avrebbero pagato dei buoni milioni. Oggi siamo ancora come nel 1861: pensate dunque ad una flotta efficace ed a difendere gli arsenali e guarentire le città più im-

portanti da sorprese di un gruppo di corazzate nemiche.

Avete un punto che sia difeso: l'avete sì o no?

No! Non l'avete voluto, tutti noi non lo abbiamo voluto, e bisogna che dica questo, non lo abbiamo voluto, perchè, se il paese lo avesse voluto, si sarebbe fatto.

E questo è anche un errore finanziario, perchè i vinti pagano assai più ai vincitori, che fortificandosi in tempo, come la prudenza insegna e l'aritmetica dimostra a chi sa di conti fatti in tempo.

Ora io dico al Ministero che sono pieno di riverenza per gli individui perchè onorandi, ma che i loro apprezzamenti politici non mi convincono.

Dio mi guardi dal seguire l'esempio di alcuni scrittori, come ho veduto fare in quest'ultimi giorni: io appartengo ancora all'esercito, e non scrivo nè pubblico senza autorizzazione, ma quando sono in Senato, io credo che bisogna richiamare l'attenzione del Governo e del paese sul grave argomento della difesa, tanto più quando come militare e come marinaio ho il dovere dello studio e della riflessione, e per questo ho parlato.

Dunque creda l'onorevole Presidente del Consiglio che non avevo detta cosa che avesse oltrepassato il mio pensiero, ma cosa che veramente era molto al disotto di ciò che penso.

Oggi il Presidente del Consiglio ci dice che quando uomini competenti nella materia diranno che la nostra marina ha bisogno di talune spese, quando queste spese saranno giudicate necessarie il Ministero le farà.

Ebbene, si prepari a farle; le faccia subito perchè la marina italiana come è oggi, non è in grado di difendersi. Il vostro materiale della Spezia può essere portato via, il vostro arsenale distrutto e non avete modo di difenderlo, non vi è valore che valga a difenderlo; non basta aver coraggio e valore, bisogna essere convenientemente preparati. Bisogna, se non altro, porre in salvo il materiale; bisogna fortificare le nostre piazze, e quella come Verona, a mio avviso, devono essere abbandonate e distrutte, imperocchè sono piazze nemiche, sono i nemici che le hanno fatte contro di noi; dunque, se non potete far altro, o non lo volete, distruggete quello che può esserci sempre dannoso.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Veramente io avrei diritto di chiedere la parola per un fatto personale, perchè l'accusa che mi ha mosso l'onorevole Senatore Bixio è delle più gravi che si possano mai rivolgere ad un uomo politico, e tanto più ad un uomo, il quale ha l'onore di sedere a questo banco, e presiedere il Consiglio dei Ministri.

Egli ha esordito, nella sua replica, accennando fatti coi quali credeva di provare che io nella mia condotta passata politica manifestavo idee, opi-

nioni ben diverse da quelle che ho manifestato oggi.

Veramente mi ha fatto sorpresa quando ha detto così genericamente la cosa, perchè se mai vi è stata in me un'ambizione in tutta la mia vita, è quella di essere conseguente, di essere tenacemente conseguente a me stesso.

E credo che da questo lato io non possa rimproverarmi di avere mancato di essere continuamente fedele ai miei principii.

L'onorevole Bixio disse che aveva prove, per formarsi questa cattiva opinione di me, di variare cioè secondo le circostanze i miei principii; e raccontò un fatto, un episodio passato in una Commissione del bilancio.

Avanti tutto io premetto che è mio sistema di non parlare mai pubblicamente se non di cose che pubblicamente si siano dette. E non creda che io ricorra adesso a queste considerazioni per rifiutarmi di rispondere a fatti particolari, ma perchè trovo molto pericoloso il sistema di venire in pubblica seduta a citare conversazioni, discussioni, se volete, passate in Comitato privato: e perchè lo trovo pericoloso? È perchè se mai per avventura per difetto di memoria, o di apprezzamento, non si può veramente essere d'accordo sul fatto, sul modo e sui termini precisi delle dichiarazioni fatte, non so chi potrebbe essere giudice, ed allora le cose degenerano poi facilmente in questioni personali, locchè riesce molto dispiacente.

Ciò detto in genere, ora io pure sono costretto a parlare di quel fatto, giacchè l'onorevole Senatore Bixio mi vi ha tratto.

Io mi sovvengo del fatto cui egli allude; ma, e con ciò, quale è la conclusione che se ne può dedurre? Questa, che io assolutamente volessi restringere le spese al punto da compromettere l'esercito e la marina, non avendo altro sotto gli occhi che la questione finanziaria?

Ma, Dio buono, come si può ciò dire, mentre mi pareva che anche l'onorevole Bixio si mostrasse allora penetrato della questione finanziaria, che era la questione del giorno, la questione urgente, inquantochè la nostra rendita discendeva giorno per giorno al punto da vederla andare giù, giù, sino al 38 ed al 37 per cento.

È evidente che di fronte a quel fatto la preoccupazione era grande; e perchè? Perchè le imposte non potevano sopperire alle pure spese amministrative portate in bilancio, senza pensare nè ad armamenti, nè ad altro: perchè non si poteva nemmeno ricorrere al credito col capitale così caro, e col saggio della rendita così basso, per cui non era solamente il caso di un fantasma, ma era realtà che preoccupava immensamente la mente nostra; e lo stesso onorevole Bixio ne subiva anch'egli l'influenza, perchè mi ricordo precisamente che, qualunque come militare, fosse più di noi penetrato vivamente del bisogno e della convenienza di avere un grande esercito, di fortificare le frontiere, pure, con

rincrescimento, se volete, si lasciava condurre anch'egli a certe economie.

Egli parlò delle fortificazioni di Verona, e questo è vero; ma allora si è detto: che cosa fare? ci vuole un piano generale, e bisogna che una Commissione di uomini tecnici studi e proponga che cosa si debba fare complessivamente per non fare spese a casaccio. Bisterà gettare qualche milione per rifare, per costituire sopra un altro sistema secondo le nuove condizioni d'Italia le fortezze di Verona? Noi non sappiamo questo; è necessario quindi che una Commissione competente prepari il lavoro; e quando il lavoro sia preparato dalle persone tecniche e competenti, allora, a tempo e luogo, si faranno queste spese; ma appunto per poter fare queste spese, io torno sempre a quello che dicevo, è necessario che prima cerchiamo di rialzare il credito, di ristorare le nostre finanze. Ecco in che consiste la differenza fra me e l'onorevole Bixio: non è già che egli abbia unicamente di mira le istituzioni militari o la formazione di un grande esercito da prepararsi all'eventualità di una guerra e dimentichi tutto il resto, io non dirò mai ciò; l'onorevole Bixio, quando viene in campo una questione di strade ferrate od una questione di porti, usa sempre della sua efficace parola per dimostrare la necessità di fare o scavare porti, costruire strade ferrate, e via dicendo; e così quando si tratta di istruzione pubblica, di aprire scuole, ecc. ecc. La sua mente non si restringe ad un lato solo dell'azione politica, sociale ed amministrativa, non è questo; ma dove difetta un poco credo sia nel ritenere facile assai trovar denari come si trova l'acqua, e nel credere che l'Italia, perchè voglia, possa spendere; questo è un difetto del suo apprezzamento. Può darsi che io, essendomi occupato particolarmente di questioni economiche, finanziarie ed amministrative, tenda un poco a dare maggior importanza a queste questioni; ma che dimentichi le altre, che io voglia sacrificare l'Italia, e metterla in pericolo per salvare qualche milione, è impossibile che l'onorevole Bixio possa crederlo; dunque il fatto a cui egli alluse è vero, ma egli vi diede un'interpretazione la quale è immensamente distante dalla realtà della cosa. Allora tutti ci occupavamo della questione finanziaria, tutti vedevano la necessità di rialzare un poco la situazione finanziaria, e per conseguenza si era grandemente restii a fare quelle spese, tanto più che mancavano gli studi necessari.

Questo è il motivo che potè far sorgere un dissenso momentaneo di apprezzamento.

Da ciò prego l'onorevole Senatore Bixio a volersi persuadere che le dichiarazioni che feci ora non sono in contraddizione con quanto io altra volta abbia detto o fatto; perchè prima di formarsi un giudizio, bisogna fare le dovute distinzioni e del tempo e della natura delle questioni, dell'opportunità in cui si trattavano, in fine degli avvenimenti che più o meno potevano presagirsi in Europa.

Dopo queste considerazioni, io sono persuaso che l'onorevole Senatore Bixio dovrà riconoscere che il fatto a cui egli ha alluso, per nulla dimostra che io ho cambiato di opinioni.

Non è mai stato questo il mio sistema, anzi dirò che è contro la mia indole, contro la mia natura, al punto che quand'anche mi mettessi di proposito per cambiare d'opinione, non vi potrei riuscire.

Presidente. L'onorevole Senatore Cialdini ha la parola.

Senatore Bixio. Permetta....

Presidente. Se l'onorevole Senatore Cialdini le cede la parola.

Senatore Cialdini. Parli pure.

Senatore Bixio. Avrei bisogno di chiarire una cosa.

Io non chiedeva fondi nè iscrizione di fondi, chiedeva semplicemente di mettere in avvertenza il Paese sulla necessità di dover pensare alla propria difesa tosto che fosse determinato un sistema dalla Commissione speciale, o dal Governo, sentito chi credeva. Null'altro io chiedeva, e questo mi si negava dalla Commissione da me accennata.

Presidente. La parola spetta al Senatore Cialdini.

Senatore Cialdini. Sono stato oltremodo lieto delle dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio; vedo con gioia le sue nuove disposizioni verso l'esercito e per una ricostituzione più forte della difesa nazionale. E sia così.

Ma pare che egli abbisognasse, per venire a questo intendimento, di assistere alla catastrofe francese. Pur troppo vi sono uomini che per credere in Dio hanno bisogno di vedere e di sentire il fulmine, hanno bisogno di trovarsi in faccia al pericolo od in mezzo alla disgrazia. Altri invece, eguale sempre, crede in Dio a cielo torbido ed a ciel sereno, crede in Dio nel giorno della gioia, come nel dì della sventura. Però bisogna esser logici, e convenire che non basta occuparsi dell'esercito soltanto.

Io mossi un giorno aspra censura alla politica del Ministero, ma poichè esso dichiara di cangiare indirizzo in quanto alla difesa nazionale, io cesso fin d'ora da ogni opposizione.

Mi limito quindi ad osservare all'onorevole Presidente del Consiglio, che, per logica severa, non basta occuparsi dell'esercito, bisogna puranche occuparsi della marina, ed a ciò francamente tende l'ordine del giorno che l'onorevole Menabrea ed io abbiamo presentato, e che mi pare sia anche senza difficoltà accettato dall'onorevole Presidente del Consiglio e dal Ministro della Marina.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Certamente il Ministero non intende di essere profeta e di poter prevedere tutti gli avvenimenti; forse l'onorevole Cialdini ha avuto da Dio questa virtù. Vorrei che potesse a tempo e luogo, presentandosi l'occasione, impiegarla

per il bene della patria; ma gli eventi sopraggiunti non si potevano prevedere, quando noi venimmo al potere e presentammo il nostro sistema politico e amministrativo, il quale tendeva appunto a fare economie per i motivi che ho testè accennato, vale a dire per una previdenza, che forse per l'onorevole Cialdini sarà futile, (intendo dire quella di ristorare prima le finanze, per poter poi fare quello che da taluno si desiderava e si desidera di fare senza finanze). Non so, ripeto, se questa previdenza sia giusta agli occhi dell'onorevole Senatore Cialdini; ma, secondo noi, è quella che devono avere tutti gli uomini preposti a provvedere agli interessi del paese i quali non devono limitare le loro viste al momento, ma devono altresì esaminare quello che in seguito possa avvenire.

Forse, mentre noi prevedevamo un periodo di pace, l'onorevole Cialdini prevedeva un periodo di torbidi; egli, prevedeva la rivoluzione di Francia, prevedeva Sélan, e via dicendo; io non lo so, egli lo dice, e sarà; ma allora, conveniva parlarne a noi, conveniva, e sarebbe stato bene, che al momento in cui abbiamo fatto le proposte di economie, e specialmente poi quando queste proposte furono presentate al Parlamento, che alle economie si fosse fatta opposizione; ma, per quanto io mi ricordi, la stessa Giunta, l'Ufficio Centrale del Senato le aveva accettate....

Senatore Cialdini. Non è esatto....

Presidente del Consiglio...... ma, secondo mie informazioni, so che quel progetto di legge sulle economie era già stato esaminato dalla Commissione, la quale aveva già in pronto la sua Relazione, ed è appunto da alcuni membri di essa Commissione che io aveva rilevato che quelle economie sarebbero state accettate.

Comunque, è certo che nè dalla stampa, nè dai due rami del Parlamento si è rivelata questa futura condizione di cose; nessuno, in quel momento ebbe l'ispirazione d'indicare, segnalare e provare che in Europa dovesse scoppiare una grande guerra, e che per conseguenza le previsioni del Ministero erano fallaci, che egli si ingannava se credeva di poter vivere tranquillamente e giungere al conseguimento del suo intento, quello cioè del pareggio del Bilancio, senza che venisse una guerra a distruggere tutti i suoi piani.

Dimodochè non mi sorprende che dopo gli avvenimenti si possa venire a rimproverare il Ministero di aver mancato di previdenza. Ma se non altro io dirò che questo è stato un errore comune in tutta Europa, e non solamente nostro.

Io potrei citare le parole di uomini illustri, di uomini politici, di uomini di Stato rinomatissimi, i quali dalla tribuna appunto in Inghilterra ed altrove annunciavano che in Europa non v'era nulla a temere, che la pace era assicurata; quindi non si può far colpa al Ministero se egli partecipò di questa universale illusione.

Il Ministero inoltre non ha aspettato la rivoluzione di Parigi per provvedere agli armamenti; e l'onorevole

Cialdini, sa che appunto appena comparvero i primi sintomi di una guerra, il Governo chiese di soprassedere a quelle economie che si erano proposte, ed immediatamente si pose in grado di poter anche far fronte agli avvenimenti. L'onorevole Cialdini non ignora tutto quello che si è fatto nel secondo semestre del 1870 per armare il paese e metterlo in grado di potere affrontare la situazione europea, qualora si fosse dimostrata più minacciosa, e fosse stato necessario da parte dell'Italia di partecipare in qualche modo alla guerra, o far fronte ad altri avvenimenti straordinari.

Dunque non può rimproverarci l'onorevole Cialdini che sia solamente da questo giorno che noi veniamo, come egli dice, a cambiar d'opinioni.

Noi non le abbiamo cambiate per nulla; è inutile manifestare di queste accuse generiche. Mi pare che noi abbiamo spiegato chiaramente già come siamo venuti, dal sistema di economie, che avevamo proposto, a richiedere poi quegli armamenti, i quali fossero proporzionati alle nuove circostanze politiche di Europa.

Siccome si trattava di un apprezzamento di tempo, di circostanza, di opportunità, se questi tempi se queste circostanze pure cambiarono, e se gli avvenimenti crearono una nuova condizione politica, non vi è da stupire che dovevano modificarsi anche le prime disposizioni; ma con ciò non si tratta di cambiare di principii, di cambiar di opinioni, si tratta di modificare i provvedimenti, secondo il mutare degli avvenimenti in mezzo ai quali viviamo.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Non è mio intendimento ravvivare una discussione che volge al suo fine, nè muovere alcun rimprovero al signor Presidente del Consiglio, ma voglio rettificare una sua asserzione, relativamente al voto che avrebbe emesso la Commissione del Senato sulla legge per l'ordinamento militare che fu proposto dal Ministero prima che scoppiasse la guerra franco prussiana.

Io debbo ricordare al Senato che fu presentato dal Ministero alla Camera dei Deputati un progetto di legge che faceva parte di una proposta finanziaria, nel qual progetto si stabiliva una riduzione veramente enorme all'ordinamento dell'esercito, in modo da portarlo alle proporzioni di un esercito non più di uno Stato di 25 milioni di abitanti, ma alle proporzioni di uno Stato di 10 o 12 milioni.

Debbo pure ricordare che questo progetto non fu accolto dalla Commissione della Camera dei Deputati che fu sostanzialmente modificato, allo scopo di mantenere l'esercito nelle condizioni in cui era a quell'epoca, senza varcare un certo limite affine di non compromettere l'ordinamento dell'esercito medesimo.

Io debbo infine ricordare che questo progetto venne in Senato, e la Relazione su di esso, che può essere consultata dai nostri onorevoli Colleghi, esprimendo

l'opinione della Commissione intera, formulava le sue idee sotto l'impressione, non di un pericolo imminente di guerra, ma di una previsione, che la guerra non potesse essere evitata.

Vede perciò il Senato che eravamo molto lontani allora dal dividere la fiducia che nutriva l'onorevole Presidente del Consiglio, cioè che la pace non sarebbe stata turbata. Anzi gli uomini che si occupano principalmente di questioni militari, erano sempre sotto la preoccupazione che questa guerra non fosse imminente, ma prossima.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Se il Senato mi permette, appunto nell'intendimento di chiarire meglio la cosa, o di fare che la verità sia conosciuta per intero, aggiungerò qualche osservazione a quelle fatte dall'onorevole Menabrea.

Egli dice che le economie che si volevano fare per l'esercito avrebbero avuto per risultato quasi il disfaccimento dell'esercito stesso, che l'avrebbero ridotto alla proporzione di una popolazione di 10 milioni. Non teme l'onorevole Senatore Menabrea di esagerare dicendo queste cose?

Vediamo la differenza di spesa:

Qual era la somma che si proponeva nel Bilancio della guerra?

Era dai 130 a 135 milioni, cioè quella che era stanziata appunto nel 1869. Ora, qual era la proposta che si era fatta dall'attuale ministero?

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente del Consiglio. Qual era la riduzione che si chiedeva?

La prima riduzione propriamente fatta dal Ministro della Guerra era di portare il Bilancio a 118 milioni; la differenza era di 12 a 15 milioni. Da che proveniva questa differenza? Principalmente dal rinviare una classe sei mesi prima, la quale classe si poteva richiamare in seguito.

Vi erano poi proposte altre economie che toccavano intrinsecamente l'esercito, e consistevano nel sopprimere cinque battaglioni di bersaglieri che trovavansi in soprannumero, 20 batterie, qualche squadrone di cavalleria, accrescendo però il numero dei cavalli e dei cannoni in quelli che si conservavano.

E che queste previsioni, che ora si fanno tanto valere, di una guerra prossima non esistessero in quel momento ne abbiamo una prova in ciò: che nessuno, che io sappia, si opponeva a qualche economia sul bilancio della Guerra, ed i nostri medesimi predecessori, vale a dire il Ministero Menabrea, vagheggiava qualche economia, su più stretta scala, ma pur vagheggiava qualche economia. Dunque, se si fosse avuta veramente in vista una guerra colossale come quella che è scoppiata, e che nessuno poteva prevedere, lo ripeto, nessuno poteva ragionevolmente prevedere, non si sarebbe certo venuti in questo pensiero.

Difatti i diarii ne possono far fede, e lo stesso onorevole Senatore Cialdini qualche economia era disposto a farla, certamente in limiti più ristretti, ma ciò prova abbastanza che la tendenza di entrare in un sistema di economia per cercare di ristorare, per quanto era possibile, le nostre sdruscite finanze, ci era più o meno, in tutti.

Era questione di apprezzamento se si poteva spingere quest'economia da 15 a 17 milioni, oppure se conveniva invece di contenerla nella cifra di 10, ovvero al più 11 milioni; ma si ammettava sempre la massima che bisognava cercare di fare economie nel bilancio della Guerra, e così pure nel bilancio della Marina, come nelle altre Amministrazioni, affinché colle stesse economie, collegate con un aumento d'imposte, si fosse potuto giungere al punto di rialzare il nostro credito, avvicinare la spesa agli introiti, e mettersi in pochi anni in grado di ripigliare il corso di tutte le spese che fossero state necessarie per il completo armamento, e per la difesa del paese.

Questo era l'ordine d'idee in cui tutti eravamo entrati.

Non dico ciò perchè intenda di fare delle ritrattazioni: dico anzi che ritrovandomi in quelle circostanze io ritornerei a fare precisamente quello che ho fatto allora, e credo, che qualsiasi persona, la quale non abbia il dono della profezia, in quella circostanza, limitatamente a quanto può prevedere la mente umana, avrebbe fatto quello che abbiamo fatto noi.

Presidente. La parola è al Senatore Cialdini.

Senatore Cialdini. Senza pretendere al dono profetico, che l'on. Presidente del Consiglio mi vorrebbe attribuire; senza aver preteso mai di predire Sedan, nè l'assedio di Parigi, credo però di avere abbastanza chiaramente dimostrato al Senato, appena mi fu concesso di poter parlare (e se non lo feci prima si fu perchè il Senato non era riunito), credo, dico, di avere dimostrato che, senza dono profetico, era facile prevedere come la condizione generale di Europa non consigliasse il disarmo esagerato a cui il Ministro della guerra d'allora voleva spingere l'Italia.

Presidente. La parola è al Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Sorgo ancora per rettificare un fatto asserito dall'on. Presidente del Consiglio.

Egli diceva: noi abbiamo proposto delle economie, ma anche la Commissione del Senato, e quella della Camera dei Deputati accettarono queste economie: ed anche il Ministero precedente, che io aveva l'onore di presiedere, le accettava, e confrontando le cifre che furono portate diceva: vi sono soltanto pochi milioni di diversità tra le proposte di un Ministero e quelle dell'altro.

Io risponderò, che tra le proposte del precedente Ministero, sotto l'influenza di un voto della Camera che chiedeva 30 milioni d'economia e le proposte del Ministero attuale, passa un forte divario.

La proposta del Ministero aveva per iscopo non dirò

di ridurre solo la forza dell'esercito, ma di ridurre altresì i quadri, mentre il Ministero precedente e le Commissioni del Parlamento non vollero mai questa riduzione.

Io ricorderò all'onorevole Presidente del Consiglio, che mentre il nostro paese comporta 20 divisioni armate, le proposte ministeriali le riducevano a dodici. Mentre da ogni lato si dimanda l'aumento dell'artiglieria come uno degli elementi più importanti della potenza degli eserciti, si proponeva la soppressione di 20 batterie. Mentre abbiamo veduto nell'ultima guerra di quanta utilità sia la cavalleria, si proponeva la riduzione di reggimenti di cavalleria....

Presidente del Consiglio. Scusi, mi sembra che sbaglia, si proponeva la riduzione di squadroni e non di reggimenti.

Senatore Menabrea. Dunque vede il signor Ministro che corre diversità grandissima tra le proposte del Ministero e quelle che furono accettate dalle Commissioni dei due rami del Parlamento. Ora, ripeto ancora che le proposte del Ministero volevano la riduzione dei quadri, e tutti sanno come questi sono la base fondamentale dell'esercito; giacchè con buoni quadri si possono incorporare gli uomini, mandarli a casa in tempo di pace e richiamarli in tempo di guerra. Ma se mancano i quadri, quando viene il momento della guerra, non si ha più esercito, ma un accozzamento confuso di uomini, e il Paese resta indifeso.

Il nostro intendimento fu quello di lasciare intatti i quadri dell'esercito e rimandare a casa il maggior numero possibile di soldati, onde diminuire la spesa in guisa da rendere possibile la restaurazione del bilancio.

Riguardo poi alle previsioni dell'avvenire, bisognava riferirsi ai grandi armamenti che si facevano in Prussia, i quali certo non erano indizio di pace europea.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Rispondo all'ultima osservazione, del Senatore Menabrea che il Conte di Bismark non è del suo avviso, ed ha sempre negato di aver fatti armamenti straordinari, come pure trovo che questa previdenza non era generale, perchè la Francia stessa si è lasciata sorprendere dalla Guerra senza esservi preparata. Ciò mi pare che basti per dimostrare che non fummo i soli ad ingannarci: « Del senno di poi son piene le fosse. »

Senatore Cialdini. Noi l'abbiamo detto quando si è potuto dirlo.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Cialdini di non interrompere e lasciar parlare l'oratore.

Presidente del Consiglio. Io l'ho udito senza interromperlo e senza fare irruenza contro di lui.

Senatore Cialdini. Non deve dire quello che non è vero.

Presidente del Consiglio. Perdoni; è vero quello

che io dico; e la prego di rispettare in me la rappresentanza del Governo.

Presidente. Invito l'onorevole Senatore Cialdini a non interrompere.

Presidente del Consiglio. Nessuno in quell'epoca sorse a fare opposizione e predire quello che è poi avvenuto.

Voce. Si fece dopo.

Presidente del Consiglio. Si proposero alleanze: e mi ricordo benissimo del famoso discorso del Senatore Cialdini che non dimenticherò per tutta la vita; ma allora lo sapevano tutti poichè la guerra era già scoppiata.

Senatore Cialdini. Domando la parola.

Presidente. Quando avrà finito il Presidente del Consiglio avrà la parola.

Presidente del Consiglio. Io non intendo qui di entrare nel terreno sul quale mi chiama l'onorevole Senatore Menabrea. Egli è entrato in considerazioni tecniche militari di organizzazione dell'esercito. Io vorrei che si trovasse la persona competente al banco del Ministero, per lasciare a lei questa parte. Quello che a me preme constatare qui, è che era ammesso da tutti che bisognava, e che era conveniente di fare riduzioni di spese in tutte le Amministrazioni, comprese quelle della Guerra e della Marina. La differenza stava nella somma, che poteva essere più o meno forte, e per quanto io mi ricordo, la differenza versava tra i 17 milioni, che si chiedevano da una parte, e 10 milioni che dall'altra si volevano concedere.

In quanto poi al modo di distribuire queste economie, se esse dovessero cadere o sulla cavalleria o sull'artiglieria, o sulla fanteria, di questa questione tanto per me grave io non intendo parlare, perchè non ne sono competente. Fin d'allora il Ministero aveva dichiarato apertamente che essendo questione tecnica, lasciava agli uomini competenti di decidere con quale miglior mezzo, senza scompigliare la forza reale dell'esercito, si poteva giungere a fare le economie necessarie. Se non si potevano raggiungere i 17 milioni, ci saremmo contentati di 16, di 15, anche di 14, senza però mai fare economie che potessero attaccare l'esercito propriamente nella sua forza, nella sua organizzazione.

Ecco quanto mi ricordo, e questo si può, volendolo, constatare negli Atti stessi parlamentari.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Cialdini.

Senatore Cialdini. L'argomento od il rimprovero dell'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri...

Presidente del Consiglio. Io non ho fatto rimproveri.

Senatore Cialdini.... non ha forza alcuna ed io non posso accettarlo.

Presidente del Consiglio. Ma io, ripeto, non ho rimproverato...

Presidente. Perdoni: parlerà quando avrà finito il Senatore Cialdini.

Senatore Cialdini. Dal momento che il signor Presidente del Consiglio mi ha invitato a tacere, io faccio altrettanto con lui.

L'onorevole Presidente del Consiglio rimprovera me e tutti i miei amici che la pensano allo stesso modo di non essere sorti a tempo opportuno per accennare alla probabilità di una guerra, e per fare la parte del profeta. Me ne appello al Senato, io ho parlato appena ho potuto farlo.

Presidente del Consiglio. Non ne dubito.

Senatore Cialdini. Io dunque non poteva fare di più.

(Voci diverse) Basta, basta!

Presidente. Pare che la discussione sia abbastanza matura; leggerò quindi al Senato l'ordine del giorno stato presentato dagli onorevoli senatori Cialdini e Menabrea, per metterlo ai voti.

Esso è così concepito:

« Il Senato, persuaso della importanza di un forte ordinamento della nostra marina militare per la difesa dello Stato, prende atto delle dichiarazioni del Ministero di volervi provvedere, e passa all'ordine del giorno. »

Coloro che approvano quest'ordine del giorno vogliono alzarsi.

(Approvato.)

Riprendiamo ora il nostro ordine del giorno e passiamo alla discussione...

(Voci.) No, no è tardi!

Presidente. Mi permetto di far osservare al Senato che si è contratto una specie d'impegno coll'onorevole Relatore, di esaurire oggi la presente discussione, che è cosa di pochi minuti, perchè egli deve assentarsi per altre sue importanti occupazioni; quindi...

(Voci) Ma è troppo tardi!

(Molti Senatori scendono nell'emiciclo.)

Presidente. Prego i Signori Senatori di riprendere il loro posto e di moderare la loro impazienza; non si tratta più che di pochi minuti.

L'Ufficio Centrale è invitato a recarsi al suo posto.

Senatore Poggi. Ma l'ora è molto tarda, e si fa la discussione con un numero assai scarso di Senatori.

Presidente. La discussione intorno al progetto di legge sull'onere del vagantivo era rimasta all'art. 3, e l'Ufficio Centrale ha presentato una redazione di quest'articolo, intorno alla quale l'onorevole Relatore erasi riservato di mettersi d'accordo col Ministro, e con alcuni altri Senatori, che avevano preso parte alla discussione. Io prego dunque il Signor Relatore di rendere conto al Senato della tenuta conferenza.

Senatore De Foresta, Relatore. Senza altri preamboli dico che l'Ufficio Centrale si è messo d'accordo col Signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio e coll'onorevole Senatore Poggi, sulle difficoltà che erano state sollevate ieri; di più, che si sono fatte alcune modificazioni ed aggiunte all'articolo 3, del quale venne ieri data lettura; infine si è aggiunto

un altro articolo, che prenderebbe il numero 4, il quale completerebbe il concetto, che già venne fissato coll'articolo 3.

Se il Senato approva questi due articoli, si intendano soppressi tutti quelli che susseguono sino al n° 12 inclusivamente, tanto del progetto del Ministero, quanto del progetto dell'Ufficio Centrale; sì che non rimarranno più a votarsi che gli articoli 13, 14, 15 e 16, i quali credo non possano presentare contestazione di sorta.

Per non dare poi al Senato il tedio di una duplice lettura della nuova redazione de' citati articoli, mi faccio un dovere di farne subito pervenire il testo all'onorevolissimo nostro Presidente.

Presidente. Il nuovo articolo 3 proposto dall'Ufficio Centrale è così concepito:

« Per la determinazione e la ripartizione della tassa che rimane imposta sui fondi soggetti all'onere del vagantivo in compenso della liberazione di quest'onere e per la risoluzione di qualsiasi questione a ciò relativa è creata nella provincia di Venezia ed in quella di Rovigo una Giunta di arbitri composta dal prefetto della Provincia, del Presidente del tribunale correzionale e dell'ingegnere capo del genio civile provinciale.

» Le Giunte provvederanno inappellabilmente e come amichevoli compositori, visti gli elenchi dei fondi soggetti al vagantivo da presentarsi dai Comuni, e le loro domande, non che le Memorie in iscritto, le quali potranno presentarsi tanto dagli stessi Comuni, quanto dai proprietari dei fondi nei termini che saranno dalle Giunte stabiliti.

» Per altro, quando insorga questione se un fondo sia o no soggetto all'onere del vagantivo, ricusando le parti di acquetarsi alle decisioni degli arbitri, potranno ricorrere alla Corte d'appello, dinanzi alla quale si procederà sempre colla forma sommaria, e l'appello dovrà essere interposto nel termine di giorni 60 dalla notificazione della decisione della Giunta. »

L'onorevole Ministro accetta questo articolo?

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. L'accetto.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Veramente io non consentirei all'ultima aggiunta fatta a questo art. 3 che ha posto in campo il passaggio dagli arbitri, ossia dalla decisione degli amichevoli compositori che non sono veri arbitri, alla Corte d'Appello che procede con le regole ordinarie del diritto.

Io avrei voluto che si facessero correre i due gradi di giurisdizione, e non s'innestassero insieme due procedimenti del tutto opposti.

Non faccio però ulteriore insistenza; mi premeva solo di fare questa dichiarazione perchè rimanga negli Atti.

Presidente. Se non si fanno altre osservazioni

pongo ai voti il nuovo art. 3. di cui ho dato lettura. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Do ora lettura del nuovo articolo 4 che è così concepito:

« Le Giunte prima di emettere le loro decisioni potranno ordinare le perizie e le verificazioni che crederanno opportune. »

Il signor Ministro accetta questo nuovo articolo?

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Lo accetto.

Presidente. Metto dunque ai voti l'art. 4.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Approvati questi due articoli, come il Senato ha inteso, si passerà immediatamente alla discussione dell'articolo 13, ora 5, del progetto dell'Ufficio Centrale. Ne do lettura.

« Art. 13. La tassa annua s'intenderà specialmente imposta sopra i fondi liberati dal vagantivo, e sarà assicurata a norma delle leggi ipotecarie.

» Essa sarà affrancabile a termini delle leggi vigenti all'epoca dell'affrancamento. »

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. All'articolo proposto dall'Ufficio Centrale io sostituirei una redazione che credo sarà accettata dal signor Ministro, fors'anche dall'Ufficio Centrale e sarebbe la seguente: « La tassa annua s'intenderà specialmente imposta sopra i fondi liberati dal vagantivo, e sarà assicurata con ipoteca speciale a norma del Codice Civile.

» Essa sarà affrancabile secondo le prescrizioni della legge del 24 gennaio 1864, N. 1636. »

Si ritornerebbe quindi al concetto del disegno ministeriale.

Presidente. Il Relatore dell'Ufficio Centrale accetta questa nuova redazione?

Senatore De Foresta, Rel. Io non posso aderire alla seconda parte della proposta dell'onorevole Senatore Poggi; tuttavia, per non fare ulteriori contestazioni, mi rimetto alla saviezza del Senato.

Presidente. L'onorevole Ministro accetta?

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Fra le due dizioni preferirei quella dell'onorevole Senatore Poggi, la quale più si avvicina a quella del Ministero.

Presidente. Leggo dunque la proposta dell'onorevole Senatore Poggi, che sarebbe consentita dal Ministro.

(Vedi sopra.)

Chi approva l'articolo così modificato, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Leggo l'art. 14, che diventa il 6°:

« L'annua tassa ed i capitali che le venissero sostituiti per l'affrancamento saranno pagati al Comune

nel territorio del quale è situato il fondo liberato dal vagantivo.

» La tassa è dovuta a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge.

» Fino dallo stesso giorno comincerà l'obbligo dei soccorsi di cui nell'art. seguente, ed i Comuni se ne rimborseranno riscuotendo la suddetta tassa e frutti di capitali. »

(Approvato.)

Viene ora l'art. 15 che diventa il 7°, ed è così concepito:

« Durante il termine di anni venti, a datare dalla pubblicazione della presente legge, il prodotto dell'annua tassa, ed in caso di affrancamento i frutti dei relativi capitali, che dovranno essere contemporaneamente investiti, dovrà essere dai Comuni impiegato a sollievo delle famiglie dei comunisti che solevano vivere coi proventi del vagantivo, con soccorsi in danaro od impiego a lavori comunali retribuiti.

» Scaduto il suddetto termine, i Comuni potranno disporre del prodotto della tassa e dei capitali di affrancazione e loro frutti come meglio stimeranno in vantaggio dei Comuni medesimi in conformità delle leggi vigenti. »

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 16 ora 8°:

« Sono abrogati qualunque legge, uso o regolamento contrarii alla presente legge. »

(Approvato.)

Si procederà in altra seduta alla votazione per squittinio segreto.

Intanto si farà la verifica dello squittinio segreto sulle leggi precedentemente discusse.

Risultato della votazione.

Parificazione daziaria per l'esportazione di alcune merci per via di mare.

Votanti . . .	70
Favorevoli . .	68
Contrari . . .	2

(Il Senato adotta.)

Estensione alle provincie di Venezia, di Mantova e di Roma della legge sull'ordinamento del credito fondiario.

Votanti . . .	70
Favorevoli . .	67
Contrari . . .	3

(Il Senato adotta.)

Il Senato è convocato per lunedì.

Al tocco, riunione negli Uffici per l'esame della legge sulla leva di mare.

Alle due, seduta pubblica per l'esame dei rimanenti progetti all'ordine del giorno, e di quegli altri che verranno presentati.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 5 GIUGNO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — Omaggio — Congedi — Approvazione per articoli del progetto di legge per l'iscrizione di rendita consolidata sul Gran Libro del Debito Pubblico, e cessione di taluni edifici demaniali a favore della città di Firenze — Proposta del Senatore Casati Relatore, appoggiata dal Senatore Lausi — Ordine del giorno dell'Ufficio Centrale, approvato — Approvazione per articoli de'seguenti progetti di legge: 1. per l'approvazione di vari contratti di vendita e di permuta di beni demaniali a trattative private — 2. per la continuazione della sede del Tribunale Supremo di Guerra e Marina in Firenze sino al 1. gennaio 1873. — 3. per inalienabilità di alcuni boschi dello Stato e loro passaggio all'amministrazione forestale — Squittinio segreto di quattro progetti di legge precedentemente discussi — Approvazione per articoli del progetto di legge per divieto di aprire fontanili in prossimità del Canale Cavour — Annullamento dello squittinio.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Fa omaggio al Senato il conte cavaliere Giovanni Codronchi Sindaco d'Imola, degli *Antichi Statuti manoscritti* di quella provincia.

Domandano un congedo; il Senatore Revedin di un mese e il Senatore Serra Francesco di sei giorni, ch'è loro dal Senato concesso.

Si riserberà a più tardi lo squittinio segreto dei progetti di legge ultimamente discussi.

Ora si metteranno in discussione gli altri progetti che sono posti all'ordine del giorno, il primo dei quali riguarda l'iscrizione di rendita consolidata sul Gran Libro del Debito Pubblico, e la cessione di taluni edifici demaniali a favore della città di Firenze.

Prego i membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

(Si dà lettura del progetto di legge.)

(Vedi *infra* e atti del Senato N. 59.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sarà iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato una rendita consolidata 5 per 100 di L. 1,217,000 intestata a favore del Municipio di Firenze, colla decorrenza dal 1° gennaio 1871.

È aperta la discussione sull'art. 1.

Nessuno chiedendo la parola, lo metterò ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Sono ceduti in piena proprietà al Municipio di Firenze:

« I conventi di Santa Maria Novella, di Santa Croce, di Badia, del Carmine, di San Firenze, di San Jacopo oltre Arno e di Santa Trinita. »

(Approvato.)

« Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a cedere in proprietà al Municipio di Firenze:

» a) Il palazzo oggi sede del Ministero dei Lavori Pubblici, subordinatamente alla condizione che il Municipio stesso abbia a collocarvi e tenervi stabilmente un liceo convitto maschile, da essere mantenuto intieramente a sue spese;

» b) Il Palazzo Vecchio;

» c) Lo stabile di San Biagio. »

(Approvato.)

« Art. 4. Gli edifici, di cui agli articoli 2 e 3, sono inalienabili e dovranno essere destinati ad uso di pubblica utilità. »

(Approvato.)

« Art. 5. Il Municipio di Firenze nulla potrà ripetere o domandare al Governo quanto all'uso che il medesimo ha fatto o possa fare del palazzo da Cepparello, fino al completo trasferimento del Ministero di Grazia e Giustizia che oggi vi risiede, nella nuova capitale. »

(Approvato.)

« Art. 6. La consegna degli edifici e locali sopra

indicati sarà fatta dal Governo al Municipio a misura che saranno sgombrati dalla pubblica amministrazione, nel tempo e a giudizio dell'amministrazione stessa. »

(Approvato.)

« Art. 7. Nel caso che il Municipio di Firenze liberi ed inizi l'allargamento della via dei Gondi, il Governo è autorizzato a cedergli, senza indennità o compenso, quella porzione dello stabile di piazza della Signoria, N. 8, che sarà necessario di espropriare. »

(Approvato.)

« Art. 8. La cessione, della quale nell'art. 3, sarà fatta per semplice Decreto Reale. »

(Approvato.)

Lo squittinio segreto su questo progetto si farà insieme agli altri che verranno man mano discussi.

Senatore Casati, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Casati, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha fatto una proposta che credo si debba mettere ai voti.

In fine della Relazione dove vi propone l'adozione pura e semplice del progetto, l'Ufficio Centrale invita il Senato ad inviare un cordiale saluto a questa gentile e gloriosa città, dichiarandola benemerita della Nazione.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi associo con tutto il cuore al voto espresso dall'Ufficio Centrale, ma mi pare che la forma dovrebbe essere diversa.

Penso che in questo caso si possa formulare un ordine del giorno nel quale si dichiara appunto che il Senato si associa a questo voto.

Senatore Casati, *Relatore*. Non è che una diversità materiale di parole: si chiami la proposta « ordine del giorno » come vuole il Senatore Lauzi, e la cosa è fatta.

Presidente. Permetta l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale che gli faccia osservare che si potrebbe facilmente appagare il desiderio di maggior regolarità nella forma, espresso dall'onorevole Senatore Lauzi, dicendo che il Senato, prima di procedere alla votazione a squittinio segreto sopra il complesso della legge, invia un saluto cordiale (se crede di ritenere queste parole come si leggono nella Relazione) alla gentile e gloriosa città di Firenze, dichiarandola benemerita della Nazione.

Senatore Lauzi. Mi pare che dopo le parole « dichiarandola benemerita della patria » si dovrebbe aggiungere « passa alla votazione ecc. »

Senatore Cialdini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cialdini. Siccome non è che questione di forma, l'Ufficio Centrale si rimette alla decisione dell'onorevole signor Presidente.

Presidente. L'ordine del giorno, che a nome dell'Ufficio Centrale sarebbe proposto, è il seguente:

« Il Senato, nel procedere alla votazione sul com-

plesso della legge, invia un cordiale saluto di affetto e di riconoscenza alla gentile e gloriosa città di Firenze, dichiarandola benemerita della Nazione, e passa all'ordine del giorno. »

Coloro che approvano quest'ordine del giorno, vogliono alzarsi.

(Approvato.)

Presidente. Sono lieto di proclamare l'unanimità del Senato nella votazione di quest'ordine del giorno.

Ora viene in discussione il progetto di legge per l'approvazione di vari contratti di vendita e di permuta di beni demaniali a trattative private.

Si dà lettura del progetto di legge:

(V. atti del Senato N. 61)

« Articolo unico. Sono approvati i seguenti contratti stipulati per causa di pubblica-utilità dalla Amministrazione demaniale dello Stato.

» 1. Di vendita al comune di Firenze del fabbricato detto il Siloncino Goldoni, e delle sue dipendenze costituenti il lotto terzo dell'elenco 5° di questa provincia pel prezzo di lire 18,789 31, come da istrumento ne' rogiti Pier Antonio Spighi dei 30 settembre 1868;

» 2. Di vendita alla provincia di Treviso di un fabbricato in Valdobbiadene ad uso di quartiere dei Reali Carabinieri, pel prezzo di lire 1,738 33, come da istrumento ne' rogiti Dal Corno Federigo de' 10 settembre 1869;

» 3. Di vendita al Comune di Arezzo dei fabbricati costituenti i lotti 3, 6 ed 8 dell'elenco 5° di quella provincia, nei rispettivi prezzi di lire 6,366 11; lire 6,900 e lire 5,468 07 come da istrumento nei rogiti Pier Antonio Spighi de' 18 dicembre 1869;

» 4. Di vendita alla Provincia di Alessandria del palazzo già Reale situato in quella città pel prezzo di lire 102,400 ed alle condizioni risultanti dall'atto seguito avanti quella prefettura ai 19 febbraio 1870;

» 5. Di vendita al Municipio d'Asti del fabbricato detto il Foro Boario in quella città, pel prezzo di lire 80,000, colla retrocessione al medesimo municipio dell'altro fabbricato detto dell'Annunziata già ad uso di collegio militare, come da istrumento nei rogiti Lanzavecchia Agostino de' 24 giugno 1870;

» 6. Di vendita alla provincia di Parma del palazzo già Reale in quella città e della già Reale villa nel comune di Colorno, ciascuna proprietà per lo eguale prezzo di lire 100,000 come da atti seguiti avanti quell'intendenza di finanza ai 17 agosto e 3 settembre 1870;

» 7. Di cessione al comune di Firenze del viale detto del Poggio Imperiale fuori Porta Romana di questa città; coi terreni adiacenti e col piazzale fronteggiante la villa dello stesso nome, alle condizioni risultanti dall'istrumento nei rogiti Vincenzo Guerri del 6 settembre 1870;

» 8. Di vendita al comune di Treviso del fabbricato ad uso di corpo di guardia nella piazza maggiore di quella città, pel prezzo di lire 2,070, come da atto

concluso avanti quell'intendenza di Finanza nel 20 dicembre 1870;

» 9. Di vendita alla provincia di Livorno del palazzo già Reale in quella città, colle sue adiacenze nelle vie degli Avvalorati e del Leon d'oro pel prezzo di lire 184,741, come da atto seguito presso quell'Intendenza di Finanza ai 24 gennaio 1871;

» 10. Di permuta fra l'Amministrazione militare ed il municipio di Pavia, di terreni dell'opera difensiva di Santa Teresa fuori porta Cremona di quella città con altri terreni comunali fuori porta Milano e coll'aggiunta, per parte del Municipio, della somma di lire 15,000 a titolo di conguaglio, come da atto seguito presso quell'Intendenza di finanza ai 26 gennaio 1871;

» 11. Di permuta fra l'Amministrazione del Demanio ed il Municipio di Padova del fabbricato detto di San Francesco in uso di quell'Università, coll'altro comunale detto di San Mattia per l'eguale destinazione, come da istromento nei rogiti Giuseppe Antonio Bertl del 20 febbraio 1871;

» 12. Di permuta fra l'Amministrazione militare e la Piccola casa della Divina Provvidenza detta anche il Cottolengo, in Torino, di circa 8 are di terreno nella regione di Valdocco in quella città, per la formazione di un campo di tiro al bersaglio, come da atto seguito presso quell'Intendenza di finanza al 24 febbraio 1871;

» 13. Di vendita alla provincia di Verona dell'antico palazzo detto degli Scaligeri, in piazza dei Signori di quella città pel prezzo di lire 72,916 66, come da istromento nei rogiti Giuseppe Donatelli del 28 febbraio 1871;

» 14. Di vendita alla provincia di Messina del palazzo già Reale, detto anche del Gran Priorato, in quella città pel prezzo di lire 150,000 come da atto seguito presso quell'Intendenza di finanza al primo marzo 1871;

» 15. Di vendita alla provincia di Forlì di una golena lungo il fiume Ronco, di circa ettari cinque e mezzo, pel prezzo di lire 3,129 40 come da atto ricevuto da quell'Intendenza di finanza al 15 marzo 1871. »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di una legge di un solo articolo, si rimanda allo squittinio segreto.

Si passa alla discussione del progetto di legge per la continuazione della Sede del tribunale supremo di Guerra e Marina in Firenze sino al 1° Gennaio 1873.

(V. atti del Senato N. 46.)

Si dà lettura del progetto di legge.

« Articolo unico. Il Tribunale Supremo di Guerra e Marina potrà continuare a sedere in Firenze sino al 1.° gennaio 1873.

» La data del suo trasferimento in Roma in questo intervallo, verrà fissata con Decreto Reale. »

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, trattandosi di legge che pure consta di un solo articolo, ne sarà rinviata la votazione allo squittinio segreto.

Segue ora il progetto di legge per l'inalienabilità di alcuni boschi dello Stato, e loro passaggio all'amministrazione forestale.

Si dà lettura del progetto.

(Vedi infra e atti del Senato N. 65.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, si passerà a quella degli articoli.

« Art. 1. I boschi dello Stato, compresi nell'unito elenco, sono dichiarati inalienabili e saranno amministrati dal Ministro d'Agricoltura per mezzo dell'amministrazione forestale governativa.

» I boschi nazionali inalienabili sono destinati per interesse dello Stato, principalmente alla cultura di piante di alto fusto, nè potranno mai essere dissodati e destinati ad altra cultura fuori della boschiva; essi saranno diretti secondo il piano economico proposto dall'agente forestale ed approvato dal Ministero di Agricoltura sul parere del Consiglio forestale. »

Prospetto dei boschi demaniali dichiarati inalienabili

Numero d'ordine	Provincia	Comune	Dipartimento forestale	Denominazione	Estensione	
					Ettari	Ari
1	Belluno	Auronzo	Pieve di Cadore	Somadida	382	>
2	Id.	Vari	Vittorio	Cansiglio	7,005	67
3	Treviso	Id.	Giavera	Montello	5,912	87
4	Id.	Cornuda	Id.	Fagarè	148	50
5	Id.	Cavaso	Id.	Collibert e Colzanel	21	30
6	Id.	Monfurno	Id.	Guizza di Monfurno	8	80
7	Id.	Cesalto	Motta di Livenza	Olme	67	24
8	Id.	Id.	Id	San Marco di Campagna	155	73
9	Venezia	Portogruaro	Id.	Fassinello	105	>
10	Id.	Annone	Id.	Bandita di Annone	199	50
11	Mantova	Marmirolo	Verona	Della Fontana	230	>
12	Potenza	Calciano Oliveto	Potenza	Cognato	1,117	>
13	Id.	Accettura	Id.	Gallipoli	3,357	>
14	Benevento . . .	Vari	Campobasso	Taburno	350	>
15	Palermo	Id.	Palermo	Ficuzza	1,500	>
16	Genova	Savona	Genova	Cadebona	320	>
17	Firenze	Cutigliano	>	Boscolungo	3,541	>
18	Id.	Reggello	>	Vallombrosa	1,212	86
19	Arezzo	>	Camaldoli	5,000	>
				Totale . . . Ett.	30,624	47
20	Grosseto	>	>	Bosco destinato alla fonderia di Follonica	>	>
21	Catanzaro	>	Catanzaro	Boschi destinati allo stabilimento metallurgico della Mongiana.	>	>

Prospetto dei boschi demaniali dichiarati inalienabili

Situazione	Specie legnose	Osservazioni
Montagna 1400 metri altit.	Abete piced, larice	Ha 1207 ettari ripopolati.
Montagna 800,1200 m. id.	Faggio, abete picea e larice	
Colle	Querce, rovere pedunculata	I boschi di contro indicati furono scelti per dichiararsi inalienabili e destinarsi in servizio governativo dalla Commissione nominata dall'accordo tra i Ministri di finanza e di agricoltura, ed una tale scelta fu anche concordata dai Ministri medesimi.
Colle e monte	Querce, rovere	
Id.	Id.	
Id.	Id.	
Pianura	Querce, rovere pedunculata	
Id.	Frassino	
Id.	Quercia pedunculata	
Id.	Id.	
Id.	Quercia, ecc.	
Id.	Cerro e carpino	
Id.	Faggio	Aggiunto dalla Commissione attesa la sua importanza onde essere esso pure destinato al servizio governativo.
Id.	Quercia pedunculata	
Id.	Quercia e faggio	
Monte	Faggio, pino marittimo, abete	I boschi di contro indicati trovansi già destinati al servizio governativo.
Montagna	Abete, faggio, quercia	
Monte 974, metri altitudine	Id.	
Montagna 1500 metri altit.		

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. La vendita dei tagli dei suddetti boschi e di tutti gli altri prodotti boschivi dovrà farsi, giusta le previsioni del piano economico, e con i modi, e le formalità prescritte dalla legge che regola la contabilità generale dello Stato. Un quaderno d'oneri da approvarsi con Decreto Reale, sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, previo parere del Consiglio forestale e del Consiglio di Stato, prescriverà le condizioni generali per le vendite, per gli affitti e per ogni altro contratto.

» Con le stesse formalità, ed inteso il Ministro della Marina, sarà approvata una tariffa per le diverse specie del legname che per conto della Marina stessa si estrarrà dai boschi dello Stato. »

(Approvato.)

Si procederà alla votazione per squittinio segreto sopra i quattro progetti di legge che sono stati posti ultimamente in discussione.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Presidente. Si lasceranno aperte le urne perchè i Senatori, che possono sopravvenire, abbiano campo di deporre il loro voto.

Procedendo oltre nel nostro ordine del giorno si passerà intanto alla discussione del progetto di legge per divieto di aprire fontanili in prossimità del Canale Cavour.

(V. atti del Senato N. 62.)

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge:

« Su tutta l'estensione del territorio attraversato da nuovo cavo di diramazione delle acque del ca-

nale Cavour, fra i torrenti Agogna e Terdoppio presso Veveri, decretato in base alla legge 18 agosto 1870, n. 5813, è proibita entro i limiti di 200 metri l'apertura di nuovi fontanili scorrenti in trincea e l'approfondimento o l'allargamento di quelli esistenti nella conformità determinata nei canali di derivazione principali di privata proprietà dall'articolo 2° della legge di concessione 25 agosto 1862, n. 776. »

Presidente. È aperta la discussione sull'articolo unico di questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, si rimanda pure la votazione di questo progetto allo squittinio segreto. Intanto procederemo allo spoglio delle votazioni fatte durante la seduta.

(I Senatori segretari fanno lo spoglio.)

Presidente Sono dolente di dover annunziare al Senato che le votazioni sono nulle per difetto di numero adempiendo peraltro al prescritto dal Regolamento, farò inserire nel Giornale Ufficiale il nome dei Senatori assenti senza regolare congedo.

Spero che questo gioverà, a che essi adempiano più diligentemente al loro dovere.

L'ordine del giorno per la seduta di domani è il seguente:

Seduta pubblica alle ore 2;

Rinnovamento della votazione segreta, riuscita nulla per mancanza di numero;

Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Conti amministrativi dal 1862 al 1868 inclusive;
2. Disposizioni circa i matrimoni degli ufficiali;
3. Condono del biennio agli impiegati dell'ex-regno delle Due Sicilie.

La seduta è sciolta (ore 4).

TORNATA DEL 6 GIUGNO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Congedi* — *Sunto di petizione* — *Omaggio* — *Approvazione per articoli del progetto di legge sui matrimoni degli ufficiali ed assimilati militari* — *Domanda del Senatore Riboty, cui risponde il Ministro della Marina* — *Discussione del progetto di legge per il condono del biennio dello stipendio in favore degli impiegati civili dell'ex Regno delle Due Sicilie* — *Domanda di schiarimenti ed osservazioni del Senatore Luzzi, cui risponde il Ministro della Guerra* — *Approvazione dei due articoli del progetto* — *Rinnovo amento dello squittinio di ieri* — *Discussione del progetto di legge per l'approvazione dei conti amministrativi del Regno dall'anno 1862 a tutto il 1868* — *Avvertenze e spiegazioni del Senatore Menabrea* — *Approvazione degli articoli dall'1 al 23 inclusive* — *Dichiarazioni del Senatore Cambry-Digny all'art. 24, e risposta del Ministro delle Finanze* — *Riassunto del Relatore* — *Approvazione degli articoli dal 24 al 33 inclusive* — *Presentazione di due progetti di legge* — *Raccomandazione del Ministro delle Finanze* — *Annullamento dello squittinio.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri della Guerra e della Marina, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze e il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario Ginort Lischi dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

I Senatori Montezemolo e Antonini domandano un congedo, il primo d'un mese e il secondo di 15 giorni, che è loro dal Senato accordato.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del seguente sunto di petizione:

« N. 4499. La Camera di Commercio ed Arti di Ancona fa adesione alla petizione di quella di Torino perchè venga soppressa l'aggiunta che, nel progetto di legge sui magazzini generali, vieta l'uso di locali a magazzini privati. »

Fa omaggio al Senato:

Il signor cav. conte Settimo Belluzzi di S. Marino delle seguenti opere:

Leges Statutae reipublicae Sancti Marini; — *Codice Penale della Repubblica di S. Marino*; — *Memorie storiche della Repubblica di S. Marino di Delfico*, vol. 8. — *Ricordi storici della Repubblica di S. Marino di Fattori e Album della Repubblica di S. Marino dedicato alla memoria del conte Luigi Cibrario.*

Presidente. Si procederà nel corso della seduta alla rinnovazione dello squittinio ieri annullato per mancanza di numero.

L'ordine del giorno recherebbe la discussione del

progetto di legge concernente l'Approvazione dei Conti amministrativi del Regno dall'anno 1862 a tutto il 1868. Però io proporrei al Senato di far precedere la discussione degli altri due progetti di legge posti all'ordine del giorno, siccome quelli che, essendo già stati altra volta approvati dal Senato, saranno di più facile spedizione.

Si comincerà dunque dal progetto di legge riguardante i matrimoni degli ufficiali e degli assimilati militari, segnato col N. 27 B.

Si dà lettura del progetto.

(Vedi infra e atti del Senato N. 27 B.)

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Faccio notare al Senato che nell'ultimo capoverso dell'articolo 4 si deve dire articolo 6 invece di articolo 7; peraltro mi riserbavo di farlo quando si fosse venuti alla votazione di questo articolo 6.

Senatore Poggi, Relatore. Precisamente io volevo avvertire il Senato, come già abbiamo fatto, anche nella Relazione di quest'errore di stampa incorso nell'ultimo capoverso dell'articolo 4.

Debbo avvertire inoltre che occorre un altro errore nel primo capoverso dell'articolo 7 ove si dice:

« La idoneità e la validità della costituzione della rendita, di cui agli articoli 2 e 3, sono dichiarati » deve dire invece sono dichiarate.

Presidente. È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, si procederà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Gli ufficiali dell'Esercito e gli impiegati

assimilati per legge a grado militare, siano essi in servizio effettivo, attivo o sedentario, o siano in istato di disponibilità o di aspettativa, quando vogliono contrarre matrimonio, devono impetrare il Regio assentimento. »

Se non ci sono osservazioni, metto ai voti l'art. 1. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Ad eccezione degli ufficiali generali, non possono ottenere il Regio assentimento per contrarre matrimonio gli ufficiali e gli assimilati che non abbiano prima efficacemente assicurato con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura la rendita infrascritta :

a) Di lire 2000 per gli ufficiali subalterni od assimilati a tali gradi ;

b) Di lire 1600 per i capitani od assimilati a tale grado ;

c) Di lire 1200 per gli ufficiali superiori od assimilati a tal grado e per gli ufficiali inferiori od assimilati quando abbiano compiuto il 40° anno di età. »

Senatore Pasqui. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasqui. In quest'articolo io vedo a proposito degli ufficiali fatta la distinzione fra gli ufficiali subalterni e inferiori.

Non so se la condizione d'ufficiale subalterno sia equiparata a quello d'ufficiale inferiore.

Ministro della Guerra. La categoria degli *ufficiali inferiori* comprende i capitani, i luogotenenti ed i sottotenenti. La qualificazione di *ufficiali subalterni* non è applicabile che ai luogotenenti e sottotenenti.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, metterò ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 3. La dote della futura sposa può tener luogo della rendita quando nel contratto nuziale sia costituita nella misura e pel fine voluti nell'articolo precedente. »

(Approvato.)

« Art. 4. Il diritto di riscuotere le annualità appartiene all'ufficiale durante il matrimonio.

» Nel caso di separazione, tale diritto spetterà a quello dei coniugi che sarà riconosciuto dal Tribunale non colpevole della separazione stessa. Quando ambedue i coniugi siano in colpa, si riscuoteranno da uno di essi od anco da una terza persona, secondochè verrà ordinato dal Tribunale, per spendersi principalmente nel mantenimento dei figli comuni, se ve ne sono, o in caso contrario per ripartirsi fra loro in quella misura che sarà fissata dal Tribunale stesso.

» Sciolto il matrimonio, si riscuoteranno dal coniuge superstite o dal tutore nel solo caso contemplato dal capoverso dell'art. 6 e per il tempo ivi stabilito. »

(Approvato.)

« Art. 5. La rendita non può essere alienata, nè

in tutto nè in parte, e le annualità non possono cederli nè oppignorarsi se non per causa di alimenti, dovuti per legge, e soltanto nella misura di un terzo. »

(Approvato.)

« Art. 6. La rendita resta sciolta da ogni vincolo ipotecario, e diviene liberamente disponibile:

a) Quando l'ufficiale o l'assimilato avrà cessato dal servizio;

b) Quando il matrimonio è sciolto per la morte di uno dei coniugi senza discendenti superstiti in età minore.

» Se rimangono superstiti figli minori, e la rendita sia stata costituita con beni, non dell'ufficiale nè della moglie, ma di persone estranee, il vincolo continuerà a sussistere a beneficio dei figli infino a che non siano giunti all'età maggiore, escluse però le femmine maritate. »

(Approvato.)

« Art. 7. La idoneità e la validità della costituzione della rendita, di cui agli articoli 2 e 3, sono dichiarate dal Tribunale Supremo di Guerra e Marina sopra ricorso dell'ufficiale, sentito l'avvocato generale militare.

» Per i provvedimenti ulteriori, sono competenti i Tribunali ordinarii. »

(Approvato.)

« Art. 8. L'ufficiale che contrae matrimonio senza avere ottenuto il Regio assentimento come è stabilito negli articoli 1 e 2, sarà rinvocato dall'impiego a termini della legge sullo stato degli ufficiali, 25 maggio 1852.

« In questo caso la rinvocazione avrà luogo senza il parere di un Consiglio di disciplina, ma dietro dichiarazione del Tribunale Supremo di Guerra e Marina, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione alla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 9. Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 sono applicabili alle rendite costituite in occasione dei matrimoni contratti sotto l'impero delle Regie patenti 29 aprile 1834, senza pregiudizio però dei diritti acquisiti in virtù delle medesime. »

(Approvato.)

« Art. 10. Un Decreto Reale determinerà le norme da seguirsi per la esecuzione della presente legge, la quale avrà vigore a far tempo dal 1.° gennaio 1872. »

(Approvato.)

« Art. 11. Sono sbrogate, in quanto concerne l'esercizio, le Regie lettere patenti del 29 aprile 1834. »

(Approvato.)

Senatore Riboty. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Riboty. Pregherei l'onorevole Ministro della Marina di volermi dire se questa legge è applicabile anche all'armata navale, e nel caso che non lo fosse, se intende presentare a questo riguardo un progetto di legge analogo.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Quando fu presentata questa legge per il matrimonio degli ufficiali, avendo io interrogato il Consiglio Superiore di Marina, egli si mostrò contrario ad applicare questa legge anche agli Ufficiali della Marina.

Il motivo principale che veniva addotto era questo: che la posizione degli ufficiali di Marina era diversa da quella degli ufficiali dell'Esercito, per non essere i primi soggetti a traslocamenti continui di paese in paese come lo sono gli ufficiali dell'esercito, per essere la loro situazione fissa ad alcuni punti determinati, e perchè esistono diverse categorie, come ufficiali d'arsenale, macchinisti e disegnatori, ai quali veramente non si potrebbe applicare la presente legge.

Queste sono le ragioni che vennero esposte dal Consiglio Superiore, per le quali credetti soprassedere alla presentazione di una tal legge.

Senatore Riboty. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Riboty.

Senatore Riboty. Io apprezzo moltissimo tutte le decisioni che emanano dal Consiglio Superiore della Marina; però in questo caso, e come Senatore, sento di non poterle accettare.

Io trovo che la legge che fu fatta per l'esercito avrebbe anche dovuto farsi per la marina, ed esterno questa idea lasciandone l'apprezzamento al Ministero ed al Senato.

Presidente. Si procederà più tardi alla votazione per squittinio segreto sulla legge ora discussa.

Intanto passiamo alla discussione del progetto di legge relativo al condono del biennio in favore degli impiegati civili dell'ex Regno delle due Sicilie.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra e atti del Senato N. 63.)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto.

Prego gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale a voler prendere il loro posto.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Siccome io dovrei fare qualche domanda al Ministro delle Finanze, che ha presentato questa legge e che altra volta ne sostenne in Senato la discussione, non vedendolo ora tra noi, non so se i signori Ministri presenti siano autorizzati a darmi una risposta in proposito.

Presidente. Mi pare che il Senatore Lauzi potrebbe fare le sue osservazioni, e i Ministri presenti dichiarerebbero, se credono di poter rispondere o no. Nel caso negativo, si aspetterà il Ministro delle Finanze a cui si darebbe comunicazione delle sue domande.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Il Ministro delle Finanze mi ha testè incaricato di rappresentarlo quando venisse in discussione questa legge e non sorgessero gravi

discussioni; mentre in caso contrario io non sarei in grado di risolverle.

Presidente. Allora potremmo far chiamare il signor Ministro delle Finanze, il quale per ora non può intervenire alla nostra adunanza, come ne sono per lettera avvertito anche dall'onorevole Presidente del Consiglio, essendo egli trattenuto all'altra Camera dalla discussione che ivi si agita, ed alla quale, per dovere del proprio ufficio, deve assistere.

Siccome però, quando la nostra seduta fosse più inoltrata, forse il Ministro delle Finanze potrebbe intervenire, così se il Senatore Lauzi crede di presentare intanto le sue osservazioni, si potrebbe vedere se esse siano di natura tale da essere proprio necessaria la presenza del Ministro delle Finanze, o se possa anche rispondervi il Ministro della Guerra.

Senatore Lauzi. Veramente le mie osservazioni non sono di troppa gravità. Io volevo unicamente in primo luogo dichiarare che sono lieto dell'opposizione che feci l'anno scorso, quando fu presentato per la prima volta questo progetto di legge; giacchè ho veduto che si è benissimo potuto fare quello che pareva impossibile, di indicare cioè una somma, non dirò approssimativa, ma che non può essere superata come aggravio derivante allo Stato da questa legge.

In secondo luogo poi io volevo domandare all'onorevole Ministro delle Finanze, se fosse presente, ed invece mi rivolgerò all'onorevolissimo signor Ministro della Guerra, se crede di potermi rispondere. Vorrei dunque sapere se, dicendosi: « Agli impiegati civili del ex-Regno delle Due Sicilie, che, dopo avere fatto adesione al nuovo ordine di cose, furono collocati a riposo d'autorità » si intende parlare solamente di coloro, che dall'impiego attivo furono posti immediatamente nello stato di riposo, od anche di coloro, che, per soppressione d'impiego, essendo passati all'aspettativa od alla disponibilità, dopo il numero determinato di anni, hanno dovuto, per non essere a tenore delle vigenti leggi stati reimpiegati, necessariamente venir ammessi a far valere i diritti che loro potevano competere per la pensione.

In altri termini, desidero sapere se con questa disposizione si comprenda una sola classe di impiegati, cioè quelli immediatamente messi in stato di riposo, ovvero si contemplino anche quelli che passarono allo stato di riposo per effetto della legge sull'aspettativa e sulla disponibilità, e non sarà che secondo la risposta che riceverò, che vedrò se sia o no il caso di fare ancora qualche osservazione.

Presidente. Crede il signor Ministro della Guerra di poter rispondere alle interrogazioni dell'onorevole Senatore Lauzi?

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Veramente io non sarei in grado di dare una adeguata risposta all'onorevole Senatore Lauzi. Certo che questi impiegati devono

essere stati collocati a riposo, non secondo le leggi nostre attuali, ma secondo le leggi Napoletane, cioè secondo la legge del 1816, e per conseguenza io non credo che secondo il sistema napoletano fosse stabilito, come da noi, che gli impiegati decadono di diritto dall'impiego dopo due anni di aspettativa; quindi credo che il caso accennato non si possa presentare nell'applicazione di questa legge che riguarda solamente coloro che furono messi a riposo d'autorità, secondo la legge dell'ex Reame di Napoli. Quanto a quelli che furono collocati a riposo dopo due anni di aspettativa; si applica loro la legge del 1865. Però, come dissi, non potrei dare ora una risposta sicura.

Presidente. Mi spiace di non vedere al suo posto il signor Relatore, il quale, appartenendo a quella provincia, potrebbe dare gli schiarimenti richiesti dall'onorevole Lauzi; ma l'ho fatto avvertire perchè intervenga in Senato.

Senatore Lauzi. Sarei ben lieto che fosse presente l'onorevole Relatore, perchè egli nella doppia sua qualità di Relatore e di funzionario nella Corte dei Conti, potrebbe darmi sicuramente gli schiarimenti che desidero; dico però fin d'ora a che tenderebbe la mia domanda.

Qui si è fatto un favore; il favore di basare la pensione sull'ultimo soldo ad impiegati in alcune provincie dello Stato i quali avrebbero dovuto avere un godimento prolungato per un certo numero di anni dell'ultimo loro stipendio, perchè questo potesse servir di base alla misura della pensione. Ho accennato nella discussione dell'anno scorso che in altre provincie, e fra le altre in tutte quelle che erano rette colle direttive austriache, anche là era prefisso un termine di godimento dell'ultimo soldo che era di un solo anno, affinchè l'impiegato posto a riposo potesse misurare la pensione sul soldo ultimo. Questa osservazione l'ho fatta soltanto perchè il Senato veda nella sua giustizia che sebbene non faccia io alcuna proposta in questo momento, pure se venisse in seguito qualche ricorso per parte di impiegati di quei paesi che avessero pure dovuto subire le conseguenze del rigore della legge, di avere cioè il godimento già in corso da oltre un anno perchè fosse valutato come base della propria pensione tanto nel caso (che fu raro) di collocazione a riposo immediata, come nell'altro caso, che abbraccia moltissime persone, del passaggio a riposo dopo gli anni di disponibilità, per soppressione di impiego, vedrà, dico il Senato, se fosse il caso di fare all'evenienza eguale cortese accoglienza anche alle domande che potessero venire, stante la perfetta analogia del caso.

Sul merito della legge non ho niente a dire, perchè, ottenute quelle notizie che il Senato dichiarò di desiderare nell'ordine del giorno dell'anno scorso, non restà più a mio avviso che approvare la legge, senza alcuna difficoltà.

Presidente. Non essendosi fatta alcuna proposta si

riterrà per chiusa la discussione generale, e si passerà a quella degli articoli.

« Art. 1. Agli impiegati civili dell'ex-Regno delle Due Sicilie che, dopo avere fatto adesione al nuovo ordine di cose, furono collocati a riposo d'autorità dal Governo italiano, e conseguentemente ottennero la pensione di ritiro, regolata secondo il decreto del 3 maggio 1816 di quell'ex-Regno, è accordata la dispensa del biennio del soldo richiesto dall'articolo 9 del decreto medesimo, purchè l'abbiano domandata entro tutto il mese di marzo 1871. »

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. La parte di pensione cui si acquista diritto per effetto della presente legge, decorrerà dal giorno in cui entrerà in vigore la legge stessa. »

(Approvato.)

Ora si procederà alla votazione per squittinio segreto sopra quelle leggi delle quali sono stati approvati i singoli articoli.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Presidente. Invito i Signori Senatori che non avessero ancora votato, a recare il loro voto all'urna.

Avverto che, dopo questa, occorrerà procedere ad altra votazione; importa quindi che i Senatori presenti non si allontanino dall'aula.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AI CONTI AMMINISTRATIVI DEL REGNO DALL'ANNO 1862 A TUTTO IL 1868.

(V. atti del Senato N. 56.)

Proseguendo l'ordine del giorno viene in discussione il progetto di legge relativo ai Conti amministrativi del Regno dall'anno 1862 a tutto il 1868.

Il progetto di legge consistendo di una lunga serie di articoli e di cifre crederei che si potesse prescindere dalla usata lettura del progetto.

Non facendosi osservazioni in contrario, dichiaro aperta la discussione generale.

Prego gli onorevoli membri della Commissione di Finanza di voler recarsi al banco delle Commissioni.

La parola è all'onorevole Senatore Menabrea.

Senatore Menabrea. Io debbo intrattenere il Senato sopra una questione che forse avrebbe dovuto essere trattata molto tempo prima. Ma siccome nella Camera dei Deputati essa diede luogo ad una viva discussione, la quale durò per ben due tornate, io mi credo in debito di prendere la parola in proposito, perchè non solo io sono personalmente interessato in questa discussione, ma trattasi di affare che ha pure la sua importanza dinanzi al Senato.

Io intendo parlare di spese che furono fatte per la marina di guerra dal 1861 all'epoca attuale, e più specialmente di due fregate costruite in America, il Re

d'Italia cioè, ed il Re di Portogallo, le quali suscitano gravi appunti, e diedero luogo ad alcune proposte nell'altro ramo del Parlamento.

Io sono, per dir vero, assai meravigliato, che una simile discussione abbia potuto aver luogo nella circostanza che discutesi il resoconto delle spese dello Stato, perchè, a parer mio, dovrebbe versare specialmente sulla regolarità del resoconto e sopra i risultati generali dell'amministrazione dello Stato. Ma si è voluto particolareggiare la discussione sopra l'oggetto cui ho accennato, mentre per ben 5 o 6 anni di seguito furono portate annualmente nel bilancio le somme occorrenti per le costruzioni marittime, furono presenti alla Camera i Ministri che le avevano ordinate, e nel frattempo non si seppe trovare mai occasione di dire la benchè menoma cosa intorno a quest'argomento.

Dirò di più, che fu nominata una Commissione di inchiesta, la quale fece il suo lavoro e lo presentò alla Camera; intanto i Ministri i quali avrebbero potuto essere censurati in seguito a questa Relazione, non ebbero a subire la menoma interpellanza per parte dell'altro ramo del Parlamento.

Ciò detto, io mi riferisco alle discussioni che ebbero luogo ultimamente ne' giorni 1 e 2 maggio di quest'anno, e riporterò solamente gli ordini del giorno che dopo una lunga discussione vennero proposti sopra la costruzione delle due fregate ordinate in America; uno di essi era il seguente:

« La Camera, associandosi al biasimo espresso dalla Commissione d'inchiesta nominata dal Governo relativamente alle costruzioni ordinate in America, passa alla votazione dell'articolo. »

Faccio però notare che quest'ordine del giorno, alquanto acerbo, non fu accolto dalla Camera, anzi essa ne adottò un altro molto più razionale che venne proposto dall'onorevole Deputato Asproni; e quell'ordine del giorno suona così:

« La Camera, udite le considerazioni del Ministro delle Finanze, delibera che si nomini una Giunta incaricata di esaminare gli atti della Commissione d'inchiesta sulla Marina italiana, di farne relazione e proporre le sue conclusioni all'approvazione della Camera. »

Io non riferirò i discorsi che furono pronunciati in queste due tornate il cui compendio si trova espresso in questi due ordini del giorno, uno non accolto e l'altro accettato dalla Camera.

In quest'occasione io debbo ringraziare l'onorevole Ministro della Marina il quale assunse la difesa dei suoi predecessori, e pose le questioni sul loro vero terreno: altrettanti ringraziamenti io rivolgo all'onorevole Signor Ministro d'Agricoltura e Commercio, il quale, come membro della Commissione d'inchiesta, chiari la questione e respinse le accuse che vennero fatte da varii membri della Camera.

Ciò detto, o Signori, essendo stato io Ministro della Marina nel 1861 ed avendo preso gran parte alla co-

struzione di queste due fregate, poichè sono io che in definitiva conclusi il contratto, debbo esporre brevemente la storia di questi due legni; onde far vedere che furono prese tutte le maggiori cautele possibili, per far sì che gli interessi dello Stato fossero debitamente tutelati.

Debbo ricordare, o Signori, che a quell'epoca sorgeva un nuovo sistema di navi da guerra. È noto che alcuni anni prima fu applicata l'elice ai bastimenti da guerra, e la prima nave fu costruita in Francia sotto la direzione dell'illustre Dupuy de l'Hôme, questa fu una prima innovazione; ma poi lo stesso ingegnere ideò le navi corazzate, e la prima applicazione di questo sistema, se non m'inganno, fu fatta alla fregata detta *La Gloire*.

Il Conte di Cavour che, come tutti sanno, fu anch'egli Ministro della Marina, sentiva la necessità di ordinare il nostro naviglio in modo da porlo in grado di stare a fronte, non dirò alle grandi marine di Europa, ma almeno alle marine secondarie colle quali era possibile che noi avessimo a fare, ed egli, convinto di questa necessità, ordinava prima di tutto la costruzione di due batterie galleggianti corazzate alla Società *des Forges et Chantiers* in Francia.

Queste due navi, che credo esistano ancora, la *Terribile* e la *Formidabile* erano, direi, un saggio di quello che successivamente doveva essere la nave corazzata.

Esse erano in costruzione all'epoca della morte dell'illustre Uomo di Stato, e non corrispondevano ancora a tutti i bisogni della marina; poichè, mentre da una parte la Spagna e dall'altra l'Austria ordinavano navi corazzate, è evidente che l'Italia la quale non contava che le sovraccennate *Terribile* e *Formidabile*, non era in grado di poter sostenere una lotta con alcuna di quelle potenze marittime di secondo ordine.

Era dunque una necessità assoluta per noi quella di provvedere a che il nostro naviglio fosse accresciuto.

Quali erano, o Signori, i mezzi per ottenere quest'aumento nel nostro naviglio da guerra? o fabbricare le navi nel nostro paese, o ricorrere all'estero.

Nel nostro paese era impossibile fabbricarne; eravamo ridotti al Cantiere della Foce a Genova ed al Cantiere di Castellammare a Napoli; e ognuno ben sa che a quell'epoca questi Cantieri erano nella impossibilità di poter costruire navi giusta il nuovo sistema, poichè mancavano i materiali, e mancavano gli operai ed anche gli strumenti adatti a fabbricare, colla rapidità voluta, navi di questa natura.

Non vi era adunque altro mezzo che quello di ricorrere all'estero, per conseguire l'intento.

I paesi cui poteva dirigersi il nostro Governo erano la Francia, l'Inghilterra e l'America.

In Francia non esisteva allora che una sola Società la quale fosse in grado di somministrare prontamente navi corazzate, e questa era quella *des Forges et Chan-*

liers, la quale era già stata incaricata della costruzione delle due navi che ho dianzi accennate.

Ma questa Società aveva ricevuto ordinazioni da altre potenze; per cui, interpellata se avrebbe pur anco eseguito quelle che le darebbe il nostro Governo, rispose che questo era impossibile, troppo ristretto essendo il tempo che si prefiggeva, cioè circa 30 o 36 mesi al più.

Così, messa da parte la Francia, si interpellava l'Inghilterra. In Inghilterra le costruzioni erano possibili, anzi vi si era adottato un altro sistema, cioè che mentre in Francia erano preferiti gli scafi di legno, in Inghilterra si anteponevano loro quelli di ferro: se non che si presentava un'altra difficoltà.

Tutti conoscono le leggi inglesi che proibiscono di lasciar uscire dai Cantieri nazionali le navi da guerra destinate a potenze che si trovino in guerra con qualche altra, amica dell'Inghilterra. Ora, siccome il nostro naviglio era destinato a misurarsi con quello dell'Austria, con cui le nostre relazioni erano in quell'epoca poco amichevoli, era evidente che ordinando noi la costruzione di navi in Inghilterra, si correva rischio di vedere, al momento in cui queste navi stessero per essere varate, impedito loro il governare verso i nostri porti.

Fu tenuta una corrispondenza assai importante a questo riguardo colla nostra Legazione a Londra e da questa corrispondenza risultò che pochissima prudenza ci sarebbe stata per parte nostra nell'indirizzarsi all'Inghilterra per costruzioni di questa fatta. Restava adunque l'America. Il Conte di Cavour cercò anche in America un costruttore il quale fosse in grado di corrispondere ai desiderii del Governo; gli fu indicato il sig. Webb.

Il signor Webb era per vero dire già conoscitissimo in Europa, poichè egli aveva costruito il più vasto legno di quell'epoca, cioè il *Grande Ammiraglio* nave da guerra russa, che fu giudicata un capo lavoro in quel genere di costruzioni.

Il signor Webb non aveva per altro fino a quell'epoca costruito ancora navi corazzate; ma di tale ingegno era dotato e tali erano i mezzi del suo paese, che non v'era dubbio alcuno che avendo egli veduto già *La Gloire*, non potesse fabbricare un'altra nave secondo lo stesso sistema. Furono prese altresì le debite informazioni in America intorno ai mezzi di cui poteva disporre e tutte queste informazioni furono favorevoli allo scopo a cui si tendeva.

Il signor Webb venne in Europa, ed intavolò pratiche col Ministro della Marina. Disgraziatamente in quel frattempo l'Italia perdeva il suo grande Uomo di Stato: moriva il Conte di Cavour.

Io ebbi l'insigne onore di succedergli in quell'importante carica di Ministro della Marina, e quindi naturalmente dovetti ripigliare tutte le trattative che erano già state iniziate dall'illustre mio predecessore per completare il nostro naviglio. Io però non trala-

sciava di rinnovare tutte le indagini che erano già da lui state fatte tanto sulla possibilità di far costruire le navi in Francia, quanto sulla convenienza di farle eseguire in Inghilterra, e presi ad esame anche le garanzie che poteva presentare il signor Webb, e venni nelle stesse conclusioni già adottate dall'onorevole Conte di Cavour, cioè che la cosa più conveniente era quella di ricorrere all'America per essere sicuri di avere nel più breve tempo possibile le navi da guerra quali erano da noi desiderate.

In questo frattempo avveniva alla Camera dei Deputati una importantissima discussione sulla necessità di una forte Marina da guerra; presero la parola i Deputati Valerio, Ricci Giovanni, Mattei, che era Ispettore Generale del Genio marittimo, il Generale Bixio, ed altri, e tutti convenivano sulla necessità di aumentare le nostre forze marittime; se non che eravi qualche divergenza circa i mezzi per raggiungere questo scopo.

Il Deputato Ricci Giovanni, appoggiato dall'onorevole Mattei, combattè vivamente l'idea di ricorrere all'America per la costruzione delle nostre navi da guerra. Essi mettevano in campo la cattiva qualità dei legnami che generalmente si trovano in quei paesi, per cui era a temersi che le fregate, che si volevano costruire, non avrebbero avuto lunga durata.

Essi preferivano un altro sistema, quello cioè, di far eseguire in Inghilterra tutti i pezzi che dovevano comporre le fregate corazzate, che essi volevano avessero lo scafo di ferro, e far poscia trasportare questi pezzi sopra i nostri cantieri, dove sarebbero stati collegati insieme, cosicchè la costruzione effettiva sarebbe seguita nel nostro paese.

Però, Signori, questo sistema, che a prima vista sembrava molto lusinghiero, perchè primieramente non obbligava il Governo a ricorrere a paesi lontani come l'America, ed in secondo luogo aveva anche per effetto di introdurre nel nostro paese una industria tanto necessaria, quella cioè della costruzione delle navi di ferro, quel sistema, dico, presentava gravi inconvenienti, e lasciava molti dubbii se con esso si potessero poi avere navi da guerra corazzate in quel breve tempo che si desiderava.

Inoltre era cosa incerta assai se quella somministrazione del materiale, che si proponeva, avrebbe potuto essere fatta di tale qualità da non presentare difficoltà nell'atto di metterla in opera.

Ed io dico, che ciò era tanto più da temere in quanto che vi erano precedenti nella nostra marina i quali dimostravano, che malgrado tutta l'intelligenza e la buona volontà degli ufficiali e degli ingegneri, talvolta essi incorrevano in gravi errori nel fare incette di materiali.

Mi basterà citare all'uopo un fatto che avvenne nella nostra marina militare

Questo fatto risale ad un'epoca alquanto più remota: ad una ventina d'anni addietro, cioè al 1851.

Allora non si parlava di navi corazzate, ma si trattava semplicemente di fare incetta di legname per riparazioni e costruzioni delle nostre navi da guerra.

Fu mandato dal Conte di Cavour un ufficiale distintissimo giustamente stimato pel suo talento e per il suo desiderio di giovare alla marina, quell'uffiziale, dico, fu mandato dal Conte di Cavour in Inghilterra e poi nelle Indie per comperare legname di *teck*.

Una certa quantità di tale legname fu scelta da questo uffiziale in Inghilterra, e mandata in Italia.

Fatta la debita verificaione, fu riconosciuto che quel legname era di cattiva qualità e da non poter essere adoperato.

Questo fatto suscitò una interpellanza nella Camera dei Deputati per parte del Deputato Angius, il quale si esprimeva in questi termini:

« È noto a tutti l'acquisto che si è fatto, sono pochi mesi in Inghilterra, di una quantità di legname di *teck* perchè, dovendosi restaurare nel nostro arsenale alcune navi, mancava il legname conveniente. È noto a tutti che 5,8 o la metà si trovò inutile all'uopo per magagne latenti; ma non è noto a chi si sia caricata la perdita, e si vorrebbe sapere. »

Il Deputato Angius domandava niente meno che il prezzo di questo legname inservibile fosse a carico di chi ne aveva fatto acquisto, cioè di quell'uffiziale che n'ebbe incarico dal Conte di Cavour.

Il Conte di Cavour, allora Ministro della Marina, pur confessando che questo legname si era trovato di cattiva qualità, respingeva la proposta del Deputato Angius, adducendo che quell'uffiziale incaricato dell'incetta di legname, non poteva essere responsabile di un fatto che non era stato in grado di verificare.

Il deputato Ricci prese la parola in questa circostanza, facendo osservare alla Camera che forse quell'uffiziale non aveva avuto tempo di conoscere la natura del legname perchè aveva dovuto partire per le Indie.

Dopo la risposta del deputato Angius, si venne a riconoscere che l'uffiziale che aveva avuto incarico dal Conte di Cavour e che disgraziatamente aveva fatto acquisto di questo legname, non era altri che l'onorevole Ricci Giovanni stesso, la cui intelligenza e zelo per il bene del servizio non potevano certamente essere messi in dubbio.

Questo semplice fatto dimostra che, anche colla migliore volontà di farlo riescire, il sistema propugnato dai signori Ricci e Mattei, non presentava tutte le necessarie garanzie e che gli sbagli erano possibili.

D'altra parte, vera la questione di tempo; senza disconoscere la utilità d'impiantare ne' nostri Cantieri anche l'industria del ferro che venne poi, se non erro, introdotta dai miei successori, dominava però l'urgenza che il nostro naviglio fosse provveduto almeno di due fregate.

Una lunga discussione, come dissi, ebbe luogo in proposito, ed infine il progetto di ricorrere all'Ame-

rica mentre era combattuto dai Deputati Ricci e Mattei, fu vigorosamente sostenuto dal Deputato Valerio e specialmente dall'allora Deputato Bizio, che mi rincresce di non vedere oggi fra noi, il quale finiva per concludere che gli Americani sono maestri in materia di costruzione, e terminava col dire: *Dunque le fregate corazzate fatele in America*. In quanto al sistema Ricci e Mattei, egli lo respinse come quello che presentava minori garanzie; venne infine dal Deputato Valerio proposto un ordine del giorno concepito in questi termini:

« La Camera, sentita l'esposizione del Ministero, incoraggiandolo a provvedere energicamente a tutto ciò che valga ad accrescere la potenza della marineria nazionale, passa all'ordine del giorno. »

Il Ministro accettò questo ordine del giorno, ed annunciò che avrebbe presentato alla Camera un supplemento al bilancio del 1861, precisamente diretto alla costruzione delle due navi corazzate in discussione.

Dopo questi fatti ch'ebbero luogo nella tornata del 6 luglio 1861, mi occupai attivamente dei capitolati per la costruzione di queste due fregate corazzate; e volli prendere ulteriori precauzioni. Volli prima assicurarmi per mezzo di un nostro ingegnere, della qualità di quella nave russa *Il Grande Ammiraglio*, che era stata costruita dal signor Webb.

Ebbe egli quindi a visitare questa nave che per caso si trovava allora a Villafranca e l'ispezione riuscì tanto soddisfacente che fui molto incoraggiato ad affidare al signor Webb questi lavori.

Inoltre, siccome vi erano ancora molte incertezze sopra la forma e la dimensione da darsi a questa nave, io volli far consultare il signor *Dupuy de L'Home*. Epper ciò scrissi a Parigi, e la persona incaricata di consultare quell'illustre ingegnere mi diede questa risposta: nel momento attuale, diceva, egli è impossibile il poter dichiarare che cosa possa diventare la marina da guerra: quello che si può prevedere si è, che fra quattro anni tutto ciò che facciamo attualmente non sarà che ferro vecchio di poca utilità, ma infine la rivoluzione è incominciata, bisogna andare avanti. Questo è l'unico consiglio che posso darvi.

Tale essendo la condizione delle cose, io feci redigere i progetti per le due fregate e quindi i Capitolati d'appalto.

Fu fatto l'appunto all'amministrazione della marina di quell'epoca, d'aver mancato a tutte le regole amministrative, di non aver consultato nè il Consiglio di Ammiragliato, nè il Consiglio di Stato, e di avere tutto fatto abusivamente.

Siccome io stesso stipulai questo contratto, mi debbo purgare anche di quest'accusa.

Parlerò prima di tutto del Consiglio d'Ammiragliato e dirò, che quando fui nominato a reggere il Ministero della Marina, il Consiglio d'Ammiragliato non esisteva ancora. Erano stati pubblicati dal Conte di Cavour molti Regolamenti, ed uno fra gli altri che istituiva

il detto Consiglio d'Ammiragliato, ma non era entrato ancora in vigore; il personale venne bensì nominato, ma il suo Presidente, il nostro Collega l'Ammiraglio Serra, avendo avuto un permesso sino al fine d'agosto per ragione di salute, quel Consiglio non potè costituirsi.

D'altra parte premeva a noi che il contratto col signor Webb fosse fatto e non si perdesse un tempo prezioso; allora io nominai una Commissione della quale faceva parte l'Ammiraglio Della Moutica che disgraziatamente ha lasciato questa terra.

Ma tutti sanno che oltre ad essere un intrepido soldato, era pure un dotto ufficiale di Marina, col quale ben pochi potevano, dirò, rivaleggiare in fatto non soltanto di cognizioni sulle manovre delle navi, ma anche sulla costruzione delle medesime. Facevano pur parte di questa Commissione l'Ammiraglio Di Boyd, che certamente era uno dei più distinti ufficiali, ed il Marchese di Serra Cassano, egli pure distintissimo marino, che era stato segretario generale del Conte di Cavour per molti anni, ed era perfettamente informato di tutte le cose che riflettevano l'amministrazione della Marina.

Io desiderava pure che il signor marchese Ricci Giovanni facesse parte di quella Commissione, ma egli non volle accettare; incaricai inoltre un valente ingegnere di Marina, il signor De Luca, di preparare i particolari per il capitolato d'oneri.

Però, malgrado l'ordine del giorno della Camera dei Deputati, del quale ho dato lettura, il quale imponeva, per così dire, al Ministero di procedere alla costruzione di queste navi; non si tralasciò di stimolarmi a che rinunziassi alla costruzione delle navi in America, e dessi invece la preferenza all'altro sistema propugnato, cioè di far fare tutti i pezzi delle navi in Inghilterra, per quindi collegarli insieme in Italia; anzi mi si metteva innanzi la grave responsabilità nella quale io incorreva che, coll'andar del tempo, avrebbe potuto suscitare serie accuse contro di me.

Io ben sapeva, come so, che uno dei primi doveri di un Ministro quello si è di sempre procedere, per quanto si può, secondo le leggi ed i regolamenti; ma pare vi sono certi momenti, in cui la necessità dello Stato urge, ed in questi casi spetta al Ministro di prendere sopra di sé la responsabilità di addivenire a quegli atti, che veramente reputa utili e necessari all'interesse del paese, e precisamente allora ci trovavamo in uno di questi momenti: a quell'epoca le Camere non erano più riunite; si trattava di provvedere alla nostra marina nel modo più pronto possibile, ed io mi assunsi questa responsabilità, ben sapendo che mio dovere era di non indietreggiare per tema di responsabilità, e che qualunque altro Ministro non avrebbe operato diversamente.

Ora vediamo, o Signori, come furono costruite queste due fregate.

Il contratto fu elaborato dalla Commissione di cui ho fatto cenno, e credo che pochi sieno meglio redatti

di questo. Quando venne il momento di firmare questo contratto, che portava una spesa di 14 milioni, io ottenni, su questa spesa, un ribasso del 2 per 0,0 e cioè di L. 280 mila; fatto questo contratto bisognava che fosse sanzionato dall'Autorità suprema amministrativa, cioè dal Consiglio di Stato. Il contratto fu dunque sottoposto al Consiglio di Stato, il quale, per dir vero, non vi rinvenne tutta la regolarità desiderabile perchè i fondi non erano stati votati dalla Camera; ma infine il Consiglio di Stato deliberò che, attesa l'urgenza rappresentata dal Ministro, fosse approvato il contratto di costruzione di queste due fregate, e nulla si trovò a ridire sulle condizioni del medesimo.

Qui, o Signori, termina la mia responsabilità personale, perchè qualche tempo dopo dovette cedere il posto ad altro Ministro, dal quale fu mandata in America la Commissione di ingegneri ed ufficiali incaricata d'invigilare la costruzione delle due fregate. Così io dovrei por fine al mio discorso per non toccare la responsabilità dei Ministri che mi hanno succeduto; ma mi permetta il Senato di dire qualche cosa a questo riguardo.

Si è fatto molto chiasso sulla cattiva condizione di queste due fregate, dicendo che il legno era di cattiva qualità, e che non potevano servire.

A questo proposito debbo rammentare, che quando queste due fregate erano sul punto di essere ultimate, ferveva in tutto il suo furore la guerra civile fra gli Stati del Nord e quelli del Sud degli Stati Uniti di America; gli Stati del Nord avevano bisogno di aumentare le loro marine da guerra, e sapendo che stavano costruendosi le nostre due fregate fecero indirettamente al Governo italiano una domanda molto vantaggiosa per farne l'acquisto.

Questo adunque vuol dire, che anche colà non le trovavano in così cattive condizioni; il Ministro d'allora, che era il Generale Cugia, non volle acconsentire alla domanda, e malgrado il timore che si aveva che il Governo degli Stati Uniti, per l'urgenza che lo premeva, se ne fosse impadronito, il nostro diritto fu rispettato, e quelle fregate approdarono ai porti d'Italia.

Alcuni dicono: ma queste fregate han poco servito.

Domando a questi Signori: abbiamo avuto è vero la disgrazia di Lissa, ma questa disgrazia sarebbe stata più o meno grande, se queste due fregate non avessero fatto parte della flotta nazionale?

È vero che colla fregata il *Re d'Italia* naufragò la fortuna d'Italia; ma posso dire che sul *Re di Portogallo*, comandato dal nostro Collega, l'intrepido ammiraglio Riboty, fu salvato l'onore della bandiera italiana.

Dunque non si può dire che que' legni furono inutili, per noi furono invece utilissimi, e di questa utilità diedero prova col fatto glorioso da me citato dell'ammiraglio Riboty.

Ma vediamo, o Signori, qual è lo stato attuale della nave superstita, il *Re di Portogallo*.

È vero che, esaminando lo scafo di legno di questo bastimento, si riconosce ch'è infracidito e che bisognerebbe rifarlo; ma qual è la spesa che ci vuole per fare lo scafo nuovo? Mi risulta che non ci vorrebbero più di 700 mila lire.

Il *Re di Portogallo* ha una corazzatura di soli 12 centimetri di grossezza, mentre ora nelle nuove navi da guerra è portata quella grossezza fino a 30 centimetri e più.

Ancorchè lo scafo fosse in buono stato non potrebbe reggere la nuova corazzatura necessaria per resistere all'artiglieria della quale sono ora armate le navi; perciò non potrebbe servire attualmente per nave da guerra da combattimento; così si è avverata la predizione del Signor *Dupuy de l'Hôme*.

Dunque, Signori, se veramente si volesse riformare questa nave, bisognerebbe ricostruirla secondo il nuovo sistema, affinché potesse reggere, come diceva, all'artiglieria; il rifarla nella sua condizione primitiva, sarebbe a mio giudizio un errore.

Io mi sono informato anche di quanto ci vorrebbe per fare del *Re di Portogallo* una nave da guerra, secondo il sistema attuale: ho consultato all'uopo gli uomini più competenti e particolarmente uno degli ingegneri più dotti di Europa, che conosce perfettamente quella nave.

Ebbene, questo ingegnere mi disse che nel *Re di Portogallo*, eccettuato lo scafo, tutto è buono: gli attrezzi, la macchina, tutti i particolari, perfino le divisioni interne sono in perfetto stato.

Egli soggiunse che con due milioni e mezzo si potrebbe trasformare questa fregata, facendole uno scafo di ferro, in modo da avere una nave da guerra da stare al pari colle migliori che esistono attualmente.

Dunque, io domando, o Signori, se quando una nave che ha sostenuto un combattimento quale fu quello di Lissa, quando ha percorso, direi, uno stadio di 6 o 7 anni di esistenza, quando è il terzo di quello che costò la nave primitiva, si può utilizzandone le varie parti ad eccezione dello scafo, ottenere un bastimento da guerra proprio a reggere contro le moderne artiglierie, io domando, dico, se sia giusto di gridar tanto che i denari dello Stato siano stati sciupati? Io non lo credo. D'altronde, Signori, vi faccio osservare, che la vita delle navi viene calcolata ordinariamente di 20 anni; prendiamo questo numero anche per le corazzate quantunque si creda che debba essere minore. Ciò vuol dire che spendendo all'anno un ventesimo del valore della nave essa dovrebbe mantenersi sempre in istato di perfetta conservazione.

Ciò posto, il *Re di Portogallo* costò 7 milioni; ogni anno si sarebbe dovuto spendere per esso 250 mila lire circa onde mantenerlo in perfetto stato, ciò che non fu fatto durante i sette anni dacchè fa parte della nostra marina. Ecco adunque 1,750,000 lire che furono risparmiate a detrimento di quella nave; restituendo adunque questa somma ed aggiungendovi altre 750 mila lire si potrà, utilizzando

gli attrezzi, la macchina, le ferramenta del *Re di Portogallo*, avere un'altra nave da guerra di gran potenza, costruita dietro gli ultimi perfezionamenti e come lo richiedono attualmente le nuove artiglierie.

Io credo adunque sia una vera ingiustizia l'accusare tanto le amministrazioni precedenti di avere sprecato i denari dello Stato in costruzioni di poca utilità.

Mi sono creduto in obbligo, o Signori, di presentarvi queste considerazioni. Lascio che in altri luoghi si facciano appunti, ed anche accuse; i Ministri sono per loro natura soggetti ad essere accusati; ma in quanto a giudice della mia condotta, come Ministro, io non riconosco altra autorità suprema che il Senato: ed è perciò, o Signori, che a voi, onorevoli Colleghi, ho creduto di esporre questi fatti, acciocchè la luce sia fatta su di essi, e l'opinione pubblica, non ingannata, possa rettamente e conscienciosamente apprezzarli.

Presidente. Mi viene annunziato che il Ministro delle Finanze sarà fra breve in Senato; quindi l'on. *Cambray-Digny*, che è iscritto, potrebbe differire ancora per poco a prendere la parola, e si procederebbe intanto alla discussione de' primi articoli del progetto, semprechè le osservazioni che intende fare non avessero da influire sopra gli articoli stessi.

Senatore *Cambray-Digny*. Le osservazioni che ho da far io, si riferiscono veramente alla discussione generale, quantunque abbia anche da parlare di una circostanza di fatto, sulla quale desidero dare qualche spiegazione al Senato.

D'altronde poi non dirò cose che possano sollevare discussioni, e per quanto avessi desiderato moltissimo la presenza del signor Ministro delle Finanze, alle parole che sarò per dire, pur nonostante non la credo strettamente necessaria, e mi pare perciò che si potrebbe addirittura andar avanti nella discussione degli articoli.

Presidente. Parmi che per conciliare ogni cosa, si potrebbe intraprendere la discussione degli articoli, e riservare all'onorevole Senatore *Cambray Digny* la parola sopra quei fatti che intende di chiarire, al momento in cui il signor Ministro delle Finanze si troverà in Senato.

Senatore *Cambray Digny*. Allora domanderei la parola per quando saremo al disavanzo dell'esercizio 1867.

Presidente. È inteso che la parola le è riservata per tutto il resto della discussione, ed, occorrendo, anche in fine di essa.

Si passa dunque alla discussione degli articoli.

Conto degli anni 1862 a tutto il 1867

Bilancio attivo generale escluso il bilancio speciale veneto per l'anno 1867.

TITOLO I — Entrate proprie del Bilanci 1862-1867.

« Art. 1. Le entrate ordinarie e straordinarie accertate pel periodo degli esercizi dal 1862 a tutto

il 1867 sono stabilite, quali risultano dal conto generale stampato dall'amministrazione delle finanze, nella somma di L. 6,045,495 208 47. »

Chi approva questo articolo abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. Le riscossioni eseguite in conto di tali entrate durante il suddetto periodo, ossia sino alla scadenza dell'esercizio 1867, sono accertate in L. 5,908,347,144 45

cioè:

» Riscosse durante l'esercizio 1861 e precedenti, ma devolute all'esercizio 1862 . L. 29,343 96

» Riscosse dal 1862 a tutto il 1867 . . . » 5,908,307,800 49

» Scritture in campioni demaniali di 4ª categoria . » 10 000 »

» Cosicchè le entrate rimaste a riscuotersi alla scadenza dell'esercizio 1867 per conto del bilancio generale e da riprendersi nel conto dell'esercizio 1868, ammontano a . . L. 137,148,064 02 »

(Approvato.)

TITOLO II — Attività diverse.

« Art. 3. Le entrate in monete di bronzo, coniate dalla zecca del Regno e dall'estero dal 1862 al 1866, sono accertate nella somma complessiva di » 56,190,442 54

cioè:

Esercizio 1862 L. 9,661,277 08
» 1863 » 26,448,609 56
» 1864 » 61 257 62
» 1865 » 48,231 78
» 1866 » 20,001,066 50
L. 56 190 442 54

(Approvato.)

« Art. 4. Le entrate per fondi somministrati al Tesoro centrale dalle amministrazioni finanziarie cessate degli antichi Stati d'Italia sono constatate nella somma complessiva di L. 129,341,837 89

cioè:

» Fondi versati nella Tesoreria centrale dal 1862 a tutto il 1867 . L. 111,420,446 08

» Fondi somministrati rimasti da regolarizzare alla scadenza dell'esercizio 1867 . » 17,921,391 81

L. 129.341.837 89 »

(Approvato.)

Bilancio speciale delle provincie Venete e di Mantova per l'anno 1867.

TITOLO III. — Entrate dell'esercizio 1867.

« Art. 5. Le entrate ordinarie e straordinarie, accertate durante l'esercizio 1867, sono stabilite in conformità del conto nella somma totale di L. 85,807,291 01

cioè:

» Entrate dell'anno 1867 . L. 74,415 584 88

» Entrate degli anni precedenti » 11,391,706 13

L. 85 807.291 01

(Approvato.)

« Art. 6. Le riscossioni eseguite in conto di tali entrate sino alla scadenza dell'esercizio 1867 sono accertate in L. 78,481,170 68

cioè:

» Entrate dell'anno 1867 . L. 71,106,026 74

» Id. degli anni precedenti . . » 7,375,143 94

L. 78.481.170 68

» Cosicchè le entrate rimaste a riscuotersi alla scadenza di quell'esercizio per conto del bilancio speciale Veneto ammontano a . L. 7,326,120 33

cioè:

Dell'anno 1867 L. 3,309,558 14

Degli anni precedenti . . » 4 016.562 19

L. 7 326 120 33

(Approvato.)

« Art. 7. Le entrate per partite di giro, verificate durante l'esercizio 1867, sono stabilite in lire 119,674,917 31. »

(Approvato.)

Presidente. Trovandosi presente il Ministro delle Finanze, darò la parola al Senatore Cambray-Digny per le osservazioni che intende di fare al Senato.

Senatore Cambray-Digny. Siccome le mie osservazioni starebbero bene a proposito della situazione finanziaria dell'anno 1867, cioè all'articolo 24, così mi riservo di prendere la parola quando verrà in discussione il detto articolo 24.

Presidente. Si prosegue la lettura degli articoli:

Bilancio passivo generale, escluso il bilancio speciale Veneto per l'anno 1867.

TITOLO IV. — Spese proprie dei bilanci 1862 1867.

« Art. 8. Sono approvate nella somma di lire 108,549,583 36 le spese d'ordine ed obbligatorie che

furono pagate dal 1862 a tutto il 1867 in eccedenza ai fondi stanziati nei diversi bilanci ed a quelli già concessi con leggi speciali. »

(Approvato.)

« Art. 9. Sono parimente approvate nella somma di L. 41,796,975 49 tutte le altre spese le quali rappresentano l'eccedenza dell'ammontare delle spese pagate durante il sessennio 1862-1867, e di quelle rimaste a pagare alla scadenza dell'esercizio 1867 in confronto dei fondi approvati per capitoli di spese diverse da quelle di cui all'articolo precedente.

Nella suddetta somma sono comprese L. 17,841,961 09 importo di nuove e maggiori spese già autorizzate sui bilanci 1862-1867 in via provvisoria con Regi decreti, i quali vengono col presente articolo convertiti in legge. »

(Approvato.)

« Art. 10. L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie autorizzate con leggi, comprese anche quelle di cui ai precedenti art. 8 e 9 per gli esercizi dal 1862 a tutto il 1867, sono così stabilite nella somma di L. 6,915,820,499 01 ripartita come appresso, cioè:

» Spese ordinarie e straordinarie, comprese le ripartite in più anni, trasportate dall'esercizio 1861. L. 163,435,279 87

» Spese autorizzate, sia colle leggi di approvazione definitiva, sia con quelle di autorizzazione provvisoria di esercizio dei bilanci passivi. L. 5,594,598,378 01

» Spese nuove e maggiori spese autorizzate con leggi speciali e con decreti Reali aventi forza di legge. . . L. 1,007,440,282 98

» Spese d'ordine ed obbligatorie di cui all'articolo 8 . . . L. 108,519,583 36

» Spese diverse di cui all'art. 9 L. 41.796,975 49
L. 6,915 820,499 01

» Tenuto però conto dell'ammontare complessivo delle economie ordinate con leggi speciali e con Decreti reali aventi forza di legge in L. 145,797,762 41

» le spese ordinarie e straordinarie di cui sopra residuano effettivamente a sole . . . L. 6,770,022,736 60

(Approvato.)

« Art. 11. Le spese ordinarie e straordinarie invece accertate degli esercizi 1862-1867 sono stabilite in L. 6.452,924,185 36

cioè:

» Per pagamenti eseguiti durante il sessennio . . . L. 6,211,674,427 66

» Per mandati spediti negli esercizi 1862-1866 e rimasti a pagare alla chiusura di ciascuno degli esercizi medesimi. . . L. 23,321,808 18

» Per mandati dell'esercizio 1867 rimasti a pagare alla scadenza dell'esercizio medesimo . . . L. 22,057,821 76

» Per spese ordinarie e straordinarie diverse in corso di esecuzione alla chiusura dell'esercizio 1867, trasportate all'esercizio 1868, conformemente al disposto dell'articolo 55 del Regio Decreto in data 3 novembre 1861, N. 302, e dall'articolo 597 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato del 13 dicembre 1863, modificato con Regio Decreto 25 novembre 1866, N. 3381 . . . L. 495,867,427 76'

L. 6.452,924.185 36

« Fra le spese autorizzate e quelle accertate si ha così una differenza di L. 317,098,551 24. »
(Approvato.)

« Art. 12. Le somme rimaste disponibili al 31 dicembre 1867 sui Capitoli di spese straordinarie ripartite in più anni, che sono state trasportate il 1° gennaio successivo ai corrispondenti capitoli dell'esercizio

1868, giusta il disposto dell'articolo 56 del Regio Decreto ed articolo 600 del Regolamento succitato, ascendono a L. 36,636,547 75

(Approvato.)

« Art. 13. Le somme adunque comprese nelle spese autorizzate, e che, per non essere state altrimenti effettuate alla scadenza dell'esercizio 1867, sono definitivamente annullate, residuano a sole L. 280,462,003 49 »

(Approvato.)

« Art. 14. I mandati spediti e non soddisfatti prima della chiusura dell'esercizio 1867, compresi fra le somme di cui all'articolo 11, saranno portati a credito nel conto speciale del Tesoro all'epoca in cui se ne farà il pagamento, giusta il disposto dell'articolo 52 del Regio Decreto 3 novembre 1861, N. 302. »

(Approvato.)

« Art. 15. I mandati in circolazione alla scadenza degli esercizi 1861-1866, trasportati nel conto speciale del Tesoro di quegli anni, sono accertati in L. 24,735,306 22

cioè:

Mandati pagati durante gli anni 1862-1867 L. 17,553,802 95

Mandati che rimangono a pagarsi al 1° gennaio 1868 L. 7,181,563 27

(Approvato.)

L. 24,735 366 22 »

TITOLO V. — Passività diverse.

« Art. 16. L'uscita per monete di rame ritirate dal corso e passate alle zecche del Regno per essere riformate è stabilita in L. 21,005,947 45

cioè:

» Esercizio 1863 L. 19,422,725 27
 » 1864 » 882,250 21
 » 1865 » 609,640 42
 » 1866 » 1,331 55

L. 21,005,947 45. »

(Approvato.)

« Art. 17. L'uscita per fondi somministrati dal Tesoro centrale alle Amministrazioni finanziarie cessate degli antichi Stati d'Italia è constatata nella complessiva somma di L. 98,045,159 40

cioè:

» Pagamenti fatti dalla tesoreria centrale durante gli esercizi dal 1862 a tutto il 1867 L. 85,896,813 13

Riporto L. 85,896,813 13

» Fondi somministrati, rimasti da regolarizzare alla scadenza dell'esercizio 1867. L. 12,148,346 27

L. 98,045,159 40

(Approvato.)

« Art. 18. L'importo del debito galleggiante del Regno per Buoni e Vaglia del Tesoro, fondi somministrati e conti correnti diversi alla scadenza dell'esercizio 1867, e da essere ripreso nel successivo esercizio 1868, ascende alla complessiva somma di L. 85,924,066 42 »

(Approvato.)

Spese del bilancio speciale delle provincie Venete e di Mantova per l'anno 1867.

TITOLO VI. — Spese dell'esercizio 1867.

« Art. 19. Le spese ordinarie e straordinarie diverse che furono pagate in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai già concessi con leggi speciali, sono approvate nella somma di L. 8,452,826 48

cioè:

« Relative all'anno 1867 L. 8,146,614 26

« Relative agli anni precedenti » 306 212 22

L. 8 452,826 48

» In detta somma sono comprese le L. 10,128 60, già autorizzate in via provvisoria col Regio Decreto 5 novembre 1868, il quale col presente articolo viene convertito in legge ».

(Approvato.)

» Art. 20. L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie che sono state autorizzate da leggi, comprese anche quelle di cui all'articolo precedente, sia per l'esercizio 1867 che per quello dei residui passivi degli anni precedenti, è di L. 62,458,555 24

cioè:

» Relative all'anno 1867 L. 61,112,346 52

» Relative agli anni precedenti » 1,346,208 72

L. 62,458,555 24. »

(Approvato.)

» Art. 21. Le spese ordinarie e straordinarie accertate sono stabilite:

» Relative all'anno 1867 L. 56,383,282 72

Relative agli anni precedenti » 1,208,201 07

In totale L. 57,591,483 79. 57,591,483 79

ciò:

» Per pagamenti eseguiti durante l'esercizio 1867, sia per conto dell'anno che per quello degli anni precedenti L. 55,261,842 15

» Per pagamenti rimasti ad eseguire alla scadenza dell'esercizio suddetto. » 2320,644 64. »

(Approvato.)

« Art. 22. Sono definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autorizzate e non effettuate alla scadenza dell'esercizio 1867 per conto del bilancio speciale Veneto, rilevanti a L. 4,867,071 45
ciò:

» Relative all'anno 1867 L. 4,729,063 80

» Relative agli anni precedenti . . . » 138,007 65

L. 4,867,071 45. »

(Approvato.)

« Art. 23. Le uscite per partite di giro, verificatesi durante l'esercizio 1867, sono constatate nella somma di lire 142,894,245 84. »

(Approvato.)

TITOLO VII. — Situazione finanziaria.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Non ho chiesto la parola per sollevare una discussione. Anch'io, come l'onorevole Senatore Menabrea, vengo ad implorare l'attenzione del Senato sovra alcuni schiarimenti che si riferiscono principalmente alla amministrazione del tempo in cui ebbi l'onore di tenere il portafoglio delle Finanze.

Io sarò il più breve possibile; e poichè hanno avuto luogo fuori di quest'Aula discussioni molto importanti e molto gravi, specialmente sopra un disavanzo del 1867, io spero che il Senato vorrà concedermi di dare adesso quegli schiarimenti che non avrei potuto dare in modo diverso; d'altronde parmi giusto, parmi necessario che il paese abbia modo di farsi le idee chiare sopra questioni che talvolta sembrano imbrogliate e di difficile soluzione.

Prima di tutto però io debbo dire che prendo anche la parola per ringraziare l'onorevole Ministro delle Finanze del modo col quale egli in questa questione appunto che or ora esporrò, ha voluto sostenere la verità delle cose, e chiarir il più possibile l'argomento che si agitava: che se egli non potè, non avendo i dati

in mano, andare fino al fondo della questione, certo è che ne pose mirabilmente il principio e le basi.

Ora, eccomi al fatto:

Fu osservato che nella mia prima esposizione finanziaria, letta alla Camera dei Deputati il 20 gennaio 1868, io aveva prodotto come risultato probabile dell'Amministrazione del 1867 un disavanzo di L. 397,262,620, 54, mentre da un altro lato, nel conto consuntivo che ci è presentato, il disavanzo del 1867 è stabilito in sole L. 237,401,849 57.

Si diceva dunque: Com'è possibile una differenza di 160 milioni nel calcolo del disavanzo di un medesimo esercizio a così breve distanza di tempo fra due Ministri che si sono succeduti? Non si incolpavano è vero personalmente i Ministri; ma si gridava contro le irregolarità, contro le incertezze che risultano dai dati che dall'Amministrazione son presentati al Parlamento, si qualificarono di ipotetiche le cifre che si producono nei documenti ufficiali, si diceva che questi documenti erano infedeli, che il Parlamento non poteva farne conto e via dicendo.

Voi vedete, Signori, che la cosa merita che se ne parli, merita di essere completamente chiarita.

Io cominciamo adunque da stabilire bene i fatti e da ben determinarne l'ordine cronologico.

Il 20 gennaio del 1868, come dicevo or ora, io presentava la mia prima esposizione finanziaria. Rammenterò il Senato che a quell'epoca non erano decorsi ancora tre mesi dal giorno in cui io aveva assunto il portafoglio delle Finanze. Naturalmente io mi procurai dall'Amministrazione del Tesoro i dati che si poterono avere in allora: erano i dati del 30 settembre 1867; molti conti non erano ancora liquidati; insomma, in così breve tempo l'Amministrazione mi diede quello che poteva avere di più probabile, e nel prospetto di questa esposizione finanziaria, il disavanzo del 1867 allora terminato, era portato effettivamente in 397 milioni (lascierò i rotti per non fare perdere tempo al Senato).

Si lavorava in quel momento alla Direzione Generale del Tesoro sulla situazione del Tesoro stesso, che io successivamente presentai al Parlamento il 25 maggio dello stesso anno 1868.

Il Senato conosce come si formano le situazioni del Tesoro, o almeno come si formavano sotto il regime della passata legge di contabilità. L'esercizio di un anno rimaneva aperto fino al settembre dell'anno successivo. A quell'epoca si chiudeva l'esercizio, e si compilava la situazione del Tesoro, portandovi le entrate e le spese dell'esercizio così chiuso, coi risultati dei resti attivi e passivi degli anni precedenti, e poi ci si portava il conto dell'entrata e dell'uscita dell'anno in corso, appurando quanto era possibile le entrate e le spese effettuate al 30 settembre, ed aggiungendo le entrate e le spese presunte del trimestre di quell'anno il quale era da passare. Questi due conti formavano la situazione del Tesoro che i Mini-

stri delle Finanze hanno presentato al Parlamento, nel marzo, nell'aprile, nel maggio, nel giugno di ogni anno, a misura il lavoro ha potuto esser fatto con più o meno sollecitudine.

Dunque, il 20 gennaio 1868 si lavorava alla situazione del Tesoro dell'esercizio 1866 che si era chiuso al 30 settembre 1867 e dell'esercizio 1867 del quale la situazione dava i risultati fino a tutto settembre quali si trovavano a notizia dell'Amministrazione, aggiungendovi una specie di preventivo dell'ultimo trimestre.

Dei prospetti che accompagnavano l'esposizione finanziaria del 20 gennaio 1868 io modificai il risultato, e lo modificai perchè sapeva che nell'ultimo trimestre 1867 vi era un introito di 30 milioni proveniente dalle rendite dell'Asse ecclesiastico, le cui operazioni erano cominciate nel novembre 1867, e perchè vi erano alcune spese che non erano state previste in quel prospetto. Di maniera che il *deficit*, da me portato veramente nella mia esposizione finanziaria, fu di 394 milioni, invece che di 397. Intanto dunque vedete che a quell'epoca non erano più 160 milioni di differenza col l'ultimo calcolo del conto consuntivo, ma 154.

Quando io presentai nel maggio del 1868 la situazione del Tesoro erano stati liquidati molti conti, appurate molte spese e molte entrate, e si trovarono notevoli differenze tra i primi prospetti del gennaio, e questa situazione del Tesoro.

Sui bilanci del 1865 e degli anteriori i resti variarono in modo che il disavanzo a tutto il 1865 si trovò diminuito di 18 milioni e 60 mila lire: sul bilancio del 1866 si trovò ancora una diminuzione nel disavanzo di 7 milioni e 65 mila lire; così a tutto il 1866 il disavanzo diminuì in confronto di quello portato nel prospetto del gennaio, di 26 milioni e 710 mila lire. Di più, sopra il conto del 1867, tra l'entrata e l'uscita ci furono notevoli differenze, che produssero nel disavanzo una diminuzione di 14 milioni e 800 mila lire, dimodochè, tutto compreso, il disavanzo finale alla fine del 1867 si trovò diminuito di 39 milioni e 700 mila lire, nella situazione del Tesoro presentata da me, come ho detto, il 25 maggio 1865.

Questo disavanzo così diminuito risultò allora di 352 milioni.

Venne l'anno successivo, ed il 22 di gennaio 1869 presentai un'altra situazione del Tesoro sull'esercizio 1867 chiuso al 30 settembre del 1868, e sul conto del 1868, al solito diviso in 9 mesi decorsi, e in 3 mesi da decorrere.

In questa situazione e dopo chiuso l'esercizio del 1867, si trovò che il disavanzo di quell'anno era ridotto a 244 milioni, cioè 108 milioni di meno di quello che era stato portato nella precedente situazione del Tesoro.

Queste differenze venivano:
per L. 53,220,000 dalla chiusura dei conti del 1866 e
» 51,710,000 dalla chiusura dei conti del 1867

erano quindi in tutto L. 108,330,000 di differenza.

Aggiungendo a queste L. 108,330,000
la diminuzione trovata l'anno avanti
tra i prospetti da me presentati nel gennaio, e la situazione presentata nel maggio, che fu, come ho detto, di . . . » 39,790,000
ne viene una differenza totale di . . . L. 147,820,000

È qui opportuno avvertire che nella situazione che ebbi l'onore di presentare nel maggio del 1868 vi sono due Allegati segnati delle lettere P e Q i quali sviluppano, partita per partita, tutte le differenze che hanno prodotto la prima diminuzione di 39 milioni, e nella situazione del Tesoro che io ebbi l'onore di presentare nel gennaio del 1869 vi è un Allegato A nel quale sono parimente, partita per partita, descritte le differenze, dalle quali risulta la diminuzione di 108 milioni che si trova fra la situazione dell'anno avanti e quella del 1869.

Altre modificazioni hanno subito i resti attivi e passivi nelle liquidazioni successive alla situazione del Tesoro, che io presentai nel 1869, tantochè nel conto consuntivo questo disavanzo si è ridotto a 237 milioni e 400 mila lire. Sono dunque altri 7 milioni di diminuzione che ha incontrato questo disavanzo.

Ora, a questo proposito due cose debbo notare. In primo luogo che non sta affatto che ci sia disaccordo tra l'onorevole Ministro delle Finanze attuale ed il suo predecessore; imperocchè tanto le cifre di 391 milioni portate nel gennaio del 1868, quanto quelle del conto consuntivo sono tutte opere della mia amministrazione: l'onorevole Ministro non ha cessato di dirlo nelle discussioni in cui si è trovato, ed io non posso fare a meno di confermare le sue dichiarazioni e di accettare intiera la responsabilità di queste differenze.

In secondo luogo queste differenze nei risultati dei resti attivi e passivi trovati in ogni situazione, come ho esposto, sono una cosa naturale e necessaria.

Basterà citare alcune singole partite perchè il Senato si faccia capace del modo naturale come questo avviene.

Per esempio :

Nella situazione che io presentai nel 1868 si trova una partita di Lire 24,140,000 per un rimborso che allora era liquidato da una società ferroviaria, e questo rimborso nelle cifre che io presentai nel gennaio era portato per 22,500,000.

Nella liquidazione si era trovato che questo rimborso aumentava di un milione e mezzo. Naturalmente si portò per la somma che la liquidazione allora dava, che era diversa dalla previsione. Quindi ecco un aumento nei resti attivi.

I resti passivi per esempio del 1865 nel gennaio si ritenevano per 171 milioni.

Fatti gli appuramenti, verificato che ci erano delle

spese previste, approvate ma non eseguite e che non si sarebbero più effettuate, bisognava deppennarle; e i resti diventarono 158 milioni, diminuendo così di 13 milioni.

Questi sono intanto due esempi, tolti da quella situazione del Tesoro; in quella del 1869 se ne trovano altri.

I resti passivi del 1866 diminuiscono in questa di 46 milioni e perchè? Perchè al solito molte spese che erano approvate, che erano portate in tutti gli Stati di previsione, e successivamente in tutte le situazioni, una volta liquidate, si trovarono minori, e se ne dovettero deppennare.

Per esempio, delle spese del Ministero delle Finanze ne furono deppennate per 10 milioni.

Delle spese del Ministero della Guerra ne furono deppennate per 27 milioni.

Delle spese del Ministero dei Lavori Pubblici ne furono deppennate per 6 milioni e via discorrendo: così appurate queste cifre, e corrette, si portarono nelle successive situazioni.

Troppo lungo sarebbe il descrivere tutte le variazioni, ma ripeto, negli Allegati che ho citato, ci sono le dimostrazioni particolareggiate, dove sono descritte, partita per partita, queste variazioni.

Anche nella parte passiva del Bilancio del 1867 vi fu una diminuzione che ascende ad oltre 38 milioni. Variazioni simili, o Signori Senatori, si riprodussero sempre in tutte le situazioni fino dal principio del Regno d'Italia.

Ma io debbo anzi aggiungere che qualunque sia la forma di contabilità che si adotti, questo fatto delle modificazioni successive coll'andare del tempo dei resti attivi e passivi si produrrà, perchè i resti attivi e passivi sono sempre illiquidi, sono sempre rappresentati da cifre che si accertano con criteri i quali non sempre poi si confermano, e nelle liquidazioni vengono necessariamente a subire modificazioni talvolta notevoli. Tanto è vero, o Signori, che mentre noi abbiamo come differenza tra i resti attivi e i resti passivi del 1867 nel conto consuntivo del medesimo anno una differenza di 237 milioni, questa stessa differenza la ritroviamo nei conti consuntivi del 1868 non più di 237 milioni, ma di soli milioni 223.

La ritrovò prima di tutti il Ministro delle Finanze nella situazione del Tesoro che presentò alla Camera nel 17 febbraio 1870 già diminuita di 5 milioni. Non erano più 237, ma bensì 232.

Nel conto del 1868 si è trovata ancora un'altra diminuzione: sono aumentati i resti attivi di 41 milioni e 540 mila lire, e sono aumentati i resti passivi di 2 milioni e 360 mila lire: per lo che vi è nel disavanzo una nuova diminuzione di 9 milioni e 180 mila lire.

Mi si permetta anche qui di citare un documento: Nel conto amministrativo del 1868 voi troverete, a pagina xxi (in quelle pagine segnate con i numeri romani) un prospetto il quale dà ragione, partita per partita, di tutte le differenze che hanno prodotto que-

sta nuova variazione nel risultato tra la situazione del Tesoro presentata nel febbraio dal Ministro Sella, ed il conto del 1868 presentato dal Ministro stesso.

Nè io entrerò in molti particolari per dimostrare al solito come questa cosa naturalmente succeda: credo averne detto abbastanza quando ho spiegato come nei resti attivi e passivi si portino sempre partite illiquide, e come nelle successive liquidazioni queste necessariamente subiscono diminuzioni e variazioni.

Veramente la causa principale per cui, con qualche ragione, il fatto di questa variabilità nei resti attivi e passivi si è lamentata in Parlamento viene, o Signori, dal sistema che si teneva in addietro sia per la registrazione, sia per gli accertamenti di questi resti.

Imperocchè voi non ignorate come nel sistema di contabilità vigente sotto la legge cessata si tenessero aperti dall'Amministrazione tutti gli esercizi passati, e come via via le liquidazioni e gli accertamenti si facessero dall'amministrazione con i suoi particolari criteri senza che v'interloquisse menomamente il Parlamento.

Nasceva da un tale stato di cose, da questi esercizi continuamente aperti, una tal quale incertezza nei risultati di queste partite dei pubblici bilanci.

E siffatta incertezza ed inconveniente io notava in quella mia esposizione finanziaria medesima nella quale aveva annunziato come ascendente a L. 391,000,000 il disavanzo del 1867.

A proposito di questi arretrati e di questi resti attivi e passivi io così mi esprimeva: « Inconveniente però gravissimo, e che si deve attribuire alla imperfezione degli ordinamenti relativi alla scritturazione dei conti dello Stato; ordinamento che è di grandissima necessità correggere, adottando sistemi più spediti e regolari, affinchè possano gli amministratori dello Stato essere tranquilli sui risultati delle loro operazioni, e gli amministrati incominciare una volta ad avere dei regolari rendimenti di conti. »

Ora, l'inconveniente è tolto dalla nuova legge di contabilità approvata durante la mia amministrazione. Il Senato mi permetta di leggere le parole con le quali a questo speciale effetto della nuova legge alludeva l'onorevole Ministro delle Finanze nella tornata del tre maggio decorso della Camera dei Deputati. Esso diceva:

« Ora quindi innanzi, oltre agli eccitamenti che faceva l'onorevole Seismit-Doda, noi abbiamo qualche cosa di più della volontà di questo o di quel ministro; abbiamo la legge di contabilità, la quale impone l'obbligo all'amministrazione di portare ogni anno nel bilancio definitivo tutti i residui attivi ed i residui passivi, e deve pur mettersi nel bilancio di definitiva previsione l'apprezzamento della parte dei residui passivi che si suppone si pagheranno nell'anno, e la parte dei residui attivi che si suppone si riscuoteranno. »

» Grazie a questa disposizione savissima, che io

aveva già proposto nel 1865 alla Camera, per cui non si ha più che un esercizio solo aperto, mediante quell'ingegnosa combinazione dei due bilanci di prima previsione e di definitiva previsione, io credo che, se non immediatamente, perchè non basta il buon volere ma ci vuole del tempo a ordinare l'amministrazione dello Stato, ben presto arriveremo ad un risultato soddisfacente, e non si avrà più a lamentare questo inconveniente, che, astrattamente parlando, con ragione ha lamentato l'onorevole Seismit-Doda, in questi conti dal 1862 al 1867. »

E difatti, o Signori, col sistema della nuova legge di contabilità non mancheranno anche in avvenire le variazioni ne' resti attivi e passivi, perchè è impossibile che questo non accada, ma il Parlamento avrà sotto gli occhi ogni anno i resti attivi e passivi, giudicherà dei criteri con cui sono stati accertati, ne fermerà l'ammontare con una sua deliberazione. Quando nel rendiconto si avranno a constatare varianti, anche allora il Parlamento sarà giudice di queste varianti, e le determinerà con una deliberazione. Quindi d'ora in poi non più incertezze, non più arbitrio, non più criteri dell'amministrazione, che dopo degli anni possano essere sindacati e biasimati.

Il Senato mi perdonerà se io sono venuto oggi a tediarlo con queste spiegazioni, che in certo modo riguardano più che altro un fatto mio personale. Però, esso deve considerare che per una singolare combinazione io mi trovo ad essere l'unico, fra coloro che hanno avuto l'onore, o che l'avranno, di tenere il Portafoglio delle Finanze, l'unico, dico, che abbia per l'appunto avuto l'occasione di vedere le sue situazioni finanziarie poste a confronto con un conto consuntivo. I Ministri passati non ebbero conti consuntivi per fare siffatti confronti; i Ministri futuri, dopo la nuova legge di contabilità, non avranno più questo rischio che si trovino differenze grandi tra la situazione del Tesoro e i conti consuntivi. -

Quindi era proprio una circostanza speciale che si riferiva a me, e di cui io, non lo nascondo, mi compiaccio, imperocchè da questa è risultato dell'essermi adoperato con tutta la possa dell'animo mio, perchè questi consuntivi venissero presentati.

Mi rimane a dire quanto io sia compreso di sincera riconoscenza per il Ministro delle Finanze pel modo col quale egli ha sostenuto tutte le amministrazioni precedenti davanti all'altro ramo del Parlamento nella discussione, che è stata abbastanza ardua, di questi conti amministrativi.

Noi possiamo differire in qualche opinione in materia di politica, od anche in materia economica, ma l'onorevole Sella ha mostrato di essere superiore a queste considerazioni e di voler francamente, nettamente la giustizia, tutte le volte che essa è impegnata nelle discussioni parlamentari.

Io non posso a meno di non dargli il più solenne attestato della mia riconoscenza in questa occasione.

E giacchè ho la parola, mi consenta il Senato di aggiungere brevissime considerazioni intorno al risultato generale di questi conti che sono sottoposti alla sua approvazione. Io credo che chiunque voglia attentamente esaminarli vi troverà la prova che l'Amministrazione italiana non è stata tanto improvvida quanto si è voluto sostenere; imperocchè o Signori, riportando a ciascun esercizio le entrate e le spese accertate che gli appartengono, anche quando si sono pagate o riscosse negli anni successivi, si trova questo risultato; che le entrate accertate del 1862 erano di 482 milioni, mentre quelle accertate del 1868 furono di 825 milioni e le entrate per conseguenza sono aumentate di 345 milioni. Le spese ordinarie e straordinarie, escluse le intangibili si trovano diminuite di oltre 120 milioni. Il disavanzo poi che nel 1862 era di 500 milioni, si trova nel 1868 ridotto a poco più di 200 milioni; e questo, noti bene il Senato, senza contare gli effetti dei provvedimenti finanziari emanati sotto il Ministero, a cui ebbi io l'onore di appartenere, e sotto l'attuale; due periodi nei quali si sono pubblicate varie leggi, che avranno un grande effetto per la continua diminuzione del disavanzo.

Io credo dunque che, spogliando le nostre discussioni finanziarie dalle influenze della politica, spogliandole da ogni risentimento, e da ogni esagerazione partigiana, questo si possa francamente asserire: che l'Amministrazione italiana, in mezzo a tante e sì grandi difficoltà, in mezzo alle guerre, ed ai rivolgimenti, è stata provvida, operosa, onesta.

Questo ho voluto solennemente affermare in questa alta Assemblea, e questo ripeto: che l'Amministrazione italiana è stata sempre in tutti i tempi e provvida, ed operosa, ed onesta. Questo ho voluto proclamare oggi tanto più volentieri, che varrà come protesta contro alcune parole, le quali sono state pronunciate in un Parlamento straniero: parole che hanno fatta impressione nel paese, il quale ha veduto in esse un'accusa che la coscienza pubblica respinge come assolutamente immeritata.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Anzitutto debbo dichiarare che credo che l'onorevole Senatore Cambrey-Digny abbia fatto benissimo a dilucidare davanti al Senato epperò davanti al paese quelle questioni che erano sorte intorno alla differenza sopra il disavanzo che rimaneva alla fine dell'esercizio del 1867, imperocchè se per parte mia avevo cercato il meglio che si poteva di spiegare la questione davanti alla Camera, tuttavia era naturale che non lo potessi fare con quell'ampiezza con cui lo fece egli oggi davanti al Senato, imperocchè se poteva render conto dei documenti che avevo avuto l'onore di presentare, non potevo così intieramente render ragione delle cose da cui l'onorevole Senatore Cambrey Digny aveva dedotte tutte le sue asserzioni, ma del resto ero certo e certissimo, e po-

tevo giurarlo sulla parola del maestro, che di tutto si poteva dare perfettissima ragione.

L'onorevole Senatore Cambray-Digny volle avere verso di me parole cortesissime delle quali cordialissimamente lo ringrazio: del resto per parte mia non ho fatto che il mio dovere e credo che ogni altro al mio posto, e specialmente l'onorevole Senatore Cambray-Digny, lo avrebbe compiuto anche meglio; imperocchè, com'egli giustamente diceva, ci possono essere dei dissensi in questioni politiche, amministrative e finanziarie, in tutto quello che si vorrà, ma non è possibile che per parte di nessuno si intenda di alterare la verità dei fatti; ora poi quando si ha l'occasione di essere testimoni del come vanno le cose, quando alla fin dei conti si tocca con mano e si vede quante pene si diano, e non parlo dei ministri, perchè per i ministri non ci debbono essere che parole di rimprovero, e tale sia la loro sorte, ma mi sia lecito parlare di tutti gli applicati alla amministrazione, quando si vedono dico, le pene che si danno, la abnegazione di cui danno prova, con una remunerazione così insignificante come è quella che possiamo retribuire loro nelle nostre miserie, per verità è impossibile non risentirsi delle accuse generali che si lanciano contro l'Amministrazione italiana, molto più che se si trattasse d'ingiurie personali. Io credo che siano state assai opportune le ultime parole dell'onorevole Senatore Cambray-Digny a cui sono certo che tutto il Senato si associa. Non è a dubitare che quando le piccole miserie, i piccoli urti, saranno scomparsi, quando si potrà vedere a grandi tratti la storia dell'Amministrazione italiana, quando saranno passate le rivalità, allora la posterità sarà verso l'Amministrazione italiana molto più benigna di quello che lo sieno i contemporanei.

E infatti ora che si ha un quadro dal 1862 al 1868, un quadro di 7 anni non si può non rimanere stupiti nel vedere qual sia stato quell'andamento.

La spesa che richiedono le Amministrazioni, viene diminuendo, e l'entrate si accrescono notevolmente, solo vi è da osservare, se andate sottilmente indagando, che si indugiò un po' troppo nel metter d'accordo l'entrata colla spesa, e questa forse è una conclusione a cui giunge chi guarda così in complesso la nostra posizione; in tutti i casi deve essere un argomento per spingerci tutti a far sì che non si lasci nulla d'intentato per mettere il bilancio in equilibrio. Però dall'andamento complessivo non si può non trarre un conforto nella virtù dell'Amministrazione e in quella del paese, imperocchè quando si guardi tutto questo aumento di entrata, quando si pensi tutto ciò che il nostro paese ha dovuto tollerare, si converrà che evidentemente non solo ci è stato l'aumento dell'entrata e delle imposte, ma ancora, ed è naturale, quando s'impongono tasse nuove, e si fanno quindi riduzioni di spese, vi è stato uno spostamento d'interessi, come non so se ve ne abbiano molti esempi nella storia.

Ogni città ha subito insomma ogni sorta di danni senza lagnarsene.

Per cui convergo anch'io con l'onorevole Senatore Cambray-Digny, e credo che sia la nostra una Nazione, la quale va citata ad esempio di virtù.

(*Vivi segni d'approvazione.*)

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori. Nè l'indole speciale della legge, nè l'andamento della discussione avrebbero reso naturale il compito attribuito al Relatore di riassumerla, inquantochè materia di riassunto non vi ha.

Ma l'indirizzo che l'ultime parole dell'onorevole mio Collega e la risposta del Ministro le hanno dato, vogliono che io richiami momentaneamente l'attenzione del Senato sopra alcune cifre, le quali, nella rappresentanza della Commissione di Finanze, ho avuto l'onore di sottoporvi e che vengono a confermare coll'inesorabile eloquenza dei numeri la verità delle affermazioni testè pronunciate.

La spesa facoltativa del Regno d'Italia nel 1862 ascese a 684 milioni; diminuì poi progressivamente, finchè nel 1868 discese a 564 milioni, talchè, come ho avuto l'onore di farvi notare nella Relazione, nel 1868 il mantenimento dell'Italia tutta riunita, eccetto Roma e San Marino, costò 120 milioni meno di quello che costasse nel 1862, quando all'unità d'Italia, oltre i territori cui accennava, mancavano ancora le provincie di Mantova e tutta la Venezia. Nè si dica che tutto questo ha avuto un andamento progressivo, quasi che nel primo momento della nostra unificazione, l'ebbrezza dell'indipendenza conquistata, i proponimenti di una unità giammai sperata dapprima, ci avessero spinto ad intraprese soverchie ed a spese inconsulte ed esagerate; inquantochè quando fu il momento di non guardare a sacrifici per ottenere l'ultimo termine delle nostre aspirazioni, voglio dire la conquista della Venezia, l'Amministrazione italiana non guardò a fare ascendere l'uscita generale dell'anno 1866 fino a 746 milioni. Ma appena quello scopo fu raggiunto, subito compiuta l'unità territoriale, si pensò immediatamente a raccogliersi entro più temperate misure, e si resero tante spese fino a limitarsi nel 1868 a 564 milioni, ripeto, 120 milioni meno che nel 1862.

Un sentimento di antica simpatia e di profondo rispetto per un'alta sventura non mi consente di tornar sopra allusioni le quali molto autorevolmente sono state già fatte: mi contento perciò di dichiarare innanzi a Voi che alle affermazioni incerte e lontane, noi rispondiamo colle cifre certe e presenti. (*Segni d'approvazione.*)

Presidente. Si prosegue ora la lettura degli articoli.

TITOLO VII. — Situazione Finanziaria.

Art. 24. La situazione finanziaria, alla chiusura dell'esercizio 1867, rimane stabilita come appresso:

cioè:	Attivo	Passivo
» Entrate rimaste a riscuotere alla scadenza dell'esercizio 1867:		
a) Del bilancio generale . . . L.	137,148,064 02	»
b) Del bilancio speciale Veneto »	7,326,120 33	»
» Entrate iscritte sui campioni demaniali . . . »	10,000 »	»
» Fondi somministrati al Tesoro centrale dalle amministrazioni finanziarie cessate degli antichi Stati d'Italia, rimasti da regolarizzare alla scadenza suddetta »	17,921,391 81	
» Spese ordinarie e straordinarie in corso di esecuzione rimaste a pagare alla scadenza medesima:		
a) Del bilancio generale . . . »		L. 195,867,427 76
b) Del bilancio speciale Veneto »		» 2,329,641 64
» Mandati del bilancio generale rimasti a pagare alla chiusura dell'esercizio 1867, cioè:		
Mandati degli esercizi:		
1867 L. 22,057,821 76		
1868 » 6,193,428 40		
1865 » 173,943 82		
1864 » 363,020 3		
1863 » 52,398 54		
1862 » 112,954 01		
1861 » 91,984 45		
1860 » 51,367 01		
1859 » 2,463 01		
	L.	L. 29,239,385 03
» Fondi somministrati dal Tesoro centrale alle amministrazioni finanziarie cessate degli antichi Stati d'Italia, rimasti da regolarizzare alla scadenza suddetta.		» 12,148,346 27
» Eccedenza dei		
Da Riportare	102,405,576.16	L. 239,584,800.70.

	Attivo	Passivo
<i>Riporto</i>	L. 102,405,576.16	239,584,800.70
debiti di cassa a quella scadenza, in confronto dei fondi di cassa alla chiusura del medesimo »	»	» 130,222,625 06
	L. 162,405,576 16	» 399,807,425 73
» Disavanzo alla scadenza dell'esercizio 1867 . L.	237,401,849 57	

(Approvato.)

PROVINCIE VENETE E DI MANTOVA

Conto per l'anno 1866,

periodo italiano, cioè per il tempo decorso dalla cessazione del Governo Austriaco a tutto l'esercizio 1866 chiuso col 31 dicembre 1867.

TITOLO I. — Entrata ordinaria e straordinaria.

« Art. 25. Le entrate ordinarie e straordinarie, accertate per il periodo dell'inaugurazione nel Veneto del Governo nazionale fino al chiudimento dell'esercizio del 1866, avvenuto il 31 dicembre 1867, sono stabilite in L. 36,435,303 28

(Approvato.)

« Art. 26. Le riscossioni eseguite in conto di tali entrate durante il suddetto periodo sono accertate in L. 32,395,256 42 delle quali:

» Proprie dell'esercizio 1866 . L.	32,060,397 38
» Relative agli esercizi anteriori »	334,859 04

» Cosicchè le entrate rimaste a riscuotersi alla scadenza dell'esercizio 1866, già riportate nel conto del bilancio dell'esercizio 1867, ammontano a L. 4 019,046 86

(Approvato.)

« Art. 27. Le entrate per partite di giro, verificate durante l'esercizio 1866, sono stabilite in lire 14,204,696 54. »

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese proprie del Bilancio 1866.

« Art. 28. Le spese ordinarie e straordinarie diverse, che si resero necessarie in eccedenza ai fondi rimasti disponibili dal bilancio preventivo Austriaco 1866, sancito colla legge di finanza austriaca 30 dicembre 1865, compreso in queste l'importo come somministrazione di fondo alla Tesoreria centrale del

TORNATA DEL 6 GIUGNO 1871.

Regno di lire 4,678,225 66, restano approvate nella somma di L. 13,994,740 23.

cioè:

» Per maggiori spese . . . L. 9,316,514 57
 » Per fondo somministrato 4,678 225 66
13,994,740 23. »

(Approvato.)

« Art. 29. L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie, comprese quelle di cui all'articolo precedente, sia per la parte di gestione italiana dell'esercizio 1866, che per quella dei residui passivi degli anni precedenti, viene confermato in L. 36,582,479 94. »

(Approvato.)

« Art. 30. Le spese ordinarie e straordinarie accertate sono stabilite in L. 27,192,508 40

cioè per pagamenti eseguiti durante l'esercizio del bilancio 1867:

» Per spese proprie nel 1866 . L. 25,514,989 09
 » Per spese degli anni precedenti. L. 610,522 81
L. 26,125,511 90

» Per pagamenti rimasti da esguire alla scadenza dell'esercizio suddetto L. 1,039,996 50. »

(Approvato.)

« Art. 31. Sono quindi definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autorizzate e non effettuate alla scadenza dell'esercizio 1866,

rilevanti a L. 9,389,971 54. »

(Approvato.)

« Art. 32. Le uscite per partite di giro, verificatesi durante l'esercizio 1866, sono constatate nella somma di L. 13,844,630 67. »

(Approvato.)

TITOLO III. — Situazione finanziaria.

» Art. 33. La situazione finanziaria, alla chiusura dell'esercizio 1866, rimane stabilita come appresso, cioè:

	Attivo	Passivo
» Entrata rimasta da riscuotere alla scadenza dell'esercizio 1866 . . . L.	4,040,016 86	
» Fondo di cassa in danaro nella cassa principale,		

ed in quelle di finanza del Veneto e Mantova . . . L. 6,457,115 58

» Fondo nella cassa del lotto. » 107,297 42
 Id. delle miniere . . . » 38,278 49
 Id. della zecca » 17,211 82
 Id. del capitale montanistico. » 26 67

» Spese ordinarie e straordinarie in corso di esecuzione, rimaste a pagare alla scadenza suddetta. L. 1,039,996 50
L. 10,619,976 84 L. 1,039,996 50

» Avanzo alla scadenza dell'esercizio 1866. L. 9,619,980 31. »

(Approvato.)

Presidente. Stante l'ora tarda, rinviemo il seguito della discussione di questo progetto di legge alla seduta di domani.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge testè votati dall'altro ramo del Parlamento, il primo sui provvedimenti finanziari, ed il secondo per modificazioni all'articolo 3 della legge sul macinato.

Presidente. Do atto al Ministro delle Finanze della presentazione dei progetti di legge dal medesimo enunciati, i quali per la loro natura saranno inviati alla Commissione permanente di finanza acciò se ne occupi, e ne riferisca al Senato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Sarà forse una raccomandazione superflua, tuttavia credo mio debito il farla, ed è che dovendo il progetto di legge sui provvedimenti finanziari per necessità essere convertito in legge prima della metà di giugno, siccome quello che contiene anche le disposizioni relative al Tesoro per il pagamento del semestre della rendita pubblica, pregherei il Senato a volersene occupare al più presto.

Presidente. Alle osservazioni dell'onorevole Ministro non mi rimane d'aggiungere altro se non la raccomandazione della consueta sollecitudine alla Commissione di finanze affinchè voglia presentare al più presto la sua Relazione sul progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari.

Si procede ora alla verifica dello squittinio segreto.

(I Senatori segretari fanno lo spoglio)

Presidente Mi duole sommamente di dover un'altra volta annunziare al Senato che le votazioni cui si è proceduto rimangono nulle per difetto di numero legale.

Certamente ciò fa poco onore a questa Assemblea, ed io non posso far altro che pregare il Senato acciocchè un simile inconveniente, che minaccia di diventare abituale, non abbia a rinnovarsi.

L'ordine del giorno per la seduta di domani è il seguente :

1. Rinnovamento dello squittinio segreto.

2. Seguito della discussione del progetto di legge sui Conti Amministrativi del Regno dal 1862 a tutto il 1868.

3. Discussione dei seguenti progetti di legge.

a) Conti amministrativi della Lombardia, delle Marche e dell'Emilia;

b) Inscrizione in bilancio di diversi assegni ad opere Pie di Napoli e di Toscana; e degli altri progetti di legge dei quali fossero in pronto le Relazioni.

La seduta è sciolta (ore 6 precise.)

TORNATA DEL 7 GIUGNO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario — Congedo — Istanza del Senatore Alfieri, cui risponde il Senatore Chiesi — Rinnovamento dello squittinio ieri annullato — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'approvazione dei Conti amministrativi del Regno dall'anno 1862 a tutto il 1868 — Approvazione degli articoli dal 34 al 55, ultimo del progetto — Approvazione per articoli dei due progetti di legge: 1. Per l'approvazione dei Conti amministrativi delle provincie della Lombardia dell'anno 1859 e 1860; delle Marche e dell'Emilia dell'anno 1860; 2. Per l'iscrizione in Bilancio di assegni dovuti a diverse Opere Pie di Napoli e della Toscana, e delle somme occorrenti per il pagamento degli arretrati e per l'esecuzione delle transazioni colle medesime stipulate — Rettificazione del Senatore Duchoqué, Relatore — Relazione di petizioni — Accettazione del Ministro delle Finanze del rinvio della petizione 4489 — Proposta di rinvio al Ministero della petizione 4490, fatta dal Senatore Cambray-Digny, accettata dal Ministro delle Finanze — Osservazione del Senatore Lauzi in appoggio della proposta della Commissione sulla petizione 4492 — Risultato della votazione su quattro progetti di legge.

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

Non è presente alcun Ministro, e più tardi intervengono il Ministro delle Finanze e quello di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Il Senatore Francesco Roncalli chiede un mese di congedo, che gli è dal Senato accordato.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. A richiesta, naturalmente in forma privata, fatta a me da chi aveva titolo di rappresentare la Camera di Commercio di Torino, io debbo pregare il Senato che voglia dichiarare d'urgenza la petizione portante il numero 4198, colla quale la Camera di Commercio di Torino fa istanza, perchè nel progetto di legge riguardante i magazzini generali, venga ripristinata la facoltà di mantenere magazzini privati, che venne eliminata dal progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati.

Siccome questo progetto di legge è stato rinviato ad una Commissione del Senato, io pregherei la Presidenza, perchè questa petizione fosse a quella Commissione rinviata, affinchè la prendesse in ispeciale considerazione.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Senatore Alfieri..... in rispetto particolarmente alla competenza ed autorità dei petenti, che compongono la Camera di Commercio di Torino.

Presidente. Godo di poter annunziare all'onore-

vole Senatore Alfieri che il desiderio da lui espresso è stato anticipatamente soddisfatto, giacchè, secondo che prescrive il nostro Regolamento, la petizione da lui accennata è già stata comunicata a quell'Ufficio che è incaricato dell'esame del progetto di legge per la istituzione dei magazzini generali.

L'onorevole Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore Chiesi. Come io ho l'onore di essere Relatore della Commissione delle petizioni, volevo appunto fare la dichiarazione che ha testè fatta l'onorevole signor Presidente.

L'Ufficio Centrale che si occupa dello studio della legge sui magazzini generali, il giorno in cui si discuterà la legge, si farà debito di riferire anche sulla petizione accennata dall'onorevole Alfieri.

Presidente. Intanto che si sta attendendo il Ministro delle Finanze, si procederà al rinnovamento delle votazioni che ieri sono rimaste inefficaci.

Le urne saranno poi lasciate aperte per comodo di quei Senatori che ancora non si trovassero presenti.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEI CONTI AMMINISTRATIVI DEL REGNO DALL'ANNO 1862 A TUTTO IL 1868.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione dei Conti amministrativi del Regno dall'anno 1862 a tutto il 1868.

Ieri la discussione è rimasta all'articolo 34 del quale si darà lettura.

Conto dell'anno 1868.

TITOLO I — Entrate proprie del bilancio 1868.

« Art. 34. Le entrate ordinarie e straordinarie accertate durante l'esercizio 1868 sono stabilite quali risultano dal conto generale stampato dall'Amministrazione delle finanze nella somma di . . . L. 1,299,292,582 73 cioè:

		ENTRATE	
		Ordinarie	Straordinarie
» Entrate dell'anno 1868	L. 739,435,754 85		407,477,100 58
» Entrate degli anni precedenti	L. 65,227,025 96		86,652,701 34
	<u>L. 805,162,780 81</u>		<u>494,129,801 92</u>

È aperta la discussione su questo articolo. Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti. Chi lo approva sorga. (Approvato.)

« Art. 35. Le riscossioni eseguite in conto di tali entrate sino alla scadenza dell'esercizio predetto sono accertate nella somma di . . . L. 1,120,560,743 17 cioè:

» Entrate dell'anno 1868	L. 1,084,304,407 75
» Entrate degli anni precedenti	L. 36,256,335 42
	<u>L. 1,120,560 743 17</u>

(Approvato.)

« Art. 36. Le entrate che durante il detto esercizio vennero condonate e depennate per cause diverse ammontano a . . . L. 898,996 76

L. 1,121,459 739 93 1,121,459,739 93

(Approvato.)

« Art. 37. Le entrate rimaste a riscuotere alla scadenza dell'esercizio e da riprendersi nel conto del successivo esercizio 1869 ascendono a L. 177,832,842 80

cioè:

		ENTRATE	
		Ordinarie	Straordinarie
» Entrate dell'anno 1868	L. 32,049,058 55		30,559,389 13
» Entrate degli anni precedenti	L. 45,752,557 41		69,471,837 71
	<u>L. 77,801,615 96</u>		<u>100,031,226 84</u>

(Approvato.)

« Art. 38. Le entrate che vennero riscosse durante

l'esercizio 1868 e che sono devolute al successivo esercizio 1869 sono accertate nella somma di lire, 41,808 36. »

(Approvato.)

« Art. 39. Le entrate che sono risultate riscosse durante l'esercizio 1867 e gli esercizi precedenti, in eccedenza di quelle sia di essi esercizi, sia dell'esercizio 1868, da abbuonarsi nell'esercizio 1869 e successivi, sono constatate nella somma di lire 37,363 80.

(Approvato.)

TITOLO II. — Attività diverse.

« Art. 40. Le entrate per fondi somministrati al Tesoro centrale delle amministrazioni finanziarie cessate degli antichi Stati d'Italia sono constatate nella complessiva somma di L. 18,679,013 65 cioè:

» Fondi versati nella Tesoreria centrale durante l'esercizio 1868 . . . L. 16,079,552 32

» Fondi somministrati rimasti da regolarizzare alla scadenza dell'esercizio medesimo L. 2,599,461 33

L. 18,679 013 65

(Approvato.)

TITOLO III. — Spese proprie del bilancio 1868.

« Art. 41. Sono approvate nella somma di lire 15,052,017 88 le spese d'ordine ed obbligatorie che furono pagate durante l'esercizio 1868 in eccedenza ai fondi stanziati nel bilancio od a quelli già concessi con leggi speciali. »

(Approvato.)

« Art. 42. Sono parimente approvate le lire 299,472 47 che riguardano spese diverse da quelle di cui all'articolo precedente, le quali, a termine dell'articolo 38 del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, del 25 novembre 1866, poterono essere stabilite in aumento al fondo stanziato nei relativi Capitoli del bilancio 1868, perchè durante l'esercizio del medesimo vennero restituite al Tesoro dello Stato. »

(Approvato.)

« Art. 43. Col presente articolo sono convertiti in legge i Reali decreti, e quindi definitivamente approvate le nuove e maggiori spese che con gli stessi Reali decreti vennero autorizzate in via provvisoria sul bilancio 1868 le quali nuove e maggiori spese ascendono alla complessiva somma di lire 32,811,097 09. »

(Approvato.)

« Art. 44. Sono finalmente approvate nella somma di lire 6,175,811 84 tutte le altre spese le quali rappresentano l'eccedenza dell'ammontare delle spese pagate durante l'esercizio 1868 e di quelle rimaste a

pagare alla scadenza del medesimo in confronto dei fondi approvati per capitoli di spese diverse da quelle di cui ai precedenti articoli 39, 40 e 41. »

(Approvato.)

« Art. 45. L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie che sono state autorizzate con leggi, comprese anche quelle di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42, è quindi stabilito nella somma di L. 1,426,800,324 25

cioè :

» Spese ordinarie dell'anno 1868 L. 981,335,105 74

» Spese ordinarie degli anni precedenti . . . L. 138,340,271 55

L. 1,119,675,377 29

» Spese straordinarie dell'anno 1868 . . . L. 242,806,286 14

» Spese straordinarie degli anni precedenti . L. 64,318,660 82

L. 307,124,946 96

» Tenuto però conto dell'ammontare complessivo delle economie che durante l'esercizio 1868 vennero già ordinate con leggi speciali e con Decreti reali aventi forza di leggi sulle spese ordinarie dell'anno 1868 in L. 149,913 79

le spese ordinarie e straordinarie di cui sopra residuano effettivamente a sole L. 1,426,650,410 46

cioè :

» Spese ordinarie dell'anno 1868 L. 981,185,191 95

» Spese ordinarie degli anni precedenti . . . L. 138,340,271 55

L. 1,119,525,463 50

» Spese straordinarie dell'anno 1868 . . . L. 242,806,286 14

» Spese straordinarie degli anni precedenti . L. 64,318,660 82

L. 307,124,946 96

(Approvato.)

« Art. 46. Le spese ordinarie e straordinarie invece accertate per lo esercizio 1868 sono stabilite in L. 1,368,262,072 66

cioè :

» Spese ordinarie dell'anno 1868 L. 963,850,793 92

» Spese ordinarie degli anni precedenti . . . L. 133,624,538 41

L. 1,097,475,332 33

» Spese straordinarie dell'anno 1868 . . . L. 214,290,168 48

» Spese straordinarie degli anni precedenti . L. 59,496,571 85

L. 270,786,740 33

» Fra le spese autorizzate e quelle accertate si ha così una differenza di L. 58,388,337 80

(Approvato.)

« Art. 47. Le somme rimaste disponibili il 31 dic. 1868 sui capitoli di spese straordinarie ripartite in più anni, che sono state trasportate il 1° gennaio successivo ai corrispondenti capitoli dell'esercizio 1869, giusta il disposto dell'art. 56 del Regio decreto 3 novembre 1861, num. 302 e dell'art. 600 del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato del 25 novembre 1866 ascendono a L. 25,710,725 40

(Approvato.)

« Art. 48. Le somme dunque comprese nelle spese autorizzate, e che, per non essere state altrimenti effettuate al'a scadenza dell'esercizio 1868, sono definitivamente annullate, residuano a L. 32,677,612 40

cioè :

» Relative all'anno 1868 . . . L. 23,139,790 29

» Relative agli anni precedenti . L. 9,537,822 11

L. 32,677,612 40

(Approvato.)

« Art. 49. Nella suddetta somma sono comprese le lire 4,619,328 25 importo di economie già state autorizzate sul bilancio 1868 in via provvisoria con regi decreti i quali vengono col presente articolo convertiti in legge. »

(Approvato.)

« Art. 50. I mandati spediti e non soddisfatti prima della chiusura dell'esercizio 1868 compresi fra le somme di cui all'articolo 44, saranno portati a credito del conto speciale del Tesoro all'epoca in cui se ne farà il pagamento, giusta il disposto dell'articolo 52 del Regio decreto 3 novembre 1861, N. 302. »

(Approvato.)

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1870-71.

« Art. 51. I mandati in circolazione alla scadenza dell'esercizio 1867 trasportati nel conto speciale del Tesoro dell'anno 1868 sono accertati in L. 29,239,385 03

cioè:

» Mandati pagati durante l'anno 1868 L. 25,206,753 07

» Mandati rimasti a pagare il 1 gennaio 1869 L. 4,032,631 96

L. 29 239,385 03

(Approvato.)

TITOLO IV. — Passività diverse.

« Art. 52. L'uscita per monete di rame ritirate dal corso e passate alle zecche del regno per essere riformate è stabilita in lire 2,313,944 48. »

(Approvato.)

« Art. 53. L'uscita per fondi somministrati dal Tesoro centrale alle Amministrazioni finanziarie cessate degli antichi Stati d'Italia è constatata nella somma totale di L. 12,267,990 61

cioè:

» Pagamenti fatti dalla Tesoreria centrale durante l'esercizio 1868 L. 12,092,300 62

» Fondi somministrati rimasti da regolarizzare alla scadenza dell'esercizio 1868 L. 175,689 99

L. 12.297,690 61

(Approvato.)

« Art. 54. L'importo del debito galleggiante del Regno per buoni e vaglia del Tesoro, fondi somministrati e conti correnti diversi alla scadenza dell'esercizio 1868 da essere ripreso nel successivo esercizio 1869, ascende alla complessiva somma di italiane lire 61,695,356 48.

(Approvato.)

TITOLO V. — Situazione finanziaria.

« Art. 55. Alla chiusura dell'esercizio 1868 rimane stanilita come appresso cioè:

	Attivo	Passivo
» Fondi di cassa e debiti dei contabili alla scadenza dell'esercizio 1868, cioè:		
» Debito dei contabili della percezione		L. 149,599,750 96
» Debito dei tesorieri provinciali e di circondario	L. 174,611,373 67	

	Attivo	Passivo
» Debito dei cassieri d'armata L.	16,863 61	

L. 324,227,988 24

» Entrate rimaste a riscuotere alla scadenza suddetta:

» Sulle entrate dell'anno 1868 L. 62,608,447 68

» Su quelle degli anni precedenti L. 115,224,395 12

L. 177,832,842 80

» Fondi somministrati al Tesoro centrale dalle Amministrazioni finanziarie cessate degli antichi Stati d'Italia, rimasti da regolarizzare alla detta scadenza L. 2,599,461 33

» Spese ordinarie e straordinarie in corso di esecuzione rimaste a pagare alla scadenza di cui sopra:

» Sulle spese dell'anno 1868 L. 57,149,350 04

» Su quelle degli anni precedenti » 118,571 036 12

L. 175,720,386 16

» Mandati rimasti a pagare alla chiusura dell'esercizio 1868, cioè:

» Mandati spediti per il pagamento delle spese dell'anno 1868 L. 3,114,786 56

» Mandati spediti per il pagamento delle spese degli anni precedenti L. 2,074,951 14

L. 5,189,737 70

» Mandati del conto speciale del Tesoro rimasti in circolazione al 1° gennaio 1869, cioè:

» Mandati dell'esercizio 1859 L. 2,465 01
 Id. 1860 » L. 51,367 01

TORNATA DEL 7 GIUGNO 1871.

	Attivo	Passivo
Id. 1861 »	91,984 45	
Id. 1862 »	112,954 01	
Id. 1863 »	50,380 85	
Id. 1864 »	493,089 86	
Id. 1865 »	82,400 68	
Id. 1866 »	813,350 67	
Id. 1867 »	2,334,639 42	
	<hr/>	
	L. »	4,032,631 96
» Fondi somministrati dal Tesoro centrale dalle Amministrazioni finanziarie cessate degli antichi Stati d'Italia, rimasti da regolarizzare alla scadenza suddetta L. »		
		175,689 99
» Crediti dei contabili e debiti diversi di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1868 . L. »		
		573,245,013 33
	<hr/>	<hr/>
	L. 504,660,192 37,	758,363,459 14

Disavanzo alla scadenza dell'esercizio 1868 L. 253.703,166 77

(Approvato.)

Presidente. Si procederà più tardi alla votazione per squittinio segreto sul complesso della legge.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge per l'approvazione dei Conti amministrativi delle provincie della Lombardia dell'anno 1859-1860; delle Marche e dell'Emilia dell'anno 1860 (N. 60.)

Pregherei il Senato a volermi dispensare dalla lettura dell'intero progetto, che è piuttosto lungo e consiste principalmente di cifre.

Non facendosi opposizione, dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

Conti amministrativi delle Provincie della Lombardia degli anni 1859 60; delle Marche e dell'Emilia dell'anno 1860.

PROVINCIE DELLA LOMBARDIA

Conto dell'anno 1859.

TITOLO I. — Entrate.

« Art. 1. Le entrate dell'anno 1859 sono stabilite quali risultano dal Conto compilato dall'Amministrazione delle finanze, e distribuito in copie a stampa, nella complessiva somma di . . L. 88,693,982 84
cioè:

		ENTRATE	
		Ordinarie	Straordinarie
» Entrate dell'anno			
	1859 L.	85,634,362 63	»
» Id. degli anni precedenti.	»	3,059,620 21	»
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Totale L.	88.693.982 84	»

È aperta la discussione su questo articolo. Nessun chiedendo di parlare lo metto ai voti. Chi lo approva sorga.
(Approvato.)
« Art. 2. Le riscossioni eseguite di tali entrate fino al chiudimento dell'esercizio dell'anno suddetto sono accertate in. L. 86,180,082 93
cioè.

		ENTRATE	
		Ordinarie	Straordinarie
» Entrate dell'anno			
	1859 L.	84,285,399 77	»
» Id. degli anni precedenti . »	»	1,894 683 16	»
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	Totale L.	86.180.082 93	»

» E quindi i proventi rimasti a riscuotere al chiudimento del suddetto esercizio, ripresi nel conto dell'esercizio, 1860 (comprese lire 289,409 18, trapassate sui sommarii demaniali di quarta categoria) ammontano a . . . L. 2,512,899 91

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

« Art. 3. L'ammontare delle spese ordinarie straordinarie per il servizio dell'anno 1859 e per quello dei residui passivi degli anni precedenti è stabilito in conformità degli allegati B, C, pagine 42 e 96 del Conto in L. 67,712,856 29
(Approvato.)

« Art. 4. Le spese ordinarie e quelle straordinarie accertate dell'esercizio 1859 risultanti dal detto Conto sono stabilite nella somma di . . . L. 59,303,298 84
» Le simili per gli anni precedenti . . . » 5,135,722 44
» Totale delle spese accertate L. 64.439.022 25 64,439,022 25
cioè:

» Per i pagamenti eseguiti durante detto esercizio si per il conto 1859 che per i precedenti. . . . L. 58,017,965 83

» Per i pagamenti rimasti ad eseguire al chiudimento dell'esercizio suddetto, per i quali si trasportano i fondi all'esercizio successivo,

cioè:

» Mandati spediti e non pagati L. 5,920,250 93

Spese per le quali non furono ancora emessi i mandati » 500 805 49

Totale L. 6.421.056 42 6,421,056 42

(Approvato.)

« Art. 5. Sono definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autorizzate, non effettuate al chiudimento dell'esercizio 1859, rilevanti a L. 3,273,834 04

cioè:

» Relativo al 1859 L. 3,273,834 04

» Spese degli anni precedenti »

(Approvato.)

TITOLO III. — Passività diverse.

« Art. 6. L'ammontare delle rendite da pagarsi dal debito pubblico, vigenti al 1° gennaio 1860, è accertato nella somma di L. 18,261,415 78

I pagamenti fatti durante l'esercizio 1859 ascesero a » 13,258,005 96

(Approvato.)

TITOLO IV. — Situazione finanziaria.

« Art. 7. La situazione finanziaria al chiudimento dell'esercizio 1859 rimane stabilita come segue:

	Attivo	Passivo
» Fondo di cassa alla scadenza dell'esercizio 1859 L.	9,639,341 95	»
» Entrate rimaste ad esigere al chiudimento dell'esercizio stesso (comprese lire 289,409 18 trapassate sui campioni demaniali di quarta categoria.)	2,513,899 91	»
» Fondo di cassa del 1859	»	»

A Riportare L. 12,153,241 86

	Attivo	Passivo
Riporto L.	12,153,241,86	»
erogato nei pagamenti riflettenti il 1860. . . . »	473,490 49	»
» Spese in corso d'esecuzione al chiudimento dell'esercizio 1859. »	»	498,794 78
» Somme trasportate all'esercizio 1860 per spese straordinarie eseguibili in più anni »	»	2,010 71
» Mandati rimasti a pagare al chiudimento dell'esercizio stesso »	»	5,920,250 93
» Entrate del 1860 riscosse nel 1859 »	»	33,991 45
	<u>12,626.732 35</u>	<u>6.455.017 87</u>

Avanzo alla scadenza dell'esercizio 1859. . . L. 6.171,684 48

(Approvato.)

Conto dell'anno 1860.

TITOLO I. — Entrate.

« Art. 8. Le entrate dell'anno 1860 sono stabilite quali risultano dal conto amministrativo nella somma di . L. 80,794,320 39

cioè:

	ENTRATE	
	Ordinarie	Straordinarie
» Entrate dell'anno 1860 L.	77,848,993	» » »
» Entrate degli anni precedenti . . . »	2,945,327 39	» » »
	<u>L. 80.794.320 39</u>	<u>» » »</u>

(Approvato.)

« Art. 9. Le riscossioni eseguite in conto di tali entrate fino al chiudimento dell'esercizio predetto, sono accertate in L. 76,940,947 16

cioè:

	ENTRATE	
	Ordinarie	Straordinarie
» Entrate dell'anno 1860 L.	75,759,142 40	» » »
» Entrate degli anni precedenti . . . »	1,181,801 76	» » »
	<u>L. 76.940.947 16</u>	<u>» » »</u>

E quindi le entrate rimaste a riscuotere alla scadenza del suddetto esercizio, riprese nel conto dell'esercizio 1861, ammontano a L. 3,853,373 23

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

« Art. 10. L'ammontare delle spese ordinarie e straordinarie, approvato colla legge del bilancio e sopraggiunte per maggiori spese e spese nuove, per il servizio dell'anno 1860 e per quello dei residui passivi degli anni precedenti, è stabilito in conformità degli Allegati B, C del Conto amministrativo in L. 58,949,155 84

cioè:

» Spese ordinarie pel servizio del 1860 L.	48,532,473 30
» Spese ordinarie pel servizio degli anni precedenti L.	7,805,599 02
	<u>56,338,072 32</u>
» Spese straordinarie pel servizio del 1860. . . . L.	2,566,851 55
» Spese straordinarie pel servizio degli anni precedenti. . . . L.	44,231 97
	<u>2,611 083 53</u>

(Approvato).

« Art. 11. Le spese ordinarie e quelle straordinarie accertate nell'esercizio 1860 risultanti dal detto conto sono stabilite nella somma di L.

44,950,411 87

» Le simili per gli anni precedenti. . . . L. 7, 493,306 12

» Totale delle spese accertate L. 52,443,717 99 52,443,717 99

cioè:

» Per pagamenti eseguiti durante detto esercizio, al per il conto 1860 che per i precedenti. . . . L. 50,420,228 04

» Per pagamenti rimasti ad eseguire al chiudimento dell'esercizio per i quali si trasportano i fondi all'esercizio successivo L. 2,023,489 95

L. 52,443,717 99

(Approvato).

« Art 12. Sono definitivamente annullate le somme per

» spese non effettuate al chiudimento dell'esercizio 1860, rilevanti a L. 6,505 437 85

cioè:

» Relative al 1860. . . . L. 6,148,912 98

» Spese degli anni precedenti. . . . L. 356.524 87

(Approvato.)

« Art. 13. Le spese nuove o le maggiori spese, tanto pel servizio dell'anno 1860 che per quello degli anni precedenti, sono approvate nella somma risultante dai suddetti Allegati

B, C di L. 6,301 893 86

(Approvato.)

TITOLO III. — Passività diverse.

« Art. 14. L'ammontare delle rendite da pagarsi dal Debito pubblico; vigenti al primo gennaio 1861, è accertato nella somma di L. 10,776,735 »

I pagamenti fatti per l'anno 1860 ascesero a L. 10,776,735 »

(Approvato).

TITOLO IV. — Situazione finanziaria.

« Art. 15. La situazione finanziaria alla fine dell'esercizio 1860 rimane stabilita come segue:

ATTIVO.

» Fondo di cassa alla scadenza dell'esercizio 1860 L.	220,889 14
» Entrate rimaste ad esigere al chiudimento dell'esercizio suidetto »	<u>3,853,373 23</u>
Totale attivo L.	4,074,262 37

PASSIVO.

» Somme trasportate all'esercizio 1861 per spese accertate e rimaste a pagare alla scadenza dell'esercizio 1860 e per crediti che potrebbero venire eventualmente insinuati a pagamento L.	2,023,489 95
» Entrate dell'anno 1861 riscosse durante l'esercizio 1860 L.	14,227 16
Totale passivo L.	<u>2,037 717 11</u>
Avanzo alla scadenza dell'esercizio 1860 L.	<u>2,036 545 26</u>

(Approvato).

PROVINCIE MARCHIGIANE

Conto per il periodo decorso dalla cessazione del Governo pontificio (sett. 1860) a tutto dicembre stesso anno.

TITOLO I. — Entrate.

« Art. 16. Le entrate delle provincie Marchigiane, per il tempo decorso dalla cessazione del Governo pontificio a tutto dicembre 1860, sono stabilite, giusta i risultamenti del conto amministrativo, nella somma stata riscossa di lire 3.281,131 72. »

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

« Art. 17. Le spese pagate nel suindicato periodo di tempo, risultanti dal detto conto, sono stabilite in lire 4.155,175 76. »

(Approvato.)

TITOLO III. — Situazione finanziaria.

« Art. 18. La situazione finanziaria al 31 dicembre 1860 rimane stabilita come appresso:

ATTIVO.

Debito degli uffizi del Tesoro alla fine del 1860	L. 30,374 95
Debite dei contabili di riscossione »	434,218 34
Sovvenzioni fatte ad altri Governi »	1,859,345 42
Anticipazioni	21,421 83
Crediti autorizzati	351 50

« Totale dell'attivo costituente l'avanzo di gestione alla fine dell'anno 1860 L. 2.345,712 04

(Approvato.)

PROVINCIE DELL'EMILIA

Conto dell'anno 1860.

TITOLO I. — Entrate.

« Art. 19. Le entrate ordinarie e straordinarie sono stabilite nella somma accertata di L. 64,118,690 89 (Approvato.)

« Art. 20. La somma riscossa in conto di tali entrate viene riconosciuta in » 61.351,438 45

» Cosicchè le entrate rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio ammontano a L. 2.767,252 44

(Approvato.)

TITOLO II. — Spese.

« Art. 21. L'ammontaro delle spese ordinarie e straordinarie autorizzate, riflettenti il servizio proprio

dell'esercizio 1860, quanto quello dei residui passivi degli anni precedenti, è stabilito nelle seguenti proporzioni:

- Spese dell'anno 1860 L. 41,967,187 50
Spese degli anni precedenti » 1,141,683 02

Totale delle spese autorizzate L. 43,108,870 52 (Approvato.)

« Art. 22. Le spese ordinarie e straordinarie accertate sono stabilite nelle seguenti somme:

Spese dell'anno 1860 L. 36,355,999 49
Spese degli anni precedenti » 1,141,683 02

Totale delle spese accertate L. 37,497,682 51 37,497,682 51

(Approvato.)

« Art. 23. Sono definitivamente annullate le somme comprese nelle spese autorizzate, non effettuate alla chiusura dell'esercizio, risultanti in L. 5,611,188 01

(Approvato.)

« Art. 24. I mandati spediti e non soddisfatti prima del chiudimento dell'esercizio 1860, rilevanti alla somma di lire 163,077 63 saranno portati a discarico nel Conto speciale del Tesoro allorchè se ne farà il pagamento. »

(Approvato.)

« Art. 25. I fondi conservati ed accertati per ispece in corso di esecuzione dell'esercizio 1860, trasportati all'esercizio 1861, sono stabiliti come segue:

Spese dell'anno 1860 L. 11,750,484 52
Spese degli anni precedenti » 498 051 04

Totale dei fondi conservati trasportati al 1861 L. 12,248,535 56

(Approvato.)

« Art. 26. Le somme rimaste disponibili alla chiusura dell'esercizio 1860 per ispece straordinarie eseguibili in più anni, anch'esse trasportate all'esercizio 1861, sono stabilite in lire 292,647 05. »

(Approvato.)

TITOLO III. — Situazione finanziaria.

« Art. 27. La situazione finanziaria rimane stabilita nel seguente modo:

	Attivo	Passivo
» Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 1860	L. 6,598,174 89	
» Crediti e scorte alla fine del 1860	» 8,719,276 38	
» Entrate accertate rimaste da riscuotere	» 2,767,252 44	
» Somma riscossa nel 1860		

Da Riportare L. 18,084,703.71.

TORNATA DEL 7 GIUGNO 1871.

	Attivo	Passivo
<i>Riporto</i> L. 18,084,703.71.		
devoluta ad esercizi succes-		
sivi		42,237 96
» Debiti diversi		2,336,943 80
» Somme trasportate all'e-		
sercizio 1861 per ispeze ac-		
certate nel 1860, cioè:		
» Mandati		
spediti ri-		
masti a pa-		
gare L. 163,077 63		
» Spese in		
corso di e-		
secuzione » 12,248,535 56		
» Spese stra-		
ordinarie e		
seguibili in		
più anni » 292,647 05		
L.		42,704,260 24

18,084,703 71 15,083,442 »

» Avanzo alla fine dell'eser-

cizio 1860 L. 3,001,261 71

(Approvato.)

Presidente. Sarà proceduto più tardi anche su questo progetto di legge allo squittinio segreto.

L'ordine del giorno reca ora la discussione sul progetto di legge per iscrizione in bilancio di assegni dovuti a diverse Opere Pie di Napoli e della Toscana e delle somme occorrenti per il pagamento degli arretrati e per l'esecuzione delle transazioni stipulate (N. 58).

Si dà lettura del progetto di legge.
(Vedi *infra* e *atti del Senato* N. 58.)

È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È autorizzata l'iscrizione nella parte ordinaria del Bilancio passivo del Ministero delle Finanze al Capitolo annualità e prestazioni diverse per l'anno 1871 e successivi, dei seguenti assegni:

1. All'Albergo dei poveri in Napoli L.	165,747 06
2. Alla Casa Santa dell'Annunziata in Napoli	95,625 00
3. All'Ospedale di Sant'Eligio in Napoli	12,905 55
4. All'Ospedale degl'Incurabili di Napoli	102,575 03
5. Alla Pia Casa di beneficenza in Lucca	61,618 53
6. Agli Ospedali Toscani	64,380 22
Totale L.	502,881 69

» Conseguentemente sono annullati gli stanziamenti fatti ai capitoli 82 ed 83 del Bilancio passivo del Ministero delle Finanze per l'anno 1871 a favore del-

l'Ospedale degl'Incurabili per L.	102,575 03
ed a favore della Casa Santa dell'Annunziata di	95,625 00
Totale L.	198,200 03

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'articolo. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. È autorizzata l'iscrizione, nella parte straordinaria del Bilancio passivo del Ministero delle Finanze per il 1861, della spesa di L. 4,322,066 37, ripartita nei seguenti Capitoli:

» N. 87 *bis*. Pagamento di arretrati dovuti all'Albergo dei Poveri in Napoli, in dipendenza della transazione stipulata il 7 dicembre 1870. L. 773,486 28

» N. 87 *ter*. Pagamento alla Casa Santa dell'Annunziata di Napoli dell'assegno di cui all'articolo 1 della presente legge per gli anni 1866 e 1867 » 191,250 00

» N. 87 *quater*. Pagamento allo Spedale di Sant'Eligio in Napoli degli arretrati dell'assegno, di cui all'articolo 1 della presente legge, per gli anni dal 1866 al 1870 inclusive. » 94,527 75

» N. 87 *quinqies*. Pagamento di arretrati dovuti all'Ospedale degl'Incurabili in Napoli, in esecuzione della transazione stipulata tra l'Amministrazione finanziaria e lo stesso Ospedale » 262,802 34

Totale L. 4,322,066 37

(Approvato.)

« Art. 3. È autorizzata pure l'iscrizione nella parte straordinaria del Bilancio passivo del Ministero delle Finanze della somma di lire 500,148 27, da ripartirsi nei tre anni 1871, 1872 e 1873 in tre eguali annualità di lire 166,716 09.

» Per il 1871 questa somma sarà iscritta al capitolo 87 *sexies*, sotto la denominazione di:

» Pagamenti di arretrati agli ospedali Toscani, in esecuzione della transazione stipulata il 26 gennaio 1871.»

(Approvato.)

« Art. 4. È autorizzata l'iscrizione nel Gran Libro del Debito pubblico di una rendita di lire 18,628 11 rappresentante il capitale a valor nominale di lire 372,562 26 da consegnarsi alla Pia Casa di beneficenza di Lucca, in esecuzione della transazione stipulata il 17 febbraio 1871. »

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Debbo correggere una inesattezza di cifra, incorsa nella Relazione.

In questa si dice: che il credito delle annualità scadute a favore della Pia Casa di Lavoro di Lucca, è costituito in lire 249,265 20 mentre nel resto del disegno di legge è scritta in vera cifra di L. 372,562 26.

La prima cifra che si legge nella Relazione corrisponde alla liquidazione fatta a tutto il 1868, dovendo oggi aggiungersi altre due annate scadute si ha questa cifra di lire 362,562 26, a cui corrisponde la rendita da iscriversi.

Presidente. È esatta quindi la cifra iscritta nel disegno di legge.

Non facendosi altre osservazioni, l'art. 4 s'intenderà approvato.

Si procederà a suo tempo alla votazione di questa legge per squittinio segreto.

Intanto, onde guadagnare tempo, si passerà alla Relazione delle petizioni.

Prego i membri della Commissione delle petizioni, a prendere il loro posto.

Il Senatore Chiesi. Ha la parola.

Senatore Chiesi, *Relatore.* Ometto le petizioni segnate coll'asterisco nella nota presentata a stampa al Senato, perchè queste dalla Commissione sono state trasmesse agli Uffici Centrali che esaminano i relativi progetti di legge.

Petizione N. 4480.

« Parecchi abitanti del Comune di Gallicchio (Basilicata), in numero di 140 muovono lagnanza contro l'Agente delle imposte dirette di Montemurro, Lodovico Novellini, e fanno istanza perchè si provveda per la sua surrogazione. »

Questa petizione muove aspre lagnanze contro quel funzionario. La Commissione non può dire se queste lagnanze siano o non siano giuste.

— Ad ogni modo, siccome questa petizione porta 140 firme, e lo Statuto all'art. 58 dichiara, che le sole autorità costituite hanno il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo, la vostra Commissione è d'avviso che non abbiasi a tenerne alcun conto.

D'altra parte poi crede che i petenti avrebbero dovuto rivolgersi al Ministero dal quale dipende quel funzionario.

Questa è la via tracciata dalle nostre leggi amministrative.

Quando poi i reclami non venissero accolti dal Ministero, rimane sempre aperta la via per ricorrere alla Maestà del Re; ma non sarebbe mai questo il caso di far ricorso al potere legislativo.

Per questi riflessi la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione della quale è stato reso conto.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, *Rel.* « Petizione N. 4481. Terracina Antonio Maria da Montabro (Calabria Ulteriore 2.a) allegandosi gravato da una sentenza della Corte dei Conti che non gli valutava tutti gli anni di servizio per il diritto a pensione, domanda che per interces-

sione del Senato gli venga dal Governo accordato un mensile assegno. »

Veramente il petente non ricorre al Senato, facendo un reclamo contro la Corte dei Conti. Concludendo anzi che, per intercessione del Senato, il Governo voglia accordargli un mensile assegno, lo stesso petente riconosce col fatto che la decisione della Corte dei Conti è inappellabile e irrettrabile e tale da non dar luogo a verun richiamo.

Ad ogni modo, a termini del nostro Regolamento, anche per questa petizione la Commissione non può proporvi che l'ordine del giorno puro e semplice, poichè è stabilito espressamente nell'art. 83, N. 3, che le domande di sussidii, d'impieghi, e simili sono estranee alla competenza del Parlamento.

Presidente. Pongo ai voti la proposta della Commissione dell'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, *Rel.* « Petizione N. 4482. Le Giunte comunali di Charvensod, Gressan, Iovençan e Sarre (provincia di Torino), porgono al Senato motivate istanze onde ottenere che sia mantenuta ai Comuni la conservazione dei loro catastri come per lo passato, finchè non sia provveduto ad un completo riordinamento. »

La Commissione delle petizioni è informata che l'onor. Ministro delle Finanze ha nominato una Commissione, della quale è Presidente l'onorevole Senatore Menabrea, per il conguaglio dell'imposta fondiaria; e le consta altresì che questa Commissione ha nominato una Sotto-commissione per fare una inchiesta sullo stato attuale dei catastri in Italia. Quindi è d'avviso che sia il caso di rinviare questa petizione all'onorevole Ministro delle Finanze, perchè, se il crede, possa sottoporla alla suddetta Commissione.

Si propone adunque per questa petizione il rinvio, come diceva, all'onorevole Ministro delle Finanze.

Presidente. Accetta l'onorevole Ministro questo rinvio?

Ministro delle Finanze. L'accetto.

Presidente. Poichè l'onorevole Ministro lo accetta, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, *Relatore.* « Petizione N. 4484. La Deputazione provinciale di Genova fa istanza perchè dal Senato non venga approvata la proposta del Governo per l'aumento di un nuovo decimo sulle imposte. »

La vostra Commissione è d'avviso che non siavi più luogo a tener conto di questa petizione, in seguito alle discussioni tenutesi alla Camera dei Deputati e dopo che il signor Ministro delle Finanze ha ritirata la sua prima proposta.

Per conseguenza, anche su questa petizione non può

la vostra Commissione che proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

Anzi, siccome quella che porta il N. 4485 è identica a questa, la Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice per entrambe le petizioni.

Presidente. Coloro che approvano le conclusioni della Commissione sopra queste due petizioni, vogliono sorgere.

(Approvato.)

Senatore Chlesi, Relatore. « Petizione N. 4488. Il Sindaco, a nome del municipio di Spezia, domanda che vengano comunicati al Senato alcuni schiarimenti circa l'interpretazione erronea che allega essersi data al soggetto della petizione inoltrata dallo stesso Municipio segnata col N. 4464 e riferita nella tornata del 3 marzo 1871. »

Il Municipio di Spezia, colla petizione riferita nella tornata del 3 marzo 1871 domandava di essere staccato dalla provincia di Genova e che venisse costituita una provincia nuova col circondario di Spezia, colla provincia di Massa e Carrara e coi mandamenti di Pietrasanta e Serravezza, i quali fanno parte della provincia di Lucca.

Io ebbi già l'onore di riferire su quella petizione e proposi l'ordine del giorno puro e semplice; ma è mio dovere il dichiarare che veramente, il Municipio di Spezia non domandava di essere capoluogo della nuova provincia: ma chiedeva soltanto la costituzione di una nuova provincia composta del circondario di Spezia (il quale doveva essere staccato da Genova), della provincia di Massa e Carrara e dei mandamenti di Pietrasanta e Serravezza. Debbo confessare al Senato che, non potendo persuadermi che il Municipio di Spezia il quale non voleva essere circondario dell'importante provincia di Genova, volesse poi adattarsi ad essere circondario di Massa e Carrara, interpretai quella petizione nel senso che il Municipio di Spezia, il quale domandava la costituzione di questa nuova provincia, ne volesse essere il capo luogo.

Ma dichiaro francamente che la domanda di essere Capoluogo della nuova provincia non venne fatta in quella petizione.

Io però ho creduto d'interpretare a dovere il senso di quella domanda; ad ogni modo mi rimetto alla saviezza del Senato, il quale giudicherà se la mia interpretazione è stata o no erronea.

La prima volta però fu proposto l'ordine del giorno puro e semplice su quella petizione, non già per ragioni di merito, ma perchè non vi era in corso alcun progetto di legge sulla circoscrizione amministrativa.

Lo stato delle cose non è cambiato, perchè neppure oggi, nè davanti alla Camera, nè davanti al Senato nè, per quanto si sappia, presso il Ministero, è sottoposto allo studio alcun progetto di questa fatta; e quindi la Commissione, nonostante la fatta rettifica, vi propone

nuovamente l'ordine del giorno puro e semplice: e nel caso che venisse presentato un progetto di una nuova circoscrizione amministrativa, il Municipio di Spezia potrà sempre far valere le sue ragioni e rinnovare la sua domanda. Dimodochè pel Municipio di Spezia la questione non è pregiudicata, perchè la vostra Commissione non è mai entrata nel merito della domanda; e si limitò solo a chiederla l'ordine del giorno puro e semplice, per l'unica ragione che, come ho accennato, non vi è alcun progetto in discussione nè davanti al Senato, nè davanti alla Camera dei Deputati che si riferisca ad una nuova circoscrizione amministrativa.

Ad ogni modo, se il Senato lo crede, la Commissione non ha difficoltà che queste petizioni del Municipio di Spezia siano rinviate agli Archivi per essere prese in considerazione, nel caso che si presenti un progetto di legge che stabilisca una nuova circoscrizione amministrativa.

Presidente. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Chlesi, Rel. « Petizione N. 4489. Il Consiglio comunale di Serino (Principato Ulteriore), segnalando alcuni inconvenienti che si incontrano nell'esecuzione dell'imposta sul macinato, emette il voto che vi sia posto rimedio con adeguati provvedimenti. »

L'onorevole signor Ministro delle Finanze sa che continui sono i reclami su questa tassa del macinato. Nel discorso che pronunziò ultimamente alla Camera dei Deputati, egli provò con cifre alla mano, che il prodotto di questa tassa del macinato è in progresso; ad ogni modo egli medesimo confessò che dava luogo ad inconvenienti, e che sperava che questi verrebbero meno col tempo.

Quindi, siccome non si tratta di una petizione la quale intacchi menomamente il principio della legge, ma si limita soltanto a segnalare inconvenienti, che si verificano nella sua esazione, io credo che l'onorevole signor Ministro non avrà difficoltà di prendere in considerazione questa petizione, perchè gli inconvenienti, o sono reali e veri, e allora l'onorevole signor Ministro provvederà perchè sia fatta giustizia, o non sono veri, e allora potrà rispondere ai petenti che i reclami sono ingiusti e non meritano di essere tenuti in alcun conto.

La Commissione pertanto, mossa da questi riflessi, proporrebbe che questa petizione fosse rinviata all'onorevole Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Per parte mia non ho difficoltà di accettare il rinvio di questa petizione, tanto più avendo l'altro ramo del Parlamento deliberato di nominare una Commissione per fare degli studi intorno all'andamento di questa tassa; sarà perciò mio dovere di rassegnare, come questo, tutti gli al-

tri elementi che possono portare lumi intorno a questa materia.

Senatore Chiesi, Relatore. La Commissione aderendo, ed accettando anzi di buon grado l'adesione fatta dall'onorevole signor Ministro a questo riguardo, propone il rinvio di questa petizione al signor Ministro delle Finanze.

Presidente. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione pel rinvio al Ministro delle Finanze della petizione del Consiglio Comunale di Serino N. 4489.

Chi approva le conclusioni della Commissione, sorga. (Approvato.)

Senatore Chiesi, Relatore. « Petizione N. 4490. Il Consiglio Comunale di Serino (Principato Ulteriore), lamentando l'aumento di reati contro le persone e la proprietà, che da qualche tempo si verificano in quel Comune, fa istanza perchè dal Parlamento venga adottata una legge più acconcia a reprimerli. »

La Commissione crede non sia il caso di fare raccomandazioni al Ministero per questa petizione, in quanto che i desiderii del Municipio sono stati già prevenuti dal Presidente del Consiglio, il quale ha presentato alla Camera dei Deputati, nella tornata del 15 marzo corrente anno, un progetto di legge per provvedimenti speciali di pubblica sicurezza.

La Commissione fa voti perchè la Camera al più presto che sia possibile approvi questo progetto, col quale sarà anche appagato il giusto desiderio del Consiglio comunale di Serino.

Questo progetto di legge, discusso ed approvato dalla Camera, sarà sottoposto alle deliberazioni del Senato, e allora sarà il caso che questa petizione possa essere presa in esame. Perciò la Commissione proporrebbe ch'essa venisse depositata negli Archivi per essere presa poi in considerazione al momento in cui, come diceva, il citato progetto di legge sia sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Senatore Cambray Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray Digny. Domanderei che questa petizione fosse rinviata al Ministero.

Mi pare che la questione sia molto importante.

Ritengo che il Ministero, il quale naturalmente troverà qualche opposizione nelle attuali disposizioni che sono gravi, abbia a trovarvi un appoggio per fare una legge che lo abiliti a tutelare più energicamente ed efficacemente la pubblica sicurezza.

Io quindi domanderei che questa petizione fosse rinviata al Ministero.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze: Se questo rinvio ha il significato, che il Senato appoggia vigorosamente i provvedimenti che s'intendono prendere onde meglio tutelare la sicurezza dei cittadini, che, per verità, in talune provincie lascia molto a desiderare, il Ministero non solo accetta il rinvio, ma ringrazia il Senato dell'ap-

poggio che viene a dargli nell'ordine d'idee in cui è entrato.

Senatore Cambray Digny. Questo è appunto il senso nel quale io propongo che sia rinviata al Ministero questa petizione.

Senatore Chiesi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi, Relatore. Anche la Commissione aveva dichiarato che i desiderii del Municipio che ha presentato la petizione, erano stati prevenuti dal Ministero, il quale sino dal marzo di quest'anno presentò un progetto di legge per provvedimenti speciali di pubblica sicurezza. Non vi è dunque alcun dubbio che la Commissione era di avviso che il Ministero avrebbe fatto per parte sua quanto era necessario, perchè i desiderii del Municipio di Serino, che sono i desiderii di tutti gli uomini onesti, siano appagati.

La Commissione però di buon grado si associa alla proposta del Senatore Cambray Digny, alla quale non può dare altro senso che quello che egli medesimo le ha dato. Vi propone quindi che questa petizione sia rinviata al Ministero, ed anzi gli sia rinviata con raccomandazione.

Presidente. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione pel rinvio della petizione del Consiglio Comunale di Serino al Ministero.

Chi le approva, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, Relatore. « Petizione N. 4492. Luigi De Medici fabbricante di fiammiferi in Torino fa istanza perchè dal Senato venga respinta qualunque tassa che fosse proposta sopra l'industria da esso esercitata. » (Harità.)

Anche intorno a questa petizione la Commissione non può proporre che l'ordine del giorno puro e semplice; perchè la tassa di cui si tratta per ora non fu giudicata opportuna e venne interamente abbandonata da chi la vagheggiava; per conseguenza, non è il caso che questo supplicante abbia a temere, almeno per ora, che questa tassa sia imposta.

Quindi vi si propone sulla petizione N. 4492, l'ordine del giorno puro e semplice.

Senatore Lanzl. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Appoggio la proposta della Commissione per l'ordine del giorno puro e semplice; ma alle ragioni adottate dall'onorevole Relatore, vorrei aggiungere questa: che non solamente trovo che debba essere proposto l'ordine del giorno puro e semplice perchè la proposta del Ministero riguardante questa tassa è stata ritirata, ma perchè non vorrei che *a priori* si dichiarasse qui che un dato tributo non debba imporsi, e che insomma non si deve porre un'imposta sopra i fiammiferi.

In questo senso appoggio anch'io l'ordine del giorno puro e semplice proposto dalla Commissione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi pare che appunto l'ordine del giorno voglia significare che non è caso di prendere questa petizione in considerazione, perchè non fu nemmeno fatta la proposta di questa tassa: se ne parlò nel Comitato della Camera, ma poi non se ne fece nulla, ed effettivamente non fu mai introdotta in Parlamento questa proposta sulla fabbricazione dei fiammiferi. Quindi mi pare che l'ordine del giorno, sia una logica conseguenza.

Senatore Chiesi, Relatore. Questo è il senso che la Commissione dà appunto all'ordine del giorno.

Presidente. Pongo ai voti l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione 4492.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, Rel. La petizione N. 4193, è identica a quella che porta il N. 4489 relativa al macinato, e per conseguenza la Commissione fa la stessa proposta anche per questa che cioè sia rinviata al Ministro di Finanze.

Presidente. Metto ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore Chiesi, Relatore. « Petizione N. 4497. La Camera di Commercio ed Arti di Terra di Lavoro, fa istanza perchè sia provveduto a che nell'applicazione dell'imposta sulla ricchezza mobile siano sottoposti ad egual trattamento di quello prescritto per gli impiegati provinciali e comunali, anche gli impiegati delle Camere di Commercio. »

L'ultima volta che venne in discussione la legge sull'imposta della ricchezza mobile fu fatta la proposta che agli impiegati governativi fossero equiparati anche gli impiegati delle Opere Pie; ma la proposta non fu accettata.

La Commissione non crede che per ora sia il caso che la domanda, espressa in questa petizione, possa essere presa in considerazione.

Peraltro, siccome anche la domanda degli impiegati delle Opere Pie sembrò, per dir il vero, molto ragionevole, parrebbe che per le stesse ragioni si dovessero prendere in considerazione le domande degli impiegati delle Camere di Commercio. La vostra Commissione è d'avviso che, un giorno o l'altro questo desiderio tanto degli impiegati delle Opere Pie, come degli impiegati delle Camere di Commercio, possa essere soddisfatto.

Nella speranza perciò che venga presentato un progetto di legge che accordi a questi impiegati gli stessi vantaggi e favori che sono largiti agli impiegati

governativi, la vostra Commissione proporrebbe che questa petizione venga depositata negli Archivi del Senato.

Presidente. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per il deposito di questa petizione negli Archivi.

Chi le approva, sorga.

(Approvato.)

Non essendovi altre petizioni da riferire, si procede alla verificazione dello squittinio.

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per iscrizione di rendita consolidata sul Gran Libro del Debito Pubblico e cessione di taluni edifici demaniali a favore della città di Firenze.

Votanti	68
Favorevoli	64
Contrarii	4

(Il Senato adotta.)

Sul progetto di legge per la continuazione della sede del Tribunale Supremo di Guerra e Marina in Firenze fino al 1° gennaio 1873.

Votanti	68
Favorevoli	64
Contrarii	4

(Il Senato adotta.)

Sul progetto di legge per i matrimoni degli ufficiali ed assimilati militari.

Votanti	68
Favorevoli	66
Contrarii	2

(Il Senato adotta.)

Sul progetto di legge per l'abolizione dell'onere del vagantivo nelle provincie di Venezia e di Rovigo.

Votanti	68
Favorevoli	67
Contrarii	1

(Il Senato adotta.)

Occorrerebbe ancora di procedere alla votazione per squittinio segreto sopra altri progetti, che già furono discussi, ma risultando alla Presidenza che il Senato in questo momento non si trova più in numero, questa votazione si farà nella prossima seduta.

Siccome poi si può fin d'ora tener per sicuro che pel giorno 13 avremo in pronto la Relazione sui provvedimenti finanziari, così, se non si fanno osservazioni in contrario, io propongo al Senato di aggiornarsi fino al detto giorno, cioè martedì della ventura settimana per la discussione di detto progetto di legge e di quegli altri, che in questo periodo di tempo potranno essere in pronto.

La seduta è sciolta (ore 5).

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Comunicazione di una lettera del Municipio di Firenze — Commemorazione del Senatore Nazari — Squittinio segreto sui rimanenti progetti di legge discussi nelle precedenti tornate — Presentazione di tre progetti di legge — Discussione del progetto di legge concernente provvedimenti relativi all'Esercito ed alla Finanza — Dichiarazione di voto del Senatore Alfieri, cui risponde il Ministro delle Finanze — Appunto del Senatore Conforti, e schiarimenti del Senatore Cambray-Digny, Relatore, e del Ministro delle Finanze — Parole del Senatore Conforti per un fatto personale — Rettificazioni del Senatore Alfieri — Replica del Ministro delle Finanze — Riassunto del Relatore.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro della Guerra, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, delle Finanze ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, **Ginori Liscl**, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Il Senatore, *Segretario*, **Manzoni T.**, legge il seguente sunto di petizioni.

« N. 4500. La Giunta municipale di Ancona sottopone al Senato alcune osservazioni ed istanze sul progetto di legge per l'istituzione dei magazzini generali. »

« N. 4501. Il Consiglio comunale di Torino porge motivate istanze perchè venga modificato l'articolo 3° del progetto di legge per l'istituzione dei magazzini generali, nel senso che non siano assolutamente esclusi i magazzini particolari. »

Fanno omaggio al Senato:

L'Avvocato **Basilio Magni**, d'una sua *Orazione alla Sacra Maestà di Vittorio Emanuele II, Re d'Italia*;

Il signor **I. B. Serpieri**, d'una sua opera in lingua francese e greca, per titolo, *Aperçu général sur la question des minerais-terres du Laurium, avec documents à l'appui*;

I Prefetti di **Rovigo** e di **Massa**, degli *Atti di quei Consigli provinciali del 1870*;

Il Presidente della Camera di **Commercio ed Arti** di **Torino**, d'una quantità di copie d'una *Carta lineare indicante i corsi legali accertati nel 1870 alle Borse di Torino e di Parigi della rendita italiana cinque per cento*;

Il Notaio **Pietro Antonio Boggio**, d'un suo *Discorso Ananziario-politico*.

I Senatori **Muslo**, **Ceppi**, **Campello**, **Mongenot** e **Sauli**

Francesco domandano congedo d'un mese; i Senatori **Belgioioso**, **Giovanelli**, **Audiffredi** di quindici giorni, e il Senatore **Griffoli**, di dieci giorni, che è loro dal Senato concesso.

Presidente. Il Municipio di Firenze, al quale ho avuto l'onore di partecipare l'ordine del giorno del Senato col quale si manda un saluto cordiale a questa illustre Città dichiarandola benemerita della patria, ha indirizzato al Senato la risposta della quale sono lieto di dar comunicazione

(Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** legge.)

« Nell'adunanza dello scorso giorno io mi detti il grato incarico di dare lettura al Consiglio Comunale, convocato in Sessione straordinaria, dell'ordine del giorno che l'Alto Consesso dalla E. V. tanto degnamente presieduto ha unanime adottato a riguardo di questa Città, nella circostanza della approvazione del progetto di legge per la iscrizione di rendita consolidata sul Gran Libro del Debito Pubblico e cessione di alcuni edifizii demaniali a favore del Comune di Firenze; e per voto del pari unanime la Rappresentanza municipale mi commetteva di far pervenire in nome della Città al Senato i più sentiti ringraziamenti, e di esternare la più viva riconoscenza per i sensi che l'illustre Assemblea nutre verso Firenze, e dei quali questa sempre ed in ogni evento conserverà cara ricordanza.

« Nel pregarla pertanto, signor Presidente, a voler fare apprendere al Senato quanto mai gradite sieno le sue parole a riguardo di Firenze giunte al Consiglio che la rappresenta, sento pur io il dovere di ringraziarla particolarmente per i voti che Ella fa per la grandezza e prosperità di questa Città, che ascriverà sempre a principale suo onore lo avere ospitato nelle sue mura gli Eletti Membri del Senato del Regno.

» A profitto di tale occasione per confermarmi con i sentimenti del più alto ossequio.

» Il Sindaco
» UBALDINO PERUZZI. »

Presidente. Onorevoli Collegli,

Un'altra recente perdita molto dolorosa mi tocca di annunziarvi, quella dell'onorando Senatore Giambattista Nazari, che cessava di vivere in Milano nel giorno 7 di questo mese. Quantunque egli fosse assai avanzato nel cammino della vita, tuttavia la sua esistenza era splendida di così bella virtù, da farne sempre piangere, come immatura, la estinzione. Nato in Treviglio il 21 novembre 1791 consacrò la sua gioventù a severi studi legali ed amministrativi. L'onorata reputazione e l'alta stima che seppe acquistare fra i suoi concittadini, lo fecero chiamare a parte della pubblica Amministrazione della sua provincia, ed in essa si dimostrò amministratore onesto, operoso ed intelligente. Deputato di Bergamo alla Congregazione centrale di Lombardia in Milano, allorchè la voce e l'esempio di un novello Pontefice liberale e italiano destavano i primi movimenti del risorgimento politico d'Italia, il Nazari compieva, in faccia al Governo straniero, un atto di tale coraggio civile, che raccomandava il modesto suo nome all'ammirazione degli Italiani. Nella seduta della Congregazione Lombarda del 7 dicembre 1817 l'egregio Nazari, mosso dal triste stato a cui la signoria straniera aveva ridotto il suo paese, sorgeva a fare la proposta di costituire una Commissione che prendesse a maturo esame le condizioni del paese e le cause del pubblico malcontento, e ne facesse argomento di ragionato Rapporto per le ulteriori proposte di quella Congregazione. Quanta potenza di animo si richiedesse a fare una tale proposta in quei tempi ed a quei governanti, lo sanno e lo intendono quei soli che vissero a quei tempi e videro all'opera quei governanti ai quali si attagliava a capello la sentenza del grave storico di Roma Imperiale: *suadere principi quod oportet, multi laboris*.

E infatti il governatore di Lombardia chiamava tosto a sé il Nazari e lo eccitava a ritirare la coraggiosa proposta: ma il proconsole austriaco trovava nel nobile cittadino lombardo il *justum ac tenacem propositi virum*, che stava fermo nel dettame della pura sua coscienza. Fu quella libera voce il prologo del grande movimento che scoppiava nel marzo del 1848. Caduto allora il Governo austriaco, il Governo provvisorio di Lombardia chiamava il Nazari a presiedere il Consiglio di Stato; ma restaurato ben presto il Governo straniero, tornava il Nazari nell'agosto di quell'anno a vita privata in aspettazione di tempi migliori. E i tempi sospirati giungevano infine nel 1859. Il Governo nazionale, che nel giugno di quell'anno memorando s'inaugurava in Lombardia, volgeva tosto il suo sguardo al coraggioso amministratore del 1847.

Qui mi permetterete, o Signori, di ricordarvi come

a me, investito dell'onore di iniziare e reggere quel Governo, toccasse la grata ventura di chiamare fra i miei collaboratori ed apprezzare altamente il benemerito Nazari, che, al pari di altri valentuomini, mi era dal pubblico voto designato. Al cessare di quel breve, ma non facile Governo di transizione, il Nazari, per gli eminenti servizi da lui resi alla patria e pel suo censo, veniva aggregato a questo illustre Consesso; nel quale, finchè l'età e la salute glielo permisero, prese parte diligente, conscienziosa e saggia ai lavori parlamentari. Rammenterò, a titolo di speciale onore, il concorso assiduo e serio che apportò agli studi ed alle discussioni sul progetto del nuovo Codice civile, quale membro della Commissione che io ebbi l'onore di presiedere. Le sue osservazioni erano sempre improntate di uno squisito senso di equità e di maturo senso pratico.

Chiudendo, o Signori, queste poche parole, che sento quanto siano scarse ai molti meriti del venerato Collega di cui compiangiamo la perdita, ben posso dirvi con piena certezza, che il Nazari fu imitabile esempio di virtù antica nella vita pubblica e nella vita privata fu ottimo padre di famiglia, fu egregio cittadino, di sentimenti schiettamente religiosi e liberali, tale insomma da essere aditato a nobile esempio del come si possa nei rivolgimenti politici accoppiare felicemente il culto della religione e l'amore della patria.

L'ordine del giorno reca la votazione a squittinio segreto sopra i diversi progetti di legge che sono stati discussi nelle tornate precedenti.

Si procederà alla votazione e si terranno aperte le urne a comodo dei Senatori che man mano entreranno nell'Aula.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato, il progetto di legge per l'abolizione dei feudi e fidejcommessi nelle provincie romane che fu già votato nel 23 marzo dal Senato medesimo, ma che subì talune modificazioni nella Camera dei Deputati; e siccome questa legge dovrebbe andare in esecuzione il primo del mese di luglio, così pregherei il Senato di studiarla e discuterla con qualche sollecitudine.

Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro progetto di legge intorno alla circoscrizione dei mandamenti di Palombara e di Rivarolo Ligure, che è stato pure votato dall'altro ramo del Parlamento:

Infine un terzo progetto di legge, che riguarda la circoscrizione del mandamento di Bracciano a Roma, che presento in iniziativa al Senato.

Presidente. Do atto all'onorevole signor Ministro

della presentazione dei progetti di legge da lui indicati, e per secondare il desiderio dal medesimo espresso cioè che venga sollecitamente discusso quello per l'abolizione dei feudi e fidejcommessi nelle provincie romane, proporrei al Senato di volerne rimandare l'esame a quel medesimo Ufficio Centrale, che poco tempo fa ebbe ad esaminarlo.

Se non si fanno osservazioni in contrario, avrò la proposta per approvata.

Questi progetti saranno dunque stampati e distribuiti.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE

RELATIVO AI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

Essendo ora presente il Ministro delle Finanze, si aprirà la discussione sul progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari.

Prego gli onor. membri della Commissione di Finanza a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge, e si darà poi quella degli Allegati, quando verranno in discussione gli articoli ai quali si riferiscono.

È aperta la discussione generale.

L'onorevole Alfieri essendo il primo, anzi l'unico iscritto, ha la parola.

Senatore Alfieri. La condizione in cui mi trovo oggi, della quale facilmente i miei Colleghi si possono accorgere, cioè che mi manca la voce, fa sì che risparmierei al Senato uno sforzo della solita sua benignità ed indulgenza ad ascoltarmi. Invece di tutte le considerazioni che io intendevo di svolgere, mi limiterò ad una dichiarazione e spiegazione del mio voto.

Questa legge, malgrado le modificazioni che ha subito nel passare per l'altro ramo del Parlamento, modificazioni, che se non isbaglio, intaccano non solo la forma, ma pure l'essenza della proposta primitiva ministeriale, non rimane scevra di ogni carattere politico. Il Ministero, presentando questa legge, la annunziò quale un ritorno al programma col quale egli si era insediato e che si riepiloga nella parola *Pareggio*.

Il Ministro ha detto che, in presenza delle spese che ineluttabilmente s'imponevano al Parlamento, bisognava provvedere ad un aumento di entrata che non alterasse sostanzialmente quelle condizioni finanziarie in virtù delle quali l'attuale Amministrazione ha assunto il potere dichiarando di voler arrivare al pareggio immediato, al pareggio che io chiamerei aritmetico.

Io confesso che non ho mai potuto credere che questo programma, quando fu posto innanzi, fosse sufficiente ai bisogni del paese, ma del pari ho confessato fin d'allora, e persisto a confessare anche adesso, che l'opinione pubblica era favorevole al concetto di una specie di sospensione della sua vita politica, ad una rinuncia o, per lo meno, ad una sosta alle radicali riforme nell'amministrazione interna.

Non nego del pari che l'opinione pubblica partecipasse alla sicurezza che gli uomini, assunti allora al potere, avevano nella pace generale. Si confidava universalmente, che non sarebbero sorte questioni, le quali, volere o non volere, turbano anche la condizione finanziaria e politica di quelle nazioni che non prendono nei conflitti una parte diretta.

Io credo che l'onorevole Sella (del quale pur troppo son dovuto diventare riciso avversario politico, conservando tuttavia quell'alto concetto del suo ingegno e ricambiandogli quella benevolenza personale di cui egli mi ha sempre onorato), io credo, ripeto, che l'onorevole Sella non disdirà il concetto che io mi era fatto del suo programma, e che aveva in una pubblica corrispondenza coi miei elettori, così riepilogato: « Il programma dell'onorevole Sella poggia su tre idee principali:

» 1. Abolizione del corso forzoso, procurando col pareggio un rialzo del credito dello Stato che permetta di fare un prestito a buone condizioni per pagare il debito contratto verso la Banca Nazionale. Quindi esclusione della sostituzione della carta governativa alla carta bancaria, non che di un prestito forzoso nazionale speciale, per pagare subito la Banca Nazionale e togliere senz'altro il corso forzoso;

» 2. Aumento d'imposte e risparmi nelle spese per mantenere integralmente i nostri impegni finanziari. Esclusione di una riduzione della rendita;

» 3. Non fare nelle istituzioni amministrative e nei vari ordini dei pubblici servizi che quelle riforme dalle quali resulti una vera ed effettiva economia; ma quelle, farle tutte. »

Io non avevo pienissima fiducia che nemmeno la prima e la seconda parte di questo programma potessero essere adempiute; in quanto alla terza, cioè a quelle riforme che, pur presentando vere ed effettive economie, avrebbero in qualche modo migliorato sostanzialmente le nostre amministrazioni, io davvero non sperava gran fatto che esse si potessero compiere.

Bensi prevedeva fin d'allora, cioè fino dall'aprile 1870, che, all'opposto delle previsioni manifestate dal Governo, sarebbe sorta qualche grande questione politica o all'interno o all'estero, la quale avrebbe dato occasione ai partiti di modificarsi nuovamente, e che allora si sarebbe trovato modo di attuare quel programma, secondo me insufficiente, del pareggio immediato ed aritmetico, quel programma esclusivamente finanziario e, direi quasi, antipolitico; di sostituire concetti più conformi agli interessi della libertà ed alle necessità delle nostre condizioni amministrative e politiche.

Io non ho difficoltà a convenire che, quando il Ministero attuale si formò col programma del pareggio, non solo egli era fornito, per eseguire questo programma, di tutta l'energia e di tutta la persistenza di cui ognuno dà merito all'onorevole Ministro delle Finanze, ma le qualità stesse più pregiate de' suoi ono-

revoli Colleghi davano loro e davano al paese fiducia, che certamente l'onorevole Sella non sarebbe turbato nel compimento del suo disegno, e che anzi egli troverebbe negli altri dipartimenti ministeriali un valido concorso.

Basta notare quanto sia tenace e rigoroso il rispetto della legge, che è nel Presidente del Consiglio, e che quindi assicurava l'ordine e la quiete interna così necessari a mantenere il credito pubblico.

Ognuno sa del pari come, mentre la perspicacia e la prudenza dell'onorevole Visconti-Venosta lo fanno più d'ogni altro atto a valersi di ogni occasione propizia che si presenti all'estero per gli interessi del nostro paese, lo rendono nello stesso tempo più d'ogni altro atto ad evitare tutte quelle complicazioni che avessero potuto indirettamente disturbare l'opera finanziaria, alla quale si fossero adoperati e Governo e Parlamento. Ma questo ci voleva: ci voleva cioè tutto quel corredo di condizioni politiche interne ed esterne, sulle quali l'onorevole Sella aveva fatto assegnamento nel dichiarare il suo disegno di pareggio.

Il giorno in cui la pace d'Europa è stata turbata (e certo non lo poteva essere più gravemente di quello che l'abbiamo visto nel 1870), il giorno in cui veniva di necessità risollecata la più seria e la più delicata delle quistioni interne, quella di Roma; quando maggiormente si agitavano gli spiriti, e si faceva vivo il contrasto dei partiti, evidentemente il programma del pareggio cadeva in assoluta dissonanza con tutto l'insieme dell'andamento degli affari del paese; dico di più, diventava assurdo!

Or bene, siamo noi adesso ritornati allo stato in cui eravamo prima dei grandi avvenimenti del 1870?

Io credo che nessuno voglia negare, che noi non ci troviamo, in nessuna guisa, nelle condizioni politiche interne ed esterne nelle quali eravamo alla fine del 1869 ed al principio del 1870; in quelle condizioni, su la cui durata, lo ripeto, io non faceva verun assegnamento, ma che nella logica propria del Ministero, lo giustificavano di volere il pareggio immediato ed aritmetico.

Ma oggidì la nostra politica è dessa una politica che acqueti interamente gli spiriti nel paese, che accenni ad una soddisfazione generale degli animi? Il vostro procedere è egli atto a ricondurre tutti i partiti nella cerchia dell'azione costituzionale, a facilitare quindi il più che sia possibile la ristaurazione finanziaria per parte del Governo e del Parlamento?

Tutti sanno quanto la fiducia nella stabilità delle patrie istituzioni, la pacificazione degli animi, il concorso di tutti i partiti nel procedimento costituzionale valgano ad assicurare le sorti delle finanze. È tale, dico, la nostra politica? Siamo noi entrati in questa via? Io non lo credo. Io vedo invece che, quando abbiamo avuto, più per fortuna che per sapienza, la ventura di compiere l'unità nazionale, il Governo non seppe in nessun modo dominare la situazione, risolversi per una

politica interna la quale valesse prima a quietare gli animi, poi a dare un efficace impulso alla vita pubblica.

Nelle proposte dell'onorevole Signor Ministro delle Finanze, per quanto siano state modificate dalla Camera, non vedo farsi appello a principii di scienza economica, e non vedo nemmeno rispettati i principii di giustizia distributiva.

Si persevera in un metodo empirico ed arbitrario, cercando di prendere il danaro dove materialmente si suppone che sia, senza preoccuparsi se vi sia utilità economica e ragioni di equità a prenderlo piuttosto da una parte che dall'altra. Quando poi è decretata una legge di imposta, coi Regolamenti, e più ancora pel modo col quale le Circolari fanno dare a quei Regolamenti esecuzione, di quanto più non si aggravano i danni di un sistema così pericoloso di finanza?

Non voglio dilungarmi oltre quello che promisi nel principio del mio parlare, ma un qualche fatto conviene pure che alleggi a conferma di queste osservazioni generali.

Nell'applicazione della legge d'imposta sui fabbricati, la quale è basata sul sistema delle consegne, le istruzioni del Ministro delle Finanze non sono state conformi allo spirito della legge, non sono state conformi a giustizia, perchè si è raccomandato in genere agli agenti di trarre dalla riscossione di quest'imposta tutte le maggiori somme possibili, senza prescrivere loro di badare ad osservare tutti quei criteri che devono servire al riscontro degli agenti delle tasse, perchè rimanga una valida guarentigia per l'equa ripartizione della tassa medesima.

In parecchie città dello Stato, dagli agenti delle tasse, senza esaminare, consegna per consegna, si sono prese delle misure generali, e si sono aumentate tutte di un tanto.

Che cosa risulta da un simile procedere? Risulta evidentemente, che quelli i quali si erano fatto un dovere di essere fedeli nelle loro consegne, sono stati percosci quanto quelli che per avventura le avessero fatte infedeli.

Questi casi si rinnovano sovente. Ho avuto nell'altro ramo del Parlamento a segnalare un fatto non meno grave, che riguardava la riscossione dell'imposta sulla ricchezza mobile; ma ciò nonostante è oramai diventata una massima di condotta nel Ministero di Finanza, una massima solennemente proclamata, per la quale gli agenti delle tasse non devono badare assolutamente ad altro fuorchè a riscuotere, ciascuno nel suo dipartimento, la maggior somma, senza preoccuparsi se questa somma sia riscossa in esatta osservanza delle leggi. Così le nuove o maggiori imposte aggravano la grande disuguaglianza di trattamento tra contribuente e contribuente, che è una delle maggiori ragioni di malcontento, uno dei più gravi disordini della nostra Amministrazione. Perocchè, quelli che già hanno pagato,

quelli che hanno consegnato fedelmente le loro entrate, sono gli stessi che vengono di nuovo maggiormente aggravati dalle nuove tasse, o dall'aumento delle antiche.

Ah! davvero, così non confido che si migliori la condizione delle nostre Finanze: molto meno poi vedendo la facilità colla quale ora si propone dal Governo un sistema d'imposte, e poi si recede, e si accetta qualunque altro, mostrando, che non vi è una convinzione profonda nè economica, nè giuridica, ma una preoccupazione unica, la preoccupazione, direi, aritmetica, di giungere cioè in qualsiasi modo ed a qualunque costo, ad un pareggio materiale di cifre tra le spese e le entrate.

Di fronte a questa persistenza (che comunque è pieghevole in un uomo di Stato, e tanto più in un Ministro di Finanza, perchè si sa, che questa persistenza gli procaccia sempre una grande impopolarità), di fronte, dico, a questa persistenza del Ministro di Finanza a cercare i mezzi di accrescere le entrate, si manifesta dall'altra parte una grandissima arrendevolezza nei suoi Colleghi per aumentare le cagioni di spese.

Noi abbiamo udito ancora di recente quali possano essere le esigenze del servizio militare, quali possano essere le esigenze della sicurezza dello Stato, sia per la difesa terrestre sia per la difesa marittima. Or bene, di fronte all'entità di queste esigenze dichiarate da tutti gli uomini più competenti nella materia, il Governo, i Colleghi dell'onorevole Sella, assumono ogni giorno impegno di presentare leggi che richiederanno ingentissime spese. Ma d'altra parte, frenati dall'idea di arrivare tuttavia al sospirato pareggio, i Ministri non ardiscono proporre quelle nuove spese nella misura che sarebbe necessaria, perchè fossero veramente vevoli per la difesa e sicurezza dello Stato.

Noi intanto procediamo con una politica incerta ed arrischiata, che non dà fiducia al paese e ne dà meno ancora all'estero.

Per tal modo, quale omogeneità rimane tra i concetti finanziari dell'onorevole Sella, nei quali s'intenderebbe ch'egli persistesse, ed i concetti politici suoi, o di qualcuno dei suoi Colleghi?

In presenza di questo stato di cose, avendo veduto per il passato come anche il chiedere dichiarazioni le più esplicite in Parlamento intorno agli intendimenti politici del Governo, non bastasse ad assicurarci che gli atti corrispondessero alla nostra aspettativa: avendo oramai verificato pur troppo quanta sia la trascuranza nelle questioni finanziarie dei principii generali di giustizia, e deplorando in pari tempo come le inconseguenze della nostra politica rendano precarii e mal sicuri per noi i rapporti internazionali, perchè cercherei io mai dal Ministero nuove dichiarazioni? A che lusingarmi con guarentigie, che sono state, soprattutto l'anno passato, così fatalmente deluse?

Era pertanto mio dovere lo spiegare com'io non possa assolutamente dare più nessun voto che signi-

fichi o una fiducia finanziaria, o una fiducia politica nell'attuale Amministrazione.

Io so che nelle condizioni presenti del paese una crisi sarebbe fatale, ma nessuno ha cagione di temere che una crisi avvenga. Importa bensì molto che ormai giunti al compimento della nostra unità, dopo che si è, bene secondo altri, male secondo me, operata la riunione di tutta l'Italia, si entri nella sincera applicazione dei principii costituzionali, nel pieno esercizio della vita parlamentare. È necessario che coloro i quali non partecipano alle idee del Governo, siano pochi, siano molti, lo dichiarino formalmente, perchè se le istituzioni parlamentari giovano soprattutto a qualche cosa, egli è per far conoscere al paese le opinioni delle minoranze, e lasciare a chi spetta tutta la responsabilità degli atti che quelle minoranze disapprovano.

Così designati i partiti nettamente, rimanendo fermi nei loro principii, essi aspettano dalla giustizia del paese, dal ravviamento della pubblica opinione, dall'avvicendamento dell'esercizio del potere che forma la sicurezza e la maggiore efficacia delle istituzioni costituzionali.

Io certamente non mi attribuisco alcuna autorità sui miei Colleghi; io non sono che una monade parlamentare, ma credo adempire al mio dovere dichiarando nel modo più esplicito la mia opinione, e conforme a quest'opinione (per quanto mi possa dolere per ragioni di personale amicizia cogli uomini del potere) do il mio voto contrario alle proposte del Ministero, che hanno carattere finanziario o politico.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io trovo naturalissimo che l'onorevole Senatore Alfieri, se ha sul conto nostro l'opinione che ha accennata, ci neghi il pane e l'acqua e tutto, e voti contro le nostre proposte.

Se egli ha quest'opinione sul conto nostro, mi pare perfettamente inutile che io cerchi d'indurlo a cambiarla, e quindi io lo lascerò nella sua opinione.

Soltanto però nelle cose ch'egli disse vi è un appunto di fatto contro il quale io devo protestare.

Non parlo degli appunti generali secondo i quali noi non siamo guidati dalla giustizia, non siamo sulla strada costituzionale, che teniamo una condotta intorno alla politica estera diversa da quella del resto d'Europa e via discorrendo: queste sono le conclusioni generali a cui l'onorevole Senatore Alfieri è portato dalla nostra condotta, ed io non potrei farlo cambiare d'opinione senza cominciare *ab ovo*, e probabilmente dopo di avere infastidito lui ed il Senato con una lunga esposizione, succederebbe quello che succede molte volte, che cioè dopo rimarremmo più che mai ciascuno nella propria opinione.

Ma l'onorevole Senatore Alfieri ha accennato un fatto ed è a questo che io mi limito a rispondere. Egli disse che si sono date delle istruzioni agli agenti

delle tasse di non avere riguardo alla giustizia purchè si accrescano i prodotti delle tasse.

Prima di enunciare un fatto così grave bisognerebbe che l'onorevole Alfieri avesse portate qui le prove; non basta un'asserzione, io la nego e la respingo.

Ecco quello che è avvenuto; se si esamina l'andamento della tassa sui fabbricati e sulla ricchezza mobile, che sono quelle che posano sopra le dichiarazioni, risulta evidente che la rendita dichiarata, è di gran lunga inferiore alla vera; ci saranno certamente qua e là dei cittadini onesti che dichiarano il reddito esatto, ma non è men vero, ed il fatto è generale, non solo in Italia ma in tutti i paesi dove vi sono delle imposte fondate sulle dichiarazioni, che la cosa avviene in questi termini.

Quindi io ho creduto mio dovere di chiamare l'attenzione degli agenti delle tasse sopra questo fatto, e specialmente per la tassa sui fabbricati.

Supponga l'onorevole Alfieri che si faccia la rinnovazione delle dichiarazioni in una città nella quale sono cresciuti i fabbricati, sono cresciuti i fitti, e comprenderà che se egli fosse all'Amministrazione delle finanze, si aspetterebbe un aumento del reddito. Ed è perciò che si sono messi in avvertenza gli agenti di usare tutto lo zelo e la cura nell'adempimento del loro ufficio, e di non limitarsi a ricevere le dichiarazioni e registrarle meccanicamente, ma sibbene di verificare quali dovessero essere soggette ad aumento, affinchè questo avesse luogo, avvertendoli così del fatto che chiamerò economico, che certamente in molte località i redditi dovevano essere in grande aumento sopra le dichiarazioni precedenti.

Se l'onorevole Senatore Alfieri avesse ora sotto gli occhi questa circolare, della quale i giornali si sono limitati a prendere qualche periodo qua e colà (e capisco anch'io che vedendone solo qualche periodo si possa pronunciare un giudizio forse più severo ancora di quello dell'onorevole Alfieri), vorrebbe che non fu mai e poi mai in mente nè di chi scriveva la circolare, nè di chi la doveva eseguire che il Ministero domandasse agli agenti un aumento, pur che fosse un aumento, ma sibbene si raccomandava, che l'aumento corrispondesse alla verità e nient'altro; e siccome naturalmente degli aumenti ve ne dovevano per necessità delle cose essere, si invitavano gli agenti ad usare zelo nel loro ufficio, senza che mai e poi mai sia partito, ripeto, dagli impiegati superiori del Ministero il concetto, che, si dovesse procurare un aumento, ci fosse poi o non ci fosse la giustizia.

L'onorevole Senatore Alfieri può dunque essere certo (capisco benissimo, che questo non modifica per nulla le sue opinioni politiche, le quali hanno tutt'altra radice, che non in queste, che io chiamerei bazzecole) che dal Ministero non partì mai nessun pensiero di tal natura, e che la raccomandazione fatta agli agenti non tendeva ad altro, se non a porli in

avvertenza di non stare puramente e semplicemente alle dichiarazioni; l'onorevole Alfieri deve pur sapere che tanto per l'imposta sui fabbricati, quanto per quella sulla ricchezza mobile e per i contratti, in quanto alla tassa di registro, la finanza è in lotta continua con parte dei contribuenti, i quali sempre cercano di sfuggire alla tassa, per cui non sempre torna inutile la fatta raccomandazione, la quale, ripeto ancora una volta, non aveva il senso attribuito dall'onorevole Senatore Alfieri, essendo cosa fuor di ogni dubbio, che, malgrado i crimini, che, secondo lui, politicamente abbiamo commessi, nessun pensiero di tal natura è mai stato in mente nè del Ministero, nè dei suoi impiegati.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Io ho veduto, come hanno veduto certamente molti miei Colleghi, le circolari che sono state stampate, non solo a brani, ma anche per intero, in tutti i giornali.

Basterà quindi, per difendermi dal rimprovero di leggerezza che vorrebbe farmi l'onorevole Sella, dicendo che ho portato avanti al Senato asserzioni non fondate sopra documenti e sopra fatti reali, mi basterà, dico, ricordare all'onorevole Sella come a Torino la Commissione locale, che, secondo la legge, avrebbe poi dovuto pronunciare sulle divergenze delle consegne dei contribuenti e delle dichiarazioni degli agenti delle tasse, si è rifiutata a adempire il suo mandato precisamente a motivo della circolare da me accennata.

E perchè? Perchè essa disponeva che si sarebbe tenuto conto per l'avanzamento di quegli impiegati, della somma delle esazioni che avrebbero potuto fare nel loro dipartimento. Questa è una circolare conosciuta da tutti, e che avendo dato luogo a rimostranze di rappresentanze così autorevoli come quella di Torino, mi pare metta completamente al coperto la mia responsabilità.

Se agli agenti delle tasse non si fosse raccomandato che di rettificare, secondo la legge, le consegne infedeli, non avrei nulla da dire in contrario, purchè si procedesse sempre all'esame delle consegne stesse una per una e non per apprezzamenti generali e sommarii.

Ma in parecchie città, mi risulta, non solo per fatti ai quali abbia partecipato io come contribuente, ma eziandio per informazioni avute da membri dei due rami del Parlamento, che non si è proceduto agli accertamenti ed alle consecutive proposte di aumento per parte degli agenti delle tasse, esaminando ciascuna consegna. Si è proceduto genericamente; e ciò che mostrava che non si era preso ad esame nessun caso speciale, si è, che tutti gli aumenti erano proposti in proporzione identica.

Ora è evidente che, quand'anche si volesse ammettere questa universale infedeltà nelle consegne, non

tutti la commetterebbero nel medesimo grado, nella medesima proporzione, mentre il riscontro degli agenti delle tasse dava un risultato uniforme sopra tutte le consegne.

Questi sono i fatti principali, ai quali ho voluto alludere, e pei quali non mi pare che io debba incorrere la taccia di leggerezza.

Ma guardiamo le cose più dall'alto. In presenza di certi avvenimenti terribili di cui siamo testimoni, importa almeno altrettanto al Governo di dare ai privati, di dare ai popoli l'esempio di un gran rispetto della giustizia, sopra tutto quando si tratta della proprietà, la quale tutti sanno come possa essere ferita dall'ingiusta ripartizione e dalla riscossione meno equa delle imposte.

E non è soltanto nel modo di far eseguire le leggi d'imposta che importa al Governo di mostrarsi tenero della giustizia; è eziandio nelle proposte che esso fa al Parlamento. Sotto questo aspetto, la responsabilità morale del Ministro delle Finanze, non esito ad affermarlo, è oggidì per lo meno pari alla sua responsabilità amministrativa.

I Governi che vogliono meglio provvedere alla propria conservazione, che meglio sanno giovare alla prosperità dei popoli sui quali imperano, sono oggidì quelli che danno maggiori esempi di rispetto alla giustizia ed a tutti i grandi principii sociali.

Questo vale assai più che il giungere un anno prima od un anno poi a pareggiare nelle pagine del bilancio le cifre materiali delle spese e delle entrate.

Questa è la replica da me dovuta al rimprovero che l'onorevole sig. Ministro delle Finanze mi aveva rivolto, di leggerezza, cioè, nelle critiche mosse all'Amministrazione delle finanze.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Qualche mese fa l'onor. Senatore Alfieri mi diede una lezione di catechismo ed io tacqui, ora mi vuol dare una lezione sull'opportunità della giustizia. Scusi l'onor. Senatore Alfieri, ma di queste lezioni non ne ho bisogno, non ne sento proprio nessun bisogno, perchè sono convinto di esser mosso da niente altro che dal sentimento della giustizia.

Che cosa vi è di più ingiusto di avere uno il quale paga sopra i suoi redditi, ed uno che ha dei redditi e non paga nulla? Vi è cosa poi la quale più provochi i popoli, com'egli diceva sotto un altro punto di vista, che il vedere da una parte tassato il pane, e dall'altra parte gente che ha reddito cospicuo che non paga in ragione del suo reddito? Creda pure l'onor. Senatore Alfieri possiamo divergere quanto ai mezzi, ma quanto allo scopo non mi faccia lezioni di giustizia, perchè le ritorno egualmente.

Quanto ai mezzi egli crederà sia miglior modo quello di lasciar andare l'acqua alla china, di lasciare che gli agenti non facciano nulla. A questo riguardo però vi prego di notare che questi agenti si trovano là con

un ammasso di contribuenti che fanno delle dichiarazioni inesatte e che cosa devono fare essi? L'onor. Senatore Alfieri nel suo ordine di idee forse manderebbe una circolare dicendo: per carità, se non siete ben sicuri, non fate degli aumenti, non fate proposte di aumento, lasciate che le cose stiano quali sono: nel dubbio astenetevi. Or bene, quale sarebbe il risultato? che l'agente, per paura di andare proponendo aumenti a qualche personaggio che non vuol essere molestato, finirebbe per non far nulla. Ora si trova la giustizia così? si otterrebbe così di cogliere chi ha dichiarato un reddito inferiore al vero?

Per parte mia mi sono limitato ad osservare dei fatti economici e segnalarli agli agenti e quindi stimolare il loro zelo; se, oltre di ciò, a questi agenti si dice che se dimostreranno zelo, avranno avuto merito rispetto all'Amministrazione ed avranno dei compensi ciò è forse contrario a giustizia?

Io capisco che possa avvenire il fatto che qualche agente sia caduto in abuso, ma conviene altresì considerare che gli agenti sono in migliaia; quindi sopra un fatto isolato non conviene nè si può concludere che la strada tenuta sia cattiva.

D'altronde poi la circolare non fa altro che stimolare l'agente nel sentimento del proprio dovere: io confesso che, se fossi agente delle tasse, farei così; terrei davanti a me le dichiarazioni, e dove fossi certo che non sia aumento da fare, certamente non lo farei; nè lo farei nemmeno quando mancasse la presunzione di tale aumento; ma qualora invece ci fosse la presunzione che i redditi sieno maggiori di quelli risultanti dalla tabella, in questo caso io mi sentirei davvero piuttosto inclinato a proporre degli aumenti, tanto più (e qui prego l'onorevole Senatore Alfieri ed il Senato, a riflettere a questa circostanza) che quando l'agente delle tasse propone un aumento, non fa nulla di decisivo, perchè se il contribuente non ammette questo aumento come ragionevole, ricorre colle sue osservazioni alla Commissione la quale giudica e stabilisce il reddito nella misura che reputa più equa.

Se invece l'agente delle tasse non fa alcuna proposta di aumento, in generale ne avviene che i redditi restano sempre gli stessi rispetto al pagamento dell'imposta, mentre in realtà sono maggiori.

Quindi vede l'onorevole Alfieri che io fui condotto anche a questo riguardo dal sentimento il più scrupoloso della giustizia, da quel principio dal quale per conto mio non sono mai partito. Creda pure l'onorevole Senatore Alfieri che io sono convinto quanto possa esserlo egli, che la sola giustizia è il fondamento sul quale si debbono e si possono fondare gli Stati e tenere in assetto le nazioni ed i popoli. Può avvenire che si sbagli, ma qui in sostanza la giustizia sta in ciò che ciascuno paghi in ragione dei suoi redditi e come le leggi stabiliscono. Questo è il concetto che informa la legge; certamente taluno potrà commettere degli abusi, ed è

difficile che fra tanti agenti non ce ne sia taluno che ecceda da una parte, o dall'altra.

Certo è però che i redditi accertati dall'amministrazione finanziaria, sono ancora assai lungi dall'essere presso alla verità; quindi io credo che meriteremmo veramente rimprovero qualora non ci adoperassimo per iscoprire questa verità, e se non facessimo del nostro meglio per iscoprirla; imperocchè io credo che non vi sarebbe nemmeno bisogno di elevare le tasse al punto in cui sono, ma si otterrebbe il pareggio, e più ancora che il pareggio, qualora tutti pagassero in base al vero reddito che hanno.

La difficoltà sta appunto nello scoprire il vero, quindi io credo che quando l'Amministrazione si travaglia il meglio che può a questo scopo, essa non meriti che uomini autorevoli si volgano contro di essa.

Io dico che l'Amministrazione della finanza italiana sarà molto più prossima a raggiungere il suo intento, della più rigorosa giustizia nel riparto delle imposte, quando i cittadini la spoggeranno e la aiuteranno a scuoprire. Invece pur troppo non è così.

Ci vorrà qualche tempo, ma finirà per penetrare nei costumi, che quegli, che dovrebbe pagare una tassa e non la paga, non fa altro che una sottrazione nelle tasche degli altri contribuenti; finirà per capirsi che c'è una solidarietà comune contro coloro che frodano.

Per ora sventuratamente succede che molte volte quasi quasi si ammira la finezza di spirito di chi ha saputo sfuggire una tassa.

Quindi io non posso che difendere l'operato mio, e non accetto assolutamente nessuna taccia d'ingiustizia sopra questo punto. Ma io credo pure che prima di giudicare male l'opera degli agenti, bisogna pensarci un momento. Mettetevi nei panni di questi funzionari che devono scuoprire i redditi dei cittadini, e vedrete che se, per il fatto in somma di avere una volta proposto un aumento che la Commissione abbia poi ridotto, se per questo fatto dico, Senatori e Deputati si lagnano in Parlamento e chiedono che il Ministro biasimi questo agente, allora che succederà? Succederà che gli agenti non faranno nulla, lasceranno correr l'acqua alla china pensando essere quello il partito più sicuro, il sistema più accetto a tutti, e diranno: se la finanza non ha quello che deve avere, si accomodi il Ministro delle Finanze. Ma non è così che si giunge a moralizzare ed a mettere in ordine l'amministrazione.

Quindi io credo che la condotta dell'Amministrazione non merita questi rimproveri dell'onorevole Senatore Alfieri, che per parte mia non accetto. È presto fatto criticare, massimamente criticare sotto il punto di vista dal quale si pone l'onorevole Senatore Alfieri, che è molto grave. Pensi al concetto che è contenuto nelle sue parole, secondo cui parrebbe che il Ministro delle Finanze non abbia nessun criterio, nessun sentimento di giustizia; che gli agenti delle finanze

non si occupino più che tanto della giustizia, come se non li riguardasse, e che noi non fossimo qui che per far denari, per *fas* o per *nefas*. Permetta, onorevole Senatore Alfieri, è così che si demoralizzano i popoli, perchè bisogna dare a ciascuno quello che gli spetta.

Ora, io dico: se un Ministro delle Finanze avesse fatto cose di questa natura, il Parlamento dovrebbe biasimarlo, anzi porlo in stato di accusa.

Io dico invece che si possono essere commessi degli sbagli, imperocchè erra di tratto in tratto chi fa qualche cosa; ma io credo che prima di biasimare davanti un Parlamento l'Amministrazione come se fosse priva di ogni carattere di giustizia, prima di riguardarla quasi come se avesse per iscopo di evaligiare i cittadini, bisogna andar guardinghi.

Quindi se nascessero quei pericoli a cui accennava l'onorevole Alfieri, per verità ci sarebbe da temere che il popolo si farebbe giustizia da sé.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. L'onorevole Ministro delle Finanze ha ragione quando dice che le consegne non sono esatte, e che la ricchezza mobile non rende quanto dovrebbe.

Ha pure ragione l'onorevole Ministro delle Finanze allorché soggiunge che, rispetto a quella circolare, il concetto era questo, che si verificassero quelle consegne le quali non fossero regolari.

Io non posso dubitare, ripeto, che non fosse questa l'intenzione del Ministro delle Finanze e di tutta l'Amministrazione; ma pure bisogna che l'onorevole Ministro delle Finanze confessi che quella circolare, quando fu pubblicata, pel modo con cui era dettata, produsse pessima impressione.

A parer mio era necessario che in quella circolare fosse qualche riserva, la quale accennasse un poco a giustizia e non dicesse così crudamente, che gli Agenti delle tasse, che aggravano di più i contribuenti, saranno promossi.

Senatore Cambray-Digny, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray Digny, *Relatore*. Prima di entrare nella discussione generale, io vorrei fare un'avvertenza sopra quest'incidente. La circolare della Direzione generale delle imposte dirette fece, è vero, una cattiva impressione; ne parlarono i giornali; se ne fece un gran chiasso.

Confesso anch'io che quella circolare non mi piacque per la forma nella quale fu redatta; ma la sostanza però di essa deve essere qui esaminata da uomini d'affari come siamo noi, vale a dire spregiudicatamente e a sangue freddo.

L'onorevole Ministro vi diceva or ora che gli agenti non sono tassatori. Gli agenti esaminano le dichiarazioni del contribuente, e quando dubitano della verità,

ricorrono ad una Commissione di cittadini la quale giudica.

In sostanza, la parte dell'agente non è già quella di decidere se la dichiarazione sia o no ammissibile, ma quella bensì di sollevare un dubbio quando crede di averne motivo, e di sottoporlo al giudizio della anzidetta Commissione.

Ora, o Signori, mettiamoci, come diceva l'onorevole Ministro, nei panni dell'Amministrazione. Pur troppo è noto a tutti che le dichiarazioni, in generale, sono fatte nella cifra più piccola che sia possibile, e quindi è dovere dell'agente di scandagliare onde scoprire la frode.

Non ci illudiamo, o Signori, il nostro personale è stato messo assieme rapidamente e senza aver fatto nell'applicazione delle leggi di imposte quel tirocinio che sarebbe desiderabile avesse fatto. Di più, esso fu adoperato onde porre in esecuzione molte leggi diverse e sempre di anno in anno variate; per cui, se anche fosse stato un personale provetto, io sostengo che non avrebbe potuto trarsi d'impaccio tanto facilmente. Col progresso del tempo io credo che le cose andranno meglio; ma intanto non c'è da far le meraviglie se dalla Direzione generale delle imposte dirette emanino eccitamenti agli agenti onde si adoprino a sottomettere al giudizio delle Commissioni tutti i casi di frode che loro è dato di scoprire.

Per questo, io non veggio ragione per rimproverare il Signor Ministro se ha inviato una circolare agli agenti, incoraggiandoli a far sì che l'imposta non isfugga al pubblico Erario.

Io trovo, che sarebbe da redarguire l'onorevole Ministro se avesse promesso premi alle Commissioni giudicanti quando emanano decisioni in favore delle finanze; ma finchè si tratta dell'agente, il quale altro non fa che portare i suoi dubbi davanti a questa Commissione, non veggio come si possa biasimare qualche parola di incoraggiamento loro diretta.

Io qui ora non prendo a difendere quella circolare; ma diciamolo apertamente, non credo che si possa tanto rimproverare l'Amministrazione quando cerca di eccitare lo zelo di questi agenti, i quali sono niente meno che in numero di 600, due terzi dei quali venuti nuovi in questo genere di lavoro.

È un fatto che se si vuole ottenere qualche risultato, stando però sempre nei termini di giustizia, per la buona applicazione della legge, bisogna che questi agenti, il più che sia possibile, vedano, esaminino, e sottopongano i loro dubbi alle Commissioni giudicanti.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ringrazio l'onorevole Senatore Cambray Digny il quale, avendo un po' provato come sa di sale il pane di Ministro, si rende conto della mia posizione; ma mi permetta l'onorevole Senatore Conforti di osservargli che quella circolare

a cui egli accenna era una circolare molto laconica. Essa diceva: Badate, sono imminenti le nuove dichiarazioni dei redditi dei fabbricati; dagli ultimi accertamenti in poi il reddito dei fabbricati è sempre andato aumentando; e fin qui credo non si troverà erronea questa nostra affermazione, perchè non havvi chi non sappia quale specie di aumento si sia verificato nella rendita dei fabbricati in Italia; basta solamente considerare il valore delle case ed il prezzo degli acquisti, per capire come fosse naturale che si chiamasse l'attenzione degli agenti nell'applicazione di quest'imposta.

Dunque badate, si è detto, di occuparvene con zelo, e coloro, la cui opera sarà più efficace, coloro che concorreranno a procurare un maggior reddito alla finanza saranno premiati.

Non si parlò di giustizia.

Ma può venire in mente a qualcheduno che si domandassero a questi agenti delle cose non conformi a giustizia? Prego l'onorevole signor Senatore di riflettere un momento. Prima di tutto, sa che cosa sarebbe avvenuto a quegli agenti che avessero fatto delle proposte non giuste? Sarebbe avvenuto questo, che le Commissioni indispettite, avrebbero diminuito i redditi in modo che quegli agenti colle proposte esagerate avrebbero prodotto un effetto opposto all'intento.

A mio avviso non poteva passare per la mente di nessuno che in quella circolare si raccomandasse qualche cosa non conforme ai sentimenti di giustizia. È come nel caso in cui si dica ad alcuno: andate a pigliare qualche cosa; anche quando non siasi soggiunto di usare modi urbani, non nasce da ciò che siasi voluto dirgli implicitamente: mancate ai principii di urbanità.

Con quella circolare non si è fatto che chiamare l'attenzione degli agenti sulla circostanza che un grande aumento nel reddito dei fabbricati c'era stato, epperò andassero ad investigarlo e a metterlo in luce: se non si è parlato di giustizia, evidentemente è perchè questo non era necessario, nè opportuno, dovendo non solo in questo, ma in tutti gli atti dell'Amministrazione essere la giustizia la sua guida. Tanto meno poi può essere giustificato un sospetto in questo caso nel quale all'atto pratico una raccomandazione di non eccedere i limiti del giusto, avrebbe ottenuto un effetto precisamente contrario allo scopo.

Senatore Conforti. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Ho detto esplicitamente, che io era ben sicuro che il Ministro delle Finanze non aveva intenzioni, le quali non fossero conformi a giustizia, ancorchè nei termini in cui era scritta quella circolare, vi fosse alcun che a desiderare: ho solamente parlato della forma.

La forma è pur qualche cosa, e talora in essa sta la sostanza.

Lo stesso onorevole Cambray Digny, che è sdrto a difenderla, ha detto che alla lettura di quella circolare

ebbe una cattiva impressione, e questo prova che la forma è pur qualche cosa.

Dico di più, che il Ministro delle Finanze, per la straordinaria quantità del lavoro in cui trovasi impegnato, può non aver ponderata diligentemente quella circolare. Ripeto che essa avrebbe dovuto essere scritta altrimenti; contenere cioè un appello alla giustizia; avrebbe dovuto poi fare qualche riserva, e non essere così laconica, come dice l'onorevole Ministro di Finanza, perchè il laconismo, non è degno d'imitazione nella letteratura burocratica.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Debbo ancora rispondere ad una accusa che mi ha fatta ripetutamente il signor Ministro delle Finanze, tuttochè non sia che un mezzo oratorio col quale egli cerca infirmare le mie critiche, supponendo che io difenda soltanto coloro che sono più imposti, perchè più ricchi.

I Ministri di Finanza abusano molto nel Parlamento italiano di cotesti mezzi oratorii.

Quando qualcuno si alza a dire: Badate che le imposte devono essere ripartite con giustizia e riscosse con equità, si vuol far credere che siano unicamente i maggiori imposti quelli che gridano contro la mala ripartizione delle imposte.

Io ho messo avanti un altro concetto a cui il Ministro delle Finanze non ha risposto, e credo che non possa rispondere.

L'inconveniente che ho notato è questo: che col metodo seguito dall'Amministrazione si colpisce egualmente quello che consegna fedelmente e paga, e quelli che non consegnano e che non pagano. Dopo un dato spazio di tempo, che si è veduto una tassa od un aumento di tassa corrispondere così male alle previsioni e ai desiderii del Governo e del Parlamento, si viene ad un nuovo aggravio, sempre coi medesimi metodi, e si arriva a far sì che quegli stessi che maggiormente hanno pagato prima e furono più fedeli nelle loro consegne, sono anche quelli che più vengono colpiti dalla nuova tassa e dall'aumento di quella esistente.

Io credo che in questo mio concetto non entri per nulla quello che l'onorevole Sella volle che io avessi detto, nel senso di proteggere e difendere i maggiori imposti, o coloro che per una ragione o per un'altra si trovano in posizione da farsi ascoltare dagli agenti delle tasse.

Aggiungo poi, in replica ad altre parole dell'onorevole Sella, che se egli pretende che il Parlamento abbia tutti i riguardi per le difficoltà gravi che il Governo incontra nell'adempimento dell'ufficio suo, e l'aiuti a mantenere il rispetto della sua autorità nel paese, bisogna che il Governo dal canto suo non si ribelli al sindacato che i membri del Parlamento fanno e devono fare di tutti i suoi atti.

Bisogna che il Governo proceda con tutti i maggiori

riguardi, affinchè precisamente coloro che si sono dimostrati più zelantemente osservatori della legge, e in particolare delle leggi d'imposte, non siano quelli che maggiormente vengano cioè non ostante colpiti.

A me pare che questo sia un ordine d'idea tutto diverso da quello che con la consueta sua destrezza mi voleva attribuire l'onorevole Sella.

Io non so davvero in qual modo egli tacci di poco serie le mie osservazioni. Lascio stare la mia povera persona, ma quando parlo in Senato, come tutti gli altri miei Colleghi, ho il diritto di essere rispettato e dal Paese e dal Governo.

Il Paese mi troverà forse in errore, ma credo che nella modesta mia carriera politica gli ho dato almeno la certezza di averlo servito e di servirlo con ferma coscienza e leale devozione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. È per dimostrare appunto all'onorevole Senatore Alfieri che io lo prendo sul serio che ho domandato la parola per la terza volta.

Io non gli attribuii nessun concetto di voler venire qui a favorire e sostenere questa persona o quest'altra; io non ho attaccato l'onorevole Senatore Alfieri, mi limitai a difendermi; è egli che attaccò me, dicendo: voi non siete mosso dal sentimento della giustizia nella vostra condotta. Io gli rispondo che sono anzi mosso dal sentimento della giustizia, e che se mi potete fare un rimprovero, è di far pagare troppo poco a molti, mentre nessuno o quasi paga troppo.

Mettete la mano sulla coscienza, esaminate quello che vedete nell'amministrazione finanziaria. Può benissimo succedere qualche inconveniente, io non lo nego, chi fa falla, e non ho proprio veruna ragione di essere soddisfatto quando succede qualche errore, ma in generale l'amministrazione finanziaria si trova in questa posizione che vi sono molti che dovrebbero pagare più di quello che pagano, e saranno ben pochi i casi in cui vi sia chi paga più di quello che deve pagare, se pure è vero che ve ne sia qualcuno.

Ho osservato all'on. Senatore Alfieri che questi agenti delle tasse non ponno fare altro che delle proposte, ma *propositio non est injuria* mi direbbe l'onorevole Senatore Conforti, e per conseguenza mi pare alla fine dei conti che quando queste proposte hanno per effetto di chiamare l'attenzione della Commissione e dei contribuenti a rivedere questi redditi non ci sia ingiustizia. Questa sta come fatto sintetico in ciò, che molti oggi non pagano quanto dovrebbero pagare.

Io credo di essere con ciò perfettamente giustificato, nè creda l'onorevole Senatore Alfieri che io abbia voluto attribuirgli un pensiero di ingiustizia; tengo troppo a servire lealmente la giustizia, per attribuire a chiechessia pensieri d'ingiustizia.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore Cambrey-Digny. Relatore. Signori Sena-

tori. Onorato dalla vostra Commissione permanente di Finanza dell'incarico di suo relatore in questa discussione, io ho cercato di limitarmi strettamente nella relazione alle obiezioni, alle discussioni che si elevarono nel seno della Commissione medesima, e alle ragioni dell'unanimità della sua conclusione.

Ora però, non più come relatore, ma come semplice Senatore io domando al Senato di accordarmi per qualche momento la sua benevola attenzione.

La gravità dell'argomento che è sottoposto alle nostre deliberazioni mi fa sentire la necessità, mi fa sentire il dovere di esaminarlo da un punto di vista più largo, che non si possa in una semplice relazione di una legge.

Io non ripeterò le cose scritte, che gli onorevoli miei Colleghi hanno potuto leggere; mi basterà, a proposito di quelle avvertenze che sono contenute nella relazione, di dichiarare che, in quanto a me, io ho dato il mio voto favorevole a questa legge unicamente perchè mi sono convinto dell'urgente necessità di approvarla. Ed è naturale, o Signori: chiunque abbia avuto per le mani le Finanze del Regno d'Italia lo sa benissimo, i momenti difficili per queste vengono due volte all'anno, al 1° di luglio, cioè, ed al 1° di gennaio.

Ognuno capisce che con un disavanzo di circa 150 milioni, sono tra i 70 e gli 80 milioni che vengono a mancare alle scadenze degli interessi del consolidato.

Ora, tutti sanno come questi pagamenti si devono incominciare nella seconda metà del giugno; noi siamo al di 13; le emissioni di rendita autorizzate non sono state fatte, nè si potrebbero certamente fare in due, in quattro od in otto giorni: da un'altra parte abbiamo una convenzione colla Banca, che rimedia, bene o male, alla difficoltà, una convenzione fatta, e approvata dalla Camera. A qualunque costo adunque io credo di dover dare il mio voto a questa convenzione: la subisco, non lo nascondo, ma la voto.

Di più; questa disposizione è compresa in una legge *omnibus*, ed è accompagnata da altre le quali, lo dichiaro francamente, non dispiaccia all'onorevole Ministro, mi ripugnano: ma d'altra parte, o Signori, manca il tempo per rinviare questo progetto di legge all'altro ramo del Parlamento, la necessità stringe; per ciò ripeto, subisco tutto il progetto.

Ciò premesso, parmi dover richiamare l'attenzione del Senato e del Ministero sopra un quesito che sorge spontaneo da questo stato di cose.

Provvedimenti così poco digeribili, diciamo apertamente, per molti di noi, non corriamo noi il rischio di vederli tornare negli anni futuri ad imporsi ai nostri suffragi?

Io tacerò del modo, tacerò del tempo; ne ho detto abbastanza nella Relazione: d'altronde, quanto al tempo, io credo non si possa accusarne il Ministero; veniamo dunque alla sostanza di questi provvedimenti.

L'onorevole Sella in diciotto mesi, con diverse pro-

poste, compresa questa, avrà fatto aumentare la circolazione della carta di 250 milioni, se non erro.

Io credo veramente che il Ministro abbia proposti suo malgrado questi provvedimenti, imperocchè quando egli era Deputato, or sono tre anni, sosteneva energicamente essere sufficiente alla Banca una circolazione di 700 milioni. Egli non avrà dimenticato certo una viva e calda discussione che su questo proposito ebbe luogo tra noi nell'altro ramo del Parlamento. Dunque per me è evidente che la necessità gli ha forzato la mano. Ma chi mi assicura che la medesima necessità non venga a forzargliela nuovamente nell'avvenire? E che un altro anno non torniamo a sentirci proporre un'altra emissione di carta di 200 milioni?

Le condizioni tutte insieme del bilancio non mi appaiono tanto tranquillizzanti da toglierci siffatto timore: di fatti, egli è vero che nel suo bilancio di prima previsione, rettificato anche mi pare con qualche cifra posteriore, il Ministro ci dimostra che il disavanzo che era di circa cento milioni, al netto dei rimborsi del debito redimibile, allorchè egli venne al Ministero, è ora ridotto a soli 27 milioni. Ma se noi a questi 27 milioni aggiungiamo la spesa delle nuove ferrovie, quella per il trasferimento della Capitale e quelle per la milizia, si vede chiaro che questi 27 milioni saliranno presto a più di 150. E se le nuove imposte non renderanno tutto quello che il Ministro si aspetta, questi 150 milioni potrebbero anche aumentare. Bisogna per conseguenza preoccuparsene seriamente.

È mestieri sin da principio dichiarare, e in questo, credo, siamo tutti concordi, che non si può, non si deve rinunciare al principio del pareggio.

Ma bisogna spiegarsi, che cosa s'intenda per pareggio.

Quando l'attuale Ministero si costituì, il pareggio che egli dichiarava di volere doveva essere immediato, doveva essere assoluto. Le spese ordinarie e straordinarie, tranne i rimborsi, dovevano essere coperte dalle entrate ordinarie.

Poi, coll'andare del tempo, si misero fuori di conto alcune spese straordinarie che si dissero riproduttive; più tardi, non è molto, parmi di avere udito in altro luogo il Ministro delle Finanze parlare di pareggio *convenzionale*, se non isbaglio. Io confesso che non capisco, che non so cosa sia il pareggio convenzionale; ma credo che per intenderci bene fra noi, bisogna definire, chiarire le condizioni di un bilancio, chiarire, definire come si forma, come divenga spesso volte inevitabile un disavanzo.

Prima di tutto io accetto, e credo anzi che l'onorevole signor Ministro l'abbia accettata prima di me, quella distinzione tra le spese, e i rimborsi del debito redimibile: che questi cioè non si possano considerare come una spesa ordinaria; ma necessariamente quando il bilancio è in disavanzo non possano farsi che mediante debiti nuovi. Però non bisogna dimenticare che per 9 anni ancora

questi rimborsi saranno da 70 ad 80 milioni all'anno; ed evidentemente è questa una delle più gravi difficoltà che abbia la nostra finanza, imperocchè è chiaro oramai che se non fosse per questi pagamenti di debiti che scadono ogni anno, molto più facile sarebbe l'equilibrare la spesa coll'entrata.

Il Senato ricorderà che due anni sono, parlando di questa questione dei rimborsi, io aveva avuto l'onore di accennare il concetto che bisognava provvedervi in un modo stabile e non avere più questo pensiero tutti gli anni per un decennio: la quale idea non sorrise al Ministro, che, forse con qualche ragione, diceva miglior modo essere il provvedere ai rimborsi col fare ogni anno un'emissione di consolidato; perchè se da principio questa emissione potrà essere gravosa, a misura che le condizioni del bilancio miglioreranno i patti a cui si potrà emettere la rendita saranno migliori, quindi l'aggravio sarà minore. E questo sta bene. Io credo, salvo qualche osservazione che tralascio, credo, dico, che ciò si possa ammettere; ma quando al consolidato mi sostituite la carta, io confesso che mi spavento. Si tratta della somma di quasi un miliardo cui ascende questo debito redimibile, e io non posso pensare che si creda che uno dei mezzi buoni per levarselo sia un'emissione di carta.

Ma mettiamo da parte questa questione dei rimborsi, ed esaminiamo il disavanzo ed i fuor di questi.

Il disavanzo di cui io parlerò d'ora in poi sarà il disavanzo effettivo, la differenza cioè fra l'entrata e la spesa.

Ora, o Signori, le entrate di uno Stato evidentemente hanno un limite; è chiaro che esse non possono essere indefinitamente aumentate: questo limite non è facile stabilirlo, non è facile ridurlo in cifre, ma egli è pure evidente che questo limite esiste e che lo determina la produttività del paese, lo determinano la sua ricchezza, la sua industria, il suo commercio, la sua fertilità.

Il limite dell'imponibilità di un paese è naturalmente maggiore o minore a seconda che queste qualità sono maggiori o minori. È questo adunque un limite massimo che le entrate non potrebbero mai superare.

Le spese, dall'altra parte, hanno un limite anch'esse, un limite inferiore, un limite al disotto del quale voi non potete impunemente scendere: anche questo si capisce facilmente.

Ci sono certi servizi, i quali potranno costare più, costare meno, ma qualche cosa costeranno sempre. Le spese di percezione delle entrate è chiaro che sono necessarie, e chi volesse restringerle di troppo arrischierebbe di non riscuotere più le imposte; quindi anche quelle non si possono cancellare. Finalmente gli interessi dei debiti, le dotazioni, le garanzie ci devono essere; tanto è vero, che queste nel bilancio le nominiamo spese intangibili.

Dunque una somma di spese, è pur sempre neces-

saria; dunque le spese hanno evidentemente un limite inferiore, al di sotto del quale, come io diceva, è impossibile di scendere. Ora, dipenderà dalla forma dell'amministrazione, dall'ingerenze maggiori o minori che può avere il Governo l'averne un limite più elevato o più basso nella somma necessaria per le spese; ma evidentemente un limite inferiore esiste.

Quando le entrate sono spinte al loro limite superiore, e nonostante non cuoprono le spese ridotte al loro limite inferiore, evidentemente allora c'è un disavanzo; il quale, ed è questo il punto che io specialmente prego di ben considerare, non può farsi sparire con mezzi dritti ed immediati.

In Italia come stanno le cose? Senza dubbio io non ho la pretensione di precisare questi due limiti, perchè, come ho detto, dati precisi, dati certi per appurare le cifre di essi non li ha ed evidentemente non li può aver nessuno; peraltro noi possiamo giudicare se, e fino a qual punto ci andiamo avvicinando ad essi.

Ora, io osservo che in Italia dal 1862 al 1869, tenendo conto dei dati del 1869 che si ricavano dalla situazione del Tesoro, le spese ordinarie, o Signori, sono diminuite di 120 milioni, e diminuite pur sono d'altrettanto le spese straordinarie: il disavanzo resta, per l'aumento delle spese intangibili che tutti conoscono, resta pur nonostante diminuito di circa 300 milioni.

Io non conosco quali siano i risultati ottenuti dopo il 1869, ma non dubito che, più o meno, la situazione non sia migliorata.

Quindi mi pare di poter con sicurezza asserire che noi ci siamo molto avvicinati a quella situazione in cui il disavanzo non può farsi sparire con provvedimenti diretti, immediati.

Ma si deve arrivare a togliere il disavanzo; il pareggio si deve ottenere, ed è qui che sta il nodo della questione. Questo è il punto che io credo di dover principalmente fermarmi ad esaminare.

Il Ministero attuale, allorché venne al potere, ci annunciò nettamente di voler soprattutto diminuire le spese, e di volere, occorrendo, aumentare le entrate.

E sta bene.

Ma quando siamo prossimi alla condizione di cose delle quali io più sopra parlava, non è facile di fare nè l'una cosa nè l'altra.

La sapienza dell'uomo di Stato, del Ministro di Finanza, sta nel cercare di aumentare gli elementi di produttività delle imposte, sta nel cercare di diminuire, se è possibile, i bisogni della pubblica Amministrazione; ma egli non può aumentare con troppa sicurezza la cifra di quelle, nè diminuire la cifra di questi. E se anche simili operazioni si possono fare con qualche efficacia, senza incorrere in pericoli, esigono esse tuttavia del tempo per dare buoni frutti.

Questa è la ragione per cui non ho creduto mai e non credo al pareggio immediato, assoluto.

Difatti, o Signori, ricordiamoci il programma del

Ministero in materia finanziaria. Esso era un programma pratico, chiaro, preciso, apparentemente facile. Si trattava di fare economie *fino all'osso*, e non bastando, di mettere imposte nuove, aggravare le vecchie, ed infine di assorbire una parte delle risorse delle provincie e dei comuni.

Nel fare questo piano io credo che l'on. signor Ministro delle Finanze non abbia tenuto conto di quella teoria dei limiti che io poco fa ho tentato di esporre.

Ma non mi fermerò su questo punto. Mi permetto peraltro di analizzare per un momento le spese tanto straordinarie che ordinarie come le concepiva e come le riduceva l'onorevole signor Ministro.

Da principio le spese straordinarie, meno i rimborsi dei debiti che si mettevano fuori di conto nel bilancio, tutte dovevano comprendersi nel pareggio, pronto, immediato che si voleva fare.

Poi veramente non si tardò ad eliminarne qualcuna, come or ora diceva, e specialmente quella per la costruzione di nuove ferrovie. Si diceva che le spese fatte per la costruzione di nuove ferrovie sono spese riproduttive, e che quindi era giusto di provvedervi con emissioni di rendita, con nuove passività: a questo io mi permetto però di osservare che da principio siffatte spese non sono veramente riproduttive, o almeno non lo sono per il Bilancio dello Stato.

Ma andiamo avanti:

È venuta poi la spesa per il trasferimento della Capitale, e questa necessariamente è una spesa straordinaria, e non si può comprendere nel conto del pareggio. Poscia sono scomparse le speranze un poco color di rosa che il Ministero aveva sopra una durata indefinita della pace europea: pur troppo queste speranze si sono dileguate davanti ad una tempesta, che nessuno certamente poteva prevedere fino a qual punto dovesse giungere.

E non solo sono scomparse queste rosee speranze, ma il Ministero si è imbarcato in una politica ardita, che non sta troppo in rapporto con quel concetto della economia, del raccoglimento che sembrava informare il suo primo programma.

Ora, io non giudico questa politica: lasciamola da parte: constato un fatto; ma è certo che essa ci espone a nuove e gravi spese, segnatamente per la difesa dello Stato, e per ciò che riguarda l'esercito e la marina.

Evidentemente per tutte queste nuove spese militari e per quelle del trasferimento della Capitale, e delle ferrovie, si potrà una volta ricorrere alla carta, ma non ci si può ricorrere ripetutamente, e questo non dubito che il Ministro non lo ammetta.

Per conseguenza, l'avvenire ci porta nuovi debiti per supplire a queste spese, e conseguentemente nuove spese d'interessi, ed eccoci alle spese ordinarie.

Le spese ordinarie adunque pei nuovi interessi si accresceranno: ciò non avverrà per quelle di quest'anno; poichè questi provvedimenti più o meno discutibili eli-

minano 10 milioni d'interessi; ma negli anni futuri irrimediabilmente bisognerà che aumentino.

Aumentano le spese per l'esercito e per la marina, I bilanci di quei due Ministeri, diciamo, erano ridotti davvero, alla più semplice espressione, erano ridotti al di sotto del limite dei veri bisogni.

Ma non basta: ci sono anche altre economie fatte nel momento del maggior ardore, alla durata delle quali io mi permetto di non credere tanto, come sarebbe per esempio quella del lotto: io credo che certe riduzioni di uffici praticate dall'onorevole Ministro, certe operazioni sull'amministrazione del lotto, saranno economie, non lo nego, ma portano conseguenze gravi, imperocchè diminuiscono le entrate.

Altre economie che qualche volta si fanno non è sempre vero che riescano proprio vantaggiose allo Stato. Nell'amministrazione della guerra, per esempio, io credo che, appunto per fare economia, sia accaduto che si sono venduti i cavalli: ebbene, si sono venduti a 10, e poi, poche settimane dopo, in momenti difficili, che al certo non possono mancare, anche quando meno ce lo aspettiamo, si sono dovuti nuovamente comprare per 50, 60 e fino per 100.

Dunque non vi è dubbio che molte volte questa smania di economie fino all'osso, per ragioni che credo di avere ormai sufficientemente esposte, conduce poi a fare delle spese maggiori.

In sostanza, io non dubito che il bilancio del 1870, che il Ministero aveva fatto, non lo abbia poi riconosciuto esso stesso come al di sotto del limite dei bisogni dello Stato.

La cosa era facilmente prevedibile perchè, insomma, le spese ordinarie erano ridotte a soli 370 milioni, tutto compreso, guerra, marina, ogni cosa.

E siamo sinceri: per uno Stato di 25,000,000, se paragoniamo questa cifra con i bilanci di tutte le altre Nazioni, io credo di poter asserire che pochissimi potranno presentare cifre minori in proporzione di popolazione.

Forse era possibile e forse è possibile ancora arrivare a maggiori economie; ma converrebbe entrare in un riordinamento molto profondo della pubblica Amministrazione, converrebbe entrare in una limitazione di attribuzioni del Governo Centrale, converrebbe entrare in un ordine di operazioni e di riforme, che non si fanno in breve tempo, volendole fare senza pericolo. Era evidente dunque che le economie non bastavano per avvicinarsi in un modo notevole al pareggio; bisognò pensare ad un aumento di entrate.

Il Ministero aveva tre mezzi per ottenere l'aumento delle entrate dello Stato, aveva quello di mettere nuove imposte, aveva quello di far produrre maggiormente le antiche che esistevano, aveva finalmente quello di assorbire alcune entrate delle amministrazioni locali.

Non parlerò del primo mezzo, cioè delle nuove imposte. Il Ministero non l'ha usato: non l'ha usato perchè ogni nuova imposta avrebbe richiesto lavoro, fatica e tempo

e poi l'esperienza ha mostrato quanto difficile sia l'assettare una nuova imposta, ed egli aveva fretta di pareggiare le entrate e le spese. Credo poi che vi sia un'altra ragione che il Ministero riconosce al pari di me: ed è che il paese veramente ha diritto di vedere che le imposte già deliberate fruttino il più possibile, prima che si possa avere il coraggio di chiedergliene delle nuove.

Dunque il problema che si presentava e che si presenta sempre ogni volta che vengono nuove leggi finanziarie davanti al Parlamento è quello di fare produrre di più le imposte già esistenti. Questo è il mezzo che, eliminati tutti gli altri, rimane da esaminare; perchè io non faccio gran conto sull'assorbimento delle risorse delle amministrazioni locali.

È un meschino vantaggio questo che lo Stato forse potrà godere per poco, e al quale probabilmente bisognerà che rinunci quando queste amministrazioni locali si troveranno più o meno profondamente disstate.

Lasciamolo là, e parliamo del modo di far produrre maggiormente le imposte vecchie.

L'onorevole Ministro per raggiungere questo risultato adoperò un sistema veramente semplice; quello dei decimi. Ora questo sistema è combattuto da molti che da principio lo difendevano. Io non l'ho mai appoggiato, e quindi ne posso parlare liberamente.

Alcuni dei nuovi avversari di questo sistema dicono che l'imponibilità dell'Italia è esaurita; io non lo credo: e tengo molto a giustificare questa sentenza, che cioè non credo esaurita l'imponibilità, ossia la maggiore produttività del paese.

Un fatto è certo, e il signor Ministro mi pare lo abbia rammentato in diversi suoi discorsi: malgrado le nuove imposte gravose, malgrado i sacrifici, malgrado le guerre, malgrado l'indebitamento della finanza pubblica, malgrado tutto quello che apparentemente avrebbe potuto nuocere veramente allo sviluppo economico del paese, egli è evidente che la produzione aumenta in Italia, che la prosperità va sempre migliorando, che questo sviluppo economico continua senza interruzione.

Or dunque questo stato di fatto starebbe un poco in contraddizione con quella asserzione troppo assoluta che la produttività in materia d'imposte, che l'imponibilità del paese fosse esaurita. Ma io credo piuttosto che sia esaurita la produttività delle nostre imposte come esse sono, e mi spiego.

Da principio, quando si aggrava un'imposta, il prodotto aumenta; se si torna ad aggravare, si ha forse un aumento ancora, ma minore del primo; se poi si torna ad aggravare di nuovo, si finisce che l'aumento non si ottiene più, e che talvolta invece viene una diminuzione nel prodotto.

In una parola, chi credesse che l'aumento dei prodotti sia proporzionale alla misura dell'aggravio sarebbe in un grandissimo errore.

Naturalmente, Signori, questo fenomeno varia secondo la natura delle diverse imposte.

Le imposte indirette sono le più sensibili. Io vi parlavo or ora del lotto. Ebbene nel lotto quando si aggravò la giuocata, quando si pose un'imposta sulle vincite (e ciò nel 1866, se non erro) il prodotto calò, e da 60 milioni lordi discese a 48. Successivamente, nei primi mesi della mia Amministrazione si tolsero quelle disposizioni degli anni anteriori, si riportò la giuocata a 20 centesimi, e si levarono tutte le ritenute sulle vincite, ed il lotto produsse 80 milioni.

Ora, si è stabilito il 13,20 per cento di ricchezza mobile sulle vincite; ed io, sebbene non abbia visto la situazione del Tesoro, e neanche il risultato dei mesi passati, pur credo di non errare assicurando che avremo una grande diminuzione nel prodotto.

Io poi non parlo ora per difendere il lotto, nè per dire che esso debba essere considerato come un buon espediente di finanza, ma per stabilire un fatto. Se il Governo toglie al lotto gli aggravi, cessa il giuoco clandestino. I giuocatori ricorrono soltanto all'Amministrazione, perchè i banchi clandestini non ci trovano il tornaconto. Appena il Governo introduce qualche aggravio sulle giuocate o sulle vincite, da tutte le parti si riaprono i banchi clandestini, e la popolazione seguita a giuocare, anzi giuoca più che mai: solamente i denari, invece di andare nelle casse del Tesoro, vanno in quelle dei così detti *gallinai*. Ora io credo che finchè questo pericolo esiste, finchè non si possa con altri mezzi impedire questi abusi, sarà meglio che il prodotto del lotto venga nelle casse del Tesoro.

Altri esempi di fatti analoghi si possono recare, uno ne offre il dazio-consumo: il dazio-consumo fu aggravato nel 1866, e se l'Amministrazione del dazio-consumo fosse stata tenuta dal Governo, io sono sicuro che si sarebbe veduto un aumento, sì, ma molto minore in proporzione dell'aumento della tariffa. Però il dazio-consumo era accollato ai Comuni, era accollato ad una Società, e sapete voi che cosa è accaduto? Da tutte le parti ci sono stati arretrati enormi; ai Comuni si sono dovute concedere dilazioni, e colla Società stessa si è dovuto fare una transazione per condonarle alcuni milioni, e tutto ciò perchè al solito le previsioni che si erano fatte del prodotto di questo dazio-consumo aggravato, non si sono verificate.

Non mi vorrei troppo dilungare e riuscire ad annoiare il Senato, ma anche altre imposte, se si guarda ai risultati che danno, ai conti presentati dall'Amministrazione, provano la stessa cosa, che cioè dall'aggravio non nasce un prodotto proporzionale. Io potrei citare il Registro e Bollo.

Il Registro e Bollo è stato rimaneggiato più di una volta: se non isbaglio, dopo il 62 che fu fatta la prima legge, è stato rimaneggiato nel 66, è stato rimaneggiato nel 68.

Ora, il Registro e Bollo ha seguitato dal 62 in poi ad aumentare anno per anno, nella stessa proporzione come se le leggi non fossero variate. Dal 66 al 67, scomputato l'Asse ecclesiastico e la Venezia, il Registro e Bollo è salito dai 71 milioni a 72, malgrado la nuova legge. Dal 67 al 68 scomputato solo l'Asse ecclesiastico, perchè la Venezia faceva parte del Regno in ambedue gli anni, il Registro e Bollo è salito da 81 milioni a 86, mentre si calcolava che cotesta legge, che io stesso presentai, avrebbe portato nelle Casse del Tesoro 17 milioni. Invece ne portò 5; ma io non so...

Ministro delle Finanze. Questo avvenne dopo.

Senatore Cambray-Digny, Relatore. L'onorevole Ministro m'interrompe per dirmi che questo avvenne dopo; dopo ha proseguito, ha continuato ad aumentare, nella stessa proporzione che per lo avanti: ma in quelle leggi erano disposizioni diverse dall'aumento delle tariffe, intese ad ottenere aumenti e sopra tutto ad impedire frodi; e si capisce, che per effetto di mezzi efficaci per impedire le frodi, sia venuto un aumento: ma sarebbe venuto ugualmente se non si fossero alzate le tariffe.

Adesso, io credo che l'onorevole signor Ministro abbia un aumento sul Registro e Bollo piuttosto vistoso, ed egli non mancherà di attribuirlo al suo decimo: io mi permetto di crederci poco, o almeno di non credere che si sarebbe ottenuto precisamente in quella proporzione del decimo se un grand' effetto non avesse prodotto sopra la tassa del Registro e Bollo la legge sopra l'obbligatorietà delle volture. Si prevedeva che cotesta legge avrebbe aiutato grandemente l'incasso dell'imposta del Registro e Bollo, tanto che, se non sbaglio, quando la prima volta venne fuori l'idea di quella legge, che fu a tempo mio, si calcolava che essa avrebbe fatto introitare al demanio, mi pare, 2 o 3 milioni. Non posso ora dirlo con precisione ma certo doveva avere quella legge sul Registro e Bollo una grande influenza.

Presidente. Perdoni, onorevole Digny, tratterrà ancora a lungo il Senato col suo discorso?

Senatore Cambray Digny, Relatore. Certamente avrei ancora qualche cosa a dire...

Presidente. Allora, stante l'ora tarda, si rimanderà a domani il seguito della discussione. Debbo intanto avvertire che non essendo probabile che l'onorevole Ministro delle Finanze, trattenuto nell'altro ramo del Parlamento, possa domani intervenire in principio della seduta, si metterà prima in discussione il progetto di legge sull'istituzione dei magazzini generali.

Intervenendo poi più tardi il Ministro delle Finanze il Senatore Cambray-Digny potrà continuare il suo discorso.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. In questo illustre Con-sesso vi sono molti che hanno provato che cosa vuol dire essere contemporaneamente impegnati nei due rami del Parlamento in una importante discussione. Non mi si vorrà quindi far carico, spero, se oggi non potei venire più presto, ma nella giornata di domani per quanto starà in me, cercherò di venire al più presto possibile, perchè realmente interessa tanto il discorso dell'onorevole Cambray Digny, che non vorrei perderne sillaba, e certamente il Senato sarà, come me, desideroso di udirlo. Quindi spero che domani si potrà continuare l'ordine del giorno senza interruzione.

Presidente. Ad ogni modo resta fissato che nella seduta di domani si procederà prima alla discussione del progetto di legge sull'istituzione dei magazzini generali.

Risultato delle votazioni su quattro progetti di legge precedentemente discussi.

Progetto di legge per l'approvazione dei Conti amministrativi della provincia della Lombardia degli anni 1859 e 60; delle Marche e dell'Emilia dell'anno 1860:

Votanti . . .	68
Favorevoli . .	66
Contrari . . .	2

Il Senato adotta.

Progetto di legge per l'approvazione dei Conti amministrativi del Regno dall'anno 1862 a tutto il 1868:

Votanti . . .	68
Favorevoli . .	64
Contrari . . .	4

Il Senato adotta.

Progetto di legge per il condono del biennio in favore degli impiegati civili dell'ex-regno delle Due Sicilie:

Votanti . . .	68
Favorevoli . .	50
Contrari . . .	18

Il Senato adotta.

Progetto di legge per divieto di aprire fontanili in prossimità delle acque del Canale Cavour:

Votanti . . .	68
Favorevoli . .	58
Contrari . . .	10

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 6 e 1/4).

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Omaggi — Congedi — Surrogazione di due membri all'Ufficio Centrale per l'esame del progetto di legge relativo ai fidecommessi nella provincia romana — Discussione del progetto di legge per l'approvazione delle convenzioni colla Società Adriatico-Orientale e colla Compagnia Rubattino — Schiarimenti e rettificazioni del Senatore Miniscalchi Erizzo, Relatore — Approvazione, per articolo, del progetto — Sequito della discussione del progetto di legge concernente provvedimenti relativi all'Esercito e alla Finanza — Continuazione del riassunto del Senatore Cambroy Digny, Relatore — Considerazioni ed appunti del Senatore Scialoia, cui risponde il Senatore Balbi-Piovera — Schiarimenti del Ministro delle Finanze — Presentazione delle Relazioni annuali sui lavori degli Arsenalì di Venezia e di Spezia per l'esercizio 1870. — Squittinio segreto di quattro progetti di legge precedentemente discussi.*

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze, di Grazia e Giustizia e dell'a Marina.

Il Senatore, *Segretario*, Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Fanno omaggio al Senatò:

Il signor Ludovico Raimondi delle sue *Considerazioni sopra alcune parti del progetto riguardante le riforme organiche giudiziarie.*

Il Pretetto di Sondrio degli *Atti di quel Consiglio provinciale degli anni 1866, 1867, 1868 e 1869.*

I Senatori Camozzi-Vertova e Arese chiedono un mese di congedo, che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Nella tornata di ieri il Senato deliberava di deferire all'Ufficio Centrale, che già ebbe ad esaminare il progetto di legge per lo scioglimento dei vincoli fidecommissari nella Provincia romana, l'esame dello stesso progetto ora ritornato al Senato.

Ma, trovandosi impedito per motivi di salute il Senatore Bonacci, che è uno dei membri dell'Ufficio, ed io, che sono l'altro, non potendo prendervi parte, avrei nominato in quella vece i Senatori Conforti e Tonello; l'uno pel 2° Ufficio, l'altro pel 3°.

L'ordine del giorno recherebbe il sequito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari; ma per l'assenza del Ministro delle Finanze, che si trova trattenuto alla Camera dei Deputati, si passerà invece alla discussione dei successivi progetti di legge posti all'ordine del giorno. Si comincerà da quello che riguarda l'approvazione delle convenzioni colla Società Adriatico Orientale, e colla Compagnia Rubattino, siccome quello che ha carattere di maggiore urgenza.

Prego gli onorevoli Membri dell'Ufficio Centrale a pigliare il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

(V. *Atti del Senato* N. 47.)

» **Articolo unico.** È data forza di legge al R. regio Decreto del 9 settembre 1869, N. 5278, col quale fu approvata la Convenzione stipulata il 6 marzo 1869 tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici e la Società Anonima Italiana Adriatico-Orientale pel prolungamento sino a Venezia del servizio postale e commerciale marittimo fra l'Italia e l'Egitto, modificata dalle dichiarazioni annesse del 25 giugno 1869 e 28 maggio 1870, accettata dal Governo; e l'altra convenzione stipulata l'11 giugno 1869 dai Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio, delle Finanze e dei Lavori Pubblici colla Società Raffaello Rubattino e Compagni, per una corsa regolare di navigazione a vapore fra i porti italiani del Mediterraneo e l'Egitto, modificata essa pure dalle annesse dichiarazioni della predetta Società, in data del 19 agosto 1869 e 31 maggio 1870, accettata dal Governo. »

È aperta la discussione generale.

Ha la parola il Relatore.

Senatore **Miniscalchi, Relatore.** Ho domandata la parola per correggere qualche errore sfuggito nella stampa della Relazione, e per aggiungere alcuni dati che non era riuscito a procurarmi quando la compilai.

A pag. 6 è detto che il valore delle merci importate ed esportate nel 1869, secondo i dati somministrati dall'*Italia Economica* era di L. 4,915,792,000 mentre si deve dire L. 1,915,792,188.

Devo anche aggiungere che il commercio speciale dell'Italia a valor commerciale durante il 1869 è stato di L. 932,544,883, e l'esportazione di L. 792,261,359, che formano complessivamente L. 1,724,806,242, mentre

nel 1870 l'importazione fu di L. 883,539,293 e l'esportazione di L. 757,076,905; in modo che fu in totale di L. 1.645,616,198.

Questo per la rettificazione.

Io credo poi eziandio di dover comunicare oggi al Senato, non avendolo avuto prima, un interessantissimo Prospetto, redatto dalla Camera di Commercio di Venezia, il quale mostra il commercio di importazione e d'esportazione avvenuto in quel porto nel 1869 e 1870 coll'Egitto, Indie Orientali, Turchia e Grecia, e ne' primi quadrimestri 1870 e 1871; cifre che sono molto eloquenti.

Nel 1869 si ebbero di importazione complessa chilog. 6,851,700; nel 1870, 9,716,600. La differenza in più nel 1870 fu di 2,861,900. Di questi, 2,607,200 vennero direttamente a Venezia, dall'Egitto; una somma quasi uguale, cioè 2,195,600, fu importata per la via di Trieste. Dalle Indie si ebbe un' importazione diretta di 1,099,200, e per la via di Trieste di 1,843,000. Dalla Turchia direttamente 144,500, per la via di Trieste 1,187,800. Dalla Grecia direttamente 1,492,700, per Trieste 72,300. Il totale dell'importazione del 1870 ammonta a 2,737,900, e quello del 1871 a 10,642,300, di modo che si ebbe in più 7,904,400.

Quanto al commercio di esportazione, nel 1869 si ebbe un'esportazione di 4,239,100; nel 1870 di 4,646,700; il di più nel 1870 fu di 407,600 chilogrammi.

Per l'Egitto diretto si esportarono 1,475,400; per la via di Trieste 29,100, per le Indie, via di Trieste, 90,200. Per la Turchia diretto 214,400, via di Trieste, 678,500. Per la Grecia diretto 197,600, via di Trieste, 64,800; di modo che il totale complessivo dell'esportazione nei primi quadrimestri del 1870, e in quelli relativi del 1871 fu comparativamente di 1,561,200 per il 1870, e di 2,700,050 per il 1871: v'ebbe quindi un aumento di 1,138,800; e così l'eccedenza della importazione sulla esportazione nel 1870 fu di 1,176,700 e nel 1861 di 7,892,300, oltre ad una grande quantità di legnami da fabbrica e di pietre cotte.

Io ho creduto, o Signori, di esporvi questi dati, perchè nulla, a mio avviso, è più eloquente delle cifre, la logica delle quali è inesorabile.

Io non sarò mai sazio d'insistere quanto più potrò, continuamente e sempre sulla importanza dei nostri commerci coll'Oriente, perocchè io credo che questo sia uno dei mezzi, ed uno degli eccitamenti più interessanti per promuovere lo sviluppo della produzione e dei commerci nostri, e quindi favorire la parte più vitale dell'industria del nostro paese.

Conchiuderò ripetendo le belle parole dette da un gran Doge veneto a quel Senato nel 1421, quando si avvicinava la grande crisi commerciale di quella Repubblica; parole che ci riferisce il *Sanuto*:

Egli diceva: « Voi siete il canale di tutte le ricchezze: voi approvvigionate il mondo intero; tutto l'oro del mondo arriva a voi. Voi felici fintantochè saprete con-

servare le idee pacifiche, nel mentre che altri paesi sono in fiamme! »

Presidente. Nessun altro domandando la parola, e constando la legge di un solo articolo, si rimanderà alla votazione per squittinio segreto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

La presenza dall'onorevole Ministro delle Finanze ci permette ora di ripigliare il nostro ordine del giorno pel seguito della discussione sul progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

La parola spetta all'onorevole Relatore per la continuazione del discorso incominciato ieri.

Senatore Cambray-Digny, Relatore. Signori Senatori. Ieri io mi fermai, dopo aver parlato degli effetti che, secondo me, producono gli aggravi sopra le imposte in lirette. Oggi dirò delle dirette; le quali, io credo, debbano distinguersi in due categorie; quelle cioè che si accertano per dichiarazione, di consegna, come si dice, e quelle poi che si accertano con i mezzi ordinari, che sono in sostanza effettive imposte reali.

Le imposte dirette che si accertano per dichiarazione sono la imposta sulla ricchezza mobile, e quella sui fabbricati.

La prima è il tipo, è l'imposta caratteristica di questo genere; è un'imposta che ha subito cambiamenti successivi e molto notevoli.

Ora, anche quest'imposta conviene dividere in due parti, per rendere chiaro l'apprezzamento che è da farne; quella parte cioè che si accerta sulle dichiarazioni e si esige sui ruoli, e quella parte che si esige per ritenuta.

Io parlerò ora soltanto di quella parte che si accerta per dichiarazioni e si esige sui ruoli.

È un fatto certo che dal 1864 in poi, a misura che si è aggravata l'imposta, gli accertamenti sulla ricchezza mobile, gli accertamenti voglio dire della rendita imponibile, sono andati sempre diminuendo.

Vero è che vi sono state diverse ragioni indipendenti dall'aggravamento dell'imposta. Ci sono state modificazioni nella legge, si è stabilita una rendita minima non imponibile molto più elevata.

Dopo il primo anno si sono poi fatte esenzioni nuove e modificazioni intorno al modo di valutare la rendita imponibile dei coloni, e intorno altre cose. Ma certo è che per esempio dal 1. semestre del 1869 al 2. semestre dello stesso anno non ci fu variazione alcuna nella legge, e noi abbiamo avuto una diminuzione nella rendita imponibile di oltre 100 milioni. Questa diminuzione si è mantenuta anche in seguito.

Io non conosco gli accertamenti del 1871, ma credo

che si possa addirittura affermare che, se non sono diminuiti, aumentati non sono.

Ora, voi intenderete, o Signori, che guardandosi addietro è indubitato che, le condizioni economiche del paese sono andate migliorando e certamente che la somma di ricchezza mobile imponibile per ruoli esistenti nel paese da sei a sette anni a questa parte doveva essere aumentata; per lo che se gli accertamenti, invece di essere aumentati, son diminuiti, questo effetto non può attribuirsi che alla soverchia gravità dell'imposta. Ed io non dubito di affermare che se si fosse mantenuta la proporzione d'imposta che si era messa nel primo anno, a quest'ora l'imposta di ricchezza mobile si sarebbe talmente sviluppata, che darebbe adesso al Tesoro una somma maggiore di quella che se ne ricava.

Io non mi estenderò sull'imposta dei fabbricati, la quale essendo anch'essa accertata per denunzie e dichiarazioni, quantunque abbia qualche mezzo di maggior garanzia e di maggior certezza, pure non ostante risente anch'essa di quest'inconveniente; bisogna però dire che non si può davvero affermare che l'aggravio sopra l'imposta dei fabbricati sia tanto forte, quanto relativamente lo è quello sopra la rendita della ricchezza mobile. Ma io non credo necessario di estendermi sopra questo argomento.

Vengono poi le imposte reali, che sono in sostanza la imposta sui terreni, e la ritenuta sopra la rendita e sopra gli stipendi.

La legge ha fatto della ritenuta sulla rendita e sugli stipendi una cosa sola colla ricchezza mobile; ma il fatto poi si è che quella è una vera e propria imposta reale.

Ognuno intenda che su queste due imposte l'aggravamento per decimi, o altrimenti, esercita la maggiore efficacia, imperocchè esse non possono assolutamente sfuggire alla tassazione. Ma l'imposta dei terreni, se continuassero gli aumenti, riuscirebbe a paralizzare la produzione agraria, e quindi il danno tornerebbe direttamente al paese e indirettamente al Tesoro. Lo stesso, o Signori, è da dire della ritenuta sopra la rendita e sopra gli stipendi; non insisterò su questi ultimi, giacchè appena si è aggravata la ritenuta, si è sentito il dovere, e la necessità di diminuire la parte imponibile degli stipendi; e se si venisse anche ad altri aggravamenti, credo che si dovrebbe diminuirli di nuovo: ma relativamente alla rendita voi vedete, o Signori, quale effetto produce la ritenuta. In questo momento la rendita è più alta di quello che sia stata mai da molti anni, e se si considera che il nostro consolidato, non è più un 5 p. 0,0, ma un 4, 34 p. 0,0, voi vedete che il prezzo del 60 equivale al prezzo del 69, se la ritenuta non ci fosse. Ebbene, l'onorevole signor Ministro è venuto a dirci che il prezzo della rendita è tanto basso, che non è possibile di farne altre emissioni, e che preferisce fare un'emissione di carta; e perchè ciò? Perchè vi è una ritenuta, ed una ritenuta niente meno che di

13, 20 p. 0,0. Dunque quello che si è guadagnato con la ritenuta, si perde perchè non si possono fare operazioni a condizioni ragionevoli.

Quando ho passato in rivista le imposte indirette, non ho parlato dei pro-dotti dell'Amministrazione generale delle Gabelle, non ho parlato specialmente delle Dogane; e non ne ho parlato perchè il signor Ministro non fa nessuna proposizione sulle medesime; quindi io non voleva intrattenere inutilmente il Senato.

Però nella discussione a cui ha dato luogo questo progetto di legge, una parola, una frase ho sentita pronunciare, ora da una parte, ora dall'altra che, non lo nascondo, mi ha fatta una viva impressione. Ho sentito in certo modo lamentare che i trattati internazionali esistenti tolgono il modo di far produrre maggiormente i dazi di confine, i dazi doganali. Ora, se questo produrre maggiormente significasse, o l'intenzione di chi pronunciava questa sentenza, il desiderio di aggravare i dazi doganali, io sento il dovere di rallegrarmi molto col paese, che i trattati internazionali ce lo abbiano impedito; imperocchè sarebbe questo uno dei più grandi errori che si potessero mai commettere, perchè noi violeremmo tutti i principii economici, e non tarderemmo a vedere diminuite le rendite della dogana, che ora, grazie al cielo, vanno ogni anno progressivamente allargandosi.

In una parola, o Signori, io spero di essere giunto ad infondere nell'animo vostro quella profonda convinzione che io sento, che il sistema degli aggravamenti progressivi non può condurre a quegli aumenti dei pro-dotti che sono necessari per arrivare a parificare il Bilancio.

Cogli aumenti progressivi, noi ci avvedremo presto che siamo al limite al di là del quale le imposte non danno rendita maggiore.

Ma mi si dirà; dunque che cosa si deve fare? Qui le rendite manifestamente non bastano ancora a coprire le spese del Bilancio, qualche cosa bisogna fare; non si può, nè si deve rinunciare alla speranza di raggiungere il pareggio. Quali sono i provvedimenti che a questo effetto possono riuscire?

Signori Senatori, io potrei fermarmi a questo punto, e dire che io non sono il Ministro delle Finanze e non ho perciò l'obbligo di presentare un piano che riesca ad ottenere questo risultato. Non ostante, a me ripugna il criticare senza accennare almeno ai principii generali di un concetto diverso, e lo faccio tanto più volentieri, che non vi è nulla di nuovo, nulla di mio in ciò che io sto per dire.

Si tratta dunque di cercare i modi per ottenere uno svolgimento, un aumento alle entrate provenienti dai diversi rami.

Qui prima di tutto, a me sembra, a me è sempre sembrato, è sempre stata mia profonda convinzione che specialmente si debba tener conto dello sviluppo naturale che hanno ordinariamente tutte le imposte quando il paese prospera, quando le cose procedono regolar-

mente. Questo sviluppo naturale più o meno si riscontra in tutti i paesi, in tutte le imposte, se si eccettua quella sui terreni.

Io ho osservato che l'onor. Ministro non ha mai accolto con favore questo principio. Pare a lui che fare assegnamento sullo sviluppo naturale equivalga a non si preoccupare dell'andamento delle cose ed a stare all'evento. Mi permetta però di osservare che questo concetto non è esatto.

So anch'io che se lo sviluppo naturale c'è, non basta, e che si deve cercare di aumentarlo; anzi io credo che cercare di promuovere lo sviluppo naturale delle imposte sia uno dei fondamenti di una buona amministrazione finanziaria.

In primo luogo è savio consiglio ed è necessario evitare tutto ciò che può turbare lo sviluppo naturale delle imposte, e questi aggravamenti fatti un po' troppo violentemente, un po' troppo frequentemente, spesso lo arrestano invece di spingerlo.

Ma poi mi si dirà: come si promuove lo sviluppo naturale delle imposte? Io credo che questo si faccia con diversi modi, tutti più o meno indiretti, il primo dei quali esce veramente dalle competenze del Ministro di Finanze, e questo primo modo di favorire e di promuovere lo sviluppo naturale delle imposte è l'indirizzo politico del Governo.

Diceva un finanziere, celebre per avere restaurata la finanza della Francia in tempi difficilissimi; fatemi della buona politica, io vi farò della buona finanza.

Bisogna che il Governo abbia cura che sia rispettato severamente l'ordine; abbia cura che siano rigorosamente rispettate le leggi, che sia tutelata con ogni mezzo la sicurezza dei cittadini.

Ecco uno dei primi elementi per vedere svilupparsi insieme colla prosperità del paese anche il prodotto delle imposte.

Pur troppo la pubblica sicurezza in molte parti d'Italia è compromessa; pur troppo da qualche tempo a questa parte non solo si veggono aumentare i delitti in alcune province che ne furono sempre infestate, ma li vediamo dilatarsi in altre regioni.

È vero che il Governo ha riconosciuto questo grave stato di cose, ed ha chiesto al Parlamento una legge per essere maggiormente armato, onde mantenere la pubblica sicurezza.

Io spero che a questa giusta domanda del Governo ci affretteremo a fare ragione. Io spero che questa legge sarà presto approvata da ambedue le Camere.

Ma la legge non è tutto. La legge bisogna applicarla, e applicarla con energia.

E non basta avere il coraggio di applicare la legge; bisogna averne i mezzi.

Ora tra le economie che ho visto fare sui bilanci in addietro, mi duole che siensi resecate di troppo le spese necessarie alla pubblica sicurezza.

Volete assicurare il paese, volete che le industrie, i commerci si svolgano? Abbiate un Governo forte, un

Governo che sappia e voglia fare rispettare le leggi, un Governo che si faccia rispettare non solo dai mafattori, ma eziandio dai partiti. (*Bentissimo.*)

Ora l'Italia è compiuta, la rivoluzione è finita; e noi abbiamo bisogno di una politica essenzialmente conservatrice.

A parte però la linea politica che segue il Governo, a parte i mezzi necessari a far rispettare le leggi, altri provvedimenti ci vogliono che tendano a migliorare le condizioni del credito, che tendano ad accrescere la fiducia.

L'onorevole Ministro delle Finanze, profondamente persuaso di questa verità, allorché presentava il suo progetto di legge, dimostrava all'altro ramo del Parlamento che un modo vi era, secondo lui, di sostenere il credito, di mantenere la fiducia.

Egli pronunciava le seguenti parole:

« Ora, Signori, io sono d'avviso che, sullo sviluppo economico del paese, se da una parte certo non influiscono favorevolmente gli aggravi, soprattutto quando giungono ad essere così grandi, d'altra parte vi ha pure un altro elemento che influisce, ed è il prezzo dei capitali. Quindi io non so se il miglioramento del credito che ne consegue e l'aumento dei capitali che tien dietro al miglioramento della situazione finanziaria, al rassicuramento generale sull'andamento economico di chi è tanta parte della nazione, cioè del Governo, io non so, dico, se l'effetto che si ottiene da questo lato, se i buoni risultati che se ne hanno non compensino i risultamenti meno felici dell'aumento delle imposte. »

In sostanza, è opinione del signor Ministro che i successivi e arditi aumenti delle imposte se da un lato possono nuocere allo sviluppo del credito, possono da un'altra parte giovargli forse in maggiore proporzione: io dico apertamente che la proposizione mi pare vera, ma dentro certi limiti, altrimenti più si aumenterebbero le imposte in un paese, e più il paese prospererebbe; e questo evidentemente sarebbe un errore.

Dico adunque che la proposizione dell'onorevole signor Ministro è vera, ma dentro certi limiti. Ora quali sono questi limiti?

Dopo le cose che ho avuto l'onore di dire al Senato, mi pare facile l'accennare come si possano determinare. Evidentemente essi si legano al limite della produttività dell'imposte, al limite dell'imponibilità del paese. Ora, noi siamo così vicini, secondo quello che io vi dimostrai, al limite superiore della produttività delle imposte, che io dubito se ulteriori aggravamenti riuscirebbero a quel risultato a cui accennava l'onorevole Ministro. Mi pare però che il credito si debba ciò nonostante sostenere con altri mezzi. Evitate queste successive emissioni di carta che vengono ogni anno ad allagare il mercato; evitate questi successivi aumenti di imposte sulla rendita pubblica i quali in sostanza non sono che vere e proprie riduzioni, e voi senza dubbio vedrete che il credito si assoderà, che la

fiducia si estenderà; vedrete che in tempi tranquilli lo sviluppo naturale si farà tanto maggiore quanto maggiore sarà la sicurezza e la tranquillità del paese.

Potrei citare in esempio gli anni 1868, 1869 e 1870.

Tra le dogane, il registro e bollo, il decimo sulle ferrovie, le privative ed il lotto, dal 1867 al 1868, i prodotti aumentarono di 24 milioni: dal 1868 al 1869, aumentarono di 15 milioni: dal 1869 al 1870 invece per causa dell'agitazione, degli avvenimenti, che hanno turbato tutti i mercati d'Europa, l'aumento nelle stesse imposte non è stato, che di poco più di un milione.

E notate, o Signori, che la maggiore deficienza si è verificata nelle dogane le quali dovevano naturalmente risentire il danno che il commercio ha provato dagli avvenimenti che hanno turbato l'Europa; e mentre le altre imposte sono aumentate di oltre 8 milioni, le dogane sono diminuite di 7, e quindi l'aumento si è ridotto a poco più di un milione. Questo fatto mi pare dimostrerà, che nell'andamento ordinario e regolare delle cose lo sviluppo naturale delle imposte esiste sempre; che pur troppo esso si arresta quando si turba l'orizzonte politico del paese.

Ma lo sviluppo naturale evidentemente non basta, ed altri mezzi vi sono per raggiungere lo scopo di aumentare i prodotti.

Io direi anzi che ci sono due scopi che bisogna proporsi, quello cioè di spingere i prodotti eliminando le frodi che pur troppo si manifestano, come si diceva ieri, per parte dei contribuenti; e quello di assicurare la riscossione; in una parola accrescere gli accertamenti delle imposte e regolarizzarne la riscossione.

I mezzi coi quali si può riuscire molto efficacemente a raggiungere questi due scopi sono, le riforme organiche delle quali ha bisogno l'amministrazione, la revisione delle tariffe, le modificazioni maggiori o minori in alcune leggi esistenti, la operosità finalmente e la vigilanza continua di tutto il personale amministrativo.

In materia di riforme organiche, al punto in cui siamo, io credo, o Signori, che bisogna andare adagio: se ne sono fatte già molte. Noi abbiamo da applicare la legge di riscossione delle imposte dirette votata dal Parlamento, abbiamo in corso di applicazione la legge di contabilità, la quale può essere il grandissimo vantaggio nella percezione della entrate; abbiamo le Intendenze stesse che sono una istituzione nuova. Io credo che si debba cercare di applicarsi a far bene funzionare tutti questi nuovi organismi e non curarsi di crearne dei nuovi per ora.

Vengo ora alla revisione delle tariffe; e su questo pure andiamo a lagio. Io non saprei abbastanza raccomandare al Ministero e al Parlamento e a quanti s'interessano della materia, di guardarsi dagli aggravamenti delle tariffe, imperocchè credo che piuttosto in qualche caso bene sarà di vedere se non convenisse invece diminuirle. Abbiamo, o Signori, a questo proposito esempi miravigliosi; quelli dell'Inghilterra: non solo l'Inghilterra

Due volte l'Inghilterra ha ottenuto aumenti notevolissimi nelle entrate dello Stato mediante la riduzione delle tariffe delle imposte, gli ha ottenuti nel 1825 per opera di Huskisson e dopo il 1842 per opera di Peel.

E mi faccio qui a ricordare alcune parole che appunto lo stesso Huskisson pronunciava nella seduta del Parlamento inglese del 25 marzo 1825. Egli diceva:

« I governi del continente non sanno quanto sia sapiente e comoda la politica che accresce le pubbliche entrate colla riduzione delle imposte, e quanto essi guadagnerebbero se lasciassero alle popolazioni maggiore latitudine nel commercio coi loro vicini. »

Questo principio, che agli occhi di alcuni apparisce un assurdo, ha dato in Inghilterra splendidi risultati: accennerò solamente all'aumento che dettero le dogane inglesi dal 1840 al 1850. L'aumento fu di 69 milioni di franchi, e fu ottenuto mercè di uno sgravio di 222 milioni delle imposte.

Parliamo ora delle modificazioni alle leggi. Modificazioni possibili ce ne sono molte, e lungo sarebbe l'enumerarle; ma io debbo qui attestare come abbia visto con soddisfazione il Ministro premuroso di quelle modificazioni nelle leggi attuali d'imposta che possono dare maggiori prodotti in avvenire. Esso infatti ha messo allo studio la riforma della legge sull'imposta fondiaria dei terreni, la perequazione tante volte promessa, la quale ancora non ha potuto eseguirsi. Ma non è solo la fondiaria quella che ha bisogno di qualche modificazione nei suoi organismi; alcune ne richiedono le leggi del registro e bollo, che potrebbero produrre parecchi milioni.

La stessa imposta di ricchezza mobile dovrebbe essere, secondo me, argomento di nuovi studi.

Quello che finalmente importa si è di tener dietro a tutte le operazioni colla massima diligenza, ed in questo l'amministrazione dell'onorevole Sella offre un esempio commendevolissimo, in quante sta facendo nell'imposta del macinato.

Molto si discorre, e molto si grida contro quest'imposta; ma, o Signori, io mi credo in dovere di dirne due parole al Senato per evitare, od almeno per diminuire la confusione che si fa nelle menti con tutti questi reclami, e con tutte queste lagnanze, e per questo accennerò pochissimi risultati.

Voi non avete dimenticato, o Signori, che allorchando si approvava la legge sul macinato si riteneva poco a presso che essa avrebbe prodotto circa tre lire per ogni abitante; ora vogliono tener dietro un momento ai risultati che si leggono nei prospetti autentici che l'amministrazione compila sopra i dati che le giungono da tutte le Intendenze del Regno.

In quelle provincie nelle quali il numero dei contatori raggiunge, o quasi, il numero dei palmenti, noi troviamo che l'imposta si accerta nella proporzione di 19 centesimi, di 25 e fino di 28 centesimi al mese per ogni abitante; ora 19, 25 o 28 centesimi al mese

per abitante vuol dire da due a 3 franchi e qualche volta qualche cosa di più; da un'altra parte nei comuni dove la proporzione dei contatori è molto minore, dove il maggior numero dei palmenti si esercita pagando sul lavoro presunto, abbiamo 3, 7, 8 centesimi a testa, e al mese per abitante, il che vuol dire 40, 50, 80 centesimi all'anno; voi volete dunque, Signori, che stringendo ancora il collocamento dei contatori nella proporzione a cui siamo giunti oramai in molti comuni, in breve arriveremo ad accertare una imposta molto prossima a 3 franchi a testa, come era previsto fin da principio, e forse fra poco tempo anche superiore.

Questi risultati generali, pare a me che rispondano alle innumerevoli obiezioni, e lamenti che vengono da tutte le parti contro il sistema dell'accertamento per mezzo del contatore. A questo proposito, quantunque io riconosca che il contatore ha dei difetti innegabili; che gli accertamenti che si fanno con esso non sono assolutamente e rigorosamente esatti, quanto potrebbero esserlo mediante un pesatore, mediante un misuratore dei volumi delle materie macinabili che si potesse inventare; pure allo stato attuale dei fatti, il progresso nell'accertamento della imposta è così manifesto, che io crederei pericolosissimo lo abbandonare il sistema di accertamento per mezzo del contatore, per andare a cercarne un altro, di cui non si saprebbe poi quali sarebbero i risultati nelle diverse parti del paese. Io sento oramai, o Signori, di aver abbastanza abusato della pazienza del Senato, e vengo alle mie conclusioni.

Progredendo, come ho accennato che ora progredisce, noi potremmo avere dal Macinato un aumento nei prodotti, di 30 a 35 milioni in pochi anni.

La perequazione della fondiaria, repartendo meglio l'imposta, potrà dare notevoli aumenti.

La gabella manifestamente aumenta regolarmente. E certe disposizioni si possono prendere sul registro e bollo, le quali darebbero anch'esse ragguardevoli somme.

Se poi l'indirizzo politico del Governo riuscirà a mantenere ed assicurare la tranquillità e la sicurezza pubblica, noi vedremo tutte le altre imposte svilupparsi da ora in poi, come si sono sviluppate per l'addietro. Quindi io non temo che, pigliando questa via, noi non vediamo accrescersi prontamente e notevolmente le risorse del bilancio.

Intendo le difficoltà che esistono. So che non sempre corrispondono tutti gli strumenti a cui il Ministro deve ricorrere.

Io today giorni sono l'Amministrazione italiana, e mantengo gli elogi che io ne feci. Dissi che essa fu sempre provvida, operosa, onesta; ma non è men vero, o Signori, che essa è stata composta così tumultuosamente, che una parte del personale non interamente corrisponde.

Per esempio: voi avete tutti gli agenti del registro

e bollo i quali sono stati inviati nelle diverse parti del Regno, anche dove questa tassa non si conosceva o pochissimo, muniti di leggi nuove e che abbiamo ogni due o tre anni variata. Ora, come volete voi che codesti agenti abbiano le cognizioni necessarie, perchè quest'imposta sia ben amministrata? Questo non sarà mai che opera del tempo. Lo stesso si dica delle agenzie delle imposte dirette, di cui ieri muoveva così vive lagnanze l'onorevole Alfieri.

Gli agenti delle imposte dirette, messi insieme in grandissimo numero allorchè fu stabilita l'imposta di ricchezza mobile, hanno dovuto varie volte tornare sulle leggi e rifarsi a studiarle di nuovo. In gran parte era codesto corpo composto di uomini tolti da professioni affatto diverse, che non si erano mai occupati di siffatte cose; essi perciò non possono ancora aver avuto tempo per assuefarsi ed intendere pienamente il meccanismo di leggi che vanno ad intaccare i più profondi interessi della popolazione.

Lo stesso può dirsi del macinato il cui personale è stato organizzato ieri. Noi abbiamo preso degli ingegneri, giacchè erano necessarie le cognizioni meccaniche per maneggiare il contatore e leggerne le indicazioni, ma questi meccanici, questi giovani ingegneri, hanno dovuto fare un tirocinio per esercitarsi a risolvere i multi problemi cui dà luogo la macinazione. Lasciate che codesto personale si addestri, che acquisti esperienza, e voi vedrete sempre migliorati i risultati dell'imposta.

Queste cose dimostrano che per ottenere effetti veri, certi, efficaci, ci vuole il tempo.

Io adunque terminerò raccomandando al signor Ministro di persuadersi oramai che gli aggravii progressivi sono un sistema che riuscirebbe inefficace, di persuadersi che talune economie fanno spesso più male che bene, di persuadersi che lo sviluppo delle entrate e l'otturrà coll'applicazione dei veri principii della pubblica economia, col perfezionamento dei congegni, coll'istruzione progressiva e crescente del personale amministrativo.

(Segnò d'adesione.)

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. L'onorevole Ministro delle Finanze come Ministro del Tesoro, richiedeva che 150 milioni entrassero nel pubblico Erario, e che a questi si aggiungessero 27 milioni per far fronte alle spese maggiori delle già previste ed alle deficienze che offriva il bilancio delle Provincie Romane. Egli medesimo, come più specialmente Ministro delle Finanze, cioè qual Ministro delle vie e dei mezzi, come dicono gli Inglesi, proponeva di provvedere alla prima domanda depositando presso la Banca Nazionale tanti milioni di rendita, che egli già era autorizzato ad emettere, e ritirando da quest'istituto di credito un'anticipazione di 150 milioni; e perchè questa è di tanta importanza che non vi si sarebbe potuto provvedere

co' mezzi ordinari di quell'Istituto, il Ministro chiedeva che gli si dessé la facoltà di oltrepassare il limite, che già gli si era imposto, per la circolazione dei biglietti a corso coatto.

Per rispondere poi alla seconda domanda, egli proponeva una soprattassa, cioè l'aumento di un decimo a tutte le imposte dirette per la loro parte principale.

L'altro ramo del Parlamento, a cui più specialmente compete di provvedere su questa materia, menò buona al Ministro delle Finanze la sua prima proposta; negò recisamente di accogliere l'altra. Ammise però un principio che io credo giusto, ed anzi salutare per le nostre finanze, ammise cioè che quando un Ministro propone nuove spese in aggiunta a spese ordinarie o straordinarie che sieno, si cerchi nel medesimo tempo come far fronte a queste nuove spese nell'atto stesso che si approvano. E siccome veramente le spese nuove che si proponevano in aumento a quelle previste erano più specialmente le spese che riguardavano il dicastero della Guerra, così l'altra Camera, d'accordo col Ministro, provvide al modo come far fronte a queste nuove spese con aumento di alcune tasse esistenti nello Stato e colla introduzione di una tassa sopra il grano nella sua importazione dall'estero. Questa tassa è, come il Senato sa, di 1 lira e 10 centesimi al quintale pel grano; di 1 lira per le granaglie; di 2 lire e 1/2 per le farine.

A me duole veramente che per una complicata serie di ragioni politiche, l'Italia sia ridotta alla miserrima condizione, che mentre un Ministro per le Finanze propone un aumento sulle imposte dirette, sia poi costretto ad accettare una tassa diametralmente opposta alla sua domanda.

Ho detto, signori Senatori, *diametralmente opposta*, e ve lo proverò.

Opposta perchè l'una, quella che chiedeva il Ministro, sarebbe caduta sopra i proprietari, i capitalisti, i professionisti, inquantochè posseggono strumenti di produzione, o in quanto realmente percepiscono una entrata, netta di debiti.

L'altra cade invece sul consumatore.

La prima sarebbe caduta sugli abbienti; l'altra colpisce tutti, e proporzionalmente più quelli che non hanno.

L'aumento del decimo era di 27 milioni, i quali sarebbero entrati per intero nelle casse dello Stato; l'altra tassa frutta all'Erario la scarsa somma di 5 milioni, e può costare ai contribuenti, in estremo limite, poco meno che 80, siccome dimostrerò di qui a poco.

E quello che è più, o Signori, mentre l'una sarebbe pesata sui proprietari, i capitalisti e professionisti, a vantaggio esclusivo dello Stato, l'altra pesa sui consumatori, a vantaggio quasi esclusivo di una parte sola di proprietari delle terre, e di capitalisti che incettano il grano e lo cacciano di mano in mano sul mercato.

Passo alla promessa dimostrazione.

Noi siamo in Italia una popolazione di circa 25 milioni.

Posto che, secondo i calcoli ordinari della statistica in questa materia, la consumazione dei grani e delle granaglie, sia in ragione di tre ettolitri, o di circa quintali 2, 40 per abitante, la consumazione totale si può calcolare di circa 60 milioni di quintali.

Di questi 60 milioni necessari alla consumazione sogliono importarsi dall'estero 3 milioni anche in tempo di abbondanza. L'esperienza ha provato come invece di 3 milioni se ne immettano 5, e talvolta 6 in anni di scarsità. Per cui può dirsi che continuamente all'Italia manca, per la sua consumazione interna, la produzione del grano in ragione di mezzo ad uno intero decimo della quantità necessaria alla consumazione totale.

Ora, o Signori, quando si tratta di materia necessaria, e specialmente del grano che è fra tutte la indispensabile, secondo i calcoli accuratissimi fatti e riscontrati posteriormente come esatti da Gregorio King, se nel mercato manca per 1/10 della quantità necessaria alla consumazione, il prezzo non aumenta nella semplice ragione inversa, ma cresce in una misura assai maggiore del decimo. E quando in qualche rarissimo caso la mancanza sale a 2/10, l'aumento del prezzo è niente di meno calcolato, in media, al 166 per cento.

È dunque facile perciò, quando si tratta di materie alimentari e specialmente di grano, è facile, dico, di far passare nel prezzo — allorchè la offerta non supera la domanda, anzi è inferiore ad essa, — tutte le spese che sono necessarie alla sua produzione. E nelle spese di produzione certamente entra il dazio doganale, allorchè la materia che si trasporta viene dall'estero; non costituendo questa un vero prodotto per il consumatore, se non quando la persona che lo prende dal luogo di produzione e lo trasporta al luogo del mercato, lo ha messo in contatto col consumatore medesimo. Sicchè la L. 1 50 di tassa doganale inevitabilmente è pagata dal consumatore.

E, siccome, trattandosi di materia alimentare sul mercato, due prezzi non è probabile che vi siano, anzi è certo che non vi possono essere, così avviene che il prezzo della merce interna similare, cioè il prezzo generale del grano monterà di altrettanto. Ma la totale consumazione, come ho detto, essendo di circa 60 milioni di quintali, la vostra lira e mezza per quintale sul grano, o la lira sulle granaglie cadranno sopra l'intera quantità de' 60 milioni di quintali. E posto che di questi 60 milioni di quintali, 40 sieno di grano, e 20 di granaglie, avrete per aumento sulla somma di 40 milioni di grano, 60 milioni di lire, e sui 20 milioni di granaglie quello di altrettanti milioni di lire, in tutto 80 milioni.

Poniamo, Signori, che a cagione de' complicati attriti, e più bella specie di pieghevolezza che sono proprii della pratica de' fatti economici ed in genere di tutte

le cose umane, gli 80 milioni siano soltanto in parte pagati da' consumatori a favore di un certo numero di proprietari o di negozianti del grano che lo inviano di mano in mano sui mercati.

Supponiamo che solo i 2/3, la metà di questa somma sia soggetta a questa legge, sarà ciò non ostante certo che la tassa di cinque milioni per l'Erario costerà per lo meno otto, o dieci, volte tanto ai contribuenti italiani. *(Sensazione.)*

La soprattassa dei 27 milioni, proposta dall'onorevole Ministro, sarebbe invece entrata per intero nelle casse dell'Erario; sicchè anche per questo verso, come era mio assunto di dimostrare, la tassa sul grano è per diametro opposta a quella che proponova il Governo.

Quando io penso, o Signori, che una delle glorie non lievi del più grande uomo di Stato che abbia posseduto l'Italia è quella di avere abolita la tassa sui cereali, mi sento turbare lo spirito, vedendo con quanta spensierata facilità noi la rimettiamo in vigore a guisa di espediente, quando non v'è punto estrema necessità di farlo. E che questa non vi sia, emerge dall'indole stessa di questa tassa, come vi dimostrerò di qui a poco, e dopo che vi avrò sottoposto un'altra breve, ma grave considerazione.

Mentre lo spettacolo doloroso di ciò che accade in Francia non può a meno di richiamare l'attenzione dell'Europa e la meditazione de' Governi su certi ardui problemi sociali, che si sollevano d'innanzi a noi come minacciosi spettri, se paragoniamo lo stato di quella infelice Nazione colle condizioni economiche e sociali di un altro grande Stato che le è vicino, dell'Inghilterra, poi abbiamo da riconoscere, che fra le molte cause che tengono lontano dalla popolazione inglese immensamente più manifattrice che non sia quella della Francia, la tempesta che in quest'ultimo paese è scoppiata, tra le molte cause, dico, vi è quella di avere a tempo debito saputo provvedere alla riforma delle leggi sui cereali. L'esperienza dell'Inghilterra è uno de' maggiori titoli che ha alla pubblica riconoscenza la memoria di quell'illustre uomo di Stato, ch'era Sir Roberto Peel, il quale seppe a tempo accettare dall'agitazione sollevata e sostenuta dall'animo operoso di Riccardo Cobden, le verità che aveva prima contrastate, ed applicarle arditamente.

E noi, o Signori, oggi, proprio oggi, compiamo la distruzione dell'opera ardua e previdente del Conte di Cavour; dimentichiamo i documenti della storia, chiudiamo gli occhi d'innanzi allo spettrale che minaccia l'Europa e mettiamo un'imposta che, per rendere 5 milioni all'Erario, peserà per lo meno 8 o 10 volte tanto, e può giungere sino alla misura di 80 milioni su tutt'i contribuenti anche i più bisognosi. *(Sensazione.)*

Ho detto, o Signori, che non vi era necessità di ciò fare, non perchè io disconosca le necessità del Tesoro; anzi dichiaro che queste mie osservazioni non sono rivolte direttamente all'onorevole Ministro delle

Finanze; ma hanno un valore generale, e, per così dire, impersonale.

Io dicevo che non vi era necessità di farlo, in questo senso, cioè, che quando i rappresentanti di una Nazione che in uno Stato costituzionale, monarchico sono le due Camere ed il Governo, credono che quella possa pagare 40, 50 ed eventualmente anche 80 milioni perchè ne entrino 5 nelle casse dello Stato, possono benissimo trovare qualche altro mezzo per cui la Nazione medesima paghi queste medesime somme, in modo tale però che entrino per intero nelle casse dello Stato. E se per fortuna entrassero questi tanti milioni nelle casse dello Stato, noi avremmo non solo pareggiato il Bilancio, ma trovati i mezzi per far fronte a tutte le possibili eventualità, e potremmo apprestare armamenti ed elevare fortificazioni, non col fine di muover guerra, ma con quello di far rispettare la Italia nostra, come è pur duopo che sia rispettata da tutte le altre Nazioni del mondo.

Sotto questo aspetto io quasi mi compiaccio del presente schema di legge, perchè esso prova come sia nella coscienza di tutti, che veramente la somma totale delle imposte in Italia sia lontana da quel limite di cui parlava ieri l'onorevole mio amico conte Cambray-Digny, cioè dal limite ultimo che è segnato dalla possibilità del pagarle.

La tassa che vi si propone sarà pagata; e poichè in realtà essa costa ai contribuenti la non lieve somma che vi ho indicata, la popolazione italiana, pagandola, proverà che se vogliamo veramente metterci intorno al gran problema che abbiamo da molti anni abbandonato, dell'ordinamento e della sistemazione delle imposte, noi troveremo il modo onde accrescere le entrate dell'Erario, e pareggiarle all'uscita senza aggravare la condizione del contribuente.

Questo modo non poteva essere l'aumento della misura delle imposte esistenti, e per ciò ragionevolmente l'altro ramo del Parlamento e la coscienza generale del paese vi resisterono. E per vero questa misura è già non solo estrema, ma superchía: e col suo buon senso la popolazione italiana avvertì quello che nell'ordine della scienza è una verità ineluttabile, cioè che quando si giunge ad un certo limite, ogni aumento aritmetico nelle imposte è una diminuzione finanziaria nell'entrata: perchè, come diceva quell'ingegno svegliato dello Swift « non è sempre vero che io finanza due e due fanno quattro. »

Se dunque, o Signori, nel sistema presente delle nostre imposte voi siete arrivati al punto di non poterne aumentare la misura, di non poterne cioè accrescere le aliquote, ne risulta la evidente necessità, la urgenza per tutti noi di meditare intorno al gran problema di riordinarle e di sistamarle.

Il Ministro stesso delle Finanze avvertì indirettamente questa necessità, quando nella Relazione che egli premetteva al progetto di legge presentato all'altra Camera, scriveva queste parole:

« Io credo che il Parlamento essenzialmente debba considerare se un aggravio così notevole, così enorme sui redditi di ricchezza mobile non possa avere per effetto d'inceppare lo sviluppo della ricchezza e dell'operosità dei cittadini. È un problema degno della nostra meditazione, e dichiaro, o Signori, che se vi fosse modo di farne a meno, mi opporrei io stesso ad un aumento di questa natura. »

Prego il Senato di fare attenzione a queste solenni parole del Ministro delle Finanze: « Ma qui si è al muro (perchè, Signori, ci siamo veramente); in tal caso volendo avvicinarsi all'attuazione del concetto del pareggio, dove volete prendere gli aumenti? »

Si è al muro, o Signori: questa è una giusta immagine la quale rappresenta sensibilmente la dura condizione delle cose; ma si è al muro non perchè manchi in genere la possibilità del pagare. Di fatti, voi domandate ai contribuenti una somma considerevole, che può montare, nei momenti di carestia, e perciò di maggiore bisogno, sino a 80 milioni per averne 51.

Si è al muro dunque perchè il nostro sistema d'imposte manca di elasticità e di morbidezza, perchè è rude, non si piega, e vi impedisce ogni libertà di movimento, come un muro insuperabile contro del quale vi caccia con le spalle la necessità delle cose.

Ebbene, se vi accorgete di essere ridotti a questo non invitabile stato, abbiate il coraggio di proclamare che è giunto il tempo in cui non si può senza colpa indugiare di sottoporre a serio esame il gran problema del riordinamento e della sistemazione dei tributi, in modo che si riscuota dai contribuenti quanto realmente possono pagare, e che si faccia entrare nelle casse dello Stato la maggior somma possibile su quella che da loro è pagata.

Questo era l'intento del mio discorso, e non altro: ed in questo proposito io debbo dichiarare che mi compiaccio della nomina, che ha fatto l'onorevole signor Ministro delle Finanze, di alcune Commissioni alle quali appunto ha conferito il mandato di certi studi che accennano alle grandi riforme a cui si deve presto o tardi arrivare.

Alludo specialmente alla Commissione eletta per studiare intorno alle cose catastali, ed all'altra che è chiamata a proporre la ripartizione delle imposte fra i Comuni e lo Stato. Ma mi permetta l'onorevole Ministro delle Finanze che io gli dica che il modo con cui egli ha posto allo studio entrambi i quesiti, e specialmente quest'ultimo, a me sembra difettoso. Ond'è che io temo che, quantunque queste Commissioni sieno composte di uomini eminenti, e tutti competentissimi, pure il loro studio non approdi a grandi ed utili risultati; non per difetto di sapere o per poca loro solerzia, ma perchè i problemi sottoposti ai loro studi non sono ben formulati.

Ed in effetto, o Signori, se voi volete che il catasto sia unicamente un mezzo provvisorio per provvedere in breve tempo a quel desiderato vago della perequa-

zione dell'imposta fondiaria, voi siete nel falso; e se volete che una Commissione attenda unicamente a ricercare il miglior modo di ripartire le imposte fra lo Stato e le Amministrazioni locali, e non le comunicate le riforme che voi cretete introdurre in queste Amministrazioni, o non commettete ad essa medesima di studiare, e di proporre coteste riforme; voi chiedete da lei una cosa impossibile; e, per lo meno, la costringete a versare in un'opera inutile. Imperciocchè se essa presuppurrà che l'Amministrazione dello Stato debba perennemente essere ordinata com'è, vi farà una risposta, che, dopo fatta, non risponderà alle nuove esigenze, che voi avete già avvertite, e che avvertirete ogni giorno maggiori, di riordinare l'Amministrazione locale: e se pel contrario avvertirà, come voi e come tutti avvertono oggidì, come sia necessaria la riforma degli ordinamenti amministrativi, essa non saprà per fermo come risponderci senza oltrepassare il suo mandato.

E per fermo io credo che la trascuraggine nostra abbia ridotto lo stato generale della nostra finanza e delle nostre amministrazioni a tal punto, che oggi non è possibile un vero, solido, giusto e logico riordinamento del sistema delle imposte, senza risolvere contemporaneamente un altro problema, assai arduo e pure urgente, quello, cioè, del modo come debbono essere riformate le Amministrazioni locali.

Questo studio complesso è degno, o Signori, della vostra meditazione, ed io credo che il Senato del Regno ben meriterebbe dell'intera Nazione, se facesse continuamente avvertire ai signori Ministri che è giunto il momento di studiare questo grande e complesso problema, che non si può senza pericolo indugiare di molto a risolvere, e che, quando sarà risolto, allora soltanto sarà possibile di avere un buona politica ed una buona finanza. (*Vivi segni di approvazione.*)

Senatore Balbi Piovera. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Balbi-Piovera.

Senatore Balbi Piovera. Non era mia intenzione di prender la parola in questa discussione; ma alcune osservazioni fatte dal preopinante mi vi costringono.

Egli vorrebbe tassare la proprietà in generale, e non mettere imposta sopra il commercio. Capisco che questa è filantropia, ma la filantropia e le finanze sono cose ben diverse.

Però io farei semplicemente osservare all'onorevole preopinante che nel cercar di tassare al di là del possibile, si distrugge la proprietà, il capitale e la produzione agraria.

Il capitale diminuisce quando si grava di nuova imposta il fondo, e diminuisce intieramente il valore diminuendo il reddito del fondo, e ne abbiamo una prova reale ed è, che le terre non si vendono più al prezzo che si vendevano venti anni or sono: anzi al di d'oggi sono diminuite di valore persino di 2/3; e questo, ripeto, è un fatto vero, patente e riconosciuto da tutti. Il Governo

stesso deve saperlo pel basso prezzo dei beni demaniali. Si conoscono fondi che si vendevano in ragione di 250 a 300 lire la pertica, e al giorno d'oggi si potrebbero acquistare comodamente a 100 lire; e ciò perchè quei fondi pagano il 33, il 40 e fino il 45 per 0,0 d'imposta, cioè la metà quasi del prodotto dei fondi medesimi, fra la fondiaria, i comuni e le provincie, lasciando ai proprietari del capitale di quei beni il reddito restante onde si rifacciano dell'interesse del capitale da essi impiegato, rimanendo loro addosso tutti i pericoli e i danni delle tempeste, delle inondazioni, delle fallanze e via, via. Domando un poco come questi fondi possano avere lo stesso prezzo che avevano anni sono?

In questa maniera e con questo aumento d'imposte sopra le terre, si è consumato il capitale di un'infinità di famiglie che o per divisione o per compra, 20 o 30 anni sono, hanno ricevuto quei beni con un certo valore, che ora non hanno più. Si trovano ridotti al giorno d'oggi ad avere la metà e fors'anco un terzo di quello che prima possedevano; vedete che coloro che comprano oggi, fanno eccellenti affari, perchè acquistano in ragione del 5 o 6 per 0,0 beni che furono comprati al 3 e 3 1/2 per 0,0. Volete aumentare queste imposte per prendere quel denaro che necessita al Governo? ma voi allora consumate il capitale dei privati.

Se volessi citare esempi, ne avrei de' tremendi, esempi di persone che, avendo qualche passività, furono obbligate a pagare l'imposta fondiaria colla vendita delle bestie da lavoro, e per di più si trovarono obbligate a pagare la tassa di ricchezza mobile sui debiti ipotecari che avevano, o che hanno dovuto fare.

Tale è la loro posizione: domando se voi potrete farli pagare maggiormente.

Per esempio, io vi citerò un caso, che alcune Provincie le quali sempre pagavano e pagavano esattamente, si trovano al giorno d'oggi in debito verso lo Stato; e questo non lo dovete attribuire a cattiva volontà dei contribuenti: no, o Signori, è l'impossibilità.

Questo è quello che ho voluto dire; e giacchè ho la parola, pregherei il signor Ministro delle Finanze e il Governo, che facilmente scrive circolari, di farne anche una per pregare gli agenti delle tasse ed altri impiegati finanziari a fare sì il loro dovere, ma ad essere più civili e più garbati.

Non so che cosa ha detto qui ieri il mio amico, Senatore Alfieri, perchè io non era presente; forse ripeterò quel ch'egli ha potuto dire, ma non tacerò che gran parte degli impiegati di finanza ed agenti delle tasse sono veri pascià. Essi maltrattano la gente, rimandano con mala grazia i poveri diavoli che sono costretti a venire da paesi lontani 15 o 20 chilometri e forse più.

Questa io non credo sia l'intenzione del Governo; è un abuso di potere, e questo abuso di potere esiste, giacchè essi si credono in obbligo quando si fa una

denuncia, di crescerne la tangente. Ma delle due cose una; o quella denuncia non è giusta, ed allora vi son le multe, od è giusta, ed il mercanteggiare, l'aggravare per poi diminuire, è cosa tutt'altro che morale, è cosa che non fa guari onore agli agenti governativi. La tangente dev'essere fissata per legge e non dal capriccio di un agente che stima come più gli aggrada quel che deve pagare l'uno o l'altro. Infatti l'agente dice: voi pagherete tanto; ed il contribuente risponde: ma io non posso; vi provo che non ho tanta rendita. Questo davvero è un trattare che sa dell'ebraico. Eh via! bisogna dire le cose come sono, e queste sono cose poco morali e poco onorevoli. Signori, io non dico questo per ispirito di opposizione: io qui non intendo giudicare i Ministri delle Finanze che sono stati undici, se non erro, dal 48 in qua, uomini tutti di conosciuta probità, di patriottismo e di buon volere, a molti però dei quali mancava l'esperienza dei fatti amministrativi e finanziari.

Io non intendo, ripeto, giudicarli; ne lascio il compito alla posterità. Certo è però che non hanno fatto tutto il bene delle finanze italiane, e prova ne è lo stato in cui ora ci troviamo.

Io non darò quindi il mio voto a questa legge che per necessità; dissi quello che pensava intorno a questa materia, che, cioè, quando si mettono imposte soverchie sopra i fonti, si viene a consumare una parte del capitale, ed io non so se si possa assorbire e aumentare per tal modo il patrimonio dei cittadini.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io mi permetterò solo pochissime parole, perchè per ragioni molto gravi sono chiamato nell'altro ramo del Parlamento.

Comincerò dall'onorevole Senatore Balbi-Piovera, e gli dirò che io non potrò fare una circolare che raccomandi la cortesia, perchè questo lascerebbe supporre che tutti gli agenti fossero scortesi, ma invece farò viva preghiera a tutti gli uomini autorevoli perchè se loro constasse di qualche fatto positivo in cui un pubblico funzionario avesse mancato, vogliano informarne me, se riguarda le finanze, e i miei Colleghi per i rispettivi loro dicasteri.

Le accuse indeterminate, mettono i Ministri in un vero imbarazzo: da una parte il presupporre che la generalità dei funzionari manchi al dover suo e anche alla civiltà, è un'ipotesi che non si può fare senza offendere ed offendere vivamente coloro che si studiano di soddisfare i cittadini, e di compiere il dover loro. Invece, qualora si conoscessero fatti positivi, allora si potrebbe provvedere e provvedere energicamente.

Senatore Balbi Piovera. Mi permetta, il signor Ministro che io gli faccia avvertire che nel muovere queste lagnanze, le quali furono già fatte ieri dall'onorevole Senatore Alfieri, non ho inteso di far altro che indicare direttamente al Ministero un fatto ri-

conosciuto dall'opinione pubblica: del resto, se desidera che io adduca un fatto, son pronto.

Per pagare le cedole.....

Ministro delle Finanze. Io faccio al Senato ed all'onorevole Batti-Piovera le mille ed una scuse, ma debbo assolutamente recarmi all'altro ramo del Parlamento. Trattasi della questione del Cottardo che sta per essere decisa.

Presidente. Poichè si allontana il Signor Ministro delle Finanze, io proporrei al Senato che si rimandasse a domani il seguito della presente discussione.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Ho l'onore di presentare al Senato le Relazioni annuali sui lavori degli arsenali di Venezia e di Spezia per l'esercizio 1870.

Presidente. Du atto al signor Ministro della Marina della presentazione di queste Relazioni.

Ora si procederà alla votazione a squittinio segreto dei progetti di legge già discussi.

Il Senatore Segretario **Ginori-Lisci**, fa l'appello nominale.

Presidente. Risultato della votazione.

Progetto di legge per l'iscrizione in bilancio di assegni dovuti a diverse Opere pie di Napoli e della Toscana, e delle somme occorrenti per il pagamento degli arretrati e per l'esecuzione delle transazioni stipulate.

Votanti	69
Favorevoli	65
Contrarii	4

Il Senato approva.

Inalienabilità di alcuni boschi dello Stato e loro passaggio all'Amministrazione forestale.

Votanti	69
Favorevoli	62
Contrarii	7

Il Senato approva.

Approvazione delle convenzioni colla Società Adriatico Orientale e colla Compagnia Rubattino.

Votanti	69
Favorevoli	67
Contrarii	2

Il Senato approva.

Approvazione di vari contratti di vendita e di permuta di beni demaniali a trattative private.

Votanti	69
Favorevoli	63
Contrarii	6

Il Senato approva.

Domani si terrà seduta pubblica alle ore due, per continuare l'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5).

TORNATA DEL 15 GIUGNO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge concernente provvedimenti relativi all'Esercito e alla Finanza. — Risposta del Ministro delle Finanze alle varie osservazioni fatte — Presentazione di tre progetti di legge — Appunti del Senatore Ginori-Lischi — Schiarimenti e nuove considerazioni del Senatore Scialoja e del Relatore — Approvazione per articoli del progetto di legge e degli Allegati.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono i Ministri d'Agricoltura, Industria e Commercio, della Marina, di Grazia e Giustizia e degli Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

Legge poscia il seguente sunto di petizione:

« N. 4502. Il Consiglio Comunale di Serino (Principato Ulteriore) fa istanza perchè venga modificata la legge sul macinato, onde ottenere maggior equità nella sua distribuzione. »

Il Senatore Orso Serra chiede al Senato un mese di congedo, che gli viene accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari.

La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Allorquando nella tornata di ieri il Senato ebbe la cortesia di aderire alla mia preghiera e di permettermi d'interrompere il mio discorso, io diceva all'onorevole Senatore Balbi Piovra che era difficile il fare delle circolari intorno al contegno degli agenti dell'Amministrazione, e che invece molto più utile sarebbe che, quanto a rispettabili cittadini consti positivamente di un inconveniente, vogliono aiutare l'Amministrazione col raggiugliarne il Ministro, imperocchè se per uno, due, tre, mettiamo anche diecifatti che si lamentano, mentre si ha da fare con un personale molto numeroso, si danno disposi-

zioni generali, per lo più non si ottiene altro risultato che quello di offendere i funzionari più meritevoli. Suppongasi per esempio, per entrare in un campo ben diverso, che vi fossero pochi impiegati infedeli, e il Ministro facesse una circolare che raccomandasse in generale a tutti gli impiegati la fedeltà, evidentemente si farebbe una cosa che tutti biasimerebbero perchè offenderebbe moltissimi, nè otterrebbe risultato di sorta.

Quando adunque i cittadini hanno a lagnarsi di un funzionario, non si limitino a fare quelle lagnanze generali, in seguito alle quali non se ne sa più di prima, ma si valgano del diritto, e dirò anche del dovere che essi hanno, di denunciare i fatti di quel pubblico funzionario che avesse dato luogo alle loro lagnanze; soltanto in questo modo si arriva direttamente allo scopo, poichè certo pochi esempi bene applicati ottengono un effetto molto più positivo che non tutte le lagnanze generali.

Giò premesso, verrò senz'altro alla questione della legge che ci sta dinanzi.

Alcuni onorevoli Senatori hanno fatto delle osservazioni generali intorno a cotesti provvedimenti. Essi accennano a concetti generali, così generali, che se da una parte sento anch'io vivo desiderio di entrare nel bellissimo campo che questi concetti aprirebbero, dall'altra mi fanno domandare, se, mentre io ammetto l'utilità delle manifestazioni di questi concetti generali soprattutto quando partono da persone così autorevoli, così competenti come gli onorevoli Senatori che li manifestarono, io mi domando, ripeto, se debbo seguirli in quel campo, o piuttosto far solo tesoro in genere delle loro osservazioni, salvo a venire più tardi innanzi al Parlamento con proposte concrete, siccome ne ho l'obbligo dall'ordine del giorno votato dall'altra Camera.

Io dubito assai di poter fare cosa giovevole entrando in questo momento in simile campo; quindi non certo per mancanza di riverenza alle loro osservazioni, che ho grandissima, come ho fermo proposito di far tesoro di tutti i suggerimenti che mi furono dati, ma intendo di astenermi da un minuto esame delle singole proposte. Solo dirò, in genere, che convengo anch'io con l'onorevole Senatore Cambrey Digny che si debba fare molto assegnamento sopra lo sviluppo delle imposte, coadiuvato dal loro miglioramento e che si debba avere d'occhio il limite delle medesime.

Ho già dichiarato più volte, e dichiaro, che sono molto preoccupato di un fatto, che risulta chiaramente dai Conti amministrativi approvati anche da questo ramo del Parlamento.

Se si guarda un poco dentro a questi conti, si vede chiarissimo che l'aumento delle nostre passività si deve appunto essenzialmente all'indugio posto nel provvedere. Quando noi facciamo il conto della rendita che abbiamo emessa, delle somme che abbiamo dovuto togliere dalla Banca e degli altri impegni che abbiamo assunti per poter provvedere al nostro disavanzo, ed agli oneri che ne sono conseguiti, vediamo un aumento così notevole, che non possiamo non concludere che una delle cause precipue della gravità del nostro passivo sta nel, non dirò non aver voluto, forse nel non aver potuto, ma in sostanza nel non aver provveduto abbastanza in tempo al nostro disavanzo.

Ed io credo pure che a condurci per questa via abbiano in parte considerevole concorso le soverchie speranze che si erano concepite di prossimi, anzi di immediati aumenti naturali nel prodotto delle tasse.

Quindi io vi confesso che non posso su questo terreno essere fra coloro i quali fanno assegnamento, come su mezzo sufficiente di per sé, sull'aumento del prodotto delle imposte.

Io non dubito, e faccio pure positivo assegnamento sullo sviluppo, non solo, della ricchezza economica del paese, ma anche del prodotto delle tasse per effetto di questo sviluppo e per effetto del riordinamento dell'Amministrazione, e sono certo che le tasse che abbiamo, sono chiamate a dare assai più larghi proventi. Ma al maggior progresso della ricchezza del paese è pur condizione necessaria il miglioramento nella condizione della pubblica finanza.

Quindi confesso che mi è sempre sembrato molto importante di vedere di ridurre il disavanzo in limite il più ristretto possibile.

Dirò poi all'onorevole Senatore Scialoja, che mentre fui, posso dire da ragazzo, ammiratore dei suoi magnifici scritti, in questi ultimi anni non ho mancato anch'io, come molti altri, di studiare gli importanti progetti che egli ha portato davanti al pubblico relativamente al riordinamento delle imposte, e specialmente di quelle dirette.

Sopra questo argomento desidererei anche meglio pronunciarmi che sopra qualsiasi altro, imperocchè, per parte mia, la questione è stata colla nomina di competentissime Commissioni posta in serio studio; ma se l'onorevole Scialoja trova forse il terreno un po' mal disposto, mi permetta di dirgli che ciò io lo capisco, nell'ordine delle sue idee, che sono in questa parte un poco rivoluzionarie nel senso che egli vorrebbe far molti cambiamenti nello stato delle cose esistenti. Egli però riconoscerà certamente che per parte mia non ho ricusato mai di venire a seri studi e a serie disputazioni al proposito, per quanto io non intenda di arrivare sino al punto che egli vorrebbe.

Io confesso che nelle mie proposte sono stato essenzialmente condotto da questi due concetti, cioè che da una parte si dovesse procurare in tutti i modi di ridurre il disavanzo, e che d'altra parte non convenisse cambiar di molto le leggi esistenti, e si dovessero mutare il meno possibile anche gli ordinamenti amministrativi; perchè quand'anche si riuscisse a riforme le quali fra brevi anni potessero dare ragguardevoli proventi all'Erario tuttavia, nei primi tempi non si avrebbe mai dai nuovi ordinamenti un risultato migliore di quello dato dagli attuali, poichè anche la pianta destinata a diventare in seguito la più rigogliosa, nei primi anni della sua coltivazione è tenera e delicata, e non c'è albero, per quanto destinato di sua natura a recar frutti, che nel suo primo periodo non si limiti a cacciar fuori foglie, frondi, forse fiori, ma non frutti.

Io quindi nelle mie proposte fui guidato da tale ordine di idee:

Dall'una parte vuolsi cambiare il meno possibile, anzi cambiare là soltanto dove si manifesti urgente necessità, e dall'altra parte lavorare per quanto si può onde ridurre il disavanzo ai limiti più stretti possibili.

Io intendo bene che con questo concetto generale si casca facilmente in inconvenienti cui accennavano le osservazioni mosse dagli onorevoli proponenti. Dall'un canto, si può benissimo osservare:

Se voi non trasformate le leggi, se volete lasciarle come sono, o press'a poco, non otterrete mai larghi frutti, e dovrete continuare sulla via dell'aumento delle tasse esistenti.

Io però, quanto al ribassare le tasse per farle fruttare di più, dico che potrà benissimo alcuna volta succedere che realmente il maggior provento dell'Erario stia in un ribasso della quota della tassa stessa, ma in generale non è così, e ad ogni modo ci vuole del tempo e conviene fare a tal uopo, modificazioni molto gravi.

Qualora si avesse una tariffa proibitiva e tale che impedisse o fosse di serio ostacolo al consumo, allora capirei che una tariffa più moderata dia maggiore proventi; ma quando la tariffa sta in certi limiti puramente fiscali, che non si possono dire proibitivi, allora io credo che se da una parte non si può conte-

stare che il rialzo della tariffa non giova alla estensione del consumo, tuttavia il tornaconto dell'Erario si trova nell'aumento della tariffa, purchè ben inteso questo aumento stia in certi limiti intorno ai quali è un po' difficile il generalizzare.

Evidentemente noi siamo qui fra due termini, se voi mettete la tariffa zero, è bene evidente che la tassa vi frutta zero, ma se la mettete troppo grande e al di là di certi limiti, essa frutta ancora zero, imperocchè essa toglie addirittura il consumo.

Quindi, ripeto, noi siamo tra due limiti; tassa nulla, prodotto nullo: tassa elevatissima, prodotto nullo. E d'altra parte non bisogna solo guardare la produzione della tassa, ma vuoi considerare ad altri effetti economici e sociali, ed anche in questa parte la questione è tale che rende assai difficile di poter generalizzare.

Non posso a meno di notare però che l'esperienza ha dimostrato che realmente alcuni aumenti di tariffa furono accompagnati da seri proventi per l'Erario, e d'altra parte non ebbero grandi inconvenienti. Non nego che qualche errore vi fu. Mi faccio un dovere di lealtà di dichiarare che per esempio, quanto al lotto, io credo benissimo, ed avrò l'onore fra breve di presentare in proposito una Relazione alla Camera con un progetto di legge, che la diminuzione fu prodotta dalla tassazione delle vincite e non dalla riforma dell'Amministrazione, e lo posso dimostrare in un modo affatto geometrico, imperocchè la diminuzione non fu per niente minore là dove non ci fu cambiamento nell'Amministrazione; anzi certi Compartimenti dove non ebbe luogo veruna innovazione nell'Amministrazione, sono quelli che danno la maggiore diminuzione. Ma lasciamo andare questi particolari, altrimenti perderei io stesso l'ordine delle idee, di quelle poche idee che intendevo di esporre al Senato.

Dunque io diceva che evidentemente ci si trova per una parte indotti a venire agli aumenti delle tasse esistenti, ed io non nego che a questi aumenti i limiti vi sieno e che si possono raggiungere presto, al di là dei quali gli aumenti possono poi dare una diminuzione nei prodotti; giacchè, ripeterò, evidentemente si ha qui da fare con una curva che comincia a zero quando la tariffa è così elevata da impedire il consumo e finisce a zero dove la tassa è nulla.

Riguardo alle riduzioni di spese, noi siamo stati accusati di avere voluto togliere d'un tratto, violentemente il disavanzo, mentre d'altra parte non abbiamo fatte quelle riforme organiche le quali avrebbero potuto dare maggiori economie. Anche qui ci si accusa di aver voluto toccare il meno possibile gli ordinamenti esistenti, e di essere quindi ricorsi a riduzioni di spese la cui utilità fu molto contestabile.

È stato citato l'anno passato.

In verità mi pare che la citazione provrebbe in favore di quello che fu fatto, poichè mi pare che le cose siano state condotte in guisa che la cosa pubblica non

abbia avuto danno, malgrado le riduzioni di spese che si erano fatte.

Del resto poi io credo che si debba seguire il precetto della natura, di ottenere i massimi effetti colla minore causa possibile, cioè, applicandolo al caso nostro, colla minore spesa possibile.

Questo, quanto alle economie che l'onorevole Senatore Cambray Digny voleva che non fossero soverchie.

Sopra questo punto dichiaro che ora come per lo passato, io faccio grande distinzione tra le spese economicamente produttive, e le spese non produttive.

Io non ho bisogno di dire al Senato che questo non è un concetto di grettezza, non è un concetto il quale presupponga una indifferenza intorno alla potenza e alla grandezza della Nazione: al contrario, abbiamo anche noi abbastanza sangue nelle vene per considerare che la Nazione a cui abbiamo l'onore di appartenere, sia la più forte, la più rispettata possibile.

Ma parto da un altro concetto, cioè, che la potenza non è seria se non è accompagnata da un assetto economico.

Questa è la questione; si può errare forse in tale concetto; ma io credo per esempio che una Nazione la quale per essere più forte esagerasse, supponiamo i suoi armamenti senza necessità, si stancherebbe o potrebbe essere almeno che si stancasse in un'opera inutile, per cui dissanguandosi economicamente, quando giungesse poi il momento opportuno di trovarsi forte, si troverebbe invece di una debolezza incredibile stante la sua impotenza economica.

Quanto alle spese produttive, l'Amministrazione, cui ho l'onore di appartenere, non merita il rimprovero di troppa grettezza.

Infatti, quanto ai lavori pubblici, io credo che per parte nostra si è dato ad esse la spinta più grande che materialmente fosse compatibile colle condizioni del nostro Erario. L'onorevole Senatore Cambray Digny osservava: quando voi avete parlato di pareggio avete discorso di un pareggio molto convenzionale. Ciò è vero, ed infatti l'anno scorso io dichiarai fin da principio che intendeva accennare ad un pareggio convenzionale, avvegnacchè mi pareva che lo scopo da raggiungersi fosse essenzialmente questo, di provvedere alle spese che non costituiscono un aumento di capitale, od almeno che non sono economicamente produttive. So bene che molte spese possono iscriversi sul bilancio di uno Stato attenendosi più o meno a questo concetto, ma io intendeva dire che tali spese fossero economicamente produttive per l'Erario stesso.

In quest'ordine d'idee era naturale che si mettesero fuori di conto i rimborsi, e l'onorevole Cambray Digny non ebbe nulla a ridire intorno a questo nostro proposito.

Mi pare invece che egli facesse qualche osservazione intorno al metter fuori di conto i grandi lavori pubblici, come se in questa parte il mio programma fosse cambiato.

Io prego l'onorevole Senatore a considerare che in questa parte io non aveva da fare alcuna innovazione, perchè in realtà tutti i bilanci dei singoli Ministeri partivano sempre da questo concetto, salvo per cose di poco conto; ma in realtà le spese occorrenti per i grandi lavori direttamente produttivi per l'Erario stesso erano messe fuori del bilancio.

Infatti anche le nostre strade ferrate furono messe fuori conto. Se osserviamo i bilanci precedenti, che cosa troviamo?

Troviamo che ad esempio nel Moncenisio la spesa, in parti più o meno notevoli, è rimborsata dai concorsi che negli ultimi anni ci vennero dalla Francia, così che in realtà nei bilanci attuali vero gravame per le opere del Moncenisio non vi era; troviamo ad esempio per le ferrovie costruite direttamente dallo Stato, come la ferrovia ligure, che si inseriva nel bilancio attivo il ricavo della vendita della rendita, fino alla concorrenza di quanto occorreva per provvedere alla spesa.

E finalmente, per altre strade ferrate, per altre importanti costruzioni, come si provvedeva?

Si provvedeva per via di concessioni, vale a dire, si davano le strade ferrate a costruire a Società concessionarie sussidiate dal Governo con guarentigie.

Essenzialmente si eseguì il sistema delle guarentigie di un reddito da pagarsi una volta che le strade ferrate fossero terminate.

Or bene, economicamente parlando, o, se volete, finanziariamente parlando, qual differenza vi è fra i due sistemi?

Se noi prendiamo, per esempio, la costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule, se si procede alla costruzione di queste strade spendendo il capitale che si ricava dalla vendita di rendita, poniamo di un milione all'anno, e continuiamo per sei anni, evidentemente noi ci troveremo dopo sei anni col capitale del debito pubblico cresciuto di sei milioni e dall'altra parte troveremo le strade ferrate le quali ci daranno un provento più o meno considerevole. Se invece noi avessimo date le concessioni di queste ferrovie colla guarentigia di un minimo di prodotto, evidentemente ci troveremmo in questa condizione, di avere dopo il biennio sei milioni di onere da porre a titolo di guarentigia con quella diminuzione che si potesse aspettare dal prodotto dell'esercizio: cosicchè, economicamente, per quello che riguarda il Bilancio, posso dire che differenza non esiste, e che l'Amministrazione a questo riguardo era già sulla strada che ora propongo di seguire; perchè se si fosse voluto entrare fin da principio, per riguardo a queste spese produttive, nel concetto che la generazione attuale dovesse provvedere questi capitali, evidentemente ci sarebbe stato molto a ridire sul sistema delle concessioni, quando queste fossero fondate sopra guarentigie o sopra oneri eventuali, i quali non fossero pareggiati dai proventi delle opere stesse.

Quindi credo che, per questa parte, l'operato del Ministero non meriti rimproveri.

Dico poi, e in questo credo che, avrò assenziente anche l'onorevole Senatore Cambrey Digny, che evidentemente per l'Erario giova grandemente il compimento di questi grandi lavori.

Adesso non è all'ordine del giorno questa questione altrimenti se vi si dovesse entrare, e trattarla a fondo, credo che mi sarebbe facile dimostrare, che il reddito prodotto dalle somme che sono spese in lavori pubblici, di vera utilità, specialmente per il miglioramento della viabilità, è di un grande profitto per una Nazione sotto il punto di vista economico, ed è un tornaconto per lo stesso Erario il farle.

Non mancano persone rispettabili le quali dicono: non volete fare aumenti di spese? Fermate i lavori pubblici!

Io credo che questo sarebbe un concetto errato. Credo che l'Italia per portare gli oneri, che le sono imposti dal bilancio, non può a meno di terminare i suoi grandi lavori pubblici.

Può benissimo essere avvenuto che in qualche punto si sia ecceduto, o nella sfera della riduzione delle spese, od anche nell'aumentare di troppo le imposte. È difficile nelle cose umane che non si cada in errori, massime quando i limiti sono così vicini; ma non credo che siamo al punto cui accennava l'onorevole Senatore Cambrey-Digny, cioè che il limite delle spese sia già abbassato di tanto, che non si possa abbassare di più, e le entrate alzate di tanto che non si possano più alzare; io dichiaro che se avessi questo convincimento, proporrei il fallimento; imperocchè se le entrate hanno raggiunto il loro massimo, si sono alzate in guisa da non essere più possibile di oltre alzarle, se le spese sono calate in guisa da avere raggiunto il loro *minimum* oltre il quale non sia possibile andare, e tuttavia esiste lo squilibrio fra le entrate e le spese, davvero non ci sarebbe altro se non dichiarare che la Nazione non può più far fronte ai suoi impegni.

Ma però a me sembra che neppure questo fu veramente il concetto dell'onorevole Senatore Cambrey-Digny, perchè tali non sono le sue conclusioni.

Si può benissimo in qualche punto avere errato, e in qualche misura non essere felicemente riusciti, ma io credo che non meriti di essere male accolto dal Parlamento il concetto generale di toccare il meno possibile gli ordinamenti esistenti, riducendo, nello stesso tempo, il disavanzo per quanto fosse possibile, e a questo scopo quindi riducendo le spese, anche a costo di meritare taccia di grettezza.

Eppoi io dico: nelle cose umane bisogna pure piegarsi a certi esperimenti, ancorchè si abbia il convincimento che questi esperimenti non bastano per risolvere i problemi che sono stati posti.

Evidentemente qui la questione finanziaria è fatta gravissima; se esaminiamo e facciamo paragoni colle condizioni finanziarie degli altri paesi, nelle cifre che

riguardano il nostro troviamo numeri molto gravi ed assai serii.

Ho ricevuto ieri sera dal mio libraio, un libro sopra i debiti nazionali dei vari paesi, con tante belle curve sull'andamento del debito pubblico dei vari paesi, e vi trovai una frase che mi ha molto colpito.

« Non vi ha dubbio che gl'italiani sono la più povera vera delle Nazioni, e quella che è più gravemente tassata. »

Signori, questo è il giudizio del Dudley Baxter. Credo che vi sia molto a ridire sopra questo giudizio e sopra a tutti quelli di simil fatta, perchè tante volte posano sopra studi incompleti e inesatti del nostro Bilancio, ma è fuori di dubbio che se esaminiamo seriamente la natura degli oneri che gravano i cittadini, ed esaminiamo quello che si deve fare ancora, non si può non avere una qualche inquietudine, e confesso che faccio tesoro delle osservazioni che ci si fecero sopra questo argomento, ma non vorrei abbandonarmi troppo, nè star troppo sulla fiducia dei futuri aumenti, che avranno le tasse, abbandonate a sè, nè sul semplice miglioramento amministrativo delle tasse stesse.

Io credo che abbiamo fatto molto affidamento sopra lo sviluppo delle tasse, e credo pure che questa sia una delle cause per cui, come diceva sul principio del mio discorso, la situazione nostra finanziaria è stata grandemente aggravata dalle operazioni di credito che si sono dovute fare.

Questo sia detto in generale, ma più a modo di osservazione, quasi direi accademica, per manifestare quali erano le idee che io aveva, e senza prendere positivo impegno nell'uno o nell'altro senso; perchè, come il Senato sa, io ho l'obbligo di presentare prima della fine dell'anno alcune proposte le quali naturalmente vorranno essere accompagnate con una esposizione finanziaria intorno alle condizioni generali delle nostre finanze e delle principali tasse.

Io dirò appena poche parole su qualche argomento speciale che è stato oggetto di osservazione per parte dei due onorevolissimi preopinanti.

Osserverò all'onorevole Senatore Scialoja che egli parla ad uno che non è punto ammiratore della tassa del grano, ed ebbe ragione nel dire che doveva essere stato molto duro per me aver chiesto un aumento sulle tasse dirette ed aver ottenuto invece un aumento sopra il grano.

Però mi sia lecito osservare, affinchè il Senato non ne sia male impressionato, che è cosa molto povera ciò che si fa con questi provvedimenti, è cosa di poco momento, e che se le osservazioni dell'onorevole Senatore Scialoja sono in genere come questione di massima, di via, sulla quale non si potrebbe andare al di là di un certo limite, allora credo che esse siano state utilissime; ma se avessero in mira di obbiettare il progetto di legge, sarebbero per avventura un tantino esagerate. Certo, il suo concetto fu un concetto di protesta contro un sistema, nel caso che si volesse

adottare, io non ne dubito menomamente; ma ad ogni modo, siccome qualcheduno potrebbe credere che quelle sue parole fossero motivate proprio dal provvedimento che si porta innanzi, mi sia lecito di fare al Senato qualche osservazione.

Attualmente vi è sopra il grano (e la mano che firmò quel provvedimento doveva trepidare anche più della mia, imperocchè è la mano dell'onorevole Senatore Scialoja) un dazio....

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Ministro delle Finanze.... di entrata di 75 centesimi che fu accettato, cioè fu imposto all'onorevole Senatore Scialoja nel 1866, e ch'egli ha dovuto subire, massime in tempi come quelli che certo non permettevano disquisizioni molto sottili intorno a questo o a quel provvedimento: bisognava farne uno, e quindi l'onorevole Senatore Scialoja (tutti possiamo immaginarci con qual animo, dopo le parole che ieri abbiamo udite), dovette egli firmare il Decreto che stabilisce un dazio di 75 centesimi sopra il grano.

Oltre a questo c'era il diritto di bilancia di 25 centesimi.

Ma siccome sopra il dazio d'entrata di 75 centesimi vi era il decimo di aumento, questo dazio diventava 82 50, e siccome oltre a questi 82 50 c'era ancora il 5 per cento sopra il tutto, come dritto di spedizione e che so io, allora si avevano circa 87 centesimi, per cui coi 25 centesimi di bilancia, era 112, cioè una lira e 12 centesimi per quintale; così che il quintale di grano che si introduce in paese per la consumazione, paga L. 1 12.

Ma c'è qualche cosa di più, o Signori, ed è, che anche il grano che viene in deposito nei nostri porti paga 25 centesimi di bilancia quand'anche poi sia riesportato; e questi 25 centesimi sono grandemente nocivi, epperò molto lamentati dal commercio nostro, per cui dobbiamo interessarcene anche perchè vien meno la sorgente di lucro ai nostri commercianti dal fatto che i grani esteri, piuttosto che venir depositati nei porti italiani, son diretti nei porti dei paesi finitimi, dove non sono incomodati da questa tassa, piccola, se volete, ma che pure può costituire una parte notevole nel lucro dello speculatore sopra i grani.

Ed infatti noi vediamo che questo diritto di bilancia ha fatto molto diminuire il movimento dei nostri depositi di grano, e ciò, me lo insegna l'onorevole Senatore Scialoja; non può non avere un effetto sopra il prezzo stesso; imperocchè un paese il quale abbia grandi depositi di grano, per il solo fatto che ha questi depositi, otterrà molto più facilmente dei prezzi un po' più ridotti per i suoi consumi.

L'onorevole Senatore Scialoja, se dovesse parlare su questo proposito, lo farebbe molto meglio di me, e mi insegnerebbe come i depositi giovano anche al miglior prezzo della merce in un paese. Quindi cosa si è pensato, o Signori? si è pensato di togliere il diritto di bilancia e sostituirvi un piccolo aumento sopra l'im-

portazione del grano, e questo fatto produrrà poi tanti e tanti mali e guai? Il Ministero aveva proposto L. 1 50 di tassa principale, locchè, cogli addizionali, avrebbe fatto L. 1 70 od 1 80 o qualche cosa di simile...

Senatore Scialoia. Avrebbe fatto L. 1 81.

Ministro delle Finanze. La Commissione della Camera ridusse a L. 1 60 la cifra di L. 1 81 che il Ministero proponeva, ed il Ministero, che aveva dovuto subire la legge proprio su tutta la linea, la subì anche sopra questo punto; ma poi è avvenuto un fatto, del quale devo render conto al Senato, e che ha molto attenuato la forza delle obiezioni dell'onorevole Senatore Scialoia.

La Commissione aveva proposto che il dazio sul grano fosse fissato a L. 1 60 per quintale, tenuto conto dei centesimi addizionali, cioè tenuto conto di quel decimo di aumento sul dazio principale, poi del 5 per cento di spedizione che vi è sopra il dazio principale, aumentato di un decimo; io pregai la Commissione e la Camera di stabilire invece 1 40 come dazio principale, lasciando poi che venissero sopra questo dazio gli aumenti del decimo, e mezzo decimo, locchè avrebbe fatto come proponeva la Commissione 1 60, od 1 61; ma, o Signori, è avvenuto un equivoco per il quale nell'altro ramo del Parlamento si è messo ai voti 1 40 compresi i centesimi addizionali, di modo che, in realtà, l'aumento che si fa da 1 12 ad 1 40 è una cosa di così poco momento che non val la pena di parlarne...

Senatore Scialoia. Ringrazio la fortuna...

Ministro delle Finanze.... per cui credo che il Senato possa votare questo piccolo aumento, che si riduce a meno di 30 centesimi, e sul quale non valeva la pena di fare così grande disputazione; poichè siccome abbiamo in massa un'importazione di due milioni e mezzo di quintali, vede il Senato che questo aggravio di dazio darà circa di 700 o 750 mila lire. Questo, equivoco che è avvenuto ci ha fatto perdere circa mezzo milione; epperò, dai 6 milioni che mi aspettavo ho dovuto scendere uno scalino e calare a 5 milioni e mezzo circa; ma ad ogni modo, poichè la questione aveva così urtato la fibra, su questo punto sensibilissima, dell'onorevole Scialoia, ho creduto di dare queste spiegazioni per tranquillarlo, e tranquillare coloro i quali sopra questo argomento avessero la paura che egli ha.

In quanto riguarda le tasse sulla importazione dei cereali, io sono perfettamente nell'ordine d'idee dell'onorevole Scialoia; però credo che molte volte vi sia una certa esagerazione per ciò che riguarda l'applicazione dei principii. Poniamo che si tratti di proporre un aumento sopra un genere qualunque, per esempio, la carta che si importa nel paese: succede il fatto economico che dice l'onorevole Senatore Scialoia, cioè, che non solo i consumatori di un paese devono pagare di più questa carta, che deve venire di fuori, ma nascerà un aumento nei pro-

dotti interni; quindi, dice con ragione l'onorevole Senatore Scialoia, l'imposta che voi ponete sui consumatori non è soltanto quella che viene data dalle vostre dogane, che raccogliete sopra le merci importate per le tariffe che avete; ma il prezzo stesso delle merci sarà accresciuto ancora dall'aumento di prezzo che nasce nelle merci nell'interno del paese, aumento di prezzo che, come diceva ieri l'onorevole Senatore Scialoia, andrà ai produttori od agli speculatori, ma non entrerà certamente nelle casse dell'erario.

Mi sia lecito di osservare all'onor. Senatore Scialoia, se pure io, ultimo scolare in questa materia, posso fare obiezioni a lui maestro, mi sia lecito di osservare che se io pongo una lira per quintale alla carta che entra in paese per le dogane, e pongo una lira per quintale alla produzione del paese, evidentemente non regge più l'obiezione che la finanza, mentre ha imposto la tariffa di una lira per quintale sulla carta, ha raccolto poco nelle dogane ed ha fatto pagare ai consumatori assai più, imperocchè il consumatore paga benissimo tutto ciò che deve pagare per l'aumento di una lira sul prezzo generale di un quintale di carta, ma alla dogana si paga per la merce estera, ed i produttori nell'interno del paese pagano per quello che producono.

Ora, venendo alla questione del grano, quando io considero gli aggravii che si sono venuti imponendo sopra gli agricoltori, e per tasse governative e per centesimi addizionali per parte dei Comuni e delle Provincie, e via discorrendo, io capisco ciò che induceva ieri il Senatore Balbi Piovera a dire: ma balate che mi pare economicamente che la tassa sulla produzione sia grave, e molto grave. Io ho accennato questa idea non certo perchè io sia favorevole al principio, anzi non vorrei entrare in cose di simil natura; ma solo perchè credo che anche questa considerazione possa rendere meno restio il Senato ad approvare i provvedimenti proposti.

Per conto mio confesso di credere (parlando ora teoricamente, perchè nel lato pratico vi sono cose sulle quali ora non vale la pena di disputare perchè poco significanti per le finanze) che si possa fare qualche cosa nell'ordine d'idee contenute in questi provvedimenti, e che possa stare il concetto dell'aumento sui generi di prima necessità per il tempo pel quale il macinato non darà tutto il provento che deve dare. Bisogna pur dire che i contribuenti non pagano ancora tutte le tasse che devono pagare, il qual fatto può giustificare il concetto di un provvedimento direi quasi suppletorio in certo modo della tassa sul macinato, da togliersi poi quando quest'ultima fosse in pieno vigore.

L'onorevole Senatore Cambrey-Digny ha ieri parlato, e ne lo ringrazio moltissimo, intorno al macinato, e dimostrò con cifre, a mio avviso assai eloquenti e significative, il buon andamento di questa tassa, e

dimostrò ancora come questo andamento sia proprio tale da dare non piccolo conforto.

Non dirò cose nuove, perchè egli già accennò il concetto che, laddove il contatore predomina, la tassa dà maggiori proventi, e a misura che il contatore si estende, a misura anche aumentano i proventi stessi.

Quando si è dimostrato un concetto di tale natura io credo non vi sia altro a dire intorno al merito dell'applicazione di siffatta tassa.

Vi possono essere, anzi vi sono, qua e là degli inconvenienti, e si intendono benissimo le lagnanze; ma d'altronde, se vogliamo confessare la verità, allorché abbiamo votata e raccomandata tanto questa tassa, nessuno di noi avrebbe creduto che l'attuazione di essa avrebbe incontrati così pochi inconvenienti e sollevate così poche perturbazioni, come quelle che si ebbero a manifestare, e invero se ci poniamo a sfogliare la storia e a scorrere i fatti che in genere sono avvenuti nell'applicazione di questa tassa, possiamo, anzichè, trarne vero conforto.

Tuttavia, per completare il concetto cui ieri accennava l'onorevole Senatore Cambray-Digny, mi sia lecito ricordare le somme che nei primi cinque mesi si sono effettivamente riscosse.

L'onorevole Cambray-Digny manifestava il desiderio che si accennassero piuttosto le liquidazioni che le riscossioni; ma debbo dire su questo proposito, che mi pare torni più grato al pubblico conoscere piuttosto le somme riscosse effettivamente dalle finanze, che non quelle soltanto liquidate.

Io capisco che, come considerazione intorno all'andamento della tassa, per me uomo che studia addentro queste cose come fa l'onorevole Senatore Cambray-Digny, sia più importante il dato delle cifre che rappresentano le liquidazioni della tassa, che non il dato degli effettivi versamenti in Tesoreria; ma sembrami pure che per il pubblico debba essere più soddisfacente il conoscere le somme versate in Tesoreria, perchè sulla realtà di queste non possono sorgere dubbi.

Capirà l'onorevole Cambray-Digny che l'Amministrazione, la quale con questa pubblicazione si proponeva di dimostrare al pubblico che si ottenevano dei risultati serii, se fosse venuta con delle liquidazioni, con degli accertamenti, poteva star certa che l'effetto non sarebbe stato lo stesso, e si sarebbe detto: vi saranno degli arretrati, delle quote inesigibili: chi sa che cosa andrà effettivamente nella cassa!

Quindi mi pareva più opportuno di dire ciò che è il vero incasso.

Ebbene, parlando pure, del vero incasso nel mese di maggio, si riscossero tre milioni e 219 mila lire: e per parlare degli accertamenti, mi pare lo affermasse ieri anche l'onorevole Cambray-Digny, dirò che sono stati in tre milioni e 393 mila lire, vale a dire circa 3,400,000, e così non vi ha da temere che questi incassi siano for-

mati dalla riscossione di arretrati. Se le liquidazioni del mese furono più degli incassi, è questo un naturale effetto dell'aumento nel prodotto della tassa. Cosicchè nei 5 mesi del 1871 si riscossero 13,915,000 lire, cioè a dire più che una volta e mezzo di quello che si è esatto nei primi 5 mesi dell'anno passato.

Ho già indicato più volte questo rapporto di 1 1/2 che si è mostrato nella riscossione, nel primo trimestre, fra il 1870 e il 1869.

Ora dunque posso dirlo dei primi 5 mesi di questo anno confrontati coi mesi corrispondenti dell'anno scorso. Infatti in questi 5 mesi furono versati in Tesoreria 13,915,000 lire; mentre nei primi 5 mesi dell'anno passato erano stati versati 8,337,000 lire, e così sono stati versati 5 milioni di più nei primi 5 mesi del corrente anno, e credo che il Senato riconoscerà essere questo un andamento soddisfacente; invece di 9 milioni, per fare la cifra anche più tonda, ne abbiamo in Tesoreria da questa tassa 14. E succede poi in modo chiarissimo il fenomeno che indicava l'onorevole Senatore Cambray-Digny, vale a dire che in questi 5 mesi nelle provincie dove il numero dei contatori sopra cui fu pagata la tassa era dell'80 per cento lvi la somma riscossa fu di circa 73 centesimi a testa, poi calando giù, cioè a misura che si trova minore il numero dei molini in cui la riscossione si fa in base ai contatori, invece di 73 centesimi si scende a 53, 38, 33, 31 ecc.

Questi dati pertanto confermano ciò che ieri affermava l'onorevole Senatore Cambray-Digny, che per me era molto importante che fosse detto anche in quest'Aula da qualcuno dei Senatori che avessero fatti studi in proposito, cioè che realmente il prodotto della tassa viene crescendo rapidamente e che l'aumento è proprio indicato dal maggior numero dei contatori applicati e che funzionano.

Quindi io non dubito che coloro i quali si occupano di questa materia riconosceranno la necessità di andare molto a rilente prima di cambiare metodo di riscossione. È presto detto cambiare, ma considerate gli effetti di ogni cambiamento di sistema nell'assetto di un'imposta, considerate soprattutto quali sarebbero gli effetti di un sistema il quale, mentre da una parte si fanno economie sull'esercito tenendo 10 o 20 mila uomini di meno, dall'altra parte rendesse necessario di avere 50 o 40 mila agenti per riscuotere la tassa sul macinato.

Io credo di avere forse troppo abusato della pazienza e della cortesia sempre graditissima del Senato, con queste poche osservazioni, intorno ad alcune delle questioni che sono state sollevate dagli onorevoli Senatori.

Mi resta però ancora a fare un piccolo cenno intorno ad uno dei provvedimenti che prima ho indicato; ed è quello della emissione della carta.

Certamente io non mi nascondo la gravità di questo

provvedimento. Io non sono d'avviso che si debba continuare ulteriormente per questa via.

L'onorevole Cambry-Digny ieri ha accennato che altre volte io fui caldo propugnatore della riduzione della circolazione.

È un punto questo della mia condotta, sul quale desidero anche di dare qualche spiegazione, imperocchè io sono stato più volte accusato (ma sono avvezzo a lasciar dire) di aver come Deputato sostenuto una tesi, e poi, come Ministro, di farla precisamente il contrario, cioè: di aver, come Deputato, sostenuto la restrizione della circolazione dei biglietti di Banca, e poi, giunto al Ministero, di avere un anno proposto un aumento di circolazione di 100 milioni, e questo anno di 150 milioni.

Siami lecito di giustificarmi di questo appunto che fu però brevemente accennato dall'onorevole Senatore Cambry-Digny.

Il punto sul quale confesso che, io, qual Deputato ritenevo, come ritengo tuttora, che un provvedimento legislativo sia assolutamente indispensabile, era questo, cioè: che non fosse lasciata alla Banca la facoltà di ampliare indefinitamente la circolazione per conto suo.

Io intendo perfettamente che l'onorevole Scialoja, quando fu nella dolorosa necessità di ordinare il corso forzoso, non determinasse un limite a quella circolazione, imperocchè si procedeva ad una guerra di cui non si prevedeva la durata. È naturale che l'onorevole Scialoja emanasse lì per lì un provvedimento necessario, riservandosi a pensare, quando si fosse veduta la durata della guerra e l'estità dei dissesti economici che avrebbe prodotti, a porre una limitazione alla circolazione della carta.

Ma avendo l'onorevole Scialoja lasciato in breve il Ministero, ed essendo rimossa la causa precipua del corso forzoso, che cosa avveniva? Avveniva che il biglietto della Banca aveva una circolazione obbligatoria, e la Banca aveva la facoltà di continuare indefinitamente ad aumentare la sua circolazione; e tanto è vero questo, o Signori, che quando l'onorevole Senatore Scialoja ordinò il corso forzoso, la Banca Nazionale aveva per suo conto in circolazione da 116 a 120 milioni, ebbene l'onorevole Senatore Scialoja, come era naturale, ordinando il corso forzoso, domandò alla Banca il sussidio di 278 milioni senza obbligo di riserva.

In seguito a ciò, l'emissione di carta per conto della Banca ed in proporzione al suo incasso andò via via crescendo tanto che, quando se ne discorreva nel 1868 col l'onorevole Senatore Cambry-Digny, credo che ne avesse 350 milioni circa. È vero che una parte di questi milioni li aveva emessi per la esigenza del Tesoro, ma naturalmente queste operazioni riuscivano fatte a condizioni abbastanza gravi.

Io confesso che su questo punto non mi parve che si dovesse mettere tempo in mezzo, anzi, non merita conto certamente che i miei discorsi siano ricordati e tanto meno

in qualche parte riletti; ma devo ricordare che io dicevo che per me l'estensione del corso forzoso era una bella e buona imposta, un'imposta che molte volte produce dissesti più gravi delle imposte propriamente dette. Ed io soggiungeva che un onere di questa natura, un'imposta di questa fatta, non potevo ammettere che si ordinasse per beneficio di chicchessia altrimenti che per lo Stato.

Quindi io chiedevo che se la condizione delle finanze lo permetteva si addivenisse alla riduzione del corso forzoso, ma che per altra parte se le necessità delle finanze richiedevano l'aumento della circolazione dei biglietti a corso forzoso, questo grave onere che, in date circostanze può produrre inconvenienti grandissimi, non dovesse imporsi a beneficio di altri all'infuori dello Stato.

Quindi credo, che la mia condotta fu perfettamente logica dal momento che sostenni che se le circostanze dell'Erario richiedono che si faccia questo aumento di circolazione, lo si faccia a puro ed esclusivo beneficio dello Stato.

Quanto poi mi sia costato il dover proporre quest'aumento di circolazione, piuttosto che emettere della rendita, nessuno meglio dell'onorevole Scialoja può capirlo.

E perchè, o Signori, l'ho io fatto?

Perchè realmente io dovetti considerare fra me e me che, poichè questo malanno del corso forzoso noi l'avevamo nè potavamo torcelo di dosso, e poichè vi era ancora capacità nel paese per un aumento di circolazione (lato questo, che pareva risultare da vari studi che furono fatti e dall'opinione degli uomini più autorevoli), tanto valeva trarne partito nelle condizioni attuali del credito.

E in fatti questi provvedimenti che cosa hanno dato? L'anno passato si aumentò di 100 milioni la circolazione della Banca. Si presero alla Banca 50 milioni di metallo che aveva nelle sue casse, e 22 milioni che aveva per conto proprio: in totale 172 milioni, e non solo non si accrebbero i corrispettivi, che la Banca riceveva per questo assetto del corso forzoso, ma si diminuirono.

A tesso eccomi qui ancora colla poco piacevole domanda di altri 150 milioni di circolazione: 172 e 150, sono 322 milioni, che, rispetto al Bilancio com'era prima, per quello che si tratta del corrispettivo alla Banca, non costano più di quello che costassero prima del corso forzoso: non garantisco però che gli aggi, non abbiano a superare la misura una volta che questi milioni siano tutti in circolazione.

Ma se si fosse fatta un'operazione di credito, come si sarebbe trovato il Bilancio? Se avessi fatto, per esempio, un'operazione come quella della Regia?

Se io piglio il Bilancio, trovo 12 milioni d'interessi e 16 d'estinzione. Sono 28 milioni. Se avessi fatto un paio di operazioni di questa natura, vede il Senato, che l'erario sarebbe gravato di un 25 e 28 milioni di

più a titolo d'interesse e di una trentina di milioni a titolo di rimborso, cioè in totale di 50 a 60 milioni e per conseguenza il nostro disavanzo crescerebbe di altrettanto. Nella posizione certamente grave del nostro Bilancio dell'anno passato, lo confesso lealmente, io credevo che, dopo gli aumenti dell'anno passato in questa funesta circolazione cartacea, non se ne sarebbero fatti altri, ed in tal convinzione proposi appunto questo provvedimento. Ma che è avvenuto? Accaddero i felicissimi eventi che voi sapete, ma questi eventi hanno naturalmente aggravata la nostra condizione finanziaria, perchè il Bilancio romano si esercitava con un disavanzo di 30 e più milioni.

Questo disavanzo del bilancio romano è adesso assai minore perchè si tolse la parte relativa all'esercito che era in quel bilancio di 13 milioni e più. Ma d'altra parte noi abbiamo avute ed abbiamo condizioni tali che ci obbligarono ad un aumento dell'esercito; in sostanza le condizioni si sono fatte tali che non abbiamo più potuto stare in un piede pacifico o arcipacifico, come hanno detto tutti i competenti e come appunto fu fatto l'anno passato; quindi aumento di spesa. Aumento di spesa pure relativamente al Debito pubblico, il quale, proporzionalmente al numero degli abitanti, è, per la parte che ci portò la provincia di Roma, molto più ragguardevole che nel rimanente del Regno; poi infine sono sopraggiunte altre spese che ben si comprendono, sicchè la nostra condizione finanziaria si è aggravata.

E allora io mi sono dovuto dire: come si troverà il bilancio? Imperocchè bisogna pure pensare che le cumulazioni di questi disavanzi e le accumulazioni degli interessi delle somme che bisogna prendere a prestito per provvedere a questi disavanzi sono pure le ragioni precipue della gravità della nostra situazione.

A me è sembrato meno male di venire ad un aumento di circolazione cartacea, anzichè ad un aumento di rendita pubblica che avrebbe aggravato l'erario di 25 o 30 milioni, se si facevano delle operazioni di consolidato, e di 50 o 60 milioni, se si facevano delle operazioni rimborsabili.

Quindi io credo che questo provvedimento possa meritare ancora il suffragio del Senato, giacchè da tutti i discorsi, da tutti gli studi che si sono fatti, e sentito l'avviso delle persone più competenti, si ha la persuasione che in Italia vi sia una capacità sufficiente per tollerare un aumento di carta di questa natura. In ogni caso, o Signori, quando mai si vedesse che questo aumento di circolazione non possa utilmente stare, vi sarebbe sempre tempo a far quell'operazione di credito che io propongo di attualmente differire, si potrebbe cioè alienare quella rendita che in occasione della emissione dei 150 milioni, io propongo sia depositata nelle casse della Banca.

Se si riconoscesse mai che questo aumento di circolazione mal si sopporti dal paese, si potrebbe venire allora a fare un'operazione di credito.

Perciò io credo che nel complesso i provvedimenti che il Ministero ha l'onore di presentare alla vostra approvazione, giusta quello che disse la Commissione permanente di finanza possono essere adottati dal Senato.

Per quello che riguarda le spese proposte sul bilancio del Ministero della guerra, il Senato sa quali impegni sono stati presi dal Ministero stesso, e credo che nessuno contesti l'utilità di queste spese.

Perciò che riguarda ai provvedimenti di finanza, io credo pure che si debba e si possa da tutti riconoscere che nelle condizioni attuali, l'esperimento di questo aumento di circolazione lo si possa fare, non certo come sistema unicamente buono, ma come meno male nella situazione attuale.

E finalmente quanto agli aumenti di entrate che sono state proposte, qualora si consideri che si riducono essenzialmente al congruaggio applicato alla provincia di Roma con dei temperamenti abbastanza importanti all'aumento della tassa d'importazione del petrolio, che fu dichiarato da parecchi oratori come abbastanza accettabile, ed infine a quel così lieve aumento sul grano che io spero possa ottenere venendo davanti alla stessa rigilezza scientifica dell'onorevole Senatore Scialoja, senza parlare poi di altri provvedimenti relativi alle bollette doganali ed alle tariffe consolari, tutto questo io credo che meriti l'approvazione del Senato.

Aggiungo solo una parola di risposta ad una domanda che faceva l'onorevole Senatore Cambrey Digny, se cioè per parte nostra si intenda di procedere al riordinamento dell'Amministrazione, alla tutela della pubblica sicurezza e via discorrendo.

Quanto all'Amministrazione, io diceva testè che credo si debba andare un po' adagio, e soprattutto guardarsi dalle troppo rapide, e qualche volta inconsulte riforme, che talora producono delle perturbazioni. Io credo che sia desiderio del paese che si proceda con prudenza.

Quanto poi al vegliare che l'Amministrazione faccia il suo ufficio e che l'ordine sia tutelato, per questa parte i nostri sforzi potranno essere assolutamente impari alla difficoltà dell'ufficio, ma la buona volontà c'è tutta. Credo che si potrebbero anche in qualche ramo dare delle dimostrazioni che questi sforzi non sono totalmente inefficaci.

L'onorevole Cambrey Digny ebbe la cortesia, di cui una volta ancora lo ringrazio, di citare egli stesso ciò che si fece intorno al macinato; io posso per esempio citare l'andamento del dazio di consumo e pregare il Senato di esaminare l'andamento della riscossione di questa tassa, per la qual tassa, in questi cinque mesi passati, si riscossero 33 milioni anzi che soli 22 milioni come nell'anno precedente. Capisco che è questione di riscossione d'arretrati, ma il Senato m'insegna come nella riscossione degli arretrati sta il segreto del risparmio di una operazione di credito.

Quanto all'applicazione della legge sulla riscossione delle imposte io non seppi fare di meglio che rivolgermi al patriottismo dello stesso onorevole Cambry-Digny, pregandolo di volermi aiutare come indefessamente mi aiutò con uno zelo, di cui debbo attestargli la mia illimitata riconoscenza, per preparare le disposizioni occorrenti affinché l'Amministrazione possa provvedere perchè questa legge vada in attuazione al più presto possibile.

Quanto finalmente alla legge di pubblica sicurezza, che è così importante, come con perfetta ragione diceva l'onorevole Senatore Cambry-Digny, inquantochè riguarda non solo la tranquillità dei cittadini, ma anche, e di molto, l'Amministrazione della finanza, non potendo esservi sviluppo economico nel paese se non vi è ad un tempo la pubblica sicurezza, credo poterlo assicurare che da tutti i miei Colleghi e specialmente dal Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, non si trascurerà sforzo alcuno per applicare le leggi esistenti, e si ha pure forte speranza che l'altro ramo del Parlamento, e poscia questo vorranno far buon viso alle proposte che abbiamo fatte acciò si possa con più efficacia raggiungere questo importantissimo scopo che tanto bene può produrre alla pubblica Amministrazione.

Presidente. Ha la parola il Signor Ministro di Agricoltura, e Commercio.

Ministro d'Agricoltura, e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato, di concerto coi miei Colleghi, Ministri delle Finanze e degli Affari Esteri, il progetto di legge testè votato dall'altro ramo del Parlamento, col quale si determina il concorso dell'Italia alla costruzione della ferrovia del San Gottardo.

Presidente. Do atto al Ministro di Agricoltura, e Commercio, della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

Ha la parola il Signor Ministro degli Affari Esteri.

Ministro degli Affari Esteri. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per l'esecuzione di un trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America.

Presidente. Do atto al Signor Ministro degli Affari Esteri della presentazione di questo progetto di legge, il quale pure sarà stampato e distribuito.

Ha ora la parola il Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge testè approvato dalla Camera elettiva intorno alla unificazione del debito pontificio. Relativamente a questo progetto di legge, io pregherei che esso fosse, come credo sia costume del Senato, mandato alla Commissione permanente di Finanze.

Presidente. Do atto al Signor Ministro delle Finanze, della presentazione del progetto di legge, relativo all'unificazione del debito pubblico pontificio, e, secondo la proposta dallo stesso fatta, non essendovi

osservazioni in contrario, sarà trasmesso alla Commissione permanente di Finanze.

Ha la parola il Senatore Ginori-Lisci.

Senatore Ginori-Lisci. Dirò brevissime parole.

Il Signor Ministro delle Finanze non vuole, e con ragione, offendere nelle sue circolari gli impiegati, inculcando loro l'esercizio del proprio dovere; ma io credo che bisognerebbe pure che si usasse qualche riguardo nelle circolari del Ministero ai contribuenti.

In una delle recenti circolari si raccomanda agli agenti delle tasse di non tener conto delle dichiarazioni fatte dai contribuenti, di non tener conto nemmeno delle scritte fatte in forma regolare. Io non credo che sia cosa conveniente il metter l'agente nel caso di dover dare una smentita agli atti i quali sono rivestiti di tutte le forme dell'autenticità: dall'altro canto mi pare che si possa con codesta prescrizione anche andare incontro al pericolo d'ingiungere ai sottoposti di commettere delle ingiustizie.

Vengo al caso pratico: si dice all'agente governativo: non tenete conto delle scritte di locazione; ma a Roma, dove noi andiamo, moltissime scritte regolarmente fatte esistono, con le quali già dei locali di molto pregio furono affittati per somme che nelle attuali circostanze possono dirsi lievissime. Ora io dimando con qual diritto deve venire l'agente a dire al proprietario: Voi non avete saputo trarre profitto dei vantaggi che potevano derivare dal trasporto della Capitale, dall'arrivo dei Ministri, dalla venuta di tanti Deputati, di tante persone addette al Governo; e siccome voi non avete saputo tenerne conto e non siete stato profeta, ne supporterete la pena; quindi porto la cifra del valore locativo al doppio, e voi pagherete in ragione.

A me sembra che ciò non sia giusto; epperò mi associo all'onorevole Senatore Balbi Piovra, che ne faceva censura.

Si disse di volere contare sull'incremento della ricchezza pubblica, per vedere aumentare il prodotto delle imposte: ma perchè questa speranza non resti delusa, non bisogna ogni giorno rendere più triste la condizione di coloro che devono impiegare i loro capitali, i loro sforzi, per creare la pubblica ricchezza ed aumentarla.

Si disse soddisfacente il risultato ottenuto col contatore e con la tassa di macinazione.

Io non farò questione di contatore, non entrerà in questo, chè non è ora il momento di parlarne: ma dirò che questo risultato non mi tranquillizza punto sull'ingiustizia commessa nel togliere ai 15 mila molini, che sono rimasti chiusi, il guadagno ossia il frutto del capitale che essi rappresentavano, per dar questo frutto agli altri molini, i quali hanno potuto rimaner aperti, perchè favoriti nella tassazione.

Questo è ciò che io ho creduto dover dire al Senato.

Presidente. L'onorevole Senatore Scialoja ha la parola.

Senatore Scialoja. Ringrazio l'onorevole signor Ministro delle Finanze delle cortesie parole che ha pronunziate al mio indirizzo. Però sono in debito di fare un po' di commento sulle cose da me dette ieri e che poterono in qualche modo essere fraintese, e di aggiungervi brevi considerazioni sopra alcuni appunti che intorno alle idee da me svolte ha fatto l'onorevole signor Ministro delle finanze. Egli ha rammentato, che io medesimo fui altra volta costretto a segnare un Decreto col quale si imponeva una tassa sul grano, e ciò è vero. Ma io tacqui di questi precedenti, perchè, come è noto al Senato, io sono oltremodo restio a parlare del mio passato e delle cose mie, e quantunque ieri mi sentissi tentato a discostarmi da questa mia riservatezza, pur m'ne astenni, per la naturale repugnanza che ho di farlo, e però son grato all'onorevole signor Ministro delle finanze che mi dà l'occasione di rammentare a parecchi di noi, che forse non hanno presenti alcuni particolari della recente nostra storia finanziaria, come è risorta un'imposta sul grano in Italia, ed in che modo e per qual parte l'onorevole Ministro delle finanze Sella ed io siamo stati più o meno costretti ad essere strumenti di questo fatale risorgimento.

Quando il Conte di Cavour abolì nel 1854 la tassa sui cereali, vi sostituì un diritto, che chiamò di bilancia, di 50 centesimi al quintale; ma il Parlamento Subalpino, facendo alcune delle considerazioni da me ripetute ieri, credette che fosse utile abolire anche questo diritto. Il Conte di Cavour accettò quest'altro passo fatto nella via della libertà, ed una legislazione che aboliva ogni specie di tassa doganale, e di tassa di consumazione sul grano e sulle farine, per la prima volta si inaugurò in quella terra che fu la prima ad innalzare la bandiera della libertà commerciale in Italia sotto il Governo costituzionale.

Dopo circa 10 anni risorsero i dazi di consumo; e nel 1864 in una di quelle leggi *omnibus* che la necessità delle cose costringe pur troppo l'onor. Ministro Sella a presentare da quando a quando, fu scritto un articolo che dice così: « si riscuoterà un diritto di bilancia di centesimi 50 per quintale sull'importazione dall'estero di grano e delle granaglie e di centesimi 75 per l'importazione dall'estero delle farine. »

Così risorse il diritto di bilancia che pochi anni prima la Camera Subalpina aveva abolito.

Avendo io avuto il terribile onore di reggere le finanze nel 1866, una delle cose che proposi al Parlamento, fu appunto di abolire di nuovo questo diritto di 50 centesimi per quintale sull'importazione del grano, e di proporre l'abolizione, io diceva precisamente allora ciò che ieri ho ripetuto in Senato.

Ecco le mie precise parole:

« La Camera precedente aveva difficoltà votava

un articolo di legge nel 1864 che autorizzava il Governo ad imporre un dazio doganale sulle farine e sul grano.

« Questo dazio già esiste, ed è di 0 50 sul grano ecc. » — l'articolo l'ho già letto quindi non occorre ripeterlo; poi dimostravo come questo piccolo dazio, gettando circa due milioni, pesava per dieci volte tanto sui contribuenti e quindi concludeva:

« Quando dunque voi avete imposto sul decimo di grano importato di fuori un dazio che vi dà due milioni, voi avete indirettamente imposto lo stesso dazio sugli altri 9 decimi, cioè 18 milioni: colla differenza che questi 18 escono dalle sacceccie del consumatore, ma non entrano nelle casse dell'erario dello Stato, bensì si distribuiscono in particelle assai piccole tra commercianti e venditori al minuto e all'ingrosso, ed i proprietari della terra. »

E siccome io ebbi un coraggio che allora invero fu grande, quello cioè di resistere all'ondata di deputati che venivano privatamente a dirmi: — voi cadrete dinanzi alla Camera se nel presentarvi la prima volta dinanzi ad essa non dichiarate di ritirare la proposta fatta dal vostro predecessore, d'introdurre una tassa di macinazione. — così, per provare che non avevo questa intenzione, domandai 30 milioni per l'imposta di macinazione, e soggiunsi: « Barate che se vi domando 30 milioni sotto titolo d'imposta della macinazione, ne dovete diffalcare 18 che io bonifico ai consumatori abolendo il diritto di entrata sui cereali. »

Ecco le mie opinioni espresse e sostenute nel 1866; ma tutti sanno che l'insieme del mio sistema fu sottoposto all'esame di una Commissione, la quale è diventata celebre, ed è nota sotto il nome di Commissione dei quindici, di cui anche l'attuale Ministro delle Finanze faceva parte.

Quando la Camera dei Deputati (mi permetta il Senato ch'io mi occupi di questi particolari, perchè è diritto di ognuno che sia stato al governo, quando gli se ne offre l'occasione, di esporre la sua condotta e sottometterla al giudizio dei suoi Colleghi) quando, dico, la Camera dei Deputati, sulla proposta d'un membro di destra, accolse l'idea di nominare una Commissione speciale, quasi con l'incarico di ricercare le imposte da proporre, insistetti presso i miei Colleghi, di cui alcuni sono membri di questa Camera ed uno di essi fa parte del Ministero, perchè fossero accettate le mie dimissioni. Poichè io ho la convinzione che non si formeranno mai veri partiti politici, se non quando i Ministri, allorchè hanno fatto una ponderata e grave proposta, respingano assolutamente che si costituiscano nel seno dei poteri legislativi dei poteri parziali irresponsabili che ve ne sostituiscono delle altre.

Questa mia opinione mi fu confermata più tardi da uno dei maggiori nomi di Stato di Europa, da uno dei più eminenti Ministri di Finanza, che vanti il secolo in cui viviamo, quando nel 1866, verso la fine di

quell'anno, trovandosi a viaggiare per le nostre contrade mi onorò di una sua visita. Rammenterò sempre tra i giorni più lieti della mia vita, quello in cui, conversando con quell'eminente uomo di Stato, gli esposi quali erano i concetti principali delle proposizioni finanziarie da me sottoposte al Parlamento, e respinte quasi unanimemente dalla Commissione del 15. Fui lieto, dico — e lo ripeto qui dinanzi a voi senza tema di commettere una indiscrezione verso quell'insigne personaggio, — ch'egli onorasse della sua approvazione quei miei concetti; ma nel tempo stesso ebbi quasi rammarico di me medesimo, quando egli meravigliato mi domandò perchè mai avevo io tollerato di rimanere in carica.

Risposi a lui quello che oggi ripeto al Senato, cioè che vi rimasi perchè il Ministero di recente rinnovato per voto di una Camera di fresco eletta, sarebbe caduto insieme con me; e perchè l'onorevole ed illustre Presidente del Consiglio, parlo di quella carissima persona che è il generale Lamarmora, mi ripeté costantemente che la mia uscita dal Ministero avrebbe cagionata la caduta dell'intero Gabinetto, e che se per interesse privato di ciascuno dei Ministri ognuno di essi aveva motivo di rallegrarsi di lasciare il portafoglio, egli credeva che gravissimo danno ne sarebbe seguito alla cosa pubblica. E ciascuno di voi oggi intende il perchè; in effetto allora più che mai lo scompiglio dei partiti, dopo i fatti di Torino ed il trasferimento della Capitale, era giunto a tal segno che la composizione d'un nuovo Ministro era difficile, e pericolosa una crisi, tanto più che si preparavano, sebbene in modo vago ed incerto ancora, quelle trattazioni che più tardi presero un avviamento più certo, ed alle quali dobbiamo la liberazione d'Italia dallo straniero.

Questo è certo uno dei grandi sacrifici che io feci, e che io ripetei quando, venuto in discussione il progetto del 15, ebbi ancora un voto sfavorevole in quanto alla tassa sopra le rendite pubbliche.

Anche allora, non ostante la gravità delle circostanze, rinnovai le mie dimissioni, e pregai S. M. che le accettasse. Ma perchè anche allora sarebbe stato pericolosissimo abbandonare il campo, mi persuasi che lo insistere sarebbe stata quasi una diserzione dinanzi al nemico, ed io ho la coscienza di non aver mai retroceduto quando si è trattato di affrontare pericoli.

Così rimanendo al potere, dovetti necessariamente dar corso ad un lavoro già preparato dalla Commissione dei 15; la quale tra le sue proposte aveva compresa pur quella di introdurre il dazio di una lira sopra il grano, le granaglie, i marzasci, e di L. 1 e 50 sulle farine.

Però si avvicinava il tempo in cui, più che discutere, bisognava operare e combattere, e la Camera dei Deputati credè di accettare la proposta che un onorevole Membro di essa le fece, di conferire cioè al Ministro delle finanze la facoltà di pubblicare con

Decreto Reale il lavoro della Commissione, del 15 in quanto a questa materia delle tariffe; e senza dipartirsi essenzialmente da ciò che la Commissione aveva stabilito, ritoccare solo qua e là alcune parti delle sue proposte.

Allora io pronunziai queste parole dinanzi alla Camera dei Deputati: « La vera persona interessata, più di ogni altra, a respingere la proposta dovrei essere io, perchè sento qual grave compito cadrebbe sulle spalle del Ministro delle finanze, quando gli si accordasse la facoltà di modificare più di 100 articoli della tariffa doganale, per trarne un maggiore profitto. » Perciò io pregava di continuare la discussione degli articoli, piuttosto che dare al Ministero il mandato generico di provvedere; e poi soggiungevo:

« L'onorevole Luardi (io rispondeva allora al Deputato di questo nome) voleva infatti che il Ministro fosse scaricato di questo gravissimo peso, ma egli fece chiaramente comprendere quali sono le sue intenzioni e la speranza che era in lui, che il sistema già tanto inoltrato in Italia della libertà commerciale, potesse far luogo, almeno in parte, al sistema protettore; ed è appunto perciò che egli anche quando condiscendesse, per ipotesi, a concedere al Ministero la facoltà di aumentare la tariffa, dice che vorrebbe togliere il limite del 10 per cento che si contiene nella proposta dell'onorevole Pepoli. »

Io quindi dichiarava di accettare questo mandato, quantunque arduo, ma sotto due condizioni, le quali formulavo così:

« Il Ministero non accetterebbe se non sotto queste due condizioni: di non oltrepassare la misura che ho indicato, e di rispettare in certi limiti il lavoro già fatto dalla Commissione, ritoccandolo solo in questa o quella parte, ove nuovi studi ne chiarissero la necessità. »

Ed una delle parti che ritoccai, e Signori, sebbene leggermente, perchè era già stata studiata e discussa, fu appunto quella del dazio sul grano; perciocchè mentre la Commissione proponeva di introdurre un dazio di una lira, io abbassai questo dazio a 75 centesimi; convertendo 25 centesimi in un *diritto di bilancia*.

Vede quindi il Senato come le mie idee d'oggi sono perfettamente identiche a quelle del 1866, e come, non potendo fare altro allora, temperai leggermente ciò che il Parlamento voleva che si facesse. Ed è però che ieri io non deplorai la nostra condizione politica finanziaria, se non sotto quest'aspetto, cioè, che per la necessità delle cose, i Ministri abbiano ad accettare in questa materia la legge da chi può farla bensì ai Ministri, sostituendovene altri, ma non ai Ministri, i quali fanno le proposte.

Ma io non fo neppur colpa al Ministro Sella di non essersi dimesso, se io medesimo non mi dimisi al 1866. Io compiango la trista necessità delle cose, che è causa del nostro cattivo andamento costituzionale; e sopra-

tutto la mancanza della costituzione dei partiti in Italia, la quale costituzione sola potrà riparare a questo gravissimo sconcio.

Ora, o Signori, che ho dato queste spiegazioni storiche, entrerò a parlare degli appunti fatti dall'onorevole signor Ministro alle cose da me dette ieri. Innanzi tutto mi compiaccio con la sorte che ha indotto l'altra Camera in un equivoco per cui il male, che poteva risultare maggiore, è stato dalla fortuna ridotto a minore proporzione. La fortuna ha fatto molte buone cose in Italia, ed aggiungeremo ora anche questo beneficio, benchè menomo per se medesimo, a quelli di gran lunga maggiori che ci ha largiti. Però se oggi il dazio sarà di lire 1,40. e quindi l'aumento sui diritti precedenti sarà lieve, non resta per questo che, almeno in parte, non sia nella specie applicabile la teorica da me ieri ricordata. Voleva soltanto aggiungere che io parlai non dell'effetto della differenza tra il dazio nuovo ed il vecchio, ma di tutto il dazio; perchè, siccome io dichiarai esplicitamente, il mio discorso non era diretto a combattere la legge proposta, ma era fatto all'occasione di essa, per trarne qualche utile ammonimento intorno al sistema nostro tributario.

Difatti, io ravvicinava alla presente proposta di legge le parole scritte nella Relazione che precedeva il disegno di legge, quale fu presentato alla Camera dei Deputati dall'on. sig. Ministro delle Finanze; le quali parole dichiarano: come le aliquote di ciascuna imposta sono diventate così alte, che il Ministro delle Finanze si considera come giunto colle spalle al muro.

E quindi io notava che, mentre da queste parole si raccoglie una confessione, che del resto è perfettamente conforme al mio convincimento, cioè che il nostro sistema di imposte è vizioso, appunto perchè è così rigido, così poco pieghevole che mette un Ministro delle Finanze colle spalle al muro; nel tempo stesso il dazio su'cereali prova che questa rigidità non dipende punto dalla mancata possibilità ne'contribuenti di pagare o dalla impossibilità di accrescere l'entrata dell'erario pubblico. Di fatti la tassa dei cereali che la Camera dei Deputati ha ora aumentata, costa al contribuente otto o dieci volte più di ciò che non frutti all'erario.

Dunque io diceva: il gran problema da risolvere è quello di rendere meno rigido il sistema delle imposte, e di fare che i contribuenti paghino ciò che possono pagare, facendo però che tutto ciò che pagano entri nelle casse dello Stato.

Questo problema è certamente arduo, e molto complesso; ma io richiamava l'attenzione dell'onorevole signor Ministro e del Senato sull'urgenza che vi è di studiarlo per prepararne la risoluzione.

Pensate, o Signori, che nella vita delle nazioni sogliono talvolta improvvisamente verificarsi de'momenti critici, in cui si sente la necessità di provvedere straordinariamente ai bisogni finanziari dello Stato. Allora si avvertono più che mai i vizi del sistema generale

delle imposte, ma non si ha nè il tempo nè la calma necessaria per correggerli.

Si abborracciano quindi in fretta dei progetti di legge, i quali, appunto perchè poco meditati, anche quando contengono concetti veri, non sono scevri da difetti che danno facile appiglio e certa vittoria ad opposizioni e resistenze di ogni natura.

È facile indurre da questa considerazione quanto sia utile, anzi necessario di preparare di lunga mano le risoluzioni dell'arduo e complicato problema, per evitare di ricorrere sempre ad espedienti esiziali, ad espedienti che la violenza impone, ed i cui effetti sono rovinosi per la Nazione.

Era questa la mia tesi, e sotto questo rispetto io accetto la nota che piacevolmente mi dava l'onorevole Ministro di Finanza, la nota dico di rivoluzionario.

Sì, o Signori, io credo che intorno all'ordinamento delle nostre imposte, che oggi è divenuto inseparabile dal riordinamento delle Amministrazioni locali, bisogna essere rivoluzionario a tempo, per preparare nell'ordine amministrativo quelle cardinali riforme che valgono ad evitare più tardi un'altra specie di rivoluzione, che non è ne'miei affetti.

Io sono rivoluzionario conservatore, perchè, pensando al futuro, e volendo conservare la libertà, l'ordine, e la monarchia, credo che a tempo debbasi pensare a riformare il sistema delle pubbliche imposte, a tempo mutare le leggi e gli ordini amministrativi. Perciocchè noi, o Signori, siamo sopra una mala via: noi siamo su quella via la quale non prepara il trionfo della vera democrazia, che consiste nel lasciar tutti muoversi liberamente per conseguire, coll' sviluppo delle proprie facoltà, il miglioramento della propria condizione nella sfera degli ordini generali dello Stato; ma sì quello della falsa democrazia, che per vie che non sono quelle della libertà e dell'ordine morale, arriva all'anarchia, la quale non è che il vestibolo del dispotismo.

Dopo questa breve spiegazione alle cose da me dette ieri, avendo esposto il vero fine, che mi mosse a parlare, non ho che ad aggiungere qualche breve parola sopra una osservazione, che contro l'applicabilità della mia teorica, intorno al dazio sul grano, mi faceva poco anzi l'onorevole Ministro delle Finanze; il quale del rimanente credo che, in quanto alle idee generali che ho esposte, non avrà avuto certamente intenzione di contraddirle.

Egli notava che, se un dazio sulla merce che si importa occasiona sempre la elevazione del prezzo della materia similare che si produce all'interno, questo può avvenire della carta come del grano.

Rispondo, — no — dentro certi limiti; imperocchè passa più facilmente nel prezzo ogni spesa di produzione (e spesa di produzione è pel commerciante il dazio) quando si tratta di materie necessarie alla vita. Difatti, quando si tratta di materie non necessarie al sostentamento, come sarebbe specialmente

la carta, la consumazione loro si può restringere facilmente, allorchè ne cresce il prezzo. A tal modo scema la domanda; e la scemata domanda abbassa il prezzo: onde avviene che in parte almeno, e qualche volta anche per intero, il dazio, massime se è leggero, è sopportato da chi introduce la merce dall'estero.

Ma quando si tratta di materie necessarie, di quelle la cui consumazione non si può che di pochissimo restringere, la mia teorica sta, appunto perchè non può verificarsi la volontaria diminuzione della domanda. Il che non vuol dire che la mia teorica sia applicabile nei termini perfetti dell'aritmetica; e questo notai fin da ieri io medesimo.

E per vero, mentre io calcolava che l'aumento del prezzo prodotto dal dazio, che io creavo in media di lire 1,50 al quintale, sarebbe montato a circa 80 milioni sull'intera consumazione de' cereali, soggiungeva che, tenendo ragione delle svariate circostanze pratiche, poteva con fondamento ammettersi che due terzi, o anche se vuolsi, una metà di questo peso sia inevitabilmente sopportato dai contribuenti, anche negli anni di abbondanza. Ma notavo che, ridotto a tal proporzione, non cesserebbe di essere da 8 a 10 volte più grave della parte che sotto forma di dazio entra nelle casse dello Stato.

Così dunque io tenni larga ragione di quei pratici attriti, di quella pieghevolezza delle *umane cose*, che temporano nella pratica tutte le verità poste in luce dal ragionamento.

Soggiungeva l'onorevole Ministro delle Finanze che se in parte l'aumento del prezzo dei cereali prodotto dal dazio è una specie d'imposta per il consumatore; essa però giova al produttore, e rappresenta un suo compenso per gli aggravii ai quali soggiace come agricoltore.

Diro' anzitutto che se si avessero sempre a modificare le tariffe doganali la ragione dei pesi che hanno a sopportare i produttori all'interno per tasse o per imposte che non sieno un dazio direttamente posto sul prodotto, noi saremmo in pieno sistema protettore. Vogliamo entrarci? Sarà da discutere. Ma se ci partiamo da un punto comune, cioè dal principio della libertà, io credo che l'obbietto non regge. E per vero se le nostre tariffe doganali dovessero essere modificate in modo da poter compensare gli aggravii più o meno considerevoli che sopportano i produttori all'interno; questo lavoro condurrebbe al risultato finale di far rimborsare dal consumatore tutte le imposte pagate dal produttore, di dare cioè ai produttori una specie di franchigia, che sarebbe una vera esagerazione del sistema protettore.

L'obbietto dunque non prova, appunto perchè, se reggesse, proverebbe troppo.

Ma scendendo anche a discutere nel campo della protezione, bisognerebbe, nel caso nostro, esaminare se l'agricoltura nell'interno del nostro paese è soggetta a carichi maggiori, minori, o eguali a quelli degli altri paesi produttori del grano. Poichè le merci che si in-

troducono dall'estero vengono da luoghi dove l'agricoltura è anch'essa più o meno soggetta ad aggravii. Di maniera che, se anche volesse entrare nel sistema protettore, dovrete tener conto di questi aggravii, aggiungervi la spesa di trasporto della merce dai luoghi di produzione sino ai nostri porti; e solo quando trovaste la somma degli aggravii nell'interno del paese esser maggiore della somma di quella spesa e di quegli aggravii, potreste imporre un dazio pari alla differenza; per pareggiare la condizione del produttore interno a quella dello straniero.

Ma vi ha di più: supponendo sempre che noi riconoscessimo la giustizia del sistema protettore, non sarebbe ragionevole che s'introducesse un dazio protettore sulle granaglie senza introdurlo sulle merci di produzioni meno favorite dalla natura. Poichè proteggere una parte dei produttori; quelli che hanno terre coltivate a grano, e dimenticar, tutti gli altri, sarebbe riprovevole ineguaglianza.

Diceva queste cose unicamente per disculpare me stesso, poichè neppure il Ministro delle Finanze muoveva i suoi obbietti con l'intento di sostenere una dottrina opposta alla mia.

Io dunque, conchiudendo, ripeto che non ho inteso di parlare sulla proposta di legge per giungere alla conseguenza che al 15 di giugno il Senato possa respingere una parte, la quale essendo congiunta ad altre in un solo disegno, motiverebbe l'invio dell'intera legge all'altra Camera, che forse non sarebbe in grado di votarla in questa Sessione.

Io velli soltanto profittare di questa occasione per fare alcune osservazioni generali sul sistema delle imposte. Perciocchè dalle tribune parlamentari non si parla semplicemente ai Ministri ed ai Colleghi, ma si parla all'intera Nazione che è rappresentata dal Parlamento di cui questo Consesso fa parte; sicchè è opportuno che di tempo in tempo sieno fatte considerazioni di un ordine generale che illuminino l'universalità dei cittadini sulle condizioni legislative, amministrative e politiche dello Stato.

Ieri non feci parola dell'altra parte del progetto di legge che concerne il deposito della rendita alla Banca, e l'aumento della circolazione, perchè quando altra volta un simile progetto venne in Senato, io me ne approfittava per fare alcune considerazioni che non ho creduto ripetere.

Però qualche benevola allusione che il signor Ministro delle Finanze ha fatto alla mia persona, mi stimola a dire poche parole anche su questa parte della legge.

Anche io credo che la circolazione generale potrà assorbire questa nuova somma di 150 milioni, e reputo che sia forse meno pericoloso in Italia che non sarebbe altrove di fare questi aumenti, i quali, non rappresentando un nuovo bisogno commerciale, sono per se medesimi pieni di pericoli e quasi inevitabilmente dannosi.

Ho detto che in Italia simili aumenti, purchè temperati e discreti, sono meno pericolosi, per una combinazione speciale e, direi quasi, fortunata del modo con cui venne ordinato il corso forzoso. Sul qual punto io chiamo l'attenzione del Senato, perchè ho più d'una volta veduto prossimo il pericolo che lo Stato rinunciasse al vantaggio che deriva da quella combinazione, la quale fu originata da una idea cadutami in mente proprio all'ultim'ora, in cui io mi accingeva a presentare al Parlamento la domanda dei pieni poteri, dei quali mi giovai per ordinare il corso forzoso: e credo che l'onorevole Sella potrà forse rammentare come ciò sia per l'appunto accaduto.

Intendo parlare del modo come, dando il corso forzoso al solo biglietto della Banca Nazionale, siasi riuscito a dare corso obbligatorio legale ai biglietti delle altre Banche, che avevano la facoltà della emissione, senza esimerle dall'obbligo del rimborso in biglietti della Banca Nazionale e senza privarle della loro riserva in metallo.

Questa combinazione fa sì che quando per poco si eccedesse nell'emissione della carta a corso forzoso al di là del bisogno, ovvero quando per imprevisto caso questo bisogno venisse a restringersi istantaneamente, vi sia nella circolazione delle altre Banche una specie di valvola di sicurezza.

Questi istituti hanno, se non erro, 270 o 280 milioni di carta loro propria in giro; e dacchè questa carta, sebbene abbia corso obbligatorio, è tuttavia rimborsabile, ne segue che una parte può tornare agli istituti che la emisero, quante volte per un importante disequilibrio di circolazione questa avesse temporaneamente a restringersi.

Codesta restrizione diminuirebbe per qualche tempo i loro lucri, ma il possibile ed eventuale danno di particolari Società o di Corpi morali che costituiscono questi istituti, è sempre un male assai lieve rispetto al male enorme che potrebbe derivare all'intera Nazione dall'eccesso della carta obbligatoria sui bisogni della circolazione.

Io so che questi istituti sono malcontenti, e che non hanno osato d'insistere perchè si tolga quella, che essi chiamano subordinazione, o soggezione loro verso la Banca Nazionale, quella che per loro una specie di nota d'inferiorità della loro carta rispetto al biglietto che ha corso obbligatorio.

Ma, o Signori, quando si tratta di guarentire l'interesse generale, bisogna essere sordi a questi reclami motivati da interessi particolari, ancorchè onorevoli e rispettabili; oltre di che, veramente a me sembra che istituti di credito i quali durante il corso forzoso mantengono il loro credito così alto nel concetto universale che la fiduciaria circolazione dalla loro carta si mantiene senza coazione di legge, anzi che essere in uno stato d'inferiorità rispetto a quello che mantiene la sua all'ombra della legge, siano in condizione del tutto opposta.

Commercialmente parlando, è degno d'immenso rispetto l'istituto che, in circostanze così difficili, sa mantenere la fiducia ed il credito della sua carta, a tal segno che questa è accettata come moneta in concorrenza di quella che ha corso coatto.

Anzi che una soggezione, è questa una distinzione onorifica, a cui dovrebbero anettere maggiore importanza: massime quando si persuadessero che, mantenendo alto il credito della loro carta fiduciaria, essi sono anche destinati a compiere il nobile ed utile ufficio di assicurare la buona riuscita del corso coatto, e di evitare i disordini che potrebbero derivare dalla sproporzione talvolta temporanea, ma sempre dannosa, tra il bisogno dell'agente della circolazione e la quantità della carta a corso coatto. È questo un gran servizio che essi rendono allo Stato e bisognerebbe che se ne persuadessero e che smettessero la falsa loro convinzione di essere in uno stato d'inferiorità.

Per lo contrario, il corso obbligatorio della loro carta, posto d'accanto al corso forzoso dei biglietti della Banca Nazionale, fu un ingegno trovato, per effetto del quale essi furono destinati ad assicurare la buona riuscita del corso forzoso, ed a salvare l'Italia da molti pericoli.

Sento di avere soverchiamente abusato dell'attenzione del Senato troppo parlando di cose che per lo meno indirettamente riguardano me stesso e di avere per la prima volta rinunciato a quella specie di ritegno che ho di ritornare sui miei precedenti, massime quando raffronto la loro poca importanza rispetto alle gravissime leggi che oggi il Parlamento ha per le mani, ed alle urgenti necessità dello Stato alle quali occorre di provvedere.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray Digny.
Senatore Cambray-Digny, *Relatore*. Prima di tutto io sento la necessità, signori Senatori, di chiarire alcuni punti, nei quali, forse per colpa mia, non mi sono, per quanto mi è sembrato, fatto bene intendere dall'onorevole signor Ministro.

Comincerò dal punto più importante e più grave, sul quale in sostanza si aggirava ieri tutto il mio ragionamento: la teoria cioè del limite inferiore delle spese, e del limite superiore dell'entrate. L'onorevole signor Ministro ha detto poco fa una parola, che mi dimostra troppo che io non mi sono bene spiegato. Egli ha detto che, se l'Italia fosse veramente a quel punto in cui le entrate, spinte al loro limite superiore, non riescono a coprire le spese ridotte al loro limite inferiore, egli proporrebbe il fallimento. Ora mi si conceda di spiegarmi meglio su questo proposito.

Io facevo, è vero, quella teoria dei limiti, che credo perfettamente esatta in generale. Avvertiva però una distinzione fra il limite della imponibilità del paese e quello della produttività delle tasse.

Io diceva che non credo l'Italia giunta al limite estremo della sua imponibilità, della sua capacità di produrre entrate al Tesoro, ma che il punto al quale sono spinte oggi le nostre tasse, e specialmente le dirette, sia prossimo al loro limite estremo di produttività.

tività. Io aggiungo che, per conseguenza, lo studio a cui bisogna attendere ora principalmente, sia quello di modificare, di moderare anche in qualche parte gli aggravii imposti, in modo che la naturale produttività del paese si manifesti libera e possa dare un progressivo aumento nell'entrata.

Quanto alle spese, io non lo nego, lo credo che non siamo pur troppo lungi da quel limite inferiore cui esse possono giungere, da quel limite oltre il quale non si possono impunemente ridurre le spese dello Stato. Né io mi voglio estendere su questo proposito. Bastano a dimostrarlo oramai le cose ieri dette. Però non posso non avvertire che le spese militari, stesse che il Ministero aveva creduto poter portare nel 1870 a una cifra molto bassa, sono state poi cresciute a proposta del Ministero medesimo. E mi basterà accennare questo fatto per provare come veramente si fosse andati in qualche parte al di sotto dei veri bisogni del paese.

Io, del resto, nel dire queste cose non intesi per nulla di fare un rimprovero al Ministero; io intesi di constatare un fatto economico che mi pare debba servire di lume e di guida per l'avvenire.

Che poi sia vera l'altra teoria che io sviluppava ieri, che, cioè, non sempre l'aggravare le imposte produca risultati proporzionali, lo confermano due esempi, l'uno concordato anche dall'onorevole Ministro delle Finanze, quello del lotto; l'altro di cui ha parlato l'onorevole Senatore Scialoja, quello della Commissione dei quindici, la quale nel suo progetto aveva calcolato di portare nel Bilancio un aumento di entrata di 100 milioni, mediante numerosi aggravii all'imposta, e ottenne invece un aumento che non giunse ai 20 milioni.

Io adunque concordo col Ministro che siano le entrate pubbliche suscettibili di aumento; dubito, ma desidero che le spese possano ancora ridursi. Il punto sul quale maggiore è apparsa la divergenza, consiste nei modi da usarsi per raggiungere il duplice intento; né io voglio ora rientrare in un'esposizione di questi modi, da me fatta oramai abbastanza diffusamente nella tornata di ieri; credo soltanto di avvertire, come io abbia riconosciuto degna di elogi la operosità spiegata dall'Amministrazione rispetto all'imposta del macinato, ed intesi eccitare il Ministro a procurare che pari operosità ed intelligenza si adoperasse nell'applicazione delle altre imposte.

Io fatto di riforme amministrative il Ministero tratterà come io dicessi che bisognava oramai andare adagio.

Non abbiamo varie riforme importanti in corso di applicazione e bisogna preoccuparsi sopra tutto di ottenere da queste il loro massimo effetto.

Anzi, a tal proposito io debbo esprimere al Ministro la mia riconoscenza per la fiducia che egli volle personalmente dimostrarmi nel darmi incarico di dirigere i lavori della formazione del Regolamento per l'applicazione della legge sopra la riscossione delle imposte.

Il Ministro può esser sicuro che se da un lato io non nascondere mai la mia opinione tutte le volte che creda necessario di esporla liberamente, quand'anche non abbia la sorte di dividere la sua; non intesi mai non prestarvi personalmente pel servizio del paese quando ciò possa nascere a vantaggio pubblico.

Premesse queste dichiarazioni, io dirò due parole come relatore della Commissione per riassumere, o se si vuole, per determinare le considerazioni fatte intorno alle disposizioni della legge.

Non mi estenderò sopra la questione del grano; oramai essa è stata così lucidamente, così ampiamente chiarita tanto nel discorso dell'onorevole Senatore Scialoja, quanto colle spiegazioni che ha date il Ministro, che io non credo di dover più lungamente trattenermi il Senato su questo proposito. Mi fermerò un momento sopra la questione della carta.

L'onorevole Ministro ha voluto addurre a sua giustificazione le circostanze che lo hanno indotto a proporre di emettere 150 milioni di carta dopo che egli aveva in altri tempi sostenuto che la circolazione della Banca dovesse limitarsi a 700 milioni.

Io feci allusione è vero a questo fatto nel mio discorso d'ieri; ma non intesi fare un rimprovero all'onorevole Ministro delle Finanze. Mi pare anzi che le mie parole suonassero così: che se un uomo il quale si era mostrato tanto risolutamente avverso ad una estensione della circolazione della carta, è stato poi costretto a portarla due volte al Parlamento, proposta di aumento della circolazione medesima, era segno che la necessità gli aveva forzato la mano, e che perciò io non mi sentiva abbastanza garantito che egli, o altri si trovasse, o credesse di trovarsi costretto dalla necessità a presentare in avvenire nuove proposte di questo genere.

Questa mia argomentazione, la quale non offendeva in pietà la persona del Ministro, non faceva neppure allusione ad una accusa qualunque d'inconsequenza della sua condotta.

Dirò a questo proposito che, sebbene nella vostra Commissione, o Signori, molti si mostrassero propensi all'opinione che in questa materia io ho avuto a formulare innanzi al Senato, non mancò chi ritenesse l'opposta sentenza, che cioè vi fosse ancora margine sufficiente perchè senza pericolo potessero essere emessi i 150 milioni che sono proposti.

Io credo esaurito oramai l'argomento sotto tutti i rapporti; ed esaurita la questione incidentale delle circolari risolto, testè dall'onorevole Senatore Ginori. Credo che il Senato oramai sarà convinto che quelle circolari non ebbero mai altro scopo che di assicurare e di spingere la produzione delle imposte nei limiti della giustizia.

Non tornerò, per conseguenza, sulle altre obiezioni sollevate in quest'aula, e riterrò il mio mandato oramai compiuto.

Presidenta. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passerà alla discussione degli articoli.

Si dà lettura dell'articolo 1.

« È autorizzata pel 1871 una spesa straordinaria di 6 milioni sul bilancio del Ministero della Guerra, la quale verrà inscritta in due distinti capitoli, l'uno per tre milioni, sotto la denominazione di — Fabbricazione di armi portatili di piccolo calibro a retrocarica e relative munizioni —; l'altro per tre milioni sotto la denominazione di — Lavori occorrenti alla difesa dello Stato, e fabbricazione di artiglierie di grosso calibro. — »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno domandando la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re ha facoltà di stipulare colla Banca Nazionale nel Regno d'Italia la convenzione contenuta nell'Allegato A.

» I fondi che il Governo dovrà anticipare agli stabilimenti di credito incaricati del servizio del debito pubblico nel corrente anno 1871 saranno somministrati in biglietti della Banca Nazionale nel Regno d'Italia. »

Si dà lettura dell'Allegato A.

Progetto di Convenzione fra il Governo Italiano e la Banca Nazionale nel Regno d'Italia.

« Art. 1. La Banca Nazionale nel Regno d'Italia somministrerà al Tesoro dello Stato a titolo di mutuo la somma di 150 milioni di lire in biglietti che sarà versata a misura delle richieste che ne farà il Governo. »

« Art. 2. La Banca Nazionale è dispensata dall'obbligo di tenere nelle sue Casse la riserva metallica per l'ammontare dei biglietti mutuati al Tesoro a termini dell'articolo precedente. »

« Art. 3. A garanzia di detto mutuo il Governo terrà depositata nelle Casse della Banca Nazionale tanta rendita consolidata 5 per cento, quanta al ragguglio di lire 70 per ogni 100 di valore nominale corrisponda al debito dello Stato.

» La rendita suddetta sarà prelevata da quella che il Governo è stato autorizzato ad alienare colla legge dell'11 agosto 1870, N. 5785, e colla legge 31 dicembre 1870, N. 6161, d'approvazione del bilancio di prima previsione del 1871. »

« Art. 4. Sulle somme di cui il Tesoro sarà debitore pel mutuo suddetto, sarà liquidato e corrisposto alla Banca Nazionale l'interesse di centesimi 50 per ogni lire 100, nei tempi e modi stabiliti dall'articolo 9 della Convenzione approvata colla legge dell'11 agosto 1870.

» Gli interessi della rendita depositata presso la Banca saranno semestralmente devoluti al Tesoro. »

« Art. 5. Il *maximum* della circolazione dei biglietti della Banca Nazionale suddetta, stabilito coll'articolo 4 della Convenzione approvata colla legge dell'11 agosto 1870 e coll'articolo 5 della Convenzione approvata colla legge del 21 agosto 1870, è aumentato delle somme di cui il Tesoro è debitore in dipendenza della presente Convenzione. »

« Art. 6. La restituzione alla Banca del mutuo, di cui nella presente Convenzione, dovrà essere compiuta almeno tre mesi prima che la Banca riprenda il cambio in numerario de'suoi biglietti. »

« Art. 7. La presente Convenzione avrà effetto quando sia stata approvata dal Consiglio superiore della Banca e dal Potere legislativo. »

Chi approva l'articolo 2 coll'Allegato A di cui è data lettura, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 3. Sono approvate le seguenti leggi:

» 1. Legge per il conguaglio dell'imposta fondiaria fra la Provincia romana e le altre provincie del Regno che costituisce l'Allegato B.

» 2. Legge che modifica la tariffa doganale d'importazione per alcune merci, che costituisce l'Allegato C.

» 3. Legge che impone una tassa di bollo sulle bollette di dogana e su quelle per il pagamento dei diritti marittimi, che costituisce l'Allegato D.

» 4. Legge che sancisce una modificazione della tariffa consolare, che costituisce l'Allegato E. »

Presidenta. Siccome quest'articolo è diviso in quattro distinte parti, ciascuna delle quali si riferisce ad un Allegato, così io ne proporrei al Senato la votazione per divisione.

Se non vi sono opposizioni ritengo il Senato assente e che la votazione proceda in questo modo.

« Art. 3. Sono approvate le seguenti leggi:

» 1. Legge per il conguaglio dell'imposta fondiaria fra la provincia romana e le altre provincie del Regno, che costituisce l'Allegato B.

« Esso è così concepito:

Legge per il conguaglio dell'imposta fondiaria fra la provincia romana e le altre provincie del Regno.

« Art. 1. Il principale tributo fondiario a carico delle proprietà rustiche già soggette all'imposta fondiaria nella sezione catastale romana (subale Provincia di Roma) è fissato in lire 3,329,223.

» Però nell'anno 1872 il detto tributo è limitato in L. 2,080,761, e nell'anno 1873 e sino a che il riparto dell'imposta fondiaria è fatto secondo l'articolo 1 della legge del 28 maggio 1867, N. 3719, il detto tributo è limitato in lire 3,195,003. »

« Art. 2. Il contingente di cui all'articolo precedente sarà applicato in ragione dell'estimo censuario riveduto.

» Il Governo provvederà entro il corrente anno alla pubblicazione ed attivazione dello stesso estimo riveduto, e darà le norme per le risoluzioni dei reclami.

» L'aumento o diminuzione che in detto estimo risulterà dall'esito dei reclami, modificherà proporzionalmente il contingente fissato coll'articolo precedente.

« Art. 3. Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dalla imposta sui terreni, dalla quale rimangono soltanto esenti i seguenti immobili:

» 1. I cimiteri e le loro dipendenze;

» 2. I terreni demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni militari e la loro dipendenza;

» 3. L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiagge, le rocce, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

» 4. Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.

» Per terreni occupati dalle fortificazioni militari si accorderà una distribuzione proporzionata sul contingente stabilito all'art. 1.

« Art. 4. Dal 1° gennaio 1872 l'imposta di contingente sarà applicata a tutti gli altri fondi rustici fin qui esenti, di qualunque natura e pertinenza.

» L'aliquota d'imposta su questi beni sarà quella che risulterà a carico dei beni già soggetti all'imposta, ed il suo ammontare formerà aumento al contingente fissato all'art. 1.

» Essi però pagheranno pel 1872 soltanto due terzi.

« Art. 5. Il Ministro delle Finanze avrà le disposizioni necessarie per stabilire sui fondi rustici ammessi in catasto e non censiti una imposta analoga a quella gravante i beni censiti.

» Il prodotto dell'imposta sui terreni non censiti andrà in detratto del contingente sopra stabilito.

« Art. 6. Le quote non esatte per qualsiasi motivo di scarico, rilascio o moderazione accordata ai particolari, ed in altre modo non esigibili, saranno compensate all'erario nell'anno successivo in aggravio del contingente stabilito per la provincia.

» Tali reimposizioni non potranno però eccedere il due per cento dell'imposta principale.

« Art. 7. Dal 1° gennaio 1872 cesseranno di aver vigore i diversi titoli d'imposta fondiaria fin qui vigenti per conto dello Stato nella sezione e provincia di Roma, cioè imposta principale, decimo per le strade nazionali, ventesimo pel nuovo catasto, centesimo già

destinato per la riedificazione della Basilica Ostiense.

» Parimente da detta epoca cessa di aver vigore la tassa a carico dei comuni di lire 510.936 54, stabilita col Sovrano editto pontificio del 7 ottobre 1866.

« Art. 8. Dalla stesso giorno 1° gennaio 1872, entreranno in vigore nella Provincia di Roma le leggi per la unificazione d'imposta sui fabbricati 26 gennaio 1865, N. 2136, ed 11 agosto 1870, N. 5784, Allegato F; come pure l'articolo 1 della legge 11 maggio 1865, N. 2276, salvo il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 4 rispetto ai fabbricati già esenti.

« Art. 9. Alla imposta principale sui terreni e sui fabbricati saranno applicati i decimi addizionali in corso nelle altre provincie del Regno.

« Art. 10. Finchè non sia attuato il sistema uniforme di percezione del tributo fondiario in ogni parte del Regno, lo Stato si rimborserà nella provincia di Roma delle spese di riscossione mediante l'addizionale di centesimi tre per ogni lira di tributo principale.

« Art. 11. Col 1° gennaio 1872 andrà pure in vigore in detta provincia la legge sulle volture catastali dell'11 agosto 1870, N. 5784, Allegato G, e la legge del 3 maggio 1871, N. 202, serie 2.^a

» Il termine del quale è parola all'articolo 1 della legge del 3 maggio 1871, N. 202, serie 2.^a, scadrà il 30 giugno 1872.

« Art. 12. Per l'attivazione dell'estimo riveduto dei terreni e per l'accertamento della rendita dei fabbricati nella provincia di Roma è autorizzata la spesa di L. 100,000 nel bilancio del 1871.

« Art. 13. Provvisoriamente, fino a che non saranno esecutori i ruoli del 1872, la riscossione delle imposte sui terreni e sui fabbricati sarà operata sui rispettivi ruoli dell'anno 1871, salvo il supplemento od il compenso del meno o del più pagato.

Chi approva questa prima parte dell'art. 3 coll'Allegato B, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« 2. Legge che modifica la tariffa doganale d'importazione per alcune merci, che costituisce l'Allegato C. Esso è del tenore seguente:

Legge che modifica la tariffa doganale d'importazione d'alcune merci.

« Art. 1. È soppresso il diritto di bilancia sul grano, sulle granaglie, sui marzocchi, sull'avena e sulle farine.

« Art. 2. La vigente tariffa doganale è modificata come segue:

Categoria prima.

- » Olii minerali grezzi per ogni 100 Kil. L. 5 —
- » Olii minerali rettificati o depurati o raffinati per ogni 100 Kil. » 9 —

Categoria dodicesima. al req. omittendo
al tempo stesso di essere riscosse in un'unica somma.

« 1.° Grano e frumento ogni 100 Kil. (compresi i diritti addizionali) »

« 2.° Granaglie, marzascchi ogni 100 Kil. »

« 3.° Avena, ogni 100 Kil. »

« 4.° Farine, oltre la tassa di cui all'art. 23 della legge del 7 luglio 1868, N. 4490, ogni 100 Kil. »

« Art. 3. Con Decreto Reale sarà determinato il giorno in cui andranno in vigore le disposizioni di questa legge. »

« Chi approva questa seconda parte dell'articolo 3. coll'Allegato annesso si alzi. »

(Approvato.)

« 3. Legge che impone una tassa di bollo sulle bollette di dogana e su quelle per il pagamento dei diritti marittimi, che costituisce l'Allegato D. »

« Eccone il tenore: »

Legge che impone una tassa di bollo sulle bollette doganali e su quelle per il pagamento dei diritti marittimi.

« Art. 1. È imposta sulle bollette di dogana e di pagamento dei diritti marittimi una tassa di bollo: »

« 1.° Di lire una per le bollette a cauzione di merci estere; »

« 2.° Di centesimi cinquanta per le bollette d'introduzione in deposito, per lasciar passare di merci estere e per le bollette o quitanze dei proventi d'ogni sorta, quando la somma pagata supera le lire dieci; »

« 3.° Di centesimi dieci per le bollette o quitanze dei proventi d'ogni sorta, quando la somma pagata non supera le lire dieci, e per ogni altra bolletta doganale. »

« Art. 2. Sono esenti dalla tassa di bollo le bollette per accompagnamento di merci estere e le bollette per somme depositate. »

« Ne sono pure esenti le bollette che sono emesse per la temporaria importazione ed esportazione del bestiame destinato al pascolo o al lavoro e del grano portato ai molini per essere ridotto in farina. »

« Art. 3. Le tasse di bollo indicate nei precedenti articoli sono riscosse in dogana contemporaneamente alle emissioni delle bollette. »

« Sono anche riscosse in dogana le tasse di bollo per i manifesti, le polizze di carico e lettere di vettura che nei casi previsti dalla legge non vengono presentati in carta bollata. »

« Chi approva questo numero 3 dell'articolo 3. coll'Allegato relativo, si alzi. »

(Approvato.)

« 4. Legge che sancisce una modificazione alla tariffa consolare, che costituisce l'Allegato E. »

L'Allegato E è concepito ne' termini seguenti: »

« Art. 1. I diritti da riscuotersi nei consolati sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge. »

« Ogni altra riscossione è vietata. »

« Art. 2. Tali diritti sono di due classi: »

« 1.° Quelli di prima classe sono dovuti nei consolati posti nelle Americhe, nell'Oceania, nei paesi d'Africa e d'Asia, situati sulle coste dell'Oceano e generalmente in tutti i consolati non compresi nella classe seguente; »

« 2.° I diritti di seconda classe sono dovuti nei consolati posti in Europa, negli Stati d'Africa e d'Asia, situati sulle coste del Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar Rosso, nel Marocco, nelle Canarie, Azzorre e Madera. »

« Art. 3. Le tasse riscosse negli uffici consolari, ad eccezione di quelle stabilite nell'appendice della tariffa, sono distribuite come segue: »

« 1.° Spetta all'erario; »

Legge che sancisce una modificazione alla Tariffa consolare.

« Art. 1. I diritti da riscuotersi nei consolati sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge. »

« Ogni altra riscossione è vietata. »

« Art. 2. Tali diritti sono di due classi: »

« 1.° Quelli di prima classe sono dovuti nei consolati posti nelle Americhe, nell'Oceania, nei paesi d'Africa e d'Asia, situati sulle coste dell'Oceano e generalmente in tutti i consolati non compresi nella classe seguente; »

« 2.° I diritti di seconda classe sono dovuti nei consolati posti in Europa, negli Stati d'Africa e d'Asia, situati sulle coste del Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar Rosso, nel Marocco, nelle Canarie, Azzorre e Madera. »

« Art. 3. Le tasse riscosse negli uffici consolari, ad eccezione di quelle stabilite nell'appendice della tariffa, sono distribuite come segue: »

« 1.° Spetta all'erario; »

« 2.° Negli uffici retti da ufficiali di prima categoria: sui diritti di copia, il 10 per cento; su tutte le altre tasse, l'85 per cento; »

« 3.° Negli uffici retti da agenti di seconda categoria: su tutte le tasse indistintamente il 15 per cento; »

« 4.° Spetta ai consoli di prima categoria: sui diritti di copia del proprio ufficio l'85 per cento, e degli uffici dipendenti il 10 per cento; su tutte le altre tasse percette tanto nel proprio ufficio, quanto negli uffici dipendenti, il 10 per cento. »

« 5.° Ai vice-consoli di prima categoria, capi d'ufficio sotto la dipendenza del console: sui diritti di copia, l'80 per cento; su tutte le altre tasse, il 5 per cento. »

« 6.° Ai vice-consoli di prima categoria residenti presso i consoli: su tutti indistintamente i diritti percetti nel consolato e nelle agenzie consolari dipendenti, il 5 per cento. Dove sia più d'un vice-console; tale quota spetterà per intero al vice-console più anziano, dove poi non sia stabilito un vice-console, la quota medesima passerà al console. »

« 7.° Ai consoli di seconda categoria: su tutte le tasse indistintamente percette nel proprio ufficio, l'85 per cento, e negli uffici dipendenti, il 20 per cento. »

« 8.° Agli agenti consolari: su tutte le tasse indistintamente, il 65 per cento. »

« Art. 4. I certificati di che ai paragrafi 71 e 73 della tariffa sono obbligatori e dovranno essere rinnovati in ogni anno, a pena di doppio pagamento delle tasse ivi stabilite e non soddisfatte. »

« Art. 5. Le disposizioni che precedono entreranno in vigore a partire dal giorno che verrà fissato con Decreto Reale, purchè non sia più tardi di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. »

« Dalla stessa epoca s'intenderanno abrogati gli articoli 6, 173 e 174 della legge consolare del 28 gennaio 1868. »

naio 1866, e qualunque altra disposizione contraria alla presente. »

Chi approva questa quarta parte dell'articolo 3° si alzi.

(Approvato.)

Ora pongo ai voti l'intero articolo 3.

Chi l'approva, sorga

(Approvato.)

1781 02010 01

La votazione per isquittinio segreto si farà nella prossima seduta.

Verrebbe ora in discussione l'altro progetto di legge relativo al macinato, ma l'ora essendo tarda, si rimanderà alla seduta di domani, che si aprirà alle ore due, per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Omaggi* — *Approvazione per articolo del progetto di legge per modificazione all'articolo 3° della legge sul macinato* — *Discussioni del progetto di legge per l'istituzione dei magazzini generali* — *Raccomandazione del Senatore Alfieri* — *Osservazioni dei Senatori Lauzi e De-Gori* — *Schiarimenti e dichiarazioni dei Ministri d'Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze* — *Replica dei Senatori De Gori e Lauzi* — *Avvertenza del Ministro delle Finanze* — *Riassunto del Senatore Magliani, Relatore* — *Approvazione per articoli dell'intero progetto* — *Squittinio segreto di due progetti di legge precedentemente discussi.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro delle Finanze e quello di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il cav. Cesare Norsa d'una sua opera per titolo: *Sul conflitto internazionale delle leggi cambiarie, ecc.*

Il prefetto di Pesaro, degli *Atti di quel Consiglio provinciale delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1870;*

Il Direttore Generale delle ferrovie meridionali della *Relazione del Consiglio d'amministrazione della Società di quelle ferrovie fatta all'Assemblea generale degli Azionisti.*

Presidente. L'ordine del giorno reca lo squittinio segreto del progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari. Si procederà a questa votazione dopo che sia discusso il primo dei progetti di legge che si trovano all'ordine del giorno, progetto che ha intima relazione coi provvedimenti finanziari, cioè quello per modificazioni all'articolo 3 della legge del 7 luglio 1868 sulla tassa per la macinazione dei cereali.

(Vedi *Atti del Senato N. 68*)

Si dà lettura dell'articolo unico della legge.

« Nel caso in cui l'accordo contemplato nell'articolo 3 della legge 7 luglio 1868, N. 4490, non possa conseguirsi, e l'Amministrazione non intenda appaltare la tassa, la stessa Amministrazione notificherà al mugnaio la proposta della quota che crede esserle dovuta per ogni cento giri di macina.

« Tale quota sarà esecutoria, salvo che il mugnaio ricorra al giudizio peritale contemplato nel suddetto articolo entro un mese dalla notificazione stabilita nel paragrafo precedente.

» Il ricorso però non verrà ammesso ove preventivamente non sia prestata una cauzione corrispondente alla differenza calcolata per un trimestre fra la tassa proposta dall'Amministrazione e quella che il mugnaio è disposto ad accettare, la quale intanto verrà sempre pagata alle scadenze convenute.

» Nel caso in cui il mugnaio sia soccombente, dovrà versare all'erario, oltre le somme arretrate da lui dovute, anche i relativi interessi in ragione del 5 per cento all'anno. Dovrà inoltre pagare le spese del giudizio.

» Se il mugnaio dichiarerà di voler pagare, durante la perizia, la quota proposta dall'Amministrazione, salvo il conguaglio, non sarà necessaria la cauzione prescritta dal secondo capoverso.

In questo caso le somme che risulteranno pagate in più dal mugnaio, gli saranno restituite cogli interessi alla ragione del 5 per cento.

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo di parlare, si rimanderà la votazione allo squittinio segreto.

Si procede allo squittinio segreto su questo progetto, e su quello relativo ai provvedimenti finanziari.

(Il Senatore segretario Manzoni T. fa l'appello nominale).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEI MAGAZZINI GENERALI.

(Vedi *Atti del Senato N. 64*).

Presidente. Si lasceranno a leperle urne, e si procederà oltre nell'ordine del giorno che reca la discussione del progetto di legge per l'istituzione dei magazzini generali.

Prego gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, i signori Senatori Giustinian, Duchoqué, Mischi, Magliani e Ginori, a volersi recare al banco delle Commissioni.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra).

Presidente. È aperta la discussione generale.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Mi trovo in una condizione molto spiacevole per me, dovendo parlare sopra un argomento che è stato maestrevolmente trattato dall'Ufficio Centrale e sul quale il Senato difficilmente potrà, per le circostanze in cui ci troviamo, recare una decisione che abbia tutta quella efficacia che io desidererei. Dissi che mi trovo in una condizione spiacevole, perchè sono costretto, per la difesa della causa che io propugno, a dimandare una cosa, che per lo più io avverso; dimanderei cioè al Governo che per mezzo del Regolamento, che egli dovrà promulgare per l'esecuzione di questa legge, venga fatto ciò che è difficile, se non impossibile, a farsi con le vie più solenni della legislazione.

L'articolo 3° di questa legge porta il divieto assoluto ai magazzini generali di destinare una parte del proprio locale a magazzini privati.

Questa disposizione, più che un turbamento, reca un danno esiziale all'industria che si esercita in due importantissime città dello Stato.

Io non so, a vero dire, se, volendo favorire la libertà in istituti nascenti, o di dubbia nascita, non sia ora poco avveduto il portare intanto un danno notevole ad istituti esistenti. Comunque, giacchè per una fatalità che è comune a questo progetto, e ad altri egualmente importanti per l'andamento della cosa pubblica, giacchè la fatalità, dico, ci impedisce di portare modificazioni alla legge, per non esporci al pericolo che essa non possa più avere effetto prima che termini questa Sessione, io mi limiterò a chiedere al Ministero dichiarazioni formali, che io davvero non saprei quale motivo avrebbe di non fare, con la quale, associandosi alle conclusioni dell'Ufficio Centrale, egli si impegnerebbe.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Senatore Alfieri... a far sì che per mezzo del Regolamento da pubblicarsi, alcune disposizioni transitorie venissero a prevenire il danno che sarebbe per risultare ai magazzini privati dalla promulgazione della legge che stiamo esaminando.

Quando l'onorevole Ministro, quando il Senato hanno avuto sott'occhi la detta Relazione dell'onorevole nostro Collega il Senatore Magliani, io davvero crederet fatto superfluo di far perdere il tempo a questo Congresso, adducendo maggiori argomenti a sostegno della domanda che ho fatta.

Confido pertanto che l'onorevole Ministro possa darvi una soddisfacente risposta.

Presidente. La parola è all'onorevole Lauzi.

Senatore Lauzi. Io ho domandato la parola per associarmi alle idee espresse or ora dall'onorevole preo-

pinante, forse rincarando un momento sui suoi desiderii.

L'onorevole Alfieri, senza entrare minutamente in materia, lochè intendo fare anch'io dopo la lucida esposizione dell'Ufficio Centrale, ha parlato più specialmente della città di Torino, ed io non posso non riconoscere con lui il danno che ne verrebbe, se dovesse cessare quella pratica che già si era introdotta in quella città dei magazzini privati.

Ma mi preoccupo di più ancora relativamente alla città di Ancona, per la ragione che questa città non troppo fortunata ebbe già a subire un colpo molto sensibile, e dirò quasi una crisi, nella soppressione del porto franco.

Ora, una nuova scossa venendo a rompere le abitudini e l'utilità, che i privati negozianti di Ancona ritraggono dall'usare di una parte del fabbricato destinato ai magazzini generali in Ancona stessa, mi pare che forse ciò potrebbe di troppo aggravare le loro condizioni.

E rispetto ad Ancona, ed alla crisi a cui può soggiacere, io non posso non presentare al Governo del Re, ed al Senato l'osservazione, che in quella città una grandissima quantità d'individui si addiceva, durante il porto-franco, alla non lodevole occupazione del contrabbando.

Ora, io ho motivo di credere che la pubblica Amministrazione si sia preoccupata molto del destino di questa gente, giacchè abituati a non rispettare la legge, e talvolta anche ad usare qualche violenza nell'esercizio del loro triste mestiere, molto sicuramente, e me ne assicura l'indole generalmente buona degli Italiani, si daranno ad altre occupazioni più regolari, ed egualmente proficue; ma ne rimarrà pure un numero abbastanza considerevole che non troverà occupazione, e che cercherà in meno oneste azioni il modo di campare la vita.

Ora, per queste ragioni io faccio osservare che una nuova crisi aggiunta, nelle abitudini introdotte nel paese, dopo che fu tolto il privilegio del porto-franco, potrebbe ancora influire sul movimento di questa popolazione. Sicuramente che con certi principii generali si potrebbe dire che la legge non dovrebbe mai avere un effetto retroattivo; se ora permettesse che si introduca una nuova istituzione utile al commercio ed alle industrie nazionali, non debba perciò abolire quelle altre che in una certa analogia si erano introdotte all'ombra delle leggi vigenti e anche colla debita autorizzazione del Governo; ma ad ogni modo dirò sinceramente che la conclusione dell'Ufficio Centrale, se mi persuade in quanto allo scopo che la muoveva, non vi posso però avvisare una sentenza che possa tranquillare quella città.

Ciò sta, dirò così, nei limiti della loro opinione, del loro giudizio; ora sicuramente a questo potrà dar forza un'altra analogia dichiarazione, che spero benigna, e dell'onorevole signor Ministro che fu interpellato dal preopinante. Qualora poi queste dichiarazioni non fossero

sero perfettamente consone all'opinione e dirò anche ai desiderii dell'Ufficio Centrale, vedrà forse il Senato se non fosse il caso di dar forza a questo concetto con un ordine del giorno, locchè non porterebbe la necessità di rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento.

In questa speranza e con riserva di ulteriori osservazioni, quando verremo a discutere l'art. 3, attendo che il Senato ed il signor Ministro vogliano farsi carico delle gravi condizioni in cui versano queste città, le quali d'altronde si riducono al numero di tre; e non credo che sarebbe un danno generale, se per il loro particolare vantaggio si avessero a tollerare quelle istituzioni, quelle pratiche commerciali che con beneficio del paese si sono di già introdotte fra loro.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Poichè il Senato ha ammesso che, invece della discussione generale sul concetto ed sull'economia della legge, si facesse una discussione speciale sopra l'articolo 3.

Presidente. Perdoni l'onorevole Senatore De Gori, ho permesso che si facessero queste osservazioni, le quali non tendono a fare alcuna proposta, ma ad ottenere una dichiarazione dal Signor Ministro, perchè queste dichiarazioni si sogliono benissimo regolarmente e con fedele osservanza del nostro Regolamento chiedere nella discussione generale.

Ho voluto dare queste spiegazioni per giustificare la condotta da me tenuta.

Senatore De Gori. Tanto meglio, parlando adunque.

Presidente. Scusi, parla ella sulla discussione generale, oppure sulle osservazioni fatte dagli onorevoli preopponenti per chiedere una dichiarazione al Signor Ministro?

Senatore De Gori. Parlo sull'articolo 3.

Presidente. Se parla sull'articolo 3, non posso lasciarla continuare.

Senatore De Gori. Quando l'onorevole Signor Presidente avrà isteso ciò che ho inteso di sottoporre al Senato, farò quello che crederà del suo ufficio.

Furono fatte alcune considerazioni degli onorevoli preopponenti intorno ad una disposizione che si legge nell'articolo 3, la quale, mi permetto di rammentarlo, non era contenuta in nessuno dei quattro progetti di legge che furono successivamente da quattro Ministri presentati, non fu proposta alla Camera dalla Commissione relatrice, e non ebbe neppure nell'altro ramo del Parlamento l'onore della discussione.

Fu un emendamento improvvisato e immediatamente votato.

Questa disposizione si è quella che non solo le amministrazioni dei magazzini generali non garantiscono le operazioni che possono esser fatte in quella parte di essi che sia concessa all'industria privata, ma è inibita assolutamente, recieamente, la locazione di una

parte del locale dei magazzini generali a privati esercenti.

L'onorevole Senatore Alfieri, tenendo conto della delicatezza della sua posizione, ha creduto di sorvolare sulla questione di principio; ed io, retrocedendo un momento e ritornando sul campo della discussione generale, chiedo il permesso al Senato di dirne qualche parola.

E questo ritorno, che d'altronde era precisamente nelle mie intenzioni, farà, io spero, piacere all'onorevoleissimo nostro Presidente.

Il motivo con cui molto sagacemente il nostro Collega Relatore ha spiegato l'origine di questo divieto, si è quello d'impedire che i generi depositati nei magazzini generali possano venire manipolati, alterati e deteriorati con danno degli acquirenti, e, per conseguenza, del pubblico. Certamente quella disposizione non può avere altra ragione che questa; ma mi permetto di osservare che questo è uno di quegli argomenti i quali appunto, provando troppo, provano troppo poco.

Prima di tutto, la miscela delle derrate non è solo nei magazzini generali o privati che si possa fare, si può fare a bordo del bastimento, si può fare nei depositi delle dogane, si può fare in molti altri luoghi che non sono magazzini generali; e si può fare finalmente in quei locali dove la merce del negoziante passa in dettaglio nelle mani del consumatore. È evidente che lo zucchero di Bahia, con quello di Porto Principe, ed il caffè di Santos con quello di Rio Janeiro, possono essere mescolati in molti luoghi che non siano magazzini generali; e quella parte di essi che fosse stata locata a privati. Che veramente si volesse spingere la sorveglianza fino al punto d'impedire che queste manipolazioni avvengano, bisognerebbe stabilire una sorveglianza, la quale ci farebbe tornare a quei sistemi economici che erano la negazione della libertà del franco e spedito commercio.

Mi permetto ancora di far presente al Senato, se in queste materie le quali toccano così da vicino le speciali condizioni economiche del paese, non si debbano per avventura prendere in seria considerazione le condizioni speciali del paese stesso, a quali si intendono applicare.

Per esempio, non dimentichiamo che quattro delle principali derrate che possono procurare una ricca esportazione all'Italia, sono per la loro natura tali che richiedono assolutamente questa manipolazione, questa miscela; intendo parlare dei formaggi, degli agrumi, degli olii e dei vini.

Sulle prime due non mi trattengo, giacchè tutti sanno la giornaliera custodia della quale abbisognano, mi fermerò piuttosto sulle due seconde, come quelle per le quali appunto la miscela è indispensabile.

Se si vuole mantenere il credito ai nostri vini e procurarlo ai nostri vini, la prima cosa a farsi è quella di formare dei tipi uniformi, che abbiano un credito in commercio, che abbiano quello che i Francesi dicono

cono *une marquis*, che abbiano insomma un nome. Or bene, questo non si può fare in derrate messe insieme da un'infinità grandissima di piccoli coltivatori, i quali non possono confezionare il genere tutti sul medesimo tipo; è necessario che il compratore, per mezzo di opportune ed avvedute miscele, procuri che gli olii e i vini comprati da più di cento produttori assumano un tipo unico; e ciò, se si vuole che abbiano un credito in commercio ed una larga esportazione.

Tant'è vero che se ben si osserva, anco le prime istituzioni di stabilimenti come quello dei quali ora ci occupiamo, istituzioni delle quali mi piace rivendicare al nostro paese il primato, prima che nel 1806 a Liverpool si facesse il primo *dock*, vi fu quasi un secolo esistevano in Italia sotto altro nome, sotto altre forme, forse nelle loro dettagliate amministrazioni, ma preordinati allo stesso scopo, stabilimenti congeneri: voglio alludere alle fosse dei grani di Biletta, alle cisterne degli olii di Gallipoli. E io trovo che appunto l'esercizio di quelli, che altro non sono che magazzini generali, è affidato all'industria privata. Onde in verità anco il principio, sul quale gli onorevoli miei amici Alfieri e Lauzi hanno creduto di sorvolare andando dritti dritti al fatto, mi parrebbe alquanto degno della discussione del Senato, discussione che, come ho avvertito, mancò completamente nell'altro ramo del Parlamento. Ma se non piace al Senato di sollevarla, non sarò io che lo farò, ed andrò dritto anch'io al fatto.

I magazzini generali che esistono attualmente sono tre, cioè Torino, Ancona e Sinigaglia; in quanto a due primi, non credo che la locazione di parte di quelli edifizii all'industria privata, sia solamente la conseguenza di una pratica invalsa, come ha accennato l'onorevole Lauzi; ma credo che sia una concessione, la quale rivesta tutte le forme e condizioni del patto contrattuale fra lo Stato che ha concesso il magazzino generale, e la Compagnia la quale, nei termini della propria competenza, ne ha in parte ceduto l'uso ad esercenti privati.

Io, ripeto, non sollevorò una questione di principii; invito soltanto l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, a degnarsi di ripetere, e quindi a dichiarare, se i patti e le condizioni sotto le quali vennero istituiti questi magazzini generali, non sieno conseguenza di un diritto acquisito, che hanno quegli stabilimenti per i termini precisi dell'Atto Sovrano della relativa concessione.

Quanto a quello di Sinigaglia, non mi sono potuto procurare il Decreto di autorizzazione.

Per quello di Torino, lascio la cura di dimostrarlo più esattamente al Senato, all'onorevole mio amico Senatore Alfieri. Ma in quanto a quello di Ancona, mi è caduto appunto sotto gli occhi l'atto di concessione nel quale esplicitamente è dichiarata la facoltà all'Amministrazione dei magazzini generali di locarne parte ai pri-

vati esercenti con quelle norme e condizioni che sono nel Decreto indicato.

E tali stipulazioni che hanno tutta la forza di patti contrattuali fra lo Stato che concesse e l'amministrazione dei magazzini, la quale a sua volta, e nei limiti della propria competenza, ne concesse parte agli esercenti privati, io non so come potrebbero essere per avventura o distrutti, o menomati da una legge, la quale può bene distruggere un'altra legge, ma non annullare patti contrattuali senza corrispettiva indennità.

Senatore Lauzi. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Forse non ho avuto la fortuna di essere interamente inteso, nelle poche parole che ho pronunziato, dall'onorevole Senatore e mio carissimo amico Senatore De Gori; giacchè parmi che il prelodato Senatore non ha notato ciò che io ho detto, cioè: che nel mio concetto questa legge non avrebbe dovuto avere un effetto retroattivo e colpire precisamente quegli istituti che si erano costituiti all'ombra delle leggi vigenti, muniti anche dell'opportuna autorizzazione della competente autorità.

Questo io ho detto letteralmente, e ciò deve scusarmi agli occhi dell'onorevole preopinante, provando che io non ho parlato solamente di pratica commerciale, ma ho parlato anche di diritti che devono, a senso mio, essere rispettati. E questo deve anche sembrare molto naturale, giacchè se io non m'intendo punto di cose commerciali, m'intendo però un pochino di cose legali.

Presidente. Ha la parola il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. L'art. 3, che ha sollevata la discussione che ora si agita in Senato, siccome venne già osservato dagli onorevoli preopinanti, non è stato proposto da alcuno dei Ministri i quali formularono i vari disegni di legge sopra i magazzini generali, progetti che risalgono a tempo molto remoto, poichè questa materia venne per la prima volta indicata al Parlamento Subalpino dall'attuale Presidente del Consiglio, allora Ministro delle Finanze, nell'anno 1859. Egli è vero che nei cinque progetti che si sono succeduti, non si lesse mai una disposizione analoga a quella che ora è formulata nell'art. 3 del progetto votato dall'altro ramo del Parlamento.

Come ben sa il Senato, quest'articolo è un'aggiunta deliberata testè dalla Camera elettiva sulla proposta di un onorevole deputato.

In sostanza, si vuol proibire ai magazzini generali di poter cedere o affittare locali a particolari per farne dei magazzini privati.

Qual è lo scopo cui si tende? Già lo ha indicato l'onorevole Relatore nella sua forbita Relazione. Si è creduto che, ove queste locazioni si facessero, si permetterebbero manipolazioni di merci le quali potreb-

bero costituire vere adulterazioni. Ed il pubblico deve essere certo che allorchando egli possiede quei titoli che noi vogliamo creare colla presente legge, cioè le fedi di deposito e le note di pegno, possiede un titolo che rappresenta la mercanzia, e deve essere certo che questa mercanzia non verrà in modo alcuno mutata nella sua forma o nella sua sostanza.

Pertanto si è creduto conveniente di proibire ai privati di ottenere locazioni particolari, le quali avrebbero rese agevoli le adulterazioni che è necessario impedire.

Io credo che il timore che ha suggerito cotesta modificazione al progetto di legge sia molto giusto, e che realmente mal non si appose il proponente, allorchando iniziò questa utile modificazione. Io lo rilevo, o Signori, da una petizione che vi è stata presentata, petizione che è riassunta nel Rapporto del vostro Ufficio Centrale. Parlo della petizione della Camera di Commercio ed Arti di Torino.

Che cosa si legge in essa?

Io prego il Senato di voler badare a queste parole:

« Devesi ammettere che per molte derrate o merci avvi necessità di scelte preventive, di separazione e di addizioni delle diverse specie per renderle confacenti ai bisogni ed alle abitudini del consumo; inoltre hannovi delle merci sulle quali si opera in prevenzione, in vista di lontano esito: sarebbe quindi contrario ai principii del buon senso il presumere che le prime delle suddette operazioni si possano fare in magazzini generali aperti sotto la continua sorveglianza di agenti daziari che nulla ne comprendono, e a vista e a scienza di tutto il mondo. Ma potrebbesi al certo sostenere che a fronte dei dettami di libertà commerciale possa essere ammissibile una disposizione per cui, chi vuole speculare sulla propria merce, non lo possa senza lasciare travedere i propri intendimenti. »

Qui, o Signori, vi è una deplorabile confusione. Nessuno nega agli industriali di poter manipolare la merce, nel modo che credon migliore, ma non si vuole che la sede di siffatte operazioni debba trovarsi nel magazzino generale.

I magazzini generali hanno uno scopo ben diverso.

Qual sia lo scopo loro è indicato dall'articolo 1° della legge che vi è sottoposta. Essi son chiamati a provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate di qualsivoglia provenienza e destinazione, per le quali si debbono rilasciare titoli di commercio sotto il nome di fedi di deposito, o note di pegno, titoli che rappresentano la merce depositata nei magazzini generali.

Voi ben sapete, ed è soverchio che io lo ripeta, come di questi titoli si può fare il trapasso in cento mani, vendere questa mercanzia, pignorarla, cederla; ma la base di tutte queste operazioni qual è?

Questo pezzo di carta conviene che rappresenti

sempre una cosa sicura, certa, che non possa essere cambiata: quindi non si può manipolare la merce che esso rappresenta.

« Si farà quanto occorre per la conservazione naturale della merce, e cioè, per esempio, il vino non inacidisca, l'olio non si spanda, che tutte le mercanzie sieno mantenute a dovere; ma col pretesto di conservare del vino, non si potrà mescolarvi dell'alcool, od altra qualità di vino, cose buonissime in molti casi, ma che io nego si possano fare in un magazzino generale. Si debbe essere certi che dopo di averla visitata, ed avutone un saggio, la merce depositata vi corrisponda nel modo più perfetto, e che, avendo questo pezzo di carta, si chiami poi fede di deposito, o nota di pegno, la mercanzia cui esso si riferisce non possa essere cambiata o adulterata. »

Siccome veggio che quelli i quali reclamano contro questo articolo, con molta buona fede dicono che vi sono indotti perchè questo emendamento loro vieta le mescolanze; io dirò che il dito fu posto sulla piaga, e che quindi è molto provvida la disposizione adottata dall'altro ramo del Parlamento, e debbo pregare il Senato a volerla pur'esso adottare.

Risponderò eziandio a quanto diceva testè l'onorevole Senatore De Gori.

Egli diceva: « badate, che parecchie delle merci le quali possono costituire i nostri carichi di esportazione di cui è tanto povera l'Italia, cioè i formaggi, gli agrumi, gli olii e i vini hanno bisogno di certe preparazioni e di certe speciali operazioni. »

E, parlando specialmente dei vini, aggiungeva saviamente che: « quello che manca in Italia, quello che fa ostacolo al nostro commercio è il non aver saputo stabilire un tipo comune di vino; noi abbiamo delle centinaia, per non dire delle migliaia, di tipi diversi, se pur si possono chiamar tipi le qualità di vini che mutano in ogni luogo e ogni anno; e volete che dall'estero ci vengano commissioni di vino quando nessuno può sapere quale sarà la qualità che gli verrà inviata? Bisogna stabilire questo tipo, e allora, quando esso sarà bene accertato e non sarà variato, le commissioni verranno anche a noi. »

Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Senatore De Gori; ma non convengo che il laboratorio dentro il quale si debbono fare codeste operazioni abbia ad essere il magazzino generale.

Io credo conveniente, e sarà per me un lietissimo giorno quello nel quale i proprietari dei terreni vinicoli in Italia, invece di fabbricare direttamente il loro vino, ricorreranno a pochi industriali, i quali, valendosi della potenza del capitale e degli insegnamenti della scienza, potranno produrre molto e bene, e sapranno soprattutto ridurre i nostri vini a pochi tipi.

Ma questi laboratori, voi non dovete metterli nel magazzino generale; essi devono essere una cosa ben distinta. Dopo che avrete manifatturato il vostro vino, dopo che gli avrete dato quel grado di forza alcoolica

che è necessaria, dopo che avrete raggiunto quel tipo che volete conseguire, allora potrete deporlo nel magazzino generale, quando più vi talenti; ma allora voi non dovete più toccarlo per mutarne la sostanza; la polizza che vi daranno deve rappresentare il vino che è depositato nel magazzino generale, e non quello che potrebbe risultare da successive manipolazioni.

Detto questo, devo rispondere ad altre osservazioni fatte dagli onorevoli Senatori i quali presero la parola, osservazioni che si aggirano in un altro campo.

1. Barlate, essi dicono, di non ledere i diritti acquisiti. Vi sono tre città che posseggono magazzini generali, Torino, cioè Sinigaglia ed Ancona. La concessione dei magazzini è stata fatta per Decreto Reale; e questo Decreto Reale approva i regolamenti speciali i quali stabiliscono che vi possano essere magazzini privati.

Ora, come venite a proporre una legge, la quale proibisce i magazzini privati?

2. A questo riguardo intendiamoci chiaramente.

3. Se questi magazzini privati esistono, esistono in forza del Regolamento doganale, in forza dell'articolo 43 di questo Regolamento approvato col regio Decreto del dì 11 settembre 1862.

4. Questo articolo 43 del regolamento stabilisce che vi possano essere magazzini generali, e l'articolo 42 disciplina i magazzini privati.

5. Ma qual era lo scopo di questo Regolamento? Esso si proponeva di stabilire certi rapporti tra la dogana ed i commercianti; e determinava che, quando la mercanzia s'introduceva nei magazzini privati, si dovesse dare una chiave all'Amministrazione doganale.

6. Le merci erano così introdotte in franchigia; ma non potevano esser lasciate in balia del proprietario. E ciò sta bene. Noi non vogliamo menomamente variare i rapporti del commercio colla dogana.

7. Se questi magazzini sono di già stabiliti sotto l'impero di questo Regolamento doganale, noi non pretendiamo di sottoporli ad altri vincoli. Noi non vogliamo rinvocare queste concessioni, e permettiamo che i commercianti facciano quelle operazioni che sono consentite dal Regolamento doganale.

8. Avvertita però che questo Regolamento proibisce assolutamente di separare, di unire, di mescolare le merci, anche quando son deposte nei magazzini privati.

9. Il Ministro delle Finanze mi fa osservare a questo riguardo l'articolo 39 del Regolamento il quale dice:

«Durante il deposito nei magazzini sotto la diretta custodia della dogana, le merci che ne sono suscettibili dovranno essere racchiuse in colli, e questi bollati.»

Il proprietario può vigilare sulle merci, e colla permissione del capo della dogana ha facoltà di disfare i colli, ed estrarne campioni alla presenza di agenti doganali.

Io però dico: noi adesso tendiamo a fare qualche

cosa di nuovo, noi tendiamo proprio a creare un nuovo ente giuridico.

I magazzini generali che andiamo a creare con questa legge non sono interamente conformi a quelli contemplati dal Regolamento doganale.

Noi vogliamo creare dei titoli che ci rappresentino una determinata mercanzia; nullameno se i magazzini vogliono invocare i benefici della nuova legge, se vogliono emettere queste fedi di deposito e queste note di pegno, allora sarà d'uopo che si uniformino alle disposizioni della legge.

E quindi vogliamo che questi titoli siano tali che chiunque colla trasmissione del titolo abbia facoltà di cedere la proprietà di queste mercanzie, di imprimere un vincolo sovra di esse, di assoggettarle, cioè, ad un pegno.

Questo è quello che facciamo attualmente.

Or dunque, io dico, come i magazzini esistenti possono lamentare che siano violati i loro diritti, quando si tratta di creare in oggi un nuovo titolo e di fare un beneficio nuovo al commercio? Noi niente togliamo ai magazzini antichi di Torino, di Sinigaglia, d'Ancona; quindi sarà necessario solamente che non mantengano magazzini privati nella parte destinata a magazzino generale.

Parmi adunque che nessun turbamento ne possa venire, perchè la conseguenza logica e pratica di questa disposizione si è che, le fedi di deposito e le note di pegno si accorderanno unicamente a quelle mercanzie, le quali saranno conservate in magazzini comuni, che sono sotto la diretta sorveglianza della Amministrazione dei magazzini generali; mentre invece non si potranno emettere questi titoli per le mercanzie che sono nei magazzini privati.

Di più, bisognerà che realmente esista, come parmi abbia saggiamente osservato l'Ufficio Centrale nella sua Relazione, una separazione assoluta tra i magazzini generali ed i magazzini privati; i quali, se volete, potranno benissimo essere anche in un medesimo edificio, ma in modo però che ogni abusiva comunicazione sia perfettamente impedita con muri di divisione o in altra guisa.

O tre ciò, deve pur essere stabilito nel modo più chiaro ed evidente il vero carattere di questi titoli: poichè, quale è lo scopo della legge? Egli si è di poter fare contrattazioni sopra questi nuovi titoli, i quali si potranno emettere unicamente per quelle merci, che sono custodite nei magazzini comuni e non nei magazzini particolari.

Convieni adunque stabilire nettamente che i magazzini privati non possono godere del beneficio di emettere i titoli che con questa legge s'intende accordare ai soli magazzini generali tenuti, amministrati e custoditi con tutte le garanzie, che il pubblico ha diritto di pretendere.

Mi sembra che le spiegazioni esplicite date da me possano soddisfare gli onor. Senatori Alfieri, Lausi e De Gori,

è parmi altresì che siano tali da far cessare assolutamente ogni dubbio e ogni timore in quei luoghi in cui forse il precipitato apprezzamento della nuova disposizione di legge ha potuto far sorgere qualche germe di malcontento come trasparirebbe dalle petizioni che furono presentate al Senato.

In seguito a queste dichiarazioni, confido che il Senato vorrà dare favorevole voto a questa legge.

Presidente La parola è al Senatore Lanzi.

Senatore Lanzi. Ho chiesto la parola mentre parlava l'onorevole Signor Ministro, perchè mi sembrava che egli combattesse un principio che sicuramente non è nella mente mia, nè in quella degli altri Colleghi che hanno interloquuto, e nemmeno, così parmi, nelle petizioni presentate dai Municipii, e che abbiamo sott'occhio; che, cioè, non solo pretendessero quelle città di mantenere come furono creati e secondo la legge a norma della quale furono creati i magazzini privati, ma che intendessero altresì di approfittare degli utili e dei vantaggi che la nuova istituzione offre, specialmente con le lettere di pegno e con le fedi di deposito.

Ciò sicuramente non era nella loro mente ed è naturale che le lettere di pegno e le fedi di deposito che rilasceranno i magazzini generali, laddove saranno creati, non potranno riguardare che le merci affidate alla loro custodia, e non mai le merci dei magazzini privati. Quindi io non dubito che col tempo, ove si creassero i magazzini generali, sarebbe forse nell'interesse, come l'ha ottimamente avvertito l'onorevole Signor Ministro, di coloro che hanno magazzini privati, di rinunciare a questi per acconciarsi in magazzini generali, e quindi godere di quei vantaggi che la legge accorda, cioè di poter alienare con piena fiducia le loro merci, senza bisogno di trasportarle, e ciò solamente con quel pezzetto di carta cui accennava il Signor Ministro. Ciò posto, le conclusioni del Signor Ministro sono tali che credo debbano accontentare, come accontentano me, anche i petenti.

Il timore di quest'ora che non fossero rispettati i diritti che l'onorevole amico mio il Senatore De Gori chiamò acquisiti, e sicuramente sono acquisiti quei diritti che nascono all'ombra della legge, sotto la protezione delle leggi vigenti. Ora, se questo mi ha perfettamente tranquillizzato l'onorevole sig. Ministro, il quale ha detto: se vi piace di mantenere i vostri magazzini, manteneteli.

La legge crea una nuova istituzione, ma voi vi accomoderete poi secondo la vostra utilità, nel mantenere i vostri diritti privati, associandovi ai magazzini generali, e rinunciando alle vostre particolari istituzioni.

In questo senso io credo che i Municipii di Torino, di Ancona, di Sinigaglia, si possano tranquillare, persuadendosi che la nuova legge non disturba il loro stato attuale, e non fa che creare una nuova istituzione, alla quale forse saranno condotti dal loro stesso interesse ad associarsi.

In questo senso io credo che possano essere sufficienti le spiegazioni che l'onorevole signor Ministro ha avuto la bontà di darci.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io sento parlare di diritti acquisiti; non vorrei lasciar passare senza qualche osservazione questa parola perchè il Regolamento del 1862 stabilisce bensì la facoltà dei magazzini generali, e dei magazzini privati, con quelle condizioni che essa legge indica, ma io non credo poi che siano state date disposizioni, in dipendenza di questa legge, con le quali il legislatore abbia abdicato alla sua facoltà di dettar leggi.

Se, per esempio, si proponesse un giorno il legislatore di proibire questi magazzini, io non credo che egli potesse esserne trattenuto da alcun vincolo.

Evidentemente le disposizioni che possono essere adottate in virtù di questa legge non vincolano per nulla la libertà del legislatore, perchè certamente l'Amministrazione non ha questa facoltà.

Questa questione del resto io credo che all'atto pratico si possa risolvere così: se, per esempio, in questi magazzini si fanno dei buoni muri divisorii in modo che si abbia una parte destinata ai magazzini generali e l'altra ai magazzini privati, che esercitino secondo i Regolamenti doganali, io credo che sarebbe tolta ogni difficoltà sotto il punto di vista doganale, sotto il qual punto di vista essenzialmente la difficoltà è grave. In fatti, a termini del Regolamento doganale, dev'essere proibita la manipolazione delle merci, giacchè è anzi uno degli argomenti principali di legittima difesa contro i magazzini privati. Si dubita molto che si possano mantenere questi magazzini privati appunto perchè, malgrado la sorveglianza delle dogane, si fanno delle manipolazioni dirette a commettere frodi delle quali se dovessi narrarne alcune, credo che non edificherei molto il Senato. Quindi evidentemente in una legge come questa la quale vien a creare le note, le fedi di credito con particolari prerogative, che chiamerò privilegio, il Senato non vorrà ammettere che si lasci la via aperta a frodare la legge doganale, col mezzo delle manipolazioni.

L'onorevole mio Collega ha dimostrato egregiamente che se avvengono delle manipolazioni, le note di pegno non hanno più alcuna ragione di esistere, non possono esistere più. Quindi io credo che possa ritenersi che gli inconvenienti saranno tolti qualora questi magazzini separino il loro locale in guisa che non vi possa essere comunicazione tra il magazzino generale, ed i privati e come vuole il Regolamento doganale.

Le fedi di deposito e le note di pegno rappresenteranno così delle merci che non si possono alterare; d'altra parte la gente, si riguarderà dai magazzini privati i quali si eserciteranno ancora secondo le norme del Regolamento doganale.

Io credo che così possono continuare questi magazzini.

zini, ciò che del resto l'Amministrazione finanziaria anche essa vorrebbe, quantunque abbia su ciò gravi dubbi, perchè avvengono frodi molto notevoli appunto col fare, malgrado le leggi, mescolanze ed alterazioni che coprono gravi frodi.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Avendo l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio preso occasione dalle mie parole per deliberare la discussione generale, io lo debbo doppiamente ringraziare, sia per avere procurato a me il piacere di sentire i suoi concetti, sia perchè in questo modo avrà reso verso di me generoso l'onorevolissimo Presidente per averla provocata. (ilarità.)

Egli, nella sua risposta, ha preso di mira precisamente l'estensione ai magazzini privati dei beneficii dei Warrant (il chiamo Warrant, perchè, quantunque non sia parola italiana, tutti la intendono.)

A me pareva di aver dichiarato fin dal principio, che non elevava osservazioni sopra il divieto che il magazzino generale guarentisse le operazioni che possono essere fatte nei magazzini locati all'industria privata; ma faceva una ben dura impressione il divieto assoluto, contenuto nell'art. 3° relativo alla locazione di parte di questi magazzini all'industria privata, mentre questa locazione era stata ammessa nei decreti di concessione; i quali, qualunque possano essere le opinioni dell'onorevole Ministro delle Finanze, mi pare che formino un patto contrattuale fra le parti.

Questo dichiarato, io spero che l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio non vedrà male che questa questione sia stata da noi sollevata, in quantochè, in verità, dopo le dichiarazioni che egli ha fatto relative all'estensione ai magazzini locati all'industria privata del beneficio dei Warrant (estensione che in quanto a me non avevo provocata, e credo che nessuno dei miei Colleghi preopinanti intendesse di provocare) e tutti gli altri effetti; però rimanevano illese ed integre le disposizioni contenute nei relativi patti di concessione, poichè in verità questa dichiarazione del Ministro prova quanto di dichiarazione avesse bisogno il testo dell'articolo 3°.

Presidente. L'onorevole Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi dispiace di annoiare ancora il Senato parlando un'altra volta; ma sento il bisogno personale, se si vuole, di fare un'osservazione sulle cose dette dall'onorevole Ministro delle Finanze.

A me dispiace che, nel momento in cui quasi si era stabilita la concordia col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e ci eravamo dichiarati soddisfatti, l'onorevole Ministro delle Finanze, per uno scrupolo eccessivo, sia venuto a mettere come un po' di scuro nel chiaro.

Non facciamo quistione sulla frase di diritti acquisiti: diremo fatti compiuti. Io ho detto diritti acquisiti, ripetendo le parole che erano già state pronunziate in proposito dall'onorevole De Gori; ma se l'onorevole Ministro vuol chiamarli fatti compiuti, chiamiamoli pure così.

Non si tratta di provvedimenti generali, si tratta del vantaggio di tre località, le quali non volevano essere disturbate in ciò che possedevano.

Sulla competenza legislativa non c'è quistione. Io sono seguace del principio inglese: il Parlamento può far tutto al mondo, fuorchè cambiare un uomo in donna, e una donna in uomo. Dunque su questo siamo d'accordo; ma devo rammentare che tutte le volte che il legislatore onnipotente tocca a diritti esistenti, c'è un articolo dello Statuto il quale stabilisce che se questo si fa per utilità pubblica, deve essere però risarcita la proprietà privata.

Ma queste sono questioni che non entrano ora nel nostro piano; e per conseguenza spero che non ne verrà documento alcuno alla dichiarazione dell'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio che tanto io come l'onorevole De Gori abbiamo trovata soddisfacente.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi rincresce di mettere del buio dove avrei voluto portare, se non chiarezza, che ce n'era abbastanza, ma nuove dilucidazioni. Però ero in dovere di chiarire la situazione delle cose anche rispetto all'ordinamento doganale.

Lasciamo anche stare la questione dei diritti acquisiti: sono cose queste su cui il legislatore non si trattiene; il decidere tali questioni, spetterà ai tribunali. Io però soltanto avoco al legislatore la piena libertà, e dico che questa libertà non ha potuto essere menomata dal potere esecutivo nell'applicazione di una legge.

Il potere esecutivo non ha questa facoltà. Mi pare che dalle dichiarazioni ora fatte dal mio Collega, risulti che la questione è tutta questa: Dentro al magazzino generale ora esistente ci sono delle locazioni di magazzini privati, che sono misti colle camere destinate a magazzino generale.

Adesso viene una legge la quale dica: nel locale destinato a magazzino generale non vi possono essere locazioni per magazzini privati.

Ecco cosa dice. Qual'è la conseguenza? La conseguenza è questa, che dovrà separarsi quella parte del locale che si vuole destinare a magazzino generale.

Di questo, ciò che stabilisce la legge, ed è una necessità non solo per la finanza; ma eziandio e specialmente per la sicurezza delle fedi di deposito, imperocchè soltanto per tal modo può essere guarentita la moralità e buona riputazione dell'Amministrazione del magazzino il quale deve garantire l'onestà delle sue note, perchè altrimenti si cambia la merce, e la nota resta la stessa.

Io poi soggiungo che l'Amministrazione doganale potrà pure in questo caso procedere con molta più facilitazione rispetto a questi magazzini generali quando abbiano questo carattere, e sia stabilito che dentro i locali destinati ai medesimi non vi siano magazzini privati.

Se poi si vogliono avere dei magazzini privati, vuol dire che si separeranno, si faranno muri, si faranno stradicciuole che dividano anche meglio, e un'altra parte del locale sarà destinata a magazzino privato.

Io credo che in questa maniera la difficoltà si riduce a molto minori termini.

Confesso che taluno, di Torino, mi tenne discorso di questa faccenda; confesso che espressi la mia meraviglia dicendogli che non espiva come mi facesse tale questione, quando si hanno tanti fabbricati paralleli e distanti 10, 15 o 20 metri l'uno dall'altro.

Ma come? movete tante lagnanze perchè questa legge vi dice che nei locali destinati a magazzini generali non possono essere pure dei magazzini privati? Alzate un gran muro che isoli uno o due dagli altri padiglioni che avete costruiti, e poi questi uno o due padiglioni destinate a magazzini privati. Ed affinché la separazione sia del tutto completa, praticate una strada fra gli uni e gli altri, ed avrete ottenuto così facilmente l'intento a cui mirate.

A me pare quindi che, se si esamina bene a fondo la questione, le difficoltà che si temono poter nascere dalla disposizione sancita nell'art. 3, scompaiono affatto, e se ne avrà quel vantaggio grandissimo di cui testè vi intratteneva il mio Collega Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, cioè: che quando sia garantita l'intangibilità delle merci depositate nei magazzini generali, le fedi di deposito saranno cosa seria e potranno essere seriamente valutate sul mercato.

Presidente. Ha la parola il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Magliani, Relatore. L'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio mi pare abbia interamente esaurita la discussione, coll'aver largamente dimostrato non solo l'opportunità, ma anche la necessità della disposizione contenuta nell'art. 3 del progetto in discussione. Egli ha aggiunto ancora dichiarazioni così ampie, conformi per altro all'opinamento dell'Ufficio Centrale, che io credo debbano bastare a calmare le apprensioni degli onorevoli Senatori Alfieri e Lauzi, e a dissipare i timori esagerati della Camera di Commercio di Torino a cui si è associata quella d'Ancona.

Io quindi non ho nulla da aggiungere poichè altro non farei che ripetere cose già egregiamente dette dall'onorevole Ministro. Aveva chiesto di parlare, allorchè intesi l'onorevole Lauzi invocare *diritti acquisiti* dai negozianti di Torino, Sinigaglia ed Ancona; ma dopo le spiegazioni date dall'onorevole Ministro delle Finanze, credo ora anche inutile tornare sopra questo argomento. Una tal questione mi pare dunque egual-

mente ed ampiamente trattata in tutte le sue parti: sicchè nulla più resta da aggiugnere al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Mi corre però il debito di rendere conto di quattro petizioni presentate al Senato, e che il Senato medesimo deliberò rinviare all'Ufficio Centrale. Sarò brevisimo, imperocchè la sostanza di queste petizioni è stata già esaminata nella discussione che testè ebbe luogo. Noterò solamente che bisogna distinguere le petizioni delle due Camere di Commercio da quelle delle rappresentanze comunali di Ancona e di Torino. Le petizioni delle Camere di Commercio hanno lo scopo di combattere ricisamente il divieto espresso nell'articolo 3. L'Ufficio Centrale ha creduto di non doverne tener conto; imperciocchè ha tenuto per fermo che il divieto di locare una parte dei magazzini generali ad uso dei privati sia cosa tanto sostanziale in questa legge organica, che laddove questo divieto non esistesse, non si potrebbe attendere nessun pratico e veramente utile risultato dall'istituzione dei magazzini generali stessi. E qui non credo di dovere ripetere gli argomenti che sono stati largamente svolti per respingere queste due petizioni.

Ma in ben altro conto parmi debbano esser tenute le petizioni della Giunta Comunale di Torino e di Ancona, imperocchè queste due Rappresentanze Municipali convengono nella giustizia del divieto, non combattono affatto l'articolo 3 votato dalla Camera dei Deputati, ma invocano provvedimenti transitori perchè siano rispettati, (non parlano neppure di *diritti acquisiti*) gli interessi sorti per l'applicazione dei Regolamenti in vigore.

L'Ufficio Centrale ha fatto però una distinzione fra queste due petizioni. La Giunta comunale di Ancona domanda, come provvedimenti transitori, che siano lasciati sussistere i magazzini privati dove sono, e nel modo come si trovano, e di più si estendano alle merci depositate in questi magazzini privati i privilegi che si stabiliscono in questa legge pe' magazzini generali. L'Ufficio Centrale ha creduto che questa domanda sia assolutamente inammissibile, non potendosi mantenere, secondo che hanno anche testè dichiarato gli onorevoli Ministri, i magazzini privati nel modo come sono stabiliti a norma dei Regolamenti vigenti, ed estendere ad essi le disposizioni proprie di un'istituzione al tutto diversa, quale è quella dei magazzini generali. Ciò sarebbe contrario allo scopo della legge che si sta discutendo.

Quindi è che sopra questa domanda della Giunta municipale d'Ancona, l'Ufficio ha creduto di dover passare oltre.

Non così quanto alla petizione del Consiglio comunale di Torino.

Il Consiglio comunale di Torino, mentre conviene della giustizia del divieto in se stesso, conviene anche del principio generale, cioè che non si possano alle merci depositate nei magazzini privati estendere i benefici

della nuova legge. Solamente invoca ch , come provvedimento transitorio, i magazzini privati si lascino sussistere nel modo, e secondo che sono ora costituiti.

L'Ufficio Centrale ammettendo, come non poteva non ammettere, la ragionevolezza di questa petizione, espresse il voto, che sia dichiarato che i magazzini privati continuino a rimanere, poich  la nuova legge non li vieta, ma continuino a rimanere sotto due condizioni.

La prima, che alle merci depositate in questi magazzini privati non si estendano in nessun modo, e sotto verun rapporto, le disposizioni della legge generale.

La seconda, che si procuri di trovar modo di ottenere una separazione anche materiale, per quanto   possibile, dei locali de' magazzini privati da quelli de' magazzini generali; locch    anche conforme a ci  che l'onorevole Ministro delle Finanze ha test  ripetutamente dichiarato.

Ci  detto intorno alle petizioni inviate dal Senato all'Ufficio Centrale, non vi   altro da aggiungere per parte mia in questa discussione generale, riservandomi di rispondere alle obiezioni che potessero esser fatte sui singoli articoli.

Presidente. Nessuno pi  chiedendo la parola sulla discussione generale, la dichiaro chiusa, e si passer  a quella degli articoli.

Art. 1. I magazzini generali hanno per oggetto:

1. Di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate di qualsivoglia provenienza o destinazione che vi sono depositate;

2. Di rilasciare speciali titoli di commercio, col nome di fedi di deposito e note di pegno.

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'articolo. Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2. Le persone, le Societ , i Corpi morali che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono fare risultare da atto notarile:

1. Il loro nome e il loro domicilio;

2. Il capitale col quale viene istituito il magazzino generale e le guarentigie che sono offerte ai depositanti ed ai loro aventi ragione;

3. Le indicazioni precise e particolareggiate dei luoghi destinati al magazzino, alle operazioni di registrazione, di vendita, ecc.;

4. Le forme precise delle fedi di deposito, delle note di pegno e delle girate che vi si riferiscono;

5. La nozione esatta degli obblighi che l'Amministrazione del magazzino assume rispetto all'introduzione ed alla estrazione delle merci, alla conservazione loro, alle avarie ed ai cali che vi si possono verificare;

6. Infine la indicazione precisa della tariffa dei prezzi da pagarsi sia pel deposito delle merci, sia per

tutte le altre operazioni che il magazzino deve compiere.

(Approvato.)

Art. 3. Nessuna parte dei locali destinati a magazzini generali pu  essere destinata o locata a magazzino privato.

Ai magazzini generali, che in tutto od in parte abbiano contravvenuto a questa prescrizione, cessano di essere applicabili le disposizioni della presente legge.

(Approvato.)

Art. 4. Tre copie autentiche dell'atto predetto debbono essere consegnate, una al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, l'altra alla Segreteria del Tribunale di Commercio del luogo o di quello che ne fa le veci, la terza alla Segreteria della Camera di Commercio ed Arti che ha giurisdizione ove il magazzino generale deve essere istituito.

(Approvato.)

Art. 5. Un sunto dell'atto indicato agli articoli precedenti dovr  inoltre essere inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel foglio destinato agli annunci giudiziari della Provincia ove ha sede il magazzino, nel termine di un mese dal giorno della consegna delle copie al Ministero ed alle Segreterie del Tribunale e della Camera.

Le operazioni del magazzino generale potranno solo iniziarsi due mesi dopo avvenuta la consegna delle copie autentiche dell'atto costitutivo.

Finalmente il Tribunale e la Camera trascriveranno l'atto di cui si tratta sopra apposito registro e lo terranno affisso per tre mesi al loro albo.

(Approvato.)

Art. 6. Qualunque mutazione si voglia introdurre nelle condizioni di deposito, nelle guarentigie o nelle tariffe, e in genere nell'ordinamento del magazzino, dovr  colle stesse forme prescritte agli articoli 4 e 5 essere annunciata al pubblico due mesi prima di essere posta in atto.

Codeste mutazioni inoltre, quando inducano degli aggravii, ovvero delle diminuzioni di guarentigia a pregiudizio dei depositanti o di loro aventi causa, non saranno applicabili ai depositi fatti anteriormente al giorno in cui vanno in vigore.

(Approvato.)

Art. 7. L'Amministrazione del magazzino generale   obbligata a pubblicare ed a trasmettere alla Camera di Commercio del luogo, e al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, nella prima decade di ogni mese, la sua situazione per il mese precedente, a seconda di un modulo da approvarsi con Decreto Ministeriale.

(Approvato.)

Art. 8. I magazzini generali sono responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate in essi depositate, ad esclusione delle avarie e cali naturali

provenienti dalla natura e condizione delle merci e derrate e dai casi di forza maggiore. »

(Approvato.)

« Art. 9. Le fedi di deposito indicano: »

» 1. Il nome, cognome, la condizione e il domicilio del depositante; »

» 2. Il luogo del deposito; »

» 3. La natura e quantità della cosa depositata, col nome più noto in commercio, e con le altre circostanze che si reputino meglio opportune a stabilirne l'identità; »

» 4. Se la merce sia o no sdaziata, ed sia o no assicurata. »

(Approvato.)

« Art. 10. Alla fede di deposito va congiunta la nota di pegno nella quale sono ripetute le stesse indicazioni. »

» Questi titoli devono essere staccati da apposito registro a matrice da conservarsi presso il magazzino. »

(Approvato.)

« Art. 11. La fede di deposito e le note di pegno possono essere rilasciate in capo di un terzo od ordine di lui. »

(Approvato.)

« Art. 12. Ogni possessore della fede di deposito congiunta alla nota di pegno ha diritto di richiedere che i prodotti depositati siano divisi in più parti a sue spese, e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede distinta colla relativa nota di pegno in surrogazione del titolo complessivo ed unico che sarà ritirato ed estinto. »

(Approvato.)

« Art. 13. La fede e la nota di pegno unite o separate sono trasferibili mediante girata che dovrà portare la data del giorno in cui è fatta. »

» La girata dei due titoli fa fede del trasferimento della proprietà delle merci depositate; la girata della sola nota di pegno prova che le merci sono date in pegno al giratario, e quella della sola fede conferisce al giratario la facoltà di disporre, salvo i diritti del creditore munito della nota di pegno. »

(Approvato.)

« Art. 14. La prima girata della nota di pegno deve contenere il nome, cognome, qualità e domicilio del creditore; la dichiarazione della somma del credito per cui è fatta, degli interessi dovuti e della scadenza, e deve essere trascritta, con le dette dichiarazioni, sulla fede di deposito con la firma del titolare e del registro. »

(Approvato.)

« Art. 15. Deve essere inoltre trascritta con le dichiarazioni accennate nel precedente articolo sopra il registro di cui è cenno all'art. 10. »

(Approvato.)

« Art. 16. Deve essere ancora trascritta con le dichiarazioni accennate nel precedente articolo sopra apposito registro nell'ufficio del magazzino generale. »

(Approvato.)

« Art. 17. Prima della trascrizione prescritta dagli articoli precedenti non ha effetto la costituzione del pegno rispetto all'azione ed ai terzi. »

» Se non sono ideatiche le dichiarazioni scritte sulla fede e sulla nota di pegno, quella che fu prima trascritta sul registro produce effetto legale sino al giudizio di falso. »

(Approvato.)

« Art. 18. Così la fede come la nota di pegno possono essere girate in bianco. La girata in bianco conferisce al portatore il diritto del giratario. »

(Approvato.)

« Art. 19. La girata della nota di pegno che non esprime la somma del credito impegna tutto il valore della merce a favore del terzo possessore di buona fede, salvo il ricorso contro chi di ragione del titolare o del terzo possessore della fede di credito che avessero pagato una somma non dovuta. »

(Approvato.)

« Art. 20. Tranne i casi di smarrimento delle fedi di deposito e delle note di pegno, di controversia nel diritto di succedere, e di fallimento o cessione di beni, non si ammetterà pignoramento, nè sequestro, nè altra opposizione o vincolo qualsiasi sulle cose depositate nei magazzini generali. »

(Approvato.)

« Art. 21. Il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno può ritirare la merce depositata anche prima della scadenza del debito per cui fu costituita in pegno, versando nel magazzino generale il capitale e gli interessi del debito, calcolati sino alla scadenza. »

» Questa somma sarà pagata al possessore della nota di pegno contro restituzione della medesima. »

(Approvato.)

« Art. 22. Il possessore della nota di pegno non pagata alla scadenza, dopo averla protestata secondo le disposizioni del Codice di Commercio relative ai biglietti all'ordine, può, otto giorni dopo, compreso quello del protesto, far vendere il pegno agli incanti senza forme giudiziarie. »

» Il girante che abbia pagato il possessore è surrogato ne' suoi diritti e può far procedere alla vendita otto giorni dopo la scadenza e senza obbligo di costituzione in mora. »

(Approvato.)

« Art. 23. La vendita a causa del non seguito pagamento non può essere sospesa per fallimento, nè per morte del debitore, nè per altra causa qualunque di sospensione dei suoi pagamenti. »

(Approvato.)

« Art. 24. Il possessore della nota di pegno esercita il suo diritto sul prezzo del pegno e sulle somme che lo rappresentano in tutto od in parte dipendentemente da assicurazione. »

» I soli crediti che hanno prelazione sovra esso sono quelli dei diritti di dogana o dazi dovuti sul pegno, »

di tassa sulla vendita e delle spese di deposito, di custodia, di conservazione e salvamento.

» Se vi è residuo, rimane in deposito nella cassa del magazzino generale a disposizione del possessore della fede. »

(Approvato.)

« Art. 25. Il possessore di una nota di pegno non può agire contro i beni del debitore, nè contro i giranti responsabili solitariamente per titolo di garanzia, se prima non ha sperimentata la sua azione sul pegno.

» I termini stabiliti dal Codice di Commercio per agire contro i giranti, corrono dal giorno in cui è compiuta la vendita della merce. »

(Approvato.)

« Art. 26. Il possessore della nota di pegno perde ogni azione contro i giranti, se fra quindici giorni dal protesto non avrà curato di far vendere la merce data in pegno.

» La mancanza di protesto e la scadenza dei detti termini perimono ogni diritto del possessore contro i giranti della nota di pegno, però rimane salvo il suo diritto contro il primo debitore e contro i giranti della fede di deposito, e tale diritto, rispetto alla prescrizione, è regolato dalle disposizioni del Codice di commercio riguardanti gli effetti cambiari. »

(Approvato.)

« Art. 27. Colui che perde una fede di deposito può ottenere per ordinanza del Tribunale di commercio, mediante cauzione e prova della proprietà del titolo perduto, che il magazzino depositario gli rilasci una seconda fede previa pubblicazione nel foglio destinato agli annunci giudiziari del luogo, e dopo che sia spirato il termine indicato nell'ordinanza per fare opposizione al rilascio della nuova fede.

» Colui che perde una nota di pegno può nel modo stesso ottenere dal Tribunale che ordini a suo favore il pagamento della somma dovutagli, come se fosse nelle sue mani la nota di pegno perduta, previa però la pubblicazione come sopra e la intimazione dell'ordinanza di pagamento, la quale egli deve fare al magazzino ed al primo debitore con elezione di domicilio nel comune in cui risiede il Tribunale.

» Il debitore può opporsi alla ordinanza con citazione a breve termine, e, per decreto del Presidente, anche ad ore.

» Sulla opposizione del debitore o del magazzino sarà pronunziato senza indugio nella stessa udienza, e la sentenza avrà esecuzione non ostante opposizione ed appello, e senza cauzione.

» Essa potrà ordinare provvisoriamente il deposito della somma ricavata dalla merce venduta. »

(Approvato.)

« Art. 28. La vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle merci depositate nei magazzini generali si farà senza autorità di giudice e senza formalità di giudizio con la sola assistenza di un mediatore pubblico

o di un notaio, designato dalla Camera di Commercio del luogo. »

(Approvato.)

« Art. 29. Gli incanti dovranno essere iscritti in apposito registro nell'ufficio del magazzino generale con l'indicazione del numero delle partite, della natura e quantità della merce e del prezzo d'asta del giorno, ora e condizioni della vendita.

» Cinque giorni prima dell'incanto ne sarà fatta notificazione con le indicazioni di cui sopra e con quella del giorno e luogo dell'incanto nel foglio destinato agli annunci giudiziari della provincia, e per affissione alla porta dell'ufficio e del deposito del magazzino generale, della Borsa, del Tribunale di commercio, della Camera di commercio e del Municipio.

» Due giorni almeno prima della vendita, il pubblico deve essere ammesso ad esaminare e verificare la mercanzia, al quale effetto si devono fare a chicchessia le maggiori facilitazioni. »

(Approvato.)

« Art. 30. Le spese degli incanti, compresi i diritti indicati all'articolo precedente, sono a carico dei magazzini generali, i quali potranno esigere un diritto non eccedente una lira per ogni cento lire sui prodotti delle vendite. »

(Approvato.)

« Art. 31. Tutti gli istituti di credito possono ricevere le note di pegno dei magazzini generali regolarmente girate, in surrogazione di una delle firme che si richiedono dai loro statuti per le anticipazioni e per gli sconti degli effetti di Commercio, quando due sono le firme volute, e in surrogazione di due firme quando gli statuti vogliono tre firme. »

(Approvato.)

« Art. 32. I magazzini rispondono verso l'erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.

» Essi sono sottoposti ai regolamenti che potranno imporsi dall'amministrazione delle gabelle, previo Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato. »

(Approvato.)

« Art. 33. Le fedi di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati, sono indistintamente soggetti alla tassa fissa di bollo di lire due da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente e che terrà luogo di ogni altra tassa di bollo e registro.

» Le stesse fedi e le note di pegno che debbono essere girate sono prima sottoposte al bollo graduale prescritto all'articolo 26 della legge 19 luglio 1868, N. 4480, da liquidarsi in ragione della somma per cui sono girate, e con imputazione, quanto alle fedi di deposito, della tassa fissa di bollo già pagata. »

(Approvato.)

« Art. 34. Le operazioni contemplate dalla presente legge sono atti di Commercio. »

(Approvato.)

« Art. 35. Le Camere di Commercio verificano se

all'atto della costituzione dei magazzini generali siano state adempiute le prescrizioni degli articoli 2, 4 e 5, ed in caso di mutazione, quella voluta dall'articolo 6, a meno che i magazzini non siano istituiti da Società per l'esistenza e costituzione delle quali si richieda l'autorizzazione sovrana. »

(Approvato.)

« Art. 36. Le Camere di Commercio, quando vi sieno invitate da azionisti rappresentanti un decimo del capitale sociale, esamineranno se le situazioni corrispondano alla verità della cosa. »

» Quando vi siano invitati da uno o più detentori di fedi di deposito, o di note di pegno, esamineranno se le merci contemplate nei documenti da essi posseduti sian custodite e conservate a dovere. »

» Del risultato delle seguite ispezioni ragguaglieranno senza indugio il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. »

(Approvato.)

« Art. 37. Per eseguire il suo mandato, il delegato o i delegati della Camera di Commercio, avranno, facoltà di ispezionare i magazzini generali, verificando i depositi, esaminando i libri ed in generale tutti i registri, atti e documenti. »

(Approvato.)

« Art. 38. Per le contravvenzioni al disposto degli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, si incorrerà nella pena della multa da lire 51 a 5,000, salvi i casi di maggiori pene quando il fatto possa costituire un reato preveduto dal Codice penale, e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di legge. »

(Approvato.)

« Art. 39. L'applicazione delle pene è promossa dal Pubblico Ministero avanti il Tribunale Correzionale. » (Approvato.)

Presidente. Lo squittinio segreto di questa legge si farà nella seduta di domani. Annunzio intanto il risultato delle votazioni seguite:

Provvedimenti relativi all'Esercito e alla Finanza.

Votanti . . . 73

Favorevoli . . . 67

Contrari . . . 6

Il Senato approva.

Modificazione all'articolo 3 della legge sul macinato.

Votanti . . . 73

Favorevoli . . . 65

Contrari . . . 8

Il Senato approva.

L'ordine del giorno recherebbe la discussione del progetto di legge fondamentale sulla leva marittima, progetto alquanto lungo. Se il Senato lo crede, si potrebbe rinviare a domani questa discussione, tanto più che non sono presenti alcuni membri dell'Ufficio Centrale, che ho fatto avvertire, come pure altri Senatori che appartengono alla marina. »

Se non v'è nulla in contrario, si rimanderà adunque la discussione di questa legge a domani, alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Congedi.* — *Discussione del progetto di legge fondamentale sulla leva marittima* — *Approvazione degli articoli dall'1 al 73 inclusive.* — *Osservazione del Senatore Chiesi all'articolo 74, cui rispondono il Ministro della Marina e il Senatore Riboty. Relatore* — *Approvazione degli articoli dal 74 all'80 inclusive.* — *Osservazione del Senatore Menabrea all'art. 81, cui risponde il Ministro della Marina* — *Approvazione degli articoli dall'81 al 90 inclusive* — *Avvertenza del Senatore Menabrea all'art. 91* — *Risposta del Ministro della Marina e del Relatore* — *Approvazione degli articoli dal 91 al 118 inclusive* — *Dubbio del Senatore Pasqui, sull'art. 119, cui rispondono il Senatore Mameli e i Ministri di Grazia e Giustizia e della Marina* — *Approvazione degli articoli dal 119 al 140 inclusive, ultimo del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

Sono presenti i Ministri della Marina e dell'Istruzione pubblica, e più tardi intervengono i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

I Senatori Lanzilli e Besana chiedono il congedo di un mese, e il Senatore Vannucci di dieci giorni, che viene loro dal Senato accordato.

Presidente. L'ordine del giorno reca la votazione a squittinio segreto del progetto di legge per l'istituzione dei magazzini generali: si procederà a questa votazione allorchè sarà stato discusso quello che si trova all'ordine del giorno della seduta d'oggi, vale a dire il progetto di legge fondamentale sulla leva marittima.

Questo progetto essendo composto di una lunga serie d'articoli, proporrei che si prescindesse dal darne lettura.

Non facendosi osservazioni a questo riguardo, prego gli onorevoli componenti l'Ufficio Centrale di volersi recare al loro posto.

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola nella discussione generale, si passerà a quella degli articoli.

Se ne darà lettura.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Gli individui addetti alla navigazione ed alle arti ed industrie marittime vengono arruolati al servizio della Reale marina per mezzo di leve o di ar-

ruolamenti volontari, secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

È aperta la discussione sull'art. 1.

Non facendosi opposizione, l'art. 1 è approvato.

Art. 2. Non possono per alcun titolo far parte dell'armata:

- I condannati ai lavori forzati;
- I condannati alla reclusione od alla relegazione a termini del Codice penale 20 novembre 1859, come colpevoli di reati definiti nel libro secondo, Titolo I, Titolo III, capi 1 e 2, e sezione settima del capo 3, Titoli IV, VII e VIII, Titolo IX, agli articoli 489 e 491 e Titolo X, capo 2.

• I condannati per gli stessi reati all'ergastolo ed alla casa di forza a termini del Codice penale della Toscana.

• Possono pure essere esclusi dall'armata i condannati per gli stessi reati dai tribunali esteri, semprechè la pena inflitta corrisponda per natura ad alcuna di quelle sopra enunciate. In tali casi il Ministro della Marina deciderà sull'esclusione, sentito il parere dell'avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina.

(Approvato).

TITOLO II.

Delle leve di mare.

CAPO I.

Delle persone soggette alla leva marittima.

Art. 3. Sono soggetti alla leva marittima:

- 1. I cittadini del Regno iscritti fra la gente di mare, i quali per lo spazio di 12 mesi dopo l'età di 15 anni compiuti, abbiano esercitato la navigazione o la

pesca sia all'estero od in alto mare, sia sulla costiera o nei porti, oppure il mestiere di barcaiolo o battellante dei porti, spiagge o lagune sotto qualsiasi denominazione, od abbiano servito come uomini di rinforzo sulle barche da pesca.

» Sono però esclusi dalla leva marittima i *gondolieri* di Venezia addetti al servizio dei privati od ai *traghetti* interni della città, quando per altri motivi non debbano essere iscritti alle matricole della gente di mare.

» 2. Gli ascritti marittimi che per lo spazio di 18 mesi dopo l'età di 15 anni compiuti abbiano esercitato il mestiere di carpentiere o di calafato, oppure che a 12 mesi di esercizio nelle suddette arti, eseguito dopo l'età anzidetta, aggiungano tre mesi di navigazione.

» 3. Gli operai addetti alle costruzioni navali in ferro i quali soddisfino alle condizioni di esercizio stabilite nel precedente numero secondo di questo art. 3.

» 4. I macchinisti, fucchi ed altri individui impiegati sotto qualsivoglia titolo per lo spazio di 18 mesi dopo l'età di 15 anni compiuti, in servizio delle macchine a vapore dei bastimenti o dei galleggianti in mare. »

(Approvato.)

« Art. 4. L'esercizio nelle varie arti, industrie o professioni, viene cumulato allo scopo di raggiungere le condizioni stabilite nel precedente articolo per essere soggetto alla leva di mare. »

(Approvato.)

« Art. 5. Gli individui appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 3 della presente legge saranno tutti arruolati come marinai dell'ultima classe del Corpo Reale Equipaggi.

» Avvenuto l'arruolamento, dessi verranno assegnati alle rispettive categorie del Corpo Reale Equipaggi medesimo, a seconda della loro specialità, dell'istruzione ed attitudine loro, e dei bisogni del servizio della Regia Marina. »

(Approvato.)

« Art. 6. Il termine per istabilire l'acquisto del periodo di navigazione o di esercizio nelle arti od industrie, com'è determinato dal precedente articolo 3, è fissato al primo giorno dell'anno nel quale gl'individui contemplati nello stesso articolo 3 compiono il loro 21° anno di età.

» Quando la leva di terra avvenisse anteriormente all'anno nel quale i predetti individui compiono il ventunesimo d'età, codesto termine è fissato al decimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine per la leva terrestre, alla quale per ragione di età essi dovrebbero concorrere. »

(Approvato.)

« Art. 7. Coloro che, al primo giorno dell'anno entro il quale compiono il 21° anno di età, si trovassero in corso di navigazione, saranno iscritti sulle liste della leva di mare, se esista la presunzione che siasi

dai medesimi compiuto il periodo di esercizio prescritto dall'articolo 3 della presente legge.

» Si avrà questa presunzione quando dal giorno dell'ultimo imbarco alla data indicata nel precedente paragrafo di questo articolo sarà scorso un tempo sufficiente perchè gl'individui, dei quali è parola, abbiano potuto compiere l'esercizio predetto. »

(Approvato.)

« Art. 8. Coloro che al tempo della chiamata per a leva di terra della classe alla quale appartengono (quando questa chiamata avvenga innanzi al primo giorno dell'anno entro al quale gl'individui contemplati nelle categorie segnate all'art. 3 della presente legge raggiungono il 21° di età) non abbiano compiuto il periodo di esercizio prescritto dal detto articolo, saranno iscritti sulle liste di leva marittima, semprechè la metà del tempo che corre tra codeste due epoche aggiunto a quello di esercizio già fatto, costituisca il periodo suddetto. »

(Approvato.)

« Art. 9. Sono iscritti nelle liste della leva marittima i cittadini che abbiano le condizioni prescritte dall'art. 3 della presente legge, quelli che vi risultano in causa delle disposizioni contenute nei due precedenti articoli 7 e 8, nonché coloro che sono indicati nel successivo art. 49.

» Essi vengono cancellati dalle liste della leva di terra. »

(Approvato.)

« Art. 10. Gli iscritti alla leva di mare sono distinti per classi. Ciascuna classe comprende i nati da primo all'ultimo giorno dello stesso anno. »

(Approvato.)

« Art. 11. Il Regolamento stabilirà le condizioni alle quali potrà accordarsi agl'iscritti sulle matricole della gente di mare, che siano entrati nel 16° anno di età, il permesso di navigare con bandiera estera, o di espatriare senza far parte dell'equipaggio dei bastimenti nazionali. »

(Approvato.)

CAPO II.

Divisione in due contingenti dei cittadini soggetti al servizio militare marittimo.

« Art. 12. Tutti gli iscritti sulle liste di leva marittima, che non siano riformati od esentati, sono divisi in due contingenti:

» Il primo contingente si compone degli individui che in base alla forza richiesta annualmente con la legge di leva marittima devono essere chiamati a prestare servizio effettivo ed immediato nel Corpo Reale Equipaggi. »

» Il secondo contingente comprende tutti i rimanenti iscritti, i quali, sebbene designati anch'essi per il servizio attivo nel corpo predetto, vengono lasciati in congedo illimitato. »

(Approvato.)

« Art. 13. Per il mese di gennaio di ciascun anno dovrà essere determinato per legge il numero di uomini di primo contingente che devono venir chiamati in servizio effettivo nel Corpo Reale Equipaggi.

» Con Decreto Reale, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà fatta la ripartizione del predetto contingente fra i compartimenti marittimi del Regno, in proporzione degli iscritti sulle rispettive liste di leva della classe chiamata.

(Approvato.)

« Art. 14. L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi per la designazione degli iscritti nei due contingenti.

(Approvato.)

CAPO III.

Delle Autorità incaricate dell'eseguimento della leva.

« Art. 15. Il Ministro della Marina provvede e sovrintende alla leva di mare.

» La direzione delle operazioni di leva è affidata ai capitani di porto dei compartimenti marittimi, coadiuvati dagli ufficiali di porto dei circondari marittimi compresi nel rispettivo compartimento.

(Approvato.)

« Art. 16. Spetta ai tribunali ordinari:

» 1. Conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena;

» 2. Definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio o di età;

» 3. Pronunciare sopra contesi diritti civili o di filiazione.

(Approvato.)

« Art. 17. Le questioni che non siano di competenza dei tribunali ordinari, in conformità dell'articolo precedente, sono attribuite, in ciascun capoluogo di compartimento marittimo, ad un Consiglio di leva marittima.

(Approvato.)

« Art. 18. Il Consiglio di leva marittima è presieduto dal capitano di porto, o, in sua assenza, dall'ufficiale di porto più anziano della capitaneria, ed è composto del Sindaco del capoluogo del compartimento marittimo o di un assessore da lui designato in sua vece, di un altro membro del Consiglio comunale dello stesso capoluogo, designato dal Consiglio medesimo, di un ufficiale di porto del compartimento marittimo, e di un capitano della marina mercantile nominato dal Ministero.

» Uno degli impiegati della capitaneria farà da segretario del Consiglio.

» Nelle sedute per gli esami degli iscritti un medico chirurgo assiste il Consiglio di leva nella qualità di perito.

(Approvato.)

« Art. 19. Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

» L'intervento di tre votanti basta per renderne legali le decisioni.

» Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il presidente, il più giovane dei membri si asterrà dal votare.

(Approvato.)

« Art. 20. Le sedute del Consiglio di leva marittima sono pubbliche.

(Approvato.)

« Art. 21. I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva devono porgersi al Ministro della Marina nei 30 giorni successivi alla decisione del Consiglio.

» Il Ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale ammiraglio, di due ufficiali superiori di vascello e di due consiglieri di Stato, potrà riformare le dette decisioni.

» I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni del Consiglio di leva.

(Approvato.)

CAPO IV.

Chiamata della leva — Estrazione a sorte e presentazione degli iscritti — Formazione dei contingenti.

« Art. 22. Gli individui iscritti nelle liste della leva marittima sono chiamati al servizio della marina militare nell'anno in cui compiono il vigesimoprimo della loro età.

(Approvato.)

« Art. 23. Nel mese di gennaio di ciascun anno i capitani di porto, ricevuti gli ordini del Ministero, fanno pubblicare in ogni comune marittimo, compreso nella loro giurisdizione, l'ordine della leva, l'elenco degli iscritti che devono concorrere alla medesima, non che il giorno, l'ora ed il luogo in cui seguirà l'estrazione a sorte, e quello in cui si terrà la prima seduta per l'esame degli iscritti.

(Approvato.)

« Art. 24. L'estrazione a sorte si compie nel capoluogo del compartimento marittimo alla presenza del Consiglio di leva ed in seduta pubblica.

(Approvato.)

« Art. 25. Il presidente del Consiglio di leva fa leggere ad alta voce la lista di leva, la quale, dopo la lettura, è sottoscritta immediatamente da tutti i membri del Consiglio che trovansi presenti.

(Approvato.)

« Art. 26. Il presidente del Consiglio di leva fa quindi preparare la lista d'estrazione, che deve portare una numerazione progressiva.

(Approvato.)

« Art. 27. Le schede, sopra le quali sono segnati i numeri per l'estrazione a sorte, devono essere uniformi, piegate ad uno stesso modo e riposte dal presidente

del Consiglio in un'urna di vetro trasparente in vista dell'adunanza, con dichiarazione a voce intelligibile del numero totale delle medesime.

(Approvato.)

« Art. 28. Gli iscritti di mano in mano che sono chiamati, estraggono personalmente il loro numero.

» L'estrazione per gli assenti è fatta dal padre dei medesimi, o dal Sindaco, membro del Consiglio di leva, o dall'assessore delegato a rappresentarlo, o dal consigliere comunale membro del Consiglio stesso.

(Approvato.)

« Art. 29. Il numero uscito dall'urna è pronunciato a chiara voce, e scritto in tutte lettere sulla lista di leva a lato del nome dell'iscritto che lo ha estratto. Il prenome e nome suo sono scritti sulla lista d'estrazione, di contro al numero toccatogli in sorte.

(Approvato.)

« Art. 30. Durante l'estrazione, il presidente si accerta dell'identità degli individui chiamati ad estrarre.

» Avvenendo un qualche equivoco nell'estrazione per l'identità di prenome o nome, o per qualsiasi altro motivo, il numero uscito dall'urna appartiene al giovane che fu chiamato, non a quello che lo ha estratto.

(Approvato.)

« Art. 31. Quando per inavvertenza o per qualsiasi altra cagione il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degli iscritti, i giovani eccedenti saranno compresi sulle liste della prima ventura leva.

» E per contro, se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle. Seguita l'estrazione, non può questa per qualunque motivo essere ripetuta, e ciascun iscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte.

(Approvato.)

« Art. 32. Terminata l'estrazione, il Presidente del Consiglio fa leggere per intero la relativa lista, la quale viene da lui sottoscritta e dagli altri membri del Consiglio che trovansi presenti.

(Approvato.)

« Art. 33. Gli iscritti sono quindi avvertiti del diritto che a tutti è dato di presentarsi al Consiglio di leva nelle sedute per l'esame, allo scopo di farvi valere i motivi a riforma o ad esenzione.

(Approvato.)

« Art. 34. Entro dieci giorni, cominciando da quello della prima seduta per l'esame stabilito dal precedente art. 23, gli iscritti che trovansi nel proprio compartimento marittimo devono presentarsi al Consiglio di leva per essere assegnati al servizio militare marittimo, per far valere i loro diritti ad esenzione, o addurre i motivi per la riforma, come altresì per esporre domande o reclami.

» Il suddetto termine di giorni dieci è portato a venti per tutti coloro che fossero nel Regno, ma fuori del proprio compartimento marittimo, od a bordo di

bastimenti ancorati nei porti o nelle rade dello Stato, ovvero in navigazione sulle coste del Regno.

(Approvato.)

« Art. 35. Gli iscritti che al tempo della pubblicazione indicata nell'art. 23 si trovassero all'estero, dovranno rimpatriare nel corso dell'anno e presentarsi al Consiglio di leva per gli scopi sopra accennati, e ciò nel termine di giorni quindici dal loro arrivo, se questo avvenga in un punto del proprio compartimento marittimo, o di un mese, se in altro compartimento.

» I pescatori di corallo che si trovassero impegnati in una campagna di pesca corallina, possono ritardare la loro presentazione fino al termine della stagione della pesca anzidetta.

» In ogni caso, la presentazione degli individui che rientrano dall'estero e di quelli impegnati in una campagna di pesca del corallo, dovrà aver luogo prima che spii il mese di dicembre dell'anno entro il quale fu pubblicata la leva.

(Approvato.)

« Art. 36. Coloro che, trovandosi all'estero, per effetto del numero estratto fossero stati definitivamente assegnati al secondo contingente, non hanno l'obbligo della presentazione stabilita dal precedente articolo, e sono considerati, a ogni effetto, siccome arruolati e posti in congedo illimitato.

» Al loro rientrare nel Regno dovranno però presentarsi alla capitaneria di porto del proprio compartimento marittimo, allo scopo di ricevere il foglio del congedo illimitato.

(Approvato.)

« Art. 37. Gli ufficiali consolari all'estero potranno impedire il passaggio da un bastimento all'altro di marinai che fossero nel caso di dovere rimpatriare per venire arruolati.

(Approvato.)

« Art. 38. Gli iscritti sono in facoltà di farsi rappresentare dinanzi al Consiglio di leva nel modo che sarà determinato dal Regolamento, allo scopo di comprovare il diritto all'esenzione, presentare fratelli in loro cambio, o domandare l'affrancazione dal servizio di primo contingente.

» Gli ufficiali di porto sono in obbligo di far pervenire al Consiglio di leva le domande degli iscritti del proprio circondario.

(Approvato.)

« Art. 39. Il Consiglio di leva delibera sulle domande di riforma, di esenzione o di passaggio dal primo al secondo contingente; ammette i cambi di fratello, e pronuncia la esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dall'art. 2 della presente legge.

» Alla riforma deve precedere l'esame personale, che ha luogo per mezzo di medici-chirurghi chiamati come periti davanti al Consiglio di leva.

(Approvato.)

« Art. 40. I casi di esenzione sono giudicati sulla

Produzione di documenti autentici che saranno specificati dal regolamento. »

(Approvato.)

« Art. 41. Qualora un iscritto fosse legittimamente impedito a giustificare il diritto all'esenzione od alla riforma, il Consiglio di leva gli assegnerà un termine ulteriore entro al quale possa far valere i suoi diritti. »

(Approvato.)

« Art. 42. Il Consiglio sospende l'arruolamento degli iscritti i quali per qualsiasi motivo legale non possono imprendere il servizio militare infino a che ne sia cessato il motivo. »

(Approvato.)

« Art. 43. Le decisioni dei Consigli di leva, in ordine alle riforme od alle esenzioni, diverranno irrevocabili nell'interesse degli iscritti riformati od esentati, a meno che non fossero riformate dal Ministro, a tenore dell'articolo 21 della presente legge. »

» L'irrevocabilità comincia dal giorno in cui sono definitivamente chiuse le operazioni di leva, giusta il successivo articolo 50.

» Cessa però la irrevocabilità delle decisioni predette semprechè venisse a risultare essersi le esenzioni o riforme ottenute con documenti falsi od infedeli, o per corruzione, o per il reato definito dal successivo articolo 424. »

(Approvato.)

« Art. 44. Agli iscritti che, prima di essere arruolati, abbiano dichiarato al Consiglio di voler ricorrere contro la legalità della loro chiamata alla leva o della loro designazione al servizio, per i motivi indicati ai numeri 2 e 3 del precedente articolo 16, saranno accordati 15 giorni di tempo per promuovere il relativo giudizio dinanzi ai Tribunali. »

» Si sospenderà poi la partenza per il Corpo Reale Equipaggi e si farà luogo al provvisorio rinvio di tutti coloro che, già arruolati, abbiano, entro il termine di 15 giorni dall'arruolamento, sporto reclamo all'autorità giudiziaria per i motivi sopra accennati. »

(Approvato.)

« Art. 45. Le questioni, di cui all'articolo precedente, sono giudicate sommariamente, in via d'urgenza, dal Tribunale del Circondario in cui ha domicilio il reclamante, in contraddittorio del Presidente del Consiglio di leva, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in Cassazione dalla sentenza pronunciata in grado di appello. »

» Il Presidente del Consiglio di leva è rappresentato da un procuratore da lui nominato per decreto, che terrà luogo di mandato. »

(Approvato.)

« Art. 46. Il Consiglio di leva, sul principio delle sue operazioni, stabilisce approssimativamente il numero d'estrazione che segna il distacco del primo

dal secondo contingente per il rispettivo compartimento marittimo. »

(Approvato.)

« Art. 47. Gli iscritti ed i cambi di fratello appartenenti al primo od al secondo contingente vengono arruolati dai rispettivi capitani di porto. »

» I designati per il primo contingente sono avviati sotto le armi nei giorni stabiliti ed a tenore degli ordini emanati dal Ministro della Marina, in guisa che essi rimangano fusi tra loro per provenienza e per professione, e sieno distribuiti nei dipartimenti marittimi a seconda dei bisogni ed in proporzione alla forza del Corpo Reale Equipaggi assegnata ai medesimi. »

» Gli iscritti che costituiscono il secondo contingente verranno muniti di congedo illimitato. »

(Approvato.)

« Art. 48. I Consigli di leva suppliscono gli iscritti del primo contingente che venissero riformati presso il Corpo o fossero rimandati alla prima leva per infermità o per difetti fisici preesistenti all'epoca della loro presentazione al Corpo, facendovi passare altrettanti iscritti dal secondo, finchè il primo contingente venga per intero somministrato dai rispettivi compartimenti marittimi. »

» Lo stesso metodo viene seguito dai predetti Consigli allorchè, nel corso delle loro operazioni di leva, si venga a riconoscere che taluno fra gli assegnati preventivamente al secondo contingente debba invece far parte del primo. »

» Sulla proposta dei presidenti dei Consigli di leva il Ministro provvede poi per il passaggio dal primo al secondo contingente degli iscritti e dei cambi di fratelli che risultino in eccedenza al primo contingente. »

(Approvato.)

« Art. 49. Sono computati in isconto del primo contingente gli iscritti della classe chiamata che si trovano arruolati come volontari, a meno che l'arruolamento sia stato contratto per una ferma eccezionale, e questa non debba essere consumata nella ferma temporanea per effetto del numero avuto in sorte nell'estrazione. »

(Approvato.)

« Art. 50. All'ultimo giorno del mese di gennaio successivo all'anno in cui ebbe luogo la chiamata ordinaria della classe di leva devono essere ultimate tutte le operazioni della leva medesima, in guisa che la condizione di ciascun iscritto sarà quella risultante dalla decisione pronunciata a suo riguardo dal rispettivo Consiglio di leva, o quale può riuscirgli in forza delle disposizioni contenute nel Titolo VI della presente legge. »

(Approvato.)

CAPO V.

Delle riforme.

« Art. 51. Gli iscritti di leva che per infermità o per

difetti fisici od intellettuali risultino inabili al servizio militare marittimo vengono riformati.

» Le infermità ed i difetti che esimono dal servizio sud detto saranno descritti in apposito elenco, sottoposto al parere del Consiglio superiore di Marina, ed annesso al Regolamento da emanarsi in conformità della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 52. Gli inscritti di debole costituzione fisica od affetti da infermità presunte sanabili, sono dichiarati soggetti a nuova visita in occasione della prossima leva. Quando in codesta seconda visita risultassero parimente inabili, vengono riformati.

» Se però il Consiglio di leva riconoscesse da tale visita che l'inscritto s'avviasse verso la sua guarigione, la definitiva decisione, a riguardo del medesimo, sarà prorogata alla successiva leva. »

(Approvato.)

« Art. 53. Per accertare la sussistenza o la incurabilità di una malattia, il Consiglio di leva potrà inviare l'inscritto in osservazione presso uno degli ospedali della Regia Marina o dell'esercito. »

(Approvato.)

CAPO VI.

Delle esenzioni.

« Art. 54. Va esente dal concorrere alla formazione dei contingenti l'inscritto che, al giorno della pubblicazione dell'ordine per la leva della classe alla quale appartiene, si trovi in una delle seguenti condizioni:

» 1. Unico figlio maschio;

» 2. Unico figlio o figlio primogenito, od, in mancanza di figli, nipote unico o primogenito di madre od avola tuttora vedova, ovvero di padre od avolo entrato nel 70 anno di età;

» 3. Primogenito d'orfani di padre e madre, ovvero il maggior nato di essi, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni previste nei numeri 1, 2, 3 del successivo articolo 62;

» L'esenzione contemplata in questo numero 3 è applicabile anche al fratello ultimo nato di orfano, o di orfani di padre e di madre, quando i fratelli e sorelle maggiori si trovano nelle condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 62;

» 4. Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvochè all'uno fra costoro competa l'esenzione per altro titolo. »

(Approvato.)

« Art. 55. Le esenzioni stabilite ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata l'esenzione.

» Si farà luogo tuttavia alla esenzione, senza le predette domande, quando da attestazioni della rispettiva

Giunta municipale consti della impossibilità di farle per assenza, malattia, incapacità od altro impedimento. »

(Approvato.)

« Art. 56. È parimente esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, nell'esercito, oppure nella marina, in età maggiore di 17 anni purchè quest'ultimo:

» 1. Non risulti arruolato in qualità di capo-sarto, capo calzolaio, capo-sellaio o vivandiere, o non serva nella qualità di volontario nel caso previsto dal successivo articolo 89;

» 2. Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata della ferma contratta, o per punizione in un corpo di disciplina.

» Il militare riassollato con premio conferisce al fratello il diritto all'esenzione dal servizio. »

(Approvato.)

« Art. 57. È pure esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo:

» 1. In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

» 2. Morto mentre era sotto le armi;

» 3. Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

» 4. Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio. »

(Approvato.)

« Art. 58. Le esenzioni stabilite nei due precedenti articoli 56 e 57, possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi.

» Sono però considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non sieno invocate da inscritti aventi diritto a profittarne, sebbene riformati, purchè siano tuttora vivi. Questa disposizione però non è applicabile quando si tratti di esenzione che competesse a primogeniti inscritti di precedenti leve nei casi contemplati dai numeri 2 e 3 dell'autecedente articolo 54. »

(Approvato.)

« Art. 59. Sono ammessi ad invocare il diritto ad esenzione, che poteva loro competere all'epoca indicata nell'articolo 54, gli inscritti rimandati alla revisione del Consiglio di leva per i motivi espressi nell'articolo 52 della presente legge, e quelli di cui parla il precedente articolo 31. »

(Approvato.)

« Art. 60. Non possono conseguire l'esenzione.

» 1. Gli spurii e coloro che a tenore del Codice civile non possono essere legalmente riconosciuti;

» 2. I figli naturali quantunque regolarmente riconosciuti, quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre. »

(Approvato.)

« Art. 61. I figli adottivi godono dei diritti di esenzione solamente nella loro famiglia di origine. »

(Approvato.)

« Art. 62. Nello stabilire il diritto di un iscritto all'esenzione devono considerarsi come non esistenti in famiglia :

» 1. I membri di essa che sono ciechi di ambo gli occhi, sordo-muti o cretini;

» 2. Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altre persone o di meccanismo ;

» 3. Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo :

» 4. Quelli che, condannati a pene criminali, sieno detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici, decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dello iscritto all'esenzione. »

(Approvato.)

« Art. 63. Sono però temporariamente considerati come non esistenti in famiglia, per istabilire il diritto all'esenzione, i dementi, i maniaci e gli assenti dichiarati tali per sentenza definitiva, a termine del Codice Civile.

» Cessando questi motivi prima che l'iscritto abbia compiuto il trentesimo anno di età, cesserà l'effetto della conseguita esenzione. »

(Approvato.)

» Art. 64. Il militare iscritto alla seconda categoria di contingente dell'esercito, od assegnato al secondo contingente della leva di mare, ovvero arruolato in via straordinaria od eventuale, a tenore del Titolo V della presente legge, non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in codeste condizioni; ma egli stesso è provvisto di congedo assoluto tostochè il fratello sia definitivamente riconosciuto idoneo al servizio militare.

» In questo caso il congedo da lui ottenuto equivale ad esenzione concessa in applicazione dell'art. 56. »

(Approvato.)

« Art. 65. Il militare arruolato in base alla presente legge ha diritto in tempo di pace all'assoluto congedo, quando per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente al suo arruolamento, risulti :

» 1. Figlio primo genito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;

» 2. Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di sua età;

» 3. Unico figlio maschio il cui padre vedovo, anche non sessagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2, 3, dell'art. 62 della presente legge;

» 4. Unico figlio maschio od, in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova;

» 5. Primogenito d'orfani di padre e di madre, minorenni ed indivisi. »

(Approvato.)

« Art. 66. Il militare il quale, nel giorno della pubblicazione dell'ordine per la leva della classe alla quale è iscritto, non aveva diritto ad esenzione, se provi che per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente alla data suddetta e prima di quella del suo arruolamento, sia venuto a trovarsi e tuttavia si trovi in alcuno dei casi indicati nel precedente art. 65, avrà diritto al congedo assoluto.

» Per l'applicazione di questo e del precedente articolo 65 non sono considerati in famiglia i membri della medesima che si trovano in alcuno dei casi specificati dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 62, nè la madre passata a seconde nozze, quando abbia vivente il marito. »

(Approvato.)

« Art. 67. Non possono aspirare al diritto concesso dai precedenti due articoli 65 e 66 coloro che trovansi al servizio per riassaldamento con premio. »

(Approvato.)

CAPO VII.

Del cambio di fratelli.

« Art. 68. È fatta facoltà ad un fratello di sostituire l'altro nell'obbligo del servizio militare marittimo. »

(Approvato.)

« Art. 69. Il fratello, che va al servizio in cambio dell'altro deve:

» 1° Essere idoneo al servizio militare marittimo

» 2° Non essere stato riformato in occasione di leva, nè giudicato inabile presso il Corpo;

» 3° Presentare attestazioni di buona condotta;

» 4° Se fu militare, produrre inoltre il foglio di congedo assoluto ed il certificato di buona condotta tenuta presso il Corpo dal quale fu congedato, e far risultare che non siasi reso colpevole di renitenza o diserzione;

» 5° Non aver fatto parte di un Corpo disciplinare per disposizione di rigore;

» 6° Non aver incorso in condanne penali di tribunali ordinari o marittimi, o di Consigli di Guerra;

» 7° Avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32.°

» 8° Avere soddisfatto all'obbligo della leva di mare, e se per età non vi fosse ancor soggetto, comprovare di possedere almeno sei mesi di esercizio nelle professioni, arti od industrie marittime, eseguito dopo i 15 anni compiuti. »

(Approvato.)

« Art. 70. Nel caso preveduto dal numero 8 del precedente articolo 69, il fratello che ha messo il cambio, rappresenta, nella sua classe di leva, tanto per gli obblighi quanto per i diritti, quegli che è andato in sua vece. »

(Approvato.)

« Art. 71. L'atto del cambio tra fratelli si compie dinanzi al Consiglio di leva, se precede l'arruolamento del fratello che vuol farsi cambiare; o presso

il Corpo Reale Equipaggi, se il cambio avviene dopo l'arruolamento. »

(Approvato.)

« Art. 72. Nel cambio di fratello, è tenuto in conto di quello che rimane effettivamente arruolato il servizio già prestato dall'altro. »

(Approvato.)

« Art. 73. Il cambio è dichiarato nullo:

1. Quando il fratello, che va in cambio dell'altro, non si presenti all'arruolamento, o sia deceduto prima di essere giunto al Corpo;

2. Quando nei tre mesi posteriori al suo arrivo al Corpo sia riconosciuto affetto da qualche imperfezione fisica, infermità o difetto intellettuale preesistente allo arruolamento, che lo renda inabile al servizio;

3. Quando il cambio abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge;

4. Quando sia dichiarato disertore entro il termine di un anno, a cominciare dal giorno del suo arruolamento.

Nele circostanze sopra espresse il fratello che ha messo il cambio, deve, nel termine che gli verrà fissato, assumere personalmente il servizio. »

(Approvato.)

CAPO VIII.

Del passaggio dal primo al secondo contingente, e del riassoldamento con premio.

« Art. 74. Gli iscritti di leva ed i militari del primo contingente, eccetto quelli che sono sotto giudizio militare o scontano una pena od una punizione militare possono ottenere il passaggio al secondo contingente, pagando la somma che annualmente sarà fissata con legge e che dovrà adoperarsi per riassoldare altrettanti militari del Corpo Reale Equipaggi, giusta i successivi articoli 79 81 e 82.

Il Militare che cessa per tal modo dal servizio di primo contingente viene assegnato al secondo contingente nella stessa classe di leva,

Il numero dei passaggi al secondo contingente non potrà sorpassare quello dei riassoldamenti con premio.

In tempo di guerra cessa la facoltà di passare al secondo contingente, e la si potrà pure sospendere in qualsiasi altra epoca, per disposizione del Ministro della Marina, quando le domande di passaggio superino il numero dei militari che aspirano al riassoldamento con premio. »

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola per sottoporre un'osservazione all'onorevole signor Ministro della Marina.

In quest'articolo 74 è detto che si potrà otte-

nere il passaggio al secondo contingente, pagando la somma che annualmente sarà fissata con legge. Ora, se la memoria non mi tradisce, mi pare che nell'ultima legge sull'ordinamento militare, la quale venne dal Senato votata, in un caso press'a poco identico a questo, si sia stabilito che la somma sarà annualmente fissata dal Governo con Decreto Reale e non per legge. Di più: in quest'articolo, rispetto a tale somma, non è stabilito limite di sorta, mentre nella legge sull'ordinamento militare, venne fissato un limite massimo che, se non m'inganno, è di L. 2500.

Io non intendo di fare alcuna proposta; solo ho creduto opportuno di sottoporre, come diceva, questa osservazione all'on. sig. Ministro, perchè, a parer mio, sarebbe bene che in questa parte almeno le due leggi da me accennate fossero in armonia, essendo i casi pressochè identici. Per verità, se, quando si tratta della leva di terra, basta che questa somma annua sia fissata per Decreto Reale, non so veder ragione per la quale, nel caso della leva di mare, debba essere annualmente fissata per legge. Oltre ciò, se nel caso della leva di terra è stato fissato un limite, parmi che sarebbe opportuno che un limite fosse determinato anche nel caso contemplato dall'articolo 74.

Ripeto per altro che non intendo di fare una mozione, o proporre un emendamento; solo mi sono permesso di fare questa osservazione all'onorevole signor Ministro della Marina, e me ne rimetto a lui e all'onorevole Relatore, certo più competenti di me in questa materia.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro della Marina. Le disposizioni dell'articolo che discutiamo sono analoghe, e posso dire identiche a quelle che il Senato ha approvato, nel fissare le basi generali per l'ordinamento dell'esercito, giacchè questo progetto di legge sulle leve di mare fu presentato alla Camera dei deputati dopo che il Ministro della Guerra aveva iniziato in Senato quello sull'ordinamento dell'esercito; e la Giunta che lo esaminò avendo presentato la sua Relazione dopochè l'altro era stato discusso da questo Consesso potè meglio conformarlo alle disposizioni del progetto da voi adottato, come potè fare suo pro dell'altro progetto del mio Collega della Guerra, che ancora il Senato non ha discusso, e che forma il complemento del precedente, regolando esso esclusivamente la materia del passaggio mediante pagamento dalla prima alla seconda categoria del contingente, e del riassoldamento con premio.

Le disposizioni di questo articolo 74 sono, come dissi, in perfetta corrispondenza con quelle del progetto che fu adottato per l'esercito.

Negli articoli successivi i due disegni di legge hanno alcuni punti di distacco, ma qui combaciano in tutto. Perciò, ove tra l'articolo in esame e le disposizioni corrispondenti del disegno a cui si è accennato correse davvero quella differenza che all'onorevole Senatore

Chiesi è sembrato di scorgere, io non porrei una assoluta difficoltà a modificare l'articolo per metterlo interamente in armonia coll'altro disegno, abbenchè mi ripugnasse alquanto di dover ritardare, per una modificazione non essenziale, l'approvazione della legge, or tanto più che ne sono stati adottati dal Senato gli articoli più salienti e nei quali consiste pressochè tutta la differenza tra la legge vigente e questa progettata; mi rincrescerebbe che il progetto dovesse fare ritorno all'altro ramo del Parlamento, e per questa sola considerazione, io preferirei che la variante non fosse fatta.

Ma io prego l'onorevole Senatore Chiesi a distinguere tra il progetto sulle basi dell'ordinamento dell'esercito e quell'altro che il Senato non ha ancora discusso; lo prego a badare alle varie parti eziandio del primo disegno.

In esso troverà che pei volontari senza soldo, che si affrancano dal servizio di prima categoria, è detto benissimo che la somma da pagarsi sarà ad ogni leva fissata per Decreto sovrano, ed il limite massimo ne è segnato nel terzo di quella che venisse fissata per l'affrancazione ordinaria; però nell'articolo terzo quando vi si parla della somma per l'ordinaria affrancazione dalla prima categoria, anche là, come nell'articolo nostro che discutiamo, si dice che il prezzo massimo sarà stabilito per legge. Non si dice veramente che sarà stabilito per legge ad ogni leva; ad ogni leva sarà fissato forse per Decreto reale, ma una legge dovrà fissarne il massimo; infatti nell'altro progetto che il Senato ancora non ha discusso vi trovo un articolo, che è precisamente il primo, il quale vuol essere coordinato all'articolo terzo del progetto già adottato.

Del resto, si potrebbe anche osservare che il modo diverso di assegnare il premio ai r.a.-soldati, e per conseguenza il diverso impiego della somma che si ritrae dall'affrancazione; secondochè si tratti della leva di terra o di mare, può giustificare una certa differenza anche relativamente al modo di stabilire annualmente la somma necessaria per ottenere l'affrancazione o più correttamente, il passaggio, dal primo al secondo contingente.

Senatore Chiesi. Per parte mia ho già dichiarato che non intendevo fare veruna proposta di emendamento, e me ne sono rimesso all'onorevole Ministro ed all'Ufficio Centrale. Se essi stimano assolutamente che attesa la urgenza di questa legge, la cosa proceda come è stato stabilito in questo articolo, io non mi oppongo.

Senatore Riboty, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Riboty, Relatore. Io mi associo a quanto ha espresso l'onorevole Ministro della Marina, e per parte mia, e come uno dei membri dell'Ufficio Centrale trovo che questo emendamento facendo sì che la legge debba essere rinviata all'altro ramo del Parlamento, attesa l'urgente necessità che ha il Ministero

della Marina che sia in quest'anno votata la legge, sarebbe meglio che si soprassedesse da qualsiasi variante.

Presidente. Non facendosi alcuna proposta nè ulteriori osservazioni, l'articolo 74 è approvato.

« Art. 75. All'atto delle operazioni di leva, il numero dei passaggi che si potranno concedere, in ragione dei militari disposti ed atti per il riassoldamento con premio è ripartito fra i compartimenti marittimi in proporzione degli iscritti sulla lista di leva.

» Le relative domande dovranno essere fatte davanti al Consiglio di leva marittima, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordine di leva.

» Quando le domande superino il numero dei passaggi che si possono concedere, sarà data la preferenza a quella dell'iscritto che ha il numero più basso.

» Non effettuandosi il versamento della somma indicata all'articolo precedente nel termine di giorni quindici, l'iscritto decade dal diritto di passare al secondo contingente.

» Quando in un compartimento marittimo le domande fatte entro il termine fissato al secondo paragrafo di quest'articolo, non abbiano raggiunto il numero che si poteva consentire, il Ministero autorizzerà il passaggio al secondo contingente di un maggior numero di iscritti nei compartimenti nei quali le domande avessero superato il numero di quelle consentite nella primitiva ripartizione.

» I militari già in servizio effettivo che volessero passare al secondo contingente, valendosi della facoltà loro accordata dal precedente articolo 74, ne faranno domanda al Corpo, che sarà ammessa in qualunque epoca dell'anno, salvo il disposto dell'ultimo paragrafo dell'anzidetto articolo 74, e purchè vi siano militari atti e disposti al riassoldamento con premio.

(Approvato.)

« Art. 76. L'iscritto di leva che ha ottenuto il passaggio al secondo contingente è computato numericamente nel primo contingente che deve essere fornito dal proprio compartimento marittimo.

(Approvato.)

« Art. 77. I graduati di bassa forza del Corpo Reale equipaggi (eccetto quelli della categoria di maggioranza), i marinai, marinai cannonieri e fuochisti, appartenenti alla prima classe delle loro rispettive categorie in servizio attivo e qualunque altro militare del Corpo predetto che sia fregiato della medaglia al valor militare od al valore di marina, i quali abbiano compiuto quattro anni di servizio sotto le armi, da computarsi dal giorno del loro arruolamento effettivo, possono essere ammessi al riassoldamento con premio quando si trovino nelle condizioni qui sotto specificate:

» 1. Siano di buona condotta;

» 2. Risultino idonei per fisica disposizione ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma;

» 3. Abbiano acquistato almeno due anni di navigazione a bordo delle navi da guerra;

» 4. Non oltrepassino l'età di anni 45 se graduati, e di 35 se non graduati.

» I militari che, avendo preso parte ad una guerra, non poterono per cagione di questa avere un riassoldamento con premio, saranno ammessi, terminata la guerra, ad ottenerlo, quando non oltrepassino di due anni l'età prescritta dal precedente numero quattro. »

(Approvato.)

« Art. 78. Anche i militari muniti di congedo assoluto dal Corpo Reale Equipaggi possono essere riassoldati con premio, quando riuniscano le condizioni specificate nell'articolo precedente.

» Essi potranno venire ammessi con il loro grado, purchè si presentino all'arruolamento entro un anno dalla data del congedo.

» Il tempo durante il quale saranno rimasti in congedo verrà dedotto dalla loro anzianità. Però l'accettazione col primitivo grado non avrà luogo, se in quel periodo di tempo lo Stato si sarà trovato in guerra guerreggiata. »

(Approvato.)

« Art. 79. I militari di bassa forza, provenienti dalle scuole navali o da altri istituti della marina, nei quali si riceve una educazione gratuita, sono ammessi al riassoldamento con premio allorchè abbiano compito la ferma alla quale sono obbligati. »

(Approvato.)

« Art. 80. In tempo di guerra è sospeso il riassoldamento con premio. »

(Approvato.)

« Art. 81. Il riassoldamento con premio obbliga il militare ad una nuova ferma di anni 4 in servizio attivo.

» A codesto obbligo vanno annessi i seguenti vantaggi:

» 1. Un intero assegno di primo corredo alla massa del riassoldato;

» 2. La somma di lire 1000 posta a disposizione del riassoldato nella cassa del Corpo;

» 3. Una cartella della Cassa dei depositi e prestiti, rappresentante la somma pagata per il passaggio al secondo contingente, meno la quota assegnata alla massa e quella pagata al riassoldato, come ai precedenti numeri 1 e 2.

» La cartella è conservata nella cassa del Corpo, e gli interessi ne sono corrisposti al suo titolare per cura dell'Amministrazione del Corpo medesimo.

» Codesta somma costituisce un credito a favore del riassoldato, sotto le riserve indicate nei successivi articoli 83 e 84, e non può andare soggetta a sequestro infino a che il riassoldato non risulti in uno dei casi accennati al predetto articolo 84.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Le disposizioni della presente legge sono a parer mio, molto analoghe a quelle che vennero già approvate dal Senato per l'esercito; tutta-

via nell'articolo 81, che si riferisce ai premi che si danno ai riassoldati, trovo una diversità alquanto notevole, inquantochè nella legge per l'esercito si è attribuita ai riassoldati una piccola somma che va sul fondo di massa; quindi si assicura loro una pensione annua, dopo che han terminato il tempo del loro riassoldamento.

L'art. 81 della legge attuale, anzichè assicurare ai militari riassoldati una pensione annua, loro accorda la somma di L. 1000 che resta a disposizione loro nella Cassa del Corpo; quindi si dispone di altra somma la quale si trasforma in cartelle, e resta depositata alla Cassa dei depositi e prestiti, cartelle, che come risulta dall'art. 81, vengono poi date al riassoldato quando ha terminato la nuova ferma.

Io pregherei l'onorevole Ministro, o il Relatore dell'Ufficio Centrale di spiegare i motivi per quali si è adottato un modo diverso di trattamento fra i militari dell'esercito e quelli della marina.

Io desidero questa spiegazione, perocchè non saprei comprendere che, trattandosi di uomini che prestano i loro servizi alla patria, vi debba essere una diversità tra i militari di terra e quelli di mare.

Io sono persuaso che l'onorevole Ministro abbia avuto ragionevoli motivi per adottare questa disposizione, ma io desidererei che di questi motivi ne fosse data contezza al Senato.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Ebbi già occasione di dire, rispondendo alle osservazioni sull'articolo 74, che la legge fondamentale sulla leva di mare fu presentata alla Camera prima che il Senato discutesse le basi dell'ordinamento dell'esercito, però quando il relativo progetto era di già stato presentato dal mio Collega a questo consesso. Ma del voto del Senato tenne conto la Giunta della Camera nel formulare il suo contro-progetto di questa legge fondamentale per la Marina, sicchè tutto quanto poteva utilmente ritrarsi da quello che il Senato aveva adottato lo fu dalla Giunta; ma se il principio informatore del nuovo disposte circa l'affrancazione risultò lo stesso in entrambi i disegni, se cioè l'affrancazione fu ridotta nei limiti di un semplice passaggio dal primo al secondo contingente, nelle disposizioni poi che regolano l'impiego della somma ritratta da questa nuova sorta di affrancazione, le speciali condizioni della gente di mare non consentirono che si adottasse il sistema da buon tempo seguito nello esercito e nel nuovo progetto mantenuto, il sistema cioè indicato dall'onorevole Senatore Menabrea, di assicurare una pensione vitalizia come premio al militare riassoldato; si è ritenuto invece il sistema tuttora vigente nella legge sulla leva di mare, di assegnare come premio quella stessa somma che si ricava dall'affrancazione, dare cioè al riassoldato la somma che paga colui che ottiene di passare dal primo al secondo contingente.

Ed i motivi ne sono chiari ed evidenti; di essi è fatto ampio svolgimento nelle Relazioni che precedono i diversi disegni intesi a riformare la legge sulla leva di mare presentati al Parlamento da dieci anni in qua. L'esperienza ha dimostrato che i sott'ufficiali ed i marinai, che si riassoldano, preferiscono, allorchè congedati fanno ritorno nel seno della famiglia, di recare anzichè una pensione, un piccolo capitale col quale essi acquistano una piccola barca, o pigliano qualche azione o caratura nella proprietà di un legno maggiore, o se ne valgono a costituir la dote alla figliuola o ad attivare un commercio.

E qui mi giova ricordare, o Signori, che mentre per l'esercito è condizione prima per il riassoldato di essere scapolo, nella marina non solo questa condizione non esiste, ma troviamo nel fatto che i nostri migliori sott'ufficiali sono amogliati, donde la maggiore inclinazione a ricevere come premio del loro servizio di riassoldati un capitale anzichè una rendita.

Interrogate la marineria di Camogli, quella di Procida e di tutti quei lidi ove la gente di mare è maggiore, e concorde vi risponderà che il metodo tenuto finora del legislatore (da noi seguito ed opportunamente migliorato in questo progetto ed in altri che lo precedettero) è quello che meglio risponde agli interessi domestici della classe marinaiasca.

La vita militare non inizia l'uomo, che serve nell'esercito, in una professione che si possa esercitare quando egli ritorna alla vita civile come lo fa per chi entra a servire nella marina. Quindi, mentre l'uomo che esce dal servizio di mare anche dopo di essere stato militare per molti anni, sa già a quale professione dedicarsi, e come impiegare utilmente il suo capitale guadagnato mediante il riassoldamento, colui che lungamente servi nell'esercito trova naturalmente preferibile la pensione vitalizia che il riassoldamento gli assicura.

Senatore Menabrea. Io mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni datemi dall'onorevole signor Ministro, dalle quali risulta che gravi sono i motivi perchè sia data la preferenza al sistema adottato in questo progetto di legge per una remunerazione a darsi ai marinai riassoldati, anzichè seguire quello che fu adottato per l'esercito.

Presidente. Non facendosi altre osservazioni sopra l'art. 81, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 82. I militari graduati, che abbiano ultimato il periodo del riassoldamento con premio, possono ottenerne un secondo alle stesse condizioni specificate negli articoli 77 e 81 della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 83. I riassoldati con premio possono ritirare il credito di cui al numero 3 del precedente art. 81:

» 1. Quando abbiano terminata la loro ferma;

» 2. Quando vengano pensionati, riformati ed ammessi a servizio sedentario;

» 3. Quando siano promossi ufficiali.

» In circostanze speciali di famiglia del riassoldato potrà il Ministro della Marina autorizzare il ritiro di una parte del credito non eccedente la metà.

» In caso di morte del riassoldato il diritto di ritirare il credito passa agli eredi. »

(Approvato.)

« Art. 84. Per tutto il tempo nel quale i riassoldati con premio rimanessero in un Corpo disciplinare, o scontassero la pena del carcere o della reclusione militare, l'ammontare degl'interessi del credito, di cui al precedente articolo 81, è devoluto alle casse degli invalidi della Marina mercantile, ed è ripartito in proporzione del numero dei contribuenti di ciascuna cassa.

» I disertori ed i condannati a pena escludente dalla milizia decadono da ogni diritto al credito sud detto, il quale è devoluto per intero alle casse degli invalidi di marina, e ripartito nel modo indicato nella prima parte di questo articolo.

» I disertori predetti, sia che si presentino spontanei, sia che vengano tradotti al Corpo, sono in obbligo di ultimare la nuova ferma contratta per causa del riassoldamento con premio. »

(Approvato.)

TITOLO III.

Degli arruolamenti volontari.

« Art. 85. I cittadini dello Stato hanno la facoltà di essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nel Corpo Reale Equipaggi, quando soddisfanno alle seguenti condizioni:

» 1. Abiano compiuto il diciottesimo anno di età, e non oltrepassino il trentaduesimo. Però, se furono congedati dal servizio della marina militare per fine di ferma, possono pur anco essere ammessi all'arruolamento volontario fino all'età di 35 anni se non graduati, e di 45 se graduati, alle condizioni prescritte nel secondo e terzo paragrafo del precedente art. 78;

» 2. Abiano attitudine fisica al servizio militare, e coloro che non abbiano servito nella Regia Marina comprovino di possedere l'esercizio della navigazione e delle arti marittime a tenore del disposto dell'articolo 3 della presente legge, se hanno più di 21 anno di età: in caso diverso, continuo almeno sei mesi di esercizio come sopra, compiuto dopo i 16 anni;

» 3. Non siano stati riformati in occasione di leva o rimandati siccome inabili dal Corpo in cui hanno servito;

» 4. Non siano stati ascritti ad un corpo disciplinare per disposizione di rigore;

» 5. Producano l'attestato di cui al numero 3 del precedente art. 69, e, se furono militari, producano eziandio il foglio dell'assoluto congedo ed il certificato di cui al numero 4 dello stesso articolo;

» 6. Non siano stati condannati a pene criminali,

nè si trovino sottoposti ad accusa per qualunque crimine o per reati di furto o di truffa, di abuso di confidenza, di attentato al buon costume, di associazione di malfattori, o per essere vagabondi, come altresì non abbiano incorso in alcuna condanna dai Tribunali marittimi o militari;

7. Se minorenni, facciano risultare del consenso avuto dal padre; e, in mancanza di questo, dalla madre e, in difetto di entrambi, dagli ascendenti, e, mancando puranco costoro, siano autorizzati dal Consiglio di tutela;

8. Se appartengono, per ragione di età, ad una classe già chiamata alla leva di terra o di mare, comprovino di aver adempiuto agli obblighi che la legge impone agli inscritti sulle liste di leva.

I macchinisti e fuochisti dei bastimenti o dei galleggianti sui laghi, fiumi e lagune, gli addetti alla navigazione lacuale e fluviale, i barcaioli o battellanti dei laghi, fiumi e lagune, i macchinisti e fuochisti impiegati al servizio delle macchine sulle ferrovie o delle macchine fisse, nonché gli operai degli stabilimenti metallurgici, potranno, a seconda dei bisogni del servizio marittimo, essere ammessi all'arruolamento volontario, sebbene non abbiano l'esercizio accennato al numero 2 del presente articolo. Essi dovranno però comprovare, mediante validi documenti, di avere esercitata l'arte loro per lo spazio almeno di due anni.

(Approvato.)

Art. 86. I militari che hanno compiuto la loro ferma possono contrarre volontariamente una nuova per un tempo non minore di due anni.

(Approvato.)

Art. 87. Gli individui non cittadini dello Stato possono contrarre volontario arruolamento coll'autorizzazione speciale del Ministro della Marina.

(Approvato.)

Art. 88. Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio di amministrazione del Corpo Reale Equipaggi.

La facoltà all'arruolamento volontario sarà regolata dal Ministro della Marina in relazione ai fondi stanziati in bilancio per il Corpo predetto.

(Approvato.)

Art. 89. In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere incontrati per la durata della medesima, con facoltà al Ministro della Marina di ammettervi pure quegli individui che avessero oltrepassata l'età di 32 anni.

(Approvato.)

Art. 90. Qualora dopo l'arruolamento siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'individuo che si arruolò volontario, egli può essere ammesso per determinazione del Ministro della Marina, al conseguimento del suo congedo assoluto.

(Approvato.)

TITOLO IV.

Della durata della ferma e dell'obbligo al servizio militare.

Art. 91. La ferma di servizio per gli individui del primo contingente del Corpo Reale Equipaggi è di due specie: l'una temporanea, l'altra permanente.

Entrambe cominciano dal giorno dell'effettivo arruolamento, salva l'eccezione specificata al successivo art. 92.

La durata della ferma temporanea è di anni 10, e si compie in tempo di pace con quattro anni di servizio attivo sotto le armi, ed il restante in congedo illimitato.

La ferma permanente è di anni otto e si compie per intero sotto le armi.

Gli inscritti di leva assegnati al secondo contingente del Corpo Reale Equipaggi sono obbligati al servizio militare per dieci anni, che decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la classe di leva rispettiva compie il 21 anno di età. Essi vengono lasciati in congedo illimitato, salvo il disposto del successivo art. 97.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Debbo ricordare al Senato che la legge sulla leva dell'esercito ha stabilito essa pure due categorie nei contingenti. La prima categoria deve servire sotto le armi da tre a quattro anni, quindi essere rimandata in congedo illimitato; la seconda categoria non è chiamata sotto le armi se non per cinque mesi, onde fare un tirocinio nel mestiere delle armi.

Io veggio che nell'attuale progetto di legge si è seguito un sistema analogo, e che la leva vi è pure divisa in due contingenti. In quanto al primo, l'articolo 91 determina il tempo di servizio, ed il modo con cui esso è ripartito; ma riguardo agli inscritti di leva assegnati al secondo contingente, si dice, che non saranno chiamati sotto le armi tranne in tempo di guerra e in casi straordinari, e non si parla nemmeno dell'educazione militare che sarebbe pur tanto necessaria a questi marinari appartenenti alla seconda categoria, e ciò dico in modo analogo a quanto si pratica per l'esercito.

Probabilmente anche qui vi saranno motivi speciali dipendenti dalla condizione particolare in cui si trovano i marinai, per cui il Ministro non avrà creduto possibile di poter introdurre per quei contingenti di seconda classe l'istruzione militare prescritta per l'esercito.

Io quindi pregherei l'onorevole Signor Ministro e l'onorevole Relatore a voler manifestare i motivi per cui non hanno creduto possibile di stabilire anche per il contingente di seconda categoria un tempo per l'istruzione, certo non molto lungo, ma sufficiente da far conoscere almeno al marinaio in che consista il servizio a bordo di navi da guerra.

Ministro della Marina. Mentre nelle risposte che ho dato finora io ho fatto manifesto il desiderio che le due leggi fondamentali di reclutamento per l'esercito e per la marina fossero conformi nei principii (tale è stato il pensiero che ha presieduto agli studi su questo disegno di legge), non ho per altro mancato di notare come non rare volte le stesse norme, gli stessi metodi non fossero compatibili con le diverse esigenze dei due servizi e con le diverse condizioni della gente chiamata a concorrere alle due leve. E questo che si presenta nell'articolo in esame è appunto fra quei casi in cui mi convenne separarmi affatto dai concetti prevalenti nel sistema della leva di terra circa il servizio da richiedersi agli iscritti del *secondo contingente*, o di *seconda categoria* come si dice per l'esercito.

Vi hanno ragioni che si opporrebbero alla chiamata sotto le armi dei secondi contingenti in tempo di pace per dare loro una qualche istruzione; ve ne sono altre che non la consigliano, e ne dimostrano l'inutilità per gli angustii limiti in cui converrebbe di contenere la istruzione da impartirsi.

Messi in congedo illimitato all'atto della leva, i conscritti del secondo contingente della marina s'ingaggiano per navigare all'estero. Volendo farli convenire al luogo d'istruzione bisognerebbe far interrompere ad essi la navigazione e sormontare le immense difficoltà che trarrebbe seco il raccogliere questa gente dispersa sui mari e che solo, a mio avviso, si dovrebbero affrontare quando in momenti straordinari si trattasse del fine supremo della salvezza della patria. È tanto sentito il bisogno di non distogliere questa gente dalla navigazione, che in un altro articolo di questo progetto di legge è ammessa perfino la dispensa dal presentarsi, per l'arruolamento, al Consiglio di leva, il quale farà perciò arruolare anche assenti e rilasciare il foglio del congedo illimitato che essi ritireranno in occasione di approdo nello Stato.

Com'èbbi occasione di dire all'onorevole Senatore Riboty nel rispondere alla sua recente interpellanza, la forza dell'esercito sta nel numero d'uomini che si riesce ad armare; quindi tutti gli sforzi sono intesi ad averne il maggior numero che si possa, ed il più che si possa addestrati; mentre per la marina, al contrario, noi dobbiamo cercare soltanto di raccoglierne quel numero che ci occorre per armare le navi che possediamo.

A raggiungere questo scopo, noi abbiamo marinai a dovizia. La statistica dell'iscrizione marittima rivela a prima giunta che essa eccede di molto il bisogno nostro misurato dal numero delle navi da guerra che abbiamo adesso, e di quelle che presumibilmente avremo fra parecchi anni.

Un'altra ragione si è che il marinaio ha un mestiere che trova riscontro nei servizi che è chiamato a prestare sulle navi da guerra; ond'egli non vi giunge mai nuovo: sempre e fin da principio può essere utilizzato, ancorchè non abbia ricevuto quella preparatoria

istruzione speciale a cui accenna l'onorevole Senatore Menabrea. Per lo che io crederei che il tempo speso in questa breve istruzione tornerebbe al posutto a danno della navigazione e del commercio marittimo; e a danno benanco del servizio e della finanza, perchè non potendosi avere pronte e disponibili le navi occorrenti per imbarcarli, si ingomberebbero di gente gli arsenali marittimi e si disperderebbero egregie somme, che potrebbero avere ben più utile impiego.

Per conseguenza, credo dimostrato come esistano gravi motivi a difesa della differenza che si riscontra in questa parte del progetto in discussione al confronto della parte corrispondente del progetto sulle basi di ordinamento dell'esercito; perchè, bisogna pur convenirne, gran differenza esiste tra il marinaio da guerra ed il soldato dell'esercito.

Senatore Menabrea. Apprezzo grandemente le ragioni gravissime esposte dall'onorevole Ministro della Marina per giustificare la diversità che vi è tra il modo di trattamento tra le categorie della marina e quelle dell'esercito di terra. È di fatto che i marinai fanno un mestiere che trova applicazione anche sulle navi da guerra; io però non intendo fare proposta di sorta a questo riguardo, poichè non voglio turbare una legge che, a parer mio, è benissimo ideata e studiata, e che risponde opportunamente ai bisogni dell'armata; tuttavia mi permetto esprimere il rincrescimento che la condizione speciale in cui si trovano i marinai non permetta di tenerli per qualche tempo, se non sulle navi della Regia Marina, almeno negli arsenali per quivi esercitarsi nella manovra de' congegni da guerra.

Ora, è noto che l'artiglieria della marina da guerra è talmente congegnata che richiede un certo tempo affinché gli uomini possano abituarsi a questo servizio.

È vero che nella marina vi sono uomini più specialmente destinati al servizio dei cannoni, e che questi uomini appartengono di preferenza alla prima categoria. Ma, una volta che nuovi marinai dal commercio vengano chiamati sulle navi da guerra, è necessario che possano essere utilizzati pel servizio di quei mostruosi apparati che si chiamano cannoni da 150 o da 300.

Perciò io crederei conveniente che sapessero almeno dare aiuto ai loro compagni, specialmente destinati al servizio di quei cannoni di grosso calibro.

Io non faccio altre osservazioni, perchè le cose dette dall'onorevole Ministro sono evidentemente di molto peso, e mi limito solo ad accennare il mio rammarico perchè non si possa introdurre in questo progetto di legge qualche disposizione per l'istruzione militare della seconda categoria, la quale, se pure non è di grandissima importanza, avrebbe però incontestabili vantaggi.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Quan'è l'onor. Senatore Menabrea faceva domanda degli schiarimenti che ho procurato di dargli con una prima risposta alle sue

osservazioni su questo articolo, io m'era fisso di parlare anche della istruzione militare dei marinari e della composizione degli equipaggi delle navi in tempo di guerra, onde avessero maggior rilievo i motivi della differenza notata tra ciò che proponiamo per i nostri secondi contingenti e ciò che fu adottato per le seconde categorie dell'esercito; ma non avendo avuto tempo di prendermi gli appunti, io sono passato sopra a quell'altra ragione che intendeva di esporre.

Essa è che nell'esercito il morale, dirò così, degli uomini che lo compongono deve essere per tutti eguale; quelli che non hanno la coscienza militare, che non hanno piegato l'animo, informata la mente alla milizia, possono a un dato momento portare il disordine fra i loro compagni ed essere fatali in una guerra.

Nella marina, oltre alla parte intelligente, alla parte più istruita che deve conoscere il maneggio dei cannoni e delle macchine a vapore abbiamo la parte che disimpegna uffici a cui non si richiede affatto istruzione speciale, bastando quella che ha acquistato nell'esercizio delle arti marittime. Alla disciplina di bordo l'uomo di mare è avvezzo, e tranne, come dissi, una parte alla cui istruzione convien molto badare (e grandemente ci si bada, essendo istituite scuole apposite per cannonieri, macchinisti e fuochisti), non tutto l'equipaggio di un bastimento da guerra ha una parte diretta nelle azioni guerresche.

La nave, nel momento del conflitto, è tutta, si può dire, in mano di chi la comanda; da lui ne dipende la sorte: perchè egli possa a modo suo disporre, gli basta di avere l'equipaggio ben fornito di quelle categorie di gente che hanno parte principale nell'azione, e non gli può calere gran fatto se un certo numero degli uomini imbarcati non abbia ricevuto un'istruzione militare.

Di più conviene riflettere che oltre alle navi di battaglia si hanno in una squadra assai bastimenti; i trasporti per esempio, il cui equipaggio non richiede certe condizioni che si vogliono per gli equipaggi di altre navi.

Senatore Riboty, Relatore. Aggiungerò alcune osservazioni a quanto ha esposto l'onorevole Ministro della Marina.

Dirò in primo luogo che nell'Esercito è certamente a desiderarsi che coloro i quali sono chiamati sotto le armi abbiano già una certa conoscenza degli esercizi militari, la qual cosa non è tanto sentita nella Marina. Certamente sarebbe meglio che i chiamati fossero istruiti negli esercizi che si fanno a bordo; ma quest'istruzione non è di stretta necessità come lo può essere nell'Esercito, giacchè nella composizione degli equipaggi di bordo abbiamo la fanteria di marina la quale è già istruita nel maneggio delle armi minute, e quanto all'artiglieria, a cui accennava l'onorevole Generale Menabrea, abbiamo un Corpo di cannonieri bastantemente istruiti il quale somministra i puntatori dei pezzi, i primi inservienti, insomma le cariche più

importanti per il servizio dei cannoni; sicchè per poca istruzione militare che si dia ai chiamati, essa sarà più che sufficiente per poter assicurare il servizio di bordo.

Presidente. Non facendosi altre osservazioni sull'articolo 91, esso è approvato.

» Art. 92. Contraggono la ferma temporanea gli iscritti di leva, i cambi di fratello e chiunque si arruoli volontariamente.

» Contraggono la ferma permanente coloro che ne fanno domanda, ed i volontari provenienti dalle scuole od istituti militari della Marina.

« La ferma di questi volontari decorre dal giorno della loro uscita dalla scuola od istituto predetto, dopo l'età di 17 anni compiuti.

» La ferma di quelli che si arruolano volontariamente, in base al precedente articolo 85, decorre dal giorno del loro arruolamento. »

(Approvato.)

« Art. 93. È in facoltà del Ministro di Marina di ammettere a percorrere la ferma permanente quei militari arruolati per la ferma temporanea, che ne facessero domanda. »

(Approvato.)

« Art. 94. Non è computato nella ferma il tempo percorso dai militari in stato di diserzione o scontando la pena del carcere o della reclusione militare, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare. »

» Nel computo del tempo da restituirsì per i motivi ora detti, le frazioni di anno sono valutate per anni interi. Così chi deve restituire 12 mesi o meno, va trasferito alla classe di leva successiva alla propria per seguirne interamente la sorte; chi deve restituire più di 12 mesi e non più di 24 mesi, va trasferito alla seconda classe successiva alla propria, e così di seguito. »

(Approvato.)

« Art. 95. I militari del Corpo Reale Equipaggi, spirata la loro ferma obbligatoria stabilita dalla presente legge, sono provveduti di congedo assoluto, a meno che vengano ammessi a contrarne una nuova, giusta il disposto del precedente art. 86, o siano riasoldati con premio. »

(Approvato.)

« Art. 96. Coloro che abbiano prestato, ancorchè in varie riprese, otto anni di servizio effettivo, a tenore dei precedenti art. 91 e 92, ottengono in tempo di pace l'assoluto congedo.

» Potranno però essere tratti sotto le armi anche dopo compiuti gli 8 anni di servizio, se non siano trascorsi sei mesi dal giorno in cui vi furono ricevuti dopo una chiamata straordinaria. »

(Approvato.)

« Art. 97. I militari del Corpo Reale Equipaggi, al del primo che del secondo contingente, in congedo illimitato, possono per Decreto Reale, essere chiamati

sotto le armi, sia in tempo di guerra, sia in occasione di straordinarie ed imperiose esigenze del servizio.

» L'ordine di richiamo dei militari del Corpo Reale Equipaggi dal congedo illimitato verrà pubblicato in tutti i Comuni del Regno.

» I militari richiamati dal congedo illimitato, i quali vengono per la prima volta a prestar servizio effettivo nel Corpo Reale Equipaggi, saranno assegnati alle rispettive categorie del medesimo, in conformità del secondo paragrafo dell'art. 5 della presente legge.

(Approvato.)

« Art. 98. Per la chiamata dei militari dal congedo illimitato, nei casi previsti dal precedente articolo, saranno osservate le seguenti norme:

» 1. I primi ad essere chiamati sono i secondi contingenti delle classi che trovansi sotto le armi, cominciando dalle classi più giovani;

» 2. Si chiameranno in seguito contemporaneamente ambedue i contingenti di ciascuna classe tra quelle che hanno già compiuta la loro parte di ferma in servizio attivo, cominciando dalle classi più giovani e procedendo per ordine a quelle più antiche.

(Approvato.)

« Art. 99. In occasione di chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra i medesimi che risultassero regolarmente imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero, o sulle barche addette alla pesca del corallo all'estero, s'intendono dispensati dal rispondere alla chiamata insino a che non giungano in un porto o rada dello Stato.

(Approvato.)

« Art. 100. Il regolamento determinerà con quale grado e con quali condizioni saranno ricevuti nella Regia Marina quelli che, chiamati sotto le armi, dal congedo illimitato, si trovassero già muniti di una patente di grado nella marina mercantile.

(Approvato.)

« Art. 101. I militari in navigazione sulle navi dello Stato, quantunque abbiano compiuta la loro ferma, non sono congedati che al ritorno del bastimento in un porto del Regno.

» Gli equipaggi delle navi destinate all'estero, dovranno però essere formati con militari i quali non compiano la loro ferma di servizio effettivo, se non all'epoca presumibile del ritorno del bastimento in un porto dello Stato.

(Approvato.)

« Art. 102. In tempo di guerra rimane sospeso il diritto per ottenere il congedo assoluto o quello illimitato.

» È pure sospeso questo diritto, sebbene lo stato di guerra non sia ancora dichiarato, quando per imperiose esigenze di servizio si ordinasse la chiamata sotto le armi degli individui in congedo illimitato.

(Approvato.)

« Art. 103. Il regolare congedo assoluto, all'effetto di far cessare la giurisdizione militare, non s'intenderà

intervenuto che nel giorno in cui sarà effettivamente rilasciato.

(Approvato.)

« Art. 104. Il militare al quale spetti il congedo assoluto, e si trovi a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non ha diritto a riceverlo il congedo se non dopo ultimata la punizione.

(Approvato.)

TITOLO IV.

Delle leve straordinarie e degli arruolamenti eventuali.

« Art. 105. Oltre alle leve ordinarie, possono per legge essere autorizzate leve straordinarie sugli iscritti fra la gente di mare che ancora non raggiunsero l'età per essere chiamati alla leva ordinaria.

» In caso di proroga del Parlamento, la chiamata delle leve straordinarie, per circostanze di guerra, potrà farsi con Decreto Reale.

(Approvato.)

« Art. 106. Sono soggetti alle leve straordinarie tutti gli iscritti sulle matricole o sui registri della gente di mare, senza riguardo al periodo di esercizio nelle varie professioni prescritto dall'art. 3 della presente legge, i quali entro l'anno in cui è operata la leva straordinaria compiono il 18°, il 19° od il 20° anno di età.

(Approvato.)

« Art. 107. Nell'eseguire le leve straordinarie sarà dapprima chiamata la classe degli iscritti i quali nel corso dell'anno compiono il 20° di età, poscia quella dei giovani che vi compiono il 19° anno, e per ultimo la classe dei giovani che nell'anno medesimo raggiungono l'età di 18 anni.

(Approvato.)

« Art. 108. La presentazione degli iscritti chiamati alla leva straordinaria, dinanzi ai rispettivi Consigli di leva marittima, deve aver luogo entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordine di leva, se i medesimi si trovano nel Regno od a bordo dei bastimenti nelle acque dello Stato: entro quindici giorni dal loro arrivo nel Regno, se trovansi all'estero od in navigazione.

(Approvato.)

« Art. 109. È applicabile agli iscritti della leva straordinaria la provvisoria dispensa stabilita dal precedente articolo 99 quando risultino nei casi ivi specificati; ed è estesa pur anco a coloro che prima della presentazione al Parlamento del progetto di legge per la leva straordinaria si trovassero regolarmente all'estero, o facenti parte dell'equipaggio di navi estere fuori dello Stato.

(Approvato.)

« Art. 110. Le cause che danno luogo ad esenzione o riforma nella leva ordinaria marittime valgono pu-

rancio per l'esenzione o la riforma nelle leve straordinarie.

» Le domande saranno presentate nella forma stabilita dall'articolo 55, redigendosi l'atto autentico ivi richiesto dall'autorità municipale, senza alcuna spesa. »
(Approvato.)

« Art. 111. I cambi tra fratelli sono ammessi nelle leve straordinarie in conformità di quanto fu prescritto al capo VII, Titolo II, della presente legge. »
(Approvato.)

« Art. 112. Gli individui arruolati per causa di leva straordinaria non contraggono ferma di servizio, ma rimangono sotto le armi finchè dura il bisogno. Cessato questo, se un'intera classe, arruolata per leva straordinaria, dovesse rimanere al servizio, avrà luogo la suddivisione della medesima nei due contingenti, come è stabilito dal Titolo II della presente legge, e saranno ammessi gli scambi tra fratelli ed il diritto al passaggio nel secondo contingente.

» Le operazioni di leva sono fatte dai rispettivi Consigli, considerando gl'inscritti come se fossero nel caso previsto dall'articolo 28 della presente legge. »
(Approvato.)

« Art. 113. Gl'inscritti chiamati per effetto della leva straordinaria rimangono definitivamente assegnati alla leva marittima, e sono quindi cancellati dalle liste della leva di terra. »

(Approvato.)

« Art. 114. Il tempo di servizio effettivo, prestato per effetto di leva straordinaria, sarà computato in isconto della ferma temporanea o di quella permanente, allorchè l'iscritto dovesse rimanere al servizio o ritornarvi per causa della leva ordinaria. »

(Approvato.)

» Art. 115. I comandanti delle Regie navi che trovandosi all'estero fossero nella assoluta necessità di provvedere alla deficienza di marinai nel loro equipaggio, allo scopo di non compromettere la missione loro affidata, potranno, sotto la propria responsabilità levare marinai dai bastimenti mercantili nazionali che fossero ancorati nei porti esteri, fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

» Tale facoltà, accordata ai comandanti delle Regie Navi, comincia soltanto allorchè il numero degli individui appartenenti al Corpo Reale Equipaggi, imbarcati a tenore delle rispettive Tabelle di armamento, trovisi ridotto del quarto sul totale assegnato al bastimento medesimo fra le varie categorie del Corpo predetto.

» Nei porti nei quali risiede un ufficiale consolare dello Stato, l'ordine di levare marinai mercantili nazionali, a seconda di quanto è stabilito dal presente articolo, dovrà essere dato da lui sulla richiesta dei comandanti suddetti. »

(Approvato.)

« Art. 116. Per stabilire il numero degli individui corrispondente al quarto dell'equipaggio delle navi

mercantili, in conformità del precedente articolo, dal totale del medesimo si dovranno dedurre tutti i graduati, i mozzi, il carpentiere di bordo, i cuochi ed i domestici: sul rimanente, dopo eseguita tale deduzione, potrà esserne arruolata la quarta parte.

» La sorte designerà quelli che dovranno venire assunti al servizio. »

(Approvato.)

« Art. 117. I marinai arruolati per effetto del precedente articolo 115, saranno congedati al ritorno della Regia Nave in un porto del Regno, o quando questa ricevesse gl'individui destinati a surrogarli.

» Ai predetti marinai saranno forniti, a spese dello Stato, i mezzi per ritornare nel luogo del rispettivo loro domicilio.

» Sono pure a carico dello Stato le maggiori spese, debitamente giustificate, che i rispettivi armatori avessero dovuto incontrare per surrogare i marinai levati dalle loro navi, a tenore del predetto art. 115. »

(Approvato.)

TITOLO VI.

Disposizioni penali.

« Art. 118. Coloro che con frodi o raggiri abbiano cooperato a che un giovane il quale dovesse far parte della leva di mare venga abbandonato alla leva di terra, e coloro che in egual modo abbiano cooperato a far concorrere alla leva di mare un giovane che non avesse i requisiti per appartenervi, saranno puniti col carcere estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500, salvo le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati, del Governo. »

(Approvato.)

« Art. 119. L'omissione o l'indebita cancellazione, fatte scientemente, dalle liste per la leva di mare di un giovane cancellato dalle liste della leva di terra come iscritto marittimo, sono punite con il carcere e con multa estensibile a lire 2000, oltre le maggiori pene per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo. »

Senatore Pasqui. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasqui. A me sembra che in questo articolo siavi od un vuoto di stampa, o un difetto nella disposizione della legge, in quanto che si stabilisce la pena del carcere, ma non se ne determina la durata, e così non se ne accenna nè il *minimum*, nè il *maximum*, la qual cosa non si è fatta per quanto riguarda la pena pecuniaria, per la quale si è stabilito che la multa è estensibile sino a L. 2000.

Perciò, non essendosi, quanto al carcere, determinata, come dicevo, la durata, io temo che possa esservi od un errore di stampa, od un difetto nella disposizione di legge, e ciò lo temo tanto più perchè in altri articoli, nei quali è comminata la pena del carcere, tro-

vasi pure fissato tanto il limite minimo quanto il massimo, come suol farsi in tutte le disposizioni penali.

Io non intendo proporre variazioni od emendamenti; accenno solo il fatto, notando che forse il proponente di questa disposizione avrà creduto di doversi rimettere alla pratica invalsa in simili casi.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Io non credo che stia lo scropolo sorto nell'animo del nostro Collega Senatore Pasqui in quanto si accenna alla pena del carcere, senza determinarne tassativamente la durata. S'intende che il Giudice nella sua coscienza può spaziare in tutti quanti i gradi, e che sarà perciò secondo il suo criterio, ed in vista delle diverse circostanze che potrà la pena venir applicata in misura più o meno ristretta appunto come, secondo il Codice penale italiano, si fa in ogni gradazione delle pene.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho domandato la parola per aggiungere una semplice osservazione a quella opportunissima fatta dall'onorevole Senatore Mameli. A me pare che il dubbio sollevato dall'onorevole Senatore Pasqui non possa avere fondamento di sorta, perciocchè leggesi nell'articolo 118, che « a coloro i quali con frodi o raggiari abbiano cooperato a che un giovine, il quale dovesse far parte della leva di mare, venga abbandonato alla leva di terra ecc., saranno puniti col carcere estensibile a 6 mesi, e con multa estensibile a lire 500 »; e poi l'articolo 119 aggiunge che « l'ommissione o l'indebita cancellazione fatta scientemente ecc.; saranno punite col carcere e con multa estensibile a lire 2000 ».

Ora, ben sa il Senatore Pasqui, e lo sa tutto il Senato che la pena del carcere ha un minimo di 6 giorni ed un massimo di 5 anni, come ancora la multa ha un minimo di lire 51 ed un massimo di lire 5000, secondo i casi speciali determinati dalla legge: perciò quando saranno puniti col carcere, s'intende lo saranno da 6 giorni a 6 mesi; quando colla multa, da 51 a 5000 lire, secondo l'importanza dei delitti commessi: siccome poi la gravità di questi delitti può essere modificata da circostanze e da fatti speciali, così è conveniente sia lasciata al giudice questa latitudine per potervi proporzionare la pena.

Nel Codice, vi sono molti di questi casi ne quali si dice che il reato è punito colla pena del carcere; e ciò vuol dire che i giudici possono spaziare in tutti i gradi, ed è in loro arbitrio l'applicare la pena secondo le circostanze particolari del reato.

Quindi io credo che il Senato vorrà approvare l'articolo tal quale sta scritto.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Veramente io non do-

vrei dir più nulla dopo le parole del signor Ministro Guardasigilli; solo mi permetto di aggiungere che l'opportunità di questa disposizione sembra avvalorata dall'esperienza che se ne è fatta per molti anni, avvegnacchè essa si trovi formulata, quasi con le stesse parole, nella legge attualmente in vigore all'articolo 124, il quale suona appunto così:

« Gli autori o complici dell'ommissione o indebita cancellazione dalla lista per la leva di mare di un giovine esentato quale iscritto marittimo della leva di terra, sono puniti col carcere e con multa estensibile a lire 2,000 oltre alle maggiori pene per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

» L'iscritto, se sia autore o complice, è condannato alla stessa pena. »

Senatore Pasqui. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasqui. Io cercherò in qualche modo di giustificarmi dicendo che ho fatta quell'osservazione perchè sono abituato a sfogliare il Codice Penale Toscano, nel quale questa disposizione non esiste. Del resto, ho piacere di avere dato occasione ai signori Ministri di Grazia e Giustizia e della Marina di darmi alcune spiegazioni riguardo principalmente al Codice Penale Sardo.

Presidente. Ella non fa dunque alcuna proposta?

Senatore Pasqui. No, onorevole signor Presidente.

Presidente. Allora, non facendosi altra osservazioni, l'art. 119 è approvato.

« Art. 120. Alle pene stabilite nei due precedenti articoli, 118 e 119 sono pure sottoposti gl'iscritti di leva i quali sian resi in qualche modo colpevoli dei reati nei medesimi contemplati. »

(Approvato.)

« Art. 121. I colpevoli di sostituzione fraudolenta di persone in tutto ciò che concerne la presente legge sono puniti con la reclusione. »

(Approvato.)

« Art. 122. La frode nei cambi di fratello è punita con il carcere estensibile da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di falsità. »

(Approvato.)

« Art. 123. Gl'iscritti di leva che scientemente producono documenti falsi od infedeli sono puniti con il carcere estensibile ad un anno.

» Essi vanno inoltre soggetti alle pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsità. »

(Approvato.)

« Art. 124. Gl'iscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporarie o permanenti allo scopo di esimersi dal servizio militare marittimo, sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

» Scontata la pena, qualora risultino abili al servizio, vengono arruolati.

» I medici, chirurghi, flebotomi, speciali o farmacisti che abbiano favorito codesti reati sono puniti con

la pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire 2000. »

(Approvato.)

« Art. 125. Gl'inscritti di leva che, allo scopo di conseguire la riforma, abbiano simulato infermità od imperfezioni con atti tali da poter indurre in errore l'Autorità competente, sono puniti con il carcere da uno a tre mesi. »

(Approvato.)

« Art. 126. Gl'inscritti che, senza legittimo motivo, non si saranno presentati innanzi all'Autorità marittima, o non si saranno fatti rappresentare innanzi al Consiglio di leva (in quei casi nei quali ciò è permesso) per soddisfare all'obbligo di leva nel termine di tempo stabilito dagli articoli 34, 35 e 36 della presente legge, sono considerati e puniti come renitenti, ritenuto però il disposto del capoverso del predetto articolo 36. »

» Gl'inscritti che, trascorso il termine sopra indicato, fossero arrestati o si presentassero spontanei, saranno considerati e puniti come renitenti, ancorchè il Consiglio di leva, supponendoli legalmente assenti, non avesse ancora pronunziata la dichiarazione di renitenza prima dell'arresto o della loro presentazione. »

(Approvato.)

« Art. 127. Gl'inscritti di leva ed i cambi di fratello, sottoposti all'arruolamento com'è indicato all'articolo 47 della presente legge, che senza legittimo motivo, dopo l'ordine di partenza, non siano giunti al rispettivo Corpo, sono considerati e puniti quali disertori, trascorsi cinque giorni di ritardo da quello nel quale avrebbe dovuto aver luogo la loro presentazione al corpo. »

(Approvato.)

« Art. 128. La lista dei renitenti è pubblicata dai capitani di porto al principio del mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'incorsa renitenza. »

» Per cura degli stessi capitani vengono cancellati dalla lista dei renitenti coloro che si presentarono spontanei, nonché gli arrestati ed i morti. »

(Approvato.)

« Art. 129. I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni. Quelli che si presentano spontanei, prima della scadenza di un anno dal giorno della loro renitenza, incorrono nella pena del carcere da uno a tre mesi, e di tre a sei mesi se la loro presentazione spontanea avviene dopo trascorso l'anzidetto limite di tempo. »

» Avrà luogo la diminuzione da uno a tre gradi in tutti i casi sopra indicati, qualora il renitente venga riconosciuto inabile al servizio. »

» Le pene stabilite in questo articolo sono portate al doppio, se la renitenza avviene in tempo di guerra. »

(Approvato.)

« Art. 130. I renitenti assolti, e quelli che sconta-

rono la pena alla quale furono condannati, sono arruolati e diretti al Corpo, se idonei, o riformati quando risultino inabili al servizio militare marittimo. »

(Approvato.)

« Art. 131. Chiunque, scientemente abbia nascosto od ammesso al suo servizio un renitente è punito col carcere estensibile a sei mesi. »

» Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito col carcere da un mese ad un anno. »

» La stessa pena si deve applicare a coloro che, con colpevoli maneggi, abbiano impedita o ritardata la presentazione all'arruolamento di un iscritto. »

» Se il delinquente è ufficiale pubblico, ministro del culto, agente od impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere, con l'aggiunta di una multa estensibile a lire 2000. »

» Le disposizioni di questo articolo non saranno applicabili alla moglie, agli ascendenti o discendenti, ai fratelli o sorelle, od affini in egual grado, o zii o nipoti del renitente. »

(Approvato.)

« Art. 132. Il reato di omissione o cancellazione indebita dalle liste di leva ed il reato di renitenza non danno luogo a prescrizione. »

(Approvato.)

« Art. 133. Le cause per reati di renitenza alla leva, avendo carattere d'interesse pubblico, saranno decise dai tribunali con precedenza sulle altre. »

(Approvato.)

« Art. 134. I medici e chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni, accettate promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni. »

» La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni e delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata. »

» Si fa luogo all'applicazione delle pene anche nel caso di riforma giustamente pronunziata. »

(Approvato.)

« Art. 135. Qualunque ufficiale pubblico, agente od impiegato del Governo che, sotto qualsiasi pretesto, abbia autorizzato, od ammesso esenzioni, riforme, esclusioni, surrogazioni, affrancazioni o riassoldamenti con premio in opposizione al disposto della presente legge, ovvero abbia dato arbitraria estensione, sia alla durata del servizio, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime e degli arruolamenti volontari è punito, come reo di abuso di autorità, con le pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori che sono prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa. »

(Approvato.)

« Art. 136. Saranno considerati e puniti come re-
nitenti i marinai chiamati al servizio in conformità del-
l'art. 115, i quali fossero riusciti in qualunque modo
a sottrarvisi.

» Se però essi appartenessero all'armata, come mi-
litari in congedo illimitato, saranno considerati e pu-
niti come disertori. »

(Approvato.)

« Art. 137. In tutti i casi non preveduti nelle di-
sposizioni di questo titolo, il disposto dalle leggi pe-
nali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alle
leve marittime.

» Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'ap-
plicazione delle pene e la loro esecuzione, sono egual-
mente applicabili ai casi contemplati in questa legge. »

(Approvato.)

TITOLO VII.

Disposizioni speciali.

« Art. 138. I numeri 1 e 2 della seconda parte
dell'art. 34 della legge 28 marzo 1854 sul reclutamento
dell'esercito rimangono modificati nel senso del dispo-
sto dagli articoli 3, 9, 47 e 113 della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 139. La presente legge andrà in vigore al
primo gennaio 1872.

» Con la data medesima rimane abrogata quella del
28 luglio 1861, N. 305.

» Al primo gennaio 1872 gl'individui appartenenti
alle leve di mare delle classi anteriori a quella del
1842, ed ascritti alla ferma ordinaria, verranno prov-
visti di congedo assoluto.

» Per quelli della classe 1842 e delle successive, la
ferma temporanea sarà regolata in base al disposto
dell'articolo 91 della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 140. Il Governo, innanzi all'attuazione della
presente legge, provvederà all'eseguimento della mede-
sima con apposito regolamento approvato per Decreto
Reale, sentito il parere del Consiglio Superiore di
marina e previo avviso del Consiglio di Stato. »

(Approvato.)

Presidente. Coll'articolo 140 termina la discus-
sione di questo progetto di legge.

Ora si dovrebbe procedere alla votazione sopra que-
sta legge e sopra l'altra discussa ieri, relativa all'istitu-
zione dei magazzini generali. Essendosi però assentati
alcuni nostri Colleghi, probabilmente non saremmo più
in numero legale; credo perciò più opportuno riman-
dare queste votazioni alla prossima seduta.

Non vi sono attualmente Relazioni pronte per riu-
niré il Senato lunedì venturo in seduta pubblica:
sono però stati presentati alcuni progetti di legge che
non vennero ancora esaminati. Propongo quindi che
i signori Senatori si radunino lunedì alle ore due
negli Uffici per l'esame di questi progetti ultimamente
presentati, e singolarmente di quello relativo alla strada
ferrata del San Gottardo.

Avverto che alcuni di questi progetti sono urgenti,
in ispecie quello dei fidecommessi nelle Provincie Ro-
mane, perchè questa legge dovrà essere posta in ese-
cuzione il 1. di luglio prossimo: per conseguenza
converrà che essa sia studiata al più presto possibile.

Sarà poscia convocato il Senato in seduta pubblica
per la discussione di questa legge e di quelle altre
che hanno carattere d'urgenza.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Non vedendo l'onorevole Senatore
Poggi presente, mi permetto di far osservare che, tro-
vandomi con lui, seppi che egli aveva disposto le cose
in modo che la Relazione per la legge dei fidecommessi
nelle Provincie Romane sarebbe stata in pronto per
lunedì già stampata. Siccome poi per questo progetto
fu ammessa la discussione in via d'urgenza, sareb-
be necessario che non corresse un lasso di tempo
dalla presentazione della Relazione alla discussione;
anzi mi pareva che l'onorevole Senatore Poggi contasse
che lunedì prossimo la legge stessa potesse votarsi.

Presidente. Con piacere io radunerei lunedì il
Senato in seduta pubblica, ma non essendo in pronto
altra Relazione che questa, temo assai che il Senato
non si troverebbe in numero, per cui riuscirebbe
inutile l'incomodare i Senatori per questa legge, qua-
lora non si potesse ottenere lo scopo di farla appro-
vare. Credo quindi più conveniente ritardarne di qual-
che giorno la discussione, facendo però sempre in modo
che questa legge possa essere in tempo debito approvata.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

TORNATA DEL 24 GIUGNO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Messaggio del Municipio di Firenze per la nomina di una Deputazione per assistere al trasferimento della salma d'Ugo Foscolo in Santa Croce — Presentazione di 4 progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro delle Finanze.

Il Senatore *Segretario Chiesi* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Legge poscia il seguente sunto di petizioni.

« N° 4503. La Camera di Commercio ed Arti di Chiavenna fa istanza perchè venga sospeso il voto sul concorso dell'Italia nella costruzione della ferrovia del San Gottardo, finchè non siansi fatti nuovi studi sulla linea dello Spluga. »

« 4504. Il Principe Colonna di Scierra a nome anche e per incarico dei Principi Gabrielli e Spada, porge motivata istanza al Senato perchè voglia modificare in alcune disposizioni il progetto di legge relativo all'abolizione dei vincoli fidecommissarii. »

Presidente. Quest'ultima petizione è già stata rimessa all'Ufficio Centrale incaricato dell'esame del progetto di legge al quale la petizione si riferisce: esso ne renderà conto il giorno in cui il progetto medesimo sarà discusso.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore *Costantini*, degli *Statuti manoscritti di Cavarzere nel Veneto*.

Il Prof. *Giuseppe Mattei*, d'un suo opuscolo per titolo: *Nuovo ritrovato per guarire e prevenire il tifo bovino e peste bos-ungarica*.

L'avvocato *Domenico Mattemucci*, delle sue *Osservazioni sulla condizione dei pretori in Italia e sul modo di migliorarla*.

I prefetti di *Catanzaro* e di *Caserta*, degli *Atti di quei Consigli provinciali delle Sessioni ordinaria e straordinaria del 1870*.

L'avvocato *Cesare Cagnardi*, di un suo *Memorandum al popolo di Galliate per la festa nazionale del 1871*.

Il Prof. *Tancredi Canonico*, d'una sua opera per titolo: *Introduzione allo studio del Diritto civile. — del Giudizio penale*.

Il Ministro d'Agricoltura e Commercio del *Bollettino*

industriale del Regno d'Italia (fascicoli dei mesi di luglio, agosto e settembre del 1870, Seconda Serie).

La Camera di Commercio ed Arti di Venezia, del *Rapporto del Comitato di Statistica e dei Prospetti statistici della navigazione e del Commercio di Venezia nel 1870*.

Il Ministro delle Finanze, d'una quantità d'esemplari dell'*Annuario di quel Ministero pel 1871*.

Presidente. La Presidenza della Camera dei Deputati trasmette al Senato un progetto di legge d'iniziativa della Camera stessa e da essa approvato nella tornata del 22 di questo mese, il quale ha per oggetto il passaggio del Comune di Volongo dalla provincia di Brescia a quella di Cremona. Se ne dà lettura:

Art. 1.

« Il Comune di Volongo passa il 1° gennaio 1872 dalla provincia di Brescia a quella di Cremona, ed è aggregato al circondario di Cremona ed al mandamento di Pescarolo. »

Art. 2.

« Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con speciali decreti alle disposizioni che potessero occorrere per l'esecuzione della presente legge. »

Il progetto sarà stampato e distribuito agli Uffici.

L'onorevole Sindaco della città di Firenze ha fatto pervenire alla Presidenza un messaggio col quale annunziava che nel giorno 24 corrente avrebbe avuto luogo il solenne trasferimento in Santa Croce della salma di Ugo Foscolo, e pregava la Presidenza stessa a designare una Deputazione del Senato per assistere alla cerimonia.

Il Senato, non essendo allora radunato, ho creduto d'interpretarne le intenzioni deputando a rappresentarlo: il Vice-presidente Senatore *Mamiani*, ed i Se-

natori Tecchio, Mischi, Amari prof., Brioschi, Alfieri e Pepoli Carlo.

L'ordine del giorno reca: Comunicazioni del Governo.

Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome anche dei Ministri dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica, un progetto di legge per autorizzazione della spesa necessaria al trasporto ed alla tumulazione nel tempio di S. Croce in Firenze della salma di Ugo Foscolo.

Di concerto ancora col Ministro dell'Interno, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione della convenzione stipulata tra il Ministro delle Finanze ed il Municipio di Milano per la cessione di alcuni stabili demaniali e per la costruzione di un carcere a sistema cellulare.

E finalmente ho l'onore di presentare un terzo progetto di legge per l'autorizzazione della vendita della tenuta di Portici alla Provincia di Napoli a trattativa privata.

Io mi permetto di fare al Senato la preghiera di voler trasmettere questi progetti di legge alla Commissione permanente di Finanza, perchè appunto attinenti alla finanza.

Presidente. Do atto all'onorevole Ministro delle Finanze della presentazione dei tre progetti di legge di cui il Senato ha avuto comunicazione. L'onorevole Ministro propone che questi tre progetti di legge siano trasmessi alla Commissione permanente di Finanza. Se non si fanno osservazioni in contrario, riterrò il Senato per assente e questi tre progetti di legge saranno trasmessi a quella Commissione, con preghiera di volersene occupare in via d'urgenza, giacchè pochi giorni rimangono al Senato per occuparsi dei progetti di legge sottoposti alle sue deliberazioni.

Altro non trovandosi all'ordine del giorno, scioglie la seduta, rammentando ai Signori Senatori che si terrà seduta pubblica lunedì prossimo alle ore due, per occuparsi dei progetti di legge posti all'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 3).

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedi — Presentazione di un progetto di legge sui provvedimenti di pubblica sicurezza — Urgenza chiesta e dichiarata — Proposte dei Senatori Chiesi e Cambray-Digny, approvate — Discussione del progetto di legge per l'estensione alle Province Romane degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile — Domanda del Senatore Mamiani, a cui risponde il Senatore Poggi, Relatore. — Osservazioni e proposta d'emendamento del Senatore Piacentini, appoggiate dal Senatore Chiesi — Considerazioni del Relatore — Osservazioni e riserva del Ministro di Grazia e Giustizia — Reiezione dell'emendamento del Senatore Piacentini — Approvazione degli articoli 1, 2, 3 — Considerazioni del Senatore Mamiani in favore dell'articolo 4, appoggiate dal Senatore Chiesi — Dichiarazioni del Senatore Conforti e del Ministro della Pubblica Istruzione, e risposta del Relatore — Schiarimenti del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione degli art. 4 e 5, ultimi del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4.

Sono presenti il Ministro dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica e di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, ed i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze.

Il Senatore, *Segretario*, Manzoni T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Legge pure il seguente sunto di petizione:

« N. 4505. Il Sindaco, a nome del Municipio d'Intra (Novara), porge al Senato motivate istanze perchè venga adottata la sostituzione della linea Gozzano-Locarno a quella di Magadino-Cittiglio proposta per il congiungimento della ferrovia del Gottardo con quella di Novara-Genova, o quanto meno che al Governo venga riservata la facoltà della scelta da farsi dopo nuovi studi comparativi sulle due linee concorrenti. »

Presidente. Questa petizione è già stata trasmessa all'Ufficio centrale incaricato dell'esame della legge riguardante la ferrovia del San Gottardo.

I Senatori Bellavitis, Miniscalchi-Erizzo, Pasolini e Balbi Senarega domandano un congedo, che è loro dal Senato accordato.

L'ordine del giorno recherebbe la votazione a squittinio segreto dei progetti di legge che sono stati discussi nelle ultime tornate; ma credo più conveniente di differire questa votazione.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE ALLA PROVINCIA ROMANA DEGLI ARTICOLI 24 E 25 DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE.

(V. Atti del Senato N. 34 C.)

Viene oggi per primo il progetto di legge concernente l'estensione alla Provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile.

Si dà lettura del progetto.

(Vedi infra.)

Presidente. È aperta la discussione generale.

Senatore Mamiani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani. Io intendo veramente parlare sopra l'articolo 4°, soppresso dall'Ufficio Centrale, e per allora prego il signor Presidente ad avere la bontà di concedermi la parola. Intanto però mi permetta il Senato di domandare all'Ufficio Centrale se è giunta nelle sue mani una petizione di alcuni Signori romani intorno alla parte che compete ai successori, e ai primi chiamati, secondo che è esposto nell'articolo relativo.

Presidente. La petizione a cui accenna l'onorevole Senatore Mamiani fu, come ogni altra petizione che riguarda lo stesso argomento, inviata all'Ufficio Centrale: io do quindi la parola all'onorevole Relatore perchè possa renderne conto.

Senatore Poggi, Relatore. All'Ufficio Centrale venne

comunicata una petizione che fu presentata al Senato dall'onorevole Collega Senatore Piacentini, nell'interesse di tre principi romani. Essa riguarda appunto la questione di cui ha fatto parola l'onorevole Senatore Mamiani, vale a dire si dimanda con la medesima che sia variato l'articolo 24 quale si voleva applicare ed estendere a Roma come primo articolo del progetto di legge, e che invece di dichiarare sciolto il fidecommesso, dividendo i beni fra il possessore attuale ed il primo o primi chiamati, si dica che si debba sciogliere nel possessore attuale, o tutt'al più sia riservata una metà al primo chiamato in ordine di successione, vale a dire ad uno dei figli o discendenti dell'attuale possessore. Però l'Ufficio Centrale si riserva di far parola di questa petizione quando sicuno parli sul primo articolo a cui specialmente si riferirebbe, e potrebbe darsi che pigliando poi largo campo la discussione, questa questione possa in certo modo attirare anche l'altra per la quale l'onorevole Senatore Mamiani si è già dichiarato di voler combattere l'Ufficio Centrale.

Per ora l'Ufficio Centrale non crede di dover far altro che prendere conto della petizione, e se qualcuno si farà organo per sostenerne le ragioni, l'Ufficio Centrale si riserva di dire il suo parere.

Presidente. L'onorevole Senatore Mamiani intende di parlare su questo incidente?

Senatore Mamiani. Sulla petizione no: mi riservo a parlare sull'articolo 4, che credo non sia ora in questione.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola sulla discussione generale, si passa a quella degli articoli.

Si dà lettura dell'articolo 1°:

« Ai fidecommessi, ai maggioraschi ed altre sostituzioni fidecommissarie, ed ai vincoli feudali ordinati nella provincia romana anteriormente all'attuazione del Codice civile ivi promulgato in virtù del Reale Decreto del 27 novembre 1870, N. 6030, sono applicabili dal 1° luglio 1871 gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie relative al Codice medesimo, i quali sono stati provvisoriamente tenuti in sospenso dall'articolo 2, lettera B, del citato Decreto del 27 novembre 1870.

» Alle parole *dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice e alla data del 1° gennaio 1866*, contenute negli articoli 24 e 25 suddetti, è sostituita la data del 1° luglio 1871. »

È aperta la discussione sopra quest'articolo.

La parola è al Senatore Piacentini.

Senatore Piacentini. Chieggo il permesso di leggere il mio discorso, perchè non assuefatto a parlare in pubblico.

Presidente. Il Regolamento gliene dà la facoltà.

Senatore Piacentini. Signori Senatori:

Il Reale Decreto del 27 novembre 1870, num. 6030,

nell'ordinare in Roma e sua Provincia la pubblicazione del Codice Civile, dichiara sospesa l'applicazione degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie dello stesso Codice, relativi all'abolizione dei preesistenti fidecommessi. Trattandosi in oggi di estendere alla Provincia Romana quei due articoli riservati, e lasciati in sospenso dal suddato Decreto, la indagine, a quanto mi sembra, dee versare su due punti: *primo*, se sia lecito modificarli: *secondo*, se, e come si debbano modificare. Quanto al *primo*, la risposta *affermativa* può dirsi autorizzata dallo stesso Decreto Reale, che ne ordinò la sospensione. A che sospendere la pubblicazione di quei due articoli, se le abolizioni dei fidecommessi, e le loro norme già proclamate in tutto il resto d'Italia tale avessero costituito un *antecedente*, da cui non fosse permesso deviare? La cosa è per se stessa troppo chiara perchè non abbisogni di commenti.

Nè può esser di ostacolo che la legge sull'abolizione dei fidecommessi fu già votata dal Senato nella tornata del 23 marzo 1870, e quindi approvata ultimamente dall'altro ramo del Parlamento con alcuni cambiamenti relativi ai feudi ed alle gallerie. Come il Senato in quella tornata si era pronunciato sui fidecommessi, erasi egualmente pronunciato sui feudi. Tuttavia, l'onorevole Relatore, dopo di avere esposto, che il progetto votato dal Senato il 23 marzo ora vi torna *assui mutato e diverso*, e che *i cambiamenti principali apportativi dalla Camera dei Deputati riguardano l'abolizione dei vincoli feudali, e la conservazione delle biblioteche e degli oggetti d'arte e di antichità*, ci attesta che l'Ufficio Centrale dopo un lungo esame, si è persuaso di potere accettare la prima delle due modificazioni (quella dei feudi), non però la seconda.

Accennate quindi le ragioni, per le quali i feudi romani non dovessero trattarsi come i Lombardo Veneti, e saviamente aggiunto il riflesso di equitativa prudenza, cioè di non doverci esporre *gl'interessati a delle liti*, concludeva che, in vista di tali ragioni, quanto ai feudi, l'Ufficio Centrale ha unanimemente accolta la riforma fatta dalla Camera. Ma se l'Ufficio Centrale, penetrato degli inconvenienti che sarebbero derivati dal progetto votato il 23 marzo ne trovò giusta, e ad *unanimità* ne approvò la modificazione quanto ai feudi, perchè non dovrà dirsi altrettanto riguardo ai fidecommessi, ove ricorrano egualmente ragioni per doversi lo stesso progetto modificare?

Adunque l'obbietto di essersi votato il progetto nella tornata del 23 marzo 1870, anche a giudizio dell'Ufficio Centrale e dell'onorevole Relatore, non è serio, tantochè non possa richiamarsi a discussione per emendarne i difetti qualora ve ne occorran. E realmente perchè sarebbe impedito il Senato di tornare sulle sue risoluzioni ed emendarle quando lo meritino? È forse un Tribunale, cui dalla legge s'interdica il pronunciare *bis in idem*? No, è uno dei poteri legislativi, è un Corpo legislatore, cui se è lecito derogare alle leggi, molto più deve esser lecito modificarle, indubitabilmente poi

il semplicemente dichiararle. Si è dato forse il bando alla interpretazione *autentica* propria del legislatore, che il Diritto Romano c' insegna doverci indeclinabilmente attendere, e seguire dai Magistrati dell'ordine giudiziario?

Se pertanto i precedenti legislativi non si oppongono alla revisione e modificazione degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie del Codice Civile relativamente all'abolizione dei vincoli fidecommissari in Roma e sua Provincia, perchè la sospensione di essi voluta dal Decreto Reale del 27 novembre 1870 implicitamente ne autorizza la revisione, altrimenti detta sospensione sarebbe stata irragionevole, e senza scopo veruno; se nemmeno può formare ostacolo la votazione del progetto seguita nella tornata del 23 marzo, essendo nella facoltà del Senato il modificare, e molto più il dichiarare le sue risoluzioni, tantochè l'Ufficio Centrale ha con voto unanime approvato, rispetta ai feudi, la riforma portata a detto progetto dalla Camera dei Deputati, altro non resta che vedere, se realmente quei due articoli 24 e 25 meritino di essere emendati, o dichiarati in vista degli inconvenienti che ne derivano.

Non è mestieri occuparsi dell'articolo 25, giacchè gli inconvenienti procedono unicamente dal modo in cui è redatto l'antecedente articolo 24, unico, a quanto mi sembra, da doverci prendere in considerazione, e così concepito: *I fidecommissi, i maggioraschi, e le altre sostituzioni fidecommissarie ordinate secondo le leggi anteriori sono sciolti dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice. La proprietà della metà dei beni è attribuita al possessore dal giorno 1° gennaio 1866, e la proprietà dell'altra metà è riservata al primo, o ai primi chiamati nati o concepiti al detto giorno, salvo l'usufrutto al possessore. La divisione dei beni può essere promossa tanto dai possessori, quanto dai primi chiamati. Nei maggioraschi, e fidecommissi dotati in tutto o in parte dallo Stato, la nuda proprietà della metà riservata al primo chiamato, se questo non esiste al 1° gennaio 1866, o di una quota proporzionale al concorso dello Stato nella dotazione, è devoluta al patrimonio dello Stato.*

È molto inesatto il dire che la proprietà della metà dei beni fidecommissarii è attribuita al possessore. Questi non abbisognava che la legge gliene attribuisse la proprietà, giacchè l'aveva dallo istitutore del fidecommissario; e la legge altro non poteva concedergli che sollevarlo dall'onere impostogli di conservare, e restituire ai sostituiti i beni che possedeva. La opinione che l'eredità gravata sia un semplice usufruttuario è generalmente respinta da tutti i giureconsulti, ritenendosi assurdo che detta proprietà risieda presso l'ente morale ed immaginario, cioè presso il fidecommissario. Checchè però sia delle inesattezze, quello che merita somma considerazione è il determinare quali debbano intendersi per *primo* o *primi chiamati*.

Le gravi liti fra gli interessati che subito insorsero dopo i decreti dei commissarii Farini e Valerio per

l'Emilia e per le Marche, nonchè la contraddizione dei tribunali nel definirle, seguita successivamente l'annessione dell'Umbria, consigliarono il nuovo commissario Pepoli, nel proclamare l'abolizione dei fidecommissi, a determinare che per primi chiamati s'intendessero unicamente quelli *la cui vocazione sarebbe verificata in forza della istituzione senza altro evento o condizione al cessare dell'attuale possessore*.

E fu questo savissimo consiglio, perchè, senza una tale dichiarazione, anche per l'Umbria sarebbe aperto largo campo alle liti, e lasciato l'arbitrio ai tribunali di giudicare in modo diverso a seconda dei rispettivi criteri. E non è forse la mancanza di questa dichiarazione che fornì il pretesto alla stravagante idea di *finger morto* l'attuale possessore al momento della promulgazione della legge, d'onde procede la ingiustizia e l'assurdo di spogliarlo della metà dei beni a favore di chi forse mai avrebbe avuto diritto a conseguirli, perchè la sua chiamata dipendeva da condizione, che avrebbe potuto non avverarsi? Eppure, se non si dichiara che primi chiamati, a senso dell'art. 24, s'intendono unicamente i chiamati secondo l'ordine della istituzione, si farà luogo a rinnovare gli inconvenienti e gli scandali avvenuti nelle provincie della Emilia e delle Marche che tanto travagliarono i possessori dei fidecommissi, e le loro famiglie. Il puro caso, l'accidentalità di non essere ancora nati o concepiti al promulgarsi della legge quelli che in forza della istituzione dovrebbero succedere all'attuale possessore, non deve privarli in perpetuo della metà dei beni che loro dall'articolo 24 si vuol riserbata.

Vi sono certi principii dai quali non può recedersi senza ledere la giustizia, e commettere un deplorabile arbitrio. Dalle leggi di tutti i tempi è dichiarata sacra la volontà dei defunti, e non è lecito derogarvi, a meno che non lo esigano l'ordine pubblico e l'interesse dello Stato. Troncare il corso ai fidecommissi preesistenti alla pubblicazione del Codice, e proclamare la libertà dei beni, è provvedimento reclamato dall'ordine pubblico nell'interesse dello Stato, per cui la deroga in questa parte alla volontà dei defunti istitutori, che con lunga serie di sostituzioni ne avevano ordinato la perpetuità, rimane pienamente giustificata. Raggiunto però questo scopo, non arrestarsi, ma procedere ad ulteriori deroghe, ed attribuire i beni resi liberi a chi non ne aveva il diritto senzachè venga ciò reclamato dall'ordine pubblico nell'interesse dello Stato, è un deplorabile arbitrio da non potersi in verun modo giustificare. Quindi, a rigor di diritto, la legge dovrebbe arrestarsi alla sola abolizione degli esistenti fidecommissi, rilevando gli attuali possessori dall'obbligo di conservarne e restituirne i beni agli ulteriori sostituiti; e sotto questo aspetto la riserva della metà della nuda proprietà verso il primo, o primi chiamati è per se stessa arbitraria, ingiustificabile, poichè manca l'interesse pubblico che la richiegga.

Senonchè tale riguardo al primo, o primi chiamati

può esser tollerato purchè suggerito dalla equità, mentre troppo duro sarebbe togliere un dritto, ed una successione prossima ad essere attuata. Dato però luogo a questa equità, che non molto si allontanerebbe dal voto degl'istitutori, se si volesse portare più oltre l'arbitrio, e dare questa metà a chi fu chiamato non puramente e semplicemente, ma sotto la condizione che si estinguessero altre linee chiamate in precedenza, l'arbitrio non avrebbe scusa, e degenererebbe in una mostruosa iniquità. Quei Signori, che stanno per la intangibilità dell'articolo 24, e per lasciarlo come giace, attuando lontane sostituzioni nello stesso tempo che si dichiarano abolite, ricorrono alla strana finzione che l'attuale possessore debba intendersi morto all'publicarsi della legge. Ma, o Signori, chi ci autorizza a finger morto chi è vivo, ed a cui appunto perchè vivo, la legge vuole attribuita la metà della proprietà e l'intero usufrutto?

L'onorevole Pericoli, Deputato all'altro ramo del Parlamento aveva proposto, e quindi ritirato l'emendamento concepito nei seguenti termini: « *S'intendono primi chiamati, a forma dello articolo 24, le persone che, secondo l'ordine di vocazione dovrebbero succedere immediatamente dopo l'attuale possessore. Qualora questi primi chiamati non siano nati, nè concepiti all'epoca della promulgazione della legge, la intera proprietà resterà libera presso l'attuale possessore.* » Quanto a me, accetto ben volentieri questo emendamento, perchè con esso si prevengono le liti fra gli interessati, si toglie l'arbitrio di diversi, e contraddittorii criteri ai magistrati dell'ordine giudiziario, non si cade nella contraddizione di attuare nuove sostituzioni nel mentre che vengono abolite, e finalmente non si deroga alla volontà dei defunti oltre il bisogno reclamato dall'ordine pubblico nello interesse dello Stato.

Se però non vi piacesse, o Signori, di accettare tale emendamento dell'articolo 24 nei precisi termini, nei quali è concepito, sarei a proporre un altro più semplice, che è il seguente: « *La proprietà della metà dei beni è riservata al primo, o primi chiamati secondo l'ordine di vocazione prescritto dagli istitutori, se saranno nati, o concepiti all'epoca della promulgazione della legge.* »

« Riformato e dichiarato in tal maniera l'articolo 24, cesserà la contraddizione di attuar sostituzioni mentre si decretano abolite; si toglierà l'occasione ai Giudici di esser discordi nelle loro definizioni, sarà bandita l'assurda finzione di ritenere morto chi è vivo a cui la legge riserva l'usufrutto, durante la vita: in fine, non si faranno purificare vocazioni dipendenti da condizioni non verificate, senza che la deroga in questa parte alla volontà dei defunti nello interesse dello Stato sia reclamata dall'ordine pubblico. Tanto più poi sembra doversi adottare questa dichiarazione rispetto a Roma, inquantochè Roma trovasi nella stessa

condizione dell'Umbria, ove simile disposizione già ebbe luogo, e venne adottata.

La ripristinazione dei fidecommessi giusta il *motu proprio* di Pio VII del 6 luglio 1816 non si verificò che per le provincie così chiamate di *prima ricupera*, fra le quali appunto si annoverano Roma e l'Umbria. Se adunque la dichiarazione, rispetto ai primi chiamati, ha avuto già luogo nell'Umbria, mediante la legge Pepoli, perchè non dovrà estendersi a Roma, posta nelle stesse condizioni, e dove i fidecommessi per la loro quantità e qualità presentano un oggetto di tanta importanza?

Il proposto emendamento sotto questo aspetto non sarebbe più una eccezione, bensì un'applicazione di legge già esistente, per cui mi lusingo che la proposta dichiarazione dell'articolo 24 delle disposizioni transitorie contenute nel Codice già pubblicato in Roma verrà da voi Signori accettata.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Piacentini di far pervenire al seggio della presidenza l'emendamento da lui proposto.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già votato dall'altro ramo del Parlamento, che porta per titolo: *Provvedimenti speciali di pubblica sicurezza.*

Rivolgo preghiera al Senato acciò voglia compiacersi di dichiarare d'urgenza questo progetto di legge.

Presidente. Do atto all'onorevole Signor Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge relativo ai provvedimenti speciali di pubblica sicurezza.

Nel fare questa presentazione l'onorevole Presidente del Consiglio chiede l'urgenza, la quale mi pare che sia più che appoggiata dalle circostanze nelle quali ci troviamo.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Avendo l'onorevole Presidente del Consiglio chiesto l'urgenza del progetto di legge ora presentato, urgenza che da tutti è sentita, io mi permetterei di fare una proposta, ed è, che il Senato volesse delegare l'onorevole Signor Presidente a nominare una Commissione di cinque membri, la quale si occupasse subito dello studio della legge medesima; e così si eviterebbe la trafila degli Uffici la quale potrebbe portare in lungo lo studio e l'esame della legge.

Presidente. Per procedere alla pronta spedizione di questo progetto, il Senatore Chiesi, come il Senato ha inteso, ha proposto di deferire al Presidente la nomina di una Commissione composta di cinque membri, la quale in via d'urgenza abbia ad occuparsene immediatamente.

Pongo ai voti la proposta. Coloro che l'approvano, vogliono alzarsi.

(Approvato.)

Se l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, mentre si sta attendendo il testo dell'emendamento del Senatore Piacentini, intendesse parlare....

Senatore **Cambray Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray Digny**. L'ho chiesta per domandare se per la legge che ha presentato in questo momento il Signor Presidente del Consiglio, non fosse opportuno di deliberare l'urgenza in modo che non fosse nemmeno necessario il termine di 24 ore tra la distribuzione della Relazione e la discussione.

Presidente. Siccome io ho posto ai voti la proposta dell'onorevole Chiesi, precisamente coll'indicazione dell'urgenza, vale a dire coll'incarico alla Commissione di occuparsene immediatamente, mi pareva che implicitamente nella votazione del Senato fosse pur compresa la dichiarazione d'urgenza, nel modo che la intende il Senatore **Cambray Digny**. Ad ogni modo però, se il Senato lo crede, io metterò ai voti anche l'urgenza come l'ha proposta l'onorevole preopinante.

Presidente del Consiglio. Domando la parola

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Spiegherò come il Governo intenda l'urgenza per me chiesta, la quale consiste in ciò che il Senato voglia occuparsi di questo progetto di legge prima della proroga di questa Sessione, alla quale si deve di necessità prossimamente addivenire; ma che poi se ne occupi piuttosto oggi, che domani, o posdomani, al Governo è indifferente; l'essenziale si è che se ne occupi entro il corrente mese.

Senatore **Cambray Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray Digny**. Era appunto nel senso di guadagnare 24 ore, e di lasciare maggior campo al Senato per la discussione di questo progetto di legge, che io faceva la mia mozione.

Presidente del Consiglio. Io son grato della sua premura.

Presidente. Non facendosi dal Senato osservazioni in contrario, tengo per ammessa la proposta del Senatore **Digny**, ed anzi per procedere con tutta la celerità possibile, comunicherò immediatamente al Senato il nome dei signori Senatori che crederei di chiamare a comporre la Commissione incaricata di riferire sovra questo progetto di legge, che sarebbero i signori Senatori **Conforti**, **Errante**, **Poggi**, **Tecchio** e **Giovanola**, ai quali fo preghiera di volersi prontamente riunire ed esaminare questo progetto, che già trovasi in corso di stampa.

Ora, mentre si sta attendendo che il Senatore **Piacentini** abbia scritto il suo emendamento, il signor Relatore ha la parola.

Senatore **Poggi**, *Relatore*. Se qualche altro oratore intende parlare prima di me, allora....

Senatore **Chiesi**. Se l'onor. Relatore me lo per-

mettesse, direi io poche parole sull'emendamento del Senatore **Piacentini**.

Senatore **Poggi**, *Relatore*. Parli pure.

Presidente. Allora ha la parola il Senatore **Chiesi**.

Senatore **Chiesi**. Io prendo la parola per appoggiare la proposta dell'onorevole Senatore **Piacentini**, il quale non si oppone allo svincolo dei fidecommissari, anzi ha esplicitamente dichiarato che questo svincolo è un provvedimento di ordine pubblico, io non credo che sia necessario spendere parole per provare la necessità di questo scioglimento dei vincoli fidecommissari, e tengo anzi per fermo che tutti su questo punto siamo d'accordo.

Il solo punto a cui si riferiscono il discorso e l'emendamento dell'onorevole Senatore **Piacentini**, è quello che riguarda la distribuzione dei beni fidecommissari da farsi dopo l'operato svincolamento.

Le leggi anteriori, pubblicate nelle altre parti d'Italia, hanno quasi tutte assegnato una metà dei beni già fidecommissari all'attuale possessore, e l'altra metà al primo o primi chiamati nati o concepiti all'epoca della promulgazione della legge; ed è fuori di dubbio che questa formola *primo o primi chiamati*, come è stata concepita nelle diverse leggi pubblicate nelle varie parti d'Italia, ha dato luogo a molte questioni decise in contrario senso da diverse Corti d'Appello e di Cassazione.

Io però voglio ammettere che ormai la giurisprudenza su questo punto sia irrevocabilmente stabilita; io voglio ammettere che realmente sia cessato ogni pericolo di ulteriori questioni sulla interpretazione della detta formola; ma io domando: questi primi chiamati, contemplati nell'articolo 24 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, hanno veramente un diritto alla proprietà della metà dei beni loro assegnati dal legislatore? Io credo che assolutamente non si possa dire che questi primi chiamati hanno un diritto ad una quota della proprietà dei beni già fidecommissari.

La legge 6 terribile che svincolò con savissimo ed utilissimo provvedimento, degno di essere imitato, i beni fidecommissari, non ebbe alcun riguardo ai futuri chiamati; essa dichiarò in modo esplicito ed assoluto che le sostanze vincolate s'intendessero fatte libere nella persona dell'attual possessore che ne potrebbe tosto disporre, come d'ogni altra sua proprietà. In Italia si è tenuto un diverso sistema; i legislatori italiani hanno voluto avere un riguardo, nell'assegnazione dei beni, ai futuri chiamati contemplati negli atti delle fondazioni fidecommissarie. Ma io credo che nel far ciò, abbiano piuttosto offeso le intenzioni dei testatori. E infatti, se si esaminano le fondazioni di questi fidecommissari, vediamo che i testatori miravano principalmente a favorire i discendenti della loro famiglia, e che solo in seconda o in terza linea chiamavano, in mancanza dei propri discendenti, altri collaterali.

Lo scopo vero, lo scopo principale degli istitutori,

e fondatori di questi fidecommissi, era la conservazione, il lustro della propria famiglia.

Ora, con quella formula, già ridotta a legge nelle diverse provincie d'Italia, e nuovamente ripetuta negli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie, di cui ora si discorre, che cosa può avvenire, o Signori?

Può avvenire che i discendenti della famiglia vera del testatore sieno trascurati, e che invece la metà dei beni svincolati dal fidecommesso tocchi ad un altro lontano congiunto, appartenente a linea collaterale.

L'onorevole Signor Ministro Guardasigilli, nell'eloquentissimo discorso che fece nell'altro ramo del Parlamento, si mostrò anch'egli preoccupatissimo di questo grande inconveniente, ed anzi, con quella lealtà che lo distingue, volle leggere una lettera che gli fu trasmessa da uno di questi interessati. Si tratta di una lettera di poche righe, e credo che il Senato vorrà permettermi che io pure ne dia lettura, essendo ormai di ragione pubblica perchè stampata negli atti dell'altro ramo del Parlamento.

Quella lettera è così concepita:

« Eccellenza, la legge sui fidecommissi sarà in breve portata alla Camera. Mi si dice che la Camera propende a riconoscerne gli effetti sin dal giorno dell'emanazione.

« Ho 37 anni e, come me, molti non aventi prole, sono nella possibilità di averne: È giusto che i nostri figli sieno spodestati dell'asse paterno, per la sola accidentalità di non essere nati prima della promulgazione della legge?

« Faccio appello al retto giudizio del ministro guardasigilli.

« Che il patrimonio fidecommissario passi per metà in altri, alla nostra morte, se non abbiamo figli, sta bene; ma che i nostri figli fossero spodestati a beneficio dei futuri chiamati, troverei la legge ben dura ».

Io non so che cosa si possa rispondere a questa lettera. Questo caso si verificherà necessariamente, se approviamo la legge quale ci è proposta. Il possessore attuale è un giovane nel fiore degli anni, non ha moglie, oppure non ha ancora avuto figli: viene promulgata la legge: il primo chiamato non può essere un suo figlio, perchè egli non ne ha ancora, e quindi sarà un cugino, un terzo cugino appartenente ad un'altra linea collaterale. Dopo che questo lontano parente ha ottenuto la metà dei beni svincolati, il possessore del fidecommesso, il quale non ha potuto avere per sé che la sola metà, ha un figlio; ecco che questo suo figlio rimane assolutamente privo di quella metà dei beni che contro l'intenzione del testatore toccò ad un lontano parente.

Io domando, o Signori, se il legislatore, il quale vuol favorire persone che assolutamente non hanno alcun diritto, e non hanno che una semplice aspettativa, si deve mettere nel caso di preferire un lontano collaterale ad un discendente diretto del testatore.

Se questi primi chiamati contemplati dalla legge avessero un vero diritto, allora bisognerebbe piegare il capo; ma è fuori di ogni dubbio che non hanno alcun diritto, ma una semplice speranza od aspettativa.

E posto che non abbiano alcun diritto, io credo che non sia il caso di adottare la formola espressa nell'articolo 24 delle Disposizioni transitorie, e si debba piuttosto preferire la formola proposta coll'emendamento dell'onorevole Piacentini.

Si dirà: ma pure vi sono tante altre leggi emanate in Italia, le quali hanno fatto questa ripartizione dei beni, metà cioè agli attuali possessori, e l'altra metà ai primi chiamati colla formola espressa nell'articolo 24 più volte citato.

Ma, o Signori, prescindendo anche dall'osservare che questa formola ha dato luogo a molte questioni, in vario senso decise, quando i fatti e l'esperienza provano che si sono verificati e possono verificarsi ancora molti e gravi inconvenienti, contro la manifesta intenzione dei fondatori dei fidecommissi, posto che ora abbiamo una legge da fare, da attuarsi in una provincia, dove moltissimi sono i patrimoni vincolati a fidecommesso, dovremo noi proseguire nella stessa via? forse che al legislatore è interdetto di variare le disposizioni d'una legge, quando egli si accorge che queste disposizioni vanno ad offendere e a spogliare le persone che secondo l'intenzione del testatore dovevano essere le più favorite?

Io credo che il legislatore non debba preoccuparsi di ciò che fu stabilito nelle altre parti d'Italia, tanto più che, come ha osservato l'onorevole Senatore Piacentini, nella provincia dell'Umbria non venne seguito il sistema, che colla legge attuale si propone. Eppure, la provincia dell'Umbria faceva parte, e parte importantissima, dell'antico Stato pontificio.

Pare adunque che vi sia una ragione di più per non badare ai precedenti, quando vediamo che per una importante provincia che faceva parte dello Stato pontificio si tenne un sistema diverso da quello seguito nelle altre provincie del Regno.

Quindi, per queste brevi considerazioni, dichiaro di appoggiare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Piacentini.

Presidente. Prima che più oltre si progredisca nella discussione, do lettura della proposta fatta dall'onorevole Senatore Piacentini.

« La proprietà della metà dei beni è riservata al primo o ai primi chiamati, secondo l'ordine di vocazione prescritto dagli istitutori, se saranno nati o concepiti all'epoca della promulgazione della legge. »

Chi appoggia questa proposta voglia sorgere. (È appoggiata.)

Presidente. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Io debbo incominciare dal rispondere a quell'obbietto che, come pregiudiziale, faceva a se stesso l'onorevole Senatore Piacentini, nell'atto di proporre il suo emendamento.

- Egli diceva che non vi sarebbe ostacolo veruno nel sistema parlamentare, nemmeno nel Regolamento e nello Statuto, a riformare una legge in una parte nella quale il Senato l'aveva altra volta approvata prima che fosse discussa alla Camera dei Deputati.

Se questa fosse la ragione vera di decidere la questione attuale, io potrei fin d'ora dichiarare all'onorevole Senatore Piacentini che ostacolo vero non v'è certamente nelle regole parlamentari di riformare un progetto di legge, quando, per la combinazione che si è presentata in questo caso, e che pur si potrebbe presentare in altri, esso ritorna una seconda volta a quel ramo del Parlamento che primo l'aveva discusso. Certamente non sarebbe impedito al Senato di esaminare oggi una questione da un punto di vista, sotto il quale non era stata trattata avanti. Quindi non vi sarebbe, a rigore, verun ostacolo pregiudiziale perchè il Senato facesse oggi quello che non fu fatto la prima volta, cioè nel marzo decorso, in cui fu discussa la legge. Ma la ragione di non farlo sarebbe una ragione di convenienza; e questa appunto venne avvertita dall'onorevole Senatore Piacentini, il quale ha creduto di poterla dileguare mostrando come lo stesso Ufficio Centrale, nonostante che avesse riformato il progetto di legge presentato l'altra volta dal Ministero al Senato, pur tuttavia, in seguito ai mutamenti fatti dalla Camera dei Deputati, si è oggi adattato ad accettare quelle modificazioni; onde, egli dice, lo stesso contegno dell'Ufficio Centrale è tale da incoraggiarlo ad esaminare francamente la nuova questione che si presenta, ad appoggiare anche, se bisogno ve ne fosse, il nuovo emendamento che si propone.

Adunque siamo d'accordo che non vi sarebbe ostacolo; ma bisogna che egli convenga con noi, che devono concorrere forti e gravi ragioni perchè noi, i quali abbiamo una prima volta accettato in una parte il disegno di legge proposto dal Ministero, che lo abbiamo visto pure accettato dall'altro ramo del Parlamento, quantunque là fosse presentato un emendamento eguale a quello che si presenta oggi, e poi ritirato dallo stesso proponente, dobbiamo oggi ritornare sul già fatto, e quindi variare il sistema della legge.

Se noi abbiamo accettato le modificazioni fatte in ciò che concerne i feudi, ci pare di avere abbastanza spiegato nella relazione i motivi per quali ci siamo adattati a questi mutamenti.

Noi non le abbiamo sostanzialmente approvate; abbiamo detto anzi che sarebbe stato meglio mantenere separate le disposizioni concernenti l'abolizione dei feudi da quelle dei fidecommessi. Abbiamo detto che non facevamo difficoltà di accettare il riparto dei beni feudali fatto in modo conforme a quello dei fidecommessi, ma che avremmo potuto fare molte osservazioni in contrario circa all'asserita identità dei feudi coi fidecommessi, e circa all'applicazione ai medesimi di tutto intero l'articolo 24 che riguarda unicamente i fidecommessi. Ma intanto l'Ufficio Centrale, per amore

di pace, annul a questo cambiamento, in quanto che le nuove disposizioni non offendevano verun principio.

Era un sistema diverso da quello proposto, ma che non contraddiceva ai principii generali che devono governare la materia, e precisamente perchè il tempo stringeva, noi non abbiamo voluto portare la questione su questo punto.

Ci siamo preoccupati soltanto dell'art. 4 il quale, a senso nostro, sovvertiva il principio fondamentale del diritto pubblico e del diritto privato, ed in questo non abbiamo potuto andare d'accordo con l'altra Camera.

Ora importa venire all'esame della questione che è stata dottamente svolta dall'onorevole Senatore Piacentini ed appoggiata ancora con molte ragioni dall'onorevole Senatore Chiesi.

Bisogna distinguere in questa materia le ragioni della giustizia e del diritto assoluto dalle ragioni di convenienza.

Col partito preso dal Ministero, tanto nella prima volta, quanto nella seconda, di estendere alle provincie romane gli art. 24 e 25 della legge transitoria per l'attuazione del Codice Civile, si viene a proporre qualche cosa che veramente offende la giustizia per le condizioni in cui si trovano i possessori dei fidecommessi nelle provincie romane? Vengono con quelle disposizioni violati i diritti dei medesimi?

Su questo tema è stata portata la disputa dagli onorevoli proponenti, e su questo tema l'Ufficio Centrale fin d'ora dichiara che ragioni di giustizia rigorosa, ragioni di rispetto ai diritti quesiti non esistevano. E sarà breve nell'esaminare ad uno ad uno gli argomenti che l'onorevole Senatore Piacentini reca in appoggio alla sua proposta. Egli ha detto: l'erede gravato non è un usufruttuario, è un erede proprietario; se voi gli togliete, svincolando i fidecommessi, il beneficio di ritenere per sé tutta la proprietà, voi menomate i suoi diritti; giacchè, a rigor di termini, a differenza dell'usufruttuario, egli è padrone pienissimo della sua proprietà, e tanto è ciò vero, che in alcuni casi le leggi gli consentono lo scorporo del fidecommesso e la detrazione di certi oneri, cose non consentite all'usufruttuario. Adunque, si dice, se voi volete, a favore di un chiamato, discendente immediatamente dal possessore, per riguardo di equità concedere qualche cosa, sia pure, ma il ciò fare a favore di famiglie estranee, sarebbe un offendere il diritto del possessore. Pare all'Ufficio che questa argomentazione sia alquanto esagerata.

Egli è vero che l'erede gravato è qualche cosa di diverso dall'usufruttuario; però non ci illudiamo. L'erede gravato, a buon conto, non ha la disponibilità della cosa che possiede, non può alienarla né disporre per atti tra i vivi o d'ultima volontà; ma è obbligato a lasciarla a chi spetta in ordine al testamento

quando cessa di vivere. Se adunque, al momento in cui emana una legge di svincolo dei fedecommessi il legislatore gli fa dopo immediato di una parte della sua proprietà fedecommessaria in tutta la sua pienezza, e gliela dà libera e disponibile, e di più gli conserva il diritto all'usufrutto su tutto il rimanente finchè vive, non si può dire che riceva offesa nei suoi diritti, poichè conserva quelli che aveva, e acquista sopra una metà i diritti che non aveva, onde il legislatore, in vista del lucro che va a fare, ha bene il diritto di aggiudicare l'altra metà in modo da soddisfare e contentare tante aspettative dei chiamati, le quali vengono defraudate.

Adunque quest'argomento in sostanza non poggia sul vero: vi è una differenza, lo ammettiamo, tra l'erede gravato e l'usufruttuario, ma non è però vero che se gli viene tolta una porzione del fedecommesso, egli abbia ragione di dolersi, perchè è largamente compensato dall'altra porzione che acquista in piena proprietà e di cui può disporre il giorno dopo la pubblicazione della legge.

Ma, si dice, il concederla ad un estraneo alla famiglia è cosa esorbitante, e contraria alla volontà del testatore: si sarebbe potuto aspettare al giorno della morte dell'erede gravato per vedere se a quel giorno fossero da lui nati quei figli e discendenti che, secondo la volontà del testatore, sarebbero i prediletti; e se ciò non si verificasse, allora si poteva consentire che la metà dei beni fosse assegnata ai chiamati lontani; ma non darla a questi immediatamente con pregiudizio dei primi chiamati che potrebbero nascere in seguito.

Ma questo sistema (che pur potrebbe essere stato un sistema), a buon conto quando non sia stato adottato, non importa lesione di diritti. Diritti dei chiamati non ve ne sono in nessuno.

Siano figli, siano collaterali della stessa famiglia, siano estranei, nessuno di loro ha diritto vero e proprio, ma semplici speranze ed aspettative.

E d'altronde al legislatore premeva di abolire immediatamente il vincolo fedecommessario per più ragioni; la prima, innanzi tutto, per ristabilire l'eguaglianza abbastanza alterata in una famiglia composta di più membri, e non perpetuare il privilegio del maggior nato a danno dei fratelli maschi e della femmina. E questo è un interesse di non piccola importanza, perchè quest'alterazione dell'eguaglianza porta gravi disturbi nelle famiglie, e mantiene una distinzione artificiale di classi. E poi vi è l'altra vantaggio di mettere in commercio una quantità di beni che vi erano sottratti fino ad ora, e che per se stessi non essendo commerciabili, non erano migliorati quanto si sogliono migliorare i beni che sono liberamente disponibili.

Dal partito di aspettare la morte del possessore per sciogliere il fedecommesso nessuno di questi vantaggi si sarebbe potuto ottenere.

L'altro inconveniente di cui si fa più rumore è quello

di poter aggiudicare colle disposizioni della legge, qual'è concepita, una metà dei beni a lontanissimi chiamati, i quali non saranno le più volte neppure della famiglia del possessore; e a questo proposito si dice: voi violate la volontà del testatore. Se egli ha contemplato famiglie estranee che forse non sono neppure della sua agnazione, lo ha fatto in ultimo grado, ma ha preferito sempre prima i figli del possessore, poi i fratelli, i cugini, quelli che portano lo stesso suo cognome, ma anzitutto i figli.

Se venite con una legge a stabilire che la metà del patrimonio appartenga, non a quelli della famiglia del testatore, e segnatamente non ai figli, ma agli estranei, voi, senza nessun vantaggio della cosa pubblica, la quale viene abbastanza soddisfatta dal momento che sono svincolati i beni, andate ad offendere in un interesse privato la volontà del testatore, che voi potreste rispettare; e questo è l'obbietto che hanno messo innanzi gli onorevoli Piacentini e Chiesi.

Ma quanto a me rispondo: della volontà del testatore, al momento in cui si viene allo scioglimento dei vincoli in via legislativa per ragioni di pubblico bene, non si può nè si deve tener conto.

La volontà del testatore era quella di mantenere vincolato il suo patrimonio infino a che non fossero esaurite tutte le generazioni di tutti i chiamati, siano pochi o molti: questa era la sua volontà, ed in ordine a ciò aveva fissato certe prelazioni, e certi gradi di vocazione secondo i suoi desiderii.

Quando questa sua volontà viene spezzata, perchè il legislatore nell'interesse della commerciabilità dei beni e della pace ed eguaglianza delle famiglie crede sciogliere il fedecommesso, non si può più parlare della medesima; essa era complessiva: spezzata che è, non può più rivivere in parte perchè non rappresenterebbe mai l'intenzione del testatore.

E non è neppure il caso di dire: cosa avrebbe voluto se, vivendo, fosse stato dal legislatore interrogato; avrebbe preferito il figlio del possessore; oppure i lontani chiamati, che non sono della sua famiglia?

Questo ricorso alla volontà induttiva dei defunti, desumibile, secondochè insegna la sapienza dei romani giureconsulti, dalla volontà espressa nelle loro disposizioni, si suol fare tutte le volte che alla volontà loro non s'intende di apportar deroga, ma di uniformarvisi completamente. Ma nel caso presente la legge abolisce codeste volontà, perchè hanno imperato troppo e troppo nociuto.

La volontà dei testatori che hanno istituiti i fedecommessi che durano da secoli, è una volontà pacificabile a quella del legislatore, poichè essi si divertivano a disporre dei loro beni per secoli e secoli, come se fossero i padroni del mondo. Se essi hanno potuto dettare la legge per tanto e tanto tempo sopra il patrimonio che fu una volta da loro posseduto; oggi che il legislatore abolisce questa dittatura perchè esiziale, e più non la riconosce, essi non possono più venire in scena.

nè essere interrogati per sapere che cosa avrebbero desiderato e voluto al momento in cui il vero legislatore scioglie il vincolo da loro imposto, oltre il tempo prescritto alle umane ordinarie disposizioni. Il legislatore ha diritto di procedere allo svincolo nel modo che reputa il più equo e il più utile al pubblico interesse, ma non è obbligato ad indagare quella volontà che intende di non più rispettare.

Dunque questa obiezione non può, nel caso presente, mettersi avanti.

Un'altra difficoltà affacciata, e che appunto dà luogo all'emendamento proposto, è questa: si dice che la disposizione contenuta nell'articolo 24 della legge transitoria è una disposizione equivoca, soggetta a varie interpretazioni, e che dovendosi applicare alle provincie romane, produrrà liti. Ebbene, se la legge è oscura, nell'applicarla a provincie nuove, venite in soccorso di quelli che devono andarvi soggetti per non impegnarli in gravissime contese forensi.

Non voglio inoltrarmi a discorrere del senso della legge nell'ordine giurisprudenziale; dico però che questa disposizione si trova in altre leggi più antiche cioè nella legge del 1851, fatta per l'abolizione dei fidecommissi nel Piemonte, e poi nella legge del 1861 colla quale furono sciolti i fidecommissi nelle provincie lombarde, napoletane e siciliane; poichè ivi fu stabilito che il fidecommissario si scioglierà nella persona dell'attuale investito, e che una metà dei beni apparterrà a lui medesimo, e l'altra metà al primo o primi chiamati nati o concepiti al giorno della pubblicazione della legge.

A me non consta che siano sorte contestazioni sul significato di codesta disposizione nei paesi governati da quelle due leggi.

Ne sono nate, è vero, posteriormente, e sono nate non già sull'articolo 24 della legge in esame che venne emanata all'epoca della pubblicazione del Codice civile, cioè al 1° gennaio 1866, ma sull'applicazione della legge Valerio del 18 ottobre 1860 pubblicata nelle Marche, e sulla legge Farini pubblicata nelle Romagne agli undici novembre 1859.

E mi si permetta il dirlo, è un errore che vi siano decisioni di tribunali e segnatamente di tribunali supremi, le quali abbiano risolto dubbi nati intorno all'intelligenza da darsi all'art. 24, del quale ci occupiamo, e li abbiano risolti in modo contraddittorio.

Ora io non voglio dire se l'articolo, qual è concepito, possa dar luogo a dubbii; nego soltanto che vi siano decisioni emanate per interpretarlo piuttosto in un senso che in un altro. Tre sono le decisioni citate nelle dotte memorie state comunicate in appoggio alla petizione, le quali si dicono avere interpretati i dubbii suscitati dall'art. 24, ma esse non ci hanno che fare, e ve lo mostro.

Una prima decisione è quella della causa Astolfi portata innanzi alla Corte di Cassazione allora residente in Milano, e pronunziata nel 1864, sopra un caso di

fidecommissario che doveva essere risolto a norma della legge Farini del 16 novembre 1859.

Tanto questa legge, come l'altra Valerio per le Marche, contengono una locuzione più ampia, ed incontrovertibile, perchè dichiarano che la seconda metà dei beni andrebbe al primo o ai primi chiamati nati o concepiti al giorno della promulgazione della legge, qualunque fosse la linea dei chiamati.

Di che si trattava nella causa portata avanti la Corte di Cassazione? Si trattava di un testatore il quale aveva istituito eredi le proprie figlie, ed aveva disposto che se esse morissero con figli che fossero maschi o femmine, la loro eredità andrebbe liberamente ai loro eredi sia intestati, sia testamentari; se, invece morissero senza alcun figlio, allora intendeva di sostituire alle medesime con vincolo fidecommissario un'altra famiglia per più gradi da esso indicata.

La questione che si fece alla Cassazione non era già diretta a sapere chi erano il primo o i primi chiamati secondo la legge Farini, ma riguardava tutt'altro. Si pretendeva da uno degli instituiti fidecommissariamente di avere la metà dei beni da una delle figlie la quale al giorno della pubblicazione della legge era in stato di vedovanza senza figli. Ora si diceva da essa: finchè io vivo posso pigliare nuovamente marito ed avere figli; se ho figli, il fidecommissario non nasce, perchè il testatore ha detto che il fidecommissario nascerebbe nel solo caso che morissi senza figli; e perciò solamente al giorno della mia morte si vedrà se ci saranno figli, e allora non si farà luogo al fidecommissario; se poi morirò senza figli, allora nascerà il fidecommissario, e voi allora soltanto potreste aver diritto alla metà dei beni. La disputa, ripeto, che si faceva avanti la Cassazione era questa. È chiaro che qui era in questione la esistenza del fidecommissario, e non la qualità e il grado dei chiamati al reparto dei beni, nel senso della legge che lo scioglieva.

L'altra questione nacque nelle Marche sotto l'impero della legge Valerio, nella causa Biagi-Folletti.

L'istitutore del fidecommissario aveva chiamato al godimento del medesimo uno dei suoi parenti, e poi aveva aggiunto: se voi morrete con figli il fidecommissario passerà al primo dei medesimi, altrimenti passerà ad un collaterale, ed il più anziano di quella famiglia sarà il primo chiamato, se pure voi primo investito, nella mancanza di figli, non nominerete a succedere nel fidecommissario un altro della detta famiglia, ancorchè non sia il più anziano:

Pubblicata la legge, il primo chiamato era in possesso dei beni, e siccome egli non aveva figli, nè aveva ancora nominato alcuno a succedergli, veniva il collaterale più anziano, e diceva: tocca a me la metà dei beni perchè in queste condizioni io sono il primo chiamato nel senso della legge, sebbene appartenga ad un'altra linea, e quindi spettano a me detti beni. L'altro sosteneva che finchè era vivo era in fa-

coltà di nominare un'altra persona più a lui prediletta di quella famiglia, e poteva anche avere figli; ma il collaterale anziano rispondeva: le condizioni da voi poste innanzi devono essersi verificate al giorno della legge, e non può dubitarsi della qualità in me di primo chiamato nel senso della legge, la quale ha chiaramente contemplato il primo di quelli viventi a quel giorno « a qualunque linea appartengano. » E la corte di casazione diede ragione ad esso.

Il terzo caso, che è stato deciso dalla Corte d'appello di Brescia, ha l'apparenza di prender di mira l'articolo 24 delle disposizioni transitorie, ma in realtà non se ne occupa. Nella causa agitata davanti alla Corte di Brescia, vi era un possessore del fidecommesso il quale non ne aveva l'usufrutto, perchè esso spettava alla vedova del testatore. Quegli che si diceva chiamato a ricevere la metà dei beni a norma dell'articolo 24, pretendeva che si dovesse chiamare in giudizio anche l'usufruttuaria, quasi fosse essa il vero e principale contraddittore nel giudizio, e non l'investito del fidecommesso; ma la Corte di Brescia disse di no.

Dunque non sussiste la pretesa difformità di giudicati sulla intelligenza da darsi all'articolo 24, il quale anzi non ci pare che abbia fin qui porto argomento a dispute. Non è luogo quindi ad interpretario legislativamente nè in un senso, nè in un altro.

Ammettiamo pure che con adottare l'emendamento proposto dal Senatore Piacentini si eviti il grave inconveniente di arricchire estranei a danno di persone della famiglia.

Ma chi dice a noi che, corretta la legge in questo senso, non si produrrebbero altri inconvenienti?

Stando al testo del presente articolo, e nel supposto che debba interpretarsi nel modo che dispiace all'onorevole Senatore Piacentini, i fratelli, i cugini del possessore che non avesse figli al giorno della legge, si troverebbero frustrati della metà dei beni, a cui avrebbero diritto, perchè il vincolo si risolverebbe interamente a beneficio del possessore.

Dimodochè, quando è aperta dal legislatore una via per troncare le disposizioni fidecommissarie, bisogna dire che, se per l'aggiudicazione dei beni si adotta un sistema, questo ha certi inconvenienti, se se ne adotta un secondo, esso ne ha certi altri, e così di seguito. Volere un sistema che non ne abbia nessuno, sarebbe impossibile; quello che deve premere al legislatore è che il sistema adottato non offenda diritti o principii fondamentali.

Tolti di mezzo così tutti gli argomenti i quali potevano fare impressione nel Senato, e far credere che coll'articolo del Ministero si ledessero i diritti quesiti, e si offendesse la giustizia, rimarrebbero ora ad esaminarsi le ragioni di convenienza. Se l'onorevole Senatore Piacentini ci domandasse, qualora nessuna legge fosse stata ancora presentata, se convenisse per le Provincie Romane adottare un sistema piuttosto che un altro, allora mi sentirei stretto dalle sue argomen-

tazioni, e direi che vi potrebbero essere gravi motivi per procedere in un sistema diverso.

Vi potrebbe essere il riflesso che nessuna provincia d'Italia come la romana, presenta dei fidecommissi che comprendano, si può dire tutto il patrimonio di una famiglia e non ristretti ad una sola porzione, come accadde dei fidecommissi napoletani, siciliani e di quelli lombardi, che erano stati istituiti dopo la ristaurazione e in ordine alle leggi, le quali avevano ristretto il limite vincolabile di un patrimonio ad una piccola parte; laddove nelle provincie romane era permesso al testatore di vincolare la massima parte del patrimonio; e questa poteva essere una ragione per venire ad un sistema diverso, e per poter risolvere il fidecommesso in favore dell'attuale investito, oppure a favore dei figli o dei fratelli e non già di estranei alla famiglia.

Vi era l'esempio di ciò che fu praticato prima nella provincia dell'Umbria, in cui vigeva la legge pubblicata dal commissario Pepoli, che purificava il fidecommesso nel possessore attuale, ammenochè al giorno della pubblicazione della legge non fossero nati o concepiti quel primo o primi chiamati che secondo la volontà del testatore doveano succedere immediatamente al possessore; allora a favore di questi e non di altri si faceva luogo alla devoluzione della metà dei beni, riservato sempre l'usufrutto al possessore.

Una tale eccezione fu fatta per l'Umbria, la quale era la provincia più vicina alla romana, e che più delle altre, ci si dice, aveva fidecommissi della stessa importanza.

Vi era un'altra ragione che poteva far prediligere altro sistema, cioè quella di risolvere contemporaneamente l'altra questione relativa ai fidecommissi delle collezioni artistiche, delle gallerie ed oggetti d'arte, in un modo diverso da quello stabilito dall'articolo 4, e che tanto sta a cuore all'onorevole Mamiani.

Se si fosse, a caso vergine, proceduto non col sistema le non poche volte funesto di estendere ad un paese le leggi fatte per un altro, ma si fosse fatta una legge speciale per le provincie romane adatta alle condizioni in cui si trovavano, allora si poteva stabilire, e si poteva dichiarare che dal giorno della pubblicazione della legge fosse sciolto il fidecommesso sui beni immobili, e quanto al fidecommesso sui mobili, consistenti in oggetti d'arte, biblioteche e musci si dovesse prorogare per tutta la vita del possessore, procurandosi così un doppio vantaggio; che il possessore diventava libero padrone di tutti i beni immobili, ne godeva la rendita, e poteva convenientemente provvedere al mantenimento ed alla conservazione delle gallerie a carico proprio; non poteva lamentarsi della proroga del vincolo fidecommissario sui mobili, giacchè la commerciabilità di questi beni non è così urgente come quella degli altri; e si sarebbe potuto nell'intervallo studiare quella legge che credo stia molto a cuore all'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, quella legge cioè, la quale prov-

vegga in modo che questi oggetti d'arte, divenendo col tempo liberamente disponibili da parte dei possessori, non potessero uscire dal Regno, o se vi uscissero, vi uscissero quando lo Stato od il Comune non avesse voluto usare del diritto di prelazione, fissando anche le norme perchè i prezzi non ne venissero esagerati.

In questo modo avremmo rispettato i diritti di tutti, avremmo fatto una legge che non poteva offendere nessuno, e non si sarebbe ricorso al partito dell'art. 4 il quale, vogliasi o no, offende i principii di giustizia, sovverte i diritti di proprietà riconosciuti e proclamati dal Codice civile, e va contro le disposizioni dello Statuto.

Ma, siccome noi abbiamo proposta l'abolizione dell'articolo 4, così crediamo che troppo tardi si presenti una proposta diretta a mutare la disposizione scritta nell'art. 24 delle disposizioni transitorie, oramai comune alle Provincie Meridionali, alla Lombardia, al Piemonte e fra poco anche alla Venezia. Giunte le cose a questo punto, ci sembra che, in vista dei pochi possessori di fidecommessi che dalla disposizione di cui si tratta possono essere danneggiati, non si debba recedere da quel che si è fatto altrove, quantunque, ripetiamo, a caso vergine, la cosa avrebbe potuto essere condotta diversamente. Attendiamo non pertanto il giudizio del Senato.

Presidente. Il Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io domando al Senato il permesso di rispondere alle ultime osservazioni dell'onorevole Relatore intorno all'articolo 4 del progetto di legge votato dalla Camera, allorchè verrà in discussione l'articolo medesimo.

Potrò allora, se il Senato mi consente, esaminare se effettivamente quell'articolo meriti tutte quelle censure che l'onorevole Relatore gli ha mosse; e singolarmente quella gravissima di violare i principii del Codice Civile e le leggi costituzionali dello Stato.

Sarà allora il caso di vedere se la proposta che egli ha suggerito di sostituire per conservare le collezioni di quadri e le pinacoteche, possa, raggiungendo egualmente lo scopo, riuscire più opportuna di quella che venne adottata nell'altro ramo del Parlamento.

Per ora mi limito all'esame della questione proposta dall'onorevole Senatore Piacentini.

Per verità, dopo il dotto discorso dell'onorevole Relatore, potrei dispensarmi dall'aggiungere altre osservazioni e limitarmi ad aderire alle sue conclusioni. Ma siccome l'onorevole Senatore Piacentini ha in certa maniera accusato il Ministero di inconseguenza, (se la parola non fosse troppo grave), o almeno di contraddizione, per avere prima sospesa l'attuazione degli articoli 24 e 25 delle leggi transitorie a Roma e poi proposto di applicarli così come erano scritti; e siccome l'onorevole Senatore Chiesi ha, in certa maniera, accagionato me di una specie di titubanza nella ri-

soluzione della questione medesima, il Senato mi permetterà, io spero, che esponga le ragioni per le quali parmi sia ardua e difficile cosa il dipartirsi dal sistema che il Governo ha proposto, e che firma uno dei principii fondamentali di questo progetto di legge.

La questione proposta dall'onorevole Piacentini, io non lo nego, è una grave ed importante questione. Si tratta di vedere se, per effetto dello scioglimento dei fidecommessi, i beni che vi erano soggetti debbano devolversi integralmente a beneficio dell'attuale possessore, ovvero, ammettendo che tali beni si debbano dividere fra l'attuale possessore ed i primi chiamati, quali debbano intendersi con questo nome; o se pure mantenendo il sistema dell'art. 24 della legge transitoria; e nello scopo di prevenire gravissime questioni di interpretazione che possono sorgere nella pratica, convenga aggiungere una disposizione che ne chiarisca il significato e la portata.

Signori, la questione proposta dall'onorevole Piacentini sorge spontanea nell'animo di chiunque prende ad esame tale materia.

Questo sentimento, suggerito dalla natura stessa delle cose, ha suscitato specialmente in Italia, ogni qualvolta si trattò dello scioglimento dei fidecommessi, gravissime discussioni.

E fu per obbedire a questo medesimo sentimento che l'onorevole mio predecessore, estendendo alla Romana Provincia le leggi transitorie per l'attuazione del Codice civile, sospese l'attuazione degli art. 24 e 25 finchè una più completa cognizione dello stato delle cose e più maturi studi permettessero di prendere una deliberazione quale era richiesta dal grave e delicato argomento.

Nè l'indugio fu perduto. Niuno meglio dell'onorevole Piacentini può conoscere di quanti e seri studi e di quali discussioni questa questione sia stata oggetto per parte dell'onorevole giureconsulto che si sedeva allora come Guardasigilli nei Consigli della Corona. Egli interrogò un uomo eminente, già appartenente alla Curia di Roma che oggi siede molto meritatamente nella Corte di Cassazione di Torino; ed esaminandolo, discutendolo e studiando con lui, venne nel convincimento che non vi era alcuna ragione speciale di derogare per la Provincia Romana alle regole stabilite negli art. 24 e 25 della legge transitoria del 1865; e che il miglior sistema da seguire era quello di applicare quelle disposizioni medesime a Roma così come erano divenute il diritto comune di tutta Italia.

Fu in seguito a questi studi che il mio predecessore formò l'articolo di legge e la Relazione che lo accompagnava, e che io stesso, succedutogli in quel torno di tempo, ebbi l'onore di presentare al Senato nel marzo scorso.

Vede dunque l'onorevole Piacentini che per parte del Ministero non vi fu inconseguenza, ma religione e scrupolosità grandissima di non affrettare l'applicazione di disposizioni aventi una particolare importanza, senza

avere prima profondamente esaminate le condizioni di Roma ed avere apprezzate tutte le conseguenze sociali ed economiche che dalle disposizioni medesime potevano derivare.

Io non mi trovava in quest'Aula quando il presente progetto di legge fu discusso; ma, quantunque intorno alla grave questione sollevata oggi dall'onorevole Piacentini non sia sorta discussione, certo la esaminarono e la Relazione ministeriale colla quale il progetto venne accompagnato, e la Relazione dottissima fatta in nome dell'Ufficio Centrale dall'onorevole giuriconsulto che sostene allora l'ufficio di Relatore: e l'una e l'altra proposero concordemente di risolverla in quel modo che appare dal progetto che oggi si discute.

Io non negherò, o Signori, che questa questione medesima sia stata sollevata nella Camera dei Deputati e non negherò neppure che l'animo mio, preoccupato dalle conseguenze che sarebbero derivate dall'applicazione di questo sistema, rimanesse alquanto perplesso. Coloro che lessero le parole che ebbi l'onore di pronunziare allora nell'altro ramo del Parlamento han potuto rilevare come io non dissimulassi questa preoccupazione, e come io leggessi alcune lettere che mi erano state dirette, le quali rivelandomi le condizioni dolorose di persona gravata dai fidecommissi, mi avevano fatta non lieve impressione. Ma superato questo sentimento, ed esaminata la questione dal punto di vista giuridico e storico, io venni allora, come verrò oggi, a conclusioni identiche a quelle che furono sostenute dall'onorevole Relatore.

Io non esito, o Signori, a dichiarare che se la questione fosse integra, nè fosse rimasta pregiudicata da precedenti legislativi costanti, che divennero ormai diritto comune per tutta Italia, io tenderei forse ad accettare quel concetto che ha informato per la prima volta in Francia nello scorso secolo la legge per lo svincolo dei fidecommissi.

A risolvere in questo senso, dal punto di vista giuridico, tale questione, parmi decisivo il concetto che il possessore del fidecommissario è un vero proprietario dei beni fidecommissari sotto condizione risolutiva di restituirli o consegnarli alla risoluzione del fidecommissario.

Vi sono nel Digesto due aurei frammenti: uno di Scevola, legge 15 *De auro et argento legatis*, e l'altro di Marciano legge 12; *De usufructu earum rerum quae usu consumuntur*, che risolvono in questo senso la questione con quella maestria, con quella sapienza che forma la gloria imperitura dei giuriconsulti romani.

Ora, quando vi è una legge, che, per motivi di utilità pubblica, per motivi d'interesse economico, scioglie i fidecommissi, sopprime quella condizione risolutiva e distrugge l'obbligo della restituzione, la proprietà rimane libera nelle mani di colui che ne era proprietario col l'obbligo della restituzione.

Questo è il concetto giuridico che informò la legge francese al quale però andava congiunto l'altro eminente-

mente economico di risolvere di un tratto tutti i vincoli della proprietà, e ridonarla senza indugio alla libera contrattazione.

Ma questo principio non attecchì mai in Italia: e fin da quando la legge francese si venne quivi estendendo si cercò di temperarla a favore di coloro che, all'atto dello scioglimento, erano chiamati al godimento del fidecommissario.

Da tutte le parti si volle vedere in questa aspettazione una specie di diritto, *jus imperfectum*, e si studiarono temperamenti per determinare fino a qual punto e con quale sistema tale diritto doveva essere riconosciuto ed attuato.

Io non abuserò della pazienza del Senato, ripetenlo quanto già ebbi occasione di dire altra volta sulle vicende a cui andò soggetto lo scioglimento dei fidecommissi presso di noi.

Nel Piemonte, la Commissione di Governo, ordinando nel 1804 lo scioglimento dei fidecommissi, riservava la nuda proprietà della metà dei beni ai figli dell'attuale possessore: ove poi non avesse figli, con un temperamento equo ma alquanto arbitrario, distingueva tra possessore, tuttora nella possibilità di aver prole, e possessore, *disperato* di prole. Nel primo caso riservava la proprietà della metà dei beni fidecommissari a favore dei nascituri: nel secondo la devolveva ai primi chiamati della linea collaterale. E perchè fosse esclusa ogni questione intorno alla possibilità di aver prole, fondandosi sopra una presunzione di diritto, la faceva dipendere dall'età inferiore degli anni sessanta.

Questo stesso principio, o Signori, si seguì il Piemonte nel 1848 quando il Codice civile Albertino venne esteso alla Sardegna; e fu proposto poi alla Camera dei Deputati nel 1849 e di nuovo nel 1850 senza che i relativi progetti di legge venissero discussi in ambedue i rami del Parlamento, e si potesse giungere ad una conclusione definitiva.

Lo stesso sistema aveva proposto il Siccardi al Senato nell'anno 1851; ma la vostra Giunta propose e il Guardasigilli adottò l'emendamento, che divenne poi legge comune a tutta Italia, pel quale, sciogliendosi il fidecommissario nelle mani dell'attuale possessore, veniva riservata la nuda proprietà della metà dei beni fidecommissari al primo o primi chiamati nati e concepiti all'atto dello scioglimento medesimo.

Da quell'epoca nessuna questione venne su questo argomento sollevata. Il solo Commissario straordinario per l'Umbria, sciogliendo in questa provincia i vincoli fidecommissari, nel determinare quali dovessero intendersi per primi chiamati all'epoca dello scioglimento del fidecommissario, a tutto il temperamento proposto oggi dall'onorevole Piacentini; ma nelle Marche, e nella proposta di legge presentata dal Guardasigilli Cassinai nel 1861 per la Lombardia, e finalmente nella legge transitoria del 1865, che ebbe efficacia in tutto il Regno, fu seguito continuamente il sistema che per primo questo stesso Consesso aveva proclamato.

Ora, dopo tutti questi fatti legislativi, dopo le luminose e dotte discussioni che recentemente hanno avuto luogo nel Parlamento, come potremmo noi giustificare un *jus* speciale per la sola Roma?

Si allegano in contrario le condizioni particolari dei fidecommessi romani; si accenna allo squilibrio economico che dal proposto sistema potrebbe derivare in una provincia, nella quale più che in qualsiasi altra i fidecommessi sono numerosi. Ma nè l'uno nè l'altro di questi fatti, ancorchè fossero veri, potrebbero avere influenza nella risoluzione di questo problema.

D'altronde quali sono i temperamenti che si propongono?

Vuolsi far rimanere questa metà dei beni ancora soggetta al vincolo fidecommessario finchè, all'epoca della morte dell'attuale possessore, possa verificarsi l'esistenza del chiamato al fidecommesso?

Ma in questo caso si scioglie il fidecommesso per una metà soltanto, e per l'altra metà rimane come oggi, inceppato dal vincolo fidecommessario.

Vuolsi invece dichiarare che quest'altra metà dei beni, rimanga libera in mano all'attuale possessore, senza tener conto dei chiamati collaterali?

Io non posso disconoscere che in certe condizioni affatto peculiari, sarebbe questa una misura equa ed alcune famiglie, nelle quali il possessore è ancora in giovane età e nella possibilità di aver figli, salverebbero, mercè di essa, ingenti fortune.

Ma se si osserva il rovescio della medaglia; quanti sono i casi nei quali i primi chiamati collaterali, fondandosi sull'età e sulla probabile mancanza di prole del possessore, hanno creato una famiglia, e fanno dipendere dalla speranza del fidecommesso la loro fortuna?

Gli inconvenienti vi hanno dunque seguendo all'uno che l'altro sistema: e però, come ben osservava l'onorevole Relatore, non si può seguire una linea retta, la quale possa soddisfare agli interessi delle due parti; ma avviene propriamente quello che diceva il Macchiavelli, che cioè le leggi sono una transazione tra i casi rari ed i casi frequenti. E questo carattere di transazione hanno specialmente le disposizioni transitorie: esse, mentre colpiscono uno, beneficiano l'altro, ma entro certi limiti segnati dall'equità dal rispetto ai diritti certi, determinati ed acquisiti, che non potrebbero essere offesi senza commettere una spogliazione.

Ma siccome nella condizione giuridica che ora esaminiamo non vi è un *jus* acquisito, un *jus* irrevocabile nè per l'una nè per l'altra parte, una transazione è possibile: e fra le molte che furono escogitate finora, meglio vale seguire quella che, desunta dal diritto comune del Regno, fu già accolta da ambedue le Camere, e che raccomandando oggi al vostro favorevole suffragio.

Ma, l'onorevole Senatore Piacentini insiste perchè si introduca almeno una spiegazione in questo articolo e si prevenano le questioni, alle quali daranno

certamente luogo le parole *chiamati* o *primi chiamati*.

Per primi chiamati, si intenderanno essi i chiamati nell'ordine della vocazione, od il chiamato anche successivo, indiretto? il chiamato senza condizioni, od anche il chiamato condizionale?

Io so, o Signori, che queste questioni hanno diviso le opinioni dei giureconsulti, ma non credo che vi siano state gravi discordanze nell'applicazione della legge del 1865.

Ma se anche questa difformità di giudicati esistesse (che è la concessione maggiore che si possa fare all'onorevole Senatore Piacentini) visarebbe una ragione di più per non introdurre nella legge alcuna modificazione; perciocchè, se venissimo ora con una interpretazione legislativa a risolvere, nell'uno o nell'altro senso, una questione che pende o potrà essere introdotta davanti a tribunali di altre provincie del Regno, noi pregiudicheremmo grandemente l'azione della giustizia, potremmo creare una disparità di condizioni giuridiche fra il passato e l'avvenire, fra provincia e provincie; e faremmo cosa molto pericolosa sotto qualunque governo e specialmente ripugnante in un governo costituzionale. Per queste ragioni io pregerei il Senato a voler approvare l'articolo, come fu votato dalla Camera. Qualunque modificazione che voi vi introduceste sarebbe pregiudizievole e pericolosa.

Presidente. Rileggerò ora l'emendamento proposto all'articolo primo per metterlo ai voti.

« La proprietà della metà dei beni è riservata al primo o primi chiamati secondo l'ordine di vocazione prescritto dagli istitutori, se saranno nati o concepiti all'epoca della promulgazione della legge. »

Chi approva questo emendamento, voglia sorgere.
(Non è approvato.)

Ora pongo ai voti l'articolo primo di cui si dà nuova lettura:

« Art. 1. Ai fidecommessi, ai maggioraschi ed altre sostituzioni fidecommessarie, ed ai vincoli feudali ordinati nella Provincia romana anteriormente all'attuazione del Codice civile ivi promulgato in virtù del Reale Decreto del 27 novembre 1870, N. 6030, sono applicabili dal primo luglio 1871 gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie relative al Codice medesimo, i quali sono stati provvisoriamente tenuti in sospeso dall'articolo 2, lettera B, del citato Decreto del 27 novembre 1870.

» Alle parole *dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice* e alla data *del primo gennaio 1866*, contenute negli articoli 24 e 25 suddetti è sostituita la data *del primo luglio 1871.* »

Se nessuno chiede la parola su quest' articolo, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.
(Approvato.)

« Art. 2. Le annue prestazioni in danaro o in genere

che, giusta i titoli di investitura, fossero dovute dai possessori dei beni feudali, saranno considerate come rendita fondiaria e potranno essere affrancate a termini degli articoli 29 e 30 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile. »

(Approvato.)

« Art. 3. Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti dei terzi sovra i beni svincolati.

» I diritti che per fondazione o per altro qualsivoglia titolo possano appartenere al pubblico, sono mantenuti. »

(Approvato.)

« Art. 4. Non ostante l'abolizione delle sostituzioni e finchè non sia per legge speciale altrimenti provveduto, le gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte o di antichità rimarranno indivise ed inalienabili fra i chiamati alla risoluzione del fidecommesso, loro eredi od aventi causa.

» La legge speciale, di cui sopra, sarà presentata nella Sessione prossima. »

La parola è all'onorevole Senatore Mamiani.

Senatore Mamiani. È verissimo, come testè affermava l'ottimo Relatore dell'Ufficio Centrale, è verissimo che a me sta grandemente a cuore la conservazione delle insigni Gallerie della nuova Capitale. Ma io non rispetto meno di lui il principio e il diritto di proprietà. Sarò breve sì per l'ora tarda che nel comanda, sì pel corto tempo che rimane al Senato ad esaurire la non lieve bisogna legislativa che gli occorre di compiere.

Dirò, innanzi tutto, pochissime parole sopra un incidente mio personale; onde sono astretto a non passarvene con silenzio. Quando la prima volta fu iniziata in questo Consesso la questione dell'applicare a Roma gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie del Codice, si avvertì dall'Ufficio Centrale che in Roma medesima nel 1848 il Corpo legislativo erasi alacramente occupato di un sì arduo soggetto, e dopo aver cercato con sommo interesse un qualche partito conciliativo confessò nell'ultimo di non saperlo rinvenire. E aggiungevasi poi da un membro del nostro Ufficio Centrale dovermi ricordare che io facea parte di quel Ministero stesso dinnanzi a cui si disputò e concluse l'abolizione dei fidecommessi.

Non nascondo che colto allora all'improvviso da quella redarguizione, risposi quello che mi parve più conveniente, e cioè che nel 48 io e gli amici miei pensavamo assai più alla indipendenza e libertà della povera Italia che a conservarle tutte quante le sue Gallerie; risposi che in quel tempo era affatto impossibile di abolire le *mani-morte* nelle provincie romane e quindi per non vedere estremamente impedita la circolazione dei capitali, occorreva largheggiare nello svincolo delle proprietà qualunque si fossero. Ma per ventura in questi giorni nell'altro ramo del Parlamento vi fu chi ebbe diligenza di pubblicare il sunto di quella discussione tenutasi in Roma, ed ho trovato ciò che ondeggiava

incerto per entro la mia memoria, e vale a dire che il mio collega Duca di Rignano, Ministro del Commercio sosteneva innanzi ai Deputati esattamente la mia opinione di studiare e studiare assai se fosse stato modo di concordare il diritto dei privati con l'utile e il decoro della Nazione.

Un'altra per me profittevole allegazione ho ritratta da quel sunto. Io l'accennerò di passata e porrò termine alla parte incidente del mio discorso. L'allegazione è una risposta indiretta che allora venne fatta ad una osservazione prodotta qui dal rispettabile Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, che non veggio in questo momento seduto co'suoi Colleghi. Egli diceva: non bisogna poi troppo affannarsi, nè travagliarsi per queste private Gallerie. Esse, è sperabile che si salveranno malgrado dello svincolo. Perocché durante eziandio l'impero francese in Roma, e cioè quando i fidecommessi più non sussistevano, le Gallerie rimasero intatte.

Io stimo che il rispettabile Ministro fosse in questo non esattamente informato. In fatto, nella discussione più volte citata che si ebbe in Roma sul proposito, il deputato Colonna affermava « se la Camera vuol conoscere i cataloghi delle Gallerie, vedrà che gli oggetti principali d'arte che si trovano ora a Londra ecc. ecc. sono fatti con i monumenti dell'arte che si conservavano nelle Gallerie di Casa Colonna, di Casa Borghese, di Casa Albani e di altre Case di Roma. Non sussiste però quello che ha detto il Ministro di Grazia e Giustizia; perchè appunto ciò accade in quelle due epoche in cui non ci è stato il vincolo fidecommissario. »

Chiuso l'incidente, dirò qualche cosa di rincontro alle ragioni gagliardamente esposte, abilmente accumulate dall'ottimo Relatore.

Ma prima io mi reco a debito di ringraziare il signor Ministro di aver ripresentata la legge con l'aggiunta dell'articolo 4, mediante il quale credo sia stata mente di lui di soddisfare al voto espresso nell'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Lauzi che il Senato e il Ministro accettavano. E per vero, in che altro modo poteva il Ministro far ragione al detto ordine del giorno? Supponiamo che si segua il parere della maggioranza dell'Ufficio Centrale, e l'articolo 4 venga soppresso, che altro rimane al Senato salvo che pronunziare, *facta est alea*? e il mio ordine del giorno andò a cascare nel pozzo; il negozio è consumato per ogni parte.

Ma la Relazione dell'Ufficio Centrale asserisce che l'articolo è due volte incoerente: l'una con gli articoli che lo precedono, l'altra con se medesimo; perchè incomincia dal ricordare lo svincolo assoluto dei fidecommessi, poi ne interdice il godimento con iscapito grave della proprietà, o per meglio dire dei proprietari. A me, mi scusi l'ottimo Relatore, non apparisce affatto cotesta contraddizione. Perchè non sono due atti legislativi separati. Non v'è un atto che svincoli assoluta-

mente i fidecommissi ed un altro posteriore che torni parzialmente od interamente a legarli. Nulla di tutto ciò esiste. V'ha un atto solo, indiviso, con una sola disposizione e limitazione.

Io non so come taluno possa dolersi d'un diritto violato, quando non è ancora nel pieno possesso del diritto medesimo; quando la legge stessa che ne lo investe vi pone una condizione temporaria e parziale.

Noi fatto avremo con l'art. 4 (se lo accettiamo) quel medesimo che fu adempiuto per la legge delle guarentigie. Là pure si proclamava il principio generalissimo che il vincolo degli *exequatur* doveva cessare; tuttavia si soggiungeva che sarebbe stato temporalmente mantenuto.

Che cosa si afferma nell'art. 4 della legge presente? Si afferma essere generalmente abolita la istituzione dei fidecommissi, salvo che ne sono mantenuti gli effetti per le Gallerie, quanto alla inalienabilità e alla indivisibilità delle stesse. Qui pertanto vi è assoluta parità di sostanza, posto che non vi sia assoluta parità di parole.

Avvi poi questo di vantaggio, che mentre nella legge sulle guarentigie non si assegna giorno alla presentazione dell'altra legge promessa nell'art. 18, qui è pure anche assegnato il giorno ed è il più prossimo possibile, e cioè la Sessione legislativa che seguirà a questa immediatamente.

Osserva però il Relatore che tutto ciò è lavoro inutile. Se io entro bene nella sua mente, egli giudica che la legge aspettata è di natura impossibile. Come svincolare la proprietà e al tempo stesso provvedere a che le Gallerie non si vendano, non si dividano, non si disperdano?

Eh, mio Dio! lasciamo correre. Noi la dobbiamo pur vedere cotesta legge, vedere se il signor Ministro saprà trovare quello che al Relatore sembra la quadratura del circolo! Ad ogni modo, la presentazione della legge sarà, ripeto, un ottemperare al voto del Senato, il quale non credo volesse davvero davvero prescrivere al Ministro una specie di quadratura del circolo.

Considerate cotale cose, non mi sembrano molto opportuni quei tanti e sì vari danni dei proprietari che il Relatore enumerava e quella citazione di più articoli di Codice pei quali è riconosciuto ampiamente il diritto di proprietà. Perfino la Costituzione si mostra al Relatore in qualche pericolo, o per lo meno una delle sue generali disposizioni.

Ma io noto da capo che tutti i danni e le infrazioni mentovate sono suppositive, perchè sono vere solamente nel caso che sia vero e assoluto lo svincolo. Ma qui torna sempre la questione medesima: dacchè noi vogliamo sospendere parzialmente, temporalmente questo assoluto svincolo dei fidecommissi.

Quanto poi al diritto di proprietà guarentito nel generale dal nostro Statuto, io non so chi abbia al Relatore riferito che la legge da presentarsi o spoglierà affatto i proprietari delle loro collezioni, o, spogliandoli,

negherà ad essi un competente compenso. Se il Relatore conosce ciò anticipatamente, io m'arrendo e mi do per vinto. Ma io per me non indovino quali sieno per essere le determinazioni e i concetti onde il signor Ministro informerà lo schema di legge.

Fa il Relatore una ultima obbiezione, e si maraviglia che venga a proporsi di tali cose al Senato il quale è Corpo supremamente conservatore e soprattutto dei Codici e della santità d'ogni legge e d'ogni diritto.

Eh non v'ha dubbio! e mi compiaccio di sì alto ufficio del Senato. Ma egli è conservatore di tutte le belle e grandi cose e non solamente delle leggi. Egli è conservatore zelante di tutto ciò che accresce o mantiene la dignità, il decoro, la grandezza civile della Nazione. Egli conserva e tutela il diritto di proprietà, ma vuol sapere eziandio se la proprietà da che discorriamo è di natura veramente assoluta e non mai tangibile, o se non abbia qualche impegno sostanziale, qualche attinenza necessaria col pubblico, con la civiltà, con la Nazione. Il Senato è conservatore, ma forse vorrà conoscere se, abolendo compiutamente la istituzione che ha serbati incolumi infino ai dì nostri tanti tesori dell'Arte, noi non andiamo drittamente contro la intenzione manifestissima dei primi raccoglitori; è forse il Senato è quanto me' persuaso che se quei primi autori delle insigni Gallerie avessero mai sospettato che un giorno le ricchezze dell'Arte, da essi radunate con tanto sudore e dispendio, potrebbero vendere e disperse, tutti (nessuno eccettuato) le avrebbero legate piuttosto al Comune, alla Provincia, allo Stato, contentandosi che più d'una lapide ricordasse la loro munificenza verso il popolo romano.

Io prego caldamente questo Consesso di non voler sopprimere l'art. 4: secondo me, sopprimendolo, noi ci porremmo in contraddizione con noi medesimi. Abbiamo chiesto al Ministro di concordare insieme l'altro diritto e il comune interesse di gloria nazionale, ed ora vogliamo negargli il tempo e l'agio di maturare i propri pensieri intorno al proposito?

Signori Senatori, l'art. 4 non è altra cosa fuorchè una forma legale di rinnovare l'ordine del giorno già da voi approvato quasi ad unanimità.

Senatore Chiesi. Io mi associo alle cose stentatamente dette dall'onor. Senatore Mamiani, e credo anch'io che debba approvarsi l'art. 4 proposto dal Ministero. Io ho chiesto la parola non già per aggiungere osservazioni alle molte cose dette con tanta eloquenza dall'onor. preopinante, ma per valermi di un argomento che ha messo in campo or ora l'onor. Senatore Poggi, quando prese a combattere l'emendamento proposto dall'onor. Senatore Piacentini e da me appoggiato.

In sostanza, tutta l'argomentazione fatta dall'onor. Relatore contro quest'articolo è che si lede il diritto di proprietà.

Egli dice: Dal momento che questi beni sono svincolati dall'onere fidecommissario, bisogna subirne tutte le conseguenze; altrimenti violate il diritto di proprietà.

Ma l'onor. Senatore Mamiani benissimo avvertiva poco fa dicendo: Come si può dire, che il diritto di proprietà è violato, mentre il legislatore impone dei vincoli nello stesso momento in cui concede questo diritto di proprietà?

Egli ha addotto una ragione veramente giuridica! Infatti, che cosa diceva l'on. Senatore Poggi, quando combatteva la proposta Piacentini?

Diceva: Il possessore del fidecommesso, è vero, non è un semplice usufruttuario; ha il dominio dei beni; ma non ne ha la libera disponibilità. Il legislatore gli accorda la libera disponibilità sulla metà dei beni; è un dono, che gli fa il legislatore: dev'esserne contento!

L'onor. Poggi diceva ancora: I futuri chiamati non avevano che una lontana speranza, una aspettativa: devono ora benessere contenti, se il legislatore, di suo arbitrio, senza badare alle intenzioni del fondatore, ha pure voluto dare loro la proprietà e la disponibilità di una metà di questi beni.

Ora, se l'argomento dell'onor. Senatore Poggi valeva quando combatteva la proposta Piacentini, io dico deve valere anche contro di lui in difesa dell'art. 4 del progetto.

È in fatti: il possessore del fidecommesso non ha attualmente la libera disponibilità dei beni: lo ha detto l'onor. Senatore Poggi; ed è questa una verità incontestabile; il Legislatore gli dà ora la metà dei beni in piena ed assoluta proprietà; ma, mentre gli fa questa concessione, nel momento stesso, che gli fa il dono, gli mette anche un vincolo temporario, e gli lo mette per gravissime ragioni d'ordine pubblico, che interessano alla gloria e alla dignità di tutta la nazione.

Così quanto ai futuri chiamati: a questi pure il legislatore dà la metà dei beni, a cui non avevano diritto; essi per ciò realizzano una speranza, una aspettativa che forse non si sarebbe mai realizzata. Ora, quando il legislatore accorda loro questa metà dei beni in proprietà, può ben porvi un vincolo temporaneo in omaggio a un grande interesse nazionale.

Il legislatore si fa in certo modo donatore, diceva testè l'onorevole Senatore Poggi sì rispetto al fidecommissario possessore il quale acquista la libera disponibilità della metà dei beni, sì rispetto ai primi chiamati, i quali godranno in piena ed assoluta proprietà la metà dei beni sui quali non avevano nessun diritto, ma una semplice speranza e aspettativa.

Se ciò è vero, come è verissimo, il legislatore dunque non offende menomamente il diritto di proprietà; imperocchè nel momento medesimo che si fa donatore, impone un vincolo temporaneo alla libera disponibilità dell'assegnato dominio per ragioni di un grande interesse nazionale.

Io credo quindi che questo articolo quarto possa essere approvato e che per nulla offenda il diritto sacro di proprietà. Per conseguenza io confido che

l'onorevole Relatore, il quale nella seduta del 28 aprile 1869, quando si discuteva la legge relativa alla Banca di San Marino della Scala, sostenne e difese con tanto zelo ed eloquenza l'interesse dei monumenti italiani, vorrà ancora, messo da banda ogni scrupolo giuridico, votare questo articolo del Ministero, il quale non ha altro scopo che di lasciare impregiudicata per un breve periodo di tempo una gravissima questione d'interesse nazionale.

Senatore Conforti. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Ho dimandata la parola per fare una dichiarazione.

Nel seno dell'Ufficio Centrale ho portata opinione che dovesse adottarsi l'articolo votato dall'altro Ramo del Parlamento.

Le ragioni che determinarono la maggioranza della Commissione a non adottare questo articolo, sono molteplici, ma fra le altre vi ha questa:

Si crede in primo luogo che le parole *si presenterà nella prossima sessione* una legge non vogliono già significare che la prossima sessione sia quella che si aprirà a novembre dopo la proroga, ma un tempo indeterminato; temono cioè che la presentazione di questo progetto di legge sia rimandata alle calende greche, e resti questo vincolo che è posto sopra gli oggetti d'arte, mentre sono svincolati i beni fidecommissari.

Ma io rispondo che lo scetticismo sta bene fino a un certo punto; portarlo però tant'alto è lo stesso, che voler negare le cose che hanno tutta la probabilità del successo.

D'altra parte, quando il Ministero lo promette, e quando, ove lo vuole il Parlamento, tutti i Senatori e Deputati hanno diritto di presentare progetti per iniziativa parlamentare, a me pare che questi dubbi non abbiano alcuna consistenza. Ma si dice: mentre voi svincolate i beni fidecommissari, mettete un vincolo sopra le Gallerie ed i Musei: questa è una grave contraddizione. Io credo che contraddizione non vi sia, perchè l'articolo 4 non fa che semplicemente sospendere l'attuazione dello svincolo completo: secondo la legge che ora si discute in Senato, essa non è che una semplice sospensione. E per qual ragione questa sospensione? per una causa d'immensa e pubblica utilità.

Io dichiaro al Senato che, allorchando sono stato in Francia ed in Inghilterra, mi sono consolato nel vedere i capolavori dell'arte italiana: quando ho veduto i cartoni di Raffaello e gli arazzi di Mantegna, ho detto: l'Italia fu sempre viva nella memoria degli uomini, per mezzo delle arti sue stupende quantunque fosse rimasa per secoli distesa sulla bara mortuaria, non contando più come Nazione.

Nonostante la mia soddisfazione nel vedere l'Italia rappresentata splendidamente all'estero per mezzo de' suoi capolavori, ardentemente desiderai che ritornassero alla madre Patria.

Ma si dice: con l'articolo quarto si offende il diritto di proprietà. E lo Stato non è nulla forse? La società, la nazione non sono superiori a certa determinate convenzioni? E che, non si offende forse il diritto di proprietà quando per causa d'utilità pubblica si fa l'espropriazione forzata? Si offende il diritto di proprietà, perchè si costringe il proprietario a smettere il suo immobile per causa di pubblica utilità. Se ci sono diritti sicuri al mondo sono i diritti della persona, della libertà. Ebbene per causa di utilità pubblica non si sospendono le pubbliche libertà, che pur sono tanto care all'uomo?

I miei Colleghi dell'Ufficio Centrale sono i puritani del diritto. Ma nel caso presente non si offende menomamente il diritto, imperocchè, ripeto, si tratta di una semplice sospensione, la quale cesserà con la nuova legge che sarà presentata allorchè sarà convocato il Parlamento.

Non veggono poi gli onorevoli signori dell'Ufficio Centrale, che se per avventura si rigetta quest'articolo rimangono i vincoli fidecommissari, la legge non avrà luogo e quindi la proprietà nella provincia romana non acquisterà quella libertà che è tanto necessaria al commercio.

Per queste ragioni spero che il Senato voterà l'articolo 4 che si trova nel presente progetto di legge.

Senatore Pasqui. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Mi è necessario render conto al Senato degli studii che si sono intrapresi, dopochè l'ordine del giorno che l'onorevole Mamiani ha ricordato, e che tutti conoscono, mi impose il compito di trovar modo onde con disposizioni legislative si curasse la conservazione degli oggetti d'arte e d'antichità, che sono una gloriosa dote dell'Italia nostra, e se ne impedisca la dispersione e la esportazione all'estero.

A quest'uopo io avrei già tracciato uno schema di legge fondato sul concetto della prelazione, che parmi una delle forme più convenienti con cui può esplicarsi il diritto della espropriazione a titolo di pubblica utilità.

A presentare questo progetto di legge io avrei già fin d'ora la debita autorizzazione, tanto più ch'io già ho consultato uomini competentissimi nella materia, e fra gli altri alcuni onorevoli Senatori, e lo stesso Relatore della legge attuale. Ma debbo confessare che, ristudiata alla Camera la questione delle fondazioni artistiche e scientifiche annesse a molti fidecommissi romani, le difficoltà mi crebbero fra le mani. Nè io attualmente arrischierei il mio progetto di legge che riguardava più specialmente le discipline per regolare l'esportazione degli oggetti d'arte e di storia patria, senza molte aggiunte, e senza pormi d'accordo col mio onorevole Collega il Guardasigilli. Imperocchè dopo le gravi discussioni che nei due rami

del Parlamento mostrarono i diversi aspetti della questione, non trattasi ora più soltanto di procurare la conservazione degli oggetti, ma sibbene di studiare se nella costituzione dei fidecommissi romani non vi siano condizioni speciali, onde possa il legislatore riconoscere che annesse, ma non confuse coi fidecommissi, siano state istituite sotto una forma o sotto un'altra, vere fondazioni a pubblico servizio, e che hanno per se stesse, e non pigliano dai fidecommissi, che ora si vogliono sciogliere, un proprio carattere di perpetuità.

Questo è il nuovo tema che mi era dato a risolvere dopo le seguite rivelazioni di fatti singolari che si connettono colla istituzione dei fidecommissi romani; ed io confesso che, quantunque non creda che codesto tema storico e giuridico sia proprio la quadratura del cerchio, nondimeno lo giudico un problema non solo importantissimo per le conseguenze, ma complicato e difficile per la natura complessa e singolare dei fatti.

I signori Senatori devono riflettere che, se dove credere ad un elenco, che fu compilato con molta cura nell'antico Stato romano, esistevano 166 fidecommissi, fondati da famiglie magnatizie, tra le quali non sono in piccolo numero quelle che ebbero intime relazioni coi Sommi Pontefici, anzi molte ponno a dirittura chiamarsi casati o dinastie papali. Avuto l'elenco di codesti fidecommissi, io posi ogni cura per raccogliere, e non era cosa agevole, tutti gli atti d'istituzione, i titoli costitutivi, i Brevi pontificii di autorizzazione, nei quali doveva cercarsi la vera espressione della volontà dei fondatori, delle intenzioni sovrane, delle relazioni tra codesti principati domestici e il principato politico, e dello studio dei quali soltanto poteva determinarsi se e quando sotto forma d'appendici e di aggiunte ai fidecommissi principeschi si potessero riconoscere vere fondazioni e istituzioni d'onore e d'interesse pubblico.

Il Senato comprenderà facilmente che codesto non è lavoro da potersi condurre a fine in poche settimane. E sebbene io mi sia aiutato con tutti gli argomenti, sebbene io abbia fatto trarre copia di moltissimi atti dagli archivi pubblici e dai notarili, sebbene io abbia preso ogni cura di consultare le moltissime opere che si hanno intorno alla costituzione di Roma pontificia e del Principato civile delle Casate romane (nel quale studio mi valse soprattutto de' libri pubblicati un secolo o due fa, e che, senza prevenzioni e senza odio, esprimono l'opinione pubblica degli studiosi e degli uomini colti di quel tempo intorno al carattere delle fondazioni che le grandi famiglie romane istituivano nella città eterna a gloria del loro nome e a vantaggio del pubblico), sebbene, dico, io non abbia fatto ogni sforzo per farmi un'idea della materia, ancora non oserei risolvermi a darne giudizio terminativo.

Dall'esame fin qui fatto mi par nondimeno di poter affermare che le fondazioni accoppiate e per così

dire appoggiate ai fidecommissi in Roma, hanno tre forme diverse.

V'ha istituzioni, che pure appoggiandosi, e quasi direi, abbinandosi ai fidecommissi gentilizi, dai quali, nella mente de' fondatori, avrebbero preso maggior consistenza e solidità, reggono però da se stesse, avendo una dipendenza dalle famiglie fidecommissarie piuttosto onoraria che sostanziale. Così v'è una celebre Biblioteca posta sotto la dipendenza d'un'illustre casa, da cui essa piglia il nome, e che è obbligata a spesarla e mantenerla; Biblioteca, che ebbe dal suo fondatore regolamenti d'orario e di servizio pubblico, e fino l'indicazione delle persone e dei Corpi morali che devono sorvegliare l'esecuzione dei regolamenti.

Vi sono altre fondazioni annesse ai fidecommissi, in cui l'istituzione speciale e separata non è così esplicita come nel caso precedente, caso per cui forse i tribunali stessi, anche senza provvedimenti speciali di legge, provveder-bbero. Dico forse, perchè tutti sanno che la materia non è ben definita, e la legge, non abbastanza esplicita, lascia luogo a dubbiose contestazioni. Tutti sanno che attualmente si agita una celebre lite, che in sostanza versa su questo punto: se possa considerarsi come valido il legato d'una cosa, la quale per volontà del testatore venga vincolata a perpetuità in servizio pubblico.

Di questa maniera di litigii ne potranno nascer molti, se, nello scioglimento dei fidecommissi romani, il legislatore non sarà avveduto ed esplicito nelle sue disposizioni.

Ma tornando alle seconda forma delle istituzioni accoppiate ai fidecommissi romani, ve n'ha, che non hanno per fondamento un proprio atto legale e notarile, ma invece sono quasi per bando pubblico caratterizzate con una solennità, che se non è strettamente legale, è però storica e politica. Tale è il caso di quella celebratissima Villa, di cui io toccai un cenno nel discorrere questo tema nell'altro ramo del Parlamento, dove un'iscrizione elegantissima posta all'ingresso dichiarava quei luoghi di delizie aperti al pubblico, salve alcune restrizioni, che accennavano non ad esclusione, ma a raccomandazione delle regole del galateo.

L'iscrizione che era posta sulla Villa Borghese, e che annunciava la liberalità di quella illustre famiglia, e il suo desiderio di gratificarsi il popolo romano, se non costituisce un'atto strettamente legale, può essere considerato come un fatto, che ha da quasi tre secoli autorizzato e dato principio ad una rivivita in vantaggio del pubblico.

Badino, onorevoli Senatori, ch'io esponendo ora i vari aspetti della questione, e i casi diversi che mi parvero presentarsi nelle varie origini e nella natura di codeste appendici fidecommissarie, non ho menomamente in animo di accennare ad una piuttosto che ad un'altra risoluzione; che sarebbe invero cosa sconveniente e inopportuna. Io qui non ricordo che il

vario atteggiamento dei fatti, che mi occorre di studiare.

E così devo accennare una terza forma delle fondazioni fidecommissarie, che paiono distinguersi dal fidecommissio ordinario e consueto. V'hanno casi, in cui il fondatore accoppiò al fidecommissio una istituzione di studio, o una raccolta di libri e di antichità, esprimendo bensì la sua risoluta volontà, che la raccolta si conservasse perpetua, indivisibile, inalienabile, e facendone carico e precetto ai suoi successori, ma senza menzionare esplicitamente l'uso pubblico della raccolta. In questo caso i fondatori considerarono le raccolte, le quadre, le biblioteche in un modo assoluto e subiettivo, senza esprimere altro fine, che la conservazione e la perpetuità della fondazione.

Ma certo, che i musei e le biblioteche hanno per iscopo la conservazione e l'aumento della pubblica coltura: e l'averle fondate con intento di perpetuità, e di indivisibilità mostra come i fondatori si propossero di mantenere e conservare a vantaggio degli studi codeste istituzioni, dando loro, coll'assegnarvi bibliotecari, e indicare i modi di conservazione, una specie di personalità distinta e inconfondibile cogli altri enti comuni, che costituivano il volgare fidecommissio.

Fra sì grande varietà di forme, d'intenzioni, di origini io non so ancora se sarà possibile pigliar un partito risolutivo e stabilire alcuni principii semplici e feconci.

Voi avete veduto che si sollevano dubbi e si agitano liti anche sulla possibilità di disposizioni testamentarie a favore del pubblico, sulle quali non si sarebbe immaginato che potesse nascer dubbio. Voi sapete che v'ha scrittori riputatissimi i quali vogliono che ogni preziosità e antichità storica, trovata in un fondo, sia di ragione privata del proprietario, ed altri che propugnano essere il Pubblico vero proprietario delle cose antiche, che si rinvencono nel territorio nazionale. Voi sapete, che le origini stesse delle raccolte e delle biblioteche romane hanno agli occhi di molti, un carattere specialissimo, come quelle che la più parte furono il frutto della propollenza delle case principesche e della liberalità dei pontefici, i quali raccoglievano le anticaglie di Roma e le ponevano ad ornamento e a ricchezza dei palazzi delle loro famiglie.

Il Senato comprenderà che conviene in questa materia procedere avvisati, e a ragion veduta, o meglio, a fatti studiati. Non chiedo tempo soverchio, e che possa parere una proroga artificiosa; anzi prendo impegno di presentare uno schema di legge al riaprirsi della Sessione. Spero che troverò modo di risolvere la questione.

Ma in ogni caso il Senato risolverà. Intanto io potrei fin d'ora presentare come prima parte, lo schema di legge che ho in pronto intorno alle discipline proibitive

o limitative della vendita degli oggetti di belle arti all'estero.

Quando il Senato avrà davanti a sé, e sarà tra pochi mesi, il progetto compiuto, potrà risolvere a suo senno. Con queste dichiarazioni, spero, perderà ogni forza l'obbietto principale che si fa all'articolo quarto, quasi che in esso, si sia voluto nascondere un'insidia, e ottenere l'intento di rimandare a tempo indefinito la risoluzione di un problema che, rimanendo lungamente sospeso, porterebbe grave nocimento agli interessi dei chiamati alla successione fidecommissaria.

Del resto io non intendo metter bocca nella questione giuridica, che il mio collega il Ministro Guardasigilli tratterà colla consueta sua dottrina. Io voglio dire solamente che quando mi fosse dimostrato quello che il Relatore dell'Ufficio ha rigidamente asserito, che cioè ammettendo la sospensione portata dall'art. 4 votato dalla Camera dei Deputati, si venisse ad offendere quella legge suprema del rispetto alla proprietà che è il cardine della società umana, appunto perchè la proprietà, nell'ordine economico, è l'estrinsecazione della personalità e della libertà individuale, io per primo, cancellerei l'art. 4, per quanto gravi ne potessero essere le conseguenze per gli studi e per l'arte.

In questo caso saprei dire, coi vecchi giureconsulti: *fat iustitia et pereat mundus*. Ma in verità, per quanto io ci abbia pensato, non ho potuto persuermi, come il ritardo frapposto dall'art. 4 all'applicazione delle conseguenze materiali dello svincolo dei fidecommissari, per quello che riguarda le appendici fidecommissarie, le quali forse hanno consistenza ed esistenza propria e distinta, e che in ogni modo per supremo interesse nazionale, e in conformità alle intenzioni dei fondatori, vogliono, almeno in alcuna parte, conservare a pubblico servizio, non ho potuto, ripeto, persuadermi come questo ritardo, che non offende nessun diritto, anzi che è diretto a salvarli tutti, e a metterli tutti in accordo, possa credersi offensivo ai grandi principii della proprietà.

Fatta questa dichiarazione, io pongo fine al mio breve discorso, pregando al postutto il Senato a voler riflettere, che cancellando l'art. 4, si verrebbe, almeno per ora, a respingere la legge, o quanto meno a ritardarne i benefici inenarrabili per chi sa quanto tempo, e certo per un tempo assai più remoto di quello che si chiederebbe perchè venisse sciolta la riserva contenuta nell'articolo 4.

Presidente. Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Io devo purgare l'Ufficio Centrale dai rimproveri che gli sono stati fatti da più parti, di avere cioè sostenuto un sofisma e di aver cretuto che sino offesi i principii fondamentali del nostro diritto pubblico e privato, mentre in verità questi principii non sono offesi; ci vennero altresì indirizzate parole molto amare quasi che noi non avessimo tenuto conto dell'interesse pubblico.

Rispondo innanzi tutto all'onorevole Mamiani, il quale voleva far credere al Senato che nelle disposizioni contenute nell'articolo 4 non si tratta di altro se non che di una proroga del vincolo fidecommissario, che, se in verità l'articolo 4 mantenesse ancora per qualche tempo il vincolo fidecommissario, ristretto a questa specie di mobili per quali la legge pontificia aveva permesso di istituire fidecommissi addizionali agli immobili, noi non avremmo veruna ragione di dolercene.

L'onorevole Senatore avrà sentito dianzi che io nel parlare della prima questione, ho chiaramente e palesemente fatto intendere al Senato che se si fosse voluto riformare oggi la legge a seconda dei desiderii espressi nella petizione a noi presentata, vi sarebbe stato un modo di studiare e preparare con comodo la legge diretta a conservare le collezioni artistiche e scientifiche, che è nel desiderio di tutti, senza offendere nessun principio; e questo modo consisteva nel sciogliere fin d'ora il vincolo fidecommissario sugli immobili a favore dei possessori attuali e prorogare la durata del vincolo sui mobili.

Ma questa disposizione non si contiene nell'articolo 4.

L'articolo 4 dichiara risoluto, anche sugli oggetti di arte sulle gallerie e biblioteche, il fidecommissario, repartisce fin d'ora la proprietà di questi beni fra il primo chiamato che sarà nato e concepito al giorno della legge e l'attuale possessore.

Il fidecommissario dunque è intieramente abolito, non è mantenuto; se si rispettava ancora per qualche tempo nessun male; perchè questa istituzione apparteneva al passato, non si creava oggi in onta del nuovo diritto. Ma invece cosa si è fatto? Dopo avere sciolto il vincolo fidecommissario, si è imposto su quelli oggetti assegnati a due diverse persone, un vincolo tutto nuovo, che ne proibisce la divisione e l'alienazione. E questo vincolo non si ricongiunge con l'antico, non trae la sua origine dal testamento, che il legislatore ha voluto abolire, ma è una cosa nuova e diversa, la quale per esser giustificata dovrebbe trovare la sua ragione giuridica, la sua ragione d'essere nelle leggi presenti che ci governano.

Ora le leggi presenti del diritto comune, quelli sono quelle del Codice civile, ci dicono che non è permesso vincolare la proprietà altrui, nè diminuirne l'uso, nè togliere il diritto di disporre se non mediante prezzo, vale a dire pagandone l'indennità.

Questo non è un principio di nostra invenzione ma è un principio proclamato dallo Statuto, ed attuato in tutta l'Italia, dove il codice è in vigore, e le disposizioni transitorie attuali sono appunto richiamate ad estenderlo anche alla Provincia romana. Perchè dunque glielo togliete ai Romani? Perchè li mettete in una condizione eccezionale? Quale è la ragione per farlo, e di continuare questo vincolo per un tempo indeterminato?

Si ha un bel dire che il vincolo durerà poco; ma

chi lo sa quanto durerà! È già per se stesso un'offesa al diritto di proprietà, il che basterebbe per respingerlo. Nè io mi lamentavo come sembra aver creduto l'onorevole Senatore Mamiani, che la offesa della proprietà la concepissi possibile nella legge nuova che sarà fatta, è nell'art. 4, tale quale giace, che io trovo il vincolo e l'offesa alla proprietà, perchè vi è impedito ai proprietari di disporre, e di alienare queste collezioni (nel Regno s'intende, perchè le leggi presenti impediscono la sortita dal Regno) e di farne quel conto che meglio credono. La cosa, si ripete, è di breve durata non si tratta che di aspettare alla nuova sessione. Ma la prossima sessione potrà non cominciare a novembre, giacchè vi è molto da fare per la sessione presente essendoci anche da discutere il bilancio.

E quando la legge è presentata, non vuol dire mica che sia accettata.

Se si vuole veramente studiare la risoluzione di un problema che con senso d'ironia, l'onorevole Mamiani, chiamava della quadratura del circolo, e che io chiamo tale con senso di verità, vale a dire di conciliare l'interesse del proprietario coll'interesse del pubblico, senza dare alcun compenso al primo, credo che si dovrà sudar molto per compilare la legge, rimandandola di sessione in sessione, e non si troverà mai la soluzione, perchè vogliasi o no, nel nostro diritto pubblico e privato non vi sono che o proprietà Comunali, o proprietà dello Stato, o proprietà dei privati, e se queste si vogliono menomare nella più piccola parte bisogna indennizzare; senza l'indennità voi non potete obbligare gli altri a tenere a disposizione del pubblico delle proprietà che per tutti gli altri cittadini sarebbero liberamente disponibili.

A me fa dispiacere (e questo giova a parer mio a confermare i timori dell'Ufficio Centrale) di avere sentito l'onorevole Ministro d'Istruzione Pubblica parlarci di tre categorie nelle quali si trovano queste collezioni in ordine ai fidecommissi. Egli ne ha espone chiaramente le differenze, e pare che sia inclinato a credere che la legge nuova possa definire qualche cosa su questo proposito.

Io credo, Signori, che la strada che prenderemmo potrebbe essere molto sdruciolevole e pericolosa, e che occupandosi a definire quali siano le collezioni riservate al pubblico e quali no non faremmo opera di legislatori, ma potremmo invadere le attribuzioni dell'autorità giudiziaria.

Tutto quello che può farsi in ordine ai fidecommissi, di tal genere, è di lasciare ai tribunali il determinare quali siano i diritti del pubblico.

Guai a noi se si volesse con una legge risolvere delle quistioni che i tribunali possono e devono decidere colla legge comune! Guai se dovesse intervenire il legislatore a definire diritti che potrebbero essere dubbii, e ridursi a semplice utilità offerte al pubblico dai testatori, perfino che durino certe condi-

zioni di cose, ma senza dare alcun azione al pubblico per pretenderle sempre e gratuitamente.

Sarebbe un sistema nuovo.

L'indicazione di cui parlò l'onorevole Ministro la faranno i tribunali; essi sentiranno le parti interessate e la definiranno secondo i casi; ma guardiamoci dal introdurre in una legge speciale le norme, secondo, le quali dietro l'esame fatto delle singole istituzioni fidecommissarie si debba decidere che alcune collezioni appartengono per l'uso o per la proprietà al pubblico, e che altre sono di proprietà privata. Noi usciremmo dalle nostre attribuzioni.

Che se s'intende di voler riservare i diritti che il pubblico può avere sopra alcune di queste collezioni noi non abbiamo bisogno dell'articolo 4, vi è l'articolo terzo che provvede largamente sebbene non ve ne fosse bisogno.

L'articolo terzo dice: « I diritti che per fondazione o per altro qualsivoglia titolo possano appartenere al pubblico sono mantenuti. »

Laonde per questo lato non c'è pericolo, non ci è bisogno di dichiarare inalienabili le collezioni sciolte dal fidecommissi. Gli interessati facciano una protesta avanti ai tribunali, ed impediscano che i proprietari dispongano delle medesime.

Ma non conviene seguire la via cui alludeva l'onorevole Ministro. Altri pericoli a cui si possa oviare, si rimuoveranno con la legge che proibirà l'uscita dallo Stato degli oggetti d'arte, prima che questi abbia esercitato il diritto di prelazione.

Questo diritto di prelazione potrà essere accompagnato da condizioni che impediscano che i venditori esagerino il prezzo, pretendendo un prezzo come si dice di affezione. Tuttociò si potrà fare, ma pretendere che la legge infranga il diritto di proprietà privata senza indennizzare tutte le volte che essa stima di avocare a sé o l'uso, o la proprietà di quelle glorie artistiche che costituiscono il patrimonio di diverse famiglie, è un pretendere cosa contraria ad ogni principio di civile giustizia.

E qui mi fa specie che l'onorevole Senatore Conforti ci parlasse del diritto di espropriazione. Ma che cosa abbiamo detto noi? Abbiamo detto che la proprietà privata può essere espropriata quando l'interesse pubblico lo esiga, e può esserne espropriato anche l'uso soltanto, come si fa spesse volte nei terreni che si destinano alla costruzione delle strade ferrate, ma a condizione di pagarne l'indennità, noi non abbiamo parlato in senso opposto ad esso. Quando egli parla di espropriazione per utilità pubblica viene nelle nostre idee, quindi se non ha altro argomento in appoggio della sua opinione, mi permetta l'onorevole Senatore Conforti, ritorni con noi, e voti la soppressione di quest'articolo 4 che dichiara inalienabile sia pur temporaneamente la proprietà altrui, e non offre alcun compenso.

L'onorevole Senatore Chiesi parlava dell'interesse che altra volta ho mostrato per la conservazione

degli oggetti d'arte. Quest'interesse lo sento ancora ma più dell'amor dell'arte, mi preme il rispetto alle cose altrui. E non bisogna poi credere che se non ci fosse quest'articolo, sarebbe la fine del mondo.

È mestieri supporre che accadrà a Roma quello che accadde in altre parti d'Italia, vale a dire che sciolti i fidecommissi alcuni proprietari conservarono presso di loro quello che hanno potuto, altri generosi hanno fatto dono al Comune ovvero alle Gallerie pubbliche di queste glorie nazionali, altri infine si sono trovati in condizione di dover vendere qualche oggetto prezioso, e non han mancato di offrirlo prima al Governo; lo stesso seguirà in Roma.

Quindi l'Ufficio Centrale insiste nel dichiarare che la disposizione dell'articolo 4, è una disposizione anormale, che offende diritti che spettano a tutti i cittadini, che non vi è nessuna ragione di temere, perchè le leggi in vigore impediscono l'uscita dei monumenti artistici dallo Stato, e l'articolo 5, le mantiene in vigore e che per conseguenza il creare ora una disposizione vincolatoria dopo avere prosciolti l'antico fidecommissi, unicamente per pigliar tempo di fare una legge generale che non può essere altro che una legge di prelazione o del Governo, o dei Comuni in caso di vendita, a noi pare che non abbia ragione di essere.

Il Senato finora ha creduto di dovere star fermo nei principii, perchè un primo passo fatto per una cattiva via può condurre a farne degli altri più gravi in seguito, quali sarebbero per esempio quelli di prendere a decidere in via legislativa le questioni di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria. Voglia ancora in questa occasione star fermo nei suoi precedenti.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Al punto in cui è giunta la discussione, io potrei fare a meno di occupare ulteriormente il Senato sopra questa questione. Ciò non pertanto, siccome nella relazione della Giunta, questa disposizione di legge, che il Ministero non propose, ma che accettò di buon grado, è stata attaccata come incostituzionale, come violatrice del diritto di proprietà, tollererà il Senato che il Ministro di Grazia e Giustizia dica qualche parola per giustificarsi di avere accettata la proposta che io raccomando ora al suffragio del Senato.

Come è sorto quest'articolo? Quale ne è lo scopo? Signori, ricordate che una delle preoccupazioni più gravi, che sorse in ogni animo italiano, quando si parlò dello scioglimento dei fidecommissi nella Provincia romana, fu appunto il pericolo che, colla soluzione di questi vincoli fidecommissarii, andassero disperse le gallerie dei quadri ed oggetti d'arte quivi raccolti, ed antica gloria nazionale.

Quando il Senato votò la prima volta questa legge, dominato da tale preoccupazione, senza trovare allora

un mezzo per rimediarsi, deliberava un ordine del giorno col quale esprimeva la fiducia che il Governo o l'iniziativa parlamentare, avrebbero proposto i più opportuni provvedimenti legislativi per la conservazione delle raccolte artistiche senza ledere i diritti di proprietà.

In seguito all'approvazione di quest'ordine del giorno si potevano seguire due vie. O omettere ogni provvedimento, o risolvere definitivamente la questione.

Però, a lottando il primo partito, si andava incontro al pericolo che si voleva evitare; si poneva in non cale quella raccomandazione che il Senato aveva fatto al Governo, e, dopo averla accettata, si cadeva nell'inconsequenza di respingere le proposte che venivano fatte per recarla in atto.

Rimaneva dunque il secondo partito. Due erano le proposte presentate: tendeva l'una a dichiarare le collezioni di quadri, di oggetti d'arti, e di scienze in Roma come un ente speciale, avente una natura propria, e che doveva essere conservato come tale: mirava l'altra a farle dichiarare proprietà pubblica dello Stato.

Queste proposte erano troppo gravi; e ben comprende il Senato che il Ministero non poteva accettarle.

La mancanza dei documenti, la ristrettezza del tempo, e la difficoltà stessa della questione che, come disse argutamente il mio Collega della Pubblica Istruzione, può considerarsi come un mare tuttora inesplorato, impedivano d'accettare qualunque proposta che contenesse in sé una soluzione definitiva; ma consigliavano a preferire un temperamento che, senza ledere il diritto di proprietà, riuscisse allo scopo di conservare queste collezioni di gloria italiana e ad impedire che fossero sperperate e disperse.

Due maniere si presentavano allora per venire alla soluzione di questo problema, l'una conforme a quella accennata testè dall'onorevole Poggi, l'altra che fu proposta dalla Camera ed accettata dal Ministero.

L'onor. Senatore Poggi suggerisce di dichiarare lo scioglimento dei fidecommissi dei beni immobili e di sospendere quello dei beni mobili.

Creda l'onor. Senatore Poggi che il sistema da lui proposto non era sfuggito neppure a me, e l'onor. Senatore Piacentini ne può far fede.

Se però l'onor. Senatore Poggi si soffermerà un istante a considerare la sua proposta, dovrà riconoscere che essa racchiude in sé un concetto erroneo ed ingiusto. Lo svincolare un fidecommissario in periodi diversi trarrebbe seco l'eventualità di devolvere a persone diverse la quota riservata al primo chiamato. Il primo chiamato d'oggi potrebbe essere possessore del fidecommissario domani, o per la sopravvenienza di prole, aver perduto anche la qualità che oggi lo renderebbe partecipe dei vantaggi derivanti dallo scioglimento del vincolo fidecommissario.

L'indugio stesso nel presentare la legge, o il ritardo nel votarla potrebbe togliere agli uni per dare agli altri, e, facendo dipendere da una condizione quasi

potestativa il tempo dello scioglimento di una parte del fidecommesso, recare gravissime perturbazioni nei diritti e nelle legittime aspettative dei chiamati.

A noi non rimaneva quindi che proclamare ogni lo scioglimento del fidecommesso nell'attuale possessore, determinare oggi la persona del primo chiamato che deve partecipare ai vantaggi derivanti dallo svincolo del fidecommesso, e riservare ad una legge posteriore lo studio di quei vincoli che possono valere a conservare all'Italia le collezioni degli oggetti d'arte che rimarrebbero intanto inalienabili ed indivise.

Accogliendo questo concetto si è egli violato il diritto di proprietà?

Fors: avrebbe potuto apparire fondata questa accusa se si fosse trattato, come diceva l'onorevole Mamiani, di una proprietà libera, assoluta sino da questo giorno. Ma quando si tratta di proprietà vincolata che la legge vuole svincolare, nulla impedisce, che essa lo faccia sotto una condizione, senza che la condizione stessa possa considerarsi in qualsiasi maniera lesiva del diritto di proprietà, specialmente quando si limita a sospendere, per eminenti ragioni di pubblico interesse, gli effetti dello svincolo.

Ma è egli poi vero che il diritto di proprietà sia così assoluto che non possa essere limitato dalla legge? Chi non ricorda che se la proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nel modo il più assoluto, vi ha pure l'eccezione, che non se ne faccia un uso contrario alla legge?

Chi non ricorda che se è principio generale che nessuno può essere obbligato a rimanere in comunione, l'art. 984 del Codice Civile permette nondimeno che il testatore possa disporre che la sua proprietà non sia divisa tra i figli minori se non un anno dopo che siano diventati maggiorenni?

Quale accusa può farsi alla legge se, per una ragione evidente di pubblica utilità sciogliendo i vincoli fidecommissari, dice: voi che ieri non eravate proprietari, voi che non potevate disporre dei vostri beni, avrete facoltà di disporne per l'avvenire: solo vi è inibito di poterli distrarre e alienare, sino a che una legge speciale abbia determinati i modi e le condizioni colle quali potete esercitare il vostro diritto?

Forse si teme che tale sia la difficoltà dell'argomento da ritardare di soverchio questa legge?

Io non lo credo.

Ma ad ogni modo, quando, riconvocato il Parlamento, il Governo non presentasse questo progetto di legge, chi impedirebbe ad uno di Voi, signori Senatori, di valervi a quest'uopo del diritto di iniziativa che vi spetta?

Nessun diritto a qualunque essendo violato, e non trattandosi che di una sospensione temporanea, spero che il Senato vorrà approvare questa proposta anche in omaggio a quel culto delle arti che qui principalmente ebbe sede, e che costituisce una delle più preziose glorie nazionali.

Presidente. Ora la parola spetterebbe al Senatore Pasqui, ma io lo prego ad osservare se, visto come venne dottamente e minutamente sviluppata e trattata la questione, e attesa anche l'ora tarda, non gli convenga rinunciarvi.

Senatore Pasqui. Vi rinuncio di buon grado.

Presidente. Si procederà dunque alla votazione dell'articolo 4°, ritenendo che non si mette mai ai voti la soppressione di un articolo.

Chi approva l'art. 4°, voglia sorgere.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 5.

« Finchè non sia provveduto con legge generale continueranno ad aver vigore le leggi e i regolamenti speciali attinenti alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte. »

Se non si domanda la parola su quest'articolo lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si procederà alla votazione per squittinio segreto di questo progetto di legge insieme ad altri precedentemente discussi. Intanto, stante l'ora tarda, credo bene di rinviare la seduta a domani non più alle due, ma al tocco, anticipando così d'alquanto le nostre riunioni per la ragione, che ognuno dei Senatori facilmente comprende, cioè la strettezza del tempo. Prego quindi i Signori Senatori ad intervenire all'ora fissata per potere in tempo fornire il compito che ci rimane.

Intanto avverto il Senato che domani sarà continuato l'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 6).

TORNATA DEL 27 GIUGNO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. Congedi — Omaggio — Approvazione per articoli del progetto di legge per modificazione della circoscrizione giudiziaria dei mandamenti di Palombara e di Rivarolo-Ligure — Proposta del Senatore Sanseverino per la nomina di una Deputazione in occasione dell'ingresso di S. M. a Roma — Squittinio segreto su vari progetti di legge ultimamente discussi — Comunicazione di un progetto di legge d'iniziativa parlamentare — Discussione sul progetto di legge per concorso dell'Italia nella costruzione della ferrovia del San Gottardo — Discorso del Senatore Torelli contro il progetto — Considerazioni e risposte del Senatore Menahrea, Relatore — Dichiarazioni e riserve del Ministro dei Lavori Pubblici — Replica del Senatore Torelli e controreplica del Relatore — Appunti del Senatore Bizio — Approvazione dell'articolo 1 — Proposta del Senatore Guicciardi d'emendamento all'articolo 2 oppugnata dal Relatore e dal Ministro delle Finanze — Parole del Senatore Guicciardi in appoggio dell'emendamento, cui rispondono i Ministri dell'Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici e delle Finanze e il Senatore Bizio — Ritiro dell'emendamento — Approvazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 ultimo del progetto — Estrazione a sorte dei membri della Deputazione sovraindicata.

La seduta è aperta alle ore 1 e 3/4.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, e più tardi intervengono i Ministri della Guerra e di Agricoltura, Industria e Commercio, e il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, Segretario, Manzoni T., dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

I Senatori Scialoja, De Gori, e Nitti domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.

Fa omaggio al Senato il Prefetto di Forlì degli Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1870.

Presidente. L'ordine del giorno richiederebbe la votazione a squittinio segreto sopra tre progetti di legge precedentemente discussi; ed io proporrei al Senato di aggiungerne un quarto che lo occuperebbe per pochi momenti e che sarebbe quello per modificazione della circoscrizione giudiziaria dei mandamenti di Palombara e di Rivarolo Ligure, e di passare poi alla discussione del progetto di legge per la costruzione della ferrovia del San Gottardo.

Non facendosi osservazione in contrario, si dà lettura del progetto di legge preindicato.

(Vedi infra e atti del Senato N. 69.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. I comuni di Mentana e Monterotondo nel circondario del Tribunale civile e correzionale di Roma

sono sottoposti alla giurisdizione della Pretura IV di Roma. »

Se nessuno chiede la parola su quest'articolo, lo metto ai voti. Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. La sede del mandamento di Rivarolo Ligure è trasferita in San Pier d'Arena. »

(Approvato.)

Senatore San Severino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore San Severino. Alla Camera dei Deputati è stata nominata una Deputazione per recarsi a Roma ad ossequiare Sua Maestà in occasione del suo viaggio.

Io crederei perciò opportuno che il Senato facesse altrettanto, nominasse cioè una Deputazione a tale oggetto.

Presidente. Il Senato ha inteso la proposta del Senatore San Severino, di mandare cioè a Roma una Deputazione ad ossequiare Sua Maestà; io dunque pongo ai voti la proposta.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

La Deputazione potrebbe essere composta di cinque membri; dopo la votazione a squittinio segreto dei quattro progetti di legge si procederà al sorteggio dei nomi dei cinque Senatori che dovranno comporre la Deputazione.

(Il Senatore, Segretario Manzoni T., fa l'appello nominale.)

Avverto il Senato che le urne rimangono aperte per i Senatori che sopravverranno.

Lo faccio pure avvertito che è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento un progetto di legge d'iniziativa parlamentare,

Questo progetto di legge riguarda il passaggio del comune di Volungo al Comune di Brescia.

Per provvedere alla pronta spedizione di questo progetto, pregherei il Senato a volerne deferire l'incarico all'Ufficio Centrale che ebbe testè a riferire sopra un altro progetto analogo or ora discusso.

Se non si fanno osservazioni, trasmetterò questo progetto di legge a quell'Ufficio Centrale perchè prontamente lo esamini e ne riferisca.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CONCORSO DELL'ITALIA NELLA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA DEL SAN GOTTARDO.

(V. atti del Senato N. 71.)

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sul concorso dell'Italia nella costruzione della ferrovia del San Gottardo.

Prego gli onorevoli Membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto:

« Art. 1. Il Governò del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione stipulata in Berna fra l'Italia e la Confederazione Svizzera il 15 ottobre 1869, non che alla convenzione stipulata in Berna fra l'Italia, la Confederazione della Germania del Nord e la Confederazione Svizzera il 27 gennaio 1871, ad oggetto di assicurare la congiunzione fra le ferrovie tedesche e la rete ferroviaria italiana mediante una via ferrata attraverso il Gottardo. »

« Art. 2. Il concorso dell'Italia nella spesa del Gottardo non potrà mai in qualunque caso eccedere la sovvenzione stabilita nella presente legge. »

Art. 3. Nei bilanci passivi del Ministero dei Lavori Pubblici a cominciare dal 1871, sarà aperto un apposito capitolo colla denominazione: *Concorso dell'Italia alle spese di costruzione della ferrovia del San Gottardo*, nel quale sarà annualmente iscritta la quota di concorso, che a norma degli articoli 17 e 20 della suddetta convenzione spetterà all'Italia, fino alla somma complessiva di 45 milioni di lire.

Art. 4. Nei bilanci del Ministero delle Finanze, a cominciare da quello del 1871, sarà aperto un capitolo colla denominazione: *Quote di concorso delle provincie, dei comuni e di altri corpi morali alle spese di costruzione della ferrovia del San Gottardo*, nel quale si inscriveranno le somme che dovranno essere annualmente versate nelle casse dello Stato, dalle provincie, dai comuni e da altri corpi morali, come loro quota di contributo alle spese di costruzione della predetta ferrovia.

Art. 5. Le somme necessarie, e che sono a carico del Governo per la spesa, di cui nella presente legge si ricaveranno mediante l'emissione di consolidato 5 per cento sul Gran Libro del Debito Pubblico.

È aperta la discussione generale.

La parola è all'onorevole Senatore Torelli.

Senatore Torelli. Signori Senatori!

Il progetto di legge che siamo chiamati a discutere è così grave, gli argomenti che possono venire addotti nell'uno e nell'altro senso, sono in tanta copia, che per quanto si desideri, essere conciso non è possibile lo sbrigarci, come suol dirsi, con poche parole.

È il caso che, o conviene tacere o dimostrare almeno che si ha avuto la coscienza, il dovere di studiare la questione, onde se mi sarà indispensabile trattenermi più che non vorrei, possa almeno generare in voi il convincimento che non mi presento a Voi senza aver cercato di recare quella luce che da mia parte era possibile in tanta questione.

Se non che, o Signori, io devo incominciare con una dichiarazione, direi insolita in discussioni di leggi generali che riguardano l'interesse dello Stato intero, con una spiegazione che tiene a quello, che nel linguaggio parlamentare suol chiamarsi il *fatto personale*; ma è veramente indispensabile e tale che se non fosse fra le cose ammesse, come lo è, il poter fare, io mi taceri, tanta è l'influenza che quella dichiarazione può ed avrà su tutto il mio discorso.

Io appartengo alla Valtellina. Vuole la combinazione che il passo dello Spluga che si oppone a quello del San Gottardo, si trovi sul territorio di quella provincia la quale colla scelta di quella linea avrebbe i vantaggi che procurano le strade ferrate, potendosi allora con poca spesa rannodare anche la capitale di quella provincia, che è Sondrio, alla gran rete generale.

Quanti hanno tenuto dietro a questa discussione nell'altro ramo del Parlamento o per mezzo dei pubblici fogli, sanno il partito che si è tratto da questa circostanza per chiunque sia sorto a voler propugnare lo Spluga essendo valtellinese, e lo si disse loro chiaramente, senza ambagi ed equivoci, citandoli con quella qualifica indispensabile, divenuta un annesso e connesso al nome di qualunque difensore di quella provincia.

Si premette naturalmente che tutto questo è più che perdonabile. Ben si sa, dicesi, ed è un fatto generale, che il montanaro tiene in particolar modo alla sua patria, la cui fisionomia data dalla natura, si imprime più facilmente già nelle tenere menti; che hanno quindi di più perdonabile che l'amor della nativa valle aciechi, che faccia vedere come interesse generale anche quello che è più specialmente l'interesse dei loro monti? Non è colpa loro se non possono veder diversamente: sono nel caso d'un uomo che porta occhiali a colore, egli è obbligato a veder tutto dello stesso colore, verde o *bleu*, secondo il color degli occhiali. Così ponendosi loro indosso un mantò bello,

ben ricamato, si additano al pubblico come buoni patrioti nel senso ristrettissimo della parola, uomini pei quali la patria prima e grande non è l'Italia, ma la loro valle natia. Con questo si ottiene un doppio risultato, che si toglie fede a quanto dicono che oppugni la linea opposta alla loro, ossia allo Spluga, e dessi stessi poi, ossia i Gottardisti, si atteggiano in uomini veramente superiori, pei quali non esiste che il bene dello Stato intero. I primi sono uccellini da valle che vivono e muoiono in quella, essi invece aquile che spaziano in alto, dominando le vaste estensioni ed afferrando quindi il complesso.

Or bene, io sono Valtellinese e certamente non rinnego la mia patria, non foss'altro perchè ha la gloria di poter dire che non vi fu una sola battaglia nei vent'anni che durò la fase della guerra per l'indipendenza ed unità d'Italia, alla quale non prendessero parte i suoi figli e non si versasse sangue valtellinese; ma che sarebbe, o Signori, se io vi provassi che sotto questo rapporto speciale della questione che oggi si agita, io posso provare che l'essere della Valtellina non ha la benchè minima influenza su di me; e che anzi se valessero qui argomenti, tempo fa io avrei perfino meritato il titolo di *snaturato* verso la mia valle nativa!

Diciotto anni or sono io aveva l'onore di sedere nel Parlamento Sardo; allora per la prima volta fu agitata la questione del miglior modo di collegare la rete italiana che veramente si doveva dir *Sarda* colla rete Svizzera. Ebbene, sorsi io il primo a mettere avanti la linea del Lucomagno; ma sapete voi cosa vuol dire la linea del Lucomagno? vuol dire la negazione assoluta e per sempre della linea dello Spluga, poichè il Lucomagno e lo Spluga conducono al medesimo punto, a Coira.

Se io avessi ascoltato gli interessi della provincia nativa, avrei dovuto difendere il Gottardo, o quanto meno tacermi e lasciar che altri pronunciasse la sentenza contro la Valtellina, poichè il San Gottardo non esclude lo Spluga; ma ben l'escludeva il Lucomagno, ma tanta era la mia convinzione che quella via era necessaria, era la più indicata per Genova il cui interesse riassumeva allora sotto questo rapporto gli interessi dello Stato intero, che non esitai a farmi il campione della linea del Lucomagno che fu prescelto e più volte riconfermato, finchè le mutate condizioni d'Italia fecero giustamente riassumere l'esame della gran questione.

Ma tornando a bomba, come suol dirsi, ben vedete, o Signori, come io non possa essere sospetto di quella parzialità che si vorrebbe far credere per lo Spluga che un giorno io aveva condannato per sempre. Vedrò forse male, ma almeno vedo co' miei occhi, non ho occhiali di nessun colore che mio malgrado mi obblighino a vedere gli oggetti tutti d'un colore.

Or bene, mi pare d'essere un po' più libero nel poter dire le mie ragioni, e Voi poi giudicate dietro questo fatto del valore reale e morale di certe accuse

lanciate e dettagliate contro di me nell'altro ramo del Parlamento da un Deputato, relativamente a pressioni esercitate, ed in tutto ciò che asseriva come fatti non eravi sillaba di vero, sì che la rappresentanza provinciale sorse indegnata a dargli la più solenne smentita.

Ma basta, o Signori, ho troppo alto concetto della dignità del Parlamento, per soffermarmi su questi attacchi personali e se ho dovuto accennarli si è perchè non voleva nè poteva rimanere sotto la taccia di quell'imputazione, che mi colpiva anche come capo di provincia; ta ciato nulla meno che di indebita pressione, tutto per quella tal ragione di essere valtellinese.

Persuaso ora che mi ascolterete come cittadino d'Italia, e mosso da nessun altro sentimento che da quello di volere che si scelga la miglior linea possibile per effettuare la congiunzione fra la rete ferroviaria italiana, colla rete ferroviaria elvetica; entro in argomento.

La mia opinione d'oggi è la stessa di quella che aveva diciotto anni or sono, di quella ch'ebbi sempre, ben netta e recisa, ed è che non havvi per l'Italia linea più infelice che quella del San Gottardo per effettuare quella congiunzione. Nè il lungo tempo, nè la profonda convinzione, sono argomenti altro che per dire che è ben radicata, ma un altro ne voglio tosto aggiungere di maggior peso, ed è, che tale fu anche l'opinione di quel grand'uomo che fu Pietro Palencape, già vostro Collega, opinione non già emessa a guisa di sentenza, ma ripetuta, svolta e comprovata in molti suoi scritti che furono resi a suo tempo di pubblica ragione. Mi affretto però a soggiungere che il passo ch'egli preferiva non era quello dello Spluga, ma quello del Lucomagno, ma quando al Gottardo la frase, che è *la più infelice fra tutte le linee possibili*, è sua.

Comprendete che sono uomo troppo pratico di cose parlamentari per credere con questo di dispensarmi dalle prove. Tutt'altro, ma siccome più che di prove sento parlare di preferenza del giudizio di uomini competenti, ho voluto accennare che sono spalleggiato io pure da un giudice competente che per di più ha dato le prove.

Qui entro in argomento, ma dovete permettere che lo prenda brevemente sì, ma pure nella sua estensione più lata: ho detto tosto quel *brevemente* onde non vi spaventiate; se lo credo utile, anzi *indispensabile*, per la chiarezza di quanto esporrò, il darvi a passo di carica, a vapore se volete, ma pur darvi un breve sunto, un cenno storico di questa questione e sue vicende. Vi sono tali fasi, ebbi tal parte nella pertrazione di quest'affare che se non vi tracciassi questo fugace schizzo storico, dovrei per spiegarli perdersi più tempo, essu'lo meno chiaro.

Nel 1844, il Re Carlo Alberto, di gloriosa memoria, fa studiare a fondo la questione di dotare d'una rete ferroviaria i suoi Stati ed accarezza e si può dire anche di più, s'invaghisce della grandiosa idea di collegarsi colla rete europea vincendo le Alpi da due lati,

perforando il Moncenisio onde unire la Savoia, e dal lato opposto, verso Oriente superando le Alpi Elvetiche, anzi propriamente le Retiche per collegarsi colla Germania.

Qui abbiamo ancora e davvero che possiamo fargli le nostre congratulazioni, un Collega che ebbe parte a questi primi passi come autorità; come Ministro di Carlo Alberto, del piccolo ma glorioso Regno di Sardegna, il commendatore Des Ambrois.

Ammetto completamente ciò che riguarda il lato d'occidente la grand'opera del Cenisio. Si andò più presto, perchè non eravi che un solo padrone, ed allora una sola volontà; le quistioni sul punto a scegliere furono brevi e decise fino dal 1845 nè più variate.

Pel passaggio su d'un territorio estero la cosa era diversa, ma tuttavolta le quistioni non sorsero in quei primordi.

Nel 1847 il Governo Sardo faceva studiare i passi alpini svizzeri più opportuni dai suoi ufficiali ed ingegneri del Genio e fra questi contasi l'attuale Generale Giuseppe Ricci e l'ingegner Carbonazzi che prescelsero il passo del Lucomagno e si venne al punto da stipular un trattato formale internazionale che fu stipulato in Lugano, e porta la data del 16 gennaio 1847.

Ma la data stessa vi indica quali tempi si preparavano.

Venne il 1848 e non si parlò altro. Le casse di finanza largamente provviste del piccolo Regno Sardo furono vuotate dalla guerra del 1848; poi venne quella del 1849 e per allora non si pensò a quell'affare fino, a che Paleocapa lo ridestò in occasione che presentò nel maggio 1853 la legge per condurre la Strada Ferrata al Lago Maggiore. In quella relazione accennò alla necessità pel Piemonte di congiungersi colla gran rete europea al di là delle alpi svizzere e fu quello il primo atto, diremo ufficiale, fatto dopo il nuovo regime costituzionale, e venne fatto da Paleocapa. D'accordo con lui mi incaricai io che ho l'onore di parlarvi e che sedeva nel Parlamento Sardo quale Deputato di Arona, di propugnare quella tesi, precisarla meglio, rapporto al passo, prendendo quello che gli studi degli incaricati del Governo avevano indicato come più opportuno ed era quello del Lucomagno; ed il Conte Cavour, d'accordo collo stesso Paleocapa, propose il sussidio di 10 milioni.

In Svizzera si erano però già elevate delle voci in favore del passo del San Gottardo, ed è ben naturale.

Per essa è più comoda e pei suoi interessi era più desiderata una linea centrale; un distinto lombardo emigrato, e che viveva a Lugano, il ben noto economista Carlo Cattaneo, propugnava già quella linea.

Già fin d'allora la questione del Gottardo non fu trascurata, non si passò oltre con leggerezza da quel grand'uomo ch'era Paleocapa, che primo mosse la quistione nel Parlamento Sardo; egli studiò anche il passo del Gottardo, lo dichiara egli stesso ne' suoi

scritti, ma venne nella più decisa, nella più profonda convinzione che era da rigettarsi come infelicissima dal lato tecnico e soprattutto dal lato economico, più difficile senza paragone dal lato tecnico della linea del Lucomagno, ma la ragione predominante per cui sempre l'avversò, fu l'economica. Giammai il Gottardo sarà una linea utile pel porto di Genova, sentenziò allora, e non si poteva parlare che di quel porto, esso sarà colà battuto da quello di Marsiglia, opinione che mantenne sempre.

Venuta la discussione, io feci la mia parte, Cavour ch'era inteso, come dissi, con Paleocapa propose un sussidio di dieci milioni, che venne inserito nella legge stessa. Poco dopo, il Conte di Cavour che era Ministro degli Esteri, mi chiamò e mi disse che siccome gli premeva molto quell'affare, e vi erano in Svizzera diversi partiti e poteva supporre che si frapponessero difficoltà alla concessione del passo del Lucomagno nell'assemblea del Cantone Ticino, che propendeva pel Gottardo, aveva deliberato, d'accordo con Paleocapa, di mandar me in Svizzera, onde far prevalere il passo del Lucomagno.

Io accettai; Paleocapa mi diede le sue istruzioni; prima di partire mi recai da Cavour a ricevere anche le sue. La propensione pel S. Gottardo è forte, dissi, ed è naturale: converrà parlar chiaro. Ah si l ditegli, mi rispose, che noi facciamo i nostri affari. Io partii nel luglio del 1853, e notate, o Signori, così fra parentesi, che ero valtellinese anche allora e che andava a seppellire per sempre, se allora fossi riuscito, il passo dello Spluga.

Giammai vi ebbe missione più facile perchè era ben precisato lo scopo e ben risoluto il messo. Trovai a Berna, ove allora sedeva la Dieta, illustri personaggi svizzeri ai quali dovetti presentarmi, alcuni dei quali hanno sempre poi figurato. Per quanto fosse gentile la forma, comprendeva e vedeva che la mia missione non era loro grata, ma come le istruzioni erano perentorie e d'altronde allora la Svizzera non dava sussidii di sorta, così il discorso era breve. Si è ben padroni in Svizzera di preferire il passo del S. Gottardo, ripetevi non so le quante volte, ma il Governo Sardo non dà il sussidio che per il passo del Lucomagno che si combina co' suoi interessi. Alla fine d'agosto o a' primi settembre ebbe luogo l'assemblea del Cantone Ticino a Bellinzona ove sedeva allora il Governo Cantonale ed a grandissima maggioranza passò la concessione pel Lucomagno. Una Compagnia inglese alla cui testa stava quel Brett che primo introdusse le corde sottomarine e che due anni prima aveva unito l'Inghilterra al continente, e per questo aveva una certa anzi ben meritata celebrità, era a capo d'una Compagnia inglese che voleva eseguire quel progetto. Tutto pareva arridere; io tornai a Torino diedi conto della mia relazione a Cavour e a Paleocapa, che del resto avevo sempre tenuto al giorno, e poi dietro loro consiglio andai a Genova, che, in sostanza, era la più interessata, e tanto

che la Camera di Commercio aveva mandato due suoi rappresentanti a B. Pinzona quando si doveva deliberare, e che io combattevo colà. Il Sindaco di Genova al quale io spiegai ogni cosa non solo, ma al quale mostrai anche i piani, gli studi che gli inglesi mi avevano affidato, mi pregò di voler esporre il tutto al Consiglio stesso l'indomani a sera. Non rammento ora se lo chiamasse d'urgenza ufficialmente ed invitasse gli individui ciò poco monta: ma quello che posso dire di certo si è che un gran numero venne, io spiegai ai loro occhi certi magnifici piani e disegni di ingegneri inglesi, disegni che occupavano da tre a quattro metri in lunghezza, e venni alla conclusione che senza sussidi non si poteva fare quell'opera, e gli inglesi dimandavano 25 milioni; fatta quella mia esposizione al Consiglio di Genova io ripartii per Torino. Pochi giorni dopo, incontro l'amico e nostro Collega Bona che veniva allora allora da Genova. *Avete ottenuto un successo*, mi dice, *che mai più speravate*, il Consiglio comunale di Genova ha votato un sussidio di sei milioni. È difficile immaginare la mia gioia a quell'annuncio, ma era già nata, era sorta la causa che doveva paralizzare tutto: la guerra fra la Russia e la Turchia scoppiata nell'autunno 1853.

La Compagnia Inglese rinunciò a far il suo appello per quell'impresa; venne il 1854, e col 1855 la nostra cooperazione alla guerra, e non si parlò più per allora di Società esecutrici: ma abbastanza singolare, o Signori, che io, ora posto al bando in Genova, additato come l'accanito oppositore della grand'opera che dev'essere la risorsa di quel porto, sia stato quello che decise il Consiglio comunale a decretare quell'ingente sussidio. Ma prima di finire spero, o Signori, di dimostrarvi quanto a torto mi si creda cambiato, e quale, a mio avviso, fatalissima illusione abbia preso il posto della realtà rapporto a Genova.

Nel 1857, terminata la guerra, Cavour, che mai cambiò idea in proposito, tornò a far votare dal Parlamento Sardo il sussidio dei 10 milioni perchè era scaduto il termine. Paleocapa se ne occupò di nuovo, e questa volta si sperava fare un passo ancor più importante: si sperava d'aver come assunto nulla meno che quel famoso Brassay inglese ch'era chiamato il Re delle strade ferrate, una specie di Rotschild, fra gli appaltatori. Egli aveva fatto ultimare a sue spese tutti gli studi, e verso il corrispettivo, se ben rammento, di 24 milioni a fondo perduto, si esibiva di far tutto egli stesso. Il buon Paleocapa era al colmo della gioia. Ma eravamo in dicembre 1858, ed anche qui la data basta per spiegar una nuova sospensione. Venne il tanto celebre 4 gennaio 1859 che nella storia d'Italia ha la sua grande importanza, venne la guerra, e come conseguenza l'annessione della Lombardia. Non era ancora spirato l'anno dell'annessione e precisamente nel maggio 1860 che il Ministro dei Lavori Pubblici, ora nostro Collega, Senatore Jacini, giustamente considerando che la mutata condizione dello Stato consigliava nuovi studi, creava

una nuova Commissione per studiare la questione sotto il punto di vista che i cambiamenti potevano aver generato, e nulla era più logico di questo, e mi compiacio rendere questa giustizia al Collega Jacini, e che la prima volta che lo nomino sia per farne un elogio: pur troppo non avrò più ragione di seguire su questa via. La Commissione presieduta dall'illustre Paleocapa decide ancora in favore del Lucomagno.

La città di Milano e la provincia intera per organo del Consiglio provinciale fanno fare esse pure studi accurati e credono che per gli interessi del nuovo Regno sia preferibile altro passo che additano nel Septimer che è nella catena dello Spluga. Frattanto gli avvenimenti del 1860-61 attraggono l'attenzione universale; passano altri 4 anni ed in nuovo il sig. Ministro Marnabrea, facendo parte del Ministero Minghetti, nomina nell'agosto 1864 una Commissione, credo di 11 membri, per studiare quel passo, ed il signor Ministro Jacini che gli succedette e che faceva parte del Ministero La Marmora, estende la Commissione a 19, facendovi entrare i presidenti delle principali Camere di Commercio d'Italia in numero, di 7, ed è la Commissione che a maggioranza di 11 voti si pronunciò pel passo del S. Gottardo con 3 per lo Spluga, 5 de' suoi membri trovandosi assenti. Dei passi depositati pienamente al fatto; lo stesso onor. Jacini presentò la legge al Parlamento il 25 febbraio 1866.

L'illustre Paleocapa ne fu così profondamente addolorato, che scrisse un opuscolo combattendo le basi principali dei calcoli fatti, mostrandone l'erroneità; ma tutto fu di nuovo sospeso dalla guerra del 1866 che ci diede il Veneto.

Riprodotta il progetto di legge Jacini, è ora passato alla Camera, ed è l'oggetto delle vostre discussioni.

Spero non essere stato troppo lungo, e confido che vedrete com'era indispensabile questa brevissima storia, e come ad essa dovrò più volte rannodarvi e richiamarmi.

Dal canto mio, torno a ripetere, io ho la profonda convinzione, ch'ebbi sempre e divisi con Paleocapa, non esservi linea più infelice per gli interessi dell'Italia che quella del S. Gottardo; che dessa sia la più favorevole per gli interessi della maggior parte della Svizzera, ne convengo; forse lo sarà anche per quelli della Prussia, benchè non lo vedasi chiaro, ma sono dessi i giudici.

Rapporto a noi, ripeterò il motto di Cavour del 1853: *noi dobbiamo fare i nostri interessi e non quelli degli altri, e nel fare interessi comuni noi non dobbiamo sacrificare i nostri a quelli di nessuno.*

Vengo ora a provare il mio assunto e divido il mio discorso in due parti: nella prima io tratterò della linea prescelta indipendentemente dalle considerazioni che si riferiscono al Veneto; nella seconda dell'interesse del Veneto nella scelta del valico alpino.

Il punto essenzialissimo che io voglio trattare è l'interesse economico; di dettagli tecnici non voglio trattenermi, sono questioni non adatte per assemblee:

conviene amalgamare monti di cifre, e quanto sono opportune a svolgino ove si verifica con calma, si dibatte e si riassume, altrettanto poco lo sono per assemblee, non potendosi ammettere e non essendo nemmeno fra le cose possibili il tenere a memoria tante cifre.

Altra cosa si è la discussione di principii fondamentali. Per me, nel nostro caso concreto, il principio erroneo si è che la linea del Gotardo ci conduce a lottare con giganti assai più forti di noi, e che saremo battuti nella concorrenza, e che l'Italia non trarrà il partito che spera e la vittima principale di quella linea sarà Genova.

Un pensiero, o Signori, dominò sempre i propugnatori di quella linea a cominciare dall'illustre Cattaneo venendo fino ad oggi, ed è che Basilea è un gran centro d'affari e che il commercio nostro deve tendere a quella piazza, farne l'obbiettivo della sua gran linea commerciale.

Convegno pienamente che Basilea sia un gran centro d'affari; ma prima di fare un secondo passo io mi chieggo, chi è padrone oggi del mercato di Basilea, di quali forze dispone, quali altre può avere in serbo per lottare e quali sono le nostre forze per sostenere questa lotta?

Secondo me è dalla soluzione di questi quesiti che si deve attendere la risposta, non dalla considerazione del fatto, sebbene verissimo, che Basilea è un gran centro d'affari, poichè se una volta che fossimo colà noi non potessimo farne che ben pochi, ci sarebbe di ben magra consolazione il dire che gli altri ne fanno moltissimi.

I padroni del mercato di Basilea, per non citare che i grandi, sono il porto di Marsiglia che vi arriva per strada ferrata rimontando la vallata del Rodano, ed in proporzioni di gran lunga più forti, i porti di Le Havre, i porti di Londra, Liverpool, inglesi, che passano la Manica e rimontano il Reno; quelli di Amsterdam, di Rotterdam ed Anversa che rimontano pure il Reno. Tutti questi porti fanno commercio per le vie ferrate e pel Reno, rimontandolo di solito sino a Mannheim, d'onde per strade ferrate diramano le mercanzie in ogni parte, e molte fanno capo a Basilea.

Conosciuti i porti, vediamo con qual spesa arrivano le merci: incomincio da Marsiglia. Il commercio che parte da quell'emporio per Basilea segue oggigiorno la seguente via: Marsiglia, Lione, Basançon, Mulhouse e Basilea con un percorso di 739 chilometri.

Tuttavolta non durerà a lungo questa cifra perchè due abbreviamenti sono in vista i quali, secondo gli uni, darebbero 84 chilometri in meno, e questa cifra precisa di 84 chilometri la trovo annunziata nella confutazione che fece l'on. Paleocapa delle conclusioni della Commissione: ma siccome non è dettagliata, io non voglio accettarla anche perchè non so in quali condizioni di produzione si trovi; a bene accetto l'abbreviamento ammesso dalla Commissione, e dirò meglio, dal signor Rum-

beaux limitatamente a 46 chilometri in lungo di 84 come leggesi al vol. II, pag. 45, e così io fisso, sui dati della Commissione, la lunghezza da Marsiglia a Basilea in chilometri 683.

La distanza fra Genova e Basilea, come rilevasi dal suddetto libro: *Ferrovia delle Alpi Elvetiche*, è di chilometri 504 alla stazione centrale, e di chilometri 510 alla stazione Bastese. Io prendo però la più breve come la più favorevole agli avversarii.

Ora, il vero lavoro che sarebbe a farsi, sarebbe di trovare in modo esatto il costo del trasporto d'una tonnellata merci a piccola velocità da Marsiglia a Basilea, e da Genova a Basilea.

Per Marsiglia non è difficile, ma per Genova lo è assai più, dovendo più o meno basarsi su ipotesi; ma siccome è pure il vero perno della questione, io darò ragione di ogni cifra, e voi giudicherete.

Due modi vi sono di fare un simile calcolo, l'uno che chiamerò più pratico, più facile a comprendersi purchè fatto da uomini con petenti; l'altro più scientifico

Il primo sta nel determinare una cifra che riassume in sè tutte le spese di esercizio, quelle di manutenzione ed il lucro che si spera; il secondo sta nel ridurre prima virtualmente tutte le strade in pendenza a strade di pianura; ridurre tutto ad una sola unità, e su quella fare i calcoli: una simile linea si chiama *virtuale*, ed è contrapposta alla reale. Io sono in grado di dare un esempio per entrambi questi due modi di calcolare; addurrò le fonti, e vedrà il Senato come l'uno realmente controlla l'altro. Già vi dissi che la stessa questione d'oggi, fu da me studiata e discussa con l'illustre Paleocapa nel 1853. Si noti bene che quanto sto per dire, trovasi stampato; non è il caso che si possa dire che *fucio parlare i morti*, se non avessi quella prova, non addurrei punto l'opinione di Paleocapa.

Quando adunque studiava assieme a lui questa questione chiesi cosa poteva calcolare il costo medio d'una tonnellata da Genova al Lago di Costanza. Avevamo allora tre classi di tariffe, una di 12 centesimi alla tonnellata chilometrica, l'altra di 14 e la terza di 16.

Prendete, mi disse, quella dei 14: Mi pareva un po' alta; tutt'altro, mi rispose, *penante alle forti spese di trazione ed a quelle ingenti di manutenzione, il che tutto deve pur sortire da quella tariffa, e 14 cent. d'una strada che valica Appennino ed Alpi, vi so dire che danno meno lucro che 10 centesimi d'una che corre in pianura.*

Dietro questi dati una tonnellata merci da Marsiglia a Basilea costerebbe L. 68.30, omettendo i costi detti diritti fissi, perchè li ometto per entrambe le linee: una tonnellata da Genova a Basilea costerebbe in ragione di cent. 14, L. 70.56.

La differenza, come vedete, non è grande, come non ne troverete mai di grandi, ma vi dirò fin d'ora che non è Marsiglia che mi fa paura.

Per quanto piccola, questa differenza è in favore di

Marsiglia; ma taluno dirà: non accetto il calcolo, la sua base.

Veniamo alla dimostrazione scientifica.

Ho spiegato il metodo scientifico, ossia la così detta *linea virtuale*. È il metodo che ha tenuto la Commissione, ed ecco come è nato.

L'esperienza ha provato che correndo in piano si può calcolare la spesa d'esercizio in ragione di centesimi 2 e 25 mill. per chilometro, e fu precisamente la linea Lione-Marsiglia che somministrò questa prova. L'esperienza ha provato del pari, e questo sul Simmering, che quando una linea supera il 17 per mille, ma non passa il 25 per mille, la spesa è precisamente il doppio; e questi calcoli sono, ripeto, gli ammessi dalla Commissione, come si può rilevare dal volume primo, pagina 21, nel capitolo *per la determinazione dell'obbiettivo commerciale*. La realtà si è 2, 25 in piano e 4, 49 in quelle pendenze manca un millesimo al preciso doppio ma non vogliamo complicar conti per un millesimo, e prenderò, come tutti fanno, il doppio.

Dietro queste norme la Commissione stabilì la *Linea virtuale* Genova-Basilea in chil. 649, ossia aggiunse ai reali 504 altri 145 chilometri che fanno i 649 e che io mi permetto per maggior chiarezza portare a 650, tanto più che mi fermai alla stazione di Basilea che pur dista 6 chilometri da quella del Badese.

Questo calcolo voi lo trovate nel volume primo, pagina 177, delle cifre romane.

È dunque detta Commissione governativa che stabilisce questa cifra.

Se non vi fosse nulla da aggiungere, i 650 chilometri *virtuali* darebbero a 10 centesimi il prezzo di L. 68 per tonnellata da Genova a Basilea, mentre io dissi che Marsiglia arriva con 68.

Ma io ho due cifre da aggiungere.

Tutti quei calcoli solo fatti sulla base che nessun punto della linea superi il 25 per mille e come al Simmering non ha vi pendenza maggiore, la cosa non poteva essere diversamente; ma noi abbiamo anche il 35 per mille, e lo abbiamo nel tratto da Busalla a Pontedecimo. Sono solo 10 chilometri è vero, ma costano come 50. Questa è la cifra che tempo fa mi comunicò un ingegnere, cioè che ci voleva tanto carbon fossile per superare quei 10 chilometri come per 50 in condizione normale piana. Voglio che in luogo del quintuplo sia solo il quadruplo, essendo qualche tempo che io feci quella dimanda e frattanto si perfezionarono le macchine; il quadruplo vi rappresenta dunque 40 chilometri. La Commissione non ne calcolò che 20, colla linea virtuale; sono quindi 20 da aggiungersi, ma questa è poca cosa. Ma altra più grave da aggiungersi è quella relativa alla spesa di manutenzione per nulla confusa con quella d'esercizio; ora, qui vi è un apprezzamento che certo può ammettere una latitudine, ma io voglio prenderla sì bassa

che spero che nessun uomo pratico vorrà trovarla al disopra del vero, e voglio ammetterla come corrispondente al solo 6 per 0/0 della linea virtuale, ossia 39 chilometri.

Ora, la linea reale essendo di 650, io suppongo che i 30 chilometri rappresentino tutte quelle spese in più ed avrò 650 che è la vostra linea più 20 il piano del 35 per mille, più 39 la manutenzione, in tutto chilometri 709, con che la tonnellata merci da Genova a Basilea salirebbe a L. 70 e centesimi 90, ovvero in cifra tonda a L. 71.

Voi vedete come questi calcoli si ravvicinano, come l'uno controlli l'altro; eppure di mio non ha vi che un apprezzamento sul costo di manutenzione d'una linea in montagna in confronto d'una in pianura. Ho calcolato credo al disotto del vero; ma siccome pur troppo ho larghezza d'argomento per dimostrare l'erroneità della scelta, voglio ammettere quello che i legali chiamano la *dannata ipotesi*, cioè che abbia torto che chi arriva a Basilea con L. 68 sia il porto di Genova, chi vi arriva con 71 sia quello di Marsiglia: forsechè è tal differenza che vi dia qualche certezza di prospero avvenire? No per certo.

Voi siete alla piena disposizione di Marsiglia. Essa vi batte quando lo voglia.

Io non andrò a cercare gli esempi di Compagnie che per eliminare la concorrenza vanno allo zero di ogni guadagno, trasportando al puro rimborso di spese, benchè siano esempi quotidiani. Io dico solo che anche ammettendo un lucro, Marsiglia batte Genova ogni qualvolta le piaccia.

Io prendo le mosse non da calcoli ipotetici, ma da fatti reali. Oggigiorno la Compagnia delle strade ferrate da Marsiglia a Lione trasporta oggetti a centesimi 2 e 1/2 al chilometro la tonnellata; sono le materie prime, calce, mattoni, ecc. Ammetto che dica: io porto a 3 centesimi quell'unità per tutto.

A compagne, pelle quali, per quanto sia ingente la risorsa di quei trasporti, pur non rappresenta che una quota parte del complesso, come il 4°, il 5°, è possibile il rinunciare ad un guadagno e far quei ragionamenti: Marsiglia, se vuol battere Genova, abbassa la sua tariffa ad una sola cifra: p. e. dice: con 20 lire per tonnellata-chilometrica io trasporto quanto mi viene consegnato a Marsiglia per Basilea senza guardare tampoco per entro i colli, sia che contengano pelli, sia che contengano seta, ovvero, il che torna allo stesso, pone alcune materie a cent. 2 1/2, altre a 3 1/2, sì che il guadagno di chi spedisce sia un po' meno ingordo sulle materie di maggior valore; ma torno a ripetere il risultato è lo stesso, in complesso il trasporto è rappresentato da 20 lire dal porto di Marsiglia a Basilea. Il guadagno è minimo, ma non vi è perdita.

Che questo sia possibile, ve lo dice il fatto che si va ben oltre, si va persino alla perdita reale; ma sono esagerazioni che non durano, e quindi io non voglio

ricorrere a quel caso, ma ricorro invece al più comune che vediamo ogni giorno una lotta con ribasso di tariffa legittimo, ossia che uno non toglie la libertà dell'altro, poichè vi sono anche ribassi illegittimi, ed io dovrò darvene un esempio notevole.

La Compagnia padrona della strada ferrata di Marsiglia e la Svizzera egualmente interessata, si accordano e fanno quel ribasso per tenersi il transito del quale sono le padrone. Potete voi fare altrettanto?

Potete voi dire: ebbene, trasporterò anch'io a 20 lire ogni tonnellata di merci?

No, voi non potete fare questa guerra; sostenere questa lotta senza la più completa rinuncia ad ogni risorsa; non potete farlo perchè per voi la linea Genova-Basilea, se non è tutto, almeno rappresenta gli 8/10. Voi non siete nelle condizioni della Compagnia padrona della gran rete che volge al Mediterraneo e nella quale il transito per Basilea rappresenta solo una quota parte bassa, forse del 5° o del 6°, mentre per voi rappresenta gli 8 decimi almeno essendo io con ciò ben largo nel concedere una parte alle altre provenienze. Or vi pare che sia una bella condizione l'essere esposti a simile caso cotanto probabile; il porsi a disposizione del concorrente nemico? Non rispondetemi che non è probabile, poichè io vi replicherei, che si va ben oltre, ed i casi di trasporto al puro rimborso di spese si costano a centinaia, e nel caso di 3 centesimi quella linea ha un beneficio dacchè lo ha sui 2 e 1/2.

Quanto occorra a voi perchè la strada renda, lo dicano le vostre tariffe menzionate all'articolo 8 della Convenzione di Berna, nella quale calcolaste che per ogni pendenza sopra il 15 per mille vi è d'uopo di poter andare nullamano che ad 8 centesimi per le materie così dette *brute*, e nullamano che a 19 per le materie di maggior valore, che pur sono quelle che devono darvi il reddito, come i cotoni, le pelli, i generi coloniali e simili, dacchè non saranno certo i mattoni e la calce che si spediranno dall'Italia in Germania o viceversa.

No, voi, colle gravi spese di manutenzione, non potete discendere sotto una media generale di 10, o di 11 nel complesso senza esporvi a rovina e non dar mai il più piccolo dividendo.

A questo vi condusse l'aver voluto lottare con Marsiglia.

Ma poi, o Signori, cosa sarebbe se Marsiglia, della quale tanto si è parlato, si parla e si parlerà, non è nemmeno il più forte, il più terribile nemico? anzi lo dichiaro debole in confronto a quelli che sto per accennare!

Qui, o Signori, vi prego di farmi il favore del *maximum* dell'attenzione, perchè io vengo a quella prova che per me è la capitale, è quella che vince ogni altra.

Signori, io vi dico e vi ripeto che Marsiglia non è il più gran nemico che Genova incontri a Basilea ve

n'ha un altro più potente; e questo, riassunto in una sola espressione si chiama il *Reno*, il re dei fiumi germanici, il loro Po, ma ben altrimenti utilizzato che il nostro.

Per la via d'acqua che porge quel fiume gigantesco si avanzano di solito fino a Manheim coi loro commerci i porti di Londra, d'Amsterdam, di Rotterdam, di Anversa e di Le Havre e si avanzano trasportando le merci a prezzi favolosamente bassi.

È un fatto, o Signori, che Marsiglia non domina sul mercato di Basilea, come forse comunemente si crede; fa bensì ogni sforzo: ma quei potenti, quei giganti di Basilea come io chiamo i porti citati, le fanno formidabile concorrenza; e questo per una ragione semplicissima; perchè le strade ferrate costano le centinaia di milioni, mentre la grande via del Reno costa nulla; fu madre natura che la fece ed è madre natura che la conserva, tutti i capitali ingentissimi di prima costruzione d'una strada ferrata, tutte le spese di manutenzione sono risparmiate.

A questi nemici, a questi giganti di Basilea che tengono in rispetto Marsiglia, voi non avete fatto attenzione nè punto nè poco, precisamente come non esistessero; ma dessi faranno ben notare la loro esistenza quando vi anderete.

Voi non vi curaste mai di altro che dei *passaggi rivali* a traverso le *Alpi elvetiche*.

A pagina xiii del volume I si leggono le seguenti parole del sig. Ministro Jacini.

Conviene premettere che nell'estate 1864 il signor Ministro Menabrea, aveva nominato una Commissione per studiare i passi alpini: « *Il riferente* (sono le parole del signor Jacini) *chiamato poco dopo a reggere il portafoglio confermava l'incarico dato dal suo antecessore alla suddetta Commissione, raccomandandole soprattutto il metodo strettamente comparativo fra i passaggi rivali e di ridurre a comuni coefficienti i risultati ottenuti dal suo esame; affinché si potesse in tal guisa istituire un esatto confronto fra le condizioni dei tre passaggi del Lucomagno, dello Spluga e del Gottardo sui quali era principalmente chiamata la pubblica attenzione.* »

Voi non vi occupaste che dei *passaggi rivali*, ma vi possono essere anche i *fiumi rivali*, e che rivali! Il Reno colla sua via gratuita fa sì che i porti indicati battano Marsiglia a Basilea, non già nel senso di escluderla, ma nel senso che è lontana dal far gli affari che vorrebbe, perchè li fanno dessi, e tanto più hatteranno la nuova arrivata Genova.

Che grande, minuto, sterminato sia il lavoro fatto sui passaggi da quei tecnici incaricati, ne convengo: sono lungi dall'ammettere tutte le cifre indiate e, se occorre, lo dimostrerò; ma convengo il primo che rapporto a quel quesito, *esame dei tre passi alpini* Gottardo, Lucomagno e Spluga, è cosa che *shalordiscr.* ma era un lato della questione; dell'altro egualmente importante non solo non si fece cenno, non solo

non vi è una pagina con particolari delle spese e prezzi coi quali a Basilea concorrono i porti formidabili di Amsterdam, Rotterdam, Londra, Anversa e Le Havre, ma anzi havvi l'esplicita dichiarazione che non si volle occuparsene.

A pagina 48 del volume I, parte II intitolata: *Studi Commerciali*, al capitolo che ha per titolo *Determinazione dell'obbiettivo commerciale*, trovansi in margine le seguenti parole: *Porto concorrente al Nord*.

Io confesso che inarcai le ciglia quando lessi la parola *porto*. Come mai, dissi, un porto solo? Ma tosto vidi che il tecnico il quale aveva fatto quegli studi non parlava che di strade ferrate che possono unire un porto a Basilea; ed infatti ecco che cosa dice:

Nelle osservazioni preliminari sui porti del Nord riportate al principio dell'Allegato II (che ben inteso si riferiscono poi sempre a strade ferrate che legano quei porti) è dimostrato che il porto di Anversa è quello che trovasi più vicino alle diverse città lasciate nella zona di Genova dalla concorrenza dei porti di Marsiglia e di Venezia, e per conseguenza considereremo Anversa come il solo porto concorrente di Genova verso il settentrione, facendo perciò COMPUTAMENTE ASSUNZIONE DEI PORTI DI AMBURGO, BREMA, AMSTERDAM, ROTTERDAM E DELL'HAVRE: e poi continua: considerando soltanto i trasporti per via ferrata ecc., ecc.

Di trasporti per via d'acqua dichiarasi adunque che non se ne occupò né punto, né poco.

Che quei tecnici che ebbero la massima di studiare tutti quei passi, e linee concorrenti di strade ferrate, non avansi punto occupati delle vie d'acqua, non è cosa che faccia meraviglia, nè io ne do loro carico; ma dico e do carico al Governo che pur doveva sapere che gigantesco è il commercio per la via del Reno; questo è l'errore grande, e che si pagherà caro, ma caro assai, e più che altri lo pagherà Genova.

Ma come! Voi innamorati del grande obbiettivo che presenta Basilea, quel grande centro (a fronte del quale si direbbe che quello del *Lago di Costanza* non è che un pigmeo), voi non voleste occuparvi di tutti i padroni attuali di quel grande mercato e vi contentaste solo di sapere se e come può arrivarvi Genova in concorrenza a Marsiglia! Ma e tutti gli altri porti? Cesseranno di fare il commercio perchè voi non li avete contemplati? Dove sono i vostri studi intorno alle loro spese d'arrivo? Che importa se questo si fa per terra o per acqua, e se questa via d'acqua che costa nulla è precisamente la causa ch'essi tengono in grande rispetto Marsiglia; non è egli evidente che vi terranno anche Genova?

Voi non potete nemmeno dire che ritenete che la più forte piazza sul mercato di Basilea sia Marsiglia, dacchè nello stesso vostro gigantesco lavoro vi sono le tabelle che accennano al commercio di transito fra Marsiglia e la Svizzera e la Germania, e dimostrano che non è grande quel commercio.

Se è indubitato che Basilea è questo gran centro;

se Marsiglia non è così potente, come si crede, egli è evidente che vi dev'essere qualcuno più forte di Marsiglia, poichè gli affari pur si fanno; vediamo e studiamo chi è questo o questi padroni che sono più forti di Marsiglia.

Questo secondo passo avrebbe condotto alla scoperta di i giganti di Basilea; per nulla spaventati che siano stati così poco considerati da non tenerne conto in un libro di forse due mila pagine e con t belle e confronti senza numero; ma non havvi una sola pagina che contempi le vie d'acqua che di tanto rendono più facile il concorso a quel grande mercato a quell'obbiettivo cotanto desiderato.

Anche qui posso dire: io dal canto mio gli studi li ho fatti non oggi, ma quando coll'esimio Palencapa esaminava la questione. Allora io mi procurai ragguagli da una persona che aveva coperto un alto posto nell'amministrazione centrale delle dogane Svizzere a Berna.

Non calcolato il dazio fluviale sul Reno, ecco come si stabilivano i prezzi in media.

Le Havre 8. e 6 se non eravi impegno di tempo fisso, ossia 80, e 60 la tonnellata.

- Amsterdam 80
- Rotterdam 70
- Anversa 80
- Londra 80

Tutto questo può variare d'un 10 e 15 per 0/0 in più o meno a seconda di occasioni, e soprattutto di certezza o meno di carico di ritorno.

Interpellato uno spedizioniere che valore potevano avere oggi quelle cifre, rispose che sono troppo alte, che la concorrenza ed i trasporti perfezionati, le macchine che abbruciano meno carbone e più perfette le hanno fatte ribassare non meno del 15 per cento ed anche più. Dietro questa norma avremmo Le Havre che arriva, secondo la differenza, di impiego o meno di tempo colla spesa di 68 lire, o solo con 48.

Amsterdam, Anversa e Londra colla spesa di circa 68; Rotterdam con quella di 60.

Se noi confrontiamo quelle cifre colle possibili per Marsiglia troviamo che questa vi arriva con L. 70, ponendo la media a 10 cent. la tonnellata chilometrica, e Genova, come si disse, con lire 71. Ma io ammette l'invertimento, e sia pur Genova che arriva con 70.

Voi vedete che le differenze non sono gravi, ma sono tutte a favore dei porti del Nord, superiori a Marsiglia e Genova.

Ma se la differenza non è grande, e non può essere altrimenti dacchè allora non potrebbe lottare, è però grave nel senso che tutto sta per la possibilità d'una diminuzione facile sul prezzo attuale di chi usa le vie d'acqua in confronto delle strade ferrate.

Sono cose dirò che si sentono anzichè ammettano una dimostrazione matematica; ma chi non vede quanto delba esser più facile il ribasso sui noli alle Compagnie ed anche ai singoli proprietari padroni de' battenti a vapore che non alle strade ferrate? Qui entra in

scena il nessun costo della via, le spese poche o nulle di mantenimento in confronto delle relative costosissime delle strade ferrate.

Non voglio fermarmi di più su ipotesi, per quanto sieno fondate. Ma una condizione ancora devo citare della superiorità di Basilea sopra Marsiglia e che avrà e manterrà anche sopra Genova.

Per troppo le questioni commerciali sono difficili per la ragione che sono molto complesse. È sempre un cumulo di circostanze che è in scena nel fatto, e chi non le studia tutte nell'attualità e peggio, parlando del futuro, non sa contemplarle, cade in errori.

Per quante siano però, havvend di più o meno influenti, e se qualcuno mi dicesse: voglio assolutamente che mi indichiate quella che ritenete la più influente per la prosperità di un porto, io risponderai la *facilità di trovare un carico di ritorno.*

Osservate nel fatto come questo sposta tutto, come annichila tutti i calcoli delle distanze, si da andare all'incredibile.

Vengono ora ogni giorno navi dalle remote Indie, passano il Canal di Suez, hanno merci pel centro dell'Europa. Ma che non sarebbe più indicato dei porti di Trieste, Venezia e Marsiglia che tutti hanno dietro di sé strade ferrate che in breve porterebbero le merci al centro dell'Europa? Invece nessuno se ne dà per inteso, tranne chi carica espressamente per quei porti, e passano dal Mediterraneo all'Atlantico, passano la Manica e vanno o in Inghilterra o nel Mare del Nord e di colà le merci o pel Reno o per le strade ferrate entrano nel cuor dell'Europa, dopo aver fatte molte migliaia di miglia in più che se avessero sbarcato ai porti accennati dell'Adriatico o del Mediterraneo.

Perchè questo? Perchè hanno la certezza del carico di ritorno per le Indie.

Qual è la più grande sventura di Genova in oggi? Non offrir che ben poco in proposito: le navi devono partire in buona parte da essa in zavorra.

Come si trova Marsiglia in proposito? Non bene nemmeno essa come accennai: eppure ha la via aperta dietro di sé.

Chi le fa concorrenza? I giganti di Basilea! Ma come mai potete pretendere che ammesso pure tutto quello che volete di brevità della via che poi si riduce nel caso posto da voi stessi a poche decine di chilometri, come mai, dico, volete supporre di mutar questa condizione e che il carico che i porti del Nord sottraggono a Marsiglia non lo sottrarranno a Genova?

Sì, essi ribasseranno i loro noli e lo possono fare di preferenza per le ragioni svolte che nulla loro costa la gran via del Reno, e lasciate che lo ripeta, quella gran via che la natura fece gratis e gratis mantiene.

Voi volete ad ogni costo il gran centro, il vostro obiettivo; ma quello appunto perchè fortissimo vi paralizzierà, e Genova, invece di trovar colà il suo gran trionfo, vi troverà un'illusione relativa a quanto calcola.

Colà sta il gran pericolo, non in Marsiglia che più o meno è nelle condizioni di Genova, sebbene le reputi migliori e dissi come può battere Genova. Ma convengo che si parlò troppo di Marsiglia e fu un danno. Si parlò poco o nulla dei porti del Nord, della loro potenza e fu un male. Se si fosse sviluppato quell'argomento, se il Governo stesso lo avesse ben sviluppato come fece per i passaggi alpini, io credo, o Signori, che non saremmo qui a discutere questa legge.

Ora passo al luogo ove a mio avviso era assicurato tutto quel maggior trionfo, tutto quel successo che Genova e l'Italia potevano attendersi dalla loro comunicazione o collegamento colla rete Svizzera; passo al punto obiettivo che vagheggiai per primo, che vagheggiò l'illustre Paleocapa e lo stesso Cavour, del che io suo inviato nel 1853 ho le prove, al punto obiettivo del Lago di Costanza.

Sul punto d'arrivo fui sempre d'accordo con Paleocapa; divergemmo, dopo l'annessione della Lombardia, sulla via: ei voleva il Lucomagno, io stasi ancora per lo Spluga; ma il punto di partenza ed il punto d'arrivo sono eguali, *Genova ed il Lago di Costanza*. Ma non solo sono eguali i due punti di partenza ed arrivo, ma la lunghezza delle linee, dopo l'esecuzione della linea Voghera, Pavia, Milano, Lecco, è di qualcosa più breve quella dello Spluga; con 450 chilometri si andrebbe ora da Genova al Lago di Costanza per la via del Lucomagno a Coira, e con 432 chilometri vi si arriverebbe per la via di Milano, Lecco e Coira; e questa cifra siccome importa giustificarla, perchè base di confronto, si decompone come segue:

Genova Milano, via Voghera Pavia, come lo trovate sugli orari	chil. 152
Milano Lecco, come ammesso da tutti senza contrasto	49 80
Lecco Colico, come è pure ammesso	87
Colico Coira, come trovasi al vol. 1 ^o , pagina 406, del Gran Libro	103 20
Coira Rosacco, come dagli orari	90

Totale, Genova Lago di Costanza chil. 432. Pel Lucomagno sarebbero 450 circa; la differenza non è grande; ma è in favore dello Spluga.

Per semplificare la cosa dirò che l'una vale l'altra sotto tale rapporto, e quantunque io preferisca quella dello Spluga, non esito a dire che preferirei oggi giorno ancora il Lucomagno al Gottardo, benchè il Lucomagno sia la negazione dello Spluga, come già ebbi l'onore di dirvi.

Quello che io preferisco anzitutto è il coal delle *punto obiettivo*, è il gran mercato del Lago di Costanza. Quello è il vero centro per il commercio d'Italia e soprattutto di Genova, e mi accingo a provarlo.

Mi è d'uopo anzitutto darvi un'idea di questo centro, tanto più che il Lago di Costanza è grande, ed che gli antichi lo chiamavano il Mar di Svevia. Esso è grande è vero, ma le strade ferrate ed i va-

pori lasciandogli tutta la sua grandezza, ne hanno tanto ravvicinate tutte le sue sponde che può dirsi un vero gran centro nella più rigorosa espressione di questa idea. Che una mercanzia venga dal mare del Nord, che venga dal Mediterraneo, o dall'Adriatico, e sia diretta piuttosto all'uno che all'altro punto del Lago di Costanza, a Rosacco piuttosto che a Romanshorn, a Lindau piuttosto che a Fridrichshafen, la differenza è così minima, rispetto ben inteso ad ogni singolo porto che il prezzo è pressochè eguale; e per questo, quando si dice che il Lago di Costanza è un gran centro di affari, si dice cosa esattamente vera nel senso che dà il commercio alla parola *centro d'affari ed obiettivo d'una linea*.

Questo centro adunque sarà meno importante forse di quello di Basilea; ma senza soffermarmi su questo perchè è ricerca perfettamente inutile, io dico che è esso pure un centro imponentissimo, basta dire che vi fanno capo 6 strade ferrate, bagna il territorio di 5 Stati, la Svizzera, l'Austria, la Baviera, il Wurtemberg e Baden, è percorso da un numero favoloso di vapori ed è riconosciuto infine come uno dei più grandi centri d'affari.

Stabilito come il Lago di Costanza, preso in questa generica espressione, possa dirsi un obiettivo, per una data linea, vediamo quali sarebbero le condizioni di una linea che venga da Genova passando per la Spluga.

Per giudicare di questo, dobbiamo fare lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per Basilea, cioè dobbiamo chiedere quali sono i porti che ora dominano quel centro di commercio.

Or bene, essi sono: Le Havre dell'Atlantico, i porti di Londra, Anversa, Rotterdam, Amsterdam, i medesimi che troviamo a Basilea, ed in più Brema ed Amburgo dal lato del Nord; Trieste dal lato dell'Adriatico, e Marsiglia cogli ultimi suoi sfoghi dal Mediterraneo. Dire in modo esatto quali sono i noli da questi porti e singolarmente è impossibile, perchè anzitutto non sono fissi e poi vi sono differenze notevoli fra trasporti tutto a strade ferrate e misti, ossia parte per acqua e parte per terra, ma questo posso dire in modo certo che stanno fra un minimo di lire 7 al quintale metrico di 100 chilogrammi, ossia 70 lire alla tonnellata, ed un *maximum* (ma per casi non eccezionali) di 100 lire per tonnellata.

Quelli sono i porti coi quali Genova ha da lottare, quella Genova che vi arriverebbe con 432 chilometri. A colpo d'occhio voi vedete subito quanto è cambiata la posizione non tanto dal lato di Genova, che alla fine dei conti, ammettendo sempre la tariffa remuneratrice di 14 centesimi per tonnellata-chilometro, ha pure una spesa di L. 60,48, ma dal lato degli altri porti, in confronto a Basilea.

Tutti que' vantaggi che avevano su quella piazza sono tanto sensibilmente diminuiti, che que' giganti hanno preso forme comuni, e la cosa è ben naturale, poichè sono sparite le facilissime vie d'acqua in gran parte.

ed i porti che se ne valgono ancora hanno chi 150, chi 200, chi 300 chilometri da fare ancora per strade ferrate, e quelli che non possono godere di vie d'acqua hanno 500, 600 e 700 chilometri di strade ferrate continui dai rispettivi porti, come Brema, Amburgo, Trieste: o sono linee più lunghe ovvero soggette, come quella di Trieste, alla medesima condizione di Genova, cioè di dover passare le Alpi, e quindi colie stesse spese.

Ora prendete pure una cifra anche alta come media di trasporto d'una tonnellata da Genova al Lago di Costanza, prendete pure 14 centesimi tutto compreso, voi vi arrivate con L. 60,48.

Ma con i 432 chilometri, voi non arrivate che al Lago, a Rohrschach. Ebbene, aggiungete pure altri 40 chilometri per portarvi al centro, avrete 472 chilometri, ed allora la tonnellata costerà L. 67,48.

Quella cifra vi rappresenta la media di tutto il gran centro, poichè egli è evidente che se non basta per l'estremità è di troppo pel principio. Eppure è il vostro *maximum*, ossia voi siete al disotto del minimo della spesa colla quale arrivano oggi i porti i più attivi. Genova sarebbe fra le dominanti, essa che a Basilea sarà fra le dominate; e questo ripeto non tanto perchè sia grande la differenza di costo fra il trasporto da Genova al Lago di Costanza in confronto di Basilea, ma perchè grande è la differenza degli altri porti, il che poi conduce al medesimo risultato.

Sì, o Signori, io ho la profonda convinzione, e prima di me l'aveva Paleocapa, che Genova non farà a Basilea la metà affari di quello che farebbe al Lago di Costanza, e con tutto questo siamo denunciati come i suoi avversari. I fatti proveranno chi aveva ragione, ma pur troppo dovranno provarlo colla prima parte, colla parte negativa; ma dico, che è ancora una fortuna che non sia impossibile la seconda, e la sfera dello Spluga sia pressochè tutta indipendente da quella del Gottardo.

Eccomi, o Signori, alla conclusione dell'esame direi economico-commerciale, quello che, a mio avviso, doveva essere il predominante.

Io vi ho parlato finora dei movimenti commerciali alludendo al movimento ordinario, quello che si occupa del trasporto di oggetti che servono ai bisogni di prima necessità, o di comodo delle materie prime d'industria; ma che sarebbe se vi provassi che quel gran centro che si chiama il Lago di Costanza somministrava a Genova un'altra risorsa di importanza somma e del che non vidi fatto cenno in nessuna Relazione e che pure è fra le più ricercate, le più ambite? La grande risorsa degli emigranti. Sono ormai 30 anni dacchè si è stabilita questa corrente d'emigrazione dall'Europa verso l'America ed Australia, variando fra un estremo di un *minimum* di 50 mila ed un *maximum* che nel 1854 raggiunse perfino la cifra di oltre 400 mila. È un gran fatto che chiamò e chiama l'attenzione degli economisti, come dovette chiamare quella dei le-

gislatori; ma per carità non si spaventi il Senato credendo che io voglia qui trattare questioni estranee o sotto un punto di vista non strettamente collegato al nostro tema. Per me ed in questo caso gli emigranti, per quante siane persone rispettabili anch'essi, altro non sono che un articolo d'introito: volere o non volere è merce; ma sappiate che la merce-uomo è la più ambita, la più accarezzata fra tutte, perchè è la più lucrosa: e tant'è che vi sono porti che devono la loro fortuna all'essere porti d'imbarco per gli emigranti.

Nel continente abbiamo Brema e Le Havre che sono fra i primi, e si tratta di milioni, ma molti, che loro frutta questa circostanza. In Inghilterra abbiamo Liverpool già potente senza di quello, ma con quello potentissimo.

Quando, anni sono, studiando la questione del movimento commerciale nel centro del Continente, vidi come Le Havre signoreggiava sul Lago di Costanza a fronte di quella rispettabile distanza non sapeva trovare la ragione e la chiesi a persona di me più cognita di simili dettagli e mi diede la spiegazione del fatto importantissimo dell'emigrazione che Le Havre aveva saputo tirare a sé, e per il che non vi era capitano che non desiderasse far capo a Le Havre, offrendo alla sua volta noli per il trasporto di cotone molto bassi, perchè ne era largamente compensato dal caricar poi di ritorno la merce-uomo. Purtroppo e sul serio vi ebbero capitani così snaturati che li trattarono come vere balle di mercanzia; e fu allora che i Governi dovettero intervenire, prescrivendo il numero massimo in ragione della capacità dei bastimenti. Ma perdonate la leggera deviazione dalla retta, e tornando al beneficio dei porti vi dirò che è tale e tanto da costituire esso solo un grandissimo ramo di risorsa appunto pel così detto *carico di ritorno*; lo è al punto che i porti cercano strapparselo l'un l'altro, ma è evidente che ciò non si può fare che offrendo migliori condizioni, e chi è più in condizione di farlo, trionferà. Or bene, o Signori, sapete voi qual è il paese del continente che dà il maggior numero di emigranti? È la Germania. E sapete voi fra i tanti paesi della Germania quali sono quelli ancora che ne somministrano in maggior copia? Sono il Wurtemberg, l'Assia, la Baviera, si direbbero i paesi dell'antica Svevia, infine sono precisamente i paesi che attorniano il Lago di Costanza. Ora pensate che fra le cose le più certe, le più sicure, vi era quella che colla minima spesa di una ventina di lire, masse di emigranti potevano venire da quel centro a Genova. Poichè dovete sapere che anche le strade ferrate cercano strapparseli l'una all'altra, ed in Germania si trasportano emigranti sapete a qual prezzo? A tre centesimi per chilometro ed anche meno. Da quel centro a Genova torrono colla strada ferrata 432 chilometri; eccovi come esigendo anche un 50 per 0/0 di più delle strade ferrate della Germania, ossia centesimi 4 1/2, si potevano traspor-

tare con 20 lire a Genova e battere sotto questo rapporto molti altri porti.

Infine lasciate che lo ripeta, Genova sarà fra i porti dominanti sul Lago di Costanza dove si faranno meno affari che a Basilea; ma se colà avrà forse un 8, un 10 per 0/0 del totale di affari se gli altri lo concederanno; in quel suo vero centro naturale dei suoi affari avrebbe avuto per totale forse il 25 od il 30 per 0/0, ma tutto si sacrificò al grande obiettivo.

Queste sono le mie considerazioni economiche; i punti sui quali ho creduto chiamare la vostra attenzione e ritengo capitali. — In esami tecnici non entro, ma solo di volo voi mi permetterete che vi dica cosa ne pensasse quell'uomo che pur tutti stimavate che fu il sommo Paleocapa. — Capisco che taluno gli negherà, quell'epiteto di *somme* in quest'affare, ma per me lo fu anche in questo.

Esistono quattro scritti, se anche non lunghi, su questa questione.

Nel primo del 1863 intitolato: *Sulla ferrovia attraverso le Alpi Elvetiche*, trovasi il seguente passo a pagina 45:

« La vera principale ragione di questa preferenza (pel Lucomagno) si fu che indirizzando la ferrovia che parte da Genova a Basilea, anzichè per Coira a Rouschach ed alla parte orientale del Lago di Costanza, si viene a fare che il commercio di Genova, avviandosi ai mercati della Svizzera occidentale vi si trovi indubbiamente sopraffatto dalla tanto maggiore facilità di concorso che sopra codesti mercati ha il porto di Marsiglia ».

In un altro scritto del 1865 pubblicato quando ancora la Commissione nominata dall'ex-ministro Jacin non aveva pronunciata la sua sentenza, trovasi il seguente passo che viene quale chiusa di diversi argomenti pro e contro le due linee del Gottardó e del Lucomagno.

« In conclusione, se il Municipio, se la Camera di Commercio di Genova vogliono riuscire a far sì che si apra un grande sfogo verso la Svizzera e verso la Germania al loro grande emporio commerciale bisogna che facciano ogni loro potere affinchè prevalga il Luckmanier. Che se a ciò non riesciranno, e se invece trionferà nei Consigli della Corona e nel Parlamento il passo rivale del Gottardo, io non dirò già che a Genova sarà aperta una via di pochissima utilità, ma dirò invece e tengo per fermo che NON SI FA' CHE PERDER TEMPO IN VANE DISCUSSIONI E DELIBERAZIONI. Questa conclusione la sottolineò ».

Ei scriveva questo nel settembre 1865, e trovasi questo scritto nel *Corriere mercantile* di Genova di quel mese.

Quando nel febbraio dell'anno dopo apprese le conclusioni della Commissione, e che si era pronunziata pel Gottardo, allora ei non potè più contenersi, e fattisi leggere, poichè ben sapete che pur troppo egli era cieco, quei due grossi volumi, ne volle confutare le

conclusioni: e quella memoria che pur consta di 75 pagine è la più lunga e dettagliata in proposito, ed eccone alcuni brevi sunti.

Ei stima che il capitale strettamente necessario per la sola esecuzione dei lavori ammonterà a 180 milioni.

Reputa che calcolando nella più stretta misura l'accumulamento degli interessi risulterebbe che la spesa aumenterebbe ad oltre 253 milioni.

Ei ritiene che il sussidio di 90 milioni è insufficientissimo proprio in superlativo, e notate altresì che allora si parlava di 90 milioni, oggi di 85, ed egli invece, tutto calcolato ed accordando condizioni relativamente favorevoli, trova che il sussidio da accordarsi a fondo e interesse perduto dovrebbe elevarsi a 143 milioni: e con tutto questo la Società non potrebbe aver prospera esistenza.

Queste sono le opinioni dell'illustre Paleocapa.

Io qui mi dispenso dal voler entrare in dettagli. Se anche dico che giuro in *verba magistri*, posso però aggiungere che le prove stanno in queste Memorie stampate e vi si trovano sviluppate e sono a disposizione di tutti.

Quel grand'uomo non sapeva darsi pace, che si volesse cambiare un centro così sicuro, così indicato come quello del Lago di Costanza, con quello di Basilea.

Per lui era un divenire servo, mentre si poteva farla da padrone, ed io che ho le stesse convinzioni vi dirò alla fine di questa prima parte del mio discorso come conclusione che la *linea del Gottardo è la più infelice fra tutte le possibili per rannodare la rete italiana colla rete svizzera, come la meno produttiva per Genova*, e spero di averlo dimostrato.

Ora verrò alla seconda parte: però se il Senato me lo permette, mi piglierò qualche minuto di riposo.

Voci diverse. Riposi, riposi.

Presidente. Ella può riposarsi.

(La seduta è sospesa per 5 minuti).

Presidente. Si riprende la seduta: il Senatore Torelli è pregato di continuare il suo discorso.

Senatore Torelli. Sono forse stato un po' lungo colla prima parte, ma già vi dissi in principio che non sono questioni che si possano sbrigare in due parole, ed anche la lunghezza è sempre relativa. Però io posso assicurarvi, entrando a trattare la seconda parte, che sarò molto più breve.

Io non ho mai considerato fin ora la questione della miglior linea a scegliersi che rapporto al porto di Genova, il cui interesse si confonde con quello degli interessi generali di tutta Italia, ma ho espressamente dichiarato che la questione del Veneto, gravissima, intendeva trattarla a parte.

Non era corso ancora un anno dacchè colla pace di Villafranca del luglio 1859, la Lombardia venne ceduta al Piemonte, e il sig. Ministro Jacini nominava,

come ho già menzionato, una Commissione perchè studiasse di nuovo il quesito. Il decreto porta la data del 14 maggio 1860 e dice che la Commissione ha l'incarico di *esaminare* (sono le parole del decreto) *avuto riguardo alle mutate condizioni territoriali dello Stato, se per congiungere mediante una strada ferrata attraverso le Alpi Elvetiche la rete ferroviaria del Regno colla Svizzera e colla Germania, fosse preferibile il Lucomagno come venne anteriormente: ammesso pel passato, ovvero se meglio convenisse adottare una direzione differente.*

Cosa ne avvenisse lo sapete, e davvero non lo replico; ma mi fermo sulla motivazione di quel decreto, e dico che nulla eravi di più giusto, nulla di più logico, che potendo essere cambiata quella che si chiama la base di operazione, si avesse a studiare se non convenisse scegliere un nuovo passo.

Nel 1866 avviene l'altro cambiamento, avviene l'annessione del Veneto, ragioni della più volgare giustizia di equità, di riguardo verso le provincie di quella nuova parte aggiunta alla grande famiglia italiana, chiedevano che si facesse altrettanto.

Se mai poi volevansi anche pesar le ragioni, assai più ancora ve ne sarebbero state per confermare ossia ripetere la necessità di nuovi studi dacchè quel cambiamento era l'ultimo; l'Italia si presentava nel suo complesso come l'aveva creata natura, e quelli dovevano essere i veri, ultimi studi definitivi. Forse mancò il tempo? tutt'altro: corse tutto il 1867-68 senza che si facessero nuovi passi per muovere la questione del collegamento colla rete Svizzera.

Due anni, mentre rapporto alla Lombardia non si era atteso un anno!

Forse che si ammetteva che la Commissione del 19 aveva dessa sciolta la questione? No, perchè non aveva tale incarico; ma più ancora non aveva diritto di parlare in nome del Veneto, non ne aveva la competenza. Perchè si andò a quella cifra di 19 nel formare la Commissione del 1860? Perchè si volle che entrassero oltre i nominati dal signor Ministro, i Presidenti delle principali Camere di Commercio del nuovo Stato ingrandito, che si ritenevano i più idonei a giudicare degli interessi delle speciali località e nel complesso poi dello Stato; e si fecero entrare 7 Presidenti; ma la logica, o Signori, è una, ed essa vi dice che i Veneziani soli erano i giudici competenti, nè certo uniti agli altri potevano far prevalere opinioni che non fossero anche conformi all'interesse generale. Come è ben naturale, una Commissione istituita sulle medesime norme di quella del 1860 e 1865, non doveva già essere una Commissione veneziana, sibbene una Commissione italiana; ma che includeva anche elementi veneziani.

Chiamato nel 1867 all'onore di reggere la provincia di Venezia, non occorre certo un gran studio per scoprire come una tale questione fosse vitale per quella provincia e convenisse chiamarvi sopra l'attenzione dei

suoi rappresentanti. Tuttavolta l'iniziativa non partì da Venezia ma sibbene da Milano. Ai primi del mese di dicembre di quell'anno 1868, quel Consiglio provinciale richiamava allo studio la questione del passaggio alpino completando la Commissione che aveva nominato nel 1860, alcuni membri della quale erano deceduti nel lasso di tempo. Pochi giorni dopo aprivasi per altri motivi il Consiglio provinciale di Venezia, ed io portai la questione sul tappeto, chiamai l'attenzione di quel Consiglio, esposi le mie idee, cioè come e quanto fosse utile quella via per il Veneto in modo diretto perchè abbreviava di molto la via alla Svizzera in confronto del Brennero ed in modo indiretto perchè sarebbe stato la più valida delle garanzie che non le si potesse chiudere il Brennero con tariffe differenziali come era avvenuto, ed il commercio stesso trovavasi allora sotto quella pressione.

I delegati del Consiglio fecero il loro dettagliato rapporto che veniva alla conclusione essere della più alta importanza ed utilità pel Veneto la linea dello Spluga, e nulla invece poter sperare il Veneto da quella del S. Gottardo.

Certo che la Commissione era tutta di veneti, ma almeno parlò con cognizione di causa: ne diede i motivi e li svolse minutamente. Il Consiglio in una successiva seduta prese le sue deliberazioni pregando il Ministero a voler riprendere ad esame la questione del valico alpino studiandola dal nuovo punto di vista che l'annessione del Veneto poteva presentare, sì e come aveva fatto rapporto alla Lombardia. Ma il Ministro aveva creduto correre altra via e nel silenzio faceva preparare quel trattato che ora dobbiamo approvare. Però ufficialmente ed apertamente allora sulla interpellanza d'un deputato si disse, ossia; giacchè sono atti pubblici, il sig. Ministro Menabrea disse che quei passi non pregiudicavano la questione.

Se poi invece finirono a pregiudicarla, voi lo sapete.

Or io dico che questo contegno include una solenne ingiustizia verso il Veneto, che aveva diritto di essere sentito, i cui interessi volevano essere consultati come si praticò rapporto agli altri paesi, poichè notate bene questa circostanza, la Commissione del 1860 ebbe per motivo della sua creazione il cambiamento di territorio in causa dell'annessione della Lombardia; la Commissione del 1865 quello del nuovo aumento che dopo il 1860 erasi pure effettuato, talchè quel ragionamento fu fatto due volte; si riconobbe due volte la necessità dello studio, e benchè poi il Veneto fosse di gran lunga più indicato come paese sul quale poteva influire la scelta della linea che non le Romagne od il Napolitano, per esso solo non si fece.

Che cosa invece si disse e si ripete, come un assioma, come un responso che non ammette replica? *Venezia ha il Brennero*, quella è la sua via, quello le apre la Germania meridionale e la Svizzera orientale, nulla le gioverebbe lo Spluga e quindi quanto meno dev'essere indifferente che l'Italia scelga la linea del San Gottardo,

È impossibile spingere la derisione più oltre, ma dunque questi ragionatori che parlano degli interessi dell'Italia ed anche del Veneto in ispecie, non hanno mai gettato l'occhio su d'una carta geografica, perchè avrebbero veduto che il Brennero accenna a tutt'altro che alla Svizzera, che la linea, precisamente colà ove riceve il suo nome da quel monte, volge in senso quasi diametralmente opposto. Avrebbero visto l'enorme deviazione che si deve fare per arrivare al Lago di Costanza e quindi alla Svizzera. Ma poi, o che sono cognizioni difficili a procurarsi anche nei più minuti dettagli? Ma, Dio buono, sono cognizioni che si acquistano con 50 centesimi. Voi non avete che a comprare l'orario delle ferrovie dell'Alta Italia e quello dello Gùlbahn austriaco il librettino che contiene le linee austriache e bavaresi, e voi potrete calcolare queste distanze con tutta precisione, ed essi vi diranno che da Venezia a Verona si contano 118 chilometri, che da Verona a Bolzano se ne contano 141, sempre nella vallata dell'Adige; ma poi la linea devia verso il nord-est ed entrando nella vallata dell'Eisack va ad Innsbruck con altri 126 chilometri e si trova già ben lontana dal Lago di Costanza, ma poi segue sempre la stessa direzione opposta alla direzione della Svizzera sino a Monaco con 181 chilometri, e tanto è lontana dal Lago di Costanza, e quindi dal primo confine svizzero, che per arrivare a quel lago, facendo capo a Lindau deve ancora percorrere 256 chilometri, talmente che da Venezia a Lindau si contano 822 chilometri.

Il libriccino delle nostre strade ferrate vi dice che da Venezia a Lecco ne corrono 266. Nel libro non sospetto della Commissione, a foglio LIX del volume I, trovate che da Lecco a Coira vi sono 145 chilometri e come parla della distanza da Venezia a Coira, ripete la cifra degli orari di 266 da Venezia a Lecco, e conclude che da Venezia a Coira vi sono 411 chilometri, e siamo in Svizzera; in luogo di una diramazione di linee pel Lago di Costanza e per quello di Zurigo; e si avrà il coraggio di ripetere con la massima asseveranza come un assioma che non ammette dubbio: *Il Veneto ha il Brennero!*

Vuol dire adunque, secondo questa nuova aritmetica, che 411 sono più di 822, essendo invece la precisa metà! Secondo questa nuova logica, commercialmente parlando, avere una linea che vi apre i mercati di metà della Svizzera è un nulla. Voi dovete essere contenti di quello che vi dà il Brennero della Germania meridionale e del Tirolo! Con qual diritto le imponete questa strana restrizione e la volete escludere da un mercato così ambito come è la Svizzera, e soprattutto come la Svizzera orientale? E non vi parrebbe che, obbligando Venezia ed il Veneto a far 822 chilometri per arrivare al solo Lago di Costanza, in luogo di 411, con che arriverebbe a Coira, non sia una proibizione, o quanto meno l'averle reso enormemente difficile l'accesso a' mercati ai quali poteva andare con tanta facilità? e vi saranno veneziani che osano asserire che lo Spluga nulla importa al Veneto? Ma si potrà forse dire che l'attuale

grandissima deviazione del Brennero può essere corretta, ed infatti è decretata, se pure non è già in costruzione, l'abbreviazione da Innspruk per Landek e Feldkirch al Lago di Costanza, il che vuol dire che si toglie il grande circolo vizioso della Baviera; ma non già quello del Brennero da Bolzano ad Innspruk. Questa abbreviazione è tutto ciò che può aspettarsi a beneficio di quella linea, e l'abbrevia nullameno di 222 chilometri e si arriverebbe al Lago di Costanza da Venezia con 600 chilometri in cifra tonda in luogo degli 822 attuali. Ma si avrà sempre la differenza fra 600 e 411, con questo, che i 600 non vi conducono in Svizzera, ma solo al Lago di Costanza; per arrivare in Svizzera occorrono almeno altri 50 chilometri.

Ma voi vedete quanto è sempre più breve la via dello Spluga anche data quella più felice di tutte le combinazioni. Per andare a Zurigo, onde prendere un centro d'affari, voi avete ancora circa 150 chilometri, e quindi avrete come risultato totale Venezia-Zurigo via Brennero-Innspruck e Feldkirch chilometri 800.

Ma confrontate questa cifra, che posso chiamare la più breve possibile, colla cifra di chilometri 560 quale risulta dai 411 coll'aggiunta de' 150 da Coira a Zurigo gran centro di affari. Si noti poi che il citato gran libro a pag. 69 vol. II, N. 36, ne assegna solo 530 da Venezia a Zurigo, ma non so spiegarmi i 30 di meno.

Ma gli 800 pel Brennero sono o non sono di più di 560, e se sono assai di più, come sosterrate che per Venezia è indifferente lo Spluga, e ch'essa ha il Brennero? Ma questo gran libro mastro Jacini, che fa paura a vederlo, era pure a disposizione di tutti, ed è desso che reca la cifra di chil. 530 da Venezia a Zurigo via Bergamo e Spluga, come sono i libriccini a 20 e *maximum* 50 centesimi degli orari che vi danno dettagliatamente la cifra attuale degli 822 chilometri da Venezia a Lindau, e si dovrà cercar la spiegazione nella difesa che il prefetto di Venezia faceva della linea dello Spluga rapportò al beneficio pel Veneto, nell'essere desso valtellinese? Finchè staranno logica e matematica, finchè la cifra di 560 sarà minore di quella di 800, starà e rimarrà sempre vero che lo Spluga è di grande beneficio pel Veneto quand'anche ne fosse propugnatore il prefetto valtellinese splughista, che del resto mancò poco che non fosse il seppellitore dello Spluga.

E se taluno vuol combattermi su questo terreno, lo pregherò di osservare che non mi tenni, come suol dirsi, sulle generali: ho citato cifre in mano di tutti, come quelle degli orari; cifre a disposizione di tutti offerte dal gran libro del signor Jacini, e per risparmiare ad altri la fatica ho citato pagina, capitolo e numero. Si faccia altrettanto da coloro che sostengono che lo Spluga è indifferente per Venezia ed il Veneto.

Ma o Signori, è ben lungi dall'essere quello il solo vantaggio, benchè grandissimo, che lo Spluga procura al Veneto. Un altro più importante ancora venivagli ed è quello di tenergli aperto il Brennero, col qual nome

è detto, che si deve chiudere la bocca a chiunque propugna gli interessi del Veneto.

Questa parola, questa frase di *tenere aperto il Brennero* ha d'uopo d'una spiegazione. Ma *il Brennero non è chiuso*, dirà, o certo penserà più d'uno di Voi. Oggi non lo è, ma lo fu per il Veneto, che ha avuto una serie di benedizioni di questa fatta. Il Brennero fu aperto nell'agosto 1867 e dato al pubblico esercizio nel settembre di detto anno. Io sperava, non dirò molto perchè non si era preparati, ma pur sperava qualche po' di moto, qualche commercio, non foss'altro colla Baviera cost alle nostre porte. Passano due, passano tre mesi, non ci si accorge di nulla: arriva il 68 e nulla ancora si muove; mando a chiamare un bravo giovane, sventuratamente morto, un certo Fontanella, che era socio di una forte Casa speditrice, ed era attivo ed intraprendente, e gli chieggo come va che il Brennero non sembra aver ancora arrecato vantaggio a Venezia.

— Oh la ragione è chiarissima, mi rispose; — sappia che è precisamente come se non esistesse, poichè le tariffe sono combinate in modo che le merci che partono da Trieste passano il Simmering, girano tutta l'Austria per far capo al Lago di Costanza con un percorso totale di 1400 chilometri, pagano meno delle merci, che, partendo da Venezia, vanno al Lago stesso con 800 chilometri o poco più, incontrandosi a Rosenheim sulla medesima via e percorrendola da quel punto a Monaco e Lindau trascinata dalle stesse locomotive. — Io trasecolai a quell'annuncio; mi feci dare i minuti dettagli, e siccome vi sono le diverse classi se ne prese una specifica, e precisamente quella degli articoli principali dell'esportazione svizzera, assai importante per l'Oriente. Risultò dal confronto della spesa di trasporto da Lindau a Trieste, e da Lindau a Venezia che per la via di Trieste avevano ancora un 20 per cento in meno di spesa, benchè dovessero fare un 80 per cento in più di viaggio.

Riunitasi poco dopo il Consiglio Provinciale, ed io denunciò la cosa: si nominò una Commissione che verificò la piena esattezza; ci ponemmo tutti a gridar come aquile contro la strana prepotenza delle tariffe che faceva scomparire la bagattella di 600 chilometri a danno di Venezia ed in favore di Trieste. Si scrisse, si fecero indirizzi, la Commissione stese un bellissimo rapporto, dicendo che la via del Brennero, come stavano le cose, era una mistificazione pel Veneto, era come non esistesse. Ebbene, con tutto questo, ci vollero due anni perchè quell'anomalia venisse tolta, ed ancora più che ad altro lo si dovette alla buona volontà dell'Amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia, e solo nel 1869 il Brennero fu aperto davvero pel Veneto.

Ora io vi domando, o Signori, se ciò che è avvenuto, non può avvenire ancora, in proporzioni più o meno forti, ma se logicamente si può dire che non avverrà più?

Noi, o Signori, noi non abbiamo speso un centesimo per il Brennero, ma per la stessa ragione non abbiamo

la benchè minima autorità e direttamente non possiamo influire; noi non abbiamo altra garanzia che le Convenzioni reciproche che si fanno per i servizi cumulativi; ma credete voi con questo che non sia più possibile ad un'Amministrazione il preferire l'uno all'altro?

Leggendo la Relazione che venne presentata alla Camera dei Deputati e che fu distribuita anche a noi e forma quindi testo legale discutibile anche pel Senato, trovo in proposito il seguente passo che ha relazione al caso che io ho citato.

«Altra ragione per Venezia di favorire lo Spluga, consiste, secondo il giudizio di certuni, nel timore che l'Austria possa, col mezzo di tariffe differenziali, sviare dal Brennero il commercio, costringendolo a passare dal Simmering, malgrado un percorso ferroviario di un duecento chilometri più lungo.

«Questo timore, quand'anche fosse apparso ragionevole negli anni decorsi, è proprio privo di qualunque fondamento oggi dopo la costituzione dell'impero Germanico, perchè, astrazione fatta da quegli stessi interessi austriaci che sono così strettamente connessi con un attivo movimento sul Brennero, insorgerebbero collegati insieme contro ogni ingiustificabile pretesa di chiuderlo mediante un sistema di tariffe differenziali, gli interessi italiani e germanici. Nè l'Austria sarebbe certo sì forte da poter resistere ad essi.»

Osservo anzitutto che fu ammesso: come un timore che poteva essere ragionevole negli anni decorsi, un fatto che ha durato nulla meno che due anni: altro che timore ragionevole! Si parlò poi di duecento chilometri di differenza, mentre erano seicento, si fa entrare in prima linea il Governo Austriaco mentre si sa che le sono cose delle Amministrazioni, ma queste sono inezie. Ciò che non posso ammettere punto è il ragionamento in forza del quale si possano dormire sonni tranquilli perchè mai più avverrà simile caso, ed è la costituzione dell'Impero Germanico.

Se si pone la questione sulla possibilità che si pubblici proprio una tariffa differenziale, lo ammetto anche senza l'esistenza dell'Impero Germanico. Non si controviene in modo così aperto ad impegni presi; ma se andiamo alle vie indirette, ve ne sono, non dirò a centinaia, ma certe a decine. Noi abbiamo poi molti onorevoli Colleghi che hanno pratica di simili affari e sanno con quanti mezzi si può favorire uno e danneggiare un altro, senza che apertamente si possa dire che si contravviene a norme, ovvero, il che torna lo stesso, senza che lo si possa provare. Io citerò solo la facoltà che pur hanno tutte le amministrazioni di accordare vagoni interi, il far soffermare nei magazzini le merci, le precauzioni contro di tale e tal altro genere, il diritto di verificar questo o quello, è un subisso di mezzi e chi ne è colpito, peggio per lui! Non dirò che questo si abbia a temere coll'amministrazione d'oggi, ma può cambiare, e qui, non si tratta di questioni d'oggi; si tratta di cose più che possibili, poichè avvengono

ovunque, e davvero che quando si rinnovassero rapporto al Brennero, non sarà l'Impero Germanico, che se ne occuperà.

Vi è un mezzo solo, unico e sicuro: è quello di essere padrone d'un altro passo pel quale si può giungere ai medesimi paesi con lieve spesa in più; e questo effetto, grandissimo nelle sue conseguenze, lo produrrebbe la linea dello Spluga per una buona parte della sfera d'azione anche del Brennero e che avrebbe quindi il duplice vantaggio che lei apre una zona propria in uno dei centri principali della Svizzera, ed in più rende impossibile ogni soverchieria più o meno legalmente mascherata.

Tale è il complesso dei benefici grandi e pratici che il Veneto si poteva attendere dalla via dello Spluga, mentre nessuno, nè lontano nè indiretto, può aspettarsi dalla via del Gottardo. Che in tanta e sì vitale questione esso non sia stato sentito, fu un'ingiustizia; quanto valgano i giudizi di coloro che non hanno altra risposta che quella di dire che *il Veneto ha il Brennero*, credo averlo provato coll'esempio di Zurigo.

Dopo aver rigettata la legge perchè fa trionfare una linea contraria agli interessi dell'Italia, e soprattutto di Genova, la rigetto per l'ingiustizia usata verso il Veneto, unico che non venne sentito dopo che si erano sentiti i rappresentanti di altri paesi di gran lunga meno interessati, e non solo non venne sentito, ma fu condannato, che è ancor peggio.

Presidente. L'onorevole Senatore Menabrea ha la parola.

Senatore Menabrea Relatore. Ho domandato di parlare oggi, quantunque sia d'uso che il Relatore parli per l'ultimo, perchè alcuni impegni mi impedivano forse d'intervenire domani alla seduta.

Nel rispondere all'onorevole Collega Senatore Torelli, il quale con una elaborata orazione ha combattuto il progetto di legge che è sottoposto alle vostre deliberazioni, anzitutto debbo notare che egli si scusava dello appartenere alla benemerita provincia della Valtellina, e dichiarava che le ragioni ch'ei sarebbe venuto adducendo in questa questione, non sarebbero state speciali di quella provincia, ma sì di pubblico interesse.

Io credo che il Senato conosca abbastanza il Senatore Torelli perchè egli non avesse bisogno di questa dichiarazione; si sa che l'onorevole Senatore Torelli in tutte le circostanze della sua vita ha sempre saputo fare il sacrificio del proprio interesse, per preoccuparsi unicamente del bene del paese.

Detto queste parole, procurerò di rispondere a tutte le obiezioni che l'onorevole Senatore Torelli faceva a questo progetto del San Gottardo, e mi studierò anche per quanto sarà possibile di restringere il mio dire per non troppo tediare il Senato.

L'onorevole Senatore Torelli si appoggia molto sopra l'opinione di un illustre nostro antico Collega, il Senatore Paleocapa, opinione che tutti noi rispettiamo perchè certamente nessuno può negare che egli non sia stato

degli uomini più illustri, di cui possa vantarsi l'Italia. Il Senato ricorda come fin dai primordi in cui fu trattata la questione delle Alpi Elvetiche, la preferenza fosse data dall'onorevole Senatore Paleocapa al passaggio Lukmanier; anzi nei primi tempi, quando fu trattata questa questione e che l'unione delle provincie della Lombardia e del Veneto non era ancora fatta con le Subalpine, non poteva il Governo Subalpino preoccuparsi di altro che del Gottardo e del Lukmanier.

Nel voto che l'onorevole Paleocapa dava al Lukmanier, vi fu condotto da considerazioni tecniche perchè approva che il Lukmanier, come risulta dai prospetti che furono sottoposti al Senato e dalle altre relazioni del Ministro Jacini, presenta dei vantaggi sotto il riguardo delle spese di costruzione e di esercizio. Ma debbo dire che la quistione fu esaminata tecnicamente senza tener conto delle considerazioni commerciali; e se fu a quell'epoca escluso il San Gottardo, si fu perchè si credeva d'incontrarvi allora difficoltà tecniche insuperabili.

Quando a quattro anni d'intervallo, fu nominata la seconda Commissione tecnica, per esaminare qual era da preferire per passaggio delle Alpi Elvetiche, egli dava ancora la sua preferenza al Lukmanier.

Ma ognuno di noi sa che l'illustre Paleocapa, se era profondo nelle sue idee, ne era anche molto tenace, e riusciva assai difficile il farnelo recedere: e io ripeto che in quell'epoca quella preferenza dell'illustre Paleocapa fu più fondata sopra considerazioni tecniche che commerciali; epperò qualunque sia la riverenza che io porto a quell'uomo illustre, non potrei accontentarmi del suo giudizio. La questione, o Signori, della preferenza da darsi ad una linea piuttosto che ad un'altra non dipende soltanto da certe questioni tecniche, ma dipende da un complesso di circostanze, le quali necessariamente debbono far pendere la bilancia da un lato piuttosto che da un altro; ed io credo che sarebbe errore grandissimo il determinare la direzione di una strada ferrata semplicemente dalle condizioni tecniche: bisogna tener conto di tutti gli elementi che contribuiscono al traffico, ed è sopra questo punto principalmente, che mi pare sia stato alquanto trascurato dall'onor. proponente, che io procurerò di fermare l'attenzione del Senato.

Il Senatore Torelli rimprovera al sistema che noi propugniamo, di aver scelto per obbiettivo della nostra ferrovia Basilea anzichè il Lago di Costanza; l'onorevole Senatore Torelli ha evocato quei porti giganti che imperano a Basilea, e dice che nemmeno Marsiglia può competere con essi, e spaventato da quei giganti egli si rivolge, agli abitanti più pacifici delle acque del Lago di Costanza... Certamente a Costanza non avrà da combattere coi giganti, forse incontrerà pochi avversari; ma noi sentiamo il bisogno di combattere i giganti del commercio; è là che noi dobbiamo necessariamente andare, e non in luoghi relativamente deserti.

L'onor. Senatore Torelli parla molto dell'obbiettivo del Lago di Costanza; ma prima di tutto, che cosa trovate nel Lago di Costanza? trovate una linea di navigazione e null'altro; trovate delle manifatture, trovate centro di commercio, trovate dell'industria che possa alimentare la vostra strada ferrata? non trovate altro che una linea di comunicazione nella quale vengono a convergere parecchie strade ferrate, ma non trovate nè mercato nè industria, e questo mercato, quest'industria siete obbligati ad andare a cercarli dov'è il centro, a Basilea e ne' paesi che circondano quella piazza.

Quando si è arrivati al Lago di Costanza, mi pare che non siasi ancora sciolto il problema, perchè non essendo quello, luogo nè di produzione nè di consumazione, converrà andare ancora al di là. Ammetto bensì che la distanza dal Lago di Costanza a Genova sia più breve di quella dal Lago a Rotterdam, ad Amsterdam, ma non deve essere già questo il punto obbiettivo; si devono ricercare i centri di produzione e consumazione che devono alimentare Genova, e quindi vedere se saranno resi più vicini passando per il Lago di Costanza, e in conseguenza per lo Spluga ed il Lukmanier, di quello che passando per il San Gottardo.

Ora, o Signori, mi pare che basti gettare lo sguardo sulla carta delle strade ferrate, per vedere che la linea del San Gottardo attraversa precisamente le regioni della Svizzera più industriose, più commerciali, e nelle quali vanno a convergere le reti principali della Confederazione elvetica.

Basta gettare uno sguardo sopra queste carte, per vedere come nel centro di Basilea vengono a convergere le strade ferrate principali, le une che vengono dall'Alsazia, le altre dalle provincie Renane della Confederazione del Nord.

Basta, dico, gettare uno sguardo sopra queste carte per vedere che siffatti vantaggi non si trovano al Lago di Costanza; quindi è che credo che, se si lasciasse da parte Basilea, si commetterebbe un grande errore; e Voi, o Signori, lo sapete che il fatto è stato riconosciuto, non dico dagli ingegneri, i quali non si sono principalmente preoccupati che della questione tecnica, ma dai capitalisti i quali hanno il sentimento raffinato dell'utile; ebbene, i capitali si sono portati sulla linea del San Gottardo, mentre dalla linea propugnata dal nostro onorevole Collega, i capitali si sono allontanati.

Dirò di più, o Signori; l'importanza di questa linea del Gottardo è diventata molto più grande dopo gli ultimi avvenimenti i quali hanno costituito l'impero germanico con nuovi elementi, elementi i quali necessariamente cercheranno di alimentare la linea che noi propugniamo di preferenza a quella sostenuta dal nostro onorevole Collega.

Ed invero, o Signori, mi basterà ricordarvi, che prima della guerra del 1870, quando si parlò della Convenzione fatta a Berna pel passaggio del S. Gottardo,

vi furono nelle Camere di Francia dei reclami contro quella influenza che voleva prendere l'Italia e nella Svizzera ed in una parte della Germania. Si quali rispose il Ministro degli Affari Esteri di quell'epoca, combattendo i timori che si potevano avere a quel riguardo. Ma nello stesso tempo vi erano le Camere di commercio di Strasburgo e di Mulhouse che insistevano presso il Governo francese, perchè fosse sostenuta quella linea.

Ora, se a quell'epoca in cui l'Alsazia era unita alla Francia, se in quelle provincie in cui c'è un'agricoltura ed un'industria fiorenti, la linea del S. Gottardo era riconosciuta come una linea importante e principale per il loro commercio, lo sarà a fortiori in questo momento in cui le condizioni di quei paesi sono cambiate e che sono entrati a far parte di quel grande impero, il quale precisamente nelle provincie che noi andiamo ad attraversare colla nostra linea, ha sviluppato il maggiore suo commercio, le maggiori sue industrie.

Dunque non si venga a parlare della concorrenza che potrebbe fare Marsiglia a Genova su questa linea, mentre esiste il fatto che, quando le piazze anzidette facevano parte della Francia, esse stesse erano le prime a propugnare la linea del Gottardo.

Mi permetta ora il Senato di entrare un poco nella questione tecnica, quantunque io vorrei tenermene lontano. Qui vi è una questione economica che risulta da considerazioni molto diverse. Ma poichè l'onorevole Torelli ha principalmente insistito sopra la questione tecnica....

Senatore Torelli. Ho parlato delle cifre.

Senatore Menabrea, Relatore..... io credo di dover dire qualche cosa in proposito.

L'onorevole signor Senatore Torelli ha trattato la questione tecnica nel senso dei trasporti, ed ha ridotto, come dice egli, la questione a cifre. Egli ha paragonato la distanza che vi è fra il porto di Marsiglia e quello di Basilea, che ha considerato come centro obiettivo, ed ha calcolata la distanza che vi è fra gli altri grandi porti della Manica e del Mare del Nord; quindi è venuto a stabilire dei prezzi di trasporto sopra queste varie linee e li ha paragonati a quelli che dovrebbero costare le mercanzie da Genova a Basilea e viceversa.

Egli si è contentato però di considerare semplicemente la distanza che vi è tra questi vari porti e l'obiettivo di Basilea; egli ha bensì tenuto conto anche del varco alpino che bisogna attraversare e della maggiore altezza alla quale devono salire le merci.

Credo che egli abbia tenuto conto assai esatto di queste difficoltà, poichè dietro la regola generalmente ammessa dagli ingegneri, si calcola che nelle ferrovie ogni 3 metri di elevazione corrisponde la spesa di trazione a circa un chilometro orizzontale, e siccome le spese di trazione sono poi meno del terzo della spesa totale per l'esercizio delle strade ferrate, allora si viene a calcolare che una sovrالعlevazione,

per esempio, di mille metri equivale a circa un percorso di 100 chilometri, cioè dieci volte la elevazione verticale.

L'onorevole Torelli ha fatto il calcolo, ed ha paragonato le distanze nel modo che ho accennato, ma egli non ha tenuto conto di un altro argomento, cioè di tutte le linee che vengono a convergere sopra la linea principale e ad alimentare col loro traffico questa linea centrale. Succederà che questa linea centrale si potrà considerare come allungata per il tragitto di tutte le varie linee che vengono a convergere sulla linea centrale.

E mi spiego.

Supponiamo che qui ci sia una montagna di mille metri di elevazione; varcare questa montagna di mille metri, è come se si avessero a percorrere 100 chilometri di distanza.

Abbiamo una rete la quale si ferma al piede di questa montagna di 100 chilometri da una parte e 100 dall'altra; è evidente che se vogliamo stabilire un traffico tra questi due punti estremi, il varco della montagna entrerà nel prezzo del trasporto per un terzo del prezzo totale.

Ma supponiamo al contrario che le due strade di accesso alla montagna siano, l'una di 1000 chilometri, l'altra di 100; è evidente che il rapporto tra la spesa del passaggio e le spese generali di esercizio è ridotta alla proporzione del ventesimo circa di quello che sarebbe nel caso precedente. Per cui se la Società che non ha che una ferrovia di accesso di 100 chilometri vuole fare la concorrenza ad un'altra che ne abbia una di mille, non vi può riuscire, senza ribassare in modo rovinoso le tariffe.

Ma supponiamo che la Società abbia una strada ferrata di accesso di mille chilometri dai due versanti; in tal caso la spesa pel valico della montagna è piccolissima a fronte della spesa totale d'esercizio, e può fare concorrenza alle altre linee ribassando le tariffe senza rovinarsi.

In questo secondo caso trovasi appunto la linea di cui ora parliamo. Abbiamo una linea principale che è di una lunghezza assai notevole, ed abbiamo poi tante altre strade che ad essa convergono, che hanno interesse ad alimentare la linea centrale di cui sono solidarie; per cui si può dire che la linea ferrata si allunga arrecando così una proporzionata diminuzione nella spesa che risulta dal valico della montagna.

Questa condizione che si verifica per la linea del S. Gottardo, non si verifica per l'altra che avrebbe per obiettivo il Lago di Costanza.

Vi sono bensì alcune ferrovie che colà fan capo, ma desse non percorrono i centri di produzione, come quelle testè ricordate, della linea del S. Gottardo.

Quindi i calcoli che ha istituito l'onorevole Senatore Torelli sono giusti quando si considerino in rapporto con una linea, direi, unica, ma cessano di esserlo quando si esaminano nei loro rapporti col complesso.

delle linee ferroviarie che vanno ad alimentare la linea principale, e che fanno, per così dire, sparire la difficoltà del valico della montagna, per cui sulla linea del Gottardo si potranno fare ribassi di tariffe che non sarebbero possibili sopra le altre.

Detta queste cose, debbo rispondere anche ad un'altra obbiezione, cioè: debbo combattere il nemico formidabile che l'onorevole Torelli ha trovato alzarsi contro la strada ferrata del S. Gottardo.

Questo formidabile nemico, o Signori, è il Reno!

L'onorevole Senatore, dice: Come? Parecchie Commissioni hanno studiato la questione durante circa 10 anni, hanno fatto stampare due grossi volumi; le Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato hanno esaminato anch'esse l'argomento, e nessuno sinora si è preoccupato di questo gran nemico, di questo gigante, gigantissimo, che è il Reno?

Buon Dio! Questo timore dell'onorevole Torelli è fondato molto erroneamente sul supposto che lungo un fiume navigabile non si possano stabilire delle strade ferrate. Ho sott'occhio il piano generale delle strade ferrate dell'Europa Centrale, e veggio che lungo il Reno vi sono due strade ferrate parallele, eppure il Reno è solcato da battelli a vapore e presenta una navigazione delle più facili che vi siano in Europa; ivi, non ostante ciò, le strade ferrate parallele che toccano il fiume, sono attivissime.

L'onorevole Senatore Torelli dice: ma sono tutte in piano. Ragione di più; ciò vuol dire che il fiume non presenta grande ostacolo, non vi sono ripidi, la navigazione è facile.

Andiamo in Francia. Là vi è il Rodano, quando si trattò di fare la strada ferrata sulla sponda sinistra, molti facevano la medesima obbiezione che oppone l'onorevole Senatore Torelli; spendete male i denari, dicevasi; questa strada ferrata non può presentare utilità di sorta. Allora esisteva quella famosa Società *des Hirondelles* che faceva il servizio sul Rodano con numerosi battelli a vapore che solcavano il fiume continuamente; eppure il giorno in cui si aprì la strada ferrata, la navigazione sparì quasi per incanto. Il che vuol dire che quel terribile rivale, quel formidabile nemico, nemico gigante, che si oppone all'alimentazione della strada ferrata, come dice l'onorevole Senatore Torelli, non esiste; anzi io credo che il traffico sul fiume verrà alimentato al contrario dalla nostra linea del S. Gottardo. Dunque io nel Reno non posso vedere questo gran nemico che teme il Senatore Torelli.

Egli ci ha detto che alcune mercanzie in certi momenti possono essere trasportate dall'Hàvre fino a Basilea con lire 55 la tonnellata, ed ha calcolato da 68 a 70 lire il trasporto per andare da Basilea fino a Genova.

Ma a questo io rispondo colle cifre della Convenzione stessa. L'onorevole Senatore Torelli ha calcolato che le spese di trasporto sulla strada del San Gottardo sarebbero state di 10 centesimi la tonnellata per chilo-

metro sulla lunghezza virtuale, cioè sulla lunghezza ridotta, o per meglio dire allungata.

Ora io vedo, all'art. 8, sotto il titolo *Marchandises, petite vitesse*:

« 1° Pour les matières brutes telles que bois, charbon, soufre, fer non travaillé etc., en tant que ces objets sont expédiés en wagons complets, la taxe ne pourra excéder 5 centimes par tonne et par kilomètre, avec une surtaxe de 3 centimes par tonne et par kilomètre pour les parties de la ligne qui offrent des pentes de 15 pour 100 et au-dessus; »
 « 2° Pour toutes les autres marchandises, la taxe ne pourra excéder 14 centimes et demi par tonne et par kilomètre etc. »

Dunque mi pare che dietro questi risultati si vede che l'onorevole Torelli ha preso il trasporto dall'Hàvre a Basilea come sta attualmente in L. 55 la tonnellata, ed ha calcolato la spesa da Genova a Basilea, supponendo che la tariffa fosse di 10 centesimi la tonnellata, e perciò trova da L. 68 a 70; ma, applicando la tariffa media della Convenzione, egli troverà una spesa minore per il trasporto da Genova che non dall'Hàvre.

Dunque mi pare che tutto il calcolo del nostro onorevole Collega sia fondato su dati non esatti.

Senatore Torelli. Mi dica un po' le distanze?

Presidente. Prego l'onorevole Torelli a non interrompere. Prenda delle note, e potrà rispondere quando l'oratore avrà terminato il suo discorso.

Senatore Menabrea, *Relatore*. Ha calcolato a 650 chilometri la distanza da Genova a Basilea: la distanza non sarebbe che circa 504 chilometri; egli l'ha allungata di 146 chilometri: io calcolo che cinque volte 65 fanno 325; dunque dalle tariffe stampate nella Relazione troviamo che sarebbero lire 32.50 la tonnellata da Genova a Basilea; mentre egli confessa che in casi eccezionali si pagano fin L. 55 dall'Hàvre. — Differenza L. 22.50. Dunque vede l'onorevole Torelli che le ragioni che ha voluto addurre contro la linea del San Gottardo sono fondate su basi inesatte, ed io non le posso menare per buone.

Senatore Torelli. Domando la parola.

Senatore Menabrea, *Relatore*. In fine l'onorevole Torelli ha fatto molto assegnamento sopra una merce che egli diceva un tempo sprezzata alquanto, cioè la merce uomo, e diceva: — Come volete che Genova venga a fare concorrenza all'Hàvre, ed Anversa, nel trasporto di questa merce di emigranti che affluiscono in que' porti? Mi permetta l'onorevole Senatore Torelli che io gli dica che lo scopo del commercio di Genova e di tutti i porti d'Italia è ben diverso; lo scopo del commercio di Anversa, dell'Hàvre, di Amburgo, Brema e Amsterdam è verso l'America del Nord; gli emigranti che partono da quei porti se ne vanno tutti nell'America del Nord, mentre se hanno da andare nell'America del Sud, hanno al certo più interesse d'imbarcarsi a Genova, e prenderanno la ferrovia da Basilea a Genova non guardando alla spesa di un 10 franchi di più o

di meno, poichè a Genova sanno di trovare i vapori che li trasporteranno con minore spesa nell'America del Sud.

Ma una cosa più essenziale ha dimenticato l'onorevole Senatore Torelli.

Egli basava il suo ragionamento sopra un'epoca in cui si metteva in dubbio il compimento del gran fatto avvenuto 2 anni or sono. Voglio parlare del taglio dell'istmo di Suez.

Questo fatto cambiò l'indirizzo e l'andamento del nostro commercio lasciando da parte il movimento commerciale col Nord e con l'America, il commercio italiano ha un altro obiettivo.

Il commercio italiano, dopo il taglio dell'istmo di Suez, ha per suo principale obiettivo l'India e la Cina, è l'obiettivo dimenticato dall'onorevole Senatore Torelli, e che è quello del quale solo si deve parlare.

E gli Stati del Nord se vogliono anche essi aver parte a questo commercio, io credo che non faranno partire le loro navi da Anversa, Amsterdam e da Brema per fare il giro dell'Europa passando per Gibilterra, ma che invece le merci di questi Stati preferiranno la via più breve, e prenderanno la strada ferrata del San Gottardo, perchè conduce più brevemente a quei centri commerciali, a quei centri di consumazione e di scambio a cui debbono tendere.

Col gran fatto dell'apertura dell'istmo di Suez si è dunque schiuso un nuovo avvenire pel commercio italiano, e questo sembra aver affatto dimenticato l'onorevole nostro Collega Senatore Torelli; egli ha ragionato come se questo non esistesse; ma fortunatamente per noi il fatto esiste, e ne dobbiamo tener grandissimo conto; e già ne vediamo la influenza fra noi, perchè oggi vi sono Società che, senza un sussidio qualunque, fanno il commercio dell'Oriente e vi trovano il loro tornaconto.

Dirò di più, o Signori: vi ha un fatto molto importante e poco noto, ed è che prima che fosse decisa la ferrovia del San Gottardo, prima che sussidii fossero assegnati per eseguire questa strada, si fecero al Governo, mentre io aveva l'onore di far parte del Consiglio della Corona, delle proposte per stabilire nei nostri porti degli scali, delle linee di navigazione destinate a sussidiare il commercio e della Svizzera e della Germania Renana verso l'Oriente.

Ora questo tentativo, o Signori, che facevasi due o tre anni addietro, dovrà necessariamente diventare una realtà quando avremo facilitato le comunicazioni fra i nostri porti da una parte, e la Svizzera e la Germania dall'altra, poichè è naturale il desiderio di que' paesi, di valersi de' porti del Mediterraneo per svolgere il loro commercio e portarlo verso l'Oriente mediante il valico alpino.

Queste circostanze, che erano ignote al Senatore Torelli, sono un nuovo argomento in favore della linea che propugniamo.

L'onorevole Senatore Torelli parlava anche dei van-

taggi del Lucomagno e dello Splügen. Ora, quantunque il Lucomagno abbia sullo Splügen dei vantaggi dal lato della spesa di costruzione e dell'esercizio, tuttavia questa linea del Lucomagno fu completamente abbandonata al pari di quella dello Splügen; perciocchè ambedue hanno per obiettivo il Lago di Costanza, mentre è alla regione che ha Basilea per centro, che bisogna mirare.

L'onorevole Senatore Torelli, ragionando per dimostrare che il San Gottardo deve divenire una linea fatale all'Italia, non ha l'aria che questa linea è la sola che potè riunire una certa quantità di sussidii che oramai sono sufficienti per assicurarne la costruzione; e questo è naturale, poichè questa linea è quella che, come già dissi, risponde maggiormente sì agli interessi dell'Italia, sì a quelli degli altri paesi transalpini; mentre per le altre strade le difficoltà finanziarie hanno sempre impedito che si facessero proposte serie da poterne assicurare l'esecuzione.

Dai documenti che vi sono presentati scorgete che si è costituito un Comitato promotore della linea del San Gottardo, il quale è appoggiato sopra due principali Società ferroviarie della Svizzera.

Abbiamo veduto che questo Comitato non chiede che 85 milioni per superare le difficoltà che presenta la montagna del San Gottardo, e che gli altri 100 o 110 milioni che ancora occorreranno per la costruzione di questa linea è sicuro di trovarli; ed io credo che questo Comitato si trasformerà in società per l'esercizio della ferrovia il giorno in cui sarà certo che gli 85 milioni sono assicurati.

Questo Comitato quindi probabilmente non desidera altro che un tale sussidio per costituirsi in Società per la costruzione del San Gottardo.

Vediamo da un'altra parte la Svizzera, almeno una parte dei Cantoni Svizzeri che danno 20 milioni di sussidio, vediamo la Confederazione del Nord che ne dà 10; mancano ancora 10 milioni per poter costituire la Società; ma il Governo Germanico prende impegno di farli ottenere, e quando il Governo Germanico prende un tale impegno, è sicuro del fatto suo.

Non vi rimarrebbero dunque che i 45 milioni domandati all'Italia; di questi 45 milioni ne abbiamo 10, che saranno dati dalla Società ferroviaria dell'Alta Italia, e poi abbiamo il concorso delle provincie. Ora io domando se la città di Genova, che concorre per la somma di sei milioni, veramente sarebbe disposta a questo concorso quando non ci vedesse il suo interesse.

Lo stesso dico delle altre provincie e città che concorrono con Genova a somministrare un sussidio che oltrepassa 10 milioni di lire. Credo che sia sufficiente questo solo fatto per convincerci che quella del San Gottardo è la linea che agli occhi degli interessati possa meglio di ogni altra favorire il commercio e la industria.

Non credo poi necessario parlarvi dell'importanza

massima per l'Italia di avere una strada ferrata attraverso le Alpi Elvetiche, poichè questa verità, questa necessità, è generalmente sentita da tutti, e più si indugia, e maggiore sarà il danno nostro, poichè questa ferrovia la si deve considerare sotto il duplice punto di vista, economico, e politico.

Sotto il punto di vista economico, la si deve guardare non tanto pel commercio interno del nostro paese, quanto pel commercio di transito e per la nostra navigazione. Una gran parte del commercio d'Europa tende ad avviarsi verso l'Oriente. La Svizzera ed una parte della Germania approfitterebbero naturalmente de' nostri porti, se non vi fosse l'ostacolo delle Alpi; questo ostacolo bisogna adunque farlo sparire; bisogna in conseguenza propugnare la linea ferroviaria, la cui esecuzione è resa la più facile dal concorso dei capitali; questa linea è quella del Gottardo. Il volerla ritardare la costruzione sotto qualunque pretesto, sarebbe di danno immenso al commercio e alla navigazione italiana. Non è soltanto Genova che troverà il suo vantaggio da questo passaggio, ma sarà tutta la Marina italiana, poichè la Marina di una medesima Nazione è tutta solidaria.

Ho accennato l'importanza politica della ferrovia Elvetica; poche considerazioni basteranno per provarla. Noi abbiamo, come fu detto nella Relazione, quattro strade ferrate che ci mettono in comunicazione colla Francia e coll'Austria: noi siamo attualmente in buone relazioni con queste Potenze ed è a sperare che lo saremo per lungo tempo; ma non si sa che cosa possa succedere nell'avvenire, e se per disgrazia ci fossero chiusi questi passi verso la Francia e l'Austria, non saprei quello che avverrebbe dell'Italia; l'Italia sarebbe chiusa e per terra e per mare; e perciò è necessario per l'indipendenza dell'Italia di avere una strada ferrata attraverso alle Alpi Elvetiche. Adunque, Signori, ogni indugio sarebbe contrario ai nostri interessi commerciali e politici; d'altronde se questa ferrovia importa a noi, interessa altresì le Nazioni che sono al di là delle Alpi; noi le vedremo, facilitando le loro comunicazioni coll'Italia, trasportare anche i loro capitali al di qua delle Alpi, concorrere in questo modo a sviluppare la nostra ricchezza, e creare ad un tempo nuovi elementi per assicurare l'avvenire d'Italia.

Io debbo, o Signori, qui rispondere ad una accusa grave che l'onorevole Senatore Torelli ha fatto relativamente alla Venezia.

Egli dice che nella preferenza data al San Gottardo sullo Spluga, si è dimenticato completamente Venezia, si è considerato Venezia come se non esistesse. Egli notava inoltre che quando fu aperto il Brennero, si sperava molto che Venezia ne fosse vantaggiata; ma disgraziatamente le tariffe che davano certi vantaggi alle linee ferroviarie per le importazioni che si facevano per via di terra a detrimento di quelle per via di mare, pre-

giudicarono Venezia, il cui commercio, invece di aumentare, rimase stagnante.

Ma questa obiezione dell'onorevole Senatore Torelli non sussiste, poichè la differenza che vi era tra la tariffa di terra e la tariffa di mare è sparita in virtù di una legge da noi recentemente approvata.

Ma egli disse: la linea del Brennero passa sempre sopra il territorio Austriaco, e quel Governo ha interesse di rivolgere il transito verso Trieste anzichè verso Venezia a cui farà una guerra di tariffa. Questa linea adunque non gioverà a Venezia che per prospere, e per prosperare abbisogna di unirsi per le vie ferroviarie le più brevi a Coira varcando lo Spluga. Ma, o Signori, io pregherei l'onorevole Senatore Torelli a gettare uno sguardo sopra la carta delle strade ferrate; egli ci parlò di Coira come se fosse un centro industriale e commerciale, come se il commercio dell'Europa si dovesse concentrare in quel luogo dove sono appena alcune case di spedizione.

Il vero centro di attività al quale deve mirar l'Italia, la regione di cui Basilea è il centro, sono le provincie Renane. Ciò posto, l'onorevole Senatore Torelli guardando la carta, vedrà che per raggiungere questi centri di attività vi è poca differenza di distanza da Venezia sia che si passi per il Gottardo o per lo Spluga. Anzi la distanza del Gottardo sarà abbreviata quando sia fatta la linea che deve congiungere Monza colla linea di Lecco. Dunque quest'obiezione dell'onorevole Torelli sparisce.

Ma supponendo che col passaggio del San Gottardo Venezia non abbia tutto quel vantaggio che avrebbe se si passasse per lo Spluga, avverrà che il Brennero, sarà obbligato, per vivere, di abbassare le sue tariffe, ed il giorno in cui ciò accadrà, Venezia godrà dei vantaggi non solo del San Gottardo, ma anche di quelli del Brennero.

Venezia adunque non verrà danneggiata, come il Senatore Torelli teme.

Io, o Signori, credo di aver passato in rassegna tutte le obiezioni fatte dall'onorevole Senatore Torelli.

Del resto, io sono lieto di vedere che le idee dell'onorevole precipitante non siano divise da tutti i Veneti; poichè mentre abbiamo sentito nell'altro ramo del Parlamento un eloquente oratore Veneto difendere lo Spluga, ed abbiamo sentito un'altro onorevole oratore pure Veneto con ragioni assai più valide difendere la linea del Gottardo.

Mi scuserà il Senato se il mio discorso è stato alquanto disordinato; ma dovendo rispondere ai vari argomenti dell'eloquente ed elaborato discorso dell'onorevole Torelli, ho dovuto ribatterli alla rinfusa come mi si presentavano alla mente.

Prima di terminare il mio discorso, il Senato mi permetterà di dire alcune parole sopra certe petizioni che furono rassegnate al Senato. Una di queste petizioni è della Camera di Commercio di Chiavenna, ed è

stampata come allegato alla Relazione del vostro Ufficio Centrale.

Con questa petizione si domanda che il Senato spenda per ora la discussione di questo progetto di legge onde dar luogo a nuovi studi i quali avranno per iscopo di dimostrare la prevalenza dello Spluga sopra San Gottardo. Ma tutte le ragioni che ho sviluppate vi avranno convinto che, con nostro rincrescimento, questa petizione non può essere accettata, perchè è impossibile, che questa legge sia ritardata e perchè inoltre anche col ritardo che si dovrebbe dare alla medesima non è probabile che lo Spluga possa trovare maggior favore di quello che abbia avuto finora.

In conseguenza il vostro Ufficio Centrale vi propone l'ordine del giorno puro e semplice sopra questa petizione.

Un'altra petizione venne presentata al Senato dal Sindaco di Intra.

In uno degli articoli della Convenzione è detto che un tronco della strada ferrata si farà sulla sponda sinistra del Lago Maggiore per raggiungere la linea di Genova; e non si parla della sponda destra.

La petizione rassegnata dal Sindaco di Intra conclude in questo modo:

« Per le ragioni suesposte appoggiate a dati rilevati dal signor ingegnere cavaliere Mondino, il Consiglio ricorre alle SS. VV. Illustrissime, supplicandole affinchè loro piaccia di deliberare la sostituzione della linea Gozzano-Locarno a quella di Magadino-Cittiglio, proposta per il congiungimento della ferrovia del Gottardo con quella di Novara-Genova, o quanto meno che il Governo debba riservarsi la libertà della scelta da farsi dopo nuovi studi comparativi delle due linee concorrenti. »

Io debbo notare, o Signori, che la costruzione della linea sulla sponda sinistra del Lago Maggiore è stipulata dalla Convenzione, per cui non si potrebbe dar corso a questa petizione senza respingere la Convenzione medesima. Ora sappiamo tutti come sia urgente il votare questa legge prima del 31 ottobre del corrente anno, passato il qual termine i governi che hanno preso degli impegni potrebbero da questi tenersi svincolati; quindi, in vista dell'importanza di prendere una deliberazione pronta, è evidente che per questioni o di minima o di secondaria importanza non convenga, nè si possa rimandare questa legge e, allo scopo di fare nuove pratiche e nuovi studi, ritardarne l'approvazione.

Un'altra cosa devo anche notare ed è che questa linea del San Gottardo ne farà nascere necessariamente delle altre secondarie; perchè accanto agli interessi principali che nascono si sviluppa una serie di altri interessi per cui è molto probabile che prima ancora che la linea della sponda sinistra sia terminata, si farà anche quella della sponda destra; epperò io credo che anche su questa petizione si dovrebbe passare all'ordine del giorno, non senza però invitare il Mini-

stero a studiare la linea sulla destra del Lago Maggiore, pel caso in cui fosse riconosciuta conveniente, senza però pregiudicare menomamente la linea sulla sponda sinistra.

Dette queste cose concludo esprimendo il desiderio dell'Ufficio Centrale, perchè il Governo faccia gli uffici i più premurosi affinchè sia completato il sussidio richiesto dei governi interessati per costituire la Società che deve eseguire questa linea, ed acciocchè il concorso da essi richiesto abbia luogo più prontamente e più efficacemente che sia possibile.

A questo proposito l'Ufficio Centrale ha creduto di dover raccomandare al Governo gli interessi marittimi, perocchè quando noi avremo aperta la linea del S. Gottardo, non avremo soddisfatto ancora a tutto ciò che si deve per sviluppare l'attività del paese. La linea del S. Gottardo ha per scopo, per obiettivo principale la nostra navigazione; ed è su questo punto principale che il vostro Ufficio Centrale crede opportuno di richiamare l'attenzione del Governo. Ora bisogna avere delle stazioni navali, bisogna favorire lo stabilimento di Agenzie corrispondenti alle quali possano indirizzarsi i nostri negozianti; bisogna avere, in sostanza, ordinato un sistema di servizi il quale possa andare in attività anche prima dell'apertura della linea del S. Gottardo; perchè noi riteniamo che il giorno in cui le merci potranno colle ferrovie raggiungere il piede del S. Gottardo, allora vi si stabilirà un movimento commerciale assai importante. A questo proposito io vorrei esprimere il desiderio che si venga a prendere definitivamente una risoluzione rispetto alle ricerche già fatte per le nostre stazioni navali. Il Ministero sembra essersi anzitutto preoccupato di colonie penitenziarie. Ma ciò non è che un lato della questione: il bisogno principale è di avere delle stazioni dove i nostri bastimenti possano approdare e rifocillarsi, e dove trovino degli stabilimenti dove appoggiare le loro operazioni; questo principalmente raccomandiamo al Governo, affinchè la strada ferrata del S. Gottardo quando sia terminata, dia tutti que' vantaggi che da essa si aspettano.

Presidente. Se nessuno chiede la parola, ritengo per approvato l'ordine del giorno puro e semplice proposto sulle due petizioni dal Relatore dell'Ufficio Centrale.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho domandato la parola per rispondere semplicemente all'ultima raccomandazione che l'onorevole Senatore Menabrea ha diretto ora al Governo.

Dirò che nel presentare il progetto di legge che abbiamo dinanzi e che abbiamo impresso ora a discutere, il Governo mirava appunto ad uno degli scopi principali, quello cioè di servire ai bisogni della nostra marina, ed è sotto questo rapporto che il concorso

dell'Italia, non solo fu riconosciuto opportuno nella misura proposta, ma fu riconosciuto conveniente per i vantaggi che noi ci proponiamo colla linea del Gottardo.

Convengo quindi coll'onor. Relatore che, aprendosi la linea del Gottardo, il Governo avrà fatto tutto il possibile perchè l'attività dei nostri porti corrisponda all'ampliamento del commercio nostro. E relativamente a questo argomento importantissimo della navigazione, l'onorevole Senatore Menabrea saprà, come sa certamente anche il Senato, che una Commissione apposita ha fatto studi speciali intorno ai bisogni della nostra navigazione, e intorno ai provvedimenti da adottarsi per poterne migliorare le condizioni, ed io sono ben lieto di poter affermare che i lavori di questa Commissione sono ultimati, e che il Governo sta in questo momento appunto studiando quali sieno le proposte concrete da presentare al Parlamento.

E giacchè ho la parola farò anche un'osservazione sulle petizioni intorno alle quali l'onorevole Relatore ha proposto l'ordine del giorno puro e semplice.

Su questa proposta per la petizione presentata dal Comune di Chiavenna, io non ho nulla a soggiungere perchè convengo nelle idee esposte dall'onorevole Senatore.

Convengo pur anche nell'esposizione fatta intorno all'altra petizione presentata dal Sindaco di Intra, che io non ho avuto che in questo momento a conoscere; ma se le parole dell'onorevole Senatore volessero indicare un impegno per parte del Governo, allora io non potrei accettare l'ordine del giorno motivato nel modo annunciato.

Il Governo accetta l'ordine del giorno puro e semplice, e non mancherà di studiare una tale questione come è dovere suo di studiare tutte quelle che hanno per iscopo l'impliamento della rete ferroviaria, ma non può prendere, come diceva, alcun impegno.

Ho creduto mio dovere di fare questa esplicita dichiarazione, onde le popolazioni o le persone aventi interessi diretti in questo affare non abbiano dalle parole lusinghiere e di speranza pronunciate dall'onorevole Relatore ad inferirne che disse possano accennare ad un impegno per parte del Governo.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Senatore Bixio.

Senatore Bixio. Non mi rimane più niente a dire dopo il discorso che ha pronunziato l'onorevole Senatore Menabrea.

Se qualcuno facesse ancora delle obiezioni, io risponderci dopo. Se invece si intende di passare ai voti, io rinuncerò a parlare.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Senatore Jacini.

Senatore Jacini. Io preferirei di lasciar prima parlare qualcuno che intendesse oppugnare il progetto di legge.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Senatore Torelli.

Senatore Torelli. Io farò alla mia volta alcune osservazioni alle cose dette dall'onorevole Senatore Menabrea.

Anzitutto io ho stabilito che per arrivare a Basilea da Genova ci volevano 70 lire per ogni tonnellata di merci, e credo di averlo provato in due diversi modi, cioè col calcolo che ho chiamato pratico, e con quello che ho detto scientifico.

Poi ho esposto quali sono i prezzi che si fanno per Basilea dai porti del Nord d'Europa. Questi prezzi sono di 60 e perfino di 50 lire. Ho detto che dal Nord si fa il tragitto parte per fiume e parte per strada ferrata. Ma, mi si osserva, se i fiumi fanno concorrenza alle strade ferrate, queste strade ferrate non dovrebbero vedersi correre lungo i fiumi, e invece noi vediamo che ciò succede.

Con quest'argomentazione, a parer mio, si prova troppo.

Le città che si trovano sui lembi dei fiumi hanno pur esse bisogno di essere unite con strade ferrate alle grandi arterie di comunicazione, o di esserlo tra di loro medesime; ma questo non vuol dire che il commercio non segua anche sulle acque fluviali il proprio corso, e ciò è tanto vero che anzi io ho citato, come la navigazione oggi giorno vada fino a Mannheim; ma ad ogni modo io dico: provatemi che non è vero che da Amsterdam, da Rotterdam e dall'Avre arrivino a Basilea con 60 ed anche 50 lire, la qual somma è molto inferiore alle lire 70 che si richiederebbero per arrivare da Genova. L'onorevole Senatore Menabrea osserva il trattato e dice; all'articolo otto io trovo che le materie prime sono calcolate cinque centesimi. Io però ho già detto che in tutte le salite al disopra del 15 per 0,0 si aggiungono altri tre centesimi che sommati danno il totale di otto. Ma, o Signori, questo è, direi, un argomento specioso: o che il gran commercio fra l'Italia e la Germania si farà precisamente con mattoni, con calce e con pietre? Queste tariffe non potranno mai essere alte, altrimenti non vi sarà mai nessuno che faccia spedizione di calce nè di mattoni.

Ma il gran commercio è quello sul quale sono fissate le tariffe alte. E qui cosa dice il trattato? che si può andare a 14 centesimi e nelle salite fino a 19. Ora, io domando se questi 19 centesimi non indicano già abbastanza la necessità di alte tariffe. Ora gli articoli che trasporterà la strada ferrata sono precisamente quelli che entrano in questa categoria nella quale si può andare fino a 19 centesimi.

Ma, osservava l'onorevole Relatore, ad ogni modo questi porti del Nord sono i medesimi che oggi fanno il commercio di Basilea. E perchè non avrò io il diritto di dire: avete voi esaminato con qual prezzo vi arrivino?

Se tengono in iscacco Marsiglia, qual ragione avete voi per credere che non terranno in iscacco anche Genova?

A questo non fu risposto nè punto nè poco:

Mi dicono che si fanno strade ferrate anche lungo i fiumi; questo è vero, perchè lungo i fiumi ci sono delle città le quali vogliono essere legate con strade ferrate, e ciò non significa che abbiano soffocate le navigazioni: il Reno è sempre animato da una navigazione fluviale attivissima, soprattutto dopo l'abolizione del dritto di pedaggio.

L'onorevole senatore Menabrea, parlando del Lago di Costanza, finì col dire, che il Lago di Costanza non è un centro.

Come non lo è?

Come lago, certamente non lo è: non vi sono che i pesci: non è però sul lago materialmente che si fanno gli affari, ma nei paesi che lo contornano.

È lo stesso come di Basilea: quando si parla di quel centro, non si tende parlare di esso solo, ma anche dei paesi circonvicini.

Naturalmente le industrie non sono tutte a Basilea che non è un centro come Londra, città che ha circa 3 milioni d'abitanti: essa è una città di terzo ordine: le industrie sono a 18 a 20 chilometri e più all'ingiro: così è del Lago di Costanza.

Io domando, per esempio, se il Cantone di San Gallo non è un centro attivissimo mentre le sue merci vanno in Oriente, ed anzi in tutto il mondo: che distanza si trova dal Lago di Costanza a San Gallo? piccolissima.

Il Senatore Menabrea trova poche le industrie del Württemberg e della Baviera! ma s'inganna: sono più che non crede, ed esse fanno capo al Lago di Costanza, e tutta quella enorme massa di vapori deve pure trasportare qualche cosa. Sono merci che preuderanno anche la via di Genova.

Alla mia obbiezione principale poi non si è risposto.

Io ho detto che Basilea si trovava in mano di porti che offrivano la sicurezza del carico di riesporto con che potevano facilitare i loro noli; cosa che non può fare Genova:

E che si disse?

Un bel nulla: si è saltata l'obbiezione a piè pari, e come questa molte altre.

Senatore Menabrea *Relatore*. Domando la parola.

Senatore Torelli. Io dico che la condizione delle merci di riesporto è una delle più felici che si possano immaginare.

L'onorevole Senatore Menabrea dice: Voi non avete contemplato il grande fatto del taglio dell'Istmo di Suez.

Dirò che allora non mi ha ben inteso, ho appunto parlato del taglio dell'Istmo, ed ho detto che col fatto è provato come questo avvenimento non abbia pro-

dotto gli effetti che *a priori* se ne attendevano rapporto al far capo ai porti del Mediterraneo.

Ho detto che ogni giorno vi passano navi che vengono dalle Indie, ma queste navi non fanno capo nè a Trieste, nè a Genova, nè a Marsiglia, quantunque questi tre porti abbiano dietro di loro delle strade ferrate; ma invece girano tutta l'Europa occidentale e vanno nei porti del Nord, e questi sono fatti, non so che dire, ma fatti che non si cambiano...

Senatore Bizio. Domando la parola.

Senatore Torelli. E avendo la sicurezza di trovare là merci di esportazione, preferiscono di andare ai porti del Nord anzichè fermarsi nei porti di Genova, di Venezia o di Marsiglia.

Quando poi parlò del Veneto, venne a dire che il Veneto, anche andando a Coira, non ne risente nulla.

Ma io ho citato Coira come punto comune della linea che viene anche dal Lago di Costanza muovendo da Venezia per la Svizzera.

Ma del resto da Venezia si va a Coira e da Coira a Zurigo. Ora da Coira a Zurigo vi sono 150 chilometri, Zurigo è centro di industrie e questo centro può recare assai vantaggi a Venezia.

Davvero che quando io posso andare ad un centro così attivo come Zurigo da Venezia con soli 546 chilometri, mentre ora se ne esigono 822 al solo Lago di Costanza e nel caso più fortunato dopo l'accorciamento di Felakirch con 650, ci vuol un bel coraggio per asserire che Venezia non avrebbe vantaggi dallo Spluga!

Ora per tanto io persisto nella mia idea, e credo che la linea proposta non sia nè la più conveniente nè la più utile al nostro commercio.

Senatore Menabrea. *Relatore* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea *Relatore*. Chiedo al Senato che mi permetta di rispondere poche parole agli appunti che mi ha fatti l'onorevole nostro collega il Senatore Torelli.

Il Senatore Torelli mi rimprovera di avere citate le tariffe che sono contenute all'articolo 8 della Convenzione, e che sono semplicemente applicabili alle materie pesanti, come sarebbe carbone, minerali ecc.

Ma mi permetta di osservare qui una cosa assai importante. Compreso in quella tariffa è il Coke; e siccome di questa merce si fa gran consumo in Italia, potrà convenire di farla in parte venire d'oltre Alpi rimontando il Reno per valersi quindi della ferrovia alpina.

Io credo che anche gli zolfi della Sicilia potranno passare per la via del Gottardo con le tariffe che ho accennato.

Egli diceva che in quanto alle altre mercanzie la tariffa è portata al minimo a 14 centesimi la tonnellata.

Mi permetta l'onorevole Torelli che gli dica che è il massimo fissato di 14 centesimi, e quando vi sarà

molto trasporto su tale linea, queste tariffe si abbasseranno.

In quanto alla tariffa di 19 centesimi, essa non ha luogo che per le linee in salita delle quali l'onorevole Torelli ha già tenuto conto nel calcolo delle distanze.

L'onorevole Torelli parlò del carico di merci che si fa negli altri porti rivali dei nostri e che non ha luogo in quelli d'Italia; per cui i nostri bastimenti sono spesso costretti a partire vuoti. Dirò anzitutto che ciò non è propriamente esatto. Abbiamo anche noi oggetti di esportazione: comunque sia, credo opportuno di rammentare al Senato che col voler favorire i nostri porti italiani, e specialmente quello di Genova, non vogliamo annientare i porti degli altri paesi: soltanto vogliamo che i nostri abbiano quella parte di movimento che la natura stessa delle cose loro attribuisce.

È evidente che quando una ferrovia attraverserà le Alpi Elvetiche, non pretenderemo assorbire tutto il commercio di Anversa, di Rotterdam, di Amsterdam.

Esse hanno il loro commercio proprio, sono destinate ad alimentare tutte le regioni che sono confinanti con quei mari, è evidente che le navi che devono trasportare merci in quei paesi, invece di prendere la via ferrata, prenderanno a preferenza la navigazione perchè costa meno; ma è evidente che quando si tratta delle provincie che sono come l'Alsazia e la Lorena e la Svizzera ed altre provincie Renane, è evidente, dico, che, trovandosi più vicine al Mediterraneo, preferiranno la linea del Gottardo che darà adito a quel mare. Dunque il commercio del nord e dell'occidente è ben diverso da quello dell'oriente in vista del quale principalmente abbiamo bisogno di aprire questo passo alpino.

Per questi motivi non credo che l'argomento da esso addotto possa menomamente infirmare le ragioni da me sviluppate; d'altronde avverto che molte delle navi che vanno nei porti del Nord anche per venire ad alimentare la Svizzera, ci vanno perchè non esistono mezzi di comunicazione facili attraverso le Alpi; ma il giorno in cui sarà aperta la ferrovia del San Gottardo, è evidente che una gran parte di quei trasporti che si fa con quelle navi che vengono dall'Istmo di Suez, prenderà più volentieri il varco dell'Alpi Elvetiche.

Anche per tal motivo io credo che la costruzione di questa linea sia urgente per ricondurre tra noi il transito che se n'è andato altrove.

Il Ministero nella sua Relazione ha portato un prospetto che è di molta importanza, cioè il confronto delle merci di transito di nove o dieci anni addietro, con quello che si fa attualmente, da cui si vede che mentre nove o dieci anni sono il valore delle merci di transito era di circa 30 milioni di lire, attualmente è ridotto a 2 o 3 milioni.

Ed a che cosa è dovuto questo? Perchè il com-

mercio trovò nuove linee ferrate, colle quali si evitavano le difficoltà della traversata delle Alpi. Aprite le Alpi e vedrete che questo transito ritornerà.

Inoltre vi è un'altra considerazione della quale è d'uopo tener conto: che se voi esaminate la natura delle industrie di quei paesi, vedrete che in generale esse richiedono materie pesanti che vengono in parte dall'Oriente, per cui è evidente che sceglieranno più volentieri i nostri porti per luogo d'approdo anzichè quelli del Nord, per venire ad alimentare le industrie delle provincie Renane e della Svizzera.

Dunque vede il Senato che l'avvenire del nostro commercio si può dire assicurato col varco alpino, così che ogni dilazione a questo riguardo sarebbe una vera calamità per il paese.

In quanto poi ai vantaggi che la linea del Gottardo ha sopra tutte le altre, mi pare che sia stato talmente provato dal fatto stesso dei capitali che hanno dato alla medesima la preferenza, che non sia più il caso di ragionarne. — La questione è sciolta dal momento che i capitalisti che fanno il loro interesse, preferiscono a tutte le altre questa linea nella quale scorgono un prospero avvenire.

Non dirò di più perchè spero d'aver abbastanza dimostrata la convenienza e l'urgenza che venga approvato il progetto in questione.

Presidente. La parola è al Senatore Bixio.

Senatore Bixio. Io sperava che l'onorevole Torelli si sarebbe mostrato persuaso delle ragioni dette dall'onorevole Relatore, e che perciò io non avrei avuto bisogno di rispondergli; ma dacchè egli insiste e per i suoi studi profondi e anche un po' per la sua tenacità, mi permetta di mettergli davanti una supposizione che potrebbe anche diventare una realtà.

Questa questione del passaggio delle Alpi interessa tutta l'Italia, come interessa la Germania.

Prendiamo tutta la costa del Mediterraneo, tutti i porti principali pel commercio del Nord, come Amburgo, Rotterdam, Amsterdam, e se vuole andiamo anche fino alla Pomerania, fino a tutti i porti della Prussia: e crede proprio l'onorevole Torelli che se questi porti avessero tanta influenza da far sentire la loro preponderanza sulla Confederazione Germanica, se fosse abbandonato il pensiero del passaggio pel Gottardo, oggi che si deve eseguire in forza d'un atto stipulato tra varii Governi, cioè il nostro, lo Svizzero, quello della Confederazione Germanica ed il Badese, crede, ripeto, l'onorevole Torelli, che se quelle Camere di Commercio si dovessero pronunziare, ciò farebbero nel senso che si compia il passaggio delle Alpi?

Io penso invece che se dovessero dare il loro voto (e lo argomento non da quello che io so, ma dal come si possono capire gli interessi marittimi dei due paesi), sarebbe nel senso di mantenere intatta ed efficace la corrente commerciale atlantica di tutte le loro regioni orientali, ed anche d'America, anzichè lasciarle deviare. Ed a me pare incredibile che l'onorevole Senatore

Torelli (mi permetta che glielo dica francamente) pare incredibile che egli amante, appassionato, studioso, dirò, per servirmi di una parola più parlamentare, della linea orientale, egli, che ha fatta pubblicare la carta del Mar Rosso, e che sta pubblicando la traduzione della Guida inglese del Mar Rosso, egli che ha pubblicato tutti i suoi paralleli, metta ora fuori tutta la corrente mediterranea!

Egli parla dei porti del Nord, e dei bastimenti dell'America, che passano, che volano sopra il ponte di Colonia, che vengono su nel Badese!

Ma come vengono i bastimenti dell'America nel Badese? Egli è perfino andato a cercare la navigazione a contro corrente nel Reno! Io sfido ad animare una corrente commerciale a contro corrente nel Reno, e che corrente! Vada a vederla a Strasburgo, a Colonia ed altrove. Ora, si metta là e mi dica se contro quella corrente sia possibile organizzare convogli che la rimontino. — No: ciò non è possibile. Dunque per me i porti del Nord sono interessati a che non si faccia alcun vantaggio a questa linea Alpina come a qualunque altra; la linea è solamente utile per noi nel senso che farà passare le merci di transito da noi e per noi; ma non è possibile che i porti del Nord ci facciano concorrenza, come immagina l'onorevole Torelli.

Vada, per esempio, l'onorevole Torelli nello stabilimento di Krupp ed in quegli altri della stessa regione dove per buona sorte si costruisce il materiale ferroviario delle Indie, materiale ch'oggi s'imbarca nei porti sul Nord, crede egli che attivata la corrente Mediterranea per Suez, il passaggio alpino non otterrà una gran parte di questa come di altre produzioni, tanto più quando i trasporti potranno farsi a basso prezzo come lo accennano le previsioni dell'art. 9 della Convenzione Italo-Svizzera? La cosa è già prevista; dunque facciam presto a votarla, perchè se non si fa presto è possibile che non si possa più votare. Egli dice, a proposito del Veneto, che il Brennero può essere chiuso, ma anche lo Spluga può essere chiuso: l'imbocco Nord dello Spluga non è in quelle mani istesse che hanno il Brennero? V'è poi una questione abbastanza importante, quella del Reno e del Rodano che hanno le loro sorgenti in montagne italiane. Ma lasciamo la questione strategica militare e politica, stiamo nel terreno dell'interesse commerciale; evidentemente quando l'onor. Torelli vorrà esaminare la questione con calma, quando vedrà segnatamente che vi è un trattato firmato da tre Governi e che ha non solo il plauso, che dei plausi ne abbiamo avuto abbastanza ed io non ho 50 anni per niente e ne apprezzo debitamente il valore, ma il concorso dei capitali, che è la prova più evidente del favore con cui questo valico è accolto da entrambe le parti, egli, il Torelli, dirà con noi tutti: si faccia e presto.

E se egli avesse l'influenza per impedire questo passaggio pel S. Gottardo, creda che nulla si farebbe per molto tempo.

Se il traforo dello Spluga è utile, come non ne dubito, attivata che sia la gran corrente commerciale, lo faremo più tardi.

Presidente. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Voci. A domani!

Presidente. Poichè il tempo stringe parmi che si potrebbe proseguire fino alle 6 1/2, tanto più che la discussione generale ha preso un grande sviluppo ed è per ciò probabile che la discussione degli articoli non ci occupi lungamente.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intiera esecuzione alla Convenzione stipulata in Berna fra l'Italia e la Confederazione Svizzera il 15 ottobre 1869, non che alla Convenzione stipulata in Berna fra l'Italia, la Confederazione della Germania del Nord e la Confederazione Svizzera il 27 gennaio 1871, ad oggetto di assicurare la congiunzione fra le ferrovie tedesche e la rete ferroviaria italiana mediante una via ferrata attraverso il Gottardo. »

Se non ci sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Il concorso dell'Italia nella spesa del Gottardo non potrà mai in qualunque caso eccedere la sovvenzione stabilita nella presente legge. »

Senatore Guicciardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Guicciardi. Vorrei proporre un emendamento all'articolo 2; ma, se il Senato crede, potrò farlo domani, essendo l'ora tarda.

Presidente. Se ella presentasse ora il suo emendamento, questa sera l'Ufficio Centrale potrebbe prenderne cognizione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Pregherei l'onorevole Guicciardi di dar ora comunicazione al Senato dell'emendamento che intende proporre.

Presidente. L'ho già invitato a mandare la sua proposta al seggio, dal quale verrà comunicata all'Ufficio Centrale.

Intanto si farà il sorteggio dei membri della Deputazione che il Senato ha deliberato si debba recare a Roma pel ricevimento di Sua Maestà.

(Si procede al sorteggio e riescono estratti i nomi dei Signori Senatori: Monaco Lavaletta, Mameli, Marzocchi, Durando, e Vannucci.)

Ora si estraggono i nomi dei supplenti.

(Riescono estratti i Senatori: Di Cossilla e Menabrea.)

Senatore Di Cossilla. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Cossilla. Debbo dichiarare che, per motivi particolari, io non potrei accettare l'incarico.

Presidente. Si estrarrà un altro nome.

(Risulta estratto il nome del Senatore Mannelli.)

Senatore Mannelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mannelli. Per motivi di salute io non potrei accettare.

Presidente. Si estrarrà un altro nome.

(Riesce estratto il nome del Senatore Sanseverino.)

Senatore Sanseverino. Mi dispiace, ma devo rinunciare anch'io per motivi di salute.

Presidente (dopo avere estratti altri due nomi).

I supplenti sono dunque i Senatori: Pallieri e Strozzi.

Do ora lettura dell'aggiunta all'articolo 2, proposta dall'onorevole Senatore Guicciardi.

Qualora a datare da sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, non si fosse costituita la Società, che, a termini del Trattato, e nei limiti fissati da questo titolo assuma a forfait la costruzione e l'esercizio della strada, in tal caso è data facoltà al Governo del Re, di applicare la somma di sussidio posta a carico dello Stato, anche alla linea dello Spluga, qualora di questa si potesse assicurare l'esecuzione.

Domando al Senato se questa proposta è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata.)

Do la parola all'onorevole Relatore.

Senatore Menabrea, Relatore. Ho consultati i miei colleghi dell'Ufficio Centrale, e debbo dire che non può accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole signor Senatore Guicciardi, per due motivi.

Quest'aggiunta, qualora fosse adottata, renderebbe addirittura nulla la Convenzione che è stata stipulata, perchè, onde abbia valore, conviene che avanti il 1° ottobre del corrente anno possa ricevere compimento. Ora è evidente che la Camera dei Deputati essendo prorogata, nè essendo facile che si possa così presto riunire, il termine fatale stabilito nella Convenzione sarebbe già trascorso.

In secondo luogo poi l'Ufficio Centrale non potrebbe nemmeno accettare l'aggiunta dell'onorevole Senatore Guicciardi, perchè in questo modo verrebbe a pregiudicarsi la questione principale che non è abbastanza matura, e per dimostrarlo dirò all'onorevole Senatore Guicciardi che ieri stesso, mentre stavasi stampando la nostra Relazione, venne proposto un altro progetto che ammetteva il Lucomagno come una diramazione della linea del San Gottardo.

È chiaro adunque che la questione sarebbe completamente nuova, e che l'accettare la proposta del nostro onorevole Collega sarebbe veramente pregiudicare una questione che ancora ha bisogno di essere studiata.

Per tutti questi motivi il vostro Ufficio Centrale è dispiacente di doverla respingere.

Presidente. L'onorevole Senatore Guicciardi chiede di parlare?

Senatore Guicciardi. L'ora essendo abbastanza tarda, pregherei mi fosse concesso di parlare domani.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Se l'onorevole Senatore Guicciardi, malgrado le strette di tempo in cui ci troviamo, crede di rientrare nell'argomento, capisco che possa farlo ed abbia tutta la libertà di farlo; ma evidentemente qui si rientra nella discussione generale, perchè la sua proposta tende nientemeno che al rigetto della legge.

Io prego il Senato a considerare che ora siamo alla fine di giugno, e se venisse accolta la proposta Guicciardi, che cioè entro 6 mesi se non si è costituita la Società, il Governo debba applicare le somme anche alla linea dello Spluga, che cosa avverrebbe? Evidentemente la prima conseguenza sarebbe di rimanere senza la legge almeno per un altro semestre, giacchè non si può far nulla in questo frattempo, mentre vi sono altri Parlamenti che debbono deliberare.

Capisco benissimo che l'onorevole Senatore Guicciardi, non andando d'accordo nel concetto che informa la legge, è difficile che vada d'accordo nella condotta da tenersi nella discussione. Ma gli faccio osservare che colla sua proposta bisogna rientrare nella discussione generale; bisogna di nuovo discorrere dello Spluga ed entrare in questioni di confronto per venire ad una conclusione che mi pare in contraddizione col voto emesso dal Senato colla votazione dell'art. 1.

Ad ogni modo mi limito a fare questa osservazione, lasciando all'onorevole Senatore Guicciardi stesso il considerare se egli crede di poter raggiungere il suo intento o no. Se crede di poterlo raggiungere, se egli non vede quello che io vedo, forse a torto, cioè una specie di contraddizione coll'articolo 1 votato dal Senato, allora non ho nulla a ridire; ma se egli vorrà meglio ponderare la sua proposta, vedrà che è senza alcuna utilità l'entrare in ulteriore discussione a questo proposito.

Senatore Guicciardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Guicciardi. Io dirò francamente che quest'aggiunta io l'ho proposta precisamente perchè mi pare che in questa discussione siasi agito con troppa precipitazione; cosa tanto più grave, in quanto parmi che i diversi Ministeri che si sono succeduti, non abbiano usata tutta quella prudenza che, a mio parere, avrebbe giovato a garantire gli interessi delle provincie, le quali, dall'adozione della linea del Gottardo in confronto di altre che si sarebbero potute scegliere, vengono necessariamente a subire un danno per le loro posizioni topografiche, e per i loro particolari interessi.

Ora queste provincie, se è giusto che debbano subordinare il loro interesse particolare all'interesse generale dello Stato, hanno però diritto di pretendere che nessuna cautela venga omissa che valga a mettere in evidenza e ad accertare la reale esistenza di tale generale interesse.

È noto che il Governo federale svizzero, allorchè fu messa in campo questa questione, non si pose esso

giudice assoluto della convenienza del valico da scegliere, ma fece invito ai Cantoni perchè emettessero al riguardo il loro avviso, senza limitare la votazione ad una sola delle linee in contestazione.

E infatti i Cantoni occidentali si pronunciarono pel Gottardo, e votarono il sussidio di 20 milioni; i Cantoni orientali si pronunciarono per lo Spluga, e votarono 12 milioni e mezzo.

Per tal modo il Governo federale ebbe un criterio sicuro per dire che la prevalenza del Gottardo sullo Spluga nell'interesse generale della Svizzera si ragguagliava alla proporzione di venti a dodici, sicchè venne legittimata la sua ingerenza ed il favore dato al San Gottardo.

Ma il Governo nostro come si condusse invece? Fece fare degli studi da una Commissione composta da egregie persone, la cui competenza non voglio porre in dubbio, ma che pronunciò con voto non unanime, sicchè non poteva essere accolto con assoluta sicurezza il giudizio emesso.

S'aggiunge a ciò che persone autorevolissime e competenti, quali l'illustre Paleocapa ed altri molti, consigliarono siffatto la scelta della linea del Gottardo come quella che meno d'ogni altra si prestava a favorire gli interessi nostri.

Dunque, ripeto, non si poteva ritenere acquistata tutta quella sicurezza che valesse a garantire gli interessi speciali delle singole provincie, dalle quali si pretende che sacrificino il proprio all'interesse generale. Non mi pare quindi che a questo riguardo la coscienza del Governo possa essere pienamente tranquilla.

Egli è per queste ragioni, e nello scopo di dar tempo a rifare taluni studi, a compiere talune pratiche ommesse, opportune a mettere luce nella quistione, che io crederei che si avesse a ritardare la decisione definitiva di una quistione di tanta importanza.

Ad ogni modo io ho proposta la mia aggiunta all'articolo, precisamente perchè sono anche nella convinzione (certamente non divisa dal Ministero) che difficilmente si troverà una società la quale assuma, come suol dirsi, *à forfait*, senza esigere da noi ulteriori sacrifici, la costruzione e l'esercizio della linea del Gottardo.

Siccome poi ritengo che scopo sincero di tutti, senza divergenza di opinioni, sia quello di avere aperto un valico alpino che ci metta in comunicazione colla Svizzera e colla Germania, così, nel caso in cui si verificasse la circostanza che non si trovasse la Società anzidetta, io crederei che il Governo ed il Parlamento dovrebbero essere disposti ad accordare allo Spluga i vantaggi che ora si vogliono accordare al Gottardo.

So che questa modificazione alla legge porterebbe qualche ritardo alla sua attuazione, ma quando si tratta di una determinazione che può esercitare la sua azione sull'avvenire d'Italia, mi pare che la considerazione di un indugio di pochi mesi, commisurata

a secoli di tempo, non debba essere ragione valida a far respingere la proposta.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. L'onorevole Senatore Guicciardi accusa, di precipitazione la risoluzione presa in questo momento dal Senato, oppure accusa di precipitazione gli studi che da 25 anni si sono fatti su questa grande questione, di cui abbiamo or ora sentita lungamente la storia complicatissima, benchè incompleta, che ci ha tessuta l'onorevole Senatore Torelli?

Io non saprei spiegarvi se l'accusa di precipitazione riguarda il voto del Senato, e non voglio nemmeno supporlo....

(Il Senatore Guicciardi interrompe, pronunziando qualche parola, l'oratore.)

Presidente. Permetta, Signor Senatore, che parli l'onorevole Ministro, poi ella risponderà.

Senatore Guicciardi. Mi permetta di fare una rettifica, altrimenti le osservazioni che l'onorevole Ministro sta facendo, rimarranno inutili e senza scopo.

Affatto inesperto nell'arringa parlamentare, la prima volta che prendo la parola in questa Aula, l'impressione che ne ricevo mi rende difficile l'esprimere con chiarezza e con ordine i miei concetti.

Devo per ciò rettificare che, dopo avere citato l'esempio della Svizzera la quale volle avere il libero parere di ciascun Canton, omisi di soggiungere che il Governo nostro non solo non invitò le Provincie a pronunciarsi liberamente per quello dei valichi Alpini che stimavano preferibile secondo il loro particolare interesse, ma restrinse la facoltà di votare sussidi a vantaggio del solo S. Gottardo dicendo loro: o volete per il Gottardo, il solo che abbia possibilità d'esser costruito, o non avrete altra via.

Ciascuno vede se questo era il modo opportuno di venire in cognizione di veri interessi del paese, e se è attendibile l'argomento che si mette innanzi, che lo Spluga non ebbe capitali che si volgessero a lui.

Io avrei desiderato, che il Governo, tenendosi imparziale, avesse messo ogni suo studio unicamente a raccogliere tutti quei dati che potevano meglio chiarire questa questione, e porlo meglio in grado di valutare i veri interessi generali del Paese, che naturalmente si compongono delle risultanze degli interessi parziali di ciascuna Provincia.

Presidente. Permetta il Senatore Guicciardi, lasci continuare a parlare il Ministro, e poi potrà rispondere.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Non parlerò dunque più della accusa di precipitazione; ma mi permetterò solamente di rispondere poche parole alle ultime osservazioni da lui fatte rispetto alla condotta del Governo federale svizzero confrontata con quella del Governo italiano. L'onorevole Senatore Guicciardi non

ignora certamente che il Governo federale svizzero, in forza di un articolo statutario, non può egli stesso entrare a parte di veruna combinazione di strade ferrate, e che deve in questa materia lasciare ai Cantoni la loro semi-autonomia.

Il Governo federale ha già fatto moltissimo mettendosi avanti, come si è messo, offerendo una garanzia politica per la costruzione di questa strada e obbligandosi a sorvegliarne l'esecuzione e l'esercizio; ma non poteva concorrervi con denaro.

Esso ha provocato l'intervento dei Cantoni, perchè i Cantoni erano quelli che fornivano i 20 milioni, erano cioè i veri sovventori. A proposito di questi 20 milioni devo osservare all'onorevole Senatore Guicciardi che soli 11 milioni e mezzo, e non 12 e mezzo, come egli dice, erano stati proposti per favorire la linea dello Spluga, e questi 11 milioni e mezzo non sono ancora stati votati che dai Consigli di Stato, ma non vennero ancora sottoposti al referendum popolare come occorre nel Cantone dei Grigioni, nè al *veto*, come occorre nel Cantone di San Gallo, per cui non sono che mere proposte come quelle che avrebbero potuto essere fatte da un Ministero prima che il Parlamento abbia approvato quest'assegnazione.

Se l'onorevole Guicciardi desidera riaprire la discussione, come mi pare che abbia lealmente confessato, allora è mestieri rimandare la discussione a domani; ma se egli vuole contentarsi degli argomenti che furono portati innanzi, argomenti, a parer mio, molto validi, se egli vuol arrendersi all'argomento che è più conclusivo, quello, che dà peso al fatto, che cioè per il San Gottardo si trovarono fuor d'Italia 40 milioni, e accordi di cinque Potenze, mentre per l'altra linea, che pure da 10 anni si sta esaminando, e per cui si sono tentate tante combinazioni, non si è ancora presentato nulla con aspetto positivo; se egli vorrà fermarsi qui, il confronto delle due linee sarà compiuto, ed egli non vorrà certo lasciar il sodo e il sicuro per seguir l'ombra, e perdersi in un tempo e in uno spazio indeterminati.

Io sono stato lungamente per lo Spluga: l'ho difeso quando nessuno lo difendeva: l'ho difeso contro lo stesso illustre Paleocapa il quale favoriva il Lukmanier; ma sebbene io preferissi lo Spluga, come linea più esclusivamente italiana, quando ho veduto che più che parole e voti non si facevano da quel lato, mentre dall'altro si raccoglievano forze e milioni, ho dovuto cedere alla evidenza storica che è più forte della evidenza economica e della stessa evidenza geografica.

Presidente. La parola è al Senatore Bixio.

Senatore Bixio. Ho sentito dire dall'onorevole Guicciardi che il Governo Svizzero ha consultato i Cantoni in modo da lasciare loro la libertà della scelta.

L'operato del Governo Svizzero è consegnato in un documento ufficiale, che ho sotto gli occhi, e che mi permetterò di leggere al Senato.

È il rapporto del Consiglio Federale Svizzero all'Alta Assemblea Generale.

A pagina 399 si legge:

« Par note du 31 mars 1869, les Ministres de la Confédération de l'Allemagne du Nord, et du Royaume d'Italie firent savoir au Conseil Fédéral que leurs Gouvernements de concert avec celui du Grand-Duché de Bade, s'étaient prononcés définitivement pour le percement du St. Gothard dans la question du chemin de fer projeté pour relier les deux pays à travers la Suisse, et cela à l'exclusion de tout autre passage. Ils exprimaient en même temps le désir que le Conseil Fédéral, voulût bien prendre l'initiative de l'exécution de l'entreprise, et préparer un projet formel qui pût servir de base aux négociations des États intéressés.

» Le Ministre de Bade fit des ouvertures identiques au nom de son Gouvernement par note du 5 avril 1869. Le contenu de ces notes fut communiqué à tous les Gouvernements Cantonaux, et quand ces derniers se furent exprimés à ce sujet, le Conseil Fédéral répondit aux trois Gouvernements étrangers qu'il était disposé à ouvrir des négociations en se basant sur un projet déjà préparé en Suisse et il leur proposa de prendre part à une conférence qui aurait lieu à Berne pour la discussion de ce projet. Cette invitation fut acceptée.

» Après 15 séances de la Conférence *in pleno* les négociations furent provisoirement closes le 13 octobre 1869 par l'adoption d'un protocole final déterminant exactement la direction, la construction et l'exploitation du chemin de fer par le S. Gothard..... Les dispositions de ce protocole ont ensuite été insérées en un traité special qui a été conclu le 15 octobre 1869 par le Gouvernement Italien et le Conseil Fédéral a rendu toutes ces dispositions obligatoires pour les deux Etats, le tout naturellement sous réserve des ratifications.

» De suite, après la clôture de la Conférence, le Conseil Fédéral communique ce traité aux Gouvernements de la Confédération de l'Allemagne du Nord, du Grand-Duché de Bade, et du Royaume de Wurtemberg, en les engageant à y adhérer aussi.

Dunque il Governo Svizzero, ossia il Consiglio Federale, si sarebbe limitato a comunicare ai Governi Cantionali di aver ricevuto una nota identica dal Governo Italiano e da quello di Germania col consenso del Governo del Baden e del Wurtemberg, e che questi Governi avevano scelto il passaggio del S. Gottardo, facendo quindi l'esclusione di qualunque altro passaggio; e lasciando ai Governi Cantionali il solo diritto di un *si* o un *no* nella concorrenza della spesa, ma non dando loro modo di scegliere una via piuttosto che un'altra.

Quanto a ciò che si riferisce agli studi, l'onorevole Senatore Torelli ne ha fatto la storia dal 1844 in qua, e quindi mi pare non si possa in modo alcuno accet-

tare la proposta dell'onorevole Guicciardi. Le minoranze hanno certo i loro diritti, ma mi sembra che li debbano pure avere le maggioranze.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Mi pare che l'on. Senatore Guicciardi abbia fatta un'accusa al nostro Governo, cioè di avere rivolta domanda per ottenere il concorso dei comuni e delle provincie soltanto a favore della linea del S. Gottardo, e di non aver fatto nulla a favore delle altre linee, creando così una posizione favorevole ed eccezionale al S. Gottardo.

In fatto la cosa non è veramente così, e siccome io sono l'autore della circolare con la quale s'invitavano i comuni e le provincie a concorrere alla costruzione della ferrovia del S. Gottardo, io credo mio dovere di dire come fu redatta quella circolare.

Era obbligo del Governo interrogare i comuni e le provincie interessate, se voleano concorrere nel senso della Convenzione di Berna, e poichè ormai quella Convenzione aveva stabilito il passo del San Gottardo, il Governo non poteva far altro che domandare ai comuni ed alle provincie se volevano o no concorrere a quella Convenzione; ma del resto poi i comuni e le provincie erano lasciati liberi di votare sussidi per questa, piuttosto che per un'altra linea.

E ciò è tanto vero, che molti comuni e provincie hanno creduto di votare notevoli sussidi per la linea dello Spluga, e fra gli altri devesi notare un sussidio fortissimo per quest'ultima linea votato dalla città di Milano.

Questo m'importava di dichiarare avanti al Senato per ben constatare che il Governo non ha fatto alcuna pressione sopra la scelta dei valichi alpini. Essi furono bensì studiati, come questione importante per il nostro commercio, ma disinteressata affatto per il Governo, il quale ha sempre lasciato ai comuni ed alle provincie piena libertà di tutelare, come meglio credono, i propri interessi.

Senatore Guicciardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Guicciardi. Queste osservazioni riguardano a quistioni piuttosto di forma che di sostanza. Quello che io intesi esprimere è questo: che in Svizzera l'opinione pubblica venne imparzialmente interrogata e poté liberamente esprimersi, sicchè il Governo poté ritrarne dati e criteri attendibili, mentre in Italia non soltanto ciò non si fece, ma si cercò di impedire o di dissuadere anche dalle spontanee manifestazioni in senso favorevole allo Spluga.

E ciò risulta da circolari e premure fatte perchè si inducessero Consigli provinciali e comunali a votare sussidi pel Gottardo ad esclusione dello Spluga, togliendo per tal modo a sè, il Governo, il criterio della libera manifestazione delle provincie e comuni che, nella valutazione dei propri interessi sono giudici più

competenti; criterio che certamente era fra i più attendibili per determinare il vero interesse generale dello Stato in tale quistione, e che avrebbe rese, se non contente, rassegnate le provincie pregiudicate dalla scelta della linea.

Presidente. Mantiene la sua proposta?

Senatore Guicciardi. Potrei accettare la seguente modificazione: fatta supposizione, per quanto riconosca che al Governo debba sembrare strana ed improbabile, ma che pure potrebbe verificarsi, che non si trovasse una Società che assumesse la costruzione della ferrovia del Gottardo, sarebbe il Ministero disposto di assumere l'incarico di fare altre trattative onde rinvenire una Società che s'assumesse la costruzione di una ferrovia per un valico alpino diverso dal Gottardo?

Presidente. A me pare che quando si verificasse questo caso, l'onorevole Senatore Guicciardi sarebbe sempre in tempo di fare la sua proposta, e non incontrerebbe le difficoltà che incontrà ora.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho domandato la parola solo per dire che se la convenzione attuale non potesse approdare, che ne succederebbe? Che per la necessità di un valico alpino fra il Brennero e il Moncenisio evidentemente i Popoli ed i Governi interessati cercherebbero la maniera di riuscire a trovare un altro valico, che è una necessità per tutti.

Presidente. Pongo ora ai voti la proposta del Senatore Guicciardi.

Senatore Guicciardi. Siccome già prevedo l'esito della votazione, così, a risparmio di tempo, ritiro la proposta.

Presidente. Pongo ai voti l'art. 2. Chi lo approva sorge.

(Approvato.)

« Art. 3. Nei bilanci passivi del Ministero dei Lavori Pubblici, a cominciare dal 1871, sarà aperto un apposito capitolo colla denominazione: *Concorso dell'Italia alle spese di costruzione della ferrovia del San Gottardo*, nel quale sarà annualmente iscritta la quota di concorso, che a norma degli articoli 17 e 20 della suddetta Convenzione spetterà all'Italia, fino alla somma complessiva di 45 milioni di lire. »

(Approvato.)

« Art. 4. Nei bilanci del Ministero delle Finanze, a cominciare da quello del 1871, sarà aperto un capitolo colla denominazione: *Quote di concorso delle provincie, dei comuni e di altri Corpi morali alle spese di costruzione della ferrovia del San Gottardo*, nel quale si inscriveranno le somme che dovranno essere annualmente versate nelle casse dello Stato, dalle provincie, dai comuni e da altri Corpi morali, come loro quota di contributo alle spese di costruzione della predetta ferrovia. »

Senatore Guicciardi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Guicciardi ha facoltà di parlare.

Senatore Guicciardi. Mi permetterei di fare una domanda al Ministro delle Finanze. Il sussidio di 25 milioni, che incombe allo Stato, dovrà naturalmente essere corrisposto in oro, e dovendosi quest'oro procurare colla vendita di titoli del Debito Pubblico, il sussidio accordato non sarà più di 25 milioni, ma ascenderà a circa quaranta, veduto che la nostra rendita finanziaria è circa al 60 per 0/0.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. L'onorevole Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Guicciardi nel fare questa osservazione non potrà a meno di ammettere che, qualunque sia il valico per cui si debba amministrare una somma, la cosa non può essere diversa.

Senatore Guicciardi. Lo comprendo, ma ho voluto farlo avvertito, perchè è bene che si conosca quale sia il vero ammontare del sussidio che si fornisce, e quale il conseguente sacrificio che il paese s'impone.

Presidente. Ella non fa alcuna proposta?

Senatore Guicciardi. Era solamente uno schiarimento che io domandava.

Presidente. Dunque metto ai voti l'articolo 4.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 5. Le somme necessarie, e che sono a carico del Governo per le spese, di cui nella presente legge, si ricaveranno mediante l'emissione di consolidato cinque per cento sul Gran Libro del Debito Pubblico. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo 5.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Romane così esaurita questa discussione, e domani si procederà alla votazione a squittinio segreto.

Intanto si verificheranno le votazioni a cui si è oggi proceduto.

Risultato della votazione:

Progetto di legge per l'estensione alla provincia romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie del Codice civile:

Votanti 83

Favorevoli 62

Contrari 21

Il Senato approva.

Modificazione della circoscrizione giudiziaria dei mandamenti di Palombara e di Rivarolo Ligure.

Votanti 83

Favorevoli 82

Contrari 1

Il Senato approva.

Legge fondamentale sulla leva marittima:

Votanti 83

Favorevoli 81

Contrari 2

Il Senato approva.

Istituzione di magazzini generali.

Votanti 83

Favorevoli 78

Contrari 5

Il Senato approva.

Avverto i Signori Senatori che domani la seduta pubblica è al tocco, e si continuerà l'ordine del giorno, cominciando colla legge sulla pubblica sicurezza.

La seduta è sciolta (ora 6 3/4).

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VIGLIANI.

Sommario. — *Congedo* — *Discussione del progetto di legge per provvedimenti speciali di pubblica sicurezza* — *Schiarimento chiesto dal Senatore Ginori-Lisci, fornito dal Senatore Tecchio, Relatore* — *Approvazione degli articoli dall'1 al 5 inclusive* — *Avvertenze del Senatore Lauzi sugli articoli 4 e 5* — *Approvazione dell'articolo 6 ultimo del progetto* — *Istanze e raccomandazioni del Senatore Conforti, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia* — *Discussione del progetto di legge per l'approvazione del Trattato di commercio e di navigazione cogli Stati Uniti d'America.* — *Osservazioni ed appunti del Senatore Bizio, combattuti dal Relatore* — *Schiarimenti del Ministro degli Affari Esteri* — *Approvazione dell'articolo unico del progetto* — *Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge:* 1. *Unificazione del debito pontificio;* 2. *Aggregazione dei Comuni di Munziana e di Canale al Circondario di Roma e al mandamento di Bracciano;* 3. *Autorizzazione della vendita della Tenuta di Portici alla provincia di Napoli a trattativa privata;* 4. *Autorizzazione della spesa necessaria al trasporto e alla tumulazione nel tempio di S. Croce in Firenze della salma di Ugo Foscolo;* 5. *Approvazione della convenzione tra le Finanze ed il Municipio di Milano per cessione di stabili e costruzione di un carcere cellulare;* 6. *Passaggio del Comune di Volongo dalla Provincia di Brescia a quella di Cremona.* — *Parole di addio a Firenze del Vice-Presidente, e del Senatore Cosati.* — *Squittinio segreto su tutti i vari progetti ultimamente discussi.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, i Ministri delle Finanze, degli Affari Esteri, e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario, Manzoni T., dà lettura del processo verbale, il quale viene approvato.

Il Senatore Strozzi domanda un congedo, che gli viene accordato.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI SPECIALI DI PUBBLICA SICUREZZA.

(V. Atti del Senato N. 78.)

Presidente. Propongo al Senato d'invertire il suo ordine del giorno e di cominciare dal progetto di legge per provvedimenti speciali di pubblica sicurezza per il suo carattere di somma urgenza, ed anche per la circostanza che i Signori Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia si troverebbero nella condizione di doversi allontanare oggi stesso dal Senato.

Prego i membri dell'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge:

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale, e nessuno chiedendo di parlare, si passa a quella degli articoli.

Senatore Tecchio, Rel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio, Rel. Domando la parola solo per avvertire che, siccome la Relazione sopra questo progetto di legge, per la ristrettezza del tempo, dovette essere molto concisa, la Commissione si dichiara disposta a fornire tutti quegli schiarimenti che le venissero chiesti, e specialmente per ciò che riguarda i rapporti tra le disposizioni di questo progetto e gli attuali articoli che vengono per esso modificati nel Codice penale, nel Codice di procedura penale e nella legge di pubblica sicurezza.

Presidente. Si dà lettura degli articoli.

« Art. 1. Agli articoli 456, 457, 461, 463, 464 del Codice penale del 20 novembre 1859, e 206 del Codice di procedura penale italiano, vengono sostituiti, ai corrispondenti numeri, gli articoli seguenti:

» Art. 456, *Cod. pen.* Chiunque introduce nello Stato, vende od espone in vendita armi insidiose, e chiunque le fabbrica senza averne speciale licenza in iscritto dal Governo, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e colla sospensione dal fabbricare o vendere armi proprie qualunque.

» Art. 457, *Cod. pen.* Chiunque, fuori della propria abitazione, sarà trovato con armi della specie indicata nell'articolo 455, sarà punito col carcere da tre mesi ad un anno.

» La ritenzione in casa od in altro luogo qualsiasi delle stesse armi è punita col carcere estensibile a 6 mesi.

» Art. 461, *Cod. pen.* Ha luogo pure la stessa pena pel porto di coltelli così detti *passacorda*, sempreché la persona presso cui si troveranno non ne abbia bisogno per l'esercizio della sua professione, o li porti fuori dell'occasione di tale esercizio.

» Il porto dei coltelli acuminati di qualsiasi specie, non esclusi i coltelli da serrare, la cui lama ecceda in lunghezza dieci centimetri, è punito col carcere estensibile a sei mesi.

» Art. 463, *Cod. pen.* La pena pel porto abusivo delle armi sarà del carcere da sei mesi a due anni, se si tratti delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460 e prima parte dell'articolo 461; del carcere da un mese ad un anno, se si tratti delle armi indicate nell'alinea dell'articolo 461; e del carcere estensibile a tre mesi, se si tratti delle armi indicate nell'articolo 462, quando il reato segua in occasione di balli, od in luogo dove per pubbliche solennità o feste, stavi adunanza di gente, o quando segua vagando nottetempo per la città, od altri luoghi abitati.

» Art. 464, *Cod. pen.* Ove il colpevole di porto o ritenzione d'armi sia ozioso, vagabondo, mendicante valido, o si trovi sottoposto alla sorveglianza speciale della sicurezza pubblica, o sia diffamato per crimini o delitti contro le persone o le proprietà, o sia già stato condannato a pena criminale o correzionale per ribellione o per violenza contro i depositari od agenti della forza pubblica, il porto delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460 e 461, prima parte, è punito col carcere da due anni a cinque; il porto di quelle indicate nell'articolo 462 da un anno a due, ed il porto di quelle indicate nel capoverso dell'articolo 461 da tre mesi ad un anno.

» La semplice ritenzione è punita col carcere da un anno a tre, se si tratta delle armi indicate negli articoli 455, 458 e 459, e da tre mesi ad un anno, se si tratta di quelle indicate nell'articolo 462.

» Le persone in quest'articolo menzionate, le quali saranno trovate nelle pubbliche strade od in altri luoghi pubblici munite di falchetto o scure, od altro simile strumento od utensile incidente e perforante, dei quali non abbiano bisogno per l'esercizio della loro professione, o li portino fuori dell'occasione di tali esercizi, saranno puniti col carcere da uno a sei mesi.

» Qualora il porto delle armi, strumenti, od utensili in questo articolo designati, abbia luogo in alcuna delle circostanze indicate nell'articolo precedente, la pena sarà del carcere non minore di tre anni, se si tratti delle armi indicate negli articoli 458, 459, 460 e 461, prima parte; da sei mesi a tre anni, se si tratti delle armi indicate nell'articolo 462; da sei mesi a due anni, se si tratti delle armi indicate nell'alinea dell'articolo 461; e da tre mesi ad un anno;

se si tratti delle armi contemplate nel secondo alinea del presente articolo. »

« Art. 206, *Cod. proced. pen.* Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti, e le altre persone sospette menzionate nel capo 3, tit. 8, lib. 2 del Codice penale, ed i già condannati a pena criminale.

» Non possono parimente essere poste in libertà provvisoria le persone già state condannate a pena correzionale per ribellione o per violenza contro i depositari od agenti della forza pubblica quando siano imputate dei reati di fabbricazione, introduzione nel regno, vendita, porto o ritenzione d'armi.

» Sono finalmente esclusi dal beneficio della libertà provvisoria gli imputati dei crimini indicati nell'articolo 45 dello stesso Codice penale, salvo che la sezione d'accusa abbia rinviata la causa al tribunale correzionale ai termini dell'articolo 440, o si tratti di minori di anni diciotto, imputati di furto e non recidivi. »

Senatore Giuori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giuori-Lisci. Domanderei uno schiarimento al signor Relatore.

Nell'articolo 1 al paragrafo quarto è detto:

« La ritenzione in casa od in altro luogo qualsiasi delle stesse armi è punita col carcere estensibile a 6 mesi. »

Ora, domanderei: il Governo, si è egli riservato in questa legge la facoltà di dare speciali permessi per chi tiene collezioni di armi?

Io non so veramente se questa legge debba e non debba portare per conseguenza la confisca di tutte le armi nella stessa designate le quali si trovassero in collezioni private.

Io crederei che forse si potesse intendere che con la facoltà di dar licenza di porto di armi rimanesse al Governo facoltà di dare ai privati il modo di conservare oggetti che possono esser presi come armi, ma che realmente altro non sono che oggetti di lusso e ricordi di tempi che furono.

Senatore Tecchio, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio, *Relatore*. Io non credo che questa legge abbia voluto nulla innovare nelle attuali disposizioni rispetto alle collezioni di armi. Qui si tratta di armi ritenute in casa da singoli cittadini, non già per collezione archeologica, od altra simile, ma per intenti che possono essere pericolosi alla pubblica sicurezza, alla pubblica tranquillità. Del resto, l'articolo 31 della legge di pubblica sicurezza dopo aver detto che spetta all'Autorità politica del circondario rilasciare la licenza pel porto d'armi, soggiunge nel primo capoverso: « chiunque ritenga, o faccia raccolta di armi, dovrà farne denuncia all'autorità politica locale. »

Questo articolo rimane intatto; esso non è punto

nel novero di quelli che vengono modificati col presente progetto di legge.

Mi pare che questi cenni possano soddisfare all'inchiesta dell'onorevole Senatore Ginori-Lisci.

Senatore Ginori-Lisci. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ginori Lisci. Sono perfettamente soddisfatto della spiegazione che l'onor. Relatore si è compiaciuto di darmi.

Presidente. Non facendosi altre osservazioni metto ai voti il primo articolo.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Le precedenti disposizioni non che gli articoli 455, 458, 459, 460, 462, 465, 466 e 467 del Codice penale, avranno anche vigore nelle provincie toscane, in sostituzione degli articoli 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 del regolamento di polizia punitiva, 20 giugno 1853, i quali sono abrogati.

» Per gli effetti della presente legge saranno le dette disposizioni del Codice penale pubblicate nelle provincie toscane. »

(Approvato.)

» Art. 3. Agli articoli 42, 43, 45, 70, 71, 76, 85, 105, 106, 107, 114 e 123 della legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865, sono sostituiti i seguenti:

» Art. 42. Gli stabilimenti di cui all'articolo 35 devono chiudersi a quell'ora di notte che sarà stabilita dall'autorità politica del circondario, sentita la Giunta municipale. »

» Art. 43. Devesi inoltre tenere accesa alla porta principale dei detti stabilimenti una lanterna dall'imbrunire della sera fino al chiudimento dell'esercizio.

» In tutte le pubbliche sale di bigliardo o di giuoco, e negli altri stabilimenti di cui all'articolo 35 starà esposta una tabella vidinata dall'Autorità politica del circondario, ove saranno indicati quei giuochi che vennero con speciale permesso autorizzati.

» Art. 45. Il Prefetto e l'Autorità politica del circondario possono ordinare in via amministrativa la sospensione estensibile fino ad un anno di quegli esercizi nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini, ed in quelli nei quali frequentano abitualmente persone sospette.

» Le cosiddette *cameracce* o *bettole* di campagna possono essere egualmente chiuse quando fossero ritrovo di persone sospette.

» Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza che si trovassero presenti in occasioni di tumulti o gravi disordini, avranno pure la facoltà di fare sgombrare lo stabilimento senza pregiudizio delle pene in cui gli espulsi e gli esercenti potessero essere incorsi.

» Art. 70. Sulla denuncia scritta degli ufficiali di sicurezza pubblica o dei carabinieri reali, come pure sulle denunce presentate dagli agenti di pubblica sicurezza all'Autorità locale da cui dipendono, e da questa confermate con le sue informazioni, ovvero anche

senza denuncia in seguito della pubblica voce o notorietà, il Pretore, ognorachè l'imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamerà dinanzi a sè l'incolpato d'oziosità o vagabondaggio entro un termine non maggiore di cinque giorni, colla comminatoria dell'arresto in caso di disobbedienza; ed appena comparso, se ammette od è altrimenti stabilita la sua oziosità o vagabondaggio, lo ammonisce a darsi immediatamente a stabile lavoro, e di farne constare nel termine che gli prefigge, ordinandogli nel tempo stesso di non allontanarsi dalle località ove trovasi, senza preventiva partecipazione all'Autorità di pubblica sicurezza.

» Se l'imputato contesta l'ascrittagli oziosità o vagabondaggio, ed il Pretore non abbia ancora argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa, deve assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque, a meno che per queste non debba rivolgersi a località lontane; ed in seguito di queste verificazioni, quando l'imputazione rimanga provata, il Pretore stesso pronunzia l'ammonizione di che nel paragrafo precedente.

» L'uffiziale pubblico che rilascerà un falso certificato di buona condotta agli incolpati di oziosità o vagabondaggio ed alle altre persone sospette di cui nel successivo art. 105. pel quale possono contestare l'accusa loro ascritta, sarà denunciato al potere giudiziario per l'opportuno procedimento.

» I capi di fabbrica e di officina, gli esercenti arti e mestieri, gl'impresari, i capi mastri ed altri che rilasceranno certificati falsi di lavoro ad un operaio o domestico, pei quali questi possano contestare l'oziosità o vagabondaggio loro ascritto, saranno denunciati al potere giudiziario per l'opportuno procedimento.

» Art. 71. La persona ammonita, a termini degli articoli precedenti, la quale non avrà fatto constare entro il termine prefisso di essersi data a stabile lavoro, od avrà traslocato la sua abitazione senza farne la preventiva partecipazione all'Autorità politica locale, sarà arrestata e tradotta davanti all'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

» Art. 76. Potrà il Prefetto, nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza, vietare al condannato come ozioso e vagabondo di stabilire domicilio nella città ed in altri luoghi da lui scelti.

» Il Ministro dell'Interno potrà eziandio, per gravi motivi di sicurezza e di ordine pubblico, designare per un termine da sei mesi a due anni all'ozioso o vagabondo condannato, e per un termine da uno a cinque anni all'ozioso o vagabondo recidivo, il luogo nel quale dovrà stabilire il suo domicilio.

» Art. 85. Dopo le ore undici di notte, o quell'altra che verrà determinata dall'Autorità politica del circondario, sentita la Giunta municipale, è proibito di sturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori, oppure coll'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi e rumorosi.

» Art. 105. Saranno a cura dell'autorità di pubblica sicurezza denunziati gl'individui sospetti come grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli, ricettatori, manutengoli, camorristi, inaffiosi, contrabbandieri, accoltellatori e tutti gli altri diffamati per crimini o per delitti contro le persone o le proprietà.

» Art. 106. Il Pretore, assunte le occorrenti informazioni, chiamerà dinanzi a sé i denunziati e li ammonirà severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale che sarà compilato senza loro spesa.

» In caso di contravvenzione all'ammonizione gli ammoniti incorreranno nelle pene sancite per gli oziosi e vagabondi, e potranno essere assoggettati alle misure stabilite nell'articolo 76.

» I già condannati per reati contro le persone e le proprietà potranno inoltre essere sottoposti alla sorveglianza della polizia per un termine non maggiore di un anno.

» Art. 107. Se le denunce si riferiscono a minori di anni 16, il Pretore provvederà a norma dell'articolo 72.

» Art. 114. Sono puniti colla pena del carcere non minore di un mese nè maggiore di un anno le trasgressioni agli articoli 29, 30, 51, 75, 76, alinea primo, e 80.

» Sono punite con la pena del carcere estensibile fino a tre mesi e con la sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio le trasgressioni all'articolo 70 alinea 3.

» Sono punite con la pena del carcere estensibile fino a tre mesi le trasgressioni all'articolo 70 alinea 4.

» Sono punite con la pena del carcere non minore di tre mesi nè maggiore di sei le trasgressioni all'articolo 71.

» Le trasgressioni all'articolo 76, alinea 2 saranno punite con la pena stabilita dall'alinea 2 dell'articolo 29 del Codice penale.

» Art. 123. Verranno pubblicati nella Toscana gli articoli 35, 36, 37, 62, 63, 436, 437, 438, 439, 440 e 441 del Codice penale italiano.

» Il Decreto Reale del 22 giugno 1865, numero 2355 è convertito in legge.

Senatore Tecchio, *Relatore*. Debbo avvertire che in questo articolo 114 sono corse due inesattezze, che io voglio credere errori materiali di stampa.

Come vede il Senato, l'art. 76 non ha altrimenti una prima parte e due alinea, ma ha semplicemente una prima parte ed un solo capoverso od alinea. Parebbe invece, secondo la stampa dell'art. 114 che l'art. 76 fosse composto, oltrechè di una prima parte, di un primo e di un secondo alinea.

La correzione da farsi è questa:

A principio dell'art. 114 dove leggesi: « Sono punite colla pena del carcere non minore di un mese

nè maggiore di un anno le trasgressioni agli articoli 29, 30, 51, 75, 76 alinea 1 e 80, invece delle parole 76 alinea 1° deve leggersi 76, parte 1°.

E poi, nell'ultimo capoverso di questo stesso articolo 114, dove leggesi: « Le trasgressioni all'art. 76, alinea 2° » deve leggersi « all'art. 76 alinea. »

Presidente. Si terrà conto delle avvertenze fatte dall'onorevole Relatore per le indicate correzioni le quali veramente sembrano riferirsi a meri errori di stampa.

Se nessuno fa ulteriori osservazioni, metto ai voti l'art. 3.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 4. I cancellieri delle preture sono tenuti di trasmettere all'Autorità di pubblica sicurezza del circondario un sunto delle sentenze di condanna pronunziate dai giudici in materia di polizia. »

(Approvato).

« Art. 5. A cura del Ministero pubblico le Autorità di pubblica sicurezza delle provincie, e dei circondari saranno ragguagliate di tutte le sentenze di condanna emanate dai Tribunali e dalle Corti d'Appello. »

Senatore Tecchio, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore Tecchio, *Relatore*. Avrei desiderato che gli articoli 4 e 5 indicassero il termine entro il quale devono essere fatte queste trasmissioni, e date queste notizie. Ma dacchè la Camera dei Deputati si limitò a ricavare questi due articoli dagli articoli 131 e 132 della legge di Pubblica Sicurezza 13 novembre 1859, nei quali non era indicato termine alcuno, anch'io, dal mio canto, mi limito a pregare il signor Ministro dell'Interno che, nel Regolamento a cui accenna il successivo articolo 6, abbia ad essere definito il termine entro il quale devono aempiersi dai Cancellieri delle Preture e dal Pubblico Ministero le incombenze di cui si parla agli articoli 4 e 5.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. È evidente che come deve notificarsi all'Autorità politica, per i riguardi alla presente legge, l'elenco delle condanne dei tribunali e delle preture, così deve altresì esser notificato l'elenco delle ammonizioni, perchè anche dalle semplici ammonizioni nascono facoltà nell'Autorità politica dipendentemente dalla presente legge.

Ora, ove a ciò si sia già provveduto in qualche altra parte della legislazione, la mia riflessione cade da sé; ma ove ciò non fosse, la stessa raccomandazione che l'onorevole Relatore ha fatta al Ministro per includere nel Regolamento un termine per queste notificazioni, io la farei perchè vi includesse la necessità di questa comunicazione delle ammonizioni egualmente con un termine da definirsi.

Senatore Tecchio, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Tecchio, *Relatore*. L'osservazione dell'on. Lauzi è opportuna, ma qui non occorre veruna aggiunta in proposito; perchè nell'articolo 4 e nell'articolo 5 si parla di sentenze di condanna; e l'ammonizione non può esser pronunciata se non quando il Giudice riconosce che l'individuo di cui si tratta merita di essere sottoposto a questa che è una specie di pena. Laonde gli articoli 4 e 5, accennando alle sentenze di condanna, comprendono anche quelle che infliggono l'ammonizione.

Senatore Lauzi. Mi dichiaro soddisfatto della spiegazione datami dall'onorevole Relatore.

Presidente. Non facendosi altra osservazione sull'articolo 5, lo metto ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 6. Il Regolamento sulla legge di pubblica sicurezza ed i Regolamenti diversi dell'arma dei Reali Carabinieri saranno riveduti alla base della legge di pubblica sicurezza e della presenti modificazioni, e pubblicati con Decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato. »

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

La votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge si rimanderà alla fine della seduta.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. In occasione di questa legge, io vorrei rivolgere una parola all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, per pregarlo a volere in principio della nuova Sessione presentare il progetto del nuovo Codice penale.

L'onorevole Ministro conosce che due Giunte composte di egregi giureconsulti ultimarono due progetti di codice penale i quali sono stampati in due grossi volumi, in una coi motivi corrispondenti. E però l'on. Ministro, facendo tesoro di quei lavori, potrà agevolmente comporre un codice penale che sia degno d'Italia; tanto più ch'egli è profondamente versato nella materia.

Aggiungo che non solamente si dovrebbe presentare un progetto di Codice penale per tutta Italia, imperocchè sono gravi gl'inconvenienti che arrecano i tre Codici penali diversi che vigono nel Regno, ma si vorrebbe fare qualche altra cosa degna di tutta l'attenzione.

Io credo che la istituzione dei giurati, la quale è stata tolta di peso dal Codice francese, non possa andare nel modo in cui si trova attuata.

Io credo pure un errore che per essere giurato basti essere elettore politico. Io credo che i giurati debbano avere altre qualità le quali non si riscontrano nell'ordinamento giudiziario e nel Codice di procedura. Credo che bisognerebbe elevare il censo affinché si possa avere una maggiore garanzia per la giustizia.

Oramai nel nuovo e nel vecchio mondo l'istituzione

dei giurati è stabilita. Sembrerà strano che le questioni intorno alle quali sono stati pubblicati migliaia di volumi, e sempre che si tratta di risolverle, i giureconsulti, anche consumati, bisogna che vi pongano la maggiore attenzione e riscontrino le dottrine dei sapienti, sembra, dico, strano che col suo grosso buon senso l'abbia a decidere il giurato.

Dico ciò, o Signori, perocchè i giurati decidono di tutto, del fatto e del diritto; sicchè ai giudici non rimane quasi che di applicare la pena ch'è cosa pressochè materiale e meccanica. I giurati decidono in fatto e in diritto le più astruse questioni.

Ma questa istituzione dei giurati è egli possibile che sia abolita? Io credo che no.

Ormai la moderna civiltà la crede utile e quasi necessaria alla giustizia sociale: bene o male, essa crede così.

Ma debbono assolutamente gli onorevoli che stanno al banco dei Ministri, come pure quelli che appartengono all'uno o all'altro ramo del Parlamento, adoperarsi affinché la istituzione de' giurati venga emendata di quei difetti che si palesarono con l'esperienza.

L'onorevole Ministro sa che visono delle cause le quali non vanno troppo a genio del giudizio popolare. Quando si tratta, per esempio, di reato contro le persone, i giurati sono di una grande mitezza, mentre sono severi quando si tratta di grassazioni, furti e di altri delitti congeneri: quando poi si tratta di delitti contro l'Erario pubblico, si veggono delle scandalose assoluzioni.

Ora, io desidero che il signor Ministro ponga tutto il suo ingegno affinché questa istituzione dei giurati, la quale deve conservarsi, venga sapientemente emendata.

E non solamente io limito a ciò le mie osservazioni ma le estendo anche di più.

Noi veggiamo ogni giorno con gran dolore che le Corti di Cassazione debbono annullare un numero grandissimo di sentenze criminali per le nullità dalle quali sono contaminate.

Questo dipende da molte cagioni, ma precipuamente dacchè i cancellieri, veramente molto mal pagati, non hanno tutta l'abilità che si richiede affinché si evitino le nullità. Io pregherei l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia a voler porre tutte le sue cure acciocchè si possa portare una riforma su questo importante ramo della giustizia.

In verità il risparmio è una gran cosa, e l'onorevole Ministro delle Finanze ne è oltremodo tenace, e fa bene; ma io sono persuaso che per risparmiare certe volte pochi quattrini, si è poi obbligati a spenderne molte migliaia, perchè gli annullamenti sono cagione di grande dispendio per i privati e per l'erario pubblico. Oltreciò la giustizia viene in qualche modo manomessa, perchè distrarre gli accusati dai loro giudici naturali ed assoggettarli ad un secondo giudizio,

oltre il grave dispendio, reca gravissimo danno all'auto-
rità ed alla giustizia.

Io bramerei ancora che l'onorevole signor Ministro si occupasse di un altro lavoro, e nessuno meglio di lui è nel caso di farlo, che cioè rivedesse in qualche modo lo stesso Codice di procedura penale, perchè l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia sa che il Codice di procedura penale venne per la necessità delle cose riformato con fretta tumultuaria, e quindi in certe parti peggiorato in comparazione di quello che fu pubblicato prima dell'ultima riforma.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. L'onorevole Senatore Conforti ha chiamato l'attenzione del Governo, e specialmente del Ministro della Giustizia, sopra certi punti importantissimi della nostra legislazione che erano stati già additati allo studio del Governo dall'altro ramo del Parlamento; la questione cioè del Codice penale e dei giurati.

E quasi che questi lavori fossero poco importanti, l'onorevole Senatore Conforti ha richiamato l'attenzione del Governo sopra un terzo punto, cioè sopra la procedura penale.

Io non posso fare altra risposta che quella medesima, che per due volte ho data alla Camera dei Deputati.

Quanto al Codice penale nessuno più di me comprende l'irregolarità della posizione in cui siamo, con tre diverse legislazioni in una materia nella quale l'unità del diritto è più che in ogni altra importante.

Io credo che la migliore opera che possa farsi dal Governo e dal Parlamento sarà quella di unificare la legislazione penale; e spero di cooperare a compierla, presentando, all'aprirsi della Sessione, un progetto di Codice penale unico per tutto il Regno.

Quanto ai lavori cui ha accennato l'onorevole Conforti, io non dissimulo che molti, e gravi lavori sono stati fatti da parecchie Commissioni, che hanno preso parte alla preparazione di un Codice penale Italiano: non dissimulo, che lavori pregevolissimi, discussioni dottissime hanno avuto luogo su questa materia; ma l'onorevole Conforti sa pure che vi è stata grande discrepanza di opinioni; che il secondo progetto si discosta in molte parti di gran lunga dal primo; e che per conseguenza è opera che ha ancora bisogno di studii e di diligenza grandissima per poter essere portata a quel grado di compimento che permetta al Governo di presentare all'esame del Parlamento un progetto che corrisponda ai bisogni della scienza ed allo stato attuale della nostra civiltà.

In quanto alla questione dei giurati, l'onorevole Conforti permetterà che io dica che non divido tutte le sue opinioni circa le accuse che ha rivolto contro l'istituzione medesima: potrei dividerle contro la maniera come operano i giurati, come esercitano il loro ufficio;

ma se effettivamente io fossi convinto, che i giudizi per giurati non soddisfano ai bisogni della giustizia, io non potrei rimanere un giorno solo senza pregare il Parlamento a volermi introdurre quelle riforme che possano soddisfare all'importante necessità dell'ordine sociale.

Ciò non pertanto io convengo che la istituzione dei giurati, nel modo come è ordinata in Italia, ha bisogno di studio, e può ricevere delle importanti modificazioni. La base sulla quale in Italia è costituito il giurato che cioè ogni elettore possa essere giurato solo che sappia leggere e scrivere, nelle attuali condizioni d'Italia è forse troppo larga, giacchè l'ufficio di Giurato è ben diverso da quello di elettore politico. Per essere elettore politico basta un grado di capacità anche assai limitato, perchè non è cosa difficile scegliere il proprio rappresentante in Parlamento: ma per essere giurato io credo che occorra qualche cosa di più della semplice capacità necessaria ad essere elettore politico. I giurati debbono compiere un dovere di giustizia, debbono dichiarare l'esistenza di un fatto perchè serva di base all'applicazione di un diritto; e però debbono avere due altre condizioni essenzialissime, e cioè, una condizione di capacità speciale e una condizione d'indipendenza individuale.

Ora queste due condizioni è mestieri di assicurare nella scelta dei giurati perchè rispondano alle esigenze della giustizia.

Certo è di non poca difficoltà studiare un sistema che corrisponda a queste esigenze; ma io non dubito di affermare che il metodo che primo può essere trovato opportunissimo, è quello dei giurati per categorie. La difficoltà può incontrarsi nel determinare le categorie e le condizioni a cui ciascuna di esse deve soddisfare per stabilire una giuridica presunzione di capacità e di indipendenza.

Ma dalle difficoltà di un problema non deriva la impossibilità di risolverlo. Lo studio e la diligenza nell'esaminare l'argomento varranno, io lo spero, a superarle.

Quanto alla necessità di riforme nella procedura penale, e specialmente al modo di proporre le questioni ai giurati, io non divido completamente le preoccupazioni dell'onorevole Senatore Conforti. Ove, tenuto conto della esperienza, si rettificino alcune delle modificazioni introdotte nel 1865 nel Codice di procedura penale, si renderà assai più facile, a mio credere, il compito dei giurati, e più sicuro il risultato che si può attendere da questa istituzione.

Sarà questa un'opera a cui si dovrà procedere con molta cautela e diligenza, di pari passo ed in armonia, colle riforme del Codice penale; ma io credo che ove il Governo e il Parlamento riuniscano a questo i loro sforzi, non sarà troppo disagiata il compierla.

Spero che l'onorevole Senatore Conforti rimarrà soddisfatto di queste mie dichiarazioni.

Presidente. Ora, si passerà alla discussione del

progetto di legge che era primo all'ordine del giorno, relativo all'approvazione del Trattato di commercio e di navigazione cogli Stati Uniti d'America.

Si dà lettura del progetto.

(Vedi infra e Atti del Senato N. 72.)

È aperta la discussione generale.

Senatore Bixio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bixio. Io capisco che non è la cosa più opportuna discorrere in questi giorni di trattati di commercio e combinazioni commerciali, ma per me un trattato di commercio è al di sopra di ogni considerazione d'opportunità, massime un trattato di commercio cogli Stati Uniti, col popolo il più commerciale ed il più marittimo del mondo; è una cosa troppo grave perchè non se ne tenga parola nel Senato del Regno d'Italia.

Io dichiaro in termini generali che sono per il Trattato, massime prima di tutto che è concluso con un Governo di tanta importanza, e perchè è un popolo quello degli Stati Uniti d'America per il quale mi sento vincolato per molte ragioni di riconoscenza. Non sarei marino se non avessi per gli Stati Uniti, che sono i miei maestri ed i maestri di tutta la marina del mondo, quel rispetto che ognuno deve avere per i propri maestri. Ma in questo trattato vi sono delle cose che non posso passare assolutamente sotto silenzio, e per quanto io desidero di non opporre un ostacolo qualunque, vorrei richiamare l'attenzione del Governo sopra le medesime, acciò, quando venga l'occasione di modificare questo trattato, voglia avere presenti le considerazioni che andrò esponendo.

C'è una questione preliminare; i trattati che si fanno cogli Stati Uniti d'America, a' termini della loro costituzione ricordata dal Ministero nella sua Relazione, non possono contenere delle convenzioni che si riferiscano alle tariffe daziarie: il Congresso Americano statuisce ad ogni tre anni una tariffa che rimane una legge immutabile per quel tempo.

Dunque chi vuole vincolarsi con trattati cogli Stati Uniti, e stabilire rapporti commerciali, il partito migliore che gli si presenta è quello di fare dei trattati che non vadano niente più in là della durata delle loro tariffe.

Una delle principali ragioni che il Ministero adduce per domandare il voto favorevole al trattato di cui ci occupiamo oggi, è che la tariffa in vigore dal marzo 1871, contiene taluni vantaggi in paragone della tariffa precedente degli Stati Uniti. Lo stesso dicasi della tariffa del 1864 e di quella del 1866: ma domando, se quella del 1871 è più vantaggiosa, chi ci rassicura per le tariffe avvenire?

Ed è ragionevole forse che gli Stati Uniti facciano come fanno; e per me dico la verità, se dovessi scegliere a caso vergine, sceglierei il loro stesso sistema.

Usciti appena dalla lotta tremenda che conosciamo, essi, gli Stati Uniti, hanno potuto valersi di

tutti i mezzi per migliorare le loro condizioni finanziarie ed economiche. Svincolati all'estero, le dogane americane sono state una vera sorgente di tesori; e per quanto possa sembrare esagerato agli altri ed a noi, non è meno vero che essi hanno avuto dal loro sistema una tavola di salvamento. Così tutti i popoli, e noi stessi in ispecie potremmo in una certa proporzione valerci degli stessi mezzi per far fronte ai bisogni più urgenti della situazione e provvedere ai doveri della difesa nazionale! Ma intanto io non vedo una ragione per cui noi dobbiamo oggi offrire tutto quanto sia possibile offrire, e per fino la navigazione fluviale, ad uno Stato che non può fare altrettanto con noi, e che per tariffe, che non possono, come ho detto, durare oltre tre anni, si offra tutto quanto abbiamo convenuto colla Francia col trattato del 1864, e coll'Austria con quello del 1867.

Ora io domando se, quando si voglia, non sarebbe più savio consiglio di limitare questi trattati alla sola durata delle tariffe degli Stati Uniti?

Allora potremmo sempre vedere che cosa da noi si dia loro, e che cosa essi diano a noi.

Questa è la questione preliminare, sulla quale evidentemente si può discutere; ma io ho creduto bene di dire il mio avviso. Vero è che il trattato del 1838 del Regno di Sardegna, che stabiliva i rapporti commerciali, economici e civili cogli Stati Uniti e che, secondo noi, doveva regolare quelli del nuovo Regno, diede luogo a contestazioni non tanto dal Governo degli Stati Uniti quanto dai tribunali locali; motivo per cui il Governo nostro dovette esaminare se non fosse il caso di nuove trattative, per giudicare le quali io chiesi, come membro dell'Ufficio Centrale, di conoscere il parere della Camera di Commercio, di quelle almeno le più interessate nei traffici americani come Carrara, Livorno Messina e Palermo, e quindi il parere del Ministero della Marina, del Commercio e del Consiglio superiore. Del parere della Camera di Commercio di Carrara, m'importava d'aver più specialmente cognizione, come quella che è la più particolarmente interessata nell'industria dei marmi. Così di Messina, Palermo per i vini, i frutti e gli zolfi.

Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha voluto compiacersi di riassumere taluni pareri fra quelli che io accennai. Mancano peraltro i più importanti. È vero che al Ministero esistono altri documenti e che occorrendo possono essere consultati o pubblicati.

Ma vediamo che cosa ci concedono gli Stati Uniti in cambio di quello che noi diamo loro. La navigazione fluviale limitata: ma fin dove limitata? sino a Nuova Orleans, sino a Filadelfia e in tutte quelle altre regioni in cui è permesso il commercio estero: ma dove terminano queste regioni? Perchè non dirlo? Il Ministro, del resto, dice nella Relazione che gli Stati Uniti non concedono navigazione fluviale neppure a chi può concedere loro altrettanto; ma non abbiamo noi fiumi navigabili? Il Po, l'Adige, il Te-

vere, l'Arno ed altri, oggi stesso non sono, e non furono navigabili? I laghi nostri non lo sono? Quanti canali non abbiamo navigabili noi?

Quanto al cabottaggio, questo è riservato dalle due parti, e non c'è nulla da dire dal punto di vista legale ed utilitario.

Dehho però dire che ci sono talune cose nel trattato, propriamente detto, che mi pare possano dar luogo a discussione ed a litigi che sarebbe bene evitare con speciali accordi che rimanessero come norma per l'avvenire.

Per esempio, l'articolo 18 regola benissimo, e col rispetto delle due parti, la visita dei bastimenti in alto mare. Ma è prescritto che un bastimento da guerra, che visita un bastimento mercantile, tenga ad una certa distanza, e mandi soltanto una lancia per visitarlo, con *con due o tre uomini solamente*, al fine di procedere all'esame delle carte di bordo. Ora, per poco che vi si rifletta, si viene in chiaro che non è praticamente possibile che un bastimento da guerra spedisca ad una certa distanza, in alto mare, in mare navigabile, una lancia con *due o tre persone solamente*.

Sono qui presenti degli ammiragli. Vedo l'ammiraglio Di Negro e l'onorevole Serra, Presidente del Consiglio d'Ammiragliato, ed io domando loro se sia possibile che un bastimento da guerra spedisca una lancia in pieno mare con soli *due o tre* marinai, dei quali uno dev'essere al timone e due ai remi; domando loro se, facendolo, sarebbero certi di essere raggiunti, dato il caso di essersi per una ragione qualunque allontanati di uno, due o tre chilometri, domando loro se i bastimenti da guerra, in termini generali, posseggono lancia da potersi, anche volendolo, governare con soli *tre* uomini.

Ora, se la cosa non è fattibile per le ragioni che dico, bisogna veder modo di toglierla dal trattato, perchè, in caso contrario, può dar luogo al rifiuto della visita, ed a complicazioni dispiacevoli. Se il trattato fosse stato comunicato al Ministero della Marina, questo che dico, sarebbe stato evitato.

Altra osservazione, mi pare, debba farsi all'art. 4, dove si parla dell'*embargo* e dell'*indennità* da corrispondersi, nel caso che l'*embargo* debba aver luogo. A me pare che l'*indennità* equivalga nell'uso comune ad una specie di compenso; ma che, data una guerra, nel più dei casi, quest'articolo, com'è compilato, susciterà contestazioni; contestazioni che possono anche divenir di ragione politica per la bandiera, e che sarebbe utile chiarir meglio prima, tanto rispetto al pagamento, quanto al guadagno che dovrebbe essere sempre consentito, e non con la frase dell'articolo che dice: *quando sia possibile*.

Anche nel secondo paragrafo dell'art. 3 mi pare certo che si sia caduto in errore, e direi quasi che è errore di stampa, dicendo che i cittadini di ciascuna delle alte parti contraenti andranno esenti nei loro rispettivi Stati dal servizio militare obbligatorio, ecc. ecc. Mi

pare evidente che qui vi è un errore, e che il Ministro della Guerra e la legge sulla leva vogliono tutto altro modo.

Vorrei anche richiamare sopra un altro punto l'attenzione dei dotti in questa materia; mentre vedo qui degli uomini che veramente ne sanno molto meglio, cominciando dall'onor. Presidente. Mi sembra che l'art. 24 contenga qualche cosa che è dichiarato bene esplicitamente, ma che pure sia contrario agli articoli 5 e 6. In questo articolo 24 è detto precisamente così: « Il Regno d'Italia e gli Stati Uniti s'impegnano scambievolmente a non accordare nessun favore particolare alle altre nazioni in materia di commercio e di navigazione che non divenga immediatamente comune all'altra parte, la quale ne godrà liberamente se la concessione venne liberamente fatta, e accordando eguale compenso se la concessione fu condizionale. »

Ora, per esempio, la Francia, l'Inghilterra e l'Austria hanno ottenuto molto da noi, ed hanno a noi accordato molte cose; ma mi pare, ripeto, che questo articolo annulli quanto viene stabilito negli articoli 5 e 6 in cui noi diamo tutto quanto abbiamo concesso alla Francia; all'Inghilterra ed all'Austria con compenso, e gli Stati Uniti, per dirla col Ministro e non hanno fatto la benchè minima concessione nella illimitata facoltà di navigazione sui fiumi, e l'altra più sensibile pel nostro commercio d'importazione (esportazione?) diretta, la mancanza cioè d'una tariffa convenzionale che rendesse più miti gli esorbitanti balzelli che colpiscono alcuni oggetti di nostra speciale produzione. »

Pregherei perciò l'onorevole Ministro degli Affari Esteri, e l'onorevole Relatore a voler meglio chiarire il concetto di questo art. 24 combinato coi due articoli 5 e 6, e ne sarò loro riconoscente.

Io non faccio veruna proposta, e aggiunti di non oppormi; ma se dovessi farne una, direi: che appena termina il presente trattato che, a norma dell'art. 25, sarà in vigore per 5 anni, si aspetti che cominci il periodo di un'altra tariffa, e sapremo allora precisamente come regolarci: ciò mi pare potrebbe essere di sprone agli Stati Uniti per concederci qualche cosa di più.

Vi sono talune considerazioni di una importanza maggiore per coloro che conoscono gli Stati Uniti.

È noto che agli Stati Uniti l'opinione delle miti tariffe va guadagnando terreno. Mi par dunque che sarebbe opportuno ed utile ai nostri interessi comuni di aspettare il momento in cui, coll'impetare in meglio, non ci si potesse rispondere coll'articolo della Costituzione americana citata dal Ministro nella sua Relazione discorrendo del cabottaggio e della libera navigazione sui fiumi, cui dobbiamo veder di ottenere e concedere per intero.

Senatore Cerruti, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cerruti. *Rel.* Dal momento che l'on. Senatore Bixio dice di dare il suo voto al trattato, non occorre che rettificare alcune cose, e dargli le spiegazioni che egli ha domandate.

Mi pare che egli abbia cominciato a parlare delle tariffe degli Stati Uniti, ed ha trovato naturalmente che noi non potevamo indurre gli Stati Uniti a modificarle.

Per questo, mi permetta l'onorevole Bixio di aggiungere quanto gli Stati Uniti tengono alla indipendenza del loro sistema daziario.

Il primo trattato che fecero gli Stati Uniti, lo fecero colla Francia (avevano allora bisogno del soccorso di questa Potenza) nel 1778 con Luigi XVI.

Ebbene, il preambolo stesso del trattato commerciale stabilì per prima base che mai e poi mai avrebbero in mente di restringere la reciproca facoltà di ognuno di essi di regolare gli interessi interni del proprio paese, e che quindi la Francia come gli Stati Uniti restavano perfettamente liberi di modificare le loro tariffe.

Del resto, gli Stati Uniti non ricevono alcunchè di nuovo col presente trattato. Tutto quello che abbiamo accordato all'Austria, alla Francia, al Belgio, all'Inghilterra restava naturalmente un diritto acquisito agli Stati Uniti. Non è già in virtù dell'articolo assimilativo del trattato attuale che gli Stati Uniti ottengono questo diritto; è in virtù di questo articolo già esistente, che favoriva tutti i prodotti degli Stati Uniti.

Infatti che cosa dice l'articolo 6 del trattato del 1838? Mette in salvo innanzi tutto i prodotti di quella nazione. Esso dice: « I prodotti dell'industria e del suolo degli Stati Uniti, entrando in Sardegna » (e quindi ora in Italia) non saranno gravati di più di ciò che è o sarà gravato qualunque articolo simile d'ogni altro paese » non dice: « di più di quello che sia gravato attualmente » dice: « che è gravato » e che può in avvenire essere gravato. »

Ma, osserva l'onorevole Bixio, perchè, adunque nel trattato del 1838 vi è un articolo che dice che « i favori avvenire si daranno gratuitamente se saranno resi gratuitamente ecc. » ?

Io rispondo che questa clausola non si riferisce alla tariffa, ma si riferisce ad altra specie di favori, come p. e. quelli di magazzino, di sosta e simili.

Del resto, gli Stati Uniti non credono di aver ottenuto cosa alcuna da noi, essi non hanno ottenuto nulla. Se il Ministro non avesse concluso il presente trattato, essi godrebbero ad ogni modo di tutti i vantaggi da noi accordati agli altri Stati, o che avremmo potuto accordare.

L'onorevole Bixio domanda se si sono consultate le Camere di Commercio.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio avendo dato il suo parere favorevole in proposito, ed il Consiglio superiore avendone dato uno più esplicito

ancora, viene constatato un fatto che fa credere che le Camere di Commercio sieno state consultate alla loro volta.

Egli soggiunge che non fu interpellata quella di Carrara.

Ma io credo che l'onorevole Bixio prenda un abbaglio. Perchè a Carrara si cava il marmo, egli crede che tutti gli interessi siano concentrati in quella città.

In questo l'onorevole Senatore Bixio mi accorderà che i proprietari di Carrara non fanno che vendere i loro marmi, ed il loro interesse trovasi da quel punto devoluto agli acquirenti, che in generale sono negozianti, e talvolta negozianti americani. Anzi la maggior parte dei marmi è comprata da Americani ed alcune volte dai nostri capitani: e allora costoro da qual giurisdizione rilevano?

La più gran parte si rivolge alla Camera di Commercio di Genova, giacchè quelli che partono da questo luogo appartengono in generale alla direzione marittima di Genova; come quelli che trasportano da Palermo, da Messina, dal porto di Napoli consultano la Camera di Commercio di Napoli.

Il Ministero adunque consultò le due Camere di Commercio, le quali, direi quasi, concentrano in sé la maggior parte degli interessi marittimi; del resto convengo anche io coll'onorevole Senatore Bixio che sarebbe bene talvolta si consultassero tutte per avere un parere più esteso.

Non parlo della navigazione dei fiumi. L'onorevole Senatore Bixio sa che tutte le Nazioni che hanno grandi fiumi navigabili, ne sono gelose.

Nella Relazione che è stata sottoposta al Senato, si è detto che finora non esiste una concessione di navigazione fluviale se non che come veicolo per uno Stato indipendente interno. Questa concessione è sempre stata rifiutata, e il Brasile non ha mai ammesso la libertà di transito nella navigazione dei suoi fiumi.

Noi abbiamo un trattato col Perù che ci permette di navigare il fiume delle Amazzoni sino alle Gordigliere.

È un fiume immenso della massima estensione. Ebbene, il Brasile ha tardato moltissimo a darci questo passaggio, e non so nemmeno se l'abbia accordato per trattato come neppure volle accordarlo agli Stati Uniti, ed il signor Maury, tenente dello Stato maggiore, uomo celebre che ha fatto l'idrografia degli Stati Uniti al Brasile, loro inviato, rischiò di vedersi arrestato qualunque fosse a bordo di un bastimento da guerra, perchè il Brasile non aveva mai voluto concedere il diritto di navigazione fluviale agli Stati esteri. Eppure gli Stati Uniti avevano anch'essi trattati col Perù.

È noto che questo percorso della navigazione fluviale del Perù è forse tre volte più lungo della concorrenza navigabile del Po, ed è atto anche alla navigazione di grossi bastimenti.

Fino ad ora la navigazione fluviale è considerata

come un privilegio, e credo che l'onorevole Bixio non mi citerà un solo fatto in contrario.

Del resto, che cosa si può offrire in ricambio?

Il Tevere, il Po, l'Arno sono tre bei fiumi, ma non da porsi in confronto con quelli d'America.

Infatti io vorrei vedere l'onorevole Bixio al comando di un *Klipper* di 2000 tonnellate, fare un viaggio su questi fiumi, e fu dove potrà giungere.

Io credo che la nostra generosità troverebbe molti ingrati in America poco disposti a darci la navigazione del Missouri, del Mississippi, del San Lorenzo, che offrono navigazioni di 10, 12 giorni di durata.

Dunque il Ministero non poteva ottenerle queste concessioni.

Circa il cabottaggio, domando come il Ministero poteva ottenerlo dalle Potenze estere? Noi siamo disposti a darlo a tutte: sono persuaso che anche un giorno vi accederanno, ma bisogna che ciò entri nella loro convinzione.

Negli Stati Uniti sa che cosa dicono? Se vi accordiamo il cabottaggio, vi diamo il diritto di navigare da Nuova-York fino a San Francisco: ma questo, piuttosto che un cabottaggio, è una navigazione di lungo corso.

Però noi abbiamo per ausiliari i primari negozianti americani.

Essi hanno molte volte domandato al Governo di accordare anche agli esteri un cabottaggio di questo genere perchè vi trovavano la loro convenienza; ma non poterono mai ottenerlo.

I proprietari dei marmi di Carrara si lamentano, e non senza ragione, dei gravosi dazii imposti sui marmi.

Quando io mi trovava agli Stati Uniti non mancai di fare dei passi presso le persone le più influenti del Congresso onde predisporre gli animi ad una riduzione. Anzi in questi miei impegni trovai per primi ausiliari i Negozianti Americani, i quali divenuti acquirenti di marmi di Carrara, avevano tanto impegno quanto gli Italiani a veder alleggeriti i dazii su questa mercanzia.

Sempre mi fu risposto: « le tariffe per ora non si toccano; ma si toccheranno a loro tempo. »

Ora difatti, si è già adottata qualche modificazione per mezzo della legge votata dal Congresso il 14 luglio 1870, e può dirsi che si è già fatto qualche cosa di essenziale.

Ma i nostri negozianti ed i nostri armatori hanno essi sofferto gravi perdite in seguito al rialzo delle tariffe americane?

Io non lo credo. Egli è vero che con tariffe più moderate essi avrebbero guadagnato di più; ma non è men vero che i loro guadagni andarono ogni anno aumentando.

Infatti, confrontiamo la media del quinquennio dal 1864 al 1868, con l'anno 1869.

Olii di ogni sorta, la media del 1864-68 è stata di

due milioni e mezzo; quella del 1869 di 2,780,000 lire. Vi è dunque un sensibile aumento; non vi è perdita ma vi è beneficio.

Frutti sechi, nostri prodotti, come gli aranci, ecc. media del quinquennio 7,600,000, quella dell'anno 1869 9,450,000 lire.

Canapa e lino, prodotto che molto interessa alcune nostre provincie. Questo prodotto però presenta una certa perdita.

Infatti la media del quinquennio è 100,000 lire, e quella del 1869 sole 10,000.

Marmi lavorati, la media del quinquennio fu 314,000 lire, e quella dell'anno 1869 923,000 lire; marmi grezzi abbiamo nel quinquennio soltanto 672,000 lire, mentre nel 1869 abbiamo 1,314,000 lire.

Ora, malgrado questa tassa, il nostro commercio ha fatto progressi, e seguirà in questo ramo a farne, imperocchè il culto dei morti è molto radicato negli Stati Uniti; e non solo ogni famiglia alquanto agiata, ma anche quelle che vivono modestamente cercheranno sempre di porre un monumento o una lapide marmorea ai loro cari, ed animeranno sempre questo ramo di commercio.

I marmi dello Stato del Vermont non possono servire che per la parte ornamentale dei monumenti, e la parte statuaria sarà sempre fatta coi marmi italiani.

Ma voi forse ignorate, signori Senatori, un fatto a noi molto favorevole, prodotto appunto dall'aggravamento della tariffa sui marmi grezzi.

Molti artisti americani sono venuti a stabilirsi in Roma, a Firenze, a Carrara per fare delle statue.

Senatore Bixio. È un privilegio.

Senatore Cerruti, *Relatore*. Sarà un privilegio, ma io vorrei che il nostro paese diventasse una nuova Italia della scultura, e che venissero tutti gli artisti del mondo a lavorare fra noi, e mandassero poscia gli oggetti di belle arti ai loro paesi, il che avrebbe per risultato che l'Italia acquisterebbe anche da questo lato nuovi capitali stranieri.

Passiamo ora allo zolfo greggio, il quale è stato esentato recentemente da ogni diritto.

La media del quinquennio è solo di 1,900 mila lire, e l'anno 1869 presenta una cifra di 2,800,000 lire.

Gli stracci d'ogni sorta rappresentati da una media quinquennale di 1,700,000 lire, hanno raggiunto nel 1869 la cospicua cifra di 6,100,000 lire.

In una parola, tutta la massa della nostra importazione agli Stati Uniti, che nel quinquennio era limitata alla media di 19,214,822 lire, salì nell'ultimo anno a lire 29,523,584, rappresentando così un aumento di più di 10 milioni.

È vero che se si diminuirà la tariffa, vi sarà un maggior guadagno, ed a questo arriveremo certamente, perchè, dico, questo bisogno si sente più di tutto dai negozianti americani stessi, e da questo lato adunque possiamo andar tranquilli.

Quanto alla visita dei bastimenti di guerra, ha ragione l'onorevole Senatore Bixio che vi è un articolo che è male redatto; ma gli dirò che questa redazione è tale perchè è precisamente identico a quello del trattato fatto nel 1785 fra gli Stati Uniti e la Prussia, e sempre riprodotto negli ulteriori trattati di quel paese.

In quell'epoca gli Stati Uniti, di recente sottratti alla dominazione inglese, fissarono una volta per sempre i loro principii, e rimase inteso che nella visita operata da un bastimento di guerra sopra un bastimento mercantile, non più di due o tre uomini potessero montare a bordo; ma s'intende che la scialuppa del bastimento di guerra doveva avere l'equipaggio necessario per maneggiarla, e l'esecuzione di quell'articolo non diede mai luogo ad inconvenienti.

Quanto all'*embargo* è detto nel trattato che si darà una competente indennità; ora per indennità s'intende un equo compenso pattuito da ambe le parti; come, quando si parla d'espropriazione per utilità pubblica, s'intende che non si paga lo stabile al suo valore di origine, ma al suo vero valore attuale.

E quest'*embargo* è soggetto a certe leggi speciali che ogni paese ha adottato; e la storia ci prova che nessun Governo ha esitato mai dal mettere mano sui bastimenti mercantili quando se ne presentò la necessità. Così nel 1827, quando la Russia dichiarò la guerra alla Turchia, si trovò nella necessità di dover trasportare un Corpo d'esercito e mise le mani sopra quanti bastimenti vi erano nei suoi porti del Mar Nero, e fra gli altri sopra una quantità di bastimenti italiani.

La Russia offrì dei noli di favore e disse ai capitani: voi per il fatto stesso della guerra non potete far nulla, ed io vi impiego.

La stessa cosa disse a Marsiglia la Francia all'epoca della spedizione in Algeri, e sovvennomi che l'Ammiraglio Hugon che comandava tutto il convoglio delle truppe di sbarco aveva alcune centinaia di bastimenti mercantili esteri, fra i quali non pochi italiani.

Del resto ognuno ricorda che anche nella grande spedizione di Egitto sotto il generale Buonaparte, furono adoperati molti bastimenti italiani pel trasporto delle truppe.

Or dunque la disposizione di cui si parla è fatta unicamente per antivenire gli inconvenienti, che altrimenti potrebbero nascere, ed è quindi una disposizione tutta umanitaria.

Del resto poi sento con piacere che l'onorevole Senatore Bixio in generale è pronto a dare la sua adesione al trattato, e le osservazioni da lui fatte non servono ad altro che ad illuminare la questione.

Intanto osservo che il Ministero con questa disposizione ha introdotto un principio che non esisteva in Europa, ed è quello della perfetta immunità dei bastimenti mercantili in tempo di guerra, e se non si fosse ottenuto altro che questo solo vantaggio, ciò basterebbe per meritare al Ministero il nostro plauso.

Nella Relazione si son dette due parole storiche su questo proposito, ma non si è detto nulla dell'importanza di questo articolo, nè della differenza che havvi tra quanto venne fatto nel Congresso di Parigi, e quello che si è ora fatto con questo trattato. Nella Conferenza di Parigi si era solo stabilita l'immunità dei bastimenti mercantili dalla cattura operata dai legni mercantili armati in corso. Le Compagnie di assicurazione difficilmente si adattavano ad assicurare i bastimenti mercantili per la ragione, che questi incontrando anche una sola goletta da guerra nemica, potevano venir catturati; per cui il commercio restava paralizzato. E quanto si fece colla Convenzione di Parigi non fu che il primo passo, che nel suo risultato però non aveva nessun valore; mentre invece col trattato attuale si stabilisce un principio completo di utilità pratica.

In caso di guerra e di guerra lunga, i nostri bastimenti possono viaggiare, e andare dove vogliono, basta che non portino armi al nemico delle parti che guerreggiano, e questo riufranca il commercio; e le Compagnie di assicurazione potranno continuare le loro operazioni, come in tempo di pace, e nessun commerciante farà fallita, perchè consulerà il mercato per sapere quali siano le operazioni che deve intraprendere. Tutto questo lo dobbiamo al trattato attuale.

E questo trattato è il primo che stipula in tutta la sua estensione questo principio.

L'Italia e gli Stati Uniti ne ebbero il primo pensiero.

Egli è che la Germania lo ha sottoscritto prima di noi; ma noi lo avevamo convenuto prima di lei, ed il ritardo che abbiamo dovuto frapporre alla sua sottoscrizione fece sì che la Germania potè prima di noi tradurlo in atto.

Speriamo che questa massima da noi inaugurata sarà accolta da tutte le altre Potenze.

Io non so se l'onorevole Bixio abbia qualche altra cosa da aggiungere, nè so se io abbia risposto a tutto quanto egli ha detto.

Del resto si accerti l'onorevole Bixio che anche nello stato attuale delle cose il nostro commercio cogli Stati Uniti è in corso di progresso; e quanto al ribasso dei dritti, i negozianti americani ed i consumatori di quel paese vi sono più interessati di noi.

Senatore Bixio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bixio. Bisogna bene intendersi. Gli Stati Uniti facevano, prima della guerra, il 90 0,0 del commercio di Europa, e sono la Potenza marittima e commerciale la più attiva, la più abile.

Dunque, guardiamo al nostro interesse.

L'onorevole Relatore, dice: noi non concediamo agli Stati Uniti più di quello che concedeva il trattato del 1858.

Il trattato del 1858 scadeva, rispondo io, e il Ministro, preoccupato di ciò, domandò il parere delle Ca-

mere di commercio di Genova e di Napoli, se doveva lasciarlo scadere senza rinnovarlo.

La questione ch'io facevo era questa: dovevamo noi rinnovare quel trattato consacrandoci così le concessioni che la Sardegna aveva fatto nel '38, oppure no?

Ma nel caso che fosse stato disdetto il trattato del '38; ecco che noi eravamo liberi di negoziarne uno di maggiore utilità; questo io dicevo. Vede l'onorevole Relatore che la questione è affatto diversa.

L'onorevole Cerruti, lo sa benissimo, si è occupato molto di questa materia; so quali sono i suoi lavori al Brasile ed al Plata, lo so perfettamente; ma si direbbe che avendo egli lottato quanto ha potuto per ottenere quello che si poteva, non ammette che altri vi si adoperino almeno col desiderio.

Egli dice che la navigazione fluviale, nessuno la concede, e che gli Stati Uniti hanno tali fiumi al confronto dei quali i nostri come il Po, il Tevere, l'Arno e tanti altri sono un nulla, ed è vero; ma che perciò? quando noi concediamo tutto quello che abbiamo in fiumi, canali e laghi, possiamo ben chiedere che altri faccia lo stesso con noi. Ma se l'Inghilterra avesse come dice l'onorevole Relatore, fatto dei confronti tra i nostri ed i suoi fiumi, allora noi non avremo potuto andare né a Londra, né a Liverpool, né a Newcastle, né a Glasgow, e tanto meno sui fiumi delle Indie e dell'Australia, i quali sono pure conceduti alla nostra attività marittima.

Ma io non ho mossa questa questione. Ora gli Stati Uniti ci concedono una navigazione illimitata nei fiumi; andiamo indove giunge questa navigazione, andiamo, per esempio, per citare i paesi nominati dall'onorevole Relatore, a Nuova Orleans ed a Filadelfia; ma per esempio, andiamo noi a Chicago? Tutti sanno la storia di quella bella e già grande città che, trovandosi in più basso livello delle acque, hanno tagliato dalle fondamenta le case e le hanno trasportate più in alto, operazione di cui rese conto anche il nostro Giornale del Genio civile; ebbene, quella città è diventata un porto importantissimo da cui partono interi convogli per Liverpool. Ora domando io; noi marinai, che dobbiamo occuparci di avere scali dappertutto, avremmo voluto che questa concessione ci fosse fatta, e con essa navigazione ci fosse accordata quella degli altri fiumi e laghi di quelle fortunate ed attive regioni. Ad ogni modo chiediamo di sapere esattamente fin dove possiamo navigare.

Quindi vede l'onorevole Relatore che non è cosa tanto singolare che di questo io mi preoccupi, perchè ripeto, questa concessione noi la facciamo, e l'abbiamo avuta dall'Inghilterra, e dall'Austria.

Sulle coste inglesi, i porti più importanti sono tutti entro i fiumi, e se noi fossimo esclusi, che cosa potremmo fare coll'Inghilterra?

Ha detto l'onorevole Relatore che i Carrarresi non hanno, o quasi, interessi nei marmi; ma è ben sicuro l'onorevole Relatore di quanto asserisce? Il Fabbricotti, per citarne uno, non ha interessi ne' marmi Apuani?

Sul movimento commerciale di quest'articolo abbiamo fra gli altri un lavro del Magenta, che fu per 5 anni nel Carrarese, ed in quel di Massa e Serravalle, dal quale si può esattamente rilevare lo stato in cui si trova quest'industria in quelle regioni.

Si dice dall'onorevole Relatore: il marmo rende: — grazie! paga anche il 60 per cento di diritto; — ma le tariffe lo hanno ribassato: — risponde che tutti i generi non sono ribassati nella tariffa ultima; ma chi assicura l'onorevole Relatore che altra tariffa non metta in peggio, in parte od in tutto?

L'onorevole Relatore dice ancora che gli Americani vengono essi stessi a lavorare i marmi in Italia. Sì, è vero, vengono, ma hanno dei privilegi per loro.

Due statuari, e scultori che sieno, spediscono due lavori: l'americano paga un diritto e l'italiano ne paga un altro assai più forte; ebbene dovemo noi rimanere indifferenti?

Certamente è utile che gli Americani vengano a mostrarci la loro attività e a portare in Italia i loro capitali; ma tuttavia dovemo noi rassegnarci a questa disuguaglianza in fatto di tariffe?

È possibile che i due scultori abbiano meriti eguali, e perchè ci prenderemo in pace che il risultato delle stesse industrie abbia nei mercati americani diversità di trattamento?

E ritornando alla prima questione del marmo, l'onorevole Cerruti dice che partono quasi nominatamente da Livorno, ma le operazioni si fanno a Genova? Chiedo mille scuse, ma questo non è esatto.

A questo proposito gli Americani hanno una pubblicazione ufficiale che è la più sicura.

Il console è obbligato a vidimare la fattura delle merci che partono per gli Stati Uniti, dichiarandone l'origine ed il prezzo, e devesi giurare la verità, altrimenti non mettono il loro visto, e se arriva la merce senza il visto del Console, immediatamente è sequestrata. Consulto l'Annuario consolare americano l'onorevole Relatore, e vedrà di dove parte il marmo in maggiore quantità per gli Stati Uniti.

I porti d'Italia che fanno affari cogli Stati Uniti, e che sono certamente la metà di tutto il commercio che facciamo coll'estero, a parte l'Europa, sono Livorno, qualche cosa la Spezia, Messina e Palermo.

Ma diceva: il non aver consultate Camere di commercio di Messina e Palermo non è una lacuna, perchè veramente gli affari si trattano a Napoli. Sa come si trattano gli affari a Napoli per Messina e per Palermo? Si negoziano alla Borsa da agenti, ed è questa una disgrazia per quella industria; si negoziano, dico alla Borsa di Napoli i prodotti di anni avvenire, ed è questa la ragione per cui i bastimenti spesso non trovano carico in taluni porti; ma non entriamo in questi particolari.

Ad ogni modo è certo che degli affari della Sicilia in generale, Catania, Messina e Palermo ne sanno più di Napoli, e vedo dall'Annuario, che indica il movimento esatto in valore ed in qualità di ogni carico ameri-

cano, che Napoli non fa che pochissimi affari cogli Stati Uniti, essendoci degli anni che non arriva a 300 sterline mentre il movimento degli Stati Uniti con la Sicilia è grandissimo, e così per Livorno.

Non dico dunque che il Ministero abbia commesso un delitto, se pur non risulta che abbia consultato le Camere di Commercio di Messina, di Carrara, di Livorno e di Palermo; ma dico che era naturale che, dovendo consultare qualche Camera di Commercio, si rivolgesse a quelle dove c'erano più affari.

Sopra queste cose si potrebbe dir molto, ma io mi terrò sulle generali. Gli Stati Uniti sono un gran paese commerciale ed utilissimo al nostro mercato per l'esportazione dei nostri prodotti del suolo e dell'industria, e spero e desidero che aumenti; ma dico che trattandosi d'interessi, dobbiamo regolarli in modo, se è possibile, di ottenere dei vantaggi, dandone, sì a loro, ma dandogliene in certa misura. Io non sono protezionista, considero la cosa al punto di vista legale e nella occasione che si discute un trattato, io non voglio dire che si sia fatto male; si sarà fatto bene; ma soggiungo che si poteva far meglio.

Infatti è utile che io ripeta i dati del loro commercio.

Gli Stati Uniti prima della guerra già facevano l'80 per cento coll'Australia, il 20 con le Filippine, il 29 con la Cina, il 20 col Brasile, il 72 colla Prussia, il 90 con i porti della Germania, il 68 coll'Inghilterra, il 58 colla Spagna, il 67 colla Francia, l'89 coll'Austria, il 46 coll'Italia: sono milioni di tonnellate all'anno. Se togliamo il tonnellaggio marittimo delle colonie, pareggiano l'Inghilterra e tutto il tonnellaggio del resto dell'Europa. È un paese molto importante, ci copre interamente. Se dalla marina italiana togliamo il tonnellaggio della Liguria, rimangono all'Italia 150 mila tonnellate di materiale navigabile. Mi pare dunque importante trovar modo che la nostra marina abbia dei mercati aperti al traffico e possa anch'essa svilupparsi.

Dunque, conviene che non ci lasciamo soffocare; guardiamoci un momentino: ecco il mio ragionamento ed il mio criterio generale.

Presidente. Il signor Ministro degli Affari Esteri aveva domandato la parola, ma avendola anche chiesta l'onorevole Relatore, forse sarà più utile per la discussione che io conceda facoltà di parlare prima a quest'ultimo.

Senatore Cerruti, Relatore. Il sistema di tariffe moderate è nell'indole delle istituzioni americane, e la storia ce lo prova. Dapprincipio quel paese aveva stabilito dei dazi molto moderati e ne aveva ritratti tali vantaggi che il suo tesoro ridondava di danaro al punto che in un momento si trovò avere un eccedente di rendita da essere creduto pericoloso per le libertà americane.

Parmi si trattasse poco meno di 15 milioni di dollari che si dovettero ripartire come deposito nelle casse dei diversi Stati dell'Unione per evitare l'inconveniente

d'una somma cospicua concentrata nelle mani del potere esecutivo federale.

Non fu che per la guerra sopravvenuta che si dovettero colà aggravare i dazi d'importazione.

Ora poi che si cominciano a godere i frutti della pace, vi è una tendenza manifesta verso un sistema di ribasso, ed in allora noi saremo fra i primi a risentirne i vantaggi, in virtù appunto dell'attuale trattato che ci assicura quanto potevamo ragionevolmente aspettarci, cioè l'assimilazione perfetta al trattamento della Nazione la più favorita, ed al trattamento nazionale tanto nel commercio quanto nella navigazione diretta ed indiretta.

Ministro degli Affari Esteri. Certo il Senato comprenderà le circostanze in cui ci troviamo, e l'onorevole Senatore Bixio mi concederà che io non dica se non poche parole in risposta alle osservazioni che l'onorevole Senatore ha fatte, osservazioni che gli furono ispirate dalla sua esperienza, e dalla sollecitudine grandissima che egli ha per le nostre questioni di navigazione e di commercio.

L'onorevole Senatore Bixio trova che il trattato che ora si discute non è appieno soddisfacente, ed io sono dell'avviso dell'onorevole Bixio, e mi associo con lui. Sì, è vero: in questo trattato ci sono delle lacune. È certo che sarebbe stato desiderabile di ottenere maggiori concessioni dagli Stati Uniti; è certo che la reciprocità a cui si informa questo trattato è piuttosto una reciprocità formale che una reciprocità sostanziale. Io vado fin là; non conteso niente di tutto ciò. Ma, io dico: quando si tratta di approvare un trattato, quale è il criterio che ci deve guidare?

Per me credo che il migliore criterio praticamente sia questo:

Esaminiamo quale era lo stato delle cose antecedentemente al trattato. Conveniva meglio perdurare in questo stato di cose, o conveniva meglio fare il trattato?

Questo trattato, che ora stiamo discutendo, è il solo possibile, e segna un tale miglioramento sullo stato delle cose antecedenti che francava la spesa di concluderlo.

Credo che questo sia il criterio col quale si devono giudicare queste stipulazioni, e che colla scorta di questo criterio questo trattato possa ottenere il voto del Senato. Del resto lo stesso onorevole senatore Bixio non rifiuta il suo voto.

Ora quale era lo stato delle cose antecedentemente al trattato attuale?

Noi avevamo il trattato del 1838 fra la Sardegna e gli Stati Uniti.

Questo trattato era stato esteso a tutta Italia secondo il principio generale che noi avevamo adottato.

Noi abbiamo, tra il vario complesso dei trattati che avevano i diversi Stati d'Italia, preso quelli del Regno di Sardegna, ed abbiamo mantenuto le basi su cui questi trattati erano formati, e che si estendevano di pien diritto per tutta l'Italia. Mi giova anzi avvertire

che noi non abbiamo trovato a questa nostra tesi difficoltà presso gli Stati Uniti, benchè alcune Corti di quegli Stati avessero sollevato delle difficoltà ed anche emessi dei giudicali in opposizione colla nostra tesi.

Noi avevamo dunque il trattato del 1838. Però nel 1864 il Governo degli Stati Uniti, basandosi appunto sull'articolo, che fu già citato, del trattato del 1838, chiese al Governo Italiano che fossero accordati al commercio degli Stati Uniti quei vantaggi che noi avevamo accordati alla Francia ed a quegli altri Stati con cui noi avevamo concluso dei trattati sulle basi di quello francese.

La domanda degli Stati Uniti era abbastanza ragionevole. Essa poteva però aprire il campo a qualche dubbio. Ad ogni modo il Governo Italiano ha accordato, provvisoriamente è vero, agli Stati Uniti la tariffa convenzionale tra l'Italia e la Francia.

Questo dunque era lo stato delle cose prima che cominciassero i negoziati per il trattato che ora si discute.

Questa condizione di cose evidentemente doveva essere regolarizzata. Essa fondavasi infatti sopra un atto del potere esecutivo in un caso dubbio, atto che si giustificava col trattato del 1838; ma infine era una concessione fatta dal potere esecutivo e che doveva essere ratificata dal potere legislativo.

Non vi era dunque da far altro che, o proporre al Parlamento la sanzione di questa concessione fatta in via provvisoria agli Stati Uniti, oppure trattare per concludere una nuova stipulazione commerciale.

Il miglior partito era quello certamente di negoziare un nuovo trattato con gli Stati Uniti.

Negoziando questo trattato cogli Stati Uniti potevamo ben prevedere che ci saremmo trovati, in quanto a tariffe, in quella situazione che fu esposta dal Senatore Bixio.

Il Governo degli Stati Uniti non può stabilire le sue tariffe per rapporti internazionali. Esse sono fissate dal Congresso, e non sono oggetto di stipulazioni commerciali. Questo da un lato.

Da un altro lato che cosa era questa nostra tariffa convenzionale? È vero che in Italia vi è una tariffa generale e una tariffa convenzionale. Ma siccome noi abbiamo fatto dei trattati speciali con quasi tutti gli Stati; siccome realmente la tariffa generale rimane come qualche cosa che è molto meno generale della tariffa convenzionale, perchè quest'ultima è applicata molto più largamente della prima; così a me sembra che la tariffa generale può quasi dirsi un'eccezione.

Dunque noi che cosa dovevamo fare? Dovevamo concordare una nuova tariffa, e dovevamo ratificare con una sanzione parlamentare la concessione che era stata fatta agli Stati Uniti nel 1864, oppure dovevamo ritirare questa concessione. Potevasi anche ratificare puramente e semplicemente la concessione fatta nel 1864 con gli Stati Uniti; ma allora non avremmo avuto per noi altro che il trattato del 1838, mentre sape-

vamo che ci era possibile di fare un trattato migliore, non per quanto riguarda le tariffe, ma per lo meno per quanto riguarda la navigazione e gli stabilimenti, per quanto riguarda insomma altre condizioni le quali, con un paese come gli Stati Uniti, con cui abbiamo molti rapporti di navigazione, e nel quale abbiamo una emigrazione molto numerosa, sono oggetto per noi di grande importanza.

Inoltre io credo che, quand'anche sotto l'aspetto puramente commerciale questo trattato non sia pienamente soddisfacente, l'Italia non possa pentirsi di averlo concluso.

Non può pentirsi d'averlo concluso, non fosse altro per la considerazione che questo trattato, per quanto riguarda i principii del diritto marittimo internazionale, segnerà un passo nella storia di esso diritto marittimo internazionale. Con questo trattato gli Stati Uniti e l'Italia danno un esempio che non rimarrà senza frutto.

Ora l'onorevole Bixio sa meglio di me che è un onore per l'Italia di prendere delle iniziative tutte quelle volte che si tratta di questioni di progresso e di libertà.

Egli è manifesto, d'altronde, che un paese come l'Italia la quale per qualche tempo non potrà dare alla sua marina militare uno sviluppo adeguato a quello che avrà la sua marina commerciale, è certamente interessato, lasciando da parte la questione di principio, a che le massime più liberali prevalgano nel diritto internazionale marittimo.

La Sardegna, in nome d'un'Italia futura, ha avuto l'onore di firmare i principii del trattato di Parigi nel 1856.

Ora l'Italia costituita segnò con una grande nazione marittima uno sviluppo, un complemento di questi principii, e certamente l'onorevole Senatore Bixio non può essere insensibile a questi risultati.

Dovevamo noi ritirare la concessione fatta nel 1864? e poichè non potevamo ottenere in fatto di tariffe altre concessioni, applicare dal canto nostro quelle che chiamiamo le nostre tariffe generali, ma che in fondo sono un trattamento odioso per quella nazione a cui si applicano, vale a dire non accordare quello che accordiamo a tutti gli Stati d'Europa e ad una buona parte degli Stati d'America?

Io credo, o Signori, che se noi avessimo fatto questo, saremmo incorsi, e seriamente nel pericolo di metterci per una via nella quale certamente l'onorevole Bixio non vuole invitarci ad entrare, vale a dire nella via delle rappresaglie e della guerra di tariffe. *cosa che gli Stati Uniti avrebbero potuto fare, tanto più facilmente in quanto che i procedimenti sono abbastanza speditivi in quel paese quando si entra in una via di questo genere.*

È certo che vi sono merci d'importazione italiana che sono gravate negli Stati Uniti di balzelli veramente eccessivi.

L'onorevole Senatore Bixio ha parlato della que-

stione dei marmi, ed io posso assicurare che il Governo non vede con indifferenza la questione di cui egli si occupa. Ora non è il momento in cui si possa rivedere la tariffa americana; ma il Governo frattanto ha fatto dei passi, ha fatto conoscere il suo modo di vedere, e proporrà tutto quello che sarà possibile perchè al momento opportuno si possa ottenere dagli Stati Uniti la riduzione delle tariffe le quali pesano in un modo veramente grave sul marmo di Carrara.

È vero che l'esportazione per gli Stati Uniti dei marmi di Carrara non è diminuita, anzi andò a mano a mano aumentando, ma certo io posso assicurare l'onorevole Bixio che il Governo italiano farà quanto è in poter suo perchè, come diceva, queste tariffe troppo gravi vengano diminuite.

Ma l'onorevole Bixio mi potrà dire (ed è questa una delle obiezioni che si fanno al trattato), il miglior modo per ottenere dagli Stati Uniti una riduzione dei dazii su quegli oggetti che più interessano, era quello di non legarsi le mani, perchè potevamo esercitare una certa pressione su quel Governo e su quel paese, minacciando di gravare alla nostra volta prodotti degli Stati Uniti che si importano in Italia.

Ma vediamo quale è lo stato attuale del commercio: prendiamo per esempio il petrolio, sul quale abbiamo pochi giorni or sono votato una tassa. Il petrolio non entra nella tariffa convenzionale franco-italiana, e se noi crediamo di avere il diritto di aumentare la tassa sul petrolio in faccia alla Francia, certamente gli Stati Uniti non possono farci opposizione di sorta, perchè noi accordiamo loro il trattamento delle nazioni più favorite, e quando gli Stati Uniti hanno il trattamento che noi accordiamo agli altri paesi, essi hanno tutto quello che possono chiedere, ed a cui hanno diritto: nè più, nè meno.

Ora vuoi che pigliamo altre merci, come i tabacchi, i cotoni lavorati; ma io credo che rappresaglie di questo genere evidentemente riescirebbero a danno dell'Italia, e ricadrebbero sopra noi stessi, senza che potessero esercitare nessuna influenza sugli Stati Uniti, ai quali noi accordiamo il trattamento delle Nazioni più favorite, e coi quali esiste una reciprocità per cui gli Stati Uniti fanno per noi quello che fanno per gli altri, e noi facciamo altresì per gli Stati Uniti quel che facciamo per gli altri; imperocchè quel che facciamo per gli altri non è già la tariffa generale, ma la tariffa convenzionale, che in realtà è la sola che si applichi.

L'onorevole generale Bixio ha pur parlato della navigazione di fiumi, ed è vero quanto egli ha detto; ma in fine, prima che i bastimenti a vapore degli Stati Uniti possano solcare il Po od il Tevere, il presente trattato sarà certamente scaduto, per cui esso non compromette questa questione, la quale non può avere un'importanza pratica, se pure l'avrà mai, che in una epoca assai remota.

L'onorevole Senatore Bixio teme pure che questo trattato possa, venendo per l'ultimo, creare in certo

modo degli ostacoli alla libertà della nostra politica commerciale. Io lo assicuro che questo non sarà. Nel 1863 abbiamo fatto un trattato colla Francia, il quale per l'importanza degli scambi tra i due paesi è un trattato dominante. Sulle basi di questo trattato abbiamo concluso tutti gli altri i quali hanno presso a poco la stessa scadenza. Evidentemente nel 1863 e 1864 il Regno d'Italia era appena formato; noi non potevamo valerci della esperienza, non potevamo valerci del passato. Ma noi con i nostri trattati di commercio abbiamo preso un'iniziativa, abbiamo voluto trattare sulle basi del libero scambio. Ora poi che cosa dobbiamo fare?

Noi dobbiamo fare uno studio ampio, compiuto, sullo stato dei nostri rapporti commerciali e dei risultati dei trattati di commercio, e in questo studio, quando scadranno i trattati attuali, sarà tenuto conto della politica commerciale che potrà prevalere in Europa fra quattro o cinque anni, e che io oggi non saprei precisare. Ma sarà, io credo, colla coraggiosa ispirazione di libertà la quale ha sempre condotto l'Italia nel cammino commerciale, che noi sapremo provvedere ad un nuovo complesso di trattati.

Ecco le osservazioni che desideravo fare in risposta all'onorevole Senatore Bixio.

Presidente. Essendo esaurita la discussione generale sul progetto di legge, e questo constando di un solo articolo, si procederà in seguito alla votazione per squittinio segreto.

Si passa ora alla discussione del progetto di legge per unificazione del Debito pubblico pontificio.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra e Atti del Senato N. 73.)

È aperta la discussione generale.

Prego l'onorevole Relatore ed i membri della Commissione di Finanze a prendere il loro posto.

Non chiedendosi la parola nella discussione generale, si passerà a quella degli articoli.

« Art. 1. Sono riconosciuti e dichiarati debiti del Regno d'Italia i debiti già iscritti nel Gran Libro del Debito pubblico romano, che sono designati alle categorie I e II nello stato annesso alla presente legge. »

Si prescinderà di dare lettura dello stato annesso, salvo che qualche Senatore ne chieda la lettura.

È aperta la discussione sull'art. 1.

Non chiedendosi la parola su quest'articolo, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Il debito notato al N. 1 dello stato, di cui al precedente articolo, sarà trascritto nel Gran Libro del Debito pubblico italiano in rendita consolidata 5 per cento.

» I debiti notati al N. 2 dello stesso stato saranno inclusi separatamente nel Gran Libro colla rendita e colle condizioni che hanno di presente. »

(Approvato.)

« Art. 3. I titoli nominativi e al portatore che rappresentano le rendite, le quali in virtù della presente legge devono iscriversi in rendita consolidata italiana dovranno essere presentati entro il corrente anno 1871 alla Direzione generale del Debito pubblico del Regno.

» Il cambio dei titoli nominativi che al portatore comincerà dalla promulgazione della presente legge.

» In caso di perdita del titolo che rappresenta iscrizione nominativa si dovrà farne apposita dichiarazione entro lo stesso termine.

» Quando poi il titolo per iscrizione nominativa, che dovrebbe commutarsi, non fosse ancora stato emesso, si dovrà entro lo accennato periodo presentare il documento equipollente che dà diritto alla rendita.»

(Approvato.)

« Art. 4. Il cambio dei titoli al portatore si eseguirà sull'esibizione dei titoli stessi.

» Per le iscrizioni nominative il cambio avrà luogo a favore di chi sia stato riconosciuto avente diritto alla riscossione delle rate semestrali della rendita. »

(Approvato.)

« Art. 5. Le nuove iscrizioni potranno essere conformi alle vecchie qualunque sia la loro intestazione, e il modo con cui il vincolo sia rappresentato; non potranno però in seguito trasferirsi con altre regole e vincolarsi se non in conformità di quanto è prescritto nella legge costitutiva del Gran Libro del Debito pubblico italiano.

» La cancellazione per altro dei vincoli, già esistenti sulle antiche iscrizioni, potrà, ove la domanda ne sia fondata, essere ordinata con Decreto pronunziato in Camera di Consiglio dal Tribunale civile di Roma in tutti quei casi ne quali l'amministrazione del Debito pubblico non creda di potervi con sufficiente sicurezza aderire sopra i soli documenti presentatili dagli interessati. »

(Approvato.)

« Art. 6. Quando nel termine fissato all'articolo terzo non siano stati presentati gli attuali titoli, o non si sene dichiarata la perdita o provato altrimenti il diritto alla rendita con documenti equipollenti tutte le rate semestrali dovute sulle rendite non unificate saranno indistintamente colpite dalla caducità comminata dall'articolo 13 della legge 4 agosto 1861, N. 174. »

(Approvato.)

« Art. 7. Con Regio Decreto sarà determinato il tempo entro il quale abbia a farsi il cambio dei titoli rappresentanti le categorie del debito redimibile.

» I possessori però dei certificati al portatore che rappresentano obbligazioni create coi Sovrani chirografi 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864 dovranno chiederne il cambio colle obbligazioni attuali corrispondenti, entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge.

» Scaduto il termine dei sei mesi pel ritiro delle obbligazioni rappresentate dai certificati al portatore, e quello che sarà per stabilirsi pel cambio dei titoli attuali in titoli di Debito pubblico del Regno d'Italia,

resterà sospeso il pagamento delle rate semestrali maturate e di quelle che siano per maturarsi. »

(Approvato.)

« Art. 8. La prescrizione quinquennale e quella trentennaria stabilita all'art. 37 della legge 10 luglio 1861, N. 94, sono applicabili ai debiti pubblici compresi nello stato annesso alla presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 9. In tutto ciò che non sia contrario alla presente legge dovranno osservarsi le disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1861, N. 174. che sarà pubblicata nella provincia romana. »

(Approvato.)

« Art. 10. Con Decreto Reale saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

Rimane così esaurita la discussione di questo disegno di legge, e si procederà successivamente allo squittinio segreto.

Segue all'ordine del giorno il disegno di legge per l'aggregazione dei Comuni di Manziana e di Canale al circondario di Roma e al mandamento di Bracciano.

(V. Atti del Senato N. 70.)

Si dà lettura del progetto di legge.

« Articolo unico. I comuni di Manziana e di Canale dipendenti dal circondario di Civitavecchia e dal mandamento di Tolfa sono aggregati per tutti gli effetti giudiziari ed amministrativi al circondario di Roma, ed al mandamento di Bracciano. »

È aperta la discussione su questo progetto. Nessuno chiedendo la parola e trattandosi di legge composta di un solo articolo, si procederà poi alla votazione per squittinio segreto.

Segue il disegno di legge per la vendita della Tenuta di Portici alla provincia di Napoli a trattativa privata.

(V. Atti del Senato N. 77.)

Si dà lettura del progetto di legge.

« Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a vendere a trattativa privata per mezzo della Società anonima per la vendita dei beni demaniali, alla provincia di Napoli la tenuta di Portici, per il prezzo di lire 720.000, pagabile in 12 rate uguali di lire 60.000: la prima nell'atto della stipulazione del contratto, e le altre di anno in anno col frutto scalare del 5 per cento. »

È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, si procederà successivamente alla votazione a squittinio segreto sopra l'articolo unico di questo progetto di legge.

Segue il progetto di legge per autorizzazione della spesa necessaria al trasporto ed alla tumulazione nel tempio di S. Croce in Firenze della salma di Ugo Foscolo.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra e Atti del Senato N. 76.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. La salma di Ugo Foscolo sarà depositata nel Tempio di S. Croce di Firenze. »

Nessuno chiedendo parlare, metto ai voti l'art. 1. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Le spese per il trasporto e la deposizione saranno sostenute dall'Eraio dello Stato ed iscritte in apposito Capitolo delle spese straordinarie del Bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1871 e col titolo: « *Trasporto dall'Inghilterra della salma di Ugo Foscolo e sua deposizione nel Tempio di Santa Croce in Firenze L. 10,000.* »

(Approvato.)

Sarà in seguito proceduto alla votazione per squittinio segreto.

Segue all'ordine del giorno il disegno di legge per l'approvazione della convenzione fra le Finanze ed il Municipio di Milano per cessione di stabili demaniali e costruzione di un carcere a sistema cellulare.

(V. Atti del Senato N. 75.)

Si dà lettura del progetto:

« Articolo unico. È approvata la Convenzione fra le Finanze ed il Municipio di Milano con la quale il Municipio, in compenso delle cessioni fattegli di alcuni stabili demaniali, per il valore di L. 1,553,409 24, assume la costruzione di un carcere giudiziario a sistema cellulare, nei modi e con le condizioni stabilite nell'atto del 13 giugno 1871, ai rogiti Della Vedova. »

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, sarà pure proceduto in seguito alla votazione a squittinio segreto sopra questo progetto di legge.

Viene infine il progetto di legge del passaggio del Comune di Volongo dalla provincia di Brescia a quella di Cremona.

Si dà lettura del progetto.

(Vedi infra e Atti del Senato N. 74.)

È aperta la discussione generale su questo progetto.

Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Comune di Volongo passa il 1° gennaio 1872 dalla provincia di Brescia a quella di Cremona, ed è aggregato al Circondario di Cremona, ed al mandamento di Pescarolo. »

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con speciali Decreti alle disposizioni che potessero occorrere per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato.)

Sono così esauriti tutti i progetti portati all'ordine del giorno, come pure tutti i lavori di cui il Senato era chiamato ad occuparsi in questa parte della Sessione.

Egredi Colleghi.

Nel momento di separarci, nel momento di dire addio a questa cara e bellissima Firenze, che da più di un lustro ci alberga con ogni maniera di cortesia, per rividerci nella grande Metropoli dai fati designata all'Italia, io sento più che mai vivo il desiderio che fosse qui presente sopra questo seggio l'onorato nostro Presidente, il quale con altra voce e con altra autorità che non è la mia, ben saprebbe farsi il degno interprete dei comuni nostri sentimenti e rendervi per i saggi vostri lavori quell'omaggio di encomio che vi è dovuto, e che il paese, giusto apprezzatore dei vostri atti, a manifesti segni vi tributa.

Ma poiché siamo privi della desiderata presenza dell'ottimo nostro Capo, mi sia concesso dalla benevola indulgenza onde voi mi siate cortesi, e detta quale altamente vi ringrazio, lo adempiere anche questo dovere supremo della Presidenza che ho l'onore di occupare.

Il periodo di questa Sessione, che oggi tocca al suo termine, sarà memorabile nei fasti del nostro Parlamento, se non per il numero delle leggi votate, al certo per la loro importanza, veramente straordinaria e tale da onorare il senno della Rappresentanza di qualunque nazione. Noi abbiamo fermate le ardue basi dell'era novella che, col chiudersi della pacifica ed ordinata nostra rivoluzione, sta per aprirsi al Regno d'Italia, insediato nella storica e naturale sua capitale, accanto al venerando seggio del Pontificato cattolico, restituito alla purità della primigenia sua natura spirituale e religiosa.

Il Senato, nel compiere coll'usata sapienza i rilevanti suoi lavori, riuscì ad ottenere il difficile intento di conciliare la necessaria maturità del consiglio colla prontezza che da imperiose circostanze era reclamata.

Volgendo oggi per un istante lo sguardo al cammino felicemente percorso nella ricostituzione della nostra contrastata nazionalità, è bello e consolante, o Signori, il vedere come l'Italia si sia fatta a Torino, si sia compiuta a Firenze, ed ora vada a consolidare nella Città Eterna la sua unità e le future sue sorti.

Ma noi, nel dipartirci da questa sede nobilissima di ogni bell'arte, da questo splendido modello di ogni gentil costume, non possiamo non sentirci penetrati dalla più viva riconoscenza verso la civile popolazione, verso il benemerito Municipio, e verso la egregia Guardia Nazionale, che fecero a gara nel rendere al Parlamento ed al Governo gradita, comoda e sicura questa residenza. La storia meravigliando dirà con ragione di Firenze, che non chiedente, ricevette dall'Italia la Corona di Capitale, e plaudente con tutta Italia la consegnò alla maggiore Sorella, subito che Roma fu resa, secondo il suo voto, agli Italiani.

Sia lode solenne, o Signori, sia eterna riconoscenza a Firenze ed ai Fiorentini! Con questo sentimento scolpito nei nostri cuori, colla ricordanza non meno grata di Torino, e fermi nella costante e leale devo-

zione ai sacri nostri doveri verso il Re e verso la Patria, moviamo, o Signori, alla volta di Roma, alla memoranda Città, altera dei suoi trionfi e dei suoi grandi monumenti, dove ci attendono. (e non sarà invano), le auguste tradizioni e i celebrati esempi di quel suo Senato che riempi di civile sapienza le pagine della Storia, e che tutto il mondo ricorda e sempre ricorderà con alta ammirazione e con profonda riverenza.

I più fausti auspicii arridano dall'alto del Campidoglio al Re valoroso, al Parlamento ed al Governo che ubbidienti al voto degli Italiani, fidenti nella santità del diritto nazionale e nell'aiuto del supremo Protettore di ogni causa giusta, vanno ad inaugurar i novelli destini di un popolo, che risorto al pristino onore dopo secoli di sventure e di servaggio, riporta alfine le benedette e stabili sue tende nel seno dell'antica e venerata sua madre.

(Segni di viva approvazione.)

Senatore Casati. Signori! Sono commosso! Io ebbi l'onore di presiedere per il primo questo Augusto Consesso allorchè si radunò in questa Città. Poichè non ebbi mai occasione di ringraziarvi di avermi, in cinque anni che tenni quel seggio, accolto sempre con bontà, con amicizia, e confortato coi vostri consigli, permettete che almeno in questa occasione ve ne ringrazi, e ve ne ringrazi con tutto il cuore.

Io durai su quel seggio finchè non fu detto che il Senato doveva prendere altra stanza.

Dirò la verità; l'abbandonai con dispiacere per l'idea di dover andare a Roma, e di dover lasciare questa città.

Io cercai, per quanto mi fu possibile, di adempiere al debito mio, e voi mi avete tollerato, ed io di nuovo ve ne ringrazio.

Noi andremo a Roma!

Le belle parole, che ora disse il nostro Presidente, mi tolgono di aggiungerne altre; imperocchè egli ci fece conoscere che cosa faremo colà e il modello che abbiamo da imitare, l'antico Senato Romano! Senato che durò incorrotto fino ai tempi di Augusto e non più; perchè poscia fu Senato ligio alla tirannide!

E noi non avremo la sventura giammai d'essere a fronte della tirannide; ma se pure questa sventura ci incogliesse, il Senato Italiano non imiterà certo quello di Tiberio e di Domiziano.

Io esprimo questi miei sentimenti, e li esprimo col cordoglio di dover abbandonare questa cara Firenze, per ogni riguardo degna di affetto.

Con queste parole, chiudo il mio addio a voi. Ci rivedremo a Roma!

Temo per altro che non potrò essere così assiduo come finora lo fui, perchè gli anni divenuti ormai gravi, non mi permettono di esserlo come pur sarebbe mio desiderio.

Accogliete questi miei sentimenti e conservatemi nella vostra memoria.

(Segni di viva approvazione.)

Senatore Sanseverino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sanseverino. Dopo le bellissime espressioni del nostro onorevole Presidente, io vorrei che con un voto si esprimesse la nostra riconoscenza per la cortese accoglienza che abbiamo sempre avuta in Firenze.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Sanseverino di aver presente che il Senato espresse già questo voto quando dichiarando Firenze benemerita della Nazione, le mandava un saluto di affetto.

Senatore Sanseverino. Credo però che un nuovo saluto prima di partire non sarebbe gettato.

Senatore De Luca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Luca. Il voto è in tutti i nostri cuori; noi non dimenticheremo mai le cordiali gentilezze che ci ha fatte Firenze.

Presidente. Procederemo ora all'appello nominale. (Il Senatore, Segretario, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Risultato delle votazioni:

1. Progetto di legge per l'autorizzazione di vendita a trattativa privata alla provincia di Napoli della tenuta di Portici.

Votanti 83
Favorevoli 75
Contrari 8

Il Senato approva.

2. Unificazione del debito pubblico pontificio.

Votanti 83
Favorevoli 72
Contrari 11

Il Senato approva.

3. Passaggio del Comune di Volongo dalla provincia di Brescia a quella di Cremona.

Votanti 83
Favorevoli 83

Il Senato approva.

4. Approvazione della convenzione fra le Finanze ed il Municipio di Milano per cessione di stabili demaniali, e costruzione di un carcere a sistema cellulare.

Votanti 83
Favorevoli 81
Contrari 2

Il Senato approva.

5° Autorizzazione della spesa necessaria al trasporto ed alla tumulazione nel Tempio di Santa Croce in Firenze della salma di Ugo Foscolo.

Votanti 83
Favorevoli 69
Contrarii 14

Il Senato approva.

Ora si procederà alla votazione a squittinio segreto degli altri progetti di legge.

Si farà nuovamente l'appello nominale.

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1871.

(Il Senatore Segretario Ginori-Lisci fa l'appello nominale.)

Risultato delle votazioni.

Progetto di legge per l'approvazione del Trattato di commercio e di navigazione cogli Stati Uniti d'America.

Votanti 81
Favorevoli 78
Contrarii 3

Il Senato approva.

Provvedimenti speciali di pubblica sicurezza.

Votanti 81
Favorevoli 77
Contrarii 4

Il Senato approva.

Concorso dell'Italia nella costruzione della ferrovia del S. Gottardo.

Votanti 81
Favorevoli 71
Contrarii 40

Il Senato approva.

Aggregazione dei comuni di Manziana e di Canale al Circondario di Roma e al Mandamento di Bracciano.

Votanti 81
Favorevoli 75
Contrarii 6

Il Senato approva.

Invito ora i miei onor. Colleghi a scioglierci al grido di Viva il Re! Viva l'Italia! Viva Firenze! Viva Roma!

(Grida unanimi, fragorosi e prolungati applausi.)

La seduta è sciolta (ore 5.)

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

A

- Abolizione dell'onere del *vagantivo* nelle provincie di Venezia e di Rovigo.** — Progetto di legge (N. 4) — presentazione, pag. 16 — discussione, 998 — votazione e approvazione, 1079.
- Abrogazione della legge 4 maggio 1865, relativa all'anzianità del grado di sottotenente ed alla pensione degli allievi del terzo anno di corso dell'Accademia militare.** — Progetto di legge (N. 17) — presentazione, pag. 36 — discussione, 208 — votazione e approvazione, 214.
- Acquaviva Luigi Duca d'Atri.** — Congedo accordato, pag. 111.
- Affrancamento delle enfiteusi nelle Provincie della Venezia e di Mantova.** (Proroga del termine per l') — Progetto di legge (N. 10) — presentazione, pag. 24 — discussione, 41 — votazione e approvazione, 109.
- Aggregazione dei comuni di Manziana e di Canale al circondario di Roma e al mandamento di Bracciano.** — Progetto di legge (N. 70) — presentazione, pag. 1081 — discussione, 1228 — votazione e approvazione, 1231.
- Alfieri di Sostegno Marchese Carlo.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 5 — verifica dei titoli e ammissione, 16 — viene introdotto nell'aula e proclamato Senatore, avendo prestato giuramento nella seduta Reale, 21 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'accettazione del plebiscito nelle Provincie Romane, 53 e 73 — id. a quella relativa al trasferimento della sede del Governo a Roma, 131, 173, 182 — relatore del progetto di legge per la prescrizione degli stipendi ed altri assegni personali, ne sostiene la discussione, 207 — domanda uno schiarimento sull'art. 5 del progetto di legge per i matrimoni degli ufficiali, 282 — fa alcune osservazioni sullo schema di legge relativo all'ordinamento dell'esercito, 559, 561, 562, 563 — parla nella discussione della legge per l'estensione alla Provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie del Codice civile, 581 — fa una proposta per l'esame preliminare della legge sulle guarentigie al Sommo Pontefice, 607 e 609 — parla nella discussione della stessa legge, 849, 972, 982 — annunzia e svolge un'interpellanza sopra una circolare del Ministro degli Esteri di Francia, 1008 — domanda l'urgenza sopra una petizione, 1067 — prende parte alla discussione del progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari, 1082, 1085, 1089 — id. di quello riguardante l'istituzione di Magazzini generali, 1127
- Amari Comm. Prof. Michele.** — Si associa ad un ordine del giorno relativo al compimento del traforo del Moncenisio, pag. 77 — prende parte alla discussione del progetto di legge per il trasferimento della Sede del Governo a Roma, 123, 166, 173, 191, 195, 196 — sollecita uno schiarimento sull'art. 5 della legge pei matrimoni degli ufficiali, 283 — parla sul progetto di legge relativo all'ordinamento dell'esercito, 473, 498, 499, 518, 525, 526, 530, 531 — annunzia un'interpellanza al Ministro della Pubblica Istruzione sopra la conservazione di monumenti in Palermo, 607 — la svolge, 691 e 694 — parla sopra una proposta per la discussione preliminare del progetto di legge sulle guarentigie al Sommo Pontefice, 610 — prende parte alla discussione della legge sulla riforma degli ufficiali, 632 — parla sullo schema di legge per le guarentigie al Sommo Pontefice, 797 e seguenti — congedo, 994.
- America (V. Trattato).**
- Angioletti Comm. Diego.** — Fa osservazioni sopra una proposta di rinvio di una legge ad una Commissione speciale, pag. 275 — parla sul progetto di legge relativo ai matrimoni degli ufficiali, 291 e 292 — prende parte alla discussione del progetto di legge relativo all'ordinamento dell'esercito, 392 e seguenti.
- Antonacci sig. Giuseppe.** — Congedo accordato, pagina 111.
- Antonini Conte Prospero.** — Congedo accordato, pagina 1047.
- Araldi-Erizzo Marchese Pietro.** — Comunicazione di una sua lettera con cui dichiara di essere favorevole alla legge per l'accettazione del plebiscito delle Provincie Romane, pag. 78 — congedo, 348, 696, 994.
- Arconati-Visconti Marchese Giuseppe.** — Fa una dichiarazione del suo voto alla legge sul plebiscito delle Provincie Romane, pag. 84 — congedo, 940.

Arese Conte Francesco. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, pag. 169 — congedo, 994 e 1095.

Arrivabene Conte Giovanni. — Parla sopra una proposta tendente a differire la nomina degli Uffici Centrali fin dopo verificati i titoli dei nuovi Senatori, pag. 18 — id. sopra una interpellanza fatta dal Senatore Chiesi al Ministro della Guerra, 28 — id. sul progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, 160 — parla per una mozione d'ordine, 381, 387, 388 — fa alcune osservazioni sul progetto di legge per l'ordinamento dell'esercito, 525 — presenta un ordine del giorno sul progetto di legge relativo alle guarentigie al Sommo Pontefice, 949 — parla sullo stesso argomento, 952 — congedo, 994.

Astengo Comm. Giacomo. — Ragiona nella discussione del progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, pag. 184, 190, 195 — combatte un ordine del giorno per la sospensione della legge sulla Corte di Cassazione,

534 e 598 — è chiamato a far parte della Commissione per l'esame del Codice sanitario, 902.

Atti dello Stato civile della Real Famiglia. — Lettura del verbale di deposito negli archivi del Senato dell'atto di nascita del Conte di Torino, pag. 15.

Id. del verbale di deposito dell'atto di accettazione del trono di Spagna per parte di S. A. R. il Principe Amedeo, 174.

Audiffredi Cav. Giovanni. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per il trasferimento della Capitale, pag. 113 e 139 — congedo, 1080.

Audinot Comm. Rodolfo. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per le guarentigie al Sommo Pontefice, pag. 874.

Autori delle opere dell'ingegno. (Modificazioni alla legge sui diritti degli) — Progetto di legge (N. 3) — presentazione, pag. 16.

Id. altre disposizioni per riguardo anche alla sua applicazione nella Provincia Romana — progetto di legge (N. 42) — presentazione, pag. 533 — disposizioni speciali per la nomina di una Commissione, 534 — discussione, 619 — votazione e approvazione, 620.

B

Bacino di carenaggio di Messina. (Lavori a complemento del) — Maggiore spesa — progetto di legge (N. 37) — presentazione, pag. 343 — discussione, 534 — votazione e approvazione, 605 e 614.

Balbi-Piovera Marchese Giacomo. — Congedo accordato, pag. 111 e 994 — prende parte alla discussione del progetto di legge per provvedimenti finanziari, 1103 e 1104.

Balbi-Senarega Marchese Francesco. — Congedo accordato, pag. 78 e 1161.

Belgioloso (Barbiano di) Conte Luigi. — Congedo accordato, pag. 1080.

Bellavitis Prof. Conte Giusto. — Parla sopra una proposta di differire l'esame delle leggi fin dopo verificati i titoli di nuovi Senatori, pag. 17 — id. sul progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, 169 e 177 — id. sul progetto di legge per l'unificazione legislativa nel Veneto, 222 — congedo, 348 — fa alcune osservazioni sullo schema di legge per le guarentigie al Sommo Pontefice, 873 e 952 — congedo, 1160.

Beretta Comm. Antonio. — È nominato Segretario nella Presidenza, pag. 5 — è chiamato a far parte della Commissione di Finanze, 39 — fa una proposta sull'articolo 5 della legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, 181, 185, 191 — congedo, 718.

Bevilacqua Marchese Carlo. — È nominato Com-

missario all'Amministrazione del Debito Pubblico, pag. 39 — congedo, 78.

Bixio Comm. Nino. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la determinazione della sede e giurisdizione dei Tribunali militari, pag. 244, 258, 260, 267 — annunzia un'interpellanza sopra disposizioni relative al commercio internazionale e ne svolge i punti principali, 276 e seguenti — parla sopra una mozione d'ordine, 391 — id. sul progetto di legge per l'ordinamento dell'esercito, 474, 477, 504 — svolge la sopra indicata interpellanza sopra il commercio internazionale, 634 e seg. — parla sopra un'interpellanza del Senatore Riboty al Ministro della Marina, 1028, 1032, 1035 — prende parte alla discussione sul progetto di legge relativo alla ferrovia del S. Gottardo, 1206 e 1210 — id. a quella dello schema di legge sul trattato di commercio cogli Stati Uniti d'America, 1219, 1222, 1223.

Bonaccol Comm. Filippo. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 7 — verificaione dei titoli e ammissione, 21 — presta giuramento, 42 — è chiamato a far parte della Commissione dei progetti di legge per l'unificazione legislativa nel Veneto, e per lo stabilimento della Cassazione nella sede del Governo, 112 — prende parte alla discussione dell'ultimo di questi progetti, 319 e seguenti — Relatore dello schema di legge per l'estensione alla Provincia Romana degli art. 24

INDICE

- e 25 delle disposizioni transitorie del Codice civile, ne sostiene la discussione, 573 e 574.
- Bonelli Marchese Raffaele.** — Congedo accordato, pag. 14.
- Borghesi-Bichi Conte Scipione.** — Congedo accordato, pag. 42.
- Burci Prof. Comm. Carlo.** — È chiamato a far parte della Commissione per l'esame del Codice sanitario, 902.
- C**
- Caccia Comm. Gregorio.** — Riferisce sui titoli del Senatore Pallavicini Francesco, pag. 21. — è chiamato a far parte della Commissione di Finanze, 39 — riferisce sul progetto di legge riguardante nuove e maggiori spese sui bilanci 1869 e 1870, 106 — domanda schiarimenti sull'art. 9 della legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, 202 e 203 — riferisce sui titoli del Senatore Cianciafara, 290 — sostiene, a nome della maggioranza dell'Ufficio Centrale, la discussione dello schema di legge per la riforma degli ufficiali, 621 e seguenti — fa la proposta per la nomina di una Commissione speciale per l'esame della legge sulla riscossione delle imposte dirette, 688 e 690 — riferisce sui titoli del Senatore Magliani, 696.
- Calcagno Comm. Francesco.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 6 — verifica dei titoli e ammissione, 42 — presta giuramento, 987.
- Cambray-Digny Conte Guglielmo.** — Relatore del progetto di legge per la proroga dei termini per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia, ne sostiene la discussione, pag. 37 — è chiamato a far parte della Commissione di Finanze, 39 — parla nella discussione del progetto di legge per l'accettazione del plebiscito delle Province Romane, 70 — riferisce sui titoli del Senatore Nitti, 236 — sostiene una mozione d'ordine, 387 — prende parte alla discussione dello schema di legge per il riordinamento dell'esercito, 416 e seguenti — relatore del progetto di legge sulle convenzioni finanziarie coll'Austria, ne sostiene la discussione, 569 — id. del progetto di legge per la proroga al pagamento degli arretrati del dazio consumo dovuti dai Comuni, 618 — parla sopra il modo di comporre la Commissione per la legge sulla riscossione delle imposte dirette, 688 — relatore del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette, ne sostiene la discussione, 704, 705, 712, 714, 715, 716 — parla sul progetto di legge per le guarentigie al Sommo Pontefice, 973, 975 — relatore di quello concernente il censimento della popolazione, ne sostiene la discussione, 995 e 996 — parla su quello dei conti amministrativi del Regno, 1055 e seguenti — fa osservazioni sopra una petizione, 1078 — relatore dello schema di legge per provvedimenti finan-
- ziari, ne sostiene la discussione, 1087, 1089, 1096, 1120.
- Camozzi-Vertova Nobile Comm. Gio. Battista** — Congedo accordato, pag. 78, 367, 1095.
- Campello (di) Conte Pompeo.** — Congedo accordato, pag. 1080.
- Canali Cavour.** — Approvazione della convenzione colla Società — progetto di legge (N. 19) — presentazione, pag. 40 — discussione, 104, votazione e approvazione, 110.
(V. Divieto.)
- Cantelli Conte Gerolamo.** — È nominato Commissario per la legge sull'ordinamento dell'esercito, pag. 35 — parla sul progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, 133 — fa una proposta per la fissazione di una discussione, 386 e seguenti — fa osservazioni sul progetto di legge relativo all'ordinamento dell'esercito, 436.
- Capponi Marchese Gino.** — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'accettazione del plebiscito delle Province Romane, pag. 79 e 83 — id. di quello sulle guarentigie al Sommo Pontefice, 920.
- Capriolo Comm. Vincenzo.** — È nominato Questore, pag. 5 — riferisce sui titoli del Senatore Posenti, 16 — relatore del progetto di legge per la determinazione della sede e giurisdizione dei Tribunali militari territoriali e speciali, ne sostiene la discussione, 241 e seguenti.
- Casati Conte Gabrio.** — Fornisce spiegazioni circa il modo di nominare Commissioni a squittinio di lista negli uffici, pag. 30 — congedo, 40 — riferisce sui titoli del Senatore Rosa, 112 — prende parte alla discussione del progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, 126, 192, 193 — Appoggia una proposta per la discussione preliminare del progetto di legge sulle guarentigie al Sommo Pontefice, 608 — relatore del progetto di legge per compensi alla città di Firenze, propone un ordine del giorno, 1042 — rivolge alcune parole di commiato al Senato ed alla città di Firenze, 1230.
- Casse di risparmio postali.** — Progetto di legge (N. 52) presentazione, pag. 948.
- Castagnetto (Trabucco di) conte Cesare.** — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'accettazione del plebiscito delle Province Romane,

- pag. 59 — congedo, 111 e 217 — parla nella discussione del progetto di legge sulle garanzie al Sommo Pontefice, 761 — congedo, 994.
- Cataldi Comm. Giuseppe.** — Comunicazione di una sua lettera di dichiarazione di voto, pag. 111.
- Censimento generale della popolazione del Regno.** — Progetto di legge (N. 49) — presentazione, pag. 766 — discussione, 995 — votazione e approvazione, 1020.
- Ceppl Conte Lorenzo.** — Congedo accordato, pagina 1080.
- Cerruti Comm. Marcello.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 7 — verifica dei titoli e ammissione, 21 — presta giuramento, 35 — relatore del progetto di legge per il trattato di commercio cogli Stati Uniti d'America, ne sostiene la discussione, 1221 e 1225.
- Chlavarina Conte Amedeo.** — Riferisce sui titoli dei Senatori Cerruti e Di Larderel, pag. 21 — parla sopra una proposta per autorizzare una riunione di Comitato segreto, 30 — riferisce sui titoli del Senatore Norante, 112.
- Chiesi Comm. Luigi.** — È nominato Segretario nella Presidenza, pag. 5 — propone che venga scelta una Deputazione per felicitare il Principe Amedeo per la sua esaltazione al trono di Spagna, 10 — riferisce sui titoli dei Senatori De Sonnaz, Guiccioli, 22 — domanda al Ministro della Guerra alcune spiegazioni sopra l'istituzione dei distretti militari e sopra modificazioni portate nel corpo dei bersaglieri 24 e 29 — parla sul progetto di legge relativo alla proroga dei termini per lo affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia, 37, 38 — propone che sia affidato ad una Commissione speciale l'esame dei progetti di legge sull'unificazione legislativa nel Veneto, e sulla Corte di Cassazione unica, 79 — parla sul progetto di legge per l'accettazione del plebiscio nelle Province Romane, 84 — id. su quello relativo al riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento Ligure-Piemontese, 102 e 103 — propone un ordine del giorno in omaggio alla città di Firenze in occasione della discussione della legge sul trasferimento della Capitale a Roma, 131 — parla sul progetto di legge relativo a disposizioni per gli allievi dell'Accademia militare, 214 — id. sullo schema di legge per l'unificazione legislativa nelle Province Venete, 224, 228, 229, 232 — riferisce sopra un elenco di petizioni, 234 — parla sul progetto di legge relativo alla sede dei Tribunali militari 262 e 263 — id. su quello concernente i matrimoni degli ufficiali, 284 — parla sopra un ordine del giorno sospensivo circa la legge relativa alla Corte di Cassazione, 381 — fa alcune avvertenze sull'articolo 2 del progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito, 497 — id. sull'art. 3, 506 — id. sopra alcuni altri articoli, 536 — id. sull'articolo 21, 553 — id. sull'articolo 32, 565 — a proposito della stessa discussione fa una raccomandazione in favore degli individui che prestarono servizi nell'esercito, 566 e 568 — parla sul progetto di legge per la riforma degli ufficiali, 629 — id. su quello per le guarentigie al Sommo Pontefice, 845 e 976 — fornisce schiarimenti sul corso di una petizione, 1067 — riferisce sopra un elenco di petizioni, 1076 e seguenti — fa osservazioni sull'articolo 74 del progetto di legge sulla leva di mare, 1146 e 1147 — propone che sia nominata una Commissione speciale sul progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza, 1163 — parla sullo schema di legge relativo all'estensione alla Provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, 1164 e 1174.
- Cialdini Comm. Enrico.** — Parla sopra una interpellanza del Senatore Riboty al Ministro della Marina, e di concerto col Senatore Menabrea presenta un ordine del giorno, pag. 1030, 1031, 1035, 1036, 1037.
- Cianciafara Comm. Giuseppe.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — verifica dei titoli e ammissione, 200 — presta giuramento, 991.
- Cibrario Conte Luigi.** — Annunzio della sua morte, pag. 14.
- Cipriani Commendatore Prof. Pietro.** — È chiamato a far parte della Commissione per l'esame del Codice sanitario, pag. 902.
- Circoscrizione giudiziaria (V. Modificazioni e Aggregazione).**
- Cittadella Conte Giovanni.** — Congedo accordato, pag. 78 e 986.
- Codice sanitario.** — Progetto di legge (N. 7) — presentazione, pag. 16 — proposta per la nomina di una Commissione speciale, approvata, 733 — composizione della medesima, 902.
- Comitato segreto.** — Domanda di dieci Senatori per una seduta, onde trattare sui locali da destinarsi pel Senato a Roma, pag. 30 — altre simili, 131, 216 — id. per deliberare sopra alcune modificazioni al regolamento interno, 216.
- Commissioni permanenti del Senato:**
- Di Finanza — votazione, pag. 36 — risultato, 39.
 - Di contabilità interna — votazione, 36 — risultato, 38 — surrogazione di un membro, 219 — risultato, 234.
 - Per la Biblioteca — votazione, 36 — risultato, 38.
 - Per la sorveglianza del Debito Pubblico — votazione, 36 — risultato, 39.
 - Per la sorveglianza del fondo per il culto — votazione 36 — risultato 39.
 - Per la Cassa dei Depositi e prestiti — votazione, 36 — risultato, 39.

- Per la Cassa militare — votazione, 36 — risultato, 78.
- Computo** delle campagne di guerra ai militari di terra e di mare, riformati con diritto a pensione. — Progetto di legge (N. 40) — presentazione, pagina 344 — discussione, 555 — votazione e approvazione. 571 e 584.
- Comunicazioni :**
- Del decreto di riconvocazione del Parlamento, pag. 3
- Di altro di nomina del Presidente, 4.
- Di altri quattro di nomina dei Vice-Presidenti, 4.
- Di altri 25 di nomina di egual numero di nuovi Senatori, 5 e seguenti.
- Di lettera del Presidente della Camera dei Deputati che annunzia la sua costituzione, 20.
- Di lettere del Presidente della Corte dei Conti per invio di elenchi di registrazione con riserva, 20, 34, 112, 254.
- Di lettera del Prefetto di palazzo che annunzia che S. M. riceverà il primo giorno dell'anno la Deputazione del Senato, 35.
- Dei documenti diplomatici relativi alla questione di Roma, 39.
- Della relazione sui lavori annuali all'arsenale marittimo della Spezia, 78.
- Di lettera degli ingegneri Grattoni e Sommeiller in risposta all'ordine del giorno del Senato, 110.
- Di lettera del Presidente della Corte dei Conti per invio di elenco di contratti registrati, 254.
- Di lettera del Ministro degli Esteri con cui trasmette un indirizzo della Camera dei Deputati di Bukarest al Parlamento italiano in congratulazione del voto per il trasferimento della Capitale a Roma, 695.
- Del trattato relativo alla navigazione del mar Nero e del Danubio, 1010.
- Dei protocolli della conferenza di Londra, 1010.
- Di lettera del Sindaco di Firenze in ringraziamento dell'ordine del giorno votato dal Senato in onore di quel Municipio, 1080.
- Della relazione dei lavori degli arsenali di Venezia e di Spezia per l'anno 1870, 1105.
- Concorso** dell'Italia nella costruzione della ferrovia del S. Gottardo. — Progetto di legge (N. 71) — presentazione, pag. 1115 — discussione, 1183 — votazione e approvazione, 1230.
- Condono** del biennio dello stipendio a favore degli impiegati civili dell'ex Regno delle due Sicilie. — Progetto di legge (N. 63) — presentazione, pagina 992 — discussione, 1019 — votazione e approvazione, 1094.
- Conforti Comm. Raffaele.** — Parla sopra una proposta tendente a differire la nomina degli Uffici Centrali fin dopo verificati i titoli di nuovi Senatori, pag. 18 — in surrogazione del relatore sul progetto di legge per l'accettazione del plebiscito delle Provincie Romane, ne sostiene la discussione, 88 — è chiamato a far parte della Commissione sui progetti di legge per l'unificazione legislativa nel Veneto, e per lo stabilimento della Cassazione nella sede del Governo, 112 — parla nella discussione della prima di dette leggi, 231 e 232 — id. nella seconda, 350, 358, 377, 388, 596 — parla sugli articoli 17 e 18 del progetto di legge per l'ordinamento dell'esercito, 550 e 552 — parla sul progetto di legge relativo alla riscossione delle imposte dirette, 727 — id. su quello concernente le guarentigie al Sommo Pontefice, 843 e seguenti — parla sul progetto di legge relativo alle volture catastali, 984 — id. su quello concernente provvedimenti finanziari 1087 e 1088 — id. su quello relativo all'estensione alla Provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, 1175 — raccomanda al Ministro Guardasigilli la presentazione del nuovo Codice penale, 1217.
- Conti amministrativi** del Regno dell'anno 1862 a tutto il 1868. — Progetto di legge (N. 56) — presentazione, pag. 987 — discussione, 1050 e seguenti — votazione e approvazione, 1094.
- Id. delle Provincie della Lombardia degli anni 1859-60 e delle Marche e dell'Emilia dell'anno 1860. — Progetto di legge (N. 60) — presentazione, pag. 992 — discussione, 1071 — votazione e approvazione, 1094.
- Contratti** vari di vendita e di permuta di beni demaniali a trattative private — progetto di legge (N. 61) — presentazione, pag. 992 — discussione 1042 — votazione e approvazione, 1105.
- Convenzione** per la cessione al Municipio di Genova di quell'arsenale marittimo e del cantiere della foce, e lavori all'arsenale marittimo della Spezia. — Progetto di legge (N. 21) — presentazione, pag. 43 — discussione, 104 — votazione e approvazione, 109.
- Id. col Municipio di Napoli relativa alle pensioni degli impiegati del Dazio consumo in quella città. — Progetto di legge (N. 28) — presentazione, pag. 215 — discussione, 383 — votazione e approvazione, 398.
- Id. postale e altra per lo scambio di vaglia postali col Belgio. — Progetto di legge (N. 31) — presentazione, pag. 215 — discussione, 367 — votazione e approvazione, 398.
- Id. postale e addizionale colla Gran Bretagna. — Progetto di legge (N. 32) — presentazione, pag. 215 — discussione, 367 — votazione e approvazione, 398.
- Id. postale col Portogallo. — Progetto di legge (N. 39) — presentazione, pag. 343 — discussione, 570 — votazione e approvazione, 571 e 584.
- Id. colla società Adriatico-orientale e colla compagnia Rubattino. — Progetto di legge (N. 47) — pre-

- sentazione, pag. 633 — discussione, 1095 — votazione e approvazione, 1105.
- Convenzione fra le Finanze ed il Municipio di Milano per cessione di stabili e costruzione di un carcere cellulare** — Progetto di legge (N. 75) — presentazione, pag. 1159 — discussione, 1229 — votazione e approvazione, 1230.
- Convenzioni finanziarie coll'Austria in esecuzione del trattato di pace del 1866.** — Progetto di legge (N. 38) — presentazione, pag. 343 — discussione, 569 — votazione e approvazione, 571 e 585.
- Correale di Terranova Conte Franc. Maria.** — Legge un discorso nella discussione generale del pro-

getto di legge per l'accettazione del plebiscito delle Provincie Romane, pag. 51.

- Corte di Cassazione (V. Stabilimento, Estensione).**
- Cossilla (Nomis di) Conte Augusto.** — Congedo accordato, pag. 994.
- Costantini Cav. Dottor Girolamo.** — Congedo accordato, pag. 111 e 772.
- Credito fondiario (V. Estensione).**
- Cusa Barone Niccolò.** — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 6 — annunzio della sua ammissione in Comitato segreto e prestazione del giuramento, 696.

D

- D'Affitto di Montefalcone March. Rodolfo.** — Comunicazione del Decreto di nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 4.
- Dazio (V. Proroga, Pagamento, Parificazione).**
- Debito Pubblico (V. Unificazione).**
- De Falco Comm. Giovanni.** — È chiamato a far parte della Commissione sui progetti di legge per l'unificazione legislativa e per lo stabilimento della Cassazione nella sede del Governo, pag. 112 — annunzio della sua nomina a Ministro di Grazia e Giustizia, 219.
- De Foresta Conte, Giovanni.** — Prende parte alla discussione del progetto di legge sull'unificazione legislativa nelle Provincie Venete, pag. 225, 226, 227 — id. a quella della legge sulla Corte di Cassazione, 298 e seg., 596 e 603 — id. a quella della legge sulle guarentigie al Sommo Pontefice, 851, 871, 873, 880, 881 — relatore del progetto di legge per l'abolizione dell'onere del vagantivo nelle Provincie di Venezia e Rovigo, ne sostiene la discussione, 998 e seguenti.
- De Gori Pannillini Conte Augusto.** — È nominato membro della Commissione di Finanze, pag. 39 — parla sul progetto di legge relativo all'accettazione del plebiscito delle Provincie Romane, 97 — prende parte alla discussione dello schema di legge per l'ordinamento dell'esercito e fa alcune proposte, 451 e seg. — parla sul progetto di legge per le guarentigie al Sommo Pontefice, 874 e 893 — relatore dello schema di legge per l'approvazione dei conti amministrativi del Regno riassume la discussione, 1063 — prende parte alla discussione del disegno di legge sui Reggimenti generali, 1128 e 1133 — congedo, 1182.
- Della Gherardesca Conte Ugolino.** — Congedo accordato, pag. 994.
- De Luca Comm. Nicola.** — Parla sopra una proposta di deferire al Presidente la nomina di alcuni Uffici Centrali per l'esame di leggi riprodotte, pagina 19 — in occasione di un'interpellanza sul com-

mercio internazionale marittimo, discorre di alcuni provvedimenti necessari pel porto di Ancona, 666 — fa alcune osservazioni sul progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette, 715 — id. su quello relative alle guarentigie al Sommo Pontefice, 838 e 850.

Deputazioni:

- Per felicitare S. A. R. il Principe Amedeo per la sua esaltazione al trono di Spagna, pag. 10.
- Per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 33.
- Per felicitare S. M. il primo giorno dell'anno, 35.
- Per assistere alla cerimonia del trasporto e tumulazione della salma di Ugo Foscolo, 1158.
- Per ossequiare S. M. nel suo ingresso a Roma, proposta adottata, 1182 — estrazione a sorte dei membri, 1207.
- Des Ambrois Comm. Luigi.** — È nominato membro della Commissione di Finanze, e Commissario all'Amministrazione del fondo per il culto, pag. 39 — è chiamato a far parte della Commissione per l'esame del Codice sanitario, 902.
- De Sonnaz Conte Maurizio.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 7 — relazione dei titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 22.
- De Vincenzi Comm. Giuseppe.** — È nominato membro della Commissione di Finanze, pagina 39.
- Di Giovanni Cav. Francesco.** — È nominato membro della Commissione di Finanze, pag. 39.
- Di Lardarel Conte Comm. Federigo.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — verificaione dei titoli e ammissione, 21 — presta giuramento, 35 — congedo, 328.
- Di Menale Comm. Alessandro.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 6 — verificaione dei titoli e ammissione, 21 — presta giuramento, 40 — congedo, 994.
- Discorso della Corona, pag. 1.**

INDICE

Di Sortino (Specchi-Gaetani) Marchese Ignazio. — Congedo accordato, pag. 111 e 696.
Divieto di attingere acque salse e di esportare alghe o terra salifere, e vigilanza dei tabacchi nelle zone doganali della Sicilia — progetto di legge (N. 8) — presentazione, pag. 21.
Id. di aprire fontanili in prossimità delle acque del *Canale Cavour* — progetto di legge (N. 62) — presentazione, pag. 992 — discussione, 1016 — votazione e approvazione, 1094.
Doria Pamphili Principe Andrea Filippo. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 7

— verificaione dei titoli e ammissione, 36 — presta giuramento, 482.
Dragonetti Marchese Luigi. — Annunzio della sua morte, pag. 218.
Duchoqué Comm. Augusto. — È nominato membro della Commissione di Finanze, pag. 39 — relatore del progetto di legge per l'iscrizione in bilancio di assegni dovuti a diverse Opere Pie di Napoli e della Toscana, ne sostiene la discussione, 1075.
Durando Comm. Giacomo. — È nominato Commissario per la legge sull'ordinamento dell'esercito, pag. 35.

E

Errante Comm. Vincenzo. — Riferisce sui titoli del Senatore Calcagno, pag. 42 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'accettazione del plebiscito delle Province Romane, 72, 76 — è chiamato a far parte della Commissione sui progetti di legge per l'unificazione legislativa nel Veneto, e per lo stabilimento della Cassazione nella sede del Governo, 112 — parla nella discussione del progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, 136 — id. di quello relativo all'estensione alla Provincia Romana degli art. 24 e 25 delle disposizioni transitorie del Codice civile, 578 — combatte un ordine del giorno per la legge sulla Corte di Cassazione, 593 e 600 — parla sul progetto di legge per la riforma degli ufficiali, 628 — id. su quello per le guarentigie al Sommo Pontefice, 847 — è chiamato a far parte della Commissione per lo esame del Codice sanitario, 902.

dazio-consumo, e sulla tassa di fabbricazione dell'alcool, della birra, delle acque gazoze e della polvere da sparo. — Progetto di legge (N. 20) — presentazione, pag. 40 — discussione, 208 — votazione e approvazione, 214.

Estensione alla Provincia Romana degli art. 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile. — Progetto di legge (N. 34) — presentazione, pag. 274 — discussione, 573 — votazione e approvazione, 586 e 604.

Ripresentazione dopo le modificazioni della Camera dei Deputati, 1081 — altra discussione, 1160 e seguenti — votazione e approvazione, 1212.

Id. alla Provincia Romana della giurisdizione della Corte di Cassazione di Firenze. — Progetto di legge (N. 41) — presentazione, pag. 605 — discussione, 611 — votazione e approvazione, 614.

Id. alle Province di Venezia, Mantova e Roma della legge sul credito fondiario. — Progetto di legge (N. 51) presentazione, pag. 811 — discussione, 997 — votazione e approvazione, 1040.

Esercito (V. Ordinamento).

Estensione alla Provincia Romana delle leggi sul

F

Fabbricati (V. Revisione).

Farina Comm. Paolo. — Fa una proposta per ritardare la nomina degli Uffici Centrali sin dopo l'ammissione di nuovi Senatori, pag. 17, 18, 19 — fa osservazioni sopra il sistema da tenersi nel procedere all'esame della legge per l'ordinamento dell'esercito, 29 e 30 — id. sopra una proposta di Comitato secreto per trattare dei locali pel Senato a Roma, 31 e 32 — congedo, 40 — parla

come relatore sul progetto di legge per la cessione al Municipio di Genova di quell'arsenale marittimo, 105 — annunzio della sua morte, 634.

Fenzi Comm. Emanuele. — È nominato Commissario all'Amministrazione del debito pubblico, pag. 29 — rinunzia a tale nomina, 152.

Firenze (V. Iscrizione).

Fondo (V. Soppressione).

G

Gallotti Barone Giuseppe. — Prende parte alla discussione dello schema di legge sulla riscossione delle imposte dirette, 714, 715, 716, 717 — id. a quella

della legge sulle guarentigie al Sommo Pontefice, 852 — parla sull'art. 1 del progetto di legge concernente le volture catastali, 984 — congedo, 994.

Galvagno Comm. G. Filippo. — Parla sul progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, pag. 169, 171, 173.

Ginori-Lisci Marchese Lorenzo. — È nominato Segretario nella Presidenza, pag. 5 — congedo, 100 — prende parte alla discussione del progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito, 482 e 517 — parla sullo schema di legge per l'estensione alla Provincia Romana degli art. 24 e 52 delle disposizioni transitorie del Codice civile, 583 — id. su quello relativo ai provvedimenti finanziari, 1115 — id. su quello concernente provvedimenti speciali di pubblica sicurezza, 1214 e 1215.

Giorgini Comm. Gaetano. — Congedo accordato, pag. 394.

Giovanelli Principe Giuseppe. — Congedo accordato, pag. 1080.

Giovanola Comm. Antonio. — Riferisce sui titoli dei Senatori Mongenet e Alfieri, pag. 15 e 16 — propone che sia demandata alla Presidenza la compilazione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 19 — congedo, 733.

Giustinian Conte Giambattista. — Congedo accordato, pag. 42 e 308.

Gottardo (V. Concorso).

Gozzadini Conte Giovanni. — Congedo accordato, pag. 111.

Griffoli Cav. Giuseppe. — Congedo accordato, pagina 1080.

Guardabassi Comm. Francesco. — Congedo accordato, pag. 994.

Guardia Nazionale (V. Riforma).

Guarentigie delle prerogative al Sommo Pontefice ed alla Santa Sede e relazioni dello Stato colla Chiesa. — Progetto di legge (N. 43) — presentazione, pag. 586 — discussione a proposito della nomina di una Commissione speciale per il suo esame — discussione in merito del progetto, 734 e seg. — votazione e approvazione, 985.

Guevara Di Bovino Duca Giovanni. — Congedo accordato, pag. 111.

Guicciardi Comm. Enrico. — Propone un emendamento all'art. 2 della legge relativa alla ferrovia del San Gottardo, pag. 1207, 1208, 1209, 1211, 1212.

Gulectoli Marchese Ignazio. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 6 — verifica dei titoli, ammissione e proclamazione in ufficio, 22 — riferisce sui titoli del Senatore Piacentini, 218.

I

Imperiali Marchese Giuseppe. — Congedo accordato, pag. 78 — annunzio della sua morte, 986.

Impiegati (V. Stato).

Imposta (V. Riparto, Riscossione).

Inalienabilità di alcuni boschi dello Stato e loro passaggio all'Amministrazione forestale. — Progetto di legge (N. 65) — presentazione, pag. 993 — discussione, 1043 — votazione e approvazione, 1105.

Incompatibilità parlamentari. — Progetto di legge (N. 1) — presentazione, pag. 16.

Inscrizione in bilancio di assegni dovuti a diverse Opere Pie di Napoli e della Toscana e delle somme occorrenti per il pagamento degli arretrati e per l'esecuzione delle transazioni stipulate. — Progetto di legge (N. 58), — presentazione, pag. 992 — discussione, 1075 — votazione e approvazione, 1105.

Id. di rendita consolidata sul Gran libro del Debito Pubblico e cessione di taluni edifici demaniali a favore della città di Firenze. — Progetto di legge (N. 59) — presentazione, pag. 992 — discussione, 1041 — votazione e approvazione, 1079.

Interpellanze:
Del Senatore Chiesi al Ministro della Guerra sopra l'istituzione dei distretti militari, e sopra alcune

modificazioni nel corpo dei bersaglieri, pag. 24, Del Senatore Menabrea al Ministro dei Lavori Pubblici sopra il compimento del traforo del Moncenisio e approvazione di un ordine del giorno, 76 e 77.

Del Senatore di S. Martino al Ministro dei Lavori Pubblici sopra le comunicazioni ferroviarie delle Province settentrionali con Roma, 198.

Del Senatore Rossi Alessandro al Ministro della Guerra sulle forniture militari — annunzio, 219 — svolgimento, 246 — ripresa, 268 e seguenti.

Del Senatore Bixio a diversi Ministri sopra disposizioni di commercio internazionale — annunzio e designazione dei punti principali, 276 e 277 — fissazione del giorno per lo svolgimento, 584 e 606 — discussione, 634 e seguenti.

Del Senatore Amari prof. al Ministro della Pubblica Istruzione sopra la conservazione di monumenti in Palermo — annunzio, 607 — svolgimento, 691.

Del Senatore Riboty al Ministro della Marina sull'ordinamento della Marina militare — annunzio, 912 — svolgimento, 1021.

Del Senatore Alfieri sopra una circolare del Ministro degli Esteri di Francia, 1008.

J

Jacini Comm. Stefano. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per il trasferimento

della Sede del Governo a Roma, pag. 118, 147, 160, 182.

L

Lauzi Nobile Giovanni. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la prescrizione degli stipendi ed altri assegni personali, pag. 204, 205, 207 — id. di quello sull'unificazione legislativa nelle provincie Venete, 229 — id. di quello relativo ai Tribunali militari, 261 — id. di quello riguardante i matrimonii degli ufficiali, 281 e 286 — congedo, 308 — parla nella discussione del progetto di legge per l'ordinamento dell'esercito, 524 e 553 — id. in quella dello schema di legge sulla leva dei nati nel 1850 e 51, 572 — id. in quella della legge per l'estensione alla Provincia Romana degli art. 24 e 25 delle disposizioni transitorie del Codice civile, 579 — combatte una proposta per la discussione preliminare della legge sulle guarentigie al Sommo Pontefice, 607 e 609 — prende parte alla discussione della legge per la riforma degli ufficiali, 621 — parla sopra la proposta per la nomina di una Commissione speciale sul progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette, 689 — id. per quella del Codice sanitario, 733 — prende parte alla discussione della legge per le guarentigie al Sommo Pontefice, 851 e 864 — è chiamato a far parte della Commissione per l'esame del Codice sanitario, 902 — fa un'osservazione

sopra la forma di un ordine del giorno da votarsi in onore della città di Firenze, 1042 — domanda alcune spiegazioni sul progetto di legge pel condono del biennio agli impiegati dell'ex Regno delle due Sicilie, 1049 e 1050 — parla sopra una petizione, 1078 — id. sul progetto di legge relativo ai Magazzini generali, 1127, 1129, 1132, 1133 — domanda schiarimenti sugli articoli 4 e 5 del progetto di legge concernente provvedimenti speciali di pubblica sicurezza, 1216 e 1217.

Leva militare sui nati negli anni 1850 e 1851. — Progetto di legge (N. 41) — presentazione, pagina 344 — discussione, 571 — votazione e approvazione, 586 e 604.

Id. di mare. (Legge fondamentale sulla) — Progetto di legge (N. 66) — presentazione, pag. 993 — discussione, 1139 — votazione e approvazione, 1212.

Linati Conte Filippo. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, pag. 114 e 116.

Lovera Di-Maria Comm. Federico. — Annunzio della sua morte, pag. 991.

Lunati Avv. Giuseppe. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore del Regno, pag. 8 — verificazione dei titoli e ammissione, 59.

M

Macinato (V. Modificazioni).

Magazzini generali. (Istituzione di) — Progetto di legge (N. 64) — presentazione, pag. 993 — discussione, 1126 — votazione e approvazione, 1212.

Magliani Comm. Agostino. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 504 — verificazione dei titoli e ammissione, 696. — presta giuramento, 723 — è chiamato a far parte della Commissione per l'esame del Codice sanitario, 902 — relatore del progetto di legge sui Magazzini generali, ne sostiene la discussione, 1134.

Mameli Comm. Cristoforo. — È nominato Commissario all'Amministrazione del fondo per il culto, pag. 39 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'accettazione del plebiscito delle Provincie Romane, 43, 51, 68, 70 — id. di quello sulle guarentigie al Sommo Pontefice, 766 e seguenti — fornisce spiegazioni sopra un articolo del progetto di legge sulla leva di mare, 1155.

Mamiani della Rovere Conte Terenzio — Comunicazione del decreto di nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 4 — dà lettura del progetto di risposta al discorso della Corona, 22 — riferisce sui titoli del Senatore Lunati, 59 — parla nella

discussione dello schema di legge per l'estensione alla Provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie del Codice civile, 573, 575, 579, 580, 582 — relatore dello schema di legge per le guarentigie al Sommo Pontefice ne sostiene la discussione, 795 e seguenti — prende parte alla seconda discussione sulla legge relativa all'attuazione del Codice civile nella Provincia Romana, 1160, 1161, 1173.

Manni Conte Giuseppe Angelo. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 7 — annunzio della sua ammissione in Comitato segreto e prestazione del giuramento, 696.

Manzoni Conte Tommaso. — È nominato Segretario nella Presidenza, pag. 5 — riferisce sui titoli del Senatore Petitti, 16 — fa una proposta di riconfermare gli Uffici Centrali per certi progetti di legge ripresentati, 16 — riferisce sui titoli del Senatore Mezzacapo, 22 — congedo, 42.

Marliani Comm. Emanuele. — Parla nella discussione del progetto di legge per le guarentigie al Sommo Pontefice, pag. 763 e 895.

Marzocchi Comm. Celso. — Comunicazione del decreto di nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 4 — congedo, 994.

Matrimoni degli ufficiali e degli assimilati militari. — Progetto di legge (N. 27) — presentazione, pag. 126 — discussione, 230 e seg. — votazione e approvazione, 398 — ripresentazione e rinvio al precedente Ufficio Centrale, 992 — seconda discussione, 1047 — votazione e approvazione, 1079.

Mazara Marchese Cristoforo. — Congedo accordato, pag. 308 — appoggia una proposta di emendamento sul progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette, 717 — congedo, 986.

Menabrea Conte Luigi Federico. — Fa osservazioni sopra una domanda per riunione di Comitato segreto, pag. 32 — è nominato Commissario per la legge sull'ordinamento dell'esercito, 35 — id. nella Commissione di Finanza, 39 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'accettazione del plebiscito delle Provincie Romane, 61, 74, 84, 91 — muove un'interrogazione e propone un ordine del giorno sul compimento del traforo del Moncenisio, 76 e 77 — parla sul progetto di legge per la cessione al Municipio di Genova dell'arsenale marittimo di quella città, 105 — id. su quello relativo al trasferimento della sede del Governo a Roma, 152, 170, 171, 178, 179, 185, 190 — fa osservazioni sul progetto di legge relativo agli allievi della Accademia militare, 208, 210, 212 — id. su quello relativo ai Tribunali militari, 246 e 267 — id. su quello concernente i matrimoni degli ufficiali, 285 — nella discussione del progetto di legge sulla Corte di cassazione propone un ordine del giorno, 380 — lo svolge, 587, 588, 591, 599 — relatore del progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito, ne sostiene la discussione, 426 e seg. — prende parte alla discussione della legge sulla riforma degli ufficiali, 626 — prende parte alla discussione di un'interpellanza fatta dal Senatore Bixio sopra il commercio internazionale, 683 — parla sopra una proposta di nomina di una Commissione speciale per il progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette, 690 — ragiona sullo schema di legge concernente le guarentigie al Sommo Pontefice, 822, 852, 853 e seg. — parla in occasione di una interpellanza del Senatore Riboty al Ministro della Marina, e di concerto col Senatore Cialdini presenta un ordine del giorno, 1030, 1031, 1035, 1036 — in occasione della discussione dei conti amministrativi del Regno dal 1852 a tutto il 1868, fa alcune osservazioni, 1050 — domanda spiegazioni sull'art. 81 del progetto di legge sulla leva di mare, 1118 e 1149 — parla sull'art. 91 dello stesso progetto, 1150 e 1151 — relatore dello schema di legge per il concorso dell'Italia nella costruzione della ferrovia del San Gottardo, ne sostiene la discussione, 1197, 1205, 1208.

Mezzacapo Comm. Luigi. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — verifica-

zione dei titoli e ammissione, 22 — presta giuramento, 22 — è nominato Commissario per la legge sull'ordinamento dell'esercito, 35 — prende parte alla discussione della stessa legge, 441 e seg. — id. di quella sulla riforma degli ufficiali, 621 e seg.

Michiel Conte Luigi. — Congedo accordato, pag. 42.

Miniscalchi-Erizzo Conte Francesco. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'ordinamento dell'esercito, pag. 485 — relatore dello schema di legge relativo alla convenzione colla società Adriatico-orientale e colla compagnia Rubattino, ne sostiene la discussione, 1095 — congedo, 1160.

Ministero. — Annunzio delle dimissioni del generale Govone da Ministro della Guerra e della nomina in sua vece del generale Ricotti-Magnani, pag. 16 — id. delle dimissioni del comm. Raeli da Ministro di Grazia e Giustizia e della nomina a tale carica del Senatore De Falco, 219.

Miraglia Comm. Giuseppe. — Parla sul progetto di legge relativo alle guarentigie del Sommo Pontefice, pag. 880 e 957.

Mischt Marchese Giuseppe. — È nominato Commissario alla Cassa dei depositi e prestiti e nella Commissione di Finanze, pag. 39 — congedo, 571.

Modificazione degli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale 20 novembre 1859. — Progetto di legge (N. 55) — presentazione, pag. 983 — discussione, 997 — votazione e approvazione, 1020.

Id. dell'art. 3 della legge sul macinato. — Progetto di legge (N. 68) — presentazione, pag. 1065 — discussione, 1126 — votazione e approvazione, 1138.

Id. della circoscrizione giudiziaria dei Mandamenti di Palombara e di Rivarolo Ligure. — Progetto di legge (N. 69) — presentazione, pag. 1081 — discussione, 1182 — votazione e approvazione, 1212.

Mongenot Cav. Baldassarre. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 7 — verifica-

zione dei titoli e ammissione, 15 — presta giuramento, 63 — congedo, 348, 696, 1080.

Montanari Comm. Antonio. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per le guarentigie al Sommo Pontefice, pag. 801.

Montezemolo (Cordero di) Marchese Massimo. — Propone che venga demandata al Presidente la nomina degli Uffici Centrali per alcune leggi riprodotte, pag. 19 — congedo, 1047.

Musio Comm. Giuseppe. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'accettazione del plebiscito delle Provincie Romane, pag. 47, 68, 70 — id. di quello per il trasferimento della sede del Governo a Roma, 177 e 178 — id. di quello sull'unificazione legislativa nelle Provincie Venete, 227 e 229 — id. di quello relativo ai Tribunali militari, 259 — id. di quello sulla Corte di Cassazione, 313 e seg. — id. di quello sull'ordinamento dell'esercito, 426 e 432 — parla sopra una proposta per la discussione preliminare del pro-

INDICE

getto di legge sulle guarentigie al Sommo Pontefice, 608 — id. sul progetto di legge per l'estensione della giurisdizione della Corte di Cassazione di Firenze alla Provincia Romana, 611 e 613 — prende parte alla discussione della legge per

le guarentigie al Sommo Pontefice, 741 e seg. — parla sullo schema di legge per l'abolizione dell'onere del vagantivo nelle Provincie di Venezia e di Rovigo, 1003, 1004, 1017 — congedo, 1080.

N

Nazari Comm. Giovanni Battista. — Anunzio della sua morte, pag. 1081.

Nitti Cataldo. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — verificaione dei titoli e ammissione, 236 — presta giuramento, 448 — congedo, 1182.

Norante Cav. Costanzo. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 6 — verificaione dei titoli e ammissione, 112 — presta giuramento, 218.

Notta Commendatore Giovanni. — Congedo accordato, pag. 994.

O

Omaggj col nome dei donatori per ordine alfabetico:

A.

Arrivabene Conte, Senatore: *Una pagina di Storia contemporanea del Belgio*, pag. 234 — **Alghero** (Giunta Comunale): *Conto morale per l'esercizio 1869*, 991 — **Assensio** R., Console d'Italia a Havre: *Les questions de droit maritime au Congrès de Naples*, 994.

B.

Botta (Eredi) Tipografi: *Discussioni della Camera dei Deputati - Parlamento Subalpino, sessione 1853, 1854, vol. X*, pag. 14 — **Battaglia** Cav. Avv. Aristide: *Il diritto pubblico ed il Papa*, 20 — **Bianchi** Cav. P.: *Atti della diciottesima Consulta della Società degli Insegnanti di Torino, Statuto organico e Regolamento della medesima*, 34 — **Boeri** Cav. Lazzaro: *Pensieri sul regime ipotecario*, 34 — **Botta** (Eredi) Tipografi: *Atti del Parlamento subalpino della sessione 1853-54 - Discussioni della Camera dei Deputati, vol. VI*, 34 — **Bona** Vincenzo, Tipografo: *Memoria del Prof. I. Porro sul trasforo del Moncenisio*, 216 — **Bartalini** Dottor Cesare: *Opuscolo sul riordinamento dei Monti riuniti di Siena*, 586 — **Borroni** Dottor Luigi: *Del potere temporale dei Papi, e del diritto degli Italiani a costituirsi in Nazione*, 586 — **Botta** (Eredi) Tipografi: *Atti del Parlamento subalpino, discussioni della Camera dei Deputati, sessione 1853-54, vol. VII*, 695 — **Bollo** Sebastiano: *Catastrofe toccata alla nave TERESA nel porto Chinese Chapà* (quinta pubblicazione), 795 — **Bzzari** Cav. Mario: *Lettere al Deputato Majorana Calatabiano, sulle proposte finanziarie*

del Ministro Sella, 986 — **Bartalini** Dottor Cesare: *I capitoli dei Monti dei Paschi*, 986 — **Bu- falini** Avv. Prof. Francesco: *Enciclopedia legale amministrativa, vol. 1, 2 e 3* 986 — **Botta** Prof. Vincenzo: *Raccolta di alcuni atti esicbrati in Nuova-York, in onore dell'unità italiana* 994 — **Belluzzi** Conte Settimo di San Marino: *Leges statulae reipublicae Santi Marini; Codice penale della Repubblica di San Marino; Memorie storiche della Repubblica di San Marino di Delfico, vol. 8; Ricordi storici della Repubblica di San Marino di Fattori e Album della Repubblica di San Marino dedicato alla memoria del Conte Luigi Cibrario*, 1047 — **Boggio** Pietro Antonio, Notaio: *Disorso finanziario politico* 1080.

C.

Castiglia Augusto, Cappellano: *Opuscolo politico religioso popolare: Il Papa e l'indipendenza italiana*, pag. 34 — **Cavalli** Conte. Senatore: *Dello Statuto delle tre giurisdizioni di Telvona, Iuono e Castel Alto, con la dichiarazione italiana del testo latino, anno 1721 175* — **Cornaglia** Dottor Alberto: *Progetto di ferrovia Pinerolo-Carignano-Chieri* 217 — **Corpo** di Stato Maggiore generale: *Carta topografica della Sicilia, riprodotta col sistema di foto-incisione* 234 — **Calandra** Avv. Claudio: *Manuale idraulico legale* 586 — **Comitato** Centrale per l'Esposizione Nazionale dei lavori femminili (Il Segretario del): *Catalogo ufficiale degli oggetti che figurano nell'esposizione medesima* 615 — **Comitato** del Genio: *Della vita e delle opere del Comm. Domenico Chiodo, Maggiore Generale del Genio, del Maggiore T. Calderai*, 718 — **Cuniberti** Cav. Alessandro: *Riflessioni e proposte sulle questioni del discentramento*,

delle regioni e della sicurezza pubblica, 756 — Comitato medico fiorentino: *Rapporto intorno all'interpretazione dell'art. 82 del Regolamento per l'esecuzione della legge sulla sanità pubblica*, 837 — Console d'Italia a New-York: *Atto della Banca Nazionale degli Stati Uniti nel 1864, colle successive modificazioni*, 860 — Carullo Assuero: *Primo Bollettino degli atti della costituzione della Società dei Segretari ed Impiegati comunali della Provincia di Terra di Lavoro*, 986 — Codronchi Conte Giovanni, Sindaco d'Imola: *Antichi Statuti manoscritti della provincia d'Imola*, 1011 — Costantini, Senatore: *Statuti manoscritti di Cavarsere nel Veneto*, 1158 — Cagnardi Avv. Cesare: *Memorandum al popolo di Galliate per la festa nazionale del 1871*, 1158 — Canonico Prof. Tancredi: *Introduzione allo studio del diritto civile, - Del diritto penale*, 1158 — Camera di commercio ed arti di Venezia: *Rapporto del Comitato di statistica e prospetti statistici della navigazione e del Commercio di Venezia nel 1870*, 1158.

D.

Direttore Generale delle Gabelle: *Statistica del commercio speciale d'importazione e d'esportazione nei primi nove mesi del 1870*, pag. 14 — Domodossola (Sindaco) *Atti di fondazione degli Istituti di beneficenza di Gian Giacomo Galletti* 34 — Direttore Generale delle Gabelle: *Movimento commerciale del Regno durante il 1869* 34 — Direttore Generale dei Telegrafi: *Relazione statistica dell'Amministrazione dei telegrafi per l'anno 1869*, 111 — De Gaetani A.: *L'indipendenza del Papa fatta precipua guarentigia dell'unità italiana*, 111 — Deputazione provinciale di Bologna: *Atti del Consiglio Provinciale della sessione ordinaria del-1870*, 111 — Durio Pietro, Monsignore: *Inscrizioni mortuarie dettate a memoria del fu Senatore Conte Cibrario*, 215 — De Valladaros y Saavedra D. Ramon, Console di Spagna a Napoli: *Cenni biografici dei componenti il primo Ministero spagnuolo sotto la monarchia costituzionale di S. M. il Re Amedeo I di Savoia* 215 — Direttore Generale delle Gabelle: *Statistica del commercio speciale d'importazione e di esportazione verificatasi nel 1870*, 217 — Direttore del R. Istituto tecnico di Udine: *Annali scientifici dell'Istituto pubblicati negli anni 1867, 1868, 1869, 1870*, 399 — Direttore della scuola di nautica di Viareggio: *Statistica e distribuzione dei premi agli alunni di quelle scuole elementari per l'anno scolastico 1869-70*, 533 — De Negri: *Raccolta dei lavori eseguiti dalla Società di piscicoltura nazionale italiana riguardanti la pesca e la piscicoltura nel mare mediterraneo*, 586 — De Viti Francesco: *Saggio di Lessilogia*

italiana, 634 — Direttore della Banca Nazionale nel Regno d'Italia: *Rendiconto delle operazioni fatte nel 1870*, 695 — Direttore della Banca Nazionale Toscana; sede di Livorno: *Bilancio del 1870*, 695 — Direzione della R. Scuola Superiore di Commercio di Venezia: *Notizie e dati raccolti dalla Commissione organizzatrice per l'esposizione internazionale marittima di Napoli*, 986 — Direttore Generale delle Gabelle: *Statistica del Commercio speciale d'importazione e di esportazione verificatosi nel primo trimestre 1871*, 986 — Direttore Generale delle Ferrovie Meridionali: *Relazione del Consiglio d'Amministrazione della Società di quelle ferrovie, all'Assemblea Generale degli Azionisti*, 1126.

E

Errera Prof. Alberto: *Monografie degli Istituti di previdenza, di cooperazione e di credito dell'industria e del commercio*, pag. 34 — Ersoch Giovacchino, architetto: *Progetto per lo stabile collocamento in Roma dei due rami del Parlamento*, 254 — Errera Prof. Alberto: *Atlante statistico, industriale, commerciale e marittimo per il Veneto*, 991.

F.

Florio ing. Filippo: *L'ingegnere mugnaio, manuale pratico per gli Ingegneri civili incaricati delle perizie giudiziarie*, pag. 383 — Fontanella Aristide: *Considerazioni sulle Compagnie di navigazione a vapore peninsulare ed orientale in Italia* 459 — Fabretti Domenico: *Memoria (due) sul sistema tributario dei Comuni*, 695.

G.

Graffagni Cav. M. Procuratore Capo: *Discorso pronunziato all'Assemblea dei Procuratori di Genova il 30 novembre 1870*, pag. 20 — Guiccioli Marchese, Senatore: *Opuscolo sur le gouvernement du Pape et sur les réformes*, 42.

L.

Lezzi Carlo: *La questione pontificia delineata nella vita e nelle opere di Eusebio Reali*, pag. 902.

M.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio: *Fascicolo del mese di Gennaio 1870, serie 2^a del Bollettino industriale; Opere pie. Abruzzo e Molise; Trattura della seta; Annali del Ministero; Situazione mensile dei conti del mese di agosto; I Comizi agrari del Regno; Istituti industriali e scuole militari*, pag. 14 — Ministro della Guerra: *Relazioni della Commissione di vi-*

gilanza sull'amministrazione della Cassa militare degli anni 1867-68-69, 20 — Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio: *Bollettino industriale del Regno d'Italia* (Serie 2^a) 20 — Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio: *Statistica forestale del Regno d'Italia e Bilanci comunali nel 1869*, 111 — Ministro dell'Interno: *Statistica degli Asili infantili nel 1869*, 111 — Mezzopreti Prof. Cav. Emidio: *Discorso letto all'apertura della sessione 1870 del Consiglio Provinciale di Sassari*, 131 — Ministro dell'Istruzione Pubblica: *Relazione della Commissione pel riordinamento degli Archivi di Stato*, 152 — Municipio di Bologna: *Statuti civili di Bologna, anno 1532; Statuti dell'Università dei mercatanti di Bologna, riformati nel 1550; Raccolta delle addizioni allo Statuto dei mercanti, anno 1701*, 175 — Ministro di Grazia e Giustizia: *Statistica giudiziaria civile e commerciale dell'anno 1869*, 217 — Manfredi ing. Angelo: *Osservazioni sulla nuova proposta dell'ingegnere Possenti, di sistemazione del basso Po* 217 — Ministro della Guerra: *Annuario militare del 1871*, 308 — Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio: *Bollettino industriale del Regno d'Italia* (fascicoli marzo, aprile e maggio 1870, serie 2^a) 634 — Ministro Guardasigilli: *Statistica penale dell'anno 1869* (2^o vol., 1^a parte) 695 — Ministro dell'Istruzione Pubblica: *Il duomo di Monreale illustrato dal padre Benedetto Gravina* (fascicoli dal 30 al 40 per compimento dell'opera) 695 — Manfredi ing. Angelo: *Risposta alla terza appendice del Senatore ingegnere Possenti alla nuova proposta di sistemazione del basso Po*, 695 — Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio: *Bollettino industriale del Regno d'Italia* (fascicolo del mese di giugno 1870, 2^a serie) 756 — Ministro della Marina: *Annuario ufficiale della Regia Marina pel 1871* 756 — Manfrin Pietro, Deputato al Parlamento: *Il sistema municipale inglese e la legge comunale italiana*, (2^o vol.) 756 — Mantellini Comm. Giuseppe, Consigliere di Stato: *I conflitti d'attribuzioni fra le autorità giudiziaria e amministrativa in Italia* 756 — Ministro della Guerra: *Relazione sulla leva dei giovani nati nel 1848 e sulle vicende dell'esercito dal 1^o ottobre 1869 al 30 settembre 1870* 795 — Miraglia Dottor Bisagio: *La legge e la follia ragionante, considerazioni medico-legali* 902 — Manfroni Francesco: *Il dottor Vincenzo, operetta educativa* 986 — Ministro dell'Interno: *Statistica carceraria* (3^o vol.) 991 — Magni Avv. Basilio: *Orazione alla Sacra Maestà di Vittorio Emanuel II* 1080 — Mattei Prof. Giuseppe: *Nuovo ritrovato per guarire e prevenire il tifo bovino o peste bo-sungarica*, 1158 — Martemucci Avv. Domenico: *Osservazioni sulla condizione dei pretori in Italia e sul modo di migliorarla* 1158 — Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio: *Bollettino Industriale del Regno d'Italia* (fascicoli dei mesi di luglio, agosto e settembre del 1870, serie 2^a) 1158 — Ministro delle Finanze: *Annuario del Ministero delle Finanze pel 1871*, 1158.

N.

Norsa Cav. Cesare: *Opuscolo sul conflitto internazionale delle leggi cambiarie, ecc.*, pag. 1126.

O.

Osio Cav. Luigi: *Documenti diplomatici tratti dagli Archivi milanesi*, pag. 20.

P.

Presidente del R. Istituto musicale di Firenze: *Atti dell'Accademia musicale*, pag. 14 — Prefetti di Salerno, Ferrara, Pavia, Bergamo, Venezia, Catania, Ancona e Bologna: *Atti di quei Consigli provinciali delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1869 e 1870*, 14 — Presidente della R. Deputazione di Storia Patria di Torino: *Vol. X e XI della Miscellanea di Storia italiana*, 14 — Padelletti Guido: *Teoria della elezione politica*, 14 — Prefetto di Reggio (Emilia) *Statistica generale di quella provincia* 20 — Piantanida G. J.: *L'arte e la scienza della Statistica* 34 — Pierantoni Prof. Augusto: *La Chiesa cattolica nel diritto comune* 40 — Presidente della deputazione di Storia patria per le provincie di Romagna: *Statuti Bolognesi* (fascicoli 4, 5 e 6, tomo I; fascicolo I, tomo II) *Statuti di Ferrara* (fascicolo 1^o) 111 — Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Torino: *Relazioni sui mercati dei bozzoli nel 1870*, 111 — Pasella Pietro: *Opuscolo sulla libertà della Chiesa* 175 — Procuratore Generale presso la Corte d'Appello delle Puglie: *Rendiconto amministrativo della Giustizia in quelle provincie nell'anno 1870*, 215 — Prefetto di Pisa: *Bilancio preventivo di quella provincia pel 1871*, 215 — Prefetto di Grosseto: *Atti di quel Consiglio Provinciale delle sessioni ordinaria e straordinaria degli anni 1869 e 1870*, 275 — Prefetto di Parma: *Atti del Consiglio Provinciale delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1870*, 440 — Prefetto di Reggio di Calabria: *Primi saggi statistici sulle condizioni amministrative, economiche e morali di quella Provincia*, 615 — Prefetti di Torino e di Como: *Atti dei Consigli Provinciali dell'anno 1870*, 634 — Prefetto di Treviso: *Atti del Consiglio Provinciale dell'anno 1870*, 688 — Prefetto di Novara: *Deliberazione emessa dal Consiglio Provinciale relativa alla concessione fatta ai signori Villoresi e Meraviglia per derivazione di un Canale irrigatorio dal fiume Ticino*, 688 — Pagano Prof.

Vincenzo: *Primi elementi di enciclopedia universale ad uso dei Ginnasi, Licei ecc.* (2^a dispensa) 695 — Prefetto di Padova: *Atti del Consiglio Provinciale delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1870*, 695 — Pedrazzini G.: *Memoria sulla costituzione di una Società Italiana di navigazione a vapore*, 795 — Presidente del R. Istituto musicale di Firenze: *Atti dell'Accademia musicale per l'anno 1870*, 837 — Prefetti di Modena, Ferrara e Macerata: *Atti di quei Consigli Provinciali delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1870*, 860 — Prefetto d'Udine: *Relazione della Commissione sulla circoscrizione giudiziaria in quella provincia* 902 — Prefetto di Porto Maurizio: *Atti di quel Consiglio Provinciale della sessione ordinaria del 1870*, 922 — Piombanti Claudio: *Opuscolo intorno alla professione dei Farmacisti del Regno*, 986 — Prefetti di Ravenna, Cuneo, Belluno, Gigena e Genova: *Atti dei Consigli Provinciali delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1870*, 986 — Prefetto d'Udine: *Atti del Consiglio Provinciale delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1870*, 991 — Prefetto d'Ancona: *Atti del Consiglio Provinciale delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1870*, 994 — Prefetto di Chieti: *Atti del Consiglio Provinciale delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1870*, 1008 — Prefetti di Rovigo e di Massa: *Atti di quei Consigli provinciali del 1870*, 1080 — Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Torino: *Carta lineare indicante i corsi legali accertati nel 1870 alle Borse di Torino e di Parigi della vendita italiana 5 0/0*, 1080 — Prefetto di Sondrio: *Atti del Consiglio Provinciale degli anni 1866, 1867, 1868 e 1869*, 1095 — Prefetto di Pesaro: *Atti del Consiglio Provinciale delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1870*, 1126 — Prefetti di Cantuzano e di Caserta: *Atti del Consiglio Provinciale delle sessioni ordinaria e straordinaria del 1870*, 1158 — Prefetto di Forlì: *Atti del Consiglio provinciale della sessione 1870*, 1182.

R.

Ruschi Rinaldo, Senatore: *Esposizione agraria e industriale della città di Pisa*, pag. 14 — Rettore della R. Università di Torino: *Orazione inaugurale degli studi dell'anno scolastico 1870*, 40 — Rizzari Mario: *Situazione finanziaria del Regno d'Italia*, 42 — Rossi Alessandro, Senatore: *Della educazione e della cultura di se stesso di Guglielmo Chaming, con sua prefazione*, 152 — Rubattino e Comp. (Società di navigazione): *Resoconto statistico della navigazione fra i porti d'Italia, l'Egitto e le Indie*, 215 — Rubattino e Comp. (Società di servizi postali per la Sardegna): *Resoconto statistico delle operazioni fatte nel 1870*,

994 — Raimondo Lodovico: *Considerazioni sopra alcune parti del progetto riguardante le riforme organiche giudiziarie*, 1095.

S.

Strada Cav. E., Generale di cavalleria: *Schermo e tiro, cenno sulla cavalleria e sulle contabilità; sulle razze di cavalli e cani e caccia* (Parte 2^a) pag. 20 — Somma Dottor Antonio: *Esame critico sul Porto Ulisseo* (Memoria storica-geologica) 40 — Sindaco di Ravenna: *Lavoro dell'ingegnere Bavarini sul movimento marittimo commerciale del Porto Corsini*, 215 — Sesta Dottor Angelo: *Intimi rapporti fra la costituzione fisica e morale dell'uomo con la costituzione politica della Società*, 517 — Sindaco di Mongiana: *Deliberazione di quel Consiglio Comunale per il ripristinamento dei lavori di quello stabilimento metallurgico* 308 — Strambi Angelo: *Giornale, Il nuovo eco del Tirreno contenente un saggio storico biografico della questione pontificia*, 837 — Sacchi Ferdinando: *Pianta di Roma*, 994 — Serpieri I. B.: *Opera in lingua francese e greca per titolo: « Aperçu général sur la question des minerais terres du Laurium, avec documents à l'appuis*, 1080.

T.

Tregolina (Di) Dott. V.: *Componimento poetico sopra Roma liberata capitale d'Italia*, pag. 14.

U.

Ugo Cav. Achille: *Pensieri intorno alle guarentigie da istituirsi pel potere spirituale del Sommo Pontefice*, pag. 695.

V.

Vacca Comm. Giuseppe Senatore: *Discorso inaugurale pronunziato davanti la Corte di Cassazione di Napoli*, pag. 216 — Valuzzi Pacifico, Deputato: *L'Adriatico in relazione agli interessi nazionali dell'Italia*, 991.

Z.

Zanolini, Senatore: *Statuti della Compagnia dei fabbri della Città di Bologna, anno 1579; Statuti della Compagnia degli orefici della Città di Bologna, anno 1672; Statuti ed ordini per l'onoranda arte dei fabbricatori di tele, delli Tovagliari, anno 1734*, pag. 175.

Ordinamento dell'esercito (approvazione delle basi generali dell'). — Progetto di legge (N. 6) — presentazione, pag. 16 — si determina di deponerle l'esame ad una Commissione speciale, 29 e 30 — comunicazione del risultato della nomina, 35 — discussione, 392 e seg. — votazione e approvazione, 571 e 585.

Ordini del giorno:

- Del Senatore Menabrea in commemorazione del compimento del traforo del Moncenisio, pag. 77.
 Del Senatore Chiesi in omaggio alla città di Firenze in occasione della discussione della legge per il trasporto della capitale a Roma — proposta, 131 — votazione e approvazione, 206.
 Del Senatore Vigliani sul progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma — proposta, 155 — votazione e approvazione, 173.
 Del Relatore sul progetto di legge per l'anzianità del grado di sottotenente, e per la pensione agli allievi del 3.º anno di corso dell'accademia militare — proposta, 208 — approvazione, 213.
 Del Senatore De Foresta sul progetto di legge per la Corte di Cassazione — proposta, 313 — lettura, 379 — svolgimento, 587.
 Del Senatore Menabrea sullo stesso argomento — proposta, 381 — svolgimento, 587 — approvazione, 603.

- Del Senatore Lauzi sul progetto di legge per l'estensione alla Provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie del Codice civile, 582 e 583.
 Del Senatore Mamiani sullo stesso argomento, 582.
 Del Senatore Ricci sul progetto di legge per le guarentigie al Sommo Pontefice, 813.
 Del Senatore Arrivabene sullo stesso argomento, 842 e 949.
 Del Senatore Scialoia idem, 949.
 Di altri Senatori diversi idem, 949.
 Dei Senatori De Luca e Conforti id., — presentazione, 953 — adozione, 954.
 Del Senatore di S. Martino idem, 971.
 Dei Senatori Menabrea e Cialdini sopra un'interpellanza del Senatore Riboty al Ministro della Marina — presentazione, 1031 — adozione, 1038.
 Dell'Ufficio Centrale sullo schema di legge per compensi a Firenze, in favore dello stesso Municipio, 1042.

P

Pagamento degli arretrati del Dazio consumo dovuto dai comuni. — Progetto di legge (N. 45) — presentazione, pag. 611 — discussione, 615 — votazione e approvazione, 621.

Pallavicini Principe Francesco. — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — verifica dei titoli e ammissione, 21 — presta giuramento, 35.

Pallieri Conte Diodato. — È nominato membro della Commissione di Finanze, e di quella per il Debito Pubblico, pag. 39 — riferisce e sostiene la discussione sopra il progetto di legge per la proroga del termine per le volture catastali, 983.

Parificazione daziaria per l'esportazione di alcune merci per la via di mare. — Progetto di legge (N. 57) — presentazione, pag. 987 — discussione, 994 — votazione e approvazione, 1040.

Pasolini Conte Giuseppe. — È nominato membro della Commissione di Finanze, e per la cassa dei Depositi e Prestiti, pag. 39 — id. per l'Amministrazione del Debito Pubblico, 214 — parla nella discussione del progetto di legge per l'abolizione del vagantivo nelle Provincie di Venezia e di Rovigo, 1001 — congedo, 1160.

Pasqui Comm. Zanobi. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — verifica dei titoli e ammissione, 21 — presta giuramento, 35 — propone due emendamenti agli articoli 10 e 11 della legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, 204 — fa un'osservazione sull'art. 6 della legge sui matrimoni degli ufficiali, 288 — id. sul progetto di legge per l'ordina-

mento dell'esercito, 536 — fa una proposta sull'art. 8 della stessa legge, 538 — la ritira, 540 — fa un'osservazione sull'art. 10 del progetto di legge per le guarentigie al Sommo Pontefice, 859 — id. sull'art. 3 di quello concernente l'abolizione dell'onere del vagantivo nelle Provincie di Venezia e di Rovigo, 1002 — domanda schiarimenti sull'art. 2 dello schema di legge relativo al matrimonio degli ufficiali, 1048 — domanda spiegazioni sull'art. 119 della legge sulla leva marittima, 1154 e 1155.

Passaggio mediante pagamento dalla 1.ª alla 2.ª categoria e riassoldamento con premio. — Progetto di legge (N. 33) — presentazione, pag. 216 — viene rinviato alla Commissione dello schema di legge per il riordinamento delle basi dell'esercito, 275.

Id. del Comune di Volongo dalla provincia di Brescia a quella di Cremona. — Progetto di legge (N. 74) — comunicazione, pag. 1158 — vien deferito ad una Commissione speciale, 1183 — discussione, 1229 — votazione e approvazione, 1230.

Pastore Generale Giuseppe. — È nominato Commissario per la legge sull'ordinamento dell'esercito, pag. 35 — id. per la cassa militare, 78 — propone che il progetto di legge per il passaggio dalla 1ª alla 2ª categoria e per il riassoldamento con premio venga rinviato alla Commissione della legge sull'ordinamento dell'esercito, 275 — parla sul progetto di legge relativo ai matrimoni degli ufficiali, 280 — propone un articolo di aggiunta allo stesso progetto, 295 — prende parte alla discus-

INDICE

sione del progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito e vi fa parecchie proposte, 400 e seg. — id. di quello per la riforma degli ufficiali, 621 e seg.

Paternò di Spedalotto Comm. Giuseppe. — Congedo accordato, pag. 34.

Pepoli Conte Carlo. — Riferisce sui titoli dei Senatori Riboty, Di Monale e Bonacci, pag. 21 — congedo, 40.

Pernati di Momo Cav. Alessandro. — Congedo accordato, pag. 100 e 111 — prende parte alla discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette, 697, 708, 711.

Petitti Bagliani di Roreto Conte Agostino. — Comunicazione del decreto di nomina al Senatore, pag. 8 — verifica dei titoli e ammissione, 16 — prestazione del giuramento, 22 — è nominato Commissario per la legge sull'ordinamento dell'esercito, 35 — parla sullo stesso progetto di legge, 512, 515, 565.

Petizioni per ordine alfabetico dei petenti:

A

Arezzo (Toscana) Alcuni impiegati comunali, pag. 111 e 235 — Adria (Giunta Municipale d') 216 e 232. Ancona (Camera di Commercio ed Arti) 1047, — Ancona (Giunta Municipale) 1080.

B

Bassano (Veneto) Municipio, pag. 215 e 232 — Banca popolare operaia di Bari (Presidente e Direttore Generale della) 991.

C

Caltagirone (Sicilia) Giunta Comunale, pag. 34 e 235 — Colucci Giuseppe 111 — Comuni (Diversi) delle Province di Venezia e di Mantova 217 e 322 — Chioggia (Parecchi abitanti) 217 e 232 — Camera di Commercio ed Arti di Terra di Lavoro 695, 995, 1079 — Collegio farmaceutico italiano residente in Milano 991 — Chiavenna (Camera di Commercio ed Arti) 1158 — Colonna di Sciarra Principe 1158, 1160, 1161.

D

De Medici Luigi, pag. 991, 1078, 1079.

E

Este (Padova) Giunta Municipale, pag. 215 e 232.

G

Galluzzo (Sindaco), pag. 40 e 235 — Gallicchio (Basilicata) Parecchi abitanti 290 e 1076 — Giunta Comunali di Charvensod, Gressan, Jovençon e

Sarre (Provincia di Torino) 634 e 1076 — Genova (Deputazione Provinciale) 695, 1076, 1077.

I

Ispettore Capo di Sicurezza Pubblica presso la Prefettura dell'Umbria, pag. 34.

M

Minerbe (Sindaco di), pag. 217 e 232 — Miraglia Carmine 254 e 922 — Montieri (Grosseto) Giunta Municipale 695 — Monti Elisabetta, vedova Riva Palazzi 991.

P

Pigurt Giuseppe di Annecy, pag. 34 — Piana dei Greci (Sicilia) Sindaco e Giunta Comunale 111, 235, 236 — Presidenti delle Banche popolari di Padova e di Milano 986 — Palermo (Parecchi abitanti) 991.

S

Spezia (Sindaco a nome del Consiglio Comunale), pag. 20, 234, 235 — Sculari Giuseppe 111 — Spezia (Sindaco a nome del Municipio) 986 e 1077 — Serino (Consiglio Comunale) 986, 1077, 1078 — Santa Lucia di Serino (Consiglio Comunale) 991 e 1073 — Idem 1106.

T

Terracina Antonio Maria pag. 532 e 1076 — Torino (Consiglio Comunale) 1080.

Pettinengo (De Genova di) Conte Ignazio. — È nominato Commissario per la legge sull'ordinamento dell'esercito, pag. 35 — relatore del progetto di legge relativo a disposizioni per gli allievi dell'Accademia militare, ne sostiene la discussione, 208 — annunzia aver a rispondere ad alcuni appunti mossi contro l'amministrazione della guerra in occasione di una interpellanza sulle forniture militari, 255 e 328 — svolge la sua risposta, 268 e 273 — parla sul progetto di legge relativo ai matrimoni degli ufficiali, 280 — prende parte alla discussione della legge sull'ordinamento dell'esercito, 399 e seg.

Piacentini Avv. Giuseppe. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 8 — verifica dei titoli e ammissione, 218 — presta giuramento, 696 — legge un discorso sopra il progetto di legge per l'estensione alla Provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, 1161.

Fleblscito delle Province Romane (Accettazione del). — Progetto di legge (N. 13) — presentazione, pagina 36 — discussione, 43 e seg. — votazione e approvazione, 110.

Poggi Comm. Enrico. — Riferisce sui titoli del Senatore Pasqui, pag. 21 — fa alcune osservazioni per l'esame preventivo del progetto di legge sopra l'ordinamento delle basi dell'esercito, 29 e 30 — ragiona sul progetto di legge relativo all'accettazione del plebiscito nelle Province Romane, 86 e 94 — è chiamato a far parte della Commissione per l'unificazione legislativa nel Veneto, e per lo stabilimento della Cassazione nella sede del Governo, 112 — parla sul progetto di legge relativo a disposizioni per gli allievi dell'Accademia militare, 210 — relatore del progetto di legge sui matrimoni degli ufficiali, ne sostiene la discussione, 281 e seg., 1047 — domanda la facoltà di coordinare gli articoli della stessa legge, 308 — prende parte alla discussione del progetto di legge sulla Corte di Cassazione, 329 — id. di quello relativo all'ordinamento dell'esercito, 498, 521, 535, 536 — id. di quello concernente l'estensione alla Provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie del Codice civile, 577 — id. di quello concernente le guarentigie al Sommo Pontefice, 734 e seg. — è chiamato a far parte della Commissione per l'esame del Codice sanitario, 902 — prende parte alla discussione del progetto di legge sul vagantivo nelle Province di Venezia e di Rovigo, 998, 1000 e seg., 1038 e seg. — relatore del progetto di legge per l'estensione alla Provincia Romana degli articoli 24 e 25 delle di-

sposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile, ne sostiene la discussione, 1160, 1165 e seguenti.

Ponzi Prof. Giuseppe. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — verificaione dei titoli e ammissione, 42 — presta giuramento, 114.

Portici tenuta (V. Vendita).

Possenti Comm. Ing. Carlo. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 5 — verificaione dei titoli e ammissione, 16 — presta giuramento, 35.

Proscrizione degli stipendi ed assegni personali. — Progetto di legge (N. 12) — presentazione, pag. 24 — discussione, 204 — votazione e approvazione, 214.

Promulgazione nelle Province Venete e di Mantova delle leggi concernenti le tasse di mano-morta e delle carte da giuoco. — Progetto di legge (N. 54) — presentazione, pag. 948 — discussione, 997 — votazione e approvazione, 1020.

Proroga (V. Tavollere, Affrancamento, Dazio, Volture catastali).

Provvedimenti finanziari. — Progetto di legge (N. 67) — presentazione, pag. 1065 — discussione, 1082 — votazione e approvazione, 1138.

Id. speciali di pubblica sicurezza. — Progetto di legge (N. 78) — presentazione, pag. 1163 — proposta e nomina di una Commissione speciale approvata 1163 e 1164 — discussione, 1213 — votazione e approvazione, 1230.

Q

Quota (V. Riparto).

R

Rettificazioni alle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile nella Provincia Romana pubblicate col R. Decreto 30 novembre 1870, N. 6030. — Progetto di legge (N. 30) — presentazione, pag. 215 — Discussione, 584 — Votazione e approvazione, 586 e 604.

Revedin Conte Luigi. — Congedo accordato, pag. 234 e 1041.

Revisione della rendita dei fabbricati in Firenze. — Progetto di Legge (N. 35) — presentazione, pag. 334 — discussione, 568 — votazione e approvazione, 586 e 604.

Riassoldamento (V. Passaggio).

Riboty Comm. Augusto. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 5 — verificaione dei titoli e ammissione, 21 — presta giuramento, 63 — annunzia un'interpellanza al Ministro della Marina sull'organamento di quel ser-

vizio, 912 — la svolge, 1021 — domanda uno schiarimento circa l'applicazione della legge sul matrimonio degli ufficiali, 1048 — relatore del progetto di legge sulla leva di mare, ne sostiene la discussione, 1147 e 1152.

Ricci Marchese Alberto. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la guarentigia al Sommo Pontefice e propone un ordine del giorno, pag. 812 — parla nella stessa discussione, 945.

Riforma della legge sulla Guardia Nazionale. — Progetto di legge (N. 5) — presentazione, pag. 16.

Id. degli Ufficiali e degli assimilati militari. — Progetto di legge (N. 26) — presentazione, pag. 126 — discussione, 621 e 669 — votazione dichiarata nulla per mancanza di numero legale, 687 — nuova votazione e approvazione, 729.

Riparto dell'imposta fondiaria nel Compartimento Ligure-Piemontese. — Progetto di legge (N. 18)

- presentazione, pag. 40 — discussione, 102 — votazione e approvazione, 109.
- Riscossione** nel 1871 dell'Imposta sui fabbricati e, nel Compartimento Ligure-Piemontese, dell'imposta sui terreni. — Progetto di legge (N. 29) — presentazione, pag. 215 — discussione, 276 — votazione e approvazione, 289.
- Id. delle Imposte dirette.** — Progetto di legge (N. 48) — presentazione, pag. 688 — nomina di una Commissione speciale per esaminarle, 694 — discussione, 696 — votazione e approvazione, 729.
- Risposta** al discorso della Corona. — Ne viene demandata la compilazione alla Presidenza, pag. 19 — lettura ed approvazione, 22 e 23.
- Robecchi Comm. Giuseppe.** — Parla nella discussione del progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma pag., 185 — id. di quello per le guarentigie al Sommo Pontefice, 756 e 771.
- Roncalli Conte Francesco.** — Congedo accordato, pag. 111 — domanda la votazione di un articolo di legge per divisione, 531 — fa alcune osservazioni sull'art. 4 del progetto di legge relativo alla proroga per il pagamento degli arretrati del dazio consumo dovuti dai Comuni, 616 e 619 — congedo, 756 e 1067.
- Rosa Comm. Pietro.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 6 — verificaione dei titoli e ammissione, 112 — presta giuramento, 114.
- Rossi Comm. Alessandro.** — È chiamato a far parte della Commissione permanente di Finanze, pag. 39 — annunzia un'interpellanza al Ministro della Guerra sopra le forniture militari, 219 — la svolge, 246 — replica sullo stesso argomento, 252 e 272 — è nominato membro della Commissione di contabilità interna, 234 — parla nella discussione del progetto di legge per l'ordinamento dell'esercito, 421 e seg. — congedo, 696 e 994.
- Rossi Comm. Giuseppe.** — Congedo accordato, pag. 111 e 328.
- Ruschi Cav. Rinaldo.** — Riferisce sui titoli del Senatore Ponzi, pag. 42.

S

- Sagarriga-Visconti Cav. Girolamo.** — Congedo accordato, pag. 111, 290, 718, 994.
- Sagredo Conte Agostino.** — Parla sopra un'interpellanza fatta dal Senatore Chiesi al Ministro della Guerra, pag. 29 — congedo, 111 — annunzio della sua morte, 218.
- Salmour (Gabaleone di) Conte Ruggiero.** — Congedo accordato, pag. 795 e 994.
- San Gottardo (V. Concorso).**
- Sanità (V. Codice).**
- San Martino (Ponza di) Conte Gustavo.** — Prende parte alla discussione del progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, pag. 127 — muove interpellanza al Ministro dei Lavori Pubblici sopra le comunicazioni ferroviarie tra le Province settentrionali e Roma, 198 e 201 — parla sul progetto di legge concernente la guarentigie al Sommo Pontefice, 799 e seg. — fa una mozione d'ordine, 963.
- Sanseverino Conte Faustino.** — Relatore del progetto di legge per la soppressione del fondo territoriale nelle Province Venete e di Mantova, ne sostiene la discussione, pag. 729, 730, 731 — congedo, 986 e 994 — propone che sia nominata una Deputazione per ossequiare S. M. nel suo ingresso in Roma, 1182.
- Sanvitale Conte Luigi.** — Congedo accordato, pag. 14, 111, 994.
- Sauli Marchese Francesco.** — Congedo accordato, pag. 860 e 1080.
- Savi Prof. Comm. Paolo.** — Annunzio della sua morte, pag. 696.
- Scialoja Comm. Antonio.** — Propone che si differisca la nomina delle Commissioni permanenti fin dopo verificati i titoli dei nuovi Senatori, pag. 10 — parla sullo stesso argomento per la nomina degli Uffici Centrali, 17 — id. sopra una domanda di riunione in Comitato segreto per trattare dei locali del Senato a Roma, 31 e 32 — è chiamato a far parte della Commissione di Finanze, 39 — relatore del progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, ne sostiene la discussione, 115 e seg. — parla sullo schema di legge relativo ai Tribunali militari, 265 — appoggia una proposta per la nomina di Commissione speciale sul progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette, 690 e 691 — parla sullo stesso progetto, 726 e 727 — prende parte alla discussione della legge sulle guarentigie al Sommo Pontefice, 851, 879, 880, 915 — presenta sulla stessa legge un ordine del giorno, 949 — lo svolge, 950 — parla nella discussione dello schema di legge per provvedimenti finanziari, 1100, 1111, 1116 — congedo, 1182.
- Sciopsis di Salerano Conte Federigo.** — Congedo accordato, pag. 217.
- Sedute (V. Tornate).**
- Sella Cav. Giovanni Battista.** — Congedo accordato, pag. 175.
- Serra Conte Francesco.** — Congedo accordato, pag. 1041.

INDICE

Serra Marchese Domenico. — Congedo accordato, pag. 78, 217, 994.
Serra Marchese Orso. — Congedo accordato, pagina 1106.
Sicurezza (V. Provvedimenti).
Sila delle Calabrie. — Progetto di legge (N. 11) — presentazione, pag. 24.
Slotto-Pintor Comm. Giovanni. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma, pagina 165 — id. di quello riguardante le guarentigie al Sommo Pontefice, 734 e seguenti.
Sismonda Comm. Angelo. — Congedo accordato, pag. 290.
Somministrazione di fondi alla Commissione dei sussidi in Roma. — Progetto di legge (N. 50) — presentazione, pag. 811 — discussione, 990 — votazione e approvazione, 1020.
Soppressione del fondo territoriale nelle Provincie Venete e Mantovana. — Progetto di legge (N. 36) — presentazione, pag. 334 — discussione, 729 — votazione e approvazione, 732.
Spese nuove e maggiori sui bilanci 1869-70 colle corrispondenti economie sui bilanci stessi e precedenti. — Progetto di legge (N. 22) — presentazione, pag. 43 — discussione, 106 — votazione e approvazione, 110.
Spinola Marchese Tommaso. — È nominato Questore,

pag. 5 — viene eletto membro della Commissione di Finanze e Commissario alla Cassa dei Depositi e prestiti, 39.
Stabilimento della Corte di Cassazione del Regno nella sede del Governo. — Progetto di legge (N. 24) — presentazione, pag. 79 — si determina che ne sia demandato l'esame a una Commissione speciale, 79 — è incaricata la Presidenza della nomina della Commissione, 109 — comunicazione della scelta dei componenti 112 — discussione, 297 e seguenti, 381 587 e seguenti — ritirato, 605.
Stara Conte Giuseppe. — Congedo accordato, pagina 100.
Stato degli impiegati civili. — Progetto di legge (N. 2) — presentazione, pag. 16.
 Id. di prima previsione dell'entrata per l'anno 1871. — Progetto di legge (N. 14) — presentazione, pag. 36 — discussione, 106 — votazione e approvazione, 110.
Stati di prima previsione della spesa per l'anno 1871. — Progetto di legge (N. 15) — presentazione, pag. 36 — discussione, 106 — votazione e approvazione, 110.
Strozzi Principe Ferdinando. — Congedo accordato, pag. 1213.
Sylos-Labini Cav. Vincenzo. — Congedo accordato, pag. 111, 217, 696, 994.

T

Tasse (V. Promulgazione).
Taverna Conte Carlo. — Congedo accordato, pag. 100 — annuncio della sua morte, 118.
Tavoliere di Puglia. (Proroga dei termini stabiliti dalla legge 26 febbraio 1865 per l'affrancamento delle terre del) — Progetto di legge (N. 9) — presentazione, pag. 24 — discussione, 37 e 38 — votazione e approvazione, 109.
Tecchio Comm. Sebastiano. — È chiamato a far parte della Commissione sui progetti di legge per l'unificazione legislativa nel Veneto e per lo stabilimento della Cassazione nella sede del Governo, pag. 112 — relatore della prima di queste leggi, ne sostiene la discussione, 222 e seg. — parla sul disegno di legge relativo ai matrimoni degli uffiziali, 285, 287, 292, 294 — relatore di quello sulla Corte di Cassazione, ne sostiene la discussione, 297, 359 e seg., 600, 612 e seg. — parla nella discussione della legge sull'ordinamento dell'esercito, 404 e 415 — id. in quella della legge sulla riscossione delle imposte dirette, 710 — id. in quella dello schema di legge per le guarentigie al Sommo Pontefice, 809, 940, 954 — relatore del disegno di legge per provvedimenti speciali

di pubblica sicurezza, ne sostiene la discussione, 1213, 1214, 1216, 1217.
Tommasi Comm. prof. Salvatore. — È chiamato a far parte della Commissione per l'esame del Codice sanitario, pag. 902.
Tonello Comm. Michelangelo. — È nominato Commissario all'Amministrazione del fondo per il culto pag. 39 — id. per la cassa militare, 78.
Torelli Comm. Luigi. — Prende parte alla discussione del progetto di legge relativo al concorso dell'Italia nella costruzione della ferrovia del San Gottardo, pag. 1183 e 1204.
Tornate del Senato durante la sessione:

	1 ^a Seduta	5	Dicembre	1870	pag.	3
	2 ^a	»	6	»	»	14
	3 ^a	»	13	»	»	20
	4 ^a	»	22	»	»	34
	5 ^a	»	23	»	»	40
	6 ^a	»	27	»	»	42
	7 ^a	»	28	»	»	59
	8 ^a	»	29	»	»	78
	9 ^a	»	30	»	»	100
	10 ^a	»	23	Gennaio	1871	111
	11 ^a	»	24	»	»	131

INDICE

12 ^a Seduta 25	Gennaio	1871	pag. 152
13 ^a » 26	»	»	» 174
14 ^a » 27	»	»	» 197
15 ^a » 10	Febbraio	»	» 215
16 ^a » 20	»	»	» 216
17 ^a » 1	Marzo	»	» 217
18 ^a » 2	»	»	» 234
19 ^a » 3	»	»	» 254
20 ^a » 4	»	»	» 275
21 ^a » 6	»	»	» 290
22 ^a » 7	»	»	» 308
23 ^a » 8	»	»	» 338
24 ^a » 9	»	»	» 348
25 ^a » 10	»	»	» 367
26 ^a » 11	»	»	» 383
27 ^a » 13	»	»	» 399
28 ^a » 14	»	»	» 419
29 ^a » 15	»	»	» 440
30 ^a » 16	»	»	» 459
31 ^a » 17	»	»	» 480
32 ^a » 18	»	»	» 506
33 ^a » 20	»	»	» 533
34 ^a » 21	»	»	» 555
35 ^a » 22	»	»	» 571
36 ^a » 23	»	»	» 586
37 ^a » 24	»	»	» 605
38 ^a » 25	»	»	» 615
39 ^a » 30	»	»	» 634
40 ^a » 31	»	»	» 653
41 ^a » 1	Aprile	»	» 669
42 ^a » 3	»	»	» 688
43 ^a » 18	»	»	» 695
44 ^a » 19	»	»	» 718
45 ^a » 20	»	»	» 733
46 ^a » 21	»	»	» 756
47 ^a » 22	»	»	» 772
48 ^a » 24	»	»	» 795
49 ^a » 25	»	»	» 814
50 ^a » 26	»	»	» 837
51 ^a » 27	»	»	» 860
52 ^a » 28	»	»	» 882
53 ^a » 29	»	»	» 902
54 ^a » 30	»	»	» 922
55 ^a » 1	Maggio	»	» 940
56 ^a » 2	»	»	» 963
57 ^a » 13	»	»	» 986
58 ^a » 27	»	»	» 991

59 ^a Seduta 1	Giugno	1871	pag. 994
60 ^a » 2	»	»	» 1008
61 ^a » 3	»	»	» 1021
62 ^a » 5	»	»	» 1041
63 ^a » 6	»	»	» 1047
64 ^a » 7	»	»	» 1067
65 ^a » 13	»	»	» 1080
66 ^a » 14	»	»	» 1095
67 ^a » 15	»	»	» 1106
68 ^a » 16	»	»	» 1126
69 ^a » 17	»	»	» 1139
70 ^a » 24	»	»	» 1158
71 ^a » 26	»	»	» 1160
72 ^a » 27	»	»	» 1182
73 ^a » 28	»	»	» 1213

Torrearsa (Fardella di) Marchese Vincenzo. — Comunicazione del decreto di nomina a Presidente del Senato, pag. 4 — fa una breve prolusione alle sedute del Senato, 5 — rende conto al Senato dell'intervento della Presidenza alla funzione dell'accettazione della Corona di Spagna da S. A. R. il Principe Amedeo, 9 — annunzia con elogio necrologico la morte del Senatore Cibrario, 14 — rende conto del ricevimento fatto da S. M. alla Deputazione che recava l'indirizzo del Senato, 35 — id. per gli omaggi a S. M. il Re di Spagna, 42 — id. per le felicitazioni del capo d'anno, 112 — annunzia con elogio necrologico la morte dei Senatori Sagredo, Taverna e Dragonetti, 218 e 219.

Trasferimento della sede del Governo a Roma. — Progetto di legge (N. 23) — presentazione, pag. 47 — discussione, 112 e seg. — votazione e approvazione, 214.

Trattato di commercio e di navigazione cogli Stati Uniti d'America. — Progetto di legge (N. 72) — presentazione, pag. 1115 — discussione, 1219 — votazione e approvazione, 1230.

Tribunale Supremo di Guerra e Marina. — Continuazione di sua sede in Firenze fino al 1° gennaio 1873 — progetto di legge (N. 46) — presentazione, pag. 633 — discussione, 1043 — votazione e approvazione, 1079.

Tribunali militari territoriali e speciali (Determinazione della sede e della giurisdizione dei). — Progetto di legge (N. 16) — presentazione, pag. 36 — discussione, 236 — votazione e approvazione, 289.

U

Ufficiali (V. Riforma, Matrimoni).

Ufficio di Presidenza:

Presidente e Vice-Presidente, pag. 4 — votazione per la nomina dei Segretari e dei Questori, 5.

Uffici del Senato. — Estrazioni a sorte, ogni due mesi, a termini del regolamento.

1^a 5 dicembre 1870, pag. 40.

2^a 1 marzo 1871, » 219.

3^a 13 maggio » » 987.

Ugo Foscolo. — Spesa per il trasporto e la tumulazione della sua salma nel tempio di S. Croce in Firenze — progetto di legge (N. 76) — presentazione, pag. 1159 — discussione, 1228 — votazione e approvazione, 1230.

Unificazione legislativa nelle Provincie della Venezia e di Mantova. — Progetto di legge (N. 25) — presentazione, pag. 79 — si determina di nomi-

nare una Commissione speciale per esaminarlo, 79 — è incaricata la Presidenza della nomina della Commissione, 109 — comunicazione del risultato della nomina, 112 — discussione, 222 — votazione e approvazione, 289.

Id. del Debito Pubblico Pontificio. — Progetto di legge (N. 73) — presentazione, pag. 1115 — discussione, 1227 — votazione e approvazione, 1230.

V

Vagantivo (V. Abolizione).

Vannucci Prof. Comm. Atto. — Congedo accordato, pag. 440.

Vendita a trattativa privata della tenuta di Portici alla Provincia di Napoli. — Progetto di legge (N. 77) — presentazione, pag. 1159 — discussione, 1228 — votazione e approvazione, 1230.

Venini Cav. Eugenio. — Congedo accordato, pag. 111.

Vigilanti Comm. Paolo Onorato. — Comunicazione del decreto di nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 4 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'accettazione del plebiscito delle Provincie Romane, 95 — è chiamato a far parte della Commissione dei progetti di legge per l'unificazione legislativa nel Veneto, e per lo stabilimento della Corte di Cassazione nella sede del Governo, 112 — prende parte alla discussione del progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roma e propone un ordine del giorno, 166, 171, 180, 181, 187, 189, 191 — nella discussione dello schema di legge per la determinazione della sede e giurisdizione dei Tribunali militari territoriali e speciali svolge alcune proposte, 236 e seg. — parla a proposito di un ordine del giorno sospensivo proposto dal Senatore

Menabrea sul progetto di legge relativo alla Corte di Cassazione, 384 e seg. — ragiona sull'art. 1 del progetto di legge per l'ordinamento delle basi dell'esercito, 434 e 438 — come Presidente fa la commemorazione necrologica del Senatore Farina, 634 — id. del Senatore Savi, 696 — propone che sia nominata una Commissione speciale per l'esame del Codice sanitario, 733 — prende parte alla discussione del progetto di legge per le guarentigie al Sommo Pontefice, 734 e seg. — come Presidente annunzia con cenni di elogio la morte del Senatore Imperiali, 986 — id. del Senatore Lovera, 991 — id. del Senatore Nazari, 1081 — rivolge al Senato parole di commiato nell'occasione dell'esaurimento dei lavori, 1229.

Villamarina (Pes di) Marchese Salvatore. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per il trasferimento della sede del Governo a Roira, pag. 161 — id. di quello sulle guarentigie al Sommo Pontefice, 748 e seg.

Volongo (V. Passaggio).

Vulture catastali. — Proroga del termine stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1870 — Progetto di legge (N. 53) — presentazione, pag. 948 — discussione, votazione e approvazione, 983 al 985.

Z

Zanolini Comm. Antonio. — Congedo accordato, pag. 42 e 348.